

A T T I

DEL

PARLAMENTO SUBALPINO

SESSIONE DEL 1850

(IV^a LEGISLATURA)

²⁴
dal 20 dicembre 1849 al 19 novembre 1850

RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI

DA

GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO

DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO



TORINO 1865

EREDI BOTTA Tipografi della Camera dei Deputati

VIA TEATRO D'ANGENNES — PALAZZO CARIGNANO.

PROPRIETÀ LETTERARIA

DISCUSSIONI

DEL

SENATO DEL REGNO

Col presente volume è compiuta l'intera ristampa degli Atti del Parlamento Subalpino per gli anni 1848, 1849 e 1850. — Ora è in corso di stampa il 1° volume di quelli del 1851.

TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1849

- 59 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Letture e approvazione dei processi verbali delle due ultime tornate della Sessione scorsa — Insediamento dell'ufficio provvisorio di Presidenza — Comunicazione dei decreti reali per la conferma del presidente e dei vice-presidenti del Senato e per la nomina di nuovi senatori — Omaggi — Composizione degli uffizi — Nomina dei segretari e dei questori del Senato — Presentazione e dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge per la sospensione di alcuni articoli del decreto 11 settembre 1848, relativo al sistema metrico decimale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

INSEDIAMENTO DELL'UFFIZIO PROVVISORIO DI PRESIDENZA.

PRESIDENTE. Io debbo chiamare al banco dei segretari i senatori Cibrario, Di Laconi, Balbi Piovera e Dalla Valle, i quali sono i senatori più giovani, a pigliare il posto di segretari perchè provvisoriamente ne compiano le funzioni.

(I suddetti senatori vanno al posto dei segretari.)

CIBRARIO, segretario, dà lettura:

Dei processi verbali delle tornate del 16 e 17 novembre, che sono approvati;

Di tre decreti reali, pel primo dei quali il barone Manno è confermato presidente del Senato del regno; pel secondo il marchese Cesare Alfieri di Sostegno e l'avvocato Giacomo Piazza sono pure confermati vice-presidenti; pel terzo infine sono nominati nuovi senatori i signori: commendatore Des Ambrois, marchese Deferrari duca di Galliera, conte Gattinara di Gattinara, cavaliere Provana del Sabbione, conte Nomis di Pollone, marchese Millet d'Arvillars, signor Ambrosetti, conte Malingi di Bagnolo, conte della Chiesa di Benevello, marchese Gattinara di Breme, monsignor Fantini, barone Profumo, conte Siccardi;

Di una lettera del ministro dell'interno colla quale accompagnansi parecchie copie dei verbali dei Consigli divisionali di cui si fa omaggio al Senato;

Di altra lettera del senatore tenente generale Franzini, il quale offre alla Camera i primi cinque fogli della carta geografica degli Stati Sardi.

PRESIDENTE. Sarà fatto cenno nel verbale tanto dell'uno quanto dell'altro done con nota di ringraziamento.

Invito il senatore Cibrario a dar lettura della nuova composizione e costituzione degli uffizi eseguitasi per estrazione a sorte il giorno 22 dicembre.

CIBRARIO, segretario. *(Legge):*

UFFIZIO I.

Della Torre, presidente — Di Saluzzo Annibale, vice-presidente — Cibrario, segretario — Di Rorà — Piccolet — Bava

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione 1850.

— Cotta — D'Angennes — Moreno — Maestri — De la Charrière — De Fornari — Ricci — Oneto — Gattinara — Bagnolo — Profumo.

UFFIZIO II.

Di Collegno Luigi, presidente — Di Villamarina, vice-presidente — Giulio, segretario — Sclopis — Quarelli — Della Marmora Carlo — Di Castagnetto — Di Colobiano — Franzini — Di Laconi — De Ferrari — Pallavicini Ignazio — Della Planargia — Prat — Provana — Di Benevello.

UFFIZIO III.

Alfieri, presidente — Albini, vice-presidente — Dalla Valle, segretario — Di Pamparato — Gattino — S. A. R. il Principe Eugenio — D'Azeglio — Muslo — Plana — Di San Marzano — S. A. R. il Duca di Genova — Balbi-Piovera — Doria — Brielli — Di Pollone, — Di Breme.

UFFIZIO IV.

Aporti, presidente — Sauli, vice-presidente — Pallavicino-Mossi, segretario — Moris — Serra — Mosca — Coller — Colla — Serventi — De Launay — Di Calabiana — Chioldo — Malaspina — Des Ambrois — D'Arvillars — Fantini.

UFFIZIO V.

Di Saluzzo Alessandro, presidente — Colli, vice-presidente — Piazza, segretario — Maffei — Tempia — Di Collegno Giacinto — De Cardenas — Galli — Ricci Francesco — Cristiani — De Sonnaz — Gallina — Riberi — Demargherita — Deferrari — Ambrosetti — Siccardi.

NOMINA DEI SEGRETARI E DEI QUESTORI.

PRESIDENTE. Essendo ora presente il numero sufficiente di senatori, io propongo al Senato di addivenire, secondo il disposto dell'articolo 6, alla nomina dei quattro segretari e dei due questori. Questa nomina deve farsi a maggioranza as-

soluta e per scrutinio; quindi procedendo da prima alla nomina dei segretari, converrà che ciascun senatore scriva in una polizza quattro nomi.

Intanto si procederà all'appello nominale.

DALLA VALLE, segretario. *(Fa l'appello nominale, e ciascun senatore depono la sua scheda nell'urna.)*

PRESIDENTE. Secondo il disposto dell'articolo 8 faccio estrazione a sorte di sei scrutatori acciò procedano allo spoglio dello scrutinio.

Gli scrutatori sono i seguenti:

Moreno — De Sonnaz — Albini — Ricci Francesco — Mosca — Maestri.

(La seduta è sospesa per dar luogo allo scrutinio.)

Ora darò cognizione del risultato dello scrutinio.

Votanti.....	44
Maggioranza.....	23
Giulio ebbe voti.....	42
Cibrario.....	40
Quarelli.....	40
Maestri.....	26

Invito i senatori eletti a segretari a prendere il loro posto, e nello stesso tempo a nome del Senato faccio i dovuti ringraziamenti ai signori segretari provvisori.

Prego il signor senatore Cibrario acciò faccia l'appello nominale onde procedere alla nomina dei questori.

CIBRARIO, segretario. *(Fa l'appello nominale, ciascun senatore depono la sua scheda, quindi gli stessi scrutatori si ritirano. — Ritirati depongono sul banco della Presidenza il risultato dello squittinio.)*

PRESIDENTE. Il risultato della votazione che ha avuto luogo per la nomina dei questori è il seguente:

Votanti.....	43
Maggioranza.....	23
D'Azeglio ebbe voti ..	42
Mosca.....	40

Ho perciò l'onore di proclamare questori i testè nominati signori senatori.

Essendo ora costituito il Senato se ne darà immediatamente avviso a S. M. ed alla Camera dei deputati.

PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGIO EDITTO 11 SETTEMBRE 1845 RELATIVO ALLA INTRODUZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE.

PRESIDENTE. Il signor ministro dell'interno avendo una comunicazione da fare al Senato, ha la parola.

CALVAGNO, ministro dell'interno, a nome del ministro d'agricoltura e commercio presenta il detto progetto di legge. *(Vedi vol. Documenti, pag. 5.)*

Dopo aver avuto l'onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato questo progetto di legge a nome del ministro di agricoltura e commercio, il quale trovasi attualmente impedito, debbo pregare il Senato, stante la natura del provvedimento stesso, che voglia compiacersi di occuparsene in via d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge testè letto.

Ora resta ad interpellare il Senato se intenda di procedere in via d'urgenza secondo è stato richiesto dal medesimo.

Chi è di quest'avviso voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Non essendovi che un solo articolo di legge si potrebbe esso discutere negli uffizi omettendone la stampa. Tutto sta nell'aver presenti gli articoli che sono soppressi nell'editto del 1845.

La legge presentataci non è altro che la soppressione di vari articoli relativi alla messa in opera della legge di che si tratta.

E perciò, se il Senato ritirasi negli uffizi, avrebbe da procedere prima alla nomina del presidente, dei vice-presidenti e segretari degli uffizi medesimi acciò siano definitivamente costituiti, quindi alla nomina dei commissari per preparare il progetto di risposta al discorso della Corona, come pure alla nomina dei relatori che dovranno riferire sull'ammessione dei nuovi senatori. Fatto questo, si nominerebbero finalmente i commissari a preparare la relazione sul progetto che è stato poco fa presentato dal ministro dell'interno.

(I senatori si ritirano negli uffizi.)

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 28 DICEMBRE 1849

- 60 -

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione di lettera del prefetto del reale palazzo — Congedi — Dimissione — Verificazione dei poteri e ammissione dei nuovi senatori Di Bagnolo, Della Chiesa, Provana, Di Pollone, Des Ambrois, monsignor Fantini, D'Arvillars, Ambrosetti e Siccardi — Proposta dei senatori Alfieri e Cibrario trasmessa agli uffizi — Relazione del senatore Giulio sul progetto di legge portante dilazione della esecuzione di alcuni articoli del regio editto dell'11 settembre 1848 — Discussione e approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che viene approvato.

ATTI DIVERSI.

CIBRARIO, segretario, dà comunicazione di due lettere, una del ministro dell'interno, con cui, per parte del prefetto del reale palazzo, si annunzia che, stante il lutto della regia Corte per la morte del magnanimo Carlo Alberto, non vi sarà per i signori senatori ricevimento al real palazzo; l'altra del senatore De Sonnaz, colla quale chiede un congedo illimitato.

PRESIDENTE. Se il Senato, per non lasciarlo in termine illimitato, credesse di fissarlo in 20 giorni...

DELLA TORRE. Ma se è trattenuto in Alessandria per affari di servizio, non può sapere quando sarà in libertà.

PRESIDENTE. Lo ridomanderà quando dovesse durare la sua assenza, giacchè mi pare che forse potrebbe essere di qualche inconveniente l'ammettere un sistema di congedi illimitati.

DI COLLEGNO LUIGI. È cosa facile rinnovare la domanda, principalmente per chi è nello Stato, ed in questo modo almeno si saprà quando si potrà far capitale su di un senatore, mentre invece col congedo illimitato siamo sempre nell'incertezza.

PRESIDENTE. Prego coloro che credono di accordare al senatore De Sonnaz il congedo di venti giorni a volersi alzare.

(Il Senato accorda.)

CIBRARIO, segretario, dà comunicazione di un'altra lettera del senatore marchese di Breme, colla quale chiede gli sia concesso di stare assente per alcuni giorni.

PRESIDENTE. Mi pare che questa lettera non possa dar luogo ad alcuna deliberazione del Senato, perchè non ha ancora prestato giuramento.

Io devo con mio rammarico annunziare al Senato che, per quanto risulta da un dispaccio del Ministero dell'interno, un nostro collega, il signor senatore Sanvitale, si è dimesso dall'uffizio che gli era stato affidato dal Re.

VERIFICAZIONE DI POTERI E AMMISSIONE DI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. Ora vi sarebbe la relazione della verificazione fatta dei titoli presentati dai nuovi nostri colleghi.

Domanderò al relatore del I uffizio, signor senatore Maestri, se sia in grado di riferirne.

MAESTRI, relatore. In virtù di reale decreto del 18 dell'andante dicembre fu promosso alla dignità di senatore l'egregio conte Malingri di Bagnolo Coriolano.

Egli ha il requisito dell'età voluta dallo Statuto, siccome nato in Torino il 17 agosto 1790; nè gli manca l'altro di appartenere ad alcune delle categorie stabilite dall'articolo 55; imperciocchè egli trovasi compreso nella categoria n° 21, riguardante le persone che da tre anni pagano 5000 lire di imposta diretta in ragione dei loro beni, poichè egli ne paga 4000; e non parrebbe dubbio ch'egli potesse pure considerarsi pertinente alla categoria n° 20, avvegnachè egli abbia, come dotto filologo, arricchita l'italica letteratura di opere proprie, e di traduzioni, massime dei classici scrittori, *quæts ore rotundo — dedit musa loqui*, e a cui i latini e gli italiani attinsero, come a purissime fonti, copia di eleganze e di grazie.

Per le quali cose ho l'onore di riferire in nome del I uffizio, com'egli avvisa che siano validi i titoli di ammissione al Senato dell'onorevole conte di Bagnolo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò ai voti le conclusioni dell'uffizio I.

Chi le adotta voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Io proclamo il conte di Bagnolo senatore del regio.

La parola è al senatore Quarelli a nome del II uffizio.

QUARELLI, relatore. Il signor conte Cesare Della Chiesa di Benevello, testè nominato a membro di questo consesso, avendo presentato i titoli tutti atti a stabilire la regolarità della sua nomina, l'uffizio II ne ha proceduto alla verificazione, e riconobbe come il medesimo, essendo nato in dicembre del 1789 raggiunga l'età prescritta di quarant'anni, e risultando quotato da più di tre anni per l'annua imposta di oltre lire 5000, appartenga alla categoria 21, contemplata nell'articolo 55 dello Statuto.

Giustificati per tal modo i requisiti voluti per rivestire la qualità di senatore, lo stesso ufficio mi ha commesso l'onorevole incarico di proporvi l'ammissione del signor conte di Benevello a membro del Senato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, porrò ai voti le conclusioni ora lette.

Chi le approva voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Io proclamo il conte Cesare Della Chiesa di Benevello senatore del regno.

QUARELLI, relatore. Il ufficio al quale fu demandata la disamina dei titoli presentati dal signor cavaliere Luigi Provana del Sabbione, ha riconosciuto che il medesimo, nato in dicembre del 1786, raggiunge l'età di quarant'anni, prescritta per la qualità di senatore, che essendo egli stato nominato a membro della reale accademia delle scienze il dì 16 maggio 1840, appartiene alla categoria ^{18^a} contemplata nello articolo 33 dello Statuto.

Riconosciuta così la regolarità dei titoli sovra cui è appoggiata la nomina del signor cavaliere Luigi Provana del Sabbione a senatore del regno, a nome di detto ufficio ho l'onore di proporve la di lui ammissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, io metto a voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi è d'avviso che si abbiano da approvare le conclusioni dell'ufficio voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Quindi io proclamo il cavaliere Luigi Provana del Sabbione a senatore del regno.

Prego ora il senatore Dalla Valle di riferire in nome del terzo ufficio.

DALLA VALLE, relatore. Lo Statuto, come vi è noto, o signori, determina all'articolo 33 che il quadragesimo anno di età debba essere compiuto dalle persone che a S. M. il Re piacerà onorare della qualità di senatore, e fra le diverse categorie delle eleggibili, troviamo la ventesima prima a favore delle persone che da tre anni pagano 3000 lire di imposizione diretta in ragione dei loro beni o della loro industria.

Ora, il signor conte Antonio Nomis di Pollone, nominato a senatore del regno con reale decreto del giorno 18 di questo stesso mese, comunicò all'ufficio III, cui ho l'onore di appartenere, quei documenti che atti fossero a giustificare come in esso lui concorressero i requisiti voluti dallo Statuto per essere senatore.

Dall'ispezione fatta dei medesimi, l'ufficio ebbe a riconoscere che il signor conte Antonio Nomis di Pollone ha oltrepassata l'età di anni 40, e che per le di lui cospicue proprietà in stabili paga da tre anni più di 3000 lire di tributi: quindi vi propone col mezzo mio d'aver per regolare la di lui nomina, e di annoverarlo fra i senatori del regno.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione, metto ai voti le conclusioni dell'ufficio III.

Chi è d'avviso che le si abbiano ad adottare voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatore del regno il conte Nomis di Pollone.

Pregherò il senatore Moris di voler riferire in nome del IV ufficio.

MORIS, relatore. Il IV ufficio ha riconosciuto regolari i titoli mercè i quali col regio decreto del 18 del corrente dicembre venivano eletti senatori del regno i signori commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, marchese Federico Millet d'Arvillars, e monsignor Luigi Fantini.

Concorre in essi, tutti regnicoli, il requisito della età legale.

Il commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache nacque a Oulx, provincia di Susa, il 30 di ottobre del 1807.

Resse il Ministero dell'interno dapprima col titolo di reggente, quindi con quello di primo segretario di Stato dall'agosto del 1844, al dicembre del 1847; fu poscia primo segretario di Stato per i lavori pubblici, d'agricoltura e commercio, sino alla promulgazione dello Statuto che firmò in tale qualità; fu in marzo del 1848 confermato nello stesso Ministero dei lavori pubblici, d'agricoltura e commercio, qual ministro segretario di Stato, ed il 6 di febbraio del 1849 veniva nominato a presidente della sezione di grazia, giustizia ed affari ecclesiastici presso il Consiglio di Stato, per le quali cariche, oltre ad altre categorie che potrebbonsi invocare, appartiene il cavaliere Des Ambrois alla quinta dell'articolo 33 dello Statuto.

Il marchese Federico Millet d'Arvillars, nato in Ciamberti il 26 di dicembre del 1778; maggior generale dal 29 di dicembre del 1836; luogotenente generale dal 29 di febbraio del 1848, è compreso nella categoria ^{14^a} ~~18^a~~.

Monsignor Luigi Fantini, nato in Chieri addì 4 di novembre dell'anno 1803, eletto vescovo di Fossano il 3 di agosto di quest'anno, confermato nel concistoro del 28 di settembre, e consacrato in Roma il 21 di ottobre di quest'anno stesso, trovasi contemplato nella categoria ^{1^a} del citato articolo dello Statuto.

Laonde a nome del IV ufficio unanime ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione de' signori commendatore e cavaliere Luigi Des Ambrois di Nevache, marchese luogotenente generale Federico Millet d'Arvillars e monsignor Luigi Fantini.

PRESIDENTE. Se non si levano osservazioni intorno alle conclusioni della Commissione, io le porrò ai voti tutte in una volta; e se qualche osservazione fosse fatta, si verrebbe alla divisione.

(Sono approvate.)

Proclamo quindi senatori del regno il cavaliere Des Ambrois, monsignor Fantini, ed il luogotenente generale Millet d'Arvillars.

Resta a sentire la relazione del V ufficio affidata al signor senatore Piezza.

Il senatore Piezza ha la parola.

PIEZZA, relatore. Il V ufficio ha esaminato i titoli e le qualità dei signori Ambrosetti e conte Siccardi nominati da S. M. senatori con decreto il primo del 18, il secondo del 19 corrente mese.

Pel signor Giovanni Antonio Ambrosetti, essendosi giustificato che da più di tre anni egli paga più di lire 3000 d'imposte dirette, egli è compreso nella categoria 21 dell'articolo 33 dello Statuto. Essendo però egli nato nella provincia di Biella ai 9 febbraio 1811 per cui non ha compiuti gli anni 40 richiesti dall'articolo stesso dello Statuto, seguendo i precedenti in simili casi adottati dal Senato, si propone la ricognizione della validità della nomina e il diritto nel nuovo senatore di prendere parte alle discussioni del corpo senza voce deliberativa sinchè abbia compiuti gli anni 40. Nel signor Ambrosetti il senato acquista uno dei luminari del commercio piemontese, al quale deve la famiglia Ambrosetti la propria agiatezza.

Il signor conte Siccardi, i cui distinti talenti son noti nella patria magistratura, appoggia il suo diritto all'ammissione nel Senato alla categoria quinta dell'articolo 33 dello Statuto, essendo egli stato da S. M. nominato senatore con decreto dell'19 corrente mese mentre era ministro segretario di Stato dal 18 stesso mese. Riunendo egli, alle altre qualità, l'età

richiesta dallo Statuto per essere nato nel 1802, si propone dall'ufficio che il Senato riconosca la validità della nomina e la facoltà nel nuovo signor senatore di assumere l'esercizio dei diritti senatorii in tutta la loro pienezza.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione, io pongo ai voti le conclusioni del V ufficio.

Chi le adotta voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatori del regno il signor Giovanni Antonio Ambrosetti ed il signor conte Siccardi.

Con ciò il numero dei senatori che hanno prestato giuramento ascendendo agli 86, ci vogliono 44 senatori presenti per costituire il numero necessario a poter deliberare...

Una voce. Ma il senatore Ambrosetti non ha ancora l'età...

PRESIDENTE. Mi si osserva che il senatore Ambrosetti non ha ancora raggiunta l'età di anni 40; quindi il numero richiesto per divenire a valida deliberazione sarà di 43.

PROPOSTA DEI SENATORI ALFIERI E CIBRARIO.

PRESIDENTE. Essendo stata presentata al presidente una proposizione firmata dai senatori Alfieri e Cibrario, questa, secondo il disposto degli articoli 37 e 38, verrà rimandata agli uffici perchè si proceda all'esame di essa e si delibere se vi è luogo a farne pubblica lettura.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOSPENSIONE DI ALCUNI ARTICOLI DEL REGIO EDITTO 11 SETTEMBRE 1845 RELATIVO AL SISTEMA METRICO-DECIMALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la relazione e quindi la discussione del progetto di legge tendente alla dilazione dell'esecuzione di alcuni articoli del regio editto 11 settembre 1845 relativi al sistema metrico-decimale.

Il relatore della Commissione, senatore Giulio, ha la parola.

GIULIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 6.)

DI SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

DI SANTA ROSA P., ministro d'agricoltura e commercio. Le ragioni riferite nella relazione testè letta dall'egregio signor senatore Giulio intorno alla proposta di legge fatta dal ministro dell'interno, mentre interinalmente era

incaricato del portafoglio di agricoltura e commercio, le ragioni, dico, per cui credè la Commissione di modificare l'articolo unico di legge stato proposto in altri termini dal Ministero, sono, a parer mio, così valide e di tanta convenienza (poichè gl'inconvenienti che risulterebbero nel testo proposto dal Ministero scompaiono in quello proposto dalla Commissione), sono di tanta verità, che in quanto a me non ho alcuna difficoltà di adottare questa nuova redazione; e mi trovo fortunato di vedere che anche il ministro dell'interno, mentre reggeva il portafoglio di agricoltura e commercio, vi aveva già aderito.

Convengo anch'io della miglior redazione e della maggior armonia del testo stesso della legge, proponendola col togliere le ultime parole, che il Ministero e forse la Commissione eziandio, nella prima redazione dell'articolo unico, aveano creduto conveniente di aggiungere, cioè quelle parole: *accid possa, ecc.* Naturalmente l'articolo di legge è migliore, quando si riduce in termini puramente dispositivi e non spiegativi, ed accondiscendo tanto più facilmente a togliere queste parole, in quanto che le stesse ragioni prodotte dal relatore della Commissione, le quali possono riprodursi nella discussione della presente legge, illumineranno anche il pubblico sui motivi per cui il Ministero aveva creduto di proporle, e su quelli per cui il Senato avrà deciso forse di eliminarle.

PRESIDENTE. Nel caso presente la discussione generale si confonde colla discussione particolare, perchè non vi ha che un solo articolo.

Do lettura del medesimo:

È sospesa sino al primo aprile 1850 l'esecuzione degli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 15 (eccetto in quanto quest'ultimo articolo si riferisce all'articolo 13), 16 e 17 dell'editto dell'11 settembre 1845.

Se nessuno domanda la parola sopra questo articolo, io lo porrò ai voti.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti 46
Voti favorevoli 46

(È approvato all'unanimità.)

Siccome nulla più vi sarebbe all'ordine del giorno, io interpellò il Senato se voglia recarsi negli uffici per l'esame della proposizione che è stata deposta, o se invece intenda di rimandarla ad altro giorno.

(Il Senato adotta il rinvio.)

Allora i signori senatori saranno convocati a domicilio, sia per l'adunanza pubblica, sia per quella negli uffici, onde esaminare la proposta suddetta.

La seduta è sciolta alle ore 3 e 20 minuti.

TORNATA DEL 2 GENNAIO 1850

- 1 -

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della costituzione definitiva della Camera dei deputati — Omaggio — Lettura dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona — Dichiarazioni del ministro dell'interno sulla politica del Gabinetto — Presentazione di un progetto di legge relativo all'annessione di Mentone e Roccabruna ai regii Stati — Nomina delle due Commissioni permanenti di finanze e contabilità, e di agricoltura e commercio.*

La seduta è aperta alle ore 3 3/4 pomeridiane.

(Il processo verbale è letto ed approvato.)

PRESIDENTE. Devo dar conto al Senato di un messaggio che la Camera dei deputati mi ha indirizzato per annunziarmi la definitiva sua costituzione, come anche dell'omaggio fatto al Senato dal signor Degubernatis di una quantità di fascicoli concernenti le opere pie, e di una lettera scritta dal senatore Profumo, il quale dichiara non potere per qualche tempo intervenire alle nostre sedute.

GIULIO, segretario, legge la lettera del senatore Profumo.

PRESIDENTE. Questa lettera non conducendo ad alcuna deliberazione perchè il senatore Profumo non ha ancora giurato, e non è ancora stato ammesso, io propongo l'ordine del giorno, il quale reca la lettura dell'indirizzo progettato dalla Commissione a ciò destinato in risposta al discorso della Corona.

INDIRIZZO DI RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione, senatore Cibrario.

CIBRARIO, relatore, legge l'indirizzo. (Vedi vol. Documenti pag. 5.)

PRESIDENTE. Questo progetto d'indirizzo sarà dato sollecitamente alla stampa perchè possa essere quindi distribuito ai signori senatori, e dare argomento di pubblica discussione nella prima tornata del Senato.

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DELL'INTERNO SULLA POLITICA DEL GABINETTO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Appena fu costituita la Camera dei deputati il Ministero si fece un dovere di esporre alla medesima le sue vedute e i suoi intendimenti. Lo stesso dovere certamente gli incombe verso il Senato.

Però avendomi la stampa prevenuto, e trovandosi già ri-

portato l'intero mio discorso, crederei d'abusare del tempo vostro e della vostra sofferenza conoscendosi già in quali circostanze si trovano le cose. A nome mio ed anche de' miei colleghi prego dunque il Senato, ove lo creda, di volere all'occasione della discussione dell'indirizzo o in quelle altre circostanze che crederà, fare al Ministero quelle interpellanze, chiedere quei maggiori schiarimenti che saranno del caso. Spero perciò che il Senato vorrà tenere per ripetuto tutto ciò che si è detto alla Camera dei deputati.

PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ANNESSIONE DI MENTONE E ROCCABRUNA AI REGII STATI.

GALVAGNO, ministro dell'interno; presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 237.)

In un colla relazione e col progetto pongo sul tavolo della Presidenza le due investiture di cui è cenno nella relazione.

PRESIDENTE. A nome del Senato do atto al ministro degli interni della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la occorrente disamina.

NOMINA DELLE DUE COMMISSIONI PERMANENTI DI FINANZE E CONTABILITÀ, DI AGRICOLTURA E COMMERCIO.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione per ischede per la formazione delle due Commissioni, una di agricoltura e commercio e l'altra di finanze. I signori senatori sono dunque pregati di scrivere in due schede separate i nomi di cinque senatori per la Commissione di agricoltura e commercio e di sette per quella di finanze; quindi porranno le schede separatamente in queste due urne (*Additando le due urne poste sul tavolo della Presidenza*) affinché nel tempo stesso si possa fare la verifica delle medesime.

TORNATA DEL 2 GENNAIO

Si avvertono i signori senatori che l'urna a destra è destinata per ricevere le schede per la Commissione delle finanze, e l'urna a sinistra per ricevere quelle per la Commissione di agricoltura e commercio.

Frattanto si estrarranno a sorte sei scrutatori per l'esame delle schede.

(Risultano scrutatori per la prima i senatori: Di Colobiano — Chiodo — Della Planargia — Plezza — Di Collegno Luigi — Galli.)

(Risultano scrutatori per la seconda i senatori: Mosca — Dalla Valle — Prat — Di Collegno Giacinto — Ricci cavaliere Francesco — marchese Colli.)

Sono pregati i signori scrutatori di recarsi in una sala degli uffici onde esaminarle.

(La seduta è sospesa, indi ripresa.)

Proclamo ora il risultato dei due scrutinii.

Furono eletti membri della Commissione di finanze i senatori:

Moris — Giulio — Mosca — De Cardenas — Brielli.

Di quella d'agricoltura e commercio i senatori:

Colla — Gallina — Quarelli — Ricci Francesco — Colta — Des Ambrois — Cibrario.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 5 GENNAIO 1850

— 2 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Congedo — Verificazione dei poteri e ammissione a senatore del marchese di Breme — Lettura della proposta dei senatori Alfieri e Cibrario, e giorno determinato per lo sviluppo della medesima — Discussione del progetto di risposta al discorso della Corona — Approvansi gli articoli 1, 2, 3 e 4 — Emendamento del senatore Luigi Di Collegno all'Alinea 1 dell'articolo 3 — I senatori Di Collegno Giacinto e Della Torre parlano in favore — I senatori Plezza, Sclopis, Alfieri e Gallina parlano contro il medesimo — L'emendamento del senatore Luigi Di Collegno non è approvato — Emendamenti dei senatori Colli e Mosca non approvati — Emendamento del senatore Galli ritirato — Gli articoli 5 e 6 sono approvati — Adozione dell'indirizzo — Estrazione a sorte dei senatori che devono presentare l'indirizzo a S. M. — Presentazione di due progetti di legge: 1° per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie; 2° per abolire il regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciampè e Genova.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

OMAGGIO, CONGEDO.

PRESIDENTE. Si darà comunicazione di una lettera del ministro degli affari interni e di una domanda di congedo.

QUARELLI, segretario, legge una lettera del ministro degli interni, il quale a nome del signor Raimondi Giuseppe fa omaggio al Senato di una cassetta contenente una macchina per le votazioni dallo stesso signor Raimondi trasmessa da Parigi; e di altra lettera del senatore marchese Domenico Serra, il quale domanda un congedo di venti giorni per affari urgenti di famiglia, che gli è accordato.

VERIFICAZIONE DI POTERI E AMMISSIONE A SENATORE DEL MARCHESE DI BREME.

PRESIDENTE. È pronta la relazione dei titoli di ammissione del nuovo senatore marchese di Breme. La parola è al signor relatore marchese Dalla Valle.

DALLA VALLE, relatore. Il marchese Ferdinando Arbo-

rio Gattinara di Breme, suddito sardo sebbene nato in Milano il 30 aprile 1807, fu creato senatore del regno col regio decreto del giorno 18 dicembre 1849.

Ai requisiti dell'età e della sudditanza ch'egli ci offre si aggiunge pur quello espresso nell'articolo 53 dello Statuto, categoria 21, mentre da ben più di tre anni paga egli nei latifondi che possiede nella provincia di Lomellina vistosi tributi e di gran lunga superiori all'annua somma di lire tre mila.

Perciò il Senato scorderà di leggieri essere per ogni rispetto valida la di lui nomina, come tale la ravvisò pure l'ufficio III il quale fu incaricato d'esaminarne i titoli.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione, porrò ai voti l'approvazione delle conclusioni della Commissione.
(Sono approvate.)

Le conclusioni essendo approvate, io a nome del Senato ho l'onore di proclamare il marchese di Breme senatore del regno.

LETTURA DELLA PROPOSTA DEI SENATORI ALFIERI E CIBRARIO.

PRESIDENTE. Fu presentata al Senato nell'ultima tornata una proposizione dei signori senatori Alfieri e Cibrario, la quale fu già argomento di discussione negli uffizi. Parec-

chi di questi ne hanno approvata la pubblica lettura; io perciò ho l'onore di darne conoscenza al Senato :

« Proponiamo che sia nominata una Commissione di cinque senatori, la quale abbia per incarico di sottoporre a maturo esame le singole disposizioni del regolamento interno del Senato per indi suggerire quelle modificazioni al suo tenore che l'esperienza acquistata nelle scorse Sessioni, e lo studio ch'essa Commissione sarà per fare dimostrassero utili ed opportune. »

Chieggo ai proponenti in qual giorno si propongano di sviluppare questa proposizione.

ALFIERI. Io risponderò che non essendo i termini della proposizione molto ampi, io non credo che siansi da spendere molte parole per svilupparla, e sarei perciò all'ordine del Senato anche fin d'ora.

PRESIDENTE. Se il Senato non è di contrario avviso, proporrei che nella prima tornata si facesse questo sviluppo dai proponenti.

Un senatore. Ma bisognerebbe prima farla stampare e . . .

PRESIDENTE. Prima si deve sviluppare, poi se il Senato la prende in considerazione sarà stampata e discussa.

Chi approva perciò che nella prima tornata si debba fare lo sviluppo di questa proposizione voglia sorgere.

(È approvato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELL' INDIRIZZO IN RISPOSTA AL DISCORSO DELLA CORONA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto d'indirizzo in risposta al discorso della Corona. Io ho l'onore di darne nuova lettura. (Vedi vol. Documenti pag. 5.)

E aperta la discussione generale.

Se non chiedesi la parola, io avrò l'onore di rileggere articolo per articolo il progetto perchè possa essere sottoposto a disamina e votazione.

« Art. 1. Il fortunato accordo tra principe e popolo è un fatto già antico nella monarchia di Savoia.

« Erano sacri al principe gli interessi della nazione. Fu cara al popolo una signoria intesa a migliorare le condizioni morali e materiali del paese, a tutelarne l'indipendenza, a propugnarne l'onore. »

Non essendovi alcuno che domandi la parola, porrò ai voti l'approvazione di quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 2. Questo fatto, raro nella storia delle nazioni, noi siamo persuasi che non verrà meno giammai.

« Anzi noi siamo convinti che gli ordini costituzionali, felicemente instaurati dal magnanimo Carlo Alberto, porgeranno al popolo più frequente l'occasione di chiarirlo; e già, o Sire, V. M. fra le altre prove che ne ha meritamente ricevute, quella a buon diritto ne vien rammentando degli elettori in gran numero accorsi al suo appello onde procedere ad uno degli atti più importanti della vita politica, l'elezione dei deputati. »

Non chiedendosi da alcuno la parola, io porrò ai voti l'approvazione di questo secondo articolo.

(È approvato.)

« Art. 3. Ed in voi, o Sire, riposa degnamente la fiducia della nazione, in voi che vi associaste con tanta intensità di affetto e con tanta efficacia di volontà ai nostri destini. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 4. Il medesimo accordo V. M. può aspettarsi di trovare nelle deliberazioni del Parlamento condotte con quella sincerità e con quel rigore d'illuminata coscienza su cui si fondano i buoni Governi costituzionali, onde seguirà e agevolezza d'interne riforme, e sempre maggiore accrescimento sia del credito pubblico, sia degli amichevoli nostri rapporti colle potenze estere. »

Chi adotta questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

L'articolo quinto è diviso in vari paragrafi, ognuno dei quali ha la sua portata.

Lascio alla deliberazione del Senato se l'articolo debba votarsi separatamente o tutt'intero.

(Il Senato delibera che debba votarsi intero.)

Leggerò l'articolo tutt'intero.

« Art. 5. a) Mantenere illesa la libertà e l'indipendenza riguardandovi, o Sire, come il loro primo campione;

« b) Difendere la religione senza la quale non solo le libertà periscono, ma la società si dissolve;

« c) Diffondere l'istruzione elementare affinché il popolo impari di buon'ora a conoscere i suoi diritti ed i suoi doveri, a distinguere la giusta libertà dall'insolenza d'ogni autorità, i suoi veri amici da quei che cercano di corromperlo e fuorviarlo;

« d) Migliorare, per quanto le circostanze il consentono, le condizioni delle classi povere;

« e) Provvedere alle strettezze dell'erario senza alterare le sorgenti della riproduzione;

« f) Introdurre negli ordini militari, giudiziari ed amministrativi quelle riforme che il reggimento costituzionale richiede;

« Ecco, o Sire, i punti sui quali ci sembra doversi rivolgere l'attenzione del Governo, la severa disamina del Parlamento. »

DI COLLEGNO LUIGI. Io domanderei la parola sull'ultimo paragrafo, cioè sull'linea f.

PRESIDENTE. Il senatore Di Collegno Luigi ha la parola **DI COLLEGNO LUIGI.** (*Leggendo*) « Introdurre negli ordini militari, giudiziari ed amministrativi quelle riforme che il reggimento costituzionale richiede. »

Mi pare che le riforme richieste dal reggimento costituzionale si applichino principalmente agli ordini giudiziari ed amministrativi. Quanto all'ordine militare sarebbe forse opportuno appoggiarlo a quello che richiedono le circostanze, perchè il reggimento costituzionale non ha tanta influenza su quest'ordine come sugli altri, ed io proporrei per conseguenza che si emendasse in questo modo: *che il reggimento costituzionale e le circostanze richiedono.*

DELLA TORRE. Per l'armata mi pare evidente, perchè il più od il meno decide molto. La Costituzione non ha che fare, sono le finanze, è il rischio d'una guerra, è la certezza di una lunga pace. La subordinazione, il servizio, l'avanzamento sono eguali tanto in una monarchia costituzionale, quanto in altra, come anche in una repubblica; essi non cambiano.

Quindi io appoggerei la proposizione del senatore Di Collegno Luigi.

PRESIDENTE. Domanderò prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

ALFIERI. Dimando la parola per dare la spiegazione che mi sembra richiedersi dai due preopinanti.

Se nel paragrafo di cui si tratta venne introdotto ciò che riguarda gli ordini militari, si è perchè ciò è desiderabile.

È stata annunciata una legge sullo stato degli ufficiali, la

quale naturalmente prende origine anche dagli ordini costituzionali che ora ci reggono. Siccome nell'ultima legislatura fu dal Senato favorevolmente accolta una legge sulle pensioni militari, la quale cambiò la condizione dei militari che erano assolutamente dipendenti dall'augusto beneplacito del Re, e invece per questa venne dato un diritto proprio indipendente da tale beneplacito, così parmi evidente che anche gli ordini costituzionali in certo qual modo hanno a che fare cogli ordini militari, e che non sarebbe fuor di luogo il cenno che se ne fa in questo progetto.

DELLA TORRE. Anche nelle monarchie si determina talvolta come queste pensioni devono essere. Si fa una legge che in tal caso è legge del monarca. Non importa dunque che uno Stato sia assoluto o costituzionale od anche repubblicano. Vi può essere la stessa regola in Russia che presso noi.

Io credo perciò che l'aggiunta la quale dice: *e le circostanze, non possa sconvenire.*

PLEZZA. Io appoggio l'articolo come è redatto dalla Commissione, perchè mi pare che tutto l'argomento dell'onorevole preopinante si riduca a dire che anche nella monarchia costituzionale vi possono essere queste regole che fissano i modi di promozioni e di pensioni, ma nell'ordine costituzionale non solo vi possono essere, ma vi devono essere, e ciò è chiaramente detto all'articolo 24 dello Statuto, il quale è così concepito:

« Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge; tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salvo le eccezioni previste dalla legge. »

Da qui si scorge che nel reggimento costituzionale vi debbono essere quelle leggi che regolino il modo per cui tutti possano arrivare a qualunque grado anche nella milizia. Io dico dunque che sta benissimo l'articolo della Commissione, poichè gli ordini militari devono essere regolati, e vi si devono introdurre quelle riforme che saranno opportune, essendovi stato finora molto più arbitrio nel Sovrano intorno al distribuire anche le cariche, il che non sarà più per l'avvenire avendo lo Statuto stabilito che tutti debbano essere egualmente ammessi. Quindi io appoggio l'articolo come fu redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore di Collegno Giacinto.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io non mi opporrò in verun modo agli argomenti coi quali il mio onorevole vicino, il senatore Plezza, ci dimostra che gli ordini militari debbono essere regolati a norma del reggimento costituzionale; mi permetterò bensì di far osservare al Senato che la posizione del Piemonte è tale da far sì che anche le circostanze sue debbano esercitare influenza sull'ordinamento dell'esercito. Di queste circostanze che tutti possono apprezzare sarebbe difficile, potrebbe fors'anche essere pericoloso il fare più lunga menzione, onde mi limito ad appoggiare l'emendamento proposto dall'illustre maresciallo e dal senatore Di Collegno Luigi.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO, relatore. L'ho ceduta al conte Gallina.

GALLINA. Allorchè la Commissione proponeva la redazione del paragrafo di cui si tratta non nacque alcuna discussione circa la maggiore o minore estensione che a questa frase dovesse darsi. Le osservazioni fatte poc'anzi circa i rapporti che l'ordinamento militare possa avere col sistema costituzionale mettono tale questione sopra un terreno molto più alto che non è quello del presente indirizzo.

A parer mio queste osservazioni richiedono qualche spiegazione, la quale non si soffermerà dal mio canto sopra le espressioni da aggiungersi sulle circostanze attuali o future per quello che riguarda l'amministrazione della guerra, ma sulla discussione di un principio.

Io non vorrei che per le contingenze straordinarie nelle quali noi ci siamo trovati, e nelle quali, è forza il dirlo, gli ordini costituzionali non esercitarono tutta quella influenza che era dovuta allo Statuto, non vorrei, dico, che i precedenti su questo riguardo dovessero vincolare l'avvenire; epperò credo che le riforme e gli ordinamenti che ogni ramo d'amministrazione necessita, debbano essere dati secondo lo spirito e i termini dello Statuto. Per le circostanze della guerra non abbiamo avuto a discutere alcun principio, il principio che si seguiva non era altro che quello di chiamare sotto le bandiere il maggior numero di soldati che fosse possibile per opporci al nemico. Cessata la guerra l'amministrazione militare ha d'uopo di ritornare a sodi principii, e questi, a parer mio, vogliono essere coordinati col sistema costituzionale.

Secondo me, uno dei primi principii è quello che sia determinata la forza dell'esercito in tempo di pace, che questa forza non debba eccedere, e che per conseguenza una legge sia proposta dal Ministero, la quale contenga i termini ed i limiti di questa nuova organizzazione.

Questo mio principio penso non possa essere contestato. Non recherò esempi per avvalorarlo, ma citerò i principii fondamentali dell'ordine costituzionale. Questi principii importano essenzialmente che tutte le spese debbano essere sancite dal Parlamento. Egli è evidente che con tale sanzione si viene a toccare alla spesa essenziale e primaria dell'ordinamento militare. Si potrebbe quindi dire che discutendosi i bilanci, facendosi l'assegnamento delle spese per ciascun ramo d'amministrazione, si viene necessariamente a determinare anche sul punto dell'ordinamento militare.

Ma le spese di bilancio sono discusse ed approvate in ciascun anno, esse riguardano al fatto più che al principio, ed io credo che a questa discussione del fatto vi debba precedere una discussione di principio, vi debba precedere una legge organica, la quale, come dissi, contenga i limiti e gli ordini dell'organizzazione militare.

Non entrerò nella specialità di questa proposizione, dirò solamente che a miei occhi appare talmente vera tal cosa, che la giudico uno dei punti essenziali del Governo costituzionale.

La risposta al discorso della Corona non aveva certamente in mira di discutere siffatta questione, ma poichè le osservazioni che furono fatte muovono il Senato ad esaminare questo punto, io credo di insistere in nome mio proprio (non so se i miei colleghi della Commissione vi acconsentiranno) perchè si determini questo principio: cioè che una legge militare organica relativamente al numero dell'esercito essendo una cosa indispensabile debba essere fatta costituzionalmente.

Quindi insisto perchè il paragrafo dell'indirizzo sia mantenuto nella sua integrità, però non sono lontano dall'accettare la parola *circostanze.*

PRESIDENTE. La parola è al senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Sono perfettamente d'accordo su quanto disse il signor senatore preopinante che ci voglia cioè una legge organica la quale fissi il numero dei soldati componenti l'armata, ma sembrami che questa non si possa mandare ad effetto nell'anno presente, perchè versiamo ancora in circostanze alquanto straordinarie. Per questa ragione io volevo che s'aggiungesse l'espressione *circostanze.* E siccome vedo che il preopinante l'ammette, così io non ho più nulla a dire.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Io sorgo, o signori, per opporvi un dubbio sull'ammissione della parola *circostanze*. O questa parola indica che non si possa eccedere i termini del potere, ed allora mi pare superflua; od essa accenna a che si voglia lasciare alcun che d'arbitrario in ciò che si potrebbe ridurre a termini rigorosi di legge costituzionale, ed allora questa parola mi parrebbe di malaugurio. Io credo che il Governo del Re nella sincerità delle sue intenzioni, nell'attività del suo operare ci proverà che poche circostanze esistano le quali impediscano l'attuare il più che sia possibile il sistema rappresentativo.

Io reputo ciò assolutamente indispensabile, e tanto più nelle circostanze attuali, in cui si tratta di imporre gravezze al popolo, e gravezze tali a cui parrebbe insufficiente il Piemonte se non dovessimo confidare in quell'alto patriottismo di cui egli diede già tante prove. Io avviso che dovendo noi attualmente provare le conseguenze degli accidenti del mutato sistema, convenga che ne proviamo anche tutti i vantaggi, convenga ispirare al popolo rispetto, affetto, fiducia piena nelle nuove istituzioni, convenga che egli sappia come i grandi risultati non si compiono che coi sacrifici, come non mai abbastanza cara si compra la libertà politica, l'indipendenza, l'onore della patria.

E poichè siamo a parlare di circostanze, io mi permetterò, anche forse per la parte che mi toccherebbe se guardassi alla mia vita passata, d'inculcare al ministro della giustizia di non ritardare più oltre il riordinamento dell'ordine giudiziario, il quale lo ponga veramente in perfetto rapporto coi principii della Costituzione. Costituire un potere giudiziario è una necessità, ritardarlo è un grandissimo inconveniente, e grandissimo anche nell'interesse del Governo non meno che in quello del popolo.

È importante (e in ciò le circostanze mi pare che non debbano avere grande influenza) l'emancipare e il comporre l'azione della giustizia rispetto a tutti gli ordini delle persone; è importante il richiamare ai suoi veri principii i diritti delle persone in rapporto colla Costituzione. Tutte queste cose sono di assoluto dovere come sono di assoluto principio, e per conseguenza io confido che la parola *circostanze* non verrà introdotta nell'indirizzo. Quando però vi fosse ammessa non toglierebbe nulla di quell'alfacrità con cui mi confido che il Ministero vorrà soddisfare a questo che non chiamo assolutamente desiderio, ma dico essere bisogno, diritto, necessità assoluta.

Vi sono delle parti che si possono rimettere a tempi più remoti, ma ve ne sono di quelle in cui ogni indugio sarebbe peccato, e in questo momento poi in cui si tratta di agire sullo spirito dell'universale, in cui si tratta di formare la base dell'esegimento della Costituzione, conviene che tutti i poteri facciano conoscere al popolo che per noi lo Statuto è una verità assoluta, una verità attuabile, una verità attuata.

BIGNARDI, ministro di grazia e giustizia. Io comincerò dal dire che il Ministero si associa pienamente al voto espresso dall'onorevole senatore Sclopis sulla convenienza di ordinare in conformità della lettera e dello spirito dello Statuto la magistratura specialmente e il Pubblico Ministero.

A questo fine furono già fatti provvedimenti per accelerare un progetto di ordinamento, il quale quanto prima sia possibile verrà presentato alla sanzione del Parlamento.

Quantunque poi il ministro di guerra sia assente posso a nome suo dichiarare essere di lui intendimento, come lo è di tutti i suoi colleghi, di dare all'esercito cotai forma e cotale ordinamento quale è richiesto dalle novelle nostre isti-

tuzioni, di modo che le cure del Ministero precorsero, si può dire, i voti dell'egregio senatore.

DI COLLEGO LUIGI. Quando io proponevo l'aggiunta della parola *circostanze* non avevo certamente in pensiero di dare in certo modo un cotai senso dirò elastico a questa espressione che potesse menomamente pregiudicare quel che egli diceva sulla convenienza che il reggimento costituzionale influisca anche sull'ordinamento militare.

La miglior prova di questo è che io aveva proposto l'una parola e l'altra, cioè *reggimento costituzionale* e *le circostanze*. Credo poi che in fatto di militare, di cui parlo con molta cautela per non essere su ciò perito, vi sia qualche cosa da desiderare di più che una sola osservazione sovra il reggimento costituzionale, e molti possono essere i bisogni, e questi gravissimi. Per tale rispetto io insisterei dal canto mio sopra quello che aveva l'onore di proporre, il che fu anche sviluppato da generali che sono certo più intelligenti di me.

CIBBARIO, relatore. Che il reggimento costituzionale abbia diretta influenza anche sugli ordini militari è già stato dimostrato da molti dei miei onorevoli colleghi, basterebbe per persuadersene il riflettere che se lo Statuto attribuisce al Re il potere di far la pace e la guerra, la guerra non si può fare senza grandi spese, e l'approvazione di ogni spesa è devoluta alla cognizione del Parlamento.

In quanto alla introduzione della parola *circostanze*, io la ravviso per sé stessa innocua, e non vorrei opporvi formalmente; osservo però che le circostanze sono quelle che influiscono in tutti i casi non solo sulle leggi che si possono fare rispetto agli ordini militari, ma sulle leggi amministrative, su quelle che riguardano l'ordine giudiziario, insomma l'impero delle circostanze è quello a cui, volendo o non volendo, bisogna che in ogni cosa ciascuno si adatti. Per questo io credo che sia sempre sottintesa questa condizione, e che sia inutile il farne oggetto di una speciale menzione in questo paragrafo dell'indirizzo.

PRESIDENTE. Non prendendosi da altri la parola, debbo porre ai voti l'emendamento proposto dal senatore Di Collegno Luigi. Esso consiste nell'aggiungere in fine al paragrafo di cui si è fatto sinora parola, cioè a quello in cui si parla di *introdurre negli ordini militari, giudiziari ed amministrativi quelle riforme che il reggimento costituzionale, ecc.*, nell'aggiungere, dico, le parole *e le circostanze richiedono*.

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

COLLI. Chiedo la parola per fare un'altra osservazione al paragrafo d.

Mi pare che si potrebbero sopprimere le parole *per quanto le circostanze il consentono*. Se male non mi appongo queste parole tolgono gran parte della forza al sentimento che si vuole esprimere, mentre la restrizione è sempre sottintesa, imperocchè non è dato a nessuno di fare quello che le circostanze non consentono o rendono impossibile.

Dunque io opino che quando il paragrafo fosse così concepito: *migliorare la condizione delle classi povere*, avrebbe maggior forza.

CIBBARIO, relatore. Se nel paragrafo nel quale ha preso la parola l'onorevole senatore Colli si è detto: *migliorare per quanto le circostanze il consentono la condizione delle classi povere*, questa frase temperativa, dirò così, fu introdotta avvertitamente.

La Commissione non ignora che per ispirito di speculazione politica, più che di vera carità, in altri paesi si è da certe sette esaltato il sentimento nazionale affine di ob-

bligare in certo modo il Governo ad assicurare a tutti il lavoro.

Se l'espressione dell'indirizzo fosse cotanto assoluta che si potesse intendere in questo senso farebbe forse allora concepire speranze che il Governo, malgrado ogni sua buona volontà, non potrebbe certamente, o probabilmente almeno, realizzare, perchè questa questione è una delle più gravi che si siano sollevate, e finora il problema è rimasto senza soluzione malgrado tutti gli sforzi degli economisti più illuminati, dei patrioti più ardenti di Francia e d'Inghilterra.

Ripeto adunque che avvertitamente si è inserita la frase correttiva che in tesi generale può parer superflua per quanto le circostanze il consentono, affinchè le classi povere la intendano sanamente e sappiano che si farà tutto quello che sarà umanamente possibile, ma che non bisogna sollevare le speranze ad un grado in cui sia impossibile al Governo di soddisfarle.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo se l'emendamento del marchese Colli è appoggiato.

(È appoggiato.)

COLLI. Io non intendo di combattere le ragioni addotte dall'onorevole preopinante, che anzi io divido intieramente con lui, ma ho creduto dover essere sempre missione e spirito di un Governo giusto e costituzionale quello di migliorare la sorte delle classi povere. Per questo io ho creduto che quella restrizione potesse togliere molta forza al senso del paragrafo.

Del rimanente non insisto sulla mia proposizione quando avesse ad introdurre dei dubbi poco convenevoli.

MOSCA. Quando il paragrafo sia rifatto coll'aggiungere e le circostanze, la proposizione fatta dal preopinante mi sembra che sarebbe valevolmente introdotta. Osservo ancora essere più conveniente di non parlarne nel paragrafo 4, perchè, checchè se ne dica, sotto il rapporto militare e finanziario le circostanze politiche possono avere grande importanza, come le circostanze contro cui muove a dire il marchese Colli possono avere qualche influenza sui rapporti o soccorsi da darsi ai poveri.

PRESIDENTE. Siccome però il marchese Colli aveva dichiarato di non insistere.

COLLI. (Interrompendo) Non insisto, ma non ritiro, perchè pare veramente che l'effetto di quella espressione indebolisca il senso del paragrafo.

PRESIDENTE. Se non vi è chi chiegga la parola io porrò ai voti l'emendamento del marchese Colli, il quale consiste nel togliere dal paragrafo quella clausola per quanto il consentono le circostanze.

(Non è approvato.)

MOSCA. Proporrei che al paragrafo e si aggiungessero poche parole. Dove è detto senza alterare le sorgenti della riproduzione, mi pare che sia detto troppo poco, giacchè onde si possa provvedere alle strettezze dell'erario, per modo che non ne ridondi gravanza alla popolazione, non si deve solamente non alterare, ma promuovere tutte le sorgenti della riproduzione.

Per questo motivo proporrei che si dicesse: *Provvedere alle strettezze dell'erario senza alterare, ed anzi promuovendo tutte le sorgenti della riproduzione.*

CIBRANIO, relatore. Mi sarà facile il rispondere a questa osservazione. Quando si è parlato di *provvedere alle strettezze dell'erario* si è evidentemente voluto accennare a quelle gravanze che le necessità dell'erario pubblico rendono indispensabili, e che già si sono dal Ministero annunziate. Ora per quanto io studi negli autori di economia politica, non

troverò mai che l'imposta sia un mezzo di promuovere le sorgenti della riproduzione. Ben è sufficiente che non vengano alterate, o che lo siano il meno possibile, ed è tutto quello che si può raccomandare al Governo nelle presenti difficili congiunture.

MOSCA. Io non so se forse non mi sia spiegato con bastevole chiarezza, ma io credo che si debba sopperire ai molti bisogni dell'erario non solo non alterando la sorgente della riproduzione, il che si intende, ma anche in modo che riesca meno gravoso il carico che naturalmente devono le popolazioni contribuenti sopportare, perciò il Governo si deve occupare essenzialmente ed attivamente a promuovere tutte le sorgenti della riproduzione, e su ciò mi pare che non vi possa essere difficoltà.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Sarebbe bene che questa proposta fosse formulata.

CIBRANIO, relatore. Domanderei la parola per una osservazione.

PRESIDENTE. (Interrompendo) La proposizione del senatore Mosca sarebbe di dire: *Provvedere alle strettezze dell'erario senza alterare, ed anzi promuovendo tutte le sorgenti della riproduzione.*

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al marchese Alfieri.

ALFIERI. Credo di dover prendere la parola per dare alcune spiegazioni sul senso da attribuirsi a ciò che si dice nel progetto d'indirizzo presentato dalla Commissione, cioè: *Provvedere alle strettezze dell'erario senza alterare le sorgenti della riproduzione.*

La Commissione parlando delle sorgenti della riproduzione non ha inteso di accennare né all'industria, né al commercio, né a qualunque altra speculazione. Essa invece intese di chiamar l'attenzione del Governo sopra un principio di economia politica essenzialissimo, ed è questo: *che le imposte per quanto si può non devono compromettere quella riproduzione che è l'effetto dell'economia, quindi l'effetto della cumulazione.* E mi spiego.

A costituire la pubblica ricchezza concorrono: il lavoro, il capitale e la forza naturale produttiva; ma nè il lavoro, nè la forza naturale produttiva possono avere il loro effetto, il loro sviluppo se non vi concorre un terzo elemento, il capitale. Il capitale circolante ha un certo limite; così, per esempio, è calcolato da alcuni economisti che nel nostro Stato il capitale circolante possa essere di circa 700 milioni. Dunque parlando del capitale circolante, non intendendo il capitale rappresentato dalla somma delle materie metalliche che sono in circolazione, ma bensì quello che in economia veramente si intende per capitale circolante. Questo elemento è soggetto, direi così, a logorarsi, a venir meno in parte, per certi accidenti commerciali, industriali ed anche politici. Quindi se all'effetto di questa logorazione in certo modo non si supplisce, questo capitale verrebbe a scemarsi, e diverrebbe insufficiente per la riproduzione della ricchezza.

Come si supplisce a questa mancanza che potrebbe aver luogo per gli antecedenti accennati? Si supplisce mediante l'economia che si fa da colui che trae un prodotto netto, e che non consuma intieramente. La economia è fondata sul prodotto netto di chi se lo è procurato; diventa capitale quando cambia di natura e dà proventi, e sostituisce nell'uso della circolazione quella parte del capitale mancante per gli antecedenti già toccati.

Ecco il senso che si era voluto esprimere dalla Commis-

sione, dicendo che nel provvedere alle strettezze dell'erario si dovesse aver riguardo a non alterare le sorgenti della riproduzione. Spiegato il senso che la Commissione intendeva di dare a questo suo paragrafo, mi pare che più non possa convenire di metterci accanto l'idea che esprimeva l'onorevolissimo senatore cavaliere Mosca; poichè quella riproduzione che egli intendeva, sarebbe passata, direi così, al fatto della produzione agraria, industriale e commerciale, che non è di natura eguale a quella cui accennasi nel paragrafo e.

Ed io non so se anche riferendosi all'idea emessa dal nostro collega si possa sanamente in economia politica generare nel pubblico l'idea che il Governo abbia questo carico, quest'ufficio, questo mandato di veramente promuovere l'industria, il commercio e le produzioni che da esso derivano.

Il Governo può bensì scemare gli ostacoli che, forse per fatto suo ed in altri tempi in cui le scienze economiche erano meno sviluppate e popolari, si sono introdotti, ma io non credo che egli abbia questi mezzi; quindi sarebbe bene che un tale paragrafo si mantenesse nei termini proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Il senatore Mosca ha la parola.

MOSCA. Io certamente non sono in grado di rispondere in modo condegno alle parole del preopinante, assai versato nelle scienze di economia politica; tuttavia a me sembra che, ritenuto il senso, se non converrà di metterlo in questo articolo si porrà in un altro. Ma il Governo debbe, dirò così, non far da sé, ma promuovere tutto quello che tende ad aumentare la riproduzione. Io credo che questo sia un dover suo, e che nelle circostanze presenti, in cui le popolazioni debbono sostenere gravi sacrifici, questo sia il vero mezzo di rendere meno gravoso il carico che naturalmente deve sopra di esso pesare. E certamente promovendo nel miglior modo possibile la riproduzione d'ogni genere, sì agricola che commerciale, si conseguirà il mezzo migliore di sanare in breve tempo le nostre gravi piaghe, e seguirà quindi il vantaggio di avere aumentato la produzione, la prosperità e la ricchezza nazionale.

CERRARIO, relatore. Io insisto nelle osservazioni presentate dal mio onorevole collega il marchese Alfieri. La missione del Governo non è già di promuovere l'industria, poichè l'industria si promuove naturalmente, tosto che sono rimossi gli impedimenti che sovente per fatto del Governo vengono frapposti alla produzione. Uno fra questi impedimenti è sicuramente la tassa troppo elevata imposta su certe merci e certe derrate che sotto colore di proteggere l'industria nazionale la rende invece neghittosa, e non è altro che un allettamento alla frode; e sopra questo soggetto io chiamerò l'attenzione del signor ministro delle finanze, di cui conosco le ottime intenzioni, e sono persuaso che non tarderà ad occuparsi di questa parte importantissima degli economici provvedimenti, la quale, ripeto, è la sola che possa convenire al Governo di esercitare, e che consiste nel rimuovere gli impedimenti, e lasciare alla concorrenza dell'industria la cura di attivare ed amplificare la produzione.

GALLI. Domando la parola per fare un'osservazione ed un'aggiunta all'articolo quinto.

PRESIDENTE. La prego di lasciare prima terminare la presente discussione. Se non vi è alcuno che chiegga la parola, porrò ai voti l'emendamento del senatore Mosca, il quale tenderebbe ad aggiungere al paragrafo e, dell'articolo quinto, le seguenti parole: ed anzi promuovendo tutte le sorgenti della riproduzione.

Chi è d'avviso di approvare questo emendamento voglia levarsi.

(Non è approvato.)

GALLI. Ho chiesto la parola solamente per fare un'osservazione, e proporre un'aggiunta all'articolo 5. In questo articolo si accenna come il Senato abbia piena fede nel Re e nello Statuto. Il bisogno ed il desiderio di tutti è che si provveda con migliori leggi, soprattutto a ciò che riflette la pubblica sicurezza e l'abuso della stampa, e che venissero con più vigore e sollecitudine applicate le medesime dall'autorità nei singoli casi che si presentano. In tal modo si andrebbe al riparo del danno degli individui e degli scandali che tutti i giorni succedono.

Questo è un bisogno sentito dal pubblico, e se si vuole che il regime costituzionale sia amato, bisogna prima di tutto far sentire il vantaggio del nuovo ordine di cose.

PRESIDENTE. Ha ella formulato questo suo emendamento?

GALLI. È semplicemente un'osservazione che io...

PRESIDENTE. (Interrompendo) È un'osservazione la quale non può venire in discussione se non è redatta in proposizione, poichè qui non si tratterebbe solo di aggiungere una parola, ma un intero paragrafo; perciò si compiacca di formularla.

CERRARIO, relatore. Domando la parola, perchè forse le spiegazioni che sarò per dare potranno soddisfare l'onorevole senatore Galli. Dirò che il suo desiderio è già stato prevenuto; che il Consiglio dei ministri, nella sua sollecitudine per reprimere i reati, ha istituito una Commissione (di cui io ho l'onore di far parte), la quale si occupa di una legge a questo riguardo. Questo progetto di legge non tarderà molto a toccare al suo termine, ed io credo che nella settimana ventura potrà forse essere presentato al Consiglio dei ministri; per conseguenza l'onorevole senatore preopinante vede che i suoi desideri sono già vicini ad essere soddisfatti.

DI COLLEGGIO LUIGI. Mi pare che il senatore Galli avesse espresso due bisogni, e che il signor relatore della Commissione abbia accennato solamente ad uno nella sua risposta, sì che resterebbe pur sempre quello sulla stampa, ed io mi associo intieramente a quanto ha detto il senatore Galli sopra quest'ultimo.

Io non so se sia il caso di farne cenno nell'indirizzo, perchè non si tratterebbe qui di nuove cose da proporre, ma di mettere in esecuzione quelle che si sono già fatte. Non basta il reprimere questi disordini, ma è forse necessaria qualche altra misura. Pare a me che la risposta del signor relatore abbia lasciato molto a desiderare. Riguardo alla sicurezza pubblica, egli ha parlato in modo da assicurarci che presto avremo il mezzo di vederla meglio tutelata; desidero che si possa dire lo stesso in ordine alla stampa, la quale dappoichè ebbi l'onore di parlarne al Senato in occasione di altro indirizzo, non ha certamente migliorato, se pure non puossi dire che sia in peggior condizione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Niuno è meglio persuaso del Ministero della somma convenienza che il Governo adoperi tutti i mezzi che la legge pone in suo potere a difesa della religione e della morale. Il Ministero riconosce intimamente e pienamente coll'onorevole senatore che il giorno in cui la religione e la morale fossero impunemente oltraggiate recherebbe con sé una serie di calamità politiche e sociali, cui nessuna forza, nessuna previdenza umana potrebbe ovviare. Il voto dell'onorevole senatore impone al Ministero due doveri: il primo si è di vegliare affinché le leggi

esistenti siano esattamente ed inalterabilmente eseguite; e questa parte di vigilanza, affidata alle tenue mie forze, sarà adempiuta a difesa della religione e della morale, con tutta la risolutezza e costanza di una convinzione profonda ed antica; come del pari non esiterei un istante a provocare l'azione delle leggi contro chi, facendosi della religione un pretesto, trascorresse ad atti riprovati dalla legge: *legalità e giustizia per tutti e contro tutti*; eccovi, o signori, la nostra divisa. (*Vivi segni d'approvazione*)

L'altro dovere sorgerebbe per noi allora solamente che l'insufficienza dei mezzi somministrati dalle leggi esistenti divenisse manifesta. La soverchia mobilità nei provvedimenti legislativi, o signori, è una calamità degli Stati, è una materia da considerarsi maturatamente, ponderatamente. La sapienza illuminata del Senato lo riconoscerà di leggieri. Al fine appunto di dare e di mantenere più viva l'influenza delle leggi esistenti, siccome è già stato fatto presente al Senato, si è istituita recentemente una Commissione che avvii ai primi mezzi; si è già provveduto perchè un'altra Commissione prepari le basi di un provvedimento definitivo, onde porre il Pubblico Ministero in relazioni ben rannodate cogli ufficiali di polizia giudiziaria, e sia così in grado di compiere all'alta sua missione. Quando poi fosse evidentemente riconosciuto coll'esperienza che le leggi attuali, quantunque corredate di tutti i mezzi d'esecuzione, non bastassero più, allora sicuramente il Ministero non esiterebbe di adempiere anche all'altro suo dovere, di cui ho parlato un momento prima, cioè d'invocare il concorso del Parlamento, concorso che non gli sarebbe sicuramente negato.

GALLI. In seguito a quanto ha così esplicitamente detto il signor ministro, io ho ferma fiducia che i bisogni, i desiderii del paese saranno soddisfatti, e ritiro perciò la mia proposizione.

PRESIDENTE. Non resta adunque che a porre ai voti il quinto articolo, essendo stati esauriti gli emendamenti proposti.

Chi approva l'articolo 5 voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 6 ed ultimo:

« Art. 6. Il Senato vi promette, o Sire, il suo pronto e leale concorso. Esso ha piena fede nel Re e nello Statuto. Esso è convinto che la nazione generosa e prudente saprà mostrare all'Europa com'essa è matura per l'esercizio degli alti diritti a cui è chiamata a partecipare. »

Non essendovi osservazioni, lo porrò ai voti.

Chi approva quest'ultimo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	45
Voti contrari. :	7

(Il Senato approva.)

DEPUTAZIONE PER RECARE L'INDIRIZZO A S. M.

PRESIDENTE. Si procederà ora all'estrazione a sorte di sei senatori, i quali avranno l'onore di recare a S. M. l'indirizzo votato dal Senato.

Vennero estratti per sorteggio gli onorevoli senatori:

Picolet — Franzini — Aporti — Della Planargia — Plezza — Colta.

Ed a supplementari i senatori:

Di Collobiano Filiberto — Di San Marzano.

Non è necessario che io ripeta al Senato che tutti quei senatori i quali vogliono aggiungersi alla Deputazione che recherà a S. M. questo messaggio hanno libera facoltà di trovarsi negli appartamenti reali all'ora in cui S. M. stimerà di riceverla.

PROGETTI DI LEGGE: PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLE OPERE PIE; PER ABOLIRE IL REGIME ECCEZIONALE VIGENTE NEGLI ISTITUTI PII DI TORINO, CIAMBERÀ E GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta i due progetti di legge succitati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 252.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro degli interni della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti negli uffizi per la loro disamina.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/4.

TORNATA DELL'11 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO. •

SOMMARIO. Risposta di S. M. alla deputazione che le recò l'indirizzo — Verificazione dei titoli e ammissione al Senato del conte di Gattinara — Giuramenti — Congedi — Omaggio — Sunto di petizioni — Presentazione del trattato di pace conchiuso coll'Austria — Svolgimento e presa in considerazione della proposta dei senatori Alfieri e Cibrario sulla riforma del regolamento del Senato — Osservazioni dei senatori Della Torre, Di Saluzzo Alessandro, Sclopis, Pallavicino-Mossi, Plezza e dei proponenti — Presentazione dei progetti di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850.

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

RISPOSTA DI S. M. ALLA DEPUTAZIONE DEL SENATO.

PRESIDENTE. Debbo render informato il Senato che nella mattina del giorno 9 corrente S. M. ha accolto la deputazione incaricata di recarle l'indirizzo del Senato S. M. udito tale lettura ha avuto la degnazione di rispondere: « Che ringraziava il Senato dei sentimenti contenuti nel suo indirizzo; che tali sentimenti erano pure i suoi e del suo Governo, stando loro specialmente a cuore tutto ciò che poteva interessare il rispetto dovuto alla religione ed il bene dello Stato; che era intento suo di secondare, in ogni provvedimento indirito a così importante scopo, le brame del Parlamento. »

VERIFICAZIONE DEI TITOLI ED AMMISSIONE AL SENATO DEL CONTE DI GATTINARA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri, incaricato della relazione dei titoli del conte Feliciano di Gattinara.

MAESTRI, relatore. L'egregio signor conte Feliciano Gattinara di Gattinara, colonnello in ritiro dell'esercito, fu nominato senatore del regno con regio decreto del 18 dicembre prossimo passato.

Egli nacque in Torino il 17 aprile 1784; non gli manca perciò il requisito dell'età prescritta dall'articolo 35 dello Statuto. Oltre del triennio legale ha un'annua rendita in beni stabili corrispondente al doppio e più della contribuzione diretta delle lire tre mila; e però trovasi compreso nella categoria ventunesima dello Statuto, la quale rappresenta la ricca proprietà fondiaria e industriale.

Quindi il primo ufficio è d'avviso unanime che il prefato conte Feliciano di Gattinara abbia titoli validi per essere ammesso al Senato.

Tanto ho l'onore di esporre nella mia qualità di relatore.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate.)

Proclamo a nome del Senato il conte Feliciano di Gattinara a senatore del regno. Intanto approfitto della presenza del marchese di Breme per invitarlo a prestare il dovuto giuramento.

(Il marchese di Breme presta giuramento.)

CONGEDO, OMAGGIO, PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, legge due lettere, l'una del senatore De Cardenas il quale domanda un congedo per quindici giorni, l'altra del senatore Stara che lo chiede per un mese.

(Sono accordati.)

(Il senatore Feliciano di Gattinara presta pure il giuramento.)

Il caudidico collegiato Albino Strada fa omaggio al Senato di un'opera intitolata: *Osservazioni sulla convenienza di condurre un naviglio di duecento rodigi d'acqua ad irrigazione del basso Novarese e della Lomellina.*

ALFIERI. Prendo occasione dalla fatta comunicazione per suggerire che sia quella memoria rimandata alla Commissione di agricoltura e commercio, la quale potrà così cogliere la propizia occasione per costituirsi, cosa che non succedè negli anni passati, come credo che non sia per anche succeduta quest'anno.

PRESIDENTE. Se il Senato crede che si debba fare questa trasmissione, voglia approvarla levandosi.

(Il Senato approva.)

Ora si darà lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato dopo la riapertura del Parlamento.

QUARELLI, segretario. (Legge)

45. Danielli Daniello domanda che le cattedre della regia Università di Sassari non si conferiscano per successione ai regolari delle scuole pie.

46. Morotti Francesco chiede che venga proibita la stampa delle opere del Casti come nocive al buon costume.

47. Bruna Giuseppe Carlo, professore, propone che sia provvisto con legge al ricovero ed all'educazione dei giovani oziosi e vagabondi.

48. Bosco Giovanni, sacerdote, espone come per opera sua si siano istituiti tre oratorii nei contorni di Torino per l'educazione morale e istruttiva dei giovani abbandonati, e chiede che il Senato voglia concorrere con opportune deliberazioni al sostentamento di detti istituti.

TRATTATO DI PACE COLL'AUSTRIA, CONCHIUSO IL 6 AGOSTO PASSATO.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione del Governo.

D'ARZEGGIO, presidente del Consiglio dei ministri. Ho l'onore di presentare al Senato il trattato di pace conchiuso coll'Austria il giorno 6 agosto passato. Domando l'assenso del Senato per la sua piena ed intera esecuzione. Io lo presento sotto forma di legge quale è stato approvato dalla Camera dei deputati.

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace conchiuso in Milano il giorno 6 agosto 1849. »

Credo inutile di accennare al Senato quanto sia l'urgenza che quest'assenso sia accordato onde questo trattato possa avere piena esecuzione.

BALBI-PIOVERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questo progetto di legge il quale sarà dato alla stampa e quindi distribuito per la stampa nelle forme consuete.

BALBI-PIOVERA. Un uomo che tutti stimiamo e veneriamo moltissimo, un uomo che cogli scritti, coi detti e coi fatti fu dei primi che inalberò i movimenti che ricevono termine con questo trattato, intendo di Cesare Balbo, in un'altra Sessione del Parlamento proponeva che questo trattato venisse votato senza discussione. Signori, io qui faccio la medesima proposizione; di più, ne faccio una seconda, ed è che, siccome è della dignità nostra il non entrare in discussioni spiacevoli e non rinnovare fatti che ebbero conseguenze che tutti pur troppo conosciamo, che il Senato si riunisca immediatamente negli uffici per adempiere alle forme volute dal regolamento, onde seduta stante si voti immediatamente. Io faccio la mia proposizione; se il Senato l'accoglierà, e creda che io debba svilupparla, sono pronto a farlo.

CIBRARIO. Appoggio la proposizione del signor marchese Balbi-Piovera, sia in quanto alla prima, sia in ordine alla seconda parte.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Custode del regolamento il presidente non può dar seguito ad una proposizione che se ne scostasse il Senato al quale solamente si appartiene il diritto di prescindere talvolta dalle ordinarie regole, non gliene dà l'autorizzazione. In conseguenza io interrogo il Senato preliminarmente se voglia o no che la proposta presentatagli sia ammessa ad ulteriore discussione.

Questo è in arbitrio del Senato, ma prima che si arrivi a tale deliberazione affatto nuova (ed è forse la prima volta che il Senato abbrevia in questa maniera le sue forme), debbo domandare se questa proposizione sia appoggiata.

(Il Senato appoggia la proposizione del senatore Balbi-Piovera.)

SCLOPIS. (Interrompendo) Domando la parola.

PRESIDENTE. (Proseguendo) Ora la proposizione è appoggiata; dee deliberare il Senato se prima...

SCLOPIS. (Interrompendo) Ho domandato la parola prima che si entri ad adottarla...

PRESIDENTE. Il Senato dovrebbe deliberare se ha da darsi la parola ad alcuno su questa proposizione; ma siccome le considerazioni che saranno fatte dal senatore Sclopis possono dar maggiore schiarimento su questo incidente, io gli concedo la parola.

SCLOPIS. Signori, io credo di comprendere quant'altri de' miei colleghi quale e quanta sia la dignità del silenzio nelle sventure: io credo che ci sono dei fatti che giova rinserrare nell'intimo santuario del cuore e farne tesoro di esperienza per un'età avvenire. Io dunque non sono punto lontano dall'accostarmi alla prima parte della proposta del senatore Balbi-Piovera. Non così per altro io potrei pensare sull'altra parte della sua mozione, vale a dire che il Senato improvvisamente senza maturo esame ne' suoi uffici, previsto e stabilito nel regolamento, con certi preamboli di tempo e di discussione, passi ad esternare il suo avviso.

Io credo che l'atto della pace che ci fu presentato dal presidente del Consiglio dei ministri sia tale da essere maturamente considerato da ognuno dei poteri dello Stato.

Io credo che senza entrare in una discussione che poi fosse intempestiva, possa e debba essere il caso di prudenti riserve che si proporranno alla deliberazione di questo consenso.

Io dunque non posso riputare che la sollecitudine che ci viene fatta dal presidente dei ministri sia tanta da fare sì che un gravissimo atto, un atto direi così influentissimo sui nostri destini futuri, un atto il quale richiama in osservanza una serie di convenzioni politiche, si possa sbrigare alla sfuggita e quasi come un provvedimento di circostanza. Io dunque, mentre mi accosto, ripeto, a quanto disse il signor senatore Balbi, di usare cioè una somma parsimonia nella discussione ulteriore, chiedo al Senato che non si dia l'esempio in materia di tanta gravità e di tanta conseguenza di passare immediatamente alla discussione, senza che prima ognuno di noi possa nella solitudine de' suoi studi e nella tranquillità della sua coscienza aver ferito quanto sia da portare nella discussione che si farebbe negli uffici.

CIBRARIO. Io non avrei appoggiato la proposizione del signor Balbi-Piovera relativamente alla seconda parte, se non fossi stato persuaso che dall'epoca in cui fu segnata la pace ciascuno di noi ha avuto tutto il campo di esaminare nel silenzio del gabinetto e nella tranquillità della sua coscienza, non solo esso trattato, ma tutti i trattati di pace a cui questo atto si riferisce, e di seguire anche in un'altra Camera le discussioni le quali hanno avuto luogo. Io credo perciò che possa il Senato a quest'ora, massimamente essendo stato pubblicato anche un accurato lavoro il quale riferisce tutte le fasi delle negoziazioni, io credo, ripeto, che il Senato possa essere sufficientemente illuminato per far luogo all'urgenza domandata dal presidente del Consiglio, senza temere che la forma sommaria che si adotterebbe, la quale sicuramente non dovrà mai trarsi a conseguenza, possa pregiudicare in nessun modo alla dignità del Senato, nè agli interessi della cosa pubblica.

BALBI-PIOVERA. Io stesso non avrei presentato la seconda parte della mia proposizione, se già da qualche mese non fossero stati distribuiti negli uffici del Senato gli atti che hanno preceduto questo trattato, e se non avessi la convinzione che tutti noi abbiamo studiato sufficientemente questa materia. Quello poi che mi decise a far questa propo-

sizione è una sola causa. Signori, noi con questo trattato veniamo a rendere, potrei dire, nullo lo scopo a cui mirarono i nostri sforzi, ma nullo non lo sarà mai, che e gli sforzi nostri e questo trattato medesimo saranno registrati negli atti della storia e lasceranno un tale antecedente nelle storie di Italia che i nostri figli, se non noi, rivendicheranno e renderanno inefficace questa votazione, ma la nostra coscienza, e con noi quella di tutto il paese ci costringe ad un atto al quale dobbiamo passare per la forza, per la necessità dei fatti, per la necessità a cui è costretta la nazione che rappresentiamo; e pur troppo dobbiamo sottometterci a questo stato di cose! Io prego, per la nostra dignità, per la dignità della nazione, a passare leggermente su questo fatto.

SCLOPIS. Mi permetto di far osservare a quanto si è detto dai due onorevoli preopinanti che, quantunque si siano stampati molti documenti che tutti sicuramente abbiamo conosciuto, tuttavia noi non sappiamo se nelle comunicazioni che ci ha fatto il presidente del Consiglio e che ci potrà fare, non ci siano altri documenti i quali non abbiano ancora acquistata pubblicità; io credo che in tutti i Parlamenti quando si tratta di decidere sopra una questione gravissima come questa, si aspetta di vedere i documenti che il dicastero competente appone al suo atto. Onde io credo che non basterebbero quelle cognizioni che abbiamo prese, se prima non ci possiamo convincere che non ci è altro da conoscere fuorché quello che si è stampato, e che va per le mani di tutti. Dunque mi pare che sarebbe un certo precedente questo in cui *ex informata conscientia* si volesse procedere ad un esame a parte, il quale può portare ancora una dilazione senza per nulla impacciare il corso degli avvenimenti ulteriori. Questo mi pare essenzialissimo per non instabilire, lo ripeto, un precedente il quale potrebbe in meno strette circostanze essere invocato ad esempio. Di più io mi permetterò di avvertire ancora che nello stesso trattato che già si legge stampato si richiamano in osservanza tutte le convenzioni che furono dal nostro Governo stipulate colla potenza austriaca. Ora io credo che il Senato non passerà sicuramente ad una deliberazione definitiva senza rimettersi sotto gli occhi la serie di questi documenti, senza pensare alla conseguenza di questo lavoro, lavoro di ripetizione e di studio, perchè io credo che tutto l'insieme già procurato esige sicuramente uno spazio molto maggiore di quello che si avrà. Dunque mi faccio a ripetere che crederei assolutamente inconveniente, che crederei di cattivo uso il precedente che si stabilirebbe nel volere così a mezzo riunirsi negli uffici e quindi ritornare con una deliberazione che sicuramente molti non potrebbero credere sufficientemente pensata.

PLEZZA. Io non parlo della seconda parte della proposizione del signor senatore Balbi-Piovera, perchè su di essa non avrei da aggiungere a quanto ha detto il signor senatore Sclopis; parlerò della prima parte, di quella cioè che tende a far votare senza discussione la legge sul trattato di pace; questa parte mi pare che non si possa neppure mettere ai voti perchè è contraria allo Statuto. Sarebbe un cattivissimo precedente che si verrebbe a stabilire che la maggioranza possa chiudere la bocca alla minoranza quando lo crede, ma trovo nello Statuto un articolo il quale decide la questione in modo che mi pare non sia neppure lecito di metterla ai voti.

L'articolo 55 dello Statuto dice:

« Ogni proposta di legge debbe essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno da ciascuna Camera nominate per i lavori preparatorii. Discussa ed approvata da una Camera, la proposta sarà trasmessa all'altra per la discussione ed approvazione, e poi presentata alla sanzione del Re. »

Con questo articolo ogni legge deve essere discussa, e non è lecito perciò alla maggioranza il volere che si abbia da astenersi da una discussione. Mi pare adunque che secondo quest'articolo la prima parte della proposizione del signor senatore Balbi-Piovera, cioè il volere che non si discuta questa legge, sia contraria allo Statuto e perciò non possa essere messa ai voti.

DELLA TORRE. Per appoggiare il ragionamento fatto dal nostro onorevole collega il senatore Plezza, dirò che lo Statuto è formalmente contrario a questa decisione presa su due piedi, la quale sarebbe anche non convenevole in una circostanza così rispettabile, quale è quella di un trattato di pace. Siamo certi che l'approveremo, non c'è dubbio; ma esaminiamolo con quella calma che conviene ad un corpo così grave quale è il Senato. A mio parere sarebbe bene non iscostarsi dai modi soliti, cioè di far istampare e distribuire il progetto; e volendo soddisfare anche al giusto desiderio del presidente del Consiglio dei ministri, accelerarne quanto si vuole la discussione, perchè nello stesso tempo opereremo anche costituzionalmente.

DE FORNARI. Aveva domandato la parola appunto per associarmi anch'io alle osservazioni dell'onorevole collega Plezza perchè non saprei consentire a che s'introducano precedenti per cui si decida preliminarmente che una deliberazione abbia a prendersi senza discuterla, e qualunque anche grandissima maggioranza possa chiudere la bocca a chi stimasse doversi discutere. Ben penso anch'io che un doloroso sentimento, la profonda convinzione della necessità, ci determinerà forse tutti a votare in un dignitoso silenzio, ma ciò non può imporsi né stabilirsi deliberatamente. È in questo senso che io riguardo come inammissibile la proposizione che venne fatta e su cui discutiamo.

CIBRANIO. Quando io ho appoggiato la seconda parte della proposizione dell'onorevole senatore Balbi-Piovera, io portava, come ho espresso, l'opinione che tutti i nostri colleghi si tenessero sufficientemente illuminati non solo sul trattato di pace, ma eziandio sui numerosi accessori che ne dipendono; ma avendo alcuni degli onorevoli nostri colleghi dichiarato d'aver bisogno di ulteriore e più accurato esame, non mi pare che sia più il caso d'insistere perchè si faccia luogo a questa seconda parte della proposizione. Mi permetto solamente di far osservare, relativamente all'obbiezione che si è fatto da qualcheuno degli onorevoli preopinanti, i quali hanno creduto che questo fosse contrario allo Statuto, come non mi sembri siffatta censura per niun verso fondata. L'articolo 55 che cosa prescrive? Prescrive che ogni proposizione di legge debba essere dapprima esaminata dalle Giunte che saranno nominate per i lavori preparatorii. Ora la proposizione del signor senatore Balbi tendeva a far radunare il Senato negli uffici per nominare una Commissione e per iniziare immediatamente l'esame e la discussione della legge; per ciò a questa disposizione dello Statuto si sarebbe, ugualmente, sebbene più celeremente, soddisfatto. Ho poi l'onore di far osservare al Senato che molte volte per leggi di finanze si è adottato questo metodo e non si è mai detto che fosse incostituzionale, e che alcune leggi sono state votate in questa forma. In quanto poi alle parole *discussa ed approvata da una Camera*, si sa che le leggi prima d'essere votate sono ordinariamente soggetto di pubblica discussione, ma chi può imporre all'Assemblea una discussione ch'essa non crede necessaria? Abbiamo altresì l'esempio di alcune leggi già votate senza discussione.

In conseguenza io credo che la proposta non fosse incostituzionale; ma, ripeto, basta a me che vari dei nostri colleghi

credano di aver bisogno di un più maturo esame perchè io ritiri l'appoggio che aveva dato alla seconda parte della proposta Balbi.

BAULI. Farò una piccola aggiunta a quanto disse l'onorevole collega il senatore Cibrario, ed è che io non so se possa aver luogo una discussione pubblica ed un esame preventivo negli uffici. Questa discussione si è già ventilata in comitato segreto quando ci fu presentato lo stesso trattato il quale fu discusso, e mi ricordo assai bene che anch'io allora presi la parola sopra certe stipulazioni riguardanti una parte del trattato coll'Austria.

SCLOPIS. Prego i signori segretari ad aver la compiacenza di vedere nei processi verbali se siasi data comunicazione ufficiale del trattato di pace. Credo che questa non si è data, ed insisto nuovamente sul pericolo che vi è di stabilire precedenti di certi affrettamenti che non solamente possono dirsi inopportuni, ma anche pericolosi. Le comunicazioni che si fanno dal Governo debbono farsi nelle forme consuete, nelle forme statutarie: il trattato non ci fu comunicato; non ne abbiamo potuto prendere cognizione.

CIBRARIO. Prendo la parola per rispondere all'eccitamento dell'onorevole senatore Sclopis: per quanto la memoria mi soccorre, io credo che non ci sia stata fra il Ministero ed il Senato, anche in comitato segreto, fuorchè una comunicazione officiosa, e non poteva essere altrimenti che officiosa, poichè si dice che è stata fatta in comitato segreto.

PIZZA. Farò osservare al signor senatore Cibrario che quando ha detto che si poteva tralasciare da un corpo deliberante la discussione quando lo credeva opportuno, ci ha presentato un caso dissimile dall'attuale. Anch'io concedo che, allorchè il Senato è invitato a discutere e nessuno crede di dover prendere la parola, quel silenzio unanime è una dichiarazione che ciascuno si crede abbastanza illuminato, e che non vuole fare la discussione, e ciò equivale alla discussione medesima; ma il caso nostro è ben diverso. Qui si tratterebbe di far votare dalla maggioranza che non sia lecito a quei senatori che lo volessero il fare la discussione; ed in tal caso essi verrebbero privati del diritto di discussione assicurato dall'articolo 55 dello Statuto. Perciò persisto nell'asserire che questa proposizione non può essere messa ai voti perchè contraria allo Statuto e perchè si tratterebbe, con una votazione del Senato, di rendere impossibile una discussione che lo Statuto vuole che si faccia quand'anche un solo credesse di doverla intraprendere.

BALBI-PIOVERA. Non era certo la mia intenzione di chiedere al Senato una votazione per non discutere la legge; sarebbe togliere un diritto che tutti abbiamo, e stabilire un precedente pernicioso. Era semplicemente mia intenzione che il Senato prendesse in considerazione questa proposizione. Io credeva che tutti noi avessimo la conoscenza della posizione diretta in cui si trova il paese di dover per un'ineluttabile necessità accettare un trattato di pace. Non vi è dubbio, non vi è nessuno che non riconosca in questo trattato il fatto pur troppo tremendo di una guerra infelice, infausta, e per conseguenza è il meglio per la nostra dignità stessa che debbasi fare sopra ciò la minor discussione possibile. Signori, rammentiamoci che quando avevamo per noi la fortuna prospera, cioè, allorquando tutti eravamo accesi da un sentimento solo e l'Italia intera cooperava al risorgimento generale, abbiamo avuto la vittoria; ma quando le disgrazie nostre nacquerò dalla discordia, dal municipalismo, dallo spirito di parte, dagli odii di caste, pur troppo siamo stati abbandonati da tutti. Eravamo grandi quando fummo sostenuti dalle simpatie dei

popoli d'Europa, quando si rivendicavano i sacri diritti della nazione; piccoli e quasi ridicoli quando siamo discesi alla minima scala di una rivoluzione. In questo stato di cose io credo che egli è più dignitoso per la nazione, per noi stessi che la rappresentiamo, di accettare il trattato senza discuterlo.

È un fatto compiuto; la storia giudicherà.

ALPIERINI. Siccome io aveva dovuto prepararmi a sviluppare la proposizione da me sottoposta al Senato intorno al regolamento, così ho forse più presente le disposizioni del medesimo, dal quale mi pare che noi non possiamo meno scostarci in questa che in un'altra discussione.

Il regolamento dice al capo III, articolo 56, che « i progetti di legge diretti al Senato dal Governo del Re saranno stampati, distribuiti e trasmessi negli uffici d'ordine del presidente, onde esservi discussi secondo le forme stabilite al capo IV. » Si domanderà se non vi è mezzo di soddisfare le esigenze di quest'articolo. A ciò rispondo dando lettura dell'articolo 57:

« Quando tre degli uffici avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

« Terminata questa discussione essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa al Senato un rapporto il quale sarà stampato e distribuito almeno ventiquattr'ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti. »

Dunque il limite di discrezione che è lasciato al Senato quando si tratta d'urgenza, come più volte è avvenuto, è di abbreviare quel termine proposto dal regolamento tra la stampa del rapporto e la pubblica discussione. Ben soverrà al Senato (e forse molti de' miei colleghi se rammentano, ed io stesso me ne ricordo) che vi fu un'occasione in cui esso provvide diversamente: allora si ebbe a dare il voto sulla legge che conferiva al Re i poteri straordinari, e veramente in quell'occasione il Senato si dipartì dalle regole prescritte dal regolamento, e immediatamente dopo avuta la comunicazione del progetto di legge, si riunì e lo discusse. Non so se quest'antecedente solo nella nostra brevissima storia parlamentare possa costituire il Senato nel diritto di porsi in contraddizione col suo regolamento; e se ad alcuno ciò paresse, io sarei inclinato a fare alcune osservazioni in contrario.

Senza entrare a discutere il merito del trattato ed anticipare in questa discussione (perchè se ciò si facesse si andrebbe contro a quello stesso nensiero che dettava ad uno dei nostri colleghi la proposizione che testè faceva), io osserverò che, attenendoci alla sola parte estrinseca del trattato che è stato ora comunicato, si presentano spetti considerazioni. La prima, se ad un Parlamento spetti discutere un trattato complesso in tutte le sue parti, o se esso debba restringere la sua discussione a quella parte sola che nello Statuto è indicata come bisognevole del suo assenso. La seconda questione che mi pare si debba aver presente si è quella di sapere sino a qual punto convenga esigere dal Governo che abbia a dar conto di tutte le pratiche dei negoziati che seguirono per arrivare alla conclusione del trattato. La maggior parte dei pubblicisti che hanno trattato una tale questione sono d'avviso che la facoltà di concludere trattati sia nel Re, la quale facoltà è data in termini espliciti non solo dal nostro, ma dagli altri statuti che hanno vigore in Europa.

In Inghilterra sappiamo che in nessun caso si rende conto al Parlamento dei negoziati, nemmeno dei trattati che importano cessione di territorio.

Così in altri paesi (se eccettuiamo il Belgio ove esiste la stessa

disposizione dello Statuto che fu introdotta presso noi) i trattati non sono sottoposti alle deliberazioni del Parlamento che per quella parte la quale riguarda le finanze. E poichè ho nominato il Belgio, questo mi reca a fare una nuova osservazione sopra un punto che, a mio parere, deve chiamare altresì l'attenzione del Senato, ed è che se per le circostanze assai straordinarie in cui ci trovavamo noi non siamo (almeno così io credo) nel caso di dover per niente censurare la condotta tenuta dai personaggi che siedono attualmente e che siedeavano allora sugli stalli ministeriali, mercè i quali furono condotti i negoziati che precedono le conclusioni della pace, mi pare che sia tuttavia a decidersi se la comunicazione al Parlamento e l'assenso che questo deve prestare giusta l'articolo dello Statuto, debba essere dato prima che il Re abbia posto la firma al trattato, ovvero se basti che lo dia al trattato firmato e ratificato. Questo mi porta a credere che forse sia conveniente di sottoporlo prima all'assenso del Parlamento onde non venga in certo modo compromessa la firma del Re, del che noi abbiamo un esempio nel solo paese ove la stessa legge esiste. Di fatto essendo avvenuto che per parte del Belgio si dovesse cedere il Lussemburgo, fu necessaria, secondo la Carta di quel paese, una legge che autorizzasse il Governo ad operare quella cessione, la qual legge venne presentata al Parlamento del Belgio prima che il re firmasse il trattato, e portava ne' suoi termini che il Parlamento dava facoltà al Governo di firmare un trattato che recava la conseguenza della cessione.

Dunque mi pare che (senza entrare nel merito del trattato, senza dar luogo a nessuna di quelle discussioni che potrebbero rinnovare in noi dolori i quali sicuramente non possiamo dismettere) tre punti di questione fuor del merito intrinseco del trattato possano essere fra noi discussi e che sia anzi di somma importanza che si discutano, onde l'antecedente che si stabilirà con questa votazione sia di generale soddisfazione.

PIZZA. Quando io mi sono opposto alla proposizione del senatore Balbi, lo feci perchè ho creduto che egli avesse fatto una proposta da mettersi a votazione; siccome nell'ultima volta che parlò mi pare che abbia dichiarato di fare un semplice invito al Senato e non una proposizione da votarsi, allora la mia opposizione cade da sè, perchè anch'io sono di parere con lui che quanto meno si potrà discutere sarà meglio. Quanto a ciò che ha detto l'onorevole mio amico senatore Alfieri, io farei osservare che quando egli disse che: « spetta al Re in forza dello Statuto il fare i trattati, e che perciò è dubbio se si debbano sottoporre alle deliberazioni del Senato tutti gli articoli di essi, o solo quelli che importano cessione di territorio od onere alle finanze, » farei notare che questa proposizione o riguarda semplicemente il diritto del Senato di prendere deliberazione con voto, ed allora la questione mi par dubbia e non sono preparato ad emettere su di ciò un'opinione; o tende a far escludere anche la discussione degli altri articoli del trattato, nei quali non si tratta di cessione di territorio o di onere alle finanze, ed allora mi pare che non si possa sostenere; epperò per votare quegli articoli che importano o cessione di territorio od onere di finanze, bisogna avere prima anche discussi e ben esaminati gli altri articoli onde vedere se quel carico che si impone alle finanze, è carico proporzionato ed inevitabile, se è un carico giusto secondo i corrispettivi del complesso della stipulazione che è soggetta a discussione. Perciò concludo che quanto all'opposizione fatta al signor senatore Balbi-Piovera la ritiro, dacchè egli non intende la sua proposizione che come un semplice invito; e quanto all'osservazione fatta dal signor sena-

tore Alfieri, io dico che è cosa da discutersi maturamente, con farsene una proposizione speciale, senza che si possa prendere una deliberazione oggi.

DI POLLONE. Ho domandata la parola per richiamare la questione ne' suoi veri termini, da cui, se mal non m'appongo, l'avrebbero fatta deviare i due preopinanti. Diffatti il senatore Balbi proponeva due cose, cioè: che il Senato si ritirasse immediatamente negli uffici per esaminarvi il trattato di pace, nominarvi i commissari, i quali radunatisi in Commissione avrebbero eletto un relatore che presenterebbe, se possibile, immediatamente la sua relazione; la seconda parte, quella di non discutere il trattato, essendo stata ritirata, o, per meglio dire, spiegata in modo soddisfacente dal proponente, non è più caso di occuparsene; resta quindi unicamente a deliberare sulla prima, e chiedo che venga posta ai voti.

PRESIDENTE. Anche con l'intento di non lasciar progredire una questione nella quale havvi per lo meno l'inconveniente di anticipare quella stessa discussione che vorrebbe da alcuni evitarsi, io debbo riproporre al Senato le dubbietà che da principio aveva sentito sulla legalità della presente discussione, legalità che non può esserle donata se non che da una preliminare deliberazione della Camera, sia per regolamenti che ci vietano di discutere una legge appena venga presentata, sia perchè l'ordine del giorno ci chiamava ad altra discussione.

Io non posso porre ai voti alcuna proposizione che sia contraria al regolamento, e non sia compresa nell'ordine del giorno, senza che il Senato con una preliminare deliberazione a ciò mi autorizzi. In conseguenza io credo dovere del presidente d'invitare in primo luogo il Senato a spiegarsi se voglia prendere qualche deliberazione sulla materia di cui si tratta.

(Il Senato non approva.)

Non approvando il Senato che si deliberi, si passa perciò all'ordine del giorno.

PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1849 E 1850

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta i due progetti di legge suindicali, dei quali chiede l'urgenza (Vedi vol. Documenti, pag. 10.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali verranno dati alla stampa, e quindi distribuiti negli uffici per l'occorrenza discussione.

Il ministro delle finanze avendo chiesta l'urgenza, io interpellò il Senato se intende accordarla.

(È accordata.)

Questi progetti saranno sollecitamente dati alla stampa, e quindi trasmessi negli uffici per la loro disamina.

SVOLGIMENTO E PRESA IN CONSIDERAZIONE DELLA PROPOSTA DEI SENATORI ALFIERI E CIBRARIO SULLA RIFORMA DEL REGOLAMENTO DEL SENATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo sviluppo della proposizione Alfieri e Cibrario sulla riforma del nostro regolamento.

La parola è al marchese Alfieri.

ALFIERI. Non è certo mestieri che io rappresenti al Senato quale sia l'importanza del regolamento che dà norma alle deliberazioni di un'assemblea legislativa, e che io dimostri come la bontà di un regolamento giovi alla chiarezza della discussione.

Io dunque mi limiterò a dare in pochissime parole ragione della proposta che io sottometto alla deliberazione del Senato.

Alloraquando per la prima volta furono ammesse presso di noi le istituzioni rappresentative in due modi principalmente si poteva sciogliere il quesito per l'ordinamento a darsi alla processura parlamentaria tra noi. Questi due modi erano, o il procurare di introdurre nuove riforme, usi adattati alle nostre circostanze, alla nostra indole, alle nostre necessità parlamentarie, ovvero di scegliere fra i due sistemi che avevano prevalenza in Europa, il sistema francese, cioè, ed il sistema inglese, quello che poteva sembrare a noi più conveniente.

Io non darò taccia di censura ai ministri che allora reggevano il governo e che presero l'iniziativa in queste materie, per aver dato la preferenza ad un modo di procedere già sperimentato, invece di appigliarsi al primo partito, cioè di intraprendere la formazione di un regolamento tutto nuovo, come si sarebbe forse potuto fare, poichè a noi nuovi nella vita parlamentaria conveniva certamente di supplire coll'esperienza altrui all'esperienza che ci mancava. E da ciò ne viene, a parer mio, che con molta ragione si adottarono di preferenza le norme introdotte in Francia perchè più convenienti, leggendosi da noi già da lungo tempo i giornali francesi che ci riferivano il modo con cui si procedeva negli affari parlamentari in quei paesi; ma non credo tuttavia che questa scelta andasse scevra da ogni inconveniente, poichè se quel sistema adottato in Francia di procedere unicamente per la via degli uffizi presenta alcuni vantaggi, e non manca a primo aspetto di una certa semplicità e simmetria che negli altri non s'incontra, esso però ha degli svantaggi, che per lunga prova non poterono a meno di essere riconosciuti, ed in conseguenza venne quel regolamento modificato e ridotto a migliori termini in Francia; e questo ebbe luogo non solo nel periodo in cui si trova ora, cioè dopo che la Francia ha adottato la forma di governo repubblicano, ma anche prima, cioè nel 1839.

La differenza che passa tra i due sistemi, come ognuno sa, sta principalmente in questo che nell'Inghilterra si procede per via di discussione nella Camera, nel Comitato generale, e nel Comitato speciale, mentre in Francia, come presso noi, le Camere sono divise per uffizi e questi uffizi esaminano preliminarmente le proposte che loro sono trasmesse, quindi nominano commissari, i quali si radunano per esaminare di nuovo e più minutamente i progetti medesimi, per quindi eleggere un relatore il quale riferisce il risultato della seguita discussione in pubblica adunanza.

Ma, come diceva prima, se questo metodo ha un vantaggio su quello contrario, facilitando la partecipazione della discussione a coloro che forse più si risentono di quella soggezione che molti provano nell'esporsi al pubblico arringo, tuttavia, come diceva, esso ha certi inconvenienti, che non rifuggirono alla saviezza de' miei colleghi, quello per esempio di dare molte volte agli affari un giro più lungo, di sottomettere alla sorte, la quale regge la divisione per uffizi, la condotta degli affari, ed alcuni altri, che non pare il caso di venire adducendo, perchè sarebbe un anticipare sul merito della proposta, e che potranno accennarsi poi, se il Senato prende in considerazione la proposta da me inoltrata, e sta-

bilisce una Commissione che debba suggerire i cambiamenti che sarebbero da introdursi. Io però aggiungerò che se quel sistema degli uffizi prevalse in Francia, in modo assolutamente esclusivo per molto tempo, e fors'anche altrove, ciò non debbe attribuirsi al solo suo merito intrinseco, ma piuttosto ad uno spirito, dirò così, di reazione, che sorse in molti per la memoria di quanto era avvenuto in altre legislature, e specialmente, dirò, in odio della ricordanza di quei certi Comitati del 1793, i quali avevano a poco a poco invaso tutto il potere, ed il cui nome, al solo pronunziarlo dà un sapore di sangue. Ciò fu causa per cui si adottò quel sistema, onde escludere per quanto fosse possibile, ed i Comitati ed i pericoli che questi sembravano dover trarre con sé.

Dopo avere così trattato il punto principale nel quale mi sembra dovrebbe fermarsi l'attenzione della Commissione, quando il Senato avvisasse che la proposta mia dovesse prendersi in considerazione, io verrò accennando brevemente alcuni articoli che mi sembrano giustificarla.

Fra gli altri accennerò l'articolo 23, dove è detto: « È sempre permesso di dimandare la parola sulla posizione della questione, per un richiamo al regolamento, per rispondere ad un fatto personale. »

Io non troverei in questo disposto cosa che sia veramente da riprendere, ma solo vi vedo una contraddizione coll'articolo 30, il quale dice: « Non è permesso di prendere la parola fra due prove. »

L'uno e l'altro articolo è assoluto, ed appunto per ciò importa contraddizione. Osserverò parimente che l'articolo 29 dice (e qui prego il Senato di persuadersi bene che io non intendo di fare con ciò atto di censura):

« Il voto per seduta ed alzata non è compiuto se non ha prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova che possono anche ripetersi: se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale. »

Ora il precetto di quest'articolo è in contraddizione colla nostra pratica abituale. Quindi o il precetto è buono, ed allora non si confermerà la pratica, o è difettoso, ed in questo caso mi pare sia bene di correggere l'articolo e non soffrire una contraddizione permanente coll'articolo succitato del regolamento, massime poi che io credo facilissimo di spianare questo difetto, aggiungendo per esempio che: « La prova porta con sé l'evidenza della maggioranza; la controprova avrà luogo se non porta con sé l'evidenza della maggioranza. »

Dirò pure che all'articolo 46 è detto: « Dopo la discussione generale, il presidente consulta il Senato se esso passa alla discussione degli articoli. »

Questo articolo di regolamento ha già una volta richiamato l'attenzione del Senato e dato luogo a lunga discussione, e forse allora per colpa di chi presiedeva (ed io non oso di censurare alcuno, perchè io stesso mi trovavo in quell'uffizio in occasione di tale discussione) non seppe nè ebbe presente l'articolo 43, il quale nell'ultimo suo paragrafo dispone « che le discussioni si fanno articolo per articolo; » e se il Senato dichiara che non passa a discussione degli articoli? Qui havvi una lacuna, o vi è contraddizione che mi pare sarebbe bene togliere.

Finalmente, per non prolungare troppo questi cenni che potrebbero dare soverchio fastidio al Senato, toccherò dell'articolo 57, il quale in un'altra occasione fu oggetto di ragionamento nel Senato.

L'articolo 57 porta che: « Quando tre uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in uffizio centrale e discutono insieme. Terminata questa discussione, essi no-

minano alla maggioranza assoluta un relatore che fa al Senato un rapporto il quale sarà stampato e distribuito, » ecc. ecc.

Ora quest'articolo a me pare incompleto, giacchè non sembra che possa essere stato mente di chi lo compose che tre soli uffizi fossero rappresentati, che avessero parte nella discussione che si fa nella Commissione e nella relazione che indi ne segue.

Io credo che si è voluto dire che questi tre uffizi cominciano il lavoro loro commesso, ma che questo lavoro dei tre uffizi non possa da sé rappresentare la totalità della discussione che deve seguire nell'esame, senza che vi concorrano i due ultimi uffizi.

Dopo quest'esame di alcuni fra gli articoli che mi sembrano meritare l'attenzione di una Commissione appositamente nominata, io dirò ancora che già il Senato ebbe a riconoscere che nel nostro regolamento vi sono alcune mende in ciò che riguarda l'ammissione dei nuovi senatori, la presentazione dei titoli e l'indicazione che deve darne il Governo; quello che per noi si può fare nel caso che alcuni dei senatori vogliano dimettersi volontariamente dall'onorevolissima incumbenza alla quale furono per volontà del Re chiamati. Finalmente trovo una mancanza molto più importante di tutte quelle che ho indicate, ed è il modo di processura che si avrebbe a seguire, quando, secondo il disposto dello Statuto, il Senato fosse chiamato a sedere in Corte di giustizia.

Queste considerazioni furono quelle che mi mossero a fare al Senato la proposta alla quale si volle associare l'onorevole senatore Cibrario, appoggiandomi coll'autorità de' suoi lumi.

Io prego il Senato a volerla prendere in considerazione, e spero che la sua benevolenza supplirà all'insufficienza delle mie parole.

PRESIDENTE. Se si dovesse stare alla lettera del nostro regolamento, la discussione che ora sta per aprirsi su questa proposta dovrebbe mirare alla semplice presa in considerazione. Questa disposizione del regolamento, nella maggior parte dei casi, dirò anzi in pressochè tutti i casi, è opportunissima, in quanto che una proposta riceve un diverso sviluppo nell'esame che si fa dapprima nel Senato per prenderla in considerazione e nella discussione più cheta e ripartita che si fa quindi negli uffizi. Ragion dunque vuole che l'esame della legge abbia questi due stadi bene segnati: considerazione presa nella Camera; discussione ed esame fatti quindi negli uffizi. Ma siccome qui trattasi di una proposizione di natura affatto semplice, io penso non possa esservi differenza nell'apprezzarla per prenderla in considerazione e nell'apprezzarla per ammetterla di primo tratto, giacchè non vi può essere diverso elemento di criterio sia nel primo che nel secondo giudizio.

La proposizione, come diceva, è semplice: si tratta di creare una Commissione la quale studi il nostro regolamento e vegga se o no in alcuni articoli debbasi introdurre qualche riforma, e riempire qualche lacuna.

Qui non si può rispondere che con un sì o con un no, vale a dire che quelli i quali pensano che il nostro regolamento sia imperfetto devono naturalmente ammettere la necessità dello studio da farsi da una Commissione; quelli i quali credono che il nostro regolamento abbia già toccata la perfezione, e sia perciò inattaccabile, non hanno che a rispondere negativamente. In conseguenza io crederei in questo caso speciale di abbreviare le forme e di fare che la presente discussione abbia termine non colla presa in considerazione, ma colla sua ammissione o reiezione, come il Senato stimerà.

Se alcuno vuol ragionare sulla proposizione che ho avuto

l'onore di rassegnare al Senato, non ha che a chieder la parola.

DELLA TORRE. Voter la prise en considération avant d'avoir nommé les personnes chargées de la modification du règlement serait un inconvénient.... (Interruzione)

PRESIDENTE. Forse non mi sarò bene spiegato. Voleva invitare il Senato a deliberare se o no convenga di finire di primo tratto la discussione con l'ammissione o la reiezione della proposta.

Si tratta di creare una Commissione la quale faccia uno studio sopra questa proposta, intorno a cui non può sorgere alcuna diversità, perchè tanto è sviluppata per una mezza disamina come per un'intera. Chi trova che il regolamento è perfetto, dirà di no. Chi pensa il contrario, dirà di sì.

ALFIERI. Io intendeva appunto di proporre il modo di procedere su questa discussione, ed osservo che, procedendo nella maniera indicata dal signor presidente, che è quella che io intendeva proporre, non si lede per niente il regolamento, poichè esso non dice che le proposizioni ed i progetti di legge debbano seguire una via che è prescritta. Qui non si tratta di un progetto di legge, e posso addurre l'esempio di altri paesi.

La proposta sulla quale è ora chiamato il Senato a deliberare è stata negli stessi termini presentata alla Camera francese. In essa si mise in campo una discussione simile alla nostra in tale circostanza. Quindi essendo stata presa in considerazione la proposta di nominare una Commissione, si passò alla nomina di essa, e questa fece gli studi necessari a ciò, e propose i cambiamenti da introdursi nel regolamento. Per simil modo io credo che sarebbe a farsi da noi, cioè, presa in considerazione la cosa, dovrebbe essere rimandata agli uffizi, perchè nominassero un commissario che abbia a prendere parte ai lavori di una tale Commissione. Sarebbe quindi stampato il progetto che fosse stato adottato dopo maturi studi e sufficiente discussione. Questo, dopo essere stampato, rimarrà in mano di ciaschedun senatore per tutto quel tempo che il Senato crederà necessario perchè ciascuno possa farvi sopra sufficienti ricerche, e quindi si verrà a discutere sopra di esso in pubblico come sopra qualunque altro progetto. Ma ad ogni modo non mi pare che sia il caso di mandarlo ad una Commissione la quale riferisca sull'opportunità di toccare il regolamento, poichè l'argomento di quest'opportunità dalla quale risulta la massima è appunto quello che già si discute e che son pronto a sostenere.

PRESIDENTE. Il maggior valore dato alle mie osservazioni colle considerazioni fatte dall'onorevole preopinante mi rinfrastra a riproporre al Senato una deliberazione conforme all'andamento che credo essere convenevole alla presente discussione.

Quanto ai membri della Commissione è poscia in arbitrio del Senato di nominarli. Io prego adunque il Senato a volersi levare se approva la nomina della proposta Commissione.

(Si approva.)

Il Senato deve ora deliberare sul modo con cui questa Commissione vuol essere formata. Vi sono perciò tre maniere di procedere. La prima è la votazione per ischede fatta dal Senato intero per la nomina dei commissari; la seconda è la nomina negli uffizi; la terza si è di lasciare al presidente la facoltà di nominare egli stesso quei commissari che devono proporre tali provvedimenti. Io comincio dalla prima che è la votazione per ischede.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che il modo più

inveniente sarebbe quello di delegare agli uffizi la nomina dei loro commissari, perchè così... (Per la flebile voce del relatore, gli stenografi non poterono raccogliere il solito (1).

SCLOPIS. Io entro perfettamente nell'opinione dell'onorevole preopinante, e ci entro tanto più volentieri in quanto io credo che questa riforma di regolamento, che veggio necessaria, sia cosa di gran momento, e di non breve lavoro. Io dico di gran momento e di non breve lavoro, perchè se noi corriamo allo Statuto, nell'articolo 55, dove unicamente si parla del modo di procedere nei lavori parlamentari, vediamo atteggiato il processo per Giunta, e quindi le deliberazioni successive. Molti modi vi possono essere di comporre queste giunte, molti gradi vi possono, anzi vi debbono essere della natura di cui le Giunte hanno ad occuparsi. Vi ha di più: nella forma delle discussioni parlamentari alcune volte s'involge perfino un modo governativo, vi si racchiude un elemento per cui i poteri possono più facilmente avvicinarsi, piegarsi, combinarsi. Con questo io accenno all'uso che in Inghilterra delle conferenze fra le due Camere, uso che credo meritevolissimo di essere studiato, perchè lo reputo utile, non solo per accrescere come alla discussione delle leggi, ma ancora per evitare gli scontri fra i poteri, scontri che sono d'immenso male in ogni Governo parlamentare. Perciò io crederei che sarebbe bene che la scelta dei commissari venisse fatta negli uffizi, i quali uffizi già potrebbero venire al commissario una somma di elementi, che poi svolti dalla Commissione farebbero sì che il nostro regolamento uscirebbe completo; e forse sarebbe ancora da vedere se non fosse il caso di fare la Commissione anche un po' più numerosa; invece di cinque, per esempio, nominarne sette. Ma edranno gli uffizi, se, dovendo prendere cognizione dei vari regolamenti esistenti presso i vari Parlamenti che sono in Europa, non sia il caso di sceglierne un maggior numero. Quindi attribuirei piena facoltà agli uffizi di scegliere uno o due commissari, previa una discussione sugli elementi, onde comporre si dovrebbe il regolamento.

GIULIO. Io chieggo perdono al Senato se trattengo ancora la sua attenzione su quanto concerne il modo di comporre le Commissioni. Non ho a fare veruna osservazione a quelle promesse dall'onorevole senatore Sclopis; noterò una sola cosa che mi pare importante. Il pensiero di far eleggere la Commissione negli uffizi venne appoggiato dal preopinante, perchè la nomina dei commissari verrebbe preceduta da una parlamentare discussione, la quale illuminerebbe poi la Commissione sugli intendimenti di tutti i membri del Senato. Io ammetto la giustezza di quest'osservazione, ma vi ha per tra parte un grande inconveniente nella nomina e nella formazione della Commissione nel modo indicato. Ogni volta che si trova argomento il quale esiga cognizioni e studi speciali, non si è mai certo con questa formazione di Commissioni, che la Commissione stessa contenga quelle persone, nei membri del Senato che per gli studi fatti siano atti ad avere un conveniente parere. La sorte presiede alla formazione degli uffizi; può quindi avvenire che un uffizio solo comprenda nel suo seno le cinque persone che hanno studiato profondamente questa materia regolamentare, e che agli altri quattro uffizi non vi sieno che una o poche persone versate in siffatta materia; onde seguirebbe che la Commissione composta negli uffizi non potrebbe contenere se non

una delle cinque persone le quali ho supposto essere nell'ufficio medesimo. Per lo contrario, il Senato procedendo in altra forma a questa nomina, sceglierebbe nell'intero novero dei senatori quelli che gli sembrerebbero poter più convenientemente prender parte a tale lavoro. Questa considerazione mi sembra abbastanza importante da dover essere esaminata prima di prendere una determinazione. Quanto poi all'osservazione da fare la Commissione più numerosa, credendo il signor senatore Sclopis che cinque membri soli possano difficilmente in breve tempo dar termine al lavoro proposto, farò osservare che con questo modo di formare le Commissioni, il numero dei commissari deve essere necessariamente un multiplo di cinque, cioè, di cinque membri, si porterebbero i medesimi a dieci, ai quali aggiunti i due senatori proponenti, la Commissione verrebbe ad essere composta di dodici persone. Il Senato non ignora la difficoltà che si incontra ogni volta che si deve procedere ad un lavoro serio e lungo con una Commissione molto numerosa; la difficoltà nell'adunare la Commissione tante volte quante è necessario; la difficoltà che viemaggiore s'incontra acciocchè tutti i membri della Commissione prendano una parte attiva al lavoro, e conferiscano colla loro presenza alla perfezione del lavoro stesso. Quindi non crederei conveniente che questa Commissione fosse di dodici senatori. Io sono d'avviso che sette senatori siano un numero più che sufficiente per il lavoro di cui si tratta. Riepilogando, io credo più opportuno che la nomina della Commissione si faccia dal Senato in corpo e non negli uffizi, e che il numero dei membri non debba andare al di là di cinque o sette al più.

SCLOPIS. Io mi accosto all'opinione del senatore Giulio, purchè siano sette i membri, i quali coi due proponenti basterebbero al certo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io persisto nella mia opinione: non so se si possa ammettere che in ciascuna sezione non ci sia fra i cinque membri una persona capace di assistere continuamente alla discussione del regolamento: non vedo poi la necessità per questo di specialità: può essere per un articolo, ma che nel totale del regolamento siavi il bisogno di uomini speciali, gli è quello che non posso credere.

Per conseguenza io porto avviso che il modo il più naturale, il più conveniente, e, dirò anche, il più giusto, sia la nomina di una Commissione negli uffizi.

DELLA TORRE. C'est une question de bon sens, ce n'est pas une question d'expérience. C'est très-aisé à dire qu'il est difficile dans une réunion de 10 ou de 12 sénateurs de traiter ces questions. Il peut se faire qu'il y ait à cet égard quelques hommes spéciaux dans le Sénat? Je l'ignore, le Sénat en jugera. En attendant, nous ne pouvons dans les bureaux discuter entre nous, et nos discussions auront l'avantage d'éclaircir un peu la question, et de permettre à la majorité et à la minorité de se dessiner. Ce sera une préparation pour la discussion générale qui viendra en son temps. On ne peut agir d'une manière différente.

ALFIERI. Contro all'osservazione dell'onorevolissimo preopinante, noterò che il regolamento nelle sue disposizioni contempla il caso che per l'ordinario succede quando vi è un progetto di legge esplicitamente proposto. Ma qui non si tratta di esaminare un progetto; si tratta di formarne uno, mentre i cinque uffizi ne formerebbero cinque.

DELLA TORRE. Qu'importe? Nous aurons, il est vrai, cinq projets différents, mais le Sénat, comme cela arrive toujours, les examinera, et tâchera d'en faire un après les avoir discutés.

FALLAVICINO-MOSSE. L'onorevole preopinante ha detto

(1) Nel processo verbale si legge: « Il senatore Alessandro di Saluzzo opina che il miglior modo da tenersi in tal nomina sia quello per mezzo degli uffizi. »

che basta avere buon senso per poter giudicare delle prescrizioni che si produrranno nel regolamento. In genere lo credo, ma sarebbe intenzione di provvedere anche al caso in cui la Camera si costituisca in Corte giudicante; allora questo caso richiede delle cognizioni specialissime di procedura, riguardanti particolarmente le persone le quali hanno fatto gli appositi studi; nè sempre si troverà in tutti gli uffizi qualcheduno il quale presenti questi requisiti.

DELLA TORRE. Allora viene il caso che io accennava prima, cioè che il Senato aggiunga quei due o tre che crederà necessari.

PRESIDENTE. Io aveva avuto l'onore di notare che fra i tre mezzi che potrebbero condurre a questa nomina, quello che deve avere la priorità di discussione, siccome il più ampio, si è quello proposto dal senatore Giulio, cioè che il Senato stesso nomini per ischede i suoi commissari; in conseguenza io debbo in primo luogo proporlo ai voti.

Chi crede che il Senato debba esso stesso in seduta pubblica procedere alla nomina de' suoi commissari voglia sorgere.

(Il Senato non assente.)

Viene ora il secondo mezzo, vale a dire che la scelta si faccia dagli uffizi. Chi porta avviso che la scelta dei cinque commissari da unirsi ai due proponenti debba farsi dagli uffizi voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

ALFIERI. Domando la conseguenza che avrà questo voto.

COLLI. Gli uffizi procederanno in quel modo che crederanno più opportuno.

ALFIERI. Piuttosto che generare confusione nel Senato, io ritiro la mia proposizione.

PIZZA. Non mi pare che sia il caso di ritirare la proposta.

Era stata fatta una proposizione perchè si nominasse una Commissione la quale redigesse il progetto; ora si è deciso che la Commissione sia nominata negli uffizi piuttostochè dal Senato in corpo. Ma rimane sempre che negli uffizi debbonsi nominare i commissari che devono redigere quest'unico progetto. Non si votò finora di fare più di un progetto, epperò non mi pare il caso, ripeto, di dover ritirare la proposta.

SCLOPIS. Mi pare che questo pericolo si possa facilmente evitare. Si tratta veramente di una proposizione che esce dall'ordine consueto dei nostri lavori. Per lo più noi abbiamo a deliberare negli uffizi preliminarmente, e poi in pien Senato sopra un progetto già formato. Ed ora la proposta Alfieri e Cibrario tende a far sì che si cominci a creare un testo di regolamento.

Io non vedrei veramente un gran pericolo in ciò che il commissario fosse eletto negli uffizi, perchè questo commissario riceverà dai medesimi avvisi ed osservazioni sul regolamento attuale, e potrà inoltre trar partito dell'esperienza e dei lumi de' suoi membri. Ma con ciò il commissario non produrrà un progetto formato, bensì lo formerà illuminato dalla preventiva disamina che si è fatta negli uffizi. Forse quello che sarebbe opportuno d'introdurre già fin d'ora si è che in questa scelta di commissari non si debba andare in via asso-

lutamente esclusiva, vale a dire che i cinque commissari nominati e la Commissione formata insieme ai due proponenti, abbiano la facoltà (come parmi che anche l'avrebbero quando loro non si desse) di chiamare a loro sussidio quegli altri colleghi che avranno delle notizie particolari, o che saranno in situazione di procurarsele. In questo modo io credo che avremo un concreto composto degli uffizi, ed un sussidio ancora supplementare dei lumi degli altri colleghi che si agguinceranno alla Commissione.

DI MALUZZO ALESSANDRO. Io pregherei il signor senatore Alfieri di dirmi come altre volte si era formata la Commissione per il regolamento.

ALFIERI. Rispondo che il presidente fu quegli che allora destinò tre membri. Io aveva l'onore di essere fra loro. Un altro era il cavaliere Giovanetti d'onorevole memoria. Il terzo era il cavaliere Cibrario.

Il Senato aveva creduto miglior avviso di affidare al presidente la scelta dei membri che dovevano comporre la Commissione per opera della quale si formava il progetto. Così fu fatto; e se non mancava il cavaliere Giovanetti, così degno di rammarico per ogni altro riguardo, la Commissione così nominata avrebbe potuto sottoporre al Senato il progetto da essa compilato.

Ora si è creduto più regolare il dare alla proposta venuta da me la forma che sogliono avere le proposte dei progetti di legge. Il Senato ha accolto questo modo di procedere, e quindi, dopo aver deposta la mia proposizione, dopo esser stata la medesima autorizzata dagli uffizi come se si fosse trattato di un progetto di legge, e per quanto da me si poteva quest'oggi sviluppata, si trattava di vedere se dovesse o no prendersi in considerazione: essa lo fu. Che cosa fu preso in considerazione? La nomina di una Commissione la quale in seguito a nuovi studi compilasse una proposta a tal riguardo. Sento che si tratta di redigere in ciascun ufficio un progetto; io veramente non posso associarmi a quest'idea; non è per amor proprio d'autore, ma è per l'amore della cosa stessa, per il desiderio che riesca bene che io domando che si proceda in quel modo che genererà meno ritardo e confusione.

PRESIDENTE. La deliberazione presa dal Senato non è già che si faccia in ogni ufficio un progetto separato, il quale serva d'istruzione al loro commissario, ma di nominare un commissario in ciascun ufficio.

Certamente il Senato non intende con ciò di precludere la via a qualche ufficio che voglia dare un separato progetto, e particolari istruzioni al suo commissario; la quale cosa esso non vuole nè può impedire. In conseguenza la deliberazione sta come è presa. O questi commissari si intenderanno fra loro, e la cosa non presenterà difficoltà; o non potranno intendersi, e sarà allora il caso in cui, rassegnando i poteri agli uffizi che li hanno delegati, diranno: noi siamo nell'impossibilità di eseguire il datoci mandato, ed il Senato delibererà ulteriormente. Frattanto ciò che è deliberato non può ritrattarsi.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 14 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Richiamo sul verbale del senatore Giulio — Approvazione — Annunzio della morte del senatore Tempia — Congedo — Presentazione di un progetto di legge per la riunione dei collegi elettorali in tante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono.*

La seduta è aperta alle ore 3 e 1/2 pomeridiane.

GIULIO, segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni sul processo verbale.

GIULIO. (*Interrompendo*) Domando la parola.

Prego il Senato a concedermi di fare al processo verbale una lieve modificazione relativa alla parte che ho presa in quest'ultima discussione.

Il processo verbale mi fa dire: « Il senatore Giulio ammettendo la giustezza delle osservazioni del preopinante circa la discussione che dovrebbe precedere negli uffici la nomina del commissario di cui è caso, trova pure un grande inconveniente, » ecc. Mi prenderò la libertà di ricordare al Senato che il preambolo che ho premesso alla mia proposta non era in questi termini, ma bensì in questi altri, cioè: « Non ho intenzione di opporre veruna osservazione a quelle che sono state fatte dal signor senatore Sclopis, » ecc.

PRESIDENTE. A parte questa rettificazione, non essendovene altre, io porrò ai voti il processo.

(Il processo verbale è approvato.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE TEMPIA.

PRESIDENTE. Debbo con mio rammarico annunziare al Senato la perdita che abbiamo fatta stamane di uno dei più rispettabili nostri colleghi, per la morte avvenuta del generale cavaliere Tempia.

CONGEDO.

PRESIDENTE. Si va a dar lettura di una domanda di congedo.

(Il conte Feliciano Arborio di Gattinara, domanda un congedo di venti giorni che è accordato.)

PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEI COLLEGI ELETTORALI IN ALTRETTANTE SEZIONI QUANTI SONO I MANDAMENTI CHE LI COMPONGONO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari interni per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta il surriferito progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 17.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà sollecitamente dato alle stampe, e quindi distribuito negli uffici per la consueta disamina.

Interpello il Senato se vuol procedere d'urgenza, come il ministro degli affari interni ha chiesto.

(È approvata l'urgenza.)

Ciò farà che si userà tutta la sollecitudine nel far stampare e distribuire questo progetto di legge, e quindi esaminarlo al più presto possibile negli uffici. Domani io appunto penso di convocarli, sia perchè si possano nominare i commissari per questa legge, sia perchè si possano continuare i lavori sugli altri progetti di legge già presi in esame.

PALLAVICINI IGNAZIO. Faccio osservare che domani è festa.

PRESIDENTE. Credo che non si cada in contravvenzione ai precetti della Chiesa, se si dedicano poche ore ad affari di Stato, massime alle ore due in cui le funzioni ecclesiastiche sono finite.

PALLAVICINI IGNAZIO. Non credeva che vi fosse tanta urgenza.

PRESIDENTE. Non si tratta di una seduta pubblica, ma bensì di una seduta privata, la quale non può durare che poco. Non essendovi altro all'ordine del giorno, l'adunanza è sciolta.

La seduta è levata alle ore 4.

TORNATA DEL 18 GENNAIO 1850

— 5 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Verificazione dei titoli e ammissione al Senato del cavaliere Fraschini — Relazione e discussione del trattato di pace concluso coll'Austria — Dichiarazione del presidente del Consiglio e del ministro dell'interno — Ordine del giorno del senatore Sclopis — Osservazioni del senatore Alfieri circa la convenzione del 1834 — Si approva l'ordine del giorno del senatore Sclopis — Presentazione di un progetto di legge per una maggiore spesa onde provvedere ai funerali di Re Carlo Alberto — Il trattato è approvato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
(Il verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

COMUNICAZIONE DEL DECRETO DI NOMINA, VERIFICAZIONE DEI TITOLI E AMMISSIONE IN SENATO DEL CAVALIERE FRASCHINI.

PRESIDENTE. Ho l'onore di portare a cognizione del Senato il regio decreto con cui il cavaliere Vittorio Fraschini è nominato senatore. (*Legge il decreto*)

La parola è al senatore Maestri, incaricato della relazione per l'esame dei titoli del nuovo senatore Fraschini.

MAESTRI, relatore. Signori senatori, il chiarissimo avvocato signor cavaliere Vittorio Fraschini, consigliere di Stato, fu con reale decreto del 14 corrente mese promosso a senatore del regno.

Egli appartiene alla terza categoria stabilita dall'articolo 33 dello Statuto, siccome quegli che fu deputato alla Camera legislativa in quattro legislature consecutive, oltre che per ragione di età vi sostenne con lode universale la grave carica di presidente. Nato nel 1776, presenta pure il requisito dell'età voluta dal citato articolo; sicchè il primo ufficio ebbe a riconoscere validi i titoli per la sua ammissione al Senato.

Tanto ho l'onore di esporre, come relatore dell'ufficio suddetto; nè posso dissimulare la mia compiacenza di vedere fra noi il Nestore della Camera elettiva coll'animo giovine e vigoroso alle disputazioni parlamentari.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione, porrò ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate)

Io ho l'onore di proclamare a nome del Senato il cavaliere Vittorio Fraschini senatore del regno.

PROLUNGO DI CONGEDO. — GIURAMENTO.

PRESIDENTE. Il cavaliere generale de Sonnaz chiede una proroga di 15 giorni al congedo concedutogli per gli affari di servizio.

(È accordato.)

(Il senatore Fraschini, preso posto fra i senatori, presta il giuramento.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CONCHIUSO COLL'AUSTRIA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri, relatore della Commissione sul trattato di pace coll'Austria.

ALFIERI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 19.)

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio dei ministri. Chiedo la parola per accennare che il Ministero intende rinnovare davanti al Senato le assicurazioni che ha già date alla Commissione, e che si contengono nel capo terzo della relazione.

Quanto alla prerogativa reale di cui parla la relazione della Commissione, il Ministero non ha bisogno di dichiarare quanto egli ne sia geloso; ma gli è sembrato però che la stessa redazione della legge accennasse alla differenza fatta dalla relazione, dicendosi in essa: « Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato, » ecc. Le parole *piena ed intera esecuzione al trattato* accennano appunto a quella parte sulla quale lo Statuto chiama il Parlamento a deliberare. Credo che queste spiegazioni possano essere di pieno soddisfacimento pel Senato.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Aggiungo ancora alle dichiarazioni del presidente del Consiglio che non solo era intenzione del Ministero, ma suo desiderio di rinnovare al Senato le dichiarazioni già fatte avanti alla Camera dei deputati, affinché anche il Senato volesse prenderne atto; poichè nessuno ignora quanta forza possano acquistare queste dichiarazioni emesse dal Ministero alla Camera dei deputati, e rinnovate avanti al Senato, e da amendue i poteri accertate.

Esse, come ben sanno le signorie vostre, riguardano la non esistenza di trattati segreti, la non estensione di trattati di estradizione agli imputati e condannati per delitti politici; ed in ultimo, essendosi elevata qualche querela intorno ai danni che potrebbe avere il nostro paese per l'osservazione dei trattati del 1834, il Ministero dichiarava pure esser suo intendimento, in esecuzione del trattato medesimo, di tosto adoperarsi per ottenere tutti i possibili miglioramenti a quel trattato, dichiarando che, qualora non avesse potuto conseguire questo suo scopo, avrebbe a tempo opportuno avvisato ai mezzi per denunziare il trattato medesimo.

PRESIDENTE. Debbo dar lettura dell'articolo di legge che è proposto al Senato.

L'articolo unico è così concepito:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione al trattato di pace conchiuso in Milano il giorno 6 agosto 1849. »

Non vi è a far distinzione fra la disamina generale e parziale che suole ordinariamente separarsi, perchè la legge è ridotta ad un solo articolo. Io dunque non ho altro a dire se non che è aperta la discussione sul progetto di legge.

MAESTRI. Faccio osservare che il Ministero esternò il desiderio che il Senato prenda atto delle dichiarazioni da lui fatte.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi permetto solamente di far osservare al Senato come le dichiarazioni esplicite del Ministero sopra due punti essenziali, i quali fanno ripetizione di ciò che già si annunzia nel progetto, dimostrano l'importanza di constatare con apposito atto, o, se si vuole abbreviare la forma, di annunziare con un ordine del giorno che il Senato prende atto di quanto ha spiegato il Ministero, come parte interpretativa, già fin d'ora, dell'esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Domando in primo luogo se questo ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi vuole la parola sul medesimo. . . .

SCLOPIS. Il Senato prende atto delle dichiarazioni esplicite fatte dal Ministero in conformità delle spiegazioni già inserite nel rapporto della Commissione.

COLLER. Il presidente ne ha già dato atto a nome del Senato.

PRESIDENTE. Il presidente dà atto egli solo della presentazione dei progetti di legge, perchè questa presentazione è un fatto materiale ch'egli riconosce. Ma quando trattasi di dichiarazioni o di spiegazioni che daonos dal Ministero, il prendere atto importa le tante volte il mostrarsene pago e soddisfatto; e perciò non al presidente, ma al Senato appartiene il rispondere al Ministero, sì e come stima più convenevole. Si è perciò che io attendo che il Senato voti sopra l'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis.

L'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, ed appoggiato da parecchi senatori, è il seguente:

« Il Senato prende atto delle dichiarazioni fatte dal Ministero relative all'intelligenza del trattato di cui si tratta, in conformità delle considerazioni espresse nella relazione della Commissione. »

SCLOPIS. Invece delle parole di cui si tratta, sarebbe meglio sostituire queste: *del trattato di pace coll'Austria.*

ALPIERI, relatore. Mi limiterò ad osservare che nella relazione non si era fatto cenno della convenzione del 1834, e ciò cagionerebbe una grandissima differenza fra la natura di questa convenzione e quella del 1823 e del 1838. La questione sollevata relativamente alle due convenzioni testè accennate pel 1823 e 1838, era questione d'onore, per giudicare della quale bastava al Senato la coscienza della propria dignità. Quella che si può sollevare intorno alla convenzione del 1834 importa invece cognizioni di fatti, i quali forse il Senato non avrebbe potuto avere presenti, ove ella si fosse messa in

campo. Quindi è che la Commissione non ha creduto di dover farne cenno nella sua relazione. Ora che il Senato sta per prendere atto della dichiarazione del Ministero non solo sulla convenzione del 1823 e del 1838, ma anche su quella del 1834, mi pare sarebbe bene che se ne fosse fatta espressa menzione nell'ordine del giorno.

SCLOPIS. Io vi aderisco pienamente, e non ho alcuna difficoltà perchè s'abbiano ad aggiungere le parole dell'onorevole preopinante: *estensivamente anche alla parte che concerne la convenzione del 1834.*

PRESIDENTE. Si aggiunsero all'ordine del giorno in seguito alle parole: *nella relazione della Commissione, le seguenti: estensivamente anche a quanto concerne la convenzione passata coll'Austria nel 1834.*

Se non si chiede da alcuno la parola su quest'ordine del giorno, io avrò l'onore di porlo ai voti.

(L'ordine del giorno è approvato.)

Resta ancora a porre ai voti l'articolo unico della legge.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

PROGETTO DI LEGGE PER UNA MAGGIOR SPESA SUL BILANCIO DEL 1849 PER I FUNERALI DI RE CARLO ALBERTO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola per presentare un progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 302.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli uffici.

VOTAZIONE SUL TRATTATO DI PACE.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto della legge testè discussa.

Terminata quest'adunanza, dovendosi il Senato raccogliere nella sala delle conferenze, ne prevengo i signori senatori, acciò qualcheduno non si allontani.

Risultamento della votazione:

Votanti	58
Voti favorevoli	50
Voti contrari	8

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione e discussione della legge portante la divisione dei collegi elettorali.

TORNATA DEL 19 GENNAIO 1850

— 6 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Commissione delle petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge sulla divisione dei collegi elettorali — Osservazioni del senatore De La Charrière, e risposta del ministro dell'interno e del relatore — Si chiude la discussione generale — Osservazioni del senatore Giulio all'articolo 1, e risposta del ministro dell'interno — Adozione degli articoli 1 e 2 — Considerazioni del senatore Alfieri all'articolo 3, alle quali rispondono il ministro dell'interno e il relatore — Approvansi gli articoli 3 e 4 — Spiegazioni del ministro dell'interno all'articolo 5, e approvazione di questo — Adozione della legge — Presentazione dei progetti di legge: per l'approvazione del trattato concluso colla Toscana diretto ad abolire i diritti differenziali; per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi; per estendere alla Sardegna le patenti 17 luglio 1843 relative ai padri di dodicesima prole.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

COMMISSIONE DELLE PETIZIONI.

PRESIDENTE. Debbo dare pubblica contezza della composizione della Commissione per le petizioni stata nominata dal Senato nella sala delle conferenze nel giorno di ieri.

Essa è composta dei signori senatori:

Pallavicini Ignazio — Sauli — Sclopis — Galli — Bagnolo.

RELAZIONE, DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEI COLLEGI ELETTORALI IN TANTE SEZIONI QUANTI SONO I MANDAMENTI CHE LI COMPONGONO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e discussione sul progetto di legge relativo alla divisione dei collegi elettorali.

La parola è al relatore della Commissione signor cavaliere Des Ambrois.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 18.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge proposto alla vostra deliberazione è il seguente. (Vedi vol. Documenti, pag. 18.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

DE LA CHARRIÈRE. MM., si je demande la parole ce n'est point pour combattre le projet de loi qui est soumis à nos délibérations; loin de là, je l'approuve intégralement, mais je veux seulement vous soumettre une observation sur un passage du rapport de votre Commission. Ce passage semble en quelque sorte vouloir régler l'avenir et enchaîner notre libre arbitre.

En effet, on dit que si le projet ministériel avait apporté des modifications plus profondes à la loi électorale qui nous

régit, la Commission l'aurait repoussé. Il est permis sans doute aux membres de la Commission d'émettre cette opinion, comme il m'est permis d'émettre une opinion contraire. J'ai étudié la loi électorale, j'ai été appelé comme membre du Conseil divisionnaire d'Annecy à donner mon avis sur plusieurs questions qui avaient été soumises à ce Conseil par le ministre; et en étudiant cette loi je me suis convaincu qu'elle a besoin d'être profondément modifiée si l'on veut qu'à l'avenir les élections donnent des résultats qui soient avoués par l'opinion générale. Je n'entends point en faisant ces observations blâmer les membres de la Commission; non, j'ai voulu seulement que mon observation fût insérée dans le procès-verbal, afin que plus tard on ne vint pas argumenter de notre silence pour en conclure que nous devrions repousser tout projet de loi qui aurait pour objet de modifier dans son principe ou dans quelques parties de son principe la loi qui nous régite.

DES AMBROIS, relatore. Je me bornerai à faire observer à l'honorable sénateur De la Charrière qu'il ne peut pas avoir été dans les intentions de la Commission, et je pense que mes collègues accèderont à cette observation, qu'il ne peut pas, dis-je, avoir été dans la pensée de la Commission d'enchaîner l'avenir. Le Sénat appréciera les considérations d'haute importance politique qui ont fait que la Commission a cru devoir regarder comme évidente la convenance qu'il y avait à ne pas toucher à la loi électorale. Cette observation tient à la double considération de respecter la stabilité des lois politiques, et surtout de la respecter dans les circonstances très-graves où se trouvent les pays qui sortent des révolutions.

Le Sénat appréciera ces considérations, que je crois ont une portée politique assez haute pour mériter son attention; mais il y a loin de là à dire que la Commission ait pu avoir la pensée d'empêcher sur l'omnipotence parlementaire qui a toujours le droit de réviser les lois.

PRESIDENTE. Siccome le spiegazioni date dalla Commissione, o le sue particolari opinioni, non porgono argomento di votazione al Senato, ma il solo progetto di legge è da prendersi in disamina, e perciò le osservazioni fatte dall'onorevole senatore De la Charrière non possono condurre ad

ulteriori deliberazioni, io deggio, nel caso non si chieda la parola sul progetto complessivo della legge, domandare al Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1 così concepito:

« I collegi elettorali s'intendono divisi in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, semprechè il numero degli elettori iscritti non sia al disotto di 40.

« Ove gli elettori non giungano a questo numero, il mandamento verrà aggregato per decreto reale alla sezione la più vicina dello stesso collegio elettorale. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Qualora un mandamento conti un numero di elettori minore di 40, secondo il disposto di quest'articolo essi dovranno riunirsi nel capoluogo del mandamento più vicino, appartenente però allo stesso collegio elettorale.

V'ha un caso particolare il quale mi sembra poter presentare qualche difficoltà; un caso particolare per cui la legge, quale sta, invece di agevolare agli elettori l'accesso al luogo dove debbono votare, viene ad aggravare la loro condizione. Questo caso è quello dei tre mandamenti di Crodo, Bannio e Santa Maria, i cui elettori attualmente formano il secondo collegio di Domodossola.

Secondo la legge elettorale, quale è stata finora eseguita, tutti gli elettori della provincia dell'Ossola si radunano nel capoluogo della provincia. Gli elettori appartenenti alla città di Domo costituiscono il primo collegio di Domodossola; gli elettori appartenenti agli altri tre mandamenti della provincia costituiscono il secondo collegio. Questi tre mandamenti esteriori tra tutti e tre contano 122 elettori, così che probabilmente due di essi hanno un numero di elettori minore di 40, un solo dei tre, credo, ha un numero maggiore.

Quindi stando al testo di questo 1° articolo, nelle elezioni che sieno per aver luogo, gli elettori di tutta la provincia dell'Ossola, salvo quelli che dimorino nel capoluogo, invece di doversi recare come per lo passato in Domodossola, dovranno recarsi in uno dei tre capoluoghi di Crodo, di Bannio o di Santa Maria. Ora, la strada da percorrere è notabilmente più lunga e disagiata per tale trasporto che per venire in Domo; avverrà in conseguenza che in questa provincia l'articolo di legge lungi dall'agevolare l'accesso al collegio elettorale, produrrà un effetto contrario, a meno che il Governo avendo preveduto questo caso non creda aver mezzo di ovviarli.

Pregherei per conseguenza il signor ministro dell'interno a volerci informare se si sia tenuto conto di questo caso particolare, e se egli creda le disposizioni della legge elettorale e del progetto di cui si tratta sufficienti per risparmiare agli elettori di due tra quei mandamenti il grave incomodo di portarsi in un terzo capoluogo diverso da quello della provincia, nel quale esercitarono finora il loro diritto elettorale.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il motivo per cui la Camera dei deputati ammetteva l'emendamento che le venne proposto di dividere i collegi elettorali e di stabilire altrettante sezioni quanti sono i mandamenti, i di cui elettori iscritti eccedono il numero di 40, mi pare abbastanza evidente, ed è quello che in ciascun mandamento si potesse avere una votazione sincera, la quale non si sarebbe potuto ottenere ove il numero fosse piccolissimo. Certamente che nell'ammettersi questo emendamento stato presentato quasi all'improvvisa, non si è potuto calcolare se, ritenuta la massa

degli immensi vantaggi che ne verrà dalla legge, non succederebbe qualche particolare inconveniente. Però, nel caso accennato dal senatore Giulio, parmi che il Governo, qualora quel collegio si rendesse vacante (locchè per ora non è), vi provvederebbe, ove non si potesse con altri mezzi, colla disposizione dell'articolo 5, in cui è detto che « gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con decreto reale, a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. » Ciò vuol dire che il decreto reale convocherebbe quegli elettori nello stesso luogo dove si riunirono finora. Se non che ripeterò al Senato un'osservazione che già mi occorre di fare alla Camera dei deputati: essere verissimo che al giorno d'oggi abbiamo mandamenti i cui elettori si trovano in numero inferiore di 40; ma pur troppo questo numero s'aumenterà. Questo aumento avrà luogo per due motivi: primo, perchè il Governo intende di far un appello ai comuni, onde invitino essi stessi tutti coloro i quali, o per negligenza o per altre cagioni non furono iscritti, ed allora è impossibile che un mandamento abbia un numero inferiore di 40 elettori; secondo, perchè l'aumento delle imposte, cui siamo pur troppo vicini, rimedierà a tale difetto, e non vi sarà più mandamento i cui elettori non giungano al numero di quaranta.

Siffatte ragioni mi paiono sufficienti per persuadere il Senato a passare oltre adottando l'articolo di legge quale venne approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola sull'articolo 1, io debbo porlo ai voti.

(È approvato.)

Darò ora lettura del secondo articolo, il quale è così concepito:

« Il decreto reale di convocazione stabilirà il giorno in cui dovrà aver luogo la seconda votazione, nel caso in cui la prima non sia riuscita definitiva; l'intervallo fra l'una e l'altra votazione non potrà mai essere maggiore di giorni otto. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo terzo:

« Gli elettori di ciascuna sezione si riuniscono nel capoluogo di mandamento, salvo il caso di disposizione diversa che siasi data con decreto reale, a termini dell'articolo 65 della legge elettorale. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Io non voleva prendere la parola perchè temeva che l'osservazione che sono per fare si considerasse come una sottigliezza. Tuttavia, siccome il caso a cui sono per alludere, se non si presenta frequentemente, tuttavia non è meno grave, perciò credo dover muovere l'osservazione cui accennava.

La legge elettorale del 17 marzo 1848 all'articolo 17 disponeva:

« Niuno può esercitare altrove il diritto di elettore che nel distretto elettorale del suo domicilio politico. »

« Ogni individuo s'intende avere il suo domicilio politico nello stesso luogo in cui è domiciliato per riguardo all'esercizio dei diritti civili. »

« Può tuttavia trasferirsi il domicilio politico in qualsivoglia altro distretto elettorale dove si paghi contribuzione diretta, o per riguardo ai commercianti ed industriali, dove abbiano uno stabilimento commerciale od industriale, con che se ne faccia la dichiarazione espressa tanto davanti al

sindaco del luogo di attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco dove si vorrà trasferirlo. Questa dichiarazione, dopo la prima convocazione dei collegi elettorali, non produrrà alcun effetto, se non sarà fatta sei mesi prima della revisione delle liste. »

Il dubbio che io intendo di muovere è questo: se ora che per la nuova legge verranno divisi in sezioni quei distretti elettorali in cui gli elettori prima concorrevano in un luogo solo, chi paga una contribuzione sufficiente per essere elettore in vari mandamenti componenti un solo distretto, per essersi aserito in un luogo dove prima aveva sede quel collegio elettorale, non possa più rimuoversi da quella sezione per concorrere in un'altra, senza che siano trascorsi i sei mesi dopo la dichiarazione che avrebbe fatta della sua volontà.

Per ridurre la mia obbiezione a maggior chiarezza darò un esempio. Il circondario di Alba è composto di due mandamenti. *Ab initio* tutti gli elettori del distretto elettorale di Alba concorrevano in questa città, allorché avevano il domicilio abituale e legale altrove che in tal distretto, ma scegliendo il loro domicilio politico, dirò così, elettorale, nel circondario di Alba, poterono mirare a ciò che essi dovevano portare il loro voto in Alba stessa.

Al presente, essendosi diviso in due sezioni quel circondario, può avvenire colà, come altrove, che alcuni elettori troveranno assai più comodo dare il loro voto a Govone che in Alba; e siccome la legge che ora è sottoposta alla vostra deliberazione tende massimamente a facilitare il concorso degli elettori, pare che si dovrebbe per conseguenza anche estendere questa facilitazione al caso di cui ho fatto cenno. Egli è bensì vero che nell'articolo di legge che testè ho allegato si dice che la dichiarazione deve farsi tanto davanti al sindaco del luogo dell'attuale domicilio politico, quanto innanzi al sindaco del luogo ove si vorrà trasferirlo; e che con questa espressione sembra volersi indicare che il domicilio elettorale è vincolato ad una data località. Ma a questa osservazione mi pare che un'altra vi si possa contrapporre, ed è, che la legge quando esigeva che fossero trascorsi sei mesi dopo la fatta dichiarazione, non contemplava le sezioni di uno stesso collegio, ma bensì i diversi distretti elettorali.

Ora io domando se, non essendosi provveduto esplicitamente a questa emergenza, si possa supporre implicitamente nella legge una norma, secondo la quale gli elettori possano regolarsi quando si trovano in tale circostanza.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non credo che la legge sulla quale il Senato sta ora deliberando possa essere interpretata in modo da scansare questi inconvenienti, poichè ciascun elettore appartiene al collegio del comune nelle liste del quale l'elettore è iscritto. Pertanto, finchè l'elettore fa parte di quel comune, ed è iscritto nelle liste del medesimo, deve concorrere al capo sezione, nel luogo stesso, cioè dove la generalità degli elettori di quel tal comune sono chiamati a votare.

Con questa legge abbiamo creduto di dover provvedere nell'interesse delle masse: ora, le masse sono quelle che risiedono sul luogo. Noi certamente non potevamo riparare all'accennato inconveniente peculiare. D'altra parte non è inconveniente questo, perchè la legge vi provvede dichiarando lecito il cambiamento del domicilio. È vero che per questo cambiamento deve precedere la dichiarazione di sei mesi prima, ma non abbiamo creduto di poter andar oltre, e di cambiare il sistema che noi appunto abbiamo voluto lasciare intatto. Conseguentemente credemmo che un tale inconveniente, a fronte dei grandi vantaggi che si ricavereb-

bero, non dovesse arrestare il Ministero nella sua proposizione.

DES AMBROIS, relatore. Il dubbio che l'onorevole senatore Alfieri ha testè esposto non s'isfuggì alla Commissione nella discussione del progetto di legge; ma essa non ha creduto di doverlo comprendere nella sua relazione, perchè le parve che eccedesse alquanto i limiti del suo mandato.

Veramente la Commissione avvisò, che sebbene la legge generale non parli che della dichiarazione del passaggio da un luogo all'altro, e la nuova legge stabilisca la divisione per cui ciascun comune componga una sezione, pure debba ritenersi necessaria pel passaggio da una sezione all'altra la stessa serie di formalità che è stabilita per il passaggio da un collegio all'altro; perchè ora il centro dell'elezione non è più il capoluogo del distretto elettorale, ma il capoluogo del mandamento. Per tale effetto pareva doversi ritenere che avessero ad adempirsi quelle stesse formalità per passare da uno dei nuovi centri all'altro, le quali erano stabilite per passare da uno ad altro collegio elettorale. Ma la Commissione non ha creduto che ciò fosse un così grave difetto da dover rendere necessario un apposito provvedimento. Gli elettori che avranno interesse di trasmutarsi da una ad un'altra sezione adempiranno facilmente a questa formalità.

D'altra parte è molto minore incomodo quello di andare da una sezione all'altra, che non quello di andare da un collegio ad un altro.

ALFIERI. Io mi limiterò a dichiarare che non intendeva di proporre nessun cambiamento sul tenore del progetto di legge statoci proposto; ma poichè il Ministero ha dichiarato il modo con cui, e sotto quale aspetto egli considerava e doveva considerarsi quest'articolo di legge, credo questa dichiarazione un beneficio, come quella che sarà per impedire contraddizioni, e quelle diverse interpretazioni che avrebbero potuto darsi nella pratica di questa legge.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo terzo.

Chi intende d'approvarlo sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo quarto, che è in questi termini:

« Stanno ferme le disposizioni della legge del 17 marzo 1848 riguardanti la circoscrizione dei collegi di Torino e di Genova e la divisione in sezioni di mandamenti i cui elettori eccedono il numero di quattrocento. »

Chi approva questo articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora leggerò l'articolo quinto:

« Nulla del resto è innovato alla legge elettorale del 17 marzo 1848, come nulla per ora è innovato quanto ai collegi della Sardegna, per la migliore circoscrizione dei quali sarà quanto prima con apposita legge provveduto in conformità della suddetta legge elettorale. »

GALVAGNO, ministro dell'interno. Credo che sia bene di dare su quest'articolo una spiegazione al Senato. Per quanto riguarda i collegi della Sardegna, il Ministero non aveva ancora in pronto il materiale necessario per una buona circoscrizione di essi, tanto più che si deve por mano alle circoscrizioni giudiziaria ed amministrativa. Ponendo mano a queste si potrà nello stesso tempo adattarvi una buona circoscrizione di collegi.

Non si poteva ora toccare i collegi elettorali, poichè le liste sono bensì fatte per comune, ma gli elettori sono stati compresi in una sola lista e si sono divisi in tanti collegi per ordine alfabetico; così in Cagliari, ove vi sono due collegi, dall'Asino ad una data lettera appartengono ad un collegio, e

da quella seconda lettera fino al termine dell'alfabeto appartengono all'ultimo collegio; il che adunque avrebbe costretto il Ministero a compiere l'applicazione degli elettori in ciascuno dei collegi, dal quale cambiamento volle appunto il Governo astenersi.

Si soggiunse però che si sarebbe provveduto con una legge speciale alla circoscrizione di quei collegi, in conformità alla legge elettorale, in quanto che i provvedimenti sulla legge medesima per la suddivisione dei collegi sono dichiarati provvisori; epperò crede il Governo debito suo di provvedervi definitivamente acciò cessi questo stato provvisorio e sia una volta stabilita la circoscrizione dei collegi.

PRESIDENTE. Chi intende approvare l'articolo 3 voglia alzarsi in piedi.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Volanti	31
Maggioranza	26
Voti favorevoli	48
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL TRATTATO CONCHIUSO COLLA TOSCANA PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione del Governo.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio dei ministri, presenta il progetto di legge relativo al trattato surriferito. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 21.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi per l'occorrente disamina.

PROGETTI DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DEI TABACCHI; E PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE PATENTI DEL 17 LUGLIO 1845 RELATIVE AI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta i due surriferiti progetti di legge, del primo dei quali chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 27 e 32.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi progetti di legge, i quali saranno stampati e quindi distribuiti negli uffizi per la occorrente disamina. Per il primo di essi il ministro delle finanze ha chiesto l'urgenza.

Se non vi ha osservazione io la porrò ai voti.

Chi è di sentimento di approvarne l'urgenza voglia alzarsi.

(È approvata.)

Io debbo ancora invitare i signori senatori Colla, Gallina, Quarelli, Ricci Francesco, Cotta, Des Ambrois e Cibrario, componenti la Commissione delle finanze e contabilità, a volersi ora raccogliere negli uffizi per costituirsi.

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 25 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Relazione e discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei tabacchi — Osservazioni dei senatori Di Collegno Luigi, Giulio e De Cardenas, e risposte del relatore — Approvazione del progetto di legge e della tariffa — Relazione, discussione e approvazione dello schema di legge per autorizzare una maggiore spesa sul bilancio 1849 per i funerali di Re Carlo Alberto.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

PRESIDENTE. Debbo dare conoscenza al Senato dei seguenti omaggi:

1° Dal signor Bianchi Giovini un opuscolo intitolato: *I giuochi d'azzardo condannati dal Codice civile, autorizzati ad Aix e a Nizza, tollerati in altri luoghi, e riprovati dalla ragione e dal buon costume;*

2° Dagli ingegneri cavaliere Carbonazzi ispettore nel genio civile e Bernardi applicato al Ministero dei lavori pubblici: *Cenni sulle condizioni attuali della Sardegna e sui vari miglioramenti possibili specialmente nelle vie di comunicazione;*

3° Dal P. G. Massino-Turina: *Sulla proprietà ecclesiastica e sul modo legale di chiamarla a soccorrere i bisogni dello Stato.*

PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DELLE POLVERI E DEI PIOMBI.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli di S. M.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta al Senato, a nome del ministro delle finanze, il suddetto schema di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 25.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito negli uffici.

Alcune voci. Ne ha chiesta l'urgenza.

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta l'urgenza dal ministro, io interrogherò il Senato su questo proposito.
(L'urgenza è approvata.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO AD APPLICARE IL SISTEMA METRICO DECIMALE NELLA VENDITA DEI TABACCHI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita dei tabacchi.

La parola è al relatore della Commissione il senatore conte Quarelli.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 50.)

PRESIDENTE. La legge sottoposta alla discussione del Senato è così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 28.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se non vi ha alcuno che domandi la parola sul complesso della legge, avrò l'onore di riprendere la lettura della medesima, cominciando dal primo articolo.

• A cominciare dal 1° aprile 1850, la qualità, il peso ed il prezzo dei tabacchi di fabbricazione nazionale, tanto dai magazzini ai gabellini, quanto da questi ultimi ai consumatori, sono regolati dalla tariffa annessa alla presente legge, che comprende pure la qualità ed il prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detta di lusso. •

Su quest'articolo noterò che deve far parte del medesimo, anzi forma un solo complesso coll'articolo la tariffa cui l'articolo stesso si riferisce; per conseguenza chi avesse a ragionare su qualche parte della tariffa ne ha libero il campo; anzi io crederei che se vi fosse osservazione a fare sulla tariffa, la votazione sopra di essa debba precedere quella degli articoli, acciò la votazione sull'articolo si possa riferire ad una tariffa già consentita. Che se non darà essa luogo ad osservazioni, mostrerà con ciò il Senato d'intendere che la votazione dell'articolo comprende in sé anche quella della tariffa.

DI COLLEGGIO LUIGI. Ho domandata la parola per una semplice spiegazione sull'articolo primo, nel quale io credo sia occorso un errore di stampa. Si dice nel progetto di legge che ci è stato presentato: *tanto dai magazzini ai gabellini.* Nello stesso progetto di legge che ci era stato presentato nella seconda Sessione del 1849, è scritto: *tanto dai magazzini ai gabellieri, quanto da questi ultimi ai consumatori.* Poi nella tabella vedo che si dice: *prezzo di vendita ai gabellotti, prezzo di vendita dei gabellieri al pubblico.*

Abbiamo dunque tre denominazioni. Io fo questa osservazione acciò risulti se vi sia errore di stampa o no, o se la legge possa passare con tali sinonimi di *gabellini, gabellieri e gabellotti.*

QUARELLI, relatore. Io risponderò all'osservazione del preopinante che queste diverse denominazioni sono più l'effetto di un errore che di altro, perchè generalmente si cono-

scono sotto il nome di gabelloiti, e non gabellini nè gabellieri, quelli che vendono tabacco.

DI COLLEGGNO LUIGI. Se ciò deve rimanere come è basterà forse il cenno che se ne è fatto nella discussione, perchè si capisca che vuol dire lo stesso.

FRASCHINI. Alla Commissione non isfuggì l'osservazione fatta dall'onorevole preopinante, ma essa restò persuasa che le tre denominazioni vogliono avere lo stesso e medesimo significato.

Si osservò dalla Commissione che correggendo queste denominazioni, e riducendole ad una sola (locchè sarebbe certamente più conveniente) avrebbe portata la necessità di rimandare alla Camera dei deputati il progetto di legge; ed è questo solo il motivo per cui la Commissione ha creduto di passar sopra a questo che non puossi a meno che chiamare difetto, ma che non tocca per nulla la sostanza della cosa.

CIBRARIO. Io non trovo veramente che vi sia nessun grave inconveniente a lasciare sussistere le tre denominazioni.

Ho chiesto solamente la parola per far osservare che altre volte il Senato ha già corretti errori che si supposero materialmente sfuggiti, e che evidentemente erano tali, senza che si sia creduto necessario di rimandare il progetto di legge all'altra Camera. Se si trattasse d'una parola che variasse menomamente il senso, allora convengo che questa necessità esisterebbe; ma nel caso attuale quando si riducessero tutte le denominazioni a quella di *gabelloiti*, che è la più comune e la più usitata nella legge, io credo che non vi sarebbe alcuna necessità, e neppure convenienza di rimandarla all'altra Camera.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Chieggo perdono se mi faccio a prolungare per due minuti una discussione che tutti riconoscono non essere di grandissima importanza. Io aveva intenzione da principio d'intrattenere il Senato non solo di questa inavvertenza, ma di due o tre altre tutte egualmente leggiere che sono scorse ne'vari articoli della legge. Così nell'articolo primo verso la fine si parla del *prezzo di vendita dei tabacchi di fabbricazione estera, detta di lusso*: m'immagino che si è voluto dire *tabacchi detti di lusso*, e non *fabbricazione*.

Così nell'articolo secondo parlando delle variazioni che potesse occorrere di fare, si nella qualità che nel prezzo dei tabacchi di fabbricazione estera di cui la vendita è permessa nello Stato, si dice che *queste variazioni potranno aver luogo con semplici decreti reali*; dove mi pare che si è voluto dire che potranno essere ordinate con semplici decreti, o che potranno farsi per mezzo di decreto.

Così ancora nell'articolo terzo è detto che è permessa l'introduzione dei tabacchi di fabbricazione estera di *qualsiasi provenienza non eccedente i cinque etto grammi di peso*. Credo che qui pure vi abbia errore, e siasi voluto dire *i cinque etto grammi*. Siccome però tutti questi sconci sono leggerissimi, io mi sarei astenuto dal parlarne, e prendo la parola unicamente per rispondere ad un'osservazione dell'onorevole senatore Cibrario, secondo il quale il Senato potrebbe correggere la prima delle inavvertenze indicate, quella cioè relativa alla varia denominazione che si dà ai venditori dei tabacchi, e farsi anche queste ultime senza che perciò sia necessario che la legge così corretta torni alla Camera dei deputati. Io mi permetterò di esprimere il mio pensiero, ed è che quantunque nel caso presente tutte queste correzioni, e la prima in specie, siano leggerissime e manifestamente

non tocchino per nulla alla sostanza della legge, tuttavia vi sarebbe un grave inconveniente ad ammettere che una delle Camere possa, senza il concorso dell'altra, mutare d'alcunchè la sostanza di una legge, essendo sovente difficilissimo il prevedere a priori se la mutazione fatta abbia o non abbia qualche importanza, se modifichi o non modifichi la sostanza della legge. Io quindi credo che malgrado l'inconveniente di sancire una legge, non dirò mai compilata, ma inesattamente, espressa sia più conveniente di ammetterla nei termini stessi nei quali è presentata, affine di non istabilire così un precedente che potrebbe avere più gravi conseguenze di quelle che si possano per avventura prevedere.

PRESIDENTE. Io non credo necessario d'invitare il Senato a prendere alcuna deliberazione su questo incidente, quandochè l'autore stesso dell'osservazione ha riconosciuto che non doveva condurre ad alcuna deliberazione la proposta da lui fatta. Se non vi ha chi chiegga la parola sull'articolo ed annessa tariffa, io metterò ai voti l'uno e l'altra.

(Il Senato approva.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

• Qualora nell'intervallo delle Sessioni legislative occorra di fare variazioni sì riguardo al prezzo che alla qualità dei tabacchi di fabbricazione estera, le medesime potranno aver luogo con semplici decreti reali da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento. •

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Mi spiace di dover ancora intrattenere il Senato per semplici osservazioni di espressione. Io credo conveniente di far notare quella di cui si serve questo testo di legge, il quale sembra contenere quasi un obbligo alla sanzione parlamentare, quando dice: *decreto reale da convertirsi in legge alla prossima Sessione del Parlamento*. Sarebbe forse migliore l'espressione: *da sottoporsi poi al Parlamento per la sanzione*. Io non insisto per un cambiamento; faccio soltanto quest'osservazione acciocchè nel caso si dovesse rimandar la legge alla Commissione, si pensasse pure a correggerla.

DE LA CHARRIÈRE. Si le décret du Roi a été exécuté, force est au Sénat de le convertir en loi pour le temps qui s'est écoulé. On ne peut pas y revenir, sauf à la modifier pour l'avenir; de sorte que je crois que l'expression de *convertir en loi* peut très-bien s'entendre, et qu'il n'est pas besoin de la changer.

PRESIDENTE. Se non v'ha altra osservazione, porrò ai voti l'articolo 2. •

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 3.

Quest'articolo essendo diviso in più paragrafi, chieggo al Senato, se vuole che si proceda a votazione separata degli stessi o in complesso dell'articolo.

Voci. In complesso.

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo intero:

• È fatta facoltà a chiunque d'introdurre per uso proprio nello Stato tabacchi di fabbricazione estera, purchè non eccedenti la quantità di quattro chilogrammi, mediante il pagamento di un diritto di lire 5 per cadaun chilogramma, e previo ricorso alla direzione delle dogane.

• Mediante il pagamento di tale diritto e senza niuna formalità, sarà pure facoltativo a ciascun viaggiatore il portare con sé per uso proprio una quantità di tabacchi di fabbricazione estera di qualsiasi provenienza non eccedente i cinque etto grammi di peso.

« Pei tabacchi di Spagna ferma rimane la facoltà d'introduzione già esistente, mediante il pagamento del diritto di lire 12 80 per chilogramma fissato dalla tariffa annessa al manifesto camerale 19 febbraio 1850, e rispetto ai sigari di Avana restano pure mantenute le disposizioni dei manifesti camerale 7 aprile 1835 e 27 marzo 1841.

« Finalmente i tabacchi delle manifatture dell'isola di Sardegna potranno liberamente senza pagamento di diritto essere introdotti per uso particolare nel continente, e viceversa nell'isola quelli delle manifatture di terraferma, purchè contenuti in boette o pacchi intieri portanti il contrassegno delle manifatture nazionali. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 4 :

« La presente legge non concerne l'isola di Capraia. »

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione :

Votanti 52

Voti favorevoli 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 PER I FUNERALI DI RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. Il secondo progetto di legge da discutersi portato nell'ordine del giorno è quello per l'apertura di un credito di lire 400,000 chiesto dal ministro degli affari interni per gli onori funebri renduti al Magnanimo Re Carlo Alberto.

La parola è al relatore della Commissione il senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 302.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge con sì commoventi parole riferito è così concepito :

« È aperto al ministro dell'interno un credito straordinario di lire 400,000 applicabile al bilancio del 1849 per provvedere alle spese d'ogni natura occorse in dipendenza degli onori funebri resi alla salma del Magnanimo Re Carlo Alberto. »

È aperta la discussione sulla legge.

Non chiedendosi la parola, pongo ai voti l'articolo unico della legge.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Uno dei signori senatori ha dichiarato di avere per isbaglio posto una palla nera nell'urna ove intendeva di porre la bianca. Se pertanto tra le bianche non si trovasse che una sola palla nera s'intenderà approvata la legge ad unanimità di voti.

Risultamento della votazione :

Votanti 52

Voti favorevoli 52

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Devo pregare i signori senatori componenti il I, II, III e V ufficio a volersi congregare negli uffici per la nomina del commissario relativo alla legge dell'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Toscana.

Invito pure il Senato a volere convenire domani alle ore 2 in seduta pubblica per la discussione dei due progetti di legge già adottati dalla Camera dei deputati relativi all'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849-1850.

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

TORNATA DEL 26 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sui due progetti di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850 — Proposta sospensiva del senatore Di Pollone — Discussione di quello relativo al 1849 — Approvazione dell'articolo 1 — Emendamento della Commissione all'articolo 2, e discussione sopra questo emendamento e sopra l'articolo — Discorso del senatore Gallina sulla posizione della questione — L'emendamento della Commissione non è approvato — Adozione dell'articolo 2 e della legge — Presentazione e dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge inteso ad autorizzare gli stranieri di acquistare beni stabili nello Stato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

RELAZIONE SUI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI 1849 E 1850. — DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PRIMO DI ESSI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione, e ad intraprendere la discussione dei due progetti di legge concernenti l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio dei bilanci 1849 e 1850.

La parola è al signor relatore della Commissione, senatore conte Quarelli.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 10.)

PRESIDENTE. Se nell'espore alla discussione del Senato i due progetti di legge, di cui si è udito ora il rapporto, io dovessi seguire l'ordine indicato dalla Commissione nella sua relazione, la discussione del bilancio del 1850 dovrebbe precedere quella del 1849. D'altra parte l'ordine cronologico vorrebbe che la discussione della legge concernente il bilancio 1849 precedesse quella dell'anno successivo. Havvi però anche a considerare che per ambedue i progetti di legge sonosi dalla Commissione introdotti emendamenti, i quali sono di maggior portata, in quanto all'esercizio del 1850, che non siano quelli riguardanti l'anno 1849. Queste osservazioni possono far sì che il Senato inclini piuttosto ad adottare il suggerimento della Commissione, vale a dire ad incominciare la discussione dall'anno 1850. Debbo adunque interrogare il Senato sull'ordine in cui crede debbano queste leggi essere presentate a discussione.

DI POLLONE. Mi farò lecito di sottoporre al Senato una questione pregiudiziale, se cioè non sarebbe il caso di rimandare la discussione alla seduta di lunedì. Il rapporto importante che il Senato ha inteso è stato distribuito nell'ingresso di ciascun senatore, epperò nessuno di noi, credo, ha avuto il tempo di maturare le proposizioni che ci vengono sottoposte. Crederei in secondo luogo che l'assenza del ministro delle finanze, la cui presenza avviso possa essere utile per dare maggiori spiegazioni sulla legge, potrebbe indurre il

Senato a rimandare la discussione di ambedue le leggi alla tornata ventura.

Io sottometto la proposizione ai miei colleghi, e mi rimetto alla loro decisione.

GALLINA. Due sono i progetti di legge proposti al Senato sui quali deve deliberare. È verissimo che la Commissione, nel riferire sui due progetti, fece precedere quello che riguarda il bilancio del 1850 all'altro che riflette quello del 1849; e fu osservato che su ambedue furono proposti emendamenti dalla Commissione, e che quelli riflettenti il bilancio del 1850 sono forse più importanti di quelli che riguardano quello del 1849. L'ordine cronologico, siccome osservava il signor presidente, porterebbe più naturalmente la discussione sul primo progetto; ma pare a me che, per l'eccitamento fatto or ora dal preopinante, la discussione sull'esercizio del 1849 debba avere la precedenza sopra quella del 1850. L'emendamento che la Commissione ha proposto sulla legge riguardante il bilancio del 1849 è emendamento di forma; il bilancio del 1849, è il bilancio consunto, e l'autorizzazione che si domanda non è che di semplice forma; e nessuna opposizione può essere fatta dal Senato a che la discussione abbia luogo sopra il progetto di legge riguardante l'esercizio del 1849, non assendovi su quest'esercizio che un'osservazione sola, cioè se le leggi economiche siano state esattamente osservate. Ciò che riguarda queste leggi economiche si riduce a pochi punti, a quelli cioè che nessuna spesa nuova, che nessuna cosa nel bilancio stesso non preveduta possa più essere portata in quel bilancio. Il Senato ha la persuasione, io penso, siccome io l'ho, che il Ministero è osservatore fedele delle leggi economiche; quindi quest'osservazione semplicissima è da me fatta per nessun altro motivo che di accennare alla sola difficoltà possibile. Pertanto mi pare che allo stato delle cose nulla si opponga a che il progetto di legge relativo al bilancio del 1849 preceda quello del 1850, e non soffra dilazione ad un'altra seduta: in quanto a quello che riguarda il 1850 io mi riferisco a quella deliberazione che sarà per essere presa dalla Camera.

PRESIDENTE. Debbo interrogare l'onorevole senatore Di Pollone, se la sospensione che egli chiede si riferisca anche all'esame dell'esercizio del 1849.

DI POLLONE. Non crederei che convenisse di scindere la discussione dei due esercizi, ma mi riferisco a quanto ha detto il senatore Gallina.

PRESIDENTE. In questo stato di cose, essendo sospesa

la questione relativa all'esercizio del 1850, domanderò al Senato se intende di procedere alla discussione della legge pel 1849.

Chi intende che si apra questa discussione voglia levarsi.

(Il Senato approva che s'apra la discussione sopra l'esercizio del 1849.)

Avrò dunque l'onore di leggere il progetto di legge riguardante l'esercizio finanziario del 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 8.)

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, terrò per chiusa la discussione generale.

Ora avrò l'onore di rileggere l'articolo 1. Esso è così concepito :

« L'incasso delle imposte indirette, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare mediante la presente legge, salvo il conto da rendersene al Parlamento. »

Chi approva l'articolo 1 voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 2 :

« Sino alla definitiva approvazione del bilancio del 1849 è fatta facoltà al Governo di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette, a smaltire i generi di privativa demaniale, ed a pagare le spese dello Stato, riferibili allo stesso esercizio 1849, nei limiti e nella conformità portata dalle leggi del 23 dicembre 1848, 27 febbraio, 24 marzo, 7 e 29 settembre, e 29 ottobre 1849. »

A questo articolo, come il Senato ha udito, la Commissione propone un emendamento, consistente nel togliere le parole dicenti: *a smaltire i generi di privativa demaniale*; in conseguenza deve discutersi prima tale emendamento.

Chi vuole la parola su questo emendamento la chiegga.

SAULI. Mi pare che essendo sospesa la discussione sull'altro progetto di legge, si debbano conservare queste parole, perchè allora resterebbe accordata al ministro la facoltà di smaltire i generi di privativa demaniale per l'anno 1850.

Varie voci. No! no!

QUARRELLI, relatore. Farò osservare all'onorevole senatore che la vendita di questi generi, non che la facoltà al Governo di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette sono riferibili solo al 1849. Questo è compiuto; dunque non si può più autorizzare una cosa fatta. Quando il Ministero proponeva questa legge (il che fu nei giorni ultimi di dicembre), poteva essere regolare anche il proporre la domanda di questa facoltà, e quand'anche non vi fosse rimasto più che un giorno, era necessaria questa domanda. Ma la legge fu discussa alla Camera dei deputati, dopo che era già compiuto il termine per cui si chiedeva la facoltà di fare una cosa che di fatti era già compiuta e consumata.

SAULI. Quest'articolo non convalida solamente la vendita fatta per tutto l'anno 1849, ma mi sembra che dà al Ministero la facoltà di smaltire questi generi anche per il 1850, sino all'approvazione del bilancio.

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il fatto dell'aver smaltiti i generi di privativa demaniale nel 1849 ha senza dubbio bisogno della convalidazione del Parlamento.

La Commissione avvisò che siffatta convalidazione fosse sufficientemente contenuta nell'articolo primo, là dove è detto :

« L'incasso delle imposte indirette, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare mediante la presente legge. »

Io non nego che la vendita dei generi demaniali sia parte delle pubbliche gravanze, e che possa quindi indirettamente quest'oggetto averli per compreso nelle generali disposizioni dell'articolo primo; ma è vero tuttavia che questa vendita forma un soggetto speciale, compreso bensì nella generalità di quanto riguarda alle pubbliche imposte, ma tuttavia avente un carattere, una natura propria e speciale; quindi può parere forse non inutile l'espressione particolare fatta nell'articolo 2, in ordine alla seguita vendita dei generi di privativa demaniale.

Sicuramente il fatto è seguito, nè queste espressioni possono contenere l'autorizzazione di un fatto, come se dovesse tuttora seguire; ma avranno, come possono avere, l'effetto di una espressa e speciale convalidazione. Al postutto poi non sarebbe altro che una esplicita e forse abbondante dichiarazione del principio già enunciato nell'articolo primo. Mi pare quindi che si potrebbe conservare questa locuzione, massime se il sopprimerla fosse cagione di indugiare ulteriormente la sanzione di questa legge.

COLLA. Domando la parola.

Le osservazioni dell'onorevole signor ministro avrebbero certamente gran forza se si trattasse di convalidare lo smaltimento fatto nel 1849 dei generi di privativa demaniale; ma sarebbe sempre vero quanto la Commissione ha enunciato, cioè che questa convalidazione è già compresa nell'articolo primo. Io prego il signor ministro di rileggere l'articolo 2, e vedrà che si tratta non di convalidare lo smaltimento fatto, ma di autorizzare il Governo a continuare lo smaltimento dei generi di privativa demaniale. Continuare a smaltire nel 1850 i generi di privativa demaniale per conto del 1849 è cosa assolutamente incongrua.

Certo è però che anche lasciata questa espressione non produrrebbe mai nessun sinistro effetto, giacchè non verrà in mente a nessuno che si sia voluto autorizzare il Governo a smaltire nell'anno corrente generi relativi all'esercizio dell'anno precedente.

Giacchè ho la parola, in assenza del signor ministro delle finanze, mi credo in debito di rispondere ad una osservazione fatta da un mio onorevole collega, il di cui parere, le di cui anche semplici osservazioni sono certamente di gran peso in questa bisogna.

Egli ha mostrato di dubitare che colla facoltà accordata dall'articolo 2, di continuare a pagare le spese riferibili allo stesso esercizio 1849, si possa temere che si applichino a questo bilancio spese nuove, spese che nascano adesso, e che non siano contemplate nei progetti di bilancio non ancora discussi.

È debito mio, per l'ufficio che occupo, di accertare l'onorevole senatore ed il Senato, che nessun pagamento è dal controllo generale ammesso, se non è precisamente nei limiti stabiliti dai progetti di bilancio presentati al Parlamento, con quelle addizioni che vi si fecero espressamente per le opposizioni che dal controllo generale vennero fatte, perchè qualcheduna delle spese eccedeva i limiti in quel bilancio assegnati.

Questa spiegazione credo potrà appagare il senatore che ha fatta l'osservazione.

DI COLLENO LUIGI. Io proporrò un dubbio, dalla cui risoluzione può dipendere, a mio parere, la maggior chiarezza di quest'articolo.

Non so se nello smaltire i generi di privativa demaniale

non si contabilizzino i gabellotti di quella quantità che loro si consegna. Suppongo che questi gabellotti abbiano smaltita una parte di quei generi nel mese di dicembre...

QUARELLI, relatore. Domando la parola.

DI COLLEGNO LUIGI... ed un'altra parte successivamente nel mese di gennaio, non avendo forse potuto smaltire tutta la loro provvisione del dicembre. Questi generi, consegnati bensì nel dicembre, ma da essi solamente smaltiti nel gennaio, non dovranno essi considerarsi come appartenenti all'esercizio del 1849? In questo caso può darsi, ed anzi è probabile, che alcuni dei generi consegnati nel 1849, e contabilizzati perciò nell'esercizio di tale anno, sarebbero venduti nel 1850; di questi, credo io, converrebbe accordare l'approvazione.

QUARELLI, relatore. Ho l'onore di rispondere all'oratore preopinante, e dire che la vendita di sale e tabacchi ai gabellotti si fa dall'azienda delle finanze, ossia dai magazzinieri rispettivi ai gabellotti, i quali pagano volta per volta le levate che fanno. Anzi è vietato severamente ai magazzinieri di rimettere tabacchi o sali se non ricevono contemporaneamente il denaro; in modo che quando il gabellotto ha ricevuto il sale od il tabacco, ove accadesse uno smarrimento od anche un furto per istrada, è tutto a suo carico. Laonde non può accadere il caso che una vendita di sale o tabacco nel 1850, di generi stati presi ai magazzini nel 1849, possa essere compresa nei conti del 1850, rispetto alle finanze, ossia all'amministrazione...

MAESTRI (Interrompendo) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAESTRI. Appoggio l'osservazione dell'onorevole senatore Di Collegno Luigi, che dimostra non potersi dire assolutamente irregolare l'articolo 2, com'è proposto dal Ministero. Si dice non giusta l'espressione: *è data facoltà a smaltire i generi di privativa demaniale, riferibili al 1849*, perchè lo smaltimento riferibile al 1849 è fatto consumato e non avvenire.

Ma vi potevano essere in mano dei rivenditori, e vi erano sicuramente, dei sali e tabacchi avuti nel 1849. Loro doveva esser lecito lo smaltirli nel 1850. Essi non possono smaltirli se non vi sono autorizzati, o se per essi non è autorizzata l'amministrazione, in nome di cui vendono.

Si oppone che lo spaccio materiale è estraneo alla questione. Non mi pare.

Il gabellotto vende in nome dell'amministrazione. Egli smaltisce i generi avuti dall'amministrazione. Bisogna dunque l'autorizzazione all'amministrazione perchè i gabellotti possano smaltire i generi di privativa demaniale.

I gabellotti, l'ultimo giorno dell'anno, sicuramente si trovavano in possesso dei generi demaniali comprati. Essi dunque dovevano essere autorizzati a smaltirli. Poniamo che avessero nelle mani una specie di tabacco autorizzata nel bilancio del 1849, non ammessa nel 1850, come potrebbero smaltirla se ciò non è autorizzato?

Ma supponendo pure che l'espressione non fosse affatto regolare, è consentito dalla stessa Commissione, che quella non porterebbe alcuno inconveniente il lasciarla sussistere. Ma sarebbe inconveniente che per un'espressione meno propria si dovesse rimandare la legge alla Camera elettiva, e portare un ritardo ad una legge urgente di finanza. Perciò avviso che l'articolo voglia essere conservato com'è adottato dall'altra Camera e proposto dal Ministero.

QUARELLI, relatore. Avrò l'onore di ripetere quanto diceva poco fa all'onorevole senatore Di Collegno, che quando si fa qualche vendita ai gabellotti il prodotto è immanti-

ente pagato per intero al momento stesso in cui i gabellotti ricevono sale o tabacco dai magazzinieri; dimodochè non c'è più contabilità tra i gabellotti e la gabella.

CIBRARIO. Le parole *smaltire i generi di privativa demaniale* si riferiscono all'atto per cui l'azienda, per mezzo dei magazzinieri, fa la vendita ai gabellotti, e non possono riferirsi alla vendita che i gabellotti fanno ai privati. La questione è chiara.

PRESIDENTE. Se il Senato è sufficientemente illuminato su questo emendamento, io non ho che a porlo ai voti. Esso consiste nel togliere le parole *smaltire i generi di privativa demaniale*.

CIBRARIO. Domando la parola per proporre un sottoemendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO. A me pare che quando il Senato trovasse fondata l'osservazione della Commissione, e quindi indispensabile fare qualche riforma alla legge (lo che include il debito di rimandarla all'altra Camera per maggiore regolarità), si potrebbe dire:

« L'incasso delle imposte indirette, e lo smaltimento dei generi di privativa demaniale, ed il pagamento delle spese dello Stato, seguito dopo il 30 novembre 1849, è reso regolare, mediante la presente legge. »

QUARELLI, relatore. Essendo già votato l'articolo primo, non si potrebbe più variare.

CIBRARIO. Allora io ritiro il mio sottoemendamento.

DE FORNARI. Io mi associo alle osservazioni dell'onorevole senatore preopinante, Maestri, in questo senso, che non solamente opino colla Commissione che sono da sopprimersi le parole *a smaltire i generi di privativa demaniale*, perciocchè non vi è luogo ad autorizzare la continuazione, quando si tratta di un tempo passato (1849), e di un fatto consumato in quel tempo che non è più; ma inoltre, ed invece, è necessario di convalidare questo fatto: lo smaltimento, durante questo tempo, per cui l'autorizzazione mancava. Intendo farne soggetto di un sottoemendamento.

PRESIDENTE. Debbo rendere avvertito l'onorevole senatore preopinante che l'emendamento del senatore Cibrario versava sull'articolo primo; e dopo che si riconobbe che tale articolo era approvato, e perciò non più soggetto a discussione, egli lo ritirò. Se ella intende pertanto di proporre un nuovo emendamento, lo faccia, senza però riferirsi a quello del senatore Cibrario.

DE FORNARI. Ma io mi occupo dell'articolo secondo e delle parole che la Commissione propone di sopprimere. Intendo dunque proporre per emendamento che, sopprimendole, vi si sostituiscano parole che invece importino approvazione, legittimazione dello smaltimento fatto, e non prima autorizzato, in quanto ebbe luogo durante l'anno 1849 senza autorizzazione.

QUARELLI, relatore. Se ne è già parlato quando si è detto all'articolo primo: *l'incasso delle imposte indirette*. Ora non si è dubitato che la vendita dei tabacchi sia un'imposta indiretta. In tutti i paesi la vendita dei tabacchi, e così degli altri generi, è considerata come imposta indiretta, e la Commissione ha creduto che questa regolarizzazione si trovasse implicitamente compresa nel primo articolo.

DE FORNARI. Dappresso alla spiegazione e dichiarazione data ben competentemente dall'onorevole relatore della Commissione, che nel dispositivo dell'articolo primo relativo all'incasso delle imposte indirette trovisi inclusa l'approvazione de' smaltimenti operati, non insisto sul mio sottoemendamento, ossia aggiunta.

DI CASTAGNETTO. Credo che nessuno di noi possa contestare la giustezza dei riflessi della Commissione; che la vendita cioè dei generi di privativa è un fatto materiale, il quale si riferisce unicamente all'anno in cui si vendono, cioè all'esercizio del 1849. Dunque tutto il punto in contestazione sta nel vedere se queste parole espresse nella legge (perocchè la legge fu fatta anche nel 1849) possano pregiudicare la legge stessa o l'interesse delle finanze, ovvero sieno solamente superflue.

Dunque, siccome uno de' commissari concorre anche nell'avviso che queste parole possano bensì essere superflue, ma non pregiudizievoli, così parmi che la questione si riduca a vedere se per qualche superfluità convenga rimandare il progetto alla Camera elettiva, o se si debba da noi ammettere, riconoscendosi non esservi pregiudizio di sorta.

DE FERRARI. Se la seconda legge portasse, come probabilmente porterà, la sospensione, dovendosi rimandare all'altra Camera, io non vedo inconveniente ove si facesse ancora una variazione opportuna a questa legge; di modo che io vorrei proporre che si procedesse alla discussione della seconda legge; perocchè se quella debbe essere rimandata all'altra Camera, tanto vale che anche la presente lo possa essere; locchè è un minore inconveniente. Mi pare che il conservare quel membro (continuare a smaltire) sia un tale anacronismo che informa la legge; il che non è compatibile con quella esattezza onde debbono le leggi essere informate; epperò insisto perchè sia mantenuto l'emendamento della Commissione, non insistendo però, come ho già accennato, sul sottoemendamento che aveva proposto, per le ragioni addotte dal signor relatore.

QUARELLI, relatore. La Commissione aveva dapprincipio osservato che in alcuno degli articoli di queste leggi si erano rilevati alcuni difetti, sui quali avrebbe sorpassato se non avesse trovato la difficoltà massima nell'articolo 6. Ma siccome ha creduto di non poter ammettere l'articolo 6 della seconda legge, così pensò che fosse opportuno e conveniente, emendando una legge, di ammettere anche questo emendamento per regolarizzare o, a meglio dire, per poter rendere più perfetta la legge relativa all'esercizio dell'anno 1849.

PRESIDENTE. Debbo far considerare al Senato che allorchando gli proposi i miei dubbi e lo interrogai sull'ordine in cui doveva procedere la discussione di queste due leggi, feci presente che, appunto perchè vi erano due emendamenti su amendue le leggi, uno di maggiore l'altro di minore portata, poteva forse il Senato avvisare che si dovesse dare la preferenza nella discussione alla legge concernente il 1850. Ciò non ostante esso ha deliberato che si dovesse procedere alla discussione della legge del 1849. Perciò io non credo dopo tal deliberazione sia più lecito di sospendere la discussione dell'articolo 2 di questa legge, finchè non si veda quale sorte debba correre l'articolo 6 della legge relativa all'esercizio del 1850.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina ha la parola.

GALLINA. Le osservazioni che furono fatte dagli onorevoli preopinanti, circa il merito dell'espressione contenuta nell'articolo 2 della legge sottoposta alle deliberazioni del Senato, mi sembrano abbiano già chiarito e dove risieda la difficoltà per le espressioni usate, e come l'emendamento della Commissione tenda a togliere quest'impaccio; io però mi permetto di aggiungere ancora alcune considerazioni sopra la questione eccitata; per le quali se non penso che possa modificarsi l'emendamento proposto dalla Commissione, credo che forse porteranno qualche lume nelle cose fin qui dette

dai senatori preopinanti. Il Senato sa che fu già prima d'ora conceduta al Ministero l'autorizzazione di riscuotere le imposte dirette, e per questo motivo la legge che discutiamo delle dirette più non parla; ma il Ministero si trovava nella necessità d'ottenere un'autorizzazione per ciò che erasi illegalmente fatto relativamente alle imposte indirette, e perciò tanto l'articolo 1 quanto l'articolo 2 alle imposte indirette solamente si riferiscono.

Io non voglio qui istituire una controversia di dottrina perchè si dica quali sieno le imposte indirette propriamente dette, perchè da ciò potrebbero nascere discussioni abbastanza gravi, essendo questa specie d'imposte ora in uno, ora in altro modo spiegata. Ma ritenendo noi l'espressione che l'amministrazione è solita a dare a questa specie di redazione, mi pare che le osservazioni fatte dal relatore della Commissione in questa parte possano essere accettate per questa ragione essenziale che le imposte delle quali parliamo non possono chiamarsi dirette. Sieno adunque indirette o imposte di propria natura che in altri luoghi la legge ha chiamato diritti riuniti, ed in altri con altra denominazione, non ha questo a che fare colla questione che discutiamo.

Ha fatto qualche senso sul Senato l'osservazione che venne emessa da un nostro collega il signor senatore Sauli, accennando al modo con cui è concepito l'articolo 2, pel quale non solamente si autorizzerebbe la vendita, lo spaccio dei generi di privativa demaniale per il tempo trascorso, ma si autorizzerebbe la vendita successiva; nè pare a me che questa osservazione manchi del suo buon fondamento, anzi questo mi pare evidente se si considerino le espressioni, la legge e l'articolo che abbiamo in discussione. Quando il Governo, dopo un esercizio consueto, viene a proporvi di continuare a riscuotere le tasse ed imposte indirette, a smaltire i generi di privativa riferibili ad un esercizio che è consumato, non è da stupirsi se possano nascere talora la difficoltà ed il dubbio che, ammessa in questo senso la disposizione della legge, vengano ad autorizzarsi le riscossioni di ciò che è in corso e non di ciò che è consumato, vale a dire esercizio consueto quanto alla vendita.

Circa lo smaltimento dei generi demaniali che il signor relatore della Commissione, giudice competente in questa materia, ha fatto osservare al Senato come non possa in nessun modo riguardare allo spaccio materiale di quei generi di privativa, io aggiungerò alle sue osservazioni savissime un'altra, la quale, benchè semplice e semplicissima, ha più rapporto alla forma della nostra amministrazione, vale a dire che i così chiamati gabellotti non sono contabili dell'amministrazione finanziaria. La contabilità finanziaria si estende dal centro dell'azienda fino agli ultimi agenti regolarmente, formalmente nominati, ed ai quali è imposta l'obbligazione di rendere i loro conti. Ora i banchieri di sali e tabacchi non sono che gli ultimi agenti contabili che ha l'amministrazione finanziaria in ciò che riguarda lo spaccio della privativa demaniale; e il Governo, ove un banchiere di sali e tabacchi ha contratta una contabilità con alcuni di quelli che spacciano al minuto, non si rivolge nè può volgersi ad alcuno, salvo che a questo banchiere, e se questi trovasi nella condizione di trasgressore ai regolamenti, invita e richiama la cura dell'amministrazione per correggerlo.

Ciò posto, lo spaccio materiale non è per fare nessuna difficoltà in questa questione; restano le frasi generali; queste frasi possono ancora ottenere una spiegazione. In ciò che riguarda la questione se non vi sono prodotti (non dico tasse, nè imposte), se non vi sono prodotti indiretti, i quali fors'anche non fossero nemmeno maturati, e che abbiano ancora da

versarsi nelle casse del Governo, ove questi prodotti esistessero, forse le espressioni di *continuare a riscuotere* potrebbero avere un plausibile fondamento.

Io non voglio certamente credere che vi siano, e credo però benissimo che possano essere poste fra le contribuzioni indirette, e credo anche che si possa lasciare credito alle finanze verso i debitori, ed allora non vi è dubbio che questi sieno obbligati a pagare, nè possano esimersi dal pagamento; ma qui questo caso non è considerato. Qui la questione che muovo non la considero come un quesito riguardante l'imposta diretta od indiretta, la considero come una questione di credito speciale e di finanza, ed allora prego il Senato d'osservare che non esiste più l'osservazione.

Diffatti di che trattiamo?

Trattiamo di un fatto legale il quale ha bisogno del concorso del Senato per essere confermato e legalizzato. Noi abbiamo già avuto le medesime osservazioni. Già avemmo a vedere in altre circostanze il Senato a dar la sua adesione a che si legalizzassero le operazioni del Ministero, allorchè erano state illegali non per volontà dell'amministrazione, ma per la necessità delle cose. Dunque la questione di cui trattiamo è di corrispondere al Ministero un'approvazione di cui ha bisogno per essere rimesso nei termini della legalità. E questa approvazione noi la concederemo quando abbiamo dichiarato che l'amministrazione del 1849 nel riscuotere le imposte è regolarizzata colle nostre deliberazioni, vale a dire con un atto del Parlamento e colle forme che sono stabilite dallo Statuto. Io penso adunque che qualunque scrupolo nasca a questo riguardo sia che si consideri l'irregolare espressione di cui si aerye l'articolo della legge, sia che si consideri il dubbio che possa nascere ancora dalla materia medesima, la quale è assai complicata, non occorre che vi abbia una spiegazione, un diffidamento maggiore, giacchè non condarrebbe ad alcuna soluzione delle questioni che possono sorgere.

Io credo adunque che i termini della legge come sono proposti non possano opporre tale difficoltà, e che per conseguenza il Senato vi possa dare la sua approvazione.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'emendamento.

DI COLLEGGIO LUIGI. (*Interrompendo*) Domando la parola unicamente per appoggiare la questione mossa dal signor conte di Castagnetto.

Dico che pare generalmente manifesta la superfluità di queste parole, tanto più perchè anche il signor ministro lo consente. Mi parve tuttavia che potesse cadere la questione sopra un altro punto che è già stato trattato, ma forse non bastevolmente.

Queste parole sono superflue perchè sono espresse in una legge transitoria, in una legge che non è fatta che per questa occasione, sicchè non appare se possa essere di tale conseguenza che porti il rimando della legge in generale. Se queste parole contraddicessero manifestamente quello che si deve fare, e quanto è legale, oppure se potessero recare alcuna conseguenza di rilievo, io certamente rifiuterei il mio voto ad una legge che presentasse tali difetti; ma, secondo che mi pare, è occorso altre volte che noi ci troviamo in casi consimili, nei quali si presentavano leggi le quali non si discutevano nel mese susseguente, mentre si riferivano all'antecedente, benchè in esse quello stesso mese fosse indicato per mese venturo. Mi pare pertanto che il rimandare la legge unicamente per questa ragione debba meritare l'attenzione del Senato per vedere s'ella si abbia a conservare senza cambiamento alcuno.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento concernente

la cancellazione della clausola per i generi di *privativa demaniale* voglia levarsi.

(*La prova riesce dubbia.*)

Si farà la controprova.

Chi non è d'avviso di approvare l'emendamento voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Resta a porre ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo secondo si alzi.

(È approvato.)

Ora si passa allo scrutinio segreto per la votazione della legge.

Il risultato della votazione è il seguente:

Votanti	48
Voti favorevoli	43
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE BENI STABILIMENTI NELLO STATO.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli di S. M.

GIACARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il surriferito progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (*Vedi vol. Documenti, pag. 264.*)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al guardasigilli di S. M. della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffici per l'occorrente disamina; e siccome il ministro chiede l'urgenza, io debbo domandare al Senato se stimi che questa legge si tratti in via d'urgenza.

(Il Senato approva l'urgenza.)

RINVIO A LUNEDÌ DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO DEL 1850.

PRESIDENTE. È ora luogo a deliberare sulla proposta del signor senatore Di Pollone, vale a dire sulla sospensione dell'esame della seconda legge di finanza sino alla tornata di lunedì.

Prima però che si dia corso a questa proposta debbo dar ragione dell'ordine del giorno in cui questa discussione era stata compresa, benchè si potesse prevedere che la distribuzione della stampa del relativo rapporto non potesse aver luogo sollecitamente.

Ciò si fece perchè il Senato aveva decretato che questa legge fosse trattata in via d'urgenza. Ora l'urgenza non ha per l'ordinario che tre modi per essere spiegata, vale a dire la pronta stampa e distribuzione negli uffici del progetto di legge; il far precedere questo lavoro agli altri che possono essere in corso, ed in ultimo luogo il prescindere da quella severità di regolamento che vuole che fra la distribuzione del rapporto e la sua discussione pubblica vi intervenga l'intervallo di 24 ore. Ciò basta a dar ragione di ciò che si fece. Quello da farsi è in arbitrio del Senato. Esso vedrà se sia o no il caso di rimandare la discussione di questa legge alla

tornata di lunedì. Io debbo intanto domandare in primo luogo se questa proposta di sospensione sia appoggiata.

(È appoggiata.)

È aperta dunque la discussione sopra questa proposta di sospensione.

MAESTRI. La Commissione dice nel suo rapporto che si crede in debito di premettere innanzi tutto che se non ha essa potuto corrispondere con maggior sollecitudine al mandato di cui veniva onorata è ciò dovuto alla gravità della materia di cui le incombeva di occuparsi, per trattare la quale con quella maggior possibile cognizione di causa, fu in obbligo di chiedere e procurarsi quei documenti da essa giudicati indispensabili per essere in grado di esternare il chiesto avviso. La Commissione giustamente dice che la materia era grave e che ha avuto bisogno di studiarla e maturarla. Io credo che questa gravità si presenti pure al Senato, e che esso pure abbia bisogno di una sospensione per maturarla. Appoggio la proposta del senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Non aveva creduto necessario di sviluppare la mia proposizione, mentre essa si dimostrava da sé. Come diceva ora il signor senatore preopinante si tratta di materia grave e tanto più grave, inquantochè dovendosi approvare spese relative al bilancio può avvenire il caso che qualche senatore abbia a domandare ai ministri spiegazione in proposito di queste spese. Comprendo che tali interpellanze verrebbero più a proposito in occasione della discussione dei singoli articoli del bilancio; ma qui trattandosi dell'approvazione in massa, per un terzo dell'anno, di tutte le spese dello Stato, può sorgere il caso di domandare tali spiegazioni. Io non mi trovavo in posizione di poter studiare sufficientemente la relazione, ed è perciò che aveva proposto di rimandare a lunedì la seduta in cui doveva aver luogo la discussione della seconda legge. Vedeva inoltre l'opportunità che il ministro delle finanze fosse presente.

Ora aggiungerò un terzo fatto che spero avrà influenza sullo spirito dei miei colleghi, e si è quello che alcuni di noi non hanno inteso che per oggi si fosse fissata una seduta pubblica non avendone avuto avviso a domicilio. Io era nel novero di questi ultimi, ed è il caso che mi ha fatto sapere che eravi seduta. Alcuni dei miei vicini sono assenti, ed io credo che in materia di tanta importanza è bene che tutti possano intervenire a prender parte alla discussione. Si tratta di un

voto di fiducia; il Ministero lo merita, ma ognuno di noi vorrà darlo con cognizione di causa, e 24 ore per riflettere non sono di troppo. Questo è quanto ho l'onore di rassegnare al Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è altri che chiegga la parola, io porrò ai voti la proposta di sospensione.

Prima però devo dar ragione del perchè non siensi spediti i biglietti a domicilio a tutti i senatori. Nella seduta di ieri, e prima che la seduta fosse terminata, io ebbi l'onore di annunziare al Senato che quest'oggi vi sarebbe seduta pubblica, indicandone l'oggetto. Con ciò io credevo che tutti coloro che erano presenti fossero bastantemente avvisati.

L'ordine dato da me alla segreteria di spedire i biglietti d'avviso si fu per coloro soli i quali non erano intervenuti ed erano già usciti dalla sala prima dello scioglimento dell'adunanza. Ciò credo siasi fatto, e se alcuna inesattezza è occorsa questo non sarà che un accidente al quale si cercherà di porre riparo per l'avvenire.

Chi approva che la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio 1850 sia rimandata alla tornata di lunedì voglia levarsi.

(Il Senato approva.)

Prima di sciogliere l'adunanza debbo pregare i signori senatori, non essendo l'ora peranco avanzata, di ritirarsi negli uffici per la discussione della legge stamane distribuita, che riguarda l'applicazione del sistema metrico-decimale alla vendita delle polveri e dei piombi. Nell'istesso tempo mi fo un dovere d'invitare il Senato alla seduta pubblica che avrà luogo lunedì alle 2 pomeridiane per la discussione della legge finanziaria del 1850, ed alla seduta privata che terrassi al tocco negli uffici per la prima disamina della legge che è stata presentata quest'oggi e già decretata d'urgenza, la legge cioè per la quale viene abolito l'articolo 28 del Codice civile.

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Discussione sopra il progetto di legge concernente l'esercizio del bilancio del 1850.

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Presentazione e dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge per l'emissione e l'alienazione di una nuova rendita di quattro milioni di lire — Discussioni del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio 1850 — Parlano nella discussione generale i senatori Di Collegno Giacinto, Colli, Colla, Gallina, Sclopis, il relatore Quarelli, e i ministri dei lavori pubblici, delle finanze e della guerra — Chiusasi la discussione generale, si procede alla votazione degli articoli — Approvansi gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 — Ordine del giorno del senatore Sclopis, al quale si associano e il Ministero e la Commissione — Approvazione dell'ordine del giorno del senatore Sclopis e degli articoli 6 — Adozione della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo dar conto al Senato dell'omaggio fattogli dal signor consigliere di Cassazione cavaliere Gervasoni dell'intera sua collezione delle sentenze del magistrato d'appello di Genova.

PROGETTO DI LEGGE PER L'EMISSIONE E ALIENAZIONE DI UNA NUOVA RENDITA DI QUATTRO MILIONI DI LIRE.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il suddetto progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 256.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici.

Il ministro delle finanze avendo chiesta l'urgenza di questa legge, se non vi ha chi chieda la parola, io porrò ai voti l'urgenza.

(È approvata.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1850.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della legge di finanza per l'autorizzazione provvisoria dell'esercizio del 1850. Avendo già il Senato nell'ultima sua tornata udita la lettura del rapporto, non resta che a leggere il testo del progetto di legge, il quale è concepito come segue. (Vedi vol. Documenti, pag. 9.)

DI COLLEGNO GIACINTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore di Collegno Giacinto.

DI COLLEGNO GIACINTO. Non sono ancora tre mesi che dal banco delle vostre Commissioni si muoveva querela perchè il Ministero chiedesse per un solo mese l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del 1849, e nessuna voce si alzava, ch'io mi ricordi, a protestare contro quella querela. Il Senato pareva capire in allora quali inconvenienti presentasse quel rinnovare a capo d'ogni mese discussioni senza scopo, giacchè conveniva pur sempre autorizzare la riscossione provvisoria dei fondi necessari per lo andamento regolare del Governo. Non senza stupore dunque ho udito nell'ultima tornata il relatore della legge di finanza che viene ora sottoposta al vostro esame lagnarsi che vi si proponga di autorizzare la riscossione delle imposte e il pagamento delle spese d'ogni natura per quattro mesi, ossia fino a quell'epoca alla quale si può sperare sarà approvato definitivamente il bilancio del 1850.

Che se cerco il motivo di tale differenza fra il modo di pensare delle Commissioni dell'ultima Sessione parlamentare e quello della Commissione attuale, io non so invero ove trovarlo, poichè non mi pare vi sieno stati nella politica interna o in quella esterna mutamenti tali da poter spiegare un cambiamento corrispondente nei motivi delle vostre deliberazioni. All'interno vedo gli stessi ministri in circostanze meno difficili forse, ma affaticandosi ognora ad ordinare il paese in uno stato normale, consentaneo ai principii dello Statuto. Quanto all'estero, venne approvato dal potere legislativo il trattato del 6 agosto; ma neppure in questo fatto se vedere un motivo di esitazione nell'accordare al Ministero quanto si richiede nel progetto di legge presentatovi, giacchè crederci fare ingiuria a' miei colleghi s'io li supponessi si poco al fatto dello stato attuale dell'Europa da crederci molto più certi di una lunga pace che noi fossero tre mesi sono.

Ove è dunque il motivo per ricusare oggi ai ministri ciò che il Senato pareva offrir loro spontaneamente, sono tre mesi, ciò che si sarebbe voluto in certo modo costringerli ad accettare?

La vostra Commissione, è vero, non ricusa di autorizzare il Governo a riscuotere le imposte; essa si limita a dichiarare in certo modo fin d'ora che essa non approverà il bilancio del 1850 quale vi è presentato. E per farvi dividere la propria opinione, essa, senza parlarvi dei bisogni urgenti di quell'esercizio, quali sono esposti dal Ministero, si limita a dirvi quale sarà la disproporzione fra l'entrata e l'uscita; essa si

lagna sopra ogni altro che per le sole cose della guerra si richiedano quarantacinque e più milioni di lire!

Certo se si trattasse di approvare in modo definitivo una spesa così sproporzionata allo stato delle nostre finanze, io vi chiederei pel primo di venirne esaminando ogni particolare onde accertarvi che non un obolo delle somme destinate al mantenimento dell'esercito sia impiegato in modo più che indispensabile; ma questo esame nè lo possiamo fare noi, nè credo lo abbia potuto fare la Commissione medesima, giacchè il solo argomento da lei addotto si è la qualità della somma di 45 milioni! Sì, certo, è immensa questa somma pel nostro paese; ma conviene sapere se essa sia poi sproporzionata alle circostanze in cui ci troviamo. So bene che nei tempi anteriori al 1848 il bilancio della guerra ammontava a soli trentacinque milioni; che in tempi più antichi ancora bastavano venticinque milioni; ma vogliate paragonare la situazione politica di quei tempi con quella che ci viene imposta in oggi dalle condizioni generali d'Europa, e dite se converrebbe al Piemonte rimettere l'esercito sul piede del 1840 o su quello del 1820! Vedete quale sia oggi lo stato di quelle provincie italiane che non avevano esercito proporzionato ai bisogni dei tempi, e dite poi, se lo potete, che il Piemonte non debba fare ogni sacrificio per serbare un esercito, sul quale fondare la propria indipendenza negli sconvolgimenti ai quali può andare soggetta ancora l'Europa intera!

Ho udito dire più volte che il Senato era un corpo essenzialmente conservatore! Vogliamo noi essere fedeli al nostro mandato? Vogliamo noi conservare lo Statuto, conservare la indipendenza nazionale? Sappiamo conservare lo strumento il più indispensabile di conservazione; sappiamo conservare quell'esercito sul quale si fonderà fra pochi mesi forse l'esistere o il non esistere della nazione!

Del resto io non ricuserò, lo ripeto, di entrare nel più minuto esame di ogni articolo del bilancio della guerra quando esso venga sottoposto alla nostra approvazione; ma fino allora io mi voglio affidare alle dichiarazioni del ministro della guerra, che egli avrà cura di fare nell'esercito quelle maggiori possibili riduzioni conciliabili colle esigenze dello Statuto, e non so associarmi alla sfiducia che pare mostrargli la vostra Commissione colla modificazione proposta all'articolo 6 della legge proposita. In conseguenza io voterò per la legge quale vi venne presentata dal Ministero e contro i cambiamenti proposti dalla Commissione.

COLLA. Fra le spese ordinarie e straordinarie di cui l'autorizzazione vi è chiesta per quattro mesi, che è quanto dire per quasi tutto l'anno, quelle relative al Ministero di guerra e marina sono senza dubbio, come lo ha detto uno dei nostri colleghi, le più considerevoli, mentre sommano non solo a 45 milioni, ma a 48 milioni ed alcune centinaia di mila lire, e sono forse le sole sulle quali si possa sperare ottenere importanti riduzioni.

L'esercito fu in ogni tempo l'amore e l'orgoglio del Piemonte. I Piemontesi seppero in ogni tempo ottenere la stima dei popoli coi quali o contra dei quali ebbero a combattere. Il sommo capitano del secolo, il quale certamente non era prodigo di lodi, ebbe in varie circostanze ad encomiare il loro valore.

Noi desideriamo tutti di vedere l'armata fiorenti e numerosa, per quanto il concedono i mezzi nostri finanziari e per quanto lo richiede la situazione nostra politica, e desideriamo ancora di vedere migliorata la sorte del soldato e quella degli ufficiali subalterni, come già si disse in questo Consesso allorchè si discuteva la legge delle pensioni militari; se non

che a questo nobile e giusto desiderio sovrasta una necessità incontrastabile, quella cioè di non esaurire in tempo di pace i mezzi che potrebbero riuscire più proficui in occasione di guerra, vale a dire il credito pubblico.

Questa necessità ci impone, a parer mio, il limite del bilancio della guerra del 1847, il quale sommava a 37 milioni, e non esito d'aggiungere a questa somma quella necessaria per supplire alle spese che sono il risultato della recente guerra, quella cioè dell'aumento delle pensioni militari, dei trattamenti di aspettativa, ed anche di un accrescimento all'arma tanto utile dei carabinieri.

Il bilancio della guerra del Belgio, paese che può essere paragonato al nostro per la popolazione e per la ricchezza, somma a soli 25 milioni o forse a 26, e sono convinto che, mediante una buona legge organica ed una saggia amministrazione, noi potremmo avere un'armata di alcune migliaia d'uomini più numerosa di quella che avevamo nel 1847 senza eccedere i limiti da me accennati.

La soluzione del problema agitato da un nostro onorevole collega consiste a poter passare colla massima rapidità dal piede di pace al piede di guerra. La soluzione di questo problema avrà luogo allorchè sarà presentata una legge organica al riguardo, ed intanto io sono sicuro che lo zelo, l'attività del Ministero della guerra vi provvederà.

Intanto la Commissione porta fiducia che il signor ministro procurerà di contenersi, per quanto è possibile, nei limiti sovraccennati; essa confida ancora che si procurerà di introdurre negli altri dicasteri tutte le possibili economie, le quali consistono principalmente nel semplificare l'amministrazione, nel diminuire l'immensa ed inutile scritturazione ed il numero degli impiegati, nel poter scemare successivamente i trattamenti d'aspettativa che con non poca meraviglia si scorgono esistere in tutti i dicasteri, ai quali si sarebbe aggiunto di recente un gran numero d'impiegati. Lungi da noi l'idea di voler intralciare in verun modo l'andamento del Governo, ma consideri il Ministero che mal si governa sotto il peso di un deficit, e che pare assolutamente indispensabile di pareggiare l'uscita coll'entrata.

COLLA. Io non intendo di entrare adesso nell'esame e nella difesa dell'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 6. Questa discussione mi sembra intempestiva; credo però debito mio di difendere la Commissione da due appunti che le vennero fatti dal primo degli onorevoli oratori. Egli ha rimproverato alla Commissione di essere in contraddizione col voto altre volte manifestato dal Senato, che cioè l'autorizzazione delle spese e delle riscossioni delle imposte fatta di mese in mese fosse una cosa sconvenevole. Egli ha inoltre rimproverato alla Commissione di mostrarsi mancante di fiducia nelle persone che compongono attualmente il Ministero. Io trovo che nè l'una nè l'altra di queste osservazioni sono fondate. La Commissione non è menomamente opposta a che l'autorizzazione sia data per quattro mesi domandati dal Ministero, giacchè con questa venivano soddisfatti i voti del Senato e quello di tutti i di lei membri; ma essa rimase sorpresa e le rincrebbe che l'autorizzazione domandata dal Ministero fosse, per quanto concerne le spese ordinarie, interamente illimitata; quindi credette di mettere un termine per tali spese, prescrivendo al Ministero di contenersi nei limiti di pura urgenza. Signori, è un errore gravissimo, un errore fatale quello in cui cadono molti, ed in cui è caduta e cadrebbe la legge di cui si tratta, di considerare cioè troppo severamente le spese straordinarie, quelle spese che per lo più sono utili, sono produttive, e trattare invece con molta facilità le spese ordinarie, le quali per lo più sono fat-

produttive, e spesse volte non sono utili, e tornano sempre a grave carico dell'erario. Egli è per questo che la vostra Commissione, vedendosi presentare una legge tendente ad autorizzare il Ministero ad eseguire per quattro mesi tutte le spese ordinarie, coll'aggiunta ancora (notate questa parola) *d'ogni sorta*, senza alcuna limitazione, ha voluto esaminare il progetto di bilancio; e questo progetto ha dimostrato che si tratta di approvare per quattro mesi l'attuazione di un bilancio di spese ordinarie che sommano a 110 milioni, ai quali si devono ancora aggiungere quattro milioni per il nuovo prestito e vari altri per diverse spese che sono fin d'ora prevedibili. Un bilancio di questa fatta, un bilancio di 110 milioni in confronto di un bilancio attivo di 86 milioni doveva necessariamente mettere in apprensione la vostra Commissione; ond'essa credette che il miglior mezzo di ripararvi fosse quello di introdurre nella legge una tale disposizione che mettesse il Ministero, non dirò nel debito, ma dirò anzi nel diritto di costringere le aziende che da lui dipendono a mantenersi nei limiti del puro necessario, a metterlo, dico, in grado di poter resistere alle importune istanze di chi continuamente domanda. La vostra Commissione, così operando, ha creduto di non dare un segno di sfiducia per le persone onorevoli che compongono il Ministero, e che ora vede con gran piacere sedute sullo scranno ministeriale. Ella credette invece di dar loro maggior forza per poter agire ed in pari tempo una prova di confidenza, poichè lo lasciava giudice dell'indispensabilità delle spese che possono occorrere. Ella pensò che l'abbandonarsi intieramente alle parole che furono dette nella conferenza particolare dei ministri fosse cosa che non potesse rendere pienamente tranquillo il Senato; essa considerò altresì che le spese stanziare sui bilanci si fanno e si pagano senza che il ministro firmi alcun mandato di pagamento; che perciò fosse necessario che da tutti si sapesse essere intenzione di chi governa che le spese siano tutte limitate e ridotte nei più stretti limiti.

La Commissione adunque rispose, per ora, alli due appunti che le sono stati fatti d'aver contraddetto a ciò che il Senato altre volte espresse, e di aver mancato di fiducia che dichiara essere pienissima verso le persone che attualmente vediamo sedute sul banco ministeriale.

GALENA. Domando la parola.

Non è senza grandissima esitazione, e signori, che io mi sono lasciato indurre in questa occasione in cui il Senato è chiamato a pronunziare sopra una legge di autorizzazione provvisoria all'esercizio di bilancio, non è senza esitazione, dico, che mi sono lasciato indurre dalle gravi considerazioni che verrò esponendo a chiamare l'attenzione del Senato sopra le difficili contingenze in cui trovasi il governo economico e finanziario dello Stato, che io ho dimandata la parola. Mi avrebbero distolto da questo: primo, il pericolo di un'equivoca ed erronea interpretazione che si potesse dare alle mie parole, quasi che in esse vi potesse essere un principio di opposizione o di resistenza al Ministero; in secondo luogo il timore che dalle mie parole medesime potesse supporre un'avversione od una ripugnanza qualunque a tutti quei miglioramenti morali e materiali che vengono a fare un cumulo tale che, per poco che si secondino, potranno fare un grandissimo disavanzo all'amministrazione. Di questo pericolo e di questo dubbio io non credo di aver bisogno di parlare per svincolarmi. Il Ministero conta nel suo numero parecchi de' miei amici di cuore e di opinioni politiche. Tutto il Ministero insieme ha diritto alla stima ed alla considerazione nostra.

Non è dunque nè per spirito di opposizione, come ho dimostrato, nè per spirito di resistenza che io ho chiesto la

parola in questa discussione. Anzi dirò di più: non è per ritardare, ma per accelerare l'azione del Ministero che io vengo in questo istante a sottoporre alla considerazione vostra le osservazioni che io credo migliori all'uopo.

Noi ci troviamo, o signori, in faccia a due atti del Ministero: il primo è il programma, il quale è il prospetto delle possibilità del paese, delle speranze del Ministero, presentato in questa Camera fin dal principio di questa Sessione legislativa; il secondo sono gli atti del ministro di finanze, i quali sono una dichiarazione del ministro medesimo sopra lo stato presente delle cose. Il ministro di finanze appoggiò la sua presentazione alla Camera dei deputati sopra due documenti. Il bilancio passivo, vale a dire il risultato del bilancio 1848 e retro e il bilancio presuntivo del 1850, e la deficienza del bilancio del 1849 prevista, sebbene non abbia ancora potuto esser ridotta allo stato di verità, perchè i conti non sono ancora sistemati.

In faccia a questi due documenti noi non potevamo, secondo me, rimanere silenziosi, massime dopo che le stesse questioni si presentarono altrove e furono egregiamente dibattute e dal ministro sostenute.

Il Senato, o signori, non ha la missione solamente di conservatore, ma ha anche la missione di cooperare alla ricostruzione del sistema amministrativo del paese.

E una cotale missione è generosa, una cotale missione è tale che chiunque voglia scendere in quest'arena, vi può scendere con animo franco e libero. L'amministrazione a cui alludo è la ricostruzione dello Stato sulle basi dello Statuto. Il nostro paese, o signori, ebbe una gran felicità ed una grande disgrazia: furono riconosciuti i diritti e la libertà della nazione mentre si apriva una guerra accanita contro i nemici dell'estero. La guerra non è amica delle istituzioni liberali, perchè dovendo i pensieri gravissimi di difesa portare con sè provvedimenti urgentissimi, è difficile che i sistemi costituzionali ed i diritti del Governo rappresentativo siano in tutto rispettati ed osservati. Tant'è, signori, che negli scorsi anni si è veduto ridonare all'autorità sovrana il pieno possesso di tutti i diritti e l'obbligo di provvedere ai bisogni. Dunque se questo stato di cose è cessato, se conviene ritornare ai veri principii del Governo costituzionale di cui godiamo, conviene farlo apertamente e francamente, toccando alle piaghe dalle quali potrebbe derivarne un male non più rimediabile. Questo male irrimediabile è quello essenzialmente che procede dallo stato finanziario di un paese.

Io non voglio entrare nelle questioni politiche di cui parlò uno dei nostri colleghi, il senatore Di Collegno. La questione politica non credo possa suscitarsi nelle circostanze presenti; non credo che la Commissione abbia avuto questo fine nell'osservazione che essa ha fatto e nell'emendamento che ha proposto. Io non parlo dell'emendamento, perchè sarebbe prematuro. Delle questioni politiche non fo cenno alcuno se al Ministero non piace di portare su questo terreno l'attuale questione.

Se poi il Senato è chiamato ora ad esaminare le condizioni economiche e finanziarie del paese, non è un caso singolare, nè un caso che possa ripugnare alle deliberazioni che esso ha già prese. È uso parlamentare come tuttavolta che si agiti una questione generale, la quale riguardi all'insieme dello Stato, sia concesso, anzi sia in certo qual modo provato che questioni simili diano luogo a discussione sullo stato generale delle cose.

Egli è in questo senso, o signori, e non altrimenti che ho domandato di parlare. Io porrò sotto gli occhi del Senato le osservazioni che il ministro delle finanze sottoponeva alla

Camera allorchè presentava i due progetti di legge. Di questi due progetti uno è stato dal Senato approvato. Con ciò si è fatta una divisione tra il passato e l'avvenire. La legge riguardante il bilancio del 1849 era legge che rifletteva le cose passate. Il passato appartiene ormai alla storia. La legge che riguarda il bilancio del 1850 appartiene all'avvenire. L'avvenire, o signori, sta nelle mani della nazione, sta nelle mani del Parlamento, sta nelle mani del Re, a cui fa capo ed in cui si riassume la sovranità nazionale. Noi abbiamo dunque tutto l'avvenire innanzi ai nostri occhi; quest'avvenire è abbastanza grave perchè si possa conoscere a quali risultamenti ci può condurre, secondo le vie che si seguiranno nel proporre i buoni o cattivi mezzi per ottenerli. La questione finanziaria, siccome io ho l'onore di dirvi, domina la questione politica in queste circostanze, ed è per questa questione finanziaria ed economica che io prendo argomento per chiamare l'attenzione vostra sulla legge che ora abbiamo a discutere.

La situazione finanziaria adunque il ministro delle finanze ce la esponeva in questi termini. Noi abbiamo nel 1848 una deficienza di 56 milioni, abbiamo nel 1849 una deficienza di 45 e più milioni, abbiamo dunque un arretrato di 101 milioni. Il bilancio del 1850 si presenta ancora sotto più grave aspetto; la deficienza provvisoria è di 82 milioni e 102 mila lire. Il ministro delle finanze diceva che, a fronte della situazione degli altri Stati, con una buona ed economica amministrazione non si tarderebbe a rientrare nell'ordine normale, e lo provò coll'aumento delle nostre rendite; ed io sono intieramente d'avviso, che il ministro delle finanze ha per sé la più alta ragione, solamente che si attenga alle condizioni della sua proposizione. Quando tutte le economie possibili sieno ottenute, quando la cooperazione di tutte le aziende che spendono vengano a parteggiare il principio finanziario che deve guidare il ministro che ne ha la direzione, io non dubito che tutte le risorse non vi siano per entrare in una normale amministrazione, e così procurare la prosperità del paese. Ma, signori, per giungere a questo fine ci vogliono due cose: non basta dire che le economie si facciano, bisogna che le economie siano fatte, bisogna che su queste economie si possa calcolare in quanto gli elementi che offrono le basi delle spese che si propongono; ora, voi questo elemento lo avete nel bilancio.

Questi bilanci, signori, hanno quel grave difetto che uno dei chiarissimi membri della Commissione vi ha esposto, vale a dire, che le spese sole ordinarie ammontano a 110 milioni e più, che questi bilanci non contengono in sé tutte le spese che possono occorrere. La discussione che ha avuto luogo fino ad ora nell'altra Camera, le risoluzioni già prese, l'attitudine che il Ministero stesso ha preso in faccia a queste risoluzioni ci provano che, ben lontano dall'essere il progetto di bilancio che vi sarà proposto una verità finanziaria, questo bilancio sarà suscettivo di tali aggiunte, di tali emendamenti che forse porteranno a ben più alta somma il suo montare. Comprendo che nella discussione del bilancio possono essere introdotte tutte le economie possibili; comprendo la necessità, anzi, dirò meglio, la convenevolezza che ora in questa discussione non si venga a parlare della questione dei bilanci parziali, nè mi propongo di farlo, ed il motivo per cui io non lo faccio è essenzialmente perchè, esponendo solamente le questioni principali cui dà luogo il prospetto del bilancio medesimo, il Ministero è in grado di dirigere tutte le sue cure a procurare che questi bilanci siano al momento della loro discussione ridotti a quel punto in cui lo stato normale delle finanze richiede. Le diminuzioni, le correzioni ai bilanci che possono farsi nella discussione parlamentare sono

certamente utili; ma la utilità vera della discussione, l'utilità vera dello stanziamento delle spese sta nelle mani dei ministri, i quali sono più competenti di alcun altro a vedere ciò che si possa o non si possa fare. La loro previdenza coscienziosa e sincera è quella che deve guidare i corpi dei rami amministrativi nell'emettere il loro voto.

Io pertanto mi affido intieramente che il ministro, tenuto conto delle osservazioni che gli saranno fatte, porterà nel bilancio quella mente indagatrice che è essenzialissima nelle circostanze in cui versiamo; vi porterà quella mano che è necessaria, che taglierà le parti che possono essere tagliate, e che penserà a quei miglioramenti che sono possibili in tanta gravità di condizioni quale è la nostra; ma parlando de' risultati generali solamente, io non debbo omettere di toccare al modo col quale pare che dal Ministero si prepari la via, non già ad economie, ma a spese che non possono diventare urgentissime.

Io comprendo perfettamente come tutti i miglioramenti materiali possano riuscire di una grandissima utilità allo Stato. Se questi miglioramenti potessero ottenersi senza sbilanciare di troppo o senza gravarsi all'infinito di spese difficili, per non dire impossibili, io sarei d'avviso perfettamente che a questo si volgesse l'animo con tutta l'alacrità e con tutta la diligenza possibile.

Ma, signori, quando a fronte delle spese non tutte contemplate vi avviene di osservare che vi ha una deficienza di 24 milioni, ai quali 24 milioni debbono aggiungersi 4 milioni che sono in pendenza, vale a dire quelli per cui è stata fatta appunto comunicazione al Senato in questo momento; e quanto a questi altri 4 milioni se vi si aggiungono le deliberazioni che ebbero luogo finora e tutti gli affidamenti dati, i quali possono pur montare a somme ben più enormi delle spese che sono proposte, io non vedo come non possasi richiamare l'amministrazione a quelle vie di più stretta economia, le quali sole possono assisterla nel difficile compimento della sua missione.

Il programma ministeriale aggiungeva le strade di Genova e le strade di Savoia, ammessa la possibilità che dovessero essere costrutte; diceva che non si dovessero fare risparmi; riconosceva oltre di ciò la necessità di un compiuto sistema di strade per la Sardegna; riconosceva la necessità dell'ordinamento dell'istruzione secondaria ed elementare, il bisogno di un'organizzazione giudiziaria, ed infine la riorganizzazione dell'esercito. Pel commercio si riconosceva necessaria l'ampliamento del porto franco di Genova, il miglioramento dei porti marittimi, l'istituzione di scuole tecniche e scuole navali per la nautica; vi annunziava inoltre una riforma della tassa postale. Fra le cose che nel programma ministeriale non si erano dette, e che tuttavia eranvi indicazioni che potessero essere mentovate, si parlava ancora del trasporto dell'arsenale di marina da Genova alla Spezia; si parla di una rete, o per meglio dire, di una quantità di strade dal centro ai limiti degli Stati di terraferma verso le Alpi, cose tutte le quali possono anche ammontare a somme egregie. Fu ancora discusso se fosse conveniente, e fu proposta la strada che valicasse il Gran San Bernardo per andare in Svizzera e quella, già da lungo tempo meditata, per passare il Piccolo San Bernardo, e raccorcicare le distanze per andare nella Savoia dalla valle d'Aosta.

I comuni tutti della valle di Pinerolo da lungo tempo insistono per ottenere che la strada reale si portasse fino ai confini di Francia, la quale istanza è fatta dalla provincia di Susa e dai comuni che a quella appartengono. La provincia di Cuneo insista da gran tempo per l'apertura della sua strada verso

la Francia per Demonte e per quella valle. Non tarderà a rinnovarsi la domanda per la strada che dal Genovesato viene al Piacentino per Centocroci; insomma non vi è passo delle Alpi che non debba essere aperto alle comunicazioni del commercio tra il Piemonte e la Francia; e tutte queste istanze e tutte queste domande se fossero accolte dal Ministero o rimandate a breve tempo, voi tutti vedete a qual somma di spese straordinarie sarebbero per condurci. Ma io non solamente mi attengo a tutti i progetti che vengono fatti e che possono essere discussi, ma, ripeto, non è senza stupore ancora che vedo messo in questione un progetto di strada ferrata, un progetto pel quale si consumarono non pochi milioni ad incominciarlo, e che ho paura che debba essere intralasciata.

Una questione di questa specie sotto l'aspetto finanziario è tanto nuova per me che io debbo confessare che non mi poteva ispirare che una grandissima confusione nel progetto dei bilanci in quanto a ciò che riguarda le spese di altri bilanci.

Io ho veduto le difficoltà nelle quali versa il Ministero; ho presenti le generose parole del ministro dei lavori pubblici; egli ha detto nell'altra Camera, allorché appunto si trattava delle rinnovazioni di questa sorta, ha detto che una legge esisteva, e che finché questa legge esistesse egli la eseguiva, e quando sarebbe cambiata, od egli od il suo successore l'avrebbero egualmente eseguita. Io non voglio dare le interpretazioni parlamentari che possono darsi di questa espressione; faccio le mie congratulazioni al ministro perché ritenga che ciò che è prescritto per legge debba essere eseguito finché la legge non è rifiutata; ed avvalorò la sua osservazione col dire qui e proclamare essere erroneo che quelle leggi si siano fatte senza maturità e senza esame dalle persone le più esperte in questa materia, che il Ministero non seguiva i suoi capricci né la volontà altrui nel promuovere i provvedimenti che a beneficio pubblico devono riescire. Io mi asterrò dall'aprire un'opinione qualunque sopra questa diramazione di strade; dirò solamente che quando in questa determinazione si veniva, si veniva con cognizione di causa, ed appoggiata da forte maggioranza nel senso della legge.

È ormai tempo, mi pare, che le amministrazioni antiche non siano accusate, non siano calunniate in faccia alla nazione.

Gli antichi amministratori non intendono ripudiare nessuno dei loro atti; gli antichi amministratori non ripudiano nemmeno nessuna delle loro opinioni; io parlo per me e per i miei collaboratori, e quando dico che tutto ciò che si faceva nelle antiche amministrazioni procedeva con istabilità, dico che le amministrazioni ponevano la massima cura a che tutto quanto potesse succedere, succedesse nel maggior interesse del paese; dicendo così, dico quello che la coscienza mi suggerisce, e non temo di dire cosa che mi condanni.

Dunque, ritornando al caso di cui io parlava, il bilancio dei lavori pubblici ha un certo limite. Ma questo limite non è abbastanza esatto; dopo la presentazione di questo bilancio altri provvedimenti furono fatti che vengono in aggiunta al bilancio stesso. La rete di strade per la Sardegna ne è un esempio; a questo esempio tengono dietro altri non pochi.

La strada della Savoia, di cui io non intendo parlare per la specialità, giacché non è questa una parte nella quale io possa ora emettere un'opinione, e ritengo solamente i fatti e le deliberazioni del Ministero che bastava fosse possibile

per essere intrapresa, la strada di Savoia, dico, costerà una somma enorme; la somma non deve sicuramente ritenere la amministrazione quando l'utilità della spesa è dimostrata; ed io suppongo ancora che questa utilità sia dimostrata; ma dico che spese di questa natura esigono un'anticipazione grandissima di capitali; dico che aggiunte quelle spese a quelle di deficienza che si hanno, la somma della deficienza medesima viene a montare non più a 24 od a 30, ma può oltrepassare anche i 40 milioni.

Non è dunque lontano dal vero che per queste rendite e per l'ammortizzazione nel corso dell'anno 1850, o se si vuole al principio del 1851, sarà necessaria una somma che può eccedere i 9 o 10 milioni. E di ciò parlando non intendo alludere per nulla alle spese della Savoia, né ad altre spese non contemplate in bilancio e a tutto ciò che può essere materia di autorizzazione ulteriore. Già il ministro di finanze mi preveniva che per le deficienze ordinarie si avrebbe dovuto pensare ai modi di concorrervi coi mezzi che il paese somministra.

Questi mezzi, signori, possono sussistere, ma debbono essere maneggiati con molta discrezione e con molto tatto. Voi conoscete le parti diverse da cui possono ricavarsi; voi sapete la diversità di condizione di ciascuna di esse. Voi sapete le pretensioni che non solamente dalle provincie, ma dai municipi ancora si inalberano per non essere sottoposti a maggiori gravanze di quelle che attualmente si pagano. Egli è adunque una materia delicata assai quella che si avrà da trattare per ricavare quella somma egregia di cui si abbisogna. Dovete aggiungere ancora a queste circostanze che le imposizioni fondiarie sulle quali il ministro può rivolgere la sua attenzione, possono somministrare un qualche mezzo per provvedere alle gravi emergenze dello Stato, ma non gli somministrerà da alleviarle di molto.

Dovete aggiungere che la base delle contribuzioni fondiarie è il catasto, e che la necessità del catasto è da lungo tempo sentita, che circostanze gravissime impedirono che prima d'ora fosse attuato, e che volendo aggravare le imposizioni fondiarie quando una base esatta non si ha nel catasto che manca in molti luoghi, a questa base bisogna ridurle, ed il Ministero, che vuole certamente tutti i miglioramenti possibili, non può non volere la formazione del nuovo catasto. Ora questa formazione di un nuovo catasto è una spesa che in uno dei prossimi bilanci si deve aspettare, e questa spesa non sarà spesa così piccola, poiché monterà a più di 20 milioni. Voi vedete adunque, o signori, che in quanto al prospetto finanziario le cose si presentano sotto un aspetto gravissimo assai. Il Ministero ha certamente tutti i mezzi per ritenere le sue spese nei termini possibili.

Per fare questo egli ha bisogno dell'appoggio di questo Senato, dove gl'interessi municipali, dove gl'interessi di provincia vengono ad estinguersi nell'interesse generale, e dove il Ministero troverà sempre aiuto e soccorso ed utili provvedimenti nel senso che possano guidare alla prosperità del paese.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Demando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Risponderò alcune cose sul rapporto dell'amministrazione dei lavori pubblici relativamente alle troppo gravi spese nelle quali pare che l'onorevole senatore tema che si voglia involgere lo Stato. E prima parlerò delle strade ferrate, e confesserò che io credo che sia di alto interesse del paese e che non sia aggra-

vario, ma anzi migliorare la sua condizione finanziaria, spendere molto e con molta sollecitudine nelle strade ferrate, incominciando dalle linee che sono già determinate ed intraprese.

È intrapresa la linea da Torino per Alessandria e Genova; è definitivamente determinata e si lavora sulla linea da Alessandria per Valenza a Mortara e Novara.

Io non credo che sia bisogno di molte parole per far conoscere l'utilità immensa, diretta che il proseguimento ed il compimento di questi lavori produrrà sull'agiatazza pubblica e quindi indirettamente sulla ricchezza delle finanze. Ma anche attenendomi al solo prodotto immediato e diretto, farò osservare che fino ad ora per le circostanze dei tempi i lavori essendo proceduti assai più lentamente di quello che era stato divisato, e che si sperava di poter conseguire, ne è avvenuto che per tale lentezza di lavori molto si è speso per verità, ma così disgiuntamente da non poterne ottenere una attivazione corrispondente di linee, che è la condizione essenziale perchè possano essere fruttanti. Si è speso già, se non erro, e con credo di errare gravemente, da 44 milioni circa sulle linee determinate dalle regie patenti 18 luglio 1844, da Torino, cioè, a Genova, e poi da Alessandria a Valenza. E queste spese sono state non solo giustamente, ma opportunamente fatte, perchè quelle patenti furono, a mio giudizio, ben maturate e conformi al miglior utile del paese.

Ma è certo però che l'utilità diretta od indiretta è piccolissima in confronto delle somme impiegate, e questo è facile a concepire quando si pensi che tutti i costosi lavori da Genova a San Pier d'Arena, da Pontedecimo al piede dei più alti pendii dell'Apennino, quelli per attraversare l'Apennino stesso (al quale oggetto si è già eseguita la prima galleria che deve dar norma e guida alla costruzione di quelle in grande sezione), le altre spese cui si diè mano nei vari tronchi da Novi a Rigoroso, in quelli incompleti di San Paolo, nel ponte di Valenza, nei tronchi già fatti da Alessandria a Valenza, tutti i lavori, dico, che si sono fatti in questi vari tronchi non possono ancora servire, e le spese per essi incontrate sono tuttavìa infruttifere. Le altre sono di qualche prodotto, ma molto limitato, perchè l'esercizio è infinitamente più costoso di quello che sarebbe su linee ordinate, non essendovi ancora materiale sufficiente per metterle in piena attività, per non esservi gli stabilimenti necessari per rendere quest'attività più energica, e perchè in fine il personale che ora serve sulla più breve linea attivata, e quindi per un limitato esercizio, servirebbe egualmente quando, messe in attività le lunghe linee, l'esercizio stesso si moltiplicasse in una molto maggiore proporzione. In guisa che di questi 44 milioni spesi si ricava un piccolissimo prodotto.

Io non so dunque come in questa condizione di cose non si debba procurare, nel ben inteso interesse delle finanze e per la ricchezza del paese, di procedere al compimento di quelle linee con grande energia. Perciò io aveva fatto conoscere al ministro delle finanze che mi pareva importasse essenzialmente di spendere circa 30 milioni nei 18 mesi dell'entrante esercizio. Dai conti fatti mi risulta che senza parlare della linea di Savoia, di cui toccherò poi, ma solo di quelle che sono definitivamente determinate dalla citata legge, si potrebbero (e sarebbe anzi pel maggior utile del paese) spendere da 37 a 38 milioni. Limitandosi a 30 milioni si fa certamente il più necessario, ma non si fa nulla di superfluo, quando si vuol procurare nel più breve tempo possibile la maggiore utilità di quei 44 milioni che sonosi già impiegati e di cui si trae, come dissi, un utile piccolissimo. Vuolsi anche avvertire che di questi 30 milioni una parte è già anti-

cipatamente impegnata per comandate provviste di materiali d'ogni specie, e per nuove commissioni di macchine, di rusle che erano di assoluta necessità. E se le circostanze appunto delle finanze non fossero tali quali l'onorevole preopinante le ha rappresentate, io credo che l'interesse vero dello Stato esigerebbe di spendere somme maggiori. Io dico questo e lo ripeto non solamente per l'utile del paese, cioè per promuoverne la prosperità, ma anche per l'interesse immediato delle finanze.

DI SALUZZO LUIGI. La parola del signor ministro non arriva sino a questi stalli.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Alzando la voce) L'onorevole preopinante mi ha fatto l'onore di lodare le parole da me pronunciate alla Camera dei deputati; non credo di aver meritato per ciò alcun elogio, perchè non ho fatto altro che dire quello che mi veniva suggerito dal mio dovere, che è di osservare le leggi. L'ho dichiarato alla Camera dei deputati, e lo ripeto qui, che qualunque fosse la legge è dovere osservarla.

Ma io ho aggiunto che non solamente osserverò quella legge per dovere, ma che coscienziosamente credo essere essa stata maturatamente studiata e dettata nelle migliori viste per l'interesse dello Stato. Le questioni fatte alla Camera dei deputati per richiamare la discussione sul punto di vedere quali sieno le linee da prescegliere in vece di quelle adottate, mi paiono non solo questioni oziose, ma anzi dannose. Quando io ho accettato l'ordine del giorno proposto nella tornata del 19 corrente ciò feci perchè da quello che era stato proposto prima a quello che era stato proposto in seguito correva una grande differenza; l'ordine del giorno proposto posteriormente si limitava tassativamente a rifare la misura per vedere le distanze che corrono effettivamente da Alessandria per Casale a Vercelli e Novara in confronto della linea attuale, e riconoscere quale sarà la lunghezza della galleria che dovrà aprirsi tra Alessandria e Casale, sotto le alture di San Salvatore invece di quella di Valenza.

Confidando nel buon senso della popolazione, sono persuaso che queste nuove misure avranno per effetto di tranquillare l'opinione dei più, e farli capaci che nello stato attuale delle cose sarebbe un gravissimo pregiudizio l'abbandonare la traccia segnata quando vi si sono già spesi da 6 a 7 milioni; credo dunque che le ricognizioni che si vogliono fare non avranno altro effetto che di togliere dubbi che, secondo me, non sussistono.

Ho già dichiarato altronde alla Camera dei deputati, e lo dichiaro qui, che finchè una nuova legge non emani dai poteri dello Stato io mi tengo in obbligo di proseguire i lavori sulla linea determinata colla massima energia possibile, e questi lavori appunto saranno fra quelli che bisogna anticipare, perchè si possa più prontamente ottenere lo scopo che non solo i nuovi capitali che si spendono, ma anche quelli già spesi diano il maggior profitto possibile.

Venendo ora alla strada ferrata della Savoia io credo che tutti sentono il bisogno essenziale di unire le provincie fra di loro coi vincoli più stretti possibili. La condizione topografica di questo regno è uno degli inconvenienti appunto che si frappongono a che non si fondano meglio le sue parti, per la difficoltà di comunicazione fra loro, oltre alle differenti origini e svariate vicende storiche delle diverse provincie del regno stesso.

Noi abbiamo una grande provincia separata dal mare; ne abbiamo altre divise dagli Apennini, altre dalle Alpi, le quali tutte hanno interessi proprii che bisogna procurare di fondere in un interesse generale.

Credo adunque che niente si possa fare di più utile al benessere ed alla prosperità dello Stato che metterne le popolazioni a più facile contatto fra di loro; e se queste circostanze e condizioni sono vere per molte altre provincie, devono ritenersi essenzialmente tali per la Savoia, e credo che la saviezza di questo Consesso potrà giudicarne meglio assai di quanto posso far io.

Per queste ragioni ho ritenuto sempre che la strada la quale dal Piemonte metterà in Savoia in poche ore e con grande economia, e che unirà le popolazioni di una provincia coll'altra, potendole, direi quasi, sullo stesso terreno, gioverà altamente non solo agli interessi materiali, ma ben anche a quelli politici. Malgrado questo, io prego l'onorevole preopinante di osservare che per ora non si tratta già del progetto di una strada ferrata da mettersi immediatamente in esecuzione; trattasi solo di fare i lavori preparatorii che dimostrino ed assicurino la possibilità di attuarla. L'opera è grande e di lunga esecuzione. Altri ne mettevano in dubbio la riuscita. Io divido l'opinione di uomini i più competenti che la credono d'esito certo.

Ma ciò che importa è assicurarsene col fatto sperimentale; a questo esperimento bisogna venire tanto più presto, quanto più lungo tempo sarà, in seguito necessario per ottenere lo scopo compiuto. Per questo esercizio non sarebbe domandata che la somma occorrente ad eseguire una macchina ingegnossissima e lo stabilimento necessario per metterla in attività. Mercè essa, la spesa del perforamento delle Alpi sarà lungi dall'essere sproporzionata all'importanza dello scopo. Le somme richieste poi per compiere questa grande opera si andranno distribuendo nei successivi bilanci a misura che lo consentiranno le condizioni dell'erario pubblico.

Quanto alle molte domande che vengono fatte per istrade comuni, come per quelle che l'onorevole senatore ha citate del passaggio del San Bernardo e San Bernardino e molte altre che si faranno ancora, io prego di considerare che non istà al Ministero di impedire che si presentino simili proposizioni; al Ministero starà l'esaminare quali meritino d'essere accolte e quali non lo meritino.

Che alcune possano meritario non pare che sia riconosciuto da tutti, poichè tutti sanno che il sistema delle strade reali è troppo ristretto dalla legislazione attuale, mentre i principii del regolamento del 1817 sono larghissimi e l'applicazione strettissima in confronto dei principii stessi.

Ed io quando intesi domandare alla Camera de' deputati che si dichiarasse reale la strada della valle d'Aosta per il San Bernardo in lavizzera, ho apertamente dichiarato, come dichiaro qui, che vi sono delle considerazioni importanti che militano per questa domanda, ma che non ammetteva si invocassero i principii del regolamento del 1817 appunto perchè sono troppo larghi e potrebbero indurre l'amministrazione dello Stato in ispese eccessive. Della strada del San Bernardino si è parlato per incidenza, nè si è fatta alcuna proposizione determinata.

E quanto a quella stessa del San Bernardo diasi solo sembrarmi che meritasse di essere presa in considerazione; e veramente mi pare difficile che si possa negare che non lo meriti. Nè questo è gravare in nessun modo le finanze. Quando sarà discussa la proposizione, quando se ne saranno fatti più dettagliati e più sicuri studi, allora i poteri dello Stato determineranno se quella strada debba o no essere strada regia.

Quanto, finalmente, alle strade della Sardegna di cui ha toccato l'onorevole preopinante, io non potrei che ripetere quello che ho detto in una lunga relazione alla Camera dei

deputati, che, cioè, bisogna provvedere a redimere la Sardegna dallo stato infelice in cui si trova. A raggiungere il quale scopo, il più necessario ed il più urgente provvedimento è quello di dotarla di una larga rete di strade. È impossibile procurare alla Sardegna alcun miglioramento né materiale, né morale se non si comincia dal provvederla di facili comunicazioni.

Questa è operazione gravissima ed assai dispendiosa, ma non perciò io credo che convenga protrarne l'attuazione; nè per questo è necessaria subito un'ingente spesa.

La proposizione dei lavori a tutto carico dello Stato è stata fatta col riparto della spesa in 3 anni, che sarebbero compiuti nel 1852. In seguito si proseguirebbero i lavori colle forze stesse dell'isola e col soccorso delle regie finanze, ma per un lungo periodo, perchè il sistema proposto porta il compimento della rete stradale a 15 anni, e non credo che quando si consideri l'utilità grandissima che se ne trarrà, si possa dire che la spesa sia sproporzionata, tanto più che non si tratta solo di promuovere la prosperità della Sardegna, ma eziandio di mettere a profitto gli estesissimi possedimenti che vi ha il demanio dello Stato. Le miniere, i boschi, le grandi tenute agricole tutte restano improduttive o danno prodotto tenuissimo per difetto di comunicazioni, per cui la produzione che non si consuma sul luogo non può con vantaggio concorrere su alcun mercato.

Riassumendo quello che ho detto in un solo pensiero, mi pare che nelle opere di pubblica utilità delle quali si tratta, l'economia debba consistere nello spendere bene, non nello spendere poco. Procedere altrimenti non sarebbe economia, ma avarizia. Ed in fatto di pubblica amministrazione, in ciò che promuove la pubblica prosperità nulla è più contrario all'economia dell'avarizia.

CASALENA. Ho avuto l'onore di dire al Senato che proponendomi di sottomettergli alcune considerazioni molto gravi sulle condizioni economiche del paese, non intendevo per nulla di intervenire nella discussione delle spese, nell'esame della utilità più o meno dimostrata che certe opere pubbliche potessero produrre. Ho soggiunto ancora che io dichiarava francamente che tutte le proposte possono essere utilissime.

Io non ho il menomo dubbio sulla perspicacia dell'illustre personaggio che ha in sua mano le redini del servizio dei lavori pubblici. Non pongo il menomo dubbio su tutti coloro che cooperano a questo importante servizio, sulla specialità di ciascuna strada. Io non ho parlato (né sarei competente per parlarne) dello stato delle cose nel senso a cui ha finito per alludere l'onorevole ministro, dicendo che nei lavori pubblici il non spendere quel che si deve spendere sarebbe avarizia e non economia. Io ho accettato, o signori, questa dichiarazione, ma ripeto che l'essere avari è cosa che può rimproverarsi ai ricchi, ma non ai poveri. Si può essere avaro dei denari che si hanno, ma non si può essere avaro di quelli che non si ritengono.

L'avarizia, nel senso finanziario, è virtù utile, necessaria quando l'erario è vuoto. Io ho per guida nelle mie osservazioni due documenti, di cui uno illustrato ancora da nuove proposte che si sono fatte in altra Camera, e che hanno già avuto un principio di adozione, l'altro dalle infinite domande che si presentano. In nessuna di queste domande io non revocho la questione l'utilità speciale, ma non me ne occupo. Tutto ciò può essere utile, ma quando si richiede un concorso di spesa bisogna che sia in pronto il mezzo per farla; nulla è altrimenti l'utilità che può venire dimostrata. Io sono dunque guidato da due punti e da due altri documenti. Per me una

era la possibilità, e l'ho trovata nel prospetto delle opere pubbliche cui accennava; l'altra è la realtà, ed essa consiste nel considerare la cosa più realmente che sia possibile. Ho creduto che la realtà della cosa presentata dal ministro delle finanze fosse così convincente, fosse così chiara da richiedere l'attenzione del Senato e del Ministero. Questa realtà si riduce in cifre le quali non sono più soggette a spiegazione. Queste cifre mi danno pel servizio passato 101 milioni di deficienza, queste cifre mi danno pel corrente anno 86 milioni di deficienza.

Ho osservato che esse poggiano su basi piuttosto larghe, non nel senso di diminuzione della spesa, ma bensì nel senso di accrescimento. Abbiamo osservato che mancano i 4 milioni che l'emissione della nuova rendita vi aggiunge, gli altri 4 o 5 milioni che saranno necessari per l'emissione di nuove rendite, e con ciò non sarà compiuto il servizio finanziario dell'erario. Non entriamo nell'anno venturo pel quale abbiamo una somma discreta, ed anzi grande per noi, da soddisfare.

Le indennità della guerra non si pagano tutte nel corrente esercizio, e queste rimangono a soddisfarsi. La Commissione vostra vi ha fatto osservare che il bilancio ordinario portante 110 milioni era bilancio che non potevano comportare le nostre forze; alcuni dei membri della Commissione sono entrati in maggiori specialità nelle quali io non intendo prendere parte finché le discussioni speciali del bilancio non si presenteranno a questo Senato.

Non volendo deviare la discussione a cui mira la mia proposta, io mi tengo agli estremi, alle cifre che il ministro delle finanze ha accennate; ritengo materialmente quanto si è detto e non combatto nessuna delle domande che si sono fatte e che sono per farsi. La mia questione è tutta finanziaria, e la sottopongo al Ministero, perchè egli medesimo avvisi a ciò che deve ammettere e a ciò che deve rifiutare.

Il Ministero sa come si rinnovino in ciascuno Stato, ed in ogni evento le domande di cui abbiamo parlato egli ha creduto di doverne prendere alcune in considerazione. Io non ho nulla da dire sopra questo: ripeto ancora una volta che non ho nulla a significare sulle specialità accennate in questa discussione, mi rivolgo sempre alle cifre finali ed all'ultima condizione in cui le finanze si trovano, e dico che la questione è tutta dell'avvenire a cui deve pensare non meno il Ministero che il Senato. Oltre ai 24 milioni di deficienza ordinaria ve ne sono stati allegati dal Ministero delle finanze altri 8 o 10. Voi dovete produrre un conto per le rendite che sono indispensabili; avete la spesa straordinaria di cui si è fatto cenno come di possibilità futura e tale che porta con sé una somma egregia, alla quale si dovrà far fronte con nuovi prestiti. Questi richiedono il loro corso regolare e la loro ammortizzazione. Gli interessi dei prestiti per cause straordinarie vengono a ricostituire un ordinario prestito, e questo aggiunto all'altro è tale che costituisce il Governo nella necessità di supplire continuamente di anno in anno con nuovi prestiti per gli occorrenti bisogni e far ricorso alla nazione per ottenere i mezzi che già essa somministrò; ma essi, o signori, lo ripeto, non sono così facili in tutte le contingenze. Io non dubito che il Ministero baderà a cotali osservazioni, e ne farà quel caso che possono meritare. Dichiaro nuovamente che io non intendo con ciò di muovere la minima difficoltà a quello che egli stimerà di proporre, e lascio intieramente al suo arbitrio di pensare al modo con cui possa regolarsi la cifra generale dell'anno corrente.

GALVAGNO, ministro dell'Interno. Alla parola cortese di fiducia che ha pronunziato nel primo suo ragionamento il se-

natore Gallina, per la quale i suoi amici politici ne sono riconoscentissimi, devo pur io una qualche risposta, siccome autore di quel programma cui egli alludeva, e che veniva presentato alla Camera dei deputati e quindi riprodotto avanti il Senato. Nel suo ragionamento egli esprimeva alcun timore su quello. È pur giusto che si dicano alcune parole a tranquillare gli animi.

Egli esprimeva il timore che le intenzioni del Ministero relative a molti e molti miglioramenti fossero tali da poter per avventura col tempo aumentare quel disavanzo che pur troppo già esiste nei nostri bilanci. A questo riguardo prima di tutto dichiaro a nome dell'intero Ministero che la prima sua intenzione è quella appunto di arrecare in ogni ramo dell'amministrazione tutta la possibile economia. Ma si osservi, quanto al programma di cui, come dissi, sono l'autore, che molti degli argomenti in esso trattati potranno essere seguiti da aumenti di spese; tali sono la legge relativa all'amministrazione, la legge di pubblica sicurezza; tale, in parte, la legge relativa alla pubblica istruzione, la quale si avrà bisogno di aumentare a misura che le risorse dell'erario potranno permetterlo. Si ritenga infine la protesta allora fatta dal Ministero. Tutti questi miglioramenti hanno bisogno, per esser messi in atto, di lunghi e difficili studi, di perseveranza e di costanza e di non breve lasso di tempo. Ciò basta quanto alle cose generalmente riferite in quel programma.

Passando a casi più speciali osserverò prima di tutto che in quel programma si parlava eziandio della riforma delle tasse postali, in ordine alla quale già si è dal ministro degli affari esteri presentata alla Camera dei deputati la relativa legge. Questa legge però porterebbe con sé una diminuzione delle rendite, una diminuzione assai considerevole per le circostanze nostre, poichè essa rileva a lire 500,000. La Commissione però portava avviso che in pochi anni le cose si sarebbero ristabilite anche con qualche aumento per l'erario, epperò il Ministero si asteneva dal richiederne la pronta esecuzione, benchè, d'accordo coi vari poteri, avesse egli stimato conveniente venisse posta in esecuzione nel 1851. Quando però le circostanze finanziarie siano tali che essa debba ancora rimanere sospesa, lo sarà; ma non si avrà difficoltà a darle esecuzione se le convenzioni che si potranno stabilire fra i potentati esteri riguardo alle poste ci avvertiranno che sarà meglio porla in esecuzione nel 1851.

Si è quindi parlato dell'ampliazione del porto di Genova; e qui debbo porre in avvertenza il Senato come si progettò dal Ministero di adoperare nel nuovo stabilimento della Spezia quelle stesse somme che si ricaverebbero dalla vendita degli utensili appartenenti al demanio che sono in Genova.

Ora si fanno i progetti, si fanno i calcoli, si prendono le misure, nè se ne conosce ancora bene il risultato. Ma ritenga il Senato che l'intendimento del Governo era di approfittare delle stesse somme che ricaverrebbe da una parte per impiegare nel nuovo stabilimento dall'altra.

Quanto alle strade ha già sufficientemente risposto il mio collega il ministro dei lavori pubblici; riguardo a queste vi sono certamente molte cose a fare alle quali sarà provveduto a misura che le forze del regio erario potranno permetterlo e non altrimenti. E comunque il Ministero abbia talvolta diritto a prendere in considerazione somiglianti proposte, egli non trafasciava però mai, ogni qual volta l'occasione si presentava, di dichiarare che queste questioni si riducevano sempre ad una sola questione di bilancio. Epperò io rinnovo le già fatte dichiarazioni, essere intendimento del Ministero di attenersi alle più severe regole di economia, in quanto però queste severe regole di economia non siano per nuo-

cere a quei lavori dai quali l'erario è in diritto di aspettarsi un aumento di rendite, e che d'altro canto il Ministero non ispingerà i miglioramenti che ha in vista se non a misura che le forze dell'erario possono acconsentirli.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

SCLOPIS. Domando la parola.

Io aveva in animo, o signori, di entrare nella discussione generale per quindi portare la mia attenzione sul punto di dissenso che esiste tra la nostra Commissione e la proposta fattaci dal ministro; ma veramente prima di farlo io avrei desiderato che da tutti i ministri più particolarmente interessati in queste vertenze si fossero date quelle spiegazioni che già in certo modo venivano annunziate nel rapporto della Commissione.

Io ho udito queste spiegazioni abbondanti e soddisfacenti dal signor ministro dei lavori pubblici; io ho udito quanto ha detto il ministro dell'interno, il ritorno che ha fatto sul programma ministeriale; non ho ancora udito le spiegazioni del ministro della guerra, e quelle del ministro di finanze; in conseguenza, non essendo ancora abbastanza istruito sul modo col quale il Ministero intenda di accedere o di recedere da quanto ha esposto nel seno della Commissione, mi riserverò, ove esso non creda di parlare ulteriormente, di trattare la questione quando saremo giunti all'articolo 6.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Dopo le parole dette dal senatore Collegno, io credeva che il Senato fosse abbastanza persuaso dell'importanza di mantenere per ora la forza attuale dell'esercito.

Il senatore Collegno ha detto parole troppo chiare e precise relativamente allo stato politico attuale dell'Europa. Non mi resta che a ripetere le cose già dette nell'altra Camera, in ordine allo stato dell'interno. Da ogni parte si richiedono truppe per il servizio interno, e ciò quantunque io non abbia lasciato indietro veruna cosa per concentrarle nei luoghi appunto dove il servizio di piazza lo può esigere. Il servizio attuale è tale in oggi che i soldati possono appena passare due o tre giorni nelle loro caserme. Oltre a ciò devo presentare ancora al Senato un'altra difficoltà che non si è toccata ancora, relativamente alla riduzione dell'armata, ed è quella che riguarda al morale.

Quando un esercito ebbe uno sviluppo di più di 154,000 uomini, e viene ridotto al disotto di 80,000, come ho detto nell'altra Camera, mi pare che si deve anche andare un po' a rilento nella riduzione, per non agire, come dissi, sul morale dell'esercito. Tutti sanno che un gran numero di uffiziali furono messi in aspettativa, altri in riforma. Io credo che l'aumentare il numero di questi uffiziali, o sciogliere anche dei corpi, sia poi una cosa nella quale convenga al Governo procedere con qualche lentezza. Ho detto nell'altra Camera che la riduzione fatta all'armata dopo che sono entrato al Ministero è grande, poichè dall'effettivo di 64,000 uomini ora è al disotto di 80,000. Di più: si fece una riduzione sulla cancelleria anche dopo il primo progetto del mio predecessore che aveva fatto il bilancio. Un'altra riduzione fu fatta su d'un corpo costosissimo, quello cioè del treno, il quale, da quattordici divisioni, venne ora ridotto a sei piccole divisioni. Una qualche riduzione si potrà fare ancora: io prego il Senato a riflettere bene alle cose dette, particolarmente dal senatore Collegno, per vedere se sia prudente in questo momento di ridurre l'armata al punto di non poter più sostenere quel ruolo il quale ha sostenuto finora.

GALLINA. Non per entrare nella discussione militare, non per toccare alla questione speciale militare presente, io do-

mando di rispondere o almeno di fare qualche osservazione al signor ministro della guerra. Tralasciando la questione finanziaria che egli dovrà trattare in un'altra circostanza, toccherò solo alla questione costituzionale.

Io prima d'ora, ed all'occasione dell'indirizzo, e prima di questa Sessione legislativa già accennai alla necessità di leggi organiche regolarmente discusse in ordine all'armata. In ciò tanto più insisto in quanto che può essere che quest'opinione non sia da tutti divisa e da taluno combattuta: è indispensabile che su quest'argomento il Parlamento emetta una deliberazione; per conseguenza io faccio nuovamente le mie istanze al ministro della guerra e al Ministero completo, perchè anche per tale effetto vengano date quelle spiegazioni che possono essere chiamate dai principii che io invoco. Debbo poi specialmente accennare come la Commissione abbia potuto più particolarmente rivolgere la sua attenzione al bilancio della guerra, cosa che fu rimproverata poco fa da uno dei nostri colleghi.

Io non credo che questo rimprovero stia bene a suo luogo, giacchè la Commissione doveva guardare dove le somme maggiori si trovassero, le quali recavano uno sbilancio nelle spese totali dello Stato; doveva stabilire un confronto tra ciò che fu e ciò che è e dev'essere; la Commissione era formata di uomini talmente esperti nelle cose d'amministrazione che egli era impossibile che sfuggisse alla loro penetrazione ciò che essi hanno riferito al Senato. La Commissione ed il Senato devono trovarsi nella medesima condizione; vale a dire di credere che il bilancio della guerra portato qual è con quasi nessuna spesa straordinaria, costituisce il bilancio normale di quest'amministrazione.

Il ministro della guerra, ci ha osservato, appoggiandosi alle considerazioni già esposte da un nostro collega, che le circostanze politiche attuali non consentivano maggiori riduzioni. Stando anche queste circostanze straordinarie, che io non cercherò di esaminare, non posso però ammettere che il ministro della guerra non abbia pensato che conveniva almeno di determinare le spese ordinarie sopra una base più conforme ai principii dell'amministrazione ed alla proporzione che deve sussistere fra le spese militari e le spese dello Stato nelle gravi contingenze in cui versiamo.

Egli farebbe quindi cosa assai utile e soddisfacente per il Senato, se dividesse il suo bilancio in due parti, nella prima delle quali accennasse le spese ordinarie che crede presumibili, ed accennasse nell'altra le straordinarie che avvista necessarie nel corrente esercizio.

A questo modo una prevenzione, una maggior fiducia si introdurrebbe nei nostri animi, e non badando alla conclusione dei bilanci, badando alle spese definitive che presentano i quadri e gli stati di cui si compone ciascun bilancio, potrebbe essere che il Senato si inducesse a fare il sacrificio generosamente di ciò che può essere utile ancora per l'anno corrente, insistendo che per gli altri esercizi le cose siano ridotte a quella condizione che meglio si addice al paese.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. In risposta al discorso fatto dal senatore Gallina debbo dire che è precisa intenzione del Ministero di diminuire ancora la forza dell'esercito, non che il quadro provvisorio che si è presentato nel bilancio. Ma prima di poter presentare un quadro normale e un'organizzazione fissa dell'armata, necessitano delle leggi.

Ora queste leggi per la loro natura sono delicate assai e difficili, come per esempio quella della leva. E questo lavoro è talmente complicato che io non credeva di poterlo sottoporre al giudizio del Senato prima della presentazione del bilancio.

Tanto in fatti io era penetrato dell'importanza di quanto ho l'onore di esporre, che appunto ho richiesto il bilancio al Ministero per fare moltissime riduzioni. Ma, lo ripeto, non è possibile venire ad un'organizzazione definitiva dell'armata senza toccare alle leggi principali.

Ora mi rammento meglio che questa stessa ragione è stata adottata quando si trattò della legge delle pensioni, e mi importava di avere questa legge per poter provvedere ai bisogni dei molti uffiziali, i quali sarebbero stati in una condizione troppo incerta. E sicuramente pochi uffiziali avrebbero potuto mettersi a riposo senza far loro vedere che ci era un progetto per assicurare le loro sorti. Lo stesso io dico della leva. La legge sulla leva è di massima importanza, perchè tocca gli interessi materiali e morali delle famiglie, tutto quello insomma che vi è di più delicato.

Io assicuro il Senato che si lavora con molta alacrità intorno a questa legge, la quale è ora posta nelle mani di una particolare Commissione d'uomini assai competenti in siffatta materia. Dopo ciò sarà trasmessa al Consiglio superiore della guerra, poi sottoposta al Parlamento. Naturalmente tutto questo esige tempo. Intanto era imperiosa necessità il ridurre l'esercito. Non era suggerimento soltanto, era dovere, mentre riducevasi l'esercito, il recarvi quei miglioramenti che l'esperienza della passata guerra ci aveva dimostrati necessari.

Ecco il punto dal quale presi le mosse nel presentare alcune riforme che si sono attuate sin d'ora, le quali però non sono fuorchè provvisorie. Quando si tratterà di un'organizzazione generale, sarà, come è di ragione, presentata al Parlamento.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Colla.

COLLA. Per rendere compiute le dichiarazioni fatte dal ministro della guerra, giacchè si è creduto conveniente d'interpellarlo in questo momento (mentre ciò sarebbe riuscito per avventura più opportuno allorchè si tratterà dell'emendamento sull'articolo 6), io mi permetto di aggiungere ancora un'interpellanza al ministro medesimo; ed è per sapere se egli intenda nei quattro mesi che il Ministero ha domandato di mantenere il bilancio ordinario della guerra nella situazione e nei limiti che sono stati proposti nel progetto, gli chieggo, se durante questo periodo di quattro mesi, egli intenda che il paese rimanga ancora soggetto ad una spesa di 48 milioni nella dovuta proporzione di tempo, spesa che agli occhi della Commissione parve esorbitante, e tale che non può essere assolutamente sostenuta dalle finanze nello stato attuale in cui si trovano. Egli ha parlato di studi che sono necessari, e che io pure credo indispensabili; anzi porto avviso che, oltre agli studi da lui accennati, uno e principalissimo sia quello di ben determinare il sistema di difesa che si vuole adottare per lo Stato, di ben determinare il sistema di fortificazioni che possono essere convenienti, ed altresì il sistema della leva come egli accennava. Ma questi studi sono lunghi, richieggono molto tempo, e frattanto rimane a vedere se l'erario pubblico possa rimanere soggetto ad una spesa che sicuramente a tutti noi debbe comparire soverchiante. Se il ministro, mentre prosegue questi studi, profitterà dei quattro mesi per cui domandò l'approvazione delle spese ordinarie stanziate nel bilancio per diminuire queste spese medesime; se egli non profitterà della facoltà così largamente scritta nella legge di autorizzare il pagamento delle spese d'ogni sorta iscritte ne' suoi progetti, allora io credo che potrà più facilmente tranquillare la coscienza dei senatori; ma finchè si dichiara che egli intende di mantenere lo stato attuale, cioè lo stato dell'armata nei limiti del bilancio

che ha presentato, egli è certo che i timori del Senato non verranno meno, ed esso prenderà quindi quelle determinazioni che crederà opportune.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io lascio giudicare al Senato quanto sia delicata la risposta che debbo dare all'onorevole senatore.

Io posso promettere al Senato che, se le circostanze punto non varieranno, nulla lascerò d'intentato acciocchè sia diminuito, per quanto è possibile, il bilancio della guerra, perchè in alcune parti io lo credo ancora riducibile. Debbo però aggiungere che alcune spese furono di già ommesse, e particolarmente quelle che riguardano le caserme.

Il paese ha urgentissimo bisogno di avere buone caserme; io lo conosco. Recatomi in molte regioni, ho esaminato lo stato militare di varie potenze, e veramente non conosco che un solo paese inferiore a noi in fatto di caserme, ed è l'Austria. Ho visitato perfino le potenze che finora n'erano sprovviste affatto, come la Turchia, e vi trovai stupende e magnifiche caserme. Presso di noi finora, ad eccezione della cavalleria, si può dire che manchiamo e di caserme e di oggetti corrispondenti. Ad ogni modo io dichiaro che farò ogni possibile per diminuire il bilancio delle spese indipendentemente dallo stato e dalle circostanze politiche.

Io devo però aggiungere che, facendo cenno il signor senatore Colla di quella somma destinata ad impiegarsi alla difesa dello Stato, suppongo egli abbia voluto fare allusione ad una spesa considerevole che fu assegnata come da impiegarsi per la formazione di un campo trincerato. Sicuramente l'impiego di quella somma non avrà effetto, se lo stato attuale delle cose continua, ma non posso tuttavia tacere che si devono fare altre considerevoli spese per fornire le caserme, senza le quali non si può avere nè disciplina, nè istruzione.

PRESIDENTE. Il signor senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. La cedo al signor senatore Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDEO. La formazione di nuove caserme mi pare non debba effettuarsi con troppa premura, mentrèchè abbiamo una deficienza tale nel bilancio da prendersi in considerazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Quando ho detto spese considerevoli, avrei voluto pure aggiungere che si farebbero progressivamente, a poco a poco; ma veramente io credo che lo stato delle nostre caserme sia tale da meritare che noi ci abbiamo ad occupare per stanziare anche alcune somme per loro miglioramento.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Sclopis.

SCLOPIS. Signori, per ridurre la discussione, il più d'appresso che sia possibile, all'oggetto vero della legge che è sottoposta alla vostra deliberazione, parmi non inutile l'avvertire che conviene distinguere bene in questa discussione la natura della legge e l'uso che si farà della medesima. La natura della legge, noi tutti ne conveniamo, io credo, è di una necessità assoluta. Si tratta di dare l'alimento al corpo sociale dello Stato, si tratta di dare i mezzi al Governo di procedere in quella conformità che i tempi e i bisogni chieggono. Non spenderò parole a provare ciò, che quando si è detto, è provato. La questione sta tutta nell'uso che si farà della legge; e qui io mi accordo colla savia esitazione della vostra Commissione.

La Commissione la quale vedendo che ingenti somme si richiedevano e che un credito illimitato avrebbe messo queste a disposizione del Ministero, ha giudicato opportuno di mettere in avvertenza i ministri, che quanto più è l'arbitrio che loro si dà in contingenze difficili tanto maggiore è il rigore col quale essi debbono camminare nella parsimonia

con tutte quelle sollecitudini che, lo dirò francamente, le miserie nostre attuali raccomandano. Egli è un controllo che la Commissione propone di esercitare sul Ministero, e il Ministero certamente non ricusa questo controllo; che anzi, usando io una frase adoperata da uno dei nostri onorevoli colleghi nell'attuale discussione, dirò essere in esso più che dovere, diritto, perchè rinfraconata da queste nostre, anche un po' severe, ammonizioni egli acquisterà quel vigore per imprimere una massima sollecitudine nei giusti risparmi ed economie che si richiedono.

Quindi io già presuppongo che il Ministero ben lungi dall'adontarsi di questa nostra ammonizione, se ne terrà per rinvigorito; esso vedrà che appunto noi avendo molto bene scandagliata la nostra posizione si era preveduto fino a che debba andare il credito che gli concediamo; egli risponderà dal canto suo con uguale sollecitudine sapendo come la sua responsabilità sia in questa circostanza maggiormente impegnata.

Ma, o signori, trattandosi dell'uso di una legge alla quale nessuno di noi, nè Ministero, nè Senato, può apporre limiti determinati, io non veggo come convenga limitare ora materialmente quest'uso. Io non iscorgo altra possibilità per far ciò che una limitazione morale. Questa limitazione morale si comporrà di due elementi. Si comporrà dell'avvertimento che noi diamo al Ministero e del futuro sindacato che eserciteremo sull'opera sua e dell'altro elemento, vale a dire della dichiarazione esplicita che il Ministero ha fatto e che io appunto ho sollecitata perchè credevo che da quella potesse venire qualche fondamento alla mia opinione.

Partendo da questi due elementi, io credo che noi giungeremo alla conclusione, non solamente la più utile, ma la sola che avere si possa da noi attualmente, cioè di mettere in avvertenza i ministri che quanto più la circostanza è grave, quanto è maggiore la fiducia che hanno da noi, tanto più essi debbono tenersi per vincolati ad usare la massima delle parsimonie possibili. *

Quando dico *massima delle parsimonie* lo dico in rapporto colle circostanze e presenti e future, colle certe e colle contingenti, perchè nessuno ignora come forse si avvicini un fiasco avvenire, o forse più lieto; ma ad ogni modo conviene che ci troviamo preparati alla buona come all'avversa fortuna. Possibilità molte emergono di cui non sarebbe lecito già fin d'ora dar la traccia al Ministero; ma quando il Ministero ce lo ha detto, e quando ci dirà anche più esplicitamente che legge sua sarà l'attenersi alla massima delle economie possibili, che non diventi dannosa all'andamento della cosa pubblica; quando noi avremo consegnato nei nostri atti, perchè possa in ogni contingenza servire anche di elemento di un sindacato futuro, questa dichiarazione esplicita, solenne, perentoria di un ministro, io vi domando, o signori, che si farebbe di più cambiando la disposizione della legge. Veramente mentre mi associo al pensiero, all'intenzione della Commissione, io dubito che venendo a modificare in parte la legge (e qui tollerare che da una discussione generale io faccia un passo alla discussione particolare, perchè veramente mi pare che tutta la questione generale sia assorbita da quella difficoltà che ha mossa la vostra Commissione), cambiando qualche cosa all'articolo 6 del progetto di legge, si aumenti quella responsabilità morale, gravissima la dico, che il Ministero oggi contrae davanti al Parlamento e davanti alla nazione.

Invece, io vi dico schiettamente, io temo che possa ciò recare qualche danno, non già perchè io supponga che qualcuno dei poteri pensi diversamente da noi, quando si tratta

di ricomporre la cosa pubblica, ma ne temo per le circostanze speciali in cui versiamo, perchè siamo di fresco usciti da un prestito, e siamo sul limite di un altro, e dovremo per conseguenza raccomandare la nostra esistenza al credito pubblico che debbe rimanere avvalorato dall'opinione. Noi siamo negli esordii, come ottimamente ha osservato il signor senatore Gallina, di un'opera grande, quella di ricostruire lo Stato, e per ricostruire lo Stato conviene appunto che noi camminiamo con tutta la solidità dell'opinione che ci secondi. Si sa che in materia di credito l'opinione è signora; si sa che di poco s'adombra chi ha capitali disponibili, e se fosse permesso di addurre un'immagine, io direi che questo credito veramente è più sottile del vento il quale bisogna ridurre nella nostra direzione.

Non dubitate dunque, o signori, che l'insistere attualmente in una discussione di credito, che l'avere certe dotazioni, che l'avere certe esitanze le quali mi paiono esaurite dalle dichiarazioni del ministro, non sia per pregiudicare al credito pubblico?

Io veramente, compreso da questo timore, quando dopo le spiegazioni che abbiamo udite, dopo ciò che la Commissione ha giustamente incitato perchè il Ministero si rammentasse dell'immensa responsabilità che lo aggrava, quando il Senato riceva, come avrei in animo di proporvi, un ordine del giorno motivato in cui si faccia menzione e dell'urgenza dei provvedimenti, e dell'esplicita professione di fede fatta dal ministro di non volersi dipartire, per quanto è possibile, dalle norme della più saggia economia, io domando, o signori, non avremo noi compiuto al debito nostro con quella possibile esattezza che le circostanze esigono? Non credete voi che noi in questo modo non andremo incontro ad un pericolo il quale può essere che non esista, ma che, solo supposto, può fare scapitare la nostra condizione?

In faccia a questo pericolo, e delle dichiarazioni del ministro, nella probità del quale dichiaro d'avere piena fede, io mi riservo, quando lo permettiate, signori, di proporvi un ordine del giorno motivato che adempia la duplice condizione da me rassegnata.

QUARANTELLI, relatore. Quando la Commissione proponeva la variazione all'articolo 6 di cui avete intesa la proposta, essa fu indotta dal riflesso importante che nelle circostanze in cui si trovano le finanze, con un aggravio così ingente, fosse indispensabile di porre in avvertenza il Ministero in modo, che ammettesse soltanto quelle spese, le quali si ritenevano come indispensabili esclusivamente. È vero che la parola *indispensabili* è molto elastica, ma spetta al Ministero di giudicare e stabilire quali siano queste spese *indispensabili*. La Commissione ha creduto, aggiungendo questa parola, di mettere in avvertenza il Ministero perchè esaminasse quando autorizzava queste spese non dirò spesa per spesa, ma cercasse, nel bilanciare le ordinarie o comuni, quali possano essere rimandate senza danno del servizio; ed anche nel caso contrario, in cui, in un bilancio fatto forse con non troppa pacatezza, e in un momento in cui non si credevano forse certe spese necessarie, figurino come non necessarie quelle che poi lo sono.

Quando il Ministero fosse autorizzato generalmente, dicendosi spese d'ogni sorta iscritte nel bilancio, questo vorrebbe significare che i ministri non ne avrebbero cura, od almeno sarebbero autorizzati a non più curare le spese iscritte, se nel bilancio stano o no veramente indispensabili. Sono iscritte nel bilancio, lo sono nelle spese ordinarie, dunque si possono fare, e le amministrazioni che sono esecutrici poi essenzialmente dei bilanci non penseranno che a farlo eseguire. Tale

è il motivo per cui la Commissione ha creduto necessario di aggiungere questa parola *indispensabili*.

Ora poi risponderò al senatore Sclopis il quale dice che da quest'osservazione ed aggiunta potrebbe nascere in queste circostanze qualche pericolo pel credito pubblico. Io osservo che quando il Parlamento pone tutta la sua attenzione nel disaminare, nell'autorizzare e far eseguire soltanto le spese indispensabili, dà prova che cura l'interesse dello Stato e quindi anziché diminuire il credito, lo aumenta e favorisce perchè mostra che s'interessa a che le spese siano ristrette al puro necessario. Questo, dico, è il motivo per cui la Commissione aveva creduto di aggiungere una cotale disposizione. Del resto poi le dichiarazioni fatte dal Ministero in particolare sono tali, che quando si verrà alla discussione dell'emendamento della Commissione, se sarà proposto un ordine del giorno, che possa soddisfare bastantemente, la Commissione non farà opposizione, e credo anzi che l'accetterà purchè sia in termini che possa assicurare il Senato che le spese verranno ristrette solamente a quanto sarà necessario.

NICOLA, ministro delle finanze. Dopo quanto si è detto dai miei colleghi su questa quistione, se io pensassi ai soli interessi delle finanze, e volessi a questi restringermi, a me converrebbe stare quieto, e prendere i consigli che da ogni parte, da sì valenti oratori, vengono suggeriti al Ministero, perchè nessun più del ministro delle finanze vede oggi che si discutono i suoi interessi.

Signori, voi fate la parte mia nel fare la parte dello Stato, e se io non fossi stretto da vincoli di sentimenti politici coi miei colleghi, che mi danno pure la certezza di voler concorrere meco nella più severa economia, io dovrei tacere, dovrei ristarmi alla difesa che voi faceste in mio pro, perchè voi sapete, o signori, che sovente il ministro delle finanze è obbligato a trovarsi in discordia con i suoi colleghi in punto di spese, perchè a lui, dico, più che ad ogni altro incombe il parlare d'economia. E nelle mie differenze momentanee coi miei colleghi debbo dichiarare che mi sono convinto che in ogni ramo che loro spetta furono sempre zelanti nell'ammettere unicamente quelle spese che erano considerate come indispensabili.

Allorquando noi vi presentavamo la legge, che si sta oggi per decidere, noi non dubitavamo che a persone pratiche in materia finanziaria non era per isfuggire, come sia importantissimo che il ministro dichiarasse che l'economia sarà la base delle sue operazioni; epperò io formalmente, a nome anche dei miei colleghi, dichiaro che questo sarà il terreno che noi batteremo.

Poco avrò da aggiungere a quanto essi dissero; se a me non incombesse ancora un altro dovere, quello cioè di fare pago il Senato circa alla convinzione che ho, che la posizione nostra finanziaria sia suscettibile di rimettersi facilmente, partendo sempre dalla base che l'economia ne sia il perno. Noi discorriamo oggi dello sbilancio che ebbimo sull'annata corrente; esso ammonta all'ingente somma di ottantadue milioni. Ma l'impressione che essa produce rimarrà di molto diminuita, se poniamo l'occhio a che trentotto milioni riflettono l'indennità di guerra, e quattro milioni sono per restituzione del prestito fattoci dalla Banca di Genova, e che dodici milioni riguardano le strade ferrate.

Così con queste sole tre somme noi vediamo di quanto sia scemata quella somma, che a primo aspetto fa veramente un effetto sensibile. Io dico che è tanto più necessaria la discussione che oggi si è qui promossa, perchè sono perfettamente d'accordo con uno dei membri della Commissione, che dalla

medesima deve nascere il credito del paese, come dai consigli di un preopinante, che il Ministero saprà tenere in gran conto, deve nascere il maggiore scrupolo onde l'economia sia posta in campo secondo le possibili circostanze.

Se noi riusciamo, o signori, a persuadervi che colle nostre dichiarazioni noi avremo supplito a quelle parole che forse voi credevate dover far parte della legge, io credo che potremo venir messi senza ritardo in stato regolare davanti al paese.

Non sarà certamente troppo corrivo il Senato nell'accordarci questa confidenza, poichè se considera la nostra amministrazione passata, vedrà che noi ci siamo limitati a fare quelle spese sole indispensabili, ed abbiamo ridotte tutte quelle che erano riducibili, e che noi non ne abbiamo intraprese altre che per quanto erano indispensabili.

Questa essendo la via che noi dichiariamo di voler percorrere durante il tempo in cui staremo al Ministero, io vi prego di considerare questa dichiarazione come spiegativa nel senso della proposta dell'aggiunta fatta dalla Commissione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis. Prima però di accordargliela devo pregarlo, come pure qualsiasi altro senatore che intenda continuare a parlare sul presente argomento, a voler considerare che, sia perchè le idee concatenandosi e traendosi dietro le une alle altre, sono condotte facilmente ad un punto più discosto da quello che dapprima proponevasi, sia perchè in una discussione generale non è possibile talvolta il non metter la mira direttamente al punto culminante della discussione (ed in questa materia il punto calmante si è appunto l'emendamento proposto dalla Commissione all'articolo 6); per questa ragione, dicevo, la diamina che erasi cominciata e stabilita sul complesso della legge è divenuta oramai discussione particolare sull'articolo 6.

Per conseguenza se il senatore Sclopis o qualunque altro senatore desidera la parola, necessario sarà per l'ordine della discussione di concentrare la diamina alle sole considerazioni che appartengono all'intento principale e allo spirito della legge, oppure alle altre che riferiscono a quella generica e preziosa parola di economia nella quale tutte le opinioni convergono.

SCLOPIS. Domando la permissione di aggiungere alcune parole che toccano il concetto generale della legge, e sono in risposta ad un'osservazione che mi aveva fatta il signor senatore Quarelli.

PRESIDENTE. Ciò posto, non ho alcuna difficoltà ad accordarle la parola.

SCLOPIS. Il signor Senatore Quarelli ha osservato che tanto più cresce il credito in un Governo, quanto più minuta è la discussione che si fa degli atti del Governo medesimo in un sistema costituzionale. Tolga il cielo che io mi dilunghi di un filo dai dettami del signor senatore Quarelli; solamente lo prego di avvertire che due sono le posizioni in cui si può applicare quella massima. L'una quando si tratta di un credito determinato, di quantità determinata; l'altra è quando si tratta di un credito di sua necessità indeterminato. Se ora noi dovessimo trattare di una specialità, convengo che molto bene si farebbe a sminuzzare la materia; ma per quanto noi desideriamo di essere diligenti, noi versiamo sempre nell'incerto. Noi siamo sulla riva di un pelago nel quale si avventurano le vele del Ministero; dunque noi non abbiamo altro che a raccomandargli di tener bene d'occhio la stella polare e di non deviare da quella che noi possiamo far consistere in questa provvidenza benefica.

Per conseguenza io credo che abbiamo adempito alla parte nostra quando abbiamo ottenuto dal Ministero quelle dichia-

razioni esplicite che ci ha fatte, dichiarazioni le quali più preservano l'esecuzione della legge che non l'avrebbe potuto fare una parola generica introdotta nella legge stessa. Così facendo io mi confido che da un canto noi avremo adempito all'obbligo nostro, dall'altro canto noi avremo fatta avvisata la nazione che nelle circostanze attuali conviene rimettersi con certa fiducia a chi ha già titoli per meritarsela, senza però andare ad urtare contro le sottilissime fibre di quel credito il quale possiamo chiamare:

Levior tortice et improbo iracundior Hadria.

Queste parole poetiche si possono molto bene applicare alla suscettibilità eccessiva dell'opinione da cui si informa poi più o meno la ragione dei tempi.

PRESIDENTE. Debbo porre ai voti la chiusura della discussione generale.

(È approvata.)

Interrogo il Senato se vuol procedere alla discussione degli articoli, o riservare alla tornata di domani la discussione dei medesimi.

Molte voci. Domani! Oggi! Subito!

PRESIDENTE. Essendo varie le opinioni, io interrogherò il Senato. Chi intende che la discussione debba continuare, voglia levarsi.

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'articolo 1; ma siccome questo articolo è composto di due paragrafi, chiedo al Senato, se vuole discutere l'intero articolo o separare i due paragrafi.

Molte voci. Intiero! Intiero!

PRESIDENTE. Allora darò lettura dell'articolo per intero:

« Art. 1. Sino a tutto il venturo mese d'aprile del corrente anno 1850 e tutt'altra volta che non emani prima d'allora la definitiva approvazione del relativo bilancio, sarà continuata la riscossione delle imposte dirette, dei diritti, delle tasse, degli emolumenti e di tutte le imposte indirette dovute allo Stato, in conformità delle leggi e delle tariffe viglianti.

« La riscossione dei diritti di trasporto sulla strada ferrata è pure autorizzata per lo stesso periodo sulla base delle tariffe stabilite e da stabilirsi col mezzo di decreti reali. »

Se nessuno chiede la parola lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 2:

« Art. 2. Il sale, i tabacchi, le polveri, la carta bollata e tutti i generi di privativa demaniale continueranno a smaltirsi secondo i prezzi portati dalle tariffe in vigore. »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Art. 3. Le contribuzioni dirette prediale e personale-mobiliaria destinate all'erario dello Stato saranno provvisoriamente riscosse tanto in principale, quanto in centesimi addizionali, compresi quelli per l'aggio d'esazione, nella stessa misura in cui furono determinate per l'anno 1849. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 4:

« Art. 4. Le prestazioni e le contribuzioni solite a pagarsi alle finanze dello Stato nell'isola di Sardegna a forma di tributo diretto, sotto qualunque denominazione esse vengano e da chiunque siano dovute, ecclesiastici e laici, privati, opere pie, comuni e corpi morali, saranno pure riscosse per il periodo di tempo sovra enunciato sullo stesso piede del 1849, senza che possa opporsi verun privilegio od eccezione. »

Chi vuole approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 5:

« Art. 5. Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1850 la riscossione delle contribuzioni dirette sarà operata su quelli del 1849. »

Chi crede di approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora darò lettura dell'articolo 6:

« Art. 6. Durante l'epoca accennata nell'articolo 1, il Governo è autorizzato a provvedere al pagamento delle spese ordinarie d'ogni sorta, e delle straordinarie che non ammettono dilazione compresevi quelle che vogliono essere soddisfatte a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori. »

A questo articolo la Commissione ha proposto due emendamenti: il primo consiste nell'aggiungere la clausola *indispensabili* alla menzione fattasi delle spese *sta ordinarie che straordinarie*; quindi nell'aggiungere una dichiarazione la quale spieghi che le spese di cui trattasi sono quelle che trovansi iscritte nei presentati progetti di bilancio.

Gli emendamenti sono separati; io debbo dunque in primo luogo porre in discussione l'emendamento che riguarda la clausola *indispensabili*, emendamento che come è primo nella proposizione è anche primo nell'importanza.

È aperta la discussione sopra di esso.

SCLOPIS. Da quanto ho già detto, e forse troppo lungamente, deve il Senato aver scorto che in quest'occasione io debbo subordinare il mio voto di approvazione di quest'articolo all'adesione di un ordine del giorno motivato che desidero di sottoporre al Senato. In quest'ordine del giorno concorre il mio onorevole collega ed amico il signor senatore Cibrario che mi ha dato facoltà di parlare anche a nome suo, trovandosi attualmente impedito di assistere al Senato.

L'ordine del giorno sarebbe concepito in questi termini: « Il Senato lo stima lo leggerò. »

Molte voci. Lo legga.

SCLOPIS. Eccolo:

« Il Senato, ritenuta l'urgenza dei provvedimenti chiesti dal Ministero, prendendo formalmente atto della dichiarazione del Ministero stesso, che delle facoltà contenute nel presentato progetto di legge esso non si varrà se non per le spese indispensabili, sia ordinarie che straordinarie che non ammettono dilazione, iscritte nei presentati progetti di bilanci, comprese quelle che vogliono essere soddisfatte a periodi anticipati, o che dipendono da obbligazioni anteriori, passa all'ordine del giorno. »

Se sarà appoggiato m'accingerò a svolgerlo.

PRESIDENTE. Domando al Senato se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

NIEMA, ministro delle finanze. Io dichiaro che il Ministero, conseguente alle sue dichiarazioni, accetta l'ordine del giorno.

RICCI ALBERTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Quarelli, relatore della Commissione, l'ha domandata prima.

QUARELLI, relatore. La Commissione, per quanto aveva già detto intorno al motivo che aveva determinata a proporre quest'aggiunta, attese le dichiarazioni fatte dal Ministero, e la discussione che ebbe luogo, spera che il Senato avrà potuto conoscere quale fosse l'importanza del motivo che a ciò l'ebbe determinata.

Dessa non ha difficoltà di acconsentire all'ordine del giorno

proposto e ritira il suo emendamento. Quanto alla seconda parte, appoggia anche l'ordine del giorno. Era però naturale che la Commissione, riguardo alle spese, si riferisse a quelle inscritte nei bilanci.

RICCI ALBERTO. Dal momento che il Ministero ha accettato l'ordine del giorno proposto dal signor senatore Sclopis, e che la Commissione ha ritirato il suo emendamento, nel quale io non potevo a meno di scorgere un voto di sfiducia nel Ministero, io rinuncio alla parola. Le osservazioni che io volevo esporre alla Camera versavano unicamente sulla inutilità ed inopportunità delle aggiunte proposte, perchè dal momento che si lascia al Ministero di giudicare se la spesa è indispensabile o no, non vedo più quale possa essere lo scopo dell'emendamento di cui si tratta, il quale mi sembrava inoltre oltremodo inopportuno, in presenza cioè dell'alienazione che sta per operarsi di quattro milioni di rendita.

QUARELLI, relatore. Lungi la Commissione dal voler dare un voto di sfiducia al Ministero, ha invece tutta la fiducia nel medesimo; ma ciò non doveva togliere che si proponessero quelle cautele che io dico cautele morali, e ben si sa che dicendo *indispensabili* si lascia necessariamente giudice il Ministero di questa indispensabilità.

Essa adunque non ebbe altro intendimento che di metterlo in maggiore avvertenza dell'obbligo che gli corre di esaminare quali fossero queste spese indispensabili.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Ora non resta che a porre ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 7 ed ultimo :

« Art. 7. Sono perciò aperti alle diverse amministrazioni dello Stato gli occorrenti crediti nelle somme che risulteranno a ciascuna di esse necessarie in conto degli assegnamenti che loro verranno fatti nei rispettivi bilanci passivi. »

Se non vi ha chi chiegga la parola, io lo porrò ai voti.

Chi approva l'articolo 7 ed ultimo della legge voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale, io debbo invitare il Senato all'adunanza di domani, alle ore 2, onde imprendere la discussione, che era all'ordine del giorno di quest'oggi, sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle RR. PP. portanti l'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole.

Va ora a procedersi all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	51
Voti favorevoli	49
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Relazione e discussione sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle RR. PP. portanti l'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole.

TORNATA DEL 29 GENNAIO 1850

-10-

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Osservazioni sul processo verbale — Relazione e discussione generale sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle regie patenti 17 luglio 1848 per l'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole — Parlano i senatori Di Benevello, Galli, Des Ambrois, Pallavicini Ignazio, Cibrario e Colla — Approvazione dei due articoli e della legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale.

COLLI. Chiedo la parola per una rettificazione al processo verbale. Mi pare che mi si fa dire che nessuno sforzo sarebbe soverchio per pareggiare l'entrata all'uscita. Io invece ho detto che male si governa sotto il peso del disavanzo, e che bisogna pareggiare l'uscita all'entrata, voglio dire all'entrata che sarà accresciuta con quei mezzi che il Governo crederà di poter proporre.

Io non divido punto l'opinione di quelli che credono necessario di mantenere in tempo di pace sotto le armi 50 mila uomini. Io credo, come ho detto ieri, che 37 milioni devono bastare al ministro della guerra nelle attuali circostanze; e da quest'opinione io non mi diparto.

CIBRARIO, segretario. Io credo che il concetto del signor marchese Colli, quale fu espresso ieri, e quale ci rinnova oggi è appunto quello che è stato spiegato nel processo verbale là dove è detto: *opina che niun sforzo sia soverchio per parte del Governo onde giungere all'equilibrio de' pubblici bilanci*; per questo equilibrio s'intende propriamente quando l'uscita pareggia l'entrata.

COLLI. Le parole non mi avevano suonato precisamente in quel senso: ora riconosco che la cosa può stare.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione, io pongo ai voti il processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE ALLA SARDEGNA DELLE REGIE PATENTI 17 LUGLIO 1848 RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLE IMMUNITÀ A FAVORE DEI PADRI DI DODICESIMA PROLE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione e quindi ad intraprendere la discussione della legge la quale estende alla Sardegna il regio editto del 1848, col quale si modificarono le immunità concesse ai padri di dodicesima prole.

Il senatore Di Laconi, relatore, ha la parola.

DI LACONI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti pag. 32.)

PRESIDENTE. La legge che viene in discussione è la seguente. (Vedi vol. Documenti pag. 32.)

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Dal rapporto della Commissione mi pare veramente di vedere che mente della legge fu di non eccitare di troppo la popolazione, giustamente credendo che l'eccessiva popolazione non costituisce la ricchezza di una nazione. Lo vediamo in Germania, lo vediamo in Irlanda, dalla quale ogni anno sono costretti ad emigrare a centinaia, a migliaia i cittadini, i quali, se ciò non facessero, per la miseria andrebbero nella tomba.

Tuttavia mi pare che nella legge io vi scorga ancora qualche cosa che potrebbe essere di eccitamento, ed è col compartire a dirittura quella piccolissima pensione di 250 lire che si concede a quel che hanno dodicesima prole, anche a quelli che hanno minor figliuolanza; giacchè mi pare che se il compartimento si facesse in modo che chi ne ha sei cominciasse ad avere, per esempio, un'adeguata retribuzione, chi ne ha sette un'altra maggiore, e via dicendo, troveremo che quando uno ne avrà undici metterà tutto l'impegno per cercare di averne dodici. (*Harità generale*)

Tuttavia non è su questo l'osservazione che io vorrei fare, ma invece solamente su quell'annuo sussidio di lire 250 da darsi a quelli che si troveranno in assoluto bisogno. Il provare quest'assoluto bisogno non mi pare tanto facile, e non so quale vorrà essere il criterio per applicarlo. Poichè è certo che colui il quale ha una discreta fortuna, coll'andare del tempo, coll'accrescere della famiglia, si scema, e se si trova con dieci o dodici figliuoli è assolutamente misero; mentre al contrario vediamo certi contadini i quali hanno niente che la proprietà d'una moglie, e sono obbligati penosamente a lavorare; ma col tempo accrescendosi la famiglia, le braccia dei figliuoli vengono in loro aiuto, tanto che se i ragazzi quando sono piccoli contano poco, alloraquando hanno 8 o 10 anni sono già di sussidio, e col tempo egli è circondato da robuste braccia, per le quali egli può diventare affittavolo, può diventare colono, e si trova presto ad avere forse col tempo anche una notevole fortuna.

Domanderò dunque alla Commissione qual è il criterio col quale essa vorrà guidarsi nell'applicare giustamente questo sussidio.

COLLI. Come membro della Commissione, farò osservare che vedo una questione che domina tutte le altre.

Qui non si tratta di una nuova legge, ma solamente di applicare la legge attuale, che è in vigore negli Stati di terraferma, all'isola di Sardegna. Non si tratta di cercare se la

legge potrebbe essere sì o no migliore, ma di pareggiare gli abitanti della Sardegna a quelli del continente; cioè a dire che siano ammessi al godimento degli stessi vantaggi, come assoggettati agli stessi pesi, e niente di più.

Mi sembra adunque che l'osservazione mossa dall'onorevole senatore non si possa riferire alla legge presente.

NIGRA, ministro delle finanze. A proposito dell'eccitamento fatto dall'onorevole preopinante, io mi permetterò di parlare non circa l'utilità della legge, nè su quanto concerne la parte puramente legale, ma su quella che riflette più particolarmente la finanza. Non sarebbe adottabile il progetto di estenderla in parte ai padri che avrebbero per esempio 6 o 7 figli senza venire ad aggravare l'erario di una spesa ingentissima. Esso d'altra parte non sarebbe appoggiata, poichè se la stessa spesa sarebbe immensa, abbondando i padri di dodicesima prole, maggiormente la sarebbe se si dovessero soccorrere i padri che hanno cinque, sei, ovvero otto ragazzi, essendo questi un numero maggiore dei primi.

Dirò di più che fu anche messo in dubbio se dovesse mantenersi questa indennità, questa sovvenzione, la quale cade a carico dell'erario in generale, e così del paese. Una prova che il Governo sia propenso per tale sistema di togliere cioè questa sovvenzione, il quale potrebbe essere adottato più tardi, si è il modo col quale è concepita la legge che venne applicata alla terraferma. Questa legge stabilisce che non si accordino più siffatte immunità per un tempo indeterminato, ma obbliga coloro che godono del beneficio a farne la domanda ogni quinquennio; e lo scopo di questa prescrizione è appunto di vedere se all'epoca in cui si accorda nuovamente quest'indennità, l'individuo trovasi sempre nello stato d'indigenza, come trovavasi nel momento che aveva per la prima volta ottenuto quel beneficio.

Questo è un motivo, io credo, da tenersi in conto onde non aggravare maggiormente l'erario, ed è appunto intorno a ciò solo che io ho domandato di parlare.

PALLAVICINI IGNAZIO. Chieggo la parola per eccitare l'attenzione del Senato su di una espressione che io leggo nel rapporto della Commissione, in cui si dice che le si è affacciato il dubbio sulla necessità del concorso del Parlamento per la semplice estensione di una legge alla Sardegna, la quale è già in vigore in terraferma. Che per altro questo dubbio si accendeva senza insistere ulteriormente, stantechè questo progetto di legge ci venne presentato dal potere esecutivo e trovavasi già approvato dall'altra Camera. Secondo quest'espressione parrebbe che su tale progetto di legge, benchè si riconoscesse non aver d'uopo della sanzione del Parlamento, il Senato non potrebbe esimersi dal sanzionarla, perchè fu già dalla Camera elettiva approvata. A me pare invece il contrario, ed in appoggio alla mia opinione abbiamo un esempio nella passata legislatura, in cui una legge presentata dal Ministero ed approvata dal Senato, la Camera dei deputati credette che non dovesse essere soggetta alla sua approvazione, e ne prescindette. Per conseguenza io non vorrei che si stabilisse un tale precedente, e mi permetterò di richiamare l'attenzione del Senato su questo punto.

DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Des Ambrois ha la parola.

DES AMBROIS. La Commissione non ha inteso di dare alle sue parole il senso che pare attribuirle l'onorevole preopinante. La Commissione ha osservato che alcune leggi sono state pubblicate in Sardegna in virtù di semplici decreti reali; che però si era dopo adottato il sistema di mandare a pubblicare in Sardegna le leggi vigenti in terraferma per mezzo di leggi.

La prima pratica pare potesse derivare dall'idea che si fosse adottata, che siccome la Sardegna doveva essere pareggiata alla terraferma, così questo principio di pareggiamento fosse talmente stabilito da portare che le leggi di terraferma diventassero di pien diritto applicabili alla Sardegna perchè vi fossero promulgate. Ora, siccome lo Statuto affida al re la promulgazione delle leggi senza il concorso del Parlamento, conveniva ammettere per conseguenza che bastasse un decreto reale per rendere esecutorie le leggi vigenti in terraferma.

La pratica che si adottò dopo pare invece derivasse dalla considerazione che le leggi di terraferma non fossero sempre ed in tutto convenientemente applicabili alla Sardegna, e tanto è che molte vi furono estese con modificazioni; che per conseguenza non convenisse mandarle a pubblicare per semplice decreto reale, ma bensì richiedersi il concorso del Parlamento, affinchè esso potesse anche vedere se fosse il caso di modificarle o no.

Questa divergenza di sistemi avvenuta nel passato fu cagione del dubbio che si è eccitato nel seno della Commissione. Essa non ha creduto di richiedere una deliberazione del Senato su questa materia, perchè le parve eziandio che più ovvio, per le ragioni da me accennate, e più regolare fosse il sistema che tutto passi per i tre poteri: e tanto meno ravvisò necessitata una deliberazione in proposito dalla discussione d'oggi perchè appunto il progetto in discussione fu presentato in forma di legge dal potere esecutivo stesso, e fu già adottato come tale dall'altra Camera. Non venne ciò detto perchè la Commissione pensasse che il Senato non potesse esprimere un'opinione diversa, qualora credesse di adottarla e se ne astenesse perchè il progetto fu già passato all'altra Camera. La Commissione fu lontana da questo sentimento.

Essa volle soltanto accennare un dubbio il quale non faceva difficoltà di applicazione in questo caso, perchè la legge ebbe già corso nella forma la più solenne.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. La fusione del Piemonte colla Sardegna fu senza dubbio sancita in principio, ma io non credo che dalla sanzione di questo principio si possa logicamente dedurre la conseguenza che tutte indistintamente le leggi fatte pel Piemonte, ed in esso vigenti, si dovessero considerare come estensibili alla Sardegna col mezzo di una semplice pubblicazione eseguita per decreto reale.

Io non mi indurrò a credere che si sia voluto lasciare al potere esecutivo la facoltà di scegliere egli stesso, seguendo unicamente il suo giudizio, quelle tra le leggi piemontesi che egli credesse di estendere alla Sardegna con o senza modificazione alcuna. Questo principio avrebbe per conseguenza di collocare la Sardegna in una condizione essenzialmente eccezionale: dico eccezionale, giacchè la legislazione della Sardegna dipenderebbe unicamente da un atto del potere esecutivo.

Aggiungerò poi che se questa ragione sembra vera per tutte le leggi che riguardano alla pubblica finanza alla quale ha senza dubbio relazione strettissima il progetto di legge che è sottoposto alla vostra discussione, presupponendo poi che vi fosse anche un dubbio, mi pare che esso dovrebbe risolversi nel senso che si è proposto il ministro, nel sottoporre alla Camera ed al Senato il progetto di cui si tratta.

DES AMBROIS. Le spiegazioni ora date dal Ministero soddisfano pienamente allo scopo del cenno che la Commissione ha fatto nella sua relazione.

PALLAVICINI IGNAZIO. Il mio scopo non era altro che di vedere stabilito un principio preciso da invocarsi in

seguito; non era per il caso presente. Dopo le spiegazioni fatte, parmi che sia sufficientemente spiegato l'intendimento della Commissione per non stabilire un principio dubbio.

CIBBARIO. In conferma di quanto ha detto l'onorevole signor guardasigilli io avrò l'onore di dire al Senato, che fin dal principio che si è stabilito che la Sardegna sarebbe interamente pareggiata al continente, si è sentito che non tutte le leggi del continente potevano immediatamente applicarsi a quell'isola, e che molte non potevano applicarsi senza gravi modificazioni. Come membro della Commissione degli affari della Sardegna io posso dire che la Commissione è sempre stata del medesimo parere; e se non m'inganno, gli esempi che si sono adottati di leggi estese alla Sardegna con semplici decreti reali, hanno avuto luogo nell'epoca in cui il potere esecutivo, od il Re, per dir meglio, era investito di tutti i poteri dello Stato. Per conseguenza io credo che sia non solamente più conveniente, ma molto più sicuro ancora il sistema di assoggettare tutte le leggi, che si vogliono estendere alla Sardegna, con modificazioni o senza, all'esame ed alle deliberazioni dei tre poteri.

DEB AMBROIS. Domando la parola solamente per chiarire i fatti.

Veramente alcune leggi si mandarono pubblicare in Sardegna per semplice decreto reale nell'epoca in cui il potere esecutivo riuniva in sé tutte le facoltà; ma di altre si ordinò la pubblicazione nella stessa forma nel tempo in cui era aperto il Parlamento.

Del resto la Commissione ha già espresso il suo sentimento pienamente conforme a quello manifestato dall'onorevole guardasigilli.

COLLA. Le osservazioni dell'onorevole ministro di giustizia intorno alla necessità che il Parlamento intervenga nel giudicare quali delle leggi nostre debbano essere attuate nella Sardegna, mi sembra che rendano necessario di aggiungere alcune parole onde giustificare la legge che si tratta ora di estendere a quell'isola, dalle mende che le furono apposte dal primo degli oratori, che hanno parlato; perciocchè se veramente questa legge fosse cattiva, sarebbe allora il caso che il Parlamento non dovesse permettere che fosse estesa alla Sardegna.

Due sono le cose rimproverate dall'onorevole oratore alla legge del 17 luglio 1845: l'una è la difficoltà di definire il bisogno; l'altra quella del caso possibile che colui che ha ottenuto un sussidio per dodicesima prole pel corso di alcuni anni possa migliorare la sua sorte e continuare a godere del sussidio ottenuto.

Io risponderò a queste due osservazioni.

Quanto al bisogno, certamente è cosa assai difficile il dare regole fisse e determinate per giudicar quale sia veramente tale. Ma la legge ha provveduto nel modo che si potesse migliore, prescrivendo che le autorità locali, l'intendente, non che il Consiglio di Stato, esaminassero la vera condizione di famiglia di ciascuno di questi padri, e vedessero se essi si trovino in tale stato che senza un sussidio non possano provvedere ai bisogni loro. Quest'esame si fa (ed io posso risponderne, perchè mi sono trovato all'atto pratico), si fa, dico,

con diligenza, sia dal ministro delle finanze che muove la proposta, sia anche dal Consiglio di Stato che debbe recare il suo parere coscienzioso.

Quanto poi alla possibilità che il padre di famiglia possa render migliore la sua condizione per modo che non abbia più a trovarsi in bisogno di sussidio, io mi permetto di osservare all'onorevole opponente, che la legge medesima vi ha provveduto ordinando che questi sussidii siano rinnovati ogni quinquennio, alla quale epoca ciascun padre di dodicesima prole deve nuovamente somministrare la prova di continuare a trovarsi nello stato di bisogno nel quale versava al momento in cui ottenne il sussidio.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se voglia tenere per chiusa la discussione generale.

(Il Senato approva.)

Passo a leggere l'articolo 1:

« Le regie lettere patenti del 17 luglio 1845 che abolirono le immunità a favore dei genitori di 12 figliuoli, e accordarono l'annuo sussidio di lire 250 a quelli fra di essi che si troveranno in assoluto bisogno di soccorso per sostentamento della famiglia, sono estese alla Sardegna per esservi osservate secondo il loro tenore. »

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2:

« Ogni legge, prammatica e consuetudine contraria è riveduta, e non potrà più essere applicata, se non nel senso determinato dall'articolo 1 delle regie lettere patenti prememorate. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Prima di procedere all'appello nominale debbo invitare il Senato ad intervenire alla seduta pubblica che avrà luogo domani alle ore 2 pomeridiane per l'esame delle due leggi riguardanti le opere pie.

Dopo la presente seduta, che sta per essere sciolta, fo avvertito il Senato di raccogliersi nella sala delle conferenze per una comunicazione che avrà l'onore di fargli.

Si proceda all'appello nominale per la votazione della legge a squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 49
Voti favorevoli 49

(Il Senato adotta all'unanimità.)

La seduta è sciolta alle ore 3 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:

* Relazione e discussione di due leggi, una relativa alle opere pie della Sardegna, l'altra agli istituti pii di Torino, Chamberi e Genova.

TORNATA DEL 30 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per l'estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per l'abolizione del regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciampieri e Genova — Il ministro dell'interno accetta il progetto di legge modificato dalla Commissione — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del senatore Alfieri all'articolo 3, e approvazione di quest'articolo e del 4° — Osservazioni di vari senatori all'articolo 5 — Trasporto dell'ultimo paragrafo di quest'articolo all'articolo 6 — Adozione del medesimo, come pure degli altri due articoli 6 e 7 — Interpellanza del senatore D'Azeglio al ministro dell'interno sulla necessità di traslocare la galleria dei quadri — Risposta del ministro — Approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(È letto il processo verbale.)

PRESIDENTE. Non posso porre ai voti il processo verbale perchè il Senato non è ancora in numero: frattanto si può procedere all'ordine del giorno ed udire la relazione delle due leggi sulle opere pie.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ESTENDERE ALLA SARDEGNA LE LEGGI VIGENTI IN TERRAFERMA SULLE OPERE PIE E PER ANOLIRE IL REGIME ECCEZIONALE DEGLI ISTITUTI PII DI TORINO, CIAMBERI E GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag 253.)

PRESIDENTE. Trovandosi ora la Camera in numero, io devo porre ai voti il processo verbale.

Chi è di sentimento di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di dar corso a questa discussione devo interrogare il ministro degli'interni per sapere se egli acconsente a che le due leggi presentate si riuniscano in una sola, com'è stato proposto dalla Commissione; e che quindi l'ordine della discussione segua secondo il progetto medesimo, salve le osservazioni sue sulle proposte modificazioni ai singoli articoli.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Dichiaro non solo acconsentire alla fusione delle due leggi, ma di concorrere intieramente nel sistema adottato dalla Commissione. Io mi limito a fare una sola dichiarazione, ed è che, accettandosi le osservazioni fatte dalla Commissione come un maggior avviamento e miglioramento delle opere pie, il Ministero certamente metterà tutte le sue cure nello studiare la questione proposta dalla Commissione onde conseguire i più ampi miglioramenti possibili su tale argomento.

Il Ministero osserva però che se la legge del 1836 produsse tutti quei benefici effetti che furono rilevati dalla Com-

missione e che risultano dalle statistiche fatte, ciò non solo è dovuto al miglior sistema del regio editto, ma anche al rispetto che ebbe quell'editto per le volontà dei fondatori delle opere pie. Stando adunque mai sempre in questo sistema, il Governo certamente si occuperà per risolvere il problema così bene esposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ciò posto, avendo già il Senato udito la lettura del progetto della Commissione, il quale è quello che deve entrare in discussione, altro non resta che dichiarare aperta la discussione generale sul complesso della legge... Se non chiedesi la parola sulla discussione generale, si riprenderà la lettura del progetto, cominciando dal primo articolo.

« Art. 1. Sono abolite le disposizioni eccezionali sancite nel regio editto 24 dicembre 1836 a favore:

« 1° Degli'istituti di carità e di beneficenza retti ed amministrati nella parte economica da corporazioni religiose;

« 2° Degli'istituti delle città di Torino, Ciampieri e Genova;

« 3° Di quelli posti sotto l'immediata protezione del Re. »

DI COLLEGGNO LUIGI. La Commissione ha espresso un parere alquanto diverso da quello del Ministero, in ordine alla nomina degli amministratori di certe opere pie che prima erano riservate, cioè che prima godevano del vantaggio di avere amministratori eletti dal Re, e i quali adesso il Ministero vorrebbe far eleggere nel modo consueto. La Commissione, a quanto parmi, ha avuto l'intenzione di conservare a queste opere pie la nomina regia.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha inteso proporre verun cambiamento di sistema riguardo alla nomina. Essa ha soltanto osservato la convenienza di conservare per ora lo stato attuale delle cose intanto che potesse essere studiato un sistema per la nomina il quale potesse riunire tutte le convenienze.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io vedrei nel paragrafo 3° di questo articolo qualche cosa che potrebbe far nascere un dubbio; perchè se si tolgono le disposizioni eccezionali sancite dal regio editto del 24 dicembre 1836 a favore degli istituti posti sotto l'immediata protezione del Re, può darsi anche che venga considerata come disposizione eccezionale quella di avere una nomina regia. Sottopongo questo dubbio

alla Commissione per vedere se questa disposizione non colpirebbe le intenzioni sue di conservare questa nomina.

DES AMBROIS, relatore. Io credo che il dubbio sollevato dall'onorevole preopinante non possa dirsi risolto dalle disposizioni proposte dalla Commissione nel senso da lui accennato. La Commissione propone un articolo che puramente e semplicemente toglie le disposizioni eccezionali stabilite per le opere pie di tre città, a differenza di tutte le altre città del regno. Anche fuori di queste tre città vi hanno delle opere pie per cui la nomina degli amministratori è riservata al Re od al Ministero, ovvero è elettiva sotto la riserva dell'approvazione del Re o del ministro. Questa non è una specialità stabilita a favore delle opere pie di Torino, Ciampieri e Genova; facendo cessare puramente con quelle espressioni generali i privilegi delle opere pie di queste tre città, pare non potersi intendere che si voglia abolire anche il sistema di nomina relativa ai membri di queste opere pie; si vuole solamente porre queste opere pie sotto le leggi comuni, e possono esservi assoggettate senza cangiare menomamente il sistema di nomina.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io desiderava solamente di rimuovere questo dubbio. Ora che sono chiarito dal relatore della Commissione non mi resta a domandar altro.

PRESIDENTE. Porrò adunque ai voti l'articolo cominciando dal paragrafo primo.

(Il presidente legge i tre paragrafi dell'articolo 1 (Vedi sopra) i quali sono approvati.)

Darò lettura dell'articolo 2:

« Art. 2. Saranno approvati dagli intendenti generali i bilanci ed i conti degli istituti le di cui entrate ordinarie non eccedono le lire 10,000, e s'intenderà applicabile ai medesimi il disposto dagli articoli 2, 3 e 4 delle regie patenti del 15 dicembre 1845. »

Chi vuole approvarlo sorga.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Art. 3. Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Ne sarà invece membro il consigliere d'intendenza più anziano. »

ALFIERI. Domando la parola. Io leggo all'articolo 3: « Nei capoluoghi delle divisioni amministrative gli intendenti generali cesseranno di far parte delle Commissioni provinciali. Ne sarà invece membro il consigliere d'intendenza più anziano, » e spiega la Commissione quale sia stato il motivo per cui ella credette di dover proporre un tale cambiamento. Al primo aspetto queste considerazioni da lei esposte sembrano giuste e c'indurrebbero ad approvare quest'articolo tal quale viene proposto. Tuttavia mi viene il dubbio se questo sia il solo caso dove l'intendente generale, dopo aver presa una parte diretta negli affari dipendenti dalla giurisdizione dell'amministrazione provinciale, sia poi chiamato a dare il suo voto quando sorgano delle contestazioni in conseguenza di quel loro fatto amministrativo. Mi pare che introducendo nella legge attuale le disposizioni di cui si tratta, si verrebbe a compromettere l'autorità di quella duplice amministrazione che in casi aventi una tal quale certa analogia col presente è loro in altre leggi attribuita. Nè certo mi si vorrà dire che l'incongruenza che ravvisar si può in ciò che l'intendente generale votasse come membro della Commissione decreti che poi riformar potesse nella qualità di amministratore divisionario, sia maggiore dell'incongruenza che vi può essere, a che lo stesso intendente generale abbia a riformare come preside del Consiglio d'intendenza ciò che

ordinava come intendente, poichè nel primo caso più che di altro trattasi d'un accertamento di contabilità. Ciò osservato, io dico che se l'inconveniente cui s'intenderebbe riparare non è molto grave, noi dobbiamo guardarci dall'inconveniente più grave che risulterebbe dal porre l'una legge in contraddizione con l'altra. E per contro che se la doppia attribuzione fatta agli intendenti non si giudica potersi ammettere per niun conto nella specie di cui si tratta, tanto meno potrà ravvisarsi ammissibile in materia di maggiore importanza e difficoltà, e che quindi nell'adottare la disposizione contenuta nell'articolo 3 del progetto si dovrebbe fare istanza perchè in senso analogo venga modificata la legge in forza della quale l'intendente generale ha l'azione dell'amministratore ed il voto del giudice.

DES AMBROIS, relatore. Non disconvegno che sino ad un certo punto l'osservazione fatta dall'onorevole marchese Alfieri si presentò anche a me con qualche speciosità. Pure sarebbe scostarsi troppo dall'oggetto della discussione presente se si portasse questa sul caso a cui volle accennare l'onorevole preopinante. Io mi limiterò ad osservare che nel caso presente l'inconveniente è positivo, e poichè l'inconveniente è positivo pare che vi si debba rimediare. Credo poi che l'inconveniente sia maggiore nella circostanza di cui ragioniamo che in quella in cui l'intendente generale verrebbe a pronunciare un giudizio sopra cosa in cui avrebbe già provveduto come amministratore. Qui l'intendente generale è stato membro d'una Commissione, ha dato un voto che è stato riprovato dalla maggioranza del Consesso di cui faceva parte. Parmi somma la convenienza che dopo aver figurato come semplice membro ed aver veduto vittoriosamente combattuta la sua opinione ed abbracciata un'opinione contraria, possa poi venire come capo dell'amministrazione ad annullare tutto quello che si è fatto, a distrurre l'operato della maggioranza. Invece quando nel caso a cui voleva accennare l'onorevole Alfieri in cui l'intendente generale viene a pronunciare come giudice, egli non ha più che un voto per confermare quello che aveva fatto come amministratore, egli potrà essere vinto da una maggioranza contraria. Io trovo molto minore inconveniente in questa seconda sua posizione, perchè realmente è razionale che il Consesso giudicante abbia poi un'autorità maggiore di quella del semplice amministratore, e questo sia ristretto ad un semplice voto, se pure lo conserva ancora; dunque la posizione in cui si trova nel secondo caso l'intendente generale è una posizione, a mio senso, che presenta minore incongruenza di quello che possa presentare nel caso presente. Io non discuterò sui motivi i quali possano avere necessità che l'intendente generale sia membro del tribunale amministrativo: questo sarebbe, come dissi, portare la discussione fuori degli attuali suoi termini; forse questi motivi erano talmente impellenti da rendere indispensabile l'osservata specie d'incongruenza. Ma nel caso presente non vedo alcun motivo impellente perchè l'intendente generale abbia a conservare due qualità fra le quali si vede un'incompatibilità assoluta. A me pare infatti che vi sia incompatibilità assoluta a che l'intendente generale segga come semplice membro in un Consesso, e dopo aver dato in esso il suo voto contro la maggioranza, venga poi a fare come amministratore un provvedimento affatto contrario a quella decisione che il suo voto non poté impedire.

ALFIERI. Domanderò licenza di aggiungere una considerazione a quella prima che ho presentata, la quale mi pare aver tal forza da cambiare per avventura l'aspetto della questione che si presenta, ed è che l'intendente generale il quale siede nella Commissione non vi stava, dirò così, personal-

mente, ma vi siedeva come intendente generale; è l'intendenza generale che egli rappresentava. Ora chi è il consigliere anziano che siederà in vece sua? È un rappresentante dell'intendente generale e mediamente dell'intendenza generale; così non sarà la stessa persona, ma sarà lo stesso ufficio che interviene, cioè è sempre l'intendenza generale rappresentata da un individuo che siede nella Commissione, è l'intendenza generale rappresentata da un altro individuo che approva i conti ed i bilanci. Donde ne siegue che se nella legge tuttora esistente poteva darsi l'inconveniente cui si accenna nella relazione, la nuova disposizione proposta darà luogo a che l'intendenza generale, rappresentata nella Commissione dal consigliere anziano, possa trovarsi in contraddizione coll'intendenza generale rappresentata dall'intendente generale nell'approvazione dei conti e dei bilanci suddetti.

DES AMBROIS, relatore. Io domando di fare ancora osservare che il consigliere d'intendenza non è un dipendente dell'intendente generale nel senso che possa ricevere ordini da lui, come riceverebbe un vice-intendente generale. Egli è un membro del tribunale amministrativo presieduto dall'intendente generale, ha un voto indipendente, e questo voto può portarlo nel seno della Commissione nella quale interverrà. Egli non è delegato dall'intendente generale per intervenire, ma vi interverrà perchè ne ha mandato dalla legge; non vi rappresenterà il capo dell'amministrazione, il quale cerca di esserne parte, ma compierà ad un ufficio che la legge stessa gli affida. La cosa cambia essenzialmente.

PRESIDENTE. Debbo dunque porre ai voti l'articolo 5.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 4:

« Sono abolite le Giunte provinciali per la verificaione dei conti stabilite nelle città di Torino, Genova e Ciampieri, la congregazione generalissima e le congregazioni generali provinciali di carità.

« Il numero dei membri delle Commissioni stabilite nelle dette città per la verificaione dei conti potrà essere aumentato per decreti reali. »

Siccome quest'articolo è composto di due paragrafi, comincerò a porre in discussione il primo paragrafo.

Chi approva questo primo paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

(Legge il paragrafo secondo.)

Chi approva questo secondo paragrafo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si chiede ora l'approvazione dell'intero articolo.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5:

« Saranno pubblicati nell'isola di Sardegna per avervi forza di legge colle modificazioni risultanti dalla presente:

- 1° L'editto regio sugli istituti pii del 24 dicembre 1836;
- 2° Il manifesto camerale dell'11 marzo 1837;
- 3° Le regie patenti del 18 settembre 1838;
- 4° Le regie patenti del 13 dicembre 1845;
- 5° Il regio brevetto dell'8 luglio 1847.

« A partire dalla stessa epoca saranno abolite tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Sardegna riguardo all'amministrazione delle opere pie laicali ed a quelle miste per la parte laicale, e s'intenderanno soppressi il Consiglio generale di carità di Cagliari e i Consigli provinciali stabiliti colla carta reale del 17 giugno 1837. »

Questa pubblicazione forma la prima parte dell'articolo 5 di cui si parla; la pongo perciò prima alla votazione.

CIBRARIO. Io trovo che a partire dalla stessa epoca...

Voci. Non è ancora a questo punto.

CIBRARIO. La mia osservazione però potrebbe forse...

PRESIDENTE. Allora leggerò l'intero articolo e lascerò aperta la discussione generale sul medesimo.

(Legge il secondo paragrafo.)

CIBRARIO. L'osservazione che io volevo sottoporre al Senato colpirebbe quelle parole *a partire dalla stessa epoca*, non trovando che siasi prima indicata l'epoca in cui dovranno promulgarsi l'editto regio, il manifesto camerale e le altre disposizioni che si sono accennate nella prima parte dell'articolo 5. Io credo forse che sia stato per qualche prepostazione di articolo, non venendo detto, fuorchè all'articolo 6, che le disposizioni saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850.

Dunque io desidererei che si indicasse a qual epoca dovranno promulgarsi le leggi che sono citate nella prima parte dell'articolo 5, poichè si dice solamente *a partire dalla stessa epoca* senza che vi sia il riferimento che vi corrisponda.

DES AMBROIS, relatore. L'espressione *a partire dalla stessa epoca* fu tenuta come equivalente all'espressione *contemporaneamente*, vale a dire che, quando avranno forza di legge in Sardegna le leggi qui citate, s'intenderanno abolite le leggi preesistenti.

CIBRARIO. Mi pare che trattandosi di una abrogazione totale di leggi sarebbe forse più conveniente all'autorità della legge medesima il determinare un'epoca.

DES AMBROIS, relatore. Quest'epoca è determinata nell'articolo 6.

CIBRARIO. Va bene, ma io sottometto il mio dubbio al Senato. Mi pare che quella locuzione *a partire dalla stessa epoca* sia un po' troppo vaga.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dal contenuto di quest'articolo parrebbe che dovessero essere abolite nell'atto della pubblicazione dell'editto le altre leggi di cui si parla nel principio dell'articolo 5. L'abolizione non può aver luogo se non al 1° settembre. Io non so se l'intenzione di chi ha redatto il progetto sia che la pubblicazione di questi diversi provvedimenti abbia luogo al 1° di settembre o qualche giorno prima per essere in vigore al 1° settembre, quindi vi sia una distanza qualunque, anche d'un sol giorno tra la pubblicazione e l'esecuzione, che avrebbe luogo solamente al 1° settembre; ma parmi dovrebbesi dire che l'abolizione delle altre leggi non succeda all'epoca della pubblicazione, ma a quella della esecuzione di queste leggi che verranno pubblicate.

Domando se la pubblicazione sarà lo stesso giorno 1° settembre.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non intese fissare alcun'epoca per la pubblicazione. Voleva unicamente fissarla per l'esecuzione, cioè per rendere le leggi di terraferma esecutorie in Sardegna. A partire dal 1° settembre le leggi di terraferma saranno esecutorie in Sardegna, e le leggi di Sardegna s'intenderanno abolite; questo è in due parole il pensiero della Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Dunque se la pubblicazione è anteriore all'abolizione non può essere anteriore al 1° settembre; quindi non si può riferire all'epoca della pubblicazione come porterebbe l'articolo 5, quand'anche vi fosse indicato più chiaramente quale sia questa stessa epoca. Bisogna che l'abolizione dati dal 1° settembre, non dall'epoca della pubblicazione.

ALPHERI. Domando la parola per proporre che si trasporti nell'articolo 6 quell'ultimo alinea dell'articolo 5. Così allora verrà a prendere data certa l'abolizione della legge, e non si avrà bisogno d'introdurre nessun'altra spiegazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Mi pare che a togliere ogni difficoltà a questo riguardo basterebbe di sopprimere le parole *a partire dalla stessa epoca*, e dire *sono abolite tutte le leggi ed i regolamenti*, poichè l'articolo 5 dice poi che le disposizioni della legge saranno esecutive a partire dal 1° settembre, l'abolizione avrà luogo dal 1° settembre. Se l'esecuzione della legge che abolisce non comincerà che al 1° settembre non saranno abolite che al 1° settembre le leggi vigenti.

ALFIERI. Propriamente dovrebbe seguire l'abolizione delle leggi antiche dal giorno della fatta pubblicazione della legge nuova. Se si vuole però non lasciare lacune nell'amministrazione delle opere pie bisogna dire che si conserva il loro regolamento attuale sino al momento in cui sarà in esecuzione quello che vi si sostituisce. Pare perciò che sia più opportuno di ridurre l'articolo 5 a non contenere più altro se non l'indicazione delle leggi da pubblicarsi nell'isola di Sardegna ed a trasportare, come io proponevo prima, l'ultimo alinea dello stesso articolo 5 in fine dell'articolo 6, rimanendo chiaro in questo modo che non dalla data della pubblicazione della nuova legge, ma solo dal 1° di settembre 1850, epoca ove questa diverrà esecutoria, cesseranno d'aver effetto gli antichi regolamenti.

CIBRARIO. Io appoggio l'osservazione del signor marchese Alfieri. La Commissione, ricredendosi da quello che pareva prima aver intenzione di dire, ha espresso che la data dell'abolizione delle leggi e dei regolamenti della Sardegna deve partire dal 1° settembre 1850. E non potrebbe essere altrimenti, perchè se partisse dall'epoca della pubblicazione, la quale necessariamente deve farsi prima, vi sarebbe un periodo di tempo in cui la Sardegna sarebbe senza leggi relativamente alle opere pie. Dunque a me pare che inserendo quest'ultimo paragrafo dell'articolo 5, dopo il primo paragrafo dell'articolo 6, vi trovi veramente la sua sede opportuna, e che nell'ordine logico delle idee sia molto preferibile al consiglio proposto dal ministro dell'interno.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. Colla pubblicazione in Sardegna d'un regio editto, di due regie patenti, di un regio brevetto e d'un manifesto camerale non abbiamo la pubblicazione di tutti i regolamenti che il Ministero nei tempi passati metteva fuori per l'esecuzione di questa legge. Sopprimendosi i regolamenti vigenti, pare converrebbe si pubblicassero in Sardegna anche le varie spiegazioni e regolamenti, ossia tutta la parte regolamentaria che per gli Stati di terraferma è stata emanata dal Ministero di mano in mano che si poneva in esecuzione la legge.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò all'onorevole preopinante che l'articolo 7 provvede precisamente al bisogno di disposizioni speciali, di istruzioni particolari a cui accenna l'onorevole preopinante. L'articolo 7 del progetto dice: « Saranno fatti con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge. » Dunque si faranno anche i regolamenti necessari per attivare la legge in Sardegna.

Osserverò anzi che non converrebbe mandare in Sardegna le istruzioni tali e quali esistono attualmente appunto perchè queste istruzioni fatte nel 1837 sono soggette a molte variazioni ossia modificazioni, in conseguenza sia della legge ora proposta, sia delle altre che nell'intervallo emanarono, e di quelle stesse che nel progetto si mandano pubblicare, le quali hanno introdotto molte modificazioni all'editto del 1836 ed alle stesse istruzioni del 1837; bisognerà fare adesso una

nuova istruzione, e questo credo sarà pure il pensiero del Ministero, un'istruzione nuova la quale dal punto di partenza d'oggi e non da quello del 1837 venga a stabilire quanto vi sia di più opportuno e di più semplice pel governo delle opere pie di Sardegna. Anche parecchie disposizioni delle istruzioni che erano adattate pel continente non potranno in tutto applicarsi alla Sardegna, e può invece convenire di applicarne altre di natura affatto speciale.

In quanto alla proposta che era stata fatta di traslocare, parmi, l'articolo 5...

CIBRARIO. L'ultimo alinea. Così aveva proposto il marchese Alfieri.

DES AMBROIS, relatore. ... e metterlo dopo le disposizioni saranno esecutoria a partire dal 1° settembre 1850. Questo alinea potrebbe bene stare in quel luogo, ma allora converrebbe forse cambiare i termini, perchè le disposizioni della presente legge che sono comuni alla terraferma non possano assolutamente confondersi con quelle speciali alla Sardegna, e se non si facesse altro che togliere quel paragrafo dell'articolo 5 per collocarlo in mezzo all'articolo 6 ne verrebbe forse che le disposizioni della legge dichiarata esecutoria in tutto lo Stato a partire dal 1850 si confondessero colle altre o sembrassero riferirsi solamente alle opere pie della terraferma e non a quelle della Sardegna.

CIBRARIO. Si riferisce all'una e all'altra egualmente; e quando si voglia stabilire più chiaramente, si potrebbe dire: *a partire dalla stessa epoca saranno abolite in Sardegna tutte le leggi e regolamenti riguardo all'amministrazione.* Queste parole bastano, mi pare, per stabilire quella distinzione che si richiede fra la terraferma e la Sardegna.

DES AMBROIS, relatore. Si direbbe dunque all'articolo 6:

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850.

« A partire dalla stessa epoca saranno aboliti in Sardegna i regolamenti, » ecc.

Io credo che la Commissione non avrà a opporre alcuna cosa a questa modificazione.

DI SAN MARZANO. (Interrompendo) È impossibile che si adottò la proposta, poichè si abolirebbero in Sardegna i regolamenti, ecc., nel 1850, e la nuova legge non vi sarebbe attivata che dopo un triennio.

Voci. No! no! Riguardo all'articolo 2.

DI COLLEGGIO LUIGI. Faccio osservare che l'ultimo alinea sarà poi modificato.

PRESIDENTE. Si propone dunque di ridarre alla sola prima parte dell'articolo 5 che comprende l'ordine che si promulgano in Sardegna le leggi appartenenti alle opere pie, e di trasportare l'ultimo alinea di quest'articolo il quale riguarda l'abolizione delle leggi ora vigenti in Sardegna dopo il primo paragrafo dell'articolo 6.

Chi crede che l'articolo 5 debba ridursi alla semplice menzione delle leggi che devono promulgarsi in Sardegna voglia levarsi.

(È adottato.)

(Posto ai voti l'articolo 5 nel modo di sopra adottato, è approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Per risparmiare la ripetizione delle parole *a partire* contenute anche nell'articolo 6 io crederei che si possa qui sopprimere, incominciando il periodo colle parole *dalla stessa epoca*.

PRESIDENTE. Domando se si vuole volare l'articolo intero come è stato letto o ripartirlo nei suoi paragrafi.

DE FORNARI. (Interrompendo) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. L'osservazione o piuttosto l'interpellazione per cui ho domandato la parola dipenderà forse dal non aver io avuto tempo o non essermi venuto fatto di abbastanza ponderare il progetto di legge quale, del resto luminosamente, è stato elaborato dalla Commissione, o dal non avere io cognizioni pratiche sufficienti allo scopo nella materia. Il dubbio che mi spinge a questa interpellazione onde illuminarmi prima della votazione versa su ciò che è espresso nell'alinca ora trasportato dall'articolo 5 all'articolo 6, e segnatamente là dove contempla le *opere pie miste* colla distinzione della *parte laicale*. Mi reca dubbio questo cenno così introdotto senza più, sia quanto al soggetto cui si applichi, sia tanto più sul modo con cui abbiati ad adoperare nell'eseguitamento, nella separazione e nella attribuzione delle rispettive competenze. È un dubbio, ripeto, sono schiarimenti che mi permetto prima della votazione di richiedere alla Commissione, al Ministero.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che questa disposizione esisteva già nel primo progetto di legge che fu sottoposto al Parlamento e votato dal Senato. Io non conosco i particolari delle singole opere pie a cui si vuole accennare; comprendo però facilmente l'idea di un'opera pia mista, di un'opera pia che abbia un doppio scopo, l'uno puramente laicale e l'altro propriamente religioso od ecclesiastico. Abbiamo anche, credo, in terraferma delle opere pie di questa natura; ma in Sardegna sento esservi più numerose le opere pie, che servono nello stesso tempo ad uno scopo ecclesiastico e ad uno scopo non ecclesiastico. Supponga per esempio un istituto che abbia una scuola per i poveri ed un'altra per allevare persone al clero. Questa opera pia avrebbe un doppio scopo: l'uno laicale e l'altro affatto ecclesiastico. Del resto, ripeto, non saprei indicarle le singole opere pie a cui si riferisca la disposizione. . .

DE FORNARI. (*Interrompendo*) Allora io osserverò che mi pare sarebbe a generalizzarsi la disposizione qui espressa per la Sardegna, giacchè non ricordo che, almeno esplicitamente, alcuna disposizione analoga si trovi nel dispositivo della legge emanata anteriormente pel continente.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che nel continente non abbiamo tali espressioni nelle disposizioni di leggi vigenti; ma non vi ha dubbio che le espressioni affatto generali della legge del 1836 e delle altre leggi vigenti nel continente sulle opere pie colpiscono quanto vi ha di laicale nelle opere pie.

Dovrà poi ogni dubbio affatto scomparire a fronte della disposizione della nuova legge che assoggetterà ai diritti comuni anche quelle amministrative da corporazioni religiose.

Rispetto alla Sardegna poteva essere utile di fare cenno delle opere miste, perchè vi hanno opere pie le quali sono conosciute sotto questa denominazione; altronde, trattandosi d'introdurre in Sardegna un sistema nuovo, sarà sempre cosa utile che la legge sia espressa nei termini i più chiari che sia possibile, e tali da escludere assolutamente ogni dubbio.

DI COLLEGGIO LUIGI. Credo, se la memoria mi serve, di poter dare qualche schiarimento a quanto fu notato dall'onorevole nostro collega il senatore De Fornari.

Quando si discusse la prima volta questa legge, uno dei nostri colleghi, il senatore Stara, invocava la propria esperienza per dire che in Sardegna si trovavano appunto molti stabilimenti amministrati dalle congregazioni religiose, e proponeva che queste venissero comprese nelle disposizioni dell'editto del 1836; io mi ricordo d'aver in tale

occasione fatto qualche obiezione, non sulla massima, ma sul modo d'introdurre quest'aggiunta nella legge che ci si proponeva; poichè non diceva essa che si dovesse estendere simile disposizione alle congregazioni religiose per la parte laicale. Allora osservò il signor presidente Stara essere in molti luoghi mista colla parte laicale la parte ecclesiastica in quelle opere amministrative dalle corporazioni religiose. Io mi opposi per la massima che di questo non si era trattato prima, e che dovendosi improvvisare una deliberazione su tale materia mi pareva cosa assai delicata. Di poi si è di nuovo presentata questa legge, che allora non poté passare all'altra Camera per ottenere quindi la sanzione del Governo. In essa si sono introdotte anche per gli istituti di terraferma queste disposizioni relative alle congregazioni religiose; epperò si trovò in allora compreso nella legge quello che non vi era prima per il Piemonte, e che il senatore Stara voleva pure introdurre per la Sardegna.

Da questo risulta che veramente in Sardegna vi hanno non poche di queste opere, che essendo affidate a religiosi ed avendo con sé certamente molte incombenze ecclesiastiche (perchè dove vi ha una casa religiosa è impossibile non vi sia qualche incombenza ecclesiastica aggiunta alla laicale) rendono necessaria quest'aggiunta che si fa per la Sardegna. Allora non fu compresa, ora vi si comprende specificamente.

BICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Avrò l'onore di far presente al Senato qualche schiarimento su questi istituti di natura mista. Tanto in Piemonte quanto in Sardegna ne esistono di tre specie distinte: vi sono istituti che hanno per iscopo un oggetto puramente di religione e di culto e che sono tuttavia laicali, vi sono degli istituti laicali che hanno unicamente per iscopo un oggetto di carità e beneficenza; vi sono finalmente istituti di natura mista, cioè che comprendono sotto di sé ad un tempo tanto oggetti di carità e beneficenza quanto di religione e di culto.

Quanto agli oggetti di pura beneficenza non vi fu dubbio mai che fossero intieramente soggetti nella parte amministrativa ed economica alle regole prescritte dall'editto del 1836. Rispetto ai corpi laicali aventi un oggetto soltanto di religione e di culto, come sono, per esempio, le confraternite e le cappellanie laicali, si distingue: se si tratta della parte religiosa, l'autorità ecclesiastica è investita di tutta la facoltà necessaria per regolare la parte del servizio religioso; se si tratta poi dei beni, provvedono per questi istituti laicali aventi un oggetto di religione e di culto i supremi magistrati in conseguenza delle attribuzioni esclusive loro conferite dalle antiche Costituzioni e dai Codici. Quando si trattava poi di istituti aventi ad un tempo per iscopo ed oggetto la religione ed il culto, e la carità e la beneficenza, allora per la parte che riguardava la beneficenza si applicavano sempre le regole dell'editto del 1836; dimodochè l'enunciazione di questo principio, oltre all'essere molto ragionevole in sé stessa, è anche intieramente conforme agli antecedenti della materia.

SALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero certamente non può dichiarare quale sarà l'effetto dell'applicazione pratica di questa legge per le opere pie della Sardegna, che ben non conosce, e che non avrà altro mezzo di meglio conoscere fuorchè quello dell'esecuzione della legge che si sta discutendo.

Questo principio doveva aver la mira ad impedire che opere pie d'importanza locale nel loro oggetto e nel loro scopo siano sottratte all'esecuzione dalla legge portata; per conseguenza è conveniente mantenere questo principio o prevenire questo pericolo, del quale il Ministero certamente per ora non può dar la misura, perchè non ha per le mani una

statistica esatta delle opere pie di Sardegna, che ben non conosce, come dissi, e che non potrà conoscere regolarmente che coll'esecuzione della presente legge.

PRESIDENTE. Pongo in primo luogo ai voti l'approvazione del paragrafo primo del nuovo articolo 6, il quale è del seguente tenore:

« Le disposizioni della presente legge saranno esecutorie a partire dal 1° settembre 1850. »

(È approvato.)

Leggo il paragrafo secondo:

« A partire dalla stessa epoca saranno abolite nell'isola di Sardegna tutte le leggi ed i regolamenti ivi vigenti riguardo, » ecc. (Vedi sopra)

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo terzo.

(È approvato.)

Pongo ora ai voti l'intero articolo 6.

(È adottato.)

Leggo l'articolo 7:

« Saranno fatti con decreti reali, previo il parere del Consiglio di Stato, i regolamenti e le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge. »

(È approvato.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Chiederei al Senato se mi permetterebbe di fare una domanda relativa all'articolo 4. Non so se per avventura vi osti il regolamento.

Voci. Parli: parli!

GALVAGNO, ministro dell'interno. Temo che sia occorsa un'ommissione.

Domanderei alla Commissione se colle parole sono abolite le Giunte provinciali per la verificazione dei conti, ecc., la Commissione crede eziandio abolito il Consiglio di carità della Savoia.

DES AMERIS, relatore. La Commissione lo considera come un Consiglio provinciale, perchè le sue attribuzioni sono ristrette ad alcune provincie dello Stato; per conseguenza lo crederebbe abolito coll'espressione usata nel progetto.

INTERPELLANZA DEL SENATORE ROBERTO D'AZEGLIO SULLA NECESSITÀ DI TRASLOCARE LA PINACOTECA.

PRESIDENTE. Prima di fare l'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge devo dare la parola al senatore D'Azeglio.

D'AZEGLIO. Intendo fare al signor ministro dell'interno, se me lo permettono, un'interpellazione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se il senatore D'Azeglio vuole accennare la materia su cui versa l'interpellanza, vedrò se è il caso di rispondervi subito ovvero in quel giorno che il Senato avviserà di fissare.

D'AZEGLIO. Si raggiira la mia interpellanza sulla convenienza di collocare la galleria dei quadri in un luogo dove sia sicura dai danni innumerevoli che la minacciano continuamente o di trovare modo di collocare il Senato in una residenza convenevole.

Il progetto che io vorrei proporre sarebbe vantaggioso e di minore dispendio di qualunque altro.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Se mi permette il Senato, dirò a questo riguardo che da più mesi il Governo si trovava avvertito della condizione meno favorevole in cui si

trovavano i quadri della galleria, anche a causa dei caloriferi che si devono mantenere nell'inverno, i quali pregiudicano questi capi d'arte che formano un monumento nazionale, per cui il Governo deve avere massima cura. Non lasciò pertanto il Ministero d'incaricare persone dell'arte perchè avessero a visitare tutti i locali che potessero essere disponibili e vedessero se vi era modo di trasportarvi la galleria. Sperava esso di poter combinare la cosa in modo che la galleria potesse essere collocata nel nuovo locale che si era eretto pel collegio delle Provincie.

L'abilissimo ingegnere Melano, nel quale il Ministero nutre grande confidenza, ebbe pure l'incarico di vedere se fosse possibile questa traslocazione, ma finora non ha data alcuna risposta definitiva. Il Governo però non trascurerà opera veruna per togliere quest'inconveniente.

Certamente sarebbe desiderabile che si potesse assegnare un altro locale al Senato, il quale fosse decoroso e conveniente; ma questo presenterebbe per ora una troppo grande difficoltà. Sarà il caso di provvedere a ciò quando la nazione ai troverà in grado di sopportare la spesa della costruzione di un edificio per le Camere legislative.

Perciò mi limito a rinnovare la dichiarazione che il Governo metterà ogni suo impegno per far cessare gli accennati inconvenienti, e togliere il pericolo che portano di essere guasti i quadri che esistono nella galleria.

D'AZEGLIO. Se il ministro me lo permettesse, vorrei sviluppare la mia proposizione, la quale contiene particolarità che potrebbero interessare il Ministero.

Sin dal 13 giugno 1849 io trasmetteva al di lei antecessore una memoria in cui dimostrava la necessità di provvedere al collocamento della regia galleria in un'apposita località, stante il danno che dalle occorrenze della stagione invernale emerge ai capolavori adunati in queste aule, le quali furono da due anni in qua assegnate a stanza al Senato del regno. Intendendo ad agevolare l'indispensabile separazione di due istituti che per opposizione di organiche condizioni sono fra loro incompatibili, e causa l'uno all'altro di reciproco pregiudizio, io proponevo fosse per cura del Ministero preparata al Senato un'apposita e stabile dimora nel novello edificio che sin dal 1847 aprivasi al collegio delle Provincie sul lato orientale del parallelogrammo che ha per base il palazzo Carignano, ove mediante alcune disposizioni architettoniche appropriate all'uopo sarebbero facilmente potuta ottenere una sala sufficiente alle tornate ordinarie, e convenevolmente ordinare gli uffizi, la segreteria, la biblioteca, gli archivi, lo studio stenografico, mantenendo esclusivamente e fino a nuovo ordine l'uso del gran salone del palazzo Madama alle solenni riunioni dell'intero Parlamento.

Con dispaccio ministeriale del 18 dell'istesso mese l'onorevole signor cavalier Pinelli mi rispondeva aver riconosciuta l'importanza de' miei richiami; esser egli per concertarsi col ministro dei lavori pubblici affinché venisse ordinata al regio ufficio d'arte un'apposita disamina del piano proposto per promuoverne la sollecita esecuzione. Infatti era a tale studio deputato il chiaro architetto signor cavaliere Melano. Ma le calamità che in quell'epoca affissero e agitarono la patria distrassero, come di ragione, da tali pensieri l'animo di chi ne stava al governo, e fu mestieri cedere all'urgente necessità di aprir nuovi quartieri alle fanterie del presidio, da cui trovansi quell'edificio tuttora occupato.

La grave malleveria che gravita sul direttore supremo di un istituto che in sé rinchiede tante preziose tavole, fra cui parecchie, oltre all'essere rarissimi cimeli di un'arte or tralignata dall'antico suo grado, sono pure per noi un monumento

di gloria patria, perchè o raccolte dai più insigni fra i principi sabaudi, o ritraenti le vittorie delle loro armi, mi muove a rinnovare quelle stesse mie rappresentanze in faccia a quest'illustre Consesso, al cospetto del popolo che mi ascolta, a cui un atto veramente munifico di quel principe che dalla grandezza dell'animo suo ebbe nominanza nella storia, largiva i più nobili ornamenti della reggia avita, dedicando quelle rare tele agli studi pubblici, e facendone ormai la precipua gemma del tesoro nazionale.

Nel sollecitare in questo giorno con iterate istanze l'attuazione di tale proposta, non solo è mio intento concorrere, in quanto a me spetta, a far sì che la Camera senatoria trovi onorevolmente collocata in una residenza che dalle arti belle può senza grave dispendio esser fatta di lei degna, ma rendere ad un tempo solenne testimonianza al vivo zelo con cui i preclari personaggi che la compongono, a niuno mostrandosi secondi in quanto s'interviene al decoro della patria, abbiano, colla propria, raddoppiata la mia sollecitudine a promuovere tutte quelle misure che accertavano (e talora con personale incomodo) la conservazione delle opere d'arte deposte in queste sale: e siane aperta prova il costante suffragio che a renderne più immediata la sorveglianza sempre manteneva alla questura del Senato, benché indegno di tanto onore, il direttore della galleria.

Ciò non pertanto io stimo positivo e imperioso dovere far noto al Ministero che quantunque per una risoluzione emanata dall'ufficio della Presidenza mai non sia la temperatura delle interne sale elevata oltre al dodicesimo grado di Réaumur, e vengano adoperate con quotidiana cura tutte le precauzioni conservative e riparative suggerite da uno zelo di cui parmi senza troppa presunzione aver date bastevoli prove, nondimeno stante l'insuperabile natura delle cose per cui l'azione del calore artificiale è nociva ai dipinti a olio, per cui in certi casi accidentali, in certe condizioni dell'atmosfera è talora inevitabile quella del fumo, o quella altrettanto pernicioso della repentina introduzione d'una colonna d'aria fredda nell'ambiente delle sale che se ne vogliono liberare, questa preziosa quadreria, citata da vari storici antichi e moderni, nota ormai in tutta Europa, è (lo dichiaro assertivamente) minacciata di progressiva degradazione, a cui la necessità stessa de' restauri sarebbe, com'è noto ai dotti dell'arte, cagione di nuova e più fatale iattura.

Io crederei, signor ministro, che ogni parola la quale intendesse a dimostrare l'importanza di tale antica raccolta come studio agli artefici, attrattiva agli stranieri, decoro della città, fosse del tutto disdicevole nel volgermi a un personaggio fornito di mente sì perspicace, di sì elevatissemi patrii, e non dubito che sulla semplice esposizione del fatto sia la di lui opera sollecitamente intesa a far cessare i gravi inconvenienti qui dichiarati, facendo sì che venga tolta all'attuale sua infecondità, e restituita così ai cultori come agli ammiratori del bello una delle più splendide istituzioni che abbiano illustrato il regno del magnanimo principe che ancor piange la patria nostra.

Io son d'avviso che nella proposta da me fatta l'anno scorso sulla traslazione del Senato nel summentovato palazzo, oltre alla convenienza di restituire alla plenitudine di loro individualità due istituti che nella loro congiunzione reciprocamente si paralizzano, contengasi il germe di uno dei più stupendi monumenti architettonici che possano abbellire una capitale; anzi aggiungerò ancora che stante la natura del sito e del terreno forse in nessun'altra capitale si potrebbe rinvenire sotto tante condizioni di comodità, di centralità e di civica decorazione la riunione delle due Camere del Parla-

mento. Sarebbe mio pensiero che aperta fra quelle interne pareti una sala di capacità sufficiente alle giornaliere adunanze del Senato, fosse costruita e magnificamente adornata una grande aula destinata alle solenni cerimonie ove tutto il Parlamento si trovi adunato, la quale potrebbe sporgere in edificio semicircolare verso il giardino rimpetto all'attuale via Carlo Alberto. A facilitare viemmeglio le comunicazioni si frequenti del Ministero colle due Camere, ovvero de' membri d'una Camera coll'altra sarebbe quindi opportuno collegare i due opposti edifici con un grandioso porticato a emiciclo o a parallelogrammo, sostenuto da colonne marmoree, e ornato da un terrazzo a balaustrini, sui cui pilastri potrebbero collocarsi le statue dei grandi uomini che più onorarono la patria. Il perimetro di tale porticato verrebbe chiuso da una ricca cancellata che sol lascierebbe aperta al passo del pubblico la sua parte centrale, corrispondente ai due opposti lati della via Carlo Alberto, da cui verrebbe esclusa la circolazione de' legni e de' carri, solo essendovi autorizzata quella dei cittadini. Sulle volte di questo porticato converrebbe che ad imitazione dei Greci nel Pecile d'Atene o nel *Lefchés* di Sparta, fossero rappresentati i fatti più gloriosi della guerra combattuta dal re Carlo Alberto, e gli atti più generosi da esso operati durante il suo regno, onde gli esempi di virtù, di valore, di magnanimità di quell'eroe si trovassero continuamente come un libro aperto avanti agli occhi del popolo, perenne esemplare all'istruzione, all'imitazione della gioventù. Sarebbe aggiunta vaghezza al sito, se i due interni emicicli fossero adornati da un giardino all'uso degli squares inglesi, che venendo a contornar rettilineamente la via, lasciassero libero nel suo centro un largo spazio circolare ove sopra un alto piedestallo abbellito da bassorilievi fosse poi dal popolo dedicata la statua equestre e colossale in bronzo di quel gran Monarca che primo gli legava il Codice delle sue libertà. Il monumento votogli dalla nazione eretto in quel luogo centrale, e come frale braccia delle due Camere del Parlamento, accoglierebbe in sé stesso, oltre all'ingenita grandezza che appartiene agli atti ispirati dalla gratitudine popolare, anche il significato morale della causa prima da cui era eccitato quel nazionale sentimento di cui sarebbe la più sublime manifestazione. Non è a dubitarsi che questo vago e tranquillo recinto, aperto al popolo non fosse per divenire in breve l'asilo de' suoi fanciulli che ivi troverebbero sicurtà e spazio agli infantili loro esercizi, come nei giardini delle Tuileries o del Luxemburgo in Parigi, e sarebbe nuova bellezza nell'ordine morale come nel materiale che l'effigie di quegli che apriva alla prima loro educazione la propria reggia fosse quindi innanzi continuamente attorniata dalle benedizioni di quegli'innocenti.

Io credo che la grandiosità e la convenevolezza di un tale progetto possa renderne agevolmente accetta e popolare l'idea a tutta la nazione, e che le ingenti somme da essa votate all'erezione del gran monumento essendo dedicate alla sua pronta esecuzione sotto l'attuale forma lo renderanno se non in tutto almeno in parte effettuabile anche in queste ristrettezze del pubblico erario: ma stimo sovra ogni cosa opportuno che anziché attuarne l'esecuzione, sopra una scala più modesta con animo di adattarla all'attuale parvità di nostra pecunia, sia divisamento degno della nazione fermarne il decreto su piano vasto e magnifico di maggior dispendio, al quale in anni più tranquilli e più felici sarà poi con progressiva opera dato finale complemento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero sente l'importanza delle cose così nobilmente e con tanta generosità espresse dal signor senatore proponente. Egli ha tuttavia di già spiegati i motivi per cui il Governo non crede certamente

TORNATA DEL 30 GENNAIO

così prossima l'epoca in cui egli possa applicare a quest'opera cotanto grandiosa le somme che sarebbero necessarie.

Quindi il Ministero per ora si limita ad augurare al suo paese la possibilità dell'esecuzione di questo splendido progetto; la quale possibilità avrà effetto allorché le sue finanze non saranno più cotanto ristrette, e la nazionale prosperità intieramente ristabilita.

PRESIDENTE. L'interpellanza testè udita non avendo altro scopo che quello di eccitare l'attenzione del Ministero, ed avendo esso a ciò soddisfatto colla risposta data dal ministro degli affari interni, il Senato non ha a prendere veruna deliberazione in proposito; perciò si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto sul complesso della legge.

Prima di dichiarare il risultato della votazione debbo avvertire i signori senatori ad intervenire alla seduta di domani, che avrà luogo alle ore 2 pomeridiane, per l'esame e

la discussione della legge con cui si abolisce l'articolo 28 del Codice civile; quindi il Senato passerà nella sala delle conferenze per l'estrazione mensile a sorte degli uffici.

Risultamento della-votazione:

Votanti 80

Voti favorevoli 47

Voti contrari 3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Relazione e discussione sul progetto di legge portante l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile.

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile portante proibizione agli stranieri di acquistare beni stabili nello Stato — Emendamento proposto dal senatore Galli, combattuto dal guardasigilli — Non è appoggiato — Volazione ed approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà notizia al Senato di un sunto di petizioni ultimamente presentate.

CIBRARIO, segretario (Legge):

49. Crosetti Fabiano, di Nizza, supplica il Senato a volersi adoperare perchè nella Gazzetta ufficiale del regno vengano pubblicate tutte le nomine, promozioni, traslocazioni, provvisori a riposo, destinazioni, ecc., degli impiegati dei regi Stati, come pure acciocchè vengano spediti con maggior diligenza i numeri del foglio ufficiale suddetto.

50. Crivelli Giuseppe, dottore, presenta due memorie nelle quali, premessa l'esposizione delle sue circostanze, prega il Senato ad interessarsi in suo favore.

51. Fasu Giovanni Antonio chiede che nei pubblici dibattimenti di Cagliari non possano introdursi persone estranee dove siedono i consiglieri.

52. Negro Domenico supplica il Senato ad adoperarsi a che il corpo della famiglia di giustizia sia ammesso al godimento dei diritti civili politici e militari.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE GLI STRANIERI AD ACQUISTARE BENI STABILI NELLO STATO.

PRESIDENTE. Ha ora luogo la relazione del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile.

La parola è al senatore Demargherita, relatore della Commissione.

DEMARGHERITA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 268.)

PRESIDENTE. La legge è così concepita:

« È abrogato l'articolo 28 del Codice civile insieme con qualunque altra speciale disposizione che tolga o limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto od a colonia. »

Trattandosi di un unico articolo di legge, la discussione generale si confonde colla particolare.

GALLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Galli.

GALLI. Signori, non è certamente per oppormi alla legge, ma è solamente per fare qualche considerazione, ch'io domandai la parola. Io credo questa legge utile e conveniente; utile in quanto che è cosa provata che aumentando il con-

corso degli acquirenti aumenta il prezzo dello stabile che si vorrebbe vendere; per conseguenza non c'è dubbio sulla sua utilità. È vero che molti dicono: ma l'entrata, la rendita di questi capitali e di questi fondi stabili che si vendereanno va fuori di Stato. Io rispondo: vi è l'interesse del capitale sborsato per l'acquisto, anzi il capitale generalmente che si esigerà per queste vendite sarà forse impiegato in speculazioni commerciali; il commercio per lo meno rende il 6 per 100 ed i terreni non rendono che il 4; per conseguenza vi sarebbe sempre il vantaggio del 2 per 100 che generalmente il paese profitterebbe su questi contratti.

Quanto alla convenienza la trovo poi tutta, perchè è una legge più in rapporto colla civiltà e colla buona armonia che deve esistere tra Governo e Governo; ma con tutto ciò mi sembra che bisogna andare con una certa qual cautela, e che non è necessario di fare una legge generale così che non abbia una tutela qualunque nella solita clausola che si interpone generalmente in tutte le contrattazioni internazionali, e medesimamente in tutte le leggi che riguardano i forestieri, cioè la reciprocità di trattamento. Perchè dimenticare una clausola come quella così salutare? Io non lo vedo. Mi si dice che quando occorrerà il caso si farà un'altra legge; ma la legge è già bell'e fatta introducendo quella clausola.

Facciano poi tutti gli altri confinanti quello che vorranno, ciò sarà sempre una regola fissa, tratteremo gli altri come ci hanno trattato noi. Non capisco questa generosità di voler trattare i forestieri in casa nostra meglio di quello che i medesimi tratteranno i nostri in casa loro.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima chieggo all'onorevole senatore Galli se questa è semplice osservazione o se intenda fare un emendamento alla legge.

GALLI. Propongo un emendamento il quale io tengo scritto. Esso consiste nell'aggiungere alla fine dell'articolo le seguenti parole: *tuttavia che pel loro rispettivo paese non sta in vigore alcuna legge restrittiva di una simile facoltà e reciprocità di trattamento.*

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Avrò l'onore di esporre brevemente al Senato il principale motivo che mi indusse a prescindere dalla clausola di reciprocità desiderata dall'onorevole signor preopinante. Questo motivo lo trassi sostanzialmente da principii che mi parvero strettamente collegati colle disposizioni del nostro diritto comune. Io credo che mediante la proposta abrogazione dell'articolo 28 del Codice civile non si possa aver altro intendimento, fuori quello di ridurre l'oggetto di cui si tratta ai principii del nostro diritto comune. Quali sono i principii che regolano la reciprocità secondo le generali disposizioni del nostro diritto? La reciprocità, secondo che è definita e regolata dal nostro Codice, non riguarda che i diritti meramente civili; per quelli che sono collocati nella categoria dei diritti civili, la reciprocità ha luogo, ma la facoltà di acquistare e possedere stabili a titolo oneroso non fu mai classificata fra i diritti propriamente civili.

L'origine di questa facoltà risale più in alto, risale al diritto della natura e delle genti. Questo non mai nelle nostre leggi fu soggetto alla reciprocità. Quanto alle regio Costitu-

zioni ne è chiaro argomento la legge stessa che emanò nel 1818 relativamente ai Ginevrini. Se intanto gli stranieri non avessero potuto acquistare, possedere nello Stato beni stabili a titolo oneroso, fuorchè concedendo l'istessa facoltà ai nostri nazionali, certamente dopo la legge del cantone di Ginevra, che escludeva i nostri nazionali dall'acquistare e possedere su quel territorio, non sarebbe stata necessaria una legge espressa per escludere dalla stessa facoltà i Ginevrini riguardo al nostro territorio.

La menzione stessa di questa legge dimostra che abbisognava far una legge speciale, per ciò che non era contenuto nei principii generali. Quanto poi al Codice, la cosa è viepiù chiara, giacchè testualmente il Codice dice che gli stranieri saranno soggetti alla reciprocità solamente pei diritti civili. Dirò qui che mai nella nostra giurisprudenza fu annoverato il diritto di acquistare e possedere stabili nel suolo nostro a titolo oneroso fra i diritti civili.

Aggiungerò poi che quando emanò il Codice civile si fece da qualche nazione amica una rappresentanza al Governo suggerita dal timore che colla disposizione del Codice si fosse voluto detrarre alcun che alla facoltà dei sudditi di quei Governi, di acquistare e possedere beni stabili sul suolo nostro, qualunque nel territorio di quei Governi nessuno straniero potesse possedere una gleba di terreno. Allora il Governo ha risposto che non ostante la disposizione di reciprocità inserita nel Codice civile, siccome questa reciprocità non riguardava che i diritti civili, essa non era di ostacolo, acciocchè i sudditi di quelle nazioni potessero continuare ad esercitare la facoltà che fino allora sotto l'imperio delle leggi anteriori avevano.

Io comprendo che può venir caso in cui convenga al Governo di escludere una nazione da questa facoltà, ma sarà allora un caso particolare, e quando questo caso si presenti, potrà sempre il Governo promuovere un provvedimento di ritorsione in conformità di quello che fu promosso nel 1818; ma questo provvedimento particolare di ritorsione mi pare che non sia da inserirsi nella nostra legislazione generale come principio permanente.

PRESIDENTE. L'emendamento del signor senatore Galli tende ad aggiungere alla fine dell'articolo, che cade in discussione la seguente clausola. (*Vedi sopra*)

Io debbo prima interrogare il Senato se intende di appoggiare quest'emendamento.

(Non è appoggiato.)

Resta aperta la discussione sull'articolo. Se non vi ha alcuno che chieda la parola porrò ai voti l'articolo unico.

(È approvato.)

Ora si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti	82
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Debbo notificare al Senato che l'ordine del giorno di domani è la legge relativa all'emissione di una nuova rendita di 4 milioni di lire.

Intanto prego i signori senatori di passare nella sala delle conferenze per l'estrazione dei nuovi uffici.

La seduta è sciolta alle ore 3 e minuti 10.

TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedo — Formazione degli uffizi — Relazione sul progetto di legge per autorizzare l'emissione di una nuova rendita di quattro milioni di lire — Discorsi in favore dei senatori Pallavicino-Mossi e Di Collegno Luigi — Risposta del ministro delle finanze e del relatore — Clausola proposta dal senatore Alberto Ricci — Considerazioni del senatore Alfieri — Osservazioni del senatore Maestri combattute dal senatore Sclopis — Adozione degli articoli e della legge — Presentazione di uno schema di legge per l'istituzione di due corsi speciali sul commercio nel collegio nazionale di Genova.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)
(Il senatore De Sonnaz domanda un congedo di quindici giorni che gli viene accordato.)
PRESIDENTE. Si darà contezza della nuova formazione degli uffizi, quali risultarono in seguito all'estrazione a sorte operatasi ieri.

CIBRARIO, segretario (Legge):

Uffizio I.

Di Saluzzo Alessandro, *presidente* — Des Ambrois, *vice-presidente* — Di San Marzano, *segretario* — Serventi — De La Charrière — S. A. R. il Duca di Genova — Di Collegno Giacinto — Di Benevello — Musio — Di Bagnolo — Della Marmora Carlo — Franzini — Ricci Francesco — Ribéri — Plana — D'Angennes.

Uffizio II.

Di Saluzzo Annibale, *presidente* — Sclopis, *vice-presidente* — Quarelli, *segretario* — De Launay — Di Colobiano — De Ferrari — Giulio — Gallina — Demargherita — D'Azeglio — Di Villamarina — Mosca — S. A. R. il principe Eugenio — Petilli — Serra — Di Sonnaz.

Uffizio III.

Alfieri, *presidente* — Colla, *vice-presidente* — Maestri, *segretario* — De Fornari — Ricci Alberto — Di Castagnetto — Chiodo — Galli — Cotta — Pallavicino-Mossi — Di Pollone — Rorà — Colli — Nigra — Brielli — Cristiani.

Uffizio IV.

Di Collegno Luigi, *presidente* — Frascini, *vice-presidente* — Cibrario, *segretario* — Pallavicini Ignazio — Provana — Di Pamparato — Picciot — Moris — Prat — Moreno — Gattino — Piazza — Di Laconi — Siccardi — Fantini.

Uffizio V.

Sallier Della Torre, *presidente* — Aporti, *vice-presidente* — Sauli, *segretario* — Della Planargia — Ambrosetti — Balduini — Balbi-Piovera — Collier — Dalla Valle — Albini — D'Arvillars — Bava — De Cardenas — Di Breme — Di Calabiana.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'EMISSIONE E L'ALIENAZIONE DI UNA NUOVA RENDITA DI QUATTRO MILIONI DI LIRE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e quindi la discussione della legge per l'emissione di una nuova rendita di quattro milioni di lire.

La parola è al relatore della Commissione senatore Colla.

COLLA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 236.)

PRESIDENTE. La legge cadente in discussione è la seguente. (Vedi vol. Documenti, pag. 236.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

La parola è al signor senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSE. Signori senatori, certamente un illimitato voto di fiducia, se mai qualcuno sel meritò, egli è il ministro al quale siamo per conferirlo quest'oggi, e per conferirlo, io mi penso, senza esitazione veruna.

L'altro di erano tutti i Ministeri che si autorizzavano a spendere per quattro mesi, non sovra altre norme che le imperfette e qua e là esuberanti dei bilanci passati. Si autorizzavano quei Ministeri che aventi per scopo l'incremento dei pubblici istituti, tendono di lor natura ad oltrepassare i mezzi economici. E potremmo negar noi la novella fiducia al ministro delle finanze, a quel ministro il cui assunto speciale non è che il puro concetto economico; il cui principio categorico è la prosperità del tesoro, la cui perpetua battaglia si è contro ogni tendenza di spenda de' suoi colleghi? E s'aggiunge la speciale abilità, la specchiatissima intelligenza, la somma considerazione di colui che tiene presentemente il più tenero de' mandati. Si è quella rara prova di amor patrio, di generoso sacrificio d'ogni personale e privato interesse che egli ci diede continuamente fra le più angustiose e difficili circostanze.

Se non che nel collocare la mia totale confidenza, il mio pieno riposo fra le mani dell'egregio signor ministro, pure non posso impedirmi dall'emettere due capitali lagnanze.

La prima è intorno al primo prestito volontario di cui non s'odono da gran tempo notizie di sorta. Quei primi mutuanti furono senza dubbio i più generosi. Somministrarono considerevoli somme al minimo e legale interesse del 5 per cento, non istimolati che dall'amore di patria. A questi non si tenne parola in quanto all'epoca della restituzione del capitale. A questi si ritiene da un anno e mezzo il capitale, ignorandosi

perfino se il Governo intenda di continuare almeno i frutti finchè gli sia comodo di effettuarne il capitale rimborso. Quest'incertezza è funestissima cosa. Sulle obbligazioni che non pochi ritengono si esercita l'industria e la finezza degli speculatori. Io so di non pochi che furono tentati a vendere, ed altri che vendettero con grave perdita del credito loro, agitati dal timore di maggior danno. Egli mi pare di stretta giustizia necessario che qualche dichiarazione ministeriale tolga su questo punto ogni incertezza.

Il secondo lago si rivolge su questa inesplicabile difficoltà di arrivare una volta alla discussione di un bilancio. E un presentimento indistinto ancor mi tedia che, anche trascorso il non vicino aprile, vengasi da capo colle solite facoltà provvisorie le quali io certamente voterò con eguale e illimitata fiducia, ma che forse rimanderanno a non più sicure calende la bramata indagine dei nostri conti, finchè ritornino probabilmente il fatale periodo che trasforma i celebri presunti in consuntivi.

Signori, io lo confesso, io provo un irrefrenabile bisogno di perscrutare il bilancio di cui tanta fama risuona, che tante sollecitudini solleva, cui tante sciagure prepararono, che tanto avvenire rinserra.

Chi sa a quante utili economie, a quante insperate risorse, a quanti conforti potrà dar luogo la sua disamina e la sua discussione! Il paese intero lo invoca, o come favola di scampo del temuto naufragio, o come provvido naviglio a nuovo e più alto pelago. Ed egli è come caparra di questa grande speranza ch'io depongo oggi nell'urna il voto di fiducia che ci viene richiesto.

NERA, ministro delle finanze. Prima di rispondere alle interpellanze concernenti i *vaglia* che riguardano agli antichi prestiti ed alla questione dei bilanci, io debbo pregare il Senato di accettare le vive mie espressioni di ringraziamento per le parole cortesi con cui mi tratta nella sua relazione. Se io ho fatto il mio dovere, non per questo ho fatto di più, ma debbo dire che sono altamente soddisfatto di avere uomini così savi, giudici cotanto illuminati negli affari, accordarmi il loro voto, e nel tributarne ad essi la mia riconoscenza dirò che seguirò i loro consigli, confortato dai quali spero di riuscire alla difficile impresa che mi sono assunto.

Ora risponderò all'onorevole preopinante che fu per me disgustoso il non aver potuto finora soddisfare a quei creditori che primi concorsero a soccorrere il paese allorchando altro mezzo non vi era per farlo che trovar denari nell'interno. Le nostre finanze appena ora cominciano a far fronte a quei primi impegni, ed appunto in questo momento io sto combinando un'operazione per la quale saranno soddisfatti al giorno stabilito i buoni del tesoro come fu convenuto, vale a dire che saranno pagati per capitale ed interessi alle loro rispettive scadenze le quali cominciano dal giorno d'oggi in quanto ai primi emessi, al quale scopo è già data la disposizione onde stiano aperte le casse pel rimborso. Egualmente sto concertando che i *vaglia* degli antichi prestiti possano essere pagati coi rispettivi interessi ad epoca non lontana, ovvero possano entrare in combinazione nel prestito che ora non è più un segreto, il quale benchè si debba dare all'estero, ne sarà tuttavia conservata per l'interno una parte sufficiente. Per conseguenza io spero che fra breve tempo scomparirà tutta questa carta che non si poté prima soddisfare. I *vaglia* di cui toccò l'onorevole preopinante portano con sé l'interesse per una data epoca, ed a questi sarà per ciò aggiunto anche l'interesse per tutti i mesi compiti sino al giorno del pagamento. Simile dichiarazione la faceva or son due mesi alla Camera dei deputati, e la faceva allora nel doppio scopo e per mani-

festare le intenzioni del Governo a questo riguardo, e per porre in guardia quei capitalisti che ne erano ritentori, dalle speculazioni che fossero a loro scapito. Il Ministero ha fatto quanto spettava a lui circa il bilancio, cioè lo ha presentato alla Camera dei deputati. Il Ministero però farà altre sollecitazioni perchè non venga ritardato oltre il necessario a questo Senato, e per parte sua è pronto a dare tutti quegli schiarimenti che possono accelerarne l'esame.

Accennerò a questo riguardo che, onde andare al riparo di un simile inconveniente per il seguito, inconveniente che ne trae dietro molti altri, ho già fatto preparare molti lavori per il bilancio del 1851. Ho in pronto lettere preparate per eccitare gli altri Ministeri onde diano gli ordini opportuni alle rispettive aziende perchè tutto il materiale venga quanto prima riunito, e si possa senza ritardo provvedere come dissi anche al bilancio del 1851; cosa che credo potrà molto contribuire al sistema economico che io vado in ogni occasione raccomandando come la parte che più specialmente mi è affidata.

COLLA, relatore. Quantunque le parole dell'onorevole ed egregio ministro non abbiano bisogno di osservazione, io credo nondimeno debito del relatore d'informare il Senato che fra i documenti presentati dal ministro ve n'ha uno che dimostra le somme le quali hanno principalmente per scopo di essere pagate coll'imprestito che da noi si domanda. Fra queste somme si notano 8,756,275 lire per l'estinzione dei *vaglia*, giacchè negli 11 o quasi 12 milioni che si erano emessi, 6 milioni circa furono già ritirati. Si noti pure che 4 milioni di lire sono da ridurre dai buoni del tesoro i quali ascendevano prima a 10 milioni, e dai quali per 3,007,006 furono altrimenti ritirati. Con ciò resta soddisfatto il voto dell'onorevole signor senatore.

DI COLLENO LUIGI. Io mi associo interamente a quanto è stato espresso e dalla Commissione e dall'onorevole signor senatore Pallavicino. Mossi per rendere dovuta giustizia alle qualità che onorano il signor ministro delle finanze. Io non posso meglio esprimere quello che io sento che prendendo per interprete il Senato che mi ha prevenuto in questo: tuttavia io credo che l'attenzione del Senato potrebbe portarsi meno assai sulle qualità personali del ministro che non sugli altri argomenti. Quando si tratta di un voto di fiducia (senza punto detrarre al merito al quale io già rendeva giustizia nel miglior modo che io sapevo), io credo che il Senato debba soprattutto appoggiarsi a quelle osservazioni per le quali la Commissione si riservava. Dicendo essa: « tenuto conto delle difficoltà del momento in cui ci tocca di nuovamente ricorrere al credito, e facendo ragione del gravissimo danno che un esperimento incautamente tentato recherebbe certamente non solo alle successive negoziazioni di questo imprestito, ma altresì in generale al nostro credito, » mi pare che sia il caso, come io diceva, principalmente per questa considerazione, di appoggiare la proposizione della Commissione votando in favore della legge. Non ho bisogno d'interrogare quanto in un Governo costituzionale sia pericoloso lo appoggiare una deliberazione sulle qualità personali di un ministro il quale può essere cambiato. In queste circostanze il desiderio comune di rendere omaggio alla lealtà del ministro di finanze parmi pericoloso. Ho desiderato richiamare la questione su questo terreno il quale, a mio avviso, debbe essere principale nel decidere il nostro voto.

PRESIDENTE. Il senatore Alberto Ricci ha la parola.
RICCI. Sebbene io divida nel più alto grado la fiducia che la Commissione dichiara riporre nella saviezza e nella coscienza del signor ministro di finanze ed io riconosca inoltre

come l'ultima alienazione di rendite dallo stesso operata sia stata condotta con somma avvedutezza, e, quel che è meglio, con prospero successo, pure io non credo potermi dispensare dal presentargli, in occasione della presente legge, alcune osservazioni in proposito che avrei anzi formulate in un apposito emendamento ove non iscorressi la necessità di non frapporre ritardi all'approvazione del nuovo credito che ci viene domandato, e del quale non posso a meno di riconoscere l'urgenza. Io confido pertanto che il signor ministro verrà prendere in considerazione le osservazioni che ho l'onore di presentare al Senato e metterle in opera ove non iscorra qualche insuperabile ostacolo alla loro attuazione. Duplice mi sembra poter essere lo scopo che un Governo ha in vista nell'esecuzione di una grande operazione finanziaria, come quella che è ora sottoposta all'approvazione di questo Senato, cioè a dire quello non solo di alienare la rendita al maggior prezzo, ma anche il modo di stabilire il credito dello Stato sopra le più solide e sicure basi.

Finora i nostri fondi pubblici non furono negoziati che sopra la piazza di Parigi. La pochezza del nostro debito e la tranquillità profonda di cui godeva l'Europa fino negli anni addietro, non lasciava travedere alcun serio inconveniente; ma ora il nostro debito va facendosi assai maggiore e la pace europea non mi sembra finora riposare che sopra il desiderio dei Governi che ne sentono tutta l'importanza, quindi io crederei necessario di provvedere più efficacemente ai modi di assicurare il nostro credito e ad utilizzare in caso di necessità le risorse che il medesimo deve offrire a un paese come il nostro, così scrupoloso osservatore degli impegni contratti. Quale è infatti la conseguenza immediata che accompagna qualunque timore di guerra non solo, ma d'agitazione politica in Europa? Egli si è, o signori, quella di far passare tutto il numerario del continente nella vicina Inghilterra, la quale, sia per le solide sue istituzioni, sia per la sua fortunatissima condizione geografica, sembra ai banchieri offrire un più sicuro deposito ai loro capitali. Bisogna andare allora a Londra per trovar danaro; ma siccome il credito non si acquista da un momento all'altro, ne succede che, ove questo non sia precedentemente stabilito, v'ha impossibilità assoluta di ottenerne. E questo è ciò che ci è testè arrivato quando ci siamo indirizzati ai capitalisti inglesi, i quali ci rispondevano che lo stato delle nostre finanze loro ispirava confidenza, che sapevano quanto il Governo sardo fosse sempre stato scrupoloso mantentore degli obblighi assunti, ma che il nostro credito non era conosciuto in Inghilterra, e che in conseguenza non potevano incaricarsi dell'emissione e della vendita delle nostre cedole perchè non si sarebbero trovati compratori in Inghilterra. Eppure al tempo stesso il Governo di Danimarca e perfino la città di Montevideo trovavano a contrarre vistosi prestiti.

Questa considerazione basterà, lo spero, a far iscorgere al signor ministro la convenienza d'inserire nel contratto che concluderà per l'alienazione della rendita di quattro milioni la clausola espressa che la medesima verrà negoziata anche sulla piazza di Londra e che venga corrisposto in Londra stessa agli acquirenti delle nostre rendite che ne facessero domanda l'interesse annuo delle medesime.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola.

Le osservazioni testè fatte furono già oggetto di meditazione al ministro, riconoscendosi l'utilità di associare le speculazioni delle piazze estere ai nostri fondi pubblici, perchè avendo noi una massa di debiti per la quale non sono sufficienti i danari del paese, di sommo vantaggio ci riescirà l'associare gli interessi dei nostri capitalisti con quelli dei capi-

talisti esteri. Di questo sistema io mi valse nell'ultimo prestito fatto da me onde stabilire che le nostre rendite fossero notate a varie borse. Circa al farle notare anche alla borsa di Londra, io ho aperto delle pratiche le quali in questi stessi giorni si vanno compiendo. Alla borsa di Londra però il far notare i nostri fondi è più difficile di quello che lo sia in altri paesi: cionondimeno io non dispero che questa condizione si possa ottenere.

Non risponderò circa il farne oggetto di contratto, non respingo la proposizione, ma pregherei l'onorevole senatore preopinante di non vincolarmi ad essa, perchè potrebbe obbligarmi a far ora una dichiarazione che desidero protrarre ad altri tempi onde non lasciar travedere le pratiche che sarei obbligato di fare, e che devono restar segrete fino a tanto che sia conclusa una vendita. Per conseguenza dichiaro che anche di questa materia terrà tutto il conto che merita, tanto più che, dico, la credo utilissima; e quando le nostre rendite troveranno gli stessi vantaggi alle piazze estere che hanno gli altri fondi, non ci è dubbio che ne deriveranno maggiori mezzi e facilità di sostenerne il corso. Ne conosciamo una prova nei fondi di Roma e Napoli portati alla borsa di Parigi che, nelle contrattazioni di quella borsa non hanno mai sofferto quei ribassi frequenti ai quali sono soggetti quelli che non vi sono stati portati mai. Per queste ragioni, mi farò carico di procurare che quest'operazione abbia luogo, se non ora, almeno al più presto che sarà possibile.

ALFIERI. Domando la parola.

Io, o signori, consento pienamente nelle conclusioni della vostra Commissione portando opinione che non sia conveniente di fare al progetto di legge proposto alle nostre deliberazioni nè aggiunta, nè modificazione, convenendo nei motivi adottati nella relazione medesima. Questa mia opinione appoggio particolarmente a due considerazioni, desunte l'una dal punto di vista costituzionale, l'altra dal punto di vista finanziario. La prima considerazione è questa, che il perno essenziale del regime rappresentativo è la responsabilità ministeriale, e che, onde a questa si possa far luogo giusta-mente e realmente, conviene che vi corrisponda un certo libero arbitrio, un'adeguata libertà d'azione, poichè l'uno dei termini è necessariamente vincolato all'altro. Che se ciò è incontrastabilmente vero nell'ordine morale, non vedo ragione per cui non abbia ad esser meno vero nell'ordine politico. Di questa verità facendo l'applicazione al caso nostro presente, io dico che se noi vorremo vincolare l'azione negoziatrice del ministro, e segnare una via dalla quale egli nei negoziati che sarà per intraprendere non possa scostarsi, se vorremo imporgli certe condizioni da cui non possa esimersi, noi da questo stesso momento perderemo il diritto di chiedergli in un'altra epoca uno stretto e giusto conto di quel danno che per avventura potesse toccare alle nostre finanze ed assumeremo una responsabilità la quale essenzialmente ripugna al nostro carattere. Nè mi si opponga che, ciò ammesso, ne conseguirebbe che al Parlamento sarebbe tolta ogni preventiva ingerenza nell'operazione dei crediti in cui tuttavia possono venire gravemente compromesse e la pubblica e la privata fortuna, poichè mi pare essere chiaro che rimarrebbe e rimarrà sempre nell'attribuzione del Parlamento l'accertare il bisogno cui si vorrebbe far fronte coi mezzi proposti, lo stabilire che quel medesimo prestito sia un miglior modo di riparare a quel bisogno stesso, ed il segnare certi limiti negli oneri da incontrarsi, oltre i quali quel prestito medesimo non sarebbe più il miglior mezzo di soddisfare le passività cui si soggiace.

Io credo che l'ingerenza preventiva del Parlamento sarebbe

piuttosto nociva che salutare, e la guarentigia dovuta al pubblico interesse sta in ciò che, tanto più stretto e rigoroso conto dovrà dare il ministro delle finanze, quanto maggiore sarà la libertà d'azione che gli fu riservata, e della quale egli avrà fatto uso. Ma io so, dalla storia parlamentare di altri popoli che vi sono certi spiriti diffidenti ed indisposti verso il Governo, ai quali sembra che, attraversando con difficoltà il suo andamento, le sue mosse; sia un aggiungere guarenzie, sicchè in certo modo vorrebbero che al Governo s'avesse a dar sempre tutto il torto di un mal successo in un'impresa, e non si dovesse consentir lode se la cosa è condotta bene. Ma io spero che ciò non sarà fra noi. Che se questo sventuratamente avvenisse, non potremmo sperare di avere (si perdoni la volgarità dell'espressione) che dei patiti ministeriali, ma non già buoni ed abili ministri capaci di condurre bene le cose nostre in mezzo alle difficoltà in cui versiamo.

Esposte così le considerazioni che io desumevo dall'ordine costituzionale, passo all'altra considerazione dell'ordine finanziario, e sostengo che il vantaggio che noi possiamo e dobbiamo sperare dai buon esito delle operazioni finanziarie non è tutto in ciò che il Governo venga a trovare per esse il modo che vi sia il minor onere possibile nel far fronte alle spese che egli deve soddisfare.

Certamente questa parte è essenzialissima; ma il beneficio di tali operazioni, che io suppongo condotte felicemente a buon termine, deve essere anche quello di rianimare il nostro credito pubblico in tutte le sue parti, di dare nuova vita alle speculazioni, di aggiungere nuovo elemento e confidenza ai capitali, acciocchè essi, portandosi nuovamente nelle speculazioni commerciali, contribuiscano a riprodurre quella pubblica ricchezza, che sarà sempre il miglior fonte al quale potremmo ricorrere nei nostri bisogni. Da ciò vengo a dire che se mai quei capitalisti interni, che si avrebbe in vista di favorire, non potessero prender parte direttamente al prestito che si sta per contrarre, essi tuttavia ricaveranno indirettamente quel beneficio a cui lo alludeva; poichè rianimandosi il pubblico credito, il nostro commercio e la nostra industria troverebbero un più facile, più sicuro, e più profittevole investimento dei loro capitali. Non è già che io non mi interessi per questi capitalisti interni; non è già che io creda che il ministro non abbia a prendersi pensiero di loro; che anzi sono persuaso che ei li ha in giusta mira, e che con tutta la sua solita attività si adopera a fare per quanto è possibile che non manchi loro questo beneficio il quale si desidererebbe di veder loro procurato. Ma si noti che i piccoli capitalisti sono generalmente timidi ed esitanti; che essi non si avventurano nelle grandi speculazioni se non colla scorta dei capitalisti influenti, di quelli che hanno maggiori relazioni, e che hanno più sicuro presentimento delle cose spettanti alla speculazione di banca.

Ed io credo che tanto più sarà da sperare da questo loro concorso, in quanto che essi avranno fiducia che non sono i principali capitalisti fra i nostri interni, ma che i principali capitalisti esteri siano per prender parte all'operazione cui si tratta di dar luogo. Che se queste speranze venissero a mancare rimarrebbe a ripetere ad essi per loro conforto ciò che scriveva l'istorico romano: *omne magnum exemplum habet aliquid ex antiquo, quod contra singulos publica utilitate reparatur.*

Con ciò ho esposto la seconda delle considerazioni la quale aveva già annunziata per appoggiare la mia opinione, ed ora per dare loro maggior forza domanderò al Senato, prima di chiudere il mio discorso, di permettermi che gli arrechi l'e-

sempio di una azione a noi vicina, il quale esempio pur troppo sembrami aver stretta relazione coi nostri casi presenti. Nel 1816 il Governo francese, essendo allora ministro di finanze il signor Corvetto, contraeva colla casa Baring e Hope un prestito, i cui patti erano questi: emissione di 9 milioni di rendita contro 100 milioni di capitale alla ragione del 85 per 100. Oltre questo interesse così ingente il Ministero francese loro concedeva una commissione del 2 1/2 per 100 ed un semestre anticipato di interessi sulla totale somma che essi dovevano sborsare; poichè questo sborso doveva farsi per 12 milioni, e la decorrenza dell'interesse partiva dal 1° marzo del 1817, mentre l'ultimo versamento non doveva farsi che nel febbraio del 1818.

Forse fra voi, o signori, molti si ricorderanno quali clamori allora si levassero, quali gravissime doglianze si porressero contro il ministro segretario di quel prestito, e come alle sole doglianze ed ai clamori non si fermasse allora la pubblica opinione in Francia; che anzi quella trascorresse a gravi imputazioni che offendevano la riputazione e l'onestà del chiarissimo ministro; e la cosa tant'oltre fu spinta, o signori, che uno dei membri più distinti dell'opposizione, persona del resto onorevolissima, che più tardi fu ministro in quel regno, profetizzava che fra due anni l'interesse sarebbe in Francia, in ragione di quella prima operazione, al 18 per cento, e che il capitale della pubblica fortuna non si fermerebbe finchè la finanza francese avesse toccato il fondo del baratro della bancarotta.

Corrisposero forse i fatti a questi clamori, a queste que-rele, a queste profetie, a queste imputazioni?

Voi, o signori, probabilmente avrete memoria che ciò non succedette per nessun verso. Pochi mesi dopo le rendite francesi salivano al 66 per cento. Alcuni anni dopo moriva onorato e povero il ministro Corvetto, e la storia imparziale registrava col consenso di tutti che quell'operazione era stata un beneficio grandissimo fatto alle finanze francesi; che dalla data di essa aveva preso le mosse quell'impulso che ebbe a portare il credito francese a tal segno, dove non vi era giunto mai prima, e dove forse non giungerà mai più.

Questo fatto serva d'esempio a noi, i quali non esigeremo che il ministro di finanza abbia a morire povero per essere giustificato. (*ilarità*)

In conseguenza di queste considerazioni, in forza di questo esempio, voto pel progetto di legge tal quale fu presentato.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Trovo nella relazione dell'onorevole senatore Colla queste parole: « Alcuni dubitarono se non fosse per avventura più conveniente di estendere fin d'ora l'emissione d'una rendita a tale somma che meglio corrisponda ai veri ed accertati bisogni del pubblico erario. »

Egli ha addotte plausibili e convincenti ragioni dicendo: « Poichè il capitale della rendita che sarà alienata può bastare a quei pagamenti che male soffrirebbero dilazione, e poichè dal Ministero si riconobbe che l'indugio degli altri non può dar luogo ad inconvenienti, bene avvisò il Ministero proponente di rimandare le maggiori sue proposte ad un tempo in cui il Parlamento abbia potuto meglio rendersi ragione del disavanzo da cui saranno motivati. »

Ciò è detto molto giustamente nei rispetti finanziari; ma forse se ne può aggiungere una nei rispetti politici. Egli pare da queste parole, che nell'opinione di chi promoveva il dubbio ci fosse l'idea che il Senato potesse, conosciuto che fosse il bisogno, per esempio, di cinque milioni invece di quattro, estendere la rendita sino a quella somma.

Ciò solleverebbe una questione costituzionale che mi sembra di molta importanza. L'articolo 40 dello Statuto reca: « La proposizione delle leggi apparterrà al Re ed a ciascuna delle Camere. Però ogni legge di imposizione di tributi, di approvazioni di bilanci e conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati. » Si dice presentata nel senso che sia discussa ed approvata; giacchè questo è il fine perchè una legge si presenta all'una o all'altra Camera. La Camera elettiva adunque debbe avere l'iniziativa in ciò che riguarda ai tributi e ai bilanci e conti dello Stato; ora se il Senato invece di 4 milioni ne votasse cinque, egli avrebbe l'iniziativa per un milione in una legge di finanza, locchè mi pare contrario allo Statuto. Io inclino quindi a pensare che anche lo Statuto si opporrebbe ad estendere la somma al di là di quella che è proposta dal Ministero, adottata dalla Camera dei deputati, e sostenuta dalla Commissione. Ma se dal testo della legge risalgo allo spirito, ritrovo che tutte le costituzioni che conosco danno l'iniziativa delle imposizioni dei tributi e dei conti di finanze alla Camera dei rappresentanti della nazione eletti dalla stessa. I legislatori con profonda saggezza stabiliscono che le nazioni spontaneamente impongano i pesi dello Stato a se stesse, e che non vengano loro imposti da un voto precedente. I carichi i quali si assumono volontariamente si portano di buon grado e senza contrasto; il contrario accade se ci vengono addossati da altri.

Ora questo motivo esiste, sia che da altri si voti un carico, sia che al carico consentito dalla Camera elettiva un altro se ne aggiunga dal Senato. Nel carico aggiunto si verifica che l'iniziativa non è secondo il testo dello Statuto. Ciò però nulla toglie alle antiche prerogative e all'indipendenza delle due Camere, i voti di entrambe sono necessari, venga prima quello dell'una o dell'altra.

Così al Senato non è tolto di rimandare la legge quando la credesse insufficiente, osservando che la somma da deliberarsi vuol essere maggiore; lasciando all'altra Camera di proporre una maggiore somma, si ottiene così l'intento della piena osservanza dello Statuto, poichè la prima votazione si lascia a chi ha l'iniziativa.

SCOPPIA. Non è mia intenzione di prolungare questa discussione, dominata già dalla evidenza dei fatti, ed illuminata da varie considerazioni esposte con molto senno da parecchi nostri colleghi. Ma le osservazioni testè fatte dall'onorevole mio collega ed amico il signor senatore Maestri, toccando ad un punto di questione che è gravissimo, poichè mirano a determinare la competenza particolare di questo Senato, osservazioni che io chiamerò accademiche, poichè veramente non hanno a che fare colla legge cadente in discussione, mi fanno credere in dovere di opporre una mia riserva, la quale se non altro possa servire, quando mai si venisse ad interpretare l'articolo dello Statuto da lui allegato, a far prova che non tutti consentivamo nella sua opinione.

È intendimento del senatore Maestri che nelle discussioni delle leggi di finanza il Senato non possa, perchè posteriore di tempo, introdurre mutazione che aumenti la condizione del peso da addossarsi al pubblico. Forse il signor senatore Maestri è stato indotto a ciò credere dall'esempio di quanto si osserva in Inghilterra, dove, come è noto a tutti coloro che hanno studiato la storia costituzionale e gli istituti rappresentativi, il bilancio si discute in certe parti specificamente dalla Camera dei Comuni, poi è approvato, o disapprovato in massa dalla Camera dei Signori.

Se noi dovessimo entrare in una questione storica, io pregerei il signor senatore Maestri a rammentarsi che questa prerogativa esclusivamente data ai Comuni in Inghilterra non

risale, se mal non m'appongo, che alla seconda metà del secolo diciassettesimo, e che prima la Camera dei Signori riteneva pure ispezione particolare per la discussione parziale delle materie di finanze.

Avverbirò inoltre che diversa essendo affatto la costituzione delle Camere nostre, diversi parimente sono gli attributi che spettano a ciascuna di esse; onde sicuramente non si potrebbe, dall'esempio delle costituzioni inglesi, inferire per determinare le regole delle nostre incombenze rispettive.

Basta per me l'esaminare testualmente l'articolo dello Statuto, citato dall'onorevole senatore Maestri, per vedere che in esso non vi è altro che una priorità di tempo attribuita nella discussione di cose di finanza alla Camera dei deputati. Vi ha una ragione grave, sufficiente, ed alla quale io mi accordo pienamente, per dare questa prima cognizione alla Camera elettiva; ma io non mi induco fin d'ora ad assentire che il Senato possa silenziosamente approvare la massima alla quale accennerebbe l'onorevole proponente, vale a dire, che in una discussione in cui, rivestiti noi di eguale autorità di esame delle materie di finanze quanto l'altra Camera, dovessimo rimanere sempre a quello che ci darebbe la cifra inferiore. No: sicuramente noi non cederemo a nessuno nello studio, nella diligenza, nell'amore di alleviare la condizione del popolo, ma appunto per questo noi cercheremo sempre di mantenere intatte e perfette le nostre prerogative costituzionali. Tanto io diceva solamente perchè non si introducesse un precedente dannoso ai diritti di questo Senato.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non posso accordarla, perchè prevedo che ella vorrà rientrare in una questione affatto estranea all'argomento che si discute.

MAESTRI. La chieggo per un fatto personale.

PRESIDENTE. Per un fatto personale le concedo la parola.

MAESTRI. L'onorevole senatore Scoppia, mio amico, rispondendo alla mia osservazione asserisce che io abbia sciolta la questione in modo assoluto. Io ho solamente chiamata l'attenzione del Senato sopra una questione che presentasi nella relazione; e che io ritengo gravissima non ostante le dotte osservazioni dell'egregio proponente, e ho esposto come inclinerei a sciolgerla; e persisto nella mia opinione. Stando ai precedenti del Senato, quando nelle relazioni si muove qualche dubbio, è costume di farne soggetto di discussione. Così ho creduto utile di far in oggi, tanto più perchè la discussione non poteva avere nessuna grave conseguenza, e non influiva che favorevolmente alla legge, che ha tutti i voti.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(Il Senato approva la chiusura.)

Ora rileggo l'articolo primo del progetto di legge, il quale è così concepito:

« È concessa al Governo la facoltà di aumentare di quattro milioni di lire l'emissione della rendita di creazione del 12 e 16 giugno 1849, e di operarne l'alienazione a quelle epoche ed a quelle condizioni che saranno ravvisate più convenienti nell'interesse delle finanze dello Stato, e con decorrenza dal 1° gennaio 1850. »

Non chiedendosi la parola, io lo porrò ai voti.

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora il secondo articolo:

« Sono applicabili a questa ulteriore emissione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e le altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 12 e 16 giugno 1849. »

Chi vuole approvarlo sorga.

(È approvato.)

Viene ora l'articolo terzo ed ultimo:

« Compiuta l'operazione, il ministro delle finanze ne renderà speciale conto al Parlamento. »

Chi lo adotta voglia alzarsi.

(È adottato.)

(Si procede quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti 80

Voti favorevoli 80

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI DUE CORSI DI STUDI SPECIALI SUL COMMERCIO NEL COLLEGIO CONVITTO NAZIONALE DI GENOVA.

PRESIDENTE La parola è al signor ministro dell'istruzione pubblica per una comunicazione del Governo.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta il detto schema di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 271.)

PRESIDENTE Si dà atto al ministro dell'istruzione pubblica del presentato progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per l'opportuna disamina.

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 4 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di tre progetti di legge: per maggiori spese sui bilanci 1849 della marina e della guerra, e per modificazioni al Consiglio superiore d'ammiragliato — Relazione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e piombi — Osservazioni dei senatori Colla, Di Pamparato, De Fornari, Plezza, Di Pollone, del relatore Prut e del ministro delle finanze — Adozione della legge — La votazione riesce nulla.*

La seduta è aperta alle ore 5 1/2 pomeridiane:
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI MAGGIORI SPESE NEI BILANCI 1849 DELLA MARINA E DELLA GUERRA; E VARIAZIONI NEL PERSONALE DEL CONSIGLIO D'AMMIRAGLIATO

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola per una comunicazione al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta i tre surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 315 e 118.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e poscia distribuiti agli uffici per l'occorrente disamina.

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA METRICO DECIMALE ALLA VENDITA DELLE POLVERI E DE' PIOMBI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e discussione del progetto di legge riguardante l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e dei piombi.

La parola è al relatore della Commissione signor conte Prat.
PRAT, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 25.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge di cui si è udita la relazione è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 24.)

A questo progetto va annessa una tariffa così concepita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 25.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

COLLA. Riserbandomi ad esporre al Senato alcuni miei dubbi sull'emendamento che la Commissione proporrebbe di introdurre nella tariffa per ciò che concerne la vendita delle polveri da guerra nell'interno (la quale discussione debbe aver luogo allorchè si tratterà degli articoli), io dichiaro frattanto di concorrere pienamente in tutte le altre osservazioni fatte dalla Commissione medesima. Io credo che la riduzione dei prezzi proposta dal Ministero e dalla Commissione adottata produrrà certamente questi vantaggi, di favorire, cioè, molti rami d'industria, non esclusi quelli dell'industria agricola per noi importantissimi, di crescere la consumazione, di scemare il contrabbando e così di aumentare piuttosto che diminuire la rendita delle gabelle. Io sono quindi disposto a dare il mio voto in favore della legge e della tariffa. Ma poichè prendiamo a trattare di polveri da fuoco, prego il Senato di permettere che gli sottometta alcune osservazioni sul principal componente della stessa polvere, voglio dire il salnitro.

Signori, la raccolta e la fabbricazione del salnitro or sono 10 anni erano un ramo di produzione florida assai nel no-

stro paese, talchè poteva somministrare al Governo tutto il salnitro necessario per la fabbricazione delle polveri occorrenti all'azienda delle gabelle.

Oltre un gran numero di raccoglitori, così detti spazzini, che erano sparsi nelle diverse provincie dello Stato, alcune fabbriche molto importanti si erano erette in varie parti della divisione di Alessandria e di Torino. Quella però di Torino merita speciale menzione perchè essa, mercè le cure e i gravissimi sacrifici di un abile fabbricante, si era messa in breve tempo in caso di somministrare 30,000 miriagrammi di salnitro alla fabbrica delle polveri, e per l'eccellenza de' suoi prodotti aveva meritato tre menzioni o medaglie d'onore dalla Camera di commercio qui residente in seguito alle varie esposizioni che ebbero luogo in diverse epoche. Ma pochi giorni dopo che l'egregio direttore e proprietario di questa fabbrica aveva ricevuto incoraggiamento, premi e sussidi dal Governo per dare a queste sue fabbriche anche un maggiore incremento, sopraggiunse inaspettata una legge la quale annientò questo ramo di produzione nel nostro paese riducendo a misero stato i salnitari e mettendoci nella triste situazione di dover dipendere quasi per intero dall'estero per la fabbricazione delle polveri da guerra e di commercio.

Io sono lontano, o signori, dal parteggiare per coloro che credono doversi, con protezione smodata e non bene calcolata, promuovere rami d'industria non confacenti alla nostra industria, alle nostre abitudini, alla nostra situazione.

Credo pure grave errore quello di cercare che si abbiano tra noi a caro prezzo prodotti che si possono ottenere facilmente e a minor costo dall'estero; ma sono egualmente convinto che, in fatto di pubblica economia, come in tutte le altre cose troppo difficili, il trarne un principio così assoluto che non ammetta alcuna modificazione sia dannoso. E se caso di modificazione vi ha intorno alla piena libertà commerciale lo credo che questo sia uno, in cui si tratta di tal prodotto che si può dire di prima necessità; ed è di prima necessità senza dubbio in una bisogna tanto rilevante quanto è quella della sicurezza pubblica e della difesa dello Stato; è insomma tale un prodotto che, mancando, potrebbe compromettere i più grandi interessi della nazione.

Nei paesi a noi vicini la raccolta e la fabbricazione dei salnitri è sotto la protezione dei Governi, i quali ben intesero quanto loro convenga il pagare qualche cosa di più il salnitro nei tempi tranquilli ed ordinari, per non averlo a pagare carissimo e per non averne forse a mancare nei supremi momenti di una guerra. Io crederei quindi conveniente che il ministro delle finanze e quello della guerra fossero invitati a provvedere perchè si pensi, e si pensi tostamente, a promuovere nel paese nostro la coltura e la fabbricazione del salnitro necessario alla fabbricazione delle polveri che possono servire specialmente nel caso d'una guerra.

NERA, ministro delle finanze. Io ed il mio collega il ministro della guerra esamineremo i motivi che hanno determinata la misura a cui accennava l'onorevole preopinante per combinarla colla proposizione che parrebbe opportuna, ove sia riconosciuta effettuabile ed utile all'erario. E sebbene in quanto all'utilità non vi sia dubbio, pure prima di dare una risposta definitiva, ci è forza, come dissi, esaminare questa questione che ci viene nuova sotto il punto finanziario e sotto quello che concerne al servizio della guerra. Mi farò a dire ora due parole circa la tariffa e circa l'insistenza che crederei di dover fare, perchè la legge sia approvata nel modo in cui venne presentata. Il Ministero nel proporre questa legge ebbe in mira, come accennava l'onorevole relatore della Commissione, di favorire particolarmente l'indu-

stria, nel regolare i prezzi della polvere da mina, poichè noi sappiamo tutti che le nostre provincie considerano questa polvere come cosa di somma importanza. Nel proporre quella tariffa noi abbiamo mirato nel tempo stesso che si favoreggiava il commercio, a far scomparire il contrabbando, e si è creduto che, lasciando quei prezzi nel limite della tariffa che viene oggi sottoposta all'esame del Senato, si fosse trovata la giusta misura la quale, lasciando un discreto beneficio al Governo, impediva, per così dire, che si potesse fare un sopruso, un contrabbando per una quantità che potesse diventare perniciosa. Si è creduto poi di dover mantenere lo smercio della polvere da guerra, in quanto che esso non è obbligatorio, e qualora venisse dall'artiglieria (con cui si prenderebbero i concerti voluti per questa fabbricazione) riconosciuta l'incompatibilità di mantenerne la vendita, si potrebbe desister dal farlo.

Per altra parte però se si vuole osservare che nel 1847 la vendita della polvere da guerra nell'inverno rilevò a rubbi 1621, ossia 14,984 chilogrammi, e che produsse la piccola somma di 47,000 lire, pare che l'oggetto diventi di così poca entità, per cui non so se la Commissione vorrà insistere perchè si tocchi alla legge. Accenno questa circostanza a uomini esperti in questa materia e che ne saranno giudici più di me; ma il Governo ha creduto che col proporre questa tariffa, se non venisse riconosciuta dannosa, si potesse favorire anche coloro che si servono della polvere da guerra invece di quella da caccia fina, perchè sappiamo che nelle montagne vi sono cacciatori ai quali l'economia è cosa troppo essenziale. Questo è uno dei motivi per cui s'insiste nella conservazione della tabella.

DI PAMPANATO. Mi permetterò di osservare (per appoggiare alquanto l'opinione della Commissione in seguito ai riflessi fatti dal ministro delle finanze) che se in un tempo si vendette poca polvere da guerra, fu appunto perchè non conveniva a tutti i cacciatori di provvedersela. Se ora si vendesse la nuova specie di polvere da guerra, si venderebbe ai tre quarti dei cacciatori la polvere da bersagliere ed anche quella da fucileria, perchè divenuta più fina ed atta a servire ottimamente alla caccia. Perciò rispetto a questa il Governo avrebbe molto minor vantaggio, non essendo gran fatto differente l'una dall'altra, perchè i componenti sono egualmente buoni. Credo poi non sarebbe in facoltà del Ministero quando fosse una polvere messa in una tariffa od in una legge, il sospendere a suo piacimento la vendita senza che una nuova legge modificante venisse a toglierla.

NERA, ministro delle finanze. Forse io mi era male spiegato: io volevo dire che quando l'inconveniente si venisse a riconoscere, allora si potrebbero prendere i necessari provvedimenti. Certamente il Ministero non potrebbe mano da sé a tale misura; ma osserverò che ciò non è tanto per la polvere che si vende nell'interno come per quella che si vende all'estero.

Accennava il relatore della Commissione che se ne vende una quantità a Genova. Egli è un fatto che ciò accade essenzialmente in quella città, perchè i bastimenti che colà approdano esportano quelle merci che a loro più convengono, fra le quali la polvere da guerra; e in questo il Governo credeva trovare quel compenso che potrebbe da un'altra parte perdere per l'uso che si farebbe della polvere da guerra anche per la caccia.

Io esposi quali sono le mire che il Governo aveva nel proporre siffatta legge. Questa però è materia della quale possono essere giudici persone più speciali che sapranno dare alle mie osservazioni quel peso che potranno meritarsi.

COLLA. Domando la parola. Giacchè si è anticipato sulla questione di quell'articolo di tariffa, io aggiungerò pochissime cose a quelle già esposte dal ministro delle finanze a conforto della sua proposizione. Io credo veramente che non sia possibile di proibire la vendita delle polveri da guerra nell'interno. La nostra marina mercantile ne abbisogna e non si può assolutamente rifiutarle questo mezzo di provvedersene per le armi di cui abbisogna e di cui ha diritto di servirsi per la sua difesa. La vendita ai bastimenti esteri sarebbe compresa probabilmente nelle disposizioni riflettenti la vendita all'estero, ma quella ai bastimenti nazionali potrebbe soggiacere a gravi difficoltà, qualora non fosse interpretata in questa legge sotto tale denominazione. Io non saprei trattenermi dall'adottare un tale schiarimento. Riguardo al danno che possa risultare alle regie gabelle, io osserverò che troppo difficilmente può accadere che un cacciatore voglia comperare per la differenza di pochi centesimi polvere da guerra per poi tritolarla e ridurla ad uso di polvere da caccia; e quando ciò avvenisse, sarebbe cosa sicuramente di piccolissimo momento. Per altra parte le finanze senza punto violare la legge, non solo hanno il diritto, ma il dovere di regolare questa vendita in modo che riesca la meno dannosa alle finanze, epperò il ministro delle finanze potrà limitare la vendita soltanto ad alcuni punti del litorale della frontiera, scegliendo quelli che crede meno pericolosi per uno smercio dannoso, e così per esempio nei porti ed altri siti in cui si creda che la marina mercantile abbia a provvedersi; potrebbe del pari, invece di smerciare qualunque sorta di polveri, mettere in vendita solamente quella da cannone, prestandosi più difficilmente ad essere usata come polvere da caccia. Io credo dunque che l'inconveniente giustamente e saviamente veduto dalla Commissione non è di così grave momento per cui si debba respingere la facoltà di poter vendere polvere da guerra anche nell'interno.

FRAT, relatore. Domando la parola. La vendita delle polveri alla marineria nostra mercantile sarebbe un caso eccezionale che potrebbe esser regolato dal ministro di finanze in modo tale che le polveri vendute e caricate sul bastimento e messe a disposizione del capitano che le ha comperate, non avessero più a ritornare in terraferma. Allora si potrebbe assimilare quelle polveri a quelle che si vendono all'estero e trattarle assolutamente nello stesso modo. Per ciò vi sarebbe forse ancora un altro ripiego: noi abbiamo la polvere da mina la quale conservando le medesime proporzioni nei componenti si riduce a polvere con granitura da cannone e da fucileria, e s'impiega per le salve ed esercitazioni: se pertanto il Ministero avvisasse a venderla, e ciò può fare quando lo voglia, perchè questa polvere esiste nei magazzini, ed è facilissimo il prepararne, qualora se ne desideri, dessa certamente sarà presa volentieri dai capitani di bastimento, perchè potrà benissimo servire ai loro bisogni e la prenderanno tanto più volentieri perchè il suo prezzo è minimo, cioè di lire 1 75 il chilogramma, mentre l'altra costerebbe loro 3 80. Si potrebbe andare così al riparo dell'inconveniente notato, ma il lasciar libera la vendita della polvere da guerra, certamente risulterà a scapito grandissimo per la polvere da caccia sulla quale s'impone balzello più ragguardevole. Dal momento che la vendita della polvere è una privata del Governo che gli dà mezzo di lucrare un'imposta, conviene regolare questa in modo che riesca il meno grave possibile. Dunque se la si prende sulla polvere da caccia, dessa non toccherà che ai ricchi e non sarà di reale aggravio alla popolazione, mentre se si lasciasse vendere la polvere da guerra, questa polvere si comprerebbe per sostituirla alla

polvere da caccia, e l'ammontare dell'imposta diminuirebbe sensibilmente. Tuttavia non ricuserei di annuire a qualunque proposizione che lasciasse la possibilità di vendere, anche se si vuole, polvere da guerra, con ciò però non si pregiudicasse allo smercio di quella da caccia, epperò non amerei che di quella fosse, come delle altre, libera la vendita in tutti i gabellotti dello Stato.

DE FORNARE. Voleva appunto domandare la parola per dire quello che molto opportunamente con maggior cognizione ha detto il mio collega relatore, onde far osservare che conveniva impedire la vendita nell'interno pel danno che nasce secondo quello che ha osservato lo stesso oppositore, mio amico e collega, il senatore Colla. Egli medesimo è stato condotto a suggerire che la vendita della polvere da guerra si limiti ai porti di mare e littorali; il che significa in sostanza che si debba permettere solamente per l'estrazione all'estero, perchè tanto vale il limitarla appunto al litorale, quanto venderla all'uso dell'estero; e per contro, una volta che fosse ammessa come l'altra nello smercio interno io non saprei se si potesse adottare, ad arbitrio del Governo, la misura di esporla solamente in vendita al litorale, mentre questa fosse autorizzata dalla tariffa a essere venduta nell'interno. Quella stessa opinione adunque che si è recata dall'oppositore senatore Colla mi pare provi ragionevolmente l'intento della Commissione.

PIERZA. Giacchè si entrò nella discussione di questo articolo della legge, farò osservare che non solamente si deve conservare l'articolo il quale autorizza la vendita delle polveri da guerra, ma quando non vi fosse, secondo che io porto opinione, bisognerebbe introdurlo. Si è venduta per lo passato la polvere da guerra quando i cittadini non avevano armi da guerra. Ora che si è introdotta la guardia nazionale, la quale ha armi da guerra, si domanda che sia proibita la vendita di questa polvere?

Io dico che coll'istituzione della guardia nazionale, con armi da guerra, necessariamente si deve introdurre nel paese la vendita delle polveri da guerra, affinché la guardia nazionale possa fare le sue esercitazioni. Si dirà forse che una parte di polvere sarà distribuita alla guardia nazionale. Se deve essere vietato ai militi della guardia nazionale di esercitarsi nelle loro armi, oltre quel consumo di polvere che sarà distribuita dal Governo, a me pare che sia assurdo il fornirli d'armi da guerra.

A quanto si è detto dagli onorevoli membri della Commissione, cioè che la vendita delle polveri da guerra possa essere di pregiudizio a quella della polvere da caccia, io farò osservare che tale pericolo non esiste, perchè i cacciatori, i quali hanno bisogno di una grandissima precisione di tiro, cercano sempre di comprare le migliori qualità di polveri che possono trovare. E se mai fosse vero che qualche cacciatore povero cercasse per ispeculazione di servirsi delle qualità inferiori, lo farebbe con suo danno, poichè ammazzerrebbe per certo minor quantità di selvaggina. Osserverei inoltre che il cacciatore il quale facesse questa speculazione dovrebbe essere assai povero e ben ristretto di fortuna; e forse non vi andrebbe, ove la caccia gli cagionasse spese maggiori; di modo che la vendita di questa polvere anche per uso di caccia, invece di cagionar danno all'erario, accrescerà in qualche modo il numero dei cacciatori, e per conseguenza maggior quantità di polvere verrà consumata.

Mi pare che il signor marchese di Pamparato abbia detto che ne seguita un danno gravissimo, perchè il costo delle due polveri è presso a poco uguale, essendo composte degli eguali componenti.

Io non so se questa ragione possa esser buona, perchè non è solo la qualità dei componenti che forma il prezzo di una mercanzia, anzi io credo che la differenza di prezzo nelle due polveri nasca precisamente dalla maggior mano d'opera e dal più raffinato lavoro che la fabbricazione della polvere da caccia richiede. Il Governo ritrarrà dall'una e dall'altra simile diritto, o presso a poco uguale anche allorchè somministrasse maggior quantità di polvere, che si venda a minor prezzo, e sulla quale il Governo stesso non può avere gran differenza di guadagno, perchè l'una richiede maggior mano d'opera dell'altra. Mi pare che il facilitare con ciò che molti ne facciano uso, sia anzi un procacciare l'interesse dell'erario.

Io sostengo adunque che quest'articolo deve essere mantenuto, sia perchè è necessario per la guardia nazionale, affinchè possa esercitarsi nell'uso delle armi che ha, sia perchè può riescire di grave danno all'erario il toglierlo.

DI PAMPARATO. Dirò due parole in risposta all'onorevole preopinante. Non è sfuggito agli occhi della Commissione l'affare interessantissimo della guardia nazionale; ma si è calcolato che questa era come parte del servizio, e che per conseguenza di tale polvere ne aveva quanto la truppa. Quindi non ha che a chiederne la quantità di cui abbisogna al sindaco, questi all'intendente, l'intendente all'azienda e le verrà somministrata come alla truppa.

La polvere per la guardia nazionale è calcolata per le sue esercitazioni o private o in corpo, o per servizi o per parate; epperò per qualunque dei così fatti usi ne ha a disposizione; per conseguenza, come dissi, questa cosa procede non da altro che da azienda ad azienda; e la Commissione credette di non farne parola, perchè non era il caso.

Non entrò nell'altra materia, perchè la Commissione ha già esternato il suo parere; sta ora al Senato a giudicarne.

Per quanto alla terza osservazione che ha fatto l'onorevole mio collega sul prezzo, appunto perchè la differenza non è grande nel costo, al Governo conviene di vendere maggiore quantità di quella di lusso che è più in uso, perchè su questa non essendovi gran differenza di prezzo nella fabbricazione, i componenti essendo pressochè uguali, non c'è che alcun poco di più rispetto alla mano d'opera; e perciò l'una essendo per esempio a tre e l'altra a cinque lire si vende in maggior quantità quella da cinque. E se non c'è che la differenza di pochi centesimi, al Governo conviene più vendere quella che costa quasi egualmente, ma che però è polvere di lusso.

PIZZA. Mi permetterò di far osservare che se l'onorevole preopinante intende di dire che alla guardia nazionale si darà e si venderà anche polvere fina finchè essa ne vuole, allora ne sarebbe già autorizzata la vendita, perchè è quasi sicuro che quelli che compreranno polvere da guerra sono coloro che vogliono esercitarsi nell'uso delle armi da guerra, e questi per la maggior parte appartengono alla guardia nazionale.

Ma pare tuttavia essere veramente necessario che sia pubblica la vendita: perchè non pochi altresì di coloro che non appartenessero alla guardia nazionale, e che possono appartenere, è necessario che abbiano campo di esercitarsi nell'uso delle armi da guerra, ora che la popolazione deve essere tutta armata; che se poi si volessero stabilire dei tiri a segno o dai soldati della guardia nazionale o da altri cittadini, perchè non dovranno eglino avere una polvere di minor costo, mentre è necessario che questi tiri a segno si mandino ad effetto, se si vuole che la guardia nazionale possa essere utile a qualche cosa?

D'altra parte è un consumo di più che si farà di polvere a vantaggio dell'erario, e coll'utile del paese che avrà una popolazione più capace di usare le armi, il che in certe circostanze può tornare a grandissimo giovamento.

NICHA, ministro delle finanze. Mi permetterò di fare ancora una semplice e sola osservazione, perchè il Senato possa altresì tenere in conto le ragioni che hanno indotto il Ministero a proporre che si mantenesse nella tariffa questa polvere da guerra.

Il motivo che ebbe in mira il Governo fu questo, di esaminare cioè se a fronte del rischio di una minor vendita della polvere fina, si trovasse il compenso nel mantenere la vendita della polvere da guerra, ed ha creduto che quest'ultima conclusione fosse favorevole, nel senso che lo smercio che se ne fa per bastimenti ove si carica per esportarla, voglia largamente compensare quel minore incasso che si otterrebbe colla vendita della polvere fina. Tutta la questione sta nella considerazione di siffatto calcolo.

Il Ministero porta opinione che, vendendo la polvere da guerra, la quale in gran parte va all'estero, egli trovi il suo compenso nella diversità del minor quantitativo che si vende nell'interno della polvere fina. Ora, dico, il Senato giudicherà in quel modo che gli parrà più conveniente; ma il Governo ha creduto di trovarne il compenso mantenendo nella tariffa anche questa polvere da guerra.

PRAT, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

PRAT, relatore. La Commissione non contesta lo smercio della polvere da guerra all'estero, e lascia che si venda; ma non ne vorrebbe la vendita all'interno, perchè (tanto più se si smaltisce la polvere nuova) si può facilmente sostituire alla polvere da caccia, perciò di questa si venderebbe assai meno, ed il prodotto che ricaverebbe il tesoro pubblico si troverebbe di assai ridotto. Non è già che la Commissione abbia scrupoli rispetto allo smercio della polvere da guerra, essa non ne ha nessuno, anzi vorrebbe la vendita della polvere da guerra in quantità per quanto si può maggiore all'estero, e sarebbe, come già dissi, disposta ad acconsentirne anche lo smercio all'interno qualora si potessero prendere precauzioni tali che ne impedissero la sostituzione a quella da caccia, per non menomare di molto il prodotto che ricava il Governo dalla sua privata.

NICHA, ministro delle finanze. Il Governo aveva cercato di evitare che si potesse vendere la polvere da guerra per quella da caccia in quanto ai rivenditori, e per questo aveva combinato coll'azienda d'artiglieria di mettere questa polvere in pacchi di diverso colore; ciò avrebbe senza dubbio impedito che i gabellotti vendessero una polvere per un'altra.

In quanto poi al sostituire la polvere da guerra a quella da caccia, cosa che potrebbero fare i compratori stessi, il Governo non ha creduto che ciò potesse esser caso di grande importanza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Non è certamente per prolungare la discussione che io ho domandato la parola, ma solamente per fare un'aggiunta che può avere qualche influenza sullo spirito dell'onorevole mio collega. Il signor senatore Piazza osservò come sia utile, anzi importante che la guardia nazionale possa disporre di una certa quantità di polvere da guerra per le sue esercitazioni. Il mio amico senatore Di Pamparato accennava che le distribuzioni alla guardia nazionale sono fatte d'ufficio. Io che mi onoro di aver fatto parte della guardia nazionale di Torino, citerò una circostanza che può essere

verificata dai nostri colleghi. Quantunque vive istanze siansi fatte nei primordi dell'organizzazione della guardia nazionale per ottenere cartucce, non si potè avere, per quanto è a mia cognizione, alcuna distribuzione d'ufficio. Prego il Senato di notare l'epoca: il 25 marzo 1849.

PRESIDENTE. Confidando che allorquando si giungerà alla discussione della tariffa, il Senato terrà a calcolo quell'acconto di discussione che anticipatamente si è preso da parecchi oratori sulla disamina particolare dell'emendamento proposto dalla Commissione, io domando al Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Do lettura degli articoli:

• Art. 1. A cominciare dal 1° aprile 1850 la vendita delle polveri da fuoco e del piombo in pallini e migliorola per conto delle regie gabelle sarà fatta nelle qualità, nelle misure ed ai prezzi determinati nell'annessa tabella. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'epoca dell'attuazione nell'isola di Sardegna della vendita suddetta del piombo verrà quanto prima fissata con regio decreto. »

(È approvato.)

Viene ora la tariffa sopra una parte della quale cade l'emendamento della Commissione. Esso consiste nel togliere la polvere da guerra dalla categoria della vendita all'interno.

È aperta la discussione su questo emendamento.

Chi approva l'emendamento della Commissione voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova viene rigettato.)

Ora passeremo alla votazione dell'intera tariffa. (Vedi vol. Documenti, pag. 25.)

DI PAMPARATO (*Interrompendo*). Intenderei proporre un sottoemendamento. Ma prima però voglio chiedere se il

Ministero non intenda, essendovi quattro specie di polveri da guerra, di specificare se si trovino esse tutte comprese nelle parole *polvere da guerra*, oppure se non se ne contempra che una sola qualità.

NIGRA, ministro delle finanze. Credo che il Ministero nel proporre una tariffa non prende un impegno di vendere piuttosto una qualità che un'altra, giacchè questo appartiene più al calcolo che si può fare dell'utilità e dei bisogni. Il Ministero non ha difficoltà di dichiarare che in questo seguirà quella via che pienamente può soddisfare ai bisogni compatibilmente colle finanze; sarebbe impossibile determinare qui una tale questione. Quello che dichiara il ministro è che procurerà di smerciare la qualità di polvere che può essere riconosciuta più utile. Il che vuol dire che se fra le quattro qualità se ne trovassero di quelle che non fossero utili, verrebbero tolte dalla vendita, e si metteranno in commercio quelle che possono essere desiderate.

PRESIDENTE. Rinnovo al Senato l'invito di voler votare sulla tariffa.

Chi intende di approvarla voglia rizzarsi.

(È approvata.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto, quindi alla verificaione dei voti.)

Signori, la votazione ora fattasi è nulla. Prima della votazione io aveva raccolto il numero dei senatori presenti, ed eravamo 43; il numero richiesto per una votazione legale è di 44. Ora, l'urna non contiene che palle 41; e così tre di meno del numero necessario. Ciò proviene da che alcuni senatori si allontanarono dalla sala prima di essere chiamati a dare il loro voto.

Si ripeterà adunque questa votazione nella prossima adunanza pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1850

— 15 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Dichiarazioni intorno al senso di alcune parole pronunciate nella precedente tornata dal senatore Di Pollone — *Votazione per scrutinio segreto e approvazione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e dei piombi* — *Relazione sul progetto di legge relativo alla convenzione colla Toscana per l'abolizione dei diritti differenziali* — *Lettura del trattato* — *Discussione generale: vi pigliano parte il senatore Balbi-Piovera, i ministri degli affari esteri e di commercio e i senatori Della Torre, De la Charrière, Sclopts, Sauli, Colla, Di San Marzano, Alfieri di Sostegno e Albini* — *Chiusura della discussione* — *Approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Si dà lettura del processo verbale.)

PRESIDENTE. Non posso mettere ai voti il processo verbale, perchè il Senato non è in numero.

DICHIARAZIONI.

CHIDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Chiodo.

CHIDO. Nella precedente seduta non intesi l'ultima frase pronunziata dall'onorevole senatore conte di Pollone; ma la mia attenzione fu arrestata dalle seguenti parole che veggio stampate nei rendiconti del foglio ufficiale: « Quantunque vive istanze siansi fatte nei primordi dell'organizzazione della guardia nazionale per ottenere cartucce, non si poté avere, per quanto è a mia cognizione, alcuna distribuzione d'ufficio. Prego il Senato di notare l'epoca: il 25 marzo 1849. »

Comincio a notare che il 25 marzo 1849 era giorno già ben lontano dai primordi dell'organizzazione della guardia nazionale. Aggiungo di poi che per conto del Ministero non si è mai fatta alcuna opposizione a che fosse distribuita la polvere necessaria alla guardia nazionale, e molto meno nel 25 marzo predetto.

Se il Senato me lo permette, pregherei il signor conte di Pollone di dare maggiori spiegazioni, affinchè si sappia da chi procedeva il rifiuto della polvere alla guardia nazionale.

GALLINA. Parmi, allo stato delle cose presenti, che la discussione che si vorrebbe rinnovare ora intorno ad un punto di fatto, il quale non può più essere attualmente discusso, non vaglia a distogliere il Senato dall'ordine del giorno, e che qualunque siano le osservazioni fatte a questo riguardo, non possono perciò aver luogo adesso che la discussione in ordine a quella legge è già compiuta.

Dunque parmi, ripeto, che questa quistione non sia più opportuna, e che una maggior discussione sul fatto di cui si tratta non possa condurre a nessun risullamento. Crederei quindi che sia il caso di passare all'ordine del giorno.

DI POLLONE. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola prego il signor senatore a riflettere che la questione non può aggirarsi che sull'approvazione del processo verbale. Quest'approvazione non può essere discussa, se non in quanto il processo è fedele

od infedele. Ciò che si è detto finora non riguarda che le osservazioni fatte dal signor senatore Di Pollone; per conseguenza la questione presente non può estendersi al valore delle osservazioni fatte allora. Che se havvi qualcuno il quale voglia contrapporre a quelle osservazioni altre nozioni di fatto, non ne ha il campo se non dopo che siasi chiusa la discussione, la quale sicuramente ora non può volgersi che sopra la semplice fedeltà del processo verbale.

Io, come ho già detto, non posso ancora produrre all'approvazione del Senato questo processo verbale, perchè manca ancora un senatore a compiere il numero legale; non ho altro a proporre se non che il Senato voglia udire la relazione della legge che deve discutersi, la quale porta l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana.

Interrogo il Senato se stima si abbia a leggere questa relazione.

DI POLLONE. Chieggo la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Essendo stato nominato, io credo che due parole di risposta potrebbero soddisfare al desiderio esternato dal signor senatore Chiodo, e nello stesso tempo evitare una discussione.

Dichiaro adunque che non intesi, nell'accennare un fatto, di portare un'accusa contro chicchessia. Trattandosi di prendere argomento in favore della conservazione della vendita delle polveri da guerra, ho creduto di citare un fatto il quale sostengo, cioè che in molte occasioni la guardia nazionale ha chiesto distribuzioni di polveri, e non le ha potuto ottenere. Ed è perciò che io adducendo questo fatto conchiudeva che si dovesse mantenere la vendita delle polveri da guerra; ma, lo ripeto, io non intesi portare un'accusa contro chicchessia. Se si dichiara soddisfatto il senatore Chiodo, sarò pago d'aver rischiarata su tal punto la quistione.

CHIDO. Quanto a me, sono soddisfatto delle spiegazioni date dall'onorevole preopinante: io voleva solo che non si potesse osservare a quel ministro, che il 25 marzo era al governo, di aver rifiutato di somministrare la polvere alla guardia nazionale. La cosa non è, e non poteva essere così, e particolarmente quel giorno in cui si cercava che vi fossero volontari, i quali potessero partire per andare incontro al nemico che ci minacciava già d'avvicino.

PRESIDENTE. Il numero de' senatori essendo completo, invito il Senato ad approvare il processo verbale.

(È approvato.)

VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA VENDITA DELLE POLVERI E DEI PIOMBI.

PRESIDENTE. A compiere la votazione che è stata annullata l'altro ieri, si fa l'appello nominale per l'approvazione della legge stata discussa per l'applicazione del sistema decimale alla vendita delle polveri e dei piombi.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Maggioranza	23
Voti favorevoli	42
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL TRATTATO PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI DI BANDIERA COLLA TOSCANA.

PRESIDENTE. Si passa ad udire la relazione sul progetto di legge concernente l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera già convenuta colla Toscana.

La parola è al relatore della Commissione senatore Di San Marzano.

DI SAN MARZANO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 22.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena e intera esecuzione alla convenzione relativa all'abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana firmata in Torino il 24 settembre 1849. »

• È aperta la discussione generale.

SCLOPIS. Domando la parola.

Sembrami che sarebbe necessario dar lettura del trattato, perchè, portando la legge un'implicita indicazione del trattato, noi non possiamo valutarne in pubblico la portata se non ne udiamo la lettura.

PRESIDENTE. Debbo però interrogare il Senato se è d'avviso che debbasi dare questa lettura.

Chi crede che si debba dar lettura del trattato in questione voglia levarsi.

(Il Senato approva la lettura del trattato.)

DI SAN MARZANO, relatore, legge il trattato. (Vedi vol. *Documenti*, 2^a Sessione 1849, pag. 346.)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Balbi-Piovera.

BALBI-PIOVERA. Signori, è da qualche tempo nel Parlamento invalso l'uso che ogni membro del medesimo si crede nell'obbligo di parlare in vantaggio specialmente delle provincie da cui discende. Questo mi procura un sentimento dubbiosissimo per me, perchè, dovendo far parola della popolazione marittima, parrebbe che io fossi spinto a ciò da amor municipale. Allorchè, alla formazione di questo Consesso, io fui chiamato a farne parte, ho giudicato me stesso, e se avessi trovato in me l'amore della provincia maggiore di quello della nazionalità avrei declinato e dall'onore di sedere fra voi, e dal favore che mi concessè il sovrano.

Premesse queste poche parole che spero il Senato mi perdonerà, per aver piena ed intiera libertà di discussione, piglio a difendere gli interessi che specialmente riguardano il

littorale. Non è certo per far opposizione al trattato che ci è presentato che io prendo la parola, anzi io l'appoggio, e ci darò il mio voto. Ma questo trattato non è che il primo gradino, o, per meglio dire, il secondo (perchè seguita il trattato col Governo pontificio, il quale fu conchiuso prima) che ci mette nella via della libertà del commercio.

L'esempio di questa libertà l'abbiamo avuto dalla gran dominatrice dei mari, da quella potenza che non si lascia illudere da poetiche utopie, ma che ragiona e studia molto i principii che la dirigono, e specialmente il principio d'interesse finanziario, dico dall'Inghilterra, e credo che fra breve tutta l'Europa correrà dietro all'istesso sistema; ma la nostra marineria, e soprattutto la mercantile, ha bisogno di essere sostenuta in questi primi passi; e per servire di corollario a questa legge che stiamo per votare, non si può negare che vi vogliono tre leggi.

Non è già che io pretendà far interpellanze al Ministero, ma voglio semplicemente richiamare l'attenzione del medesimo sopra questi gravi interessi. Secondo me, il corollario di questa votazione deve essere l'abolizione di tutti i diritti differenziali, alla quale il Ministero, sia nella sua relazione, sia in una legge presentata nell'altra Camera, mostra d'averci già pensato. Altro corollario deve essere una legge di navigazione indispensabile, che permetta alla nostra marineria mercantile quegli stessi vantaggi che hanno le altre più favorite. Il terzo corollario poi deve essere la separazione della marina militare dal dicastero di guerra e marina.

La prima, come già dissi, sarà discussa, e quando sarà presentata al Senato mi riservo anche di prendere parte alla discussione. La seconda è necessarissima per l'industria marittima; e mi si perdoni se entrerò alquanto in questa materia.

L'importanza di questa industria non è molto conosciuta in Piemonte, quantunque sia una delle maggiori che arricchisca lo Stato. Mi si perdoni, ripeto, se io presenterò qualche cifra la quale potrà servire di appoggio a quest'asserzione. I marinai mercantili naviganti, cioè i marinai matricolati, sommarono nel 1847 a 23,500, quasi 24,000; i bastimenti sommarono a 3354, ossia 180,000 tonnellate circa. Fino adesso (non è per far rimprovero al passato) non fu certo protetta in proporzione colle altre industrie dello Stato, quantunque sia certo che le risorse di marineria che abbiamo potrebbero essere molto maggiori se si volesse seguitare il principio adottato da tutti gli altri paesi. Dove c'è forza marittima, la leva di mare comprende vari chilometri lungo la costa, mentre presso noi è ridotta ai semplici marinai dopo diciotto mesi di navigazione, escluse tutte le altre persone correlative alla marina, come i costruttori, i barcaiuoli, i facchini dei porti, ecc. ecc., le quali sono tutte parti integranti della marina; dal che appare che tutta la popolazione navigante o vivente su tale industria potrebbe portarsi quasi al doppio.

La marina nostra è ardata, e noi sappiamo, e la storia ce lo dimostra, quanti vantaggi e beni abbia recato alla comune patria, e quanti allori abbia aggiunti l'Italia alla corona delle glorie nazionali; essa merita quindi tutte le sollecitudini del Governo; ed io domando gli stessi trattamenti che le altre nazioni concedono alle loro marine. Se questo noi otterremo, allora noi non vedremo, come vediamo oggi, dopo il decreto del 1826, costretti gli armatori di coprire i loro bastimenti con bandiere estere, per profittare di quei diritti internazionali che colpiscono lo scafo e la marina. Vari sono quelli che hanno dovuto adoperare questi mezzi, il che io credo sia un danno, e danno gravissimo allo Stato. L'altra parte su cui vuol raggirarsi il mio ragionamento concerne la marina militare la quale è strettamente collegata colla marina mercan-

tile, atteso che tutta quella popolazione navigante di cui ho accennato il numero è sottomessa all'ammiragliato. Questa popolazione navigante e cittadina quando è a terra, e quando è imbarcata si trova sotto un'altra legislazione, cioè sotto la marittima e per conseguenza dipendente dalla marina militare. In caso di guerra poi, in caso di necessità, offre delle risorse, perchè può essere chiamata a far parte delle squadre, essendo, direi, continuamente reggimentata ed organizzata, e pagando essa mensilmente una somma sopra lo stipendio alla cassa degli invalidi, ed avendo un diritto alla pensione quando o per l'età o per altra cagione non sia più atta alle fatiche di mare. Questa marina mercantile pertanto mi si rappresenta come un'armata, e quest'armata disciplinata ed organizzata, questa immensa quantità d'individui e d'interessi che portano insieme, riesce di non poco vantaggio agli stati in tutti i paesi dove la marina è portata ad alto grado. Ma su questo intendo, come dissi, di parlare e fare le mie osservazioni allorchè ci sarà presentato il bilancio della guerra.

Signori, non ho parlato, ripeto, per speciale mio interesse, ma per l'interesse generale, per quello che collega le provincie marittime con le provincie di terra.

Il paese è composto di vastissimi ed ubertosi piani, di fertilissime colline presso cui sorgono montagne sterili, terreni incolti, o se in tale paese l'industria degli uomini non avesse supplito al difetto del suolo, le popolazioni sarebbero nella massima miseria. Abbiamo la catena delle Alpi abitata da una popolazione brava, leale ed industriosa, che va nei paesi vicini cercando col suo lavoro il vitto; ma questi montagnardi animati dall'affetto del suolo natio, quando hanno guadagnato qualche cosa, ritornano nelle loro montagne. È questa la brava popolazione della Savoia, popolazione che ha per suo principio la probità e l'industria, virtù che nessuno le può negare. Abbiamo poi la Liguria, la quale, meno favorita forse della Savoia, ha tuttavia un grande vantaggio; ed è che il littorale ha saputo trarre partito, a forza d'industria, da quelle poche terre che la dolcezza del clima gli permetteva di coltivare; e mettendo a profitto quelle immense risorse che gli offre la marina seppe creare, in mezzo alle rupi e alle montagne le più sterili, una delle più fiorenti e superbe città.

Crede dunque che deve essere nell'interesse generale del paese il favorire il commercio; imperocchè il produttore piemontese se fosse ristretto nelle dogane che lo circoscrivono, senza poter spacciare le sue produzioni, io porto avviso che sarebbe in una condizione meno felice; come, lo dico francamente, Liguria e Genova se fossero ristrette alle frontiere di una volta, non avrebbero che danno e rovina. È dunque nell'interesse del paese che ci collega il favorire simpatie che esistevano ed esisteranno sempre, come io spero. Pertanto senza fare, come lo ripeto, interpellanze in nessuna maniera perchè non è materia d'interpellanze, io richiamo la più seria attenzione del Governo su cosa cotanto grave, che interessa la prosperità finanziaria della nazione, e la richiamo perchè voglia esso provvedere a fare leggi che possano dar alla marina nostra quello slancio a cui essa ha diritto di aspirare; il che avverrà quando sarà rimessa al livello delle altre potenze marittime, certi essendo noi che la concorrenza non mancherà, non essendo in arditazza ed in abilità, alla marina di alcun altro popolo, inferiore.

D'AZEGLIO, ministro degli esteri. Domando la parola.

Io trovo assai ragionevoli e molto opportune le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Balbi riguardo alla marina; e poichè l'ordine del giorno porta la discussione sulla legge dei diritti differenziali, si può quindi venire a parlare

del commercio e delle leggi parziali ed anche generali del medesimo. Avendo già il senatore Balbi iniziata una tale questione, domanderei il permesso al Senato di significare quali siano le idee del Ministero sopra di essa. Nel concludere questo trattato colla Toscana, il Ministero non ha creduto di fare altro che adempiere, per così dire, ad un episodio della gran questione commerciale compiutosi dopo l'abolizione dell'atto di navigazione inglese per cui si sono ampliati i limiti anteriormente fissati. Il Governo del Re ha quindi in questa circostanza preso tutte le misure che potevano ammettere il commercio genovese ad estendersi per il globo. Fra queste misure sicuramente una delle principali è quella di avere l'occhio alla marineria, e di vedere quali siano i suoi principali interessi. Credo anch'io, come diceva l'onorevole senatore preopinante, che la marina mercantile e la marina guerriera abbiano una grande correlazione fra loro, e che sia necessario di occuparsene; e credo eziandio, con lui, che finora il Piemonte non abbia sentito quanta fosse l'importanza della marineria e non se ne sia occupato in conseguenza. Ma posso assicurare l'onorevole senatore e tutto il Senato, essere nel pensiero del Governo di prendere quelle misure e di far ordinamenti che tornino utili tanto all'una quanto all'altra marineria.

E certamente veggio anch'io che in un paese dove vi sono 24 o 25 mila marinai, la sorte di tutte queste persone, la sorte principalmente del commercio marittimo e della marineria, richiedono di essere fissate sotto un'amministrazione più vasta. Onde è intenzione, come dissi, del Governo di por mano attivamente a queste leggi. Nell'istesso tempo che io rispondo alle osservazioni del signor senatore Balbi mi viene in acconcio di dire pure alcune parole su quello che si accennò verso la fine della relazione in ordine ai consolati. Nel sistema dello sviluppo commerciale (giacchè si deve pensare, come ho avuto l'onore di dire poc'anzi prima, alla marina) fa bisogno adoperarsi a provvedere coloro che si esercitano in quest'industria, di tutte le notizie necessarie, di tutta la sicurezza, di tutti gli aiuti che possono occorrere nel loro commercio per il mondo. Ora, come ho accennato, in seguito all'atto di navigazione, essendo aperti tutti i mercati a tutte le bandiere, ora che non havvi più solamente commercio diretto da porto a porto, ma spesse volte tra porti di grandissima distanza dove è difficile che un bastimento commerciale possa condursi in una velata, è molto importante di stabilire consoli che dappertutto possano aiutare il nostro commercio. E ciò tanto più sotto il rapporto che un negoziante di Genova il quale vuole partire col suo bastimento, e che ora non è più astretto, come una volta, ad andare direttamente in un certo luogo, ma può portarsi in molti altri, è necessario, dico, che questo commerciante possa avere il modo di sapere, *verbi gratia*, parlando da Genova e caricando per il Capo, che cosa possa portare da questo nell'Australia, e avere l'idea delle tariffe dei diritti differenziali che sono fissati nei diversi porti che vuol toccare. Questo non si può ottenere senza agenti i quali ce li riferiscano. Io credo che il Ministero non possa essere rimproverato di aver usato negligenza nel procurarsi queste notizie e nello stabilire i consolati, perchè mancano i mezzi per poter scegliere i consoli.

Lo stato delle finanze, lo stato dell'erario non permette di spedire sempre quando si vuole un uomo a bella posta dal Piemonte, per esempio, nell'America, o nei luoghi dove il commercio genovese si potrebbe estendere. Dunque si prende il ripiego di scegliere un individuo indigeno, il quale con, o anche senza onorario, solo per avere l'onore di rappresentare la nostra bandiera, si incarica di essere console. Ma come

faccio io, ministro degli affari esteri, da Torino a sapere quale sarebbe il console opportuno a Maiorca, a Batavia? Non avrei altro mezzo che chiedere informazioni che mi verrebbero da seconda, da terza mano. Malgrado ciò ho fatto il possibile per averle. Nell'Arcipelago indiano particolarmente, dove i commerci genovesi sono grandi, per molti motivi indipendenti affatto da noi, ma dalla circostanza dei tempi, non si è potuto introdurre nessuno. Ho già procurato però di aprirvi una strada stabilendo qualche consolato. La verità di quanto asserisco emerge da un esempio che posso presentare al Senato. Il commercio genovese, appena le repubbliche spagnuole si sciolsero dal dominio della Spagna, si slanciò nell'America meridionale; nelle repubbliche Argentina ed Orientale, non che in tutte le coste dell'America, esso è molto fiorente, e credo di poter assicurare che è il terzo dei commerci del mondo. In questi luoghi abbiamo avuto una fortuna. Anni sono fu spedito un bastimento il quale fece il giro dell'America, e dal continente dell'America se ne andò nell'Oceania. Vide tutti questi porti, e riportò notizie per le quali io devo qui tributare onore a quegli che fece il viaggio, ed elogi anche a coloro che, secondo la di lui relazione, furono scelti per consoli. E per citarne uno, quello di Lima, ci manda rapporti, ci dà notizie, aiuti e serve i nazionali che trovansi colà in un modo veramente rimarchevole; per conseguenza io credo che il Governo avendo fatto quanto poteva, non deve essere accusato di negligenza. Per altra parte il Ministero, ed io in ispecie, avremo sicuramente l'impegno di fare ciò che sarà possibile per poter avere informazioni per tutti i luoghi.

Dunque, riassumendo le mie idee e rispondendo al signor senatore Balbi-Piovera, ripeto che il Ministero è benissimo convinto dell'importanza delle osservazioni che ha fatte, e procurerà di occuparsene e di fare quanto si può, secondo lo stato dell'erario, per soddisfarle.

Quanto poi al cenno che vi è sul fine della relazione dell'onorevole senatore Di San Marzano, il Governo ha già procurato di provvedere per quanto riguarda i consolati; e sicuramente farà quanto dipenderà da lui, perchè i marinai genovesi (che sicuramente sono l'onore della marina, e forse del mondo, come quelli che sono i più sobri di tutti, che viaggiano più a buon mercato, e che ardiscono quello che pochi ardiscono in mare), trovino su tutto il globo quella protezione ed aiuto di cui sono meritevoli.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Io mi credo in obbligo altresì di fare, come ministro del commercio, alcune dichiarazioni al Senato, in ordine sia all'ultimo paragrafo della relazione dell'onorevole senatore Di San Marzano, sia a quanto fu detto dall'onorevole senatore Balbi-Piovera.

Dopo le osservazioni del presidente del Consiglio, poco mi rimane ad aggiungere. Sono lieto tuttavia di poter confermare altresì al Senato che il Ministero fa presentemente molte indagini e studi, per vedere di produrre tutti quei miglioramenti, e proporre tutte quelle leggi che possano influire al benessere ed al progresso del commercio e della marina. In prova di ciò, quando all'altra Camera io proponeva la legge sull'abolizione dei diritti differenziali, non solamente daziari, portati dal manifesto camerale del 1823, ma eziandio dei diritti differenziali che pesano sullo scafo dei bastimenti, in ordine a quel principio di protezione che i Go-

verni nei tempi passati credevano di dover consacrare per promuovere i miglioramenti commerciali dei propri paesi, io ho avuto l'onore di accennare nell'esposizione dei motivi di quella legge che avrei creduto non essere sufficientemente tutelato il commercio nostro, quando in massima e semplicemente si venisse a produrre quella legge di abolizione dei diritti differenziali sì daziari che di navigazione. Ed allora ho fatto solenne promessa in nome mio ed in nome del Ministero che si sarebbe pure occupato il Governo del Re di porre tutti i regolamenti mercantili in armonia coi nuovi principii di libertà degli scambi che dovevano d'ora in poi essere fondamento delle nostre relative contrattazioni colle altre nazioni. In conseguenza di questo, ho l'onore di assicurare al Senato che una Commissione stabilita da un anno fa circa dal Ministero del commercio si in Torino che in Genova, per rivedere tutto quello che concerne i regolamenti, non che la legislazione mercantile, ha forse terminato un progetto per cui il Ministero potrà fra poco presentare al Parlamento nuove riforme intorno ai regolamenti di navigazione che sono ora applicati ai porti dello Stato.

Sarà materia grave il decidere se convenga ridurre questo diritto ad una sola specie o a due o a tre; ma per certo converrà riformare pressochè intieramente quella forma regolamentaria dei nostri diritti di navigazione nei porti dello Stato, giacchè se se ne esagera da una parte la gravità, è certo però dall'altra che essa si fa sentire per le infinite angosce che porta al nostro commercio, non che al commercio estero.

Ognuno conosce altresì le trattative tendenti a cedere la Darsena e tutti gli stabilimenti della marineria reale di Genova al commercio stesso di quella città; e credo che ognuno potrà discernere da questi progetti un nuovo zelo nel Governo per proteggere l'interesse commerciale del nostro paese. Dirò di più che il Ministero del commercio si occupa di un altro progetto di legge per istituire scuole di navigazione e di costruzioni speciali ed indipendenti dall'autorità dell'ammiragliato, che in questa parte non produce che incagli, acciocchè quella generosa popolazione che affronta con tanto credito e con tanto successo i mari più lontani, possa perfezionarsi sia nelle cognizioni indispensabili, per portare a termine i grandi progetti di navigazione, sia per introdurre miglioramenti nella costruzione stessa dei nostri navigli.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Della Torre ha la parola.

DELLA TORRE. Je crois devoir en peu de mots, pour compléter cette discussion, faire connaître au Sénat le vrai motif qui a fait introduire les droits en question dans l'année 1825. Ce motif est celui-ci: à cette époque la marine de Gènes, comme à présent, était composée de 3000 bâtiments; plus de mille n'avaient pas le pavillon national; ils avaient les pavillons anglais, russe, français et autrichien. Cela avait été établi dans le commencement; mais en laissant continuer cet état de choses, il en résultait un fait très-dommageable; c'est qu'une masse de sujets étaient, partout où ils allaient, soumis à la jurisprudence des puissances étrangères, et protégés par les agents de ces mêmes puissances. On avait d'abord pensé à mettre une loi prohibitive, mais on a réfléchi, et on a compris que cette loi produirait fort peu d'effet sur des marins qui n'ont presque jamais l'occasion de revenir chez eux. On n'aurait pas obtenu le but que l'on avait l'intention d'obtenir. Il eût été fâcheux que celui qui rentrait chez lui, subit les peines que l'on devait prononcer, et ce motif éloignait ceux qui auraient pu revenir. D'un autre

côté, ne pas punir eût été de la faiblesse ; on prit donc le parti d'établir cette différence. Nous avons à cette époque obtenu à peu près la libre navigation des Dardanelles, nous avons fait des traités avec chacune des puissances barbaresques ; il est vrai qu'on a tiré des coups de canon, quand il a fallu... (Hariti) Nous avons obtenu que nous serions libres, que les flottes n'entreraient pas, et en outre, moyennant ces assurances et les avantages que nous avons faits à nos bâtiments, nous avons obtenu que les mille bâtiments qui avaient pavillons étrangers prissent le pavillon national. Si le commerce gagne à cela, la marine y perd un peu, surtout dans les Elais de deuxième ordre, qui ne trouvent pas au dehors une protection aussi puissante que celle qu'ils trouveraient s'ils étaient à l'abri d'un pavillon puissant. C'est tout simple ; un pavillon anglais est plus respecté en tout lieux, que ne l'est une puissance qui n'a pas une flotte imposante à envoyer dans une circonstance donnée. La Grèce, à l'heure qu'il est, vous en donne un exemple.

Il faudrait, lorsqu'on s'occupe de tout ce qui a rapport à la marine (je ne parle pas ici pour le Sénat, mais pour le Ministère), penser à faire quelques avantages qui empêcheraient de prendre des pavillons étrangers, de désertir la patrie ; nous avons vu que cette affaire était très-importante : avec monsieur l'amiral Desgençys, on a conclu dans ce sens.

Messieurs, je reconnais que je ne suis pas bon juge dans cette affaire ; mais nous avons au milieu de nous quelques collègues qui pourraient fournir des idées excellentes à propos de ces avantages, auxquels je fais allusion, et que l'on pourrait donner aux nationaux, sans porter aucune espèce de préjudice, et qui le engageraient à ne pas se faire étrangers. Je ne voudrais pas juger cette question ; mais nous avons ici monsieur Albini, et d'autres encore, qui pourraient, à cet égard, donner au Sénat d'utiles renseignements.

DE LA CHARRIÈRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore De la Charrière ha la parola.

DE LA CHARRIÈRE. Messieurs, n'allez pas croire que je viens m'opposer à l'adoption du projet de loi qui vous est soumis. Loin de là, je déclare l'accepter. La Toscane est placée vis-à-vis de nous, et sous le rapport dont il s'agit, dans une position, pour ainsi dire, exceptionnelle. Par un premier traité en date du mois de juin 1847, traité conclu entre le Gouvernement du Roi et celui du Grand-duc, on a aboli tous les droits différentiels de navigation, connus sous le nom de tonnage, etc. ; mais on a maintenu les droits différentiels qui frappent les marchandises importées, suivant qu'elles l'ont été par un navire sous pavillon étranger, ou par un navire sous le pavillon du Roi. En même temps et par le même traité, on promettait au Grand-duc de le maintenir sur un pied de parfaite égalité avec la nation qui serait la plus favorisée.

Plus tard, un mois je crois après ce traité, le Roi en conclut un autre avec le Saint-Siège. Dans celui-ci tous les droits différentiels, de quelque nature qu'ils fussent, furent abolis. On comprend que la Toscane n'ait pas tardé à demander la même condition conformément à l'une des stipulations du traité de 1847. Par la convention que nous sommes appelés à approuver, le Gouvernement du Roi a accueilli cette demande et les droits différentiels qui n'avaient pas été abolis par le traité de 1847, le sont par la convention qui nous est soumise aujourd'hui. En cela, le Gouvernement du Roi a fait acte de justice et de légalité, et je suis le premier à dire que la convention doit être approuvée.

J'ai demandé la parole pour appeler votre attention sur un vœu que la Commission a exprimé, ou plutôt sur un conseil qu'elle semble avoir voulu donner au Gouvernement du Roi, d'entrer le plus promptement et le plus largement possible dans la voie du libre échange. Cette doctrine est séduisante, je l'avoue, mais elle peut avoir des conséquences funestes pour l'industrie nationale, et au lieu de se lancer dans cette voie avec précipitation, je crois qu'il conviendrait d'abord d'approfondir la question, de l'étudier sur toutes ses faces, non-seulement sous le rapport théorique, mais dans son rapport avec nos intérêts manufacturiers. Ne perdons pas de vue que c'est à son acte célèbre de navigation que l'Angleterre a dû la puissance de sa marine ; si je n'affirme pas cela comme juge compétent, je le dis d'après ce que j'ai lu à ce sujet ; et la puissance de cette marine est telle aujourd'hui, qu'elle n'a pas de rivale en Europe. Dans cet état de choses, elle a pu, sans inconvénients pour elle, aujourd'hui qu'elle a atteint son but, renoncer aux avantages que lui assurait l'acte de navigation. D'un autre côté c'est à son système à la fois prohibitif et restrictif, que l'Angleterre a dû le prodigieux développement de son industrie manufacturière, qui sur le plus grand nombre des articles n'a pas de rivale, et qu'elle peut faire une concurrence dangereuse à quelle nation que ce soit sur presque tous les marchés du monde. La doctrine du libre échange est préconisée en Angleterre depuis plusieurs années ; mais elle est moins dangereuse pour ce pays que pour les autres ; et par conséquent il n'est pas étonnant que cette doctrine ait de l'autre côté de la Manche de nombreux professeurs. Nous ne sommes pas dans une position identique ; je voudrais que nous puissions instituer une enquête afin de porter nos investigations sur tous les points de cette importante question, avant que le Ministère prit un parti à cet égard. Je crois que le Parlement de notre pays pourrait ordonner cette enquête, le Parlement anglais ne s'en fait pas faute, et l'Assemblée législative de France en a ordonné une dernièrement. Bien que la doctrine du libre échange soit fortement préconisée en Angleterre, le Parlement s'est bien gardé d'entrer dans cette voie ; il a rectifié ses tarifs. Je crois, si je suis bien informé, qu'il n'y a plus des droits prohibitifs, mais il y a encore des droits restrictifs, et des droits restrictifs très-forts. Ainsi, sur les tissus de soies étrangers il y a des taxes de 50 à 40 pour cent de la valeur. J'ai vu ce fait relaté dans un document adressé au Parlement de France par la Chambre de commerce de Lyon.

Un autre fait est plus saillant encore : on ne peut pas contester que l'industrie cotonnière ne soit plus florissante en Angleterre que partout ailleurs ; eh bien, malgré cette supériorité, elle a maintenu un droit d'entrée, qu'elle vient d'abaisser tout récemment, et qui est réduit à 10 pour cent de la valeur. Elle aurait pu permettre l'entrée libre, car elle n'a rien à craindre sous ce rapport. Enfin, je vous citerai les Etats-Unis d'Amérique, qui ont fait avec l'Angleterre un traité de réciprocité. Eh bien, non-obstant ce traité, et quoique la matière du coton soit indigène aux Etats-Unis, qu'elle croisse sur leur propre sol, ils ont maintenu sur les cotons couvrés, venant de l'étranger, un droit de 50 pour cent, qui sera abaissé jusqu'à ce qu'il soit réduit au droit de 20 pour cent de la valeur. Il y a loin de là à la doctrine du libre échange. J'ai puisé ce dernier fait dans les extraits d'enquêtes parlementaires, auxquelles il a été procédé en Angleterre depuis 1835 jusqu'en 1840.

Je livre, messieurs, ces faits à votre appréciation, et surtout à la sagesse du Ministère, afin qu'il ne marche pas trop

promptement dans la voie du libre échange qui pourrait ruiner nos fabriques, ou du moins leur porter un grave préjudice, sans leur offrir en retour la moindre compensation. Je conviens que le tarif de nos douanes a besoin d'être modifié, qu'il y a des droits exorbitants qu'il faut abaisser; mais encore une fois, je suis loin de penser que nous devons entrer dans la voie du libre échange, dès à présent.

BALBI-PIOVERA. Prendo la parola per rispondere prima al maresciallo Della Torre, poi al senatore De la Charrière.

Io credo che la marineria genovese altro non domanda che la protezione di essere equiparata in tutto alle altre potenze, e che quando non avrà maggiori diritti da pagare sullo scafo dei bastimenti, essa avrà conseguito quel maggior premio che il maresciallo le desiderava, ed in allora non vi sarà più bastimento che navigherà con bandiera straniera.

Quello che domando adunque per la marina mercantile si è, ripeto, che essa sia posta al livello di qualsiasi marineria, lasciando poi a lei il fare concorrenza; ed io non dubito che allora essa colla superiorità de' suoi marinai, e col buon prezzo dei suoi noli, non possa superare od almeno pareggiare ogni altra marina.

Quanto al senatore De la Charrière, io credo che esso sia uscito alquanto dalla questione. In questo momento non si tratta che della libera navigazione, e non si parla ancora del libero scambio, cioè di togliere tutti i diritti che possono gravare le mercanzie manifatturiere. In Inghilterra, lo so, che puossi predicare quanto si vuole questa massima, che distruggerebbe presso di noi tutte le nostre fabbriche: ma qui non cade la questione: essa non istà su altro che nel facilitare la navigazione, ossia il trasporto. Quando ne saranno agevolati i modi, col tempo si giudicherà, se le nostre manifatture possano sostenere la concorrenza colle fabbriche inglesi.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Le parole festè dette dall'onorevole senatore Balbi mi dispensano dal fare ulteriori riflessioni. Per rispondere a quanto fu premesso dagli onorevoli senatori Della Torre e De la Charrière io debbo tuttavia soggiungere che credo ugualmente col senatore Balbi che il motivo principale che indusse molti dei nostri navigatori a portarsi sotto nazione straniera si è precisamente perchè molte marine mercantili estere sono meglio tutelate dai loro propri Governi che non fosse la nostra.

Quindi avviene che molti dei navigatori genovesi si fanno dare patenti dal commercio toscano, che appunto pagava minori dazi, minimi diritti di navigazione dei proprii; come altresì molti si facevano patentare dalla così detta autorità gerosolimitana, cioè avevano patenti spedite da un'autorità ecclesiastica stabilita in Gerusalemme, e riconosciuta. Anche la marina austriaca usa tutte le facilitazioni possibili alla propria marina mercantile di Trieste. Epperò il Ministero, quando propose la legge dell'abolizione dei diritti differenziali, si preoccupò con tutto l'impegno a riformare i nostri diritti di navigazione, appunto perchè queste facilitazioni degli altri Governi per le proprie marine mercantili potevano portare una concorrenza distruggitrice per la nostra.

Ha osservato assai bene l'onorevole senatore Balbi, che il senatore De la Charrière, nelle avvertenze che voleva portare al signor ministro, aveva forse posta innanzi una nuova questione che non era quella che cadeva nella discussione al dì d'oggi. Certamente vi è una gran differenza dalla

questione relativa a procurare ogni facilitazione a' navigatori pel libero sfogo del commercio, dall'altra che riflette i dazi e le tariffe doganali.

Quantunque per la mia propria opinione io sia molto propenso a credere migliore la teoria del libero scambio, che non sia la teoria protezionista, anche in materia di tariffe e dazi doganali, tuttavia io veggio non essere questo nè il momento nè l'opportunità di discutere tale materia. Laonde mi rapporterò, per ora solamente, al promuovere il più che si può la maggior facilitazione al commercio nostro marittimo. E veramente si fa con ciò un vantaggio tanto più naturale al commercio nostro, che oltre ad essere un commercio di consumazione, è altresì di commissione; e forse la parte del commercio di commissione supera la parte di consumazione. È quindi indispensabile che l'emporio di Genova, il quale ha il privilegio di essere un porto franco, perchè abbia a prestarsi agli interessi del commercio di commissione, possa nel suo porto veder entrare la maggior quantità di navigli che rechino mercanzie estere.

Io ho creduto di dover dare queste spiegazioni a maggior giustificazione della parte che oggi fu messa in discussione intorno al trattato colla Toscana.

SAULI. Io mi dispongo volentieri a dare il voto alla legge che ci viene proposta, perchè si riferisce ad una convenzione la quale è resa solamente obbligatoria per sette anni, cioè sino al 1857. La natura del commercio è talmente oscillante che fa d'uopo conservare a noi medesimi la libertà di poter cambiare nostri provvedimenti in tutto ciò che lo riguardano. Per esempio, la legge che stabiliva un diritto differenziale sul trasporto degli olii, dei vini e dei cereali venne sancita appunto allorchè si fermarono patti d'amicizia e di commercio colla Sublime Porta Ottomana. Oltre alle ragioni addotte dall'eccellentissimo conte Della Torre, rammento che si era contratto l'impegno colla Porta Ottomana, di obbligare i capitani dei nostri navigli a navigare colla propria nazionale bandiera. Ora quel trattato fu di grandissima utilità. Per esso si stabilirono in modo sicuro le nostre mercantili corrispondenze con tutti gli scali di Levante; per esso si riaprirono ai navigatori genovesi le fauci dell'Ellesponto e del Bosforo, che già da quasi quattro secoli loro erano chiuse. Se ora o nell'avvenire si presentasse l'occasione di fare un provvedimento, o di fermare con estera potenza qualche trattato evidentemente utile al nostro commercio, sarebbe gravissimo danno per noi trovarci colle mani legate, per virtù di impegni già anteriormente contratti. E perciò, siccome alcuni fra gli onorandi miei colleghi si fecero carico di presentare le loro osservazioni ai signori ministri, così ardisco ancor io di dir loro che vadano molti cauti nell'inceppare la libertà della legislazione commerciale. In questa parte più che in ogni altra *il faut avoir ses coudées franches.*

Coll'abolizione del diritto differenziale si priva la nostra bandiera d'un vantaggio che prima gli era stato concesso. Ed io sono d'accordo coll'onorando amico mio e collega il senatore Balbi che la marineria mercantile merita un grandissimo riguardo.

La marineria militare si alimenta essenzialmente dalla marineria mercantile; ora voi avete udito in precedenti sedute uno dei nostri colleghi, pieno d'alti spiriti, confortare il Senato a consentire ragguardevoli sacrifici pel mantenimento dell'esercito di terra. Io fo la medesima istanza in favore dell'armata di mare.

Mercè dell'unione della Liguria cogli altri regi Stati, noi siamo diventati potenza marittima.

Io son d'avviso che forse la migliore speranza di risor-

gimento per gli Stati meridionali d'Europa sta nel Mediterraneo, nella vita e nell'attività che per lui si prepara; e che per conseguenza noi dobbiamo usare la massima diligenza per impedire che vengano meno le forze marittime che ora noi abbiamo, e che potrebbero ancora rendersi maggiori.

COLLA. Io non intendo di pferendere a trattare la questione generale sull'abolizione dei diritti differenziali; questa questione sembra che debba essere riservata ad un altro momento principalmente, perchè il ministro di agricoltura e commercio ci annunciò la prima presentazione di una legge abolitiva, in genere, di questo diritto. Io avr' anzi desiderato che la Commissione, senza portar giudizio sopra una tale questione, si fosse limitata a proporre l'adozione di questa legge alla quale ben volentieri io mi associo.

Veramente il trattato di cui stiamo occupandoci non è un trattato di commercio, ma piuttosto una concessione da noi fatta alla Toscana. Tuttavia le ragioni addotte dalla Commissione, e quelle che si recarono da alcuni degli oratori, mi sembrano giustificare pienamente questa concessione. Sopra tutte le altre considerazioni io metterei questa, che nessuna bandiera di uno Stato italiano debba essere considerata straniera nei porti del nostro paese per eccellenza italiano di sentimenti e di sacrifici. Ma la Commissione ha spinto più oltre le sue osservazioni, facendo un anticipato giudizio sopra un'abolizione intiera di diritti differenziali. Addusse due fatti, i quali mi pare che non si possono ammettere, perchè mi sembrano non abbastanza accertati, e non producenti quelle conseguenze che la Commissione ha creduto di derivare. Questa ha detto in primo luogo che il trattato differenziale sopra i cereali non ha fruttato che ad alcuni armatori. Io posso di certa scienza asseverare che questo trattato ha fruttato moltissimo a 25 o 50 mila marinai ed alle loro famiglie poste sulle due riviere di Genova, che non avevano altri mezzi di sussistenza, fuorchè il prodotto della navigazione; ed ha fruttato altresì moltissimo in tempi in cui altri mezzi, altre speculazioni non si avevano per alimentare quella navigazione che è di tanto conto.

La Commissione, in secondo luogo, ha osservato che, dopo l'introduzione del sistema differenziale, il porto franco di Genova, che dapprima era l'emporio dei cereali, diventò nel 1825, per quanto concerne questi cereali, poco più di un semplice deposito per la consumazione dello Stato.

Io credo che questo fatto non sia stato abbastanza esaminato, nelle poche ore che passarono fra la distribuzione della relazione ed il cominciamento di questa discussione. Io non ho potuto raccogliere cognizioni positive sugli ultimi tempi; ma per quanto mi è occorso di vedere in epoca alquanto più rimota, posso accertare che dal 1825 fino al 1838 e 1839 il commercio de' cereali è stato abbondantissimo in Genova, e non solo per la consumazione interna, ma ben anco per la esportazione all'estero. Aggiungo che quand'anche questo fatto fosse vero, non si dovrebbe in nessun modo impedire alla legge il favore di una diminuzione di dazio pei cereali introdotti sui bastimenti nazionali. Una prova evidente in senso contrario si avrebbe dal solo confronto della piazza di Livorno con quella di Marsiglia. Livorno, senza diritto differenziale, ha veduto scemare il suo commercio; Marsiglia, col suo diritto differenziale, lo ha veduto crescere. Ciò prova ad evidenza che il crescere o diminuire di questo commercio non dipende dal maggiore o minore favore che siavi rispetto al dazio, ma ciò dipende essenzialmente (ed ognuno lo vede) dalla maggiore o minore consumazione interna della merce che si tratta di trasportare.

Io credo dunque che non si abbia a pregiudicare menomamente la questione dell'abolizione generale, questione che vuole essere maturata, e per cui io sono ben lungi dal voler parleggiare per la conservazione, ma che si debba tuttavia evitare d'indurre il Governo in errore sull'importanza di quest'abolizione. Bisogna pensare che la marina nostra è composta, come io diceva, di 25 o 50 mila naviganti; che ha un capitale di 40 milioni e più in materiale di bastimenti; che il nolo di questi bastimenti ogni anno ascende a circa 6 milioni, ed un milione è intieramente dovuto al nolo dei cereali; e questo milione si divide fra un immenso numero di famiglie. Può essere, io non lo nego, che sia conveniente di far cessare questo vantaggio dovuto principalmente al favore del dazio, ma io credo che il Ministero debba apprezzare tutta l'importanza di un tale sacrificio che si vorrà imporre alla nostra navigazione, e che perciò metterà ogni impegno per favorire la navigazione medesima, sia nei trattati che dovesse ancora concludere, sia negli altri provvedimenti che saviamente si proposero da alcuni dei nostri colleghi. Finalmente la Commissione si fondò sull'avviso e sui regolamenti della Camera di commercio sedente in Genova. Io porto ferma opinione che quando si tratta di concludere trattati di commercio e di fare riforme alla legge doganale, molto convenga di consultare le Camere di commercio; ma credo altresì che queste non debbano essere composte unicamente dei magnati del commercio generale residenti nelle città principali, ma che in esse debbano essere presenti tutti i rami di commercio, sia di terra che di mare, sia d'ogni genere di industria. A questo fine un progetto di legge già da lungo tempo si era ordinato, nel quale s'introduceva il sistema elettivo, e si compilava in tal modo che tutti i commercianti potessero aver parte alle disposizioni che dovessero suggerirsi e consigliarsi al Governo. Io spero che il signor ministro di agricoltura e commercio vorrà assicurarci che questa legge non tarderà ad essere presentata e discussa, per rendere più tranquille tutte le persone addette al commercio nostro.

DI SANTA MOGA, ministro di agricoltura e commercio. Son lieto che il senatore Colla mi abbia porta l'occasione di assicurare il Senato che quelle medesima legge che fu già da me proposta l'anno scorso alla Camera dei deputati, rispetto alla riorganizzazione delle Camere di commercio, fa oggetto di nuovi studi e di nuove considerazioni, onde poterla riprodurre migliorata. Io posso assicurare il Senato che quanto prima avrò l'onore di presentarla al Parlamento.

MALEI-PIOVENA. Domando la parola per far osservare al signor senatore Colla che le sue informazioni avrebbero bisogno di essere più accertate, perchè la prosperità di Livorno data appunto dalla legge restrittiva del commercio ligure, e molti negozianti e capitalisti della piazza di Genova hanno deposito nella suddetta città.

DI SAN MARZANO, relatore. Riguardo all'osservazione fatta dal signor senatore De la Charrière, la Commissione si crede in obbligo di dichiarare che quanto a lei parve di dover consigliare era solamente relativo al libero scambio in materia di commercio, di navigazione, ma non mai all'industria del paese. Per ciò che riguarda poi l'osservazione dell'onorevole senatore Colla, non attaccando in nessun modo la legge che ci viene proposta, e non riguardando che una opinione manifestata dalla Commissione, credo non si debba entrare in discussione sopra un punto che esigerebbe un grande sviluppo di materia e di cifre per poterlo dilucidare.

ALFERRI. Domando la parola.

Io sono d'accordo con tutti i preopinanti in un punto, ed è

questo: che si abbia a dare il voto favorevole al progetto di legge che ci è presentato per l'approvazione del trattato concluso colla Toscana. Ma non saprei in qual modo mettermi d'accordo nè coll'onorevole senatore De la Charrière che respingeva la verità della teoria che conduce al libero scambio, nè con gli altri preopizanti, i quali hanno sostenuto che la questione di libero scambio fosse estranea alla discussione attuale. Io invece credo che l'una e l'altra questione siano talmente vincolate, che l'una non si possa separare dall'altra. E ne addurrò in fatto due prove, sia in vista che si addivenga a simili negoziati, come è quello a cui è stato condotto il presente Ministero; sia in vista che concorra in un porto, in un litorale la più gran quantità di mercanzia, e questo porto e questo litorale diventino l'emporio più possibilmente esteso delle mercanzie che fanno l'oggetto del commercio delle varie nazioni; pel quale effetto è necessario che si levino gli ostacoli che sinora si sarebbero opposti, fra cui certamente si devono annoverare come principali, i diritti esagerati di tariffa doganale, ai quali conviene prima di tutto porre rimedio. Di ciò noi abbiamo un esempio in un paese vicino.

Da rapporto ultimamente pubblicato in Francia viene a risultare che per ragione di dazi esagerati, che pesano sopra certi oggetti, i quali entrano nella costruzione delle navi mercantili, la marineria mercantile francese nella costruzione delle navi di cui si serve, viene a sostenere una maggiore spesa di 18 milioni all'anno. Se dunque noi facciamo il paragone fra la marineria francese e la nostra, supponendo che la marineria nostra mercantile possa valutarci la nona parte della marineria francese, siccome la tariffa doganale vigente fra noi non è gran fatto differente dalla tariffa doganale di Francia, ne verrebbe a conseguire che la nostra marineria mercantile soggiacerebbe ad un sovraccarico, pel quale il solo progetto di costruzione dovrebbe considerarsi di circa due milioni. Dunque mi pare che si possa concludere che la questione del libero scambio, ossia di una riforma delle tariffe doganali, non sia per certo estranea alla questione presente: a quella che si è specialmente presentata dal trattato di abolizione dei diritti differenziali; ed osservo che, siccome quest'esempio dell'abolizione dei diritti differenziali si è dato dall'Inghilterra, mi pare che non solo il concetto sia da adottare, ma che sia anche da imitare il procedere suo in questa via di riforme e di libertà. Infatti non è, come forse alcuno crederebbe, che solo in questi ultimi anni l'Inghilterra si sia avviata per tale strada: è già da molti e molti anni che ella ha fatto dei passi, e dei passi molti. Il primo atto col quale essa venne a derogare in certo modo all'atto di navigazione per la prima volta sancito da Cromwell, e rinnovato da Carlo II, fu il trattato concluso cogli Stati Uniti d'America nel 1815. Questo trattato non fu che un atto di economia, e puramente di economia finanziaria, fatto in vista di una teoria.

L'Inghilterra fu condotta a contrattare la pace del 1815 in questi termini, perchè la pace era un grandissimo bisogno anche per lei in quell'epoca, e perchè gli Stati Uniti non volevano sottoscriverla, se questa condizione della parificazione delle bandiere non era conceduta; oltre a ciò, perchè il commercio tra l'America del Nord e l'Inghilterra che prima del 1783, anteriormente alla guerra, era di 216 mila tonnellate, pochi anni dopo, per ragione della reciprocità di trattamento stata apposta alla sua esigenza risultante dall'atto di navigazione, si era ridotto da 26 a 19 mila. Veramente si rialzò pochi anni appresso, ma ciò non fu che precariamente; e verso il 1812 il commercio coll'America era ridotto a pochis-

sima cosa. Il passo fatto dall'Inghilterra per entrare nella via progressiva di libertà si deve, a parer mio, assegnare all'anno 1823 (ed è questo che mi importa di addurre), cioè dopo che il Governo inglese, essendo ministro il celebre Huskison, intraprese le riforme.

La prima riforma essenziale finanziaria non fu che dopo aver fatto ammettere dal Parlamento le sue viste in materia di riforme doganali, che lo stesso ministro propose ed ottenne dal Parlamento medesimo un doppio bill, il quale autorizzava il Governo a concedere favori a quelle potenze, le quali dal loro canto avessero dimostrato in modo soddisfacente (diceva la legge) come fossero disposte ad accordare ad essa simili agevolezze.

Nella seconda parte dello stesso bill era detto che il Governo veniva autorizzato ad aggravare la condizione di quelle potenze marittime, le quali non usassero alla marineria inglese quelle facilitazioni che era esso disposto ad acconsentire alla marineria straniera. Ed infatti poco dopo il 1823 fu concluso il primo trattato relativo ad una diminuzione non assoluta, ma parziale dei diritti differenziali colla Prussia, quindi coll'Austria, quindi colla Russia negli anni 1833 e 1838. E qui si fermò per alcuni anni il progresso dell'Inghilterra in questa via. Non fu che verso il 1844, come ognuno sa, e il 1845 che essendo ministro il signor Peel, fu data una nuova spinta alla riforma della tariffa doganale dell'Inghilterra. E siccome già nelle prime riforme erano stati aboliti tutti i diritti assolutamente proibitivi, così furono diminuiti di molto quei diritti che non solamente in vista di fiscalità, ma che in vista di protezione erano stati conservati dal ministro Huskison nella sua prima impresa di riforma. Questa seconda audò molto più oltre di quello che sembra opinare l'onorevole nostro collega signor De la Charrière, poichè io non credo che al presente non vi sia diritto sulle provenienze estere che oltrepassi il 55 per 100.

Può essere che io sia in errore; non voglio affermare la cosa positivamente; ma è una mia credenza...

DE LA CHARRIÈRE. Je n'affirme pas; mais j'ai vu que les Chambres de commerce de Lyon avaient dit que la soie coûtait 30 pour 100.

ALFIERI. ... e non è dunque che dopo essere arrivata a questo punto di riforme nella sua tariffa, nel suo sistema doganale che l'Inghilterra, credendo di essersi assicurata quello scopo che ognuno deve prefiggersi quando intraprende simili riforme e abolisce i diritti differenziali, addivenne a quell'atto assoluto, finale, che ebbe la data dell'anno scorso, cioè del 1849.

Ora, io credo che per quante siano state le riforme daziarie introdotte fra noi (e molte se ne son fatte), lungi siamo ancora dal poter paragonare sotto questo rapporto la nostra condizione a quella dell'Inghilterra. Infatti le prime riforme, se io non erro, datano presso noi dal 1824 e 1825; e se ben mi ricordo esse avevano tratto al commercio della seta. Dal 1825 al 1856 non ho memoria che grandi innovazioni si siano fatte in questa materia. Nel 1836, essendo ministro delle finanze il conte di Pralorme, si intraprese uno studio di riforma della tariffa doganale, ed alcuni cambiamenti utilissimi vennero allora introdotti. Al conte di Pralorme succedeva l'onorevole nostro collega che sta seduto in faccia a mè (*Additando il senatore Gallina*), il quale si adoperò con quella benemerita che tutti sanno a stabilire nell'amministrazione delle nostre finanze l'ordine, l'economia e la moralità; così che se il nostro credito finanziario giunse a quel segno ove è salito, sicuramente è per grandissima parte a lui, secondato dal Consiglio di Stato, che se ne deve la lode.

Dal 1836 al 1842 credo che tre particolarmente fossero gli cambiamenti introdotti nella tariffa doganale. Il primo riguardante l'estrazione della seta greggia; il secondo riguardante il commercio dello zucchero; il terzo ad un cambiamento del sistema per l'introduzione dei grani. Ma nel 1842 fu intrapresa una riforma doganale più essenziale, più profonda. Allora fra le altre cose vennero abbassati i diritti sui cotone, sul ferro, sulle pannine, sulle pelli e vari altri oggetti di minore entità. E questo mi dà occasione di osservare che furono sicuramente le industrie alle quali si riferirono queste diminuzioni di dazio protettore che presero fra noi il maggiore sviluppo, e che con miglior lena percorsero la carriera, la quale deve portare ad una prosperità che loro prima mancava.

Dopo il 1842 alcuni cambiamenti si fecero, ed uno, credo, sia stato utilissimo al commercio di Genova, e fu il cambiamento di sistema riguardo al modo di deposito; poichè se anche prima si fossero riformate le tariffe nel modo che pareva desiderabile, tuttavia, siccome il porto di Genova era materialmente poco capace di non troppo grande quantità di merci, non si sarebbe potuto aumentare l'emporio che si desiderava vi si fosse stabilito; invece, dopo che si è permesso il deposito fuori del porto franco delle materie più ingombranti, il commercio di queste ha naturalmente potuto prendere uno sviluppo che non aveva prima.

Premesse queste considerazioni che mi sembrava utile si avessero presenti nella questione che ora trattiamo, io ritorno alla conclusione che mi era prefissa di presentare al Senato, ed è: che approvando il trattato quale è stato presentato, poichè esso non ci vincola per nessun modo ad atti ulteriori, sia da invitarsi il Ministero a considerare la necessità di fare uno studio profondo e di farlo quanto prima, sulla nostra condizione industriale e commerciale; di fare un'inchiesta sopra la convenienza dei dazi che ora sono ancora conservati nella tariffa e prima di tutto venire al disimpegno di questa tariffa medesima, la quale è carica di moltissime denominazioni di merci che non fanno oggetto di vero e proficuo commercio e che non danno alcun beneficio all'erario. Quindi è pure da invitarsi il Ministero ad esaminare fino a qual punto sono da mantenersi i diritti che si devono pagare dai nostri naviganti ai consolati posti nelle varie parti del mondo: fino a qual punto sia utile e giusto che la marineria mercantile contribuisca ad alimentare la cassa degli invalidi; sino a qual punto convenga per altri motivi assoggettare i nostri naviganti a certe cauzioni che impediscono il libero e pronto movimento quale lo esige lo stato del navigatore; e finalmente di vedere, siccome si è fatto altrove, se non ci sarebbe mezzo di liberare i costruttori di navi da quel sopraccarico di spesa che loro tocca in ragione dei dazi medesimi che gravitano su varie materie, come il lino, il cordaggio ed altre cose che ora è soverchio il nominare.

PRESIDENTE. Il senatore Albini ha la parola.

ALBINI. Si è sinora lungamente parlato sopra la marina mercantile e sopra il commercio; però non si è fatto menzione, in caso di un sinistro, come riparare ai bisogni di della marineria mercantile che del commercio, per cui mi permetterà qui di fare qualche osservazione.

Dirò che la mal sicura posizione della marina mercantile, e i rilevanti capitali che trovansi esposti nel commercio mercantile, e gli individui applicati a quel ramo d'industria in cui espongono la loro vita, mi mettono nel dovere di sottoporre alla saviezza del Senato alcune osservazioni che spero vorrà prendere nella giusta sua considerazione perchè venga maggiormente cautelata, facilitata e protetta al paro delle

altre nazioni, essendo questa in gran parte, la risorsa della Liguria.

La bandiera nazionale che sventola sulla superficie del mare in tutte le parti del globo, la riputazione della marineria ligure che data da vari secoli e che ora è alquanto decaduta per le passate vicende, è sommamente aumentata da che la bandiera non fu più soggetta alla guerra cui andò sottomessa da sì lungo spazio d'anni, e per maggiore schiarimento avrò l'onore di presentare un confronto.

Nel 1817 il fu ammiraglio conte Desgeney di celebre memoria per la marina creò una Commissione della quale io faceva parte per formare uno stato numerico di tutti i bastimenti e marinai della Liguria, il cui risultato ascese a 986 bastimenti, 13,660 marinai.

Un secondo scrutinio ebbe luogo nel 1827, ed il numero dei bastimenti si trovò a 2824 e marinai 31,201. Un sì rapido progresso nella gente di mare determinò il Ministero a diminuire questa forza ed ordinò che i pescatori ed i barcaiuoli fossero levati dalla matricola dei marinai per far parte della leva di terra, ed a seconda di questa disposizione circa nove mila furono levati da quella matricola, il che provocò una emigrazione, la quale si mantiene tuttora, ed a cui io crederci necessario di mettere un riparo.

Nel 1° del 1848, epoca nella quale si fece l'ultima statistica, i legni ascsero a 5381 ed i marinai a 23,152; dimodochè nel corso di anni 30 la nostra marina aumentò di 2368 bastimenti e di 9889 marinai. Un così vistoso progresso non può che meritare l'attenzione del Senato e della nazione tutta per secondare così rilevante ramo d'industria commerciale.

Questi 5381 bastimenti riuniscono insieme una portata di 149,668 tonnellate equivalenti a 3 milioni circa di cantara, i quali legni, calcolati secondo le regole della costruzione marittima, sono del valore di 50,200,000 lire. Ora si aggiunga a questa somma lo ammontare del carico dei legni (che per una regola comune, avuto riguardo al diverso valore delle merci contemplate quelle di alto prezzo e quelle di minor prezzo, come olio, coloniali, grano, cotone, lane, canapa, legname, carbone, sale, e senza andar più lungi, a proporzione fatta sotto varie prove, il valore del carico non si può in regola comune calcolare meno di tre volte il valore dello stesso bastimento), formerebbe una somma di 90,600,000 lire, la qual somma unita a 50,200,000 lire, valore dei 5381 bastimenti, costituisce un capitale di 120,800,000 lire, di modo che questo rilevante capitale veleggia sul mare annualmente sopra un sì gran numero di legni coperti dallo stendardo nazionale.

Lascio ora al savio giudizio e al luminoso discernimento del Senato il giudicare se simili capitali ed un numero così ragguardevole di sudditi debbano fare il loro commercio intieramente allo scoperto senza scorta, senza stazionari, nè stabilimento alcuno.

Qual protezione offre il Governo a questi legni? Quali facilitazioni accorda lo Stato ad un sì azzardoso ramo di commercio, che mantiene in attività un numero infinito d'individui anche a terra, e forma una catena di proficue risorse a tutte le popolazioni del litorale? Reca questo allo Stato un ricco introito di 8 e più milioni di diritti doganali che s'incassano in tutta l'estensione del litorale, senza tener conto degli immensi vantaggi che ne ridondano, e che seco attraggono.

Se tutte le nazioni marittime tengono legni da guerra stazionari in tutte le regioni ove hanno un attivo commercio, perchè non s'impiegherà parte dei legni da guerra a questo importante servizio?

Mi sia ora permesso d'interpellare col massimo rispetto il Ministero: qual garanzia attualmente presenta al commercio la marina militare in caso di qualche rottura con una nazione anche di terz'ordine? Tutti i nostri legni da guerra, gran parte per vetustà, esigono una forte riparazione da non potersi fare in mare, se non che in un bacino, o in un alaggio a terra, edifizii questi indispensabili per un arsenale marittimo, ma che non furono costrutti, sebbene si siano fatte replicate richieste. Io non son lungi dal credere che qualcuno non sia da condannare, perchè quattro di essi datano la loro costruzione dagli anni 1827 e 1828.

Il bacino non potrà essere servibile che fra due anni, salvo anche gli inconvenienti a cui vanno soggette quelle idrauliche operazioni nella loro riuscita. Tutti i materiali dell'alaggio sono appena portati nelle spese di quest'anno, e non sarà desso similmente ultimato che nella medesima epoca del bacino.

Molti sono i casi ricordati ai tempi nostri, nei quali si dovette con premura correre nell'Africa per riparare urgentemente ai bisogni del commercio, motivo per cui conviene di far cessare quello stato anomalo, il quale, col discredito immenso che reca al Governo, mantiene non senza ragione nei marinai e nei commercianti uno spirito di diffidenza, che si stende all'estero nell'atto che la marina delle nostre navi da guerra ha sempre presentato una protezione al commercio.

Fra gli individui matricolati della marina mercantile...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Prego l'oratore a voler rientrare nella discussione dei diritti differenziali, sulla quale si aggira la nostra questione. Se a proposito, non di un motivo, ma di un desiderio espresso nel rapporto, si vuole discendere a riconoscere i bisogni del servizio marittimo militare, e i rimedi da apportarvi, della qual cosa si discorrerà più opportunamente nella disamina del bilancio della regia marina, si uscirà certamente fuori della questione che principalmente dobbiamo avere in mira.

ALBINI. Se non mi è permesso di leggere il rimanente...

PRESIDENTE. Io non vieto la lettura del rimanente; invito solamente l'oratore a ridursi ai punti precisi della proposta questione.

ALBINI. Non ho più che poche parole ad aggiungere. (*Legge*)

Fra gli individui matricolati della marina mercantile vi sono 1098 capitani, 83 dei quali di prima classe e 1012 di seconda; quelli di prima sono quasi tutti di Genova e suoi

contorni per la facilità che hanno di andare alla scuola in quella capitale; il che non possono fare quelli della riviera, mentre sarebbe per loro troppo dispendioso. Ed a questo riguardo oserai proporre che si stabilissero due scuole per ciascuna riviera.

Conchiuderò col far voti che si attivi la riparazione dei legni che ne sono suscettibili, che si rimpiazzino quelli che mancano, si aumentino il personale ed i legni necessari, si spediscono navi da guerra nelle regioni dai nostri bastimenti mercantili più frequentate, onde coadiuvare e proteggere il favorevole slancio preso dalla marina mercantile; così s'incorrerà il commercio marittimo e la navigazione, s'istruiranno i giovani uffiziali, si eserciteranno gli equipaggi, si recherà un vantaggio allo Stato, e cesserà l'emigrazione dei nostri marinai.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Se mi permette il Senato, per procurar di recare agli estremi limiti la discussione attuale, io non avrò che a ripetere la protesta che ha già fatto il Ministero, sia per riguardo a quanto fu espresso dal senatore Alfieri, che più direttamente riflette la questione oggi in discussione, sia per quanto allegò il senatore Albini, che cioè il Ministero ha preso a considerare tutte queste parti che, correlative tra loro, dovranno influire a proporre a tempo convenevole al Parlamento tutte quelle leggi di riforme daziarie, di tariffe doganali e simili, che possono insieme influire al miglior progresso ed alla miglior prosperità del commercio.

PRESIDENTE. Non havvi separazione a fare fra la discussione generale e la particolare della presente legge. Dunque pongo ai voti l'articolo unico della medesima.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinto segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Maggioranza	23
Voti favorevoli	45

(Il Senato adotta all'unanimità.)

Prima di sciogliere l'adunanza debbo pregare il Senato a volere raccogliersi domani negli uffizi alle 2 pomeridiane per la prima discussione delle tre leggi presentate dal signor ministro della guerra nell'ultima seduta.

La seduta è sciolta alle ore 3.

TORNATA DEL 13 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Omaggi — Reclamo dei giudici mandamentali della Sardegna — Annunzio d'interpellanza del senatore De Cardenas — Relazione dei progetti di legge per maggiori spese sui bilanci 1849 della marina e della guerra — Proposta del senatore De Fornari per unirne la discussione — Sua adozione — Lettura di due progetti di legge — Discussione — Parole dei senatori Bava, Obba e De Cardenas — Lettura ed approvazione dei due articoli della prima legge — Incidente intorno alla votazione unita o separata delle due leggi — Approvazione dell'articolo unico della seconda legge — Votazione sopra entrambe le leggi — Comunicazione di decreti reali — Presentazione di un progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari — Dichiarazione del guardasigilli sul reclamo dei giudici mandamentali della Sardegna — Relazione sul progetto di legge relativo al Consiglio superiore di ammiragliato — Lettura e adozione dei due articoli — Squittinio segreto — Interpellanza del senatore Di Polloñe.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

ATTI DIVERSI — RECLAMO DEI GIUDICI MANDAMENTALI DELLA SARDEGNA.

CERRARIO, segretario, dà lettura del sunto delle petizioni presentate al Senato :

53. Lucchesi Pietro, antico basso ufficiale, chiede di essere ammesso a partecipare di quanto gli accorda il decreto del 5 giugno 1848, e che venga concesso un maggior grado di 12 in 12 anni ai bassi ufficiali usciti di servizio per opinioni politiche.

54. Bertone Giovanni, medico, propone alcune provvisori tendenti a frenare la prostituzione e la sifilide.

55. Porezzi Angelo chiede che sia ristabilita la carica di prefetto nei collegi degli studi.

56. Francesco di Giuseppe di Sampierdarena chiede siano fatte alcune provvisori per gli individui nazionali già appartenenti alla provincia torinese, della Compagnia di Gesù.

57. Covercelli Francesco, e Raggio G. B. F. propongono, in nome del collegio dei procuratori di Genova, alcune riforme riguardanti l'ordine dei causidici.

58. Il sindaco di Saluzzo, a nome di quel Consiglio comunale, chiede che siano abolite le intendenze generali, e venga lasciata libera alle provincie la loro amministrazione.

(Dà quindi comunicazione):

1° D'una lettera del sindaco di Novara colla quale trasmette 80 copie della relazione Protasi intorno alla strada ferrata.

2° Del dispaccio del ministro dei lavori pubblici con cui invia 100 esemplari stampati della relazione dell'ingegnere Maus sulla strada ferrata dal Piemonte alla Savoia.

3° Di una lettera dell'intendente generale di Cagliari che trasmette un esemplare delle deliberazioni di quel Consiglio amministrativo.

4° Finalmente legge la seguente copia di lettera diretta al ministro di grazia e giustizia, dal signor Vincenzo Lecca giudice di Selargius, per commissione anche dei giudici mandamentali di Cagliari e d'altri villaggi.

« Eccellenza, La veneratissima circolare del cessato Ministero Demargherita rende certo ed indubitabile il miglioramento della nostra pur troppo deplorabile posizione. Non dubitavamo che la saviezza di chi ci governa non pensasse a metterci nella condizione indipendente, in cui merita esser chi amministra giustizia; appartenenti d'altronde alla classe nobile degli impiegati giudiziari, avevamo diritto ad una decorosa sussistenza quale conviene alla dignità delle prerogative che il Governo ci accorda.

« Noi abbiamo subito la legge della fusione, per la necessità d'aver colle giudicature del Piemonte pari trattamento. Questa stessa dovea metterci in istato d'eguaglianza cogli impiegati delle medesime. Noi invece siamo stati quasi tutti collocati nella quarta classe.

« Non si è badato alla difficoltà delle strade, che ci rende indispensabile il mantenimento d'un cavallo, non ai disagi dei climi. Non si è avuto riguardo che all'incameramento di tutti gli utili che ritraevansi dagli ufficiali mandamentali in Sardegna, sostituito un miserabile assegnamento col peso delle spese d'ufficio, si aumentavano i lavori concedendo solamente i proventi di volontaria giurisdizione, i quali fra noi essendo rarissimi per l'inceppamento del commercio, non potevano essere sufficienti a supplire alla tenuità dello stipendio.

« Il presente stato di cose quindi, pur troppo per noi deplorabile e di grave danno nell'interesse pubblico, è quello a cui si prega il signor ministro di rivolgere le sue premure.

« Noi abbiamo bisogno d'essere istantaneamente sottratti dallo stato di miseria cui siamo stati ridotti già da un anno in qua.

« I diritti sugli atti di giurisdizione mista, e di cui la legge degli otto ottobre non parla, si credeva da noi potersi percevere. Colla predodata nota il Ministero ha risolto negativamente il dubbio da parecchi eccitato se fossero o no incamerati.

« Si domanda ora, ed il percevimento di essi, ed un aumento di stipendio in via provvisoria fino a che il governo del Re e le Camere, distolti ora da egualmente gravi occupazioni, possano pensare al progetto di legge d'organizzazione, ed è ciò che i sottoscritti nella presente petizione collettizia implorano da V. E., e sperano non senza fondamento ottenere. »

Mi permetta il Senato che, come relatore del progetto di legge stato presentato dal signor barone Demargherita, allora ministro di grazia e giustizia, io preghi il Ministero: e il signor guardasigilli in particolare di adoperarsi a proporre un'altra legge la quale provveda alla sorte veramente troppo miserabile di questi impiegati.

Si sa che la Commissione non aveva creduto di poter aderire al progetto di legge allora presentato per motivi estranei affatto a questa condizione dei giudici di mandamento, che il Senato stesso aveva riconosciuto in un'alta Commissione essere degni di tutti i riguardi e meritare che pongasi mano a migliorare il loro stato.

DE CARDENAS. Domando di parlare su d'una memoria testè letta.

Mi spiace che non sia presente il ministro dei lavori pubblici per movergli alcune domande intorno a quella memoria presentata a nome della città di Novara; mi volgo per altro al ministro presente, pregandolo a voler invitare il ministro dei lavori pubblici a dar quella risposta che era già stata promessa da molti mesi al Senato sopra le informazioni che si era incaricato di prendere in proposito del passaggio della strada ferrata ivi accennata.

Sono alcuni mesi che da quest'aula si facevano delle interpellanze in proposito al ministro dei lavori pubblici; esso si proponeva di prendere informazioni; si deve supporre che queste le abbia già avute; epperò prego il Ministero di volerle comunicare affine di illuminare il pubblico e quelle persone che possono avere delle opinioni preconcette in contrario.

DI POLLONE. Credo di non fare cosa discesa al Senato, nell'assenza del ministro dei lavori pubblici, di dire che si è questi occupato della questione ora mossa dal preopinante; che anzi ha già nominato un'apposita Commissione di cui mi aveva fatto l'onore di affidarmi la presidenza; Commissione la quale si raduna appunto questa sera per incominciare gli studi in senso delle deliberazioni dell'ordine del giorno stato emesso dalla Camera dei deputati, cioè sulla distanza da percorrere dalle due linee di strada ferrata che unisce Alessandria e Novara.

Non so se questa mia dichiarazione sarà per soddisfare il preopinante, ma posso con tutta certezza asserire che il ministro non ha posto indugio a chiamare la Commissione, che non si era radunata prima, perchè l'impegnare capo direttore dei lavori non è giunto in Torino che ieri sera.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Io non mancherò ciò non ostante di comunicare questa interpellanza al mio collega il ministro dei lavori pubblici.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1849 DELLA MARINA E DELLA GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione, in primo luogo delle due leggi presentate dal ministro di guerra e marina concernenti all'autorizzazione di maggiori spese sul bilancio militare del 1849.

La parola è al relatore della Commissione signor senatore Colla.

COLLA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 316.)

PRESIDENTE. La prima delle due leggi di cui si è udito il rapporto è quella che ora ho l'onore di leggere:

« Art. 1. Sono autorizzate le seguenti spese:

« 1° Per riparazioni attorno all'arsenale di marina, alla caserma di S. Giacomo, al padiglione di S. Tommaso ed all'ospedale principale della regia marina situati in Genova, ed all'ospedale del bagno di Villafranca, calcolate in L. 5,200 »
 « Per riparazioni alla gran cisterna esistente nell'arsenale di marina » 2,089 80
 « Per condurre a termine altri lavori in corso nell'arsenale stesso » 1,000 »

Totale L. 8,289 80

« Art. 2. Tali spese ascendenti in complesso alla somma di lire ottomila duecento ottantanove e centesimi ottanta saranno imputate in aggiunta alla somma stanziata alla categoria diciannove intitolata *Riparazioni ai regi fabbricati* (parte prima, spese ordinarie) del progetto di bilancio della regia marina pel corrente esercizio 1849. »

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

DE FORNARI. Mi è sembrato opportuno lo affrettarmi a chieder fin d'ora la parola pria che si passi a discutere, una dopo l'altra, le due proposte leggi, dappoiché la relazione entrambe le avea contemplate congiuntamente, tanto nelle obiezioni rilevate contro, come ad ogni modo per la loro adozione.

Ma egli è per dirvi che le osservazioni e le obiezioni della Commissione a me sembrano cotanto importanti, come essa pure le qualificava, e perentorie che, non so come, a fronte di esse, decidermi a sancire quali vengono formulate l'una e l'altra legge. Trattasi di autorizzare spese, di assegnar fondi in aumento ad apposite categorie, a quella segnatamente inarticolata de' casuali, già contemplate in bilanci tuttora in corso, se non chiusi, tuttora da approvarsi, o solo provvisoriamente quanto alle urgenti occorrenze autorizzati; e ciò d'altronde, senza disamina, nè relativamente alle occorrenze delle spese, nè alla capienza de' fondi già assegnati. Quanto a me insegna la pratica di tali materie nell'esercizio di mie funzioni nel Consiglio di Stato, i suppletivi crediti, gli scarichi, così detti, in aumento alle categorie bilanciate, si concedono con cognizione di causa e coll'avvertenza di escludere che corrispondenti economie, per compensazione non siano per dispensare dagli invocati aumenti; ciò che sembrami rendere, al punto attuale, intempestiva l'assegnazione de' maggiori fondi. Aggiungasi la esistenza di fondati dubbi sull'applicazione all'esercizio 1849, anziché al 1850, dei quali egualmente pende la disamina. Invero io non ravviso quale urgenza siavi frattanto di concedere così, a titolo di preventivo, l'autorizzazione, l'assegnazione.

Sebbene non deve esserci norma nè motivo ciò che abbia avuto luogo in altra sede, non credo inopportuno lo avvertire di aver rilevato dal rendiconto della votazione per queste proposte leggi nell'altra Camera, cui pure l'iniziativa spettava, niuna discussione esserne intervenuta; la quale almeno avrebbe potuto alquanto chiarire la questione ed agevolare la decisione nostra.

Io mi limito, del resto, a sottoporre al giudizio della Commissione stessa se almeno non siavi modo di conciliare un temperamento, con cui, senza autorizzazione apposita, nè assegnazione di determinati fondi, sia al Ministero estesa per gli indicati oggetti la generica provvisoria autorizzazione per le urgenze allegate già concessa.

PRESIDENTE. Il discorso del senatore preopinante contiene due parti: una è preliminare ed appartiene alla ma-

niera della discussione, l'altra alla sostanza. Io debbo in prima pregare il Senato di voler esaminare la questione preliminare. Si propone cioè, se trattandosi di due leggi, le quali sono comprese in un solo rapporto, di due leggi, la cui relazione contiene ragioni ad ambe comuni, sia conveniente di esaminarle congiuntamente almeno nella discussione generale. La stretta regolarità vorrebbe che le due leggi fossero separatamente discusse; ed è perciò che attenendomi a quel dettame, io ho creduto di dover dare in primo luogo lettura di una sola di esse. È in arbitrio però del Senato di deliberare che la discussione generale di ambedue le leggi abbia luogo nel tempo stesso; giacché identici sono i motivi che colpiscono l'una e l'altra legge. Prego i signori senatori che desiderano parlare sopra di ciò di voler chiedere la parola.

DE FORNARI. Siccome la relazione accomuna le osservazioni a tutti e due i progetti, così parmi più ovvio il seguirlo lo stesso sistema.

PRESIDENTE. Se non si chiede la parola, domanderò il voto del Senato. Chi crede che la discussione generale delle due leggi debba procedere unita voglia sorgere.

(Il Senato assente.)

Dunque avrà l'onore di leggere anche il testo della seconda legge:

Articolo unico. — È aperto al nostro ministro di guerra e marina un credito supplementario di lire venti mila in aggiunta al fondo contemplato alla categoria casuale posta sotto il n° 46 del progetto di bilancio militare per la *conservazione* dell'esercizio 1849, onde sopperire ai bisogni straordinari ai quali della categoria deve far fronte nel corso di questo anno.

È aperta la discussione generale sul complesso di ambedue questi progetti di legge.

BAVA. Les projets de loi qui sont en ce moment soumis à la sanction du Sénat ont été par moi présentés dans la précédente législature à la Chambre des députés, et c'est pourquoy, messieurs, je vous prie de m'accorder un moment pour justifier les irrégularités que vient de signaler l'honorable rapporteur de la Commission.

Il est inutile de vous entretenir des petites variations devenues indispensables par l'effet du temps qui s'est écoulé entre la première et la seconde présentation des dits projets, le rapport vous le dit; j'en viens donc à l'observation la plus importante, celle qui concerne la forme de la demande suivie lors de la présentation des dits projets.

Les raisons alléguées pour prouver au Sénat qu'il aurait été plus régulier de demander la simple autorisation d'insérer au bilan de 1849 les dépenses projetées au lieu d'en demander tout de suite la sanction comme je l'ai fait, n'ont pas changé mon opinion sur la question.

Dans les Gouvernements constitutionnels les dépenses de l'Etat sont toujours préventivement approuvées; si des circonstances extraordinaires ont empêché de produire à temps le bilan de 1849, d'en obtenir la sanction du Parlement, et ont forcé le Ministère à pourvoir, sous sa responsabilité, aux affaires courantes, à mes yeux ce n'est pas une raison pour s'écarter toujours de la voie ordinaire.

Le bilan de 1847 avait été présenté quand le Ministère de la guerre vit la nécessité de nouveaux crédits à quelques catégories du dit bilan. Deux voies pouvaient se suivre dans une telle circonstance: demander que les Chambres sanctionnassent ces nouveaux crédits, ou invoquer simplement leur insertion dans le bilan. Si ces deux manières d'opérer étaient légales, la première cependant me semble plus constitution-

nelle, plus sûre et devant éviter une double discussion dans le Parlement.

Quand on veut procéder sincèrement dans le système constitutionnel il me paraît que l'on doit, autant que les circonstances le permettent, ne point s'éloigner de la route tracée par la loi; et comme à l'époque que fut reconnue l'urgence des dépenses, en question le Parlement était réuni, et que sans nécessité je ne devais pas supporter une responsabilité personnelle, je crus convenable de demander son consentement, prêt à renoncer à la dépense, quoique trouvée très-opportune, dans le cas qu'elle ne fût point approuvée.

La Commission vous dit qu'en autorisant l'augmentation à une catégorie le Parlement reconnaît implicitement l'insuffisance de la première somme allouée; mais il est facile de répondre que la sanction des Chambres n'est acquise qu'aux articles de dépense discutés et autorisés, et ne peut s'étendre à d'autres exécutés précédemment surtout lorsqu'ils ont eu lieu sous un autre ministre, chacun ne devant répondre que de ses œuvres: d'autant plus que malgré l'obtenue insertion, rien n'empêche que dans la discussion de la catégorie relative au bilan et des comptes, le Parlement ne puisse désapprouver les dépenses précédemment faites, tandis qu'il persistera à reconnaître de nouveau celles par lui déjà légitimées.

Voire Commission, malgré ses observations, ayant adhéré aux projets de loi tels qu'ils furent présentés par le Gouvernement et accueillis par la Chambre des députés, je crois qu'il suffira, pour justifier ce que j'ai fait, des réflexions que je viens d'avoir l'honneur de vous soumettre.

COLLA, relatore. Risponderò brevemente ai due onorevoli proopinanti. Prima di tutto mi volgerò al mio onorevole collega della Commissione, dichiarando che la Commissione stessa ha già sentito nel suo seno queste osservazioni, ed ha fatto conoscere al signor generale Bava che essa non intendeva di censurare ciò che erasi operato dal Ministero allora da lui retto, come non intendeva neppure di censurare quello che ha fatto il Ministero presente.

Ella ha creduto che in genere torni sempre meglio, quando occorrono simili casi, invece di domandare la creazione di una spesa in aggiunta ad un'altra che non è ancora approvata, domandare che il progetto di quest'aggiunta segua la sorte del progetto principale. Le osservazioni del proopinante avrebbero qualche forza qualora si trattasse di spese nuove, qualora si trattasse di una cosa che non avesse alcuna relazione coi bilanci. Così è stato, per esempio, della legge pel monumento al magnanimo Re Carlo Alberto, così è stato della legge per gli estremi onori resi alla di lui salma. L'approvazione di queste spese, colla legge che dal Parlamento si è fatta a questo riguardo, non aveva nulla a fare coi bilanci; si potevano approvare le spese, e disapprovare poi i bilanci e discuterli come meglio si desidererebbe. Ma quando si tratta di aumentare, di dilatare i confini di una categoria che si collega strettamente ad un'altra, allora non si può fare la ampliazione senza approvarne il principale. Avviene poi questo specialmente nei casuali, per esempio: se nel bilancio della guerra furono iscritte duecento mila lire per spese casuali, il Ministero su che cosa può fondare la sua domanda per un supplemento? Nient'altro fuorché dicendo che duecento mila lire non hanno bastato, dichiarando inoltre che le duecento mila lire stanziata nei bilanci non erano sufficienti. Quando si tratta ancora di una spesa precisa, fissa, determinata di una cosa, si può ancora vedere se dessa era nel bilancio, o se non vi era; ma quando si tratta di casuali, non c'è che la somma; e secondo le nostre leggi economiche è

stabilito che nessun ministro può servirsi della somma assegnata ai casuali senza render conto dell'uso della somma conceduta, senza dimostrare che la spesa che ha ancora da fare sui casuali è aumentata.

Il Parlamento vede adunque evidentemente che non è possibile di accordare un supplemento senza riconoscere implicitamente la validità del primo assegnamento. La Commissione ha fatto quest'osservazione semplicemente per accennare ciò che meglio avvisa potersi seguire.

Le osservazioni dell'altro preopinante sono pienamente a sostegno di quelle fatte dalla Commissione. Una sola diversità esiste in ciò, che la Commissione crede non esservi motivo per respingere la legge, ed il preopinante invece opina che debba essere rimandata adottando però quanto la Commissione ha detto, esser miglior avviso cioè di unirli alla legge che è ancor in discussione.

Io non credo che convenga di spingere la cosa oltre l'effetto delle osservazioni che la Commissione si è creduta in debito di non nascondere; ma a me sembra che non vi sia da temere alcun inconveniente adottando le due leggi come furono presentate. All'ora in cui siamo le osservazioni dell'onorevole senatore De Fornari perdono molto della loro forza. Qui si tratta di un bilancio non solo già consentito per legge che autorizzò amplissimamente i ministri a fare tutte le spese ordinarie di qualunque sorta iscritte nei bilanci, ma si tratta di un bilancio già consunto, di un bilancio che ormai è un conto; così che non è a temere che vi abbiano ancora fondi per i casuali.

Se questi fondi si avessero, nè il Ministero avrebbe domandato, nè la Camera, che ha nelle mani i bilanci, avrebbe consentito l'assegnamento di un fondo supplementario. Io credo adunque che per questa parte non vi siano timori, ed è per tale effetto che la Commissione ha creduto bene di proporre che si passasse oltre. Penso invece che, altrimenti operando, si potrebbe forse a quest'ora dar luogo ad inconvenienti, perchè il Ministero potrebbe trovarsi incappato ed incontrare difficoltà a far accettare queste aggiunte ai bilanci, ora tanto più che gli studi e la stampa di quello del 1849 sono di già, come credo, assai inoltrati. Dal che nascerebbe probabilmente un incaglio più specialmente per le cifre, per i totali, e potrebbe far sorgere ostacoli che impedissero il corso regolare di questa bisogna, e così il corso finale a cui (secondo la mia coscienza e la mia opinione) noi possiamo consentire tranquillamente.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Giacchè la Commissione nella sua relazione volle fare caso della forma, crederci vi possano essere alcune osservazioni a fare sulla forma medesima della presentazione di queste leggi.

Prima di tutto crederci potesse essere bene il fissare una uniformità nelle varie presentazioni, e che niuna delle relazioni mancasse della firma del ministro che la presenta, mentre altre volte le stesse relazioni sono firmate dai ministri, e le leggi già votate dalla Camera dei deputati sono firmate dal presidente di quella Camera. Ma queste si possono forse dire semplici forme e nulla più. Crederci poi maggiormente necessario il fare che si mantenga una più intima consonanza fra le relazioni che precedono le leggi e le leggi medesime. Nella seconda di queste, nei due penultimi alinea della prima facciata, osservo che nell'uno sono considerati i genitori dei militari morti o resi inabili, nell'altro non sono considerati che i soli orfani e le sole vedove, nè vengono punto considerate le mogli ed i figli dei militari resi inabili per fatti della

guerra; e mentre si scorge questa distinzione nei due alinea, la legge poi non ne fa alcuna; intanto sembra che il 2° alinea voglia escludere i feriti a Genova e Mortara, non parlando che di quelli della Lombardia e di Novara, mentre in definitiva la legge si esprime in termini affatto generali. Sembrerebbe quindi consentaneo che tanto la relazione come la legge fossero analoghe, e che sempre esprimessero esattamente le stesse idee.

Queste osservazioni si diranno minute e di poco rilievo; ma io porto avviso che in fatto di leggi e di ordinamenti vi voglia la precisione ed esattezza. Quando poi coll'andar del tempo si tratterà di farne l'applicazione, non si troverà forse allora che queste osservazioni siano troppo leggiere e minute.

PRESIDENTE. Non essendovi più chi chiegga la parola, debbo interrogare il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale sulle due leggi ora lette.

(La discussione generale è chiusa.)

(Il presidente dà lettura degli articoli primo e secondo della prima legge sovra riferiti, i quali sono approvati senza alcuna osservazione.)

Sarebbe qui luogo di passare alla votazione per scrutinio segreto.

Io interrogo il Senato se stima che si faccia la votazione di questa legge prima che sia esaminata la seconda; o se creda invece più conveniente di procedere allo scrutinio segreto di ambe le leggi, separatamente però, quando tutte e due sieno passate in disamina.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

ALFIERI. Io credo si debbano votare ambedue mediante un solo scrutinio segreto, giusta l'articolo 32 del regolamento, nel quale è detto:

« Allorchè molte proposizioni di leggi relative ad interessi particolari o locali presentate insieme e comprese in un solo rapporto e rimandate ad una sola Commissione, non avranno dato luogo ad alcun richiamo, esse saranno insieme votate mediante un solo scrutinio.

« Se sorgesse discussione sovra una o su molte di queste leggi, si voterà a scrutinio segreto sopra ognuna di quelle su cui cade la discussione. »

Ora la discussione sino a qui tenuta essendo stata una semplice discussione generale comune sopra le due leggi, se niente altro succede che abbia relazione colle leggi accennate, non mi pare che sia il caso di dividerne lo squittinio.

DE FORNARI. Mi pare che la divisione sia di diritto, poichè è impossibile che si accomuni la votazione di due leggi che possono avere dei motivi particolari per essere o no adottate. Epperò parmi che la proposizione fatta dal presidente sia molto più opportuna.

ALFIERI. Mi si permetta di osservare che io ho letto soltanto un articolo del regolamento, e di dichiarare che io mi rimetto al Senato, il quale giudicherà se sia opportuna o no l'applicazione di tale articolo in questo caso.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Giulio.

GIULIO. Io intendeva di rispondere poche parole alle cose dette dal signor senatore De Fornari. La divisione è di diritto se viene domandata. . .

DE FORNARI. (Interrompendo) Io l'ho domandata. . .

GIULIO. (Rivolgendosi al senatore De Fornari) Mi permetta di osservare che se dopo essersi sottoposte alla discussione le due leggi separatamente, se dopo essersi proposti all'approvazione del Senato i singoli articoli dell'una e dell'altra, alcuno non avrà fatta opposizione di sorta a niuno di

questi articoli, io non vedo quale utilità vi possa essere in un doppio squittinio; poichè le due leggi non essendo state in alcuno articolo di esse impugnate da nessuno, non vedo motivo per cui vi debba essere un esito differente nella votazione dell'una ed in quella dell'altra. Se poi il Senato giudica diversamente, se uno o più senatori credono dovere esplicitamente domandare che sia separata la votazione; se con ciò essi mostrano di desiderare di votare in un senso per una delle leggi e nel senso contrario per l'altra, la questione cambia d'aspetto: ma finchè non vi ha richiamo, quale vantaggio vi potrebbe essere per questa separazione, poichè pel fatto stesso che non vi è stata discussione sugli articoli dell'una e dell'altra legge, e che alcuno non ha creduto doversi opporre alla loro adozione, non è presumibile che il metodo di votazione debba essere diverso nell'uno dall'altro progetto.

DE FORNARI. Per lo stesso motivo che nasce dalla citata disposizione del regolamento e dello Statuto che vuole che ogni legge sia votata per squittinio segreto, mi pare che ne seguiti la conseguenza, che qualora anche qualche membro non abbia espresso niun motivo particolare per rigettarla, alla votazione definitiva poi egli possa dare il suo voto in quel senso che la sua coscienza gli detta.

Per queste ragioni io credo che si debba mantenere regolarmente la separazione della votazione delle leggi che per sé stesse sono state presentate separate, e che per comodo e per identità di ragioni la Commissione ha potuto credere di dover riferirne simultaneamente. Nè solo opino doversi mantenere la divisione, ma altresì la domando.

PRESIDENTE. Essendovi una divergenza di opinione, io debbo provocare una deliberazione dal Senato. Si tratta di riconoscere se debbansi votare in squittinio segreto amenable le leggi congiuntamente, ovvero separatamente.

Chi crede che s'abbiano a votare unitamente voglia levarsi. (Il Senato adotta.)

Leggo l'articolo unico della seconda legge. (Vedi sopra) (Posto ai voti è approvato senza veruna osservazione.)

Qui è il caso di vedere se il Senato stima di procedere tosto allo squittinio segreto su queste due leggi, ovvero, dovendosi passare all'esame della terza posta all'ordine del giorno, sospendere intanto questo primo squittinio acciocchè, senza muoversi due volte di luogo, possa la votazione farsi più acciamente senza interruzione.

Una voce. Si tratta di cosa separata. . .

PRESIDENTE. Si tratta di vedere se i senatori vogliono muoversi due volte dai loro seggi, oppure una volta sola.

(Il Senato assente a che si faccia una sola votazione.)

Si va a procedere all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti	53
Voti favorevoli	48
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

COMUNICAZIONE DI DECRETI REALI PER LA NOMINA DI COMMISSARI REGII.

(Il presidente del Consiglio dei ministri dà lettura di due decreti reali, con cui vengono nominati a commissari regii i signori senatore Di Pollone ed il deputato Despina per sostenere davanti al Parlamento la discussione di alcune parti del bilancio dello Stato.)

PRESIDENTE. Si dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione di questi decreti reali:

SENATO DEL REGNO — Discussioni, Sessione 1850.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

LA MARMORA, ministro della guerra. Chiedo la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Signori senatori, ho l'onore di presentarvi un progetto di legge stato adottato dalla Camera de' deputati in seduta del 4 corrente mese. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 358.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

DICHIARAZIONI DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA INTORNO AD UNA PETIZIONE DI GIUDICI DI MANDAMENTO.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro guardasigilli.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole signor senatore Cibrario ha avuto la cortesia di rendermi avvertito che durante la mia assenza si era fatto cenno di una petizione indirizzata ad ottenere un miglioramento nella condizione de' giudici e de' segretari di mandamento.

Io credo obbligo mio di dichiarare al Senato che le mie sollecitudini sono in ispecial guisa rivolte a preparare un progetto di legge di generale e definitivo ordinamento dei giudici di mandamento e de' loro segretari. Procurerò che questo progetto comprenda la parte organica, come altresì quanto concerne agli stipendi ed alla loro gradazione, mirando da una parte all'importanza del loro ufficio e dall'altra alle contingenze dell'erario.

Contemporaneamente spero di poter presentare al Parlamento il primo libro del Codice di procedura civile che riguarda appunto le forme di procedimento da tenersi nei tribunali di mandamento. Così due cose strettamente connesse l'una coll'altra procederanno insieme, e confido che potrò effettuare questo mio divisamento senza un soverchio indugio.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI NEL PERSONALE DEL CONSIGLIO D'AMMIRAGLIATO.

PRESIDENTE. Si passa alla discussione del progetto di legge riguardante la composizione personale del Consiglio di ammiragliato in Genova.

La parola è al signor relatore della Commissione, senatore Giacinto di Collegno.

DI COLLEGNO GIACINTO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 318.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge, di cui si è udito il rapporto, è così concepito:

• Art. 1. L'infendente generale della divisione amministrativa di Genova cessa di far parte del Consiglio superiore

di ammiragliato ricostituito con lettere patenti delli 11 agosto 1835.

« Art. 2. Il comandante del porto di Genova sarà membro nato di questo Consiglio. Egli vi prenderà posto secondo il grado di cui si troverà fregiato il titolare. »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Il silenzio del Senato equivale alla chiusura della discussione generale, per conseguenza darò lettura dell'articolo 1. (*Vedi sopra*)

Se nessuno domanda la parola lo porrò ai voti. Chi è d'avviso di approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 2. (*Vedi sopra*)

Coloro che stimano di adottarlo vogliano sorgere.

(È adottato.)

Si passa allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti 85

Voti favorevoli 84

Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE DI POLLONE IN ORDINE ALLA RIUNIONE DELLE COMMISSIONI.

PRESIDENTE. I signori senatori sono pregati di riprendere il loro posto, perchè deve aver luogo un'interpellanza del senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Inesperto qual sono ancora delle regole parlamentari, ho, per quanto in me sta, desiderato d'istruirmene, ed avendo esaminato il regolamento provvisorio, ne ritrassi che non provvede a chi spetti di riunire le Commissioni.

Una Commissione è stata nominata per recare in ordine precisamente un regolamento definitivo. Egli è circa un mese che è stata designata dal Senato; sin qui non si è ancora riunita, e sebbene io porti opinione che un regolamento non possa provvedere a tutte le emergenze, pure io ritengo per fermo che un regolamento ben esplicito e ben chiaro, il quale provveda ai molti casi ed ai più essenziali, sia utile, anzi necessario.

Pregherei perciò il signor presidente a voler invitare la Commissione pel regolamento a costituirsi, onde preparare un apposito lavoro che certamente vuol essere meditato assai.

Questa era la domanda che io dovevo rassegnare al Senato.

PRESIDENTE. Debbo dare qualche schiarimento in ordine alla fatta interpellanza. Fu stile sempre del Senato che le prime riunioni delle Commissioni si intimassero dal membro della Commissione che appartiene al primo ufficio. Fatta la prima radunanza, la Commissione sceglie nel suo seno un presidente ed un segretario. Spetta allora al presidente di riunire la Commissione.

Mi è stato infatti riferito che la Commissione per il nuovo regolamento si è già costituita, ed ha eletto a presidente il signor senatore marchese Alfieri.

SCLOPIN. (*Interruendolo*) Io sono membro della Commissione del regolamento e non ho avuto alcun avviso.

PRESIDENTE. Mi è stato riferito così fin da quando io ebbi a chieder conto in quali termini si trovasse questo la-

voro. Mi si rispose allora che si era già nominato il presidente, e che il medesimo era, come già dissi, il senatore Alfieri.

CIBRARIO. Il signor marchese Alfieri ed io abbiamo avuto l'onore di proporre al Senato che si avesse a nominare una Commissione per occuparsi della formazione di un nuovo regolamento, stantechè il Senato medesimo aveva riconosciuto in più di una occasione che l'attuale (che d'altra parte non era stato proposto dal Ministero che come provvisorio) era difettoso e presentava varie lacune; abbiamo creduto, dopo che la Commissione venne nominata, che non appartenesse in verun modo a noi che eravamo *simplici proponenti* aggiunti, per così dire, alla Commissione che il Senato ha nominata, di provocare la riunione di siffatta Commissione. Noi ignoriamo che finora sia stata radunata e che si sia costituita. Tuttavia il metodo sempre tenuto è quello che il signor presidente ha accennato, che cioè il membro della Commissione appartenente al primo ufficio fa le funzioni di presidente provvisorio per quanto concerne la prima riunione della Commissione, per conseguenza a lui spetta il convocarla per la prima volta.

ALFIERI. Prendo la parola per fare un'osservazione intorno a quanto è stato detto sia dal nostro onorevole presidente, sia dal cavaliere Cibrario. Rispetto all'attribuzione che s'intende data al commissario del primo ufficio, io credo che nulla risulti dai termini del regolamento, anzi mi pare che...

Molte voci. È consuetudine.

ALFIERI.anzi mi pare che possa interpretarsi diversamente l'articolo del nostro regolamento, il quale dispone invece che quando tre uffici hanno nominato il loro relatore, questi tre relatori possano radunarsi e costituirsi, con che ha principio la discussione. Ora può succedere che il primo ufficio non sia il primo a nominare il suo relatore; quindi è che se si aspettasse in simili casi che il commissario del primo ufficio convocasse i suoi colleghi, si potrebbero ritardare più lungamente che non convenga le discussioni, che qualche volta debbono seguire in breve spazio; epperò non crederei potersi tenere per fermo questo metodo, e doversi invece ritenere per incaricato della convocazione il primo dei commissari che ne presenta il titolo.

PRESIDENTE. Questa discussione dimostra maggiormente come sianvi dei difetti e dei vuoti nel nostro regolamento. Il Senato provvederà a questi ed a molti altri inconvenienti, i quali tutti si sperimentano. Intanto non credo conveniente che stia in sospenso questa convocazione, per la quale mi si era fatta una relazione inesatta. Io deggio pertanto pregare il signor senatore De La Charrière, il quale è commissario del primo ufficio, a voler egli prendersi il pensiero di convocare, quanto prima sia possibile, la Commissione perchè si costituisca.

DE LA CHARRIÈRE. J'ai été nommé commissaire de mon bureau depuis mon arrivée, et la Commission était déjà formée. C'est moi que j'ai eu l'honneur de dire à son excellence que le président avait été nommé, et si j'ai dit cela, c'est parce qu'on m'avait désigné l'honorable sénateur Alfieri comme étant en effet le président de la Commission. Voilà d'où vient l'erreur; j'ai cru que ce que l'on m'avait dit était l'expression de la vérité, et je ne me serais pas permis de convoquer la Commission pendant que j'étais persuadé que j'avais l'honneur d'être présidé par M. Alfieri.

Puisqu'il en est autrement, je convoquerai la Commission.

La seduta è levata alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore De Launay — Omaggio — Relazione sul progetto di legge per l'istituzione di due corsi di studi sul commercio nel collegio-convitto nazionale di Genova — Discussione generale — Osservazioni del senatore Giulio, e risposta del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE DE LAUNAY.

PRESIDENTE. Compio ad un doloroso ufficio annunziando al Senato la morte di un nostro onorevole collega, il generale De Launay, mancato ai vivi nel giorno di ieri dopo lunga e penosissima malattia.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si darà cognizione al Senato di vari messaggi diretti alla Presidenza.

CIBRARIO, segretario, dà comunicazione di un messaggio diretto alla Presidenza dalla Camera di agricoltura e commercio con cui offre al Senato varie copie in istampa del programma della prossima esposizione d'industria ;

Di un omaggio fatto dal signor Egidio Da Fieno d'un suo scritto sulla vita e morte del magnanimo Carlo Alberto ;

Di una lettera dell'Azienda generale dell'interno, con cui trasmette vari esemplari stampati delle memorie statistiche sulle strade reali di terraferma ;

Di altra dell'Amministrazione del debito pubblico, che manda parecchie copie in istampa della relazione sull'istituzione del debito iscritto di antica e recente creazione ;

Di un dispaccio del Ministero dell'interno, il quale trasmette otto copie del rapporto della Commissione sul cretinismo ;

E finalmente dell'offerta fatta dagli eredi Bolta di un'opera intitolata : *Della pace fra la Chiesa e gli Stati*, per monsignor arcivescovo di Colonia.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE NEL COLLEGIO-CONVITTO NAZIONALE DI GENOVA DI DUE CORSI SPECIALI SUL COMMERCIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a discutere il progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati per lo stabilimento di due nuove cattedre di commercio nel collegio-convitto nazionale di Genova.

La parola è al relatore della Commissione senatore De Fornari.

DE FORNARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 272.)

PRESIDENTE. Ho l'onore di dar lettura dei tre articoli componenti questo progetto di legge.

« Art. 1. Nel collegio-convitto nazionale di Genova sono istituiti due corsi speciali, uno della scienza del commercio propriamente detta, l'altro di commerciale contabilità.

« Art. 2. Le condizioni d'ammissione, la durata dei corsi, la materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami saranno in conformità delle vigenti leggi determinati da apposito regolamento.

« Art. 3. Lo stipendio dei due professori addetti a siffatto insegnamento sarà eguale : pel professore della scienza del commercio a quello dei professori di retorica e di filosofia ; e pel professore di contabilità commerciale a quello dei professori di grammatica nel collegio nazionale di Genova. »

Si apre la discussione generale su questo progetto di legge.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Il progetto di legge sul quale il Senato sta per deliberare fu già una volta sottoposto al suo esame ed al suo voto, e venne adottato in termini pochissimo differenti da quelli in cui si trova oggi concepito. Non credo per conseguenza necessario di entrare in lunghe considerazioni intorno ad un progetto così conosciuto dalla Camera, il quale d'altra parte reca con sé la facile spiegazione dello scopo a cui esso tende.

Ho chiesto la parola al solo oggetto di notare che, per quanto la memoria mi serve, né la legge del 4 ottobre 1848, né l'attuale progetto, secondochè appare, nulla stabilirono intorno al minervale al quale i giovani ammessi a queste scuole potrebbero andare sottoposti, lacuna la quale mi sembra desiderabile che fosse colmata, non dovendosi supporre che in un insegnamento destinato non alle classi meno agiate della società, a quelle cioè che si trovassero nell'assoluta impossibilità di provvedere alla propria istruzione, ma a persone provviste sufficientemente di beni di fortuna per poter sopporre a queste spese, non essendo desiderabile, dico, che un tale insegnamento sia loro dato gratuitamente, trovandosi anzi conforme a giustizia che coloro che direttamente ne ricaveranno il frutto abbiano a sopportarne principalmente se non esclusivamente il carico, tanto più che in tutte le scuole secondarie del regno è ricevuto l'uso che si possa dall'amministrazione locale stabilire fra certi limiti un minervale da retribuirsì dagli alunni.

Io pregherei quindi il signor ministro di avere la bontà di dirmi se intende che gli alunni i quali verranno ammessi a

queste scuole di commercio nel collegio-convitto nazionale di Genova abbiano ad essere o no sottoposti al pagamento di un minervale che possa, almeno in parte, coprire le spese dello stabilimento di queste due scuole.

Lo stabilimento dei sei collegi-convitti nazionali che esistono in terraferma ha avuto per oggetto, io credo, in primo luogo di sopperire alla mancanza che nasceva dalla soppressione di altri stabilimenti precedentemente esistenti; in secondo luogo di dar mezzo al Governo di fare un esperimento intorno ai migliori metodi che si dovessero più tardi introdurre nell'insegnamento secondario, e particolarmente in quello elementare superiore ed in quello tecnico o speciale che voglia dirsi, il quale è per noi una novità, non essendosi finora iniziato in nessuno dei nostri collegi. Lo stabilimento di questi sei collegi-convitti provveduti d'assegnamenti, i quali in gran parte almeno potranno bastare per sostenerne le spese, non deve a parer mio riguardarsi come arra di un impegno che il Governo prenda di assumere interamente a carico delle finanze nazionali lo stabilimento dei collegi, l'insegnamento secondario.

Per questo motivo ancora mi parrebbe conveniente che questi corsi speciali dessero luogo allo stanziamento di un minervale acciocchè tutte le provincie le quali possono desiderare, aspirare a possedere collegi d'insegnamento più o meno compiuto, o vuoi classico o tecnico fossero da questo esempio avvertite che la spesa necessaria per questi stabilimenti non deve presumersi che sia per ricadere a carico delle finanze, ma che debbano principalmente provvedervi coi mezzi loro, con quelli delle amministrazioni locali, e più particolarmente ancora delle famiglie che intendono prevalersi a vantaggio dei loro figliuoli di questo mezzo d'istruzione.

MARRELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Onde soddisfare al giusto desiderio manifestato dall'onorevole senatore Giulio, dirò in poche parole che l'istesso eccitamento mi venne fatto dalla Camera dei deputati per non essersi nella legge spiegato se quegli studenti che volessero applicarsi a questi corsi speciali dovessero essere sottoposti al pagamento di un minervale.

Io risposi che era mia intenzione che i giovani che vorrebbero applicarsi al corso della scienza speciale del commercio fossero sottoposti ad un minervale.

Questa risposta diede luogo alla replica se dovesse determinarsi l'ammontare di questo minervale, essendo esso oggetto legislativo e regolamentare; ed io risposi che era senza dubbio oggetto legislativo e regolamentare, e che se fosse stato mio intendimento di fare qualche innovazione in ordine a questo corso speciale sul quantitativo del minervale allora avrei proposto un articolo di legge; osservai pure che io mi era limitato nell'articolo alla semplice indicazione generale di *condizione d'ammissione*, accennando abbastanza in questa maniera che io volevo attenermi allo stesso minervale stabilito per gli altri corsi, non sembrandomi conveniente la diminuzione a favore di quelli che frequentano questi corsi speciali come quelli che ordinariamente appartengono alle famiglie più agiate, cosa che mi sembrava anzi molto odiosa.

Quanto dunque io dichiarai all'altra Camera, oggi ripeto al cospetto del Senato che cioè è mia ferma intenzione che questo minervale sia uguale agli altri, e per tale oggetto non

sia necessaria una dichiarazione esplicita nella legge, perchè mi pare che tutto è incluso nella parola generale le *condizioni d'ammissione*.

Entrando poi nelle ulteriori viste del signor senatore Giulio, riconosco anch'io che è molto pericoloso lo stabilire il principio che l'istruzione secondaria dovrà essere a spese del Governo, ed i principii già accennati in altro progetto di legge indicano che questa non è mia intenzione; non ho però voluto pregiudicare una tale questione, giacchè non mi sembrava qui la sede opportuna.

Oggi non si tratta di entrare a discutere sulla costituzione dei collegi nazionali, ciò si farà quando discuterassi il progetto generale di legge che avrà l'onore di presentare al Senato allorchè sarà approvato dalla Camera dei deputati. Quando si tratterà di estendere il numero dei collegi nazionali, allora sarà il caso di stabilire un principio, o sia che si pigli la determinazione di porne uno in ogni capoluogo di provincia, o sia che si voglia ridurli ad un numero minore, ed allora sarà anche il caso di rivedere il decreto reale 4 ottobre 1848, e fissare definitivamente le basi normali per tutti i collegi-convitti nazionali. Intanto però dico che mi pare di prima ed assoluta necessità lo stabilire questo corso speciale di commercio in Genova. Bisognava assolutamente iniziare questo miglioramento che è foriero di molti altri.

Io non sono lontano dalle viste della Commissione per stabilire delle scuole di nautica, astronomia ed anche di costruzione navale; tuttavia questo non dipende tutto dal mio dicastero, ma anche da quello d'agricoltura e commercio, ed anzi siamo già d'accordo di fare un'opera nel miglior modo che sarà possibile per appagare i desiderii universali. Ma su questo ancora bisogna andar adagio perchè è necessario che tutti i progetti siano coordinati colle finanze dello Stato. Parimente dichiaro qui, siccome ho già fatto alla Camera dei deputati, che non è mia intenzione di rendere questo corso obbligatorio, egli sarà facoltativo, ma acciocchè non riesca illusorio è necessario che sia assoggettato a certe regole, di cui ci riserbiamo a stabilire le forme, perchè, mi pare, questo non eccede i limiti del potere esecutivo. Non è pure sfuggito alla mia attenzione che vi potrebbe essere duplicazione di studi. Anche a questo si potrà rimediare nell'esecuzione della legge. Ora non si è chiesto che l'autorizzazione per creare le scuole, e nell'esecuzione si penserà poi ad evitare tutti questi inconvenienti.

PRESIDENTE. Non chiedendosi la parola, lo invito il Senato a pronunciarsi sulla chiusura della discussione generale.

(La chiusura è approvata.)

(Il presidente dà lettura dei tre articoli (*Vedi sopra*), i quali sono separatamente approvati; si passa quindi all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Io debbo rinnovare l'invito al Senato di voler raccogliersi domani alle ore due e mezzo nella sala delle conferenze.

L'adunanza è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 1° MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Formazione dei nuovi uffici — Omaggio — Presentazione del primo libro del Codice di procedura civile — Presentazione dei progetti di legge relativi alla dotazione della Corona e al ducato di S. M. la Regina vedova — Relazione sul progetto di legge concernente la Consulta sanitaria marittima di Cagliari; rinvio della discussione — Commissione incaricata dell'esame del suddetto primo libro del Codice — Relazione e discussione sopra petizioni.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

COMPOSIZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si darà lettura della composizione degli uffici, quali risultano dal loro rinnovamento.

CIBRARIO, segretario (Legge):

UFFIZIO I.

Demargherita — Mosca — La Planargia — De Fornari — S. A. R. il principe Eugenio — Maestri — Di Calabiana — Di Benevello — Prat — Sonnaz — Riberi — Ricci Francesco — Maffei — Di Pollone — De Cardenas — S. A. R. il duca di Genova.

UFFIZIO II.

Colli — Des Ambrois — Cristiani — Sclopis — D'Arvillars — Dalla Valle — Di Laconi — Di Colobiano — Bava — D'Angennes — Franzini — Sauli — Aporti — Di Rork — Balbi-Piovera — Di Bagnolo.

UFFIZIO III.

Ricci Alberto — Fantini — Stara — Balduini — Ambrosetti — Serventi — Plana — Provana del Sabbione — Giacinto di Collegno — Piccolet — Coller — Gallina — Oneto — Colla — Gattino — Di Pamparato.

UFFIZIO IV.

Petitti — La Marmora Carlo — Plezza — Moreno — Chiodo — Gallinara — Colla — Di Villamarina — Di San Marzano — Musio — Di Castagnetto — Frascini — Di Breme — Ignazio Pallavicini — Albini — Brielli.

UFFIZIO V.

Giulio — Alfieri — Quarelli — Azeglio — Pallavicino-Mossi — Luigi di Collegno — Deferrari Domenico — Galli — Moris — Alessandro di Saluzzo — Cibrario — Annibale di Saluzzo — Della Torre — Serra — Malaspina — Giorgio Doria.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'avvocato Achille Bartolini fa omaggio al Senato di alcune copie di un suo lavoro *sulle surrogazioni ed assicurazioni militari*, dedicato ai padri di famiglia ed agli amministratori della Banca nazionale.

Si manderà a deporre nella biblioteca del Senato.

PRESENTAZIONE DELLA PARTE PRIMA DEL PROGETTO DI CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta la parte prima del Codice di procedura civile. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 444.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge.

Il senatore Sclopis ha la parola.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola per una comunicazione. Se però la parola è già accordata io attenderò.

PRESIDENTE. È già concessa al senatore Sclopis che intende parlare intorno al progetto di legge testè presentato dal signor guardasigilli.

SCLOPIS. Mi sia lecito, o signori (siccome a quello che per lunghi anni ebbe la sorte e l'onore di portare il suo oboolo in quel concorso di mezzi legislativi con cui si compì la riforma dell'antica nostra legislazione), siami lecito, dico, l'esprimere oggi la soddisfazione che provo nell'udire dal ministro che s'approssima il momento in cui la grande opera che fin dagli esordii del suo regno inaugurava il magnanimo Re Carlo Alberto tocca al suo definitivo compimento.

Io non dubito che quest'ultima parte del complesso della nostra rinnovata legislazione non adempia i voti di tutti i savii, non soddisfi ai bisogni del paese. Io non dubito che il Ministero, nell'ultima revisione che avrà fatto del progetto, vi abbia anche portato il concorso dei lumi che dal suo seno può agevolmente ricavare: tuttavia non posso dissimulare, siccome mi è doluto di non aver udito, dall'esposizione letta testè dal signor guardasigilli di S. M., che il progetto abbia subito una maggiore discussione preliminare, voglio dire non sia stato comunicato preventivamente ai magistrati d'appello, al magistrato di cassazione ed al magistrato della Camera dei conti; me ne duole per la profonda convinzione in cui sono, che tutte le materie legislative d'ordine generale le quali toccano a mille svariati interessi, abbisognano particolarmente d'essere esaminate e vagliate da coloro cui per l'istituto della propria vita tocca il vivere frammesso allo scontro di quegli interessi, di quei bisogni. E sicuramente, oso dire, che per quanta sia la fiducia chesi debba riporre nelle due Commissioni che lavorarono intorno al progetto, l'ultima delle quali io ebbi l'alto onore di iniziare, per quanta fiducia si abbia nel corredo dei lumi che decorano il

Ministero, tuttavia l'ispezione ulteriore de' corpi supremi della magistratura non sarebbe mai stata superflua.

Io credo poi anche importante il mostrare in ogni occorrenza una somma deferenza a quest'alto potere dello Stato. E come già altre volte io mi esprimeva in questo Senato, io bramo che il Ministero, o alcuno di noi, qualora esso lo creda necessario, si occupi di ben determinare l'alta posizione che deve tenere la magistratura come potere nell'ordine costituzionale.

Io desidero che la nazione, che il Governo, abbiano per vera questa necessità che, se non si accorda la massima considerazione ai magistrati, non si avrà ferma esecuzione di leggi.

Ora, qual maggior considerazione che quella di associarli preventivamente nella discussione delle leggi? Fino a quest'ora nessun Codice fu messo in esecuzione tra noi che non avesse subito la triplice disamina di Commissioni parziali, di tutti i magistrati supremi e del Consiglio di Stato.

Ora sicuramente la discussione parlamentare potrà supplire a molte e moltissime esigenze. Tuttavia io non posso neppure dissimulare che la discussione parlamentare non adempirà forse a tutto quanto si potrebbe desiderare in questa materia; e ciò io dico, perchè per una recente disposizione adottata dalla Camera elettiva vennero da essa esclusi i magistrati; perchè tra noi certamente seggono magistrati distintissimi, ma non tutti possono per altre incombenze cui debbono sopperire, concorrere nell'opera di una discussione minuta.

Non solamente si praticava da noi di far percorrere quest'ultimo stadio di discussione preliminare ai magistrati quando si tratta di leggi generali e di leggi organiche di magistratura; ma nella vicina Francia vediamo con quanta ponderazione, con quanta cautela si volesse il Governo circondare di questi lumi; vediamo che non solamente alla Corte di cassazione ed alla Corte d'appello, ma anche alle facoltà di leggi delle varie accademie si mandavano i progetti per averne lumi. Come poi queste osservazioni che venivano dai corpi di magistratura, dalle facoltà accademiche, esse si stampavano e quindi si mettevano in circolazione onde l'opinione pubblica anche soccorresse del suo possente ausilio quest'opera legislativa.

Io dunque, ripeto, avrei desiderato che, come in anticipazione del retto essere, della buona riuscita di una tale opera, il Ministero avesse creduto di dover anche di presente non deviare da questa parte d'esame che avrebbe sicuramente potuto aver luogo; perchè, se la memoria non mi tradisce, sono ventidue mesi dacchè la Commissione ultima che fu istituita ha lavorato sul progetto del Codice di procedura civile, e forse in questi ventidue mesi, concorrendo anche l'opera dei magistrati, non sarebbesi dato luogo a quel desiderio che ora esprimo avanti a voi onde l'opera riesca perfetta, e per l'importanza somma che attribuisco al manifestare sempre in ogni circostanza il più solenne, il più perfetto ossequio alla nostra magistratura, la quale, o signori, io dico, ha tutti i titoli per esigerlo, come ha dato tutte le prove di meritario.

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò brevemente alle cortesie ed assennate parole dell'onorevole preopinante. Niuno è certamente più persuaso che io non sia, che dalla magistratura si possano in ogni maniera d'opere legislative ricavare lumi utilissimi, e niuno per verità sarebbe meglio disposto che io non sia a ricorrere a questi lumi. Nel caso attuale però mi occorre di osservare come io non presenti alla sanzione del Senato che il primo libro del Codice di procedura civile, il libro che contiene le formole le più sem-

plici, le più brevi che possono più facilmente essere conosciute e ventilate ed apprezzate da tutti. Aggiungerò che vi era somma urgenza di farlo.

Ho accennato nella relazione che la procedura sommaria, quella appunto che ha luogo innanzi ai giudici di mandamento non è attualmente, in modo generale, in modo uniforme regolata. Vi sono quindi delle difformità, degli incagli e delle incongruenze riconosciute e rappresentate ripetutamente da tutti. Io porto quindi opinione che non solamente sia necessario, ma urgente che si provveda ai giudici di mandamento da due lati, dando cioè loro un Codice ed un ordinamento generale, uniforme e definitivo. Non perciò furono neglette le guarentigie che possono raccomandare all'attenzione del Senato questa prima parte del nuovo Codice.

La prima Commissione era composta di magistrati notabilissimi; della nuova facevano parte anche parecchi magistrati sperimentatissimi tenuti dal pubblico in altissimo concetto, e di una cotale Commissione era capo precisamente un onorevolissimo membro di questo nobile consesso. S. E. il signor presidente Collet. Io credo adunque che nell'attuale urgenza di dover presentare il progetto, atteso il complesso di tutte queste guarentigie, egli sia già tale da poter meritare la discussione del Senato. Quanto all'altra Camera, è vero che non vi sono attualmente magistrati, ma vi si trovano parecchi che lo furono. Oltre a ciò vi sono molti giureconsulti capacissimi di apprezzare profondamente e dottamente questo primo libro concernente una procedura sommaria, come sarebbero sicuramente abilissimi ad apprezzare anche le altre parti di questo Codice.

Tuttavia io non mi discosterò totalmente dall'avviso saviamente espresso dal signor preopinante; avviso che porta l'impronta di quello zelo illuminato ed eminente onde fu costantemente animato pel miglioramento delle nostre condizioni legislative. Rimangono dopo il primo libro le altre parti del Codice che sono di minore urgenza. Rispetto a queste parti che sono, per così dire, totalmente staccate dalle materie trattate nel primo libro, non ho certo difficoltà (anzi mi sento dispostissimo e ne avevo già un disegno fissamente preconcetto) di ricorrere ai lumi della magistratura.

PRESIDENTE. Siccome non mi pare che la discussione possa condurre ad una deliberazione qualunque, io non credo doverle dare ulterior corso. . . (Interruzione)

PICCOLET. Les réflexions que vient de présenter M. le ministre de la justice rendent inutiles de plus amples observations pour faire recevoir en l'état qu'il se trouve le projet de loi qui vous est présenté. On doit admettre que l'examen des Commissions diverses auxquelles le projet a déjà été soumis offre assez de garanties pour que l'on puisse se dispenser de nouvelles épreuves.

Tout en faisant ces observations, je n'entends point disconvenir qu'en France les discussions des Cours d'appel sur les projets des divers codes n'aient rendu d'immenses services à la législation, en répandant les plus vives lumières sur les points les plus difficiles et les plus obscurs de la jurisprudence; nous pouvons attendre un semblable service des Cours souveraines du royaume: M. le ministre n'a pas renoncé à les consulter pour les livres subséquents du projet: ce n'est, comme il l'a dit, que l'extrême urgence de donner des règles de procédure pour les juridictions de mandement qui ne lui a pas permis de faire pour le premier livre ce que certainement il fera pour les autres.

Cette déclaration doit pleinement satisfaire; le Sénat ne pourrait d'ailleurs refuser de recevoir le projet dont il s'agit par la raison qu'il n'aurait pas été soumis aux Cours d'appel.

PRESIDENTE. Io credo tuttavia di dover osservare che non sarebbe ammissibile una proposta la quale tendesse ad allontanare l'esame della discussione di un progetto di legge presentato per tale effetto.

In via d'osservazione potevano gli onorevoli senatori significare quelle idee che credessero opportune; ma non mai sarà possibile di ammettere che abbia corso una proposta di deliberazione ove tendesse ad allontanare l'esame sopra il progetto presentato dal Ministero.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI LA DOTAZIONE DELLA CORONA E IL DOVANO DI S. M. LA REGINA MARIA TERESA DI TOSCANA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze. **NIGRA, ministro delle finanze,** presenta il suindicato progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 33.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI. — È RINVIATA LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge relativo alla consulta marittima sanitaria di Cagliari. Pregherei la Commissione, stata appositamente nominata, a voler prendere il posto nel solito banco delle Commissioni.

La parola è al signor senatore Di Pollone. **DI POLLONE, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 358.)

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge, **DI LACONÌ.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Finchè non si sia data lettura del progetto di legge in discussione non posso accordarle la parola; gliela accorderò dopo.

Il progetto di legge adunque è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 358.)

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Domando la parola.

Non è mestieri che io dica ai signori senatori quanto poco rapporto vi sia tra le cose di guerra e le cose sanitarie.

È però antica consuetudine che le leggi sanitarie siano sempre assoggettate al Ministero della guerra; e quando io proponeva questa legge, altro non ho fatto che aderire alla proposta di molti cittadini di Genova e particolarmente di quel municipio, perchè trovavano lesive al commercio di qualche città le misure prese dal Consiglio sanitario di Sardegna. Le ragioni che ho addotte sono appunto quelle che tornavano all'uopo in vista dei fatti richiamati.

Ora mi arriva inaspettato il parere negativo della Commissione, e confesso che al momento non avrei ragioni in pronto per combatterlo, e sostenere il progetto di legge presentato. Pregherei perciò il Senato a voler differire di qualche giorno la discussione, perchè forse potrei avere ragioni che bene mi valgano all'intento.

DI POLLONE, relatore. Non so quali sieno i precedenti usi del Senato; ma crederei che non sia mai invalso quello

di comunicare al ministro la relazione che il Senato non ha ancora emessa. Se fu di sorpresa al signor ministro il parere negativo della Commissione, questa però non può essere imputata...

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. (Interrompendo) Si tratterebbe solo di sospendere la discussione di qualche giorno, acciocchè io possa prepararmi a combattere il parere negativo.

PRESIDENTE. Converterà ch'io interroghi il Senato su questo punto.

Chi crede che la discussione possa venir sospesa si alzi. (Il Senato rinvia la discussione.)

Domando al signor ministro di voler designare il giorno.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Pregherei di differire almeno una settimana.

COMMISSIONE INCARICATA DELL'ESAME DEL LIBRO PRIMO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

PRESIDENTE. Essendo adunque così tolto dall'ordine del giorno ciò che ne faceva parte, viene ora la relazione delle petizioni presentate al Senato.

Invito quindi la Commissione a voler prender posto, ed il signor relatore a riferire in conformità dell'elenco che è stato distribuito. Intanto domanderei al Senato se intenda di rimandare agli uffizi la discussione del primo titolo del Codice di procedura stato testè presentato dal signor ministro di grazia e giustizia. Siccome si tratta di un lavoro di qualche mole che richiede studi e cognizioni speciali, potrebbe il Senato, secondo il disposto dell'articolo 64 del suo regolamento, rimandare questo studio ad una Commissione più o meno numerosa la quale si potrebbe nominare a squittinio di liste; ovvero, se il Senato non dissente, potrebbe rimandarsi agli uffizi dopo che sia eseguita e fatta la solita distribuzione.

Domando in conseguenza al Senato se egli intenda procedere per questi studi nei soliti modi, ovvero se creda di nominare una speciale Commissione. Io porrò ai voti questa proposta.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DELLA TORRE. La chose la plus simple serait de faire ce que nous avons l'habitude de faire dans de pareilles circonstances; ce serait de renvoyer aux offices, et chacun d'eux prendrait le parti soit d'examiner lui-même la question, soit de nommer un, deux, et même trois commissaires. Je ne vois à cela aucune difficulté. Si chaque office nomme un commissaire, et que ces commissaires forment ensuite une Commission, c'est très-simple. Si au contraire chaque office veut examiner l'affaire, c'est moins simple, et beaucoup trop long.

DI COLLENO LUIGI. Mi pare che quest'esame sia uno tra quelli che vogliono essere affidati a persone speciali, perocchè non in tutti gli uffizi vi possono essere persone alle quali il Senato in corpo preferirebbe di affidare l'esame di materia così grave. Se si rimanda agli uffizi, ragion vuole che ciascun uffizio le scelga nel proprio seno. Può accadere che in un uffizio la sorte abbia deciso che vi siano molte persone di profonda penetrazione, e assai sperimentate in questa materia, e che in altro uffizio, essendosi applicati i membri del medesimo a qualche speciale ramo, a qualche professione estranea al Governo, possa meno perfettamente una tale incumbenza essere affidata.

Io credo che in affare di tanta rilevanza sarebbe il caso che il Senato, radunato nella sala delle conferenze, scegliesse egli medesimo la Commissione; così potrà meglio trascegliere que' soggetti che reputerà più opportuni.

PRESIDENTE. Io debbo ancora rappresentare al Senato che oltre alla mole, dirò così, del lavoro cui si tratta di por mano, vi ha altresì la sua singolare natura. Così nel più gran numero delle leggi che sono trasmesse al Senato, gli uffizi possono limitarsi a considerarne più particolarmente l'opportunità e la convenienza sostanziale; laddove in un Codice di procedura, come in altro Codice qualunque, ogni articolo, si può dire, fa capo da sé.

Osserverò inoltre che, secondo il regolamento nostro attuale, gli uffizi non hanno che la durata di un mese; quindi difficilmente si potrebbe, se si volesse, attendere ad un vero esame del progetto presentato in un sì breve termine. Addirverrebbe pertanto che, non potendosi compire questo studio, l'istesso ufficio, che non esisterebbe più dopo trascorso il mese, cioè le persone stesse componenti l'ufficio, verrebbero a discutere con altre persone, le quali non avrebbero concorso nella prima parte dell'esame che si sarebbe fatto, e questo mi pare possa riescire di grave inconveniente.

Siccome poi la proposta del cavaliere Di Collegno Luigi riesce a conforto di quella che io aveva suggerita al Senato, così metterò ai voti la proposta medesima.

DELLA TORRE. Mi unisco al senatore Di Collegno Luigi.

PRESIDENTE. Coloro dunque che sono d'avviso che lo studio del primo libro del Codice di procedura civile abbia ad essere commesso ad una Commissione speciale, vogliono rizzarsi.

(Il Senato approva.)

Domanderò ancora al Senato se questa Commissione debba essere composta di soli 8 membri, ovvero di un numero maggiore.

CIBERARIO. Almeno di 9 membri.

PRESIDENTE. Mettero dunque ai voti il numero di 9 membri.

Coloro che sono d'avviso che la Commissione sia composta di 9 membri vogliansi levare.

(È approvato.)

DI SALUZZO ALESSANDRO. Da chi è nominata questa Commissione?

PRESIDENTE. Dal Senato in fine della seduta per isquitinto segreto.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione per il sunto delle petizioni ha la parola.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori, onorato per la seconda fiata della nomina a membro della Commissione delle petizioni, ed a relatore di quelle che per la prima volta in questa legislatura vengono sottoposte al vostro giudizio, a disimpegno del delicato incarico deggio rassegnare che la Commissione ebbe dapprima ad occuparsi delle petizioni controssegnate dal n° 24 al 39, le quali sebbene fossero prese in esame nello scorso anno, pure per l'avvenuta prorogazione del Senato non poterono venirgli riferite per le sue deliberazioni. Sul merito delle stesse, non che sulle risoluzioni da proporvi, emise unanime voto a quanto trovai consegnato nei processi verbali di quell'epoca. Dopo questo, la Commissione sottopose a seria disamina le

successive petizioni che furono sporte al Senato nella presente Sessione, e che sono improntate col n° 39 bis e seguenti, e sulle medesime emanò pure le sue conclusioni da sottomettere alla vostra saggezza. Delle une e delle altre imprendo quindi ad esporvi l'oggetto, non che il parere emesso in proposito dalla Commissione.

Il sacerdote piemontese Giovanni Tintor, mosso da zelo nel timore divulgatosi lo scorso anno, che potesse forse venire decretata la soppressione delle feste di precetto occorrenti nella settimana, lasciando solamente in vigore le domeniche, si fa ad esporre colla petizione 24 i gravissimi danni che proverebbero al bene spirituale delle anime, in ispecie pel maggior comodo di frequentare in tali giorni i sacramenti e le altre ecclesiastiche funzioni; chè vi avrebbero tante persone, e massime i contadini, che, distolti da altre cure o verso i padroni o per qualche interesse, non potrebbero sufficientemente e comodamente sopperirvi nella sola domenica.

La Commissione per altro, sebbene trovi meritevole di considerazione la premura del suddato sacerdote, pure considerando che niuna legge fu finora presentata al Senato a tale riguardo, e che perciò non sarebbe in oggi il caso di prendere alcuna deliberazione su tale proposito, opinò di proporvi che simile domanda venga depositata negli archivi senatorii per tenerne il debito conto allorquando una qualche legge di siffatta natura venisse comunicata.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

(Petizione di Marocchetta Ludovico.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Marocchetta Ludovico, genovese, mosso da amore di economia nelle spese dello Stato, rappresenta nella petizione 25 che il Governo credette di porre in aspettativa e giubilare molti impiegati, principalmente nella divisione del Ministero dell'interno, fra i quali havvene non pochi che, nè per lunghezza dei prestati servigi, nè per età che in essi si ravvisa ancora fiorente, nè per fisici impedimenti sarebbero da tenersi in riposo; ed a conferma del suo assunto cita i nomi di pochi impiegati colpiti da siffatta misura; egli quindi vorrebbe che tutti questi fossero riammessi nel loro primitivo impiego, od in altro consimile più adatto, e venissero in tale guisa a risparmiare le tante pensioni e giubilazioni che aggravano il bilancio, senza una assoluta necessità di compartirle.

La Commissione trovando contenersi in simile domanda alcune viste economiche non isprezzabili al certo, in ispecie nelle attuali angustie finanziarie in cui versa lo Stato nostro, e sussistere altresì almeno in parte i fatti allegati, vi propone di trasmettere tale istanza al presidente del Consiglio dei ministri, acciò veda di trovar modo di conciliare i diritti che competono al Governo col possibile risparmio di superflue spese.

DI COLLENGO LUIGI. Quanto alla trasmissione al presidente del Consiglio dei ministri, io non avrei difficoltà di votare in favore; quanto poi all'aggiungervi qualunque altra annotazione, come sarebbe il fargli conoscere che il Senato desidera che la prenda in considerazione, o che la esamini, crederei doversi andar molto cauti. È mestieri che il Governo abbia fiducia nelle persone che impiega. Quando esso cambia gl'impiegati ha i suoi motivi, e motivi gravi. Può benissimo il Governo esaminare quello che sia stato fatto o dai predecessori o dai ministri presenti medesimi (tutti essendo soggetti a sbagliare), ma rispetto al dover rivestire di una specie di titolo chi n'è stato spogliato, o fu posto in

aspettativa, o giubilato, od è in età così avanzata da non potersi più applicare, io credo che se il ministro ha avuto motivi di farlo, se questi motivi non sono distrutti da altre considerazioni successive, sarebbe assai delicato che il potere legislativo avesse l'aria d'imporre in qualche modo gl'impiegati al Governo.

CIBRARIO. Io appoggio l'osservazione dell'onorevole preopinante, ed osservo che la responsabilità ministeriale induce per conseguenza che tutti gl'impiegati dipendenti dal Ministero debbono essere di sua confidenza. Quando venisse a mancare questo estremo, la responsabilità ministeriale verrebbe di sua natura ad essere vulnerata, vale a dire non si potrebbe più tenere responsabile un Ministero a cui si volessero imporre gl'impiegati. Io mi associo perciò interamente all'opinione emessa dal senatore Di Collegno.

SCLOPIS. Risponderò... (*Interrotto dal senatore Di Pollone.*)

DI POLLONE. In mi sono permesso d'interrompere il senatore Sclopis per fare una proposizione formale, quale è quella dell'ordine del giorno sulla petizione.

SCLOPIS. In primo luogo risponderò ai due preopinanti, facendo osservare come la Commissione non abbia prese conclusioni né di raccomandazione speciale, né di avvertenza qualunque.

La Commissione avendo veduto che in quella petizione si accennavano alcuni fatti, alcune circostanze che potevano illuminare il Governo, ha creduto, come si pratica, di proporre l'invio al presidente del Consiglio, perchè, toccando a vari rami, il presidente del Consiglio è quello che ne doveva prendere cognizione; ma la Commissione si è limitata a questo punto. Quanto al proporre l'ordine del giorno, la Commissione se n'è astenuta precisamente perchè vedeva che questa petizione non è assolutamente immeritevole di qualche considerazione. E qui mi si permetta di osservare che mentre concorro pienamente nell'opinione dei senatori Di Collegno e Cibrario, vale a dire che non si possa prendere ingerenza veruna in tutto quello che tocca al personale degli impiegati i quali dipendono dal Ministero, poichè i ministri responsabili debbono avere tutti i mezzi disponibili secondo la legge onde esonerarsi della loro responsabilità, tuttavia vi può essere un aspetto sotto il quale anche queste considerazioni possono essere prese in disamina seria, e forse non è impossibile (non dirò che sia probabile), non è impossibile che si venga fra breve a far delle limitazioni degl'impiegati, in massima, non della personalità degl'impiegati, ma delle limitazioni sistematiche onde fare uno stato ordinato degl'impiegati secondo i vari dicasteri. Questa sarebbe parte assolutamente legislativa. Questo già si pratica in vari paesi. Non dico che ora convenga toccare questa materia, ma sicuramente non esciremmo dai cancelli del potere legislativo proponendo che si ponga mente a queste considerazioni. Ora, siccome la petizione di che si tratta parla non solamente delle pensioni individuali, ma parla anche del numero, della quantità degl'impiegati, abbiamo creduto che il Ministero avrebbe potuto utilmente prenderne cognizione, senza per altro apporvi raccomandazione di sorta.

DI POLLONE. Leggo nell'esposizione della petizione di che si tratta la proposta di rimettere in attività tutti quegli impiegati che nei passati cambiamenti ministeriali furono per mancanza di confidenza posti in aspettativa; e siccome questa domanda è inattuabile, impossibile, mi pare che la dignità del Senato non permetta di raccomandare l'esecuzione di ciò che è impossibile. Come lo dicono i preopinanti, meglio di quello che io lo potrei ripetere, l'azione ministeriale deve esser libera e

non influenzata. Il rinvio quindi di una petizione per parte del Senato pregiudica quella libertà d'azione ministeriale in favore della petizione stessa; perchè se il Senato non fosse persuaso che quella petizione merita di essere presa in considerazione, non la rimanderebbe al Ministero. Dunque io, al fine di antivenire una simile conseguenza, propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

SCLOPIS. Sarà necessario che io sostenga ancora le conclusioni della Commissione nelle quali la mia opinione pure concorre. Secondo che mi pare è stabilito e dalla ragione, e dai precedenti parlamentari, che tre sono i gradi di operazione delle disposizioni sulle petizioni.

L'uno, quando si prende in considerazione e se ne fa oggetto di raccomandazione; allora c'è una specie d'anticipazione di parere di quel braccio del potere legislativo che vede importante l'oggetto, e crede che si debba prendere in speciale considerazione.

L'altro è quello dell'invio semplice ai ministri, ed è quando la petizione non esce dall'ordine legale, non urta direttamente colle leggi, nè si può ancora riconoscere come essenzialissima, ma tuttavia si crede che possa fornire lumi. In questa parte, io credo, in tutti i parlamenti si è piuttosto abbondato, perchè si è creduto che meglio era lo avere una moltitudine di schiarimenti, che il difettarne, e che d'altronde non conveniva forse chiudere la porta per l'avvenire ad utili investigazioni.

Ci è poi la terza disposizione, vale a dire il passaggio all'ordine del giorno puro e semplice, che si applica a quelle petizioni che si riconoscono assolutamente illegali od inausistenti.

La Commissione non ha creduto che questa petizione meritasse di essere assolutamente rigettata. Credo che quando il Senato volesse che si leggesse, si vedrebbe che, quantunque sia stata dettata forse da qualche emozione di circostanza, tuttavia non manca di mettere in avvertenza il Governo sopra oggetti importantissimi, col debito rispetto e nelle forme le più convenevoli. Per questa parte pertanto ha creduto la Commissione che non fosse il caso di rigettarla passando all'ordine del giorno.

DI COLLENGO LUIGI. Questa petizione sembra contenere due domande, l'una che sta scritta nel foglio che ci viene presentato, l'altra che è accennata nella relazione.

La domanda scritta, stata in particolar modo notata dal signor senatore Di Pollone, e diretta a che vengano rimessi in attività tutti gl'impiegati, si fu quella che mi ha più vivamente colpito. Io credo che per tal domanda il Senato non possa far a meno di non manifestare disapprovazione, come quella che vulnera più essenzialmente la prerogativa ministeriale, la quale va congiunta colla sua condizione di responsabilità. Se poi vi sono degli schiarimenti, delle notizie di fatto che possano tornar utili al Ministero, allora, come già aveva detto, io punto non mi oppongo per questo riguardo a che sia rinviata puramente e semplicemente al Ministero; ma quando dico puramente, semplicemente, desidererei che il Senato distinguesse i due casi. Cioè, io quanto alla domanda, come si è presentata per la riammissione in attività di tutti gl'impiegati, egli passasse all'ordine del giorno, od in altro modo manifestasse la sua disapprovazione; in quanto agli schiarimenti che si possono dare, io non ho nulla ad opporre per canto mio, acciò sia fatto il rinvio puro e semplice.

DI POLLONE. Mi rincresce di prolungare la discussione su questa materia, ma non posso lasciar radicare l'opinione manifestata dal signor senatore Sclopis intorno al modo di trasmettere le petizioni, mentre io sfido di portarmi un esem-

pio di qualche Parlamento, in cui si sia raccomandata una petizione al Ministero. O che si adotta l'ordine del giorno puro e semplice, ovvero la trasmissione al Ministero. Io lo ripeto, non ho mai veduto che si usasse la raccomandazione sia nel Parlamento inglese, sia nel francese, od in altro qualunque.

SCLOPIS. Mi rinerisce anche dal canto mio di dover prolungare questa discussione, ma debbo aggiungere alcune parole per dare uno schiarimento. Quando ho detto raccomandazione non ho inteso a formola speciale di raccomandazione, poichè è certo che il potere legislativo non raccomanda, ma esprime bensì quest'intenzione di raccomandazione pel modo con cui si fa l'invio. E molte volte mi pare di aver veduto che nelle varie Camere legislative, così del nostro paese come degli altri, si è dato un peso maggiore nelle relazioni al rinvio delle petizioni ai rispettivi dicasteri. Questo poi mi pare della natura stessa del modo di considerare il diritto di petizione, perchè se non fosse che un semplice invio senza esame preventivo, tanto varrebbe allora che non se ne facesse rapporto. Dunque mi sembra che da quanto ho veduto farsi in altri luoghi, un cenno più o meno di importanza determina quello che io considerava come raccomandazione.

Torno alla petizione di che si tratta. Se il Senato vuole udirne la lettura, il signor relatore si compiacerebbe di darla; io osservo però che, siccome vi sono indicazioni di persone, sarebbe forse più opportuno di non esporre in questo momento questa petizione ad una discussione. Ripeto tuttavia che essa è esposta in termini i più convenienti, e che per la sua, non dirò importanza, ma congruità può essere rimandata al Ministero, tanto più poi che mi pare che ai nostri tempi sia molto meglio l'aprire una porta più larga ai lamenti del popolo, che non il chiudere loro l'adito. Così credo doversi intendere il diritto di petizione consacrato dallo Statuto.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se, giudicandosi abbastanza illuminato su tal questione, voglia passare a qualche deliberazione.

PICCOLET. La Commission s'est déterminée par les renseignements donnés par le pétitionnaire; ne serait-il pas convenable pour apprécier la formule du renvoi proposée, de donner lecture de la pétition?

PRESIDENTE. On fait observer tout à l'heure que cette pétition contenait des noms propres. Néanmoins la Commission est aux ordres du Sénat; et si le Sénat le désire, elle donnera lecture de la pétition.

Metterò ai voti se si debba dar lettura di questa petizione.

(Il Senato non approva che se ne dia lettura.)

Ora vi sono due proposte: l'una della Commissione, di rimandare la petizione al presidente del Consiglio; l'altra del senatore Di Pollone, di passare all'ordine del giorno puro e semplice.

La proposta dell'ordine del giorno deve avere la priorità.

(Messa ai voti, questa proposta è rigettata. Viene invece adottata dopo prova e controprova quella della Commissione, di rimandare cioè la petizione al presidente del Consiglio.)

(Petizione del sacerdote Rossetti.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il sacerdote don Giuseppe Rossetti di Belgrano, colla petizione n° 26, lamenta i gravissimi attacchi ed insulti che tuttodì si fanno alla religione nostra santissima, non che a' suoi ministri, non escluso

neppure lo stesso vicario di Gesù Cristo, e per mezzo della libera stampa, e dei discorsi che si odono nei passeggi, nei caffè ed eziandio nelle case private; all'oggetto quindi di frenare simili eccessi vorrebbe che il Senato sancisse per legge alcuni provvedimenti da lui indicati.

La vostra Commissione però, nell'istesso tempo che riconosce e grandemente deplora l'esistenza dei fatti che accenna il petizionario, non può a meno di proporvi di passare all'ordine del giorno sulla di lui domanda, stantechè ravviserebbe ineseguibili i provvedimenti suggeriti dal sacerdote Rossetti, perchè contrari allo Statuto ed alle massime in vigore sia nel nostro che negli altri paesi, desiderando per altro che il Ministero avvisi una volta da senno a reprimere efficacemente, entro i limiti della legalità, abusi così gravi rivolti contro la religione, che pure è proclamata dallo Statuto largitoci dal magnanimo Carlo Alberto, la religione dello Stato.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Non vedo la cagione per cui dopo che si è detto che su questa petizione si passi all'ordine del giorno, si dica poi che la Commissione desidera che il ministro faccia quel che crede. Mi pare che questa sia una contraddizione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. L'oggetto per cui la Commissione credette di proporre l'ordine del giorno si è espresso nella relazione, che cioè essendo le misure proposte contrarie allo Statuto, la Commissione non aveva creduto di poter rinviare al Ministero una proposta che pugna direttamente contro quello che è stabilito nel medesimo. D'altra parte essa ha creduto che, venendo in simil modo la petizione a cognizione del Ministero, in mancanza di altri mezzi fosse sufficiente perchè esso pigliasse quelle misure che possono tornare necessarie.

DI CALABIANA. Sorgo per appoggiare la proposta del preopinante conte di Saluzzo perchè questa petizione sia inviata al Consiglio dei ministri, acciocchè serva come di eccitamento ed invito al ministro onde, giusta il suo potere, ed in conformità della protezione che si deve accordare alla religione, provveda in modo a che sia tutelata la fede e la religione. E qui siamo permesso nel mio particolare di esporre, dirò così, un eccitamento, un invito, una preghiera al Ministero, perchè ordini alla competente autorità d'invigilare particolarmente sui disegni, sulle litografie, sulle statue, sulle stampe che si vanno smerciando, le quali bene spesso offendono il pudore, il costume, la morale. A questi abusi già stati altra volta in quest'aula dichiarati da un nostro collega, finora non si è bastantemente provveduto; quindi io sono persuaso che tutti concorrano nel mio parere che si debba efficacemente difendere quella religione, quella morale, senza di cui la società non potrebbe giammai toccare la sua grandezza.

SCLOPIS. Tutta la Commissione concorre nelle viste dell'onorevole e venerabile prelado, tutti lamentiamo questa trascuranza, la quale, diciamo vera e troppo tollerata dal Governo, e soprattutto in fatto di costume. Noi dobbiamo inculcare al Governo che adoperi ogni vigilanza affinchè, sotto il nome di libertà, non si degeneri in licenza, e affinchè imparino tutti come non si può essere liberi se prima non si è virtuosi.

Ma la petizione di cui si tratta presenta un tal progetto il quale suggerirebbe la creazione di un corpo preventivo che impedirebbe la pubblicazione. Siccome questo sistema urterebbe direttamente contro lo Statuto, la Commissione ha creduto di proporre di passare all'ordine del giorno. Se pensa il Senato che se ne dia lettura, se ne darà; ma, ripeto, la so-

stauza di questa petizione è una specie di commissione preventiva da cui le leggi nostre abborrono.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Certamente, che quanto è contro alle leggi non è ammissibile; ma mi si cita lo Statuto che si teme di violare, e perchè non lo si cita per fare osservare l'articolo 1, dove la religione ed il costume pubblico è prescritto in un modo così formale? Siccome non si può violare lo Statuto, così non si può impedire l'esecuzione di questa disposizione. D'altra parte non si deve temere di violare lo Statuto quando vuoi dar opera a conservare illibato il pubblico costume, e intatti i doveri della religione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Mi pare che nella relazione stata letta la Commissione abbia esposto precisamente il desiderio vivissimo che il Ministero pensasse una volta a reprimere efficacemente, a termini della legalità, gli insulti della religione proclamata dallo Statuto per la religione dello Stato. Credo perciò che la Commissione abbia fatto quello che poteva senza urtare contro la legge; se essa non fece cenno di misure che non sarebbe stato in sua facoltà di esigere, ha però espresso il suo desiderio nei termini i più vivi, per cui il Ministero è posto in avvertenza dalla deliberazione del Senato qualora venga approvata tale proposta.

NIGRA, ministro delle finanze. Mi duole che non sia presente il ministro, a cui compete particolarmente di rispondere in una questione così grave, ed in una materia di tanta importanza; ma io non posso tacermi, e debbo spiegare al Senato che i sentimenti del Ministero sono unisoni con quelli ora espressi. Il Ministero vede assai di mal occhio che la religione venga aggredita, o che venga meno il rispetto verso di lei. Ma il Ministero ha una linea prefissa: esso vuole bensì fermamente rimediare a quelle cose che crede richiedere provvedimenti, ma però seguendo le traccie che gli sono segnate dalla legge: per conseguenza il Ministero non può accettare il biasimo per quello che, non ostante il suo desiderio, ed i mezzi che ha posti in atto onde eseguirlo, non poté ancora ottenere.

Il Ministero ha meditato tutti i mezzi che potranno concorrere a conseguire questo scopo, ed havvene un indizio non dubbio nell'essersi già in parte diminuiti tali scandali. Questo è un fatto; ed esso spera che quella tranquillità, la quale ogni dì più si insinua nell'animo del popolo contribuirà a sviluppare e favorire questo sentimento, e così si otterrà quello scopo che tutti desideriamo. Non è dunque per mancanza, lo ripeto, nè di desiderio, nè di buona volontà, nè di mezzi posti in opera dal Ministero, che queste cose succedono, ma perchè il Ministero vuol procedere con tutta la possibile legalità, e non vuol far uso che di quei mezzi che sono prescritti da quello Statuto, il quale se da una parte vuole che la religione e le leggi siano rispettate, vuole pure dall'altra che si mantenga quella moderazione che i tempi esigono.

DELLA TORRE. Je regrette beaucoup que messieurs les ministres de l'intérieur et de la justice ne soient pas présents. M. le ministre de l'intérieur il y a deux mois, et M. le ministre de la justice, il y a un mois, ont pris l'engagement formel devant le Sénat de réprimer les outrages faits à la religion et aux mœurs.

M. le ministre de l'intérieur nous a dit alors qu'il croyait que les lois existantes suffisaient, mais que si elles étaient insuffisantes, l'on en proposerait de nouvelles.

M. le ministre de la justice de son côté a tenu à peu près le même langage; et cependant nous voyons que les outrages à la religion non-seulement continuent, mais se multiplient; car depuis que ce langage ministériel que je viens de

rappeler a été tenu, il est sorti des journaux très-mauvais, et des publications infâmes, surtout contre la religion. Des productions immorales, d'isoiste, se sont également multipliées; toutes les rues en sont souillées; et rien n'est fait encore.

Il paraît, d'après ce qu'a dit M. le ministre des finances, que cette affaire concerne bien moins que d'autres de ses collègues, et qui absorbé par des graves occupations, remplit son devoir à la satisfaction du pays, qu'on voudrait se servir des moyens qu'on a à sa disposition; ou ces moyens ont été insuffisants, ou le ministre n'a pas su s'en servir, et dans ce cas il a fait une faute.

Je crois devoir prier M. le ministre des finances d'exprimer à ses collègues le regret que le Sénat éprouve de leur absence, et de leur dire de réfléchir sérieusement à ce qui fait l'objet de cette discussion. Si les moyens actuels de répression leur suffisent, qu'ils s'en servent; mais dans le cas contraire, qu'ils demandent aux Chambres de nouveaux pouvoirs.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno sulla petizione inscritta al numero 26: dimando al Senato se intende di approvare questa conclusione...

DI CASTAGNETTO. Domando la parola.

PRESIDENTE. In mezzo ad una votazione non si può dare la parola, massime quando la votazione è già incominciata.

Alcune voci. Non è ancora principata.

PRESIDENTE. Tuttavia io interrogherò il Senato per veder se vuol accordare la parola al senatore Di Castagnetto. Chi è d'avviso di concedergli la parola si voglia levare.

(Il Senato accorda la parola.)

La parola è al senatore Di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO. Essendo stato proposto l'ordine del giorno puro e semplice, mi si permetterà di rassegnarne uno motivato, perchè parmi che la materia sia così rilevante da richiederlo. L'ordine del giorno motivato che intendo di proporre è il seguente:

« Il Senato, confidando che il Ministero vorrà avvisare al modo il più sollecito ed energico di provvedere alle offese che si commettono contro la religione, i suoi ministri ed il buon costume, passa all'ordine del giorno. »

Io credo che non si possa altrimenti passare all'ordine del giorno sulla petizione presente, perchè le conclusioni di essa, secondo la relazione della Commissione, sono contrarie allo Statuto. Io penso, lo ripeto, che non vi sia altro modo di passare all'ordine del giorno sopra una supplica che contiene gravami che sono perfettamente il soggetto dei disgusti di tutta la nazione.

PRESIDENTE. Ho conoscenza al Senato dell'ordine del giorno del conte di Castagnetto. (Lo rilegge)

Vi ha pure un altro ordine del giorno motivato, presentato dal senatore Di Pollone, e redatto nei seguenti termini:

« Il Senato, confidando nelle dichiarazioni del ministro che il Governo del Re si adoprerà efficacemente con tutti i mezzi legali a sua disposizione per tutelare gli interessi della religione e della morale, passa all'ordine del giorno. »

NIGRA, ministro delle finanze. Osserverò che il Ministero non si è punto scostato da quanto le leggi prescrivono, e se ne valse onde far rispettare la religione e la morale; ma esso, sinchè non siano sancite nuove leggi, non può far uso che dei mezzi che attualmente esistono: vale a dire mettere sotto processo i contravventori; e si vedè giornalmente che sono condannati a multe ed al carcere quelli che oltrepassano i limiti dalle leggi fissati.

Per conseguenza, io posso assicurare il Senato che i due

ministri a cui accennava l'onorevole senatore Della Torre stanno occupandosi onde proporre nuovi mezzi da aggiungersi a quelli che già stanno nelle loro mani affine di porre rimedio a simili inconvenienti. Epperò, finché non vi siano queste nuove leggi che diano potere al Ministero di più energicamente agire, esso non può accettare un voto che sarebbe per lui una specie di censura, quasi che esso non procurasse l'esecuzione delle leggi che attualmente sono in vigore, quando invece fa tutto quanto è in suo potere perchè queste non siano violate.

PICCOLET. Il me semble que l'ordre du jour proposé par l'honorable monsieur Di Pollone parait accuser le Ministère de l'impuissance de la loi. Tout le monde sait que la loi sur la presse est tout à fait insuffisante pour réprimer les délits objets des justes plaintes qui viennent de se faire entendre. On doit savoir que les jugements sur la presse sont toujours précédés de la déclaration des juges du fait. Or, ces juges du fait ne sont pas toujours capables d'apprécier les questions qui leur sont soumises.

PRESIDENTE. Vous ne pouvez pas attaquer les juges que la loi a institués.

PICCOLET. Je dis qu'on ne peut pas accuser le Ministère des abus qui se commettent journellement, parce que la loi est impuissante pour les réprimer.

DI POLLONE. Promoteur d'un des ordres du jour motivés, et veant d'entendre dire que l'ordre du jour que j'ai proposé entraînait avec lui une espèce de censure pour le Ministère, je crois devoir protester de la manière la plus nette et la plus formelle contre cette pensée qui n'est pas la mienne. J'ai voulu concilier les deux opinions, dont l'une est de passer à l'ordre du jour, l'autre de renvoyer la pétition au ministre. J'ai cru qu'en disant que le Sénat avait toute confiance dans le Ministère, et passait à l'ordre du jour, il n'y avait pas intention de censurer le Ministère. Dire que l'on a confiance dans une personne n'est pas un moyen que l'on emploie pour censurer cette personne. J'ai voulu faire un ordre du jour contre les propositions du pétitionnaire. On a dit qu'il proposait un système de prévention contraire au Statut; aucun de nous ne voudra donner l'appui de son vote à une proposition inconstitutionnelle.

Enfin, on a dit au Ministère: Cherchez que tous les moyens qui sont en votre puissance soient employés; nous avons confiance en vous. L'accusation n'est donc pas juste. Je le répète, je n'ai voulu qu'une chose: concilier deux opinions, et en outre montrer une fois de plus le respect que le Sénat a pour la loi, pour le Statut.

PICCOLET. Si je ne me trompe, l'ordre du jour proposé par monsieur De Pollone invite le Ministère à réprimer par les moyens légaux les excès dont il s'agit. Je n'ai point entendu supposer que l'honorable préopinante ait eu l'intention de censurer le Ministère; je disais seulement qu'on ne peut reprocher au Ministère d'avoir oublié les moyens légaux; mais qu'il importe de rendre ces moyens plus efficaces, puisque leur insuffisance est démontrée.

DI COLLEGNO LUIGI. Fra i due ordini del giorno che sono proposti mi pare che il primo abbracci meglio quanto venne espresso dal Senato.

L'onorevole signor senatore parlò anche del bisogno che vi era di modificare le disposizioni che regolano la stampa; ed ha ricordato come i ministri in altra seduta avevano fatto sperare che vi si sarebbe provveduto.

Ora l'onorevole ministro delle finanze ci ha anzi rinnovata questa promessa assicurandoci che il Ministero sta studiando il modo per porre più efficacemente rimedio a tutti questi

scandali. Se noi diciamo nell'ordine del giorno che il Senato ha fiducia in quello che il Ministero sarà per fare nei termini legali, noi obliamo interamente le promesse del Ministero. Al presente non vi esistono che i mezzi legali per impedire la pubblicazione degli scritti e delle immagini, delle stampe e di altri simili oggetti. E quando si assicura che il Ministero fa tutto quello che può secondo le sue forze, impedendo i disordini subito che li scopre, non si può dire certamente che il Ministero non sia vigile e diligente.

Io però osservo che allorquando si veggono nelle contrade immagini licenziose, io credo che vi sia il mezzo di allontanarle, e quindi mi pare che l'azione non dipenda direttamente dai ministri, sibbene dalle persone preposte a mettere in accusa chi le vende, chi le distribuisce. E si noti che tale azione può bastare. Ma se questa si differisce da un giorno all'altro, da una settimana all'altra, mi pare che allora vi sia ancora qualche cosa da desiderarsi.

Ritornando adunque alle due proposizioni, ossia ai due ordini del giorno proposti, mi pare che il primo sia quello che contenga non solo i sentimenti che il Senato ha manifestato nella circostanza di questa petizione, ma altresì di più quel vivo desiderio che noi tutti nutriamo a che si ponga pronto ed efficace rimedio a questi mali.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. La Commissione credo non abbia nulla in contrario di aderire all'ordine del giorno motivato del senatore Di Castagnetto.

GALLINA. Due ordini del giorno sono proposti al Senato. Col primo si eccita il Ministero a provvedere perchè cessino gli abusi, gli oltraggi, le inglorie che tuttodì si commettono contro la religione ed i suoi ministri e contro il buon costume. E sopra questo ordine del giorno uno fra gli onorevoli ministri ha risposto che il Ministero si occupava di tutta possa per impedire sì fatti abusi; che cercava di provvedere e sopperire ai mezzi in ora insufficienti onde ottenere questo scopo, e che in tutta coscienza non aveva a rimproverarsi di lasciare abbandonata questa parte della pubblica moralità a se stessa senza nessuna azione governativa.

Un secondo ordine del giorno propone che la Camera dichiari avere fiducia nel Ministero, persuaso ch'egli non lascerà indietro opera veruna per ovviare coi mezzi legali agli abusi dei quali si discorre.

Un onorevole senatore, il cavaliere Di Collegno Luigi, notava come questi ordini del giorno potessero essere suscettivi di osservazioni; che quello cioè dell'onorevole senatore Di Pollone avesse in qualche modo a paralizzarvi l'azione del Governo, in quanto che l'osservazione dell'onorevole ministro delle finanze alludeva ai progetti futuri per provvedere agli inconvenienti attuali, e accennava che l'ordine del giorno primitivo conduceva più specialmente allo scopo proposto, a quello scopo a cui alludevano parecchi degli onorevoli senatori. Su ciò non ha ancora il Senato preso alcuna deliberazione, e veramente è questa una materia così delicata che non è sì facile colpire nel segno, perocchè qualche volta proponendo ed adottando un principio che pare più logico e più giusto, si cade in inconvenienti che si vorrebbe aver evitati. Egli è a questo fine, o signori, che io ho chiesto la parola per richiamare l'attenzione del Senato sopra questa gravissima questione e sopra le gravissime difficoltà che la circondano. Da una petizione la quale dalla Commissione è considerata come contraria allo Statuto e non ammissibile, e della quale nemmeno si credè utile il dare lettura, noi siamo passati ad una discussione sopra i pericoli che si corrono, sopra gli abusi che tuttodì si svelano, cercando di provvedervi con un ordine del giorno.

Ma se la petizione fu dalla Commissione considerata come anticostituzionale, io pregherei il Senato ad osservare che nei tempi nei quali versiamo, in questo nuovo Governo costituzionale le difficoltà sono ancora troppo gravi perchè da una parte del Parlamento si cerchi, con provvedimenti i quali paiono contrari, di aggravare ancora le difficoltà che già circondano il Ministero.

Io vorrei che il Senato pensasse essersi in questi due anni operata una rivoluzione completa nel Piemonte e nella Liguria: io vorrei che il Senato considerasse l'agitazione degli spiriti, parlorita necessariamente da una guerra che costò tanto sangue e tanti sacrifici. Il volere che da questi elementi nasca immediatamente l'ordine il più completo, il più perfetto, è volere l'impossibile. Pretendere che il Ministero abbia tutta la forza per ristaurare quest'ordine in un solo momento è volere l'impossibile ancora; per conseguenza mi pare che un sistema di conciliazione, un principio d'indulgenza debba informare il Senato nei provvedimenti ai quali deve por mano; non dico indulgenza al Ministero, ma indulgenza alle pubbliche passioni, le quali (dichiamolo apertamente) si svelano, si agitano e ogni dì più prendono aumento sì da una parte che dall'altra.

Qui non intendo di fare l'apologia dell'immoralità, ma intendo di fare la parte che all'umana natura è concessa, vale a dire di cercare il meglio, cercare quel che è più perfetto. Noi abbiamo dimostrato in tutte le occasioni avere moltissima fiducia negli uomini rispettabilissimi ed onorevoli che compongono il Ministero, e piacemi rappresentare al Senato che nella stessa guisa che accadono aggressioni nelle pubbliche strade, può accadere che nelle pubbliche vie si incontrino qualche oggetto che contrasti coi principii di morale.

Prego il Senato ad osservare che le leggi attuali provvedono a quello che si abbia a fare, che il modo con cui si provvede appartiene all'autorità giudiziaria, e che l'autorità giudiziaria non fallisce al dover suo. E se per avventura alcune volte non vi provvede, ciò non vuolsi imputare né a mancanza di zelo, né a mancanza di diligenza. Bisogna, dico, far la parte dell'umana natura, bisogna far la parte delle stringenti e difficili circostanze in cui ci troviamo, bisogna usare indulgenza a tutti, perchè con questo mezzo solo, colla temperanza, colla moderazione, noi potremo giungere allo scopo cui tendiamo, al rispetto, cioè, della religione e dei suoi ministri, e di tutti i cittadini. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Essendo stato ritirato dalla Commissione l'ordine...

SCLOPIS. La Commissione non desiste dal proporre l'ordine del giorno puro e semplice, perchè credo che dopo le dichiarazioni che si sono date, siasi adempiuto all'oggetto principale dell'ordine del giorno; tuttavia penso che la sua maggioranza non avrebbe difficoltà di accostarsi all'ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone.

GALLINA. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

SCLOPIS. Insisto per l'ordine del giorno puro e semplice in seguito alle spiegazioni date, e alla discussione seguita nel seno del Senato. Quando poi si venisse a proporre l'ordine del giorno esposto dall'onorevole senatore Di Pollone, allora la maggioranza della Commissione non avrebbe difficoltà di aderirvi.

PRESIDENTE. Essendo proposto l'ordine del giorno puro e semplice, lo porrò ai voti perchè esso ha la precedenza. Ove venisse recusato, metterò ai voti l'ordine del giorno motivato proposto dall'onorevole di Castagnetto, siccome quello che si allontana di più dalla proposizione. Messo ai

voti questo, verrebbe in terzo luogo l'ordine del giorno proposto dall'onorevole Di Pollone.

Dunque chi è d'avviso di passare all'ordine del giorno puro e semplice voglia alzarsi.

(È adottato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Sulla petizione 27 la Commissione attende ancora qualche schiarimento, e quindi nulla può in oggi riferire.

Pietro Lucchesi, di Genova, veterano a casa sua, colla petizione 28 rassegna un progetto di legge sugli stipendi e pensioni degli impiegati che vorrebbe diminuiti onde sovvenire alle strettezze dell'erario. Quantunque la riduzione proposta dal petente sia assai grave, nondimeno la Commissione vi propone l'invio della petizione al Consiglio dei ministri perchè possa, occorrendo, considerare le idee economiche dal ricorrente sviluppate mettendole in armonia coi principii di equità.

(Le conclusioni sono adottate.)

La petizione contrassegnata col numero 29 fu sporta dallo stesso Lucchesi, e contiene un progetto di legge tendente, come egli dice, a far amare e rispettare il Governo nei suoi funzionari; ma i mezzi che a tal uopo egli proporrebbe di porre in pratica sono di tale natura che la Commissione credette non meritare che se ne faccia caso, nè che il Senato se ne occupi, e quindi vi propone l'ordine del giorno.

(È adottato.)

Un terzo progetto di legge colla petizione 30 sottopone al Senato il citato Lucchesi, e con esso intende egli di rimediare alle attuali pubbliche calamità. Ma anche per questa la Commissione porta avviso di doversi passare all'ordine del giorno, giacchè le idee che dal proponente sviluppansi, e le misure che vorrebbe si adottassero, essa le giudica assolutamente inammissibili.

(È adottato.)

L'avvocato Gemelli colla petizione 31 espone varie considerazioni degne di riguardo contro l'incamerazione dei beni ecclesiastici, e supplica quindi il Senato a voler rigettare qualsiasi legge che in proposito gli venisse presentata.

La Commissione, sebbene non possa far plauso ai termini con cui è concepita siffatta petizione, pure è d'avviso, non essendo giammai stata presentata veruna legge in proposito, potersi la stessa deporre negli archivi senatorii per prenderla in esame e tenerne il debito conto all'evenienza del caso temuto dal petizionario.

(È adottato.)

(Petizione di Louvatier Francesca.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. La petizione che porta il numero 32 venne presentata per parte di Francesca Louvatier, nata Bottallo, la quale espone di avere versato il 28 aprile 1848 nella tesoreria d'Asti lire 500 a titolo di prestito volontario, e che quindi seguì il nostro esercito quale venditrice di commestibili, e che ripose il *vaglia* in un suo baule in casa di un certo Luigi Minighetti di Castelnuovo, ma che avendo dovuto fuggire in tutta fretta all'epoca della ritirata delle nostre truppe le fu forza d'abbandonare tutto il suo equipaggio, lasciandovi eziandio col baule il *vaglia*, ossia la ricevuta delle mentovate lire 500; che fatto in seguito ricorso al comandante austriaco per riaverne gli oggetti di sua pertinenza, n'ebbe in risposta che inutili riuscirono le praticate indagini pel ricupero del suo baule, mentre il Minighetti asseriva che il medesimo gli venne derubato dagli Austriaci.

In tale stato di cose vorrebbe la petizionaria ottenere un

doppio del *vaglia smarrito*, al quale uopo dice d'aver ricorso al Ministero delle finanze, all'ispezione del regio erario ed alla regia Camera dei conti, trasmettendo loro del pari le debite dichiarazioni del tesoriere d'Asti onde provare la realtà del narrato prestito.

La vostra Commissione giudicò tale domanda trasmissibile al Ministero di finanze, affinché, riconosciuti i fatti espositivi, possa, ove ne abbia il mezzo, provvedere in modo soddisfacente ai desiderii dell'istante, tanto più che dall'esposizione dei fatti, ed in specie dalla natura del titolo giustificativo dell'aperto credito, non sembra apparirvi tutta la desiderabile chiarezza.

CIBRARIO. Io farò osservare che il *vaglia* essendo un titolo commerciabile non si potrebbe in nessuna maniera in questa circostanza, come è narrata, supplire con un altro *vaglia*, perchè colui che l'ha trovato ha potuto trasferirlo ad altre mani e trarne già il pagamento dalle casse pubbliche, od ha potuto essere preso nell'imprestito a cui anche questi *vaglia* vennero ammessi. In conseguenza sarebbe un esporre le finanze a pagare due volte lo stesso credito quando si spedisse un duplicato di questo *vaglia*.

Il magistrato della Camera dei conti dovette già più volte occuparsi di siffatte domande; e quantunque l'istanza dei petizionari sia stata accolta in alcuni casi nei quali non v'erano le circostanze qui accennate, ne correva il pericolo che questi *vaglia* avessero potuto essere negoziati, tuttavia in casi identici a questo non ha potuto mai accoglierla, perchè, ripeto, sarebbe un esporre le finanze a pagare due volte.

Credo pertanto che si dovrebbe adottare l'ordine del giorno puro e semplice, quale credo poi in massima si debba sempre adottare, quando vi sono tribunali stabiliti per giudicare dei casi su cui versa l'argomento della petizione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Siccome nella petizione non vi ha quella chiarezza che è desiderabile, per conseguenza la Commissione ha proposto di rimandarla al ministro di finanze, perchè vedesse se si poteva in qualche modo assecondare le istanze della petente.

NIGRA, ministro delle finanze. Io credo che le conclusioni della Commissione non diano luogo ad alcun inconveniente. Quando si voglia trasmettere al Ministero la petizione, se ne esaminerà il valore non che la possibilità di rispondere nel senso il più equo insieme ed il più soddisfacente. Debbo anzi dire che di siffatti richiami molti ne vennero in questi ultimi tempi che i prestiti sgraziatamente si succedettero con tanta rapidità; e di questi titoli smarriti alcuni più tardi si ritrovarono. Per conseguenza non vedrei alcun inconveniente che venisse la petizione trasmessa al Ministero per quella risposta che sarà possibile.

CIBRARIO. Mi spiace di dover insistere; ma io trovo che quando vi è un tribunale stabilito non bisogna mandare inutilmente le petizioni al Ministero. Il Senato non deve mai fare un atto inutile. Quando risulta evidentemente che non appartiene al Ministero di decidere su questo punto, ma sibbene ai tribunali, è necessario che a questi si rivolgano i petizionari.

NIGRA, ministro delle finanze. Aggiungerò che solitamente il Ministero dirige questi petizionari a quel magistrato cui appartiene la petizione. Se lo fa il Senato, sicuramente la cosa è più spiccia, ma il Ministero, ripeto, suole indirizzare costoro direttamente al magistrato competente. In tal senso io proponevo di accettare la trasmissione.

PRESIDENTE. La Commissione proponeva il rinvio al ministro delle finanze della petizione di cui si tratta; il signor senatore Cibrario invece propone l'ordine del giorno.

Porro dunque prima in votazione l'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova l'ordine del giorno è rigettato.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Dopo prova e controprova sono adottate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Sei professori dell'Università di Cagliari con una lunga ragionata petizione, avente in fronte il numero 33, espongono la necessità e convenienza di migliorare pel bene dell'umanità sofferente l'insegnamento della medicina e chirurgia, necessità e convenienza che a loro giudizio supera di gran lunga quella di avvantaggiare lo studio della giurisprudenza, sebbene questa sola abbia ottenuto favore colla legge non ha guari promulgata a tal riguardo. Svolte quindi tutte le ragioni che favoriscono il tema da loro propugnato, concludono instando acciò vengano cresciute le cattedre di tal facoltà, ordinati miglioramenti indispensabili nei vari suoi rami, e migliorata la sorte degli insegnanti.

La Commissione crede ben fondate le osservazioni dei petizionari, e quindi vi propone pel mio mezzo la trasmissione di siffatta istanza al ministro della pubblica istruzione per quei provvedimenti che fossero del caso.

(È approvato.)

Il cavaliere Lorenzo Ghiglini, colla petizione 34, adduce vari argomenti onde provare l'ingiustizia dell'obbligo di pagamento imposto ai possessori di commende quale viene stabilito nella legge sui maggioraschi, approvata lo scorso anno dalla Camera dlettiva, e su cui dovette pronunziarsi il Senato.

La Commissione giudicando doversi prendere in considerazione il ragionamento del cavaliere Ghiglini, e convinta com'ella ne è, ne opinò di proporvi di rimotterlo negli archivi del Senato per tenerne il debito conto allorchè venga presentata tal legge della quale sinora non ha alcuna cognizione.

(È adottato.)

La petizione 35 viene sporta da Giovanni Maria Venini, fu David, il quale lamentando la miserabile condizione di alcuni segretari di mandamento, dice esservere al contrario di quelli cui tale impiego riesce assai lucroso per le condizioni varie delle città e paesi ove risiedono, e vorrebbe che si prendesse un provvedimento provvisorio per questa classe d'impiegati sino a che possasi attivare il nuovo ordinamento giudiziario, e che si obbligassero i segretari largamente retribuiti a versare al Governo una somma mensile quale dovrebbe ripartirsi fra coloro che non percepiscono dall'impiego il necessario per vivere.

La Commissione è d'avviso di proporre la trasmissione di siffatta supplica al ministro di grazia e giustizia, inviandone altresì una copia negli archivi per uso del Senato quando avesse a trattare di simile pratica.

(È adottato.)

Dell'altra petizione avente il numero 36 è autore il medesimo Giovanni Maria Venini, e con questa vorrebbe, per sovvenire le ristrettezze dell'erario, che si adottassero parecchie economie che va accennando, quali sarebbero la soppressione dei comandi militari di provincia, i commissariati di guerra e di leva, e che venissero utilizzati tanti uffiziali posti in aspettativa; ed infine che in alcuni paesi di clima temperato come le due riviere di Levante e di Ponente e simili, si mandassero a prestare il mite servizio di guarnigione dagli uffiziali e soldati dimoranti nella regia Casa d'Asti, stantechè ve ne sarebbe un numero capace a prestarlo, e che lo farebbero volentieri.

In vista dell'utile che ne perverrebbe alle regie finanze

dall'adozione di simile progetto, qualora possa ottenersi senza danno del pubblico servizio, la Commissione esternò il pensiero che tale istanza venga rimessa al ministro di guerra e marina.

(È adottato.)

Eugenio Gandolfo colla petizione 37, ragionando sulla legge adottata dalla Camera dei deputati concernente l'abolizione dei fedecommissi, trova ingiusto l'articolo ottavo della medesima per varie ragioni che viene in essa svolgendo.

La Commissione giudicherebbe di riporre tale petizione negli archivi per dar lume alla discussione, qualora venga presentata cosiffatta legge al Senato.

(È adottato.)

Giuseppe Rossi, di Torino, colla petizione 38, espone varie considerazioni in ordine ai diritti civili e politici da accordarsi agli stranieri.

Siccome per altro non sarebbe il caso che il Senato abbiasi ora ad occupare di simile pratica, perchè vi venne provvisto durante la chiusura del Parlamento per mezzo di reale decreto, quindi la Commissione vi propone l'ordine del giorno.

(È adottato.)

Giuseppe Clementi, sardo, porgeva al Senato la petizione 38bis, per chiedere che sulla legge relativa alle verificazioni dei pesi e misure si stabilisse una più adeguata distribuzione per la nuova incidenza data agli esattori di riscuotere i diritti portati da tale verificazione.

Siccome per altro nell'epoca in cui venne letto al Senato il sunto di cosiffatta petizione si stava esaminando un progetto di legge su tale proposito, venne in allora deliberato di rimettere siffatta domanda alla Commissione incaricata della relazione sulla medesima, e però non vi ha più luogo a tenerne in oggi discorso.

(Le conclusioni sono adottate.)

Gaspare Simonetti, fu Damiano, colla petizione 39, asserendo che si sta compilando un nuovo cerimoniale per le funzioni di chiesa, domanda che fra quelle di tutto obbligo cui gli impiegati saranno tenuti di intervenire, se ne comprendano varie più solenni che viene indicando; passa poi a ragionare quali e quanti impiegati dei diversi uffici debbano assistervi, e sulla preminenza fra essi, e sul posto da assegnarsi ad essi in chiesa, ecc. ecc.

La Commissione, sul riflesso che cosiffatto cerimoniale non è compreso nella sfera legislativa, ma appaia un affare puramente regolamentario, vi propone di passare all'ordine del giorno su di una simile petizione.

(È adottato.)

La petizione 39bis, di Daniello Danielli di Sassari, tende ad interessare il Senato acciò vengano emeritati i dottori di collegio di quella regia Università, i quali già da tempo considerevole vennero promossi ad altri impieghi incompatibili, o che richieggono domicilio fisso fuori di quella città, ed all'appoggio di sua domanda cita il petente il nome di tre teologi promossi da due, tre e quattro anni a dignità canonica, ed aventi cura d'anime in altri luoghi di quell'isola. Esistendo una legge che regola la soggetta materia, sono a proporre, a nome della Commissione che vogliate decretare l'invio di simile petizione al ministro dell'istruzione pubblica, affinché faccia eseguire il disposto della legge medesima, ove realmente ne sia il caso.

(È adottato.)

Bernardo Lattero di Francesco espone nella petizione 40, qualmente vendansi in pubblico libri che sono colpiti dalla censura ecclesiastica; che da alcuni giornali sono posti in ridicolo i ministri e le cose stesse di religione, e che le effigie

persino del sommo pontefice sono presentate in caricatura, e che si scrivono articoli eccitanti all'odio verso persone ragguardevolissime, e allo sprezzo di quelle cose che devono ammirarsi e rispettarsi. Quindi supplica acciò venga stabilito che niun giornale possa contenere articoli contro la religione, che le irreverenze, motti, sarcasmi e reticenze contro la medesima siano puniti con gravi pene, e venga altresì inibita la pubblica vendita dei libri riprovati dalla Chiesa, poichè le sue leggi non vennero abrogate dallo Statuto, e nel mentre è lecita la libera stampa non hassene a tollerare l'abuso e la licenza.

La Commissione è d'avviso che debbasi inviare siffatta petizione al ministro di grazia e giustizia affinché provveda come di ragione al lamentato disordine.

(È approvato.)

Due petizioni, aventi i numeri 41 e 52, porgeva Domenico Negro di Torino, soldato di giustizia, addetto alle carceri di Mondovì. Desso rappresenta che i ministri Rattazzi e Demargherita nel febbraio e settembre dello scorso anno avevano sottoposto al Parlamento un progetto di legge, con cui si decretava l'ammissibilità delle famiglie di giustizia al godimento dei diritti civili e politici, ma che tal legge adottata dalla Camera elettiva non venne mai proposta al Senato. Quindi appoggiandosi sul servizio fedele, esatto, mai sempre prestato dalla famiglia di giustizia alla pubblica sicurezza, non che alle proprietà ed alle persone, e nell'esecuzione dei sovrani provvedimenti, spera che il Senato approvi tal legge che parifichi i guardiani delle carceri ad ogni altro cittadino, e li metta pure in godimento di quei favori della società e delle cariche dello Stato cui fossero atti al pari di chiunque altro.

La vostra Commissione riconosce sì fatta domanda siccome meritevole di speciale attenzione, trattandosi di una legge già avviata legislativamente, e ve ne propone l'invio al ministro di grazia e giustizia.

(È approvato.)

Nella detagliata petizione 42, Giuseppe Imossi, del fu Francesco, di Varazze, provincia di Savona, lamenta gravi abusi ed irregolarità che ravvisansi nella formazione dei ruoli di quella guardia cittadina, non che dello stato maggiore di essa, e la sua, almeno, inesatta condotta, e si offre prontissimo a provare il suo asserto nanti il regio questore, o giudice qualunque a ciò delegato, sotto pena di sopportarne le spese in caso negativo.

I fatti allegati dal petente sembrarono degni alla vostra Commissione di essere presi in esame; onde vi propone la consegna di simile istanza al ministro dell'interno.

(È approvato.)

Luigi Grillo, cappellano del terzo reggimento fanteria, desidererebbe qualche miglioramento nella categoria dei cappellani del regio esercito, onde meglio si adoprino per l'istruzione del soldato, e meglio eziandio venga retribuito chi si dedica a sì penoso ed utile ministero, ed a tal uopo estese un progetto di riforma che, stampato, venne distribuito a ciascun senatore.

La Commissione non disconosce nel lavoro del reverendo Grillo disposizioni assai giovevoli, quindi vi propone per mio organo d'ordinarne il deposito negli archivi senatorii per avervi ricorso quando si tratterà dell'organizzazione dell'esercito, ed a ciò solo opina di restringere la sua proposta, perchè inutile ne riuscirebbe l'invio al Ministero, accennando il petizionario di aver al medesimo direttamente presentato sì fatto suo progetto.

(È adottato.)

S. Scarella, colla sua petizione 44, in termini assai concisi reclama da Genova contro la ristampa che conobbe farsi qui in Torino di tutte le opere del Casti, dicendo che non devesi permettere che vengano alla luce opere oscene, dovendo servire la libertà della stampa per istruire non per demoralizzare il popolo.

La massima non può al certo incontrare oppositore: quindi la Commissione non esita a proporvi l'invio di tale istanza, come di ragione, al ministro di grazia e giustizia.

(È approvato.)

Sotto il numero 45 contiensi altra domanda di Daniello Danielli, di Sassari, acciò le cattedre di quelle Università non si conferiscano per successione ai reverendi padri delle scuole pie, i quali, secondo il petente, percepirebbero fra sei individui lire 10,000 circa per varii impieghi e cattedre che essi coprono.

La Commissione suggerisce di trasmettere simile petizione al ministro dell'istruzione pubblica, il quale certo sarà in grado di apprezzare il merito della stessa come si conviene.

(È approvato.)

Francesco Morotti, fu Carlo, nella petizione numero 46 unisce la sua voce a quella dello Scarella in riguardo alla ristampa delle opere del Casti e la vorrebbe sospesa e proibita col ritiro dei fogli già impressi, consegnandoli a chi di ragione, ed inflitte pur vorrebbe allo stampatore quelle pene che di diritto. Eguale scopo deve ottenere pari provvedimento; e quindi pare alla Commissione che la presente deve aver l'esito stesso della petizione Scarella, rinviandola al ministro di grazia e giustizia per le misure che fossero del caso entro i limiti della legalità.

(È approvato.)

(Petizioni del professore Bruna e del sacerdote Bosco.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il professore Giuseppe Carlo Bruna, medico-chirurgo del ricovero penitenziario dei giovani discoli, della città di Torino, colla petizione contrassegnata numero 47, si mostra giustamente commosso dal numero notabilissimo di giovanetti oziosi, vagabondi, orfani od abbandonati dai genitori, bene spesso oziosi o fuggitivi dal paterno tetto, dormienti nelle vie che percorrono la città vendendo zolfanelli o gomitolini di cera o piccoli stampati, e quindi non dedicati a stabile mestiere e senza ricovero fisso, per cui crescono all'infingardaggine, all'ozio, al delitto, alle pene, avvezzandosi fin da piccini a torre di tasca con arte finissima ora un fazzoletto, ora la scatola, ora l'orologio; presagio funestissimo di più gravi delitti. Ad ovviare un sì luttuoso disordine vorrebbe il benemerito professore che tali monelli venissero lotti alla loro vita scioperata o si alloggiassero invece in un qualche stabilimento onde appararvi insieme alle massime religiose un qualche proficuo mestiere che loro valga dappoi qual mezzo bastevole di onesta risorsa, ed a tale uopo propone l'istituto agrario-forestale della Generala di recente restaurato secondo i moderni principii della riforma penitenziaria, e munito di tutti i soccorsi atti a somministrare un'educazione morale, elementare, professionale. A corroborare la sua proposta, cita l'esempio di ciò che praticasi in Losanna, nel Belgio ed in Francia, ed invoca una legge che provveda al proposito. La vostra Commissione non può non far plauso grandissimo alle mire benefiche e filantropiche del zelante professore e, convinta come ella è (e crede bene che tale sua convinzione venga con lei divisa dall'intero Senato) essere utilissima misura da non doversi procrastinare più a lungo quella di provvedere efficacemente

ad un tanto disordine, e popolare di giovanetti le case di istruzione, onde restino deserte di adulti le carceri ed i bagni, a gran cuore vi propone di tramandare simile petizione al ministro degli interni affinché provveda senza indugio e con efficacia a torre la causa di tanta depravazione tuttodi nascente pei monelli.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. I sentimenti d'umanità manifestati dal petizionario e de' quali fa plauso la Commissione, di cui abbiamo ora udito la relazione, sono certamente divisi da ognuno di noi; e di certo, tutti facciamo eguale voto perchè si possa arrecare efficace rimedio ai mali che il petizionario e la Commissione a ragione lamentano. Si può tuttavia dubitare, anzi egli è certo che i mezzi dal petizionario proposti e che il Senato in certo modo approverebbe coll'invio della petizione al ministro, ben lungi dal poter sradicare il male che si lamenta, verrebbe ad aggravarlo e ad accompagnarlo con altri mali maggiori.

Prima di pronunziare il proposto invio, il Senato considererà certamente nella sua saviezza se sia possibile che il Governo s'incarichi direttamente dell'educazione di tutti questi fanciulli, se sia desiderabile che potendo lo faccia, se potendolo, l'incoraggiamento che si verrebbe a dare alla negligenza dei parenti, non sarebbe male molto peggiore di quello che si vorrebbe evitare.

Io non prolungherò di più queste osservazioni, certo che basteranno per mettere il Senato in guardia contro un sentimento d'umanità il cui effetto potrebbe essere tanto diverso da quello che evitar si proponessero.

PRESIDENTE. Essendo proposto dal senatore Giulio l'ordine del giorno puro e semplice, io lo metto ai voti perchè ha la precedenza.

Chi passa all'ordine del giorno voglia rizzarsi.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno è approvato.)

Un senatore. Mi fo lecito di osservare al presidente che il computo fa solo 39 e non sarebbe più in numero il Senato per deliberare.

PRESIDENTE. Forse tutti non hanno preso parte alla deliberazione.

Alcune voci. Eravamo in numero...

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Analoga per l'oggetto ed il fine che si propone a quella che testè ebbi l'onore di riferirvi, sebbene ne differisca alquanto nei mezzi da adoperare, trovasi la petizione numero 48, che appartiene al distinto e zelante ecclesiastico di questa città, sacerdote Giovanni Bosco.

Anch'egli desideroso del vantaggio di tanti giovanetti fuorviati ed in pari tempo di tutta intiera la società, dedicossi già da qualche anno, coll'annuenza dell'autorità ecclesiastica e civile, a radunare nei dì festivi e in diversi luoghi giovanetti dai 12 ai 20 anni, e ben 800 frequentarono l'oratorio situato in Valdocco. Quivi non capiendone più pel crescente numero, or son tre anni, un altro ne apriva a Porta Nuova e da ultimo un terzo in Vanchiglia, ed in questi tre luoghi con istruzioni e scuole e ricreazioni s'inculca il buon costume, l'amore al buono, il rispetto alle autorità ed alle leggi secondo i principii della nostra santa religione, cui hannosi ad aggiungere le scuole convenienti intorno ai principii della lingua italiana, aritmetica e sistema metrico, ed infine un ospizio aprissi per ricoverarvi 25 o 30 giovani de' più abbandonati e necessitosi. L'opera santa si sostiene così coi soccorsi di zelanti e caritative persone ecclesiastiche e secolari, chè la città di Torino

non si rimane indietro in fatto di pii istituti e di utili largizioni a pro del povero e dell'ignorante. Ma le spese crebbero ogni anno e l'esponente è gravato del fitto dei locali che ascende a lire 2,400; da quelle della manutenzione dell'ospizio e della rispettiva cappella, cui aggiungesi le quotidiane spese che l'estrema miseria di parecchi figliuoli rende indispensabili, e quindi trovasi costretto a cessare la continuazione di sì lodevole istituto, troppo di frequente dovendo ricorrere alle persone che finora lo beneficarono. Egli vorrebbe pertanto che il Senato prendesse in benigna considerazione un'opera sì proficua e che la sostenesse colle sue deliberazioni.

La Commissione non accontentossi di quanto veniva esposto dal petizionario; e, benchè avesse già conoscenza di sì salutare istituzione, nondimeno procurossi maggiori cognizioni, e risultolle che oltre ai doveri religiosi che vi si praticano nei dì festivi a vantaggio di tali giovanetti, ai quali eziandio porgesi la necessaria istruzione, i benemeriti fondatori altro scopo si erano prefisso, e quello si era d'insegnar loro, oltre le cose già dette, il disegno lineare, la storia sacra, la storia patria e le nozioni della legge adatte al popolo, cui si sarebbe aggiunta la ginnastica, giuochi di destrezza, corse, ecc.

Si pensava ben anco di eccitare l'emulazione con qualche esposizione di oggetti d'arte, d'industria, di dar qualche accademia e distribuire premi. Tutto ciò volevasi fare, ma non tutto poté praticarsi per la deficienza de' mezzi e per le sopravvenute critiche vicende. L'idea che vi accennai d'una tale istituzione da sè manifestasi per eminentemente religiosa, sociale, proficua, senzachè abbia da spendere lunghe parole per persuadervene. Danno gravissimo sarebbe per la città tutta quanta, se a vece di prosperare tale istituzione e conseguìr quello sviluppo che si erano proposto quei buoni amici del popolo che la coltivano, dovesse interrompersi e perdersi affatto per non trovar braccio soccorrevole che sostenga anco quel bene quantunque incompleto che sinora conservasi.

La vostra Commissione crederebbe di mancare a sè stessa, al Senato che l'onorò di sì apprezzevole incarico, alla società, se con tutta la convinzione del suo animo non vi proponesse d'inviare simile istanza al ministro dell'interno acciò voglia venire efficacemente in soccorso di un'opera sì utile e vantaggiosa.

GIULIO. Con mio profondo rincrescimento adempio per la seconda volta ad uno spiacevole dovere, quello d'impedirvi d'entrare in una via nella quale tutti siamo tratti dal proprio cuore, la via della carità legale, via che credo funesta, via nella quale spero che il Senato non vorrà entrare a proposito d'una petizione.

Io propongo ancora su questa petizione l'ordine del giorno.

SCLOPIS. Le considerazioni esposte per la seconda volta dal mio onorevole collega il signor senatore Giulio toccano sicuramente ad una delle più grandi questioni che si agitano oggidì nella società europea. Non è questo nè il luogo, nè il tempo di discuterla; ma forse sarebbe, non dirò pregiudicare la questione, ma uno scoraggiare quegli istituti che (provenienti da beneficenza privata) intendono a sopperire ad una lacuna immensa che è nella nostra società attuale, se il Governo non desse qualche soccorso. E qui mi pare che non conviene veder risolta la questione di carità legale, mentre s'invoca un soccorso d'aiuto, in parte solamente sussidiaria. Quando si trattò in altri paesi la gran questione dell'esistenza pubblica, credo che coloro i quali con molta ragione volevano escluderne i principii assoluti, tuttavia riconobbero che là dove c'è impossibilità di soccorrere dal canto dei privati e dovè il Governo senza impegnarsi in istituzioni sue

proprie, può per altro riempire, se non altro, temporariamente almeno, qualche lacuna, lo possa e lo debba fare.

Io vedo poi un bisogno tanto urgente, tanto stringente di provvedere a questa condizione dei ragazzi, i quali uscendo da quelle scuole infantili, di cui abbiamo qui il benemerito promotore presente, si trovano quasi abbandonati dappoi nella circostanza in cui le passioni si risvegliano, il sangue bolle. Credo importante che il Governo sussidii le opere più urgenti di beneficenza, senza impegnarsi tuttavia in modo permanente in queste istituzioni.

Ond'è che in questo caso inviterei il Governo a far ciò, e provvedere in modo che vi sia un mezzo di sopperire a queste gravissime esigenze. Per conseguenza dichiarando che la Commissione non ha (e credo che la Commissione sia del mio parere), non ha avuto in mente di entrare in una discussione di carità legale, ma solo d'invocare un sussidio che il Governo dia come a tanti altri stabilimenti di pubblica beneficenza, insisterò nella domanda dell'invio al ministro degli interni.

E lo dico colla più profonda convinzione, perchè appunto (come già aveva l'onore di esprimermi in questo Consesso in un'altra circostanza), il Consiglio comunale avendo dovuto esaminare la condizione degli operai, ha dovuto avvertire che c'è un gran difetto di assistenza in questa parte; e si può senza esporre il Governo a prendere un'assoluta determinazione giovare per altro a mantenere in vita queste fondazioni le quali poi con altri mezzi potranno forse diventare più durature: il Governo debbe farlo, esso è un grande rimedio al male presente, una grande anticipazione di bene futuro.

GIULIO. Risponderò primieramente all'osservazione del senatore Sclopis con due sole parole. I Governi sono tenuti a distribuire la giustizia ai cittadini, non a distribuire elemosine, perchè non disponendo dei beni propri, ma sibbene dei beni dei cittadini non possono disporre se non per motivi di giustizia. Queste considerazioni che credo indubitabili mi paiono sufficienti a dimostrare che non è obbligo di un Governo di concorrere con fondi non suoi alla manutenzione di opere di beneficenza comunque raccomandate da sentimenti di umanità e di religione.

I Governi non hanno altre beneficenze a distribuire che giustizia a tutti.

SCLOPIS. Il Governo dev'essere giusto anzitutto; sì, ma il Governo dev'essere anche provvido; il Governo non deve impegnarsi in stabilimenti di carità legale, ma deve apportare sussidi nelle emergenze straordinarie. In questa parte l'assoluto non è la miglior via che si possa tenere. L'esclusività, massime nelle emergenze attuali, potrebbe indurre a far disperare del bene di molte istituzioni che ci sono raccomandate non solo dalla voce della carità, ma anche da quelle della previdenza politica.

SAULI. Aggiungerò che queste istituzioni non sono di semplici limosine, ma istituzioni di educazione morale e religiosa, alle quali credo che il Governo sia tenuto.

PALLAVICINO-MOSSE. Mi permetto di far osservare al Senato che, non è molto tempo, egli avisò opportuno il dare un'educazione coatta ai ragazzi vagabondi per le vie; il quale avviso manifestò con un suo voto dato per tal effetto ad un progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera. Ora, a che tende la petizione della quale ci venne fatta relazione? Essa tende a dare un'educazione non punto dissimile da quella accennata. Dunque se il Governo era disposto a mantenere quest'educazione, può benissimo anche ora sopperire alle spese a ciò necessarie senza entrare nella teoria della carità legale.

SCLOPIS. Il Governo lo ha fatto in una circostanza recente degli scaldatoj e ne è stato rimeritato dalla riconoscenza di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Due proposizioni sono fatte. Una della Commissione che raccomanda la petizione al Governo per un sussidio, l'altra del cavaliere senatore Giulio, che vorrebbe che il Senato passasse all'ordine del giorno. Io porrò ai voti l'ordine del giorno come quello che deve avere la precedenza.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono adottate.)

Domanderò ora al Senato se intenda di prolungare le sue deliberazioni, essendo già l'ora avanzata.

Molte voci. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. Domanderò adunque se intenda il Senato di radunarsi lunedì. . .

Molte voci. È meglio martedì.

PRESIDENTE. Si raccoglierà dunque martedì alle ore 2 negli uffizi per l'esame della legge presentata dal ministro di finanze relativa alla lista civile.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 9 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Si annunziano i componenti la Commissione per l'esame del primo libro del Codice di procedura civile — Omaggio — Congedi — Presentazione di un progetto di legge sul riordinamento della guardia nazionale — Commissione di nove membri per esaminarlo — Discussione generale sullo schema di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima in Cagliari — Parlano i senatori Di Pollone, relatore, Ricci Alberto, Musio, Moris, De Fornari, Balbi-Piovera, Gallina, Della Torre, Albini, Sclopis, e i ministri della guerra e dell'agricoltura e commercio — Rinvio della discussione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

ATTI DIVERSI.

CIBRARIO, segretario, dà lettura dei componenti la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge relativo al primo libro del Codice di procedura civile; e questi sono i senatori Picolet, Sclopis, Frascini, Cibrario, Des Ambrois, De Margherita, Musio, De Ferrari e Colla.

Di una lettera del signor Giovanni Battista Giuria, con cui fa omaggio al Senato di un suo opuscolo intitolato: *Riforme sull'amministrazione interna*.

PRESIDENTE. Se ne farà menzione nel processo verbale, e si deporrà nella biblioteca del Senato.

Debbo recare a conoscenza del Senato essere pervenute alla Presidenza due lettere contenenti domande di congedo, appoggiate l'una e l'altra a circostanze urgenti di famiglia. La prima è del senatore Dalla Valle il quale domanda un congedo di 15 giorni, la seconda del senatore Ambrosetti, che domanda un congedo di un mese.

Se non vi sono osservazioni io le porrò ai voti unitamente.

Chi è d'avviso di accordare questi due congedi voglia levarsi.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE SUL RIORDINAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Signori senatori, d'ordine del Re ho l'onore di presentarvi un progetto di legge, del quale credo che il Senato vorrà dispensarmi dal leggere la relazione, trattandosi di un progetto già pubblicato e conosciuto. Intendo parlare del progetto di riforma della legge 4 marzo 1848 sulla guardia nazionale. Questa legge è generalmente desiderata: essa era già stata presentata dal mio predecessore avanti alla Camera dei deputati nella precedente legislatura: il progetto in sé mi parve ottimo, ma credetti però opportuno di farvi alcune modificazioni ne' suoi principii fondamentali. Accennerò quindi che secondo quel progetto sarebbe stata tolta la necessità di un censo per coloro che debbono essere iscritti nei ruoli della guardia nazionale, e vi si suppliva coll'esenzione di tutti coloro i quali guadagnano il vitto col lavoro delle proprie braccia: questa disposizione mi parve alquanto elastica, quindi ho creduto necessario di ristabilire il censo.

Secondo l'anteriore progetto, il servizio obbligatorio della guardia nazionale incominciava dall'età di anni 18; io ho stimato più utile di ritornare pel servizio obbligatorio all'età stabilita dalla legge del 4 marzo suddetto, cioè degli anni 21,

protraendolo sino agli anni 55, facendo però facoltà a coloro che hanno raggiunta l'età di anni 50 di farsi inscrivere sui ruoli della riserva. In terzo luogo avvisai necessaria l'esenzione dal servizio obbligatorio di coloro i quali, quantunque abbiano raggiunta l'età d'anni 21, sono costretti ad abbandonare il loro ordinario domicilio, e trasportarlo momentaneamente in altro luogo per causa del complemento del corso dei loro studi. Egli è con queste modificazioni che il Re mi ordinava di presentarvi il presente progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti* pag. 461.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro dell'interno della presentazione del progetto di legge sul riordinamento della guardia nazionale, che sarà stampato insieme alla relazione egualmente deposta dal signor ministro, e quindi distribuiti secondo l'usanza.

Domanderò nello stesso tempo al Senato se questo progetto di legge composto di 288 articoli dovrà essere rimandato agli uffici per l'esame, ovvero direttamente ad una Commissione . . .

DI COLLEGO LUIGI. Pare più opportuno che si nomini una Commissione, nello stesso modo che si è praticato riguardo al progetto del primo libro del Codice di procedura civile.

DELLA TORRE. La Commissione si può nominare negli uffici.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti la proposizione, la quale consiste nel mandare la legge proposta all'esame di una Commissione, che si nominerà negli uffici, ma senza limite nella scelta, in modo che gli uffici possano scegliere, per far parte di questa Commissione, persone anche estranee all'ufficio medesimo.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

DI COLLEGO LUIGI. Pare a me che si potrebbe determinare altresì il numero dei membri che dovrebbero comporre una tale Commissione.

PRESIDENTE. Era appunto mia intenzione di proporre al Senato di comporla di nove membri: se non vi è osservazione in contrario la Commissione sarà di nove membri.

DE SONNAZ. Ma allora vi sarebbe un ufficio che non ne nominerebbe che uno.

PRESIDENTE. Faccio presente al senatore De Sonnaz che in ciascun ufficio, ogni membro scrive sulla sua scheda nove nomi, come si usa nelle sedute pubbliche, e lo spoglio particolare d'ogni ufficio si farà nell'ufficio medesimo; quindi con verbale si potrà trasmetterne il risultato al primo ufficio, il quale ne farà lo spoglio. I membri della Commissione sarebbero scelti a maggioranza relativa, nè si potrebbe altrimenti procedere.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge relativo alla consulta marittima sanitaria di Cagliari.

Darò di nuovo lettura del progetto di legge medesimo così concepito:

* Art. 1. La Consulta marittima sanitaria di Cagliari, composta, per quanto si potrà, di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata nei

casi d'urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli od anche revocarli.

* Art. 2. È derogato al regio editto del 22 aprile 1848 in ciò che è contrario alla presente legge. »

La parola è al senatore di Laconi.

DI LACONI. Signori, quando nella seduta del primo corrente io credei mio dovere di prendere la parola dopo la relazione della Commissione, e quasi a seguito della medesima, si era per rettificare varie asserzioni che si leggono nell'esposizione dei motivi che precedono il progetto di legge in questione. Ora la riprendo per l'istesso oggetto.

Il ministro replicatamente ci dice esservi dissidi e vertenze tra le popolazioni del capo settentrionale e del meridionale dell'isola sulla convenienza delle misure prese dal Consiglio sanitario di Cagliari. Io non credo esatto questo suo asserto, e credo che egli fu male informato su questo particolare. È ben vero che vari ricorsi furono presentati da alcune città e da alcuni individui del capo settentrionale, ma oltre che questi non formerebbero la maggioranza di quel capo, questi ricorsi si aggiravano sul non essersi prevenuti i passeggeri prima di partire da Genova dell'imposta quarantena, e sull'essere stati obbligati di scontarla nel lazzaretto di Cagliari invece di quello di Alghero.

Dopo però che si è stabilito quest'ultimo lazzaretto io posso accertare il signor ministro che, meno alcuni negozianti, è unanime la volontà in Sardegna perchè si mantengano quelle prudenti misure quarantenarie che possono preservarla dal minacciato pericolo; e di questa mia asserzione egli ne ha una prova nell'avere i deputati tutti dell'isola compresi quelli di Sassari, perorato e votato contro il suo progetto di legge nell'altra Camera.

Un'altra asserzione che io non credo esatta e voglio rettificare si è quella che il Consiglio sanitario di Cagliari si sia lasciato indurre a quelle misure più da un pregiudizio popolare che dalle proprie convinzioni. Amico della maggior parte dei membri di quel Consiglio, li conosco troppo per crederli capaci di tradire le loro convinzioni. Essi avranno sicuramente tenuto il dovuto conto dell'opinione popolare, ma non al di là di quello che una giusta prudenza ed il loro convincimento comandavano.

Io non entrerei, o signori, a discutere se troppo rigorosa si possa dire un'osservazione di 7 giorni per le provenienze di paesi in libera corrispondenza con luoghi vicini infetti, e lascerò che il faccia chi è più competente in questa materia; ma mi farò lecito di osservare che sino a tanto che non si sia provveduto con un Codice quarantenario generale, e che si provvede con misure quasi arbitrarie, credo che quest'arbitrio deve piuttosto lasciarsi a chi trovandosi sul luogo, può meglio bilanciare i due interessi opposti, che a quelli che, lontani, possono non averne che un solo.

Signori, dopo questi primi motivi che io ho cercato di rettificare, il ministro della guerra nella suddetta seduta del primo corrente ci ha dichiarato che quando proponeva questa legge altro non faceva che aderire alla proposta di molti cittadini, e particolarmente del municipio di Genova, che tenevano lesive al loro commercio le misure prese dal Consiglio sanitario di Sardegna. Da queste parole quindi si deduce che quei primi motivi non erano che secondari.

Ora, o signori, noi sappiamo, e conseguentemente lo sapranno in Sardegna, che sono i negozianti genovesi e non quelli del capo settentrionale dell'isola i quali vogliono la di-

pendenza del Consiglio sanitario di Cagliari da quello di Genova, e ciò per poter fare derogare quelle misure che credono contrarie al loro commercio.

Dopo questa dichiarazione, la questione è così chiaramente stabilita, che io ne lascio, senza più allungarmi, e con tutta fiducia, la decisione al Senato, che saprà valutare e la giustizia della domanda di quei negozianti, e se sia questo il momento opportuno per accordare maggiori larghezze in materia quaranteneria, sia per il pericolo che più che mai ci minaccia, sia per le conseguenze che possono seguirne, come saviamente le ha esposte il relatore della Commissione.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Signori Senatori, adottata dalla Camera dei deputati ad una fortissima maggioranza, io era lungi dall'aspettarmi che la legge dal Ministero proposta per mettere la Consulta sanitaria di Cagliari sotto la dipendenza del Consiglio generale in Genova sedente, fosse dalla vostra Commissione pienamente rigettata.

Se mal non m'appongo, il senso della deliberazione a cui rispondo è questo:

La proposta legge è giusta e necessaria, ma è intempestiva, e la prudenza vuole che il Governo dia tempo alla parte men colta di quelle popolazioni di maturarsi e prepararsi a subire le discipline sanitarie altrove praticate onde evitare le possibili resistenze.

Io mi lusingo di convincervi, signori, dell'erroneità dei motivi che mossero la vostra Commissione a così opinare, non meno che dell'insussistenza della temuta disobbedienza alla proposta legge.

Per provare l'assunto propositomi, comincerò per chiamare la vostra attenzione sulla raccomandazione fatta al Ministero di occuparsi il più presto possibile della riforma delle leggi sanitarie dal voto universale domandata.

Io già vi parlai nella mia relazione su questo progetto di un congresso sanitario italiano per stabilire queste riforme d'accordo con tutte le potenze marittime confinanti col Mediterraneo, ed il nostro Governo non sarà certamente il meno operoso nel promuoverne la pronta attuazione; ma voi meglio di me sapete, o signori, che queste riforme tendono ad allargare nell'interesse del commercio e della navigazione le sanitarie discipline, e non già a restringerle, come parrebbe credere o desiderare la Commissione, poichè le mette in conto del futuro pacifico assoggettamento delle sarde popolazioni alle leggi generali sulla materia.

In fatti, tutti sanno che malgrado le cautele sanitarie ora vigenti in Egitto e nella Turchia, e le magistrature sanitarie ivi stabilite, a somiglianza di quelle degli Stati europei, i nostri regolamenti considerano sempre quelle provenienze come sospette, e le assoggettano ad una lunga quarantena, quando l'Inghilterra, la Francia e l'Austria stessa hanno di molto modificate le loro contumacie. Si tratterà adunque di esaminare e decidere nel Congresso italiano se si voglia lasciare a quelle potenze ed alle altre che le imiteranno il monopolio del commercio di quelle ricche contrade.

Le viste della Commissione a questo riguardo sarebbero quindi, come dissi, erronee, mentre proverebbero il contrario assunto. Ammesso pertanto il principio di prossime radicali riforme nel sanitario regime, non ammetterà certamente il Senato la possibilità che vogliansi domandare al Congresso italiano delle eccezioni per la Sardegna onde rispettare i pretesi pregiudizi di quegli abitanti e adattarle alla loro indole. Anche le altre potenze avranno probabilmente delle popolazioni meno colte per cui domanderebbero forse regolamenti speciali, ed allora a vece di un sistema generale uniforme a

cui saviamente miriamo, si peggiorerebbe la condizione di quello parziale che con tanta ragione cerchiamo di riformare.

Egli è quindi evidente che colle viste che si hanno, ed in uno Stato piccolo come il nostro, non si possono assolutamente ammettere due magistrature sanitarie, l'una dall'altra indipendente, adottanti misure diverse verso le derivazioni dello stesso paese. Ma per corroborare questo argomento non vi sarà discaro, signori, ch'io entri per un momento nel dominio de' principii generali.

Il nazionale Parlamento non fa che esordire ne' suoi lavori per adattare le patrie leggi al nuovo regime largitoci dalla magnanimità del Re Carlo Alberto, e la Sardegna vuole con ragione essere in tutto assimilata alle altre provincie del continente. Ora sarebbe egli prudente, e, direi quasi, sarebbe egli possibile di cominciare dal lasciar la Sardegna, sulla materia di cui ci occupiamo, in uno stato eccezionale? Voi non sarete sicuramente di questo parere. Molte sono le leggi di cui il Senato avrà ad occuparsi in questa stessa Sessione, alcune delle quali urteranno di fronte le abitudini, o vogliate, pregiudizi, di non piccola parte degli abitanti di quell'isola, e per non parlare che di quelle che riguardano il dicastero dalla confidenza del Re affidatomi, la legge che non sarà certo ben ricevuta dalla generalità si è quella della leva militare, che il regio Governo ha prima d'ora deciso che debba essere estesa a quel paese.

Se recusate questa legge solo perchè è avversa all'infima classe dei Sardi, e se vorrete essere conseguenti, bisognerà che rinunziate ad estendere quella sulla leva alla Sardegna, la quale, non assuefatta alla levata obbligatoria de' suoi giovani, è da temersi che incontrerà in sulle prime ben altre più serie resistenze, a vincere le quali occorrerà l'impiego della forza, supponendo che non vogliate aspettare, come in questa circostanza vi propone la Commissione, il tempo della persuasione per farvi obbedire.

Ma ritornando alla legge di cui ragioniamo, io voglio piuttosto sperare colla Commissione stessa che la gran maggioranza dei Sardi, dotata qual è d'istruzione e d'ingegno, si convincerà essere l'obbedienza alle leggi il primo dovere di un buon cittadino.

Se si trattasse di togliere alla Consulta di Cagliari la facoltà di prendere sul campo i necessari provvedimenti per tutelare la pubblica salute, io mi accosterei certamente all'opinione della Commissione, le distanze non permettendo di procurarsi la preventiva autorizzazione del Consiglio generale di sanità di Genova; ma il punto di questione sta solo in che si vuol concentrare nel superiore Consiglio la conferma delle prese misure, come quello che essendo composto di un maggior numero di persone tutte versate nella specialità della materia, ed essendo il medesimo per la sua posizione molto più della Consulta cagliaritano a portata di avere esatti rapporti dalle estere magistrature sanitarie, è meglio di essa in grado di apprezzare l'entità del pericolo e l'opportunità delle misure stesse.

D'altronde, come già osservai nel precedente mio rapporto al Senato, gli abitanti del capo settentrionale dell'isola gravemente danneggiati nei loro interessi commerciali per mancanza di lazzaretti ove ricevere i bastimenti colà approdanti per caricare i loro grani ed altri prodotti del suolo che vogliono esportare, avranno maggior fiducia nelle deliberazioni del Consiglio generale di Genova, che non in quelle della Consulta cagliaritano, la quale, dicono essi (al certo senza nessun fondamento), ha interesse a tirare a sè tutto il commercio dell'isola, Cagliari solo avendo un lazzaretto capace di ricevere le navi in contumacia.

A comprovare questa mia allegazione vi citerò, signori, un fatto di cui si ha la prova al Ministero, ed è che nel mentre la Consulta di Cagliari riferiva dover sottoporre a quarantena le derivazioni dei regi Stati e prolungarne la durata oltre la sua volontà, indotta dalla tema d'una dimostrazione popolare, alcune città del capo settentrionale, per una singolar contraddizione, rappresentavano lo stesso timore d'una sollevazione quando si fosse ulteriormente prolungato il divieto del libero approdo delle navi su quel litorale.

Questi timori furono vani, e lo saranno pure, o signori, quelli messi in capo della Commissione se, come mi riprometto dall'alto vostro senno, passando sopra le, secondo me, mal fondate sue obiezioni, vi determinerete ad adottare questa legge, la quale per le considerazioni che ho creduto dover sottoporre alla vostra saviezza, ha ora acquistato una importanza ed una significazione molto maggiore che prima non aveva.

Reputo poi inutile il combattere la sentenza messa innanzi dalla Commissione « che a conservare se stesso è diritto naturale, e niuno lo vorrà contendere. »

Essa è in vero incontestabilmente applicata all'individuo, ma non è applicabile alla presente questione, poichè ne deriverebbe l'inevitabile conseguenza che in caso di morbo ogni paese ed ogni persona potrebbe agire secondo la propria volontà, e l'azione del Governo sarebbe così del tutto paralizzata e manomessa.

Prima di terminare mi permetterò ancora di rammentarvi, o signori, che in Francia ed in Inghilterra, nazioni senza contraddizione le più avanzate in fatto d'amministrazione, le quarantene ed i periodi di esse sono stabilite per decreto sulla proposta dei ministri, i quali su questo punto sono alcuna volta in disaccordo colle men corrive sanitarie intendenze. Il Ministero non ha certamente l'intenzione di proporre una sì grave innovazione, la quale potrebbe allarmare le popolazioni nostre, solite a riporre in sì delicata materia maggior confidenza in un corpo morale composto di gravi e distinti personaggi appartenenti all'alta magistratura, alla superiore amministrazione, al commercio, alla navigazione ed alla facoltà di medicina; ma non è questa una ragione per non esigere assolutamente che in questo, come in tutti gli altri rami di pubblica amministrazione, vi sia un centro superiore dirigente che tutte raggruppi le subalterne magistrature, e questo centro debb'essere il Consiglio generale di sanità.

Il Ministero crede quindi adempiere ad un dovere, insistendo sull'adozione di questa legge, la quale proverà che il Governo del Re, sotto il regime costituzionale, non intende lasciarsi rimbombare dai pregiudizi popolari.

Mi permetto ancora di aggiungere alcune osservazioni in risposta al senatore Di Laconi, il quale pareva muovere qualche dubbio sull'asserzione del Ministero, che i negozianti del Capo settentrionale dell'isola avessero fatto quel richiamo...

DI LACONI. Mi permetta di osservargli che io non ho parlato dei negozianti, ma bensì della popolazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi parve che avesse detto negozianti, ed avrei qui un documento firmato da un gran numero di negozianti del Capo. Per non dare lettura di tutta la memoria ne citerò solo alcuni brani.

DI LACONI. (Interrompendo) Ne convengo: di questi stessi ne ho fatta un'eccezione; ho detto: « la maggioranza della popolazione approva le misure prese dal Consiglio sanitario di Cagliari, eccetto alcuni negozianti... »

DI POLLONE. Sono 32.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io ho recato con

me la memoria che esisteva al Ministero. Se il Senato crede che io dia lettura dei punti essenziali, me ne farò un dovere.

(Il Senato assente.)

(Legge):

« Quello però cui non possono in modo alcuno rassegnarsi è il flagello delle quarantene, mandato non è guari ai loro danni. Non ignorano essi che sacra è la legge riguardante la sanità pubblica. È legge irresistibile di conservazione, e basta. Sicchè, considerata la cosa da questo solo lato non s'intendono d'appuntare la potestà dittatoria che va spiegando la Consulta di Cagliari, onde preservare gli isolani dal morbo pestilenziale da cui si credono essere minacciati; ma non per questo si tengono d'osservare che un potere cosiffatto riesce arbitrario ed ingiusto se non venga saggiamente coordinato con la salute del popolo.

« I supplicanti non prenderanno qui a svolgere la gravissima questione del contagio. È questo un problema che scioglierà il tempo. Diranno solo che vuoi andare molto guardinghi nel dichiarare contagiose molte malattie, per la sola ragione che presentano un carattere epidemico più intenso: essere per ciò stesso prudente consiglio in materia di tanta gravità il far prevalere la massima *festina lente*. Molto più perchè dopo vari esperimenti d'innoculazione, tentati con molto frutto in molti paesi civilizzati, le quarantene, se non furono abolite del tutto, furono almeno ridotte a brevissimi termini, senza che il morbo sia più frequentemente apparso ivi che altrove. Ed egli è appunto per questo motivo, e per altri dal senno medico d'Europa additati, che in Inghilterra, in Austria, ed in alcuni porti dell'Adriatico e del Mediterraneo, le discipline sanitarie subirono sostanziali modificazioni, e si ridussero d'assai i giorni di contumacia, avuto riguardo ai luoghi di provenienza, ed alla qualità delle patenti.

« Ad ogni modo poi bisogna ritenere come risultato di pratica esperienza che i cordoni sanitari destinati ad impedire la propagazione del morbo, difficilmente raggiungono lo scopo, così per lo inevitabile isolamento del servizio, come per la facilità di eluderne la vigilanza con la introduzione clandestina di merci e di persone. La qual cosa porta a concludere che, mentre le soverchie coercizioni sanitarie ingenerano un terrore invincibile che serve d'alimento al morbo, danno un urto violento all'industria ed al commercio, interrompendone le relazioni con ostacoli d'ogni sorta. »

DI POLLONE, relatore. Nel procurare per quel tanto che in me sta di disimpegnare l'ufficio di relatore della vostra Commissione, mi proverò a rispondere alla studiata esposizione del signor ministro di guerra e marina, e se le mie forze non fossero da tanto, ricorrerò al Ministero stesso onde voglia sussidiare la mia debolezza.

Sarò, o signori, forse un po' lungo nella mia esposizione, ma io credo di dovervi porre in grado di pronunziare con cognizione di causa la sentenza.

Quando scoppiava il morbo asiatico in Francia e più vivamente nella città di Marsiglia, prendeva bensì il Consiglio generale di sanità di Genova misure efficaci contro agli arrivi per la via di mare, assoggettandoli ad una quarantena di osservazione, ma nulla faceva per le provenienze di terra, e qui dichiaro che non intendo menomamente di apporglielo a taccia, mentre è noto quanto sia illusoria l'efficacia dei cordoni sanitari che possono essere e sono agevolmente violati dall'interesse personale, dal lucro del contrabbando, ma solo è d'uopo alla mia argomentazione di constatare questo fatto.

La pubblica opinione si commosse in Sardegna a segno di costringere la Giunta sanitaria di Cagliari a prendere le più

energiche disposizioni per preservare l'isola dal pericolo del contagio.

Apparve il 10 settembre 1849 il manifesto che appellerò eroico, ma che non fu nè poteva essere attuato, ma che ebbe tuttavia il salutare effetto di calmare gli spiriti contro il soverchio timore universalmente sparso. Le sole disposizioni che sortirono il loro effetto si furono quelle di assoggettare ad una quarantena di sette giorni le persone che giungerebbero nell'isola dal continente e provenienti dai regi Stati, ed a quindici giorni di contumacia le mercanzie.

Ma a spurgare questa contumacia di persone e di cose nacque una grave difficoltà, quella della mancanza di appositi lazzaretti, e segnatamente a Porto Torres, luogo d'approdo dei regi piroscafi, ove non esiste nemmeno la più meschina baracca. La conseguenza di questo stato di cose si fu l'obbligo imposto dalla Giunta sanitaria di Cagliari a tutti i bastimenti di recarsi a Cagliari; e qui dobbiamo ad omaggio della verità riconoscere quanto gravosa riuscisse al commercio del capo di Sassari, la cui opinione per altro era favorevole anche alle misure prese per conservare la incolumità dello stato sanitario dell'isola; diffatti il sindaco di Sassari scriveva al ministro di guerra e marina il 22 di settembre per esporre soltanto « gl'inconvenienti reali che derivavano dall'obbligo di portare e merci e passeggeri a Cagliari i quali dovevano dopo un più lungo viaggio scontare una grave quarantena, indi fare un costoso e disagiata ritorno al luogo della rispettiva loro destinazione. » Mezzo acconcio ad evitare un così lamentevole gravame, proponeva la stessa Giunta sanitaria di Cagliari, con sua lettera del 24 settembre 1849 diretta al ministro, di ristaurare ed attivare il lazzaretto d'Alghero. La quale cosa approvata dal ministro ed eseguita con una commendevolissima solerzia ed in pochissimo tempo dall'intendente d'Alghero, meritò le lodi degl'interessati, da cui ebbe a raccogliere i più cordiali ringraziamenti. Il ministro approvava questa deliberazione, ed in seguito scriveva al ministro dell'interno (8 ottobre 1849) nei seguenti precisi termini:

« Causa delle determinazioni della Consulta di Cagliari essere stato il voto popolare energicamente manifestato, e qui pregovi, o signori, di notare questo *energicamente*, nel sapere che nei regi Stati nessuna misura di precauzione erasi presa dal Governo per la via di terra contro l'invasione del colera verso la Francia, e (soggiungeva) convien dire che una simile misura è giustificata dagli usi sanitari sin qui praticati dalle amministrazioni italiane. »

Da questo, signori, vedete come la Giunta sia già pienamente giustificata. Ma vogliate, o signori, sentire ancora quanto il provvido ministro allora pensava. Parlando sempre al ministro dell'interno soggiungeva:

« Da quanto pare codesto Ministero sarebbe in senso che più non si debba riconoscere l'indipendenza delle amministrazioni sanitarie nelle misure di preservazione. È questa una questione oltre ogni dire grave e delicata, massime per rispetto alle popolazioni sarde. Una decisione nel senso proposto non mancherebbe di produrre gravi disordini. »

La Commissione appunto nel proporvi di non adottare la legge, non ebbe in mira se non che di secondare l'opinione del ministro e di antivenire la possibilità dei supposti disordini.

La Giunta di Cagliari aveva fatta in proposito al ministro una comunicazione sotto la data del 7 ottobre, ed il ministro, rispondendo alla predetta comunicazione con suo dispaccio del 15, le diceva:

« Che tenendo nel dovuto conto le circostanze in cui la

Giunta si era trovata di dover prendere le misure di rigore da essa ordinate, per non urtare di fronte la pubblica opinione che si era energicamente pronunciata, conchiudeva esortandola a mitigare le prese deliberazioni. »

La Giunta, obbediente al Consiglio superiore, rievocava di fatti il 29 di dicembre ogni sua precedente deliberazione. Questa è, o signori, la genuina esposizione di quanto occorre.

La sentenza che pronunciava il ministro ha dettate le conclusioni della Commissione, la quale non è aliena certamente dal desiderare che le leggi sanitarie sieno rivedute. Che cosa vi propone la vostra Commissione? Che frattanto che si stanno studiando e maturando nuove leggi sanitarie da imporsi ugualmente, per quanto possibile, a tutte le provincie dello Stato, non venghiate a mettere a repentaglio la tranquillità dell'isola di Sardegna. Questa è la proposizione che vi ha fatta, e non altro, ed io credo che questa proposizione sia dettata dalle più semplici nozioni di prudenza, e spero che i signori senatori che mi ascoltano vorranno ratificare quanto essa vi proponeva.

Disse il signor ministro della guerra, che era erronea l'opinione della Commissione. A questo ho risposto confutando la sua asserzione coi suoi stessi argomenti, e credo pienamente giustificata l'opinione della Commissione.

Disse che la Commissione, ben lungi dal voler concorrere nel sentimento generale di restringere le leggi sanitarie, le quali si confacciano più alle esigenze del commercio, vuole anzi ampliarle. È una mera e gratuita ipotesi (mi perdoni il signor ministro di dirglielo), giacchè la Commissione non ebbe questo intendimento. La Commissione, lo ripeto, vuole che leggi uguali, che leggi studiate, che leggi maturate a seconda dei bisogni, dei tempi, tutelino gl'interessi sanitari e commerciali. Non desidera la Commissione che una legge provvisoria o transitoria, che dir si voglia, venga a produrre una anche momentanea perturbazione, e indisporre gli spiriti degli abitanti della Sardegna, i quali, studiando e meditando anch'essi la necessità di queste restrizioni sanitarie, si dispongano a ricevere, quando saranno dettate dal Parlamento e dal sovrano, quelle leggi la cui promulgazione si crederà utile.

Disse ancora il signor ministro, che quando noi supponevamo che una insubordinazione si temeva a Cagliari per un verso, altra in senso contrario si preparava in Sassari. Cosa questa che non si temè dalla Commissione, ma che pur desiderò che non fosse dato pretesto a qualunque atto di resistenza.

Debbo ancora difendere la Giunta di Cagliari dall'accusa di voler tirare (per servirmi della stessa espressione intesa) a sé il commercio. La Giunta di Cagliari, ben lungi dal voler attirare a sé stessa il commercio, domandava caldamente, come già dissi, al signor ministro, in data del 24 settembre, di voler attivare il lazzaretto di Alghero. Non è dunque che la Giunta sanitaria di Cagliari, mossa da un sentimento mercantile, volesse indisporre una parte della popolazione dell'isola per favorire quelli che sono a lei più vicini. La Giunta sanitaria di Cagliari promuoveva invece l'attuazione del lazzaretto di Alghero, come la dimandava eziandio il municipio di Sassari allorchando fece la prima comunicazione al Ministero.

La mancanza del lazzaretto di Alghero fu la sola vera ragione degl'inconvenienti che nacquero nella Sardegna; inconvenienti semplicissimi a comprendere, mentre la povera Sardegna, per un tal qual tempo dimenticata, manca di lazzaretti, e perfino dove ha luogo l'approdo dei nostri piroscafi, in Porto Torres, non esiste nemmeno una baracca da ricoverare un cane. E quindi la Giunta sanitaria di Cagliari è stata

costretta a prescrivere di recar passeggeri e merci nel lazaretto di Cagliari, il solo che esistesse. Lo ripeto, appena riconosciuto l'inconveniente, con uno zelo commendevolissimo, l'intendente di Alghero autorizzato dal Ministero attivò il lazaretto di Alghero, e fra i documenti che ho veduto, i quali stanno nelle mani del signor ministro, vi sono le più chiare dimostrazioni di soddisfazione dei passeggeri per l'attivazione del lazaretto d'Alghero. Se questo fosse stato fatto prima, nessuno degli inconvenienti lamentati sarebbe accaduto. Onde io dico che se disgraziatamente (ciò che Dio non voglia) ci trovassimo un'altra volta nella stessa circostanza dell'apparizione del colera, mediante l'attivazione del lazaretto di Alghero nessuno inconveniente sarà per sorgere.

La Commissione e il Governo del Re potranno pacatamente meditare quelle migliori che crederanno utili di introdurre nella legge generale senza ferire le opinioni facili a concitarsi in Sardegna da questo progetto di legge.

Se il signor ministro produrrà altri argomenti farò il mio possibile per rispondergli, intanto lascio la parola a chi più di me potrà definire le cose della Sardegna.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Ricci.

RICCI ALBERTO. Io credo dovermi opporre alle conclusioni della Commissione perchè, ove venissero adottate, si stabilirebbe un principio non di conservazione, come dice la relazione, ma piuttosto di anarchia. Si tratta niente meno che di autorizzare una provincia dello Stato quando occorrono timori sullo stato di salute pubblica a separarsi dalle altre provincie, ed interrompere qualunque legame di commercio esistente fra le medesime. Infatti non si lamentano le precauzioni che la Consulta di Cagliari ha creduto di dover prendere contro la provenienza dall'estero, ma contro la provenienza dagli Stati di terraferma, e questo inconveniente si è prodotto ogniqualvolta si è manifestato in Francia od altrove la malattia così detta del colera. Basterà dunque che domani accada un caso di colera a Lione, per esempio, a Grenoble o a Ginevra perchè all'istante la Consulta di Cagliari si creda autorizzata a sottoporre ad una quarantena tutte le provenienze di terraferma, e ciò sotto il supposto che non si è stabilito un cordone sanitario lungo la frontiera di Francia.

Io non so se il Governo possa continuare a permettere un simile stato di cose, il quale è cagione d'immensa perdita al commercio della Liguria, inquantochè ad ogni momento si vede esposta a che le sue relazioni colla Sardegna (che sono moltissime) vengano interrotte.

L'unica ragione che si mette avanti per autorizzare queste misure è l'opposizione della popolazione, e la conservazione della tranquillità pubblica che non si potrebbe in altro modo assicurare. Io veramente non sono troppo disposto ad accordare tanta importanza a queste ragioni, perchè io le vedo adottate ad ogni momento. Si tratta di fare o di non fare un ponte in una provincia, vi dicono: se non si fa ciò non rispondiamo della tranquillità pubblica; se non si apre una tale strada (e questo è occorso ancora ultimamente) si dice al Governo che non si risponderà della tranquillità pubblica.

Io credo che nel nostro paese la tranquillità pubblica sia meglio assicurata che non si pensa, che non vi è pericolo che l'esecuzione delle leggi generali dello Stato possano produrre simili inconvenienti. Io ho su questo punto la massima confidenza nel buon senso delle nostre popolazioni. In conseguenza io considero come un caso di gravissimo momento il rifiutare la legge che il ministro ha proposto, tanto più

che non si nega alla Consulta sanitaria della Sardegna il diritto di provvedere in via d'urgenza, ma si vuole stabilire una specie di appello, una specie di revisione, nel caso in cui veramente avesse agito con esagerazione; io spero adunque che il Senato, prendendo in considerazione queste ragioni, vorrà mantenere il progetto di legge presentato dal ministro, e conservare al Consiglio superiore degli Stati il diritto di rivedere le determinazioni prese dalla Consulta parziale; questo bisogno si fa tanto più sentire in quanto che anche per ciò che riguarda le provenienze dall'estero si vede che i magistrati delle diverse città marittime godendo di una troppo ampia libertà adottano sovente misure contraddittorie, cioè che non si trovano mai d'accordo sia nella durata della quarantena, sia per le altre precauzioni da adottarsi; da ciò risulta un grande incaglio al commercio, e soventi volte una incertezza fatale per le operazioni commerciali.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

DE FORNARI. Domanderei la precedenza in quanto che parlo in via conciliativa.

PRESIDENTE. Non si può interrompere l'ordine.

MUSIO. Signori, dirò poche parole come comporta l'esilità della mia voce.

Premetterò che se la questione si collocasse sul campo delle gelosie locali, io mi tacerei: messa sopra questo campo così grezzo e così misero mancherebbe la dignità della discussione, e non rimarrebbe che quella del silenzio.

Quattro sono i motivi principali ai quali il signor ministro della guerra appoggia la sanzione che invoca alla legge: 1° Richiami pervenuti al ministro ed alla Camera elettiva; 2° Dissidi fra città e città, fra l'uno e l'altro capo del regno; 3° Uniformità di provvedimenti sanitari; 4° Soverchio rigore della Consulta sanitaria di Cagliari.

Io incomincerò dai richiami, e prego il signor ministro della guerra a rettificare le mie parole e le mie idee se mai fossero erronee.

I pubblici fogli hanno dato conto di questi richiami, e ritengo d'aver ricavato che il richiamo presentato alla Camera elettiva era di commercianti e di passeggeri che si imbarcarono sul vapore spedito da Genova colla corrispondenza postale del 24 settembre. Volle la combinazione che appunto la stessa sera io arrivassi a Genova, e siccome aveva dovuto imbarcarsi su quel vapore una famiglia a me cara, all'indomani fui sollecito di sapere se era partita, ed in quale stato. Ne domandai allo spedizioniere di quella, che venne a riferirmi come la detta famiglia era partita in ottimo stato di salute, ma che però gli dispiaceva di avere saputo sulla piazza che quantunque in Cagliari fosse già stato prescritto un periodo di contumacia, pure il vapore si fosse lasciato dirigere a Porto Torres, senza prevenirne nè i passeggeri che vi erano imbarcati, nè i commercianti che vi avevano spedito delle merci; d'onde doveva nascere giusto motivo di richiami, poichè dovendo il vapore da Porto Torres, dove non è lazaretto, venire respinto a Cagliari per deporre colà merci e passeggeri, troppo grave era il danno ed il disagio e non poteva passarsi in silenzio, aggiungendosi il dispendio di una lunga e penosa via per terra ed in tempo d'intemperie.

Ora io domando se questi richiami, che sono giustissimi, siano imputabili alla Consulta sanitaria di Cagliari. Quando la Consulta di Cagliari aveva preso i provvedimenti che ha stimato opportuni e gli ha partecipati al Consiglio di Genova, essa ha fatto tutto che potesse e dovesse fare; ed il darne notizia per norma del commercio di Genova non era nelle sue facoltà, come non era nei suoi doveri. Io porto ferma opinione che in Genova ciò non è stato fatto di proposito, e

che la svista sia avvenuta puramente perchè si è ignorato che Porto Torres non ha lazzeretto; ma mentre ciò scusa Genova, non può riversare alcuna colpa sulla Consulta di Cagliari e dimostra luminosamente come, qualunque sia la confidenza dovuta alla perspicacia del Consiglio di Genova, dee rimanere un'autorità sommamente improvvida per le cose sanitarie della Sardegna, di cui ignora i bisogni e le circostanze locali, com'è avvenuto appunto in questo caso.

Prego ad ogni modo il signor ministro della guerra a rettificare le mie idee e parole se in qualche cosa sono in errore, ma se io non erro in fatto, mi sia lecito il dire che quanto era ed è giusto il richiamo dei commercianti tanto di Genova che di Sassari, altrettanto sarebbe ingiusto l'accaglionarne la Consulta sanitaria di Cagliari. Si è pure detto che si erano manifestati gravi dissidi fra città e città, fra un capo e l'altro dell'isola, e si darebbe loro una certa tinta d'interna discordia eccitata da gare locali, che bisognerebbe togliere esautorando la Consulta di Cagliari. Ma io so che i dissidi nati in Sardegna in questa circostanza non sono punto dissimili da quelli che nascono in qualunque altro paese d'Europa, dove il commercio e tutte le classi che ne dipendono non vedono che il danno delle cautele sanitarie, e le altre classi non vedono che la necessità delle medesime, ed il bene che ne deriva allontanando ogni pericolo per la pubblica salute. Io non so d'altro dissidio interno fra città e città, fra capo e capo; e mi prova l'inesattezza di questo supposto il fatto notorio avvenuto nella Camera elettiva, quello cioè che tutti i deputati della Sardegna hanno votato e protestato contro la legge in discorso; in questo fatto io trovo l'espressione legale del voto della Sardegna escludente ogni supposto dissidio, e non già nelle firme di pochi nomi sconosciuti cui la legge non attribuisce alcuna autenticità di carattere.

Il terzo motivo addotto dal signor ministro della guerra consiste nella necessità di uniformi provvedimenti sanitari in tutti i porti dello Stato; ma se questa uniformità è ottima cosa e desiderabile tanto in materia sanitaria che in qualunque altra, e tanto per la Sardegna che per ogni altra parte dello Stato, pure non si può volerla che dove è possibile: e siccome dessa non si può conseguire nella materia in discorso fra la Sardegna e gli altri porti dello Stato continentale, posti fra loro a 400 miglia di distanza, perciò sarà il caso di rinunciare ad un buono, ma impossibile desiderio.

In tutti i casi in cui alla Consulta sanitaria di Cagliari sembrerà indispensabile una contumacia, si potrà aspettare che vengano i provvedimenti di Genova, o provvedere nell'incertezza di ciò che colà potrà essere diversamente apprezzato? La peggiore condizione in cui può trovarsi un'autorità è quella di dover dare provvedimenti che un'altra autorità ha il diritto di revocare, senza avere per altro gli stessi elementi di giudizio.

Del resto l'uniformità desiderata dall'onorevole ministro della guerra non può essere conseguita nemmeno nel caso che si concentri tutta in Genova l'autorità della Consulta di Cagliari, imperocchè anche in questo caso si dovrà in Genova tener conto che le contumacie e le quarantene devono essere regolate in ragione della distanza tra il punto di provenienza e quello di approdo, e siccome tanto i porti del Levante, che le coste della Barberia sono più vicini alla Sardegna per otto o dieci giorni di navigazione, perciò dovrà sempre farsi differenza tra i porti del continente e della Sardegna e sarà sempre impossibile la voluta conformità.

Il periodo della contumacia è prescritto onde si abbia campo di vedere se la nave racchiude in qualche modo o nelle persone, o nelle merci germe d'infezione; quindi è ne-

cessario un tempo onde, esistendo un tal germe, abbia campo a potersi manifestare, e quanto è maggiore il tempo impiegato nella navigazione, tanto minore debb'essere il periodo della contumacia. Onde tra Cagliari e Genova non potrà giammai essere uniforme.

Mi si adduce l'esempio fra Genova e Nizza, la quale sebbene prima avesse pur essa autorità sanitarie separate, pure oggi trovasi dipendente da quella di Genova, ed io ammetto che sia stato ciò fatto a buon diritto e con piena maturità di consiglio, poichè tra Genova e Nizza si ha perfetta identità di condizioni, ed inoltre nel corso di poche ore, ossia per la via di mare, ossia per la via di terra si possono avere tutte le comunicazioni, trasmettere tutti i provvedimenti. Ma giacendo tutto ciò in senso contrario fra Genova e Cagliari oggi stesso, che possiamo lodarci di più pronte e più facili comunicazioni, io domando se si possa da Nizza argomentare a Cagliari.

Finalmente il signor ministro della guerra appunta di soverchio rigore i provvedimenti della Consulta sanitaria di Cagliari. Io non ho tempo, e non aveva nemmeno interesse per tener dietro con attenzione a quanto è stato in proposito riferito nei giornali, ma se io non erro parmi di ricordare che quanto è stato praticato in Cagliari nello scorso autunno è stato anche praticato in altre parti del Mediterraneo, e che in Napoli ed in Sicilia sono stati anche più rigorosi di Cagliari, sia fissando una maggior contumacia, sia facendola durare anche dopo che era levata in Cagliari. Io dunque non vedo quale fondamento abbiano gli opposti soverchi rigori. Ad ogni modo è certo che, considerando Genova come punto sospetto, si è fatto in Cagliari, come si fa da tutti i magistrati sanitari d'Europa, i quali non ammettono in libera pratica le provenienze da quei paesi che, quantunque non siano essi stessi ammorbati, sono però in libero commercio con paesi infetti come era Genova colla Francia e col Lombardo-Veneto per la via di terra. È pur certo che la Consulta di Cagliari operando giusta gli usi, leggi e consuetudini di tutti gli altri magistrati, non ha violato alcun capo del suo attuale regolamento, al quale anzi si è pienamente conformata, e che quando non si può accennare non che una infrazione, nemmeno una dissomiglianza fra i suoi provvedimenti e quelli di tutti gli altri magistrati, non si ha fondamento di censura.

La contumacia stabilita in Sardegna per le provenienze da Genova è stata di sette giorni; ora, ritenuto che il vapore può andare in 24 ore da Genova al lazzeretto d'Alghero, io domando se in tanta rapidità di viaggio poteva appuntarsi di soverchio rigore un periodo di tempo indispensabile per vedere se non esistesse alcun germe d'infezione. A me pare che ciò sarebbe senza fondamento, e che non possa dirsi meritevole di alcuna taccia la Consulta sanitaria di Cagliari, cui mentre ogni altro punto del Mediterraneo è stato invaso e flagellato dal colera, è dovuta la gloria di aver preservato incolume il regno da tanta calamità.

Nè mi si dica che non può esistere una Consulta sanitaria in Cagliari senza una dipendenza assoluta da quella di Genova, dovendo colà venire centralizzata ogni simile autorità, poichè se mi è permesso citare degli esempi trovo che la Sicilia, quasi attaccata al continente, ha ed ha sempre avuto i suoi magistrati sanitari indipendenti da quelli di Napoli, senza che ciò abbia il minimo tratto alle gelosie e fasi politiche dei due paesi, ma per la sola ragione dell'importanza, delicatezza ed urgenza della materia. Altronde la regola del concentramento deve trovare il suo limite là dove può essere ugualmente nocivo lo accumulare troppa vita in una

parte e toglierne troppo ad un'altra, giacchè se in un caso si muore per mancanza, nell'altro si muore per eccesso di forze, ed il danno è eguale.

Finalmente si è detto che la Sardegna accoglie malvolentieri qualunque novella legge tendente ad assimilarla perfettamente agli Stati continentali. Io vi prego di prendere in attenta disamina siffatta imputazione, e spero rimarrete convinti che se v'ha paese dove il Governo può lodarsi di tutta la docilità pei suoi ordini, la Sardegna non è in ciò seconda a veruno.

Dice il signor ministro della guerra che se per la legge in discorso s'incontrano tanti ostacoli, maggiori ed insuperabili sorgessero quando si tratterà di estendere la legge sulla leva militare; ma se questa legge non è ancora attuata dal Governo, è però da un anno e mezzo che dessa è stata estesa alla Sardegna, ed il fatto risponde che vi è stata accolta con tutto quell'affetto di cui ha dato sempre mai luminose prove alla monarchia di Savoia, e per cui oggi è legata alla costituzione comune.

Io dunque mi credo in diritto di rivendicare la Sardegna dall'appostale taccia, e di dichiarare solennemente che essa vuole ogni parificazione di utile e di disagio con tutte le altre parti dello Stato, nè brama altre eccezioni che quelle comandate imperiosamente o dalle sue disgrazie, o dalla natura che l'ha collocata a tanta distanza di mare. (*Segn't d'approvazione*)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. La discussione presente non riflettendo soltanto le disposizioni sperte al Senato dal ministro della guerra, ma essenzialmente gli interessi commerciali, io domando la parola per sostenere le disposizioni proposte dal mio collega. Non addurrò qui studiate o composte parole, giacchè essendo nuovo assolutamente nell'arringo della questione presente, non ho avuto tempo nè avviso onde potermi meglio preparare, il che forse pur troppo sarà indicato dalle mie disadorne espressioni.

Parmi stiasi un po' sviata la questione dagli opposenti alla legge, parendo, secondo che indicano le parole dell'ultimo preopinante, che si voglia far carico alla Consulta sanitaria di Sardegna di avere per avventura ecceduto alquanto dalla sua competenza, e di aver forse meritato biasimo per le disposizioni da essa emanate su tale proposito.

Confesserò che credo sia stata la Consulta sanitaria di Sardegna nel pieno suo diritto di produrre quelle disposizioni giacchè l'editto del 1848 gliene dava la facoltà. Ma la storia di questo fatto è quella sola che può indicare se il provvedimento proposto ora dal ministro di guerra sia giovevole o no. L'editto del 1848 faceva facoltà alla Consulta sanitaria di Sardegna di produrre disposizioni definitive. E questa è in contraddizione collo spirito che deve reggere le disposizioni tutte sanitarie in un Governo dove vuolsi avere un centro da cui emanino regolamenti conformi in tutte le parti dello Stato.

Il primo esempio prodottosi di questa facoltà applicata dalla Consulta sanitaria di Sardegna fece conoscere che era un inconveniente inquantochè era prescritto dalla legge. Non è questa una questione di biasimo, è questione di riformare un provvedimento che forse è stato oltre i limiti della prudenza concesso ad un magistrato che doveva essere sotto la dipendenza di un magistrato superiore.

Gli è certo che appunto perchè la Consulta sanitaria di Sardegna è molto lontana dalla terraferma, essa può produrre un timore privato esagerato in quei centri di popolazione, e penso che avendo la Consulta di Cagliari una facoltà arbitra-

ria di dare disposizioni definitive in ordine alla quarantena, può forse accadere che ne dia di quelle le quali producano perturbazioni non solo nei corsi ordinari dei viaggiatori, ma delle relazioni commerciali, come benissimo ha dimostrato il preopinante senatore Ricci.

Si è sviato altresì dalla questione principale in merito ad un'altra considerazione, e si dice che il togliere alla Consulta di Sardegna questa facoltà di provvedere ai proprii bisogni sia moltissimo contrario alle necessità di quell'isola, la quale deve avere diritto di guarentire sè medesima da ogni pericolo. Sta benissimo la riflessione emessa dalla Commissione che ciascheduno abbia il diritto di provvedere alla propria conservazione: ma io rifletto che la proposizione del ministro della guerra non toglie questo diritto di provvedere a sè stessa, imperciocchè non toglie alla Consulta di Cagliari di riparare in un caso speciale ad ogni pericolo che possa manifestarsi in materia di sanità, ma solamente subordina queste medesime prescrizioni straordinarie all'autorità superiore del Consiglio sanitario di Genova, il quale meglio informato di quello che possa esserlo qualunque Consulta sanitaria dell'isola, può vedere se i provvedimenti sono corrispondenti al solo caso di timore, o se forse sono esagerati, e quindi modificarli quando non vi sia legittima causa di mantenerli. Se poi non mi tradisce la memoria (nel qual caso non voglio prendere l'assoluta responsabilità di quello che sto per affermare) parmi di poter rispondere al preopinante, senatore di Laconi, quando diceva che nell'altra Camera era sorta molta opposizione dai deputati di Sardegna di tutte le parti dell'isola contro questa legge.

Io credo che l'opinione allora suscitata non fosse tanto in ordine al provvedimento che il ministro della guerra proponeva, quanto di modificarlo onde l'interesse di tutte le parti dell'isola venisse maggiormente tutelato, cioè di comporre la Consulta sanitaria di Cagliari in modo che tutte le parti della Sardegna fossero in essa il meglio che si poteva rappresentate. Del rimanente ognuno sa quanto in questa disposizione sanitaria, in questa legge di quarantene sia necessaria un'uniformità generale in tutte le parti di un medesimo Stato, perchè gl'inconvenienti che nascono dal poter dare provvedimenti che non siano uniformi con quelli dati in altra parte dello Stato, importano disturbi ed aggravii al commercio che sono molto più gravi di quelli che possono essere talvolta certe cautele contrarie a misure che non siano neppure del tutto ben accertate. Ed io domando se in Francia, dove v'ha un litorale estesissimo, e dove pure vi sono dipartimenti separati come le provincie di Sardegna, domando se sia mai stato detto che in Corsica vi siano dei privilegi o delle autorità che possano fare leggi sanitarie diverse da quelle che reggono le provincie di terraferma.

Del resto io credo che questa osservazione e quelle già premesse dal ministro della guerra, non che i riflessi fatti riguardo ai disordini che nascono da questa varietà e differenza di provvedimenti speciali sulle quarantene possano condurre gli animi dei senatori a voler dare il loro consenso alla legge proposta.

LA MARMORA, ministro della guerra e della marina. Alle ragioni esposte dal mio collega il ministro d'agricoltura e commercio, non mi rimane che ad aggiungere alcune osservazioni che mi sono procurato sull'Inghilterra. Egli ha parlato della Francia che sicuramente ha dei punti distaccati quanto lo è l'isola di Sardegna dal porto principale nostro di Genova. Io mi sono, dico, procurato notizie sull'Inghilterra, la quale, come a tutti è noto, ha un litorale molto esteso, e queste notizie le ricaval dal dizionario che gentilmente mi

venne procurato dal signor ministro d'Abercromby. Ne leggo la traduzione in francese :

« Les règles qui sont maintenant en vigueur pour les quarantaines sont fondées sur l'acte du Parlement, et les différents ordres donnés maintenant par le Conseil sont autorisés par cet acte. Les ordres nomment les vaisseaux qui sont sujets à la quarantaine, les endroits où on doit la faire et les différentes règles et formalités auxquelles ces vaisseaux doivent être soumis. »

Desidererei che si notasse la parola *Conseil*. Questo è il Consiglio della regina che determina quando e dove si devono effettuare le quarantene. (*Interruzione*)

Egli è per provare che tutto parte sempre da un centro solo, e che non è fatta facoltà ai porti del litorale di levare le quarantene a capriccio.

« La publication dans la gazette d'un ordre quelconque du Conseil à égard d'une quarantaine suffit pour l'exécution, et on n'admet aucune excuse d'ignorance pour ne pas l'accomplir selon les lois. »

Tanta è l'importanza che si vuol dare all'unità nella prescrizione di questa legge.

MUSIO. Prendo la parola per dare brevi spiegazioni all'onorevole ministro del commercio.

Pare ch'egli creda essere un mio falso supposto ciò che ho detto sulla censura mossa alla Consulta sanitaria di Cagliari. Lo prego a leggere la relazione del signor ministro di guerra al terzo periodo, e vedrà che non è sopra un falso supposto ma sulle parole del ministro che censurano quella Consulta.

MORIS. Una delle ragioni addotte dal signor ministro della guerra, quindi ripetuta dal signor ministro dell'agricoltura e del commercio per sostenere il progetto di legge che attualmente si discute, si è l'uniformità. Per conseguire l'uniformità che si desidera devesi, disse il ministro della guerra, concentrare il potere nel Consiglio generale di Genova, in un colla facoltà di confermare, modificare o rigettare i provvedimenti che s'iansi dati. Dimostrerò che questa uniformità non si otterrà se non mercè un sistema quarantenario il quale sia acconsentito almeno dagli Stati mediterranei d'Europa.

La legislazione sanitaria venne in questi ultimi venti anni scossa e cangiata, ed in alcuni Stati si può dire quasi abolita; giace essa in una vera anarchia, non vi sono due porti nel Mediterraneo i quali seguano le stesse leggi, le stesse norme.

L'ordinanza del 1° di agosto del presidente della Repubblica francese, per cui venne tolta ogni contumacia alle provenienze dall'Egitto e dal Levante, equivale, si può dire, ad un'abolizione delle quarantene in Francia. Finchè una nave respinta da un porto, ovvero non ricevuta se non mediante quarantena, viene accolta in un altro vicino, vi sbarca le merci ed i passeggeri; finchè le merci ed i passeggeri così sbarcati possono in breve ed agevolmente ritornare là dove furono respinti, o dove non furono accettati se non mercè alcune condizioni, egli è ovvio che non si avrà sistema quarantenario quale desiderasi uniforme.

Ma se non si può conseguire un sistema quarantenario equabile per quanto si può rispetto ai porti del Mediterraneo, veggan, si dice, di ottenerlo almeno nei porti appartenenti allo stesso Stato, cioè per la Sardegna e per la Liguria. A questo riguardo io sottometto al Senato alcune considerazioni.

Una Commissione nominata qualche tempo fa dal Consiglio generale di sanità marittima di Genova ha fatto di pubblica

ragione un rapporto sulle quarantene e sul modo di riformarle. In cotesto rapporto, che a mia avviso grandemente onora e la Commissione che lo ha dettato, ed il Consiglio di sanità marittima di Genova che lo ha approvato, è chiaramente espresso: 1° che le disposizioni del regolamento deliberato dallo stesso Consiglio generale di Genova il 20, credo, di giugno del 1849 non bastano a preservare le popolazioni dall'importazione, dall'invasione di una malattia contagiosa, esotica; 2° che lo stesso regolamento non potrà servire di base al regolamento generale che si desidera, coordinato coi principii della scienza e colla pratica; 3° che le disposizioni del regolamento medesimo tutte non sono fra loro consentanee, che altre sono le massime in esso regolamento adottate, ben altra soventi volte è la loro pratica applicazione; ciò posto, converrà a tal regolamento assoggettare la Consulta sanitaria di Cagliari? Il Senato deciderà. Avverto intanto che quand'anche vi si assoggetti, non si otterrà per l'anzidetta ragione l'uniformità che si desidera nei provvedimenti che essa Consulta dovrà dare anco in via solo d'urgenza.

Il signor ministro della guerra asseriva che nel proposto Congresso di delegati di diversi Stati almeno mediterranei per l'uniforme sistemazione delle quarantene, avesse a trattarsi di allargare non di restringere. Osserverò per ultimo essere ciò affatto contrario al voto espresso dal Consiglio generale di sanità marittima di Genova, il quale voto fu pur quello delle sezioni mediche nei vari congressi scientifici che si tennero in Italia.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari ha la parola.

DE FORNARI. La maggior parte delle cose che avevo intenzione di dire sono già state, meglio ch'io il potessi, dette dagli onorevoli colleghi che hanno preoccupata la parola. Io tendo ad evitare che alle emulazioni di cui aveva veduto le tracce in tutta questa vertenza, si aggiungesse un'emulazione a carico del Consiglio sanitario di Genova, ed ho sperato evitare quest'inconveniente col proporre che le sue stesse deliberazioni, ove sortissero dissidenti da quelle dell'isola di Sardegna, fossero immediatamente per obbligo del Consiglio stesso sanitario di Genova comunicate all'autorità superiore governativa, la quale avrebbe potuto rimediare alle dissidenze, e questo era, ripeto, per togliere quell'emulazione che potesse esistere tra un'autorità e l'altra. Di più voleva dire, ed essenzialmente insisto su questo, che la questione nostra è dominata da un principio a discutersi se sia possibile che le misure sanitarie sieno abbandonate in ciascuna località alla maniera di vedere delle rispettive autorità, maggiori o minori.

Io credo che sia evidentissimo che una tal quale concentrazione sia indispensabile. Certo che la distanza tra la Sardegna e Genova impedisce che la maniera di vedere del Consiglio sanitario di Genova sia precisamente in relazione colle circostanze che si possono presentare e influire sulla maniera di vedere in Sardegna, ma ad ogni modo questo è possibile con un discreto sacrificio che ognuno può fare della propria autorità. Mi pare che il principio di dipendenza dell'autorità di Sardegna al Consiglio sanitario di Genova, tanto più poi sotto la dipendenza dell'autorità superiore in Torino, sia provvido, sia il meglio che si possa ottenere. È credibile che le dissidenze che possono nascere fra l'autorità di Sardegna e l'autorità del Consiglio sanitario di Genova saranno imparzialmente giudicate, e che quindi ne emerga piuttosto un mezzo conciliativo per esse; è credibile che il Consiglio di Genova usi provvidamente della sua supremazia, e sopra tutto è naturale che, meglio informato da tutte le parti

delle navità che possono insorgere in fatto di sanità, possa meglio dare corso alle disposizioni occorrenti nell'interesse comune.

Per questi motivi io insisto perchè la legge sia approvata per una vista, dico, conciliativa anzichè coercitiva, perciocchè le autorità sanitarie di Sardegna, in virtù di questa legge, conservano facoltà per ogni misura di urgenza, ed anzi io intendo che anche al seguito di una disposizione ordinata dal Consiglio superiore di Genova, ove emergessero circostanze nuove potrebbero esse autorità sarde per nuova urgenza, sotto loro responsabilità, adottare nuove apposite modificazioni, riferendone tosto al Consiglio in Genova, il quale arbitro e conciliatore delle dissidenze fra le diverse autorità sarde, sarebbe ei stesso alla sua volta tenuto, in caso di gravi disposizioni da lui ordinate, di tosto deferirne alle decisioni superiori in Torino.

A ciò tenderebbe una semplice aggiunta che proporrei farci al primo articolo dell'obbligo che in tal caso sia a suo carico, e sotto la responsabilità sua.

BALBI-PIOVERA. Gli oppositori della legge, secondo ho potuto capire dalla discussione e dal rapporto, non si sono guari basati che sopra un caso speciale, cioè sullo spavento procurato dal morbo asiatico che ha fatto prendere alla Sardegna disposizioni che non furono approvate, o, per meglio dire, che hanno procurato molti e molti reclami. Ma io credo che hanno dimenticato gli oppositori, e anche dirò la Commissione, che qui non si tratta di un caso concreto, di un caso speciale, ma puramente di disposizioni generali, le quali devono essere continue. Essi non hanno fatto caso del contrapposto di queste disposizioni. Le quali pure si sono viste e imposero, per esempio, un grandissimo rigore l'anno scorso quando il morbo asiatico minacciava d'invadere il litorale della Liguria. Tutto il mondo sa che questo morbo è sempre penetrato per via di terra e non mai, se ben mi ricordo, attaccò le popolazioni per la via di mare.

Altri fatti però sono accaduti; si è visto che le disposizioni sanitarie prese in Genova, come, per esempio, certe provenienze dallo scalo di Levante, erano messe a quindici giorni di quarantena, mentre che le Consulte sanitarie di Sardegna le mettevano a dieci, e quella di Nizza a dodici, ciò che provocava naturalmente molti reclami, perchè sembrava che il Consiglio generale di sanità di Genova fosse più rigoroso degli altri. Credo che questo provenisse da un'idea meschina, dirò così, credendo che potesse attirare maggior commercio.

Il commercio al giorno d'oggi non è più vagante, si spedisce ai centri di consumo, agli emporii, e naturalmente la Sardegna e Cagliari che hanno gran commercio per i prodotti dell'isola non sono che secondari, ed il loro commercio finisce poi in Genova, e non è che per un caso che qualche bastimento vada a purgare quarantena in quel porto.

Vari degli oratori hanno fra le altre cose detto che sembrava che ci fosse una rivalità tra il Consiglio di sanità di Genova e quello della Sardegna. Questo io non lo credo. Anzi io penso che il magistrato di sanità di Genova riguardi la Sardegna non già come inferiore, ma come sorella, e lo ha provato, perchè, se la memoria mi serve, non si è limitato a dare de' consigli, ma anni e anni sono mi pare che furono mandate ingenti somme per creare stabilimenti sanitari nella Sardegna, dunque...

MUSIO (interrompendo). Nessuna somma è stata mandata.

BALBI-PIOVERA.... ma fu almeno decretata, e, se non mi sbaglio, deve essere una somma di 300,000 lire che

si è erogata dalla cassa dell'allora magistrato di sanità di Genova per la Sardegna.

MUSIO. Non ci sono stabilimenti; quello di Cagliari è antichissimo e di proprietà della città che ha poco fa rivendicato dal Governo; in Porto Torres non ce n'è.

BALBI-PIOVERA. Forse la memoria non mi servirà, ma vi fu un decreto per convertire una certa somma di risparmi che era depositata nelle casse del magistrato di Genova per formazione di stabilimenti sanitari in Sardegna. Se questa somma sia stata a ciò impiegata lo ignoro. Io non rammento più la data del tempo, ma la cercherò e la troverò. Ciò che domando e che dobbiamo ricercare in questo è semplicemente l'uniformità.

Il senatore Moris testè diceva che nella Francia si erano tolte molte difficoltà di quarantena. Ciò è vero, ma fu più, dirò così, una discussione medica che un fatto d'esperienza medica. Dopo l'opinione scritta da Magendie ed altri, la quale cercava a provare che nessuna malattia era contagiosa, persino la peste di Levante, il Governo ha tolto le precauzioni sanitarie per le provenienze dell'Algeria, e, fra le altre cose, qualunque quarantena in Marsiglia della costa d'Africa, per cui naturalmente il magistrato di sanità ha dovuto conseguentemente prendere delle disposizioni.

Del resto io credo che in questa legge non si voglia in nessun modo intaccare né offendere la Sardegna. Pur troppo quando il morbo asiatico invade un paese, nasce una specie di spavento nelle popolazioni, le quali fanno prendere non solamente disposizioni severe ed esagerate, ma fanno commettere degli errori. Non è dunque da accusarsi la Sardegna per le disposizioni prese. L'unica cosa che si vuole con questa legge è che d'ora innanzi le provenienze dai paesi infetti siano regolate egualmente nelle loro quarantene, perchè dal centro sanitario di Genova maggiori sono le informazioni, e si possono perciò prendere disposizioni più sicure che quelle che si hanno dai paesi meno ben informati. Questo io credo sia l'oggetto della legge, e in questo senso non dobbiamo badare alle disposizioni prese l'anno scorso dalla Sardegna, nè allo spavento delle popolazioni, ma dobbiamo pensare all'avvenire ed impedire che, per semplice rivalità forse fra i due paesi, non venga danneggiato il commercio. Sarebbe certamente un gravissimo torto fatto al Consiglio di sanità di Genova, magistrato composto di uomini intemerati, di cittadini benemeriti, filantropici, i quali coprono quella carica senza alcun compenso, puramente pel bene dell'umanità, se si rigettasse da questa parte del Parlamento la presente legge; perchè questo Consiglio si troverebbe, come lo è presentemente, accusato di essere troppo rigoroso.

Questo è l'unico fine ch'io credo voglia la legge, cioè l'uniformità delle disposizioni sanitarie per tutti i porti dello Stato, e sempre coerente a me stesso nell'unificare anche in parte amministrativa tutte le parti della nazione, voterò per la legge presentata.

PRESIDENTE. Il signor senatore Gallina ha la parola.

GALLINA. Prendendo parte a questa discussione, la quale a' miei occhi assume un'importanza molto più grave che non pareva a primo aspetto; io seguirò la saggia e giusta massima premessa dall'onorevole signor senatore Musio, scerverando ogni controversia di gelosia di provincia, di emulazione di magistrati, di circostanze esterne dalla vera questione che si agita, la quale, secondo me, è questione di principii, è questione di Governo. E sotto questo aspetto essa venne toccata molto opportunamente dall'onorevole senatore Ricci. Io prego il Senato di osservare che sopra un punto di questa controversia si trascorse dal Ministero e dai

signori senatori che mi hanno preceduto con alquanto di leggerezza, o, per meglio dire, non con tutta quella insistenza e gravità che, a mio avviso, merita l'importante considerazione che mi muove a parlare. E questa io la desumo dalle circostanze specialissime della Sardegna, per trovarsi essa in un rapporto troppo naturale di soggezione, soggezione che sempre deve esistere tra la parte principale, dove risiede il Governo, e la parte accessoria qual è l'isola di Sardegna.

Richiamo l'attenzione del Senato sopra gli effetti del provvedimento preso dalla Giunta sanitaria di Cagliari, il quale tendeva a separare le provincie degli Stati di terraferma dall'isola di Sardegna.

Se la Giunta sanitaria di Cagliari avesse emesso semplicemente un provvedimento, per cui assoggettava a quarantene ed a speciale ispezione le merci e le persone provenienti dall'estero, la questione acquisterebbe innanzi a me una molto maggiore rilevanza.

Ma quando la Sardegna pel decreto della Giunta sanitaria si trovò separata dagli Stati di terraferma, io credo che questa separazione prenda un interesse governativo della massima importanza, sulla quale il ministro non può facilmente transigere. Io lascio gli interessi materiali del commercio di Genova, auguro alla Sardegna tutta la prosperità che merita così nella salute, come nel progresso dei suoi interessi materiali, ma una cosa su cui insisto, e che non posso lasciar passare sotto silenzio, è che in ogni tempo e specialmente al presente la dipendenza degli ordini che reggono le diverse parti dello Stato si conservi intatta, perchè la sede, il centro del Governo ha bisogno sempre di tenere sotto la sua dipendenza tutte le parti che ne lo compongono.

Io considero il Consiglio generale di sanità di Genova come istituzione molto opportuna, essendo sottratta al magistrato che già prima esisteva ma però istituito in modo più consentaneo coll'attuale ordine di cose.

Ma nemmeno nel magistrato sanitario di Genova, o per meglio dire nel Consiglio generale sanitario di Genova, io non ravviso quella indipendenza assoluta che vorrebbe ora arrogarsi la Giunta sanitaria di Cagliari, mentrèchè il Governo, secondo le circostanze, avrà sempre il diritto di dare a quel Consiglio generale i suoi ordini e tutti que' suggerimenti necessari per indurlo a promuovere o a modificare le sue deliberazioni.

Io non voglio ricercare esempi presso le altre nazioni su ciò che si abbia da fare (quantunque in qualche grave controversia si usi citarle presso noi), perchè questi esempi ora sono inopportuni, ora inesatti; ma ho questa persuasione, che ogniquivolta un Governo esista da poco tempo e non conosca la via che deve tenere nel dirigerne la cosa pubblica, ricorra ai lumi della ragione ed al profondo esame delle cose.

Quindi non prenderò esempio da ciò che si fa a Napoli ed in Sicilia, neppure da ciò che si usa presso gli altri Consigli sanitari del Mediterraneo, perchè se volessi raccozzare insieme i provvedimenti di questi corpi, o magistrati, o Consigli che si appellino, si farebbe di tante membra sparse una mostruosità talmente grande, che sarebbe difficile poter prendere lume o direzione qualunque. Così pure non ricercherò l'uso che si seguita in Inghilterra; ma quando il Parlamento od il Governo esaminano in ogni sua parte la questione che si presenta, e ricercano quei rimedi pratici che paiono più opportuni, possiamo dire fin d'ora che troveremo facilmente (se così vuoi) la prova e la conferma di tali provvedimenti nel Governo inglese, perchè quel Governo savio può dare lezione a tutti quanti in questa materia. Quindi la provvidenza accennata dal signor ministro della guerra, alla quale si po-

trebbero fare molti commenti, vi dimostra che nel centro del Governo sta l'azione governativa, e che da questo centro in tutte le circostanze debbono partire gli ordini i quali meglio convengano all'utile ed alla conservazione degli interessi della nazione.

Parmi poi che si sia sviato alquanto nella discussione dai veri termini della questione, vale a dire dal testo preciso della legge che vi è proposta.

Si è parlato d'indipendenza della Giunta di Cagliari e delle altre Giunte sanitarie, non che del diritto che ha ciascuno di conservare sè stesso, si è detto che è impossibile a 400 miglia di distanza voler subordinare i provvedimenti di un magistrato alle disposizioni che possono venire superiormente.

Il diritto di conservare sè stesso lo riconosco pienamente quando non nuoca altrui, e quando stia subordinato alle regole di conservazione generale; ma il diritto di conservare sè stesso, preso così astrattamente, è tale diritto che ripugna a tutte le società regolarmente costituite.

Quanto alla distanza che può separare l'isola di Sardegna dalla terraferma, voi vedete, o signori, che la legge stessa vi ha provveduto, dacchè essa non ha tolto al magistrato di Cagliari, alla Giunta sanitaria di quella città la facoltà di dare i provvedimenti d'urgenza che crede necessari, e provvede quindi con ciò al benessere degli abitatori di quell'isola, ed a quelle contingenze che non si possono sempre accennare e che molte volte sono urgenti. Essa in conseguenza ha dato alla necessità delle cose quella parte che se gli deve dare.

Subordinando poi queste leggi medesime e i provvedimenti straordinari che in via d'urgenza può prendere la Giunta sanitaria di Cagliari al Consiglio generale di sanità di Genova, in ciò, dico, la legge provvede regolarmente ad un bisogno del pubblico servizio. E certamente se in questa legge non si trova scritto quanto suggeriva anche opportunamente l'onorevole senatore De Fornari, la ragione è io credo che vi sia compreso; vale a dire, che l'azione superiore del Governo sia informata, e possa dare le direzioni che occorrono. Infatti, quando quella legge ha contemplato il caso ed ha prescritto che si debba rivedere ogni cosa e confermare quanto sarà necessario, ha provveduto a tutto.

Parmi qui che gl'interessi dell'isola di Sardegna siano tutelati sotto ogni aspetto, e che nessuna suscettività possa nascere da disposizioni fatte in questo senso; parmi insomma che a buona ragione nè gelosia provinciale, nè emulazione di magistrati possano venire ad inceppare il corso regolare di questa legge. In queste materie sanitarie il voler procedere con norme regolari e con uniformità per tutti i paesi, o per il Mediterraneo soltanto se si vuole, io credo sia volere una cosa molto difficile ad ottenersi.

Vi ho accennato come le disposizioni sanitarie prese da vari Consigli di sanità del Mediterraneo siano bene spesso in urto tra di loro, e presentino certe anomalie che non paiono credibili. Queste cose abbiamo dovuto vederle ed esaminarle allorchè il morbo asiatico invadeva le provincie degli Stati del Re; ed allora abbiamo altresì veduto e toccato con mano che vi ha tale disparità di opinioni, che vi hanno tali pregiudizi, tali superstizioni, direi quasi, in tutte queste cose date alla fortuna ed all'evento, che è impossibile poter mettere a buon ordine qualunque provvidenza. Per la qual cosa tutto ciò deve dipendere dalla forza, dal giudizio del Governo; e di questo giudizio, e di questa situazione il Governo ha fatto prova allorchè queste regioni furono infestate dal morbo asiatico.

Allora però noi abbiamo veduto le deliberazioni delle di-

verse provincie, abbiain sentite le minaccie crescenti e stringenti onde segregare le popolazioni le une dalle altre, cosicchè se noi avessimo dovuto in que' tempi ubbidire a tutte queste esigenze di conservazione individuale municipale, gli Stati di terraferma avrebbero presentato un aspetto, direi quasi, di circoscrizione militare, o di circoscrizione d'uomini armati pronti a far fuoco gli uni sugli altri, perchè l'uno veniva dalla provincia di Saluzzo, l'altro da quella di Pinerolo. In Cuneo quando imperversò quel terribile flagello, tutti volevano che la città fosse cinta come d'assedio, e nessuna comunicazione avesse colle altri parti dello Stato. A siffatte esigenze individuali il Governo rispondeva con provvedimenti energici, ed impediva che la minima dimostrazione si facesse, che la minima interruzione avesse luogo tra l'una e le altre parti infette e non infette; e da questi provvedimenti, di cui noi tutti possiamo far testimonianza, puossi trar argomento che l'azione del Governo fu conservativa in quel tempo, e fu degna d'elogio, quindi io la credo meritevole d'imitazione. Supponendo che il Consiglio di sanità di Genova avesse con un ordine suo posto in quarantena tutte le provenienze della Sardegna, io domando se in faccia ad un fatto, ad un provvedimento simile, il Governo starebbe qui silenzioso e muto, e non vedrebbe e non cercherebbe d'indagare se fossero sussistenti o no i motivi per cui un tale provvedimento sarebbe fatto, e se non lo rivocherebbe immediatamente, quando nessun motivo giusto esistesse.

Del resto, signori, dalle quistioni di questa natura, le cui fasi si mostrano in modi tanto strani, e tanto diversi gli uni dagli altri, non si può dedurre alcuna norma generale. Io dico quindi che sarebbe inutile il volere *a priori* stabilire qualche caso, il quale lasciasse l'azione del Governo assolutamente estranea ai provvedimenti che si potessero fare. Del rimanente parmi che l'esempio che ha dato luogo alla presentazione di questa legge sia abbastanza parlante per portare la convinzione negli animi. Vedo che questa legge fu presentata dopo che la Giunta sanitaria di Cagliari emanò quel provvedimento, la di cui inutilità fu dagli avvenimenti dimostrata.

Vi hanno parlato di distanze, di pericoli d'insurrezione: io altro non vedo in questo fatto della Giunta sanitaria di Cagliari che una dissidenza tra il Capo di sotto ed il Capo di sopra; vedo proteste da una parte e dall'altra, nè scorgo certamente un segno di concordia.

Dunque se quel fatto stesso della Giunta sanitaria di Cagliari vi ha provato che il provvedimento non era adattato alle circostanze, rimase evidente che in questa specialità la Giunta sanitaria di Cagliari ha fatto cosa che era dettata da un senso di umanità, da un desiderio di compiacere le popolazioni, e di regolarsi quindi in conformità dell'opinione pubblica, e che perciò secondando questi impulsi essa ha ecceduto i limiti, e questo eccesso ha occasionato la presentazione della legge di cui trattiamo.

Con essa (ed a questo proposito domando specialmente la attenzione del Senato) non si toglie alla Giunta sanitaria di Cagliari la menoma autorità per i provvedimenti urgenti da farsi, ma semplicemente si prescrive che tali provvedimenti debbano essere riveduti da un Consiglio superiore di sanità.

Parmi quindi che si sia provveduto con tal legge a tutti gli interessi e locali e generali, e più di tutto mi pare che si sia conservata quell'unica azione governativa, che io dico essere il primo perno, tanto della conservazione della salute, quanto della conservazione di tutto l'ordine dello Stato. (*Segni di approvazione*)

DELLA TORRE. J'ai demandé la parole pour informer

le Sénat d'une circonstance de fait. On a parlé de l'Angleterre, mais les choses ont beaucoup changé depuis l'époque dont je veux parler. Lorsque M. Canning était premier ministre en Angleterre, il annonça que les magistrats de santé du royaume, avant de prendre des dispositions, devaient informer le Conseil, et se conformer à ce que le Conseil prescrirait. Quand ce fait eut lieu, les magistrats de santé de Marseille mirent en quarantaine tout ce qui provenait de l'Angleterre: j'étais alors aux affaires étrangères. Ils annoncèrent aux magistrats de Gènes et de Barcelone que s'ils ne faisaient pas la même chose, ils mettraient en quarantaine toute la Méditerranée. M. Canning se vit dans un très-grave embarras. On négocia, et après la réponse que firent les magistrats de Marseille, M. Canning désista de son projet, dit qu'on l'avait mal compris, qu'il voulait seulement connaître la disposition des choses, et qu'il n'entendait en rien gêner les magistrats anglais dans l'exercice de leurs droits. J'ai reçu une copie de cette déclaration que M. Canning a fait circuler dans toute la Méditerranée. Cela m'a fait faire cette réflexion que les dispositions sanitaires sont graves. Je crois que Marseille a profité de cela pour mettre l'Angleterre en quarantaine.

Nous voulons essayer d'agir d'accord avec les magistrats de la Méditerranée; si cela pouvait réussir, il y aurait certainement un grand ensemble, et ce serait le temps de délibérer si, vu la position insulaire et assez éloignée de la Sardaigne, il convient de donner à son magistrat quelque latitude particulière. Mais aujourd'hui je crois que la question est prématurée. Si le congrès italien a lieu, on décidera à la majorité des votes, un parti sera pris, et chacun devra se conformer à la décision sous peine de tomber dans la quarantaine. Les magistrats ne permettront pas de faire moins; on sera libre de faire plus. Vous voulez que ce que nous avons réglé ne puisse pas subsister; il serait peut-être plus prudent d'attendre.

Il nous est arrivé un seul inconvénient, c'est que le magistrat de santé de Cagliari a mis un peu trop facilement en quarantaine. Il est de fait que le choléra sévissait en France et en Lombardie, il pouvait arriver sur Gènes, et on a cru agir avec prudence. On dit: mais il peut prendre des dispositions d'urgence, et cela revient à Gènes mieux informée. Cela est vrai pour le nord, mais non pas pour le sud, car à Cagliari on sait plutôt s'il y a la peste à Alger, en Egypte, qu'on ne le sait à Gènes. Cagliari est à l'avant-poste. Je pense que c'est pour ce motif qu'on a laissé le droit à la Sicile de faire des quarantaines, elle est plutôt informée que la Sardaigne. A tout prendre, je demande qu'on laisse les choses dans l'état où elles sont. Si on ne peut pas s'entendre, on pourra délibérer et prendre un parti, mais dans le moment c'est peut-être inutile de faire des dispositions particulières. Voilà les observations que je voulais soumettre au Sénat.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Io non posso aderire alla proposizione dell'onorevole maresciallo e senatore Della Torre, cioè di sospendere ogni operazione in vista di un prossimo Congresso che stabilirà forse norme eguali per tutti i porti del Mediterraneo.

In primo luogo il sospendere una deliberazione in questa materia lascierebbe dubbia tutta la questione importantissima che venne sottoposta alla considerazione del Senato, e così mirabilmente svolta dal senatore Gallina. A questo riguardo io credo sia indispensabile che il Senato provveda. In secondo luogo poi io non porto fiducia che questo Congresso per deliberare sopra materie sanitarie voglia con tanta prontezza proporre una qualsiasi determinazione o conclu-

sione. In questo Congresso tutti gli interessi di sanità e di commercio verranno certamente a trovarsi in compromesso e in conflitto. Se esso si limiterà a decidere sopra una legge sanitaria da stabilirsi uniforme per tutti i porti del Mediterraneo, potrà avere una maggiore probabilità di riuscita, e tale legge potrà venir osservata fra le varie potenze che hanno i propri porti nel Mediterraneo. Ma la questione di quarantena, o signori, io credo sia molto più vasta, e che abbracci tutti gli interessi del commercio del mondo: havvi poi un fatto che sovrasta, e sovrasterà a qualsiasi deliberazione che possa prendere od un paese, od un Governo in proposito di sanità, e questo è il fatto delle potenze commerciali maggiori che imporranno sempre le loro determinazioni a tutte le altre nazioni minori.

E se l'Inghilterra e la Francia d'accordo vorranno diminuire di molto le difficoltà che per motivi di sanità si introducono nella legge di quarantena, gli altri paesi, se non vogliono essere inceppati dal proporre leggi, nè a rinunziare a proporre interessi commerciali, verranno ad essere rimorchiati dalle disposizioni di queste potenze maggiori.

La difficoltà quindi che io credo debba risultare è quella del mettere d'accordo quelli che interverranno al Congresso per formulare una legislazione uniforme dei porti del Mediterraneo in rapporto a questa materia, oltre le difficoltà maggiori che si produrranno dalle disposizioni delle potenze commerciali, materia in cui dovranno tener conto le modificazioni stesse delle nazioni minori rispetto alle quarantene, sì che io non credo potersi avere un risultato nè pronto, nè prossimo da queste deliberazioni del Congresso. Epperò, ripeto, è urgente di provvedere acciocchè il Governo abbia questa direzione uniforme per tutti i porti del proprio Stato.

Nè giova dire, come già osservava il preopinante signor senatore Moris, che in effetto presentemente nel Mediterraneo le leggi sanitarie offrono un vero caos. Io pure confesso essere ciò verissimo, ma appunto per questo conviene che nei porti del proprio Stato almeno s'introduca il più che si può questa uniformità. Nè per ciò io credo che il Governo debba incorrere nella taccia di troppo amore alla centralizzazione, imperocchè sono anch'io di parere che si debba discentralizzare l'autorità quando si applica ad interessi particolari, ad interessi di amministrazione legale. Qui è necessario il lasciare la maggior libertà affinché questi interessi si sviluppino, e producano una buona ed intelligente emulazione, senza lasciarsi prender la mano negli interessi civili, amministrativi, o commerciali. Ma quando si tratta di un interesse dello Stato, è impossibile il voler discentralizzare l'autorità, anzi è necessario il mantenerla salda ed inconcussa, affinché non derivino tutti quegli abusi e quelle irregolarità che producono tanti contrasti, sia in ordine agli interessi locali, sia in ordine agli interessi generali del commercio.

ALBANI. L'allarme sparso nell'isola di Sardegna non solo per il morbo manifestatosi in Francia, ma per il breve periodo che il Consiglio generale di Genova aveva stabilito negli approdi della Sardegna, ebbe luogo per aver fatto conoscere che il magistrato, ossia il Consiglio generale di Genova, aveva maggiori viste pel commercio che per la salute pubblica. Io sono persuaso che non tutti i signori senatori, nè gli ascoltatori conoscono di qual numero e qualità di persone sia composto il Consiglio generale di Genova, e per questo mi farò un dovere di farlo conoscere; eccolo:

Un vice-ammiraglio presidente;

Un contrammiraglio ispettore della marina mercantile, vice-presidente.

Un contrammiraglio intendente generale della marina;

Un contrammiraglio comandante il porto di Genova;
 Un intendente generale del ducato;
 Un direttore generale delle regie gabelle e porto franco;
 Un uditore generale di guerra;
 Un avvocato fiscale;
 Un presidente della Camera di commercio;
 Un commissario generale di sanità;
 Due protomedico e medico supplente;
 Un medico e chirurgo;
 Quattro negozianti;
 Quattro capitani marittimi di prima classe, due dei quali decorati ed uno senatore;

Tra tutti compongono 21 individui senza stipendio nè provventi, meno i medici. Lascio ora pensare se personaggi di questa sorta, ed in numero così complicato, possano lasciarsi dominare dalle viste commerciali anzichè dal bene della salute pubblica. In quanto poi alla distanza che passa dalla Sardegna al continente, per la quale ragione si dice che non può avere le relazioni così giuste dal continente come dai bastimenti che vengono dal Levante, i quali devono approdare prima in quell'isola, quindi a Genova. Riguardo poi alla dipendenza per ragione della distanza dirò che la Corsica ha una distanza non equivalente a quella della Sardegna, nella parte settentrionale però, giacchè la parte meridionale è quasi uguale a quella della Sardegna, pure è sottomessa a Marsiglia; le isole Baleari sono sottomesse al magistrato di Barcellona; l'isola di Madera è sottomessa al magistrato di Cadice; le isole Canarie sono pure sottomesse al magistrato di Cadice e la loro distanza è forse sei volte più che quella della Sardegna; le isole del Capo Verde sono sottomesse a Lisbona, la distanza è anche maggiore di molto della Sardegna; perchè la Sardegna deve dunque essere esclusa da quella dipendenza? Io lascio pensare a voi, signori, se un magistrato così complicato, come è il Consiglio generale di Genova, e le persone che lo compongono non debbano pensare al vantaggio, alla tutela della Sardegna e dello Stato. Quanto poi agli stabilimenti in Sardegna è certissimo che ve ne sono pochi, non ve ne sono che due, uno a Cagliari, l'altro in Alghero, ma non vi sarebbe che a stabilirne uno nell'isola dell'Asinara: potrebbero allora aversi tutte le facilitazioni, tutte le comunicazioni. L'uniformità che si vuole ammettere non è tanto difficile come si presenta, perchè ha già un'iniziativa su questo particolare presso il magistrato di Barcellona, ne conviene pure il magistrato di Livorno, così che non si vorrebbe altro se non che il Ministero degli affari esteri si interessasse e vedesse modo di prendere i concerti necessari a questo riguardo onde conciliare questi inconvenienti.

SCLOPIS. Signori, una questione di circostanze, si può dire, ci ha travolti in un vortice di considerazioni, le quali per essere ben fondate, per essere estese, pure (comportate che io lo dica perchè esprimo il mio sentimento) mi paiono almeno intempestive. La legge che ci è stata proposta nacque da un uso immoderato, se si vuole, da un eccesso di funzioni del Consiglio sanitario di Cagliari. Per altro dalla corrispondenza che ci è stata letta dall'onorevole relatore della Commissione pare che il Governo in quei primi tempi in cui gli si comunicò la scossa di questo trascorso, non se ne risentisse poi tanto, poichè pare che, fatta equazione tra il movimento energico della popolazione, e il provvedimento, diremo, irregolare del Consiglio, abbia trovato che il provvedimento era stato analogo all'impulso che aveva ricevuto.

Non entrò in tutte le considerazioni che si sono svolte, perchè non avrei nè la capacità, nè il tempo: protesterei forse, protesterei volentieri contro l'idea che, concentrando

viè più il potere, si accresca forza al Governo; questa non è la mia opinione.

Prego soltanto i signori senatori a considerare che questa legge, appunto perchè legge di circostanza, appunto perchè legge da eseguirsi temporariamente, atteso che ha in vista un provvedimento generale, provvede tanto poco, che, oserci dire, non provvede nulla.

Io credo che per sbrigare questi affari non occorran leggi: per la corrente degli affari, per gli imbarazzi che ne nascono il Governo ha sufficiente autorità.

Se ad ogni grave scontro, anche di interessi materiali, si dovesse ricorrere al Parlamento per fare una legge, certamente il Parlamento sarebbe occupatissimo tutto l'anno, anzi il Governo si trasformerebbe in Parlamento. Io leggo le parole della legge; permettetemi che io le analizzi, perchè forse dopo ben analizzate noi vedremo che la proposta della Commissione non vien ad urtare contro tutte quelle suscettività tanto governative che legali che hanno avuto sfogo nella nostra discussione. « La Consulta marittima sanitaria di Cagliari, dice il progetto di legge, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute (fin qui nulla è innovato), informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova, il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli e anche revocarli. È derogato al regio editto del 22 aprile 1848 in ciò che è contrario alla presente legge. »

Dunque tutto si riduce in quest'autorità di revisione che si accorda al Consiglio di Genova; ma quest'autorità di revisione che si vuol mettere in forza di legge non potrà essere supplita con delle direzioni governative che saranno più stringenti, più autorevoli quando il Governo ha mezzi di provvedere colla sua autorità ordinaria? Diciamo francamente, nei Governi costituzionali bisogna che il Governo prenda la parte di responsabilità che gli tocca sopra di sé, e lasci al Parlamento quella che gli appartiene. Ma il volersi reciprocamente affibbiare responsabilità quando non c'è necessità assoluta, parmi sia contro all'economia governativa, e credo anche contro tutti i canoni della buona, della retta legislazione. Quando c'è un'urgenza di morbo, quando c'è un pericolo grave, quando gli spiriti sono concitati, le leggi di giurisdizione mancano pur troppo al meglio, quali timori, quali incolpazioni, anche ingiuste, prorompono dovunque! Ci siano leggi, ci siano ordini: quelli possono provvedere, che sono, o signori, sulla faccia del luogo, quelli, cui la fiducia del popolo confida la cura della cosa pubblica. In quelle circostanze la fiducia sta nel Governo locale, e guai a quel Governo il quale in certi frangenti volesse tornare sopra, per una vana specie di legalità o di concentrazione, a quello che si è fatto e che ha ottenuto un esito felice!

Io per conseguenza, mentre applaudo all'idea che si è adottata dal Governo, ed anche al di là di quello che ci ha lasciato sperare il ministro di agricoltura e commercio, circa un concorso delle potenze nelle riforme sanitarie nel Mediterraneo, che, secondo disse l'onorevole ammiraglio Albini, non sarebbe nè difficile, nè lungo; io credo che il Governo abbia in sé tanta autorità da poter provvedere senza fare una legge, la quale non sarà che ipotetica, e quando cessasse di essere ipotetica, verrebbe ad aumentare quei dissapori che noi tutti dobbiamo comprimere e non mai eccitare.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Laconi.

DI LACONI. Non trovandosi più presente il ministro di agricoltura e commercio rinunzio alla parola.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Come relatore ha la parola.

DI POLLONE, relatore. Nel prendere la parola, mia intenzione era di esporre in parte, e certamente molto meno bene di quello che fece il preopinante, le ragioni che addusse così chiaramente. Per non abusare dei momenti del Senato, abbandonerò l'usanza di riepilogare la discussione; citerò solo un fatto che pare che si sia perduto di vista, cioè che il Governo ha la suprema autorità sulla Giunta di Cagliari; la qual cosa risulta evidentemente dall'articolo 2 della legge del 1848, il quale dice: « Il Consiglio generale, le Consulte o Giunte sanitarie dipenderanno dal nostro ministro di Stato per gli affari di guerra e marina. » Quindi i timori manifestati dall'onorevole senatore Gallina mi sembrano non sussistere; il fatto che avrò ancora l'onore di citare chiedendo queste mie brevi parole, toglierà, spero, ogni timore al Senato che, mantenendo le conclusioni della Commissione per lo *statu quo*, possa derivarne il minimo inconveniente. Questo fatto si è che il Consiglio dei ministri, quando ravvisò che la Giunta sanitaria di Cagliari aveva, in seguito ai casi di colera avvenuti in Alessandria, ristabilito misure eccessive di precauzione, deliberò di fargliela revocare, intimò tale decisione, ed il Consiglio sanitario di Cagliari obbedì immediatamente.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola, che cederò immediatamente al senatore Gallina.

Il senatore Sclopis, parlando dei pochi inconvenienti che avevano potuto succedere, credo intendesse quasi di ammettere che il Ministero avesse presa questa misura senza che si fossero manifestati inconvenienti. Il senatore Sclopis ignora probabilmente una cosa, ed è che sopra uno solo o sopra tre o quattro casi di colera manifestatisi in Alessandria, la Giunta di Cagliari immediatamente ordinò una quarantena, senza che neppure un caso di colera fosse intervenuto in Genova.

SCLOPIS. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha la parola.

SCLOPIS. Erano quattro e più casi di colera. D'altronde non vi fu che un solo caso, si può dire, d'insubordinazione, se tale si vuol chiamare. Dalla relazione ministeriale risulta che fu su questo fatto che emanò il progetto, il fatto del Consiglio sanitario di Cagliari.

PRESIDENTE. Questo non è un fatto personale.

GALLINA. Dalle premesse che il senatore Sclopis mise avanti alle osservazioni fatte al Senato, io mi aspettava le conclusioni che egli dedusse.

Egli premetteva che nelle provincie, che nei luoghi lontani più essenzialmente dal centro del Governo, si dovesse piuttosto incoraggiare l'azione locale anzichè subordinarla. Egli chiamava adesso ancora insubordinazione il fatto sopraggiunto in Cagliari. Io dico non essere per nulla insubordinazione il fatto della Giunta di Cagliari, lo chiamo atto legale e legalissimo, e forse anche al tempo in cui successe, fu atto necessario per acquietare il turbamento della popolazione, e appunto perchè lo trovo atto legale, giudico che il Ministero, vedendo che questa giurisdizione troppo estesa ed illimitata poteva dar luogo ad altri inconvenienti, mosso anche dall'esempio di quel fatto medesimo, abbia creduto opportuno di invocare la necessità di una legge. Io trovo poco conveniente che si dica che il Ministero ha la facoltà di sopprimere senza legge questa stessa autorità locale. Vi sono regolamenti che danno alla Giunta sanitaria a Cagliari certe facoltà illimitate

lasciate al di lei arbitrio; ed io domando come mai in un Governo costituzionale il Ministero possa dire a quel magistrato composto di più persone: « Voi non userete di queste facoltà, perchè non pare che dobbiate usarne. » Signori, questo modo a me non garba, e debbo aver la franchezza di dichiararlo apertamente.

L'onorevole signor relatore della Commissione ha accennato a certi dubbi, a certi timori che io m'abbia. Per verità io non so per conto mio spiegare queste osservazioni. Io, il quale ho detto che il Governo debbe invigilare sopra tutte le parti dell'amministrazione, non posso avere il timore che le leggi manchino a questa vigilanza. Io poi ho usato in questa discussione di argomenti generali e di argomenti speciali; ho trattato questioni di principii, ma di principii applicati al caso. Ho risposto ad osservazioni generali che stavano nella relazione della Commissione circa al diritto di conservare se stesso; ma vi ho risposto in termini legalissimi, in quei termini diretti a significare cioè che la conservazione di se medesimo è di diritto di ciascuno, quando non nuoca altrui ed all'ordine pubblico, e molto meno nuoca all'andamento del Governo.

Certamente io non sono andato a svolgere negli archivi del Ministero per trovarvi gli argomenti. Io non trovo che l'opinione espressa prima da un ministro vincoti quella di colui che viene dopo, il quale, per maggiore cognizione di fatti, per maggiori informazioni, può cambiare opinione; non credo, dico, che lo vincoti nel proporre, nel giudicare utile un provvedimento legislativo.

Questa specie di argomentare può sapere dell'arguto, ma non sa nè del nobile, nè del generoso. Quindi ho applicato alle leggi sanitarie il principio che il Governo debbe invigilare su tutto, e che ha diritto di invigilare, massime se si tratta di materia che non è semplice, ma complicata assai, sulla quale le opinioni sono tanto diverse, e se si considera tanto più l'opinione individuale, la quale teme che nascano disordini nell'universalità delle genti, nelle popolazioni singolarmente le meno oculate e le meno istruite.

Ho applicato il principio dell'azione governativa, tendente a tutelare la quiete ed a conservare quegli ordini che debbono salvare tutte le parti dello Stato, senza riguardo ad alcuno. Ed ho detto, e ripeto, che quest'azione tutelare è necessarissima, e lo è tanto più nel primo esordire delle istituzioni onde ora siamo retti. Che la legge sia inutile non lo posso concedere; che la legge sia provvida, che sia temperata, che usi alle autorità locali quei riguardi che loro si convengono, io lo riconosco, e spero che il Senato lo riconoscerà pure. Che poi sia molto agevole il raccogliere insieme le opinioni delle varie potenze del Mediterraneo, degli uomini dell'arte e della scienza, sopra tutto che riguarda la materia sanitaria, sarà cosa che molto gradirà ad alcuni, ma non così a me.

Insisto quindi per l'approvazione della legge.

DI POLLONE, relatore. Mi alzo per domandare a nome della Commissione il rinvio della discussione a lunedì. Dopo riempito questo mandato, soggiungerò due parole di risposta a quanto venne udito dal Senato.

Venne profferita la parola che io avessi frugato negli archivi del Ministero della guerra per trovare argomenti in favore della proposta della Commissione. Sì, o signori, mi

sono presentato come relatore della Commissione regolarmente da voi nominata, ho chiesto comunicazione dei documenti relativi a questa pratica, nel solo intendimento di illuminarmi e non per cercare argomenti favorevoli alla mia opinione; questi documenti mi furono volontariamente inviati a casa mia; li ho letti e ne ho ricavati i dati che vi ho consegnati. Quindi se ho frugato, ho frugato legalmente, e non ho dato motivo d'osservazioni di sorta.

Questa è la sola risposta che mi permetto di fare, lasciando a voi, o signori, lo apprezzare la differenza che passa fra l'inqualificabile accusa e la mia difesa.

GALLINA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola

GALLINA. Io non intesi imputare al relatore della Commissione che avesse egli frugato nelle carte del Ministero; perchè interrogato il ministro se quella prima lettera appartenesse ad uno od all'altro ministro, ne ebbi riscontro come era stata comunicata, e in quel modo che si conviene ad uomini della tempra del signor ministro della guerra. Per conseguenza il voler dare a queste parole un'interpretazione che potrebbe avere fondamento nell'ignoranza dei fatti, non istà in questa circostanza. Dico e ripeto solamente che la lettera del ministro, il quale l'aveva applicata ad un provvedimento analogo, non impedisce per nulla che un ministro, malgrado le osservazioni fatte prima da un altro ministro, possa proporre quelle leggi, quei provvedimenti i quali crede più convenienti agli interessi del paese.

RICCI. Domando la chiusura.

PRESIDENTE. Vi sono due proposte: l'una perchè si rimandi la discussione a lunedì, e l'altra invece che si chiuda la discussione stessa.

La chiusura dovrebbe essere proposta da otto membri.

Domando se la proposta della chiusura è appoggiata.

MORIS. Nel caso che la chiusura venga appoggiata, domando la parola.

PRESIDENTE. Chiedo se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti...

MUSIO. (Interrompendo) Domando la parola contro la chiusura.

MORIS. Debbo fare alcune osservazioni...

PRESIDENTE. Non si può parlare che sulla chiusura.

MUSIO. Si sono negati i fatti. Bisogna che questi fatti sieno rettificati come elementi necessari. L'ora è così tarda che non basta il tempo nè per rettificare i fatti, nè per rettificare alcuni principii: per questa ragione mi sembra che la chiusura sia intempestiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la chiusura.

(Dopo prova e controprova, la chiusura è rigettata.)

Metto ai voti la seconda proposta, di rimandare cioè la discussione a lunedì.

(Il Senato approva.)

Prego i signori senatori di voler fermarsi un momento per fissare l'ora; siccome si dovrà nominare la Commissione per l'esame del progetto statoci oggi comunicato, così alle ore 2 saravvi riunione negli uffizi, quindi alle 2 1/2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

TORNATA DELL'11 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Si prosegue la discussione generale sul progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima in Cagliari — Schiarimenti del ministro della guerra — Risposta del senatore Moris — Motivi della reiezione del progetto di legge presentato dalla Commissione esposti dal relatore — Risposta del ministro di agricoltura e commercio — Osservazioni del senatore Sclupts — Replica del ministro di agricoltura e commercio — Chiusura della discussione generale — Emendamento al primo articolo — Adozione di quello formulato dal senatore Gallina — votazione e approvazione della legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

(Si dà lettura del seguente sunto di petizioni):

59. Chiò Antonio, sacerdote, chiede che s'inviti il Ministero a procurare il ritorno dell'arcivescovo di Torino.

60. Demaria Maria Dozenico sottopone al Senato alcune sue osservazioni in ordine ai bassi ufficiali, e chiede che siano trasmesse al ministro della guerra.

61. Villani Carlo, di Voghera, chiede che sia messo in istato d'accusa il ministro di grazia e giustizia, allegando che egli non fa osservare l'articolo 1° dello Statuto.

62. Il sindaco di Genova, a nome di quel municipio, chiede che pel tronco di strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore si mantenga la direzione scelta per Valenza e Mortara e si respinga la proposta deviazione per Casale e Vercelli.

63. Cravosio Prospero, avvocato, propone una modificazione alla legge presentata alla Camera dei deputati, la quale prescrive che i parroci e le persone morali non possano accettare donazioni o successioni senza il consenso dell'autorità governativa.

64. Barocci Pietro, farmacista, chiede che si ecciti il Governo a frenare la sifilide mediante appositi stabilimenti.

65. Viazzi Francesco, di Voghera, chiede che si ecciti il Governo a far meglio osservare la legge sulla stampa e si correggano molti vizi organici di detta legge.

66. Demaria Maria Domenico sottopone al Senato alcune osservazioni relative all'organizzazione dei depositi di reggimento.

67. Chiaretti Giulio chiede che sia migliorata la condizione degli scrivani d'intendenza.

68. Prandi Enrico chiede che il Senato s'interponga in suo favore presso il Ministero.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, saranno mandate alla Commissione delle petizioni per le future relazioni.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONSULTA SANITARIA MARITTIMA DI CAGLIARI.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta in primo luogo la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla Consulta marittima sanitaria di Cagliari.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi sono fatto un dovere di raccogliere alcuni nuovi schiarimenti onde potere illuminare il Senato sulla questione della Consulta marittima di Cagliari.

Signori senatori, l'egregio senatore Gallina e l'onorevole senatore Ricci hanno nell'ultima vostra seduta difesa questa legge con tale ampiezza e con sì ricco corredo di dottrina, ricollocandola in quell'alto seggio de' principii generali da cui si è cercato di farla discendere dagli onorevoli suoi oppositori, che sarebbe in me temeraria ed inutile la prova di aggiungere nuove considerazioni a quelle da essi emesse.

È quindi mio intendimento di restringermi a giustificare il Ministero dalle contraddizioni che l'onorevole relatore ha creduto scorgere tra lo spirito che informò il progetto di legge di cui ci occupiamo, ed il senso di una nota scambiata col Ministero dell'interno sotto la data del 5 ottobre, traendone quelle sole parole che potevano favorire l'avversaria sua argomentazione.

Bisogna perciò che mi permettiate, o signori, ch'io vi legga per intero questo breve dispaccio, dal contesto del quale chiaramente vedrete che non solo il Ministero di marina, ma l'intero Governo hanno sempre lamentata l'indipendenza della Consulta sanitaria di Cagliari e riconosciuta la necessità di abrogarla. Ecco:

« Il sottoscritto ministro, ecc., ha ricevuto colla pregiatissima nota dell'illustrissimo signor cavaliere Pinelli ministro, in data del 1° corrente, gl'inclusivi dispacci dell'intendente generale di Cagliari e del sindaco della città di Sassari, relativi alle straordinarie misure sanitarie, realmente prese in Sardegna per causa del minacciante *cholera morbus* ed alle providenze che per effetto delle medesime occorre doversi dare, acciò i quarantenantì possano venir decentemente ricoverati negli esistenti lazzaretti.

« Comincerà il sottoscritto per osservare che la quarantena imposta dalla Consulta sanitaria marittima di Cagliari anche verso le provenienze de' porti dei regi Stati, qualunque in nessun d'essi regni il morbo, è stata adottata ad inscienza del Consiglio generale di sanità di Genova, ed anche malgrado la propria convinzione della Consulta stessa, e causa ne fu il voto popolare energicamente manifestato dal sapere che ne' regi Stati nessuna misura di precauzione erasi dal regio Governo presa per la via di terra verso della Francia. E convien dire che una simile misura è giustificata dagli usi

sanitari sin qui praticati dalle amministrazioni sanitarie italiane.

« Da quanto pare, codesto Ministero sarebbe in senso che allo stato delle cose dal regio Governo più non si debba riconoscere l'indipendenza di tali amministrazioni nelle misure di cui si tratta; è questa una questione oltre ogni dire grave e delicata, massime per rispetto alle popolazioni sarde, la cui decisione nel senso proposto non mancherebbe di produrre gravi disordini. Lo scrivente non prenderà certamente sopra di sé di ordinar la revoca della quarantena di cui si tratta, quantunque più che altri convinto dell'incaglio che apporta alla navigazione ed al commercio in particolare dell'isola di Sardegna. Sarebbe quanto meno necessario che la questione fosse ventilata e trattata a fondo in Consiglio dei ministri, anche per vedere se, com'è da dubitarsi, per consacrare una tanta innovazione non richiedasi per avventura il concorso della legislatura. Questo Ministero ha in pronto una relazione al Consiglio suddetto che porgerà l'occasione di entrare in questa discussione.

« Finchè durerà questo stato di cose, i piroscafi postali hanno l'ordine di approdare in Alghero ove esiste un lazzeretto, e siccome il Ministero è informato essere in cattivo stato, ha prima d'ora dato gli ordini opportuni perchè un ufficiale del genio marittimo venisse colà inviato per esaminare e far la perizia delle riparazioni a farsi onde poter ricevere i passeggeri e le merci, e saranno così secondate le istanze a tal uopo fatte dal sindaco di Sassari.

« Il sottoscritto darà egualmente senza ritardo gli ordini necessari perchè il lazzeretto di Cagliari venga il più presto che sia possibile non solo provveduto delle suppellettili mancanti, ma vengano eseguite attorno a quello stabilimento le riparazioni indispensabili per quanto però potrà comportarlo la tenuità dei fondi della cassa sanitaria. »

Accollata a questa nota si trovava pure la minuta d'altra lettera dello stesso giorno, diretta al Consiglio generale in Genova.

Convorrà che abbiate la compiacenza di sentirvi leggere anche questa; essa è brevissima:

« Appena fu nota a questo Ministero la misura che la Consulta di Cagliari fu dall'opinione popolare costretta di prendere, mettendo in quarantena le derivazioni dei regi Stati, ordinava l'invio in Alghero d'un ufficiale del genio marittimo per esaminare quel lazzeretto e formare la perizia de' lavori occorrenti per porlo in istato di ricevere i passeggeri e le mercanzie onde evitare alle navi che approdano al Capo settentrionale dell'isola l'obbligo di fare il lungo viaggio di Cagliari. Commetteva pure all'azienda generale di marina di provvedere quel lazzeretto delle suppellettili necessarie per ricevere i passeggeri de' piroscafi postali, i quali hanno l'ordine di approdarvi sino a che non venga tolta la suddetta contumacia.

« Inseguendo la richiesta che mi viene fatta dal Ministero dell'interno, debbo ora richiedere V. S. illustrissima di dare quelle direzioni, ed ove nulla osti, quegli ordini che crederà del caso, perchè il lazzeretto d'Alghero venga almeno provvisoriamente abilitato a ricevere i bastimenti diretti a quella volta, a scanso del danno sovra indicato del viaggio di Cagliari.

« I regi Stati andando sempre immuni dal *cholera morbus*, io mi faccio altresì a pregarla di rinnovare le sue istanze presso la Consulta sanitaria di Cagliari per la revoca della quarantena, di cui si tratta, alle quali non dubito sarà per arrendersi, essendo a credere che le popolazioni sarde, passato il timor panico da cui furono sopraffatte al primo annunzio,

non saranno per fare ulteriori richiami sopra l'abolizione di una misura non giustificata da un imminente pericolo.

« In attenzione d'un suo riscontro sull'oggetto della presente, pregiomi, » ecc.

Dalla corrispondenza su questa pratica, dal Ministero comunicatagli, l'onorevole senatore ha eziandio potuto leggere un'annotazione apposta ad una rimostranza diretta dalla città d'Oristano; essa è così concepita:

« Il Ministero non ha ordini a dare in fatto di quarantene, e deve Oristano adattarsi a quanto credette dover stabilire la Consulta di Cagliari, come dovettero adattarvisi il Ministero ed il Consiglio generale. »

Io spero che tutte queste esposizioni proveranno al Senato che il Ministero non ha mai inteso giustificare, nè approvare i provvedimenti presi dalla Consulta cagliaritana, quali si dovettero invece subire come una conseguenza dell'articolo 14 del regio editto 22 aprile 1848, che si vuole appunto modificare. Mi lusingo altresì, o signori, che ne trarrete la convinzione non essere questa una legge di circostanza per riparare ad un incaglio del momento, per cui si sarebbe cercato di far concorrere il Parlamento all'azione governativa, come l'onorevole senatore Sclopis ebbe a rimproverare al Ministero, ma essere una legge indispensabile per impedire la rinnovazione d'inconvenienti reali e per assicurare l'avvenire. Io credo anzi essere dovere degli agenti del potere esecutivo di segnalare al Parlamento quelle leggi che abbia riconosciuto funzionar male od essere mancanti di convenienti disposizioni per poter governare, e gli attuali ministri non mancheranno mai a quest'obbligo, sinchè il re li onorerà della sua fiducia.

L'onorevole conte Gallina (le cui alle viste lo porterebbero a desiderare che l'azione del Governo si facesse all'evenienza sentire imperiosa nello stabilimento delle quarantene) diceva l'altro giorno supporre che il Ministero abbia la direzione anche sullo stesso generale Consiglio di sanità marittima. Questa superiore direzione sta infatti scritta in capo del citato editto del 1848; ma dal sovra esposto il Senato ha dovuto scorgere che questa direzione in pratica consiste nell'escortare le magistrature sanitarie, ed ha potuto vedere che quella di Cagliari non fece gran caso degli eccitamenti del Ministero e del Consiglio generale.

Occorre spesso al Ministero di dover rispondere a richiami di potenze estere intorno alle quarantene. Col nostro sistema spetta realmente ai magistrati sanitari il farvi o non farvi luogo; procuriamo almeno che il Governo abbia un centro comune per decidere siffatte questioni, per evitare che abbiano una soluzione diversa ne' vari punti dello Stato.

Il senatore Gallina mette in dubbio l'esito del progettato Congresso sanitario italiano, ed ha forse ragione se si debbe giudicarlo dal dissenso che ci divide in una questione di semplice competenza. Ma se non si potrà ottenere un sistema generale uniforme, facciamo almeno che l'unità esista nel nostro Stato in materia sanitaria, come debbe volersi in tutte le altre parti di pubblica amministrazione.

Signori, ho già abbastanza abusato della vostra sofferenza, ma prima di cedere la parola, vi chiedo il permesso di rammentarvi che questa legge, la quale non era in sulle prime di nessuna importanza, dopo le discussioni nostre ha acquistato una significazione ch'io credo gravissima per le circostanze in cui versiamo. Si tratta, o signori, di vedere se vogliamo stabilire le leggi che siamo chiamati a discutere sopra principi generali ed uniformi per tutte le provincie, senza badare se siano separate dal mare, dai monti o da' colli, oppure discendere alle considerazioni dei gretti interessi locali, come nella presente questione si va da alcuni proponendo.

Io non potrei dubitare, o signori, che abbraccierete il partito più consentaneo al presente nostro sistema di Governo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris.

MORIS. Rispondo brevemente ad alcune osservazioni fatte nell'adunanza ultima.

Si disse da alcuni onorevoli senatori nell'adunanza ultima che il Consiglio generale di sanità marittima di Genova avendo più estese relazioni, trovavasi maggiormente in grado di conoscere lo stato sanitario e provvedervi.

Ho io fatto, o signori, e fo plauso all'illuminato giudizio di cui ha fatto prova ed ai saggi provvedimenti che in ogni tempo ha adottato il Consiglio di Genova: avverto tuttavia come, mercè le corrispondenze, quali per antica consuetudine mantengono vive e continue fra le varie intendenze sanitarie, non siano mancati mai al magistrato di Sardegna gli opportuni ragguagli: onde è che nelle due invasioni di colera asiatico, sola, quasi o senza quasi, fra le regioni mediterranee, la Sardegna rimase immune.

Comunque poi ciò sia, la distanza, o signori, il fragitto, il tempo non varieranno, ossia che il Consiglio sanitario di Genova trasmetta alla Consulta di Cagliari le notizie sanitarie, giusta le quali essa possa secondo le proprie norme governarsi, ovvero vi trasmetta ordini di provvedimenti, i quali la stessa Consulta non possa esimersi dall'eseguire.

Adducevasi nell'ultima adunanza l'esempio dell'Inghilterra. Io credo che altra sinora sia stata ed altra debba essere l'applicazione almeno di alcune norme sanitarie per le isole britanniche, ed altra, a cagion d'esempio, per Malta.

Intanto noto che un rapporto del Consiglio generale di sanità di Londra, diretto a promuovere l'abolizione delle attuali quarantene, venne recentemente presentato al Parlamento inglese. Questo rapporto venne pur trasmesso al nostro Governo, il quale ne ha commesso l'esame all'accademia reale medico-chirurgica di Torino.

Non è mio intendimento, nè sarebbe qui il luogo ed il tempo di svolgerne la materia. La dotta ed ampia relazione che la Commissione nominata dall'accademia nostra ha elaborato, e che or ora per avviso del Consiglio superiore di sanità e per cura del Ministero venne pubblicata colle stampe, chiarisce col lume della scienza e colla scorta di fatti incontrastabili le gravi conseguenze cui prime e sovra tutte le altre andrebbero soggette le città marittime italiane, qualora prevalesse il sistema di abolizione proposto. Io mi limito a trarre dall'anzidetto rapporto novello argomento, a nome anche della Commissione cui ho l'onore di appartenere, onde avvalorare presso il Ministero la necessità di una riunione di delegati dell'ordine sanitario ed amministrativo, perchè almeno in Italia si stabilisca una legislazione, la quale col minor sacrificio possibile degli interessi economici degli Stati e dei privati ne tuteli la salute e gli interessi materiali.

Sinchè si manca della desiderata uniformità nelle leggi, ovvero le norme che si seguono nella pratica non sono consentanee colle disposizioni dei vigenti regolamenti, lo scopo cui mira il progetto di legge che è in discussione, nè anche nello stesso Stato non si potrà raggiungere.

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, la vostra disposizione per cui fu rimandata ad oggi la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle restrizioni da apportarsi alle facoltà della Giunta sanitaria di Cagliari, mi pose nel dovere di tentare di ricondurre la discussione medesima ne' più semplici termini; e si è nel fine di meglio riuscirvi, se mi è dato, che, contrariamente alla mia abitudine, sonomi appigliato al mezzo di scrivere le mie riflessioni anche per evitare così che nella improvvisazione mi sfuggisse

per avventura qualche involontaria espressione che anche per poco mi allontanasse dal proposito.

Nuovo quale sono in questo Consesso, non credo nemmeno superfluo di protestare una volta per sempre, come in ogni discussione rispetterò scrupolosamente la libertà delle altrui opinioni, mirando alle cose e non mai alle persone, e confidando che le mie saranno ascoltate con quella benignità che ogni collega ha diritto di sperare quando emette con più o meno di talento coscienziose opinioni.

Fu detto ed anzi ripetuto da più oratori che la discussione si fosse fuorviata; nè cessarono, a parer mio, gli stessi oratori che lo asserivano, di battere le orme de' loro antecessori. Diffatti, da una questione semplice di opportunità, si venne dai più a trattare questioni di massima che converrebbe di riservare per l'epoca in cui si discuterà una legge organica sulle misure sanitarie da adottarsi.

Se la Commissione si astenne volontariamente dall'entrare nel vasto campo in cui si volle condurla, non è che non fosse essa preparata fin d'ora a quella discussione teorica di quanto si avrebbe a fare in una legge generale, ma la crede prematura, e quindi scientemente si è ridotta alla questione de' fatti ed alla immediata conseguenza dei medesimi, conseguenza che pel Ministero produsse l'idea di legge che si sta ventilando.

Dalla minuta disamina dei fatti ebbero di leggieri i vostri commissari a convincersi che nulla di grave era occorso da giustificare una modificazione temporanea della legge vigente; da quanto è accaduto, e che vi è ben noto, non poterono ammettere che conseguenze di nessuna importanza e non di tanta ad ogni modo quale si vorrebbe dedurre; non credettero insomma che per una causa così lieve fosse caso di vederne esposto il Governo del re ad incontrare o far nascere ostacoli, dissapori o conflitti che ora non esistono, e che potrebbero generare mali semi, per cui rischierebbe per lo meno d'essere ritardata l'effettuazione della sospirata fusione della Sardegna e della terraferma: oltre alla quale probabilità di gravi imbarazzi all'azione governativa, non è fuori di proposito il prevedere che si rinnovasse in dato momento una *manifestazione energicamente espressa dalla popolazione*, locchè se mai avvenisse, la maestà della legge verrebbe ad esserne grandemente contaminata; il perchè cade in acconcio di ripetere la sentenza che un grave e sapiente magistrato, nostro collega, pronunziava in altro Consesso, essere meglio il non far leggi che il far leggi e non eseguirle.

Le conclusioni della vostra Commissione non furono dettate nè da parzialità, nè tampoco da vano timore. Ma, lo ripeto, vi fu essa unicamente guidata da un senso di prudenza e di previsione, ed invece di mantenere, come fa, le stesse sue conclusioni, sarebbe fatta una premura di ricredersi, ove la seguita discussione anzichè accrescere avesse distrutta o scemata la sua convinzione.

Mi sia lecito, o signori, di toccare de' motivi che la mantennero salda nel primo divisamento, pei quali, cioè, lungi dal persuadersi della necessità della proposta misura, vide anzi più chiari gli inconvenienti di una mutazione.

Si accennò al bisogno di conservare l'alta direzione delle cose dello Stato al Governo. In ciò non può esservi disparità di pensiero. Ma che? Forse la legge del 1848 non vi provvede sufficientemente? Il testo dell'articolo 2 non lascia dubbio in proposito; e la ivi enunciata facoltà non è, come dicesi, una lettera morta nelle mani del Ministero; anzi egli se n'è prevalso senza contestazione, come mi faceva ed esporlo in fine della precedente tornata. Dunque non avvi da questo lato il menomo timore che l'autorità suprema sia disconosciuta.

Ma la stessa legge mirando alla specialità della posizione dell'isola di Sardegna, conferì alla Consulta coll'articolo 14 la facoltà di prendere, in caso di straordinarie contingenze, misure definitive per tutelare la pubblica salute dell'isola. Ora si vorrebbe che questa facoltà divenisse provvisoria e dovesse essere confermata, ed ove d'uopo revocata dal Consiglio sanitario di Genova. Qui sta, o signori, tutta la differenza che ci divide. Farò questo dilemma: o la Giunta di Cagliari, miglior giudice delle esigenze e de' bisogni locali, prenderà utili disposizioni le quali saranno ratificate dal Consiglio generale di Genova, ed allora diviene superflua la prescrizione; ovvero il Consiglio generale sanitario di Genova, usando della spinosa facoltà che gli si vuol dare, riformerà per avventura le disposizioni della Giunta di Cagliari, ed in questo caso nasceranno conflitti e dissapori, e si produrranno probabilmente tutti quegli inconvenienti che la Commissione vorrebbe evitare.

Non occorre, o signori, che io mi faccia a riprotestare, come nessun pensiero di opposizione abbia guidato la Commissione, ma sia ella stata mossa non altrimenti che da un sentimento di affetto per la patria colanto travagliata da imbarazzi d'ogni maniera, per cui non si vorrebbe vederne accresciuta la somma e neanche il rischio.

Essa desidera che un compiuto ordinamento delle leggi sanitarie sia presentato al Parlamento nella prossima Sessione, ed unisce a questo scopo i suoi più caldi voti a quelli manifestati nello stesso senso dalla Camera elettiva.

Chiarite così le precise intenzioni della Commissione, la quale è convinta che, lasciando un breve spazio di tempo agli animi, forse ancora di troppo concitati dal passato pericolo, si otterrà dalla saviezza che domina ne' nostri fratelli insulari colla persuasione, cioè che più difficilmente e senza pericolo si vorrebbe altrimenti esigere: mi resta, a compimento del mio ufficio, a riandare alcuni degli argomenti svolti in opposizione alle conclusioni di essa Commissione.

Invocavano il ministro della guerra, ed un altro oratore dopo di lui, la necessità di non cedere alla considerazione di timore che può nascere da che una disposizione di legge non sia accolta ad una parte della popolazione o ad una o più provincie. Citava il primo quanto si pratica in Inghilterra, ove con un ordine del *private council* s'impongono o si tolgono con tutta la facilità le misure sanitarie. Ma, o signori, seriamente si vorrà argomentare da quanto si pratica in Inghilterra quello che debbasi operare in Sardegna? Là, nessuno mi vorrà contenderlo, l'interesse mercantile domina tutte le quistioni, e cotale tendenza è universale. Là l'istruzione sociale e politica è giunta ad un sommo grado. Potrassi dire lo stesso della Sardegna? La Sardegna, come lo accennai di volo ieri l'altro, fu grandemente negletta, nessuna strada fu aperta per mettere in comunicazione l'interno dell'isola, poche o nessuna scuole furono istituite, e se si toglie la classe di civile condizione, le meno agiate sono per lo più rozze e vivono ancora sotto l'imperio dei pregiudizi del medio evo. La Sardegna insomma è ancora in uno stato di eccezione e vuol essere trattata con modi particolari, onde riuscire prima a meglio illuminarla e persuaderla. Il quale stato eccezionale lo riconosceva il Ministero del 1848 quando sottometteva alla sanzione del re la legge che si vorrebbe modificare ed anche poco prima, nella legge propostagli per la fissazione delle condizioni dei diritti elettorali, vi inseriva disposizioni provvisorie per l'isola di Sardegna sino all'effettiva assimilazione della medesima al sistema generale di terraferma. Lo riconosceva il Ministero di dicembre 1849, come consta dal suo parere che vi ho citato sul caso concreto e che mi venne fatto

di conoscere dai documenti lealmente chiesti e cortesemente fornitimi. Questo stato eccezionale che esige particolari trattamenti è riconosciuto dal Ministero attuale e da voi, o signori, che nel votare l'unificazione del governo delle opere pie avete dato tre anni di tempo (ed il Ministero stesso ne chiedeva anzi cinque) a quelle della Sardegna per eseguire la legge.

Il ministro della guerra parlava della leva militare a cui intendeva di sottoporre la Sardegna, e soggiungeva che col sistema della Commissione non sarebbe possibile di attuarla. Ma, o signori, siami lecito di dirlo ancora una volta, il sistema della Commissione non è contrario all'attuazione di leggi sanitarie ben ponderate e che possano soddisfare a tutti gl'interessi. Essa è convinta che opere pie, leva militare e quante altre leggi sono o diverranno leggi dello Stato, debbano, come lo prescrive lo Statuto, essere eguali per tutti; crede che gli sforzi del Governo debbano essere incessanti per giungere a così utile e necessario scopo; ma soggiunge che il mezzo più sicuro di arrivare alla meta sia, non la coercizione, ma l'educazione, l'istruzione, la persuasione del popolo.

Nel 1848, quando ferveva la guerra, erano chiamati, per legge del 27 di ottobre, 13.000 uomini sui nazionali nati nel 1829 per essere arruolati nell'esercito; doveva inoltre essere fatta una leva d'uomini proporzionalmente corrispondente nelle altre provincie non occupate in allora dal nemico; erano momenti di estrema necessità; ma pure in quella stessa legge veniva consentito che, in quanto alla Sardegna, s'arruolassero ancora suppliti quella volta, secondo proporzione, con arruolamenti volontari.

Nel promuovere, secondo è sua intenzione, l'applicazione alla Sardegna della legge sulla leva militare, io non dubito che il senno del ministro saprà sormontare ogni difficoltà; ma queste saranno grandi, e non dubito neanche che a risolverle ed a riescire nell'intento troverà pure opportuno di ricorrere al tempo ed alla prudenza.

Pregherai, a modo di esempio, il ministro del commercio a dirmi, s'egli crederrebbe opportuno di presentare ora al Parlamento una legge per cui venissero aboliti tutti i diritti appellati protettori e di sostenere alla tribuna piemontese le teorie dei Cobden, dei Bastiat in materia di libero scambio, di *lascia fare e lascia passare*, le quali i nostri industriali non vorrebbero sì facilmente ammettere. Eppure è da credersi che col tempo vi si adatteranno; ma ora sarebbe anche questa una questione prematura.

Domanderei ancora allo stesso signor ministro, perchè la legge del 27 di novembre 1847 sugli agenti di cambio e sui sensali non fu mai eseguita a Genova, e perchè la legge preparata dal ministro Di Revel sulla tassa commerciale non fu messa avanti. Questi non furono, a parer mio, atti di debolezza, ma di prudenza del Governo. Se non che voi converrete pur meco essere assai meglio che le leggi non esistessero di quel che, esistendo, non siano osservate, nè fatte osservare.

Nella questione di cui si tratta, tempo e prudenza è la divisa della vostra Commissione. Col tempo e colla prudenza otterrete dal generoso carattere dei Sardi ciò che difficilmente sarebbe ottenibile colla forza materiale.

Reputava inutile il ministro di guerra di combattere la sentenza messa innanzi dalla Commissione che, conservare sé stesso è diritto naturale. Eppure *salus enim suprema lex esto*, non già nel senso forzato che dallo stesso ministro e da altro oratore si volle dare, che ogni cittadino possa agire secondo la propria volontà, ma in quello certamente non inam-

messibile che i magistrati preposti a tutelare la salute pubblica (e prepostivi in gran parte dal Governo stesso) si debbano e possano condurre secondo la necessità dei casi evidentemente dimostrata, e senza che colui il quale si trova in prossimo pericolo abbia, nel determinare le misure di salvezza, da conformare il suo al giudizio di altri, che, posto in diversa condizione, nulla abbia a temerne.

Egli finiva insistendo sull'adozione della proposta legge, la quale proverà, diceva, che il Governo del re sotto il regime costituzionale non intende lasciarsi rimorchiare dai pregiudizi popolari. Chi mai avrà ancora in mente poter esserne il caso? No, certo, non debbe il Governo lasciarsi rimorchiare nè da pregiudizi, nè da erronee opinioni, nè da timori di qualunque sorta; che anzi è pur nostro voto ed ardente, che ei combatta costantemente e fortemente ogni errore; ma, salvo il caso di urgenza suprema, vi si adoperi colla forza della ragione e della persuasione.

Dall'onorevole senatore Ricci si supponeva che si trattasse di dare facoltà alla Giunta di Cagliari di prendere in caso di necessità misure straordinarie; ma il progetto di legge nè le dà, nè le toglie. Chi le dà è la legge di aprile 1848 e le modificazioni che si vogliono introdurre le mantengono. Solo, a vece di essere definitive, in forza di queste diverrebbero provvisorie. Egli afferma che, ove venissero adottate le conclusioni della Commissione, si stabilirebbe un principio non di conservazione, ma piuttosto di anarchia. Non è da temersi che se ha da nascere uno stato di anarchia, possa ciò essere frutto, nel caso nostro, delle esistenti cose, ma piuttosto il potrebbe essere delle mutazioni che si vorrebbero introdurre. Ove le deliberazioni della Giunta fossero irragionevoli, non istarebbe sempre nel potere esecutivo il diritto di ripararle?

Soggiungeva poi che in punto di tranquillità pubblica, di sommissione alle leggi generali dello Stato, egli ha la massima confidenza nel buon senso delle popolazioni. Noi pure l'abbiamo e fondata. Ma è forse troppo il dire che una differenza passa tuttavia tra le popolazioni del continente e quelle della Sardegna? Assuefatte le prime ad una più esatta obbedienza alle leggi, le seconde, per ragione del bollore che loro scorre nelle vene, e per mancanza di sufficiente istruzione, abbandonantisi più facilmente alle prime impressioni?

Succedevano nell'arringa a sostegno del progetto il ministro di agricoltura e di commercio e l'onorevole senatore conte Gallina. Non può stare che, come accennava il primo, il Consiglio generale di Genova possa essere meglio informato delle esigenze della Sardegna che non la Consulta locale. Ammetteva il secondo che in materie sanitarie il voler procedere con norme regolari e con uniformità per tutti i paesi, sia volere una cosa molto difficile ad ottenersi. In tale ipotesi, perchè confondere sempre le popolazioni dell'isola con quelle di terraferma? Il ministro del commercio, rispondendo poi al senatore conte Della Torre, non ne coglieva il vero senso delle parole. Questi non voleva, a creder mio, sospendere una deliberazione, voleva rigettare la legge, acciò nessuna decisione prematura sia presa.

Io mi avvedo a questo punto che avrei dovuto almeno improntare il mio dire di più ordinata forma, ma la brevità del tempo che mi restò per prepararmi non me l'ha concesso, e spero nella vostra indulgenza.

Termino, o signori, concludendo che per quanto la legge sia giusta in sé, non è necessaria, od almeno è inopportuna, e che nessun grave inconveniente può tuttavia nascere dalla conservazione dello *statu quo*. L'azione tutelare del Governo, essendo assolutamente libera, non ammettendo per ora la stessa legge, si dà campo a maturare un più compiuto ordi-

namento della materia sanitaria. L'avvenire rimane intero. Nulla si pregiudica. Adottandola immediatamente, si compromette una pacifica, adeguata e soddisfacente soluzione, e si corre il rischio di concitare gli animi, di creare rivalità che non esistono, ed emulazione di città a città, e di conflitti di autorità.

Scegliete, o signori, a voi tocca pronunziare. Se le conclusioni della Commissione non saranno dalla vostra sapienza adottate, essa riconoscerà di avere errato, ma rimarrà tuttavia convinta di avere coscienziosamente soddisfatto al mandato che ha ricevuto dalla vostra fiducia.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Mi spiace d'intrattenere ancora per qualche tempo il Senato in una questione che pare dover volgere, e forse è già volta al suo termine; tuttavia io non mi posso dispensare dall'addurre ancora qualche osservazione onde eccitare la convinzione in voi, o signori, di dover adottare la legge che è stata proposta dal mio collega ed amico il ministro della guerra.

Mi fermerò in primo luogo a riassumere i fatti che formano come la fonte dell'incidente di cui ci occupiamo.

La legge del 1848 doveva provvedere ad assimilare il meglio che poteva la Sardegna all'ordinamento della terraferma, ma nel tempo medesimo doveva tutelare gli interessi speciali di quell'isola che forse distruggono l'assoluta analogia colle cose di terraferma; doveva provvedere, dico, acciò in casi straordinari avesse facoltà la Consulta sanitaria di Cagliari di dare pronti ed energici provvedimenti in materia di salute pubblica.

Sta a vedersi ora se quella legge abbia realmente provvisto nei limiti della prudenza a queste necessità, o se forse, nello scopo di tutelare questi interessi dell'isola, non abbia dato una autorità eccessiva alla Consulta di Cagliari. Chi poteva dare a dividersi se questa legge era dentro i limiti dell'assoluta prudenza, e se nell'applicazione poteva o no sorgere l'occasione d'inconvenienti? Le sole circostanze future di fatto. Ed invero, all'occasione del manifestatosi colera in Marsiglia e nella supposizione che si fosse manifestato in alcune città degli Stati regi di terraferma, la Consulta di Cagliari, per deliberazione tenutasi in proposito, prese tali determinazioni che furono riputate forse oltre i limiti della prudenza.

Che ciò fosse, lo indicano i molti inconvenienti che ne avvennero per le comunicazioni commerciali tra l'isola e la terraferma; l'indicano l'aversi dovuto vedere il comandante militare di quell'isola, al quale in tempi di fervore era indispensabile che avesse la sua ferma presenza e dimora nell'isola, sottostare ad una quarantena; lo indica il fatto che, essendosi spedita forza armata in quell'isola per tutelare la tranquillità pubblica per altri riguardi, dovette questa medesima forza armata subire questa quarantena eccessiva; dirò di più: l'indica lo stesso giudizio della Commissione in proposito, la quale nella sua relazione dice che se le deliberazioni della Consulta di Cagliari (non ho la relazione sotto gli occhi, ma se non dico le precise parole, almeno m'atterrò al senso) furono, si può dire, esagerate, non furono tuttavia inopportune.

Io domando se l'esagerazione possa essere mai opportuna, e se qui la Commissione non abbia essa stessa giudicate tali le providenze emanate allora dalla Consulta di Cagliari.

Ora, a fronte di questi fatti, ha creduto il Governo di riconoscere un caso in cui per certo non potevasi accusare la Consulta di Cagliari d'aver mancato alla legalità, al proprio diritto, ed è sotto questo aspetto che ieri l'altro io dicevo che la questione di biasimo non mi pareva disputabile al pre-

sente, ma io con ciò non vorrei concedere che l'autorità governativa avesse torto di trovare che queste deliberazioni potevano forse essere state prese con un'eccessiva prudenza.

Ad ogni modo queste determinazioni potevano forse essere state prese con un'eccessiva prudenza.

Ad ogni modo queste determinazioni della Consulta di Cagliari fecero aprire gli occhi sull'importanza dell'articolo 14 dell'editto del 1848, e suggerirono al Governo di studiare il modo di togliere l'occasione che anche in altre circostanze forse la Consulta di Cagliari, mossa da preoccupazioni eccessive, potesse rinnovare delle deliberazioni che venissero a portare delle perturbazioni commerciali, o delle altre perturbazioni fra la terraferma e l'isola.

Io domando qui all'onorevole signor senatore Sclopis qual altro mezzo può avere il Governo per riparare ad un inconveniente che da una legge dipende, se non quello di portarlo innanzi al Parlamento, e di chiedere al medesimo che l'autorizzi a modificare l'articolo di legge che può recare degli inconvenienti in ordine alla perfetta amministrazione della cosa pubblica?

Io non posso vedere come il Governo avesse in mano sussidi o mezzi da riparare a ciò che la Consulta di Cagliari ha creduto di fare nel portato esempio, e crederà di fare in altra occasione, se non quello di proporre al Parlamento una modificazione di legge.

Si è detto che conviene andare a rilento ad opporsi alle opinioni del pubblico quando queste opinioni sono sostenute da pregiudizi.

Confesso che in via di pregiudizi conviene andare assai a rilento e con prudenza sicuramente per non promuovere delle occasioni di perturbazioni pubbliche. Ma in Sardegna, a proposito di questa risoluzione della Consulta sanitaria, potevano sorgere degli inconvenienti in ordine alla perturbazione pubblica, da pregiudizi gli uni agli altri contrari, e da interessi contrari a quei medesimi pregiudizi. Se noi ammettiamo che la Consulta di Cagliari possa, ogniqualvolta crede che il pubblico fervore dell'opinione abbia a suscitare una perturbazione, dare dei provvedimenti eccezionali che possano essere definitivi, potrà un capo dell'isola trovarsi in assoluta contraddizione cogli interessi dell'altro capo, e così promuovere delle perturbazioni in senso diverso a quelle che già saranno prodotte all'altro capo.

Nè vale quello che dicevasi che il capo di Cagliari, trovandosi in maggior prossimità colle coste dell'Africa, la Consulta ivi sedente, per esempio, può essere meglio informata di quello che lo sia il Consiglio superiore di Genova dei provvedimenti che può arrecare in ordine alla sanità pubblica dell'isola, emanando delle provvidenze particolari in Cagliari. Allora converrebbe per essere uniforme in tutto, per provvedere a tutti i bisogni anche al capo di Sassari stabilire una consulta che per la maggiore vicinanza della Corsica e al continente, potesse anche dare ordini e provvedimenti a cui dovesse sottostare anche la Consulta di Cagliari.

Ad ogni modo poi il maggior inconveniente che nasce da quest'arbitrio che credo poter dire eccessivo, accordato alla Consulta di Cagliari di dare dei provvedimenti definitivi, consiste in ciò che le è in arbitrio di poter, quando le piace, mettere in conflitto tutti i rapporti e tutti gl'interessi commerciali cogli interessi prodotti da pregiudizi e da semplici paure in via di sanità, e noi vediamo pur troppo che è un conflitto questo di doppia natura, e, mi si permetta l'espressione un po' triviale, è il conflitto dell'interesse della pelle coll'interesse della borsa; quindi, se vengono a lottare insieme, all'interesse della pelle prevale sempre l'interesse

della borsa, e la prova l'abbiamo, senza andar a cercare altri esempi, in coloro i quali vanno quasi a seppellirsi nelle miniere della nuova California onde acquistare un po' d'oro. E sicuramente quando le perturbazioni promosse da quelli che temono per rispetto alla sanità, verranno a trovarsi in conflitto cogli interessi materiali dei commercianti da cui derivano gl'interessi materiali delle popolazioni (poiché l'interesse del commercio è intrinsecamente indissolubile dagli interessi di tutti), sicuramente il conflitto dell'interesse della borsa sarà superiore a tutti gl'interessi, anche a quello della pelle. Per certo ogni qualvolta si farà un compromesso in cui siano da una parte gli uomini della scienza, i quali per la propria magistratura debbono difendere gl'interessi igienici di tutta la popolazione, e dall'altra gl'interessi del commercio, un ordine emanato da tali uomini stabilirà delle cautele eccessive.

Io certamente onoro e venero i motivi per cui gli uomini della scienza si credono in obbligo di tutelare il più che possono la salute pubblica; ma ripeto che a questo riguardo gli sforzi diverranno sempre inutili, a fronte dell'imperiosa autorità dei fatti contrari. Quando, ripeto, una potenza marittima e commerciale come è l'Inghilterra, a cui fosse unita la Francia così prevalente sul continente, venisse ad abolire le quarantene, venisse ad applicare il progetto di cui ha fatto cenno l'onorevole signor senatore Moris (il quale progetto però, a mio avviso, per quel poco che ne so, non tanto è per distruggere le cautele in via sanitaria, ma di sostituire all'antico sistema di quarantene repressive un sistema di quarantena preventiva sul bastimento e di quarantena dei porti d'onde s'imbarca la merce), io credo che le cose camminerebbero meglio, perchè queste quarantene preventive concilierebbero il meglio che si può gl'interessi materiali del commercio cogli interessi di tutela della salute pubblica.

Risponderò ancora all'onorevole signor relatore della Commissione il quale mi onorava di un'interpellanza particolare, dicendomi se io avrei adottato al presente tutte le applicazioni assolute delle teorie dei propugnatori del libero scambio. Certo sarebbe inutile il portare qui un anticipato giudizio su queste materie. Io mi professo in particolare molto propenso a queste teorie. Io credo che il meglio che sappia fare il Governo è di preparare la via onde col tempo e coi debiti riguardi che vogliono avere ai pregiudizi, o meglio agli interessi prestabiliti, non si venga a portare una perturbazione sia nell'opinione, sia negli interessi particolari e di rovinare speranze fondate sovra fatti anteriori, ma non parmi che questa domanda possa applicarsi al caso presente. Sarebbe forse il caso quando il ministro del commercio venisse a proporre di adottare tutte le teorie di libero scambio per la terraferma e non volesse concederle alla Sardegna, nel qual caso io direi che ove si proponesse qualsiasi provvedimento in proposito per una parte dei regi Stati, crederebbe il Ministero di doverlo proporre uniforme per tutte eziandio le altre parti.

Venendo a concludere poi in questa materia, faccio osservare al Senato che in fin dei conti la legge che è stata proposta non è nello scopo assolutamente di abrogare l'editto del 1848, ma invece di modificarlo in quei termini precisi che salvino i bisogni dell'isola senza innestare nella stessa legge un provvedimento speciale che viola il principio di un'uniforme amministrazione. Quindi alla Consulta sanitaria di Cagliari si lascia facoltà di provvedere con tutta l'energia e prontezza possibile in quei casi che crederà indispensabili, ma le si ordina solo di farli conoscere al Consiglio superiore il quale certamente non si deve supporre che voglia a-

brogarli, quando vi sia giusta ragione che giustifichi quelle determinazioni.

In questo modo può vedere ciascuno che gl'interessi dell'isola sono sufficientemente tutelati; quindi è giusto che fra le modificazioni proposte a quella legge venga almeno anche riconosciuta la parificazione della Sardegna colla terraferma, così invocata da tutti gli'isolani, e l'inconscusa autorità del Governo nel promuovere provvedimenti conformi in tutto lo Stato.

SCLOPIS. Io mi sarei astenuto volentieri, o signori, dal riprendere oggi la parola, persuaso siccome sono che non potrei, per nessuna specialità di quelle poche cognizioni che ho, arrecare lumi utili alla discussione, e perchè io credo inconveniente il discutere lungamente sopra una materia che, a mio credere, non comporta tale lunghezza di discussione, che anzi nuoce più che giovare all'interesse pubblico.

Tuttavia alcuni degli onorevoli ministri mi hanno fatto l'onore di ricordare le poche parole che aveva detto nell'ultima tornata. Ed io non saprei come dimostrare il conto gravissimo in cui tengo le parole del Ministero, se non col dare maggiori spiegazioni a quanto aveva accennato ieri l'altro. Ma prima di tutto conviene che io purghi il mio dire di ieri l'altro da un rimprovero di incostituzionalità che mi viene apposto, quasi che io avessi indicato un sistema, quello cioè che il Governo nell'attuale circostanza possa valersi dei mezzi attuali per provvedere alle emergenze che hanno dato origine alla legge: un sistema, dico, che urtasse contro l'ordine costituzionale.

Io veramente non saprei come l'ordine costituzionale trovisi compromesso da quest'esercizio d'autorità.

Tutto il sistema della polizia sanitaria è sistema amministrativo, sistema misto, ma sistema amministrativo governato con leggi che danno una grande estensione d'azione al potere esecutivo. Così si intende dunque, così si deve intendere per la natura della cosa. E lo stesso esempio che già ha addotto ieri l'altro il ministro della guerra quando ci leggeva certo articolo di un dizionario in cui parlavasi degli ordini del Consiglio privato emanati in Inghilterra, lo dimostrò. Il Consiglio privato in Inghilterra non è un corpo legislativo, è un corpo amministrativo.

Non entro adesso nella questione se sia un corpo riconosciuto dalla Costituzione.

Questa questione è estranea, ma è certo che il Consiglio non è corpo legislativo, ed il Consiglio privato inserisce i suoi ordini, non quasi per una semplice trascrizione, nella gazzetta come si è notato, ma perchè la gazzetta (propriamente quella che si chiama *Gazzetta* in Londra) è un bullettino ufficiale col quale si pubblicano le nomine e certi atti del Governo. Io dunque credo che quando c'è una legge che per la propria natura accorda al Governo una disponibilità di polizia sanitaria, il Governo debba servirsene in tutta la sua estensione che non può essere limitata strettamente, perchè dominata dalle eventualità, dalle circostanze.

La parola *circostanza* mi fa risovvenire che il signor ministro della guerra non crede che io abbia ben qualificato il presente progetto di legge dicendo di *circostanza*; ma o io vado grandemente errato nella qualifica della legge, o io non saprei come non si debba chiamare di *circostanza* questa legge: qual è la legge di *circostanza*? È quella la quale movendo da una specialità di casi provvede non per l'universalità e non per un tempo assolutamente indeterminato.

Ora tutta la notizia che io ho di questa legge e dell'origine di essa, mi viene dal rapporto ministeriale, ed io vi scorgo che la legge è stata determinata dai casi di Cagliari, e non è

destinata a vivere oltre il tempo in cui si farà qui quel convegno delle potenze del Mediterraneo dal quale emaneranno provvedimenti generali sanitari ai quali i nostri si conformeranno. Dunque mi pare che io non sia andato errato dicendo che questa era legge di *circostanza*; sicuramente tutte le leggi di *circostanza* sono dominate dall'idea del giusto, del conveniente, dell'utile; ma questo non impedisce che le leggi prendano maggiore o minore importanza secondochè o sono il prodotto di impressione generale o d'impressione speciale, e sono destinate a vivere più o meno lungamente, o sono subordinate ad un evento prossimo. Quest'evento che mi è doluto sentire ritardato forse di molto, per le parole dello stesso signor ministro della guerra, vale a dire l'unione dei mandatarî delle varie potenze del Mediterraneo per formare il progetto di leggi sanitarie generali, io lo sperava più vicino, da quanto accennava in questo stesso Consesso una persona peritissima di queste cose e che io vengo come maestro in tal parte, il signor ammiraglio Albini. Dunque, se il Governo fu anzi egli stesso che credette necessario che si faccia questo convegno che dee provvedere una legge generale per quanto sarà possibile, io voglio sperare che il Governo, conseguente al suo scopo medesimo, anche in parte spinto dalle stesse difficoltà che ora incontra, porrà ogni sua cura affinchè questo regolamento tanto desiderato sortisca il suo effetto. Il signor ministro del commercio mi ha interrogato in qual modo il Governo possa provvedere quando sia riconosciuto che una legge è cattiva, e ne ha dedotto come per anticipazione che si provvede con leggi. Mi permetto di far osservare all'onorevole signor ministro che, quando una legge è cattiva, assolutamente si deve mutare; ma che quando una legge non è cattiva assolutamente, ma per il modo con cui è concepita ha potuto dar luogo a qualche inconveniente, si cerca allora nella legge se non vi sia il mezzo di rimediare agli'inconvenienti che nascono alla giornata.

Epperò torno su quanto io aveva già l'onore di sottoporre a questo Consesso ieri l'altro, vale a dire che la molteplicità delle leggi, anzi che giovare, nuoce al buon andamento della cosa pubblica. Ora io ricorro alla legge stessa sulla quale si ragiona, per vedere se non vi sia uno spediente con cui si possa provvedere alle emergenze; e veramente questa legge è stata dettata in termini sì larghi, che mi pare che possa anche dar mezzi a trovare quei rimedi che tutti desideriamo per i casi d'imbarazzo e di difficoltà. La legge del 22 aprile 1848 comincia dal porre all'articolo 2 che i Consigli generali e le Giunte sanitarie dipenderanno dalla regia segreteria di Stato di guerra e marina. Questa parola *dipendenza*, secondo la nostra terminologia d'ufficio, involve sempre una superiore direzione; vedo la specialità del caso che si trova all'articolo 14 in cui si dice che, « attesa la specialità dell'isolamento in cui trovasi la Consulta di Cagliari, potrà nei casi di emergenza dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti definitivi che stimerà a tutela della pubblica salute, con riserva di riferirne poscia al Consiglio generale. » Tutto il nodo della questione sta nelle parole *provvedimenti definitivi*.

Come avete veduto, per provvedimenti definitivi s'intende provvedimenti di specialità, provvedimenti all'occorrenza, provvedimenti i quali sanino i mali al momento in cui produce. Poi la Consulta di Cagliari ha l'incarico di riferirne al Consiglio generale di Genova, e conseguentemente il Consiglio generale, d'accordo col Governo, può e deve anzi promuovere quei provvedimenti che correggano anche le conseguenze di quanto avrà provveduto la Consulta di Cagliari per i casi avvenire, perchè sicuramente il dare provvedi-

menti definitivi secondo lo spirito di questa legge non può essere altro che il provvedere definitivamente per un caso isolato, e quando si sia scorto un errore dopo la relazione fatta al Consiglio generale, il Governo ha tutta la facoltà di dare le istruzioni occorrenti. Mi pare che le parole *provvedimenti definitivi* non si possano intendere in altro senso e che una decisione della Consulta di Cagliari possa fare autorità per i casi avvenire quando il Consiglio generale cui ne avrà fatto relazione, creda, d'accordo col Governo, di dare altre direzioni.

Veniamo dunque adesso a considerare in che consista la questione che ha prodotto il progetto di legge. Il progetto di legge ci dice: « a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari (e qui non c'è più *definitivi*) a tutela della pubblica salute, informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli, ed anche rivocarli. »

Ecco in che consiste, se male non mi appongo, tutta l'importanza relativa di questa legge. Non so se mi sbaglio, ma mi pare che l'importanza si riduca a che il Consiglio di Genova possa rivocare, modificare un provvedimento dato dalla Consulta di Cagliari senza aver prima avuto l'assenso preventivo d'esso Consiglio, perchè in queste circostanze non si ammettono dilazioni, e quindi stabilisce che la Consulta di Cagliari debba, avuta la direzione del Consiglio generale di Genova, modificare o cessare l'esistenza di quel provvedimento che ha dato in quel caso speciale. Tutta la sostanza della legge consiste in ciò che a termini dell'editto del 2 aprile il provvedimento era tenuto per definitivo, e conseguentemente il Consiglio generale di Genova non poteva più né modificarlo, né rivocarlo. Secondo questa versione, il Consiglio generale di Genova, avuta notizia del provvedimento dato dalla Consulta di Cagliari, potrà modificarlo ed anche rivocarlo. Ma siamo sempre nella specialità, nel compito stretto di quel caso per cui si è provveduto, perchè, come già diceva ed ora ripeto, il senso della parola *definitivo* della legge non è per me tale da poter formare giurisprudenza per l'avvenire; è il senso di dare provvedimenti, come diciamo noi, in *subiecta materia*.

Ora viene l'ultima conseguenza alla quale alludeva nel mio precedente discorso. Franca la spesa, sinceramente parlando, per togliere quel dubbio, per attivare quel servizio, di modificare una legge con un'altra legge? Il Ministero non si crede con quella generalità ed elasticità di termini del potere di cui è investito, non si crede in grado di segnare una norma ai casi avvenire? Si può sperare che queste modificazioni che verranno dopo in circostanze gravi a cui la Consulta di Cagliari avrà provveduto, serviranno per interrompere a mezzo un provvedimento? Sotto questo rapporto io parlo secondo la mia propria opinione; ma l'esperienza che tutti abbiamo dei tempi di epidemia c'insegna che quando un provvedimento ha avuto un utile effetto, sarebbe imprudenza interromperlo in quella circostanza. Scema il morbo, si calma il timore? Allora sarà il tempo che, a termini della riserva di potere generale dal Governo ritenuto, a termini del diritto implicito che il Governo ha dato al Consiglio di Genova a cui si farà relazione, si possano modificare con delle direzioni anche questi provvedimenti che si sono dati e che si sono potuti credere eccessivi.

Mi pare tuttavia che il mutare per così poco una legge rispetto ad un'isola, la quale appunto in questa esagerazione di precauzione si è trovata tanto felice da poter scampare l'invasione del morbo asiatico quando la vicina Corsica è stata

invasa, mi pare, permettetemi che lo dica, non sia utile e forse sia poco prudente.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Potrà sicuramente parere temerità perchè io voglia rispondere in materia d'interpretazione legale ad un egregio e così illustre giureconsulto, come l'onorevole senatore Sclopis; ma d'uopo essendo che io debba giustificare le mie proprie espressioni, io debbo addurre alcune nuove osservazioni per cercare almeno di provare che quanto da me fu allegato non lo fu senza considerazione e ponderazione.

Comincerò dal notare che, avendo dovuto ieri l'altro partire dal congresso del Senato alcun tempo prima che l'onorevole senatore pigliasse la parola, non ho inteso il suo discorso. Ho potuto far allusione ad alcune sue parole, perchè intesi dalla lettura del processo verbale che il senatore Sclopis aveva quasi fatto quest'appunto al Governo, di voler cioè cercar di modificare una legge mentre prevedeva non esservene la necessità.

Come disse allora il senatore Sclopis, tutta la questione sta in queste parole: *ordinamento, disposizioni definitive*. Quantunque abbiano un grandissimo peso nell'animo mio le parole dell'egregio giureconsulto, pure nel contesto della legge del 1848 non trovo nell'elasticità delle sue espressioni un mezzo termine per rimuovere gli inconvenienti che sono prodotti da questi ordinamenti definitivi. E senza cercare altri esempi, io pongo sotto gli occhi il presente.

La Consulta di Cagliari ha creduto dover promuovere queste disposizioni, le quali, come ho già notato, la stessa Commissione dichiarò essere alquanto esagerate, perchè ella avvisò che il Consiglio sanitario di Genova non avesse preso sufficienti precauzioni onde provvedere alle merci od alle persone provenienti per via di terra, sia di Francia che degli Stati di terraferma del Re, e premonire l'isola da qualche approdo di persone o mercanzie infette.

Quello che può, a parer mio, ad un certo punto giustificare le esagerate cautele della Consulta di Cagliari, sono le provenienze di Marsiglia, perchè veramente da quel lato pare vi fosse maggior pericolo d'invasione del morbo. Ma io suppongo che non vi fosse morbo in Marsiglia; suppongo che (per quanto dicevano di certi casi avvenuti in Alessandria le corrispondenze particolari dettate da persone più o meno timorose per la propria pelle) fosse venuto sospetto in Sardegna ed alla Consulta sanitaria di Cagliari che veramente fervesse il morbo asiatico in Piemonte e che perciò avesse stimato dover dare quelle disposizioni per il solo timore del colera negli Stati di terraferma, domando qual mezzo avrebbe avuto il Ministero di riformare, di antivenire a queste disposizioni quando gli fosse risultato che erano timori vani e che le provenienze degli Stati di terraferma potevano essere liberamente accettate agli approdi dell'isola di Sardegna. Per ciò fare, la legge del 1848 non presenta verun modo. Tutta la questione sta nel solo togliere la parola *definitiva*. La Sardegna è abbastanza tutelata perchè può provvedere ai casi speciali in via d'urgenza. Togliendo la parola *definitiva*, si rimuovono molti inconvenienti, tanto per parte dell'autorità governativa, come per quella degli'interessi materiali e commerciali.

Voci. La chiusura! la chiusura!

MORIS. Chiedo la parola perchè mi sta molto a cuore il giustificare la Commissione sopra un punto di fatto, perocchè se non vi è un pieno accordo...

Voci. La chiusura!

PRESIDENTE. La chiusura essendo domandata, debbo metterla ai voti.

Chieggo prima se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Metto adunque ai voti la chiusura della discussione generale.

(Il Senato adotta la chiusura.)

Ora, prima di passare alla discussione degli articoli, darò lettura del primo fra i medesimi.

« La Consulta sanitaria marittima, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi d'urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone però tosto il Consiglio generale sedente in Genova, il quale avrà facoltà di confermarli, oppure modificarli, od anche rivocarli. »

A quest'articolo sono proposti tre emendamenti. Il primo, presentato già dal signor senatore De Fornari, consiste nell'aggiungere all'articolo quale si trova nel progetto le seguenti parole:

« Ove lo giudichi urgente, deferendone in caso di dissidio senza indugio alla decisione dell'autorità superiore competente. »

Il secondo emendamento fu proposto dal signor senatore Maestri nei seguenti termini da aggiungersi all'articolo primo del progetto:

« Salvo nel caso straordinario di temuta invasione di una malattia contagiosa il ricorso della Consulta al Governo, il quale esaminata la decisione del Consiglio di Genova, e sentito il parere del Consiglio superiore di sanità in Torino, darà gli opportuni provvedimenti. »

Il terzo emendamento è prodotto dal signor senatore conte Gallina. Anche questo lascia sussistere una parte dell'articolo primo, e troverebbesi così compilato:

« La Consulta marittima sanitaria di Cagliari, composta per quanto si potrà di persone appartenenti alle diverse parti dell'isola, continuerà ad essere autorizzata, nei casi di urgenza stabiliti dai veglianti regolamenti, a dare nella sua giurisdizione quei provvedimenti che giudicherà necessari a tutela della pubblica salute, informandone tosto la segreteria di Stato, di guerra e marina da cui dipende a termini dell'articolo secondo del regio editto delli 22 aprile 1848, affinchè il regio Governo possa modificarli o rivocarli secondo che sarà giudicato conveniente. »

Come il Senato vede, la differenza massima sta tra i due primi emendamenti e l'ultimo. L'emendamento del senatore De Fornari consiste a differire, in caso di dissidio, il provvedimento del Consiglio di Genova all'autorità superiore in Torino, senza indicare precisamente quale sia quest'autorità. L'emendamento del senatore Maestri, oltre all'intervento del Consiglio generale di Genova, come in quello del senatore De Fornari, fa intervenire per semplice parere il Consiglio superiore di sanità in Torino, lasciando al Governo a decidere dopo udito il parere. Invece il conte Gallina porta immediatamente l'appello dal provvedimento dato dal Consiglio alla Segreteria di guerra e marina. Questa è la differenza sostanziale che passa tra l'emendamento del senatore Gallina e quelli de' senatori De Fornari e Maestri.

DI POLLONE, relatore. Domando la parola per far conoscere l'adesione della Commissione ad uno dei tre emendamenti.

PRESIDENTE. Avrà la parola a suo tempo. Il primo emendamento è quello del senatore De Fornari.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

È aperta la discussione sull'emendamento De Fornari.

DI POLLONE, relatore. A nome della Commissione io dico che ella non accetta l'emendamento.

DE FORNARI. Nell'ultima tornata l'illustre collega senatore Gallina fece l'osservazione che il mio emendamento, ossia l'aggiunta che io proponevo, cui bensì parve assentire, era implicita per sé medesima nelle disposizioni della proposta legge: io ne convengo. Tuttavia mi parve di poter proporre più esplicita quella menzione, all'effetto di attenuare quanto era possibile quell'emulazione che appariva aggiungersi a carico del Consiglio generale di Genova fra le altre cause di dissentimento che già troppo insorgevano in questa vertenza.

Io vedo bene che l'emendamento proposto ora dal senatore Gallina può molto meglio riuscire, giacchè, sopprimendo la necessaria intervento e preponderanza del Consiglio generale e sostituendo dirette comunicazioni di Genova e della Giunta di Cagliari collo stesso Consiglio dei ministri, viene tolta quella occasione almeno o sospetto di emulazione e opposizione d'interessi. Dalla qual taccia però credo che esso Consiglio andar debba ad ogni modo veramente esente, perchè non è da parte sua che è venuto alcun tale incitamento a conferirgli maggior facoltà, ma bensì venne dalla persuasione che ha il Governo concepita che nella legge dell'aprile 1848 l'autorizzazione attribuita alla Giunta di Cagliari per provvedimenti qualificati definitivi fosse esorbitante, e potesse esser causa di gravi inconvenienti.

Io non insisto sul mio emendamento, ma neppure lo ritiro, perchè se potesse trovar appoggio per parte dei colleghi, io credo che potrebbe produrre un buon effetto, tanto più se l'altro emendamento non fosse accettato. Io mi rimetto intieramente alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Se non si domanda la parola, porrò ai voti la proposta del senatore De Fornari.

Chi è d'avviso di adottarla si voglia alzare.

(Non è adottata.)

Verrebbe ora l'emendamento proposto dal senatore Maestri, il quale si approssima di molto a quello del senatore De Fornari.

MAESTRI. Stanno a fronte due opinioni, quella del Ministero adottata dalla Camera dei deputati, e quella della Commissione del Senato: stanno in conflitto le attribuzioni della Consulta sanitaria di Cagliari e quelle del Consiglio generale di Genova.

Ragioni gravissime e largamente esposte da valenti oratori vennero a sostegno degli opposti sistemi.

L'articolo 14 dell'editto 22 aprile 1848 conferisce alla Consulta di Cagliari, attesa la specialità dell'isolamento in cui trovasi, la facoltà di dare quei provvedimenti definitivi che stimerà a tutela della pubblica salute, con riserva di riferire al Consiglio generale di Genova.

La legge proposta priverebbe la Consulta di quelle facoltà di dare provvedimenti definitivi, farebbe cessare la prerogativa eccezionale. La farebbe dipendere dal Consiglio generale, il quale potrebbe anche revocare la deliberazione della Consulta.

Il Ministero si è condotto a proporre la legge per prevenire in futuro le collisioni che sono insorte fra il Consiglio e la Consulta per le disposizioni date da questa nel timore dell'invasione del morbo asiatico. Ma la proposta legge invece di calmare, ha eccitate le suscettività di ragguardevoli persone delle due città. Importerebbe dunque sommamente di recare la legge ad un equo temperamento che, provvedendo alla pubblica salute, soddisfacesse alle due parti.

Tutta la disputa parlamentaria si è aggirata sopra un caso

straordinario dell'imminente invasione di un morbo contagioso, e alla considerazione di esso si sono volti i principali ragionamenti e sottoposte le proposizioni.

Or bene, poniamo da parte per un istante questo caso straordinario, e stiamo nei casi comuni alla regola generale che la Consulta dipende dal Consiglio irrevocabilmente.

La Consulta continui a dipendere, come per l'editto del 1848, dal Consiglio generale. Dipenda da esso anche nei casi straordinari della temuta invasione di morbo contagioso, ma, ritenuta la facoltà di dare e far eseguire le sue urgenti determinazioni, abbia pur l'obbligo di riferirne al Consiglio. Questo Consiglio abbia la facoltà di modificare e anche di riformare la determinazione della Consulta, come propone la legge in discussione. Ma sia salvo alla Consulta, se la deliberazione non la persuada, il ricorso al Governo, il quale deciderebbe, sentito il parere del Consiglio e quello del Consiglio superiore di sanità di Torino.

Tale riserva, nei casi straordinari, avrebbe questi utili risultati:

1° Si toglierebbe una gara che può produrre funeste conseguenze al commercio dell'isola e di Genova;

2° La decisione del Governo, illuminato dal Consiglio superiore di sanità di Torino, ha un'autorità morale, non che politica, suprema, la quale non offenderebbe il Consiglio di Genova, e otterrebbe una obbedienza non passiva puramente, ma di persuasione;

3° Questa suprema decisione nel conflitto prodotto da un caso di tanta importanza sarebbe pur richiesta dall'interesse generale del regno. Imperocchè una temuta invasione di malattia contagiosa è tal cosa su cui non il solo Consiglio marittimo, ma il Consiglio per anco di terraferma vuol esserè sentito.

Nelle cose d'interesse generale l'autorità suprema è il Governo, è l'amministrazione centrale.

Le disposizioni e i provvedimenti non debbono partire da un corpo che è incaricato d'un oggetto speciale. Il Consiglio generale considera l'interesse sanitario marittimo, nel quale l'interesse commerciale ha molto peso, e deve averlo.

Ma la suprema legge è la pubblica salute, e questa è confidata in modo eminente al Governo del Re. Ove ci sia quel disparere tra la Consulta di Cagliari e il Consiglio di Genova, dal Governo si dia la decisione.

Io ritengo la legge come viene proposta, e aggiugnerei questa riserva all'articolo 1:

« Salvo nel caso straordinario di temuta invasione di malattia contagiosa, il ricorso della Consulta al Governo contro la decisione del Consiglio.

« Il Governo, sentito il Consiglio superiore di sanità, darà l'opportuno provvedimento. »

L'onorevole signor ministro della guerra ha riferito ciò che praticasi in Inghilterra per le quarantene.

Dal brano ch'egli ha letto risulta che la disposizione generale parte dal Governo. È la regina che dispone, inteso il suo Consiglio. È dunque il potere centrale, non è un Consiglio marittimo d'una o d'altra città che decide della salute di tutto lo Stato.

L'argomento *a priori* si presenta spontaneo. Non Genova, non una provincia, ma il Governo centrale deve dare i provvedimenti supremi di pubblica sanità; il che mi pare indispensabile nel caso di conflitto tra due città o due corpi costituiti.

L'onorevole senatore Gallina diceva molto opportunamente che il Governo, in casi sempre gravissimi di pubblica sanità, può e deve anche modificare le decisioni del Consiglio marit-

timo di sanità di Genova. Ma per poterlo fare non gli togliamo la facoltà con una legge, ma esprimiamo questa facoltà con una legge.

Si dice che la legge è inutile, perchè l'articolo 2 del regio editto 22 aprile 1848 sottopone il Consiglio al ministro segretario di Stato di guerra e marina; e che questi potrebbe provvedere, nonostante il provvedimento *definitivo* della Consulta di Cagliari.

Tutti i corpi dello Stato dipendono dall'uno o dall'altro dei ministri. Ma vi dipendono pel *personale*, non per le *attribuzioni* che loro sono date dalla legge. Tutta la magistratura dipende dal ministro guardasigilli; ma nessuno ha mai pensato che ne dipenda ne' suoi atti e nella sua sentenza.

Gli articoli del citato editto dicono in che il Consiglio, le Consulte e le Giunte sanitarie dipendono dal ministro di guerra e marina; tra gli altri gli articoli 12, 20, 21, 22. Ma l'articolo 14 autorizzando la Consulta di Cagliari a deliberazioni definitive, la rende in ciò indipendente.

Si dice che la legge è inutile, perchè il Governo può sempre revocare le disposizioni date dai corpi subalterni amministrativi, perchè è inalienabile da lui la suprema autorità sopra i corpi di carattere amministrativo. Qui io distinguerei: nell'amministrazione governativa vi è la parte di *azione* e la parte di *deliberazione*. Nell'*azione* certamente il Governo ritiene un'autorità eminente, inalienabile. Ma nella parte *deliberativa*, sia essa contenziosa od *ordinativa*, quando una legge ha stabilite le norme di questi corpi deliberanti, non credo che il Governo possa toglier loro le attribuzioni che ricevono dalla legge. Nel caso vi sarebbe una legge che darebbe ad un corpo morale la facoltà di decidere in modo *definitivo*.

Se poniamo che il *definitivo* si possa distruggere, andiamo contro il senso della parola e contro il carattere dell'atto *definito*. Ciò che è definito è irrevocabile, è cosa giudicata, è fatto compiuto. Vi sarebbe la violazione dell'articolo 1° dello Statuto, pel quale il potere esecutivo non può sospendere l'esecuzione della legge o impedirne l'osservanza.

LA MARRORA, ministro della guerra. Il Ministero preferisce di accedere all'emendamento del senatore Gallina, in quanto che è conciliativo in questa vertenza fra la Commissione ed il Ministero, perchè in luogo di scemare la necessaria forza al Governo, l'accresce, ed oltre a ciò non ferisce gl'interessi della Consulta di Cagliari, sottomettendola, come nel primo progetto, al Congresso sanitario generale di Genova.

DI POLLONE, relatore. Mi reco a sommo pregio di potere, a nome della maggioranza della Commissione, esprimere il suo accordo nel sentimento del signor ministro. Esprimerò il motivo per cui, non ammettendo l'emendamento dell'onorevole senatore Maestri, aderisce invece a quello dell'onorevole senatore Gallina.

Il primo sì è che questa legge non può essere attuata che quando disgraziatamente occorresse di doversene servire; allora vede un lasso di tempo molto maggiore da correre allorquando la Giunta di Cagliari dovrà riferire a quella di Genova, e quella di Genova prendere una determinazione, quindi comunicare la sua decisione alla Giunta di Cagliari, la quale non potrebbe reclamare presso il Governo, se non dopo conosciuto se la sentenza del Consiglio generale di Genova approvi o disapprovi la sua decisione. Quindi dico ingenuamente al Senato che la Commissione si unisce tanto più volentieri all'emendamento del senatore Gallina, perchè in esso viene attuato il sentimento che si voglia con ciò evitare ogni conflitto; e con questo mezzo di evitare i conflitti si è voluto

dar forza al Governo con tale emendamento pel quale si soddisfa al suo intendimento.

La Commissione credeva che la legge del 1848 desse implicitamente questa forza al Governo del Re; ma dal momento in cui il Ministero crede opportuno che una disposizione legislativa lo dichiari più esplicitamente, la Commissione, rispettando questo sentimento di delicatezza, non ha difficoltà di aderirvi, mentre ritiene che al Governo del Re non solo si appartiene il dovere di curare la esecuzione delle leggi, ma che nel medesimo risiede l'imparziale tutela di tutti gli interessi dello Stato. Dunque la maggioranza della Commissione m'autorizza perchè pienamente mi unisca all'emendamento del senatore Gallina.

MAESTRI. Siccome nello scopo di approvare la legge e nei principii e nella idea sono d'accordo coll'onorevole senatore Gallina, così mi unisco al suo emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri avendo ritirato il suo emendamento, non resta che quello proposto dal senatore Gallina.

Domanderò in primo luogo se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La discussione ora versa sull'emendamento del senatore Gallina.

GALLINA. Mi permetterei poche osservazioni per appoggiare quest'emendamento, le quali non differiscono di molto dall'assentimento a lui prestato dal Ministero e da quello che altresì gli arreca la Commissione. Ma per non protrarre maggiormente questa discussione e per far buona conserva del tempo al Senato, prescindendo da ogni discussione in proposito e mi rimetto alle discussioni ulteriori.

SCLOPIS. Non faccio che motivare il mio voto d'adesione all'emendamento proposto dal senatore Gallina.

Quest'emendamento modifica essenzialmente l'economia della legge, quest'emendamento per conseguenza evita molti inconvenienti di collisione d'opinioni, e forse anche di collisioni d'interesse che si presentavano secondo il primo progetto. Dunque vedendo io che realmente quest'emendamento nelle circostanze attuali è utile alla legge, e cessando altresì la ragione per cui io credeva di non poter accordare il mio consenso al progetto primamente presentato, aderisco volentieri all'emendamento.

DE FORNARI. Aderisco volentieri all'emendamento proposto dall'onorevolissimo senatore Gallina, perchè se in questa occasione apparirà che il Consiglio superiore di Genova sia esautorato, questo sacrificio, non ne dubito, lo subirà esso volentieri per far cessare ogni occasione di emulazione, e sarà così esonerato da una grande responsabilità. Io spero ed auguro che, come ciò giova alla comune concordia, non sia per pregiudicare alla salute e salvezza, mediante il buon volere e reciproco concorso di tutti in qualsiasi infausta evenienza.

GALLINA. Se coll'emendamento che io proposi avessi potuto immaginare di esautorare il Consiglio generale di Genova di una facoltà che avesse a concedere, avrei più d'una volta recato la cosa a seria meditazione; ma egli è appunto che mi sono a ciò condotto perchè dalle disposizioni della legge generale cui si riferisce la modificazione ora proposta, non vedo conferita al Consiglio generale di sanità di Genova alcuna attribuzione che venga menomata dall'emendamento che ho proposto. A termini della legge, la Giunta sanitaria di Cagliari non è sottoposta al Consiglio generale di Genova. In questa circostanza essa è libera di dare tutti i provvedimenti, anche definitivi, che possansi giudicare utili, e il Consiglio generale di Genova non ha da immischiarsene.

È bensì detto che abbia a riferirne: ma il riferire cosa che è fatta secondo le misure e i provvedimenti che sono in analogia del provvedimento dato dalla Giunta di Cagliari, non può portare con sé un'autorità ed una facoltà al Consiglio di Genova di modificarla o di rifiutarla. Tant'è che il Ministero aveva proposto una legge apposita per portare questa modificazione. Nella discussione generale io ho avuto l'onore di esprimere al Senato quali motivi mi inducevano ad appoggiare la proposta di legge del Ministero: questi motivi erano del tutto lontani da qualunque idea di rivalità d'interesse commerciale e di collisione di magistrati, da qualunque circostanza insomma che fosse estranea al vero principio che io intendeva di difendere, vale a dire, quello di conservare al Governo quell'autorità che è indispensabile in tutto ciò che riguarda le altre amministrazioni.

Io trovava incompatibile la legge del 1848 in questa parte, e rinveniva nelle osservazioni del Ministero argomenti moltissimi per credere che egli medesimo non si reputava abbastanza munito di poteri che fossero valevoli a correggere gli inconvenienti, i quali dall'applicazione di questa legge si potevano trovare nell'interesse generale dello Stato. Infatti, gravissimi essendo questi timori, egli è per allontanare cosiffatte difficoltà e simili dubbi che io insisteva perchè il Governo fosse munito di tutta l'autorità che gli compete, e che pareva mancasse nella legge.

Io ciò considerava nella natura dell'obbligo e dei doveri che sono imposti. Laonde ho l'onore di ripetere che nello emendamento da me proposto non vi è nessuna collisione coll'autorità che la legge concede al Consiglio superiore di Genova; quindi non vi può essere nella legge se sarà approvata.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Darò ora lettura del complesso dell'articolo 1° (Lo legge)

Chi approva l'articolo coll'aggiunta voglia alzarsi.

(L'articolo 1° è approvato.)

Leggo ora l'articolo 2°:

« È derogato al regio editto del 22 aprile 1848 in ciò che è contrario alla presente legge. »

La discussione che è sorta poco fa mi porta a domandare al Senato se crede necessario che si faccia qui menzione dell'articolo 15, il quale stabiliva i rapporti della Consulta col Consiglio generale.

GALLINA. Pare non potersi dubitare, perchè non si è fatta veruna variazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2°.

(È adottato.)

Si procederà all'appello nominale ed allo squittinio segreto del progetto di legge.

Se non vi è osservazione, invito i signori senatori per domani alle ore 2 per la relazione e discussione della lista civile e per la relazione delle petizioni.

Risultamento dello squittinio segreto:

Votanti	52
Voti favorevoli	48
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 12 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Rettificazioni al processo verbale e approvazione del medesimo — Interpellanza del senatore Galli intorno alla Commissione nominata per la legge di pubblica sicurezza — Risposta del ministro guardasigilli — Relazione e discussione dei progetti di legge concernenti la dotalione della Corona e il dotalio della regina vedova — Osservazioni dei senatori Sclopis, Deferrari e Di Castagnetto — Risposta del relatore e del ministro delle finanze — Approvazione di ambedue le leggi — Presentazione di un progetto di legge per la riforma postale.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

(Letto il processo verbale, viene approvato, previe rettificazioni provocate dai senatori Maestri e De Fornari.)

INTERPELLANZA DEL SENATORE GALLI AL MINISTRO GUARDASIGILLI INTORNO AD UNA COMMISSIONE PER LA LEGGE SULLA SICUREZZA PUBBLICA.

GALLI. Prima che si dia principio all'ordine del giorno pregherei il signor presidente a volermi concedere la parola, perchè desidererei avere qualche spiegazione dal signor guardasigilli...

PRESIDENTE. Prima di fare interpellanze è necessario di darne avviso.

GALLI. Non è un'interpellanza, è soltanto una spiegazione.

PRESIDENTE. Abbia la compiacenza di enunciarne l'oggetto.

GALLI. L'interrogazione che sto per fare è per avere una risposta a quanto si è detto di una Commissione che è stata appositamente nominata per la legge sulla sicurezza pubblica proposta in occasione della discussione sull'indirizzo in risposta al discorso della Corona.

PRESIDENTE. Essendo ora il Senato informato della domanda, io gli chiederò se vi acconsente, sebbene questa domanda sia fuori dell'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova, il Senato acconsente.)

GALLI. Il signor ministro di grazia e giustizia ed il Senato non avranno dimenticato che all'occasione della tornata per la discussione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, e particolarmente sul paragrafo 5 di esso indirizzo, la Commissione aveva aggiunto vari capi importanti, sui quali credeva che il Ministero dovesse portarvi maggior attenzione per fare qualche legge o provvedimento. In conseguenza, io allora aggiunsi due altri capi alla proposta che aveva fatta la Commissione. Il primo riguardava i disordini sulla stampa; a questo proposito il signor senatore Di Collegno Luigi, particolare mio amico, ha presa la parola, ha appoggiata la mia proposizione, l'ha difesa con molte buoni ragioni, molto meglio che io non avrei potuto, né saputo fare, così che io considero questa parte più sua che mia. L'altra proposizione che

aveva fatto riguardava la sicurezza pubblica. Questa proposta, un altro distinto collega, il cavaliere Cibrario, disse che era inutile che io la facessi, perchè sapeva che il Ministero se ne occupava con molto impegno, che una Commissione speciale era stata nominata, che lui, cavaliere Cibrario, ne era membro, che credeva che fra una settimana o due al più una legge qualunque sarebbe stata proposta, e che perciò io poteva prescindere dal formulare in iscritto questo mio emendamento od aggiunta che si voglia dire, e che credeva che i miei voti (che sicuramente credo che siano quelli di tutto il paese) sarebbero stati esauditi. A questa esplicita risposta che aveva fatta io ho aderito, mi sono dichiarato soddisfatto, ed ho ritirata la mia proposizione. Ma d'allora in poi è passata una settimana, sono passate due, è passato un mese, ne sono passati quasi due e non si vede niente, ne si sa quale sia l'esito di questa Commissione, quali siano le risultanze che si possono sperare.

Se noi vivessimo in uno stato tranquillissimo, in uno stato ordinario, oh, allora si potrebbe tacere su questa proposta; ma frattanto continuano gli stessi disordini: si viaggia con nessuna sicurezza; in Torino, nelle città principali, in Genova degli alloggi svaligiati, e io so, perchè lo so da chi ne fu vittima.

Nelle campagne poi i furti sono comunissimi, con danno gravissimo delle proprietà, massime delle proprietà boschive. Si dice nel pubblico che i giudici di mandamento sono impotenti a portarvi rimedio a motivo della legislazione attuale. So bene che io qui dico cosa comune, cosa che tutto il mondo dice, ma io lo ripeto precisamente perchè non è dato a tutti il dirlo solennemente come io adesso lo dico, e in un luogo autorevole come questo, dove spero farà sempre un effetto qualunque.

Se poi dalla sicurezza pubblica passiamo ai disordini della semplice polizia, noi andiamo di male in peggio. Si giuoca in tutte le botteghe a tutti i giuochi d'azzardo con danno gravissimo della gioventù, dei figli di famiglia, della gente contabile. Tutti lo vedono, tutti lo sanno, la polizia sola non lo vede e non lo sa, o per lo meno non vuole nè saperlo, nè vederlo; e questo è un fatto.

Percorro altri disordini. Passeggiano, si vendono pubblicamente dei disegni, delle statuette indecenti che rivalizzano in lubricità coi bassorilievi di Ercolano e Pompei, che tutti i forestieri possono vedere, però con qualche cautela, e qui a

Torino si espongono al pubblico liberamente. Io dico questo perchè per ragione d'impiego nel tempo passato ho visto che le istruzioni e gli ordini che si ricevevano comunemente erano severi a questo riguardo. So bene, forse allora la severità andava troppo oltre, ma domando io adesso se in questo punto non vi sia troppa licenza, e credo che questo non convenga in una città costumata, in una città civile come è la nostra. Insomma, io lascio di enunciare altri inconvenienti, perchè sarebbe troppo lunga cosa il far ciò; ho soltanto accennato questi casi per giustificare pienamente la domanda o meglio la preghiera che faccio al signor ministro di volerci dire quale sia stato l'esito della Commissione summentovata, e quali sieno le risultanze che se ne possono sperare purchè non troppo ritardate.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Quantunque l'oggetto dell'interpellanza dell'onorevole signor senatore Galli riguardi piuttosto alla polizia che non alle attribuzioni del ministro di grazia e giustizia, risponderò tuttavia il meglio che potrò a nome del mio collega che assiste attualmente alla tornata dell'altra Camera. La Commissione che era stata incaricata di compilare un progetto di ordinamento provvisorio sulla pubblica sicurezza, Commissione di cui faceva parte l'onorevole signor senatore Cibrario, adempì veramente e con molta sollecitudine il suo lavoro. Siccome però contemporaneamente esisteva un'altra Commissione incaricata di proporre un ordinamento generale definitivo sul Pubblico Ministero, e siccome il progetto presentato dalla Commissione di cui ho parlato in primo luogo aveva molta affinità di materia e di disposizioni con quello che stava preparando l'altra che in secondo luogo accennai, naturalmente il Ministero gli ne diede comunicazione per conservare quell'uniformità di concetti e di disposizioni che questi due progetti dovevano per necessità avere.

La Commissione incaricata di ordinare il pubblico Ministero rispose in allora che le stesse basi adottate dall'altra Commissione erano già state da lei accolte, e che il modo cui avrebbe ella stessa proposto al fine suddetto era perfettamente conforme a quello che era dall'altra proposto; aggiunse che il suo lavoro era già stato condotto quasi a compimento, e che conseguentemente credeva superfluo di fare un provvedimento provvisorio, il quale sarebbe rimasto inutile dal momento in cui si emanerebbe un provvedimento generale e definitivo sul medesimo oggetto. Io allora invitai la Commissione ad occuparsi speditamente del suo lavoro, ed il fine del Ministero fu a un dipresso raggiunto, giacchè il progetto d'ordinamento del Ministero Pubblico è compiuto ed è già stampato e distribuito ai membri della Commissione generale incaricata della revisione dei codici. Io lo riceverò a giorni, ed appena ricevuto avrò l'onore di presentarlo al Parlamento.

GALLI. Rendo grazie al signor ministro della spiegazione che ci ha voluto dare; circa poi alle speranze che ci lascia queste sono fatte per accrescere sempre più la fiducia che abbiamo nel Ministero.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DELLE IMMUNITÀ DELLE CHIESE ED ALTRI LUOGHI.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il progetto di legge surriferito (Vedi vol. *Documenti*, pag. 430).

PRESIDENTE. Do atto al guardasigilli della presentazione del progetto di legge testè letto, il quale verrà stampato e quindi distribuito agli uffizi in tempo debito per l'opportuna disamina.

COLLI. Prego il signor ministro di grazia e giustizia a volerci dire se egli ed il signor presidente del Consiglio siano disposti a deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi alle negoziazioni che possono aver avuto luogo colla Santa Sede in ordine alla legge testè presentata ed alle altre che sono imminenti.

Trattandosi di una deliberazione di tanta importanza, credo indispensabile che il Senato conosca il vero stato delle cose.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. A quest'interpellanza avrò l'onore di rispondere dopo che ne avrò conferito col presidente del Consiglio e con tutto il Consiglio dei ministri.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE CONCERNENTI LA DOTAZIONE DELLA CORONA E IL DOVARIO DELLA REGINA VEDOVA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione della Commissione nominata per riferire sui due progetti di legge concernenti la dotazione della Corona ed il dovario della regina vedova.

Il relatore della Commissione, senatore Deferrari, ha la parola.

DEFERRARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 37.)

PRESIDENTE. Do lettura dei due progetti di legge che cadono in discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 35.)

È aperta la discussione generale sui progetti di legge.

Non domandandosi da nessuno la parola sulla discussione generale, interrogo il Senato se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo di nuovo l'articolo 1:

« La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo regno, a termini dell'articolo 19 dello Statuto, si comporrà di un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili, e della corrispondenza di un'annua somma dalle finanze dello Stato. »

Non essendovi osservazione lo metto ai voti.

(È approvato.)

L'articolo 2 è così concepito:

« La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i fabbricati ed i terreni indicati nell'elenco segnato A unito alla presente che sarà vidimato dal ministro segretario di Stato delle finanze.

« S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immobili le loro dipendenze tutte, sì e come risulteranno dal quadro che ne sarà formato a termini dell'articolo 4. »

SCLOPIS. Desidero di chiedere all'onorevole relatore della Commissione alcuni schiarimenti sull'effetto di questo articolo; tanto più desidero di muovere questa questione, sembrandomi che quanto si disse nella relazione vada alquanto oltre a quello che sta scritto nel testo del progetto di legge.

Fra i beni immobili che sono compresi nell'elenco segnato *A* io leggo all'ultimo alinea: « locali del palazzo dell'Accademia di belle arti destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei. »

Qui si parla di locali destinati alle scuole ed alle gallerie facienti corpo di quel fabbricato che s'intitola *Accademia Albertina e delle belle arti*; siamo per conseguenza unicamente ristretti nella specialità del materiale di una parte di quel edificio.

Nella relazione con tanto senno e con tanta e sì squisita eleganza di sentimenti, in cui partecipiamo noi tutti, dettata dal signor relatore della Commissione, io leggo: « nè sfuggi senza esame alla vostra Commissione l'articolo 11 del progetto e l'annesso elenco segnato *A*, col quale l'Accademia di belle arti è confidata al patrocinio della Corona. »

« Sorse il dubbio se per avventura non fosse necessità, secondo gli ordini costituzionali che ci reggono, che tale Accademia dipendere dovesse dal Governo; ma considerato come essa sorse per volontà, e col peculiare danaro dei reali di Savoia, e sotto ogni aspetto si ampliasse dal magnanimo re Carlo Alberto che le diede nuovi sussidi e nome, ed egregia, ma privata opera sempre fosse della sua munificenza, il proposto dubbio disparve; ed ovvio sembrò che col retaggio della Corona e delle virtù paterne toccasse al nuovo principe di proseguire sì nobile e benefica intrapresa. La protezione delle arti belle quanto bene si addice ad un principe italiano! »

Sicuramente non è mio intendimento lo scostarmi per nulla da questo voto che la protezione delle arti belle in una terra italiana sia raccomandata specialmente ad un re eminentemente italiano, ad una prosapia di principi che tanto ben meritano della patria nostra e delle arti; ma, se male non mi appongo, qui la Commissione ha parlato dell'Accademia di belle arti, ed ha inteso che l'Accademia di belle arti fosse posta sotto il patronato del principe; quindi dalla parte materiale che era compresa nell'elenco *A*, è giunta la Commissione alla parte formale, ed ha quindi inteso che non i locali dell'Accademia soltanto, ma l'Accademia tutta fosse di reale patronato.

Io non posso a meno di dichiarare che non credo, secondo gli ordini costituzionali, si possa ammettere che nessuna istituzione, la quale faccia parte del Governo, sia posta sotto altro patrocinio che quello del Governo, e che perciò debba cadere sotto la piena responsabilità di chi regge le redini del Governo. Io non intendo come si voglia fare un'istituzione di patronato speciale alla Corona, la quale istituzione non darebbe salvo che un carico alla Corona medesima, poichè nessun vantaggio ne ritrarrebbe, e sarebbe soltanto di diminuzione di quella dotazione che io, anche detratto quest'onere, non considero per nulla eccedente la convenienza.

Io non so se in altri paesi che si reggono a forme costituzionali oggidì in Europa si ammetta che nella dotazione della Corona entrino istituzioni pubbliche. So però che anticamente questo esisteva, ed anzi so che il nome di *lista civile* venne in Inghilterra da che sulla dotazione che si faceva anticamente al principe si assegnavano le corrisposizioni degli stipendi agli impiegati civili, onde venne a questa dotazione il nome di *lista civile*.

Ma nelle condizioni attuali io non credo che nessuna istituzione pubblica che faccia parte dello Stato sia stata compresa fra le parti che costituiscono la lista civile nella dotazione della Corona.

Il progetto di legge quale ci fu presentato non indica questo senso, perchè non parla che di semplice località, di sem-

plici materiali edifici destinati alle scuole ed alle gallerie dell'Accademia Albertina; e qui nasce un'altra difficoltà, poichè si avrebbe un locale materialmente destinato ad un'istituzione pubblica posta sotto l'ispezione della dotazione della Corona, e si avrebbe poi il formale di questa istituzione posta sotto la direzione del Governo.

Io non voglio promuovere nessuna proposta sovra di ciò, poichè desidero anzi che si dia piena e pronta adozione a questo progetto di legge, il quale conviene che sia votato con tutta quell'espansione di sentimento che nutriamo per l'augusta stirpe che ci governa; ma io bramerei pure che il signor relatore della Commissione mi fornisse qualche schiarimento onde vedere se i miei dubbi siano appoggiati, e se sono appoggiati io vorrei che il Ministero se ne facesse carico per provvedere in prossima occasione a che si faccia cessare questa dubbietà che mi pare essenziale, cioè che tutte le istituzioni dello Stato rientrino sotto il Governo dell'amministrazione nazionale.

DE FERRARI, relatore. Il signor senatore Sclopis ha fatto qualche obbietto relativamente all'elenco *A*. Egli ha osservato che a termini di questo elenco si trova soltanto che i locali del palazzo dell'Accademia di belle arti, destinati alle scuole ed alle gallerie, siano posti fra i beni concessi in dotazione alla Corona.

Egli ha ritenuto il senso ristretto e materiale della parola, e da questa significazione materiale e ristretta ha inteso derivarne che nella dotazione della Corona cadevano i soli locali, e non l'Accademia, e non l'istituzione delle belle arti. Ed avendo il senatore Sclopis osservato che nella relazione letta in nome della Commissione, non solo si faceva cenno di locali, ma più specialmente si parlava dell'Accademia di belle arti, egli ne ha ricavato che la Commissione ha ecceduto i termini della legge proposta. Quest'eccesso la Commissione non crede di averlo commesso. È vero che le parole dell'elenco potrebbero avere una dubbia interpretazione, è vero che rabbinicamente intese potrebbero riferirsi ai soli locali materiali e non altro; ma l'altra significazione, la significazione più ampia era data dalla ragione della legge. Questa legge non arrivava nuova innanzi al Senato, essa era stata profondamente modificata coll'adesione del Governo innanzi alla Camera elettiva, e innanzi a questo Senato fu opinione concorde che con l'assegnare i locali destinati agli usi dell'Accademia di belle arti non si concedeva soltanto la parte materiale di essi, ma si concedeva ancora il patrocinio all'augusto principe delle belle arti del Piemonte. Ora la ragione della legge serviva per la vostra Commissione a spiegare, ad intendere le parole dell'elenco, e serviva a spiegarne quell'ambiguità che forse ne sarebbe potuta nascere.

Questa è la risposta che la Commissione si crede in dovere di presentare al primo obbietto proposto dal signor senatore Sclopis.

Egli ha poscia osservato essere cosa incongrua il vedere i nobilissimi palazzi delle belle arti e dell'Accademia divisi in porzioni: parte essere accordata alla dotazione della Corona, parte restare nella disposizione del Governo. Quest'incongruità è stata notata dalla Commissione, ma essa non crede che sia sufficiente per apportare alcuna correzione alla legge. Quest'incongruità è una necessità delle cose che bisogna subire, e questa necessità si subisce non tanto per quanto concerne il palazzo dell'Accademia, ma eziandio in grado maggiore per quanto si riferisce ai reali palazzi di Nizza, Chamberì e Cagliari. Se il Senato si metterà sotto gli occhi quella parte degli obblighi che concernono questi palazzi vedrà che essi sono come di dovere e in conformità della destinazione

dei medesimi accordati alla dotazione della Corona, ma vedrà in essi la clausola che continueranno ad esser soggetti a quegli usi di servizio governativo pel quale finora furono destinati.

Dunque noi non abbiamo soltanto il palazzo dell'Accademia che presenti quest'incongruità, altri pure ne abbiamo; e perchè? Perchè così vuole la necessità delle cose.

Era ancora incongruo sotto un altro aspetto ed in un senso più grave.

L'accordare la protezione delle belle arti al principe, e non mettere nella dotazione della Corona i locali in cui le arti belle sono coltivate, sarebbe sembrato altamente incongruo, per ciò che l'Accademia onorata della protezione del principe, sussidiata col privato suo denaro, avrebbe avuto sede in locali che sarebbero stati a disposizione del protettore.

Si è questa ragione di somma convenienza che spinse la Camera elettiva e la vostra Commissione ad approvare il progetto di legge quale è stato proposto.

L'egregio senatore Sclopis è poi passato a fare un'obiezione di più grave importanza. Egli ha detto essere principio di ogni Governo costituzionale che le istituzioni, le quali fanno parte del Governo (tali furono le sue parole, se ben mi ricorda) non possono mai essere raccomandate ad una persona privata, fosse pur quella del principe. Io e la Commissione unanime aderiamo a questa proposizione: ma è essa applicabile al caso nostro? La Commissione ha creduto di dover riconoscere e dichiarare che l'Accademia Albertina non è una istituzione pubblica, non è una istituzione governativa, quindi per applicazione di quel medesimo principio che fu invocato dal senatore preopinante, ne doveva discendere dalla diversità della premessa una conseguenza affatto opposta; se l'Accademia delle belle arti è opera privata dei principi di Savoia, era ben giusto che il Governo non avesse su di essa alcuna influenza.

Resta dopo di ciò a vedersi se la Commissione nell'ammettere questo giudizio, e nel credere istituzione privata l'Accademia Albertina, abbia o non abbia errato. Essa crede di non essere caduta in errore, perchè questa istituzione è stata creata dalla protezione dei Re di Savoia, perchè fu sempre alimentata dal particolare denaro della Corona, perchè fu ampliata e nuovamente sussidiata dal re Carlo Alberto, perchè l'elezione dei professori e direttori fu sempre fatta privatamente dall'autorità del principe, perchè dopo la pubblicazione dello Statuto si è il principe come privato, come padrone della sua dotazione particolare che ha continuato a reggerla: dunque questa era ed è un'istituzione privata del principe.

Nè questa è la sola Accademia privata che noi abbiamo nello Stato, la quale non sia sotto la direzione del Ministero. Io debbo far osservare al Senato che in Genova abbiamo anche un'Accademia di belle arti; è essa pubblica? No. I maestri che insegnano sono essi eletti dal Governo? Nemmeno. Gli stipendi che essi toccano sono pagati dal Governo? Non mai. È una istituzione di beneficenza, la quale rimonta a molti e molti anni. I patroni sono privati amatori delle arti belle che le sussidiano, ed il Governo non ha trovato in questa istituzione alcunchè a ridire per impedirle. Se essa uscisse dai suoi limiti, se essa portasse grave incomodo o danno alla cosa pubblica, il Governo avrebbe diritto di annullarla; ma innocua come essa è, anzi lodevole istituzione, non fu mai sottoposta alla direzione governativa, perchè era ed è opera privata.

Si è per questo motivo che nella dotazione della Corona si è creduto, senza urtare contro le regole del diritto costi-

tuzionale, di lasciare l'Accademia delle belle arti alla direzione di essa.

SCLOPIS. Sempre col desiderio di emettere dichiarazioni, e non opposizioni, ed alieno sicuramente dal portare alcun che di rabinico nella nostra discussione, da cui abborro, io solamente, avvertendo che quando ho parlato dell'intelligenza del vocabolo *locali*, non poteva per interpretazione credere che il contenente fosse il contenuto, debbo pregare il signor relatore della Commissione di osservare che forse il perno della sua opinione non poggia su giuste basi perchè l'Accademia di belle arti in Piemonte non è altrimenti una istituzione privata. L'Accademia di belle arti fu creata nel 1778, e quindi fu ristaurata con regie patenti del 15 luglio 1824, regie patenti che, come vera legge costituente un'istituzione pubblica, furono registrate dai magistrati supremi. Dunque l'Accademia è una vera istituzione pubblica, e non può paragonarsi nè a quella di Genova, di cui io non conosco la natura, nè a qualsivoglia altro istituto di privata liberalità, fosse anche quello del principe. Io convengo ben volentieri che il re Carlo Alberto ha grandemente ampliato quest'Accademia, ma non le ha tolto il suo carattere primitivo; ed io credo che nè la maestà del re, nè la dignità della nazione possono ammettere facilmente che si consideri da noi la coltura, diremo, e l'insegnamento delle belle arti come oggetto che dipenda soltanto dalla liberalità individuale di chicchessia. Noi non vogliamo sicuramente, dotando la Corona, imporgli un carico che mantenga l'istituzione, e dall'altro canto noi non vogliamo del pari che quest'istituzione, la quale ottenne un carattere pubblico presso di noi, possa venire a menomarsi per vicende di circostanze.

Dunque insisto perchè si faccia questa debita distinzione, vale a dire che quello che è dotazione della Corona non assuma il patronato di istituzione pubblica, perchè credo che ripugni all'indole sua, e che questa istituzione speciale abbia il suo svolgimento come tutti gli altri rami di pubblico insegnamento e di pubblico decoro.

Osservo poi ancora in particolare che forse il signor relatore della Commissione non ha ritenuto esattamente quanto io aveva avuto l'onore di sottoporre al Senato, non avendo io fatto parola dell'inconveniente di staccare una parte dall'edificio: del resto io non sono entrato in questa cosa. Ma poichè si tratta di questi edifici, mi giova avvertire che, se non vado errato (in questa parte alcuni degli onorevoli nostri colleghi potranno correggermi), lo stabilimento dell'Accademia Albertina fu posto precisamente in un edificio che spettava all'Università degli studi. Dunque, tanto per questa ragione come per la ragione molto maggiore che ho indicata prima, sarebbe opportuno che il Governo, non dico adesso (giacchè non intendo d'interventire per nulla la legge, la quale, dichiaro nel mio particolare, io ammetto ed approvo nella sua integrità, credendo che sia conveniente e costituzionale), ma in una prossima occasione facesse cessare queste irregolarità, queste anomalie, che non credo convenienti nè alla qualificazione ed alla natura della dotazione della Corona, nè ai veri principii del Governo costituzionale, i quali richiedono che tutte le istituzioni pubbliche sieno rimesse al Governo dello Stato, e non mai affidate a verun patrocinio speciale.

DI CASTAGNETTO. Le osservazioni dell'onorevole senatore Sclopis relativamente all'Accademia delle belle arti parlano da una verità ben consolante per tutti noi, la quale fino ad un certo punto giustifica il di lui assunto, che cioè l'Accademia di belle arti fosse un'istituzione dello Stato; verità per noi, ripeto, consolantissima, cioè che la dinastia di Savoia era talmente immedesimata con tutti gli interessi del

paese, che tutto quello che era della famiglia, dir si poteva dello Stato, come si poteva dire che lo Stato componeva una sola famiglia; ecco il motivo perchè questa istituzione, sebbene originariamente nata dalla munificenza dei principi, possa al tempo attuale in cui ragiona il conte Sclopis dirsi con verità un'istituzione pubblica; ritengasi che il bilancio della Corona essendo in allora identico con quello dello Stato, ne nasceva la conseguenza che tutte le nomine, patenti, biglietti, brevetti qualunque, dovessero partire dal centro governativo, ed essere registrati al controllo, seguire insomma il corso di tutte le altre provvisioni; ciò però non toglie che avessero una natura speciale, sicchè, emanato il provvedimento, il Governo non vi prendesse più nessuna ingerenza; e tale cosa appunto accadeva nell'Accademia delle belle arti.

L'Accademia delle belle arti posta sotto la protezione del re era retta dal gran ciambellano di Sua Maestà, il quale ne era presidente nato; dal ciambellano emanavano gli ordini qualunque di nomine di professori, ed io dirò che il gran ciambellano poteva mutare anche l'istituzione dell'Accademia di belle arti senza che il Governo vi potesse eccepire: ed è sotto tale aspetto che l'Accademia poteva dirsi un'istituzione privata. Venuti poi al novello ordine di cose che felicemente ci regge, nacque il dubbio nel essere la competenza delle cose appartenenti alla dotazione della Corona, se l'Accademia delle belle arti dovesse o no appartenere ad uno dei dicasteri che compongono il Governo dello Stato. Nel mio particolare interpretando i sensi di munifica protezione che la Casa di Savoia ha sempre accordata alle arti belle, che la reo- carissima all'Italia, e che fecero venerato il nome del magnanimo e pianto re Carlo Alberto, io aveva insistito perchè questa bella gemma della Corona seguitasse ad appartenere, e che la gloria di tal protezione potesse essere continuata nella famiglia reale; la cosa fu diversamente giudicata dal ministro, il quale dividendo l'opinione del conte Sclopis, proponeva che l'Accademia di belle arti potesse essere tralata dalla dotazione della Corona ad uno dei dicasteri dello Stato; dal che nacque forse la specie di contraddizione che trovasi nell'elenco accennato dal conte Sclopis, in cui veramente leggiamo queste parole: *Locali del palazzo dell'Accademia di belle arti destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli aventi usi estranei.*

La proposizione del ministro, quando nel suo primo elenco stabiliva che quest'Accademia di belle arti dovesse passare al dominio dello Stato, si limitava alla semplice indicazione del palazzo dell'Accademia delle belle arti. Certamente l'intenzione del ministro, separando il palazzo, era di separare in esso lo stabilimento, perchè l'Accademia di belle arti esiste in quel fabbricato per munificenza reale; altrimenti non vi sarebbe motivo perchè il palazzo medesimo fosse annesso alla dotazione della Corona, e nemmeno l'Accademia potrebbe esistere se non avesse un locale adattato. La Commissione, per i motivi espressi nel suo rapporto (la Commissione della Camera dei deputati), e luminosamente sviluppati dal nostro relatore, giudicò che questa alta ed efficace produzione di belle arti dovesse continuare nel sovrano; e tale fu la determinazione che ella prese collocando di nuovo il palazzo dell'Accademia delle belle arti nel novero dei palazzi della Corona; non posso disconvenire che le indicazioni stesse messe in queste parole, *locali destinati alle scuole ed alle gallerie, esclusi tutti gli altri aventi usi estranei, fanno nascere un'anomalia per il motivo che forse pochi sono i locali destinati propriamente a scuole, come molti sono i locali occupati in altra guisa, indirettamente se si vuole, per servizio*

dell'Accademia, ma che pure non possono dirsi propriamente occupati dalle scuole; quindi ne nascerebbe la conseguenza che, separando attualmente tutti i locali che non servono propriamente alle scuole e che abbiano un uso estraneo, converrebbe privare dei loro alloggi molti dei professori; ma è da ritenere che questo alloggio potendo far parte di corrispettivo nel loro stipendio, ne nascerebbe forse un novello onere alla Corona, mentre il demanio fruirebbe dell'utile di quei locali. Queste conseguenze, dico, nascerebbero se si volesse interpretare letteralmente quelle parole *ad uso estraneo*. Io però sarei in senso di lasciare per il momento le cose come furono adottate dalla Camera dei deputati, salvo che, se nascesse qualche discussione in seguito, si potrebbe risolvere in via amministrativa.

DE FORNARI. Alla ultima allusione che ho udita dagli onorevoli preopinanti, a modificazioni che ulteriormente potranno introdursi, mi pare ostare il disposto della legge fondamentale, per cui la dotazione della Corona è invariabile durante l'attuale regno.

Ma ciò che mi faceva prendere la parola è più appositamente per l'effetto di chiarire come altrimenti da quel che è stato spiegato risulti dalla proposta legge anco esplicitamente, che non solo i locali per l'Accademia Albertina e per la galleria dei quadri vi siano assegnati, ma che l'intero stabilimento è posto sotto la direzione ed a carico, come sotto gli auspizi della Corona. Ciò risulta indipendentemente dal contemplato elenco A, da quello che sotto la lettera C descrive le spese che detratte dal conto di tal dotazione, come non più a carico dell'azienda della real casa, sono a portarsi a carico dei rispettivi bilanci di ciascun Ministero. Ivi non trovansi, fra le altre partite, le spese per la detta Accademia; e credo quindi risultarne che rimangano a carico della Corona come prima fossero. Bramerei sentire chiarita tale risultanza, e prendo la libertà di interpellarne la Commissione.

DI CASTAGNETTO. Il richiamo dell'onorevole senatore conte De Fornari è giustissimo. L'Accademia di belle arti è dotata di lire 41,910. Questa dotazione è unita al palazzo della Corona, insomma allo stabilimento dell'Accademia di belle arti.

Il Governo quando aveva fatta la sua proposizione alla Camera dei deputati aveva separata l'Accademia, ed aveva naturalmente separata anche la dotazione dell'Accademia di belle arti. Convien dire però che il Ministero non aveva fatta una proposizione specifica di dotazione della Corona, non ne aveva rimessa la somma alla generosità del Parlamento. Venutosi alla discussione, la Camera per un sentimento di deferenza verso la Corona, e per gratitudine a quella protezione che la Casa di Savoia ha sempre accordato alle arti belle, nella speranza che continui, come sicuramente il nostro giovine e munifico Re ha in mente di continuarla, volle che fosse unito alla Corona il palazzo dell'Accademia di belle arti, non ha parlato della dotazione 41,910 lire, le quali furono indirettamente separate dalla dotazione; sicchè la somma di quattro milioni, di cui si discorrerà poi nell'articolo successivo, comprende non solo il fabbricato, ma eziandio tutta la dotazione intera per il servizio dei professori delle scuole, insomma, di qualunque spesa relativa all'Accademia delle belle arti. La conseguenza adunque dedotta dal conte De Fornari è esatissima.

La Corona acquista il patrocinio di questo stabilimento, lo acquista senza dotazione, e per mantenerlo dovrà farvi fronte con quei fondi che la munificenza del re potrà mettere a disposizione. Sicuramente se avesse avuto la dotazione avrebbe

potuto abbandare maggiormente; ma l'animo del re benefico e protettore sincero delle arti troverà, anche con qualche sacrificio personale, il modo di continuare una protezione da secoli immedesimata nella reale famiglia.

NIGNA, ministro delle finanze. Le spiegazioni testè date dal signor senatore Di Castagnetto sono precisamente conformi alle discussioni che ebbero luogo anche nell'altra Camera ed alla proposizione del Ministero. Non vi ha dubbio che, in ordine al locale dell'Accademia, si volle intendere che il carico dovesse essere sopportato dalla lista civile; ma per riguardo alla somma di 40,000 lire circa la cosa potrebbe essere meglio coordinata. Il Ministero non avrebbe difficoltà di dichiarare, anche nell'interesse della lista civile, che, quando sorgessero difficoltà che avessero un dato fondamento, si potrebbero prendere i concerti necessari a regolarizzare siffatti casi in via amministrativa, senza però farne un oggetto che dovesse portare una nuova discussione sulla legge.

Qualora il Senato...

SCLOPIS (Interrompendo). Si potrà provvedere all'occorrenza con un'altra legge, ma frattanto votare questa e preparare un'altra che regolarizzi...

NIGNA, ministro delle finanze (Interrompendo)... che regolarizzi quella che in via amministrativa verrebbe proposta.

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, e non essendo stata fatta proposta formale, io non ho che a mettere ai voti l'articolo stesso.

Chi vuole approvare l'articolo secondo voglia levarsi in piedi.

(L'articolo 2 è approvato.)

(I rimanenti articoli sono approvati senza osservazione alcuna.) (Vedi vol. Documenti, pag. 38.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	46
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

Si passa alla discussione della seconda legge del dovario di S. M. la regina vedova Maria Teresa.

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, darò lettura dell'articolo primo per far capo alla discussione e deliberazione sul medesimo.

Esso è così concepito:

« L'assegnazione sovra le finanze per il dovario della regina Maria Teresa Francesca di Toscana, vedova del magnanimo re Carlo Alberto, è stabilita nella somma di annue lire 500,000, cominciando dal 29 luglio prossimo passato, e continuando in avvenire durante la vita ed il domicilio di lei nello Stato. »

Non essendovi chi chieda la parola lo pongo a votazione.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È adottato.)

Leggerò ora l'articolo 2:

« Tale somma sarà pagata ripartitamente per dodicesimi ed in anticipazione di mese in mese alla persona che sarà delegata dalla prefata regina. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Si procederà di nuovo all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	46
Voti favorevoli	46

(Il Senato adotta all'unanimità.)

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLA TARIFFA POSTALE.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. Il ministro degli affari esteri ha la parola.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 369.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al presidente del Consiglio dei ministri della presentazione fatta del progetto di legge sulla tariffa postale, il quale sarà stampato, quindi distribuito negli uffizi per l'occorrenza disamina.

Non essendo il Senato più in numero, io sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 23 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio del matrimonio del Duca di Genova colla Principessa di Sassonia — Presentazione del progetto di legge sulla verificaione dei pesi e misure — Verificazione dei titoli e ammissione in Senato di monsignor Billet arcivescovo di Ciambèrè — Congedi — Giuramento dei senatori Billet e Tornicelli — Estrazione a sorte dei componenti la deputazione per compiere gli augusti sposi.*

La seduta è aperta alle ore 4 pomeridiane.

(Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.)

ANNUNZIO DEL MATRIMONIO DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA CON S. A. R. LA PRINCIPESSA MARIA ELISABETTA DI SASSONIA.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio dei ministri per una comunicazione.

D'AZEGLIO, presidente del Consiglio dei ministri. Ho avuto da S. M. l'onorevole incarico di annunziare al Senato il matrimonio di S. A. R. il Duca di Genova con S. A. R. la Principessa Maria Elisabetta figlia del Principe Giovanni e nipote del re di Sassonia. La domanda era già stata fatta ai tempi della gloriosa memoria di Re Carlo Alberto, ma per le sopravvenute vicende essendone stata sospesa la pratica, venne questa ora ripresa, ed io ebbi l'onore di firmare il contratto di matrimonio il giorno 18 corrente. S. M. riguarda questo avvenimento come felice per la sua famiglia, e certamente come tale sarà considerato dal Senato.

PRESIDENTE. Io do atto della comunicazione fatta dal ministro degli affari esteri del matrimonio conchiuso fra S. A. R. il Duca di Genova e la Principessa di Sassonia.

Propongo ora al Senato di voler nominare una deputazione, la quale abbia a recare a S. A. R. il Duca di Genova le espressioni dei sensi di compiacenza del Senato per questa felicissima occorrenza, la quale essendo argomento di consolazione per la Famiglia Reale non può a meno di esserlo eziandio per tutta la nazione.

Se il Senato lo approva, si passerà all'estrazione dei membri della deputazione.

CIBRARIO. Mi parrebbe conveniente che si nominassero due deputazioni, una a S. M. il Re, a nome del quale il presidente del Consiglio è venuto a partecipare al Senato questa consolante notizia, l'altra a S. A. R. il Duca di Genova.

Voci. La stessa deputazione potrebbe avere il doppio incarico.

PRESIDENTE. Porrò ai voti questa ultima proposta.

Chi è d'avviso che si abbia a formare una deputazione con questo doppio incarico voglia levarsi.

(La proposta è approvata.)

Siccome presentemente non è qui l'urna per far l'estrazione dei membri per la deputazione, darò prima la parola al ministro d'agricoltura e commercio.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio, presenta il suddetto schema di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 387.)

Pregherei il Senato se crede di volermi dispensare dal dar lettura della presente legge, la quale redatta in 23 articoli, preoccuperebbe di troppo il prezioso tempo del Senato. A quanto ho avuto l'onore di riferire nella mia relazione, aggiungerò che siccome questa legge contiene la sanzione di quella già votata il 6 gennaio ultimo scorso, per cui il sistema metrico decimale verrà posto in vigore al 1° del prossimo aprile, sarebbe indispensabile che per quell'epoca anche questa fosse sancita dal Senato, onde il potere esecutivo coll'autorizzazione del Re la possa applicare, e rendere attuabile per tutto lo Stato.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di agricoltura e commercio della legge relativa alla verificaione dei pesi e misure. Quindi domanderò al Senato come intenda di provvedere su questa legge, che è già stata portata una volta a sua cognizione; se cioè intenda di rimandarla direttamente alla Commissione che già se n'ebbe ad occupare, ovvero di trasmetterla agli uffizi secondo le norme usate.

Voci. Alla stessa Commissione.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la proposta che è atta di rimandarla direttamente alla Commissione che esaminò la legge perchè vi ponga termine.

(È approvato.)

VERIFICAZIONE DEI TITOLI E AMMISSIONE IN SENATO DI MONSIGNOR BILLET.

PRESIDENTE. Invito il signor senatore Picolet a riferire intorno alla validità de'titoli d'ammissione di S. E. monsignor arcivescovo di Ciambèrè.

PICOLET, relatore. Messieurs, votre Commission, char-

de la vérification des titres de monseigneur Alexis Billet à reconnu qu'il est né le 28 février 1783, qu'après avoir upé le siège épiscopal de St-Jean, il a été promu à l'archevêché de Chambéry en 1840, et nommé sénateur du aume le 3 avril 1848.

Considérant, en conséquence, que monseigneur Billet appartient à la première catégorie des personnes parmi lesquelles le roi s'est réservé de choisir les membres du Sénat, et il réunit les autres conditions requises par le Statut, votre mission, d'un avis unanime, à l'honneur de vous proposer, par mon organe, d'approuver la nomination de monseigneur Alexis Billet.

Messieurs, qu'il me soit permis d'ajouter qu'il n'a pas été appelé à votre Commission que monseigneur Billet aurait d'autres titres être appelé à faire partie du Sénat: en effet, monseigneur Billet, durant son épiscopat dans le diocèse de Maurienne et son diocèse actuel, s'est montré un des zélés promoteurs et propagateurs de l'enseignement primaire; plusieurs paroisses sont redevables à ses généreux efforts d'une école pour les enfants pauvres; la ville de Jean, de l'établissement d'une corporation de sœurs qui vouent à l'enseignement gratuit des jeunes filles.

Notre Commission, en sacrifiant à l'usage, m'aurait encore sans doute chargé de vous parler des nombreux écrits dont monseigneur Billet a enrichi l'archéologie, la géologie, et autres ouvrages qui l'ont fait admettre au nombre des membres de l'Académie royale de cette ville, et agréger dans son rang à plusieurs sociétés savantes; mais votre Commission a craint de blesser la modestie d'un pieux prélat qui aime les sciences et les encourage, sans ambitionner les honneurs qu'elles procurent.

Cette considération, messieurs, a déterminé votre Commission à vous proposer simplement d'approuver la nomination de monseigneur Billet comme appartenant à la première catégorie de l'article 53 du Statut.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, porrò aiuti la conclusione della Commissione.

Chi l'approva si voglia rizzare.

(È approvata.)

Proclamo per conseguenza senatore del regno S. E. monsignor Billet.

CONGEDI — GIURAMENTI.

PRESIDENTE. Darò intanto conoscenza di una lettera di un nostro collega il senatore Albini, il quale domanda un congedo.

(È accordato.)

DE CARDENAS. Prego il signor presidente di voler ottenermi un congedo, dovendo recarmi a casa per le elezioni politiche che si fanno nel mio circondario. È cosa di pochi giorni, cioè sino a lunedì o a giovedì in caso che si venga a ballottaggio.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentita questa domanda, ed io la pongo ai voti.

Chi è d'avviso che si debba accordare il chiesto congedo, voglia sorgere.

(È accordata.)

(I senatori Billet e Tornielli, previa la solita formola, prestano il giuramento.)

DEPUTAZIONE PER COMPIRE GLI AUGUSTI SPOSI.

PRESIDENTE. Si procede ora all'estrazione a sorte dei membri per la deputazione. Essa sarà di sei membri e di due supplenti, secondo mi pare che sia d'uso.

I nomi dei senatori estratti dall'urna sono i seguenti: Brielli — Prat — D'Angennes — Demargherita — Di Colobiano — La Marmora.

Supplenti: Maffei — Di Bagnolo.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 26 MARZO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Annunzio della morte del senatore Brielli — Lettura del regio decreto di nomina a senatore dell'avvocato Pietro Gioia — Omaggio — Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammissione in Senato dell'avvocato Gioia — Presentazione del progetto di legge relativo all'appannaggio del Duca di Genova — Giuramento del senatore Gioia — Relazione e discussione del progetto di legge concernente la verificaione dei pesi e delle misure — Osservazioni del senatore Sclopis, e risposta del ministro di agricoltura e commercio — Osservazioni dei senatori Plezza e Di Collegno Luigi sugli articoli 13 e 25 — votazione ed approvazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Vien letto ed approvato il processo verbale dell'ultima tornata.)

COMUNICAZIONI — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Con mio sommo cordoglio debbo annunziare al Senato l'improvvisa morte di uno de' suoi membri, il rispettabile cavaliere Brielli.

(Dà lettura di un decreto del Re, con cui viene nominato a senatore del regno l'avvocato Pietro Gioia.)

SECRETARIO, legge una lettera, colla quale il contrammiraglio d'Arcollières fa omaggio al Senato di dodici copie di una sua opera intitolata: *Conni intorno a varii trovati e riforme della regia marina sarda*; dà poscia lettura del seguente sunto di petizioni:

69. Giofrè Felice presenta al Senato quattro petizioni o memorie, accennanti specialmente ad abusi contro la religione.

70. Delizzeri G., sindaco di Sassari, a nome di quel Consiglio comunale, sottopone al Senato alcune osservazioni in ordine alla Consulta sanitaria di Cagliari, e chiede che anche in Sassari sia stabilita una Consulta siffatta.

71. Buschetti A. N. chiede che sia invitato il Governo alla formazione d'un nuovo catasto.

72. Anonima.

73. Cavallero Enrico chiede che il Senato ecciti il guardasigilli ad ordinare che i giudici di mandamento vestano, almeno nelle solenni funzioni, un abito uniforme.

74. Rinant Casimiro, di Nizza,

75. Roncellini Giuseppe,

76. Giudice Pietro, teologo e curato,

77. Garneri Giammaria,

78. Alcuni abitanti di San Giusto in Canavese,

79. Alcuni cittadini (senza indicazione della provenienza),

80. L'episcopato piemontese e ligure,

81. Bernuzzi Pietro di Voghera,

82. Rolla Pietro di Voghera,

83. Alcuni abitanti di Albiano,

84. Alcuni abitanti di Piverone,

85. Alcuni cittadini (senza indicazione della provenienza),

86. Alcuni cittadini (*idem*),

87. Alcuni abitanti di Foglizzo,

88. Alcuni abitanti di Vische.

89. Parecchi sacerdoti di Genova,

90. Alcuni sacerdoti di Varese.

91. Alcuni sacerdoti di Zoagli,

92. Alcuni sacerdoti di Bobbio,

93. Alcuni sacerdoti di Biella,

94. Alcuni abitanti di Barolo,

95. Alcuni sacerdoti di Tortona,

96. Il clero di Nizza marittima,

97. Alcuni sacerdoti di St-Jean de Maurienne,

Chiedono che sia rigettato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Ilarità*)

98. Alcuni sacerdoti di Vercelli,

99. Parecchi abitanti di Solero,

100. Alcuni cittadini di Torino,

101. Parecchi cittadini di Bobbio,

102. Alcuni abitanti di Borgomanero,

103. Alcuni sacerdoti di Cigliano,

104. Parecchi abitanti di Ciriè,

105. Cattaneo Nicolò Eustachio,

Chiedono che sia adottato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Segni di approvazione*)

106. Greudy Carlo, vice-presidente della regia Camera di commercio di Genova, presenta al Senato alcuni riflessi di detta Camera tendenti a dimostrare la convenienza che la strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore passi per Valenza e Mortara.

107. Biancheri Giovanni Battista, di San Remo, chiede che siano soppressi i sostituti causidici di detta città, ed accresciuto il collegio dei causidici fino al numero di dodici.

108. Arrivabene Sebastiano propone alcuni provvedimenti relativi ai collegi nazionali.

109. Bachisio Cossu, notaio di Sassari, chiede che il Senato s'interponga presso il guardasigilli, ond'egli venga impiegato in qualità di attuario civile nel tribunale di prima cognizione di Sassari.

110. Maldozza Giuseppe propone che si dichiarino relatori nati i Consigli di disciplina della guardia nazionale i giudici di mandamento.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate alla Commissione incaricata di esaminarle.

Viene all'ordine del giorno la relazione sui titoli d'ammissione del senatore Profumo.

MAESTRI. Il primo ufficio non essendo in numero, non ha perciò potuto deliberare.

VERIFICAZIONE DEI TITOLI E AMMISSIONE IN SENATO DEL CONSIGLIERE PIETRO GIOIA.

PRESIDENTE. Domanderò se la relazione sull'ammissibilità del consigliere di Stato Pietro Gioia sia in pronto.

SCLOPIS. È preparata.

PRESIDENTE. Il relatore del terzo ufficio ha la parola.

SCLOPIS, relatore. L'avvocato Pietro Gioia, nato in Piacenza nell'anno 1797 e nominato dalla maestà del Re con decreto del 22 di questo mese senatore del regno, ritrae il suo titolo onde essere ammesso nel Senato dalle categorie 8^a e 20^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Egli fu guardasigilli ministro segretario di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e di giustizia. Egli, come tutti ricordano, fu tra i primi che usando della fiducia in lui giustamente riposta da' suoi concittadini concorse efficacemente in quell'operoso sentimento d'unione che tanto giovò a questa patria. L'importanza degli alti propositi sussiste anche dopo che un'avversa fortuna ne ha guasto il frutto immediato.

L'avvocato Gioia, già ascritto dal Re tra i suoi consiglieri di Stato, porterà tra noi una vastità di lumi corroborata da una pratica esperienza d'affari, un affetto pel nostro paese cementato alla prova di sacrifici personali, un nome illustre per scientifica gloria italiana.

Io ho quindi l'onore di proporvi a nome del vostro secondo ufficio l'ammissione dell'avvocato Pietro Gioia tra i senatori del regno.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazioni, io porrò ai voti le conclusioni dell'ufficio.

Chi intende approvarle voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

Proclamo senatore del regno l'avvocato Pietro Gioia.

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'APPANNAGGIO DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 39-40.)

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito a ciascun membro per essere esaminato nei rispettivi uffici.

Essendo presente il senatore Gioia, lo inviterò a prestare il giuramento.

(Data lettura della solita formula, il senatore Gioia presta giuramento.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA VERIFICAZIONE DEI PESI E DELLE MISURE.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la relazione sul progetto di legge riguardante la verifica dei pesi e delle misure.

Il relatore della Commissione ha la parola.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 388.)

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima che si apra la discussione conviene che il Senato deliberi se intende di procedere immediatamente alla discussione di questo progetto di legge, quantunque non siano trascorse le ore 24 prescritte dal regolamento tra la distribuzione della relazione e la discussione. Ma in vista appunto dei motivi addotti dal relatore, che io credo inutile di rammentare, domanderò al Senato, se intenda di aprire immediatamente la discussione siccome ne vien fatta facoltà coll'articolo 57 dello stesso regolamento.

(Il Senato assente a che si proceda alla discussione.)

La parola è al ministro d'agricoltura e commercio.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Mi corre l'obbligo di ringraziare in primo luogo la Commissione del Senato che ha riferito intorno al progetto di legge, sia per il voto favorevole che ha espresso, come pure per la sollecitudine con cui ha voluto portare alla discussione lo stesso progetto.

Riconosco anch'io, come ha notato la Commissione, che si incorse in un errore di stampa all'articolo 9, e che il testo di quel paragrafo venne rettificato come precisamente vuol essere.

Debo pure nel medesimo tempo giustificarmi del lieve appunto che in uno dei paragrafi della relazione verrebbe fatto al Ministero di aver cioè proposta questa legge al Senato in tempo poco utile per prepararsi all'esame ed alla discussione della medesima. Non è che il fatto sia contrario a questa espressione accennata nella relazione; ma io intendo a debbo notare come non è tutta mia la colpa, imperocchè da un mese e più io aveva proposto alla Camera dei deputati questa legge, la quale, se non fosse per il motivo della tariffa che vi è unita, avrei potuto presentare anteriormente al Senato. Ma per questo motivo, dovendo essa prima essere discussa alla Camera dei deputati che ha l'iniziativa per le leggi che importano una tariffa qualsiasi od un'imposta, e non avendo potuto la Camera dei deputati occuparsene subito, io doveti naturalmente attendere che avesse ricevuta la sanzione di quel corpo legislativo; ed appena l'ebbe, mi feci carico di presentarla subito al Senato.

MOSCA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di conceder la parola, io debbo dar lettura del progetto di legge (Vedi vol. *Documenti*, pagina 387.)

Il senatore Mosca ha la parola.

MOSCA, relatore. Voleva osservare che la Commissione si fa debito di rappresentare che non intese fare alcun appunto al Ministero, ma semplicemente un'osservazione generale, la quale non ha alcun tratto per questa legge, ma tocca solo gli interessi generali per gli altri casi che possono occorrere.

SCLOPIS. Desidererei di proporre al Senato un'avvertenza che mi viene suggerita dalle parole testè proferite dal ministro di agricoltura e commercio. Egli si scusò di non

aver potuto prima presentare questo progetto di legge al Senato, quantunque fosse nella sua intenzione, perchè, egli dice essere stato astretto dalla qualità del soggetto di presentarlo da prima alla Camera dei deputati. Questa dichiarazione del ministro di agricoltura e commercio tocca ad un punto essenziale di attribuzioni del Senato. Egli probabilmente intende che ogni disposizione di legge la quale non sia vera imposizione di tributo, ma porti con sè annesso un peso pecuniario qualunque, sia a titolo di ammenda, per esempio, sia a titolo di cauzione o di corrispettivo, per ciò solo non possa essere dapprima presentato al Senato. Io credo questa intelligenza dello Statuto affatto erronea, o almeno lesiva alle attribuzioni del Senato, quindi ho pensato essere necessario di farne specifica avvertenza.

Signori, lo Statuto all'articolo 10 stabilisce che la proposizione delle leggi apparterrà al re ed a ciascuna delle due Camere; però ogni legge d'imposizione di tributi, o di approvazione dei bilanci dei conti dello Stato, sarà presentata prima alla Camera dei deputati. Io credo che già stavi stato alcun precedente in questa Camera, dal quale emerga che quantunque in una legge vi sia una disposizione che includa percezione obbligatoria di qualche diritto, di qualche accessorio pecuniario, non ne nasca però che da questo solo fatto si consideri quella disposizione come legge di tributo.

Io invoco le regole generali, ed anche la locuzione generale per le quali la parola tributo ha un significato di gravanza imposta all'universale. Qui la disposizione di legge non stabiliva altro che una specie di corrispettivo da darsi come prezzo della verificaione, e per conseguenza io penso che il signor ministro di agricoltura e commercio, ove l'avesse giudicato opportuno, poteva (rispettando pienamente lo Statuto e apprezzando giustamente le attribuzioni di questa Camera) presentarla da principio al Senato.

Tanto io dico solamente perchè non s'introduca un precedente nè tacito nè espresso, che possa pregiudicare i diritti costituzionali di questo Consesso.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. In risposta a quanto viene osservando il signor senatore Sclopis, io ricordo benissimo che (se non isbaglio) sullo scorcio del 1848 fu presentata al Senato una legge, la quale imponeva una specie di tributo per i locandieri e per gli albergatori, e che appunto perchè fu presentata al Senato anticipatamente alla Camera dei deputati, ne sorse una breve discussione, senza che però la quistione sia stata risolta.

Io non contraddirò alle massime ed ai principii testè manifestati dall'onorevole senatore Sclopis: credo anche io che volendo interpretare nell'esatto suo senso il testo dello Statuto, si possa inferire che una legge di attualità come la presente si possa presentare tanto al Senato, come alla Camera dei deputati preventivamente: ma siccome la questione, come dissi, non era stata risolta; siccome altresì questa medesima legge era già stata dapprima presentata nella Sessione anteriore alla Camera dei deputati, la quale aveala già discussa ed esaminata, così avvisai bene di non entrare in una discussione inutile per il momento e di portare preventivamente questa legge alla Camera dei deputati in cui esistevano membri che ne erano già molto istrutti, perchè aveania discussa nella Sessione anteriore.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola da alcuno, interrogherò il Senato se intenda di passare alla discussione dei singoli articoli tenendo la discussione generale per chiusa. (La chiusura della discussione generale è approvata.)

Leggo l'articolo 1:

« I pesi e le misure e gli strumenti per pesare sono sotto-

posti a due specie di verificaione: la verificaione prima, e la verificaione periodica. Nell'una e nell'altra il verificatore imprime un marchio sovra ciascun oggetto da lui verificato. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ogni peso e misura, ed ogni strumento per pesare, nuovo od aggiustato a nuovo, è sottoposto, prima di essere messo in vendita od in uso di commercio, alla verificaione prima: questa verificaione è gratuita. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono soggetti alla verificaione periodica tutti i particolari o stabilimenti che fanno uso di pesi e misure e di strumenti per pesare, sia per la vendita o compra delle merci o derrate, sia per la ricognizione delle materie destinate ad essere lavorate o ridotte sotto un'altra forma, sia infine per determinare la quantità di lavoro, o la mercede degli operai. »

(È approvato.)

« Art. 4. Dal primo aprile mille ottocento cinquanta i diritti di verificaione dei pesi e delle misure saranno riscossi in tutto lo Stato per conto delle finanze. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ai diritti indicati nell'antica tariffa sarà surrogato per ciaschedun utente un diritto annuo unico e fisso in conformità della seguente tabella:

« 1° Uffici pubblici	L. 6 »
« 2° Negozianti all'ingrosso	» 5 »
« 3° Negozianti al minuto nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente tre mila abitanti	» 2 50
« 4° Negozianti al minuto negli altri luoghi	» 1 25
« 5° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza nei capoluoghi di provincia e nei luoghi di popolazione riunita eccedente tre mila abitanti	» 0 80
« 6° Negozianti che fanno uso delle sole misure di lunghezza negli altri luoghi	» 0 40
« 7° Merciaiuioli ambulanti, e quegli altri che esercitano il loro commercio in luoghi non chiusi.	» 0 40
« 8° Tutti coloro i quali, senza essere negozianti, vengono però contemplati nell'articolo terzo	» 0 40

« Questa tabella verrà di dieci in dieci anni riveduta e sottoposta all'approvazione del Parlamento. »

(È approvato.)

« Art. 6. La verificaione di cui è caso nell'articolo terzo non avrà luogo per i particolari che si servono di pesi e misure pel solo smercio dei prodotti de'loro bestiami o di quelli del suolo di cui siano proprietari, o di cui abbiano, a qualunque titolo, il godimento. »

(È approvato.)

« Art. 7. Gli utenti che per le industrie da loro esercitate in uno stesso stabilimento appartenessero a due o più delle anzidette categorie, pagheranno una sola tassa che sarà la più alta di quelle relative alle categorie stesse. »

(È approvato.)

« Art. 8. I diritti di verificaione saranno pagati a mani degli esattori e riscossi come le altre contribuzioni pubbliche, secondo i ruoli fatti dal verificatore, pubblicati e verificati dal Consiglio comunale, quindi resi esecutorii con decreto dell'intendente generale. Gli esattori godranno per questa percezione di un aggio del due per cento.

(È approvato.)

« Art. 9. La verificaione dei pesi, delle misure, delle bilancie e delle stadere a mano, ha luogo nell'ufficio del verificatore, tanto nel capoluogo della provincia, quanto nei capoluoghi di mandamento e nei comuni che verranno desi-

gnati dai Consigli provinciali; quella delle bilancie e stadere fisse si farà nell'officina o negozio o magazzino dell'utente.»

COTTA. Si deve cancellare la parola *fisse* nella seconda linea.

PRESIDENTE. Non ho detto *fisse*, ho detto *stadere a mano*.

(Posto ai voti l'articolo 9, è approvato.)

« Art. 10. Il locale per l'ufficio permanente di verificaione nel capoluogo della provincia sarà a carico del bilancio provinciale; i capoluoghi di mandamento e di comuni enunciati all'articolo precedente, somministreranno al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche. »

(È approvato.)

« Art. 11. In tutto il tempo che stanno aperte al pubblico le officine, i negozi, i magazzini ed altri luoghi di vendita, i verificatori avranno libero accesso nei medesimi, sia per procedere alla formazione dei loro ruoli, sia per accertare se gli utenti abbiano soddisfatto agli obblighi imposti loro dagli articoli terzo e nono. »

(È approvato.)

« Art. 12. I verificatori sequestrano presso gli utenti i pesi, le misure e gli stromenti da pesare, diversi da quelli autorizzati dalla legge 11 settembre 1845, o dalla legge sulla fabbricazione in data 6 settembre 1848. Sequestrano pure tutti i pesi e misure ed istromenti da pesare alterati, ovvero non muniti del marchio della verificaione.

• Il sequestro sarà sempre fatto in presenza di due testimoni, i quali sottoscriveranno o segneranno il verbale compilato dal verificatore.

« Gli oggetti come sopra sequestrati verranno dai verificatori depositati senza ritardo alla segreteria del giudice di mandamento. »

(È approvato.)

« Art. 13. I pesi, le misure e gli istromenti da pesare che si riconosceranno difettosi sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggiustati prima di ricevere il marchio di verificaione.

• Saranno considerati come semplicemente difettosi i pesi e le misure e gli istromenti da pesare, il cui errore non oltrepassi il doppio delle tolleranze prescritte dal regolamento sulla fabbricazione annesso alla legge del 6 settembre 1848. »

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLEZZA. Nel seno della Commissione si è fatta su questo articolo un'osservazione, la quale, quantunque non sia stata creduta sufficiente per determinare la Commissione a proporre un'aggiunta o variazione alle parole con cui è concepito l'articolo stesso, fu però riputato utile che dovesse essere comunicata al ministro.

L'osservazione sta in questo, che in alcune provincie sia invalso l'abuso che i verificatori all'epoca delle verificazioni periodiche conducevano con sé dei fabbricatori perchè avessero ad aggiustare i pesi che si trovavano difettosi; e che colludendo i verificatori col fabbricatore che conducevano seco, trovassero difettosi tutti i pesi e tutte le misure per dare guadagno al fabbricatore col quale si dice che poi li dividessero.

Senza concedere il fatto, è però utile che il ministro abbia presenti queste cose, perchè negli ordini e nelle istruzioni che darà ai verificatori ponga riparo a quest'abuso, se è vero che ciò succedesse.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Veramente non è a mia cognizione che quest'abuso sussista;

ma quand'anche io non ne abbia un'informazione positiva, tuttavia si sa che succedevano abusi nell'antico sistema di verificaione de' pesi e misure; onde può essere che anche questo sia intervenuto e siasi introdotto in qualche luogo. Sono però lieto di assicurare il Senato che nel regolamento il quale verrà pubblicato, e che darà le norme per il modo con cui hanno da eseguire le loro operazioni, si toglieranno di mezzo le difficoltà accennate dal senatore Plezza. In quest'articolo è detto che quando i verificatori trovino qualche peso o misura od istromento da pesare, che per uso si trovi difettoso, dovranno sequestrarlo e consegnarlo a quell'artefice che verrà scelto dall'utente medesimo. Con questa scelta che ha diritto di fare l'utente del peso difettoso è tolta di mezzo la difficoltà che il verificatore possa abusare, imponendo egli stesso l'artefice per poi farsi somministrare una parte della mercede dell'opera.

PLEZZA. Ho domandato la parola semplicemente per far osservare al signor ministro che, se la disposizione è nei termini che egli ha esposti, essa non sarebbe applicabile all'articolo 13, ma solamente all'articolo 12; perchè nell'articolo 13 la legge sancisce che « i pesi e le misure e gli istromenti da pesare che si riconosceranno difettosi, sia per lungo uso o per altra causa non risultante da mala fede degli utenti, non saranno sequestrati, ma solamente raggiustati prima di ricevere il marchio della verificaione; » dimodochè bisognerebbe che il regolamento sancisse che quegli istromenti non debbono essere sequestrati nè raggiustati da un artefice unito al verificatore.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Intendo tutto il valore dell'osservazione mossa dal senatore Plezza. Veramente io nell'accennare la disposizione di quell'articolo del regolamento, ho lasciato sfuggire la parola *sequestrare*; con che non ho voluto significare altro che « consegnare l'istromento difettoso ad un artefice a scelta dell'utente per accomodarlo. »

PRESIDENTE. Nessuno domandando la parola, porrò ai voti l'articolo 13.

(È approvato, e sono del pari approvati senza discussione gli articoli seguenti):

« Art. 14. Affine di accertare contravvenzioni, l'autorità amministrativa o giudiziaria sia di ufficio, sia sulla domanda del verificatore, potrà ordinare visite straordinarie da farsi nelle ore in cui i negozi, magazzini ed officine sono chiusi al pubblico.

• In queste visite straordinarie si osserveranno le forme prescritte dal Codice di procedura criminale per le visite domiciliari.

« Art. 15. Ogni contravvenzione alle leggi e regolamenti concernenti i pesi e le misure e gli stromenti da pesare non contemplata nell'editto 11 settembre 1845 verrà punita con un'ammenda estensibile da lire due a cinquanta in ragione delle circostanze del caso.

• Art. 16. I falsificatori del marchio dei fabbricanti di pesi e misure saranno puniti col carcere estensibile da sei mesi ad un anno senza pregiudizio delle pene stabilite dalle leggi penali per la truffa.

« Art. 17. I falsificatori del marchio di verificaione saranno puniti con uno a due anni di carcere senza pregiudizio delle pene come sovra indicate per la truffa.

« Art. 18. Ogni infrazione alla legge e ai regolamenti sui pesi e misure e stromenti da pesare, passibile di pene pecuniarie, è della competenza dei tribunali di prima cognizione se eccede le lire cinquanta; se è minore, rientra in quella dei giudici di mandamento.

« Quando havvi luogo all'applicazione di leggi criminali, la competenza è regolata dalle leggi generali di procedura penale.

« Art. 19. I verificali, i quali dopo aver prestato in una provincia il giuramento prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 16 del regio editto 11 settembre 1845, saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni in un'altra provincia, faranno registrare l'atto di prestazione di giuramento nella segreteria del tribunale della provincia a cui essi sono destinati, e ciò senza pagamento di alcun diritto.

« Art. 20. L'editto 11 settembre 1845 sul sistema metrico avrà forza di legge in Sardegna a cominciare dal 1° aprile 1850. Così sarà pure del regolamento del 6 settembre 1848, concernente la fabbricazione dei pesi e misure, e le altre disposizioni emanate in seguito dell'editto 11 settembre 1845. L'editto del 1° luglio 1844, e le altre leggi e disposizioni che ne dipendono sono abrogate. Tuttavia i pesi e misure ed istrumenti da pesare stabiliti in forza di questo editto e delle leggi e disposizioni relative che avranno ricevuto il marchio di verificazione prima della fine di marzo 1850 saranno ammessi alla verificazione periodica.

« Art. 21. Sono parimente abrogate in terraferma tutte le leggi sui pesi e misure anteriori all'editto 11 settembre 1845.

« Art. 22. Il regolamento concernente il servizio della verificazione e tutti gli altri regolamenti relativi all'esecuzione della legge 11 settembre 1845, di quella sulla fabbricazione del 6 settembre 1848 e della presente saranno approvati con decreti reali.

« Art. 23. Dal 1° gennaio 1855 sarà obbligatorio il sistema metrico-decimale per i pesi e per le misure medicinali. »

DI COLLEGO LUIGI. Mi rincresce di vedere quest'articolo compreso nel progetto di legge che stiamo discutendo; in primo luogo perchè non ha analogia coll'istituzione di questa legge, la quale riflette solamente la verificazione dei pesi e delle misure; in secondo luogo perchè io credo che questa sia materia molto grave, la quale avrebbe dovuto essere ben ponderata e discussa in una legge della quale tutti sentiamo l'urgenza. Ma siccome però il modificare questo progetto di legge ritarderebbe ogni suo effetto, perciò io mi permetterò di pregare il signor ministro di dirmi se si è consultata in proposito l'autorità competente, cioè il Consiglio del protomedicato.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Non potrei assolutamente dire per certo all'onorevole signor senatore Di Collegno, se il magistrato del protomedicato abbia dato un voto speciale sopra questa materia: quello però che posso accertare al prefato onorevole signor senatore e a tutto il Senato è che questo articolo fu introdotto all'altra Camera per dimanda espressa da tutti gli uomini della scienza medica che vi siedeavano, i quali per la maggior parte credo siano precisamente membri del magistrato, fra cui accenno il dottore Bertini ed il dottore Demaria. Tutti proclamarono l'urgenza che si venisse a modificare, anche sul sistema metrico-decimale, questa parte essenziale di commercio di piccolo derrale. È vero che ciò riguarda una minima quantità; ma quando un sistema di pesi e misure fu ridotto alla generalità parve conveniente che anche per la parte medica si adottassero gli stessi principii. Sulle prime era stato proposto che per soli due anni se ne ritardasse l'esecuzione: fu poi meglio deciso di lasciare tre anni affinché, sì per parte del ministro dell'interno che per parte del ministro dell'istruzione pubblica, a cui spetta il formulare un regolamento in proposito, vi fosse tutto il tempo a studiare la materia per

poterne altresì agevolare l'applicazione; di modo che proposto e formulato l'articolo in questa guisa, ne ebbe la sanzione della Camera dei deputati, a cui acconsenti il ministro.

MOSCA, relatore. Non credo che il Consiglio superiore di sanità sia stato consultato se convenisse sì o no introdurre l'articolo che è proposto nella presente legge: comunque, l'inconveniente che potrebbe nascere non lo reputo tale da dover far ostacolo. Imperciocchè vale lo stesso ad adoperare i pesi e le misure attuali, ovvero aver ricorso ai pesi ed alle misure cui si riferisce la legge in discussione. In Francia codesti pesi e codeste misure sono di già adoperati senza che ne sia sorto inconveniente. Egli è vero che nei primi tempi vi può occorrere sbaglio se taluno non pone ben mente alla diversità che passa fra gli antichi ed i nuovi pesi; ma questo si può antivenir facilmente pubblicando una nuova tariffa, nella quale vi sia un ragguglio preciso fra i vecchi ed i nuovi pesi che si adotterebbero. Credo pertanto che il proposto articolo possa sussistere e che anzi giovi.

DI COLLEGO LUIGI. Io non aggiungerò altra osservazione sul merito di questo cambiamento che il signor senatore Moris trova conveniente. Tuttavia credo di dover raccomandare a chi tocca perchè si prenda la convenevole sicurezza della pratica che debbe acquistare non solo il farmacista che distribuisce i rimedi, ma ancora il medico ed il chirurgo che li deve prescrivere, acciocchè non accadano sbagli sopra tutto nelle terre dove più lentamente si operano i cambiamenti, dove una persona in età avanzata con più difficoltà, e forse non sempre, può essere disposta ad acquistare volentieri questa nuova forma di pesi e misure.

Quello ch'io poi credo essere altresì d'importanza si è che non solo i farmacisti ne pigliano sicura pratica, ma anche quelle persone le quali molte volte sono chiamate, principalmente nelle terre, a distribuire rimedi in mancanza del farmacista. Il farmacista non potrà per avventura far tutto da solo, abbisognando di qualche ora di riposo; ed oltre a ciò non si troverà sempre nella sua officina; ond'è che talvolta accadrà che si distribuiscano rimedi da quelle persone che erano pratiche unicamente per l'esercizio che avevano nella distribuzione dei rimedi secondo gli antichi pesi. Per lo che più difficilmente avranno esse quelle cautele che si desiderano d'or innanzi dalle persone esercenti la professione: tanto più che può accadere che questi pesi e queste misure, massime in certe qualità ed in certe sostanze, di cui l'uso è molto prevalso, possano essere assai nocive per poco che si cambi la quantità per errore o per ignoranza di chi le deve distribuire, soprattutto se non sono giovani che già abbiano dovuto sostenere l'esame in proposito.

PRESIDENTE. Non essendosi proposto verun cambiamento all'articolo, io lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Non rimane dunque che a dare il voto sul complesso della legge per mezzo dello squittinio segreto. Pregherò il segretario di fare l'appello nominale.

Risultamento della votazione:	
Votanti	44
Voti favorevoli	45
Voti contrari	1

Domanderò al Senato se per l'esame della legge testè presentata sull'appannaggio del duca di Genova voglia adunarsi martedì prossimo negli uffizi. Non essendovi osservazioni, resta inteso che si raccoglierà in tal giorno.

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4.

TORNATA DEL 4 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Verificazioni dei titoli e ammissione nel Senato del commendatore Profumo — Indirizzo della deputazione del Senato a S. M. per la felicitazione del matrimonio di S. A. R. — — Indirizzo della deputazione del Senato a S. A. R. il Duca di Genova — Omaggi — Richiami del senatore De Cardenas — Formazione degli uffizi — Sunto di petizioni — Relazione del senatore Demargherita sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico — Si rinvia a domani la discussione — Relazione del senatore Di Castagnetto sul progetto di legge per l'appannaggio del Duca di Genova — Volazione e approvazione.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

VERIFICAZIONE DEI TITOLI E AMMISSIONE IN SENATO DEL BARONE PROFUMO.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri per la relazione dei titoli d'ammissione del nuovo senatore barone Antonio Profumo.

MAESTRI, relatore. Il barone Profumo Antonio nacque in Genova il 10 settembre 1788. Ha dunque l'età richiesta dallo Statuto.

Egli deve alla mercatura che esercitò per molto tempo il suo ricco patrimonio civile e commerciale.

Da parecchi anni si dedicò interamente al servizio pubblico. Nel 1840 accettò l'ufficio di giudice del tribunale di commercio di Genova, e per tre anni fu pure ad un tempo membro della Camera di commercio. Nel 1843 fu eletto presidente per un biennio. La sua operosità, il suo zelo, le sue speciali cognizioni portarono utili e importanti riforme in quella consolare magistratura. Mise in corso e spedì un numero sterminato di cause giacenti, beneficio grandissimo non solo ai singoli commercianti, ma al credito del commercio, del quale è anima e vita la fede e la pronta giustizia.

Dopo questi fatti egregi era naturale che fosse rieletto presidente, e lo fu per 1848 e 1846. Nel quale esercizio acquistando merito di universale fiducia fu nel 1847 eletto presidente la terza volta, distinzione straordinaria che richiese un regio viglietto che derogava alla disposizione del Codice di commercio.

Nel 1849 cessando quella carica, e correndo tempi difficilissimi, fu nominato sindaco della città di Genova, e confermato nel 1850 per tre anni successivi.

I riguardi pertanto che trovarono favore nell'animo di S. M. il Re si furono gli accennati lunghi, gratuiti ed eminenti servigi, onde ben meritò del commercio e dello Stato (riferibili alla categoria 20 dell'articolo 33 dello Statuto); e oltre a ciò il cospicuo patrimonio ch'egli possiede da più di tre anni, la cui rendita risponde a più del triplo del censo stabilito dalla categoria 21, destinata a rappresentare nel Parlamento la ricca proprietà fondiaria e industriale.

SENATO DEL REGNO — Discussioni — Sessione 1850. 19

Ciò stante il primo ufficio è d'avviso favorevole all'ammissione del commendatore Profumo al Senato.

(Le conclusioni della Commissione sono approvate.)

PRESIDENTE. Proclamo senatore del regno il barone Profumo.

INDIRIZZI PER IL MATRIMONIO DI S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato degli indirizzi della deputazione del Senato a S. M. e a S. A. R. il duca di Genova pel fausto matrimonio di questo colla principessa di Sassonia.

Indirizzo a S. M.

« SIRE! — Gli avvenimenti fausti per la reale vostra famiglia sono anche per la nazione avvenimenti lieti. V. M. compiendo i disegni paterni ha ottenuto per l'amato fratello suo la mano di una Augusta Principessa, nata in quella nobilissima casa di Sassonia, alla quale tante prosapie di sovrani vollero mettere capo, nella quale le nostre tradizioni antiche ascondevano l'origine dei primi nostri Reali. Tradizioni meno importanti nella presente età, in cui la maggior luce diffusa sopra le patrie memorie fa volger l'attenzione della storia a rintracciare la genesi della dinastia sabauda in quella stessa Italia alla quale sono volti i non manchevoli suoi destini. Meno importanti ancora per chi dee pregiare nei distinti del beato Amedeo, nei pronipoti di Emanuele Filiberto, nei figliuoli di Carlo Alberto, meglio che l'incertezza di quelle antichissime agnazioni le illustrazioni e gli esempi fruttuosi di santa vita, di vita gloriosa, di vita dedicata e sacrificata a magnanima impresa.

« Pertanto il Senato del Regno, partecipando al comun sentimento, nel tributare a V. M. l'ossequiosa sua riconoscenza pel datogli annunzio, vi prega ancora a voler tenere accetta l'espressione del suo gaudio.

« Voglia Iddio che nelle nozze così ben augurate del reale duca di Genova abbia il valoroso principe un conforto dei tristi, ma gloriosi giorni delle ultime sue fazioni guerresche; abbia la real dinastia maggiori sostegni; l'Italia altri illustri campioni; il popolo nostro continuati esemplari d'ogni regale virtù. »

Indirizzo a S. A. R. il duca di Genova.

« ALTEZZA REALE! — Il Senato del Regno, al quale S. M. fe' annunziare il fausto maritaggio che renderà più felice la vostra vita, viene oggidì a tributaryi per nostro mezzo l'espressione della sua letizia.

« Glorioso dell'onore che gli viene dal nome vostro scritto nei suoi ruoli, il Senato che aveva perciò ragioni singolari di partecipare alla comune ansietà pei rischi da voi gagliardamente affrontati nella guerra italiana, e di far plauso con tutto il popolo a quella vostra valentia, di cui levossi così grande grido, ha pur oggi motivo speciale per pronosticarvi con rispettoso augurio ogni domestica consolazione.

« Ma ai pari vostri destina Iddio queste consolazioni quale ricompensa, non qual fine. La missione vostra è di confortare il regal fratello nella santa e saggia impresa da lui assunta di consolidare e svolgere le libertà largite dal magnanimo vostro genitore. La missione vostra è di consacrare il senno e il braccio a correggere la passata nostra fortuna e preparare alla patria sorti migliori.

« Perciò, noi, in queste vostre nozze, così bene auspicate, veggiamo principalmente il pubblico bisogno della perpetuità della reale vostra prosapia; veggiamo più che altro le pubbliche speranze degli eccelsi suoi destini. »

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il senatore Feliciano Arborio di Gattinara fa omaggio al Senato di 80 copie della sua opera intitolata: *Osservazioni sull'organizzazione della forza armata destinata in truppa di linea e in guardia nazionale.*

Il signor Bianchi-Giovini offre al Senato 80 esemplari del discorso dell'abate Fleury.

DE CARDENAS. Domando la parola.

Osserverei al signor presidente che l'anno scorso, quando venne distribuito a tutti noi uno scritto nel quale eranvi ingiurie contro la religione, fu invitato l'uffizio della Presidenza a vegliare a che non si facesse più la distribuzione di simili scritti. Lo scritto di cui ora si vuol fare omaggio al Senato contiene delle ignobili e sozze contumelie contro la Chiesa e contro l'episcopato piemontese; vi sono alcune parole che ho notate, colle quali s'indicano i vescovi come maneggiatori di cospirazioni e di rivolte, si dicono ignoranti, si dice che ragionano con sofismi, pubblicano stravaganze, eresie, ecc.

Io non seguito l'enumerazione di simili sozzure.

Domando ora se dall'uffizio della Presidenza si debbano far distribuire ai membri del Senato simili scritti dopo quello che fu nell'anno scorso deliberato.

PRESIDENTE. Io non intendo punto di prevenire l'opinione del Senato sopra ciò che egli crederà dover stabilire intorno al conto a farsi di questo omaggio; vorrei solo sdebitare l'uffizio della Presidenza di ciò che gli si appone riguardo a questo scritto. Né io, né alcuno dei membri della Presidenza demmo ordine di distribuire questo scritto. Io sono anzi informato che il vice-presidente, marchese Alfieri, in un'occasione in cui poteva dubitarsi se uno scritto dovesse o no distribuirsi, ordinò assai saviamente che non si facesse mai distribuzione di alcuno scritto prima che il Senato, accettandone l'omaggio, avesse con ciò dichiarato di gradirlo.

L'unica osservazione adunque che, senza profferire alcun giudizio su quello scritto, io deggio fare al Senato, si è che

nè per parte mia, nè per parte della Presidenza si è dato l'ordine di distribuzione: per la qual cosa dee crederci che ciò abbia avuto luogo senza por mente a quanto erasi già dal vice-presidente stabilito, lo che qualche volta avviene allora che si ha un lungo intervallo fra una ed altra seduta.

Del resto posso assicurare il Senato che questo incidente servirà di regola per ordinare che d'ora innanzi non si faccia alcuna distribuzione prima che il Senato abbia dichiarato di gradire l'omaggio che gli si fa.

DE CARDENAS. Ringrazio il presidente delle spiegazioni date.

FORMAZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Va a darsi lettura della nuova formazione degli uffizi fatta in seduta privata il 1° del corrente mese.

CIBRARIO, segretario (Legge):

UFFIZIO I.

Tornielli — Billet — Ricci Francesco — Serventi — Di Pamparato — Fantini — Moris — Di Collegno Giacinto — Di Saluzzo Alessandro — Maffei — Pallavicini Iguzio — De Ferrari — Coller — Di Saluzzo Annibale — De Fornari — Colla — Di Bagnolo.

UFFIZIO II.

Balbi-Piovera — Dalla Valle — Cristiani — Stara — Picolet — S. A. R. il duca di Genova — Des Ambrois — Di Rorà — Malaspina — Della Torre — Aporti — Della Marmora — Selopis — Albini — Di Colobiano — Di Benevello — S. A. R. il principe Eugenio.

UFFIZIO III.

Di Collegno Luigi — Gattino — Maestri — Serra — Della Planargia — Moreno — Gallina — Riberi — Gioia — Di Laconi — Giulio — Petitti — Di Breme — Balduini — Piana — Chiodo — Cibrario.

UFFIZIO IV.

Bava — Provana — Doria — De Cardenas — Ambrosetti — Ricci Alberto — Franzini — Musio — Cotta — Quarelli — Di Castagnetto — Plezza — Prat — Di Villamarina — Santi — D'Azeglio.

UFFIZIO V.

Pallavicino-Mossi — Galli — D'Angennes — Gattinara — De Sonnaz — Oneto — Di Pollone — Cataldi — Colli — Franchini — Mosca — Demargherita — Alfieri — Di San Marzauo — D'Arvillars — Di Calabiana.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Va a darsi conoscenza al Senato del sunto delle petizioni ultimamente presentate.

CIBRARIO, segretario (Legge):

111. Centodiecinove abitanti della provincia di Saluzzo (Sanfront, Gambasca, Martiniana e Paesana),

112. Centotredici abitanti di Verzuolo,

113. Duecentoundici abitanti di Sarzana,

114. Centocinque abitanti di Cuorgnè,

115. Cinquanta abitanti di Pont,

116. Sessantaquattro abitanti di Vische,

117. Novantasei abitanti di Alpette,
 118. Centonovantaquattro abitanti di Cherasco,
 119. Ottanta abitanti di Alice superiore,
 120. Duecentotrentadue abitanti di Locana,
 121-122. Il clero ed i consiglieri di Mortara anche in nome
 i quella popolazione,
 123. Trentanove abitanti di Gassino,
 124. Ottocentoquindici abitanti di Voghera,
 125. Il Consiglio delegato di Codevilla,
 126. Centocinquantatré abitanti di Sannazzaro (Lomellina),
 127. Centonovantuno abitanti di Saluzzo,
 128. Sessantacinque abitanti di Costigliote di Saluzzo,
 129. Ventun abitanti di Scarnafiggi,
 130. Ventinove abitanti di Manta,
 131. Quarantacinque abitanti di Revello,
 132. Cinquantacinque abitanti di Vercelli,
 133. Trecentocinquantasei abitanti d'Alba,
 134. Centosessantasei abitanti di Poirino,
 135. Centoquarantasei abitanti d'Asti,
 136. Centosessant'otto abitanti d'Alessandria,
 137. Duecentoquarantadue abitanti di Vercelli,
 138. Ottocentosette abitanti d'Ivrea,
 139. Settantanove abitanti di Canale,
 140. Cinquanta abitanti di Romagnano (Lomellina),
 141. Quarantotto abitanti di Settimo Vittone, e Tava-
 nasco,
 142. Cinquanta abitanti di Rocca d'Arazzo,
 143. Duecentosette abitanti di Pecetto,
 144. Centoundici abitanti di Cumiana,
 145. Ventisei abitanti di Monforte,
 146. Duecentonovanta abitanti di Novi,
 147. Ottanta abitanti di Valenza,
 148. Trentun abitanti della provincia d'Asti (San Damiano,
 Celle, Antignano),
 149. Novantacinque abitanti di Castellazzo,
 150. Centosessanta abitanti di Vestignè,
 151. Cinquantotto abitanti della Venaria,
 152. Centoquattro abitanti di Rivoli,
 153. Cinquantacinque abitanti di Govone,
 154. Centocinque abitanti di Carrù,
 155. Cinquecentodieci abitanti di Pinerolo,
 156. Centonovantacinque abitanti di Bra,
 157. Quattrocentoquarantatré abitanti di Mondovì,
 158. Trecentoquarantaquattro abitanti di Casale,
 159. Quarantadue abitanti di Rivarolo Canavese,
 160. Quarantacinque abitanti della provincia d'Ivrea,
 161. Firmino da Spezia, sacerdote cappuccino,
 162. Cinque abitanti di Sale,
 163. Il municipio di Masserano,
 164. Cinquantanove abitanti di Pallanza,
 165. Gentinetta Carlo Filippo, sacerdote,
 166. Il Consiglio delegato di Lerici,
 167. Otto sacerdoti di Sarzana,
 168. Centonovantuno abitanti di Savigliano,
 169. Quattrocentoundici operai di Torino,
 170. Quattro canonici d'Aosta,
 171. Ventisette abitanti di Nibbiola,
 172. Trentacinque abitanti di Macello,
 173. Settantaquattro abitanti di Moncalieri,
 174. Cinquecentoquarantadue abitanti di Cuneo,
 175. Centosessantadue abitanti di Chivasso,
 176. Diciannove abitanti di Grosso e Nole,
 177. Duecentoventidue abitanti di Ciampieri,
 178. Duecentodieci abitanti d'Aosta,

179. Cinquecentosessantatré abitanti di Nizza marittima,
 180. Tremila e tre abitanti di Torino,
 Chiedono che sia adottato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Segni di approvazione*)
 181. Sessantadue abitanti di Cambiano,
 182. Ventitré cittadini (senza designazione di luogo),
 183. Nove tra beneficiati e sacerdoti di Varazze,
 184. Il capitolo e il clero di Ancey,
 185. Bottin Giovanni Pietro,
 186. Fregia Sebastiano,
 187. Consalvi Pietro, teologo,
 188. Pietro, vescovo d'Alessandria,
 189. Sedici sacerdoti d'Aosta,
 190. Sessantacinque abitanti di Vercelli,
 191. Il capitolo della cattedrale d'Ivrea,
 192. Il capitolo della cattedrale di Cuneo,
 193. Diciotto abitanti di Collettero-Castelnuovo,
 194. Ventisei abitanti di Caraglio,
 195. Trentanove sacerdoti di Cuneo,
 196. Ventitré sacerdoti e centocinque laici di Limone, Ver-
 nante, Robilante, Roccavione, Borgo San Dalmazzo e Cuneo,
 Chiedono che sia rigettato il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama appunto ad udire la lettura del rapporto sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

La parola è al relatore della Commissione barone Demarshèrita.

DEMARSHÈRITA, relatore (*Movimento d'attenzione*), legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 431.)

PRESIDENTE. Non è in mia balla di aprire... (*Interrotto dagli applausi delle tribune*)

Le tribune sono invitate a non dare segni di approvazione, né di disapprovazione.

Non è in mia balla, dico, di aprire immediatamente la discussione generale di questo progetto di legge, sia perchè l'ampiezza del rapporto non concedette che si potesse compiere la stampa in tempo, perchè trascorresse tra la distribuzione del medesimo e la pubblica discussione l'intervallo di ventiquattro ore, termine minimo degli indugi per ciò prescritti dal nostro regolamento, sia perchè lo stesso regolamento riserva al Senato la facoltà, come di abbreviare, così anche di allargare i termini della discussione.

Debbo dunque rivolgermi al Senato per conoscere quale sia il suo divisamento, se voglia cioè intraprendere in questa tornata la discussione generale della legge, oppure aggiornarla alla tornata di domani. Farò solo avvertire che nel caso in cui il Senato credesse di dover indugiare ad un'altra tornata questa discussione, io allora sottoporro al Senato se convenga o no profittare dello scorcio di tempo che ci rimane in questa tornata per sottoporre a discussione il progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova, del quale progetto si è stamane distribuito il rapporto.

Io interrogo adunque il Senato se voglia o no procedere alla discussione, oppure aggiornarla.

Se alcune non domanda la parola, inviterò quelli che cre-

dono che debba quest'oggi aprirsi la discussione generale a volersi levare.

(Il Senato non approva.)

Foci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il Senato ha già deliberato che debba aggiornarsi la discussione; chieggo ora se debba aggiornarsi a domani.

(Il Senato approva.)

**RELAZIONE, VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'APPAN-
NAGGIO PER S. A. R. IL DUCA DI GENOVA.**

PRESIDENTE. Debbo ora interrogare il Senato se vuole abbreviare i termini per la discussione della legge concernente l'appannaggio di S. A. R. il Duca di Genova.

Chi crede che si possa oggi riferire e discutere questo progetto di legge voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

La parola è al relatore della Commissione, signor conte di Castagnetto.

DI CASTAGNETTO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 40.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 59.)

(Non chiedendosi la parola da alcun senatore, il presidente dà lettura dei singoli articoli, i quali sono separatamente adottati. Si passa quindi all'appello nominale per votare sul complesso della legge per scrutinio segreto.)

Prima di riconoscere il risultato dello squittinio, prego il Senato a convenire domani al mezzo tocco.

Risultamento della votazione:

Votanti. 79

Voti favorevoli 79

(Il Senato approva all'unanimità.)

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Discussione sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

TORNATA DEL 5 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore Profumo — Osservazioni sul processo verbale — Approvazione — Sunto di petizioni — Omaggio — Discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e di altre immunità — Dichiarazioni del guardasigilli — Parlano contro i senatori Alessandro di Saluzzo, Della Torre, Colli, Billet, De Cardenas e Di Castagnetto — Parlano in favore i senatori D'Azeglio, Picolet, Cristiani, D'Orta — Discorso e ordine del giorno del senatore Gatti Della Loggia.*

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

(Il senatore Profumo, previa la solita formola, presta giuramento.)

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

DE CARDENAS. Domando la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Mi si fa dire aver io proclamato la traduzione della lettera dell'abate Fleury ingiuriosa al clero, mentre parmi aver detto essere quella ingiuriosa alla religione dello Stato.

CIBRARIO, segretario. Ha detto: alla religione, all'episcopato, ed al clero.

PRESIDENTE. Se non vi ha altra osservazione porrò ai voti l'atto verbale.

(È approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà lettura di altre petizioni giunte oggi al Senato.

MAESTRI, segretario (*Legge*):

197. Centotré abitanti della Venaria,
198. Sessantadue abitanti di Levone,
199. Novantuno abitanti di Bonneville,
200. Settantuno abitanti di Albertville,
201. Centonovantanove abitanti di Ciamberl,
202. Centoquarantasette abitanti di Annecy,
203. Il Consiglio delegato di Vernante,
204. Cinquantuno abitanti di Buriasco,
205. Cinquantasette abitanti di Borgiallo,
206. Cinquecentonovantaquattro abitanti di Asti,
207. Centodiecinove abitanti di Vèrres,
208. Centocinquantuno abitanti di Nizza,
209. Centotrentadue abitanti di Ceva,
210. Cinquecentosettantotto abitanti di Torino,
211. Trentatré abitanti d'Aosta,

212. Ventiquattro abitanti di Varazze,
 213. Ottantatré abitanti di Sparone,
 214. Duecentoquarantuno compositori-tipografi di Torino,
 215. La guardia nazionale di Volvera,
 Chiedono che sia adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico. (*Segni d'approvazione*)
 216. Settantadue abitanti di Arenzano,
 217. Centotrentotto abitanti del mandamento di Voltri,
 218. Il capitolo e il clero di Voghera,
 219. Trentanove sacerdoti di Genova,
 220. Il capitolo di Saluzzo,
 221. Il capitolo di Finale,
 222. Trecentosettantaquattro cittadini (senza designazione di luogo),
 Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

OMAGGIO.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera di certo Ferrero, detto Mongibello, il quale fa omaggio di un suo opuscolo portante il titolo: *Risposta dell'abate Fleury a Bianchi-Giovini*.

DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DI ALTRE IMMUNITÀ.

PRESIDENTE. Ho l'onore di dare lettura al Senato del progetto di legge sul quale è aperta oggi la discussione. (Vedi vol. Documenti, pag. 429.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

La parola è al guardasigilli di S. M. (*Movimento d'attenzione*)

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siam permissi, o signori, prima che si apra la discussione intorno a questa legge, il fare, a nome del Ministero, alcune dichiarazioni sui fatti che ad essa si riferiscono: voglio dire sopra le negoziazioni da cui fu preceduta.

Noi avremmo desiderato, vivamente desiderato, o signori, di non inoltrarci su questo terreno, e se ora vi scendiamo, non è certamente la natura di questa legge che ci astringe a tal passo.

Il principio che questa legge presenta alla vostra discussione è unico, semplice, schietto, non dipendente, per così dire, che da sé stesso: è un principio, e, se si vuole, una questione di sovranità nazionale.

Questa sovranità è ella o no competente a dire agli ecclesiastici: voi cittadini dello Stato, voi parte eletta ed onorata della nazione, voi che avete comune con noi tutte le franchigie costituzionali, voi che partecipate meritamente di tutti i diritti civili e politici, voi che sedete accanto a noi e come deputati, e come senatori; voi contrattando, acquistando, possedendo sarete giudicati come tutti gli altri cittadini; delinquendo, sarete come tutti gli altri cittadini puniti?

Ecco i veri, ecco i soli termini della questione che vi si presenta: il farne dipendere lo scioglimento da qualunque principio che non derivi dalla sovranità nazionale, dalle nostre condizioni politiche, sarebbe, o signori, un sovvertirne i termini e la natura. (*Bene!*) Ed è per questa ragione appunto che il Ministero, quantunque invitato nell'altra Ca-

mera da alcuni onorevoli membri a depositare sul banco della Presidenza i documenti relativi a queste negoziazioni, non credette di potervi aderire al fine di non stabilire un antecedente, che in una questione di questa specie potrebbe forse sembrare non abbastanza conforme alle regole costituzionali e parlamentari; ed è per la ragione medesima che il Ministero non potrebbe attualmente aderire all'invito che in una delle ultime tornate gli venne allo stesso fine diretto dall'onorevole signor senatore Colli.

Quanto ai riguardi di convenienza che potevano essere con questa questione collegati, il Ministero sapeva che erano stati osservati. Ed era appunto per attenersi esattamente, scrupolosamente a questi riguardi che egli aveva scelto una via di comunicazione che, segnata dalle abitudini costituzionali, era in ispecial modo appropriata alla natura di questa pratica; egli aveva dato alla Commissione della Camera tutti gli schiarimenti di cui venne richiesto; la stessa via, come era debito suo, egli tenne dirimpetto al Senato.

La vostra Commissione, o signori, ebbe tutti gli elementi che il Ministero era in grado di somministrare, ed io le rendo grazie a nome del Ministero d'averne qui reso pubblica e solenne testimonianza.

Ripeto che il Ministero avrebbe vivamente desiderato di non discostarsi da questa prudente riserva, e credo che nei giorni che trascorsero dalla presentazione di questa legge al Parlamento, egli abbia dato qualche non dubbio segno di moderazione. Agli ostacoli d'ogni maniera che se gli vennero frapponendo, egli non rispose che con la perseveranza nel suo assunto; alle provocazioni d'ogni specie che insorsero contro di lui non rispose che con la dignità del silenzio. (*Segni d'adesione*)

Ma poichè, signori, il Ministero dichiarava all'altra Camera che si era trattato colla Santa Sede, e questa asserzione venne e nel paese e fuori, e specialmente in qualche documento diplomatico, cui fu data una pubblicità forse non consueta in tal sorta di comunicazioni, il Ministero, mentre dichiara non discostarsi di un punto dal principio che informa la sua legge, non crede di potersi dispensare dal far conoscere a voi ed al paese che vi furono negoziati, e che furono inutilmente intrapresi e condotti. (*Viva sensazione*)

Il primo pensiero di promuovere l'abolizione dell'immunità ecclesiastica, e di ricondurre il celo ecclesiastico alle norme comuni nelle materie soggette alla potestà civile, fu concepito e maturato molto prima delle nostre politiche istituzioni dal Ministero della grande cancelleria, allorchè era retto dal conte Avet. Piacevi, o signori, di ricordare talora quegli uomini, di cui molti appartengono a questo Consesso, quegli uomini, dico, che in tutt'altre condizioni, fra mille difficoltà e mille stenti, non sorretti da altro che dalla propria coscienza, guardavano alle necessità dell'avvenire e gettavano nei codici, nelle leggi, nei consigli del Re, in tutti gli atti della loro amministrazione, fundamenta e principii che noi ora troviamo degni delle nostre libere istituzioni; e il giorno di queste istituzioni non era surto ancora.

Le dimande erano temperatissime e rivelavano un pensiero anteriore alle nostre politiche riforme. Dopo l'emanazione delle nostre leggi politiche nuovi bisogni si fecero sentire, e questi bisogni furono vivamente, energicamente rappresentati dal ministro che reggeva allora gli affari ecclesiastici e di grazia e giustizia, in una nota che ha la data del 4 maggio 1848.

Leggendo quella nota si scorge l'influenza di nuovi tempi; gravi, solenni e quasi fatidiche sono le espressioni in quella nota contenute. Ivi la perfetta eguaglianza degli ecclesiastici

e dei laici dirimpetto alla legge civile e penale vi è dimostrata come una necessità recata dalle nostre istituzioni. Si prega, ma ad un tempo si dimostra ossequiosamente il diritto e la necessità di ottenere. Non si tacciono le possibili, anzi le certe conseguenze di una ripulsa, e si prevede il caso in cui il Parlamento debba fare per autorità propria, per autorità inerente alla potestà civile, ciò che sventuratamente col concorso della Santa Sede non si potesse conseguire. Questo dispaccio venne trasmesso al regio ministro in Roma, con incarico d'iniziare sollecitamente i negoziati e di procurare coi più efficaci mezzi la pronta conclusione.

Il regio ministro rispose accettando l'incarico e promettendo la massima diligenza. Egli pose tosto mano ai negoziati, dirigendosi con un ufficio al cardinale ministro di Sua Santità; il suo linguaggio era riverente, ma ad un tempo fermo e degno; ed io qui debbo rendergli un giusto encomio del modo con cui seppe sostenere i diritti e la dignità della nazione e del Governo.

Non tardò guari la risposta del ministro pontificio: i suoi termini erano convenienti, ma ad un tempo cauti e riserbati, quasi severi, e poco promettenti; si negava la correlazione tra le nostre condizioni politiche e la chiesta modificazione dei concordati; si ricordavano le concessioni già fatte nel 1742 e 1841; e si supponeva che queste concessioni potessero anche bastare alle nostre nuove condizioni politiche; si conchiudeva tuttavia che erasi deputato un cardinale a plenipotenziario per trattare.

Eccovi, o signori, i preliminari generali di un negoziato: da un canto proposte e sollecitazioni con indicazione degli oggetti su di cui dovevano aggirarsi le negoziazioni; dall'altro la deputazione di un plenipotenziario per udire le proposte, e trattare.

Ora viene la parte specifica dei negoziati.

In questo mezzo il signor ministro guardasigilli aveva istituita una Commissione composta di eminenti magistrati, col l'incarico di preparare un progetto di concordato; la Commissione si sdebitò del suo ufficio presentando un progetto di concordato composto di pochissimi articoli, che tutti in sostanza esprimevano un'idea sola, un solo principio, il principio cioè della perfetta eguaglianza degli ecclesiastici e dei laici dirimpetto alla legge civile e penale.

Signori, un principio di tal natura si può accettare o ricusare; ma scinderlo, ma accettarlo in parte, e ricusarlo nel resto, sarebbe un cozzare contro la natura stessa della cosa, e questo principio, o signori, a fronte del nostro Statuto fondamentale, era l'unica base possibile per noi onde venire alla conclusione di un concordato.

Ebbene, o signori, quel principio e quel concordato non furono accettati. Dopo non so quante conferenze, il cardinale plenipotenziario non si restrinse già a presentare semplicemente i suoi rilievi, ma dichiarò che non si poteva accettare il progetto del Governo; lo pose in disparte, propose altre basi, ed espresse la domanda di compensi.

Quanto alle basi, siccome dissentivano da quel principio, che era una necessità per noi, erano esse inaccettabili; erano desunte quelle basi da un concordato poco prima inteso tra la Corte pontificia ed un altro Governo italiano. Tale concordato non venne mai ratificato, non venne mai presentato a quel Parlamento, e non ebbe assolutamente alcun seguito; le stesse considerazioni, io credo, rendevano inaccettabile anche al Governo del Re.

Quanto ai compensi che allora furono genericamente proposti vi prego di permettermi un'osservazione. Io comprendo i compensi ove si tratti di materiali interessi, ma in fatto di

giurisdizioni, e di quelle giurisdizioni specialmente che riguardano ai rapporti tra la Chiesa e lo Stato, io non posso comprendere altro compenso possibile, fuorchè quello che i rispettivi loro limiti vengano collocati precisamente là dove debbono essere costituiti per la natura stessa delle cose ed a comune beneficio delle due potestà.

Ma il preservare diritti essenzialmente inerenti alle prerogative dell'autorità civile col sacrificio di altri diritti che le appartengono esclusivamente, io lo reputo cosa illogica ed impossibile.

Si è molto parlato in allora, e si parlò anche molto in appresso della libertà assoluta, dell'indipendenza della Chiesa.

Noi abbiamo la libertà per la Chiesa, per gli ecclesiastici, per tutti; ma, o signori, quando al grado d'ispezione e di vigilanza che si appartenga alla potestà civile, non dirò già sulle cose spirituali, ma sull'esercizio esterno dell'autorità ecclesiastica e del culto, quel grado essenzialmente dipende dalla condizione politica, in cui la religione si trova dirimpetto allo Stato. Ebbene, francamente io dichiaro, o signori, che io non conosco paese cattolico dove la cattolica religione sia sola religione dello Stato, come ella è fortunatamente presso di noi, e dove l'autorità ecclesiastica abbia più libera l'azione del suo ministero di quello che essa l'abbia tra noi.

Se si vuole ridurre la religione cattolica al grado di una semplice opinione, e di una setta rivestita unicamente di diritti privati, posta del tutto fuori del Governo, allora, ma allora solamente, o signori, il Governo può rimanersi inperoso ed indifferente spettatore dei culti che si esercitano intorno a lui, senza mai uscire dalla sua inazione, se non quando si tratta o di reprimere un disordine o di punire un delitto; ma quando la religione cattolica è (come presso di noi) non una opinione, non una setta, ma un'autorità legalmente riconosciuta, legalmente costituita, protetta dal Governo, sussidiata inoltre da tutti i mezzi della pubblica forza, allora il rimanersi indifferente al cospetto di questa autorità sarebbe un assurdo religioso e politico. L'ufficio di protezione che impone speciali doveri al Governo gli attribuisce senza dubbio anche speciali diritti, e questi diritti sono inalienabili.

Dopo questo sviamento, torno ai negozianti, e dico che il principio posto innanzi dal Governo era stato rifiutato, primieramente colla non accettazione del progetto, e secondariamente colla proposta di basi, che erano con quel principio inconciliabili.

Venne successivamente un controprogetto, che rimesso al regio ministro in Roma fu poscia da lui trasmesso al ministro degli affari esteri.

Signori, io non mi soffermerò lungamente intorno alle basi, alle clausole, ai compensi proposti con questo progetto; la vostra Commissione li conosce, e desidero schiettamente che l'ordine della discussione non mi astringa a ripigliare di nuovo questo argomento; mi restringerò a dire che quello che ci veniva concesso era assolutamente insufficiente per noi e quello che ci veniva chiesto rendeva impossibile la conclusione di qualunque concordato.

In queste condizioni di cose io osservo, o signori, che il Governo aveva espresso desiderio e ferma volontà di trattare; che aveva posto innanzi un principio che era una vera necessità per lui; che questo principio poteva essere accettato o ricusato, e che lo fu, sia per la non accettazione del progetto, sia per la proposta di basi inconciliabili con quel principio, e sia finalmente con un controprogetto egualmente inaccettabile per noi.

Signori, si è fatto troppo? Si è fatto troppo poco? Si poteva fare di più?

Quelli che credono, come noi crediamo, che il regolamento della giustizia civile e penale fra i cittadini è un'essenziale prerogativa della sovranità nazionale, e che il volgere le nostre preghiere alla Corte di Roma era debito di convenienza, ma non necessità di diritto, non diranno sicuramente che siasi fatto troppo; non diranno neppure che siasi fatto troppo poco; diranno, come diciamo noi, che si è fatto abbastanza.

Ora vengo, o signori, ad un altro punto, voglio dire alla missione presso la Corte di Roma, di cui venni incaricato io stesso. Un breve cenno su di essa darà compimento a questa dolorosa serie di fatti.

Quella missione aveva per sostanziale argomento un oggetto che sommamente importava, ed importerà forse lungo tempo ancora, ad alcuni essenziali interessi religiosi e morali dello Stato. Voi mi permetterete, signori, di osservare su di esso il più assoluto silenzio.

Subordinatamente ed accessoriamente a quel primo oggetto, siccome recavano le mie istruzioni, e nel solo caso di favorevoli disposizioni, e di soddisfacente scioglimento della prima vertenza, io era incaricato di ripigliare le trattative intorno alla giurisdizione.

Mi recai al luogo destinato, trovai onestà ed onorevole accoglienza; vi corrisposi dal canto mio con la maggior dimostrazione del sentimento, che era ed è in me di devota ed ossequiosa riverenza; trattai del primo oggetto, ragionai intorno al secondo. Il primo oggetto, non ostante tutti i miei sforzi, interamente fallì; e dai ragionamenti fatti ed uditi, e dal complesso di tutto ciò che vidi e sentii, e da tutto l'insieme di quanto può far presagire l'esito di una negoziazione, io non ho potuto concepire una sola fondata speranza di venire alla conclusione di un concordato che potesse essere da un Ministero presentato al Parlamento.

Questa convinzione, o signori, sorta in me sulla faccia stessa dei luoghi, io la manifestava al Ministero dal luogo della mia missione, ed in un'epoca in cui non era certamente nella mia previsione, e meno ancora nelle mie speranze, e ne' miei voti, di occupare il doloroso seggio a cui venni chiamato in appresso.

In questa condizione di cose io non potevo esitare, il Ministero non esitò, e fui richiamato.

Signori, io non incolpo alcuno, io non fo che esporre la serie storica dei fatti. I Consigli del venerando Pontefice hanno anch'essi le loro tradizioni ed i loro sistemi; di queste tradizioni e di questi sistemi la Corte pontificia è sola estimatrice e giudice ella stessa; desidero, e vivamente desidero che quella costanza di proposito, che la lega così strettamente ai suoi antecedenti, non solo nei principii religiosi, che sono immutabili come la religione stessa, ma anche nelle cose di mera disciplina, di mero governo ecclesiastico, desidero, dico, che quella costanza le riesca in avvenire tanto vantaggiosa quanto pur troppo le fu talora fatale.

Iddio indirizzerà i suoi divisamenti pel bene di lei, della Chiesa, dell'Italia e di noi. (*Segni d'approvazione*)

Mi dominava in allora potentemente un pensiero, e debbo confessare che mi sta fisso in mente anche adesso. Quando le negoziazioni fossero state spinte a quell'ultima stretta cui arrivano ordinariamente le trattative infellicemente protratte, di due volontà ferme in due opposti sistemi, signori, la vostra condizione sarebbe forse stata migliore? Voi non avreste evitata la necessità di fare: quanto più durano le lotte, tanto più le scissure divengono inevitabili e profonde.

Questa considerazione mi guida a pregarvi ancora, o signori, di volermi permettere di ribattere un'altra accusa che si fa contra di questa legge, voglio dire l'accusa d'inopportu-

rità. A noi non basta, o signori, di essere creduti sinceri, un Ministero non deve sembrare imprudente ed avventato.

Odo che in generale si dice che questa legge è buona, utile, temperata. Signori, rare volte accade che le leggi buone, oneste, temperate siano inopportune.

Quando le leggi sono generalmente desiderate, il desiderio nasce dal sentimento di un bisogno universalmente riconosciuto o quasi non più contrastato. Questa legge, o signori, io la credo generalmente desiderata, ed anzi impazientemente aspettata; perchè adunque si direbbe inopportuna?

Quanto alla difficoltà dell'esecuzione, essa non mi spaventa. Quando le leggi sono moderate e buone, la natura stessa delle cose le aiuta, e i principii che le informano si fanno strada da sé.

Si disse che questa legge è un avviamento al scisma, giacchè anche questa parola fu pronunciata. Il scisma, signori, è la separazione dall'unità cattolica, ed ebbe spesso per funesta compagnia l'eresia, cioè la negazione di qualche cattolica verità, come, a cagion d'esempio, nel scisma d'Oriente, e nelle rivoluzioni religiose che afflissero la Germania e l'Inghilterra nel secolo xvi. Ma, signori, considerate le tenui proporzioni di questa legge; vi ha in essa qualche offesa all'unità cattolica? Si disconosce forse il principato del Pontefice nelle cose ecclesiastiche, nelle cose attenenti alla religione? Qual verità si nega, si disconosce in questa legge? Ella non ha, o signori, altro scopo che di rivendicare alla sovranità civile diritti staccati da lei, diritti che si esercitano dalla podestà civile in quasi tutti i più cattolici paesi del mondo cattolico.

Ma vi ha di più, o signori, questa legge, non è solamente opportuna, è necessaria. E qui io vi prego di andare persuasi che il mio pensiero è alienissimo dal recare una qualunque benchè menoma offesa alla dignità del clero. Ma quando si parla di leggi e di Governo è impossibile di non parlare altresì di repressione. Or bene, il clero si trova a questo riguardo, presso di noi, in una condizione del tutto anormale, dissimile da quella in cui siasi trovato giammai in questa monarchia.

Prima dello Statuto, la legalità non colpiva sempre gli ecclesiastici, ma il potere economico li poteva colpire sempre. E, cosa singolare, o signori, le immunità che sottraevano un ecclesiastico all'azione della giustizia civile non lo proteggevano contro gli arbitrii del potere, ed una carcerazione che non poteva essere inflitta colle solennità di un giudizio da un tribunale civile veniva ordinata e talora a tempo indeterminato con un provvedimento economico. Si diceva in allora che si voleva evitare lo scandalo, come se lo scandalo stesse nella pena e non nel delitto, e specialmente nel delitto impunito.

Era questa in allora quasi una necessità legale. Siccome a governare bene o male è indispensabile qualche mezzo di repressione, quando mancavano i mezzi legali si ricorreva ai mezzi economici. Ora non si potrebbero adoperare questi mezzi senza una flagrante violazione dello Statuto; e noi francamente e lealmente applichiamo agli ecclesiastici le franchigie da quello statuite. Non è men vero però che in questa condizione di cose vi ha una lacuna, e che questa lacuna sarà riempita colla legge di diritto comune che è presentata alle vostre deliberazioni.

Si è detto inoltre che il Ministero con questa legge si scostava da quelle vie di moderazione che costituiscono il suo programma.

Signori, io non lo credo. La natura temperata di questa legge va incontro ai partiti estremi, qualunque ne sia la

bandiera. Del resto io la veggio desiderata da moltissimi rispettabili uomini, che sicurissimamente appartengono alla classe dei moderati; nè ci mancarono da questo lato i consigli ed i conforti per proporvi questa legge.

Signori, quello che troppo spesso perde i Governi moderati è l'inazione. Quando una riforma è generalmente desiderata, se gli uomini moderati non la fanno, l'opinione pubblica li abbandona, e le riforme si procurano poi col mezzo di politici sconvolgimenti: e come si facciano le riforme con questi mezzi lo sa la Chiesa, lo sanno gli ecclesiastici, lo sa l'Europa. La storia delle rivoluzioni è piena di esempi che io potrei addurre a conferma del mio assunto.

Signori! io non so quale avvenire riserbi Iddio a questa vecchia e travagliata Europa; ma qualunque siano per essere le contingenze politiche intorno a noi, non altrimenti potremo noi preservarne il nostro diletto paese, che stando saldi, stretti, uniti col concorso di tutte le volontà e di tutte le forze sulle basi delle nostre istituzioni politiche. Questa legge dimostrerà, o signori, che il Parlamento ed il Governo hanno fede nello Statuto; ed anche da questo lato essa può avere la sua opportunità e la sua importanza.

Ora, o signori, io torno colà d'onde mi sono con un giro forse soverchiamente lungo dipartito, voglio dire al principio di sovranità nazionale che informa questa legge, e che le dà tutta la sostanza e tutta la vita. Esso è l'unica questione che si presenta alle vostre deliberazioni. Io confidentemente la abbandono al sentimento patrio, ai lumi ed alla saviezza del Senato. *(Vivi e prolungati applausi)*

PRESIDENTE. Io colgo quest'occasione per invitare l'adunanza a voler temperarsi da qualunque applauso, anche meritato, e maggiormente da alcun segno di disapprovazione. La primiera e la più delicata delle nostre libertà è quella delle discussioni parlamentari. Io voglio confidare che questa ammonizione avrà il valore di un fruttuoso consiglio, e che in tal modo io sarò dispensato dal por mano a quei mezzi che la legge mette a mia disposizione per ricondurre l'ordine ove venga turbato.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ella non è iscritta.

DE FORNARI. Domando la parola sopra l'incidente relativo al deposito dei documenti che era stato preliminarmente domandato con apposita interpellanza al Ministero.

PRESIDENTE. Nessuno ha insistito perchè si depositino questi documenti; perciò credo inutile di aprire discussione su tal proposito.

DE FORNARI. Essendo il caso di parlare sopra un incidente che si presenta come pregiudiziale, non è caso d'aver la parola in ordine d'iscrizione. L'incidente si manifesta tuttora esistente e tendente alla sospensione; il signor ministro ha dato solo ora le risposte all'interpellanza; è d'uopo sapere se questa debba aver seguito; perchè se è destinata ad averlo, si riprodurrebbe o esplicitamente, o con la sua influenza nel corso della discussione: inconveniente, a togliere il quale era destinato il discorso mio.

PRESIDENTE. Io ebbi già l'onore di osservare che non essendovi alcuno il quale chiedga spiegazioni ulteriori al ministro sul deposito dei documenti, non vi è incidente che possa dar luogo a nuove deliberazioni del Senato.

DE FORNARI. Io allora domando atto che questo incidente è senza seguito.

COLLI. Sono io che ho chiesto al signor ministro di grazia e giustizia se era disposto a deporre sul banco della Presidenza i documenti relativi alle negoziazioni; ma poichè il signor ministro ha detto che egli non credeva opportuno di

deporli, la questione rimane esaurita, e resta facoltà a ciascuno di dire quello di cui è convinto.

PRESIDENTE. L'Oratore iscritto in primo luogo contro la legge è il senatore Di Saluzzo Alessandro.

DI SALUZZO ALESSANDRO. La mia voce è così debole, che prego il mio collega il senatore De Cardenas a voler leggere in vece mia.

DE CARDENAS. *(Legge)* Signori senatori, se ho domandata la parola, non è già perchè io m'intenda di trattare il merito del progetto di legge stato presentato nell'interesse della religione e dello Stato, ciò che disdirebbe a me alla presenza de' venerandi prelati, de' dotti magistrati che seguono fra noi. E però mi farò ad esaminare brevemente tal progetto, solamente per rispetto al modo in cui è stato proposto, per rispetto alle circostanze nelle quali è presentato, e finalmente per rispetto alle conseguenze che ne possono derivare.

Osserverò anzitutto che questo progetto di legge, nel modo in cui è proposto, tende a niente meno che a rompere in parte i concordati antichi con la Santa Sede, senza che questa sia chiamata ad intervenire; su del che aggiungerò che nessun trattato, nessuna diplomatica convenzione, quando siano stati liberamente consentiti, si possono giustamente rompere da una delle parti contraenti, sulla semplice allegazione che gli accordi già prima sanciti non più si confanno con le varie circostanze presenti.

Nè varrà opporre che, trattandosi di concordati, questi hanno indole propria e diversa dagli altri atti diplomatici, sia per la diversità del loro oggetto, sia perchè è speciale condizione di essi, che i loro effetti si compiano dentro i limiti dello Stato per cui sono stipulati, imperocchè una tale dottrina non fu mai invocata neppure dai Governi non cattolici, per dispensarsi dall'eseguire le convenzioni da essi firmate colla Sede apostolica; ed in vero, anzi per le potenze cattoliche la santità dell'oggetto religioso aggiungendosi nei concordati all'inviolabilità dell'atto politico, tanto più se ne fa stretto il vincolo. E questa dottrina è quella stessa che già veniva da un ministro proclamata con le seguenti parole:

« Niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti, e più ancora giusta i concordati tra il sacerdozio e l'impero intervenuti, le leggi ecclesiastiche son tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Stato a suo talento sottrarsi, non potendo la Camera violare la santità delle leggi che sono in vigore, rompere la fede dei patti colla Santa Sede firmati e mantenuti sin qua in piena osservanza, ed attribuire a sè un potere che realmente non le appartiene, svestendone chi ne sia legittimamente in potere. »

L'allontanarsi da queste norme non sarebbe, a parer mio, cosa degna di un popolo generoso e pio; e sarebbe inoltre atto forse imprudente, posciachè si mostrerebbe al cospetto dell'Europa poca curanza del diritto internazionale, scudo fermissimo dell'indipendenza dei popoli, tanto più di quelli men potenti contro le violenze dei popoli più forti.

Venendo ora a toccare delle circostanze in cui è proposta questa legge, mi farò ad osservare che nessuna evidente cagione di urgenza poteva indurre a presentarla al Parlamento, quando tanti altri sono i provvedimenti che con premura si aspettano dal pubblico. In questi giorni d'altronde, mentre non si può contendere che la religione è bersagliata da così fiere tempeste, pubblicamente insultata e derisa, mentre vive fra le afflizioni in terra non sua il supremo suo Capo, parrà certo a molti men degno che uno Stato cattolico imprenda di sciogliere gli antichi suoi vincoli con la Chiesa, a vece di mostrarvisi ossequioso e benevolo.

Si è detto non essersi venuto a tale estremo passo, se non dopo replicate ed inutili negoziazioni colla Curia romana; ma nessuno tampoco che sia istruito in sì grave materia potrà persuadersi che lo spazio di pochi mesi, se si vuole anche ripetuti, potesse essere bastante a superare le difficoltà che naturalmente si presentano in simili trattative: e senza uscire dagli esempi della stessa nostra diplomazia, chi ignora quanto tempo durassero i caldi negoziati che precedettero i concordati tra il pontefice Benedetto XIV ed il re Vittorio Amedeo II, ora sono poco meno di due secoli, monumento non perituro della gloria di quei sovrani, non meno che del sapere e della prudenza de' loro ministri?

Resta per compire al mio assunto il fare un breve cenno intorno alle gravissime conseguenze che può avere la proposta legge sancita senza i dovuti concerti colla Santa Sede, tanto più dopo la dichiarazione del corpo episcopale di tutte le provincie ecclesiastiche dello Stato, e viemeglio ancora dopo la protesta in nome del Sommo Pontefice pubblicata, colla quale dichiara essere suo desiderio e sua intenzione di divenire a tutti i possibili ed amichevoli concerti col nostro Governo.

In questo stato di cose, sarebbero, a mio avviso, da temersi frequenti dispareri fra le podestà ecclesiastiche e civili; i dubbi che ne nascerebbero nelle coscienze di molti, cagioni d'irrequietudini, e forse di dissidi fra i cittadini, e nel seno delle stesse famiglie, divisioni e dissidi tanto più difficili a conciliarsi, quanto che in punto di convinzione religiosa l'uomo non riconosce altra autorità che quella della religione medesima che professa; e ciò in tempi in cui tanto preme di veder riunito in generoso pacifico accordo il paese nostro, sotto la nazionale bandiera, sotto l'egida dello Statuto fondamentale, e sotto la protezione della santa avita nostra religione, dalla quale nessuno fra i governanti, nè fra i governati vorrà allontanarsi mai.

Per queste considerazioni, e fintantochè si siano presi i dovuti concerti colla Santa Sede, non tanto difficili forse a conchiudersi quanto da altri si crede, il mio voto, cioè quello di S. E. (*Indicando il senatore Alessandro di Saluzzo*) (*Harità*), è contrario all'adozione della legge.

PRESIDENTE. La parola è al senatore marchese Roberto d'Azeglio.

D'AZEGLIO. Signori senatori, per non abusare della vostra sofferenza in una circostanza ove dalla gravità della materia si può arguire la gravità della discussione, io stimo opportuno astenermi da ogni preambolo oratorio, facendomi soltanto a ragionare, con tutta la riserva impostami dalla mia insufficienza, sui punti più vitali dell'argomento che presentasi alla vostra deliberazione.

Signori, se diamo uno sguardo intorno a noi, vediamo che il mondo morale appare come sconvolto e smosso dal suo antico centro; gli spiriti, rapiti dalla corrente elettrica delle idee, sono condotti ad un'esaltazione che produce una sorta di cataclismo universale; un principio avverso all'ordine va estendendo con vasto fermento la sua influenza malefica, perturbatrice, per ogni dove; e una spinta data da milioni di braccia tenta di precipitare l'Europa nell'abisso della barbarie e dell'anarchia. Un tremendo presente e un più tremendo avvenire minacciano la proprietà, la famiglia, la religione. Non v'ha contrada, ove il fatale risultato delle elezioni avvenute in Francia il 10 marzo scorso non desti serie inquietudini sulle sinistre conseguenze che se ne possono dedurre; più fatali sono gli eventi, più sinistre le conseguenze che presentano le condizioni morali dell'inferiore Italia, e precipuamente quelle dello Stato romano, ove a malgrado degli ec-

cessi in cui prorompeva la parte demagogica, un popolo nodrito nella religione, un popolo che riconosce nella presenza del Pontefice in Roma il fonte di sua materiale esistenza, pure quell'istesso popolo protesta con pertinace volontà contro il ristabilimento dell'amministrazione clericale, i cui abusi, di esosa ricordanza, concorsero in ogni tempo, ma più che mai nel nostro, a sviarne l'animo dalla religione e da' suoi ministri. Quantunque minore l'avversione perchè minori gli abusi nel paese nostro, pure esso non andava del tutto esente dalla reazione prodotta sugli animi dall'ingerenza, e, in certi periodi, dalla preponderanza clericale negli affari dello Stato. Non credo esservi un solo fra i cittadini del reame, il quale per interessi propri o altrui non abbia avuto argomento di deplorare un privilegio di sua natura opposto alle condizioni essenziali della giustizia, e che altamente non applauda alla cessazione d'un tanto disordine. Quante volte non è avvenuto nei passati tempi che l'uomo di chiesa, inculcando al popolo l'eguaglianza della divina giustizia, e invocando per sé la parzialità della giustizia umana, esautorasse così la sacra parola col dannevole contrasto dell'esempio! V'ha nella nostra, come in ogni altra contrada, una parte di popolo, la quale, per essere rozza e ignorante (colpa a chi non la faceva educare), non n'è pur meno dotata di buona logica naturale, e che allorchando le avviene imbattersi in un secolare che contenda insieme con un ecclesiastico per interessi di pecunia o di roba vede la lite decisa da un tribunale composto di preti, benchè imparziale siane la sentenza, offeso ne rimane quel senso di giustizia che fu insito da Dio in ogni umano intelletto. Anche la comprensione dell'uomo analfabeto si eleva a percepire in tali quistioni che un podere non è un dogma, che una pignore di casa non è un quesito teologico; ed esser contrario all'ordine che gemino sia il tribunale, se uno il pialo; che abbiavi una legge per i cittadini ed una per i chierici, e che la religione possa aver che fare con i beni di questo mondo. Peggio che peggio poi se la sentenza abbia mostra di favore non che d'ingiustizia, come talvolta è avvenuto, o se il capo dell'omicida sia fatto salvo dalla tonsura sacerdotale. Indi il disprezzo, l'odio, il rancore contro al clero (non contendiamo se meritati o no), ma sempre reali e deplorandi; indi soprattutto il vacillare e l'affievolirsi delle religiose credenze, indi l'adito aperto non solo alle dottrine del protestantismo, ma a quelle dello scetticismo, assai più perniciose, perchè se l'uno è credenza in una religione erronea, l'altro è il dubbio su tutte le religioni, è il soffio infernale per cui viene estinto quel faro celeste che illumina l'intera umanità. A tutti son pur troppo noti i rapidi progressi di tal lue morale in Italia, e come dalle sfrenatezze e dalle inverecondie della stampa siare doppiata l'attività. Il riversamento degli errori politici della Santa Sede e del principe temporale sulla religione e sul Pontefice, suo capo spirituale, che era causa d'anima avversione contro l'uno e contro l'altra in ogni età, n'è l'un cento più nella presente, e le tempeste che sin qui turbarono e ancora abbuiano il cielo politico d'Italia, furono in gran parte prodotte dalla lotta che le due potestà destano fra il bene e il male, fra lo spirito e la materia, quasichè il buono e il cattivo principio di Zoroastro abbian dalla Persia fatta la lor migrazione in Europa. La condotta della Corte di Roma, che nel 1848 avea rinnovato nella cristianità l'ascendente ed il fervore della primitiva Chiesa, ridestò nel 1850 contro quella Corte e contro la religione le antiche accuse, e nell'orgasmo di lor passioni politiche, e nell'amara delusione delle concepite speranze gli uomini sentirono esacerbarsi nel cuore le antiche antipatie, e odiarono la religione cattolica e i suoi ministri di tutto l'amore

che portavano alla gloria e all'indipendenza della patria italiana.

È tempo, o signori, di rimediare a un tale stato di cose; è tempo di attemperare con misure altamente richieste dalla maturità dei popoli quella pericolosa ira mantenuta in essi contro la religione cattolica da certi contrasti fra la sua spiritualità e le sue temporalità. È urgente dovere di chi regge lo Stato effondere con ogni possa l'elemento religioso nel popolo e mantenervi salda l'antica fede degli avi, a custodia delle recenti sue libertà. La religione, tutti ne conveniamo, è l'alto vitale della società umana; essa è l'aroma che impedisce la libertà di corrompersi. Ma affinché così ella estenda la sua divina tutela sugli uomini convien sia pura da ogni lega materiale, ligia alla celeste sua origine; convien che i suoi ministri, anziché arrogarsi la riverenza del popolo, col separarsi dal popolo, se la cattivino al contrario con riunirsi fratellvolmente ad esso. Non è già il privilegio che sublima l'ordine ecclesiastico, ma la virtù, come non è l'espiazione che lo degrada, ma il vizio, il delitto. Il privilegio minora l'ascendente della virtù, nulla toglie allo scandalo del vizio: il privilegio non è già la nube misteriosa che ne occulta la deformità, ma è il raggio di luce che la pone in mostra; e se il vizio isolato attrae l'odio e il disprezzo a un solo, il privilegio che lo classifica e lo protegge estende quel disprezzo e quell'odio a tutta una classe, quantunque immeritevole. Il miglior privilegio del clero siane la religione e la patria carità, l'intemerato costume, la pietà, la dottrina. Siane il miglior diritto alla pubblica estimazione il vederlo, con quella unità d'impulso che deriva dall'unità del principio, consociarsi ai sentimenti nobili e generosi della nazione, non più avverso, ma inclinato a volgarizzare nel popolo que' provvidi istituti che concorrono ad elevarne la dignità morale, educandolo nell'infanzia, illuminandolo nella virilità, confortandolo nell'età senile. Molti, per nostra ventura, sono i membri del clero che dotti degli uomini e del secolo, lealmente si associarono al progresso dell'umanità, affratellandosi colle classi popolari per avviarle alla notizia di quelle libere istituzioni che ne estesero il civile e politico orizzonte. Ma questi sono di parere non esser necessari all'ordine loro privilegi forensi, che considerano qual richiamo all'invidia, anziché qual decoro al grado. Essi giudicano bastare al libero andamento della Chiesa che sia concesso ai suoi ministri godere nella cerchia dell'azione loro di quella libertà che appartiene a tutti gli altri ordini. E certamente ninno potrà negare conforme alla civile equità che in una foggia di Governo, ove il clero è chiamato a far parte della potestà esecutiva, delle due Camere del Parlamento, delle amministrazioni municipali e provinciali, ove gode, in una parola, di tutti i diritti appartenenti agli altri cittadini, sia esso ad un tempo sottoposto alla comune legge.

Ecco in che modo si esprime su questo grave argomento uno dei più dotti canonisti della Francia, il vescovo di Langres:

« Dans aucun cas un prince ne peut refuser à l'Église la liberté de son exercice et de son développement, mais il peut quelquefois ne pas lui accorder certains privilèges, certaine protection, s'il devait en résulter un trop grand dommage pour la société civile, dont il est spécialement chargé, et si surtout l'Église elle-même, par suite de certaines réactions devait en souffrir. »

E in altro luogo:

« Les membres de l'Église, prêtres ou laïques, sont, comme citoyens, soumis aux lois civiles; et à ce titre ils sont tous dans l'Etat égaux aux autres citoyens, obligés comme tels aux

mêmes devoirs, jouissant des mêmes droits, en vertu de la même législation. » (Cas de conscience, pag. 18 et 113, édit. de Paris.)

L'alterazione di tali semplici principii di giustizia fu nei primi secoli della Chiesa generata da un motivo commendevole, la speciale protezione che Costantino stimò dover manifestare in di lei favore, in un tempo ove per l'inferiorità numerica de' suoi proseliti essa era esposta alla preponderanza e all'oppressione del paganesimo. Il privilegio di giurisdizione concesso da quell'imperatore ai soli vescovi, e da Onorio e Teodosio il giovane esteso a tutto il clero, a cui Giustiniano confermavane la prerogativa, giustificato allora dalla condizione dei tempi e da quella del cristianesimo, divenne col decorso degli anni sorgente di continui contrasti fra la Chiesa e l'Impero, i quali ridondarono a danno della religione. I decreti di que' principii erano un'innovazione nei rapporti stabili fra l'autorità temporale e la spirituale sia prima che dopo la fondazione del cristianesimo. Sotto il rito giudaico ricusavasi agli stessi grandi sacerdoti quello che in oggi vien concesso all'ultimo de' chierici; nè vi appare l'abus dell'asilo nel tempio, quantunque fossero tra gli israeliti alcune città, dette d'asilo, indicate da Dio medesimo a salvezza di coloro che, senza proposito deliberato, avessero commesso alcun delitto. Infatti leggiamo che Salomone depose il sommo pontefice Abiathar senza consultare l'autorità della sinagoga (1), e fece uccidere l'omicida Gioabbo nell'istesso tabernacolo del Signore. Sotto la nuova legge osserviamo altresì che quando Gesù Cristo veniva accusato avanti ad un giudice secolare e pagano non ne ricusava la giurisdizione, e che San Paolo, essendo stato tradotto al tribunale di Felice e di Festo, sottoponevasi alla loro sentenza.

Se circostanze di tempi e considerazioni di convenienza fecero deviare Costantino e i suoi successori dall'uniforme amministrazione della giustizia, circostanze di tempi e considerazioni di convenienza inducono altresì il nostro Governo a porsi sulla via in cui tanti altri già lo precedettero. È eguaglianza della giustizia per tutte le classi, e fra le libertà dello Statuto quella che il popolo più apprezza, perchè l'esperienza del passato gli dimostra essere talvolta l'infinità di sua posizione sociale a lui ridondata in qualche disfavore. Sono ormai spariti i privilegi d'ogni classe dalla nostra legislazione: ne rimase eccettuata una sola, ed è conforme alla natura delle cose che, sia per amor della giustizia, sia per odio ad un ultimo privilegio, su lei tutte ricadano le invidie e le animosità, e siane con danno della religione menomato il morale ascendente. Ricollocare pertanto il clero sotto la comune legge è rendere omaggio alla santità del sacerdozio, che allora soltanto è nelle vie del Signore quando è nelle vie della giustizia.

V'hanno, o signori, nell'attuale stato della società miglioramenti di una necessità sì incalzante, e questo è nel novero che sempre tardi giungono per quanto siane sollecita l'adozione. Il merito, così dei Governi come dei corpi politici, si deduce in parte da quella abacrità giudiziaria con cui essi sanno assecondare le savie riforme reclamate dai popoli. Guai a quegli uomini di Stato che senza indugio non comprendono la mobile scena sociale in cui rappresentano la parte loro! Quello che essi o per ostinazione, o per ripugnanza, o per naturale assonnamento non fanno, allorchè le riforme procederebbero con ordine e misura, lo fa poi con impeto disordinato e furibondo il torrente estermiatore delle rivoluzioni, il quale tutto altera e distrugge in un momento, e segna il

(1) Bibb., *Dei Re*, lib. III, cap. II.

suo passaggio colle rovine. Io credo sia tempo di agire mentre ancora n'è lontano il rombo minaccioso, affinché non sembri imposto da imminenza di pericolo quello che da sapienza di Governo deve essere suggerito.

Io credo adunque dimostrato che il Ministero proponendo il presente progetto di legge abbia operato con senno politico: credo inoltre ch'egli abbia operato conformemente al preciso dovere impostogli dal proprio giuramento allo Statuto, attuando nel fatto una legge che in massima già era stata decretata sin dal dì 4 marzo 1848, la quale, se in quel giorno fosse, da chi allora sedeva al Governo, stata mandata ad effetto, non avrebbe verosimilmente la sua adozione incontrato nè internamente, nè esternamente sì gravi ostacoli e difficoltà.

Ecco le parole dello Statuto all'articolo 24: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, » e all'articolo 71: « Niuno può esser distolto dai suoi giudici naturali. » Sembra che, senza il corredo di speciali cognizioni legislative, basti la dote del semplice buon senso onde ognuno riconosca essere per tali parole formalmente ordinata la cessazione d'ogni privilegio di foro nello Stato. Si noti inoltre che in virtù dell'articolo 68 « La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome da giudici che egli istituisce. » Ora, la giustizia amministrata da un magistrato che, nella sua qualità di ecclesiastico dipende da un capo che non è il Re, più non emana dal Re; il giudice di quel tribunale non è istituito dal Re. La sua esistenza è dunque contraria a tale articolo dello Statuto, e perciò illegale. La giurisdizione ecclesiastica è per conseguenza contraria a tre articoli del patto fondamentale, contraria al principio della giustizia, contraria alla religione da cui la giustizia emana, e dovea quindi trovarsi abolita nel Codice che un legislatore iniziava sotto l'auspicio della religione.

E qui è necessario, o signori, notare un fatto importante che raccomando alla vostra considerazione. — Due principi egualmente religiosi, egualmente intenti a riformare gli abusi dell'antica società, si levano in Italia, e invocando il nome di Dio, fondano lo Statuto da essi impartito ai loro popoli sulla base inconcussa della religione e della giustizia. È intenzione così di Carlo Alberto come di Pio IX che la dignità ecclesiastica sia tenuta nella massima riverenza, e che niuna fondata lagnanza del popolo possa menomarne il religioso ascendente.

Ora, questi due principi, i quali nulla assolutamente farebbero contro l'autorità spirituale del clero, giudicano però giovevole alla religione di abolire in quell'istesso clero certi privilegi temporali che evidentemente contrastano colla giustizia, e con ammirabile accordo, anzi con quasi simultaneo decreto ambidue si risolvono a riformare il privilegio della giurisdizione ecclesiastica ne' loro domini.

Io vi presento qui lo Statuto romano, ove osserverete che il Pontefice Pio IX medesimo decretava l'abolizione del foro ecclesiastico negli Stati della Chiesa in ordine a quell'istesso sentimento religioso che aveva suggerito al re Carlo Alberto il 24° articolo dello Statuto piemontese. Cosicché risulta evidentemente che quella riforma, contro la quale si mena oggigiorno tanto rumore, innanzi a cui si sollevano sì numerosi ostacoli, veniva da quei due principi adottata come una conseguenza emanante dall'istesso principio, come la deduzione naturale di un'istessa premessa logica.

Ecco in quali termini è espresso l'articolo 4 dello Statuto romano:

« Non saranno istituiti tribunali o Commissioni straordinarie. Ognuno in materia tanto civile come criminale

sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono eguali. »

Il privilegio del foro ecclesiastico è dunque stato abolito da Pio IX per un atto prodotto dalla sua volontà. Ma forse prevedeva quel Pontefice, sin d'allora, potesse nascere in avvenire alcuna circostanza in cui fosse revocata in dubbio la spontaneità delle di lui intenzioni, ed ecco la formale protesta con cui egli dava ultimo complemento all'autenticità di quel solenne decreto, ad annichilare anticipatamente e radicalmente ogni possibile opposizione:

« Art. 69. ... Vogliamo e decretiamo che nessuna legge o consuetudine preesistente o diritto quesito, o diritto de' terzi, o vizio di orreazione o surrezione, possa allegarsi contro le disposizioni del presente Statuto, il quale intendiamo che debba essere quanto prima inserito in una bolla concistoriale, secondo l'antica forma, a perpetua memoria. »

Signori, lasciamo da banda l'assurdo, ed invochiamo soltanto il probabile. È egli possibile che l'istesso Pontefice, il quale con tanta fermezza di volontà, con tal valor di parola, dichiarava giusta una legge, e la decretava nel proprio Stato, fosse per riprovarla in un altro? Che egli fosse per negare al popolo subalpino quello di cui stimava degno il popolo romano? Nè oppongasi a tutto questo che potesse allora in modo diretto o indiretto essere usata alcuna violenza alla volontà del Santo Padre, mentre è di storica notorietà essere a quel tempo ancora Pio IX l'oggetto dell'amore e dell'ammirazione non solo dei Romani, ma di tutta Italia, ed aver egli atteso con una sorta di gelosa iniziativa a compier da sè solo, col concorso di pochi cardinali, quell'importante lavoro che sol brevi momenti prima della sua pubblicazione veniva poi comunicato ai ministri.

E qualora tutte queste considerazioni non fossero bastevoli a convincere gli oppugnatori del progetto di legge sull'intimo convincimento di Pio IX riguardo ad una questione che in lui era evidentemente questione di principii, io vi offro qui un altro documento che per la sua importanza e autenticità è tale da dissipare negli spiriti i più prevenuti ogni reliquia di dubbio, e provare come l'abnegazione d'ogni privilegio di foro venisse da esso risolta sin dai primi periodi del suo regno. Il documento che io sottopongo al vostro giudizio è intitolato: *Motuproprio della Santità di nostro Signore Papa Pio IX sul Consiglio dei ministri*, e porta la data dell'anno 1847.

Ecco il tenore dei due articoli che unificano l'azione della legge verso tutte le classi e collocano la giustizia sotto il ministero dell'autorità governativa:

« Art. 25. Il ministro di grazia e giustizia soprintende all'amministrazione civile e criminale dello Stato.

« Art. 26. Sono perciò da lui dipendenti tutti i tribunali e giudici civili e criminali, i governatori per la parte giudiziale, le rispettive curie, cancellerie ed uffiziali ministeriali coi rispettivi uffizi. »

Due sono adunque le circostanze, due i decreti in cui il Sommo Pontefice attestava agli occhi di tutta Italia, di tutta Europa la propria risoluzione, e coll'istessa sua mano gettava a terra le ultime reliquie del gotico edificio che ancora ingombravano il vestibolo del tempio. Nel motuproprio del 1847 egli bandiva, al cospetto della cristianità, l'eguaglianza della legge come principio, e dichiarava ad un tempo conforme all'opinione ortodossa l'abolizione del foro ecclesiastico come applicazione del principio.

Il re Carlo Alberto, il quale, come figlio rispettoso alla comune madre, non avrebbe mosso dito senza afforzarsi di sua autorità, affrancato da quelle parole, imitava il 4 marzo 1848

l'esempio del Pontefice. E questi, 10 giorni dopo la promulgazione dello Statuto piemontese (il 14 marzo), riconfermava poi nello Statuto romano quell'istessa riforma già da esso decretata nel motuproprio del 1847, cosicchè quand'anche non avesse Pio IX ufficialmente dichiarato essere quell'atto l'assoluta sua volontà, a niun uomo ligio all'autorevole verbo due volte disceso dal Vaticano era lecito revocarlo in dubbio le intenzioni, le quali, perchè conformi alla gran parola del Cristo sul proprio regno, appunto eran conformi alla santità di chi le manifestava, e cessava in tutta Europa quello stato anormale e contrario alla ragione per cui in Piemonte e in Liguria era male quello che da anni e da secoli era bene in altre contrade, e il giusto e l'ingiusto venivan definiti dalla linea delle longitudini o da quella dei meridiani.

Dal tenore di questi fatti risulta evidentemente un'importantissima conseguenza, cioè che la questione relativa ai trattati avvenuti fra il nostro Governo e la Santa Sede già era stata risolta sin dal giorno in cui dal re Carlo Alberto si promulgava il Codice delle nostre libertà; e che per tale ragione dee siffatta difficoltà considerarsi come cosa giudicata anticipatamente e su cui non può oramai ammettersi verun regresso.

Quando S. M. il re Vittorio Emanuele saliva al trono, quando l'attual Ministero assumeva le redini dello Stato, ambidue trovarono essere lo Statuto in pieno vigore e sola legge nel reame, e per conseguenza già trovarono ordinata dallo Statuto l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica. I ministri del Re altro ora non fanno se non proporre che sia ridotto nella realtà quello che dalla legge era già prestabilito col doppio concorso della volontà diretta di Carlo Alberto, e della volontà indiretta e ripetutamente dichiarata di Pio IX. A Carlo Alberto ed a Pio IX adunque la gloria, a Carlo Alberto e a Pio IX la mallevadoria della grande riforma.

Si cessi pertanto di muovere indebita lagnanza contro una legge che è semplicemente ordinativa di un decreto già promulgato dallo Statuto; si cessi di ripetere essere cotale atto per riuscire di grave ingiuria al successore di san Pietro. Non v'ha qui altra ingiuria, a parer mio, se non quella fatta alla autorità del Re, coll'incongrua pretesa che, monarca indipendente, egli abbia a sollecitare da un potentato estero la permissione di far eseguire una legge iniziata dal Papa, decretata dal suo genitore, giurata da lui, applaudita dal Parlamento.

Consideriamo che la riforma proposta essendo l'unificazione del diritto, ossia la riduzione dell'ingiusto sotto ai canoni eterni del giusto, è esclusivamente nelle attribuzioni della podestà governativa. Consideriamo che il re Vittorio Emanuele nulla ha mutato alla legge organica del reame; che egli deve difenderla come una emanazione dell'autorità regia, di cui non può permettere veruna imminuzione senza mancare ad uno dei più sacri doveri di principe. Non ci lasciamo illudere dai subdoli ragionamenti di alcuni sofisti politici, i quali appunto sull'inalienabilità della potestà regia, ma immoderatamente e irragionevolmente applicata, fondano i loro fallaci cavilli per infirmare la validità delle concessioni fatteci dal Sovrano largitore dello Statuto. Ah ci sia dato invocare una volta la buona fede! e si rammentino essi le gravi condizioni dei tempi in cui si compiva il gran fatto dell'anno 1848; e sappiano che i moti universali avvenuti in Europa durante quel breve periodo erano destinati a fermare un'era novella, un'era eterna nella storia delle nazioni, a stipulare un patto d'alleanza fra la ragione dei popoli e quella dei re, ed a separare con un abisso il passato dall'avvenire. Si rammentino una volta che sopra l'autorità dei re sta l'au-

torità di Dio, il quale comanda ai re di operare la giustizia, e che foriera tremenda alla voce di Dio è la voce del popolo. Quando quella voce si fa sentire nel mondo, allora i re si spogliano dell'arbitrio e regnano colla giustizia. E allora l'umanità procede ordinata nella via di perfezionamento che il dito di Dio le indicò fin dal principio dei secoli.

Nell'atto di dare una piena adesione alla proposta fatta dal Ministero, io stimo mio dovere di protestare che, professando io per sincero convincimento la religione cattolica, niuna umana considerazione mi farebbe adottare una legge da cui ne fosse menomamente offeso il dogma o il principio di sommissione all'autorità spirituale del Pontefice come capo della Chiesa; ma protesto ad un tempo esser io pienamente convinto di potere in tutta sicurezza di coscienza dare il mio assenso alla presente legge, come quella che intende ad effondere nella giustizia umana la severa imparzialità della giustizia divina; a restituire il clero nel grado che religiosamente gli appartiene nella cristiana fratellanza, e a fare il tempio di Dio asilo alla pietà, all'infortunio, non al delitto. Perciò ho ferma fede che votandola il Parlamento e ratificandola il Re, l'uno e l'altro compiranno l'alto mandato di giustizia che loro affidava quello che n'è sommo principio, quello per cui regnano i re, e i legislatori decretano il giusto: *Per me reges regnant, et legum conditores justa decernunt* (1).

Io voto per l'adozione del progetto di legge.

PRESIDENTE. Il turno dell'iscrizione chiama a parlare il senatore Della Torre.

DELLA TORRE. Prego il senatore Colli di leggere in vece mia, perchè temo per la mia fievole voce di non essere inteso.

COLLI. (*Legge*) Messieurs les sénateurs, j'ai de très-graves observations à vous faire au sujet de la loi qui nous est présentée.

Je conteste que nous ayons le droit de régler, sans le concours du Saint-Siège, des points de discipline ecclésiastique aussi importants que ceux dont il s'agit, et je le conteste surtout d'après les engagements que nous avons contractés envers ce pouvoir suprême.

Je crois aussi que chacune des lois qui nous sont proposées peut être justement l'objet de graves et sévères critiques.

Mais je dois avant tout déclarer que j'ai l'intime conviction que nos négociations avec la Cour de Rome n'ont pas été convenablement conduites. J'oserais presque dire qu'il n'y a pas eu de vraies négociations.

En effet, nous savons tous que celles entamées avec cette Cour au commencement de l'année 1848 ont été suivies par nombre de négociateurs, qui ont successivement été envoyés près d'elle.

Vous vous rappelez, messieurs, avec quelle rapidité nos Ministères se sont succédés! Chacun d'eux a envoyé son négociateur avec des instructions plus ou moins différentes. Il n'est pas étonnant qu'avec une telle fluctuation d'idées et de personnes, on ne soit pas arrivé à un résultat satisfaisant!

J'admettrai que depuis l'envoi de monsieur le comte Siccardi par le Ministère, dont il fait maintenant partie, les idées auront été plus fixes, et les plans plus arrêtés; mais je crois que c'est précisément à cause de certaines idées trop arrêtées que sa négociation n'a pu avoir aucun résultat favorable; car, probablement monsieur le comte aura tenu à

(1) Lib. *Prov.*, viii, 15.

Portici le même langage qu'il a tenu ici ; c'est-à-dire qu'il aura déclaré que si la Cour de Rome n'adhérait pas à nos propositions, nous étions en droit de les mettre par nous-mêmes en exécution.

Monsieur le ministre appuie ce droit sur deux arguments distincts :

Premièrement que le Statut qui nous régit, ayant modifié nos lois civiles, nous ne sommes plus obligés de tenir les stipulations diplomatiques qui ne sont pas en tout conformes aux dites lois.

Je me réserve, s'il y a lieu, d'examiner plus tard si effectivement nos lois civiles actuelles s'opposent à l'exécution des stipulations dont il s'agit. Maintenant je me bornerai à observer que l'opinion de monsieur le ministre de la justice est diamétralement opposée au droit international reconnu par toute l'Europe.

En effet, messieurs, tout traité, tout accord, toute convention conclue entre deux Etats indépendants, déroge de plein droit à tout ce que les lois civiles existantes dans ces Etats peuvent avoir de contraire aux accords pris dans les dits traités ou conventions.

Je dirai plus : les traités d'Etats à Etats sont presque toujours une dérogation à quelques-unes des lois existantes dans ces Etats ; car si elles y étaient conformes, le traité serait inutile, puisque les lois existantes pourvoiraient déjà à l'objet dans le sens du traité. Par exemple, dans un traité de commerce vous stipulez que telle marchandise arrivant dans tel port ne payera que tel droit. Si la loi existante désignait déjà le même droit et le même port, le traité serait superflu. On fait donc le traité pour modifier la loi en vigueur.

Vous le voyez, messieurs, la convention conclue entre deux Etats indépendants devient une loi supérieure à celle qui existait précédemment, puisqu'elle a la puissance d'y déroger.

D'après ces principes incontestables de droit public, vous jugerez aisément, messieurs les sénateurs, qu'une loi postérieure faite par un des deux Etats ne peut pas déroger à la loi supérieure résultant du traité ou de la convention ; s'il en était autrement, il deviendrait inutile de faire des traités, puisque chacune des parties contractantes aurait le pouvoir de l'annuler en faisant une loi qui lui fût contraire.

Ainsi les stipulations d'Etats à Etats n'auraient plus aucune valeur, ni aucune durée certaine.

J'espère, messieurs les sénateurs, avoir, sur ce point important, porté la conviction dans vos esprits.

Je passe donc au second argument de M. le garde des sceaux, savoir : que le souverain ne peut pas aliéner pour un temps indéterminé une portion quelconque de son droit de souveraineté. A ce sujet je vous ferai observer que dans les traités ou conventions dont la durée n'est pas fixée par le traité même, la phrase habituelle est : le roi s'engage pour lui et ses successeurs. Ce qui, comme vous voyez, veut dire la perpétuité, pour autant qu'il peut y avoir de perpétuité ici bas.

Je ferai observer encore que les traités ou conventions portent toujours quelque aliénation du droit de souveraineté. S'agit-il de quelque cession de territoire ? L'aliénation du droit de souveraineté est complète. S'agit-il d'échange de territoire ? La souveraineté cesse sur ce point et se porte sur un autre. S'agit-il d'un simple traité de commerce ? Vous aliénez le droit de souveraineté qui vous autorisait précédemment à régler autrement vos affaires commerciales. S'agit-il enfin d'une simple consigne réciproque de déserteurs ? On aliène de part et d'autre le droit de souveraineté qui vous autorisait à leur donner asile. Il est donc évident que le souverain peut céder, même à perpétuité, une partie de son

droit de souveraineté. Je soutiens de plus qu'il est presque impossible de faire un traité sans qu'une portion quelconque de ce même droit ne soit aliénée. Vous le voyez, messieurs, le second argument n'a pas plus de valeur que le premier, et si on les a employés à Portici, ils ont dû naturellement être repoussés.

J'avais donc raison, messieurs, de vous dire naguère que jusqu'ici il n'y avait pas eu de vraies négociations entre nous et la Cour de Rome. Les deux pièces qui ont paru ces jours derniers dans les journaux donnent à cette assertion un nouveau degré d'évidence.

Je prévois, messieurs, une objection. On dira peut-être que d'après les droits internationaux, tels que je viens de les établir, il n'y aurait plus moyen de faire varier la stipulation d'un traité lorsque de nouvelles circonstances rendent des changements désirables.

Je me hâte donc de vous dire qu'il y a différents moyens d'arriver à ce but. Le plus expéditif est certes celui qu'on nous propose, savoir : de déclarer nettement que le traité est rompu, et que l'on est décidé à agir d'une manière contraire à ces stipulations. Un pareil langage entre deux puissances laïques amènerait d'abord toute cessation de rapports diplomatiques ; puis la guerre. Envers le chef de l'Eglise un tel procédé amènerait des discussions très-vives, des protestations, enfin le schisme.

Je pense, messieurs, que personne ici ne veut arriver à un si funeste résultat. Il faut donc suivre la marche adoptée en pareilles circonstances par toute la diplomatie européenne, c'est-à-dire, choisir un négociateur d'un esprit conciliant, et habitué à traiter les affaires diplomatiques ; s'il est déjà connu et apprécié par la Cour dont il s'agit, c'est un avantage. On le munit d'instructions assez larges pour que, tout en insistant sur les points que nous regardons comme les plus importants, il puisse, sous d'autres rapports, faire des concessions ; car les traités où l'on veut tout obtenir, et ne rien concéder, ne peuvent se conclure qu'après une bataille gagnée, et aux portes de la capitale de l'ennemi vaincu.

Enfin, messieurs les sénateurs, si malheureusement nos rapports avec la Cour de Rome étaient tellement altérés qu'une négociation directe ne pût pas réussir, il reste un moyen qui a été très-fréquemment employé dans ces derniers temps par différents Etats de l'Europe, on peut avoir recours aux bons offices d'une puissance amie.

Messieurs, il y a donc plusieurs voies ouvertes pour obtenir des modifications à un traité existant, mais en attendant n'oublions pas que la fidélité, à tenir les engagements contractés, honore les nations comme les individus, et que l'histoire est sévère pour ceux qui violent cette grande loi qui doit régir tous les rapports de souverain à souverain.

Messieurs les sénateurs, je dois encore réfuter un dernier argument d'une nature bien extraordinaire, savoir : que les concordats ne sont pas des traités, et que, par conséquent, ils ne sont pas aussi obligatoires.

Messieurs, je rougirais pour mon pays de lui voir entreprendre de justifier un manque de foi par une telle argutie, mais ce misérable moyen nous ferait même défaut maintenant, car notre dernier accord avec Rome, en date de 1841, porte le titre de convention. Or, une convention de puissance à puissance engage tout aussi fortement qu'un traité, et nos anciens concordats y étant rappelés et confirmés, acquièrent ainsi une nouvelle force. Cela dit, pour ne rien laisser sans réponse, je ferai observer cependant, messieurs les sénateurs, que les concordats ne sont pas seulement des traités, mais qu'ils sont plus sacrés encore que tous les traités,

Voyez d'abord le mot *concordat*, c'est-à-dire, chose sur laquelle les deux parties sont tombées pleinement d'accord, après mûr examen. Rien donc là n'a été extorqué par la force.

Voyez ensuite la dignité si haute de la personne sacrée avec laquelle vous traitez; c'est l'auguste chef de la catholicité, c'est le vicaire, le représentant de Jésus-Christ sur la terre, c'est le pontife vénéré, que tous les rois catholiques s'honnorent d'appeler père. C'est donc un fils qui traite avec son père. Comment les engagements qu'il contracte envers lui seraient-ils moins sacrés que ceux qu'il prend envers ses égaux, ses frères?

Messieurs, Napoléon rendit un service immense à l'Eglise en rétablissant par le concordat de 1802 la religion catholique en France, d'où elle était bannie depuis presque dix ans. Beaucoup de gloire et de puissance lui furent accordés à cette occasion; mais bientôt après il dénatura son œuvre en y ajoutant les lois organiques de sa propre autorité, sans les concerter avec le Saint-Siège. De là naissent des contestations incessantes avec le Souverain Pontife. Ebloui par son immense puissance, Napoléon veut trancher le nœud gordien par l'épée.

Il fait saisir le pape à Rome, le retient prisonnier à Savone, puis à Fontainebleau. On croit la cause de la papauté perdue; mais bien peu d'années après le pape rentre triomphant à Rome, et le superbe dominateur de l'Europe est conduit captif à Sainte-Hélène, où il meurt.

Messieurs les sénateurs, il s'était heurté contre cette pierre angulaire, la chaire de Saint-Pierre, dont notre Seigneur a dit: « Celui qui se heurte contre cette pierre s'y brisera. »

Messieurs, n'y heurtons pas notre jeune monarque, n'y heurtons pas nos nouvelles destinées! N'entrons pas dans une voie si funeste, qui ne peut nous conduire qu'au schisme, qu'aux discordes religieuses, qui sont les plus obstinées, et dont les conséquences probables seraient la dissolution de l'Etat.

Messieurs les sénateurs, notre propre convenance, les égards dus aux droits internationaux, le respect que nous devons au Saint-Siège, la foi publique enfin nous font un devoir de suspendre la discussion de cette loi, et d'inviter le Ministère à aviser aux moyens d'ouvrir le plus promptement possible de nouvelles négociations avec la Cour de Rome. Lorsque le résultat nous en sera connu, nous pourrons reprendre, avec confiance et sécurité de conscience, le cours de nos délibérations.

Toute autre manière de procéder nous conduirait à des abîmes.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Picolet.

PICOLET. Messieurs les sénateurs, l'épreuve à laquelle le projet de loi a été soumis dans le sein de votre Commission a fait naître deux opinions. D'un côté on soutient que les pouvoirs de l'Etat ne peuvent refuser leur sanction à une loi qui se présente comme une conséquence logique et nécessaire du Statut; d'autre part on invoque des concordats, et particulièrement celui de 1841, et l'on conteste aux Chambres le droit d'y apporter quelques modifications sans l'adhésion du Souverain Pontife.

Cette dernière opinion, messieurs, m'a paru n'avoir d'autre fondement qu'une interprétation exagérée qui prête au projet un caractère d'innovation hostile à la religion et à ses ministres. Je me propose d'établir que cette interprétation n'est pas moins contraire aux dispositions du projet qu'à l'esprit qui les a suggérées.

Ce projet a principalement pour but de soumettre les

ecclésiastiques à la loi commune, dans tout ce qui a rapport à la vie civile; d'attribuer aux tribunaux ordinaires toutes les contestations relatives à la propriété des biens des églises et des établissements qui en dépendent.

Les hommes instruits de la jurisprudence ne voyent dans toutes ces dispositions que la sanction d'une pratique générale qui est passée ouvertement dans la législation, soit en vertu des lois expresses de nos princes, soit en vertu de l'interprétation qu'elles ont reçues.

Relativement aux causes civiles, les annales des Cours souveraines du royaume établissent déjà que depuis plusieurs siècles le juge d'Eglise ne connaît plus des actions réelles intentées contre des ecclésiastiques, ni des actions possessoires en matière bénéficiale; toutes ces causes aujourd'hui appartiennent aux tribunaux ordinaires; les jurisconsultes n'ignorent pas que les questions en réintégration entraînent presque toujours celle du plein possessoire qui absorbe le fond du droit.

C'est ainsi que le Sénat de Savoie a toujours pris connaissance des causes sur le droit de bancs dans les églises, sur la propriété des chapelles particulières et sur l'obligation de les entretenir.

Depuis la publication du Code civil la juridiction des tribunaux ecclésiastiques se trouve réduite à la connaissance des procès intentés contre les membres du clergé à raison des engagements contractés par simples promesses verbales. Mais il importe de retenir encore que le juge d'Eglise ne peut faire exécuter ses sentences sans la permission du juge laïque, et qu'il manque du pouvoir essentiel qui caractérise une juridiction véritable; il ne lui en reste qu'un vain simulacre.

La juridiction des juges ecclésiastiques ainsi limitée, le projet, en attribuant aux tribunaux ordinaires les contestations relatives aux biens des églises et les causes civiles des ecclésiastiques, n'apporte aucune innovation sensible à l'état de notre législation. Mais il consacre toutefois le principe écrit dans le Statut: « Que du Roi seul émane la justice, qu'elle ne peut être rendue dans son territoire que par les tribunaux qui dépendent de son autorité. »

A l'égard des dispositions qui soumettent les ecclésiastiques aux lois pénales, je me bornerai dans cette discussion générale à parler de celle qui attribue aux juges ordinaires la connaissance des délits simples que le concordat de 1841 a réservé aux tribunaux ecclésiastiques.

Pour apprécier l'importance que l'on voudrait donner à cette disposition, je dois rappeler que, malgré ce privilège, la puissance temporelle chargée du maintien de l'ordre social ne s'est jamais départie du pouvoir de punir pareilles infractions.

Ce pouvoir était exercé par la haute police de l'Etat; on appelait ses décisions *des mesures économiques*, aucune procédure régulière, aucune sentence ne précédait l'ordre que soumettait un prêtre à l'exil ou à une détention. De nombreux exemples constataient que l'autorité temporelle a toujours exercé ce pouvoir arbitraire avant comme après le concordat de 1841. Mais l'arbitraire est-il plus fait pour les ecclésiastiques que pour les autres citoyens? Non, messieurs, et le Statut qui l'a pros crit serait là pour répondre à ceux qui voudraient en douter.

Cependant sur les ruines du pouvoir arbitraire s'est élevé un pouvoir régulier.

Le Statut déclare tous les régnicoles égaux devant la loi; il garantit la liberté individuelle; personne ne peut être arrêté, emprisonné, ou mis en jugement que dans le cas et

suivant les formes prescrites. Les ecclésiastiques jouissent de toutes ces garanties ; ils ne sont plus exposés aux actes arbitraires d'un pouvoir sans limite : comme ministres de la religion de l'Etat, la loi assure la plus entière liberté à leurs fonctions ; comme membres de la société civile, leur personne et leurs biens sont placés sous la sauvegarde des lois. Comment dès lors les ecclésiastiques pourraient-ils ne pas être soumis aux lois qui les protègent ? Comment pourraient-ils invoquer des privilèges en dehors du droit commun ?

Le Gouvernement monarchique ne s'est jamais départi de son pouvoir sur les membres du clergé. Le Gouvernement constitutionnel, en abdiquant l'arbitraire, ne peut demeurer sans défense, sans garantie à l'égard d'une classe quelconque de citoyens. Or, ces garanties le Gouvernement ne peut les trouver que dans les tribunaux qu'il a lui-même institués.

Ainsi, messieurs, vous le voyez, toute la modification apportée par le projet, à l'égard de la juridiction pénale, consiste à substituer au pouvoir arbitraire auquel les ecclésiastiques étaient soumis, un pouvoir établi sur les règles immuables de la justice. Peut-on dès lors supposer de bonne foi que les dispositions du projet soient hostiles à la religion et à ses ministres ?

Enfin, vous parlerez-vous de l'abolition du droit d'asile ? Deux mots suffisent pour la justifier.

Dans son origine antérieure au christianisme le droit d'asile était une barrière contre les cruautés des maîtres envers leurs esclaves ; dans les premiers temps du christianisme les églises étaient devenues un refuge contre les abus du pouvoir sans borne et sans règle. Mais, déjà depuis plusieurs siècles, les immunités locales sont abolies dans divers diocèses ; là où elles existent encore elles ne font que rappeler une époque de barbarie déjà bien loin de nous. Si, dans d'autres temps, nos princes par respect pour un usage antique, ont toléré ces immunités, ils n'ont pas renoncé par ces concessions à leur puissance, en ce qui touche à la police et à la sûreté publique ; aujourd'hui ces immunités sont incompatibles avec le Statut, et déjà on peut dire qu'elles sont abrogées, et qu'il n'est plus de lieu qui légalement puisse mettre un malfaiteur à l'abri des poursuites de la justice.

Ainsi, messieurs, on ne peut se défendre de reconnaître que le projet ne consacre aucune innovation qui ne trouve son appui dans la loi fondamentale devenue la seule base de notre législation.

Cependant ce projet a des adversaires qui, tout en reconnaissant la sagesse de ses dispositions, qui, tout en applaudissant à la droiture des intentions du Ministère, trouvent un obstacle à son approbation dans l'existence des concordats, qui, suivant leurs opinions, ne peuvent être abrogés qu'avec l'assentiment du Saint-Siège.

Cette objection, messieurs, ne souffrirait aucune réplique si la loi proposée touchait aux dogmes, à la discipline de l'Eglise ou à une matière dans laquelle se trouveraient mêlés l'intérêt de la religion et celui de l'Etat. Dans ce cas l'Eglise et le Gouvernement devraient concourir à la confection et à l'exécution de la loi proposée. Mais il n'en est rien. Déjà le savant et profond jurisconsulte, l'honorable rapporteur de votre Commission a établi que toutes les dispositions du projet ne portent que sur des choses qui appartiennent à l'ordre temporel, que dès lors les concordats ne peuvent faire obstacle à l'approbation de la loi.

Les *motuproprio* que l'honorable sénateur D'Azeglio vient de citer, et par lesquels Pie IX abrogeait en 1847 les privilèges en question, doivent nous faire admettre comme acte de

foi que les privilèges du for ecclésiastique dont il s'agit ne sont point d'institution divine, qu'ils n'existent que par le bon plaisir des princes temporels, qui peuvent les révoquer à leur gré, suivant les intérêts de l'ordre et du plus grand bien de la société.

Et en effet les concordats n'ont pas changé la nature des choses, ils n'ont pu faire que ce qui était temporel de soi devint spirituel. Or, si le prince pouvait avant le concordat prescrire seul ce qu'il a édicté de concert avec le Souverain Pontife, il faut admettre qu'il peut seul modifier ou abroger ce qu'il a prescrit ; car le prince qui, par une respectueuse déférence, associe le Souverain Pontife à la confection d'une loi, ne renonce pas à sa souveraineté sur les personnes et les choses qui en sont l'objet ; s'il en était autrement, le prince, par un concordat, partagerait son pouvoir, il en aliénerait une partie, et cesserait par là-même d'être souverain dans son territoire.

Ces observations font ressortir les différences entre un concordat et un traité diplomatique, dans lequel les parties contractantes se font réciproquement des concessions sur des objets qui appartiennent à chacune d'elle.

La doctrine, messieurs, que je viens d'établir a été adoptée en France à l'égard de la Cour de Rome. Le président Pithou dans son ouvrage sur la pragmatique sanction et le célèbre Aréliste Henry rapportent plusieurs concordats modifiés ou abrogés par les rois de France, qui prenaient l'initiative à cet égard, et se bornaient à donner au Saint-Père connaissance de leurs déterminations.

Quelque fondée que soit cette doctrine, qui résulte de la nature des choses, je comprends, messieurs, qu'elle est impuissante pour satisfaire au sentiment religieux sur lequel s'appuie l'opinion que je combats ; ce sentiment nous le partageons, tous nous éprouvons le regret que le projet n'ait pas reçu l'adhésion préalable du chef de l'Eglise.

Mais ces regrets, messieurs, doivent-ils faire rejeter une loi qui n'est qu'une conséquence immédiate des principes consacrés par le Statut ? Lorsque, grâce aux explications données par l'honorable garde des sceaux, nous devons tous avoir acquis la conviction que dès le mois de novembre 1847 l'honorable ministre de la justice de cette époque avait déjà exposé au Souverain Pontife que le pouvoir ecclésiastique était incompatible avec le régime constitutionnel à la veille d'être inauguré, et en sollicitait la suppression ; que dans le mois de mai de l'année suivante le garde des sceaux, l'un de nos honorables collègues, avait réitéré la même demande ; que dès lors le Gouvernement n'avait pas cessé d'entretenir dans le même but des négociations avec la Cour de Rome, autant que le permirent les événements de cette époque ; enfin que toutes ces négociations n'ont été interrompues que par la réponse en forme d'*ultimatum* donnée au nom du Saint-Père sur les demandes qui lui avaient été adressées.

Or, messieurs, on nous l'a fait clairement entendre, cet *ultimatum* présente des conditions que l'honneur et l'intérêt de la nation ne permettent pas d'accepter. Dans cet état de choses, sans espoir d'obtenir du Saint-Siège un accueil favorable à ses demandes, le Gouvernement, déjà interpellé dans les précédentes Législatures sur l'abrogation du for ecclésiastique, a dû prendre l'initiative et présenter un projet de loi. C'est un acte, messieurs, de haute prévoyance, qui a sans doute épargné à l'Eglise de sérieuses alarmes.

Dans ces circonstances on ne peut avec fondement reprocher à la loi de n'avoir pas reçu l'approbation du Souverain Pontife. L'*ultimatum* adressé en son nom a rendu tout nouveau concordat impossible ; dès lors le Ministère ne pouvait

laisser plus longtemps subsister dans notre législation une lacune grave, compromettante peut être.

La loi proposée a déjà été adoptée par la Chambre élective; en lui donnant notre assentiment, nous consacrerons dans l'Etat une maxime qui est devenue le droit commun de presque toute l'Europe — A l'Eglise la souveraineté des choses dans l'ordre spirituel; au prince la souveraineté des choses dans l'ordre temporel. — C'est, messieurs, de cette séparation des pouvoirs qu'est sortie la civilisation du monde, c'est par leur confusion que la despotisme s'est établi et pèse encore sur quelques peuples.

En portant nos regards sur les diverses contrées de l'Europe, nous voyons que les ecclésiastiques subissent la loi commune quant à ce qui est étranger à la religion. En Italie tous les princes temporels ont spontanément abrogé dans leurs Etats le for ecclésiastique en matière civile et criminelle. Dans les Etats d'Allemagne, en France, en Espagne, en Espagne même, messieurs, il ne reste plus vestige de ce privilège.

Les princes de ces Etats éminemment catholiques se sont trouvés la plupart dans une position identique à la notre, et ils ont sans hésitation aucune aboli des privilèges incompatibles avec la constitution de leur Gouvernement. L'Eglise a cru devoir s'en plaindre; mais, entièrement éloignée des maximes séditieuses qui provoquent le soulèvement des peuples, elle n'a pas cessé d'enseigner dans ces contrées, suivant le précepte de son Divin Maître, l'obéissance aux lois et la soumission aux princes de la terre.

De tels exemples, messieurs, suffisent pour nous rassurer contre les appréhensions que l'on s'est efforcé de faire naître dès l'apparition du projet de loi pour en ajourner le vote indéfiniment.

Par tous ces motifs j'adopte l'avis exprimé par l'honorable rapporteur au nom de votre Commission. (*Segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Signori, noi abbiamo avuto un momento in cui fu lecito sperare che l'Italia andrebbe un'altra volta debitrice, almeno in parte, della ricuperata sua indipendenza al capo della Chiesa, e la venerata rimembranza di Alessandro III si affacciava allora a tutte le menti.

Le sciagurate nostre dissensioni intestine dileguarono troppo presto questa cara illusione; ma non perciò noi dobbiamo far succedere i dispareri religiosi ai dispareri politici, aggiunger esca al fuoco, spine alla tiara del successore di san Pietro, alla corona del principe generoso che diede il primo impulso al movimento italiano, al quale i sentimenti liberali che lo guidarono ne' suoi primordii fruttarono le calamità che tuttora lo premono.

Acciaccamento fatale fu quello del Governo sardo nel 1814, che lo trasse a rinunziare ai vantaggi del concordato del 1801; ma ciò è un fatto compiuto, ed altri concordati furono a quello surrogati.

Che un concordato sia o non sia un trattato poco importa, nessuno però negherà che un concordato è un atto diplomatico, un accordo solenne che lega le parti contraenti. Ora, signori, un accordo qualunque non si seloglie che col consenso reciproco delle parti o colla violenza, e la violenza di una delle parti restituisce innegabilmente all'altra il diritto di rinvocare le concessioni per essa fatte.

Fra queste concessioni, o signori, fatte dalla Chiesa ai Reali di Savoia avviene delle importantissime: mi limiterò a citarne una, ed è la nomina dei vescovi.

Tutti rammentiamo quale scossa recassero alla potenza co-

lossale di Napoleone imperatore i suoi dissidi colla Santa Sede.

Nell'interesse delle nostre istituzioni io vorrei evitare accuratamente tutto ciò che potrebbe renderle meno sode, somministrare pretesto a chi le vorrebbe annientare.

La legge è conforme all'indole dei tempi, ne riconosco la utilità; ma oserò dire, o signori, come Aristide disse agli Ateniesi, forse con minore probabilità di buon successo, è utile, ma non è giusto.

Io non ho penetrato nei segreti arcani della diplomazia di cui piacque al Ministero di tenerci affatto digiuni, ma malgrado di tutto ciò che è stato detto in proposito, io porto ferma convinzione che negoziazioni serie e ben condotte avrebbero ottenuto il desiderato scopo, mediante il quale una legge sulla materia sarebbe stata da tutti accolta con gioia e gratitudine; nè si scapiterebbe nella stima dell'universale, come fu detto, coll'intraprendere nuove negoziazioni, imperciocchè il serbare gelosamente la data fede, lungi dallo scemare, accrebbe in ogni tempo forza ai Governi ed ai re.

Signori, allo stato delle cose io respingerò la legge o mi accosterò a quegli emendamenti che potrebbero renderla più conforme alla mia convinzione, più fondata agli occhi miei, e soddisfatti a quanto l'uomo ha di più sacro, la religione e l'onore.

CRISTIANI. Non vi farà meraviglia, signori, che, educato qual fui in Francia, gli studi legali ivi da me fatti siansi fortemente improntati delle massime delle libertà gallicane state un secolo già prima della rivoluzione del 1789 proclamate liberamente dai rappresentanti del clero francese, i quali nella celebre loro dichiarazione del 1682 all'unanimità espressero « che le proposizioni in essa contenute costituivano una dottrina necessaria alla pace pubblica, non meno vantaggiosa alla Chiesa che allo Stato, la quale si doveva ritenere conforme alla Sacra Scrittura, alla tradizione dei padri ed agli esempi dei santi. »

Questa propensione mia verso quei principii andò acquistando maggior forza allorchè al mio ritorno in patria la pratica degli affari mi appalesò meglio ogni giorno che l'applicazione ai nostri Stati di diverse massime era per medesimi una sorgente d'incagli nell'andamento della pubblica amministrazione, di contese fra l'autorità ecclesiastica e la giudiziaria, e d'impacci giornalieri per gli ecclesiastici stessi nelle private loro relazioni d'interessi coi laici.

Ben comprenderete pertanto con quei sensi io debba essere disposto ad accogliere il progetto del Ministero.

Ove poi mi fossero stati necessari più ampi motivi di convinzione, me gli avrebbero somministrati gli oppositori stessi del progetto, i quali, ben lungi che imprendano a dimostrare che le prerogative del foro di cui si vuole la cessazione siano una prerogativa della Chiesa per natura intangibile, non dissimulano anzi il più o meno esplicito loro voto perchè se ne consegua la cessazione coll'adesione della Chiesa medesima, e per ciò solo si dimostrano al progetto contrari perchè non sarebbesi ottenuto il preventivo assenso, a parer loro indispensabile, della Sede pontificia.

Questa più o meno palese ricognizione della convenienza che, tolto il ricordato ostacolo, presenterebbe l'applicazione dei principii del progetto, circoscrive la discussione entro confini che ne scemano la gravità e ne agevolano ad un tempo lo scioglimento.

Imperocchè, premesso che la cessazione del foro ecclesiastico nelle materie temporali non è cosa cui ripugni la religione, la questione si riduce a punti di mero interesse temporale e politico, a vedere cioè se l'esistenza di antichi

concordati nella parte che si riferiscono al foro ecclesiastico formi un ostacolo insuperabile a che l'efficacia dei medesimi possa in altro modo cessare che mediante il mutuo consenso delle parti che li stipularono.

Liberi pertanto da scrupoli di coscienza, che non hanno che fare colla presente discussione, esaminiamo se tanto stringente debba ritenersi il vincolo dei concordati relativi al foro suddetto, che non ne sia lo scioglimento possibile se non se pel mutuo consenso che loro diede vita.

Se avvi un principio sacrosanto, conservatore della fede dei sovrani, esso è quello che le libere convenzioni loro non si possano risolvere che pel mutuo consenso delle parti. Eppure ciò nondimeno nel diritto pubblico delle nazioni succedono casi eccezionali di convenzioni che legalmente scinder si possono per la volontà sola di una delle parti.

Mi basti al proposito ricordare quanto scrive il Wattel, di cui niuno è che declini l'autorità in siffatto materie:

« S'il est certain et manifeste que la considération de l'état présent des choses est entrée dans la raison qui a donné lieu à la promesse, que la promesse a été faite en considération, en conséquence de cet état de choses, elle dépend de la conservation des choses dans le même état. » (Wattel, lib. II, cap. XVII, § 296.)

Se pertanto rispetto ai trattati politici che sono stipulati da sovrani rivestiti di pari potere temporale, sovra oggetti posti nella libera e rispettiva loro disponibilità, e che portano reciproche convenzioni, le quali ne costituiscono il vicendevole corrispettivo, il principio dell'inscindibilità delle convenzioni senza il mutuo consenso delle parti non è tanto assoluto che non occorrono casi in cui la cessazione dell'efficacia loro si può conseguire legittimamente anche in difetto di adesione di una di esse, con ben maggior ragione è forza riconoscere che circa ai concordati succeder debbono analoghe emergenze di legittima applicazione dell'estremo rimedio della rescissione di essi per la volontà di una sola delle parti.

Ed invero, tuttochè i concordati, come il riconobbe il Portalis, partecipino della natura dei trattati politici, sta pure per altra parte che per l'assoluta diversità delle missioni temporale nell'una e spirituale nell'altra delle due potestà che concorrono alla formazione di essi, per lo scopo cui tendono, per la natura delle prerogative cui si riferiscono, restano un carattere loro proprio e diverso da quello dei trattati suddetti, per cui l'efficacia loro debbe essere necessariamente retta da norme ad essi tutte particolari.

Se difatti considerasi che la società civile fu anteriore alla istituzione della Chiesa, ed ha un'esistenza sua propria ed indipendente;

Che il divin Redentore, istituendo la Chiesa, le assegnò la missione di fondare il regno di Dio colla predicazione della parola evangelica, e ne circoscrisse la spirituale sfera di attività, prescrivendole in modo formale l'ubbidienza al potere temporale;

Se considerasi che l'amministrazione della giustizia è uno dei sostanziali attributi, anzi uno dei più sacri doveri del potere laicale, il quale solo perciò dispone del braccio secolare che può rendere efficaci i decreti giudiziari;

Se considerasi che le rinuncie e le alienazioni cui possano i sovrani acconsentire in modo irrevocabile, e che formano l'oggetto delle vicendevoli loro contrattazioni, non si possono estendere agli attributi della sovranità medesima, ed indispensabili all'esercizio di essa, perchè non è in arbitrio loro di spogliarla irrevocabilmente dei mezzi di adempiere alla impostata missione, se ne desumeranno le necessarie conseguenze;

Che l'ingerenza della Chiesa nella giurisdizione temporale, non è una prerogativa inerente alla sua istituzione, e non fu che l'effetto di una delegazione del potere laicale;

Che l'interesse della società civile, avendone solo potuto determinare la concessione, e potendone solo legittimare la conservazione, perciò ogni qualvolta nella civile società succedono mutamenti tali, per cui l'ulteriore mantenimento di quella delegazione, potrebbe compromettere i sociali interessi, il sovrano cui ne spetta esclusivamente il temporale reggimento debbe necessariamente avere una via legittima di porre un termine ad una situazione che diversamente potrebbe divenire incomportabile.

Ben comprendo come l'esistenza di antiche convenzioni (si vogliano esse denominare concordati o trattati) esiga che il sovrano temporale lealmente rappresenti al potere ecclesiastico le avvenute nuove imperiose circostanze, che richiedono ai medesimi adeguate modificazioni e lo solleciti degli occorrenti concerti; ben comprendo del pari la convenienza che la parte istante senta le obiezioni dell'altra parte alle desiderate modificazioni, le ponderi maturamente, e che le rispettive ragioni si sottopongano ad una vicendevole discussione ampia e profonda quanto le esigenze dei tempi potranno comportare.

Ma quando le ragioni rispettive si fossero compiutamente svolte senza che siasi mai potuto giungere ad una conclusione, e quando l'inutilità di ripetuti esperimenti è argomento dell'inefficacia di ulteriori tentativi, in siffatta ipotesi, il confesso, la mia ragione non sa comprendere che al potere temporale non resti altra legale alternativa che quella di raggrarsi senza posa nell'inescricabile circolo delle stesse insaudite rappresentanze e delle stesse irremovibili resistenze, e che se il potere ecclesiastico, distolto da altre cure e preoccupazioni, disconoscesse le necessità dal potere laicale sentite, e persistesse a denegare la sua adesione, non siavi mezzo legittimo di rimediare ai pericoli di cui fosse la società minacciata.

Ad una così disastrosa conclusione, la quale per altro non sarebbe che la logica conseguenza della presupposta necessità del preventivo assenso della Corte di Roma, ripugna il vivo e profondo mio sentire dell'indipendenza della sovranità piemontese, per cui in me sorge l'irremovibile convinzione, che sempre quando l'interesse del Piemonte esiga che l'esercizio della giurisdizione temporale ritorni nella sua integrità al potere laicale, questo incontrastabilmente ha il diritto ed anzi è in dovere di quello riformare.

Ciò posto, tutta la difficoltà sta nel vedere se la conservazione del foro ecclesiastico non sia più in armonia colle presenti condizioni del Piemonte, e siavi così opportunità di pronunciarne la soppressione.

Ora, se comprendo che in tempi di esordiente inciviltimento, di confusione di poteri, di rozza legislazione, di mal ferma autorità, la partecipazione della Chiesa all'esercizio della giurisdizione temporale abbia potuto riportare utile giovamento alla civile società; se comprendo del pari che la conservazione in più stretti limiti del foro medesimo sia pure stata opportuna in tempi di già migliorate condizioni sociali, in cui per altro ancor durava la separazione di classi, l'esistenza di privilegi, la molteplicità delle giurisdizioni, non mi so persuadere che il consenso della Chiesa nel giudizio delle temporali controversie conservare possa per la civile società un'ombra qualsiasi di utilità, allorchè vennero meno la distinzione di classi, i privilegi e le eccezionali giurisdizioni, ed allorchè per la cresciuta civiltà, per la maggiore perfezione

della legislazione civile, per la rialzata considerazione dei tribunali laicali, per la diffusione nel corpo sociale del principio e dello spirito di eguaglianza, l'ulteriore ingerenza della medesima nelle temporali controversie, non sarebbe più che un'anomalia in principio, un incaglio per gli ecclesiastici medesimi, un pregiudizio per i privati, e fors'anche un pericolo per la società.

Che se poi io considero che non avvi più traccia di foro ecclesiastico presso le più illuminate nazioni d'Europa, a cui nè per civiltà, nè per politiche istituzioni il Piemonte non va secondo, mi è cosa impossibile, il confesso, lo acconsentire che lo Stato nostro debba continuare ad essere quello solo in cui i rapporti del potere laicale colla potestà ecclesiastica non siano ancora sistemati sovra una base consentanea alla distinta missione dei due poteri.

Quindi mi è forza concludere che per il Piemonte i tempi siano maturi per la soppressione del foro ecclesiastico.

Poche osservazioni mi rimangono a fare circa all'opportunità della soppressione suddetta. Non istarò difatti a rian- dare se al regolare sviluppo delle acquistate libertà costituzionali avrebbe potuto forse meglio giovare che si fossero differite delicate discussioni, non sempre senza pericolo in tempi di politici riordinamenti; del pari non istarò a riconoscere se le dolorose condizioni in cui era posta la Sede pontificia non avrebbe potuto consigliare di rimandare a tempi meno per la medesima luttuosi l'esercizio degli incontrastabili nostri diritti.

Imperocchè, alieno quale sono per natura dalle cose che non abbiano scopo di pratica utilità, ritengo che ogni retrospettiva indagine sui punti suddetti sarebbe del tutto soverchia in oggi che la discussione è già stata dal potere esecutivo sollevata, cosicchè la sola questione che si possa con utilità intraprendere è quella unicamente se siavi opportunità di rimandare la discussione ad epoca più o meno lontana.

Ora, massime dopo i dibattimenti già seguiti avanti uno dei poteri dello Stato, e dopo la decisione da esso presa, un voto sospensivo per parte del Senato potrebbe avere funestissime conseguenze. (Benè!)

A convincerme basterebbe per ed sola la profonda commo- zione che riceverono gli animi dal progetto ministeriale, la quale all'evidenza appalesa come l'argomento della sop- pressione del foro ecclesiastico non sia di quelli che una volta sollevati si possano lasciare indecisi, ove non si voglia mantenere nel corpo sociale un fomite di ardenti e peri- colose agitazioni.

A vieppiù persuadermi poi dell'inopportunità, anzi dirò meglio, dell'impossibilità di una dilazione, concorre il riflesso che la propria, la sostanziale considerazione su cui poggia il desi- derio e la domanda di non sospensione quella essendo unicamente che nasce dalla preoccupazione che fosse neces- sario il preventivo consenso della Sede pontificia, perciò la dilazione cui il Senato fosse per aderire trarrebbe seco necessariamente l'implicito significato che esso pure abbia po- tuto cedere a così fatta preoccupazione.

Ora quale possa essere la convenienza che uno dei poteri dello Stato, con un atto suo, avvalorì l'opinione ed anche semplicemente il sospetto che l'effettuazione di un migliora- mento, tanto universalmente desiderato nel reggimento tem- porale, rimanga subordinato al beneplacito ecclesiastico, ciò è cosa che lascio alla prudenza vostra di apprezzare.

Ma quel che bene io so si è che un voto sospensivo per parte nostra apporterebbe al conseguimento di un pro-

gresso consentaneo alle presenti nostre condizioni un nuovo ostacolo più insuperabile di quelli che già ci stanno a fronte.

Ed in vero, chi ben conosce l'andamento della Corte ro- mana (sulla quale osservazione non è pensiero mio di volerla incolpare, perchè operi in modo conforme alla stabilità sua), chi, mi giova ripeterlo, conosce l'andamento della Corte ro- mana, ben sa che essa non fa mai, o dirò meglio, non può fare l'abbandono di prerogative che siano state o ad essa con- cedute, o da essa acquistate, se non se esclusivamente nel caso in cui le sia all'evidenza dimostrata l'inevitabile neces- sità di rinunciare alla medesima.

Ora se i radicali mutamenti succeduti nelle condizioni no- stre politiche non poterono bastare a persuadere la Sede pontificia che era giunta irrevocabilmente l'ora pel Piemonte di reintegrare la sovranità temporale nella pienezza di pre- rogative, nel cui libero esercizio sono già restituiti i sovrani delle altre contrade d'Europa, chi vorrà disconoscere che l'im- mancabile risultato di una deliberazione sospensiva del Se- nato aggiungerebbe nuova forza alla ripugnanza romana, perchè toglierebbe all'espressione del voto nazionale quel carattere di unanimità, il quale solo ne può determinare l'ac- coglimento? (Segni d'approvazione)

Una decisione sospensiva da parte vostra trarrebbe seco moralmente pressochè la conseguenza medesima di una esplici- ta reiezione, e sarebbe più di questa pericolosa, ben sap- pendosi quanto giovi la indecisione a fomentare le agi- tazioni.

La sola alternativa pertanto che sia consentanea al leale e franco operare che solo si addice al Senato quella si è di accogliere il progetto del Ministero, se ne ritiene i principi vantaggiosi, ovvero di schiettamente rigettarlo, se li crede pericolosi.

Ristrette le cose a quest'alternativa, la scelta vostra non può, a parer mio, essere dubbiosa, chè crederci far cosa in- giuriosa ad un corpo politico quale è il Senato, partecipe del potere legislativo, supponendolo così poco conservatore dei diritti della sovranità piemontese, da voler subordinare al be- neplacito di altro potere la reintegrazione alla medesima di uno dei più essenziali suoi attributi, nel cui pieno esercizio sono rientrate le altre sovranità europee.

Si, ne sono certo, o signori, non negherete la vostra san- zione al principio del progetto, col che dimostrerete come il senso vostro politico giustamente apprezzi le nuove nostre condizioni e la nazionale opinione.

Nè da tale approvazione vi potranno distogliere le preoc- cupazioni di possibili scissioni, che timorose coscienze tentas- sero di comunicare agli animi vostri, perchè al robusto vo- stro giudizio non isfugge, come in oggi più non sussistano le cause che in tempi meno inciviliti le avrebbero potuto sgra- ziatamente fomentare.

Difatti il popolo piemontese non è più rozza al segno che non distingua negli ecclesiastici il doppio carattere di sacerdote e di cittadino, e non comprenda che il perfetto adempimento della spirituale loro missione si concilia pienamente colla soggezione dei temporali loro interessi alla giurisdizione della potestà laicale, cosicchè i dubbi ed i ti- mori che si cercasse di sollevare all'occasione dell'aboli- zione del foro ecclesiastico, nascondendone il fine temporale sotto il velo della religione, più non avrebbero un'eco nella coscienza popolare.

Del pari il ceto ecclesiastico non è tanto di accortezze sprovveduto da non riconoscere che la prerogativa del foro ecclesiastico, nei limiti massime in cui è in oggi circoscritta

più non procura agli interessi temporali degli ecclesiastici guarentigie che non trovino e più pronte, e più illuminate, e più efficaci presso i tribunali collegiali laicali; cosicchè la soppressione del foro ecclesiastico più non solleverebbe nel clero le unanimi e passionato opposizioni che ne avrebbero altre volte potuto contrastare l'accoglimento in modo pericoloso.

E per ultimo, la Corte romana medesima sa con troppo fino accorgimento discernere i momentanei turbamenti dovuti ad effimere agitazioni, dai profondi e durevoli mutamenti che trae seco il providenziale ed irresistibile progredire dell'umana civiltà, e conosce per troppa esperienza come un malaugurato contrastar loro giovi solo ad accrescerne l'impeto, perchè voglia a lungo disconoscere che le nuove condizioni del Piemonte più non consentono che solo fra le cattoliche nazioni esso rimanga ancora soggetto alla eccezionale giurisdizione del foro ecclesiastico; cosicchè l'espressione della volontà nostra nazionale troverà presso la Sede pontificia la stessa oculata arrendevolezza con cui seppa adattarsi a fatti compiuti di non dissimili emancipazioni.

Io voto pertanto per la soppressione del foro ecclesiastico, perchè l'avveduta benevolenza del Sommo Pontefice, l'illuminato senno del ceto nostro ecclesiastico, il proverbiale buon senso dei Piemontesi, mi sono sicuri mallevatori che la medesima non sarà per noi foriera del minacciato incendio di scisma, per mancare la mano che io voglia comandare, un clero disposto a propagarlo, ed un popolo preparato ad alimentarlo.

Io voto per la soppressione del foro ecclesiastico, perchè vogliono i principii che si sceverò la potestà ecclesiastica da temporali incombenze estranee alla sua spirituale missione; perchè vogliono le condizioni nostre di progredita civiltà, di migliorata legislazione, di acquistate libertà costituzionali che si restituisca la potestà temporale nell'integrità di una giurisdizione che forma uno dei fondamentali attributi, anzi uno dei più sacri doveri della sovranità piemontese.

Io voto per la soppressione del foro, perchè, affrancando il potere ecclesiastico da un ufficio pel quale più si appalesa ogni giorno l'insufficienza sua, e ritornando il potere laicale nella pienezza di una giurisdizione di cui all'opposto meglio ogni giorno guarentisce l'efficacia colle sue leggi, co' suoi tribunali collegiali, colla forza di cui dispone, si restituiscono ambe le potestà nell'ampiezza di quella rispettiva morale influenza, la quale (se ristretta nei confini della normale vicendevolesua sfera) tanto soccorrere potrà all'umana società nelle tremende lotte cui debbe stare preparata. (*Applausi generali*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Billet.

BILLET. Messieurs les sénateurs, en prenant la parole au milieu de vous pour la première fois, j'ai besoin d'implorer votre indulgence d'une manière toute particulière. Exclusivement occupé de mon ministère, je suis demeuré jusqu'ici presque étranger aux affaires politiques, et si je me suis déterminé à venir maintenant prendre part à vos débats pour quelques jours, je ne l'ai fait que parce que la religion catholique m'y paraît sérieusement intéressée. J'ai besoin de vous le dire, messieurs, le projet de loi du 28 février a produit dans toute la Savoie une impression profonde, un mécontentement général, parce que les consciences timorées ont cru y apercevoir une tendance schismatique, une arrière-pensée de se séparer tôt ou tard du Saint-Siège. Cette inquiétude est confirmée aussi par les protestations unanimes de tous les évêques des États de S. M. A cette manifestation uniforme de l'épiscopat je puis ajouter, messieurs, qu'il n'y

a pas un prêtre en Savoie, pas un seul, qui ne joigne ici sa protestation à la mienne. Le premier article du Statut dit que la religion catholique, apostolique et romaine est la seule religion de l'Etat; le Roi Charles-Albert avait écrit le même principe à la tête de son Code; il ajoute que le Roi s'honore d'être le protecteur de l'Eglise; il recommande aux Cours suprêmes de maintenir toujours le plus parfait accord entre l'Eglise et l'Etat. Messieurs, si nous sommes réellement catholiques, apostoliques et romains nous devons, nous aussi, chercher à entretenir ce parfait accord; jamais il n'a été plus nécessaire, et jamais on n'a moins fait pour l'établir. La religion a besoin de la protection de l'Etat; mais l'Etat a besoin aussi du secours de la religion. Tandis que le Gouvernement se maintiendra dans un état de défiance habituelle contre le clergé, contre les évêques, contre le chef de l'Eglise lui-même, il n'aura pas pour lui les hommes à convictions religieuses; il n'aura pas pour lui l'assentiment intime des consciences catholiques; et pourtant, messieurs, les consciences catholiques sont aussi une puissance dans l'Etat, une puissance dont l'autorité ne doit pas être méprisée. Si l'édifice social n'est pas fondé sur la religion, sur les commandements de Dieu, il s'écroulera tôt ou tard avec un bruyant fracas.

Cette vérité a été comprise en France mieux qu'en Italie. La république du 24 février n'a montré aucune hostilité contre le catholicisme; elle a fait intervenir la religion à toutes ses manifestations, à toutes ses fêtes. En Italie, au contraire, les réformes ont montré, comme caractère spécial, une opposition habituelle à la religion et au catholicisme. La lecture des journaux en fournit une preuve bien affligeante; le projet de loi du 28 février en est la confirmation. Cette disposition, messieurs, n'est pas pour l'Italie, elle n'est pas pour notre Etat, en particulier, un principe de prospérité; non, non, pour qu'un Etat puisse prospérer il lui faut deux choses: des règles de justice fixes et incontestables, et la protection du ciel. Nous ne trouverons l'un et l'autre que dans les croyances religieuses solidement établies, que dans le catholicisme.

Il est question dans le projet de loi du 28 février de la juridiction ecclésiastique en matière civile et en matière bénéficiale, des immunités ecclésiastiques, de la réduction des fêtes, et le mariage est considéré comme contrat civil.

Quoiqu'on en puisse dire, le privilège du for a quelque chose de respectable; il est antérieur à l'établissement de la Maison de Savoie; il remonte aux premiers siècles du christianisme; l'Eglise a sur ce point une possession immémoriale au moins de 1400 à 1500 ans. Or, tout ce qui a un caractère d'ancienneté aussi remarquable mérite des égards. Le Statut veut que les sénateurs soient jugés par des sénateurs, pour mieux conserver à ce corps honorable la considération dont il a besoin; on avait cru convenable aussi, dans ces temps de foi antique, que le sacerdoce fût jugé par le sacerdoce, à cause de la considération qui lui est nécessaire. Cet usage est pour le moins aussi raisonnable que celui qui soumet tous les ministres de la religion, et les évêques eux-mêmes, à la compétence des tribunaux inférieurs.

On a beaucoup parlé depuis quelque temps des imperfections du for ecclésiastique, pour le rendre odieux; cependant la forme de procéder y est telle qu'elle était autrefois dans les tribunaux civils. Dans les causes civiles on y suit le Code civil; dans les causes criminelles on se conforme au Code pénal, sauf les restrictions contenues au concordat de 1841; et nous savons que dans leurs conférences de 1849 tous

les évêques des Etats du Roi avaient pris la résolution de former dans leurs diocèses des Conseils de justice ecclésiastiques.

Depuis longtemps cette juridiction ne conservait, en Savoie du moins, que bien peu d'étendue. Les causes qui concernent les ecclésiastiques sont des actions réelles ou des actions personnelles; les actions réelles sont de la compétence du juge civil, ce qui réduit ces causes à moitié. Dans les actions personnelles, l'ecclésiastique peut être demandeur, ou défendeur contre un laïque; s'il est demandeur, la cause dépend du juge laïque; ce qui réduit ces mêmes causes à un quart. Dans le Code pénal on distingue les crimes, les délits et les contraventions. D'après le concordat fait en 1841, les crimes et les contraventions sont du ressort du juge laïque; ce qui réduit les causes de la compétence du juge ecclésiastique à un sur douze.

Dans le diocèse de Chambéry, par exemple, il y a 180,000 habitants et 300 prêtres; si vous désirez savoir combien il y a eu de causes portées devant le juge ecclésiastique pendant les quatre dernières années, il me sera facile de vous le dire; une seule; et elle a été jugée en une seule audience.

La question n'a donc pas la gravité qu'on paraît y voir. L'urgence n'est pas extrême. On peut sans trop d'inconvénients attendre que Pie IX soit rentré à Rome et qu'il devienne plus facile de traiter avec lui. Au fond nous ne tenons que médiocrement aujourd'hui à la conservation de ce privilège; pourvu qu'on se concerte avec le Saint-Siège, nous nous soumettrons volontiers à ce qui sera convenu; mais nous verrions avec une profonde douleur une détermination prise sans son consentement; parce qu'une telle détermination serait gravement injurieuse pour le chef de l'Eglise; elle violerait ouvertement les concordats, elle serait un procédé schismatique.

Vous connaissez tous la collection des traités publics de la royale Maison de Savoie. Sans doute, les traités faits par le Gouvernement monarchique avec les puissances de l'Europe étaient obligatoires de part et d'autre avant la publication du Statut. Un traité est un contrat synallagmatique; dès qu'il est conclu, l'une des parties ne peut plus rien y changer sans le consentement de l'autre. Ces mêmes traités n'étaient-ils pas obligatoires aussi le lendemain de cette publication? Oui, certainement; le Statut n'y a rien changé, il n'a rien pu changer. Le Gouvernement constitutionnel a dû adopter la situation, et accepter les traités tels qu'ils avaient été conclus. Or l'exercice de la juridiction ecclésiastique en matière civile a été plusieurs fois réglé par des concordats. Il y en a eu avec Benoît XIII en 1727, avec Benoît XIV en 1741 et 1742, avec Pie VII en 1825, et avec Grégoire XVI en 1841. Ce dernier concordat a maintenu et renouvelé les précédents dans tous les points auxquels il n'était pas alors dérogé.

Les concordats passés avec le Saint-Siège sont sans doute de véritables traités. Le chef de 200 millions de catholiques ne doit-il pas être placé au même rang au moins que les hautes puissances de l'Europe? Napoléon le croyait, lorsque dans un moment de judicieuse réflexion il disait: « Traitez avec le Pape comme s'il avait 500,000 hommes. » Qu'est-ce qu'un traité, si non un accord, une convention, une transaction consentie de part et d'autre, et rédigée par écrit? Or, toutes ces conditions se trouvent évidemment réunies dans les concordats que la royale Maison de Savoie a passés avec le Saint-Siège. Prenons pour exemple le concordat du 27 mars 1841. Il a été fait solennellement au nom de la Sainte-Trinité par M. le comte Broglio de Montebello, envoyé

extraordinaire, ministre plénipotentiaire et muni spécialement pour cela de pleins pouvoirs de S. M. le Roi Charles-Albert, et par monseigneur le cardinal Lambruschini, secrétaire d'Etat de S. S. le Pape Grégoire XVI, muni aussi de pleins pouvoirs.

Ce concordat, en 9 articles, est appelé une convention, et cette convention le Roi Charles-Albert l'a acceptée, confirmée et ratifiée le 2 avril suivant, promettant en foi et parole de Roi de l'observer et de la faire observer. Si ce n'est pas là un traité solennel, qu'est-ce donc qu'un traité? Qu'allons-nous donc mettre en délibération dans cette honorable Assemblée, messieurs? La question de savoir si des hommes qui font profession d'être catholiques, apostoliques et romains peuvent violer les droits des gens, s'ils peuvent violer des traités solennellement jurés avec le Saint-Siège, en foi et parole de roi. C'est à ce point que se réduit maintenant toute la question.

On nous présente le projet de loi comme une simple conséquence du Statut; mais cela ne peut pas être; les concordats étaient obligatoires la veille de la publication du Statut; ils sont demeurés obligatoires le lendemain; cette publication n'y a rien ajouté; elle n'en a rien retranché. La question est donc la même aujourd'hui qu'elle était auparavant.

On cite à l'appui du projet de loi les articles 24 et 68 du Statut. Le premier dit que tous les régnicoles sont égaux devant la loi; le second, que la justice émane du Roi, et qu'elle est exercée par les juges qu'il établit. Tous les régnicoles sont égaux devant la loi. Ces paroles ne détruisent cependant pas les exceptions qui existent légalement en faveur du Sénat, en faveur des députés, en faveur des militaires, en faveur des négociants, en faveur des mineurs et des interdits; elles ne doivent donc pas détruire non plus celles qui existent en faveur des ecclésiastiques, à teneur des traités faits avec le Saint-Siège, et auxquels le Statut n'a pas pu et n'a pas voulu déroger; car l'article 70 déclare formellement que tous les tribunaux existants sont conservés.

Si aujourd'hui le Roi et le Parlement ratifiaient les concordats passés avec le Saint-Siège, sans condition et pour temps illimité, certainement ils demeureraient obligatoires, ils engageraient l'avenir; le Gouvernement ne pourrait pas y déroger sans un nouveau traité. Or ce que les trois pouvoirs réunis peuvent faire aujourd'hui, le Roi Charles-Albert pouvait le faire tout seul en 1841, parce que alors tous les pouvoirs étaient réunis dans sa main.

Le projet de loi déclare d'une manière générale et sans exceptions, que toutes les causes bénéficiales, tant au possesseur, qu'au pétitoire, seront désormais de la compétence du juge laïque. Cette proposition est évidemment trop étendue; elle embrasse des causes mixtes; elle enlève à l'Eglise des droits qui lui appartiennent essentiellement, qui lui appartiennent de droit divin. Incontestablement c'est à l'Eglise qu'il appartient de conférer les emplois ecclésiastiques; c'est donc à elle aussi à fixer les règles, d'après lesquelles les emplois doivent être conférés; c'est donc à elle aussi à juger, dans chaque cas particulier, si ces règles ont été suivies ou non, si celui qui possède un bénéfice doit demeurer en possession ou non. Par exemple, l'évêque nomme un curé dans une paroisse; le même jour, par l'effet d'un équivoque, le grand vicaire en nomme un autre, et de là procès. Evidemment cette cause ne peut pas être de la compétence du juge laïque. On dira peut-être que l'on n'a pas eu l'intention de comprendre les cas de ce genre;

mais le texte du projet est général, il comprend toutes les nominations actives et passives, et n'excepte rien. Le Saint-Siège ne pourra jamais accepter cet article dans sa généralité.

On nous dit qu'il y a eu des négociations entamées avec la Cour de Rome, et qu'on n'en a pas obtenu un résultat satisfaisant. Messieurs, il y a trop d'indulgence, trop de générosité dans le caractère bien connu du vénérable Pie IX, pour qu'il ne se montre pas disposé à accorder ce qui peut être accordé, sans toucher aux droits essentiels de l'Eglise. Ce qui peut être cédé il ne le refusera pas ; et ce qui ne peut pas être cédé il faut avoir la discrétion de ne pas le lui demander. Si les négociations entamées n'ont pas obtenu un résultat satisfaisant c'est très-probablement parce qu'il y a eu, dans les demandes qui ont été faites, ou dans la manière dont elles ont été faites, ou dans les circonstances qui les ont accompagnées, quelque chose qui y a mis obstacle. Aujourd'hui ce vénérable exilé déclare formellement qu'il a éprouvé une profonde douleur, en apprenant la présentation de ce projet de loi, qu'il n'a jamais refusé de négocier, et qu'une note envoyée de sa part en 1848 a été laissée sans réponse. Voilà à quoi se réduisent les égards qu'on a eu pour lui. Messieurs, l'affliction du chef de l'Eglise sera bien plus profonde, et sa douleur bien plus amère s'il vient à apprendre, dans quelques jours, que le Sénat du royaume a voté le projet de loi. Et enfin, si c'est à cause des refus éprouvés, qu'on veut maintenant faire passer ce projet, il devient encore plus évident que c'est la violation des traités, que c'est une rupture ouverte, que c'est un commencement de schisme qu'on vient aujourd'hui nous proposer. Or, de rupture avec le Saint-Siège nous n'en voulons pas ; nous n'y consentirons jamais ; nous sommes avant tout chrétiens catholiques, apostoliques et romains, disposés à faire au besoin tous les sacrifices, à supporter toutes les persécutions, plutôt qu'à nous séparer du chef de l'Eglise.

Supposé que le privilège du for soit une concession faite autrefois à l'Eglise par le Gouvernement, on devra convenir aussi que cette concession n'a pas été entièrement gratuite. Il y a eu, en différents temps, des concessions réciproques. Et pour n'en citer ici qu'un exemple, quelle concession plus importante que le droit accordé autrefois (1451) aux souverains de la Maison de Savoie de nommer aux évêchés, aux archevêchés et aux abbayes ? On s'est beaucoup récrié de ce que, dans les négociations entamées, le Pape aurait parlé de retirer ce droit. En réalité nous ne pensons pas qu'il ait en ce moment l'intention d'insister sur ce point. Cependant, messieurs, si le Gouvernement reprend de haute lutte, tout ce qu'il peut avoir cédé à l'Eglise, l'Eglise ne sera-t-elle pas en droit d'en faire autant de son côté ? Si on allait dire au Pape : tous les concordats sont abolis en ce qui nous concerne, mais nous entendons qu'ils demeurent obligatoires pour vous ; pourrait-on imaginer un langage plus gravement injurieux ? Et si l'Etat retire toutes ses concessions, pourrait-on contester à l'Eglise le droit de retirer aussi les siennes ? Il est évident que non.

Plusieurs fois, dans les siècles passés, les Conciles et les Constitutions apostoliques ont porté des censures, et entre autres, la peine d'excommunication à encourir par le seul fait, contre ceux qui s'emparaient des biens, des juridictions et des droits de l'Eglise, ainsi que contre ceux qui violent les immunités ecclésiastiques. Le Concile de Trente (Sess. xxii, ch. 11, et Sess. xxv, ch. 20) ; Grég. XIV, *Cum alias*, 1591 ; Bén. XIII, *Ex quo*, 1728 ; Bén. XVI, *Officii*, 1780, bulle *In cœna Domini* a déclaré maintenir et renouveler toutes ces dispo-

sitions ; or le Concile de Trente est bien certainement reçu dans ce pays.

J'aborde ici une question délicate, messieurs, mais c'est un point du droit canon qui nous intéresse trop en ce moment, pour que je puisse me dispenser d'en parler. Je dois donc le dire, il est vrai encore aujourd'hui que ceux qui suppriment les droits, les juridictions et les immunités de l'Eglise, encourent des censures, et entre autres la peine d'excommunication portée par le droit canon ; que ceux qui font profession d'incrédulité méprisent ces censures, je le comprends parfaitement ; mais se dire catholique, et mépriser le chef de l'Eglise, et les lois de l'Eglise, et les censures de l'Eglise, encourir la peine d'excommunication, et assister le lendemain aux offices de sa paroisse, comme si rien n'était, ce sont des dispositions que je ne puis m'expliquer. On dira peut-être que les questions traitées dans le projet de loi se rapportent à des matières purement civiles ; mais il est au moins certain que l'Eglise jouissait de ces juridictions et de ces immunités en vertu des traités, et qu'elle en jouissait depuis les premiers siècles. Ce point me paraît mériter de sérieuses réflexions.

Lorsque le projet de loi aura été adopté, comment procédera-t-on ? Restera-t-on en rupture ouverte avec la Cour de Rome et pendant combien de temps ? Ou bien cherchera-t-on à entamer de nouvelles négociations ? Si l'on s'arrête au premier parti, notre position sera évidemment un commencement de schisme. Si l'on veut préférer le second parti, ne vaut-il pas infiniment mieux l'adopter dès à présent ? Après l'adoption de la loi, comment un négociateur pourra-t-il se présenter devant le chef de l'Eglise et lui dire : nous avons violé les concordats, nous l'avons fait de propos délibéré, après une longue discussion, nous l'avons fait exprès pour vous forcer à faire des concessions et maintenant je suis envoyé pour négocier ! . . . Avec une telle mission, si quelqu'un l'accepte, pourra-t-il espérer un accueil favorable ? Je ne le pense pas.

Et en effet aujourd'hui nous prononcerions seuls et sans le concours du Saint-Siège, que les anciens traités ne nous obligent pas, que nous pouvons les regarder comme non avenus ; mais si les anciens traités ne nous obligent pas, comment le chef de l'Eglise pourrait-il consentir à faire avec nous de nouveaux traités ? Comment lui prouverons nous que ces nouveaux traités seront mieux respectés que les anciens ?

Une observation bien simple peut nous apprendre ce que nous devons penser de cette grave question. Le projet de loi du 25 février a obtenu la désapprobation de tous les évêques des États de S. M. ; il a obtenu la désapprobation de tous les journaux religieux de Turin, de Gènes, de Savoie et même de France ; au contraire il a obtenu les éloges de tous les journaux les plus ouvertement hostiles à la religion en général et au catholicisme en particulier. Cette seule considération doit suffire pour former notre jugement et nous apprendre comment nous devons voter.

Messieurs, en terminant, j'ai besoin de vous le dire, il y a dans le fond de mon âme de tristes pressentiments, pressentiments d'un sombre et orageux avenir. Il est dans mes convictions les plus profondes que l'ordre social ne peut avoir de base solide que dans la religion, et aujourd'hui je trouve partout ici contre elle les preuves d'une conjuration flagrante. Tandis qu'au Sénat on parle de la religion d'une manière si noble et si respectueuse, l'impiété et l'immoralité coulent dans les mauvais journaux comme un torrent de boue ; j'ai lu, dans mes jeunes années, les journaux français de 1793, 1794 et 1798 ; ils n'avaient rien d'aussi dégoûtant.

Ces déplorable écrits sont soumis à une direction commune, ils manœuvrent comme un seul homme; il n'y a plus rien de sacré pour eux; tous les jours les prêtres, les religieux, les évêques et le pape lui-même sont insultés dans les rues par des paroles grossières et par les plus infâmes caricatures; vous le savez, l'archevêque de ce diocèse a été insulté gravement le jeudi saint, le vendredi saint, le samedi saint et le jour de Pâque au sortir de la messe pontificale, au moment où il venait de bénir son peuple, et encore revêtu de ses ornements épiscopaux. Ceux qui établissent une distinction entre les mépris de la religion et celui de ses ministres cherchent à nous en imposer. Quand on insulte à mes cheveux blancs et à mon caractère épiscopal dans les journaux et dans les rues de Turin, ce n'est pas moi que je plains, je plains une ville où de pareils outrages sont tolérés, et je crains pour elle les châtements du ciel!...

Ce parti, messieurs, aurait un immense avantage, il maintiendrait entre l'Église et l'État, entre la politique et la religion ces bonnes relations qui sont si désirables; il tranquilliserait les consciences si justement et si gravement alarmées; il ferait cesser, ou du moins il diminuerait cet esprit de division qui se manifeste maintenant parmi nous et qui peut avoir de si tristes suites; enfin il rétablirait peu à peu cet esprit de charité et de concorde dont notre situation présente a un si grand besoin.

En résumé le projet de loi ne me paraît pas admissible:

1° Parce qu'il viole les concordats qui sont de véritables traités, et pour ce motif il obtiendrait même la désapprobation des hautes puissances de l'Europe qui s'intéressent à ce qu'on observe partout le droit international;

2° Parce qu'étant évidemment injurieux pour le Saint-Siège, il existerait une affliction profonde dans tous les hommes sincèrement religieux et attachés de cœur au catholicisme;

3° Enfin parce que le chef de l'Église déclarant formellement qu'il n'a jamais refusé de négocier, qu'il est toujours disposé à reprendre les négociations, je regarde comme certain qu'on pourrait arriver au même but par des voies conciliatrices, moyen plus juste, plus honorable, plus religieux et plus propre à attirer les bénédictions du ciel sur le Gouvernement de S. M.

En conséquence je propose l'amendement suivant:

« Le projet du 28 février est ajourné à trois mois, pour que l'on puisse dans l'intervalle se concerter avec le Saint-Siège. »

D'ORIA. Dopo la sapiente relazione della vostra Commissione e gli eloquenti discorsi pronunciati a favore della legge di cui ci occupiamo dagli onorevoli preopinanti, nulla a me rimarrebbe ad aggiungere se non che, trattandosi di argomento di tanta e così vitale importanza, credo mio dovere di esprimervi con franche parole la mia convinzione.

Cattolico non per cieco costume, nè per consuetudine, ma per antico e profondo convincimento, signori, io non ho mai disgiunto ne' miei affetti la religione dei nostri padri dalla libertà, e tutti i desiderii, tutte le opere della mia vita furono sempre rivolti all'unico e santo scopo di conseguire l'alleanza della religione con la libertà, alleanza senza la quale le umane società non possono reggere, e la civiltà è menzogna.

Signori, quando questa legge è stata presentata io ho interrogato la mia coscienza; io ho chiesto a me stesso se, come cristiano cattolico e come liberale devotissimo alla monarchia costituzionale, potevo darle il mio voto; e dopo lunga e matura disamina, debbo dirvelo con la massima schiettezza, ogni dubbio mi è sembrata fuor di propo-

sito, ed oggi, senza scrupolo di sorta e con la certezza anzi di adempiere ad un dovere di buon cattolico e di buon cittadino, dichiaro che io voto a favore della legge.

Comprendo e rispetto altamente gli scrupoli di alcuni fra i nostri onorevoli colleghi, ma non posso dividerli. La religione in questa discussione mi sembra intieramente fuor di causa; dirò di più, i suoi sacri interessi, anziché soffrire mediante la presente legge, ne ricaveranno invece non lievi vantaggi.

Si tratta di far cessare una giurisdizione eccezionale e straordinaria, la quale non fu di certo creata dal Divin Redentore, nè dagli Apostoli, e che, istituita nei secoli di mezzo per tutelare il clero dalle usurpazioni feudali, oggi non ha più significato, e non esiste più presso nessun altro popolo d'Italia, nè presso nessun'altra nazione del mondo cattolico. Si tratta di non togliere ai loro giudici naturali quei rispettabili cittadini che hanno abbracciata la veneranda carriera del sacerdozio. Si tratta di accrescere splendore alla religione ricoverando i suoi ministri sotto l'usbergo tutelare del diritto comune.

Così, e non altrimenti, signori, io comprendo la legge sottoposta in questo momento alle vostre deliberazioni, nè so persuadermi come possa essere diversamente compresa. La questione non solamente non è religiosa, ma non concerne nemmeno la disciplina ecclesiastica: la questione è puramente politica e civile.

Sotto il governo di uno Statuto che sancisce l'uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge è egli giusto, è egli convenevole che una delle parti più elette della cittadinanza, il chiericato, debba essere privata del godimento delle franchigie a tutte le altre concesse? Questi sono i veri termini della questione, ed a me pare che la risposta non possa essere dubbiosa.

Noi abbiamo dal canto nostro il diritto, la ragione naturale, l'esempio delle altre nazioni cattoliche: esiteremo adunque a fare ciò che esse hanno già fatto da tanto tempo, e continueremo a tollerare più oltre che nel nome augusto della religione il delitto rimanga impunite, ed i nemici della fede seguitino ad avere pretesto di addebitare alla Chiesa, che è santa ed infallibile, le colpe degli uomini che sono peccatori e soggetti ad errore?

Spogliata così la questione da ogni considerazione religiosa, rimane a vedere se nella sua essenza politica è convenevole ed opportuna. Anche su questo punto mi sembra la risposta non possa non essere pienamente affermativa.

Signori, la storia c'insegna che le migliori riforme, i più durevoli progressi sono quelli che procedono dai grandi poteri dello Stato, e sono fatti da essi non in mezzo al tumultuoso concitamento delle passioni popolari, ma nel silenzio della meditazione, e dopo mature e pacate deliberazioni; oggi è appunto il caso di rammentarci di questo grande insegnamento della storia e di farne profitto applicandolo.

La sapiente magnanimità di Carlo Alberto ci largì uno Statuto, ed a noi componenti del potere legislativo, e quindi depositari ed interpreti naturali del suo gran pensiero, incombe il dovere di mettere in luce le conseguenze che immediatamente derivano dai principii di libertà civile, dei quali egli fu il glorioso promulgatore. Fra queste conseguenze primeggia quella che è espressa nella legge di cui trattiamo.

Lo Statuto vuole l'uguaglianza di tutti in faccia alle leggi, e prescrive che nessuno potrà essere distratto da' suoi giudici naturali. Potrà dunque tacciarsi d'inopportunità una legge la quale niente altro fa fuorchè applicare questi prin-

cipii altamente civili a quella parte della nazione che, a cagione del suo sublime ministero, ha infiniti diritti alla nostra venerazione ed al nostro ossequio? Potrà dirsi inopportuna una legge la quale conferisce al sacerdote le prerogative delle quali già godono tutti gli altri cittadini? Una giurisdizione ecclesiastica eccezionale è un anacronismo, e l'opportunità esiste sempre quando si tratta di fare svanire un anacronismo; è anzi dovere del legislatore assennato e preveggen- te di fare con pacatezza e con ponderazione ciò che poi verrebbe inevitabilmente fatto da altri con passione e con ira.

Nell'esprimervi con queste poche e disadorne, ma schiette parole i miei sentimenti, io sono certo, o signori, di essere l'interprete fedele delle opinioni e dei desideri della mia provincia nativa, e non posso astenermi dal rendere le do- yute grazie al Ministero, e segnatamente all'onorevole guar- dasigilli, per la presentazione di questa legge.

Egli ha adoperato da illuminato amico della religione, della monarchia e della libertà, ed io che nella religione, nella monarchia e nella libertà insieme congiunte e strette con nodi indissolubili ravviso la sola guarentigia efficace di prosperità per la patria italiana non saprei come meglio dare prova in questa solenne occasione della mia antica devozione a questi sacri principii se non votando a favore della legge, intorno alla quale versano oggi le deliberazioni di questa in- signe Assemblea. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. (*Bisbiglio*) Signori, io non sono giuris- perito, non pubblicista, non teologo; io non sono dotto ed istruito nelle molteplici materie di controversie che si agi- tarono dai primordi della storia sino ai nostri giorni fra le due autorità spirituale e temporale, o, come si dice con frase tecnica, fra il sacerdozio e l'impero, e lascerò quindi ad al- tri, oltre a quanto già si è detto, che imprenda, se lo cre- derà opportuno, il confutare per ciò che riguarda il jus pub- blico e privato, od i principii teologico-morali alcune delle argomentazioni stateci presentate dal signor relatore o dal ministro. Altri forse dirà come s'incammini a rendere qui la Chiesa non meno schiava con la così detta protezione che se le vuol dare di quello lo sia stato sotto Luigi XIV con le pseudonime così dette libertà gallicane che erano la vera schiavitù della Chiesa.

(*Qualche rumore di disapprovazione odesi dalla tribuna dei deputati, alla quale si rivolge l'oratore dicendo*):

Ho la libertà di parlare e voglio parlare.

Non meno soggetta di quello Giuseppe II l'ha resa in Au- stria, quale la fece divenire in Francia Carlo X con la prote- zione che diceva compartirle. È questo uno sfoggio di prote- zione di cui non abbisogna la Chiesa. Altri dirà se lo Statuto abbia da sè già abolita la giurisdizione dei tribunati ecclesia- stici, e se, considerata questa abolizione come di pien diritto, non fosse più il caso di una nuova legge, ma solo di appli- care quella esistente. Io non mi sento da tanto, ma io che, mancando di ogni cognizione in queste complicatissime ma- terie, altro non ne conosco che la storia, io sono credente cristiano; cattolico, apostolico, romano, e come tale mi li- mito a considerare la questione che ci è sottoposta sotto que- sto ristretto sì, ma però importantissimo punto di vista, che per me, lo dico schiettamente, non posso concorrere nel sen- timento manifestato dall'onorevole guardasigilli, non esservi qui altra questione che quella di sovranità nazionale. Io vi vedo la questione della coscienza.

Mi spiace il dovere incominciare da una esposizione di ca-

techismo elementare, ma, scusatemi, sarò breve, dirò in po- che parole. Il catechismo insegna al cattolico che la regola di sua fede e di sua condotta sta tutta nella serie dei libri ca- nonici e nelle tradizioni dei tempi e dei popoli, e queste e quelli interpretati e spiegati, per ciò che riguarda il dogma ed il costume, dalla santa Chiesa romana per mezzo de' suoi pastori, dei maestri cioè della fede e della morale, che sono i vescovi successori degli apostoli, ed il primo di essi, quello che là sulla sedia di Pietro tiene in Roma le somme chiavi quale vicario di Cristo qui in terra. Conseguenza prima, lo- gica e naturale di questa dottrina che io e noi tutti impa- rammo da bambini e che altamente professiamo si è che in materia dogmatica e morale noi non possiamo, non dob- biamo, non vogliamo staccarci da quanto c'insegnano i mae- stri a noi preposti da Dio, e che in questa materia di mista giurisdizione che ci è sottoposta, tuttochè di semplice disci- plina, noi non possiamo da soli pronunziarci, non potendo noi soli e col nostro privato giudizio interpretare il senso cattolico delle parole scritturali ed evangeliche che vi pos- sano avere relazione, non essendo noi competenti a decidere se si tratti di punti sì o no tuttora vigenti nella Chiesa, se siano cose che abbiano più o meno stretta relazione colla fede e colla morale, se stia sì o no nel potere civile il porvi la mano, se ostino le decisioni dei Concilii, i canoni ed i su- premi oracoli della Chiesa, e posti in mezzo a tutti questi dubbi noi non possiamo altro che accedere con la dignitosa ossequiosità del cattolico alla voce non di pressochè l'intero episcopato, come dice la relazione, ma di tutto l'intero epi- scopato del Piemonte, del gerarca ben anco, se la lettera del cardinale Antonelli, pubblicata testè da tutti i nostri giorn- ali (meno forse dal foglio ufficiale) non è apocrifia, come c'indurrebbe a crederlo la sua troppo manifesta contraddi- zione con ciò che in punto delle trattative diceva il ministro e ci riferiva la nostra Commissione.

Attenandomi io adunque alle esposte dottrine, dichiaro in primo luogo non disconoscere i vantaggi dell'unità di giuris- dizione, nè gl'inconvenienti che con tanto sapiente eloquenza venivano esposti dall'illustre ministro in altro recinto, ma desiderare però di sentire dalla voce de' giudici competenti se all'atto pratico, e nelle pratiche attuali circostanze, altri inconvenienti più gravi e maggiori non abbiano a far riguar- dare forse ora come sconveniente ed improvvida questa mi- sura.

Dichiaro poi in secondo luogo non riconoscere il dovere specificatoci dalla Commissione di votare favorevolmente alla legge, ma riconoscere invece altro più imponente dovere di coscienza in me, che sono cattolico, quello di essere illumi- nato dagli oracoli della Chiesa, e di non affidarmi a quell'in- dividuale giudizio della superbia privata che ha col prote- stantismo sconvolto mezza l'Europa, e conchiudo quindi col dirmi disposto a votare contro la legge, a meno non siano presi precedentemente i convenienti concerti con la Chiesa e col suo supremo gerarca.

Qui sarebbe il caso di formulare un relativo ordine del giorno, ma siccome altri oratori svolgeranno in seguito altre opinioni in questo proposito, così mi riservo a formularlo a tempo opportuno ed a parlare poi a suo tempo in proposito delle trattative fino ad ora non comunicate. (*Mormorio*)

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Galli Della Loggia.

GALLI DELLA LOGGIA. Io intendo parlare e conchiu- dere in favore della legge sull'abolizione del foro ecclesia- stico; ma con tutto ciò non lascerò di dire ampiamente e li- beramente il mio modo di vedere sui precedenti della legge

e sulle forme usate. Non entrò nei rapporti della legge col diritto civile e col diritto canonico, come neppure sulla natura particolare dei Concordati, a fronte delle altre transazioni politiche, perchè io non sono uomo speciale e non sono competente per questo; altronde non vorrei invadere il dominio di molti dotti ed illustri magistrati che seggono in questo Senato.

Mi limito a fare alcune considerazioni in genere sulla condotta di questo affare, ed in rapporto colle altre vertenze che il paese ebbe con Roma sull'attuale convenienza di politica interna per questa legge. Su questi due punti io credo che noi tutti (quando non fosse che per la carica di cui siamo rivestiti) possiamo benissimo considerarci come competenti.

Se la legge pel fondo della questione e come conseguenza dello Statuto debba ravvisarsi giusta e conveniente, lo stesso giudizio non può portarsi sulle forme usate; e queste, per quanto implicano il fondo, lasciano una qualche incertezza circa al voto d'approvazione che si vorrebbe emettere.

Infatti sul primo punto dirò che spiace generalmente che siasi abbandonate le tracce seguite le altre volte, cioè che questa riforma non siasi fatta d'accordo coll'autorità ecclesiastica. È bensì vero che il signor ministro di grazia e giustizia disse in un altro recinto che si erano aperte negoziazioni, che vi ebbero note, contronote, progetti, controprogetti, ma che riuscirono inutili. Interpellato che volesse comunicare le carte concernenti le negoziazioni, egli rispose non doverlo fare, perchè furono nulle e di nessun effetto.

Io avrei insistito su questa presentazione, ma il signor ministro di grazia e giustizia nella sua persuasiva allocuzione detta in principio di questa seduta ha dato spiegazioni sufficienti, ed io per conto mio abbandono questo argomento; ma non è men vero che molti tra i votanti avrebbero desiderato le comunicazioni per aver maggiori schiarimenti, formarsi un convincimento ed un sufficiente criterio per votare con piena conoscenza di causa e tutta coscienza.

Si disse che si negoziava da due anni inutilmente, ma non mai si disse che vi fosse assoluta ripulsa. Due anni sono una durata di tempo qualunque, ma se gettiamo un colpo d'occhio sull'istoria delle nostre vertenze con Roma, non credo che questi possano dirsi le calende, senza rimontare al famoso indulto di Nicolao V nel 1481, contestato poi da vari successori di questo pontefice, tempo in cui l'autorità dei papi aveva tutto invaso, e che le negoziazioni degli Stati secondari si riducevano a preghiere e supplicazioni, come la parola *indulto*, sinonimo di *grazia*, lo spiega da sé, saltando d'uno slancio circa 250 anni e venendo ai nostri Concordati del 1727 e 1741.

Il signor ministro sa meglio di me quanti anni durassero queste intricatissime negoziazioni, quali le sue fasi, quanti negoziatori, quanti distinti magistrati vi ebbero parte. Notisi che allora erano tempi tranquilli, quando invece questi due anni furono agitatissimi, tempi di passioni concitate, di vicende straordinarie per l'Italia principalmente; per noi questi furono alternati di successi e di disastri, ma sempre onorevoli, perchè il paese spiegò coraggio militare e coraggio civile. Ma pel papa le cose andarono di male in peggio, la sua Corte dovette abbandonar Roma, fu profuga ora a Gaeta, ora a Portici; aveva ben altre cose che più la toccavano da vicino, onde se fossi la parte degli altri, come si deve fare nei negozi, io non mi maraviglio che non siasi riuscito, anzi mi maraviglierei che si fosse venuto a capo di qualche cosa.

Si disse ancora che la Corte di Roma in migliori circostanze sarebbe stata più restia e più difficile. Questa è una supposizione che si potrebbe forse combattere con esempi

contrari, ma a questa ipotesi mi piace contrapporre un'altra. Perchè non dire che Pio IX, pontefice d'alti sensi, come quello che il primo iniziò le riforme in Italia, potrebbe aver detto fra sé e sé: non voglio essere forzato, lo farò quando crederò poterlo fare con dignità, con libertà? Se la prima ipotesi ha molti numeri di probabilità, la seconda è per lo meno plausibile, e, viste le circostanze personali del papa, ella era certamente molto più generosa.

Veniamo al secondo punto. La convenienza attuale di politica interna, non v'ha dubbio che, proclamato lo Statuto, vi si doveva coordinare la legislazione civile e criminale, si dovevano abrogare i privilegi. Ma vi emerge dunque di assoluta necessità che tutto dovesse farsi immediatamente? La cosa sarebbe stata possibile? Tutto era già dunque fatto? Più non mancava che questa legge, perchè lo Statuto fosse totalmente sviluppato? Perchè potesse dirsi colla frase ricevuta che fosse una verità? Si potevano adunque le cose mancanti attuare l'una dopo l'altra, si sarebbe così protratta la negoziazione otto o dieci mesi, e le circostanze del papa ammgliorandosi, io, che tengo alla seconda ipotesi di cui ho parlato, credo benissimo che si sarebbe venuto a capo d'un conveniente accordo.

Questa legge non aumenterà gli amici dello Statuto, molti di mala fede se ne serviranno di tema per censurare le operazioni del Governo, e per alienare gli animi dall'ordine attuale di governo.

Il Ministero ha creduto di progredire più libero, più sciolto, ed io credo che ha suscitato a sé imbarazzi non lievi, ed al paese agitazioni ed inquietudini.

Imbarazzi, agitazioni, inquietudini che poteva evitare a sé e al paese, se non avesse abbandonato i precedenti che ebbe il Governo in altre simili circostanze, che, conoscendo l'indole degli abitanti, sempre ebbe per norma la moderazione, e non mai spinse le cose alle ultime conseguenze.

Ora, lasciando le forme, che sinceramente deploro, e venendo al fondo della questione (su questo punto io divido totalmente il modo di vedere del Ministero), ripeto quello che già dissi al principio del mio discorso, ch'io credo la legge giusta e conveniente, considerando che la legge non tratta che di pura e mera giurisdizione, che questa fu modificata in vari secoli e a diverse epoche, che questa già è per sé materia secondaria, che la legge non riflette che i delitti civili definiti dal Codice, che pei delitti ecclesiastici nulla ha vi di innovato;

Considerando che queste prescrizioni legislative già trovansi introdotte con vantaggio nella maggior parte degli Stati d'Europa, cattolici prima, cattolicissimi dopo; che la legge è giusta in sé, utile al paese, accetta a gran parte del clero stesso; che è fatta nei limiti dell'autorità temporale, perchè rivendica un diritto imprescrittibile di sovranità inalienabile pel fatto di qualunque convenzione precedente e nulla più; che i motivi contrari che si adducono sono combattuti da ragionamenti di molto peso; che questa opinione poi trovai avvalorata e corroborata da quella di illustri personaggi, competenti per scienza, per principii religiosi e per cariche elevate;

Considerando poi finalmente la dignità del paese nello stato attuale delle cose, e che la legge fu già votata da una parte del Parlamento; io per tutti questi motivi sono di parere che il Senato debba approvare la legge, e per rimediare, per quanto è possibile, alla mancanza delle forme suaccennate io propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato approva la proposta legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e del diritto d'asilo, e nello stesso tempo

invita il Ministero a riprendere le negoziazioni colla Sede pontificia per facilitarne anche con questo mezzo, per quanto è possibile, l'esecuzione. »

DI CASTAGNETTO. Mi suonano ancora dolcemente all'orecchio quelle parole con cui l'egregio signor guardasigilli, iniziando la sua carriera ministeriale, esclamava, in quest'aula medesima, nessuno essere più persuaso di lui della somma convenienza che il Governo adoperi tutti i mezzi che la legge pone in suo potere a difesa della religione e della morale.

E veramente nel presentarci queste disposizioni di legge vedo come egli di nuovo ci assicuri che desse nulla tolgono alla condizione politica in cui le nostre novelle istituzioni pongono dirimpetto al potere civile la religione dello Stato, quella religione dei padri nostri che sta profondamente a cuore di noi tutti e che il Governo del Re, per intima convinzione, per affetto come per dovere, è risoluto a difendere con tutti i suoi mezzi.

Ma di questo sì consolante linguaggio ne troviamo noi poi l'intera applicazione nel progetto di legge che ci è proposto?

Ecco l'aspetto sotto il quale io mi propongo di trattare la questione, e battendo le orme con fermo piè segnate dall'onorevole ministro, io dico che quella religione dei padri nostri, che sta sì profondamente a cuore di noi tutti, è il più sicuro vessillo delle nostre libertà, e che il Governo del Re, se è risoluto a difenderla con tutti i suoi mezzi per convinzione, per affetto e per dovere, non può in miglior modo esaltarla che mantenendo vivo e sincero l'accordo col capo supremo della Chiesa, siccome deguamente il riconosce l'onorevole relatore della Commissione, giacchè sotto il vincolo di questa unità o la religione stessa diventa un nome vano, o, scosso il giogo della medesima, le nostre libertà si trovano altamente compromesse.

Forse mi si vorria impulare che sotto il manto di libertà io ne mediti la rovina, al che potrei ugualmente retorquire che alcune volte l'abuso di libertà dà adito alla licenza a cui va seguace l'oppressione. Ed io credo che noi tutti, ed il paese con noi, ripugniamo ugualmente a piegare il collo a qualunque oppressione, sia che venga dall'alto, sia che venga dal basso.

Ora, nel difendere questa libertà ciascuno può avere la sua opinione, ma lo scopo è ugualmente santo, e sarebbe prova che non siamo maturi a libertà, che non ne siamo degni ancora, se per far prevalere la nostra si volesse con una scusabile intolleranza imporre silenzio all'opinione altrui.

Ben saviamente io ricordava or sono pochi giorni ad uno dei più illustri oratori di questo Consesso, che versiamo in tempi sommamente difficili, che usciamo appena da una rivoluzione che ha scosso tutto l'ordine sociale e che più che mai abbiamo bisogno di moderazione e di concordia.

Se in molte epoche di mia vita io mi glorio di aver divise le opinioni dell'onorevole mio amico e collega, certamente io me ne compiaccio, tanto più quando ei ci esorta a moderazione ed a concordia. Né io credo allontanarmi dalla di lui sentenza parlando in nome di una religione che è tutta di mansuetudine e di fratellanza, che la prima spezzò le catene della schiavitù, che se ci comanda di dare a Cesare quel che è di Cesare, c'insegna pure che abbiamo un padre comune, e che innanzi a lui gli ultimi saranno i primi ed i primi possono diventare gli ultimi.

Quindi uniamoci pure in esclamare moderazione e concordia, questa sarà sempre la mia più cara divisa; solo io desidero che mentre si fa la parte della politica, non si ometta quella della religione.

La società intera fu scossa nella sua base, ed ha bisogno di

essere informata; questa è verità che nessuno me la vorrà contendere. Ma edifica male chi non comincia dalle fondamenta, ed una società che non abbia per base la religione è fabbricata sull'arena; è celebre quel detto che, quando non esistesse religione, converrebbe fabbricarne una a bella posta.

Sono diverse le vie di giungere a libertà, e ciò dipende dall'apprezzazione che ognuno se ne faccia, dal più o meno lato senso di quella parola.

Io per me, che credo amare la vera libertà, e spero poterlo sempre dimostrare coi fatti, io pongo il godimento e lo sviluppo della libertà nella forza del Governo, e mantengo non potere un Governo essere libero se non è forte; la forza egli la riceve dal rispetto alle leggi ed ai principii fondamentali delle nostre istituzioni; un Governo forte fa quello che vuole, perchè s'intende non volere che ciò che è giusto e legale.

Uomini onorandi che sedete sopra quei seggi, io venero le vostre virtù e vorrei poterle imitare. So che non vaghezza di comando vi tiene al potere, ma sincera carità di patria, e fino al dì d'oggi io fui concorde con voi, perchè a voi io amava di vedere affidata la difesa dei nostri diritti i più preziosi; nè io sono mosso da spirito di opposizione, la quale è contraria alla mia indole, ed io credo anche ai nostri interessi.

Una sola opinione ci divide, ed altamente me ne duole, perchè è opinione religiosa. Io che in politica credo un Governo tanto più forte quanto è più degno di comandare ad uomini liberi, in materia di religione trovo più sicura e gloriosa quella libertà che sa piegare il capo ai giudizii della Chiesa, che sa stendere la mano all'autorità spirituale ed avvalorarsi col di lei accordo.

Del pari che l'uomo consta di anima e di corpo, così la società riconosce due poteri, il civile e religioso, ossia temporale e spirituale.

Queste due potestà non pugnano fra di loro, come il corpo non pugna coll'anima, anzi scambievolmente si amano e si aiutano. Rotta la relazione col Papa e disconosciuta la sua autorità che ha da Gesù Cristo ricevuta, ecco la porta aperta allo scisma, all'incredulità, all'indifferentismo.

Ed è perciò che io, a rischio d'esser tacciato d'inscienza o di semplicità, non potrei in nessun conto ammettere il principale argomento addotto in favore della presente legge che qui non si tratti di questione religiosa.

Che cosa è religione? Io il domando.

Religione è il culto che si rende a Dio, e per valermi anche di una definizione di un nostro autore italiano, non al certo sospetto di parzialità nella materia: *la religione è virtude che ha cura di Dio, ed ha cerimonie.* Dunque la religione ha culto e riti; i riti si compiono nei tempi per mezzo dei ministri; quindi la nostra religione ha i suoi ministri, che sono il Sommo Pontefice, i vescovi e sacerdoti nell'ordine della gerarchia. (*Rumor!*)

È più facile, dice Plutarco, trovare delle città senza muri, senza lettere, senza case e senza monete che una sola città senza tempi, senza culto o senza sacrifici.

Cristo Signore nello stabilire la sua Chiesa volle affidarne la cura agli uomini stessi, e, come nell'antica, così nella nuova legge separò i suoi leviti.

Certamente considerato il sacerdote come uomo, nulla ha che lo distingua, ed egli è porzione della civile società al pari di qualunque altro cittadino; ma il Divin Fondatore della Chiesa seppe rivestire quest'uomo di tale autorità da rendere venerando il suo ministero.

A lui infatti egli consegnò le chiavi del cielo e diede il diritto di legare e di prosciogliere, a lui la missione d'insegnare e predicare, e lui ancora egli armò dei suoi fulmini con quelle tremende parole: *Chi non ascolta la Chiesa vi sia come pagano e pubblicano.*

Non è mio intendimento, o signori, di aggiungere alcun riflesso sulla più o meno temperata applicazione delle ecclesiastiche censure; ciascuno ha la sua coscienza, e credo che niuno di noi è venuto a deliberare su questo importantissimo argomento senza essersi prima formato il suo criterio. A me basta sapere che la Chiesa ha questa autorità e la liene di diritto divino, perchè io la rispetti e seriamente ci pensi.

Però ai ministri del Dio vivente, agli unti e consacrati del Signori sarà che la civil potestà neghi quegli atti di esteriore riverenza che la gentilità tutta ed i seguaci di Maometto e di Confucio usarono ed usano ai sacerdoti del loro culto?

Gli uomini van presi come esistono, non come si vorrebbe che fossero. Essi si fermano alle apparenze, le quali agiscono principalmente sull'animo dei deboli e sulle masse; togliete i segni di rispetto, cessa ogni idea di decoro e di rappresentanza, e quella religione, non ha guari si maestosa, cade ai loro occhi nel disprezzo.

Forse sarà questo il risultato che si desidera da una setta di persone che io mi limito a compiangere, e sulla quale io non posso abbastanza richiamare l'attenzione del Governo, perchè, sebbene io la creda in piccolo numero, può trarre in inganno gl'incauti e mettere in pericolo la cattolica fede. . . (*Vivi e prolungati rumori dalle gallerie*)

PRESIDENTE. Io invito le tribune a conservare quel contegno il quale si confà alla gravità di questa questione.

La questione è importantissima, ciascuno degli oratori vi apporta il frutto delle sue profonde meditazioni; sono varie, anzi debbono essere varie le opinioni in un'assemblea perchè meglio risplenda la verità; ma tutte sono sincere, tutte coscienziose, perciò degne del rispetto di chi ascolta. Io ho già indirizzato un consiglio alle tribune, non vorrei essere condotto, mio malgrado, alla necessità di mutare il consiglio in comminazione.

DI CASTAGNETTO. . . ed ecco in qual modo religione e Chiesa, Chiesa e ministri formano quella mirabile unità, per cui io dico che, toccando anche solamente all'immunità dei ministri, rimane inseparabile la questione religiosa, e non si può risolverla senza il concerto colla Santa Sede.

Io vo persuaso che ciascuno di noi, o signori, comunque tenerissimo della più illimitata uguaglianza dinanzi alla legge, intende che niun riguardo sia usato ai ministri dell'altare compatibilmente coi diritti della giustizia, tenuto conto del loro carattere e delle circostanze che li possono accompagnare nell'esercizio del loro ministero.

Eppure la cosa è così, e questo è un punto che merita tutta la vostra considerazione.

Votando la legge quale vi è proposta, gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato; dove la legge non distingue, neppure a noi è lecito distinguere. Così, mentre lo Statuto accorda l'inviolabilità al deputato nel tempo della Sessione, mentre accorda un foro privilegiato al senatore, il vescovo, le cui funzioni sono almeno altrettanto gravi, un parroco, un sacerdote potranno essere arrestati e tradotti innanzi a qualunque tribunale senza alcuna formalità che li favorisca.

Vedo più oltre: le perquisizioni ed i sequestri potranno eseguirsi in forza di questa legge anche nei tabernacoli e nelle sacre pissidi; in fatto non succederà così, voglio sperarlo, ma la facoltà sarà votata colla legge stessa, e ritenete

che nell'attuale libertà di culto può essere un acattolico il quale sedendo a magistrato o coprendo il posto di usciere sia chiamato a pronunziare, ovvero ad eseguire arresti di pretati o di sacerdoti e far perquisizioni nei luoghi santi.

Tutto ciò senza dubbio esige un preliminare concerto colla suprema autorità della Chiesa, poichè, trattandosi di favori, non possono conferirsi a chi non vi abbia acconsentito. D'altronde la materia beneficiaria e quella d'immunità e di asilo io la credo talmente mista di civile e spirituale pei rispettivi interessi che si collegano, che il voler risolverla isolatamente sarebbe come voler separare il corpo dall'anima.

E per quanto io mi sforzi a spogliare la presente questione da ogni carattere religioso, io in verità non posso giungere a figurarmi tal distinzione tra religione e Chiesa, tra Chiesa ed i suoi ministri, quasi che il Divin Redentore non abbia fondata la religione nella Chiesa e non abbia affidata la cura della Chiesa agli Apostoli e loro successori, onde toccare ai ministri non sia cosa che in alto grado interessi la religione.

Quegli stesso che disse: *Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa*, disse pure: *Chi disprezza voi disprezza me.*

Pur troppo questo disprezzo l'abbiamo visto e lo vediamo tuttodi riversarsi sul capo visibile della Chiesa, fatto bersaglio alle più laide caricature, alle più sfacciate contumelie.

Pur troppo alcuni sciagurati, mal paghi ancora delle più invereconde ingiurie contro i ministri della religione, trascorrono a tale eccesso di mettere in derisione i suoi misteri i più tremendi, di spargere l'ironia e la dubbietà sopra i suoi dommi. Stringiamoci in tanto pericolo intorno alla madre comune, e non assicuriamo colla disunione, coll'indifferenza nostra il trionfo di coloro che tentano di percuotere il pastore per disperdere il gregge; nè facciamoci punto illusione, alla fede la guerra è dichiarata, e si è col distrurre la fede nel popolo che si vuol rovesciare il trono e sconvolgere l'ordine sociale.

E non crediate che io qui voglia bandire una crociata contro la libera stampa. Signori no: di quelle istituzioni che Carlo Alberto ci ha largite il Senato è gelosissimo custode, e delle nostre libertà la prima, la massima guarentigia è la stampa libera. Io mi pongo sul terreno dello Statuto e delle leggi in vigore; queste sole armi bastano al Governo; la forza del Governo in queste avventurose contrade è immensa, e la magistratura non verrà mai meno all'alta sua missione.

Si abbia dunque il suo tributo di lodi quella stampa severa che è amica della libertà, nemica degli abusi. Di questa un Governo lealmente costituzionale non potrà mai adombrarsi. Ma deploriamo quegli eccessi i quali uccidono la libertà, calpestanto quanto vi ha di più sacro e feriscono crudelmente la fama di una nazione gentile e generosa.

In presenza dei pericoli da cui la società è minacciata, l'interesse, il dovere di ogni uomo politico è di riunirsi alla difesa comune, di far cessare qualunque rivalità tra la Chiesa e lo Stato. Questi pericoli, or son pochi giorni, un egregio oratore li denunciava ad un'altra tribuna, e le sue parole hanno avuto alto rimbombo. Con quella ingenuità che onora gli animi generosi, egli confessò di aver avute delle prevenzioni, delle diffidenze sull'influenza del clero, ma che le aveva interamente deposte, e che le sue suscettibilità gli parevano talmente puerili da essere di nessun peso in confronto dei mali di tanta gravità che ci sovrastano.

Oh! s'io avessi visto che primo frutto dello Statuto era la

libertà politica dall'un canto, la libertà religiosa dall'altro; che mentre si sviluppavano gradatamente le nostre istituzioni, fioriva la religione, prosperava il commercio, si radicava il rispetto alle leggi, alla proprietà, alle persone, crede che il mio cuore si sarebbe aperto alla speranza e ne avrei formato pronostico del più glorioso e quasi incredibile avvenire alla cara nostra patria!

E tale fu sempre la mia convinzione che, dalla forza delle sue istituzioni, dalla floridezza dell'interno suo reggimento, della virtù e dal valore dei suoi abitanti debba il Piemonte aspettare la realizzazione di quegli alti destini a cui sembra chiamarlo la sua posizione.

Ma, o signori, lasciate che si corrompa la nazione, non siate gelosi della sua fede politica più che di qualunque suo vantaggio materiale, e la vedrete scadere nell'estimazione delle genti, umiliarsi a' suoi occhi medesimi, cedere ad intestine discordie, frutto dello spirito di parte e delle più ree passioni, e nel dì del conflitto rimaner preda di tutti anziché trionfare con alcuni.

Nè crediate che queste mie parole siano vaticinio di scaldata fantasia, ma attribuitele piuttosto ad un caldissimo amore di patria. (Rumori)

L'ami ciascuno a modo suo questa patria, io per me l'amo per la sua gloria e per la sua felicità, e credo l'interesse materiale talmente unito e subordinato all'interesse religioso che, questo distrutto, il primo più non esista.

E per verità, o signori, se la libertà non ci dovesse fruttare altro che la licenza di corrompere le masse, come, in una proporzione allarmante, già è accaduto in questi due anni, senza che siasi seriamente potuto mettervi un freno, in vece di beneficio io chiamerei la libertà il dono più fatale che la giustizia irritata del Signore mandi ad una nazione nella sua collera.

Non è forse la religione quella che consola il misero nella sua povertà, che fa temperato il ricco nella sua abbondanza, che rende soggetti i popoli, giusti e miti i Governi? Togliete al povero il conforto, al ricco e potente il freno, e non tarderemo ad essere preda dei più mostruosi eccessi a cui possa essere esposta la società sotto i nomi di socialismo, di comunismo, di pauperismo.

Vorrei pure andare errato, ma la legge che si discute ci mena a queste conseguenze, se non per sè stessa, per il grave risultato che in sè racchiude; e quando ci collochiamo su di un terreno inclinato si può benissimo vedere il punto di partenza, ma difficilmente quello dell'arrivo.

Allevato alla scuola della magistratura io seppi per tempo apprezzare la sapienza che ha presieduto alle antiche convenzioni tra i nostri principi e la Santa Sede, e quella fermezza la cui mercè si mantenne costante l'accordo tra l'autorità spirituale e la temporale. Piansi or son pochi anni vedendo ad una ad una demolire quelle salutari cautele, e prevedi una dolorosissima reazione; Dio voglia che un contrario eccesso non ci guidi a conseguenze anche più funeste! E, credetelo, o signori, che ci vuole coraggio civile a scendere in arringo contro tanto senao, per combattere quelle dottrine in cui fu nutrito, con tendenze su cui era impossibile d'illudersi.

Ma, il ripeto, il risultato della legge è talmente grave ai miei occhi che io non dubito di proclamare qui, alla presenza del Senato e della nazione tutta, che la nostra fede è in pericolo (Nuovi rumori, ad un cenno del presidente tosto sedati), perchè l'unità della Chiesa è minacciata. Minacciata, e da chi? Da noi suoi figli predilette senza che ne abbiamo ricevuto il minimo disgusto, e senza, io ardisco dire, altro motivo che

ci spinga, tranne che di sottrarci a quella dipendenza di cui la stessa sua unità la deve rendere gelosissima, e che forma il carattere distintivo del cattolicesimo.

Nè basta dire che lo Stato vuol rivendicare i diritti inalienabili della sua sovranità; anche la Chiesa ha dei diritti che l'autorità civile non è per sè sola competente a definire, e comunque io rispetti la scienza di chi ha parlato in contraria opinione, i principii inconcussi del diritto c'insegnano che lo Stato non può esser giudice e parte in questa materia, e che l'interesse della Chiesa vuol essere discusso di concerto colla Chiesa stessa.

Con vasta erudizione vi furono sviluppate, o signori, le dottrine di quei profondi filosofi, politici e canonisti, di cui sforzi mirano a salvare lo Stato dall'influenza della Chiesa. Io per me voglio limitarmi a contrapporvi la maestosa semplicità del Vangelo.

E ben a proposito mi vien qui un elegantissimo luogo di Platone, il quale mette in bocca a Socrate queste memorabili parole: *Convien aspettare finchè alcuno venga, il quale c'insegna i doveri verso Dio e gli uomini.*

Quell'uno, o signori, è venuto; ed egli disse agli Apostoli: *Chi ascolta voi ascolta me.* Noi, che felici abbiamo ricevuti i suoi oracoli, non crederemo alle sue parole? Niuno fuori della Chiesa ha il diritto d'illuminarci sulle cose che appartengono alla religione ed alla fede, e quando il Pontefice, quando i pastori ci scongiurano a non mettere la mano sull'arca santa, io debbo fermarmi con riverenza, e non volere che prevalga contro di lei il mio giudizio.

Mirabilmente adunque disse quel sommo oratore de' tempi nostri, già da me una volta citato, che religione e filosofia son due sorelle immortali che non possono perire. Nate lo stesso giorno, regnano una sul cuore, l'altra sullo spirito dell'uomo, e nel tempo del pericolo esse cercano di abbracciarsi, non di distrursi.

Persuadiamoci pure che il pericolo che abbiamo in oggi a combattere non è l'influenza della Chiesa, o, per parlare più esplicitamente, l'influenza clericale, ma la demagogia, la quale fingendo mostri che in realtà non esistono, ed a cui essa stessa non crede, tenta rapirci la cattolica unità per quindi rovesciare la monarchia e le nostre stesse istituzioni.

Di buon conto, chi v'ha fra noi, malgrado le seducenti teorie che con finissimo ingegno ci furono schierate innanzi, il quale creda tale l'urgenza di questa legge da veder minacciate queste nostre istituzioni se per pochi mesi ancora si differisce l'abolizione del foro ecclesiastico? Quando, a fronte degli ultimi concordati io leggo scritto nella stessa relazione della Commissione che poco o nulla per questa legge in effetto si aggiunge allo stato della presente legislazione su questo argomento?

Chi non vede che si tratta di atterrare una porta aperta, giacchè, se Roma può, è ormai chiaro che non vorrà ricusarsi, e se non potesse, nemmeno da noi si dovrebbe esigere con violenza? Molto meglio che noi direi io stesso lo ha detto uno dei più profondi oratori del nostro Parlamento, che il cattolicesimo ebbe sempre il gran merito di sapersi adattare ai tempi, di conformare nella parte sua mutabile il suo principio col principio che regge la società.

Quindi riuniamo i nostri sforzi, governanti e governati, per combattere il comune nemico, per salvare la società dall'imminente e tremenda rovina che le sovrasta, e ci sia la nostra unione colla Chiesa il più saldo appoggio.

Dopo la vittoria, le questioni dei figli colla madre saranno ben presto risolte. Questa è l'ardente preghiera che io porgo al Governo, questa a voi, o miei colleghi onorandi. Ma si

compia il primo passo, ed il nemico ha la partita vinta. Tra voi ed il capo della Chiesa voi scavate un abisso, e Dio tolga che a colmarlo non bastino tutte le lagrime nostre e quelle dei nostri figli.

Sì, o signori, su quella palla che voi deporrete nell'urna sta scritta la sentenza con cui per la prima volta sciogliendovi dalla filiale devozione verso la Santa Sede, dichiarerete che anche in materie interessanti così da vicino la religione ed i suoi ministri, il Piemonte crede poter fare da sè, e rigetta le antiche convinzioni de' padri suoi.

Pronunziate la fatale sentenza, e domani non avrete più quel vincolo filiale che vi lega al sommo Gerarca; il principio una volta ammesso convien subirne tutte le conseguenze, e questo voto io so che dovrò portarlo con me nella tomba.

Ci si dice essere incompatibile l'osservanza dello Statuto col privilegio del foro, ed essere questa conseguenza talmente necessaria che non si possa aver aderito all'uno senza accettare anche l'altra. Io nol contendo e non lo ammetto. Dico che l'uguaglianza dinanzi alla legge non esclude qualunque privilegio, e prova ne siano quelli che esistono; dico ancora che meno esistono dei privilegi, più si aggiunge lo scopo dell'uguaglianza. Si tolga il foro ecclesiastico con trattative speciali, cioè previo concerto colla Santa Sede, ed io son già soddisfatto; questo è il desiderio mio, è il desiderio di chiunque voglia vivere all'altezza dei tempi e nella sincerità delle nostre istituzioni, e così saran messi felicemente d'accordo ed in pienissimo vigore gli articoli 1, 24 e 68 dello Statuto.

Ma intanto, lo ripeto, l'urgenza di questo provvedimento non è tanta da autorizzarci a rompere la fede data, ad imprimere sulla nazione la taccia di men gelosa osservanza dei trattati, poichè in definitiva, comunque se ne voglia restringere il senso, i concordati sono pur trattati in via diplomatica tra un principe temporale ed il supremo Gerarca, il padre comune dei fedeli, il quale a questo titolo merita anche special riverenza.

In fatti, se io considero la forma estrinseca di questa che nell'atto medesimo si chiama convenzione, io la vedo rivestita di tutti quei caratteri che distinguono gli atti diplomatici, scambio di plenipotenze e di ratifiche; se nell'intrinseco, io vedo un contratto bilaterale dal quale nascono reciproche obbligazioni, e la fede nei patti obbliga non solo quando è utile, ma anche con nostro detrimento, finchè non sono rivotati, a meno che si voglia con un voto solenne dichiarare la nostra indipendenza, la nostra emancipazione dalla Santa Sede, ed in questa via, il confesso, non mi sento il coraggio di entrare.

Cessiamo una volta d'invocare gli esempi altrui, quasi il Piemonte non abbia il suo passato ed il suo avvenire. Io per me so che, entro modesto confine, questa patria nostra ebbe vanto di alta sapienza e di specchiata lealtà, e che uno dei suoi pregi più cari fu la riverenza alla Chiesa ed alla religione de' padri suoi. So che i nostri fratelli di Savoia, di Sardegna e di Genova han sempre divisi con noi gli stessi sentimenti. So che la gloriosa dinastia che ci regge prosperò con mirabile incremento durante otto secoli, occupando dignitoso seggio fra i principi più possenti, gelosa dei suoi diritti e mai dimentica del filiale rispetto verso la Chiesa che forma il più saldo appoggio d'una nazione.

Liberò poi a me di pensare che sia l'eccesso non del sentimento religioso, ma di una irreligiosa filosofia che abbia in altre contrade d'Europa insanguinate le città, rovesciati i troni. Liberò pure a me di credere che il primo ritorno all'

l'ordine dopo le bufere rivoluzionarie non sia mai andato disgiunto dal sentimento religioso e dalla riconciliazione colla Chiesa, onde io non posso che rallegrarmi con noi stessi di essere ancora al punto d'onde gli altri non vorrebbero essere mai partiti. Ed a chi viene con dotta crudizione citando la prammatica od i privilegi della Chiesa gallicana io mi limito a domandare se vogliono egualmente adottare le donazioni fatte alla Chiesa da San Luigi, o risalire a quelle di Carlo-magno e di Pipino. Io domando se possiamo dirci in caso identico, mentre, lungi dal donare alla Chiesa, si vuol proibire che altri le doni. Siamo di buona fede, e non serviamoci di due pesi e di due misure.

Del resto, o signori, io non posso contenermi dall'esclamare che quando la nazione in massa applaudiva alle riforme largite dal magnanimo Carlo Alberto, quando con entusiasmo inenarrabile e con profonda gratitudine accoglieva il beneficio dello Statuto, allora io era lontano dal credere che questo popolo si rallegrasse per aver riportata una vittoria sopra la Chiesa, e non sentisse anzi il principio religioso rinvigorito da quella maggior libertà a cui il principe lo proclamava maturo.

Quanto io venni finora discorrendo non è perchè io m'attenti di fare l'apologia o la difesa della religione e della Chiesa; nè io sono da tanto, nè la Chiesa ha bisogno di difensore.

Dessa riposa su quella promessa che è infallibile, e tutta bella, tutta santa splenderà di luce purissima fino alla consumazione dei secoli. Per noi, per me io parlo per questa patria nostra che è minacciata di miserando naufragio nei flutti dell'immoralità e dell'irreligione, a cui ben presto non vi sarà più forza umana capace di resistere. Ormai, o signori, io finisco di abusare della pazienza vostra. Compì il mandato che mi fu commesso lorchè venni assunto a questo stallo, quello, cioè di dire al mio paese la verità tutta intera qual io la vedo, pel maggior bene del Re e della patria. In questa discussione posso avere dei dissenzienti, degli avversari, non è possibile. Parlo in un Senato cattolico, a colleghi eminentemente cattolici, per un interesse che ci è comune.

Io pavento di vedere spandersi un calice di amaritudini su quella dinastia che faceva l'oggetto del nostro amore, che è il palladio della nostra libertà e della nostra coscienza politica; su noi, sui figli nostri, su questa cara terra, i cui giorni più gloriosi ricorderanno sempre l'alleanza della Chiesa e del trono.

Si ponga in bilancio il danno che può arrecare alla nostra libertà la differita abolizione del foro coll'onore che serberemo illeso mantenendo la fede dei trattati, col rispetto che concilieremo alla Chiesa dando noi primi l'esempio di venerarne l'autorità, col trionfo della morale e della religione, e poi ciascuno pronunzi nella sua coscienza.

In quanto a me, di due mali scelgo il minore, e voto contro il progetto di legge. (*Mormorio e segni di disapprovazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Faccio osservare che il mio discorso durerà forse mezz'ora.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera, poichè l'ora è tarda, se intenda di continuare la discussione o di aggiornarla a domani.

(Il Senato delibera che si aggiorni la discussione a domani.)

(La seduta è levata alle ore 5 e 7 minuti.)

TORNATA DEL 6 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Continuazione della discussione generale sul progetto di legge concernente l'abolizione del foro ecclesiastico — Parlano in favore i senatori Musio, Plezza, Gioia, Sclopis e Maestri — Parlano contro i senatori Di Collegno Luigi, D'Angennes, D'Arvillars e Moreno.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale che viene approvato, e il seguente sunto di petizioni:

- 230. Il Consiglio delegato di Castellamonte,
- 231. Novantanove abitanti di Noli,
- 232. Nove abitanti di Finalborgo e Finalmarina,
- 233. Trentanove abitanti d'Asti,
- 234. Novantatré abitanti di Castelnuovo,
- 235. Centotrentaquattro abitanti di Casleggio,
- 236. Centotré abitanti di Masserano,
- 237. Centonovantaquattro abitanti di Castellamonte,
- 238. Centoventicinque abitanti di Varzi,
- 239. Trecentoventisette abitanti di Tortona,
- 240. Il Consiglio delegato del municipio di Caraglio,
- 241. Cinquantuno abitanti di Montmeillan,
- 242. I consiglieri delegati del municipio di San Remo,
- 243. Cent'ottantotto abitanti di Broni,
- 244. Trentuno abitanti di Torino,

Chiedono che sia adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

- 245. Ottantadue abitanti di Varazze,
- 246. Centotrentuno abitanti d'Orio,
- 247. Diciannove abitanti di Ciconio,
- 248. Ventidue abitanti di Sale Castelnuovo,
- 249. Quaranta abitanti di Castellamonte,
- 250. Diciotto sacerdoti di Lavagna,
- 251. I parroci e i sacerdoti di alcune parrocchie di Polcevera,
- 252. Quarantatré sacerdoti di Chiavari,
- 253. Il clero di Demonte,
- 254. Il canonico Mirani a nome del capitolo di Tortona,
- 255. Il capitolo della primaziale Turritana e i parroci urbani della città di Sassari,
- 256. Novantun sacerdoti di Genova,
- 257. Ventisei sacerdoti (senza designazione di luogo),

Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE GENERALE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione generale sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

La parola è al senatore Musio.

MUSIO. Vitale per lo Stato, onorevole pel sacerdozio, bella per la Chiesa e benefica per la religione è, a parer mio, la legge che oggi invoca la sanzione del Senato, e che io definirei legge eminentemente politica, legge eminentemente cattolica.

Signori, l'unità e l'armonia di tutti gli ordini e poteri che informano uno Stato è principio primissimo di diritto comune politico proclamato dal nostro Statuto fondamentale, onde l'ordine giudiziario, come tutti gli altri, trovasi costituito anch'esso uno ed unico nella sua origine, essenza e missione, uno ed unico in tutta la monarchia, uno ed unico per tutti, giudicati e giudicanti.

Ora i tribunali ecclesiastici, acefali ed eccentrici, perchè non hanno nè capo, nè centro nello Stato, distruggono ogni armonia, e non serbano con tutto il rimanente dell'ordine giudiziario creato dallo Statuto alcuna unità nè di origine, nè di essenza, nè di mandato, nè di legge, nè di procedura; sono dunque apertamente contrari allo Statuto; e se lo Statuto li ha fatti cessare di diritto, noi che abbiamo giurato di osservarlo non possiamo più conservarli di fatto.

I soli giudici che lo Statuto riconosce per ministri di giustizia sono quelli che, costituiti dal re indipendenti da ogni altro potere, coperti dallo scudo dell'immovibilità, e costituiti anch'essi a parte della sovranità, ricevono, oltre l'antica missione di amministrare la giustizia, quella novellamente creata dallo Statuto di custodire la libertà. Ma i tribunali ecclesiastici non istituiti dal Re, dipendenti da un potere straniero allo Stato, amovibili a mera volontà, sono la vera antitesi dei giudici creati dallo Statuto; e dopo i novelli nostri Codici, incapaci di compiere il mandato della giustizia, sono dopo lo Statuto non solo incapaci di compiere, ma posti in condizioni a dovere talvolta, anche senza volerlo, contrariare il mandato della libertà, che per altro è il primo elemento di vita ed il più prezioso patrimonio di un popolo ordinato a libero Stato.

Sì, o signori, tutte le franchigie che lo Statuto ha consacrate in favore della libertà possono, e talvolta devono essere manomesse dai tribunali ecclesiastici, imperocchè obbedendo ad un Codice straniero, che per loro è legge di Stato e di coscienza, devono disobbedire ai nostri Codici, devono recusare ogni forma giudiziaria protettrice di libertà dissimile dai loro antichi riti, e devono insomma amministrare una giustizia cui è sconosciuta ogni mallevanzia costituzionale.

Che se dopo lo Statuto tutti gli ordini e poteri anteriori rimanendo un elemento storico hanno cessato di essere attualità sociali; se al fianco dell'attuale potere legislativo non può più coesistere l'antico, e se al fianco del Ministero costi-

tuzionale sarebbe mostruosa la coesistenza dell'assoluto, parmi che non possa senza pari mostruosità al fianco dell'attuale potere giudiziario coesistere una parte dell'antico, e questa non solo la più anomala, ma sovversiva dell'istesso ordine, e tale che parrebbe talvolta investita del mandato di contraddire allo Statuto.

Che se tutto ciò è irrazionale ed irragionevole, quanto è contraddittorio ed assurdo; se lo Statuto dev'essere un fatto sociale e non una teoria scritta; se esso ha da essere ed è l'unica legge della nostra vita politica, e se noi non possiamo transigere col giuramento di osservarlo e di farlo osservare, parmi che ne conseguiti assolutamente: 1° che i tribunali ecclesiastici hanno in diritto cessato di esistere dal momento che il magnanimo Re dandoci lo Statuto ha segnato il più bel giorno per lui, il più felice per noi; 2° che noi facendoli oggi cessare di fatto, meglio che sancire una nuova legge secondaria, diamo vita alla stessa legge fondamentale, compiendo verso Dio un solenne voto di religione, e verso noi stessi un perentorio dovere di fedeltà giurata sull'altare della patria.

Questa legge di tanta importanza e necessità per lo Stato è pure sommamente utile ed onorevole al sacerdozio, è utile perchè il sacerdote che in materia civile e penale continua ad esser giudicato giusta il diritto canonico vien privato del beneficio dei novelli nostri Codici, ed è posto fuori d'ogni guarentigia costituzionale.

È onorevole: 1° perchè i principii consecrati dallo Statuto che la legge intende ad attuare sono in gran parte opera benefica dell'istesso sacerdozio che, traducendoli dal Vangelo nella società, li ha depositi nella culla della rinascenza civiltà europea, a germe fecondo di ogni politica e cristiana virtù che egli oggi è ben lontano dal disonore di misconoscere.

È poi onorevole: 2° perchè la precaria delegazione del potere giudiziario, o si voglia pia concessione dei Cesari verso i capi della nascente Chiesa, o si voglia un'arte di Stato onde rinvigorire il già decrepito e già morente impero, in ogni caso è sempre una parte assegnata dall'uomo che il sacerdozio onorevolmente abbandona per consacrarsi meglio a quelle che gli sono consegnate dal Signore.

Ma forse nel concedere che la legge torni onorevole ed utile al sacerdozio può taluno negare che sia lo stesso per la Chiesa, e dicendo violate prerogative ed antichi diritti ecclesiastici temere che se la legge non presenta dubbio per la coscienza dell'uomo politico ne presenti grave per quella dell'uomo cattolico.

Però ove per poco voglia ritenersi la volgare distinzione fra il prete ed il cittadino, fra lo spirituale e temporale, fra la Chiesa e lo Stato, o, come meglio che altri ha detto Gesù Cristo, fra Dio e Cesare, parmi indubitato che la legge non esce dai termini d'una nuda questione politica, e che fino all'evidenza dei sensi si tenga nei limiti della civile autorità.

In questa parte io non invocherò in favore della legge altre dottrine che quelle dell'istesso Gregorio VII non sospetto di grazie verso l'autorità temporale. Ora, giusta queste dottrine, nella celebre questione sopra le investiture si è molto disputato se prima o dopo gli ordini sacri, e se in questa o in quella forma dovesse seguire la temporale investitura del feudo che era una e medesima cosa col beneficio anche quanto al nome, ma non si è mai dubitato che la stessa investitura del feudo e quanto la concernesse di contenzioso fosse un diritto d'esclusiva competenza del re e dell'imperatore.

Ma io direi male se attribuisi queste dottrine al solo Gregorio VII, imperocchè da san Pietro a Carlo Magno desse sono il fatto comune a tutti i papi, nei quali si è combinata in pari tempo la qualità di capo della Chiesa e di suddito temporale;

in quale qualità tutti i papi, in quanto era temporale od avente tratto ad esso si sono sempre onorati d'essere i primi sull'imitazione di Cristo all'obbedienza verso la civile autorità.

Che se dopo Carlo Magno le cose hanno legittimamente mutate quanto al supremo Gerarca, sono rimaste quali erano quanto a tutti gli altri gradi della gerarchia ecclesiastica, ed il nostro episcopato, eminentissimo non meno per dottrina che per ogni virtù, lungi dall'essere immemore dell'esempio di Cristo e dei suoi vicari, lo giura solennemente al re appunto quando è per entrare in esercizio del suo santo ministero. Ma se la coscienza può facilmente acquetarsi sopra qualunque dubbio emergente dalla natura delle cose, è poi lo stesso per un dubbio che può farsi nascere dalla forma della legge non preceduta da un concordato? A me pare di sì.

I concordati che non sono atti internazionali: 1° perchè nel concetto cattolico non esistono più nazioni, ma una sola, e questa è il mondo; 2° perchè fra la Chiesa e il mondo non può esistere altro patto legale che quello del Vangelo, sono nel senso dei canonisti semplici atti, per cui fra la podestà spirituale e la civile, rimanendo una indipendente dall'altra, si combina in modo di provvedere a certi oggetti posti in pari tempo sotto la competenza di entrambi. Ho detto rimanendo una indipendente dall'altra, imperocchè essendo entrambe da Dio, giusta san Paolo, ed essendo inalienabili entrambe, giusta san Tommaso, ogni patto contrario all'indipendenza stabilita da Dio fra di loro, e per cui una in qualche minima parte si vendesse in certo modo all'altra, sarebbe di pien diritto radicalmente e perpetuamente nullo come contrario ad ogni divina ed umana ragione.

I concordati sono talvolta un atto necessario, ma d'ordinario sono atti di ossequio e meramente facoltativi. Nella celebre questione intorno alle investiture l'istesso uomo doveva in pari tempo ricevere da una podestà gli ordini sacri ed il beneficio ecclesiastico, e dall'altra il feudo costituente lo stesso beneficio ed importante soggezione e fedeltà al re. Ecco forse il primo esempio dei concordati, ed ecco il caso in cui essi erano un atto di necessità, giacchè senza gli ordini sacri non poteva stare il beneficio ecclesiastico, e questo non poteva esistere senza il feudo. Così pure quando in qualche Stato dopo gravi rivolgimenti politici e religiosi si è trattato di ristabilire con una serie di diritti, ragioni ed ordini civili, il culto, la Chiesa, la religione e la fede è stato necessario un concordato. Ma nel caso in cui oggi versiamo esso non può essere che un atto di ossequio e meramente facoltativo, e chi per indurlo anche oggi la necessità volesse argomentare dall'esistenza di altri concordati in casi affatto consimili deve considerare: 1° che gli atti d'ossequio e meramente facoltativi non costituiscono alcun precedente obbligatorio, onde rimane sempre intatta l'imprescrivibile libertà di trasandare oggi l'atto che non si è stimato di trasandare ieri; 2° che versiamo in materia nella quale dal fatto non si può argomentare al diritto nell'istesso modo che dall'aver imperatori e re convocato, presieduto ed approvato concilii ecumenici, annuenti anche i papi, non si è potuto e non si potrà mai argomentare al loro diritto di continuazione.

Ora, se il fatto in casi consimili non mi pare per sè stesso induttivo di alcuna obbligazione, meno può sembrarmi obbligatoria qualunque clausola dei precedenti concordati, la quale in quanto può essere contraria all'indipendenza, libertà ed autonomia della temporale sovranità dello Stato è nulla di pianta, come sarebbe nulla se fosse contraria agli stessi eminenti attributi della spirituale sovranità della Chiesa.

Egli è all'appoggio di questi principii che la nostra odierna discussione è già legge di quasi tutti gli altri piccoli e grandi Stati cattolici, fra i quali non siamo meglio una singolarità od una anomalia che un'eccezione della regola comune. Ed a questi principii ci siamo appoggiati noi stessi in altri casi lontani e vicini, come quando è stato testè abolito il feudalismo anche ecclesiastico in Sardegna senza nemmeno arrestarci a qualche concilio, poichè giusta uno dei primi principii canonici essi sono una regola obbligatoria in coscienza nei punti di fede e di morale, e sono per tutto il rimanente una materia di accettazione libera e di libera rievocazione dei popoli che accettandoli ed adottandoli come una qualunque altra legge straniera non gl'impongono l'assurdo vincolo dell'irrevocabilità.

Che se era a noi libera la sanzione della legge odierna anche inscisa la Santa Sede, senza demerito di violata obbligazione, molto più dobbiamo stimarcela libera, dacchè rivoltici al Santo Padre ogni possibile riverenza è per noi un atto di ossequio pienamente consumato.

Che se il Santo Padre non ha potuto subito assecondarci per motivi che suppongo e credo giustissimi a suo riguardo, e noi altronde spinti da imperiosa necessità non possiamo più oltre ristarci dall'attuare la nostra politica costituzione, parmi che ogni altro anche minimo indugio non troverebbe giustificazione nemmeno nello scopo di una ulteriore riverenza, e che dovendoci tosto prosciogliere da un perentorio dovere di religione e di fedeltà verso Dio e la patria possiamo a buon diritto sperare che Pio IX egli stesso dalla grandezza dell'animo suo ne applaudirà come uomo, e dalla volontà di Dio ci benedirà come Pontefice.

L'odierna questione già seppellita dalla verecondia ed agitata fino al sacrificio di vittime illustri ha dato materia a tante scritture che non pecca di vanità chi dica di averne letto qualche cosa, e qualche libro premiato col martirio, in cui la tesi favorevole alla legge in discussione è dimostrata come la sola canonica, perchè la sola conforme al fatto ed all'oracolo di Gesù Cristo, alla fede ed alla tradizione degli apostoli, alla pietà ed alla dottrina dei più insigni antichi e moderni padri e dottori della Chiesa. San Tommaso che, non tenuto conto di Bossuet, sarebbe l'ultimo nell'ordine dei tempi, può aversi come il compendio ed il riassunto di tutti gli altri. Io, per brevità, non citerò che san Bernardo, il quale nel capo 6, lib. I, della *Considerazione* scritta a papa Eugenio, decide la stessa odierna nostra questione giurisdizionale.

Vi prego di ritenere che san Bernardo scriveva nel secolo XII, e quindi otto secoli dopo che il potere giudiziario dall'imperatore Graziano era stato delegato a papa Damaso, ristrettivamente ai soli vescovi per la prima volta.

Ora san Bernardo dichiara la podestà di rimettere i peccati essere la sola delegata da Dio alla Chiesa, e la sola di cui essa possa onorarsi; dichiara tutt'altra podestà essere delegata dall'istesso Dio ai re e principi della terra, dice spregievole per un ecclesiastico l'ufficio di giudice in materie non spirituali; dice perciò non avere alcun apostolo fatto il divisore di termini od il distributore di terre, ed essere essi rimasti in piedi nei tribunali per ricevere il giudizio, ma non avervi mai seduto per darlo; dice essere questa una messe altrui, un altrui dominio, e malgrado gli otto secoli di possesso, coll'autorità di san Paolo condanna papa Eugenio come chi indegnamente in ciò usurpava il diritto altrui, l'altrui podestà.

Ora, se l'articolo 1° dello Statuto proclama a religione dello Stato la vera religione di Cristo; se questa non è quella

che si studia nelle false dottrine d'Isidoro il mercante, o nei libri di qualche inverecondo curiale; se non è quella che può studiarci in qualche bolla attentatoria dei diritti del principato in cui la parola dell'uomo ingannato è disdetta dall'infallibile oracolo di Dio; se questa si studia nei libri di Bossuet, di san Tommaso, di san Bernardo e dei più insigni padri e dottori della Chiesa; se questa vera religione è quella che emerge dalla tradizione degli apostoli, dal Vangelo, dalla vita, dai fatti e dalle parole di Gesù Cristo; se questa e non altra è la religione proclamata dall'articolo 1° dello Statuto, e se questa vera religione abborre da ogni giurisdizione ecclesiastica che non sia spirituale, la legge in discussione è sommamente benemerita della religione, perchè le rivendica la primitiva sua dignità, la santità sua vera; chi combatte in favore della legge combatte per la fede e religione dei padri, degli apostoli e di Gesù Cristo, e l'articolo 1° dello Statuto, lungi dall'esser contrario, è quello che più caldamente ne persuade e che più imperiosamente ne comanda la sanzione.

Dopo ciò io concludo:

1° Che la legge in discussione essendo pienamente conforme alla storia ecclesiastica e civile, non meno che alla scienza del diritto ed alla scienza di Stato, è legge eminentemente politica;

2° Che la legge in discussione essendo pienamente conforme alla pietà ed alle sanzioni prammatiche di san Luigi, alla fede ed alla dottrina dei padri della Chiesa, alla fede ed alle tradizioni degli apostoli, è legge eminentemente cattolica;

3° Che essendo pienamente conforme ai libri del Vangelo, alla vita, ai fatti ed agli oracoli di Gesù Cristo, è legge eminentemente santa, santa per l'uomo politico e per l'uomo cattolico, santa per ogni uomo e per ogni coscienza, e quindi santa in faccia al cielo ed alla terra. (*Applausi*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Luigi di Collegno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Molti argomenti si adducono dagli uni per dimostrare la giurisdizione della Chiesa circoscritta meramente allo spirituale; considerazioni di grave peso si producono dagli altri, onde provare come l'ecclesiastica giurisdizione debba abbracciare anche le persone e le cose che alla Chiesa appartengono. Nell'uno e nell'altro senso molto già si era scritto, e con molta copia di erudizione e di dottrina; di qui un conflitto di due opposte opinioni che avea colpito me pure sin da un'epoca ormai remota in cui io cominciava ad occuparmene. Mi sia lecito esporvi a giustificazione del mio voto come io venissi ad abbracciare con ferma convinzione la sentenza che di presente professo.

Io considerava che tra diverse persone commendevoli per senno e per dottrina il giudizio può variare bensì, ma quando il disparere si porta a due estremi affatto opposti, come in oggi lo osserva ben a ragione il relatore della vostra Commissione, è forza concludere che sia diverso il principio dal quale partono per giudicare. Venendo pertanto in cerca di quei due principii nella proposta materia ebbi a convincermi come derivassero da due diverse fonti di credibilità, l'una propria dell'uomo che è la ragione, l'altra del cristiano che è la fede.

E poichè nella presente questione si tratta della Chiesa, cioè d'una istituzione divina, di una società fondata da Dio sulla terra, nella quale società non si entra fuorchè per la fede, doveti persuadermi che per via della fede e non altrimenti io potevo in questa materia camminare con piè franco alla ricerca della verità. E quando io parlo di fede non in-

tendo quella credenza che opprime la ragione, riducendola in ischiavitù, come stoltamente l'apponeva Celso ai cristiani dei suoi tempi e come l'appongono tuttodì a noi i nemici della religione cattolica. Io parlo di quella fede che rende ragionevole il nostro ossequio per la verità religiose. Per la ragione infatti siamo guidati verso l'autorità divina affidata da Cristo alla sua Chiesa; giungendo a quel santuario di eterna verità l'uomo non si spoglia della ragione, la quale anzi illustrata per la luce della fede, da corriva che era prima e tenace del privato suo giudizio diventa ossequiosa, docile ed arrendevole; ossequiosa e docile a quel che la Chiesa insegna, arrendevole a quel che la Chiesa prescrive, non potendosi in questa disgiungere la duplice sua potestà d'insegnamento e di comando.

Ed ecco come anche nello studio dei sacri canoni si applica l'aureo detto, citato già da un preopinante, del filosofo inglese, il quale riconosceva nella religione l'aroma che preserva ogni umana scienza dalla corruzione.

In questa guisa io mi veniva spiegando con piena evidenza come una dottrina fosse sostenuta da molti e profondi scrittori, ai quali non si poteva negare vaste cognizioni dei sacri canoni, e come incontrasse tuttavia numerosi e robusti avversari che pensavano in senso opposto. I primi si erano affidati nelle loro ricerche alla perspicacia della propria ragione. La persuasione de' secondi è immobile perchè ha per primo fondamento la fede. Fondandomi io pure su questo principio saldissimo, confesserò che come non mi movevano gli argomenti in contrario, così neanche gli esempi dell'età passata, coi quali si voleva provata la necessità di tenere in freno la giurisdizione pontificale. Non mi faceva senso la sì declamata ambizione di san Gregorio VII, prima ancora che il protestante Voigt sorgesse a giustificarnelo, dimostrando in quel pontefice non più che il fermo difensore dell'ordine sociale e il flagello dei simoniaci e del concubinato. Non mi colpivano le accuse mosse contro Innocenzo III, del quale Hurter, protestante esso pure, quando di lui scriveva, ha sì imparzialmente difesa la sapienza di governo, la giustizia e la generosità. E poichè io ho accennato alle pretese apposte ai Pontefici del medio evo, mi sia lecito citare ancora quel robusto ingegno di Leibnitz, il quale riconoscendo l'influenza dei papi essere stata sommamente utile alla causa della civiltà europea, avrebbe desiderato vederli restituiti a giudici supremi tra i principi cristiani.

Ma è superfluo trattenerci in queste discussioni, giacchè dei tempi passati non siamo in grado di ben apprezzare tutte le circostanze, e poichè da quella sfera vastissima in cui per comun consenso della cristianità spaziava allora la giurisdizione ecclesiastica essa ha consentito restringersi cotanto in oggi, io verrò dichiarando quale sia sugli odierni suoi limiti il fondamento della mia opinione.

Io ben so che in ordine alla fede nella suprema decisione della Chiesa si accordano i nostri avversari, finchè si tratta di dogma e di costumi ed anche di disciplina puramente spirituale, volendone eccettuate soltanto quelle materie disciplinari, sulle quali concorre anche il diritto del principe, come, a cagion d'esempio, sui doveri dell'ecclesiastico nella qualità sua di cittadino e sull'amministrazione della giustizia sia civile, sia criminale, in quali materie essi vorrebbero competente la sola giurisdizione temporale.

Questa sentenza, vedo oggi professata da molti fra i luminari della magistratura e del foro, i quali della profonda accortezza della loro ragione fanno prova distinta negli argomenti prodotti in sua difesa. Fedele io tuttavia al mio sistema esposto dianzi, non posso non considerare la questione se-

condo la regola della mia fede. Partendo da questa regola io trovo che in materia d'immunità la Chiesa ha pronunziato per l'oracolo dei sommi Pontefici e dei generali Concilii. Dunque la fede m'impone di sottomettermi a quelle decisioni, perchè sta scritto in precisi termini nel santo Vangelo: *Chi non ascolta la Chiesa sia tenuto qual infedele*. Ma non basta; per quegli oracoli stessi la Chiesa ha formalmente vietato di violare le ecclesiastiche immunità, pronunziando pene spirituali gravissime contro i contravventori; dunque io non posso violarle, nè consentire a che siano violate, poichè la fede mi fa conoscere nella Chiesa l'autorità di *legare e di sciogliere*. Nè io, figlio della Chiesa, sarei sì ardito mai di appellare al tribunale della mia privata ragione dalla sentenza di quella che la fede m'insegna essere maestra suprema di verità.

Il relatore della Commissione obietta bensì contro il valore delle ecclesiastiche censure, che nulla prova chi troppo prova, e ne inferisce non aver queste maggior vigore delle ordinazioni di cui formano la sanzione penale, nè dovere incutere però timore veruno. Io premetto che non mi muove un'obiezione la quale sostituisce una questione ad un'altra senza risolverne veruna. Io soggiungerò poi che pel raziocinio umano vuole bensì serbarsi nella prova una determinata misura, sicchè nocchia egualmente il poco ed il soverchio; ma non procede così quando si tratta di quel che s'ha a credere per via della fede, la quale mi rimanda all'autorità di Dio, che diceva così alla sua Chiesa: « Ogni qualunque cosa avrete legata in terra sarà legata parimente in cielo. » E dove la parola divina non ha apposte nè riserve, nè restrizioni, ma ha delegato anzi un potere illimitato e universale, non v'ha uomo che possa restringerne le dimensioni, riducendole in causa propria a quel che gli conviene e stabilendo così fin dove s'abbia a estendere, dove abbia a cessare l'effetto della plenipotenza venuta da Dio. Chi troppo prova nulla prova, il concedo, nella stretta sfera dell'umana ragione, non mai quando si entra negli spazi infiniti della fede, dove domina l'Altissimo che tutto può comandare, e nella cui sapienza infinita mi debbo fidare per la rettitudine d'ogni conseguenza del suo comando.

Questo modo di considerare la presente questione delle immunità, io lo vedo confermato dall'imponente concorso unanime del nostro episcopato, e la fede ne trae nuovo argomento a fare che io mi uniformi al sentimento espresso dai vescovi, perchè in essi mi fa scorgere i successori degli apostoli, gli eredi della promessa fatta a questi da Gesù Cristo, che *chi li ascolta, ascolta lui; chi li disprezza, disprezza lui medesimo*.

Senonchè, come io diceva dianzi, così credendo per fede religiosa, non rinunzio però ad ogni esercizio della mia ragione: io vengo ad assicurare anzi a questa la rettitudine del suo giudizio, imperocchè al solo uomo animato dallo spirito della fede è dato di giudicare rettamente d'ogni cosa, è Dio medesimo che il dice. Colla guida della fede la ragione non tarda a scorgere le ragioni sapientissime per cui la Chiesa coll'immunità locale rendeva più riverita la casa santa di Dio, dichiarando inviolabile all'umana giustizia il tempio in cui l'uomo dovea recarsi a disarmare la giustizia divina; mi si fa palese come la Chiesa medesima provvedesse al bene di tutti noi quando per via dell'immunità personale circondava di maggior ossequio il sacerdote banditore della divina parola e paciere fra Dio e l'uomo. E stimeremo noi di lieve importanza l'attorniare di riverenza la voce dei pastori che sono in molti luoghi i soli educatori del popolo nel buon costume, nel rispetto per le sostanze e per la fama altrui, nel

timore di un Dio remuneratore della virtù e vindice della malvagità?

Con quel che finora io diceva non intendo porre in dubbio le convinzioni religiose di quanti sostengono sentenza opposta alla mia, che ben sarei contraddetto per il notorio e sincero affetto alla cattolica religione di molti tra loro. Anzi ch'è permettermi di accusarne le intenzioni leali, io credo dover attribuire l'opinione loro in materia canonica a docilità di carattere ed a rispetto per chi nell'età loro giovanile li addottrina; in questa guisa si sono diretti per una via da lunga pezza battuta da personaggi distinti essi pure e riputatissimi, quali nelle cattedre, quali nella magistratura. Questa deferenza che tanto onora il carattere de' miei dotti avversari, io chiedo solamente che non sia spinta al segno di trovarsi in contraddizione colla regola suprema della fede; io domando che non pregiudichi alla sommissione dovuta da ogni vero cattolico per la voce dell'autorità sola infallibile. Ove sia così, io non dubito di vederci porger la mano da loro a difesa dei veri limiti tra l'una e l'altra giurisdizione, limiti troppo facilmente varcati ove dalla fede vada scompagnata la scienza dell'umana ragione.

Con voi, o signori, io ho usato il linguaggio che si conviene con uomini religiosi. Chè se mi toccasse parlar a coloro cui poco calesse di religione non vorrei per questo rinunziare a discutere secoloro questo diritto della Chiesa colla logica che deriva dalla stessa umana ragione. Sia pure di niun valore per questi tali la dottrina de' sacri canoni, sian nulle le decisioni dei Pontefici e dei Concilii generali, giungano quindi a non tenere verun conto delle spirituali censure si formidabili per chi sa, quel che significhi separazione dal consorzio dei fedeli, sarà pur sempre vero per forza anche di sola logica che gl'interessi della Chiesa sono implicati nella materia d'immunità personale, reale e locale, a meno che, facendo violenza al buon senso ed al significato delle parole, si giunga a dire che non sono ecclesiastiche le persone ecclesiastiche, nè i beni ecclesiastici, o che i luoghi sacri chiamati appunto col nome di Chiesa non hanno che fare colla Chiesa. Ora, dove stanno a fronte gl'interessi di due autorità, ogni ragion vuole che si tenga conto dei rispettivi diritti dell'una e dell'altra.

Così giudicarono costantemente i Governi tutti cattolici ed anche altri, ancorchè separati dall'unità, non sì tosto si era calmata in questi l'effervescenza delle innovazioni religiose; così fu giudicato sempre fra noi, non escluso il periodo trascorso dalla promulgazione dello Statuto sino al presente.

In questi giorni si mette in campo nuova teoria, e si sostiene che le immunità di cui si tratta sono incompatibili colle presenti nostre politiche istituzioni, ed ecco come si argomenta. Tutto quel che è contrario allo Statuto vuol intendersi derogato colla promulgazione del medesimo. Ora i concordati, per li quali si sanciva l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica in materia d'immunità, sono contrari allo Statuto; dunque i concordati sono distrutti *ipso jure* per la promulgazione di quel Codice fondamentale. Questo sillogismo forma la cerchia in cui si vuole ristretto e Governo, e Parlamento, e nazione. Io confesso d'essere lontano dal credere questa cerchia insormontabile a segno di vedermi costretto a transigere co' miei doveri politici se n'esco fuori, o colla mia convinzione se mi vi tengo rinchiuso. Si asserisce in primo luogo che la promulgazione dello Statuto ha distrutto ogni cosa che vi fosse contraria. Lo concedo in quanto a quello che era in potere del monarca che lo proclamava. Sovrano assoluto, quale era allora presso noi, il re potea con una legge distruggere quello che avesse ordinato con

legge precedente; non così potea disporre di quello che era fuori del suo arbitrio per li vincoli che s'era precedentemente imposti. Tra questi vincoli vogliono annoverarsi i concordati anteriori, pe' quali il sovrano avea impegnata la sua parola, ed avea così contratto un vero debito tanto più stretto quanto più sagra debbe essere la fede di un re. Io domando se una donazione di tutto il suo, fatta dal padre di famiglia a favore de' suoi figli, basta a liberarlo da ogni debito contratto con altri precedentemente. Nell'opposta sentenza mi tengo più sicuro, perchè a quella del ministro di grazia e giustizia, sostenuta dal relatore della nostra Commissione, io posso contrapporre l'autorità di altro ministro di grazia e giustizia, che era appunto il nostro relatore. Benchè da altro oratore già ve ne sia stata ricordata ieri la sentenza, non posso non riprodurla qui, o signori, atteso il gravissimo suo significato nella presente questione: « Niuno (così il guardasigilli signor senatore Demargherita dichiarava il 23 agosto 1849, diciasette mesi dopo che era in vigore lo Statuto), niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti e più ancora giusta i concordati tra il sacerdozio e l'impero intervenuti, le leggi ecclesiastiche sian tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Statuto a suo talento sottrarsi. » Ed in conferma della sua dichiarazione invocava la santità delle leggi che sono in vigore e la fede de' patti colla Santa Sede firmati e mantenuti fino a quel giorno.

Passo alla seconda parte del sillogismo, per cui si vuole lo Statuto incompatibile coll'osservanza de' concordati; e ciò si desume principalmente, dacchè nello Statuto si stabilisce che la giustizia emana dal re, vi è proclamata l'eguaglianza dinanzi alla legge, vi sono aboliti i privilegi; ai quali argomenti si aggiunge altro estraneo allo Statuto medesimo, ed è non essere stati alienabili i diritti della sovranità anche nei tempi della monarchia assoluta. Per via de' concordati si pretende per l'opposto trovarsi stabilita una giustizia estranea al regio potere, essere lesa l'eguaglianza dinanzi alla legge essere sanciti alcuni privilegi incompatibili collo Statuto, essersi alienata una parte de' diritti inalienabili del principato.

La giustizia emana dal Re. Così prescrive lo Statuto, e così dovea prescrivere, perchè per lo scettro della giustizia il regnante si mostra veramente il rappresentante di Dio sulla terra. Ma se volesse inferirsene che ogni giustizia qualunque emana dal Re per escludere l'ingerenza di ogni altra autorità, dunque spetterebbe al Re anche la giurisdizione meramente spirituale, alla quale riconosciamo parimente annesso l'esercizio di una giustizia sua propria; dunque il Re avrebbe il principato ecclesiastico non meno che il temporale; dunque la nostra religione sarebbe religione separata dalla cattolica, apostolica, romana, nella quale è principe Gesù Cristo, e suo vicario il capo visibile della Chiesa, dunque noi entreremmo nello scisma.

Si oppone in secondo luogo l'eguaglianza di tutti i regnicoli dinanzi alla legge. Il signor relatore ammette su questo proposito una differenza, per cui debbon sussistere alcune speciali giurisdizioni in cagion di materia, debbon cessare altre che sussistono per ragion di privilegio. Avverso qual sono alla logomachia, non vorrei parere d'entrare soverchiamente nelle sottigliezze, ma potrei domandare come non sia una legge privata ossia un privilegio quello che regge la milizia ed il commercio in modo diverso del modo comune per le altre materie; domanderei come la speciale giurisdizione, almeno per i benefizi e le altre cose ecclesiastiche, non debba considerarsi speciale in ragion di materia. Io dirò tuttavia che per tutte le immunità e personale e reale e locale esiste un

Codice speciale, come altro ne esiste per la milizia e per la mercatura; che quel Codice, oltre al fondamento divino che noi gli riconosciamo, ha esso pure la sanzione dell'autorità regia mercè dei concordati, alla quale sanzione non è stato formalmente derogato dallo Statuto, nel quale noi lo sosteniamo anzi implicitamente confermato mercè l'articolo primo.

Rimane per ultimo altra obbiezione per cui si sostiene superiore al potere del principe l'alienazione di verun diritto appartenente alla sovranità. Io non sarei conseguente a quanto fin qui diceva, ove potessi concedere che i nostri principi si fossero spogliati mercè i concordati di parte dei diritti inerenti alla sovranità temporale, ma quando pur l'ammettessi, non potrei certamente contestarne la podestà, quando vedo dipendere da questa podestà medesima la largizione dello Statuto che forma il Codice delle presenti istituzioni.

Ai motivi che io veniva con tutta la brevità possibile accennando, aggiungono i nostri dotti avversari l'esempio delle altre nazioni. Io crederei poter dire qui col poeta, non valere gli esempi che risolvon lite con lite. Mi si dicono libere dai privilegi del foro altre contrade che si mantengono tuttavia in comunione colla Santa Sede apostolica. Tra la condizione di quelle nazioni e quella a cui si vuol condurre la nostra, io vedo quella differenza sostanziale, la quale passa tra il figlio emancipato per consenso del padre, e quello che scuote da sé il giogo della patria potestà. Può darsi che il padre si veda costretto di poi per amor di pace a rinunziare al suo diritto, ma non comprendo come la fiducia di una successiva tolleranza possa, non dirò giustificare, ma nè anco scusare da biasimo la condotta del figlio.

Se non che nel processo di questa discussione si è giunto a sostenere che, per esser impossibile il consenso del Sommo Pontefice, l'adozione della legge non lascia di esser onninamente cattolica, perchè non intacca il dogma e non lede il vero ossequio dovuto alla Chiesa: con che si vorrebbero tranquillate le coscienze, o, come altri disse, gli scrupoli di noi chiamati a votare la legge, e di quanti avranno a sentirne le conseguenze. A questa asserzione io mi contento di opporre poche parole. Il dogma cattolico comprende la sommissione alle decisioni della Chiesa che ha ricevuto da Dio il diritto dell'insegnamento; il valore del comando si deve spiegare secondo la nota massima di giurisprudenza da chi ha il diritto di comandare. Se neghiamo alla Chiesa quel duplice diritto di insegnare e di comandare, non siamo cattolici; se lo ammettiamo nella voce della Chiesa e non nel nostro giudizio privato dobbiamo cercar la guida sicura del nostro credere e del nostro operare.

Una citazione che vi fu fatta ieri mi costringe ad usare ancora per un istante della parola che mi veniva concessa; intendendo dire dello Statuto dato dal Sommo Pontefice nel 1848. La gravità delle conseguenze che se ne dedussero sulla abolizione del privilegio del foro e delle immunità ecclesiastiche operata per quello Statuto non mi permette di tacere.

Io non posso ammetterè quella deduzione, ed a prova della mia negazione vi citerò la riserva fatta nel preambolo di quell'atto memorando (Vedi Gazzetta Piemontese 20 marzo 1848): « Intendiamo, così il Santo Padre, intendiamo di mantenere intera l'autorità nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte con la religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità, che nello Stato della Chiesa in questa nuova forma costituita nessuna diminuzione patiscano le libertà e i diritti della Chiesa medesima e della Santa Sede; nè verun esempio sia mai per violare la santità di questa religione che noi abbiamo obbligo e missione di predicare all'universo. »

A queste parole che metton in luce le intenzioni del capo della Chiesa è conforme la parte dispositiva di quell'atto che porta il titolo di *Statuto fondamentale pel governo temporale degli Stati della Chiesa*.

All'articolo 8 infatti dove si statuisce l'eguaglianza de' tributi si legge l'aggiunta che segue:

« Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi l'accompagna con una speciale apostolica deroga all'immunità ecclesiastica. »

Coll'articolo 36 si vieta all'uno e all'altro Consiglio il proporre veruna legge che riguardi affari ecclesiastici o misti, e che sia contraria ai canoni e alla disciplina della Chiesa.

L'articolo 46, che conferisce al Consiglio de' deputati il diritto di porre in accusa i ministri, prescrive che se sono ecclesiastici, l'accusa sarà deferita al Sacro Collegio che procederà nelle forme canoniche.

La riserva formalmente espressa in quello Statuto a favore della giurisdizione ecclesiastica non si trova contraddetta nel *motuproprio* citato esso pure, il quale si era pubblicato il 30 del precedente dicembre 1847; che se in esso si parla delle curie all'articolo 26, niuno è che ignori significarsi con quel vocabolo ogni luogo dove si trattano le cause, ossia di giurisdizione spirituale o di temporale; e dal senso dell'articolo è chiarito abbastanza trattarsi qui della giurisdizione temporale; chè anzi all'articolo 23 si trova espressa una riserva formale per quel che s'appartiene all'autorità ecclesiastica.

Io vi ho esposto, o signori, i principii che regolano la mia opinione in una gravissima materia fin dai tempi ormai remoti, ne' quali importanti questioni si agitavano tra la Chiesa e l'impero francese. Lo studio ulteriore che io ne veniva facendo di poi, lungi dal rimuovermi, mi confermò anzi nel mio sentimento.

Applicando questi principii alla presente quistione, non posso che star fermo nella mia convinzione della necessità del consenso preventivo della Santa Sede per qualunque innovazione in materia d'immunità.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare è al senatore Plezza.

PLEZZA. Io ascoltai con tutta l'attenzione i ragionamenti e le opinioni dei miei colleghi, e non so rendermi ragione perchè questa legge trovi tante difficoltà, salvo attribuendola alla confusione di idee che fu prodotta dalle vicende dei tempi passati, ne' quali l'autorità spirituale e civile venivano ora sorreggendosi ora usurpandosi mutuamente il territorio ed il dominio; noi ci troviamo oggi in una situazione, che quando vogliamo prendere per base ciò che fu fatto o che si credette di fare nei tempi passati, non possiamo a meno di trovarci avvolti in un labirinto inesplicabile. Eppure, o signori, due autorità che sono destinate da Dio a vivere di comune accordo nello stesso paese, e condurre gli uomini a riprodurre in loro sempre più perfetta l'immagine del Creatore, non possono a meno di avere delle distinzioni tanto marcate e facilmente riconoscibili che sia quasi impossibile che possa nascere tra loro conflitto.

Se le cose fossero altrimenti, sarebbe un difetto grave e non imputabile a noi, sarebbe una bestemmia il dirlo.

Io procurerò di rispondere alle difficoltà che ho sentito, le quali mi pare che si possono ridurre a due. Una, che questa legge è contraria alla religione; l'altra che è contraria al diritto delle genti perchè infrange i trattati. A questa prima difficoltà veramente non mi sembra che toccherebbe a noi di rispondere, a noi che siamo gli ultimi ad abolire il foro ecclesiastico; se questa difficoltà avesse qualche sussistenza, se potesse essere, come si è detto, un principio di scisma, noi saremmo gli unici cattolici che rimangono al mondo, e

tutti gli altri popoli sarebbero già a quest'ora scismatici. . .
(*Vivissimi e prolungati applausi dalle gallerie.*)

PRESIDENTE. La mia voce, la quale ha preso sempre il tono, non di repressione, ma piuttosto di urbana esortazione, ha ieri fermato nelle tribune ogni dimostrazione disconveniente. Io ho ferma convinzione che le tribune continueranno nello stesso contegno: non potrei propor loro altra miglior norma che questa, che sarà certamente da esse accettata, quella cioè del proprio esempio.

PLEZZA. . . Io credo dunque che a questa prima difficoltà trovano gli oppositori un ostacolo insuperabile nella storia di tutto il mondo cristiano. Credo inoltre che dalle stesse discussioni che qui si fanno, alle quali prendono parte onorevoli prelati, risulta che questa legge, quand'anche fosse adottata, non possa essere contraria alla religione; perchè se si trattasse di cose veramente essenziali alla religione, noi non saremmo giudici competenti; ed in un Consiglio di prelati si dovrebbe agitare questa questione, e non nel nostro Consesso.

Io farò osservare però che quando gli onorevoli oppositori hanno appoggiate alternativamente le loro ragioni, ora considerando questi diritti come diritti essenziali della Chiesa, i quali non possono essere annullati senza fare un principio di scisma, ora invece appoggiandoli a trattati, mi pare che si sono fissati in due basi le quali mutuamente si escludono.

Se il privilegio del foro spetta alla Chiesa per concessioni a lei fatte dal Creatore per attribuzioni date da Cristo, allora tutte le concessioni umane e dei trattati non si possono più invocare, non sarebbero tutto al più che riconoscimento di ciò che Cristo le ha dato, non sarebbero vero contratto, giacchè nessuno può acquistare per contratto quello che è già suo per diritto divino. Dimodochè essi, mi pare, devono scegliere un campo di battaglia, o sostenere che questo diritto compete alla Chiesa per diritto divino senza appoggiarsi ai trattati che secondariamente, cioè come ricognizione di questo diritto; oppure se vogliono veramente trattare la questione sulla base dei trattati, allora bisogna che rinunzino a farlo considerare come diritto essenziale, per sua natura appartenente alla Chiesa, perchè come diverse sono le norme per poter dare un voto coscienzioso in queste cose, secondo le diversità della loro origine, così anche diverse sono le conseguenze, e più di tutte quella di considerare se da noi si possa abolire questo privilegio del foro.

Io non tratterò lungamente la questione, se questa legge sia contraria essenzialmente alla Chiesa, perchè veramente hanno a tale punto di contesa rinunziato da sè stessi gli oppositori, i quali, dopo d'aver di ciò discusso, hanno tutti conchiuso col farsi forti precipuamente della santità dei trattati, e in particolare l'onorevole senatore che mi siede vicino (*Accennando al senatore arcivescovo di Chamberi*), il quale ha detto che qui si riduceva tutto il punto della questione, con che ha implicitamente dichiarato che non la ritiene veramente per diritto divino essenzialmente appartenente alla Chiesa.

Io passerò ad esaminare la questione se in forza dei concordati siamo talmente vincolati, che non si possa da noi sancire questa legge.

Un onorevole senatore ha detto che arrossirebbe di dire che i concordati non sono trattati. Se io credessi di avere bisogno di provare che non sono trattati, credo che si potrebbe portare la questione su di un campo, nel quale forse non sarebbe sì facile di sostenere la tesi contraria: però non insisterò neppure su questo punto, perchè non lo credo necessario al mio assunto. Io farò solo osservare che onde una

convenzione prenda la natura di trattato, è necessario che sia fatta tra due potenze sovrane. Ora nessuno potrà sostenere che, temporalmente considerato, il Papa sia una potenza romana. È bensì re di Roma, ma non è nella qualità di re di Roma che ha fatto i concordati; e considerato civilmente egli potrebbe essere cittadino del nostro regno come era, al tempo dei romani imperatori, cittadino dell'impero romano, ed allora le convenzioni da lui fatte non potrebbero prendere la natura di trattati, e non si potrebbe per esse invocare il diritto internazionale, imperocchè affinché una convenzione si possa supporre fatta tra due potenze, conviene che entrambe abbiano una nazione da rappresentare. Ora il Pontefice non ha nazione da rappresentare in siffatta convenzione. Si è bensì detto che tutti i fedeli sono quelli che vengono rappresentati dal Pontefice, e che egli è sovrano di duecento milioni di fedeli.

Non pare neppure che questa ragione possa valere, perchè si tratta di una sovranità del tutto estranea alle cose civili, e le questioni di cui è caso sono questioni puramente civili: del resto, nel numero dei cittadini della Chiesa ci siamo anche noi; è ai chierici del nostro paese che appartiene il privilegio del foro, e non so come si potrebbe senza cadere nell'assurdo sostenere che essi, che noi siamo nello stesso tempo e nelle stesse cose cittadini di due diversi Stati, soggetti a due diversi Governi, che facendo trattati tra di loro e rappresentando sempre noi soli, ci rendono impossibile una buona amministrazione della giustizia.

Certo il Pontefice è sovrano nello spirituale, ma se non si vuole confondere ogni idea, bisogna tenere per fermo che la sua sovranità non può estendersi oltre lo spirituale, e che quando egli fa qualche contratto, qualche convenzione nel civile, egli non è più come sovrano, e allora resta soggetto naturalmente al Governo del paese nel quale egli contrae; come anche se il nostro Governo facesse qualche contratto col Pontefice il quale riguardasse cose spirituali, allora noi siamo nello spirituale i suoi cittadini, ed egli avrebbe sempre in quel caso i diritti che ha il sovrano che contrae con i suoi cittadini. Il Pontefice quando ha contrattato con noi ha contrattato nell'interesse del clero piemontese, per la sorveglianza che egli ha diritto di esercitare affinché non sia danneggiato nello spirituale; egli ha contrattato per cittadini nostri, e qualunque contratto abbia fatto non può vestire (perchè fatto da una persona che non è sovrano, che in altro genere d'ordine) la natura di trattato.

Del resto, la differenza che passerebbe tra trattato e contratto non potrebbe essere altra che questa, che i trattati sono obbligatori in modo che senza ragione gravissima non si possano annullare; vi sono però de' casi in cui essi si possono annullare anche senza il consenso dell'altra parte; quando sono affatto rovinosi alla nazione.

Così nell'anno 1806 gli Stati generali di Francia raccolti a Tours ruppero il trattato sancito con giuramento fra Luigi XII e l'imperatore Massimiliano e l'arciduca Filippo suo figlio, perchè rovinoso alla nazione ed al regno, e questa rottura di trattato ben lungi dall'essere riconosciuta come una mancanza a' suoi doveri, è citata da autori di diritto delle genti, e tra gli altri dal Wattel, come un esempio de' casi nei quali è lecito di rompere i trattati.

Ne' contratti invece anche con ragioni molto minori si può dal principe annullare il diritto privato, perchè l'utilità pubblica può alle volte ciò suggerire; così nel nostro paese come tutti gli altri paesi civilizzati si può per utilità pubblica autorizzare l'espropriazione di un fondo di un privato, quando ciò convenga al paese. Di modo che tutta la differenza tra

contratto e trattato non è altra che per minori cagioni è lecito al principe di rompere un contratto di privato, mentre non si può senza causa sommamente grave rompere un trattato.

Che in questi concordati col Pontefice egli non sia che il rappresentante del clero piemontese, mi pare che non si possa disputare anche per la natura stessa della cosa, giacchè i diritti civili dei chierici piemontesi non sono certo appartenenti alla Chiesa universale, e quando si fa una convenzione che li riguarda è nel loro interesse. Il rappresentante loro, chiunque sia, non può svestirli della natura di cittadini nostri e imprimer loro il carattere di una potenza. Si è detto poi da monsignor Billet che questo privilegio è anteriore alla Casa di Savoia. Questo privilegio dunque rimonta a que' tempi in cui il Pontefice con concordati non provvedeva a queste cose, in cui anche i vescovi ed anche i parroci erano nominati dalle loro diocesi e dalle loro parrocchie, mentre è Gregorio VII il primo che nei nostri paesi evocò a sè queste nomine, dimodochè se oggi il fatto procede altrimenti non è che nell'interesse e come rappresentante del clero, che ciò fa il Pontefice, e come i chierici non potrebbero far trattati, egli non può farli in nome dei rappresentanti.

Ma io ho detto che non mi appoggio molto a questa distinzione, perchè credo che vi sono argomenti sufficienti per mostrare che noi non siamo vincolati da questi concordati.

Il primo di questi argomenti è che i trattati o concordati, sotto qualunque forma essi siano, non possono aver forza che secondo l'intenzione di quegliino che li hanno fatti; ora io dico che risulta dall'ispezione dei concordati che non s'intesero mai né il Pontefice, né la Casa Savoia di fare dei trattati.

Ecco come parlano i concordati. Il progetto di concordato nel 1727 il 22 marzo tra il re di Sardegna e S. S. Benedetto XIII sulle immunità e giurisdizione ecclesiastica in Piemonte, comincia così:

« Molti e differenti sono i capi dell'immunità e libertà ecclesiastica, pei quali da molto tempo in qua sono nate varie controversie tra la S. Sede apostolica e la maestà del re di Sardegna, ed essendosi fatte lunghe e mature riflessioni sopra i medesimi, si è riconosciuto non potersi tutti terminare in un modo, ma in alcuni esservi bisogno di un breve apostolico, ed in altri di un'istruzione al Ministero apostolico, ed in altri finalmente di una regia notificazione. »

Nell'istruzione si trovano, dopo varie altre cose, queste parole:

« Nei discorsi e nei trattati si sono toccati alcuni altri punti che riguardano il libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed i confini nei quali deve la medesima contenersi per mantenere il suo e non prendere quello d'altri. »

Dopo vari altri periodi si trovano ancora queste parole:

« Per compimento delle materie che devono comprendersi nell'istruzione, non resta che esprimere alcuni capi del libero esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed accennare alcuni confini dentro i quali la medesima si contenga per non occupare o impedire l'altrui giurisdizione. »

Mi pare che queste non siano le espressioni e le premesse con cui si fanno i contratti di cessione in queste materie. Si vede chiaramente che era intenzione delle parti che hanno fatto il concordato di definire, di trarre la linea di demarcazione tra la giurisdizione che poteva appartenere allo Stato e quella che allora si credeva generalmente che appartenesse alla Chiesa. Non hanno adunque fatto veruna rinuncia dei propri diritti, non hanno fatto cessione alcuna, non hanno che, secondo le cognizioni di quei tempi, definita la linea di

demarcazione tra i limiti della giurisdizione che ciascuno credeva appartenergli, partendo sempre dalla base si dovesse mantenere ognuno intiera la sua, e non invadere quella degli altri.

Nell'istruzione di Benedetto XIV si comincia in questo modo:

« Essendo noto a ciascuno che nel tempo del pontificato di Benedetto XIII per sopire le controversie eccitate tra la Santa Sede e S. M. il Re di Sardegna sopra le immunità e libertà ecclesiastica, e sopra le materie benefiziali, furono fatti alcuni fogli d'accomodamento e concordato, ed essendo altrui noto che nel principio del pontificato di Clemente XII non mancarono nuove questioni sopra ciò che fu fatto e concordato nel tempo del di lui antecessore Benedetto XIII, già nominato, ed essendosi poi nel fine del pontificato del nominato Clemente XII riassunta l'ispezione sopra le materie benefiziali, » ecc. ecc.

Anche da ciò si vede che nascevano continuamente dubbi sulla giurisdizione, qual parte appartenesse al principe, e quale al Pontefice, e che niuno voleva nè cedere la sua, nè acquistare l'altrui.

I concordati non sono altro che regolamenti fatti secondo lo stato delle cognizioni d'allora, per evitare le lotte nell'esercizio della giurisdizione, mettendo per base che nessuno aveva intenzione di acquistare la giurisdizione altrui. Di queste espressioni sono pieni i concordati: ne farò solo notare una che mi pare anche confacente allo scopo che mi prefiggo.

« Come pur troppo è noto (seguita l'istruzione di Benedetto XIV) sopra questa parte del concordato si sono eccitate controversie. Non volle il Pontefice Benedetto ammettere l'autorità laicale nell'imposizione dei detti pesi; perlocchè fu espressa la data de' pagamenti, cioè il 1620, che è data differente da quella degli editti. La podestà laicale stette ferma nella sua pretensione d'aver potuto imporre i detti gravami infissi ai beni, e che gli accompagnassero in qualunque mano passassero. Fu preso dal Pontefice il mezzo termine, che nel concordato si facesse anche menzione della sua autorità, l'intervento della quale leva ogni pregiudizio della autorità e giurisdizione ecclesiastica, e prescindendo dalla decisione della controversia, » e compassionando lo stato dei laici resi impotenti ai pagamenti per i molti acquisti fatti dagli ecclesiastici, si convenne come si è veduto di sopra.

Mi pare che queste espressioni chiaramente dimostrino che non si è mai voluto pregiudicare la giurisdizione dello Stato, né i diritti di giurisdizione che potevano appartenere, se in realtà ne spettavano alla Chiesa: che anzi appena fatto un concordato sono nati nuovi dubbi anche sul modo di eseguire il concordato stesso. Dal che si vede che entrambe le autorità non avevano volontà di fare cessioni, ma solamente secondo lo stato delle cognizioni d'allora, secondo cioè che allora si credeva che fosse diritto della Chiesa e dello Stato, hanno cercato di sciogliere la controversia. Ma neppure hanno dato delle soluzioni che potessero durare lungo tempo, perchè non hanno mai parlato di obbligarsi in futuro alle convenzioni stabilite, mentre si sono sempre limitati a dire: *il Re manderà ordini a' suoi giudici di fare in questo modo; il Pontefice farà sapere ai vescovi di regolarli in quest'altro modo perchè non nascano conflitti*. Ma non sono mai venuti a vere convenzioni col dire: *noi ci obbiighiamo di mantenere questo per sempre*.

L'unico atto che può prendere l'apparenza di un trattato o di una convenzione è quello del 1841, nel quale veramente si legge che, animati il Pontefice ed il Re dal desiderio di fissare le discipline che dovranno regolare d'ora in poi la im-

munità personale degli ecclesiastici, si nominarono i plenipotenziari i quali hanno stipulati alcuni articoli.

Ma anche questo non è che un regolamento, non vi si parla di cessione di diritti, e questo non si riferirebbe che alle cause criminali, ed anche nelle cause criminali di cui si tratta io spero che le ragioni che aggiungerò in appresso faranno conoscere che non ha più forza di obbligarci quest'oggi. Del resto, giacchè si parla particolarmente di una tale convenzione, farò osservare che non è neppure chiamato un trattato, ma solamente una convenzione, e tutti sanno come il Vattel nel lib. II, cap. XII, num. 153, del suo trattato del diritto delle genti si esprime: « Des pactes qui ont pour objet des affaires transitoires s'appellent accords, conventions, pactions; » dimodochè essendosi voluto dare il nome di sola convenzione a questo trattato, pare che si sia voluto stabilire una norma transitoria: ma non solamente dal nome è chiaro che si è voluto stabilire una norma transitoria, ma anche dalla natura stessa della convenzione, perchè le forme dei giudizi non possono essere eterne. La giustizia si è eterna, ma le forme nelle quali deve essere amministrata sono di sua natura transitorie, e devono cambiare col variare dei tempi, secondo le circostanze dei popoli, e le istituzioni che essi hanno, dimodochè un trattato od un concordato che si aggiri unicamente sulla forma del modo di amministrare la giustizia è un contratto di sua natura transitorio, così che può venire il tempo in cui diventi di sua natura nullo, quando cioè sopravvengono tali circostanze, in cui quelle forme sono o inutili o dannose alla giustizia stessa che si ebbe per iscopo di ottenere; e queste sono appunto quelle in cui io credo che noi versiamo.

Domando se l'amministrazione della giustizia, che è un dovere del legislatore, si possa considerare come materia di contratto di cessione. Se si potessero cedere i suoi doveri, non sarebbe che il cedente che guadagnerebbe, e quegli che acquista non avrebbe che un peso; ora l'amministrazione della giustizia per sé non è un diritto, è un dovere del legislatore, e come dovere non si può cedere, si può bensì far adempiere da altri quando ciò sia possibile, fin a tanto che quegli lo adempia bene, ma resta pur sempre in quello che ha affidato ad altri l'obbligo suo il dovere di riprenderne egli stesso l'incarico, quando vede che non si possa dagli altri più compiere come si deve. Si dirà che quest'oggetto fu pure progetto di trattati. . . . ma ciò avvenne perchè vi sono stati dei tempi nei quali non il dovere di amministrare la giustizia, ma un reale vantaggio sotto questa apparenza era quello che si contrattava.

La giustizia, un tempo, era molto male amministrata per l'ignoranza e gli sconvolgimenti sociali, poteva allora essere un vantaggio l'essere giudicato piuttosto dall'uno che dall'altro; non era il dovere di amministrare la giustizia che si cedesse, si permetteva la facoltà di farsi giudicare da un giudice migliore, e questo essendo un vero vantaggio poteva benissimo essere tradotto in convenzione; ora questi tempi sono affatto cambiati, siamo venuti in un tempo in cui è di danno al clero stesso di essere giudicato da' suoi tribunali; siamo venuti in un tempo in cui la giustizia civile ha raggiunto tutta quella perfezione che è possibile nelle umane cose, e questo tempo è venuto in seguito alla Costituzione. Fintantochè vi era un potere assoluto nel paese poteva essere un vantaggio l'essere sottratto all'arbitrio di questo potere ed essere assoggettato ad altri ecclesiastici, i quali qualunque giudicassero forse non meglio che i civili, pur giudicavano almeno con maggior carità fraterna per essere dell'egual specie; ma oggi che cosa si è fatto? Si è reso indi-

pendente dall'arbitrio il potere giudiziario, e si sono stabilite norme, mediante le quali la giustizia deve essere amministrata in modo che nessuno possa fare delle ingiustizie impunemente, e senza che si abbiano i mezzi di provvedere alla propria sicurezza, sia colla responsabilità dei ministri, sia colla stampa, sia colla rappresentanza; siamo venuti in tempi, nei quali non solo la giustizia civile è la più perfetta possibile, ma ogni cittadino ha in mano i mezzi di farle raggiungere quel perfezionamento che crede utile, perchè ognuno può, o per mezzo della stampa, o per mezzo della rappresentanza introdurre tutti i miglioramenti che crede utili nell'amministrazione della giustizia nostra.

A che serve agli ecclesiastici l'essere giudicati dalla loro curia se non a produrre una diversa applicazione della legge nello stesso paese, diversa applicazione la quale è nociva ai chierici ed al paese, perchè una legge applicata in modo differente è nociva alla morale, della quale è tanto gelosa la Chiesa?

Il diritto che ora s'invoca di conservare alla Chiesa è il diritto di giudicar male, di fare, cioè, delle ingiustizie, e io domando se un diritto di tal natura è sostenibile anche con trattati, e io domando se noi legislatori civili possiamo esimerci dal dovere d'introdurre in tutte le cause civili una giustizia più perfetta, e se la Chiesa può ragionevolmente impedirci di adempire questo dovere.

Se i concordati fossero stati obbligatori, lungi dal potere a ciò opporsi, quando ha visto che i nostri tribunali potevano giudicare meglio dei suoi, incombeva l'obbligo di rinunciare ai trattati. Io ho detto che i nostri tribunali possono giudicare meglio che i tribunali ecclesiastici: io credo che ciò si possa dimostrare chiaramente senza che si faccia menomamente torto all'autorità ecclesiastica. È chiaro che l'autorità civile sceglie e può scegliere i suoi giudici da un numero di uomini assai maggiore di quello che far possa l'autorità ecclesiastica. L'autorità ecclesiastica per scegliere i giudici è obbligata di sceglierli fra un piccolo numero di persone, essendo pochissimi gli ecclesiastici laureati in legge: oltre a sceglierli fra un piccolo numero, è ancora obbligata a sceglierli fra persone, le quali in tutta la loro vita si sono occupate maggiormente di teologia e di cose ecclesiastiche, che non della legislazione. Da questo solo ne viene per necessità che per quanta buona volontà mettano gli ecclesiastici nell'amministrare la giustizia, non potendo scegliere i giudici tra un gran numero di persone ne viene di necessità, ripeto, che in generale non ponno trovarli che di minor talento e di minor esperienza, e meno dotti nelle cose che devono giudicare. Ma non solo essi li scelgono tra un numero minore, ma li scelgono anche fra persone che non aspirarono mai a quella carriera, che non credettero mai di diventare giudici, e che inoltre non sono certi di seguire la loro carriera ove avvenisse la morte del vescovo che li ha nominati (*Harità*). I giudici civili invece sono scelti da un grandissimo numero di persone, le quali si applicarono esclusivamente fin da giovani alla carriera giudiziaria e la proseguono in tutta la loro vita, la quale spendono tutta negli studi legali, loro unico scopo. È dunque naturale che anche senza colpa dell'autorità ecclesiastica, la giustizia civile possa e debba essere meglio amministrata. Lo deve poi anche essere perchè i giudici civili essendo inamovibili sono più indipendenti dei giudici ecclesiastici; lo deve pure perchè la responsabilità dei giudici civili essendo verso di superiori, i quali in tutta la loro vita si applicarono allo studio della legislazione, è naturale che amministrino la giustizia assai meglio.

Io dico dunque che siamo venuti in tempi in cui sono per sé nulle tutte quelle convenzioni che si possono essere fatte per stabilire delle norme che sono diventate nocive evidentemente alla giustizia, perchè essendo il dovere sì del Pontefice che del Re di fare che la giustizia sia amministrata il meglio possibile, nessuno può dubitare che possa, che debba anzi essere per necessità meglio amministrata dai giudici civili che dagli ecclesiastici.

Tutte le convenzioni, tutti i contratti che si sono fatti per stabilire altre norme, sarebbero contratti fatti per adempire meglio un dovere, e che quando si volessero tener fermi non produrrebbero che l'effetto di dare una giustizia al clero di fare delle ingiustizie che si possono evitare. Ma io ho detto che i concordati anche sarebbero per sé nulli per ragione della materia. Ora dico che sono nulli anche se fossero contratti, perchè lo sarebbero di cose che non si potevano contrarre. E infatti quale è l'origine dell'autorità civile? Tutti sanno che l'origine non può essere altra se non che moltiplicandosi gli uomini in uno stesso territorio sentono tosto essi il bisogno di avere leggi uniformi ed il bisogno che quelle leggi uniformi siano applicate ed eseguite uniformemente.

Per soddisfare questo bisogno allora o sorgono spontanei i Governi, o se da sé non sorgono gli uomini se li formano per convenzioni. Se dunque il bisogno di aver leggi uniformi ed uniformemente eseguite ed applicate è la causa per cui i Governi esistono, i Governi non possono mettersi da sé nella impossibilità di ottenere questa uniformità d'applicazione senza distrurre la causa per cui esistono, senza nuocere alla loro missione, alla loro propria legittimità.

Che cosa è il giudice, o signori? Quando un paese ha una forma di Governo il suo dovere è duplice, quello cioè di fare la legge e quello di farla eseguire. Quando nel Governo il legislatore non può da sé farla eseguire allora nomina dei giudici, i quali non sono che lo strumento del legislatore, i quali non sono che un'emanazione, una creazione sua, i quali sono da lui dipendenti per la natura stessa delle cose, dipendenza che egli non può alienare da sé, perchè si renderebbe monco e incapace di raggiungere il suo scopo; e come non è lecito ad un uomo mettere in commercio la sua mano, nè ad un altro uomo acquistarla, perchè sarebbe contratto immorale, contrario alla volontà del Creatore, così non è lecito al Governo di spogliarsi dell'autorità giudiziaria, che è la mano con cui egli procura l'uniformità nell'esecuzione delle leggi con cui adempie il suo dovere. Come la mano non può servire utilmente che al corpo a cui Dio l'ha unita, così il giudice, che non ha volontà propria, arbitrio proprio, che non è che il mezzo con cui il legislatore dà vita, mette in alto la volontà propria: la legge non può scindersi dal legislatore, il giudice negli affari del legislatore civile, il giudice del dogma e nella morale del legislatore ecclesiastico. La giurisdizione civile è inutile affatto a qualunque autorità non voglia far altro che eseguire la volontà del legislatore civile e indispensabile intera al suo legislatore naturale.

Mi pare che sia dimostrato che non si poteva alienare ad un'altra autorità il diritto di amministrare la giustizia civile in modo irrevocabile. Aggiungo ancora che questa concessione non ha mai esistito, perchè non si può mostrare un documento dal quale essa abbia origine: si possono mostrare delle leggi antiche e consuetudini, le quali possono essere rievocate con leggi nuove; ma un vero contratto nel quale si siano spogliati di quest'autorità i principi ed i Governi non ha mai esistito. Quest'autorità, questa giurisdizione nella Chiesa ha cominciato quando non vi era buona amministra-

zione nella giustizia de' laici, e tutte le classi dei cittadini cercavano di provvedersi di propri tribunali per essere almeno giudicati fraternamente; ora tutti gli altri sono cessati, perchè le leggi li hanno uno alla volta abrogati, è rimasto solo il tribunale ecclesiastico per il rispetto maggiore che i cristiani portavano e portano alla Chiesa: su di ciò sono nate pur sempre contestazioni e si è andato sempre restringendo questa giurisdizione di mano in mano che si poteva mostrare chiaramente che questo potere non era un potere inerente di sua natura alla Chiesa.

Ora, o signori, che e col fatto delle altre nazioni che abolirono questo loro privilegiato, e coll'essere noi arrivati ad avere istituzioni che sono quasi perfette nell'amministrazione della giustizia, e che contengono in sé i germi delle perfezioni ulteriori possibili, noi siamo venuti in circostanze nelle quali è dimostrato che non è diritto essenziale nè utile alla Chiesa, che è dannoso allo Stato di mantenere questi tribunali eccezionali, è manifesto che noi abbiamo diritto di abolirli. Non si dica che con ciò si mancherebbe di rispetto alla Chiesa; quando il tribunale della Chiesa è durato degli interi secoli più degli altri a lui simili; quando si sono fatte delle trattative per due anni per potere amichevolmente abolirlo, non si può dire che si mancherebbe, di rispetto alla Chiesa col sancirne oggi l'abolizione, col cessare una volta di fare delle ingiustizie che si possano evitare, col cessare di amministrare male una giustizia che è possibile e che è dovere di tutti di amministrare bene.

Del resto, o signori, qui si tratta di un argomento assai grave. Quando si votasse contro la legge, vi obblighereste a non poter più sancire una legge simile per altri cinque anni, e sulla vostra coscienza peserebbero tutte le ingiustizie che da un'amministrazione meno perfetta di giustizia si farebbero nel paese. Il quale riflesso è per me assai più grave di quello che si vorrebbe erroneamente indurmi a credere, di mancanza di rispetto al Pontefice.

Si è voluto anche commovere i nostri animi col rappresentarci la legge inopportuna, perchè il Pontefice è esule; si cercò pure di spaventarci chiamando questa legge un principio di scisma, e facendoci travedere possibili delle censure, minacciandoci l'ira di Dio, il sovvertimento sociale per conseguenza possibile di questa legge.

Signori, guardiamoci da queste commozioni, da queste paure: esse sono competibili nei privati quando trattano affari propri; esse potrebbero diventare una colpa in legislatori che trattano non i loro, ma gli interessi della nazione.

E che si domanda da noi quando si tenta di commoverci? Si chiede che noi, legislatori civili, continuiamo a tempo indefinito a permettere che la giustizia si amministri meno perfettamente di quello che si può; ma l'amministrarla meno perfettamente di quello che si può è fare scientemente delle ingiustizie; e ciò perchè si chiede da noi? Perchè, si dice, la Corte romana è esule ed afflitta e debole. È il re di Roma che è esule ed afflito, il Pontefice della Chiesa è sempre nella plenezza della sua forza; egli civilmente non può mai essere di oggi più forte, perchè abuserebbe del suo potere quando si servisse della forza di re per obbligarci a riconoscere nel Pontefice dei diritti che non ha. Dunque tutta la questione sta nell'esaminare se veramente è dovere dei legislatori civili provvedere alla giustizia civile, e quando di questa cosa noi siamo convinti, noi non possiamo per commozione d'animo trattenerci dal sancire la legge.

Guardiamoci o signori, anche dalla soverchia paura delle censure, la quale, sotto apparenza di rispetto religioso, può degenerare in una debolezza colpevole ed inescusabile viltà.

Signori, quando si tratta di cose temporali, nelle quali tutta la storia della Chiesa dimostra che i ministri del Santuario non sono assistiti da Dio, perchè è piena la storia della Chiesa di fatti i quali dimostrano alla evidenza che nelle cose temporali essi sono soggetti agli stessi errori, alle colpe ed anche ai delitti come gli altri uomini, e ciò si può dimostrare con la storia di molti pontificati. Signori, allora non è più aver rispetto alla religione, non è più adempiere al proprio dovere il rinunciare al giudizio proprio per attenersi al giudizio d'uomini che sono fallibili in questa cosa quanto noi lo siamo; ma è dovere di esaminare coscienziosamente il fondo della questione, e se crediamo che l'amministrazione della giustizia civile dipenda dall'autorità nostra, noi siamo obbligati a dar il voto per questa legge.

Nei nostri padri era naturale la credenza che quegli uomini che erano ispirati da Dio nella materia di dogma e di morale riuscissero anche migliori giudici, più perfetti amministratori, legislatori più saggi; ma ora dopo tanti secoli di esperienza questa credenza non è più ammissibile, non è più una scusa avanti alla nazione, avanti a Dio, per uomini che siedono legislatori di uno Stato. Sono piene le storie degli errori della Corte di Roma; anche adesso essa sta sopportando le conseguenze di grandi errori per non aver voluto riconoscere che in politica, in amministrazione essa è camminata su di una via falsa. Quando sotto la sferza di lezioni così terribili essa non ha ancora potuto persuadersi di aver errato in una cosa nella quale è chiaro ch'essa non è infallibile, signori, ci lasceremo noi indurre a commettere nel nostro paese gli stessi errori, ed a conservare come sacre quelle anomalie che ponno, col tempo, produrre disordini o dare pretesto a disordini? Io per me rispetto le censure e i giudizi della Chiesa in ciò che so essere essa infallibile; ma nelle cose in cui so ch'essa non è più infallibile di noi, credo che siamo obbligati a giudicare col nostro giudizio e ad allontanarci dalla via di errori, nei quali si può indurre la Corte romana che dal non voler conoscere i tempi sta raccogliendo sì amari frutti.

Io credo che non vi sia una verità più dimostrata di questa, che cioè la Corte romana non è infallibile nè in politica, nè in amministrazione, di modo che quelli che sono persuasi di questa verità non possono più appoggiarsi all'autorità della Corte di Roma per negare il loro voto a questa legge civile e politica; e messi noi nel bivio o di mancare al dovere di legislatori, oppure nel pericolo d'incorrere in censure non meritate, la scelta non può essere dubbia.

E giacchè un onorevole senatore ha voluto definire la questione coll'autorità del catechismo, io anche finirò coll'autorità del catechismo, e dico che voto in favore della legge perchè è peccato lasciar pregiudicare i diritti della nazione di cui si siede legislatori per troppo cieca fede anche nei ministri del Santuario nelle cose nelle quali non fu loro da Dio concessa l'infalibilità, perchè è peccato in legislatori civili permettere che in materie civili si faccia anche una sola ingiustizia che è possibile evitare; e la Chiesa che è infallibile nella morale m'insegna che non è lecito fare un peccato, non solo per salvare le convenienze, ma neppure per salvare tutto il mondo. (Applausi)

PRESIDENTE. Il turno d'iscrizione chiama a parlare il senatore D'Angennes.

D'ANGENNES. Signori, alieno per indole, alieno per istinto da ogni studio di parte mi grava infinitamente di non poter approvare la legge sull'assoluta abolizione del foro ecclesiastico e delle ecclesiastiche immunità. Mi grava molto più perchè la legge che si vuol sancire venendoci proposta

dai ministri della Corona, vorrei poter aderire ai loro voti ed entrare nei loro divisamenti, giacchè nell'accordo perfetto delle opinioni e delle sentenze veggio darsi alle leggi quella forza morale e quella permanente stabilità che le rende sacre e venerande a tutti. E mi grava inoltre, e più fortemente assai, perchè sono intimamente convinto che quando la legge non dissuona dalla giustizia devesi fare dell'opinione non solo, ma dei beni e della vita intiero sacrificio alla patria, perchè, come disse tanto sapientemente il grande oratore di Roma, essa è tutto per noi, ed abbraccia essa sola quanto può esser oggetto della comune stima e della comune carità. Ma vi sono dei sacrifici che la patria non domanda mai, vi sono dei sacrifici che non si debbono mai fare e che non si fanno realmente mai da nessun uomo onesto, ed è il sacrificio della propria coscienza, perchè la coscienza è Dio, perchè la sua voce è voce di Dio. Per me son troppo chiare le disposizioni dei Concili in proposito delle libertà della Chiesa perchè io possa ammettere la distinzione fallaci dall'esimio signor relatore, laddove afferma che, se bene i padri del Tridentino diano alle ecclesiastiche immunità promiscuamente origine divina ed umana, si debba tuttavia convenire intorno alla necessità di riconoscere di divina origine quelle immunità ecclesiastiche dall'indole stessa della Chiesa derivanti, l'umana a quelle applicando che la Chiesa aver potè dal tacito o dall'espresso consentimento dei principi. Che se il Concilio di Trento potè lasciar al chiarissimo giureconsulto alcun dubbio, il Concilio Lateranense V, riconosciuto dal duca Carlo di Savoia nel 4 maggio 1814, cui si riferisce lo stesso Tridentino, si esprime in modo per tutti chiarissimo nella sessione IX, ove si legge:

« Niuna podestà verso le persone ecclesiastiche essendo data ai laici sia dal diritto divino che dall'umano, rinnoviamo tutte e singole le costituzioni pontificie ed apostoliche in favore della libertà della Chiesa, e contro i suoi violatori sancite, ferme stando le pene contro questi pronunciate, » ecc.

Ed ecco il perchè nella presente gravissima questione io, come vescovo, cattolico e cittadino, non mi trovo in grado di approvar la legge quale ci venne proposta; e prescindendo dai vari aspetti, sotto i quali essa già venne in questa e nell'altra Camera con tanta erudizione discussa, non mi farò che a svolgere un po' più diffusamente quanto sopra i concordati veniva esposto dagli onorevoli senatori Colli e De Cardenas. Dico pertanto che la proposta legge è lesiva dei concordati che sono presentemente in vigore colla Santa Sede, i quali essendo l'opera della civile ed ecclesiastica podestà non possono in alcun modo e sotto qualunque pretesto esser ristretti, immutati, e molto meno disfatti da una delle parti senza violare la giustizia che ne consacra l'inviolabilità.

E che sono difatto questi concordati che formano così gran parte della nostra legislazione? Essi non sono altro, al dire del pubblicista Ledru Rollin (*Harité prolungata*), che « convenzioni, trattati, transazioni tra il capo della Chiesa e quello del potere temporale di uno Stato per regolare l'esercizio dei diritti relativi nelle loro vicendevoli relazioni. »

Ora questi diritti relativi che dalle parti contraenti sono reciprocamente riconosciuti, sanciti, giurati sotto la fede dei concordati, non si possono in alcuna maniera concepire in una parte senza che vi sia nell'altra l'obbligo di osservarli, di rispettarli, non violarli mai, senza che si venga anzi tutto a nuovi patti, a nuove stipulazioni, a nuove trattazioni, disfaccendo e modificando di comune consenso ciò che fu da esse parti stipulato, convenuto e debitamente concluso.

PIZZA. Domando la parola per un fatto personale.

D'ANGENNES. Il perchè, se non fosse fatto caso di questo consentimento, potesse una parte scindere il contratto ed attribuirsi da per sé sola ciò che non le spetta in forza del trattato, sarebbe lo stesso che concedere tutto a questa e negare tutto all'altra parte con violazione dell'equità.

E ciò è tanto più vero quanto che qui non si tratta di concessione o di donazione gratuita, ma bensì di concessione onerosa come ne abbiamo evidente prova nei molteplici concordati seguiti tra la Santa Sede e l'augusta Casa regnante. In essi in corrispettivo delle immunità locali e personali concesse alla Chiesa, oltre alla nomina di tutti i vescovi ed abati del regno accordata a S. M., si sanciva pure che tutte quante le provvidenze pontificie, escluse solo quelle della sacra penitenziaria, non potessero sortire mai il loro effetto senza il beneplacito regio: tali sono, per esempio, le dispense matrimoniali, quelle pei chierici per dispensa di età per ascendere al sacerdozio, dei regolari onde conseguire la secolarizzazione, e tanti altri rescritti di favori e privilegi apostolici.

Ora non sono queste amplissime concessioni?

Non si sveste per esse la Chiesa de' suoi diritti per investire il poter temporale? (*Mormorio*)

Intanto a patrocinio di questa legge s'invoca l'oracolo dello Statuto, quasi che lo Statuto, quando anche ciò fosse, potesse più che il Re che lo ha dato. Ora il Re magnanimo nè poteva, nè voleva col suo Statuto derogare ai trattati conclusi colle altre potenze, e molto meno a quelli fatti da sé stesso e dagli augusti suoi predecessori colla Santa Sede, alla quale essi ed i suoi antenati furono in ogni tempo ossequentissimi. Non poteva perchè i concordati colla Santa Sede segnando tra l'uno e l'altro potere una sacra ed inviolabile linea che mette un limite reciproco alle attribuzioni delle due potestà, non potevasi questa linea medesima rompere da una parte senza che l'altra fosse invasa nella sua giurisdizione e violata l'altrui proprietà. Non voleva, perchè quel Grande che ne' suoi codici immortali si gloriava di essere il protettore della Chiesa, di promuovere l'osservanza delle sue leggi e che ordinava ai magistrati di vegliare acchè fosse rigidamente mantenuto il più perfetto accordo tra la Chiesa e lo Stato; quel Grande che nel fare ai suoi popoli la concessione dello Statuto proclamava sulle prime che la religione cattolica, apostolica, romana era la sola religione dello Stato; quel Grande che non so se siasi reso più celebre pel suo senno politico che pei suoi sentimenti di pietà e di giustizia, non voleva certo con tanto pregiudizio della Chiesa rompere la data fede e violare l'ultimo concordato che aveva stipulato egli stesso, il quale era pel fatto del Re una tacita ed implicita conferma di tutti gli altri che furono dai gloriosi suoi avi antecedentemente stipulati.

Ma col pretesto che i diritti della sovranità sono inalienabili ed imprescrittibili (cosa che non si nega da nessuno), il pretendere che il Re ed il Parlamento possano fare quello che credono meglio conferire al bene della nazione ed all'indipendenza della sovrana podestà senza alcun riguardo ai diritti altrui è abusare manifestamente del potere e della libertà, perchè non è mai utile nè decoroso quello che primamente non è onesto; non è mai onesto quello che non è fondato sulle eterne ed immutabili leggi dell'equità. Del resto è da riguardarsi accuratamente che nell'affermare l'inalienabilità dei diritti sovrani non si venga a dedurne il sofisma che si può dal sovrano rivendicare ciò che fosse stato da altri sovrani indebitamente alienato, e prenderselo da per sé, perchè in questo caso che non è impossibile non si procede colla violenza dei fatti, ma colla discussione delle ragioni, sì e come si vuol fare dai Governi

e principi delle nazioni civili che sanno fino a qual punto si estendono il diritto delle genti e le attribuzioni della sovranità. Per la qual cosa, concesso che nei nostri concordati vi fosse tal cosa che deve essere modificata od anche intieramente annullata per renderli conformi ai tempi ed allo spirito dello Statuto, non resta che a rivedere questi concordati medesimi da quelle stesse podestà che li hanno stipulati.

Nè perchè infruttuose siano restate le trattative si ha bastante ragione a non proseguirle. Non mai la Santa Sede si rifiutò a riconoscere i bisogni dei tempi ed i giusti desiderii delle nazioni, come ne vengono a conferma i tanti e diversi concordati sanciti tra pontefici e principi. Tutti sanno che la Chiesa modificò in tutti i secoli le sue discipline, che si accomodò ognora fin dove poté ai bisogni dei tempi e delle nazioni, che fece e rifece cento volte i suoi trattati e le sue prammatiche, ma sempre per quelle vie legali e pacifiche che il diritto e la civiltà altamente prescrivono. Il volere perciò tentare altre vie da quelle già usate è lo stesso che apporre un marchio di condanna sul passato, offendere i diritti altrui, porgere occasione di scissure, e turbar forse le coscienze in modo da far nascere pericolose condizioni. (*Mormorio*)

Non vi ha molti anni che presso un potente Governo alcuni vescovi, fra cui l'insigne monsignor Drost, si trovarono nel doloroso conflitto o di trascorrere sulle canoniche leggi, o di non ottemperare alle civili disposizioni. La prudenza del Re prese la saggia risoluzione di rivolgersi alla suprema podestà della Chiesa ed ogni cosa venne tosto bellamente a compiersi, e pienamente tranquillizzate le coscienze. (*ilarità*)

Così pur sarà di noi perchè l'altissimo senno che tanto vi distingue, o signori, e la cattolica religione vostra di cui tanto e così meritamente vi onorate non vi permettono di abbracciare arditi e precipitosi partiti, di affliggere la Chiesa, già cotanto percossa, e di scindere quei trattati nella fede dei quali sta radicalmente posta la pace del mondo ed il diritto delle nazioni. Io protesto pertanto di non poter volare a favore della legge finchè non siasi ottenuto il necessario consenso della Santa Sede, e propongo il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, riconoscendo indispensabile pei progettati provvedimenti un accordo colla Santa Sede, invita il Ministero a continuare le trattative colla medesima, e passa all'ordine del giorno. » (*Mormorio prolungato*)

PRESIDENTE. Il signor senatore Piazza ha chiesta la parola per un fatto personale. Essendovi però una lunga lista di oratori iscritti, sono persuaso ch'egli vorrà ridursi ad esporre semplicemente le sole osservazioni che riguardano il fatto personale.

Piazza. L'onorevole signor arcivescovo di Vercelli ha detto che io non ho provato che i concordati non fossero veri contratti. Io lo invito a non dar loro maggior peso di quello che loro abbiano dato i papi stessi.

Leggo perciò una parte di una costituzione di Gregorio XIV, nella quale si dice:

Cum alias nonnulli praedecessores nostri et praecipue felicitis recordationis Sixtus papa V, nec non Pius etiam V, sancto zelo ducti diversas facultates, et indulta extrahendi, etiam in casibus quibusdam a iure non expressis, ex ecclesiis criminosos et delinquentes cum pluribus secularibus principibus, eorumque curiis et magistratibus, sub variis modis et formis concesserint, prout in illis plenius continetur. Experientia postmodum docuit tum ob diversitatem et differentiam huiusmodi indultorum, etc.

E poi dice:

Quare pro commissis nobis a Domino pastoralis officii munere praedictis absurdis et scandalis obviare, ac differentias huiusmodi ad uniformem regulam reducere omnemque dubitandi, ac perperam interpretandi occasionem dilucida declaratione submovere, abusus tollere, ne ecclesiasticae iura plane conculcentur et negligantur, opportune providere decrevimus, prout etiam dictus Sixtus praedecessor noster, fisdem de causis motus, statuere decreverat, licet, morte praeventus, hoc adimplere nequiverit, etc.

Prego di notare queste parole: *Ac differentias huiusmodi ad uniformem regulam reducere.*

Seguita poi la costituzione riducendo a pochi capi le immunità ecclesiastiche e termina in questo modo:

Quod si quis quacumque dignitate et auctoritate praeditus praemissorum, aut alio quovis praetextu quaequam praeter aut contra huius nostrae constitutionis tenorem attentare praesumpserit, declaramus cum ipso facto censuras et poenas easdem incurrere, quae contra libertatis, iuris et immunitatis ecclesiasticae violatores per sacros canones et conciliorum generalium, nostrorumque praedecessorum constitutiones sunt promulgatae: sicut per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii apostolici auditores, et S. R. E. cardinales sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate in quavis causa et instantia iudicari et definiri debere; nec non irritum decernimus et inane si secus super his per quoscumque quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus praemissis tam Sixti et Pii V, quam aliorum quorumcumque praedecessorum nostrorum litteris apostolicis, privilegiis, indulgentiis et facultatibus quibusvis personis, etiam imperiali, regia, ducati aut alia quavis dignitate et auctoritate fulgentibus, aut rebus publicis, dominiis, regnis, provinciis, civitatibus, terris et locis, eorumve Curiae, Parliamentis, Senatibus, Consiliis, communitatibus, universitatibus, collegiis, aut praesidentibus, pro regibus, gubernatoribus, localenentibus, vicariis, potestatibus atisque magistratibus, officialibus, ministris aut consiliariis ex praedictis, vel aliis etiam gravioribus et urgentioribus causis; tam illorum intuitu et contemplatione, sive ad eorum preces et instantiam: quam etiam motu proprio et ex certa scientia deque apostolicae potestatis plenitudine, ac per modum statuti et legis perpetuae, etiam in vim contractus et fratrum nostrorum consilio, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusve praeservativis, restituitivis, mentis attestativis, derogatoriis derogatoriis, aliisque validissimis efficacissimis et insolitis clausulis, nec non irritantibus et aliis, decretis etiam si inibi caveatur expresse, quod illis, nisi sub certis modis et formis, et de expresse eorum consensu, ad quorum favorem concessae fuerint, derogari possit; et aliter factae derogationes nullius sint roboris vel momenti; et alias quomodolibet concessis, etiam saepius approbatis et innovatis.

Prego di notare che il Pontefice ha annullato le immunità concesse etiam in vim contractus ed anche etiam si inibi expresse caveatur quod illis nisi de expresse eorum consensu ad quorum favorem concessae fuerint derogari possit.

Dice adunque il Pontefice che per l'uniformità della disciplina ecclesiastica si è creduto autorizzato ad annullare molte delle immunità ch'erano state concesse pel dovere che aveva di provvedere alla disciplina ecclesiastica e di curarne l'uniformità, e si è creduto autorizzato ad annullarle anche quando erano portate per concordati e contratti anche contenenti l'espressa clausola che non si potessero abolire senza il consenso

dell'altro contraente. Perchè noi che siamo l'altra parte contraente non saremo autorizzati, per la necessità dell'uniformità nell'amministrazione della giustizia e per evitare quei disordini che succedono amministrando la giustizia meno bene di quello che si può, ad annullare queste immunità portate dagli stessi contratti? Ciò che è stato lecito ad una parte deve essere lecito all'altra. Mi pare che la cosa è chiara, e ciò facendo noi raggiungeremo anche lo scopo di quel Pontefice, la causa ch'egli credè sufficiente per rompere questi contratti, che non lo sono che in apparenza; noi procureremo, cioè, anche l'uniformità nella disciplina ecclesiastica, giacchè siamo i soli che conserviamo la difformità del foro ecclesiastico con tutti i suoi inconvenienti ed abusi.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Io prevedeva già che la connessione delle idee avrebbe trascinato l'onorevole oratore da un fatto personale alla spiegazione della propria opinione. Il fatto personale non è altro che ciò che tocca la persona. Se un'imputazione indebita, per esempio, viene fatta ad un oratore, egli ha diritto di turbare l'ordine dell'iscrizione per rivendicare il proprio onore; ma quando non si fa altro che lusingare, o difendere, o spiegare le opinioni prima espresse, non vi ha allora fatto personale.

BILLET. M. le président, je demande à dire quelques mots, relativement à la bulle dont l'honorable préopinant vient de donner lecture.

PRESIDENTE. Je vous ferai, monseigneur, la même observation que celle que je viens de faire à l'instant. Ce n'est pas là un fait personnel; si on interrompt ainsi la discussion pour donner des explications, nous n'en finirons pas.

BILLET. Je me réserve la parole à ce sujet.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Petitti.

(Il senatore Cibrario dà lettura della seguente lettera del senatore Petitti):

« Lo stato di mia salute, anzichè migliorare avendo notevolmente peggiorato, a segno che la somma debolezza che mi travaglia appena mi concede lo sforzo di dettare la presente, mi costringe a dirle che malgrado la buona volontà ed il sommo mio desiderio di contribuire a far prevalere la legge proposta, non posso assolutamente recarmi stamane in Senato, dove toccherebbe il mio turno di leggere il preparato discorso. Epperò pieno di sincero dolore per questo contrattempo, io lo prego a volermi scusare presso l'eccellentissimo presidente, non che presso il corpo intiero, al quale pur troppo vedo che non posso prestar più alcun concorso, per lo stato della mia misera salute.

« Gradisca, caro amico e collega, i sensi della mia sincera stima ed affezione, e mi creda, » ecc.

La parola in questo caso, secondo l'ordine degli oratori iscritti, spetta al senatore Gioia.

GIOIA. Quantunque, o signori, io reputi come assai difficile di recare nulla di nuovo intorno a quest'argomento già tante volte e in tanti modi agitato e discusso, tuttavia, perchè il silenzio non si interpreti quasi indizio di languido convincimento, e non si manchi per me al debito ed all'amore che professo grandissimo verso questa patria adottiva, dirò parole brevi e franche, quante bastino a rendere delle mie opinioni aperta e solenne testimonianza.

E volentieri fo principio da un'idea che, per essere trita e volgare, non è meno importante, o men vera: cioè che in casa nostra e dentro ai nostri confini non può entrare padrone straniero, che il Governo è uno, una la giurisdizione, uno l'imperio. La sovranità nazionale non si scinde, non si partecipa, non si dona, non si cede. Ha da natura di essere indivisa e indivisibile. Un solo principe, un solo potere le-

gislativo, un potere solo esecutivo, un regime giudiziario unico, che riposa e si appunta nell'autorità regia. Tali sono gli elementi organici della nuova vita sociale. Non ne conosco altri, non se ne possono additare altri. Ora in codesta colleganza di parti così intima e così strettamente ordinata ad unità, come possono trovar luogo imperii e giurisdizioni straniere? E qual'è la parte del nostro edificio costituzionale a cui potessero legittimamente apprendersi e mettere capo? Non per quanto io vegga ad alcuna. Essi presumono anzi, e apertamente professano di volerne star fuori, privilegiate, indipendenti, e per ciò stesso impossibili! Contenti in parole a chiamarsi uguali, ma per necessità di natura e virtù di antecedenti incessantemente soverchiatrici!

Fingete, o signori, che codeste esorbitanze, le quali troviamo ora sì moleste e sì opportune, non fossero state mai in passato e si trattasse di ammetterle nuovamente; chi non griderebbe allo scandalo, chi non ammirerebbe l'oltraggiosa proposta? o temerebbe di confessarla repugnante e nemica a quell'ordinamento armonico che fu indotto dallo Statuto! Partire la società che debbe essere una in due campi! Turbare la rispondenza delle sue parti! Giudizi e leggi e pene per gli stessi casi diverse! Magistrati non saputi e non istituiti dal Re! Dentro allo Stato infine uno Stato nuovo e distinto, e parrebbe enorme, parrebbe l'abolizione dello Statuto. Ora, quel medesimo che tutti concederebbero ad una voce, se codesti fatti fossero d'oggi o di ieri, non può cessar d'esser vero, perchè siano antichi. Il tempo del durare non muta l'indole loro. Fra essi e lo Statuto è perfetta antinomia. E se il primo sia, come debbe essere, perpetuo e immutabile, bisogna che sia rimossa a vicenda ogni memoria dei secondi.

In questi termini la cosa per verità è evidentissima, ma tre ragioni si contrappongono: gli usi antichi che durano da secoli, i Concordati, la necessità di religione.

Degli usi e osservanze appena è degno che si parli, perocchè negli ordinamenti statistici codesta considerazione non ha valore, se non quanto il presente rassomigli compiutamente al passato. Ma se avvengono mutazioni importanti, molte parti dell'antico si dovranno recidere, appunto perchè antiche. Gli usi si creano dai bisogni, dalle opinioni, dagli errori di un'età. Un'altra età dunque gli rimuta per un diritto non dissimile da quello che li produsse in passato. Quaggiù tutto è moto, svolgimento e progresso, nè vi è d'iga che basti d'incontro. Il passato è storia da consultare per esempio, ma nelle fasi della vita sociale è assurdo farne base a diritti e doveri successivi.

Più grave argomento è quello dei Concordati, rispetto ai quali noi non vorremo, come si è fatto talvolta, attenuare il valore e la significazione, nè molto meno torcerli a senso che non abbiano onde prepararci più agevoli le risposte. La verità innanzi tutto, e secondo la verità è da concedere che il Concordato del 1841 non potè sottoscrivere in quei termini che ancora leggiamo, senza ammettere nella Corte di Roma un diritto immediato, più o meno esteso, di partecipare per certi fini nelle nostre giurisdizioni.

Secondo la lettera di quell'atto, non fu la potestà laica che donasse, diciam così, all'ecclesiastica una parte dei suoi diritti. Fu per contrario l'ecclesiastica, che limitando graziosamente dalle ragioni cui teneva in conto di proprie, non faceva difficoltà (son parole del Concordato) che oltre i limiti assegnati si applicassero le giurisdizioni ordinarie.

Così nè più nè meno suona la convenzione, la quale, come diceva, non dobbiamo nè mutare, nè attenuare.

Nè credo per ciò che sia fatta punto più difficile la tesi che

io difendo. Imperocchè lasciando stare che le formole riverenti, quali per antico uso si adoperano verso la Santa Sede, non valgono appunto se non come formole d'uso, e mal sono atte a creare per sé od attribuire un diritto definitivo, manifesto è poi che il subbietto di quelle convenzioni era di cose essenzialmente mutabili, come mutabile è ogni provvidenza (unilaterale o no) che tocchi più o meno all'ordinamento politico di una nazione. La quale mutabilità, tanto necessaria, quanto è necessario il successivo trasformarsi delle cose umane, o non fu esclusa dalla convenzione, o fu esclusa invano, non potendosi ragionevolmente promettere che le idee e gli affetti e i bisogni futuri di un popolo saranno sempre uguali alle idee e agli affetti ed ai bisogni presenti. Non si abdica la vita, nè si abdicano le cause e le condizioni della vita! E vita di un popolo è di poter perpetuamente e per virtù propria provvedere ai bisogni interni senza impedimento o intervenzione straniera.

Oltre ciò si vuol notare (cosa non avvertita fin qui) che il Governo presente è Governo nuovo e stante per sé, e che in quelle parti che tengono all'intima sua costituzione non ha nè può aver per nulla di comune coi precedenti. Potè un principe assoluto, per virtù di diritti che stimava, appartenergli abbandonare questa o quella parte del suo imperio, come il proprietario cede una porzione del suo campo. Ma l'atto suo finisce in lui, o per dir meglio finisce con quell'ordine politico mercè del quale solamente poteva consistere e durare. Ora è un ordine nuovo di cose. La nazione ha cominciato a vivere di una vita propria. Essa ha raccolto in uno i suoi diritti, cui l'incuria e l'ignoranza dei tempi andati avevano miseramente dissipato in privilegi di mille nomi e mille forme, e li ha raccolti sotto l'egida dello Statuto, dove non altro potere appare, nè altra tutela che il potere e la tutela civile.

Dunque ogni cosa che diverga da questo nuovo ordine è annientata perentoriamente. Dunque la convenzione di cui parliamo è venuta meno, quando mancò il subbietto a cui poteva applicarsi, quando scomparve l'autorità che sola poteva prometterne e permetterne l'attuazione.

Nè si venga a dirci che il Governo presente pur è erede dell'antico. Successori siam noi, non eredi, o se eredi (perdonatemi questa frase curiale), siamo eredi con beneficio di legge e d'inventario. (Harità) Paghiamo dell'antico quanto si possa e fin dove si possa, ma se la roba manchi, ogni obbligazione precedente si fa caduca. Ora quel debito che il Concordato suppone o ammette, appunto non è in nostra mano di pagarlo. Non è in nostra mano che la nazione sia privata in qualunque parte anche menoma, del dominio che le appartiene. Non è in nostra mano che la Costituzione si riliri da una classe numerosa ed importante di cittadini. Non è in nostra mano che siavi una giustizia ignota, oscura, misteriosa che non emani dal Re. Non è in nostra mano che siavi leggi le quali noi non abbiamo nè fatte, nè accettate. Non è in nostra mano che possano darsi delitti e restino impuniti, o siano puniti con misura diversa e ineguale. Non è in nostra mano che possano darsi oppressioni ed esorbitanze, verso cui l'autorità pubblica rimanga oziosa e impotente. Non è in nostra mano di favorire l'indefinito accrescimento dei patrimoni delle manimorte. Non è in nostra mano di mantenere quella specie di ludibrio, per cui la potestà esecutiva, a modo di satellite inonorato, prestava il suo braccio assentezza ignota data da giudici ignoti. (Bene!) Ciò fu in passato; ma che rimane del passato? Dov'è ora l'autorità che ammise o tollerò questo stato di cose? Essa non è più. Il Concordato non trova omai nè i subbietti, nè le persone a cui si riferiva:

durerà nelle memorie dei tempi andati, ma non veggo come possa omai valere e intromettersi nel presente.

Le addotte in sin qui sono ragioni cavate dal gius pubblico e internazionale e dai dettami logici più evidenti. Ma chi bramasse conforto di autorità pontificie potremmo citargli un fatto domestico che fu cagione al Piemonte di molti e lunghi travagli. Vittorio Amedeo II, di gloriosa memoria, aveva stipulato con papa Benedetto XIII diverse convenzioni riguardanti appunto la materia beneficiaria e giurisdizionale. Papa Benedetto morì e gli successe Clemente XII, il quale, malcontento degli accordi del suo antecessore, li denunciò, tra gemiti e dolori inenarrabili, al Sacro Collegio, e ne disdisse gli effetti. (Sensazione) Ecco un brano delle parole pontificie:

Porro Cardinalatus etiam honore fungebamur, cum audivimus communi iudicio fuisse improbatas concessionones secretasque conventiones inter praedecessorem nostrum Benedictum XIII, et Victorium Amedeum Sabaudiae regeminitas, quibus nimirum plurima Ecclesiae et hinc Sanctae Sedi detrimenta illata esse querebantur universi. Haec ubi primum ad hanc apostolicam speculam immerentes evocati sumus, omnem animi intentionem adiecitimus ut quidquid sub laudato praedecessore nostro de ecclesiasticis rebus Pedemontii actum gestumque esset, plane accurateque cognosceremus, etc. etc.

Ora che vuol dir ciò? O bisogna concedere che vi ebbe in quel fatto una insigne mala fede, o convien confessare confermato da autorità pontificia il principio che una convenzione, la quale offenda le ragioni vitali dello Stato, può legittimamente venire impugnata dal successore. Nel caso addotto si abusava manifestamente del principio, ma anche abusandone se ne ammetteva la efficacia e la legittimità, le quali rispetto a noi, per lo aggiungersi di tante circostanze imprevedute e speciali, appariscono evidentissime.

E fu notevole che Carlo Emanuele III, dolendosi al papa della mancata fede, in una lettera che ancor leggiamo stampata, gli ricordava che codesto mancar di fede tirava a conseguenza. Ecco le parole di quel principe:

« Noi non possiamo rivedere (chiedeva il papa che si rivedessero le convenzioni) ciò che non ammette appellazione avendo per base l'autorità di un sommo Pontefice, unita al riguardo della fede pubblica, la quale è garanzia fra i principi, e che non può violarsi senza il pericolo di molte conseguenze. »

Che quel principe indovinasse il futuro? Ma no! Tolga il cielo che noi ci facciamo imitatori di esempi non buoni da qualunque luogo partano. Noi, Governo nuovo e diverso, tanto remoto dall'antico quanto è la libertà dal principato assoluto; noi costretti a subire le leggi e le condizioni della nuova vita, noi non abbiamo debito né di fede, né di onore verso quei patti di cui sia resa impossibile l'osservanza. La Provvidenza ha creato per noi una nuova fase, ci ha rapiti in un nuovo vortice, e davanti ai fatti e ai consigli della Provvidenza bisogna che tacciano i fatti e i consigli degli uomini.

Ma se i Concordati, in quanto almeno discordino dalle nostre leggi fondamentali, hanno perduto in definitivo ogni valore, sarebbe mai vero che il concetto religioso repugnasse alle tentate innovazioni, e che non fosse concesso di attuarle in obbedienza dello Statuto senza offendere l'articolo 1 dello Statuto medesimo che definisce la religione cattolica la sola religione dello Stato? Questo dubbio, o signori, fu suscitato mille volte e mille volte vi fu risposto con ragioni irrepugnabili, le quali non è mio intendimento di qui riprodurre per disteso. Ma non fu notato forse da alcuno che il dubbio, non che mancare d'ogni ragionevolezza, involgeva ingiuria

grave a quell'istessa autorità clericale in cui difesa veniva suscitata? E di vero, o signori, tutto ciò che si riferisce propriamente a religione (e lo Statuto parla di religione e non d'altro), non si muta, nè può mutarsi per mutare di tempi o per umane condiscendenze. La sua morale, i suoi dommi, le sue dottrine, i riti e le discipline intime che si attengono alla sua essenza sono opera e pensiero divino a cui intelletto d'uomo non può accostarsi. Sicchè chi volesse scernere ciò che è innato e insito alla religione da quello che più o meno opportunamente vi hanno aggiunto gli uomini, non avrebbe che a studiare questo criterio di immutabilità, il quale avverandosi può fondatamente reputarsi che le cose che ne sono oggetto appartengano al culto ed alla dottrina cattolica.

Ora cercate la genesi di cotesti privilegi e giurisdizioni, e vedrete quanto si allontanino dalla norma preindicata. Nei primi secoli non se ne troya vestigia. Il più caldo voto dei primi cristiani fu quel medesimo del nostro Statuto, di venire ragguagliati agli altri cittadini. Poi apparvero a poco a poco le ingerenze del clero, volontarie da principio, arbitranti piuttosto che giudizi, indi estese e fatte quasi necessarie dalla barbarie sformata dai tempi, dall'ignoranza dei laici, dal privilegio della scienza, raccolta, quel pochissimo che ne avanzava, nelle persone del clero. Tornato il viver civile si andarono poi combattendo e restringendo con varia fortuna, e infine si estinsero a grado a grado in quasi tutto l'orbe cattolico. Ora chi ha fior di senno mi spieghi, di grazia, come possano chiamarsi parte di religione coteste costituzioni create evidentemente da mano d'uomo, sì mutabili e sì mutate. E mi dica altresì se il supposto, gittato arditamente che questa sia parte di religione, non involga un'accusa ingiuriosissima ai ministri di lei, i quali per sì gran tempo invocarono non i privilegi, ma la libertà, eppoi quelli ottenuti li lasciarono variamente svolgere e trasformare e perire infine in tutte le parti del cattolicesimo!

Io venni, o signori, da una città dove la religione è in grandissimo onore, e preti vi abbondano a dismisura (*Harità*), accolti e amati con ogni segno di riverenza. Ebbene, in quella mia patria piissima ed eminentemente cattolica non mi venne mai all'orecchio questa novella, o di asili dentro le chiese, o di curie, o di giudizi ecclesiastici volti al temporale. Qualche cosa ne avevo appreso nei libri, e li stimava storia antica, memorie di medio evo. Ora, stupendo a dirsi, mi tocca d'imparare che erano parte di religione. (*Nuova Harità*) Seguitemi, o signori, colà ai confini verso levante dell'imperio, ed ecco con sì lieve fatica, com'è il varcare di un rigagnolo, voi troverete sulla sponda di là essere concetto compiutamente cattolico l'uguaglianza dei preti e dei laici davanti la legge, e a quest'altra sponda vicina il medesimo concetto vi sarà detto scismatico, irreligioso, dannato, con quell'altro di peggio che i zelanti ci fanno suonare all'orecchio. (*Risa*) In verità vanno le fiamme al viso quando si fanno di tali confronti, e si è tentati di domandare se si reputino dunque per infinite e inesauribili la credulità e la pazienza dei popoli. (*Bene! Bravo!*)

Dunque rassicuriamoci; voi vedete che si può essere e si è cattolici senza accogliere coteste invenzioni umane attaccate estrinsecamente alla religione, e quanto è vero che nei paesi circostanti il cattolicesimo dura in tutta la sua purezza, abbenchè scevro e alleggerito da queste misere doti, tanto non può negarsi che durerà anche per noi, abbenchè ci accostiamo a condizioni somiglianti.

Non è più tempo che parte segga a destra e parte a sinistra del popolo cristiano. Disuguaglianza mette odio, nè sanno i

nostri avversari quanto nocciano i loro tenaci propositi, e quanto se ne debiliti quell'autorità di cui si fanno propugnatori. Noi collocando la religione alla sua sede divina la confessiamo inviolabile e immortale; essi mescolandola di interessi, di uffici e di cupidità terrene, non dirò che la spengano (chè uomo non può tanto), ma la travagliano e ne scemano il seguito, e ne offendono la maestà. (*Vivi segni di approvazione*)

Ma si insiste: poniamo che le vostre proposte siano utili e richieste dal bisogno dei tempi, ciò non vi liberava dal debito di sottoporle innanzi alla Corte pontificia e invocarne l'approvazione. Io prego, o signori, che su questo punto una logica severa non ci abbandoni. Parliamo francamente, o si vuol dire: trattate con Roma in modo che ogni cosa abbia a dipendere dal suo consenso, e che negando essa noi dobbiamo perpetuamente rassegnarci al suo negare; o si vuol dire che si abbia ad informarla dei nostri consigli per atto di mera cortesia. Il secondo può comportarsi e lodarsi, perchè modi ed uffici cortesi non guastano mai nulla. Ma il primo non veggo come possa farsi senza distruggere quel vero per cui combatliamo. Se a Roma appartenga il concedere, è necessario che anche le appartenga il negare; e si fa debito a noi e legge inevitabile di inclinarci al divieto.

Ora, se le trattative posassero su questa base e fossimo indi ridotti alla condizione di apparire chieditori rassegnati di cose di cui l'arbitrio è in noi stessi; se i capi del Governo potessero a questo segno obbiare la nostra autonomia, e i diritti e il decoro della nazione, io dichiaro, o signori, che li terrei per colpevoli di prevaricazione massima, e non dubiterei di nominarli apertamente nemici della patria e del Re. (*Bravo!*)

In una nota recente venuta da Roma ho visto affermarsi che nel 1848 non furono fatti se non discorsi inconchiusi, e che negli ultimi tempi non fu iniziata niuna trattativa formale. Ebbene, senz'altro chiedere, senza muovere dubbi in proposito, io ho accolta con giubilo quella dichiarazione e ne ho preso alto in me stesso. Non voglio cercare se e quanto sia vera, troppo giova di tenerla per vera, e io felicito il Governo se meditando una mutazione sì importante, non abbia cominciato da un procedimento illogico, da una stollissima inconseguenza. Se vogliamo essere padroni non bisogna atteggiarci da soggetti. Se intendiamo a difendere la volontà e il giudizio nostro non dobbiamo interrogare l'altrui. Chi cerca o prega patti, confessa che più o meno deve cedere, e che il suo diritto infermo o dubbio ha bisogno che alcuno lo sorregga ed aiuti. Tanto importa il trattare, a meno che, qual si diceva, non si trovasse modo di tenersi senza equivoco entro ai termini di mera cortesia.

Dunque senza più deviare apprendiamoci fermamente al principio di nazionale indipendenza e alle conseguenze che logicamente ne derivano. È cura, debito e diritto nostro il governo domestico dei nostri interessi, nè niuno può aver ragione qui di intromettersi. L'imperio è unico, esclusivo, geloso, le leggi spetta a noi di comporre, a noi di sapere quel che sia richiesto alle condizioni e ai bisogni sociali. Religione e coscienza siano inviolabili, non vi toccheremo certamente; ma pene, giudizi, processure, modi e condizioni di succedere e altri argomenti somiglianti sono fatti e cure terrene che tornano al dominio temporale, dal quale non si avrebbe dovuto pur mai separarle. I nostri padri ora tollerarono, ora permisero, e ora anche richiesero di partire con altri il loro dominio. E fu consiglio per quei tempi non iscevro forse d'utilità. Ora usciti di tutela, rivendichiamo a Cesare ciò che è di Cesare, e solleviamo il clero da cure che

tanto sono a noi di vergogna e d'impaccio quanto a lui stesso inonorate e gravose. *Nec tali auxilio, nec defensoribus istis tempus eget!*

Epperò ripigliamo, o trattative non si hanno da fare, o tutto al più, fisse innanzi le regole a cui vorremo attenerci, potrà venir discusso sui modi e sulle forme accidentali di attuazione. Qui può essere utile lo intendersi; ma sul principio non mai, per la ragione semplicissima che niun potere legislativo o giudiziario può esistere fuori dei termini e delle persone designate dallo Statuto.

Ora alcune parole io debbo ancora a una classe di persone buone e leali, ma sconfortate e tementi, alla classe degli opportunisti. Essi confessano che la legge nostra è piena di giustizia, e potrà, quando che sia, attuarsi, ma ora non essere venuto tempo; paventano risse, scompigli, discordie; paventano che si interrompa quell'armonia d'animi e di pensieri in cui sta, e hanno ragione, la salute della patria. Or bene, o signori, profeta per profeta, io oso vaticinare a vicenda che questi timori vanno ben lungi dal vero, e che le classi cittadine non che sdegnarsi o turbarsi, vi benediranno concordi di questa lungamente sospirata emancipazione. Ben si turberebbero e di ben'altra guisa se la vedessero negata, perchè tutto può imporsi ai popoli fuorchè la vergogna! Credete voi che il Piemonte non senta quanto sia grave questa tutela in cui si presume di tenerlo lui solo in mezzo a tutta Europa? Credete che non gli increpino duramente queste reliquie di medio evo, mentre intanto d'ogni parte della Penisola è salutato lume, e capo e speranza delle libertà italiane? Tutti abbiamo letto le contumelie che ci furono lanciate dalla gazzetta ufficiale di un paese vicino. Erano ingiuste, la nazione non ha colpa. Essa da un pezzo intende e apprezza e grida sue ragioni, più paziente forse, ma non punto minore degli altri popoli. Ma ben comincierebbe ad aver colpa, se ora che è fatta arbitra dei suoi destini non gettasse da sé la soma inonorata che le fu imposta, e non si rilevasse fieramente al grado che le appartiene.

Che se i nemici nostri, dei quali abbiamo e dentro e fuori turba non piccola, si facessero sotto colore di religione aiutatori e ministri di turbolenza, io ricorderei allora quello che in'altra Camera e in altro tempo già dissi, cioè che i Governi denno scegliere tra essere forti o disprezzati, e ricordare ogni giorno a sé stessi che se non sappiano essere il primo sono inevitabilmente il secondo. (*Bravo!*) La libertà vive d'ordine e di riverenza alle leggi; e quanto più abbonda la libertà tanto conviene che si mantenga e si afferzi l'ordine, sussidio necessario e complemento di quella. Liberi si dall'un canto, e sicuri e rispettati i cittadini, ma sicura altresì e rispettata e magnanima l'autorità, come la legge di cui è l'espressione vivente, come la giustizia di cui formula e adempie i decreti. Sia noto in tempo, e si vegga per molti fatti ripetuti e concordi che non è dato ad alcuno di resistere, e le resistenze svaniranno. Ogni debolezza sarebbe delitto, delitto il cedere, delitto l'arretrarsi. Alla potestà che rivendichiamo di far leggi per ogni cosa che riguardi i nostri interessi domestici conviene che rispondano in pari grado la volontà e la potenza di farle da tutti ed in ogni tempo eseguire. I fatti precedano, gli accordi verranno appresso quando piacerà a Dio, e si potranno ottenere onorati. Così è avvenuto dappertutto. Vedete l'esempio di Francia, dopo sì immense mutazioni, la Corte pontificia, quanto a forme e linguaggio, ancora è al segno di due secoli fa. Ancora non fu perdonato alla libertà della Chiesa gallicana; non tace ancora la pretesa che si accettò colà il Concilio di Trento; le bolle papali vi arrivano accompagnate sempre da clausole d'ostilità,

cui bisogna neutralizzare ad ogni volta con clausole contrarie. Insomma i fatti camminano (perchè, chi impone la legge ai fatti?) e le formole durano immutate. Così avverrà anche per noi. Non ci turbiamo di formole, e seguiamo il nostro cammino con fronte alta e serena, senza guardare davanti o dietro di noi, se altri o ci avversi o ci segua.

Queste dottrine parranno a taluni o acri, o severe, ma comunque si voglia nominarle io reputo che siano le sole sufficienti per condurci a salute, e avviarea diritto corso e meta onorevole lo sbattuto naviglio della cosa pubblica. Ai nostri tempi non vi è salvezza fuori della logica e del vero. Deviare o transigere per mollezza è perdersi. Una sola via è aperta e possibile, quella che serba intatta i diritti imprescrittibili della nazione.

Che se intanto, da qualsiasi parte ci si facesse suonare alle orecchie una parola famosa, tanto impotente quanto abusata, noi risponderemo che la società è da Dio, o da Dio i diritti che la mantengono e la salvano; da Dio il precetto di onorarla e difenderla, e che gli amplessi di Dio non possono però mancare al cittadino che obbedendo a una celeste missione, si travaglia o nei consigli o nell'armi a difesa e decoro della patria. E aggiungeremo che presupposto un diritto irrepugnabile, evidente, siccome è quello di reggersi ciascun popolo a suo senno, non è sulla terra niuna autorità, la quale possa legittimamente o paralizzarne o turbarne l'esercizio. Senza ciò il diritto non esisterebbe più, e perderebbe quel carattere d'invulnerabilità che lo pone fuori e al disopra di tutte le umane offese.

Signori, il Piemonte traversò crisi ben più gravi che non sia o voglia crederci la presente. Ebbe assalto di amici stolti e di nemici potenti. Molte e varie sventure lo involsero, né apparve turbato, e serbò indomita la sua costanza. I deliri stessi onde si travaglia duramente un paese vicino si rompono appiè delle nostre Alpi, come i flutti del mare alla ripa onde Dio li ricinse; tanto ancora qui vige di civile prudenza e di senno, e qui pur dura (ciò che è omai raro nel mondo) una immagine divinamente bella di libertà e di principato, congiunti insieme di fede non mutevole, e in uno stesso concetto, in un amore medesimo meravigliosamente inclinati e concordi. Si direbbe che la Provvidenza costituì questa nobile parte d'Italia a sgomento dei tiranni e a segno infallibile di redenzione futura: *Virtutem videant, intabescantque relicta!* Ora spetta a noi di procurare che questo popolo generoso e leale abbia leggi non difformi dalla sua dignità.

E tale sarà la presente, la quale inizia in sostanza una era nuova, e ci dà, non so come, gli orgogli e le gioie inestimabili di un popolo potente di senno e di libertà. Io voterò dunque con intimo convincimento e profonda esultanza per la legge che ci venne ora proposta. (*Vivissimè signi d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore D'Arvillars.

D'ARVILLARS. Messieurs les sénateurs, depuis l'adoption par la Chambre des députés de la loi sur le for et les immunités ecclésiastiques, une nouvelle note ayant été adressée par le souverain Pontife à notre Gouvernement, nous ne nous trouvons plus dans les mêmes circonstances, il n'y a pas de doute à cet égard, et de nouvelles considérations doivent diriger notre conduite.

Je pense, messieurs, que, sans crainte de blesser la dignité de l'Etat, et en nous conformant, au contraire, aux usages et aux convenances généralement adoptés dans toute relation internationale, nous devons suspendre la discussion de la loi, répondre, avant tout, à la note précitée, et at-

tendre le résultat que pourra avoir cette réponse. (*Mormorio prolungato*)

Passer outre, sans aucune inquiétude, sans aucun égard pour le chef suprême de l'Eglise, ne pas tenir compte de sa protestation officielle, ne serait-ce point manquer de la manière la plus grave, la plus offensante à la dignité de sa position souveraine? Ne serait-ce pas renier les sentiments de respect, de déférence qu'il doit nous inspirer, et que, comme catholiques, nous devons lui professer?

J'insiste donc sur mon avis suspensif, d'abord comme chrétien, comme vieux soldat, qui, sauf un accord préalable, ne pourra jamais, et sous aucun prétexte, admettre la violation d'un traité ou Concordat, quel soit-il, car dans l'un comme dans l'autre, la bonne foi, la loyauté, la parole des parties contractantes se trouvent également et solennellement engagés.

Si l'on pouvait supposer qu'il fût facultatif aux Gouvernements de se départir entre eux de la justice d'un tel principe, la création de tribunaux appelés à faire respecter la fidélité des engagements contractés entre particuliers ne deviendrait-elle pas un non sens le plus évident?

Enfin, comme sénateur du royaume, je dois en outre déclarer avoir la plus intime conviction que la sanction immédiate de la loi, sans la conclusion préalable d'un nouveau Concordat, aurait inévitablement les conséquences les plus funestes. (*Harità e segni di disapprovazione*) Nous verrions, et déjà l'évidence le prouve, les opinions se subdiviser toujours davantage, la discorde pénétrer même dans le sein des familles, les consciences s'alarmer, les passions s'exaspérer, et peut-être enfin le schisme se déclarer; et ce désordre, messieurs, dans un moment où l'Europe frémissante sous le poids des armures, fait pressentir l'approche des événements les plus graves, des plus terribles commotions!

Jetons plutôt les yeux sur ce qui se passe autour de nous, et prenons conseil des événements du jour.

La France, à la vue des maux qui la menacent, bien loin de céder à l'entraînement des idées novatrices, prend les mesures les plus énergiques pour comprimer leur funeste influence et assurer par là l'ordre, la tranquillité publique et le maintien de ses institutions gouvernementales.

L'Angleterre elle-même, effrayée de l'avenir, s'arrête dans le progrès, refuse les lois les plus libérales, les plus opportunes, en apparence, il est vrai, et proclame du haut de la tribune parlementaire qu'il ne faut pas faire trop, ne pas aller trop loin sans mûr examen (1).

Nous croirions-nous plus forts, ou plus clairvoyants?

Ainsi donc, messieurs, dans la position difficile où nous nous trouvons placés, imitant la sagesse et la prudence de ces Gouvernements, évitons toute précipitation dans nos actes, et souvenons-nous que toujours, dans l'histoire, marchent ensemble deux choses: qu'un homme s'ouvre une voie d'injustice, il s'ouvre en même temps une voie de perdition, dans laquelle, à une distance marquée, la première route d'égarement vient infailliblement tomber...

C'est ainsi que l'on voit marcher à la fois et Dieu et l'homme!... (*Lungo mormorio*).

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. (*Movimento d'attenzione*) Signori, dopo tanta ampiezza di ragionamenti, dopo tanto conflitto d'idee, parte espressa con dignitosa calma, parte esternate con generoso ardore, io mi periterei giustamente di prendere la parola,

(1) Lord John Russell, séances des communes (fin de février), sur la réforme de la loi électorale et le scrutin secret.

poichè certo di rubarvi momenti preziosi, non lo sono punto di poter addurre alcunchè in questa discussione che riferire si possa ad idee nuove o che fornir voglia qualche a voi gradito espediente.

Però mi è forza di parlare come conseguenza di un atto della mia vita politica, di un atto di cui non ricuso la responsabilità anche adesso, perchè io tengo per fermo che la responsabilità di un ministro non si circoscrive nel breve perimetro della sua gestione dei pubblici affari, ma si estende per tutto il corso della sua vita.

Signori senatori! Il desiderio di ricondurre ad una norma eguale le varie giurisdizioni che andavano per vie diverse, è antico nel nostro paese. Tra quanti hanno concepito un voto dettato dall'esperienza ed esternato tal desiderio, non dal potere laicale, tal desiderio venne spesso volte espresso dai chierici.

Quando si compilò il Codice civile furono richiesti i magistrati supremi ad esporre le loro consultazioni in proposito. Il Senato di Genova nell'anno 1836 (mi è grato di rendere questa solenne testimonianza) espose allora vedute che, mi duole all'anima, non furono secondate. Ecco come parlava il Senato:

« Il Senato non terminerà le sue osservazioni senza esternare il desiderio, non solo che questo titolo del *matrimonio* sia modificato secondo le vedute che si sono sopra manifestate, ma ancora affinchè tutta la materia della giurisdizione dirimpetto all'autorità ecclesiastica sia regolata in un modo più consentaneo al buon ordine sociale. La storia del diritto piemontese offre una bella prova di quella sapienza colla quale i principi di Savoia, nei secoli passati, a seconda della diversa condizione dei tempi, seppero introdurre i buoni principii legislativi, quei principii dai quali dipende il benessere dei popoli; nè si vedrebbe un motivo per cui in questo momento non si seguitasse l'esempio di quei sovrani, i quali non hanno creduto di mancare menomamente ai principii religiosissimi che professavano con ridurre l'autorità ecclesiastica a ciò che è puramente spirituale.

« Pubblicare una legislazione nuova che in questa parte sia fondata sopra principii diversi, sarebbe eccitare troppo verso di noi l'attenzione delle nazioni straniere, le quali rimarrebbero sorprese di vederci così discosti da quella meta cui esse prima d'ora sono giunte. »

Il Senato non manifestare questi sensi ha compiuto al suo dovere. Le circostanze dei tempi non consentirono che fosse secondato quel voto che allora probabilmente con assai minore difficoltà che or si presenti, sarebbe potuto adempire.

Non cessò però di esistere quel desiderio intimo di vedere l'uniformità introdotta in quella parte della giurisdizione; appena erasi pubblicata al tempo delle riforme la legge sopra l'ordinamento comunale nel quale si escludevano dal partecipare nei Consigli comunali coloro che seguissero foro diverso, noi vedemmo petizioni, credo firmate da pressochè sei mila ecclesiastici per la maggior parte anche estranei alla diocesi di Torino, i quali domandavano d'essere ammessi a godere del beneficio statutale, e dichiaravano che per quanto a loro spettava erano disposti a rinunciare al privilegio clericale onde conseguire il diritto comune di cittadinanza. Venne quindi lo Statuto: già si è detto abbastanza quali sono le disposizioni rinchiuse in quell'atto fondamentale, per cui una rianimazione di vita si è aperta per noi.

Appena emanato lo Statuto, tutti si avvidero che conveniva estendere la conseguenza anche all'ordinamento dei giudizi ecclesiastici. Quando io fui chiamato nei Consigli del Re, credetti dover mio di proporre quella via di convenzione

giusta ed equa che prima mi si appresentava. Io divisai di proporre un concordato alla Corte di Roma. Credetti che quella fosse la più conveniente, la più conciliativa misura che allora si potesse adottare. E siccome io giustamente sempre diffidai e diffido dei mezzi miei soli, volli essere soccorso in quella gravissima emergenza dai lumi d'illustri magistrati, i quali io riputava particolarmente versati in questa materia. Benevoli essi aderirono al mio voto, e mi è dolce il nominare tra essi due de' miei degnissimi colleghi, l'illustre nostro presidente ed il degnissimo senatore Stara.

Fu combinato da noi un progetto di concordato il quale comprendeva in una sugosa brevità tutte le disposizioni necessarie per far cessare la discrepanza del foro. Esso portava l'impronta di quella riverente e convenientissima deferenza che da noi si voleva usare al capo supremo della Chiesa. Compiuto il progetto, io feci un memorandum il quale potesse servire non che di sposizione dei motivi, anche di guida al nostro ministro a Roma, il quale sarebbe stato incaricato di dirigerle queste trattative. Io esponeva, col concorso anche della dottrina de' miei colleghi, il fondamento delle mutazioni che riputava necessarie; io invitava la Santa Sede a voler concorrere con noi in quest'atto eminentemente religioso e sociale; poi io avvertiva che tanto più mi pareva si dovesse prendere in pronta considerazione questa gravissima materia, in quanto che vivendo noi in un Governo costituzionale sincero, facilmente sarebbe potuto venire occasione che l'iniziativa parlamentare si esercitasse anche su questo oggetto. Fu mandato il progetto di concordato a Roma insieme colla unita memoria.

Da Roma ebbi riscontro che era stato ricevuto dal nostro ministro e che si preparavano le trattative; dappoi si sciolse il Ministero di cui io faceva parte, nè ebbi più mai contezza di quello che siasi operato in seguito se non dalle voci sparse e dalle informative che con grande riserva ne diede l'attuale guardasigilli in pubblica seduta. Questa è l'esposizione di ciò che per me si fece, e credo di aver agito come si conveniva a tenore delle circostanze, per la gravità dell'affare. Io credo di non aver per nulla menomato l'autorità del sovrano e di aver serbato quel giusto riguardo che sarebbe stato, come diceva dianzi, conciliativo. Non credo di aver menomata l'autorità del sovrano, perchè nei termini in cui stava concepito il concordato era piuttosto una ricognizione di bisogni e di diritti che non una concessione di meri favori; tuttavia mi sarebbe stato di grande consolazione, lo dico, l'aver potuto veder condotte a termine quelle trattative e l'aver potuto presentare alla nazione un fatto dirò di ricognizione, di dichiarazione per cui le due potestà fossero unite in quell'intimo accordo in cui debbono essere per il bene della Chiesa e per la sicurezza della libertà.

Posta questa esatta relazione di quanto per me si fece, io verrò a toccare alcun che delle cose che si sono dette in questa discussione, non già, come accennai, che io mi attenti di dir cose nuove, neppure che io voglia, nè possa proporvi espediente di sorta, solo mi farò a toccare un punto il quale mi parve poter fare e fece realmente sopra di me una certa impressione. E quindi mi rivolgerò sulle parole che furono ieri proferite in quest'adunanza da un nostro illustre collega, da un prelato che risplende per la triplice lode della santità della vita, della dignità del sacerdozio e dell'illustrazione della scienza, monsignor Billel, ci ha detto ieri con molta e giusta moderazione che il clero non teneva più che assai debolmente alla conservazione di quelle immunità che ora si tratta di abolire. Io non mi aspettava di meno da uomo di tanta scienza, da uomo di santità di vita, da uomo provato

ne' pubblici negozi. Egli per altro fece allusione a certi ordinamenti canonici contro i quali verrebbe forse a rompere la nostra risoluzione. Cattolico per convinzione e per fede io mi arresterei davanti a qualunque impedimento veramente religioso si frapponesse alla mia deliberazione.

Ma debbo osservare che non credo esistere queste disposizioni che veramente valgano ad impedire risolutamente la deliberazione che siamo per prendere. Anzi, se ben mi ricordo, la storia del Concilio di Trento ci fornisce un esempio che è molto applicabile alla questione attuale. Quando sullo scorcio del Concilio di Trento i Padri volevano comporre quello che essi chiamavano *ristorazione di principii sulle immunità*, distesero dodici articoli, i quali furono dibattuti in congregazione. I ministri dei principii che pur intervenivano nel Concilio, fra i quali il presidente Ferrier ed il conte di Luna, non si rimasero dal fare quelle giuste rimostranze che loro pareva.

Allora i Padri del Concilio si avvidero che più prudente era il non entrare in questa materia decisamente, ed anzi, per valermi delle parole dell'illustre storico cardinale Pallavicino: « I fulmini della precedente scrittura si mutarono in ammonizione generale e paterna. » Che più? Quando si dovette venire alla conclusione, si mandò al papa Pio IV, ed egli rimandò un progetto di decreto tal quale si legge negli atti attuali del Concilio. « Piacque assai (scrive lo stesso cardinale Pallavicino) ai Padri del Concilio una forma di decreto mandato dal Pontefice, nella quale semplicemente si rinnovavano (riguardo agli atti dei principii) le ordinazioni dei sinodi e canoni antichi ed usavansi le paterne ammonizioni in cambio degli odiosi anatemi » (Lib. 24, cap. 2). Questa è la storia del Concilio di Trento. Io credo che di là non si possa muovere per un cattolico verun dubbio, che queste materie d'immunità, che di sua natura non vanno sicuramente al di là della cerchia del temporale dominio, possano indursi a tale da confonderle colla religione. Sono materie disciplinari, sono materie di congruenza che variano col variar dei tempi: erano utili, possono divenir meno utili; dico di più, possono divenire impossibili; e qui su questa parola *impossibile* mi fermo un istante, perchè sarebbe opera perduta il voler oggi rintracciare tutte quelle dottrine variamente combattute sul terreno contrastato dall'autorità del sacerdozio e dell'impero e dei vicendevoli loro rapporti.

Credo anche fuor di proposito ed oso dire alquanto pericoloso il far risalire la risoluzione della questione che ci occupa a certe considerazioni di ordine talmente generale che potrebbero facilmente, col variar dell'applicazione, variar grandemente di valore. Io pongo in base soltanto che coll'introdursi fra noi dello Statuto si operò una trasformazione compiuta del nostro ordine sociale. Non ripeterò le parole curiali ed argute del nostro collega, l'onorevole senatore Gioia, che è un' *credita accettata con beneficio di legge e d'inventario*, ma starò sulle cause per cui si preparano queste trasformazioni.

Signori, uno Statuto non è meramente un atto di volontà, una donazione accidentale che si faccia o che si riceva: no, signori; uno Statuto è un prodotto di cose lungamente elaborate, di abitudini invalse, di un certo spirito che cresce e si dilata: che *crescit occulto velut arbor aevum*. È un prodotto di operazioni latenti, ma efficacissime, che quando appaiono nel loro risultato hanno già modificato le condizioni sociali.

Quando tale evoluzione è compiuta, il formolato di questi bisogni, il formolato di queste abitudini si chiama Statuto; altrimenti lo Statuto sarebbe non che una lettera fuggitiva,

una lettera morta, che non entrerebbe negli animi, nelle costumanze degli uomini; non sarebbe vera legge al bisogno.

Dato dunque che lo Statuto sia una trasformazione, un'operazione, un'evoluzione, se vogliam dire, di quei movimenti sociali per cui il nostro corpo politico ha ricevuto un organismo diverso, convien vedere se tutte le parti le quali si possono accattare in questo organismo, combinino perfettamente colla sua natura. Ora, o signori, chi è di voi che non dica, che secondo le nostre abitudini, che secondo i bisogni attuali, che secondo la lettera dello Statuto, l'uguaglianza sia la vita, il privilegio sia la morte? (*Bravo! Bene!*)

È regola comune, dalla quale non si può discordare a meno di rinnegare il principio sostanziale, assoluto dell'odierno nostro stato politico. Se dunque l'uguaglianza è la vita, se il privilegio è la morte, com'è possibile che nella materia temporale, quando si tratta non solamente d'interessi di chierici tra loro, ma d'interessi di chierici misti con laici, com'è possibile, io domando, che si serbi altra norma che lo Statuto? Lo Statuto è un prodotto di forza maggiore, e, dirò, appunto perchè tal prodotto opera in noi, ciò che la forza maggiore opera su tutti gli atti, vale a dire, gli infirma per quelle parti in cui noi non possiamo più mantenerli. Come dunque si potrebbe dire attualmente che le regole dianzi tenute prevalgono a questi di? Ma sarebbe lo stesso che dire come un accidente della nostra esistenza politica anteriore possa operare il nostro suicidio politico. Secondo la regola di diritto: *Res incidunt in eum casum a quo incipere non poterat*.

Dunque noi non possiamo essere tenuti a prestare un dovere, ad osservare uno stabilimento anteriore, quando questo stabilimento ripugna all'indole intima della nostra esistenza sociale. I chierici partecipano di tutti i nostri diritti, essi sono ammessi in tutti i nostri Consigli, essi hanno il pieno esercizio di tutte le facoltà politiche.

Io rispetto grandemente, io dico schiettamente, rispetto grandemente quell'opposizione che i vescovi credono di dover fare; essa è consentanea alla condizione in che i medesimi si trovano; ma essa non sarà tale, spero, da togliere ai medesimi, quando lo vogliano, il desiderio di concorrere anche dal loro canto nel far cessare quelle asperità che col tratto successivo introdurre si potrebbero per questa legge nella nostra convivenza sociale. Io me ne appello al buon senso, me ne appello alla più semplice e schietta idea d'ordinamento civile, e poi lascio che gli altri giudichino di quanto sia da fare. Come vedete, o signori, io non ho parlato che colle regole del buon senso, e mi pare che la regola del buon senso debba primeggiare ad ogni altro modo. Io desidero grandemente che, posta l'assoluta separazione di quello che è di dominio di cose temporali, il Governo assicuri alla Chiesa, alla religione la maggiore estensione di autorità possibile secondo le proprie ragioni. Io lo desidero, non solamente come dovere di coscienza, ma lo desidero come dovere politico. Io credo che religione e libertà onesta siano due alleate naturali e due alleate perpetue; io credo che data questa separazione, il clero insistendo nei veri, nei naturali diritti, nella vera sua sfera d'azione, acquisterà maggior forza. La libertà non è altro che una grande espansione di forze morali. (*Bene!*)

Una grande espansione di forze non può essere diretta al bene, fuorché con un freno morale; questo freno lo troviamo nella religione, ed è quindi necessario che scompaiano quelle differenze per cui l'esistenza del chiericato trovasi in qualche contraddizione coll'esistenza della nostra vita politica. Allorquando veramente la posizione del chiericato sarà fatta assolutamente estranea a tutto ciò che sapeva di privilegio, allora l'influenza benefica del clero potrà esercitarsi

egregiamente anche a pro del Governo; gli ecclesiastici diventeranno, secondo la bella espressione di Pitt, *le anella che congiungono il popolo al Governo*, dico ad un Governo giusto e religioso.

Io aspiro a questa composizione di cose, io vi aspiro perchè la credo indispensabile; io vi aspiro perchè credo che nella condizione attuale dello stato in cui siamo dopo l'avvicinarsi di agitazioni che sorsero da poco tempo sia per essere di somma utilità.

Io non giustifico questo spirito di parti, io bramerei che tutte le leggi si facessero nella maggior calma; io lascio a chi spetta la responsabilità delle agitazioni, ma quando l'agitazione esiste bisogna tranquillarla secondo le esigenze del tempo. Crederei di esporre il clero a gravi inconvenienti, di esporre lo Stato a certi impulsi e repulse che si debbono, per quanto è possibile, evitare, se nello stato attuale delle cose non si facesse un provvedimento per cui cessasse assolutamente quest'agitazione. Con ciò noi verremo forse a quell'ultimo e desiderabilissimo risultato, di aprire le tre più larghe sorgenti di ogni umana felicità, che sono la religione, la libertà, la pace. (*Applausi*)

MORENO. Non sarò indiscreto abusando della sofferenza del Senato nell'esposizione del mio sentimento in ordine alla legge che ci viene proposta.*

La materia già si trova così luminosamente svolta, che il volerne ulteriormente discorrere sarebbe ripetere a ristucco il già detto; mi restringerò quindi a toccare il punto principale su cui si aggira la questione che si agita.

La maggioranza della vostra Commissione, dopo aver col corredo di molta scienza e lucidezza d'idee per mezzo del dottissimo suo relatore enunziati principii che ella crede giusti, perchè appoggiati li reputa ai diritti inalienabili di sovranità, vi propone in maniera assoluta l'adozione della legge e rigetta ogni ulteriore insinuazione che muovere possa a procurarsi il consenso e l'accordo della Santa Sede; eppure tutti sanno che le pontificie leggi relative alle immunità ed al foro ecclesiastico subirono fra noi di tempo in tempo da più d'un secolo tali mutazioni e restrizioni che, a dire della Commissione medesima, ben poco rimane a rivendicarsi; ma tutti sanno altresì che tali restrizioni sempre furono fatte col consenso della Sede pontificia.

Grave e lunga fu dapprima la lotta sostenuta dai Reali di Savoia con quella suprema Sede, sostenuta con tutta dignità, fermezza e costanza, che alla perfine nel 1727 venne sanzionato il celebre concordato, il quale ebbe somma lode presso le varie Corti d'Europa che diligentemente ne ricercarono la comunicazione, e la maniera tutta della inveterata e così felicemente riuscita trattativa: dico così *felicemente*, ed a spiegazione del mio pensiero vi prego, onorevoli senatori, di considerare quell'epoca ben diversa da quella in cui viviamo.

Dopo tanta vivissima discussione si venne a' patti, si stipulò un concordato, e chi mai sognò che stipulandolo abbia voluto Vittorio Amedeo II rinunziare al alcun diritto di sua sovranità? Segnò egli un trattato come lo farebbe qualunque principe sovrano con qualunque altra potenza.

Ora qual è il sovrano che stipulando un trattato creda rinunziare alla sua sovranità quando questa non forma oggetto del trattato stesso? Venendo ai patti e convenzioni egli cede l'esercizio di sua sovranità relativamente a questo o quell'altro articolo che fu l'oggetto della convenzione, come lo cede l'altra parte con cui si convenne; entrambi quindi trovansi vincolati, ed egli è da questi vincoli che nascono i vantaggiosissimi diritti internazionali per cui si tronca l'isolamento de' popoli e delle nazioni che a vicenda si comunicano

e si vantaggiano: *Tot sunt paces, dice Cocceio, quot sunt pacta.*

Non ignoro quanto si dice, cioè che nulla aveva la Santa Sede da cedere. E qui mi richiamo, o senatori, a quanto fu esposto dal dotto relatore. Egli con molta delicatezza toccò al principio da cui in qualche maniera sembra discendere l'esercizio del foro ecclesiastico.

I primi pastori della Chiesa e sino il principe degli apostoli, san Paolo, si mostrarono solleciti di distogliere i fedeli dal ricorrere ai tribunali de' pagani per farvi decidere le loro controversie pecuniarie: si offerivano dessi arbitri pacieri, amichevoli conciliatori; quindi non è meraviglia che tratti i pagani stessi dalla santità, dall'imparzialità ed intemerata giustizia di quei primi e santi pastori della Chiesa, ricorressero anch'essi di buon grado e volontariamente ai loro arbitramenti: non è meraviglia che successivamente la Chiesa ricordando il rimprovero che il principe degli Apostoli moveva ai primi fedeli dall'udire che facevano i tribunali pagani, volesse almeno che i sacerdoti e chierici avessero un loro tribunale speciale in cui fossero eglino e le loro cause giudicate.

Vi furono abusi, vi fu invasione di potere; gl'imperatori ebbero più o meno a frenarli: così procedono sempre le cose di quaggiù; ma non è men vero che la Chiesa ebbe anche imperatori favorevoli, che da secoli fece leggi a direzione del foro ecclesiastico, e che il re Vittorio Amedeo ebbe ad affrontare l'osservanza di queste leggi stesse che avevano nello Stato antico vigore.

Ne affrontò l'osservanza e venne a patti: stipulò un concordato. Si dirà: vi fu lesione de' diritti della sovranità. Io dico di no; vi fu un contratto per cui si cedette il temporario esercizio di sovranità in determinati articoli, con che l'altra parte cessasse anch'ella dall'esercizio di leggi antiche, esercizio di cui si trovava da secoli in possesso. E chi avrebbe osato proporre cosa men degna della sovranità a principe così geloso dell'indipendenza de' suoi Stati e della sua Corona? Neppure la forza avrebbe potuto dominare tanta fierezza, neppure la sventura avrebbe potuto abbattere l'animo di lui, che malgrado l'ostile militare occupazione dell'intiero suo Stato, malgrado la furibonda tempesta che lo minacciava, lo stringeva, lo premeva, mai non volle (badate, o senatori), mai non volle cessate le sue trattative con Roma, e profugo sino dalla sua capitale, senza pecunia, senza soldatesca, svignandosela di paese in paese con un piccolo drappello di fidi suoi, scriveva lettere, dettava istruzioni a chi tuttora lo rappresentava nella città del mondo cattolico.

E qui giustizia ed imparzialità domandano che si dica, ad onore del vero, che Roma mai non s'avvisò di trarre partito da tanta infelicità di Vittorio Amedeo II; che anzi per mezzo de' suoi nunzi si faceva benevola mediatrice e paciera coi nemici di lui. Onore alla sventura, onore a chi la rispetta, onore a chi imprende e cerca alleviarla!

Ciò non impediva poi che nell'importantissimi affari di Sicilia, che voi tutti conoscete, e nei quali altro grandissimo dissidio sorgeva tra Vittorio Amedeo e la Corte romana, non sostenesse egli con eguale fermezza ed indipendenza i suoi intaccati diritti, come nuovo re di quell'isola feracissima.

Discorro innanzi ad un nostro collega che possiede certamente preziosi documenti ad illustrare tuttora quei fatti a gloria anche dell'avolo suo, vicerè di Sicilia, conte Maffei, che così saviamente, così coraggiosamente seppe sostenere ed eseguire gli ordini del suo sovrano a fronte della Corte romana.

Ora, egli è quel Vittorio Amedeo stesso che ratificò il con-

cordato del 1727; egli che rivendicò con esso la sua piena sovranità sulle terre d'Asti e di San Benigno; che rafferma il diritto di nomina ai vescovati, alle abazie, ai benefici che si dicono concistoriali; egli che sin d'allora restrinse l'esercizio del foro ecclesiastico e delle immunità; egli che regolò la maniera di procedere nelle cause beneficarie: egli tutto ciò aveva a fare e lo fece per mezzo di quell'allora difficilissimo concordato.

Ed in ciò egli che aveva valore in campo, sapienza nel Gabinetto; egli, dico, ebbe in tutto ciò a consiglieri sapientissimi, avveduti, energici magistrali, che colla voce e colla penna sapevano, e seppero a fianco del principe difendere i diritti della sovranità, di cui sapevano certamente i confini e l'inviolabilità, quando si trattò di consigliare e di sostenere il tanto combattuto concordato.

L'onorevole senatore Gioja citò il breve di Clemente XII che ricusava di riconoscere il concordato fatto con Benedetto XIII, suo immediato antecessore; egli citò una lettera assai energica del re Carlo III, ma poteva anche citare le severe ragioni date al ministro residente a Roma; cosicchè si continuò senza più il compimento del concordato fatto dal re Vittorio Amedeo.

E si dirà ancora che vi fu debolezza? Come, debolezza nel re Vittorio Amedeo? Debolezza nel gran cancelliere conte Degubernatis, che due volte fu inviato a Roma per le caldissime vertenze appunto che ardevano con quella Corte, e che lasciò tali scritti e documenti che serviranno mai sempre ad illustrare ogni qualunque materia ecclesiastica, e che fu il vero creatore, direi, del concordato del 1727; debolezza nell'acutissimo, pontificatissimo marchese d'Ormea, che vi appose l'ultima mano, e direi quasi il sigillo?

No, non vi fu debolezza, non vi fu troppa condiscendenza; vi fu coscienzioso rispetto all'esercizio di antiche ed inveterate leggi; vi furono opportuni riguardi al supremo Pontefice della Chiesa, e se lo volete, direi anche che vi fu destrezza politica: epperò vi pregava poc'anzi, onorevoli senatori, di richiamarvi col pensiero all'epoca in cui venne concluso e ratificato il concordato del 1727.

Parlo qui dinanzi a magistrati che più di me sanno queste cose tutte ed ammirano tuttora l'allezsa d'ingegno, la somma dottrina e la illuminata devozione al principe ed allo Stato di quegli illustri campioni e luminari della magistratura.

Se non che non cessarono gli abusi; ebbene vi furono altri concordati a correggerli; ma continuano tuttora; ebbene correggeteli: ma vi sono gli articoli 24 e 68 dello Statuto, vi sono le circostanze imperiose de' tempi che domandano l'intera abolizione delle immunità e del foro ecclesiastico; ebbene, accoglietevi alla comandata misura governativa.

Forse, nell'attualità che ci stringe, anche il re Vittorio Amedeo: il re vorrebbe quest'intera abolizione, ma acorto ed avveduto quale egli era, la vorrebbe di buon accordo, e col consenso della Santa Sede.

La vostra Commissione stessa, ripeto, vi dice che pochissimo rimane a rivendicare; ebbene facciamo ancora d'accordo questo breve passo, facciamolo con generosità e larghezza di animo, strappiamolo dalle mani de' nostri nemici la fiaccola della discordia, essi non cesseranno dall'agitarsi a danno tutto di questo già troppo misero e bersagliato regno; armiamoci accorti e cauti di quella forza morale che viva e benefica discende dal buon accordo tra i due poteri, di quella forza, dico, che, vogliasi o non vogliasi, sta nel cuore dei popoli, delle nazioni, perchè amica suprema dell'ordine, e che alla perfine sorgerà a calmare le ire, le discordie, le improntitudini e le esagerazioni: ella sola può fare ciò che mai la forza ma-

teriale non arriverà ad ottenere con sicurezza stabile e ferma.

E vorrete, onorevoli senatori, che di voi si dica ciò che del Senato romano con amaro sarcasmo già disse l'oratore di Roma: *Leges Liviae uno versiculo Senatus sublata sunt.*

Vorrete voi che si dica: *Uno versiculo abolite* leggi ecclesiastiche vigenti da secoli, rispettate dai nostri sovrani, rispettate sin qui dalla dotta e franca magistratura, leggi riconosciute e consacrate, direi, con molti concordati stipulati colla Santa Sede; le abolirete voi, uno versiculo, senso il consenso della Santa Sede, che già tanto restringevale ad istanza appunto della civile autorità? Ciò abbandonate, onorevoli senatori, alla vostra religione e saviezza.

Se non che, si dice, egli è inutile lo sperare di ottenere questo buon accordo e consenso. Io rispetto il segreto; ma permettetemi che non disperai; anch'io fui mandato a Roma per oggetto certamente poco gradito: non mi lasciai sgomentare alle prime fredde accoglienze, insistetti, e vi riuscii.

E qui a voi per ultimo mi rivolgo, signor ministro per gli affari ecclesiastici, a voi che per dottrina, per prudenza e per ispirito di conciliazione ho sempre ammirato, dirò (permettetemi, o senatori, che lo dica con l'espansione del cuore): ripartite per Roma (*Haritá*), per cortesia o sotto altro aspetto, nè la dignità del paese, nè la vostra ne verranno meno: due volte fu a Roma il conte Degubernatis; replicate volte vi fu il marchese d'Ormea, illustri e rinomati vostri antecessori nell'alta magistratura: nè essi, nè il re, nè il paese tutto crederettero che in tali rinnovate ambasciate si mancasse alla propria dignità e decoro; la diplomazia ha i suoi scogli che non si superano a prima giunta, voi fatto siete per evitarli e vincerti.

Le circostanze sono ben cangiate da quelle in cui ritrovaste il Sommo Pontefice; rivedete quel Pontefice, che fu un giorno l'ammirazione e la fiducia del mondo, rivedetelo, e sarete sicuro che ne ritornerete pieno l'animo di consolazione per voi, per noi e per quella di tutto lo Stato.

PRESENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Signori senatori, quantunque volte io preai a parlare in quest'aula, l'obbietto solo che mi stava dinanzi era il bene dello Stato. Oggi mi trovo in mezzo a due grandi interessi, quello della nazione e quello della Chiesa. Benchè nel mio animo si presentino congiunti, siccome quelli che abbracciano tutto l'uomo e concorrono insieme al suo temporale ed eterno benessere, tuttavia sono distinti per l'indole loro, per mezzi e per fine; poichè l'uno tutto fisico riguarda alla vita presente, l'altro tutto morale alla vita futura.

Il dogma è lo Statuto della Chiesa, lo Statuto è il dogma dello Stato. Io cattolico e cittadino ho giurato quello e questo. Se io temessi di violare o l'uno o l'altro, mi interrei dal porre il voto nell'urna, poichè i giuramenti sono sacri.

Ora, questa violazione mi pare impossibile ove si stabilisca la linea che separa il temporale dallo spirituale, il civile dal religioso, l'umano dal divino. Io prendo l'ispirazione e la guida dalle sacre pagine e dalla dottrina di un estimo prelato che scrisse or sono pochi anni della podestà della Chiesa e del principato, lontano però da ogni influenza.

Egli pone un principio che è consentito da tutti i migliori pubblicisti e dagli sacri scrittori: *L'indipendenza e sovranità della Chiesa e l'indipendenza e sovranità dello Stato.* Alla relazione che nasce da questo principio ne aggiunga un'altra come necessaria a produrre la prosperità della nazione, cioè la *mutua amicitia.*

Le due autorità spirituale e temporale sono coordinate,

non subordinate l'una all'altra, giacchè allora cesserebbe la loro autonomia, carattere essenziale alla loro natura sovrana.

« Gli Stati, ei dice, non riguardano gli uomini che nei loro rapporti terreni, mentre la Chiesa operando di preferenza nel loro interno abbraccia tutto quanto l'uomo e la vita intera, cominciando dalla nascita e indirizzandolo per tutta l'eternità. E la volontà del Signore compiesi non ostante che gli Stati posseggano solo la potenza fisica, ossia il braccio militare, mentre che la Chiesa non può disporre che del potere morale. Dal che il nostro sguardo può scoprire la grande differenza che passa tra la Chiesa e lo Stato. Ma questa azione reciproca, per volere di Dio, non può aversi che in una maniera amica; però le relazioni che passano tra la Chiesa e lo Stato non possono sussistere in altra guisa che in una mutua amicizia. »

Partendo adunque dalla prima massima, io dico che il Divino legislatore ha fondata la sua Chiesa, e le ha data un'autorità sovrana, indipendente, che non ha limite nel tempo, non ha limite nello spazio che ai confini del mondo. Ma ella è circoscritta nella sua sfera d'azione, la quale è tutta morale e santa, e non ha nulla di profano o di materiale.

Ora la legislazione dello Stato, i tribunali civili e criminali, le sociali transazioni, i reati e le pene sono tutte cose che escono dalla sfera della forza morale. Esse appartengono alla potestà dello Stato, il quale ha per attributi essenziali alla sua natura i tre supremi poteri legislativo, esecutivo, giudiziario.

Ciò che costituisce l'essenza delle cose non può separarsi da esse senza distruggerle. Così ciò che costituisce l'essenza della sovranità spirituale o temporale non può scindersi, poichè la sovranità cesserebbe di essere. Quindi gli essenziali poteri non si possono che delegare, alienare non mai.

Nei concordati le podestà contraenti non alienano nulla che appartenga alla loro essenza, solo contemplan le materie miste e non fanno, direi, che riconoscere le rispettive attribuzioni, la linea, i confini delle loro competenze, al fine di evitare i dissidii e conservare la mutua amicizia.

Se qualche articolo tocca ciò che deriva dall'essenza della sovranità, non può essere che concessione, poichè l'alienazione di parte della sovranità la distruggerebbe, ed è perciò inalienabile e imprescrittibile.

Ciò posto, egli è chiaro che la giurisdizione che risulta dalla convenzione del 1841 non è giurisdizione spirituale, poichè è parte della giurisdizione civile.

Non appartiene adunque per sua essenza al clero. Per contrario essa appartiene per essenza alla podestà secolare. Dunque il clero non può avere quella facoltà che per una concessione o delegazione. Quindi necessariamente revocabile, e revocabile dalla sola parte del concedente o delegante. Non è dunque necessario il consenso dell'altra parte, e sarebbe ingiusto se quella pretendesse conservare la concessione o delegazione, e più ingiusto ancora se pretendesse un prezzo, un corrispettivo alla sua adesione.

Non essendo che accidentale e non essenziale la giurisdizione conceduta ai chierici, non essendo che delegata in una condizione di cose che lo permetteva, ella cessa per volontà del concedente o delegante, o per la sopravvenuta necessità, quando coi nuovi ordini dello Stato è incompatibile. Ciò avvenne alla pubblicazione dello Statuto, come è chiaro per gli articoli 24 e 68.

Importa di vedere rapidamente le disposizioni della convenzione 27 marzo 1841, la quale è il soggetto principalissimo di tante querele, siccome quella che costituisce un pri-

vilegio a favore degli ecclesiastici colpevoli, il quale sarebbe abolito. Vi farà meraviglia, o signori, se io mi propongo di dimostrare che gli ecclesiastici non perdono nulla per quella abolizione, e che anzi la condizione loro è migliorata d'assai.

Resterà pure dimostrato che la giurisdizione conceduta al clero è cosa del tutto civile, estranea alla religione, e sarà dimostrato dall'autorità del pontefice Gregorio XVI e di Carlo Alberto, animati, dice quell'atto, dal desiderio di fissare le discipline della immunità personale degli ecclesiastici che avessero la disgrazia di rendersi colpevoli, ecc., hanno convenuto :

Nel 1° e 2° articolo si dice che la Santa Sede non farà difficoltà che i magistrati laici giudichino gli ecclesiastici per tutti i reati che hanno qualificazioni di criminali a termini delle leggi vigenti nei regi Stati.

È notabile il principio qui riconosciuto dal Pontefice. Dice che non farà difficoltà che gli ecclesiastici siano giudicati dai laici.

Quelli dunque sono giudicabili dalla giurisdizione laicale; giacchè se gli ecclesiastici fossero per le divine o canoniche ordinazioni soggetti nei reati alla giurisdizione spirituale, il Pontefice non avrebbe potuto consentire, non avrebbe consentito a quell'articolo.

Nei giudizi adunque in cui si tratta dei beni, dell'onore, della vita, il Sommo Pontefice ha riconosciuta la giurisdizione laica sui chierici.

Ciò dovrebbe esser sufficiente ad acquietare le coscienze timorate, poichè a quella giurisdizione ha posto la sanzione l'autorità pontificia.

Sono notabili altresì le espressioni usate in quegli articoli. Il Pontefice non dice di concedere, ma che non farà difficoltà, il che equivale a riconoscere nel Re il diritto di fare, quasi dicesse: voi avete diritto di giudicare gli ecclesiastici colle vostre leggi e per mezzo de' vostri magistrati. Se mai ne avete il dubbio, io lo sciolgo in favor vostro.

L'argomento che il meno si contiene nel più avrebbe qui tutta la forza, ma non abbiamo bisogno d'induzioni dove abbiamo le espresse parole dell'atto. Imperocchè quanto alle contrariazioni egli ripete che non farà difficoltà che sieno giudicate dai tribunali di polizia.

La stessa espressione è usata rispetto ai delitti quando l'ecclesiastico ha complice un laico, o quando si tratta di materia di finanza. Non vi è eccezione che per gli altri delitti in cui l'ecclesiastico non abbia complice un laico.

Risulta adunque che gli ecclesiastici sono sottoposti alla giurisdizione laicale in tutta la gerarchia dei tribunali ordinari, cioè ai tribunali criminali, correzionali e di polizia.

Qui dunque giova ripetere che la giurisdizione laicale sugli ecclesiastici non ha nulla che ripugni alle divine ordinazioni, poichè la stessa convenzione del 1841 la riconosce solennemente.

La legge adunque proposta versa in cosa puramente civile, non tocca materie spirituali, non può compromettere le coscienze.

Cadono adunque tutti gli argomenti che si sollevano a declamare che si offenda la religione e la podestà del Sommo Pontefice. La materia è profana, poichè si tratta di delitti, e dicasi lo stesso della giurisdizione civile: la giurisdizione è cosa pertinente all'autorità laica.

Nell'abolire la convenzione ci è una sola quistione civile sulla rottura di un atto civile, ma non ci può essere, non c'è violazione di legge divina o ecclesiastica; non c'è, non ci può essere colpa.

Ma la legge non finisce ai due primi articoli e alle citate

disposizioni. Ora citerò i privilegi che la convenzione accorda agli ecclesiastici, che sostanzialmente non perdono colla legge proposta. La proposizione ha del paradosso, ma vi giaccia, o signori, essermi cortesi di attenzione.

Nell'articolo 3 è detto che in caso della condanna alla pena di morte di un ecclesiastico, il processo e la sentenza sono comunicati al vescovo per la degradazione giusta i canoni.

Ora l'articolo 4 della proposta legge non impedisce questa pena canonica, anzi le riserva tutte alla giurisdizione del clero. Se il vescovo trova osservazioni a fare contro la sentenza, queste sono rimesse a tre vescovi, i quali o rigettano e osservazioni, e la sentenza si eseguisce, o le osservazioni sono fondate, e allora ne rassegnano un motivato rapporto al S. M., raccomandando il condannato alla sovrana clemenza.

Ora il condannato può raccomandarsi al re in tutti i casi, quand'anche il reo non meritasse favorevoli osservazioni. L'ecclesiastico può farsi difendere da' suoi pari e dai laici, può ottener copia del processo e della sentenza, può ricorrere alla cassazione, può essere non dai soli suoi superiori, ma dalla chiesa raccomandato alla grazia del principe. Dunque nulla perde l'ecclesiastico per la cessazione di questo articolo.

Nell'articolo 2 è stabilito che in materia di finanza il chierico sarà esente dal carcere; nell'articolo 4 è detto che la pena dei lavori forzati verrà surrogata dalla reclusione o dalla relegazione, e nell'articolo 5 è soggiunto: « che per l'eminente pietà della M. S. le pene della reclusione e della relegazione verranno dagli ecclesiastici scontate in luoghi separati. »

Si tratta adunque di pene dipendenti da giudizi che vogliono essere rimesse, o mitigate, o commutate a pro degli ecclesiastici.

Ma questi favori che in via di concessione erano nell'atto del 1841, ora sono nelle mani del Re per l'articolo 8 dello Statuto, il quale gli serba il diritto di far grazia e commutare e pene. Rimane adunque agli ecclesiastici l'ottenere per atti successivi ciò che conseguivano per un solo atto. La regia clemenza è quotidianamente propizia agli infelici che scontano le pene dei loro delitti, essa non può mancare agli ecclesiastici.

Vittorio Emanuele sa, e sente nell'animo generoso che la più bella gemma della sua corona è la prerogativa della grazia, e la sua eminente pietà non scema né per lo Statuto, né per la legge proposta. E la pietà sarà più favorevole ai chierici colpevoli, quanto che ella ha radice in una concessione scritta dal suo augusto genitore.

L'articolo 6 non è che un'appendice al precedente. Esso dice: « Egualmente la M. S. ha disposto di destinare, per quanto lo permetteranno le località, un luogo apposito per la preventiva detenzione degli ecclesiastici, e di provvedere che nell'arresto e traduzione si usino tutti i riguardi opportuni. »

Ma la separazione dei detenuti per la riforma delle carceri che si va facendo già cominciò ad aver luogo per ogni cittadino; i riguardi nell'arresto e nella traduzione debbono pure osservarsi per ogni cittadino, e l'ecclesiastico è cittadino. C'era bisogno di queste raccomandazioni in tempi in cui le guardie di polizia, fatte baldanzose dall'arbitrio che s'insinua dappertutto nei Governi assoluti, malgrado le migliori intenzioni del sovrano e dei ministri, trattavano il prevenuto come un colpevole, e gli comminavano la pena prima che fosse giudicato. Ma questi abusi cessarono, e lo Statuto è là per impedire che si rinnovino; lo Statuto tien luogo di questo

articolo; lo Statuto non raccomanda l'ecclesiastico, lo garantisce, lo difende dalle sberresche prepotenze e di chiechessia, e lo Statuto non è una raccomandazione, ma la legge suprema, onnipotente, e lo Statuto protegge dai mali trattamenti i colpevoli come i prevenuti, e quelli che lo amano e quelli che lo avversano.

« Art. 7. Nel far procedere agli arresti degli ecclesiastici se ne darà avviso ai vescovi. »

Io credo che un Governo in cui la religione cattolica è la legge dello Stato, sapendo che gli ecclesiastici oltre all'autorità temporale dipendono dalle censure spirituali, non potrà lasciare di dare avviso al vescovo degli arresti degli ecclesiastici; e a questo mira l'articolo quarto della proposta legge.

Dopo le cose fin qui ragionate parmi d'aver adempiuto al mio assunto provando che gli ecclesiastici col cessare della convenzione del 1841 possono rassicurarsi di non aver nulla perduto di ciò che quella serbava loro di privilegiato. La loro condizione è migliorata per molti riguardi. Essi non più soggiacciono all'arbitrio, ma all'impassibilità della legge; essi hanno la guarentigia dei tribunali collegiali e di un magistrato di cassazione, la guarentigia della pubblicità dei giudizi, la guarentigia della libera difesa.

E se parliamo dei giudici ecclesiastici, questi debbono essere ben contenti, se ministri di un Dio di pace e di misericordia, sono dispensati dal doloroso carico di farsi ministri della pubblica vendetta, e quella mano che è consacrata per benedire non avrà più a percuotere col flagello della giustizia.

Un'ultima considerazione farò sul preambolo. Avuto riguardo alle circostanze dei tempi, alle necessità della pronta amministrazione della giustizia, alla mancanza dei mezzi corrispondenti nei tribunali; se questa necessità, se le circostanze dei tempi erano urgenti nel 1841, chi non vede come sieno divenute urgentissime nel 1850, dopo che tutta l'Europa si è commossa per amore delle politiche libertà, dopo che quel resto d'immunità è divenuto incompatibile colla libertà conseguita, dopo che quella immunità eccezionale è sparita da ogni paese cattolico?

L'altra deduzione che nasce spontanea dalla convenzione si è, come vedemmo, che la giurisdizione civile e criminale conceduta al clero è cosa spettante all'autorità secolare, non è cosa spirituale, come risulta dal concorso e dalle autorevoli parole di Gregorio XVI; che quella concessione potrebbe così stipularsi da un sovrano secolare pe' suoi sudditi o per una classe di essi sudditi, come si stipulò un tempo dai feudatari pei loro dipendenti.

Si dice che l'abolire la convenzione sia una mancanza verso la suprema autorità della Chiesa; e che la mancanza sia tanto più pericolosa in tempi in cui l'autorità civile e religiosa sarebbero poco rispettate.

Ma l'argomento si ritorce in modo perentorio. Dimostrato che il potere ecclesiastico e il potere civile sono indipendenti nel giro delle rispettive attribuzioni legislativa, giudiziaria ed esecutiva; che la giurisdizione civile e criminale, quella che ha per soggetto gli interessi terreni, gli atti e le transazioni sociali e i reati appartiene alla potestà secolare, è chiaro che contrastare a questa giurisdizione si è offendere l'autorità. Ora chi la contrasta? La contrasta quella potestà che esce dalla sfera della sua azione, che è tutta morale.

E uscendo da questa sfera si offende l'indipendenza e l'autorità della potestà politica in uno de' suoi attributi essenziali.

Ma la lesione risale più alto, cioè alla legge fondamentale

dello Stato, a quella che vuole l'eguaglianza tra i cittadini, qualunque sia il loro titolo o grado, e questa lesione percuote un ordine rispettabile di molte migliaia di cittadini, una parte eletta della nazione, sottraendola alle leggi ed ai tribunali ordinari, e privandola delle politiche guarentigie che abbiamo toccate più avanti.

A questo passo io debbo richiamare la benevola attenzione vostra sopra un punto importantissimo.

Io dico pertanto che queste violazioni dell'autonomia della potestà politica e dello Statuto si commetterebbero da coloro che per una eccezione dilatoria o per qualunque altro titolo rigettassero la legge.

Imperocchè, se prima che fosse proposta la legge una dilazione poteva riguardarsi come la tolleranza di un abuso, ora la cosa assume un'immensa importanza. Rigettare la legge sarebbe lo stesso che riconoscere la subordinazione e dipendenza del potere sovrano al potere pontificio, lo stesso che derogare agli articoli 24 e 68 dello Statuto, avvegnachè con siffatta deliberazione si verrebbe a stabilire che vi è una classe di cittadini che non sono eguali nei diritti e nei doveri a tutti gli altri, e che un'altra autorità, che non è quella del Re, può mantener giudici nello Stato e fare in suo nome amministrare la giustizia. Se prima vi era una violazione dello Statuto in fatto, dopo la reiezione della legge vi sarebbe una violazione in diritto.

Nè qui finiscono gl'inconvenienti che derivano dall'opposizione che si fa alla legge proposta. Essa turba profondamente quella mutua amicizia che debb'essere fra i due poteri spirituale e temporale, che è una relazione necessaria fra di essi, ed il voto di tutti i buoni cattolici, qualunque sieno le loro opinioni.

Il voto della rappresentanza nazionale che ha procacciata, nel regno e fuori, fama di saviezza, i desiderii pacificamente qui giunti da tutte le provincie che sono in grande ansietà per la deliberazione che attendono da questo eccelso Consesso ben addimostrano l'utilità o la necessità di una legge che tolga di mezzo una violazione flagrante dello Statuto, che si dia al Piemonte costituzionale ciò che è antico e non dissentito da Roma agli altri Stati cattolici di qualunque forma. Se nei Governi assoluti bastò e fu rispettato da Roma il volere di un solo, del principe, sarebbe dunque da meno il voto d'una nazione? Ciò che si fece senza querela nello scorcio del passato secolo sarà disputabile e illecito a questo reame nel 1850?

Perchè dunque la legge proposta non solo è stata un voto universale dei principi e dei popoli, ma è un fatto per essi da lunga pezza compiuto; non si potrà imputare a quelli che vengono ultimi a promuoverla o propugnarla nè un amore eccessivo di progresso sociale, nè un difetto di riverenza alla Chiesa. Per contrario mi pare che questi siano i più prudenti amici della religione, e che meglio consultino alla sua dignità.

E invero le moltitudini che vedono impedito o ritardato lo svolgimento, e con esso i benefici frutti della legge fondamentale, mai scerverando, come si dovrebbe, i dannosi effetti che quindi provengono alla cosa pubblica dalle cagioni e dagli autori, per errore, o per rette intenzioni scusabili, li pigliano

in sospetto ed in avversione, e, cosa altamente deplorabile, confondono ciò che può rimescolarsi d'umano e di caduco con quello che è divino e sacro, la Chiesa e i suoi ministri.

Laonde richiamando qui ciò che dissi più avanti della mutua amicizia qual necessario vincolo tra il principato e la Chiesa, io con tutta la forza dell'animo desidero che l'unione indissolubile si mantenga e si rafforzi.

E certo il modo migliore sarà quello di far diritto alla legge proposta e ai voti della nazione, imitando gli altri sovrani, ai quali se Roma non fu ostile, non potrà esserlo a noi. Un atto esplicito di adesione parve per avventura non politico ai consigli pontificii, e non conforme ai loro inflessibili antichi usi. La necessità di non poter dissentire dal fatto compiuto si risguarderà per avventura bene augurata, massime nelle attuali condizioni della Santa Sede.

Vi ha tal cosa che si può tollerare, non disapprovare, a cui ripugna il consentire.

Da parte del Governo di S. M. si è fatto quanto si poteva per dimostrare alla Santa Sede la debita reverenza e il vivissimo desiderio di serbare con essa l'antica armonia ed amicizia. Il ripetero le istanze, l'attendere due anni certificano abbastanza al mondo in qual rispetto, in quanta considerazione si tenga dal Governo e dalla nazione la maestà del sommo Gerarca.

Una concessione tollerabile in altri tempi, divenuta impossibile per le mutate basi della monarchia, non poteva richiedere da noi per considerarla cessata, nè il consenso, nè l'attendere indefinitamente il consenso della Santa Sede, ma soltanto un atto di ossequio e di alta convenienza, e quello si è fatto.

Confido pertanto che il voto del Senato, alla cui custodia è commessa in accordo colla rappresentanza nazionale la conservazione e l'inviolabilità dello Statuto, sarà favorevole alla legge che lo reca ad atto in una sua parte vitale. Vedemmo già che il non adottarla sarebbe indietreggiare, e autorizzare solennemente una perenne violazione di esso. La nazione si vedrebbe delusa nelle sue lunghe e giuste speranze e ne' suoi più preziosi diritti: e alle speranze succederebbe per certo una sfiducia nel supremo potere che non è mai disgiunta da tristissime conseguenze.

Uno Statuto che non si rechi ad effetto e non si svolga nei suoi principii non rappresenta che le deserte fondamenta di un edificio, il quale non esiste che nel disegno dell'architetto. Ma la nazione e il Parlamento vogliono, me ne rendo sicuro, vogliono che il superbo edificio sia irradiato dal sole, vogliono lo Statuto circondato da tutte le libere istituzioni da cui dipende la prosperità della patria. Egli comprende l'avvenire di questo ben augurato reame, egli è il prezzo di migliaia di vittime generose e di un augusto martirio. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Trovansi ancora iscritti sei oratori. Non essendo dunque possibile di esaurire il turno delle iscrizioni, io propongo al Senato di aggiornare l'ulteriore discussione a lunedì al mezzo tocco.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DELL'8 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Richiamo, indi approvazione del verbale — Sunto di petizioni — Omaggio del senatore Aporti — Continuazione della discussione sul progetto di legge concernente l'abolizione del foro ecclesiastico — Il senatore di Calabiana impugna la legge — Discorso del ministro dell'istruzione pubblica — Parla contro il senatore Fantini — Si rigetta la proposta di chiudere la discussione generale — Parlano in favore i senatori Di Gattinara, Des Ambrois, Sauli, De Fornari, D'Azeglio, Franzini, Cibrario, Alberto Ricci — Dichiarazione della minoranza della Commissione — Chiusura della discussione generale — Dichiarazione della minoranza della Commissione — Riassunto del relatore — Approvazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge — Osservazioni del senatore Giulio sull'articolo 7 — Risposta dei senatori Demargherita e Gallina e del guardasigilli — Volazione e approvazione.

La seduta è aperta alle ore 12 3/4 meridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Plezza ha la parola.

PLEZZA. Nel processo verbale si è detto che per provare non trattarsi, nel progetto di legge ora in discussione, di diritti essenziali della Chiesa, io ho portato per argomento che se così fosse, ciò da noi non si potrebbe discutere. L'idea è giusta, ma non precisa. Io ho detto, per provare questo assunto che, se si trattasse di un diritto essenziale della Chiesa, se si trattasse dell'autorità che Cristo ha commesso alla Chiesa, allora non potrebbero qui sedere a discutere i prelati, non essendo il Senato competente a questa discussione, perchè essa dovrebbe farsi in un Concilio. Ho detto che la loro presenza nel Senato, ed il prendersi da essi parte alla discussione ed alla votazione della legge, mostra chiaramente che non si tratta di un diritto essenziale della Chiesa.

CIBRARIO, segretario. Il processo verbale non è che un sunto di quello che si è detto, ed è impossibile che esso entri in tali specificazioni. L'idea dominante nel discorso del senatore Plezza a me pare sufficientemente renduta. L'entrare in siffatte particolarità sembrami cosa che oltrepasserebbe i confini assegnati ad un processo verbale.

PLEZZA. L'idea non mi pare neppure sufficientemente spiegata, poichè io recai ad argomento la presenza dei vescovi che prendono parte alla discussione, mentre invece il processo verbale esprime aver io voluto servirme di prova dichiarando l'incompetenza nostra. La competenza è provata, poichè la presenza dei prelati è già provata dal fatto.

Non insisto su questo, perchè non tengo molto che sia espresso in un modo piuttosto che in un altro; ma intendo soltanto rettificare l'opinione che potrebbe formarsi alla lettura del processo verbale.

(Il processo verbale è approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Prego il senatore Cibrario a dar lettura del sunto delle petizioni state ultimamente presentate al Senato.

CIBRARIO, segretario (Legge):

288. Il Consiglio comunale e settantaquattro abitanti di Piverone,

289. Quarantatré abitanti di Ronco, Valprato e Campiglia,

290. Ottanta abitanti di Piasco,

291. Sessanta abitanti di Limone,

292. Sessantotto abitanti di Cambiano,

293. Duecentoventi abitanti di Bricherasio,

294. Centuno del mandamento di Vico,

295. Quarantasei abitanti di San Maurizio,

296. Centosessantasei abitanti di Chambéry,

297. Quarantadue abitanti di Torino,

Chiedono che venga adottata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

298. Tredici abitanti di Castelnuovo in Canavese,

299. Centocinque abitanti di Cuneo,

300. I canonici, beneficiati, sacerdoti e chierici della collegiata e parrochi di Masserano,

301. Centosessantotto abitanti della provincia di Cuneo.

302. L'arcivescovo e clero della diocesi di Cagliari,

Chiedono che sia rigettata la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il senatore Aporti fa omaggio al Senato di alcuni esemplari di una *Statistica degli asili d'infanzia*.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEL FORO ECCLESIASTICO E DI ALTRE IMMUNITÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

La parola è al senatore Di Calabiana.

DI CALABIANA. Dirò brevi parole, o signori, intorno al grave argomento di cui si tratta, non già che io porti fiducia di porlo in maggior luce di quello che fecero i distinti oratori i quali mi precedettero, ma piuttosto per far conoscere

colla pubblicità del mio voto, che solo un sacro debito di coscienza mi guida in questa deliberazione.

Io accetto in massima parte le argomentazioni di coloro i quali hanno combattuta la proposta legge, e noterò come la medesima, emanata senza l'assenso della Santa Sede, non solo è illegale, ma può trarre seco lamentevoli conseguenze.

Illegale io chiamo quella riforma che si opera da civile Governo indipendentemente dalla romana Sede sopra quelle materie le quali, oltre di essere ecclesiastiche per natura e regolate da speciali leggi canoniche, sono state definite col mutuo accordo dei due poteri. Ora, chi v'ha di voi, o signori, che ignori come la proposta legge ripugni col diritto costituito e vigente delle ecclesiastiche discipline, delle canoniche leggi e dei concordati?

Si disse che queste canoniche leggi, raccolte massimamente dal Tridentino Concilio nel capo 20, sessione 23, *De reformatione*, non sono che semplici ammonizioni disgiunte dalla minaccia delle censure. Ma forse non avvertiva il dottissimo magistrato che ciò asseriva, appoggiato all'autorità dell'istorico Pallavicini, che se temperò il Pontefice le espressioni del decreto a favore dei principi, non lasciò però ad un medesimo tempo di confermare le precedenti apostoliche sanzioni contro i violatori delle ecclesiastiche immunità.

Decernit et precipit.... sacros canones, Concilia generalia omnia, nec non alias apostolicas sanctiones in favorem ecclesiasticarum personarum, libertatis ecclesiasticæ, et contra eius violatores editas, quæ omnia etiam præsentis decreto innovat, exacte ab omnibus observari debere.

Non isfuggiva all'avvedutezza del chiarissimo relatore della Commissione la dichiarazione di queste pene canoniche, e si adoperava egli a dimostrare come le censure poste a fianco delle ordinazioni della Chiesa non avessero maggior vigore di queste, quali asseriva lesive dei diritti del civil principato, e quindi insussistenti.

Signori, le ordinazioni della Chiesa non sono mai lesive della civile sovranità dello Stato, quando questo col solo fatto di riconoscere la religione cattolica, quale religione dello Stato, circoscrive la propria autorità, e si obbliga di rispettare esplicitamente le leggi della Chiesa. Adottato il primo articolo dello Statuto, il Governo non può riconoscere la Chiesa quale suprema autorità, siccome non può non assoggettarsi alla disciplina della Chiesa, la quale, tuttochè mutabile, non può però moderarsi e cangiarsi se non da chi ne ha la pienezza della facoltà. Lo Stato e la Chiesa professando la stessa fede, propugnando la stessa causa devono accordarsi naturalmente e sostenersi a vicenda. Io so bene che da questo intimo commercio, da questa continua comunicazione possono uscire delle lotte; ma queste lotte devono ricomporsi cogli uffizi di mutua amicizia dei due poteri.

In ciò poi, a mio avviso, consiste l'erroneo principio con cui vuoi attribuire tanta estensione di dominio allo Stato, e rendere a lui suddita e serva la Chiesa che si suole argomentare dall'esempio di altre nazioni, le quali si limitano per legge fondamentale a garantire una eguale protezione ad ogni culto ricevuto, quanto all'opposto la nostra patria, la quale si gloria di aver scritto in fronte allo Statuto: « La religione cattolica, apostolica, romana, è la sola religione dello Stato, » non può in ordine alle leggi della Chiesa dipartirsi come se in punto di culto avesse proclamato il diritto comune; ma deve attendere anche all'obbligo che si impone di rispettare le leggi della Chiesa, nè può allontanarsi dalle convenzioni stabilite col supremo gerarca della Chiesa senza rendersi fedifrago.

Nè giova il dire che lo Stato colla proposta abolizione del

foro ecclesiastico si ripiglia quello che è suo, mentre, oltretutto non è suo quanto spetta alla disciplina della Chiesa, ditemi, o signori, se la Chiesa con eguale diritto volesse rivendicare a sé ogni concessione fatta al Governo, sarebbe questi disposto di spogliarsi di quanto non è suo? Se la Chiesa richiamasse a sé la nomina dei vescovi, la libera esecuzione delle sue provvisioni senza attendere il placet od exequatur governativo, il Governo sarebbe disposto alla cessione di questi privilegi?

Lamentevole conseguenza di questa legge sarà il conflitto che sorgerà tra la Chiesa e lo Stato. Conflitto tanto più doloroso, in quanto che maggiore è ora il bisogno di un buon accordo tra il sacerdozio e l'impero. Conflitto che porrà l'episcopato in angustie e timori. Dall'un canto bramerebbe di obbedire al Governo, e dall'altro dovrà venerare ed osservare le canoniche leggi. Io non esagero vani timori; questi nascono dalla natura medesima delle leggi. A voi sono note le ecclesiastiche disposizioni che vietano ad un chierico l'essere tradotto avanti un giudice laico.

Citerò solo il capitolo 12 delle decretali: *De foro compet.*, dove si legge: *Cum in Concilio Millevitano, et Carthaginensi hoc ius sit specialiter promulgatum, ne clerici clericos, relicto suo pontifice, ad iudicia publica pertrahant, alioquin causam perdant; et a communione habeantur extranei, et tam episcopi, quam diaconi, seu quilibet clerici in criminali, seu in civili negotio, si, derelicto ecclesiastico iudicio, publicis se iudiciis purgare voluerint, etiam si pro eis lata sit sententia, locum suum amittant, et hoc in criminali actione: in civili vero perdant quod extiterint, si locum suum maluerint obtinere.*

Ora, sino a tanto che la Santa Sede non avrà derogato a queste massime di ecclesiastico diritto, che cosa dovrà fare l'episcopato, e con esso tutto il clero? Deh! o signori, non rendete la posizione del clero più difficile ed ardua di quello che già lo sia. Il Governo del Re dichiarava essere la proposta legge benefica alla religione, utile al clero; altri la diceva eminentemente cattolica e santa; ma io dico che tale non può ravvisarsi quella legge, la quale pone in angustie le coscienze, disconosce la disciplina della Chiesa, eccita un conflitto tra il sacerdozio e l'impero.

Tacerò delle conseguenze che si dedurranno dal principio fondamentale che si viene a sanzionare coll'adozione della proposta legge. Principio che col volgersi dei tempi tutte può turbare e sovvertire le veramente utili, benefiche e sante istituzioni della cattolica Chiesa. Io stimo il Governo del Re, ed apprezzo troppo i personaggi che siedono ora al banco dei ministri per rimuovere da me ogni sospetto, ogni timore che essi vogliano attentare alle istituzioni, delle quali va fornita a dovizia la Chiesa piemontese, ma pure loro non posso tacere che, proclamata la sovranità nazionale nel senso che le si dava da molti oratori, stabilito il principio che il Governo possa fare da sé nelle cose di religione, anche di quelle solamente che toccano la disciplina, si porgono in mano, senza avvedersene, dei nemici della Chiesa le armi, colle quali poi potranno abbattere tutte le più sante istituzioni del cattolicesimo da pareggiare la nostra nazione, il religioso popolo dei sabaudi dominò a quelli dove l'errore si divide fra mille sette, e dove è spento il lume della cattolica fede.

Io ripeto che a ciò non mirano di certo le intenzioni dell'attuale Governo, questo abuso di potere non soffrirebbe questo Consesso; ma però chi non sa che è meglio prevenire i mali che il tentare poi tardi di ripararvi?

Signori, io non isvolgo maggiori prove, le quali furono luminosamente tratteggiate, ma mi arresto all'atto di aver adempiuto ad un debito di coscienza, e non mai per bramosia

di privilegi o favori. Chi mi conosce, e lo dico francamente, conoscerà ancora quanto io sia e per indole, e per studio, e per dovere alieno da tutto ciò che può ostare al buon andamento delle pubbliche cose, od alla attuazione delle libere istituzioni che il magnanimo Re Carlo Alberto ci donava, od all'incremento di quell'armonia, con cui tutti gli ordini dei cittadini debbono scambiarsi di mutuo amore.

Se io mi oppongo alla proposta di legge, se col mio voto la respingo, il faccio per compiere un dovere che m'ispira la propria convinzione. Io bramerei che un si fosse a noi comunicato dalla Santa Sede con quelle modificazioni alla legge che possono ravvisarsi opportune, e poi sarei il primo a votarla.

I mezzi delle trattative con Roma non sono esauriti, come si può rilevare dalle riservate dichiarazioni del Ministero; nè si conosce se quelle volgessero a tutta la legge, ovvero sovra alcune sue parti, come si ha a credere. Si illumina la nazione sul vero stato delle cose, poichè un misterioso silenzio, se a taluni inspira sentimenti poco riverenti per la Santa Sede, siccome soverchiamente severa, vi ha pure all'opposto chi può concepire una opinione poco onorevole pel Ministero, siccome quegli che non abbia voluto mettere in chiara luce le cose.

Voi intanto, o signori, pensate alla grave responsabilità che assumete nel votare la legge: riflettete al principio che stabilite, alle sue conseguenze, ed il vostro senna supplirà al difetto delle mie parole. (*Rumori*)

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. La stima ed il rispetto da me sempre professati ai ministri del santuario, sì pel sacro e divino loro carattere, che per gli speciali titoli di riconoscenza che ad essi mi legano, oltre i vincoli di religione comuni a tutti i fedeli, rimoveranno da me, lo spero, ogni taccia e sospetto di tendenze contrarie al clero ed alla Chiesa. Due lustri e mezzo circa della mia vita pubblica io consacrai alla trattazione dei negozi ecclesiastici, essendomi dedicato agli studi analoghi con ispeciale amore, e fui anche io in fama di acerrimo e zelantissimo difensore e propugnatore dei diritti, delle immunità e della giurisdizione ecclesiastica colle mie decisioni in qualità di giudice, coi pareri scritti e coi libri resi di pubblica ragione colle stampe.

Strana perciò potrebbe sembrare a taluni questa mia metamorfosi; e da taluni verrà forse accusata di incoerenza ed instabilità nelle opinioni proprie, e da altri appuntata come una conseguenza della mutata mia condizione politica.

Debito quindi d'onore m'impone di manifestare più esplicitamente il mio sentimento, e rendere così ad un tempo ragione della mia condotta.

Signori, non ha menomamente scemato il mio rispetto e la mia divozione verso la Chiesa ed il clero; ed in questo punto i miei sentimenti non sono dissimili da quelli degli altri ministri: ma sono mutate le condizioni dei tempi.

Fu sentenza d'un savio, che mal si giudica il presente coi soli elementi del passato, come mal si giudica il passato coi soli elementi del presente. Sì, la questione delle immunità ecclesiastiche, la quale niente ha di comune colle immutabili, eterne verità, è questione anch'essa di tempo, cioè che si risolve dal confronto delle diverse circostanze dei tempi.

Allorquando varie classi erano privilegiate, di privilegi era circondata la Corona, privilegiati erano i cortigiani, privilegiati i nobili, privilegiate le Università degli studi, le città ed i municipi; in poche parole, quando la libertà non si concedeva che per privilegio, perchè la libertà, l'industria, il sapere erano ridotti a monopolio, ed il diritto comune dei popoli era il servaggio e l'avvilimento, era ben congruo e

giusto che anche il clero avesse i suoi privilegi. Dico, anzi, era necessario, e ciò non solo perchè gli ecclesiastici non dovevano essere abbandonati alla discrezione, ed in balla dei grandi e piccoli tiranni, ma perchè anziandio era nell'interesse della società affinché vi fosse qualche riparo al dispotismo.

Rammentate qui, o signori, ciò che con molti altri osserva Montesquieu, che la Spagna ed il Portogallo, dopo avere perduto le loro leggi, sarebbero caduti sotto il più orribile dispotismo, se non avessero opposto argine potente i privilegi della nobiltà e del clero, e specialmente quelli del clero. Questa osservazione è confortata dall'esempio degli antichi Egizi ed altri popoli, presso i quali tutto dipendeva dall'assoluto e dispotico volere del principe, il cui potere era soltanto frenato dalla indipendente e libera voce del ministro della religione.

Ma ridotte le cose ai termini d'una perfetta eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, di un'equa libertà per tutti, d'eguale guarentigia, di sicurezza personale e reale, e pari libertà d'azione per tutti, mercè le concessioni fatteci dal generoso Re Carlo Alberto, i privilegi sono divenuti inutili e senza scopo. Dirò anzi, sono divenuti assurdi, comechè gravosi agli stessi privilegiati, a cui favore furono introdotti.

Qui rammento ciò che con mirabile precisione e profondità di pensiero disse già il nostro guardasigilli: che d'ora innanzi coloro che non voleano essere nel diritto comune, non sarebbero più al di sopra, ma al di sotto del medesimo. Infatti, mentre per beneficio delle nuove istituzioni, i giudizi penali contro i laici sono circondati dalle maggiori cautele, mercè i processi orali ed i pubblici dibattimenti che sono uno dei più bei progressi della civiltà, le persone del clero nei giudizi dei tribunali ecclesiastici sono giudicate sulle risultanze dei processi scritti ed inquisitorii che appena servono contro i laici per metterli in istato d'accusa.

E nelle cause civili, mentre per i laici sono prescritte forme di procedura semplici, poco dispendiose, e di celere spedizione, determinati i gradi di cognizione con tribunali fissi, voi vedete all'opposto nei tribunali ecclesiastici ancora in vigore una forma di procedura vieta, costosa, complicata, indeterminata nel numero dei giudizi che può progredire in infinito finchè una delle parti non ottenga tre sentenze perfettamente conformi, e questi commessi a giudici specialmente delegati or qua, or là, dei quali, se non è equivoca la proibizione, è per lo meno problematica la capacità e la durata.

Interrogherò ora se abbia mai avuto vera consistenza la giurisdizione ecclesiastica. Converrebbe essere troppo digiuni delle nostre cose per ignorare che è stato sempre precario l'esercizio di essa giurisdizione per non potersi convertire in titolo. Qui mi trovo perfettamente d'accordo colle idee espresse dal nostro ministro degli interni avanti la Camera dei deputati.

Senza parlare in dettaglio delle molte eccezioni che sono espresse nelle varie leggi dello Stato, e più specialmente nel capitolo 15, titolo 7 delle regie prammatiche per la Sardegna, mi giova solo accennare che bastava invocare i rimedi possessorii, e la regia protezione per abuso di potere o violazione di legge, perchè le cause di qualunque natura verenti od appartenenti ai tribunali ecclesiastici si avocassero ai tribunali regi, ed ai medesimi se ne devolvesse la cognizione e definizione. E dopo che nel Codice Albertino vigente è statuito che in tutte le scritture pubbliche e private si abbia per espressa la clausola del costituito possessorio, egli è manifesto che la giurisdizione dei tribunali ecclesiastici può dirsi ridotta pressochè al zero.

Non basta: i tribunali ecclesiastici non possono eseguire le loro sentenze senza implorare il braccio secolare; nè poteva essere altrimenti, perchè non avendo la Chiesa territorio, nè potere temporale, non poteva neppure esercitare giurisdizione propria, ma solamente precaria, e tacitamente od espressamente demandata, e quindi ad *autum* rivocabile.

Ma la continuazione di questo stato di cose può egli essere conciliabile collo Statuto? No certamente.

Se lo Statuto è fondato sul principio che ogni giustizia emana dal Re, che questa si amministra per mezzo dei giudici da lui nominati, e dei tribunali dalle leggi istituiti, esclusa ogni delegazione per via straordinaria ed eccezionale, e che nuno possa essere distolto dai suoi giudici naturali, io non vedo come potrebbero più oltre i tribunali ecclesiastici implorare, ed il Governo loro concedere la facoltà di eseguire i giudicati. Ora, come mai possono esistere magistrati e tribunali, con facoltà di conoscere e pronunciare, ma senza facoltà di mandare ad esecuzione i loro atti?

Cose troppo ovvie sono queste, perchè non meritino d'occupare più oltre la vostra attenzione. La sovranità ed i diritti essenzialmente inerenti alla medesima sono certamente inalienabili. E che non sian stati mai difatto alienati lo prova ad evidenza la riserva del braccio secolare, e l'interposizione della regia autorità per gli abusi di potere o per qualunque violazione delle leggi.

Si parla della fede ed inviolabilità dei trattati; ma io rispondo col guardasigilli che qui si tratta di concordati, non di trattati. Non alla forma estrinseca e materiale degli atti dei poveri, bensì alla essenza. Trattati si fanno colle potenze straniere onde regolare i diritti e le questioni internazionali, ossia che riguardano la politica esterna: le questioni d'amministrazione interna, come quella di cui si tratta, sono materia di leggi non di trattati, e da leggi devono essere regolate. Anzi aggiungerò che alla presente discussione mai si addice il carattere politico: poichè, sebbene da recenti scrittori la significazione di diritto politico stasi voluta estendere ai rapporti tra sovrano e sudditi, o pure, parlando in rigore scientifico, la politica regola i popoli nelle esterne loro relazioni, le leggi li reggono all'interno.

L'istoria della nostra legislazione somministra esempi di siffatte riforme sancite per legge dalla civile autorità, non per concordati colla Santa Sede. Valga per tutti quello delle regio prammatiche sancite per la Sardegna nel secolo decimosesto, ove specialmente al titolo 7, capitolo 19, furono stabilite molte restrizioni radicali della giurisdizione ecclesiastica, fra le quali quella delle cause di possesso in qualunque materia di contravvenzioni di polizia urbana e rurale, di amministrazioni d'eredità e di patrimoni feccati. La Santa Sede richiamò, protestò, fece iscrivere le dette prammatiche sanzioni nel novero dei libri proibiti, ma la legge ebbe il suo pieno effetto, ed i tribunali stessi ecclesiastici ne facevano fondamento alle loro decisioni.

Più recente è la disposizione dell'articolo 65 delle leggi del 1827, poi trasfusa nel Codice Albertino, in vigore della quale gli ecclesiastici non possono esercitare l'ufficio di eretori ed esecutori testamentari senza prestare giuramento presso il giudice secolare di bene e fedelmente amministrare, ed atto di sottomissione di rendere conto annualmente presso il medesimo. Questa legge estandio ha avuto la sua piena osservanza, nè alcun vescovo ha eccitato dubbi sulla competenza della regia autorità.

Ma si dice (e qui sta tutto il cardine della questione per quanto ho potuto dalla discussione rilevare), o gli accordi

colla Santa Sede vengono sotto nome di trattati, o sotto nome di concordati, è sempre vero però che essi contengono una convenzione bilaterale, sinallagmatica da cui non può una delle parti, senza il consenso dell'altra, a suo talento recedere.

Ben ovvia è la risposta. Quei concordati contengono forse un'alienazione, un'abdicazione totale o parziale della sovranità, o dei diritti alla medesima essenzialmente inerenti? Leggete forse nei medesimi alcuna clausola abdicativa o traslativa che indichi essere stata volontà del sovrano di spogliarsi d'una parte dei diritti di sovranità per investire la Santa Sede? No certamente.

La giurisdizione ecclesiastica adunque conservò la sua indole primitiva, precaria o delegata voglia dirsi: coi concordati non si fece altro che regolarne l'esercizio, perchè i tempi non erano abbastanza maturi per rivocharla affatto. La cosa non può altrimenti concepirsi senza cadere nel più misero assurdo. Attevochè i diritti della sovranità sono inalienabili ed imprescrittibili, molto meno può scindersi fra due sovrani la sovranità, o vendere irrevocabilmente la libertà dei popoli condannandoli a rimanere sempre stazionari contro l'ordine della Provvidenza eterna che ha creato l'uomo perfettibile per progredire e migliorare la sociale sua condizione.

E qui mi trovo perfettamente d'accordo con alcuni principii che hanno maestrevolmente sviluppati i signori senatori Piazza e Giola, e colle conseguenze che ne hanno dedotto. Poichè se quei concordati includono una vera stipulazione, egli è chiaro che la Corte romana ha stipulato per gli ecclesiastici del nostro paese; ma essendo questi sudditi e cittadini come tutti gli altri, devono uniformarsi alle leggi od ai bisogni dello Stato. Trattandosi poi d'una materia di sua natura mutabile, l'effetto delle convenzioni doveva cessare di pien diritto appena quella si trovava in manifestata opposizione colle nuove fondamentali istituzioni dello Stato.

Si adduce ancora il disposto del Concilio Tridentino. Io non farò che ripetere che le prescrizioni del medesimo sono state adottate in tutto ciò che ha tratto alla parte dogmatica ed alla disciplina rigorosamente attinente alla medesima, com'è l'amministrazione dei sacramenti, dei sacramentali e della liturgia sacra e simili, ai precetti della morale cristiana ed a tutto ciò che è meramente spirituale. Ma non è stato mai ricevuto quel Concilio come legge, in quanto tocca ai temporali interessi, sebbene avendo annessa una causa di pietà; ed un esempio se ne ha, fra molti altri, nell'amministrazione e disponibilità delle donazioni e dei lasciti pii di natura laicale o mista che il Concilio Tridentino, ai pari di quelli che erano d'indole spirituale, aveva indistintamente riservato ai vescovi. Ciò era estandio conforme alla costante osservanza ed alla Novella 151 dell'imperatore Giustiniano, alle prammatiche ed a non poche carte reali e regi biglietti.

Eppure quando il ben pubblico, ed il bisogno d'una più regolare amministrazione consigliò altrimenti, il sovrano vi pose mano prima nel continente, poi nella Sardegna. Alcuni vescovi richiamarono, ma la Santa Sede pose in non cale questi richiami, saviamente pensando che la sovranità non aveva per ciò alienato i suoi diritti, i quali sono di loro natura inalienabili ed imprescrittibili.

Signori, che giova più oltre illudersi? A me pare che gli stessi ecclesiastici abbiano già col loro fatto risolto la questione, se pur controversa può concepirsi nella applicazione di principii così ovvii e chiari. Se l'abolizione del privilegio del foro è una conseguenza logica e necessaria dei principii

d'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, e di doversi la giustizia amministrare dai giudici nominati dal Re, da cui quella emanò, io non comprendo come gli ecclesiastici, i quali godono dei benefici dello Statuto e dei diritti politici da esso consacrati, sedendo nel Parlamento nazionale come senatori e come deputati, possano oggi ricusarne le conseguenze.

E se quei principii generali si confrontano colle disposizioni espresse negli articoli 37, 45, 51, più evidente ancora si rende l'incompatibilità del privilegio del foro ecclesiastico collo Statuto.

Il trigesimosettimo dichiara il Senato solo competente per giudicare dei reati dei suoi membri. Il quadragesimoquinto dichiara non poter essere alcun deputato arrestato nel tempo della Sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale senza il consenso della Camera. Il cinquantesimoprimo dichiara i senatori e i deputati non sindacabili per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti dati nel Parlamento. Ecco dunque un complesso di disposizioni che in tanti casi espressamente esimono gli ecclesiastici sedenti nel Parlamento dalla giurisdizione dei vescovi e dei loro tribunali.

Da tutto ciò io legittimamente conchiudo che la reiezione della legge, che il Ministero ha proposto e la Camera dei deputati ha adottato, equivale all'abnegazione dello Statuto.

La storia di tutti i popoli e di tutti i tempi c'insegna che un savio Governo deve egli stesso riformare quando i tempi lo richiedono, e lo reclama altamente la pubblica opinione. Altrimenti i popoli impongono o tentano d'imporre le riforme ai Governi con esorbitanze tali che sempre tornano a scapito e rovina delle società già troppo spesso scosse da politici e civili cataclismi.

Rammentate ancora, o signori, la massima che i popoli non sono abbastanza forti, ed i Governi ordinati, se non quando havvi una giusta linea di separazione tra le cose divine e le umane, le spirituali e le temporali, le sacre e le profane. Sia dunque la nostra formola religiosa e politica compendiata in queste divine parole: «ciò che è di Cesare a Cesare, ciò che è di Dio a Dio,» senza perdere però mai di vista che la santa religione che professiamo è la base dell'ordine morale e politico degli Stati.

E voi, venerandi ecclesiastici, credete alla voce del più sincero vostro amico, che il vostro sacro carattere tanto più acquisterà rispetto e venerazione, quanto più voi vi accosterete alla primitiva semplicità (*Bravo! bravo! Bene!*), e vi asterrete dalle temporalità.

Gravissimi scandali lamenta la storia dall'essere stati troppo spesso confusi gl'interessi temporali cogli spirituali.

La Sardegna, mia patria, vide nel secolo decimottavo lungo tempo deserte tutte le sedi vescovili, una sola eccettuata, per non avere il nuovo sabaudo Re voluto accettare dalla Santa Sede l'investitura feudale dell'isola, sulla quale l'istessa Santa Sede vantava antichi titoli di sovranità.

Voglia il cielo, e sia frutto di progredita civiltà e d'incontaminata religione, che siffatti scandali non abbiano mai più a rinnovarsi fra noi! (*Vivi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. Chieggo al Senato la permissione di sospendere per un momento l'ordine del giorno per dare conoscenza di una petizione giunta in questo momento.

CINABIO, segretario, dà lettura di una petizione, con cui 147 cittadini di Bene chiedono venga approvata la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fantini.

FANTINI. Signori, il nostro dibattimento ha omai toccato quel segno che non consente più nè lunghezza di parole,

nè novità di argomenti; nè io abuserò della sofferenza della Camera per un lungo discorso. Parlo per dovere di coscienza, e voi me lo comporterete se io do ragionato il mio voto.

Se bene ho afferrato il senso delle argomentazioni alla legge favorevoli, mi paiono tutte o quasi tutte riposare sulla sostanza delle sue disposizioni, più che sui caratteri veri della sua opportunità, più che sulla sua forma.

Signori, l'episcopato, il clero, non è sì tenero, non è sì amante di questi privilegi che non creda, che non ami sacrificarli quando il bene della società lo richieda. Lo proclamava in questo recinto un illustre mio collega per la Savoia; io lo dico pel Piemonte, nè ho timore di essere smentito. Credetelo, o signori, il clero è sempre disposto a fare qualunque sacrificio (*Rumori*) riguardo al bene universale. Perciò io non parlo della intrinseca natura della legge, parlo delle sue forme, della sua opportunità. Ho udito un eloquente oratore a trattare con grave censura quella classe d'uomini ch'ei chiamò opportunisti. Non credo questa cosa tanto degna di censura, avvegnachè la opportunità sia uno dei primi caratteri di una buona legge. Dico però, qualunque sia il concetto che altri sia per fare del mio criterio, che la legge presentataci, nelle sue forme, senza previo concerto colla Santa Sede, non può accettarsi; perciò la respingo.

Signori, quando si vuol venire a trattati con una potenza amica della quale ci importa conservare le buone relazioni non solo, ma quella sincera intimità che dà forza e carattere di vera amicizia, qual tempo si elegge? Forse quando questa potenza è travagliata da esterni ed interni nemici? Quando questa potenza è in tali termini ridotta che l'istessa sua primiera virtù, l'indipendenza dei voleri e delle deliberazioni possa a ragione o a torto credersi menomata?

Ci si dice che le pratiche risalgono al 1848, e che allora il Sommo Pontefice stava tuttavia in Roma, e nello splendore del suo potere. Ma quelle pratiche un momento intraprese, furono poscia discontinue e riprese subordinatamente ad altri affari; poco si perseverò nelle trattazioni, e perchè i primi inciampi parvero insormontabili, si desistè dall'impresa più per tedio della lunghezza che per disperazione di riuscita.

Si è parlato in questa discussione di concordati, di convenzioni con Roma. Io non sono diplomatico, ignoro sino a che punto in diplomazia voglia valutarsi la fede dei patti giurati. Parlo col buon senso e col senso morale, e questi mi gridano concordati che quella è inviabile, e che a scioria una sola volontà non basta, ma si richiedono entrambe le parti. Certo la convenzione del 1841 era fatta da monarca assoluto, ma avente in sè tutte le parti della sovranità nazionale, la quale sia pure come altri vuole impegnata nel patto, il patto però esiste; esiste nel modo legittimo; è un *impegno serio*, vuol essere tenuto fin che un altro non ne avvenga che nelle debite forme il distrugga.

Ho detto di non voler entrare nel merito della legge, perocchè essa è dominata da una questione preliminare e capitale quella ch'io tratto. Laonde non rivarcherò, come fece un onorevole preopinante, le tenebre del medio evo per cercarvi la più o meno probabile origine delle ecclesiastiche immunità; non censuro quei tempi, per ciò solo che non ebbero i benefici del nostro; ma certo col lume della critica storica potrebbesi dimostrare che ciò che ora viene qualificato come una mostruosità era un'alta ragione di umanità e di giustizia, contro la quale non si vogliono ora usare i mezzi speditivi che altri userebbe coll'errore e col pregiudizio.

Non ricorderò a questa sapiente assemblea il famoso con-

cordato napoleonico, non i nomi dei negozianti, non le loro qualità, il tempo speso nei negoziati; dirò solamente che l'esito di quel trattato fu grande e compiuto, e che le materie di esso erano molto più complicate e più ardue che quelle della presente legge. Ma allora non si ebbe paura della perseveranza.

Ci si risponde quella sconsolante congettura: nulla si otterrà. Permettete, o signori, che io non divida con molti questo disgustoso pensiero. Quella mano amica che nel 1841 ci aiutava a ricostruire l'edificio sociale, a metterlo in armonia coi tempi, io non credo che ci sia addivenuta tanto nemica da non volerci più aiutare a dare il compimento a questo edificio sociale che richiedono i tempi e le nuove forme di Governo.

Ma gli interessi della nazionale sovranità non patiscono più indugio: ma credete voi che non renderete più rispettata la sovranità quando col capo della Chiesa vi sarete condotti nel modo più opportuno a stabilirla ed a tutelarla?

La sovranità di una nazione si esercita in più modi, e non è certo il men degno quello di venire a nuove pratiche col l'augusto capo della Chiesa. Il tempo non la aliena, non la diminuisce, ed è segno di forza, non di debolezza essere longanime cogli amici.

Signori, io non temo per questa legge, nè parlo per fare opposizione alla natura di essa. Io temo per ciò, che questa, fatta senza le debite forme col capo della Chiesa, e lasciate che ve lo dica un vescovo, dia un urto, un crollo, non alla divinità della religione, ma al senso morale di essa. So che a molti questo sembra timore esagerato; so che in tanta sovversione di animi e di dottrine quanta fu nei due anni passati altri rimane sicuro dello avvenire. Permettetemi di non dividere questa sicurezza; io mi fido sul passato. Non cerchiamo di squarciare il velo dell'avvenire; leggiamo nel libro del passato. Ditemi quale autorità o morale o politica non è stata assalita o dall'ignoranza o dalla mala fede? Qual è ora l'oggetto sicuro ed intangibile della popolare riverenza? Non è certamente il progetto di legge che ci occupa quello che così corrompe il giudizio popolare, ma l'essere venuta in tal tempo ed in tale forma non parmi argomento di troppa sicurezza.

Un onorevole preopinante disse che temeva danno al clero ove la legge non fosse accolta. Io non voglio credere esagerato il suo timore; ma perchè volete aggiungervi ancora quell'altro di avere una legge non fatta d'accordo col capo del clero cattolico?

Conchiudendo, o signori, io vi dirò: non crediate che l'episcopato, il clero faccia opposizione a questa legge per amore, per ambizione dei suoi privilegi. No, o signori, la dissonanza non è in questo senso. Fate la legge d'accordo col capo della Chiesa, e voi troverete l'episcopato ed il clero che insegna ad altri a obbedire, a sottomettersi con pienezza di convinzione e di animo.

Io ho fatto atto di dovere e di coscienza, epperò respingendo la legge voterò per tutti quegli emendamenti che condurranno a far sì che la proposta legge sia fatta d'accordo col capo della Chiesa.

PRESIDENTE. Mi si trasmette in questo istante dall'onorevole senatore Doria la seguente proposizione:

« Il Senato domanda la chiusura, riservando all'onorevole relatore della Commissione il riassunto della discussione. »

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

È dunque aperta la discussione sopra l'opportunità della chiusura.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. La discussione mi pare troppo grave perchè non sia data ancora, almeno agli iscritti, la facoltà di parlare. Noi parliamo; conviene che ascoltiamo anche gli altri per illuminarci, e per ricrederci anche ove d'uopo; la materia, a parer mio, è così intricata che par bene non si chiuda ancora la discussione.

DELLA TORRE. Io appoggio la proposizione Sclopis, perchè a me pare anche non esaurita ancora affatto la discussione, ed ognuno che il voglia ha diritto di far sentire il suo modo di vedere.

PRESIDENTE. Io debbo porre ai voti la proposta.

Chi crede debba chiudersi la discussione generale, salvo al relatore della Commissione di riassumere la questione, voglia levarsi.

DE CARDENAS. Domando la parola.

Molte voci. Non si può parlare quando la proposta è ai voti.

DE CARDENAS. Domando la parola sulla formola della proposizione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Si è detto: salvo al relatore della Commissione.

Io osserverò che la Commissione era divisa in due parti; vorrei si dicesse: « salvo alla minorità di dire le sue ragioni e fra le altre quelle principalmente che la indusse a discostarsi nell'interpretazione a darsi a quella parte delle fatte comunicazioni sulle trattative fatte alla Commissione. »

Il relatore ci disse che queste comunicazioni furono interpretate in due sensi diversi; il Senato non sa ancora in qual senso le abbia prese la minorità della Commissione, e pare abbia il diritto di saperlo.

PRESIDENTE. L'autore della proposizione ha già aderito a questo emendamento; la proposizione che io pongo ai voti è la seguente:

Chiadasi la discussione, salvo alla minoranza ed alla maggioranza della Commissione di esporre le ragioni che stimerà.

Chi adotta questa proposizione voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

La parola è al senatore Di Gattinara.

DI GATTINARA ARBORIO. Chiamato a sedere in questo agosto Consesso, e dovendo esporre il mio parere in una delle più solenni circostanze, e discutere una delle leggi più importanti, io starei per dire organiche e fondamentali, minore a tutti per facondia e dottrina, ma a niuno per coscienza e convinzione, chiaramente io manifesterò quanto l'intima mia persuasione mi suggerisce, persuasione in me non prodotta, ma illuminata e rinfrancata dai profondi ragionamenti dei savi oratori che mi precedettero.

Astretti come siamo da indissolubile giuramento di mantenere intemerato in tutte le sue parti lo Statuto spontaneamente largitoci dalla veneranda memoria dell'immortale Carlo Alberto, e tenuto intatto ed illeso dal glorioso regnante l'amatissimo nostro sovrano Vittorio Emanuele II, erede ed emulo della paterna magnanimità, noi dobbiamo ascriverci, non che a dovere, ma a gloria il seguire riverentemente le orme luminose che il Martire glorioso, e l'invitto Figlio del martire ci segnarono nelle vie costituzionali; vie di lealtà, di fede, d'irremovibilità in un patto in cui fu invocato Iddio per mallevadore.

Nel momento di quella funesta sciagura, di cui ora si compie il dolente anniversario, Vittorio Emanuele II nulla di-

sperò, ma memore di sè stesso, e vero figlio di un eroe, e vero postero di quegli eroi Sabaudi, che anche con le provincie inondate da prepotenti nemici volsero sempre il viso alla fortuna, poichè fidenti nell'amore dei loro popoli di cui furono sempre più padri che signori, non esitò a tener salda la religione della sua parola.

Non l'immenso dolor filiale lo affranse, non lo oppresse l'avversità; resistendo al pari alle più strazianti emozioni dell'animo, e mentre dava l'ultimo amplesso ad un padre che non doveva più rivedere, resistendo alle tentazioni palesi degli esterni nemici, come alle più subdole ed incalzanti degli interni, provò a tutti che i Reali di Savoia non seppero mai, per qualunque e terribile ed inaspettato avvenimento, scendere a transazioni trattandosi d'onore, di promesse e di giuramenti.

Non entrerà negli arcani diplomatici, nè sarà così arduo di sollevare quelle cortine che ordinariamente velano le cupe negoziazioni con un nemico baldanzoso e prepotente. Ma non sarebbe temerità il sospettare che grandi e lusinghiere saranno state le esibizioni al giovane nostro sovrano per indurlo a rientrare nel sistema antico e proscritto dalla nostra politica condizione; ad annichilare quei miglioramenti d'ordine, di civiltà e di libertà felicemente inaugurate, a rinunziare insomma a quelle benedizioni di gratitudine che noi vivi gli indirizziamo continuamente, e che i posteri eternamente gli ripeteranno. Nè presso alcuno sarebbe sembrato eccessivo agli stranieri per cattivarsi l'alleanza dell'inespugnabile custode delle Alpi; forse a niuna indennità di guerra noi saremmo soggiaciuti, forse il nostro territorio si sarebbe accresciuto dei ducati a noi limitrofi, e di qualche altro tratto più lontano ancora.

E certo l'esempio di Napoli, di Roma e di Toscana avrebbe servito di pretesto ad un animo meno elevato per rompere la fede data e spergiurarla, ma non ben si apposero i tentatori. Il nipote di Emanuele Filiberto, di Carlo I, di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele, il figlio del migliore fra i suoi antenati tutti, fu inaccessibile ad ogni ingiuriosa insinuazione, inflessibile nell'onore, come il suo brandito in battaglia, respinse ogni lusinga; accettò la sventura, ma mostrò di non averla meritata e di esserle superiore serbandosi intemerato. L'eterno avversario dell'indipendenza italiana soccombette nell'inglorioso agguato che tese al giovane coronato; la scaltrezza fu vinta dall'ingenuità; la tentazione non trovò appiglio in un cuore che non palpita che pel bene e per la libertà dei suoi popoli.

E siccome il nuovo re chinando la fronte sotto un diadema allora stillante sangue, conobbe tutto il peso dei doveri ai quali si assoggettava, così conobbe pure tutta la santità della missione a cui era chiamato, e quanto ardua impresa gli rimaneva a compiere, cioè, di continuare l'opera di rigenerazione, di cui l'augusto suo genitore aveva gittate le fondamenta.

Egli non ignorava che il primo pregio di un re è la fedeltà delle promesse; il secondo di essere incrollabile nel mantenerle. Di ritorno nella sua capitale e cosperso ancora della polvere degli accampamenti, stese la destra a confermare quelle istituzioni, le quali, come saranno il più sicuro pegno della nostra felicità, così saranno il più splendido monumento della sabauda reale munificenza.

Signori e colleghi onorandi! Noi imiteremo la lealtà dei nostri sovrani. Noi giurammo come quelli di mantenere integro lo Statuto in tutte le sue parti. Nessuno di noi certamente è capace di mancare ai suoi giuramenti, di fallire alla parola data al cospetto della nazione che ci osserva, ed al

cospetto di Dio che sta a mirarci se noi decliniamo la testimonianza che solennemente invocammo.

Niuno di noi si assumerà l'immensa responsabilità di possibili tremende sventure, la maggiore e la più grave delle quali sarebbe che noi, legislatori, fossimo per tradire la fiducia che in noi è riposta, e l'aspettazione di un popolo, esempio all'Italia ed all'Europa di generosità di sacrificio e di perseveranza.

Lo Statuto proclama altamente tutti eguali in faccia alla legge. Partendo da un principio così evidente, così assoluto, non è più lecito il soffrire l'esistenza di uno Stato nello Stato, di una sovranità a lato di un'altra sovranità, di un tribunale di eccezione, di un foro ecclesiastico.

Addurre poi trattati, concordati o altri quali si vogliano convenzioni che si oppongano ad una legge così razionale, e che in conseguenza la indeboliscano, o la rendano inefficace, parziale o nulla; che uno Stato abbia a ricorrere ad una potenza straniera qualunque per permettergli di reggersi a suo talento, e di obbedire a necessità richiesta dalla civiltà dei tempi, ed implorata dal bisogno dei suoi amministrati, mi pare una vera assurdità, un palpabile anacronismo, un volgarissimo controsenso.

Sola questa parte forte è felice d'Italia conserva principii di nazionale indipendenza. Sola sa e può custodirli. A noi tocca di tenerli intangibili e sacri. A noi sia dunque permesso di estenderli, di fecondarli. Venti milioni di fratelli dalle vette dei loro monti mentre ci aprono le braccia impazienti di stringerci in un fraterno amplesso, mentre in noi fondano ogni loro speranza, stanno con la più ansia aspettazione contemplando quanto si opera qui, dove è il ricetto ospitale di tanti infortunii, di tante intelligenze italiane.

Nè permetterò ad alcuno di confondermi fra gli aerei utopisti; nè appartengo tampoco a quei generosi pensatori che vorrebbero l'Italia sotto le medesime leggi governative riunite. Queste liete visioni, queste ardue speranze le abbandono all'arbitrio supremo della Provvidenza. Ma una federazione di tutta quanta la nostra Penisola, cessando di essere una vana speculazione, perchè è nell'ordine delle cose di possibile conseguenza, io sono lieto di accarezzare col pensiero questa dilettevole lusinga.

Una sola lingua, una quasi perfetta uniformità di costumi, di mente e d'immaginazione, una medesima libertà di terreno, finalmente una stessa religione, ecco gli elementi indistruttibili su cui s'innalzerà in un lontano avvenire il grande edificio dell'italica indipendenza. Io la affretto col pensiero codesta epoca fortunata; quindi sento tanto più l'obbligo di concorrere per parte mia a che quelle basi su cui posano le nostre istituzioni rimangano inalterabili, intemerate, superbi di porgere alla rimanente Italia posta a sì dure prove l'esempio di consentaneità a noi stessi, ossequio alla grande ombra del compianto nostro Benefattore, e di perseveranza in ogni qualunque avvenimento, ci guarderemo dal presentare lo scandalo di debolezza e di contraddizione. Nella vasta lega doganale che, meglio consigliati, gli altri Governi di questa sacra terra stringeranno con noi, io voglio ispirar loro la convinzione che hanno a trattare con un popolo tenacemente saldo nei suoi proponimenti.

Passeggiere, io spero, sono le divergenze che ne disgiungono tuttora, e queste diversità momentanee di regime, queste luttuose diffidenze non sono opera italiana; il gran nemico semina fra noi la zizzania, ma non essendo da lungo tempo seme italiano, scomparirà dal suolo che la respinge. Quando in pegno di fraterna alleanza ci stringeremo la mano coi nostri sventurati fratelli, e tutte le nostre forze, tutti i

nostri pensieri cospireranno ad assicurare viepiù l'ordine interno, la fede reciproca e ad ispirare ai nostri nemici quei riguardi che da secoli sembra abbiano dimenticato verso una nazione che fu loro maestra di lettere, di guerra e di civiltà, non avremo più a temere le incursioni dei barbari; i loro discendenti arrossiranno essi medesimi del male che così pertinacemente ci han fatto, e noi pure consacreremo all'oblio le tante così lagrimevoli ricordanze.

I loro Governi ci furono ostili; ma i popoli, a dispetto delle malefiche istituzioni da cui sono incatenati, e che loro mettono per forza in pugno spade fratricide, sono sempre fratelli: sotto questo titolo noi li riconosceremo sempre. Amici li abbraceremo; nemici poi, e lasciandosi tuttora condurre a rinnovare le antiche irruzioni, noi loro opporremo brandi ugualmente affilati per punirli, e il nostro codice fondamentale per illuminarli ed istruirli. Ma i primi ad obbedire ed a rispettare il nostro codice dobbiamo esser noi. In quello è altamente proclamata l'eguaglianza di tutti i cittadini al cospetto delle leggi. Questo punto è il cardine su cui si aggira la mole del nostro politico edificio, e non ammette né commenti, né interpretazioni.

Un re grande fu il creatore di questo benefico principio; un re che ne è il degno erede, ne è il vindice ed il custode, e niuno ha diritto di dettare condizioni né a lui, né ai parlamenti, che sono la più illustre creazione del suo immortale Genitore.

Perciò il mio suffragio è per l'adozione pura e semplice della legge proposta dall'egregio ministro di grazia e giustizia, senza condizioni, senza restrizioni, senza aggiornamenti. Quando poi, come io spero, questa legge così utile, così giusta, così sospirata sarà sancita con le debite solennità, se ne dia pure comunicazione officiosa e riverente al Sommo Pontefice. Ma non per impetrarne la sua approvazione, ma perchè dall'alto della cattedra di san Pietro possa riconoscerne la giustizia e la necessità, e santificarla con la sua apostolica benedizione. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole senatore Des Ambrois.

DES AMBROIS. Il Senato mi perdonerà se, non estante lo stato avanzato della discussione, io apro della parola che mi è concessa. Non è già che io pensi di aggiunger parole per sostenere il progetto di legge, di cui altri ha già messa nella più viva luce i convincenti motivi; ma desidero solamente mi sia permesso di spiegare il mio voto, appoggiato a convinzioni che la discussione stessa non ha potuto che confermare.

Io voto la proposta legge, perchè nell'intimo mio convincimento io la credo strettamente giusta e necessaria.

Giusta verso i chierici, ai quali pure la società civile è debitrice di buona giustizia amministrata con forme tutelari da tribunali nazionali ed inamovibili. Giusta verso la società, della quale nessuno che ne goda i vantaggi può sfuggire le leggi o disconoscere i magistrati. Necessaria perchè è precetto dello Statuto e bisogno dei tempi.

Voto l'abolizione del privilegio del foro, perchè è per me cosa evidente che il chierico quando contratta come cittadino, quando delinque come cittadino, quando invoca le leggi dello Stato, deve andar soggetto ai tribunali dello Stato istituiti per tutti i cittadini.

Voto l'abolizione del diritto d'asilo, perchè credo che l'esercizio della giustizia sulla terra sia la cosa la più santa e la più grata a Dio, e che la santità del tempio non è contaminata dalla presenza degli agenti della legge, ma bensì da quella dei malfattori. Questo avanzo di altri tempi è così as-

surdo e contrario alla civiltà, che è quasi intieramente caduto di per sé stesso e dimenticato perfino dai ladri.

Io adotto la legge perchè non credo che offenda la religione, perchè non posso confondere colla religione i privilegi temporali del clero.

Ho udito in altra seduta parole gravi e severe sull'insufficienza della ragione umana, sul pericolo di ascoltarla in tali materie, ed io diffido quant'altri dei lumi della ragione; ma che io debba rinnegarla a segno di credere cose spirituali ed inerenti alla religione quegli usi che la storia ci mostra introdotti dai principi, e che ormai vedo scomparsi dal rimanente della Chiesa cattolica, confesso che ciò supera le mie forze.

Nemmeno io scorgo imminenti quei pericoli indiretti per la religione che alcuni paventano. Se l'abolizione ebbe luogo dappertutto senza questi pericoli, perchè saremmo noi i soli a doverli temere?

Postochè le immunità ecclesiastiche sono concessioni dei principi, io ne inferisco che i principi possono rivocarle.

« Le roi est maître du privilège, l'étend ou le restreint comme il lui plaît » scriveva, son tosto due secoli, un magistrato di celebre e venerata memoria.

E tant'è che in altri paesi, principi religiosissimi, hanno rivocato o ristretto quei privilegi da sé. Si è osservato da un onorevole preopinante, che quelli erano principi benemeriti verso la Chiesa. Ma, benemeriti o no, se il diritto fosse stato spirituale non avrebbero potuto toglierlo. Fu dunque riconosciuto temporale, ed una cosa che è temporale a Parigi non può essere spirituale a Torino. (*Harità prolungata*)

Un prelado venerando ci ha ricordato che questi privilegi sono appoggiati ad un possesso di secoli; ma non posso credere che egli abbia voluto dare a questa osservazione storica la forza di un argomento molto influente contro l'abolizione.

Egli sa meglio di me che il tempo non vale a consacrare gli errori, né a rendere irrevocabile quello che di sua natura può e deve rivocarsi. Se le concessioni esistenti da secoli fossero irrevocabili, la servitù della gleba durerebbe ancora. (*Bravo!*)

Non credo che i concordati possano impedire l'abolizione, ossia l'esercizio di un diritto naturale della sovranità.

Introdotti da qualche secolo per sostituire rapporti di mutua deferenza ad antiche e troppo frequenti asprezze, destinati ad evitare conflitti fra le competenze derivanti dalle leggi stabilite, io debbo considerarli come impossenti a mutare la natura delle cose ed a pregiudicare la forma interna dei Governi, le basi stesse della sovranità nazionale.

Nessun accordo può fare che una cosa temporale diventi spirituale, come nessun accordo potrebbe fare che una cosa vera diventasse falsa, o convertire un errore in verità.

Nessun accordo ha potuto vincolare un principe a mantenere in perpetuo nel suo Stato istituzioni ingiuste ed assurde, a lasciar privi i suoi sudditi dell'eguaglianza civile.

Nel 1847 nei Consigli del re assoluto, nel 1848 in quelli del re costituzionale ho opinato per l'abolizione del privilegio clericale mercè un atto di deferenza verso la Santa Sede. Questi riguardi di deferenza erano doverosi, ed avrei vivamente desiderato che ci ottenessero l'adesione del Pontefice.

Ora siamo accertati che furono usati, ed a me basta in cosa nella quale lo Stato ha diritto di fare da sé. Io ricuso ulteriori indugi, perchè nello stato delle cose li credo pericolosi, inutili, contrari ai diritti della nazione, ai doveri ed alla dignità del Governo. Non ho fede in trattative ulteriori

con Roma, e tanto meno l'avrei dopo un voto sospensivo del Senato, anche nella bizzarra ipotesi che l'illustre guardasigilli portasse di nuovo in quella Corte la stringente sua eloquenza. (ilarità)

Allronde l'indugio di due anni conta certamente ben poco nella storia di un popolo, ma è ben lungo per l'adempimento di un dovere, per l'attivazione di un principio sanzionato dalla legge fondamentale del regno.

Un antico ed onorevole mio amico vi ha dipinta colla sua solita sagacità le naturali ripugnanze della Corte romana, indotta quasi per necessità dalla sua indole conservatrice e dai secolari suoi precedenti ad accettare le riforme lentamente e con diffidenza.

Deplorando il suo dissentimento, noi non possiamo però ristarci dal fare il dover nostro, e l'augusto capo della Chiesa comprenderà quanto i nostri sentimenti sono lontani da qualunque offesa alla santità del dogma od alla maestà della tiara. La Provvidenza ci salverà dallo scisma, come ne ha salvati i nostri padri allorchè dovettero rispettosamente difendere la indipendenza del principato civile. Permetterà che, seguendo i religiosi esempi di Bossuet e di Luigi XIV, noi conserviamo con eguale fermezza la nostra fede ed i nostri diritti.

Esclusa l'opportunità d'indugiare per convenienze esterne, io non l'ammetto per convenienze interne. La questione di opportunità la riduco per me a questi termini: saranno maggiori gl'inconvenienti se diamo corso alla legge o se la rigettiamo? Ora sono fermamente convinto che il rigetto, sia sospensivo, sia definitivo, sarebbe fonte d'inconvenienti infinitamente maggiori, di discordie interne assai più vive e deplorabili, e nell'interesse del clero stesso, della religione e della patria credo altrettanto opportuna quanto è giusta l'adozione immediata del progetto di legge.

Il Senato avrà adempiuto all'alta sua missione di sedare i partiti, non con sprezzabili debolezze nè con cieche resistenze, ma colla imparziale tutela dei veri interessi del paese, colla ferma applicazione dei principii del vero e del giusto.

Il Governo in mezzo al conflitto delle opinioni avrà un vantaggio che tosto o tardi la vince, quello di aver ragione. (Applausi)

PRESIDENTE. Il signor senatore Sauli è chiamato a parlare.

SAULI. Signori, fra le diverse ragioni dette dagli onorevoli preopinanti in favore della legge per l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, ad alcune mi accosto assai volentieri, ad altre non aderisco. Non temete ch'io voglia qui discernere le une dalle altre, nè fare così il riepilogo dell'intera discussione. No, io non pretendo che la sofferenza del Senato abbia ad essere virtù senza confine. Solo dirò che io vissi per ben quindici anni sotto l'Imperio di una legislazione che per quanto riguarda alle medesime immunità, era di giurisprudenza conforme a quella della legge ora proposta alla nostra sanzione, e vissi allora in grembo di Santa Madre Chiesa. Vivono nel medesimo grembo molte altre nazioni, presso alle quali il clero non gode privilegio di foro. Da ciò che intesi, molti concorrono nel riconoscere la giustizia e nel commendare la sostanza di questa legge; non pochi biasimano il modo e la forma con cui introdurre si vuole nel nostro diritto. Se in questo caso la forma debba prevalere alla sostanza, io nol so. Questo ben so, che coll'estendersi anche fra noi questa maniera di giurisprudenza, s'estende eziandio l'uniformità e l'unità di quella dottrina, ch'è qualità essenziale e dote pregevolissima del cattolicismo: *una lex, unum baptisma*.

Aggiungerò che un altro vantaggio non ancora avvertito

mi sembra possa derivarne alla Chiesa. A niuno di voi sfuggì senza dubbio come all'età nostra la Provvidenza abbia spiegato un segnalato favore per la maggior diffusione del cattolicismo. Non ne assegno altra prova che l'emancipazione dei cattolici nel regno unito d'Inghilterra e d'Irlanda. Anche in Germania pareva spuntasse un lontano desiderio di fare ritorno alla pura verità della nostra fede.

Voi sapete, o signori e colleghi sempre onorandi, voi sapete che le opere degli scrittori sono per lo più interpreti e quasi ognora sicuro indizio delle tendenze dell'universale. Ebbene, io vi rammento i nomi insigni dell'Hunter, del Voigt e dello stesso Ranke, i quali, sebben protestanti, pure spiegarono nei loro libri un'inclinazione quasi manifesta in pro del cattolicismo. Forse a simili tendenze avrebbero dato favore gli stessi principii o gli stessi Governi: ed era ben naturale, era ben savia cosa che a ciò si sentissero inclinati, poichè il principio cattolico si fonda sull'autorità e ne inculca il rispetto, mentre pur troppo si scorge come, presso alle moltitudini senza freno e traviate, l'autorità cada miseramente in discredito, e come, per causa di siffatto discredito, le umane società portino pericolo di disordinarsi, di sciogliersi e di ricadere nell'umile condizione d'ignobili armenti. Ma per avventura, e principii e Governi nella Germania si rimasero dal secondare cosiffatte tendenze, temendò che, per le pretensioni della curia romana, non venisse a scemarsi il pieno e indipendente esercizio della loro podestà temporale. Reputo quindi che la nostra legge, porgendo alla Santa Sede occasione di mostrarsi meno che pel passato gelosa e tenace delle medesime pretensioni, agevoli ad un tempo stesso al cattolicismo il sentiero d'allargare i proprii confini. Anche per questa considerazione, che io confido possa avere, per le menti sfasciate e schiettamente pietose virtù di valido ed incalzante argomento; anche per questa considerazione mi maraviglio come la legge in discorso sia soggetto di così calde contese, e più mi maraviglierei poi, e la meraviglia toccherebbe i confini dello scandalo, se la legge (qualora essa venga approvata) diventasse pomo di future discordie. Somma è la reverenza, sommo è l'ossequio dovuto ai canoni ed ai concordati; ma quest'ossequio, questa reverenza sciogliere non ci possono dall'obbligo d'osservare la sovrana legge di Dio che ci comanda di amarci a vicenda.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor senatore De Fornari.

DE FORNARI. Vedendo arrivata la discussione ormai ad una estrema fase di maturità, e già essendone stata richiesta la chiusura, per la quale, a questo ulterior punto io pure opinerei, io mi decido a rinunciare alla parola, e risparmio al Senato un mio discorso, che essendomi trovato iscritto troppo tardi fra gli ultimi, non ho avuto il tempo e l'abilità di raccorciare. Mi basta di dichiarare che voterò per l'adesione pura e semplice della proposta legge, e pei motivi di mia convinzione profonda e coscienziosa, godo poter dichiarare come segnatamente e con piena soddisfazione aderisco al riassunto così succinto, ma non meno luminoso, dell'egregio collega che ha testè parlato ultimo, il senatore Des Ambrois.

PRESIDENTE. La parola, secondo il turno d'iscrizione, è al signor senatore D'Azeglio Roberto.

D'AZEGLIO. Sono stati pronunziati vari discorsi da dotti ed eloquenti oratori in un senso contrario alla presente legge. Io ne rispetto l'opinione, quantunque non consenta con essi. Non mi pare però che da alcuno siano state vittoriosamente ribattute le ragioni che con si maschia e parlamentare eloquenza venivano esposte dall'onorevole signor guardasigilli.

Non credo altresì che gli argomenti a me opposti dall'onorevole signor senatore Di Collegno Luigi, sulle riserve fatte dal Pontefice nello Statuto romano in mantenimento della propria autorità rispetto alla giurisdizione ecclesiastica, tolgano valore all'asserzione da me avanzata, che il principio generatore dell'eguaglianza della legge sia dall'istesso Pio IX stato iniziato due volte spontaneamente prima nel *motuproprio*, poi nello Statuto. Ora dal momento che il principio era da esso posto in fermo, niun dubbio che egli ne dovesse in egual modo adottare tutte le conseguenze. Un Governo costituzionale non può negare di pareggiare nei loro diritti civili e politici non solo i cittadini cattolici, ma altresì i protestanti, senza contraddire allo spirito delle istituzioni per cui egli medesimo sussiste. Un sistema governativo è un sistema compiuto in tutte le sue parti, le quali devono fra loro armonizzare, e logicamente coordinarsi al suo principio fondamentale. Quando venne dichiarata dipendente dal solo ministro della giustizia, come nel *motuproprio*, l'amministrazione della giustizia civile e criminale, era stabilita la sua unità: quando venne dichiarato che tutti sono eguali innanzi alla legge, come nello Statuto romano era stabilita la sua eguaglianza. Le riserve del Governo papale erano troppo deboli per propria natura onde resistere alla forza d'un principio assoluto com'è l'imparzialità della giustizia. Non è da dubitare che nella progressiva attuazione dello Statuto pontificio sarebbe avvenuto fra le riserve e il principio quello che fra il vaso di terra e il vaso di ferro della favola. Era necessario che l'uno cedesse all'altro: o fosse adottata quella riforma, o fosse annullato lo Statuto. Una tal verità trova la sua conferma in un fatto che appartiene alla storia di quei tempi. È cosa notoria aver la Camera elettiva di Roma inoltrata al Pontefice una petizione collettiva, in cui essa chiedea positivamente l'abolizione della giurisdizione ecclesiastica, come attuazione del principio fermato nello Statuto: ed è parimenti cosa notoria che il Papa, il quale, non volendo cedere su tal punto, avrebbe respinta la petizione, l'accoglieva invece, e la trasmetteva al suo Consiglio; ed è più che probabile che egli vi avrebbe dato il proprio consentimento. E questo in conformità dell'istessa massima per cui il Pontefice erasi spogliato d'una parte notevole di sua autorità governativa per rivestirne i rappresentanti della nazione, la quale dal pontificato assoluto passava così sotto il pontificato costituzionale. Il Papa ha dunque creduto due volte che vi avessero circostanze sì gravi e sì urgenti da potersi cedere ai bisogni dei tempi e dei popoli. Lo ha creduto quando istituì la Consulta di Stato e il comune di Roma, e lo ha creduto nuovamente e più estesamente quando promulgò lo Statuto romano. Non è dunque inverisimile che lo stesso Pontefice potesse stimare opportuno darne un terzo esempio, in cosa di minore momento, perchè puramente temporale e amministrativa. Il Papa fece quelle prime immunità alla propria autorità perchè giudicò poterlo fare senza lesione del proprio dovere, onde così avrebbe probabilmente fatto un'altra volta, e questa risoluzione non sarebbe stata se non un corollario delle due prime. Alcuno di noi sarà certamente per dubitare che a fronte di nessuna minaccia, di nessun pericolo fosse il Pontefice stato per operare cosa contraria al proprio dovere, o fosse venuto a mancare verso Pio IX quel divino aiuto che sosteneva Pio VI e Pio VII sulla terra dell'esiglio, e che santificava tanti altri Pontefici colla corona del martirio.

Confortiamoci adunque a confidenza nel capo supremo della Chiesa: anche il suo Governo riconosce come il fine immediato che dee proporsi ogni forma di civile reggimento

sia il benessere della società in relazione ai beni temporali che le appartengono. Il più dotto teologo della sua età, san Tommaso d'Aquino, scriveva circa sei secoli sono: « La legge umana è principalmente istituita per comporre all'ordine gli uomini fra loro, epperò la leggi umane non si curarono di nulla stabilire riguardo al culto divino se non relativamente all'utile comune degli uomini: *Lex humana principaliter instituitur ad ordinandum homines ad invicem, et ideo leges humane non curaverunt aliquid instituire de culto divino nisi in ordine ad bonum commune hominum.* (Summ. Quæst., 99). Conforme a quella di san Tommaso è altresì l'opinione di Silvio, del Suarez, e di altri ascetici scrittori.

Cessino dunque gli avversari della legge dalle pie esagerazioni ad essi suggerite da uno zelo sincero, ma eccessivo. Cessino alcuni dal paventare, altri dal minacciare (non so con quanta conformità alla condizione delle quistioni parlamentari) le censure della Chiesa a chi se ne fa propugnatore. La Chiesa è una madre pietosa, avara anziché prodiga delle sue censure, e allora tanto più quando le opere de' suoi figli hanno per fondamento la giustizia. Voglio citarvene un esempio, su cui sono bastevolmente informato.

Vero il fine del 1837, sostenuto da molti onorevoli cittadini ed ecclesiastici, io aveva alcuna parte a promuovere nello Stato un'altra importante riforma, una riforma ben altrimenti importante agli occhi del Sommo Pastore, perchè non attinente, come questa, ai bassi interessi della terra, ma connessa col principio religioso, voglio dire l'emancipazione dei protestanti e degli israeliti. Regnava allora uno dei più pii monarchi della Casa di Savoia, il magnanimo fondatore delle nostre libertà. Il Ministero che decretò a quel tempo una tale riforma, la operava a malgrado delle proteste con cui alcuni vescovi tentavano di farvi opposizione. Avete voi mai udito, o signori, che sian per tal atto state minacciate censure ecclesiastiche dalla Santa Sede al re, ai ministri, a quei cittadini, o a me?

Altro esempio. Vi fu egli alcun richiamo o opposizione quando l'illustre Vincenzo Gioberti, allora cappellano di Corte, era in questa nostra città arrestato, e sostenuto in carcere, e poi dannato a confine? Niun agente pontificio interpose allora il suo veto (*Harità*), nè dichiarò violate le immunità ecclesiastiche.

Altro esempio. V'è ella stata alcuna censura, soltanto minacciata, all'imperatore d'Austria, quando, poche settimane sono, si condannavano alla pena capitale dall'autorità secolare due vescovi de' suoi domini, il vescovo di Nenzol e quello di Grosswardeif? No, non è stato articolato verun richiamo; come non lo era neppure per cessare le aspre persecuzioni esercitate dal Governo napoletano contro i dotti e i pii solitari di Montecassino, o quelle del Governo parmense contro i monaci di San Benedetto. (*Harità*)

DE CARDENAS. (*Interrompendo*) Spero non avrem niente da imparare da quello che si fa colà.

PRESIDENTE. Non si può interrompere la parola ad un oratore.

D'AZZOLIO. Ho la parola e la mantengo.

Poniamo dunque la nostra confidenza, lo ripeto, nell'animo retto del Pontefice, ed associamoci francamente ad un'opera di sociale giustizia. Se in questi gravi momenti il Ministero, volendo con saggio consiglio antivenire ai disordini d'ogni sorta che la protrazione di un vieto privilegio condannato e reso inutile dal nostro incivilimento, potrebbe suscitare nello Stato, si risolve a ridurre in atto alcune disposizioni legislative già fatte antiche in altri paesi, e da due anni già decretate nello Statuto, il Ministero non fa che coordinare la sua

opera all'alto mandato affidatogli dal re, onde è formale dovere d'ogni buon cittadino di fortemente sostenerlo nella difficile e travagliosa impresa. (*Vivi segni d'approvazione*)

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Signori senatori, convinto dagli argomenti della maggioranza della Commissione, che mi confermano la necessità della legge proposta, sia per conformarci allo Statuto, che per ottenere ciò che già possiede la totalità quasi delle popolazioni cattoliche, io non avrei che a parlare dell'opportunità delle proposte della legge, non che delle forme usate onde ottenere dal Santo Padre la benefica, spontanea concessione di quanto la riguarda. L'opportunità della proposizione di questa legge che riflette al bene ed ai desiderii della nostra popolazione, sarebbe certamente stata più proficua, se tosto riunito il Parlamento nel minor tempo, gli si fosse presentata a sancire, richiedendone contemporaneamente, se creduta necessaria, l'annuenza della Corte di Roma. Ma le preoccupazioni del Governo non hanno forse permesso di attivare maggiormente le prime pratiche tendenti ad ottenere dalla Santa Sede quella previa annuenza, che tanto avrebbe contribuito ad aumentare la nostra venerazione verso il Sommo Pontefice. Le difficoltà incontrate presso la Corte di Roma lasciano luogo a maggior stupore dopo quanto il senatore d'Azeglio ci riferì sulle propensioni mostrate ed attivate dal Santo Padre nel fare concessioni consimili al popolo romano.

Questa ritrosia della Corte di Roma è tanto più rimarchevole pel poco riguardo ai nove decimi di queste popolazioni cattoliche, che pel solo effetto della loro aggregazione al grande impero francese furono già ammesse al beneficio di questa legge coll'annuenza, dirò, almeno tacita, del Sommo Pontefice in allora dominante. Che se improvvido consiglio concorse a privarci di quel bene nel 1814, esso fu rivendicato più tardi dal re Carlo Alberto colla promulgazione dello Statuto.

Il mio primo intendimento che manifestai da umilissimo cattolico, come mi protesto di essere, si era di rimostrare le circostanze attuali al Santo Padre pregandolo di aderire spontaneamente con una pronta concessione. Ma altro è il Santo Padre, altro è la Corte di Roma (*Bravo! bravo!*); nè so se quello può aderire senza l'annuenza di questa. Però, se bene mi si è detto, se bene ho letto, questo non sarebbe mai ottenibile da quella Corte; l'esperienza ce lo conferma, mentre se la pressochè totalità delle nazioni cattoliche gode ora del beneficio della legge in questione, non si è in vigore delle previe concessioni della Corte di Roma che inutilmente impetrarono, ma bensì in forza della promulgazione di legge consimile a questa, per ordine del principe, alla quale finirono per essere consecutive le tacite approvazioni di quella Corte.

Guidato da queste considerazioni, e viste le attuali circostanze urgenti, io voto conscienciosamente in favore della legge. (*Bravo! bravo!*)

PRESIDENTE. L'ultimo iscritto per aver la parola sulla questione generale è il senatore Cibrario.

CIBRARIO. La discussione mi pareva prima d'ora progredita al segno che il Senato potesse giudicare con piena cognizione di causa se la legge proposta fosse o no ammissibile. Questo è dirvi, o signori, che io non intendo di ripigliarla. Mi restringo pertanto a motivare il mio voto, e dico che io, non sospetto, per quanto spero, di essere meno che riverente e devoto alla religione ed ai suoi ministri che venero ed amo, mi risolvo senza la menoma esitazione ad accettare questa legge:

1° Perchè la credo di natura essenzialmente civile, e straniera non solo al dogma, non solo ai diritti della vera gerarchia ecclesiastica, ma anche a quella parte della disciplina che è riservata alle supreme ragioni della Chiesa;

2° Perchè la credo utile al clero, il quale pareggiato agli altri cittadini secondo i principii della civile eguaglianza acquisterà giudici più esperti non meno probi e conscienciosi, forme di giudizi incomparabilmente migliori, come lo stesso episcopato ha riconosciuto e dichiarato, infuè definizione più sollecita e meno dispendiosa;

3° Perchè la credo necessaria come indeclinabile conseguenza dello Statuto, come immediato ed inevitabile accessorio della nostra pacifica e tanto più gloriosa rivoluzione;

4° Perchè infine, usati già preventivamente quei termini di riverenza che mai non vogliono prefermettere colla Santa Sede, e che si potranno e si dovranno poi dal Governo continuare, l'adozione della medesima risulta dagli stessi motivi già sovra espressi evidentemente opportuna.

Io credo pertanto d'adempiere uno stretto dovere come uomo politico e cittadino, e di non iscostarmi d'un atomo dai principii religiosi come cattolico, votando per l'adozione della legge e respingendo ogni emendamento sospensivo. (*Applausi*)

PRESIDENTE. Alcuni senatori mi hanno rappresentato sul termine della passata seduta, che in tornate così prolungate, quale l'importanza di questa legge richiedo, poteva forse essere opportuno e conveniente d'interporre una breve pausa. Chieggo al Senato se vuole momentaneamente sospendere la seduta.

Voci. Il senatore Ricci Alberto domanda di avere la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Ricci Alberto.

RICCI ALBERTO. Non era mio pensiero, o signori, di prendere parte a questa discussione, che meglio credevo affidata all'ingegno degli illustri prelati e de' dotti magistrati che qui siedono, ma siccome alcuni argomenti che hanno regolata la mia convinzione non mi sembrano essere stati bastevolmente sviluppati, così mi farò in brevissime parole ad esporli alla Camera, ardentemente desiderando che le ragioni che hanno informato l'animo mio possano scendere nei vostri e regolare un voto che, meno ponderato, potrebbe immergere il nostro paese in gravissime e forse irreparabili sciagure. Ma prima di tutto mi sia permesso, o signori, di constatare un fatto altamente onorevole e rassicurante pel nostro paese, cioè che da ogni parte di questo Consesso e da quanti si sono fatti e oppugnatori e propugnatori della proposta legge, in tutti eguale è stato l'impegno a dichiararsi figli riverenti della cattolica Chiesa. Sì, o signori, tutti ci professiamo devoti all'autorità delle somme chiavi, anzi nelle manifestazioni che sorsero in proposito in questa e nell'altra Camera sembrami di scorgere la nazione intiera che, per organo dei suoi rappresentanti, fa solenne professione di cattolicesimo.

Questa manifestazione, o signori, deve essere da tutti gli italiani tenuta in gran conto, perchè come fu detto da un illustre subalpino, le nazioni cattoliche non periscono mai.

A due principalmente si riducono le obiezioni che dagli oppositori alla legge di cui è questione si mettono in campo per consigliarne il rifiuto. La prima riguarda all'opportunità della legge, l'altra alla legalità internazionale della medesima.

Una legge, o signori, è non solo opportuna, ma è urgente quando si tratta di far cessare, come nel caso presente, una collisione di diritti tra cittadini e cittadini. Infatti, pel fatto

della promulgazione dello Statuto i laici hanno acquistate il diritto di essere giudicati da tribunali i di cui poteri emanano direttamente dal re, e sieno composti di giudici inamovibili. Ora, sussistendo l'attuale privilegio del foro, i sudditi laici si trovano nelle loro contestazioni cogli ecclesiastici, o nella necessità di rinunciare ai diritti che sono loro garantiti dallo Statuto, e di presentarsi innanzi ai tribunali ecclesiastici; oppure di smettere ogni pensiero di ottenere riparazione degli oltraggi che per avventura loro fossero stati arrecati da persone appartenenti alla classe dei chierici.

Ora, siccome è debito di ogni Governo di prevenire con apposite leggi ogni causa di grave disturbo nello Stato, egli è evidente che vi era non solo opportunità, ma urgenza nella presentazione della legge che venne sottoposta all'approvazione del Senato. Un'altra ragione di opportunità è desunta, o signori, dalla necessità di armare il Governo dei mezzi legali di fare eseguire le leggi anche dai sudditi ecclesiastici, mentre per la pubblicazione dello Statuto scomparve la possibilità di far uso di quel potere discrezionale di cui egli usava, in caso di bisogno, contro le persone appartenenti al clero. Un Governo non può rimanere disarmato in faccia alla società di cui debbe tutelare i diritti e gli interessi.

Ma, asseriscono gli oppositori, si doveva sempre prima scendere colla Corte di Roma a negoziati per ottenere per via diplomatica la rinunzia del privilegio del foro, e questi negoziati non hanno durato abbastanza. Signori, io credo che veramente insufficienti potrebbero asserirsi le fatte trattative, se il Governo si fosse proposto semplicemente qualche concessione restrittiva dei privilegi esistenti. In tal caso egli è probabilissimo che per mezzo di compensi si sarebbe potuto venire facilmente ad un accordo. Ma trattandosi di ottenere la piena ed intiera abolizione del privilegio del foro ecclesiastico in materia civile, come lo esigono le leggi fondamentali del nostro paese, io credo che si sarebbe potuto negoziare indefinitamente senza probabilità nessuna di arrivare ad una conclusione definitiva.

I documenti che il Ministero ha sottomesso alla Commissione mi sembrano farne ampia testimonianza. Infatti che cosa disse in modo perentorio il cardinale plenipotenziario? Dichiarò che in nessun caso la Santa Sede potrebbe oltrepassare nelle sue concessioni quelle che servivano di base al concordato colla Toscana, concordato che ristabiliva in limiti, è vero ristrettissimi, ma pur ristabiliva il privilegio del foro in un paese dove dalle riforme di Leopoldo in poi più non ne esisteva vestigio.

Nè io pretendo con ciò, o signori, di censurare menomamente la condotta della romana Sede. Io mi persuado anzi facilmente che un Governo che non vive che di principii sia tenacissimo della loro conservazione, ma è mio infendimento di constatare un fatto che asserisco senza tema di poter venire contraddetto, cioè che nessun Governo cattolico in Europa ha potuto finora ottenere, per mezzo di accordi preventivi colla Corte di Roma, l'abolizione del foro ecclesiastico. Ora, in presenza di questi precedenti storici e dell'esempio recente di un Governo italiano cui s'imponeva di ristabilire almeno un'apparenza di privilegio in un paese dove da 80 anni non ne esisteva più alcuno, in questo stato di cose, dico, si poteva ancora conservare ragionevole speranza di poter venire ad accordo per ottenere una piena ed intiera abolizione del privilegio del foro? Signori, lascio al vostro senno ed alla vostra buona fede di deciderlo.

Passo ora alla questione, a mio giudizio, assai più difficile, della legalità internazionale. Signori, in questa materia io non saprei dividere le opinioni emesse da alcuni colleghi,

che cioè i concordati non siano veri trattati, perchè io non credo che la forma estrinseca di un atto possa venir distrutta dalla materia in esso contenuta. Non credo neppure che ad infirmare convenzioni liberamente concluse possa invocarsi il principio dell'inalienabilità della sovranità nazionale, perchè tali sono i trattati tutti di abbandono di territorio, di permute, di protettorato ed altro.

Avvi invece, o signori, una massima riconosciuta da tutti i pubblicisti, cioè che i principii troppo assoluti del diritto di natura sono raramente applicabili al diritto internazionale, per cui si è introdotto, per così dire, un terzo diritto che modifica le deduzioni troppo rigorose del primo, e che viene chiamato diritto d'uso, *droit coutumier*, basato cioè sugli usi e le pratiche costantemente seguite.

È questo in ultima analisi il vero codice che deve applicarsi in tutte le quistioni tra Stato e Stato, ed è universalmente riconosciuto che la citazione d'esempi seguiti in casi dentici basta ad infirmare tutto ciò che di troppo assoluto si vorrebbe basare sopra il rigore delle deduzioni del diritto naturale.

Egli è quindi, o signori, che fondandomi sopra questi principii, io credo si possa francamente asserire che i trattati esistenti colla Santa Sede non possono assolutamente considerarsi come di ostacolo all'adozione della legge proposta.

Signori, i trattati e le convenzioni che sancivano privilegi accordati in materia di legislazione civile ed ecclesiastica subirono costantemente le fasi alle quali andò soggetta la legislazione generale di ogni paese, e ciò per una ragione ben ovvia di equità naturale, cioè che tali trattati o convenzioni s'intendono sempre concluse sotto la clausola *rebus sic stantibus*. Onde è che Vattel, parlando dell'esecuzione dei trattati (lib. II, cap. xvii) dice:

« L'état des choses à raison duquel la promesse a été faite lui est essentiel, et le changement seul de cet état peut légitimement empêcher ou suspendre l'effet de cette promesse. »

Quindi è che coll'andar del tempo sono di mano in mano andati scomparendo in Europa i privilegi che sotto diversissime forme ed in diversi modi assicurati esistevano in ogni paese, e la Corte di Roma stessa rese omaggio a tale principio, andando via via in ogni nuovo concordato rinunciando a privilegi che in tempi in cui tutto era eccezione aveva sanciti a favore del chiericato.

Senza occuparmi dunque degli esempi più da noi discosti ne citerò due recentissimi, uno interno e l'altro esterno. L'interno è relativo all'abolizione della giurisdizione feudale in Sardegna. Questa giurisdizione era garantita dal trattato stesso col quale la Sardegna veniva dal re di Spagna ceduta ai duchi di Savoia. Eppure quando la maturità dei tempi consigliava al Governo del re di abolire tale giurisdizione, il Governo spagnuolo non credette, malgrado ne fosse richiesto dagli interessati, di avere il diritto di mettere ostacolo, appoggiandosi sulle disposizioni del trattato di cessione, alla riforma giudiziaria che le condizioni della civilizzazione aveva resa indispensabile. L'esempio esterno lo trarrò di preferenza da un paese dove risiedeva come incaricato d'affari del re, e dove in tale qualità fui chiamato a pronunziarmi sulla questione di cui si tratta. Questo paese è il regno di Portogallo. Colà da tempi remotissimi i forestieri godevano di una giurisdizione privilegiata, cioè avevano il diritto di essere giudicati dal giudice della propria nazione, giudice che veniva nominato dal rappresentante o dagli stessi individui appartenenti alla nazione medesima.

Di tale privilegio godevano gl'italiani e i tedeschi in seguito a concessioni immemoriali; gli spagnuoli poi, gl'inglesi ed i francesi ne godevano in virtù di disposizioni speciali di trattati. Eppure, due anni dopo l'introduzione della costituzione in quel regno, la regina pubblicava un decreto col quale si dichiarava abolito quel privilegio di foro a favore degli stranieri. Tutto il corpo diplomatico residente in Lisbona, riunitosi per decidere sull'emergente, fu d'avviso che tal decreto non poteva considerarsi come attentatorio ai trattati esistenti, perchè dal momento che cessava il privilegio di foro per tutti i nazionali, doveva pur cessare per gli stranieri.

Simili concessioni non possono mai considerarsi che come eminentemente transitorie, e debbono cessare quando non si possono più trovare in armonia colle leggi fondamentali del paese. Infatti, chi oserebbe sostenere che il Sultano il quale, per mettere i nostri concittadini residenti ne' suoi Stati al livello degli altri stranieri, ha accordato, col mezzo di un solenne trattato, il diritto agli agenti del re di essere soli giudici nelle cause che insorgono tra i medesimi, non avrebbe il diritto di richiamare a sé tale giurisdizione nel caso in cui stabilisse ne' suoi Stati un'amministrazione di giustizia più conforme alla civiltà europea?

Per tutti questi motivi, o signori, io voto per l'ammissione pura e semplice della legge che credo sostanzialmente vantaggiosa alla religione ed al clero.

Il sistema dell'unione dello Stato colla Chiesa è un prodotto delle idee confuse e violente del medio evo, e da questo anticristiano connubio ne derivò il dispotismo civile e l'indifferentismo religioso. Quando il sacerdozio più non si mescolerà col Governo, lo Stato sarà più tranquillo, e l'altare meglio servito. (*Bene! bene!*)

PRESIDENTE. Interrogo di nuovo il Senato se voglia o no fare una pausa di 10 minuti.

(Il Senato assente.)

La seduta è sospesa per 10 minuti.

L'adunanza è riaperta.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Demargherita.

Voci. La minoranza ha la precedenza.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Signori, essendo la minorità della Commissione interpellata sull'impressione che ha potuto produrre su di essa la comunicazione degli atti concernenti i negoziati che hanno avuto luogo in Roma, è dovere suo di parlare su questo punto, e non credo mancare di discrezione nel farlo.

Due sono le considerazioni che si presentano a questo riguardo: l'una di fatto, l'altra di criterio. Sulla prima non vi può essere differenza d'opinione. Già siete chiariti sull'oggetto dal discorso del signor guardasigilli. Esso vi raccontò la storia dei negoziati. Siccome però alcuni poterono per avventura non farsene un'idea chiara nel modo diffuso con cui fu esposta, la riassumo qui in poche parole.

Preliminare nell'estate del 1848 col mezzo di due note scambiate in Roma. Successiva presentazione di progetto dal canto nostro, e contro-progetto rimesso dal canto romano pochi giorni prima della partenza di S. Santità da Roma. Dopo d'allora, cioè dal novembre 1848 sino agli ultimi giorni di febbraio scorso, che val quanto dire per lo spazio di dodici mesi, cessazione d'ogni vero negoziato. Semplici discorsi o conversazioni avute luogo in Gaeta ed in Portici da a-

genti nostri che avevano altre missioni per iscopo, non potendosi considerare come vera ed attiva continuazione di negoziato.

Passo ora alla seconda considerazione, quella cioè che concerne il criterio che si formò la minorità della Commissione. Ed a questo riguardo vi dirò francamente che la minorità crede:

Primieramente, che lungi dall'essere esaurita la via dei negoziati, essi non furono che cominciati, non efficacemente seguiti, ed in nessuna guisa chiusi.

In secondo luogo, avendo Roma consentito sul punto principale della nostra domanda, la minorità della Commissione è convinta che l'esito d'un nuovo negoziato riuscirebbe probabile e fors'anche facile.

Finalmente, essa non ha potuto rendersi capace dell'insistenza del Ministero nel non voler comunicare al Senato gli atti ed i documenti di cui essa ha ottenuta lettura.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DEMARGHERITA, relatore. Voi udiste, o signori, in tre successive tornate, non pochi oratori, i quali, mossi tutti dall'intimo loro convincimento, con vasto corredo di dottrina, con grande apparato di raziocinio, parlarono chi in favore della proposta legge, chi contro la medesima. Quelli che si alzarono propugnatori della legge si fecero a svolgere con più ampiezza quegli argomenti che, esposti nel rapporto della Commissione, avevano condotto la medesima alla conclusione favorevole dell'adozione della legge, non senza però che alcuni di loro altri ne aggiungessero a maggior rinforzo della conclusione anzidetta. Quelli poi fra gli altri oratori che avete intesi, o signori, i quali presero ad oppugnare la legge presentata alle vostre deliberazioni, possono dividersi comodamente in due classi. Gli uni di loro, affrontata la nuova legge nel suo intrinseco, nella sua sostanza, presero a sostenere che la medesima non possa essere dal Parlamento favorevolmente accolta, e che anzi il Parlamento medesimo manchi di legittimo potere per adottarla da sé solo senza il concorso e l'intervento della Santa Sede.

Altri degli oppositori non ispinsero tant'oltre la loro opposizione, e si attennero soltanto a riguardare la legge medesima come inopportuna, e molti di essi mostrando di nutrire il desiderio che la legge medesima possa venire fra non molto accolta e messa in vigore, tengono tuttavia per fermo che nel momento in cui siamo, nelle attuali circostanze, l'adottarla non sarebbe provvido consiglio.

A me, come incaricato dell'ardua funzione di relatore della Commissione, incombe ora l'ufficio di riassumere, almeno per sommi capi, l'ampia tela della ventilata materia, di presentare cioè lo stato, ed i vari termini della discussione, ribattendo se non tutti, almeno i principali fra gli argomenti che vennero adducendosi contro le conclusioni della Commissione.

Io mi accingo, o signori, a compiere quest'arduo ufficio in quel miglior modo che la tenuità delle mie forze può consentirli, non senza implorare caldamente la benevola vostra indulgenza a quanto sarò per dire.

Gli oppositori della legge i quali la assalirono nella sua sostanza, e vollero dimostrarla da non doversi e da non potersi nemmeno adottare, fecero uso di due specie di argomenti: ricorsero ad alcune morali considerazioni riflettenti il bene della religione, e la dignità del clero, le quali morali considerazioni, in senso loro, sono da tanto da consigliare la non adozione della nuova legge. L'altra specie di argomentazioni, della quale si fece uso onde impugnare la legge in di-

scorso, appartiene al diritto; fecersi cioè gli oppositori della legge a voler dimostrare che la Chiesa abbia un vero *gius acquisito* a voler mantenute le immunità ecclesiastiche delle quali si ragiona, del quale *gius* legittimamente non possa la Chiesa medesima venire dallo Stato spogliata.

Facciamoci a combattere gli uni e gli altri di questi argomenti di doppio genere.

Le considerazioni morali, delle quali, come abbiamo detto, fanno uso in primo luogo gli oppugnatore della legge, riflettono in primo luogo il bene della religione, la dignità del clero, quasi che alcuna offesa alla religione, alcuna lesione della dignità del clero, della considerazione cioè onde è importante che egli goda, affine di adempiere con efficacia il sacro suo ministero, sia la nuova legge per recare.

In non ispendere, signori, molte parole onde escludere che la religione possa dirsi in causa nella presente discussione, come neanche per ismentire ogni sfregio che possa venirne, come si pretende, al ceto ecclesiastico dall'abolizione delle ecclesiastiche immunità.

Molte cose sonosi dette a questo riguardo, le quali fanno chiaro, in modo a non potersene menomamente dubitare, che non ne scapita punto la religione dall'abolizione dell'immunità ecclesiastica, se non è vero che invece ella se ne avvantaggi, poichè la religione, abbastanza tutelata dalla propria divinità, non abbisogna del soccorso, dell'aiuto, dell'apparato di esterni sussidi per mantenersi nel suo essere.

I chierici poi quando, cessando dall'esercitare funzioni estranee al loro ministero, non vengano da questo sviati, quando si tolga ogni pretesto ai detrattori della religione di elevare sospetti su quest'immischiata degli ecclesiastici nelle cose meramente profane, non potranno che avvantaggiarsene, ben lungi che abbiasi a menomare la dignità, la considerazione che noi ammettiamo essere dovuta al ceto ecclesiastico, onde possa adempiere ai doveri, agli uffici che gli sono affidati.

Mi permetterete tuttavia, o signori, di aggiungere un'osservazione, la quale io credo di qualche peso, onde viemmeglio stabilire che la religione è assolutamente fuori di causa nel presente dibattimento. Di che consta infatti la religione? Ella consta di dogmi, cioè delle verità da credersi, di precetti di morale, cioè del modo di operare, della condotta a tenersi onde conseguire l'eterna salute. Consta finalmente della disciplina, vale a dire del complesso di quelle leggi ed ordinamenti della Chiesa che si attengono ai riti, alle cerimonie, all'esercizio del culto.

Converrebbe adunque che le prescrizioni della nuova legge, nell'abolire che ella fa il privilegio del foro ecclesiastico e le immunità locali, toccassero da alcun lato o ai dogmi, o alla morale, o alla disciplina ecclesiastica.

Ora egli è manifesto che nè circa le verità da credersi, nè circa il modo di condursi de' fedeli per conseguire l'eterna salute, nè circa la disciplina, almeno in quanto questa chiamasi fondamentale, nella parte cioè che io meno d'ogni altro credo soggetta a variazione, niun mutamento arreca la nuova legge che trovasi alle vostre deliberazioni sottomessa. Ed è qui, o signori, il luogo acconci di ribattere un argomento che fu messo in campo dall'uno degli onorevoli oratori che parlarono sulla controversa materia, vale a dire che articoli di fede, non semplici disposizioni attenentisi al temporale, siano quelle leggi della Chiesa colle quali vennero stabilite le ecclesiastiche immunità.

Certo che se queste immunità ecclesiastiche avessero una qualche relazione anche lontana cogli articoli di fede, noi non saremmo al cospetto vostro onde impugnarle, onde persuaderci a decretare una legge per la quale le stesse immunità

vengano annientate. Ma noi non possiamo indurci a credere, e spero che vi avrò tutti in questa mia opinione assenzienti, che non vi ha relazione di sorta, nè il menomo nesso tra gli articoli di fede e le disposizioni della Chiesa concernenti le immunità ecclesiastiche. Certo che se sotto il nome di articoli di fede vogliono intendersi tutti i comandi della Chiesa, quali essi sieno, ed anche quelli coi quali essa abbia tirato a sè alcune parti della potestà temporale; se anche questi comandi della Chiesa per cui viene sminuito il potere nazionale per accrescerne d'altrettanto il potere della Chiesa, possono, ripeto, essere considerati come articoli di fede, allora per certo le immunità ecclesiastiche acquistano tale una fermezza, una stabilità da non poter essere più oramai impugnate.

Niuno è che ignori come la fede non si ricavi che dalle scritture e dagli atti degli Apostoli, cioè dal diritto divino, a noi venuti per tradizione. Niuno non sa che i poteri della Chiesa, in quanto concerne il dogma e la morale, in ciò solo consistono che nel caso di conflitto, nel caso di insorto dubbio intorno ad una verità da credersi o ad un precetto di morale, alla Chiesa appartiene il definire quale sia la verità; alla Chiesa appartiene il definire ciò che debba credersi e ciò che debba operarsi per ottenere l'eterna salute. Ma qui dove si tratta non di cosa da credersi, non del modo di condursi nel costume, non della disciplina, poichè qui non si tratta di rito, di cerimonie, del servizio di culto, non si possono erigere in altrettanti articoli di fede i diversi comandamenti della Chiesa, e meno poi quel precetto della Chiesa, in virtù del quale siasi essa stessa attribuita una parte di quella giurisdizione civile che appartiene al principato, e che non può dal principato medesimo trasferirsi nella Chiesa.

Male adunque opinarono, per quanto a me pare, quegli fra gli onorevoli preopinanti che parlarono contro la proposta legge, nel voler esprimere il conflitto che si sta agitando, non colla ragione, ma bensì colla fede, prendendo come articolo di fede il precetto della Chiesa che stabilisce le immunità degli ecclesiastici, e corrobora le immunità medesimo coll'aggiunta della censura.

Nè anche può la Commissione acconsentire con quello fra i preopinanti, il quale non alla fede, ma alla disciplina ecclesiastica ebbe a riferire quanto concerne le ecclesiastiche immunità. Già abbiamo detto poc' anzi che sotto il nome di disciplina sia da intendersi il complesso di quelle ecclesiastiche ordinazioni, le quali si attengono ai riti, alle cerimonie e all'esercizio del culto. Ora, quando si tratta di attribuire alla Chiesa una parte della giurisdizione civile, certamente non si tratta nè di rito, nè di cerimonie, nè di culto; si tratta di cosa meramente temporale. Si lasci adunque il principio da noi posto, che la religione sia totalmente estranea nella questione concernente le ecclesiastiche immunità, che non vi sia, nè vi possa essere offesa della religione in questa materia meramente profana e temporale, come egli è fuori d'ogni contestazione che la proposta legge non può considerarsi come ridondante in ispregio della potestà ecclesiastica, la quale, ben lungi che possa scapitare per le disposizioni di questa legge, viene anzi ad avvantaggiarsi, essendo fatta partecipe del diritto comune, e godendo di tutti quei vantaggi di cui ora si gode nell'amministrazione della giustizia negli affari meramente temporali.

La seconda classe degli oppositori, come abbiamo detto, uscendo da queste generali considerazioni di ordine morale, prende a voler dimostrare che la Chiesa abbia un diritto legittimamente acquistato a voler mantenute le ecclesiastiche immunità delle quali si tratta. È ben certo, o signori, che ove la Chiesa potesse giungere a stabilire in modo soddisfacente

l'acquisto legittimo ed irrevocabile delle immunità ecclesiastiche delle quali si ragiona, noi non ardiremmo impugnare un diritto veramente acquistato.

Ma non possiamo in verità accordarci cogli illustri oppositori nel credere che la Chiesa possa giungere a segno di stabilire in modo appagante che ella abbia legittimamente acquistato, e sia perciò investita di un irrevocabile diritto alle controverse immunità delle quali non possa venire senza grave ingiuria dalla società spogliata. La Chiesa difatti per giungere a questo risultamento invoca, o i canoni che riflettono queste immunità ecclesiastiche e ne stabiliscono e regolano il governo; o le leggi civili per cui i principi annuendo ai desideri e alle istanze della Chiesa, l'investirono di una parte della civile giurisdizione, o la diuturnità del possesso nel quale la Chiesa si trova nel godimento delle controverse acquistate immunità, o finalmente (e qui sta il perno del sistema avversario) i concordati pei quali essendosi riconosciute dalle due potestà il privilegio del foro, e l'immunità locale di cui ora si tratta, vengano queste cose in modo concorde regolate e governate.

Ma ognuno, o signori, di questi diversi titoli potrà stabilire in modo soddisfacente il diritto che la Chiesa abbia acquistato alle controverse immunità. Né vale alla Chiesa l'invocar le leggi, le decretali dei papi, le costituzioni dei Concilii, e le ordinazioni ecclesiastiche, in cui si fa menzione delle immunità concesse e si considerarono come legittimamente acquistate. Imperocchè egli è palese che trattandosi di una parte di giurisdizione spettante alla podestà secolare, la Chiesa non può spontaneamente da sé spogliare l'autorità civile di queste sue prerogative per trasferirle nel ceto ecclesiastico; né valgono per sé le leggi della Chiesa a spogliare il principato di un diritto che è alla natura sua inerente, investendone invece la Chiesa.

I principi possono certamente colle loro leggi delegare ad altri l'esercizio di una parte delle loro potestà, che è al supremo impero inerente, ma spogliarsi di questa potestà, trasferirla irrevocabilmente in un altro, essi nol possono. Tutti consentono in ciò che quello che spetta alla suprema civile potestà, è cosa inalienabile, è cosa imprescrittibile; tutti consentono che non si può dimezzare, che non si può sminuire il supremo impero staccandone alcune delle prerogative, che gli sono inerenti per trasferirle in altri, e tanto meno irrevocabilmente; sono adunque invalide le leggi dei principi a svestirli di una parte della giurisdizione civile per trasmetterla nella Chiesa.

È conosciuta a questo riguardo la nota distinzione fra i *regali maggiori* ed i *regali minori*. Quelle prerogative di minor conto, d'ordine secondario, le quali sono annesse all'impero, possono validamente dedursi in contratto, possono per legge alienarsi: ma quando si tratta di *regali maggiori*, qual è certo la podestà di esercitare la giurisdizione nelle cause civili, ella è comune sentenza non tanto dei canonisti e dei pubblicisti, ma eziandio dei teologi, di San Tommaso in ispecie, e di Sant'Agostino, e di tutti gli altri, che questi *regali maggiori* siano assolutamente inalienabili. Invano adunque la Chiesa ricorre alle leggi dei principi per tutelare quella parte di giurisdizione che siate stata deferita dalle costituzioni dei principi.

Viene poi il diuturno possesso; ma il possesso non giova al possessore secondo le più trite e note massime del diritto, quando la sua origine sia precaria. Ora, la Chiesa non per altro titolo che per titolo meramente precario ha potuto acquistare in principio, ed esercitare in progresso una parte della giurisdizione civile. Non poté per giure proprio, ma

solo per delegazione del principe questa giurisdizione dalla Chiesa esercitarsi.

Lungi adunque che possa alla Chiesa giovare nel presente caso il possesso del quale ragioniamo, secondo l'allegato principio per cui il possesso meramente precario mai non dà luogo a prescrizione, per quanto lungo tratto di tempo abbia durato, bisogna necessariamente confessare che il principe non poté esser spogliato di un diritto inerente alla sua sovranità, e che questo medesimo diritto non si poté per alcun modo trasferire nella Chiesa.

Vengono da ultimo i concordati, via questa per la quale più che per tutte le altre si lusinga la Chiesa di aver acquistato un legittimo ed irrevocabile diritto all'esercizio delle immunità le quali vennero nei concordati medesimi riconosciute e regolate. E qui parimente siamo lecito di non consentire a quella dottrina che venne in questo recinto esposta da taluno degli oppugnatori, vale a dire che i concordati intervenuti tra lo Stato e la Chiesa debbano pareggiarsi ai trattati fra due potenze intervenuti.

Secondo che ne pare, havvi grandissima distanza dai concordati ai trattati.

I trattati si fanno tra due potenze, fra Stato e Stato, e sono regolati (né potrebbero essere altrimenti) dal *gius internazionale*; invece i concordati si fanno non fra due potenze, ma bensì fra uno Stato ed il Supremo Gerarca della Chiesa. Possono avervi col Sommo Pontefice veri trattati, ma quando il Pontefice vi si accosta non quale capo supremo della Chiesa, ma bensì quale principe nei propri Stati, allora tali trattati sono veramente regolati dal *gius internazionale*; quando invece la convenzione segue tra uno Stato ed il Supremo Gerarca della Chiesa in questa sua propria qualità, allora la convenzione prende il nome di concordato, e non è più governata dal *gius internazionale*, ma è invece soggetta alle prescrizioni del *gius pubblico ecclesiastico*.

Posta questa verità, rimane a vedersi quale sia la forza, quale l'efficacia dei concordati intervenuti tra lo Stato sardo ed il Supremo Gerarca della Chiesa in punto delle immunità ecclesiastiche. Noi potremmo in questa materia seguire le tracce dei diversi oratori che la trattarono, dimostrando, come anche seguendo solo le massime del diritto generale, i concordati possano essere in varie guise impugnati; e come essi abbiano al pari d'ogni altra convenzione annessa la clausola *rebus sic stantibus*. Di modo che variando lo stato delle cose si possono i concordati impugnare, quando cioè la cosa si riduca a quel punto in cui se ella trovata si fosse da principio, la convenzione non avrebbe potuto aver luogo, si possono impugnare i concordati quando essi riescono evidentemente lesivi all'uno od all'altro dei contraenti, come fu impugnato da Clemente XII il concordato intervenuto tra il suo immediato antecessore Benedetto XIII ed il Re Vittorio Amedeo II; si possono da ultimo impugnare i concordati quando sia intervenuta tale una mutazione nella condizione di una delle parti contraenti, che questa mutazione renda impossibile l'esecuzione del concordato.

E ciò appunto occorre nel caso nostro, essendo, per le mutazioni politiche intervenute fra noi, impossibile di mantenere quel privilegio del foro a cui direttamente ripugnano le disposizioni del nostro Statuto.

Ma noi non vogliamo inoltrarci in tutta questa discussione sui vari mezzi che potrebbero adoperarsi onde restringere la forza e l'efficacia dei concordati che si fanno valere contro la proposta legge.

Basta a noi l'attenersi a questo semplice argomento. I concordati hanno la loro efficacia quando intervengono tutte le

condizioni necessarie, perchè un concordato produca il suo effetto.

Noi non vogliamo inoltrarci nella questione eccitata da uno degli onorevoli oratori, cioè che nel conflitto tra le leggi civili di uno Stato e la convenzione fatta con una potenza estera o col Supremo Gerarca della Chiesa, debba prevalere il concordato alle leggi civili: noi ammettiamo senza difficoltà che nel conflitto debba prevalere la convenzione fatta, alle leggi civili; ma diciamo che i concordati intervenuti colla Santa Sede (pei quali vennero riconosciute le immunità ecclesiastiche, e ne venne regolato l'esercizio), erano violati ed inefficaci nella loro origine.

Se non fossero stati violati ed inefficaci nella loro origine noi ammettiamo che lo Statuto non potesse invalidarli; ma se questi concordati, anche nella loro origine, quando furono conclusi e stabiliti mancavano d'intrinseca forza ed efficacia, allora potè lo Statuto stabilire quell'eguaglianza che contraddice al privilegio del foro, senza far caso dell'ostacolo che potesse nascere.

Ove per poco si esamini la natura dei concordati intervenuti per le immunità ecclesiastiche, sarà facile il persuadersi come questi concordati non abbiano mai avuto la forza ed efficacia di una vera e propriamente detta convenzione: perchè in fatto possa dirsi convenzione efficace, fra le altre essenziali condizioni questa imperiosamente si richiede, che la cosa caduta in contratto sia suscettiva di esserlo. Io dirò e senza temenza di poter essere con fondamento contraddetto, che niun principe, per quantunque dir si voglia assoluto, può in modo irrevocabile alienare una parte della sua civile supremazia; ora quando si introdusse nei concordati e si regolò l'esercizio del privilegio del foro, l'autorità civile abdicò una parte della sua civile giurisdizione, e la Chiesa non poteva acquistare civile giurisdizione se non per abbandono che ne faccia il principe. Ma se il principe trovasi nella legale impossibilità di trasferire (e questa legge è irrevocabile) una parte qualunque della propria civile giurisdizione, ne viene per legittima conseguenza che i concordati, nella parte in cui stabilirono le immunità locali, e ne regolarono l'esercizio, non poterono far ostacolo a quell'eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge che è proclamata dallo Statuto, e che contraddice troppo apertamente il privilegio del foro. Non havvi adunque alcuna via, per la quale la Chiesa abbia potuto afferrare lo scopo proposto, cioè quello di trovarsi legalmente investita di una parte della civile giurisdizione, imperciocchè non può questa civile giurisdizione regolarsi da sè e colle proprie leggi, non può averla avuta dal principe, non può averla acquistata per diuturno possesso avuto o da legge o da concordato, non potendo i principi per essi alienare una parte qualunque della loro civile potestà.

Qui, o signori, egli è opportuno che mi si conceda di ribattere un argomento che due degli onorevoli oratori i quali parlarono in proposito della legge trassero da un diverso linguaggio che pretendono essersi da me tenuto in altra occasione, in proposito della forza ed efficacia delle leggi della Chiesa e dei concordati.

Vorrebbero questi onorevoli preopinanti insinuare che, mentre io oggi caldamente impugno che i concordati intervenuti fra la Chiesa e lo Stato abbiano potuto attribuire alla Chiesa quella parte di giurisdizione civile nel cui possesso si trova, io abbia in altra occasione, come dissi, ad un'altra Camera, tenuto un linguaggio diametralmente opposto.

Ecco, o signori, le parole che mi si contrappongono:

• Niuno non sa che secondo le leggi da cui siamo retti e più ancora giusta i concordati tra il sacerdotio e l'impero inter-

venuti, le leggi ecclesiastiche sian tutt'altro che leggi dalla cui osservanza possa lo Stato a suo talento sottrarsi. •

La prima osservazione che io ho l'onore di sottomettere alla saviezza del Senato quella si è non essere, secondo me, troppo conforme alle regole di sana interpretazione lo staccare da un discorso un brano qualunque del medesimo, presentandolo isolato, quasi che questo brano isolato dovesse avere lo stesso significato che potrebbe avere quando fosse accompagnato da ciò che lo precede e da ciò che sussegue; ma lasciando anche in disparte questa riflessione, conviene richiamarsi alla memoria in quale occasione venissero da me queste parole pronunziate.

Tattavasi allora della rimozione di due vescovi, dei quali l'uno aveva abbandonato in quel tempo la propria diocesi, l'altro aveva abbandonato la propria sede, sebbene continuasse a governare la propria diocesi stando in un angolo della diocesi medesima.

Io allora avendo l'onore di sedere al banco dei ministri, ho manifestata la mia opinione in questi termini, vale a dire che onde ottenere la rimozione dei vescovi dalla propria sede, tolto il caso di rinuncia spontaneamente fatta, era, e secondo le leggi ecclesiastiche e secondo i concordati, necessario di dimostrare esservi, secondo il gius canonico, causa di cotali rimozioni; chè, senza di ciò, appartenendo alla Chiesa il potere e la facoltà di provvedere su questa materia, non poteva la società civile svestirla di una facoltà che legittimamente le apparteneva per arrogarla a sè stessa.

Ecco in qual senso io allora considerava come efficaci e le leggi ecclesiastiche ed i concordati in materia nella quale, secondo il mio modo di vedere, sola competente a conoscere e statuire era la Chiesa. Questa sola dimostrazione chiarisce quanto sia poco applicabile il caso presente al linguaggio tenuto allora, e come sia egualmente fondato a tenere di presente un linguaggio contrario, perchè allora si trattava di un diritto che io credevo, e credo tuttora appartenere alla Chiesa; mentre all'opposto di presente si tratta di un diritto il quale non appartiene che alla società civile, nella quale la Chiesa non può ingerirsi, non avendo essa sopra di questo acquistata alcuna ragione; non avendo potuto le leggi ecclesiastiche nè i concordati attribuirle una facoltà, che non le aspetta, e che ella non può acquistare e che non poterono i principi trasferirle.

Concludo adunque senza più che non si possa alcuno arrestare a quel diverso linguaggio che io tenni in altra Camera ed in altra speciale condizione, e che io ho ragione fondata a riconoscere che la Chiesa non può esercitare alcuna parte della giurisdizione civile, tanto meno a fronte dello Statuto, il quale proclama l'eguaglianza di tutti i cittadini dirimpetto alle leggi.

Ora mi fermerò a rispondere succintamente a quella parte degli oratori i quali senza impugnare di fronte la legge la giudicarono come inopportuna.

Inopportuna dissero la legge per doppia ragione. La dissero inopportuna per la circostanza dei tempi presenti, la dissero anche inopportuna per non essersi a sufficienza esaurite le negoziazioni, che, secondo loro, devono intraprendersi colla Santa Sede prima di venire a decretare la legge senza il consentimento della Corte di Roma.

Quanto al primo motivo d'inopportunità che si appone alla legge noi non sappiamo vedere come inopportuna possa giudicarsi la legge medesima.

Considerata dal lato della civile società, non solo vi è opportunità, ma vi è necessità, anzi vi è urgenza di abolire il privilegio del foro e le immunità locali; la necessità, l'ur-

genza, l'opportunità deriva dal bisogno di attuare in questa parte principale le disposizioni dello Statuto, di fare che realmente siavi uguaglianza tra i cittadini rimpetto alla legge, di fare che la giustizia sia amministrata in egual modo e dai tribunali istituiti dal Re.

Non è adunque il caso in cui si debba temporeggiare nel fare ciò che lo Statuto prescrive; se egli è eccezionale il presente ordine di cose, deve il Governo affrettarsi a far cessare gli abusi e correggere il disordine e mettere in pratica le disposizioni benefiche dello Statuto.

La seconda ragione che si viene adducendo per dire inopportuna la proposta legge derivossi da ciò che non siasi abbastanza esaurite quelle negoziazioni che dovevano intavolarsi colla Santa Sede prima di venire a decretare per legge l'abolizione delle immunità ecclesiastiche.

Qui noi distinguiamo il fatto dal diritto. Il fatto pare a noi bastantemente provato dalle comunicazioni che il ministro fece alla Commissione dei documenti, dalla lettura dei quali la Commissione stessa poté scorgere essersi intraprese trattative colla Corte di Roma fino dal 1847 quando era ancora ministro di grazia e giustizia il conte Avet; essersi rinnovata in principio del 1848 in virtù di quel memorandum che si trasmise al regio ministro in Roma, dove era provata e stabilita la necessità di venire all'abolizione del foro ecclesiastico non più conciliabile colle nuove istituzioni di cui il paese era stato dotato.

Risulta dalle fatte comunicazioni come più personaggi sono stati spediti a Roma per trattare su questo punto. Risulta adunque che, e per mezzo d'ambasciate, e per mezzo di carteggio, e per mezzo di note inviate alla Santa Sede si è ampiamente discusso il punto se si potesse o no venire a qualche accordo circa le immunità ecclesiastiche. Che dunque poteva farsi di più per vedere qual esito potessero avere queste trattative? Ma la questione noi la riduciamo a questi termini: se vi fosse cioè necessità di aver il consenso della Santa Sede per decretare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, se vi sia ancora materia a venire a transazione tra lo Stato e la Santa Sede.

Noi non vogliamo recarsi sulla questione la quale può esser dubbia ed intricata, nè cercare qual effetto farà dopo su coloro che non intendono. L'altro documento stato dal ministro alla Commissione comunicato versa sul vedere se siasi o no andato fino al punto a cui giungere si potesse per dire risolte le trattative, e perduta ogni probabilità di speranza che la Santa Sede fosse per aderire che si togliessero le immunità ecclesiastiche.

Ognuno può giudicare la cosa nel suo senso, ognuno può vederla sotto diverso aspetto: ma si è appunto per togliere la cosa da questa ambage che la Commissione credette di dover ridurre lo stato della questione ai seguenti termini: havvi o no necessità di avere il consenso della Santa Sede per decretare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche? Puossi ancora di presente intavolare un accordo colla Santa Sede? Se egli è vero che non vi ha necessità di questo consenso, se egli è vero che la cosa è giunta a un punto che non vi è più materia di transazione fra le due potestà, sarebbe inutile il cercare di nuovo degli accordi, essi non potrebbero condurci ad alcun utile e soddisfacente risultamento. Ma, o signori, egli è palese non esservi necessità di sorta di avere il consenso della Sede pontificia per togliere via le immunità ecclesiastiche, quando le immunità ecclesiastiche altro non sono che l'esercizio di una parte della civile giustizia. Egli è palese che la potestà temporale, la quale consentì che una parte delle sue attribuzioni siasi dal principe staccata e trasportata nella

Chiesa, può, quando lo creda spediente, quando lo creda utile, richiamare a sè quella porzione di civile giurisdizione che consentì anche per un lungo tratto di tempo per modo di delegazione esercitarsi dalla Chiesa. Nè si può concepire, o signori, come già ebbe ad osservare la Commissione, nè si può concepire, ripeto, un diritto la cui efficacia dipenda dal consenso di quegli contro de' quali deve il diritto medesimo essere esercitato: quando il diritto abbia bisogno di questo consenso colle persone contro cui debba essere esercitato, egli perde la qualità di diritto, nè la riacquista se non intervenendo il consenso.

Ora, secondo l'accordo, essendo un vero e propriamente detto diritto quello che alla supremazia compete di esercitare nella sua pienezza la giurisdizione civile negli affari pecuniari, nella punizione dei delinquenti, nasce per conseguenza indispensabile che il principato non abbia bisogno del consentimento della Corte romana per togliere via le immunità ecclesiastiche le quali altro non sono che un'infrazione, una deroga a quella piena supremazia che al principato compete. Ma abbiamo soggiunta la seconda proposizione, vale a dire non esservi nello stato attuale delle cose materia a transazione. E poteva esservi questa materia di transazione e d'accordo, quando si contendeva sul più o sul meno dei diritti che dovessero riunirsi al principato, o lasciarsi presso la Chiesa, ma ora a fronte dello Statuto, il quale proclama l'uguaglianza dei cittadini in faccia alla legge, il quale vuole che la giustizia sia a tutti e nello stesso modo e dai medesimi tribunali istituiti dal Re amministrata, egli è impossibile di comportare più oltre che una parte di cittadini, gli ecclesiastici cioè e i laici che abbiano a fare con essi, siano distolti dalla giurisdizione ordinaria, e debbano adire un giudice privilegiato, e che nei delitti comuni, che dagli ecclesiastici si commettono, essi, non ai tribunali ordinari, ma agli ecclesiastici vadano soggetti. Deve dunque reintegrarsi il principato nella pienezza de' suoi diritti: devono quindi innanzi cessare tutti i privilegi che urtano colle disposizioni dello Statuto.

Noi crediamo dunque che qualunque sia l'interpretazione, che, secondo i diversi punti di partenza da cui altri si muove, possa darsi ai documenti dal Ministero alla Commissione comunicati per dedurre che o siasi bastantemente trattato colla Santa Sede, o potesse farsi qualche cosa di più; data, nel presente stato delle cose, la niuna necessità di avere il consentimento della Santa Sede per operare l'abolizione delle immunità ecclesiastiche, che il Governo debba essere per intero reintegrato nella pienezza dei diritti civili; dato che non vi possa più essere luogo ad accomodamenti fra le due potestà, altro più non resti se non se adottare pienamente e semplicemente la legge, la quale altro non essendo che un'attuazione, un'applicazione dello Statuto, non può nella sua ammissione soffrire difficoltà.

Signori, l'abolizione del privilegio del foro, delle immunità locali, è vivamente desiderata; che questo sia universale desiderio, lo prova il vivo entusiasmo col quale fu accolta nell'altra Camera dei rappresentanti della nazione, da tutti i lati della Camera stessa, e può dirsi che in questa maggioranza di suffragi, trovasi espresso il desiderio della nazione intera.

Aggiungasi essere veramente questo voto dell'universale il confronto, che si può fare tra le petizioni che vennero al Senato...

DE CARDENAS. Domando la parola sulle petizioni. (Rumori)

DEMARGHERITA, relatore.... tanto nel senso di adozione della legge, quanto nel senso di reiezione della medesima; nel senso della reiezione della legge hannovi petizioni portanti

firme in numero di 1893; nel senso dell'ammissione della legge hannovi firme che arrivano al numero di 15,577. Havvi dunque l'espressione chiara, indubitata, del voto universale della nazione. Questa fu già accolta da due dei poteri dello Stato, l'abolizione del privilegio del foro è cosa che non può essere suscettiva di serie difficoltà; e il principato ha un diritto incontrastabile in diritto perpetuo, un diritto che non può essere menomato in modo veruno.

La Chiesa non ha potuto per alcuna via giungere ad attribuire a sé in modo irrevocabile una parte della giurisdizione civile, e niuno dei titoli che ella sappia invocare può valere a quest'effetto.

La Commissione quindi non può che tenere per fermo che la saviezza di questo Consesso sarà per aggiungere col suo suffragio quanto si richiede per l'adozione della proposta legge, giusta in sé, utile da non potersi rigettare. *(Applausi)*

PRESIDENTE. Allorchè io sottoponevo al giudizio del Senato la proposizione fatta dall'onorevole senatore D'Orìa per la chiusura della discussione, il Senato inclinò alla sentenza che si esaurisse il turno d'iscrizione, e quindi si desse la parola a due organi della maggioranza e della minoranza della Commissione. Ciò non toglie, è vero, che il Senato possa ulteriormente sentire altri oratori, ma toglie al presidente la facoltà di accordare la parola a chi l'ha chiesta. Io debbo, ubbidiente a quanto il Senato ha già deliberato, mettere ai voti se si voglia o no tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Durante la discussione generale, due proposizioni furono deposte sul tavolo della Presidenza, una dal senatore Billet, colla quale si chiedeva la sospensione di tre mesi della discussione di questa legge; l'altra del senatore Galli, il quale proponeva un ordine del giorno col quale il Senato, approvando la proposta legge, invitava il Ministero a trattative con Roma per rendere più agevole l'esecuzione della legge. Tanto l'uno come l'altro dei proponenti hanno ritirata la loro proposizione; in conseguenza essendo già votata la chiusura della discussione generale, altro non mi resta che di leggere l'articolo primo della legge.

L'articolo 1° è così concepito:

« Le cause civili tra ecclesiastici e laici, od anche tra ecclesiastici, spettano alla giurisdizione civile, sia per le azioni personali che per le reali, o miste di qualunque sorta. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se non si chiede la parola sopra di esso, lo porrò ai voti.

Prego coloro che si alzeranno a voler rimanere in piedi per qualche tempo, affinché l'uffizio abbia agio di numerare i voti.

Coloro i quali intendono di approvare l'articolo vogliono levarsi.

Il risultato sarebbe per l'adozione dell'articolo, ma trattandosi di questione sommamente grave, credo che sia bene di fare la controprova.

Chi disapprova l'articolo voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

« Art. 2. Tutte le cause concernenti il diritto di nomina attiva e passiva ai benefici ecclesiastici, od i beni di essi o di qualunque altro stabilimento ecclesiastico, sia che riguardino al possessorio, ovvero al petitorio, sono sottoposte alla giurisdizione civile. »

Se non vi è chi chiegga la parola, porrò ai voti l'articolo 2.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

« Art. 3. Gli ecclesiastici sono soggetti come gli altri cittadini a tutte le leggi penali dello Stato.

« Per i reati nelle dette leggi contemplati essi verranno giudicati nelle forme stabilite dalle leggi di procedura, dai tribunali laici senza distinzione tra crimini, delitti e contravvenzioni. »

Chi intende di adottare l'articolo 3° voglia alzarsi.

(Il Senato adotta.)

« Art. 4. Le pene stabilite dalle leggi dello Stato non potranno applicarsi che dai tribunali civili, salvo sempre all'ecclesiastica autorità l'esercizio delle sue attribuzioni per l'applicazione delle pene spirituali a termini delle leggi ecclesiastiche. »

Chi approva il quarto articolo voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva.)

« Art. 5. Per le cause contemplate nei quattro articoli precedenti, come per tutte quelle che in ragione di persona o materia ecclesiastica si recavano in prima istanza alla cognizione dei Magistrati d'appello, si osserveranno d'or innanzi le regole generali di competenza stabilite dalle vigenti leggi.

« I magistrati d'appello riterranno però la cognizione delle cause che già si trovassero presso essi vertenti nell'epoca in cui emanerà la presente legge. »

Chi adotta l'articolo quinto voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

Leggo l'articolo 6, che è del tenore seguente:

« Rifugiandosi nelle chiese ed altri luoghi, sino ad ora considerati come immuni, qualche persona alla cui cattura si debba procedere, questa vi si dovrà immediatamente eseguire, e l'individuo arrestato verrà rimesso all'autorità giudiziaria pel pronto e regolare compimento del processo, giusta le norme statuite dal Codice di procedura criminale.

« Si osserveranno però nell'arresto i riguardi dovuti alla qualità del luogo e le cautele necessarie affinché l'esercizio del culto non venga turbato. Se ne darà inoltre contemporaneamente o nel più breve termine possibile avviso al parroco od al rettore della chiesa in cui l'arresto viene eseguito.

« Le medesime disposizioni si applicheranno altresì al caso di perquisizione e sequestro di oggetti da eseguirsi nei suddetti luoghi. »

Essendo questo articolo composto di parecchi paragrafi, domanderò al Senato se desidera che se ne faccia la divisione, o se vuole votarlo per intero.

Molte voci. Intero! intero!

DELLA TORRE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Non posso concederle la parola sopra un articolo che fu già posto in votazione.

Ripeto quindi l'invito di levarsi a coloro che vogliono approvare l'articolo 6.

(Il Senato approva.)

L'articolo 7 è del tenore seguente:

« Il Governo del re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il contratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile, la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale contratto. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori, al punto al quale è giunta la deliberazione della legge, io non vi tratterò lungamente per spiegare i motivi che mi inducono, dopo aver votato in favore de' sei primi articoli, a votare contro quest'articolo settimo.

Dico adunque, o signori, che io voto contro quest'articolo, in primo luogo perchè mi pare assolutamente inutile. Per

esso si stabilisce che il Governo del re è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge sopra un certo argomento. Ora, oltre alla forma insolita di questo articolo, pel quale la legge, nella cui formazione concorre anche il Governo del re, incaricherebbe il Governo stesso del re a presentare un progetto di legge, io non veggo che ciò aggiunga veruna forza a quel diritto d'iniziativa che appartiene al Governo e che di più può essere sussidiato dall'iniziativa individuale di ciascuno dei membri dell'una e dell'altra Camera. Infatti questa legge, e così anche l'articolo 7 di essa essendoci presentata dal Governo del re chiaro apparisce essere nelle intenzioni del Governo di presentare un tale progetto senza che sia per ciò mestieri uno speciale incarico. Mi oppongo poi allo stesso articolo, principalmente perchè esso è assolutamente estraneo all'oggetto della legge presente.

Questa legge infatti ha per iscopo la soppressione della giurisdizione ecclesiastica in materia civile e criminale; tale è il titolo posto in fronte alla legge; tale è l'argomento che ha dato luogo alla lunga e matura discussione che ha avuto luogo; discussione nella quale mai non è stato tampoco questione della legislazione civile, in quanto può aver tratto al matrimonio. Mi vi oppongo finalmente per questa ragione, che mentre è agli occhi miei indubitato che lo Stato ha l'assoluto e pieno diritto di entrare al possesso di quella giurisdizione dalla quale per le precedenti leggi e pei concordati esso si è astenuto; mentre, dico, è mia persuasione che il Governo ha l'assoluto diritto di sopprimere il foro ecclesiastico in quanto riguarda la giurisdizione civile e criminale, è poi egualmente mia convinzione che la materia matrimoniale è di sua natura essenzialmente mista, e che in essa è indispensabilmente necessario il concorso delle due potestà laica ed ecclesiastica. Estraneo per l'istituto di tutta la vita allo studio delle leggi civili e canoniche, io sarei nell'impossibilità di confortare con ragioni giuridiche la mia opinione. Mi limiterò dunque a dire che l'esser questa materia essenzialmente di natura mista, risulta a parer mio chiaramente da questa semplicissima ragione, che niuna giurisdizione può competere a quella potestà la quale non abbia in sua mano i mezzi di rendere efficaci le sue decisioni.

Per tutto ciò che spetta agli effetti, dirò così materiali ed esterni del matrimonio, io credo la potestà laica assolutamente competente a promulgare la legge più conforme ai principii generali del diritto, al benessere della società alla quale deve provvedere.

Ma oltre a questi effetti civili che io chiamerei materiali, oltre a questi effetti che versando sempre in sul tuo ed in sul mio, che aggirandosi sempre in sul diritto di possedere una cosa materiale, e pei quali la società civile ha i mezzi per far eseguire le sue sentenze, io veggo nel matrimonio un'altra e più importante serie d'effetti, che chiamerei effetti morali.

Veggio infatti essere dell'essenza del coniugio che debba esistere tra i coniugi una perfetta armonia, un'inviolabile fedeltà, un tenero attaccamento. Vedo che nasce nei coniugi il debito di educare moralmente e religiosamente la propria prole. Non ne veggo poi nei mezzi di cui il Magistrato civile può disporre alcuno per assicurare l'adempimento di questi doveri. Non veggo tribunale il quale possa costringere il marito ad amare la propria moglie, il padre a dare una saggia educazione ai figliuoli. Queste obbligazioni non possono aver sanzione efficace fuori che dalla religione. Né veggo neppure come in materia mista sì, ma tuttavia una e indivisibile, possano le due potestà, civile ed ecclesiastica, procedere altrimenti che di concerto tra loro.

L'articolo 7 adunque (per concludere) essendo inutile, estraneo alla legge presente, ed entrando in materia necessariamente ed essenzialmente mista, nella quale la potestà civile non è competente a decidere da sé, io voto contro di esso.

DMARGHERITA, relatore. L'onorevole senatore Giulio impugnò l'articolo 7 della legge della quale si tratta e l'impugna dal lato della forma, non meno che dal lato della sua sostanza. In quanto alla forma la crede egli incostituzionale, inquantochè il Governo del re si impone la necessità di presentare al Parlamento un progetto di legge sulla materia ivi accennata. Tale forma però trovasi da antecedenti confermata, e già accadde in questa e nell'altra Camera che si costituì in mora il Governo a presentare un progetto di legge sopra varie materie. Se adunque la Camera ha incaricato il Governo del re di presentare una legge su certe materie, nulla toglie che il Governo medesimo si imponga la necessità di presentare un progetto di legge sopra una materia che generalmente si desidera di vedere in modo fermo regolata.

Quanto alla sostanza, l'obiezione fatta a quest'articolo dall'onorevole senatore Giulio consiste in ciò che il matrimonio essendo una materia di natura mista, non possa perciò la società civile fare tutto da sé, ma si richieda il concorso delle due potestà.

Noi ammettiamo che nel matrimonio possono e devono considerarsi dall'uno dei lati il sacramento, dall'altro il contratto; ma appunto perchè nel matrimonio in sé riunisce e la dignità del sacramento ed il valore del contratto che dipende dalla giurisdizione civile, vuol essere la materia che riguarda il sacramento dalla Chiesa sola governata; dall'altro lato, essendo civile la ragione del contratto, per questo rispetto vuole il matrimonio essere regolato dalla legge civile; quindi nulla può essere d'ostacolo a che il Governo s'imponga l'obbligo di regolare il matrimonio ne' suoi rapporti civili.

Adunque o si guardi alla forma in cui è concepito questo articolo, o se ne consideri la sostanza siccome la materia che vuol essere regolata colla legge di cui si prescrive la presentazione, non è che meramente civile, e non deve produrre che effetti puramente civili, il detto articolo merita di essere dalla Camera approvato, non essendovi, come ho dimostrato, vizio nella sostanza che ne impedisca l'adozione.

D'altra parte mi pare che la materia di quest'articolo non sia totalmente estranea a quella degli articoli precedenti, in quanto che anche in questa parte la società civile aveva creduto che prevalesse la ragione del sacramento alla ragione del contratto, e che perciò il matrimonio dovesse essere per la ragione del sacramento che attirava a sé la ragione del contratto, unicamente e per intero regolata e dipendente dalla Chiesa stessa.

Ora la nuova legge pare intesa a dare a ciascuno quello che gli appartiene, vale a dire lasciare alla Chiesa il regolamento del matrimonio in quanto riguarda la dignità del sacramento, ed alla potestà civile il regolamento del matrimonio considerato come contratto in quanto riflette agli effetti civili che ne possono derivare.

Dunque non si allontana punto la materia di quest'articolo 7 da ciò che costituisce il soggetto degli articoli precedenti; e non vi ha perciò vizio d'incostituzionalità nella forma del medesimo, come neppure riguardo alla sostanza, perchè appunto per essere materia mista, come dissi, può essere dal lato civile regolata dalla civile autorità. Ed infine non contengono in sostanza quest'articolo altro che una dichia-

razione di principio, nulla impedisce che possa essere desso adottato in via di principio, salvo poi al Parlamento di dare il suo maturo giudizio nelle disposizioni che faranno parte della nuova legge quando questa verrà al Parlamento sottomessa.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. L'onorevole relatore della Commissione, o signori, vi ha esposto ottimamente l'unico e vero concetto di quest'articolo.

Nella materia del matrimonio possono occorrere due questioni. La prima si è se spetti all'autorità civile di prendere qualche ingerenza legislativa nella materia del matrimonio, considerato semplicemente come contratto.

Questa questione, o signori, è risolta nei codici di tutte le nazioni cattoliche dell'Europa; tutti, più o meno, fecero disposizioni legislative relativamente a questa materia importantissima per la società civile, come lo è senza dubbio per la società religiosa.

Uno degli onorevoli senatori ha letto ieri un brano delle osservazioni che si fecero da un illustre magistrato dei regi Stati nell'occasione in cui si preparavano gli elementi del nuovo Codice civile che ci regge tuttora, da cui si ricava che quel magistrato spiegò formalmente, solennemente il voto che anche relativamente al matrimonio si statuisse qualche disposizione dell'autorità legislativa dello Stato. Ora, questa disposizione il Ministero la crede utile, la crede necessaria.

Vi ha inoltre una ragione che si può dire di circostanza.

Si sta preparando, in esecuzione di una legge già promulgata, un progetto di nuovo ordinamento dello stato civile. La Commissione incaricata di compilare il progetto di quest'ordinamento ha espressamente dichiarato che non poteva procedere innanzi nel suo lavoro, se almeno in principio non veniva genericamente disposto che una disposizione civile sul matrimonio sarebbe stata adottata.

Rimane l'altra questione, ed è qual debba essere questa legislazione civile sul matrimonio; in qual modo abbiassi la medesima a conciliare colle disposizioni ecclesiastiche relative allo stesso atto considerato come sacramento.

Ma l'articolo di che si tratta pregiudica per nulla al tenore, alla natura di queste disposizioni, le quali presentano senza dubbio al legislatore uno dei più difficili problemi della legislazione.

Il Governo e le persone eminenti che gli prestano in questa parte il loro leale ed illuminato concorso recheranno nella disquisizione di questa materia tutta la maturità, tutta la ponderazione che l'alta sua importanza richiede; ma frattanto, o signori, non si può fare difficoltà all'accoglimento di quest'articolo, tanto più accettabile quanto mi pare ch'esso possa avere un'influenza utile ed importante sull'avvenire. *(Bravo! dalle tribune)*

MARCONI. I termini della risposta che il ministro ha dato alle opposizioni che si fanno sull'inserzione di questo articolo nella legge basterebbero per sé stessi a dimostrarne l'utilità; se io prendo, sul finire della presente discussione, la parola in questa materia, si è per dimostrarne la di lei necessità assoluta.

Non è tanto insignificante, né illegale, né certamente inconstituzionale l'articolo di legge che vi è proposto, esso fa presentire la necessità di introdurre nella legge tali disposizioni, le quali vengano ad aggiungersi ed a chiarire la materia matrimoniale.

Il ministro, proponendolo, ha così prevenuto un'altra proposizione che si sarebbe potuta e dovuta fare, quando quest'articolo nella legge non figurasse, vale a dire che fosse chiamata l'attenzione del ministro a completare questa parte della legislazione del nostro Stato.

L'osservazione stessa fatta dall'onorevole senatore contro a quest'articolo pienamente risolverà la questione.

Egli ha osservato che la questione è di natura mista, e che il concorso delle due potestà sarebbe necessario nello statuire sopra questa materia. Sia pure necessario il concorso di queste due potestà; ma intanto il Governo intende operare; ed è ragione che operi per la parte sua nell'ordine dei principii che colla presente legge ha già introdotti nelle altre materie giurisdizionali.

Io non voglio estendermi nella quistione matrimoniale, dirò solamente essere fuori d'ogni dubbio che essa, non che la giurisdizione data alla curia vescovile su tale oggetto, esige riforme da farsi di concerto colla Santa Sede, appunto perchè mista è la materia che la concerne.

Le questioni che si agitano attualmente avanti le curie ecclesiastiche, riflettenti il matrimonio, hanno dato luogo ben soventi a controversie ed a discussioni nelle quali anche i tribunali civili dovettero o come legittima conseguenza delle medesime o per incidente occuparsi.

Ciò è conosciuto da quanti hanno pratica di foro; tale inconveniente è necessario che cessi; questo è d'uopo che sia regolato da leggi formali, né soggetto all'arbitrio così dell'una come dell'altra potestà.

Laonde pare conseguente che il ministro, introducendo nella legge quest'articolo, non solo ha fatto cosa utile, ma indispensabile, perchè senza di ciò tale proposta sarebbe stata mossa da qualche membro del Parlamento.

Io concludo che la legge deve conservare l'intera disposizione. *(Segni d'approvazione)*

PRESIDENTE. Debbo dunque porre ai voti l'articolo 7 ed ultimo della legge.

Chi intende approvarlo sorga.

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto della legge.

(Mentre il senatore Billet sta per votare, sorgono dalle tribune vari rumori.)

Io prego le tribune a voler conservare in quest'ultimo periodo della discussione quel dignitoso contegno che tennero nelle due precedenti tornate. Il Senato, il presidente, gli astanti tutti ebbero argomento di commendarlo, perchè vi riconobbero quel progredire che faasi ogni dì da tutti nei buoni e lodevoli abiti della vita costituzionale. *(Applausi generali)*

Risultamento della votazione:

Votanti	80
Voti favorevoli	81
Voti contrari	29

(Il Senato adotta.)

(Vivi, fragorosi e prolungati evviva al Senato, al presidente e al ministro Siccardi.)

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 12 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Rinvio delle petizioni concernenti la guardia nazionale alla Commissione del relativo progetto di legge — Comunicazione della nomina a commissario regio del deputato Despine per sostenere la discussione del progetto di legge postale — Omaggio — Congedo — Annunzio della morte del senatore Petitti — Presentazione di progetti di legge: sulla sicurezza pubblica; intorno al sistema stradale della Sardegna; per lavori di ristaurò al porto di Savona; pensioni di ritiro ai militari del cessato governo francese; pensioni e gubilazioni ai militari dell'armata di terra; istituzione nell'Università di Torino di una cattedra d'insegnamento speciale di scienza consolare e diplomatica — Relazione sul progetto di legge per la riforma della tariffa postale — Dichiarazioni del commissario regio — Rinvio della discussione.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà lettura del sunto di alcune petizioni giunte nell'intervallo dall'ultima a questa tornata.

CIBRARIO, segretario (Legge):

272. Bociola Giuseppe, di Borgo San Siro, chiede indennità di danni sofferti nell'ultima guerra.

273. Conti Agostino, di Cava, idem.

274. Labare Luigi, milite, presenta alcune sue osservazioni sul progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

275. Bagutti G., in nome del corpo dei pompieri di Ciamberl, presenta alcuni richiami contro il prescritto dall'articolo 52 del progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

276. Trentun abitanti di Romagnano chiedono indennizzazione di guerra.

277. Dorma Francesco, Orsolano Francesco, Gianino Antonio e Nigra Carlo chiedono che il Senato approvi il nuovo progetto di legge relativo agli antichi militari napoleonici, come anche una qualche indennizzazione di arretrati.

Seguono alcune petizioni riguardanti la legge sull'abolizione del foro ecclesiastico, le quali sebbene non abbiano più a che fare colla legge stessa essendo già votata, tuttavia si leggono per fare ognor più manifesto lo spirito del paese.

278. Sessantasette abitanti di San Salvatore,

279. Il Consiglio comunale e quattordici abitanti di Creva-

cuore,

280. Ottantatré abitanti di Vinadio,

281. Ventotto abitanti di Crocemosso,

282. Cinquantanove abitanti di Cervasca,

283. Centosettanta abitanti d'Intra,

284. La guardia nazionale di San Germano,

285. Centotrentuno abitanti di Varallo,

286. Novantun abitanti di Brusnengo,

287. Ottanta abitanti di Demonte,

288. Trentasette abitanti di Belvedere,

289. Centocinquantadue abitanti di Bene,

290. Settantaove abitanti di Gavi,

291. Trentun abitanti di Bera,

292. Sessantadue abitanti di Puget-Theniers,

293. Il municipio di Brusnengo,

294. Il Consiglio delegato di Badalucco,

Presentano petizioni favorevoli alla legge per l'abolizione del foro ecclesiastico.

(Comunica pure una lettera del deputato Mellana, con cui attribuisce ad accidentale sua assenza l'indugio posto nella presentazione di petizioni favorevoli alla legge del foro ecclesiastico del comune di Castelnuovo Scrivia, Consiglio comunale ed elettori di Sale, e di Molino di Torti.)

295. Alcuni sacerdoti di Cogoleto,

296. Cinquanta abitanti del mandamento di Voltri, e 16 sacerdoti di varii comuni presentano petizioni contrarie alla legge medesima.

PALLAVICINI IGNAZIO. Domando la parola.

Mi pare aver udito leggere una petizione riflettente la legge sulla guardia nazionale. Io pregherei che questa petizione fosse rimandata alla Commissione che deve esaminare parimente tutte le altre che risguardano il già presentato progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Chieggo se questa domanda è appoggiata.

ALFIERI. (Interrompendo) Domanderò in quest'occasione se la Commissione sia già avanzata nell'esame della legge concernente la guardia nazionale.

Nello stesso tempo osserverò che tra le petizioni di cui si è fatto cenno nel rendiconto letto dal signor segretario ve ne è una presentata a nome della guardia nazionale di un luogo di cui non mi rammento il nome...

CIBRARIO, segretario. (Interrompendo) Non è una petizione di una compagnia o di un corpo collettivo, ma sibbene di varii individui che fanno alcuni richiami.

Voci. (Interrompendo) È di San Germano.

PRESIDENTE. Credo sia questo avvenuto forse per un abbaglio di chi ha scritto il sunto delle petizioni.

DI POLLONE. Per rispondere all'interpellanza del mio collega Alfieri, in assenza del presidente della Commissione, dirò che la Commissione riunitasi il giorno successivo alla

sua nomina, si è costituita ed ha nominato il conte Maffei a presidente, ed un segretario, del quale fui designato a far le veci.

Dopo non si è più raccolta. Io ho interpellato l'onorevole conte Maffei, e gli ho espresso il desiderio della Commissione che volesse riunirla; egli rispose, che essendo tutti i senatori occupati nella questione sull'abolizione del foro ecclesiastico, votata questa legge, l'avrebbe tosto riunita.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti la proposta che si debbano rimandare le petizioni riguardanti quest'oggetto alla Commissione istituita per l'esame della legge sulla guardia nazionale, invece di trasmetterle alla Commissione delle petizioni.

Chi è di sentimento di adottare questa proposizione voglia levarsi.

(Il Senato adotta.)

COMUNICAZIONI.

CIBRARIO, segretario, comunica una lettera del ministro degli affari esteri per la quale si annuncia la nomina del cavaliere Despina a commissario regio per sostenere la discussione della legge portante modificazioni alla tariffa postale.

Dell'omaggio del signor ingegnere Rossi di n° 10 esemplari di una sua opera sopra le strade ferrate.

Della domanda di un congedo di un mese al senatore Serra, che gli è accordato.

PRESIDENTE. Con vivo mio cordoglio debbo annunziare al Senato la morte del senatore conte Narione Petitti di Roreto.

Il Senato, il quale in breve giro di tempo ebbe già a rattristarsi per la morte di parecchi onorevoli suoi membri, sentirà certamente con vivo rammarico la perdita da noi fatta di un senatore dotto ed animoso, il cui studio sulle cose nostre pubbliche non cedette mai neppure al morbo crudissimo il quale lo travagliava da più anni.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA SICUREZZA PUBBLICA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 356.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, il quale verrà stampato e distribuito negli uffici per l'opportuna disamina.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI DUE PROGETTI DI LEGGE RELATIVI AL SISTEMA STRADALE DELLA SARDEGNA, ED A LAVORI DI RISTAURO AL PORTO DI SAVONA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, presenta i suddetti schemi di legge, dei quali chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 247 e 459.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e quindi distribuiti negli uffici per la rispettiva disamina.

Il signor ministro nel presentare queste due leggi ne adimandò l'urgenza.

Io chieggo al Senato, in primo luogo, se voglia ammettere la chiesta urgenza contemporaneamente per amendue le leggi.

SAULI. Domando la parola.

Mi pare che l'urgenza pei lavori intorno al porto di Savona sia abbastanza chiaramente dimostrata; nè ci vuole molto esame per riconoscerne l'importanza. Per ciò poi che riguarda il sistema stradale della Sardegna (se non mi sono ingannato nel sentire il numero delle strade reali che si progettano per la medesima), mi pare sia cosa che meriti di essere più attentamente studiata di quello che si potrebbe fare qualora l'urgenza venisse ammessa. Egli è sicuramente desiderabile che queste strade si possano fare, ma in proporzione molto più estesa mi pare che provvedere si debba alle strade di terraferma.

Io mi ricordo nel tempo della mia gioventù d'aver veduto il conte di Montalivet, che era ministro dei lavori pubblici ai tempi di Napoleone, percorrere a cavallo le strade della Sardegna che si sono fatte nel corso del Governo francese.

In capo ad un anno quelle strade che furono riconosciute necessarie si intrapresero e si condussero sino ad un certo segno di compimento, ma rimasero imperfette, e lo sono ancora tuttavia. Siccome però io vedo molto trascurata la faccenda delle strade qui in terraferma, così mi sembra che non si possa dar luogo ad urgenza circa le bisogne di un'altra parte del regno (che sicuramente richiede molte comunicazioni e molte facilità, perchè possa tra le sue diverse parti comunicare) senza pensare alla nostra, lo che per certo sarebbe di molto maggior interesse per tutto lo Stato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, lo non so veramente, e non posso dire qual fosse lo stato delle strade degli Stati Sardi al tempo che accenna il signor senatore, al tempo cioè che ci è stato il conte di Montalivet. Ma so essere riconosciuto da tutti che le strade di Sardegna sono attualmente impraticabili. Non ci è di presente che una strada che va da Porto Torres a Sassari ed a Cagliari fatta fin dall'anno 1824 o 1825. Una rete di strade venne proposta fin d'allora coll'editto reale 15 aprile 1830, ma non si è fatto poi nulla o, per dire così, pochissimo.

La Sardegna dunque è rimasta in quello stato, e veramente non ha comunicazioni. Vi sono provincie dove si va stentatamente a cavallo. Nella provincia di Nuoro, per esempio, non conviene trasportare i propri generi del territorio a Cagliari, sebbene vi sia vicinissima, e ciò accade perchè gli stessi generi provenienti dal regno di Napoli, ed anche da altri paesi più lontani, vi si possono avere a più buon mercato. Questa è una quistione di fatto sulla quale mi pare che tutti convengano. La mancanza di queste strade impedisce assolutamente lo sviluppo delle produzioni dell'isola, perchè le produzioni che sarebbero abbondantissime in un territorio che è uno dei più feraci che si conoscano non solo in tutta Italia, ma forse in tutto il mezzogiorno dell'Europa, non possono valere fuorchè al consumo d'una parte della popolazione, e portate sulle coste trovano la concorrenza de' generi che vengono da altri lontanissimi paesi e che si vendono a più buon mercato.

Il demanio non può trarre profitto dalle sue terre. È così di fatto; il demanio ha possidenze immense nell'isola senza

trarne alcun frutto; e un argomento principale è certamente l'assoluta mancanza di popolazione, non che quella di strade.

Quanto alla troppa estensione la quale parrebbe all'onorevole senatore che in questo progetto loro si desse, lo pregherei di considerare che quelle strade non sono che tronchi i quali compongono alcune strade generali; per esempio, vi sono tre traversate dell'isola dalle coste orientali alle coste occidentali, che sono qui indicate in cinque articoli, e questa indicazione venne desunta dalla legge del 1830. Su questo proposito faccio osservare che tutte le strade che sono iscritte in quest'elenco, come strade reali, sono quelle stesse che erano state iscritte nella legge del 1830, ad eccezione di una, la quale fu esclusa perchè non si è trovata di così generale utilità. Un'altra invece è stata introdotta perchè più maturi studi ed il giudizio conforme di tutti gli uomini competenti dell'isola e del Piemonte l'hanno fatta giudicare fra le più importanti. Questa supposta quantità di strade non è dunque certamente così grande come la suppone l'onorevole senatore, ed io nella discussione crederei di poter provare con documenti che non è vero che si abbondi di più nel dotare di strade l'isola di Sardegna di quello che si è abbondato nel dotarne quelle della terraferma.

SAULI. Nessuno più di me conosce l'importanza di aumentare ed attivare i lavori delle strade nella Sardegna; io dico però che ove si dichiarassero reali tutte quelle che, a termini dell'editto del 1817, dovrebbero esserlo in terraferma, allora ci sarebbe parità di trattamento; ma non lo sono. E siccome io ho l'onore di appartenere ai Consigli della mia provincia, dalla quale tutti quanti gli anni si domanda che si dichiarino strade reali quelle che hanno diritto di esserlo, e siccome non si accolgono mai quelle domande, e che anzi ancora ultimamente furono respinte certe osservazioni presentate al Ministero, io dico schiettamente che non si può determinare l'urgenza in un caso, mentre si sta sonnacchiosi per l'altro.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Pregho di osservare che ho domandato l'urgenza per poter cominciare i lavori in quest'anno come è prescritto dalla legge sottoposta alle deliberazioni del Senato. Ed io la credo anche necessaria per le condizioni speciali dell'isola.

Io ripeto poi che quanto alle strade domandate nella terraferma dove si trova di già un sistema stradale di 1300 chilometri circa di strade, ed avviene da 2400, se non erro, di strade provinciali, non credo punto che la richiesta sia proporzionata a quella che si fa per la Sardegna. Pregho l'onorevole senatore di notare che la Sardegna è bensì un'isola, ma che è un paese il quale si estende per 24,000 chilometri quadrati; che tutta la superficie della terraferma del Piemonte non è che 50,000 chilometri quadrati, il che vuol dire che la Sardegna per sé, in proporzione assoluta di area, costituisce già quasi la metà del territorio di terraferma. Se egli vuol poi considerare che qui ci sono le grandi catene delle Alpi, le catene degli Appennini, ecc., che costituiscono una parte di territorio, nel quale di sua natura non si può sperare di fare strade, verrà a concludere che la Sardegna, come paese praticabile colle strade, viene ad essere più di due terzi di tutta la terraferma.

D'altra parte, io ripeto che le condizioni sono assai differenti. In terraferma si possono domandare delle strade affine di perfezionare sempre più un sistema stradale, un sistema di comunicazioni che esiste e che è già abbastanza buono, che è desiderabile che sia aumentato, e che si aumenterà; mentre per la Sardegna si tratta di crearne uno, perchè ivi nessun sistema di strade esiste.

Faccio osservare ancora che le strade qui menzionate sono quelle che hanno una misura molto limitata; e che per tutte le altre che saranno necessarie è già stabilito che si istituiscano delle altre categorie le quali saranno a carico del paese.

DI COLLENO LUIGI. Mi pare che la domanda d'urgenza sia stata fatta specialmente per l'assegno de' fondi, i quali si debbono in ciò impiegare, perchè se fosse per la designazione delle strade vi è un editto, per quanto io sento, del 1850.

Benchè sia diversa la classificazione indicata in quell'editto da quella che ora si propone, come ci diceva il signor ministro, tuttavia quell'editto varrebbe a questo per cagione delle disposizioni che contiene quanto alle strade, le quali così in esso come nel nuovo progetto sarebbero egualmente dichiarate reali.

L'urgenza credo che sia nell'assegno dei fondi. Io convengo che se si fosse domandato solamente per una legge speciale, quest'assegno di fondi sarebbe stata cosa molto più spiccia, onde si sarebbe potuto guadagnar tempo; ma ora che il progetto di legge è già passato all'altra Camera, ora che è stato esaminato nel suo complesso, non mi pare che sia il caso di scinderlo per ottenere qualche giorno di maggior speditezza nel riservare ad altro tempo la classificazione, e limitarsi per ora alla richiesta dei fondi.

Per cosiffatte ragioni io voto l'urgenza, dovendosi in questa considerare un affare molto più grave, che non sia la designazione delle strade reali.

PRESIDENTE. Parlando, come è dover mio, sulla posizione della questione, io farò osservare che le considerazioni svolte dall'onorevole mio amico e collega senatore Sauli, sulla classificazione delle strade reali, nulla hanno di comune colla questione che doveva ora agitarsi, vale a dire, sull'urgenza che il ministro dei lavori pubblici ha chiamata. Pre-scindendo adunque da simili considerazioni, io non ho bisogno di far notare al Senato che il dire che una questione possa trattarsi in via d'urgenza, non significa punto che la disamina se ne faccia in maniera precipitata. Non si tratta di precipitare il giudizio, ma solamente di darlo con quella sollecitudine che ha per effetto di far preporre questa ad un'altra legge. L'urgenza non vuol dire andare di galoppo, ma vuol dire preferire l'esame di questa legge alle altre che per anteriorità di presentazione avrebbero dovuto prendere prima il passo.

Ciò posto, io credo che il Senato è bastantemente illuminato sulla posizione vera della questione.

Io aveva detto dapprima che avrebbesi potuto votar l'urgenza unitamente per ambedue le leggi: ma poichè potrebbero risorgere nuove difficoltà a tal riguardo, credo più opportuno il porle ai voti separatamente.

(Il Senato adotta l'urgenza separatamente per ambedue progetti di legge.)

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PENSIONI DI RITIRO A FAVORE DEI MILITARI DEL CESSATO GOVERNO FRANCESE; PENSIONI E GIUBILAZIONI AI MILITARI DELL'ARMATA DI TERRA.

PRESIDENTE. Domanderò al ministro della guerra se ha qualche comunicazione a fare; e in tal caso egli ha facoltà di parlare.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta i sud- detti progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 424-318.)

Preghevi la Camera di voler dichiarare questa seconda legge d'urgenza, come quella che soprattutto è aspettata e de- siderata dall'armata.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro della guerra della presentazione d'ambidue i progetti di legge, i quali saranno distribuiti negli uffizi per l'opportuna disamina.

Sul secondoprogetto il ministro chiede l'urgenza.

Chi dunque l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

ALFIERI. Indicherò essere uno dei mezzi di urgenza più efficace quello di rimandare il progetto medesimo ad una Commissione. Siccome tale legge è già stata oggetto di una lunga discussione in Senato, così pare che potrebbesi sicu- ramente senza inconvenienti farla argomento dello studio della Commissione da nominarsi.

PRESIDENTE. Della medesima Commissione?

Una voce. Questo si può fare senza che sia anticipatamente stabilito.

ALFIERI. Proporrei che fosse nominata una Commissione nel modo già adoperato in questi ultimi tempi per la legge sulla guardia nazionale. Ciò porgerebbe mezzo a nominare le stesse persone che ebbero già ad esaminare l'attuale progetto di legge, mentre che, ove la Commissione venisse nominata negli uffizi, potrebbe darsi che due, per esempio, dei com- missari di allora si ritrovassero riuniti nello stesso uffizio, e quindi non potessero entrambi essere nominati per far parte della nuova Commissione.

Se invece la Commissione sarà nominata bensì negli uffizi, ma senza limiti rispetto alle persone, come si è fatto per la Commissione incaricata per l'esame del progetto di legge sulla guardia nazionale, potrà in tal modo il Senato affidare l'esame dell'attuale progetto a quei membri che hanno già fatto un particolare studio di quest'oggetto...

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

ALFIERI. Poichè ho la parola, farò presente al Senato che mi sembra, anche riguardo alla legge presentata dal mi- nistro dell'interno, doversi prendere un'apposita delibera- zione, perocchè il caso che ci si para dinanzi è nuovissimo, e credo non abbia antecedente nè presso di noi, nè altrove, che ci possa guidare. Laonde sarebbe almeno opportuno che fosse fatto uno studio particolare sopra questo punto di que- stione preliminare. Una Commissione potrebbe dunque, nello stesso modo che dicevo poco fa, nominarsi negli uffizi. I com- missari ne riferiranno o in comitato generale, o segreto, o pubblico, e questo darebbe luogo ad una deliberazione che permetterebbe poi di applicarsi allo studio della legge per la discussione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Riferendomi alla legge presen- tata dal signor ministro della guerra, mi pare che si secon- derebbe meglio la domanda di urgenza da lui fatta, quando invece di nominare una nuova Commissione nel modo indi- cato dall'onorevole senatore Alfieri, fin d'ora il Senato vo- lesse decidere che sarà composta degli stessi membri, i quali formavano la Commissione nella Sessione passata del 1849.

ALFIERI. Presenterò l'osservazione che mi vien sugge- rita dal mio collega, mancare cioè pur troppo fra noi uno dei membri che allora faceva parte della Commissione, vale a dire il generale De Launay. Non potrebbe perciò essere la stessa Commissione in modo assoluto riprodotta.

DI POLLONE. Avrei un'altra considerazione a fare ri- guardo al metodo proposto dal marchese Alfieri; perocchè, oltre che molti senatori sono stati nominati da che quella

legge fu ventilata negli uffizi, molti anche allora erano as- senti. Ognuno sa che il vero studio delle leggi non si fa in assemblea generale, ma bensì negli uffizi medesimi. Credo quindi che di questa legge soggetta a molte modificazioni, come accennava il signor ministro degli interni, non potrà farsi un utile studio che negli uffizi: e qualora poi procedes- simo col modo suggerito dal marchese Alfieri nel nominare una Commissione, badando di scegliere impreteribilmente quei membri che già fecero parte dell'altra Commissione, avremo commissari già istruiti della legge, e che potranno avere maggiori lumi onde condurre il Senato a concludere sulla materia che gli verrà sottomessa.

Appoggio quindi la proposta del marchese Alfieri.

PRESIDENTE. La proposta del marchese Alfieri è la se- guente :

« Gli uffizi esaminano questa legge; nominano quindi una Commissione; ma la nomina non seguirà nelle forme ordina- rie, cioè colle limitazioni prescritte dal regolamento: saranno invece liberi gli uffizi di scegliere due o tre commissari anche nello stesso uffizio, come di scegliere altresì un numero di commissari maggiore di quelli che ordinariamente si nomina per gli studi ordinari. »

Domando in primo luogo se questa proposizione è appog- giata.

È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Il Senato approva.)

Si fa inoltre dal senatore Alfieri un'altra proposizione in ordine alla legge presentata dal ministro dell'interno.

Era mio intendimento che quando sarebbesi trasmessa una tale legge agli uffizi, questi dovessero preliminarmente esaminare la questione nuova per noi, vale a dire, se con un articolo di legge si possa approvare un regolamento provvi- sorio il quale naturalmente deve contenere molti articoli su- scettivi di lunga e minuta discussione.

Quando il lavoro della Commissione su questo progetto sia pronto, allora potrà il Senato deliberare su tale questione preliminare prima di discendere alla discussione minuta di questo regolamento; per ora credo che non vi sia alcuna qui- stione in cui debbasi deliberare fino a che la Commissione nominata possa presentare su questa parte preliminare del progetto un lavoro apposito.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DI UNA CATTEDRA DI INSEGNAMENTO SPECIALE DELLA SCIENZA CONSOLARE E DIPLOMATICA.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Domando la parola per una comunicazione.

Presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Do- cumenti, pag. 553.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'istru- zione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffizi per la disamina.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA NUOVA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire il rapporto e la successiva discussione del progetto di legge sulla tariffa postale.

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Di Pollone.

DI POLLONE, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

DESPINE, commissario regio. Je demande la permission de présenter au Sénat quelques observations qui auront pour objet de simplifier la discussion qui va avoir lieu.

Le Gouvernement a pris connaissance des différentes modifications que la Commission nommée par le Sénat a apportées au projet de loi dont il s'agit. Ces modifications portent sur 14 articles; mais sur ces 14 articles il y en a 8 qui ne sont modifiés qu'au point de vue de la rédaction; quant aux autres, il y en a deux, les articles 7 et 24, qui se rapportent à des objets déjà proposés au Sénat par le Gouvernement. Le 7^{me} est relatif aux attaques à main armée que la loi, telle qu'elle avait été adoptée par la Chambre des députés, laissait à la charge du Gouvernement, charge que celui-ci croit ne pas devoir supporter; l'article 24^{me} est relatif à la dimension des journaux qui a été fixée par la Chambre à soixante décimètres carrés et que la Commission du Sénat et le Gouvernement proposent de réduire à quarante.

Ainsi, en ce qui concerne ces deux articles, la Commission du Sénat est entrée dans les vues du Gouvernement, qui les adopte complètement.

Les quatre autres modifications se rapportent aux circonstances suivantes: il s'agit d'abord de l'article 9^{me} qui supprime l'exception que le Gouvernement avait adoptée pour les lettres transportées seulement à la distance de 25 kilomètres. Le Gouvernement avait cru devoir proposer et soutenir au sein de la Chambre des députés que ce droit fût maintenu à 10 centimes, tandis que pour une autre distance le droit était de 20 centimes. C'était pour ne pas augmenter les charges des localités qui jouissent de ce droit, qu'on avait pensé que dans une loi sur le tarif postale, il ne fallait point rendre plus lourds les impôts que payent les citoyens. Il y avait encore un autre motif; c'était la contrebande qui, selon nous, devait se faire plus facilement, lorsque les droits seraient portés de dix à vingt centimes. Cependant, d'après les observations présentées par M. le rapporteur de la Commission, d'après le calcul auquel la Commission s'est livrée au sujet des lettres qui se rapportent à la distance de 25 kilomètres et plus loin, les premières ne formant que le quart de la totalité des lettres qui se distribuent, d'après la judicieuse modification apportée par la Commission en réduisant à cinq centimes les lettres qui se distribuent dans la ville où elles ont été mises à la poste, le Gouvernement croit devoir accepter sans difficultés la modification que la Commission du Sénat a proposée.

Une autre modification est relative à l'affranchissement des

lettres que la Commission a cru devoir rendre obligatoire: cette mesure devant faciliter les opérations de l'administration, l'affranchissement ayant été réduit à une somme fixe de 40 centimes, le Gouvernement ne fait aucune opposition à cette modification. La cinquième modification est celle qui porte sur l'article 32. Le Gouvernement avait déjà à la Chambre des députés, à son grand regret, dû représenter les inconvénients qui naissent du privilège demandé en faveur de l'ouvrier muni d'un livret, et qui consistaient à faire porter gratuitement la somme qui le concerne, et cela jusqu'à concurrence de vingt francs. Toutefois, comme la Commission du Sénat a ajouté de nouvelles raisons à celles que le Gouvernement avait mises en avant dans la Chambre des députés, contre ce privilège, le Gouvernement partage à cet égard l'avis de la Commission.

Enfin le dernier article de la loi est relatif à l'abonnement facultatif des journaux, que la Chambre des députés avait fixé à un franc pour droit de commission en faveur des bureaux de poste, mais en maintenant le remboursement des dépenses. La proposition faite par la Commission du Sénat étant de porter le droit à deux francs, avec affranchissement de toute dépense, il nous semble que ce moyen remplit le but de la loi et que l'intérêt public n'a rien à craindre; en conséquence, le Gouvernement déclara accepter toutes les modifications qui ont été faites au projet par la Commission du Sénat.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla discussione generale io debbo interrogare il Senato se sia intendimento suo che questo progetto di legge sia preceduto dalla lettura della lunga serie di articoli che lo compongono, oppure se si possa far luogo direttamente alla discussione generale.

Se nessuno chiede la parola, io la terrò per chiusa.

ALFREY. (Interrompendo) Domando la parola per osservare che forse ciò sarebbe prematuro, poichè, attesa la mole della relazione elaboratissima della Commissione, forse non tutti sarebbero preparati ad emettere la loro sentenza su questo soggetto, il quale vuol essere discusso con qualche maturità. Sarei quindi d'avviso che fosse protratta questa discussione almeno ad un'altra seduta.

PRESIDENTE. Si propone di rinviare la discussione generale; interrogo il Senato se intende assentirvi.

Chi approva d'aggiornare a domani la discussione generale voglia alzarsi.

(È approvato.)

Invito i senatori a raccogliarsi domani alle ore 1 1/2 pomeridiane negli uffizi per costituirsi, e per le ore 2 in seduta pubblica.

La seduta è levata alle ore 4 3/4 pomeridiane.

TORNATA DEL 13 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Sunto di petizioni — Annunzio di malattia del senatore Di Bagnolo — Discussione generale sul progetto di legge intorno alla riforma postale — Parlano contro l'opportunità della medesima i senatori Di San Marzano, Sclopis, Alfieri, Giulio e Cristiani — Parlano in favore i senatori Di Pollone relatore, Colla, Colli, Plezza e il commissario regio — Ordine del giorno del senatore Sclopis, rigettato — Emendamento all'articolo 1° — L'articolo 1° modificato dai senatori Sclopis e Des Ambrois è approvato — Adozione dell'articolo 2 — Emendamento del senatore Plezza all'articolo 3 — Osservazioni dei senatori Giulio e Sclopis a quest'articolo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Si darà conoscenza di alcuni omaggi fatti alla Camera.

CIBRARIO, segretario. La Commissione direttrice della nuova Gazzetta medica italiana offre una copia del suo giornale.

Giuseppe Siotto-Pintor, ex-deputato, fa omaggio di 80 esemplari di un suo scritto.

Luigi Corsi, deputato, fa omaggio di 80 copie di una memoria sull'urgenza delle riparazioni da farsi al porto di Savona, munita di statistiche e carte relative.

L'ingegnere Bella, deputato, presenta 70 copie di una sua memoria sul progetto delle macchine di perforamento che devono aprire il tunnel di comunicazione fra il Piemonte e la Savoia.

Il signor Gonella G. B. fa omaggio di 90 copie di un suo opuscolo intitolato: *Apparati telegrafici elettro-magnetici.*

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazione, il Senato farà depositare nella biblioteca e distribuire ai signori senatori gli opuscoli di cui si tratta.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si continua a dar conoscenza del sunto delle petizioni giunte ieri.

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

223. Ciabelli Francesco chiede che siano pubblicate nel foglio ufficiale le nomine, promozioni e cambiamenti degli impiegati di esattorie, dogane, demanio ed insinuazione.

224. Scaparone G. Giacomo, avvocato e notaio, sottopone al Senato alcune osservazioni relative alla tariffa contenuta negli articoli 2, 3, 9, 10 e 23 del progetto di legge postale.

225. Strigelli, maggiore comandante del battaglione di Vigevano, sottopone al Senato alcune osservazioni relative

al progetto di legge per l'organizzazione della guardia nazionale.

226. Bologna Giuseppe, sacerdote, chiede che sieno dati provvedimenti contro gli abusi della stampa.

227. Clodoveo da Costigliole, padre ministro provinciale dei Minori osservanti, chiede che sia fatta una qualche modificazione all'articolo 39 del progetto di legge sulla tariffa postale in favore dei religiosi mendicanti.

228. Faccio Pietro Antonio propone un'aggiunta al progetto di legge per l'abolizione delle immunità ecclesiastiche.

229. Otto abitanti di Bosco d'Alessandria sottopongono al Senato alcune loro osservazioni in ordine al progetto del primo libro del Codice di procedura civile.

230. Lecca Vincenzo, giudice di Selargius, per commissione di parecchi giudici della Sardegna, sottopone al Senato alcune osservazioni intorno alla necessità di migliorare la condizione degli impiegati giudiziari di quell'isola.

231. Petizione venuta dalla Sardegna, anonima.

PALLAVICINI IGNAZIO. Coerentemente alla deliberazione presa ieri dal Senato riguardante le petizioni che si riferivano alla legge per la guardia nazionale, desidererei che fosse similmente trasmessa alla Commissione incaricata dell'esame di questa legge la petizione per lo stesso oggetto che si è testè accennata, come pure l'altra relativa al primo libro del Codice di procedura civile. Per la stessa ragione chiederai che quella sulla riforma postale che si sta discutendo...

DI POLLONE. Quella relativa alla legge postale è stata comunicata anticipatamente al relatore, il quale la sottomise alla Commissione, e questa ha già emesso il suo avviso nella relazione che ho avuto l'onore di leggere ieri al Senato.

PRESIDENTE. Si fa la proposizione di comunicare direttamente alle due Commissioni del progetto di legge sulla guardia nazionale e pel primo libro del Codice di procedura civile le due petizioni che riguardano questa materia.

Domando se è appoggiata questa proposizione.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È approvata.)

(Si dà comunicazione di una lettera del senatore Di Ba-

gnolo con cui questi dice di non poter intervenire alle sedute del Senato per alcuni giorni, attesa la perdita che ha fatto di sua madre.)

Io credo che non sia necessario di procedere ad alcuna deliberazione, perocchè non si domanda un congedo, e d'altra parte l'assenza è scusata da troppo giusta cagione.

**DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE
INTORNO ALLA TARIFFA POSTALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione generale della legge sulla tariffa postale.

Il senatore Di San Marzano ha la parola.

DI SAN MARZANO. Signori, io mi dichiaro non alieno ad una riforma postale ch'io credo utile, sia sull'imperfezione dell'attuale nostro sistema, sia anche sulla nuova direzione che ha pigliato questo ramo della pubblica amministrazione nei paesi vicini. Ma perchè io mi decida sin d'oggi ad annuire a quella proposita e contenuta nella legge che ci viene presentata, bisogna ch'io vi trovi un vantaggio immediato pel paese, un vero ed adeguato compenso al cospicuo sacrificio di danaro che richiede dall'erario. Ora io devo francamente confessare che finora non ho potuto persuadermi di questa pressante necessità e di questa fortunata conseguenza di cui si parla sia per lo scopo materiale, cioè, per lo sviluppo che la legge dovrebbe produrre nei nostri rapporti industriali e commerciali, sia poi per lo scopo morale ed umanitario, cioè quello che tenderebbe a rendere più facile il carteggio alla classe meno agiata.

Diffatti, per quanto ci venne testé osservato, il carteggio del paese che ammonta a circa otto milioni di lettere si può dividere in quattro parti. Un quarto, cioè due milioni di lettere, tra 25 chilometri e al di sotto; due quarti, cioè quattro milioni di lettere, tra 25 e 65 chilometri; finalmente l'ultimo quarto delle lettere che percorrono uno spazio maggiore di 65 chilometri. Ora risulta che secondo il progetto ministeriale della legge, il primo quarto nè guadagnerebbe, nè perderebbe, rimanendo il prezzo per questa zona di centesimi 10. Per i due altri quarti, secondo dice la Commissione, pochissimo cambiamento vi sarebbe bilanciando già ivi i prezzi un po' al disotto, un po' al disopra dei 20 centesimi. Tutto si ridurrebbe dunque in sostanza all'ultimo quarto, cioè a due milioni di lettere, le quali veramente farebbero un ingente guadagno; ma questo carteggio a gran distanza è cosa riconosciuta esser per la massima parte composto di lettere scritte da persone non bisognose, da gente che hanno interessi estosi, le quali non so poi a che titolo vorrebbero domandare in questo momento al paese di essere sgravati da un peso che può essere eccessivo, ma che hanno finora pagato e che possono senza grave inconveniente pagare per qualche ulterior tempo ancora.

Queste mie osservazioni, o signori, valgano pel progetto di legge ministeriale; che se poi si vuol parlare dell'emendamento della Commissione, l'argomento diventa più incalzante. Il primo quarto delle lettere, cioè il carteggio fra 25 chilometri, invece di vantaggiare, pagherebbe il doppio, sarebbero così due milioni di lettere sopratassate per bilanciare i due milioni di lettere dell'ultimo quarto, le quali vengono alleggerite. Enotate che la sopratassa cadrebbe precisamente sulle lettere della gente povera, la quale ordinariamente carteggia a piccole distanze. Ora io vi domando se questo vantaggio limitato ad un quarto delle lettere, ed al

quarto delle lettere composte in maggioranza di carteggi fra gente agiata, vantaggio contrabbilanciato da un vero duro e sensibile peso che si vorrebbe imporre al carteggio dei meno agiati a piccola distanza, domando, dico, se questo vantaggio si deve comprare immediatamente con un sacrificio che alcuni dicono di 600,000, altri di 800,000 lire, e che potrebbe forse ascendere ad un milione. Ed a questo riguardo dirò che non dobbiamo abbandonarci così facilmente alle supposizioni di cifre che non sempre sono esatte quando concernano lontani paesi e ciò per la difficoltà che abbiamo di procurarcele: noterò solo, a modo d'esempio, uno sbaglio di questo genere in cui è occorsa la Commissione: trovo notato che la riforma postale belgica ha prodotto in agosto 1849 un solo scapito di 20,000 lire, e che questa perdita andò nei seguenti mesi considerevolmente ridotta. Ebbene, questa supposizione è erronea, ed il caso avendomi fatto cascar sotto gli occhi l'*Indépendance* che portava il *rendiconto* del mese di gennaio ultimo scorso, ho rilevato che in quel mese la perdita col mese corrispondente del 1849 era stata di 30,000 lire.

Signori, i sacrifici che esige l'attuale situazione del paese sono ingenti. Giornalmente stringe la necessità d'aumentare le spese. Ieri ancora avete udito dal ministro della guerra una domanda di qualche centinaio di mila lire per la pensione degli ufficiali che hanno servito in Francia. A giorni vi si farà nuova domanda di sussidio per gli emigrati lombardi, altra domanda pei veneti; finalmente la somma necessaria per pagare la legione italiana che dall'Ungheria passa in Sardegna. Signori, in tali frangenti 800,000 lire non sono da disprezzare; che i carteggianti a gran distanza, cioè i ricchi, abbiano pazienza, paghino ancora per qualche tempo quello che hanno pagato per l'addietro; quando poi i bisogni dell'erario non saranno più così ingenti, e che avremo visto votando il bilancio quale è la vera nostra situazione finanziaria, potremo pensare anche a loro. Non niego che la ragione addotta delle convenzioni postali colle potenze estere ha qualche peso, ma in nessun modo io credo si debbe pagare così caro questo vantaggio; del resto vi sarebbe modo di regolare con loro il transito senza toccare alle altre corrispondenze, non essendo sicuramente urgente che chi scrive o riceve lettere da Parigi paghi all'avvenire otto soldi, invece di ventotto. Voterò dunque per quegli emendamenti od ordini del giorno che sospenderanno almeno l'attuazione della legge che ci viene proposta.

PRESIDENTE. La parola è al regio commissario.

BESPIRE, commissario regio. Si quelques membres avaient encore l'intention de prendre la parole, j'attendrais pour répondre en même temps à leurs différentes observations.

SCLOPIS. Gli aggravi a cui il paese è soggetto sono certi, fra poco si vedrà la profondità di questa gravezza. I mezzi con cui ripararli non ci sono ancora stati rilevati. Il paese sicuramente ha risorse grandi, vitali e pronte, e non mancherà a saldare il debito che deve alla stringente circostanza, ed alla gran causa che ha propugnato. Tuttavia conviene, in queste contingenze appunto, che i poteri legislativi sieno assai guardinghi a non mettersi in una via che, invece di scemare, aumentar forse potrebbe la gravezza delle nostre condizioni.

Poste queste considerazioni che io non sono ancora per svolgere, perchè facilmente tempo verrà fra poco che noi avremo a discorrerne lungamente, mi permetto di osservare che questa legge che ci viene proposta, la quale io credo convenientissima a tempo debito e sorgente anche di molta pro-

sperità per l'avvenire, questa legge, dico, porta con sé una diminuzione d'imposta e per conseguenza una deduzione dei mezzi di che il Governo ha d'uopo per far fronte ai bisogni e presenti, e futuri. Io non so sino a che punto, come diceva, si estenderanno le nostre gravanze maggiori a cui dobbiamo sopperire. Egli è certo che ci vorranno mezzi straordinari i quali si invocheranno per le circostanze straordinarie, ma questi mezzi devono anche estendersi a compiere la lacuna che esisterebbe in seguito alle riduzioni pervenute al pubblico erario, conseguenza diretta di queste riforme della tariffa postale.

Io vi domando, signori: quando si è alla vigilia di dover esaminare un onerosissimo stato passivo, conviene egli anticipare un aumento probabile di gravanze ulteriori? Conviene egli lasciare il certo che ora si ha, vale a dire il conosciuto provento delle poste, ed aprire una sorgente di mezzi per sopperire a quanto mancherebbe da questo lato? Vogliamo noi dilatare la voragine al margine della quale ci troviamo?...

Io ritengo che per operare saviamente, senza negare per nulla il nostro consenso al principio che informa questa legge, sia, secondo tutte le regole, non dirò solamente di buona amministrazione, di saggia politica, ma anche di buon senso che si debba da noi rimandare l'esame di questo progetto di legge dopo che si saranno discusse le leggi di finanza. Allora solamente noi potremo fare un parallelo e vedere se colle nuove imposte che ci si preparano noi potremo coprire il disavanzo che ne tornerà alle finanze da questa legge che ci si propone e riconosceremo se convenga aggravare un'altra volta il popolo onde ottenere un adeguato compenso al disavanzo nuovo che si sarebbe creato.

COLLA. Niuno più di me ha debito di apprezzare le osservazioni fatte contro il progetto di legge di cui ci occupiamo da coloro che presero a combatterlo coll'arma potentissima dell'inopportunità finanziaria. Niuno più di me lamenta che il Ministero, mentre è costretto a presentare i suoi bilanci coll'enorme disavanzo di oltre 28 milioni, si affretti a presentare leggi che tutte concorrano a scemare le rendite ed aggravare le spese, e non si mostri egualmente sollecito di somministrare al pubblico erario sufficienti mezzi di provvedere ai bisogni che si allargano senza fallire al pagamento delle cresciute e crescenti spese dello Stato.

Provvedere con generosa sollecitudine alla prosperità delle provincie d'oltremare, migliorare negli stipendi e nelle pensioni la condizione di coloro che tutto si consacrano al servizio ed alla difesa dello Stato, estendere altresi la nostra generosità verso coloro che, or son quarant'anni, militarono onorevolmente negli eserciti dell'impero, di cui il nostro paese faceva parte, accogliere e soccorrere benevolmente tutti coloro che ebbero comune con noi la sventura di una grande impresa mancata, togliere o scemare quei balzelli che sono impaccio e peso al commercio, assegnare un più giusto compenso ai giudici e segretari mandamentali, come altresi ad altri pubblici ufficiali di pari grado; tutti questi provvedimenti, o signori, sono per sé stessi sì altamente lodevoli che, sottoposti al vostro esame, troveranno gli animi vostri pienamente propensi a favorevole accoglimento; se non che la vostra saviezza debbe naturalmente condurvi a riflettere che anche le cose migliori si convertono in male quando sono fatte in tempo inopportuno, che uomo o popolo non è avaro, non è ingeneroso solo perchè si astenga dallo spendere o dare ciò che non ha, e che forse meglio di far capo dal vincolarsi a maggiori spese o rinunziare ad alcuna rendita, sarebbe opportuno consiglio di far precedere l'e-

same di tutte le spese che occorrono, e dei mezzi che si hanno per sopperirvi. In queste considerazioni è per me intieramente riposto ciò che fondatamente si può opporre alla pronta adozione della proposta riforma. Ma appunto perchè questa principale difficoltà mi tenne lungo tempo esitante, e solo dopo maturo e profondo studio mi sono intimamente convinto della convenienza e della necessità di non ritardare questa riforma, io vi prego, o signori, di permettere che vi dica qualche cosa intorno a siffatto mio convincimento.

L'egregio relatore della Commissione vi espose con chiarezza le molte ragioni che raccomandano alla vostra approvazione il progetto di legge che vi fu presentato. Io mi asterro da fastidiose ripetizioni, ed aggiungerò soltanto qualche parola intorno ad una delle ragioni che maggiormente mi persuasero a superare in favore di questa legge l'ostacolo finanziario che si oppone, voglio dire la necessità di mettere la nostra tariffa postale in armonia con quella delle altre nazioni, alcune delle quali ciò appunto richiedono per formare con noi vantaggiose convenzioni, di far cioè cessare una tassa che ciascuno di noi debbe riconoscere non solo esorbitante ma viziosa per difetto di quell'eguaglianza che si debbe, per quanto è possibile, ricercare nella ripartizione dei tributi.

L'esorbitanza della nostra tariffa postale non ha bisogno di essere dimostrata, troppo bastando che si metta a confronto con quella delle nazioni a noi vicine, la Svizzera, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra e l'Austria medesima. Una lettera che viene trasportata da uno ad altro estremo confine di vastissimi paesi, per dieci centesimi in Inghilterra e per venti in Francia ed altrove, paga fra noi fino a settanta centesimi. Una lettera che da Parigi sarebbe trasportata al confine francese di Point-Beauvoisin colla spesa di venti centesimi, paga invece alla Francia medesima centesimi ottanta se giunge a quella frontiera destinata pel Piemonte, e va poi soggetta alla nostra tassa progrediente fino a settanta centesimi secondo il luogo di destinazione; laonde un povero operaio il quale da Parigi chieda notizie della sua famiglia a Torino, e ne riceva, debbe sottostare al pagamento di 130 centesimi per la domanda e di altrettanto per la risposta, mentre invece, adottata da noi una tariffa concorde con quella di Francia, egli pagherebbe per la domanda e la risposta soli centesimi 80 invece di 260.

L'esorbitanza ed il danno di questa maniera d'imposta sono così evidenti che non hanno bisogno di altra dimostrazione, la quale mi sarebbe assai facile di somministrare, contrapponendo alla media delle spese che occorrono pel trasporto delle lettere la media del prodotto che l'amministrazione ne ricava.

Ma assai più di questa esorbitanza, la quale si potrebbe credere tollerabile nelle attuali angustie del pubblico erario, io credo doversi considerare l'ineguaglianza, e perciò l'ingiustizia colla quale la nostra tassa progredisce, ed anche più mi preme di farne parola innanzi al Senato, perciocchè non è meraviglia che una tassa proporzionata alle maggiori o minori distanze sembri a taluno più giusta che non sarebbe una tassa eguale per tutte le lettere, qualunque sia la loro destinazione.

Signori, il diritto che si paga da colui che spedisce o riceve una lettera per la posta, si divide naturalmente in tre parti, di cui una è destinata a compensare l'amministrazione delle sue spese generali; l'altra è compenso della spesa di trasporto delle lettere alla sua destinazione; e la terza è il tributo che s'impone a colui che ha bisogno di prevalersi della posta, se pure non si preferisce di considerarla come bene-

fizio che l'amministrazione ha diritto di ricavare dall'impresa di questo ramo di pubblico servizio.

Per le notizie che il direttore generale di questa importante amministrazione fece raccogliere con molta diligenza ed accuratezza, è dimostrato che la somma delle spese generali divisa pel numero delle lettere annualmente trasportate, dà per ciascuna lettera una media di circa otto centesimi, e che la spesa di trasporto nel limite di 25 chilometri importa per ciascuna lettera circa tre centesimi, laonde una lettera trasportata a distanza non maggiore di 25 chilometri, pagando secondo la nostra tariffa soli centesimi 10, compensa a mala pena l'amministrazione delle sue spese generali e di trasporto senza alcun avanzo che rappresenti il tributo o beneficio spettante all'erario.

All'opposto una lettera che vada sino alla settima zona è sottoposta al pagamento di settanta centesimi, dei quali otto appartengono alle spese generali, e poco più di sette alla spesa di trasporto, cosicchè questa lettera rimane soggetta a tributo eccedente di più doppi la spesa a cui dà luogo, mentre una lettera spedita a 25 chilometri non ne paga nessuno.

Evidente è l'ingiusta ineguaglianza, ed io non credo che si possa farla cessare altrimenti che col mezzo di una tassa eguale per tutte le lettere, qualunque sia la distanza che debbono percorrere.

Certamente per chiunque voglia giudicare senza profondo esame, sembrerà men giusto che il trasportare una lettera a 380 chilometri di distanza sia retribuito egualmente che il trasportarla a soli 25 chilometri; ma per coloro a cui piaccia di addentrarsi in quest'esame, sarà assai facile di comprendere che l'amministrazione postale, non istituendo un servizio apposito per ciascun luogo a cui le lettere sono destinate, ed avendo in sé riunito il monopolio del loro trasporto in qualunque parte dello Stato, non va soggetta a maggiore o minore dispendio per la più o meno lunga distanza che una lettera debba percorrere. Quando un corriere che parta da Torino debbe necessariamente spingere la sua corsa sino a Genova, che importa all'amministrazione delle poste se le altre lettere da lui recate sono piuttosto per Novi che per Alessandria, per Asti o per altro luogo più vicino? La spesa non varia punto per essa, ed è per ciò assai naturale che non varii neppure la tassa.

Nè vi ha ragione di differenza per le lettere che sono trasportate alla distanza maggiore, perciocchè essendo l'amministrazione tenuta a far trasportare sino alla sesta zona le lettere che le sono consegnate con questa destinazione, alcun dispendio ella non incontra per la settima oltre quello della prolungazione del trasporto dalla penultima all'ultima zona. Ora, siccome tanto è, relativamente alla spesa, il trasporto dalla sesta alla settima zona, quanto è quello che si faccia dalla prima alla seconda e da questa alla terza, così pure non bassi ragione per tassare diversamente la lettera, qualunque sia la zona per cui è destinata.

Ch'io consegna alla posta una lettera piuttosto per Genova che per Asti, piuttosto per Ciampieri che per Susa, di quale maggiore dispendio dovrò compensare l'amministrazione? Certo di nessuno, perchè nessuno ella ne incontra, epperò la maggior tassa che mi si impone non ha giusta causa, non è compenso di spesa, non è tributo con equa misura stabilito.

Io credo dunque fermamente che l'adozione di un diritto di posta moderato ed unico, non solamente è da desiderarsi pel molti vantaggi opportunamente compendiali nella relazione della Commissione, ma più che desiderevole è irrecusabile pel consegnamento di quella giusta ripartizione di gravanze a cui è debito nostro di dar opera. E quando un prov-

vedimento è per giustizia dovuto, raro è che si possa per convenienze finanziere rifiutare.

Tuttavia nelle presenti strettezze del pubblico erario io propenderei facilmente all'indugio se a questo già non si fosse provveduto ritardando l'attuazione di questa riforma sino al 1851; se frattanto non fosse necessario di stabilire le basi sulle quali l'amministrazione debbe fondare i trattati che è in procinto di concludere con alcuni Stati a noi vicini, e se per altra parte io non fossi pienamente convinto che il danno da temersi per la proposta riforma non sarà così grave come si è da principio creduto, scemerà e scomparirà al tutto in breve tempo, e non rimarrà frattanto senza largo compenso.

Tolta, come la Commissione vi propone, la minor tassa di 10 centesimi per le lettere semplici trasportate a distanza non maggiore di 25 chilometri, ed ammesse le altre modificazioni che il relatore vi ha esposto, la perdita che nei primi computi risultava di 42, non sarà che di circa 33 per cento; essendochè la statistica postale ne fa certi essere le lettere mandate a breve distanza in proporzione assai maggiore di quella che si nota nella spedizione a luoghi più remoti, naturale effetto delle più facili e più estese relazioni d'interesse e di famiglia che si hanno fra paesi l'uno all'altro vicini.

Oltre ciò, nei primi computi del Governo, procedendo egli, come si debbe, con prudenziale circospezione, l'aumento delle lettere nel primo anno si limitò valutato ad un decimo, la quale proporzione è a tutta evidenza molto lontana dalle più ragionate probabilità, sia che si riguardi a ciò che è accaduto in altri paesi, sia che si rifletta alle crescenti transazioni commerciali ed al bisogno più vivamente e generalmente sentito di epistolare carteggio familiare, politico, scientifico, sia infine che vogliasi tener conto dello scarso numero di lettere per l'addietro consegnate agli uffizi postali, numero enormemente inferiore a quello che dovrebbe essere secondo le proporzioni notate in altri paesi, anche tenuto conto della diversa loro condizione; la quale scarsità di lettere impostate si debbe certamente attribuire a che il trasporto delle medesime riuscì finora troppo caro, troppo lento, non abbastanza sicuro.

Riparandosi ora a tutti questi inconvenienti, l'aumento delle lettere trasportabili per la posta si può senza timore di illusione presumere assai maggiore di quello che si è notato nei computi ministeriali, e la celerità dei trasporti, favorita anche dalle strade ferrate, vi contribuirà assai più che forse non si crede, perocchè, principalmente fra commercianti, molti scrivono, i quali non iscriverebbero se non potessero aver risposta e concludere i loro negozi nel volgere di brevissimo tempo.

Reso celere, poco costoso e sicuro il trasporto delle lettere consegnate alla posta, alcuno non sarà certamente che voglia preferire di valersi d'altro mezzo; il numero delle lettere impostate crescerà assai più che non si osa adesso di credere, e crescerà in maniera che, tenue da principio, si farà nullo in breve tempo lo scapito pecuniario dell'amministrazione; scapito che sarà largamente compensato dai benefici diretti ed indiretti della riforma, i quali benefici dal relatore esposti ampiamente, non occorre che sieno da me ripetuti per ottenere l'assentimento del Senato alle proposte della sua Commissione.

SCLOPIS. Appena è necessario che io risponda: io non intendo rispondere all'elaboratissimo voto emesso dal mio collega senatore Colla, perchè egli ha discusso sul merito, ed io non ho proposto altro che un provvedimento d'ordine di

discussione. Dunque, quando si tratterà di discutere la legge, io prenderò in considerazione le prove di fatto che egli ha adottate a conferma dell'assunto del progetto governativo.

Ma la mia idea, il mio timore non si portano sulle conseguenze della legge, bensì sulla posizione in cui siamo. Io non vorrei, lo dico schiettamente, che trattandosi di cosa di grave momento noi dessimo l'esempio poco felice di correre arditamente nella via delle spese, quando ancora noi non sappiamo dove sosteremo circa i mezzi di sopprimerli; e credo che questo sia esempio salutare da darsi al pubblico e che convenga alla gravità del Senato quando si tratta di calcolare le spese, i disavanzi ed i mezzi di farvi fronte, il veder prima a quanto monti il *deficit*.

È certo che adottando anticipatamente questa legge noi accresciamo il *deficit* che esiste nelle finanze. Noi non conosciamo ancora con qual modo si possa riempire questa mancanza. Dunque io credo che debba il Senato agire con tutta la gravità. Dico poi che non si perda tempo, perchè penso che sia necessario di non ritardare di troppo la discussione definitiva di questa legge, perchè intendo l'importanza dell'osservazione fatta della necessità che abbiamo di accordarci colle potenze vicine per le corrispondenze. Le potenze vicine avendo i diritti di tariffa postale molto ridotti, conviene che i nostri ancora si mettano in armonia. Mi pare che il tempo che io chieggo per maturare questa legge non sia tale da rendere impossibili questi aggiustamenti.

Quando noi fossimo alle strette, e dovessimo decidere o per aspettare, o per andar troppo risolutamente, direi che allorchè si tratta di una cosa incognita, la quale può estendersi anche oltre quanto le forze attuali del paese possano reggere, noi non dobbiamo mai aggiungere ancora uno scapito alle finanze, e che converrà meglio di sottostare a qualche scapito relativo nell'aggiustamento postale, che di dare il tristo esempio, lo ripeto, di correre alle spese senza sapere ancora con qual mezzo vi faremo fronte.

DI SAN MARZANO. Pare che le ragioni che inducono il senatore Colla all'urgenza sieno due: la prima l'ineguaglianza dell'attuale tariffa; la seconda la necessità di porre in armonia le nostre tariffe colle potenze estere. Quanto alla prima dirò che non mi può persuadere l'urgenza, nè credo che si debba misurare quest'eguaglianza dalle spese che si debbono fare, ma piuttosto dal servizio che si richiede, imperciocchè da qui a Ciambri si richiede un servizio più grande che non da qui a Susa. Riguardo poi all'armonia colle potenze estere, io porto avviso che non ci sarebbe un grave inconveniente se si facessero trattati e convenzioni provvisorie per un anno, onde avere il mezzo di portare le nostre tariffe in armonia colle loro.

Rispetto poi a quanto accennava il senatore Colla intorno alla diminuzione del prodotto coll'emendamento della Commissione, è verissimo, ma ciò torna a detrimento del principio, il quale intendeva a diminuire le spese postali per aumentare i carleggi.

DESPINE, commissario regio. D'après les discours qui viennent d'être prononcés par les honorables préopinants, je vois avec la plus vive satisfaction qu'aucun d'eux ne conteste l'utilité de la loi; seulement on en conteste l'opportunité, et cette opportunité est contestée en mettant en avant l'état de nos finances.

J'aurai l'honneur de faire observer au Sénat que les considérations qu'on voudrait faire valoir ont été l'objet d'un sérieux examen, soit dans la Commission nommée par le Gouvernement pour préparer le projet de loi, soit dans la discus-

sion qui a eu lieu au sein de la Chambre des députés, soit encore dans la Commission nommée par le Sénat avec mission d'examiner le projet de loi qui vous est soumis. Cependant, le principe a triomphé de ces trois épreuves, et j'ose espérer qu'il triomphera également devant le Sénat.

Les considérations qui ont été données par M. le rapporteur de la Commission, et celles que l'honorable sénateur Colla vient de faire entendre, me paraissent avoir jété déjà un grand jour sur la question dont il s'agit; je crois donc devoir me borner à ajouter un petit nombre d'observations. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit relativement à la convenance d'un droit égal pour l'impôt des postes; il est clair que le transport des dépêches est un service public, et il est par conséquent naturel qu'il soit mis à la portée de tous les citoyens dans des conditions analogues.

J'arrive à la question relative aux finances. Le déficit, il est vrai, est assez considérable; mais comme on en a fait l'observation, ce déficit a été calculé et porté au maximum, et tout nous donne lieu d'espérer qu'il sera beaucoup moins considérable que ne le disent les calculs qui ont été faits à cet égard. L'exemple qu'on a dû citer, celui de la Belgique, paraît le prouver d'une manière évidente, parce que, d'après l'expérience faite comparativement d'un certain laps de temps entre 1848 et 1849, on a vu qu'il n'y avait eu qu'une différence de 14 pour 100 dans la diminution des recettes; il y a donc lieu de supposer que, à mesure que le temps avancera, le déficit tendra à diminuer d'une manière encore plus rapide. Nous pensons que cette diminution sera chez nous plus grande encore, parce que si nous comparons le nombre qui d'après les calculs faits par l'administration, s'élève à peu près à huit millions; si, dis-je, nous comparons ce nombre de lettres à celui des lettres qui sont distribuées en France et dans les autres pays, nous voyons que ce nombre n'est pas proportionnellement le quart de ce qu'il devrait être. Ainsi nous sommes loin encore d'avoir atteint un état normal. Si donc nous faisons que le pays soit dans des conditions favorables pour que les correspondances entre les divers citoyens soient plus faciles, il est certain que le nombre de ces correspondances augmentera d'une manière extrêmement rapide, et d'autant plus rapide, que l'instruction se répand de jour en jour davantage, et que le Gouvernement emploie tous les moyens pour la répandre.

On a dit que cet impôt ne profitait qu'aux riches; je ne suis pas de cet avis; je crois, au contraire, que la diminution proposée profitera principalement à la classe pauvre, car il ne faut pas se dissimuler que le commerce et les personnes qui sont riches ne regardent pas à la dépense, quand il s'agit d'établir des relations intimes, des relations soit de famille, soit commerciales; et en effet il n'y a pas d'opération commerciale, quelque petite qu'elle soit du reste, qui ne vaille plus d'un port de lettre. Conséquemment, toute hypothèse qui tendrait à faire croire que la réduction a lieu dans l'intérêt de la classe riche ou du commerce, est dénuée de toute espèce de fondement.

Je crois, messieurs, qu'il ne faut pas perdre de vue que dans tous les pays, et surtout dans les Etats du roi, il se fait de grandes émigrations de la classe pauvre qui va chercher du travail ailleurs; eh bien, ce sont ces personnes lesquelles forment une partie considérable de la population qui jouiront le plus de la réduction résultant de l'adoption de la loi.

Ces motifs me paraissent démontrer que la réduction proposée sera vraiment faite dans l'intérêt de la généralité des citoyens; mais il y a une autre circonstance déterminante pour ne pas différer la discussion de la loi, comme l'honora-

ble comte Sclopis le propose : le Sénat sait déjà que nous sommes à la veille de renouveler toutes nos conventions postales ; il sait aussi que quoique ces conventions ne doivent être renouvelées qu'à partir du premier janvier 1851, le Gouvernement a dû se mettre en mesure pour que ses traités puissent être rendus complets afin d'être mis à exécution dès le premier janvier ; or le Gouvernement a dû nécessairement envoyer des agents à l'étranger pour la négociation de ces traités, dont quelques-uns, je crois pouvoir en donner l'assurance au Sénat, n'attendent pour recevoir la signature qui en est le complément indispensable, que la décision du Sénat, de manière que si le Sénat croyait devoir ajourner la discussion du projet de loi, il mettrait le Gouvernement dans l'impossibilité de conclure ses conventions postales en temps utile. Il y a donc urgence et utilité à ce que le Sénat veuille examiner la question dès à présent, et l'examiner dans tous ses détails.

Le Sénat ne doit pas perdre de vue encore une autre circonstance : le Piémont se trouve par sa position soit vis-à-vis de l'Italie, soit vis-à-vis de l'Europe, placé pour être le point de transit de toutes les dépêches entre le nord et le midi. Cette position est telle que le Piémont doit chercher non-seulement tous les moyens de la maintenir, mais encore de la développer. Il ne faut pas oublier que, à côté du Piémont, il existe d'autres passages principalement par la Suisse et la Lombardie, pour faire communiquer le nord avec le midi de l'Italie. Or, si la Suisse et l'Autriche, qui déjà ont abaissé leur tarif, non pas, il est vrai, sur les mêmes bases que la France, puisque la Suisse l'a fait dans des proportions plus grandes encore, si ces États faisaient aux puissances étrangères des conditions plus avantageuses dans le but de s'emparer du transit, il est certain que le Piémont se trouverait dans la position de perdre non-seulement les avantages qu'il pourrait se procurer, mais encore ceux qu'il possède. Je crois cette considération très-importante ; c'est pour cela que le Gouvernement est convaincu de l'utilité et de l'urgence qu'il y a à ce que la loi soit votée promptement, et que le Sénat se prononce immédiatement, au lieu d'ajourner la discussion jusqu'après le vote des lois de finances. Quelque soit le résultat du vote des lois de finances, et les bases d'après lesquelles ce vote aura eu lieu, il est positif que 4, 5 ou 6 cent mille francs même, terme extrême proposé par la Commission, ne jetterait pas la perturbation dans les finances, tandis que le retard en ce qui concerne le projet de loi en question entraînerait de très-graves inconvénients.

Je ne crois pas à la possibilité de traités provisoires comme ceux qu'a proposés M. De San Marzano, car ces traités ne seraient pas acceptés par les puissances qui trouveraient ailleurs des conditions meilleures et définitives.

Par tous ces motifs je prie le Sénat de donner quelque attention aux observations contenues dans le rapport, et à celles qui lui ont été soumises tout à l'heure par l'honorable sénateur Colla, et d'adopter la loi qui lui est présentée.

DI SAN MARZANO. Se il signor presidente vuole ancora accordarmi la parola...

DI POLLEONE, relatore. Se mi permette, faccio un cenno di risposta ad una cosa relativa a quanto ho detto nella relazione, e potrà valersene nella sua argomentazione, ove così il creda. Nel riservarmi, quando la discussione sarà chiusa, di trattare più estesamente la questione, mi limiterò intanto a dare al Senato cognizione di un documento ufficiale che sta in mie mani, in risposta ad un'asserzione emessa dal primo oratore che prese la parola ; e questo documento si è una lettera circolare del ministro dei lavori pubblici, signor Rol-

land, diretta a tutte le Camere di commercio del Belgio, nella quale si esprime così !

« Le *Moniteur* de ce jour publie les tableaux des mouvements et des recettes de la poste pour les correspondances de l'intérieur du pays pendant le mois de juillet dernier. J'appelle votre attention spéciale sur ces documents et sur les réflexions qui les accompagnent.

« Vous remarquerez que le nombre des lettres a pris pendant cette première période de la réforme postale un accroissement de 16 pour 100 en moyenne pour tout le pays, et que, malgré les réductions considérables qui ont été opérées sur la taxe des lettres et sur le port des articles d'argent, les recettes du mois de juillet 1849 n'offrent de ce chef, sur celles du mois correspondant de l'année dernière, qu'une diminution de 15,842 francs 85 centimes, c'est-à-dire de moins de 6 pour 100.

« Ce résultat peut sans doute paraître satisfaisant ; il permettrait même d'espérer que, si d'autres causes ne venaient s'y mêler, le déficit de la recette n'atteindrait pas à beaucoup près le chiffre de 280,000 francs, auquel j'ai cru pouvoir l'évaluer au maximum pour toute une année. »

Tralascio quanto segue per non abusare dei momenti del Senato, non avendo d'altronde una relazione diretta alla nostra discussione.

Solo ho voluto giustificare la Commissione, che quando ha asserito che la perdita era stata di 20,000 lire non si è sbagliata in meno, ma in più d'assai ; e questo risponde abbondantemente all'articolo del giornale *l'Indépendance* che citava l'onorevole senatore Di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Chieggo prima al Senato se vuole accordare la parola al senatore Di San Marzano, il quale la chiede già per la terza volta.

Voci. Sì ! sì !

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di San Marzano.

DI SAN MARZANO. Io non ho mai rifiutato il mio consenso all'allegazione fatta dalla Commissione che in quel mese la perdita fosse stata di 20,000 lire ; solamente dissi aver io veduto scritto che fu considerevolmente ridotta nei seguenti mesi. Siccome il mese di gennaio 1850 viene dopo il luglio 1849, avendo nel gennaio 1850 letto io stesso il rapporto numerico citato dall'*Indépendance* dove la differenza era di 80,000 lire, ne risulta che il signor Rolland si è ingannato.

A quanto poi diceva il regio commissario, osserverò che non vedo esservi inconveniente così grave colle negoziazioni estere come si vuol far credere ; perchè ho già notato prima che vi era possibilità di fare convenzioni pel transito. E siccome l'inconveniente grave accennato dal commissario sarebbe appunto quello di fare prendere alle corrispondenze del nord un'altra direzione, così mi pare che mediante questa condizione, che cioè pel transito si adottasse la nuova tariffa, non si verrebbe ad incontrare questa perdita.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io consento nell'opinione espressa da alcuni dei miei colleghi, che cioè debba tenersi gran conto della diminuzione d'entrata che può risultare per l'erario dall'adozione della presente legge. Né per questo io desidero che siano tolti al paese i vantaggi che è lecito sperare dall'attuazione della presente legge.

Io posso confortarmi a credere che questi vantaggi, e massime la cessazione di quel gravissimo disavanzo per le finanze possa avverarsi in così breve spazio di tempo come lo spera la Commissione.

Io non dubito punto che la Commissione, e in modo particolare il relatore, nell'elaboratissima sua relazione abbia proceduto non solo con quella perspicacia che gli è tutta propria, ma anche con quella diligenza, con quelle particolari cognizioni che in simili faccende egli ha acquistato nell'esercizio delle funzioni che gli sono affidate. Egli ha mosse alcune osservazioni che mi sembrano poter in certo modo diffidare il Senato del buon aspetto dei risultati che gli sono promessi.

La prima nasce dalla differente posizione in cui siamo. Io credo che l'aumento a cui fu soggetto il trasporto delle lettere nei vari paesi deve in gran parte attribuirsi alla maggiore estensione delle conoscenze elementari, alla maggior attività delle speculazioni industriali e commerciali in quei paesi medesimi; ed aggiungerò ad un'ordinazione ivi più compiuta degli stabilimenti postali. Ma considerando le cifre che ci sono date da questi paesi medesimi, i quali si tolsero ad esempio, io credo che la riforma postale è di troppo recente data nella Francia e nel Belgio, perchè da esse si possa trarre per noi un'autorità concludente. Più concludente sarebbe a mio parere quella che si trasse ad esempio dall'Inghilterra, dove la riforma postale ebbe luogo, se non mi sbaglio, sino dal 1839. Infatti, in Inghilterra, dove la riforma fu assai più radicale di quella che s'intenderebbe d'introdurre fra noi, perchè colà il diritto unico credo sia ridotto ad un penny...

Una voce. Dieci centesimi.

ALFIERI. ... in Inghilterra, dico, il numero delle lettere crebbe fuori d'ogni proporzione, anche rispetto alle speranze che sembra nutrire la Commissione ed il Ministero che ha proposto la legge. Infatti, se non vado errato, le lettere le quali toccano all'ufficio postale di Londra si sono aumentate da un milione e 200 o 300 mila, ad 8 milioni e 400,000; e per quelle trasportate in tutta l'Inghilterra, ossia nei tre regni, da quanto ho potuto vedere in un documento che io credo ufficiale, il quale mi è passato sotto gli occhi, sarebbe salito il numero da 77 a 330 milioni di lettere.

Pare adunque che questo sviluppo e crescente numero di lettere destinato a compensare il discapito che risulta dalla diminuzione del prezzo di trasporto, abbia toccato in Inghilterra l'ultimo confine sperabile.

Ebbene, ciò malgrado, otto anni dopo (e mi riferisco sempre allo stesso documento) che fu messa in vigore la riforma postale, la rendita del dicastero delle poste saliva solamente alla metà della somma ch'era percepita prima della riforma. Se adunque l'aumento del numero da 77 a 330 milioni non fece sì che si arrivasse ad uguagliare la rendita primitiva, perchè solamente se ne raggiunse la metà, non saprei confortarmi, ripeto, a sperare che abbiamo noi ad ottenere il risultato che ci è promesso nella relazione della Commissione, quello cioè che nel primo anno il *maximum* di scapito non abbia ad essere che di sole 600,000 lire, e che dopo il quarto anno invece di scapito si abbia da conseguire un beneficio superiore all'entrata che attualmente si ha. Queste riflessioni m'inducono a desiderare che la legge non sia sancita se non dopo che avremo discussi i bilanci dello Stato e che sarebbe così stato (per quanto si può) assicurato che non rimanga fra l'attivo ed il passivo delle nostre finanze una lacuna che si possa altrimenti compiere. Per conseguenza io mi unifermo all'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis.

DI POLLONE, relatore. Mi accingo a rispondere ai due ultimi preopinanti e al senatore Di San Marzano, il quale chiede una spiegazione delle sue asserzioni.

Le spiegazioni date non impediranno menomamente ciò

che io ho voluto stabilire, cioè l'esattezza dei dati che la Commissione aveva esposti. Quando leggo nella stessa lettera circolare, o per dir meglio rileggo che il ministro prevedeva e la possibilità di una diminuzione, allorchè diceva: « Ce résultat peut sans doute paraître satisfaisant, il permettrait même d'espérer que, si d'autres causes ne venaient s'y mêler, le déficit de la recette n'atteindrait pas à beaucoup près le chiffre de 250,000 francs auquel j'ai cru pouvoir l'évaluer au *maximum* pour toute une année; » chi si occupa di politica può di leggieri capire, come nelle circostanze in cui si trova l'Europa, il commercio abbia potuto soffrire in qualche modo, e diminuire quindi le corrispondenze.

Passando relativamente alle asserzioni in quanto è accaduto in Inghilterra, certamente sono di opinione che quel paese debba servirci di guida quant'altri mai possa darci norma; dirò adunque che da documenti positivi che ho pur consultato, nel 1839, epoca in cui non era ancora operata la riforma, le lettere in Inghilterra sommarono a 82 milioni. La riforma che ebbe effetto sul cadere di quell'anno produsse nel 1841, cioè un anno dopo, 493 milioni di lettere, nel 1846 montarono a 500 milioni, nel 1849 a 400 milioni di lettere, e si supponeva che potesse arrivare a 600 milioni per il 1850. Vero è che mancavano 100,000 lire sterline a pareggiare il prodotto; ma quale prodotto? Il prodotto netto, mentre il prodotto brutto da lungo tempo aveva superato l'introlto del 1839; ma siccome le spese erano cresciute, a dismisura cresciute perchè, se male non mi appongo, in Inghilterra, e a Londra specialmente, si fanno persino otto spedizioni al giorno per certe linee; quando le spese sono accresciute, come io diceva, a dismisura, il prodotto netto è rimasto inferiore.

Le quali spese furono comandate per soddisfare ad un impellente bisogno, ad un'esigenza del pubblico di essere servito, mi si permetta l'espressione, a vapore; e da questo motivo venne prodotto l'accennato disavanzo. Convien dunque ritenere che tutti i miglioramenti, i perfezionamenti iniziati nella Gran Bretagna, se hanno gravitato sull'erario di quel regno non hanno origine nella riduzione della tariffa e si sarebbero sicuramente dovuti adottare indipendentemente dall'attuazione della medesima. Niuno ignora l'estensione data in Inghilterra alle strade ferrate; la prontezza del trasporto delle corrispondenze pel loro mezzo diveniva indispensabile, ma nello stesso tempo costosissimo, avvegnachè l'amministrazione postale non aveva alcun diritto di ottenere facilitazioni, e se voleva essere sancita dalle compagnie proprietarie delle strade ferrate, doveva necessariamente assoggettarsi alle loro condizioni che furono assai gravi; ma lo scapito portante il prodotto brutto dopo l'abolizione della tariffa graduata e l'introduzione della tariffa semplice fu di gran lunga superato.

Mi pare adunque che sarebbe meglio attenerci agli esempi degli altri paesi:

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Signori, due fra gli oratori che hanno prima di me preso la parola hanno diversamente presentati i principii secondo i quali, a parer loro, debbe essere stabilita la tassa per le lettere portate a distanza più o meno grande dal luogo di partenza.

L'uno di essi, membro della Commissione, riguardando la tassa non come un'imposta, ma come la retribuzione di una impresa ordinaria di commercio, ha creduto che essa dovesse distinguersi in tre parti; considerava l'una come destinata a compensare le spese generali; l'altra quelle particolari provenienti dal trasporto di ciascun piego; la terza finalmente

la riguardava come tale da costituire (questa è la sua espressione) un beneficio a favore dell'amministrazione delle poste.

Un altro oratore che gli è succeduto ha creduto invece di poter prendere per base la retribuzione non delle spese fatto, ma del servizio reso, principio perfettamente giusto allora quando si applica ad una vera intrapresa commerciale, ma che non può trovar qui la sua applicazione. Infatti l'uno e l'altro oratore mi paiono aver perduto di vista la vera natura del servizio delle poste, la vera indole della tassa imposta a chi si vale di questo servizio. La posta, o per dir meglio la tassa della posta, si deve riguardare in parte come remunerazione di servizio reso, in parte come vera imposta indiretta, e quindi non si possono applicare ad essa le regole che valgono per le imprese industriali.

In quanto al Governo si fa corriere ed imprenditore del trasporto delle corrispondenze private, ha diritto di esigere, come vi avrebbe pari diritto qualunque compagnia commerciale, una retribuzione che lo compensi di tutte le spese, così di natura generale come speciale, ch'egli deve incontrare per questo servizio; ma il Governo poi come Governo, lo Stato come Stato ha il diritto, il debito di ricercare fra tutte le produzioni, fra tutte le consumazioni del paese quelle che sono più suscettive, senza danno della produzione, dell'industria, e soprattutto della morale, di sopportare il peso di una tassa, la quale conferisca a metterlo in grado di sopprimere alle spese del Governo.

Ora non si può negare che le lettere sono uno degli oggetti che meglio e più utilmente si possono assoggettare ad una tassa; quindi ogni regola desunta unicamente dai principii dell'economia politica, in quanto si riferiscono alle intraprese commerciali, non sono applicabili alla tassa delle lettere.

E qui mi occorre una seconda considerazione, ed è che rigorosamente parlando, le lettere, in quanto si riferisce alle tasse, si dovrebbero a rigor di logica distinguere in due categorie, delle quali l'una è legittimamente oggetto di tassa, l'altra no; e veramente le lettere commerciali, le lettere d'affari, le lettere insomma che sono stromento di produzione vengono assoggettate legittimamente ad un balzello; ma oltre a queste lettere di commercio e d'affari ve ne ha un grandissimo numero, le quali non sono altrimenti mezzo e stromento di speculazioni, ma semplice mezzo di comunicazioni di famiglia, di sentimenti, di affetti, e queste non possono certamente riguardarsi come legittimo oggetto di tassa. Ma la distinzione tra le lettere d'affari, e quelle d'affetto, essendo impossibile, non potendo esse portar verun segno esteriore, che le faccia le une dalle altre distinguere, ne viene di necessità che tutte si debbano confondere in una medesima legge.

Queste sono semplici osservazioni teoriche intorno alla ragione di stabilire la tassa. Venendo ora alla quistione pratica, a quella di maggiore importanza, cioè se convenga o no rimandare la discussione della legge fin dopo il bilancio; mi permetterò di aggiungere alle ragioni addotte fin qui in favore di questa dilazione un'altra osservazione, ed è che dai preopinanti si è computato sempre lo scapito che proverrà dalla riforma proposta, confrontando il prodotto che si verificherà dopo di essa al prodotto attuale delle poste, e si è detto dal signor relatore che nel termine di quattro anni l'introito pareggierebbe di nuovo l'entrata attuale: si è messo in dubbio da alcuni altri oratori che questo compenso stiasi verificato in sì breve termine ne' paesi dove è stata operata la medesima riforma.

Ma vi ha, secondo a me pare, un'altra osservazione da fare, ed è che qualora la riforma non abbia luogo il prodotto della tassa mantenuta quale è non si conserverà già immobile, ma andrà probabilmente crescendo con progressione poco diversa da quella che essa ha seguita nei quattro anni passati.

Le cifre stesse che sono citate nella relazione della Commissione ci mostrano che nei quattro anni trascorsi dal 1848 al 1849 il prodotto delle poste è cresciuto da 2,139,000 lire a 2,790,000, che è cresciuto cioè di 650,000 lire circa.

Quindi, volendo fare stima dell'effetto dell'introduzione della nuova tariffa sulle entrate delle poste, conviene confrontare le entrate probabili degli anni prossimi, non con quella che si è verificata nel 1849, ma con quella che si avrebbe nel 1851, nel 1852, e così successivamente fino al 1854, quando questa riforma non si facesse; ora, quando non accada una qualche imprevedibile catastrofe, la quale venga ad arrestare il progresso dello svolgimento delle corrispondenze epistolari, si può presumere che non facendosi niuna riforma, il prodotto nel 1854 sarà di 600,000 lire superiore a quello del 1849, e quindi la perdita per lo Stato molto maggiore di quella che è stata annunciata.

Risponderò finalmente una parola all'osservazione fatta ultimamente dal signor relatore, che, cioè, se il prodotto della tassa postale in Inghilterra nel 1849 è risultato inferiore al prodotto primitivo di cento migliaia di sterline, questa diminuzione colpisce non già il prodotto brutto, ma il prodotto netto, e questo proviene da ciò che l'Inghilterra non intese solo a modificare la sua tariffa postale, ma nello stesso tempo ha di molto accresciuti i mezzi materiali di trasporto e la frequenza delle spedizioni e per conseguenza ha accresciuto enormemente, per questo accrescimento, la spesa.

Questa è stata la ragione per cui il reddito netto presente si è trovato inferiore al reddito netto anteriore alle riforme; ma a ciò è ovvia la risposta che se l'Inghilterra non avesse tanto accresciuto i suoi mezzi materiali, se non avesse tanto moltiplicate le spedizioni non avrebbe mai trasportato quelle tante migliaia di migliaia di lettere di più, le quali sono venute in parte a compensare lo scapito; se, cioè, dopo la riforma, l'Inghilterra non avesse né accelerati i suoi trasporti, né accresciuto il numero delle corriere che trasportano le lettere, non avesse portato a 12 o 16 le partenze giornaliere da Londra per Londra, come accennava l'onorevole relatore, essa non avrebbe accresciuto il numero delle lettere da 80 a 400 milioni, e lo scapito sarebbe allora ricaduto sulla perdita brutta, la quale perdita brutta è in ultima analisi quella che importa a noi di non diminuire, poichè siccome non potremo diminuire corrispondentemente le spese, diminuir il prodotto brutto per noi vuol dir lo stesso come diminuire il prodotto netto.

Io voto adunque per la sospensione di questo progetto di legge fin dopo discusso il bilancio.

PIZZA. I signori senatori che hanno opinato di differire la sanzione di questa legge si sono appoggiati principalmente al riflesso che versiamo in circostanze nelle quali saremo costretti a domandare gravi sacrifici ed imposte al paese, e che in queste circostanze non è prudente diminuire un reddito delle finanze fino a tanto almeno che non si conosca l'importare dei sacrifici che si dovranno domandare al paese. Mi pare che la loro conclusione sarebbe giustissima, considerando il caso sotto questo solo aspetto; ma secondo il mio avviso si può considerare sotto un altro aspetto fin d'ora apprezzabile, il quale ci può condurre a conseguenze affatto diverse. Si dice che noi dovremo imporre il sacrificio di molti

milioni al paese. Parmi che da questa riflessione ne venga la conseguenza che dobbiamo fare quanto sta in noi per togliere tutti gl'incagli alla produzione di questi milioni che noi dovremo dimandare.

Ora il metodo delle poste come è stabilito è certamente un grande incaglio all'attività, alla precisione, alla molteplicità del commercio, poichè intricato, poco preciso nell'esecuzione; è un grande incaglio altresì perchè gravoso per l'imposta delle lettere.

Se dunque noi con questa legge tentiamo di semplificare l'amministrazione delle poste in modo che riesca più precisa e meno dispendiosa, facciamo un risparmio all'erario, non rendendo necessario un numero maggiore d'impiegati, dal che non si potrà prescindere per poco che crescano gli affari, nè inducendo la necessità di nuovi locali, i quali si renderebbero per la ragione stessa indispensabili in molti luoghi: e facilitando le relazioni d'affari renderemo quelli più molteplici, attivi e più precisi con grande vantaggio dei contribuenti, i quali allora potranno certamente sottostare a contribuzioni assai maggiori di quello che possa essere il vantaggio dell'erario nel mantenere il metodo attuale coll'attuale tariffa.

Mi pare adunque che, considerata sotto questo aspetto la cosa, e perchè semplifica l'amministrazione della posta e la rende anche meno dispendiosa e più precisa nelle sue operazioni, e perchè facilita molto le relazioni commerciali negli affari si debba sancire la legge fin d'ora.

DE CARDENAS. Nel rispondere ad uno degli onorevoli nostri preopinanti, il collega Di San Marzano mi pare si sia dimenticato il primo riflesso con cui ha aperto egli il suo discorso che avrebbe bisogno di essere dilucidato. Questo è l'accrescimento della spesa che si darebbe alle corrispondenze di minore distanza di 25 chilometri, per la quale sarebbe cresciuto del doppio l'imposta. Su questo punto nessuno ha risposto; mi pare una difficoltà sufficientemente interessante perchè possiamo aspettarci una qualche risposta o dalla Commissione, o dal regio commissario, tanto più poi raddoppiando questa tassa sarà aumentato il contrabbando di lettere e di fogli che si farà a quella piccola distanza. Colla tassa di 10 centesimi sono già molte e molte le lettere che vanno di contrabbando, e tanto maggiori saranno quando la tassa verrà ad essere raddoppiata.

Osservo poi su quanto diceva l'onorevole preopinante il senatore Giulio, riguardo all'aumento di 600,000 lire in cinque anni, essere questo stato per la massima parte negli anni 1848 e 1849, e non essere probabile che vi abbia ad essere un simile aumento nei cinque anni avvenire, perchè questo aumento è dovuto in massima parte alla straordinaria circostanza dei tempi. Noi abbiamo avuto la guerra, noi abbiamo avuto il trasporto di denari in dipendenza della guerra medesima, il che portò con sè molte altre corrispondenze: abbiamo avuto ancora il giornalismo interno che prima quasi non esisteva, e che portò un grande aumento di rendita che forse sarà per diminuire. Così che in cinque anni non voglio dire che abbia a diminuire, ma di certo non sarà accresciuto di molto, e forse rimarrà stazionario; abbiamo avuto gli avvenimenti straordinari che si succedettero in parecchi paesi, la qual cosa portava un'attiva corrispondenza con Torino, con Genova e con altri luoghi in cui vi erano straordinari avvenimenti che non saranno per rinnovarsi.

GIULIO. Risponderò all'onorevole senatore De Cardenas, che se l'aumento considerevole che ho citato si manifesta principalmente negli anni 1848 e 1849, esso non lascia però di essere non che sensibile molto notevole negli anni 1848 e

1847, nei quali le cause ch'egli ha allegate non possono aver prodotto nessun effetto, perchè non esistevano.

Il documento che ho già citato ci dice che l'aumento dal 1845 al 1846 fu di circa 92,000 lire, e dal 1846 al 1847 di 138,000; in due anni per conseguenza di 230,000 lire circa.

L'aumento per quattro anni prossimi non sarebbe, se così si vuole, di 630,000, ma sarà tuttavia di 450,000 lire, la qual cifra merita pur sempre la più seria considerazione per parte del Senato.

DI POLLONE, relatore. Riprenderò la questione al punto ove l'ha lasciata l'onorevole senatore Giulio.

Io pure aveva intendimento di fare la stessa osservazione prodotta dall'onorevole senatore De Cardenas, cioè l'utile dell'introito postale non è solo contenuto nelle relazioni che riflettono le lettere, i giornali, e stampati e affrancati, ma nell'introito totale operato dall'amministrazione delle poste, il quale monta:

Pel 1847 a 2,313,420 79

Pel 1848 a 2,979,000 .

Pel 1849 a 3,066,000 .

è pure compreso il prodotto del trasporto dei viaggiatori ed altri di minor momento: nelle cifre consegnate nella relazione si è tenuto conto soltanto dell'introito per le lettere e giornali.

Ora io dico che l'aumento considerevole notato ha avuto luogo soltanto nel 1848, e dobbiamo senza timore di errare ascrivere agli avvenimenti politici, e ciò si dimostra dal minor aumento del 1849 che dà un aumento di sole lire 87,000, progressione che si può tenere per normale e che è da credersi si manterrà.

Quanto all'altra osservazione mossa dal senatore De Cardenas, cioè che nessuna risposta è stata data dalla Commissione relativamente alle lettere che si vorrebbero tassare a soli 10 centesimi per una percorrenza di 25 chilometri, ho l'onore di rispondere che la Commissione si riserva a suo luogo, come ho detto nella relazione, di dare tutte quelle spiegazioni che saranno richieste dai signori senatori; ella ha creduto di astenersi dall'entrare in particolari sulle specialità esposte in cadaun articolo perchè vi era più semplicità nella discussione. Vi sarà opportuna risposta quando ne verrà il caso. Ora venendo all'importante, cioè all'opposizione della discussione della legge, mi permetterò di osservare che anche dalla Commissione si espone che la sola obiezione sarà contro la legge, e non contro la diminuzione delle tasse.

A nome della vostra Commissione vi esponevo, o signori, che la sola obiezione seria contro la legge era la diminuzione della tassa; difatti questa è la sola posta innanzi dagli onorevoli oratori che si oppongono alla sua attuazione. Non cercò la Commissione d'illudersi su questo grave argomento, e se, come ve lo dissi nella mia relazione, non si ristette dal proporvi la sua adozione, si è perchè rimase convinta che il momentaneo inconveniente che si produrrebbe verrebbe di gran lunga compensato da infiniti vantaggi, la cui nomenclatura non istarò a ripetervi, perchè a voi ben nota.

In materia di tasse, se si volesse aspettare che una diminuzione fosse opportuna, il fortunato momento di effettuarla non arriverebbe mai.

La vostra Commissione, mantenedosi nel sentimento che ho avuto l'onore di esprimervi in suo nome, crede fermamente che il negoziato disavanzo non sarà per effettuarsi così grave quale si teme, perchè oltre all'accrescimento delle corrispondenze che si è verificato in ogni paese ove la tassa uni-

forme fu sostituita ad una tassa progressiva, nota come verrà compensato eziandio da altri aumenti nei prodotti postali, e fra questi dal maggiore trasporto di danaro, o, per dir meglio, dal maggior numero dei vaglia postali che sarà per spiccare dacchè la legge riduce il diritto veramente esuberante del 5 per cento al mitissimo dell'1 per cento.

L'imminente riforma del corpo dei corrieri produrrà una diminuzione nel suo personale, e conseguentemente negli stipendi, ed il lucro che i corrieri medesimi facevano sin qui per conto proprio sul trasporto delle mercanzie cederà a beneficio dell'amministrazione.

Un considerevole risparmio vuoi si anche portare in conto dall'avviamento dei dispacci per Genova col mezzo della strada ferrata.

Dalla, se non totale, almeno grandissima diminuzione del contrabbando sulle nostre frontiere, non può a meno di accrescersene il prodotto postale.

Finalmente mi farò a rappresentarvi l'importanza non solo finanziaria ma politica che deriverà per noi e per l'Italia tutta che i transiti esteri riprendano la via del Piemonte, e ciò non può assolutamente effettuarsi se non coll'offrire alle potenze limitrofe, come a quelle più lontane, una grande modicità nei prezzi.

Il Belgio ha dato or ora la sua adesione ad una nuova convenzione con noi; uno degli articoli di cotesta convenzione, che non tarderà, spero, ad esservi nota, stabilisce che in nessun caso le lettere di questi Stati per il Belgio e quelle del Belgio per la Sardegna potranno costare più di 60 centesimi. Non si poté ottenere che alcuni fra gli Stati della nostra comune patria fossero ammessi a godere del beneficio della novella convenzione, per la sola ragione che le loro tasse interne sono troppo elevate. Ora vi domando, o signori, come potreste mantenere una tariffa che fa pagare una lettera da Ciamberti a Sarzana 70 centesimi, quando una lettera d'Anversa per Genova costerà solo 60 centesimi. Questa sarebbe una anomalia che non potrebbe giustificarsi per nessun senso.

Un'altra convenzione si sta per concludere colla Francia. Ognuno sa da qual diritto sono gravate le lettere francesi; noi paghiamo 2 lire per 30 grammi di lettera per transito, mentre noi non ricaviamo che 1 lira e 25 centesimi pel nostro paese, e quindi sempre perdenti nell'assessamento dei suoi conti, per cui una somma egregia che non potrei precisare, ma che non si allontana dalle 200,000 lire, viene da noi pagata alla Francia, con cui una nuova convenzione farà cessare questo inconveniente. Quanto poi alla convenienza della pronta adozione della legge, mi farò lecito di esporre un fatto, che allorquando l'invio postale giunto in Parigi entrò in comunicazione col direttore delle poste, questi sentendo che la nostra intenzione non era di porre in attività la legge che stava ora sottomessa al vostro voto se non che al primo del 1851, il delegato postale francese disse che non era cosa da esigere una immediata discussione, che sarebbe un perdere tempo a discutere gli articoli, che non potevano essere ancora attivati per circa un anno. Non fu che sulla considerazione fattagli che la convenzione dovrebbe naturalmente essere sottoposta al Parlamento, che il delegato francese aderì a riprendere le negoziazioni che sono portate quasi al loro termine, e che spero di giorno in giorno di vedere ultimate. Delle necessità della Sardegna non vi terrò più discorso, o signori, poichè vi sono ben note; solo soggiungerò che un limite di tre mesi è imprescindibile per organizzarvi un servizio uguale a quello di terraferma, ciò che dimostra anche la necessità di non tardare oltre la presente Sessione, l'emanazione di una legge che renda possibile di

far godere alla Sardegna del benefico effetto di una regolare organizzazione postale.

Parmi poi, a tranquillare il timore di coloro che credono inopportuna la legge per le circostanze finanziarie attuali, ove queste, per una mera ipotesi che spero non si verificherà, venissero a peggiorare, che il Ministero usando di un suo diritto, e compiendo ad un suo dovere all'aprirsi della prossima Sessione (che, se vogliamo vedere le nostre finanze ordinate, dovrà aver luogo in questo stesso anno) potrà esporvi i nuovi casi che si fossero prodotti, e domandarvi una proroga per l'attuazione della legge: ma intanto un principio utile, fecondo in buoni risultamenti, quello della tassa unica, sarà proclamato e sancito dai tre poteri all'universale soddisfazione, ed è quello che io prego il Senato di voler fare a nome della Commissione.

Da quattro mesi che il Parlamento è riunito, riconosciatelo, o signori, ad omaggio di verità, i suoi lavori non hanno tutto quel bene materiale che potevamo ripromettercene: con ciò non intendo di farne appunto a chicchessia, ma solo cito un fatto; ora, se questa legge che arreca un sollievo al pubblico, e principalmente al commercio, non fosse per avventura sancita dal Senato, produrrebbe una penosa sensazione che non dubito la vostra sapienza saprà antivenire.

SCLOPIA. Bramerei che il Senato mi accordasse la parola per domandare una spiegazione sopra un fatto allegato dalla Commissione.

Voci. Sì! sì!

SCLOPIA. Il relatore della Commissione ha detto che si è conchiusa una convenzione col Belgio, la quale non tarderà ad essere sottoposta al Parlamento. Io bramerei di essere istruito, se questa convenzione abbia avuto per punto di partenza lo stato della tariffa esistente all'epoca in cui si conchiudeva, ovvero lo stato della tariffa futura, cioè quella che cade in discussione; se la tariffa anteriore, questo mi pare che dimostri non essere poi tanto difficile gli accordi di transito, di cui si parlava testè; se una tariffa futura, non oserei dire allora che il Ministero abbia agito prudentemente, perchè avrebbe anticipato sopra un voto che deve aspettare dal Parlamento.

DI POLLEONE, relatore. Credo che in un Governo costituzionale si possa e debba dire più di quello che altre volte. Una forse esagerata riserbatezza imponeva di tacere; io quindi penso di non aver nulla a tacere di tutto quanto ho cognizione, tanto più che l'operato dal Ministero ridonda a suo vantaggio, dimostrando la sua sollecitudine per promuovere, per quanto sta in lui, tutti i maggiori interessi colla più possibile alacrità.

Era riconosciuta l'impossibilità di continuare le convenzioni esistenti, le quali sono parte scadute, e parte stanno per scadere coll'anno 1850. Dovetti chiedere, come capo della direzione delle poste, al ministro degli esteri, da cui dipendo, la facoltà d'iniziare nuove trattative per la riforma delle spirate e spiranti convenzioni, e cercare di conoscere quale fosse la sua intenzione per rapporto a queste convenzioni. Ricevetti l'autorizzazione di pormi in comunicazione colle direzioni generali di Francia e del Belgio, mercè l'invio di un delegato rappresentante l'amministrazione dei regi Stati, onde preparare le sue istruzioni. Feci l'obbiezione per sapere sopra che basi doveva appunto trattare, se era sulla nuova tariffa che credeva dovesse essere attivata, e che era intendimento del Governo che lo fosse, perchè la Commissione istituita pel riordinamento delle cose postali era unanime nel riconoscere la necessità di una nuova tariffa. Il Ministero allora non esitò a rispondermi, che dovevano essere iniziate le

pratiche sulle basi di una nuova tariffa, ma colla condizione però, che qualunque convenzione si avesse a fare, fosse subordinata al voto del Parlamento. Quindi nulla è stato pregiudicato; sono negoziazioni, sono preliminari, i quali dovranno in ultima analisi essere sanciti dal Parlamento, a meno che il Governo del re riceva uno speciale mandato dal medesimo. Quindi se il Parlamento approva la legge attuale, i preliminari saranno divenuti conclusioni definitive, salvo ratifica; se il Parlamento non approva i principii, ogni cosa cade per sè stessa, e tutto quello che si è fatto per guadagnar tempo sarà stato come non avvenuto. Resterà tuttavia una prova irrecusabile della solerzia del Ministero. Questa, credo, è la spiegazione che desiderava il signor senatore Sclopis; se mai non ho corrisposto alla sua aspettazione, son pronto a dare quei maggiori schiarimenti che potrà desiderare.

DESPINE, commissario regio. *Les explications données par M. le rapporteur de la Commission, les réponses qu'il a faites aux observations qui ont été présentées par les préopinants, me paraissent avoir répondu tellement aux différentes objections, que le Gouvernement ne pense pas avoir rien à y ajouter. Seulement il croit devoir insister sur l'urgence qu'il y a à discuter la loi. En réponse aux observations de M. De Cardenas, relatives à la distance des 25 kil., pour laquelle limite les contribuables ou ceux qui recevront des lettres se trouveront grevés d'une taxe double de celle qu'ils payent, je rappellerai ce que j'ai déjà fait observer hier, que le Gouvernement qui avait adopté l'opinion contraire, et qui avait exposé les motifs de cette détermination à l'autre Chambre, avait cru devoir revenir de son opinion après avoir entendu les observations très-justes de la Commission du Sénat. Ces observations reposent sur deux points principaux: le premier, que les lettres qui vont à 25 kil. ne forment que le quart du nombre total des lettres distribuées, et que les mêmes personnes qui correspondent dans le rayon de ces 25 kil. étant dans le cas de correspondre en même temps dans un rayon plus éloigné, elles retrouvent ainsi d'un côté ce qu'elles perdent de l'autre. Il y a donc compensation parfaite. Le deuxième est cet avantage que la Commission a introduit pour la petite poste, en réduisant à 8 centimes le prix des lettres distribuées dans la même ville, port qui se trouvait taxé à 10 centimes. Ces lettres étant, il faut se le persuader, le plus grand nombre des lettres qui se distribueront dans un petit rayon, les contribuables acquerront en cela un avantage qu'ils n'avaient pas auparavant.*

Par ces motifs le Gouvernement a cru que la position des contribuables non-seulement n'empirerait pas, mais qu'elle serait plutôt améliorée en même temps que l'administration pourrait simplifier son service, le rendre plus régulier et plus utile au public.

DI POLLEONE, relatore. Ho fatta un'omissione nel rispondere a qualche osservazione che venne esposta dal senatore Giulio relativamente alla perdita dell'Inghilterra. Ivi la tassa venne ridotta non a 20 centesimi, ma a 10, e tutti gli autori che hanno trattata questa questione hanno dichiarato che se fosse stata fissata a 20 centesimi, anche dal primo anno, il reddito non solo avrebbe eguagliato quello dell'antica tariffa, ma di gran lunga superato; quindi il paragone dell'Inghilterra non può stare fino a un certo punto nell'applicazione della riduzione della nostra tassa.

ALFIERI. Io credo di dover osservare che è possibile accordarsi sui varii risultati contrari, cioè se la diminuzione fosse stata a 20 centesimi, probabilmente da 77 milioni sarebbe salita a 250 e 280, e nello stesso tempo io credo dover

spiegare che le cifre da me accennate prima si riferivano, come ho detto, al 1847, e quindi a soli 8 anni dopo l'emanazione della riforma postale, e credo poter asserire che la differenza era di una metà, cioè che il reddito netto, per istare al ragionamento nostro (il quale quasi esclusivamente si riferisce al discapito dell'erario), che il reddito netto era di 411 mila lire sterline nel 1839 (posso sbagliare di qualche frazione, ma di poco), e che nell'escire del 1847 era di 728,000 lire sterline. Risulta dunque la differenza di una metà dopo otto anni di esercizio della tariffa risultante dalla riforma postale.

COLLI. Da quanto è stato detto, tanto dai fautori della legge, come da quelli che la combattono, mi pare che risulti chiaramente l'utilità, l'opportunità e l'indispensabilità della medesima. Si disputa soltanto sul momento in cui essa deve essere discussa ed attuata, e credesi doversi aspettare che siano conosciute con maggior precisione le condizioni del nostro stato finanziario. Ma questo stato finanziario (se vogliamo parlare schiettamente) è conosciuto da tutti noi. Non ignoriamo in quali termini ci troviamo: sappiamo anche quali sono i mezzi che il paese ben amministrato possiede per superare queste difficoltà. Trattandosi dunque di una cosa, la cui utilità e convenienza è riconosciuta, trattandosi di un'epoca non tanto vicina, poichè è rimandata al 1° gennaio 1851; considerando ancora che per attuare la legge, qualunque sia il risultato della discussione del bilancio, ci vuole un tempo, perchè occorrono preparativi, perchè bisogna fare convenzioni colle nazioni che ci circondano, perchè è d'uopo prendere misure per stabilire il nuovo metodo in Sardegna, mi pare che i motivi che potrebbero impegnare il Senato a pretrarre la discussione della legge non siano da paragonarsi a quelli che vi sono per discuterla ora.

Quella poca esperienza poi che ho potuto acquistare nelle cose postali nel periodo di circa un anno in cui le ressi, mi ha convinto che questa misura, qualunque potesse anche risultare lo stato dei nostri affari di finanza, sia indispensabile.

Dunque io concluderò che sarebbe opportuno di discuterla subito.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Mi rincresce di doverlo dire, ma veramente le riforme si presentano sempre in momenti in cui sono poco opportune. Alcuni anni fa quando le nostre finanze erano in uno stato felicissimo, mi ricordo di avere più volte fatto voti ed istanze perchè si proponesse la riforma della tariffa postale. Mi si rispondeva che erano teorie le quali non si potevano adattare ai nostri paesi. Arrivano i tempi infelici, e non solamente si propone una cotale riforma, ma si presenta come urgente, e per siffatto modo urgente, che non si vuole nemmeno aspettare alcun tempo per meditare sull'opportunità o no della legge. Eppure a me pare che vi sono dei motivi gravi e gravissimi per doverla differire. E valga per questo un'osservazione semplicissima.

Noi tutti sappiamo che le finanze saranno in un deficit. È inutile di conoscere più o meno l'ammontare di questo. Ora il principio di buona amministrazione vuole che quando già mancano i mezzi non si sceminio quelli che si posseggono. Questo si potrebbe fare ove si trattasse di una questione vitale per il paese, nel qual caso naturalmente dovrebbero considerarsi come un nuovo sacrificio che tutti saremmo pronti a fare. Ma qui non si tratta di cosa vitale, si tratta solo di migliorare un servizio, e per tale effetto mi sembra che sia male appropriato il momento; tanto più che non ignoriamo che ci mancheranno i mezzi sufficienti. Perchè quando arriveremo poi a voler riempire quel vuoto che questa modifi-

cazione procurerà alle finanze, in qual modo si potrà farlo? Si riempirà con un nuovo tributo; e allora chi ci assicura che esso non possa essere più cattivo, e meno adatto di quello modificato?

Dunque mi pare che la ragione esiga di aspettare a quel momento in cui il ministro dirà: io faccio fronte agli impegni coi tributi tali e tali.

Allora potremo riconoscere se quel tributo che si proporrà per supplire a questo, sia più adattato di quell'altro. Io trovo che il tributo attuale della tassa postale, che tutti sono già assuefatti a sopportare, abbia per sé già un motivo di essere preferito ad un nuovo tributo il quale sicuramente non sarà così bene accolto. Quindi io credo che la proposizione del conte Sclopis sia opportunissima, di aspettare cioè di conoscere quali saranno i mezzi con cui le finanze intendono di far fronte alle spese che occorrono.

Se avessi poi da entrare in alcuni particolari sulle altre osservazioni che si sono mosse, io crederei di dover aggiungere che molti dei calcoli che si sono fatti sono assolutamente ipotetici e che se dovessimo poi minutamente verificarli, probabilmente invece della diminuzione di 600,000 lire, avremmo un milione, perchè io credo che, secondo la proposizione della Commissione di aumentare il diritto per un quarto delle lettere spedite nei 25 chilometri, il prodotto delle poste sarà di altrettanto scemato, e si troverà così inferiore al calcolo che essa ha fatto.

Quindi lo voto per la proposizione fatta dall'onorevole conte Sclopis.

DI POLLONE, relatore. Le osservazioni che si sono fatte mi danno il dextro di citare il fatto identico che si è prodotto in Francia. Nel 1844 venne rigettata per ragione di parità di voti la proposta che era stata introdotta dell'attuazione di una tariffa unica. Nel 1844 le finanze erano floride in Francia: nel 1847 essendo peggiori le condizioni finanziarie, fu riprodotta la proposta, e ciò non ostante e per forza della pubblica opinione, la legge passò ad una gran maggioranza.

Non fu allora considerata la circostanza delle gravidezze delle finanze, appunto per la stessa ragione sostenuta dalla Commissione, cioè, perchè i vantaggi che ne sarebbero derivati per il pubblico erano di natura da compensare abbondantemente lo scapito preveduto. Il tutore naturale dello stato delle finanze deve essere il Parlamento; ma col Parlamento quello che più direttamente vede le cose è il ministro delle finanze. Il ministro delle finanze, quando venne presentato il progetto di legge, ebbe a preoccuparsi grandemente del disavanzo che potrebbe capitare: la legge allora nella proposizione dovrebbe essere attivata per il 1° luglio; credette nella sua opinione che rimandandola al 1° gennaio del corrente di quest'anno, le finanze avrebbero, mercè le disposizioni che intendeva di proporre, raggiunto uno stato normale; e non offrire ineaiglio all'attivazione di questa legge, e fu di concerto col ministro degli esteri soprintendente generale dell'amministrazione delle poste che il 1° del 1851 si potesse attivare senza inconvenienti. E questo l'ho detto semplicemente per norma, e non intendo di servirmene momentaneamente per influenzare il voto dei signori senatori.

PRESIDENTE. La discussione generale finora continuata si risolve nel conto a tenersi dell'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis. Io non ho d'uopo di chiedere al Senato se quest'ordine del giorno sia appoggiato, perchè il numero dei senatori che hanno parlato è maggiore di quello che il regolamento richiede per l'appoggio da dare agli ordini del giorno. Altro perciò non mi resta che di leggerlo, e quindi proporlo alla votazione del Senato.

L'ordine del giorno è così concepito:

« Il Senato, senza disconoscere l'utilità che può ridondare al pubblico dal progetto di legge portante modificazione della tariffa postale, ne rimanda la discussione dopo che saranno discusse e votate le leggi di finanza, e passa all'ordine del giorno. »

Se non vi è chi voglia ragionare ulteriormente sulla materia, io porrò ai voti quest'ordine del giorno.

DI POLLONE, relatore. Ben inteso, che la Commissione non accetta l'ordine del giorno.

DESPINE, commissario regio. Ni le Gouvernement non plus.

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno voglia alzarsi in piedi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Debbesi quindi passare alla discussione particolare della legge.

« Art. 1. Dal 1° gennaio 1851 la tariffa per la tassa delle lettere, pieghi, giornali, gazette, stampati in genere e simili, e dei campioni di merci, trasportati dalle regie poste, è stabilita per tutte le provincie dello Stato, secondo il disposto della presente legge. »

DI POLLONE, relatore. Signori senatori, dacchè venne stampata la relazione, nel rileggerla mi nacque un dubbio, cioè che l'articolo primo essendo così concepito:

« Dal primo gennaio 1851 la tariffa per la tassa delle lettere, pieghi, giornali, gazette, stampati in genere e simili, e dei campioni di merci trasportati dalle regie poste, è stabilita per tutte le provincie dello Stato, secondo il disposto della presente legge, » siccome questa legge dispone molte altre cose, per esempio sull'articolo di danaro, sulla dimensione dei giornali, ecc. ecc., pare che quelle parole dal 1° gennaio 1851 vogliano riferirsi alla sola tassa delle lettere, così che tutte le altre disposizioni non avrebbero la sanzione di una disposizione che stabilisse l'epoca della partenza della tassa.

Questo mio dubbio, che ho sottomesso alla Commissione in seduta d'oggi, venne da essa diviso, e mi ha autorizzato di proporre che l'articolo 1° incominci dalle parole *la tariffa per la tassa delle lettere*, ecc., e che l'epoca o partenza dal 1° gennaio 1851 fosse poi riunito all'articolo 57 dove si dice che un decreto reale disporrà per l'esecuzione della legge.

Questo propongo al Senato a nome della Commissione.

PICOLET. Il me parait que l'amendement devrait encore porter, *ed altri oggetti trasportati dalle regie poste*, qu'on a supprimé, parce qu'en effet cet article premier a pour objet d'indiquer tous les articles qui doivent être soumis au droit de poste, et dans l'amendement il n'est parlé seulement que des lettres, des plis, des journaux, des gazettes, des imprimés e dei campioni di merci. Cependant, vous avez encore l'argent qui est déposé à la poste, et qui est passible d'un droit de transport, les cédules, les billets de banque, etc. Je crois que, pour que le premier article présente tous les objets qui sont dans la loi, il importe d'ajouter ces paroles qui les comprennent: *e altri oggetti trasportati dalle regie poste*.

DI POLLONE, relatore. I motivi per quali la Commissione ha creduto di poter fare questo cambiamento sono esposti nella relazione.

A me pare che sia cosa semplice il leggerla:

« Credette la Commissione che convenga siano soppresse le parole *ed altri oggetti*, perchè lasciano un'incertezza su quanto il legislatore vuole determinare. L'oggetto della presente legge non è altro che il trasporto delle lettere, pieghi, giornali, gazette e stampati in genere e simili. »

Per quei simili che cosa s'intende?

S'intende le litografie, le stampe figurate, la musica, insomma tutto ciò che ordinariamente è trasportato dalle poste, mentre osservo all'onorevole preopinante che la posta non trasporta danaro effettivo, anzi è proibito da' suoi regolamenti; trasporta un *vaglia*, il quale è inebuiato in una lettera. Dunque sono sempre *lettere, pieghi, stampe e simili*.

La Commissione ha creduto che in vece di quella espressione fosse più semplice e naturale il dire *stampati in genere e simili*, e simili a stampati sono, lo ripeto, le litografie, le carte figurate, oltre a' campioni diversi. Questi sono i soli oggetti che possono essere trasportati pel mezzo dell'amministrazione delle poste.

PICOLET. On pourrait également observer que pour les échantillons il est inutile de les énoncer, puisqu'ils sont compris dans une lettre; mais d'après les différentes dispositions de la loi, l'argent est frappé d'un droit; c'est sur l'argent déposé au moyen d'un *vaglia* correspondant à un bon qu'on vous transmet que le droit se perçoit. Il en est de même à l'égard des cédulas et des billets de banque.

Au reste, si la Commission pense que l'amendement comprend tous les objets qui font la matière de la loi, je n'insisterai pas.

GIULIO. Prima ancora che alcuno dei signori preopinanti prendesse la parola su quest'articolo, io mi proponeva di sottoporre al Senato la questione se le parole *e simili*, introdotte nella compilazione della Commissione, non abbiano per avventura uguali inconvenienti che lo *eccetera* che si trovava nel progetto ministeriale; tanto l'*eccetera* quanto lo *e simili* lasciano affatto indeterminata la natura degli oggetti sui quali la tassa dovrà cadere.

Il signor relatore della Commissione ci ha detto che questi oggetti saranno incisioni, litografie, musica. Io credo quindi che la legge sarebbe nella sua compilazione più consona ai sani principii se si togliesse sia l'*eccetera* e lo *e simili*, e si mettesse in loro vece *litografie, incisioni, musica*, appunto perchè di musica, di litografie, di incisioni, si volle parlare.

Con questa parola *simili* non si viene assolutamente a dire nulla, si lascia assolutamente nell'arbitrio dell'amministrazione il decidere quali sono questi oggetti, si lascia luogo a contestazioni che possono nascere tra l'amministrazione medesima e coloro che faranno uso della posta per certi oggetti.

Ho quindi l'onore di proporre che sia emendato quest'articolo, surrogando alla parola *simili* le parole: *le litografie, le incisioni, la musica*.

CIBRARIO. Io mi permetterò di far osservare al Senato che nella legge il voler troppo specificare, alcune volte conduce a gravi inconvenienti; riformando il primo articolo come è stato proposto dal Governo, con quello che è stato proposto dalla Commissione, a me pare di scorgere che, togliendo l'*eccetera*, il quale veramente in un articolo di legge non suona bene, sia meglio di conservare le parole ed altri oggetti trasportati dalle regie poste, invece di ricorrere a specificazioni che sono sempre incomplete, giacchè vi saranno sempre oggetti impreveduti che saranno stati dimenticati.

Allorquando io farò osservare che colle parole *stampati in genere* svanirebbe quell'incongruenza sempre mal introdotta in un articolo. Per conseguenza avrei l'onore di proporre al Senato che, tolto l'*eccetera*, si adottasse piuttosto la proposta ministeriale che l'emendamento della Commissione.

GIULIO. Se il Senato lo permettesse, aggiungerei ancora un'altra osservazione, la quale verrebbe forse a risolvere tutte queste difficoltà.

Che cosa diceva l'articolo primo nello stato in cui ci è stato presentato dalla Commissione? Che dal 1° di gennaio 1851 si sarebbe osservata la tariffa contenuta in questa legge, cioè quella che risulta dagli articoli seguenti: che cosa dirà l'articolo quando sarà stato emendato secondo la proposta ultima del signor relatore? A me pare che non dirà assolutamente più nulla. Esso infatti correrà così: « La tariffa per la tassa delle lettere, pieghi, giornali, » ecc. (*Legge il resto dell'articolo primo*). Ora ciò è appunto quanto già dicono gli articoli seguenti.

Soppressa dunque l'indicazione del termine fisso del 1° gennaio 1851, l'articolo primo diventa inutile perchè senza scopo: epperò invece dell'emendamento che aveva inavvertentemente proposto poco fa, io voterò la soppressione dell'articolo primo.

DI POLLONE, relatore. La Commissione, consona a quanto mi ha autorizzato nella sua relazione, che avrebbe accettato con premura tutte le giuste osservazioni che mi verrebbero fatte dagli esimii suoi colleghi, mi autorizzò a dichiarare che adotta la proposta del cavaliere Giulio, cioè di sopprimere intieramente l'articolo primo.

ALFIERI. Mi pare che, sopprimendo l'articolo, si viene a rinunciare al beneficio di coloro che un momento fa votavano per l'ordine del giorno, vale a dire che è meglio che fosse ritardata l'esecuzione della legge fino a tempo più opportuno.

Alcune voci. Si mette in fine.

COLLA. In fine si metterà che la legge daterà dal 1° di luglio. . . .

CIBRARIO. Insisterei per la proposta che ho fatto di conservare l'articolo tal quale fu proposto dal Ministero, sopprimendo la sola parola *eccetera*. Per altra parte dichiaro che se la maggioranza del Senato preferisce invece la proposta del signor senatore Giulio, consistente nel sopprimere l'articolo primo, in quel caso io vorrei che prima si votasse l'articolo il quale stabilisce che la nuova legge non potrà andare in vigore prima del cominciare dell'anno venturo, perchè dichiaro altamente che senza quest'indugio voterò contro la legge.

DI POLLONE, relatore. Allorquando ho avuto l'onore di sottoporre la prima osservazione al Senato, mi parve (forse mi sono ingannato) di vedere che non vi era difficoltà di trasportare quella disposizione. Io non ho proposto di sopprimerla, e ripeto che la Commissione unanime, se si trattasse di autorizzare l'attivazione di questa legge prima dell'epoca accennata, voterebbe contro. Dunque non è caso di temere che questa trasposizione possa menomamente pregiudicare quel principio; qualora il Senato voglia passare oltre su questa dichiarazione, io ripeto, a nome della Commissione, che non intendo che la legge abbia effetto prima dell'anno 1851; anzi si riserva di farne la proposta all'articolo 37. Quando poi non si creda di dover togliere l'articolo primo, la Commissione non vedrebbe difficoltà di lasciarlo; solo aderiva alla sua soppressione perchè le pareva che fosse desiderio del Senato, e non vi vedeva inconveniente, mediante una più adatta redazione dell'articolo secondo.

SCLOPIS. Signori, per lunga esperienza io debbo amare la chiarezza nelle leggi, che spesso ciò che pare a primo aspetto affacciarsi di facile e giusta applicazione, non lo è sempre nel seguito. Almeno così ho veduto spesso succedere in pratica. Dunque bisogna nella terminologia legale escludere, per quanto è possibile, ogni materia di dubbio: per escludere ogni materia di dubbio ci sono due mezzi: l'uno è di restringere in pochissimo, l'altro è di allargarsi moltissimo. Dei

due preferisco il primo, perchè nella specificazione estesa per lo più si introduce l'errore.

Dimanderei quindi al Senato che per mettere un po' di capo a questa legge, e sopra tutto anche per consolare coloro che avrebbero desiderato maggior ritardo nel votarla, si esprimesse all'articolo primo « dal 1° gennaio 1851 la tariffa postale sarà regolata nel seguente modo. »

Dicendo *tariffa postale* noi comprendiamo in una sola locuzione tutto che si comprende per la trasmissione postale.

CIBRARIO. Appoggio la proposizione del senatore Sclopis.

BESPIRE, commissario regio. Je n'entends préjuger en aucune manière les opinions du Sénat, mais il me paraît convenable que l'on conservât l'article premier; car, autrement la loi semblerait, comme l'a dit un des honorables préopinants, ne pas avoir de tête (*Segni d'approvazione*); seulement je me rangerai à la rédaction proposée par l'honorable comte Sclopis.

GIULIO. Ritiro la proposta che avevo fatta, e mi unisco a quella del senatore Sclopis.

ALFIERI. Solamente osservavo che forse nella soppressione quasi totale che si fa dell'articolo sarebbe a riservarsi quella parte in cui è detto: « per tutte le provincie dello Stato. »

Molte voci. Sicuro!

DI FOLLONE, relatore. Non è in nome della Commissione, ma in particolare, e nemmeno io parlo in opposizione alla proposta Sclopis; ma sussiste sempre la mia prima obiezione. Questa legge dispone di molti altri casi non relativi alla tariffa postale, per cui non è segnata un'epoca in cui dovranno aver luogo le diverse riforme che racchiude se non lo accenna. Quindi la dimensione dei giornali quando potrà allargarsi come ne è fatta facoltà? Se si riferisce alla sola tariffa quando si determini in modo speciale e specifico dal Senato io non ho obiezione, ma bisogna che esprima che non è per la sola tariffa, ma per tutte le altre disposizioni.

Ed io non faccio altre osservazioni, se non che per provocare una manifestazione di questi suoi intendimenti, affinché non nascano poi a coloro i quali hanno da eseguire la legge talvolta difficoltà gravi.

SCLOPIS. Proporrei in questi termini la redazione: « Dal primo gennaio 1851 la tariffa postale sarà regolata per tutte le provincie dello Stato. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Fo osservare che nella tariffa postale è compresa anche la *posta-cavalli*.

DES AMBROIS. Si sostituisca *posta-lettere*.

SAULI. Togliendo la parola *eccetera*, il progetto ministeriale darebbe ancora la migliore redazione.

PIRELLA. Nel primo progetto presentato dal Ministero alla Camera dei deputati prima dell'articolo primo vi era un'indicazione secondo la natura degli articoli; non so perchè in questo progetto non si sia pure messa.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento proposto dal senatore Sclopis:

« Dal 1° gennaio 1851 la tariffa postale sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente legge. »

Una voce. Faccio osservare che il senatore Des Ambrois ha sostituito alle parole *tariffa postale* le parole *tariffa della posta-lettere*.

PRESIDENTE. Questo è un sotto-emendamento che appunto mi proponeva tosto di leggerlo e metterlo ai voti prima dell'emendamento Sclopis.

Chi approva il sotto emendamento che invece di *tariffa postale* si dica *tariffa della posta-lettere* voglia levarsi.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Io non intendo muovere grave difficoltà sull'adozione della proposta del senatore Des Ambrois, ma preferirei di non ammettere una parola che non ha colore italiano, a mio avviso, perchè toglie la difficoltà dalla quale abbiamo voluto sbrigarci; credo che la mia versione non contraddica gran fatto alla chiarezza che cercò d'introdurre il senatore Des Ambrois.

DI FOLLONE, relatore. La Commissione intiera si era alzata per appoggiare il sotto-emendamento del senatore Des Ambrois, perchè portava maggior chiarezza nella sua espressione; aggiungerò ora un'altra considerazione in suo favore, che è quella che si trova appunto nello stesso senso spiegato nella legge presentata già all'altra Camera, in cui la privativa in favore dello Stato è divisa in *posta-lettere* e *posta-cavalli*, sì che l'espressione dell'una coincide perfettamente colla espressione dell'altra.

PRESIDENTE. Ripropongo all'approvazione il sottoemendamento del senatore Des Ambrois.

(È approvato.)

Ora propone l'emendamento intiero fatto all'articolo primo unitamente al sottoemendamento:

« Dal primo gennaio 1851 la tariffa della *posta-lettere* sarà regolata per tutte le provincie dello Stato secondo il disposto della presente legge. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 2:

« La lettera semplice spedita da un luogo all'altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltre mare è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 3:

« Tuttavia la lettera semplice, impostata e diretta nel comune, o destinata per i luoghi compresi nel limite della distanza di 25 chilometri in linea retta, dal punto di sua partenza è sottoposta alla tassa di soli 10 centesimi. »

PIRELLA. Vorrei proporre un emendamento a quest'articolo 3. Alle prime linee di questo articolo, quale ci fu proposto dal Ministero, io vorrei che si sostituissero queste:

« Tuttavia la lettera semplice destinata per le città e per il luogo stesso in cui è impostata è sottoposta alla tassa di 5 centesimi, e la lettera semplice destinata nei luoghi il cui ufficio postale è compreso nel limite della distanza, ecc., come nel progetto del Ministero. »

Il motivo che mi suggerisce questo emendamento è che mi pare chiara la necessità che le lettere che si distribuiscono nello stesso luogo in cui sono nate siano sottoposte ad una tassa menoma, se si vuole che queste lettere stesse siano mandate per la posta, e diano qualche profitto, la qual cosa non avverrà mai finchè non cesserà questa gravezza. Per questa riflessione adunque io non posso convenire colla Commissione nell'idea di sopprimere la differenza che il Ministero aveva stabilita per le lettere alla distanza di 25 chilometri dal sito in cui sono scritte; perchè mi pare che dallo stesso detto della Commissione risulti che questo porterà svantaggio alle poste stesse. Infatti la Commissione ci ha detto che le disamine fatte danno che un quarto delle lettere che si distribuiscono sono entro i 25 chilometri dal centro da cui furono spedite; che la metà è fra i 33 e 65 chilometri, e che l'altro quarto è di quelle lettere che sono destinate ad un luogo più lontano di 65 chilometri da quello in cui sono impostate. A me pare evidente che il numero delle lettere che si fanno entro i 25 chilometri non possono essere

uguale al numero di quelle che oltrepassano i 65, perchè sono assai più molteplici gli affari e le relazioni nel seno delle proprie provincie, di quegli affari e relazioni che si stringono fuori.

Se dunque è risultato dalle inchieste fatte sul prodotto delle poste essere eguale il numero delle lettere entro i 25 chilometri a quello delle lettere oltre i 65, ciò prova che la tassa di 10 centesimi a cui erano sottoposte è già abbastanza gravosa.

Sembra però che molte lettere non passino per la posta, essendo impossibile che eguale sia il numero sì per i siti lontani come quello per i vicini, massime in un paese agricolo nel quale le relazioni, se si eccettuano quelle dei ricchi signori e dei commercianti, non si estendono lontanissime.

Mi pare adunque già abbastanza grave la tassa di 10 centesimi attuale, nella considerazione che molte lettere non passano per la posta; oltre di ciò mi pare una ragione grave quella che è già stata eccitata da alcuni onorevoli preopinanti nel principio della discussione, che le lettere a piccola distanza sono della gente povera, la quale non ha relazioni lontane, e il raddoppiare la tassa per i poveri per diminuire quella dei ricchi non mi pare conveniente. Io proporrei che per le lettere nello stesso paese in cui sono state scritte si mantenesse la proposizione della Commissione di portarle a 5 centesimi, e si mantenesse per quelle infra i 25 chilometri la proposizione di assoggettarle solamente a 10 centesimi.

Io ho poi fatto l'emendamento in questo modo, non attenendomi precisamente alla distanza, perchè paghino 10 centesimi le lettere semplici destinate nei luoghi il cui ufficio postale è compreso nel limite di 25 chilometri. In questa guisa nessun incaglio verrà agli impiegati delle poste, potendo essi distinguere le lettere che sono destinate agli uffici compresi infra i 25 chilometri, i quali essendo pochi in numero è facile il ritenerle a memoria, senza che vi sia bisogno di aver sempre tutte le distanze alla mano per sapere se una lettera deve andar lontano 25 o 26 chilometri. In questo modo si otterrà che, e si scriveranno più lettere dalla gente povera la quale ha relazioni poco lontane, e nello stesso tempo nessuna lettera sfuggirà dagli uffici postali con danno dell'erario.

GIULIO. Signori, chiunque abbia letto lo spiritoso dialogo di Federico Bastiat, sulla riforma postale inglese, scritto in quei tempi appunto in cui si trattava per la prima volta di introdurla in Francia; chi abbia letto e si ricordi quel dialogo nel quale egli introduce due interlocutori, John Bull e un buon francese, a disputare sopra i sistemi postali dei due paesi, ed a discuterne i vantaggi e gli inconvenienti, non potrà aderire alla proposta del senatore Plezza, conforme a quella che era contenuta nell'articolo 2 del progetto.

Uno dei principali vantaggi delle riforme postali è quello di semplificare immensamente tutti i movimenti dell'amministrazione, quello di rendere la contabilità talmente semplice che si riduce, per così dire, a nulla, più che a contare il numero delle lettere che passano per le mani degli impiegati. Dal momento che la superficie del regno si divide in zone, siano queste più o meno numerose, siano sette, o siano due sole, la difficoltà rinasce, la complicazione si riproduce eguale.

Quale è infatti la cagione di questa complicazione? È la necessità nella quale gli impiegati dell'ufficio di partenza e dell'ufficio di arrivo si trovano di classificare tutte le lettere che loro pervengono per ordine di zone, in modo da poter applicare a ciascuna quell'articolo di tariffa che la riguarda; è la necessità di avere un registro a tante colonne quante

sono le zone da inscrivere in ciascuna colonna il numero delle lettere appartenenti alla prima, seconda o terza; e la necessità di tener un conto per ciascuna lettera. Ora, quantunque il vantaggio per la diminuzione del numero delle zone non sia affatto nullo, tuttavia il mantenere più di una zona fa in grandissima parte perdere il frutto della riforma, che sta appunto nella semplicità.

Io credo che non vi abbia mezzo: o la riforma si vuole accettare intiera, e la tassa si dee stabilire uniforme, cosicchè tutta la contabilità, tutto il meccanismo amministrativo si trovi semplificato e ridotto; o si vuole mantenere zone più o meno numerose, ed allora tanto vale quasi conservare il sistema presente, poichè non si sarà per niun modo raggiunto lo scopo che la legge si proponeva, e che la raccomanda alla vostra adozione; scopo, dico, che solo può spiegare la premura colla quale il Senato ha creduto di dover entrare fin d'ora nella discussione di essa, malgrado i gravissimi argomenti recati in mezzo per differirla di poche settimane.

PLEZZA. Le obiezioni che sono state fatte dal signor senatore Giulio conducono a questo, che col mio emendamento si osterebbe alla semplicità che è lo spirito della legge, semplicità che si è voluta introdurre.

Egli dice che dividendosi ancora in zone la tariffa postale potrebbe rinascere una complicazione la quale produrrebbe la necessità di classificare per ordine le lettere. Non mi pare che questo argomento possa sussistere.

Io amo la semplicità quanto il senatore Giulio, ma non a segno di danneggiare quelli che scrivono delle lettere, perchè mi pare che gli scriventi non possano più servirsene dell'ufficio postale.

Quanto all'osservazione che produce la necessità di classificare ancora in modo diverso le lettere, mi pare che non possa produrre un ostacolo, anzi parmi che ogni impiegato di ufficio non dovrebbe che sapere a memoria quei pochi uffici che lo circondano, e che sono nella zona di 25 chilometri per far tutte intiere le sue operazioni, senza pericolo di sbaglio.

Vorrei che il senatore Giulio rispondesse all'argomento che io ho fatto, che cioè non è possibile che le lettere scritte più lontano di 65 chilometri siano in numero eguale alle lettere scritte entro il raggio di 25 chilometri; se ciò non è possibile, e se la Commissione ci ha dichiarato che al giorno di oggi è eguale il numero delle lettere che passano per la posta, scritte entro i 25 chilometri, a quelle scritte oltre i 65, ciò mostra ad evidenza che delle lettere che si scrivono entro i 25 chilometri molte non passano per la posta, e se non passano per la posta non può avvenire per altra cagione, se non perchè essendo già assai gravosa l'imposta di 10 centesimi, molti cercano delle occasioni per mandarle per altro mezzo, tolto il caso che esse siano lettere di molta premura.

Se già molte vanno perdute oggi, raddoppiando la tassa, ne andrà perduto un molto maggior numero con danno dell'erario e con incomodo degli scriventi, i quali, mentre hanno la posta mantenuta dal Governo, non se ne servirebbero. Né a questo inconveniente mi pare si possa ovviare con mezzi coattivi, non potendosi costringere con molta efficacia a mandare le lettere alla posta, essendo difficilissimo constatare le contravvenzioni. Mi pare che non si possa in altro modo provvedere a ciò, se non mantenendo almeno la tassa tal quale è, se pur non vuoi che la posta riesca inutile per i cittadini più poveri e per quelli che hanno le relazioni a piccole distanze.

DI POLONE, relatore. Stante l'ora tarda non abuserò dei momenti del Senato; solo mi ridurrò a rispondere a due osservazioni del senatore preopinante.

La prima è quella che stabilendo non più la distanza in 25 chilometri, ma in circondari amministrativi e postali, potrebbero difficilmente gli impiegati tenere a memoria le lettere che devono pagare soli 10 centesimi e quelli che ne devono pagare venti. Il signor preopinante meglio di nessun altro può saperlo, essendo stato egli direttore delle poste, che gli impiegati sono spesse volte nel caso di essere traslocati e che non è possibile che sappiano a memoria l'estensione dei circondari postali, e la regolarità del servizio ne verrebbe grandemente compromessa.

Ma questo non è il motivo principale che mi induce ad oppormi all'emendamento anche a nome della Commissione. Nello stabilire una diminuzione di tassa per le lettere che non escono dai distretti postali si commetterebbe un'ingiustizia massima. Di fatti i distretti postali variano molto tra di loro per lunghezza territoriale, siccome variano per entità di popolazione e per numero dei comuni che ne fanno rispettivamente parte; citerò a modo d'esempio:

Caselle ha miglia 8 di territorio, 12,000 anime, e sei comuni; dunque le lettere che verrebbero in quel mandamento avrebbero per 8 miglia da pagare 10 centesimi; Moncalieri ha pure 8 miglia, quattro comuni e 7200 abitanti; Lanzo 15 miglia, 16 mila abitanti, e sedici comuni; Susa 15 miglia, 15,500 abitanti, e diciotto comuni.

Da questo ben si vede come in luogo una lettera pagherebbe 10 centesimi per una distanza di poca entità, ed eguale somma in un altro per una distanza molto maggiore, cioè che stabilirebbe un'eccezione nella tassa unica delle lettere che non mi pare possa essere ammessa senza ingiustizia.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento del senatore Plezza è appoggiato.

PLEZZA. (Interrompendo) Se è appoggiato, domando la parola.

(Non è appoggiato.)

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis ha facoltà di parlare.

SCLOPIS. Ho creduto che la redazione dell'articolo 3 non scapiterebbe per nulla ed anzi diventerebbe più precisa quando invece di dire: « destinata per la città o pel luogo stesso in cui è impostata, » si dicesse: « destinata per il comune in cui è imposta. » Il comune è il nome ufficiale di queste frazioni territoriali. Quella distinzione fra città e luoghi accenna, direi così, ad un'aristocrazia topografica che non potrebbe più oggi sussistere.

DI POLLONE, relatore. La Commissione adotta questa modificazione.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement accepte la modification.

PRESIDENTE. Si propone per emendamento che invece delle parole per la città o luogo si dica per i comuni.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore De Cardenas ha la parola.

DE CARDENAS. Abbiamo molti luoghi nello Stato, e citerò la città d'Alessandria, sotto la cui comunità si trovano 14 o 15 corpi santi alla distanza di molte miglia, i quali formano popolazioni intiere separate di 17 a 18 mila abitanti in complesso.

Domando se ammettendo quella parola comuni, non si potranno trasportare le lettere da un corpo santo all'altro che sono sotto lo stesso comune, ed in alcuno dei quali io credo si trovi l'ufficio postale.

DI POLLONE, relatore. Veramente la Commissione riducendo a 5 centesimi il diritto sulle lettere che erano messe nella buca dell'uffizio e restituite dallo stesso uffizio a chi le domandava, perchè ha fatto questo? Perchè per queste lettere

non vi è la spesa di trasporto, quindi intende la Commissione di mantenere queste sue disposizioni nell'assoluta integrità.

SCLOPIS. Pregherò allora la Commissione di volermi dire se quando ha detto la città o luogo, intendeva anche di comprendere il territorio.

La locuzione che si è adoperata non escluderebbe il dubbio. Domando se dicendo città o luogo di Torino, secondo la più comune intelligenza, si intenda comprendere anche il distretto della città e territorio che lo circonda.

DI POLLONE, relatore. A questo anche avrò l'onore di rispondere: mi si è citato l'esempio di Torino, e questo appunto vale per la mia argomentazione, perchè nel distretto di Torino non vi è altro ufficio postale che quello di Torino.

Dunque quando una lettera è impostata nella città di Torino, anche l'abitante del territorio o distretto, se vuole la lettera deve venire a Torino per ritirarla. Ora poniamo per mera ipotesi che vi fosse un ufficio postale al Lingotto; quando una lettera colà impostata e ritirata sarebbe tassabile di 5 centesimi, la lettera che partirebbe da Torino per il Lingotto verrebbe sottoposta a centesimi 20, essendo soggetta alla tassa unica come nell'articolo precedente.

Ora riepilogo dicendo che sono impostate e distribuite nell'ufficio stesso, e che non vi sia spesa di trasporto.

SCLOPIS. Allora bisognerebbe mettere il luogo e non dire per il luogo stesso in cui furono impostate.

PRESIDENTE. L'emendamento è volto a togliere la parola città, e dire semplicemente per il luogo.

DE CARDENAS. Se si dicesse invece destinata all'ufficio stesso per il quale è impostata?

DI POLLONE, relatore. La lettera non può essere destinata all'ufficio stesso.

DE CARDENAS. Da distribuirsi all'ufficio stesso.

PRESIDENTE. Vi ha un emendamento il quale sostituisce alle parole città o luogo, la parola luogo.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Debbo ora porlo ai voti.

PALLAVICINO-MOSSI. (Interrompendo) Vorrei una spiegazione. Facendo il commento all'articolo 22, mi pare che abbia la Commissione voluto intendere per luogo il comune. All'articolo 22 la Commissione osserva: « lo stesso principio che guidò la vostra Commissione nel proporre la variazione di che ho tenuto discorso sulla tassa prescritta nell'articolo 3 la indusse a modificare la tariffa di cui è caso nell'articolo 22, in guisa che le circolari, i fogli di partecipazione che gittati nella buca, od affrancati in una città, o comune per la città o comune stesso, non debbono essere possibili, » ecc. Pare che la Commissione abbia avuto intenzione nell'usare la parola luogo di esprimere l'idea che sta sotto la parola comune.

PRESIDENTE. Propongo alla votazione del Senato l'emendamento del senatore Sclopis, il quale consiste nel ridurre l'indicazione dei luoghi in cui le lettere sono impostate o distribuite al solo vocabolo luogo.

Chi approva...

DE FORNARI. (Interrompendo) Mi pare che la parola luogo sia così indeterminata che lasci sempre un grandissimo dubbio, bisogna dire: o per il distretto dell'amministrazione comunale, o per il distretto dell'ufficio postale.

PRESIDENTE. Quando vi è la parola impostata, s'indica chiaramente che vi è un ufficio.

ALPIERRE. Io credo che dappertutto dove si è introdotta questa stessa riforma postale che si vuole introdurre fra noi le lettere si distribuiscono a domicilio, e questo è ciò che ac-

crebbe il numero delle lettere che si impostano. E dappoi ch'è qui si tratta di facilitare anche la corrispondenza delle lettere alla gente di campagna, domando io come saprà questo povero uomo di campagna che vi sia una lettera impostata a Torino. Se non se gliela rimette egli non la cercherà, e si disgusterà chi scrive, perchè la lettera non sarà stata recapitata. Io credo che questo sia un gran difetto nella nostra amministrazione, uno di quei difetti a cui mi riferiva quando diceva che l'esito dell'attuale riforma non diverrebbe presso noi come divenne altrove, perchè presso noi mancavano alcuni elementi che altrove si ebbero per il buon successo. Fra gli altri elementi manca anche questo. A me pare che se si adotta il senso che si era disposti ad adottare, si vengono ad isfuggire molti inconvenienti cui si potrebbe dare origine.

PRESIDENTE. Non sta a me il chiarire la legge: questo non è il mio ufficio; ma mi pare che quando una lettera si dice impostata si indichi naturalmente il luogo dove deve essere distribuita, e che perciò accordandosi la minor tassa alle lettere che si distribuiscono nell'ufficio in cui vennero impostate, la disposizione sia scorra di dubbio. Intanto vi sono alcuni senatori i quali osservano che l'ora è molto avanzata, e che perciò la seduta si potrebbe rimandare ad altro giorno.

DESPINE, commissario regio. Je demande à M. le président la permission de faire une observation. Il me semble que le Sénat est entièrement d'accord sur le principe qui veut que les seules lettres distribuées par le bureau où elles ont été mises à la poste soient taxées à 5 centimes. L'amendement présenté par M. De Cardenas me paraît remplir le but que le Sénat se propose, et le Gouvernement est disposé à l'adopter.

DI POLLONE, relatore. Per rispondere al signor senatore Alfieri citerò il progetto tal quale era stato compilato dalla Commissione sulla riforma postale, in cui si diceva:

le lettere semplici impostate e dirette anche nel comune, ovvero nel suo circondario, sono assoggettate, ecc.

Ora il sistema dei fattorini per distribuire le lettere a domicilio non è ancora sviluppato, ma si va sviluppando (perchè sono 15 giorni che si è ottenuto di raddoppiarli; e questo credo sia un progresso, e spero che il Governo del Re sarà in posizione di aumentarli maggiormente); dunque se i fattorini distribuiscono le lettere da porta Po a porta Susa, perchè non potranno portarle al borgo, e dal borgo agli altri casaggiamenti che li avvicinano? Questa spesa non è maggiore, non è in urto col principio fissato, cioè quello che non si vuole assimilare le lettere che costano di più per spese di trasporto col mezzo di corrieri o pedoni speciali, alle altre; ma quando sarà un fattorino che le porta, come dico, da una estremità all'altra di un borgo, non vi ha ragione per cui non le porti anche nel circondario fintantochè non vi sarà un ufficio di posta organizzato in una delle parti del circondario stesso, perocchè allora si avrà il vantaggio della località in cui uno potrà impostare e ritirare la sua lettera, invece che adesso al circondario di Torino non vi ha che un ufficio in cui bisogna che ciascheduno venga a ricevere le sue lettere. Quando i fattorini le porteranno a domicilio, le porteranno dove saranno dirette.

PRESIDENTE. Debbo far osservare che non siamo più in numero per poter deliberare.

(I senatori abbandonano i loro seggi.)

La seduta è levata alle ore 5 e 22 minuti.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Continuazione della discussione sul progetto di legge per la riforma postale.

TORNATA DEL 15 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Comunicazione di una lettera del sindaco di Finalborgo relativa ad una petizione — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali — Continuazione della discussione del progetto di legge intorno alla tariffa postale — Articolo addizionale del senatore De Fornari — È respinto — Approvazione dell'articolo 3 emendato dalla Commissione — Soppressione dell'articolo 4 — Emendamento del senatore Sclopis all'articolo 5, e adozione del medesimo — Emendamento del senatore Di Collegno Luigi all'articolo 5, e adozione dello stesso articolo emendato — Il senatore Plezza combatte la soppressione dell'articolo 7 del progetto ministeriale — Soppressione del medesimo — Adozione degli articoli 6 al 23 inclusivo.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il verbale è letto ed approvato.)

COMUNICAZIONE DI UNA LETTERA DEL SINDACO DI FINALBORGO.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza al Senato di una spiegazione sopra una petizione presentata.

CIBRANIO, segretario, informa il Senato che il sindaco di Finalborgo, signor Luigi Borgalli, avendo osservato nel rendiconto ufficiale del 5 aprile corrente mentovata una petizione col n° 221, colla quale il capitolo di Finale chiedeva fosse rigettata la legge sul foro ecclesiastico, scrive alla Presidenza che tal generica specificazione potendo lasciare il dubbio se al capitolo di San Giovanni Battista di Finalmarina od al capitolo di San Biagio di Finalborgo debba attribuirsi tale istanza, egli si credè in debito di protestare che il capitolo di san Biagio di Finalborgo non ha inoltrato la petizione di cui è caso, come risulta pure dalla lettera, di cui si dà comunicazione, del canonico Grillo presidente di esso capitolo.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. L'ingegnere Rossi fa omaggio alla Camera del sesto fascicolo delle sue *Memorie* per le strade ferrate.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI A FAVORE DELLE NAZIONI CHE OFFRIRANNO LA RECIPROCIÀ.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione intorno al progetto di legge sulla tariffa postale.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Domando la parola per una comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. Il ministro ha la parola.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio, presenta il surriferito schema di legge (Vedi vol. *Documenti*, pag. 312.)

PRESIDENTE. Prima di dar atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questa legge debbo interrogarlo se la relazione presentata alla Camera dei deputati, alla quale egli si rapporta, si trova compresa come documento fra le carte che ci ha presentate; giacchè altrimenti il Senato non deve ricercare nè dentro i fogli pubblici, nè altrove un documento che deve essergli presentato.

La relazione al Senato può contenere compendiosamente le stesse nozioni che si sono date all'altra Camera, o almeno queste devonsi presentare al Senato come documento perchè ne possa fare il debito conto. Laonde invito il signor ministro a voler inviarmi come documento il rapporto di cui trattasi.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Sarà mia cura di far pervenire questa relazione al Senato entro quest'oggi o domani al più tardi.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della presentazione di questa legge, la quale sarà distribuita ed esaminata negli uffizi, previa la stampa.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. Dal processo verbale il Senato ha riconosciuto che la nostra discussione si era fermata all'articolo 3 in quel punto in cui venne presentato un emendamento dal signor conte De Cardenas, col quale egli mirava a rendere questo articolo più semplice nella redazione. Il Senato doveva sul medesimo deliberare, ma essendo mancato il numero dei senatori si dovette soprassedere.

Io dovrei dunque dare la parola su questo stesso emendamento al relatore della Commissione, il quale si è concordato col proponente. Ma pochi momenti or sono il signor senatore De Fornari mi ha chiesto la parola per proporre un emendamento od osservazioni sopra una proposizione che si riferisce non all'articolo 3 della Commissione, ma all'articolo 3 del progetto ministeriale, vale a dire che egli vorrebbe riproporre la tassa di 10 centesimi per alcune lettere; siccome tale proposizione deve aver luogo fra il secondo ed il terzo articolo, ed è intermedia alla discussione dell'emendamento De Cardenas, ed ora della Commissione, così lo concedo la parola al senatore De Fornari.

DE FORNARI Onorevolissimi colleghi senatori, ci separammo dall'ultima tornata indecisi ed anco dissidenti, quanto alla deviazione in diminuzione eccezionale dalla tassa di centesimi 20, adottata uniforme nel già votato articolo 2 della proposta legge, e segnatamente ci mancò tempo a maturare una precisa enunciazione della circoscrizione per tale diminuzione eccezionale; già per altro essendo inteso, e, credo, adottato di escludere, come la Commissione lo ha proposto, la circoscrizione delimitata a 25 chilometri, quale era fissata con riduzione a centesimi 10 nel progetto all'articolo 3, quale ci è pervenuto adottato dall'altra Camera. Questo, se non erro, è il preciso stato in cui riprendiamo oggi la discussione. Se troppo non mi lusingo, io son per proporre al Senato, partendo tuttora da ciò che trovasi già adottato, e in coerenza alle massime maturate, un sistema graduato, esente dagli inconvenienti, e conciliante i possibili vantaggi di moderare cioè la spesa agli utenti e di conservare maggiore risorsa all'erario, segnatamente evitando l'interesse a clandestino trasporto delle corrispondenze.

Già, alla consultiva Commissione incaricata di un primo lavoro sul quale è basato l'attuale progetto, è dovuto il merito di avere, a seguito di ponderati riflessi, ed abbastanza severi non che ingegnosi calcoli, proposta l'esclusione delle zone che tanto complicavano l'esercizio postale, accrescendone conseguentemente il dispendio. Ne sopravvisse tuttavia un reliquato nel progetto ora a noi pervenuto, appunto, cioè, nella tassa dei 10 centesimi applicata alla distanza di 25 chilometri, ciò che costituiva parimente una zona coi suoi inconvenienti; disposizione che dobbiamo, come già notai, alla nostra Commissione il buon consiglio già adottato di prescindere, al qual proposito mi si condoni il ricordare qui che questo buon consiglio era già dato dal Consiglio di Stato, consultato anche esso preliminarmente e alla cui deliberazione ebbi io pure l'onore di prender parte.

Ora, signori, non mi sarà bisogno di molte parole per giustificare e farvi dividere la mia inquietudine nel contemplare quel sì troncato passaggio, tolto l'intermedio dei 10 centesimi, da 5 al quadruplo, a cagione forse di tenuissima maggiore distanza, solo che si esca dalla circoscrizione sia della comune, sia del luogo, come proponevasi, ove è situato l'ufficio postale di partenza; essendo evidente quale sinistra impressione debba fare tale enorme differenza e il danno che inevitabilmente deve derivarne di fare o pretermettere le corrispondenze, o procurarle con clandestini mezzi. Questi ovvii riflessi m'inducevano ad escogitare qualche altro miglior espediente.

Ed ora, o signori, come mi sono permesso di già annunziarvi, la soluzione, l'espediente conciliativo da me ideato sarebbe il seguente: di sostituire alle zone la graduazione applicata alla già stabilita ed ovvia divisione in comuni, mandamenti e provincie. Fermo stante il *maximum* uniforme dei 20 centesimi, tal quale è già votato nell'articolo 2, e partendo da quello (così mantenuto allorchè la lettera passa da provincia a provincia) con successiva diminuzione la tassa sarebbe cioè di 15 centesimi, allorchè nella stessa provincia la lettera passi da un mandamento all'altro; di 10 centesimi allorchè passi nel mandamento stesso da una ad altra comune, e di 5 centesimi allorchè rimane entro i limiti della stessa comune ov'è posto l'ufficio postale di partenza.

A me sembra di tutta evidenza come questa divisione graduata da comune, a mandamento, a provincia, ed a fuori provincia entro i confini della monarchia, esente dagli inconvenienti delle zone, ed invece essa, ovvia e preordinata nell'applicazione, escluderebbe quasi ogni interesse alla fil-

trazione clandestina; discreta e ben proporzionata, e notoriamente determinata essendo la tassa, e quindi mentre moltiplicherebbe d'altronde le corrispondenze, sarebbe insieme probabilmente il sistema più produttivo all'erario.

Io noto che intendo contemplare come uffizi postali di partenza e di destinazione quegli uffizi principali quali suppongo che in ogni comune ne esista, e che suppongo muniti anzi dei bolli di partenza e di arrivo, non i succursali frazionari, se ne esistano.

Conformemente a tali premesse io propongo di introdurre, al seguito del già votato articolo 2, ed anzi come continuazione in altrettanti alinea del medesimo, perchè ne sarebbero altrettante modificazioni graduate e coordinate, il seguente dispositivo addizionale:

« Questo *maximum* sarà diminuito gradualmente come segue:

« A centesimi 15 se gli uffizi postali di partenza e di destinazione sono nella stessa provincia in diversi mandamenti.

« A centesimi 10 se sono nello stesso mandamento in diverse comuni.

« A centesimi 5 se la destinazione è nei limiti della comune stessa ov'è situato l'ufficio postale di partenza. »

Conseguentemente l'articolo 3 resterebbe vacuo.

Io propongo pure conseguentemente che sia soppresso altresì l'articolo 4, il quale d'altronde a me sembra estremamente oscuro e di mal certa applicazione anche nel sistema del vigente progetto.

PRESIDENTE. Bisognerebbe in primo luogo interrogare il Senato se intenda appoggiare quest'emendamento o proposizione che voglia dirsi.

(È appoggiato.)

DI PELLONE, relatore. Non toccherò della convenienza di aggiungere altri paragrafi all'articolo 2, già votato ieri, ora che siamo a discutere l'articolo 3. Spetta al Senato d'apprezzare se la cosa sia fattibile, solo l'accenno senza fermarmi.

Trattando poi della proposta del mio amico il senatore De Fornari, mi pare sia la medesima stata implicitamente già giudicata, dacchè l'emendamento dell'onorevole senatore Plezza è stato rigettato; portava egualmente sulla tariffa ad un dipresso, a meno che stabiliva due soli gradi per la tariffa, mentre quello del signor conte De Fornari l'estenderebbe a tre. Estendendola a tre, se mal non m'appongo, si avrebbero tutti gli inconvenienti delle zone senza avere i vantaggi e si perderebbero poi quelli della tassa unica. Ripeterò l'argomento che addussi contro l'emendamento del senatore Plezza, cioè che sarebbe stabilire una tariffa ingiusta per i diversi abitanti dello Stato, perchè le provincie non sono eguali nè in quanto alle distanze, nè in quanto al numero della popolazione, e per conseguenza si pagherebbe in un luogo 10 centesimi, in alcuni 15 ed in altri 20, quando le distanze per la prima tassa possano riescire assai maggiori di quelle altre a cui sarebbe applicata la tassa più grave. Per questa ragione e per i motivi già antecedentemente sviluppati, credo di dover dichiarare che alla proposta del senatore De Fornari la Commissione non può assolutamente aderire.

Crede che la discussione sull'articolo 3 non sia ancor chiusa; non essendola, allora domanderei la permissione al Senato di aggiungere qualche riflessione in merito al vantaggio della tassa unica.

La discussione che si è impegnata nella precedente seduta sull'articolo 3 della legge m'induce, o signori, a rassegnarvi

alcune considerazioni, nella lusinga di riescire a dimostrarvi come gli argomenti addotti in favore del sistema che nell'intendimento della Commissione non sarebbe conveniente di ammettere, non hanno quel fondamento che loro si vorrebbe dare.

Toccherò, senza più, del grave argomento che col respingere la tassa di favore di 10 centesimi che si vorrebbe mantenere per le lettere che hanno una sola percorrenza di 25 chilometri, si viene ad aggravare la condizione dei bisognosi a vantaggio dei ricchi, perchè il povero non ha che corrispondenze le quali non oltrepassano il surriferito limite.

Signori, se un tale risultamento fosse reale e la vostra Commissione non lo avesse avvertito, essa, non esito a dirlo, sarebbe colpevole di ingiustificabile leggerezza; ma ho la fiducia che non tarderete a riconoscere come tale taccia non le sia applicabile.

Sostengo in primo luogo che le persone meno agiate trattano, di regola generale, i loro affari in persona, convenendo nei capoluoghi di provincia o di mandamento ove sono stabiliti mercati ebdomadari, preferendo una traslocazione personale che non è loro gravosa, ma per lo più soddisfacente, ristretta a dieci miglia, corrispondenti a circa 25 chilometri. Per la quale stessa ragione della poca distanza non scrivono per puro sentimento, avendo frequenti e facili occasioni d'incontro colle persone a cui portano interesse.

Non così quando si tratta di distanze maggiori; e l'esperienza lo dimostra. In ogni anno succede una forte emigrazione di nostri operai, gli uni dei quali si recano in Francia ed anche in Algeria, altri in Svizzera, e, senza uscire dai confini dello Stato, quanti muratori dal Biellese e dal lago Maggiore non si recano a Torino, a Genova ed in molte altre più o meno lontane parti? Nel 1843, annata in cui i pubblici e privati lavori avevano preso un mirabile incremento, i soli muratori venuti in Torino sommavano a 9000.

Domando se questi appartengano alla classe dei ricchi. Domando se la numerosa scolarezza che frequenta le Università non appartenga a tutte le provincie dello Stato, e se dessa non provenga in gran parte da famiglie che si privano talvolta del necessario affine di procurare una seconda vita ai loro figli. Domando se i nostri concittadini arruolati nella milizia, ufficiali e soldati, siano ricchi o non appartengano per i 9/10 alle classi le più interessanti; e se, per esempio, l'applicazione della tassa di 10 centesimi possa riescire di qualche utilità alla brigata di Savoia stanziata in Genova, ed a quella di Savona che sta in Ciambri od Ancey, o dirò meglio, ai parenti od agli amici a cui indirizzano lettere gli addetti ad esse brigate.

Niuno ignora che siffatte corrispondenze aumentano tanto più quanto più gl'interessati sono separati da lontane distanze. Domando ancora se non è vero che il piccolo commercio di tutte le nostre provincie non si provvede nella capitale, e se non istà infatti che segnatamente pei generi coloniali la di cui consumazione per tutto lo Stato è ingente, non si provvede a Genova od a Marsiglia.

Non parlo delle persone che per ragione d'impiego abitano lungi dal luogo nativo. Non parlo dei Sardi che vivono in terraferma, nè di quei del continente che abitano in Sardegna. Taccio della necessità pei litiganti, e pur troppo la classe di coloro che sono di ristretta fortuna ne è infinita, di rivolgersi pei luoghi ove siedono tribunali di prima cognizione o magistrati d'appello. Non dico di tanti altri esempi che potrei ancora aggiungere, i quali tutti proverebbero che le classi meno fortunate sono appunto quelle che debbono spendere maggiormente per le loro corrispondenze, ed a cui nulla gio-

verebbe il favore della tassa di 10 centesimi, mentre invece avranno da sopportare le maggiori tasse interne e quelle estere che direi esagerate, crudelmente esagerate.

L'aggravio delle tasse attuali è innegabile. Esso priva una infinità di famiglie dei più dolci conforti, poichè lire 1 50 se si tratta di una tassa estera, e centesimi 60 o 70 se di una interna, sono il più spesso delle volte quanto appena possono distorre famiglie di operai per procacciare il quotidiano sostentamento proprio e della loro prole.

Dunque non istà infatti che l'abolizione della tassa dei 10 centesimi sia un danno pei poveri, come non istà nemmeno che la tassa unica profitti esclusivamente ai ricchi.

A questo proposito mi sia lecito ancora di osservare che se il disavanzo che nei cinque primi anni dell'unificazione della tassa dovrà essere compensato in qualche modo, lo sarà da chi possiede e da chi più spende; e così cade l'avventurato argomento che la legge attualmente proposta favorisca chi è di dovizia fornito a danno del povero.

Passando ora ad un'altra natura di argomenti, mi farò ad esporvi, o signori, come il pensiero della concessione della minore tassa per le distanze di soli 25 chilometri provenne da un puro motivo di convenienza come ve lo accennava il regio commissario, da quello cioè di non aggravare la posizione di coloro che da tanti anni sono in possesso di tale vantaggio.

Ammettere questo motivo, a parer mio, sarebbe un errore ed un'ingiustizia.

Una lettera che percorra la distanza di 25 chilometri, come lo dimostrava l'onorevole senatore Colla, costa all'erario per spesa di locomozione cent. 3 27
più per spesa di somministrazione generale » 8 16

e così importa in totale cent. 11 43
cioè una perdita per lo Stato di » 1 43

eperò l'erario non è nemmeno compensato della spesa occorrente, la quale è sopportata nel modo il più gravoso da coloro le di cui corrispondenze hanno una maggiore percorrenza, e quindi sono già colpite da un'onerosissima tassa.

Per mantenere questa tassa di privilegio, mi si citerà forse la Francia ed il Belgio. Ma perchè non citare l'Inghilterra, la quale intende assai bene, per non dire assai meglio degli altri ciò che può essere utile o nocivo al suo commercio, ai suoi interessi? Dessa non ha frapposto dubbio nell'adottare una tassa unica, e se non lo avesse fatto non sarebbe in misura di distribuire i 400 milioni e più di lettere che trasporta.

La Commissione della nostra Camera elettiva ammetteva le due tasse come una transazione. Mantenendosi le due tasse si avrà anche un assai minore prodotto per le lettere a 10 centesimi, cosa questa da ritenersi.

S'insiste sul pericolo del contrabbando che possa nascere da questo ragionevole e giusto aggravio. Ma, o signori, credete voi realmente che per una differenza di due soldi l'onesto commerciante, il buon cittadino vorrà darsi la pena di cercare mezzi riprovati dalla legge e dalla morale per fare un così esiguo risparmio? Questa obiezione non può reggere ad una seria disamina.

L'immensa maggioranza dei nostri concittadini darà ognora in questo caso la preferenza alla superiorità delle guarentigie che offre un'amministrazione stretta a regole fisse, invariabili, costantemente controllata nelle sue operazioni; piuttosto che di affidarsi a messaggeri tolti a caso, preferirà la certezza della data risultante dall'apposizione del bollo postale, data la quale spesse volte serve ad antivenire contestazioni, ovvero a rischiararle. E poi, credete voi che un vè-

turale, un messaggere o viaggiatore qualunque vorrà esporsi alle severità delle pene comminate ai contravventori alle leggi postali per così tenue lucro?

Mi si dirà che si organizzeranno in grande appositi servizi. Ma allora, o signori, sarà più facile e sarà dovere dell'amministrazione di conoscerli e di tradurre davanti i magistrati i contravventori.

Per queste e per le altre ragioni già addotte nella mia relazione sono persuaso che niuno o ben pochi rinunzieranno alla sicurezza ed all'esattezza del servizio dell'amministrazione che tuttodì va migliorandosi, e che spero di vedere tra non molto giungere a quel grado di perfezione da meritarsi l'approvazione del pubblico. Ma per conseguirlo è necessario che le complicatissime operazioni interne degli uffizi vengano semplificate, e tale risultamento viene maggiormente assicurato dall'adozione di una tassa unica, della di cui utilità somma ed incontestabile l'onorevole senatore Giulio vi ha pur già dato luminose e stringenti prove, e che ho vieppiù fiducia di vedere sancita dal vostro voto.

In quanto poi ai termini in cui dalla vostra Commissione sarebbe stato proposto l'articolo 3 in discussione, a conciliare le sorte opinioni diverse, gli potrebbe venire data l'altra forma che mi riserbo di proporre allorchando il Senato si sarà pronunciato sull'emendamento De Fornari.

DE FORNARI. Io sento tutta la difficoltà di sostenere la mia proposizione, a fronte di un rifiuto così formale e così perentorio, emesso dall'onorevole relatore, ad ogni titolo così competente e reputato tale. Ma forse la difficoltà maggiore mi risulta dall'essere il rifiuto fatto senza quasi disamina né confutazione, ciò che dipende forse dal non essermi io bene spiegato o fatto carico di corroborare il mio assunto.

Mi si è opposta una mera osservazione, che la graduazione da me proposta contiene in sé tutti gl'inconvenienti senza i vantaggi del sistema delle zone. Ebbene, a parer mio, chi non vedrebbe esaminando più maturamente che invece la proposizione mia evita le complicazioni, e quindi i dispendi e le gravi difficoltà inseparabili dal sistema delle zone, e non introduce alcun serio inconveniente? Le zone più o meno moltiplicate che siano esigevano una misura di distanza e per ogni località una propria circoscrizione; me ne appello, nel resto, a tutte le ragioni che sono state allegate vittoriosamente per escludere quel sistema, segnatamente quella ultima mantenuta nel progetto dei 28 chilometri, invece la classificazione cui si applicherebbe la graduazione da me proposta è così ovvia e familiare a chiunque, non che agli impiegati dell'amministrazione, che non induce complicazioni, delimitazioni, studi e difficoltà di sorta nell'applicazione.

Appena mi pare necessario di ripetere l'evidente inconveniente nel sistema del progetto, quale è ridotto dopo l'esclusione dell'intermedia tassa di 10 centesimi, dall'esorbitante differenza della tassa fra 5 centesimi e 20, derivanti dal sortire di pochi passi forse dal limite della comune e del luogo ove è situato l'ufficio postale di partenza. Domando se la mancanza di una meglio coordinata graduazione (ovvia e preordinata, ripeto, nella mia proposizione), non è fatta per generare diminuzione nelle corrispondenze o il contrabbando.

Io abbandono, del resto, questa proposizione, così francamente e decisamente contraddetta, alle migliori considerazioni del Senato.

PRESIDENTE. Le ultime parole dell'oratore mi lasciano dubbio se egli persista o no nella sua proposta.

DE FORNARI. Persisto.

PRESIDENTE. Allora io dirò che l'emendamento De

Fornari consiste in quattro parti, siccome il Senato ha potuto scorgere:

1° Propone la diminuzione di 5 centesimi per la distribuzione da farsi nella provincia;

2° Altro diminuzione di 5 centesimi per la distribuzione a farsi nel luogo del mandamento, quindi si associa all'emendamento pure stato proposto per la distribuzione nel luogo in cui si è impostata la lettera.

Passa quindi a dichiarare la sua opinione contraria all'adozione dell'articolo 4, del quale non occorre far parola perché la discussione non vi è ancora giunta.

Prima che si deliberi sul terzo emendamento io osservo che si deve dare la priorità all'altro del signor conte Di Polzone. Resta dunque per ora ad interrogare il Senato sul conto a tenersi dei due primi emendamenti, vale a dire sulla diminuzione di 5 centesimi per le provincie e per i mandamenti.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement ne croit pas devoir accepter la proposition faite par l'honorable sénateur De Fornari. Il répète à cet égard qu'il n'avait adopté à la Chambre des députés le droit de dix centimes que par un sentiment de convenance, attendu que ceux auxquels ce droit était accordé en jouissaient auparavant. Il croit, avec la Commission du Sénat, que l'adoption d'une taxe variable compliquerait beaucoup la comptabilité et rendrait le service plus difficile. Le but essentiel, ou du moins un des buts essentiels de la loi, est de faciliter le travail, de manière qu'avec une même somme d'argent le Gouvernement puisse servir beaucoup mieux le public et distribuer un nombre de lettres plus considérable. Le but de l'amendement de M. De Fornari serait, au contraire, de faire renaitre tous les inconvénients qui existaient auparavant. En conséquence, le Gouvernement croit devoir repousser cet amendement.

PRESIDENTE. Le due prime parti dell'emendamento sono le seguenti. (V. sopra)

Domando al Senato se intenda di separarle o votarle in uno.

(Messe ai voti unitamente, sono rigellate.)

DI POLZONE, relatore. Le difficoltà sollevate sull'articolo 3 mi indussero a sottoporre alla Commissione una nuova redazione concepita in questi termini:

« La lettera semplice da distribuirsi nell'ufficio in cui viene impostata è sottoposta alla tassa di 5 centesimi. »

Aggiungerò che avendo comunicato ufficiosamente all'onorevole senatore De Cardenas questo emendamento si è trovato perfettamente d'accordo colle sue idee.

DE CARDENAS. Io vi aderisco pienamente.

DESPINE, commissario regio. Et le Gouvernement l'accepte aussi.

PRESIDENTE. L'articolo 3 adunque sul quale il Senato debbe dare il suo voto sarebbe il seguente. (Legge l'articolo 3 emendato dalla Commissione.)

Chi intende approvarlo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 4.

DE FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo e poi avrà la parola.

« Le lettere spedite e ricevute dalle distribuzioni mandamentali o comunali stabilite nel circondario di un ufficio di posta sono tassate ed affrancate come le lettere di quell'ufficio medesimo. »

DE FERRARI. Osserverò al Senato che dopo le modificazioni fatte all'articolo 3 l'articolo dovrebbe essere assolutamente soppresso; l'articolo non fa che rimettersi al caso che era stabilito all'articolo 3. Ma di qual articolo 3 si par-

lava? del primitivo? Questo portava una tassa di centesimi 10 per le lettere impostate o dirette nel comune, o destinate per luoghi compresi nel limite della distanza di 25 chilometri. Ora questa parte dell'articolo 3 è rimasta soppressa; a che si riferisce dopo di ciò l'articolo 4? Io non saprei vederlo. Nell'articolo 3 dopo la votazione del Senato non si parla più che delle lettere semplici distribuite negli uffici stessi in cui furono impostate, l'articolo 3 non parla più della tassa di 10 centesimi, ma della tassa di 8 centesimi, quindi l'articolo 4 non potrebbe più riferirsi a quello che più non esiste. Arroge che la redazione dell'articolo 4 mi sembra alquanto confusa; domanderò perciò schiarimenti all'onorevole relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Per rispondere adeguatamente all'interpellanza dovrei entrare in particolari sul modo di operare degli uffici postali, cosa che riescirebbe forse tediosa a' miei onorevoli uditori; dirò solo che ogni direzione e vice-direzione, non che gli uffici di terza classe, hanno da essi dipendenti uffici, detti a provvigione, mandamentali e comunali, e che questi di minore importanza devono per gli affrancamenti all'estero regolarsi sulla tariffa dei maggiori uffici da cui dipendono; quindi quest'articolo 4 può benissimo sussistere, malgrado l'unificazione della tassa. Del resto soggiungo che, secondo la mia particolare opinione, può anche senza inconveniente essere soppresso, mentre la norma di che è caso può essere più convenevolmente compresa in un regolamento di esecuzione della legge.

DE FERRARI. Dopo questa spiegazione io credo che l'articolo ha un altro scopo che prima erami ignoto.

GALLINA. Non nuoce, nè giova, perchè vi sarebbe una tassa unica.

DI POLLONE, relatore. Come dice ottimamente il senatore Gallina, l'articolo nè nuoce, nè giova; si può quindi lasciare o togliere senza che l'economia della legge venga a soffrirne.

Molte voci. Sì, sì, è vero; nè nuoce, nè giova.

DESPINE, commissario regio. Je demande la permission de soumettre une observation. Je suppose que dans la ville de Turin on vienne à établir plusieurs bureaux de distribution des petites postes; si on supprimait l'article en discussion, il en résulterait que les lettres qui passeraient d'un bureau à l'autre pourraient être taxées à 20 centimes, tandis que les articles précédents n'ont voulu les grever que de 8 centimes. Il me semble que par ce motif il y aurait utilité à conserver l'article dans la loi.

PRESIDENTE. Non resta che a porre ai voti l'articolo quarto.

Chi vuole approvarlo sorga.

(Non è approvato.)

Articolo quinto, che diviene quarto:

« Le lettere assicurate vanno soggette, oltre la tassa progressiva stabilita per le altre lettere, ad un diritto fisso di 40 centesimi.

« L'affrancamento delle medesime è obbligatorio.

« In caso di perdita non cagionata da forza maggiore l'amministrazione delle poste corrisponde al destinatario od al mittente l'indennità di lire cinquanta per caduna delle medesime.

« Vengono anche ammesse le assicurazioni per i paesi esteri coi Governi dei quali esistono o saranno concluse analoghe stipulazioni.

« La predetta indennità di lire cinquanta viene parimente soddisfatta dall'amministrazione riguardo a lettere assicurate per l'estero, quando la perdita di esse è accaduta sul territorio dei regi Stati.

« Allorchè questa è occorsa sul territorio straniero, non si fa luogo ad indennità che nei casi in cui alle convenzioni coi Governi esteri sia stipulata reciprocamente una tal condizione. »

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara.

STARA. La lettura del primo alinea dell'articolo 5 ha fatto sorgere nel mio animo alcuni dubbi che, sebbene possano parere a taluni di poco momento, ciò non pertanto permetterete, o signori, che li sottoponga alla savia considerazione della Commissione nostra, acciocchè, ove siano riconosciuti fondati, possano venire dal senno vostro risolti, ed ove non abbiano fondamento, possano almeno giovare a chiarire quest'importante materia.

Pare a me che il primo alinea del detto articolo 5 non bene adegui lo scopo a cui il medesimo è rivolto; prevede, è vero, il caso di perdita di lettere assicurate. (*Interruzioni*) Le osservazioni che si fanno riferiscono non al primo, ma al secondo alinea.

Voci. È il secondo alinea.

STARA. Questo alinea dunque prevede il caso di lettere assicurate e stabilisce l'indennità di lire 30 per caduna della medesima; ma, oltre che l'indennità ivi stabilita mi pare alquanto arbitraria e non corrispondente al vero suo scopo, lo stesso alinea poi non parla dell'altro caso, assai più frequente e più rilevante, del semplice ritardo che può accagionare gravissimi danni specialmente al commercio. Dico in primo luogo che l'indennità è troppo arbitraria e non corrispondente al vero suo scopo; o la medesima si riguarda come risarcimento del danno sofferto per la perdita della lettera, ed ognuno vede di leggieri che è ben lontana dall'adeguare il suo scopo, perchè il danno potrà ascendere, non che a 30, forse talvolta a qualche migliaia di lire; ovvero si provvede per la semplice e nuda perdita della lettera assicurata, ed in tal caso parmi che sia eccessiva ed esorbitante, e che una somma molto minore potrebbe bastare.

In secondo luogo osservo che, per quanto si è del danno, questo si verifica non nel solo caso di perdita, ma ben anche spesso in quello del ritardo, per cagione del quale un'occasione propizia in fare qualche utile operazione viene meno, ovvero si incorre in danni gravissimi per la lettera non a tempo ricevuta; quindi avviserei che relativamente al danno reale patito non debba tenersene gran conto, giacchè chi non intende assoggettarsi ha il mezzo di preservarsene, valendosi del beneficio e della facoltà che gli viene fatta dal successivo articolo 6. Opino quindi che per la perdita della pura e semplice lettera e pel solo ritardo di recapito possa bastare un'indenizzazione assai minore, come, per esempio, quella di lire 20 o anche 10.

Sottopongo queste poche e brevi considerazioni al senno del Senato, acciò possa tenerne quel conto che crederà più conveniente.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Per non moltiplicare la discussione, io mi riservo di rispondere allorchè avrà anche parlato il senatore Picolet.

PICOLET. Je remarque, messieurs, que le second paragraphe accorde l'indemnité au destinataire ou à l'envoyeur. Je ne comprends pas pourquoi le projet donne au destinataire droit à l'indemnité. Une lettre confiée à l'administration n'appartient au destinataire que dès l'instant qu'il la reçoit; l'on doit présumer que le préjudice a été souffert par l'envoyeur. En effet, un négociant donne, par lettre, commission

d'acheter des marchandises qui doivent arriver dans un port; si la lettre venait à s'égarer, l'envoyeur seul en éprouverait un préjudice; mais d'autre part l'administration peut être considérée en quelque sorte comme le mandataire de l'envoyeur; elle n'a traité qu'avec lui, c'est l'envoyeur qui possède le titre au moyen duquel il peut demander compte de la lettre qu'il a confiée à l'administration, c'est donc à celui-ci que doit appartenir l'indemnité que la loi adjuge dans le cas où la lettre viendrait à s'égarer.

DI POLLONE, relatore. Risponderò alle obiezioni dei due preopinanti.

L'onorevole senatore Stara qualifica d'indennità arbitraria quella stabilita di lire 50. Io, senza difendere il più od il meno della giustezza di questa somma, mi faccio lecito di osservare che nelle nostre antiche leggi postali e del 1818 e del 1836 era pure portata a 50 lire, che nelle leggi postali di tutti gli Stati indistintamente è anche di 50 lire, e che vi è convenienza che le indennità per caso di perdita siano egualmente stabilite ne' diversi paesi sulla stessa tassa, perchè arriva spesso volte la perdita di una lettera mandata da un paese all'altro, per cui si hanno da ripetere buonificazioni di tale sorta, come ciò è accaduto non è gran tempo con lo Stato di Parma, a cui le poste piemontesi hanno dovuto buonificare lire 50 dovute per lo smarrimento di un piego. Se si stabilisse una tassa diversa potrebbero nascere inconvenienti per l'esecuzione delle convenzioni vigenti e per le negoziazioni delle future. Dunque, senza toccare altri motivi e fermandomi a questo che ritengo perentorio per giustificare, come diceva, la fissazione della somma di 50 lire, trovo convenienza a mantenerla. Bisogna poi distinguere in quanto a questa somma che non deve rappresentare mai il valore dell'oggetto contenuto nella lettera, poichè desso non è conosciuto dall'amministrazione, proibendo le leggi postali agli uffiziali di posta di informarsi di quello che contiene una lettera quando è presentata all'assicurazione; dal momento che una lettera è assicurata, il Governo prende la responsabilità di trasportarla nel luogo dove si destina, ed in caso di smarrimento, di rimborsare 50 lire.

E qui vengo a rispondere al senatore Picolet.

L'amministrazione corrisponde 50 lire al destinatario e non al mandante.

Voci. Od all'uno od all'altro.

DI POLLONE, relatore. Ma preferibilmente al destinatario, nel senso stabilito dalla legge francese, la quale prescrive che: « En cas de perte d'une lettre chargée, il est accordé une indemnité fixe de 50 francs; cette indemnité est due de préférence à la personne à laquelle la lettre a été adressée; mais à défaut de réclamation faite par cette personne dans le mois, l'indemnité peut être payée à la personne qui justifie d'avoir fait le dépôt. »

Con questa preferenza la legge ha riputato che il destinatario potesse avere maggiori diritti. Suppongo che una persona sia debitrice di 100 lire verso un'altra; la prima va alla posta, assicura la lettera qual è, e si tiene, stante la formalità di questa operazione di assicurazione, di potersi tenere libera in ogni caso verso il destinatario; e pare che sino ad un certo punto possa avere quest'opinione qualche fondamento.

L'operazione di assicurare una lettera si fa così, cioè: si depone nelle mani del cassiere dell'amministrazione, il quale la riceve e la mette in doppio involto, vi appone due o tre sigilli, la iscrive in un registro; sottoscritto questo registro, rilascia una bolletta di ricevuta a chi l'ha consegnata.

Mediante questa giustificazione, mi pare, se mai non mi

appongo, che il debitore possa credersi libero di ogni suo debito verso il destinatario, perchè l'amministrazione responsabile vi subentra. Vero è che sta ancora in discussione se quando la lettera è stata perduta o derubata l'amministrazione sia veramente debitrice verso il destinatario. Questo punto di giurisdizione è stato risolto in Francia, ove la Corte di Cassazione ha imposto all'amministrazione delle poste l'obbligo di risarcire i proprietari dei valori contenuti nelle lettere, ancorchè non dichiarati. Questo punto finora non è ancora stato deciso nel nostro Stato, ma dirò che è pendente in questo momento davanti ai tribunali. Ma intanto io credo che non si possa dire che l'amministrazione sia veramente obbligata a rispondere di quello che a lei non risulta esserle stato rimesso, pel quale onere poi non riceverebbe alcun corrispettivo.

È stato appunto per ovviare a tale inconveniente che la Commissione incaricata di proporre la riforma postale ha introdotto l'articolo 6, lasciando l'articolo attualmente in discussione, per mezzo del quale è in facoltà di chiunque di assicurare una lettera senza dichiararne il contenuto. Quando poi si volessero risarciti pienamente, si può commettere alla posta di trasportare la lettera, e l'articolo 6 vi provvede col l'obbligo di dichiarare e giustificare quanto contiene, e di pagare il 4 per cento. In quanto a questa innovazione, mi riservo di dar maggiori spiegazioni in tempo più opportuno, ove mi vengano domandate.

Mi pare intanto che sia chiara la utilità di conservare la somma di 50 lire per non avere difficoltà colle potenze estere.

STARA. E il ritardo?

DI POLLONE, relatore. In quanto al ritardo, e ne ringrazio l'onorevole senatore che mi rammemorò di non avervi risposto, pur troppo accade, a fronte di tutta la buona volontà dell'amministrazione, che lettere le quali sono o rimesse troppo tardi, ovvero con indirizzo imperfetto, non possono essere recapitate con quella celerità ed esattezza desiderata e dall'onorevole senatore Stara e da ogni mittente; per quelle impostate tardivamente come giustificare se sono o no state deposte nella buca a tempo opportuno?

STARA. E il bollo?

DI POLLONE. Il bollo non si appone se non che sulle lettere le quali, impostate in tempo utile, partono nella giornata stessa della loro impostazione; su quelle altre che giungono tardivamente si applica, dopo fatta la spedizione di tutti gli stradali, il bollo dicente: *dopo la partenza.*

Qualcheduno, se ho ben inteso, fra le diverse voci che si sono fatte sentire, qualcheduno ha detto che basta che una lettera sia impostata alle ore tre; ma senza toccare della differenza degli orologi che corre tra i diversi quartieri della città, e ancor meno di quella che corre tra il tempo medio ed il tempo vero, osserverò che varie sono le ore per l'impostazione utile per i diversi stradali, cosa questa a cui spesso volte il pubblico non bada, a fronte delle ripetute pubblicazioni fatte dall'amministrazione per iscansare i lamentati inconvenienti; e ciò che lo prova si è la quantità considerevole di lettere che si rinvencono nella buca dopo la partenza dei corrieri. Come persuadere le persone che hanno tardato di pochi minuti ad impostare le loro lettere, che l'amministrazione non ha torto, ma che a loro stessi devono imputare il ritardo? Nè varrà a persuaderte l'apposizione del bollo *dopo la partenza*, poichè potranno ancora rivocare in dubbio se sia stato o no debitamente, giustamente applicato, e potranno credere che lo sia solo per coprire una negligenza dell'amministrazione; e questa supposizione, signori, mi è penosa,

ma l'amministrazione delle poste è stata da qualche tempo intaccata per fatti di cui era innocentissima, che mi è lecito ti farla, e questa in ogni caso varrà a dimostrare l'impossibilità che le venga fatto dalla legge carico di possibili ritardi, che spero tuttavia non saranno per prodursi frequenti.

PICOLET. Il s'agit ici de lettres assurées, par conséquent elles ont été soumises à l'administration avant d'être reçues par elle. L'exemple de la loi française que vient de citer l'honorable rapporteur de la Commission ne paraît pas applicable à la loi actuelle, la loi française ne permettait pas d'assurer des billets de banque comme le porte l'article 6. Dans l'article 5 il ne s'agit que de lettres assurées; or, dans ces cas une simple lettre assurée ne donnera lieu qu'à une indemnité de 80 livres, tandis que d'après l'article 6 ce serait, non pas une indemnité de 80 livres, mais la valeur intégrale des billets de banque égarés; en conséquence l'exemple cité par M. le rapporteur ne me paraît point justifier suffisamment la disposition qui attribue indistinctement l'indemnité à l'envoyeur ou au destinataire.

PRESIDENTE. L'articolo quinto contenendo in sé varie disposizioni, io sottoporro ai voti separatamente ogni paragrafo di esso.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. È accordata.

ALFIERI. Egli è per avere uno schiarimento in ordine a quanto fu detto dal relatore, cioè che a tal riguardo avvi una questione ora vertente innanzi ai tribunali. Io domanderei, malgrado ciò che fu osservato dal preopinante onorevole senatore Picolet, se veramente una tale questione vertente può riferirsi al contenuto dell'articolo quinto, poichè in tal caso qui la cosa cadrebbe opportuna, e sarebbe il caso di antivenire ogni dubbio che potesse sorgere, dichiarando nella legge i casi in cui l'amministrazione delle poste debba tenersi contabile su di ciò che ella conosce, a tenore dell'articolo sesto, o anche dei valori che possono essere chiusi in una lettera solamente affrancata. Essendosi tuttavia fatto allusione ad un fatto, io credo bene di avere una maggiore spiegazione acciò nel caso che questo fosse effettivamente riferibile all'articolo quinto, si possa porvi un riparo.

STARA. Prima di tutto risponderò che mi pare nessun dubbio sorgere dal confronto dei due articoli quinto e sesto. Nell'articolo quinto è stabilito che la semplice perdita porta unicamente l'indennità di lire cinquanta e nulla più. Viene poi un altro articolo in cui si prevede il caso delle lettere nelle quali si trovano valori, in cui si dice che per la perdita di queste lettere, quando si sono adempiute le formalità volute dall'articolo sesto, l'amministrazione delle poste è obbligata all'intera indennità del valore. Nel primo caso dell'articolo quinto, qualunque sia la perdita fatta della lettera semplicemente assicurata, non si dà luogo che ad una semplice indennità di lire cinquanta, e nulla più si potrà mai attribuire a chi farà questa perdita, qualunque ne sia il valore. Se questo poi sarà stato dichiarato nel debito modo, allora l'articolo sesto prevede il caso e stabilisce l'indennità intiera del valore che si è dichiarato.

Soggiungerò ancora in proposito di quello che viene detto sull'articolo quinto della perdita o del ritardo, e dirò che questo bene spesso, e specialmente nel commercio, porta le stesse conseguenze della perdita intiera. Se una lettera che devo ricevere oggi non mi viene distribuita fuorchè domani, l'operazione che aveva per oggetto quella lettera può venir meno, come, per esempio, se ritarda l'avviso che il tal genere coloniale è soggetto ad una perdita, perchè ognuno sa che il giungere due o tre giorni dopo, od anche un sol giorno, fa

grave scapito all'operazione stessa. Mi si dirà come accertare questo? Colla semplice soprascritta e segno esterno della lettera io posso provare che una lettera non mi è pervenuta a tempo. Per esempio, essa fu impostata a Genova il quinto, arriva in Torino il sesto e non la ricevo che il settimo giorno, mi è forza il dire che io ricevetti la lettera un giorno, e talvolta due giorni dopo.

DI POLLONE, relatore. L'onorevole senatore Picolet vedrà ora che non mi ero ingannato quando rispondeva in genere al rimprovero sui ritardi che talvolta lettere che erano impostate incontravano nella loro consegna, poichè l'osservazione del senatore Stara non si riferiva menomamente alle lettere assicurate di che forma oggetto l'articolo in discussione, ma parlava in generale di tutte le lettere confidate alla posta e tardivamente distribuite. Quindi ora riducendomi a rispondere alle obbiezioni sollevate circa alle lettere assicurate, ho l'onore di osservare che le lettere assicurate non sono distribuite nè allo sportello, nè per mezzo di fattorini, ma debbono essere ritirate nell'ufficio medesimo, e riconosciute dal destinatario che deve rilasciarne ricevuta.

Dunque qui non può esservi ritardo, e soggiungerò che da un anno che ho l'onore di dirigere l'amministrazione delle poste, ho avuto infiniti richiami, ma neppure uno di questo genere, perchè l'amministrazione capisce l'importanza di una lettera assicurata. Appena arrivano i corrieri, i pacchi di cotale lettere sono sempre i primi ad essere ritirati dal sacco e rimesse a chi di ragione, e previe molte formalità tosto poste in corso.

Questo procedere si usa in tutte le amministrazioni postali; e l'amministrazione del nostro Governo non è in questo seconda ad alcuna di altri paesi. In quanto poi ai ritardi di cui si lagna il senatore Stara, io ripeto che occorrono talvolta degli inconvenienti, ma appunto si desidera, per evitarli, migliorare il servizio. Dicevo nelle parole poco anzi pronunziate che questo era in via di progresso, e che è mio vivissimo desiderio e di tutti quanti i miei indefessi collaboratori di migliorarlo; ma intanto non è men vero che in una farragine di lettere come quelle che si ricevono e si distribuiscono giornalmente, segnatamente in Torino e Genova, accadono errori e ritardi che sfortunatamente non si possono ancora antivenire.

Dirò ancora che il sistema dei fattorini che ora nasce, per così dire, fra noi, può essere di molto perfezionato. Una grave difficoltà emerge dacchè molti tralasciano di accennare sull'indirizzo ove è la casa di abitazione della persona cui la lettera è destinata; vi sono persone che esigono che senza questa indicazione le lettere vengano loro portate a casa; resta adunque che la memoria dell'impiegato o del fattorino possa conoscere l'infinità di persone che hanno questo desiderio, le quali ogni giorno vanno crescendo. Capita che in un dato giorno è dimenticata la lettera; ed ecco viene la persona che ha da riceverla all'ufficio, ed il fatto viene riconosciuto e riparato, ma voler porre un'ammenda al Governo quando accade questo ritardo mi pare sia cosa nè giusta, nè attuabile.

SCLOPIS. Riprendo l'osservazione che ha fatto l'onorevole senatore Alfieri, osservazione la quale acquista un grado di maggior importanza dal fatto esposto dal senatore relatore della Commissione, che esista pendenza davanti l'autorità giudiziaria sull'estensione minore o maggiore della responsabilità dell'amministrazione delle poste verso i mittenti o destinatari delle lettere quando furono smarrite.

Io non conosco questo fatto specifico di vertenza davanti all'autorità giudiziaria, ma se esiste ed ha esistito, come credo appunto anche in Francia, si fu rimpetto ad una disposizione

analoga a quella che si legge nel progetto attuale. Questa indennità di cinquanta lire come si appone nell'articolo, si appone, diremo così, quasi a modo di penitenza che l'amministrazione faccia per sé stessa, quando essa od i suoi dipendenti hanno dato una causa a smarrimenti di lettere. Ma ciò non esclude che dopo questa penitenza imposta dell'ammenda il destinatario ed il mittente possano agire contro l'amministrazione delle poste a titolo di risarcimento generico per la importanza che possa avere lo smarrimento della lettera, e ciò involve una grandissima questione, vale a dire la questione se quando un Governo si assume un monopolio non sia tenuto a tutte le conseguenze le quali, anche estese ai maggiori pericoli, sono sempre compensate dal vantaggio del monopolio, e sono poi compensabili verso i cittadini, i quali, non potendosi servire d'altri mezzi, debbono aspettare che il Governo, il quale assume in sé il pericolo, risarcisca anche da per sé.

Per essere ben intesi bisogna spiegarsi, e spiegarsi chiaro, quando la parola che uno adopera può essere presa in senso equivoco, come forse accade qui alla parola *indennità*. Se adunque è intenzione del Governo di escludere ogni possibile riproduzione di questi casi che si presentarono all'autorità giudiziaria e che il relatore della Commissione ci dice stiano anche ventilandosi adesso, converrebbe che si apponesse ancora una clausola negativa, vale a dire che il Governo non ammette altro risarcimento per questo fatto di smarrimento, nè nell'interesse del mittente, nè nell'interesse del destinatario.

Così verrebbe appunto chiarito che questa indennità non è altro che una specie di multa che il Governo si impone, è solo una parte di risarcimento che dà al mittente ed al destinatario. Se il Governo vuol essere inteso chiaramente, parli chiaramente, se esiste il dubbio vi provveda, e se esso non esiste lo dichiari.

QUARELLI. Io debbo spiegare qual è il fatto su cui ragionava il relatore. Questo non è soltanto un fatto di semplice smarrimento, ma di smarrimento procedente da derubamento commesso da un impiegato delle poste, il quale ha sottratto una lettera assicurata; di modo che per questo l'amministrazione venne ritenuta come risponsabile del fatto de' suoi commessi.

Questo fatto è succeduto in Francia, e la Corte di cassazione, come citava il relatore, ha dichiarato essere tenuta l'amministrazione a risarcire il destinatario e coloro che avevano mandato quella lettera in cui vi erano biglietti di banca, perchè ha riconosciuto che il commesso dell'amministrazione aveva derubato la lettera, epperò non è solamente lo smarrimento, ma è lo smarrimento accompagnato dal derubamento commesso da un impiegato stesso dell'amministrazione che si considerò in quel fatto; e per conseguenza questa circostanza è ben diversa da quella di cui si tratta.

SCLOPIS. Allora il caso essendo diverso, perchè il derubamento assorbe lo smarrimento, è inutile d'occuparsi del significato che possano avere queste parole.

QUARELLI. Soggiungerò che precisamente in Francia il derubamento seguito era di lettera assicurata in Genova e diretta alla casa Todros a Parigi; si riconobbe che questa lettera venne derubata all'ufficio di Pont-Beauvoisin in Francia da un commesso delle poste francesi. La causa è stata fatta in Francia, e la Corte di cassazione dichiarò obbligato il Governo e l'amministrazione a rappresentare la somma corrispondente per gli oggetti, che erano trenta mila lire in biglietti della Banca, a chi li aveva mandati.

ALFIERI. Mi pare che sia adesso più che mai opportuno

di porre riparo all'inconveniente che dicevasi essersi presentato, o almeno al dubbio che ci è insorto.

Ne aveva mossa l'osservazione, perchè era all'occasione dell'articolo 5 che l'onorevole mio amico senatore Di Pollone aveva accennato il fatto di cui abbiamo udita la spiegazione dal senatore Quarelli. Intanto, siccome esiste la difficoltà, così è a vedersi se intende il legislatore che, succedendo quel caso, ora meglio spiegato, il Governo sia o no imputabile. Parmi che la cosa sia bastevolmente importante perchè venga prevista e spiegata.

Io non credo che, trattandosi dei casi previsti nell'articolo 5, il Governo debba realmente essere imputabile, poichè il modo con cui è concepito l'articolo 6 porge il mezzo a chi vuole, mediante il compenso che ordina, di avere assicurato il trasporto delle somme che egli intende spedire. Se egli non vuole soccombere a questa spesa, rinunci al beneficio che lo stesso articolo gli assicura, in caso di smarrimento o di derubamento, o in caso che mancasse il compimento di ciò che egli si aspetta.

Quindi insisto perchè sia spiegato come era spiegato in una proposta poco fa comunicatami dal senatore Sclopis, che non s'intende mai di rendere il Governo responsabile di quello che può succedere per fatto anche di qualche suo impiegato, quando le somme non siano state dichiarate ed assicurate.

SCLOPIS. La spiegazione che avevo in animo di sottoporre al Senato a maggiore schiarimento, e nella quale insisto attualmente più rimesamente, perchè vedo la diversità della specie reale diversa da quello che io mi era supposto, sarebbe concepita in questi termini:

« Oltre questa indennità non si farà luogo a risarcimento nè nell'interesse del mittente, nè in quello del destinatario. »

Forse il relatore della Commissione credeva questa condizione inchiusa. Noi, sollecitati da quest'apparenza di dubbio, la volevamo esprimere. Mi rimetto per conseguenza alla saviezza del Senato.

DI POLLONE, relatore. L'onorevole senatore Sclopis ha perfettamente interpretato l'intendimento non solo del relatore, ma dell'intera Commissione, la quale aveva visto che nell'articolo 6 essendo spiegato il caso in cui l'amministrazione rispondeva di tutto quanto gli venisse rimesso, diveniva in una parola contabile. Era naturalmente una maggior spiegazione di quello che non diceva l'articolo precedente. Quell'articolo dice che solo corrispondeva lire 50, perchè arriverà il caso che un negoziante, il quale voglia mandare una lettera di rilievo sa che le assicurazioni sono molto bene tutelate, si servirà perciò di un tal mezzo. Difatti non vi ha un caso negli annali postali sardi di un secondo derubamento come quello accaduto a Genova, perchè le lettere assicurate sono tutelate quanto mai sia possibile.

Quindi molti negozianti che avranno fiducia nell'amministrazione, continueranno, mediante una semplice assicurazione, a mandare biglietti di banca e cambiali, e così, invece di pagare l'assicurazione del 1/4 per cento, che loro riescirebbe grave, conseguiranno il loro scopo con assai minore spesa sì e come lo praticavano per lo addietro.

Altri più timidi avranno il mezzo di tranquillarsi mediante le facilità che loro ne porge l'articolo 6.

Ma, in conclusione, la Commissione non vedendo che una maggior spiegazione nell'emendamento Sclopis circa agli impegni dell'amministrazione delle poste verso il pubblico, non ha obbiezione da emettere contro alla sua adozione.

GALLINA. Le osservazioni che mi proponevo di fare rientrano perfettamente in quelle fatte dall'onorevole mar-

chese Alfieri e dall'onorevole senatore Sclopis. Tenevano a dimostrare la grande differenza che esiste fra l'articolo che discutiamo e quello che viene dopo. Non mi pare potersi imputare all'amministrazione una responsabilità qualunque maggiore di quello che sia per sé lo smarrimento di una lettera affrancata, poichè la natura stessa dell'assicurazione non parte più in allora da quello che scrisse la lettera.

Le lettere vengono assicurate nella fiducia che siano trasmesse, e nessuna dichiarazione si fa all'amministrazione del loro contenuto. L'amministrazione dunque, dal punto che ritiene una lettera per essere assicurata e l'assicura mediante una tassa di pochissimo conto, non può andare soggetta ad un'indennità, la quale può salire a migliaia e migliaia di lire. A questo ha preveduto perfettamente l'articolo 6, vale a dire aprendo un mezzo di trasmettere somme anche ragguardevoli, mediante un giusto corrispettivo, perchè in fin dei conti la tassa del 4 per cento è uguale al corrispettivo commerciale.

Una difficoltà sorgeva relativamente alla parola *indennità*, ed io credo nella mia opinione che questa parola non corrisponda perfettamente al caso. L'onorevole senatore Sclopis ha proposto una maggiore spiegazione, alla quale non ho difficoltà di aderire.

Forse la surrogazione di una parola più propria basterebbe per andar incontro ad ogni difficoltà.

Tuttavia in siffatta materia, tanto più la legge è chiara, tanto più facilmente è eseguita; onde io mi associo interamente alle osservazioni fatte.

QUARELLI. La responsabilità che si è messa a carico dell'amministrazione è stata in dipendenza del procedimento fatto contro il commesso, nel quale venne riconosciuto che realmente il derubamento era seguito; ed in quel caso non è l'articolo della legge postale, è l'articolo del diritto comune del Codice, che dichiara responsabili tutti quelli che hanno commessi dipendenti, che si applicò.

PRESIDENTE. Allorchè si giungerà al secondo alinea di questo articolo, io terrò conto del proposto emendamento; pertanto pongo ai voti il paragrafo primo dell'articolo 6.

(È approvato.)

Porro pure ai voti il paragrafo secondo.

(È approvato.)

(Legge il terzo paragrafo.)

DE FERRARI. Domando la parola sul terzo paragrafo.

L'attenzione del Senato fu già richiamata sulle parole di questo paragrafo, le quali accordano un'indennità al destinatario ed al mittente. È nato il dubbio chi dovrà avere la preferenza fra questi due. Se tutti e due si presentano, chi sarà preferito? Chi sarà pagato per il primo?

L'onorevole relatore ha sciolta la difficoltà non coi termini della nostra legge, ma citando la legge francese.

Ora credo che questa ci sia perfettamente estranea, e che i nostri tribunali non debbono osservarla. Allora per sciogliere la difficoltà io aggiungerei a questo paragrafo quelle stesse espressioni che si leggono nel testo della legge francese; io direi: *corrisponde di preferenza al destinatario ed in difetto al mittente.*

PICOLET. Notre honorable collègue monsieur De Ferrari pense qu'il serait convenable d'adopter la rédaction de la loi française et de donner la préférence, pour l'indemnité, au destinataire. Je ne comprends pas le motif de cette préférence, car enfin il est de principe qu'une lettre envoyée n'appartient au destinataire qu'au moment même où il en est saisi. Jusque-là, l'administration, comme je l'ai déjà fait observer tout à l'heure, est considérée comme mandataire de

l'envoyeur qui est nanti du reçu, et qui a droit de demander compte de sa lettre.

Il n'est pas question ici d'une somme envoyée au destinataire, mais d'une simple lettre. Je prierais monsieur le sénateur De Ferrari de vouloir bien expliquer le motif qui lui fait de préférence accorder l'indemnité au destinataire plutôt qu'à l'envoyeur.

DE FERRARI. Io darei la preferenza al destinatario, poichè in sostanza egli è quello a cui deve pervenire la lettera nelle mani.

Molte voci. No! no!

DE FERRARI. Ad ogni modo io bramerei che fosse spiegato chi dei due dovrà essere preferito, perchè il lasciare che un pagamento si faccia a due individui senza dir quale fra questi due debba essere preferito, non mi sembra congruo in una legge che deve parlar chiaro. Non importa che sia l'uno o l'altro; ma si spieghi.

SCLOPIS. Siccome la posta non è autorizzata ad aprire le lettere, ma si regola sulla soprascritta, mi pare che sia naturale che la contabilità della posta si contragga particolarmente verso quello che ha titolo apparente ad avere la lettera sino a prova contraria, perchè la posta sa che c'è una lettera alla direzione del tale; dunque mi pare che sia più naturale che questa lettera nel dubbio debba attribuirsi ad interesse della persona a cui è destinata, e che risulta dalla soprascritta. Quando si venga poi a provare che l'interesse sia particolare del mittente, allora sarà il mittente che avrà la preferenza; io credo però bene d'astenersi dal proporre distinzione.

STANA. Io concorro pienamente nel sentimento del mio onorevole collega ed amico senatore Sclopis; è giusto di lasciare il paragrafo tal quale è; non conviene stabilire preferenza, nè fare alcuna distinzione. Questa è questione che vuol essere risolta tra di loro. Talvolta converrà che la preferenza si dia al mittente, in quanto che il denaro era ancora suo. Per esempio, in una lettera assicurata metto una cambiale di lire 50 per chi incarico di una commissione; in tal caso il denaro è ancora mio, ed è interesse che ritorni a me. Alcuna volta per lo contrario accade che per pagare un debito io metto un altro simile biglietto o cedola al portatore, oppure qualche altra carta di valore in corso, e la spedisco per pagare questo debito; allora interessa al destinatario di ricevere di preferenza l'indennità, perchè è già parte di pagamento di quello che gli si doveva. Questa dunque è questione che vuol lasciarsi decidere o dai tribunali o dai due interessati; l'amministrazione è solo contabile di lire 50, le quali sono dovute per indennità. Il mittente o il destinatario che la reclamano faranno decidere la questione a chi di loro debba essere corrisposta; se non la reclamano tutti e due, sarà corrisposta a colui il quale la reclama. Ma noi non possiamo dare la preferenza ad alcuno; io lascerei la decisione ai tribunali.

FASCHINI. Se si crede di dover fare qualche spiegazione circa la preferenza a darsi od al mittente, od al destinatario (cosa che io non credo essenzialmente necessaria), pare a me che la si debba dare al mittente piuttosto che al destinatario. Trattasi, o signori, di lettere assicurate, e trattasi del caso dello smarrimento di una lettera assicurata. D'onde si ricava la prova che esistesse questa lettera, e che questa lettera sia stata assicurata? Non altro che dal registro dell'ufficio in cui la lettera fu impostata. Il destinatario non può nemmeno forse sapere che siagli stata inviata una lettera. Dunque chi è quegli che può aver diritto? Quegli che è nel caso di giustificare di aver impostata una lettera; egli

deve adunque essere preferito. Con ciò io non voglio dire che il destinatario non possa avere anche egli azione od indennità; poichè ha altri modi di giustificare, forse nel modo stesso con cui lo giustifica il mittente, che questa lettera era a lui diretta. Per un'altra ragione io credo che debba darsi la preferenza al mittente. Colui che imposta una lettera commette all'ufficio di spedirla alla sua destinazione e di farla recapitare. Qui c'è in certo qual modo un mandato. Chi è che ha azione per far eseguire questo mandato? Egli è prima di tutti il mandante; conseguentemente io credo che non sia necessario solamente che si spieghi chi debba avere la preferenza tra il mandante ed il mandatario, ma che la legge dovrebbe dare la preferenza al primo.

COTTA. Io penso che questa questione possa risolversi in brevi termini. L'articolo non può dare preferenza nè al mittente, nè al destinatario, ma deve riserarla o all'uno o all'altro, inquantochè il diritto di ripetere l'indennità non può provenire che dalla ricevuta che lo stesso ufficio della posta rilascia al mittente. Il mittente quando non vede un riscontro del destinatario, spedisce al destinatario la ricevuta per ripetere la lettera. Il destinatario va all'ufficio per riscuoterla facendo vedere ch'essa fu impostata: la lettera manca, e reclama l'indennità. Se, occorrendogli di scrivere, il destinatario ha già prevenuto il mittente che non ha ricevuta alcuna lettera, il mittente che ritiene ancora la ricevuta si presenta all'ufficio e richiama la lettera; risultando non essere stata consegnata, reclama l'indennità. Qui dunque l'articolo deve conservare la facoltà tanto al mittente che al destinatario di ripetere l'indennità appunto come esso fu redatto.

SCLOPIS. Mi pare che la conseguenza tratta dalle considerazioni dell'onorevole senatore Cotta sarebbe che l'indennità si attribuisca a quello che esibisce la ricevuta. Se vogliono entrare in questa via, forse sarà più chiara e più precisa.

COTTA. O all'uno o all'altro che la presenti.

SCLOPIS. Allora non vi sarà più questione nè di mandante, nè di mandatario, sarà il caso di dare quest'indennità al ritentore del titolo, in virtù del quale l'indennità è dovuta.

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha avuto tempo di discutere pacatamente la questione che si presenta e di concertarsi. Io espressi solamente il mio modo di sentire; parve a me che la redazione sottomessa al Senato sia la più conveniente, perchè lascia libero di dare o al destinatario o al mittente, secondo il caso, le 50 lire d'indennità. Come possiamo noi adesso preventivamente decidere che sarà proprio a quello che presenta la ricevuta, che questo si dovrà dare? La ricevuta può essere stata smarrita, e poi non è essa un titolo sufficiente. Una lettera può essere stata impostata a Parigi e ritirata a Genova, come potrà fare colui che ha la ricevuta a Parigi per ritirarla? Non è questa la giurisprudenza, ovvero il modo di eseguire la legge che usiamo; quando si perde una lettera, si constata con processo verbale: quando la constatazione è stata accertata, si avverte il mittente o il destinatario; quindi fra di loro s'intendono, e viene una domanda, una commissione e si danno le 50 lire; così si opera. Ma io credo, come intendevo dire non ha guari da chi è perito più di me in materia di leggi, che quando la legge vuol troppo provvedere, spesse volte s'inganna. Lasciando così il pagamento od al destinatario od al mittente nulla pregiudica, e mi pare che sia più ovvio e che produca minori inconvenienti.

Ripeterò solo che non è mai accaduto nemmeno nei tempi andati che succedesse un inconveniente a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io debbo chiedere al senatore De Ferrari se persista nella sua proposizione.

DE FERRARI. La ritiro.

PRESIDENTE. Allora non c'è che a votare il paragrafo tale e quale è stato concepito, previo l'emendamento e l'aggiunta del senatore Sclopis, già stata dal Senato appoggiata e dalla Commissione accettata.

(Legge l'aggiunta Sclopis che posta ai voti è dal Senato adottata. Posti ai voti separatamente i paragrafi terzo, quarto e quinto, vengono approvati.)

Leggo il paragrafo sesto ed ultimo. (*Vedi sopra*)

PALLAVICINI IGNAZIO. Come si farà a conoscere se la perdita avvenne sul territorio straniero o sul nostro?

DI POLLONE, relatore. La cosa è ovvia. Tutte le lettere assicurate sono descritte sur un foglio d'avviso: questo foglio d'avviso è rimesso dall'amministrazione del regno all'amministrazione della posta estera del paese vicino; il messaggiero che ne è incaricato è responsabile fino alla rimessione, e deve ottenerne ricevuta.

Darò poi anche, poichè ho l'onore di parlare, al Senato una spiegazione, ancorchè non domandata, ma sempre però utile. Si potrebbe chiedere come quelli che assicurano sapranno se avranno o no dalle potenze estere questa indennità.

È uso negli uffizi postali di far conoscere sempre le condizioni colle quali si sono stabilite le convenzioni; quando una persona volesse un'assicurazione per un paese estero che una convenzione non autorizzi, quell'amministrazione sarebbe informata di questa circostanza, di modo che non vi potrebbe essere nemmeno per questo verso difficoltà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il paragrafo ultimo.

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato in un coll'intero articolo 5.)

Leggo l'articolo sesto:

« Le lettere parimente contenenti cedole, biglietti di Banca, carta monetata e qualunque altra di valore in corso, spedite da o per l'interno che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte vengono sottoposte, oltre alla tassa ordinaria portata dalla tariffa per le medesime, al diritto proporzionale di 25 centesimi per ogni cento lire e frazione di cento lire sul valore entrostante debitamente accertato dai mittenti presso gli uffici di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatari presso gli uffici di posta in arrivo, mediante l'adempimento delle speciali formalità, cautele e condizioni che verranno stabilite con regolamento, il quale indicherà pure gli uffizi e determinerà le somme per cui saranno questi autorizzati ad eseguire tali operazioni. L'amministrazione delle poste è risponsale delle suaccennate assicurazioni per la loro integrità, salvo il caso di perdita seguita per forza maggiore. »

DI COLLEGGIO LUIGI. Non è solamente per una più esatta redazione che io prendo la parola; ma perchè mi pare che il vocabolo *parimente* stabilisca una certa relazione tra l'articolo 5 ed il 6°, cosa questa che non conviene lasciar sussistere, mentre non vi ha alcuna analogia tra questo e gli articoli anteriori. Ed io quindi proporrei di togliere quella parola, e di dire semplicemente: *le lettere contenenti cedole, ecc.*

L'articolo precedente parla di lettere assicurate; può crederci che per lettere assicurate s'intenda che lo siano perchè contengono cedole; ma il fatto sta che sono due cose affatto distinte, potendovi essere lettere assicurate per dare un avviso di premura al commercio o per altre circostanze. Parmi dunque non conveniente il lasciar sussistere la parola *parimente*, sia per non esservi, come dissi, analogia tra il 5°

e 6° articolo, sia anche perchè lascierebbe forse luogo ad interpretazioni meno regolari.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

(Posto ai voti l'articolo 6 così emendato, viene del pari approvato.)

Darò lettura dell'articolo 7:

« I casi di grassazione non saranno annoverati nei casi di forza maggiore, di cui è fatto menzione nei due articoli 5 e 6 di questa legge. »

PLEZZA. Io voterei per la conservazione di quest'articolo per questi motivi: primieramente, perchè sarebbe utile il decidere se il caso di grassazione debba essere ritenuto come caso di forza maggiore, onde non lasciar luogo a questioni particolari. Mi pare poi che al presente il sopprimere un tale articolo proposto dal Governo come parte della legge sia nè onorevole pel Governo, nè giusto, nè conveniente. Non è onorevole che il Governo confessi di non essere capace d'impedire le grassazioni che possono commettersi non solamente contro i cittadini quando si muovono di loro volontà, ma neppure quelle contro i suoi stabilimenti, e principalmente contro le poste, per cui essendo fisso l'orario può efficacemente, colle forze di cui dispone, provvedere. Non mi sembra giusto perchè, obbligando il Governo tutti i cittadini a servirsi delle poste per trasmettere le lettere ed i pieghi, e non potendo essi servirsi di mezzi particolari se non pagando la tariffa alla posta, è evidente che esso deve essere obbligato a garantire quelle lettere e quei pieghi. Credo poi che non sia conveniente il togliere quest'articolo, perchè i casi di grassazione contro i corrieri sono rari, e il non garantire in simili circostanze le somme che vengono trasmesse alla posta non può a meno che diminuire grandemente il provento. Ora è assai miglior partito quello di rimborsare qualche somma di quando in quando, anzichè lasciar minorare i redditi delle poste.

A questo danno si può anche ovviare con un regolamento in cui saranno indicati gli uffizi ai quali si dovranno tali somme pagare; e quando ve ne sia qualcheduno in luogo veramente pericoloso, il regolamento medesimo potrà provvedere prescrivendo che temporariamente non possa ricevere nè trasmettere somme di denaro.

Farò osservare inoltre non essere cosa nuova che il Governo garantisca anche i danni cagionati dalle grassazioni.

Tutti sanno che la prosperità della Lombardia ha cominciato al tempo del medio evo, al tempo delle repubbliche lombarde.

Una delle leggi che contribuì moltissimo all'accrescimento della medesima è appunto quella con cui la repubblica milanese garantiva tutte le grassazioni che succedevano sulle pubbliche strade, eziandio le commesse contro le poste. Esistono ancora memorie che l'arcivescovo di Milano aveva il diritto di alcuni diritti di gabelle, coll'obbligo preciso della manutenzione delle strade, e di indennizzare tutti i viaggiatori dei danni e dei furti che succedevano sulle medesime.

Se queste cose le ha potuto fare una piccola repubblica, e se questa è stata una delle leggi che l'hanno fatta prosperare in quei tempi, perchè non lo potrà fare anche il nostro paese per quei pacchi, per quelle somme che egli obbliga d'affidare alle sue mani?

Io opino dunque che si debba mantenere l'articolo come fu proposto nel progetto della Commissione.

RESPONSE, commissario regio. Je fais observer à l'honorable préopiniant que le Gouvernement a accepté l'article à

la Chambre des députés, mais qu'il ne l'a pas proposé, et qu'au contraire il l'a combattu. S'il l'a accepté, c'est parce qu'il a passé à la majorité. Le Gouvernement a même si peu soutenu cet article qu'en présentant la loi au Sénat il a fait une exception à son égard, et il a demandé le maintien du droit commun pour cette circonstance comme pour les autres. Les raisons que la Commission a données dans son rapport prouvent d'ailleurs d'une manière évidente les inconvénients de son adoption, puisque cette assurance donnée par le Gouvernement devrait s'étendre non-seulement aux voitures qui font le service des dépêches, mais encore aux messages, et aux simples piétons. On voit donc qu'il est difficile que le Gouvernement puisse garantir la totalité des cas de grassazione.

Le préopiniant a cité l'article 6, qui limite la somme que chaque bureau pourra payer. A cet égard je ferai observer que le but de cet article a été de pouvoir régler les paiements à faire par chaque bureau d'après les recettes du même bureau, et pour cela il a dû naturellement se réserver de calculer les paiements d'après les sommes qui seraient perçues.

Enfin, je ne crois pas que la comparaison que veut faire l'honorable sénateur Plezza avec la position de prospérité que Milan avait acquise quand elle offrit cette garantie au commerce, doive trouver ici son application. Les circonstances sociales sont aujourd'hui tellement différentes qu'on ne peut comparer une époque à l'autre.

Par tous ces motifs, le Gouvernement insiste pour la suppression de l'article.

PLEZZA. Risponderò alle osservazioni del commissario regio Despine.

Egli prova troppo, quando dice che non si può estendere questa garanzia a tutti i mezzi di cui si servono le poste, e che sarebbe d'assai grave danno al Governo l'estenderla fino ai pedoni, ed a quegli altri mezzi di trasporto di simile natura.

Che possano sorgere inconvenienti dall'estendere questa garanzia anche ai pedoni, non ne conseguita che non convenga del pari garantire gli altri mezzi di trasporto, massime nei tempi tranquilli, in quanto che si possono trovare altri modi oltre la forza armata, i quali ne garantiscano la sicurezza, mentre tutti sanno che si fabbricano vetture in guisa che anche succedendo una grassazione non si possa se non difficilmente estrarre i pieghi che vi sono riposti.

Che non si possa sempre, e che non vi sia anche convenienza di garantire i pieghi portati dai pedoni io lo ammetto, ma non però la conseguenza che perciò la posta non debba garantire in simili emergenze le somme affidatele. Io ho fatto allusione al regolamento esternando il desiderio che in esso venissero accennati quei casi e quei mezzi di trasporto per i quali si garantivano dalle poste le somme anche in caso di grassazione, perchè niente esclude che in quel regolamento si definiscano tutti questi casi.

Farò ancora osservare, in quanto all'essere al presente cambiate le circostanze sociali, che se non si sono migliorate di quello che lo erano al medio evo, io credo però che non siano peggiorate; dunque se si è potuto accordare utilmente una tal garanzia, allora ne viene per conseguenza necessarissima che si può attualmente con vantaggio maggiore concedere. Del resto noterò ancora che non mi sono appoggiato solamente alla ragione dell'esempio, e che io lo citai semplicemente per dimostrare l'utilità del provvedimento, ma che ho detto altresì che insisteva per la conservazione dell'articolo, perchè non credeva nè onorevole, nè giusto, nè conveniente per il Governo di toglierlo, sia perchè esso aumentava

il credito delle poste, sia per essere cosa richiesta dalla giustizia, giacchè chi obbliga altri a servirsi dell'opera sua deve dare anche la guarentigia che colui che gli affida somme non sarà per perderle; sia finalmente perchè non è onorevole per il Governo di annoverare fra i casi di forza maggiore le grassazioni sulle pubbliche vie che a lui stesso, come Governo, incombe di mantenere sicure.

PICOLET. J'appuie la suppression de l'article 7 proposé par la Commission. Le Code civil a établi que le dépôt nécessaire ne rend pas le dépositaire responsable des vols faits à main armée, suivis par grassation: il me semble qu'à plus forte raison on ne peut rendre responsable d'un pareil événement l'administration qui s'oblige au moyen d'une modique prime à opérer les transports de billets de Banque, ou d'autres valeurs.

Le contrat qui s'opère entre l'administration et celui qui lui confie ces valeurs, ce n'est tout au plus qu'un engagement de bonne foi qui ne constitue ni un dépôt nécessaire, ni même un contrat d'assurance; n'importe la responsabilité des événements de force majeure, tels que vols faits à main armée.

Du reste l'honorable rapporteur de la Commission a parfaitement fait ressentir l'impossibilité de se défendre contre de pareils accidents. Je demande en conséquence que la suppression de cet article soit maintenue.

PRESIDENTE. Pel modo di votazione a tenersi intorno a quest'argomento è affatto indifferente che il Senato deliberi sopra l'articolo 7, com'è proposto dal Governo, ovvero deliberi sopra la relazione della Commissione. Siccome però si è adottato di prendere per norma di discussione la proposta quale fu modificata dalla Commissione, così credo più regolare che si voti sopra la proposizione della Commissione; vale a dire, sottopongo al voto del Senato se debba o no sopprimersi l'articolo 7 del progetto.

Chi crede che quest'articolo del progetto ministeriale debba sopprimersi voglia levarsi.

(Il Senato vota per la soppressione.)

Leggo l'articolo 8, che diventa 7, così concepito:

« Il diritto d'affrancamento della lettera semplice diretta ai bass'ufficiali e soldati di qualunque arma in attività di servizio è ridotto a centesimi dieci per qualunque destinazione nei regi Stati.

« La lettera diretta ai medesimi contenente un vaglia postale, sempre che ne sia fatta annotazione sull'indirizzo, viene considerata come semplice. »

Chi approva quest'articolo voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 8:

« È tenuta per semplice la lettera od il piego, il di cui peso non oltrepassa sette grammi e cinque decigrammi. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 9:

« Le lettere di peso, ossia i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:

« Da oltre ai sette grammi e cinque decigrammi alli venti grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi venti alli sessanta inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice.

« Da oltre i grammi cento ad ulterior peso, per ogni cinquanta grammi, due volte la detta tassa in aggiunta. »

DI POLLONE, relatore. Per semplice errore dell'amanuense nel copiare la mia relazione, si è ommesso il paragrafo che avrà l'onore di leggere al Senato, cioè che « da oltre i

grammi 60 a 100 inclusivamente, sei volte la tassa della lettera semplice. » Questa era una proposizione del Governo, la quale è necessaria, mentre vi sarebbe una lacuna se non si riproducesse: ed è stato questo, lo ripeto, un semplice errore dell'amanuense nel collazionare la copia.

PRESIDENTE. Chi approva dunque l'articolo così concepito si alzi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 10:

« Le lettere da e per l'estero, oltre alla tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri. »

(È approvato.)

« Art. 11. È ammesso nei regi Stati l'uso facoltativo dei così detti francobolli (timbres-postes) per l'affrancamento delle lettere e pieghi a destinazione di qualsiasi luogo dei medesimi.

« A tale effetto vengono essi applicati dal mittente sulla parte anteriore delle stesse lettere e pieghi. »

(È approvato.)

« Art. 12. La forma dei francobolli, il di cui rispettivo valore sarà indicato sui medesimi, verrà determinata da un decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 13. La fabbricazione dei medesimi è esclusivamente riservata all'amministrazione delle regie poste. »

(È approvato.)

« Art. 14. Il francobollo non opera l'affrancamento che per le sole lettere e pieghi trasportati dall'amministrazione delle regie poste. »

(È approvato.)

« Art. 15. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario, il quale è tenuto a soddisfarlo in denaro. »

BALBI-PIOVHA. Mi pare che si potrebbe togliere quelle parole: ragione di distanza.

(Il Senato adotta l'articolo 15.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16:

« Le lettere e i pieghi che si vogliono spedire per mezzi estranei alle poste (salve le eccezioni prescritte dalla legge) vanno preventivamente sottoposti al bollo in corso particolare mediante pagamento dei diritti portati dalla tariffa. »

È qui d'uopo di rammentare al Senato l'osservazione giudiziariosissima fatta dal signor senatore Di Collegno Luigi, il quale osservava che conveniva cancellare tutti i titoli posti alle diverse parti sulla legge, o porne anche uno al principio.

Io propongo da prima la totale soppressione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Vi sarebbe vantaggio, secondo me, perchè la legge essendo alquanto lunga, cioè composta di parecchi articoli per materie alquanto distanti l'una dall'altra, ciò faciliterebbe la ricerca degli articoli che hanno relazione più all'una materia che all'altra. Ma vi è un'altra difficoltà, ed è che l'articolo primo come è stato emendato non porterebbe nessuna di queste classificazioni; per conseguenza, vista la difficoltà di metterle, accondiscendo io pure alla soppressione.

PRESIDENTE. Si propone la soppressione... (Rumori diversi)

DI POLLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire, anzi mi farò lecito, in giustificazione del relatore, di osservare che se non fu messa al capo primo, si è perchè

non esisteva nel progetto del Governo, nel quale non poteva aver luogo, attesa la diversità delle cose che contiene e che sarebbe stato impossibile sminuzzare: si è perciò che parve inutile di lasciarvi il titolo.

DESPINE, commissario regio. Le Gouvernement n'a point de difficulté à se conformer à cette proposition.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 17.

PALLAVICINI IGNAZIO. Osservo al Senato che siccome vennero soppressi due articoli, cioè il quarto ed il settimo, questo rimarrebbe l'articolo 16.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 16 :

« Le lettere ed i pieghi che giungono dall'estero per via di mare dovranno pagare, oltre alla retribuzione dovuta ai capitani dei piroscafi, o bastimenti a vela, ed ai diritti che potessero spettare alle amministrazioni postali estere in forza di speciali convenzioni, la tassa di cinque centesimi se destinate per la città o luogo di approdo, e la tassa di venti centesimi se destinate per altre località, entrambe estensibili a ragione del peso in conformità della progressione stabilita dall'articolo 9. »

DI POLLONE, relatore. Non come relatore della Commissione, io domando di permettermi di esporvi qualche considerazione su quest'articolo; è solo per la specialità della mia posizione che credo di dover far notare le conseguenze dell'articolo medesimo.

Nell'attuale legge havvi una tassa che si chiama (non in quella che discutiamo, ma nell'antica legge che attualmente ci governa), havvi una tassa che si chiama tassa di via di mare, cosicchè una lettera che giunge in porto è pagata dall'amministrazione delle poste in ragione di 2 soldi (10 centesimi) per caduna lettera semplice, al capitano. L'amministrazione delle poste ha riconosciuto da lungo un fatto, che cioè queste lettere che vengono per via di mare soggiacciono all'inconveniente che se ne rifiuta almeno un terzo: così accade che il Governo perde non solo la tassa che gli si dovrebbe per il trasporto della lettera, ma perde ancora due soldi che paga al capitano.

Quindi la legge attuale aveva messa questa sopratassa principalmente per compensare il Governo di tale perdita. Secondo la proposizione della Commissione non vi sarebbe più alcun compenso. Lascio al Senato di giudicare se sia il caso di mantenere una sopratassa o, dirò, se trattandosi poi di causa di non grave momento, abbia il Governo a sospendere quel prodotto: e per la condizione, come diceva, speciale della cosa credetti d'informarne il Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è altra osservazione, non ho che a porre ai voti l'articolo 16.

Alcune voci. Ma in che senso?

ALFIERI. Pare che sia meglio adottare la proposta della Commissione, perchè se si aggrava la tassa delle lettere che vengono per via di mare si cresce di altrettanto il motivo del rifiuto, e quindi il Governo tanto meno percepirà. Sono quindi d'avviso che si debba mantenere la cifra proposta dalla Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io credo che ciò debba essere espresso, perchè senza questa indicazione sarebbe inutile l'articolo, non disponendo altro che quanto si fa pagare a quelle lettere che partono da Genova per Torino e da Torino per Genova, senza differenza che sia stata portata per mare o nata in Genova stessa

DI POLLONE. (Interrompendo) Io credo che potrà spiegare facilmente la cosa: attualmente si pagano 20 centesimi per le lettere dirette dal mare; e di questi 20 centesimi 10 sono corrisposti ai capitani che le portano. Parmi che si

debbero rimborsare al Governo i 10 centesimi che ha pagati ai capitani che le ha portate, mentre sarebbe singolare che il Governo pagasse 10 e ritirasse 5.

Io faceva solamente un cenno al Senato per il caso in cui avesse creduto di mantenere lo stato attuale.

DI COLLEGGNO LUIGI. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi è altra proposizione, porrò ai voti l'articolo 18.

(È approvato.)

« Art. 17. Le lettere spedite dai regi Stati a qualunque destinazione estera in via di mare vengono affrancate contro il pagamento delle tasse e della retribuzione, di cui all'articolo precedente, ed assoggettate inoltre, ove ne sia il caso, ai diritti che fossero dipendenti da particolari convenzioni colle poste estere.

« Le suddette lettere hanno liberamente corso verso i paesi coi quali, al favore di esse convenzioni, l'affrancamento è facoltativo. »

(È approvato.)

« Art. 18. Alle lettere dell'interno per l'interno spedite per la via di mare dall'amministrazione delle poste con mezzi estranei alla medesima viene applicata la tassa dietro la tariffa, oltre al diritto che si dovesse corrispondere al capitano del piroscalo o bastimento latore delle medesime. »

(È approvato.)

« Art. 19. Le lettere e pieghi dell'estero che vengono introdotte nei regi Stati per la via di mare sono assoggettate ai diritti dipendenti dalle stipulazioni in vigore coi Governi interessati. »

(È approvato.)

« Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiasi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedano in grandezza la dimensione di undici decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell'interno dei regi Stati, a riserva di quella della città o del luogo stesso in cui vennero impostate, nel qual caso, anche senza la condizione dell'affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio. »

ALFIERI. Io proporrei il cambiamento già notato dalla modificazione introdotta all'articolo 5. Mi pare che senza entrare in alcun particolare non vi sarebbe che a riferirvi dicendo: salvo il caso previsto dall'articolo 3.

PRESIDENTE. Io volevo appunto notare tal cosa dicendo: a riserva dell'ufficio, ecc.

DI POLLONE, relatore. La Commissione lo ravvisa giusto, ma non lo poteva prevedere.

PRESIDENTE. Qui la tassa è accresciuta, e nel precedente si trova diminuita. Pongo quindi ai voti l'articolo 20 con questa rettificazione.

DE CARDENAS. Domando la parola sull'articolo 20.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Qui dice: anche con firma manoscritta, Domanderei fosse fatta autorizzazione di metterci un indirizzo, una correzione di stampa, un numero ed altra cosa. Io ho veduto stampe che tengon luogo di circolari, nelle quali però è necessario scrivere il luogo dove si manderà la risposta, o tale o tal altro indirizzo. Simile ordinamento si lascia sempre in bianco.

Domanderei alla Commissione che volesse redigere l'articolo in maniera tale da provvedere a questi casi frequentissimi.

DI POLLONE, relatore. Non solo la Commissione che il Senato ha incaricata del preliminare esame di questa legge, ma anche la Commissione incaricata dal Governo per proporre la riforma postale, ha ponderata la proposizione testè fatta dall'onorevole senatore De Cardenas. Certamente sarebbe un agevolare le comunicazioni del commercio, ma si è rilevato un inconveniente grave nell'aprire, per così dire, le porte a molti abusi, ed ha creduto meglio d'astenersi d'introdurre aggiunte nel senso del preopinante, mentre è facile che un commerciante, una persona qualunque faccia stampare delle circolari per trasmettere, a modo d'esempio, i prezzi di mercanzie da una città all'altra in cui non abbia più che a mettere i numeri; se si ammette l'introduzione dei numeri, una circolare supplirà sempre una lettera e pagherà la metà del quanto che dovrebbe pagare: per questo motivo non l'ha adottata. Credo poi, se si avesse da aggiungere semplicemente il nome della persona a cui far capo per associazioni, potrebbe prendersi come un indirizzo. Questa è cosa piuttosto da lasciare ad interpretazione, o da inserire in un regolamento d'esecuzione anzi che nella legge.

La Commissione non crede di poter adottare la proposta del senatore De Cardenas.

DE CARDENAS. La ritiro.

MOSCA. A me sembra che siccome non vi sono che due tasse per l'interno degli Stati, cioè una di 8 centesimi per l'interno dei comuni e l'altra di 20 per tutti gli Stati, per seguire la stessa progressione, converrebbe qui portare a 50 centesimi il diritto di 10 che sarebbe allora in rapporto con quello di 8, o, se si vuole avvantaggiare, mettere 2 e mezzo, e ciò per conservare la stessa progressione.

DI POLLONE, relatore. Le lettere stampate, circolari, ecc., rientrano piuttosto nella categoria degli stampati. Diffatti le loro signorie osserveranno come nella misura non si diparta dagli undici decimetri quadrati, perchè si è considerato che quando un foglio stampato eccederà questa dimensione, rientra nel novero dei fogli stampati di cui si parla negli articoli seguenti.

Quanto poi alla tassa, è ridotta eguale a quella delle lettere che sono impostate e distribuite nello stesso uffizio, e portate a 10 centesimi quelle a maggior distanza, per i motivi esposti nella mia relazione, replicando però la metà della tassa per le lettere in genere, ciò che non ha nessun inconveniente circa al servizio postale, non occorrendo tariffe per ottenere questo risultato, potendosi agevolmente conoscere dagli impiegati postali una lettera stampata. Quindi credo che non possa esservi difficoltà a lasciarlo come sta proposto.

MOSCA. Non era che per l'uniformità della tassa.

PRESIDENTE. Non insiste nell'emendamento?

MOSCA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 20.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 21 così concepito:

« I plichi di carte manoscritte destinate per l'interno sono assoggettati, tanto in tassa che in affrancamento, alla metà del diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, purchè siano sotto fascia, e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da poter essere facilmente riconosciuta.

« Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 22:

« I giornali, le gazzette, e raccolte di annali, le memorie, ed i bollettini periodici, purchè sotto fascia, per qualsiasi destinazione nell'interno dello Stato, sono assoggettati alla tassa in affrancamento di 2 centesimi cadun foglio della dimensione stabilita nel seguente articolo 23 (27 del progetto).

« I giornali e le gazzette che non eccedono la metà di tale dimensione sono assoggettati alla tassa di un centesimo.

« I supplementi dei giornali e delle gazzette surriferite non eccedenti in grandezza il foglio principale, purchè uniti al medesimo, vanno esenti dalla tassa nel limite d'un foglio.

« Andrà pure esente da ogni tassa quel maggior numero di supplementi che possono occorrere per la pubblicazione delle discussioni del Parlamento e degli atti del Governo. »

Se non si chiede da alcuno la parola, porrò ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 23. Gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d'ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso in affrancamento di centesimi 2 cadun foglio della dimensione prescritta dal citato articolo per qualsiasi destinazione interna. »

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Pallavicino-Mossi.

PALLAVICINO-MOSSI. Domanderei che cosa intese di dire la Commissione colle parole e simili.

DI POLLONE, relatore. Le litografie, come ho avuto l'onore di spiegarlo al Senato l'altro giorno.

PRESIDENTE. Se non vi hanno altre osservazioni, io porrò ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Chieggo al Senato se vuole continuare la discussione, ovvero aggiornarla a domani.

Varie voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. È aggiornata a domani, alle ore 2 pomeridiane, l'ulteriore discussione.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 16 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla tariffa postale — *Articolo 24* — Proposta del senatore Pallavicino-Mossi, respinta — Adozione dell'articolo — *Articolo 25* — Emendamento del senatore Piezza, combattuto dal relatore — Approvazione degli articoli 25, 26 e 27 — *Articolo 28* — Adozione della proposta del senatore Di Collegno Giacinto — Approvazione dell'emendamento del senatore Giulio, e dell'articolo — *Articolo 29* — Modificazione del senatore Giulio, adottata — *Articolo addizionale del senatore Di Collegno Giacinto*, respinto — Adozione dell'articolo 30 e del primo paragrafo dell'articolo 31 — Approvazione dell'emendamento del senatore Alfieri sul secondo paragrafo e del paragrafo stesso — Soppressione del terzo paragrafo — Adozione del quarto paragrafo e degli articoli 31 e 32 — *Articolo 33* — Emendamenti dei senatori Alfieri e Quarelli — Adozione degli articoli 33 e 34 — Emendamento del senatore Alfieri all'articolo 35 — Adozione degli articoli 35, 36 e 37 — *Articolo 38* — Osservazioni dei senatori Picolet, Alfieri, Benevello e Di Collegno Luigi — Approvazione del primo paragrafo — Aggiunta del relatore, ritirata — Adozione del paragrafo secondo e dell'articolo 38 — Adozione dell'articolo 39 colla proposta del senatore Maestri — *Articolo addizionale proposto dal relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

SUNTO DI PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di due petizioni:

300. Nicolini Vincenzo, da Saluzzo, sottopone al Senato alcune osservazioni relative al progetto del primo libro del Codice di procedura civile.

301. Navelli M. Antonio, di Genova, chiede che nella legge abolitiva del foro ecclesiastico, sotto la denominazione di ecclesiastici s'intendano anche i religiosi, e che questi siano uguagliati agli altri cittadini in tutti i diritti civili e politici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sulla tariffa postale, la quale discussione erasi fermata all'articolo 25 del progetto ministeriale, e 23 del progetto della Commissione, già approvato. Dovrebbe dunque passare all'articolo 26 se l'argomento contenuto in esso non fosse compreso nell'articolo 23 del progetto della Commissione già approvato. Deve dunque trasferirsi la discussione all'articolo 24 così concepito:

« Per foglio di stampa s'intende quello che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta.

« Per mezzo foglio s'intende quello che non eccede i venti decimetri quadrati. »

PALLAVICINO-MOSSI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. Questi tre articoli 25, 26 e 27,

in sostanza determinano ciò che s'intende, e ciò che si tassa per foglio in tutto il contesto della legge. Quanto all'entità della tassa non si fa che inutilmente ripetere il già disposto.

Già è detto che un foglio paga due centesimi, ed un mezzo foglio ne paga uno. Ora vuoi dire che si intenda per foglio e mezzo foglio. Che cosa vengono a stabilire intorno a ciò i tre articoli? Vengono a stabilire che quaranta decimetri quadrati formano il foglio massimo; che venti decimetri quadrati formano il massimo mezzo foglio: e che la frazione eccedente questa complessiva misura vale per un intero massimo foglio, tranne quando queste frazioni siano presentate isolatamente.

Parmi perciò che i detti tre articoli si potrebbero ridurre ad uno solo in questa forma:

« Per foglio s'intende la misura che supera in superficie i venti decimetri quadrati, e non eccede i quaranta. Per mezzo foglio quello che non eccede i venti decimetri quadrati. La frazione non presentata isolatamente si considera come un intero foglio. »

Questo mi sembra rispondere all'intenzione della Commissione.

Accennerò tuttavia che mi sembrerebbe più giusto che la gradazione posta in tutta la legge, tra il foglio ed il mezzo foglio, dovesse ugualmente serbarsi nella ragione della suddetta frazione, e così non valutare ogni frazione quanto un massimo foglio, ma quanto la metà d'un foglio. Direbbesi: allora la frazione si considera come un mezzo foglio.

In questo modo non è più necessario di distinguere se la frazione sia o no isolatamente presentata; poichè lo stesso l'articolo 25 stabilisce che ciò che è inferiore ai venti decimetri conta per la metà d'un foglio.

Si evita ancora quel po' di confusione che è nell'articolo 27 (29 del Governo), nel quale si parla degli articoli 24, 25 e 26, i quali dispongono interamente di ciò che concerne la loro materia, e tuttavia sono rimandati dall'articolo 29 al

disposto dell'articolo 24, articolo che non ha nulla che fare col 23° e col 26°.

Propongo dunque la redazione dei tre articoli in uno solo e in questa forma:

« Per foglio s'intende la misura che supera in superficie i venti decimetri quadrati e non eccede i quaranta. Per mezzo foglio, quella che non eccede i venti decimetri quadrati.

« La frazione si considera come un mezzo foglio (come un foglio intero). »

Si potrebbe aggiungere: *salvo le eccezioni della presente legge.*

PRESIDENTE. È mio debito significare al Senato che deve separarsi la discussione sulla materia da quello che riguarda solamente l'unione o la discussione di queste tre disposizioni. Nella materia pare che non vi sia, in quanto all'articolo 25, che è per noi 24, alcuna diversità fra la proposizione dell'onorevole senatore Pallavicino-Mossi e quella della Commissione. Dunque potrebbesi benissimo votare questo articolo 24 senza compromettere per nulla la sorte della proposizione fatta dall'onorevole senatore, di unirli coi due susseguenti. In questi due articoli susseguenti, in sostanza, egli si accosta alla stessa opinione emessa dalla Commissione, volendone egli solamente semplificare alquanto la redazione o combinarne insieme le parole. Ma anche in questo, per via di emendamento, si può ottenere da ciascheduno una redazione conforme al suo modo di vedere. Votate che siano le tre disposizioni contenute nei tre articoli, potrassi chiedere che questi articoli ne formino uno solo.

Questo non è che un affare di formola.

Io adunque esporrò prima ai voti l'articolo 24, salvo a questo stesso articolo di formar parte degli 24 e 26, ove il Senato giudichi di unirli in uno solo.

L'articolo 24, affatto conforme all'emendamento proposto, è questo. (*Vedi sopra*)

COLLA. Dopo le seguite spiegazioni, veramente non arrivo a capire l'intenzione del senatore Pallavicino-Mossi.

PRESIDENTE. Chi approva quest'articolo 24, salvo a connetterlo coi due susseguenti, voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 25:

« La tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente. »

L'emendamento che è proposto dal senatore Pallavicino-Mossi a questo articolo è il seguente:

« La frazione si considera come un mezzo foglio, salvo l'eccezione della presente legge. »

DE POLLEONE, relatore. Scendendo alla discussione sull'articolo 25 del progetto ministeriale, e divenuto ora l'articolo 25, mi farò lecito di osservare che io e tutta la Commissione non vediamo l'utilità che scorge il signor senatore Mossi con questo emendamento, anzi mi pare che la redazione dell'articolo sia molto più chiara lasciandola come sussiste. Come dice infatti? Dice che la tassa verrà accresciuta di due centesimi per ogni quaranta decimetri quadrati o frazione eccedente. Mi pare che ciò non abbia bisogno di commenti.

Se non m'inganno, il senatore Pallavicino direbbe che si dovrebbe parlare soltanto della frazione; ma queste frazioni possono essere anche un eccedente del mezzo foglio, ed allora non si potrebbe applicare la tassa del mezzo foglio, perchè invece di venti, potrebbe la frazione essere di trenta. Del resto poi io non veggio alcuna utilità nell'applicare questa tassa, come vorrebbe il signor senatore Pallavicino, per i più

interessati che sono i giornalisti, ai quali lasciar vuolsi e giustamente tutte le facilitazioni possibili.

Dessi le rinvengono nella fissazione di quaranta decimetri; essi hanno poi facoltà di unire senza pagamento alcuno un supplemento a tutti i loro numeri; se questi sono presentati isolatamente, devono correre la sorte del giornale intero quando la dimensione è stata oltrepassata di venti decimetri oppure dei quaranta.

Persisto dunque nel mantenere l'articolo come è stato proposto.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi spiegherò meglio: la legge ha già disposto quale è il valore di ciascun foglio. Ora noi dobbiamo stabilire unicamente che cosa si intende per foglio. Quanto al valore, il testo della legge dispone già abbastanza chiaramente. Perchè torneremo a dire che la tassa è quella che già gli altri articoli hanno detto? Noi dobbiamo solamente stabilire che cosa è il foglio. Ora, per foglio s'intende la superficie da venti decimetri quadrati in su; per mezzo foglio, il disotto di venti decimetri quadrati. Si vuole poi che valga come un foglio anche la frazione che eccede una di queste misure. Mi pare che questo sia veramente lo scopo delle disposizioni dei tre articoli. Mi sembra inutile di ripetere in essi quale sarà la tassa che in più sarà messa su questi fogli, poichè nel rimanente della legge questa tassa è già stabilita. Si tratta solamente, il ripeto, di dare una idea di ciò che si intenda per la misura di un foglio e di un mezzo foglio, e a quanto si voglia valutar la frazione. Questa è la ragione principale della mia proposizione.

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se l'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non vi ha chi chiegga la parola...

DE POLLEONE, relatore. Il senatore Pallavicino-Mossi, se male non mi appongo, vorrebbe cancellare la parola *tassa*; a me pare però che sia dessa indispensabile a conservarsi. Vero è che l'articolo 24 stabilisce la dimensione dei fogli dei giornali, ma bisogna altresì determinare quando questa misura è aumentata o diminuita; quale sorte avrà, oppure quando fogli saranno aggiunti a fogli quale ne sarà la conseguenza?

Egli è appunto ciò che l'articolo 26 determina, dicendo che verrà la tassa accresciuta di due centesimi, e così verrà accresciuta la tassa che è stata imposta dagli altri articoli.

Non posso adunque, secondo il mio modo di sentire, convenire nella soppressione della parola *tassa*, la quale regge tutta la disposizione.

GIULIO. Non so se abbia bene afferrato il senso dell'emendamento e delle osservazioni presentate dal signor senatore Pallavicino-Mossi, ma mi pare che egli si proponga di fare distinzione tra un eccesso di superficie originata dall'unione di più fogli, ciascuno dei quali sia al disotto del limite di quaranta decimetri quadrati, e l'eccesso di superficie proveniente dall'aumento di dimensione di un foglio solo.

Il signor senatore Pallavicino-Mossi domanda che avverrà se un giornale manderà un numero composto di due fogli, ciascuno al disotto di quaranta decimetri quadrati; che cosa avverrà, se manderà un foglio solo di settanta centimetri quadrati, per esempio. A me pare che la legge abbia a ciò provveduto: quando si manderanno insieme due fogli distinti, ciascuno dei quali abbia dimensione compresa tra i venti ed i quaranta decimetri quadrati, saranno considerati come due fogli, e ciascuno pagherà la tassa stabilita per il

foglio solo; quando uno dei due sarà supplemento all'altro, la tassa sarà regolata dall'articolo che tratta dei supplementi; quando poi un foglio solo eccederà la dimensione dei quaranta decimetri quadrati, fissati dall'articolo 25, si applica l'articolo 26, il quale per ogni quaranta decimetri d'aggiunta, od anche per una frazione di quaranta decimetri, dispone che si paghi la tassa di due centesimi di più, così che un foglio che avesse settanta centimetri quadrati di superficie pagherà due centesimi per i primi quaranta decimetri quadrati; pagherà di più due centesimi per i trenta decimetri quadrati di più, di cui eccede il limite stabilito.

Non pare adunque che la legge lasci alcuna incertezza.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi pare che la mia redazione e soppressione soddisfino anche a questo scopo, che è lo scopo secondario della mia proposizione.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito:

« La frazione si considera come mezzo foglio di stampa, salvo le eccezioni della presente legge. »

Chi approva tale emendamento da sostituirsi all'articolo 25 voglia sorgere.

(Il Senato non approva.)

PLEZZA. Vorrei proporre un altro emendamento sovra lo stesso articolo.

Proporrei che all'articolo 25, come fu redatto dalla Commissione, si sostituisse la seguente redazione:

« La tassa sarà accresciuta di un centesimo per ogni venti decimetri quadrati eccedenti. »

Mi pare che l'articolo, come è proposto dalla Commissione, non sia giusto. Infatti per l'accrescimento di un solo decimetro quadrato, sopra i quaranta dalla legge fissati, si pagherebbe come per ottanta decimetri quadrati. Non mi sembra, ripeto, che questa cosa sia giusta: se la frazione è molto piccola, non è equo che si raddoppi addirittura il prezzo. Essendosi stabilito nell'articolo 27 che il mezzo foglio paghi un centesimo solo, io credo che la giustizia richiegga che si raddoppi la tassa ogni volta che si accresce di un mezzo foglio l'ampiezza del giornale.

Così adottando l'articolo come è da me proposto, quando il giornale ha sessanta decimetri quadrati pagherebbe come un foglio e mezzo. L'ampiezza d'un foglio e mezzo quadrato corrisponde appunto a sessanta decimetri quadrati, o pagherebbe invece come due fogli.

DI POLLONE, relatore. Sul presentato emendamento, a non nome pure dei miei colleghi della Commissione, io debbo manifestare al Senato l'opinione contraria all'emendamento di cui si tratta, proposto dal senatore preopinante.

Diffatti che cosa può avere in mira quest'emendamento se non l'interesse che ha il giornalismo; interesse sicuramente importante che noi dobbiamo tutelare? Ci parve però che un gran passo sia stato fatto, quando la dimensione era stata portata da trenta decimetri quadrati a quaranta decimetri, e la tassa da 3 a 2 centesimi; dal che siffatto interesse viene perfettamente tutelato; il fatto poi ci prova che nessun giornale, o quasi nessun giornale, non ha mai ecceduto i trenta decimetri quadrati.

Non abbiamo in tutto lo Stato che due giornali che eccedano i trenta decimetri quadrati, e sono il *Courrier des Alpes* ed il *Risorgimento*, onde pare non essere caso di accordare una facilitazione che il fatto ha dimostrato superflua.

L'altra osservazione che aveva l'onore poc'anzi di sottoporre al Senato è questa, cioè che ogni giornale ha la facoltà non solo di aggiungere un mezzo foglio, ma di aggiungere un foglio intero qual supplemento, e di andare que-

sto foglio esente da ogni qualunque specie di tassa. A me pare che dopo una disposizione così liberale, più liberale di quelle che sono state accordate al giornalismo dalla repubblica francese, non sia il caso di provvedere altrimenti. Si è voluto stabilire la dimensione del mezzo foglio per pareggiare i piccoli giornali, i quali però avranno una facilitazione invece di quindici decimetri quadrati, potendosi stampare su fogli di venti decimetri, e questi stessi giornali avranno eziandio facoltà, se lo vogliono, di ridursi ad un foglio intero, mentre aggiungendo un supplemento di venti decimetri, stamperebbero un foglio intero, pagandosi il diritto di mezzo foglio senza avere aggravii di spesa. Per questi motivi la Commissione crede di non potere ammettere l'emendamento proposto.

PLEZZA. Mi pare che si possa osservare, a quanto fu detto dall'onorevole signor relatore della Commissione, essere questa una cosa contraria all'equità; perchè avendo stabilito che si paghi un centesimo per ogni venti decimetri quadrati, si cambierebbe poi di norma e si farebbero pagare due centesimi anche per una frazione minore di un decimetro quadrato.

Io porto avviso che sarebbe convenientissimo per l'amministrazione delle regie poste che sia fissata una norma di conservarli anche nella progressione, qualunque possa essere, perchè non è giusto che un foglio e mezzo paghi come due fogli. Un giornale il quale stabilisce la sua dimensione di un foglio e mezzo, si vorrebbe che pagasse due fogli, e ciò eziandio quando fosse minore di un foglio e mezzo.

Io non ravviso in ciò giustizia veruna.

Fu detto dall'onorevole preopinante che hanno il mezzo di eludere la legge, per così dire, di pagare la tassa semplice coll'aggiunzione di un supplemento.

DI POLLONE, relatore (Interrompendo). Non ho detto, e non ho potuto avere in mente di dire che i giornalisti, per tutelare i loro interessi, avessero da eludere la legge; anzi protesto nel modo il più solenne contro alla supposizione appostami; ho detto e mantengo che l'interesse dei giornalisti è sufficientemente tutelato, potendo essi accrescere il loro foglio di altro foglio senza aumento di spesa.

PLEZZA. È cosa che in regola ordinaria non deve avvenire che quando vi è qualche caso straordinario; e non è giusto obbligarli a ricorrere a supplementi, e stabilire quel fatto, che può anche essere comodo per la stampa affine di pagare di meno, mentre che quando si stabilisce che ogni venti centimetri quadrati paghino un centesimo, i giornalisti avranno la scelta di ampliare il loro formato.

Non verrà a guadagnare la posta se ci è il mezzo di evitare questa spesa cambiando il formato; e l'obbligare a scegliere un formato, quando si verrebbe ad ottenere lo stesso risultato, lasciandone al loro arbitrio la scelta, mi sembra che non sia una cosa conveniente.

Perchè obbligare a fare dei supplementi, quando non credano che ciò loro convenga, quando per la stampa può essere più comodo un formato più largo?

Se noi dobbiamo ricevere di più, non vedo perchè si debba mettere quest'incaglio ai giornalisti. Dunque insisterò affinché si stabilisca, come ho proposto nel mio emendamento, che per l'aumento di ogni venti decimetri si aumenti di un centesimo la tassa.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito. (Lo legge. Vedi sopra.)

Domando se è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

— Si ritorna alla votazione dell'articolo 23 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 23. I supplementi di giornali e gazette, e le frazioni di foglio degli oggetti, di cui agli articoli 23, 24 e 25, presentati isolatamente alla posta, saranno sottoposti alla tassa prescritta dal citato articolo 24. »

(È approvato.)

Chieggo al signor senatore Pallavicino se persiste nella proposizione che voleva fare, quando si fossero votati i tre articoli, di proporre l'unione.

PALLAVICINO-MOSSI. Coll'aggiunta, divenendo essi necessari, dichiaro non persistere ulteriormente.

PRESIDENTE. « Art. 27. Le circolari, gli avvisi, le partecipazioni non manoscritte, anche con firma manoscritta, i giornali interni ed esterni, non meno che gli stampati, di cui agli articoli 24 e 25, gettati nella buca per una qualche destinazione dei regii Stati sono sì gli uni che gli altri tassati dieci centesimi a carico del destinatario, fermo quanto alle dimensioni il disposto dagli articoli 21, 26 e 27. »

(È approvato.)

« Art. 28. I giornali, le gazette e gli stampati diversi dei regii Stati per l'estero, e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri, oltre al diritto di bollo devoluto al regio demanio, riguardo a quella destinazione degli Stati predetti.

« I giornali, le gazette ed altre opere periodiche, non debbono contenere né su fogli a parte, né sul loro margine veruno scritto a mano. »

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi pare che il secondo paragrafo di quest'articolo 28 starebbe meglio come articolo separato, che non come seguito all'articolo stesso.

La disposizione che si vuol prescrivere in questo paragrafo si è che i giornali ed altri stampati periodici non debbano contenere veruno scritto a mano. Ma pare, secondo lo spirito della legge, che ciò debba riferirsi tanto agli stampati che sono impostati per l'estero, quanto a quelli che sono destinati per la circolazione interna.

Posto questo paragrafo a seguito dell'articolo 28, sembra riferirsi soltanto ai giornali spediti per l'estero.

Quando fosse messo isolatamente, mi sembra potrebbe intendersi anche applicabile alla destinazione interna, e che tale dovesse intendersi il senso della legge.

PRESIDENTE. Se non vi ha osservazioni, dimanderò al Senato se approva questa divisione.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Porro ai voti la prima parte dell'articolo 29.

GIULIO. Nella prima parte di questo articolo si parla di giornali, gazette, stampati diversi, spediti dai regii Stati all'estero, e viceversa; poi parlando dei diritti di bollo dovuti al regio demanio, volendo designare questo nostro regno, si dice: *gli Stati predetti*.

Ora, essendosi sopra menzionato anche l'estero si potrebbe dubitare se le parole *Stati predetti* non si riferiscano per avventura anche agli Stati esteri: sono dunque di parere che sarebbe più chiara e miglior compilazione se si dicesse: *a destinazione dei regii Stati*.

DI PELLONE, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire a questo emendamento.

DE CARDENAS. Non sarebbe forse meglio di togliere affatto la distinzione di interni od esterni, e mettere: *oltre ai diritti di bollo devoluti al regio demanio?*

Il regio demanio ha una legge, la quale stabilisce che i

giornali che vanno all'estero debbono essere bollati; perciò io vorrei, ripeto, che si dicesse semplicemente: *oltre ai diritti di bollo devoluti al regio demanio*.

DI PELLONE, relatore. La Commissione opinerebbe di conservare la disposizione, perchè noi non possiamo giudicare su d'una legge che non abbiamo ancora ricevuto in comunicazione.

Noi dobbiamo occuparci della legge attuale: quando interverrà una legge in favore del bollo, allora si modificherà questa disposizione se sarà del caso; quindi mi pare che ora questa disposizione si debba mantenere.

PRESIDENTE. Il signor senatore De Cardenas persiste ancora nella sua emendazione?

DE CARDENAS. Dopo le spiegazioni della Commissione, io non persisto.

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti la modificazione: invece delle parole: *degli Stati predetti*, le parole: *dei predetti regii Stati*.

Chi è d'avviso d'approvare questa modificazione voglia alzarsi.

(È approvata.)

Porro ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

La seconda parte che forma l'articolo 29 è così concepita. (*Vedi sopra*)

DI COLLEGNO GIACINTO. Mi pare che qui sarebbe il caso d'inserire in questo articolo una disposizione qualunque relativa alle prove di stampa, ossia correzioni fatte a mano. Se non si accetta le disposizioni di questo articolo, si troverà che queste dovranno pagare come i manoscritti, e come tali, avendo un peso straordinario, ne risulterà che ogni foglio di stampa, per la semplice correzione (supponendo che un autore che stampa a Torino stia a Genova), per il solo porto del foglio di stampa d'andata e ritorno debba pagare due o tre lire forse per foglio.

Dunque mi pare che sarebbe da inserirsi nella legge una disposizione, dietro la quale le prove di stampa, anche per le correzioni fatte a mano, fossero considerate come stampati, e soggetti soltanto ai diritti ai quali soggiacciono gli stampati non portanti correzione.

PRESIDENTE. È pregato di dare per iscritto l'aggiunta che intende di fare.

DI PELLONE, relatore. Mi farò lecito di osservare al mio amico senatore Di Collegno che la risposta è ovvia, ed è appunto quella che faceva già all'emendamento dell'onorevole senatore De Cardenas, cioè, se si lascia l'adito agli abusi facilmente questi s'introducono ed è poi difficile lo estirparli. Confesso che se un'eccezione alla regola potesse venire stabilita, senza dubbio potrebbe esserlo in favore degli stampati, intendo delle prove di stampa. Credo che se il Senato volesse manifestare quest'opinione, che una facilitazione debba essere concessa, e che possa una disposizione ben chiara e precisa essere poi introdotta in un regolamento di amministrazione pubblica, approvato con regio decreto, che dovrà provvedere all'esecuzione della legge, si eviterebbe l'inconveniente che io troverei ad introdurre una disposizione, una facilitazione alle prove di stampa; perchè, lo ripeto, credo che se fosse facoltativo d'introdurre delle correzioni negli stampati, s'introdurrà dei segni di convenzione tra case di commercio da uno all'altro paese, ed allora la legge sarà defraudata. A me pare che dobbiamo, per quanto è possibile, evitare tutti i mezzi di rendere minore lo scapito dello Stato.

DE FERRARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Conviene prima di tutto attendere la lettura dell'emendamento, per vedere se è appoggiato.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Risponderò all'onorevole signor relatore, che non dubito punto delle ottime disposizioni della direzione delle poste, relativamente alle prove di stampa. Ma se non è previsto nella legge, pur sempre avverrà il caso in cui si voglia far pagare i fogli di stampa e le fatteev correzioni a mano come manoscritti quando si mandano da un paese all'altro. Bisognerebbe pertanto inserire nella legge una disposizione qualunque che la rendesse efficace, e che accordasse un titolo positivo a chi spedisse ed a chi ricevesse prove di stampa.

DI POLLONE, relatore. Aggiungerò una sola parola, se mi è lecito, ed è che sono casi eccezionali, nè io veggio una grande utilità, qualora si contenga questa disposizione nella legge.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DESPINE, commissario regio. Il me parait que l'article 23 comprend implicitement cet objet, car il dit : « gli stampati in genere, le litografie, le incisioni d'ogni specie, la carta di musica impressa o manoscritta, e simili, purchè sotto fascia, sono soggetti al diritto fisso, » ecc.

Il semble que par voie réglementaire les épreuves d'imprimerie devraient rentrer dans cet article, sans qu'il fût besoin de faire à cet égard un article spécial.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Je ferai observer à M. le commissaire du Gouvernement qu'il faut, pour que les épreuves d'imprimerie rentrent dans cet article, qu'elles ne contiennent aucune espèce d'écriture à main; or, il est impossible que sur des épreuves corrigées il n'y ait point de caractères tracés à main. C'est justement dans l'article 27 qu'il faudrait insérer cette disposition, afin qu'elle ne puisse pas être appliquée aux épreuves dont il est question.

DESPINE, commissario regio. Je réponds qu'il y a : la carta di musica, o manoscritti, e simili. Les mots manoscritti, e simili, impliquent bien qu'il peut y avoir des mots qui ne soient pas imprimés.

Du reste, je m'en rapporte à cet égard à la sagesse du Sénat; mais je crois que l'insertion d'une disposition spéciale est inutile.

PRESIDENTE. L'emendamento è così concepito :

« Le prove di stampa corrette a mano saranno considerate come stampati, e sottoposte al diritto di affrancamento di due centesimi per ciascun foglio, come viene prescritto agli articoli, » ecc.

Debbo far osservare al Senato che questo non è un emendamento all'articolo, ma piuttosto un'aggiunta che può stare dopo che sia portato al giudizio del Senato.

Domanderò in primo luogo se l'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Io credo intanto di poter sottoporre alla votazione del Senato dapprima l'articolo 29.

GIULIO. Domando la parola.

Prego il signor commissario del Governo, od il signor relatore della Commissione di volerci dire se l'intenzione della legge sia che non si possano aggiungere caratteri a mano sui margini di giornali, gazzette ed opere periodiche, ma che possono tuttavia aggiungersi sui margini delle opere non periodiche, sì che sarà permesso di scrivere una lettera a Genova sopra un foglio di carta stampata, scrivendo la lettera sul margine, purchè sia sopra un foglio di opera non periodica; se prenderò un foglio vecchio delle opere di Metastasio, e scriverò sul margine la lettera, siccome non è

opera periodica, questa mia infrazione non sarà colpita dall'articolo 29.

Se tale non è il pensiero del legislatore (come non credo possa essere tale), domando invece di giornali, gazzette ed altre opere periodiche, si dica semplicemente: fogli stampati.

DESPINE, commissario regio. J'accepte l'amendement.

DE FORNARI. Faccio osservare che quest'articolo porta una proibizione di scrivere a mano sopra questi fogli stampati. Domando quando si troverà questo scritto a mano quale ne sarà la conseguenza? Non vi è indicata la sanzione penale, parmi che vi si dovrebbe esprimere.

DI POLLONE, relatore. Ho l'onore di rispondere all'onorevole senatore De Fornari, che una sanzione non parve necessaria, mentre che l'eccezione di favore per gli stampati riduce d'assai il prezzo, vale a dire, che quando vi saranno delle scritturazioni ritornano nel novero delle carte manoscritte, ed allora viene applicata la tassa delle lettere in ragione del peso.

DE FORNARI. Dovrebbe esprimersi nell'articolo una sanzione penale, quella della soppressione.

Voci. No! no!

DI POLLONE, relatore. Domanderò che si facesse l'aggiunta d'una sola parola, ed è; nè sulla fascia. I periodici non debbono contenere nè sui fogli aperti, nè sui loro margini alcuno scritto, e questo viene dimostrato da un fatto recente, essendo accaduto che una persona ha scritto parole ingiuriose sul rovescio della fascia di un giornale a chi questo giornale era spedito.

PRESIDENTE. (Interrompendo) Può intendersi coll'autore dell'emendamento.

PLANA. Abituato alle prove di stampa come sono io, farò osservare che queste non sono stampate fuorchè da una sola parte, di modo che bisognerebbe che la legge dichiarasse esser concesso scrivere quando non vi è che una sola parte stampata; quando poi sono stampate entrambe le parti, allora si dica non permettersi le scritture a mano. Ma quando si tratta di una prova di stampa che non è scritta che da una parte, dovendo pagare il doppio, mi pare che sia già una multa sufficiente, e che debbano permettersi le correzioni che ci piacerebbe collegare colla materia che sta scritta in quelle pagine.

COLLEGGIO. Questo appartiene alla categoria dei manoscritti...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Di ciò cadrà in acconcio tener conto quando si tratterà dell'emendamento Colleggio. Per ora siamo ancora all'articolo 29, al quale il senatore Giulio propone questa variazione:

« I fogli stampati non debbono contenere nè sui fogli a parte, nè sulle fascie, nè sui margini verun scritto a mano. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Con ciò l'articolo 29 è votato in questo senso.

Viene ora l'aggiunta a farsi all'articolo 29 secondo l'emendamento Colleggio già appoggiato.

Se alcuno vuole la parola ancora su quest'aggiunta voglia dimandarla.

Quest'aggiunta consiste, come sanno, nell'estendere questo privilegio anche alle bozze di stampa benchè corrette a mano.

Chi crede che quest'aggiunta debba aver luogo voglia levarsi.

(Non è adottata.)

Leggo l'articolo 30 così concepito :

« È fatta facoltà ad ognuno di abbonarsi a giornali e gazette estere sia direttamente, sia per quell'altro mezzo che ravviserà più opportuno.

« Quando però quest'abbonamento verrà operato da un ufficio postale, l'amministrazione preleverà un diritto di commissione di lire 2 pel periodo di esso abbonamento sia annuale, o per tempo minore. »

Quest'articolo ha cambiato di sede. Nel progetto ministeriale era l'articolo 41 ; venne dalla Commissione qui inserito e perciò ora è articolo 30.

Se non vi è osservazione, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 31 :

« Le somme di danaro depositate presso gli uffici postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato, vengono per cura dell'amministrazione corrisposte ai destinatari mediante il diritto anticipato dell'uno per cento oltre a quello fisso di spedizione di centesimi cinque per ognuna delle medesime.

« Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bass'ufficiali e soldati viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire 20, fermo però il disposto circa al diritto di spedizione.

« Gli ufficiali postali sono ugualmente autorizzati a rilasciare, senza percezione di tassa alcuna, dei vaglia postali di 20 lire ed al disotto agli operai che giustificheranno di esser tali colla presentazione dei loro libretti. »

Il Senato rammenta che questo paragrafo è stato nella redazione della Commissione soppresso.

« Un decreto reale determinerà gli uffici ed il *maximum* delle somme pagabili in ciascuno dei medesimi. »

DI POLLONE, relatore. Pregherei l'onorevole presidente di voler porre ai voti quest'articolo paragrafo per paragrafo.

PRESIDENTE. Era già mia intenzione, tanto più che vi è un paragrafo su cui si deve votare se debba stare o no.

Pongo ai voti in primo luogo il paragrafo primo.

(È adottato.)

Viene il paragrafo secondo.

ALFIERI. Io credo ricordarmi che nella legge francese la quale regola questa materia, si è aggiunto nello stesso articolo : *ai bass'ufficiali, ecc., presenti al corpo.* Forse sarà meno conveniente nel caso nostro quest'aggiunta, onde io domando se pensatamente si è soppressa questa disposizione esistente nella legge a cui accenno.

DI POLLONE, relatore. Risponderò all'onorevole preopinante che non fu copiata questa disposizione dalla legge francese, ma fu riprodotta testualmente dall'editto e dal pedissequo regolamento approvato il 30 marzo 1856, in cui i bass'ufficiali e soldati dell'esercito erano privilegiati del vantaggio di aver non una somma di venti lire, ma di dieci. Io credo che avendo esteso a lire venti la facilitazione che l'antica legge concedeva, sarebbe utilissimo di inserire la restrizione proposta dal senatore Alfieri, che cioè s'intenda solamente i militari sotto le bandiere. Quello è il vero spirito, quello è il metodo che è stato applicato, ma veramente se domani un sott'ufficiale fosse alla propria casa in congedo temporario, con quella espressione assoluta potrebbe (però il caso non è successo, almeno che io sappia, dacché dirigo l'amministrazione delle poste), potrebbe, dico, prodarsi, e per maggiore chiarezza darò il mio voto particolare alla proposta del senatore Alfieri.

PRESIDENTE. Si propone di aggiungere alla menzione dei *bass'ufficiali e soldati* la condizione *sotto le bandiere.*

ALFIERI. *Presenti al corpo.*

COLLI. *Presenti al corpo* non potrebbe stare, perchè se fossero all'ospedale. . .

Voci. In attività di servizio.

ALFIERI. La legge francese dice *presenti al corpo*, ed io credo che tale espressione comprenda anche eziandio quei militari che si trovano all'ospedale.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: l'una di aggiungere: *bass'ufficiali e soldati sotto le bandiere*, e l'altra di mettere: *presenti al corpo.* Sta al Senato ed in ispecie ai signori militari qui presenti il valutare quale sia l'espressione più propria.

DI SONNAZ. L'espressione sotto le bandiere mi pare che sarebbe più appropriata, perchè verrebbero anche compresi quelli che sono all'ospedale, i quali veramente non sono presenti al corpo, ma sono sotto alle bandiere, mentre da un giorno all'altro se ne allontanano e vi ritornano.

ALFIERI. Io domando se i contingenti che si trovano a casa si possano considerare ancora sotto le bandiere. Se questa frase *sotto le bandiere* è equivalente a quella da me proposta non faccio difficoltà, ma se non è equivalente, io domando che vi si pensi.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Fra le due varianti proposte, cioè la variante *presenti al corpo* e l'altra *sotto le bandiere*, domando perdono al Senato se in materia tanto estranea ai miei studi oso fare una scelta.

Ma pure mi sembra veramente che se l'una delle due dovesse riguardarsi siccome esclusiva dei soldati che sono all'ospedale, questa dovrebbe essere appunto quella che dice *sotto le bandiere*, perchè indubitabilmente l'uomo che è all'ospedale non è sotto le bandiere, quantunque possa darsi che è presente al corpo, potendo l'ospedale riguardarsi come una dipendenza del corpo medesimo. Io dunque propenderei per la versione che dice *presenti al corpo.*

PRESIDENTE. Io comincerò a porre ai voti l'espressione *presenti al corpo.*

(È approvata.)

(Posto quindi ai voti il secondo paragrafo così emendato, viene del pari approvato.)

Rileggo il paragrafo terzo. (*Vedi sopra*)

La Commissione propone di rigettare questo paragrafo. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Non dirò altro fuorchè la Commissione persiste nella proposizione fatta al Senato, cioè di non ammettere questo paragrafo.

(Messo ai voti il paragrafo terzo, è rigettato.)

PRESIDENTE. Leggerò l'ultimo paragrafo. (*Vedi sopra*)

(Posto ai voti questo paragrafo, viene approvato in un venticinquesimo articolo 31.)

Leggo l'articolo 32 :

« Alle somme provenienti dal peculio dei detenuti, spedite per la posta, viene estesa la facilitazione accennata all'articolo 31, purchè ognuna di esse non ecceda lo stesso limite di lire 20. »

DI POLLONE, relatore. Crederci utile di aggiungere paragrafo secondo perchè si riferisce all'articolo 30, il quale è di due paragrafi ben diversi l'uno dall'altro, e questo paragrafo è quello cui si riferisce la disposizione.

PRESIDENTE. Se non vi è osservazione pongo ai voti l'articolo così emendato.

(È adottato.)

« Art. 33. L'amministrazione delle poste è mallevadrice »

delle somme regolarmente consegnate ai propri uffici le quali venissero derubate o smarrite, senza eccezione di casi.»

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il senatore Picolet ha facoltà di parlare.

PICOLET. Les observations qui ont donné lieu à la suppression de l'article 7 paraissent devoir faire retrancher les mots: *senza eccezione di casi*. L'administration ne peut être responsable des vols faits à main armée de sommes qu'elle s'est chargée de faire transporter à destination.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Mi pare ovvia la soluzione della difficoltà messa avanti dall'onorevole senatore preopinante mentre vi è una differenza immensa fra le lettere assicurate, le quali possono contenere valori ingenti che sono rimesse al corriere che le trasporta, e sono rubate a mano armata sulle strade nell'occasione del trasporto.

Nell'articolo 34 si tratta di coloro i quali si presentano agli uffici postali, rimettono una somma qualunque, e ritirano un vaglia, il quale vaglia lo mandano al corrispondente ed è pagato dall'altro ufficio, e in questo caso può succedere che la somma che è stata pagata e lasciata sul tavolo dell'impiegato è derubata, come potrebbe eziandio esserlo l'intera cassa: quegli che ha versato una somma qualunque ed ha ritirata la ricevuta, e l'ha spedita al suo corrispondente, avrà sempre diritto di essere rimborsato. Mi pare che non vi è assolutamente che due cose: in una la forza maggiore, la grassazione non poteva essere ammessa, qui qualora fosse smarrita o perduta per qualche ragione bisogna che l'amministrazione paghi; per esempio, un mandato spiccato sarà smarrito, allora vi è una disposizione che stabilisce che se dopo tre mesi non è stato reclamato possa esserne spiccato un altro che convalidato dall'amministrazione è pagato. Questo è uno dei tanti casi che possono avvenire. Non mi dilungherò molto perchè credo che la cosa è già dimostrata abbastanza.

STARA. Aggiungerò ancora, in conformità alle osservazioni fatte acconciamente dal relatore, che quando si tratta, come nel nostro caso, di somme consegnate regolarmente ai propri uffici dal momento che quelle somme sono rimesse e ricevute dagli uffici diventano proprietà dei medesimi, e per conseguenza se succede derubamento o smarrimento non è desso a carico di chi ha depositato, di colui che ha ricevuto il vaglia, ma bensì di chi avendo ricevuto quella somma stagli regolarmente consegnata, ha poi sofferto il derubamento o lo smarrimento, dimodochè questo caso è diverso da quello contemplato nell'articolo 6.

PICOLET. S'il ne s'agit pas dans cet article des sommes à transporter, je me tiens pour satisfait de la réponse de l'honorable rapporteur de la Commission.

COLLI. On ne transporte pas de l'argent.

ALPIERI. Sarà difetto di mia intelligenza, ma confesso che io non intendo l'articolo di cui si tratta nel modo in cui pare sia stato da alcuni colleghi interpretato. Si dice ora che non si fa mai trasporto di danaro, mi pare che la cosa non possa essere nei termini così assoluti, altrimenti non sarebbe stato il caso nella precedente adunanza di far riserva contro l'eventualità di grassazioni. Dunque in qualche caso...

Molte voci. Carta, carta monetata. +

ALPIERI. Può essere benissimo; ma se si tratta di trasporto di valore, perchè non importa che sia la carta in corso obbligatoria, non importa che sia carta o danaro od un valore qualunque, ci deve essere l'istessa guarentigia. Io ammetto che la cosa sia come veniva accennata dai preopinanti, ma allora converrebbe che l'articolo medesimo fosse conce-

pito in termini più chiari dai quali risultasse questa differenza, perchè altrimenti nascerebbe anche un'apparenza di contraddizione.

STARA. Mi pare che l'articolo sia abbastanza chiaro, tanto per sè come pel raffronto coll'articolo sesto.

È chiaro per sè perchè dice che l'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme derubate o smarrite senza eccezione di casi. Quando non si eccettua alcuno caso, tutti i casi sono compresi.

Ma questa spiegazione, la quale naturalmente sorge dall'ampiezza, dalla generalità di questa disposizione che si legge nell'articolo, viene altresì confermata dal raffronto di questo articolo coll'articolo 6 del progetto, dove è detto che l'amministrazione è responsabile altresì delle lettere assicurate, salvo il caso di perdita per forza maggiore.

Se dunque nell'articolo 6 si dice che non è responsabile nel caso di perdita per forza maggiore, e poi nell'altro articolo si dice che vi ha responsabilità in tutti i casi, dal raffronto ne viene la legittima, la necessaria conseguenza che quando è detto che l'amministrazione è responsabile in tutti i casi, è compreso altresì il caso di forza maggiore.

COLLI. Il caso di forza maggiore non può esistere, in quanto che questi danari non si trasportano; si ha invece una cambiale, un vaglia.

GIULIO. Mi limiterò ad un'osservazione sola che consiste nel confronto dei due articoli, cioè dell'articolo 6 con quello che cade presentemente in discussione. Il confronto però viene a cadere sopra altre parole che quelle citate dal senatore Stara.

L'articolo 6 parlando di « lettere contenenti cedole, biglietti di banca, carta monetata o qualunque altra di valore in corso spedite da e per l'interno che si vorrebbero assicurare per l'ammontare del valore di esse carte, » soggiunge che « il valore entrostante sarà debitamente accertato dai mittenti presso gli uffici di posta in partenza, e riconosciuto dai destinatari presso gli uffici di posta in arrivo. » Ora questo testo mi pare dimostrare che quando si spedisce una lettera che si assicura, lettera che contiene un valore, una carta qualunque, non vi ha consegna del valore fatta all'amministrazione delle poste, è una semplice ricognizione dell'esistenza di questi valori; quindi in questo caso non può per nessun modo applicarsi la disposizione dell'articolo che ora si dibatte, nel quale si parla di somme *regolarmente consegnate agli uffici delle poste*. L'espressione essendo diversa nei due casi non possono le due disposizioni generare mai veruna confusione.

DE FOMMARI. Ho domandato la parola per constatare la differenza dei due casi.

Nel caso in cui le somme consegnate nella lettera vengano riconosciute, ed in quello in cui sono consegnate alla mano, io porto opinione che bisognerebbe in quest'articolo aggiungere un'espressione che indichi questa differenza.

La parola *consegnate* lascia un'incertezza se questi valori sieno consegnati od in pacchi od in lettera, oppure se lo siano alla mano. Per lo contrario ove si dicesse *le somme consegnate manualmente od alla mano*, oppure si adoperasse un'altra espressione equivalente, mi pare che si toglierebbe il dubbio, perchè appunto la differenza consiste in questo che si nell'uno che nell'altro caso sono consegnati suggellati, od in quella forma con cui si trasportano i pieghi. Invece qui sono consegnate alla mano. Direi adunque *consegnate manualmente*, oppure userei qualche espressione più adatta.

FRANCHINI. Ben disse, a mio credere, l'onorevole senatore Colli trattarsi qui di un vaglia il quale ha l'effetto di una

cambiale. Io prego il Senato di riportarsi all'articolo terzo che formava l'articolo 32 del progetto ministeriale. *Le somme di danaro depositate presso gli uffici postali contro rilascio di vaglia postali per qualsiasi luogo dello Stato.* Ecco il pagamento che si fa all'ufficio delle poste, ecco un vaglia che si rimette, e questo vaglia è appunto una cambiale: l'ufficio di posta a questo riguardo non fa che il banchiere, e se ne vuole la prova non si ha che a leggere successivamente lo stesso articolo.

Le somme vengono per cura dell'amministrazione corrisposte ai destinatari mediante il diritto anticipato dell'uno per cento, e qui è adunque che l'amministrazione delle poste percepisce l'uno per cento, quando che nel caso di semplice lettera credo non percepisce che 25 centesimi, e di più un diritto fisso di spedizione di centesimi 5 per ognuno dei depositi che si fanno. Ecco dove l'amministrazione fa la vera banca. Essa prende il danaro, si obbliga di farlo pagare all'interno in quei determinati uffici, percepisce la provvisione, percepisce l'emolumento, vale a dire l'uno per cento.

Ora domando se un banchiere il quale riceve una somma in contraccambio della quale rimette una cambiale, se non è egli risponsale intieramente del danaro che ha ricevuto. Per questo motivo io dico essere il progetto di legge a tale riguardo bastantemente chiaro.

ALFIERI. Io non nego che possa e che debba applicarsi quest'articolo al caso ora specificato dall'onorevole senatore Fraschini, solamente chiedeva, e mi rincresce d'aver l'intelligenza così tarda di non poter seguire al corso alcuni dei miei colleghi, credeva, ripeto, che vi potesse nascer dubbio e vi potesse essere una contraddizione od un'apparenza di contraddizione che per quanto è possibile sia meglio di risparmiare nella legge.

Questa apparenza di contraddizione e quel dubbio potrebbero esser tolti indicando l'articolo testè letto dall'avvocato Fraschini.

DI POLLONE, relatore. Aveva chiesto alla Commissione di autorizzarmi per rassicurare coloro che credevano che potesse trovarsi confusione o contraddizione, di aggiungere a quest'articolo: *L'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate ai propri uffici.*

COLLI. Sarebbe più conforme alla redazione se invece di *consegnate* si usasse la stessa parola che si è usata in quell'articolo *depositate*, perchè è un vero deposito.

QUARELLI. Il senatore Colli diceva testè: qui si tratta di somme che non sono trasportate; ora io rileggo l'articolo 32 del Ministero, dove al secondo alinea è detto:

« Il trasporto tuttavia di quelle dirette ai bassufficiali e soldati viene eseguito gratuitamente sino alla concorrenza di lire 20, fermo però il disposto circa il diritto di spedizione. »

Ora quest'espressione forse è stata meno regolare perchè non sarebbe più opportuno di ammettere questo trasporto, mentre non è trasporto di danaro, se si rimettono dei vaglia; dunque a me pare che si potrebbe all'articolo 33 fare questa aggiunta:

« L'amministrazione delle poste è mallevadrice delle somme consegnate contro rilascio di vaglia, » ecc.

Allora si limiterebbe realmente alle somme che sono pagate all'amministrazione, che essa però non trasporta, ma che fa pagare con emissione di vaglia.

PRESIDENTE. Vi sono due emendamenti a quest'articolo: l'uno di spiegare maggiormente la correddazione che può esso avere coll'articolo 30, cioè il modo di escludere ogni contraddizione fra questo articolo e l'articolo 6, contraddi-

zione fattasi conoscere dal marchese Alfieri; l'altro consiste nell'aggiungere ancora un'altra spiegazione.

Il senatore Quarelli desidera che si aggiunga dopo le parole: *delle somme regolarmente consegnate*, questa spiegazione: *contro rilascio di vaglia.*

Prima però chiederò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI POLLONE, relatore. La Commissione non può accettarlo.

(Posto ai voti l'emendamento Quarelli, è rigettato.)

PRESIDENTE. Pongo ora ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione, quale consiste nell'aggiungere le parole: *di cui nell'articolo 31.*

PALLAVICINO-MOSCI. Si dovrebbe dire anche articolo 32.

PRESIDENTE. Sottopongo ora all'approvazione del Senato l'articolo che sarà così concepito. . .

PALLAVICINO-MOSCI. (*Interrompendo*) Ma insisto perchè mi pare che si debba aggiungere articolo 32.

Varie voci. Si può anche mettere. Sì! Bene!

MOSCA. Se fosse lecito mi permetterei una piccola osservazione. Mi pare che si potrebbe sciogliere ogni difficoltà dicendo. . .

Varie voci. (*Interrompendo*) No! no!

(Posto ai voti l'articolo 32 così emendato, viene approvato.)

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 34:

« I campioni di merci che si vogliono spedire per mezzo delle poste sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento al diritto stabilito per le lettere con la stessa progressione di peso, e mediante l'adempimento delle condizioni prescritte dal regolamento. »

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 35:

« I reclami relativi alle lettere assicurate ed agli articoli di danaro non sono più ammessi dopo trascorso il periodo di cinque anni dalla data della loro spedizione. »

ALFIERI. Pare molto esteso il tempo che si lascia per la reclamazione particolarmente delle lettere affrancate; questo necessita la conservazione dei registri, e ne risulterà quindi confusione. Perciò credo che si possa in parte risparmiare, riducendo ad un anno i reclami per le lettere affrancate.

Molte voci. Il tempo di cinque anni è regola generale.

DI POLLONE, relatore. Comprendo benissimo che qui non può esservi che senatori i quali discutono un progetto di legge presentato dal Governo e modificato dalla Commissione, ma se fosse lecito alla voce dell'amministrazione di farsi sentire, io credo che appoggierebbe sicuramente l'osservazione fatta dal marchese Alfieri, mentre la conservazione per cinque anni di quelle lettere è un danno gravissimo al paese, perchè richiede locali immensi, difficoltà di ricerche e responsabilità maggiore. La Commissione postale aveva proposto tre anni, secondo appunto l'osservazione che intendeva fare ai miei colleghi che forse si sarebbe preferito di diminuire il tempo; perciò se il Senato crede di adottare un tempo minore io ritengo che renderebbe un vero servizio all'amministrazione che rappresenta sempre l'interesse pubblico.

DI COLLENO LUIGI. Desidererei che si pensasse anche per la corrispondenza all'estero dove le lettere possono andare molto lontano. Qualche volta può accadere che si dimandino schiarimenti circa una corrispondenza, e prima si vuole sapere di certo se la lettera sia stata o no spedita o sia pervenuta.

Io temo perciò che un anno sarebbe tempo troppo breve,

molto più considerando che alcune lettere debbono andare nell'America, nella Nuova Olanda o in altre parti lontane.

PRESIDENTE. Io debbo prima domandare se è appoggiato l'emendamento Alfieri.

(È appoggiato.)

Lo porrò ai voti...

Alcune voci. Per un anno o per due?

PRESIDENTE. Prima per un anno, e se non viene approvato per un anno si porrà ai voti per due.

Chi è di sentimento che per le lettere affrancate vi sia soltanto un anno di tempo pel reclamo, voglia rizzarsi.

(Non è approvato.)

Chi è d'avviso che si riduca a due anni voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova viene approvato che alle lettere assicurate si lasci pel reclamo il tempo di due anni.)

L'articolo dunque sarebbe così concepito.

(Il presidente legge l'articolo coll'aggiunta di due anni.)

(Posto ai voti, è approvato.)

« Art. 36. Le frazioni di centesimo risultanti dal computo delle tasse sono considerate come centesimi interi. »

(È approvato.)

« Art. 37. Sarà provveduto alla parte esecutiva della presente legge mediante regolamento approvato per regio decreto. »

(È approvato.)

« Art. 38. Le franchigie di posta saranno limitate al carteggio della famiglia reale ed a quello dei senatori e deputati durante le Sessioni parlamentari per venti giorni prima e dopo di esse, ed a quello relativo al pubblico servizio.

« Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Io ritornerò ad un'osservazione analoga a quella fatta poc'anzi in ordine ai militari. Nella legge francese si contiene una disposizione simile a questa ora sottoposta alla discussione del Senato. Io credo (se la memoria non mi falla) che ivi si aggiungesse una disposizione mediante la quale si avessero ad antivenire, per quanto è possibile, gli abusi che potrebbero nascere dall'uso delle franchigie accordate dalla legge. Anche in Francia nella legge del 1848 sono accordate alcune franchigie, ma parmi che vi sia aggiunta una disposizione per la quale si viene a rendere più difficile l'abuso delle medesime. Domanderei se anche qui abbia ad omettersi questa disposizione preventiva.

PICOLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PICOLET. Je prierais l'honorable rapporteur de la Commission de vouloir bien me dire ce que la Commission a entendu par ces paroles de l'article que nous examinons : « Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

Par ces mots, *determinerà l'estensione*, est-ce que la Commission a entendu donner au Gouvernement la faculté d'établir la franchise en faveur d'autres personnes que celles qui sont ici désignées... (Segni negativi al banco della Commissione) Je demande une explication à cet égard. Je demande encore si parmi les fonctions de services publics la Commission a entendu comprendre les administrations de bienfaisance, d'œuvres pies, les relations entre les administrateurs et les intendants généraux et vice-versa. Je prie donc l'honorable rapporteur de me donner une explication sur la valeur de ces mots *determinerà l'estensione*. Car s'il était permis au Gouvernement d'étendre les facultés restreintes dans la

première partie de l'article, il en résulterait une contradiction manifeste qu'il serait important d'éviter.

DI POLLEONE, relatore. J'ai l'honneur de répondre que l'article me semble expliquer parfaitement ce que la Commission a voulu dire ; on voit d'une manière claire et précise que les franchises sont accordées pour la correspondance de la famille royale, à MM. les sénateurs, aux membres de la Chambre des députés. Sont accordées en outre celles qui ont rapport aux services publics. Ainsi le Gouvernement n'aura jamais le droit d'étendre les franchises hors de ces limites. Mais il est essentiel que le Gouvernement ait liberté d'action à cet égard, car il arrive que de nouvelles autorités sont créées, que de nouvelles dispositions exigent, comme je le disai tout à l'heure, des extensions dans les concessions des franchises. Ainsi, naguère, on a nommé un inspecteur général de toutes les prisons des États. Eh bien, le ministre a accordé la franchise à cet inspecteur qui doit correspondre avec les inspecteurs locaux et les directeurs des maisons centrales.

Il serait certainement impossible que toutes les fois que le Gouvernement reconnaît la nécessité d'accorder les franchises à des fonctionnaires publics, il eût à recourir au Parlement pour demander par loi une autorisation. Le même système est appliqué par la loi française qui a établi des limites, desquelles découle pour le Gouvernement la facilité de pourvoir aux services publics ; mais jamais il n'est entré dans la pensée de la Commission ou du Gouvernement de demander d'étendre, selon son bon plaisir, la faculté de donner des franchises. Je dirai plus : je dirai que loin de penser à augmenter le nombre de ceux qui jouissent des franchises, le Gouvernement est dans l'intention de restreindre les franchises le plus qu'il lui sera possible, car il en connaît les inconvénients.

Voilà pourquoi on a ajouté cette disposition, « qu'un décret royal déterminera l'extension à ce que nous appellerons l'application des franchises. » On l'a fait dans le but de restreindre plutôt que d'élargir la limite des franchises.

Il me semble que j'ai répondu à l'interpellation de M. Picolet ; il me reste à répondre à l'observation de M. Alfieri, et j'y répons en disant que je me suis préoccupé de la même question, et que j'avais préparé un amendement dans ce sens. Emendamento che non ho avuto tempo di sottoporre alla Commissione, oggi, e che perciò propongo come senatore.

Condotta essendo oramai a termine questa discussione che riusci forse men facile a motivo della insufficienza del relatore della vostra Commissione, vi resta, o signori, a deliberare sull'articolo relativo alle franchigie, soggetto di grande importanza, sul quale mi faccio lecito di trattenerne per un momento la vostra attenzione.

Si viene col medesimo a rendere legale la concessione fatta semplicemente dal Consiglio dei ministri (Ministero Pareto) ai membri del Parlamento ; se non che la disposizione di accordare ad essi loro la franchigia 20 giorni prima e dopo le Sessioni parlamentari, mi pare soverchia e non giustificata dal pubblico interesse.

Ne proposi la riduzione a soli dieci giorni alla vostra Commissione, la quale tuttochè abbiate riconosciuto la giustezza, per un sentimento di delicatezza verso la Camera elettiva che aveva introdotto questa disposizione, non ammise la mia istanza.

Ciò io narro, perchè dovendo la presente legge ritornare alla Camera dei deputati, spero che vorrà prendere l'iniziativa della riduzione da me proposta, cosa anzi di cui non dubito, non avendo, per così dire, avuto tempo di rendersi

conto delle coseguenze dell'emendamento che venne improvvisato in fine d'una seduta e che riesce gravatorio allo Stato.

L'articolo poi in discussione e modificato dalla vostra Commissione stabilisce che un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo con cui verrà usufruita la concessione della franchigia. Ma se mi sono associato a questa discussione, debbo dichiarare che non vedo modo per cui con un regio decreto siano troncati tutti gli abusi che si commettono o possono venire commessi in giornata in ordine all'uso delle franchigie che sommano a 363 articoli, in quanto alle limitate, e mi spiego.

Un decreto non può comminare pene di sorta contro chi si facesse lecito di abusare della franchigia, ed io credo che senza l'applicazione d'una pena non si giungerà mai a troncicare gl'infiniti abusi che lamento, che vengono segnalati quasi di continuo all'amministrazione delle poste alle direzioni ed ispezioni divisionarie, dei quali può essa parlare con maggiore cognizione di causa, in seguito anche alle aperte dichiarazioni, con cui non si lascia talvolta di commetterli, ed ai quali, volendolo, non possono sempre ovviare i funzionari di maggior grado a cui, per ragione del proprio ufficio, sia dato il diritto di usare della franchigia.

Ora io sarei di parere che, venendo adottato il sistema della legge francese, la quale applica il disposto di quella del 27 pratile, anno ix, cioè un'ammenda da 150 a 500 lire per ogni contravvenzione in materia di franchigia postale, si verrebbe a troncicare radicalmente il grave danno che patisce l'erario.

In questo senso, ho l'onore di proporre il paragrafo seguente in aggiunta all'articolo in discussione.

« Le contravvenzioni nell'uso delle franchigie saranno punite di un'ammenda da lire 150 a 500. »

Per convincervi della necessità di porre un freno agli abusi delle franchigie, citerò un esempio che, togliendolo da quanto accade in altro paese, non offuscherà nessuno. Dicevo nella mia relazione sotto forma dubitativa che le franchigie erano state abolite in Inghilterra. Essendomi in questi giorni caduto sott'occhio il rapporto che il signor di Girardin faceva il 20 aprile 1847 alla Camera francese, vi leggo quanto segue:

« Chaque membre de la Chambre des lords et de la Chambre des communes pouvait recevoir en franchise 15 lettres par jour et en expédier 10. Un document imprimé en 1838, par ordre de la Chambre des communes, porte à 3,084,441 le nombre des lettres reçues ou expédiées en franchise par les membres du Parlement, et à 3,270,993 le nombre total des lettres reçues ou expédiées en franchise, représentant une valeur de taxe de 1,066,875 livres sterling. L'abus des franchises était poussé à tel point, que les membres du Parlement ne se faisaient pas faute d'oser de ce privilège pour leurs affaires commerciales ou privées, et, lorsque ces affaires n'étaient pas leurs droits de contreseing, ils en faisaient à des tiers la concession, soit gracieuse, soit utile. L'abolition générale des franchises n'en a pas moins été prononcée en Angleterre. »

La Dio mercè, lo spirito mercantile che domina in Inghilterra non ha ancora invaso questo bel paese, e dobbiamo con fondamento sperare che mai gli abusi giungeranno ad un così deplorabile stato di cose. Tuttavia ne esistono molti e non possiamo dispensarci dal porvi riparo.

SCLOPIS. Io mi alzo per abbracciare con tutto l'animo la proposta del senatore Pollone. Questa proposta mi pare non che giusta, convenientissima; ed appunto, citando l'esempio dell'Inghilterra, io mi ricordo d'aver letto, non so in quale descrizione dei costumi del popolo inglese del secolo passato,

come si osservasse sempre all'entrare dei membri del Parlamento un affollamento non di curiosi, ma di interessati che venivano a richiedere i loro amici di porre la firma sulla soprascritta delle lettere, onde ottenere la franchigia. Era questo per certo un grandissimo abuso, un abuso tanto più deplorabile, in quanto che si faceva alla faccia del popolo che non era nemmeno coperto da quel velame di riservatezza che è rispetto di virtù.

Io poi tanto più entro nelle vedute del senatore Pollone, in quanto che ritengo che si debba per ogni modo badare a che il disavanzo notevolissimo che questa legge introdurrà nelle nostre finanze sia scemato. Io ho prestato attenzione assidua a tutte le spiegazioni che ci hanno favorito, così l'onorevole relatore della Commissione, come il regio commissario e i due nostri onorevoli colleghi, che in tempi diversi direbbero l'amministrazione delle poste, spiegazioni che tendevano a tranquillarci sul timore dello scapito che noi prevedevamo alle finanze. Io li ho uditi con piacere (perchè si odono sempre con piacere i profeti di lieto avvenire), ma io li ho sempre intesi nutrirsi di speranze, nutrirsi di calcoli, di cui non abbiamo nè possiamo avere verun elemento positivo.

Una triste esperienza mi ha insegnato a stare piuttosto sulle realtà che non sulle previsioni di un miglior avvenire. Io dunque non posso a meno, nel chiudersi di questa discussione, di rinnovare alla Camera l'espressione de' miei gravi timori che noi introduciamo un disavanzo senza sapere come coprirlo in definitiva.

Mi è stato detto e mi pare che sia bene di ripeterlo in questo recinto, affinché la discussione prenda tutta quell'ampiezza di verità che deve avere, mi è stato detto, che recentemente in Francia si è proposto un aumento alla tassa delle lettere che già si era in quel paese notevolmente ridotta, e ciò si è proposto al fine appunto di coprire un disavanzo che soffrono le finanze di quella repubblica, disavanzo da loro già ben conosciuto.

Noi abbiamo un disavanzo forte e di cui non conosciamo i limiti; noi invece di preparare i mezzi atti a chiudere, come diceva, la buca del nostro deficit, corriamo rischio d'ingrandirla.

Non parmi inutile in conseguenza di pregare il Senato di voler avvertire come l'esperienza in un paese vicino dopo che furono introdotte quelle larghezze che ora da noi si vogliono introdurre, adesso appunto obbliga a tornare sul passato. Forse ci saremo edotti da quell'esperienza, e dopo di aver tentato una prova poco felice non ci vedremo obbligati di riconoscere che quello che si era detto attualmente di liete speranze, di previsioni molto felici non fosse altro che profonda illusione.

Raccomando questo alla saviezza ed al profondo senno del Senato.

DI BENEVELLO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Le mie parole avranno poco effetto dopo quelle dei due valenti oratori preopinanti, e dirò tuttavia, che oltre alla petizione presentata alla Commissione dal Padre guardiano di San Tommaso, un'altra, credo, ci fu mandata, non so di qual altro guardiano, che domandava l'esenzione dal tributo postale.

Io, anche a rischio di farmi dare del cappuccino e del retrogrado, vengo ad appoggiare queste petizioni. (ilarità)

Noi ammettiamo l'ordine dei mendicanti, dunque noi dobbiamo ammettere tutte le condizioni della loro esistenza.

Quando, giorni sono, si trattò la legge del foro, vedendo la stanchezza del Senato, non domandai la parola, come era

mio intendimento, ma io votai per la legge; perchè scendendo nè nel foro civile, nè nell'ecclesiastico, ma in quello della mia coscienza, io credetti buona ed utile la legge.

Colla stessa coscienza io confesso ora che non mi pare possibile di dover obbligare a spendere danari a chi per obbligo non deve averne. La libertà è grande, perchè è generosa, ma pare che poco generoso sia il voler esigere che questi poveri individui, che già vivono fra tante privazioni, sieno posti nella condizione di non ricevere tutto quel poco di conforto, che possono arrecar loro i sentimenti di un amico, gli affetti dei congiunti, le tenerezze di una madre; e qui è a considerarsi che non solo si tratta d'uomini ma anche di povere donne che non so se a ragione o a torto ma volontariamente rinchiuso si sono fra quattro mura, ove altra relazione che loro rammenti la vita aver non ponno che i ricordi epistolari di qualche pietosa creatura. No! voi senatori non avrete tanta durezza di cuore da negar loro quel conforto; esse vi benediranno dal loro volontario sepolcro, e quelle benedizioni non andranno smarrite. Io dunque opinerei perchè i mendicanti sieno compresi nel numero degli esenti dalla tassa postale, nè credo già che questo sia per portare uno scapito qualunque alle finanze non solo per la tenuità della somma a che può salire quest'imposta, ma perchè ancora dato l'obbligo di pagamento, verrà da esso annullata ogni epistolare relazione.

PRESIDENTE. Osserverò al signor senatore Benevello che in questo momento non trattasi già di statuire maggiori o minori franchigie del passato, si tratta solamente di votare sull'articolo tale quale fu proposto, nel quale non v'è altra parola che possa giustificare l'osservazione che ella ora ha fatta, se non dove parlasi del servizio pubblico.

Se ella dunque vuol ridarre la sua osservazione in un emendamento basterà che dica, che oltre al servizio pubblico si intendano privilegiati anche i frati mendicanti.

DI BENEVELLO. Non intendo puoto di presentare alcun emendamento; ho voluto soltanto appoggiare quelle due petizioni.

DI COLLENO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha chiesta il senatore Giulio.

GIULIO. Ho soltanto brevi parole da dire sull'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione, al quale mi associo con tutto il cuore, trovando sommamente desiderabile che vengano in tutti i modi represses le contravvenzioni e ridotte le franchigie che possono andare a danno dell'erario. Solo mi permetto di dubitare che questo emendamento possa essere efficace, e in ciò mi rivolgerò ai dotti magistrati che fanno parte del Senato, pregandoli a vedere se le comminazioni di contravvenzioni che non sono definite nè in questa, nè in altra legge possano avere alcun effetto. Il signor relatore vorrebbe aggiungere le comminazioni di multe da 150 a 300 lire, se non erro, contro le contravvenzioni in fatto di franchigie.

Ma non essendovi, ch'io sappia, una legge che definisca quali siano queste contravvenzioni, non si ha alcuna norma; e in ciò mi riferisco pienamente a chi ha più lumi di me.

Quindi dubito molto che questa nuova disposizione senza un'altra disposizione legale, la quale qualifichi di contravvenzione il tale o tale fatto in materia di franchigie, temo, dico, non possa aver assolutamente verun effetto.

PRESIDENTE. Prima di lasciar inoltrare ulteriormente questa discussione, io debbo far osservare al Senato che l'aggiunta proposta dal signor senatore Di Pollone può benissimo avere sua sede di discussione allorchè l'articolo intero sarà approvato; dimodochè potrebbe di presente benissimo pro-

cedere alla discussione dei due paragrafi che compongono l'articolo ora in discussione, e quindi, previo appoggio da darsi dalla Camera a questo emendamento, continuare la discussione. Intanto però debbo notare che non è ancora esaurita l'osservazione fatta dal marchese Alfieri per la quale egli credeva che, ad esempio del privilegio concesso ai soldati, si potesse introdurre qualche disposizione la quale limitasse il privilegio anche ai membri del Parlamento...

ALFIERI. (Interrupendo) Mi limitava ad accennare la disposizione che esisteva nella legge francese, disposizione che era stata omissa nella nostra...

PRESIDENTE. Io avea al contrario inteso che ella volesse che, come si restringevano per i soldati i privilegi a coloro soltanto che sono sotto le bandiere, così questa franchigia non fosse concessa ai membri del Parlamento che non fossero presenti.

ALFIERI. Io avea tratta la mia osservazione, come ho detto, dalla lettura della legge francese, ed in quest'occasione fu proposto l'emendamento del signor relatore su tale riguardo.

DESPINE, commissario regio. Je demande la parole.

Je demande la permission de répéter ce que j'ai déjà dit, que je ne m'oppose point à l'adoption de l'amendement; néanmoins, je crois devoir répondre à M. le rapporteur de la Commission qu'il n'est sans doute aucun membre du Sénat qui n'ait connaissance de la loi de la privative, puisqu'elle a été publiée dans la gazette officielle et présentée à la Chambre des députés. J'ajouterai que le dernier objet dont M. le rapporteur a parlé est relatif aux journaux dans lesquels on aurait écrit quelques mots, cas spécialement prévu dans la même loi.

PRESIDENTE. Di questa osservazione io terrò conto, quando si discuterà l'emendamento che verrà al termine di questo articolo. Intanto propongo...

DI COLLENO LUIGI. Desidero che non passi senza appoggio l'osservazione fatta dal mio onorevole collega il signor conte Di Benevello, non che io creda che si possa in questo articolo inserire, com'egli lo desidererebbe, una disposizione speciale che favorisca le franchigie degli ordini mendicanti; ma tuttavia, giacchè il signor relatore aveva tenuto conto di questa circostanza nell'occasione in cui diceva conveniente sopprimere queste e tutte le altre franchigie, dirò che io trovo nella relazione che la Commissione esternava il desiderio che il Governo del re trovi il modo di favorire gli ordini dei religiosi mendicanti, conservando loro il vantaggio del quale hanno goduto sì lungo tempo, facendoli rimborsare delle spese di posta dai fondi dell'economato o come giudicherà altrimenti.

Io credo, come diceva, che non possa in questo luogo trovarsi un'eccezione, oppure un favore che è tolto a tutti gli altri, ma qui io credo essenziale che il Senato, o che alcuno dei membri del Senato, esprimano il desiderio, come lo fo, associandomi al mio collega, che questo voto espresso dalla Commissione possa avere il suo compimento.

I religiosi mendicanti non hanno danaro (e questa è cosa che si sa da tutti), e per tale ragione erano esenti da qualunque tassa, da qualunque dazio, da qualunque altra spesa; e per conseguenza il diritto delle poste non potranno pagarlo se non con sommo aggravio, e non so nemmeno se tutti gli ordini dei mendicanti abbiano mezzo di trovar danaro da pagare.

Se il Governo troverà altro modo di rimborsarli, sarà una maniera di non precludere le loro corrispondenze non solamente colle loro famiglie, che pure è una gran cosa per chi le

ha abbandonate per darsi al chostro; e molto più poi per le religiose, delle quali alcune non vedono mai i loro parenti. Fo poi osservare che i religiosi hanno non solo corrispondenze coi loro superiori nello Stato, ma anche fuori di Stato. Desidero per conseguenza che il Governo pensi al modo di supplire a quest'emergente.

MORENO. Non è per parlare circa l'assegnamento che vuol farsi a scarico delle famiglie religiose dei mendicanti, per metterle a carico dell'economato; ma perchè conoscendosi dal Senato altamente i molti e moltissimi bisogni di quei religiosi, essi fossero raccomandati alla benevolenza di questo Consesso.

PRESIDENTE. L'osservazione ora fatta non può provocare alcuna deliberazione. Io dunque ritornerò al paragrafo primo dell'articolo di cui si parla.

Chi approva questo paragrafo 1° dell'articolo voglia levarsi. (È approvato.)

Paragrafo 2: « Un decreto regio determinerà l'estensione ed il modo in cui verrà usufruita la concessione della franchigia. »

Chi approva voglia levarsi. (È approvato.)

Viene ora di nuovo l'emendamento del senatore Di Pollone: « Le contravvenzioni dell'uso del privilegio saranno punite di un'ammenda da lire 50 a 300. »

STARA. Deve dirsi multa e non emenda, perchè eccede le 50 lire.

PRESIDENTE. Io leggo com'è scritto. Domando in primo luogo se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata.)

DE FORNARI. Se non è definito quello che può essere una violazione, io non so come possa essere determinata una sanzione penale. Una violazione può succedere ben innocentemente a carico di colui il quale avesse ricevuto, per esempio, una lettera diretta a lui, affrancata, in qualità di senatore, e potrebbe essere che contenesse degli oggetti intieramente estranei al servizio pubblico, estranei a ciò che è attente alle funzioni di senatore o di deputato: sicchè questa sarebbe una violazione d'aver goduto della franchigia senza veruna circostanza che la facesse dubitare.

Domando se questa fosse una violazione che lo rendesse colpevole; e qui non parlo della multa che ognuno di noi sarebbe ben disposto a pagare, anche volontariamente, ma parlo del sentimento spiacevole di aver violata la legge.

Io ben più volentieri sopprimerei interamente questa franchigia, anzichè trovarmi soggetto alla possibilità d'essere considerato colpevole d'una violazione.

È per questo che chiamo l'attenzione del Senato sulla proposizione che venne fatta, o almeno domando quegli schiarimenti che possano togliere ogni dubbio.

DI POLLONE, relatore. Risponderò in primo luogo alcune osservazioni al signor commissario regio, il quale diceva che questa disposizione starebbe meglio nella legge della privativa. Senza accennare che il Senato non conosce uffizialmente e quindi non deve conoscere la legge attualmente in deliberazione presso l'altra Camera, dirò che mi pare la legge di privativa non poter essere cosa che rifletta la franchigia, io prova del che l'articolo che autorizza questa franchigia è stato inserito nella legge sulla tassa; il che vuol dire che la legge sulla franchigia era una disposizione consentanea alla materia che era trattata in questa legge: chiaro mi pare che quando la materia deve rimanere sotto il dominio di questa legge, il rimedio all'inconveniente che può produrre, debba trovarsi nella legge stessa.

Quanto poi al modo di accertare le contravvenzioni, io lo credo anche ovvio, senza mai correre pericolo di violare menomamente il segreto delle lettere. Maggiori abusi della franchigia si operano colla sola opposizione della stampiglia dai diversi dicasteri che ne sono muniti per favorire particolari e far loro avere lettere senza pagamento di tassa; tuttavia si sa dall'elenco delle franchigie chi sono coloro i quali possono servirsene attivamente verso i funzionari od uguali od inferiori o superiori, apponendo la stampiglia e dirigendo loro le lettere: quindi ogni qual volta l'amministrazione ne trova una munita della stampiglia e diretta a persone che non debbano godere della franchigia certo è che dovrà fare un verbale, presentare la lettera al Ministero Pubblico il quale verificherà da chi venne l'abuso dell'appostale stampiglia, e se si troverà che siasene abusato, sarà sempre il depositario della stampiglia che ne sarà risponsale: così non arriverà più che siano le stampiglie abbandonate, come si trovano ora nelle anticamere, nelle sale d'ingresso in mano d'invalidi i quali ne fanno mercimonio, giacchè, o signori, la cosa sta a questo punto.

Sono persuaso che quando una disposizione penale sarà sancita dal Parlamento, tutti i finanziari che finora non ci hanno badato, ci abbaderanno.

Eravi poi un altro modo di scoprire l'abuso delle franchigie, mentre nessuno di coloro i quali godono della franchigia ne godono per i giornali: così oggidì che i giornali sono posti sotto involti e che senza menomamente violare il segreto si vede chiaramente dalla trasparenza della carta giornali posti sotto coperta, sotto piego chiuso, come diciamo amministrativamente e muniti della stampiglia vengono mandati ai loro conoscenti ed amici. Questi fatti si riproducono frequentemente: io credo indispensabile il prevenirli; il solo modo di giungervi è quello ch'io credo sottomettere al Senato.

DE FORNARI. Questo è relativo alle lettere missive che partissero sotto la stampiglia di quelli che godono del privilegio; ma quanto alle lettere che si ricevono chi poi sarà risponsabile che sotto il piego che si è ricevuto, vi siano veramente delle carte internamente, le quali non avrebbero dovuto godere di questo privilegio? È per questo che insisto, acciocchè sia spiegato cosa s'intenda per violazione, perchè può accadere di trovarsi da un momento all'altro esposti a fare una violazione senza nostra colpa. È per questo ch'io desidererei che fosse abolito il privilegio piuttosto che di essere esposto a questo seguito d'inconvenienti.

DESPIRE, commissario regio. Je ne fais aucune opposition à l'amendement que propose l'honorable rapporteur de la Commission, mais il me semble que ce serait un article à mettre plutôt dans la loi de la privative des postes, laquelle est soumise, dans ce moment, aux délibérations de la Chambre des députés. Il y a dans cette loi un titre spécial pour les infractions; je crois donc que c'est là que la disposition dont ils s'agit devrait être placée, d'autant mieux qu'ils se trouvent dans ce titre divers articles qui semblent se rapporter à cette même question, puisqu'on y fait mention de transports clandestins, et ceci est un transport en fraude.

Je me permets de faire cette simple observation; le Sénat décidera s'il en doit en tenir compte.

DI POLLONE, relatore. J'ai dit que toutes les personnes qui jouissent de la franchise n'en jouissent pas pour les journaux et autres imprimés. Qu'est-ce qu'il arrive?... Que pour faire jouir ces personnes de cet avantage, on enveloppe les journaux comme une lettre, et on oblige la poste à les porter gratuitement. Voilà ce qui se passe, et si nous en avons connaissance, c'est qu'on ne se soucie pas d'envelopper ces jour-

naux avec un papier un peu fort qui ne permette pas de constater l'abus par la transparence.

DESPIÈRE, commissario regio. Pour les journaux il y a un article spécial, M. le rapporteur ne l'ignore pas.

MAESTRI. Non posso concorrere nella multa che si propone per le contravvenzioni alla franchigia conceduta dall'articolo che si discute. La multa mi pare fuori di luogo e poco conveniente. Mi pare fuori di luogo, perchè essendo pendente la legge pel regolamento delle poste, e in quella comprendendosi le pene alle diverse infrazioni, quella mi pare la vera sede d'ogni penalità. E quindi facendo mia, se vi rinuncia, l'osservazione dell'onorevole commissario regio, mi oppongo alla discussione sulla multa. La dico poi sconveniente, perchè cade in questo articolo dove la franchigia è accordata ai membri del Parlamento, dai quali vuol essere respinto ogni sospetto d'infrazione della legge. E la cosa sta tanto più male in questa legge, sia perchè è una tariffa, sia perchè è la sola penale che si stabilirebbe in una franchigia conceduta al Parlamento. E qui dividendo il sentimento di delicatezza manifesta dell'onorevole mio amico senatore De Fornari e di qualche altro senatore, dichiaro che rinuncierei prima alla franchigia che vederla sfregiata da una multa.

SCOLAPIA. Mi pare che non sia irragionevole la proposizione. Qui si tratta delle franchigie di posta; la sanzione della legge, la quale potrà consistere benissimo in una multa, deve applicarsi dov'è stabilito il principio della franchigia speciale per la qualità della persona e per la qualità degli affari.

Io poi veramente non mi adonto che si applichi anche ad un articolo in cui sono compresi i membri del Parlamento, perchè siccome sono certo che nessuno dei membri del Parlamento vorrà scientemente defraudare l'erario di questo diritto, così mi pare anzi che sia convenevole il dare quell'esempio dell'eguaglianza di leggi per tutti, che non vogliamo privilegi. Io credo, che se si è introdotto questo privilegio a favore dei membri del Parlamento, egli è perchè i membri del Parlamento per la loro posizione politica rappresentano interessi molteplici ed abbisognano di molti lumi. Quindi è necessario che le richieste che loro vengono fatte per mozioni nel Parlamento e le notizie che loro vengono comunicate, non ridondino in loro detrimento pecuniario. Questa è la ragione per cui si concede la franchigia ai membri del Parlamento. Del resto mi sembra che quanto è venuto citando il senatore Di Pollone relativamente ai casi più frequenti delle franchigie, vale a dire dell'apposizione fraudolenta delle stampiglie, dimostra che l'applicazione di quest'articolo sarà molto più probabile in qualunque altro ramo di queste comunicazioni, che non in ciò che spetta al Senato ed alla Camera dei deputati. In ogni caso, senatori e deputati, vogliamo certamente essere tutti uguali davanti alla legge.

SAULI. Mi pare che adottando quest'emendamento dell'onorevole signor relatore, si dovrebbe fare la distinzione tra franchigie attive e franchigie passive. Per esempio, coloro che godono della franchigia passiva ricevono senza tassa le lettere ad essi indiritte: e se queste lettere invece di riferirsi ad affari dello Stato o a domande o a chiarimenti che riguardano materie trattate o da trattarsi nel pubblico Parlamento, si riferissero semplicemente a faccende ovvero ad affetti privati, colui che le riceve così senza tassa e senza pagamento di sorta sarà egli perciò reo di violazione alla legge? Credo di no. Ma intanto come dovrà governarsi?

DI POLLONE, relatore. Se il Senato me lo permette dirò due sole parole, citando un fatto che è accaduto frequentemente quando il conte La Margherita reggeva il Ministero degli esteri. Era invalso l'uso che molti approfittavano del

mezzo della segreteria degli esteri di mandare lettere in franchigia.

Il conte La Margherita ordinò e tenne ferma la mano per lungo tempo acchè tutte queste lettere fossero rimesse alla posta e tassate secondo le regole della tariffa. Ugual cosa faceva quando, spingendo più in là l'abuso, arrivava che si mandavano stoffe ed altri oggetti, profittando dei corrieri del Governo, gli mandava alla regia dogana affinchè fossero sottoposti al dovuto dazio.

Accadde a me stesso, non volontariamente, perchè un mio corrispondente aveva creduto di poter prendere questo mezzo, ed è allora che ho conosciuto questa disposizione che venne in poi mantenuta.

SAULI. Desidererei che il signor relatore mi rispondesse qualche cosa relativamente alla franchigia passiva e favorisse di dirmi se, per esempio, il deputato o il senatore che riceva franca una lettera da un paese dove non ci sia stampiglia affrancatrice sia tenuto di recarsi all'ufficio postale per farsi tassare una tal lettera.

Molte voci. No! no!

ALPIERI. Essendo stato io il promotore della proposta di questo emendamento, mi trovo in debito di presentare una nuova osservazione al Senato, ed è questa: io ignoravo, quando prendevo la parola, la natura della legge che sta ora in mano alla Camera elettiva; ma credo che in questa legge siano appunto comprese tutte le esenzioni cui può far luogo in conseguenza degli abusi e contravvenzioni postali. Dopo questa notizia io ho creduto che meno opportuna fosse la proposta fatta dal senatore Di Pollone, d'introdurre cioè nella legge attuale l'articolo di cui si tratta, perchè verrebbe ad essere probabile l'inconveniente che non si troverebbe in grado di corrispondervi.

Può essere che vi corrisponda: ma sarebbe secondo che sarà stabilito nella legge di cui parlava.

Aggiungeva poi sembrarmi essere assai grave la multa di 150 lire estensibile a lire 500, assai grave, dico, massimamente se si considera che è poi penosissima per chi si trova nel caso di fallire come lo stesso signor relatore; perocchè quelli di cui si parlava difficilmente potrebbero scontare la multa che sarebbe loro inflitta; ed allora non la sconterebbero, ovvero bisognerebbe aggiungere la sanzione della legge che sarebbe la pena personale, la qual si sostituisce alla multa.

Perciò io domanderei al Senato di rimandare la proposta all'epoca in cui si tratterà di quella legge.

DI POLLONE, relatore. Come autore della proposizione, certamente io non rinuzio al suo principio, ma siccome la legge di cui ci è stato tenuto discorso dal signor commissario regio dovrà certamente presentarsi in Senato, io prendo atto della manifestazione che è stata fatta in favore del mio emendamento e lo ritiro, riserbandomi di riprodurlo quando discuteremo l'accennata legge ove non vi fosse stato introdotto.

PRESIDENTE. Dopo il ritiro di questo emendamento non resta che a votare l'articolo intiero.

Chi approva questo articolo si voglia alzare.

(È approvato.)

« Art. 39. Il tributo prediale per le poste nell'isola di Sardegna è soppresso a cominciare dal primo gennaio 1851. »

A me sicuramente non è lecito di fare proposizioni, ma debbo render noto al Senato, per evitare una men buona interpretazione di questo articolo, che il tributo che si paga in Sardegna per le poste non è tributo prediale.

È desso un tributo di natura mista che si paga dai tre ordini antichi del regno che si chiamavano *Stamenti*.

Io perciò, se qualche senatore vuol far caso di questa osservazione, crederei si possa proporre che si cancelli la parola *prediale* e si metta semplicemente *tributo*.

MAESTRI. Io propongo questa soppressione.

PRESIDENTE. Chi approva questa soppressione voglia levarsi.

(È approvata.)

Porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

L'articolo 41 fu già messo in altra sede ed è già votato. Ora io dimando al Senato se desidera di terminare la discussione questa sera o di aggiornarla a domani.

Molte voci. Subito.

DI POLLONE, relatore. Signori, io vi domando ancora un momento di sofferenza per proporvi un articolo addizionale relativo alle convenzioni coll'estero.

Permettetemi, o signori, che approfittando della discussione della legge postale ora sottomessa all'illuminato vostro esame, io vi trattenga di un altro argomento, il di cui oggetto va alla medesima connesso.

Io voglio alludere alle convenzioni che questo Ministero per gli affari esteri sta per concludere o si propone di ulteriormente iniziare con varie estere nazioni.

L'epoca della conclusione e successiva ratifica di siffatte convenzioni è soggetta a variare dietro a molte circostanze indipendenti e di per sé imprevedibili dal Governo nostro, onde e l'una e l'altra possono succedere in tal periodo che una convenzione non possa venir presentata alla discussione delle Camere assai in tempo, perchè queste, nella corrente loro Sessione, abbiano campo a ventilarne i singoli articoli. Epperò ne conseguirebbe il più delle volte la necessità di aspettare la Sessione ventura, e così di dover rimandare indefinitivamente l'attivazione della convenzione stessa.

Se ben m'accorgo, un tale inconveniente potrà accadere quanto prima riguardo a quella ora in corso di trattative colla Francia: diffatti, sebbene queste siano con tutta possibile solerzia seguite, temo assai che la conclusione e la ratifica della progettata convenzione non possano aver luogo abbastanza in tempo da permetterne la presentazione al voto parlamentare durante l'attuale Sessione, malgrado il vivissimo desiderio di entrambi i Governi sardo e francese che la convenzione abbia effetto dal 1° gennaio prossimo.

Lo stesso intendasi in punto alla convenzione che si sta altresì dibattendo colla Svizzera.

In vista perciò delle espresse considerazioni, ed allo scopo anzitutto di andare all'incontro di inevitabili e talvolta notevoli incagli, risultanti dall'obbligo pel Governo di subordinare in via assoluta l'attivazione di una convenzione coll'estero alla prammatica sanzione delle Camere, io riterrei qual cosa sommamente ovvia che il Governo a vece di essere astretto a sottoporre alla preventiva loro approvazione ogni benchè menomo trattato che gli occorrerà di concludere, circostanza questa che d'ora in poi non di rado succederà, fosse anzi lasciato libero di darvi immediato esequimento, sotto alla propria responsabilità, salvo al potere legislativo di censurarne le disposizioni pattuite, e di proporre, il caso occorrendo, quegli ultimi provvedimenti che ravviserebbe opportuni.

Deggio osservare, o signori, che indotte furono appunto le Camere belgiche da cotali motivi quando hanno deciso di accordare, come infatti accordarono nell'articolo 6 della legge 22 aprile 1849 sulla riforma postale belgica, coll'esenzione di ogni obbligo contrario, la facoltà al rispettivo potere esecutivo di quella florida nazione di stipulare convenzioni col-

l'estero, e di regolare egli stesso l'applicazione dei diritti alle corrispondenze estere, secondo il tenore, ossia la natura delle convenzioni medesimo.

Penetrato, o signori, delle premesse ragioni, io vengo a proporre un articolo in aggiunta alla legge di cui si tratta, che ne diverrebbe parte integrante, e sarebbe così concepito:

« Art. 38. È fatta facoltà al Governo di fissare la tassa delle lettere originarie o a destino degli Stati esteri, secondo le convenzioni che sarà per rispettivamente concludere coi medesimi. »

PRESIDENTE. Domanderei al signor relatore se egli è a nome della Commissione che propone quest'articolo di aggiunta, ovvero se è a nome proprio.

DI POLLONE, relatore. Egli è a nome proprio.

PRESIDENTE. Io debbo dunque chiedere al Senato se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora è aperta la discussione sull'articolo testè letto.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GIULIO. Qualunque possa essere l'utilità della disposizione proposta dal signor senatore Di Pollone, essa solleva una questione talmente grave che non mi sembra potersi in questo momento discutare in quanto essa può essere creduta, ed io veramente propendo a credere che sia direttamente contraria all'articolo 5 dello Statuto, per cui niun trattato che importi onere alle finanze può ricevere esecuzione prima di aver ottenuto l'assenso delle Camere; io non so se questa disposizione possa dirsi letteralmente contraria, ma essa è sicuramente contraria allo spirito dello Statuto. Infatti egli è chiaro che sotto il velo di una convenzione postale fatta con una nazione estera, il Governo verrebbe ad acquistare la facoltà di accrescere, indipendentemente dal concorso del Parlamento, i carichi delle finanze, obbligandost a qualche pagamento verso una nazione estera, e quindi anche ad aggravare la tassa postale per tutte o per certe lettere.

Qualunque sia l'importanza adunque delle considerazioni presentate dal signor relatore, essa non mi pare di gran lunga tale che giustifichi una disposizione per cui ci metteremmo a rischio di dare così incidentalmente una falsa interpretazione ad un articolo sostanziale della legge fondamentale. Per questo motivo credo dover votare contro questo articolo addizionale.

SCHOPIS. Io confesso che trovo molto fondata l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Giulio, e mi pare che l'articolo 5 dello Statuto, il quale stabilisce la necessità della approvazione del Parlamento per tutti i trattati, i quali impongono un onere alle finanze, dimostra che non si può genericamente affidare al Governo questa facoltà, sia per la conclusione di trattati che porterebbero più, sia per quelli che porterebbero meno d'onere alle finanze. Se ciò fosse a carico delle finanze, allora io credo che, salvo l'articolo dello Statuto, il Governo possa concludere queste convenzioni come qualunque altro trattato; ma siccome potrebbe avvenire che ciò fosse un onere più grave, un carico maggiore alle finanze, allora andremmo contro al testo espresso nell'articolo 5 dello Statuto; per conseguenza noi non potremmo ammettere questa facoltà indeterminata, tanto più, come ho avvertito, che in tutti gli altri casi in cui non si apponga un onere alle finanze potrà il Governo usare della sua facoltà e concludere trattati senza la necessità dell'approvazione legislativa.

SAELLI. Io credo che in una questione piena di tante dubbiezze si possa procedere per analogia. Nei paesi che si go-

vernano a forma costituzionale tutte le gravezze pubbliche devono essere consentite dai Parlamenti; ma io so che in Francia le tariffe doganali, per esempio, possono subire notevoli modificazioni anche in tempo in cui le Camere non sono radunate, colla condizione naturalmente che vengano poi ratificati i cambiamenti allorchè il Parlamento torna in Sessione, onde io stimo che il nostro Governo potrebbe essere autorizzato a fermare e a mandare ad effetto convenzioni postali colle potenze estere, riservandosi poi di sottoporle alla sanzione del Parlamento nazionale.

SCLOPIS. Non potrei seguirè la dottrina esternata dal signor senatore Sauli; in Francia vi ebbero molti di questi esempi, e ci fu anche la legge del 25 marzo 1847 sui crediti supplementari, legge mercè la quale tutto il sistema finanziario rimase per una gran parte in balia del Governo.

Richiamerò all'onorevole senatore tutte le giustissime critiche che, anche nel seno del Parlamento francese, si fecero di quel sistema. Noi siamo in un paese costituzionale sincero, e sopra tutto in punto di finanze noi non dobbiamo deviare un attimo da quanto è scritto nella legge fondamentale, a costo anche di soffrire qualche scapito. Ed in questi particolari l'esempio della Francia sarebbe triste precedente da indicarsi.

DI POLLONE, relatore. Come autore della proposizione avrò l'onore per ultimo di parlare.

Se avessi creduto che codesto emendamento violasse menomamente il principio che è stabilito nell'articolo 3 dello Statuto, mi sarei astenuto dal proporlo, ma credo che vi è una distinzione da fare, mentre qui non riesce una gravezza per le finanze, non è un tributo nel pretto senso della parola, è un tributo volontario che ciascheduno paga, e lo paga nel senso delle convenzioni stabilite che sono una necessità, perchè quando il Governo per le tariffe interne applica, e non può applicare, altrimenti che le disposizioni della legge, certo se le aumentasse violerebbe la legge; ma quando il Governo dice: la Francia non mi dà le lettere che per il tal prezzo, non posso far a meno di stabilire quel prezzo, io non credo

che questo sia atto d'abuso di potere per parte del Governo, e che sia per nessun verso incostituzionale; io credo che vi sarebbe luogo ad una lunga discussione a fare su questo argomento, ma l'ora essendo tarda mi restringo in queste semplici parole, insistendo per la votazione di questa mia proposta, tendente ad agevolare l'attuazione di un gradevole beneficio per il pubblico, il quale verrebbe alcuni mesi prima sollevato dalle gravezze che attualmente soffre.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento. (*Vedi sopra*)

ALFIERI. Io desidererei che fosse fatta un'aggiunta alla proposta del nostro onorevole collega, ed è il limite nel quale si dovrà presentare alla sanzione del Parlamento; cioè se nella Sessione che seguirà la conclusione della convenzione, questa debba essere sancita dal Parlamento.

DI POLLONE, relatore. Io mi adatterei al sottoemendamento Alfieri.

ALFIERI. Siccome si è l'ultimo articolo sul quale si ha a dare il voto, io osserverei che sarebbe prudente (giacchè si tratta di una legge che è stata occasione di molte e molte variazioni) prima di venire ad una votazione complessiva e definitiva se ne facesse una lettura sul testo corretto e collazionato; perchè altrimenti potrebbe succedere che dopo votata la legge, nel verbale letto colla prossima tornata, si venisse a conoscere qualche cosa malintesa.

PRESIDENTE. Debbo di nuovo interrogare il Senato, prima di porre termine alla presente discussione, se per la gravità dell'ultimo emendamento, se per la difficoltà in questo momento di dar lettura di una legge in molte parti modificata, non sia miglior consiglio di aggiornare la discussione a domani.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Il Senato è convocato per domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 17 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedo — Omaggio — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Continuazione della discussione sul progetto di legge portante modificazioni alla tariffa postale — Discorso del senatore Di Pollone sulla nuova redazione dell'articolo addizionale proposto dalla Commissione — Osservazioni dei senatori Giulio, Sclopis, Gallina e De Fornari — Adozione dell'emendamento del senatore Alfieri che costituisce l'articolo 40, e approvazione dell'intera legge — Volazione per scrutinio segreto — Relazione di petizioni — Discussione sulle petizioni del dottore Crivelli — Vi prendono parte i senatori Di Collegno Giacinto, Giulio, Sclopis, Gallina, Alfieri e Di Pollone.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

CONGEDO — OMAGGIO.

(Il senatore D'Oria chiede un congedo di un mese, che gli è accordato.)

(Il cavaliere commendatore Trenga fa omaggio al Senato di un suo scritto sull'annessione dei comuni di Mentone e Roccabruna ai regi Stati.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

PRESIDENTE. Gli uffizi in coerenza alla deliberazione presa dal Senato hanno proceduto alla nomina di 7 commissari per l'esame della legge sulla pubblica sicurezza e della questione preliminare che si è affacciata.

La Commissione è composta dei seguenti senatori:

Sclopis — Colla — Des Ambrois — Gallina — Stara — Picolet — Deferrari.

Il signor senatore Colla, come appartenente al primo ufficio, è incaricato di radunare la Commissione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per la tariffa postale. La discussione erasi fermata sull'articolo addizionale proposto dal relatore della Commissione signor conte di Pollone.

La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Ieri ho avuto l'onore di proporre al Senato un articolo addizionale a cui il signor senatore Alfieri ha fatto un sotto-emendamento che ho accettato.

Vorrei dopo questo sotto-emendamento presentare una nuova redazione con alcune spiegazioni.

La discussione si è fermata ieri all'articolo addizionale che ho avuto l'onore di proporre al Senato, e tendente a dare al Governo del re la facoltà di attuare le convenzioni postali che sta per sottoscrivere colle potenze estere.

Non essendo ancora stata preclusa la via di aggiungere nuovi riflessi a quelli già adottati, confido nella tanta indulgenza dimostratami da voi, o signori, in questa discussione, e mi avanzo a contrapporre alcune considerazioni alle obiezioni che sono state fatte alla mia proposta, le quali sostanzialmente si restringono in ciò che il contenuto del mio articolo sia contrario all'articolo 5 dello Statuto; e così, si soggiunge, ne verrebbe violata la legge organica che è nostro dovere e nostro interesse di mantenere incolume da qualunque benchè menoma alterazione.

Ma, signori, o m'illudo grandemente, ovvero l'interpretazione che si vuol dare, e le conseguenze che si temono, non esistono affatto; e ciò è quanto mi proverò di dimostrare.

Cosa vuole l'articolo 5 dello Statuto? Che i trattati i quali importassero un onere alle finanze non possano avere effetto senza l'assenso del Parlamento.

Ora, nel caso concreto, non vi è onere di sorta per le finanze, in primo luogo perchè il contributo postale è un contributo volontario, a cui ciascun cittadino si assoggetta, e dal quale può astenersi.

Un riputato nostro scrittore, trattando nel suo giornale di queste nostre discussioni (*Opinione*, foglio n° 105 del 16 corrente) afferma che la tassa postale non debbe essere considerata come un'imposta indiretta, ma come la ricompensa di un servizio. Ed in vero, niuno sorgerebbe a dare il carattere d'imposta indiretta ai prezzi stabiliti dall'azienda delle strade ferrate per le corse, nè a trovare diversità di natura tra la tariffa del porto delle lettere, e quella dei prezzi delle corse sulla strada ferrata.

A che mirano, in secondo luogo, le convenzioni postali in corso di trattativa? Ad esonerare la nazione dall'aggravio di diritti esuberanti. Valga a ciò dimostrare l'esempio citato delle conseguenze della novella tariffa già intesa col Belgio, mercè la quale, la tassa di una lettera da Torino per quel regno che costa ora lire 1 65, non sarà più che di centesimi 60, cioè di quasi due terzi di meno. E si vorrà, a fronte di un simile risultamento, ancora sostenere che vi sia onere

non già per le finanze che sono disinteressate nella questione, ma eziandio pel pubblico, al quale risulterà invece un grande vantaggio?

La reiezione della disposizione di che si tratta, avrà per diretta conseguenza convenzioni che eminentemente utili non potranno avere il loro effetto, come sarebbero pur quelle colla Francia, colla Spagna e colla Svizzera, poichè questi trattati che non possono essere compiuti prima del prossimo luglio, non potranno essere discussi dal Parlamento in quest'anno al punto in cui trovasi inoltrata la Sessione, nè è possibile che il medesimo sia poscia per occuparsene all'apertura della Sessione prossima, in cui è da sperare che si accingerà, ogni altro affare cessante, a ristabilire l'equilibrio nelle finanze, mentre, quando anche contrariamente a questo mio sentimento, dessero, cosa non probabile, la preferenza sovra ogni altra questione ai trattati postali, questi essendo di 28 ai 30 articoli caduno, non basterebbero tre mesi per essere deliberati dalle due Camere; e tutto il frutto che ne aspettiamo sarà perduto, e continueranno a pagarsi per una lettera da e pel Belgio lire 1 65, per una di Parigi, lire 1,50, per quella di Spagna anche lire 1,50, oltre il diritto spagnuolo, e per quelle di Berna lire 1 15, cosa veramente incomportabile pel nostro commercio.

Nè qui si ferma il danno. Noi siamo gli intermedi officiosi tra le citate potenze e la Toscana e gli Stati pontifici, per cui abbiamo trattato ed ottenuto anche considerevoli facilitazioni; i quali Stati della misera nostra Italia verranno pur essi privati di siffatti vantaggi, parlo dei soli pecuniari, astenendomi dal seguire le tracce del valente oratore che ieri riapriva la discussione generale a proposito dell'articolo 39, e tacendo dei tanti altri vantaggi morali che deriveranno dall'abbassamento della tariffa.

Vorrei potermi lusingare, o signori, che questi semplici dati di pubblica utilità possano persuadervi a dare un voto favorevole alla proposta di che ragiono; ma dubitando di me stesso aggiungerò ancora un argomento sull'interpretazione a darsi alla parola onere. Penso che si debba ritenere per equivalente ad imposizione, e non vi ha imposizione nel pretto senso che non sia obbligatoria, nel quale senso ardisco ripetere che ciò non è nel caso nostro, e se fosse, direi ancor io che il Parlamento non debbe mai lasciare in arbitrio del potere esecutivo lo stabilimento d'imposizioni onerose allo Stato.

Ad avvalorare questo mio sentimento, mi appoggio all'economista G. B. Say il quale definisce così la parola *contributo* (*impôt*): « L'impôt est une valeur fournie par la société, et qui ne lui est pas restituée par la consommation qu'on en fait. »

Ora, domando, se questa definizione d'uno dei più gran maestri nell'economia politica sia applicabile al caso nostro. Non lo credo, mentre se il pubblico paga, paga per un servizio renduto dallo Stato, e ne riceve compenso, e non deve, nè può in conseguenza ritenersi nel senso sovra citato quale vera imposizione, poichè non è vero che la somma spesa dalla società per le poste non le sia restituita e sia consunta, anzi mi pare che debba considerarsi come uno scambio in cui delle due parti contraenti una fornisce un servizio pel quale riceve un compenso, e l'altra percepisce il servizio, e ritira l'equipollente di quanto ha pagato.

Lo stesso autore dice in un'altra parte de' suoi trattati, che « l'impôt est une valeur délivrée au Gouvernement par les particuliers pour subvenir aux dépenses publiques. »

Ora, comprenderei che, se si trattasse di aggravare la tassa postale interna, potrebbesi considerare questa defini-

zione applicabile, mentre dall'interna il Governo ritrae un utile in favore delle finanze, non così da quella che percepisce per corrispondere alle potenze estere, poichè non è che un agente fra la nazione e coteste potenze, non ritrae un centesimo a beneficio dello Stato, quanto riceve altrettanto paga, con questa differenza che sin qui esigeva molto perchè doveva pagare troppo. Riducendo le tasse, egli diviene il solerte rappresentante degli interessi del pubblico, un provvido agente che tratta i veri interessi del paese; ed il Parlamento, ponendolo nel caso di così agire, non viola menomamente lo Statuto, al quale poi tutti ci professiamo riverenti quanto mai.

Vogliate, o signori, meditare un momento senza prevenzione questo mio ragionamento, e forse vi convincerete che associandovi al mio voto farete cosa buona, utile, necessaria e desiderata. Nella contraria sentenza tutto starà in forse, ed i danari dei nostri concittadini che non sono pur troppo abbondanti di soverchio, invece di rimanere a loro disposizione andranno ad arricchire il tesoro delle potenze estere.

Per conciliare poi le diverse opinioni che si sono manifestate, ho pensato di offrire una novella redazione al Senato del mio articolo addizionale, concepita nei seguenti termini:

« È fatta facoltà al Governo di concludere convenzioni postali colle estere potenze onde ottenere riduzioni nei diritti attuali per le lettere originarie o a destino de' regi Stati cogli Stati esteri e di porle in esecuzione mediante un regio decreto da convertirsi in legge nella prossima Sessione. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. La compilazione dell'articolo addizionale quale viene ora presentato dal signor relatore della Commissione rimuove alcuni dei dubbi che faceva nascere in me la compilazione che egli ne aveva presentata ieri sera. Essa infatti esclude il caso di un trattato il quale imponga nuovi oneri alle finanze, e si riduce al consentire al Governo la facoltà di contrarre ed attuare convenzioni, le quali invece acemino gli oneri antichi, essa è insomma un'autorizzazione temporaria data al Governo di ridurre la tassa delle lettere; cadoo per conseguenza in parte le obiezioni che io aveva ieri sera sollevate.

Il discorso ora tenuto dall'onorevole senatore mi dà però occasione di far avvertire alcuni errori che credo contenersi nella dottrina economica che egli ha sviluppata.

Egli vorrebbe stabilire che la tassa delle lettere non costituisce una gabella, non costituisce un'imposta, ma che è la semplice mercede dovuta al Governo pel trasporto delle corrispondenze private. Ora questa dottrina mi pare affatto insussistente.

In primo luogo la tassa delle lettere è gabella, se è gabella la tassa del tabacco, e tante altre che non si possono dire assolutamente obbligatorie, perchè ognuno è libero di astenersi dal tabacco ed anche dal sale.

E nessuno tuttavia non ha mai dubitato che le gabelle del sale e tabacco non costituissero una vera imposta. Nè regge a rigor di termini il confronto che egli ha fatto della tassa delle lettere colle tariffe dei posti per i trasporti sulla strada ferrata. Lo Stato nello stabilire una via ferrata tra Torino e Genova non si è attribuito un monopolio, non ha proibito di far uso degli altri mezzi di trasporto; i viaggiatori sono assolutamente liberi di viaggiare celeremente nelle carrozze del Governo o lentamente in quelle delle diligenze. Per conseguenza non vi è alcuna parità tra il trasporto delle lettere che è assolutamente obbligatorio e il trasporto per la via ferrata.

Non importa dunque il decidere ora se possa o non possa la tariffa delle strade ferrate chiamarsi un'imposta, ma credo che, rigorosamente parlando, questa tariffa dovrebbe essere sanzionata dal Parlamento, e non promulgata per via di semplice decreto reale, poichè costituisce un ramo di pubblica entrata. Quanto poi alla definizione delle imposte data dall'illustre Say, colla massima riverenza per una così imponente autorità, non posso dissimulare che agli occhi miei essa è assolutamente falsa. L'imposta, dice Say (secondo la citazione che ne è stata fatta), è pagamento che si fa dalla società al Governo senza corrispettivo; ora questo, dico io, è esazione indebita, è confisca, è spogliazione, non è imposta.

Ogni vera imposta, ne' paesi civili, ha anzi per carattere essenziale di essere mercede di servizi resi alla società dal Governo. Questi servizi ponno consistere nel trasporto delle lettere o delle persone, ponno consistere nella preparazione del sale o nella fabbricazione del tabacco, ma più largamente considerati comprendono la difesa del territorio, dell'indipendenza della nazione, la tutela della libertà, delle persone, la proprietà dei cittadini, tutti i servizi che il Governo deve rendere alla società, tutti i servizi che la società compensa mediante le imposte. Dove han termine i servizi resi dal Governo, ha termine il diritto di riscuotere imposta; ogni riscossione fatta da esso, oltre al confine dei servizi da lui resi, sarebbe una vera spogliazione; ond' io sostengo che la definizione adottata dall'onorevole preopinante è assolutamente inammissibile. Ma soggiungo poi ancora che quando anche fosse vera quanto mi par falsa, non ne verrebbe tuttavia per conseguenza che la tassa delle lettere non fosse una vera imposta. Infatti nella tassa delle lettere io distinguo due parti: l'una destinata a compensare il servizio reso dal Governo nel trasporto delle lettere; l'altra non destinata a compensare questo servizio, non già però che questa seconda sia assolutamente gratuita, ma essa tende a far fronte ad altri bisogni, a compensare altri servizi. Sotto qualunque aspetto adunque si voglia considerare la tassa delle lettere, essa è una verissima imposta che il Governo non può nè accrescere, nè (aggiungerò ancora) scemare, senza la sanzione del Parlamento. Sia che questa diminuzione si faccia derivare da una convenzione conclusa con un Governo straniero, sia che essa provenga da una determinazione libera, spontanea presa dal Governo, non credo io già che essa possa diversamente attuarsi che dopo il consenso delle due Camere. Non è men vero però che in molti casi, così in altri paesi dovè è da tempo in vigore il sistema costituzionale, come anche fra noi, si sono talvolta concesse al Governo facoltà di riscuotere le imposte, ancorchè non fossero state precedentemente votate dal Parlamento; si concesse la facoltà di attuare un bilancio, si concesse la facoltà di modificare tra una Sessione e l'altra la tariffa doganale. Non credo che sia assolutamente vietato dallo Statuto il dare un voto di fiducia al Governo, autorizzandolo a fare nel sistema daziario e nell'intervallo delle Sessioni questa o quella variazione, ma credo che una tale facoltà non debba concedersi senza necessità evidente.

Non insisto per conseguenza ulteriormente, lasciando alla savièzza del Senato di decidere se il caso presente sia di tale gravità che meriti veramente che si dia al Governo questa facoltà discrezionale, non reggendo più l'opposizione che io faceva ieri, fondandomi unicamente sui maggiori oneri che queste stipulazioni potessero imporre allo Stato, poichè il caso di un maggior onere venne escluso nella nuova compilazione.

PRESIDENTE. Debbo prima chiedere al Senato se l'ar-

ticolo addizionale riformato ora dal relatore della Commissione sia appoggiato.

(È appoggiato.)

DESPIN, commissario regio. Le Gouvernement accepte la rédaction de l'amendement telle qu'elle est proposée par l'honorable rapporteur de la Commission.

Les raisons qu'il a développées prouvent assez que le seul but de cet amendement est de faciliter les conventions postales avec l'étranger; elles établissent même non-seulement la convenance, mais la presque nécessité pour le Gouvernement de cette faculté pour mener à bonne fin les conventions qui sont maintenant en cours d'exécution. D'ailleurs l'addiction qui promet la présentation à la première Session du décret royal pour être converti en loi, prouve qu'il y a nullement ici l'intention de déroger à un des articles du Statut.

Par ces motifs le Gouvernement croit devoir adopter l'amendement qui a été proposé par l'honorable rapporteur de la Commission.

ALFIERI. Sebbene io abbia appoggiato l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone, tuttavia non posso nascondere essermi di qualche gravità l'osservazione fatta ieri sulla convenienza di autorizzare anticipatamente un trattato od una convenzione che ancora non è conosciuta, e ciò malgrado il disposto dell'articolo 8 dello Statuto.

La forma data all'emendamento dal suo autore e l'aggiunta che egli ha fatta in seguito alla proposizione già da me ieri presentata toglie, a mio parere, una parte delle opposizioni che si sono fatte: pure con tutto questo mi sembra che quest'aggiunta nella sua forma desidero alcun che onde schivare ogni contraddizione, foss'anche solo apparente, coll'articolo già citato dello Statuto.

Mi pare pertanto che questa contraddizione si potrebbe meglio evitare ove, invece dei termini in cui è ora proposto l'emendamento, esso fosse invece redatto in modo conforme a ciò che si è praticato in Inghilterra, e che mi viene suggerito dall'esempio di una legge a cui si è fatta allusione in una discussione che ebbe luogo non è molto nel Senato stesso quando si approvò il trattato concluso colla Toscana. Fu appunto in quell'occasione che io feci cenno del sistema tenuto in Inghilterra su questo punto, e ricordava come nell'anno quarto del regno di Giorgio IV fossero stati dal Parlamento inglese approvati due bill, mediante i quali il re d'Inghilterra nel suo Consiglio era autorizzato ad accordare agevolanze a quelle potenze, le quali in iscambio avessero dal loro canto fatto altrettanto. Dietro ciò mi pare che anche da noi si potrebbe nello stesso modo, dicendo che il Governo del re (io sarei disposto ad ammettere per quanto è possibile il tenore dell'articolo inglese.) «*previs il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere facilitazioni (o quella parola che crederà più conveniente)* conformi alla base della presente legge, a quegli Stati esteri i quali dal loro canto accordassero eguali vantaggi.»

Quindi si potrebbe far seguire che queste concessioni dovessero essere cambiate in leggi nella Sessione del Parlamento che seguisse le concessioni fatte.

Sembrami che in questo modo forse sarà tolta quell'apparenza di contraddizione che si è avvertita, e che si provvederebbe alle convenienze alle quali si tratta ora di soddisfare.

SCLOPIS. Una questione tutta d'amministrazione ci ha portati nel campo delle teorie.

Discussa con grande lucidità dall'onorevole senatore Giulio al punto non solamente di terminologia, ma di veri fondamenti di pubblica economia, il senatore Alfieri ha ridotto l'e-

emendamento proposto dall'onorevole relatore della Commissione a termini che pare sfuggano l'applicazione dell'articolo 5 dello Statuto.

Mi fermerò su quest'articolo anche per ben definirne il senso, poichè, se non vado errato, mi sembra che la disposizione alla quale noi accenniamo, possa avere alcun che di meno certo nella sua applicazione:

Lo Statuto dice: « I trattati che importano un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. »

Qui è da notare la parola *importar onere*.

Importare un onere si è detto onde dimostrare che quanto potesse essere d'aggravio alle finanze non solamente come lo stabilimento di un'imposta, di un balzello, ma qualunque specie di peso alle finanze entra nel novero di quei trattati per cui è necessario l'assenso legislativo. In una costituzione la quale è stata lungamente dibattuta e della cui discussione rimangono i documenti, lo Statuto belgico cioè, si è osservato che colle parole in cui di un articolo analogo, l'articolo 68, si erano serviti quei legislatori, si voleva adoperare molta elasticità. In esso si sono introdotte le parole *i trattati i quali potranno — grever l'État*, ed allora vi fu gran dibattito per ridurre a termini di più stretta significazione questa qualità di trattati: tuttavia l'opinione che si dovesse lasciare la cosa in una certa ampiezza onde comprendere tutti i casi possibili di aggravio alle finanze fu quella che infine prevalse.

Dico questo, perchè mi pare che forse questa parte dell'articolo 5 dello Statuto possa dar luogo ad una distinzione, cioè che quei trattati i quali importano onere maggiore di quello che esiste, abbiano necessità dell'assenso legislativo; quelli invece che lasciano lo statu quo, siccome non ci sarebbe propriamente un onere di più alle finanze, possano far senza la necessità di questo assenso: tuttavia la materia mi pare molto grave, e soprattutto negli esordi del nostro sistema costituzionale non mi attenderei di dire, che in qualunque specie in cui emerge un trattato che porti bensì un onere alle finanze, ma lo porti scemato, si possa prescindere dall'assenso legislativo.

Le spiegazioni che ha date l'onorevole senatore Alfieri potrebbero infatti escludere questo pericolo, vale a dire che si permetta soltanto al Governo del Re d'addivenire a quelle convenzioni che portino a meno l'aggravio dello Stato. Lasciando però intatta in merito questa questione, io credo che sempre sia necessario che alla prima tornata del Parlamento queste convenzioni siano sottoposte alla sanzione legislativa, e per conseguenza che non ammettano verun carattere definitivo, neppure rispetto alle altre potenze colle quali noi conveniamo, perchè sarebbe un'illusione il fermare un trattato con qualche apparenza di definitivo, al quale poichè fosse presentato al Parlamento si potesse ragionevolmente negare l'assenso.

Dunque mi pare che quando si adottasse la modificazione della quale ha fatto cenno l'onorevole senatore Alfieri, e che fosse inteso che queste convenzioni non avranno altro carattere che di provvisorio, fino a che il Parlamento abbia dato la sua sanzione, forse eviteremmo quel grave inconveniente.

Ripeto per altro che quanto più andremo a rilente per rispettare la costituzione nelle vie dei voti di fiducia, tanto più faremo opera utile, anche quando avessimo da sopportare qualche scapito pecuniario. Se il marchese Alfieri volesse avere la compiacenza di ripetere le parole del suo emendamento...

ALFIERI. Lo sto compilando...

GALLINA. (Interrompendo) Molto gravi e molto assennate sono le osservazioni che furono fatte in questo dibattimento; tuttavia io credo che sono ancora in parte contrastabili, sia per ciò che riguarda il principio e la definizione d'economia pubblica accennati e combattuti, sia per ciò che concerne il principio da seguirsi nell'interpretazione dello Statuto.

Secondo me, la questione pare molto più semplice se noi, fatta astrazione da tutte queste diverse discussioni, portiamo il nostro esame sopra l'articolo 5 dello Statuto tale e quale è concepito, e quando a questo articolo dello Statuto vogliamo fare l'applicazione dell'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione.

L'emendamento che il signor relatore della Commissione ha proposto ha due parti distinte: la prima tende a dare facoltà al Governo di trattare colle potenze estere per combinare convenzioni relativamente al trasporto delle lettere.

La seconda ha per fine di dare facoltà al Governo di attuare immediatamente queste convenzioni tali quali saranno stabilite.

Quanto alla prima parte, io credo che i termini dell'articolo 5 dello Statuto sono abbastanza espliciti perchè si possa dichiarare che il potere esecutivo non abbisogna di questa facoltà, perchè l'articolo 5 dello Statuto dice chiaramente che i trattati i quali importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Se dunque non possono avere effetto senza l'assenso delle Camere, vale a dire che quanto al combinarli, quanto al proporli, per parte del potere esecutivo, ogni facoltà è concessa da questo stesso articolo, egli è l'attuazione che non è facoltativa al Governo senza l'assenso del Parlamento.

Ma quanto al combinare, al proporre, all'aderire sino ad un certo punto, sotto la condizione dell'approvazione successiva del Parlamento, io non vedo difficoltà nessuna, e credo che il Governo ha piena facoltà a questo riguardo.

Vengo adunque alla seconda parte dell'emendamento: qui sta la difficoltà, ed è massima: e veramente il concedere in prevenzione come voto di fiducia la facoltà di fare convenzioni postali, lo trovo esuberante.

Non voglio entrare nella questione dell'onere che vi possa essere in queste convenzioni per le finanze; credo che possiamo astenerci da questa discussione, ma credo fermamente che non sia prudentiale, non sia oggetto di fiducia quello di fare convenzioni postali. La materia non è abbastanza grave perchè si possa considerare assolutamente indispensabile che il Governo vi proceda senza la successiva discussione del Parlamento. Vedo poi che noi non ci troviamo in tali circostanze nelle quali queste discussioni non possano aver luogo; le convenzioni postali staranno per cessare nel corrente anno, il quale è quasi ancora al suo principio, essendone trascorso poco più di un terzo, e queste convenzioni, come ho detto, non hanno quei caratteri di gravità i quali impediscano al Parlamento di potersene occupare tostochè gli siano presentate. Ora m'immagino che il Governo procederà alle intelligenze per queste convenzioni con quell'alacrità che è comandata dal tempo medesimo, vale a dire che bisogna che le abbia in pronto prima che l'anno termini; siccome probabilmente al terminare dell'anno il Parlamento sarà riunito, così io credo che non sia per ora il caso di ledere un principio così positivo, così formale quale è quello dello Statuto, che queste convenzioni debbano, prima di aver la loro esecuzione, essere esaminate ed approvate dal Parlamento. Credo quindi che l'emendamento in parte non sussista, vale a dire che non abbia uno scopo, perchè lo Statuto vi provvede e la legge

attuale. Dunque parmi che la seconda parte non sia accettabile perchè troppo direttamente contraria all'articolo dello Statuto che ho invocato.

ALFIERI. Io credo di aver forse qualche utile osservazione a fare intorno a ciò che disse l'onorevole senatore Gallina. Questa mia osservazione si riferisce alla condizione speciale in cui si troverebbe il Governo in seguito all'accoglimento che facesse il Senato della proposta legge.

In fatti il ragionamento suo sembrami si potrebbe applicare al caso che succederebbe, se il progetto di legge fosse già messo in esecuzione dopo emanato l'assenso del Parlamento; ma dal tenore del progetto stesso risulta che anche approvato dal Parlamento non sarà tuttavia in esecuzione se non dal 1851. Anzi si era lasciato intendere da chi faceva le parti del Governo che forse, in vista delle circostanze finanziarie in cui si trova il paese, potesse succedere che nemmeno al 1° gennaio 1851 la legge sancita andrebbe in esecuzione, poichè se le finanze veramente si trovassero in istato così grave da non poter sopperire ai carichi cui dobbiamo far fronte, il Governo sarebbe il primo a richiedere al Parlamento di ritardarsi con un nuovo atto legislativo la data dell'esecuzione della legge. Ma intanto, ci diceva il relatore, anche in nome della Commissione e credo del Governo, che stringenti erano i negoziati già intavolati con vari Governi esteri, e che quindi poteva succedere che le istanze di questi Governi inducessero il Governo del re a conchiudere ed a mettere in esecuzione, anche prima dell'esecuzione della legge, quei patti che fossero tra loro convenuti, potrebbe dunque presentarsi il caso che la tariffa consentita alle estere potenze dovesse attuarsi prima che venisse ad essere attuata la riduzione portata dalla legge che stiamo discutendo. Oggetto questo di cui si tratta sarebbe un caso eccezionale, ed è per questo che io credevo rimediare all'onere che verrebbe momentaneamente a risultare per le finanze, secondo la tariffa tuttora in vigore e che durerà in vigore per un semestre ancora. La diminuzione che risulterebbe dalle convenzioni colle estere potenze importerebbe un onere, poichè sarebbe, almeno lo suppongo, una diminuzione di tassa di prodotto. Vi sarebbe dunque necessità di sopperire con altri proventi a quelle spese cui questo sopperiva. Fu dunque, ripeto, per provvedere a questo emergente, che io ho creduto che si potesse adottare di preferenza la forma da me proposta, nella quale introduceva alcune parole per significare che queste concessioni dovevano essere conformi a ciò che era stabilito dalla presente legge; dunque non era più un cambiamento nuovo, un cambiamento nella condizione finanziaria che potesse produrre un onere, era una semplice applicazione della presente legge, per la quale preventivamente si consentiva fosse fatto dal Governo del re un accordo colle potenze estere.

È in questo senso che io credo che l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone e modificata secondo il mio suggerimento possa venire accolta dal Senato, senza che perciò sia meno vero quello che era proposto dal senatore Gallina.

DI POLLONE, relatore. Non mi avventurerò nel vasto campo delle discussioni di economia politica, le quali sono difficili, e forse al disopra delle mie forze, che non sarebbero da tanto da poter sostenere a fronte dei maestri che opinano or ora. Mi limiterò a parlare dei fatti, cioè di quelli che risullano dallo stato attuale delle cose.

Io ho proposto un articolo addizionale (non occorre il dirlo), con retta intenzione, con intendimento cioè di procurare un reale vantaggio al nostro paese; il che io ho provato citando, o ripetendo per dir meglio, l'esempio che avevo già addotto, se non m'inganno, per ben due volte, che il dele-

gato postale mandato e con autorizzazione del ministro degli esteri nel Belgio, ha incontrato le maggiori facilitazioni, e dico, senza temere di essere contraddetto, ha ottenuto condizioni tali che desidererei poter egualmente conseguire dalle altre potenze, con le quali si stanno ora continuando le negoziazioni.

Il Governo del Belgio pose una sola condizione che si ridusse poi in un vivo desiderio, ed era quella, che il trattato fosse attuato, se possibile, il 1° maggio. Noi abbiamo resistito per una semplicissima ragione, che il Ministero vuole procedere legalmente, che non vuole procedere arbitrariamente. Ho creduto in tal condizione di cose di conciliare il rispetto che il Ministero avea per lo Statuto, e per i diritti del Parlamento, e che noi tutti abbiamo pur mente di rispettare, e col promuovere l'interesse del paese, e colle esigenze eziandio delle potenze estere, proponendo di delegare al Governo la facoltà ch'egli non crede di ritenere.

Ed è per questo solo motivo che mi sono fatto autore dell'articolo, e se le mie ragioni non sono giuste, il Senato deciderà. Ma io intanto persisto nella mia proposizione.

GALLINA. Non so se la risposta dell'onorevole signor relatore rifletta le mie parole . . .

DI POLLONE, relatore. (Interrompendo) Domando perdono all'oratore d'interromperlo, ma sento il bisogno di dichiarare, che non ho avuto in mira le sue parole in ciò che ho detto, ho risposto in genere a tutti gli argomenti che mi vennero opposti.

GALLINA. In quanto al principio, mi pare che il fatto allegato dal signor relatore si accordi pienamente col mio sistema, giacchè esso dimostra che vi furono trattative col Belgio per fare una convenzione; dunque il Governo non ha bisogno di un' autorità speciale per procedere a queste convenzioni. Mi pare la cosa abbastanza semplice e che il fatto stesso del potere esecutivo si accordi colla dottrina che io spiegava un momento fa. Quanto alla seconda parte ho fatta quell'osservazione che credevo applicabile appunto alla specialità accennata dal relatore, vale a dire mi sembra che la convenzione intesa col Belgio, se fosse presentata al Parlamento, tra pochi giorni potrebbe essere discussa ed approvata; tuttavia se il Senato crede che ciò che si è chiamato un voto di fiducia, cioè, che la proposizione dal signor relatore emendata dal senatore Alfieri sia accettabile perchè raccomandata dalla circostanza, io non ho difficoltà di aderirvi; anzi, se debbo interamente spiegare quel ch'io ne senta, questo emendamento, o dirò meglio questa proposizione starebbe perfettamente da sé anche indipendentemente dalla legge che ci è proposta. Quest'osservazione io sottopongo al Senato, del resto lo scopo principale di essa tendeva a stabilire che il Governo è autorizzato da sé, a termini dello Statuto, ad iniziare quelle trattative ch'egli crede convenienti ed utili per l'amministrazione postale, salvo poi il caso portato dall'articolo dello Statuto al quale si propone di derogare.

PRESIDENTE. L'articolo addizionale proposto dal senatore Alfieri al quale mostrò di voler anche assentire l'onorevole relatore della Commissione è così concepito:

« Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere agevolanze, coerenti alle disposizioni nella presente legge contenute, a quei Governi esteri che reciprocamente le acconsentissero a vantaggio di questi Stati. Il decreto reale con cui saranno questi trattati posti ad effetto saranno presentati all'approvazione del Parlamento nella prossima Sessione. »

Domando se quest'articolo è appoggiato.
(È appoggiato.)

Se non v'ha chi chiegga la parola

DI COLLEGGNO LUIGI. (*Interrompendo*) Io farei un'osservazione. Il primo articolo della legge che si sta discutendo, se ben mi ricordo, coll'emendamento che vi è stato fatto riporta l'effetto della medesima sino al gennaio 1851. Ora quest'articolo che si propone come addizionale, se non contiene un'eccezione, non potrebbe aver forza che per quell'epoca medesima, e allora perderebbe l'effetto che si ha in vista, il quale è d'autorizzare fin d'ora il Governo a far ciò che la legge medesima differisce sino al 1° di gennaio del 1851.

Io ho creduto bene d'indicare questa cosa, perchè altrimenti temerei che

DI POLLONE, relatore. (*Interrompendo*) Non si può fissare in questo momento quali saranno le condizioni precise delle convenzioni che non sono ancora ultimate.

Quella del Belgio, ora demandata effettivamente, come ho accennato, è stata sospesa fintantochè non si conosca il voto del Senato. Parrebbe conveniente di avere mezzo di attuarla quanto più presto possibile, perchè è di fatto conveniente per noi di avviarla al più presto possibile. Per togliere ogni dubbio si potrebbe aggiungere alla disposizione di che è caso la parola *fin d'ora*.

ALFIERI. Domanderei la parola per una spiegazione, ed è che tutta l'efficacia di questo emendamento si riduce a consentire che la legge attuale sia posta in esecuzione verso le potenze estere che tratteranno con noi prima del 1851. Con quest'articolo s'intende di dimostrare che, siccome si tratta di condizioni conformi alla legge, non è che un'esecuzione anticipata della legge stessa.

DI COLLEGGNO LUIGI. Desidererei, anzi pregherei il signor presidente che volesse aver la compiacenza di darmi lettura dell'articolo 1°, per vedere se non impinge. . . .

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1° della legge come fu emendato. (*Legge*)

Pare che non contenga cosa la quale alluda ad alcun trattato colle potenze estere.

DE FORNARI. Io vorrei far osservare che non si tratta, come aveva sentito annunciare in ultimo, di applicare la legge che noi discutiamo, e che sta forse per essere approvata, alle negoziazioni colle potenze estere, ma bensì d'altri trattati i quali possono alquanto deviare dalle disposizioni di questa legge e che speriamo dover essere anche più favorevoli, secondo i negoziati che si dicono in corso.

Ma torno a dire che non possiamo collegare i trattati esteri coll'esecuzione della presente legge. Si tratta di autorizzare l'attuazione di quei trattati che si stanno negoziando, e che si spera di poter concludere per modo favorevole. Nello Statuto non è punto impedito alla Corona di concludere trattati ancorchè diventassero onerosi, di che pur troppo noi abbiamo avuto recentemente dolorosi esempi, i quali erano poi dopo sottoposti al Parlamento; sicchè i trattati non possono, quando sono onerosi, essere considerati che come provvisori, finchè non può aver luogo la definitiva ratifica. Sotto questo aspetto nessun impedimento vi è perchè la Corona possa concludere questi trattati.

Ciò che reclama il relatore della Commissione, nella sua proposizione, si è di poter attuare taluni di questi trattati che le potenze desiderano di vedere messi in atto anche prima che il Parlamento sia in grado di approvarli, perchè può darsi il caso che il Parlamento non sia aperto in quel tempo in cui saranno stati conclusi. Io credo che a ciò neppure si frapponga alcun ostacolo che gran fatto rilevi; perchè pur troppo ci siamo anche trovati nel caso di autorizzare la Co-

rona a riscuotere imposte le quali non erano state approvate dal Parlamento o non potevano esserlo, eppure le necessità politiche esigevano che si autorizzassero preventivamente.

Io credo che il caso si presenti adesso, ed anzi in un sistema favorevole, giacchè speriamo di ottenere con questi negoziati delle diminuzioni nelle onerose disposizioni che si trovano attualmente nel sistema postale; e d'altra parte bisogna anche studiar modo di aderire al desiderio di quelle potenze con cui si deve trattare. Io non vedo adunque nessuna difficoltà perchè sia autorizzata la Corona a concludere questi trattati ed attuarli provvisoriamente, purchè siano sempre in un sistema provvisorio, o non siano definitivamente posti in esecuzione fintantochè non abbiano ottenuto l'approvazione del Parlamento.

Conchiudo pertanto che parmi non dover incontrare niuna difficoltà la proposizione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo addizionale non ha guari letto.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la discussione intiera della legge.

Resta, per soddisfare al voto del Senato, che io dia lettura dell'intero testo della legge modificata, secondo le varie emendazioni che hanno avuto luogo durante il corso della discussione.

La legge modificata dal Senato è concepita in questi termini. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 379.)

Va a procedersi allo squittinio segreto mediante l'appello nominale.

Prima però devo rendere avvertito il Senato che la seduta non si scioglie dopo promulgato lo squittinio. Si è posta all'ordine del giorno anche la relazione di petizioni.

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	86
Voti favorevoli	54
Voti contrari	32

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione delle petizioni signor senatore Pallavicini.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori senatori, l'ora avanzata non consentì il primo marzo che il Senato ascoltasse per intero la preparata relazione di petizioni. Gravi discussioni comandarono la precedenza su d'ogni altra pratica, quindi non si poté sinora ritornar su quell'assunto. Avrò io adunque oggi l'onore di riprendere l'interrotto rapporto, aggiungendovi la relazione su di qualche altra supplica posteriormente pervenuta, con rimettere ad altra tornata l'intertervi su quella ricevuta da ultimo, e su cui la Commissione non poté ancora preparare il suo lavoro.

Fabiano Crossetti di Andrea, della provincia di Nizza, colla petizione 49, rappresenta desiderarsi universalmente l'annunzio nel foglio ufficiale del regno delle nomine, promozioni, traslocazioni, provvisori a riposo, destinazioni, ecc., degli impiegati dei regi Stati a qualunque ramo apparten-gano; verificarsi ciò per riguardo a qualche dicastero, ma non succedere altrettanto in tutti, ed in ispecie lasciar tal desiderio inesaudito il Ministero degli affari esteri e quel delle finanze, per cui vorrebbe che il Senato si interessasse

affinchè tutte le variazioni suindicate sian fatte di pubblica ragione per mezzo della gazzetta del Governo appena avvegnano. Desidererebbe pure il petente che con più diligenza si spedisse in provincia il ridetto foglio ufficiale, poichè molte volte non si ottiene che ritardato; e gravatorio accusa d'altro che il mezzo in esso suggerito di ricorrere per i reclami che fossero del caso al signor Peyron tostochè dee farsi con lettera affrancata, per cui al danno del mancamento del foglio deesi aggiunger l'altro della spesa per lagnarsi, cosicchè tal facoltà diventa illusoria. Analoga a questa è pure la petizione 223 sporta dal Francesco Giabelli di Silvestro in riguardo agl'impiegati delle esattorie, dogane, demanio ed insinuazione, lorchè accade una nuova nomina o traslocazione o promozione che vorrebbe fosse stata annunziata sul foglio ufficiale, come fassi per gl'impiegati di qualche altro dicastero. La Commissione, trovando giusti i reclami dei signori Crossetti e Giabelli propone d'inviar la petizione 49 al presidente del Consiglio de' ministri ch'è pure il soprintendente generale delle poste, il quale per la sua prima qualità le farà pure conoscere a ciascuno de' suoi colleghi, e la petizione 223 al ministro delle finanze.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

DI COLLEGNO LUIGI. Io rinoverò il desiderio già espresso altra volta che quando si hanno da riferire petizioni al Senato (non dirò che si potesse essere prevenuti quest'oggi, giacchè questa volta è un'eccezione che per avanzo di tempo si sono riferite petizioni), si voglia mettere in pratica quel metodo che già si era usato qualche volta di stamparne cioè un sunto e di distribuirlo ai senatori. Può accadere che un senatore abbia qualche osservazione a fare, qualche appoggio a dare ad una petizione, qualche motivo di addurre in contrario, e per questo fatto è necessario sapere in che senso è proposta questa petizione, come ha concluso la Commissione, e soprattutto sapere anche anticipatamente quando ha da portare con sé carte se abbisogna di portarle o prepararsi alla discussione se vi si ha da preparare. Io credo che il diritto di petizione è cosa importante, e se il Senato desidera acquistare la confidenza del pubblico per il caso che fa delle petizioni, è necessario che le accompagni con quelle precauzioni che provano al pubblico l'importanza che vi mette; al qual fine mi pare essenziale che ogni senatore abbia il mezzo di recare il tributo delle sue osservazioni quando si riferiscono petizioni.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Risponderò all'onorevole preopinante che nell'anno scorso, di ciò mi ricordo benissimo, quando egli fece questa stessa proposizione, il Senato deliberò in conformità; quindi si è posto in pratica quanto egli domandava, giacchè fu stampato il sunto delle petizioni, e fu rimesso a ciaschedun senatore per la tornata del 1° marzo, in cui se ne dovevano riferire molte di quelle che erano state presentate.

Oggi non si fa che compiere a quello che non si era potuto per mancanza dell'ora ultimare quel giorno, quindi il sunto già era stato rimesso fino al numero 61 a quell'epoca. In seguito per le altre sette che si sono aggiunte quest'oggi fu stampato egualmente il sunto. Ieri dissi al segretario che bisognava rimettere anche questo sunto: quest'oggi mi ha assicurato che è stato rimesso, quantunque io non l'abbia avuto, ma già lo aveva precedentemente. Forse la strettezza del tempo avrà causato qualche mancanza nella distribuzione.

DI COLLEGNO LUIGI. Quando io aveva l'onore di far parte di questa Commissione, se ben mi serve la memoria, si aggiungeva anche un cenno su quello che proponeva la Com-

missione, si diceva cioè se la Commissione proponeva o l'ordine del giorno o il rimando ad un Ministero o ad un altro. Io credo che ciò sia utile per ciaschedun membro, acciò possa prepararsi su quelle petizioni sulle quali ferma di preferenza la sua attenzione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Se il Senato deciderà di far questo, la Commissione si uniformerà come è di suo dovere; per altro stimo bene di far riflettere che la deliberazione del 20 dicembre non porta quest'aggiunta. Ebbi occasione, non è gran tempo, di riscontrarla, e vidi che non si trattava di dare al Senato alcun rapporto.

Ciò posto, non saprei se convenisse di anticipare nel far conoscere l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Se il senatore Di Collegno stima di fare una proposizione su questa condizione da aggiungersi, avrà libero il campo di farla.

DI COLLEGNO LUIGI. Io la farò appoggiandomi all'utilità sull'esempio di quanto si fa in altri luoghi, ove il parere della Commissione si fa conoscere ai membri nella distribuzione che si fa degli stampati, ed allora quando essi si recassero al Senato conosceranno però già in che senso la Commissione propone di prendere le petizioni proposte.

PRESIDENTE. È dunque facoltativo al senatore Di Collegno Luigi di deporre sul tavolo della Presidenza una proposizione, la quale avrà il corso solito delle altre.

Frattanto si continua la relazione di petizioni.

(Petizioni del dottore Crivelli.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Le due petizioni marchate coi numeri 50 e 50 bis furono rimesse al Senato dal dottore Giuseppe Crivelli, altra volta redattore della *Sentinella Subalpina*. In ambedue egli narra i patimenti, la prigionia, l'esilio da lui sofferti, le strettezze che agitano la sua vecchiaia, e vorrebbe od una pensione, od un impiego onde campar la vita, o i mezzi necessari per consegnare alla pubblicità i suoi lavori in favore del proprio paese e dell'umanità; ed infine, tuttociò negandogli, domanda di venire a spese del Governo trasportato al Messico, ove dice d'esser conosciuto, d'aver parenti, e che non mancherebbongli i mezzi da condurre tranquillamente quei pochi di che ponno ancor rimanergli di vita.

DI COLLEGNO GIACINTO. Il dottore Crivelli, di cui la Camera ha udito or ora il sunto della petizione, fu già compromesso politico nel 1821, onde dovette emigrare, e dopo essere stato cacciato da vari Stati d'Europa, fu costretto di rifugiarsi in America. Stabilitosi al Messico, come dice egli stesso, quivi ritraeva sussistenza onorata dalla sua professione.

La vostra Commissione non vi dissimula meritare, a suo giudizio, compatimento il caso del petizionario, ma in egual tempo non ignora che il Senato può compiangere, ma non può soccorrere, epperò vi propone di ordinare la trasmissione officiosa di cosiffatta domanda al ministro dell'interno.

Nel 1848 quando udì l'annunzio delle imprese di Carlo Alberto, egli ripatriò sperando di poter offrire il suo servizio in qualità di medico nell'esercito, e non dubitò punto che sarebbe stato accettato se fosse giunto in tempo. Disgraziatamente la distanza del luogo di sua dimora dall'Italia fu causa che egli non poté arrivare, se non dopo l'armistizio di Novara. Ora egli trovasi in Piemonte non avendo più parenti, nè conoscenze nel paese, e non potendo più sperare di crearsi una nuova clientela, designò di ritornare nel Messico a difetto di altro impiego, dove è aspettato da amici e da clienti,

per cui potrebbe di nuovo trovare quell'onorata sussistenza che godeva prima.

Il dottore Crivelli, è vero, non può invocare nessuna disposizione legislativa a suo favore, tuttavia i principii che nel 1848 dettarono le disposizioni che furono a due o tre riprese adottate per i compromessi politici, mi paiono militare in favore del dottore Crivelli. Prego il Senato di riflettere alle circostanze straordinarie in cui egli si trova. Se fosse stato impiegato militare o civile nel 1821, il dottore Crivelli avrebbe diritto a pensione, a compensi; dirò di più, se egli fosse morto, la sua famiglia avrebbe diritto ad un equo compenso, in virtù di un decreto del 14 ottobre 1848. Ma perchè il dottore Crivelli non aveva impiego di sorta, dovrà egli essere privo intieramente di quei compensi accordati dalla nazione nel 1848? La cosa non mi pare giusta. Il dottore Crivelli d'altra parte è solo nella sua categoria. Osserverò poi ancora che egli non chiede sia votata una misura legislativa in favore suo, esso domanda puramente che gli si accordi alcuno di quegli equi compensi che vennero concessi per legge e per decreto reale (quando il Parlamento aveva accordato facoltà straordinaria al Governo) agli impiegati civili che militari compromessi nel 1821. Quindi mi pare che il Senato potrebbe adottare la proposta della Commissione, ma con raccomandazione speciale al ministro in vista della sua tutt'affatto eccezionale posizione, riconoscendo, direi così, nel petizionario un diritto ad ottenere un sussidio.

GIULIO. Mi permetterò di opporre un'osservazione alle cose che sono state dette e proposte dal signor senatore Di Collegno. Egli ha creduto di poter riconoscere nel petizionario una specie di diritto ad un compenso per parte dello Stato per i danni ch'egli ha provato in seguito alle sventurate vicende del 1821; l'onorevole senatore appoggia la sua opinione al decreto 14 ottobre 1848, che concede un compenso agli impiegati destituiti in seguito a quelle stesse vicende, alle vedove ed ai figliuoli di quelli fra loro che fossero prima d'ora trapassati.

Io prego il Senato di voler considerare quanto diverso sia il caso degl'impiegati, ai quali unicamente si riferisce il citato decreto del 1848, e quello del petizionario o d'ogni altro, che non trovandosi impiegato nel tempo al quale la legge si riferisce, cioè nel 1821, avesse per motivo di quegli avvenimenti sofferto alcuna perdita.

Egli è impossibile l'ammettere che il Governo col decreto del 14 ottobre abbia voluto stabilire e riconoscere a vantaggio di tutti coloro che hanno in qualunque modo fatto una perdita per motivo degli avvenimenti del 1821 il diritto di ottenere un compenso.

In primo luogo non è presumibile che questo decreto abbia voluto stabilire un così largo principio, e mettere a carico del Governo molti danni che non sono del fatto suo; è poi vieppiù impossibile il credere che se il decreto avesse voluto sancire una così larga massima, non l'avesse espressa in termini formali, e si fosse limitato a parlare unicamente degl'impiegati.

Io non credo poi che quel decreto abbia bisogno di essere giustificato nei limiti che ha creduto dover imporre a diritti che creava. Tolta così ogni analogia fra la condizione del dottore Crivelli e quella delle persone contemplate nel decreto dell'ottobre 1848, non si vede più una ragione speciale per cui la domanda del petizionario debba essere specialmente raccomandata al Governo, se non qual generale motivo di commiserazione, che parla al cuore di tutti gli uomini ben nati quando si tratta di alleviare le sventure dei loro simili; non credo però che sia missione del Governo di alleviare di-

rettamente tutte le sventure; non credo per conseguenza che per questa domanda del dottor Crivelli si possa accettare la proposta del signor senatore Di Collegno; voterò anzi contro la proposta della Commissione non credendo io che possa il Ministero disporre di nian fondo per dare un sussidio, un caritatevole soccorso al petizionario, comunque dolorose possano essere state le sue vicende.

SCLOPIS. Stando ai principii rigorosi, sicuramente la Commissione delle petizioni avrebbe dovuto seguire non che la dottrina emessa dall'onorevole preopinante, anche forse un precedente adottato su identica petizione in altro recinto: tuttavia la Commissione ha creduto di ubbidire a quel sentimento di commiserazione testè citata attenuando per altro il fatto della comunicazione colla parola *officiosa*, e ciò fece particolarmente in vista dell'ultima delle domande contenute in questa petizione, quale era quella di poter essere trasportato al Messico. Siccome molte volte il Governo può, senza scapito grave delle finanze, dar passaggio a bordo di una nave regia per l'altro emisfero, così in vista di questa possibile facilitazione o di quell'altra simile che il Governo usar potesse anche in via di prevenzione, ha creduto bene la Commissione di proporvi, o signori, la trasmissione *officiosa* di questa petizione al ministro dell'interno.

DI COLLENGO GIACINTO. Io non ho inteso di dire che il dottore Crivelli avesse effettivamente diritto a compensi. Se ho invocato le disposizioni della legge e del decreto del 1848, per analogia, trovandosi egli solo o quasi solo, ch'io sappia, in questa condizione veramente eccezionale, non è già per stabilire un precedente che potesse avere influenza per l'avvenire e cagionare un onere qualunque alle finanze; del resto, se la Commissione insiste per rimandare la domanda del dottore Crivelli al ministro, io in ogni caso accetto le conclusioni della medesima.

DI POLLONE. Mi alzo per oppormi alla conservazione dell'epiteto di trasmissione *officiosa* per gli stessi motivi che ho già avuto in altra tornata l'onore di sottomettere al Senato. Io non comprendo come il Senato possa deliberare altrimenti che in termini puri e semplici, mentre quando una petizione viene accolta, lo aggiungere un epiteto di raccomandazione qualunque ne deriva che l'azione del Governo non è più libera qual deve rimanere sempre. Io vedo in tutti i paesi costituzionali che allorquando si tratta di petizioni, sono trasmesse puramente o semplicemente ai ministri ovvero rigettate col mezzo dell'ordine del giorno.

Quando sono trasmesse al Governo, questi le prende o no in considerazione nella piena ed assoluta sua libertà d'azione: accetta o non accetta, e quando ha deliberato non ne rende nemmeno conto.

Si è anzi introdotto nel nostro Parlamento l'obbligo qualche volta al ministro di rendere conto delle petizioni trasmessegli; cosa che io non credo costituzionale e che tende a limitare la sua libertà e quindi la sua responsabilità. Io non ho difficoltà di appoggiare, anzi appoggio cordialmente la trasmissione al ministro dell'interno della petizione di che è argomento, tanto più che credo che il bilancio del Ministero dell'Interno abbia fondi disponibili per sovvenire ai casi di questa natura, e che potrà soccorrere una persona in una posizione interessantissima.

Voto quindi per la trasmissione pura e semplice al ministro dell'interno.

SCLOPIS. Non mi alzerei a rispondere ed a prolungare la presente discussione se non fosse che l'onorevole preopinante ha toccato il punto essenziale, vale a dire la natura del diritto di petizione.

Secondo l'opinione del senatore Di Pollone, il Senato non sarebbe chiamato ad altro che ad ordinare la trasmissione od il rigetto della petizione. Mi ricordo che in altra occorrenza io ebbi a dire che riconosceva che un corpo legislativo non ammetteva raccomandazione speciale per la trasmissione di petizioni; ma io credo, siccome già per l'avanti portava opinione, che vi sia una gran diversità dall'ammettere una raccomandazione al fare un giudizio sulla petizione. Anzi io penso che l'importanza del diritto di petizione consiste precisamente in questo giudizio che si fa in pubblico, in questo giudizio di deliberazione favorevole o sfavorevole se sia più o meno appoggiato. Ed è da questo maggior o minor appoggio che si modificano i termini dell'importanza per cui viene ad adottarsi la comunicazione al ministro.

Io credo che sia appunto maggior tutela dei cittadini l'apporre un epiteto d'officiosità e di più sentito dovere: ma tale raccomandazione non si adopera rimpetto al Governo, e ciò soltanto qualifica il grado d'interesse e il modo del giudizio che il Senato tiene di questa petizione. Così mi pare che la locuzione non sia affatto pleonastica, e che per nulla arrechi imbarazzo nella comunicazione diretta tra il Senato e il Ministero.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per la trasmissione al Governo della petizione del dottore Crivelli con raccomandazione, ossia trasmissione officiosa. Il senatore Di Pollone fa un emendamento, col quale vorrebbe toltta questa raccomandazione officiosa.

Chiedo in primo luogo se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALLINA Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Alle osservazioni fatte dagli onorevoli membri della Commissione, parmi vi sia ben più poco a dirsi; tuttavia credo che possa ancora aggiungersi una considerazione, e tanto più volentieri mi accingo a sottoporla al Senato in quanto che si è fatto appello a principii assoluti seguiti in altri luoghi.

Ed a questo riguardo mi permetterei di notare, che se noi ci trovassimo in circostanze eguali non affatto speciali né eccezionali, troverei molto a proposito che si invocassero altri esempi, e si riducesse la deliberazione del Senato ad un'ammissione oppure ad una reiezione semplice di quanto venne proposto. Prego gli onorevoli senatori di osservare che il petente si trova oggidì in circostanze tali che non ammettono questa analogia.

È cosa notoria come e per leggi e per provvedimenti il Governo sussidia gran quantità di persone le quali hanno per sé il titolo della sventura. Il dottor Crivelli, della cui petizione si tratta, è un antico emigrato, un'antica vittima, per così dire, delle prime rivoluzioni; egli ha il merito, se non altro, di aggiungere trent'anni a quelli che sono ora sotto il peso di una recente disgrazia. Il dottore Crivelli è una di quelle persone che noi conosciamo abbastanza per fama, e non si può dire, per conseguenza, che egli debba essere posto nel novero di tutti coloro che ebbero a sopportare qualche ingiuria dal tempo e dalle sventure. Io credo per questa ragione si possano accettare le conclusioni della Commissione.

Sicuramente se il decreto reale che fu invocato da un onorevole preopinante fosse applicabile al signor Crivelli, l'oblio di quest'applicazione sarebbe un'ingiustizia, contro la quale egli avrebbe il diritto di reclamare. Ma, secondo la spiegazione data, veniva quel decreto da lui citato per provare come benevoli fossero le disposizioni in massima conte-

nute nel medesimo. Qui si invoca il *summum jus*, ed io credo che sia veramente il caso in cui questo *summum jus* sia non un'ingiustizia, ma un'ingiuria pel dottore Crivelli. Crederei quindi che attese le circostanze particolari del caso in cui ci troviamo, attese le prove di generosità e commiserazione continue date dal Governo verso quelli che furono disgraziati per opinioni politiche, possa anche il Senato in questa emergenza proporre l'invio al Governo di tale petizione, alla quale servirà d'appoggio, se non la parola *officiosa*, almeno la discussione che ebbe luogo in quest'assemblea.

ALFIERI. Io non entrerò nella quistione di merito del dottor Crivelli, che io son pronto a riconoscere, massime dopo quanto si disse in suo favore. Tuttavia non posso a meno, ed anche in vista dell'incombenza che mi è affidata, di proporre un progetto di nuovo regolamento, nel quale anche le petizioni troveranno luogo di osservare che veramente è cosa insolita in tutti i Parlamenti procedere per via di raccomandazione. (*Segni di denegazione*)

Dimando scusa. Il signor membro della Commissione ha detto egli stesso che la parola *officiosa* non era un semplice pleonasma, ma aveva un significato.

Domando qual altro significato possa avere tranne quello addotto da lui.

Io non credo, ripeto, che si trovi un solo esempio di un Parlamento che raccomandi petizioni; e a conforto della mia asserzione addurrò un motivo che mi sembra possa essere accolto con qualche riguardo, ed è che il signor Crivelli di cui si tratta, o chiunque altro in simile caso, deve indirizzarsi a chi può operare in suo favore.

Suppongo che il ministro sia ora presente, e ci dicesse: io non ho potuto far diritto al petizionario, perchè mancano in lui i tali o tali requisiti per costituirne il merito. Allora il Senato avrebbe la soddisfazione di sapere che il ministro non per mala volontà, né per contraddire al mandato che egli ha, ma perchè mancano nel petente i requisiti giustificativi, egli non ha creduto poter dar corso alla petizione. Ognuno deve altamente rispettare le decisioni del Senato; già altra volta si trattò di cosa poco dissimile da questa: io non potrei prender parte alla discussione, ma fin d'allora era mio intendimento di proporre al Senato di non mettersi per la via di siffatto sistema.

Io non credo che veramente il senatore Di Pollone nell'osservazione che ci fece abbia inteso di dire in modo assoluto che il Senato non possa procedere in un sol modo; anzi porto avviso che in materia di petizioni vi siano varie formole che si possono adottare. Aggiungerò che io penso fermamente che anche la semplice trasmissione al Ministero sia cosa di non punto leggiera importanza.

Se uno supplica domandando un impiego, perchè egli si trova in uno stato più o meno compassionevole, senza possedere altri requisiti, adottandosi di tratto la trasmissione, questa perde ogni importanza.

Parmi, o signori, che essa debba venir riservata per quelle cose che veramente meritano una considerazione speciale e che tocchino ad uno degli attributi del Parlamento, cioè se a taluno non è stata resa giustizia, o se il Ministero non ha eseguita la legge. Per tale effetto io prego il Senato di accogliere con sentimento di benevolenza queste osservazioni e volervi avere qualche riguardo nella deliberazione che sarà per prendere.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi era unito, per non dilungare di soverchio la presente discussione, al parere della Commissione, di rimandare cioè al Ministero la petizione; ma giacchè sembra si possa fare anche legalmente

questo modo emesso dalla Commissione, io propongo sia rimandata al Ministero dell'interno la petizione del dottore Crivelli per quei provvedimenti che crederà più opportuni onde procurare al postulante risarcimenti analoghi a quelli ai quali avrebbe diritto se nel 1821 fosse stato impiegato civile o militare.

SCLOPIS. Mi duole di dover ancora occupare il Senato di alcune osservazioni, ma quanto venne testè detto necessita che io spieghi nel miglior modo che potrò quale sia il pensiero della Commissione. In primo luogo dirò che forse la parola *officiosa* suonò ad altri nostri colleghi in modo diverso da quello che ha suonato a noi. Noi abbiamo emessa la proposta della trasmissione *officiosa* per far sentire appunto che non ci pareva in istretto rigore fondata. E ci ricorrevano all'animo precisamente le considerazioni che furono così ben esposte dal senatore Gallina, vale a dire che veramente in circostanze dove si possono fare dei contrapposti più o meno favorevoli, il Governo che ha già molto largheggiato, ove possa usare facilità, egli lo debba. La parola *officiosa* per conseguenza non si riferisce menomamente al modo col quale si deve poi trasmettere al ministro; essa è la spiegazione delle ragioni da cui procederà questa comunicazione del Senato.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Alfieri, poichè anch'io ho l'onore di sedere nella Commissione che fu da voi destinata per proporre il regolamento, dirò che desidero grandemente che si faccia una buona esposizione di principii intorno alle petizioni, e che credo che questa esposizione di principii quando sia adottata dal Parlamento e riconosciuta dal pubblico, varrà sicuramente a chiarire questa materia, la quale è molto intricata e dà luogo a non lievi inconvenienti.

Ma intanto noi non abbiamo altra regola che quella che ci viene determinata in genere come principio dell'articolo 57 dello Statuto, in cui si dice: « Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffizi per gli opportuni riguardi. »

Io entro nell'esame della *presa in considerazione*, perchè se non l'avessimo presa in considerazione si sarebbe detto di passare all'ordine del giorno; ma, come si è detto, la parola *officiosa* debba spiegare il concetto, questo concetto non è determinato da una regola assoluta, ma da una ragione di circostanza quale indicava il senatore Gallina.

* Io non so come la Commissione voglia pronunziarsi sulla parola *officiosa* nell'indicare la trasmissione da farsi al ministro.

Quanto alla proposta del senatore Di Collegno, io debbo dire a nome de' miei colleghi che la Commissione non è in grado di accettarla, perchè nei termini in cui è concepita porterebbe una specie di diritto acquistato indirettamente, e nessun diritto acquistato la Commissione ha in animo di riconoscere nella petizione; e per questo motivo essa si oppone formalmente all'adozione della proposta del senatore Di Collegno.

ALFIERI. Con mio rincrescimento debbo ancora ritornare sulla questione, ma il farò colla maggiore brevità possibile.

Mi pare che il concetto, nella circostanza a cui alludeva il preopinante, lasci ancora un qualche impaccio per il buon esito della mia proposizione.

Se io avessi avuto ad esprimere il concetto della Commissione, l'avrei fatto nel seguente modo:

« La Commissione non dubitando che il Governo usi verso il supplicante quei riguardi che sembra meritare, passa all'ordine del giorno. »

SCLOPIS. Passa egli all'ordine del giorno?

GALLINA. Sì.

Molte voci. No.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri parmi voglia solamente spiegare in quale modo avrebbe egli proceduto ove fosse stato relatore della Commissione; ma non so se voglia fare una formale proposta.

ALFIERI. Io propongo un ordine del giorno motivato.

SCLOPIS. Domando la parola ancora.

I ministri essendo tutti assenti, e non potendo avere verun schiarimento, il che sarebbe desiderabile, quando si tratta di petizioni, mi permetterò di dire che le parole, che il Senato non dubita di quello che farà il Ministero, forse sarebbero un po' troppo espressive; si potrebbero modificare.

DI POLLONE. Aveva domandata la parola per ringraziare cordialmente il senatore Sclopis di avere colla chiarezza ed eloquenza che le sono proprie così appoggiata la mia proposta, cioè la soppressione della parola *officiosa*, e non mi resta assolutamente che a riferirmi ai suoi argomenti ed insistere per il rinvio puro e semplice della petizione al Ministero.

Il Ministero deve essere naturalmente l'interprete della volontà del Re e della nazione, la quale si è dimostrata in modo non equivoco di volere assistere e largheggiare in favore di tutti gli infelici, di tutte le vittime politiche. La raccomandazione del Senato in questo senso, la sola possibile, è implicita nel rimando della petizione, è un debito che il Ministero inferisce dalle intenzioni del Re e del Parlamento, e porto fiducia che avrà tutti i riguardi che il petente merita.

SCLOPIS. Non posso ricevere il ringraziamento del senatore Di Pollone, il quale tenderebbe a mettermi in contraddizione con me stesso.

La parola *officiosa* è stata introdotta di consenso della Commissione per indicare, che non ci vedeva un diritto nè diretto nè indiretto. Questo è il solo significato in cui si possa prendere la parola *officiosa*. Ho adottata la spiegazione del senatore Alfieri perchè appunto rientrava in questo senso, e quando si volesse uscire da questa cerchia si potrebbe supplire al pari e dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non ostante il deviatamento che ha preso questa questione, mi pare non possa esservi miglior mezzo per condurre il Senato a qualche deliberazione che quello di procedere con le norme ordinarie.

La proposizione della Commissione è perchè la petizione si rimandi *officiosamente* al Ministero. Vi ha un emendamento il quale propone che si tolga la parola *officiosa*, cioè che vi sia una trasmissione pura e semplice. Ve ne ha un altro pel quale si vorrebbe invece della parola *officiosa* dare qualche spiegazione sull'intendimento del Senato in essa trasmissione.

Credo che la priorità si debba all'emendamento con cui si vuol fare la trasmissione pura e semplice, epperò la propongo da prima al Senato.

Chi approva che la trasmissione sia pura e semplice, cioè che dalla proposizione della Commissione si tolga la parola *officiosa* voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora deve aver luogo l'emendamento proposto dal senatore Di Collegno.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Resta ora a votare sulle conclusioni della Commissione.

COLLA. Havvi ancora la proposizione del marchese Alfieri che mi pare debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Io non ho l'emendamento scritto, e non posso porlo ai voti.

(Il marchese Alfieri scrive l'emendamento e lo trasmette al banco della Presidenza.)

L'ordine del giorno del senatore Alfieri è il seguente :

« Il Senato, nella confidenza che il Governo avrà per il dottor Crivelli tutti quei riguardi che sono in sua facoltà, passa all'ordine del giorno. »

MAESTRI. Adottando quest'ordine del giorno torna lo stesso che rigettare la petizione.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno contiene in sé virtualmente che il petizionario doveva indirizzarsi al Governo. Avvertito dell'esito, potrà il petizionario volgere al Governo le sue dimande.

Se il Senato approva quest'ordine del giorno non passerà più alla votazione delle conclusioni della Commissione.

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Non resta dunque che a votare per le conclusioni.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI, relatore. Giovanni Antonio Fasu, colla petizione n° 51 rappresenta che nei tribunali di Sassari (sebbene per nulla accusi quei giudici, che anzi confessa aver sempre soddisfatto il pubblico per l'equità e giustizia di lor sentenze) accade un disordine, cui sembrerebbe gli dovesse porsi riparo, consistente nell'abuso che nel palchetti in cui siedono i consiglieri ed altre persone necessarie si introducono degli individui estranei all'amministrazione giudiziaria, quali sarebbero i figli o nipoti del presidente, de' consiglieri, o de' rappresentanti il Pubblico Ministero, che vi si interpongono a discorrere cogli stessi dispensatori della giustizia. Certamente la Commissione non può non trovar doveroso di ovviare a simili disordini, e quindi mi diè carico di proporvi la trasmissione di tale istanza al ministro di grazia e giustizia, acciò provvegga al riparo del medesimo.

PRESIDENTE. Si propone la trasmissione di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

PALLAVICINI, relatore. La petizione n° 52, pertiene al soldato di giustizia Domenico Negro, ed essendo una ripetizione soltanto di quella già riferitavi sotto il n° 41 nell'antecedente tornata, è inutile che di vantaggio vi trattenga su di essa, tanto più in oggi che già venne presentata dal Governo al Parlamento la desiderata legge.

Una petizione stampata, avente il n° 55, porgeva il 31 gennaio in aggiunta alla dianzi presentata Pietro Lucchesi, già fuere nell'antica brigata Genova, e questa riguarda se stesso, esponendo che a seguito di un ordine del giorno emanato dopo gli avvenimenti del 1821, che prescriveva a tutti di farsi delatori segreti dell'opinione altrui, sotto pena d'esser dichiarati colpevoli, per non voler macchiare l'onore suo

lasciò il servizio chiedendo il suo congedo per tempo finito; poscia esulò volontariamente.

Ora egli crede di poter essere compreso nelle disposizioni benefiche a pro dei militari che furon costretti a lasciar il servizio nel 1821 per motivi politici, e che si contengono nel decreto del 3 giugno 1848, epperò chiederebbe di venir promosso al grado di sottotenente colla pensione di ritiro proporzionata ai suoi servigi anteriori, ed ai sofferti danni in prova dei quali unisce alcuni certificati di ufficiali di quella brigata. A tale effetto ricorse al Ministero di guerra, il quale depellì due volte le sue istanze, allegando per motivo che simile decreto quei soli riguarda che furono licenziati dal reggimento e non coloro che spontanei chiesero il congedo. Tal ragione per altro non appaga il Lucchesi, stantechè sembra gli che lo spirito più che la lettera abbiasi ad osservare nella applicazione di una legge, e che sebbene egli abbia domandata la sua dimissione, simile inchiesta fu forzata, e traeva origine da motivo puramente politico, qual si è quello di non voler sottostare all'ordine di farsi delatore dei suoi confratelli per ciò che avessero operato negli avvenimenti poco dianzi in allora accaduti.

Una circostanza, egli aggiunge, ed è che il Ministero ai cadetti che domandarono il congedo per non rimanere semplici soldati, essendosi nel 1821 abolita quell'istituzione, applicò tal decreto del 3 giugno, sebbene esso parli solo di bassi ufficiali e caporali, e che quelli non fossero stati licenziati.

Egli è adunque a tal uopo che ricorre il Lucchesi al Senato, onde facciagli ottenere quella giustizia che dal Ministero, pare a lui, vengagli denegata. Vorrebbe poi ugualmente che il decreto del 10 ottobre, che accorda agli ufficiali un maggior grado di 12 in 12 anni venisse esteso ai bassi ufficiali che soffersero tanto di più, poichè quelli per la maggior parte godettero d'una pensione alimentare di lire 600, quando questi invece non ebbero che esilio, povertà, persecuzioni.

La vostra Commissione pensando che il petente trovisi in un caso eccezionale non previsto dalla legge, opina che siffatta istanza possa rimettersi al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione . . .

DI SALUZZO ALESSANDRO. (Interrompendo) La Commissione domanda che sia mandata senza raccomandazione al ministro ?

Voti. Senza raccomandazione.

PALLAVICINI, relatore. La Commissione crede che il petente trovisi in un caso eccezionale non preveduto dalla legge, quindi chiede rimettersi la sua petizione al Ministero, ma senza raccomandazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova le conclusioni della Commissione sono adottate.)

Chiedo al Senato se vuol continuare.

Voti. No! no!

PRESIDENTE. In tal caso io debbo prevenire il Senato che il senatore Di Collegno Luigi ha presentato al tavolo della Presidenza la proposizione che egli aveva già annunziata, la quale a tenore del regolamento deve essere stampata e trasmessa negli uffizi per riconoscere se il Senato sia d'avviso che essa debba avere il suo sviluppo.

L'adunanza è sciolta alle ore 8.

TORNATA DEL 22 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Congedi — Omaggi — Presentazione di tre progetti di legge: 1° disposizioni sulla capacità dei corpi morali di acquistare beni stabili; 2° abolizione delle leggi penali per l'inosservanza delle feste religiose; 3° aumento di personale in alcuni tribunali di prima cognizione — Interpellanza del senatore Cibrario intorno ai comuni di Mentone e Roccabruna — Risposta del presidente del Consiglio dei ministri — Relazione e discussione sul progetto di legge per restauri al porto di Savona — Osservazioni del senatore Giulio e risposta del ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Emendamento del senatore Giulio all'articolo 1, respinto — Approvazione degli articoli 1 e 2 e dell'intera legge — Presentazione e dichiarazione d'urgenza dei progetti di legge: per autorizzare una spesa straordinaria di lire 800,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra; per disposizioni relative alla coltivazione del riso.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si legge il processo verbale della tornata precedente, che viene approvato)

CONGEDI — OMAGGI.

(I senatori Profumo, Di Breme e De Cardenas, chiedono un congedo che loro viene accordato.)

(L'avvocato G. Pampuri, di Novara, e l'artista drammatico Gaetano Gattinelli fanno omaggio al Senato, il primo di 80 copie d'un suo opuscolo portante per titolo: *Osservazioni alla proposta di legge votata dalla Camera dei deputati e relativa al sussidio accordato ai danneggiati nell'ultima guerra*; e il secondo di dodici copie d'un suo scritto sull'arte rappresentativa in Italia.)

PRESIDENTE. Questi opuscoli saranno depositati nella biblioteca e distribuiti al Senato.

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE:

1° DISPOSIZIONI SULLA CAPACITÀ DEI CORPI MORALI DI ACQUISTARE STABILI E RICEVERE PER DONAZIONE E PER TESTAMENTO; 2° ABOLIZIONE DELLE LEGGI PENALI PER L'INOSSERVANZA DELLE FESTE RELIGIOSE; 3° AUMENTO DI PERSONALE IN ALCUNI TRIBUNALI DI PRIMA COGNIZIONE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia.
RICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta i progetti di legge summentovati. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 442 e 468.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al guardasigilli della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e distribuiti agli uffici per la consueta dattilografia.

INTERPELLANZA DEL SENATORE CIBRARIO NELLO STATO ECCEZIONALE DEI COMUNI DI MENTONE E ROCCABRUNA.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha chiesto la parola per rassegnare al Senato ed al Ministero alcune osservazioni in ordine ad una Memoria di cui si fa cenno nel processo verbale testè letto. Io adunque gliela concedo.

CIBRARIO. Nell'ultima tornata il senatore Tempia fece omaggio al Senato d'una Memoria per la quale dimostrava la convenienza di far cessare prontamente lo stato provvisorio ed eccezionale in cui sono collocati i comuni di Mentone e Roccabruna.

Il Senato rammenta che sono trascorsi alcuni mesi dacchè gli venne presentato questo progetto di legge già approvato dalla Camera dei deputati...

Voce. No! no!

CIBRARIO. ... tendente a stabilire l'unione definitiva dei due comuni di Mentone e Roccabruna ai regi Stati.

Il Senato ha nominato una Commissione di cui ho l'onore di far parte; ed è in questa qualità che premendomi di sgravare la Commissione da ogni responsabilità che potesse incorrere per causa dell'indugio straordinario che si è frapposto ai lavori di essa ed alla relazione che era stato incaricato di fare, venendo oggi fra noi il presidente del Consiglio, lo lo pregherei di dichiarare al Senato il motivo per cui la Commissione non ha potuto continuare i suoi lavori.

D'AREGLIO, presidente del Consiglio dei ministri. Domanda la parola.

PRESIDENTE. La parola è al presidente del Consiglio.

D'AREGLIO, presidente del Consiglio dei ministri. Come disse l'onorevole senatore Cibrario, questa vertenza stava davanti alla Commissione del Senato; ma nacquero alcune combinazioni diplomatiche per le quali il Ministero credette bene di sospendere per il momento l'ulteriore procedere di questo affare; per conseguenza richiese che anche la Commissione volesse sospendere i suoi lavori, i quali credo però potranno essere senza molto ritardo ripresi, conducendo così la cosa al suo termine.

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL PORTO
DI SAVONA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione e intraprendere la discussione sul progetto di legge relativo ad alcuni restauri al porto di Savona.

La parola è al relatore della Commissione signor cavaliere Mosca. (*Legge la relazione. Vedi vol. Documenti, pag. 460.*)

Darò lettura del progetto di legge. (*Vedi vol. Documenti, pag. 536.*)

È aperta la discussione generale sul presente progetto di legge.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Signori senatori, non avendo assolutamente nessuna delle cognizioni locali che sarebbero necessarie a volere con fondamento giudicare della necessità e dell'urgenza dei lavori da farsi al porto di Savona e pei quali il Ministero vi chiede un credito straordinario di lire 120,000, da ascrivarsi sul bilancio dell'anno presente, non avendo, dico, veruna delle cognizioni necessarie per ragionare fondatamente sopra questa urgenza, io non intendo di parlare contro di essa.

Io ammetto tutto ciò che è stato detto sull'importanza del porto di Savona; ammetto la necessità d'un pronto anzi d'un immediato ristauo a questo porto; la sola questione che mi tiene in dubbio è quella della forma in cui questa somma di 120,000 lire debba essere all'opera applicata.

Il progetto di legge che vi è presentato (tenendo per fermo che la legislazione la quale regola la proprietà e le spese dei porti militari e commerciali debba essere fra poco mutata, anzi ammettendo già che essa lo sia di fatto) viene puramente a proporvi di assumere il carico delle opere che a questi porti occorrono e che sono di maggior urgenza senza punto definire quali sono queste opere, senza punto assegnare un limite alle spese che l'esecuzione di queste opere può cagionare. Il Governo vi propone insomma di riconoscere implicitamente fin d'ora che tutte le spese che potranno occorrere in avvenire per la manutenzione del porto di Savona (possa o non possa il progetto di legge che vi si annunzia come vicino, anzi venga o non venga questo progetto presentato) saranno d'ora innanzi tutte a carico dello Stato.

Il Governo, dice il progetto, è autorizzato a far intraprendere fin d'ora nel porto di Savona i lavori di ristauo e di escavazione occorrenti e di maggiore urgenza. Come vede il Senato, qui non vi ha limite veruno quanto alla somma che potrà in avvenire rendersi necessaria. Non vi ha eccezione veruna mercè la quale il Governo possa in avvenire rientrare nei fondi che avrà per queste opere anticipati ed anche solo ricusare di proseguire a spendere altri fondi per la continuazione od ampliazione delle opere medesimo.

Il Ministero annunzia prossima la compilazione e presentazione a farsi di un progetto di legge destinato a dichiarare essere proprietà dello Stato tutti i porti militari e mercantili; per conseguenza essere a carico dello Stato medesimo la spesa di manutenzione degli stessi porti. Ora io non dubito che quando un tale progetto sarà presentato al Parlamento, esso conterrà una classificazione di ciò che deve intendersi per porto militare e per porto mercantile; dichiarerà quali sono quelli che sono a carico dello Stato, quali sono quegli altri che per la poca loro importanza non meritano il nome di porto e debbono continuare ad essere proprietà delle località e mantenuti a spese di queste.

Quando un tale progetto vi verrà presentato, esso sarà da voi esaminato colla consueta vostra maturità, e sia che venga scartato, sia, com'è più probabile, che venga accettato, non vi sarà, dopo la sua accettazione, pericolo alcuno nell'assumere un incarico, quando già si avranno per legge generale determinati i limiti entro i quali quest'incarico può essere esteso.

Ma ora prima della promulgazione di una legge, prima della sua approvazione, prima ancora che siano conosciuti i termini in cui essa legge sarà espressa, noi corriamo grave pericolo, che coll'assumere così senza ombra di cognizione il carico di tutte le riparazioni che possono occorrere al porto di Savona, noi non ci tiriamo addosso le richieste e non incorriamo la necessità di accogliere tutte le domande che per simili altre spese ci potessero essere fatte.

Io non voglio, signori, proporvi perciò di sospendere l'esecuzione di opera la quale il ministro annunziò e la Commissione riconosce come assolutamente urgente. Io desidererei soltanto che il Governo, a proposito del porto di Savona, non venisse anticipatamente a risolvere una questione generale di diritto, sulla quale avrete più tardi a trattenervi, quando discuterete il progetto di legge che vi si annunzia intorno ai porti di mare; desidererei per conseguenza che il progetto che ora vi è presentato contenesse qualche clausola limitativa delle spese colle quali il Governo intende di sopperire a quest'oggetto. Di più, bramerei che questa somma fosse concessa a titolo di sussidio, cosicchè non traesse conseguenza per l'avvenire, oppure si riservasse lo Stato di tenerne conto per aver poi un risarcimento dalla città di Savona in quel tempo ed in quei termini che verranno ulteriormente definiti allorchè saranno liquidati quei conti dei quali fa cenno unopuscolo che c'è stato comunicato e di cui il Ministero stesso aveva parlato nella sua relazione; conti di cui io ignoro la consistenza, ma che, giusta quest'opuscolo, parrebbero tuttora accesi tra lo Stato e la città di Savona. Mi propongo adunque, quando si procederà alla discussione degli articoli, di sottoporre all'approvazione del Senato qualche emendamento, nel quale vengano formolate le idee che ho avuto l'onore di esporre.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. I dubbi che ha emesso l'onorevole senatore sono sull'opportunità di far questa spesa attualmente, prima che la legge la quale regola al presente i porti sia mutata. Mi pare che sulla necessità di farla non ci possa essere dubbio, per ciò solo che attualmente la manutenzione dei porti si sostiene mediante il prodotto di tasse le quali vengono a cessare quanto prima per una nuova legislazione marittima, moderatrice tra il resto dei diritti che si percevano dai bastimenti. Questi porti, secondo il regolamento del 1816 e le regie patenti del 1827, dovevano essere mantenuti col prodotto delle tasse. « Alle spese di manutenzione (*Legge*), ristaurazione ed accrescimento delle opere concernenti la formazione, solidità e conservazione dei porti, si provvede col prodotto delle tasse d'ancoraggio e tonnellaggio. » Ora l'esperienza ci ha dimostrato che queste tasse non sono sufficienti, e prova evidente ne sia che il Ministero di guerra, il quale ha amministrato finora ed amministra presentemente questi porti, ha dichiarato che per 15 anni questo dazio non poteva produrre a beneficio del porto di Savona che 4000 lire all'anno, il che è quanto dire non essere desso sufficiente a mantenere il porto.

Per questa insufficienza del ricavo delle tasse ne veniva per Savona e probabilmente per altri porti dello Stato, che le città che hanno un evidente interesse di mantenere i porti devono sopperirvi a proprie spese; nella legge erasi detto che queste tasse sarebbero state distribuite fra i vari porti per

quote, come appunto era assegnata quella di 4000 lire per 15 anni al porto di Savona, e che la manutenzione dei porti fosse a principal carico delle città: ecco perchè erano queste aggravate di tal onere.

Egli è poi certo, in massima, che i porti sono di proprietà dello Stato: ciò non sarà conseguenza della nuova legge, ma bensì principio sancito dalla legislazione generale e dallo stesso patrio nostro Codice civile, il quale all'articolo 420 stabilisce enissimamente che i fiumi, torrenti, il lido del mare, i porti, seni, spiagge e generalmente tutti i punti del territorio dello Stato non suscettibili di privata proprietà sono di pertinenza del regio demanio. Ciò posto, la questione non istà nel vedere se i porti siano di proprietà dello Stato, ma se per essere tali lo Stato debba fare egli solo tutte le spese che alla loro manutenzione sono richieste; ora, io dico, lo Stato non deve fare se non quelle spese che sono necessarie ed utili al bene generale del paese.

Come osservai dunque, erano assegnate al ristauero dei forti quelle tasse che sono naturalmente di competenza dello Stato e si lasciavano alle città perchè provvedessero alla conservazione dei rispettivi porti: ma egli è pure evidente che, non bastando queste tasse a far fronte alle occorrenti spese, non vi ha altra alternativa salvo quella che, o lo Stato abbandoni la manutenzione di questi porti, ovvero lo Stato aggravi le città d'una spesa che queste non possono sostenere. La città di Savona nel corso, non saprei se di 15 o 18 anni, ha fatte spese nel suo porto per 790,000 lire circa, per cui ha dovuto incontrare debiti, ed ora si trova in uno stato tale da non poter assolutamente proceder oltre. Scorsero già alcuni anni dacchè non si fece più la menoma spesa pel porto di Savona; la città di Savona, come le altre città che hanno porto, non era nemmeno libera di dare per i porti, di cui doveva sostenere le spese, i provvedimenti che credeva necessari, appunto perchè i porti essendo riguardati come proprietà dello Stato, si erano gl'ingegneri del genio militare di marina che facevano i progetti e li volevano alle città, le quali dovevano sopportare le spese relative, sempre ritenendo che le tasse di ancoraggio e di tonnellaggio, e tutte le altre imposte sui bastimenti dovessero sopperirvi; tasse tutte che allo stato, attuale delle cose sono insufficientissime e che inoltre vanno a diminuire per forza della nuova legislazione che sta per introdursi nella marina e nella navigazione. Mi pare dunque che sia d'assoluta necessità di provvedere all'emergente di cui si tratta senza perciò sostenere che si debba provvedere dovunque ed a tutto ciò che nei porti si può desiderare o richiedere; ma è certo che bisogna stabilire dei principii, secondo i quali si regolerà d'or innanzi la manutenzione di tutti i porti dello Stato.

Ma intanto per questo porto di Savona abbiamo già da cinque anni, se non isbaglio, progetti fatti dal genio marittimo per 500,000 lire, distinte in varie categorie secondo le qualità dei lavori e secondo l'urgenza.

Questi progetti sono stati mandati alla città di Savona, la quale naturalmente trovandosi affatto impotente a metterli in esecuzione, si rivolse replicatamente alla Camera, al ministro dell'interno, al ministro della guerra, a quello dei lavori pubblici, ed a quello delle finanze, i quali tutti nell'atto che riconoscevano l'assoluta urgenza dei reclamati lavori, dichiaravano non avere fondi con cui provvedere, ed il ministro della guerra in ispecie ebbe a dire che per i porti esso non aveva altra somma, altre risorse se non se quelle che si ricavano dalle tasse di tonnellaggio ed ancoraggio. Ora queste non eccedendo le 4000 lire all'anno, ognun vede essere ciò equivalente al non provvedere menomamente, perchè piut-

tosto di spendere sole lire 4000 lo consiglierei a nulla spendere per non gettar danari in pura perdita.

Nello stato attuale delle cose io credo adunque che il non provvedere immediatamente in più stretti o più larghi limiti ai bisogni del porto di Savona, dacchè si è riconosciuto che non è possibile far fronte colle tasse di ancoraggio e di tonnellaggio alle spese di cui è caso, sia costringere il Governo a sopportare più tardi carichi ancor più gravi quando con apposita legge saranno dichiarati a carico dell'erario i porti principali dello Stato.

Si è perciò che il Ministero dei lavori pubblici, riconoscendo indispensabili le opere progettate, è stato indotto a provvedervi col proporre, mediante apposita legge, lo stanziamento della somma di lire 120,000 che si reputano assolutamente necessarie per i lavori più urgenti. È stato indotto a ciò appunto perchè in dicembre ultimo scorso, dopo essere stato rappresentato replicatamente lo stato di degradazione del porto di Savona, venne a risultare da rapporti ed informazioni del municipio e dell'intendenza di Savona che un'altra parte del molo principale, più vicino alla città, era crollata di maniera che quei lavori urgenti che erano stati stimati nelle perizie del genio militare a 82,000 lire circa, e che si reputavano per il continuo deperimento poter ascendere a 100,000 lire, ora si ritiene che rileveranno a 120,000.

Nè ci sono perizie specifiche, perchè il carattere delle opere non è suscettibile, ma intanto che si compieranno i progetti, che si daranno le disposizioni necessarie per fare i lavori inevitabili allo stato delle cose, l'interesse principalissimo è di provvedere il più presto ed economicamente possibile, nella più stretta misura che l'urgenza richiede.

GIUNIO. Io ringrazio il ministro delle lunghe spiegazioni che si compiacque fare alle osservazioni che io aveva presentato al Senato: dalle parole stesse del ministro risulta che questa somma di 120,000 lire che ora domanda al Parlamento, ben lontana dal poter bastare alle spese che occorrono al porto di Savona, non è, direi così, che un preliminare di altre maggiori spese, le quali già da più anni erano state stimate ad oltre 500,000 lire, sicchè a motivo del continuo deperire del porto dovrebbero ora ascendere ad una somma molto maggiore.

Hanno dunque qualche fondamento le osservazioni che facevo, che cioè, accettando questa prima cambiale di 120,000 lire, il Senato tacitamente s'impegnava a spendere più tardi altre somme, le quali potrebbero anche di molto eccedere questa prima.

Aggiungeva che quando fosse presentata la nuova legge intorno ai porti, questa probabilmente conterrebbe una classificazione de' porti stessi, per cui riuscirebbe manifesto quali siano quelli che debbano essere a carico dello Stato, quali quelli di minor importanza, le cui spese dovranno continuare ad essere fatte a carico del comune; notando di vedere in ciò la stessa cosa che si fa in ordine alle strade, le quali, quantunque tutte d'interesse pubblico, avendo ciascuna una maggiore o minore importanza per gl'interessi generali dello Stato, sono ordinate in diverse classi, di cui le une vanno al tutto a carico dello Stato, mentre le altre sono costrutte e mantenute a spese delle provincie e dei comuni. Quando una tal legge, una tal classificazione esisterà nei porti di mare, non vi sarà pericolo che il Governo coll'assumere sopra di sé le spese occorrenti intorno ad alcuni di essi, assuma tacitamente l'obbligo di provvedere a tutti gli altri (pericolo che fino ad un certo segno mi pare emergere dal fatto, pel quale lo Stato si assume senza condizioni, senza limitazioni il carico delle spese da farsi ora intorno al porto di Savona).

Le ragioni, per cui io aveva creduto che fosse possibile il fare qualche riserva relativamente alla restituzione prossima o remota di questi fondi, io le desumevo appunto da alcune informazioni che ho attinte da un opuscolo pubblicato per ordine dell'amministrazione civica di Savona, nel quale veggio che la città di Savona cerca di far valere certe ragioni, prima sopra un'ampia foresta che dice essere stata occupata senza ragioni dal demanio, poi per certe anticipazioni d'imposta da esse fatte alla repubblica ligure, di cui pretenderebbe il rimborso dal Governo sardo.

Io non so quanto fondati possano essere questi richiami; ma se essi hanno qualche fondamento, se la città di Savona è assistita da qualche diritto nel richiamo di queste somme, e stabilirà di quale di esse il Governo le sia debitore, io crederei molto molto più saggio, fintantochè una nuova legge intervenga ed abbia modificato gli antichi regolamenti, di restituire a Savona ciò che è a Savona dovuto, e di lasciare a carico della città quelle spese che, secondo le leggi presenti, le incumbono; e per conseguenza, fatta ragione del credito pel quale il Governo possa essere soddisfatto e che la città possa valersi dei mezzi che avrebbe così per la riparazione del porto, non avrei difficoltà a consentire che il Governo facesse alla città l'anticipazione di questa somma, ed in qualche modo si riserbasse il mezzo di esserne compensata coi diritti, qualora, per qualsiasi ragione, la legge generale sulla proprietà e sulle spese dei porti (nel cui merito non credo che sia il momento di entrare), qualora, dico, per un motivo qualunque, questo progetto non diventasse più legge dello Stato.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dimanderei la parola per un'altra spiegazione che mi permetterò di fare. Quei titoli di credito che allega la città di Savona sono stati adottati come un titolo a cui appoggiava i suoi diritti. Ma io non me ne sono fatto carico, perchè ho veduto che sono stati rifiutati varie volte, almeno non so se abbiano o non abbiano fondamento, e perciò io non mi sono punto appoggiato ai medesimi, tanto più che si trattava di liquidazioni di grandissima lena le quali richiedono lunghe ricerche, e se in attesa di queste rifiutar si dovessero le chieste sovvenzioni, il porto di Savona finirebbe per rovinare compiutamente. Osserverò poi che, generalmente parlando, non può nascere dubbio se un porto sarà fra quelli che hanno il carattere di utilità tale da essere compresi fra le proprietà dello Stato, perchè, come ho detto, grandi e piccoli i porti, a termini del nostro codice, sono di proprietà demaniale, ma solo se il porto sarà tale da esigere per parte dello Stato spese che possono veramente ritenersi d'utilità pubblica. Ma questo dubbio mi pareva che non possa assolutamente sussistere per il porto di Savona, che già dalla legge del 1827 è annoverato fra i porti di prima classe, che è riconosciuto essere un ottimo porto tanto per la sua natura quanto per la sua posizione, come il solo in cui si possa aver ricovero sia venendo da Villafranca, che da Nizza, e da Genova. Tutta la costa non offre un porto migliore, anzi nemmeno uguale, anche per rapporto al suo reddito, poichè il prodotto della dogana di Savona, secondo i conti presentati, ascende a circa 400,000 lire all'anno, escluso anche ciò che si dazia nella città di Torino, poichè alcuni generi che non possono essere daziati a Savona lo sono nella dogana di Torino, motivo per cui io inclinerei a credere che il reddito del porto di Savona ascenda a circa un mezzo milione e forse oltre. Sembra quindi fuor di dubbio che un porto il quale ha tanti vantaggi e di posizione e di capacità, e che dà tali prodotti, all'erario pubblico, possa essere compreso fra i porti che dovranno essere

mantenuti dallo Stato, tanto più, come dissi, che i piccolissimi crediti che erano assegnati alla sua manutenzione, od andarono affatto perduti o grandemente scemarono.

PRESIDENTE. Io debbo interrogare il Senato se vuole tener per chiusa la discussione generale.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo primo:

« Il Governo è autorizzato a far intraprendere sin d'ora al porto di Savona i lavori di ristauo e di escavazione occorrenti e di maggior urgenza. »

GIULIO. Conforme a quanto ho avuto l'onore di dire, io proporrei che a questo primo articolo si facesse un emendamento, che consiste nella soppressione di una parola sola, cioè della parola occorrenti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Acconsento a questa soppressione.

PRESIDENTE. Essendo consentito dal ministro, non occorre che di porre ai voti quest'emendamento.

(Dopo prova e controprova, l'emendamento è rigettato.)

(Posto quindi ai voti l'articolo 1°, viene approvato.)

Leggerò ora l'articolo 2°, il quale è così concepito:

« Per questi lavori è aperto al Ministero dei lavori pubblici un credito straordinario di lire 120,000 da inserirsi sul bilancio 1850. »

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	36
Voti favorevoli	31
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE DI URGENZA DEI PROGETTI DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 500,000 A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALL'ULTIMA GUERRA; PER DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari interni per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta i suddetti progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 15-386.)

Faccio preghiera di voler adottare l'urgenza per questi due progetti di legge.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro degli affari interni della presentazione di questi due progetti di legge da stamparsi e distribuirsi secondo il consueto negli uffizi per l'opportuna disamina. Il ministro ne ha pure richiesto l'urgenza; interrogo il Senato se intende votare l'urgenza dichiarata.

(L'urgenza è approvata.)

L'ordine del giorno ci chiamerebbe ad udire la continuazione della relazione della Commissione delle petizioni; siccome però è urgente che io inviti il Senato a voler convenire nella sala delle conferenze per una comunicazione a farsegli, resta aggiornata la relazione della Commissione accennata.

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 24 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per prorogare l'esercizio provvisorio del bilancio 1850 a tutto novembre — Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge relativo al sistema stradale della Sardegna — Parlano i senatori Sauli, De Fornari, Giulio, ed il ministro dei lavori pubblici — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamento della Commissione — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici, e dei senatori Giulio e Mosca — Approvazione dell'emendamento e dell'articolo 2 — Articolo 3 — Nuova redazione del medesimo fatta dalla Commissione — Aggiunta del ministro dei lavori pubblici — Adozione — Approvazione dell'articolo 4 — Articolo 5 — Emendamenti dei senatori Colla, Giulio e De Fornari — Scrutinio segreto sull'emendamento del senatore Colla — Adozione dell'emendamento — Incidente intorno al risultato della votazione — Approvazione dell'articolo 5 emendato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del verbale dell'ultima tornata.

PRESIDENTE. Mancando ancora qualche senatore a compiere il numero richiesto per la votazione del verbale, si può dar intanto conoscenza del sunto di petizioni.

NIGRA, ministro delle finanze. Domando la parola per una comunicazione.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di finanze.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER PROROGARE A TUTTO NOVEMBRE LA FACOLTÀ DELL'ESERCIZIO DEI BILANCI DEL 1850.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il surriferito progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 584.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e quindi distribuito negli uffici per la consueta disamina.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si darà ora lettura del sunto delle petizioni.

CERRARIO, segretario (Legge):

302. Il Consiglio delegato del comune di Cava propone emendamenti in ordine alla legge per indennità di guerra agli abitanti delle provincie della Lomellina e di Novara.

303. Nosengo Luigi, Garrone Enrico, Guglielmotti Antonio e Ghione Giuseppe espongono come, militando sotto l'impero francese, venissero amputati per ferite ricevute nella giornata di Wagram, e chiedono che, attesa la loro condizione eccezionale, venga ad essi fatta ragione delle rendite arretrate.

304. Luino Pietro, di Pozzo di Strada, già soldato nel corpo reale d'artiglieria, ora passato ai veterani ed invalidi, chiede

che sia concessa in suo favore la creazione di un gabellotto di sale e tabacco in detto luogo, offrendosi di cedere in contraccambio la pensione di cui è provvisto.

305. Gagliardo Francesco, già console di S. M. in Trieste, annunzia ch'egli sta scrivendo una memoria relativa alla legge sull'abolizione dei diritti differenziali, e prega il Senato di non venire alla discussione di questa legge, se prima egli non abbia presentato la memoria suddetta.

306. Cinque abitanti di Nuoro, esposto come in Sardegna e principalmente nella detta provincia siasi fatto maggiore dell'usato il numero degli oziosi e de' malfattori, chiedono che per provvedere a tale inconveniente: 1° Tutti i discoli e vagabondi dell'isola siano imbarcati pel continente e quivi adoprati negli arsenali od in altri opifici, e fatta loro imparare una professione, sieno indi rimandati a casa (*flarità prolungata*); 2° Che s'istituisca in Nuoro una sezione del magistrato d'appello, da richiamarsi da Cagliari.

307. Quarant'otto abitanti di San Martino Siccomario,

308. Trent'un abitanti di Santa Maria della Strada, Gerrechiozzo, Sommo e Zinaseo,

Chiedono che siano interamente risarciti i danni della guerra come furono liquidati dalla Commissione speciale.

309. Piceni Gioachino, luogotenente, sottopone al Senato alcune sue avvertenze in ordine alla riorganizzazione della guardia nazionale.

310. Duecento ventidue abitanti del comune di Garlasco (provincia della Lomellina) chiedono che i danni della guerra siano interamente soddisfatti come furono liquidati dalle speciali Commissioni.

311. Quindici abitanti del comune di Zerbolò (provincia della Lomellina),

312. Quarantacinque abitanti del comune di Gropello (provincia della Lomellina),

Chiedono il risarcimento dei danni dell'ultima guerra.

313. Caratti Giovanni Battista, ufficiale di pubblica sicurezza, propone che alla legge di pubblica sicurezza s'aggiunga un articolo col quale sia fatta facoltà al Governo di provvedere al ritiro de' giovani discoli e scioperati.

PRESIDENTE. Essendo ora la Camera in numero, pongo ai voti in primo luogo l'approvazione del processo verbale.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

In secondo luogo porrò ai voti la domanda fatta dal ministro delle finanze, perchè la legge presentata sia discussa e votata in via d'urgenza.

Chi approva l'urgenza voglia sorgere.

(È approvata.)

(Il senatore Balbi-Piovera domanda un congedo di 16 giorni che gli è accordato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SISTEMA STRADALE DELLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione ed intraprendere quindi la discussione della legge proposta pel sistema stradale in Sardegna.

La parola è al relatore della Commissione, signor senatore Mosca.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 248.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge sottoposto alla vostra deliberazione è del tenore seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 250.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor senatore Sauli.

SAULI. Io mi era opposto all'urgenza ch'era stata invocata per la discussione e per l'adozione della legge intorno al sistema stradale della Sardegna, anche perchè mi pareva che, a ben comprenderne l'intero soggetto, non bastasse una rapida occhiata ed una lieve meditazione. Al Senato parve in modo diverso; onde più nulla rimane a dirsi in proposito. Son disposto a dare il mio voto favorevole alla legge, perchè confido che, prima di proporla, il Ministero abbia fatto i calcoli opportuni e riconosciuto che, ad oltta delle difficoltà a noi ignote tuttavia, alla finanza non verranno meno i fondi necessari a soddisfare agli impegni che per essa ci vengono imposti; e perchè io sono costante nell'antica e calda mia affezione per quell'isola, e riconosco essere dovere e necessità di usare i rimedi opportuni a farla risorgere.

Piacemi inoltre che siasi adottato per l'isola il pensiero di istituire e determinare il sistema stradale prima di accingersi a lavori parziali, i quali non di rado nucono e si oppongono allo sviluppo dell'interesse universale. Non ho parole bastanti per commendare questo pensiero consentaneo alla ragione ed ai più sicuri principii di una retta amministrazione, la quale non può consentire che gli interessi ben conosciuti dell'intera nazione vengano sacrificati al cieco amore di speciali località, o, quel ch'è peggio, alle mire e al guadagno di pochi speculatori.

Ammesso questo pensiero per la Sardegna, il Ministero non potrebbe più, senza indelebile sua vergogna, dipartirsene per ciò che riguarda alle strade ferrate nelle provincie del continente. Anche al di qua del mare i lavori e le concessioni parziali rimandar si vogliono al tempo in cui un sistema generale di strade ferrate venga, mercè di savia, matura e libera discussione, stabilito conscienziosamente.

Il Parlamento nazionale non è per sua natura amministratore, e non dee inceppare i concetti e le operazioni dell'amministrazione. Niente per altro può impedire l'espressione di un voto ogni volta che l'autore di esso abbia l'intimo convin-

cimento della sua utilità. Chiedo quindi licenza di dichiarare ch'io bramerei che i lavori da intraprendersi nella Sardegna abbiano ad incominciare dallo spurgo del porto di Terranova e dall'apertura della strada che dee metterlo in comunicazione coll'interno dell'isola. Quel porto è situato in sito così meraviglioso che destò in altri tempi la gelosia di una repubblica commerciante, la quale ne ebbe signoria. Esso non può mancare di diventare anche oggidi un principalissimo emporio atto a vivificare l'isola intiera ed a metterla in contatto colle piazze le più colte del mondo.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Sulle osservazioni del signor senatore Sauli non ho che a rispondere, che per quanto riguarda il porto di Terranova, è appunto accennata nel progetto la direzione di due strade verso il medesimo, perchè tutti riconoscono che il porto che corrisponde al golfo degli Aranci è uno dei principali porti non solo dell'isola, ma di tutto il golfo di Genova. Bisogni ci saranno per quel porto, ma l'onorevole preopinante sa che attualmente l'amministrazione dei porti non dipende dal Ministero dei lavori pubblici; si sta, come dissi trattando dei bisogni del porto di Savona, si sta organizzando un nuovo sistema di legislazione al riguardo, ed in questo sarà stabilito da chi dipendano veramente i lavori di cui abbisognano i porti. Attualmente sono in mano dell'amministrazione della marina, la quale sovviene ai medesimi colle tasse d'ancoraggio ed altre, che furono riconosciute insufficienti.

Per provvedere dunque al porto di Terranova saranno prese disposizioni positive quando il sistema suddetto sarà determinato, e credo che lo sarà in breve; ma mi permetto di far osservare che quel porto, anche nello stato attuale, è di una grandissima importanza; ed il motivo principale per il quale si esercita meno di quello che la sua importanza il comporti, è appunto la mancanza di comunicazioni. Quando anche il porto fosse grandemente perfezionato, senza comunicazioni, la sua importanza resterebbe nulla.

Credo adunque che ad ogni modo si debba cominciare dal darvi comunicazioni; tanto più che i lavori stradali hanno una misura determinata, hanno una condizione positiva per cui si può fissare in quanto tempo saranno eseguiti; ma quando si tratta di miglioramenti di porti, difficile è studiare e definire le opere occorrenti.

Io credo pertanto che, anche presa in considerazione l'importanza del porto di Terranova, il primo argomento per trarne un grande profitto sia quello di compiere le linee stradali che condurranno al medesimo e che ora mancano affatto.

SAULI. Replicherai una sola parola, col pregare il Ministero di porre attenzione anche ai porti. Io avrei espresso il voto che si cominciasse dallo spurgo del porto; ma essendo questo appartenente ad un'altra amministrazione, non posso entrare in discussione su tale proposito; e poiché la formazione delle strade lo devono mettere in comunicazione coll'interno dell'isola, per questo solo rispetto siamo perfettamente d'accordo.

DE FERRARE. Poco competente per questa materia, tanto per essere poco conoscitore della geografia, direi quasi, non che della topografia dell'isola, ed ignaro poi della parte tecnica dei lavori occorrenti, io mi proponeva di non parlare; ma vedendo che alcuni dubbi, alcuni riflessi che mi sorsero in mente su questo argomento, non sono toccati nè nella relazione, nè da altri oratori, mi determino a procurar di concorrere per quanto mi sia possibile al perfezionamento di questa legge.

I dubbi che mi sono insorti nascono dalla molteplicità de-

gli stradali che vedo indicati simultaneamente; ciò mi pone in qualche apprensione degli inconvenienti che ne possono nascere.

Mi pare che sarebbe importante il determinare l'ordine con cui questi lavori sarebbero introdotti, e di determinarlo forse per legge, e preventivamente, per evitare le emulazioni che possono nascere fra gli interessati diversamente nelle direzioni delle comunicazioni, ciò che può intralciare e ritardare il progresso di questi lavori, e la determinazione del Ministero. Mi pare che noi renderemmo al Ministero un buon servizio se colla legge stessa, a seconda delle indicazioni e riflessioni che possono essere suggerite, si particolareggiasse l'ordine di tali lavori.

Vi è anche un'altra ragione per apprezzare questa preventiva determinazione.

Mi sembra che se tutte non potranno progredire simultaneamente, come certo noi potranno, sarebbe desiderabile che qualcheuna progredisse con maggior rapidità a preferenza delle altre, affinché anche i lavori delle vie secondarie potessero essere incominciati e proseguiti di mano in mano; intendo di quelle che esser debbono a cura ed a carico delle suddivisioni ed autorità locali, cosicchè più pronto si ottenesse l'intento di coordinate comunicazioni.

Di più, è da considerare che le diverse vicende politiche o personali, e, pur troppo, forse la insufficienza di fondi possono far rallentare, interrompere i lavori.

Se avremo potuto terminare una qualche linea, quella che si riconosca preferibile per la sua importanza, o la più attuabile, e portarla abbastanza avanti perchè possa essere mantenuta e non deteriorata dalla sospensione, sarà un vantaggio assicurato. Per lo contrario, se avremo cominciato diverse linee, e non le avremo potute portare abbastanza innanzi, una sospensione sarebbe fatale.

Dopo queste osservazioni, io non ho che ad aspettare qualche schiarimento che sia dato su questo proposito, se veramente ciò sia intendimento del Ministero il cominciare i lavori sopra diversi punti, il che non potrebbe essere consigliato se non dall'interesse di dare lavoro nelle diverse situazioni dell'isola a quelli che ne abbisognano, ma mi pare contrastato dagli altri riflessi che io ebbi l'onore di sottomettere al Senato.

Invero un cenno che poc'anzi è stato dato da un senatore e dal signor ministro nel rispondergli relativamente allo stradale conducente al porto di Terranova, in parte veniva incontro al soggetto di questa mia interpellazione; tuttavia mi giova sperare qualche più apposito schiarimento sulle intenzioni e i divisamenti per l'applicazione della proposta legge, nel senso dei riflessi da me esposti.

Vengo ad un'altra interpellazione. Noi ci occupiamo di nuovi lavori, di nuovi stradali; nè credo, o almeno non so che si provveda alla manutenzione, al compimento ed alla utilizzazione della strada principale che è già formata. Temo che il trascurare quest'oggetto possa essere cagione di gravi inconvenienti. Non vedo che si sia provveduto alle vie secondarie di comunicazioni che devono volgersi a queste strade principali. Non vedo promosso alcuno spirito d'associazione o di tendenza a profittare sollecitamente di quelle strade principali, e coordinarvi le comunicazioni alle confrontanti località. Vorrei sapere se anche per questa parte è stato provveduto, o se le mie sollecitudini a tale riguardo siano senza fondamento.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALLOUFA, ministro dei lavori pubblici. Due inter-

pellanze mi fa l'onorevole senatore. La prima è sul sistema con cui intende il Ministero che procedano successivamente le strade in questione, e pare che egli avesse l'intenzione di fissare questo sistema. A questo riguardo io non posso che pregare il Senato, come ho pregato la Camera dei deputati, di lasciare al Governo quella latitudine che io credo assolutamente necessaria al buon procedere dell'impresa di cui si tratta. Le circostanze dell'isola sono affatto speciali: essa non consente che in alcune stagioni si lavori in ogni sito a cagione della mial'aria. L'isola muta di condizione da un sito all'altro, anche per la maggiore o minore frequenza della popolazione; per la maggiore o minore facilità di trarre profitto delle sue ricchezze; e finalmente, perchè alcune parti di essa si prestano a che con facili e spediti lavori si possa dal sistema stradale ritrarre un grande beneficio; per altre parti questo beneficio deve essere necessariamente ritardato, mentre i lavori che vi si esigono sono assai più grandi, costosi e di più lunga lena. Nel complesso di queste circostanze il Ministero deve avere essenzialmente in mira d'impiegare i fondi a misura che saranno assegnati nei vari esercizi nel modo più proficuo e nel più breve tempo possibile. Determinare questo a priori io credo assolutamente impossibile.

Un altro argomento che indurrà a lavorare più in un sito che in un altro sarà il poter profittare di alcuni tronchi di strada che sono già condotti a termine, e che con lieve prolungamento vanno ai centri di popolazione importantissimi; per esempio, è già fatta la strada da Cagliari a Serris: questo tronco accenna ad entrare da una parte nell'Oliastro, e dall'altra nel territorio di Laconi, paesi fertilissimi; e questa strada che è spinta, come dissi, fino a Serris, e che ora non dà alcun profitto, con breve prolungamento ne darà uno grandissimo. Quella sarà dunque una delle linee su cui converrà più attivamente lavorare. Havvi un altro tronco di strada che mette dal porto di Alghero a Torralba, e intanto Ozieri resta assolutamente senza alcuna strada; eppure il tragitto da Torralba ad Ozieri è assai breve e di abbastanza facile esecuzione. Questo dunque è un altro dei tronchi dai quali si trarrà il più gran profitto.

I porti mancano di strade generalmente, e manca principalmente di ogni comunicazione il porto di Terranova, ossia il golfo degli Aranci; sarà dunque da tenere a calcolo anche questa considerazione.

Finalmente quando il Ministero avrà ben maturato tutte queste circostanze, avrà esaminati i progetti, avrà conosciuto quali somme si possano impiegare con maggior profitto; allora potrà determinarsi a lavorare nelle varie stagioni secondo la salubrità dei siti diversi. Dove l'aria è cattiva si lavorerà l'inverno. Si cesserà ivi la state per concentrare il lavoro in siti d'aria buona.

Oltre le accennate, altre circostanze influiscono ancora sulla anticipazione dei lavori. I progetti arrivano al Ministero più o meno prontamente; gli appalti si possono o non possono fare, e queste circostanze inducono il Ministero, quando voglia procedere con attività e colla migliore utilità di tutta l'isola, a mutare talvolta i divisamenti che aveva preso prima.

Fin qui quanto alla prima interpellazione che mi è stata fatta. Quanto alla seconda che riguarderebbe il non aver fatto cenno, come crede l'onorevole senatore, della strada principale e della sua manutenzione, gli farò osservare che questa strada principale è già compiuta, e messa anzi prima di tutte nel sistema stradale che si vuol stabilire. Se non si trattasse che di prima costruzione non si sarebbe messa. Fu indicata nel sistema generale appunto per avvisare alla sua manutenzione che cadrà fra le spese ordinarie. Simil cosa

può dirsi, rispetto alle linee trasversali che parrebbe, secondo quanto ha osservato il signor senatore, si fosse trascurato di mettere in corrispondenza delle linee principali. Prego di ritenere che le tre linee trasversali che vanno dalla costa orientale alla costa occidentale dell'isola sono appunto combinate a convenienti distanze, e fra loro intersecano le linee longitudinali, e così danno una comunicazione continua da queste linee col mare da una parte all'altra. E così la rete mi pare che soddisfaccia ai principali bisogni dell'isola, anche indipendentemente da qualunque altra parte della rete secondaria che dovrà essere eseguita a carico del territorio, e per la quale non ho punto fiducia che si possa fare cosa di molta importanza finchè la prosperità dell'isola non risorga; e non ho punto speranza che la prosperità dell'isola risorga, se non si comincerà a darle un sistema di strade principali quale è stato proposto al Senato.

DE FORNARI. Non prendo la parola che per esprimere un pensiero, un sentimento che era già nell'animo mio, cioè l'intera confidenza che ripongo nell'egregio ministro che dirige i lavori pubblici in questo momento. Avevo bisogno solamente di tranquillare l'animo mio intorno a quei dubbi che insorgevano in me, e sono perfettamente soddisfatto delle spiegazioni ch'egli mi ha favorite. Intendevo anche rendergli un buon servizio prevenendo tristi effetti di emulazioni ed opposizioni che, in mancanza di preventive disposizioni di legge, potevano creargli imbarazzi e ritardi. Ma poichè il suo coraggio eguaglia la sapienza e la prudenza sua, non mi rimane su che insistere.

GIULIO. Signori, la legge sull'ordinamento stradale della Sardegna, sul quale voi state deliberando, si compone di tre parti essenzialmente distinte.

La prima non fa altro che proclamare che la Sardegna sarà dotata di un sistema di strade coordinate in modo da corrispondere ai suoi bisogni, e da favorire lo sviluppo della sua prosperità; e su questa parte non credo che possano avervi due opinioni distinte. È desiderio unanime di tutti i membri del Parlamento di fare che la Sardegna goda finalmente di quei vantaggi ai quali la sua così bella, così ricca e così splendida posizione l'hanno chiamata.

La seconda parte stabilisce le classificazioni delle strade che saranno aperte in Sardegna, e dichiara quali fra queste saranno strade reali, cioè a carico intieramente dello Stato, sia per la costruzione, sia per la conservazione loro. Certo il Governo, l'illuminato Ministero che ci propone la legge non avrà accettato questa distribuzione di strade senza lunghi e severi studi, nè simili studi potrebbero convenientemente essere sottoposti a quella rapida forma di pubblica discussione che è sola possibile in una numerosa assemblea.

Ma dopo queste due parti ne viene una terza, meno importante in massima, più importante in quanto può sola somministrare i mezzi all'esecuzione delle prime, voglio dire la parte economica.

Nell'articolo 4 si stabilisce che i lavori occorrenti a compiere le strade reali dell'isola di Sardegna saranno intrapresi nell'anno 1850. L'articolo seguente stabilisce che sarà stanziato nel bilancio di quest'anno stesso una somma di un milione, e nei bilanci degli anni avvenire sino al compimento dei lavori un milione e mezzo.

Questi due articoli danno luogo a molte dubbiezze sulle quali chiedo perdono al signor ministro se debbo ricorrere alla sua compiacenza acciò abbia la bontà di risolverle, perchè credo che dalla risoluzione loro possa dipendere la buona o meno buona riuscita del progetto di legge.

I dubbi che questi due articoli eccitano in me sono i seguenti:

L'articolo 4 stabilisce, dico, che i lavori saranno intrapresi fin dall'anno 1850; ora eccoci agli ultimi giorni di aprile; il mese di giugno è per conseguenza assai vicino a noi: quindi per tutta la stagione estiva poca o nessuna probabilità che si possano attuare in Sardegna lavori stradali, od almeno poche località, nelle quali simili lavori possano essere attuati. Restano per conseguenza i mesi di autunno, gli ultimi mesi dell'anno. Ciò mi dà a dubitare che forse la somma di un milione, proposta dall'articolo 4, sia di gran lunga superiore a quella che sarà possibile di spendere nel corso dell'anno.

Se conoscessi meno l'attività del signor ministro, se fidassi meno nello zelo di tutti i suoi dipendenti, crederei difficile che anche in qualche punto particolare si cominciasse attivamente a lavorare nel corso dell'anno. Ma qualunque ne sia il buon volere di tutti, io dubito fortemente che la somma di un milione possa essere spesa nel corrente anno. Vero è che l'onorevole signor ministro mi risponderà che, se non si potrà sospendere l'allocatione fatta, sarà di poco pregiudizio; risposta che accetterei in condizioni diverse delle nostre finanze, ma nello stato presente di esse non so se questa allocatione di un milione da farsi fin da quest'anno non possa agli occhi di qualcheduno presentare qualche difficoltà che gli renda la legge meno accetta.

Quanto poi alla allocatione di un milione e mezzo per gli anni avvenire fino al compimento del lavoro, è manifesto che il pensiero che eccita questa disposizione è di domandare qual potrà essere la durata di questi lavori, quale per conseguenza può essere la somma totale che il Parlamento stanziava fin d'ora a favore delle strade di Sardegna; e questa interrogazione è tanto più naturale che l'articolo 3 nello stabilire quali saranno le strade reali, non fa conoscere se si avranno indicazioni nè della lunghezza loro, nè della loro larghezza, nè del sistema in cui saranno costrutte, nè per conseguenza della somma che può essere necessaria per l'attuazione di ciascheduna di esse.

Egli è impossibile che il Governo nel proporre al Parlamento una legge di questa fatta, non abbia preparato esatti computi (per quanto si possono fare) della spesa totale che l'esecuzione di queste strade reali può comportare, e per conseguenza della durata che può avere questo sopraccarico di un milione e mezzo che si propone al Parlamento di sanare.

Resta per ora la questione di sapere se questi schiarimenti, che prego il signor ministro a volerci somministrare, non si potrebbero più utilmente tradurre in prescrizione di legge.

Già la Commissione ci ha proposto di aggiungere al luogo stesso un articolo 6, per cui sarebbe stabilita la larghezza da darsi alla strada, e indicato il desiderio che nella costruzione dell'opera d'arte s'impieghino, per quanto sarà possibile, i legnami di cui quell'isola abbonda.

Nell'unirmi a questa proposta della Commissione, io mi riserbo, dopo sentita la risposta del signor ministro, di proporre, se mi parrà opportuno, qualche altra limitazione, la quale meglio determini la somma totale, a cui la spesa delle strade ora in massima determinata debba ascendere.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Per rispondere con quanta maggior chiarezza potrò all'interpellanza dell'onorevole senatore preopinante, deggio prima far avvertire rispetto a que' studi sui quali egli crede che sieno state maturate le proposizioni del Ministero, che la base fondamentale del mio progetto, quale l'aveva proposto alla Camera

dei deputati, era essenzialmente fondato e lo è tuttavia, ad eccezione delle due linee stradali che dirò, sugli studi che furono fatti in Sardegna fin dal 1822, e che continuarono fino al 1850, anche contemporaneamente all'esecuzione della strada principale. Quegli studi ebbero tutta la maturità che si può sperare, perchè è impossibile di limitare precisamente la spesa di simili opere; procedendo secondo le nostre regole amministrative, furono assoggettati al congresso permanente, quindi dal Ministero approvati e sottoposti alla sanzione reale fin dall'11 novembre, se non erro, del 1850.

Con questi studi si stabiliva già fin d'allora un sistema stradale, dichiarandosi che quelle strade sarebbero state divise in reali ed in provinciali; non si assegnava che una sola strada fra le reali, ed era quella appunto fra Cagliari, Sassari e Porto Torres; parecchie altre strade si classificavano fra le provinciali, ma questa diversità era più apparente che sostanziale, poichè dichiaravasi ad un tempo che tanto le strade reali come le provinciali sarebbero state fatte dal tesoro dell'isola.

Nel fissare adunque il sistema stradale, che ebbi l'onore di proporre alla Camera dei deputati, e che ora sottopongo al Senato, ho preso per base quel regolamento in ordine alle strade che erano dichiarate provinciali, e che, come dissi, erano a carico dello Stato, e proposi che si dichiarassero strade reali ad eccezione di una, la quale mi parve che non vestisse tale carattere di alta importanza da esser pareggiata alle altre.

Eransi però, posteriormente a quelle determinazioni, fatte alcune osservazioni: se, cioè, una di quelle linee principali che nel sistema attuale si chiamerebbe la linea centrale di Levante, dovesse essere riconosciuta di alta importanza. Questa linea era stata anche studiata maturamente: sta in fatti che già i progetti compilati e definiti di alcuni tronchi di essa sono compiuti, e per altri tronchi sono stati già stanziati i fondi fin nel bilancio del 1849.

Quando adunque si trattò di ultimarla insorsero moltissime domande, s'indirizzarono petizioni al Parlamento perchè fra le strade reali fosse compresa anche questa linea che da Isili, Laconi, Gavoi va ai Campi d'Orotelli, e seguita verso il porto di Terranova. Ma un'altra linea che tutti convennero essere della più alta importanza si è quella che da Iglesias va al porto di Palmas, uno dei porti principalissimi dell'isola, e che molto ha recentemente acquistato dopo la conquista fatta dai Francesi dell'Algeria, perchè tutti sanno le grandi difficoltà che si trovano in mare sulle coste dell'Africa, per cui non vi ha miglior ricovero che in quel porto, nel quale però non trovano verun sussidio per la totale mancanza delle strade, anzi del menomo sentiero che comunichi coll'interno dell'isola. Ragioni per cui maggiormente si rendono necessari quei lavori la cui importanza darà un sollievo diretto all'isola ed indiretto a tutto lo Stato. Sopra queste due sole strade furono dunque fatti studi speciali, e tutti convennero dover le medesime essere collocate in prima linea. A proposito di esse seguirono lunghe e mature discussioni alla Camera dei deputati, e si riconobbe doversi desse introdurre nel piano o sistema generale. Questi sono i principii che hanno dato base al medesimo.

Venendo alla spesa, farò osservare che gli anzidetti studi che avevano condotto a determinare l'importanza della prima linea e di quelle altre che essenzialmente costituiscono il sistema stradale già stato adottato in parte, portavano una lunghezza di 660 chilometri di strada, comprese per altro quelle già costrutte per un tratto di 387 chilometri, per cui rimanevano a farsi 273 chilometri, in ordine a cui erano

compiuti tutti gli studi e fatte anche le perizie approssimative rilevanti complessivamente a meno di 6 milioni, cioè, se non erro, a 5,400,000 lire, che, fatto calcolo delle spese imprevedute, si sono portate a 6 milioni: ed ecco perchè quando feci la prima proposizione alla Camera dei deputati, indicai la somma, perchè allora le linee delle strade reali si limitavano ad uno sviluppo determinato; per le due nuove linee aggiunte io veramente non ho basi sicure onde precisarne l'importare ed aggiungerlo alla somma dei 6 milioni, che per approssimazione si son reputati necessari per i 273 chilometri di strada anzi menzionati; ma i motivi adottati dal relatore della Commissione parmi possano convincere abbastanza che il volere assolutamente precisare in ora la spesa, è cosa se non impossibile al certo difficilissima: e che quando anche si formolasse una cifra non si potrebbe però averla per base sicura; dovendosi al riguardo applicare i principii della massima e della vera economia, di quella cioè che è compatibile colla riuscita dello scopo a cui si mira. Io dirò per altro che volendosi un risultato approssimativo abbastanza giusto, lo si può facilmente avere deducendolo meglio forse che dalle perizie antecedenti, dall'esperienza e dal fatto. Ora, prendendo per base i lavori fatti, salvo errore, nel 1826, 1827 o 1829 per la strada che da Porto Torres per Sassari conduce a Cagliari per una lunghezza di 254 chilometri, si ricava dai conti esattissimi che vennero resi essersi speso, tutto compreso, una somma di 3,962,000 lire, o ad un dipresso 4 milioni. È però da ritenersi che in questo sviluppo di linee vi sono due tronchi che risulta non essere di nuova costruzione, ma sibbene frazioni di vecchie strade state solo perfezionate; quali tronchi della lunghezza di 28 chilometri importarono una spesa di lire 28,000 circa: ora sottraendo dalli 254 chilometri di cui sovra i 28 suddetti, rimangono 206 chilometri di strada nuova, e dalla somma totale di 3,962,000 lire deducendo la spesa di lire 28,000 occorsa per ristorare questi tronchi, si ha la nota spesa di 3,934,000 lire, state impiegate a costruire e perfezionare i 314 chilometri di strada.

Sulle basi di questo ragguglio la spesa del chilometro su quella grande linea risulta di lire 18,000 per chilometro. Se prendiamo questa cifra per base considerando che le prime strade proposte erano di 273 chilometri, e che a queste, secondo le nuove deliberazioni della Camera, sarebbero stati aggiunti 33 chilometri di via da Orotelli a Serri per andare verso Terranova, 78 chilometri da Serri al Campo d'Orotelli e poi 30 chilometri da Iglesias a Palmas, si avrà un totale di 413 chilometri, che aggiunti al 273 del primo progetto danno 686 chilometri, i quali valutati a 18,000 lire il chilometro, importerebbero meno di 8 milioni; ma per tenere il conto largo valutandoli in 20 lire al metro, ossia in 20,000 per chilometro, credo che si avrà il costo approssimativo delle proposte linee nella totale somma di 8 milioni, od al più di 8 milioni e mezzo.

Cio posto, accordando un milione in quest'anno, resterebbero 7 milioni e mezzo a pagarsi in cinque anni, tempo questo che io ritengo necessario al compimento delle strade, poichè i lavori non possono in principio procedere molto speditamente, perchè tutti sanno quanto sia difficile l'incominciare lavori in un'isola come la Sardegna, ove difettano tutti gli elementi, ed anche il personale occorrente a gradiose imprese.

Questi sono i lumi che posso dare sull'importare di queste strade, quale credo realmente non oltrepasserà il 8 milioni e mezzo. La strada da Cagliari a Sassari è stata tenuta della larghezza di 7 metri come venne indicato, ed è mio divisamento

che qualora s'incontrino difficoltà per cui si aumenti la spesa, si faccia economia sull'ampiezza delle strade riducendole a minori proporzioni.

GIULIO. Chieggo perdono al signor ministro se insisto sopra una precedente mia osservazione.

Lo pregherei a volermi dire ancora quali considerazioni lo portino a credere che i lavori possano fin da quest'anno essere tali da produrre la spesa di un milione. . .

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) È vero, l'aveva dimenticato.

GIULIO. . . perchè qualora questa spesa invece di un milione dovesse probabilmente ridursi ad una somma minore, per esempio, ad un mezzo milione, io proporrei allora una modificazione all'articolo di legge relativo, affinché si limitasse la somma a quella proporzione la quale è probabile che sia richiesta.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nella prima proposizione fatta trattavasi di spendere due milioni all'anno. Questi due milioni non li aveva proposti definitivamente perchè pochissimo conoscitore del paese, non aveva cognizioni sufficienti; ma rivolgendomi alle persone più pratiche, specialmente all'ispettore Carbonazzi, egli mi disse che distribuiti i lavori in vari punti, si sarebbe potuto spendere la somma suddetta. Io non potendo assicurarli positivamente lo domandava alla Camera; ma intanto sia nell'esame delle Commissioni, che nella discussione della legge, trascorse, come osservava giustamente il signor senatore Giulio, una gran parte della stagione più propizia. Io credo ciò non ostante che un milione si possa spendere, non dirò precisamente dentro l'anno amministrativo, ma alcuni mesi dopo i più propizi per i lavori; e siccome bisogna avere i fondi per impegnarli, massime in principio, epoca in cui si devono fare immensi approvvigionamenti di materiali d'ogni genere, così è d'uopo che sia stanziata una competente somma per sopperire alle spese, direi così, di primo impianto dell'opera. Difettandosi in Sardegna di materiali, di strumenti, del necessario personale, sarà necessario nel primo anno di spender molto per dar principio e base ai lavori sur una scala proporzionata alla loro importanza; e quindi non ho creduto fuor di proporzione la somma chiesta onde spingere poi i lavori colla dovuta energia anche negli anni successivi.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi intende che sia chiusa la discussione generale si voglia alzare.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di rileggere il primo articolo della legge:

« La Sardegna sarà dotata di un sistema di strade che, coordinate in una rete stessa su tutta l'isola, assicurino una facile e pronta comunicazione di tutti i punti dell'isola stessa tra loro, e colle coste marine. »

Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo secondo:

« Le strade costituenti la detta rete saranno divise in categorie.

« Alla prima categoria appartengono le strade reali, quelle, cioè, che sono costruite e mantenute a tutta spesa dello Stato.

« Le altre categorie verranno proposte da una Commissione speciale istituita nell'isola, sentiti i Consigli divisionali e provinciali. »

Se non vi ha chi chiegga la parola, porrò in primo luogo ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, il quale

consiste nel mettere a vece delle parole: *istituita nell'isola*, queste altre: *che sarà nominata per decreto reale*, vale a dire che invece di scrivere: *la Commissione speciale istituita nell'isola*, si dica: *Commissione speciale nominata per reale decreto*.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io non ho difficoltà a che s'introduca l'aggiunta che *la Commissione debba essere approvata con decreto reale*, non essendovi dubbio al riguardo; e questo è il motivo per cui non si è specificamente ciò indicato: solo parmi che non si possa contraddire all'istituzione di questa Commissione nell'isola per due essenziali motivi. Prima di tutto perchè sembra assolutamente necessario che questa Commissione sia in continuo rapporto coll'amministrazione dell'isola stessa, cogli uffici d'intendenze, coi Consigli divisionali, e colle persone più pratiche del paese che ne conoscono meglio gli interessi e le località. Vi sono anche alcuni uomini distinti e speciali nell'isola, sia impiegati nelle varie amministrazioni che possidenti, i quali possono venire molto opportunamente consultati. Credo quindi che trattandosi d'interessi speciali alla Sardegna, l'aver colà stabilita la Commissione di cui si tratta possa di molto facilitare ed affrettare il compimento dei lavori che saranno alla medesima affidati; secondariamente perchè la Commissione onde adempiere bene al suo scopo deve esaminare attentamente i rapporti fra le varie strade ora esistenti con quelle che si eseguiranno. A questo oggetto mi pare difficile che ella possa adempierlo, se non se con frequenti visite della località, e principalmente coll'ispezione frequente delle persone d'arte che faranno parte della Commissione nei siti e luoghi più difficili.

Per tali motivi io desidererei che la Commissione fosse istituita nell'isola; e nell'esprimere questo desiderio non è già che io dubiti, che togliendo le parole: *istituita nell'isola*, rimanga vietato al Ministero di costituirla colà (poichè nulla dicendo potrebbe implicitamente intendersi che il Ministero è in facoltà di nominare con decreto reale la Commissione ove meglio crede), ma perchè essendo stata già introdotta questa disposizione, il sopprimerla parrebbe un'assoluta negazione di questa facoltà, al che io non potrei assentire.

MOSCA, relatore. La Commissione non ha difficoltà a che si metta: *Commissione speciale nell'isola che sarà nominata per decreto reale*. Essa ha aggiunte cotale parole: *che sarà nominata per decreto reale*, perchè dicendosi semplicemente *da una Commissione istituita* sembrava a taluni che si trattasse di una Commissione già istituita, e non da istituirsi.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Dichiaro che la Commissione non è istituita, perchè dovranno concorrervi persone onninamente estranee ad ogni interesse locale, e le quali siano affatto indipendenti.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date, l'emendamento della Commissione rimane così concepito: *da una Commissione speciale che sarà nominata nell'isola per decreto reale*.

GIULIO. Prima che si ponga ai voti quest'emendamento, mi farei lecito di domandare qualche spiegazione intorno alle attribuzioni, e soprattutto intorno all'autorità di cui sarà rivestita questa Commissione, la quale per unanime consenso del Ministero e della Commissione verrà nominata nell'isola. L'articolo 2 dà a questa Commissione il diritto di proporre quelle strade principali che crederà utili alla prosperità del paese.

Secondo le leggi nostre, e secondo questa stessa, le strade provinciali dovendo essere fatte a carico totale delle provincie, con o senza un sussidio del Governo, è evidente che alle

province stesse spetta il deliberare, se o no intendano caricarsi della spesa di costruzione d'una data strada.

Io faccio la supposizione che la Commissione creata da quest'articolo, dopo aver sentito un Consiglio divisionale, il quale proporrebbe che nei limiti della propria divisione si costruisse una strada del valore, per esempio, di 80,000 lire, fosse d'avviso che invece di una sola strada se ne dovessero costruire due, il cui prezzo dovesse invece di 80,000 ascendere a 100,000, a 150,000 lire, ne avverrà forse che il Governo, il Parlamento sulla proposta di questa Commissione, abbiano a costringere quella divisione a sottostare ad una spesa tanto maggiore di quella alla quale volontariamente si sono disposti di sottomettersi?

In terraferma il Governo certamente non impone a niuna provincia l'obbligo di fare una strada, se questa non è dal Consiglio divisionale e provinciale proposta.

Secondo quest'articolo parrebbe che in Sardegna l'iniziativa della costruzione di una strada provinciale possa partire da altri che dal Consiglio provinciale stesso, e che insomma una provincia possa essere astretta a costruire a sue spese una strada che essa volontariamente non fosse disposta ad intraprendere.

Domando dunque se le attribuzioni di questa Commissione saranno semplicemente consultive, o se non avrà altro dovere, altro diritto che di fare buon ufficio presso la province per indurle ad intraprendere la costruzione di certe strade, e d'illuminare il Governo intorno alla convenienza d'intraprenderle, oppure se in seguito alle proposte di questa Commissione il Governo si riserva di ordinare la costruzione delle strade provinciali a spese delle provincie, e senza che queste per mezzo dei loro consigli vi abbiano acconsentito.

MOSCA, relatore. In seno della Commissione si è agitata una tale questione ed il dubbio ora emesso dall'onorevole collega non sfuggì alla medesima, ma è stato detto, come si legge pure nel rapporto, che le condizioni speciali dell'isola richiedevano che la proposta dei Consigli divisionali e provinciali unicamente per stabilire una rete ben coordinata di queste nuove categorie di strade, fosse assoggettata ad una Commissione che ne facesse una generale e ben coordinata. Ma io credo che i commissari (non so se interpreto bene il voto di ciascuno) non hanno inteso che questa Commissione speciale potesse poi vincolare i Consigli divisionali, e così andare contro il disposto della legge. Non so però se sia stato questo il pensiero del Ministero.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi permetterò d'aggiungere alcune osservazioni a quelle fatte dall'onorevole senatore Mosca, la prima delle quali è che due sono gli uffici della Commissione.

Il primo e il più generico è di stabilire le basi, i fondamenti delle categorie. Il secondo è di assegnare le linee alle categorie. Mi pare che le obiezioni fatte dal signor senatore Giulio potrebbero riferirsi alla seconda parte, ma non punto alla prima, poichè questa è argomento di alta amministrazione dello Stato. Spetta allo Stato di vedere come si debbano formare queste categorie. Nella terraferma esse sono determinate. Ma è stato discusso su questo punto, e l'opinione generale riconobbe che voler vincolare l'isola che è in condizioni affatto speciali al medesimo sistema della terraferma, sarebbe cattivo consiglio.

Anzi, io aveva creduto assolutamente inopportuno lo stesso sistema e ne aveva proposto uno diverso. Ma alla Camera dei deputati parve che su ciò fosse immaturo deliberare. Per altro la Camera stessa non si è rifiutata a riconoscere che

non era nemmeno giusto forse l'altro principio, cioè che appartenendo l'isola allo stesso Stato dovesse assolutamente assoggettarsi allo stesso sistema stradale.

È stato dunque conchiuso che sarà nominata una Commissione la quale proporrà una speciale divisione in categorie; ed ecco il suo primo ufficio. Per esempio, se si crederà, come io lo credo opportuno, di fare una categoria di strade provinciali, ed una di strade divisionali, e di proporre dei consorzi come in terraferma, essa lo farà. Se crederà ciò inconveniente, proporrà modi diversi.

Resta la seconda parte che è l'assegnazione delle linee. Ed in questa convengo che la Commissione non potrà avere che un voto, far degli uffici onde persuadere per quanto potrà le provincie a fare il meglio. Ma anche in questo potrà essere utilissima, in un paese che poco s'intende di strade ed ha interessi locali molto disparati. D'altronde queste strade sieno provinciali o divisionali non percorrono il più delle volte, anzi si può dire sempre, non percorrono, dico, soltanto una sola divisione od una sola provincia. Sorgeranno perciò delle discussioni, e la Commissione cercherà di appianarla co'suoi lumi e co'suoi consigli, e farà delle proposizioni al Governo che potranno essere più facilmente acconsentite. Aggiungo finalmente che siccome si promettono sussidi, la Commissione illuminerà il Governo sulle strade che, adottate dalle provincie, potranno meglio meritargli e indicherà la giusta misura di questi sussidi. E se le provincie insisteranno per avere alcune strade che la Commissione non creda le più opportune o ragionevoli, la Commissione stessa dichiarerà a queste provincie che essa non proporrà per dette strade sussidi al Governo. Anche questo potrà essere un argomento che tragga le provincie sulla buona via e loro faccia scegliere le migliori linee.

Ecco perchè mi pare che la Commissione possa riuscire molto opportuna anche in questo rapporto dell'assegnamento delle linee.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero così emendato.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di leggere il terzo articolo, debbo chiedere al signor ministro dei lavori pubblici se acconsente a che in luogo dell'articolo terzo del progetto ministeriale si metta invece in discussione l'articolo stesso modificato dalla Commissione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Le strade sono assolutamente le stesse, dunque sul merito intrinseco non v'è a dire. Solo avrei una semplice osservazione a fare sulle indicazioni.

Temerei che si desse una men giusta interpretazione alla espressione di quella seconda linea, ove si dice: « da Cagliari a Terranova diramandosi dalla precedente a Monastir, e passando per Isili, Laconi, Gavoi e Monti. » Con questa indicazione vedendo che se è esclusa la continuazione, od almeno l'indicazione della continuazione fino al Campo di Orotelli, parrebbe che si avvisasse ad andare direttamente da Gavoi a Nnoro, e quindi per Alai a Monti, consultando il semplice testo della legge e non facendosi punto carico delle cose ora discusse in Parlamento. Questo dubbio in me sorge per le vicissitudini dei Ministeri e per le vicissitudini ancor più facili dell'individualità dei ministri, per cui potrebbe esservi dubbio nell'applicazione della legge.

Domanderei quindi alla Commissione se non fosse persuasa di dare un'estensione un poco maggiore a quell'articolo 2°, là dove dice: « da Cagliari a Terranova diramandosi dalla

precedente a Monastir e passando per Isili, Laconi, Gavoi e Monti, » dire: « Gavoi ed i Campi d'Orotelli e di qua Monti, o per Ulassai ed Ozieri, o per Nuoro ed Alai. »

MOSCA, relatore. La Commissione prese eziandio ad esaminare questa questione, come si scorge dalla nota apposta a quest'articolo. Si è pure detto che sarebbe forse stato conveniente di mettere « Campi di Orotelli » tra le parole « Gavoi e Monti. » Ma però dopo lunga discussione è parso miglior consiglio non vincolarsi di troppo e di lasciare maggior libertà.

La Commissione fu indotta a così operare dall'osservazione che nella proposta di legge vi ha un'indeterminazione maggiore di quella lasciata dalla Commissione.

Oltre a ciò, siccome questa relazione naturalmente non si perde, si potrà facilmente vedere qualunque sia l'amministrazione incaricata dell'eseguimento di queste opere che solamente fra Gavoi e Monti ebbe luogo un'indeterminazione, e che si lasciò appunto maggior libertà, dovendo dipendere la scelta della strada dalla convenienza che ne dimostrerà, dopo fatti gli studi comparati, l'opportunità.

L'aggiunta che ora ci propone il ministro onde far maggiormente conoscere questa indeterminazione non mi sembra essere cosa molto conveniente in una legge, imperocché lo spiegare così quali studi si debbano fare per venire a determinazioni, non so se sia molto usato. Del resto, se il ministro crede che possa giovare l'aggiungervi i « Campi d'Orotelli fra le parole « Gavoi e Monti, » la Commissione non ha difficoltà di aderirvi, ma, lo ripeto, a me pare inopportuno di metter una tale spiegazione perchè in ultima analisi in una legge non si debbono inserire particolari che vincolino o guidino un'amministrazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Farò osservare che io riconosco perfettamente che nello spirito e nella lettera la proposta della Commissione non può lasciare dubbio principalmente dopo la sua dichiarazione « che si tacciano alcuni punti intermedi fra Gavoi e Monti, perchè si richiedono all'uopo studi comparativi prima di determinare la migliore delimitazione della via in quell'intervallo. » Ma ripeto che siccome questa dichiarazione non può essere inserita nella legge, così può venire un giorno in cui quell'espressione troppo vaga della legge conduca a far ritenere come fissata la linea diretta da Gavoi per Nuoro ed Alai a Monti.

Quanto poi alla convenienza di introdurre in una legge l'indicazione di più linee che potranno essere scelte, non potrei precisarlo veramente, ma mi pare che in alcune delle leggi portate per concessioni delle strade ferrate francesi siano lasciate queste latitudini di studi posteriori.

MOSCA, relatore. Veramente le strade ferrate sono opere di molto maggior importanza che non siano queste: e quando si è lasciato questa facoltà che era propriamente oggetto...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. (Interrompendo) Ad ogni modo non ha nulla di essenziale nel contesto della legge quale fu proposta, e molto meno poi « a' Campi d'Orotelli. »

PRESIDENTE. Ciò posto, io mi credo autorizzato a leggere la proposta della Commissione coll'aggiunta « dei Campi d'Orotelli. »

« 1° Da Cagliari a Porto Torres per Monastir, Oristano, Macomer, Torralba e Sassari;

« 2° Da Cagliari a Terranova, diramandosi dalla precedente a Monastir, e passando per Isili, Laconi, Gavoi, Campi d'Orotelli e Monti;

« 3° Da Cagliari a Porto Palmas per Decimomannu, Siliqua ed Iglesias;

« 4° Da Cagliari a Tortoli, diramandosi dalla strada n° 2 presso Serri e passando per Lanusei;

« 5° Da Bosa ad Orosei per Macomer e Nuoro;

« 6° Da Alghero a Terranova per Torralba ed Ozieri sino all'incontro della strada n° 2. »

Se non vi ha chi chieda la parola, è il caso di votare sull'articolo.

Interrogo il Senato se vuol votare l'articolo separandolo ne' suoi paragrafi, o votarlo tutto intiero.

Alcune voci. Tutto intiero.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 3 voglia levarsi.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 4:

« I lavori occorrenti a compiere le strade reali di Sardegna saranno intrapresi nell'anno 1850. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 5:

« Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo 3 è aperto un credito al ministro dei lavori pubblici di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio 1850, e quello di un milione e mezzo da stanziarsi annualmente nei bilanci successivi sino al compimento dei lavori. »

COLLA. Io diedi di buon grado il mio voto a favore dei quattro primi articoli di questa legge, perchè sono intimamente persuaso che primo e principalissimo bisogno della Sardegna è quello d'aver comode e facili vie di comunicazione; come pure perchè sono persuaso essere debito dello Stato di procacciare alla Sardegna questo beneficio con tutta l'ampiezza, con tutta la sollecitudine possibile.

Ma perchè lo Stato possa procacciare alla Sardegna questo beneficio, è necessario che uno Stato sia, come uno Stato deve essere, governato cioè con saviezza, con prudenza, con antivedimento, con generosità moderata sempre dalla prudenza. Fra le regole molto savie e salutari segnate dalla sapienza dei nostri padri nelle leggi nostre economiche questa è principalissima che non siano vincolati i bilanci degli anni avvenire, se non è assolutamente necessario, se non si ha una certezza, o almeno quasi certezza che il Governo potrà soddisfare alle obbligazioni che gli si impongono pel corso di alcuni anni. Converrebbe adunque esaminare le disposizioni di questo articolo sotto questi due aspetti: del bisogno cioè e della probabilità di poter sottostare alle obbligazioni di cui si tratta. Parlando del primo, io riconosco un bisogno e direi una convenienza tale che si approssima alla necessità di una disposizione per la quale si stabilisca, si proclami una rete ben intesa e ben ordinata di strade per la Sardegna. Vedo un eguale bisogno, se si vuole, nelle disposizioni per le quali si dichiara che queste strade saranno intraprese entro questo anno; vedo anche un quasi bisogno di portare tali somme ad un milione, giacchè sono persuaso che se non si può spendere nell'anno volgare, si potrà spendere nel corso dei diciotto mesi che compongono l'anno finanziario, durante il quale, secondo le nostre leggi, e prima di essere i fondi stanziati in bilancio, può ancora farsi la spesa.

Ma non vedo necessità che il Governo s'obblighi fin d'ora a dare per cinque, per sei e forse anche per maggior numero d'anni una somma determinata di un milione e cinquanta mila lire piuttosto che in un anno un milione, in altro anno due, in un altro cinquecento mila lire, secondo il progresso dei lavori e secondo le circostanze delle finanze. Questo quanto al bisogno. Ammesso però che vi possa essere un bisogno, una convenienza di determinare anticipatamente questa somma, io passerò alla seconda questione che mi pare anche più grave, e sopra questa mi volgerò a ciascuno di voi,

o signori, e vi chiederò se a fronte della condizione politica del nostro paese e di molti altri in Europa, se dopo aver letto il discorso che si è stampato non ha guari nella nostra *Gazzetta ufficiale*, il discorso cioè del ministro delle finanze sulla nostra condizione finanziaria, noi possiamo con tranquilla coscienza accordare per cinque o sei anni una somma di lire 1,800,000 per la sola spesa di opere stradali!

Veramente il signor ministro delle finanze vi ha detto che « consumate intieramente le somme che si ritrassero dai molteplici prestiti che abbiamo contratto, noi abbiamo ancora di spese arretrate presso che 100 milioni per i quali un nuovo prestito bisognerà fare, e pare che dopo ciò noi avremo bilanci che presenteranno un disavanzo di circa 30 milioni, senza contare molte spese assai gravi che egli ha creduto di non mettere in conto. Ed il ministro di finanze a petto di questo risultato finanziario incontrastabile ha presentato alcuni progetti di legge per nuove imposte, i quali progetti, qualora venissero adottati dal Parlamento nella loro integrità, qualora s'adottassero anche quelle disposizioni che forse a taluni possono sembrare troppo dure, non basterebbero ancora a colmare il vuoto che abbiamo nei bilanci; e pertanto ogni giorno vi si presentano leggi che sono tutte per aumento di spese. Io dimando dunque come possiamo noi tranquillamente e con sicurezza esporci a contrarre un'obbligazione la quale sicuramente non siamo certi di poter compiere.

Io credo che il Parlamento adoprerebbe con molta maggior saviezza (con quella saviezza senza la quale non vi è Governo che possa lusingarsi di ben governare, nè paese che possa credere di essere ben governato), qualora si limitasse ad assegnare per l'anno corrente il milione che si è domandato per l'avvenire, si limitasse a fare quegli assegnamenti che saranno ravvisati necessari e che la contingenza del paese e dell'erario potrà rendere ammissibili.

Per tale effetto io proporrei di sostituire all'articolo quinto il seguente:

« Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo 3 è assegnato al Ministero dei lavori pubblici un milione di lire da stanziarsi nel bilancio del 1850, e saranno fatti sui bilanci successivi sino al compimento dei lavori quegli assegnamenti che annualmente necessari risulteranno conciliabili colla situazione del pubblico erario. »

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

COLLA. Io mi era già nella discussione generale aperta la via a proporre un emendamento sull'articolo presente con iscopo conforme, ma con idea alquanto differente da quella dell'onorevole preopinante. Egli solleva particolari contestazioni sullo stanziamento dei fondi dei bilanci degli anni avvenire; nessuna però su quello di un fondo per l'anno corrente; a' miei occhi la questione si presenta con una soluzione direttamente contraria. Noi tutti sappiamo pur troppo che questi milioni da spendere immediatamente per le strade della Sardegna non li abbiamo.

Era mia intenzione di proporre al Senato di ridurre la allocazione dei fondi per l'anno corrente alla somma di 500,000 lire, cioè alla metà di quanto era stato domandato. Lo scopo mio nel mettere avanti questa proposta era di mostrare per una parte il vivo desiderio del Senato di fare quanto le forze dello Stato permettono e più ancora, e di dotare finalmente la Sardegna di un conveniente sistema di strade. Quanto agli anni avvenire, dei quali principalmente si adombra l'onorevole mio collega il senatore Colla, io non credo che il voto del Parlamento si trovi vincolato dalla pre-

sente legge nello stanziamento dei bilanci avvenire; ed allora quando discuteremo il bilancio del 1851, se le condizioni delle nostre finanze non saranno migliorate, se i lavori di Sardegna non si saranno avanzati, e se avverrà che non si possano tosto iniziare, l'impegno preso nella legge presente non ci costringerà certamente a stanziare quel fondo nei bilanci successivi, perchè il Governo dello Stato, il Parlamento, dopo la votazione di questo articolo, rimarranno sempre nella piena libertà di confermare il voto dato, o di riformarlo in un altro.

Non veggio quindi grave inconveniente nel dare fin d'ora alla Sardegna un'arra delle buone disposizioni nostre col votare in massima quest'allocazione di fondi di un milione e mezzo annuo.

La cosa è però ben differente per l'anno presente, perchè egli è certo (posto anche che dopo la legge che ci è stata poco fa presentata dal ministro delle finanze rimanga qualche speranza che si venga al voto del bilancio del 1850, speranza che si va ogni giorno più indebolendo, e che si può dire quest'oggi svanita ancorchè ci resti, dico, la speranza di aver ad emettere un voto anticipato su quel bilancio, e non, come pur troppo avverrà, un semplice voto di approvazione dopo che le spese saranno state conosciute), egli è certo che il Senato esiterebbe a rinvocare dopo quindici o venti giorni la promessa fatta alla Sardegna con la legge di quest'oggi.

Per queste ragioni ho l'onore di proporre un emendamento per cui, ridotte le spese a farsi nell'anno corrente ad un mezzo milione, si mantenga il rimanente dell'articolo.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA. Mi rincresce di non poter essere d'accordo coll'onorevole preopinante, di cui apprezzo sempre l'opinione che emette al Senato.

Io non avrei gran difficoltà ad ammettere l'assegnamento di un milione, perchè sono persuaso che si potrà spendere nel corso dell'anno finanziario. Con questo mezzo potrà facilmente il Ministero fare tutte le spese gravi che sono necessarie quando si vuole intraprendere una grande impresa come la è questa. Credo poi che l'onorevole preopinante è caduto in grave errore quando disse che l'articolo 3 non vincolerebbe il Governo; io lo pregherei di leggere l'articolo, e vedrà che fin d'ora è approvato il credito al Ministero di un milione e mezzo per tutti gli anni avvenire da stanziarsi nel bilancio. Quando il Ministero ha una legge che gli apre un credito, questo credito non si può più rimandare; ed io sono intimamente persuaso essere indispensabile, prudente e savio consiglio l'esaminare (all'epoca in cui ciascun anno i bilanci sono posti al vaglio del Parlamento) sino a qual punto si possano fare assegnamenti attuabili.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quanto all'assegnamento di cinquecento mila lire in luogo di un milione, io non potrei che riferirmi a quanto ha detto anche l'onorevole senatore Colla per provare che non solamente questa somma si può spendere, ma che si deve spendere per attuare una grande impresa, un vasto sistema di lavori, e quando lo si voglia attuare in un paese che si trova nelle condizioni della Sardegna, dove le spese di primo stabilimento saranno vistosissime e costosissime.

Quanto all'altro stanziamento degli anni successivi, io veggio benissimo che per le condizioni attuali delle finanze il carico può sembrar grave. Ma vuoi si considerare che qui non si

tratta di una spesa che non sia produttiva. La credo anzi una delle più produttive dello Stato. Si tratta di fare una spesa assolutamente necessaria in un paese che per difetto di comunicazioni si può dire un paese semi-barbaro ancora, sebbene unito ad un paese dei più inciviliti del mondo.

Nè, finchè dura questa condizione della Sardegna, si può sperare averne tributi nè diretti, nè indiretti, provenienti dalla produzione e consumazione nell'isola; nè finalmente si può sperare di mettere a valore le immense possidenze che vi ha il demanio in terre coltivabili, vigneti, boschi, miniere, saline, possessore come è del suolo di una gran parte dell'isola. Tutto resta improduttivo per mancanza di strade le quali, ove si facciano, chiameranno i capitali a render produttivi tanti tesori e li chiameranno non solo dal nostro Stato, ma dall'estero ancora, perchè certamente i capitali concorrono da ogni sito per venire in quello dove si può sperare di impiegarli più utilmente.

Questo è il motivo per cui credo sia assolutamente necessario procedere in guisa che quelli che vogliono venire in Sardegna impiegando i loro capitali per farvi speculazioni, col mettere in attività miniere, comprare legnami da costruzione, coltivare terreni, possano avere sicurezza che il promesso sistema di strade si compia in breve periodo. Questa sicurezza mancherebbe quando vedessero che torna ad essere incerta la determinazione che pareva già presa di fare il necessario assegno all'isola, e quando ricordassero i tempi andati in cui dopo la legge dell'anno 1830 che assicurava all'isola la costruzione di oltre 300 chilometri di strada, non se ne costrussero in vent'anni che da 60 a 70 chilometri.

Faccio anche osservare che quando si tratta di un sistema continuativo di lavori della natura di quelli di cui qui si tratta, non c'è nessuno svantaggio più grave che il procedere lentamente; vi vorranno 12 o 14 milioni per quello che, procedendo attivamente, si potrebbe fare con otto o nove milioni, perciocchè in alcune linee, abbandonati i lavori prima di venire a compimento, abbisognerà ricominciare alcune parti da capo.

Perciò, o signori, io non solo credo spendibile e la somma di un milione in quest'anno, e la somma di un milione e mezzo negli anni successivi, ma credo che quando si voglia avvisare al vero interesse non solo dell'isola, ma dello Stato, convenga spendere molto per ispendere economicamente e ricavarne prestamente il frutto.

Signori, appunto perchè le condizioni del pubblico erario sono pur troppo infelici, io trovo che un piano di strade per la Sardegna sarà per essere all'erario stesso utilissimo. La Sardegna senza strade è stata ed è una passività all'erario; la Sardegna dotata di strade è e deve essere indubbiamente un sollievo.

Io non dirò molte cose; parlerò solamente dei sali, dei boschi, delle miniere, delle terre demaniali.

I sali io li considero o come gabella interna nell'isola, o come gabella qui nel continente, o come un articolo di commercio.

Come gabella nell'isola, i sali che dovrebbero essere di sollievo all'erario, per due quinti rendono l'erario passivo. In due quinti dell'isola per portare il sale è necessario servirsi della schiena dei cavalli, ed il sale che è un genere così esposto a quelle eventualità di consumazione anche nei mazzini, tra le avarie del viaggio e le spese di trasporto, eccolo fatto, è in passività per due quinti. Se considero il sale come una gabella del continente ed apro il bilancio, lo trovo che nell'azienda gabelle ella compra sale per circa 800,000 lire. Quando venisse al porto di Terranova aperta un po' la via

al suo commercio salifero, io chieggo se istantaneamente non verrebbe a scomparire dal bilancio questa somma.

Considero ora il sale come articolo di commercio. Nel secolo scorso e nel principio di questo il sale era un'attività grandissima dell'erario della Sardegna. Gli Inglesi, gli Americani, i Russi, venivano di preferenza a prenderlo qui. Questo commercio ha avuto varie vicende, ma adesso va riprendendo l'antica sua via. Io domando: se lasciate al commercio il sale che produce lo stabilimento di Cagliari, d'Oristano e di Carlo Forte, stabilite le strade che mettano a Terranova, non darà esso subitamente una somma a pro dello erario? Questi tre stabilimenti non possono produrre meno di 180,000 salme di sale all'anno, che col consueto prezzo di 4 lire per salma gittano una somma di 600,000 a 700,000 lire annue.

Vengo ora ai boschi.

Parlando di Terranova, in quelle vicinanze l'erario è possessore di molti boschi abbondanti di legni da costruzione ed anche di legni fini, i quali sarebbero subito messi in commercio e che adesso periscono in parte anche per decrepitezza. Appena sarà messo in attività quel porto, appena saranno resi accessibili quelle montagne, chi non vede un pronto sollievo all'erario? Apro il bilancio, e leggo nella relazione del ministro di finanza che 60,000 piedi cubi di legname sono dotazione della regia marina. Questa marina che potrà ancora, come io spero, ricevere un maggiore sviluppo (parlo della marina militare, sebbene la marina mercantile avrà anch'essa d'uopo d'un maggiore approvvigionamento). E dappoichè siamo nella costruzione di strade ferrate, quei legnami che potrebbero utilizzarsi nella costruzione di queste, si trovano in abbondanza nei luoghi in vicinanza di Terranova, onde anche questi tornerebbero a grande utilità dell'erario.

La ricchezza dei boschi della Sardegna è stata conosciuta e stimata al giusto dal commercio inglese, il quale ha presentato tante volte diversi progetti che devono esistere negli archivi del Governo. Io ne conosco vari, e ritengo che sono tali che, prendosi, attivandosi un poco quel commercio, l'erario pubblico può istantaneamente disporre di cospicui fondi anche senza stare al progetto che sappiamo recentemente fatto al Governo, perchè è stato stampato, che una casa bancaria con l'ipoteca dei boschi e delle miniere, offri all'intero Stato onde poter mettere in condizioni migliori la Sardegna.

Vengo alle miniere.

Io non volo fra le chimere e sicuramente non mi abbandono a romanzi: le miniere che sono state oggetto degli studi di moltissimi uomini d'arte sino dal secolo scorso, tanto esteri che del paese, fra i quali ricordo un certo Robilant, sono da tanto da produrre la stessa ricchezza della Sassonia.

Abbiamo avuto altri che hanno fatto viaggi di esplorazione in Sardegna e studi, ed hanno confermato questo giudizio; ma più particolarmente io mi fermo sopra l'autorità di due prestantissimi uomini, l'uno dei quali è il cavaliere Mameli, i di cui lavori vastissimi esistono a mani del Governo. Egli ha estratto in alcuni punti scartati dell'isola una serie di campioni minerali, e questi trasportati a Cagliari sulla schiena del cavallo, di là a Genova ove hanno pagato il diritto di entrata; e da Genova trasportati alle scuole di Confians e di Montiers; là, fatte le analisi, hanno i soli campioni non solamente coperto tante spese straordinarissime, ma gittato un ragguardevole beneficio.

L'altra autorità, che per me è massima, è quella del giudizio che ne ha esternato una notabilità mineralogica e metalurgica in Inghilterra, che, dopo aver diretto per quindici

anni tutti gl'interessi di una delle primarie compagnie inglesi in America, oggi è in possesso di vasti stabilimenti metallurgici. Questo uomo egregio, messo alla testa di una società inglese, ha fatto al Governo diversi progetti, e li ho veduti io e ne so il contenuto e le basi, le quali consistevano in ciò che il Governo potesse disporre di tutti i milioni che voleva onde aprire una rete di strade conveniente alla Sardegna. Per la concessione delle miniere, la compagnia non imponeva altre condizioni che quelle solite in America. Dunque le ricchezze minerali della Sardegna sono appoggiate alle più sode basi, e non sono sicuramente né i sogni, né i romanzi dell'Eldorado.

Il commercio inglese stesso avrebbe a questo rispetto in gran pregio la Sardegna al punto che or fa quattro anni aveva già progettato di solcar l'isola con una rete di strade ferrate, e già si era ciò permesso dal Governo, giacché se ne volevano intraprendere gli studi. In conseguenza il commercio inglese, gli Inglesi, che non sono poeti, hanno avuto sode basi per fare il calcolo.

Vengo alle terre demaniali.

Le terre demaniali costituiscono una proprietà del Governo, il quale possiede un quarto od un quinto abbondante di tutta la Sardegna.

Ma queste terre senza cultori, io domando, di qual valore possono essere? Se al contrario vi fosse un sistema di comunicazioni che le mettesse in istato di poter essere commerciate, io credo che il primo bene sarebbe quello che, mentre tutti gli anni dalle coste della Liguria emigrano in America molte centinaia di persone (fatto che tengo per vero da molti anni, e fatto che si è verificato anche or pochi mesi), invece di andar a cercare un'esistenza, chi sa quale, così lontano, troverebbero un'esistenza felice in Sardegna.

Dopo tutto ciò credo che l'interesse stesso dello Stato sia quello che consiglia prudentemente l'adozione della legge in discussione, ed io spero che il Senato sarà per regolare con quest'atto un voto comune alla Sardegna, un voto che interessa tutto lo Stato, un voto che darà a quest'isola la via di salire a quel grado d'importanza cui le danno il diritto di aspirare le dovizie della natura, la saggezza del Parlamento ed il genio della libertà italiana.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. In appoggio di quanto ha detto il chiarissimo senatore Musio; io vedo qui in una memoria stampata da persona molto autorevole per le cose che spettano alla Sardegna, che nel tempo vennero offerti imprestiti assai generosi, uno fra gli altri che saliva a 36 milioni. Io desidererei sapere per qual ragione un tal partito non sia stato accettato. Negli imbarazzi gravi nei quali ci troviamo sembrami che un prestito sarebbe stata la miglior cosa del mondo; allora si sarebbero potute attivare strade in uno od in due anni; e qui mi giova osservare che ci vorranno dieci anni per ricavare qualche profitto da queste strade attuando l'attuale progetto, poiché, giusta i calcoli del signor ministro, per dar termine a queste strade vengono fissati cinque anni, a questi cinque anni io credo non dir troppo coll'aggiungerne altri cinque perchè esse strade possano produrre qualche utile finchè il commercio sia attivato, finchè le popolazioni siano aumentate, ecc. Mi pare dunque che con un prestito si farebbe più presto e si potrebbero più presto godere gli aspettati benefici. Questa sarebbe la mia opinione.

Mi viene poi accidentalmente sotto gli occhi nella stessa memoria una certa cifra che assai poco vale a tranquillarmi;

io vedo che quando fu fatta la proposta di quest'imprestito, per le semplici strade erano stati calcolati 24 milioni, ciò che formerebbe due terzi di più del calcolo fatto dal signor ministro, il quale io però non dubito sarà per dare una facile spiegazione di questa enorme differenza di calcolo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colla.

COLLA. La cedo al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io desidero semplicemente di rispondere alcune parole alle interpellazioni fatte mi dall'onorevole senatore Di Benevello.

Riguardo al prestito, io non sono in misura di dare nessuna positiva nozione, perchè questo sarà stato trattato dal ministro delle finanze; farò però osservare che altro è offrire vagamente un prestito, ed altro è il farlo con giuste e vantaggiose condizioni. Offerenti ne sono infiniti con bellissimi piani e belle parole e con sì larghe promesse, che ci potremmo credere nel favoloso Eldorado o nella reale California. Ma quando si viene alle strette, guai a chi non stà in guardia contro le generose promesse. Ad ogni modo, se un prestito speciale giovi si faccia, su esso potrà esser preso l'assegno alle strade. Ma questo assegno è necessario, e nel domandarlo mi regolai su quel numero d'anni che mi parve conveniente, e quella somma che credeva potersi spendere, senza sforzi straordinari e senza male spese in un anno, impiegando la popolazione dell'isola e quel soccorso di popolazione che si può avere da altri paesi. Così si può procedere abbastanza sollecitamente. Né le grosse somme di un prestito speciale potrebbero far di molto accelerare il lavoro che esige per sempre un tempo materiale proporzionato alle circostanze dell'isola.

Quanto al dubbio sorto sulle molto maggiori spese che si teme possano occorrere riferendosi a perizie d'avviso che facevano ammontare l'importo del sistema stradale a 24 milioni, farò osservare che queste si riferivano a tutto il sistema delle strade divisionali e provinciali, non alle strade reali che, limitate anzi più che or non si propone, importavano secondo quel sistema soli sei milioni.

COLLA. Ho chiesto la parola per rispondere alle osservazioni fatte contro il mio emendamento dal ministro o da uno degli onorevoli nostri colleghi; ma non prolungherò di troppo la discussione e mi limiterò ad osservare una sola cosa; ed è che tutto ciò che ha detto il signor ministro e l'onorevole propropiante è tutto diretto a dimostrare la convenienza economica di attivare con sollecitudine economica le strade della Sardegna. Mi gode l'animo di aver anticipato su ciò sì l'uno come l'altro; ed anzi di aver detto assai più, perchè non esitai a dichiarare che crede sia debito dello Stato di provvedere ad un sistema di strade in quella parte del regno con tutta l'ampiezza e la sollecitudine possibile, e ne ho detto anche i motivi. La sola difficoltà che io mossi, difficoltà che mi sembra dover essere gravissima per tutti noi, è che non si può in questo momento fare il bilancio della Sardegna per sette anni, e che non si può adesso determinare se tutti gli anni sarà necessario precisare la somma di un milione e mezzo. Potrà talvolta accadere che gli avanzi d'un anno rendano meno necessari gli assegnamenti per l'anno successivo, e per contrario potrà anche avvenire che per le spese straordinarie e provvisorie sia mestieri una somma maggiore. Dalle quali osservazioni chiaro appare essere impossibile il determinare già da oggi che si abbia tutti gli anni a fare questo assegnamento; assegnamento al quale nell'attuale situazione d'Europa e nell'attuale condizione politica e finanziaria del nostro paese noi non possiamo prudentemente impegnarci, perchè, qualunque sia il prodotto che si può ricavare da que-

ste spese, bisogna prima osservare se noi siamo o no sicuri di mantenere l'obbligazione che incontriamo, ed in caso che noi non lo fossimo, dobbiamo star lontani dal votarla per legge.

PRESIDENTE. Credo che l'ora sia troppo avanzata; domando al Senato se vuole progredire nella discussione dell'articolo.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Il senatore Colla è dello stesso avviso della Commissione, cioè che la spesa di quest'anno debba essere di un milione.

L'emendamento che riduce a cinquecento mila lire è del senatore Giulio.

DE FORNARI. Io lo propongo come sotto-emendamento all'emendamento del senatore Colla.

PRESIDENTE. Come egli vede non vi può essere sotto-emendamento dove non vi ha proposta; cosicchè il suo sotto-emendamento non combina.

DE FORNARI. Mi accosterò all'emendamento del senatore Giulio in questa parte, e propongo come sotto-emendamento che lo stanziamento della spesa nel bilancio del 1850 sia ridotto a cinquecento mila lire.

PRESIDENTE. Ma questa sarebbe la proposizione già fatta dal senatore Giulio, ed egli si riduce ad appoggiarla.

DE FORNARI. Appoggerò quella, ma successivamente e come un sotto-emendamento alla proposizione del senatore Colla io proporrei invece che la spesa fosse portata nel bilancio del 1851 a due milioni. *(Si ride)*

Io prego il Senato di un momento d'attenzione.

Propongo l'emendamento seguente, come sotto-emendamento, s'è luogo, agli emendamenti sia del senatore Colla, sia del senatore Giulio.

Che la somma da stanziarsi nel bilancio del 1850 sia ridotta, come proponeva già l'onorevole senatore Giulio, a lire cinquecento mila; ma per contro si aderisca, quanto al bilancio del 1851, all'assegnazione domandata dal signor ministro di una somma da accrescersi anzi a due milioni, mediante l'aggiunta del mezzo milione dedotto dall'assegnazione del 1850.

Questa proposizione si giustifica di per sé. La stagione è già tanto avanzata che, ben difficilmente potrebbero iniziarsi ed inoltrarsi i lavori per la somma di un milione. Invece per l'anno 1851 siamo certi che potranno iniziarsi ed inoltrarsi. E potersi essere certi di sopperirvi più largamente colle risorse che maturano, sia proprie dell'erario, sia per mezzo d'imprestiti. Quanto agli esercizi ulteriori sarebbe riservato il provvedervi a suo tempo.

L'emendamento mio sarebbe dunque così formulato:

« Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo 5 è aperto un credito al ministro dei lavori pubblici da stanziarsi nel bilancio 1850 della somma di mezzo milione, e nel bilancio del 1851 della somma di due milioni, salvo a provvedere ulteriormente per le somme a stanziarsi nei bilanci posteriori. »

PRESIDENTE. Sono tre gli emendamenti i quali colpiscono quest'articolo 5.

Il primo è quello del senatore Giulio, al quale si accosta il senatore De Fornari, per cui la somma da stanziarsi nel bilancio del 1850, da un milione verrebbe ridotta a cinquecento mila lire. Prima di esporre alla votazione quest'emendamento, siccome non lo fu ancora, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Dunque vi sono tre emendamenti. È appoggiato quello del senatore Colla, al quale si unisce anche il senatore De For-

nari. Per ciò che concerne il bilancio del 1851 v'ha un altro emendamento del senatore De Fornari, per cui egli vorrebbe accrescere la somma da un milione e mezzo stabilita e sanzionata nell'articolo 5 a due milioni.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Ritorno dunque alla prima parte dell'articolo 5.

Chi approva l'emendamento Giulio per la riduzione da un milione a cinquecento mila lire, sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento Colla, così formulato. *(V. sopra)*

MOSCA, relatore. La Commissione deve a sé stessa ed al Senato che l'ha onorata della sua confidenza non omettere una risposta; ed a me come sottoscritto alla relazione sta il dichiarare che ella si fece il dovuto carico delle proposte d'emendamenti e sotto-emendamenti che furono fatti.

La Commissione osserva in ispece che il vincolare i bilanci degli anni successivi era cosa insolita e forse inopportuna tenuto conto dello stato poco prospero delle nostre finanze; ma essa osserva che volendosi realmente compiere in breve tempo una rete stradale per la Sardegna, almeno per ciò che concerne le strade reali, era mestieri declinare dalle norme generali se pur si vuole ottenere lo scopo attuale, ragionato ed immediato a cui si tende, e a cui si deve tendere con tutti i mezzi possibili, se si vuole rendere la Sardegna una volta produttiva.

Già altre volte si è cominciato e poi si è sospeso; ora se non si vincolano i bilanci degli anni successivi potrà accadere lo stesso, e si avranno molte altre spese.

La Commissione ha, per meglio accertarsi, chiamato nel suo seno il ministro delle finanze, il quale fu interpellato su questo punto, vale a dire se credeva anche conveniente nell'interesse delle finanze di vincolarsi per questi casi speciali, o, diremo così, essenziali.

A quanto poi si è osservato che pel momento le circostanze finanziarie del Governo non permettessero di bilanciare negli anni successivi il milione e mezzo di cui si parla in quest'articolo, e che perciò il Parlamento e i poteri dello Stato potrebbero certamente modificare in questa legge, la Commissione crede di dover persistere nella redazione di questo articolo 5 come è stata proposta.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Mi si permetta un'altra osservazione. Credo che siano meritevoli dell'attenzione del Senato la natura delle spese, la qualità delle medesime, e l'oggetto per cui si domanda l'assegnamento di questo milione e mezzo nel corrente esercizio. Tralascierò di parlare più a lungo dell'interesse che l'amministrazione dello Stato ha indirettamente e direttamente per far valere gli immensi fondi, le immense ricchezze demaniali, d'impellerare questo lavoro, tralascierò questo; ma soggiungerò che trattandosi di lavori di costruzione anche idraulica (perchè mancano affatto i ponti, e questa è una delle costruzioni che esigerà una gran parte delle spese), le opere saranno malamente, difficilmente e costosamente compiute se non si spiegherà un'attività notevole nel progredire dei lavori. Collo spendere annualmente somme troppo limitate si farebbe assai male l'interesse dell'erario. Io credo infatti che in tutti i paesi, ma specialmente in Sardegna, il modo più conveniente di spingere quei lavori sarà di spingerli per imprese ed appalti. So che vi sono in ciò degli inconvenienti; so che gli appaltatori vogliono guadagnarvi, vorranno speculare in Sardegna più che negli altri paesi, allegando mali pretesti; ma il sistema degli appalti sarà sempre, a mio credere, un sistema più economico.

Ora, o signori, se volete far procedere i lavori col sistema degli appalti in Sardegna, bisogna che rinunciate a fare piccoli appalti. Qual'è quell'appaltatore che per un milione, o per un milione e mezzo, verrà ad intraprendere in Sardegna una serie di opere per avviare le quali ci vorrà in apprestamenti una somma sproporzionata a quella che egli dovrà poi impiegare nei lavori? Un impresario che assume un'impresa vistosa può fare grandi preparativi, accaparrare ed allestire un materiale sufficiente, e basta che abbia capitali per mettersi all'opera, farà sempre ribassi maggiori. Se ciò avviene in terraferma, ciò avverrà molto più in Sardegna. E questo vantaggio sarà la conseguenza dei fondi che si destineranno a questo scopo, e saranno dalla legge stanziati in epoche vicine e sicure.

PRESIDENTE. Pongo alla votazione del Senato l'emendamento Colla che vuol subordinare l'allocazione delle somme necessarie al compimento dei lavori stradali in proporzione agli oneri cui dovrà sottostare il tesoro.

Chi approva questo emendamento voglia sorgere.

Essendo dubbia la votazione per alzata e seduta, si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Chi approva l'emendamento metterà la palla bianca nell'urna collocata di fronte al presidente; chi non approva metterà la palla nera.

INCIDENTE SULLA VOTAZIONE.

(Procedutosi all'appello nominale per lo squittinio segreto, i senatori ritornano ai loro stalli, e taluno di essi, tra i quali il senatore D'Azeglio, dice di aver errato nella votazione.)

PRESIDENTE. Il risultato della votazione sarebbe per l'adozione dell'emendamento; ma sorse un dubbio gravissimo. Molti senatori hanno creduto, mettendo la palla bianca in faccia al presidente, di votare per l'articolo e non per l'emendamento.

Alcune voci. È stato spiegato abbastanza.

PRESIDENTE. Parecchi senatori osservarono che malgrado la spiegazione fatta precedentemente dal presidente, cioè che l'urna posta al suo cospetto era destinata per la palla bianca indicante l'accettazione dell'emendamento Colla, accaddero sbagli. Io debbo ora interrogare il Senato se in questo stato di cose intenda procedere ad un'altra votazione.

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. Io ho domandata la parola per oppormi ad una nuova votazione; non già perchè io partecipassi all'opinione di coloro che approvano l'emendamento, perchè anzi posso dire rincrescermi che esso sia stato approvato.

Tuttavia non veggio nel regolamento del Senato nessun articolo che possa permettere che si elevi un dubbio sul risultato di una votazione per isquittinio segreto.

Laddove si parla di voto per alzata e seduta è detto che la votazione non è compiuta se non ha una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova, che possono anche ripetersi.

Se rimane dubbio dopo la ripetizione si procederà all'appello nominale.

Dove poi si parla dello squittinio segreto, all'articolo 31, è spiegato il modo con cui si procede a questo riguardo; e nel fine dell'articolo si dice: il risultato di questa numera-

zione è verificato da due segretari; quindi proclamato dal presidente.

Appena dato il voto ciascun membro ritorna al suo posto.

Qui adunque quell'appello che restava nel caso della votazione per alzata e seduta, nel quale caso vi erano due verificazioni, quella della prova e controprova e quella dello squittinio segreto vi è tuttora.

Vi ha tuttavia nel regolamento alcune parole le quali possono lasciar luogo al Senato di prendere una determinazione, e sono queste:

« Il senatore chiamato riceve una pallottola bianca e un'altra nera; depone nell'urna posta sulla tribuna la pallottola che esprime il suo voto, ripone in un'altra urna posta sullo scrittoio dei segretari la pallottola di cui non ha fatto uso. La pallottola bianca esprime l'adozione, la nera il rifiuto.

« Terminato quest'appello, se ne farà immediatamente un secondo per i senatori che non hanno ancora votato.

« Fatto questo secondo appello, i segretari travasano le pallottole in un cestellino, le numerano ostensibilmente e separano le bianche dalle nere.

« Il risultato di questa numerazione è verificato da due segretari, quindi proclamato dal presidente.

« Appena dato il voto, ciascun membro ritorna al suo posto. »

Questo secondo appello, per quanto mi sovvenga, non si è mai fatto nella votazione per isquittinio segreto. Se si volessero dir nulle tutte le votazioni in cui il secondo appello non si è fatto, tutti i voti emessi finora dal Senato sarebbero di niun effetto. Egli è vero tuttavia che nel caso presente non è stato puntualmente osservato il regolamento in quanto che questo secondo appello non è stato fatto. Questa è la sola eccezione che sorgere possa per avventura a termine del regolamento contro la validità dello squittinio che ha avuto luogo. Io per me non la credo abbastanza importante perchè per la mancanza di questo secondo appello (il quale per la consuetudine del Senato non si è mai praticato) si debba dichiarare nullo il risultato dello squittinio.

MUSIO. Quando non troviamo nel regolamento le norme, allora bisogna che le cerchiamo nei principii generali. Mentre il regolamento non prevede il caso, importa di vedere quali siano i principii che convien ad esso applicare. Chi vota per errore vota nullamente. Ora fu detto che si è votato per errore; dunque la votazione è nulla. Un atto nullo non può aver alcun peso. Questi casi sono regolati dai principii generali, ed io me ne appello ai medesimi. Nel caso che per qualche svista o dimenticanza uno non abbia votato, ciò non importa nullità; ma nel caso in cui alcuni dichiarino che per errore hanno dato il voto affermativo quando lo volevano dare negativo, io credo che ci voglia una rettifica, che sia necessaria una seconda votazione.

CERRARIO. Io non credo che le opinioni sostenute dall'onorevole senatore Musio trovino appoggio nel procedere di nessun altro Parlamento. Chi ne ha seguite le discussioni nei paesi vicini, non ha trovato mai che dopo proclamato dal presidente il risultato dello squittinio, sia libero a qualche senatore o a qualche deputato, che ha dichiarato di aver votato per errore, di far annullare quello che è stato fatto. Quando l'atto ha ricevuto compimento colla proclamazione del voto, non si fa più luogo a richiami; onde non solo credo che il Senato debba mantenere la votazione, ma io porto avviso che non sarebbe costituzionale di mettere in votazione se il Senato debba o no mantenerla.

MUSIO. O si conviene nel fatto, o non si conviene. Se si conviene, e che il fatto stia, è inutile che discutiamo. Si cita

che qualche senatore il quale ha messa la palla bianca, abbia dichiarato che intendeva di metterla nera. Se il fatto sta, parmi ci debbano servire di norma i principii generali; ed i principii generali sono: che chi ha dato voto per errore non ha votato. Ora sta a vedersi il fatto sussiste o no.

PRESIDENTE. In quanto al fatto debbo dichiarare che il marchese d'Azeglio ed il marchese Pallavicino-Mossi hanno fatto osservare che credevano di aver votato in errore.

PALLAVICINO-MOSSE. Io dichiaro che non ho votato in errore; dichiaro bensì aver inteso dire da taluno ch'egli credeva si fosse messo ai voti l'articolo ministeriale, e aver quindi data la palla bianca credendo di votare in favore.

Quanto a me, io intesi la proposta e votai giusta la mia opinione.

D'AZEGLIO. Io non ho difficoltà di confermare di aver frantesa la proposizione del presidente, e di aver votato contro la mia opinione.

PALLAVICINI IGNAZIO. Desidero di sapere quanti furono i senatori che credono d'aver sbagliato, perchè se questi non fossero che due, farei osservare che non influirebbe sulla votazione, essendovi 25 voti contro 22.

DI POLLONE. Io vorrei che la questione fosse risolta secondo il sistema generalmente adottato nei Parlamenti delle altre nazioni costituzionali, poichè mi pare che essa involva una questione di principii.

Io appoggio grandemente ciò che ha detto il senatore Cibrario, e l'appoggio anche per le tristissime conseguenze che da un sistema contrario potrebbero derivare, perocchè, allorchando una legge è votata con due o tre voti di maggioranza, dipenderebbe sovente (parlo in astratto) dall'asserzione di due o tre membri del Parlamento il far annullare uno squilibrio regolarmente fatto.

PRESIDENTE. Per ridurre appunto la questione a principio, io pongo a votazione se debba star ferma la votazione già proclamata.

Chi è di questo avviso voglia levarsi.

(La votazione è riconfermata.)

Si propone alla votazione l'articolo 3 emendato.

Voci. È già approvato.

PRESIDENTE. Non si è approvato che l'emendamento Colla; ora si deve votare l'articolo emendato. Io lo pongo dunque a votazione.

COLLA. Il mio emendamento abbracciava l'articolo intero, onde essendosi votato l'emendamento, si è già inteso votato tutto l'articolo.

GALLINA. L'emendamento Colla era una surrogazione di un articolo.

PRESIDENTE. È stato proposto come emendamento, non come sostituzione d'articolo.

L'emendamento Colla non può riferirsi che alla seconda parte, ed è appunto perciò che io l'ho messo ai voti.

DE FORNARI. Io ho proposto un emendamento il quale collimava coll'emendamento Colla.

Voci. Non fu appoggiato.

PRESIDENTE. Io mi ricordo di essermi spiegato in questi termini quando ho avuto l'onore di proporre alla votazione l'emendamento Colla. Ho detto: « Si propone alla votazione l'emendamento Colla, il quale consiste nel subordinare gli annui stanziamenti delle spese stradali in Sardegna all'annua condizione del tesoro. » Queste sono le mie precise parole; epperò se la risposta del Senato vuol essere coerente alla mia interrogazione, essa non deve tendere che ad emendare l'articolo in questa seconda parte. La prima parte rimaneva intatta.

Dunque essendo l'articolo non ancora votato, io debbo sottoporlo alla votazione,

(L'articolo è adottato.)

La discussione è aggiornata a domani.

La seduta è sciolta alle ore 5 5/4.

TORNATA DEL 25 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge sul sistema stradale della Sardegna — Articolo 6° — Il senatore Musio propone e svolge un articolo addizionale — Osservazioni dei senatori Colla, Sauli, Gallina, e dei ministri dei lavori pubblici e delle finanze — Emendamento del senatore Di Pollone — Approvazione di questi e dell'articolo addizionale che rimane il 6° — Approvazione dell'articolo 7, aggiunto dalla Commissione, e degli articoli 8 e 9 — Votazione e approvazione dell'intero progetto di legge — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.)

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il libraio Cocito d'Asti fa omaggio al Senato di 80 copie d'un opuscolo, intitolato: *Lettera di un ultra-cattolico.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE IL SISTEMA STRADALE DELLA SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione della legge sul sistema stradale della Sardegna. La discussione erasi fermata coll'approvazione dell'articolo 5 del progetto ministeriale.

Fra quest'articolo 5 e l'articolo 6 la Commissione aveva proposto un articolo intermedio così concepito:

« L'ampiezza delle nuove strade reali sarà di 6 a 7 metri, tenuto il debito conto dell'importanza del transito e delle difficoltà locali. Nell'intento di accelerare il compimento di esse strade, sarà curata la maggior economia nelle spese, conciliabile col bene del pubblico servizio, massime nelle opere d'arte. »

È aperta la discussione su quest'articolo. Intanto essendo chiesta la parola dal senatore Musio io gliela concedo.

MUSIO. Fra l'articolo 5 e l'articolo 6 io proporrei un articolo addizionale che sarebbe del tenore seguente:

« Gli assegnamenti di cui al precedente articolo non saranno minori di un milione all'anno. »

Lo propongo in mio nome, ma spero che avrà l'adesione del rimanente della Commissione.

MUSCA, relatore. Come relatore posso accertare che la Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Acconsentendo la Commissione, non ho d'uopo di chiedere l'appoggio della Camera per lo sviluppo di questo emendamento.

MUSIO. Signori, se io sorgessi per invocare un atto di favore a pro della Sardegna, parlerei alla simpatia, alla benevolenza, all'amicizia ed alla generosità vostra a pro di un

paese sopra il quale pesa la fatalità dei secoli. Ma oggi che la Sardegna non è un estero Stato, bensì parte dello Stato comune; oggi che il bene e il male dell'isola è bene e male comune anche al continente sardo, permettetemi, o signori, che io parli alla saggezza, alla giustizia, alle virtù politiche, e non alle virtù filantropiche del legislatore.

Quando io considero che la Sicilia e la Sardegna sono poste entrambe nel centro del movimento commerciale marittimo, che arricchisce tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo; quando considero che entrambe hanno pari fertilità di suolo; quando considero che il mare sardo è ricco di tonni ed ha la precipua ricchezza dei coralli; quando considero che il suolo è ricco ancora dei più svariati prodotti minerali, quando ciò considero, dico, e penso che la Sicilia, sebbene più ricca di glorie storiche non ha però maggior dovizia naturale, io non so spiegarmi il perchè in tanta parità di elementi, di benessere sia tanto superiore nella Sicilia la prosperità materiale ed il progresso civile.

La mia reminiscenza, dalla vecchiezza respingendomi all'infanzia, mi ricorda che nei primi 14 anni di questo secolo la Sardegna era uno degli empori del Mediterraneo; che molte case inglesi vi avevano stabilimenti commerciali; che vi esistevano i depositi di ogni genere coloniale e di quanto è ricca la multiforme industria britannica. Quando considero che in quel tempo Nelson non mai abbandonava le acque di quest'isola da lui chiamata la cittadella del Mediterraneo, quando considero tutto ciò, io resto muto al pensare come dopo il 1814 ogni prosperità, ogni vita sia quivi scomparsa; che tutto sia ricaduto nell'inazione della tomba, e quella contrada sia rimasta come un paese che sia stato il teatro di un tremendo cataclisma.

Vengo a fatti più vicini: quando ricordo che appena i Francesi sono divenuti padroni dell'Algeria, immanamente quelle piccole barche locali si avevano aperto quello scalo di commercio anche senza aiuto di arte nautica; quando penso che molti generi, i quali marcivano, erano divenuti di valore, ed avevano animata la circolazione; quando penso che il commercio, specialmente del bestiame, era salito a segno che già sarebbe stato facile il far cessare la vita miserabile dei pastori e di una classe d'uomini che vive nell'immoralità, ed in una immoralità tale, per cui appena le resta aperto il tempio di Dio, la scuola della società ed il santuario delle proprie famiglie, io resto muto considerando il perchè tutto in un momento sia svanito.

Vengo finalmente ad un fatto presente, ed è lo spettacolo

che offre il porto di Cagliari, o durante o dopo di un fortunale di mare. Allora in quel golfo si vedono sventolare tutte o quasi tutte le bandiere delle nazioni che navigano nel Mediterraneo; ma rasserenato il cielo, e ristorati i loro danni, esse ne ripartono subito per non ritornarvi che in un altro caso di sfortunio.

Questi ed altri molti fatti, vicini e lontani, possono far apprezzare il passato della Sardegna. Ma a me basta di aver segnato questi pochi all'attenzione dello statista, ai calcoli dell'amministratore, alla saggezza del Senato. A me basta questo breve cenno perchè, lungi da me l'idea di recriminare sul passato, io gli sarò generoso di una liberale amnistia, perchè coprendo di un velo questo che sarebbe il libro del dolore, non apro, come ho fatto ieri, altro libro che quello delle consolazioni e delle speranze.

Ora, o signori, la legge tale e quale era stata proposta, era la prima speranza, il primo raggio di luce che balenava in Sardegna attraverso delle più fitte tenebre di mille patiti stenti e di secolari diffidenze, ma l'emendamento adottato ieri getta di nuovo l'avvenire di quel paese nel più vago, nel più incerto, nel più indeterminato confine; e perciò non è più quella che possa alleggerire il male ed allargare il cuore ad un paese il quale è stanco di mille disinganni, è stanco di mille fallite speranze e d'ogni mancata promessa.

Egli è perciò, o signori, che io propongo un articolo addizionale che caldamente raccomando alla vostra benignità. Già io sento insorgere contro quest'articolo quel chiaro ingegno che ha dettato ieri l'emendamento, e che colla grazia, forza e venustà del suo dire viene ripetendo che le regole di amministrazione non lo consentono, che non si può vincolare l'avvenire. Ma mi sia permesso l'assequerare che anch'io conosco le regole d'amministrazione e le leggi economiche, a cominciare da quella che è fondamento di tutte le altre, e l'editto del 1730, che è il perpetuo regolatore delle finanze.

Io confesso che da tutte queste leggi non mi ho potuto formare la regola invocata, e dirò che la regola che mi ho potuto formare è quella prodotta dal buon senso, cioè che, secondo l'opera di cui si parla, si regoli l'amministrazione e lo scompartimento delle spese.

Quindi, quando si tratta di opere che non possono essere eseguite che nel corso di molti anni, sancite le opere, la legge, la regola e la pratica è che bisogna far le spese necessarie per condurle a buon termine, allogando le somme nei successivi bilanci in quelle rate che si stimino convenienti.

Questa mi pare che sia e che possa essere la lettera, il senso e lo spirito delle nostre leggi economiche; spirito che si appalesa di per sé stesso al buon senso, e che perciò è stato applicato ed attuato in tal modo nelle tante finite e pendenti opere pubbliche esigenti un corso di anni per la loro esecuzione. Per intendersi altrimenti, le riferite leggi, da norme di azione, di regolarità e di vita si convertirebbero in inciampi e cause di paralisi.

Del resto mi pare ancora che si debba sempre distinguere fra le regole dell'amministrazione, e le regole della legislazione: fra loro deve passare la stessa differenza esistente fra il legislatore e l'amministrazione; e quanto è giusto che le regole d'amministrazione siano la norma e la guida di chi eseguisce la legge, altrettanto sarebbe improprio il volerne fare la regola di chi ha il potere di sancirla.

Ma supponendo che queste leggi amministrative esistessero, e supponendole applicabili anche al legislatore, io domando se questo sarebbe il caso d'invocarle. Io domando se essendo esse stabilite a pro e malleva dell'erario, sia il caso d'invocarle oggi che tornerebbero a danno ed a rovina.

I fatti che ho avuto l'onore di allegare ieri, fatti dei quali io guarentisco la verità a chiunque voglia in qualunque tempo risovvenirmene, dimostrano all'evidenza che la Sardegna anche amministrata da una mediocrità deve in breve giro di tempo gittare un maggior reddito di 3 a 4 milioni. Non è dunque il caso d'invocare regole paralizzanti l'opera che deve produrre questo maggior reddito: e le previsioni di futura povertà che possano rendere difficile l'erogazione di una somma determinata si trovano senz'alcun pregio, perchè fondate sopra il calcolo di contingenze che non sono probabili.

Che se le leggi amministrative non possono ostare all'articolo addizionale da me proposto, meno potrebbe ostargli la possibile obiezione che desso non sia consentaneo all'emendamento ieri adottato: in proposito, o signori, io vi prego a considerare che il mio articolo non può dirsi contrario all'adottato emendamento; imperocchè mentre con questo non si è inteso e non s'intende altro che svincolare lo Stato dalla necessità di alligare ogni anno nel bilancio un milione e mezzo, ed a lasciare per questo risultato indeterminata la somma, il mio articolo lascia del pari indeterminata la somma da erogarsi, e solamente indica il *minimum* di essa; onde fra l'emendamento ed il mio articolo non vi è in realtà la minima opposizione, e l'articolo rimarrebbe tutto al più come una spiegazione dell'emendamento.

Ma non è questo il maggior pregio che io attribuisco al mio articolo addizionale. Col cenno di pochi fatti io vi ho già dato l'idea del passato della Sardegna, e voi avete capito che esso racchiude un'immensa serie di stenti e di tribolazioni; voi avete capito che tutto quel tempo è un periodo di calamità e di morte: con ciò voi avete sentito tutto il bisogno che desso abbia un termine, e per legge di giustizia, e per sentimento di commiserazione, e perchè un avvenire simile al passato sarebbe oramai un fatto del tutto impossibile.

Ora l'emendamento senza il mio articolo gettando tutto nel vago, distrugge ogni arra ed ogni malleva dell'avvenire, e lasciando vive tutte le diffidenze e le angosce del passato, toglie alla legge il suo maggior pregio, quello che le ridona l'articolo da me proposto. Io quindi rivolgo le ultime mie parole a chi ho indirizzato le prime, spero, e direi son certo, che il Senato generoso e magnanimo, ma sopra tutto giusto, savio e sagace, vorrà senza esitanza accogliere benignamente l'aggiunta da me proposta.

COLLA. Ieri, in assenza del ministro delle finanze, io mi credetti più di qualunque altro di noi obbligato a rappresentare al Senato come la situazione finanziaria del nostro paese, avuto anche riguardo alle condizioni politiche, e del paese nostro, e degli altri d'Europa non permettesse al Parlamento d'assicurare in questo momento un'obbligazione progressiva di 6 o 7 anni per una somma determinata ed assai considerevole. Io fui primo a riconoscere che è debito del Governo di procacciare alla Sardegna il beneficio di una rete di strade ben ordinata, e quale fu presentata dall'onorevole ministro dei lavori pubblici. Ma io diceva che a questo debito lo Stato soddisfa abbastanza quando assegna subito una somma annua maggiore di quella che le contingenze politiche del paese possono permettere, e quando per l'avvenire si obbliga a dare tutto ciò che in ogni anno (fatti i conti) vedrà di poter assegnare a questa spesa che riconosce preferibile a tutte le altre.

L'aggiunta che si è presentata oggi distrugge nella massima parte l'emendamento che venne adottato ieri, ed invece del principio di dare quello che sarà possibile, obbliga a dare sempre una somma determinata ridotta da 1,800,000 lire ad 1 milione.

Tutto ciò che potrei dire non sarebbe che una ripetizione delle cose già dette e delle cose che il Senato non si degnò di apprezzare in modo che fu in lotto ad ammettere l'emendamento. Io perciò mi astengo dal fare alcun'aggiunta, e tanto più me ne astengo in quanto che, essendo presente il ministro delle finanze potrà dire egli stesso se crede di poter imporre al pubblico erario pel corso di 6 o 7 anni che saranno necessari al compimento delle opere da intraprendersi, il peso determinato e sicuro di 1 milione per anno.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io accetto il nuovo articolo proposto dalla Commissione, e lo accetto perchè prima di tutto mi assicura quella base che ho rappresentato ieri essermi necessaria per poter procedere con regolarità nell'esecuzione dei lavori, e mi assicura una base sulla quale posso dare i provvedimenti necessari per l'esecuzione di questi lavori, e trattare imprese per la loro effettuazione. E questa base mi è tanto più indispensabile, in quanto che ho già esposto ieri che domandava un milione per quest'anno, quantunque non abbia certezza, e forse nemmeno la speranza di poter impiegare tutta questa somma in lavori; ma ho fatto conoscere, che il motivo essenziale per cui la domandava era che trattandosi di un'impresa molto grandiosa e dispendiosa occorreranno infiniti apprestamenti ed allestimenti di materiali, utensili ed altri mezzi necessari in ogni paese, ma più ancora in un'isola che manca di tutto, all'eseguimento di un compiuto sistema stradale. Per questi motivi ho chiesto il milione, ed in base ai medesimi mi è stato accordato; siffatte ragioni parvero giuste e ragionevoli allo stesso onorevole senatore Colla, che non ha poi trovato giusto di fissare negli anni successivi una somma determinata.

Ora io prego il Senato a considerare che parrebbe esservi una certa contraddizione fra l'assegnamento fatto di un milione, destinato essenzialmente ai preparativi necessari per incominciare questa grande impresa ed il non avere poscia fissato alcun assegno, presa alcuna determinazione su cui io possa far calcolo negli anni successivi. Quindi io diceva ieri, e mi pare averlo dimostrato abbastanza chiaramente, che il mezzo che offriva prospettiva di procedere con maggior economia in un paese come la Sardegna, era quello di trattare con una grande impresa disposta ad assumersi tutta l'opera: ma che a tale effetto era d'uopo poter offrire alla medesima e somministrarle tutti i mezzi onde far fronte agli impegni a cui, in virtù del suo contratto, dovrebbe sottostare. Ora se non si assicura sin d'ora al Governo la possibilità di proseguire a sua volta ed adempiere agli obblighi contratti cogli impresari, io non mi affido certamente di trovare grandi imprese disposte ad impegnare ingenti capitali in un'opera di tale importanza.

Diffatti come potrei sperare di rinvenire imprenditori tanto nazionali che esteri i quali si adattino a trasportare in quell'isola, ed attestarvi ogni cosa occorrente a lavori di così svariata natura, in località diverse, fra difficoltà di ogni genere, se non mi trovassi in grado di accertarli che alle scadenze stipulate, alle more convenute si faranno dal Governo i pagamenti occorrenti ed in ragione delle somme che gli saranno state previamente assegnate?

Siccome però l'articolo addizionale se non concepito in quei termini che avrei desiderato, stabilisce almeno una somma su cui basare i miei provvedimenti, così io l'accetto, e l'accetto poi anche perchè, formulato qual è, non mi toglie affatto la speranza che migliorando la condizione dell'erario, e dimostrando col fatto, come io credo si dimostrerà, che l'impiego di questo danaro non è solamente ed esclusivamente diretto al miglioramento, al bene della Sardegna, ma dell'intero Stato, il

quale godrà di tutti i profitti indiretti che saranno sviluppati dalla prosperità dell'isola, e i diretti che verranno dalle immense ricchezze del demanio, oggi improduttive, io dico, ho fiducia che quando l'esperienza avrà provata la verità del mio esposto, mi sarà fatto un assegnamento maggiore. Finalmente l'accetto per un altro motivo, perchè in questo modo, essendo vincolata una somma abbastanza importante, ho fiducia di fare lavori che procedano con bastevole celerità, e che si possa nello stesso tempo avviarli ad un prospero e non lontano risulamento.

Io credo quindi che se in Sardegna, in un'isola che si trova in quelle condizioni, si volesse lavorare spendendo alla spicciolata piccole somme, si sprecherebbe inutilmente il danaro, motivo per cui ritengo assolutamente necessario l'assegno almeno di quella somma che è stata attualmente proposta dalla Commissione.

DI POLLONE. Prima che la discussione progredisca, mi permetterei di chiedere una nuova lettura dell'articolo emendato onde formarci una vera idea dell'emendamento Colla, e della correlazione che ha con esso il paragrafo addizionale ora in discussione.

PRESIDENTE. Di quello emendato o di quello di ieri?

DI POLLONE. Di quello del senatore Colla, e dell'attuale.

PRESIDENTE. L'articolo emendato è così concepito:

« Per la costruzione delle strade indicate nell'articolo 3 è aperto un credito al ministro dei lavori pubblici di un milione di lire da stanziarsi nel bilancio 1880, e saranno fatti nei bilanci successivi, sino al compimento dei lavori, quegli assegnamenti che annualmente necessari risulteranno conciliabili colla situazione del pubblico erario. »

COLLA. Il mio articolo non era redatto in tal guisa.

PRESIDENTE. Il Senato ha già ieri deciso che l'emendamento Colla si riferiva solo alla seconda parte; in conseguenza lessi la prima parte come trovata nella redazione del progetto di legge.

Il presidente è quegli che ha diritto di porre le quistioni: ciascun senatore ha poscia il diritto di prendere la parola per una miglior posizione; ma quando, come ieri avvenne, la quistione fu posta solamente sulla seconda parte, e dopo che nessuno ebbe a reclamare, nemmeno il proponente, dopo che risultò conforme all'interrogazione mia la risposta del Senato, fui cosa giudicata che l'emendamento Colla si riferiva soltanto alla seconda parte dell'articolo 3. Perciò nel leggere l'articolo emendato, lessi per la prima parte il progetto ministeriale, e per la seconda parte l'emendamento.

L'addizione che formerà un articolo separato è questa:

« Gli assegnamenti di cui nel precedente articolo non saranno minori di un milione all'anno. »

SAULI. Ho udito dall'onorevole senatore Colla che questa aggiunta alla legge distruggerebbe l'emendamento approvato ieri. Non sono dello stesso avviso.

Ieri si approvò quell'emendamento da molti, forse perchè credevano lo stanziamento preventivo di notevoli somme nei bilanci futuri essere contrario alle leggi amministrative dello Stato. Ma quest'oggi ho sentito assicurare dall'onorevole senatore Musio che queste leggi non si oppongono ad uno stanziamento di tal natura. Questa diversità di dottrine non può a meno d'indebolire l'intero convincimento di alcuni tra coloro che approvarono l'emendamento di cui si tratta, e si dee perciò cercare il mezzo di temperarne l'effetto.

Dopo di avere udito poi le ragioni espresse dal signor ministro dei lavori pubblici, sembrami che l'aggiunta proposta dalla Commissione possa essere accettata, siccome quella che agevola il modo di ottenere appalti di maggior convenienza.

Se un tal effetto si può conseguire, allora credo utile l'aggiunta perchè giudico che nell'assegnare i fondi, gli Stati debbono considerare se sono destinati a spese di lusso ovvero a spese produttive. Ora queste spese entrano precisamente nella categoria delle produttive. I calcolatori politici d'ogni paese hanno considerato che le somme erogate nella costruzione delle strade poste in favorevoli posizioni, rendono per lo meno, tra l'utile che ridonda ai sudditi e quello che ridonda allo Stato, ad un dipresso il 60 per 100. Se questi calcoli non sono privi di fondamento, in Sardegna il danaro impiegato così frutterà un'usura anco maggiore, perchè non solamente migliorerà le vie di comunicazione, ma le stabilirà dove esse non sono, e porrà in utile commercio gli oggetti che ora per difetto di strade non hanno alcun valore.

Appoggio pertanto l'aggiunta del senatore Musio.

NIGRA, ministro delle finanze. La mia posizione è penosa assai ogniqualvolta si tratta di un argomento che venga a gravitare sulle finanze nelle contingenze quali sono quelle in cui ci troviamo. Per tal motivo io ringrazierei ogni senatore che suggerisse un mezzo di economia pel momento, e consigliasse di mandare a momenti più favorevoli quelle spese che per loro natura si possono differire. Ma io ravviso altresì essere per la Sardegna quistione di vita l'intraprendere le opere delle strade dal mio collega proposte. Fu da noi in Consiglio discussa una tale quistione; e, a dir vero, abbiamo considerato quanto fosse difficile il poter assegnare in questo momento somme vistose per quelle opere; ma a fronte di quelle nostre osservazioni militarono con vantaggio la necessità e l'utilità che si potrebbe ricavare dalla spesa proposta; e se si volle sostenere che convenisse fin d'ora prendere un impegno pel compimento delle opere a farsi, ciò fu appunto perchè si riconobbe che l'intraprendere le opere alla spicciolata era un metodo più costoso; e che oltre a ciò questo modo non dava quella tranquillità all'isola che si sarebbe certamente conseguita se queste fossero condotte a termine nella proposta forma.

Per tale motivo si è creduto che, anche per l'importanza dell'economia, convenisse affrontare ogni contraria quistione, e sostenere che l'affidare fin d'ora una somma affinchè l'opera fosse portata a compimento, potesse risultare a maggior economia. Pertanto io credo che anche nello stato in cui ci troviamo converrà studiar modo perchè si trovino i mezzi onde far fronte all'impiego che prendiamo per la totalità dell'opera.

Un altro motivo che torna assai favorevole alla proposizione si è questo, che noi ci troviamo alla vigilia di attivare le nuove imposte nella Sardegna, e se da un lato noi dovremo tener mano forte perchè quella sia eseguita a stretto rigore, secondo il prescritto dalla legge che tanto riguarda quegli isolani quanto gli abitatori di terraferma, noi dobbiamo nel tempo stesso vedere, per quanto da noi dipende, di metterli in grado perchè possano trar partito da tutti quei miglioramenti che le strade sole valgono a procurare. Quindi è ch'io credo che il Ministero debba appoggiare e sostenere la proposta fatta dalla Commissione.

COLLA. Io non intendo di parlare contro l'aggiunta che si propone, nè sostenere l'emendamento che ieri si è adottato. Il Senato vedrà se oggi gli convenga di disfare ciò che ieri ha fatto. Ma prima di rispondere all'osservazione mossa dai due onorevoli senatori in quanto a queste regole, dirò (e posso dirlo perchè ho debito di esserne informato) che le regole finanziarie considerate nel regio decreto dell'8 febbrajo 1835 proibiscono assolutamente di vincolare i bilanci futuri, toltone i casi in cui si riconosca una necessità di farlo.

Egli è per questo che io sosteneva che, secondo i principii generali, non era permesso di vincolare i bilanci futuri; ma non ho detto e non avrei potuto dire che non sia permesso al Parlamento, così potente come è, di derogare a qualunque legge e di provvedere come stimi; dissi tuttavia che questa deroga non mi pareva conveniente nel momento attuale, perchè conduceva lo Stato ad assumere un'obbligazione la quale non sapeva di poter mantenere. Questa è l'osservazione da me fatta, e questa è quella nella quale persisto.

MUSIO. La prima delle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante sarebbe che oggi non si può disfare quello che si è fatto ieri. A me pare che fra quello che si è fatto ieri, e quello che si vuol far oggi, non vi sia dissimiglianza. Ieri si è detto nulla più se non che sarebbe determinata nei successivi bilanci la somma che si avrebbe a spendere: ma oggi non si fa che assegnare il termine *minimum*, cioè quello di un milione, meno del quale non si spenderà. Dunque mentre ieri si è modificato il milione e mezzo con quelle parole, l'aggiunta che si fa oggi non urta sicuramente nel fatto di ieri.

La seconda sarebbe una novella invocazione della legge proibente di vincolare i bilanci avvenire; ma siccome approvata l'opera i bilanci restano di loro natura assolutamente vincolati, perciò non sussiste nemmeno questa osservazione. Vi sono altre opere pendenti in questo momento stesso qui ed altrove che sono simili a quelle proposte per la Sardegna, poichè non si possono recare a termine in un anno, ma in un numero di anni successivi; e per queste opere resta necessariamente vincolato l'avvenire, chè resta sempre vincolato quando è una necessità del presente.

Si è inoltre detto che l'avvenire non si può vincolare senza un'assoluta necessità. A me sembra che qui appunto si trova il caso dell'assoluta necessità, giacchè non si potrà allegare opera più necessaria di quella proposta per la Sardegna.

PALROCATA, ministro dei lavori pubblici. Io sono convintissimo che il principio espresso dall'onorevole senatore Colla, generalmente parlando, sussiste; ma questo principio non è stato applicato rispetto alle opere pubbliche; nè mi pare che possa dirsi applicabile assolutamente in tutti i casi, poichè vi sono opere di un'estrema importanza, e di un costo grandissimo, le quali non si possono eseguire compiutamente in un dato esercizio, ed altronde non è fattibile di dividerle in parti senza assegnamenti positivi di epoche e di somme. Queste opere bisogna, generalmente parlando, affidarle ad imprese, e le imprese se non sono assicurate e del tempo e della somma non assumono certamente i lavori; quindi vediamo succedere continuamente che opere di grande importanza sono ripartite nei bilanci di due o tre anni. Vi sono esempi infiniti, fra gli altri quello delle strade ferrate, la cui introduzione è certamente posteriore alla legge generale che io trovo giustissima; ma per le strade ferrate sono stati fatti assegni determinati di somme per le varie opere nei bilanci degli anni 1847, 1848, 1849, 1850 e 1851, i quali assegni si fecero preventivi, e così per molte altre opere: per esempio, io ho avuto occasione oggi di studiare il preventivo del 1849, ed ho trovato che il ponte sul Po sopra Carignano e Carmagnola, che importò una spesa vistosa, è assegnato nei due preventivi del 1849 e 1850, ed una parte ancora ne venne stanziata nel 1851.

Siffatto procedere si discosta alquanto dalla regola generale, perchè, come ho detto, da una parte non è possibile di introdurre tutte le spese in un anno solo nè farle regolari; per altro canto non si può trovare chi assuma l'impresa se non la si divide in molte parti col mezzo di assegnamenti di tempo e di somme; questo sarebbe appunto il caso di cui si

tratta, in cui conviene fare un assegnamento certo per procedere con minor dispendio e con molto maggior profitto.

DI FOLLONE. Non tornerò sui punti stati così luminosamente trattati dai preopinanti, nè tampoco parlerò del generale interesse di questo Consesso in favore dell'infelice Sardegna, che se lo merita per tanti titoli. Solo dirò che se ieri avevo qualche dubbio sulla costituzionalità d'impegnare i futuri bilanci, poichè lo Stato vuole che il bilancio sia votato annualmente, i miei dubbi sono stati risolti da più matura riflessione. Difatti nessun lavoro di qualche entità sarebbe possibile, quando si volesse ridurre lo stanziamento d'una spesa a quanto si può spendere in un anno, e vedo invece come in altri paesi retti a forma costituzionale si proceda nel senso proposto dal ministro. Noi pure abbiamo precedenti che si possono citare, ed è appunto quanto si è operato per la strada ferrata in attuale costruzione. Se si fosse operato altrimenti, gl'ingenti lavori che si eseguivano da più anni e che dureranno ancora molti, non avrebbero potuto eseguirsi. Ritengo perciò che sotto a questo rapporto nessun dubbio possa rimanere nello spirito dei miei onorevoli colleghi.

Solo debbo rilevare un grave errore della presente legge, la quale non ha fatto conoscere la somma totale a cui può montare l'intera esecuzione della rete di strade che si vogliono costruire in Sardegna. Questa mancanza venne accennata dalla Commissione, ma non vi ha riparato, se non che proponendo di ridurre di un metro l'ampiezza delle strade da crearsi: ha detto bensì che non si poteva avere una somma precisa perchè talvolta, e lo sappiamo, i calcoli degli ingegneri sono esposti ad essere oltrepassati, ma questa non era una obbiezione, mentre che se l'eccedenza che può prodursi è giustificata, il ministro è sempre in tempo di presentare al Parlamento una legge di crediti supplementari, la quale essendo corredata da valide giustificazioni, sarebbe senza dubbio ammessa dal Parlamento.

Mi credo lecito di supporre che se i miei colleghi che hanno votato per l'emendamento Colla, avessero conosciuto il montare della somma a cui ascenderebbe il totale della spesa, forse avrebbero diversamente opinato. Ma quando non ce lo dice nè il progetto ministeriale, nè la Commissione, a fronte dello stato attuale finanziario, non abbiamo coraggio ad assumere la responsabilità di un voto che può impregnare gravemente lo Stato.

Lo ripeto ancora una volta, che il timore di vedere i calcoli presuntivi ecceduti nel progresso dei lavori non è ragione sufficiente perchè si possa fare a meno d'indicare una somma tassativa della spesa che importerebbe l'opera, mentre, se le spese calcolate con tutta la cura possibile vengono ad eccedere, ed eccedono per giusto motivo, il ministro è sempre in tempo di presentare una legge di credito supplementario.

Credo dunque che, se si potesse sciogliere questa difficoltà, nè lasciar quel vago che risulta dall'articolo 5 il quale diceva che per la costruzione delle strade si stanzierebbe annualmente nei bilanci un milione e 500,000 lire, credo, dico, che quando non vi fosse dubbio sulle somme che si avrebbero a spendere, molti voti sarebbero più conciliati al progetto di legge. In quanto a me lo credo, e mi sia permessa questa ipotesi. Il Senato ha presente forse ciò che è accaduto in altri paesi ove, parlando, per esempio, della Francia nel 1842, una legge stabilì una rete di strade ferrate che costò immensi sacrifici senza risultato utile, poichè il Governo imprese, su vari punti, strade che poi non vi fu mezzo di finire, e si sciupò così le sostanze della nazione senza ricavarne alcun frutto. Ritengo che il Senato voglia autvenire la riproduzione tra noi di un simile fatto; ancorchè io abbia intiera fiducia nel mini-

stro dei lavori pubblici, potrebbe per avventura accadere che anche senza la sua volontà tale sistema s'introducesse nella costruzione delle strade di Sardegna. Io quindi, ad antivenire quest'inconveniente, dirò che si potrebbe sottoemendare l'emendamento del senatore Musio indicando la somma a cui può montare la spesa delle dette strade. Siccome il ministro ci mostrò nella discussione che ha avuto luogo ieri, che tale spesa poteva montare dagli 8 milioni agli 8 milioni e 200 o 300 mila lire, io aggiungerei all'emendamento proposto la frase seguente: *e sino alla concorrenza di 8,500,000 lire.*

GALLINA. Poichè la questione che occupa in questo momento il Senato dalla specialità delle strade di Sardegna si è volta ad una questione di principii, io cedo al bisogno di esprimere la mia opinione, qualunque ella si sia, anche su questo proposito, ed il Senato mi sarà indulgente se non avendo preso parte alla discussione che ebbe luogo nella tornata di ieri, io farò qualche osservazione sulle cose che furono dette, giacchè l'argomento è tale, che la discussione dell'articolo 5 e quella degli emendamenti proposti ha portato sul terreno della palestra senatoria la questione intiera della legge.

Parlando dei principii io stabilisco o, per meglio dire, seguo la massima sancita, dichiarando che il Parlamento fa tutte quelle disposizioni legislative che crede utili ed opportune, istituendo nuovi principii, derogando agli antichi senza che gli si possa opporre eccezione alcuna; cosicchè se piace al Parlamento di stabilire che si possa in un determinato caso portare nei bilanci successivi somme anche ingenti, non vi ha ragione che lo possa impedire, perchè l'onnipotenza parlamentare è cosa da tutti riconosciuta nei Governi rappresentativi. Ma che quest'onnipotenza parlamentare non possa prendere qualche direzione non solamente dalla discussione, ma ancora dalle leggi preesistenti, ella è altra questione.

Quest'osservazione si rivolge ai regolamenti economici che hanno governato l'amministrazione dello Stato sino al presente e che sono tuttora in vigore. Con essi furono fatti provvedimenti coi quali si tendeva a rassicurare la forza di ogni disposizione di fondi che non fosse regolarmente giustificata.

In questi regolamenti era stabilito come le spese progressive dovessero essere formolate, giustificate con tutti i titoli che ne dimostravano l'utilità o la necessità qualunque. Vi furono circostanze difficili e tempi nei quali poteva essere conveniente di restringere o di moltiplicare oltre misura i provvedimenti di garanzia per l'erario. Nei tempi presenti queste cautele, queste garanzie sicuramente sono molto utili, e forse più d'allora, ma ora esse si trovano nel Parlamento più che altrove, ond'è che la questione se si possano stanziare spese progressive per parecchi bilanci non può più esistervi in questo momento.

La questione più grave, secondo me, è quella della deliberazione che il Senato ha presa e che ora gli tocca di pigliare di nuovo. Io lo dico schiettamente, l'articolo 5 della legge conteneva tutta la sostanza della legge medesima.

Lo spirito che dettava questa legge il Senato l'ha udito svolgere ampiamente con chiarezza e con precisione dal ministro dei lavori pubblici. Esso ha potuto formarsi un'idea giusta del sistema che il ministro voleva adottare per le strade della Sardegna. Esso proponeva di stanziare nel bilancio una somma per quest'anno, quand'anche non vi fosse apparenza che potesse essere consentita; proponeva di stanziare un'altra somma successiva per tutte le evenienze, la quale non potesse diminuirsi, ma bensì aumentarsi. Egli era evidente dalle ragioni che lo muovevano a ciò che che il Mi-

nistero voleva avere nelle mani il modo di fare opere efficaci, opere utili per l'isola di Sardegna.

Con simili poteri che la legge affidava all'amministrazione, il Ministero dei lavori pubblici avrebbe potuto stringere contratti, provvedere successivamente a tutti i bisogni da una tale impresa richiesti, vincolandosi con gli imprenditori per tutte le somme che nel bilancio sarebbero già state contemplate. Egli è chiaro adunque che il progetto del ministro dei lavori pubblici era tale che, se si voleva utilmente approvarlo, conveniva che fosse adottato senza restrizioni. Il Senato ha giudicato ieri diversamente, giacchè non solamente i termini precisi coi quali l'emendamento è stato accettato, ma ancora le osservazioni che lo hanno preceduto sono tali che dimostrano che non si voleva vincolare i bilanci successivi, ma bensì che le circostanze ed evenienze dei tempi regolassero ogni cosa. Dato poi che nei bilanci si ammettessero le spese come sono proposte, io intendo rispondere ancora a qualche osservazione per la quale si potrebbe credere (e penso che sia erroneo) che una volta stanziata una somma nei bilanci successivi non sia più possibile rinvenirvi sopra. Io porto un avviso assolutamente contrario. Pare a me che, quand'anche le somme fossero stanziate nei bilanci successivi, il Parlamento con un nuovo provvedimento potrebbe assolutamente rifiutare o sospendere quegli stessi assegnamenti; e ciò per lo stesso principio che ho testé ammesso, cioè che il Parlamento non può essere vincolato da un atto di una Sessione antecedente, meno ancora poi se vi fosse rinnovazione di una parte del medesimo. Nascerebbe da ciò necessariamente un inconveniente gravissimo, che, cioè, la sospensione dei lavori potrebbe dare ragioni d'indennità agli imprenditori e pregiudicherebbe il corso delle opere. Ma ciò non importa che ragioni di maggior gravità potessero indurre anche il Parlamento a sospendere e a derogare a quanto il Parlamento precedente già avrebbe ordinato.

Ora io domando se l'emendamento, se l'aggiunta che si propone quest'oggi ha per effetto di stanziare nei bilanci successivi una somma non minore di un milione, io non vedo ben chiaramente come possa essere conciliabile coll'articolo 5 adottato nella seduta di ieri. Se il Senato crede di poter passare oltre e di rinvocare l'articolo che ieri si è votato, converrà porre ai voti la reiezione di quell'articolo medesimo, ma innestare in aggiunta un nuovo il quale lo combatta io non trovo in ciò una logica a cui si possa acconsentire. Me ne spiace sommamente perchè io considerava la legge delle strade in Sardegna come una cosa che poteva essere ammessa tal quale era stata proposta. Non trovava in essa, è vero, tutti gli elementi che si sarebbero potuti desiderare, e giustissima è l'osservazione fatta or ora dall'onorevole preopinante, cioè che sarebbe desiderabile che si fosse stabilita la somma a cui le spese per dette strade potevano ascendere e qual limite potessero avere; ma insomma, stante l'urgenza ed attesi gli atti precedenti coi quali all'isola di Sardegna si è data questa speranza, e per cui una parte del Parlamento ha già votato quanto si è proposto dal Ministero, io avrei desiderato con tutto l'animo che la legge fosse passata nei termini nei quali venne proposta. Ma allo stato delle cose mi sembra dover importare più di tutto al Senato di essere conseguente a sé medesimo, e quindi la questione vuol essere collocata nei seguenti termini: o si crede rinvocabile l'articolo che è già approvato, oppure no, ed in questo caso non è ammissibile un altro articolo il quale deroghi a quello.

Credo bensì che il sistema parlamentare presenti rimedi in simili circostanze, ma tali rimedi non possono ora da noi essere adottati. Convien che un altro giro subisca la legge

per quindi poter ottenere quei rimedi che forse l'opinione del Senato meglio istruita dalle successive deliberazioni può condurre a far accettare.

Parmi per conseguenza che non sia logico, nè ragionevole per il Senato l'ammettere l'aggiunta proposta.

MUSIO. Io dirò poche, pochissime parole, perchè non posso pronunziarne molte.

Io convengo pienamente con tutti i principii svolti dall'onorevole preopinante intorno al vero senso delle regole economiche, e nel proporre l'articolo addizionale ho inteso di uniformarmi alle medesime, giacchè nel supposto caso poco probabile che nell'anno successivo od in altri anni lo Stato non sia in grado di poter erogare il milione, sicuramente che il Parlamento non è vincolato, sicuramente che sul bilancio successivo non può imporsi alcuna somma; ma siccome non è probabile che lo Stato possa trovarsi in tanta miseria da non potersi erogare quella somma, perciò pare degno d'essere adottato l'articolo proposto nell'interesse, come diceva, di avvivare alquanto la speranza di un paese dove ogni speranza dell'avvenire col proposto emendamento è intieramente distrutta.

Convenendo perciò di questi principii, credo che l'articolo addizionale possa stare in quanto che l'emendamento adottato è precisamente genericò. L'indicare il minimo termine mi pare che non urti coi precedenti, giacchè in ogni caso che il Parlamento stimi che le condizioni dell'erario possano permettere di allogarsi una somma, il minimo termine di questa somma sarà un milione, affinchè non sia inutile; una spesa minore, come si è già opportunissimamente considerato da molti e dal ministro dei lavori pubblici, una spesa minore dico che sarebbe un buttare il danaro dello Stato.

PRESIDENTE. Io deggio provocare in primo luogo le deliberazioni del Senato sopra il sotto-emendamento del senatore Di Pollone, il quale è concepito: *e sino alla concorrenza di lire 8,500,000.*

Domando se questo sotto-emendamento è appoggiato.

MUSIO. (Interrompendo) La Commissione non avrebbe difficoltà di accettarlo.

(Il Senato appoggia l'emendamento Pollone.)

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'emendamento del senatore Di Pollone che consista, come dissi, nell'aggiungere all'articolo addizionale proposto dal senatore Musio la seguente clausola: *sino alla concorrente di lire 8,500,000.*

(È approvato.)

Metto ai voti l'articolo addizionale colla suddetta aggiunta. Se questo articolo sarà approvato diventerà l'articolo 6 della legge, e l'articolo 6 proposto dalla Commissione diventerà l'articolo 7.

(È approvato.)

Ritorno all'articolo 6 della Commissione che sarà il 7°; lo rileggerò:

« L'ampiezza delle nuove strade reali sarà di 6 a 7 metri, tenuto il debito conto dell'importanza del transito e delle difficoltà locali. Nell'intento di accelerare il compimento di esse strade, sarà curata la magg'or economia nelle spese, conciliabile col bene del pubblico servizio, massime nelle opere d'arte. »

Pare che il Senato desideri che il Ministero si spieghi sopra l'accettazione di quest'aggiunta che riguarda l'ampiezza delle strade.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io sono già stato nel seno della Commissione ed ho dichiarato che lo accettava.

(Posto ai voti l'articolo 7 è adottato.)

PRESIDENTE. Leggerò l'articolo 8 :

« Le strade delle altre categorie saranno rispettivamente a carico dei territori interessati. Ma lo Stato verrà a soccorrerle con prestiti o sussidi da determinarsi per legge. »

La Commissione ha proposto un'aggiunta o modificazione in questo senso: *salvo quei prestiti o sussidi che potessero essere determinati per legge.*

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione.

Chi intende di approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Metterò ai voti l'articolo intero emendato dalla Commissione.

Chi lo adotta voglia rizzarsi.

(È adottato.)

Do ora lettura dell'articolo 9, ultimo della legge :

« Sono abolite le Commissioni create colla legge del 30 aprile 1830 sul servizio stradale del regno di Sardegna. »

(È adottato.)

(Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.)

Risultamento della votazione :

Votanti	48
Voti favorevoli	45
Voti contrari	5

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. I signori senatori sono pregati di riprendere i loro posti, perchè l'ordine del giorno ci chiama ad udire la continuazione della relazione di petizioni.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Pallavicini Ignazio.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Siccome vi sarebbero molte petizioni le quali per la loro urgenza richiedono di essere subito riferite, così prego il presidente a permettermi di riferirle subito, quindi verranno quelle la di cui relazione rimase interrotta.

L'avvocato Prospero Cravosio, di Torino, espone al Senato, colla petizione numero 63, che la Camera elettiva adottava non ha molto un progetto di legge proibente ai parrochi, corpi o persone morali, di accettare donazioni o successioni senza il consenso dell'autorità governativa. Egli però trova incompleta una simile disposizione, e commenda invece quella che leggevasi in proposito nel Codice francese, poichè era in facoltà del Governo di autorizzare l'accettazione di cui trattasi o nella totalità, od in una parte, secondo le varie circostanze di ciascun caso. Sembrandogli pertanto utile d'assai il mantenere una simile disposizione, onde non privare di tutto il beneficio i legatari se una qualche ragione vi avesse per non autorizzarli all'intera percezione, e favorir altresì gli eredi in parte, se nulla del tutto render non si volesse la volontà del testatore, il petente prega il Senato a voler aggiungere nell'approvare siffatta legge la facoltà al Governo di autorizzare l'accettazione di cui trattasi o in tutto, od in una parte soltanto, a vece dell'intero rifiuto.

La Commissione, sul riflesso che l'oggetto di tale domanda possa benissimo venir preso in considerazione, mi diè incarico di rassegnarvi ch'ella crederebbe dovesse la medesima passarsi negli uffizi per l'opportuno esame definitivo nella circostanza di dover discutere l'analoga legge testè presentataci.

PRESIDENTE. Se non v'ha osservazione porrò ai voti le conclusioni della Commissione. Chi vuole adottarle sorga.

(Sono adottate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Giuseppe Bocchiola, del comune di borgo San Siro, provincia di Lomellina, padre di otto figli e ristrettissimo proprietario, espone nella supplica avente il numero 272, che il 21 marzo 1849 prese alloggio nella sua casa di abitazione, e nella corte e siti rustici annessivi un corpo di artiglieria nostra col corredo di cannoni, carriaggio e 50 cavalli, colla scorta di una compagnia di dragoni, e che ivi si rimasero insino all'una pomeridiana, in cui soppraggiunta la truppa nemica, e scambiateci alcune fucilate, si accostò alla casa e da più parti appiccovvi il fuoco, sorto il quale appena restò ai nostri il tempo di evadersi e ridursi verso il sito della Sforzesca. Conseguenza di tal subitanea necessaria ritirata si fu il non aver potuto il comandante dei nostri rilasciare all'esponente il bono pel fieno, biade ed altro al suddetto corpo somministrati. La di lui famiglia frattanto in quel trambusto cercò ed ebbe quasi miracolosa salvezza in una sotterranea cantina; ma se incolumi ne rimasero le persone, altrettanto non avvenne degli averi, giacchè l'incendio da veruno represso consumò la stalla, il fenile, la rimessa, la paglia, i fieni, il legname di opera, gli attrezzi rurali, ecc., e persino una giovenca del valore di lire 300. Il danno accertato da speciale Commissione recatasi sul luogo in persona del sindaco di Vigevano e del cavaliere Vandone della stessa città valutossi a lire 2789. Egli per altro accerta d'aver dovuto riconoscere anche per emergenza di cui poté aver contezza dopo le riferite operazioni che ascese a somma al certo maggiore e non al disotto delle lire 8000. Tali cose rassegna il Bocchiola al Senato nell'occasione di dover pronunciare il suo voto sulla legge soccorritrice de' patiti mali in quell'epoca infausta, onde si faccia partecipare congruamente all'indennità conceduta per l'incontro danno.

La vostra Commissione per altro, sul riflesso che il Senato deve statuire sulla massima e sul quantitativo in genere del soccorso, e non sul riparto parziale a ciascun individuo, vi propone per mio organo di rimettere simile petizione al ministro dell'interno, onde possa farne il debito conto nel ripartire l'assegnato sussidio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione, cioè la trasmissione al ministro degli'interni della petizione in questione.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Conli Agostino di Cava, provincia di Lomellina, colla petizione 273, rappresenta che nel marzo 1849 le truppe austriache appiccarono il fuoco al di lui negozio consistente in tre botteghe di china-glierie e cotonine, di pelletterie, e di terraglie e porcellana, talchè venne il tutto ridotto in cenere unitamente alla di lui casa di abitazione con tutti gli oggetti entrostanti, al segno di rimanere egli, la moglie e cinque figli coi soli abiti che indossavano in quel giorno, quale danno venne peritato a lire 70,000. Rappresenta inoltre che la legge di sussidio adottata dalla Camera elettiva stabilisce venire il medesimo conceduto a danneggiati aventi una possidenza minore di lire 10,000 o un commercio di un reddito non eccedente le lire 1000, senza però specificare se la possidenza debba o no venir depurata dai debiti ipotecari e chirografari. Ora egli troverebbesi possessore di tanti beni stabili per lire 60,000, ma del pari conta tanti debiti per lire 70,000, e così con un deficit di lire 10,000 che dichiarasi pronto a provare all'occorrenza con titoli legali. Egli dunque vorrebbe che il Senato prendesse in considerazione la specialità del caso in cui trovasi,

unico forse nelle due provincie danneggiate, e stabilisse, nel votare la legge, in modo chiaro e preciso la base su cui si abbiano a calcolare le rispettive possidenze. Siccome nella fattispecie non si tratterebbe soltanto di ripartire il sussidio, ma di discutere ed esaminare il principio ed il modo con cui dovraasi procedere in tal riparto, e se abbiansi o no a dedurre i debiti ipotecari e chirografari, la vostra Commissione mi diè incarico di proporvi il rinvio di tale petizione al ministro dell'interno, ed in pari tempo alla Commissione prescelta per fare il rapporto su di consimil legge di recente presentataci, onde faccia di tale questione oggetto specialissimo di sue investigazioni.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per la trasmissione al ministro degli'interni di questa supplica ed insieme la trasmissione alla Commissione, la quale è incaricata dell'esame della legge relativa.

Chi approva queste due trasmissioni voglia levarsi.

(Sono adottate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. La petizione 276 fu sporta da 51 abitanti di Romagnano, e con essa chiedono indennizzazione dei danni patiti il 24 marzo 1849 pel saccheggio sofferto; secondo essi dicono, pel fatto di parte del regio esercito; e siccome un privato è tenuto a rispondere dei guasti che arrecasse un suo dipendente, quindi ne deducono che il Governo debba risarcirli dei mali cagionati a quel paese dall'indisciplina dei soldati che in numero di 50,000 transitarono quel giorno per Romagnano. Invocano eziandio a loro pro l'equità, l'umanità, l'interesse politico, le norme che reggono le nazioni incivilite, l'assicurazione data loro col proclama del regio commissario straordinario nelle provincie a quell'epoca occupate dal nemico, e infine l'esempio stesso del Governo nel 1821 in cui ogni danno dai privati sostenuto venne tosto risarcito. Anche questa petizione ho l'onore di proporvi di trasmettere al ministro dell'interno, non che alla Commissione che dee occuparsi dell'esame di tal legge.

PRESIDENTE. Eguali essendo le conclusioni della Commissione, per la presente come per la precedente petizione, io le pongo ai voti.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il Consiglio delegato del già riferito comune di Cava, colla petizione annotata col numero 307, basandosi sulla condizione voluta dalla Camera elettiva per partecipare alle largizioni deliberate a favore dei danneggiati delle provincie di Novara e di Lomellina per la guerra del marzo 1849, espone trovarsi in quel comune delle famiglie, le quali tuttochè sia loro rimasto ancora un patrimonio di lire 10,000 ed un reddito di lire 1000 per commercio o professione, tuttavia pel guasto avvenuto loro dagli Austriaci, sarebbero ridotte a dover alienare o tutto, o parte dei loro beni, e dismettere i rispettivi esercizi per procacciarsi il giornaliero sostentamento e far fronte ai loro impegni. I prefati consiglieri pertanto supplicano la saviezza e la giustizia del Senato onde voglia degnarsi, prima di procedere alla sanzione di tal legge, di prendere in considerazione le famiglie che, secondo il principio su cui dessa è basata, rimarrebbero escluse da ogni soccorso, onde siano anch'esse fatte partecipi di qualche sussidio in proporzione dei sofferti danni. I vostri commissionati non esitano a proporvi la ripessione di tale istanza alla Commissione testè nominata per l'esame di siffatta legge, onde possa fare accurato studio sul merito della sporta supplicazione.

PRESIDENTE. Chi è di sentimento di appoggiare le conclusioni testè lette voglia sorgere.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il dottore Giovanni Bertoni, medico applicato allo spedale della regia marina in Genova, si accinge ad esporre con dettaglio il progredimento spaventoso che ai nostri giorni si verifica del libertinaggio e del mal costume, e in pari tempo deplora l'alterazione gravissima che da ciò deriva alla pubblica igiene, talchè la fisica costituzione dell'uomo resta grandemente degradata. Egli ricerca la causa di un tanto danno, e lo accenna e ne propone i rimedi, concludendo col suggerire un'idea di legge che ponga riparo al lamentato disordine.

La vostra Commissione, o signori, non può non encomiare grandemente l'intenzione dell'ottimo medico che, vero amatore del suo simile, cerca di prevenire e riparare i danni che al suo benessere fisico e morale si oppongono, ed apprezza altresì grandemente l'importanza della di lui proposta, giacchè è convinta della sgraziata sussistenza di quanto egli espone, vedersi cioè crescere tuttodì il disordine a dismisura, ed in ugual tempo sminuire sempre più la sorveglianza ad arrestarlo. Ricorda del pari la Commissione che una legge, sebbene imperfetta e non adeguata per intero allo scopo, veniva presentata dal Ministero sin dal 1848, e che mai poté giungere alla discussione, sebbene fosse in seguito riproposta, confessandolasi d'urgenza, e che ora, riaperto il Parlamento da meglio di quattro mesi, tuttavia se ne desidera sempre la produzione coi complementi necessari. Tutte queste cose volle dirvi la Commissione per dimostrarvi il bisogno di un pronto ed efficace riparo, e quanto perciò sia da apprezzarsi il pensiero del petizionario che non cercò, nel richiamare l'attenzione del Senato su di un oggetto sì interessante, se non che di affrettare per quanto sta in lui una misura sì necessaria e vantaggiosa. Per tutte queste ragioni concluderò col proporvi a nome della Commissione il rinvio di siffatta petizione al ministro dell'interno, affinché voglia prenderla in maturo esame e proporre quindi, senza altro indugio, una legge che soddisfi in ogni parte alla gravezza del male ed all'importanza del rimedio.

MOBIS. Mi pare che nella legge stata proposta poco tempo fa dal Ministero sovra la sicurezza pubblica vi siano articoli che riguardano il soggetto di questa petizione. Crederei adunque conveniente di inviarla non solo al Ministero dell'interno, ma anche alla Commissione incaricata di studiare il progetto di legge di pubblica sicurezza.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. In un articolo della legge di pubblica sicurezza vi si trova qualche cosa che potrebbe aver riguardo al contenuto di questa petizione, ma è assai ristretta. Ciò nondimeno la Commissione ha nulla in contrario a che sia pure tale petizione mandata alla Commissione suddetta.

PRESIDENTE. Le proposizioni sono due: la trasmissione al ministro dell'interno, e la trasmissione alla Commissione per il progetto di legge di pubblica sicurezza.

Chi approva queste due trasmissioni voglia alzarsi.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Angelo Porrezi, colla petizione 55, ravvisa dannosa alla buona disciplina dei collegi la soppressione della carica di prefetto degli studi, non che la divisione delle attribuzioni di questi fra i vari maestri, potendo essi trovarsi eccellenti per reggere una cattedra e non esser atti a mantenere la disciplina fra gli alunni; e perchè tale incarico riunito in una sola persona a ciò esclusivamente destinata ne può riuscire più attiva ed efficace la sua azione che non divisa in vari individui preoccupati da altri studi; e quindi conclude acciò il Senato si adoperi pel ristabilimento dell'accennata soppressa carica. Tal qui-

stione merita certo di essere approfondita maturamente per la sua importanza, e quindi la Commissione mi diè l'incarico di proporvi d'inviare a tale oggetto simile domanda al ministro della pubblica istruzione.

(Le conclusioni sono approvate.)

Brevi parole ho a dirvi sulla petizione 86, giacchè non riscontrandovisi sufficiente indicazione di nome del di lei autore, ed altronde portando la data da fuori Stato, per cui non riesce possibile il rintracciare la vera qualità dello stesso, la Commissione crede che non sia il caso di riferirla, emergendo dalle accennate due circostanze in di lei pregiudizio un'equipollenza di anonima.

Covercelli Francesco e Raggio Giovanni Battista Francesco, priore l'uno, segretario l'altro del collegio de' causidici di Genova, avendo presentito che nella riorganizzazione dell'amministrazione della giustizia possono cadere in discussione alcuni cangiamenti essenziali nell'ordine de' causidici, rappresentano a nome di quel collegio con lungo memoriale stampato, avente il numero 87, molte ragioni da essi credute validissime per propugnare il mantenimento dell'attuale sistema che ammette Genova per 50 causidici effettivi e 60 sostituiti, i quali agiscono nanti qualunque tribunale, e pensi non sia loro cresciuta la tassa annuale cui soggiacciono, e venga così sbandito il sistema francese del quale lamentano gli inconvenienti. Tale petizione per altro essendo presentata a nome del collegio de' causidici di Genova, che è bensì Corpo, ma non autorità costituita, la Commissione, basata sulle più precise regole di diritto, porta opinione che la stessa urti col l'articolo 58 dello Statuto che stabilisce non potersi presentare petizioni al Parlamento in nome collettivo che dalle sole autorità costituite, e che quindi per tale cagione la medesima non sia riferibile.

Il sindaco di Saluzzo, con petizione marcata col numero 88, sottomette al Senato l'estratto autentico d'una deliberazione di quel Consiglio comunale del 18 novembre del perduto anno, con cui per varie ragioni svolte nella medesima, espresse il voto unanime acciò vengano abolite le intendenze generali e rimanga libera alle provincie l'amministrazione sotto l'ispezione governativa, od almeno per diminuire gli inconvenienti sia creata di nuovo la divisione amministrativa di Saluzzo, composta di tale provincia, e di quella d'Alba o di Pinerolo. Trattandosi in questo caso di un ricorso emanato da un'autorità costituita, per cui non si verifica esser egli opposto allo Statuto, la Commissione è d'avviso che possasi rimettere come semplice informazione al ministro dell'interno.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Ho domandato la parola non per oppormi alle conclusioni proposte sulla presente petizione, ma perchè credo di essere ancora in tempo per sottoporre al Senato un'osservazione sul modo adottato per eliminare la precedente petizione che porta il numero 87. La Commissione ha concluso che non deve essere presa in considerazione.

Se male non mi appongo, in tal caso basterebbe che il Senato col suo voto ratificasse le conclusioni della Commissione; e non lo potrebbe altrimenti che passando all'ordine del giorno, mentre senza un voto esplicito non si può conoscere quali sieno le intenzioni del Senato, e non si può argomentare dal suo silenzio della sua volontà, nè si può dire che una relazione non è stata fatta quando la Commissione ha dato il suo preavviso. Però questa è una pura mia opinione che sottopongo al senno del Senato.

PRESIDENTE. Debbo far osservare al signor senatore Di Pollone che le conclusioni della Commissione non sono già

perchè non si prenda in considerazione la petizione; ma invece si propone che non sia posta in relazione; la qual cosa, ove non si muova dubbio da qualche oratore, non deve condurre il Senato ad alcuna deliberazione. L'ordine del giorno è la conclusione ordinaria delle petizioni riferite e non tenute in conto. Le altre che non sono ammissibili si ricusano preliminarmente, escludendole dalla relazione.

PALLAVICINI IGNAZIO. relatore. Chilo Antonio, sacerdote dell'arcidiocesi di Torino, colla petizione improntata col numero 89 domandava che s'interPELLI il Ministero perchè faccia cessare gli ostacoli e procuri il ritorno di monsignor arcivescovo alla sua sede.

Le in oggi variate circostanze dall'epoca della trasmissione di simile istanza la rendono senza effetto.

Colla petizione 60 Demaria Maria Domenico sottopone al Senato varie sue osservazioni sulla necessità di provvedere in un modo serio al benessere ed all'avvenire del bass'uffiziali di fanteria, la di cui inferiorità relativamente a quella delle altre armi, secondo il petente, forma almeno il 40 per cento dei difetti di quell'arma. Indica poscia in qual guisa avrebbersi ad operare simile provvedimento, e vorrebbe da ultimo che spirato il loro servizio venissero sparsi nei comuni, ove potrebbero essere incaricati dell'istruzione dei soldati provinciali e delle guardie nazionali, e così colla pensione del Governo e colle franchigie accordate loro dalle comunità potrebbero menar vita comoda ed aver un'esistenza assicurata.

La vostra Commissione, giudicando che tali riflessi possono riuscir di giovamento a quei militari od al pubblico servizio, m'incaricò di proporvi la trasmissione di siffatta istanza al ministro della guerra e marina.

(È approvato.)

Un'altra petizione su cui vi debbo oggi intrattenere si è quella che porta il numero 61, e che fu diretta al Senato col nome di Carlo Villani di Voghera. Con essa si richiede che venga posto in istato d'accusa il ministro di grazia e giustizia (Risa), siccome colui che non si cura che l'articolo primo dello Statuto venga osservato, permettendo che con canzoni lubriche ed ingiuriose alla religione, o eccitanti odio e disprezzo verso i ministri ed i riti della medesima, venga impugnata a mano salva, almeno in quella città e provincia, e conchiude acciò si faccia giustizia, e più non si insulti alla religione sua e de' suoi padri.

Carlo Villani del vivente Mauro di Voghera emetteva il 18 dello scorso marzo una dichiarazione, tutta scritta di suo pugno, colla quale dicesi edotto dal suo sindaco della presentazione in di lui nome al Senato della supplica di cui trattasi, ed attesta liberamente, pronto anche ad asseverarlo con giuramento, di non esser egli l'autore della medesima. È inutile che vi dica esser il carattere di tal dichiarazione totalmente diverso da quello della petizione. Il sindaco di Voghera a prova della dichiarazione del Villani certifica essersi un tal atto compiuto dallo stesso in quel giorno alla di lui presenza, e di non ritrovarsi in Voghera altro individuo che porti egual nome.

A fronte di siffatto documento autentico pervenuto alla vostra Commissione, essa dovette acquistare la certezza di esser pseudonima la petizione suddetta, e quindi niun conto doverse ne fare dal Senato, benchè ad ogni modo il di lui oggetto sarebbe stato estraneo alle proprie sue attribuzioni. Non ponno per altro i vostri commissionari non deplorare grandemente l'abuso che fassi da taluno od ignorante o malintenzionato di un diritto sì sacro e sì prezioso, e non desiderare a gran cuore di vederlo cessato, e che ad impedirlo

qualche utile provvedimento si adotti nella riforma del regolamento che stassi maturando.

PRESIDENTE. Essendo pressochè compiuto il rapporto delle petizioni che era all'ordine del giorno...

Voci. Ve ne sono altre.

PRESIDENTE. Voleva solamente pregare i signori senatori appartenenti al II, III, IV e V ufficio a volere, dopo la lettura di queste poche petizioni che rimangono, convenire nei rispettivi uffici per la scelta del commissario che debbe riferire sulla legge presentata ieri dal ministro delle finanze, per cui si è dichiarata l'urgenza.

Voci. Il terzo l'ha nominato poco fa.

Altre voci. Anche il secondo.

PRESIDENTE. Tutti gli uffici hanno già nominato?

Voci. Meno il quinto.

PRESIDENTE. Allora inviterò il V ufficio a volersi radunare dopo la seduta.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che sarebbe il caso di sollecitare la Commissione incaricata dell'esame del regolamento interno a compiere il più presto possibile il suo lavoro, affinché prima della proroga della presente Sessione noi possiamo discuterlo, esaminarlo e adottarlo.

PRESIDENTE. Per quanto io so, i lavori sono molto avanzati; chi potrà darne maggiori schiarimenti sarà il senatore Di Pollone.

DI POLLONE. Il presidente, ch'è assente in questo momento, ci ha convocato quattro volte e si è progredito nel lavoro; dopo non abbiamo più avuta convocazione. Io penso che forse chi ha avuta la compiacenza di incaricarsi di questo lavoro, vi stava attendendo.

GALLINA. Tutti i progetti che furono presentati alla Commissione vennero discussi ed esaminati. Vi sono lacune da riempire per quanto riguarda il bilancio della Camera e le regole di contabilità. Ora bisogna maturare quest'incombente.

PRESIDENTE. Si continua la relazione delle petizioni.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Il sindaco di Genova, a nome di quel municipio, inviava al Senato il 21 del perduto febbraio una ragionata memoria, avente il n° 62, all'oggetto di persuaderlo dell'utilità grandissima di proseguire senza indugio e con tutta alacrità la via ferrata che deve congiungere il ligure mare col lago Maggiore, mantenuta la direzione già scelta per Valenza e Mortara. A corroborare il suo asserito ei commemora il danno da lui riputato gravissimo se, questa intromessa, a quella invece appigliare si volesse che partendo da Alessandria conducesse a Novara pel Casalasco e pel Verellese. Il sindaco si fa quindi ad esporre le ragioni che militano in favore della propugnata tesi, e con dettaglio la svolge, e con vari e molteplici argomenti cerca di addimostrarne la verità e l'efficacia. La maggior brevità dello stadio da percorrersi per Valenza; la minor lunghezza della galleria da perforarsi all'estremo declinar dei colli che la valle del Tanaro da quella dividono in cui scorre l'Eridano; il di già costruito ponte per valicarlo; l'ingente spesa di ben 9 milioni gittata invano, se cangiar si volesse direzione; quella assai più grave che richiederebbe l'eseguimento del nuovo progetto; la maggior difficoltà che incontrerebbesi nello scavar la nuova galleria presso San Salvatore; il novello ponte da costruirsi sul Po in men favorevole situazione; l'altro pur necessario di addossarsi alla Sesia; il ritardato compimento per quest'anno di un'opera sì indispensabile e bramata; la cresciuta spesa per trasporti del maggior capitale erogatori, ir-

recusabile conseguenza; il bisogno di attivare senza dimora con tal mezzo celere le comunicazioni colla finitima Elvezia e colle più lontane regioni bagnate dal Reno, onde detrimento non ne patisca non solo il genovese commercio, ma quello bensì di tutto lo Stato; son queste, o signori, le ragioni portate a corredo della memoria su cui ora v'intertengo. Frat-tanto dopo pochi di petizione consimile a questa, portante il n° 106, inviava pure al Senato il cavaliere Grendy, vice-presidente della Camera di commercio di Genova, ripetendo le stesse ragioni discorse dal sindaco, di risparmio di tempo e di spesa, all'oggetto di persuadere della necessità somma di proseguire senza indugio e colla maggior attività possibile la incominciata ferrea strada per Valenza e Mortara, se non vo-gliasi colpire di gravissimo non riparabil danno il commercio estero di Genova, che pure interessa tutto quanto lo Stato.

I vostri commissionati, pensando che simile questione agi-tossi non ha guari in altro recinto, che assai lungamente vi si dibatterono le ragioni stesse di sopra accennate, e che quindi vennero quasi definitivamente decise nel senso appunto desi-derato dal genovese municipio e da quella Camera di com-mercio, opinarono all'unanimità di non altro potersi al di d'oggi proporre se non il rinvio per parte vostra di cosiffatta memoria al ministro dei lavori pubblici.

(È approvato.)

La petizione improntata col n° 64 appartiene al farmacista Pietro Barocci, di Torino, il quale lamenta il non frenato li-berlinaggio, dal che in istraordinario modo ne resta alterata la pubblica igiene, e pensa che precipua causa di tanto danno sia la mancanza di pubblici stabilimenti all'uso di Francia, da lui creduti valevoli a riparare, almeno in parte, il deplorato disordine.

Esiste pur troppo in questo regno simile piaga schifosis-sima, nè eccessivo rimedio per scemarla mai si potrebbe adoperare; quindi per parte della Commissione vi propongo di trasmettere simile istanza al ministro dell'interno affine possa tenerne il dovuto conto nella compilazione della legge su tal materia che da tanto tempo inutilmente si aspetta, e che a gran cuore s'invoca.

(È approvato.)

Una lunga petizione, registrata sotto il n° 65, col nome di Francesco Viazzi, di Voghera, porge molti reclami contro la sfrenata libertà della stampa, e ne accagiona l'inefficacia della legge che non ne reprime gli abusi; e di tale inefficacia crede essere fonte l'istituzione dei giurati, almeno nel modo in cui è di presente stabilita. Quindi conclude in primo luogo che il Senato ecciti il Governo del Re a voler far eseguire con maggior sollecitudine ed esattezza le leggi attualmente in vigore sulla stampa, promuovendo contro essa le ragioni pe-nali derivanti sì dal Codice, che dalla legge del 26 marzo 1848; ed in secondo luogo richiama l'attenzione sui molti vizi orga-nici che crede si ravvisino in essa, talchè ne vorrebbe la ri-forma. Ma anche qui mi è forza di lamentare il rinnovamento del disordine poc'anzi deplorato, pseudonima essendo pure simil petizione, giacchè il sindaco di Voghera dichiarava del pari il 15 marzo non esistere in quella città individuo aleno-no che porti il sopraccennato nome, e quindi non caso has-sene a fare.

PRESIDENTE. Non può continuarsi la relazione incomin-ciata, perchè il Senato non è più in numero.

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 27 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Letture ed approvazione del verbale — Omaggio — Congedo — Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1850 — Parlano i senatori Malaspina, Cibrario, e il ministro delle finanze — Adozione dell'articolo unico — Relazione di petizioni — Volazione e approvazione del progetto di legge surriferito.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/2 pomeridiane.

Si legge il processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura di un dispaccio del ministro della guerra in data 26 corrente mese, col quale, accusando ricevuta della petizione n° 33 di Lucchesi Pietro, trasmessagli dal Senato, accenna i motivi per cui il Ministero non crede poter aderire alla domanda del medesimo.

CONGEDO — OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

(Il senatore Di Laconi domanda un congedo di due mesi, che gli viene accordato.)

(Il rabbino maggiore delle Università israelitiche, signor Lelio Cantoni, fa omaggio al Senato di un discorso stampato che pronunciava nella ricorrenza dell'anniversario dell'emancipazione israelitica.)

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

314. Ventidue avvocati patrocinanti e il collegio de' causidici di Vercelli chiedono che quel tribunale di prima cognizione sia diviso in due sezioni, coll'aggiunta di un altro giudice.

315. Settantacinque abitanti della città e mandamento di Mortara,

316. Il sindaco, i consiglieri e quindici altri abitanti di Cislavagna (provincia della Lomellina),

317. Il sindaco e i consiglieri di Novara,

318. Cotta Gallina Alberto,

Chiedono che i danni dell'ultima guerra siano intieramente soddisfatti come furono liquidati dalle speciali Commissioni.

319. Ponzio Vaglia Giacomo, colonnello della seconda legione della guardia nazionale, sottopone al Senato alcune sue osservazioni in ordine al progetto di legge per la riorganizzazione della guardia suddetta.

320. Il Consiglio delegato della città di Saluzzo chiede che alla legge per aumento di personale in alcuni tribunali di prima cognizione s'aggiunga un articolo portante nel tribunale di detta città l'aumento di un giudice effettivo collo stipendio di lire 2,000.

321. Il sindaco, i consiglieri e parecchi abitanti del comune e mandamento di Gambolò (provincia della Lomellina) chiedono risarcimento pei danni dell'ultima guerra.

322. Il sindaco, i consiglieri e parecchi abitanti del comune

di Dorno (provincia della Lomellina) domandano che i danni dell'ultima guerra siano intieramente soddisfatti come furono liquidati dalle speciali Commissioni.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE A TUTTO NOVEMBRE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci del 1850.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 384.)

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della legge, così concepito:

« La facoltà accordata al Governo colla legge del 29 gennaio ultimo scorso di riscuotere le tasse ed imposte dirette ed indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le vigenti tariffe, di riscuotere le contribuzioni solite a pagarsi alle finanze nell'isola di Sardegna, e di provvedere al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie di ogni sorta, è estesa a tutto il mese di novembre del corrente anno, tuttavia che non emani prima d'allora la definitiva approvazione del bilancio generale attivo e passivo dello Stato per l'anno 1850. »

È aperta la discussione generale e particolare su questo progetto di legge.

MALASPINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Malaspina ha la parola.

MALASPINA. Signori, quando in una vostra Commissione si elevano pareri diversi, è consuetudine, anzi dovere della minoranza, di render ragione al Senato ed al paese in che cosa consista la divergenza d'opinione, ed il perchè questa abbia luogo.

La minoranza è ben debole, a dir vero; essa consiste in un solo, e quello son io, che, d'accordo coll'intera Commissione sulla necessità di concedere facoltà al Ministero di riscuotere provvisoriamente per un certo tempo avvenire le contribuzioni, e di sopperire alle spese dello Stato, vorrei però vedere questo tempo ridotto a ben minor termine di quello che vi propone la Commissione.

Il Ministero nella primiera sua proposta di legge presentata alla Camera de' deputati non chiedeva questa facoltà che pel lasso di mesi quattro, cioè sino alla fine di agosto; quella

Camera invece ampliava la concessione a mesi 7 sino a tutto novembre.

Signori, perchè imiteremmo noi una tale generosità? Concedere più di quello che vi si domanda, tanto finanziariamente che politicamente, è prodigalità, ed in ciò specialmente, sino a che lo Stato sia entrato nelle vie normali, dei diritti del Parlamento dobbiamo essere invece ben strettamente conservatori.

Nel periodo di 7 mesi, breve in altri tempi, ma lunghissimo nelle presenti circostanze, sapete voi, signori, quanti e quali avvenimenti potrebbero accadere da farci pentire d'un voto di fiducia così protratto nella sua applicazione?

Sentiamo a dire ogni giorno che la base su cui posano gli scranni ministeriali in Governo costituzionale è tutt'altro che granitica; sapremo sin d'ora al certo in che mani andrebbe a finire la nostra fiducia? Queste ragioni ed altre molte che ometto perchè non sarebbero che ripetizioni di quello che mille volte già udimmo, e che tutti pienamente sanno, determinarono la mia opinione, quale sarebbe: *che fosse fatta facoltà al Governo dell'esercizio provvisorio dei bilanci 1850 sino a tutto agosto* sì e come aveva primieramente chiesto. E limitata così questa facoltà a più breve termine, ciò servirebbe di sprone al Parlamento di occuparsi seupre più sollecitamente dei bilanci 1849 e 1850, ed al Ministero di presentare poi il più presto possibile quelli del 1851.

PRESIDENTE. Intende ella di esprimere un voto, un'opinione, o vuol ella formulare una proposta?

MALASPINA. Un'opinione soltanto.

CERRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CERRARIO. Io non posso disconoscere in massima generale la bontà dei principii sui quali poggia l'esimio senatore Malaspina la sua opinione; ma credo che la Camera elettiva abbia giudicato conveniente di estendere con un'aggiunta a tutto novembre la facoltà che chiede il Ministero, precisamente per desiderio di entrare una volta nello stato normale. Se si riflette al tempo che richiede la discussione del bilancio del 1850; se si riflette alla molteplicità delle leggi presentate all'altra Camera ed a questa; se si considera che dopo il lungo tempo da cui il Parlamento siede, qualche intervallo di riposo bisognerà pur concedere, onde i membri del Parlamento medesimo possano attendere alle loro domestiche occupazioni, si vedrà di leggieri che non può essere che un'illusione il credere che il bilancio del 1850 possa essere discusso e votato nel breve termine che era stato chiesto dal ministro delle finanze.

Dunque il pensiero del Parlamento non può essere, come dissi, che quello di entrare nello stato normale, discutendo ed approvando il bilancio del 1851, perchè quando sarà discusso e votato il bilancio del 1850, l'anno quasi intiero sarà trascorso, ed in conseguenza questa votazione (convien pur dirlo) sarà illusoria, mentre le spese che si saranno fatte prima dovranno per necessità continuarsi, qualunque sia l'opinione del Parlamento, la quale sarà e dovrà essere necessariamente conforme al fatto compiuto. Conseguentemente io credo che il Senato non debba avere difficoltà di assecondare il voto dell'altra Camera, quello cioè di concedere la facoltà di riscuotere le imposte a tutto novembre, come si legge nel progetto che ci è stato rassegnato.

In quanto poi alla presentazione del bilancio del 1851, io posso far fede che il ministro delle finanze se ne occupa attivamente, che ha già per ciò da molto tempo dato gli ordini opportuni alle aziende che sono sotto la sua dipendenza. Esse si sono impegnate di fornire i progetti dei bilanci nel più

breve termine possibile, ed io credo che non passeranno 40 giorni che il Ministero delle finanze sarà abilitato a presentarlo al Parlamento.

Quindi io credo che, stante queste spiegazioni, tutti gli scrupoli, per altro ben legittimi e ben lodevoli, del signor marchese Malaspina saranno eliminati, e che il Senato non avrà difficoltà di procedere alla votazione pura e semplice della legge siccome fu saviamente proposto dalla Commissione.

NEGRA, ministro per le finanze. Domando la parola per ispiegare al Senato il motivo pel quale il Ministero aveva pensato in sulle prime di poter riscuotere le imposte per quattro mesi. Ciò fu perchè credevasi che in questo frattempo, ed anzi più presto, potesse essere discusso il bilancio del 1850. Ma quando si venne alla discussione di questa legge venne conosciuta l'impossibilità che l'approvazione del bilancio potesse aver luogo fra due o tre mesi, ed allora si conobbe che la concessione di quattro mesi diventava illusoria, e molto più questo si riconobbe nel dubbio che forse in questo periodo le Camere potrebbero essere momentaneamente prorogate, e che per conseguenza si rimaneva senza la possibilità di domandare le imposte pel tempo successivo. Per questi motivi dall'altra Camera fu adottato il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio di sette mesi. Può anche il Senato accertarsi che il Ministero non userà di questa facoltà oltre il limite che può da tutti desiderarsi. E dirò egualmente che, come la Commissione, così il Ministero riconosce che lo spirito delle parole portate in questa legge non dovrà avere una significazione diversa da quella della legge antecedente, vale a dire che non si userà di questa facoltà, salvo che per quelle spese che veramente sono riconosciute indispensabili. Spero che in questo anche i miei colleghi saranno d'accordo.

PRESIDENTE. Altro non rimane che porre ai voti l'articolo unico della legge.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Per non recare disagio al Senato nel muoversi dai posti e ritornarvi prima del termine della seduta, prego il relatore delle petizioni di riferire quelle che ha in pronto, riservandomi di fare l'appello nominale alla fine della tornata.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Un'altra istanza, sotto il n° 66, presenta Demaria Maria Domenico, di Torino, e questa pure riguarda l'esercito, sottoponendo al Senato varie sue osservazioni sull'organizzazione dei depositi dei reggimenti, e dice abbisognar tale istituzione di una grande e radicale riforma.

Ei trova l'amministrazione dei reggimenti appena sufficiente in tempo di pace, inetta ed incomoda in tempo di guerra. Discorre del modo di distribuire ai soldati ciascun articolo di vestiario e di vitto, accenna alla soppressione dei quartiermestri, indica il mezzo onde provvedere l'esercito in tempo di guerra di tutto ciò che gli può far di mestieri, e conchiude infine che di tutte queste cose, da me in succinto narratevi, il Senato ne tenesse nota nella prossima discussione delle leggi che devongli essere presentate per la riorganizzazione dell'armata.

A nome della Commissione vi porgo il voto che tale petizione venga inviata al Ministero della guerra, ed in pari tempo

una copia se ne deponga nell'archivio del Senato per ricorrevi quando ne sia il caso.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi le approva voglia levarsi in piedi.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Chiaretti Giulio, della provincia di Vercelli, colla ragionata memoria n° 67 fassi a rappresentare al Senato il misero stato degl'impiegati subalterni d'intendenza, ed in ispecie degli scrivani, tenuti a lavorare da mane a sera con tenuissimo stipendio, lungi dal paterno tetto, e senza speranza d'un qualche avanzamento o di miglior successiva condizione.

Vorrebbe quindi che il Senato si adoperasse affinché venisse posto riparo al lamentato emergente in onorevol guisa, ed in egual tempo provvedesse acciò le presentategli petizioni abbiano un esito più sollecito, e vengano riferite in tempo utile onde non si rendano vane, cessando nel frattempo lo scopo per cui vennero a sì illustre Consesso presentate.

Giusti sembrarono alla Commissione i reclami del petente, quindi ve ne propone il rinvio al ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Chi intende approvare questo rinvio voglia levarsi.

(È approvato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Ho sentito che qualcuno dubita di questa approvazione delle conclusioni per difetto di numero legale.

PRESIDENTE. Il numero legale dei senatori vi è.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Si dubita che non vi fosse il numero voluto dei senatori per approvare.

CIDRARIO. Tocca al Senato di giudicare.

PRESIDENTE. Nelle cose di poca importanza mi sono già avveduto più volte che il Senato vota, dirò così, col far cenno di mostrarsi favorevole; del resto, se si dubita, rimetterò di nuovo ai voti le conclusioni della Commissione.

Chi intende approvarle voglia levarsi nuovamente in piedi.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Doppia dimanda, sotto il n° 68, rassegna al Senato il nobile avvocato Enrico Prandi, mercè la quale rappresenta i servizi da lui renduti all'augusta persona del magnanimo Carlo Alberto prima e dopo la di lui assunzione al trono, e vorrebbe che il Senato s'interponesse a suo pro presso il Ministero onde avere una adeguata retribuzione.

La vostra Commissione vi proporrebbe quindi il rinvio di tali suppliche al presidente del Consiglio dei ministri per quegli effetti che di ragione, ove ne sia il caso.

DI COLLEGGNO LUIGI. Bramerei sapere se risulti che sia fondata questa domanda del Prandi, o se egli dica le cose solamente in genere; e ciò perché mi pare che prima di rinviare la petizione al Ministero sia necessario sapere se il petente abbia qualche titolo.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Da qualche informazione che si è assunta ed anche per mezzo di vari colleghi che siedono in questo Consesso, risultò benissimo che il Prandi abbia resi servizi al defunto Re, di cui lamentiamo la perdita, e che perciò possa meritare una qualche retribuzione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Chiederò in secondo luogo se abbia fatto risultare d'averla domandata e non ottenuta, perchè mi sembra che per qualunque servizio reso in quel senso, il Ministero si sarebbe fatta la stessa premura per riconoscere se la meriti; così avrebbe il Senato un fondamento per appoggiarla. Ma il non sentire che l'abbia già domandata

al ministro mi fa dubitare che forse l'abbia richiesta e non ottenuta; così non adducendosi motivi, mi parrebbe un po' leggiera questa proposizione di rinvio.

DI SALUZZO ALESSANDRO. L'ha domandata e da lungo tempo. Che il suo padre fosse affetto alla casa di Carignano e quindi al re Carlo Alberto non vi ha dubbio. Io credo che il figlio non abbia mai altro avuto fuorchè largizioni dalla bontà di re Carlo Alberto, il quale, non v'ha dubbio, ebbe per esso certi riguardi pei lunghi e fedeli servizi resi dal padre.

Del resto mi pare che il rimandare una petizione al ministro non impegna il Ministero, e a lui spetterà l'indagare se il petente sia meritevole, non potendosi, a mio credere, negare questa soddisfazione ad una famiglia di generazione sempre addetta all'antica Casa di Carignano e per conseguenza al re Carlo Alberto; ciò stante, mi pare che si debba accogliere il proposto rinvio.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposizione che modifichi le conclusioni della Commissione, io porrò ai voti le conclusioni medesime.

Chi approva le conclusioni e la trasmissione al Consiglio dei ministri voglia sorgere.

(Dopo prova e controprova, il Senato adotta le conclusioni.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Non una, ma quattro petizioni scritte da ogni parte e marcate tutte col numero 69, inviava al Senato dal 1° al 10 marzo Felice Giofrè, abitante presso questa città. Versano esse in gran parte sulle offese alla religione ed ai suoi ministri, nelle quali nè i vescovi si risparmiano, nè tampoco il Supremo Gerarca della Chiesa; sull'abuso sfrenato della libera stampa e parecchi altri disordini che hannosi tuttodì a deplorare. Quindi egli vorrebbe riparo a tanto male ed accenna a varie leggi che vorrebbe venissero a tale scopo emanate.

La Commissione crede certo derivare simili suggerimenti del Giofrè da ottime e pie intenzioni che assai commenda; ma alcuni degl'inconvenienti non essendo che accennati, d'altronde varie proposte trovandosi in contraddizione colle leggi esistenti, altre peccanti di stranezza e d'ineseguibilità, quali sarebbero la distruzione delle macchine, l'innovazione della decorrenza dei canali d'acqua nelle strade ove furono soppressi, il perforamento con arconi sotto il reale giardino ed accademia militare, onde aprire in contrada di Po tutte le laterali contrade sinistre come il sono a destra, stima opportuno di proporvi di passare su tutte e quattro le petizioni all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chi intende adottare le conclusioni della Commissione voglia levarsi.

(Sono adottate.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Deliperi Giacomo, sindaco di Sassari, s'indirizzava al Senato colla petizione numero 70 per dimostrargli, a seguito di deliberazione di quel municipio del 7 marzo ultimo scorso, che gl'interessi commerciali di quella divisione diversificano d'assai da quelli della divisione di Cagliari, questa esportando i cereali, quella gli oli ed il bestiame, talchè il sistema quarantenario che non nuoce all'una città, riesce all'altra di gran danno, quindi teme il sassarese civico Consiglio che talvolta sieno adottate alcune misure sanitarie dalla Consulta di Cagliari, che, senza essere di giovamento alla pubblica salute, riescano di danno alla parte settentrionale dell'isola. Ad ovviare il temuto pregiudizio, chiede quel Consiglio che in Sassari s'istituisca altra Consulta sanitaria indipendente da quella di Cagliari, che ove entrambe stabiliscano eguali misure di sanitaria precauzione, abbiano effetto assoluto, e ove differissero, osservata frat-

tanto la legge più rigorosa, possa la Consulta opponente ricorrere al Consiglio generale sanitario di Genova, ed alla di lui decisione doversi tutte e due le Consulte acquietare.

I vostri commissari, sebbene trovino l'implorata disposizione opposta alle vigenti leggi ed in ispecie all'ultima emanata a tal riguardo (posteriormente però alla supplica di cui trattasi), nullameno avendo il Ministero annunziato che il Governo si sta occupando di una riforma generale di tutta la legislazione quarantenaria, opinerebbero non essere fuor di proposito che il Senato ordinasse il rinvio di simile petizione al ministro di guerra e marina, potendo tornar utile un qualche studio sugli oggetti in essa specificati.

(Le conclusioni della Commissione sono adottate.)

Il cittadino Buschetti, di Torino, nella supplica avente il numero 71, adduce varie ragioni per persuadere la necessità e l'utilità somma di procedere ad una nuova formazione del catasto, dicendo che per ciò si paga un soprappiù d'imposta; che la ragione di economia non ha forza contro obbligo preciso; che l'attuale catasto è pessimo, talchè molti per esso sono privi della qualità di elettore ed altri invece ne sono ingiustamente forniti; che alcuni territori sono gravati di assai con eccessivo danno dell'agricoltura e dei piccoli possidenti, altri territori invece sono esenti o pochissimo imposti; che molte variazioni infine occorsero nella coltivazione dei terreni e conclude con che s'inviti il Governo ad adempiere allo stretto dovere suo, mantenendo la data fede ai contribuenti.

La vostra Commissione, benchè sia più che persuasa della giustizia della domanda e della sussistenza delle ragioni con cui viene avvalorata, nondimeno avendo da ultimo il Governo

dato prova della decisa volontà di procedere a siffatta desiderata riforma colla recente nomina di apposita Commissione che deve alacremente occuparsi di conseguire simile scopo, crede di proporvi soltanto per questo motivo di passare all'ordine del giorno.

(È adottato.)

Civallero Enrico, di Castelletto, chiede colla petizione 73, che per conciliare il rispetto verso i giudici di mandamento, il Senato s'interponga presso il ministro di grazia e giustizia, perchè ordini ai medesimi di vestire, almeno nelle solenni funzioni, l'abito uniforme a cui hanno diritto o loro da destinarsi.

La Commissione, pensando che a quest'oggetto vien provvisto dal regolamento, mi diè avviso di proporvi del pari l'ordine del giorno.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Essendo con ciò compita la relazione della Commissione, invito i signori senatori a deporre il loro voto per la legge poc'anzi discussa.

Saranno chiamati per appello nominale.

(Si procede allo scrutinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Volanti	49
Voti favorevoli	43
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 29 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Congedo — Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge per disposizioni concernenti le Università di Cagliari e di Sassari — Relazione e discussione sul progetto di legge per le pensioni ai militari del cessato Governo francese — Parlano nella discussione generale i senatori Di Saluzzo Alessandro, Colli, Gallina, Bava, Della Torre, Sclopis, Di Collegno Giacinto, e il ministro della guerra — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Aggiunta proposta dal senatore Di Saluzzo Alessandro — Approvazione di un ordine del giorno motivato del senatore Sclopis, e degli articoli 2 e 3 — Votazione e approvazione dell'intero progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

CONGEDO — PETIZIONI.

(Accordasi al senatore Della Planargia un congedo di due mesi per motivi di salute.)

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni :

323. Quattordici cittadini della Gallura residenti in Cagliari protestano contro l'esclusione dal progetto di legge pel sistema stradale della Sardegna del tronco di strada reale da Sassari a Tempio per Terranova, e chiedono vi si ripari, aggiungendo alle altre sei linee quella della Gallura.

324. Del Prato Pietro Luigi chiede che dal Governo venga assegnata agli esattori una somma pel locale d'ufficio.

325. Lo stesso chiede che si ecciti il Ministero a presentare la legge sul riordinamento dell'amministrazione provinciale e comunale.

326. Il Consiglio delegato di San Remo chiede che a quel tribunale venga fatto l'aumento di un giudice effettivo, e di un altro aggiunto.

PALLAVICINI IGNAZIO. Domando la parola.

Ho inteso la lettura d'una petizione del tribunale o del municipio di San Remo per l'aumento di un giudice effettivo e di un altro aggiunto in quel tribunale. Pare che il Senato non abbia ad occuparsi di tale petizione stante che è stata nominata la Commissione per l'esame della legge concernente la riorganizzazione dei tribunali. Io perciò pregherei il Senato a mandare cotale petizione a questa Commissione, come pure le due dei Consigli delegati di Saluzzo e di Vercelli che udii annunziate l'altro giorno, non che le altre tutte che esistessero concernenti siffatta materia.

PRESIDENTE. Il relatore ordinario della Commissione delle petizioni propone che le tre petizioni circa l'accrescimento del personale nei tribunali di San Remo e di Saluzzo, e quella riguardante la divisione del tribunale di Vercelli in due sezioni ed altre consimili siano mandate alla Commissione incaricata dell'esame di questa legge.

Se non vi ha osservazione, io pongo ai voti questa proposta.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

PRESIDENTE. Il ministro dell'istruzione pubblica ha la parola.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica, presenta il surriferito progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 285.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici. Nello stesso tempo il ministro ne ha chiesta l'urgenza; io interrogherò il Senato se intende che questa legge sia trattata in via d'urgenza.

(L'urgenza è approvata.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PENSIONI DI RITIRO A FAVORE DEI MILITARI DEL CESSATO GOVERNO FRANCESE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge sulle pensioni ai militari del cessato Governo francese. La parola è al relatore della Commissione senatore Colli.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 424.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge è quello che ho l'onore di leggere. (Vedi vol. Documenti, pag. 423.)

È aperta la discussione generale.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola e pregherò qualche senatore che voglia leggere questo scritto a mio nome. (Lo trasmette al senatore Pallavicino-Mossi.)

PRESIDENTE. Ha la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. (Legge) Allorquando il re Vittorio Emanuele, di venerata memoria, restituito all'amore dei suoi popoli, compiva al sacro dovere di riconoscere e provvedere al debito della nazione verso i prodi che combattendo nelle armate di Francia o d'Italia, avevano o per ferite o per altre onorevoli cagioni ottenuto da quei Governi pensioni di ritiro in giusto compenso dei loro meriti militari, si trovava

nello Stato un'altra numerosa categoria di invalidi e pensionati, quella cioè dei militari appartenenti all'antica armata reale che avevano combattuto per la difesa della patria durante cinque campagne, e che avevano così a prezzo del loro sangue e della loro salute egualmente ben meritato da essa.

Questi militari però erano retribuiti in conformità dei nostri regolamenti, assai più ristretti che non lo erano quelli di Francia, così che volendo la giustizia del re considerare come egualmente meritevoli i servizi dell'antica sua armata, e quelli poscia resi in Francia ed in Italia, doveansi pareggiare queste due classi di pensionati.

Due mezzi si presentavano al Governo per ciò effettuare: quello di accrescere le pensioni dei militari dell'antica armata, o quello di ridurre in conformità dei nostri regolamenti esistenti l'eccedenza delle pensioni concesse dai precedenti Governi.

La ristrettezza delle circostanze delle finanze fece adottare quest'ultima risoluzione, ed io che come ispatore ne ho avuta l'incombenza per le provincie della Liguria, posso accertare, ed anche provare, occorrendo, che da ciò solo è provenuta la riduzione delle pensioni che ora si propone ristabilire nella loro prima integrità.

Potendosi, e per le variate circostanze, e per la riduzione del numero dei pensionati, ora acconsentire a questa giusta e nobile proposizione, io sarò fra i primi ad unirmi alle conclusioni della Commissione. Ma perchè sia istieramente equa e giusta la proposizione del Ministero, credo che debba estendersi anche a quei pochissimi pensionati dell'antica nostra armata che si troveranno ancora in vita, sebben ridotti all'ultimo termine della vecchiaia, ed alcuni pochi io ne conosco ancora.

Sarà quest'atto di giustizia un pubblico attestato di riconoscenza nazionale verso quella valorosa armata che con onore e non senza gloria, ha, durante cinque intiere campagne, ritardata l'invasione del Piemonte negli anni più feroci della rivoluzione francese.

Signori senatori, io non sono solo fra voi a glorificarmi di aver fatto parte in quella guerra della valorosa armata, alla quale Napoleone, allora nemico, rese costantemente la più onorata testimonianza, e mi lusingo, o signori, che non troverete senza fondamento la domanda che mi permetto fare nell'interesse della sua gloria, più assai ancora che nell'interesse di quei pochissimi veterani che possono tuttora esistere.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, io porrò ai voti la chiusura della discussione generale. . .

DELLA TORRE. E la proposta del senatore Di Saluzzo?
COLLI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Voleva aggiungere appunto che rimane aperta al senatore Di Saluzzo la via di fare al momento della discussione particolare un'aggiunta, nella quale sia espressa in termini formali la proposizione da lui fatta testè, ovvero di fare anche la proposta di una legge particolare.

COLLI, relatore. Aveva chiesta la parola per esprimere il parere della Commissione, della quale ho l'onore di essere relatore, sulla proposizione fatta dall'onorevole senatore Di Saluzzo.

La Commissione, il cui parere ho sentito in fretta, trova altamente commendevole tale proposizione, ed io in particolare provo grandissima simpatia per i militari che hanno servito in quel tempo, perchè mi glorio di avere un padre che si è illustrato nelle file di quell'esercito.

La Commissione però non aveva potuto occuparsi di questo oggetto che era assolutamente estraneo alla legge che vi è

sottoposta. Senza entrare nel merito delle conseguenze che potrebbero derivarne, la Commissione non dissente che venga discussa, e anzi che possa divenire l'oggetto di un'aggiunta o di una nuova proposizione di legge.

PRESIDENTE. Resta libero al senatore Di Saluzzo di formulare una legge, oppure un emendamento, un articolo, od un'aggiunta.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Non ho niente da variare; approvo la nobilissima intenzione che ora si ha; vorrei che quei pochi militari antichi dell'armata reale, i quali possono essere in vita, vi siano compresi.

Io porto avviso che il ministro converrà in questo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Sicuramente il Ministero è lungi dall'opporvi alla proposizione dell'onorevole senatore Di Saluzzo; ma temo che nessuno esista al di d'oggi il quale non abbia avuta una pensione per le passate guerre: almeno ciò risulterebbe al Ministero.

Non si sono fatte, per verità, le indagini necessarie; la proposizione riesce nuova, ma per quanto si può giudicare, almeno dall'apparenza, dal 1814 in qua essendo trascorsi 36 anni, saranno molto vecchi quelli che hanno servito nell'armata francese. . .

DI COLLEGGNO GIACINTO. Sarebbe dal 1796.

LA MARMORA, ministro della guerra. Del resto è tanto più equa la proposizione dell'onorevole senatore, in quanto che, se ciò è onorevole per quelli che hanno preso parte alle vittorie dell'armata francese quando il re aveva data la permissione di servire in quell'armata, tanto più onorevole debb'essere per quelli che hanno combattuto per la patria.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Osserverò al signor ministro che invero saranno pochi.

Io ne conosco alcuni, e ne conosco uno fra gli altri che serviva nel reggimento nel quale mi trovavo io stesso, in qualità di granatiere, che vive ancora miseramente. Il senatore Maffei ne conosce anche qualche altro.

MAFFEI. Ne conosco nella provincia di Pinerolo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Tutti insieme per verità saranno pochissimi, ma quando anche fosse un solo, l'onore e la riconoscenza dell'antica armata lo esigono.

Quando si accennano i servizi resi dopo l'occupazione francese, il non dire una parola dell'antica armata nella quale tutti hanno servito con molta gloria, mi pare che avrebbe l'aria di una dimenticanza che non farebbe onore alla nazione, nè a quei tali che rimangono di quell'armata, alcuni dei quali siedono fra i membri di quest'assemblea.

LA MARMORA, ministro della guerra. Farò osservare che nel 1814 e 1815 tutti quelli che avevano servito nell'antica armata, e che si sono presentati, furono almeno riammessi nell'antica loro posizione e nei loro diritti.

Pare impossibile che colla tendenza che c'era di ricompensare tutti quelli che avevano servito nell'antica armata, vi siano ancora taluni che non abbiano trovata un'adeguata remunerazione ai servizi prestati.

Non si può contestare che al 1814 e al 1815 fossero veduti un po' di mal occhio, e si cercasse modo di diminuire queste remunerazioni per ragioni di finanza, come adduceva l'onorevole senatore; ma io credo che vi sia passata anche una differenza fra quelli che avevano servito nell'antica armata e quelli che avevano servito nell'armata francese, e che siano stati in generale molto più ricompensati i primi che non questi ultimi.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando perdono. Siccome ho fatta l'ispezione io stesso, e posseggo ancora l'istruzione ministeriale di quel tempo e il decreto delle determi-

nazioni che si sono prese, posso accertare che il signor ministro s'inganna nel credere che fossero veduti di mal occhio quelli dell'estero. L'istruzione portava di trattare tutti uniformemente. Gli è vero che quelli che avevano prestato servizio all'estero eran men bene trattati, ma non potevano dolersene, perchè così volevano gli antichi nostri regolamenti, il che credo d'aver detto nella mia rappresentanza al Senato. Si voleva (e mi pareva giustissimo) considerare i due servizi come perfettamente eguali. Nessuno, credo, poteva lagnarsi che l'antica armata fosse trattata egualmente che i membri dell'armata italiana-francese.

Non si è creduto poter aumentare le pensioni ai militari antichi per lo stato delle finanze, ed allora bisognava di due cose l'una: o lasciare gli antichi militari in peggior condizione di quelli che avevano servito all'estero, o ridurre la pensione di questi ultimi.

Dopo le campagne c'erano molti feriti anche giovani, e si prese una determinazione uniforme, di ridurre tutti gli antichi regolamenti delle pensioni militari del Piemonte. Io credo che non si è fatto nè torto nè grazia ad alcuno. Che quelli cui furono ridotti i loro trattamenti abbiano ciò visto con dispiacere, è cosa molto semplice, come pure è cosa giustissima, onorevolissima il corrispondervi. Ora mi pare però ingiusto che per tema di trovar pochi o nessuno di quelli che hanno servito nell'antica armata reale, si faccia assolutamente della condizione di quei tali che potessero ancora esistere, e mi pare tanto più poco conveniente, in quanto che vedo che il signor ministro è nella persuasione che gli uni furono largamente remunerati, e gli altri forse un po' troppo severamente trattati. Del che io lo pregherei di prendere conoscenza nel suo Ministero; ad ogni caso io posso dargli tutte le carte da cui potrà attingere la convinzione che non si è fatto torto, nè grazia. E questo io dico perchè essendo io stato ispettore in tutto il Genovesato, avrei doppiamente torto se non fossi stato imparziale, perchè avrei operato contro il loro diritto, lo che credo che nessuno abbia fatto. Ma poichè vi è questione, vi è dubbio, è naturale, è giusto che il ministro desideri di convincersi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Dicendo questo non era già mia intenzione di fare un rimprovero a chi reggeva il Governo in quell'epoca, ma di notare soltanto che era cosa naturalissima di ricompensare di preferenza quelli che avevano combattuto per la difesa del proprio paese, anzi che coloro che avevano servito, naturalmente per obbligo, il Governo francese.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Quello che intendeva di dire diventa inopportuno perchè era unicamente diretto ad appoggiare l'osservazione fatta dall'onorevole nostro presidente, cioè che trattandosi di emendamento, la discussione del medesimo non poteva cadere che nella discussione particolare.

Devo aggiungere che non si potrebbe apprezzare la questione d'ammissibilità della proposta fatta, se non quando si sarà presentato un emendamento ridotto a termini specifici; cosa questa finora non anco eseguita.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Eccolo. (*Trasmette l'emendamento scritto al presidente.*)

PRESIDENTE. Io debbo in primo luogo interrogare il Senato se vuol progredire a proposito di questo emendamento nella discussione generale, ovvero chiuderla come io aveva proposto dapprima, e riservare la discussione dell'emendamento a quell'articolo in cui meglio cadrà in acconcio.

GALLINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Avevano chiesto la parola alcuni senatori.

Io desidererei sapere se stimano di riservarsela all'epoca in cui si leggerà l'emendamento.

GALLINA. Ho chiesto la parola per fare alcune osservazioni, le quali entrano nella discussione generale.

PRESIDENTE. Il senatore Gallina ha la parola.

GALLINA. Stando nella discussione generale, e finchè non è presentato un emendamento speciale in cui si racchiuda la proposizione che si è ora intesa, io mi permetto di fare alcune osservazioni che non escono dalla questione stessa.

E certamente riconosco nobili, generose e lodevolissime le considerazioni che furono fatte relativamente ai soldati che formavano parte dell'antico esercito regio, ed esse sono troppo giuste perchè io abbia la minima osservazione a farvi in contrario. Tuttavia, per l'ordine delle cose, io aggiungerei ancora qualche riflesso, ed è che noi abbiamo sott'occhio ed in discussione una legge positiva, che riguarda ad una specialità, cioè ai soldati che servirono nell'esercito francese ed italiano, allorchè questi Stati formavano parte dell'impero francese.

Questa legge è stata discussa nella Camera dei deputati, ed ha ottenuto la sua approvazione: essa è pure proposta al Senato dalla Commissione a ciò nominata.

Le osservazioni del signor ministro della guerra in risposta a quelle di coloro, i quali propendevano a che in questa legge medesima fosse inserita una disposizione a favore di quegli antichi militari, dimostrano evidentemente che nel caso presente si tratta piuttosto di un principio che di un'applicazione, giacchè quanto all'applicazione non abbiamo elementi sufficienti. L'amministrazione non li ha raccolti, nè poteva raccoglierti, non essendosi mai fatto alcun eccitamento per tale effetto. Quindi non esistendovi quegli elementi sufficienti per determinare l'importanza di questa proposizione, non sarebbe egli forse meglio che, senza intralciare il corso d'una legge che ha già ottenuto un primo risultato, il Senato passasse oltre su questa legge medesima, adottandola o rigettandola come meglio crederà; e che fra le tante osservazioni, quelle che abbiamo sentite, e quelle che possano ancora aggiungersi, fossero come un invito al Ministero della guerra di occuparsi di questa specialità nuova, vale a dire degli antichi soldati dell'esercito piemontese, per proporre poi quei provvedimenti che giudicherà più convenienti?

Mi pare che in questo modo noi non entreremmo in una questione quale è quella che ora ci occupa, questione che sicuramente ha un pregio grandissimo, e che merita tutta l'attenzione del Senato, ed alla quale esso si mostra molto propenso, ma che si potrebbe rimandare al momento in cui, con maggior cognizione di causa, esaminati tutti quei documenti che sono indispensabili per formare un giudizio, fossimo in grado di poter emettere un'opinione che allo stato presente delle cose si riferirebbe ad un principio sul quale potrebbe nascere dubbio in qualcheduno.

Io quindi crederei, parlando sempre unicamente della discussione generale, che per ora l'attenzione del Senato si dovesse rivolgere sulla questione speciale che gli è sottoposta.

SAVA. Je m'associe totalement à l'idée qui a été émise par l'honorable sénateur Gallina. Il me semble que c'est plus rationnel, et que le Sénat pourrait peut-être l'adopter. J'ajouterai seulement que ce que vous propose l'honorable comte De Saluces parait à mes yeux créer un nouveau droit, puisque les militaires dont on vous parle avaient été pensionnés d'après les réglemens et les lois qui régissaient alors l'armée. Au contraire, la loi que vous propose le Ministère tend à rendre à des vieux soldats ce que déjà ils avaient acquis en

servant honorablement leur pays; car nous étions français alors; et justice eût voulu qu'à la Restauration notre Gouvernement, en acceptant les bénéfices, eût aussi accepté les charges qui lui étaient léguées.

Messieurs, c'est un tort que vous réparez; votre sanction à cette loi va donner un certain bien-être à ces vieux débris de la gloire italienne qui, vu leur âge avancé, ne feront que une faible brèche au trésor de l'Etat.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io non metto in dubbio l'opinione del signor generale Bava, perchè è giustissima la proposta del ministro, giusta la conclusione della Commissione. Io non propongo nè di ritardare, nè di nulla togliere a quello che si è fatto a loro favore. Propongo di aggiungere solamente due parole per cui si dica, che se esistono ancora dei militari appartenenti all'antica armata reale, che ha fatta allora la guerra contro la Francia, siano assimilati agli altri. Non vedo però che si possa dire nel senso del signor generale Bava, che gli uni hanno acquistato e gli altri no, perchè avevano acquistato e gli uni e gli altri secondo le leggi di allora.

Ma io sono d'opinione che nessuno possa dire che sia giusto di trattare meglio gli uni che gli altri; credo che mantenendo (come sarebbesi desiderato dal ministro di guerra di allora) le pensioni francesi quali erano state date, non sarebbe stato giusto di ritenere i pensionati antichi piemontesi sulla tassa minore, avendo il nostro Governo stabilito che tutte fossero ridotte a minor proporzione.

DELLA TORRE. Je crois qu'il serait honorable pour le Sénat, si on voyait que nous n'oublions rien, rien pour ceux qui ont servi l'Etat honorablement. La loi actuelle pourvoit ceux qui ont servi l'Etat indirectement, lorsqu'il était France. Mais ceux qui l'ont servi dans son intégralité, qui ont lutté cinq ans pour maintenir l'indépendance nationale, et qui ont réussi malgré la puissance de l'ennemi qu'ils avaient en face!... Il me paraît que ces vieux débris de nos gloires purement piémontaises ne doivent pas être oubliés. Quand on veut récompenser des gloires anciennes et respectables, il est vrai, mais qui ne sont pas cependant purement nationales, comment traiterions-nous ces dernières moins bien que les autres? Si encore on pouvait craindre de surcharger l'Etat en lui imposant de grandes dépenses! Mais non, ces vieux et glorieux débris sont de mon âge, de l'âge du comte De Saluces, et il n'y en a pas des centaines, tout au plus il en reste cinquante ou soixante; comment donc hésiteriez-vous à les traiter comme les militaires de l'Empire?... Dans un temps on a fait des diminutions pour ceux de l'Empire, puis on a rétabli les choses comme elles étaient auparavant. Pourquoi donc ne pas assimiler les autres à ceux de l'Empire?... Nous avons traité ceux-ci comme nous-mêmes. Pourquoi ne pas nous traiter nous-mêmes comme nous les traitons eux?...

Chacun a fait son devoir dans son temps. Ces militaires, je le répète, sont peu nombreux, et fussent-ils plus nombreux encore, ils dureraient peu, car nous autres, nous ne durerons pas longtemps. (*Movimento di simpatica attenzione*)

Pour les nations et les militaires, la gloire est partout, mais j'aime mieux des batailles en rase campagne et en plaine, que de longues luttés sur les Alpes pendant l'hiver. Ces longues luttés, ceux pour qui je parle les ont supportées.

Je voterai pour l'amendement du comte De Saluces, qui veut que les débris de l'armée piémontaise soient traités comme les anciens débris des armées françaises.

SCLOPIS. Nobile sicuramente e giusto è il pensiero dell'onorevole signor conte di Saluzzo, e noi tutti, credo, concorriamo nel desiderio che venga messo ad effetto. Vi è per altro una diversa causa nei due concetti che si vorrebbero riuniti, disparità notata dall'onorevole senatore Bava, perchè nel concetto della legge attuale si tratta di ripristinare diritti già esistenti: nel concetto invece del signor senatore Di Saluzzo si tratta di migliorare, per una causa degna ed onoranda, le condizioni dei militari che, a tenore delle leggi vigenti, all'epoca nella quale servivano, non avevano diritto maggiore di quello di cui sono ora investiti. Mi pare per conseguenza che in questa discussione converrebbe aver presenti due punti: l'uno di fissare le simpatie del Senato nell'accogliere la proposta del signor senatore Di Saluzzo, l'altro di mantenere questa distinzione, la quale emerge anche dal fatto della presentazione del progetto di legge. Come adunque si potranno unire questi due oggetti? Mi pare che il miglior mezzo sarebbe di discutere attualmente la legge che ci è presentata, senza farvi emendamenti, per non intralciare nemmeno le cause d'onde emanarono i due provvedimenti, e di consegnare poscia con un ordine del giorno il desiderio che il Senato ha che il ministro della guerra quanto prima presenti un progetto di legge al proposito, che non sarà vero debito di giustizia, ma che sicuramente è debito di alta convenienza, tanto più in questi giorni in cui per il nostro presente e pel nostro avvenire conviene che si confondano tutte le glorie, tutte le simpatie, tutti i desideri, e che trattandosi della gloria e del benessere di questa patria, quello che fu si ricongiunga ed ai tempi più lontani, ed ai tempi più prossimi.

Io dunque proporrei che il Senato passasse alla discussione del testo della legge puro e semplice, a quello cioè che venne presentato dal ministro della guerra, e che consegnasse in un ordine del giorno l'invito al ministro della guerra di presentare quanto prima un progetto di legge in cui i militari che servirono nell'esercito regio, nelle guerre anteriori al 1797, siano pareggiati in tutto a quelli dell'esercito francese. Io credo che con questi due modi noi da una parte salvaremo il principio di restituzione di diritto, dall'altra consacreremo il principio dell'assimilamento da noi tutti desiderato.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero non ha difficoltà di accettare quest'ordine del giorno; ma ella è cosa naturale che priva di tutto gli converrà verificare se vi sia un numero tale di questi militari, per cui valga la pena di presentare un progetto di legge; perchè ove si trattasse di otto o dieci individui in tutto il regno, io credo che si potrebbe supplire a questo o con sussidi, o con pensioni, senza bisogno di una legge apposita.

SCLOPIS. Vale sempre la pena quando si tratta di consacrare un principio, e sicuramente a tutti i cittadini debb'essere molto più caro, molto più onorevole l'aver una retribuzione per legge, che non averla per gratificazione ministeriale.

Quando Napoleone nel 1805 andò a ricevere la corona del regno d'Italia, trovandosi a Stupinigi, e rispondendo alla deputazione del collegio elettorale del dipartimento del Po, faceva egli stesso gli elogi degli antichi nostri guerrieri. Questa è una testimonianza del come si parificarono le glorie. Da ciò emerge anche un argomento di più pel nostro Governo di rimeritare quei prodi al pari di quelli che hanno servito nelle truppe di Napoleone.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi associo all'ordine del giorno proposto dal senatore Sclopis, giacchè credo che il

provvedimento desiderato dall'onorevolissimo senatore Di Saluzzo, a favore degli antichi militari piemontesi giubilati prima del 1800, sarebbe più opportunamente collocato in un nuovo progetto di legge, che non come emendamento nella legge attuale.

Ammesso, come tutti lo ammettiamo certo, il diritto di quegli antichi militari, se pure ne esistono, ne verrebbe per conseguenza che lo stesso diritto dovrà farsi valere anche per tutti i militari stati giubilati dal 1814 in qua, sia nella campagna del 1815, sia in quelle ultime del 1848 e del 1849. Ne nasce dunque il bisogno di una nuova legge che comprenda non solo i militari piemontesi giubilati prima del 1800, ma tutti quelli ancora che lo furono posteriormente. Questa legge potrà proporla il Senato, valendosi della sua iniziativa parlamentare, potrà proporla il ministro della guerra; ma in ogni caso parmi sia essa troppo importante per essere introdotta come semplice emendamento nella legge che trovasi in discussione.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola per dare una spiegazione.

Non è per l'entità della somma che possa richiedersi, ma perchè mi pare che essendovi una legge in cui si parla delle armate italiana e francese, quando non si facesse parola dell'antica nostra armata reale, di cui non fosse anche rimasto attualmente fuorchè un sol uomo, il compenso gli sarebbe soddisfacente, non tanto per ciò che potrebbe percepire, quanto per la gloria dell'armata in cui ha combattuto onorevolmente.

Del resto, se si parla delle altre armate, non vedo il perchè non si debba dire una parola della nostra antica armata piemontese.

PRESIDENTE. Dai termini generali in cui era cominciata la discussione, essa non solo si è avanzata, ma si può dire si è anche esaurita sia sull'emendamento proposto dal senatore Di Saluzzo, sia sull'ordine del giorno che si è voluto contrapporvi. Il Senato terrà conto di tutte le osservazioni fatte da una parte e dall'altra allorchè verrà a discutere o l'uno o l'altro: intanto è dover mio di ricondurre la questione al suo principio, vale a dire di invitare il Senato a dichiarare se voglia tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo ora l'articolo 1 della legge, al quale come complemento seguirà la lettura dell'emendamento proposto dal senatore Di Saluzzo: ove si voglia a questo emendamento contrapporre l'ordine del giorno, avrà questo la priorità.

L'articolo 1 è così concepito:

« I militari di ogni grado che all'epoca dello scioglimento, per effetto dei trattati del 1814 e del 1815 dell'impero francese e del regno italico erano provvisti di una pensione vitalizia a carico dello Stato, per servizi militari, e che ripresero e conservarono la nazionalità sarda, sono ristabiliti nel godimento dell'integralità di detta loro pensione, a far tempo dal 1° gennaio del corrente anno 1850. »

L'aggiunta che si propone dal senatore Di Saluzzo a quest'articolo è la seguente:

« I militari pensionati appartenenti all'esercito regio che prestarono servizio nelle guerre anteriori al 1797, e che non si trovano nel caso dei contemplati nell'articolo 1, saranno pareggiati ai medesimi in tutti i vantaggi che loro possono risultare dalla presente legge. »

Non chiedo se sia appoggiata quest'aggiunta, perchè molti de' senatori hanno già parlato in favore della legge in numero maggiore di quello che sia richiesto.

In conseguenza è aperta la discussione sull'emendamento.

Alcune voci interrompendo. Non è emendamento, è aggiunta.

ALFIERI. Mi pare che sarebbe piuttosto da aggregarsi all'articolo 3 del progetto di legge.

Più voci. O farne un articolo a parte.

PRESIDENTE. Intermedio tra il primo e secondo.

ALFIERI. Osservo che si vorrebbe applicare anche a questi il disposto dell'articolo 3.

CERRALIO. L'ultimo.

ALFIERI. Allora non si applica più. Non si tratta di non rendere onore a quelli de' militari che hanno servito sotto le varie bandiere, si tratta unicamente, nel punto di vista della legge attuale, di restituire loro il diritto della pensione che loro era stata assegnata dal Governo francese.

Io mi spiegherò piuttosto dicendo che nel 1814, allorchè era restituito il Piemonte a' suoi sovrani legittimi antichi, si fosse provveduto nel senso inverso, cioè che accordando a militari, soldati ed uffiziali che avevano militato sotto le bandiere francesi la pensione, si fosse quella ridotta nel limite in cui erano comprese le pensioni accordate ai soldati che avevano militato sotto le bandiere nazionali.

Molte voci. È ciò che si fa...

PRESIDENTE. Fu questo il provvedimento del Governo, per quanto risulta dalla relazione e dalle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Di Saluzzo.

ALFIERI. Non credo che questo sia stato in principio assolutamente adottato, od almeno ne dubito.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Egli è fuor di dubbio che fu adottato.

ALFIERI. Non credo potersi asserire che tutti i pensionati francesi abbiano avuto pensioni eguali a quelle di cui godevano i pensionati dell'antico Governo. Dal 1814 al 1850 i militari pensionati sotto il Governo francese vennero ammessi tutti ad avere una pensione tale e quale sarebbe toccata, secondo i regolamenti, a' soldati antichi che avessero militato sotto le bandiere reali. Non credo che questo sia dimostrato...

COLLI, relatore. Chiedo la parola.

ALFIERI. Se questo non è dimostrato (rispettando però l'asserzione dell'onorevole preopinante), voleva dunque che nel dare compiutamente quello che era loro assegnato dal Governo francese, senza ridurli alla misura delle pensioni nostre antiche, si accordasse in certo qual modo un risarcimento che ecceda quanto continuarono sempre a godere delle pensioni loro assegnate. Dunque il risarcimento che si fa loro non porge ragione agli altri nè di domandarlo, nè di ottenerlo.

COLLI, relatore. Domando la parola per un'osservazione che rimane quasi inutile, dopo quanto venne detto dall'onorevole senatore Di Saluzzo, il quale ha veduto naturalmente i documenti relativi alle operazioni che si sono allora fatte in proposito. Avendo io pure dovuto occuparmi dello stesso oggetto, ho avuto anche sott'occhi l'istruzione diramata allora ai vari commissari che percorsero le provincie per le operazioni in discorso. Io ho potuto convincermi che le istruzioni erano di dare a questi militari, reduci dall'armata italiana, il trattamento di cui avevano goduto gli antichi militari piemontesi.

Non posso dire assolutamente che questa regola sia stata adottata senza veruna eccezione, perchè i casi sono molteplici, ed i commissari hanno potuto in alcuna occasione aver dei motivi di allontanarsene per qualche poco; ma in generale ho argomento di credere che fu veramente questo il

risultato delle operazioni che si sono fatte da tutti questi commissari.

LA MARMORA, ministro della guerra. A maggiore spiegazione di quanto ebbe a significare l'onorevole senatore Colli, dirò che dalle indagini fatte sulle vere dimande risulterebbe al Ministero che a molti fu offerto di entrare nella Casa Reale d'Asti; ed a quelli che non volevano entrarvi si è data una gratificazione assai leggiera.

Questi sono i risultati dell'esame delle carte che vennero al Ministero, dimodochè molti ebbero, come diceva benissimo l'onorevole senatore Di Saluzzo, una diminuzione sulla pensione, ed altri ricevettero semplicemente una gratificazione.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io debbo dire che è verissimo quanto assevera il signor ministro: così portavano le istruzioni del Ministero d'allora. Per coloro che erano ristabiliti e che potevano servire in presidio, è verissimo che le istruzioni portavano di ammetterli alla Casa Reale d'Asti, e se non volevano andarvi o per volontà, o perchè le circostanze di famiglia loro non lo permettessero, allora l'ispettore doveva condescendere ad una gratificazione.

PRESIDENTE. Per condurre il Senato ad una deliberazione più spedita, io ho l'onore di proporgli di votare sull'articolo 1° della legge, tal quale è presentato. Se il Senato quindi adotterà l'aggiunta o l'emendamento che voglia dirsi, avrà tempo, ammettendolo, di deliberare che, o sia unito al primo articolo, se si vorrà considerare come una aggiunta, o che faccia un articolo a parte, se vorrà porlo fra il 1° e 2°. Per conseguenza io propongo al Senato l'adozione del primo articolo, salvo qualunque ulteriore aggiunta.

(Il Senato approva l'articolo 1°.)

Il Senato conosce già l'aggiunta proposta all'articolo dal senatore Di Saluzzo. Il senatore Sclopis vi contrappone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, invitando il signor ministro di guerra e marina a presentare un progetto di legge, al fine che i militari pensionati dell'esercito regio, che prestarono servizio nelle guerre anteriori al 1797, e non compresi nella legge attualmente in discussione, sieno pareggiati nei vantaggi a quelli contemplati nella medesima legge, passa all'ordine del giorno. »

Domando se questo ordine del giorno è appoggiato, (È appoggiato.)

COLLI, relatore. Sebbene la vostra Commissione, o si-

gnori, divida le simpatie che può ispirare la proposizione fatta dall'onorevole conte di Saluzzo, essa però è di parere che non possa allontanarsi dal testo della legge. Quindi aderisce alla proposizione del senatore Sclopis, riconoscendo nello stesso tempo quanto possa riuscire utile la presentazione di un progetto di legge, il quale tenda a remunerare degnamente questi gloriosi avanzi, come si è detto, dell'antica armata piemontese.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri che chieggano la parola, io pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Sclopis.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. L'iscrizione di tali pensioni sul bilancio dell'azienda generale di guerra si farà sulla base dei documenti giustificanti che la pensione fosse, all'epoca di cui al precedente articolo, definitivamente assegnata. »

« In caso di smarrimento dei titoli originali, il Governo si procurerà d'ufficio le prove equipollenti. »

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 3°:

« Quelli fra i militari suddetti che già si trovassero per qualsivoglia titolo provvisti di uno stipendio o di una pensione a carico dello Stato, non rientreranno nel godimento della pensione come sopra loro ripristinata, che dal giorno in cui cesseranno dal percepire gli attuali loro stipendi o pensioni. »

Chi vuole approvarlo si alzi.

(È approvato.)

Prima di procedere allo squittinio segreto debbo invitare il Senato, non essendovi domani seduta pubblica, perchè, dopo sciolta la presente adunanza, abbia la compiacenza di passare nella sala delle conferenze per la formazione degli uffici del venturo mese.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	47
Voti contrari	2

Il Senato adotta.

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 2 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione dei progetti di legge: cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria Tursi; costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Osservazioni e proposte dei senatori Alfieri di Sostegno, Maestri e Della Torre sulla distribuzione delle relazioni — Presentazione dei progetti di legge: intorno alla conservazione dei sugheri in Sardegna, e per abilitare i soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici — Nuova composizione degli uffici — Omaggi — Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge sulla coltivazione del riso — Nuova redazione della Commissione dell'articolo unico della legge — Dichiarazioni del ministro dell'interno — Emendamenti dei senatori Pallavicino-Mossi e Maestri — Osservazioni del relatore, del ministro dell'interno e del senatore Demargherita — Reiezione degli emendamenti del senatore Pallavicino-Mossi — Aggiunta del senatore Fraschini — Emendamento del senatore Alfieri — Parlano contro i senatori Gallina e Giulio — Reiezione — Proposta del senatore Sclopis — La ritira — Adozione dell'aggiunta del senatore Fraschini, e della prima parte dell'articolo — Seconda parte dell'articolo — Emendamenti dei senatori Colli e Pallavicino-Mossi — Osservazioni del relatore e dei senatori Stara e Moris — Reiezione degli emendamenti dei senatori Colli e Maestri — Approvazione della seconda parte dell'articolo e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale della tornata precedente è letto ed approvato.)

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DEL PALAZZO D'ORIA-TURSI E DELLE SUE DIPENDENZE.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro delle finanze.
NERA, ministro di finanze, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti pag. 500.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.
PAUROCATA, ministro dei lavori pubblici, presenta il sovra citato progetto di legge. (V. vol. Documenti, pag. 598.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

PROPOSTE INTORNO ALLA DISTRIBUZIONE DELLE RELAZIONI.

ALFIERI. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Colgo l'occasione della presentazione di questo ultimo progetto di legge, il quale comprende varie questioni

che possono dar luogo a maggiori studi ed a più gravi discussioni, per far osservare al Senato che forse non è sempre sufficiente il tempo che trascorre fra la distribuzione del rapporto delle Commissioni, e la discussione delle leggi. E ciò può maggiormente conoscersi quando si tratta (come io accennava a proposito di questa legge) di discussioni complicate e riguardanti materie estese e difficili.

Io credo quindi che sarebbe desiderabile che, eccettuati i casi ove le questioni che si hanno a trattare sono semplicissime (ed ho già posto mente altre volte al tempo che trascorre tra la distribuzione e la discussione), questo dovesse essere maggiore di quello che non fu finora.

Tuttavia lascio al Senato a giudicare se questa mia osservazione sia ammissibile, e si possa applicare al caso presente.

MAESTRI. Io trovo giustissima l'osservazione del senatore Alfieri, perchè realmente alle volte sono distribuite delle relazioni per le quali importa che si consultino le discussioni precedenti e manca il tempo. D'altra parte le leggi non si possono improvvisare, ma conviene studiarle. Ci vorrebbero almeno 48 ore fra la distribuzione e la discussione.

DELLA TORRE. Si potrebbe fissare la seduta come si fa in altri Stati. Mi pare che questo sia in facoltà del Senato.

PRESIDENTE. Il nostro regolamento stabilisce che il rapporto si stampi e si distribuisca almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che il Senato determini altrimenti.

Certamente è nella prudenza di chi deve stabilire i giorni delle sedute di aver riguardo a quelle leggi nelle quali il termine minimo stabilito dal regolamento di 24 ore intermedie non è sufficiente, perchè i signori senatori possano maturare le cose.

Io terrò conto di certo, e specialmente nella legge che ci venne presentata, di quest'osservazione, e cercherò di mettere un intervallo sufficiente fra la distribuzione del rapporto e la discussione, sia per la maturità che è richiesta, sia per la molteplicità degli articoli di cui è composto.

SAULI. Allora io stimerei opportuno che, siccome si lavora per ordinare un nuovo regolamento, così si stabilisse un modo di procedere pel quale vi fosse tra la prima lettura e la discussione uno spazio sufficiente. Per esempio, se si adottasse il metodo che si usa in alcuni paesi delle tre letture, mi pare che questo sarebbe preferibile.

ALFIERI. Certamente la Commissione del regolamento ebbe già ad occuparsi di questo particolare come di tutti gli altri, ma ne fu ritardata la discussione perchè si credeva bene di prendere alcuni concerti che fornassero utili alla Commissione stessa. Ma anche in questo punto io ho l'onore di dire che si è discusso, e si è creduto di cambiare in qualche parte le attuali prescrizioni, allungando così il termine di 24 ore in 48, il che non può avere inconveniente nessuno, perchè dipende dal Senato di decidere che una legge abbia corso di urgenza, e che quindi con minor dilazione ne possa seguire la discussione; per conseguenza io non ho altro d'aggiungere a quanto mi era permesso di osservare.

PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE: PER LA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA, E PER ABILITARE I SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro d'agricoltura commercio.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Ho l'onore di presentare i due surriferiti progetti di legge, il primo in nome mio, del quale chiedo l'urgenza, il secondo in nome del ministro di grazia e giustizia. (Vedi vol. Documenti pag. 516 e 460.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro d'agricoltura e commercio della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno stampati, e quindi distribuiti negli uffizi per la consueta disamina. Pel primo di essi, vale a dire quello che riguarda lo scorticamento di quercie-sugheri in Sardegna, il ministro chiede l'urgenza.

Se non v'è osservazione, io la porrò ai voti.
(Il Senato adotta l'urgenza.)

FORMAZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà pubblica contezza della formazione degli uffizi quale risultò dall'ultima tratta fatta a sorte.

CIBRARIO, segretario (Legge):

UFFIZIO I.

Quarelli — Sclopis — La Marmora Carlo — Malaspina — Di Castagnetto — S. A. R. il principe Eugenio — Di Colobiano — De Fornari — Di San Marzano — Picolet — Gattino — Musio — Colli — S. A. R. il duca di Genova — Luigi di Collegno — Coller.

UFFIZIO II.

Fantini — D'Arvillars — Piezza — Prat — Sauli — Della Torre — Moris — Di Pollone — Fraschini — Chiodo — De Ferrari — De Sonnaz — Demargherita — Mosca — Riberi — Des Ambrois.

UFFIZIO III.

Aporti — Pallavicino-Mossi — Di Breme — Cristiani — Serra — Colla — Gioia — Giacinto di Collegno — Maestri — Serventi — Ricci Alberto — Di Benevello Plana — Blanc — Di Gattinara.

UFFIZIO IV.

Stara — Alfieri di Sostegno — Provana del Sabbione — Franzini — Oneto — Maffei di Boglio — Doria — Ambrosetti Giovanni Antonio — Ricci Francesco — Cibrario — Giulio — Di Saluzzo Alessandro — Di Rorà — Di Bagnolo — Di Calabiana.

UFFIZIO V.

D'Angennes — Ignazio Pallavicini — Bava — Di Pamparato — Moreno — Albini — De Cardenas — Dalla Valle — Gallina — Azeglio — Galli — Balbi-Piovera — Di Villamaina — Di Saluzzo Annibale — Cotta.

OMAGGI — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura di due lettere ministeriali e quindi del sunto di petizioni.

QUARELLI, segretario, legge un dispaccio con cui il Ministero delle finanze in data 30 aprile 1850 trasmette alla segreteria del Senato del regno 180 esemplari stampati dello spoglio generale attivo e passivo per l'anno finanziario 1847; ed un altro del ministro dei lavori pubblici colla quale si offrono al Senato 100 esemplari di un'opera del cavaliere ingegnere Mauss in risposta alle osservazioni mosse da vari giornali alle sue relazioni sugli studi della strada ferrata per le Alpi Cozie e sulla macchina da esso lui inventata.

Poesia dà lettura del seguente sunto di petizioni:

327. Il Consiglio delegato e parecchi abitanti della città di Sallanches;

328. Il Consiglio delegato e alcuni abitanti del comune di Sorvez (provincia di Faucigny);

329. Centodiciotto abitanti del comune d'Aiguebelle (provincia della Moriana);

330. Ventotto abitanti del comune di Randes;

331. Centoessantasette abitanti della città d'Annecy e di comuni di quel mandamento;

332. Centoventicinque abitanti di Ciamberi;

333. Quarantasei abitanti di Samoens (provincia di Faucigny);

334. Centottanta abitanti di Mieussy (provincia di Faucigny);

335. Quarantadue abitanti della città di Taninges (provincia di Faucigny);

Chiedono l'adozione dei progetti di legge presentati dal guardasigilli in ordine alle immunità ecclesiastiche, all'osservanza delle feste e agli acquisti dei corpi morali.

PALLAVICINI IGNAZIO. Pregherei perchè quelle petizioni che riguardano le leggi già presentate si rimettessero alla Commissione stessa per iscanso di perdita di tempo.

PRESIDENTE. Il Senato ha già deliberato nell'ultima tornata, e in occasione appunto di altra simile petizione per il tribunale di prima istanza di Vercelli, che le altre simili venissero rimesse alla Commissione relativa.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per le licenze parziali delle risaie.

La parola è al relatore della Commissione.

PLEZZA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti pag. 587.)

PRESIDENTE. Le modificazioni introdotte in questo articolo non sono talmente complicate che possa riescire malagevole la discussione della legge, prendendo per testo di essa il progetto ministeriale. Ciò non ostante, se il Ministero non avesse difficoltà, io porrei in discussione il progetto della Commissione; in tal guisa la cosa sarebbe più spedita.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io spiegherò fin d'ora a questo riguardo il mio pensiero. Non dissento di accettare gli emendamenti recati dalla Commissione. Due sono esclusivamente i motivi per cui mi asterrei dal doverli accettare qualora non conoscessi il vero stato dei lavori che intorno a ciò furono mandati ad effetto dal Governo; mi asterrei, dico, dall'accettare questi emendamenti: primo, perchè col dichiararsi continuative le concessioni parziali che farebbe il Governo fino alla promulgazione di una legge definitiva, non vorrei che s'introducessero negli animi dei particolari speranze che alla promulgazione della nuova legge si trovassero poi deluse; in secondo luogo, perchè qualora credessi lontana la promulgazione di una nuova legge, non accetterei questo assoluto arbitrio del Governo, in quanto che in siffatta materia l'arbitrio del Governo ridonda pur sempre a danno delle amministrazioni, ed anche specialmente delle amministrazioni subalterne, le quali pure negli anni scorsi venivano talvolta tacciate (e certamente con somma ingiustizia) di accordare preferenza piuttosto per questo che per quello, il che certamente si vorrebbe evitare.

Credendo però che la promulgazione di una nuova legge non possa essere lontana, accetto gli emendamenti, e credo che questa promulgazione possa essere accelerata in quanto che già da molti anni il Governo faceva procedere a lavori che concernono questa materia.

Esiste un progetto già formato che si può dire definitivo, ed è intendimento del Ministero di comunicarlo ai Consigli provinciali di sanità, quindi ai Consigli amministrativi, che certamente saranno al più tardi nel mese di luglio convocati. Allorquando si avranno riuniti tutti questi materiali, il Governo potrà nominare una Commissione in breve tempo, la quale potrà dare un progetto definitivo da presentarsi alla prossima Sessione.

Questo è lo stato delle cose, e tali sono le ragioni per cui non dissento, ripeto, dall'accettare gli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. Ciò posto, essendosi già dato lettura dal relatore del progetto della Commissione, non resta a me che aprire la discussione.

Il senatore Pallavicino-Mossi ha la parola.

PALLAVICINO-MOSSI. Non posso nascondere la mia meraviglia di non vedere presenti alla discussione di questa legge i due signori ministri di agricoltura e commercio e delle finanze, mentre gl'interessi dell'uno e dell'altro panno gravemente andare compromessi, molto più che non le ragioni sanitarie affidate al Ministero dell'interno. Una coltura che si stende per tanto paese quanto è il Novarese, la Lomellina e la provincia di Vercelli, che sola alimenta tutte quelle

numerose popolazioni e una gran parte degli abitanti dei vicini colli, trasmutando in ubertosi campi deserte lande e melfitiche paludi; un commercio che primeggia per l'importante sua esportazione di serici prodotti, ben meritava, a mio credere, la più speciale avvertenza del signor ministro d'agricoltura e commercio; una coltura per la quale l'amministrazione delle finanze costrusse tante meravigliose opere, aprì tanti canali, impose tante servitù, derivò così larghe vene irrigatrici con sì lungo, con sì assiduo, con sì ingente dispendio; e che d'altronde così cospicuo reddito le procaccia, e della quale la minima sospensione, la più apparente difficoltà sarebbe per convertirsi a suo danno in gravissime contestazioni per parte dei fittabili dei regii canali, parmi egualmente che avrebbe dovuto suscitare più particolarmente la delicata sensibilità del sempre vigile ministro di finanze. Io crederei che quei due incliti mi soccorrerebbero ad ottenere alcuna modificazione all'articolo che qui si disamina, quantunque già la benemerita Commissione abbia portato più di un utile cangiamento alla primitiva proposizione.

Non io però dispero che al mio desiderio non condiscendano e la Commissione stessa, e il signor ministro dell'interno, considerando lo spirito stesso della relazione, e il motivo unico che mosse il progetto. Che vuoi si infatti? Non altro si vuole, a non altro si mira, se non se tutelare la pubblica salubrità. Quando questa condizione si adempia, perchè distinguere fra i terreni stati coltivati a riso e i non coltivati negli anni antecedenti?

Se alcuni non lo furono gli anni scorsi, e sono preparati quest'anno, seguitando l'esempio degli altri e obbedendo forse auco alle istanze degli agenti governativi, che non cessano di voler profittare dei canali loro affittati, perchè negare ad essi questo beneficio, quando la salute pubblica non vi si opponga? Sarei dunque d'avviso primieramente che si togliessero quelle parole: *e semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti*. Al ministro dell'interno non può dolere questa sottrazione, poichè rimane salva la condizione che gli sta a cuore, che è quella della salubrità. Me ne deve saper grado il ministro delle finanze, a cui così si risparmia qualche possibile contestazione co' suoi fittabili, che non temono per poco evocarlo in giudizio e chiedergli gravissime indennità.

In secondo luogo, la Commissione evidentemente discorse come le leggi del 1728 e 1792 sieno contraddittorie e, traone lo scopo generico della salubrità, sieno insussistenti, inapplicabili, abrogate e in diritto ed in fatto, posciachè la stessa governativa autorità costituì quelle sue opere permanenti, perenni, e pubblicò per lunga serie d'anni quei famosi capitoli d'affittamento dei regi canali che invitarono ad estendere le risaie ed anzi quasi ne imposero la coltura. Ora non so darmi ragione perchè nell'articolo proposto si ricordino espressamente quelle due medesime leggi, quasi tuttora sussistessero. Si dirà ch'esse qui non sono se non che in via di indicazione.

Nulladimeno non vorrei che neppure in questo modo se ne facesse memoria, perchè la loro menzione non servisse neppure di cavillo alla menoma controversia. Vorrei dunque eliminare quelle parole che alludono alle dette leggi. E invece poi di dire: *nelle provincie in cui è permessa, ecc.*, vorrei dire: *nelle provincie in cui fu finora permessa, ecc.*, colla qual frase meglio si comprenderebbero quelle concessioni che vennero, non solamente previa domanda, ma per una tolleranza e per un fatto positivo e patente della legittima autorità.

Per meglio spiegare il mio modo di vedere, mi occorre il

dire quale mi sembri lo stato della questione, adottando precisamente il concetto della Commissione. Dacchè si ammette con essa l'insussistenza delle due leggi, non è più possibile alle medesime riferirsi per dare origine a quella necessità di permessi cui pur vuol mantenere l'articolo in discussione. A quale altro fondamento appoggiare tale necessità? Io lo veggio unicamente nel fatto e nella consuetudine più o meno mantenuti nel passato Governo. Esso, malgrado l'insussistenza delle due leggi, con prudente arbitrio manteneva quella facoltà di concedere o non concedere permessi, temperando senza norma legislativa i bisogni dell'agricoltura cogli utili dei privati e delle finanze, e colla tutela della pubblica salubrità. Ora, non le leggi del 1728 e del 1797 si vogliono risuscitare, ma solamente rinvestire il Governo di questo arbitrio che ha norma nel passato e fede nella sua prudenza. Gli si dà, per così dire, un provvisorio voto di fiducia onde egli, in mancanza di legge e spoglio di quell'arbitrio che è naturale nei Governi assoluti, eserciti quella medesima paterna vigilanza che senza una nuova disposizione non gli potrebbe competere. Se si rinnovi la menzione di quelle leggi, non solo veniamo in contraddizione col ragionamento stesso della Commissione, ma molto peggio poniamo nella necessità una folla di antichi seminatori di risaie di provvedersi di permessi per uniformarsi al rigore dell'espressione che restringe al Ministero la facoltà di darle a quelli soli che le domandano; permessi che la maggior parte non ebbero mai formalmente, ma solamente di fatto. Convien dunque star lontano dal rammentare quelle due leggi, della indicazione delle quali non vi ha bisogno, per trovare un fondamento alla necessità di chiedere permessi. Basta, come dicevo, riconoscere, convalidare implicitamente nel Governo quell'autorità che di fatto si riservava sulla materia in passato, affidandolo di continuare secondo il medesimo criterio fino a pubblicazione di legge. Così, escludendo la citazione delle due leggi e dicendo semplicemente che il Governo sia autorizzato a dare licenze nelle provincie in cui furono sinora le risaie permesse, si viene a riconoscere la necessità del consenso governativo senza o con esplicita domanda, e si viene parimente a munire il Governo dell'autorità del giudizio di convenienza senza restringere od allargare menomamente le legittime risultanze del passato.

L'articolo della Commissione, stante le modificazioni che sono nel mio voto, si ridurrebbe a questa forma:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso, nelle provincie in cui fu finora permessa, quelle licenze parziali che fosse per riconoscere convenienti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda. »

Il secondo alinea lo accetterei come si trova proposto.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la lettura delle modificazioni che il senatore Pallavicino-Mossi vuole introdurre nell'articolo della Commissione.

In primo luogo domando se vi è chi le appoggi.

(Sono appoggiate.)

È aperta la discussione.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. La seconda parte dell'articolo proposto dalla Commissione annulla in fatto la legislazione attuale del 1728 e 1792 sulle risaie, e mette tutto in balia ed a carico del potere amministrativo. O buona o cattiva che sia una legge, sarà sempre da preferire a nessuna legge. Se il regio editto e le regio patenti furono buoni, l'uno per più di un secolo,

le altre per più di mezzo secolo, non so comprendere come si debbano abolire ad un tratto e non provvedere con altra legge, non dirò tosto, ma entro un breve termine. Io del resto ritengo che quelle leggi non sieno provvide e convenienti al tempo ed ai bisogni dei proprietari. La Commissione lo ha egregiamente dimostrato. Lo ritengo per quello che ha esposto il Ministero e la Camera elettiva, che approvano l'attuale progetto. Riconosco la necessità di una legge nuova che sia in accordo colla moderna agronomia, coll'interesse della proprietà e colla pubblica salute; ma non posso riconoscere come buona la conseguenza di aggiornare la nuova legge riconosciuta necessaria ad un tempo indeterminato.

Signori, si tratta di due sommi interessi in conflitto, l'interesse della proprietà e la sanità pubblica. Io domando se convenga abbandonarli ad un provvisorio senza termine; commettere l'esame e la decisione del conflitto a giudizi speciali dell'amministrazione, la cui integrità può essere nella molteplicità delle sue faccende sorpresa ed inceppata.

Il progetto adottato dalla Camera elettiva e proposto dal Ministero non lascia questo provvisorio indefinito. Esso provvede al bisogno delle risaie per quest'anno, e passato questo le ritorna all'autorità della nuova legge, se sarà promulgata, o delle leggi antiche. È sperabile che la nuova legge non si farà lungamente attendere. Ma, ove ciò accadesse, rimangono al bisogno le leggi esistenti, o si farà luogo ad un provvedimento per parte del potere legislativo.

La responsabilità dei ministri non vuoi aggravare di nuovi pesi, e lungamente e fuori dei casi di necessità. Non si dia loro la responsabilità della legge. Si lasci alla legge la responsabilità della legge.

Il ministro parla di *deroghe facili* e di *tolleranza abusiva* per le quali le risaie furono naturalmente accresciute di numero e di estensione, e, come succede, non senza il danno della pubblica igiene. Questo stato di cose è confermato per quest'anno; ma ognuno vede come sia contrario al pubblico interesse permettere che duri più avanti.

Io considero la concessione del provvisorio al Ministero come un aggravio. So per qualche esperienza come sieno importuni quelli che domandano le licenze per le risaie. Se la legge stabilirà i luoghi, le specialità del suolo, delle esposizioni, le distanze dall'abitato, i modi e gli obblighi della concessione, il Ministero si troverà liberato da un assedio di domande incessanti ed implacabili, ed eviterà i richiami, le querele dei non esauditi.

È dunque giusto di stabilire un termine al provvisorio. Il che si ottiene per due maniere: o coll'approvare la seconda parte dell'articolo del progetto del Ministero, o coll'aggiungere alla seconda parte dell'articolo della Commissione l'obbligo al Ministero di proporre la nuova legge nella legislatura del 1851.

Poichè il signor ministro accetta la redazione proposta dalla Commissione, che trovo buona anch'io, proporrò come emendamento, a suo tempo, un'aggiunta alla legge, colla quale essa terminerebbe.

« Queste concessioni avranno effetto sino alla promulgazione di una nuova legge in proposito, » dice la legge. Aggiungerei: « la quale sarà proposta dal Ministero nella legislatura del 1851. »

PREZZA, relatore. Due sono gli emendamenti proposti dal senatore Pallavicino-Mossi.

Nel primo egli non vorrebbe che si nominassero nella legge nuova le leggi antiche del 1728 e del 1792, le quali si è provato non essere di convenienza richiamare in vigore. A ciò rispondo che con quelle leggi, se non altro, di fatto si è rico-

nosciuto che pei terreni nei quali fu in quel tempo permessa tale coltura, non vi poteva essere grave danno per la salute pubblica. E questo fatto del Governo che allora ha permesso è già una certa garanzia nella quale si può confidare.

Questa ragione non esiste per gli altri terreni che non furono permessi con quella legge; chè se si lasciasse in perfetta balia ad ogni agricoltore di coltivare a riso tutti quei terreni che crede, allora potrebbe darsi il caso che si coltivassero anche dei fondi, dalla coltura dei quali ne potesse derivare danno alla pubblica salute; giacchè non si può negare, e la Commissione lo riconosce, che la coltura del riso, quantunque per sè non possa considerarsi tanto gravemente insalubre da proibirsi interamente, pure può dar luogo facilmente a combinazioni tali che può anche riuscire dannosa alla salute. Sono adunque necessarie delle norme legislative, e si sono ritenute per ciò le antiche leggi, in quanto esse servono d'indicazione e danno una certa presunzione che i fondi i quali allora ebbero il permesso non possano gravemente nuocere alla salute pubblica.

Si è poi richiesta pei fondi non compresi in quella legge una licenza data dal Governo, affinchè egli, esaminando se anche i fondi che si richiede di mettere nuovamente a riso e che non sono compresi in quelle leggi siano suscettibili di quella coltura senza grave danno della pubblica salute, possa esprimere su di ciò la sua opinione e proibirla quando creda che veramente ne possa derivare grave danno. In quelle leggi si è fatto un atto di Governo che dichiarava di riconoscere coltivabili a riso, senza grave danno, i fondi in esse leggi compresi; un simile atto del Governo che dica la stessa cosa ha voluto la Commissione anche pei fondi non compresi in esse.

Questo è il motivo per cui la Commissione si è risolta di mantenere nell'articolo di legge proposto l'indicazione di quelle leggi, perchè serve come una specie di garanzia per la salute pubblica.

L'altro emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi è che non vorrebbe che si facesse distinzione alcuna tra i terreni che già furono pel passato coltivati a riso e quelli che non lo furono mai. Veramente la Commissione non si opporrebbe a questo emendamento, perchè può darsi benissimo che vi possano essere fondi che non furono mai coltivati a riso e che si possano coltivare senza grave danno della pubblica salute, credendosi anzi dalla Commissione stessa essenziale alla salute pubblica che si varii il luogo della coltura del riso.

La Commissione però ha mantenuta in ciò l'espressione della legge come fu proposta dal Ministero, perchè, trattandosi di una legge provvisoria, ha creduto non fosse di gran necessità di estenderne la coltura a quei fondi che finora non furono a riso coltivati, sia perchè fu già praticata la vicenda in molti luoghi e puossi con tal sistema seguitare a coltivare anche senza estendere la facoltà a terreni affatto nuovi, e le leggi provvisorie debbono restringersi a provvedere al puramente necessario; e sia anche perchè ha creduto che riuscire dovesse più facile al Governo di verificare l'effetto che può produrre la coltura del riso nei fondi dove fu già praticata che in quelli dove non la fu mai; bastando nei fondi dove fu già praticata per riconoscerne gli effetti minori incombenti. Però, come ho detto, la Commissione non ha difficoltà di accordare a questo emendamento del senatore Pallavicino-Mossi quando il Senato intenda introdurlo.

Il senatore Maestri ha opposto che le leggi, buone o cattive, sono sempre meglio che nessuna, epperò vorrebbe che questa fosse provvisoria solo per quest'anno, passato il

quale senza la presentazione di una nuova legge, si rimetterebbero in vigore le antiche, oppure che s'imponga l'obbligo al Ministero di proporre la nuova legge nella legislatura del 1851.....

MAESTRI. (*Interrompendo*) Questo solamente.

PLEZZA, relatore. Quanto a quest'ultima parte, non istà alla Commissione di deliberare, e non crede di poter imporre al Governo l'obbligo di proporre una legge; sta al Ministero di dichiarare se intenda d'imporre a sè stesso quest'obbligo.

Quanto alla prima parte, siccome le leggi antiche sono state trovate non solo dannose, ma anche contrarie allo scopo, perchè forzano la coltivazione del riso sempre negli stessi terreni, donde ne viene precisamente quella patude, che è quella che guasta l'aria, la Commissione non può che opporsi quando si voglia richiamarle in vigore per l'anno venturo nel caso che ancora non si fosse proposta la legge nuova.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Non credo di poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Pallavicino-Mossi. Basterà il rammentarvi quale sia stata l'origine di questa legge per persuadervi. Vennero alla Camera eletta molte petizioni di particolari e di comuni perchè si desse loro facoltà di continuare nella coltivazione di quelle risaie che negli anni precedenti si fossero stabilite.

Quale è stata l'origine di questa domanda? Eccola: sotto il Governo assoluto era più facile di ottenere deroghe alla legge, e queste deroghe talvolta si davano con patenti regie, talvolta anche, essendovi una delegazione sopra le risaie, si facevano sospendere i procedimenti incominciati per le contravvenzioni e si sospendevano i processi; ma da ciò non poteva sorgere ancora la conseguenza che le antiche leggi non fossero più in vigore, che esse fossero abolite. Questi particolari e questi corpi si trovavano così, sotto il regime assoluto, affidati quasi da una continuazione di questa facoltà di coltivare a riso.

Questa facoltà cessò nel Governo dal momento del mutamento avvenuto nella sua forma. Vi ebbero ricorsi al ministro d'agricoltura e commercio; allorchè io reggeva quel dicastero mi feci un dovere di comunicare questi ricorsi al Consiglio superiore di sanità; il Consiglio superiore di sanità mi rispondeva talvolta: « è inutile che dia il mio avviso a questo proposito, perchè il Governo non può più derogare alla legge, » e questa era pure una verità.

Egli è in questo stato di cose che si pensò di dare al Governo, per togliere tutte queste difficoltà, l'autorizzazione di concedere parzialmente queste licenze in quanto che si trattasse di terreni già preparati, di terreni già spettanti a quei proprietari i quali potessero in qualche modo crederci affidati di poter continuare queste coltivazioni; da eguale affidamento non corrisposti potevano averne gravissimi danni.

Ecco il motivo per cui si è proposto quell'articolo unico di legge, che è stato adottato dalla Camera dei deputati. Quindi io non potrei ammettere che non siano più in vigore le leggi del 1728 e del 1792.

È vero che si estesero i canali spettanti alle regie finanze, e che per questo si estese anche la coltura del riso, ma da ciò ancora non sorge la conseguenza che non si osservi più nessuna delle norme portate dalla legge del 1728 e del 1792; ciò vuol solamente dire che furono irrigabili i territori che prima non lo erano; ma io voglio credere che almeno per la distanza degli abitati quelle antiche leggi si osservassero; e perciò anche sotto questo aspetto, per l'estensione che ebbero i canali, non si può dire che non fossero più in osservanza quelle leggi.

Ecco adunque i motivi per i quali non crederei che non si

faccia in questa legge veruna menzione delle leggi preesistenti; il non farne veruna menzione, appoggiandosi ai motivi addotti dal senatore Pallavicino, sarebbe lo stesso che dichiarare che a questo riguardo noi siamo senza leggi. Mentre invece in credo che queste leggi siano in vigore, ed anzi farei istanza che vi rimanessero ancora quando, come ho già detto, credessi più lontana la promulgazione di una nuova legge, ma siccome io la credo prossima, così ho avuto motivo di potermi adattare agli emendamenti proposti dalla Commissione.

DEMARGHERITA. Ritengo che il relatore della Commissione abbia, in mio senso, sufficientemente soddisfatto agli eccitamenti che si fecero intorno alla proposta della Commissione medesima; tuttavia io credo non inutile il far palese alla Camera da quali principii sia partita la Commissione nelle mutazioni introdotte nel progetto del Ministero, e segnatamente perchè la Commissione stessa abbia inteso di mantenere lo stato delle cose quale si trovava negli anni antecedenti rispetto alle risaie.

- Vide la Commissione che la cosa voleva essere regolata su questo proposito o a norma delle leggi del 1728 e del 1792, se queste erano in verde osservanza, o, in difetto di queste, fino alla pubblicazione di una nuova legge la quale definitivamente regoli questa materia, si dovesse conservare lo *statu quo*.

Mantenere in vigore quelle leggi, cioè conformarsi alle medesime, era impossibile, sia perchè queste leggi, come la Commissione credette di dimostrare nella relazione, non sono più analoghe alle circostanze presenti, ai progressi che fecero e l'agronomia e la scienza legislativa, sia perchè queste leggi, in senso della Commissione, non può dirsi che siano tuttora in verde osservanza, e pare alla Commissione che lo stato presente delle cose sia un vero stato di tolleranza.

Riconobbe il Governo che non potevano più conservarsi le leggi del 1728 e del 1792, e che tuttavia dovevano esservi dei limiti alla coltivazione del riso in grazia della sanità pubblica; introdusse quindi un sistema di tolleranza, e lo introdusse tanto maggiormente in quanto che vi aveva interesse la finanza dopo l'apertura di nuovi canali, dopo l'interesse che acquistarono le regie finanze di portare le acque introdotte nei canali medesimi, e di ampliare così la coltivazione a riso. Questo fu il motivo per cui il Governo si mostrò più largo nel concedere la coltivazione a riso anche in quei terreni nei quali non avrebbe potuto introdursi stando a rigore ai termini delle leggi del 1728 e 1792.

Questo adunque è, in senso della Commissione, lo stato presente. Sarà egli lecito, legale lo scostarsi dallo stato presente finchè non venga in vigore una buona legge definitiva? Parve la negativa certa alla Commissione, o che delle due cose l'una debba aversi.

Se deve venire una nuova legge la quale regoli definitivamente questa materia, allora converrà esattamente uniformarsi; ma finchè si aspetta questa legge, o più presto compaia o più tardi, parve alla Commissione essere più regolare, più giusto il mantenere lo stato presente delle cose, e così autorizzare il Governo a fare facoltà di coltivare a riso terreni nei quali negli anni antecedenti, o del continuo od a modo di vicenda, la coltivazione a riso erasi introdotta.

Ecco le ragioni per cui la Commissione credette di non limitare questa facoltà all'anno presente per il caso in cui, insperato però, la legge nuova non venga a tempo per essere negli anni venturi osservata. Devesi dunque dire negli anni antecedenti e non in quest'anno, e non mantenere le dispo-

sizioni delle leggi del 1728 e del 1792, perchè la Commissione credette che queste disposizioni pel contegno tenuto dal Governo, per le nuove irrigazioni introdotte non fossero più in osservanza; perchè vide che lo stato delle cose era uno stato di tolleranza che si doveva mantenere fino alla promulgazione di una nuova legge.

Ecco il vero pensiero che guidò la Commissione nella proposta della legge attuale.

PALLAVICINO-MOSSI. Volevo fare solamente una osservazione al signor ministro dell'interno, il quale tiene per fermo che siano ognora vigenti le leggi del 1728 e del 1792.

La Commissione mi pare abbia abbondantemente dimostrato che queste leggi non possono essere in vigore, sia per la loro reciproca assurdità, sia anche perchè effettivamente sono intervenute così ingenti spese del Governo e fatti così manifesti, provocati dal Governo medesimo, che non si può più trovare un modo ragionevole da rendere applicabili quelle leggi.

Capisco bene che per l'addietro, quando si facevano delle contravvenzioni o si volevano trovare, oppure vi erano da qualche lato ricorsi, allora, sia il Ministero, sia i magistrati andavano cercando nelle norme passate qualche fondamento per dare il loro giudizio; ma quando non trovavano questo fondamento, le provvidenze si risolvevano in un arbitrio, del quale usava il Governo. Ed il Governo considerava allora qual fosse l'importanza del danno che poteva avvenire al pubblico e quale quello che poteva avvenire alle finanze, ed allora trovava un modo di conciliare i vari interessi sotto il pretesto di eseguire una legge, la quale, in massima generale, aveva per sostanziale scopo la pubblica salubrità ed in tutto il rimanente non era né eseguita, né eseguibile.

Insisterei quindi perchè non si facesse verun cenno di queste due leggi, perchè quando in una nuova legge si fa cenno di un'altra, sembra in qualche modo richiamata l'antica, locchè darebbe senza dubbio luogo a moltissimi ricorsi per parte d'intendenti, per parte di sindaci, i quali si appoggierebbero di nuovo alle antiche disposizioni. Ed il Ministero si troverebbe forse in maggiori difficoltà di quelle in che non si troverà, a mio credere, non facendo più cenno di esse leggi, e consegnando al suo prudente arbitrio la facoltà delle concessioni.

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Pallavicino-Mossi contiene tre distinte proposizioni; inviterò adunque il Senato a deliberare separatamente sopra ciascuna di esse: la prima proposizione si è che invece delle parole: *nelle provincie in cui è permessa la coltivazione*, si dica: *nelle provincie in cui fu finora permessa*.

PALLAVICINO-MOSSI. Sostengo quest'emendamento perchè con questo si comprenderanno tutte le permissioni di fatto.

PRESIDENTE. Chi approva questa modificazione sorga. (Il Senato non approva.)

Il secondo emendamento consiste nel togliere la menzione delle località nelle quali finora furono dati questi permessi, e la menzione delle due leggi del 1728 e del 1792.

Chi approva quest'emendamento voglia sorgere. (Non è approvato.)

Il terzo emendamento toglie il limite degli anni antecedenti, vale a dire che le parole ultime della legge nelle quali si dice: *e sempre che si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti*, dovrebbero sopprimersi.

Chi approva questa soppressione voglia levarsi. (Non è approvata.)

Io pongo dunque ai voti la prima parte dell'articolo della Commissione.

FRASCHINI. Il signor ministro dell'interno fece palese il motivo principale per cui si determinò a proporre la legge che ora cade in discussione. Io credo potersi riassumere questo motivo principale col dire che è la buona fede in cui si trovavano quelli che preparavano i terreni nel corrente anno alla coltivazione dei risi, ciò che lo determinò a proporre questa legge, purchè gli avessero, soggiunge egli, coltivati negli anni precedenti; io ora reclamo questa buona fede a favore di alcuni altri possessori i quali non si troverebbero compresi nella legge presente.

Sonvi dei possessori di terreni attigui a quelli di beni nei quali negli anni scorsi coltivavasi il riso e che sarebbero mantenuti nel possesso in cui si trovano per aver coltivato in quei terreni il riso negli anni antecedenti. Il possessore di beni attigui a quello che non credeva negli anni scorsi di coltivare i propri terreni a riso, vedendo il vicino che aveva adottato ne' suoi beni questa coltura, essere in possesso di coltivarli in tal guisa, senza ricevere molestia da alcuna autorità, si è creduto in quest'anno di appropriare questi terreni attigui alla medesima coltura. Non è, o signori, un'ipotesi che io faccia, è veramente un fatto, e forse comprende una non grande, ma non tanto piccola estensione di terreni. Costoro che non avevano mai coltivati i loro terreni a riso erano, come dissi, in buona fede quando appropriarono i loro terreni a tale coltura, e si trovarono averli appropriati quando si presentò una petizione riflettente la questione di cui ora si tratta. Ora domando: se voi accordate la facoltà di coltivare i risi ad alcuni perchè erano nel materiale possesso di coltivarli, perchè erano in buona fede, perchè non ammetterete questi possessori attigui che sono nella stessa e medesima buona fede? Nè crediamo che si possa, estendendo la legge a questi luoghi, veramente disconoscere la legge che si presenta, posciachè la legge vuole che il Governo, accordando la licenza per la coltivazione del riso, abbia riguardo alla pubblica salubrità, abbia riguardo alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda. Non vi sarà dunque pericolo, accordandosi quella facoltà di trarre partito dal terreno che già hanno proposto per questa coltivazione, che si possa nuocere alla pubblica salubrità, essendo essi nella stessa circostanza. Epperò io aggiungerei dopo le parole: *di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti*, aggiungerei, dico: *e già fossero preparati a tale coltura allorchando fu presentato alla Camera elettiva l'attuale progetto di legge.*

ALFIERI. Io non vorrei credermi colpevole col regolamento, richiamando la discussione sovra un punto che fosse stato già definitivamente deliberato dal Senato, e se io cadessi in questa colpa sarebbe perchè io non saprei rendermi ragione del valore del voto che si è testè dato dal Senato. Non so veramente comprendere come, dopo le spiegazioni date dal ministro degli'interni per una parte, e dopo le spiegazioni date nella relazione, e da uno dei distintissimi membri della Commissione, non possa essere il caso d'introdurre nell'articolo di legge sottoposto attualmente alle nostre deliberazioni un cambiamento qualunque, mediante il quale venga a togliersi quell'inconveniente grandissimo che sorgerà dal voler lasciar credere che veramente le due leggi sieno in vigore.

Effettivamente, come ci veniva esposto dal signor ministro dell'interno, pel passato le contraddizioni delle due leggi citate nella relazione potevano in grandissima parte essere scemate e quasi assolutamente scomparire, perchè il rimedio stava nella discrezione assoluta del Governo di quel tempo; ma ora, quando le leggi esistono, dovendosi esse assoluta-

mente eseguire, quei rimedi non erano più in mano dell'autorità tutelare.

Così dunque succederà, secondo esponeva il signor ministro degli'interni, che se noi ammettiamo essere in vigore l'editto del 1728, ed essere in vigore la regia patente del 1792, questi riceveranno una piena ed assoluta esecuzione come ogni altra qualunque legge. Ma che esecuzione potranno ricevere se non solamente sono contrarie al fine che si proponeva il legislatore, ma se sono ancora in perfetta contraddizione con esso? Io domando quale sarà il rimedio che si potrà ritrovare dovendo la legge essere eseguita, e disponendo essa in modo deciso. Dunque mi pare che stesse in gran parte l'osservazione fatta dall'onorevole collega il senatore Pallavicino-Mossi; ma siccome questo è già stato l'oggetto di un voto, io non presenterò più l'obbiezione, nè il modo di correggerlo negli stessi termini. Domanderei tuttavia che si introducesse una qualche frase la quale significasse che si ricorra alla legge del 1728 per la limitazione; non è che un modo dimostrativo per significare che questa legge aveva l'effetto passato, ma che non ha più l'effetto presente, e che quell'effetto che si dà ancora per la limitazione è causato dall'autorità della legge presente e non da quelle del passato.

Non so se il rimedio da me proposto sia conveniente, ma credo che, quando non lo fosse, si dovrebbe ricercare altra maniera di provvedere a che l'inconveniente accennato non abbia a recar danno nè ai privati, nè alle pubbliche finanze, perchè tale questione è collegata strettamente coll'interesse di queste, ed è appunto per questa stretta relazione che passa tra l'interesse delle finanze e la legge attuale che io non crederei ammissibile la proposta fatta dal senatore Maestri che impone la presentazione di una legge a ciò relativa. In così breve spazio sarà sperabile che sarà presentata, ma siccome una parte delle risaie, come potrà essere, meglio che da me, dimostrato da molti i quali seggono in questo Consesso, è appunto soggetta all'attuale regime delle acque, così forse verrà la necessità di modificare questo regime per le difficoltà che potranno fare i proprietari di questi luoghi. Ciò tanto più mi fa insistere perchè non si lasci sussistere nella presente disposizione legislativa un articolo concepito in termini che potrebbero dar luogo a gravi inconvenienti.

PIZZA, relatore. In risposta a quanto fu detto dall'onorevole senatore Alfieri, dirò che la Commissione ha creduto, colle parole in cui è espressa la legge, abbastanza dichiarato che l'editto del 1728 e le patenti del 1792 non erano più del tutto applicabili oggidì; essa non ha detto che si richiamavano in vigore quelle leggi, ha detto: *dove sarebbe proibita tale coltivazione*, e con ciò ha creduto che si dimostrasse che questa citazione di legge non era che per indicazione dei fondi nei quali non faceva d'uopo chieder licenza; ha poi creduto tanto più che bastasse l'autorizzare il Governo a fare nuove concessioni per evitare l'inconveniente che ne verrebbe dalla rinnovazione di leggi, le quali sono affatto insussistenti ed incompatibili coi nostri tempi.

In quanto alla dispositiva la legge del 1728 non si può più eseguire perchè è già stata annullata per motivi gravissimi da un regio brevetto del 1834, e per la sanzione penale contiene delle prescrizioni che non si usano più al giorno d'oggi, di modo che ha creduto che la facoltà accordata al Governo di fare nuove concessioni provvedesse a render impossibile il caso in cui non si applicassero più quelle leggi. Siccome il Governo non può per capriccio negare la licenza ad uno e concederla ad un altro, e non può dar negativa se non quando vi sono ragioni per le quali sia indotto a negarla;

perciò, chiunque non ha diritto di seminar riso secondo quelle leggi, dimandando la facoltà al Governo è sicuro di essere messo in regola, perchè il Governo non può dire di no per puro capriccio.

Quanto a ciò che fu detto dal senatore Frascini, la Commissione non ha nulla in contrario, perchè le stesse ragioni che favoriscono quei possessori che hanno già messo a riso negli anni scorsi, favoriscono anche quelli che volessero fare una coltura nuova di riso, quando nulla osti alla salubrità pubblica; e se non ha creduto la Commissione di dover tanto oltre estendere la legge, trattandosi di una legge provvisoria che deve durare poco tempo, è perchè suppone che il Governo presto provvederà con una legge definitiva, epperò fu di parere che potesse bastare per i bisogni attuali degli agricoltori di mantenere lo *statu quo*; però non si oppone, come non si è opposta quando fu proposto dal senatore Pallavicino-Mossi che si togliessero le parole *degli anni antecedenti*, ove il Senato lo creda utile.

PRESIDENTE. Il Senato ha deliberato su tre emendamenti del senatore Pallavicino-Mossi. Il secondo di questi consisteva nel togliere la menzione delle regie leggi del 1728 e 1792, ma colla sua deliberazione negativa il Senato non ha preclusa la via a che queste leggi siano accennate in altra forma; in conseguenza credo ammissibile la discussione sull'emendamento Alfieri, il quale vorrebbe che la menzione di queste leggi fosse accompagnata da una clausola che avesse rapporto al tempo passato. Egli propone di dire:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso nelle provincie in cui è permessa e nelle località dove si proibiva tale coltivazione, » ecc.

Questa è la prima deliberazione che il Senato deve prendere. Domando in primo luogo se l'emendamento è appoggiato.

PLEZZA, relatore. La Commissione non ha difficoltà di accettarlo.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

DI COLLEGGNO LUIGI. Se si tratta di conservare o di dare un'altra forma a questa menzione, mi pare che basterebbe la citazione delle regie patenti del 3 agosto del 1792; infatti, se si accennano quelle due leggi, le quali, come si è detto dalla Commissione, non sono conformi tra di loro, ma anzi contraddittorie, non può la prima non essere derogata dalla seconda.

Io non ho sott'occhio e non conosco le regie patenti del 3 agosto 1792, e quindi non posso affermare che vi sia questa espressa deroga, ma quando si tratta di leggi contraddittorie non vi è dubbio che la seconda porta sempre deroga alla prima; per conseguenza credo che, qualunque determinazione il Senato sia per prendere sulla conservazione di questa citazione, sarebbe più regolare, anzi, dirò, sarebbe unicamente praticabile di conservare la menzione di quella legge che si considera ancora in vigore.

ALFIERI. Il senatore Di Collegno faceva notare che questa soppressione non sarebbe opportuna, appoggiandosi all'avvertenza fatta dalla Commissione stessa che le regie patenti del 1792 non contengono quel limite salutare che era stabilito dall'editto del 1728, e che quindi l'una in questo senso si è contraddittoria da una parte e completiva dall'altra.

Aggiungerò solo che, ove chi rappresenta il Governo in questa discussione dichiara la stessa opinione che è stata emessa dal relatore della Commissione, io non avrei più nulla a dire in contrario. Ma siccome egli supponeva che le leggi sopra citate dovessero ritenersi come tuttavia in vigore, io, in seguito di tale osservazione fatta dal signor ministro, ho

notato primo l'inconveniente che poteva sorgere dall'applicazione di leggi non solamente contraddittorie fra di loro, ma di più producenti effetti contrari alle mire che indubitabilmente si proponeva il legislatore.

Rimane ora un'ultima difficoltà, la quale riflette l'applicazione della legge: si sarebbe fatto osservare che l'editto del 1728 venne interamente abolito da un regio biglietto. Io non so qual forza, quando la questione si portasse avanti ai magistrati, si abbia un semplice regio biglietto per abolire un regio editto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Pare a me che l'editto del 1728 abbia allargato quell'estensione delle risaie, portata dalla legge del 1710 che vedo citata nella relazione; le regie patenti del 1792 sancivano una maggior estensione; però e nell'uno e nelle altre si trovano i motivi per cui certi limiti vennero mantenuti. Credo poi che le patenti del 1792 non abbiano abolito l'editto del 1728, ma solo probabilmente nella parte in cui vi era direttamente contrario. Ora che si vuol fare con questa legge? Si vuol trovar modo di regolarizzare nuove eccezioni; ma in questo caso è forza che sappiamo quale sia la base su cui dobbiamo poggiare e che conosciamo prima di tutto quale ne fosse la regola generale. Per regolarizzare dunque queste eccezioni bisogna prima conoscere dove si estenda la proibizione, e per conoscere ciò, e per le concessioni che il Governo darà, bisogna pur sempre ricorrere all'editto del 1728 ed alle patenti del 1792; per conseguenza io crederei che si debba mantenere la redazione dell'articolo tale e quale esiste.

GALLINA. Tuttochè giusta e fondata in massima io creda l'osservazione fatta dall'onorevole senatore Alfieri che le leggi, quando o reciprocamente si distruggono oppure non più si osservano, non sia conveniente nè di mantenerle, nè di riferirvisi, tuttavia io mi permetto di aggiungere qualche osservazione a quelle che furono finora fatte nella discussione della legge su cui siamo chiamati a deliberare.

Prima di tutto direi che, attendendo a quanto si è detto finora, saremmo indotti a credere che le leggi del 1728 e del 1792 siano le uniche disposizioni che riguardano questa materia; quindi si propone che quelle leggi medesime siano dichiarate implicitamente abrogate con questo nuovo provvedimento.

Mi permetterei d'osservare che la legislazione sulla coltivazione delle risaie non si contiene tutta in queste due leggi; anzi dirò (e in ciò forse non sarò molto esatto, chiamando legislazione tutte le parti anche regolamentarie che vennero promulgate e che furono in vigore relativamente a questo ramo d'amministrazione), dirò che di fatti vi furono regolamenti per la coltivazione dei risi, i quali o dalla questione sanitaria presero origine, od a quelle si riferirono, o procedettero direttamente dal Ministero dell'interno, e che vi sono ancora altre disposizioni, altri provvedimenti, i quali sicuramente la Commissione avrà avuto campo di esaminare.

Il concludere ora che si debbano dichiarare abrogate quelle leggi, e le più antiche del 1728 e quelle del 1792, e tutte quelle altre disposizioni che per avventura si fossero date ed a cui potesse essere conveniente di ricorrere all'occorrenza, non mi pare troppo prudente; si sa che nelle leggi, e tanto più nelle antiche, vi si trovano molte e molte disposizioni le quali, se non tornano oggi efficaci, taluna ve ne ha cui, riferendosi, si può ottenere un utile scopo.

Io non voglio citare casi nei quali ciò potrebbe avvenire, ma ritenendo le disposizioni della legge che discutiamo, mi pare che queste disposizioni siano tanto chiare ed ampie da

provvedere sufficientemente ai casi in questione, senza rivo-
care in dubbio le parti che esistono o più non esistono delle
leggi passate. In sostanza, a che tendono gli emendamenti
che si sono discussi?

Se si considera attentamente la cosa, si vedrà che gli emen-
damenti proposti hanno per oggetto di dare più ampio li-
mite al potere esecutivo, di concentrare cioè nelle mani del
Ministero tutte le facoltà che sono riferibili alla coltivazione
delle risaie. Ora io dico: questa concessione si faccia pure al
Ministero nella condizione dei disordini delle leggi attuali,
ma dichiarare ad un tempo che le leggi precedenti, le quali
regolano la materia, abbiano intieramente cessato di esistere,
io non ci vedo nè scopo di utilità, nè ragionevolezza suffi-
ciente.

Nella discussione si è parlato della specie di deroga impli-
cita che il fatto delle finanze avrebbe cagionato all'esistenza
di queste leggi, dicendo che coll'aprire nuovi canali si era
quasi dichiarato che la coltivazione poteva essere ampliata.

Io mi permetterò di osservare che l'amministrazione finan-
ziaria in questi provvedimenti economici di aprimenti di ca-
nali non ha toccato per nulla alle leggi che regolano la ma-
teria e in punto a salubrità e in punto a concessioni per col-
tivazioni a riso. I canali che furono aperti, lo furono nelle
province medesime nelle quali la coltivazione de' risi era
permessa. La proprietà di questi canali non vincola nessuno.
Potè essere un incoraggiamento indiretto per una tale colti-
vazione, ma non potè esimere quelli che avrebbero doman-
dato concessioni dallo stare alle formalità prescritte, nè de-
rogare in nessun modo alle leggi vigenti; quindi per questo
riguardo il fatto dell'amministrazione finanziaria non ha che
fare colla disposizione della legge.

Quanto al merito degli emendamenti proposti io verrò in
appoggio a quello dell'onorevole senatore Frascini, perchè
in esso vedo la stessa ragione che milita nei terreni preparati
a riso, i quali nell'ultimo anno già avrebbero subita questa
coltivazione.

PRESIDENTE. Se non le fosse discaro, io la pregherei a
riservare le sue osservazioni a questo riguardo all'occasione
in cui si discuterà tale aggiunta.

GALLINA. Conchiuderò adunque, relativamente al punto
di mantenere, per la parte di cui possano essere suscettive
quelle leggi che non poterono essere sinora abrogate. La
menzione che se ne fa nel progetto della Commissione non è
che di riferimento indiretto, e questo non dà a quelle leggi
un'efficacia maggiore di quella che abbiano per sè stesse; e
non possono quindi essere invocate da nessuno, quando sono
contrarie alla facoltà che la legge darebbe al potere ammi-
nistrativo.

Io quindi credo essere senza inconvenienti che le cose ri-
mangano per questa parte nello stato in cui si trovano.

PRESIDENTE. Il Senato aveva già appoggiato l'emen-
damento del senatore Alfieri, ed era sul punto di votare in-
torno al medesimo, allorchè il senatore Di Collegno Luigi
fece un sottoemendamento, vale a dire, che parlandosi delle
leggi del 1728 e del 1792 si emettesse la più antica.

DI COLLEGNO LUIGI. Lo ritiro in seguito alle spiega-
zioni date.

PRESIDENTE. Ritirato questo sottoemendamento, ri-
mane, com'io dicevo, aperta la votazione che era già comin-
ciata sull'emendamento Alfieri. Siccome su questo ha chiesta
la parola il senatore Giulio ed il relatore della Commissione,
io do ad ambidue la parola.

PLEZZA, relatore. Ritiro la parola, perchè l'aveva chiesta
per rispondere al senatore Di Collegno Luigi

PRESIDENTE. Allora la parola è al senatore Giulio.

GIULIO. Io desidererei una spiegazione intorno all'effetto
che avrebbe l'adozione dell'emendamento proposto dal sena-
tore Alfieri.

Esso consiste, se io ben intesi, nel sostituire alle parole
« nelle località dove sarebbe proibita tale coltivazione dal
regio editto, » ecc., queste altre: « nelle località dove era
proibita tale coltivazione dal, » ecc. Ora nel testo della Com-
missione, a queste parole precedono queste altre: « Il Go-
verno del re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso
nelle provincie in cui è permessa, e nelle località dove sa-
rebbe proibita... » Io domando se l'emendamento Alfieri do-
vrebbe anco applicarsi a quell'è permessa che precede; e
la ragione è questa.

Tanto la permissione data di coltivare in alcune provincie,
quanto la permissione di coltivare in certe località hanno
origine dalle medesime leggi.

Se riconosciamo come caduche le disposizioni relative alla
proibizione, saranno caduche egualmente le disposizioni date
quanto ai permessi, ed allora converrebbe, invece di dire:
« nelle provincie in cui era permessa, » dire: « nelle provin-
cie in cui era permessa, » od « era stata permessa, » o « fu
permessa. » Ma questa sostituzione avrebbe un effetto al-
quanto più importante che non un semplice effetto di gram-
matica.

L'effetto sarebbe questo: io non credo che il Governo ab-
bia chiesto, nè la Commissione abbia preposto di concedere
la facoltà di estendere la coltura del riso in provincie nelle
quali finora non sia stata permessa e praticata. Quindi, a mio
parere, non è conveniente di dichiarare che la limitazione
delle antiche leggi imposta alla coltura del riso, in modo che
potesse esercitarsi in certe provincie ed in altre no, è tolta
per guisa che il Governo potrà ad arbitrio suo concedere che
per gli anni avvenire, finchè non emani una nuova legge, si
coltivi il riso in provincie non comprese nelle antiche leggi.

Riepilogando dunque il già detto in poche parole, perchè
temo di non essermi spiegato con sufficiente chiarezza, il sur-
rogare le parole in cui era proposta, senza sostituire prima
all'è presente un fu passato, mi parrebbe cadere in una con-
tradizione, in quanto che si riconosceranno le leggi del 1728
e del 1792 come in parte esistenti ed in parte non esistenti,
quantunque niuna deroga sia intervenuta che possa chiara-
mente distinguere la cosa derogata dalla cosa tuttora sussi-
stente; sostituire poi all'è presente il fu passato, mi parrebbe
recare con sè un altro inconveniente più grave ancora, cioè
di dare alla legge un'estensione maggiore di quella che il
Governo stesso ed il Senato certamente non hanno inten-
zione di darle.

Per questi motivi, io voterò contro l'emendamento del se-
natore Alfieri.

PRESIDENTE. La votazione era aperta sull'emendamento
Alfieri. Vi sono alcune osservazioni del senatore Giulio, le
quali avranno nel voto di ciascheduna a dare maggior o mi-
nor importanza allo stesso. Io non ho altro che fare che parlo
ai voti.

Chi approva l'emendamento si alzi.

(L'emendamento non è approvato.)

Viene ora l'emendamento Frascini.

FRASCINI. È una nuova aggiunta.

PRESIDENTE. Si presenta in questo momento un nuovo
emendamento.

SCLOPIS. L'emendamento che io aveva proposto e che
non fu ancora letto versava sopra il punto che mi pare for-
mare il nodo principale della questione. Se mal non m'ap-

pongo, il principal dubbio che attualmente divide i vari opposenti in questa questione sta nel vedere se la legge del 1728 e quella del 1792 debbansi intendere come assolutamente abrogate, oppure se debbansi solamente considerare come abrogate nella parte che sarebbe circoscritta dalla proposizione di quei certi siti indicati nell'articolo del progetto della Commissione. Mi pare che il Ministero si è spiegato, che non intendeva di dire che le leggi fossero abrogate in tutta la loro estensione, ed io non potrei attualmente, non avendo quelle leggi sott'occhio, dire sino a qual punto sia utile pronunziarne l'assoluta abrogazione.

Ma mi pare che sta tutta la difficoltà in questo punto, di vedere se si voglia lasciare senz'altra legislazione le materie delle risaie (poichè questo cade attualmente in controversia), oppure se si voglia che rimanga intatta una parte di quella legislazione. Una diversa redazione toglierebbe forse ogni ambiguità, e questa redazione dovrebbe circoscrivere e stabilire il fatto che siano permesse le coltivazioni a risaia, nella doppia circostanza che si tratti di provincie in cui ne sia permessa la coltivazione, e che si tratti di terreno già stato coltivato a riso negli anni antecedenti. Mi sembra che queste siano le due condizioni di fatti essenziali, ai quali il Governo intende per ora nello stato transitorio di alligare la sua disponibilità di concedere permissioni di coltivazioni a riso. Se la cosa sta in questi termini, credo che con una redazione la quale porti unicamente deroga alle proibizioni relative stabilite dalle leggi del 1728 e 1792, noi saremmo tutti d'accordo.

Se la cosa sta in questi termini, parmi che la questione si chiarisca infinitamente se ci soffermiamo sulle parole: « semprechè si tratti di terreni già coltivati a riso negli anni antecedenti, » le quali parole quasi renderebbero inutile la dichiarazione anteriormente fatta che sia nelle provincie permessa. Che cosa intende il Governo? Il Governo intende di mantenere nello *statu quo* uno *statu quo*, il quale non urta per nulla colle regole di libertà acquistata, e frattanto vuol prepararsi per dare poi un provvedimento generale su questa materia. Dunque, mantenendo solamente le condizioni, « semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti, » si potrebbero persino togliere le parole che anche hanno eccitato qualche dubbio dove la coltivazione è permessa. Io sottopongo solamente al Senato queste osservazioni per vedere se di là ne venga uno schiarimento che ci possa avviare ad una facile soluzione, tanto più facile quando si riduca a semplici avvertenze di fatti precedentemente accertati.

CALVAGNO, ministro dell'interno. Non dissento che, quando siamo bene intesi di non voler troncane la questione intorno all'esistenza di quelle leggi, si potrebbe anche adottare la formola più semplice proposta dal senatore Sclopis. Non veggo però verun inconveniente nell'adottare la formola proposta dalla Commissione, perchè ritengo per fermo che quelle leggi serviranno di norma alle deliberazioni per le risaie, essendo esse state anche accettate da tutti i corpi deliberanti, da tutti i Consigli sanitari superiori. Non saprei dunque comprendere perchè si vorrebbe dire che queste leggi più non esistono quando assolutamente credo questo non potersi ammettere.

PRESIDENTE. Mi si chiede la parola dal signor senatore Sclopis. Siccome l'emendamento di lui non è stato letto, io non posso ancora concedergliela, riservandomi a dargliela a suo tempo.

Debbo pregare il Senato a voler rammentare che la questione si aggirava sull'emendamento Fraschini, il quale, con-

siderato come aggiunta, poteva benissimo condurre il Senato, come era mio intendimento, a votare dapprima tutta la prima parte dell'articolo, perocchè dopo votato il medesimo poteva benissimo discutersi l'aggiunta del senatore Fraschini, consistente in assimilare i terreni attigui ai terreni già coltivati a riso negli anni antecedenti; ma sorge ad incagliare quest'intendimento un emendamento presentato dal senatore Sclopis il quale propone...

SCLOPIS. Domando la licenza di spiegare il mio emendamento. Non intendo d'incagliare la discussione, ma con esso intendo di portare schiarimenti.

PRESIDENTE. Bisogna prima che l'emendamento sia appoggiato; del resto incagliare la discussione vuol dire renderla difficile. Di fatti, in una discussione in cui si sono già presentati sei emendamenti parziali e se ne presenta ora uno che capovolge e varia l'intero contesto dell'articolo, la parola *incagliare* non è sicuramente inopportuna.

L'emendamento del senatore Sclopis è il seguente:

« Il Governo del Re è autorizzato a dare per la coltivazione a riso quelle licenze parziali che fosse per riconoscere convenienti, avuto riguardo alla pubblica salubrità ed alle circostanze dei particolari e dei corpi morali che ne facessero la domanda, semprechè si tratti di terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti, e tuttocìò non ostante le disposizioni proibitive portate dal regio editto 26 febbraio 1728 e dalle regie patenti 3 agosto 1792. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALLINA. Mi permetterò d'osservare...

PRESIDENTE. Spetta all'autore di sviluppare la proposizione.

GALLINA. Domanderei solamente se questa redazione così proposta tolga fin d'ora l'emendamento Fraschini.

Alcuni senatori. No! no!

PRESIDENTE. Non lo toglie. L'emendamento Fraschini può inserirsi come aggiunta tanto nel progetto della Commissione, come nella proposta del senatore Sclopis, in modo che... (*Rumori*)

Permettasi al presidente di porre la questione, poichè altrimenti non usciremo da questa difficoltà.

L'emendamento Fraschini consiste nel dare ai terreni attigui ai coltivati a riso negli anni antecedenti lo stesso favore che si concede a questi.

Quest'emendamento può aggiungersi tanto all'articolo della Commissione in fine, come all'emendamento del senatore Sclopis. Era dunque mio intendimento, esaurita che fosse la discussione sull'emendamento Sclopis, prima di porlo a votazione, di richiamare l'attenzione del Senato sull'emendamento Fraschini, perchè questo deve far parte o dell'uno o dell'altro; ma bisogna procedere ordinatamente.

Se non vi ha chi chiegga la parola, lo porrò ai voti.

SCLOPIS. Domando di spiegarlo.

PRESIDENTE. Mi pareva che avesse detto d'averlo già sviluppato.

SCLOPIS. Vorrei spiegare il perchè abbia cambiato quella redazione.

Io l'ho fatto all'unico intento di bene stabilire che non si revocano le disposizioni di legge fuori che nella parte tassativa della designazione dei locali, e che appunto per questo non si mettono più le parole « nelle provincie in cui è permessa la coltivazione; » ma le parole già adoperate dalla Commissione « nelle località in cui antecedentemente vi era questa coltivazione, » e ciò perchè entro già alquanto nella dubitazione espressa dal ministro dell'interno, vale a dire che in

una materia tanto intricata quanto è questa, in una materia dove convien dire che la legislazione non è stata progressiva, mentre l'interesse dei cittadini lo è stato molto, e l'interesse anche complicato delle finanze vi si è aggiunto, non si estenda l'effetto della legge attuale oltre i limiti preveduti dalle leggi antiche.

In queste circostanze è bene di andare con una espressione molto rimessa e che lasci grande ambito all'applicazione.

L'intento mio è di stabilire unicamente che si revoca la legge nella parte tassativa, la quale proibirebbe questa estensione di coltivazione, e si cambia in una estensione già consecrata, per così dire, dal fatto pacifico degli anni antecedenti.

PREZZA, relatore. Come relatore della Commissione, io mi debbo opporre all'emendamento del senatore Sclopis per queste mutazioni. Nella redazione dell'articolo come è fatto dalla Commissione non si applicano le due leggi che si citano, non si dà loro più forza di quella che ponno in realtà avere. Invece nella redazione del senatore Sclopis si confermerebbero, per così dire; e confermarle è una cosa assai delicata, sia perchè contengono disposizioni che non sono più eseguibili oggidì, sia perchè potrebbero condurci anche a contraddizioni e quasi ad assurdità.

Le disposizioni non più eseguibili sono, per esempio, la confisca dei fondi messi a riso senza ottenerne prima licenza dal Ministero.

Io non credo che questa confisca voluta dalla legge del 1728 si possa oggi eseguire. Come pure vi sono altre disposizioni che diventerebbero assurde; per esempio, la disposizione che impone 500 scudi d'oro di multa a chi concede l'acqua per l'irrigazione del riso.

La legge del 1792 non ha imposto che 30 scudi d'oro per giornata a chi lo semina. Ora, chi concedesse l'acqua per una giornata di riso, coll'editto del 1728 incorrerebbe la pena di 500 scudi d'oro, e quegli che avesse irrigato una giornata di riso nel suo fondo proprio non incorrerebbe che la multa di 50. Chi dà l'acqua al fondo altrui di cui può ignorare i diritti è più scusabile del padrone del fondo e pagherà una multa dieci volte maggiore.

Il dare poi più forza a queste leggi di quella che possono avere in realtà, nell'esame che ne faranno i magistrati quando venga il caso, non pare che convenga per incidenza e leggermente nel Senato, tanto più che queste non sono le sole leggi che esistono su questa materia.

La Commissione non si è occupata nella relazione, non ha citato le altre, perchè non ha creduto necessario di entrare in questa discussione salvo per quelle citate nel progetto di legge, le quali leggi non vi figurano che come indicative dei fondi, per i quali non fa bisogno di dimandare permessi. Del resto esistono altre leggi fatte posteriormente a quella del 1728, le quali non essendo state citate dal ministro nel progetto di legge, la Commissione non ha creduto bene di accennarle, stante che, limitandosi a citare queste leggi come indicative dei fondi che possono essere irrigati a riso senza ulteriore concessione, non faceva bisogno di estendersi ad altre.

La discussione delle altre leggi non presentava utilità in relazione a quella che discutiamo, come neppure è utile al proposito nostro richiamare in vigore, salvo come semplice indicazione dei fondi, le leggi che furono citate nel progetto, perchè, ciò facendo, incorreremmo nell'inconveniente che con una legge posteriore ristabiliremmo forse delle norme che più non avessero vigore, il perchè la Commissione insiste nella redazione dell'articolo come fu da lei proposto, il quale

senza più dà forza di legge a quelle due leggi in quelle parti in cui ponno non più averla, si nominano in linea semplicemente indicativa quei fondi, per i quali non fa bisogno di domandare il permesso.

Per ciò, ripeto, la Commissione persiste nella redazione dell'articolo da lei proposto.

PRESIDENTE. Pare ormai esaurita la discussione sull'emendamento.

Non posso però porlo ai voti, perchè parmi sia necessario che prima si deliberi sull'aggiunta Fraschini, se vuole ammettersi coll'emendamento Sclopis. Essa può egualmente far parte di questo emendamento o dell'articolo della Commissione.

Domando se l'aggiunta Fraschini è appoggiata. . .

MORIS. (Interrompendo) Il senatore Fraschini proporrebbe che in fine del primo alinea dell'articolo si dicesse semplicemente: *dei terreni già stati coltivati a riso negli anni antecedenti.*

FRASCHINI. La mia aggiunta non è redatta in tali termini.

MORIS. Osservo che nella stagione in cui siamo, non solamente sono preparati i campi, ma saranno certamente di già seminati; d'altra parte poi se si ammette l'emendamento quale ne sarà la conseguenza? Che il Ministero sarà obbligato a non più approvare nessuna coltura di riso per quest'anno. Se vi ha il caso di terreno che in quest'anno sia stato coltivato in troppa vicinanza delle popolazioni in sito manifestamente insalubre ad esse, il Ministero non avrà più facoltà di proibire questa coltivazione. Allora resta illusorio quel che si è detto nello stesso articolo primo, *avuto riguardo alla pubblica salubrità.* Il Ministero per quest'anno non potrà aver riguardo alla pubblica salubrità.

FRASCHINI. Se la pubblica salubrità può soffrire da questa coltura, se le circostanze che lo stesso articolo della legge prevede vogliono che realmente si riuniscano perchè il Ministero possa accordare la facoltà di coltivare i risi, anche per questi terreni essa deve applicarsi alla reiezione di questa coltura.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Questa proposizione era stata fatta anche alla Camera dei deputati, ma non ebbe seguito, per quanto posso ricordarmi, anche sulla considerazione che, se si tratta di beni già coltivati a riso negli anni precedenti, gli incumbenti sono brevi, in quanto che si fanno stare nel vedere se o no sussistevano opposizioni; quindi il Governo entra più francamente nella questione. Qui invece si tratta di terreni nuovi che possono porsi a coltura di riso, e che non sono mai stati così coltivati; per il che possono sorgere opposizioni. La stagione è tarda, l'anno passa, questa coltivazione si farebbe e manca la legge. Mi pare quindi veramente che dovremo stare nei limiti già adottati nella legge che fu presentata.

GALVAGNO. Mi permetto un'osservazione in risposta a quella testè fatta.

Se si trattasse di terreni nuovi che si vogliono seminare a riso, quando questi siano esclusi dalla legge che concede la facoltà all'amministrazione di far queste licenze, il caso sarebbe differente; ma io suppongo il caso di cui si è fatto cenno, cioè se questi terreni son già seminati, qual è il dovere che incombe all'amministrazione? Egli è quello di far distruggere la seminazione qual è stata fatta.

Ora, se si mette per condizione che i terreni nuovi preparati alla seminazione, i quali non peccano contro la salubrità pubblica, possano godere delle stesse facoltà onde godono quei terreni seminati l'anno scorso, il Ministero potrà dare

concessioni. Se in quella vece si dice strettamente che i terreni nuovi non possono essere coltivati a riso, il dovere del Ministero, come dissi, è di far distruggere la seminagione. Ora io non so comprendere perchè questi terreni nuovi non debbano essere pareggiati ai terreni già seminati l'anno scorso.

Porto quindi avviso che sia più equo lo stabilire che il Ministero possa pur dare concessioni a coloro che hanno preparato il terreno per la seminagione solo quest'anno, allorchè non nuoca alla salubrità pubblica.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'emendamento Frascini.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'emendamento del senatore Sclopis.

SCLOPIS. Mi pare che, stante questa decisione del Senato, si cambia molto adesso lo stato della mia proposta, perchè l'emendamento Frascini legittima ogni possesso anteriore, mentre io non ammetto che i fatti degli anni antecedenti; epperò io debbo ora ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Dunque non resta altro che a votare sulla prima parte dell'articolo.

PALLAVICINO-MOSSI. Io vorrei far osservare che se il voto che stiamo per dare sopra il progetto della Commissione e che deroga a quella legge. . .

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il suo emendamento è stato rigettato.

PALLAVICINO-MOSSI. Io non propongo alcun emendamento; io ho seguito alle parole del senatore Gallina. Egli ha detto che il suo voto dipendeva dalla dichiarazione che si tenesse per abrogata in tutto od in parte quella legge. Io faccio anche la stessa domanda per motivare il mio voto. (*Rumori*)

PRESIDENTE. È libero a ciascuno di votare secondo la propria coscienza.

PALLAVICINO-MOSSI. Si sono fatti lunghi discorsi sul valore di quella legge: si è detto che le leggi antiche non dovessero essere più esistenti; il ministro ha detto che quelle leggi dovevano esistere; perciò io vorrei sapere che cosa si voglia stabilire. (*Rumori crescenti*)

CIBBARIO. È per riferimento.

PALLAVICINO-MOSSI. (*Alzando la voce*) Voglio avere la libertà della parola.

Il ministro ha detto che se fossero le antiche leggi dichiarate come inesistenti, egli si troverebbe in un grande imbarazzo. Ora noi siamo qui per dare un voto nel dubbio se queste leggi debbano o no sussistere, oppure siano in parte ed in qual parte abrogate. Questa è pur l'ultima domanda che ha fatto il senatore Gallina; questa domanda credo poterla fare anch'io, onde poter motivare il mio voto.

PLEZZA, relatore. La Commissione ha già detto aver creduto che non fosse necessario che il Senato desse più forza a queste leggi di quello che possono ancora avere. Questa questione sarà oggetto di meditazione e quando verrà il caso; ma nella legge attuale non fa bisogno di riferirsi a quelle leggi che per indicazione dei fondi. Si lascino queste leggi con quella forza che hanno, senza nulla togliere nè aggiungere, e non si creda che si possa neppur venire ad una conclusione coll'esame di queste due sole leggi, perchè altre ne esistono oltre di queste sulla stessa materia, le quali sarebbe necessario esaminare prima di togliere o dar forza a queste, per vedere in qual parte sono state abrogate ed in quale non lo

siano; pare dunque alla Commissione che, mantenendo l'articolo come fu proposto, non si obli, nè si dia forza a queste leggi che si citano solamente per far vedere quali sono i terreni che si possono coltivare senza aver bisogno di ricorrere al Governo, e per nient'altro; quanto al rimanente, le leggi conservano quella forza che possono avere quando si presenti il caso, e lo credano i tribunali, confrontandole tra loro e colle altre leggi esistenti.

GALVAGNO, ministro degli interni. Desidererei ancora dare una spiegazione a questo riguardo.

Io suppongo che si vogliono tenere come abrogate quelle due leggi; suppongo altresì che si faccia al Governo la domanda di concessioni in forza di queste leggi. Il Governo non vede il concorso delle circostanze e rifiuta; ma come si fa a mantenere l'osservazione di questo rifiuto di concessione? Se si dichiara abrogata la legge del 1728, è impossibile; dunque io credo che queste leggi debbano sussistere siccome sussistevano negli anni scorsi per quei casi nei quali non si è accordata la licenza.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Si mette ai voti la prima parte della legge coll'emendamento Frascini.

(È approvata.)

Si mette ora ai voti la seconda parte coll'emendamento Maestri, che è l'ultimo stato presentato.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAESTRI. Io osservo solamente che quelli i quali si oppongono alla proposizione di limitare il tempo di quest'autorizzazione che si dà al Governo, credono di giovare ai coltivatori, e invece loro nuocono perentoriamente.

I coltivatori delle risaie trovansi ora sotto l'impero gravoso delle leggi del 1728 e del 1792. L'autorizzazione accordata al Ministero per un anno è loro utile assai. Questo provvisorio giova ad essi perchè è un temperamento a loro favore; ma il provvisorio è di un anno, secondo il progetto adottato dalla Camera elettiva. Il provvisorio è indefinito secondo la Commissione; la cosa è sostanziale; la legge verrà riportata con questa essenziale modificazione all'altra Camera e sarà rigettata. I coltivatori ricadranno sotto le leggi suddette. La Commissione nuoce per giovare; cura troppo il futuro e perde il beneficio presente che assicurerebbe anche il futuro.

PRESIDENTE. Prima di dare corso a questo emendamento debbo domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

PLEZZA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PLEZZA, relatore. Quando la Commissione si è opposta all'emendamento Maestri non l'ha fatto per lo scopo di favorire i coltivatori, lo ha fatto semplicemente perchè credeva che non fosse di competenza del Senato l'imporre al ministro l'obbligo di proporre una legge nella Sessione futura; ogni senatore ha diritto di proporre una legge sui risi, ma non si creda che un potere possa imporre ad un altro potere l'obbligo di proporre una legge entro un dato tempo. Per questo la Commissione ha detto che non si opponeva nè approvava questo emendamento del signor Maestri, e lasciava al Ministero di rispondere se volesse prendersi quest'obbligo.

La Commissione ben volentieri l'accetta, perchè essa desidera che il ministro proponga una legge definitiva nel più breve termine possibile.

COLLI. Dirò due parole in breve per non abusare della sofferenza del Senato.

Nella legge che si discute in questo momento ci sono posti innanzi due interessi, quello cioè di proprietà dei terreni che possono essere coltivati a riso, e quello della salubrità pubblica. Mi pare che fra questi due interessi quello della salubrità pubblica sia il più importante senza paragone. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Maestri provvede insufficientemente all'interesse della salubrità pubblica, perchè lascierebbe tutto il corso del 1831 libero alla coltivazione abusiva dei terreni che non devono esserlo.

Io credo però che la redazione della legge, quale era stata presentata al Senato, come era stata votata dalla Camera dei deputati, provvederebbe assai meglio alla salubrità pubblica, e per questo motivo io mi accosterò alla redazione proposta dal Ministero.

PRESIDENTE. Ella dunque propone come emendamento la prima redazione.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

PALLAVICINI IGNAZIO. Non si è inteso bene. . .

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Colli consiste nel riprendere il progetto di legge ministeriale. . .

Voce. È già stato rigettato in quanto che era compreso nell'emendamento del senatore Pallavicini-Mossi. . .

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo della Commissione che dice... (*Vedi sopra*)

Invece la redazione ministeriale è la seguente :

« Queste concessioni non avranno effetto che per le seminazioni del corrente anno, trascorso il quale dovranno i possessori di fondi nelle provincie nelle quali è permessa la coltivazione del riso, uniformarsi rigorosamente al prescritto dalle leggi in proposito emanate. »

COLLI. Mi pare che questa redazione provveda assai meglio.

PRESIDENTE. Si tratta di riprodurre il progetto ministeriale in forma di emendamento a quello proposto dalla Commissione.

Domando se sia appoggiato.

(È appoggiato.)

PALLAVICINI-MOSSE. Dicendo che non potrà avere luogo che per quest'anno, bisogna che tutti quelli i quali non ottennero concessioni formali in 20, 30, 60 anni passati, alla fine dell'anno si facciano a domandare quelle concessioni che sono prescritte dalle leggi del 1798 e del 1792. Dal momento che esse ritornano in vigore, per forza bisognerà sottoporvisi, e perverranno al Ministero dieci, venti mila domande per essere autorizzati e per non avere confiscati i loro beni.

PLEZZA, relatore. La Commissione non può a meno di opporsi all'emendamento rinnovato dal signor senatore Colli, perchè non consente con lui in ciò che dice che si provvede meglio alla salute pubblica richiamando le leggi vecchie in proposito emanate.

PRESIDENTE. L'emendamento Colli consiste nel volere che questo progetto duri per un anno, in luogo che la Commissione profraeva la durata fino a nuova legge.

PLEZZA, relatore. È appunto ciò che stava dicendo, che la Commissione non può a meno di opporsi all'emendamento Colli il quale, quando il Ministero non presentasse la nuova legge entro quest'anno, richiamerebbe in vigore tutte le disposizioni vecchie. La Commissione ricorda d'aver dimostrato che tali disposizioni vecchie non solamente erano nocive all'agricoltura, ma pur anco alla salubrità pubblica.

Circa la coltivazione delle risaie molte sono le dicerie sulla salubrità pubblica, che poi in fatti non hanno tutto il valore che loro si attribuisce.

In alcuni luoghi veramente questa coltura è stata ritenuta come nociva gravemente alla salute per le malsane paludi che vi sono, e che tale la cosa ivi sia, e che il lavorare nelle paludi sia malsano, nessuno lo nega; ma che questi danni gravi esistano sempre e siano conseguenza necessaria della coltura del riso, è ciò che io non posso ammettere. Ammetto che la risaia dà facilmente luogo ad inconvenienti, ma sostengo che sono il più delle volte non gravi, che possono venir compensati dai vantaggi che se ne ricavano, e che inoltre si può in gran parte rimediarvi.

Quello che io dico in fatto si può provare non solo colla esperienza di molti terreni coltivati a riso, nei quali non ha vi ombra di palude, ma anche con prove; alle quali difficilmente si potranno contrapporre fatti ugualmente concludenti ed accertati, tra le altre la statistica medica che ha pubblicato il Governo, dalla quale risulta che alcune delle provincie le più coltivate a riso sono ciò non ostante tra le più sane che vi siano nello Stato. Da questa statistica che io tengo sott'occhio raccolgo che nella Lomellina, per esempio, si ha nella leva militare un riformato per infermità fisica sopra ogni 54 individui iscritti. Così piccol numero di riformati per infermità non si osserva che in quattro altre provincie dello Stato; tutte le altre in questa prova di salute sono inferiori alla provincia di Lomellina, ed alcune in proporzione significantissima; ciò prova che fino ad un certo punto questa coltura può essere conciliabile colla salubrità pubblica.

Ma rinnovo quello che ho detto: credo che si sia provato colla relazione della Commissione che le leggi vecchie invece di diminuire il male lo aggravano.

STARA. Aggiungerò una sola parola a sostegno di quanto ha esposto l'onorevole relatore; ed è che ammettendo l'emendamento Colli verrebbe per conseguenza che, se prima dell'anno venturo non si presenta una nuova legge che regoli questa materia a cui fu forza di provvedere colla presente, a quell'epoca noi ci troveremo a fronte dei medesimi inconvenienti; ed allora sarà d'uopo che il Ministero presenti una legge nuova, od almeno un'altra legge provvisoria, perchè gli stessi motivi che esigono una legge adesso, l'esigeranno allora.

Io quindi credo conveniente che si osservi lo *status quo*, al quale ebbe sempre riguardo la Commissione nella sua proposta.

COLLI. È appunto onde provocare maggior sollecitudine nel Ministero per la presentazione della nuova legge desiderata, che avevo fatta la proposizione di conservare la redazione della legge tal quale ci era stata trasmessa dalla Camera dei deputati. Ove però facesse ostacolo la ragione proposta dall'onorevole senatore Stara, cioè a dire che si intendessero conservate in vigore le antiche leggi, mi limiterei a proporre che si dicesse: *queste concessioni non avranno effetto che per le seminazioni della corrente annata; sempre nell'intenzione di sollecitare la presentazione di una nuova legge, mentre che se non fosse possibile al Ministero di presentarla, e alle Camere di discuterla, facil cosa sarebbe l'anno venturo di proporre una nuova legge provvisoria.*

Intanto si provvederebbe così alla conservazione del più prezioso di tutti i beni, quello della salute pubblica.

MORIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris.

MORIS. Dirò due sole parole. Quantunque io approvi le ragioni addotte ora dal senatore Plezza, perchè si mantenga il secondo alinea dell'articolo della legge, dirò tuttavia che non divide interamente le opinioni di lui circa la salubrità.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti il nuovo emendamento Colli, colla modificazione dal medesimo proposta, secondo cui si contenterebbe della semplice spiegazione che questa legge non avrà effetto che per le seminagioni della corrente annata.

Non occorre di farlo appoggiare, poichè chi ha appoggiato il primo appoggia anche questo.

In conseguenza lo metto addirittura ai voti.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'emendamento del senatore Maestri, il quale consiste in queste parole: *la quale sarà proposta dal Ministero nella legislatura del 1851.*

Chi l'approva voglia rizzarsi.

(È rigettato.)

Pongo ora ai voti l'articolo intero della Commissione.

(L'articolo intero è approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Votanti 44

Voti favorevoli 36

Voti contrari 8

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5 3/4 pomeridiane.

TORNATA DEL 7 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALPIERI.

SOMMARIO. *Comunicazione relativa ad una petizione del medico Crivelli — Omaggio — Sunto di petizioni — Relazione e discussione del progetto di legge, portante alcuni nuovi ordinamenti per le Università di Cagliari e Sassari — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Osservazioni del senatore Moris — Proposta del ministro dell'istruzione pubblica — Approvazione degli altri articoli e dell'intera legge — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'istituzione nella regia Università di Torino di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica — Parlano nella discussione generale il ministro dell'istruzione pubblica e i senatori Di San Marzano, Di Collegno Lutgi, Gioia e Sclopis — Chiusura della discussione generale — Adozione degli articoli 1 e 2 emendati dalla Commissione, indi dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.)

PETIZIONI. — OMAGGI.

MARSTI, segretario, dà comunicazione di due dispacci, l'uno del ministro degli interni per informare il Senato che S. M., in seguito alla petizione del signor medico Giuseppe Crivelli, accordava a questi una elargizione di lire 400, riservandosi il Governo di destinarlo a qualche impiego di sua portata; l'altro del ministro dei lavori pubblici per offrire al Senato 100 copie di un articolo inserito nel numero 16 del *Journal des Chemins de fer* sugli studi della strada ferrata pel Moncenisio; indi legge il seguente sunto di petizioni:

336. Gli avvocati e causidici collegiali patrocinanti dinanzi al tribunale di prima cognizione di Susa chiedono che in quel tribunale sia fatto l'aumento di un giudice effettivo, e di un aggiunto.

337. Simonetti Gaspare chiede: 1° che una sua petizione, presentata a questa Camera nella passata Sessione, relativa ad un nuovo cerimoniale ecclesiastico, sia comunicata alla Commissione che sarà incaricata di formare il detto cerimo-

niale; 2° che il Senato consacri almeno due giorni della settimana alla relazione delle petizioni.

338. Arduino Pietro Giuseppe, capomastro calzolaio, a nome anche de' suoi colleghi d'arte, maestri, Luigi Bestoso, Luigi Dama, Giovanni Battista Bruna, Francesco Giordano, Lorenzo Podestà, Giuseppe Paccino, Luigi Salvago e Bernardo Zunini, tutti d'Albenga, componenti la società dei Santi Crispino e Crispiniano, fondata in quella città, chiedono che il Senato obblighi il Ministero dell'interno a seriamente occuparsi delle petizioni, ricorsi e memoriali trasmessigli in ordine alla reintegrazione dei diritti delle opere pie di Albenga, e in specie della suddetta società dei Santi Crispino e Crispiniano.

339. Tassistro Carlo, avvocato, chiede che siano definitivamente votate avanti la proroga del Parlamento tutte quelle proposte di legge che abbiano già uno o due stadi di percorrenza, e in specie quella sulle successioni.

340. Il Consiglio del villaggio di Martis (intendenza di Sassari) chiede che colla legge sul sistema stradale della Sardegna sia classificata tra le strade reali la linea che mena da Terranova a Tempio, Nulvi, Osilo, Sassari e Portotorres.

341. Il Consiglio delegato di Sedini (intendenza di Sassari) chiede lo stesso per la strada che va da Terranova a Tempio, Perfugas, Martis, Nulvi, Osilo e Sassari.

342. Il Consiglio comunale di Bulzi (intendenza di Sassari)

chiede lo stesso per la strada che da Terranuova va a Tempio, Nulvi e Sassari.

343. Il Consiglio del villaggio di Chiaramonti chiede lo stesso per la strada che da Terranova mena a Tempio, Anglona e Sassari.

344. Il Consiglio del comune di Lairru fa la stessa domanda contenuta nella petizione numero 342.

345. Sessantacinque tra il sindaco, i consiglieri delegati ed altri abitanti del comune di Nulvi domandano lo stesso per la strada di Gallura.

346. Bolla Carlo, di Mondovì, antico soldato francese e cavaliere della Legion d'onore, chiede che siano presi in considerazione i servizi da lui prestati nella suddetta qualità, e che almeno gli si restituisca la pensione dovutagli per la decorazione della Legion d'onore.

347. Ferroglio Carlo, milite della guardia nazionale, propone un emendamento all'articolo 233 del progetto di legge per la riorganizzazione della guardia suddetta.

348. Bardi Aniceto Gerolamo chiede che si ecciti il ministro dell'interno a migliorare al più presto la condizione degli impiegati d'intendenza, e massime degli scrivani.

349. Parik Enrico Gaspare chiede che vengano pubblicati nel foglio ufficiale i nomi degli impiegati provinciali per la verifica dei pesi e misure, insieme colla rispettiva loro classe e destinazione.

350. Fossaletto Bartolommeo, di Gavino, chiede che il Senato si adoperi a fare che i magistrati, prima di deferire il giuramento alle parti nelle cause così civili come criminali, le ammoniscano ben bene circa l'importanza di esso giuramento.

PRESIDENTE. Saranno rimandate alla Commissione incaricata dell'esame delle petizioni.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE ALCUNI ORDINAMENTI PER LE UNIVERSITÀ DI CAGLIARI E DI SASSARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sul progetto di legge presentato dal ministro dell'istruzione pubblica concernente alcuni nuovi ordinamenti per le Università di Cagliari e di Sassari.

Il relatore della Commissione ha la parola.

ORRANICO, relatore, dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 286.)

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione generale darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 285.)

È aperta la discussione generale. Non domandandosi la parola, rileggerò l'articolo 1° per farlo oggetto della discussione particolare.

« Art. 1. Sono istituite in ciascuna delle Università di Cagliari e di Sassari due nuove cattedre di diritto, sicchè il numero dei professori sarà recato da sei ad otto. »

(È adottato.)

« Art. 2. I professori di leggi delle due Università godranno dello stipendio a ciascuno di essi rispettivamente fissato nell'annessa tabella numero 1, oltre le propine. »

MONIS. Domando la parola.

Coll'articolo 2, per cui viene ad assegnarsi ai professori di leggi nelle due Università di Sardegna uno stipendio d'assai superiore a quello degli altri delle Università medesime, si

fa rivivere un principio che presso le Università del continente si è cercato di torre, ed in gran parte venne tolto, principio che, ove sia mantenuto, non può non essere sorgente di grave danno agli studi. Le scienze vogliono essere considerate come ugualmente importanti, e non può non essere sconsolante, anzi scoraggiante per professori non addetti alla facoltà legale il trovarsi, per ciò che spetta allo stipendio, in condizione troppo deteriorata da quella dei loro colleghi. I professori di legge in questi ultimi anni nominati nelle Università di Torino e di Genova vennero nello stipendio fisso equiparati agli altri. La differenza sta solo nell'assegnazione degli emolumenti per gli esami.

Io confido che col riordinamento degli altri studi il ministro proporrà ed il Parlamento approverà che gli altri professori delle Università di Sardegna sieno nel loro stipendio pareggiati a quelli della facoltà legale. Egli è in questo senso che voto per l'articolo 2 della proposta legge.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Io riconosco certamente equo, e non era lontano dalle mie viste che i professori delle altre facoltà universitarie siano pareggiati a quelli delle facoltà legali. Certamente io non faccio differenza fra scienza e scienza; io le considero egualmente importanti, egualmente faticoso e nobile l'ufficio di tutti i professori; ma per una parte ho dovuto considerare le condizioni finanziarie dello Stato e le condizioni economiche della Sardegna che non consentivano tutto ad un tratto di largheggiare per tutte le facoltà. Per altra parte ho dovuto ancora considerare i maggiori bisogni delle facoltà legali, perchè lo studio era mostruoso e assurdo; non era studio adattato ai tempi nostri, era studio dei tempi di Ulpiano o Papiniano.

Era però necessario, avendo la scienza del diritto fatto tanti progressi, era d'uopo, dico, di mettere gli studi della Sardegna in armonia coi tempi.

Che più? Ho già detto altra volta al Senato, ed oggi ripeto che furono estesi alla Sardegna fino dal 1848 i Codici civile, penale e di procedura, ma non havvi tuttora l'insegnamento analogo; si studiano tuttavia le Pandette coll'ordine del Digesto, gli antichi pregoni ed editti. Doveva io lasciare sussistere uno stato di cose così assurdo?

Signori, io in questo non ho mai considerato l'interesse speciale della Sardegna, ma ho considerato l'interesse di tutto lo Stato. Gli studi del diritto oggi sono necessari soprattutto per formare buoni amministratori e degni rappresentanti. Quando i deputati della Sardegna verranno al Parlamento, se saranno sprovvisti del corredo dei lumi, siccome i voti non si pesano, ma si numerano, il voto di ventiquattro deputati può far traboccare la bilancia ed inclinarla al peggior partito.

Del resto, nessuno meglio del cavaliere Moris, della cui opera ho tanto a lodarmi nel Consiglio superiore, può sapere come le nostre cure siano rivolte ad introdurre qualche miglioramento negli studi medici e chirurgici; questi miglioramenti saranno estesi alla Sardegna compatibilmente alle circostanze finanziarie; quando vi sarà introdotto un sistema di insegnamento più compiuto, allora sarà migliorata altresì la condizione di quei professori.

Debbo anche far riflettere al Senato che, sebbene i cultori di medicina e della chirurgia abbiano elevato tante querele, io ho creduto che a tutto rigore di giustizia oggi giorno si doveva migliorare la condizione dei professori di diritto. In effetto abbiamo in ambe le Università un professore d'istituzioni economiche ed altro d'istituzioni civili collo stipendio di lire 1000 caduno; ma nel nuovo sistema uno solo sarà il professore d'istituzioni civili e canoniche; essendo incaricato

del duplice insegnamento, resta lo stipendio di lire 1000 enormemente sproporzionato. Così del pari vi esiste un professore di diritto commerciale in quelle Università, ma questo, come accade nelle Università del continente, dovrà dare anche l'insegnamento dell'economia civile e politica; duplicata la fatica, non consente la giustizia che sussista l'antico misero suo soldo.

Quando potrà introdursi un sistema compiuto d'insegnamento nella medicina e nella chirurgia, sarà altresì migliorata la condizione dei rispettivi professori, ma finché ciò non avvenga, non hanno a dolersi, perchè non si fa torto ad alcuno.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda ulteriormente la parola, io pongo ai voti l'articolo 2.

(È adottato.)

(Sono approvati senza osservazioni i rimanenti articoli non che le due tabelle.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 285-286.)

Ora resta a dare il voto complessivo sulla legge per iscrutinio segreto, perciò si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	81
Voti favorevoli	43
Voti contrari	8

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE NELL'UNIVERSITÀ DI TORINO DI UNA CATTEDRA DI INSEGNAMENTO SPECIALE DELLA SCIENZA CONSOLARE E DIPLOMATICA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la relazione sul progetto di legge relativo all'istituzione nella regia Università di Torino di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare diplomatica.

Il relatore della Commissione, signor conte Sclopis, ha la parola.

SCLOPIS, relatore, dà lettura della relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 535.)

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge qual venne dal Ministero presentato al Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 535.)

La parola è al ministro dell'istruzione pubblica.

MAMELI, ministro dell'istruzione pubblica. Non è per oppormi agli emendamenti proposti dalla Commissione, ai quali di buon grado consento, ma solo per dare qualche brevissima spiegazione intorno alla qualificazione che ho dato di *scienza consolare e diplomatica* che prendo la parola in quest'istante.

Io non ho creduto che la scienza diplomatica e consolare sia una scienza speciale; ho dato la qualità di scienza, perchè contiene anche i suoi principii tratti dal diritto pubblico e dal diritto internazionale, e vi ha non poca difficoltà nell'applicazione di questi principii.

Per convincersi che anche ai corsi e studii diplomatici e consolari ben si addice la qualificazione di scienza, basta il considerare che hanno fondamento nella storia che è scienza ed arte al tempo stesso, e nel diritto pubblico e delle genti.

Abbiamo l'esempio d'altre scienze che hanno la parte scientifica e tecnologica.

L'agricoltura, per esempio, ha il suo rapporto scientifico,

ha il suo rapporto tecnologico a quella di pubblica economia; non occorre più per persuaderci che quando si tratta di un insegnamento che ha fondamento nella storia e ne' principii di diritto pubblico ed internazionale, esso è scienza ed arte al tempo stesso, secondo i diversi rapporti nei quali viene considerato.

DI SAN MARZANO. Come membro della vostra Commissione, e come quello che non ho potuto conformarmi interamente al parere de' miei colleghi circa l'istituzione della nuova cattedra, mi credo in dovere di dare al Senato alcune spiegazioni su questo mio qualunque siasi differente modo di opinare.

Osserverò primieramente che la legge, tal quale ci venne presentata dal primo ministro dell'istruzione pubblica, aveva per principal scopo l'istituzione d'una nuova cattedra nella regia Università di Torino a favore degli aspiranti alla carriera diplomatica, accessoriamente poi anche destinata a maggiore estensione del corso completo di diritto.

Ora qui, secondo il progetto presentatomi dalla Commissione, ed in seguito alle spiegazioni favoriteci dal signor ministro, si tratterebbe invece dell'erezione d'una nuova cattedra della facoltà di legge, la quale in modo accessorio potrebbe poi anche esser utile agli aspiranti alla carriera diplomatica.

Riguardo al primo progetto, dirò schiettamente (e tale era pur stato l'unanime parere dell'uffizio che avevo l'onore di rappresentare nella Commissione) che se non consideravo la cosa come assolutamente inutile, certo la credeva non necessaria, ed in conseguenza da non doversi ammettere.

Ove poi la nuova cattedra ci sia presentata sotto un altro aspetto e come una divisione della già esistente cattedra di diritto internazionale, non oserò asserire che la credo assolutamente non profittevole, non utile, ma certo ch'essa non può esser d'una urgente necessità; io osserverò a tal riguardo che in epoca da noi poco lontana la facoltà di legge era composta di 5 cattedre, ora già ne conta 14 ed è la 15^{ma} che vi si propone d'istituire. Può darsi ch'essa sia necessaria, ma trattandosi d'un nuovo aggravio nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica, mi parrebbe più naturale di rimandarne l'erezione allorquando si tratterà del bilancio del 1851, ovvero a quell'epoca prossima in cui, secondo abbiamo inteso dal signor ministro, sarà questione d'una nuova formazione del corso di legge e d'un nuovo coordinamento delle sue cattedre.

DI COLLENO LUIGI. Io concorro colla Commissione nel pensiero che la fa divergere dal senso della proposizione del Ministero; nella presente nostra condizione finanziaria mi ripugnano assai tutti i progetti coi quali si impongono nuovi pesi progressivi all'erario, e questi vorrei non veder accolti da voi senza una ben dimostrata ed incalzante necessità; simile necessità io non sapea vederla nell'erezione d'una cattedra per l'avviamento della gioventù nella carriera diplomatica. Non era tuttavia questo il principale motivo che mi indusse a rendermi opponente al progetto di legge che in oggi si discute. Mi movea più di tutto la base erronea, a parer mio, su cui volea fondarsi la preparazione alla carriera diplomatica, quasi che l'idoneità a percorrerla si acquistasse da chicchessia, mercè il corso degli studii legali estesi anche alla materia consolare e diplomatica.

Molto opportunamente osservava la vostra Commissione, che la riputazione a cui salì la diplomazia della Real Casa di Savoia era dovuta a tutt'altro che a regole di carriera cui fossero astretti gli aspiranti, e questa osservazione è il corollario di quanto essa avea detto precedentemente esser la di-

plomazia un esercizio di accorgimenti, di giudizi e di previsioni. Ma io vado più oltre, e se non m'inganno grandemente (contro quale ipotesi mi dà qualche fiducia la passata mia carriera), la trattazione de' negozi diplomatici è quella che meno si confà coll'apposito preventivo tirocinio di un compiuto corso legale.

La scienza legale è cardine e tutela dell'ordine sociale; essa prepara gli uomini destinati ad amministrare la giustizia, sublime ufficio delegato da Dio ai re, dai re ai magistrati. Questa scienza è necessaria a sapersi da quanti hanno ad esercitare nello Stato tanto nel ramo giudiziario, quanto nell'amministrativo. Ma la persona che ha passata la gioventù nel trattare materie legali s'è assuefatta ad appoggiarsi sempre all'autorità di un supremo Codice che vien in aiuto del suo criterio. Quando per l'opposto esso avesse a trattare col plenipotenziario di potenza straniera, sovente più forte, non ha l'appoggio come nell'interno d'un tribunale superiore ad entrambi. Si aggiunga che il giureconsulto, per la familiarità che acquista coi precetti inflessibili della legge, difficilmente si spoglia di una severità di sentenziare, di un parlar autorevole che mal riesce sul terreno della diplomazia. In esso infatti l'arte consiste nelle maniere concilianti, nello studio del carattere dei negozianti e nella destrezza per guadagnarli alle proprie convinzioni; dal che deriva sovente che i più dotti vengono meno in que' negoziati dei quali riesce più facile il successo a chi va fornito di modi amichevoli e franchi.

Io già vi esposi come mi accordassi colla Commissione nel render omaggio alla ben meritata riputazione della nostra diplomazia; non posso tuttavia difendermi dall'apporvi un'eccezione.

Fin dalla più verde mia gioventù io sentiva imputarsi dai Romani al carattere del Piemontese una taccia di scaltrezza e di simulazione; l'età mia presente ben vi dimostra che quell'imputazione aveva la sua origine in altro secolo; e se teniamo conto delle persone che avean trattati nel secolo XVIII i nostri affari diplomatici con quella Corte, vi sarà agevole riconoscer l'origine di un'accusa che tutti noi sosteniamo certamente non meritata alla nazione franca e leale. Quei nostri rappresentanti mal si spogliavano delle forme acquistate nella carriera legale, nè per velarle sapean trovar altro ripiego fuorchè nel raggio e nella doppiezza.

Prendiamo invece i veri nostri diplomatici formati in tutt'altra carriera; senza uscire dagli esempi che ci fornisce la storia meno rimota del nostro Gabiuello, non v'ha chi voglia contendere un posto eminente nel maneggio degli affari di questa natura a quei due personaggi che primi ne ressero il dicastero dopo il 1814, ed a quel loro immediato successore, che ci onoriamo di annoverare presentemente fra i nostri colleghi nel Senato. Essi tre passarono dalla milizia alla diplomazia; tutti e tre avevan recato dalla carriera delle armi il senno, l'elevatezza di pensieri; la vastità di concetti, la completezza e scioltezza di modi e di tratto, doti queste senza le quali tutta la scienza acquistata sui libri non vale a condurre a termini verun negoziato tra Corte e Corte. Il sommo diplomatico della repubblica francese, poi dell'impero, la cui politica previdenza giunse ad ingelosire quel principe medesimo che il consultava, aveva impiegato in tutt'altro che negli studii teoretici del diritto internazionale la burrascosa sua gioventù.

Non posso tacere di altro uso che recherebbe agli interessi diplomatici dello Stato l'introduzione di un preventivo immaturo tirocinio nell'Università; voglio accennare al largo campo che aprirebbe all'ambizione di giovani non capaci di rettamente giudicare della propria idoneità per quel-

l'ardua carriera; quale ambizione, se soddisfatta comprometterebbe coll'andar del tempo il bene della nazione; se delusa ne comprometterebbe forse la tranquillità. Per i sommi uffici di Governo, e tra questi è certo la rappresentanza regia all'estero, le persone non si vengono preparando dalla prima gioventù con affidamento di futuro collocamento; l'uomo di Stato vuole esser preso già formato dov'è.

Ci si obbietta che la scienza diplomatica, anche ristretta alla sola teoria, non lascerà di giovare per la pubblica discussione dei nazionali interessi nel Parlamento. Io non lo credo, ed anzi che giovamento io ne temerei danno, perchè nella soluzione di problemi di siffatta natura troppe sono le incognite di cui non può tener conto il teorico, sulla disposizione della parte con cui si tratta, dell'appoggio sperabile da potenze amiche, di molte future contingenze, delle quali in pratica conviene tener conto. Ed io sono certo di aver consenziente in questo il signor ministro degli affari esteri, il quale non debbe augurarsi di avere a combattere avversari armati delle sole dottrine generali, digiuni d'ogni pratica applicazione. Si lasci adunque al Governo, come per lo passato, la scelta delle persone nelle quali scorge od ha motivo di sperare il concorso delle doti richieste per la carriera in discorso, purchè l'ammissione loro non tolga il mezzo di collocar nei posti diplomatici quegli altri che meglio vi si scorgeranno appropriati.

Tolta così la necessità dell'erezione di nuova cattedra apposita nella Università di Torino, io concorro colla Commissione nella maggior convenienza di render più compiuto l'insegnamento al quale essa accenna nelle proposte modificazioni.

MARANELLA, ministro dell'istruzione pubblica. Dall'esposto che precedeva il progetto del Ministero chiaramente si rileva quale sia stato l'intendimento del medesimo.

Io ho accennato all'eccitamento fattomi dal Ministero degli affari esteri ed al regolamento da cui fu preceduto, come ad una causa impulsiva, ed un'opportunità di cui profittai per attuare un divisamento che avevo concepito fin dal momento in cui posi mano agli affari. Ciò viene spiegato abbastanza dagli ultimi periodi dello stesso ragionamento, nei quali ho spiegato che questi studii potevano essere utili ai magistrati, agli avvocati ed a tutti quelli che dovevano presiedere ai negozi dello Stato sedendo nel Parlamento. Le scienze stesse che sono indicate nel progetto di legge dimostrano evidentemente la necessità senza che vi sia bisogno di molti argomenti. L'insegnamento svolgerà e coordinerà gli elementi del diritto delle genti moderne, e del diritto marittimo nei suoi rapporti col diritto pubblico, la storia dei trattati ed altri rami analoghi.

Queste cognizioni sono utili e necessarie in qualunque forma di Governo a tutti quasi gli ordini di cittadini, massimamente però in un sistema di libero reggimento, in cui tutti i cittadini possono essere chiamati alla direzione dei pubblici affari. Senza conoscere poi la storia dei trattati, è impossibile acquistare una giusta idea del diritto che regola i rapporti fra nazione e nazione. Siffatte cognizioni, anzichè inutili, io le reputo eziandio necessarie ai magistrati ed agli avvocati.

È strano il sentire spesso uomini dottissimi in altri rami dell'umano sapere, affatto ignari delle idee più comuni in dritto pubblico, che pur dovrebbero conoscere per ragione della loro sociale posizione. Avvi chi non sa cosa voglia dire mare territoriale, anzichè poter spiegare gli effetti legali che derivano da questa idea; che s'intenda per diritto di visita, per contrabbando di guerra, per delegazione del diritto di

guerra, e così di tante altre cose necessarie a sapersi da un uomo di Stato, e l'ignoranza delle quali può spesso trarre un paese alla rovina, od a danni gravissimi ed irreparabili.

Nello stato dell'insegnamento del diritto per l'Università di Torino, si ha pure la prova evidente della insufficienza d'un solo professore per involgere anche i semplici rudimenti del diritto pubblico, internazionale e costituzionale. I corsi sono alternamente fissati; eppure non può neanche con tale mezzo scorrere neppure di volo il vasto campo che gli è assegnato.

Si è detto che non sarebbe opportuno che la carriera diplomatica si aprisse troppo agli avvocati che contraggono per ragione del loro ufficio certe abitudini perniciose nella trattazione dei pubblici affari; e molto meno essere conveniente che colla istituzione proposta di nuovi corsi completivi la stessa carriera si renda ad essi esclusiva.

Signori, questi corsi saranno aperti a tutte le classi di persone, non esclusi gli avvocati, sebbene io pensi che gli avvocati sono le persone più abili alla trattazione degli affari privati e pubblici. Può talvolta un avvocato abusare dei suoi lumi e del suo ingegno, e guastare gli affari coi sofismi e coi cavilli; ma l'abuso niente decide, sta negli uomini, non nelle cose; essi possono di tutto abusare. Se valesse questa argomentazione, converrebbe dare bando alle più utili e vitali istituzioni, e proscrivere tutte le scienze delle quali, e massime della filosofia, pur troppo si è finora abusato e si abuserà anche nell'avvenire.

GIOLA. Io credo, o signori, che alla nuova nostra condizione sociale non possa darsi studio o più opportuno, o più necessario di quello che versa sui grandi rapporti che hanno le nazioni tra loro e sui diritti e sui doveri e sugli interessi che legano le une verso le altre. Ignorare queste cose non solo è vergogna, ma in più d'un caso può volgersi in danno e danno gravissimo. Abbiamo veduto nelle passate vicende come abbiano immensamente nociuto or l'ignoranza artigianale e ora quella scienza mezzana e incompleta che è peggiore dell'ignoranza. Quanti errori, quanti deliri di meno, se la nostra generazione colta all'improvviso avesse saputo in tempo debito apprezzare al loro giusto valore le condizioni de' diversi popoli, e le necessità risultanti dalla varia loro maniera d'essere, dai loro usi e governi, dagli antecedenti storici che sempre, inavvertiti e invisibili, dominano anche al presente! Questa ignoranza fu scusabile nei primi tempi, ma non potrebbe perdonarsi se non si facesse opera efficace onde rimuoverla in avvenire.

Nell'Università di Torino, la prima e la più importante del regno, evvi una sola cattedra, la quale si intitola di *diritto pubblico costituzionale internazionale*, e credo anche *delle genti*. Ciò si domanda raccogliere voci e non altro. L'effetto è impossibile che risponda.

Il solo diritto costituzionale, svoltò teoricamente, occupa da sé (e non gli basta forse) un terzo del corso biennale. Che rimane adunque pel gius pubblico e pel gius internazionale, il quale si stende a sì vasti confini, abbraccia terre e mari, si mostra nelle guerre, detta le paci, indirizza e governa la diplomazia porrendo a quest'arte sottile il corredo e i fondamentali della scienza? Certo non rimane nulla!

Or, chi potrebbe comportare che questa parte sì importante dello scibile umano non avesse nell'Università una voce almeno che la rivelasse per sommi capi alla gioventù studiosa? Provvedere a questa mancanza non solo è opera degna e utile, ma è consiglio necessario. È di una necessità ai miei occhi sì urgente, che mi parrebbe assurdo disputare al confronto della lieve spesa che possa indi farsi necessaria.

Si è detto che la diplomazia ha sue regole speciali che si

imparano nell'uso degli affari e nello studio delle storie... A buon conto, o signori, io non intendo che la nuova cattedra serva unicamente e nemmeno principalmente alla carriera diplomatica. Altri fini più larghi io le propongo: onde fu quel sopprimere nel progetto le parole che vi si leggevano di *scienza consolare e diplomatica*. Ma si ritenga ad ogni modo che, date circostanze uguali, un diplomatico che si sia educato a questi alti studi di legislazione universale e sociale, varrà infinitamente più che non fossero per valere altri o ignari o digiuni di queste discipline.

Il secolo si compiace ora, non so come, di scienze di gran suono e di gran nome, scienze nebulose tirate a grande altezza, distese nel vano, le quali, non che aiutare l'umano intelletto, sono state a mio vedere cagione non ultima di tante dolorose aberrazioni. Questo, che or si propone, è insegnamento pieno di utilità reale e fecondo di applicazioni quotidiane. Perciò la vostra Commissione non ha esitato a comandare e raccomandare il ministeriale progetto, e io voterò per la sua accettazione.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

SCLOPIS, relatore. Io non sorgo, o signori, per difendere le conclusioni della Commissione, perchè le obiezioni che le furono mosse incontro non mi paiono essere state fatte con tanta insistenza che sia necessario ora riprenderle in esame.

Io non prendo la parola fuorchè per determinare, secondo che mi pare, più esattamente il concetto che la Commissione ha avuto in mente, vale a dire che questi studi non fossero esclusivi per la diplomazia, ma che tuttavia potessero servire egregiamente all'istruzione diplomatica. E qui mi sia permesso, o signori, il sottoporvi alcune considerazioni che mi furono ispirate dall'opinione di uno dei nostri onorevoli colleghi, il quale mi pare, anzichè severo, troppo esclusivo. Io rivendicherò, per la coscienza che tengo di questi fatti, e per il rispetto della mia antica carriera, l'onore che è dovuto alla magistratura piemontese quando fece prova di sé nella carriera della diplomazia. Io credo che i Piemontesi, appunto quando si alzarono a tanto grado di altezza nei negoziati di Stato, dimostrarono che avevano anche molto ben appreso quell'arte degli studi giuridici.

Basta a noi ricordare tre nomi, contro cui non sorgerà sicuramente dubbiezza veruna; parlo del presidente Bellezza, il cui nome suonò famoso nel Congresso di Münster, parlo del gran cancelliere De Gubernatis che molto avvedutamente si comportò nelle nostre vertenze con Roma, e che lasciò scritti di grande importanza, a cui bramerei che oggidi si avesse più di spesso ricorso. Citerò in ultimo un nome caro e venerato fra noi, un nome il quale solo basta per dimostrare di quanto splendore si circondi la sapienza civile, la dottrina giuridica, o il coraggio civile; è il nome del cavaliere Priocca; tutti questi tre diplomatici bastano sicuramente per liberare da ogni sospetto di asprezza l'istruzione diplomatica quando abbia attinto ai fonti della giurisprudenza nella sua più larga estensione. Io dunque desidero, e desidero vivamente che i nostri giovani diplomatici forniscano il loro corso di dottrine legali, che poscia spazino nelle dottrine della diplomazia, e che quindi si avviino in quella carriera svariata dove l'esperienza è la miglior maestra, dove la sagacità naturale è forse la miglior consigliera.

Con queste ultime parole io chiudo la discussione, che mi pare non esiga ulteriore dibattimento.

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se si crede abbastanza illuminato sulla questione, sulla quale verte ora la discussione.

Non domandandosi la parola, metto ai voti la chiusura.
(Il Senato assente alla chiusura.)

Darò lettura del primo articolo del progetto presentato dal ministro, onde ei possa quindi far capo alla discussione particolare; esso è così concepito:

« È istituita nella regia Università di Torino una cattedra d'insegnamento speciale della *scienza consolare e diplomatica*. »

MINISTRO, ministro dell'istruzione pubblica. Io ho consentito all'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Io stava appunto per accennare che la Commissione aveva proposto un emendamento, il quale d'altra parte non turbando l'economia del progetto, può essere votato separatamente, e senza altra discussione preventiva.

(Legge l'articolo emendato dalla Commissione). (V. sopra)

È aperta la discussione sopra l'articolo 1° del progetto ministeriale.

Non essendovi osservazione, io metterò ai voti l'emendamento della Commissione.

(L'emendamento è adottato e diventa perciò l'articolo primo della legge.)

« Art. 2 (del Ministero). Questo insegnamento coordinerà ai principi del diritto delle genti moderno d'Europa la speciale esposizione del diritto marittimo nei suoi rapporti col diritto pubblico della storia dei trattati e specialmente di quelli riguardanti l'Italia e la monarchia di Savoia in particolare, degli usi e dello stile diplomatico e delle attribuzioni consolari. »

La Commissione invece proporrebbe che quest'istesso articolo rimanesse espresso nei termini seguenti. (Vedi sopra)

Non domandandosi la parola su quest'articolo, lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 3. Il corso sarà diviso in due anni, farà parte del corso completo e si darà da un solo professore nominato dal re nelle consuete forme. »

(È adottato.)

« Art. 4. Allo stesso professore è assegnato lo stipendio di lire nuove due mila. »

(È adottato.)

« Art. 5. Le condizioni d'ammissione ai corsi, il programma delle materie d'insegnamento, il numero e la forma degli esami e le propine del professore saranno determinati da apposito regolamento. »

(È adottato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittino segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	33
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

L'adunanza è sciolta alle ore 4 1/4 pomeridiane.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. Omaggio — Congedi — Sunto di petizioni — Presentazione di un progetto di legge per l'abolizione del fedecomessi, maggioraschi e primogeniture — Il Senato determina il giorno di giovedì per l'interpellanza al guardasigilli del senatore Luigi di Collegno concernente la condizione del clero a fronte della legge 9 aprile 1850 — Relazione e discussione sul progetto di legge portante aumento di personale in alcuni tribunali dello Stato — Osservazioni del senatore Stara — Adozione della legge — Relazione sul progetto di legge per l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari.

L'adunanza è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale dell'ultima tornata è approvato.)

OMAGGIO — CONGEDI — SUNTO DI PETIZIONI.

(L'avvocato Boldrini invia al Senato i primi numeri del suo giornale *Il Cittadino*.)

(Viene accordato un congedo ai senatori Di Bagnolo e Picolet.)

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

351. Centotrentotto abitanti di Novara chiedono che il

progetto di legge per le indennità di guerra sia emendato per modo che tutti i danni cagionati in detta città dal saccheggio del 23 marzo 1849 vengano riparati secondo la fattane liquidazione.

352. Marocchetta Ludovico presenta alcune osservazioni relative ad altra sua petizione segnata col numero 23.

353. Buontempo Luigi, sacerdote della diocesi d'Ivrea, chiede che il Senato induca il Ministero a far osservare le leggi, invitando chi di ragione a procedere contro i deputati duellanti.

CIBRARIO. Rispetto alla prima petizione degli abitanti di Novara mi pare che il Senato dovrebbe comunicarla alla

Commissione la quale, non avendo ancora fatta la relazione, potrebbe tenerne conto, sembrandomi essa cosa di molta importanza.

MAESTRI. Quella petizione è già stata comunicata alla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque non c'è deliberazione a prendere.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FEDECOMMESSI, MAGGIORAZIONI, PRIMOGENITURE, COMMENDE, ECC.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il succitato progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 686.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito per la consueta disamina.

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra questa legge?

DI COLLEGGNO LUIGI. Per fare un'interpellanza al signor ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Non essendo all'ordine del giorno, consullerò il Senato se vuole accordargliela ora.

DI COLLEGGNO LUIGI. (*Interrompendo*) Orvero per domandare il giorno in cui potrei farla.

PRESIDENTE. Bisogna sapere di che cosa si tratti.

DI COLLEGGNO LUIGI. L'interpellanza sarebbe sulla condizione in cui si trova il clero verso lo Stato in dipendenza della legge del 9 aprile.

Quando il Senato credesse assegnarne il giorno, io la diffirirò; quando invece opinasse di sentirne oggi lo sviluppo, io sono in pronto.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io sarò pronto a rispondere per la parte che possa concernere il Ministero degli affari ecclesiastici, ma credomi in debito d'invitare anche quello fra i miei colleghi che potrà essere interessato all'oggetto di quest'interpellanza acciò possa preparare anch'egli le occorrenti risposte per il giorno che il Senato stimasse di stabilire.

PRESIDENTE. Domanderò al senatore proponente se crederebbe di proporre un giorno.

DI COLLEGGNO LUIGI. Qualunque giorno sia, e quando il Senato lo dichiara.

DELLA TORRE. Pare che il ministro debba concertarsi coi suoi colleghi, e per conseguenza il fissarlo toccherebbe a lui.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Io sono agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Parla per i suoi colleghi? Crede che essi siano preparati?

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Quando il Ministero avrà udito le interpellanze, o sarà in grado di rispondere subito e risponderà; ovvero, conoscendo precisamente l'oggetto dell'interpellanza, saranno necessari schiarimenti, domanderà tempo per procurarseli. Per questo mi pare che si potrebbe intanto fissare il giorno per le interpellanze, salvo poi al Ministero di rispondervi subito o no.

Alcune voci. Mercoledì o giovedì.

PRESIDENTE. Consulterò il Senato se intenda che le interpellanze abbiano luogo giovedì di questa settimana.

(Il Senato delibera che avranno luogo giovedì.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DI PERSONALE IN ALCUNI TRIBUNALI DI PRIMA COGNIZIONE.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge per l'aumento del personale in alcuni tribunali.

Il relatore senatore Demargherita ha la parola.

DEMARGHERITA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 269.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero testo della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 268.)

È aperta la discussione generale su questo progetto.

Non chiedendosi la parola sul progetto in generale, è forse inutile rileggere immediatamente gli articoli. Resta perciò aperta la discussione sull'articolo primo.

STARA. Tribunale per tribunale?

PRESIDENTE. Bisogna vedere se il Senato vuole la divisione.

STARA. Altrimenti chiederei la parola per fare alcune osservazioni su ciò che riguarda i tribunali di Genova e di Sarzana. Ma questi tribunali si trovano nominati negli ultimi paragrafi dell'articolo; e non so se alcuno vorrà domandare la parola a riguardo degli altri tribunali che li precedono.

PRESIDENTE. Allora io metterò ai voti l'articolo paragrafo per paragrafo.

Il primo è relativo all'aggiunta di un giudice effettivo collo stipendio di lire 2000 pel tribunale di terza classe di Annecy. Il paragrafo è così concepito:

Nel tribunale di terza classe d'Annecy.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di L. 2000 2000
(È adottato.)

Nel tribunale di quarta classe di Bonneville.

« Di due giudici effettivi con lo stipendio
cadauno di » 1700
« Di un sostituto avvocato fiscale di . . » 1200 4600
(È adottato.)

Nel tribunale di quarta classe di San Giuliano.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 1700 1700
(È adottato.)

Nel tribunale di terza classe d'Asti.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 2000
« Di un sostituto avvocato fiscale di . . » 1300 3300
(È adottato.)

Nel tribunale di quarta classe d'Aosta.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 1700 1700
(È adottato.)

Nel tribunale di terza classe d'Ivrea.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 2000 2000
(È adottato.)

Nel tribunale di terza classe di Mondovì.

- « Di un giudice effettivo collo stipendio di L. 2000
 - « Di un sostituito avvocato fiscale di . . » 1300 3300
- (È adottato.)

Nel tribunale di seconda classe di Nizza.

- « Di un giudice effettivo collo stipendio di » 2200 2200
- (È adottato.)

Nel tribunale di seconda classe d'Oneglia.

- « Di un giudice effettivo collo stipendio di » 1700 1700
- (È adottato.)

Nel tribunale di prima classe di Genova.

- « Di un giudice effettivo collo stipendio di » 2400
 - « Di un sostituito avvocato fiscale di . . » 1400 3800
- (È adottato.)

La parola è al senatore Stara.

STARA. Nel prendere la parola su questa parte del progetto di legge che viene in discussione, non è mio intendimento, o signori, di chiamare la vostra attenzione, e molto meno d'intrattenervi sui meriti di esso, sulla convenienza e sull'opportunità della pronta adozione del medesimo, poichè la necessità e l'urgenza di un simile provvedimento pare a me che già sia stata bastantemente dimostrata e chiarita e dall'illustre ministro che ne fece la proposta e dall'egregio nostro relatore che ne venne discorrendo e sviluppando i motivi ed i fondamenti nell'elaborato suo rapporto.

Mio desiderio, o signori, è sol quello di sdebitarmi di quella parte del proprio ufficio che più particolarmente mi riguarda nella presente discussione, facendovi conoscere il vero stato delle cose e degli affari per quanto mi appartiene.

Un doppio obbligo mi corre, o signori, di fornirvi i ragguagli, e di darvi gli schiarimenti che mi appresto a rassegnarvi, e per la qualità mia di capo della ligure magistratura, e per trattarsi nel progetto di legge che discutiamo di due tribunali che dipendono dal magistrato in cui ho l'onore di sedere.

Ma nel fornirvi i ragguagli, e nel darvi gli schiarimenti riguardanti allo stato delle cose e degli affari di quel ducato, voi mi dispenserete, o signori, dal parlarvi del magistrato al quale ho l'onore di appartenere, poichè voi sentirete di leggieri con me che ogni e qualunque parola che io venissi al cospetto vostro profferendo sul conto del medesimo, male suonerebbe sul mio labbro.

Mi limiterò quindi a farvi presente che allorquando io lasciai la magnifica e superba capitale della Liguria per venire ad occupare il mio stallo in questo augusto Consesso, di affari civili presso a quel magistrato non vi erano che due sole cause iscritte a ruolo; e quanto ai criminali n'era sì scarso il numero, che appena se n'era potuto riempire la prima giuridica di quel mese.

Nè dal giorno della mia partenza in poi si può dire che sia punto variato questo lodevole e soddisfacente stato delle cose e degli affari di quel magistrato, poichè anzi mi risulta dai consueti e giornalieri rapporti che ricevo, che continua pur sempre ad essere lo stesso, mercè l'opera egregia, lo zelo indefesso, e l'adoprar costante così dell'illustre presidente, che durante la mia assenza supplisce alle mie veci, come di tutti i membri di quel magistrato, che vanno a gara nell'esatto adempimento dei loro doveri.

Ma lasciando di parlare del magistrato d'appello, e volgendo

il discorso ai tribunali di prima cognizione di quel ducato, sono lieto, o signori, di potervi affermare e assicurare che non sono meno soddisfacenti i risultamenti che se ne ottengono e se ne sperimentano, tanto che si può dire che tutti, qual più, qual meno, si trovano perfettamente al corrente nella spedizione degli affari sì civili che correzionali, non eccettuati i tribunali di Genova e di Sarzana, per cui si propone un aumento di personale.

Nè con ciò crediate, o signori, che sia venuto meno il bisogno del progettato aumento.

Mentre per parlarvi del tribunale di Genova, vi dirò che dove mancassero tutte le altre ragioni, questa sola basterebbe a dimostrare non che la convenienza, la necessità del propostovi aumento, che mentre per l'addietro il solo giudice istruttore aveva ognor bastato alla pronta spedizione di tutti gli affari di quell'ufficio, da qualche tempo a questa parte gli si devono invece aggiungere in sussidio due altri giudici di quello stesso tribunale, dimodochè invece di un solo sono ora tre i giudici che si occupano dell'istruzione dei processi, per essere questi nel corso dei due ultimi anni a dismisura cresciuti.

E siccome non potrebbe il tribunale regolarmente progredire, ed attendere alle ordinarie e consuete sue occupazioni senza l'opera dei due giudici che sono stati da qualche tempo aggiunti all'ufficio d'istruzione, così si trovano questi nella necessità di prestare un doppio oneroso servizio loro nella istruzione dei processi, ed ora nella spedizione delle cause civili, al quale però non sarebbe nè giusto, nè conveniente che fossero più a lungo obbligati a sopperire.

Poichè voi ben comprenderete, o signori, che un simile stato di cose non potrebbe più a lungo durare senz'chè o l'uno o l'altro dei due egualmente rilevanti servizi ne venisse col tempo a soffrire.

E se sinora non si è questo pregiudizio sperimentato, piacemi, o signori, di qui pagare un giusto tributo di lode al capo di quel tribunale, ed a tutti i membri che lo compongono, affermando e mantenendo che allo zelo ed all'operosità del primo, ed all'efficace e costante concorso dei secondi si deve riferire se si ottennero sin qui sì appaganti e lodevoli risultamenti.

Nè diversamente procedono, o signori, le cose a riguardo di quell'ufficio fiscale.

Poichè, sebbene al Governo del medesimo sieda un egregio capo, la cui diligenza, attività e zelo nulla lasciano a desiderare, e sebbene si trovi nel suo lodevole scopo efficacemente secondato dall'opera indefessa che gli vanno prestando i di lui sostituti, nondimeno tale e tanta è l'affluenza e la mole degli affari che gravano quell'ufficio, che senza il progettato aumento non potrebbe bastare alla pronta e regolare condizione dei medesimi, ed a tutte le esigenze di quel faticoso servizio.

Quindi io non esito ad affermare che l'aumento di un sostituto è non solo conveniente ed opportuno, ma urgente e necessario, tantochè la mancanza ed il ritardo del progettato provvedimento potrebbe riuscire di grave nocimento alla retta e pronta amministrazione della giustizia.

Resta ora ch'io soggiunga alcune poche e brevi osservazioni riguardo al tribunale di Sarzana.

Chiunque conosca quell'interessante provincia converrà meco, o signori, che la medesima e per la sua situazione in sui confini dello Stato e per la sua estensione meritava e merita di avere un tribunale di terza e non di sola quarta classe. Dopo il tribunale di Genova e di Chiavari quello di Sarzana è fuor di dubbio il più importante di tutto il ducato. La mole

poi degli affari che vi affluiscono è tale e tanta che necessità in sullo scorcio dell'anno 1849 straordinari provvedimenti per poter dare ai medesimi il dovuto indirizzo.

E se tutti ora si trovano al corrente, piaciemi, o signori, di qui pubblicamente attestare che oltre ai provvedimenti straordinari che si fecero, e che da qualche tempo già si fecero cessare, deve ciò in gran parte riferirsi agli sforzi straordinari, ed al raddoppiato zelo del presidente, e di tutti i membri di quel tribunale che adoprareno in modo da meritarsi la soddisfazione e gli elogi dei loro capi e del Governo.

Ma intanto rimane, o signori, all'evidenza provato che senza un aumento del personale non è possibile che quel tribunale continui a tenersi al corrente, e a dare ai molti e sempre riproducentisi affari quel celere e regolare indirizzo che è pure richiesto ad una buona amministrazione della giustizia.

Con quanto ho avuto l'onore di esporvi, o signori, riguardo ai due tribunali di Genova e di Sarzana, parmi di avere forniti tutti quei ragguagli e schiarimenti che potevano essere necessari ad illuminare la vostra coscienza, e a determinarvi senza altro a dare il vostro voto favorevole a questa parte del progetto che si riferisce ai due tribunali anzidetti. Il che adoprando, voi renderete, o signori, un sommo beneficio alla pronta e retta amministrazione della giustizia, colla quale sta sì intimamente collegato il bene dello Stato, il mantenimento del buon ordine, la quiete, la sicurezza e la tranquillità sì pubblica che privata di tutti i cittadini.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta proposta dal preopinante, io metterò ai voti il proposto paragrafo.

(È adottato.)

Nel tribunale di quarta classe di Sarzana.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di L. 1700
 « Di un giudice aggiunto di » 600 2300
 (È adottato.)

Nel tribunale di quarta classe di Biella.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 1700 1700
 (È adottato.)

Nel tribunale di terza classe di Casale.

« Di un giudice effettivo collo stipendio di » 2000 2000
 (È approvato.)

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di autorizzare provvisoriamente la divisione in due sezioni di quelli fra i tribunali di terza e quarta classe sovraccennati, che avendo un personale sufficiente si crederà più opportuno di così dividere. »

(È approvato.)

Si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	45
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

NOMINA DEL COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI; RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori a voler prendere i loro posti per dar luogo alla lettura della relazione circa l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari.

Il senatore Colla, relatore, ha la parola.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dichiarare al Senato che il signor cavaliere Di Pettinengo fu nominato da S. M. commissario per la discussione della legge di cui si deve leggere ora il rapporto.

L'ufficio della segreteria non ebbe ancora il relativo biglietto di nomina per uno sbaglio di trasmissione occorso; ma vi si rimedierà tantosto quando si potrà.

COLLA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 337.)

PRESIDENTE. Domanderò al Senato se intende che si apra immediatamente la discussione generale sul progetto di legge, ovvero se crede, a cagione del difetto di numero di senatori, di rimandarlo alla prossima adunanza, la quale sarebbe domani alle ore due.

Voci. Alle due!

PRESIDENTE. La seduta è rimandata a domani alle due.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Congedo — Omaggio — Presentazione dei progetti di legge per sovvenzione agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia, e sullo stato degli uffiziali — Il primo è dichiarato d'urgenza — Discussione generale sul progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari — Parole del regio commissario — Osservazioni dei senatori Colla, relatore, e Bava — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamento del senatore Franzini — Osservazioni del regio commissario e dei senatori De Sonnaz, Colla, Bava, e Di Pamparato — Emendamento del senatore Bava — Approvazione del medesimo, e del secondo alinea dell'articolo 2 del Ministero — Articoli 3 e 4 — Articolo unico proposto dalla Commissione in surrogazione degli articoli 3 e 4 — Spiegazione del relatore —*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

CONGEDO — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera un desiderio dell'onorevolissimo presidente del Senato barone Manno, di ottenere cioè un congedo di 8 giorni per ristabilire la sua mal ferma salute.

(Il Senato accorda.)
(Il dottore Bertani fa omaggio al Senato d'un suo opuscolo.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER MAGGIORE SPESA IN ASSEGNO AGLI UFFICIALI DI TERRA E DI MARE CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA; DI ALTRO SULLO STATO DEGLI UFFICIALI; NON CHE DI UN DECRETO DI NOMINA A COMMISSARIO REGIO DEL COLONNELLO DI PETTINGENGO.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra, presenta i due surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 632 e 670.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della guerra della presentazione dei due progetti di cui testè lesse le apposite relazioni, e quindi del deposito nella segreteria del decreto col quale è nominato il colonnello Di Pettinengo per fare le parti di regio commissario nella discussione che sta per aprirsi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Pregherei il Senato di trattare d'urgenza la legge semplicissima per la sovvenzione da darsi agli esuli di Venezia.

PRESIDENTE. Domandava prima al Senato se intendeva di rimandare agli uffizi la legge sullo stato degli uffiziali, o se intende rimandarla ad una speciale Commissione.

COLLA. È meglio sia rimandata agli uffizi.

PRESIDENTE. Chi crede che si debba rimandare agli uffizi voglia levarsi.

(Il Senato approva il rinvio agli uffizi.)

Domanderò in seguito al Senato se intende discutere d'urgenza la legge per le sovvenzioni da accordarsi agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia.

(Il Senato approva l'urgenza.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama alla discussione del progetto di legge relative alle pensioni e giubilazioni militari di cui ieri fu fatta relazione. Domanderò se è necessario di dar lettura del progetto stesso. (No! no!)

La parola è al commissario regio.

DI PETTINGENGO, commissario regio. Prima che si dia incominciamento alla discussione della legge che vi è sottoposta, onorevolissimi senatori, siami concesso di richiamarvi alla memoria la necessità e la giustizia della medesima, come una fra le più essenziali per l'esercito.

Ed in questo intendimento, nell'interesse cioè della riuscita della legge, io mi fo a pregare ciascuno di voi di volersi convincere della convenienza di non esporre al pericolo di troppo lungo ritardo l'adozione stessa della legge, siccome la vostra stessa Commissione si dimostrò convinta pel mezzo del suo onorevole relatore al secondo alinea della sua relazione.

Un tale pericolo si farebbe a mio avviso realtà qualora la legge venisse di bel nuovo esaminata e discussa sotto altri punti di vista e considerazioni diverse di quanto lo fu già per la prima volta.

Non è già che sia mio intendimento d'indurvi ad approvare la legge tal quale vi viene per questa seconda volta presentata, ma solo farvi presente che maggior male ne conseguirebbe per nuove mutazioni, di quanto sia per conseguirne da taluna disposizione differentemente interpretata e pur sempre soggetta a controversia. È qui il caso di avvertire che talora il meglio è nemico del bene; è questo bene d'uopo di conseguire nell'interesse di quell'esercito che tanta fede pone nel Parlamento.

A voi tutti è noto come la legge che vi è sottoposta sia specialmente intenta a rimeritare in modo equo e conveniente coloro che nei vigenti regolamenti o sono interamente dimenticati o non convenientemente provvisti; a rimeritare in ispecial modo coloro che si presentano a voi, o monchi o straziati;

da ferite, o per essi, che fidenti in voi gloriosamente caddero in guerra, le loro vedove, i figli loro.

Oltre ai sentimenti di giustizia che informano questa legge, a vantaggio dell'esercito, non è a dimenticare la convenienza per parte del Governo di poter far in seguito di essa un computo esatto dell'ammontare delle pensioni, nella formazione dei bilanci, se questi debbono alfine divenire normali.

Sporte quindi le debite grazie al relatore per l'accennata convenienza di accelerare l'adozione della legge, mi permetterà di osservargli che dal ministro della guerra non possansi ammettere le due osservazioni che gli sono fatte sul proposito delle non ancora presentate leggi sulle ritenenze e quella sullo stato degli ufficiali.

Intorno alla prima ricorderò al Senato come il ministro della guerra, allorquando nella prima discussione ammetteva ed accettava la massima delle ritenenze, dichiarasse nulla di meno di non attuarla fino a che non vi supplisse ai tenui stipendi dei militari negl' infimi gradi anche dell'ufficialità. Inoltre, io credo che il modo con cui è espresso l'articolo 6 allontani dal ministro una tale osservazione, inquantochè in detto articolo è detto: « che i militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

Ora la legge sulle ritenenze dovendo riflettere tutti i pubblici funzionari indistintamente, egli non doveva nè poteva proporre una data legge, la quale riguardasse soltanto i militari.

Per quanto riguarda la legge sullo stato degli ufficiali, riesce in oggi vana ogni mia parola perchè fu dal ministro della guerra testè presentata.

Il ritardo frapposto a tale presentazione non vuolsi ascrivere a non curanza: gli onorevoli senatori che qui siedono, e che fanno anche parte del Congresso permanente della guerra, ben sanno come questa legge, una delle più importanti fra le organiche dell'esercito, sia stata studiata nel Ministero e dallo stesso Congresso emendata successivamente e nuovamente elaborata, affinchè essa riesca quanto più possibile perfetta.

COLLA, relatore. Prendo la parola soltanto per una spiegazione intorno a ciò che fu osservato dalla Commissione in ordine alla mancanza della presentazione di alcuni documenti che sarebbero stati indispensabili nella discussione di questa legge.

Il regio commissario ha creduto che le osservazioni (non dirò rimproveri, perchè la Commissione non ne ha fatto e non deve farne nessuno), che le osservazioni mosse relativamente alla legge sulle pensioni militari fossero rivolte al ministro della guerra. Questo non è, perchè sappiamo che la legge delle ritenenze sulle pensioni dei militari dev'essere comune con quelle sugl'impiegati d'ogni natura.

Le osservazioni della Commissione sono indirizzate solamente a dimostrare che mentre si pensa ad accrescere le spese, le quali di certo saranno accresciute colla legge di cui ci occupiamo, il Governo si mostrasse egualmente sollecito nell'accrescere i mezzi con cui sopperire a siffatte spese.

MAVA. Les inconvénients que M. le rapporteur vous a signalés dans la présente loi exigeraient peut-être que le Sénat modifiât encore quelques-uns de ses articles; mais le besoin de mettre cette loi en exécution se fait tellement sentir, les familles et l'armée l'invoquent avec tant de ferveur, pour voir enfin leur avenir fixé, que je me détermine volontiers à fermer les yeux sur les imperfections que peut être elle contient encore, et que je viens vous demander de lui donner

vosre sanction, afin aussi de mettre un terme aux sollicitations et même à l'arbitraire dont souvent le Gouvernement est obligé d'user en l'absence de la loi.

Par vosre approbation, nous sortirons enfin du provisoire, nous commencerons à jeter la base de l'édifice protecteur sous lequel chaque militaire pourra s'abriter, sauf à l'étayer convenablement au fur et à mesure que nous discuterons les autres lois organiques, qu'il nous sera alors plus facile de mieux rédiger, parce que nous aurons un point de départ sur lequel s'appuiera notre système militaire; et le Ministère sera alors en situation de vous présenter les autres lois en harmonie avec celle-ci. Si au contraire vous en retardez l'adoption, il sera impossible de poursuivre de suite l'œuvre commencée, parce que dans notre métier tout se lie; vous ne pouvez impunément toucher à la loi dont il est ici question sans obliger le Gouvernement à modifier toutes les autres lois déjà bien avancées.

En raison de ces motifs, j'opine pour que le Sénat accorde à cette loi sa sanction pure et simple; si, cependant, le Sénat croit devoir faire une exception, pour l'article 43 qui concerne toutes les veuves et les orphelins des militaires morts antérieurement à cette loi, chose qui me paraît exorbitante à moi aussi, alors je lui demande de ne modifier que ce seul article.

PRESIDENTE. Nessuno più domandando la parola, pongo ai voti la chiusura della discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« I militari dell'armata di terra hanno diritto alla giubilazione:

« 1° Per anzianità di servizio;

« 2° Per infermità o ferite incontrate per ragione di servizio. »

(È adottato.)

Leggo l'articolo 2:

« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari d'ogni grado dopo trent'anni di servizio.

Però godranno del diritto a questa giubilazione dopo venti anni di effettivo esercizio delle loro funzioni i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. La prima redazione della legge che dava il diritto di ritiro a 25 anni di servizio dei militari sino al tenente inclusivamente mi sembra più equa che quella che stabilisce questo diritto a 30 anni. La natura del servizio più duro e più faticoso per chi passa tutta o la più gran parte dei 25 anni di servizio negli ultimi gradi della milizia non può che logorare molto più presto l'individuo, mentre quegli che non serve nessuna o la menoma parte dei 25 anni in quei gradi dev'essere meno logoro in ragione diretta della minor fatica del servizio prestato, ed inversa dei maggiori mezzi di sostentamento che somministra un grado superiore. Così i capitani che a 25 anni di servizio nei tempi ordinari saranno per lo più sortiti dall'accademia, ben sostenuti, e non avendo mai fatto la vita del semplice soldato, potranno attendere facilmente la loro giubilazione ancora per cinque anni, mentre ciò non sarà così indifferente pel militari che dei 25 anni di servizio avranno passato una gran parte come semplici soldati o sott'ufficiali. All'età di 45 anni pochi saranno che potranno essere abili a lunghe marcie od a servizi faticosi; il semplice soldato lo sarà meno di qualunque altro, e la legge che fissa il *maximum* di età per l'arruolamento volontario a 35 anni deve persuaderci che il Governo stesso

suppone che a 45 anni non potrà più prestare un utile servizio.

Si dice che il soldato potrà per indisposizione al servizio attivo passare ai veterani ed agli invalidi, ed il ministro con ogni buona volontà, per riparare all'indisposizione degli ufficiali, cercherà a procurar loro un servizio meno faticoso; ma, astrazione fatta di altri inconvenienti e difficoltà ad osservarsi, io mi limito a rispondere che queste misure non sono sufficienti, e che un militare che ha pagato il suo tributo con maggior fatica alla patria, logorando maggiormente la sua vita, deve per compenso avere il diritto alla giubilazione cinque anni prima che quello che paga il suo tributo con minore fatica. Egli giustamente deve poterne profittare per ritirarsi in grembo alla sua famiglia, ove tanti interessi di diverso genere possono attirarlo, a preferenza di passare ai veterani, agli invalidi o ad impieghi di genere sedentario per quanto bene si assicuri che vi possano vivere. Al compenso poi che si addita nel maggiore assegnamento della pensione di ritiro per questi militari, io rispondo che ai militari di grado superiore nella tariffa si è pure aumentata la pensione di ritiro, senza che per essi militasse forse un corrispettivo riguardo.

Io voto adunque a che i militari sino al tenente inclusivamente abbiano diritto alla giubilazione dopo 25 anni di servizio.

Osservo poi ancora che coll'articolo 12 ai militari che hanno servito 30 anni nelle armi speciali si accorda la pensione del grado superiore purchè abbiano compiti 4 anni di servizio nel loro ultimo grado. Così ogni soldato avrà diritto alla pensione di caporale ed il furiere maggiore che avrà 4 anni di grado, compiendo 30 anni di servizio, godrebbe di una pensione di 900 lire, se questa non oltrepassasse la paga di attività del suo grado. Questa differenza di pensione di ritiro, di fronte a quella dei soldati e sott'ufficiali delle armi comuni, m'induce ad accordare a questi quasi per compenso il diritto alla pensione di ritiro dopo 25 anni di servizio, lasciando che quelli delle armi speciali abbiano facoltà di continuare il loro servizio sino a 30 anni. Osservo che qui non si tratta di ufficiali che per entrare nelle armi speciali hanno dovuto subire esami difficili. Statura e robustezza bastano ad entrare come soldati nelle armi speciali, nel resto non differiscono da molti delle armi comuni. Chè, se pochi vengono assoggettati a dar prova di abilità per entrare nelle compagnie operai, essi vi godono di un soprassoldo relativo, ed ammessi alla pensione di ritiro, possono, rientrando nella vita civile, continuare colla loro professione a procacciarsi un facile sostentamento per la loro vecchiaia.

Queste considerazioni m'inducono a proporre il seguente emendamento:

« Il diritto alla giubilazione per anzianità è acquistato dai militari sino al grado inclusivo di tenente dopo 25 anni di servizio.

« Il diritto di reciprocità per parte del Governo a giubilare quei militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compito 30 anni di servizio.

« Però godranno del diritto alla giubilazione per anzianità di servizio, dopo 20 anni di effettivo esercizio delle loro funzioni, i cappellani e gli ufficiali sanitari dell'esercito. »

PRESIDENTE. Vorrebbe favorirmi il suo emendamento? (Il senatore Franzini glielo trasmette.)

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. È mia intenzione

di combattere l'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore generale Franzini e di rispondere alle osservazioni che si contengono nella relazione intorno a questo secondo articolo. Inseguendo il pensiero prima manifestato sul principio della discussione, e tanto più insistendovi confortato dall'eccitamento fatto al Senato dall'onorevole senatore generale Bava, di procedere, cioè, all'approvazione della legge senza fare altra variazione al progetto di legge che per la seconda volta vi è presentato, nell'interesse dell'esercito io mi faccio a sostenere oggi ciò che, come commissario regio, ho avuto l'onore di sostenere in senso contrario la prima volta che ebbi l'onore di presentarmi a voi; nullameno ho viva convinzione che non mi si possa addurre la taccia d'inconsequenza in quanto che le condizioni di giubilazione sono nel nuovo progetto assai diverse da quello che li fossero nel primo.

Ognuno di voi, onorevolissimi senatori, avrà presente come il Governo prendesse l'iniziativa nella proposta di dar ragione a pensione ai soldati, sott'ufficiali e ufficiali subalterni compresi i capitani, dopo 25 anni di servizio, e come io cercassi di convincere i dissenzienti fra voi della convenienza e della equità di una tale disposizione. Le stesse ragioni ebbi luogo di esporre contro coloro che sostenevano massime contrarie nell'altra Camera a favore appunto di quella classe di militari, i quali, per le tante altre cause inerenti al servizio che da loro si esige, sono più soggetti alle privazioni e fatiche della vita militare.

Nullameno però, l'emendamento fu ammesso a praggioranza ed il Ministero lo accettò di buon grado, avuto riguardo che colle disposizioni sancite colla tariffa delle pensioni furono più largamente retribuiti gli ufficiali, sottotenenti e luogotenenti, a favore dei quali era largamente intesa la primitiva proposta. A favore dei quali, io dico, era specialmente diretta la proposta dell'ammissione a pensione dopo 25 anni di servizio, inquantochè per la medesima avevasi in mente di rimunerare quei buoni bass'ufficiali, i quali per leali servigi eransi acquistato il grado di ufficiale.

Ora un tal favore rispetto ai medesimi trovasi anche maggiore, inquantochè ottengono pensione superiore di quella proposta e quindi saranno posti in migliore condizione in avanzata età. Soggiungo ancora che per la nuova disposizione si rimerita con maggior misura e maggiormente si tutela la morale dell'esercito e l'interesse della finanza. E infatti, se l'individuo sarà reso inabile al servizio per cagione del servizio, sarà posto in migliore condizione; ma frattanto si userà per maggior spazio di tempo della pratica dei vecchi ufficiali in caso di servire; e qualora taluno di essi al 25° anno di servizio sia di mal sicura salute per cagione di servizio e si meriti speciali riguardi, il Ministero avrà sempre mezzo di venire a suo soccorso colla destinazione al battaglione veterani od invalidi, o nei servizi delle piazze, porgendogli così il mezzo di ultimare il tempo stabilito per acquistare il diritto al ritiro, senza riuscire pertanto di aggravio al tesoro; che se poi l'individuo non sarà più atto al servizio per cause indipendenti dalla vita militare e non sarà riconosciuto meritevole di speciali riguardi, sarà ammesso alla riforma, secondo le vigenti disposizioni o secondo quelle che saranno statuite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In quanto ai sott'ufficiali e soldati, avverto che l'individuo, il quale dopo 25 anni sarà ancora soldato, non sarà al certo un individuo tanto meritevole per cui la patria debba far dei sacrifici. In quanto al bass'ufficiale avverto che quegli il quale dopo 25 anni sarà ancora in questo grado, potrà essere, come si suol dire, un buon soldato, avrà servito lodevolmente

secondo la propria capacità in questo grado, ma egli non è certamente dotato di quei mezzi che infallantemente lo avrebbero reso meritevole di gradi superiori. Tutti conosciamo l'avanzamento dell'esercito per poter affermare questa verità; onde è che questo sott'ufficiale ammesso ai veterani o agli invalidi, in cui gode a un dipresso la paga che godeva in attività, si troverà pure in tale condizione da poter vivere onoratamente, tanto più che continua a godere di tutti gli altri vantaggi in natura che sono accordati ai militari. Sappiamo inoltre che questi bassi ufficiali sono destinati per ordinanze ai vari uffici e godono un aumento di soldo. La disposizione promossa dal generale Franzini condurrebbe a ciò che non si avrebbero più nè soldati, nè bassi ufficiali per i battaglioni veterani; ora questi sono pure necessari; di essi si serve il Governo a risparmio di altre truppe per guarnigioni ne' forti ed in talune città ove è d'uopo avere della forza.

Non so veramente se sia qui il caso di entrare nella disposizione che riflette le armi speciali dichiarata all'articolo 11. *Ove il Senato desidera che s'imprenda la discussione di questo articolo io lo farò; ma intanto penso che qui non sta il parallelo fatto in questo articolo dal senatore Franzini tra la tariffa comune e quella dei corpi speciali: mi astengo quindi di fare le osservazioni in proposito colla discussione del detto articolo 11.*

Concludo quindi col dichiarare che l'emendamento votato dai deputati essendo tutto inteso a rimeritare i buoni sottufficiali, con più larga misura che le disposizioni proposte col primo progetto, il ministro della guerra lo mantiene, e vi prega nell'interesse della legge di accettare le conclusioni della vostra Commissione.

Vengo ora alle osservazioni fatte dalla Commissione intorno alle variazioni fatte all'articolo 2 del progetto.

Per opera del Senato nel primitivo progetto erano stati contemplati i professori, maestri ed altri impiegati dell'accademia militare i quali dai vigenti regolamenti e da speciali è concessa l'assimilazione ai gradi militari. Per le ragioni ventilate nella Camera dei deputati e che non credo necessario di tutte qui ripetere, il Governo acconsentì a togliere dalle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 2 quelle riflettenti i professori, i maestri ed altri impiegati della regia accademia, semprechè le medesime si conservassero tali in apposito articolo della legge. Nell'accettare un tale emendamento, era intenzione del Governo di conservare verso gli onorevoli impiegati in discorso, e cofanto benemeriti, i vantaggi di cui godevano precedentemente, e una tale intenzione credevasi esplicitamente dichiarata dal modo stesso con cui è espresso il detto articolo, ossia: « che per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati a gradi militari, a cui a tenore di regolamenti speciali è assegnata una pensione in ritiro. »

Ora i soldati professori e maestri venendo a godere, in caso di ritiro, di pensione in virtù dei regolamenti speciali dai quali sono retti, i medesimi e non altri regolamenti determinano le condizioni per conseguire la pensione, la quale vuole essere regolata dalla tariffa delle pensioni militari vigenti, giusta il grado al quale sono pareggiati.

Mi astengo per ora di addentrarmi nell'esame di tale articolo, riservandomi quando l'ordine della discussione mi ci conduca; limitandomi intanto di chiarire l'onorevole relatore della vera intenzione del Governo, conforme appunto a quella del Senato.

Quando la redazione dell'articolo 47 non sia abbastanza chiara per esprimere il concetto dichiarato, ammetterò gli opportuni emendamenti.

PRESIDENTE. Domanderò prima se l'emendamento Franzini è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI SONNAZ. En appuyant l'amendement de mon honorable collègue, je prétends soutenir les droits des sous-officiers et des soldats, principalement de ceux qui font partie du corps de l'infanterie, parce que ce sont ceux qui s'usent le plus dans la longue carrière qu'ils parcourent: j'en ai acquis la preuve. Depuis que je suis officier général, en passant des revues de réformes, il m'est arrivé très-rarement de trouver dans l'infanterie un sous-officier de 45 ans, tandis que, ayant passé deux fois la revue des réformes au corps royal d'artillerie à Turin, j'en ai trouvé qui avaient 50 et 55 ans, et qui étaient encore aptes au service. Mais dans l'infanterie, je le répète, dans l'espace de 14 ans jusqu'à la guerre (car les revues d'inspection faites depuis la guerre ne peuvent compter pour les réformes qu'on doit opérer en raison de la seule durée du service), pendant ces 14 ans je n'ai pas trouvé 4 sous-officiers qui eussent 45 ans. On ne peut pas dire que ce soit pour eux un grand avantage de les placer dans les vétérans, parce qu'il est plus que probable qu'à l'âge de 45 ans ils n'auront plus l'aptitude nécessaire pour faire même le service sédentaire, car ce service exige encore une aptitude quelconque; il faut monter la garde, au moins dans quelques-unes des garnisons. Ainsi, je trouve l'amendement très-raisonnable, vu l'avantage qui en reviendrait aux sous-officiers des armes spéciales, de porter jusqu'à 30 ans le droit de retraite, parce qu'il est prouvé par l'expérience qu'il ne seraient pas aussi usés; mais il n'y a pas lieu de croire qu'en portant à 25 ans le terme du droit à la pension pour des soldats et officiers subalternes, qui seraient restés longtemps dans les emplois inférieurs de l'infanterie, il soient beaucoup à charge au Gouvernement, parce que nous en voyons bien peu qui puissent prendre leur retraite à cette époque.

M. le commissaire royal a dit que nous avons besoin de vétérans; eh bien, nous en aurons un nombre suffisant si on a droit plutôt à la retraite: il ne manquera pas de gens, qui depuis l'époque de 18 ans de service jusqu'à 25 ans pourront compléter les compagnies de vétérans.

Sans doute, il serait désirable, puisque cette loi est si impatiemment attendue, qu'il ne s'élevât pas de difficultés pour en retarder la sanction; mais comme on semble devoir amender quelques articles, il me semble que je puis avec confiance voter pour amendement dont il est question.

COLLA, relatore. La Commissione crede di avere bastantemente fatto palese nella sua relazione che l'opinione dei suoi membri non ha cessato d'essere pienamente favorevole a quella proposta che, scritta nel primo progetto del Ministero, era stata approvata dal Senato nella precedente discussione che ebbe luogo. Ma la cosa, signori, si presenta ora sotto un aspetto ben diverso da quello sotto cui si presentava a quella epoca. Allora si trattava di esaminare se il soldato, il bass'ufficiale e l'ufficiale subalterno che nel corso di 25 anni non ha potuto pervenire ad un grado maggiore di quello di tenente, meritasse un riguardo particolare attesa la quasi impossibilità in cui debbe trovarsi di poter giungere sino ai 30 anni che sono stabiliti per tutti i militari onde acquistare diritto alla pensione per anzianità, e si trattava egualmente di vedere se il provvedimento proposto dal Ministero fosse conveniente a riparare al male minacciato a questa classe di ottimi militari.

La questione era allora assai facile, poichè tutti siamo stati d'accordo nel riconoscere che questa gente, la quale debbe necessariamente sostenere fatiche assai dure e correre tutti i

pericoli maggiori che anche in tempo di pace si corrono dalla milizia, meritava veramente che le si avesse un riguardo. E poichè si trattava di provvedere a coloro che male potrebbero giungere sino ai 30 anni, sembrava il migliore, il più opportuno e più naturale provvedimento quello di raccorcicare questo termine e ridurlo a 25 anni. Ma ora la questione si presenta, come dissi, sotto aspetto diverso. Ora si tratta non più di vedere se questi militari siano meritevoli di un riguardo, il che è da tutti concesso; si tratta di vedere se il provvedimento che si era da principio proposto dal Ministero sia migliore di quello che vi si è sostituito, cioè l'aumento delle giubilazioni delle pensioni di ritiro per gli ufficiali subalterni, e se questo provvedimento prima da noi approvato sia tanto migliore del secondo, che da noi si debba respingere questo per ristabilire il primo nella legge. E qui io prego, o signori, di permettermi che vi faccia un'osservazione tutta mia particolare.

Io sono intimamente persuaso che una differenza assai grande passa fra un progetto di legge che giunge ad una Camera prima di essere stato soggetto a discussione in un'altra, ed un progetto che giunge ad una Camera dopo aver sostenuto una lunga discussione in un'altra, dopo che emendamenti vi furono fatti a grande maggioranza, e dopo che il Ministero vi ha acconsentito. Certo io non metterò in dubbio che il Senato o la Camera qualunque siasi, che è chiamata a deliberare, non abbia piena libertà di voto; essa può deliberare come meglio avvisa; ma certo vi sono considerazioni assai gravi, vi sono riguardi per cui non occorre ch'io entri in spiegazioni davanti al Senato, i quali possono consigliare che si accettino quelle disposizioni per le quali non sia certa ed evidente la convenienza di respingerle per rimanerne fermi in un'altra.

Quest'evidenza, questa certezza la Commissione non l'ha trovata nella scelta fra i due provvedimenti che si propongono, cioè quello che vien proposto ora, e quello che lo era da principio. La Commissione, come già dissi, vede benissimo che il miglior rimedio per colui che non può aspettare i trent'anni è di buonificarli, come si suol dire, cinque anni, e di ammetterlo alla pensione di ritiro dopo soli venticinque anni; e per questo lato il provvedimento primo pare che fosse migliore di quello che ora si è adottato. Ma per altra parte si osserva, e con ragione, che gli ufficiali subalterni avranno un vantaggio assai maggiore coll'aumento alla pensione che è stato introdotto nella tariffa. Di più si osserva che questo vantaggio sarà molto più generale, perciocchè ne godranno anche gli ufficiali subalterni che saranno giubilati per infermità o per ferite, mentre invece del beneficio dei cinque anni godrebbero solamente coloro che sono giubilati per anzianità.

Rimarrebbe la difficoltà assai grave promossa ora dal senatore Franzini, e già prima anche dalla Commissione relativamente ai bassi ufficiali. Ma noi tutti sappiamo (e il Ministero ce l'ha fatto intendere) che vi sono veramente mezzi coi quali si può provvedere in certo qual modo a loro favore.

Rimane dunque la cosa in uno stato d'incertezza, rimangono, come la Commissione ha osservato, ragioni assai plausibili per l'uno e per l'altro sistema. La Commissione ha quindi creduto e continua a credere che il miglior avviso sia quello di accettare la legge come attualmente è proposta.

DI PATTINERGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al commissario regio.

DI PATTINERGO, commissario regio. L'onorevole senatore generale Sonnaz ha detto che egli prendeva la parola

per sostenere i diritti dei sott'ufficiali: questi diritti invero io non li conosco ancora; soltanto per la presente legge si consacrano dei diritti all'esercito che prima non aveva; in questo caso il ministro della guerra è geloso quanto altri mai dei diritti così dei sott'ufficiali di fanteria, come dei sott'ufficiali di cavalleria e di tutte le armi, e non solo dei sott'ufficiali, ma di tutti i gradi della milizia. Egli desidera di remunerare il soldato in modo equo in qualunque grado, arma e posizione ei sia. Né credo possasi opporre che si rechi danno all'esercito coll'accettare per limite di servizio per anzianità quello di trent'anni: ed invero noi siamo tuttora retti da regolamenti che concedono soltanto a trenta anni l'ammissione a ritiro; in Francia si concede allo stesso limite di tempo; in altri Stati, non retti, è vero, a sistema costituzionale, ma che pure in fatto militare si possono tenere in conto, non sono stabilite regole per pensione né ai sott'ufficiali, né ai soldati, e non si provvede per questi in altro modo che colla destinazione a battaglioni di guarnigione di fortezza e via discorrendo, i quali corrispondono ai nostri battaglioni di veterani e simili.

Non risponderò all'osservazione che ha addotta sul confronto dei sergenti di artiglieria a cinquant'anni con quelli di fanteria, in quanto che ho or ora soltanto dichiarato di rimandare all'articolo 11 tutte le discussioni che vogliono muovere intorno ai vantaggi accordati alle armi speciali. Trattandosi di stabilire un diritto, io credo che questo diritto vogliasi stabilire in modo esplicito, e non in virtù di confronto: all'articolo 11 si potranno fare quegli emendamenti che si crederanno opportuni in allora. Intanto io credo, e tanto più dopo l'osservazione fatta dal relatore della Commissione, che per la nuova disposizione godranno maggiormente coloro i quali saranno ammessi a ritiro per fatto di servizio, inquantochè conseguiranno pensioni che li porrà in posizione più agiata, e che soltanto quelli i quali ottengono pensioni per via di anzianità possono avere qualche danno per ritardata pensione.

Io prego quindi istantemente il Senato di voler mantenere la redazione del progetto di legge.

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Franzini ha la parola.

FRANZINI. Mi proverò a rispondere, quantunque poco avvezzo a parlare in pubblico.

Quanto ai vantaggi con cui il Ministero crede poter sopprimere in ordine a quegli uffiziali che possono andare sino ai 30 anni di servizio, ho già detto avervi qualche osservazione a fare. Ho comandato, ho servito ed ho sempre veduto che nel destinare gli individui a piazze più o meno faticose non si osserva sempre tutta la giustizia immaginabile. Vi sono tenenti, sottotenenti, che avranno un aspetto, per così dire, florido, e che possono promettere buon servizio per continuare nella loro attività. Potrebbero addurre che soffrono indisposizioni le quali non sono molto constatate, e che in conseguenza non possono permettere loro di continuare il servizio; ma con tutto ciò quelle non compaiono, e altri che avranno potuto guadagnare maggiormente la confidenza del loro superiore, godranno di quei vantaggi che il Ministero avrebbe voluto riservare per questi.

D'altra parte poi io non considero la legge, né sotto il rapporto degli uffiziali, né sotto quello dei sott'uffiziali e soldati; io la considero sotto il rapporto di tutti, e mi scusi il signor commissario regio, quando io ho parlato dell'articolo 12, io non ho voluto parlare di ciò che riguarda questo articolo, avendo assai cose a dire per tale effetto: ma volli stabilire un paragone; volli solamente far vedere che in se-

guito ai vantaggi che dall'articolo 12 sono riservati pei soldati particolarmente e per alcuni sott'ufficiali, fatto il paragone verso le armi comuni, trovava che questi erano in disavanzo. Per conseguenza credo che questo paragone momentaneo coll'articolo 12 poteva sussistere, perchè quando io avessi poi atteso all'articolo 12 per parlare delle pensioni a 25 anni di servizio, mi si sarebbe risposto che eravamo all'articolo 12, e che l'articolo 2 era già votato. Quanto alla difficoltà che vien fatta dal regio commissario, cioè di non trovar sott'ufficiali per i battaglioni veterani, ha già risposto il mio collega il senatore De Sonnaz.

D'altra parte, dico, il Governo lasci questa libertà a 25 anni di servizio di poter andarsene; chi trova maggior vantaggio a proseguire nella sua carriera la proseguirà, e chi non ne trova in essa, se ne anderà. E sarà una giustizia verso quei poveri soldati che avranno, direi, servito 25 anni di seguito, il poter rientrare nelle loro famiglie, ove ancora resterà loro qualche forza, per aiutare il fratello, il padre o la madre a potersi guadagnare il pane.

MAVA. Tout en persistant dans la réserve que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat, et dans l'espérance qu'il voudra m'en tenir compte, je ne puis faire moins, si la loi est modifiée, que de soutenir l'idée de mes collègues les généraux Franzini et De Sonnaz; et aux raisons émises par eux je dois ajouter que, si pour de justes considérations la loi fait, dans l'article en discussion, une exception pour les aumôniers et les officiers de santé, je ne vois pas pourquoi on n'accorderait une égale faveur aux officiers subalternes, sous-officiers, caporaux et soldats.

Exiger de ces intéressantes catégories des militaires un service de 30 ans, comme de ceux dont les grades sont plus élevés, c'est leur demander presque l'impossible; car le militaire qui a vécu 25 ans dans les rangs inférieurs se trouve d'ordinaire tellement usé, qu'il n'est plus propre au service actif; l'instruction continuelle qu'il faut faire aux recrues à cause de notre système contingentiel, l'air souvent corrompu que l'on respire dans les chambrées de nos casernes improvisées, les fatigues, et surtout la totale abnégation que nous demandons aux soldats, sont des choses qui détruisent promptement leur physique; et vouloir les conserver dans les corps après 25 ans de service c'est y maintenir des militaires incapables de bien accomplir leurs devoirs.

Pour tous ces motifs, j'aurais ardemment souhaité que l'on eût conservé pour les officiers subalternes, les sous-officiers, les caporaux et soldats, le chiffre de 25 ans, qui leur donnait droit au minimum de la pension. Si cependant le Sénat croit devoir adopter les 30 ans de service, comme le lui propose la Commission, alors je lui demande de ne point forcer les sous-officiers, caporaux et soldats d'aller aux invalides ou aux vétérans, compléter les années de service qu'ils n'auront pu faire, et de leur laisser l'alternative, après avoir appartenu 20 ans à l'armée active, de prendre partie de la pension qui leur sera dévolue, proportionnellement aux années de service, ou bien d'entrer dans les corps qui prêtent un service sédentaire.

Pour cela, j'aurai l'honneur, après l'article 7 de la présente loi, de vous proposer la réadmission de l'ancien article 6, déjà approuvé par vous dans l'ancienne législation, avec quelques modifications.

DI PAMPANATO. Poche parole ho da aggiungere a quanto fu detto dagli onorevoli generali preopinanti sulle ragioni per cui potrei acquietarmi senza tema di errare. Debbo però anche appoggiare parte dell'emendamento del generale Franzini. Dico parte per non parlare di quanto

concerne i soldati, bass'ufficiali, ed ufficiali dei corpi speciali.

Di fatto, quali sono le persone cui tocca specialmente questo favore? Sono quelle precisamente che hanno percorso lunghi anni nella carriera del soldato, che non hanno mezzi pecuniari od istruzione per progredire speditamente, imperocchè ognuno vorrà concedere che chi ha mezzi di fortuna o d'intelletto, non prosegue 10, 15 o 20 anni nella dura carriera del soldato semplice; ma cercherà invece con pensione o senza, di far valere il suo personale altrimenti. La media del servizio dei sott'ufficiali precedentemente all'ultima campagna (parlando della cavalleria, che sola conosco a fondo) era di 14 anni, allorquando passavano ufficiali: ve ne erano non pochi di 16 e di 17 anni di servizio.

Ora, domando io, quale carriera immensa fosse aperta a questi disgraziati applicati da 17 anni in un servizio gravosissimo, e pervenuti dopo 15 o 16 anni a prendere le spalline? Dopo i 25 anni non erano certamente al di là di tenente e saranno pochi, come accennava il commissario regio, quelli che sono rimasti fino a 25 anni soldati o bass'ufficiali, poichè questi potevano avere demeriti od incapacità positiva per pervenire a gradi superiori.

Comunque sia, questi ufficiali dopo i 25 anni non traggono mezzi da casa loro, sono logori, affaticati e non possono continuare nel servizio. Mi si dice: si va al battaglione invalidi. Ma questa è una continuazione di servizio spese volte non troppo aggradevole, e allora questo povero uomo andrebbe a casa sua con una tenue pensione. Mi si accenna che se progredisce, a 30 anni avrà una pensione maggiore.

Questo è di fatto; ma se piacessegli di andare con una pensione minima, perchè togliergli questo vantaggio? Lasciatelo proseguire se gli talenta, ma lasciatelo anche andare a casa se vuole; e non obbligatelo a cinque anni di ritardo, chè l'interesse dell'armata non sarà per ciò compromesso; perchè o il ministro è obbligato a cercargli un posto per toglierlo dall'attività, o se lo si vuole lasciare ancora per cinque anni, non è più atto a servire. Se lo fu per 25 anni, non lo è più per gli altri 5 che se gli vogliono aggiungere: ma ripeto che questo cadendo sulle persone meno fornite di beni di fortuna od intelletto si debbono le medesime favori, perchè coloro che hanno beni di fortuna non continuano per 25 anni nella sola carriera del soldato. Perciò appoggio perfettamente sia il mantenimento della prima redazione presentata nella Sessione del 1849, sia parte dell'emendamento del generale Franzini.

DI SONNAZ. Domando la parola per dare una particolare risposta al signor commissario, il quale dice benissimo che chi è inabile sarà nel caso dopo 30 anni di prendere la giubilazione. Tenenti o sottotenenti avranno a godere l'aumento della paga che si è assegnata loro; ma questo non fa pei sott'ufficiali, ai quali i regolamenti antichi se non davano un diritto positivo alla pensione di giubilazione che a 30 anni di servizio, per altro consentivano a tutti i sott'ufficiali e soldati il diritto di passare, volendo, nei veterani, e non essendo più capaci a nulla all'epoca di 20 anni di servizio, di passare per diritto negli invalidi, il che sicuramente si può mantenere per una specie di giubilazione, ed io credo che un invalido, specialmente in grado di sergente, costi più al Governo che non la pensione che potrebbe dare ad uno che mandi a casa sua collocato a riposo nel medesimo grado.

COLLA, relatore. Io non prendo la parola per combattere l'opinione di coloro che credono essere convenevole la prima disposizione che riduceva a 25 anni il servizio per i bassi ufficiali e ufficiali subalterni (opinione che è altresì quella dei

membri della Commissione) sotto la riserva che io già ebbi l'onore di sottomettere al Senato. Ma credo bene di porre sott'occhio al Senato due osservazioni relative a ciò che si è detto intorno a una tale questione.

Uno degli onorevoli preopinanti ha voluto stabilire un confronto colla esposizione che si è fatta pei cappellani e per gli uffiziali. A questo riguardo mi permetto di ricordare al Senato che il motivo di questa eccezione è l'età in cui i cappellani, chirurghi e medici ponno intraprendere il servizio.

Il soldato può cominciare a 18 anni: ma il cappellano quando incomincerà non potrà mai avere e non conviene che abbia meno di 25 o 30 anni: il chirurgo dovrà anch'egli avere un'età molto più avanzata, essere giunto al compimento degli studi, aver sostenuto degli esami, ecc. Io dunque porto opinione che il confronto non sia accettabile.

Così pure mi pare che gli onorevoli nostri colleghi generali si siano intesi non poco commuovere per quei bassi uffiziali ed uffiziali subalterni, i quali dopo 25 anni di servizio si trovano in tale stato di salute che loro non consente di continuare il servizio. Ma io li prego di considerare che questa misura non si applica menomamente a tutti coloro i quali sono divenuti inabili a continuare il servizio per le fatiche militari; la qual cosa è facile a credere non che a dimostrare per tutti i militari, bass'uffiziali e soldati, ed anche per gli uffiziali subalterni. Per tutti questi sarà facile di rimuovere la questione dei 25 e dei 30 anni, facendo risultare che l'infirmità di cui sono afflitti, che l'inabilità loro a continuare il servizio proviene dalle fatiche militari, ed allora avranno diritto alla pensione come se contassero 30 anni di servizio.

Io credo dunque che la difficoltà non sia tanto grave, quanto ad alcuni è sembrata; perciò persisto anche a nome della Commissione nel mantenere ciò che si è proposto nella relazione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io mi fo debito di prevenire il Senato, che qualora si mettesse il limite di 25 e non di 30 anni, quando verrà la discussione della tariffa, bisognerà pure recarvi qualche mutazione.

Io credo di non poter ammettere la tariffa tale e quale è nel presente progetto, ma che invece dovrò far ritorno alla tariffa presentata secondo l'altra proposta di legge.

Mi credo però in dovere di avvertire che anche secondo questa nuova tariffa, la sorte dei bass'uffiziali e dei soldati è migliorata ben più di quello che lo sia secondo il regolamento del 1831; se poi la pensione de' veterani ed invalidi è tale, come lamentano alcuni generali, io credo che vi sarà sempre tempo con altre leggi e con altri provvedimenti per migliorare la loro condizione, o con un aumento di paghe, o con altri mezzi. D'altronde ciascun senatore ha la facoltà di prendere l'iniziativa e di far quelle proposte che crederà a tale riguardo.

BAVA. Le chapelain commence son service à 30 ans au plus tard; le soldat commence le sien à 20 ans. Après 20 ans de service, c'est-à-dire à 50 ans, le chapelain, l'officier de santé ont droit au minimum.

Je demande si pendant ces 20 ans de service, l'aumônier, l'officier de santé s'est usé comme s'userait le soldat qui est obligé de servir pendant 30 ans pour arriver à l'âge de 50 ans! C'est une chose impossible; le croire, c'est une vraie illusion.

Je ne marche pas à la remorque des autres, mais il me semble préférable de prendre chez nos voisins ce qui est bon et de laisser le mauvais. On dit que les règlements ont amélioré la position des sergents, caporaux et soldats; chaque sénateur peut à cet égard prendre l'initiative et faire des pro-

positions. Quant à moi, je soutiens que parmi les soldats il y a une certaine répugnance à entrer dans ces corps sédentaires, car ils ne peuvent pas jouir la nuit du repos qui leur est nécessaire; ils se trouvent au milieu de valetudinaires, et ce motif suffit pour faire naître chez eux la répugnance que je signale.

Je crois, comme le disait l'honorable général De Sonnaz, qu'il convient de les aider, en leur laissant une alternative que je propose, c'est-à-dire qu'après 20 ans de service il soit facultatif à cette classe intéressante de militaires de pouvoir opter, et par conséquent d'entrer aux vétérans, ou de prendre cette partie de pension qui leur serait dévolue d'après leurs services, pourvu qu'ils ne soient plus aptes à continuer leur service, et surtout que cela soit bien constaté.

PRESIDENTE. Darò nuovamente lettura dell'emendamento Franzini...

BAVA. (Interrompendo) Je désire soumettre au Sénat une observation. Il serait peut-être préférable de ne pas improviser les lois; il y a un article déjà rédigé par votre honorable Commission; article bien connu, longtemps discuté. Je propose formellement l'adoption de cet article.

PRAT. Mi unisco al voto dell'onorevole generale, perchè veramente non intenderei molto l'emendamento che è in discussione; non saprei che cosa s'intenda per quella reciprocità che sarebbe quasi un vantaggio per le armi speciali, mentre pare che non sia stato fatto con quell'intenzione.

PRESIDENTE. Domanderò prima di aprire la discussione, se la Commissione non ha proposto qualche emendamento su quest'articolo.

COLLA, relatore. Essa si riferisce all'articolo del progetto.

PRESIDENTE. Pregherei il senatore Bava a voiermi trasmettere il suo emendamento.

(Il senatore Bava la invia alla Presidenza.)

La proposta del senatore Bava sarebbe concepita nei termini seguenti:

- Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:
- Gli uffiziali generali, gli uffiziali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio;
- I luogotenenti ed i sottotenenti, i bass'uffiziali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. Però il tenente, promosso capitano dopo 25 anni di servizio, conserva il diritto alla pensione di tenente, finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano.
- Godranno del diritto, » ecc., come nel progetto ministeriale.

PRAT. Aveva solamente detto che trattandosi che il Senato venisse ad adottare o l'uno o l'altro emendamento, preferirei quello suggerito dal generale Bava, perchè non fa distinzione tra un'arma e l'altra, e perchè in verità non intenderei bene la redazione proposta dall'onorevole generale Franzini, che stabilisce che cessi la reciprocità per parte del Governo, per i bass'uffiziali e soldati delle armi speciali, per ottenere la pensione di ritiro dai 25 anni di servizio al 50.

Sarebbe forse un vantaggio questo che lor si farebbe?

Io non penso che questo sia nell'intenzione del proponente.

FRANZINI. Se mi permettono, io farò qualche osservazione per ischiarire la mia proposta.

Dicendo che il diritto di reciprocità per parte del Governo a giubilare i militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compiti 30 anni di servizio, ho inteso con questo di dire che anche i soldati e bass'uffiziali delle armi speciali avranno pure il diritto di ritirarsi a 25

anni di servizio; ma siccome loro potrebbe convenire di sguaitare sino a 30 anni, si è per questo che ho proposto di sospendere la reciprocità.

Io credo dunque di essere d'accordo perfettamente col generale Bava e col generale Prat.

PRAT. Slante questa spiegazione, io sono perfettamente del medesimo avviso del signor generale Franzini.

DI PETTENGO, commissario regio. Io non credo che sia in questa legge il caso di stabilire reciprocità alcuna: in questa stessa aula è già stato ammesso che il fatto di reciprocità sarebbe soggetto di altra legge, quella cioè sullo stato degli uffiziali; io non vedo come si debba qui sospendere il diritto di reciprocità al Governo per i soldati e sott'uffiziali delle armi speciali, mentre non si parla di reciprocità per nessun altro grado.

FRANZINI. Dirò due parole soltanto di risposta.

Io veramente non ho ancora veduto un modo di questo diritto di reciprocità, ma generalmente ho sentito a dire che quando uno ha diritto ad essere giubilato a 25 anni di servizio, spetta conseguentemente la facoltà al Governo di poterlo giubilare, ancorchè ei non lo desiderasse; ed è sotto questo rapporto che ho creduto poter intromettere in favore dei soldati ed uffiziali delle armi speciali questa sospensione di reciprocità.

PRESIDENTE. Io metterò ai voti la prima parte dell'emendamento Franzini, perchè se essa non fosse ammessa, sarebbero inutili le altre parti. Io pongo dunque ai voti questa sola prima parte, la quale trovasi così concepita. . .

FRANZINI. (Interrompendo) La prima parte del mio emendamento combina con tutte le altre. . .

Alcune voci. E l'emendamento del senatore Bava?

PRESIDENTE. Bisogna che all'uno od all'altro emendamento il Senato accordi la priorità; ma siccome questa non è stata domandata, io debbo porre ai voti. . .

BAVA. (Interrompendo) Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAVA. Messieurs, je vous engage à prendre une détermination soit pour l'un, soit pour l'autre des amendements qui vous sont soumis, et de ne pas les discuter. Je m'explique: je vous demande de laisser à votre Commission le soin de rédiger l'article de la loi que nous avons l'honneur de vous proposer. Seulement il importe de savoir dans quel sens cette rédaction doit être faite.

Je vous dirai franchement que j'ai peu de foi dans les lois qui s'improvisent au milieu d'une discussion: je fais des vœux ardents pour que le Parlement discute et décide seulement les principales questions qui lui sont soumises, et en laisse la rédaction aux hommes compétents. Notre tâche, messieurs, serait alors bien plus simple, et la besogne irait bon train. Que de temps l'on épargnerait, quelle plus grande perfection auraient les lois que nous faisons! . . . Je vous manifeste ici ma vraie et profonde conviction.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il sistema costituzionale nelle forme che ha presso di noi non ammette la proposta dell'onorevole generale Bava. Si è stabilito che tutte le proposte di legge debbono essere esaminate da una Commissione, quindi dal Parlamento, e che poscia debbano essere poste ai voti. Altrove si fa diversamente; ma questa essendo la norma da noi adottata non potrebbe perciò dal Senato procedersi in altro modo. Dunque a me non rimane che a domandare se il Senato intende di accordare la priorità all'uno dei due emendamenti, ovvero se intenda di rimandarli alla Commissione: io lo interpellero sopra quest'ultima proposta.

Chi crede che abbia a rimandarsi quest'articolo alla Commissione per proporre una nuova redazione voglia levarsi.

(Il Senato adotta il rinvio dell'articolo alla Commissione.)

COLLA, relatore. La Commissione ha dichiarato che non accetta né l'uno né l'altro emendamento; bisognerebbe quindi che il Senato dichiarasse in qual senso intenda che sia redatto quest'articolo: per me non saprei in qual altra guisa redigerlo, e crederei meglio lasciarlo come è proposto.

PRESIDENTE. Trattandosi di rimandare alla Commissione l'articolo onde ne lo rediga sul principio dei venticinque anni di servizio, io porrò ai voti questo principio, non sapendo come altrimenti regolare la votazione.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Io non prendo la parola per discutere sopra la legge, perchè non crederei che possa dalle poche mie cognizioni in questa materia ricevere maggior schiarimento; ma trattandosi di una questione che potrebbe farsi più complicata, mi permetterò di esporre al Senato che non è possibile di emendare l'articolo nel modo proposto.

Pare a me che l'onorevole senatore Bava, osservando assennatamente che le nostre leggi riescono talvolta male redatte, avesse proposto di rimandare l'articolo alla Commissione per una nuova redazione; ma intanto il principio dei 25 anni bisogna che sia risolto prima del rinvio; quindi propongo che il Senato decida di accettare o l'uno o l'altro degli emendamenti proposti, o di rimandarli alla Commissione; mi pare che tale fosse l'intendimento del generale Bava.

PRESIDENTE. Io osservo che è sempre in facoltà del Senato di rinviare una proposta alla Commissione per una più perfetta redazione; tuttavia, se vi è una legge la quale sia stata lungamente discussa, è appunto quella intorno a cui versano i nostri dibattimenti, ed è per questo che io credeva d'insistere perchè il Senato venisse ai voti, accordando la priorità all'uno dei due emendamenti. Ma sulla negativa del Senato sopra questa proposizione, non essendosi da nessuno mossa domanda, io non potevo fare altrimenti che porre ai voti la terza proposta, il rinvio alla Commissione.

Se dunque il Senato crede di votare su. . . .

DE FORNAI. Non si rimanda più alla Commissione?

PRESIDENTE. Le due massime sono già definite; si tratta dei due emendamenti proposti, uno dal generale Franzini, l'altro dal generale Bava, i quali tutti e due si fermano ai 25 anni. Dunque mi pareva che si potesse mettere ai voti la prima parte dell'emendamento del generale Franzini, la quale, se è rigettata, si rimanda alla Commissione.

Chi preferisce la redazione del generale Bava voterà contro quella del generale Franzini; non si può procedere altrimenti.

STARA. Mi pare che si potrebbero votare entrambi quanto alla massima. In quanto alla redazione sarà sempre lecito, come altra volta, di rimandarli alla Commissione perchè ne faccia una novella redazione.

PRESIDENTE. Quando una legge, massime di molti articoli, è stata emendata, resta sempre per ultimo lavoro a farsi quello di formulare tutti gli articoli nel modo più perfetto che si possa.

FRANZINI. Se posso col mio voto scindere la questione, do la priorità al generale Bava.

PRESIDENTE. Dipende dal Senato.

FRANZINI. Mi unisco al generale Bava e ne arredo il motivo. Dico che il secondo alinea era messo da me, non per altro che per secondare il desiderio dei soldati, sott'uffiziali

delle armi speciali particolarmente, onde poter arrivare all'età di 30 anni di servizio stabilito, perchè sia loro accordato il diritto alla pensione del grado immediatamente superiore: ed è per questo che io l'ho studiato e ristudiato, acciocchè fosse lasciato ai soldati delle armi speciali il diritto di ritirarsi a 25 anni, e perchè chi voleva aspirare al diritto della pensione del grado superiore potesse continuare. Del resto la prima quistione è quella dei 25 anni di servizio, e sotto questo rapporto ritiro il mio emendamento per combinarsi con quello del generale Bava.

PRESIDENTE. Allora resta l'emendamento del generale Bava che si potrà sottoemendare.

Esso si può dividere in due parti, la prima consisterebbe in dire:

- « Hanno diritto alla giubilazione per anzianità di servizio:
- « Gli uffiziali generali, gli uffiziali superiori ed i capitani dopo 30 anni di servizio.
- « I Inogotenenti e sottotenenti, i bassi uffiziali ed i soldati dopo 25 anni di servizio. »

FRANZINI. Io farò solo un'osservazione, ed è che se si avesse a rimandare questa decisione più tardi, quando verremo all'articolo 12 non sarà più fattibile, dirò così, di accordare il diritto di pensione superiore ai soldati e sotto uffiziali.

PRESIDENTE. Quando sarà dato il voto, allora si potrà aggiungere una frase, la quale riservi agli appartenenti ai corpi speciali ciò che si crede loro riservare.

Rileggo ancora una volta per maggior chiarezza la prima parte di questo articolo che si deve porre in votazione. *(La rilegge)*

Chi approva questa parte dell'emendamento voglia levarsi. *(È approvata.)*

Ora verrebbe l'aggiunta proposta dal generale Franzini.

FRANZINI. Il mio emendamento nella sua prima parte combinava essenzialmente con quello proposto dal generale Bava; ma nel secondo alinea io intendeva di riservare ai soldati, sott'uffiziali, uffiziali sino al grado di tenenti delle armi speciali, di poter continuare il servizio sino a 30 anni per ottenere la pensione di ritiro del grado superiore. Ora se il Governo volesse adottare il principio di reciprocità, sarebbe forse in sua balla di poterli privare di questo vantaggio, ed è per ciò che io aveva emesso il mio parere di sospendere questa reciprocità, adottando la continuazione di servizio.

PRESIDENTE. Resterebbe quella parte dell'alinea dell'emendamento del generale Bava, la quale è così espressa:

« Però il tenente promosso a capitano dopo 25 anni di servizio conserva il diritto alla pensione di tenente finchè abbia l'anzianità richiesta per la pensione di capitano. »

Questa disposizione si è introdotta dopo lunga discussione nella legislatura del 1849.

Io pongo dunque ai voti questa parte dell'emendamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È approvata.)

Ora seguirebbe quella parte che si conserverebbe dell'emendamento Franzini:

« Il diritto per parte del Governo a giubilare questi militari sarà sospeso verso quelli delle armi speciali sino a che abbiano compiuto 30 anni di servizio. »

Chi approva questa parte dell'emendamento voglia alzarsi. *(Non è approvata.)*

Resta l'ultimo paragrafo dell'articolo proposto. *(Vedi sopra)* Questo sarebbe l'ultimo alinea dell'articolo 2.

COLLA, relatore. Domando la parola per chiedere quale sarà la ragione che valga ad escludere i professori e maestri

dell'Accademia militare. La Commissione ha detto che volendo modificare la cosa e stabilire per tutti in quest'articolo il servizio di 30 anni, si era creduto conveniente che l'eccezione a favore dei professori e maestri dell'Accademia non si introducesse. Ma, secondo appare, si è messa all'articolo 47 in fine, in un modo che non corrisponde all'intenzione che si aveva in mira; la qual cosa poi si potrebbe riparare con un emendamento. Ma poichè si vuole riprendere l'articolo come era prima, non vedo ragione per cui si tolga a quelli che l'hanno e si dia ad altri.

DI PETTENCO, commissario regio. Io credo veramente nell'interesse della legge (se però si ha intenzione che questa legge progredisca a vantaggio dell'esercito) che non si facciano tutte queste variazioni, in quanto che le ragioni adottate non sono di tal peso che non si possano controbattere con altre, nè soggette a rigoroso calcolo e ragionamento matematico; sono ragioni di controversia.

L'onorevole signor senatore Colla può aver ragione di volere compresa di nuovo questa disposizione nell'articolo 2; ma se però è già compresa nell'articolo 47, e che in questo, se vi ha qualche pericolo che non corrisponda realmente al concetto, si farà emendamento, io non iscorgo ragione di ciò fare, se pur non vuoi ridurre la legge presentata a quella stata votata dal Senato or sono due mesi.

Intanto io ripeto che i poveri storpi, le vedove, gli orfani stanno lagrimando e aspettano questa legge con ansietà; ve la domandano ricordando le fatte promesse.

Queste vedove ottengono scarsi sussidii, ed il Ministero è già stato obbligato di domandare più volte somme per provvederne. Si procede così di giorno in giorno, ma sempre in modo non costituzionale, e da cui il Ministero stesso vorrebbe sortire per togliersi ogni incolpazione.

Io mi permetto ancora una volta di invitare il Senato a voler ponderare se emerga maggior bene o maggior male dal variare ancora una seconda volta per intero, dal capovolgere nuovamente la legge che vi è presentata.

Questo io dico nell'interesse della legge e dell'esercito e particolarmente per quelli ai quali per i vigenti regolamenti non è provvisto in modo equo, e per quelli i quali non sono menomamente contemplati.

PRESIDENTE. Dunque il sotto-emendamento sarebbe così concepito, cioè che dopo le parole: « E dopo 20 anni di effettivo servizio delle loro funzioni, i cappellani e gli uffiziali dell'esercito » si aggiungessero queste altre: « i professori, i maestri dell'Accademia militare. »

Domando prima se questo sotto-emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, porrò ai voti il secondo paragrafo del progetto del Ministero. *(V. sopra)*

(È approvato.)

Ora resta a dare il voto sul complesso dell'articolo il quale resta così redatto. *(V. sopra)*

Chi adotta il complesso voglia levarsi.

(È adottato.)

Leggerò insieme l'articolo 4, poichè la Commissione propone un emendamento che riunisca in un solo i due articoli, lasciando parte della frase seconda nell'articolo 3.

« Art. 3. Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto immediato alla giubilazione, ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite.

« Art. 4. Le ferite od infermità meno gravi, procedenti pur sempre dalle cause accennate nell'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorché il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La Commissione propone di dire invece:

« Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio, danno diritto alla giubilazione allorché il militare è per esse divenuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio. »

Da ciò è manifesto che l'emendamento consiste nel sopprimere tutto quello che è posto dopo le parole *alla giubilazione, ecc.*, e la prima parte dell'articolo 4 che si comprende in queste parole: *le ferite, ecc.*

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha la parola.

STARA. Vi parrà strano, o signori, che un magistrato osi alzar la voce nella presente discussione in cui si sta ventilando una materia aliena affatto dai suoi studi e totalmente estranea alle giornaliere sue occupazioni. E per verità io stesso stavo incerto, sospeso, e molto esitava a rompere il silenzio, temendo di essere tacciato di voler mettere la falce nella messe altrui; ma, meglio considerato il debito dell'ufficio, e confidando nella vostra indulgenza e bontà, ho deliberato lasciar da parte ogni altro riguardo e venirvi esponendo quelle osservazioni che nell'esame di questo progetto mi verranno di mano in mano suggerite, persuaso e confidando che voi coi vostri lumi e colla vostra esperienza supplirete alla mia insufficienza ed alla mia inesperienza.

Premessa questa dichiarazione e protesta, mi faccio a rassegnarvi alcune mie osservazioni che riguardano i due articoli 3 e 4 del progetto ministeriale, i quali furono compresi in un solo, cioè nel 3° propositi dalla vostra Commissione. Signori, dal raffronto di questi due articoli del progetto ministeriale coll'articolo unico 3 della Commissione, avrete riconosciuto con me che il concetto dei due primi non combina perfettamente col concetto dell'articolo unico della Commissione. Infatti nei due articoli proposti dal Ministero si contengono due distinte idee, si contemplano due cose diverse, mentre che nell'articolo unico della Commissione una idea sola si contiene, si contempla una cosa sola.

Infatti nei due articoli proposti dal Ministero si parla di due diverse specie di ferite delle quali le une danno un diritto assoluto, immediato, alla giubilazione, e sono quelle contemplate nell'articolo 3; laddove le altre non danno un egual diritto assoluto, immediato alla giubilazione, ma allora soltanto danno questo diritto quando sono riconosciute tali che per esse il militare sia divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. Nell'articolo unico invece che vi propone la vostra Commissione queste due specie di malattie non sono più contemplate, ma se ne contempla una sola, e qualunque sia la malattia, qualunque sia la ferita, non dà diritto alla giubilazione se non nel solo caso in cui per essa il militare sia riconosciuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio. Ciò posto, io osservo che o la Commissione ha inteso di variare unicamente la redazione, e in questo caso non ha raggiunto il suo scopo, perchè voi vedete che qui non la sola redazione fu variata, ma la sostanza stessa delle disposizioni, perchè mentre nel progetto ministeriale si contemplano due cose, qui se ne contempla una sola. Ovvero la Commissione ha inteso di variare le disposizioni stesse dei due articoli, ed allora mi pare che deve meglio esprimerlo nei motivi che si contengono nella sua relazione, i quali mo-

livi mi lasciarono quasi travedere che non abbia inteso di fare alcune modificazioni nella sostanza.

Forse si dirà che le malattie contemplate nell'articolo 3 del Ministero sono tali che per se stesse già danno a dividere che chi ebbe la disgrazia di sopportarle è per sua natura riconosciuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il suo servizio; ma allora osserverò che si può dar luogo in molti casi a molta incertezza. Infatti suppongasì il caso di uno che abbia perduto un braccio, o abbia perduto una gamba; secondo l'articolo 3 del progetto ministeriale costui avrebbe diritto assoluto, immediato, senza altre cautele, senza altre condizioni di essere ammesso alla giubilazione; invece, secondo l'articolo proposto dalla Commissione, si potrebbe sempre mettere in dubbio, rimarrebbe sempre incerto se abbia acquistato questo diritto assoluto, perchè gli si potrebbe dire che non è per questa sola perdita di un braccio, di una gamba in malo stato, per cui sia impedito di continuare o di riassumere più tardi il servizio militare; ed lo mi ricordo che nei miei anni giovanili ho visto il generale Clément, che era generale della divisione di Torino, che mancava di un braccio e tuttavia continuava il suo servizio. Ora il Governo, secondo l'articolo della Commissione, potrebbe dire a quel tale che avesse, come il generale Clément perduto il braccio: voi avreste potuto ancora continuare quel servizio, per conseguenza non vi do ancora la vostra giubilazione; laddove, secondo i due articoli proposti dalla Commissione, chi avesse perduto un braccio, chi avesse perduto una gamba, potrebbe far valere il suo diritto assoluto immediato e non dipendente da altre condizioni per essere giubilato.

Io prego quindi il relatore della Commissione a voler meglio chiarire se abbia inteso di variare unicamente la redazione, o se invece abbia meglio inteso di recare una variazione alla sostanza stessa delle disposizioni contenute nei due articoli ministeriali, riservandomi di soggiungere altre osservazioni allorchè avrò inteso gli chiarimenti dello stesso signor relatore.

COLLA, relatore. Quantunque mi sembri che sia per tutti evidente che l'articolo emendato dalla Commissione abbia per se il pregio della concisione, della semplicità e della chiarezza, che sono qualità tanto necessarie nella compilazione delle leggi, e quantunque mi sembri che abbia il vantaggio di stabilire in una prima disposizione un principio largo e generoso che non si trova forse in altre leggi e non si trova certamente nella legge di Francia, principio largo e generoso che ha ammesso al diritto di pensione di ritiro qualunque militare che sia divenuto inabile a continuare nel servizio per cagione del servizio medesimo, nondimeno la Commissione avrebbe rinunziato e rinunzierrebbe a questa variazione all'articolo proposto dal Ministero, se non fosse persuasa che, mantenendo questa distinzione, si mantiene un contro-senso, un'origine d'indagini, di questioni che non sono necessarie e che possono imbarazzare l'applicazione della legge.

La distinzione che qui n'è fatta con questi due articoli è un'imitazione della legge francese. Ma nell'imitare la legge francese non si è badato che il motivo il quale rendeva necessaria colà questa distinzione rende necessario che qui si tolga.

In Francia si è fatta la distinzione delle ferite che producono cecità o perdita di uno o due membri, e si è detto che in questo caso il diritto alla giubilazione è immediato ed assoluto; e poi per le ferite meno gravi di cui si parla all'articolo 4 si è stabilito che queste infermità o ferite non da-

ranno diritto alla pensione di ritiro se non quando il militare sia divenuto inabile al servizio, e oltre a ciò quando risulterà inetto a guadagnarsi il vitto altrimenti.

Noi siamo stati molto più generosi dei nostri vicini, noi abbiamo stabilito in massima che chiunque è divenuto inabile al servizio per cagione del servizio medesimo è ammesso alla giubilazione.

Questo principio generale, generoso, largo, secondo l'idea che n'ebbe a concepire la Commissione, essa ebbe l'intenzione che fosse stabilito in quest'articolo, e si è stabilito con la stessa larghezza col quale è concepito. La divisione che si è fatta nei due articoli diminuisce di molto la larghezza della disposizione e dà poi luogo a molti inconvenienti dei quali non voglio intrattenere il Senato per non dilungare di troppo la discussione. Io ad ogni modo ne noterò un solo che risulta dal testo stesso dell'articolo 5.

Vedrete, o signori, che ivi si dice:

« Le ferite ricevute in guerra ed in servizio comandato e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli di servizio, danno diritto immediato alla giubilazione, ogniquale volta essi abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di uno o più membri od infermità equivalenti a tali perdite. »

Ora vi domando se quando nell'articolo 4 si dice che tutte le altre infermità equivalenti o no a tale perdita danno diritto egualmente alla pensione di ritiro, non è necessario stabilire un'indagine per vedere se la malattia equivalga o no alle ferite.

Questo è un vero controsenso. Basta che la malattia renda inabile il militare a continuare il servizio perchè gli si dia il diritto di domandare la pensione di ritiro.

Io credo dunque che, ammettendo l'articolo semplice come si è proposto dalla Commissione, si rende la legge molto più semplice, molto più chiara, e le si conserva quell'aspetto di generosità e larghezza che mi pare esserle dovuto per la larghezza delle disposizioni.

STAMA O che io mi inganno a partito, o che lo scopo che si propone la Commissione non è punto d'accordo coll'articolo unico che essa propone.

La Commissione pretende che coll'articolo unico si è largheggiato, che si sia dato assai più di quello che davano i due articoli. Io confesso che non so vederlo, ed affermo e sostengo che si dà molto meno. Infatti, coi due articoli e coll'articolo 5 specialmente si dà un diritto assoluto, immediato nei casi ivi specificati, e coll'articolo unico della Commissione non si dà mai questo diritto che quando taluno è riconosciuto inabile a continuare o a riassumere il servizio in appresso. Questo diritto di essere giubilato, quando per qualunque

siasi ferita uno è riconosciuto inabile a continuare o riassumere il servizio, è già contenuto anche nell'articolo 4; dunque l'articolo 4 contiene già tutto quanto si contiene nell'articolo unico e 3 della Commissione; perchè qualunque sia la ferita, secondo l'articolo 4 del progetto ministeriale, la quale renda inabile il militare a continuare o riassumere più tardi il servizio, questa qualunque siasi ferita dà, secondo l'articolo 4, il diritto di domandare e di essere ammesso alla giubilazione.

Ma nel progetto ministeriale, oltre questo diritto, che è sempre subordinato all'essere riconosciuto inabile a continuare o riassumere il servizio, vi è l'articolo 3 che ne dà un altro assoluto e indipendente da ogni cautela, come, per esempio, nel caso di una gamba tronca, perchè immediatamente, senza addurre alcuna prova, si vede che l'uomo reso inabile a continuare, o riassumere in appresso il servizio, ha un diritto per domandare la sua giubilazione; cosa che resta esclusa dall'articolo unico proposto dalla Commissione.

Dunque la Commissione non ha raggiunto il suo scopo quando ha detto che largheggiava; anzi io trovo che non ha largheggiato, ma che invece ha ristretto il favore compartito dai due articoli, perchè, torno a ripetere, secondo i due articoli vi sono due casi, due idee, l'una assoluta ed indipendente da ogni condizione, cioè quando si trovano di quelle ferite e di quelle infermità contemplate nell'articolo 3, vi è diritto immediato ed assoluto per essere giubilato; laddove tutte le ferite (ed in queste è compreso tutto il concetto della Commissione) danno questo diritto quando portano inabilità per riassumere in appresso il servizio; io dunque sarei d'avviso che si mantengano i due articoli proposti dal Ministero.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non avrei difficoltà ad accordarle la parola, ma debbo osservarle che il Senato non si trova più in numero per poter deliberare.

(Il senatore Di Collegno Luigi ritira la di lui proposta regolamentaria.)

Approfitterò della circostanza per dare comunicazione al Senato di una lettera che ricevetti testè dall'onorevolissimo nostro collega il senatore Luigi di Collegno, il quale aveva pochi giorni sono presentato una proposta di legge, diretta ad ottenere un cambiamento al nostro regolamento parlamentario. Egli ora scrive che, attesa la non rimota discussione di un nuovo regolamento, ritira perciò la sua proposta.

Il Senato è invitato per le ore due di domani.

L'adunanza è sciolta alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per l'abrogazione del regio decreto 22 agosto 1848 — Continuazione della discussione sugli articoli 3 e 4 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubblazioni e pensioni militari — Osservazioni del regio commissario Di Pettinengo e dei senatori Colli e Stara — Reiezione dell'emendamento della Commissione, ed approvazione dell'articolo 3 — Articolo 4 — Approvazione dell'emendamento della Commissione e dell'articolo — Articolo 5 — Reiezione dell'emendamento del senatore Franzini, e adozione dell'articolo — Articolo 6 — Approvazione degli emendamenti della Commissione e del senatore Di Collegno Giacinto, e dell'articolo 7 — Articolo 8 — Emendamento della Commissione — Osservazioni del regio commissario, del senatore Colla e del senatore Colli — Approvazione degli articoli 8 e 9 emendati dalla Commissione, e dell'articolo 10 — Articolo 11 — Adozione dell'aggiunta del regio commissario, e dell'articolo — Articolo 12 — Emendamenti della Commissione e dei senatori Stara, Franzini e Bava — Rinvio dei medesimi alla Commissione — Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, dà lettura di una lettera del cavaliere Giovanni Battista Pozzi, con cui fa omaggio al Senato di 80 copie di un suo lavoro statistico sul bilancio attivo 1849, indi del seguente sunto di petizioni :

354. Viggiani della Rocca Angelo Francesco, nativo di Santa Lucia, cantone di Pallano (Corsica), espone di essersi, dietro permessi ministeriali, impegnato in una dispendiosa estrazione di sugheri dalla Sardegna, e chiede quindi che in proposito della legge riguardante i detti sugheri vogliasi aver presente la di lui condizione onde stagli procurata un'indennità dei danni che gli possono essere causati dall'attuazione della legge suddetta.

355. Novecentotredici abitanti di Valsesia, in vista delle leggi state poco anzi proposte al Parlamento, con cui sarebbero tolti alcuni dei principali diritti eccezionali di quella valle, chiedono che sien presi in considerazione le ragioni esposte nel libro che uniscono intitolato: *Quadro della Valsesia*, e si conservino quei diritti che la Valsesia predetta possedette sin ora dalla prima sua spontanea dedizione.

PRESIDENTE. La prima petizione di cui si è data lettura al Senato è già stata comunicata alla Commissione istituita per l'esame della legge che proibisce l'estrazione dei sugheri dalla Sardegna. La seconda sarà comunicata alla Commissione delle petizioni, lasciando luogo a farne poi comunicazione alla Commissione che venisse istituita quando la legge altrove presentata fosse trasmessa al Senato.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'ABROGAZIONE DEL DECRETO 22 AGOSTO 1848 SULLA ESPORTAZIONE DEL FIENO, DELLA PAGLIA E DELL'AVANA.

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha la parola per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, a nome del

ministro di finanze presenta il citato progetto di legge, del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 391.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questa legge. Siccome però si è proposta l'urgenza, interpellero il Senato se intenda dichiararla.

(Il Senato approva l'urgenza.)

Sarà immediatamente trasmessa agli uffizi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI E GIUBBLAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiama la discussione sulla legge relativa alle giubblazioni e pensioni militari.

Avrà presente il Senato che ieri la discussione versava sugli articoli 3 e 4, avendo la Commissione proposto di fonderli in un solo. Osservava il senatore Stara che la redazione della Commissione non rappresentava forse tutte le disposizioni che erano comprese secondo la redazione del progetto primitivo negli articoli 3 e 4, poichè nell'articolo 3 si faceva caso delle ferite per le quali veniva accordato il diritto alla giubblazione senza che fosse necessario di dimostrare l'inabilità a proseguire e ad essere riammesso al servizio, quando invece nell'articolo 4 si indicava che le infermità le quali possono, a tenore di quell'articolo, dar diritto alla giubblazione, dovevano dimostrare l'inabilità a continuare o ad essere riammesso al servizio medesimo.

Osservava per contro il relatore che la redazione della Commissione, oltre al merito della maggior concisione, semplicità e chiarezza, aveva ancora quello della generosità riguardo alla disposizione della legge nostra in confronto del disposto della legge francese di cui si era conservata la redazione nella sua integrità, mentre non si era riserbato l'intero disposto della legge medesima.

A questo punto il commissario regio aveva domandata la parola, che io gli concedo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ieri aveva domandata la parola per avvalorare, ove ne fosse il caso, le ragioni

addotte dall'onorevole senatore Stara a conforto del progetto del Ministero, in quanto che io credo che l'articolo della Commissione non risponda al pensiero della proposta, e sia restrittivo d'assai più di questa.

Avverto poi che un tale emendamento non sarebbe pur conforme alle disposizioni della legge francese quali furono citate. All'esempio addotto dall'onorevole senatore Stara, del generale Clément, il quale sebbene monco di un braccio prestava tuttora onorato servizio militare, io potrei pure citare l'esempio che ogni giorno abbiamo sott'occhio di due valorosi ed eletti giovani ufficiali, i quali preferiscono il servizio militare agli ozi di una giubilazione; ricorderò con piacere i nomi e del capitano Della Valle e del tenente Robilant, entrambi ufficiali nel regio corpo d'artiglieria, facendo d'altri che pur saranno, ma che io non conosco.

Ma da tali lodevoli esempi io credo non si possa dedurre la conseguenza che l'individuo il quale sia privo di un braccio o di una gamba possa ancora essere astretto al servizio militare. Un tale dubbio potrebbe nascere per la redazione della Commissione, stante che non prevedendo il caso di immediata giubilazione, potrebbe pur sempre invocarsi la disposizione accennata: *di essere venuto inabile a continuare ed a riassumere più tardi il servizio*. I due articoli del Ministero al numero 3 accennano le ferite che danno diritto immediato, ed al numero 4 quelle per cui il diritto è soltanto riconosciuto quando si sono esauriti tutti i mezzi di prove e di cautele per dichiarare inabile al presente o nell'avvenire l'individuo al servizio. Tali sono le ragioni che ha svolto con molta eleganza e maestria l'onorevole senatore Stara, alle quali mi riferisco nel dimandare l'approvazione del progetto ministeriale.

COLLA, relatore. Nel primo progetto che fu presentato dal Ministero, e che venne dal Senato interamente approvato, l'articolo 3 era scritto in questi termini:

« Hanno diritto alla giubilazione per ferite od infermità incontrate per ragioni di servizio, i militari feriti in guerra od in servizio comandato, od affetti da infermità provenienti da fatiche, eventi o pericoli del servizio, quando tali infermità li rendano inabili a continuare in esso od a riassumerlo più tardi. »

Voi vedete, o signori, che con queste semplicissime disposizioni il Ministero credeva allora molto saviamente di stabilire un principio generale, pel quale spetta al militare in modo immediato, assoluto e pieno il diritto alla giubilazione qualunque volta egli è diventato inabile a servire. Invece di questo articolo così semplice e chiaro, così facile ad essere ritenuto da chicchessia si sono introdotti nel nuovo progetto gli articoli 3 e 4, ripetuti, come dissi ieri, dalla legge francese, nella quale furono scritti per una ragione che non è applicabile alla nostra legge. L'onorevole senatore che pel primo prese ad impugnare l'emendamento proposto dalla Commissione ha dimostrato di voler introdurre nelle nostre leggi una distinzione fra il diritto immediato, assoluto, ed il diritto non immediato né assoluto alla pensione; distinzione che io credo assolutamente inutile, né applicabile, anzi dannosa nell'interesse della legge e della milizia. Presso di noi qualunque militare che diventa inabile al servizio per caso di ferite o malattie contratte al servizio ha diritto immediato, assoluto e pieno ad ottenere una pensione di ritiro, senza distinzione alcuna che le ferite o malattie abbiano prodotto cecità, o no, abbiano cagionato la mancanza di uno o più membri, o ferite più o meno gravi. Per cercare un modo di far vedere che questa distinzione può in alcun caso rendersi utile, l'opponente ha citato l'esempio di un militare

che monco di un braccio o di una gamba si presenti per far valere i suoi diritti alla pensione di ritiro, ed ha creduto che a lui si potrebbe opporre non essere egli inabile ad ulteriore servizio. Veramente per quanto mi sia molte volte accaduto di occuparmi di queste od altre simili leggi, non mi venne mai in pensiero che si possa da alcuno opporre ad un uomo monco del braccio, della mano o del piede che egli non sia legalmente inabile al servizio. Conosco benissimo esempi di valorosi, di generosi militari, i quali, sebbene monchi o del braccio o del piede, hanno continuato a combattere per la patria, e senza che io abbia a cercarne gli esempi negli altri paesi, ne abbiamo fra di noi alcuni, e anche in questo recinto potrei citarne fra i generali di cui ci onoriamo essere colleghi. Ma altra cosa è che l'uomo anche monco sia abbastanza generoso e coraggioso nel voler combattere ancora per la difesa della patria, altro è che alcuno possa mai costringerlo a servire, opponendogli che non è veramente inabile al servizio. Questo è tanto assurdo che non è possibile il credere che possa accadere; ma quando alcuno vi fosse il quale opponesse al militare monco di un braccio o di un piede che non è inabile al servizio, questo militare potrebbe assai facilmente mandare il suo oppositore alla legge della leva dove sono scritte tutte le malattie che costituiscono l'inabilità al servizio militare. Egli è dunque certo che l'articolo, semplificato come fu dalla Commissione, non lascierebbe luogo a dubitare se l'uomo monco, sia o no inabile al servizio, abbia o no diritto alla pensione.

Noi crediamo adunque fermamente che l'articolo, modificato come fu da noi, dia alla legge un aspetto molto più generoso, molto più largo di quello che si avrebbe coi due articoli proposti nel nuovo progetto, articoli che ammettono una complicazione di distinzioni non adatte, né applicabili mai.

STARA. Farò ancora alcune osservazioni a sostegno dell'emendamento che ho proposto. Si dice che sia più largo il progetto della Commissione. Io ho già risposto, mi pare, bastantemente su questo proposito, e dimostrato che il progetto della Commissione non solo non è più largo e più favorevole, ma che anzi è assai più ristretto ed assai meno favorevole; la cosa è talmente chiara che basta raffrontare l'articolo 3 della Commissione coi due articoli del progetto ministeriale. L'articolo 3 della Commissione non rende né contiene che il concetto puro e netto dell'articolo 4 del progetto, cioè tutte le malattie le quali rendono inabile il militare a continuare od a riassumere il servizio, né altro concetto tranne questo che in esso si riscontra.

Dunque rimane sempre fuori l'articolo 3 del progetto ministeriale, il quale comprende un altro caso, quello cioè di ferita che desse luogo a diritto assoluto, immediato ad essere giubilato senza che sia dipendente dal vedere se queste ferite siano tali che rendano il militare inabile a continuare od a riassumere il servizio.

Risponderò ancora a quello che si diceva circa la leva. L'argomento preso da cose diverse non istà a *diversis nulla illatio*.

Altra cosa è quando si tratta di costringere uno ad assumere il servizio militare, allora si stabiliscono le condizioni che lo possono dispensare, ed esse sono assai larghe; ma quando invece egli vuole ritirarsi, e ritirandosi vuole che il Governo gli corrisponda una pensione, in tal caso si esigono condizioni più strette. La cosa è talmente disparata, talmente diverse sono le condizioni che reggono la leva, che hanno nulla che fare colle condizioni, colle cautele che si prescrivono per avere diritto ad ottenere una giubilazione.

Quando si tratta di entrare per la prima volta nel servizio la legge della leva ha determinato quali siano le cause che dispensano dall'esservi obbligato. Quando invece uno è già in servizio e pretende di essere giubilato, ed essendo giubilato, di godere di una pensione, la legge stabilisce le condizioni in seguito alle quali può aver diritto ad ottenere la giubilazione.

Quindi io persisto a ritenere che i due articoli proposti dal ministro sono assai più generosi, larghi, favorevoli e che per conseguenza convenga ritenerli anche perchè ai due articoli proposti dal ministro se ne sostituisce un altro che cambia il concetto.

Si crederà sempre che non siasi voluto accordare mai il diritto assoluto ed immediato di poter essere giubilati, e di poter conseguire la pensione, perchè questo diritto che era scritto nei due articoli del progetto, si vede che non è conservato nell'articolo unico della Commissione. L'antitesi che si farà condurrà necessariamente a credere che non mai alcuno potrà avere un diritto a vedere se sia o no inabile a continuare, o a riassumere più tardi il servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola non per aggiungere nuove ragioni, giacchè credo che altre non si possano addurre a quelle dell'onorevole senatore Stara, ma per rispondere ad alcune osservazioni del signor relatore.

In primo luogo convengo che il Ministero nella prima proposta di legge aveva espresse le due quistioni che sono trattate agli articoli 3 e 4 in un solo, quale cioè è proposto dalla Commissione, ma appunto perchè quest'articolo riusciva difettoso ha accettate le variazioni fatte al primo progetto quali sono ora contemplate agli articoli 3 e 4, in quanto che contengono disposizioni, o per meglio dire, prevedono due casi distinti l'uno dall'altro; quello dei diritti immediati, e quello dei diritti che vogliono essere comprovati con tutti quegli esperimenti, con tutte quelle cautele che il Governo deve usare prima di accordare pensioni di ritiro.

Non conosco invero quale sia stata la cagione che abbia dettato il regolamento francese, come accennava testè l'onorevole senatore Colla, ma trovo che negli articoli 13 e 18 della legge francese del 1831 sono appunto accennati i casi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente progetto.

Gli articoli terzo e quarto completano la legge, prevedono tutti i casi che si possono presentare, laddove il solo articolo proposto dalla Commissione lascia pur sempre dei dubbi; e ritengo che dubbi in questa materia non vi debbano essere. Egli è certo che a primo aspetto l'individuo che ha perduto un braccio od una gamba debbe essere considerato come incapace a proseguire il servizio; ma appunto per evitare che possasi da taluno negare la pensione ad un individuo che si trovasse in tale sgraziata circostanza, parmi opportuno doverli mantenere quali sono i due articoli 3 e 4.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola su questo argomento, porrò ai voti l'emendamento.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Viene ora l'articolo 3 del progetto, di cui do lettura:

« Le ferite ricevute in guerra od in servizio comandato, e le infermità provenienti in modo ben accertato da fatiche, eventi o pericoli del servizio danno diritto immediato alla giubilazione ogni qual volta esse abbiano cagionato la cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso d'uno o più membri, od infermità equivalenti a tali perdite. »

Chi approva l'articolo 3 voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. Le ferite od infermità meno gravi procedenti pur

sempre dalle cause accennate all'articolo precedente ed accertate come in esso, danno diritto alla pensione solo allorchè il militare è per esse divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio. »

COLLA, relatore. Quantunque la Commissione voti contro l'articolo 4, le preme nondimeno di evitare uno sconcio che si trova nel medesimo; ella propone perciò che infine di questo articolo invece di dire: *divenuto inabile a continuare od a riassumere più tardi il servizio*, si sostituisca, come era proposto nell'emendamento della Commissione, la congiuntiva alla disgiuntiva. La ragione è evidente. Allorchè un militare è inabile temporaneamente a continuare il servizio non è nel caso di pensione di ritiro, è nel caso di dargli tempo di guarire o con metterlo a servizi meno gravi, o con collocarlo in aspettativa, o con metterlo in riforma. Perchè un militare debba essere posto in ritiro conviene che egli non possa continuare, e non abbia speranza di riprendere più tardi il servizio. Domande dunque che invece di dire: *continuare od a riassumere*, si dica: *continuare e riassumere il servizio*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Ministero acconsente.

PRESIDENTE. Chi adotta il cambiamento proposto dalla Commissione voglia levarsi.

(È adottato.)

Ora pongo ai voti l'articolo nel suo complesso.

(È adottato.)

Leggerò l'articolo 5:

« L'esercizio del diritto dei militari alla giubilazione per anzianità di servizio è sospeso dall'aprirsi di una guerra sino al suo termine. »

FRANZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Questo articolo, benchè poco consentaneo al buono spirito del soldato piemontese, che giammai si staccherebbe dalla sua bandiera al momento del pericolo, pure per quanto riguarda il militare sino al grado di ufficiale esclusivamente può dirsi previdente bene del paese, onde conservare al momento della guerra un numero che potrebbe essere ragguardevole di vecchi soldati, nei quali le istanze dei parenti potrebbero far tacere i naturali sentimenti di valore.

Per quanto agli uffiziali però mi sembra che la voce dell'onore deve bastare a rattenere quei pochi propensi a profittare del loro diritto alla giubilazione. Se la voce dell'onore è insufficiente, se le indisposizioni accennate sono pretesti, io opino valga meglio il non conservare gente consimile al comando, per quanto menomo si possa essere. Se poi una legge rattenesse al servizio un ufficiale realmente poco idoneo per la sua salute, abbenchè di sufficiente apparenza, ciò sarebbe sempre a danno del servizio, ed in un caso e nell'altro io preferirei di abbandonare al rimorso ed all'onta ben meritata gli uffiziali che, simulando indisposizioni od insensibili alla voce dell'onore, profitterebbero del diritto alla giubilazione al momento della guerra, alla quale sarebbero più dannosi che utili. L'onore dell'ufficiale piemontese ci rassicura che il numero sarebbe ben tenue.

Io propongo adunque il seguente emendamento.

« L'esercizio del diritto alla giubilazione per anzianità di servizio dei militari inferiori di grado a quello di uffiziale, è sospeso dall'aprirsi di una guerra fino al suo termine. »

PRESIDENTE. Pregho l'onorevole senatore a voler deporre sul banco della Presidenza il suo emendamento.

COLLI. Io sarei dispostissimo ad accostarmi all'emendamento del senatore Franzini, persuaso che in Piemonte pochi saranno certamente quelli i quali al momento del pericolo se ne ritraggono. Ma però non potrei mai ammettere quella distinzione, persuaso che anche nelle file dei soldati pochi saranno quelli che cercherebbero d'allontanarsi dal servizio nel momento in cui potrebbero giovare alla patria. Per questo io credo che sarebbe molto miglior partito di sopprimere intieramente un tale articolo.

FRANZINI. Per essere positivi bisogna prendere le cose nella loro essenza. Cominciamo dal bastone austriaco, veniamo allo staffile inglese costituzionale, passiamo in Francia dove si castiga il soldato differentemente dall'uffiziale, io credo che bisogna mettere una differenza, direi, tra l'onore che può comandare all'uffiziale di restare al suo posto malgrado la guerra, ed il soldato il quale per altri interessi può esser chiamato in famiglia. È per questo che io mettevo tale distinzione, quantunque avessi premesso che l'articolo poteva essere poco consentaneo realmente al buono spirito del soldato piemontese. Può darsi caso, o signori, che in una compagnia di granatieri manchi un pelotone intiero, e questa mancanza può apportar danno, laddove alla mancanza del solo ufficiale può facilmente sostituirsi, cosa che non può farsi del pelotone; oltre a che io credo che anche l'educazione molto contribuisca ai sentimenti dell'onore.

DE SONNAZ. Io sono dell'avviso della Commissione; ed il motivo si è questo: usciamo di presente da un caso di guerra ed abbiamo veduto che si ufficiali che soldati chiedevano il loro congedo. Mi consta che immediatamente dopo gli armistizi molti soldati si lagnavano di dover progredire ancora oltre finita la loro ferma; però mentre ferveva la guerra non ho inteso giammai siffatta lagnanza.

Per gli ufficiali non ne parlo; noi avremo gran pena a trovare un esempio di uno o due ufficiali che siansi ritirati al momento della guerra. Invece quanti non sono quelli che erano di già giubilati, che erano vecchi, che trovavansi nelle piazze tra veterani e tra gli invalidi, i quali hanno chiesto di venir a dividere i nostri pericoli, il che hanno fatto con gloria!

FRANZINI. Chiedo ancora il permesso di dire poche parole per osservare al mio collega che, ministro della guerra nel 1848, mi consta pur troppo che si rinnovarono queste domande al momento del pericolo, e il magnanimo Carlo Alberto diceva allora quello che io ripetei nel mio ragionamento, cioè che valeva meglio lasciare che questa gente se ne andasse, abbandonandola all'onta ed al rimorso, direi, della loro domanda, anzi che ritenerla, essendo essa più dannosa che utile al servizio.

DI PETTINENGO, commissario regio. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il regio commissario ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Non entrerò nelle ragioni che hanno fatto comprendere nel progetto di legge l'articolo 5. La vostra Commissione ha toccato nobilmente tutte le ragioni che si potevano addurre in pro e contro quest'articolo di legge; ma solo avvertirò come io non possa ammettere distinzione fra l'onore del soldato e quello dell'uffiziale; l'onore è uno solo, uguale; in nessun caso può soffrir macchia, nè può essere distinto e diverso per tutti coloro che vestono l'onorevole assisa militare.

La differenza de' castighi non vale a dimostrare differenza nell'onore; i castighi sono in ragione dell'educazione delle persone a cui vengono inflitti ed in ragione ancora della necessità di riuscire efficaci e repressivi, per contenere le mol-

titudini, per stabilire la severa disciplina per cui le migliaia d'uomini obbediscono ad una sola volontà, ed obbedienti fanno il sacrificio della vita loro.

Dimando quindi che sia mantenuto l'articolo nel senso che la Commissione vostra ha opinato di accettare, dichiarando di non ammettere mai e per nessun caso distinzione nell'onore tra il semplice soldato e il generale.

COLLA, relatore. La Commissione nella sua relazione fece pienamente conoscere come l'opinione ed il sentimento dei suoi membri sono precisamente conformi a quelli che i due senatori hanno manifestato su quest'articolo, non che a quelli dal ministro della guerra esternati in quest'adunanza: ma ella disse altresì i motivi per quali ha creduto che si potesse passar oltre all'approvazione del medesimo.

Ora per mezzo mio vi dichiaro che ella potrebbe bensì, per le ragioni già addotte, consentire a che venisse adottato l'articolo tal quale è scritto, ma non potrebbe aderire a che il diritto alla giubilazione sia nella legge negato ai bass'ufficiali, ed invece concesso agli ufficiali; la qual cosa produrrebbe certamente un senso assai dispiacevole.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, pongo ai voti l'emendamento Franzini.

(Lo rilegge. Vedi sopra.)

Chi intende di approvarlo voglia rizzarsi.

(Dopo prova e controprova, è rigettato.)

Ora porrò ai voti l'articolo 5 del progetto.

(È approvato.)

Darò lettura dell'articolo 6:

« Affine di sopperire in parte al carico delle dette pensioni, i militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

La Commissione propone invece di dire:

« I militari andranno soggetti ad una ritenenza sulle loro paghe, la quale sarà determinata da una legge generale intorno alla ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

La discussione è aperta su questo emendamento.

DI COLLENO GIACINTO. Io avrei desiderato che la legge la quale fu proposta alle nostre deliberazioni potesse adottarsi senza modificazione, onde non ritardare maggiormente ai militari giubilati e soprattutto alle famiglie di coloro che hanno perduto qualche parente nella guerra dell'Indipendenza, i favori, i diritti assicurati loro da questa nuova legge. Ma giacchè il Senato è ormai entrato nella via degli emendamenti, domanderò il permesso di riprodurre alcune osservazioni che io aveva già presentate quando per la prima volta questa legge venne sottoposta alle deliberazioni del Senato nel settembre dell'anno scorso.

Il progetto ministeriale d'allora diceva all'articolo 4, il quale corrisponde all'articolo 6 attuale: *affine di sopperire in parte al carico delle pensioni militari, gli uffiziali in servizio attivo ed in aspettativa saranno assoggettati alla ritenzione del 2 1/3 per cento.* Il Senato allora cambiò quella redazione, e adottò invece della parola *uffiziali* l'espressione *militari*. Ora, tutti vedono facilmente che una tale espressione applicata ai sott'ufficiali e soldati non potrà mai esser messa in esecuzione. Infatti non capisco come si possa pensare seriamente a stabilire una ritenzione sopra un soldo giornaliero che al massimo (parlo del semplice soldato) quando esso è maggiormente favorito, sale a sette centesimi al giorno.

Ieri si parlò assai sulla proposta di stabilire a 25 anni in-

vece di 30 la giubilazione per i sott'ufficiali e soldati; si accennarono i riguardi che merita questa classe interessante di militari; io credo invero che sia un modo anche più facile di provar l'interesse che si nutre per loro, quello di non lasciarli sotto il peso, direi, di una minaccia di diminuzione sul loro soldo giornaliero, che non potrà verificarsi mai.

In conseguenza io proporrei che all'articolo 6, invece di dire i *militari*, si dicesse come nel primo progetto ministeriale: *gli ufficiali saranno soggetti*, ecc.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se mal non mi appongo, allorchè alla parola *ufficiali* fu sostituita quella di *militari*, non si ebbe in mira di stabilire non più un grado che l'altro della milizia, rimandandosi poi tale questione al punto in cui sarebbe discussa la legge generale sulle ritenenze quale deve comprendere la ritenzione da farsi sugli stipendi di tutti i pubblici funzionari.

Il comprendere nell'articolo 6 la parola *militari* non è per nulla pregiudizievole, in quanto che lascia facoltà a chi proporrà la legge generale di designare i gradi che debbono esservi soggetti senza obbligo di estendere la ritenenza ai semplici soldati, laddove sostituendovi la parola *ufficiali* restano già esclusi tutti i sott'ufficiali e soldati indistintamente, la qual cosa credo non vogliasi per ora pronunciare. Nel desiderio di mantenere il progetto tale quale vi è presentato, siccome quello che non può offrire inconvenienti, prego il Senato di ammettere l'articolo tal quale lo ha proposto la Commissione, accettando per le ragioni che sono svolte nella sua relazione la soppressione delle parole: *affine di sopprimere in parte*, ecc.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Di Collegno, il quale tende a sostituire la parola *ufficiali* alla parola *militari* sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Nessuno domandando la parola sopra quest'emendamento, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento della Commissione, stato emendato secondo il voto or ora emanato.

« Gli ufficiali andranno soggetti ad una ritenenza sulla loro paga, la quale sarà determinata da una legge generale intorno la ritenenza sugli stipendi dei pubblici funzionari. »

Chi approva quest'articolo così emendato voglia alzarsi.

(È approvato.)

Do ora lettura dell'articolo 7 del progetto di legge:

« I militari giubilati per anzianità di servizio hanno ragione al *minimum* della pensione assegnata al loro grado dalla tabella annessa a questa legge, ed inoltre per ogni anno di servizio eccedente il periodo rispettivamente determinato dall'articolo 2, all'aumento annuo indicato dalla tabella medesima sino al conseguimento del *maximum*. »

Nessuno domandando la parola, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 8:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ovvero di due di questi membri od altre infermità equivalenti che provengano dalle cause accennate dall'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione, aumentato della metà, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

« L'amputazione o la perdita assoluta dell'uso di una mano o di un piede, e le infermità equivalenti a tale perdita, provenienti dalle cause accennate nell'articolo 3, danno diritto al *maximum* della pensione, qualunque sia la durata dei servizi precedenti. »

A questo articolo la Commissione ha proposto il seguente emendamento:

« La cecità, l'amputazione o la perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi danno diritto al *maximum* della pensione di giubilazione aumentato della metà. »

« L'amputazione o la perdita assoluta di una mano o di un piede, e le infermità dichiarate per decreto reale equivalenti a tale perdita danno diritto al *maximum* della pensione. »

« Nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata qualunque sia dei servizi prestati. »

STARA. Mentre non ho difficoltà di aderire alla proposta della Commissione di sopprimere le parole che si leggono nell'articolo che si sta discutendo, *od altre infermità equivalenti che provengono dal caso accennato nell'articolo 3*, non potrei però egualmente acconsentire alla novella redazione che essa propone.

Le parole *ad altre infermità equivalenti che provengono dalle cause accennate nell'articolo 3* sono così vaghe, così generiche, così indeterminate, che nella loro applicazione non potranno a meno di dare luogo a molti dubbi, a molte incertezze, a molte difficoltà; quindi, come ho detto, di buon grado acconsentirei a che fossero tolte dall'articolo; ma non potrei del pari acconsentire che l'articolo fosse poi compilato nel modo proposto dalla Commissione, perchè esso non corrisponde per nulla, secondo me, al concetto dell'articolo quale venne proposto dal Ministero. Infatti il confronto dei due articoli vi paleserà, o signori, la discrepanza, la diversità che passa tra di loro.

L'articolo del progetto ministeriale contempla tre casi, nei quali si fa luogo alla giubilazione coll'aumento ivi stabilito. Il primo caso è quello della cecità; il secondo, quello dell'amputazione, o perdita assoluta dell'uso dei piedi o delle mani; il terzo caso non conservato dalla Commissione e riflettente...

COLLA, relatore. (*Interrompendo, e rivolgendosi verso il senatore Stara.*) Il caso della perdita di due di questi membri fu ommesso nella proposta della Commissione per isbaglio.

STARA. Siccome questo formava l'oggetto delle mie osservazioni, dopo la data spiegazione, non ho più nulla d'aggiungere.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se non mi sbaglio, mi pare che l'onorevole relatore abbia già ammesse le parole: *ovvero di due di questi membri*, perciò non ne farò più cenno, siccome era mia intenzione; ma le mie osservazioni si aggireranno in primo luogo intorno al primo alinea dell'articolo 8 (della Commissione) in quanto che credo bene di avvertire, che lo statuire una giubilazione superiore al *maximum* non sia disposizione nuova, ma sibbene già stata fatta nella precedente proposta ed adottata dal Senato nella prima discussione della legge.

Secondariamente il relatore propone la soppressione delle parole *infermità equivalenti*, adducendo che l'applicazione della disposizione sarebbe pericolosa e soggetta ad arbitri inevitabili; alla quale proposta osservo che se per caso vi fossero infermità equipollenti alla perdita di due membri, non saprei farmi ragione con quali sentimenti di giustizia si vorrebbe privare l'individuo che si trovasse in tale caso disgraziato dell'aumento della metà del *maximum* che viene concesso appunto a coloro i quali si trovano in circostanza identica per l'effetto di ferite.

Mi si dirà che è difficile lo stabilire i casi di equivalenza: al che io avverto che lo stabilire una tale equipollenza non deve farsi per ogni caso di ferite che avvenga, ma doversi tener per norma il decreto reale che seguir deve la legge

stessa, nel quale saranno descritti i casi prevedibili di equipollenza.

Credo che il non accennare tali casi sia un pregiudicare quel tale che sgraziatamente possa trovarsi in tale circostanza.

Ho domandato a persone dell'arte in proposito ed ho avuto per risposta, che possono darsi malattie tali che mettano l'individuo in così trista posizione da pareggiarsi alla cecità od alla perdita di due membri. Tale, per esempio, sarebbe una ferita, che interessasse la spina dorsale e che rendesse l'individuo incapace di muoversi, nel quale stato egli ha bisogno di continuo soccorso, e si trova certamente in condizione peggiore in cui non sia quegli il quale sgraziatamente abbia perduta la vista, ma che possa camminare.

Mi è pure stato accennato alcun caso di ferite in bocca che paralizzano la lingua o la rendono inetta ad adempire al suo ufficio, ed un tale individuo è obbligato a ricevere gli alimenti per via di mezzi meccanici e simili.

Io non voglio insistere su questi casi, perchè non saprei certamente nè tutti, nè bene rappresentarli al Senato; ma tanto solo io accenno, che l'ammettere la massima nella legge non fa pregiudizio alcuno, in quanto che i casi speciali saranno previsti nel regolamento che susseguiterà immediatamente l'approvazione della legge, e non si cadrà nell'arbitrio ad ogni evenienza.

Che invece il togliere l'espressione: *le ferite equivalenti* esporrà talora a far atto d'ingiustizia verso l'individuo che si trovi in condizione che gli uomini dell'arte credano pareggiabile in miseria all'individuo che abbia perduto o due membri o la vista.

Nel domandare di ritenere una tale distinzione, ammetto però la correzione fatta dalla Commissione, di dichiarare una sol volta cioè al fine dell'articolo per l'uno o per l'altro caso che non si ha riguardo alla durata del servizio qualunque sia.

Domanderei quindi che l'articolo 7 sia mantenuto qual è: « La cecità o la perdita assoluta dell'uso delle mani e dei piedi, ovvero di due di questi membri » e tralasciate le parole: *qualunque sia la durata dei servizi precedenti*, manterrei l'alinea seguente qual è descritto, e soggiungerei infine: *nell'uno e nell'altro caso non si ha riguardo alla durata*, ecc., come propone la Commissione.

Avverte infine la Commissione che nel progetto di legge non è fatto cenno del decreto reale per il primo caso: io credo che l'articolo 41 preveda precisamente tutti questi casi, essendo detto nel medesimo che: « con decreto reale il Governo determinerà le forme ed i modi con cui debbano accertarsi i casi, la natura e gli effetti delle infermità. » Quando poi l'articolo 41 così espresso non renda appieno il concetto che si vorrebbe, io mi riservo di accettare le correzioni che si crederanno opportune quando si tratterà del medesimo.

COLLA, relatore. Risponderò prima di tutto alle due osservazioni che sono le meno importanti: l'una è quella della menzione del decreto reale; l'articolo 41 evidentemente non si estende al caso di cui è questione, giacchè in esso si tratta solamente del modo di accertare i casi, la natura e gli effetti delle infermità, non di dire quali infermità siano considerate piuttosto in un modo che nell'altro. Io credo adunque che la menzione del decreto reale è necessaria; e che molto meglio convenga fare tale menzione in quest'articolo anzi che rimandare l'uno all'altro inutilmente per risparmiare una parola.

Osservo inoltre che la Commissione ha proposto di evitare nell'articolo 3 la menzione di « malattie o infermità » preve-

nienti dal caso accennato nell'articolo 3 che si ripete nel primo e secondo paragrafo di questo articolo; su di ciò il commissario zegio non si è spiegato. Ma io credo che esso sia tanto chiaro per sè che non abbia bisogno di maggior insistenza per parte mia.

Passo quindi a parlare della quistione più importante, quella cioè « delle malattie o infermità » equivalenti.

Signori, la vostra Commissione vi ha detto che la disposizione per cui si concede ad un militare più del *maximum* della pensione stabilita è una disposizione tanto straordinaria che si può dire singolare. Infatti per tutto ciò che mi sappia delle leggi nostre e degli altri paesi intorno a queste materie, io porto opinione che non ve ne sia altro esempio. In Francia si è bensì scritto qualche cosa di simile; ma il legislatore francese ha, quanto alla forma, fatto assai meglio, ed in quanto alla sostanza si è tenuto in limiti infinitamente più stretti di quelli che da noi si adottarono. Il legislatore francese non ha già osservato nella legge che in alcuni casi un uomo provveduto a riposo potrà ottenere più del *maximum* della pensione; la legge francese ha detto:

« Il militare cieco o monco di due membri avrà la giubilazione portata dalla tabella annessa. »

E la tabella annessa, divisa in tante colonne quante sono le diverse classi di giubilati, ha pure una colonna disegnata per i mutilati e ciechi, ed assegna loro una pensione che è maggiore di quella che si accorda negli altri casi. Questo per la forma che mi pare migliore. Passando alla sostanza, volete voi sapere qual è l'aumento che la legge francese concede per la cecità o per le ferite che portano seco la perdita dell'uso di due membri?

Quanto agli ufficiali, niente affatto; quanto ai soldati, ai caporali ed ai sergenti un piccolissimo aumento regolato in proporzione inversa del grado, vale a dire, maggiore per i soldati che per i caporali, maggiore per i caporali che per i sergenti, cioè: 65 lire al soldato, 60 al caporale, 50 al sergente; la qual cosa evidentemente dimostra come il legislatore non abbia già considerato come un merito l'aver riportato una ferita più o meno grave e che abbia conseguenze più o meno funeste, ma ebbe in mira la situazione in cui l'uomo si trova in seguito alla ferita ricevuta, e perciò volle che il povero soldato, caporale o sergente, fornito di una tenue pensione, abbia di che provvedere ai suoi più essenziali bisogni. Noi invece che siamo stati (e non disapprovo) infinitamente più generosi, noi accordiamo l'aumento a tutti: non ai soli bassi uffiziali, e soldati, ma anche ai colonnelli, ai generali; non a chi ha 500 o 560 lire di pensione, ma anche a coloro che ne hanno 5 a 4 mila lire; e questo aumento non è già una piccola cosa; esso è la metà del *maximum* che in certi casi può salire fino a 3000 lire. Non dico queste cose per trovar male che noi siamo stati generosi: la cosa venne proposta già prima d'ora, adottata nel regolamento precedente e recentemente consentita dal Senato, ma faccio questa osservazione perchè mi sembra naturale la conseguenza che se i Francesi, trattandosi di un aumento così ristretto per le persone a cui è concesso, hanno creduto di dover andar tanto cauti da non ammettere equipollenti e di restringere precisamente per quei casi indicati dalla legge, come la cecità, o la perdita dell'uso di due membri, tanto più noi dobbiamo procedere con cautela, noi che diamo aumento assai più generoso a tutti.

Può essere, si dice, che vi sia qualche caso che equivalga; ebbene questo sarà contemplato nell'aver il *maximum* della pensione. Non vi sarà mai male quando si tratta di un'eccesione per uno o per due che si trovano in un caso alquanto simile, ma non siano compresi nel caso generale. Così in

Francia il caporale ed il sergente ha l'aumento del *maximum* e non l'ha il sottotenente e tenente. Io feci il calcolo e notai che in Francia un tenente mutilato avrebbe 1200 lire di pensione; in Piemonte ne avrà 2250. In Francia un sottotenente cieco o mutilato avrà 1000 lire; in Piemonte ne avrà 1800. Voi vedete dunque che l'aumento e la misura usati da noi sono assai più larghi e generosi che non negli altri paesi e presso una nazione prossima a noi, dove la sorte dei sottotenenti è tenuta in assai più infelice condizione di quello che sia fra di noi.

Io concludo adunque che trattandosi di una eccezione così straordinaria, trattandosi di un favore così largo, sia necessario limitarci positivamente a quei casi che sono dalla legge contemplati e non lasciare maggior latitudine nel determinare i casi equivalenti.

STABA. Benissimo!

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Giustamente l'onorevole signor relatore ha osservato come io non avessi fatto cenno delle parole: *quando le ferite provengono, ecc.*; giustamente, dico, in quanto che fu mera mia dimenticanza: ammessa la massima delle malattie equivalenti, è necessaria cautela il mantenere queste parole in quanto che stabiliscono realmente i casi che vogliono così rimeritare, ad esclusione di ogni altra circostanza di equipollenza che non sia conseguenza delle fatiche della guerra. L'onorevole relatore ha accennato inoltre come una tale disposizione sia larga, sia straordinaria nella nostra legislazione; ne convengo, ma credo sia da applaudirsi chi l'ideò dapprima e chi la propose nella presente legge.

Io non seguirò il parallelo che il relatore fa colla Francia: quando si discuterà sulla tariffa sarà il caso di farne il paragone colle tariffe di Francia ed estere, ma nel caso della gravità di ferita in discorso, io penso non debba tenersi per imitabile l'esempio della legge francese. Chè se gli uomini dell'arte colà non trovarono malattie equivalenti alla perdita intiera della vista, forse avverrà lo stesso da noi a fronte dell'articolo di legge in discussione.

COLLI. Non mi farò a combattere le parole del regio commissario quando egli intraprese di provare che può stare l'articolo nel modo proposto, potendosi presentare qualche infermità la quale sia equipollente a quelle in detto articolo accennate.

Ma io credo che questi casi saranno sempre tanto difficili a constatare, che è rendere un vero servizio al Ministero il non porlo nel caso di essere poi assediato dalle domande che gli sarebbero dirette dai feriti, onde essere contemplati come quelli che hanno riportato ferite equivalenti alla perdita di due membri, o della vista. Può avvenire che un uomo riceva una ferita attraverso il corpo per cui rimanga assai fievole la sua salute, e che poscia ne la riacquisti; con tutto ciò cercherà sempre di provare che ha ricevuto una ferita equivalente alla perdita di due membri,

Io considero certamente il diritto al *maximum* della pensione di giubilazione di cui nell'articolo 8, come un beneficio dovuto a chi veramente ebbe la disgrazia di perdere due membri, o la vista; ma questi sono casi facili a constatarsi, mentre i casi equivalenti in tali circostanze sarebbero complicati; perciò io appoggio con tutto l'animo le conclusioni della Commissione, affinchè non si estenda ai casi equivalenti il disporre del *maximum*.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Ringrazio l'onorevole senatore Colli dell'aver riconosciuto che vi possono essere molti casi equivalenti alla perdita della vista o di due membri: forse io non mi sarò bene espresso nel combattere

l'opinione dell'onorevole signor relatore, e quindi ripeto che non si tosto sarà emanata la legge, il corpo sanitario descriverà in apposito specchio le malattie che per conseguenza di ferite o di servizio militare, possono tenere per equivalenti sia alla perdita intiera della vista, che di due o di un sol membro; il quale specchio farà parte del regio decreto di cui è cenno all'articolo 41. Ogni volta poi che occorrerà di stabilire intorno all'equivalenza di malattie, si terrà per norma il detto specchio, e si eviteranno quelle noie che si suppone siano per venirne al Ministero, pronunciando egli e statuendo sul merito della pensione subordinatamente al medesimo.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, io porrò ai voti l'articolo della Commissione coll'aggiunta del senatore Stara.

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 9. Le ferite e le infermità contemplate nell'articolo 4 danno diritto al *minimum* della pensione al militare che non abbia raggiunto gli anni di servizio che conferiscono il diritto alla giubilazione per anzianità. »

La Commissione propone che sia detto: « Le ferite e le infermità meno gravi danno diritto al *minimum* della pensione, se il militare non ha diritto alla giubilazione per la sua anzianità di servizio. »

È aperta la discussione sull'articolo e sull'emendamento.

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Il Ministero lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo come è proposto dalla Commissione.

Chi lo adotta voglia sorgere.

(È adottato.)

« Art. 10. La pensione di ritiro non può mai superare la paga di effettività che spetterebbe al militare al momento della sua giubilazione, eccettuato il caso previsto al primo alinea dell'articolo ottavo. »

« Per l'effetto del presente articolo sono considerati far parte della paga gli assegnamenti in natura stabiliti dai regolamenti per i bassi uffiziali e soldati, e per gli uffiziali dello stato maggiore delle piazze la indennità d'alloggio. »

Se non vi ha osservazione, porrò ai voti l'articolo. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 11. Nell'assegnamento della pensione si ha per norma il grado effettivo di cui è il militare rivestito od a cui i cappellani e gli uffiziali di sanità sono assimilati. »

« Se però il militare domandi di essere giubilato per anzianità di servizio prima di aver esercitato per due anni le funzioni del proprio grado, avrà soltanto ragione alla pensione del grado rispettivamente inferiore. »

DI PETTINENGO, *commissario regio.* Domando la parola.

In quest'articolo 11 è stabilito che il militare debba contare due anni di grado per ottenere la pensione del proprio grado; al susseguente articolo 5 del progetto ministeriale è previsto che tutti « i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della loro pensione; » tale massima essendo già accettata da questo onorevole Senato, non posso supporre che si abbia ancora da tenerla in dubbio; e quindi osservo che in conseguenza della medesima ne avviene che un individuo, il quale abbia già percorso, ad esempio, undici anni nel grado inferiore e sia promosso ad un grado superiore, quando non conti ancora i due anni in tale grado e sia obbligato a riti-

rarsi, il medesimo avrà soltanto diritto alla pensione del grado inferiore, senza poter godere del vantaggio di quel quinto in aumento, che gli sarebbe spettato se non fosse già occorso avanzamento; ad imitazione di quanto il Ministero ha creduto di dover fare nel presentare il progetto di legge per le pensioni della marina, io proporrei la seguente aggiunta all'articolo 11, la convenienza della quale credo non sia d'uopo dimostrare: « Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui all'articolo 15. »

DI PAMPARATO. Essendosi cambiata la redazione del 2° e 3° articolo, domanderei per semplice schiarimento se in questo assegnamento delle pensioni si ha per norma il grado effettivo di cui il militare è rivestito ed a cui i cappellani ed ufficiali di sanità sono assimilati; essendosi fatta un'agevolezza dai trenta ai venticinque anni per i subalterni, io credo ragion voglia che si faccia del pari per un'altra categoria che è quella dei veterinari. Si è già dibattuta questa questione, credo, nell'altra Camera.

Ora in questo articolo pare a me che essi potrebbero aver luogo, perchè se godono di una pensione di ritiro assai discreta, non hanno però come gli altri il vantaggio di un aumento. Il loro *maximum* ed il loro *minimum* sono fissati a trent'anni positivi: il grado per loro maggiore è di luogotenente; se si è fatta difficoltà per ammetterli a godere dei benefici di cui godono i cappellani e gli ufficiali di sanità, pare che quivi non possa più esistervi, giacchè, assimilandoli al grado effettivo, non importerebbe di variare la tariffa, e godrebbero così dei vantaggi concessi ai tenenti e sottotenenti; onde io credo che si potrebbe aggiungere dopo le parole *ufficiali di sanità*, queste altre: *e veterinari*.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di osservare all'onorevole generale Di Pamparato che i veterinari non hanno grado effettivo militare, ma sono soltanto stati pareggiati agli ufficiali per quanto riflette le norme di trattato quali sono stabilite nel regolamento di disciplina.

Non vi è quindi regolamento che stabilisca che il veterinario in primo ed il veterinario in secondo siano pareggiati al tale o tal altro grado della milizia; e quindi l'articolo in discussione facendo cenno di *grado effettivo* militare, al quale appunto sono pareggiati i cappellani e gli ufficiali di sanità, non vedo come potrebbero esservi contemplati i veterinari che non hanno altro grado che il loro proprio: quindi non so se l'emendamento proposto corrisponda alla idea del proponente.

COLLA, relatore. La questione promossa dal senatore Di Pamparato si era già agitata nell'altra discussione che ebbe luogo, e fu deciso in senso contrario alla proposizione che si farebbe ora da lui, la qual decisione ne è stata anche riprodotta si può dire nella legge presente, e adottata già dopo discussione in altro recinto.

La Commissione se n'è eziandio occupata, ed ha creduto che, stando ferma nel principio di non rimettere in discussione ciò che già fu discusso e stabilito, non convenisse di farsene carico, ed a ciò si è anche indotta sulla considerazione che i veterinari sono presso noi assai meglio trattati che in altri paesi. In Francia i veterinari in primo hanno la metà della giubilazione concessa al tenente, e quelli in secondo la metà di giubilazione di sottotenente, vale a dire 400 lire i primi e 300 lire i secondi. Presso di noi invece il veterinario in primo avrà lire 1125 di *minimum*, ed il veterinario in secondo lire 900, vale a dire 800 lire di più di quello che ha in Francia.

In questo modo sembra che la sorte dei veterinari non sia

al certo disgraziata fra noi, e quantunque essi meritino certamente particolari riguardi, pare che il Governo non sia stato tardo ad usar loro generosità.

PRESIDENTE. La Commissione fa suo proprio l'emendamento proposto dal commissario regio?

COLLA, relatore. La Commissione non si oppone.

PRESIDENTE. Dunque si tratterebbe di aggiungere all'articolo undecimo, qual era prima scritto, un'alinea così redatto.

« Tuttavia egli sarà ammesso a computare il tempo trascorso nel grado che occupa in aggiunta a quello prestato nel grado inferiore per l'effetto di cui all'articolo 15. »

Chi approva quest'aggiunta voglia levarsi.

(È approvata.)

L'articolo in complesso sarebbe dunque redatto nel modo seguente.

(Legge l'articolo coll'aggiunta del commissario regio.)

Chi approva l'articolo intero così redatto voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 12. I militari del corpo dei carabinieri reali, dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, dello stato maggiore generale, dei corpi reali d'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè continuo quattro anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e venti anni di non interrotta permanenza in una o più delle medesime, quando trattisi di giubilazione per anzianità.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali giubilati per anzianità di servizio, dopo sei anni di grado, ovvero per ferite od infermità incontrate per ragione di servizio, quando continuo due anni di grado, hanno ragione alla pensione del grado di sottotenente; negli altri casi avranno ragione alla pensione ad essi assegnata dalla tariffa. »

La Commissione invece ha proposto di scrivere questo articolo nei seguenti termini:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono state attualmente affidate, e quelli dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi e vent'anni di permanenza in una o più delle medesime.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali non hanno diritto alla pensione del grado superiore nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non si continuo sei anni di servizio nel loro grado. »

PRESIDENTE. Il senatore Stara ha la parola.

STARA. Approvo in parte ed in parte rigetto l'emendamento proposto dalla Commissione, relativo all'articolo dodicesimo che si sta discutendo. Trovo giusto e conveniente l'emendamento proposto dalla Commissione relativamente ai 20 anni di permanenza per le armi speciali acciocchè si possa acquistare il diritto alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore; ma non posso del pari approvare che di questo diritto alla pensione debba godere colui il quale non conta ancora i quattro anni di servizio. Le ragioni che mi muovono a così opinare sono le seguenti.

La legge accorda il beneficio di una pensione che corrisponde a quella del grado immediatamente superiore a quello

di cui è rivestito il giubilando per contemplazione dei 20 anni di servizio prestato nelle armi speciali di cui tratta questo articolo. Se questa è la ragione della legge, se la contemplazione dei 20 anni di servizio è il motivo che induce il legislatore ad accordare questo beneficio, io trovo che il giubilando deve egualmente godere di questo beneficio, benché egli abbia anche prestato, non continuamente, ma per interruzione, i 20 anni di servizio nelle armi speciali che sono contemplate nell'articolo in discussione. Nell'uno e nell'altro caso il fine che si propone il legislatore è raggiunto, e nell'uno e nell'altro caso, a parer mio, deve il giubilando godere del beneficio che la legge vuole accordargli.

Io non posso poi egualmente convenire coll'avviso della Commissione nella parte in cui si proporrebbe che di questo beneficio debba godere il giubilando sempre che conti due soli anni di grado nel servizio delle armi di cui si ragiona. In questo modo godrebbe il giubilando di un doppio beneficio, e la discrepanza sarebbe troppo enorme nel trattamento che si userebbe ai militari delle armi speciali da quello che si usa ai militari delle altre armi. Infatti secondo l'articolo precedente, perchè un militare possa godere della pensione corrispondente al suo grado, conviene che abbia l'esercizio almeno per due anni del grado di cui si trova rivestito, se non conta ancora i due anni non può godere della giubilazione corrispondente al suo grado; invece il militare delle armi speciali, quando venisse a domandare la sua giubilazione, che contasse i due anni di grado, non solamente gode della pensione corrispondente al suo grado, come in questo caso ne godono tutti i militari indistintamente, ma gode inoltre del beneficio di avere una pensione corrispondente al grado immediatamente superiore. Mi pare che la diversità di trattamento sia troppo enorme. Che egli dopo i due anni goda della pensione corrispondente al suo grado trovo che è giusto, trovo che è conveniente; ma che per goder del beneficio per cui viene a conseguire una pensione non corrispondente al suo grado, ma a quello immediatamente superiore, debbano bastare soli due anni (i quali due anni sono richiesti perchè ogni militare possa godere della pensione corrispondente al suo grado) sembrami che sia un salto troppo sproporzionato. Almeno per serbare una certa proporzione converrà stabilire, come porta l'articolo del progetto ministeriale, che non soli due anni di grado debbansi contare, ma quattro. Allora vi sarà gradazione: due anni basteranno per tutti per godere della giubilazione corrispondente al proprio grado; e nelle armi speciali vi sarà il beneficio che chi avrà due anni di grado sarà giubilato non colla giubilazione corrispondente al suo grado, ma colla giubilazione corrispondente al grado immediatamente superiore, beneficio però limitato alle sole armi speciali, beneficio che non è mai concesso alle altre armi. Mi pare adunque che non vi sia troppa analogia nel volere che i due anni bastino per le armi speciali, non solo per godere della giubilazione che godono tutti, ma per godere della giubilazione corrispondente ad un grado superiore, ad un grado di cui non si trovano rivestiti.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Franzini.

FRANZINI. Collocato a riposo, io mi sento più libero nel votare contro l'articolo 12 per sostenere gli interessi de' miei commilitoni nelle armi facoltative a vantaggio del Governo stesso, distornandolo ad un tempo dal prendere decisioni poco conformi all'equità ed alla giustizia, alle quali indurrebbe l'approvazione di quest'articolo.

Quando il legislatore emette una legge giusta, che può riguardare le armi speciali, egli non ha a temere la disapprovazione, e tanto meno la suscettibilità delle armi comuni,

allorchè queste vogliono considerarla imparzialmente, rinunciando ad ogni rivalità male intesa. Tale era la legge approvata dal Senato or sono pochi mesi che proponeva il ministro sulle pensioni di ritiro stabilite per gli ufficiali dei corpi reali di stato maggiore generale, artiglieria e genio militare.

A voler modificare quella legge, ora si dice che gli ufficiali che entrano in quelle armi vi entrano come tenenti, mentre quelli che entrano nelle armi comuni non vi entrano che come sottotenenti.

Io osservo ai signori oppositori che ad ottenere il grado di tenente è libero il concorso a tutti gli allievi dell'accademia militare. Se non hanno mezzi sufficienti e volontà per aspirare al concorso per ottenere quel grado, io non so come chi, per questa insufficienza, prende la carriera delle armi comuni, può disapprovare od essere giustamente suscettibile del vantaggio ottenuto da' suoi camerata. Se ha un animo retto, egli deve incolparne la sua poca capacità o la sua poca voglia che lo indusse a venir fuori più presto dall'accademia per entrare nelle armi ove può godere maggior tempo di libertà che egli preferisce a qualche vantaggio difficilmente e faticosamente guadagnato nelle armi speciali. Mi sembra dunque inapplicabile il calcolo di questo grado di tenente come anticipazione sui compensi che chi lo ottiene può meritare in avvenire; ciò che si ottiene al concorso non può doversi che ai mezzi ed alla pertinace volontà di chi vi ha aspirato al momento del concorso.

Se il servizio nelle armi facoltative è più difficile, più faticoso in tempo di pace e di guerra che nelle armi comuni, giustizia vuole che alle maggiori spese che occorrono in quelle armi, ai maggiori travagli ed occupazioni sia corrisposta qualche differenza di stipendio, che non è superiore ad alcune parti delle armi comuni. Ma siccome questo stipendio è di molto inferiore a quello accordato agli ufficiali delle armi speciali di tutte le altre nazioni, così coll'antica legge si è giudicato compensarli con una pensione di ritiro eguale a quella del grado superiore, dopo un servizio di trent'anni compito con due anni del grado che li distingue. Ognuno può vedere che questo compenso ritardato alla fine della carriera militare può soventi riescire illusorio per morte od infermità, e così meglio convenire alle finanze. Se a questo si aggiunge che quegli ufficiali non possono godere dell'aumento del quinto, come provvede l'articolo 15, niun dubbio resta sulla giustizia della pensione in discorso.

Ma l'antica legge voleva anche rimediare con questa misura al ritardo nello avanzamento che soffrono gli ufficiali delle armi speciali. L'esperienza nei tempi antichi ha provato che talvolta persino i tenenti colonnelli in grado non godevano che della paga di capitano. Questo inconveniente negli scorsi anni si sarebbe di nuovo ripetuto, se con un supplemento di legge non si fosse provveduto a che gli ufficiali di quelle armi ottenessero il grado che dietro l'anzianità verso le armi comuni loro poteva competere, ma con una riserva non troppo giusta che gliene ritardava la paga relativa a tre anni dopo, mentre i colleghi nelle armi comuni ne godevano tre anni prima. A malgrado di tutto questo, e dei passaggi che talvolta possono occorrere, per bene del servizio, di alcuni ufficiali di armi speciali nelle armi comuni, l'inconveniente di ritardo nell'avanzamento degli ufficiali delle armi speciali sarà sempre inevitabile, mentre è dovuta al minor numero delle piazze che si fanno vacanti; ed ogni teoria contraria non vale contro i ripetuti risultati dell'esperienza. Difatti, a malgrado delle occorse promozioni, io non posso che far eco a quanto si disse per rapporto agli ufficiali del genio e dell'artiglieria, risultandomi che lo stato maggiore generale,

composto di pochi ufficiali, conta due colonnelli, due maggiori e due tenenti, che, più anziani, sono stati sopravanzati nelle promozioni a grado superiore da ufficiali delle armi comuni.

Se presso altre nazioni, e soprattutto in Francia, non si adotta la misura della pensione del grado superiore, si è perchè la maggior paga cumulata in trent'anni di servizio, e messa a vitalizio, equivarrebbe o supererebbe l'aumento di pensione presso di noi stabilito; si è perchè l'arma d'artiglieria costituisce lei sola una forza superiore ad un corpo di armata; il genio conta pure varii reggimenti, e lo stato maggiore generale conta 660 ufficiali, dei quali sono frequenti le promozioni nelle armi comuni, ciò che esclude in gran parte gli inconvenienti di ritardo nelle promozioni a fronte delle armi comuni.

Per convinzione dell'esposto, si è coll'articolo 12 confermata la concessione della pensione di ritiro del grado superiore, ma non so per quale motivo si esige che l'uffiziale per godere di quella pensione, oltre ai trent'anni di servizio, anzichè due anni, ne debba contar quattro del grado di cui è rivestito. Io comincerò dall'osservare che questa nuova condizione delude l'affidamento dato coll'antica legge all'uffiziale che serve nelle armi speciali, e l'equità vuole che in ogni caso questa condizione non sia stabilita che per gli uffiziali che d'ora in avanti prenderanno servizio in quelle armi.

L'articolo 12 non ha nessun riguardo, nemmeno ai diritti acquistati contro ogni giustizia, mentre la legge non può essere retroattiva verso gli uffiziali che dietro l'antica legge hanno già diritto alla pensione del grado superiore. Ma quand'anche la nuova legge non riguardasse che gli uffiziali che d'ora in avanti prenderanno servizio nelle armi speciali, io vi osservo che la condizione dei quattro anni di grado a vece di due per ottenere a trent'anni di servizio la pensione del grado superiore, rende questa remunerazione pressochè illusoria; l'esperienza ce lo dice, mentre vi sono maggiori generali nelle armi speciali che a trentacinque anni di servizio non contano ancora due anni di grado, e di tre tenenti generali che l'età od indisposizioni di salute od altre cause potevano indurre a chiedere riposo; il primo dopo cinquantotto anni di servizio non aveva che da pochi mesi compiuti i due anni di grado; il secondo, a quarantadue anni di servizio, li compiva or sono pochi giorni, ed al terzo, dopo consimile servizio, mancano ancora alcuni giorni per compiere i due anni di grado, anzichè i quattro colla nuova legge richiesti.

Ma pel caso dei tenenti generali, la nuova legge provvede altrimenti, mentre li priva persino di questa specie di remunerazione, quand'anche vivessero a segno di compiere i quattro anni di grado. La giustizia qui è apertamente violata, poichè i maggiori generali aventi diritto alla pensione superiore, che contano tanti anni di servizio come i tenenti generali, avrebbero la stessa pensione, senza riguardo alla diversità di grado alla quale giustamente provvede la tabella.

In un'armata poco numerosa come la nostra, la voce pubblica ha tosto designato gli uffiziali generali che venivano colpiti dalla legge, che soli nei quadri delle armi speciali restavano come superstiti al servizio ed alle campagne francesi sotto gli ordini del gran capitano del secolo.

Per verità questa legge, che toglie ai soli tenenti generali ogni maggiore ricompensa lasciata ai gradi immediatamente inferiori, non è molto inducente per quegli uffiziali a continuare nel servizio attivo; e lascia quasi supporre che una maggiore esperienza non sia più utile, nè necessaria ne' gradi superiori.

Vi fu persino chi pubblicò che i capi delle tre armi spe-

ciali, come appartenenti alla quintessenza dell'aristocrazia, hanno voluto conservarsi i favori speciali che vi si godono. Io posso ben assicurare che le permargene di quei capi, abbenchè conferenti titoli non postulati e al certo onorifici dei motivi della spontanea regia concessione, sono segnati con sì fresca data da Carlo Alberto che non potevano lasciar ombra di quintessenza alcuna.

Ma, più libero da ogni sospetto d'interesse proprio come giubilato, io rispondo agli argomenti che si addussero per escludere i tenenti generali delle armi speciali dalla remunerazione della pensione del grado superiore, quand'anche illusoria.

Chi promuove questa legge si appoggia al decreto 12 ottobre 1849 che fissa le condizioni richieste in un luogotenente generale per conseguire il grado di generale d'armata; e così, siccome un tenente generale delle armi speciali non può aspirare a quel grado che solo spetta, come si vuol dire, ai tenenti generali delle armi comuni, deve essergli troncato sul finire de' suoi anni il diritto alla pensione superiore corrispondente al grado di generale d'armata. Comincio per rispondere che una remunerazione concessa a cognizioni speciali lungamente applicate, che contribuiscono all'interesse del pubblico erario nel sorvegliare e dirigere la confezione di ogni specie di materiale da guerra, nel progettare fortezze e nel dirigerne la costruzione, nel preparare materiali che valgano a ben dirigere la guerra, e nel procurarsi l'istruzione di tutte le armi per meglio secondare le viste del generale in capo, è remunerazione che conviene all'interesse del Governo stesso di dare, e non può ferire la suscettibilità in tempo di pace dei tenenti generali delle armi comuni, mentre non conferisce il grado, che si dice a loro soli riservato, di generale d'armata.

L'appoggio che a questa riserva si vuol trovare nel decreto 12 ottobre 1849, e che, più che una pensione di un grado superiore, varrebbe a pungere giustamente la suscettibilità dei tenenti generali delle armi speciali, è, a mio parere, non troppo basato. Uffiziale di stato maggiore generale, io non conobbi mai rivalità d'arma; chè, se dovessi decidermi a dare la preferenza, io la darei alla fanteria, che in ogni armata ne sarà sempre il nerbo, e per la quale nulla si deve trascurare onde corrisponda alla sua missione. I tenenti generali di quest'arma, a seconda di quel decreto, avrebbero quasi sempre soli il vanto di poter aspirare alla carica di generali d'armata, mentre, per questo ottenere, dovendosi aver comandato due divisioni in guerra, un tenente generale di cavalleria non potrà che per un caso speciale avere questo incarico nella nostra armata.

Osservo primieramente che il decreto stesso non esclude dalla promozione a generale d'armata in tempo di pace chi in guerra ha compiuto le funzioni di capo di stato maggiore, e così può essere un tenente generale di armi speciali. Ma quand'anche da quel decreto si potesse desumere che anche in guerra nessun tenente generale di armi speciali possa essere generale d'armata, o generale in capo, dirò che i decreti non valgono ad eludere in guerra l'effetto della legge invariabile d'anzianità. In ogni armata, allorchè muore o non può più comandare il generale in capo, sarà sempre il tenente generale più anziano che assumerà immediatamente il comando; e sono per dire, dietro l'esperienza, che il più anziano sarà il tenente generale di armi speciali.

Sotto le mura di Costantina cadde il generale in capo Damremont; il tenente generale Valée, d'artiglieria, senza aver prima comandato due divisioni al fuoco, assunse tosto il comando dell'armata che seppe comandare a segno da meri-

tarsi il grado di maresciallo. Marmont, Bertrand ed altri, senza citare Napoleone, di genio troppo superiore; ebbero il comando di armate senza avere soddisfatto a quella condizione. Nè v'è a meravigliarsi, poichè i tenenti generali d'armi speciali, nelle esercitazioni complicate delle loro truppe, nell'assistere alle esercitazioni dei campi d'istruzione o di guerra, non possono a meno di abilitarsi anche a dirigere le manovre, quando come generali d'armata dovessero precipuamente occuparsene.

Io dirò ancora cogli autori ed esperti militari: la prima qualità di un generale in capo si è di avere un gran carattere fermo e giusto. Con queste qualità esso si avrà le simpatie dell'armata, e saprà come Blücher profittare dei consigli di Muffling e Gneisenau, che non saranno mai per mancare nell'armata piemontese. Ora, quelle qualità possono trovarsi tanto nei tenenti generali delle armi comuni, quanto in quelli delle armi speciali. Ma, per finire, io esclamerò col generale Jomini, autore e militare riputatissimo:

« Felice quel Governo che saprà attirare e conservare al servizio nelle armi speciali gli uffiziali dotati di facoltà distinte, onorandoli e ricompensandoli. »

La legge che vi si propone risponde a questo scopo?

Il giusto e riparatore emendamento proposto dalla vostra Commissione, abbenchè mitighi anche in parte la misura svantaggiosa che produrrebbe la nuova legge per luogotenenti generali delle armi speciali, non mi pare basato a questo proposito su ragioni persuadenti; l'emendamento tende, a mio avviso, a provare che l'apice del merito degno della maggior remunerazione sia fissato nel grado dei maggiori generali; ma io domando se i tenenti generali, per avere prestato più lungo servizio, per aver acquistato maggiore esperienza e per avere talvolta procurato maggiori vantaggi all'erario, devono giustamente subire una diminuzione di remunerazione che è in proporzione minore di quella accordata agli uffiziali generali di grado immediatamente inferiore. Io non so vederne la ragione, e le poche centinaia di lire che verrebbero in risparmio all'erario, dietro i calcoli di probabilità che possano riflettere i tre tenenti generali delle armi speciali, non mi paiono dover cagionare questa diminuzione disanimante di remunerazione al momento che essi arrivano alla vecchiaia, nè tampoco rimuovere il Senato dalle determinazioni già prese a tal riguardo.

Che se si crede trovar motivo di rifiuto della pensione di ritiro del grado superiore ai tenenti generali, nel non potere essi pervenire a quel grado superiore, io credo avere abbastanza provato come in guerra, al pari del capo di stato maggiore generale e d'altri tenenti generali, essi possono pervenirvi, e così non poter valere quel motivo, mentre a qualunque pace succede ordinariamente la guerra, e quindi ogni tenente generale delle armi speciali può aspirare al grado superiore.

Se la legge dicesse che alla pensione del grado superiore viene annesso il grado stesso, io troverei giusta, come già dissi, la suscettibilità dei tenenti generali delle armi comuni che, in tempo di pace non potendo aspirarvi, vedrebbero insigniti del grado superiore i loro colleghi delle armi speciali; ma trattandosi di semplice pensione data in remunerazione a fattosi servizio, a lumi distinti che hanno potuto procurare vantaggi all'erario ed al servizio, mi sembra che non sia equo il diminuire per tenenti generali delle armi speciali quel beneficio che si conserva intero per maggiori generali delle stesse armi. Se è giusto e dovuto a questi, deve esserlo per i loro superiori immediati.

D'altronde osservo che la differenza di pensione di ritiro

tra il colonnello ed il maggiore generale verrebbe ad essere maggiore di quella tra questo ed il tenente generale, ciò che non è conforme alle proporzioni della tabella.

Dietro quanto ebbi l'onore di esporvi, io voto contro l'articolo 12 che credo abbisogna di altro emendamento.

Non vi ho parlato, signori, del corpo de' carabinieri reali, mentre è a tutti noto come quell'arma meriti di essere onorata e ricompensata non solo per i suoi meriti, come in tempo di guerra ne diede prova, ma pel continuo, attivissimo e periglioso servizio che presta in tempo di pace.

Restami ad aggiungere che mi sembra più equo che a vece di limitare ai soli che militarono venti anni continuati nelle armi speciali il diritto, dopo trent'anni di servizio, alla pensione del grado superiore, si dicesse che dopo trent'anni di servizio chi ha militato nelle armi speciali ha diritto a tanti trentesimi della pensione superiore come quanti anni avrà militato in quelle armi.

Dietro il fin qui esposto io credo di dover proporre il seguente emendamento all'articolo 12:

« I militari del corpo dei carabinieri reali, dei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attenda alle incumbenze che attualmente gli sono affidate, dei corpi reali dell'artiglieria, del genio e dello stato maggiore generale, hanno ragione alle pensioni assegnate al grado immediatamente superiore, purchè contino tre anni di servizio o due dei quali nel loro ultimo grado in dette armi, quando trattisi di giubilazione per anzianità.

« Quando si tratti di questa, i militari che avranno servito meno di trent'anni in tali armi, avranno ragione a tanti trentesimi di pensione del grado immediatamente superiore come quanti anni vi avranno servito. »

PRAT. Io ho preso la parola per discutere non già sull'emendamento del generale Franzini, ma in sostegno di quello della Commissione contrastato dall'onorevole senatore Stara, il quale vorrebbe portata a quattro anni la durata del servizio nel grado in cui si ottiene la giubilazione, e non dei due preposti dalla Commissione; ed è questa proposta che mi faccio a combattere, perchè non mi pare nè razionale, nè giusta.

L'equità d'un migliore trattamento in caso di ritiro ai militari delle armi speciali, riconosciuta già dal regolamento tuttora vigente, quindi dal Ministero che l'ha di nuovo proposta, ed in questo Congresso nella prima discussione di questa legge, e dall'altra Camera recentemente confermata, non abbisogna di ulteriore dimostrazione.

Questo principio così universalmente ammesso e stabilito, vuol essere applicato in modo uniforme a quello sin qui usato, e non già essere considerato come speciale favore concesso ai militari cui riflette; il trattamento che ne consegue è così loro assolutamente dovuta.

La legge dice che la pensione che si deve dare ai militari delle armi speciali è quella del grado superiore segnata nella tariffa che riflette specialmente alle armi comuni: questa pertanto loro si assegni nelle stesse condizioni di tutti, allora sarà certamente per loro un vantaggio reale; altrimenti operando, ne avverrebbe che cesserebbe questo vantaggio durante due soli anni, in cui senza ragione si troverebbero equiparati agli altri. La qual cosa io non posso ammettere perchè irrazionale ed ingiusta: non razionale, perchè stabilisce il diritto ai militari delle armi speciali per conseguire la pensione loro dovuta diversamente da quello che lo è per gli altri militari, e non è giusta perchè si nega a quelli che chiedono la pensione tra i due o quattro anni di grado quel diritto che loro è dovuto per la massima dalla legge stabilita.

Io appoggio adunque l'emendamento della Commissione e voto per esso.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento Franzini è appoggiato.

(È appoggiato.)

BAVA. Messieurs, je m'associe très-volontiers à la nouvelle rédaction de l'article 12 comme vous le propose votre Commission, et je ne trouve pas juste que les seuls lieutenants-généraux des armes spéciales soient exclus des avantages que le projet de loi fait à tous leurs subordonnés. Je me disais : ils sont cependant les plus méritants, puisque par leur capacité, par leurs talents, ils sont arrivés à ce grade élevé; est-ce qu'on veut leur faire escompter, au terme de leur carrière, l'honneur que le Gouvernement leur a fait, que leurs bons et loyaux services leur ont mérité?

Quant aux années de grade et de service qu'on exige des militaires appartenant aux armes spéciales, la parole de mon honorable collègue le général Franzini m'a totalement convaincu, et je m'associe volontiers à l'idée que vient d'émettre M. le général Prat.

Je repousse de toutes mes forces l'idée de 26 ans de service non interrompu, parce qu'un tel travail pourrait empêcher le Gouvernement d'appeler temporairement dans les autres armes les officiers d'état-major général pour y compléter leur instruction.

Maintenant, je vais vous entretenir d'un autre amendement.

Il me semble que jusqu'ici les officiers et les soldats d'artillerie et du génie n'ont jamais eu une retraite égale à leur grade; s'il est rationnel d'accorder une telle faveur à cause des études qu'ils sont obligés de faire, et du peu d'avancement qu'il y a dans ces corps, rien de semblable n'a lieu pour les caporaux et soldats qui proviennent de la levée aux mêmes conditions. Que la loi fasse une exception pour les carabiniers royaux et les cheveux-légers de Sardaigne, cela se conçoit; ils sont exposés aux dangers et aux fatigues que ne courent point les autres soldats en temps de paix. Je vous propose de maintenir la faveur que votre Commission laissait aux premiers, et de l'enlever aux caporaux et soldats d'armes spéciales, parce que rien, à nos yeux, n'autorise à leur conserver cette faveur. L'article de la Commission, si vous acceptez mon amendement, sera alors rédigé de la manière suivante :

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavaleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, e gli ufficiali e sotto-ufficiali dello stato maggiore generale dei corpi reali d'artiglieria e del genio, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purché contino due anni nel grado loro in una di tali armi, e venti anni di permanenza in una o più delle medesime armi. »

Voilà tout : dans le passé cette faveur ne leur a jamais été accordée, et je ne sais pas pourquoi la loi actuelle la leur accorderait, car je le répète, ils proviennent de la levée aux mêmes conditions que les autres soldats. Si vous voulez faire une exception pour les officiers et sous-officiers, c'est justice, et je partage cette manière de voir, à cause spécialement de l'avancement qui est très-restreint dans le service des armes spéciales, surtout, messieurs, quand l'avancement aura lieu par armes, comme toute l'armée désire que cela soit, parce que nous espérons tous qu'alors on ne fera plus, comme par le passé, venir à la tête des corps de ligne des officiers des armes spéciales, et cela au préjudice des individus et du service.

PRESIDENTE. Domando al senatore Bava se intende proporre il suo emendamento a quello della Commissione o a quello del senatore Franzini.

BAVA. All'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Desidero che lo dichiari maggiormente.

BAVA. L'entends, messieurs, adopter l'amendement de votre Commission seulement avec cette variation. La Commission propose de donner un cinquième de paye en sus aux lieutenants-généraux qui ont les années voulues de grade et de service; moi je veux qu'avec deux ans seulement ils puissent obtenir comme tous les subordonnés les mêmes avantages, c'est-à-dire aspirer à la pension du grade supérieur à celui qu'ils possèdent.

L'autre amendement a pour but d'enlever de la loi actuelle la faveur que cette même loi fait aux caporaux et soldats des armes spéciales; je répète que jamais cet avantage ne leur a été accordé, et rien ne pousse à voter une telle faveur.

FRANZINI. Il senatore Bava è del mio stesso avviso, mentre dice che i sott'ufficiali ed ufficiali delle armi facoltative hanno diritto alla remunerazione del grado immediatamente superiore.

PRESIDENTE. Io avverto che l'emendamento Franzini si scosta non solo per gli anni di servizio, ma anche in ciò che egli chiama al beneficio della legge i luogotenenti generali che sarebbero esclusi, secondo l'emendamento della Commissione.

Ora, se il senatore Bava intende anche che si riservi lo stesso beneficio ai tenenti generali, conviene che il suo emendamento si applichi all'emendamento del generale Franzini e non a quello della Commissione.

Prego quindi il senatore Bava di voler dichiarare se intende di sottoemendare l'emendamento Franzini o l'emendamento della Commissione.

BAVA. Quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il generale Franzini ammetterebbe il sotto-emendamento del generale Bava in quanto ai soldati, bassi-ufficiali, ufficiali, ecc.?

FRANZINI. Se è vero, come si dice, che per il passato non era ammesso a questa remunerazione il soldato, non ho difficoltà a concorrere coll'avviso del generale Bava, mentre, come già dissi nelle mie osservazioni all'articolo secondo, qui non si tratta di esami, si tratta di statura e robustezza; ora, la statura e la robustezza è tanto per i soldati delle armi speciali come per quelli di gran parte delle armi comuni, come, per esempio, i granatieri. In quanto a questo non ho difficoltà di accostarmi al sotto-emendamento del generale Bava.

DELLA TORRE. Je dirai un mot pour appuyer la partie de l'amendement du général Franzini qui demande que les lieutenants-généraux d'armes spéciales aient le même avantage que les autres, et puissent obtenir le grade de général d'armée. Je ne crois pas que jamais, dans aucun pays du monde, on ait eu la pensée d'exclure les généraux de cavalerie, d'artillerie et d'état major, qui sont les officiers les plus instruits.

Una voce. Mais ils ne sont pas exclus.

PRESIDENTE. Cela n'est pas en discussion.

DELLA TORRE. Je ne vois pas pourquoi on voudrait les exclure.

FRANZINI. Chiedo scusa all'onorevole proprocinante; io non ho parlato di questa semi-esclusione di tenenti generali, e realmente la legge non riguarda questo incidente. Per il momento io mi sono appoggiato al caso, direi così, che può succedere in guerra, escluso anche ciò che è enunciato nel decreto stesso, cioè che il capo dello stato maggiore generale

ha lo stesso diritto che quello che ha comandato due divisioni al fuoco. Mi sono appoggiato a quella esclusione per provare che in tempo di guerra essa non può stare, perchè, dove muore il comandante in capo od un generale d'armata, sarà sempre il generale più anziano che sottentra, e può essere anche un tenente generale delle armi speciali. Se questo decreto però sussistesse, osservo che resta sempre un gran vantaggio per le armi comuni, essendo più facile che vi sia un tenente generale che abbia comandato due divisioni.

DELLA TORRE. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il me semble qu'il est important, avant de donner la parole, de bien poser la question afin que l'on sache parfaitement sur quoi on doit porter la discussion.

DI FETTINENGO, commissario regio. Io credo che l'emendamento proposto dalla Commissione soddisfi pienamente alle varie esigenze dei servizi delle armi speciali.

Io respingo l'emendamento dell'onorevole senatore Franzini per mantenere quello della Commissione, e mi permetto di rilevare una fra le frasi pronunziate da esso, quella cioè che « i luogotenenti generali riceverebbero remunerazione disanimante. » A mio avviso, scorgo maggior anima o disanima laddove soltanto si tratta di grado onorifico, e solo di uero danaro. È questa questione di danaro e non di grado, in quanto che l'articolo 11 non conferisce il grado superiore all'ufficiale che si ritiri, ma sibbene soltanto la pensione di detto grado.

L'onorevole generale ha inoltre soggiunto che la legge proposta non corrisponde a rimeritare i servizi prestati. Il Ministero ha dato non dubbie prove di voler rimeritare in particolar modo i servizi delle armi speciali, così nella prima proposta di legge, come sostenendola in questo Senato e nell'altra Camera. Il Governo aveva ravvisato equo di mantenere e di proporre nella loro integrità le massime regolamentari, quali erano stabilite prima della guerra; che se in seguito delle medesime egli avesse proposte delle restrizioni, avrebbe creduto far torto a queste stesse armi, le quali, in certo modo, hanno suggellato col loro sangue i patti che le legavano prima al servizio, quando vogliasi por mente all'interesse, senza far conto dei sentimenti di onore e di devozione alla patria. Io penso che l'emendamento proposto dalla Commissione, nell'accordare il quinto d'aumento ai luogotenenti generali, corrisponda in modo equo alle esigenze, e concordi per altra parte colle disposizioni dei precedenti decreti, se pure ai decreti precedenti si vuol mantenere, direi, quel rispetto che solo può venirne dalla conservazione ed osservanza loro.

Respinto l'emendamento dell'onorevole generale Franzini, mi permetto egualmente di combattere l'emendamento dell'onorevole generale Bava, non che alcune delle osservazioni per esso fatte.

Osservo che i soldati e caporali delle armi dell'artiglieria e del genio che pervengono a trent'anni di servizio saranno sempre pochi, e quei pochi che si hanno rendono molti ed essenziali servizi che difficilmente possono essere apprezzati da coloro i quali non convivono nel servizio tecnico, nel servizio speciale di queste armi, e mi spiegherò.

I servizi delle polveriere sono gelosissimi, i servizi dei magazzini in genere lo sono egualmente; i servizi negli arsenali e tanti altri servizi speciali, che non si possono affidare né ad impiegati amministrativi, perchè non abbastanza elevati, né ad ufficiali, vengono ordinariamente affidati a vecchi caporali, a vecchi soldati, i quali, coi loro servizi, colle loro cognizioni tecniche, rendono molti servizi ad economia dell'erario.

Spesso noi vediamo un semplice caporale invalido che conduce i picchetti, come si suol dire, cioè gli uomini di forza, nell'interno dei magazzini; sotto la sua direzione fanno i movimenti che occorrono, e molte altre operazioni di trasporto di oggetti e simili servigi di confidenza così nell'interesse del Governo, che dei contabili.

Non è già che io voglia far torto ai caporali e soldati delle altre armi, ma, giunti a tale avanzata anzianità, essi non prestano più i servigi che fanno quelli dell'artiglieria e del genio.

Se quindi quelli dell'artiglieria e del genio vi rendono tali servizi, e vi sono di economia allo stesso erario, perchè negare di convenientemente rimeritarli? D'altronde si rifletta che pochi saranno coloro che arriveranno ai venticinque anni di servizio, perchè quell'individuo il quale non avrà più attitudine al servizio, e per cattiva condotta o per altra ragione non sia meritevole di ottenere gl'invalidi d'artiglieria, sarà mandato, quando conti diciotto anni di servizio, ai battaglioni dei veterani.

Io credo quindi che si dovrebbe mantenere l'articolo qual è.

È mio debito in ora di fare alcuna osservazione alle asserzioni fatte in modo formale dall'onorevole generale Bava, e ciò farò col debito rispetto all'eminente suo grado.

Dichiarerò dapprima che per la mia speciale posizione non difendo la mia causa difendendo l'altrui, e che non appartengo più alle armi speciali, sebbene abbia fatto parte per quasi venti anni dell'artiglieria.

Io non posso ammettere la frase « che il passaggio di taluno degli ufficiali delle armi speciali a quello di linea sia stato di pregiudizio al servizio. » A pregiudizio dell'avanzamento della linea, lo ammetto; a pregiudizio del servizio, non mai. Se chi fece la scelta, non la fece buona, peccò; ma quand'anche ciò sia avvenuto per taluno, non sta la sentenza pronunciata.

Non accennerò come Napoleone sortisse dall'artiglieria, ma all'opinione dell'onorevole generale Bava, contrapponendo quella dell'illustre maresciallo che siede in questo Senato, rammenterò che nel 1834, essendo di guarnigione a Ciamberti, venne egli al seguito di Sua Maestà, e discorrendo allora di alcune di tali destinazioni che avevano avuto luogo in quel turno, egli diceva che gli ufficiali d'artiglieria non dovevano limitare la loro istruzione a quella che ha tratto semplicemente al cannone, ma che essi sono chiamati ad abbracciare l'arte militare in generale, e così, mi sovvegno, esprimevasi: ho detto al re, che togliendo alcuni ufficiali dalle armi speciali per metterli nelle altre, *c'est les bonifier*.

Non entrerò in alcuna personalità per confutare l'asserto, ma solo ricorderò al Senato che dalle armi speciali furono pur fatti ottimi ufficiali, che si acquistarono nome di distinti e prodi ufficiali alla testa di reggimenti che loro vennero affidati, e non si dimostrarono inferiori agli ufficiali più provetti delle armi di cui furono chiamati a far parte.

D'altronde io osservo che, per gli studi primari, tutti gli ufficiali di qualunque arma siano sono chiamati agli studi generali delle evoluzioni della fanteria e della cavalleria, per qualunque arma si destinino.

L'ufficiale di stato maggiore per sua specialità è chiamato ad entrare in tutte le altre armi; l'ufficiale d'artiglieria non saprà mai coordinare i suoi movimenti con quelli delle altre truppe (non parlo sulla piazza d'armi, ma in campagna) così nel cominciare gli attacchi, come nel sostenere le ritirate, ed in tutte le fazioni di guerra, se non conosce le specialità delle armi colle quali è chiamato a combattere.

Che se poi io discendo nei dettagli, io osservo che gli ufficiali d'artiglieria praticano e conoscono in massima tutti quelli delle armi di fanteria e di cavalleria.

Limitero il mio dire alle esposte ragioni, per non maggiormente dilungarmi, ripetendo però di non accettare la massima del pregiudizio che ne viene al servizio per la destinazione di ufficiali delle armi speciali a quelli di linea.

FRANZINI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

FRANZINI. Il signor commissario regio crede di dover criticare la mia espressione come disanimante per tenenti generali sul finir della loro carriera, dicendomi che non è per la privazione del grado che si può essere disanimato. Io trovo che oltre la privazione del grado vi possono essere molte altre cose. Faccio astrazione anche, come desidera il signor commissario, del maggiore stipendio, che credo pure sia una ricompensa come tutte le altre; ma io dico che ciò è disanimante sotto questo rapporto, inquantochè vedo che la remunerazione si arresta ai maggiori generali, cioè a quelli che sono immediatamente inferiori. Ora, io domando perchè vi debba essere una tale esclusione, e chiedo a tutti i senatori se questa disposizione sia disanimante o no.

PRESIDENTE. Questo non è un fatto personale.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nella onorifica qualità di regio commissario osservo e non critico: espongo al Senato quelle osservazioni che ravviso opportune nell'interesse della legge e nell'interesse della discussione.

BAVA. Je demande la parole relativement à un fait à moi personnel.

Messieurs, il me semble, si je ne me trompe, que je vous ai dit, quant aux officiers d'état-major général, en parlant de leur passage dans l'infanterie ou dans la ligne, qu'on pourrait les envoyer temporairement dans les autres armes afin qu'ils y complètent leur instruction; j'admets cela, mais quant aux officiers d'artillerie, n'est-ce donc pas porter préjudice au service que d'appeler des officiers d'armes spéciales au commandement des corps? C'est là ma manière de voir. Je suis convaincu qu'un officier des armes spéciales quand il est transporté tout d'un coup après avoir servi 15 ans...

PRESIDENTE. Nous sortons de la question; voilà une discussion soulevée avec assez peu d'opportunité.

BAVA. Cependant, il faut bien que je réponde.

STARA. Questo è un fatto personale.

PRESIDENTE. Domando scusa. Il fatto personale è unicamente quando la persona è intaccata, e non quando il merito dell'argomento addotto possa essere messo in dubbio.

BAVA. Je dis à M. le commissaire du roi, qu'en appelant ces officiers au commandement des corps, il résulte un vrai préjudice pour le service. Je m'abstiens d'en dire davantage, puisqu'on croit que je ne dois pas répondre.

PRESIDENTE. Il s'agit de savoir quel temps on doit exiger pour l'admission à la pension, et non pas si on fait bien

ou mal de mettre à la tête des corps des personnes qui appartiennent ou qui n'appartiennent pas à ces corps.

BAVA. Je voulais expliquer à M. le commissaire royal, que lors que les officiers d'artillerie entrent dans les corps, dans les grades inférieurs, c'est excellent; mais que quand ils y entrent comme chefs de corps c'est un mal; l'expérience me l'a prouvé.

PRESIDENTE. Il generale Bava proponeva il seguente emendamento. (Lo rilegge.)

Il primo emendamento a porre ai voti, siccome quello che maggiormente si scosta dall'articolo proposto originariamente, sarebbe quello del generale Franzini; quindi verrebbe quello del generale Bava; in ultimo quello della Commissione. Dunque si tratta di porre ai voti l'emendamento del generale Franzini.

COLLA, relatore. Sembra conveniente che questi emendamenti debbano essere esaminati particolarmente, o rinviati alla Commissione, tanto più che in quello del generale Bava si è tralasciata l'indicazione trattandosi di giubilazione per anzianità, ed alcune altre parole, la qual cosa può fare che si adotti un articolo che non possa poi stare.

PRESIDENTE. Chi approva che questi emendamenti siano rimandati alla Commissione voglia sorgere. (È approvato.)

COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE. Invito il Senato a raccogliersi domani alle ore 2 per dare luogo prima alle interpellanze annunziate dal signor senatore Di Collegno Luigi, quindi proseguire nell'incominciata discussione di questa legge.

Prego pure i signori senatori di soffermarsi un momento per una comunicazione da darsi per parte del Ministero.

Il ministro di grazia e giustizia ha la parola.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato di una brevissima regia provvisione.

VITTORIO EMANUELE II.

« Sulla proposizione del presidente del Consiglio, ministro segretario di Stato degli affari esteri,

« Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

« Il commendatore Gian Filippo Galvagno, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, è incaricato internamente del portafoglio del Ministero dell'agricoltura e di commercio.

« Il presidente del Consiglio dei ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato al controllo generale. »

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 16 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Riciamo sul processo verbale — Interpellanza del senatore Di Collegno Luigi sulla condizione del clero dopo la legge per l'abolizione del foro ecclesiastico — Risposta del guardasigilli — Osservazioni del senatore Della Torre — Si passa all'ordine del giorno — Continuazione della discussione sull'articolo 12 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari — Parlano il relatore, il regio commissario e i senatori Bava e De Sonnaz — Adozione della prima parte dell'articolo — Approvazione dell'emendamento del senatore Colla — Reiezione degli emendamenti dei senatori Franzini e Di Pamparato, ed approvazione dell'articolo 12 emendato dalla Commissione — Articolo 13 — Emendamenti della Commissione e del senatore Franzini — Reiezione dell'emendamento del senatore Franzini ed approvazione di quello della Commissione e degli articoli 13, 14, 15 e 16 — Articolo 17 — Emendamento della Commissione e del senatore Bava — La discussione è rinviata.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
MARTELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE.

FRANZINI. Domando la parola per osservare che ho aderito all'emendamento proposto dal signor generale Bava condizionalmente, cioè: che se i caporali e soldati delle armi facoltative non godevano prima di quel vantaggio, siasi ora per accordarlo; ed è per questo che accedo all'emendamento Bava, poichè credo che, se l'avevano, si debba conservare loro questo vantaggio.

PRESIDENTE. Sarà emendato nel processo verbale l'ap-punto del generale Franzini.

Se non vi è altra osservazione, pongo ai voti l'approvazione del verbale.

(È approvato.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Rendo informato il Senato che due nostri onorevoli colleghi hanno domandato licenze di congedo per qualche giorno, e sono i senatori Maffei e Di Benevello. Il primo domanda un congedo di giorni sei, il secondo di giorni otto.

Interpellerò il Senato se intende aderirvi: chi è assente, voglia sorgere.

(Il Senato accorda.)

INTERPELLANZE DEL SENATORE DI COLLEGNO LUIGI SULLA CONDIZIONE DEL CLERO DOPO LA LEGGE DEL 9 APRILE 1850 PER LA SOPPRESSIONE DEL FORO ECCLESIASTICO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama ad udire le interpellanze annunziate sulla condizione del clero dopo la legge 9 aprile di quest'anno.

Il senatore Di Collegno Luigi ha la parola.

DI COLLEGNO LUIGI. Dacchè il presente nostro Codice politico proclamava in capo delle sue disposizioni la religione cattolica religione dello Stato, il clero ben aveva motivo di vedere in quella solenne dichiarazione una caparra di quiete e di tranquillità, ben poteva sperare ogni più ampia facilità nello attendere a dilatare i benefizi di quella religione santa che sola vale ad assicurare la fermezza e la prosperità di ogni umana istituzione.

Il clero non tardò molto tuttavia a scorgere come per i suoi avversari si andasse disseminando una diffidenza per cui si mirava a fare del ceto ecclesiastico una fazione contraria a quelle politiche istituzioni. Coll'estendersi di queste insinuazioni, e coll'appoggio che loro si dava adducendo fatti quando artificiosamente commentati, quando intieramente supposti, si giunse ad accusare manifestamente il sacerdozio presso l'opinione pubblica quale sovvertitore della nazione, quale dichiarato avversario del Governo, quale ambizioso che aspirasse al dominio universale delle coscienze. A queste accuse ripetute oltre sazietà dalla stampa periodica principalmente, dovevano essere preparati i ministri del santuario ai quali in premio delle loro fatiche il divin Fondatore della religione da loro predicata aveva promesso persecuzioni simili a quelle da lui sofferte. Contr'esso in fatti erano state fatte quelle stes-sissime accuse: noi l'abbiamo trovato, così i suoi accusatori, che sovvertiva la nostra nazione, che predicava il rifiuto dei tributi dovuti a Cesare, che diceva sè esser re. Il Redentore accusato taceva; tacquero parimente i suoi inviati continuando l'opera loro nel predicar la legge di benevolenza verso tutti, di beneficenza verso i persecutori.

Chè se taluni ruppero il silenzio, allora si fu quando gli insulti sempre più ostili degli avversari erano rivolti, non più alla persona del sacerdote, ma alla santità della dottrina da lui bandita. Vi fu chi eccedette forse nel difendere troppo calorosamente la causa religiosa; nè io ledo per questo: ma ben mi spiego come vi si trovasse condotto, mentre vedeva impuniti eccessi ben altrimenti riprovevoli della stampa irreligiosa.

Tale era la condizione del clero allorchè sopraggiunse la

presentazione del progetto di legge promulgata poi il 9 aprile, presentazione che fu accompagnata dalle più lusinghiere dichiarazioni di vantaggio e di onore che ne doveva tornare al sacerdozio. Quel progetto aveva ottenuto il suffragio delle due Camere legislative, ed io dichiaro accettar la sanzione del Senato come fatto compiuto senza permettermi veruna osservazione sul merito; ma allora quando si era discusso, il Ministero aveva pur udito dichiararsi dai nostri onorevoli colleghi ascritti all'ordine episcopale che l'esecuzione del progetto, ove fosse ridotto in legge, non potea fare che non si trovasse in contraddizione alle coscienze. Con questa dichiarazione corroborata dall'unanime consenso di tutto il corpo episcopale del regno, in quale condizione fosse per trovarsi il clero era facile il prevederlo. Esso ben sapea che i pastori hanno parte nella Chiesa alla divina missione di chi si disse venuto al mondo per render testimonianza alla verità che, quando anche questa verità non venga ascoltata, essa è pure non di meno la norma infallibile di condotta di ogni cattolico.

Non mancò infatti tra noi chi predicesse gravissime discordie religiose, chi vedesse il pericolo di funesto avviamento verso lo scisma. Una via rimaneva al Ministero, ed esso, mi duole il dirlo, non la seppe o non la volle tenere. Quando il progetto era rivestito già dell'approvazione delle due Camere legislative che ne avevano giudicato il merito nel solo interesse politico dello Stato, era necessaria tuttavia la sovrana sanzione perchè avesse il carattere e la forza di legge. Quella era l'epoca in cui il Ministero avrebbe ancora potuto presentare il progetto alla Santa Sede onde ottenere che l'approvazione del Sommo Pontefice calmasse i giusti timori dell'episcopato ed unisse in pacifico accordo le coscienze di tutti i cittadini. Qualunque motivo siasi voluto supporre per l'urgenza di promulgare la legge, questo motivo non poteva reggere a fronte dei vantaggi che si sarebbero conseguiti per la nazione con quel ritardo. Se non che io male mi espressi nel parlar di vantaggi da ottenere per la nazione, quando si trattava per l'opposto di evitarle gravissimi danni. I vantaggi ottenuti sono argomenti di merito pel ministro che li procaccia; il non procacciarli lo priva soltanto di quel merito, epperò della dovuta lode; ma l'evitare i danni non è merito, è dovere, e dovere sì stretto, che a scemarne il carico nemmeno vale il non averli previsti, perchè dall'uomo di Stato hanno e principe e nazione il diritto di pretendere non solo che prevenga ogni danno da lui preveduto, ma che l'abbia saputo prevedere. Nel caso presente poi come non s'eran prevedute quelle conseguenze pronunziate sì pubblicamente che nascere dovevano per l'antinomia tra i principii del foro esterno e quelli del foro interno della coscienza? Come supporre che la voce dei pastori della Chiesa dovesse essere non più che una voce vana, clamorosa prima del pericolo, silenziosa all'appressarsi del medesimo? Che dopo aver dichiarato illecito per le coscienze quel che si aveva nel progetto di eseguire, l'episcopato si lasciasse creder lecito perchè eseguito?

Frattanto la legge rivestita dell'approvazione dei tre poteri legislativi crea nuovi ordinamenti di processura la cui efficacia civile non v'ha niuno fra il clero che la neghi. Dovrà egli indursene che il clero debba dirla valevole similmente per liberare le coscienze? Esso si arrogerebbe, così dicendo, un diritto che non ha, nessuno essendovi il quale ignori che il giudizio sopra le coscienze spetta alla Chiesa, alla cui autorità nè sacerdote veruno, nè vescovo, ha per sé solo la potestà di contraddire.

Il sacerdozio per verità sin dal principio del corrente anno non avea potuto accogliere senza qualche apprensione le si-

gnificantissime parole proferite in questa aula medesima quando il Ministero si dicea risoluto a provocar l'azione della legge: « contro chi si farebbe della religione un pretesto onde trascorrer ad atti riprovati dalla legge. » Affidato tuttavia alla ferma intenzione di non iscostarsi punto dall'osservanza delle leggi, nelle quali nulla scorgea che non si accordasse co' doveri a sè imposti dalla Chiesa, il ministro del santuario potea rassicurarsi contro qualsivoglia applicazione di quel rigido avvertimento. Questa sicurezza potea egli serbarla dopo la definitiva sanzione della legge 9 aprile? Quando avesse durato in tale lusinga, un fatto luttuoso sopraggiungea per disingannarlo, su quale fatto io dichiaro voler lasciare in disparte quanto si riferisce al procedimento criminale e mi astengo però da qualunque riflessione su quel che è compreso nel recinto dell'autorità giudiziaria. Io voglio parlare, voi ben l'intendete, dell'arresto del pastore della Diocesi Torinese, fatto doloroso per quanti hanno a cuore il decoro della religione, fatto tanto più grave in quanto colloca la potestà temporale in opposizione con esso lui, dalla cui parola debbono prendere norma per la propria coscienza tutti, senza veruna eccezione, quanti si dicono cattolici in questa diocesi. (*Mormorio nelle tribune*)

Nè questo fatto lamentevole dee dirsi fatto isolato, imperocchè durando gli stessi principii, si debbono aspettare le medesime conseguenze. Non sono gli arresti, nè le condanne che possano imporre nuove convinzioni alle coscienze; simili misure possono essere tutto al più il vaglio che scerna tra l'uomo fiacco il quale simula i propri sentimenti e il forte che dura nel confessarli.

Ora, io domando, a che sarebbe ridotta fra noi la religione cattolica, religione tutta di fermezza e di aperta professione di fede, quando a quei timorosi ne rimanesse affidato l'insegnamento e la difesa? So che per applicar una taccia alla costanza del sacerdozio si vorrà per taluni chiamarla ostinazione. Signori, Napoleone, poco sofferente di contraddizioni, il sapete, lodò tuttavia il vecchio e venerando sacerdote Emery, che solo in un congresso di vescovi si fece a biasimar le violenze da sè meditate contro la Chiesa, e da lui si mostrò disposto a ricevere le norme, se non fosse stato della morte che indi a pochi di gli rapiva quel generoso consigliere. Così la verità sa penetrare nei petti robusti, mentre per gli adulatori del potere la fermezza si vuol dire ostinazione a cui sia ben meritata la severità della giustizia. Volete voi trovar la pietra di paragone per giudicare tra l'ostinatezza e la fermezza cattolica? Solo una parola scenda dalla Santa Sede suprema regolatrice delle coscienze, l'ostinato non cederà; per l'altro è cessata ogni resistenza, è spianata ogni difficoltà.

Questa parola desiderata ben ci giova sperarla, se non dopo l'approvazione data dalle due Camere, come dinanzi io diceva, almeno subito promulgata la legge, dacchè il Governo in altro recinto s'era mostrato pronto, di poi che fosse sancita, a presentarsi alla Santa Sede ed a proporre nuovi accordi, dei quali dicea lusingarsi di presentar i risultamenti al Parlamento.

Signori, la legge fu promulgata il 9 aprile, e appena nella metà di maggio la voce pubblica suppone che si pensi a scegliere un negoziatore. Quaranta e più giorni sono essi spaziosi sì breve per tutta una classe di cittadini che vive in sollecitudine di trovarsi esposta all'azione della giustizia, senza parlare di quelli che in questo intervallo già ne furono colpiti?

Signori ministri, avverso per indole e per massima a muovere opposizione al potere, non meno che ad adularlo, non senza ripugnanza ho dovuto oggi esprimere, severamente

forse, la mia opinione. Mi vi spingeva l'amore della religione che mi onoro di professare; mi vi spingeva il bisogno che essa ha di vedere i suoi ministri mantenuti in considerazione; ma quel che mi vi determina più principalmente e che forma lo scopo della presente mia interpellanza, è il desiderio di conoscere perchè nessun passo siasi fatto ancora presso la Santa Sede dopo la promulgazione della legge 9 aprile, e di veder posto mano senza indugio a quello che molto prima si sarebbe dovuto praticare.

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò con brevi e schiette parole all'interpellazione dell'onorevole signor senatore Di Collegno.

Per quanto ho potuto comprendere dal complesso dei sentimenti che si vennero da lui così nobilmente esprimendo, parmi di poter inferire che egli desidera conoscere: quale sia la condizione attuale del clero dirimpetto al Governo; quali mezzi intenda il Governo di porre in opera per ovviare agli inconvenienti dal signor senatore notati come conseguenza della condizione presente del clero.

Signori, la condizione legale del clero è quella stessa che venne stabilita dai nostri ordini politici e civili di cui si può riguardare come conseguenza e compimento la legge del 9 aprile.

Ammessi, mercè di questa legge, gli ecclesiastici ad una perfetta eguaglianza di diritti e di doveri, essi hanno comuni con tutti gli altri cittadini i vantaggi ed i pesi, comuni le leggi, comuni le forme e le guarentigie de' giudizi, comuni i tribunali. Ciò voi intendete di fare, e ciò faceste con la legge del 9 aprile.

Signori, questa legge appartiene ora alla nazione! Le sue disposizioni divennero parte, e parte essenziale del nostro diritto pubblico e privato: di essa, come di tutte le altre leggi, l'eseguitamento è affidato ai lumi ed all'imparzialità della magistratura; nè sia certamente che alcuno di voi intenda di consigliare al Ministero di un libero Governo d'interframmischiarci nelle operazioni della giustizia e di assumere sopra di sé una responsabilità che non sarebbe soltanto illegale, ma eziandio colpevole, incagliando in qualunque modo l'applicazione della legge e l'azione dei tribunali. (*Bravo! Benissimo!*)

Avverti l'onorevole signor interpellante che vi sono conflitti di leggi civili ed ecclesiastiche, conflitti d'autorità, e che si turbano le coscienze del clero.

Signori, quest'osservazione è di tal natura che a svolgerla compiutamente e a ben misurarne tutte le conseguenze sarebbe necessario di risalire a quei principii, su cui già versò l'ampia ed illuminata discussione che nella Camera elettiva ed in questo medesimo recinto si fece allorchè si deliberava intorno alla legge del 9 aprile. Ed io mi guarderò bene, o signori, dal riporre in discussione una legge fatta. Piena ed intiera libertà nella discussione e nel voto, allorchè si delibera sull'accettazione di una legge; rispetto ed obbedienza alle leggi fatte; accovi le sole condizioni possibili di un libero e legale Governo. (*Vivi applausi dalla tribuna*)

PRESIDENTE. Debbo rammentare agli astanti che è vietato assolutamente dal regolamento di fare segni di approvazione o di disapprovazione; ed io spero che tanto più facilmente deferiranno a questo giusto divieto, in quanto che non possono a meno di considerare che quanto tocca il decoro del Parlamento, tocca il decoro della nazione che viene da esso rappresentata. Quindi io mi affido che gli astanti medesimi vorranno conservare quel contegno lodevole che in altre circostanze già dimostrarono. (*Bene! Bravo!*)

RICCARDI, ministro di grazia e giustizia. (*Proseguendo*)

Io confesso tuttavia che le ragioni di coscienza sono sempre rispettabili, ed il Governo le rispetta; e finchè le cose stanno unicamente nei limiti della coscienza e di un'opinione, esse sono poste fuori del dominio della legge. Ma quando sventuratamente si trascorresse ad un atto di opposizione o d'irriverenza contro la legge, allora voi comprenderete con me, o signori, che si avrebbe un atto il quale offenderebbe l'ordine e la legalità; e nulla di ciò che può compromettere l'ordine e la legalità potrebbe rimanere estraneo all'autorità della legge ed all'azione dei tribunali. A qual fine si andrebbe, o signori, se allegando la coscienza, si potessero impunemente violare le leggi dello Stato?

Qui mi è ben grato di soggiungere che se debbo stare alla fede dei riscontri che pervennero al Ministero, i casi di conflitti e di opposizioni sono felicemente ben rari. La massima parte del clero nazionale, o signori, desiderava il diritto comune, e riguardò la legge del 9 aprile non come un'oppressione, ma come un beneficio. La qual cosa m'induce a credere che essa avrà trovato nelle dottrine e nelle tradizioni cattoliche, negli insegnamenti del divino Maestro e degli apostoli (che innalzarono l'obbedienza inverso la podestà civile al grado di precetto religioso), nel nobile esempio inoltre che il clero porge in altre parti d'Europa d'inalterabile sommissione alle leggi, avrà trovato, dico, altrettanti motivi di riconoscere nella legge del 9 aprile un beneficio al cittadino che per nulla offende la coscienza del sacerdote.

Il Governo è nondimeno ben lungi dal disconoscere il dovere che egli ha di procurare, per quanto sta in lui, tutto che possa tranquillare le coscienze anche le più timide; tutto che possa togliere di mezzo, perfino la possibilità delle discussioni e dei conflitti.

A questo fine, e per un sentimento di giusta deferenza verso la Santa Sede, egli fece in epoca del tutto prossima alla promulgazione della legge, e sta facendo, e farà gli uffici opportuni per venire ad accordi che il Ministero desidera quanto ciacuno di voi. E tali uffici non avranno altri limiti fuor quelli che sono al Governo imposti dalla dignità e dall'indipendenza della nazione. (*Segni di approvazione*)

Io ho fiducia, o signori, nello spirito di conciliazione onde non si potrebbe non credere animata la Santa Sede senza venir meno a quel rispetto che tutti sinceramente le professiamo; spero nell'ottimo senno e nell'amor proprio del clero nazionale, nel beneficio del tempo che conferma la verità, disvela le intenzioni, sgombra gli errori e tranquillizza le paure, e spero altresì, permettetemi ch'io lo dica, o signori, nell'alta saviezza del Parlamento che in questi primi principii dell'eseguitamento di una nuova legge non vorrà accrescere le difficoltà al Governo con pubbliche discussioni non necessitate forse da sufficiente oggetto, e che potrebbero produrre negli animi un'alterazione che non sarebbe sicuramente nell'intendimento d'alcuno di voi, ma che sarebbe forse inevitabile conseguenza della natura stessa delle questioni, su di cui la discussione venisse recata. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha la parola.

DELLA TORRE. Messieurs les sénateurs, je ne considérerai pas la question dont il s'agit sous le rapport de la légalité; car cet examen ne peut, ce me semble, nous conduire à aucune solution définitive. Je ne la considérerai pas non plus sous le rapport religieux, car sous ce point de vue il est évident que la détention d'un archevêque est un fait extrêmement regrettable, extrêmement affligeant. Je la considérerai donc simplement sous le rapport politique; car sous cet aspect elle me paraît avoir aussi beaucoup de gravité.

Vous vous rappellerez, messieurs, que dans la discussion

des lois religieuses qui ont été dernièrement votées dans cette enceinte, Monsieur le ministre nous a beaucoup dit, qu'en les adoptant nous serions en harmonie avec tout le monde, puisque nous établissons chez nous ce qui se pratiquait dans presque tous les autres Etats. Or, il se trouve, Messieurs, que nous ne sommes avec personne et que nous faisons comme personne ne fait. Pour vous le démontrer, je vous prierai de jeter avec moi un coup d'œil rapide sur la situation de l'Europe catholique en ces derniers temps.

Vous savez sans doute que l'Espagne traite un concordat avec la Cour de Rome. Cette puissance, quoique encore occupée à apaiser ses discordes intérieures, s'est cependant empressée l'année dernière de solliciter une croisade catholique pour le rétablissement du St-Père à Rome. La France a répondu la première à cet appel par l'envoi d'une armée, et actuellement ses vaillants soldats assistent à la rentrée solennelle du St-Père dans sa capitale.

Remarquez combien ce grand événement est salué par les acclamations unanimes de toute l'Europe. Voyez depuis les événements de février cette même France abandonner ses théories gallicanes, et observez le jugement sévère qu'elle porte sur la marche que nous suivons dans les affaires religieuses.

Quant à l'Autriche depuis près de deux ans elle laissait tomber en désuétude les lois dites *Joséphines* qu'elle vient d'abroger aujourd'hui.

Un concile d'évêques siège maintenant à Vienne, et ce vaste empire traite avec une grande déférence pour l'épiscopat les points sur lesquels les autorités ecclésiastiques et laïques doivent se concerter.

Enfin, voyez tous les Etats de la Péninsule italienne rivaliser en témoignage d'attachement et de respect envers le St-Père.

Je ne vous ai cité que des Etats catholiques, mais je pourrais encore vous parler de puissances protestantes, dont la marche est aussi totalement opposée à celle que vous suivez.

Réfléchissez, Messieurs les sénateurs ! Tandis que l'Europe est toute dans cette direction, quel effet doit produire la nouvelle de l'arrestation d'un archevêque jointe à celle des lois que nous envoyons coup-sur-coup à Rome, et qui sont toutes plus ou moins hostiles à l'Eglise ?

Messieurs les ministres, ce ne sont pas seulement des fautes religieuses que vous commettez, ce sont de très-graves fautes politiques ; car c'est une grave faute politique pour un Etat placé dans les conditions où nous sommes, d'être en désaccord complet avec l'Europe entière sur des points aussi importants ! C'est une grave erreur pour des hommes d'Etat de n'être pas de leur siècle, et de ne pas progresser avec le temps !

Or, remarquez-le bien, vos lois, vos actes, sont calqués sur ce qui se pratiquait en France en 1791. Sans le vouloir, et surtout sans le savoir, vous marchez vers 1793. Or, l'Europe, MM., est en 1850. Que veut-on à cette époque ? On veut la liberté pour tous ; mais surtout pour l'Eglise que l'on veut partout grande, honorée, influente ; car partout on sent que cette influence est nécessaire pour repousser les funestes doctrines, qui menacent de plonger la société entière dans la barbarie et le chaos.

Messieurs le sénateurs, malgré les réflexions sévères que je viens de vous faire sur la marche suivie par le Ministère, je me borne pour le moment à vous exhorter à ne plus voter des lois de la nature de celles qui viennent de nous créer de si graves difficultés.

Remarquez aussi, je vous prie, que les hommes d'Etat de toute l'Europe instruits par les événements passés, sont maintenant tous d'accord que l'on ne doit pas prétendre que les lois civiles puissent changer les croyances religieuses, ni modifier les lois de l'Eglise, et cela par la raison bien simple que les lois civiles étant une œuvre humaine, les hommes qui les ont faites ont le pouvoir de les changer, tandis que les croyances religieuses sont invariables à cause de leur origine divine, et que par le même motif les lois de l'Eglise ne peuvent subir de changement que dans de certaines limites, et par l'autorité de l'Eglise même, savoir, celle du Vicaire de Jésus-Christ.

Si ces vérités incontestables ne son pas méconnues dans la conduite des négociations que (je l'apprends avec grande satisfaction) Messieurs les ministres ont rouvertes avec la Cour de Rome, j'espère que nous pourrons parvenir à rétablir les bons rapports, qui doivent toujours exister entre un Etat catholique et le Saint-Siège. Au reste, rappelez-vous bien, MM. les ministres, que rompre avec le Saint-Siège c'est le schisme et l'hérésie.

DI COLLEGO LUIGI. Il signor ministro esprimeva il desiderio che certi argomenti si abbiano a trattare il meno che sia possibile in pubblico, ed io convengo che vi sono cose le quali meglio sia riservare per le conferenze segrete, oppure rispetto ad esse cercare altro modo di comunicarsi le idee. Io credo tuttavia di aver reso un servizio alla nazione, la quale potrà, da quanto si è detto, conoscere che il ministro ha già pensato di trattare colla Santa Sede. Io non mi rimovo dall'idea che la coscienza possa essere pur molto interessata intorno a quello di cui si è parlato finora. Credo quindi che molte coscienze si apriranno ad una speranza sulla quale finora non potevano fare verun fondamento.

Io desidero vivamente che queste trattative possano essere condotte a buon termine e non siano differite ; e allora penso che, mediante il successo delle medesime e mediante la speranza che anticipatamente possono averne quelli che sono stati testimoni di quest'interpellanza, essa non sarà riuscita vana.

PRESIDENTE. Non domandandosi più da verun senatore la parola, e non essendosi fatta alcuna proposta formale, io non posso che domandare al Senato se intenda di passare all'ordine del giorno.

(Il Senato passa all'ordine del giorno.)

NELLA TORRE. Io intendo che si passi all'ordine del giorno sulla certezza data delle intraprese trattative.

Alcune voci. Sì ! sì !

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLE PENSIONI GIUBILAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alle giubilazioni e pensioni militari.

La discussione versava sull'articolo 12, intorno al quale erano sollevate varie questioni e proposti diversi emendamenti. Questi emendamenti mandati alla Commissione onde ne li esaminasse, vennero a far oggetto di speciale studio ; e secondo la proposta che mi è fatta dalla Commissione medesima, converrebbe mettere ai voti successivamente le parti distinte di quello stesso articolo in modo che, senza compromettere l'esito degli emendamenti che si riferissero ad altri parti, potesse ciascuno esercire il diritto di libero voto. In-

tanto il relatore della Commissione spiegherà l'avviso che si è preso in conseguenza.

COLLA, relatore. Signori senatori, la vostra Commissione ha esaminato i due emendamenti presentati ieri dagli onorevoli senatori Franzini e Bava; essa si è altresì occupata di un terzo che il Senatore Di Pamparato ha deposto sul banco della Presidenza, e che viene comunicato alla Commissione da uno degli onorevoli segretari. L'esame di questi emendamenti ha confermato la Commissione nella persuasione che riuscisse veramente opportuno di ponderarli ad uno ad uno seriamente, perchè ciascuno può dar luogo ancora a molte considerazioni.

Per rendere per quanto è possibile più semplice e più chiara la discussione e per mettere il Senato in caso di più tranquillamente deliberare, io vi esporrò in quali parti questi emendamenti siano d'accordo, in quali altre si discostino alquanto l'uno dall'altro. Tutti gli onorevoli proponenti concorrono nell'ammettere la redazione della Commissione accettata dal Ministero; tutti e tre sarebbero d'accordo nello escludere dal beneficio della pensione del grado superiore i caporali ed i soldati delle armi speciali condizionatamente (quanto all'emendamento del conte Franzini) a che essi non vi fossero ammessi prima d'ora.

Tutti e tre sono egualmente d'accordo nell'ammettere anche i tenenti generali al beneficio della pensione del grado superiore; per lo che i tre emendamenti fin qui non ne formano che un solo.

Viene poi l'emendamento del marchese Di Pamparato, il quale vorrebbe (come già volevano nell'altra Camera il Ministero e la minoranza della Commissione) che invece di due anni di servizio nello stesso grado se ne richiedessero quattro; e in questo gli altri due proponenti non sono dello stesso avviso.

Viene infine l'emendamento del conte Franzini, il quale si allontana in ciò che egli vorrebbe che il tempo di permanenza nelle armi speciali fosse di 30 e non di 20 anni come era scritto, con che pure si aggiunga un'alinea in questo senso: « I militari che avranno servito meno di 30 anni in tali armi avranno ragione a tanti trentesimi di pensione del grado immediatamente superiore quanti anni vi avranno servito. »

La vostra Commissione, dopo aver maturamente esaminati questi emendamenti, entrò per alcuni in un sentimento unanime, per altri, come era naturale, rimase alquanto discorde; ma essa fu pienamente d'accordo in questo, cioè, che si debba proporre al Senato di votare partitamente sopra ciascuno di questi quattro emendamenti, posciachè può facilmente accadere che taluno debba rifiutare il suo voto ad un emendamento perchè trovasi collegato con un altro, al quale non crede di poter assentire.

Quattro sarebbero gli emendamenti sui quali si dovrebbe dal Senato deliberare: il primo consiste in che si sostituiscono alle parole « e quelli dei corpi reali » queste altre « e gli ufficiali e sott'ufficiali dei corpi d'artiglieria, » ecc.; la qual cosa trae seco l'esclusione dei caporali e soldati. Il secondo sarebbe di cancellare le parole « sino al grado di maggiore generale inclusivamente, » la quale cancellazione trae seco l'ammissione dei luogotenenti generali al vantaggio della pensione del grado superiore. Il terzo sarebbe quello di scrivere « quattro anni » invece di « due anni » di servizio nel grado. Il quarto sarebbe quello che ebbi l'onore di accennare, cioè di scrivere « trent'anni » in luogo di « venti » per gli anni di permanenza, ed aggiungere il favore del quale feci menzione.

La Commissione mi diè carico di rassegnare al Senato, in quanto al merito di questi emendamenti, che ella nell'intimo suo convincimento crederebbe di respingerli tutti, attenendosi intieramente a ciò che venne proposto dalla Commissione medesima dopo lungo e maturo esame, dopo aver pesati tutti i vantaggi della modificazione da essa proposta. Tuttavia ciascuno dei membri si è riservato di emettere o silenzioso o ragionato il suo voto, allorchè sopra ciascuno di questi emendamenti sarà il Senato per deliberare.

PRESIDENTE. Dopo quanto venne riferito dal signor relatore della Commissione, pare soverchia ogni ulteriore spiegazione; tuttavia nel momento di porre ai voti l'articolo al quale si riferiscono questi vari emendamenti parmi non affatto inutile di rappresentare al Senato che secondo il mio modo di vedere potrà dividersi l'articolo, tal quale è scritto nella relazione della Commissione, in altrettante parti le quali rimangano dipendenti fra di esse. Ad ognuna di esse verrei proponendo i rispettivi emendamenti; e quando questi parziali emendamenti non fossero dal Senato adottati, avrei l'onore di porre immediatamente ai voti quella parte dell'articolo che presenterebbe l'emendamento non ammesso. Così, per esempio, mi pare che tutti siano d'accordo nell'assentire al primo alinea dell'articolo 12 emendato dalla Commissione.

DI PETTINENGO, commissario regio. Prima che si addivenga a votazione, domanderei la parola.

PRESIDENTE. Il commissario regio ha la parola.

DI PETTINENGO, commissario regio. Ho creduto mio dovere di domandare la parola in quanto che l'onorevole relatore ha dichiarato, se male non mi appongo, un dubbio nell'opinione dell'onorevole generale Franzini; se, cioè, per lo addietro, ossia per il regolamento del 1851, i caporali ed i soldati delle armi speciali godessero o no della pensione del grado superiore, al quale proposito debbo avvertire che da quel regolamento ai bassi ufficiali e soldati non è accordato un tale vantaggio; ma però il Senato già accettò una tale variazione nel progetto che deliberò, ora è un mese circa. Mi fo inoltre ad osservare che le disposizioni che si vorrebbero fare nei tre progetti di emendamento or ora accennati sono tutte e tre restrittive di assai in confronto di quanto ha votato in allora questo stesso Senato.

Non so invero darmi ragione, come se quanto votavasi in quel tempo tenevasi per giusto ed equo dopo lunga discussione, tale non si ravvisi più in oggi.

Le disposizioni proposte dalla Commissione sono assai più convenienti e più soddisfacenti per rimeritare i servizi delle armi speciali.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dal commissario regio non riferendosi a quello ch'io stava per mettere in votazione, non alterano punto la verità di quanto credeva di dover esporre.

Pongo dunque ai voti questa sola parte dell'articolo: « I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono attualmente affidate. »

COLLA, relatore. Domando la parola su quest'articolo al bel principio, perchè le osservazioni fatte ieri alla proposta dell'onorevole generale Bava, e ciò che in risposta venne detto dal commissario regio, sollevano una assai grave questione. Questa consiste nel modo d'introdurre la parola *militari*, colla quale quest'articolo è cominciato: e l'importanza di questa parola è gravissima, poichè l'interpretazione che voglia darsi ad essa debba applicarsi non solo all'articolo 12, ma anche all'articolo 13 che viene dopo.

Quando altra volta si presentò questa legge al Senato, erasi in quest'articolo espresso: *I militari di ogni grado*, e nell'articolo successivo si era detto: *gli ufficiali ed i bassi ufficiali, i caporali, se avranno compiuto dodici anni di servizio, ecc.*

Ora nel nuovo progetto si è scritto *i militari* tanto nell'articolo 12, quanto nell'articolo 13. Allorchè la Commissione mise in confronto l'antico progetto col nuovo, si mosse la domanda se sotto il nome di *militari* s'intendessero anche *i soldati*.

Parve alla maggior parte di noi che, trattandosi di disposizioni fondate sopra un servizio di alcuni anni in grado, la parola *militari* in quest'articolo scritta abbiassi ad intendere sotto il nome di *militari graduati*, perciocchè il soldato ha bensì una posizione nell'armata, ma non un grado. E veramente, se si ammettesse che sotto il nome di *militari* si potesse intendere anche il soldato, ne conseguirebbe che secondo l'articolo 13 tutti i soldati dovrebbero essere giubilati coll'aumento di un quinto alla pensione stabilita, e nessun soldato potrebbe per anzianità essere mai giubilato colla sola pensione portata dalla tariffa. Un altro più grave inconveniente ne sorgerebbe, ed è questo: che il soldato d'artiglieria, per esempio, avrebbe dopo venticinque anni di servizio 220 lire, che è la pensione di un caporale, mentre invece un soldato delle armi comuni, dovendo necessariamente avere dodici anni di servizio, poichè deve avere venticinque anni almeno, avrebbe la giubilazione da soldato, 200 lire e l'aumento d'un quinto, cioè 240 lire; dimodochè il soldato di fanteria avrebbe più di quello d'artiglieria. Questi inconvenienti hanno impressionata la Commissione dopo che il commissario regio manifestò ieri essere stato intendimento di estendere questa disposizione anche ai soldati.

Voi vedete, o signori, a qual punto noi andremmo se si dovesse a tutti i soldati concedere sempre l'aumento di un quinto alla pensione stabilita dalla tariffa, e vedete altresì l'inconveniente di cui vi faceva cenno nel confronto fra i soldati d'artiglieria e delle armi speciali, quantunque vogliansi buonificare a confronto dei soldati delle armi comuni.

Io avviserei dunque che, qualora non si voglia interpretare la parola *militari* nel vero suo senso spiegato dalla successiva condizione *purchè contino quattro anni di grado*, il che non ispiega abbastanza che s'intendano *i militari graduati*, io proporrei che si dicesse: *i militari graduati del corpo dei carabinieri reali, ecc., ecc.*, e la cosa resterebbe allora spiegata in quel senso che mi pare il solo giusto e il solo conveniente.

DI PATTINENGO, commissario regio. Per la terza volta che ho l'onore di sostenere questa discussione non mi è mai venuto in mente che si avesse un tal dubbio, che cioè per la parola *militari* si tenessero per esclusi i soldati ed i caporali; e tanto meno me ne veniva il dubbio, in quanto che questo stesso articolo cominciando per le parole: *i militari del corpo dei carabinieri reali, ecc., ecc.*, io supponeva che anche i semplici carabinieri, ai quali è accordata dallo speciale regolamento del 1856 la pensione del grado superiore, fossero compresi in tale disposizione, tanto più che non veniva fatta eccezione a favore dei medesimi in nessun articolo, e non supponeva che si volesse togliere ai medesimi un tale giusto compenso alle fatiche del servizio speciale che prestavano.

Credo di più, non ricordandomi delle parole della precedente discussione, di aver detto a più d'uno degli onorevoli senatori, che allorchè il Ministero ha scritto le parole *i militari* a distinzione delle parole *gli ufficiali*, come stava

detto nel regolamento del 1851, egli ha sentemente e con tutta convinzione scritto *i militari* per comprendere così i soldati come i caporali, i sergenti e tutta l'ufficialità. Il generale Franzini lo metteva in dubbio, io ho sostenuto questa opinione così in questa Assemblea come nella Camera dei deputati, ed è stato inteso che sotto la parola *militari* si comprendevano tutti i soldati.

COLEA, relatore. Pare che le osservazioni del commissario regio rispondano poco a quelle da me fatte. Io so bene che i carabinieri reali hanno diritto alla giubilazione del grado superiore, il che fu stabilito da speciali regolamenti; ma qui la cosa si estende a tutti quelli dei corpi reali dello stato maggiore, dell'artiglieria, del genio, e più in generale, coll'articolo 13, a tutti i militari dell'armata, i quali tutti hanno diritto all'aumento del quinto.

Io capisco bene che sotto la parola generale di *militari* ordinariamente s'intendono anche i soldati; ma quando si tratta di disposizioni, le quali sono tutte fondate sulla permanenza in un grado, e che questo grado non esiste, mi pare che sia naturale d'interpretare quella parola per tutti i *militari graduati*.

E se io dirò a qualcuno: vi darò la paga di tal grado quando voi abbiate servito tanti anni in tale altro grado, se non ha grado alcuno non potrà mai inferirne che io abbia inteso di parlare di lui. D'altra parte mi sembra che il signor commissario regio dovrebbe anche farsi carico delle osservazioni che io gli faceva, cioè che mai nessun soldato sarebbe giubilato per anzianità se non coll'aumento del quinto, il che sarebbe in contraddizione colla tariffa; e poichè il soldato delle armi comuni verrebbe dopo dodici anni di servizio (perchè il soldato avrà sempre dodici anni di grado, non potendo essere giubilato che a venticinque anni di servizio) ad aver sempre diritto alla giubilazione di 240 lire, mentre invece un soldato d'artiglieria non avrebbe diritto che a sole 220 lire, secondo la tariffa stessa. Il soldato d'artiglieria invece di essere favorito sarebbe pregiudicato qualora si ammettesse che qualunque soldato delle armi comuni ha diritto di aver la pensione del grado di caporale.

DE SONNAZ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Un momento. Per rischiariare la discussione credo sia mio ufficio di far presenti due circostanze.

La prima, che si riferisce a quanto venne osservato dal relatore, verte in ciò che già in un articolo precedente, cioè nel quarto, si è adottata la parola *militari* come comprensiva sia dei soldati come dei sotto ufficiali, sia soldati superiori od inferiori.

Dunque se veramente qui si volesse dare un altro senso alla parola *militari*, pare che si dovrebbe esprimere, poichè il senso di questa parola nella legge attuale le è già stato, come dissi, attribuito nell'articolo 4.

Osserverò secondariamente che la discussione attuale forse avrebbe avuto un luogo più opportuno quando si fosse votato l'emendamento del generale Bava, il quale propone di aggiungere *gli ufficiali e sotto ufficiali*; poichè, in quanto ai militi semplici, anche quelli dei carabinieri reali, dopo la citazione fatta del regolamento, non mi pare vi sia dissenso alcuno, e il dissenso nasce solo quando si tratta di estendere questo beneficio ai corpi reali. Perciò lo ripeto che sarà più opportuna la discussione quando si discuterà e si porrà ai voti la parte che segue immediatamente quella su cui io aveva chiamato il Senato a dare il voto, giacchè coloro che credono non sia conveniente di estendere questo favore ai soldati e bassi ufficiali degli altri corpi voteranno contro, e se il Senato mantiene invece la proposta, la parola *militari*

significherà tutti coloro che prestano servizio, qualunque sia il loro grado.

COLLA, relatore. Io mi sono affrettato di mettere innanzi questa opinione, perchè dipendeva dal modo con cui invece di dire semplicemente *i militari*, si dicesse: *i militari graduati*. Questo emendamento scioglieva la questione, e toglieva che si mettesse dopo un'eccezione speciale.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi rincresce assai di non essermi bene espresso, e di avermi meritato l'osservazione dell'onorevole relatore. Io non ho voluto entrare in discussione; ho creduto di manifestare quale fosse stata l'idea del Ministero nello scrivere la parola *militari*, d'intendere cioè *tutti coloro che fanno parte della milizia*. Io non ho fatto confronto dei maggiori, o minori vantaggi, riservandomene la facoltà quando l'onorevole presidente crederà metterla in campo.

Alla proposta espressa di dire *i militari graduati*, credo che in tal caso sarebbero esclusi i semplici carabinieri i quali vogliono essere compresi, ond'è che io credo convenga di dire: *i militari del corpo dei carabinieri reali*, ecc., poichè tutti i militari del corpo dei carabinieri reali debbono godere, come presentemente, di questi vantaggi; quando poi si vogliono escludere i caporali e soldati dell'artiglieria e genio, si farà l'esclusione apposita.

DE SONNAZ. Da quanto venne detto dai due onorevoli preopinanti si deduce che bisogna andar cauti nello estendere quest'articolo, perchè difatti qui si corre il pericolo di togliere ai carabinieri quanto da ogni tempo hanno sempre goduto, cioè la giubilazione del grado superiore. In quanto agli altri sott'ufficiali e soldati delle armi speciali credo che sia l'intenzione di molti, come sarebbe la mia, che non siano compresi in questi vantaggi. Per conseguenza la redazione della legge deve essere in quest'articolo chiara, e la parola *militari* comprende generalmente tutti.

BAVA. Messieurs, le mot *militaires*, dans sa valeur technique, comprend tout ce qui tient à l'armée. Depuis le général en chef jusqu'au plus petit tambour, c'est un militaire. Donc, comme nous voulons conserver aux carabiniers royaux les avantages qu'ils avaient avant cette loi, il n'y a aucune difficulté, il me semble que la chose est parfaitement claire, lors que vous mettez pour eux et pour les chevaux-légers de Sardaigne tant qu'ils feront ce service, la parole *militaires*.

Il faudra vous arrêter après cette phrase: *finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono affidate*. Arrivés là il s'agira de voir si vous voulez étendre la faveur d'une pension de grade supérieur à celui que l'on occupe, seulement aux officiers, aux sous officiers et caporaux. Si vous voulez encore y ajouter des soldats, alors c'est une affaire entendue, le même mot qui a servi pour les carabiniers royaux, servira dans la suite de l'article. Voulez-vous limiter la faveur à certaines catégories? Vous donnerez à cet égard une explication, et la loi sera très-claire.

FRASCHINI. A me pare che per venire ad una votazione finale si debba premettere ogni quistione di massima che i diversi emendamenti propongono. Si tratta di vedere se si debbano ammettere i militari tutti del corpo dei carabinieri reali e dei cavallegeri di Sardegna, oppure se si debbano soltanto ammettere i bass'ufficiali ed escludere i soldati di questi corpi; perciò io proporrei che si mettesse prima di tutto ai voti la massima: *se si debbano ammettere, o no, al beneficio della legge i soldati di questi due corpi*, perchè sembra che per i bass'ufficiali non si faccia questione.

La seconda questione che viene si è se si debbano esclu-

dere dal beneficio della legge non solo i soldati, ma ancora i bass'ufficiali dell'artiglieria e del genio.

Ecco la questione che in secondo luogo si potrebbe mettere ai voti: *devonst, o no, ammettere al beneficio della legge i soldati e bass'ufficiali del genio e dell'artiglieria?*

Viene la terza questione, ed è *se debbansi ammettere al beneficio della legge di cui in questo articolo 11 i luogotenenti generali*.

Viene in fine la quarta questione, la quale si ragira circa *il tempo del servizio in grado, cioè se debba essere di due anni, oppure di quattro*.

Io proporrei adunque che ciascheduna di queste questioni fosse messa alle voci.

Secondo la decisione del Senato, si potrebbe immediatamente redigere l'articolo 11 applicando a ciascuna parte quel voto che ne sarebbe emesso.

PRESIDENTE. Ciò che venne ora esponendosi dal senatore Fraschini è pienamente conforme a quello che aveva avuto l'onore di far presente al Senato, credendo egli che si dovesse votare la massima invece di mettere ai voti i termini espressi dall'articolo o dagli emendamenti che sono stati presentati.

Io, finchè il Senato non abbia deciso altrimenti, credo sia bene di mettere ai voti i termini stessi del progetto o degli emendamenti proposti sia dalla Commissione, sia dai vari senatori.

In quanto alla prima parte dell'articolo, che già aveva posto in deliberazione, osserverò che vi ha un emendamento della Commissione proposto dal senatore Colla, relatore.

COLLA, relatore. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Siccome egli non credeva di eccitare un dissenso intorno al beneficio riservato ai carabinieri, io era per domandargli se persisteva nel suo emendamento. Ma da che egli non vi persiste, non vi ha altra proposta da porre ai voti fuorchè il testo del progetto tal quale è stato redatto dalla Commissione ed accettato dal Ministero.

Quindi io prego coloro che sono d'avviso di approvare quella prima parte dell'emendamento che termina colle parole: *gli sono attualmente affidate* (lasciando in fuori la questione sulla qualità di stato maggiore od altra), di volersi levare.

(È approvato.)

Ora viene la seconda parte consistente in queste parole espresse nel testo della Commissione: *e quelli dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio*, la quale, secondo l'emendamento del senatore Bava, a cui consentono i senatori Franzini e Pamparato, dovrebbe essere scritta nel seguente modo: *Agli uffiziali, sott'uffiziali dei corpi reali dello stato maggiore generale, d'artiglieria e genio, con che verrebbero ad essere esclusi, secondo la redazione dell'emendamento, i caporali e soldati semplici di questi corpi*.

Se non si domanda la parola, porrò ai voti l'emendamento accennato.

FRAT. Con poche parole voglio provarmi a dimostrarvi come lo escludere i caporali e soldati del genio e dell'artiglieria dal vantaggio loro conferito dall'articolo in discussione sia inopportuno non tanto pel danno agli individui, quanto nell'interesse del servizio.

Certamente al loro entrare in quei corpi speciali, robustezza, statura e fisica attitudine, sono i soli requisiti che in essi si ricercano. Per questi pregi accidentali ammetto anch'io che non possano eglino vantare titoli di preferenza sui loro compagni nella leva, i quali o meno favoriti dalla na-

tura, o ravvisati più idonei ad altri servizi, sono destinati alla fanteria od alla cavalleria.

Ma se si pon mente che i primi, dacchè sono arruolati nelle armi speciali ora dette, vi vengono accuratamente ammaestrati nei varii servizi cui sono chiamati a prestare, che l'istruzione loro abbisognevole richiede applicazione molta e tempo assai lungo, per cui, allo spirare della loro ferma, riesce di vero pregiudizio al Governo il conceder loro il congedo cui hanno diritto qualora vogliano cessare dal militare servizio, di leggeri si sentirà la convenienza di allettarli a riassoldarsi onde ottenere maggior frutto e compenso per la fatica durata nello istruirli. Qui accennerò di preferenza agli artiglieri, perchè mi è più familiare la cognizione del loro servizio, dichiarando però applicabili ai zappatori del genio i ragionamenti che farò in favore dei primi.

Quattro o cinque anni occorrono perchè un cannoniere di mediocre intelligenza sia compiutamente istruito, di modo che soli tre o al più quattro anni di vero, util servizio avrà prestato al proprio corpo al termine di sua ferma.

Se pertanto, colla speranza di buona giubilazione si può fare nascere in lui la volontà di consentire ad un secondo arruolamento per altri otto anni, si potrà valere il corpo dell'opera sua, che sarà sommamente giovevole pel buon servizio che sarà in grado di prestare, e per la emulazione che il suo esempio ecciterà nei giovani suoi commilitoni, i quali si faranno zelanti per giungere a paraggiarlo in condotta ed istruzione.

Dunque, quando si sarà arruolato il soldato una seconda volta, potrà ancora dopo sedici anni di servizio, poichè al certo se non lascerà più il servizio militare, perchè non sarebbe più atto a darsi ad altro stato, dico, potrà prendere un terzo arruolamento, durante il quale passerà forse ai veterani; e notino, o signori, che i veterani d'artiglieria sono utilissimi, e che noi ne difettiamo grandemente; e perchè ne difettiamo? Ne difettiamo perchè non avendo una speranza di buon trattamento per l'avvenire, i soldati, terminata la prima ferma, prendono per lo più il loro congedo. Invece che, se fossero ben trattati, continuerebbero a servire ed a prestare un utilissimo ed importantissimo servizio nei veterani d'artiglieria, nelle piazze, negli arsenali, officine, direzioni, insomma in molte opere in cui servono ottimamente per la loro esperienza e per la loro pratica, direi quasi fino all'ultimo anelito. Dimodochè il soldato potrà servire attivamente sedici, diciotto ed anche venti anni, passare poi ai veterani, acquistarsi il diritto alla giubilazione e continuare ancora oltre a quest'epoca, intantochè provi assoluto bisogno di riposo. Per conseguenza io opino perchè si lasci questo piccolo vantaggio ai soldati d'artiglieria e del genio.

BAVA. Je veux seulement répondre par quelques paroles à ce que vient de dire l'honorable général Prat. Mais, messieurs, si après seize ans l'individu de l'artillerie passe aux vétérans, cela ne change rien à sa position; il aura encore la paye dévolue au grade qu'il occupe; ce n'est qu'au moment de sa retraite qu'il aura cet avantage. Je demande s'il convient à l'Etat de retenir continuellement un homme au delà de 45 ans! L'expérience de tous les pays tend à prouver qu'il est temps de retraiter l'homme arrivé à cet âge. Si ce que je propose était une nouveauté, je m'abstiendrais, parce que j'avone que je fais quelques difficultés pour admettre ce qui n'est pas encore bien connu; mais ici, jusqu'aujourd'hui, les sergents, caporaux et soldats d'artillerie n'ont point joui de cet avantage: pourquoi donc créer pour eux une telle faveur? Le général Prat nous dit: ils ont l'instruction plus étendue, il est plus difficile de les former; j'en conviens; mais s'ils ont

les occupations que vous signalez, nos pauvres fantassins montent la garde tous les trois jours, ce qui est quelque chose de bien plus sérieux.

Je répète que je ne propose rien de nouveau; je propose seulement le maintien de ce qui existe.

DE SONNAZ. In quanto ai carabinieri reali, vi è una ragione solida perchè i soldati abbiano un maggiore vantaggio, atteso il continuo servizio, che somiglia alla guerra, a cui sono soggetti; per le continue pattuglie e per altri servizi faticosi di giorni e di notte, di sorveglianza, i quali meritano una maggiore remunerazione nella loro pensione.

Ma in quanto alle armi io credo che il servizio più duro sia quello della fanteria e della cavalleria. Quelli di fanteria per la polizia, pel buon ordine delle città, per la custodia delle fortezze, ecc.; quelli della cavalleria per i loro immensi doveri atteso la specialità di quell'arma, i quali doveri sono troppo conosciuti perchè io creda di doverli enumerare.

FRANZINI. Come antico artigliero, io convengo pienamente del vantaggio che risulterebbe da questa disposizione pel corpo reale d'artiglieria, e conseguentemente anche al Governo di conservare cioè il più tardi possibile quei soldati nel corpo reale d'artiglieria e nei zappatori del genio, affinchè possano servire meglio e con vantaggio del Governo ai loro susseguenti incarichi. Ma io chiederei al mio collega Prat: che cosa ne avverrebbe se si deve far caso dell'articolo 13 dove si dice che tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento del quinto della pensione loro spettante? Il relatore ci ha fatto vedere che i soldati e caporali d'artiglieria verrebbero ad avere in tal modo meno dei soldati e caporali di fanteria. Se anche volessimo distinguere questo articolo e votare solamente quanto riguarda l'articolo 12, chi mi assicura poi che all'articolo 13 non si voglia votare in favore di questi militari di fanteria? E allora il mio collega deve vedere che tutto questo cadrebbe a svantaggio di quelli stessi che egli cerca di avvantaggiare.

PRAT. Se si tratta di lasciare l'articolo 13 tal quale è concepito, accetto negli utili; ma siccome dubito che non lo si voglia lasciare così, e che probabilmente vi si aggiunga l'epiteto *graduati*, allora anche i cannonieri verrebbero esclusi dal vantaggio del quinto. Per conseguenza insisto perchè sia lasciata la redazione tal quale è. Assento benissimo a tutto quello che hanno detto gli onorevoli generali Bava e De Sonnaz: ammetto tutti i meriti dei soldati di cavalleria e di fanteria che io riconosco perfettamente. Il mio emendamento tendeva non tanto a favorire i soldati d'artiglieria quanto all'interesse del Governo. Esso spende per avere buoni cannonieri. Questi non sono compiutamente formali che dopo quattro o cinque anni di servizio. Passati gli otto anni della loro prima ferma, se non si riassoldano è affatto perduto il frutto della fatica impiegata nell'ammaestrarli, e vengono a mancare eccellenti cannonieri che potrebbero ancora continuare altri otto anni ed anche più nel servizio.

Se insisto perchè si trovi modo a far sì che i cannonieri perdurino il più possibile nel servizio, egli è perchè desidero che vi sia buon numero di veterani, perchè noi li sappiamo impiegare ed utilmente. I veterani ci sono necessari, come ho già detto testè, nei presidii delle piazze: per cui in questo momento noi ne lamentiamo il difetto. Sono altresì necessari nelle officine ed arsenali, direzioni, ecc., dove noi possiamo impiegare questi uomini, direi quasi fino all'ultimo anelito, e difficilmente essi domandano la loro giubilazione.

Ora se gli uomini provetti ci sono necessari, per ottenerne

è necessario di allettare i giovani a riassoldarsi non una, ma anche due volte se occorre. Ed è per questo che insisto perchè sia lasciato ai caporali e soldati d'artiglieria e genio quel vantaggio, il quale non è tanto, lo ripeto, nell'interesse degli individui come in quello del Governo.

DE FORNARI. Io desidero di appoggiare l'opinione del generale Prat, perchè mi parve molto assennata e importante, giacchè è bene il conservare soldati e caporali, i quali si fossero ben addestrati nella professione delle armi speciali d'artiglieria e del genio; quindi per riassoldarli è necessario dar loro un vantaggio, perchè altrimenti, dopo il primo tempo, si ritrarrebbero ai loro focolari.

Ma dopo l'osservazione fatta che questo dipende dall'esito dell'articolo 13, sarei per proporre che prima si votasse tale articolo, appunto perchè non si esponessero ad esserne privati.

Alcune voci. Ai voti! ai voti!

COLLA, relatore. Domando ancora la parola per una osservazione, la quale potrà forse agevolare il compimento di una tale quistione.

Credo che le ragioni dette dal generale Prat sono parimente di gran peso per ciò che riguarda ai caporali. Io vorrei che fossero compresi insieme coi bass'ufficiali nel beneficio, come disse il generale Bava.

Credo veramente che convenga molto di conservare i caporali finchè si può, ed anche di beneficiarli con qualche disposizione, perchè debbono avere molto coraggio e molte qualità speciali, per le quali possono meritare questo favore. Ma per quanto riguarda i soldati, io mi oppongo formalmente giacchè porto opinione che non si possa mai dire che avranno la pensione del grado superiore quando non hanno grado alcuno; e per altra parte trovo che la questione si scioglierà anche a vantaggio delle stesse armi speciali di cui si vuole parlare, giacchè qualora si adotti in massima che anche il soldato possa avere la pensione del grado superiore, esse avranno più di quello che conseguirebbero mantenendosi la disposizione come è scritta attualmente.

Io proporrei dunque che si adottasse l'emendamento del generale Bava, dicendo: « e gli ufficiali e sott'ufficiali e caporali del corpo d'artiglieria, esclusi i semplici soldati. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io farei osservare che colla parola *sott'ufficiali* sono anche compresi i caporali.

BAVA. Un mot, pour élucider la question. La parole *sous-officiers* ne comprend que le fourrier major, le fourrier et le sergent. Voilà quels sont les sous-officiers. Si on veut désigner le grade qui vient après le leur, on dit *caporal*, mais celui-ci n'est pas sous-officier.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io non voglio far osservazioni al signor generale Bava che in ogni materia mi è maestro; ma, se male non mi appongo, credo di poter positivamente affermare che nella gerarchia militare, quale esiste da noi nei vigenti regolamenti, la parola *bass'ufficiali* comprende furriere maggiore, furriere, sergente, caporale maggiore, caporale furriere e caporale.

La qual cosa è assai facile a constatare consultando il Codice penale militare ed il regolamento di disciplina, quali sono in vigore.

DE BONNAZ. A me pare che nel nostro regolamento trovisi per tutto *sott'ufficiali, caporali e soldati*, di modo che il caporale non è sott'ufficiale. Nei vecchi regolamenti c'è *bass'ufficiali*; nei moderni *sott'ufficiali*: questa è la sola differenza che io vi trovo.

COLLA, relatore. Io domanderei ancora la parola per togliere anche questa difficoltà.

Mi pare che nell'interpretazione di *sott'ufficiali* prima d'ora non si comprendevano i caporali nei regolamenti nostri. Perciò si potrebbe aggiungere la parola *graduati*, che così li comprenderebbe.

BAVA. Je m'associe volontiers à la proposition de l'honorable rapporteur de la Commission; mais répandre cette même faveur sur tous le corps de l'artillerie et du génie, cela me semblerait une mesure exorbitante. Je m'étais proposé d'insérer les sergents, mais puisque M. le général Prat dit qu'il y a une raison pour admettre les caporaux, jusque-là je consens.

PRESIDENTE. L'emendamento adunque che si ha a mettere ai voti consisterebbe nel dire, dopo l'ammissione della parte già votata: « i carabinieri, i cavalleggieri di Sardegna, i militari graduati del corpo reale dello stato maggiore generale, del corpo dell'artiglieria e del genio, » ecc.

Chi approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento del generale Franzini appoggiato dal generale Bava e dal generale Di Pamparato, il quale consiste nel conciliare le parole: « sino al grado di maggior generale inclusivamente, » così che il beneficio fatto dall'articolo che stiamo deliberando ora sarebbe anche serbato ai luogotenenti generali.

DE BONNAZ. Messieurs, je crois devoir m'opposer à l'amendement, parce que la mesure qui exclut les lieutenants-généraux des armes spéciales de l'avantage du grade supérieur me paraît rationnelle; et permettez-moi d'expliquer brièvement les motifs sur lesquels est fondée mon opinion. Lorsque les officiers des armes spéciales ont atteint le grade d'officier général, de lieutenant-général surtout, ils sont dans notre pays et dans tous les pays admis à tous les services et droits des autres généraux qui sont parvenus à ces grades dans les autres armes. Si, au début de la guerre dernière, aucun des généraux des armes spéciales n'a commandé un corps, ce fut seulement par un pur hasard. Plus tard, un de ces généraux a commandé un corps d'armée. Actuellement même, sur 7 divisions, 3 divisions sont commandées par des généraux d'artillerie. Dans les autres pays il en est de même; et outre le général Valée, dont le général Franzini a fait mention, le prussien Gneisenau, ce chef d'état-major du maréchal Blücher, a commandé des corps d'armée.

Ces exemples, ceux de Marmont, de Bertrand et du maréchal Radezky, car lui-même a été aussi officier d'état-major général, et ceux de tant d'autres, prouvent que les généraux sont ou doivent être traités également, parce qu'ils doivent également connaître l'usage et l'emploi de toutes les armes. Je dirai plus: je dirai qu'ils doivent connaître et savoir diriger tous les accessoires. Je conclus de là que les lieutenants-généraux ayant les mêmes droits au commandement, ainsi que les faits le démontrent, ils doivent avoir le même traitement.

FRANZINI. Mi rincresco che il mio collega differisca oggi dal parere che aveva dato ieri, appoggiando il mio emendamento. Egli ora si appoggia su questo, che i luogotenenti generali delle armi speciali concorrano con tutti quelli delle armi comuni in tutti i gradi.

Io lo nego, perchè se ieri ho sostenuto che talvolta, e in tempo di guerra solamente, possono essere ammessi a comandare un'armata, questo si riduce al puro caso che il generale d'armata venga a perire, o non sia più in istato di comandare; ma io fo vedere esservi una gran differenza tra i tenenti generali delle armi speciali, e quelli delle armi comuni. Il decreto 12 ottobre dice che non saranno ammessi

al grado di generale d'armata che i luogotenenti che avranno comandato due divisioni in tempo di guerra. Ora questo non sarà mai generalmente, ed io non ho visto finora che un generale, dirò così, comandi all'armata, a meno che si trovi il più anziano, in mancanza del generale in capo. E questo oltre a ciò è cosa straordinaria, perchè la patente dice *in compagnia*, e potrebbe essere che il Governo non avesse ad approvare quell'accidente provenuto dall'anzianità. Certamente in quell'istante il più anziano deve prevalere ed avere il comando del corpo e dell'armata; ma quando il Governo non lo credesse a proposito, egli non potrebbe comandarlo che per dieci o quindici giorni e quindi esserne rimosso; di modo che io trovo che non saranno mai in circostanze così vantaggiose come lo sono i generali delle armi comuni.

COLLA, relatore. Mi spiace dover prendere la parola per dir cose che forse potranno sembrare a taluni contrarie agli interessi ed ai riguardi che meritano le armi speciali, armi alle quali io sono affezionatissimo per antiche relazioni, per rime moranze gradevolissime, perchè nel lungo corso della mia carriera ho potuto apprezzare gli onorevoli sentimenti, i servizi importanti che si rendono dalle armi speciali. Ma appunto per questi motivi, e perchè l'esperienza mia mi ha fatto vedere assai volte che anche colle migliori intenzioni non si ottiene un bene per voler troppo conseguire, io persisto nel credere che si debba mantenere quella disposizione che esclude dal conseguimento del grado superiore i luogotenenti generali. La differenza che passa tra il quinto d'aumento alla pensione del proprio grado di maggior generale, e la pensione del grado superiore, è cosa di poco momento, e quando anche fosse maggiore, mi sembra che convenga di farne il sacrificio per quelle considerazioni e quei riguardi che non sono da spregiarsi, perchè troppo bene conosciute dal Senato; come anche per evitare un inconveniente che non si può contestare, siccome è quello di dare ad un ufficiale per anzianità la pensione di un grado che per anzianità non può acquistare. Io credo che il temperamento proposto dalla Commissione sia il più conciliante, il più vantaggioso, il più naturalmente atto a fare che la legge ottenga quella finale adozione che da tutti si desidera. Io credo altresì che i luogotenenti generali delle armi speciali non abbiano ragione di dolersi per questa determinazione; perciocchè ben lungi che la promozione si fermi ai maggiori generali, ai luogotenenti generali è concesso di ottenere in due anni l'aumento di un quinto, che per tutti gli altri generali richiede 12 anni di grado.

Questa distinzione mi pare abbastanza soddisfacente e nell'onore e nell'interesse. Io mi avviso quindi che si debba adottare, e credo che gli ufficiali generali delle armi speciali hanno anche minor ragione di dolersene, perchè ciò non pregiudica menomamente. Ben è vero che prima d'ora la legge non faceva distinzione, ed ammetteva alla pensione del grado superiore anche i luogotenenti generali; ma la nostra legge, come la legge francese, considera il grado di generale come cosa affatto eccezionale non assegnando nessuna pensione per generali. Quindi il generale poteva avere assai meno del quinto che ora gli sarebbe ascritto con questa legge.

Se volessi recare in mostra esempi, citerci a voi, o signori, un generale distintissimo, venerando vecchio, che ha 60 anni di servizio prestato quasi interamente nelle armi speciali, e che non pertanto non ottenne fuorchè la giubilazione di 6000 lire; eppure egli aveva i requisiti per conseguire una maggiore pensione; ma perchè la legge non fissava alcuna pensione per generali, egli si contentò di avere quella di luogotenente generale.

Io dico dunque che i tenenti generali non perderebbero niente rispetto alla legge precedente, e guadagnerebbero molto per aver fisso l'aumento del quinto, e sarebbe in questo modo conciliato l'interesse degli uni coi riguardi dovuti a tutti gli altri.

FRANZINI. Risponderò due parole sole.

Io converrei pienamente col relatore se mi sciogliesse la questione che gli espongo.

Per qual motivo i tenenti generali, appunto perchè giunsero a tal grado, non saranno ricompensati nello stesso modo, nella stessa proporzione, colla quale sono corrisposti i maggiori generali?

COLLA, relatore. Rispondo subito. A tutti gli altri ufficiali di un grado inferiore si dà la pensione del grado superiore a cui possono per anzianità aspirare; ma siccome nessun tenente generale può per anzianità aspirare al grado di generale, così neppure può avere la pensione che è riservata ai generali.

Noi tutti vogliamo che quest'uffiziale abbia una distinzione sopra gli altri generali delle armi comuni, ma non possiamo dargli per anzianità la pensione d'un grado che non si può acquistare per anzianità.

FRANZINI. Questo principio non era mai stato finora ammesso in alcuna legge; se lo si vuole ammettere adesso è un'altra cosa. D'altra parte io osservo che un tenente generale, se si apre una guerra, difficilmente si, ma tuttavia può arrivare anche a generale d'armata.

Secondariamente poi, noto che la proporzione d'aumento di pensione tra il maggior generale ed il tenente generale non concorda con quella che vi ha tra la pensione di colonnello e quella di maggior generale; in conseguenza io insisto perchè questi uffiziali generali così distinti, e che hanno servito più lungo tempo, che perciò hanno potuto rendere maggiori servizi al Governo, siano trattati nella guisa da me proposta.

PRESIDENTE. Si tratterebbe di porre ai voti la parte dell'articolo scritta in questi termini:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggeri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che gli sono attualmente affidate, e i militari graduati dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio sino al grado di maggior generale inclusivamente; » poichè proponendo il generale Franzini di sopprimere questa parte dell'articolo, chi vorrà sopprimerla voterà contro.

Dunque io pongo ai voti e chiedo al Senato se intende che sia mantenuto ciò che ho letto, cioè sino al grado di maggior generale inclusivamente.

Chi vuol adottarlo si alzi.

(È approvato.)

Ora rileggo l'insieme di quello che si è già votato, coll'aggiunta di ciò che rimane da votare:

« I militari del corpo dei carabinieri e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate, e i militari graduati dei corpi reali dello stato maggiore generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggior generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità, continuo due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, o venti anni di permanenza in una o più delle medesime. »

Un cambiamento è proposto dal marchese di Pamparato, e consiste nello scrivere *quattro*, invece di *due anni di servizio*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

COLLA, relatore. È conforme a quello del Ministero.

PRESIDENTE. Ma siccome il Ministero aveva ammesso l'emendamento della Commissione, non poteva a meno di proporlo.

Lo pongo ora ai voti.

Chi vuol sostituire *quattro anni a due anni* voglia levarsi.

FRAT. Ma l'emendamento è per due anni.

PRESIDENTE. L'emendamento della Commissione è stato accettato dal Ministero. Questo perciò diventa un sotto-emendamento.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Dunque restano adottati i due anni.

Il generale Franzini propone che invece di 20 si dica 30 *anni di permanenza in una o più delle medesime.*

COLLA, relatore. La Commissione non crede potersi ammettere quest'emendamento quantunque si veda chiaramente che fu dettato da un desiderio di esatissima giustizia; sembra alla medesima che desso presenti varii inconvenienti, e principalmente quello di sminuzzare il servizio del militare in maniera che per un anno si dia una pensione maggiore, e ciò successivamente di anno in anno. L'altro inconveniente maggiore (certamente non nell'intenzione del proponente) è che applicando questo principio alla regola che si è adottata di ammettere anche i militari semplici con 25 anni di servizio al diritto di giubilazione, ne verrebbe che quello delle armi speciali il quale fosse giubilato a 25 anni, invece di avere la pensione del grado superiore come è portato dalle attuali disposizioni, avrebbe solo venticinque trentesimi della paga del grado medesimo, la qual cosa sarebbe indubitatamente contraria a ciò che egli desidera. Noi crediamo che adottando la disposizione tal quale è scritta, e togliendo dalla permanenza la condizione di *non interrotta*, la sorte degli ufficiali e dei subalterni delle armi speciali sia molto meglio assicurata.

FRANZINI. Devo prima di tutto ringraziare il preopinante di quanto esternò intorno ai sentimenti che mi hanno guidato a proporre questo emendamento, il quale tende a dare a ciascheduno una retribuzione proporzionata al servizio che ha prestato. Ma indipendentemente da questo osservo che pel bene del servizio particolarmente per gli ufficiali di stato maggiore generale, i quali potrebbero essere chiamati alle armi comuni, non vi sarebbe tutta quella disposizione a questo passaggio; il che tornerebbe anche a detrimento del Governo, perchè quello che avrebbe 18 o 19 anni di servizio desidererebbe di aspettare il 20° per poter conservare nelle armi comuni il diritto al ritiro del grado superiore dopo 30 anni di servizio. Questo è quello che ho inteso di proporre, ed è certo che in tal caso l'uffiziale se ne andrebbe appagato, perchè potrebbe almeno portare con sé una certa ricompensa dei servizi che ha prestati nei corpi reali.

PRESIDENTE. (Rilegge l'emendamento Franzini, che posto ai voti non è approvato.)

Metterò ora ai voti l'ultima parte dell'articolo, la quale è così espressa. (Vedi in seguito)

DI PERTINENGO, commissario regio. Il Ministero accetta questa redazione.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare questa redazione accettata dal Ministero, sorga.

(È approvata.)

Resta a porsi ai voti il testo dell'intero articolo 12 stato emendato dalla Commissione:

« I militari del corpo dei carabinieri reali e dei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incumbenze che gli sono attualmente affidate; i militari graduati dello stato maggior generale, dell'artiglieria e del genio, sino al grado di maggiore generale inclusivamente, hanno ragione alla pensione assegnata al grado immediatamente superiore, purchè, trattandosi di giubilazione per anzianità,entino due anni di servizio nel grado loro in una di tali armi, e 20 anni di permanenza in una o più delle medesime.

« I marescialli d'alloggio dei carabinieri reali non hanno diritto alla pensione del grado superiore, nel caso di giubilazione per anzianità, qualora da essi non sientino sei anni di servizio nel loro grado. »

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 13 del progetto di legge:

« Tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuti 12 anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante. »

La Commissione propone che si dica invece:

« Tutti i militari non contemplati nell'articolo precedente, se avranno compiuto 12 anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

« Lo stesso diritto competerà ai luogotenenti generali delle armi indicate nel medesimo articolo, dopo due anni di attivo servizio nel grado loro, purchè neentino 20 di permanenza in quelle armi. »

DI COLLEGGIO GIACINTO. Parmi di aver sentito che l'onorevole relatore volesse proporre che invece di *militari*, si dicesse *militari graduati*.

COLLA, relatore. Era appunto quello che intendevo proporre. Io volevo osservare che dopo la variante che si è fatta per quello che riguarda i soldati delle armi speciali, una parte dell'osservazione che io faceva (quanto all'incongruenza che vi sarebbe che i soldati delle armi comuni avrebbero giubilazione maggiore che quelli di artiglieria) è tolta, giacchè i soldati di artiglieria saranno compresi sicuramente in queste disposizioni, qualora sia conservata nel modo in cui si trova.

Ma la questione che ancora rimane intatta, e sulla quale è necessario che il Senato si pronunzi, è quella di vedere se egli crede che questo beneficio dell'aumento del quinto si debba concedere anche ai soldati; e dopo tutto ciò che io ebbi l'onore di esporre al Senato egli vede quale sia la parte di questa concessione, di cui io non credo si trovi esempio in nessuna legge, concessione per cui non vi sarà più nessun soldato che possa essere giubilato per anzianità colla paga che sarà assegnata dalla tariffa; esso avrà sempre diritto all'aumento di un quinto.

Io veramente non vedo una grande utilità ad ammettere una cosa che può tanto aggravare l'erario senza un grande profitto pel servizio militare; credo che nelle angustie in cui ci troviamo finanziariamente ed a fronte di una legge, la quale aumenterà di parecchie centinaia di mila lire il peso pel pubblico erario, si debba andare molto cauti nell'adottare un provvedimento, che veramente è senza esempio anche nei tratti i più generosi in questo genere di pensioni.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Io volevo far notare, oltre quello che ha detto il relatore, che se viene accettato l'articolo quale fu finora proposto, comprendendo cioè nei militari anche i non graduati, ne segue che si debbe riformare la tabella delle pensioni, giacchè ogni soldato giubilato

avrebbe diritto a 240 lire per anno, mentre il caporale maggiore, il furiere, il furiere maggiore, ecc., a meno che abbiano 12 anni di grado, non avrebbe che 220 lire; dimodochè tutti i caporali, od almeno i tre quarti dei caporali dell'esercito, finirebbero per avere minore giubilazione di quello che abbiano i soldati.

FRANZINI. Convengo pienamente con quanto hanno detto gli ultimi preopinanti sul non ammettere che i graduati al vantaggio dell'aumento del quinto della pensione di servizio; ma io credo, obbedendo ai doveri della mia coscienza, di dover fare ancora, dirci, uno sforzo per mettere i tenenti generali in godimento di tale vantaggio.

Dietro quanto si è approvato coll'ultimo articolo si vede che i maggiori generali dopo due anni di servizio ottengono la pensione del grado immediatamente superiore; il signor relatore ha detto più volte che i tenenti generali godevano, a fronte dei maggiori generali delle stesse armi, il vantaggio di avere con due soli anni di grado, dopo 30 anni di servizio, questo quinto in soprappiù: ma siccome adesso i maggiori generali hanno ottenuto due anni di meno, io osserverei che questo si potrebbe accordare anche ai tenenti generali, senza dire che debbano aver due anni di servizio.

Dopo quanto ho avuto l'onore di esporre, mi sembra che in via di giustizia questo si possa accordare.

PRESIDENTE. Vorrebbe avere la compiacenza di fissare i termini della sua proposizione?

STANA. Non si tratta che di sopprimere la condizione dei due anni di servizio.

COLLA, relatore. Invece di dire *dopo due anni di attivo servizio nel grado loro*, il senatore Franzini vorrebbe che si omettesse solamente la condizione dei 20 anni di permanenza in quelle armi.

PRESIDENTE. Mi pare che quest'articolo si debba scindere in due. Il primo paragrafo dell'articolo ha offerto l'occasione ad un emendamento, il quale consiste nell'aggiungere la parola *graduati* alla parola *militari*.

Pongo ai voti l'aggiunta della parola *graduati*.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero primo paragrafo dell'articolo 13 emendato dalla Commissione. (*Lo rilegge*)

(È approvato.)

Ora viene l'emendamento del generale Franzini. Questo consiste nel sopprimere nell'alinea di questo articolo 13 le parole *dopo due anni di attivo servizio nel grado loro*.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Pongo ai voti l'alinea dell'articolo 13 del progetto emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

« Art. 14. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo 17 o scorso in congedo illimitato; il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 19. »

(È approvato.)

« Art. 15. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore quello cui giusta l'annessa tabella viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

(È approvato.)

« Sezione seconda. Del servizio. — Articolo 16. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima ammissione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina. »

(È approvato.)

« Art. 17. Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato, sino al giorno della sua riammissione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

3° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

4° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori-franchi. »

Qui si riferisce l'emendamento della Commissione così concepito:

« Non è computato nel servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Si accetta la variazione proposta dalla Commissione.

MAVA. Autrefois, on ne comptait point le service antérieur fait par les remplaçants ordinaires: cette faveur était réservée seulement à ceux qui remplaçaient sans sortir du corps où ils se trouvaient, parce qu'ils présentaient de plus grandes garanties de moralité, et qu'ils étaient connus de leurs supérieurs qui les admettaient ou non au remplacement de faveur.

Je demande à monsieur le commissaire du Roi si le Gouvernement entend accorder ce même droit aux remplaçants ordinaires, qui, déjà rétribués de leurs services par ceux qui se font remplacer, seraient encore à charge au trésor de l'Etat à l'époque de leur retraite, et feraient ainsi escompter au pays un service payé par d'autres qui n'auraient pas probablement continué de servir jusqu'au moment de leur retraite, si l'on considère le bien-être de ceux-ci qui ont pu se faire substituer dans l'impôt personnel que tous nous devons au pays.

Messieurs, les remplaçants ordinaires sont nombreux dans l'armée, ils peuvent augmenter encore, vu l'état d'aisance de la société, comparativement au bien-être des soldats. Je crois que pour cela il est utile de vous signaler une économie qui me paraît être une des plus justes; et en conséquence je propose au Sénat d'introduire dans ledit article après le deuxième paragraphe:

« Il servizio anteriore alla surrogazione ordinaria. »

Una voce. Precisamente!

PRESIDENTE. Debbo osservare che il Senato non è più in numero per deliberare...

DI PETTINENGO, commissario regio. Volevo fare una osservazione...

PRESIDENTE. Questa forse collegherà meglio colla discussione che avrà luogo domani in cui io procurerò di richiamare alla memoria quanto si è detto oggi e che può aver tratto alla discussione futura.

Invito intanto il Senato a volersi radunare domani ad un'ora pomeridiana negli uffici per l'esame delle due leggi proposte dai ministri delle finanze e della guerra per cui fu dichiarata l'urgenza, quindi assistere alla seduta pubblica che sarà aperta alle 2.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Appello nominale — Sunto di petizioni — Omaggio — La seduta è sciolta per mancanza del numero legale.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

APPELLO NOMINALE — SUNTO DI PETIZIONI OMAGGIO.

PRESIDENTE. Siccome il Senato non è in numero per prendere le deliberazioni, mancandovi parecchi senatori; e per altra parte non sembrando possibile che possa compiersi così facilmente questo numero legale, io devo far procedere all'appello nominale.

(Il segretario Cibrario procede all'appello nominale, dal quale risultano mancanti i seguenti senatori):

Aporti — Avogadro — Balduini — Billet — Cataldi — Coller — Cristiani — D'Angennes — De Cardenas — Deferrari — Della Torre — Demargherita — Di Breme — Di Cablabiana — Di Castagnetto — Fantini — Gallina — Gattinara — Giulio — Lucerna di Rora — Moreno — Musio — Nigra — Oneto — Piana — Riberi — Ricci Alberto — Serra — Serventi — Siccardi — Tornielli.

QUARELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

556. Vallero Firmino, teologo, del comune di Forno-Rivara,

propone alcune modificazioni in ordine alla legge intorno alle feste e ai corpi morali.

557. Giulotti Andrea chiede che nel foglio ufficiale sia fatta pubblicazione delle nomine, avanzamenti e collocamenti a riposo degli impiegati e più particolarmente di quelli del dicastero delle finanze.

558. Reale Giacomo chiede gli sia concessa revisione di due sentenze emanate dal tribunale di Casale.

559. Guelpa Giuseppe Antonio, di Mosso Santa Maria, sottopone al Senato alcune osservazioni in ordine alla legge per la tassa sulle professioni, arti liberali, ecc.

560. Frosinetti Eugenio Maria chiede una provvisione in suo favore.

(Il dottore Francesco Avesani offre 90 copie di un suo opuscolo al Senato.)

PRESIDENTE. Mancando tuttavia cinque senatori per compiere il numero di 44, che è quello richiesto dalla legge per deliberare, inviterò il Senato a volersi raccogliere negli uffizi per l'esame delle due leggi state presentate nei giorni passati, delle quali già esiste stampato il tenore.

Sono invitati i signori senatori per la seduta pubblica domani alle ore 2 pomeridiane.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sull'articolo 17 del progetto di legge per l'ordinamento delle giubilazioni e pensioni militari — Approvazione dell'articolo 17, coll'emendamento della Commissione e del senatore Colla — Articolo 18 — Emendamento del senatore Bava — Osservazioni del regio commissario, e dei senatori Pamparato e Stara — Adozione dell'emendamento Bava — Reiezione di quello del senatore Plezza — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 e 21 — Adozione dell'articolo 22 emendato dalla Commissione; dell'articolo 23, coll'emendamento Colla, e degli articoli 24 sino all'articolo 31 — Articolo 32 — Approvazione degli emendamenti Stara e degli articoli 32 e 33 emendati dalla Commissione, e dei susseguenti sino all'articolo 42 — Articolo 43 — Adozione dell'emendamento della Commissione e degli articoli 43, 44, 45 e 46 — Articolo 47 — Approvazione dell'emendamento della Commissione e dell'aggiunta del relatore Colla — Adozione dell'annessa tabella cogli emendamenti della Commissione e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura dei processi verbali delle due ultime adunanze, i quali sono approvati, e del seguente sunto di petizioni:

361. Ronco Michele, di Torino, sottopone al Senato alcune osservazioni in ordine alla legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

362. Altri 754 abitanti della Valsesia chiedono lo stesso che nella petizione numero 358.

363. Negro Domenico, soldato di giustizia, chiede che si adotti la legge colla quale sono dichiarati ammessi ai diritti politici e civili i soldati di giustizia.

364. Codacani Francesco Maria chiede che si pubblicino nella gazzetta ufficiale le collazioni d'impieghi e le promozioni, massime quelle del dicastero di finanze.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PENSIONI E GIUBILAZIONI MILITARI.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno richiama la discussione sulla legge relativa alle giubilazioni e pensioni militari, intralasciata all'articolo 17 così concepito:

« Non è computato nel servizio: 1° il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo cessa dal servizio militare od è giubilato sino al giorno della sua riammissione; 2° il servizio prestato anteriormente alla diserzione; 3° il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna; 4° il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

La Commissione proponeva di cambiare la redazione del paragrafo 1° nei termini seguenti:

« Non è computato nel servizio: il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione. »

Il senatore Bava proponeva al medesimo un emendamento così concepito: *Il servizio anteriore alla surrogazione ordinaria non è computato.* La discussione versava appunto sopra il medesimo, quando il regio commissario chiese la parola, che ora gli concedo.

DI PETTINENGO, commissario regio. Se ho bene intesa e ritenuta così l'interpellanza diretta sul fine della tornata di ieri l'altro dall'onorevole generale Bava, come l'analogia proposta di emendamento all'articolo 17, credo essere sua intenzione che nel tempo utile per ottenere la giubilazione non sia tenuto conto di quello che preceda una surrogazione volontaria, a distinzione del tempo di servizio precedentemente prestato da chi abbia poi contratto riassoldamento di favore.

Tali appunto sono le vigenti regole, le quali tengo dettate da equità e da conveniente cautela per accertare al servizio individui di provata moralità e per allontanare quei tali sui quali non si può far fondamento di riuscita.

Sebbene su tale proposito nulla sia statuito nel progetto in discussione, e che anzi potrebbesi dedurre consecrata massima contraria alla esposta, nullameno trovo assai conveniente ed opportuna la proposta dell'onorevole deputato Bava, e quindi l'accetto.

PRESIDENTE. L'emendamento del generale Bava, il quale avrebbe luogo tra il numero 2 e 3 del progetto, sarebbe concepito in questi termini:

« Il servizio dei surrogati anteriore alla surrogazione ordinaria non è computato. »

Ma non essendo ancora da porre in votazione, porrò ai voti il paragrafo primo.

Chi l'adotta voglia levarsi.

(È adottato.)

Porrò ai voti il paragrafo secondo.

(È adottato.)

Ora sarebbe il caso dell'emendamento proposto dal senatore Bava, il quale direbbe al paragrafo terzo che non è computato il servizio dei surrogati anteriore alla surrogazione ordinaria.

COLLI. Chiedo la parola sopra quell'emendamento.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli.

COLLI. Mi dispiace di non poter concorrere intieramente nel parere del generale Bava in ordine a questo emendamento.

Io credo l'emendamento sia utilissimo in quanto concerne l'armata, ma esso deve avere un'influenza sopra la legge della leva, la quale non tarderà ad essere presentata; legge che ha molta considerazione, perchè dev'essere non solo militare,

ma anche economica, e politica, e militare principalmente, ma non esclusivamente; legge che, a parer mio, dev'essere trasparente come l'urna dalla quale i giovani estraggono il numero. Se il Governo fa, ardirei dire, monopolio delle surrogazioni, allora cotale legge non avrà più quella pubblicità, quell'accesso a tutti gli occhi; nasceranno poi molti inconvenienti, perchè in tempo di guerra dove saranno questi surrogati? Dunque io credo che non bisogna favorire esclusivamente quei surrogati, che essendo militari per proprio conto prendono affidamento per essere surrogati; motivo per cui io sarei d'avviso di combattere quest'emendamento, il quale pregiudicherebbe già a una delle condizioni che sarebbero incluse nella legge della leva. Io mi dichiaro affatto contrario a qualunque intervento del Governo nella surrogazione militare; ho già detto che queste surrogazioni avranno un grandissimo inconveniente in tempo di guerra, perchè allora non si daranno probabilmente congedi; dunque questi surrogati mancheranno intieramente. Di più, si avrà l'altro inconveniente già da me accennato, quello cioè che non si vedrà mai ben chiaro in questo affare. Finalmente si avrà quello che mi è sembrato travedere un poco, un'apparenza cioè di favore perchè quando c'è la leva, molti chiedono il surrogato militare; chi l'ottiene, chi no. Si dice bensì che l'ottengono quelli che furono più solleciti a chiederlo; ma questa cosa non è poi sempre provata; per lo che io credo che si possa lasciare la legge nello stato in cui è attualmente presentata, senza escludere fin d'ora il computo del servizio a quei surrogati, i quali, dopo di essere stati militari, rientrati nella vita civile avrebbero il desiderio di prendere servizio; nel che vi sarebbe gran vantaggio. Ora non occorre di parlare della legge della leva, perchè non è in discussione; ma gl'inconvenienti dei surrogati militari e i rimproveri che vengono loro fatti, sono in gran parte attribuibili alla leggerezza colla quale sono accolti e forse anche al disfavore sparso sopra di quello il quale tende sempre a rendere l'uomo meno sensibile all'onore, e lo fa cadere in alcune colpe che sarebbero evitate se già fossero considerate come assolutamente tali; e porto avviso che sarebbe essenziale la legge della leva per cui si evitassero gli inconvenienti che pesano ora sopra i surrogati militari.

MAVA. La défaveur qui règne sur les remplaçants ordinaires vient entièrement de ce qu'ils ne présentent point les mêmes garanties que les autres remplaçants, et aussi de ce qu'ils passent par les mains de certaines personnes qui les gâtent afin d'arriver plus facilement à les embaucher; de manière que, avant qu'ils arrivent au corps, on leur donne des vices, des habitudes mauvaises, qu'ils conservent même quand ils sont dans les rangs de l'armée. Voilà le motif pour lequel ils ne peuvent avoir droit aux faveurs qui sont faites à ceux qui sont déjà dans le corps, car ceux-ci, messieurs, ont déjà donné des gages de leur bonne conduite, et, s'ils sont caporaux ou sous-officiers, de leur instructions et de leur capacité. Les chefs des corps les connaissant, ont le droit de les admettre ou de ne point les admettre au service. Cette dernière catégorie offre donc de bien plus grandes garanties pour le service, que n'en offrent ceux qui viennent, comme l'a dit l'honorable marquis Colli, de la levée. D'ailleurs, messieurs, est-il juste que des gens qui viennent au service sans présenter aucune espèce de garantie, qui sont rétribués par un autre individu pour lequel ils font le service, aux termes de leur engagement, est-il juste qu'ils puissent prétendre que le Gouvernement tienne compte de ce service fait pour un autre, qui probablement au moment de sa retraite se serait retiré, de manière que n'ayant pas ce service antérieur, ils ne pèseraient pas sur les finances de l'État?

L'honorable sénateur Colli parlait aussi de l'arbitraire dont on use en désignant plutôt à l'un qu'à l'autre les remplacements de faveur qui s'opèrent dans les corps; je crois que le noble marquis est dans l'erreur, parce que c'est le sort qui préside à cela, ou plutôt ce n'est pas même le sort; le Gouvernement connaît le nombre d'individus que chaque corps possède; pour les donner aux habitants qui veulent se faire remplacer, on tire au sort les mandements; et dans ces mêmes mandements, ce sont les derniers à partir à qui ces remplacements de faveur sont dévolus.

DE SONNAZ. Puisque le Gouvernement admet le remplacement, on ne peut pas faire de trop mauvaises conditions aux remplaçants. Quoique, en général, ils ne soient pas des soldats à comparer aux autres, il n'est pas moins vrai qu'ils prêtent un service effectif, qu'il s'exposent avec les autres; nous n'avons pas vu qu'ils se comportent à la guerre moins bien que leurs camarades; en conséquence il me semble que l'amendement ne serait pas juste, car il consiste à priver les individus dont je parle, non-seulement du service qu'ils font comme remplaçant, à la suite d'un contrat particulier dans lequel le Gouvernement n'a pas à intervenir, mais du service qu'ils auraient fait précédemment, ce qui ne serait certainement pas selon les règles de la justice.

COLLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Colli ha la parola.

COLLI. Io ho chiesta la parola per replicare qualche cosa che infatti già venne detta dall'onorevole collega. Io credo veramente che la qualità di surrogato dipenda molto da questo disfavore che pesa sopra di loro e più anche da un'altra condizione. I surrogati finora sono stati presi sopra tutta la superficie dello Stato; penso che questo è un grande inconveniente, perchè i sindaci, le autorità locali fanno certificati con molta agevolezza e allora si accettano spesso uomini che non sono forniti di ottime qualità morali. Ma se fosse ristretta l'accettazione, vi sarebbe il grandissimo vantaggio di tener vivo in tutte le provincie lo spirito militare come essenzialissimo, si otterrebbe anche maggior severità nel rilascio dei certificati e per conseguenza i surrogati sarebbero probabilmente buoni soggetti come tutti gli altri. Osserverò poi ancora che questi uomini ai quali si fa un delitto od almeno un rimprovero d'essersi impegnati al servizio per una somma di danaro, spesso lo fanno per motivi di famiglia, e molti per consacrare questo danaro al soccorso di un padre o di una madre indigente. Onde, come si vede, possono essere sovente spinti da motivi lodevolissimi, e se ne videro molti fare una brillante riuscita, specialmente nelle armate francesi. In quel paese il Governo aveva sempre ricusato d'intromettersi nelle surrogazioni militari perchè ne conosceva il grandissimo pericolo, e perchè, come ho detto, l'oggetto della leva è tributo il più grave che possa pesare sui cittadini, ed è legge tale che dev'essere accessibile a tutti gli sguardi senza che si possa mai mettere il minimo velo fra essa e gli occhi dei cittadini.

COLLA, relatore. L'emendamento di cui ci occupiamo è stato sostenuto e combattuto da tre onorevoli generali e dal commissario del Governo; sarebbe quindi arditazza per mia parte l'intromettermi fra loro con animo di parteggiare piuttosto per gli uni che per gli altri. Io non mi intrometterò dunque che per conciliare (quel che è più) gl'interessi militari con gl'interessi della giustizia. Le ragioni addotte a sostegno di questo emendamento sono per me potentissime, ma, lo confesso schiettamente, io provo una ripugnanza invincibile ad ammettere nella legge che il surrogato sia trattato egualmente del disertore, che la surrogazione tragga seco le stesse conseguenze della diserzione rispetto al servizio prece-

dentemente prestato sia dal surrogato come dal disertore. Io non posso ammettere che un surrogato possa giungere a venticinque o trent'anni di servizio ed essere quindi rimandato senza alcuna giubilazione, perchè una parte del suo servizio era anteriore alla sua surrogazione.

Lo ammettere tanto rigore contro un disertore fu questione ventilata altra volta, e sulla quale l'opinione generale si pronunciò per un sentimento d'indignazione contro chi diserta le bandiere. Ma ammettere che un surrogato militare, il quale, forse per sentimento di affezione e per desiderio di giovare a' suoi vecchi genitori, rientra a casa sua, e dopo sei mesi, dopo un anno vedendo cambiate le circostanze di sua famiglia, crede riprendere il servizio, e riprenderlo come surrogato, onde poter sollevare la famiglia da gravi bisogni, dare aiuto a' suoi vecchi genitori, porgere mezzi di sussistenza alla sua moglie, e debba poi essere trattato come un colpevole e così duramente che il servizio da lui prestato prima non gli sia tenuto in verun conto, dico che questa è cosa alla quale io non posso in nessun modo acconsentire.

Credo dunque che a conciliare gl'interessi di servizio militare con quelli della giustizia, si dovrebbe adottare un temperamento che non era scritto nelle nostre antiche leggi, quello cioè che la privazione dei diritti risultanti da servizio anteriore sia soltanto effetto dell'interruzione per un certo lasso di tempo.

Le nostre leggi dicevano che l'interruzione non avrebbe effetto, se non dopo due anni. Ebbene, io vi proporrei, o signori, che al surrogato non si tenga conto dei servizi precedenti, qualora sia trascorso un termine almeno di due anni fra la cessazione del servizio e l'epoca in cui egli domanda di riprenderlo come surrogato. Ecco dunque l'emendamento che io vi proporrei di mettere al numero 5:

« Non è computato il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso un anno dal giorno della riammissione nella qualità di surrogato ordinario. »

BAVA. Lo accetto.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di fare un'osservazione alle parole dette dal signor relatore.

Egli osservò che per l'emendamento proposto dall'onorevole generale Bava sarebbe posto nella stessa condizione il disertore ed il rimpiazzante di surrogazione ordinaria. Non condico una tale opinione, e distinguo: la legge giustamente colpisce il disertore nel non computargli un servizio proprio che ha prestato per suo conto, mancando gravemente all'onore militare, mentre che al rimpiazzante non vuole computare un servizio che di fatto non ha prestato prima nella sua condizione: in caso contrario il Governo. . . (*Rumori e segni di disapprovazione*). . . Domando scusa: essendo convinto della mia opinione, ho fiducia che il Senato vorrà sentire le mie osservazioni; spero di convincerlo, pronto essendo a ricredermi quando io venga combattuto con fondate ragioni.

Credo di non errare dicendo che il disertore ha rinunciato volontariamente al servizio che aveva prestato colla propria persona, e che per la mancanza si è messo in condizione tale che è dovere punirlo con misure eccezionali che sieno atte a frenare la diserzione; mentre che colui che viene volontariamente a prestar servizio per surrogazione volontaria a prezzo di pattuito danaro, non può pretendere che sia computato col nuovo servizio che fa a vece di altra persona, quello da lui fatto per soddisfare ad un obbligo generale; giacchè in caso diverso il Governo compenserebbe nello stesso individuo due distinti servizi, quello cioè che ha prestato per conto proprio e quello prestato in vece di altri; ossia che accordando ad un tale individuo la pensione di giubilazione, si ri-

compenserebbe nel medesimo 8 anni di servizio proprio e 15 di servizio fatto per conto altrui per pattuita mercede.

In tal conto siffatto individuo ci avrebbe un guadagno vero e non meritato, ed il Governo ci perderebbe.

Rispondo poi agli altri argomenti addotti, che il Governo non fa monopolio in verun modo delle surrogazioni nè ordinarie, nè di quelle in favore. Non credo sia qui il caso di addentrarmi intorno alle attuali condizioni delle surrogazioni; dirò soltanto che i regolamenti attuali fanno grande distinzione fra le surrogazioni ordinarie ed i riassoldati di favore: per questi si hanno tutte le guarentigie d'un servizio precedente che conviene rimunerare, garante di buoni servizi posteriori, mentrèchè non si può avere maggiore guarentigia per i surrogati ordinari. I regolamenti attuali fanno bensì la distinzione di computare i servizi non interrotti per un'interruzione maggiore di due anni, ma non credo però che una tale disposizione sia applicabile ai surrogati ordinari.

Sono d'opinione che convenga nell'interesse del servizio di fare una grande distinzione fra il surrogato ordinario e quello che è riassoldato di favore. Si sono citati i regolamenti francesi; non credo che nella legge sulle pensioni militari di Francia siavi alcuna disposizione a favore dei surrogati ordinari. Osservo infine che per il primo emendamento del generale Bava non si porta danno ai surrogati ordinari, riguardo a quanto è per essi attualmente stabilito, ma solo si migliorano le condizioni di giubilazione per i riassoldati di favore, per i quali d'altra parte gli attuali regolamenti pretendono di computare per intero il servizio prestato prima del riassoldamento. Quindi è che io credo conveniente di mantenere l'emendamento proposto dapprima dall'onorevole generale Bava.

BAVA. Les excellentes raisons que vient d'émettre M. le commissaire du Roi me déterminent à persister dans ma manière de voir, d'autant plus que nous ne faisons pas une chose nouvelle, nous maintenons ce qui existe.

DE SONNAZ. Actuellement, d'après les règlements qui existent, le service qui est prêté comme remplacement ne compte pas; mais le service fait précédemment compte; le service postérieur compte également. Quant à ce qui est du droit d'entrer dans les vétérans invalides, le remplaçant qui a fait un engagement pour son compte, postérieurement au service prêté, pour de l'argent, a droit d'être admis dans ce corps, et quand il aura achevé son congé, qu'il sera resté dans le corps des invalides ou des vétérans jusqu'à 50 ans, il aura droit à la retraite. D'ailleurs, le Gouvernement voulant admettre les remplaçants, il ne peut pas au sujet de ces hommes qui, à la vérité, servent pour de l'argent, mais qui souffrent ce que souffrent les autres soldats, qui se font tuer en temps de guerre comme les autres, qui courent les mêmes dangers en servant aussi la patrie, le Gouvernement, dis-je, ne peut pas entrer dans un contrat particulier fait entre celui qui remplace et celui qui est remplacé. Cet homme sert l'État; par conséquent, il doit recevoir le prix de ses services.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento del senatore Bava sottoemendato dal senatore Colla.

Dopo le asserzioni del regio commissario, il senatore Bava ritira egli l'adesione che aveva data all'emendamento del senatore Colla?

BAVA. Ora persisto.

PRESIDENTE. Dunque io porrò prima ai voti la proposta del senatore Colla che è un sotto-emendamento a quella del generale Bava, in quanto limita la disposizione che si trova nell'emendamento dal medesimo proposto.

Se questo non fosse accettato dal Senato, verrà posto ai voti dopo l'emendamento del senatore Bava.

Rileggo il sotto-emendamento del senatore Colla. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora verrebbe il paragrafo già terzo che diventa quarto:

« Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Non essendosi proposto verun emendamento a questo paragrafo, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo quarto ora quinto:

« Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola prima che si proceda alla votazione dell'intero articolo.

Se il Senato crede che non ostante la votazione fatta sui cinque paragrafi, compreso quello che si è aggiunto, sia ancora in tempo, io proporrei di cambiare l'ordine di questo articolo per mettere al numero secondo quello relativo ai surrogati, perchè non sembra che debba trovarsi in mezzo ai tre articoli che parlano di punizione.

PRESIDENTE. Interpellerò il Senato se assente a questo cambiamento.

(Il Senato assente.)

Darò lettura dell'articolo nel suo complesso:

« Non è computato nel servizio :

« 1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato od altrimenti cessa dal servizio militare sino al giorno della sua riammissione ;

« 2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso un anno dal giorno della cessazione del servizio e quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario ;

« 3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione ;

« 4° Il tempo di pena ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna ;

« 5° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

Chi è favorevole voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora leggerò l'articolo 18 del progetto di legge :

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato vent'anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24.

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

MAVA. L'article 18 tel qu'il est rédigé laisse douter si les nationaux qui ont servi dans les armées françaises ou dans l'ex-royaume d'Italie, depuis 1800 jusqu'à la restauration, ont ou non le droit de faire valoir leurs campagnes. Dans le cas où il en serait autrement (car l'idée du législateur me paraît obscure), il conviendrait d'introduire ce droit dans la loi. Est-ce

qu'on prétendrait qu'un service fait par les nationaux sous l'empire n'a point été prêté au pays? Non, je suis certain du contraire. Est-ce qu'on voudrait admettre que la maison Gonzague-Mantoue pourra un jour venir mettre en doute le service prêté par les habitants du Monferrat à la Monarchie constitutionnelle de Savoie? Toutes les puissances de l'Europe ont reconnu l'empire, nous ne pouvons donc contester aux nationaux qui le servaient durant l'occupation des États Sardes le droit de faire valoir leurs campagnes, et nous serons, en maintenant ce droit, logiques avec nous-mêmes, c'est-à-dire que de la même manière que vous avez rendu aux nationaux les pensions, les retraites acquises au service de l'empire, vous leur tiendrez compte des campagnes qu'ils ont faites à cette brillante époque.

Je vous propose de mettre en tête de l'article 18 :

« Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

DI PAMPARATO. Pare difatti giustificata la proposizione del generale Bava, in quanto che una precedente legge ha sancito valere i diritti della giubilazione per la pensione di ritiro data ai militari nazionali che combatterono sotto l'impero e sotto il cessato Governo d'Italia. Se una tal legge ha avuto forza ed ha trovato giustizia fra noi, sembra a me che la proposizione del generale Bava non si scosci per nulla da questa stessa idea: in queste pensioni erano calcolati gli anni di servizio e le campagne; noi abbiamo ratificato, e presa per valida la data delle medesime, perchè ora non si calcoleranno esse a quelli che non hanno avuta la fortuna di avere una gamba od un braccio portato via da una palla e che poterono ciò non ostante continuare a prestare servizio?

Mi sembra che l'istessa ragione militi per l'ammissione dell'emendamento proposto dal generale Bava.

DI PETTINGO, commissario regio. Non avrei che a ricordare le discussioni che hanno avuto luogo a questo proposito la prima volta che questa legge venne esaminata. Allora appunto è stato dichiarato, se male non mi appongo, che colle parole: « il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge è raggugliato al servizio prestato nell'esercito nazionale, » si comprendeva così il servizio per il numero degli anni, come gli aumenti per le campagne.

Quando si creda rendere più chiara, più evidente la cosa coll'introdurre le parole « il servizio e le campagne » io vi aderisco completamente, perchè tale era l'intenzione di chi ha proposto il primo progetto di legge, e tale l'intenzione del Senato la prima volta che l'approvò.

STARA. Io appoggio quanto fu detto dal commissario regio, ed aggiungo che l'intero contesto dell'articolo 18, a mio parere, induce chiaramente a concludere che nella prima parte del medesimo le campagne sono altresì tenute in calcolo ugualmente che il servizio prestato in altre armate.

Infatti nella prima parte si dice:

« Il servizio prestato in altre armate regolari da militari ammessi nell'esercito nazionale anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà raggugliato al servizio prestato nell'esercito medesimo. »

Ora il servizio prestato nell'esercito nostro si compone e degli anni di servizio e delle campagne. Ma questo che è già adombrato, se non compreso chiaramente in questa prima parte, viene poi spiegato meglio dall'ultima parte dell'articolo.

Si parla in seguito del servizio che si presterà d'or innanzi nelle armate estere, e si soggiunge che nel computo di questo servizio che in appresso si presterà in armate estere da nazionali autorizzati, non si terrà conto delle campagne fatte in due armate, cioè che le campagne non daranno diritto al beneficio ivi contemplato. Ora, io osservo, se il legislatore ha detto che soltanto nel secondo accennato caso, cioè nei nazionali che serviranno d'or in avanti nelle armate estere, non si terrà conto delle campagne, mi pare che per conseguenza e per argomento contrario ne venga che nella prima parte, cioè quando si tratta di quei militari che hanno già prestato servizio anteriormente alla presente legge, si intenderanno computati loro non solo gli anni, ma altresì le campagne.

Insomma quando le campagne si sono escluse nel caso di servizio che si presterà dopo questa legge da un nazionale autorizzato in armate estere, essendo questo solo il caso escluso in cui non si calcoleranno le campagne, vuol dire che nel caso primo le campagne sono egualmente calcolate e tenute in conto.

PRESIDENTE. Il generale Bava propone che in principio dell'articolo 18 dopo le parole: *il servizio prestato*, si aggiungano queste altre: *e le campagne fatte*.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, come pure già discusso, lo pongo ai voti.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

PIZZA. Vorrei proporre un altro emendamento a quest'articolo, perchè mi pare che nei termini in cui è espresso non parli, nè si riferisca a tutti quelli di cui si potrebbe e dovrebbero far parola.

Dopo le parole *sarà tenuto in conto*, vorrei che si aggiungessero queste: « a favore degli Italiani che hanno servito sotto le bandiere nazionali nell'ultima guerra, ed i nazionali autorizzati, » ecc. come è nell'articolo.

Vi sono Italiani i quali hanno servito sotto le nostre bandiere nell'ultima guerra, ed attualmente non fanno parte del nostro esercito per casi affatto accidentali. Oggi, stante la piccolezza del paese, non vi si possono ammettere per la sola ragione che ciò nuocerebbe grandemente alla promozione degli ufficiali piemontesi. Ma questa ragione può cessare; può venire il caso di una guerra nella quale sia utile di ammetterli nuovamente, e che si possa farlo senza pregiudizio dell'armata.

Domando se v'ha giustizia che a quelli i quali oggi per caso sono nella nostra armata, e a quelli i quali per puro caso, senza maggior merito, si trovano anche nel novero dei non esclusi dall'armata, si computino anche le campagne fatte in altre armate, e a quelli i quali vi saranno ammessi quando si potrà farlo, non si abbia a computare questo servizio, mentre ve ne possono essere di quelli che hanno fatto dei sacrifici per venir a combattere sotto le nostre bandiere, e che attualmente, e solo perchè il paese non può ammettere tutti, sono esclusi dal nostro esercito? L'aggiungere questa parola nell'articolo non nuoce nè al Governo, nè agli ufficiali nostri.

Non al Governo, perchè esso non è obbligato ad ammetterli, e non li ammetterà se non quando ne abbia bisogno; non agli ufficiali nostri, perchè quelli non saranno ammessi nell'esercito se non nel caso che si possa ammetterli senza danno degli ufficiali piemontesi.

Mi pare dunque che la giustizia richieda che si lasci almeno il campo aperto a questi ufficiali, quando venisse il bisogno

di richiamarli nel nostro esercito, e di godere di quel favore che la legge ha riconosciuto giusto per coloro i quali per puro caso hanno oggi la preferenza, e fanno parte della nostra attuale armata.

PRESIDENTE. Domanderò se l'emendamento è appoggiato.

DI PETTINENGO, commissario regio. Io credo che l'articolo 18 corrisponda già all'intenzione dell'onorevole proponente, in quanto che distingue i due casi, e di quelli i quali fanno parte attualmente dell'armata, e di quelli che verranno ammessi posteriormente alla promulgazione della presente legge.

Prevede distintamente i due casi, e per ciascuno di essi stabilisce quali debbano essere le norme da seguirsi nel computare i servizi prestati nei due distinti casi. Io credo che non possa essere in ora questione di determinare intorno a coloro che posteriormente alla legge potessero essere ammessi a far parte dell'armata.

L'articolo 18 quale è presentato al Senato, a mio avviso, provvede nella maggiore estensione ai due casi.

PIZZA. Mi pare che l'articolo proposto non conservi il diritto di computare i servizi prestati in altre armate se non a quelli che fanno attualmente parte dell'esercito; ed a quelli che non prendono parte e che vi saranno ammessi posteriormente dice che non saranno computati i servizi se non ai nazionali autorizzati, i quali abbiano prestati 20 anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. Ora, nell'ultima guerra vi sono stati Italiani i quali, senz'appartenere precisamente al Piemonte, hanno servito nella guerra stessa contro l'Austria, ma che non fanno attualmente parte dell'esercito. Quindi, se venisse il caso di poterli ammettere, avrebbero essi il diritto di computare i servizi prestati in altre armate anteriormente? L'hanno essi o no, secondo i termini dell'articolo? Io non ho nulla a dire se non l'hanno, e se l'emendamento tende a dar loro questo diritto. . . (Interratto)

DI PETTINENGO, commissario regio. Il Governo nel proporre l'articolo 18 prese a considerare la condizione di tutti coloro i quali attualmente fanno parte dell'esercito nazionale e non può prevedere i casi di tutti quelli che posteriormente alla promulgazione di essa venissero a farne parte per qualsiasi circostanza e condizione. Al momento in cui si stabilisce una legge, è d'uopo di prevedere i casi di coloro ai quali deve essere applicata, ma non si possono prevedere tutti i casi possibili per l'avvenire.

Il Governo ha considerato far parte dell'armata appunto quelli i quali ora vi sono ascritti, cioè quelli che han sempre fatto parte dell'esercito piemontese, quelli che, a mente del decreto 8 settembre 1848, militarono sotto la bandiera italiana guidati da Carlo Alberto; nè il Ministero certamente poteva fondatamente avere altre norme più larghe.

PIZZA. L'articolo 18 del Ministero provvede al caso, e dà il diritto a quelli che attualmente vi sono, e prevede anche il caso di quelli che vi saranno ammessi in futuro. Ma non dà diritto di computare il servizio nell'armata se non a quelli che veramente appartengono al Piemonte e sotto certe condizioni. Non mi pare che questa cosa sia giusta, poichè molti delle altre provincie d'Italia fanno oggi parte della nostra armata senza che abbiano merito maggiore di molti altri, i quali non fanno parte dell'armata, e che però hanno servito sotto le nostre bandiere.

Io non dico che il Governo debba, voglia o possa ammetterli, ma dico che nel caso in cui esso credesse in altri giorni di poterli ammettere, di doverli ammettere, che abbiano diritto a computare gli anni come quelli che attualmente

fanno parte per pura accidentalità dell'armata, e che certamente se fossimo in grado di avere un esercito maggiore, non tarderemmo ad aggregarvi perchè quanto a merito personale non c'è nulla a dire.

Perchè dunque non possiamo ammettere tutti quelli che hanno servito nel nostro esercito, e che il Governo un altro giorno può credere nel suo interesse di accettare, è egli giusto che soltanto a quelli i quali per mera accidentalità vi fanno parte abbiansi a computare i servizi prestati in altre armate?

Il Governo li ammetterà, esso farà quanto crede di dover fare pel bene del paese; ma nel caso che li ammettesse, mi pare che debba computare loro il servizio prestato in altre armate.

LA MARMORA, ministro della guerra. Egli è appunto per non lasciare lusinghe a coloro che venissero per caso a prendere servizio nell'armata che il Ministero ha creduto di doversi spiegare chiaramente.

Ognuno di noi conoscerà in quali angustie versi di presente il nostro erario; quindi, a che gioverebbe pascere di speranze questi infelici quando noi sappiamo non aver mezzi per attuarle?

COLLA, relatore. Io credo che l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Piazza sia per avere un effetto opposto a quello che si propone. L'emendamento che egli ci ha letto non vincola menomamente il Ministero, in quanto che l'articolo non dice che il Ministero debba o non debba ammettere gli Italiani che hanno combattuto per la causa dell'indipendenza; egli dice solamente: vi avverto che quando voi ammetterete uno di questi Italiani nell'esercito nostro, voi dovrete incaricarvi di tutti i servizi che questi Italiani hanno prestato altrove.

Io credo dunque che ammettere questa condizione sia rendere un cattivo servizio agli Italiani di cui si tratta, poichè molto costerà l'ammissione loro nelle nostre truppe.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'emendamento del senatore Piazza consisterebbe nell'aggiungere alla seconda parte dell'articolo: sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati; di aggiungere, dico, a quegli Italiani che hanno servito sotto la bandiera nazionale, ecc.

Io credo di dover prima porre ai voti la parte dell'articolo che termina colle parole: *al servizio prestato nell'esercito medesimo coll'aggiunta delle fatte campagne già ammessa.*

Chi adotta questa prima parte così modificata voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora porrò ai voti l'emendamento del senatore Piazza.

Chi vuole approvarlo voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Allora porrò ai voti quella parte dell'articolo cui si riferiva la proposta aggiunta scritta nei termini seguenti:

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nell'esercito nazionale posteriormente alla promulgazione di questa legge, o che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale. »

(È approvata.)

Resta a deliberare sul rimanente dell'articolo:

« In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. »

« Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di

servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

Chi approva quest'ultima parte dell'articolo voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

« Art. 19. È computato pel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili. »

« Il militare giubilato che quindi venga ammesso ad un impiego civile può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servizi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile. »

« I militari ammessi alla giubilazione, mentre adempiono a funzioni civili e che hanno prestato servizi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiano le funzioni invece della pensione militare. »

(È approvato.)

« Art. 20. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

« Quanto agli uffiziali collocati in aspettativa anteriormente al detto decreto, ed a quelli riformati giusta le norme attualmente in vigore, il loro servizio sarà computato nel modo prescritto dal regolamento del 31 dicembre 1815. »

« Queste norme saranno osservate sino a che sia promulgata la legge sullo stato degli uffiziali. »

(È approvato.)

« Art. 21. Il servizio provinciale scorso effettivamente sotto le armi è raggugliato al servizio d'ordinanza; quello scorso in congedo illimitato è contato per intero nel computo degli anni necessari per aver diritto alla giubilazione, ma non è valutato che per un terzo nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

BAVA. Les provinciaux resteront sous les armes à l'avenir, infailliblement beaucoup plus longtemps que par le passé. Une douloureuse expérience nous convainc à faire une telle variation; et comme le temps passé par eux en congé illimité compte pour moitié dans le service, il me semble juste de le compter de la même manière dans la loi sur les pensions. Très-peu de sous-officiers et de soldats provinciaux jouiront d'un semblable avantage, parce qu'après qu'ils ont passé chez eux plusieurs années, au terme de leur engagement ils se décident difficilement à rester au service; mais cette mesure profitera aux officiers provinciaux qui n'auront pas besoin de servir 30 ans pour arriver à avoir droit au minimum de la pension porté par la tabella.

Si vous acceptez cet amendement, je propose de dire: *per metà au lieu de per un terzo.*

DI PETTINGO, commissario regio. Mi permetterei di fare un'osservazione alla proposta dell'onorevole senatore Bava, e questa si è: che egli invoca a sostegno del suo emendamento ciò che si farà; ma, signori, ciò che si farà nessuno può saperlo ancora; qui il Ministero presenta una legge che concorda coi regolamenti vigenti.

Osservo poi ancora che anche attualmente il tempo scorso sotto le armi pei provinciali è già computato per il doppio. Noi sappiamo che, per esempio, il soldato d'infanteria il quale deve servire 16 anni, quello ch'egli passa sotto le armi è computato per due, e solo gli altri 14 sono contati per semplici. D'onde ne viene che i primi due sarebbero contati come se effettivamente tale si fosse il tempo passato sotto le armi, e non sarebbero calcolati che per il terzo nel tempo quello

che l'individuo passa a casa sua. Parmi quindi che la proposta di legge sia più che conveniente per compensare un servizio che di fatto non si presta.

Mi pare che nella prima discussione di questa legge questa norma fosse stata consentita dal Senato come conveniente e per gli individui ed anche rispetto alle finanze.

COLLA, relatore. Credo opportuno di far notare al proponente che qui non si tratta di considerare il servizio provinciale per un terzo nel calcolo del tempo. Esso invece è contato per intero nel computo degli anni necessari per la giubilazione, ma non si tien calcolo che del terzo nel determinare la somma da assegnargli a titolo di pensione.

Ora, io trovo essere assai naturale che il soldato che sta a casa ed attende a' suoi affari, si contenti di avere un terzo di quello che hanno coloro che prestarono il servizio d'ordinanza.

Io non vedo in ciò alcuna difficoltà. Quanto più la permanenza sotto le armi sarà lunga, tanto minore sarà l'inconveniente, perchè altrettanto minore sarà il tempo per cui il soldato passerà ad un terzo di pensione.

PRESIDENTE. Il generale Bava proponeva di sostituire alla parola *terzo*, che sta scritta nell'articolo 21, la parola *metà*.

Domando se l'emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Rileggerò l'articolo. (*Vedi sopra*)

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 22:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione, ma pel tempo eccedente, il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani dell'artiglieria e del genio è computato solo per metà.

« Il servizio prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o prestato comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degli ufficiali e sotto-ufficiali addetti allo stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, e di quelli addetti al Ministero di guerra ed agli uffizi dal medesimo dipendenti, od all'accademia militare o collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi è computato per intero.

« Quanto ai commissari di leva essi hanno ragione, quando cessino da tali funzioni, a che il servizio prestato in detta qualità, ove non sia loro applicato il primo alinea nel presente articolo, sia per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta. »

La Commissione propone una diversa redazione, la quale sarebbe la seguente:

« Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione. »

E quanto al tempo eccedente:

« Il servizio nello stato maggiore delle piazze non classificate fra le piazze forti, fortezze e forti, nel battaglione veterani e nei veterani d'artiglieria e del genio, è computato solo per metà.

« Il servizio che il militare ha prestato come ufficiale in soprannumero nel battaglione veterani, o comunque nei battaglioni invalidi di terraferma o di Sardegna, non è computato.

« Il servizio però degl'ufficiali e bass'ufficiali che fanno parte dello stato maggiore del corpo veterani ed invalidi, ovvero sono addotti al Ministero della guerra, agli uffizi da lui dipendenti, all'accademia militare, od al collegio dei figli dei militari, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero.

« Il servizio prestato dai commissari di leva in questa loro qualità è per metà computato in aumento alla pensione che loro spetta, ove non sia loro applicato il primo alinea del presente articolo. »

DI PETTENEGO, commissario regio. È accettato dal Ministero.

PRESIDENTE. Se non avvi osservazione, pongo ai voti l'articolo emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

« Art. 23. Quanto agli ufficiali del battaglione cacciatori franchi, ai marescialli d'alloggio, brigadiere e carabinieri nei reali carabinieri, ai bass'ufficiali, brigadiere e cavalleggieri nei cavalleggieri di Sardegna, finchè questo corpo attende alle incombenze che attualmente gli sono affidate, il servizio effettivo per essi prestato in dette armi e qualità sarà aumentato di un quinto nel determinare la somma da assegnarsi a titolo di pensione. »

E perchè in quest'articolo non si fa menzione del collegio di marina?

SALMI-PIOVENA. L'osservazione del signor presidente riguardo al collegio della marina m'induce ad osservare come qui non sia neppure considerato il corpo della marina.

DI PETTENEGO, commissario regio. Tutto ciò che riflette il servizio della marina sarà oggetto di una legge speciale, la quale è pure già stata presentata alla Camera dei deputati.

COLLA, relatore. Proponerei soltanto di togliere la parola *quanto* che si trova in principio dell'articolo, mentre il senso può correre egualmente senza di essa.

PRESIDENTE. Chi approva la soppressione della parola *quanto* voglia levarsi.

(È approvata.)

Chi approva l'articolo 23 così emendato voglia sorgere.

(È approvato.)

Legge l'articolo 24:

« Gli anni di campagna sono computati in aggiunta alla durata del servizio necessario per aver diritto alla pensione. »

« Si considera servizio prestato in campagna quello delle truppe che, dopo di aver ricevuto l'ordine di formarsi sul piede di guerra, sono state disposte per agire contro il nemico, od un corpo d'esercito che occupi un paese estero, od a bordo in tempo di guerra marittima.

« Ancorchè la campagna avesse durato meno di dodici mesi essa è calcolata per un anno intero; ma nel mentovato periodo di dodici mesi non può computarsi più che una campagna, salvo che per legge si dichiari che in quel periodo di tempo hanno avuto luogo due campagne.

« Ai prigionieri di guerra, il tempo della cattività è computato come servizio effettivo; ma qualunque ne sia la durata essi non hanno il diritto ad aumento che per la sola campagna in cui rimasero prigionieri.

« Agli ufficiali dello stato maggiore d'una piazza forte, agli ufficiali delle varie armi in essa comandati ed alle truppe che la presidiano, è pur calcolato come campagna il tempo durante il quale tale piazza sarà sottoposta a blocco od assedio, o si troverà nella zona delle operazioni di guerra in istato di difesa.

« Il servizio militare a bordo in pace, o sulla costa in tempo di guerra marittima, è computato coll'aumento della metà sulla sua durata effettiva. »

Non chiedendosi la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

« Art. 25. Il tempo eccedente gli anni intieri di servizio o di grado è computato per anno intiero quando oltrepassa la durata di mesi sei, altrimenti non è valutato. »

(Posto ai voti l'articolo 25 viene approvato.)

Do lettura dell'articolo 26:

« Sono eccettuati dai vantaggi assegnati dagli articoli 12 e 25 ai corpi speciali i veterinari, i maniscalchi, i capi operai ed operai, il tamburo maggiore, il capo musica, i caporali tamburo, i tamburini, i trombettieri di qualsiasi arma ed i vivandieri. »

« Godranno tuttavia dei suddetti vantaggi la brigata operai, gli ufficiali e sott'ufficiali, capi e sotto-capi, operai addebi agli stabilimenti speciali dei corpi d'artiglieria o del genio. »

La Commissione propone che si dica così:

« Sono eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 21 e 22 ai corpi speciali i veterinari, i capi-sarto, calzolato, sellato e morsaro, i maniscalchi, i sellai, il trombettiere maggiore, il capo musica, il sergente ed i caporali tamburini, i tamburini, i trombettieri ed i vivandieri. »

COLLA, relatore. Deve dire cogli articoli 12 e 25.

DI PERTINENGO, commissario regio. Accetto l'articolo della Commissione.

DI PAMPARATO. Domanderei se, non essendo stato approvato l'emendamento proposto giorni sono, coll'accordare ai veterinari i vantaggi proposti per l'articolo 2, cioè di contare il tempo utile per ottenere la giubilazione a 25 anni, non sarebbe il caso di non escluderli dai vantaggi che loro arreca l'articolo 26.

Parmi che se i veterinari sono quali dovrebbero essere, merittino un qualche riguardo. Se essi non si sono voluti paraggiare, come di fatto lo dovrebbero essere, in tutto al corpo sanitario ed ai cappellani, mi sembra però che essere non dovrebbero confusi coi semplici operai, i quali sono più servili, divot, dei soldati stessi. Per conseguenza credo che un qualche vantaggio sia loro dovuto. Io proporrei adunque che si tolga da quest'articolo l'esclusione dei veterinari.

DI PERTINENGO, commissario regio. Domando la parola, solo per avvertire l'onorevole senatore Di Pamparato che questa esclusione riflette soltanto il veterinario del corpo di artiglieria e dei reali carabinieri e non tutti i veterinari dell'esercito; ne verrebbe quindi che togliendo la parola veterinari da quest'articolo, quelli dell'artiglieria e dei carabinieri reali godrebbero dei vantaggi superiori a quelli degli altri corpi; mentre pare che sia equo il mantenerli tutti nella stessa posizione.

MONTE. Pare a me che se si fa per i veterinari dell'artiglieria dovrebbe farsi per tutti, imperocchè tutti attendono agli stessi studi.

DI PERTINENGO, commissario regio. È appunto quello che ho detto. Gli articoli 12 e 25 riflettono i militari delle armi speciali, e all'articolo 26 si è voluto notare quelli fra i militari che fanno parte delle armi speciali che non devono godere di questi vantaggi.

DI PAMPARATO. Qui vedo però che nell'emendamento della Commissione essi vengono eccettuati dai vantaggi fatti cogli articoli 11 e 22.

COLLA, relatore. 12 e 25.

PRESIDENTE. Perché non essendo stato approvato l'ar-

ticolo 4 come proponevasi dalla Commissione è rimasto il 12 del Governo.

Posta ai voti la legge per articoli, si rileveranno le differenze degli articoli che hanno bisogno di essere meglio e più esattamente riconosciuti.

Pongo ai voti l'articolo 26 emendato dalla Commissione.

(È adottato.)

(Gli articoli 27, 28, 29, 30 e 31 sono approvati senza discussione.) (Vedi vol. Documenti, pag. 345.)

« Art. 32. Se un militare figlio ed unico sostegno di un cieco o di un quinquagenario, o di padre o madre vedova, venisse a morte per le cagioni indicate nell'articolo vigesimo-settimo della presente legge, i genitori avranno ragione alla pensione stessa che è assegnata alle vedove, semprechè il militare non abbia lasciato vedova o figli. »

« Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, avranno questi ragione al trattamento fissato dagli articoli 28, 29 e 30 per i figli orfani di militari. »

STARA. Non perchè io lo creda assolutamente necessario, ma perchè mi paiono tornare acconce a poter distinguere ogni dubbio che per avventura potesse sorgere in taluno nell'applicazione di quest'articolo, io vi proporrei, o signori, due leggere variazioni, le quali toccano la forma e non la sostanza dell'articolo medesimo. La prima riguarda la parola vedova, alla quale io sostituirei quella di vedovi; la seconda riguarda le parole: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse fratello ed unico sostegno di orfani e sorelle minorenni, » alle quali io sostituirei: « Se il militare morto per le cagioni suindicate fosse unico sostegno e fratello di sorelle nubbili minorenni. »

Se la precisione e la chiarezza sono principal pregio d'ogni legge, voi riconoscerete facilmente, o signori, che l'emendamento da me proposto tende appunto a raggiungere questo scopo, giacchè è rivolto a introdurre maggior precisione e chiarezza nel testo della legge. Infatti la parola vedova che si legge nella prima parte dell'articolo potrebbe, per avventura, far nascere il dubbio che si applichi solamente alle madri e non al padre, quandochè invece applicasi tanto alla madre quanto al padre. Ogni dubbio rimane tolto quando si dica vedovi. Ma più importante è la seconda variazione che io propongo. In primo luogo, il dire fratelli di sorelle mi pare che non suoni bene. In secondo luogo osservo che, essendosi ammesse in questa parte dell'articolo le parole sorelle nubbili, potrebbe nascere il dubbio che non sia più necessaria questa condizione nell'intendimento del legislatore, essendo fuor di dubbio necessaria anche la condizione che le figlie, le sorelle siano nubbili, come è necessaria ancora questa condizione quando si tratta di figli e figlie di militari morti o in battaglia, o in occasione di servizio. L'articolo 32 che discutiamo si riferisce agli articoli 28, 29 e 30 per i figli orfani dei militari, poi nell'articolo 33 si dice: « i figli e le figlie nubbili minorenni. » Ma siccome nell'articolo 32 che noi esaminiamo si enuncia una delle condizioni richieste dall'articolo 28, cioè maggiore dei minorenni, e non si accenna alla seconda, a quella cioè che siano nubbili, può sorgere il dubbio che per quella qualità che si voleva mantenere dipenderà il diritto alla pensione o al sussidio sia quella sola che si esprime e non quella che si contiene nell'articolo 28. Quindi io crederei che tornerebbe assai più chiara la variazione dell'articolo, quando, come ho detto, si scrivesse: « Se il militare morto per la cagione suindicata fosse sostegno di fratelli e sorelle nubbili o minorenni avranno, » ecc.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Il Ministero accetta.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

In quanto alla prima parte dell'articolo, mi pare che il senatore Stara insista nel cambiamento di cui ha fatto proposta.

STARA. È un leggiero dubbio che mi è nato sull'espressione accennata.

PRESIDENTE. Porrò ai voti la prima parte dell'articolo.

Chi approva questa parte dell'articolo col cambiamento della parola *vedova* in *vedovi* voglia alzarsi.

(È approvato.)

COLLA, *relatore*. Mettendo *unico sostegno* di una famiglia composta di fratelli e sorelle minorenni, è vero che ognuno ne comprende il senso, ma mi pare più esatto lasciare le parole di *fratello ed unico sostegno*.

Una voce. Dovrebbe restare tale e quale.

PRESIDENTE. Coloro che credono di ritenere la redazione tale e quale voteranno contro l'emendamento.

Se però il senatore Stara ritira il suo emendamento...

STARA. Io lo limito unicamente alla parola *nubili*.

PRESIDENTE. Il senatore Stara propone che si aggiunga la parola *nubili* fra le parole *sorelle* e *minorenni*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo nel suo intero voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 35. Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate all'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a detta epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati, dopo 25 anni di servizio, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Leggerò l'emendamento della Commissione, e quindi darò la parola al signor commissario regio.

« Le vedove dei militari morti, o mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate nell'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio attivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a dell'epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in attività dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Intenderei solo di surrogare alle parole *servizio attivo* quelle di *servizio effettivo*, e nel secondo alinea, invece delle parole *o morti in attività* vorrei mettere *o morti mentre erano in servizio effettivo*, e ciò secondo il modo che è stabilito d'intendere la distinzione del servizio, ossia *servizio effettivo*, che comprende l'attivo ed il sedentario, ed *il servizio in aspettativa*;

e penso che la Commissione convenga in questo mio emendamento, dacchè ha scritto *servizio attivo* o *di aspettativa*, ossia ha compreso le due distinzioni di servizio.

COLLA, *relatore*. Si vorrebbe cioè ripristinare la parola *effettivo* invece di *attivo*.

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Nella prima parte si direbbe: *cessò dal servizio effettivo* e nell'alinea *morti in servizio effettivo*.

COLLA, *relatore*. Non ho difficoltà da opporre.

PRESIDENTE. Prego il signor commissario a volerne precisare i termini.

(Il commissario regio va a deporre l'emendamento sul banco della Presidenza.)

Dunque l'articolo sarebbe così concepito:

« Le vedove dei militari morti mentre godevano della pensione di ritiro, o comunque vi avevano diritto, e non contemplate nell'articolo 27 della presente legge, avranno ragione al quarto della pensione che competeva al marito all'epoca in cui cessò dal servizio effettivo o di aspettativa, purchè il matrimonio sia anteriore di due anni a dell'epoca, o sia nata prole dal matrimonio contratto prima dell'epoca stessa.

« Le vedove dei militari riformati dopo 25 anni di servizio, o morti in servizio effettivo dopo aver servito per egual tempo, avranno ragione al quarto dell'assegnamento di riforma concesso o spettante al marito alla stessa condizione che è indicata nell'alinea precedente. »

Chi intende approvare quest'articolo voglia levarsi.

(È approvato.)

(Gli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 sono approvati senza osservazione.) (Vedi volume *Documenti*, pag. 346.)

« Art. 43. I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, non che le vedove ed i figli dei militari di cui nelle sezioni prima e seconda del titolo quarto, e resisi defunti anteriormente alla promulgazione della presente legge, potranno godere delle disposizioni della legge stessa, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

A questo articolo viene l'emendamento della Commissione, il quale è scritto in questi termini:

« I militari giubilati per ferite od infermità contratte in servizio nelle campagne dell'ultima guerra, le vedove ed i figli di militari che fossero morti nella guerra medesima, o per conseguenza immediata di essa, saranno ammessi a godere delle disposizioni di questa legge, purchè cessino gli assegnamenti dei quali si trovassero provvisti allo stesso titolo in virtù di anteriori provvedimenti del Governo. »

DI PETTINENGO, *commissario regio*. Si accetta l'emendamento della Commissione, ed il Ministero si riserva poi negli annuali bilanci di portare quelle somme necessarie per provvedere al sussidio delle vedove alle quali viene presentemente corrisposto. Questa disposizione d'altra parte è conforme alla prima proposta ministeriale, la quale era stata in allora oggetto di apposito articolo di legge. »

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo così emendato.

(È approvato.)

« Art. 44. Le vedove dei militari morti in attività prima di avere acquistato il diritto alla giubilazione, ma dopo avere raggiunti i venticinque anni di servizio, avranno ragione al quarto del *minimum* della pensione dovuta al marito, dimi-

nuita di tanti trentesimi quanti anni mancavano al compimento di quelli richiesti dall'articolo secondo. »

La Commissione propone la soppressione di questo articolo.

(La soppressione è approvata.)

« Art. 43 (ora 44). Le disposizioni della presente legge si applicheranno eziandio ai militari che furono collocati a riposo dal Governo, ed ai quali nel decreto di giubilazione si fosse dato relativo affidamento. »

DI POLLONE. Ho domandato la parola per avere una semplice spiegazione su quest'articolo, il quale mi pare che dopo la modificazione introdotta, che il tempo necessario per conseguire la pensione stabilita a venticinque anni, per infermità contratte in servizio e campagne, dovrebbe seguire la stessa proporzione già usata nel ridurre il tempo necessario per ottenere la giubilazione da 30 a 25 anni, e portarsi per conseguenza in quest'articolo da 25 a 20.

COLLA, relatore. Il trattamento di riforma è relativo solamente alle malattie che non provengono dal servizio per la giubilazione. Invece per i militari che vengono dal servizio non vi è ragione per diminuire il termine di 25 anni. Il soldato che ha impedimento per poter continuare il servizio non conta già i 25 anni, non ha altro diritto che quello di essere messo in riforma.

DI POLLONE. Dopo l'osservazione fatta dall'onorevole relatore, desisto dalla mia osservazione.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo. (Vedi sopra)

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 45. Con leggi speciali si accorderanno ricompense nazionali ai militari che se ne rendessero degni con servizi eminenti e straordinari resi alla patria. »

(È adottato.)

« Art. 46. La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà pure applicata per l'avvenire a tutti quegli impiegati assimilati a gradi militari, a cui, a tenore di regolamenti speciali, era assegnata una pensione di ritiro, a norma della tabella annessa al regolamento 9 giugno 1831. »

Qui la Commissione ha così emendato quest'articolo:

« La tabella delle pensioni di ritiro annessa alla presente legge sarà per l'avvenire applicata anche a tutti quegli impiegati che a tenore di speciali regolamenti hanno per assimilazione diritto alla pensione stabilita per un grado militare. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto l'emendamento.

COLLA, relatore. Il commissario regio ci ha detto che l'opinione del Ministero nel proporre questa disposizione era di conservare agli impiegati assimilati ai gradi militari e ai professori dell'accademia anche il diritto di essere ammessi alla giubilazione dopo 25 anni di servizio. Questo caso non risultava dall'articolo 47 del progetto, e risulterebbe dall'articolo corrispondente proposto dalla Commissione. Si è rimasto d'accordo che si farebbe un'aggiunta di quest'articolo per spiegare bene qual sia l'intenzione a questo proposito. Quindi sarebbero da aggiungere in fine dell'articolo le seguenti parole: « seguendo per la durata del servizio le norme segnate nei medesimi regolamenti. »

DI PETTINENGO, commissario regio. Io accetto questo emendamento siccome quello che fa maggiormente chiara l'intenzione del Ministero.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo sarebbe così concepito...

(Rilegge l'articolo emendato coll'aggiunta della Commissione, e postolo ai voti viene approvato.)

Ora resterebbe a dare il voto sulla tabella. Se il Senato desidera che se ne dia lettura... (Sì! sì!)

	Minimum	Aumento	Maximum
« Generale d'armata	L. 6000	100 »	8000
« Luogotenente generale	» 4200	90 »	5000
« Maggiore generale	» 3300	60 »	4860
« Colonnello	» 2700	45 »	3600
« Luogotenente colonnello	» 2160	42 »	3000
« Maggiore	» 1800	38 »	2500
« Capitano	» 1400	25 »	1900
« Sottotenente	» 1125	18 75 »	1500

COLLA, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.

COLLA, relatore. Quando la Commissione ha messo a confronto questa tabella, che diremo delle giubilazioni più che delle pensioni di ritiro, perchè questa espressione sarebbe più esatta e più conforme ai nostri regolamenti; quando, dico, la Commissione ha messo a confronto questa tabella del nuovo progetto con quella del progetto precedente, ha notato che si è fatto un aumento considerevole alle pensioni già assai aumentate per tenenti e sottotenenti. Ma considerando che nel tempo medesimo si era tolto ai tenenti e sottotenenti il vantaggio di ottenere la giubilazione dopo i 25 anni di servizio, ha fatto calcolo che l'aumento per gli anni che corrono dai 25 ai 30 portavano l'aumento che si è fatto nella quota delle pensioni. Ora però che il Senato ha creduto conveniente di non ammettere la variazione relativa alla durata del servizio, che voleva da tutti, ed anche dagli ufficiali subalterni, il termine di 30 anni, ed ha invece riammesso nel suo progetto il beneficio di poter avere la giubilazione a 25 anni di servizio per i tenenti e sottotenenti, la Commissione crede che non si potrebbe mantenere l'aumento fatto per essi, il quale riuscirebbe troppo grave, giacchè procurerebbe loro una giubilazione molto più rilevante di quello che sia in proporzione delle loro paghe e di ciò che si usa in altri paesi. Ella quindi ha diviso di proporvi che le pensioni di ritiro per i tenenti e per i sottotenenti siano stabilite nella forma in cui erano state proposte, cioè lire 920 per i tenenti e 720 per i sottotenenti, con gli aumenti relativi che sono indicati nella tabella.

A conforto poi del Senato nella deliberazione intorno a questo ristabilimento della tariffa annessa al progetto precedente, io mi fo debito di osservare che noi ci troviamo in mezzo a due grandi nazioni, grandi per vastità di dominio, grandi per forza militare.

Ebbene, mettendo a confronto la nostra tabella delle pensioni con quelle dell'Austria e della Francia, noi troviamo che anche mantenendo la tabella come era stata proposta nel primo progetto; i nostri tenenti e sottotenenti a 25 anni di servizio avranno una pensione assai maggiore di quella che in Austria ed in Francia conseguono i tenenti e sottotenenti dopo 30 anni di servizio. In Austria hanno lire 800 di giubilazione ed in Francia 600. La tabella annessa al progetto precedente era di 730, di modo che hanno lire 220 di più che in Austria e lire 120 di più che in Francia. Il luogotenente in Austria ha 750 lire ed in Francia 800. Appo noi, secondo la prima tabella, senza gli aumenti fatti in quest'ultima, ne avevano 920, vale a dire 170 o 180 lire circa di più che negli altri paesi.

In questo modo pare che sia da noi abbastanza bene provveduto per questi ufficiali subalterni, i quali, oltre all'aver questa giubilazione maggiore, l'avranno a 25 anni, mentre in altri paesi debbono aspettarla sino ai 30.

DI PAMPARATO. Io credo che quando si è proposto e da me appoggiato l'emendamento di ridurre a 25 anni il ser-

vizio per i sottotenenti, si è avuto riguardo ad una certa incapacità fisica che poteva avere un vecchio sott'ufficiale che, percorrendo una lunga carriera in grado inferiore, ed anche di soldato, si trovi in circostanza di essere logoro, per cui era anche vantaggio del Governo di toglierlo dall'armata senza che fosse costretto, per avere un diritto alla giubilazione, di andare a compire i 30 anni. Ma non fu certamente il mio pensiero di dire che quest'individuo a 23 anni dovesse avere la stessa pensione. Appoggio l'idea del relatore che questa pensione sarebbe troppo rilevante, ma parmi che si potrebbe ovviare a quest'inconveniente senza variare la tabella, la quale è fatta per 30 anni.

Mettiamo il caso che un individuo sia messo in riposo non a 23, non a 30, ma a 26, a 27 anni; egli dovrebbe avere una riduzione di uno o di due trentesimi sulla pensione che gli spetterebbe. Mi pare che l'aggiunta pura di un periodo all'articolo che ciò concerne potrebbe togliere questa difficoltà, perchè allora invece di fare loro un vantaggio colla riduzione che l'onorevole signor relatore propone, l'emendamento fatto all'articolo 2 recherebbe loro un gravissimo scapito.

COLLA, relatore. Ciò che si vorrebbe dall'onorevole preopinante non è possibile di fare adesso che la legge è approvata, ed è già assegnato al sottotenente dopo 25 anni il *minimum* stabilito. Per altra parte otterrà egualmente l'indennità, giacchè se il sottotenente rimarrà al servizio fino a 30 anni, guadagnerà 5 ventesimi della differenza, ed avrà la stessa somma che avrebbe mantenendo... (*Interrotto*)

DI PAMPARATO. Credo che si tolga maggior somma che non i trentesimi nella riduzione che ha proposta il signor relatore.

D'altra parte la legge non è approvata.

DI PETTINENGO, commissario regio. Pregherei di fare una distinzione tra i veterinarî in primo ed i veterinarî in secondo dai tenenti e sottotenenti...

COLLA, relatore. I tenenti e veterinarî in primo fanno una categoria sola; sottotenenti e veterinarî in secondo ne fanno un'altra.

DI PETTINENGO, commissario regio. Per le ragioni addotte a favore dei veterinarî, nel corso della presente discussione, tenuti nel debito conto gli importanti servizi che i medesimi prestano a vantaggio dell'esercito e dell'erario, avvertito il nullo loro avanzamento, non che lo scarso numero dei veterinarî che sono nell'armata, e la necessità di averli buoni, il ministro della guerra avrebbe intenzione di proporre che per i veterinarî in primo ed in secondo si mantenessero le cifre stabilite a 1125 e 900 lire anche a 25 anni, a distinzione dei tenenti e sottotenenti, in quanto che si è detto che non sono pareggiati a questo grado.

Poichè si è emessa una tale massima contro quelle disposizioni che potevano loro riuscire favorevoli, ragion vuole che non vogliasi intendere ora in diverso modo, quando così osservandola poteva loro riuscire in favore; quindi è che io proporrei una maggior pensione di ritiro per i veterinarî in primo ed i veterinarî in secondo, che per i luogotenenti ed i sottotenenti.

COLLA, relatore. La massima che si era stabilita era di dare al veterinarîo in primo la giubilazione di tenente ed al veterinarîo in secondo quella di sottotenente.

I veterinarî godono il beneficio di cinque anni di anticipazione. Questi cinque anni, calcolando l'aumento a 24 lire per ognuno, portano 120 lire che corrispondono alla differenza fra 920 e 1025, di modo che la variazione che si farebbe non pregiudica menomamente, e mantiene il principio che i veterinarî in primo sono pareggiati ai tenenti, ed i veterinarî

in secondo ai sottotenenti; mi pare che non soffrano danno, e non vedo ragione per cui si debba variare la tariffa.

PRESIDENTE. Domanderei prima al relatore se la proposta che ha fatta a nome della Commissione non porti con sé il cambiamento successivo di tutti gli altri articoli per mantenerli nella debita relazione.

COLLA, relatore. No! no!

MORIS. Ho domandata la parola per sostenere la proposta fatta dal commissario regio perchè la credo giustissima. I veterinarî compiono gli studi di lettere come coloro che percorrono la carriera universitaria, sono sottoposti ad un esame per l'ammissione alla scuola veterinarîa, dove attendono quattro anni agli studi. I veterinarî si presentano al concorso per poter ottenere un posto nell'armata; d'altra parte poi se si vogliono assimilare ai luogotenenti ed ai sottotenenti osservo che l'articolo 2 ha fatte delle agevolezze a questi, le quali non sono state fatte ai veterinarî. Osservo inoltre che i veterinarî si trovano a un dipresso nella condizione dei cappellani e degli uffiziali sanitari, per ciò che non viene loro fatto di entrare al servizio prima di aver compiuti quattro anni di corso, ed aver riportata la necessaria approvazione, e poichè questa è stata la ragione per cui si è fatto diritto alla giubilazione degli uffiziali sanitari dopo 20 anni di servizio, questa ragione stessa deve pure valere perchè un qualche riguardo si usi ai veterinarî. Io voto adunque perchè si al veterinarîo in primo come al veterinarîo in secondo sia mantenuta la cifra quale è proposta nella tabella delle pensioni.

PRESIDENTE. Chi adotta la cifra proposta dalla Commissione voglia levarsi.

(È adottata.)

DI FOLLONE. Domanderei se per le modificazioni fatte all'articolo 2 appaia chiaro che il veterinarîo goda del beneficio del tenente e del sottotenente di aver la pensione a 25 anni. Io non mi ricordo perfettamente della redazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. L'articolo 2 è stato adottato in questi termini. (*Legge l'articolo 2. Vedi volume Documenti, pag. 343?*)

DI PAMPARATO. Prego di osservare che questa redazione è incerta quanto ai veterinarî, perchè da un lato si vogliono considerare i veterinarî come luogotenenti o sottotenenti, e dall'altro lato questo non si considera come grado effettivo. Io credo che qui ciò non è compreso, e per conseguenza non deve esservi riduzione, o almeno, se non si è voluto accordare questo favore, lascio al commissario il giudicare.

PRESIDENTE. All'occasione di quest'articolo il commissario disse che si parlava di cappellani od uffiziali sanitari, perchè avevano l'assimilazione di grado; ma che non si parlava de' veterinarî, perchè essi avevano solo un'assimilazione di trattamento e non di grado.

Mi pare che la risposta data allora fosse questa. Dunque non erano compresi nell'articolo 2.

COLLA, relatore. Bisognerebbe appurar bene questa cosa. Mi pare che sia stabilito da regolamento (non so quale) che i veterinarî hanno la giubilazione di tenente o di sottotenente.

Ora, se c'è una legge che stabilisca che i veterinarî debbano godere la giubilazione di tenente o sottotenente, la godranno.

DI PAMPARATO. Ma c'è un articolo che li riguarda particolarmente. Qui si parla di veterinarî; nell'articolo 2 non se ne parla, e non sono compresi: ed io dico che sono assimilati pel grado agli uffiziali, ma che pel resto non c'è paragio in nulla.

Per conseguenza se adesso si toglie tanto dalla pensione stabilita dalla tabella al veterinario, egli non godrà del beneficio che godrà il sottotenente.

Per conseguenza toglierei la categoria veterinari dalla tabella.

BAVA. Il me semble que l'article 47 (maintenant 46) explique la chose; cet article est ainsi conçu..... (Vedi vol. Documenti, pag. 346.)

Si cela n'était pas, je crois qu'effectivement il resterait quelque chose à faire pour cette intéressante catégorie. Si nous les obligeons à servir pendant 30 ans pour avoir le droit d'aspirer à la pension de lieutenants, il faut leur donner ce qui est passé dans la tabella; seulement, je propose au Sénat, dans ce cas, comme c'est un chiffre plus fort que celui des lieutenants et des sous-lieutenants, de faire précéder ces grades dans la tabella. Je m'explique: dans les règlements il est dit que lorsqu'on a droit à une pension supérieure à celle du grade que l'on occupe, il faut se référer à la tabella pour voir quelle est la pension qui doit être dévolue; si se trouverait que le vétérinaire étant de suite au-dessous du lieutenant des armes spéciales viendrait à prendre, il me semble, la paye du vétérinaire et non pas celle de lieutenant.

DI PETTINENGO, commissario regio. Nel progetto del Ministero non essendo fatta distinzione fra chi doveva essere giubilato dopo 50 anni di servizio, e chi doveva esserlo a 25, ragione voleva che il veterinario fosse compreso fra tutti coloro i quali sono giubilati dopo 50 anni. Ma io credo benissimo che sia giusta l'osservazione del marchese Di Pamparato, in quanto che domanda: ma dove intendonsi collocati i veterinari? Fra coloro ammessi a giubilazione dopo 30 anni, o di 25? La fatta proposta, da me or ora accennata, sarebbe intenta a concedere ai veterinari maggior pensione di ritiro, ma dopo 25 anni di servizio.

MORIS. Io voleva osservare come sinora i veterinari non siano stati assimilati né ai luogotenenti, né ai sottotenenti nel grado militare; diffatti i cappellani e gli ufficiali sanitari, perchè assimilati ai gradi militari, non si trovano indicati nella tabella. Vi si trovano invece i veterinari perchè non assimilati. Ragione dunque vi è, perchè essendo ammessi alla intiera giubilazione sol dopo trent'anni di servizio, si mantenga la maggior cifra qual è stata dapprima per essi proposta nella tabella.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi rincresce abusare della bontà del Senato, ma credo che la seconda osservazione fatta dall'onorevole generale Bava sia da tenersi in conto, cioè che non si abbia da variare la loro posizione nella tabella, in quanto che non ne venga da credere che il veterinario abbia maggior grado del tenente, il quale inconveniente potrebbe accadere se nella tabella annessa alla presente legge si variasse l'ordine di definizione. Mantenendola quale essa è, ne verrebbe il solo inconveniente di leggere una cifra maggiore dopo una minore.

PRESIDENTE. La Commissione propone di assimilare, come erano assimilati prima, i veterinari in primo ai luogotenenti; e quelli in secondo ai sottotenenti, e siccome dei luogotenenti si è ridotto l'assegnato a 920 lire di 1125, così la Commissione stessa propone di ridurre la pensione del veterinario in primo a 920 lire, e quella dei veterinari in secondo a lire 720.

COLLA, relatore. La Commissione aveva fatta questa proposizione credendo che almeno la riduzione dei cinque anni di servizio si applicasse ai veterinari.

Sopra di questi veramente la Commissione non intenderebbe di togliere dalle due parti, cioè di togliere il beneficio

dei 5 anni e diminuire la giubilazione. Io sono d'avviso che veramente sarebbe assai più conveniente fossero i veterinari giubilati a 25 anni di servizio, perchè prima di entrarvi bisogna che abbiano fatto un corso di studi, e che perciò la regola che si applica agli altri si applicasse anche a questi.

Per me non avrei difficoltà, malgrado la opposizione del commissario del Governo, a ritenere compresi i veterinari nell'una o nell'altra delle due disposizioni. O veramente si considerano come militari, e allora devono considerarsi col loro grado e coi vantaggi accordati allo stesso, o si considerano non come militari, ma semplicemente come impiegati, ed allora è applicabile l'articolo 47. Così fra essi loro quelli che sono veterani saranno ammessi per la durata del servizio secondo i regolamenti speciali che concernono i i veterinari; e il Ministero potrà sempre stabilire che essi sieno trattati come sono trattati i tenenti e sottotenenti.

Il Ministero ha in sé per rimediare a questa cosa. Mi pare inoltre sia per ogni verso preferibile lasciarli godere del beneficio degli anni e lasciar loro la pensione assegnata precedentemente, anche per questo che il cambiare la tariffa porterebbe un grave inconveniente, imperciocchè si vedrebbe quel sottotenente il quale dovrebbe avere la paga del grado superiore colla paga del veterinario in secondo, e quel tenente al quale spetterebbe la pensione del grado superiore avere quella del veterinario in primo.

PRESIDENTE. Farò osservare, senza entrare nel merito della questione, che ove si ammettesse la proposta del cavaliere Colla (siccome l'articolo 47 accenna a persone o uffici che non sono contemplati nella tabella) sarebbe inutile assimilare i veterinari a quelli che non sarebbero nominati, e che tuttavia hanno ufficio assimilato ai gradi. Ma siccome sono i veterinari nominati nella tabella, così non è più il caso provato dal senatore Colla. Dunque perchè avesse effetto, riguardo ai veterinari, la proposta del cavaliere Colla, bisognerebbe che questi non fossero nominati nella tabella. Se in essa i veterinari non sono nominati, allora si applica l'articolo primo all'articolo 47, cioè che pei vantaggi sono pareggiati al grado cui sono assimilati dal regolamento.

DI PETTINENGO, commissario regio. Mi permetterò di osservare al signor presidente che, a riguardo dei professori, maestri ed altri dell'accademia militare, nel regolamento del 1830 è veramente stabilito che essi sono assimilati a gradi militari, maestro, ecc., mentre che ciò non è detto in nessun regolamento, o almeno non ne è fatta parola nell'ultimo regolamento emanato per i veterinari. Mi pare quindi che l'articolo 47 non provvederebbe al caso.

DI PAMPARATO. Vorrei osservare semplicemente che credo non possa il Ministero far quanto proponeva il relatore, perchè con un decreto reale distruggerebbe quanto verrebbe fissato dalla legge. Se la legge, nè nell'articolo, nè nella tabella non comprende i veterinari, non può uno scritto semplice aver questa forza, e se si approva questo, io dichiaro che si fa un torto manifesto ai veterinari.

PRESIDENTE. Non rimane che mettere ai voti. Ciascuno voterà secondo la sua credenza...

MORIS. (Interrompendo) Vorrei osservare che vi ha tuttavia differenza fra i tenenti e sottotenenti i quali conseguono la giubilazione dopo venticinque anni di servizio, ed i veterinari i quali dalla proposta legge non risulta che possano essere ammessi a giubilazione se non se dopo gli anni trenta. Dunque... (Interrotto)

PRESIDENTE. (Continuando) Chi crede che i veterinari debbano godere di lire 1125 voterà per questa proposta.

Chi è di avviso che debba essere assegnato al veterinario in

TORNATA DEL 18 MAGGIO

primo lire 1125, l'aumento di 18 e 75 e il *maximum* di 1500, voglia alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è adottato.)

Proporrò ora a votazione la somma di lire 920, con lire 24 d'aumento, 1400 di *maximum*.

Chi adotta quell'assegno voglia levarsi: avverto solamente che coloro i quali non voteranno su questa proposta dovranno poi votare in meno.

(È approvato.)

Ancuni senatori. Non si è ben capito.

PRESIDENTE. La prima proposta era di mantenere la somma che era scritta nella tabella, cioè di lire 1125; l'ho messa ai voti...

COLLA, relatore. Farò osservare che per togliere tutti i dubbi il signor ministro della guerra ha detto che rimedierebbe all'inconveniente, e che il tempo di venticinque anni sarebbe assicurato per iscopo della giubilazione dei veterinari.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non interrompermi.

Ripeto, e spero che questa volta tutti m'intenderanno, che la prima votazione che si è fatta era sull'assegno che era proposto nella legge primitiva, cioè di lire 1125. Questa somma non è stata ammessa. Dopo il rigetto di questa somma è venuta la proposta di assimilazione alla cifra attuale dell'assegnamento fatto ai luogotenenti. Questa cifra è di lire 920 24 d'aumento, e 1400 di *maximum*.

Io osservava che alle volte per non essersi resa bene conto di quello che era sottoposto ai voti, se si votava contro questa somma si andava sempre diminuendo l'assegno che toccherrebbe poi ai veterani.

LA MARMORA, ministro della guerra. In seguito a tutte le spiegazioni parmi che la cosa più semplice sia quella di assimilare i veterinari in tutto e per tutto ai luogotenenti e sottotenenti, il che si può fare con decreto regio. Io proporrò a S. M. che i veterinari in primo siano assimilati ai luogotenenti, ed i veterinari in secondo ai sottotenenti, e così cesserà ogni dubbio per i 25 anni onde ottenere la giubilazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti la somma di lire 920 24 di aumento, e 1400 di *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È adottato.)

Per conseguenza del voto già emesso riguardo ai tenenti ora è fermata nei sottotenenti la cifra di lire 720 in *minimum*, lire 22 50 in aumento e lire 1170 in *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora viene il veterinario in secondo, il quale si vorrebbe assimilato al sottotenente. Siccome il veterinario in primo è stato assimilato al tenente, così si tratta di assegnare al veterinario in secondo lire 720 in *minimum*, lire 22 50 d'aumento e lire 1170 di *maximum*.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Continuerò ora nella lettura della tabella:

	Min.	Aum.	Max.
Guardarme L.	540	18	840
Maresciallo d'alloggio dei carabinieri reali »	540	18	840
Furiere maggiore, sotto-aiutante di contabilità »	360	14 50	680
Tamburino maggiore, trombetta maggiore, capo musica »	560	14 50	680
Furiere »	500	11	520
Sergente, capo armaiuolo, infermiere maggiore »	500	11	520
Caporale maggiore »	220	9	400
Caporale furriere, caporale capo sarto, capo calzolaio, capo morsaro, capo sellaio »	220	9	400
Brigadiere, vice-brigadiere ed appuntato dei carabinieri reali »	220	9	400
Suonatore, trombettiere di cavalleria e d'artiglieria »	220	9	400
Sellaio, morsaro, armaiuolo, infermiere, maniscalco »	220	9	400
Sotto capo, tamburino, trombettiere, soldato, vivandiere »	200	7 50	350

Se non v'ha osservazione, pongo ai voti la tabella.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Fo osservare che nello stesso modo che si è preso il partito che i veterinari siano assimilati, quelli in primo in tutto ai tenenti, e quelli in secondo ai sottotenenti, rimangono così dessi nella categoria dei chirurghi; e siccome questi non sono riportati nella tabella, perchè contemplati nell'articolo 47, così mi pare che non sia il caso di contemplarvi pure i veterinari.

Un senatore. È quello che aveva osservato.

PRESIDENTE. Questo non può tornare loro a danno.

Chi approva la totalità della tabella voglia levarsi.

(È approvata.)

Resta a dare il voto sul complesso della legge per isquittinio segreto.

Si procederà all'appello nominale.

Intanto domanderò al Senato se intende di radunarsi martedì per le due leggi di cui sono già stati distribuiti i rapporti, cioè quella sulla proibizione d'acquistare delle manimorte, e quella sulla conservazione degli alberi di sughero in Sardegna. (Sì! sì!) Allora la seduta avrà luogo alle ore due.

Invito i senatori a volersi trovare a quell'ora: sarà pure posta all'ordine del giorno la legge riflettente i soldati di giustizia.

Risultamento della votazione:

Votanti	44
Voti favorevoli	42
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 8 1/2.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione e discussione del progetto di legge relativo alla proibizione ai corpi morali di acquistare beni stabili e ricevere donazioni per testamento — Parlano contro i senatori Luigi Di Collegno, Colla, Colli, Della Torre e Giutio — In favore il guardasigilli e i senatori Fraschini, Gioia, Sclopis e Stara — Chiusura della discussione generale — Aggiunta del senatore Colla all'articolo unico della legge — Reiezione della medesima e approvazione dell'articolo unico della legge — Presentazione di tre progetti di legge: 1° autorizzazione di maggiore spesa di lire 65,805 sul bilancio del 1849 per il Parlamento; 2° approvazione della convenzione colla Francia per la prorogazione del trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1845; 3° disposizioni intorno alla coltivazione del riso.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane, colla lettura del processo verbale che viene approvato.

SUNTO DI PETIZIONI.

CIRIARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

365. Il Consiglio comunale di Novara chiede, a nome di quella popolazione, che sia emendata la proposta di legge per indennità di guerra agli abitanti delle provincie di Novara e Lomellina.

366. Altri 305 abitanti della Valsesia chiedono lo stesso che nella petizione n° 355.

MAESTRI. Proporrei che queste petizioni fossero inviate alla Commissione che si occupa della legge che si riferisce alle medesime.

(Il Senato assente.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CAPACITÀ DEI CORPI MORALI DI ACQUISTARE BENI STABILI E RICEVERE DONAZIONI PER TESTAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge relativo alla proibizione ai corpi morali di acquistare beni stabili senza apposita autorizzazione.

Il relatore della Commissione ha la parola.

FRASCHINI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag 443.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'articolo unico della legge:

« Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato.

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Gravissima questione presenta la

restrizione che in questo progetto di legge si vuol apporre al diritto di proprietà. Dopo quella ampia parte che lo Statuto faceva alla santità dei diritti di cittadino, alla libertà delle persone, alla proprietà delle sostanze, non può essere indifferente qualsivoglia modificazione si voglia fare a quelle solenni concessioni. Egli è bensì vero che le franchigie costituzionali anzidette, ove non fossero temperate dalle dovute restrizioni, sarebbero inammissibili in qualunque civile società, dove sempre si richiede gerarchia di poteri, freno contro la licenza, limite all'assoluto esercizio del diritto di proprietà. Epperò contro l'abuso di quelle franchigie, il nostro Statuto aggiunge ad ogni concessione la riserva salutare delle eccezioni imposte per legge. Ma a noi, chiamati a custodire illesi i diritti dei cittadini non meno che quelli della Corona, incombe il dovere gelosissimo di mantenere nel dovuto equilibrio i rispettivi interessi con non ammettere senza imperiosa evidentissima necessità veruna legge restrittiva degli uni o degli altri.

Molto più dobbiamo poi andar guardinghi ove si proponga legge che restringendo i diritti del cittadino accresca a suo pregiudizio l'arbitrio del potere esecutivo.

Per simili trasferimenti di potere ripetutamente consentiti dai custodi dell'equilibrio politico, e monarchie temperate e repubbliche si ridussero in assolutismo; così Roma si trovò soggetta ai Cesari, la Francia trasformata in impero. Sono queste le generali osservazioni generate in me dall'esame del presente progetto.

Il diritto di disporre della cosa propria è sacro per siffatta guisa che, tolto quel che la legge impone all'ascendente a favore della sua discendenza, nel rimanente è libero a chicchessia ogni impiego qualunque della propria sostanza, o sia che si destini nell'utile o nel voluttuario, nel ragionevole o nel capriccioso, in uso suggerito dalla virtù o nell'appagamento del vizio.

Le sole necessità dello Stato valgono a privarci, nostro malgrado, di una parte del nostro, e questa eccezione medesima, ancorchè consacrata dallo Statuto, non vale ove non sia rinnovata d'anno in anno.

Nel freno che in oggi vi si propone di apporre a questo arbitrio proprio d'ogni cittadino, la vostra Commissione ne propugna la legalità adducendo le disposizioni del Codice civile,

il quale confermava le disposizioni già esistenti in proposito, e inoltre conteneva il germe di ulteriori restrizioni. Io confesso, o signori, che non sono mosso da questa considerazione. Se il diritto consacrato dallo Statuto mi attribuisce piena disponibilità della mia sostanza, il Codice anteriore non può menomare quella franchigia; molto meno il potrà il cenno di leggi future fatto nel Codice medesimo.

Nè maggiormente mi muove il noto paragrafo *Collegiis* delle antiche costituzioni del ducato di Milano. Queste leggi raccolte dagli Sforza, promulgate poi da Carlo V, tengono quel che hanno di sfavorevole alla Chiesa dalla gelosia politica dei duchi verso il potere già sì influente degli arcivescovi milanesi, quel che di dispotico il tengono dall'ambizione sfrenata di comando che quel Cesare mai giunse a seppellire nei chiostri di San Giusto. Epperò mi sa male di vederle citate in sì mutate condizioni di tempi per appoggiare il presente progetto.

Lo stesso dico delle restrizioni che si osservano in altre provincie del regno, restrizioni di origine più o meno dispotica, ma emanate tutte da Governi assoluti.

Ciò non di meno dall'esistere queste eccezioni in varie parti dello Stato se ne vuol indurre la convenienza di estenderle in tutto lo Stato medesimo. Induzione non troppo logica è questa finchè non è provata la ragionevolezza di queste eccezioni, poichè non può negarsi che siano restrittive del diritto fondamentale di proprietà. Quando si credesse necessaria l'assoluta uniformità nella proposta materia, ragione vorrebbe che si preferisse la piena libertà di disporre in tutto il regno della cosa propria come il vuole lo Statuto, anzichè vincolarla quella libertà dove ancora sussiste.

Non è qui il luogo di discutere a fondo il principio stabilito dalla Commissione, laddove riconosce nel legislatore la facoltà di proibire ai corpi morali il possesso dei beni stabili; annoverati questi tra le persone, non si può toglier loro il diritto di possedere senza la distruzione della morale loro esistenza, quale distruzione, quanto alla Chiesa, non so come possa supporsi facoltativa ad un Governo che si dica cattolico.

Passerò ad esaminare il progetto in ordine alla sua moralità. Si propone un'eccezione al diritto inviolabile di proprietà; e questa eccezione non mira già a freno del giuocatore, del crapuloso, dello scostumato, o di chi sciupa in altro mal uso il proprio patrimonio. Per la proposta restrizione si priva l'onesto cittadino dell'arbitrio di erogare la parte delle sostanze di cui può disporre per promuovere il decoro del divin culto, per agevolare ad altri la pratica di consigli evangelici o per moltiplicare i soccorsi della carità cristiana ai necessitosi. Libero d'usare o d'abusare in ogni altra guisa della roba sua, basta che l'uso sia pio per imprimere al donatore la taccia di prodigo cui sia necessaria la tutela del Governo. Io vi propongo due ipotesi, o signori: per l'una supponete che un'ingorda arpia carisca al morente un testamento che imprimerà taccia perpetua alla memoria di lui; supponete d'altra parte l'uomo benefico, che dopo una vita tutta sollecitudine per le sofferenze de' suoi simili, ne vuol continuati gli effetti oltre la tomba. La legge che è impotente contro la turpe istituzione, negherà al pio testatore la certezza che siano adempiuti gli ultimi suoi voleri, ove così non piaccia all'autorità governativa.

Mi si dirà che la cautela in oggi proposta anzi che nuocere ai corpi morali, li favorisce, premunendoli contro il pericolo di un soverchio accumulamento di ricchezza che si vuole dannoso alle fondazioni religiose; ma questo timore è egli seriamente ammissibile nelle odierne disposizioni degli

animi? Allorchè nel Parlamento inglese i fautori della Chiesa colà dominante opponevano all'emancipazione dei cattolici il pericolo dell'influenza del Papato negli affari di quel regno, mi ricordo aver letto di un pari, il quale rispose che siffatta gente avrebbe gridato all'incendio durante il diluvio universale. Lo stesso potrei dir io di chi si affanna del ritorno della monastica opulenza o della ricchezza clericale. Queste sollecitudini, o signori, lasciamole ai nostri nipoti, seppure la presente inondazione di principii irreligiosi, di massime ostili al culto dell'Altissimo ed ai suoi ministri non sarà giunta in allora a distruggere per fin l'esistenza di quelle manimorte di cui si vuol evocare, per intiamorirci, la prepotente aristocrazia.

Se poi mi si parla delle opere di beneficenza, la soverchia ricchezza che derivasse loro per la libera facoltà di acquistare non vedo come potrebbe nuocere, fuorchè quando producesse rilassatezza e negligenza in chi amministra, contro quale pericolo sta a cautela il sistema di superiore vigilanza prescritto dopo il 1836. Non vorrei poi chiamare danno l'esuberanza delle entrate dei pii istituti poste a confronto dei bisogni cui sono fondati a sollevare. I poveri non mancheranno mai nel mondo, secondo la parola di Colui il quale volle che nella società cristiana si avvicendassero in perpetuo i benefici del facoltoso e la gratitudine del povero per vincolarli tra loro in una medesima legge di carità. Ove il numero dei bisognosi non adegui le entrate dell'istituto destinato a beneficiarli, fidiamoci della caritatevole operosità degli amministratori, che ben sapranno investigar nuovi bisogni da sollevare senza scostarsi di troppo dall'intenzione del fondatore.

Si vogliono allegare i vantaggi del libero commercio: io credo non meno vantaggioso alla società quel commercio che fa passare spicciolatamente le entrate d'un istituto nell'officina di chi cuoce il pane per una famiglia famelica, o di chi le somministra vestimenta per difenderla dalla nudità e dai rigori del freddo. Lo sminuzzamento soverchio della proprietà può ben avvantaggiare molti a detrimento di pochi; ma oltre a quei molti sopravvanzeranno sempre gran numero di necessitosi; venuta meno nelle famiglie e nei corpi morali quella sorgente di beneficenza che è la sovrabbondanza, verranno meno anche i soccorsi della pubblica carità. L'industria procaccia sostentamento al valido, la sola agiatezza provvede efficacemente a chi è inabile al lavoro.

Vi sono stati citati, o signori, gli esempi di altre nazioni dove gli acquisti delle manimorte sono assoggettati all'approvazione del Governo. Sarà lecito anche a me di citare il giudizio portato su questo sistema da scrittore di una di quelle nazioni. « Le ministre (così scriveva La Mennais nel 1826, vi prego a ritener la data), le ministre, en sa qualité de testateur suprême, dispose en réalité de tout ce que la piété des mourants destine à des œuvres saintes. Je ne sais s'il serait possible d'imaginer un plus grand scandale que ce mépris pour les dernières volontés de l'homme; cela est au dessus même de la barbarie, et cette violation plus odieuse que celle des tombeaux, supposerait, dans un peuple où elle serait habituelle, l'entière extinction du sens moral... Le ministre en se substituant au testateur légitime, sait-il ce qui s'est passé dans sa conscience? Lorsqu'il le croit généreux, souvent il n'a voulu qu'acquitter son âme. Vous l'ignorez, dites-vous, respectez donc les dispositions de celui qui a seul pu le savoir. La présomption de justice est pour ce qui se fait en présence de Dieu et de la mort. »

Signori, io non mi oppongo a che si introduca una legge

conforme in tutto lo Stato sulla proposta materia, ma voterei solamente a favore di quella che estendesse nell'intero regno la pienezza del diritto di proprietà concessa dal nostro Statuto.

COLLA. Signori, opportunamente la Commissione ha osservato che il progetto di legge di cui ci occupiamo si divide in due parti affatto distinte, e tende a due scopi l'uno dall'altro diversi: per una parte si mira ad impedire l'accumulamento di beni stabili nelle mani di corpi morali, e per l'altra si cerca invece di mettere ostacolo a che troppo si largheggi con legati o donazioni a favore dei pii o caritativi istituti.

Per ciò che alla prima parte si riferisce, io sono pienamente d'accordo colla Commissione e col ministro proponente, malgrado le amplissime osservazioni presentate al Senato dall'onorevole preopinante con tutta l'eloquenza d'uomo dotto e profondamente convinto; ma per ciò che concerne la parte seconda del progetto io non esito a dichiararmi convinto che la proposta legge non sarebbe né giusta, né appropriata alla condizione dei tempi in cui viviamo, qualora non andasse soggetta a qualche modificazione in favore degli istituti di beneficenza.

Diversamente da ciò che fosse nei tempi in cui emanarono gli stranieri codici invocati dalla Commissione, ed anche diversamente da ciò ch'era presso di noi al momento della discussione del nostro Codice civile, l'ingerenza e la tutela governativa si debbe ai di nostri circoscrivere in tal modo che mai ad alcuno non impedisca il libero esercizio dei diritti che sono a tutti dalle leggi conceduti, se non è che a questo esercizio si oppongono gravi motivi di generale interesse.

E però io non saprei come trovar giusta quella disposizione di legge che m'impedisce di disporre liberamente per donazione o per testamento di quella porzione di beni che è dalla legge dichiarata disponibile per chicchessia, al solo privato fine di tutelare gl'interessi di taluno il quale non abbia diritto, ma solo possa nutrire una incerta speranza di raccogliere intiera la mia eredità.

Il Ministero e la Commissione si mostrano inquieti pel timore che si proceda con eccessiva generosità nel fare legati o donazioni a vantaggio dei pii e caritativi istituti, con ingiusta preferenza alle proprie famiglie ed ai congiunti; per tali istituti sembra doversi temere che troppo raccolgano di ricchezze tolte a private famiglie. Ma questo timore non terrà certo inquieto nessuno il quale voglia esaminare attentamente quale sia a' giorni nostri la condizione degli istituti di beneficenza anche nelle città più cospicue dello Stato, come Genova e Torino, quali sono i legati e le donazioni che da parecchi anni si vanno facendo a cotesti interessanti corpi morali, e quanti sono invece gli infelici ai quali non è più possibile di dar ricovero o soccorso. E mentre in questa città capitale, che certo non è seconda ad alcuna in fatto di generosi e caritatevoli sentimenti, noi vediamo infermi che non trovano ospedale in cui essere accolti, noi vediamo convalescenti troppo presto abbandonati al pericolo di fatali ricadute, vediamo sordo-muti i quali non ponno ricevere quell'istruzione e quell'assistenza che vorrebbe la triste loro condizione, e vediamo infine sventurati d'ogni maniera, ai quali non è possibile di procacciare asilo nelle case di ricovero antiche o moderne, decadute le prime e deluse le seconde nelle speranze per cui spesso s'illudono i zelanti e benefici fondatori di così fatti istituti, noi vorremmo scrivere nella nostra legge tale una disposizione che molti trattenga dal venire in sollievo di tante sventure con donazioni o legati? Noi vorremmo per legge statuire che mentre può ciascuno mostrarsi gene-

roso e prodigo del fatto suo verso chicchessia, senza render conto dei motivi che lo spingono, e senza temere che alcuno possa rendere vane le sue determinazioni, mentre il nostro Codice civile concede anche al prodigo dichiarato piena ed intiera facoltà di disporre come vuole di tutte le sue sostanze allorchè non ha discendenti, ascendenti o fratelli, solo debba giustificare sè stesso pubblicamente, e solo debba temere che manchi pieno compimento alle sue finali disposizioni colui che, mosso da carità degli infelici, o consigliato dalla propria coscienza per segreti motivi che non si debbono indagare, spontaneamente si muova a venire in aiuto di caritatevoli istituti con qualche porzione delle proprie sostanze?

Non si opponga che la legge proposta lascia a chicchessia piena libertà di dare, vivendo, come e quanto gli convenga e gli piaccia, perciocchè sarebbe assai facile di rispondere che molti ponno donare e legare pel tempo che verrà dopo la loro morte, i quali non potrebbero spogliarsi viventi di eguale porzione del loro patrimonio.

Nè si dica che essendo il Governo interessato a che gl'istituti caritativi si mantengano e progrediscano, non è da temere ch'egli metta ostacolo senza giusto e grave motivo alle donazioni ed ai legati che si facciano in favor loro, perocchè, ammettendo anche intieramente che questo timore non sia da aversi per nessun caso e per nessuna condizione di tempi e di persone, un altro timore si affaccia, il quale più che timore è certezza, quello che molti si astengano dal fare donazioni o legati a caritativi istituti per non assoggettarsi a spiacevoli inchieste intorno alla vera situazione del loro patrimonio, per non esporsi al pericolo che ingordi congiunti vilipendano innanzi alle potestà governative ed al Consiglio di Stato il loro nome, la loro memoria e le loro intenzioni, per evitare che sian fatti palesi e forse male giudicati i motivi che li spingono a preferire un istituto di beneficenza sopra congiunti forse indegni dei loro benefizi, ed infine per non abbandonare all'incerto giudizio d'ignote persone non bene informate l'efficacia o l'annullamento delle loro determinazioni.

L'onorevole e dotto relatore della Commissione ci ha detto che gli articoli 717 e 1173 del Codice civile ammisero bensì i corpi e le persone morali a ricevere per testamento o per atto di donazione tra vivi; ma vollero che ciò fosse sotto quelle modificazioni che per legge sarebbero ordinate; donde il progetto di cui ora ci occupiamo non è che un provvedimento appunto fatto per stabilire in modo aperto e chiaro le modificazioni accennate dal Codice civile.

Ma egli non vi disse, o signori, che siffatte modificazioni per quanto concerne gl'istituti di carità e di beneficenza non si fecero aspettare così lungamente come farebbe credere la relazione, e seguirono invece da vicino la promulgazione del Codice civile trovandosi fatte in modo assai chiaro e preciso nel regio editto del 24 dicembre 1836 e nel reale decreto del 4 aprile 1837, leggi che furono universalmente applaudite da che l'esperienza ne venne dimostrando l'opportunità e la convenienza.

Noi leggiamo infatti nell'articolo 53 del citato editto che gl'istituti di carità e beneficenza non possono accettare lasciti, eredità e donazioni di qualunque sorta senza bisogno di speciale autorizzazione del Governo tranne il caso che loro sia annesso qualche peso o condizione onerosa; e noi leggiamo nell'articolo 61 del reale decreto 1837 non essere soggetti ad alcuna delle formalità prescritte per l'approvazione governativa le donazioni o lasciti cui non vada annesso alcun peso, e quelli che si facciano in danaro od

oggetti mobili, bastando in questi casi una semplice partecipazione all'intendente nella quale si rispettino sempre le intenzioni dei benefattori, e non sia data pubblicità agli atti di loro beneficenza contro il desiderio che abbiano manifestato.

Queste sono, o signori, per gli istituti di carità e di beneficenza le modificazioni a cui il legislatore si riservava nei citati articoli del Codice civile; queste sono le disposizioni colle quali il magnanimo re, venerando anche per calda ed illuminata protezione dei caritativi istituti, seppe conciliare coi loro interessi la necessità di evitare i temuti inconvenienti di eccessiva ricchezza fondiaria o di troppo generose donazioni che vadano accumulandosi a beneficio di corpi morali; queste sono altresì le disposizioni ch'io prego il Senato di mantenere in vigore col suo voto.

E qui per non lasciare senza risposta alcuna le cose notate dalla Commissione intorno alla eccettuazione dei doni di danaro o mobili, io mi fo carico della fondata osservazione, che qualora la legge proposta fosse modificata in questo senso, si rischierebbe di mancare alcuna volta allo scopo che dessa si propone, quello di evitare le largizioni inconsiderate ed immodiche. Ma questo non è, a parer mio, lo scopo principale della nostra legge, che anzi scopo principale ed unico della medesima io considero l'impedire che una quantità troppo ragguardevole di beni stabili giaccia in possesso di corpi morali, e sia così tolta dal libero commercio, la qual cosa non dipende menomamente dagli ostacoli che si vorrebbero mettere alle donazioni ed ai legati anche di cose mobili.

Conseguito pienamente l'intento per ciò che concerne gli altri corpi morali, ed anche se si vuole per gli stabili legati o donati agli istituti caritativi, lasciate, signori, che coloro ai quali è libero di cedere a qualunque mala seduzione corrano il rischio di cedere qualche volta alla seduzione della carità; lasciate che coloro ai quali è libero di donare e legare le cose loro come meglio loro piaccia possano liberamente disporne anche a favore dei poveri, e lasciate, ve ne scongiuro, di far credere che il Governo non si opponga alla volontà dei testatori e dei donanti se non quando sono mossi a largheggiare da un sentimento di compassione e di beneficenza.

Io voterò contro l'articolo unico della legge qualora non sia modificato in favore degli istituti di carità e di beneficenza almeno pei lasciti e per le donazioni di cose mobili.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Signori, lo Statuto fondamentale del regno garantisce senza dubbio ogni specie di proprietà; ma lo Statuto non la definisce, e questa definizione conviene ricercarla nel Codice civile, dove dichiarandosi la natura della proprietà, essa è definita nei termini seguenti:

« La proprietà è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalla legge e dai regolamenti. »

La proprietà è dunque dal Codice assoggettata alle disposizioni della legge, e a quelle limitazioni che venissero da essa imposte all'esercizio di essa. Nè la cosa potrebbe stare altrimenti, perchè una proprietà per così dire selvaggia, una proprietà scelta da ogni freno, da ogni limitazione, sarebbe una proprietà impossibile nella società civile.

Oltre a ciò, nella quistione di cui si tratta conviene avvertire che la condizione dei corpi morali diversifica essenzialmente da quella degli uomini privati. Nei privati la proprietà deriva dalla natura: la legge civile la dichiara, la conferma, la regola, la limita, ma non la crea; per lo contrario, in or-

dine ai corpi morali, la legge, da cui unicamente dipende la loro esistenza civile, può sola ad essi compartire la capacità civile; e dovendo questa capacità derivare dalle disposizioni della legge civile, ne conseguita che la stessa legge può apporre all'acquisto ed all'esercizio di questa proprietà collettiva quelle condizioni che essa crede convenienti al pubblico interesse.

La quistione dunque si riduce a riconoscere se sia conveniente o no di apporre all'acquisto delle proprietà collettive, delle proprietà dei corpi morali, le limitazioni che sono contenute nella legge presentata dal Ministero. La vostra Commissione, o signori, ha dato queste ragioni; le ha dottamente ed elegantemente svolte. Non v'è dubbio che, quanto concerne agli stabili, il loro soverchio e progressivo concentramento nelle manimorte nuoce al commercio, nuoce alle libere contrattazioni, nuoce all'industria.

Nè crediate, o signori, che sia cessata a questi tempi la necessità di siffatte avvertenze legislative. Accade ancora attualmente nell'esercizio delle facoltà, compartite al Governo dal paragrafo *Collegiis* delle antiche costituzioni di Milano, accade, dico, che talora si riconosca la convenienza, e dirò quasi la necessità di non lasciar progredire tali acquisti: ed ultimamente ancora si presentò al Ministero che ho l'onore di reggere il caso di un nuovo istituto, in una piccola terra abitata da circa sei mila individui, dove le manimorte già possedevano la diciottesima parte del territorio, pel valore cioè di circa un milione. Questa considerazione fu convenientemente apprezzata e dalla magistratura e dal Consiglio di Stato e dal Ministero, e fu precisamente il motivo per cui la chiesta autorizzazione venne diniegata.

L'altro motivo consiste nella somma convenienza di impedire certe istituzioni evidentemente pregiudizievole alla ragione del sangue ed ai sacrosanti interessi della famiglia. Io credo che questo pericolo sia divenuto meno frequente: tuttavolta gli onorevoli magistrati che siedono in questa Camera potrebbero facilmente attestare che non sono assolutamente infrequenti i casi in cui essi trovansi chiamati a profferire sentenze sopra questa specie di pregiudizievole ed immorali istituzioni.

Del resto, in materia di legislazione ebbero sempre presso di me un'autorità grandissima gli esempi delle nazioni più civili, più inoltrate nei buoni, nei legittimi progressi; ed io veggio che una disposizione analoga a quella che il Ministero ebbe l'onore di proporvi è divenuta di diritto quasi universale in Europa. Non parlo della Francia, dove si trovano editti limitativi degli acquisti delle manimorte, che rimontano sino all'epoca del re san Luigi. L'articolo 910 del Codice francese fu generalmente imitato da quasi tutte le recenti legislazioni d'Europa, come avvertì opportunamente la vostra Commissione.

Gli stessi principii già trovansi da antichissimi tempi radicati tra noi: essi furono nella Savoia proclamati col regolamento del 1773 confermato da una consuetudine già a quei tempi antichissima. L'istessa disposizione si rinvienne nelle provincie staccate dallo Stato di Milano coi trattati che vennero stipulati nella prima metà del secolo corso dai Reali di Savoia. Nè io oserei di darne il carico all'imperatore Carlo V, siccome fece uno degli onorevoli preopinanti. Se noi leggiamo il paragrafo *Collegiis*, troviamo che la sua disposizione non riguardava essenzialmente che gli stranieri; e si fu appunto per l'evidente utilità della cosa, per una specie di necessità universalmente riconosciuta e sentita che l'interpretazione fondandosi sulla considerazione dall'ingerenza che si pigliava dall'autorità ecclesiastica nell'amministrazione di

queste manimorte, per cui si potevano esse considerare come straniere; non fu, dico, che per ragione di questa interpretazione, che si estese alle manimorte, ai pubblici stabilimenti di qualunque specie quel divieto, che in origine non riguardava fuorchè gli stranieri.

La convenienza della cosa fu anche presente all'illuminata Commissione che si occupò della compilazione del Codice civile. Essa non aveva proposto da principio che una disposizione relativa agli stabili. Vennero dopo le osservazioni dei Senati e per una ragione, secondo me, giustissima e fondatissima, il divieto che nel primo progetto non riguardava fuorchè l'acquisto degli stabili venne esteso anche all'acquisto dei mobili.

Io non credo poi che da questa disposizione possa risultare verun essenziale detrimento agli stabilimenti di pubblica beneficenza. Ciascuno potrà disporre delle sostanze sue nel modo che più gli talenterà, ed il Governo cui è affidata la facoltà di concedere o negare la richiesta autorizzazione sarà di certo in questa bisogna guidato sempre da tali sentimenti, i quali valgono a rimuovere ogni ombra di timore, che egli sia mai per valersene a pregiudizio di questi pubblici stabilimenti. Se la disposizione non pregiudicherà a verun essenziale diritto, a verun legittimo interesse privato, il Governo avrà sicuramente per lo meno il medesimo interesse, il medesimo desiderio di qualunque privato cittadino che la disposizione abbia il pieno ed intero suo effetto. Se poi accadrà un qualche raro caso, che queste disposizioni tornino a danno di qualche diritto, di qualche interesse legittimo, allora il Governo dovrà riconoscere ciò che qualunque privato cittadino riconoscerrebbe, vale a dire, che in quel caso meglio è il togliere alcunchè alla liberalità assegnata ad un pubblico stabilimento anzichè recare la rovina intiera ad una famiglia.

Consequentemente vieppiù avvalorato nel sistema proposto dal Ministero, mercè delle savissime considerazioni aggiuntevi dalla vostra Commissione, egli crede di dovervi persistere.

COLLI. Dopo quanto è stato detto dai dotti oratori che mi hanno preceduto, è presunzione la mia il chiedere la parola; tuttavia io non posso nascondervi, o signori, la meraviglia recatami nel vedere che in un secolo in cui d'altro non si parla che di beneficenza, di filantropia, di soccorsi alle classi meno agiate, si pensi a porre un limite alla generosità dei cittadini i quali beneficiare volessero i pii stabilimenti e gli ospedali; che in un secolo in cui tanto si parla di libertà e di legalità si pensi ad abbandonare all'arbitrio del Governo e limitare il diritto di proprietà, quello di ultima volontà, diritto il più sacro, il più rispettato fra tutte le nazioni e ciò, dicesi, per restituire al libero commercio una parte dei beni territoriali, come se non vi fosse altro mezzo per raggiungere questo scopo, come se la legge non comprendesse anche i beni mobili. Che una simile legge garbeggiasse a Federico II, a Giuseppe II, a Leopoldo di Toscana i quali sotto il manto della filosofia aspiravano al più intollerabile assolutismo, è ciò che di leggieri si concepisce; quantunque mi giovi osservare di passaggio che Giuseppe II altro non fece colle pretese sue riforme che spingere la maggior parte dei suoi Stati ereditari alla ribellione e poco meno; e che Leopoldo, partendo dalla Toscana per occupare il trono imperiale, lasciò poco desiderio di sé in quel paese. Ma noi entrati di recente e con entusiasmo nella via della libertà, allontanarci in tal guisa dall'esempio del popolo modello, del popolo che da più secoli ha saputo conquistare la sua libertà, e conservarla perchè moderato in essa, e ponderato nelle riforme, allon-

tanarci, io dico, dall'esempio di quel popolo, è cosa di cui non posso farmi capace.

FRASCHINI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

FRASCHINI, relatore. Dopo ciò che il Senato ha inteso dirsi dal signor ministro di grazia e giustizia in risposta alle eccezioni che dai due onorevoli colleghi si sono fatte al progetto di legge di cui si tratta, poco o nulla mi resta a dire. Non potrei certamente trovare parole che potessero alla forza di quelle dallo stesso signor ministro pronunciate approssimarsi, per meglio convincere gli animi vostri della giustizia, e dell'utilità della proposta legge.

Ciò non pertanto io mi farò a rispondere ad alcune delle osservazioni dei preopinanti.

Si disse in primo luogo che si deve evitare di dare una troppa estensione al potere esecutivo, ed io più d'ogni altro sono di questo parere; ma non pare a me che colla legge che si propone alla vostra accettazione si voglia armare il potere d'una forza tanto straordinaria, da poterne temere degli inconvenienti. Il potere esecutivo ha egli egualmente interesse a che gli stabilimenti pubblici, i corpi morali dello Stato si mantengano in istato a poter sopportare anche largamente i pesi inerenti alle loro istituzioni coi loro proventi; l'interesse è eguale, se non è maggiore per quelli che stanno al potere come per noi tutti. D'altronde, se mai potesse avvenire caso in cui il potere esecutivo si facesse ad opporre ostacoli non ragionevoli a largizioni fatte a corpi morali, la di cui utilità fosse dimostrata, il potere esecutivo andando sottoposto a severe leggi, non mancherebbe di doverne rendere conto al Parlamento, ed essere perfino esposto ad essere messo in accusa; onde io non temo da questa parte inconvenienti da questa legge.

Si disse che l'articolo 25 del Codice civile patrio essendo anteriore allo Statuto, fu esso con questo in certo qual modo abrogato nella parte in cui si dichiarava che i corpi morali erano considerati come persone godenti dei diritti civili, sotto però quelle modificazioni che dalle leggi possono essere imposte. Queste modificazioni, si disse, non possono più aver luogo, poichè essendo i corpi morali appunto considerati come persone, devono poter invocare, come i privati, gli stessi diritti che lo Statuto a questi accorda. Vediamo che cosa dice lo Statuto a questo riguardo: « Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge, tutti godono egualmente i diritti civili e politici, sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve (notate, o signori), salve le eccezioni determinate dalla legge. » Di qui si vede che tutti i diritti di proprietà possono andar soggetti a modificazioni sì e come i bisogni e l'utile della società possono richiederlo. Ma io vado più oltre, e dico: chi diede ai corpi morali l'esistenza? Non esito a dirlo, l'esistenza fu data ai corpi morali dalla società medesima, dalla legge. Ciò posto, l'articolo 25 dispone che debbano andar soggetti alle modificazioni stabilite dalle leggi i diritti dei corpi morali.

Quest'articolo, o signori, non si può scindere; sono i corpi morali considerati come persone, ma sotto una condizione, vale a dire di rimanere soggetti alle modificazioni delle leggi; ora se non si vuole che vadano soggetti alle modificazioni delle leggi, bisogna riunziare alla prima parte dell'articolo, e dire che non sono corpi morali riconosciuti come persone, ciò che nessuno di noi vorrebbe ammettere. Onde se non riconosciuti dalla legge come godenti dei diritti civili, siccome l'istesso articolo loro impone quelle modifi-

cazioni che le leggi saranno per statuire, bisogna necessariamente che a queste leggi restrittive, modificative, debbano andar soggettivi.

Si è invocata l'autorità di La Mennais.

Signori, io preferisco a questa l'autorità dei legislatori di pressochè tutti gli Stati d'Europa. Ciò posto, io dirò che l'esempio che io ho addotto a sostegno del progetto di legge tratto da quanto si pratica pressochè in tutti gli altri Stati, ha tutta la sua forza in questa discussione.

Non si può incagliare la disponibilità: altra eccezione che si è fatta.

Io non ammetto neppure quest'asserzione; poichè quando taluno disponga delle cose sue inconsideratamente, la legge deve venire in suo soccorso, tanto più quando le circostanze della famiglia lo richiedano.

E certamente la condizione unica che si tratta d'imporre all'efficacia dei lasciti e delle donazioni a favore dei corpi morali, quella cioè dell'autorizzazione sovrana, non è una modificazione della libera disponibilità delle cose sue tanto grave che possa stare in bilancia coll'utile sommo che ne avverrà dall'accettazione della medesima.

DELLA TORRE. Messieurs, il n'y a certainement rien à ajouter à ce qui a été dit si éloquemment par plusieurs de nos honorables collègues; mais on vient de s'appuyer sur ce point, que l'on est en droit de faire ce qu'on fait, parce que le Code dit que les corps moraux seront soumis à ce qui sera statué à leur égard. La question a donc un peu changé d'aspect; il s'agit de savoir s'il convient, ou s'il ne convient pas de faire la loi; examinons donc le résultat que cette loi doit produire. Ce résultat, cela vous a été dit, cela vous a été presque démontré, c'est de diminuer les libéralités; car du moment où l'on est forcé de remplir des formalités, de subir la publicité, beaucoup de personnes ne voudront pas faire de dons, afin d'éviter cette publicité, ou parce qu'elles ne seront pas certaines de voir leur dons approuvés.

Voilà pourquoi le résultat de cette loi est de diminuer les libéralités, et ce résultat contre qui tourne-t-il? Contre les institutions qui ont pour but de soulager l'indigence, de porter secours aux pauvres et aux malades. Vous le savez, messieurs, dès que les habitants des couvents ont pourvu à leur entretien simple et frugal, ce qui reste doit être donné en aumônes; c'est là une règle fixe; les hôpitaux doivent soigner les malades, autant que leurs moyens le leur permettent, et les établissements pieux doivent donner des vêtements à ceux qui en manquent, et secourir ceux qui sont dans la misère. Ne serait-il pas plus avantageux pour le pays que ces établissements fussent riches? Je ne puis comprendre pourquoi le pouvoir a conçu l'idée de les appauvrir. On me dira: autrefois ils étaient à leur aise sous un Gouvernement absolu; cela est parfaitement vrai, mais le Gouvernement absolu était exercé par un roi qui avait tout pouvoir; il était libre d'empêcher ces établissements de recevoir des dons, mais ordinairement il en faisait lui-même, et si vous en doutez, visitez la plupart des hôpitaux, des monastères, et vous trouverez chez eux les preuves visibles de la munificence royale dans notre pays, ducale ailleurs, impériale en Autriche.

Avec cette loi que l'on voudrait faire, le Ministère peut empêcher de prendre, mais il ne peut rien donner; car pour qu'il puisse donner quelque chose, il a besoin d'une loi spéciale, il faut que cette loi passe devant les deux Chambres; de là, une série de difficultés; il faut un besoin extrême pour qu'un Ministère prenne une telle résolution; on ne le fera pas, et peu à peu les hôpitaux tomberont dans la détresse. A Turin nous avons deux hôpitaux, celui de Cottolengo et le

Ricovero de mendicité; ces deux établissements, qui n'ont presque point de rentes fixes, vivent de dons et de legs, et cependant 1600 pauvres sont soignés dans ces établissements; le premier en a à sa charge 1200 pour sa part, le deuxième environ 400. C'est un nombre considérable de malheureux; pourtant si les legs diminuent, il faudra renvoyer une grande partie de ces pauvres et de ces malades.

Les hôpitaux suffisamment pourvus, l'hôpital de la Charité, par exemple, qui soulage tant de misères, peuvent dire qu'il leur arrive souvent, malgré leurs revenus, d'aliéner des capitaux, de vendre des terres pour subvenir aux besoins du moment. Comme l'hôpital de la Charité est bien vu dans cette capitale, la charité publique se tournait vers lui, et ses sacrifices étaient promptement réparés; mais maintenant qu'il y a des formalités qu'on ne pourra pas toujours remplir, maintenant que celui qui fait un legs ne sait pas si ce legs ne sera point redemandé par un parent éloigné; maintenant qu'il faut que l'on dise à tout le monde, que l'on publie ses charités, tandis que l'Evangile a dit: « que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre main droite; » maintenant qu'il faut sonner de la trompette pour dire: *j'ai donné*, vous comprenez combien le nombre des dons diminuera, et les hôpitaux, par conséquent, tomberont dans la détresse; et comme chaque établissement a le désir de vivre, les établissements de bienfaisance aussi bien que les autres, on fera des économies; au lieu de dépenser ce qu'on possède, on dira: mais songeons à l'année prochaine, il faut donner peu, et ce raisonnement trop justifié par les circonstances tournera au détriment de la classe pauvre; cela est positif.

La suppression des couvents en Angleterre a amené le paupérisme; malgré ses lois et ses richesses, cette opulente contrée est impuissante à faire cesser ce fléau. Cependant, en Angleterre, on n'a fait que fermer les couvents; mais nous, nous attaquons les couvents, les hôpitaux et les œuvres pies, nous attaquons donc tous les établissements où la classe indigente trouve des secours. Aussi nous arriverons beaucoup plus vite que l'Angleterre à toutes les graves difficultés que lui cause le paupérisme, nous y arriverons actuellement dans cette saison, quand le Gouvernement ne peut faire des sacrifices, quand nos finances sont obérées, quand l'obligation de créer de nouveaux impôts se fait sentir, et ces impôts, messieurs, auront pour conséquence de diminuer le travail, parce que celui qui a moins de revenu dépense moins; et c'est dans ce moment, dis-je, que nous affaiblissons les ressources que Dieu, la providence et nos ancêtres ont données à la classe indigente! Non, messieurs, le moment n'est pas opportun. Les trois orateurs qui ont pris la parole avant moi, ont, ce me semble, mis en avant de puissantes raisons; quant à moi, qui suis venu ici pour plaider la cause de la classe malheureuse, je n'admets pas les observations qui viennent d'être faites. On a parlé de parents éloignés; mais le testateur qui ne voudra pas leur laisser son bien, sachant que vous pourriez annuler le don qu'il aurait fait à un établissement de charité, le lèguera à telle autre personne qui lui plaira, et à cet égard vous ne pouvez rien.

On a dit encore: les hôpitaux accumuleront trop de richesses; mais les pouvoirs législatifs ne vivront pas une seule année, ceux qui viendront après nous poseront telles limites que les circonstances du temps rendront convenables. Pourquoi pour le danger éloigné priverions-nous la génération présente des secours qui lui sont si nécessaires! Cela ne serait pas raisonnable.

On dit encore que les mains-mortes ne paient pas de droits de succession; il vous est loisible de les assujétir à un impôt

qui se paierait à des périodes déterminées en raison du revenu. Mais maintenant, dans ce que vous voulez faire, il y a une violation du droit de propriété, il y a une restriction au droit de liberté. Nous voulons la liberté, et nous faisons des lois qui enchaînent; nous nous plaignons de l'absolutisme, et nous faisons des lois absolutistes. Mes pounons ne sont pas forts, mais ma conviction est forte; je dis que nous faisons là une mauvaise loi; si on veut forcément qu'elle soit votée, il faut la restreindre, comme le propose l'honorable sénateur Colla. Je vote contre la loi. Si on veut qu'elle existe, je vote pour l'amendement que j'indique. Je ne crois pas qu'il y ait des raisons pour nous embarquer dans des difficultés nouvelles. MM., nous en avons bien assez. N'augmentons pas le nombre des indigents, des hommes privés de secours qui ne sont déjà que trop nombreux dans nos rues!

GIOLA. La legge di cui stiamo ora deliberando è difesa da tante ragioni ed esempi ed autorità che io non so se non sia opera vana parlarne da capo, come si farebbe per una tesi difficile e controversa. Ma poichè dallo stesso nostro regime costituzionale si attingono ora alquanti dubbii che non sarebbonsi prodotti in passato, così, da questo punto almeno di veduta, stimo non inopportuno di esaminare intimamente il valore e la convenienza di quella legge.

Sono alcuni i quali, per essere ora regime e tempo di libertà, avvisano che i corpi morali abbiano a parteciparne quanto gli individui, e nominano durezza e stimano anacronismo il farli incapaci di succedere o di acquistare senza permesso di Governo. Ma coloro che giudicano di questa guisa non hanno forse considerato abbastanza che enorme differenza siavi da un caso all'altro, e come vada lungi dal vero la proposta assimilazione.

I corpi morali differiscono dagli individui per origine, per natura e infine pel modo stesso e per gli accidenti della loro esistenza. Differiscono per ragione d'origine, perchè gli individui esistono indipendentemente dal potere civile e prima di quello; hanno diritti propri risultanti dalla loro natura e dalle loro facoltà, diritti riconosciuti, ma non creati dalla legge civile, i quali essa protegge e governa, ma non può revocare, nè distruggere, come non potrebbe distruggere le persone a cui si riferiscono.

Per contrario i corpi morali sono opera e prodotto della legge. Per lei hanno cominciato ad esistere e per lei similmente si mantengono e durano. Essa può negare che sorgano: sorti, può abolirli: può modificare le condizioni della loro esistenza: sono insomma in mano di lei, come una creazione che le appartiene. Donde segue che le libertà degl'individui radicate in diritti nativi e anteriori a qualunque società non possono ragionevolmente venire invocate in pro di codeste istituzioni che sussistono per virtù di diritti convenzionali e secondari. Differiscono poi per natura, perchè negli individui è una volontà attiva e operante la quale riceve da sé stessa le sue ispirazioni, e che non può oltre a certi limiti venire contraddetta o rattenuta, mentre i corpi morali non hanno una individualità certa e definita, ma rappresentano un complesso di molte volontà insieme operanti, le quali, facendo in sostanza amministrazione e governo, ammettono naturalmente un'amministrazione e un governo superiore.

Infine differiscono pel modo e per gli accidenti anche estrinseci della loro esistenza, perchè mentre l'individuo si tramuta e passa, mentre il figlio succede al padre, l'erede al testatore, il denatario al donante, e per questa perpetua vicenda si interrompono le accumulazioni infinite di beni, e si

avvivano i traffichi e le industrie dei corpi morali, immobili, immutati, se non avessero governo e temperamento di leggi speciali, a poco a poco e per via di acquisti, successivi e non mai scemati, assorbirebbero quanto di beni è nel mondo. Duunque non può comportarsi che le libertà concesse per regola ordinaria ai cittadini vengano citate come esempio o argomento delle libertà dei corpi morali, che hanno natura e origini e modo di esistere sì intimamente diversi.

Rimossa così la male imaginata assimilazione, vediamo brevemente quante ragioni o di necessità o di convenienza accompagnano la legge presente.

Essa ha due parti: parla di acquisti, e parla di donazioni e testamenti.

Quanto agli acquisti sonvi due ragioni a consigliare, che il Governo debba estendervi la sua vigilanza.

La prima, e la più ovvia, è la tutela stessa de' corpi morali. È evidente che codesti corpi morali, or per imperizia, or per mala fede di chi gli amministra, ed ora per l'uno e per l'altro, possono venir tratti a negozi rovinosi. L'intervento dell'autorità governativa o allontana o diminuisce questo pericolo.

La seconda, più rara ad avverarsi, ma non però meno importante, sta in ciò che un corpo morale largamente dotato, e (poniamo) avaramente amministrato potrebbe tanto crescere in ricchezza, e tanto allargare indi i suoi acquisti, da non lasciar luogo all'industria e al compossesso degli altri cittadini. E allora l'autorità pubblica dovrebbe pure intervenire, affin di rimuovere o temperare una così disastrosa accumulazione.

Allorquando io versavo tra le cure forensi mi occorre questo caso singolare. Un canonicato di patronato laicale dotato originariamente di circa 5000 lire di rendita, aveva per legge rigorosa di fondazione che il terzo delle rendite annue si dovesse mettere in serbo, e farne cumulo per impieghi successivi, servata sempre la condizione di non volgere a pro del titolare se non le due terze parti de' frutti annuali.

Il beneficiato trascorò per molti anni d'osservare codesta condizione, e il patrono lo citò perchè fosse tenuto ad adempierla secondo le leggi di fondazione.

Parlai pel beneficiato, e provai con un calcolo facile che la clausola di fondazione era esorbitante, immorale, impossibile; che per l'azione prodigiosa dell'interesse composto, in un tempo non lontano, quel canonicato avrebbe assorbito tutte le terre dei ducati, e trascorsi alquanti secoli, avrebbe tirato a sé le ricchezze di tutta la terra. Il tribunale apprezzò le ragioni addotte e annullò quella clausola di fondazione siccome direttamente contraria allo spirito e alla lettera delle leggi patrie che proibivano gli acquisti indefiniti delle mani-morte.

A questo caso possono darsi mille o uguali o somiglianti; ed è però necessaria l'opera e l'azione del Governo a frenare codeste accumulazioni, le quali lasciate correre senza ritegno preparerebbero i più grandi disastri alla società civile.

Le stesse ragioni valgono molto più per le donazioni e per le successioni. Se non che per queste si fa luogo ad altri pericoli speciali, i quali consigliano una più speciale e rigorosa vigilanza. La vanità dei testatori, i quali con questa sorta di lasciti sperano di procacciarsi un'aureola di gloria, che duri al di là delle esequie; il corrucchio, anche ingiusto verso gli eredi legittimi; un sentimento religioso esaltato, che dispensando i beni a una certa maniera, confida di farsene come una dote trasportabile anche nel mondo di là, ecco i pericoli dei quali convien temere, e ai quali è giusto che venga con buone leggi provveduto. Nè questa è idea nuova, o creata

dalle effervescenze presenti, ma venuta da gran tempo nei Governi più temperati e civili, e mantenuta con un vigore pari alla sua importanza. Luigi XIV nel suo famoso editto dell'agosto 1749 diceva cose non punto diverse da quelle che ora si adducono. Ecco un brano di quell'editto :

« Le désir que nous avons de profiter du retour de la paix pour maintenir de plus en plus le bon ordre dans l'intérieur de notre royaume nous fait regarder comme un des principaux objets de notre attention les inconvénients des établissements des gens de main-morte et de la facilité qu'ils trouvent à acquérir des fonds naturellement destinés à la subsistance et à la conservation des familles. Elles ont souvent le déplaisir de s'en voir privées, soit par la disposition que les hommes ont à former des établissements nouveaux qui leurs soient propres et fassent passer leur nom à la postérité avec le titre de fondateur, soit par une trop grande affection pour des établissements déjà autorisés, dont les testateurs préfèrent l'intérêt à celui de leurs héritiers légitimes. Indépendamment même de ces motifs il arrive souvent que par les ventes qui se font à des gens de main-morte, les biens immeubles qui passent entre leurs mains cessent pour toujours d'être dans le commerce, en sorte que, » ecc. »

Di ugual tenore sono gli editti di Maria Teresa, pubblicati su questo stesso argomento fin dal 15 settembre 1753 e altri assai di altri luoghi e principi che sarebbe lungo di enumerare.

A queste considerazioni aggiungete poi che la donazione che facciasi a corpi morali o fondazioni involge in sostanza un *estendimento*, un' *ampliamento* della fondazione stessa. Epperò come al suo nascere essa ebbe bisogno dell'autorità del Governo, così per la medesima ragione è giusto che questa autorità intervenga ad ogni atto che sposti e allarghi i limiti della sua esistenza primitiva.

Ma, si oppone, di questa guisa, con questi freni, con queste note di Governo voi fate più difficile e più rari i lasciti a favore delle istituzioni pie, fra le quali pur sono molte che ne hanno strettissimo bisogno per sovvenire ai travagli o alle infermità de' nostri stessi concittadini.

A ciò rispondo che non vi è legge generale sì buona, la quale giovando nel suo complesso, non lasci luogo in qualche caso speciale a qualche danno o inconveniente. Nè però è da conchiudere che la legge non debba farsi, prevalendo le sue utilità generali e permanenti ai danni pochi e rari che possano per avventura derivarne.

D'altronde i testatori sanno o denno sapere che le loro largizioni, moderate e non oltraggiose agli eredi, se volte massime a istituzioni di pubblica beneficenza, saranno indubitabilmente approvate, tanto che per questi casi l'approvazione governativa è poco più che una formalità. Nè si resteranno però dal farle, per un timore (che non sarebbe punto ragionevole) che non venissero approvate.

E dico che non sarebbe ragionevole, perchè, mentre il Governo ha debito in sostanza di venire in soccorso agli istituti di carità (agli ospedali principalmente), ogni lascito fatto a questi ultimi torna in fine a sollievo del Governo stesso, il quale ha però un interesse prossimo e potente a non negare senza gravissime ragioni la sua autorizzazione.

Sicchè ad assicurarne i testatori concorrono due ragioni: la moralità del Governo, il quale avrà sempre come debito di rispettare possibilmente le intenzioni dei testatori, e il suo interesse proprio, che in molli casi quasi non si distingue da quello degli istituti beneficiari.

Datemi, o signori, una carità viva, operosa, cristiana,

veramente cristiana, e non dubitate che per queste nuove leggi le largizioni diminuiscono.

Oh non sperate nulla da coloro i quali fanno dipendere la loro generosità da meschine suscettibilità! Non sperate nulla da coloro, i quali per capriccio e per umore si stancano di operare il bene!

Ma il Governo che regolerà con queste norme le sue risoluzioni, dee però avere mano libera anche al negare, quando di negare si mostrassero ragioni gravissime: quando, per esempio, il lascito fosse empio verso i parenti, quando apparisse esorbitante, quando avesse sembianze di vendetta postuma, quando le condizioni economiche del corpo beneficato fossero tali che non si potesse, senza grave danno pubblico, consentire un maggiore assorbimento di beni.

Ciò che lega i cittadini allo Stato è principalmente la proprietà. Concentrarla in poche mani equivale ad accrescere la massa dei proletari, e ad indebolire i legami sociali. Dunque, ripeto, un limite, una misura vi debbe essere; e questa misura conviene che sia data da una legge generale la quale rispetto ai corpi morali faccia dipendere acquisti e donazioni dall'autorizzazione superiore.

GIULIO. Signori senatori, le ragioni per le quali mi sono determinato di votare contro la seconda parte del progetto di legge che vi è presentato sono state la più parte così eloquentemente espresse dal mio onorevole collega il senatore Colla, che nulla mi resterebbe ad aggiungere se dopo di lui parecchi senatori non avessero presa la parola in difesa della disposizione del progetto.

Il signor ministro di grazia e giustizia diceva che, parlando dei diritti delle proprietà, conveniva anzi tutto cercare la definizione della medesima, e che questa la troveremmo nel Codice civile, secondo il quale il diritto di proprietà consiste nel poter disporre nel modo più ampio delle proprie facoltà, salve però le norme prescritte dalle leggi e dai regolamenti. A ciò risponderò che, prima che il diritto di proprietà fosse scritto nei Codici, era scritto nel cuore di tutti gli uomini, e che questo non aspettava dalle leggi civili una definizione, ma puramente una sanzione; e che le leggi ed i regolamenti che debbono reggere la materia della proprietà essere denno sempre conformi a quei generali principii sui quali l'esistenza della società stessa riposa, e non potersi concedere al legislatore la facoltà di distruggere con una mano ciò che egli ha coll'altra costruito, di combattere coi fatti quei diritti di proprietà di cui ha scritto nel Codice l'assoluta ricognizione. E finalmente che ogni qual volta si tratta di giudicare della trasmissione o della conservazione di una proprietà, esiste in tutti i paesi costituzionali un ramo di pubblica autorità espressamente stabilita, i magistrati, cioè, ed i tribunali; onde lo sviare dai tribunali, per portare dinanzi al Ministero od al Consiglio di Stato la cognizione delle contestazioni nelle quali si tratta dei diritti di proprietà, è, a parer mio, un guastare quell'ordinamento che lo Statuto ha voluto tra noi stabilire.

Un altro onorevole senatore notava che passano tra i corpi morali ed i cittadini tre differenze che egli deduceva dalla loro origine, dal loro scopo, dal loro modo di esistere. Egli diceva che competono agli uomini che fanno parte della società diritti anteriori, i quali la società deve riconoscere e garantire, e che non può in niun modo distruggere: i corpi morali, invece, debbono tutta la loro esistenza alle leggi, e sono anzi creazione delle medesime, le quali, come gli hanno creati, così possono imporre alla loro esistenza quelle condizioni che ravvisarono più convenienti al bene dell'intera società.

Ma io pregherei l'onorevole senatore di voler considerare che la esistenza dei corpi morali è appunto conseguenza di quei diritti anteriori di tutti gli uomini che le leggi civili debbono riconoscere e per niun modo toccare. Infatti è diritto anteriore all'esistenza della società quello non solamente di poter disporre individualmente delle sue sostanze, ma di potersi associare con altri, mettere in comune una parte delle sostanze stesse, o destinarle ad un uso speciale.

Questo diritto la società non lo crea; essa lo riconosce, lo regola, lo tutela. Si soggiunse che gli uomini privati hanno una volontà propria; che i corpi morali non l'hanno; al che rispondo che i corpi morali se non hanno volontà propria, vivono della volontà di coloro che li hanno istituiti.

Osservava l'onorevole signor senatore Della Torre, che gli antichi legislatori, i quali erano al tempo stesso principi assoluti, se per una mano raffrenavano le largizioni dei privati, vi sopperivano per altra parte colle proprie, e che i Governi presenti possono ben impedire le largizioni, ma non più sopperirvi essi stessi. Egli temeva per conseguenza che questo nuovo incaglio apportato alla generosità dei privati ridondasse in danno degli istituti di beneficenza, i quali non ricevessero né dagli uni, né dagli altri. Confesso, o signori, che provo un timore tutto affatto contrario.

Io credo che il non fare non sia dei tempi nostri, e quello che non si fa dagli uni, di necessità debba farsi dagli altri; e sono perciò di parere che l'arrestare i movimenti della beneficenza delle pubbliche istituzioni del culto non sia stato da niuna potenza umana mai accordato; ma credo altresì che quel Governo, il quale con improvide leggi impedirà che la volontà dei privati ed i mezzi loro direttamente suppliscano a questi bisogni, si troverà costretto dalla necessità di provvedervi egli stesso.

Pare a me dunque che il voler con legge limitativa frenare la generosità dei privati a favore delle opere pie, degli istituti religiosi, degli istituti di istruzione, avrà per effetto inevitabile di mettere a carico del Governo le opere pie, il culto e gli istituti di istruzione.

Si citano gli esempi di tutte le nazioni di Europa, in cui è vigente una legislazione poco disforme da quella che vi si propone di approvare.

Io vi pregherei, o signori, di osservare che se questa legislazione ha prodotto così invidiabili frutti, non può questo spingerci ad accettarla per norma, ed io credo di non andar troppo lontano dal vero asserendo che una parte di quelle incomposte idee, le quali girano pel mondo, e tanto male hanno prodotto e minacciano ancora di produrre, sono in gran parte dovute a questi limiti che i Governi hanno inopportunamente voluto imporre alla privata carità. Ed io sono di parere che se noi siamo finora andati esenti da questa peste, e che se possiamo sperare di andarne esenti per l'avvenire, si è per ciò appunto che la carità dei privati non improvvidamente limitata dalla legge ha potuto sopperire a quei tanti bisogni che, rimasti non soccorsi altrove, hanno eccitato contro i Governi quei clamori che hanno spaventato e tuttora spaventano tutta l'Europa. Per tutte queste ragioni, o signori, io voterò contro la seconda parte della legge che vi è proposta.

SCLOPIS. Signori, come avete udito, il campo della discussione è mietuto; non rimane più altro che a spigolare, e ancora, ciò che si raccorrebbe propriamente non sarebbe per canto mio che un'imperfetta ripetizione di molte cose che egregiamente sono venute in discussione. Io dunque non ri-

salirò ai principii; io non esporrò teorie, ma solamente mi permetterò di sottoporvi alcune considerazioni sull'effetto morale, o, dirò meglio, sulla causa morale dalla quale credo debba informarsi questo progetto di legge, e debba quindi ricevere la sua applicazione.

Molto si è parlato di restrizioni; si è voluto ricondurre, a giustificazione di questa legge, perfino l'aspetto di una società dalla quale ci divide inesorabilmente non solamente una serie d'anni, ma una serie d'idee che, si può dire, abbia cangiato la faccia del mondo.

Io quindi non invocherò né la prammatica di San Luigi, né gli editti di Luigi XV, né mi farò a riprodurre quei tanti argomenti per i quali nel tempo in cui quelle dottrine sapevano ancora alcun che di arcano, ed almeno prendevano colore di ardite, venne in grande rinomanza, per esempio, il Campo Manes, e quelli della sua scuola. No, signori, i tempi nostri richiedono altre considerazioni, e soprattutto vogliono che i fatti legislativi si pongano d'accordo perfettamente col modo nostro d'intendere, colle nostre abitudini, coi nostri bisogni.

I nostri bisogni, le nostre abitudini sono certamente di lasciare la maggiore disponibilità possibile a chicchessia di chicchessia che gli appartenga. In questa parte non vi ha che dire; ed un Governo che volesse mettersi a fare il procuratore speciale di persone private, o di persone morali, mancherebbe al suo ufficio, e poi gli toccherebbe la pena di aver tentato l'impossibile e di essersi pregiudicato.

Dunque noi dobbiamo considerare come questa legge possa ravvisarsi utile ne' suoi effetti presso di noi. Ed io la ravviso utile non come legge di restrizione, non come una specie di cambiamento che si voglia fare, tra gl'interessi dei corpi morali e gli interessi del Governo, ma come legge di sorveglianza, come legge di tutela, di raccomandazione morale, di quella raccomandazione morale che, venendo dal Governo impressiona i sudditi, cresce autorità alla fondazione, e toglie quella miniera di dubbi che sempre nascono dalle tenebre, dall'incertezza e dal sospetto di soprusi.

Considerata così la legge, forse, io credo, potrà ottenere grazia anche agli occhi di coloro che la riputavano almeno un anacronismo. Che la tutela di un Governo possa essere così provvida da allontanare anziché da accrescere i pericoli che si restringano le donazioni, ed i lasciti pii, è cosa presso noi dimostrata.

Vi rammentate, o signori, quello che è accaduto nel 1836 quando si fecero quelle providentissime leggi sul buon governo degli istituti di beneficenza? Vi ricordate come allora si alzasse un susurro, e si dicesse che si voleva mettere la mano sulle borse, perchè più non venisse soccorso ai poveri? Che il Governo voleva farla da tiranno sulle intenzioni benefiche dei moribondi? Che si voleva entrare in quei siti che per volontà dei fondatori erano chiusi?

Tutto questo si disse; si levò gran tempesta, e fu gran trambusto per nulla, perchè da' fatti successivi si è dovuto scorgere che, anzi che scemare, le largizioni aumentarono, e non è gran tempo che voi ne avete avuto una statistica da uno dei nostri colleghi il più esperto sicuramente a darvi fedelmente siffatto ragguaglio.

Donde viene quest'aumento di largizioni? Esso viene precisamente dall'idea che si è formata nel pubblico, che le opere pie andavano rette secondo la direzione che loro era stata impressa: che non si divertivano ad altri usi, e che talvolta i primi de' beneficiati non fossero quelli che dovevano pensare alla distribuzione de' benefici.

Ecco perchè, essendosi formato un criterio morale, crebbero e non diminuirono queste pie largizioni.

Io stimo, o signori, che lo stesso abbia a conseguirne, per l'effetto di questa legge, sempre che, per altro, essa sia bene applicata. E quando dico sia bene applicata, intendo la parte dell'esame a cui si faccia luogo con quell'autorità ed imparzialità di giudizio che debbono costituire l'elemento dell'approvazione o del rifiuto per parte del Governo. Nè veramente saprei come meglio affidarne la disamina che al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, il quale per la sua organizzazione deve formare un corpo costituzionalmente costituito, il quale è pratico di queste materie, il quale è estraneo ad ogni influenza o di partiti, o di persone, potrà sicuramente agire nel solo bene dell'istituzione che gli venne sottoposta.

Io dunque non temo che la disamina che se ne farà dal Consiglio di Stato possa essere per nulla dannosa; anzi io credo che l'autorità che si impartisce al Governo cooperi al beneficio, e sotto quest'aspetto io credo la legge conducente al bene di quelle cause pie alle quali tutti siamo intenti, purchè i benefici che loro si fanno non ridondino a svantaggio di altri che avessero maggiori diritti sulle sostanze che ad essi verrebbero ad appartenere, e non inducano qualche cattivo esempio nel pubblico.

E qui mi sia permesso pure, o signori, di ritornare sopra un argomento che fu addotto nel principio della discussione, argomento esposto colle parole di uno scrittore la cui vita si divide in due frazioni, certamente per nulla somigliante l'una all'altra, voglio dire la citazione fatta del testo del signor La Mennais, il quale esprime come si debba grandemente diffidare quando un ministro si contrappone a quelle agitazioni di pensiero che assalgono un testatore tra la sua coscienza e la morte.

Taluno vi potrebbe dire, o signori, che in questa parte il signor di La Mennais preludeva già a quel certo arbitrio smodato di libera volontà in cui ha poscia, credo, toccata l'ultima prova. Ma io non intendo adesso recriminare su cose che non ci appartengono; dirò solamente che quest'argomento stesso è quello che è stato messo avanti ogni volta che si trattò di spiegare qualunque disposizione di legge la quale limitasse la capacità per dare o per ricevere.

Quando nella discussione del Codice civile si venne all'esame della materia delle fiducie, allora quelli che sostenevano quell'infausto germe di tanti inestricabili diritti, di tanti cattivi esempi, e di tanti giustificati timori, quelli riproducevano appunto quest'argomento, e dicevano che fosse convenienza allargare la mano perchè si trattasse molte volte di saldare un conto di coscienza.

Questo è il primo dovere; ma si saldi in tempo in cui si possa senza offendere la legge. La legge parte da principii generali, e niuno può percorrere tutti gli anditi, tutti i meandri per i quali si obbliga la coscienza degli individui.

Dunque la legge partendo da principii determinati di giustizia e di equità, non toglie a nessuno il libero arbitrio, poichè di questo libero arbitrio, in altro tempo ciascuno poteva fare l'uso il più conveniente, mentre non si ammettevano le fiducie nel Codice civile. Voi sapete che nel Codice stesso si è posto il germe di questa limitazione alle opere pie, e ciò non solamente in correlazione a quelle leggi che si sono fatte anteriormente o contemporaneamente, ma si è posto perchè si sapesse che, cambiando le condizioni sociali, facilmente poteva accadere che si dovessero in queste parti rallentare o stringere i freni; e quindi io credo che l'articolo del Codice civile, nelle sue relazioni, sia perfettamente applicabile al

caso nostro. Ciò dimostra la prudenza del Governo nel non voler porre una misura impreferibile, ma nel lasciare spazio ed agio di accomodare le leggi anche future.

Ora nelle nostre condizioni presenti noi non possiamo credere che la legge proceda per amore di restrizione, ma riteniamo ch'essa agisca soltanto per idea di stabilire un esame preventivo. Se siamo persuasi che quest'esame preventivo si colloca nelle mani di coloro ai quali la fiducia pubblica è giustamente acquistata; se poi si pon mente ad un altro fatto, nel quale io vorrei che più spesso si tornasse, quando si discutono leggi nell'epoca attuale, cioè se si calcola la condizione importantissima della pubblicità, la quale pubblicità è la guida a cui tutti gli atti del Governo si piegano e si moderano; se si pon mente che quando il Consiglio di Stato o il Parlamento avessero sancito alcunchè di troppo rigoroso in fatto di liberalità veramente utile, si levrebbe contro di loro quel sovrano tribunale della pubblicità e dell'opinione, davanti al quale non v'ha argomento d'appello; se poniamo mente a tutto questo, scompaiono tutti i timori. Noi non facciamo una legge di restrizione, noi non invochiamo esami che saprebbero di anacronismo, noi collochiamo le disposizioni che hanno tratto a beneficiare questi più istituti, sotto la protezione della legge dello Stato.

Prima di finire, io desidero ancora che il Senato voglia porre mente ad un'avvertenza che mi venne testè comunicata da un mio dotto ed illustre collega: vale a dire, che in altri paesi, come sarebbero la Francia ed il Belgio, esistono leggi anche restrittive come si vorrebbe dire nel senso in cui esiste il nostro progetto su questa maniera di acquisti e di donazioni alle opere pie, e tuttavia non si è veduto che colà scemasse la liberalità dei privati pro delle pubbliche fondazioni, ed anzi nessuno, nè dal canto del ceto ecclesiastico, nè dal canto degli amministratori delle opere pie si è dovuto dolere che il Governo ponesse la sua sorveglianza a scampo di quelle cattive interpretazioni, e di quegli abusi di cui uno che sia provato fa supporre la probabilità di cento. In questa parte l'esame sarà provvida guarentigia a cui il pubblico non mancherà di deferire, e la carità privata si coordinerà coi bisogni del pubblico. Tutti questi timori, io credo che potremo passare innanzi, e che questa legge non sarà legge di restrizione indebita, ma sarà legge di tutela e di moderato e giusto esame.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io ringrazio l'onorevole senatore Sclopis di aver citato nuovamente *La Mennais* per l'occasione che mi ha somministrato di rettificare quello che mi pare sia stato meno esattamente inteso in proposito.

Ho fatto notare che citava *La Mennais* nella prima parte della sua vita che precedette i suoi funesti travimenti, ma quello che mi determinava a farlo non era l'autorità sua, erano i fatti da lui allegati; ed egli ha considerato molto opportunamente che assai delle volte la coscienza è quella che dettava la disposizione d'ultima volontà in materia di beneficenza.

Il signor senatore Sclopis nota che quello che non si potrebbe fare in punto di morte, riman libero di farlo in vita. E così può fare chi ha la sorte di pensare per tempo agli interessi della propria coscienza, epperchè si conduce, secondo un'antica massima, a fare testamento mentre è sano. Pur troppo sappiamo quanto l'attacco alla roba sia potente nell'uomo, per cui nè i motivi di religione, nè molto meno i soli motivi di giustizia naturale l'inducono a spogliarsi in vita di quello che ha acquistato meno onestamente. Come il più delle volte pur troppo si vede, non è che la voce di chi può comandare alla sua coscienza che nel letto di morte lo fa

venire ad una giusta risoluzione. Ora questa risoluzione nel punto estremo non si può compiere da lui altrimenti che esprimendo gli atti dell'ultima sua volontà per riparare le ingiustizie commesse ed i mali acquistati. Ma quando il successo del suo lascito dipenderà da un decreto da emanare in dipendenza di parere del Consiglio di Stato, sarà sempre incerto il rimedio.

Osservo poi che allorché il testamento priva i parenti di quello che il testatore si crede tenuto a dare ad un'opera pia per adempire i doveri di coscienza, la legge in virtù della quale si annullerebbe quella disposizione recherebbe doppia contraddizione all'ultima volontà del testatore, perchè oltre all'impedire la pia disposizione farebbe sì che l'eredità fosse devoluta all'erede legittimo, quando a difetto dell'istituto sarebbe forse stata chiamata erede altra persona.

STARA. Risponderò due parole alle osservazioni mosse dal preopinante.

Si è detto che questa legge forse impedisce di soddisfare agli obblighi di coscienza. In primo luogo osserverò che questa legge non impedisce mai. Quando ci saranno motivi legittimi che dispongano il testatore a fare di questi lasciti, questi stessi motivi saranno pur quelli che determineranno il Governo ad approvarli.

Ma voglio andare più oltre: voglio supporre che il Governo non approvasse; io credo che quando quel tale così ha disposto, ancorché venisse negata l'autorizzazione, la sua coscienza sarebbe salva, sebbene non abbia avuto effetto la disposizione sua. Quindi io credo che non sia ad alcuno per nulla impedito di disporre secondo la sua coscienza, essendo egli certo che non gli verrà negata l'autorizzazione quando vi sieno motivi legittimi. Posto anche che questa autorizzazione venisse negata, la sua coscienza non sarà turbata per nulla, avendo egli disposte per quel lascito.

PRESIDENTE. Non domandandosi più la parola, interogherò il Senato se intenda di chiudere la discussione.

(La discussione generale è chiusa.)

Darò quindi nuova lettura dell'articolo unico, in cui si comprende tutta la legge (*Fedi sopra*).

DI COLLEGGNO LUIGI. Io domando la parola per la divisione dei due paragrafi.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il senatore Colla.

COLLA. Quantunque io abbia prestato tutta l'attenzione ai discorsi che intorno al progetto di legge in discussione si pronunciarono sia dal signor ministro di grazia e giustizia, sia dai membri della Commissione, confesso schiettamente che non mi riuscì di raccogliere cosa alcuna la quale potesse indurmi a credere che la legge proposta oggi alle nostre deliberazioni valesse meglio, per ciò che concerne gli istituti di carità e di beneficenza, della applauditissima legge del 1856 e 1857 colla quale il re Carlo Alberto provvide specialmente per gli istituti di carità.

Io dissi essere persuaso che non occorra per quanto riguarda gli istituti di carità e di beneficenza di variare la legge che noi abbiamo, legge che l'esperienza ha dimostrato ottima. Io dissi che la legge che si propone tornerebbe in grandissimo danno agli istituti di carità, perchè li assoggetterebbe ad imposizioni, ad inganni, ad inchieste talora intorno ai motivi delle largizioni, e che quindi per questo timore si asterrebbero molti dal beneficiare questi istituti, i quali tutti dobbiamo desiderare di veder prosperare.

Io sono dunque fermo nella proposta che quanto agli istituti di carità e di beneficenza si mantengano le leggi del 1856 e 1857, e quando la proposizione mia così estesa potesse in-

contrare difficoltà presso il Senato, mi limiterò a domandare che si conservino per ciò che concerne le donazioni di danaro e cose mobili; io proporrei un'aggiunta la quale lasci libera la votazione sopra la prima parte dell'articolo. L'aggiunta sarebbe concepita in questi termini: *Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1856, e del reale decreto 4 aprile 1857 per ciò che concerne i lasciti e le donazioni a favore degli istituti di carità e di beneficenza.*

Qualora questo primo emendamento non fosse accolto dal Senato, allora io proporrei che dopo le parole *lasciti e donazioni* si aggiungessero queste: *di danaro o cose mobili.*

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il relatore della Commissione ha la parola.

FRASCHINI, relatore. La Commissione non può aderire agli emendamenti proposti dall'onorevole preopinante. La Commissione non crede che richiamare si debbano espressamente in vigore i due editti del 1856 e del 1857. Questi editti regolano il modo di amministrazione, il modo di contabilità relativa agli istituti di carità e di beneficenza: nel progetto di legge non vi è disposizione alcuna che possa recare variazioni ai detti editti, i quali, se non erro, contengono pure alcune modificazioni alla libertà piena ed assoluta di ricevere...

STARA. La creazione dei nuovi istituti...

FRASCHINI, relatore. Essendovi già in questo editto la vera prova che l'autorità legislativa, l'autorità sovrana può portare alcune modificazioni alla libertà assoluta che si vorrebbe accordare alle manimorte di ricevere ed acquistare beni, io non vedo perchè non si possa fare un qualche passo di più colla proposta legge, che credo esente di ogni critica.

Diciamo perciò di non poter aderire alla prima parte dell'emendamento proposto dall'onorevole preopinante.

Non possiamo poi nemmeno aderire all'altra proposta, che è un emendamento vero, sebbene si proponga in forma d'addizione, a dir meglio di eccezione, relativamente ai lasciti di danaro, o di effetti mobili; la Commissione non vi può aderire perchè, come già ebbi l'onore di esporre al Senato, si autorizzerebbe con ciò indirettamente ciò che realmente la legge stessa vuole essa evitare non solo che si consolidino in masse troppo grandi i beni immobili nelle manimorte, ma vuole altresì che si vada all'incontro alle disposizioni immodiche ed immorali, e come importa che si vada al riparo di questi inconvenienti sia che si tratti di beni stabili, sia che si tratti di beni mobili, non è in alcun modo possibile che possa la Commissione aderire a queste addizioni dell'onorevole signor preopinante.

SCLOPIA. Credo necessario di far osservare al Senato, in conseguenza anche di quanto ha detto il mio onorevole collega ed amico senatore Fraschini, che questa legge propria forma un sistema che quando si volesse venire a distinguere i modi d'acquisto, a distinguere le cose che si acquistano, si andrebbe contro allo spirito stesso di questa legge. Questa legge si attiene non alla provenienza, non alla qualità, ma si attiene all'oggetto della ritenzione presso il corpo a cui vengono questi beni di qualunque siasi qualità. Alcuni tra gli oratori hanno detto che avrebbero aderito alla prima parte, ed avrebbero ricusata la seconda. A me, a dir vero, pare che, ricusando la seconda, si comprometta l'intero edifizio di questa legge, si tolga tutto il suo effetto morale, poichè sicuramente l'acquisto a titolo oneroso è tal atto che meno ammette, diremo così, restrizione di quello che sia acquistare a titolo lucrativo.

Inoltre la qualità dei beni non differenzia punto la qualità della persona che li ritiene.

Il distinguere tra i pii stabilimenti di un genere e le istituzioni d'un altro sarebbe non che improvvido, pericoloso partito; dunque quando si voglia aderire a questa legge, bisogna prendere cognizione del suo vero principio, come di un sistema, il quale riposa particolarmente sul fatto della ritenzione di quei beni, di qualunque maniera, da qualunque parte essi provengano presso quei corpi morali. Distrutta questa corrispondenza delle varie parti della legge, ne viene contraddetto il principio. Miglior consiglio sarebbe allora il rigettarla interamente, perchè facendo altrimenti si mancherebbe all'oggetto proprio, e si stabilirebbe un punto di contraddizione, un punto di parallelo intieramente sfavorevole alla parte della legge che rimarrebbe conservata.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Alle osservazioni savissime che vennero proposte dagli onorevoli senatori Frascini e Sclopis mi permetterò ancora di aggiungere che lo scopo delle provvidenze del 1836 e del 1837 è alquanto dissimile dal fine cui sarebbe intesa la presente legge.

L'autorizzazione che venne compartita agli stabilimenti di pubblica beneficenza, a termini dei provvedimenti del 1836 e 1837, ha per unico scopo l'interesse del pio stabilimento; è una tutela interamente limitata alla conservazione degli interessi del pio stabilimento chiamato ad una successione o ad un legato. Al contrario il fine precipuo cui tende la presente legge ha un'estensione più generale, è un fine essenzialmente politico.

Ciò che si vuole principalmente coll'attuale progetto di legge è di eliminare il pericolo o di soverchio concentramento di stabili nelle manimorte, o di certe disposizioni essenzialmente pregiudizievoli agli interessi delle famiglie, e talora anche immorali. E ciò tanto è vero, che fin d'ora nelle provincie, a cagion d'esempio di nuovo acquisto, dove è in vigore il paragrafo *Collegiis* che ha lo scopo medesimo di questa legge, oltre che quanto a pii stabilimenti si provvede in linea d'autorizzazione a termini delle patenti del 1836 e 1837, si provvede inoltre in via di deroga al paragrafo *Collegiis*; di modo che non converrebbe confondere lo scopo di una tal legge con quello del presente progetto.

PRESIDENTE. Essendosi proposta la divisione dell'articolo in due parti, io la porrò ai voti successivamente.

In quanto alla prima parte dell'articolo non venne proposto emendamento veruno, poichè l'emendamento Colla concerne la seconda parte.

DI SALUZZO ALESSANDRO. L'emendamento Colla non comprende tutti i corpi amministrati, e l'articolo che si legge li comprende tutti.

PRESIDENTE. Parla l'emendamento stesso.

Dunque io pongo ai voti la prima parte dell'articolo di cui darò nuova lettura.

Rileggo il primo paragrafo dell'articolo:

« Gli stabilimenti e corpi morali, siano ecclesiastici o laicali, non potranno acquistare stabili senza essere a ciò autorizzati con regio decreto, previo il parere del Consiglio di Stato. »

Chi approva questa prima parte voglia alzarsi.

(È approvata.)

Vienè la seconda parte dell'articolo, così concepita:

« Le donazioni tra vivi e le disposizioni testamentarie a loro favore non avranno effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati ad accettarle. »

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per una spiegazione, per sapere cioè se per donazioni tra vivi s'intendano quelle che si fanno per contratto formale.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Se si tratta di doni manuali la legge non li riguarda.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa seconda parte dell'articolo.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata.)

Ora viene il primo emendamento proposto dal signor cavaliere Colla, il quale, se ho ben inteso, si è riservato di riprodurlo con un'aggiunta nel caso in cui questa prima redazione non fosse ammessa.

Questo emendamento è concepito ne' termini seguenti:

« Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1836 e del reale decreto 4 aprile 1837 per ciò che concerne i lasciti e le donazioni a favore degli istituti di carità e di beneficenza. »

Chi adotta quest'emendamento voglia levarsi.

(È rigettato.)

Allora verrebbe il caso di porre ai voti il secondo emendamento proposto dall'istesso senatore Colla, il quale ha la differenza di esprimere che non si esiga l'autorizzazione se non per lasciti fatti in beni stabili.

Esso sarebbe così redatto:

« Sono tuttavia mantenute le disposizioni dell'editto 24 dicembre 1836 e del reale decreto 4 aprile 1837, per ciò che concerne i lasciti e le donazioni di denaro o cose mobili a favore degli istituti di carità e di beneficenza. »

Chi approva quest'emendamento voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Ora non resta che a mettere ai voti l'articolo nel suo complesso.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

PRESENTAZIONE DI TRE PROGETTI DI LEGGE:
1° MAGGIOR SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL
MINISTERO DELL'INTERNO PER IL PARLAMENTO;
2° CONVENZIONE COLLA FRANCIA PER PROMUO-
GARE IL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E DI COM-
MERCIO DEL 26 AGOSTO 1843; 3° DISPOSIZIONI
RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE DEL RISO.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola per fare comunicazioni al Senato.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro dell'interno.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta i tre surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 529, 610, 889.)

In assenza dell'onorevole ministro degli affari esteri, ho pure l'onore di presentare al Senato una copia dell'anzidetta convenzione (Vedi vol. *Documenti*, pag. 609), colla preghiera di ben volere, al più presto possibile, convalidare col suo voto il progetto di legge sovra riferito, per autorizzarne la ratifica.

Stimo nello stesso tempo non inutile il qui riferire che l'assemblea francese, nella sua seduta del 15 corrente, ha adottato il seguente progetto di legge:

« Le président de la république est autorisé à ratifier, et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Turin

le 1^{er} mai 1850 pour la prorogation provisoire du traité de navigation et de commerce conclu entre la France et la Sardaigne le 28 août 1845, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi. »

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge.

(Si passa indi all'appello nominale per la votazione segreta sul progetto di legge surriferito.)

Risultamento della votazione:

Votanti 48

Voti favorevoli 30

Voti contrari 18

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

TORNATA DEL 22 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI, INDI DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO PLEZZA.

SOMMARIO. *Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici — Osservazioni del senatore Alessandro Di Saluzzo e risposta del guardasigilli — Adozione dell'articolo unico della legge — Relazione e discussione del progetto di legge riflettente la conservazione degli alberi da sughero in Sardegna — Parlano nella discussione generale i senatori Di Pollone, Moris, Stara, Cibrario, Gallina ed il ministro dell'interno — Chiusura della discussione generale — Adozione dell'articolo 1 emendato dalla Commissione — Approvazione degli articoli 2, 3 e 4 — Articolo 5 — Emendamento del senatore Stara — Parlano su di esso i senatori Moris, Gallina, Alfieri Di Sostegno, Cibrario, Maestri, Albini e Luigi Di Collegno — Reiezione del medesimo — Emendamento del senatore Di Pollone — Non è appoggiato — Adozione degli articoli 5, 6 e 7 e dell'intera legge — Presentazione per parte del ministro delle finanze dei conti amministrativi del 1847 per la terraferma e per la Sardegna.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale è approvato.)

CONGEDI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il senatore Malaspina domanda un congedo di 25 giorni.

(È accordato.)

Secondando il desiderio del senatore Di Rorà, devo informare il Senato che egli, per malattia, è impedito di prender parte alle adunanze.

Il signor Francesco Gagliardi, già console di Sua Maestà in Trieste, fa omaggio al Senato di 80 copie di un suo opuscolo.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ABILITARE I SOLDATI DI GIUSTIZIA AL GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge riflettente l'abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici.

Il relatore ha la parola.

SCLOPIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 461.)

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di concedergli la parola devo leggere l'articolo del progetto di legge primitivo:

« La qualità di soldato di giustizia addetto alla custodia delle carceri non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici, ed all'ammissibilità alle cariche civili e militari. »

Ora è aperta la discussione generale.

Il senatore Alessandro di Saluzzo ha la parola.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi pare che le leggi anteriori, le quali potevano escludere i soldati di giustizia, siano manifestamente abrogate dalle disposizioni dello Statuto. Io porto avviso che mediante queste disposizioni non vi sia bisogno di una legge speciale; epperò sarebbe poco conveniente il fare una nuova legge appositamente per qualche centinaio di persone. Io penso pertanto che senz'aver bisogno di una nuova legge, siano questi soldati di giustizia chiamati a godere dei privilegi egualmente che gli altri.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Siccome nello stesso articolo dello Statuto, ove è proclamato il principio di eguaglianza dirimpetto alla legge, e dell'ammissibilità di tutti i regnicoli alle cariche dello Stato e all'esercizio dei diritti civili e politici, vi è tuttavia la limitazione salvo le eccezioni stabilite dalla legge; quindi potrebbe sorgere il dubbio se sussistessero ancora o no le leggi anteriori allo Statuto, che introducevano una limitazione all'esercizio dei diritti pel godimento di quei favori in ordine ai soldati di giustizia. Mi

pare quindi conveniente che il dubbio venga rischiarato con una disposizione di legge. Siccome poi la forma proposta dall'onorevole vostra Commissione esprime perfettamente il concetto del Ministero, io sono lieto di poter dichiarare che il Ministero accetta l'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Non domandandosi la parola, credo che la discussione abbia a considerarsi come chiusa. Essendo l'emendamento proposto dalla Commissione accettato eziandio dal Ministero, non si avrà che porre ai voti l'emendamento. Quindi coloro che dividessero l'opinione espressa dall'onorevole senatore Di Saluzzo avranno la via aperta col non dare il loro voto all'emendamento che rappresenta tutta la legge.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione così concepito:

« Sono abolite tutte le esclusioni, da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero specialmente colpiti i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri, ed i loro figli. »

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Rappresentando esso tutta la legge, si procede senza più all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	48
Voti favorevoli	38
Voti contrari	10

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CONSERVAZIONE DEI SUGHERI IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porterebbe la relazione e la discussione del progetto di legge relativo alla conservazione dei sugheri in Sardegna. Avendo io l'onore di far parte della Commissione istituita per l'esame di questa legge, chiamerò il senatore Plezza ad occupare il seggio presidenziale.

(Il senatore Plezza va a prendere posto sul seggio della Presidenza.)

Presidenza del vice-presidente PLEZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Moris, relatore della Commissione.

MORIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 816.)

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 816.)

È aperta la discussione generale.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Signori senatori, se ho chiesto la parola mi affretto di dichiarare che non è punto per oppugnare le conclusioni della Commissione, pedissequo al luminoso rapporto dell'egregio nostro collega, il senatore Moris, ma anzi per appoggiarle, mentre nessuno più di me in questo Consesso è persuaso della necessità della presentata legge, essendo che da ben tre anni conosco le dilapidazioni che si operano nella parte dei regi Stati, ove cresce abbondante il sughero, alle quali se non si ponga un potente freno succederà,

come nella Corsica, la distruzione totale di un ramo produttivo per l'infelice isola di Sardegna.

La Camera di commercio, che ho l'onore di presiedere, fatta conscia nel 1849 del deplorabile stato di cose in Sardegna su questa materia, vedendo l'interesse mediato del nostro commercio compromesso, prendeva il 27 di febbraio dello stesso anno una deliberazione in proposito, ed eccitava il Ministero d'agricoltura e di commercio a dare quei provvedimenti che fossero creduti i più opportuni onde ovviare al danno della distruzione dei sugheri, in quanto che rifletteva non tanto la progressiva diminuzione dei prodotti di questa pianta, quanto il deperimento della pianta stessa.

Dobbiamo francamente deplorare che le gravi preoccupazioni del Ministero d'allora, e quelle maggiori che nacquerò in progresso di tempo, lo abbiano distolto dal dare ascolto alle istanze della Camera di commercio sino al giorno d'oggi, e dobbiamo pure felicitarci che finalmente il tempo sia venuto di mettere un riparo ai temuti danni.

E ben si apponeva nella sua sollecitudine pel nostro commercio la Camera che vi sovrintende in questa divisione amministrativa, poichè la Sardegna nel 1848 esportava 7489 quintali di sughero, dei quali 1476 diretti a Livorno, 1514 a Nizza, 1467 a Genova, e 3252 a Marsiglia.

Se una tale quantità estratta non possa dirsi considerevole, tuttavia dimostra come il prodotto del sughero ben coltivato possa divenire col tempo un ramo considerevole d'industria per l'isola, e di vantaggio per i regi Stati. È da notarsi che, come accade sempre quando è abbondante una produzione, i coltivatori non si curano di trarne profitto con quella riserva e parsimonia che tenda, evitando lo spreco, ad assicurare maggior prodotto per l'avvenire; ed è ciò appunto che accadde sin qui. Così, non risparmiandosi il tessuto degli alberi che sta immediatamente sottoposto alla corteccia, e che deve servire di matrice al novello sughero da generarsi e da staccarsi dopo alcuni anni, e senza il quale tessuto, come lo dimostrò il sapiente oratore, gli alberi vanno soggetti a perire, il Piemonte, paese viticolo, fa un'immensa consumazione, come ognuno sa, di turaccioli, ed è costretto a rendersi tributario della Catalogna con grande suo scapito. Oltre al sughero, gli alberi che lo producono danno luogo ad un'altra importante produzione, quella cioè del nero detto *di Spagna*, il quale si ottiene colla semplice carbonizzazione dei residui del sughero medesimo, nero che per ora ci giunge dalla Spagna, e che potendosi avere in una delle province dei regi Stati, sarebbe un ramo d'esportazione sin qui negletto, e riuscirebbe in vantaggio della consumazione nazionale, ed a beneficio dei proprietari e degli industriali della Sardegna, tanto più ora che avranno la facilità dei mezzi di trasporto assicurata dalla legge che autorizza per otto milioni e mezzo la costruzione di una rete di strade, le quali permetteranno di trarre profitto dalle tante risorse che racchiude in sé quella ferace terra.

Quindi io ravviso nella proposta legge una tutela d'interesse generale per la nazione, e particolare pel commercio sardo, e l'appoggio cordialmente del mio voto. Ma questo mio voto franco ed esplicito non va disgiunto da un qualche timore sulle conseguenze immediate della legge, il quale può facilmente essere risolto da una spiegazione che invoco o dal Ministero o dal signor relatore.

Molte concessioni di atterramenti sono state fatte sotto l'impero dei veglianti regolamenti; ingenti capitali sonosi impegnati nello eseguirli, e se da un lato l'interesse generale e dell'avvenire vuol essere tutelato, giustizia esige eziandio che se per'avventura interessi particolari fossero compromessi.

il Parlamento vi provveda. Conosciamo l'assioma assoluto che le leggi non hanno mai effetto retroattivo; ma talvolta possono presentarsi casi dubbi pei quali sia utile spiegarsi. Vediamo da una petizione presentata da certo Viggiani ch'egli ottenne dal Ministero d'agricoltura e di commercio, il 28 agosto 1849, la facoltà di estrarre dall'isola l'ingente quantità di 100,000 quintali metrici di alborno per l'uso della concia dei cuoi, con che però l'estrazione seguisse nello spazio di un anno.

Non toccherò se fosse provvida cosa per parte del Ministero tale concessione, dopo principalmente l'avvertimento datogli dalla Camera di commercio; ma comunque la cosa sia, la concessione esiste, è regolare. Improvvida poi non esito a chiamare la troppa limitazione di tempo, imperciocchè pone il concessionario nell'obbligo di far presto, e quando si fa presto, si fa male, e lo sciupamento ne riesce maggiore; ed è così vero che non era possibile di operare in un anno una tanta estrazione di 100,000 quintali, che il Viggiani, appena ottenuta la concessione, domandava un prolungo. Rispondeva il Ministero con nota del 5 di settembre 1849 che essendo di massima che le permissioni per l'esportazione del sughero non si concedessero se non che per un anno, ogni qualvolta (notate, o signori, queste parole) egli non avesse potuto nel termine prefisso estrarre la quantità di sughero indicata nella concessione, al termine dell'anno ricorrendo nuovamente, potrebbe ottenere un prolungo d'altro anno sino alla finale estrazione della quantità di corteccia che a termini del suo contratto poteva estrarre.

Io vedo in queste parole ministeriali, e voi, o signori, lo vedrete meco, un positivo affidamento al quale non può il Governo mancare, senza peccare d'ingiustizia. Sta in fatti che il Viggiani, sotto la fede di questa promessa ha esposto capitali e fatto spese di cui non potrebbe più trarre nessun utile, anzi sarebbe minacciato di rovina quando non potesse riuscire nell'intento che si era proposto.

Ora, io dico: o il Governo, malgrado la nuova legge, crede di poter mantenere nei suoi diritti il Viggiani, ovvero, se l'interesse generale lo consente, pensi a risarcirlo a termine di rigorosa giustizia, e risarcisca pure tutti coloro che fossero in caso identico.

Aspetterò la risposta alla mia interpellanza per formulare, ove d'uopo, un emendamento nel senso sovraesposto, lieto di rinunziarvi, ove, siccome lo spero, le spiegazioni che attendo siano appaganti.

STARA. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

MORIS, relatore. Quale sia il numero delle piante di sughero state atterrate in Sardegna, quale sia la quantità della corteccia interna esportata, la Commissione non ha potuto saperlo, e non lo sa.

Il signor Viggiani ha fatto contratto col Ministero: il Ministero gli ha fatto facoltà di esportar per 100,000 quintali metrici di corteccia interna di sughero prima del finir d'agosto, ovvero fra un anno dopo la seguita concessione, la quale, se non mi inganno, ebbe luogo il 28 di agosto dello scorso 1849. Non è credibile che il signor Viggiani abbia potuto in tal spazio di tempo dalla Sardegna esportare i 100,000 quintali convenuti.

La Commissione ha preso cognizione della petizione che il signor Viggiani ha sporto al Senato, ma non ha creduto che potesse menomamente ingerirsi in affare che è seguito fra esso signor Viggiani ed il Ministero.

Se a nome della Commissione devo dire quello che sento,

certamente è incresevole che dalla Sardegna si esporti tanta quantità di interna corteccia di sughero, non per la corteccia in sè stessa, ma perchè ben 100,000 alberi e fors'anche 180 mila si dovranno abbattere per ottenere l'egregia quantità suddetta di quintali.

Credo pertanto che il Ministero darà le spiegazioni all'onorevole signor senatore Di Pollone che egli desidera.

PRESIDENTE. La parola ora è al senatore Stara.

STARA. Svolgere i motivi pei quali sia ben meritevole della vostra approvazione il progetto di legge che viene in discussione sarebbe soverchio, giacchè l'egregio mio collega ed amico, il relatore della vostra Commissione, ha abbastanza dimostrato e chiarito nel suo rapporto, di quale e quanta importanza sia per la Sardegna la proposta adozione del progetto medesimo. Per esso infatti si volle porre una volta riparo a quei gravissimi inconvenienti che si fanno ogni di maggiori dalla devastazione e distruzione di quelle vaste e magnifiche selve che occupano una gran parte della Sardegna.

Considerata pertanto la cosa in questo rispetto, a me pare che la nuova legge sia non solo utile ed opportuna, ma necessaria ed urgente; se non che a raggiungere quello scopo che noi tutti ci proponiamo attualmente, le novelle disposizioni di essa, sebbene possano conferire a diminuire i notati inconvenienti, non sono però sufficienti a far cessare ed estirpare affatto il male che noi lamentiamo.

Questi miei dubbi e timori nascono dacchè la nuova legge comprende, come non poteva a meno di comprendere, alcune eccezioni, alcuni casi, nei quali cessa la disposizione della legge medesima.

Tra le altre eccezioni che vi si leggono e veggonsi inserite, è da avvertire a quella che si contiene nell'articolo 2, ove è detto che l'estrazione dell'alborno non potrà negarsi per quegli alberi che non fossero più suscettivi di utile prodotto o che fossero in caso di decadimento. Come ognuno vede, questa eccezione può facilmente dar luogo a frequenti abusi, a frequenti violazioni e contravvenzioni della legge medesima; poichè a colui che si ponesse in animo di continuare nel mal vezzo di estrarre l'alborno dalla *quercia sughero* tornerebbe assai facile di conseguire il suo scopo, usando di quei mezzi pei quali gli alberi vengono resi non più suscettivi d'utile prodotto. Per cotai modo ridotti gli alberi in questi termini, colui che li ha così peggiorati, prevalendosi del beneficio dell'articolo 2, potrà ricorrere alle autorità amministrative ed impetrare la permissione che non gli può più venir negata, giacchè si tratterà di alberi che si troveranno nello stato di decadimento considerato dall'articolo.

Quindi vedete, o signori, che per via indiretta si verrà a conseguire ciò che finora si otteneva per diritto, e ricadranno in quei medesimi inconvenienti a cui colla nuova legge vogliamo andar incontro. Per antivenire appunto questi gravissimi inconvenienti, io mi riservo di proporre un emendamento che trova la sua sede comoda ed opportuna all'articolo 5, mercè il quale appunto venga posto un argine a questa facile e frequente contravvenzione e violazione della nuova legge; ed in questo modo io dichiaro che approvo il concetto della legge, approvo le disposizioni in essa contenute, e che voterò in favore dell'adozione del progetto medesimo.

DI POLLONE. Siccome il signor ministro dell'interno che regge il Ministero d'agricoltura e commercio non era presente allorchando io esposi il mio dubbio al Senato, ora che lo è, io domando di ripetere la mia interpellanza nei più brevi termini possibili.

Dopo di aver dato il mio assenso pieno ed intero al pro-

getto di legge in quistione, io espressi, o signori, il dubbio che tal legge possa avere un effetto retroattivo, mentre certo signor Viggiani ha ottenuto, nel 1849, una facoltà, dirò, pur troppo, di devastare le selve della Sardegna, mentre però una tal facoltà l'ha ricevuta legalmente con autorizzazione del ministro d'agricoltura e commercio. Vero è che la restrizione di dover esportare nell'anno, che correrebbe dal giorno della concessione, i 100,000 quintali di corteccia di sughero, può sembrare a certuni un mezzo di esimersi dal continuare la concessione fatta. Tuttavia, siccome il concessionario ritiene un affidamento formale, che ho in mie mani, del Ministero, di prolungare le concessioni fattegli per un altro anno, fintantochè avesse compiuto l'esportazione dei 100,000 quintali, io domando al ministro se è intenzione sua di ratificare quanto si è promesso; perchè, nel caso contrario, ravviserei nel concessionario il diritto di pretendere ad un'equa indennità affinché lo compensi dei danni che ne conseguirebbero.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Sebbene l'affare del quale ha parlato l'onorevole signor senatore Di Pollone nell'interpellanza testè rinnovata, sia intervenuto mentre io reggeva effettivamente il dicastero di agricoltura e commercio, pure non posso asserire che io precisamente serbi memoria delle circostanze che hanno dato luogo a quella concessione. Credo però che la concessione allora fatta dal Ministero sia stata determinata da una precedente (non so se fatta dall'intendente generale), per la quale la sua dimanda se non erro non si limitava a soli 100,000 quintali, ma estendevasi a 300 mila.

Il Ministero allora dava la concessione per 100,000 quintali; la quale però non era durativa che per un anno. Il Viggiani reclamava sopra questa breve durata della sua concessione, lagnandosi altamente che nell'anno che sarebbe decorso e dopo la spirata concessione, egli non avrebbe potuto fare quella esportazione, e diceva che perciò ne avrebbe avuto grave danno.

Io credo che il Ministero abbia risposto che avrebbe fatto ogni possibile a suo riguardo. Ma il Ministero avrà, secondo che io avviso, salvato il caso di una diversa legislazione, affidandolo com'egli non aveva mai dato licenze oltre l'anno, e che perciò egli non intendeva discostarsi dall'uso.

E certamente il Ministero, quand'anche avesse potuto dare al Viggiani altra concessione (e quindi si badi che sebbene siffatte concessioni usansi fare per un anno, tuttavia vennero talora rinnovate), io credo che questo non potesse servire al Viggiani di sufficiente diffidamento per poter obbligare il Governo a rinnovarla; e laonde ho per fermo che il Viggiani non possa allegare un diritto acquistato a questo riguardo quanto all'influenza che possa avere la presente legge sulle concessioni già fatte al medesimo. E veramente io non saprei vederlo, perchè l'articolo 1° stabilirebbe che « L'estrazione dell'alburno dalla quercia-sughero e il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna, senza uno speciale permesso rilasciato dall'intendente generale di dette divisioni, sentito l'avviso dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale. »

Questa legge adunque non rende impossibile, ma soltanto più difficile la cosa, e fa sì che l'estrazione dell'alburno non abbia luogo in modo rovinoso per la Sardegna. L'autorità amministrativa potrà certamente conciliare in favore del Viggiani l'esecuzione di questa legge colle concessioni che sono state interamente fatte dal Ministero, le quali non tanto si riferiscono all'estrazione dell'alburno, quanto all'esporta-

zione; la quale esportazione dalla Sardegna, per quelle estrazioni che siansi operate legalmente, anche a termini di questa legge, io credo che spetterà sempre al Governo di accordare. Non sarei in grado di dare altre spiegazioni al signor proponente.

DI POLLONE. Non so se il Senato voglia concedermi la parola per la terza volta, ma procurerò di essere breve.

Io faccio il dilemma: gli alberi acquistati dal Viggiani erano dei particolari, e risulta che egli li acquistò sino dal 1847, e allora l'articolo 65 del regolamento, approvato colle patenti del 4 settembre 1844, dava sino a questa data facoltà ai proprietari di recidere gli alberi liberamente. Quindi se i proprietari degli alberi li hanno venduti sotto l'impero d'una legge che loro dava questa facoltà, se il Viggiani li ha acquistati in quel frattempo, non vedo come una legge possa venire ad impedirgli di far quello che credeva utile suo. In quel tempo per avere l'autorità di recidere questi alberi si indirizzavano al demanio od all'amministrazione d'allora, la quale si regolava secondo i regolamenti vigenti, mercè i quali aveva ragione di tenersi sicuro che un'altra legge non poteva derogare le disposizioni esistenti.

In questo stato di cose io vedo che l'argomentazione dell'onorevole signor ministro dell'interno lascia gran dubbio e mantiene in me il timore che aveva espresso; lascia gran dubbio, mentre dice che non è un diritto acquistato dal Viggiani quello di far valere l'affidamento avuto; ma se questo individuo non ha intrapreso questa speculazione, nè ha messo capitali, nè ha fatto fabbriche, nè ha introdotto ordigni che sotto la speranza del corrispettivo di quel lucro che produrrebbero i cento mila quintali, certamente si troverà in grandissimo danno, ed anzi minacciato di rovina: quindi giustizia vuole che sia risarcito; è assioma non contestato che chi cagiona un danno deve risarcirlo, e qui il danno è fatto indubitabile dall'inconsideratezza colla quale il Ministero ha accordata la concessione, quindi a lui spetta il risarcirlo, ove non voglia mantenere il dato affidamento.

Ed io lo vedo tanto più che dall'esposizione dei motivi che il ministro faceva in un altro recinto, diceva appunto che la urgenza della legge era per impedire questo stesso forestiero di continuare l'autorizzata esportazione; dunque si vede che la legge ha in mira di impedire il diritto acquistato; quindi io credo e mantengo l'opinione, la quale sarà forse erronea, ma che in me è assoluta che il Viggiani sia in diritto di ottenere la continuazione dell'esportazione dei 100 mila quintali, ovvero di ottenere un risarcimento dal Governo.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Io ho motivi di credere che le parole dette dal ministro d'agricoltura e commercio nella Camera dei deputati non si riferiscano specialmente al Viggiani, ma ancora ad altri speculatori.

E qui noti il Senato che ove si volesse risolvere con questa legge la questione, ove si volesse ammettere qualunque genere di prove per tutti gli alberi comprati nel 1847, son persuaso che tutti gli alberi della Sardegna sarebbero stati comprati sino dal 1847.

Il Governo saprà regolarsi con quelli che daranno prove evidenti che gli acquisti siano stati fatti di data certa, e anteriormente, e quindi siano stati fatti per adempiere a quelle condizioni che avessero ottenuto; ma stiamo fermi nella regola generale, altrimenti si aprirà la strada a quelle frodi per le quali tornerebbe al tutto inutile la legge presente.

PRESIDENTE. Il senatore Moris ha la parola.

MORIS, relatore. Ho domandato la parola per aggiungere alcun che intorno a quanto osservava testè l'onorevole sena-

tore Di Pollone. Il Viggiani avrà acquistato nel 1847 degli alberi da sughero: il regolamento sovra i boschi di Sardegna all'articolo 63 dà facoltà ai proprietari di usare liberamente del diritto di proprietà nei loro boschi; ma avverto come per legge, o per la tariffa doganale vigente in Sardegna, si proibisce l'esportazione dell'interna corteccia di cui è questione, nè ad alcuno vien fatta facoltà senza il permesso del Ministero; quand'anche adunque il Viggiani avesse acquistato alberi da sughero nel 1847, tuttavia l'interna corteccia, senza l'assenso speciale del Ministero, non avrebbe potuto esportarsi.

PRESIDENTE. Il senatore Cibrario ha la parola.

CIBRARIO. Io aveva domandato la parola per dire che i diritti del Viggiani paiono anche a me degni forse di essere presi in qualche considerazione.

Ma io osservo da un canto che questo non sarebbe il luogo dove si debbono discutere questi diritti, e che ad ogni modo la legge di cui ci occupiamo, come fu già notato dal signor ministro, non impedisce al Governo di usarne sia in via di giustizia che in via di mera equità tutti i riguardi di cui la sua condizione lo renderebbe meritevole.

CARLUCCI. Una legge generale è proposta all'adozione del Senato per vincolare l'esportazione della corteccia delle quercie-sughero della Sardegna. Questa disposizione generale trova un ostacolo nell'allegazione di un fatto particolare, d'una concessione già fatta ad un individuo per l'esportazione di una data quantità di queste cortecce in un tempo determinato.

Queste opposizioni sorte nella discussione generale, come fu molto bene osservato testè, non paiono dover soffermare momentaneamente la discussione del progetto di legge e sue specialità, giacchè non sarà mai vero che una petizione di un particolare interessato in un provvedimento di legge possa far sospendere l'emanazione della legge medesima, qualora si giudichi conveniente di adottarla.

L'onorevole senatore Di Pollone facendo osservazioni ed appoggiandole a questo ricorso, disse che egli ne avrebbe preso norma per proporre un emendamento, ed è appunto allorchè quest'emendamento alla legge verrà presentato e rivestirà la qualità, il carattere di una proposta di legge che il Senato potrà discuterlo. Ma frattanto, allo stato delle cose, io credo che la discussione generale della legge non possa essere per nulla inceppata da queste considerazioni particolari. Non è già che io non creda doversi apprezzare moltissimo le osservazioni sulle quali si fonda la petizione; ma appunto perchè queste osservazioni abbracciano la totalità delle disposizioni e possono avere un'influenza sul merito di esse, io credo che quando un emendamento sarà formulato, il Senato potrà prenderne norma per discuterlo, adottarlo o rigettarlo, secondochè lo giudicherà utile ed opportuno.

Ma frattanto, venendo alla discussione delle disposizioni generali, egli è evidente che soltanto l'interesse generale dell'isola dettò le disposizioni della legge.

Io mi permetterò tuttavia di fare alcune osservazioni sul merito della proposta che è fatta, e dirò francamente che non iscorgo nella proposizione di legge quel carattere che vorrei vedervi, trattandosi di una parte dello Stato così importante quale è quella a cui la legge si riferisce.

Avrei quindi desiderato molto meglio che non si lasciasse arbitrio all'amministrazione circa il concedere o non concedere queste permissioni di esportazione della quercia-sughero, esportazione che si crede molto nociva alla Sardegna, ed avrei invece amato molto meglio l'altro progetto cui fece allusione l'onorevole relatore della Commissione quando disse

che nella tariffa doganale si sarebbe potuto provvedere per ovviare a questo danno.

Non debbo tuttavia nascondere a me stesso che ora se la amministrazione avvisò di dover prendere questo partito, ciò fece consigliata dalla condizione particolare dell'isola, e dal non volere con una misura, con un provvedimento il quale abbia sembianza di proibizione, recare ostacolo all'esercizio della proprietà. Quindi il Governo ha adottato un sistema di legge, il quale, per vero dire, lascia molto all'arbitrio della autorità amministrativa, e la Camera credette dovervi aderire per il bene che può nascere da questo stesso arbitrio equamente condotto, equamente usato. Per queste ragioni io non sono lontano dall'aderire al progetto di legge; ma dico che desidererei moltissimo che la legge avesse un altro carattere.

Parmi, per quanto intesi accennare dal signor relatore, che questa legge sia provvisoria ed è tanto meglio che non sia per essere infruttuosa, vale a dire che il Governo si occupi per ridurre queste disposizioni ad un sistema di legge, il quale sarà più consono ai veri principii che devono guidare tali disposizioni.

Un'osservazione tuttavia, poichè fu qui fatta, e che potrebbe dar luogo a qualche appiccio anche su interessi privati, un'osservazione io debbo fare a certe dichiarazioni espresse dall'onorevole relatore della Commissione quando egli ha parlato dei contratti passati tra un concessionario ed il Governo. Credo che questa qualificazione di contratto non sia troppo esalta. L'amministrazione concedendo la permissione di esportare una data quantità di sugheri dalla Sardegna in un tempo determinato, non ha fatta un contratto col concessionario, ma sibbene una semplice concessione nei limiti del diritto che all'amministrazione compete, in seguito alle leggi che sono in vigore.

A questo proposito dobbiamo ritornare un momento sul fatto dell'amministrazione. Attualmente la tariffa delle dogane non permette l'esportazione del sughero; questa disposizione fu probabilmente determinata dal pericolo del danno che colle concessioni particolari vediamo tuttavia essere avvenuto per la Sardegna. Questa disposizione proibitiva della tariffa doganale era subordinata a quelle concessioni particolari che il Governo avrebbe creduto di concedere; e voi, signori, avete veduto e toccato, direi, colla mano come in queste concessioni si andasse molto largamente senza troppo riflettere al bene dell'isola; ciò non fa meraviglia; non è il Governo, l'amministrazione superiore che poteva avere influenza in questa parte.

Egli è evidente che ad una distanza tale quale è quella che separa il continente dalla Sardegna, le autorità amministrative secondarie dell'isola debbono esercitare una grandissima influenza in questa cosa: egli è perciò in seguito allo avviso e sovente in seguito alla proposta dell'amministrazione provinciale dell'isola che queste concessioni dovevano esser fatte, ed il più delle volte non potevano da essa negarsi.

Ora la legge proposta viene a surrogare una disposizione a quelle esistenti, disposizione che mette un maggior vincolo, ma che tuttavia è assai larga, a mio parere. L'amministrazione, facendo quelle concessioni, usava di una facoltà che la legge le accordava, e non solo ne usava, ma forse anche un poco ne abusava.

Non posso credere che il motivo che spinse il Governo a provvedere in questo modo ed a proporre la legge che discutiamo sia stato quello di impedire l'esportazione che veniva in conseguenza di una concessione speciale. Questo

motivo sarebbe troppo ristretto, sarebbe anzi poco conforme ai principii generali che determinano i provvedimenti legislativi. Si è veduto che non solamente questa quantità di sugheri si esporta, si sa che altre concessioni furono fatte oltre quella di cui si è parlato, e per conseguenza la legge poteva avere per fine di impedire il danno crescente dall'esportazione, o, per meglio dire, di vincolare ancora l'arbitrio che già era in mano dell'autorità amministrativa, ma non poteva avere per fine (ed il Ministero lo ha dichiarato) questo motivo. Per ritornare adunque sulla prima mia osservazione, avverto che questa concessione non è un contratto che possa vincolare l'amministrazione in modo che non solamente il Ministero che l'ha fatta, ma qualunque altro che fosse succeduto non sarebbe stato vincolato dal fatto del Ministero precedente. La cosa è evidente in tutti i casi, ma mi pare tanto più evidente nel caso nostro, mentre vivendo noi sotto il regime costituzionale è impossibile che vogliamo dare ad un Ministero la facoltà di vincolare il Ministero successivo con una concessione di questa natura. Io credo adunque che qualunque siano le ragioni che possano addursi quando emanano una disposizione di legge la quale ponga un limite a queste concessioni è naturale che il concessionario dovrà subirla. Io non credo che sia il caso di discutere quali saranno negli interessi dei concessionari le conseguenze della legge che sarà per emanare: qualunque esse siano, l'autorità giudiziaria sarà chiamata a determinarne il valore, e quando le sentenze dei magistrati dichiareranno dovuti i danni indicati o non dovuti, allora il Governo penserà alla esecuzione delle medesime sentenze. Pertanto allo stato delle cose, siccome mezzo per impedire un danno, io mi dichiaro propenso al presente progetto di legge.

Nell'interesse del sistema legislativo, nell'interesse della sostanza delle leggi, desidererei che quando una legge è proposta, e quando un'altra legge verrà presentata sopra quest'oggetto, sia tale che tolga all'amministrazione di interpretarla e di eseguirla secondo il suo parere, e non secondo i termini della legge medesima.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola per un fatto personale.

DI POLLONE. Da che ho allegato che aveva i documenti nelle mani, desidero d'insistere, e dirò che questi documenti sono reali; e ciò risponde all'osservazione dell'onorevole signor ministro dell'interno, il quale diceva che se si ammettesse che le vendite fatte nel 1847 fossero ammesse, tutte le vendite diverrebbero del 1847. Io non so quali altre ragioni possa egli avere di saper ciò; ma io dico che questa che ho in mano è reale e di data certa.

Così pure risponderò all'onorevole signor relatore della Commissione che il permesso del ministro delle finanze, ossia dell'azienda delle gabelle, era pur stato concesso.

Non rientrerò nella discussione perchè il regolamento me lo vieta, altrimenti crederei poter contestare le opinioni emesse da alcuni dei miei onorevoli colleghi.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, si riatterrà per chiusa la discussione generale e si passerà alla discussione degli articoli di cui darò lettura:

« Art. 1. L'estrazione dell'alburno delle querce-sughero e il loro atterramento non potranno aver luogo nelle divisioni amministrative della Sardegna senza una speciale permesso rilasciato dall'intendente generale di dette divisioni, sentito l'avviso dell'intendente provinciale e dell'amministrazione forestale. »

A questo articolo la Commissione ha fatto un emendamento che consiste nel sostituire alla parola *alburno* le parole: *interna corteccia*.

DI COLLEGGIO LUIGI. Credo che l'intenzione della Commissione sia di conservare anche la parentesi (volgarmente *alburno*).

MONTE, relatore. Anche la parentesi è compresa nell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, potrò ai voti l'articolo 1 come fu emendato dalla Commissione.

(È approvato.)

Darò ora lettura dell'articolo 2 così concepito:

« Art. 2. Questa permissione non potrà negarsi per gli alberi che non sono più suscettivi d'utile prodotto, o che fossero in istato di decadenza.

« Non potrà pure negarsi per quel dato numero di alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario sia per l'agricoltura, sia per altro privato uso domestico: in questi casi trattandosi di privati proprietari, basterà il solo permesso dell'intendente della provincia. »

Chi è d'avviso di approvarlo voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Leggerò l'articolo 3:

« Oltre i casi contemplati nell'articolo precedente non si farà luogo a permesso che, ove questo sia necessario, per la posizione delle piante, per la speciale condizione delle foreste, o per gravi circostanze di pubblico vantaggio. »

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 4 così concepito:

« Qualunque permesso sarà sempre rilasciato senza costo di spese. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 5, il quale sarebbe concepito in questi termini:

« I contravventori a queste disposizioni incorreranno nell'ammenda di lire cinque a venti per ogni albero indebitamente spogliato dell'alburno o reciso.

« Il prodotto di quest'ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni locali di carità, e per un terzo agli agenti forestali quando da questi parta la denuncia.

« Nel caso che la denuncia provenga da altri, l'intera ammenda sarà applicata alla congregazione locale di carità. »

La Commissione ha proposto di sostituire alla parola *alburno* anche in quest'articolo le parole: *interna corteccia* (volgarmente *alburno*).

STAMA. In questo articolo, o signori, troverebbe comoda ed opportuna sede l'emendamento di cui ho avuto l'onore di tenervi discorso. Dopo l'alinea primo, verrebbe il seguente emendamento:

« Nelle stesse pene incorreranno coloro che nell'intento di procurarsi la permissione di cui all'articolo 2, avranno guato di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto od in istato di decadenza. »

MONTE, relatore. Io porto opinione che la legge provvede bastantemente e che non è necessaria un'aggiunta all'articolo 5 che vi provvede colle parole *estrazione dell'alburno*. Per poter giudicare se l'aggiunta suddetta sia necessaria, fa d'uopo esaminare i precipui modi per mezzo dei quali per avventura potresti portar un albero da sughero allo stato di non fornir più util prodotto od a quello di decadenza.

Si possono recidere od in tutto od in parte i grandi rami, la qual cosa non è credibile che un proprietario in Sardegna voglia eseguire sovra ragguardevole numero d'alberi se non col fine di estrarne e venderne l'interna corteccia, ed in tal

caso incorre nella contravvenzione e nell'ammenda, perciocchè l'estrazione della corteccia interna è genericamente proibita dalla legge che si discute.

Il maltrattamento di un tronco di albero da sughero per cui l'albero medesimo venga a ridursi od alla condizione di non più recar utile prodotto od a quella di decadenza in ciò deve pur principalmente consistere che in parte almeno venga spogliato dell'interna corteccia; l'esterna, che è il sughero, si può senza danno estrarre, ed estratta si rinnova ogni otto o dieci anni; invece togliendo un solo anello un po' ampio di corteccia interna, l'albero decade e quindi muore. Ma questo caso è pur contemplato nella legge la quale colpisce qualsivoglia estrazione di interna corteccia, lo che meglio potrà essere spiegato dal regolamento che il Ministero farà perchè la legge sia eseguita in ogni sua parte; si possono per ultimo portar gli alberi allo stato di non dar utile prodotto o di decadenza, col reciderne le principali radici. Se non che trattandosi di scavare la terra ad una certa profondità, trattandosi di operazione che richiede qualche tempo e fatica, non è credibile che un proprietario vi si accinga per un numero d'alberi, tanto più che v'ha a dubitare se dell'opera sarebbe poi compensato col prezzo cui venderebbe dopo qualche tempo la corteccia che estrarrebbe. Per lo che tutto credo colla Commissione che non sia necessaria la proposta aggiunta; chè colle parole *estrazione dell'interna corteccia* bastantemente è prevenuto il caso che teme l'onorevole signor senatore Stara. Trattasi qui di legge transitoria, trattasi che il Ministero ha in pronto un regolamento sovra i boschi di Sardegna, il quale egli già fece distribuire ai Consigli divisionali di quell'isola, per averne il parere; e sarà tuttavia in facoltà del Ministero stesso, valendosi del diritto che gli dà la tariffa doganale, di proibire l'esportazione dell'interna corteccia del sughero. Quindi, quand'anche una contravvenzione nel modo indicato dall'onorevole preopinante potesse temersi, avrebbe tuttavia il Ministero un'arma per frenarne ed impedirne i gravi danni.

PRESIDENTE. Prima che proceda più oltre la discussione, domanderò se l'emendamento del senatore Stara sia appoggiato.

(È appoggiato).

STARA. Non seguirò l'onorevole relatore nella teoria scientifica dei principii che è venuto sviluppando, giacchè questa non è ispezione di mia competenza; mi farò solo lecito di avvertire che quanto sta nella legge non mi pare atto a riparare gli inconvenienti a cui tende appunto il mio emendamento. Il relatore ha detto: l'estrazione dell'alburno, ossia dell'esterna corteccia è generalmente proibita dall'articolo primo. L'estrazione dell'interna corteccia dall'articolo 1 non è proibita, ma soltanto lo è senza uno speciale permesso rilasciato dall'intendente generale. Segue l'articolo 2 il quale dice che l'autorità amministrativa non può mai negare questo permesso, e per conseguenza anche quello dell'estrazione dell'interna corteccia, quando trattasi di alberi non più suscettibili di utile prodotto o che fossero in istato di decadenza.

Il raffronto dell'articolo 2 fa vedere chiaramente che tale disposizione non basta a conseguire lo scopo.

Il mio emendamento, come ho già avuto l'onore di osservare, riflette a quello il quale, stimolato dall'interesse, vuole per via indiretta ottenere ciò che finora ha conseguito per via certa, non avendo egli altro a fare che usare di quei mezzi, i quali sono atti perchè gli alberi non siano più suscettibili di utile prodotto o vengano in istato di decadenza.

Ridotti gli alberi in questo stato, non gli può più essere

negato dall'intendente il permesso di estrarre l'interna corteccia della quercia-sughero; egli dunque ottiene evidentemente per questi mezzi illeciti, per questa via indiretta, il fine che si propone, quello stesso che prima si otteneva per la via lecita, per la via diretta, per la via ordinaria. Non è tanto difficile ridurre gli alberi in tale stato che non più sieno suscettivi di utile prodotto, e mille e mille possono essere i mezzi con cui un albero viene ridotto così. Mi si dice: non gli conviene farlo, non lo farà; fatta la legge, trovato l'inganno; quando vedrà aver l'interesse di fare commercio di questa interna corteccia, sicuramente l'interesse lo muoverà a trovar questo mezzo, perchè l'albero sia ridotto in istato di decadenza, o non sia più suscettibile di utile prodotto; e così noi allora cadremo in quegli inconvenienti che noi vogliamo sfuggire. Il mio emendamento invece tende a proibire che si cammini per la via indiretta, essendo esso appunto inteso a parare a questi inconvenienti, dichiarando che chi userà di questi mezzi, chi si servirà di queste vie indirette per conseguire il suo fine, cadrà nelle medesime penalità che sono stabilite dalla legge per chi si servisse della via diretta, dei mezzi diretti. Io persisto quindi nel mio emendamento, se il Senato crede di doverlo adottare.

MORIS, relatore. Non nego la ragionevolezza dell'aggiunta proposta dall'onorevole preopinante, solo dico che la legge provvede bastantemente colle parole *estrazione dell'alburno*, cui si sono sostituite le parole *estrazione della corteccia interna*, provvede, dico, a ciò che teme il senatore Stara.

Diceva egli che taluno dopo avere maltrattato un albero, può avere ricorso all'intendente e rappresentare che quell'albero più non fornisce utile prodotto, che si trova in istato di decadenza, che in conseguenza non gli si potrà negare il permesso; ma io osservo essere ufficio dell'intendente far procedere alla visita degli alberi per mezzo degli agenti forestali, ed accertate le contravvenzioni in fatto di estrazione anche parziale di interna corteccia per cui gli alberi sian ridotti allo stato di decadenza, ed a quello di non poter più fornire utile prodotto, far sì che si addivenga all'applicazione dell'ammenda ai contravventori.

Ripeto pertanto che l'aggiunta proposta non è necessaria.

GALLINA. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Stara e le risposte date dal signor relatore della Commissione hanno dato origine ad un disparere che io credo più apparente che sostanziale, giacchè parmi poter arguire e dalle osservazioni e dalle risposte che si teme l'inconveniente cui si accenna; se non che uno crede che sia necessario di porvi rimedio, mentre che l'altro pensa che il rimedio già esista nella legge.

Pare a me che non si possano porre in dubbio le solide ragioni emesse dall'onorevole senatore Stara per fondarvi sopra il suo emendamento; io temo che realmente la legge, quale è concepita, non sia sufficiente per ovviare alla frode che si paventa; tuttavia non tacerò che la proposta del rimedio mi pare un po' troppo severa, ed un po' troppo lontana da quel rispetto pel diritto di proprietà che si vuole contemplare nella legge medesima, e che vi si vede difatti contemplato, lasciando però facoltà all'amministrazione di concedere la permissione sempre che si credano fondate le domande sopra un'utilità o necessità del petente.

Io diceva che il rimedio proposto mi pareva troppo stringente; e veramente quando uno ha il diritto di proprietà, ha il diritto di usarne e di abusarne; se per conseguenza a taluno piace distruggere la sua proprietà (tanto più quando questa proprietà consiste in alberi di una data specie), non

vedo come la legge glielo possa impedire, senza gravi inconvenienti, assoggettandolo ad una multa.

Si possono fare provvedimenti legislativi i quali impediscano questo danno; ma però tali provvedimenti legislativi non debbono estendersi fino al punto di sottoporre ad una pena pecuniaria colui che abusa della sua proprietà, col fine di farne un lucro forse anche illecito (il quale però non diventa lecito se non col compimento di quelle formalità le quali vanno a regolarizzare il suo fatto medesimo), e ripeto che volerlo assoggettare ad una pena pecuniaria per la frode da lui tentata, non sia cosa troppo conforme ai principii che regolano tali diritti.

Se la legge attuale è troppo larga e non è sufficiente per impedire una frode che si teme, parmi che senza ricorrere al rimedio di una multa, di una pena pecuniaria, si possa ricorrere ad un altro rimedio amministrativo più semplice e meno odioso; e questo sarebbe già stato indicato dall'onorevole relatore della Commissione, quando ha detto che l'intendente potrebbe in questi casi, facendo il suo dovere, negare la concessione. Io dubito che, a termini della legge, l'intendente abbia questa facoltà, ed è qui che veramente trovo la sede del disparere tra il proponente ed il relatore della Commissione.

Il disparere sta in ciò che la legge veramente non dà all'intendente la facoltà di rifiutare queste permissioni; dunque, quando noi trovassimo il mezzo di concedere all'intendente una tale facoltà, mi pare che si ovvierebbe ad ogni inconveniente in un modo meno odioso.

È da vedersi ora se nel regolamento che deve farsi dal ministro per l'esecuzione della presente legge, accordando questa facoltà agli intendenti, vincolata a certi determinati casi, a certe condizioni speciali, non ecceda i limiti di un regolamento. Io credo che quando una legge amministrativa come è questa abbisogna di un regolamento per la sua esecuzione, il quale consiste sovente in istruzioni date agli agenti dipendenti dal Governo sul modo di eseguire una legge, possa anche contenere disposizioni le quali siano dirette a spiegare la legge medesima. Ove l'opinione del Senato fosse a ciò contraria, mi parrebbe poter condurre allo stesso scopo un sottosegretario per cui si dicesse che l'intendente può negare queste concessioni, quando gli risulti che si cerca di carpire con frodi che la legge non ammette.

Ma pare a me che anche nel solo regolamento una disposizione tale possa trovare il suo luogo, giacché non è nuovo un simile caso, nè d'altra parte aumenta od accorcia la disposizione della legge, ma dà le norme dell'esecuzione, ed io credo che noi non possiamo mettere in dubbio che lo scopo della legge è quello d'impedire queste frodi; dimodochè, senza un sotto-emendamento, pare a me che il Ministero potrebbe tener conto delle fatte osservazioni ed accennare nel regolamento questa disposizione che non si debbano concedere dagli intendenti queste permissioni quando sono appoggiate sopra un fatto fraudolento, come fu accennato dal proponente nel suo emendamento.

CIBRARIO. A me pare che la legge nell'articolo 2 presupponga il caso in cui gli alberi non siano naturalmente più suscettivi di utile prodotto, e che naturalmente fossero venuti in istato di decadenza.

Quando dunque il proprietario, per profittare della facilità conceduta da quest'articolo (il quale ricusa all'amministrazione, in questi casi, il diritto di negare la permissione dell'estrazione dall'albero della quercia, della corteccia), quando, dico, il proprietario, per mezzo di una frode qualunque che acceleri l'epoca in cui gli alberi diverrebbero natu-

ralmente incapaci di un utile prodotto, e si troverebbero in uno stato di decadenza, sia per il fatto stesso e secondo i generali principii del diritto, fuori del caso di poter ottenere questo permesso (perchè è generale principio che a nessuno può giovare la frode), a me pare, per maggior chiarezza, per mettere in avvertenza i proprietari delle quercie-sughero, che ci sia nessun male ad adottare l'emendamento proposto all'articolo 3 dall'onorevole signor senatore Stara, il quale non avrebbe altro difetto che di formulare in disposizione quello che, secondo me, risieder deve nell'intima natura dell'articolo 2. Dunque non avrei difficoltà di appoggiare l'emendamento, quantunque non lo creda rigorosamente necessario.

ALFERRI. Aggiungerò una breve osservazione a quanto si è già detto in proposito dell'emendamento proposto dal senatore Stara.

Io non credo, per quanta buona volontà si porti, si possa con leggi discendere al minuto a segno che basti per antivenire le difficoltà, tutti gli abusi, tutti gli inconvenienti cui si potrebbe andare incontro. Ed infatti osserverò che mentre l'emendamento del signor senatore Stara tenderebbe a provvedere pel caso in cui il proprietario abusasse, come si è detto, della sua proprietà col provocare la decadenza degli alberi di sua pertinenza, onde poterne disporre in via di contratto, secondo che è provvisto dalla legge presente, osserverò, dico, che non si contempla il caso che pur potrebbe facilmente presentarsi, del fatto altrui, di un fatto estraneo al proprietario. Se il proprietario ha interesse di vendere, vi sono altri i quali hanno interesse di comperare, e quindi avrebbero interesse di ridurre gli alberi in quello stato in cui diventano vendibili; allora che cosa avverrebbe, se si adottasse l'emendamento Stara? Che l'albero divenuto in istato di non poter più dare util prodotto, in quello stato in cui ognuno può espropriarsene per la provocata decadenza, il proprietario non potrebbe più ritrarne nessun profitto quantunque egli non n'avesse forse alcuna colpa. Dunque mi pare che dell'inconveniente previsto dal senatore Stara si debba fare quello stesso caso che si può fare di quello che io prevedo, cioè che non potendosi andare all'incontro di tutti questi abusi, di tutti questi inconvenienti, sarebbe assai meglio il non istringere soverchiamente il proprietario in una legge troppo dura e non dar luogo a maggiori multe, e limitare il beneficio della legge a quelle mire che si sono proposte.

Per conseguenza sarei d'avviso di mantenere l'articolo tale e quale è scritto, se nonchè io mi riserverò di fare un'osservazione sulla linea di mezzo quando verrà il tempo.

MARSTAL. Anch'io sto per la redazione dell'articolo come è, e non ammetto l'emendamento.

Gli articoli 1 e 2 della legge si oppongono alla sanzione penale proposta dall'onorevole senatore Stara, tendente ad evitare una frode, proposta che certamente nel suo fine mi pare lodevole.

Quivi sono due principii: il primo si è che tutto quello che la legge proibisce di fare direttamente, non si può neppure farlo indirettamente; l'altro principio è quello accennato dall'onorevole mio collega il senatore Cibrario, che nessuno deve profittare della sua frode.

Ora che cosa dice l'articolo 1? Dice che è proibita l'estrazione dell'alburno dalle quercie-sughero, senza uno speciale permesso, ecc. Ciò che la legge proibisce direttamente, lo proibisce indirettamente; ora, atterrare gli alberi direttamente, o farli morire per atterrarli poi, mi pare che sia la stessa cosa. Dunque lo spirito di quest'articolo e la redazione sua rendono inutile una sanzione penale.

L'articolo 2 è espresso in modo che per ottenere un permesso legale è necessario che il deperimento dell'albero sia naturale. E questo permesso legale non può negarsi per quel dato numero d'alberi di qualunque età che siano indispensabili al proprietario sia per l'agricoltura, sia per altro privato uso domestico.

Non può quindi intendersi che siano in istato di decadenza quando questa è stata causata dalla frode; quindi la legge non può ammettere che la decadenza sia stata prodotta dalla frode del proprietario. Per questi due motivi io credo che sia inutile la sanzione penale.

ALBINI. Prendo la parola non solo come membro della Commissione, ma come ufficiale superiore della marina per mettere in avvertenza il Senato che cioè non saranno mai abbastanza rigorose le leggi e le regole che si potranno fare per conservare le foreste di quercie nella Sardegna, mentre per la devastazione che si è fatta finora e che si va facendo finirà poi per non potersi avere nè quercie per la marina e neppure per l'artiglieria. Per conseguenza, ripeto, tutti i rigori che si useranno non saranno mai di troppo, e continuando su questo piede e colle frequenti concessioni, il Governo fra breve sarà obbligato di mandare all'estero per provvedersi del legname mentre si potrebbe avere nello Stato.

PRESIDENTE. Mettèrò ai voti l'emendamento del senatore Stara, il quale troverà la sua sede dopo la prima parte dell'articolo 3.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

Il signor senatore Gallina aveva proposto un sotto-emendamento, e credo che se si mette ai voti l'emendamento del senatore Stara, si riconoscerebbe con questa votazione la convenienza di un'aggiunta. Se si parla di un'aggiunta, io crederei opportuno che prima venisse in discussione quella proposta dal senatore Gallina, perchè tende ad impedire quel male che si suppone si possa fare dal proprietario, laddove la proposta del senatore Stara farebbe portare la punizione al proprietario di quello che altri farebbe in odio suo distruggendo la sua pianta. Dicendosi che l'intendente non accorderà simile permissione, questa è una modificazione che io crederei superflua, perciò preferirei il sotto-emendamento del senatore Gallina.

STARA. Il mio emendamento non colpisce che coloro i quali usassero di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto, ed in istato di decadenza.

L'articolo secondo poi parla di quei tali, i quali avendo piante proprie non più suscettive di prodotto, od in istato di decadenza, ricorrono all'intendente il quale non può loro negare la facoltà di estrarre le quercie o l'alburno. Dunque non colpisce il proprietario del fatto altrui, punisce coloro i quali nell'intento di procurarsi questo permesso, usano di questi mezzi illeciti.

PRESIDENTE. Prima che progredisca ancora la discussione, preguerei il senatore Luigi di Collegno di formolare il suo sotto-emendamento.

DI COLLEGNO LUIGI. Se il signor senatore Gallina volesse compiacersi di esprimerlo nuovamente, esso mi parrebbe conveniente.

GALLINA. La mia osservazione concerne ad esprimere il modo di ovviare alla frode senza ledere direttamente il diritto di proprietà; io emetteva pure l'opinione che non credeva necessaria questa disposizione per via di sotto-emendamento; ma ora da quanto ho udito da alcuni miei colleghi, tuttavia si crede utile questa disposizione.

L'onorevole senatore Cibrario nel far osservare che già nella legge era provveduto al caso, accennava delle piante

morte, o che stanno per deporre naturalmente la loro corteccia; questa parola *naturalmente* non ho sentito formolata nell'articolo di legge; se vi fosse, certamente darebbe alla autorità amministrativa quelle facoltà che io proponevo di darle per via d'emendamento.

Se pertanto il Senato crede che una maggiore spiegazione sia utile, io non ho difficoltà di proporre per sotto-emendamento, che l'intendente nel fare la concessione la possa negare a coloro che fraudolentemente avessero fatto che l'albero fosse giunto in istato di decadenza; cosicchè si potesse partire da un dato certo.

DI COLLEGNO LUIGI. Allora proporrei una questione pregiudiziale, cioè se il Senato crede necessario un emendamento, il quale esprima quello che intende il senatore Gallina. La Commissione, e molti dei miei colleghi, ed io, non lo crediamo necessario; lo si domandi, ed in allora si avrà una spiegazione maggiore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole preopinante di osservare che non si può domandare al Senato se crede necessaria una spiegazione. Un senatore qualunque può dare la spiegazione che gli talenta, ed il Senato adottando o rigettando esprime se la crede necessaria o no; di modo che se ella intende fare un emendamento od un sotto-emendamento la prego di scriverlo, ed io lo porrò ai voti.

DI COLLEGNO LUIGI. Io non ho emendamento da proporre, diceva solamente che il Senato esprimesse l'opinione che non fosse necessaria maggior spiegazione, del resto io ho espresso la mia opinione, e mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Io procederò a mettere ai voti l'emendamento Stara; imperocchè, secondo l'articolo 44 del regolamento, dovendo gli emendamenti farsi per iscritto, e deporsi sul tavolo della Presidenza, nè essendosene fatto alcun altro, si deve ritenere che quelli di cui si è parlato non siano stati fatti che in via di discussione senza che gli autori credessero dover fare un articolo di legge.

GALLINA. Domanderei la parola per ispiegare il motivo per cui non ho fatto per iscritto il mio emendamento. Questo emendamento si riferirebbe all'articolo 2, ma siccome questo articolo fu già votato, così esso non trova più in quel luogo la sua sede, mirando esso a limitare la facoltà dell'intendente.

PRESIDENTE. Darò dunque lettura dell'emendamento Stara, e quindi lo porrò ai voti.

« Nella stessa pena incorreranno coloro che nell'intento di procurarsi la permissione di cui all'articolo 2 avranno usato di qualsiasi mezzo per rendere gli alberi non più suscettivi di utile prodotto od in istato di decadenza. »

(Non è adottato.)

Il signor senatore Di Pollone propone un altro emendamento da aggiungersi in fine dell'articolo, ed è concepito in questi termini:

« Le disposizioni della presente legge non sono applicabili alle concessioni regolarmente fatte prima della promulgazione della presente legge. »

DI POLLONE. Mi spiace dover prendere ancora un'altra volta la parola, perchè forse ho già abusato della sofferenza del Senato; pure debbo ancora osservare che il mio emendamento non è che la conseguenza di ciò che ho detto nella discussione generale; non era mio intendimento di voler respingere l'effetto di questa legge, come venne supposto da uno dei signori preopinanti, anzi ripeto che le do tutto il mio appoggio, poichè nessuno è più di me convinto della sua necessità.

L'emendamento proposto è la conseguenza delle non rice-

vute soddisfacenti dichiarazioni del ministro. Soggiungerò, rispondendo a quanto diceva l'onorevole senatore Cibrario, il quale riconosceva molti riguardi doverosi al signor Viggiani, che le difficoltà che fossero per insorgere sono del dominio dei tribunali e non del Parlamento; che è un triste mezzo di spegnerle, perchè tutti sanno come siano le liti lunghe e rovinose, e d'altronde possono produrre uno stato di cose deplorabilissimo.

Moltissime vendite sono state fatte dai Sardi a questi industriali, i quali industriali non trovando mezzo di poter trarre profitto dai loro acquisti, negheranno il pagamento; non solo nasceranno quindi questioni tra il demanio e il concessionario, ma nasceranno questioni tra gli acquirentori e i venditori, sorgeranno non una, ma mille liti.

Io credo utile cosa, saggia misura quella che il Parlamento prenderebbe di antivenire questo deplorabilissimo risultato. Non istarò a ripetere le cose già da me addotte, che quando, secondo le inconcuse massime di giustizia, le fatte concessioni, sotto l'impero delle passate leggi, non possono più avere il loro effetto, devono avere diritto a risarcimento, a meno che la legge dichiari che i suoi effetti non avranno diretta azione sulle concessioni avute.

Tale è lo spirito del mio emendamento che sottopongo ed abbandono alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del senatore Pollone è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non essendo appoggiato, passeremo alla votazione dell'articolo.

CIBRARIO. Ho domandato la parola per far osservare all'onorevole senatore Pollone...

PRESIDENTE. Non è appoggiato l'emendamento.

CIBRARIO. È un fatto personale.

STARA. Non fa niente.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Brevi parole esporranno al Senato quello che intendo di dire sulla proposta dell'alineia di mezzo dell'articolo 5 così espresso:

« Il progetto di quest'ammenda sarà applicato per due terzi alle congregazioni locali di carità, e per un terzo agli agenti forestali quando da questi parta la denuncia. »

Io non intendo per niente mettermi in dissonanza colla Commissione di cui ho l'onore di far parte, e quindi darò il voto per l'articolo tale e quale è proposto nel progetto ministeriale; tuttavia io non credo inopportuno di esprimere l'opinione come sia a desiderarsi che queste comminazioni di pena siano informate secondo una sola norma, e che in ogni progetto di legge non si differenzi la pena stessa che si vuole comminare. Aggiungerò particolarmente poi che mi sembra che si dovrebbe pensare a cambiare questa distinzione, che è ora ridotta sistematicamente alla multa, la quale in parte, secondo il disposto delle nostre leggi, va a beneficio del denunciante anche quando questi sia agente dell'autorità; infatti noi sappiamo per l'esperienza d'altri paesi, come per la nostra propria, che quando si vuole rendere efficace questa sorveglianza, questa tutela, uno dei migliori mezzi è quello di attribuire ai verbali delle guardie quella fede che loro attribuiscono le leggi della Francia e del Belgio, ove fanno fede talvolta fino a prova contraria, talvolta anche secondo il grado dell'agente fino a quella in falso. Ora questo effetto non si può dare finchè si mantiene nelle leggi una disposizione per cui parte della multa viene attribuita al denunciante, cioè a quello che è il principale autore dell'atto verbale

cui si tratta di dar fede. Io intendo che col levare questa parte di beneficio, che in tal modo loro si vorrebbe procurare, si viene anche a scemare quella sollecitudine con cui possano procedere nell'accertare le contravvenzioni; ma si potrebbe anche ragionevolmente a questo supplire, facendo, per esempio, tornare a beneficio dei medesimi questa parte, o maggiore ancora delle multe incorse, applicandola alla formazione di una cassa di pensioni di ritiro. Quindi io pregherei il Ministero di avere queste osservazioni presenti quando si farà, come credo non sarà lontana, la presentazione, come è desiderabilissimo, di un nuovo progetto sulla materia di cui si tratta, cioè sulla conservazione dei boschi, ed io credo che questo cambiamento potrebbe essere di grandissima efficacia.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero avrà presenti queste osservazioni nelle nuove proposte, le quali sono in corso, e che forse sono presso i Consigli provinciali.

PRESIDENTE. Non essendosi da alcun senatore proposta variazione alcuna, metterò ai voti l'articolo 5, come fu emendato dalla Commissione. (Vedi sopra)

(È approvato.)

« Art. 6. Un regolamento approvato con decreto reale provvederà all'eseguimento della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 7. È derogato in quanto concerne alle disposizioni della presente all'articolo 65 del regolamento approvato colle regie lettere patenti del 14 settembre 1844, e ad ogni altra disposizione che vi si possa trovare contraria. »

(È approvato.)

Si passerà ora alla votazione sul complesso della legge per isquitinio segreto.

Pregherei i signori senatori di fermarsi un momento dopo la votazione, perchè il signor ministro di finanze intenderebbe fare una comunicazione.

(Si procede all'appello nominale.)

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	45
Voti contrari	2

PRESENTAZIONE DEI CONTI AMMINISTRATIVI DEL 1847 PER LA TERRAFERMA E PER LA SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alle vostre deliberazioni lo spoglio dei conti del 1847 per la terraferma e per la Sardegna già stato approvato dalla Camera dei deputati. (Vedi vol. Documenti, pagine 404, 409 e 418.)

Non leggo la relazione perchè verrà stampata e distribuita.

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro di finanze di questa presentazione, la quale farà il suo corso.

Sono invitati i signori senatori a trovarsi venerdì al tocco negli uffici per l'esame di alcune leggi, di dove si passerà poi alle ore due nell'aula delle pubbliche sedute per la discussione delle leggi sull'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena, pei sussidi ai militari esuli di Venezia, e per la cessione del palazzo D'Oria-Tursi alla città di Genova.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione e discussione sul progetto di legge per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue adiacenze — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamenti della Commissione — Parlano su di essi i senatori Pallavicini Ignazio, Benevello, Balbi-Piovera, Sclopis, Di Pollone, Sauti ed il ministro delle finanze — Riezione degli emendamenti della Commissione e dell'aggiunta Sclopis — Approvazione degli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale e della legge — Relazione e discussione del progetto di legge per assegno agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia — Parole del senatore Pallavicino-Mossi e risposta del relatore — Adozione dell'articolo unico della legge — Relazione e discussione sul progetto di legge concernente l'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena — Approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale che è approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DEL PALAZZO D'ORIA-TURSI E DELLE SUE ADIACENZE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi. Prego i signori senatori incaricati dell'esame di questo progetto di legge a voler prender posto al loro banco.

La parola è al senatore Mosca, relatore.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 500.)

PRESIDENTE. Darò lettura del testo della legge presentatoci dal Ministero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 501.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi da alcuno la parola, rileggerò l'articolo:

« Art. 1. È autorizzata a favore del municipio di Genova la concessione in proprietà del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue dipendenze, compreso in esse il palazzo delle Torrette in detta città esistenti. »

(È adottato.)

« Art. 2. In corrispettivo di tale cessione il municipio dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa sul palazzo ducale esistente nella stessa città e dipendente sia da dichiarazioni o fatti seguiti sotto l'antico governo ligure o francese, o Jella repubblica provvisoria del 1814, che dal decreto 7 maggio 1848. »

La Commissione propone per emendamento di mutare la redazione di quest'articolo in questi termini: « Tale concessione avrà luogo mediante la rinuncia per parte del municipio di Genova ad ogni qualsiasi diritto o pretesa per qualunque titolo sull'antico palazzo ducale esistente nella stessa città, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale nella tornata del 4° dicembre 1849, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 80,000. »

Essendo, dopo la compilazione della relazione, sorvenuto un nuovo titolo, sarebbe forse il caso di accennare questo nuovo titolo dicendo: « e del Consiglio generale del 17 maggio 1850. »

RICCI FRANCESCO. La deliberazione del Consiglio comunale...

PALLAVICINI IGNAZIO. Io vorrei far presente al Senato che, secondo la mia opinione, le variazioni proposte non sarebbero sostanziali, ma solamente di forma; onde mi parrebbe conveniente di non emendare questa legge nel modo proposto, ma di adottare invece il progetto quale fu presentato dal Ministero. Fra le altre ragioni che dovrebbero spronarci a questo vi è che la Sessione presente è molto avanzata, e che la Camera dei deputati avendo assai leggi interessantissime a discutere, come sono quelle dei bilanci e di finanze, se si dovesse rimandarvi questo progetto forse essa non potrebbe occuparsene, ed in tal caso la sua adozione sarebbe protratta ad un'altra Sessione, mentre interesserebbe molto che tal progetto avesse presto il suo compimento. Quindi io proporrei di attenerci al progetto presentato dal Ministero.

SAULI. Io concorro nell'istesso avviso del preopinante, poichè mi pare che del tempo sia da farsi un calcolo in questo momento.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già domandata il senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Io veramente non comprendo di quale natura siano le opere di cui si tratta. Ho però sempre veduto che il fabbricare costa molto, non così il demolire; e davvero mi pare strano come la demolizione dell'opera di cui si parla possa costare 80,000 lire. Desidererei qualche spiegazione a questo riguardo.

BALBI-PIOVERA. Ho preso la parola per rispondere all'onorevole preopinante. La demolizione di cui si parla è di quella parte di fabbricato che è una specie di rinchiuso, la quale si trova davanti al palazzo ducale, togliendo così ad una parte di esso palazzo e la bellezza e la vista necessaria per la piazza che si vuol fare.

Una voce. Non sono fortificazioni.

BALBI-PIOVERA. In questa maniera la città di Genova, che manca assai di aria, da questo lato ne acquisterebbe molta; per non dire anche del cancello progettato nel disegno, per cui la vista risulterebbe più amena, e maggior bellezza verrebbe alla città.

PALLAVICINI IGNAZIO. Aggiungerò che questa demolizione è già stata prescritta dalle regie patenti del 4 agosto 1845 con cui ordinavasi l'attuazione della strada carrettiera, la quale poscia fu denominata via *Carlo Alberto*, e richiede una piccola fabbricazione coordinata in modo che sia conforme all'altra porzione laterale che rimarrebbe nel palazzo ducale.

SCLOPIS. La Commissione nel proporre una riduzione diversa da quella portata dal progetto ministeriale, non fu indotta dal desiderio di mutare le parole, chè anzi ella avrebbe ben volentieri anticipatamente adottato il sistema di risparmiare il tempo. Ma il risparmio del tempo è subordinato all'amore ed alla necessità della precisione; tanto più che la precisione si deve considerare come cosa di gran momento quando può toccare ai principii legislativi.

La Commissione aveva osservato che nel progetto, quale fu presentato al Senato, l'articolo 2 era concepito in termini tali per cui pareva che il municipio di Genova fosse coatto a rinunziare, non facendosi menzione dell'atto di sua spontanea volontà per cui rinunziava. Io credo che la Commissione conviene nella mia opinione, che sia di grandissimo momento non lasciar passar inosservata questa forma di dire in una legge per la quale potrebbe costituirsi un precedente lesivo di quella piena disponibilità del loro averi che i comuni hanno per legge. Per conseguenza, la Commissione ha creduto che non fosse un cambiamento di forma, ma un cambiamento di sostanza; ha creduto che le ragioni del municipio di Genova fossero molto meglio garantite con questa nuova redazione, ed anzi ha domandato un supplemento di dichiarazione della volontà di quel municipio. Questo ha aderito. Io prego il Senato di prendere in considerazione tali osservazioni, perchè mi pare che negli esordi soprattutto del nostro sistema rappresentativo convenga che abbiamo grandissimo rispetto alle libertà comunali sulle quali riposa poi tutto l'edificio costituzionale. Per conseguenza credo che la Commissione concordi con me nell'insistere per l'adozione della nuova redazione proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Chiesi la parola unicamente per riprendere l'osservazione fatta dal conte di Benevello, la quale mi pare che non abbia avuto una soluzione soddisfacente. L'articolo terzo diceva che il municipio di Genova concorrerà anche alle spese di demolizione per 30 mila lire. Chi dice concorrere, dice aggiungere alle spese fatte dagli altri. Non so spiegarmi come alla demolizione di quel fabbricato che io conosco assai bene, e che deve avere un valore, sia necessario di aggiungere altre lire 30,000, e quindi opino che la legge non sia sufficientemente esplicita.

NIGRA, ministro delle finanze. Credo che si è dato la denominazione di spese di demolizione, volendosi intendere che si abbiano a comprendere in essa le spese di quei riordinamenti che diventano una necessità, perchè si devono coordinare a quanto si farà in seguito a nuovo disegno.

Si è poi da altri supposto che la spesa della vera demolizione possa anche ascendere ad una somma quasi uguale a lire 30,000, poichè vi sono muri di una spessezza immensa per cui atterramento occorrerà di certo una spesa enorme. Questa è la ragione per cui si è creduto che la spesa potesse essere calcolata alla somma di lire 30,000.

PRESIDENTE. Io debbo far osservare al Senato, che nell'emendamento proposto dalla Commissione non si fa menzione della demolizione, come vero oggetto dello sborso delle lire 30,000; poichè nell'articolo 2 di cui ora trattiamo è detto: «giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale nella tornata del 1° dicembre 1849 ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 30,000, » senza dire l'impiego che di queste lire si debba fare, e nell'articolo terzo si spiega solamente come debba seguire il pagamento, ed è indicata la data da cui incomincerà a decorrere il pagamento della somma dovuta, vale a dire della demolizione. Questa enunciazione è fatta come indicazione di data, ma non come modo in cui debbano tassativamente applicarsi queste lire 30,000. Chè se poi si verrà ai voti sull'articolo della legge, sarà allora il caso di discutere la questione che si è ora fatta.

SAULI. Voi giudicherete forse, o signori, che dopo d'essermi mostrato avaro del tempo, cado in contraddizione gettandone alquanto nel proseguimento della discussione. Ma io prendo la parola per rispondere a ciò che ha detto il mio onorevole amico membro della Commissione, il senatore conte Sclopis, circa alla necessità di far risultare dai termini della legge che non vi fu coazione verso il comune di Genova per fargli cedere il palazzo di cui si ragiona.

Nell'interpretazione di una legge si deve ordinarmente badare, a parer mio, a due cose distinte: cioè al dispositivo di essa ed alla storia dei fatti che ne precedettero la proposta, l'accettazione e la promulgazione. Nella nostra specie, in quest'occasione, cioè, i fatti precedenti consistono nelle determinazioni del comune di Genova, dalle quali risulta che esso si è disposto volontariamente a cedere questo palazzo. Mercè di tali deliberazioni non nascerà mai nella mente degli uomini il pensiero che il comune di Genova sia stato coatto a cedere il palazzo in discorso, quand'anche si adotti la legge negli stessi termini in cui venne proposta dal Ministero.

SCLOPIS. Domando la parola per dare una breve risposta.

La legge si promulga, la discussione non si promulga: dunque conviene che la legge porti con sè i caratteri per i quali obbliga e rispetta i diritti; deve obbligare da un canto, deve rispettare dall'altro, particolarmente il fondamento delle nostre libertà comunali.

SAULI. Le discussioni però sono pubbliche.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'emendamento, il quale...

MOSCA. (Interrompendo) Proporrei d'aggiungere al fine dell'articolo « a norma della deliberazione comunale di Genova del 17 corrente mese »

PRESIDENTE. L'articolo direbbe: « Tale concessione avrà luogo mediante la rinunzia per parte del municipio di Genova ad ogni qualsiasi diritto o pretesa per qualunque titolo sull'antico palazzo ducale esistente nella stessa città, giusta le deliberazioni di quel Consiglio comunale prese nelle tornate del 1° dicembre 1849 e 7 maggio 1850, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di 30,000 lire. »

COLLA. Parmi che questo modo di dire non sarebbe esatto, perchè il pagamento delle lire 30,000 è stato determinato precisamente nella tornata del 1° maggio 1850; invece nel modo con cui il nuovo emendamento si collocherebbe, la decisione presa nel mese di maggio si riferirebbe alla prima e non alla seconda deliberazione: questa è speciale, quella è generale.

PRESIDENTE. Domando scusa: la menzione che si fa del pagamento non si riferisce alla data, bensì alle parole mediante la rinunzia.

COLLA. Si è la deliberazione del maggio che è relativa al pagamento delle lire 80,000.

PRESIDENTE. Allora la metteremo dopo, e sarebbe detto: « Tale concessione, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale del 1° dicembre 1849, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 80,000 consentito dal Consiglio nella deliberazione del 27 maggio 1850. »

Chi approva voglia levarsi.

(È rigettato.)

Darò ora lettura dell'articolo quale era proposto nel progetto ministeriale. (Vedi sopra)

Chi lo approva...

SCLOPIS. Io non potrei acquietarmi a questa redazione, perchè io credo che coll' inserire in una legge che un comune debba rinunciare, prendendo le parole nel loro vero significato, si ponga una variazione notevolissima al diritto che ha il comune di disporre delle cose sue. La terminologia legale è di tutta precisione, ed io penso che la legge esposta in questi termini sarebbe un'apparente infrazione delle franchigie comunali. Se però il Senato crede di cambiare questa redazione dicendo: « a mente delle sue deliberazioni del 1° dicembre 1849 e 17 maggio 1850, » io mi vi accosterò.

Ma io penso che lasciando la parola *dovrà* si restringono le franchigie comunali, alle quali, ripeto, noi dobbiamo avere il massimo riguardo in una legge, la quale, non precisa nei suoi termini, può essere alcune volte pregiudiziale nella sua applicazione.

DI SAN MARZANO. Se la parola *dovrà* fosse sola, sarebbe imperativa, ma siccome dice *dovrà rinunciare*, ecc., non lo è più.

DI POLLONE. Mi pare che la votazione era già cominciata, quindi non poteva più aver luogo discussione veruna.

PRESIDENTE. Questo riguarda al presidente; ed il presidente è nel caso di protestare che non si procede mai per sorpresa.

In non mi sarei creduto nel caso di rifiutare la parola ad un senatore quando così non avesse giudicato il Senato.

L'articolo del progetto ministeriale veniva in discussione per la prima volta, non essendosi finora trattato fuorchè dell'articolo della Commissione diverso da quello del progetto ministeriale. Non si può parlare fra due prove; ma queste non erano che al principio, e non era ancora incominciata la prima.

BALBI-PIOVERA. Io credo che in quest'aula non vi abbia nessuno che non senta moltissimo l'importanza delle libertà comunali, nè chi voglia intaccare la legge sopra la libertà dei comuni. Per conseguenza io son d'avviso che questa parola *dovrà* sia relativa alla deliberazione già fatta, e le contrattazioni seguite tra il comune ed il ministro medesimo, sicchè non può essere in nulla obbligatoria al comune di Genova. Chè se dubbio alcuno insorgesse, sarei il primo a protestare contro qualunque siasi espressione che potesse intaccare non solo quel comune, ma qualunque siasi altro.

PRESIDENTE. La modificazione, ossia aggiunta espressa dal senatore Sclopis, consiste nell'aggiungere all'articolo la menzione delle due deliberazioni del Consiglio comunale.

Chiedo in primo luogo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Per metterla ai voti ora che è appoggiata, prego il senatore proponente a volerla formulare.

SCLOPIS. Le parole d'aggiunta sono: « dovrà in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale del 1° dicembre 1849 e 17 maggio 1850. »

NEGRA, ministro delle finanze. Il Ministero non si opponeva alla nuova redazione della Commissione, come quella che non varia in sostanza la questione proposta nella legge. Non v'ha dubbio che poteva essere più spiegativa la redazione della Commissione; ma il Ministero aveva creduto che potesse sostenersi il suo primo progetto, in quanto che quel *dovrà*, quando dicesi: « il municipio dovrà rinunciare ad ogni qualsiasi diritto, » era esplicativo delle lunghe pratiche che si sono fatte.

Il signor senatore Sclopis dice che queste spiegazioni non si danno nella legge, e che per conseguenza crederebbe più utile che fosse spiegato nel senso da lui proposto. Io dico però che se la cosa non è di tanta importanza che obblighi veramente a rifiutare la legge, a parer mio, non si dovrebbe rimandare per questo solo motivo d'una spiegazione più esplicita, dovendosi tenere a calcolo il tempo e le circostanze in cui abbiamo tante leggi in discussione, sia nell'una che nell'altra Camera, e specialmente nel timore che le più essenziali non abbiano tempo ad essere discusse prima che, per un fatto involontario, il Parlamento non sia più in numero.

Io non dico questo per altro che per semplice osservazione. Non mi oppongo, come il Ministero non si opponeva ad accettare l'emendamento; si tratta però di vedere se, a fronte di queste osservazioni, la cosa sia da tenersi in conto.

SCLOPIS. Io non avrei che a ripetere quello che ho già detto, vale a dire che la legge si promulga, e la storia della legge non si promulga. Se rimarrà nei nostri Atti del Governo una legge in cui vi sia un mandato imperativo ad un comune di cedere una sua proprietà, questo sarà di cattivo esempio. E credo soprattutto che negli esordi del nostro sistema costituzionale convenga badar molto a non restringere neppure le formule esplicite di libertà negli atti legislativi. Quindi, quando si presenta una formola la quale in sé racchiude un mandato imperativo, come la presente, trovandosi in una tal condizione, non so se il vantaggio di accelerare la votazione definitiva di questa legge sia tale da compensare il danno che potrebbe derivare dallo stabilire un precedente, se non di sostanza, almeno di forma, che potrebbe essere invocato in altri tempi a danno delle libertà comunali, nelle quali, ripeto, riposa la libertà dello Stato.

PRESIDENTE. Chi ammette l'aggiunta proposta dal senatore Sclopis sul presente articolo voglia levarsi.

(Non è adottata.)

Porrò dunque ai voti l'articolo 2 del progetto del Ministero così concepito:

« Art. 2. In corrispettivo di tale cessione, il municipio dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa sul palazzo ducale esistente nella stessa città e dipendente sia da dichiarazioni o fatti seguiti sotto l'antico governo ligure o rancese, o della repubblica provvisoria del 1814, che dal decreto 7 maggio 1848. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 3 del progetto ministeriale:

« Art. 3. Il municipio di Genova concorrerà inoltre nella spesa della demolizione dell'anticorpo del palazzo ducale che dovrà effettuarsi nel termine di due anni per la somma di lire cinquanta mila, da pagarsi in cinque annue rate eguali di lire dieci mila, a cominciare dal giorno in cui sarà posto mano alla demolizione medesima. »

Qui si era proposto dalla Commissione un secondo emendamento, ma siccome nella sua compilazione questo secondo emendamento si riferiva al primo già da noi reietto, non sarebbe più da porsi a votazione, salvo che venisse proposta un'altra redazione.

Non essendo formolata alcuna proposta, porrò ai voti l'articolo terzo.

(È approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti	46
Voti favorevoli	44
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNO AGLI UFFICIALI ITALIANI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.

PRESIDENTE. Ora viene all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per assegno agli ufficiali italiani che presero parte alla difesa di Venezia.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 532.)

PRESIDENTE. Il signor senatore Di Saluzzo Alessandro ha la parola.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Prego il Senato di volermi permettere che io faccia leggere questo mio pensiero da un altro senatore.

PALLAVICINO-MOSSI. (Legge) Non intendo entrare a discutere fin dove possa estendersi la generosità, mentre rimangono a soddisfarsi tanti precisi doveri dello Stato; mi unirò anzi al Ministero per apprezzare la dolorosa situazione degli ufficiali veneti, che, dopo avere valorosamente combattuto, si trovano esuli e degni di quelle simpatie che un nobile coraggio non può a meno d'ispirare a chi per sé stesso ne ha fatto prova.

D'altronde, poichè il signor ministro delle finanze accetta l'impegno del nuovo proposto assegno, non si deve dubitare che esso abbia provveduto al mezzo di soddisfarvi, senza che vengano lesi i dritti già acquistati dai militari piemontesi non ancora adeguatamente provvisti.

Ma a meglio farsene certi nel presente e nell'avvenire, credo necessario che l'assegno proposto debba portarsi sul bilancio dell'interno, come le altre simili largizioni, e non su quello della guerra, al fine di prevenire il dubbio che potrebbe nascere, che compresi i militari veneti in quest'ultimo bilancio, e riconosciuti in esso nella qualità di ufficiali, potessero pretendere più ad entrare in effettività nel nostro esercito in concorrenza di tanti ufficiali piemontesi che godono nell'aspettativa con tenui assegni insufficienti alla loro onorata esistenza.

COLLI, relatore. Il cambiamento fatto al primo progetto di legge presentato in altro recinto fu provocato da un sentimento di delicatezza che il Senato facilmente apprezzerà; il Ministero vi ha aderito; la Commissione seguendo quell'antico adagio, « donnez de bonne grâce; une belle manière ajoute un nouveau prix au présent que l'on veut faire, » vi ha anch'essa aderito, sembrandole una dimostrazione di stima a quegli ufficiali i quali hanno acquistato diritto alla nostra simpatia. Per questo motivo la Commissione persiste nell'operato cambiamento.

NIGRA, ministro delle finanze. Io volevo fare una semplice osservazione, ed è che venne dal ministro delle finanze accettato il carico del pagamento della somma di cui si tratta, perchè il Ministero quando gli viene proposto dal Parla-

mento qualche progetto di legge non vi si oppone senza motivi speciali, ed è persuaso che, dovendo il medesimo provvedere ad altri bisogni, penserà anche a questo. Del resto la spesa è di tal natura che non si volle fare discussione sulla medesima, credendosi che esistano considerazioni superiori che muovano a sanzionarla; motivo per cui il Ministero senza dubbio procurerà di provvedere i fondi necessari, poichè spera che non gli saranno mai negati dal Parlamento quei rimedi che proporrà onde procacciarsi i mezzi di farvi fronte.

PRESIDENTE. Non dimandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo unico della legge così concepito:

« *Articolo unico.* È aperto al ministro di guerra e marina un credito supplementario di settanta mila lire da essere erogato in assegno agli ufficiali italiani di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, ed attualmente trovansi nei regii Stati. »

(È adottato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti	48
Voti favorevoli	42
Voti contrari	6

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DEL FENO, DELLA PAGLIA E DELL'AVENA.

PRESIDENTE. Viene ora in discussione la legge relativa all'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena.

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Quarelli.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 591.)

PRESIDENTE. Il tenore della legge proposta è il seguente. (Vedi vol. Documenti, pag. 590.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, la si terrà per chiusa, e rileggerò l'articolo 1°:

« Il regio decreto del 22 agosto 1848 emanato in seguito della legge 2 agosto medesimo è abrogato. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'esportazione del fieno e della paglia è in conseguenza soggetta ai diritti stabiliti nella categoria terza della tariffa generale pubblicata dalla Camera dei conti con manifesto 19 febbraio 1830.

« L'esportazione e l'importazione dell'avena è sottoposta ai diritti stabiliti nella tabella annessa al manifesto 17 luglio 1847 della suddetta Camera dei conti. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto; prima però debbo pregare il Senato a volersi riunire, dopo la votazione, nella sala delle conferenze, per una comunicazione a farsi dall'ufficio della Presidenza.

Risultamento della votazione:

Volanti	47
Voti favorevoli	46
Voti contrari	1

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per la prorogazione a sei mesi del trattato di commercio colla Francia — Dichiarazioni del senatore Alfieri Di Sostegno e del ministro dell'interno — Adozione dell'articolo unico della legge — Relazione e discussione sul progetto di legge per un credito di lire 63,803 in aggiunta al fondo stanziato nel bilancio 1849 per assegno alla Camera elettiva — Approvazione dell'articolo unico della legge — Relazione di petizioni.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane
(Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.)

OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Il cavaliere Despine, presidente dell'Accademia reale d'agricoltura di Torino, fa omaggio al Senato di una copia degli Annali della stessa accademia.

Si faranno dalla Presidenza i debiti ringraziamenti, e si deporrà questa copia nella biblioteca della Camera.

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

367. Altri 120 Valsesiani presentano una petizione identica a quella segnata col numero 355.

368. Anonima.

369. Festa Luigi chiede siano fatti emendamenti al progetto di legge per la indennità di guerra.

370. Paoletti Del Melle Luigi Damiano espone come una sua villa situata sui colli di Bollengo, provincia d'Ivrea, alla quale trovasi annessa un'opera pia di esercizi spirituali, venisse sul finire di marzo 1849 violentemente invasa e saccheggiata dai soldati delle regie truppe, e chiede che il Senato dichiari il Governo tenuto a indennizzarlo, o che per lo meno non si dia alla legge per l'indennità della guerra verun senso che esplicitamente od implicitamente possa trar seco, sin d'ora, l'idea d'un irrevocabile rigetto di siffatte ragioni e domande d'indennizzazione.

371. Strada fratelli Giuseppe e Luigi, abitanti di Zinasco, provincia della Lomellina, esposto come fossero gravemente danneggiati dall'invasione austriaca nel marzo del 1849, e come i danni da loro sofferti venissero dall'incaricata Commissione erroneamente liquidati in somma notabilmente inferiore al vero, chiedono che si mandi a chi di ragione a fissare in più giusta misura i danni sovraaccennati.

372. Mometti Francesco Gerolamo chiede che, stante lo avvicinarsi dell'estiva stagione favorevole al *cholera morbus*, siano presi contro di essa provvedimenti di pubblica igiene.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA PROROGA DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il rapporto del progetto di legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia. La parola è al relatore della Commissione.

SAULI. Il conte di San Marzano non avendo potuto intervenire a questa seduta, ha dato il carico a me di leggere il rapporto fatto da lui. (Legge la relazione. Vedi vol. Documenti, pag. 610.)

PRESIDENTE. Io debbo interrogare la Camera se sia suo intendimento di passare immediatamente alla discussione di questa legge. L'urgenza della medesima è stata ieri chiesta con lettera del ministro degli interni a nome del suo collega il ministro degli affari esteri. D'altra parte l'urgenza già di per sé stessa si fa palese essendo già scaduto il periodo di tempo della durata del trattato.

Io interrogo dunque il Senato se voglia procedere alla discussione immediata di questa legge.

(Il Senato assente.)

Leggo l'articolo unico di questa legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a ratificare la convenzione sottoscritta in Torino il 1° maggio 1850 per la prorogazione del trattato di commercio colla Francia del 28 agosto 1843, e porla in esecuzione tosto che sia scambiata la ratifica col Governo francese. »

La convenzione a cui quest'articolo si riferisce è già a cognizione di tutti. È aperta la discussione sulla legge.

Se non chiedesi la parola, io porrò ai voti l'articolo.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io prendo la parola per spiegare maggiormente ciò che si credette per parte della Commissione dover avvertire intorno alla forma data al progetto di legge proposto all'adozione del Senato.

Il relatore osservava che la clausola della sanzione legislativa preventiva alla ratifica può essere di necessità del Governo francese, ma che in nessun modo si deve considerare come tale per Governo del Re, il quale, secondo già operò in si-

nile e non lontana circostanza, è semplicemente tenuto ad *attenere per legge*, ed a mente dell'articolo quinto dello Statuto, l'autorizzazione di porre in esecuzione i trattati già onchiusi ed anche ratificati.

Con ciò la Commissione non ha voluto significare che sia per avventura più opportuno di far precedere la ratifica della proposta che viene fatta al Parlamento; poichè forse sarebbe più desiderabile che si evitasse di compromettere, per così dire, il nome del re, prima che il Parlamento gli abbia dato l'assenso che gli è richiesto secondo il disposto dell'articolo 5 dello Statuto; ma ha voluto solamente la Commissione dichiarare che, a suo avviso, la ratifica non ha per noi quel senso che ha pel Governo attuale francese dove il presidente non è investito di tutte le facoltà attribuite al Re alla nostra Costituzione; già un'altra volta in analogo circostanza nel Senato si accennava come in un altro Governo costituzionale, retto da norme simili a quelle che ci reggono, fosse adottata la formola di dire: *il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione*; e come in circostanze più gravi, cioè allorché trattossi di alienazione di territorio, fosse adottata la formola seguente: *il Re è autorizzato a firmare e dare esecuzione, se vi ha luogo, al trattato stipulato nei termini comunicati*.

Io credo che forse questo sistema sarebbe il migliore di tutti, ma non so se sia sempre ed assolutamente possibile. Dunque, se possibile, sarebbe miglior partito l'adottare il sistema di cui ci dà l'esempio il Belgio; se non è possibile farei precedere l'ottenimento dell'assenso del Parlamento alla ratifica, ma non farei menzione di questa, poichè essa non ha un tal valore.

La ratifica non serve se non a stabilire che il plenipotenziario non ha oltrepassato i limiti delle facoltà a lui attribuite; ella è dunque una cosa di rapporto interno e non esterno, la quale non aggiunge valore al trattato.

Queste maggiori spiegazioni ho creduto di dover dare, ciò non si prendesse equivoco sul sentimento della Commissione per le conseguenze che se ne potessero trarre quando il Governo del Re credesse di dover tener conto di quel soggetto.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero accetta le spiegazioni date dal senatore Alfieri a nome della Commissione; acconsente colla stessa nei principii spiegati, e dichiara che egli è appunto per osservare quel maggior rispetto che è dovuto alla persona del re, che ha creduto di poter presentare il trattato prima che la ratifica seguisse, senza che ciò punto nella mente del Ministero debilitasse, od aggiungesse all'effetto che può produrre la ratifica sovrana.

PRESIDENTE. Invito di nuovo il Senato a voler votare sull'articolo unico della legge.

(È approvato.)

Si proceda allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 48
Voti favorevoli 48

(Il Senato adotta ad unanimità.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA PER IL PARLAMENTO.

PRESIDENTE. Ha ora luogo il rapporto sul progetto di legge per un credito di lire 63,803 in aggiunta al fondo stanziato nel bilancio 1849 per assegnare alla Camera elettiva.

La parola è al marchese Alfieri.

ALFIERI. Il signor conte Pollone, chiamato altrove da pubbliche urgentissime esigenze, mi lasciò l'incarico di leggere la relazione che aveva preparata. (*Legge la relazione. Vedi vol. Documenti, pag. 329.*)

PRESIDENTE. L'articolo di legge è così concepito:

« È aperto al Ministero dell'interno un credito supplementario di lire 63,803 in aggiunta al fondo stanziato per l'esercizio dell'anno 1849 all'articolo secondo della categoria decimasettimabis, Parlamento nazionale, del bilancio passivo del dicastero interni. »

È aperta la discussione sulla legge.

Non chiedendosi la parola io la porrò ai voti.

(Il Senato adotta.)

PALLAVICINI IGNAZIO. Prima che si passi all'appello nominale faccio presente alla Presidenza che vi sarebbero alcune petizioni che rimasero indietro da circa tre mesi. Siccome l'ora non è ancor tarda, se il Senato lo credesse io farei la relazione delle medesime.

Voci Sì! Dopo la votazione!

PRESIDENTE. Il Senato ha udita la proposta fatta dal relatore della Commissione delle petizioni, di dedicare, cioè, questo scorcio di tempo che resta ad udire la relazione delle petizioni che rimasero indietro.

Se il Senato vuole permettere che si faccia questa relazione, si procederà prima all'appello nominale, quindi si udirà il rapporto.

Si passa all'appello nominale.

Risultamento della votazione:

Votanti 48
Voti favorevoli 47
Voti contrari 1

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Sono pregati i signori senatori a riprendere il loro posto.

La parola è al relatore della Commissione delle petizioni.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Biancheri Giovanni Battista, di San Remo, colla petizione 107 rappresenta al Senato che sarebbe troppo ristretto un provvedimento nella organizzazione giudiziaria che solo riguardasse i giudici ed i segretari di mandamento, poichè verrebbe negletta la condizione dei causidici che pure fanno parte interessante all'istruzione delle cause, e perciò allo sviluppo delle attribuzioni de' giudicanti. Dopo siffatta premessa generale, egli discende a favellare esclusivamente del collegio de' causidici presso il tribunale di prima cognizione della sua provincia, e lamenta ritrovarsi il medesimo troppo ristretto di numero onde possa avviarsi a molti inconvenienti da lui per altro indicati. Accenna nondimeno che sotto la legislazione francese il loro numero ammontava a 12, e che anche troppo tenue poteva dirsi alle cause che agitavansi. Prosegue quindi narrando che, restituito nel 1823 a quella città il tribunale toltole pria per ingiuria de' tempi, cumulativa si fu in allora la professione di causidico e di notaio, ma che dopo un triennio stabilissi il collegio de' causidici, e si volle con essi incompatibile il notariato. Essendovi meglio di 300 cause da disbrigarli, oltre quelle ben numerose che tuttodì s'introducono, ne ritrae la conseguenza essere di manifesta necessità il cre-

scimento de' causidici sino a dodici, come già desiderò qualche presidente di quel tribunale, non dissimulando però che un qualche sollievo potrebbesi ottenere dai sostituti, ma crede non bastar ciò all'uopo, e quindi vorrebbe l'aumento dei causidici al numero dianzi accennato, sopprimendo del tutto i sostituti. Da tale misura ne verrebbe, secondo lui, vantaggio al Governo per la cresciuta finanza, e la giustizia otterrebbe più spedite le cause, e meglio patrocinata per zelo maggiore, e per maggior responsabilità, e gli attuali sostituti conseguirebbono l'esercizio di quella professione che già acquistavano da molto tempo.

Gravissima è la questione sollevata dal Biancheri, se preferibil sia il sistema adottato sin qui fra noi che ammette i sostituti, o quello che osservasi in Francia che affatto li esclude; e la vostra Commissione non si dissimula esservi tal altro che parteggia per l'uso invalso ne' regi Stati, corredando questa opinione di valide ragioni. Però occupandosi il Governo di una nuova generale organizzazione giudiziaria, non è qui il tempo di discutere simile materia; per lo che sono incaricato di proporvi il rinvio di siffatta petizione al ministro di grazia e giustizia.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.)

Gravissimo argomento tratta la petizione 108, che Sebastiano Arrivabene indirizzava da Genova al Senato. Desso si riferisce ai collegi nazionali che mostra di amare teneramente; ma appunto perchè li ama vorrebbe si conservassero buoni, intemerati, incolpabili, e per ciò conseguire ei dice esser d'uopo di tenersi mondi da que' difetti che, lordandone per avventura la purità ed il candore, porgerebbero agli inimici il destro di gridar loro con qualche ragione la croce addosso. Ciò premesso, trova il petente che in tali collegi vi sono dei difetti che gli sembrano madornati, e chiede a se stesso se possansi correggere; ed opina che meglio di correggerli si possano anzi togliere con tutta facilità, e che se il Governo potendolo non lo fa, dà segno di non amare i nazionali collegi.

Passa quindi il petizionario a dichiarar quali sono questi difetti, che per quanto concerne la presente di lui supplica riduce a due: uno generale a tutti, l'altro speciale per quello di Genova. Dice essere il primo difetto classico, ed ormai universalmente conosciuto, quale si è quello della nomina dei professori di religione e dei direttori spirituali dei collegi che furono eletti senza l'approvazione ed il consenso dell'ecclesiastica autorità. Egli reclama vivamente contro una tale disposizione, sembrandogli gravissimo errore e grossolano controsenso, ed invasione del diritto della Chiesa, e lo paragona a chi volesse che la medesima laureasse gli avvocati, e che i maestri di ginnastica accordassero diplomi di filosofia. (Parità) Quindi egli dice derivarne che i professori di religione che la Chiesa deve conoscere, mandare, od almeno approvare, non li conosce, non li manda, non li approva, anzi piuttosto li disapprova, e protesta contro e grida, ma grida indarno. Dal che, secondo il petente, deriva danno e diffamazione all'istituto, poichè molti non vi mandano i figli o ve li mandano a malincuore, e la confidenza vien meno, e la stima si affievolisce nei buoni, e le armi del dileggio e dell'insulto si apprestano ai tristi. E qui l'Arrivabene volgesi ai ministri ed al Parlamento, e lor chiede se tollerando simile disposizione amino realmente i collegi, e se li amano, vuole che si rimedi al lamentato danno, e si collochino ai collegi maestri di religione e direttori spirituali aventi il doppio mandato e dal Governo e dalla Chiesa, conservando fra l'una e l'altro la si utile e desiderevole armonia, onde mantenere in tutto il dovuto equilibrio. Dal difetto generale di tutti i

collegi passa l'autore della petizione a ragionare di quello che in specie riguarda il collegio di Genova, ed egli crede di ritrovarvi taluno fra gli addetti all'insegnamento che soffre qualche non lieve eccezione, ed in prova del suo asserito accenna vaghi punti, vari fatti, che li chiarirebbono meno adattato a ricoprir quel posto che occupa.

Denunciato il difetto, propone il rimedio opportuno, onde accertarsi della verità dell'esposto, non volendo che si abbia a credere alle sole di lui parole; più, non vorrebbe indugi, nè dissimulazioni, ma che si agisse con prontezza ed efficacia, onde conoscere indubbiamente la verità e prendere quindi le misure analoghe alla circostanza.

Signori, la vostra Commissione ama i collegi di educazione, ove s'informano i giovinetti alla religione, alla virtù, al sapere, affinchè riescano ottimi cittadini, sudditi fedeli, decoro e sostegno della patria; ma appunto per tale amore essa desidera che questi istituti prosperino securi da ogni menda, plauditi da tutti, circondati dall'universale estimazione. Essa riconosce assai gravi i timori del petente, ove fossero fondati, ed essa perciò mi diè carico di suggerirvi di rimettere simil petizione al ministro della pubblica istruzione, affinchè voglia nella sua illuminata saggezza, e nel fervido zelo che lo anima a pro dei collegi, prenderla in severo esame, ed adottare poi senza indugio quei provvedimenti che pel benessere dei medesimi, dietro l'esposto egli ravvisasse meglio opportuni.

(Dopo prova e controprova, sono adottate le conclusioni della Commissione.)

La petizione avente il n° 109 fu sporta dal notaio Bachisio Cossu di Sassari, colla quale rappresenta che servi per cinque anni la regia prefettura di quella città qual pro-segretario, dipoi governò per 7 anni la cura di Monteioni e quella di Ploaghe, e finalmente nel 1833 veniva eletto pro-cancelliere nella curia ecclesiastica metropolitana Turritana. Ora dopo tanti anni di onorata carriera, coll'abolizione del foro ecclesiastico ei teme di perdere il suo impiego senza veruna sua colpa, e quindi troppo grave riuscendogli tal pena non meritata, vorrebbe venir collocato nella qualità di attuario civile, col titolo di segretario o pro-segretario nel tribunale di prima cognizione di Sassari.

La vostra Commissione però, riflettendo che la legge del 9 aprile non porta con sè la soppressione del posto ora goduto dal Cossu, ma soltanto una qualche diminuzione dei suoi proventi, la quale non darebbe al certo alcun diritto di indennità, e d'altronde non ispettando al Senato di far raccomandazioni al Governo per conferimento d'impieghi, mi impose di proporvi su tale istanza di passare all'ordine del giorno.

(È approvato.)

Il sacerdote Giuseppe Bologna, ex-religioso delle Scuole Pie, rassegna da Avigliana una supplica al Senato avente il n° 226, per esporgli i danni gravissimi che provengono dalla spaventosa circolazione di libri corruttori e di giornali empi che si diffondono più che mai non solo nelle città, ma ben anche nelle campagne, e che dai collegi e dalle scuole passano persino ad invadere ed inondare la capanna del povero, ed egli in tale fatto deplorabile ravvisa pericolo grandissimo e per la fede che ognor più s'indebolisce, e per i costumi che vie maggiormente si corrompono. A cessare un tanto male vorrebbe che il Senato sollecitasse le misure che si credessero le più convenienti e le più giuste, onde rendere il popolo veramente felice.

La vostra Commissione trova ben fondati i timori e le premure del petente, e quindi vi propone l'invio di questa

supplica al ministro dell'interno, affinchè avvisi efficacemente all'opportuno rimedio del lamentato danno.

ALFIERI. Io non mi oppongo al rinvio di questa petizione al Ministero, ma non so perchè al ministro dell'interno, anzi che al ministro...

SCLOPIS. (Interrompendo) Al ministro di grazia e giustizia.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Devo dire che realmente questo è stato uno sbaglio del relatore, mentre la deliberazione della Commissione era per la trasmissione al ministro di grazia e giustizia.

PRESIDENTE. Chi intende dunque approvare la trasmissione di questa petizione al ministro di grazia e giustizia voglia levarsi.

(È approvata.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Luca Vincenzo, giudice di Selargius, anche per incarico avuto da altri 43 giudici di mandamento nell'isola di Sardegna, presenta una supplica stampata portante il n° 230, con cui lagnasi della tenuità degli stipendi, dopochè col decreto del 3 ottobre 1848 si provvide ad un nuovo ordine giudiziario, per cui mal potrebbero sopperire ai bisogni di lor famiglie. Lamenta inoltre la pessima circoscrizione delle giudicature, mentre in 36 niuna avviene di prima classe, solo due di seconda, pochissime di terza, tutte le altre di quarta, e fra queste ultime figurano appunto le più cospicue e le più spinose giudicature di quel regno. Egli quindi invoca riparo a tanto danno e pubblico, e privato, ma lo vorrebbe pronto senza attendere una generale riforma giudiziaria, poichè troppo tempo esige per maturarla e discuterla.

Il Senato dimostrò già le sue simpatie per i giudici di mandamento, lorchè gli veniva presentato un progetto di legge che li riguardava. Tale simpatia crede bene la vostra Commissione che sinora lor venga da voi serbata, e quindi vi propongo per di lei parte il rinvio della supplica al ministro di grazia e giustizia.

(È approvato.)

La petizione 277 appartiene a Dorma Francesco, Orsolano

Francesco, ambi di Borgo San Giorgio, Gioannino Antonio e Nigra Carlo di San Giusto (Ivrea) antichi militari napoleonici, con cui chiedono la reintegrazione di lor pensione quale venne loro assegnata dal Governo francese, e che perciò venga approvata la legge a tal uopo proposta, e che vi si aggiunga qualche indennizzazione per le gravissime perdite degli arretrati.

A tale emergente essendosi provveduto colla legge testè votata, non mi resta che proporvi la trasmissione della domanda al ministro della guerra onde dia le disposizioni necessarie per l'eseguimento della stessa a riguardo dei petenti.

SCLOPIS. Pare più naturale che si passi all'ordine del giorno.

(L'ordine del giorno è adottato.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Novelli Antonio Maria, di Genova, chiede da Sospello, colla petizione improntata col n° 301, che venga dichiarato se nella legge del 9 aprile sotto la denominazione di ecclesiastici s'intendano anche compresi i religiosi, e che in tal caso siano a quell'uguagliati in tutti gli altri diritti individuali civili e politici, abrogandosi tutti gli articoli dei Codici che dei medesimi li privano per essere religiosi.

La maggioranza della vostra Commissione opinò pel rinvio di tale supplica al ministro di grazia e giustizia.

Alcune voci. L'ordine del giorno!

DI SALUZZO ALESSANDRO. Pare a me pure che sia il caso di proporre l'ordine del giorno puro e semplice in questa circostanza. Tali diversità non s'intendono, perchè v'è la legge.

CIBRARIO. Appoggio anch'io l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(È adottato.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Messaggio del presidente della Camera elettiva, con cui comunica un progetto di legge per la limitazione degli stipendi e delle pensioni degli impiegati — Sunto di petizioni — Composizione dei nuovi uffizi — Presentazione per parte del ministro delle finanze di tre progetti di legge: 1° approvazione del bilancio passivo del Ministero degli affari esteri del 1850; 2° aumento del diritto sulla carta bollata; 3° aumento dei diritti d'insinuazione — Relazione e discussione sul progetto di legge per un credito straordinario di 800,000 lire a favore dei danneggiati dall'ultima guerra — Il senatore Plezza presenta un controprogetto — Osservazioni dei senatori Maestri, relatore, Sclopis, Defornari, e del ministro dell'interno — Estrazione a sorte di una deputazione incaricata di complire l'augusta sposa di S. A. R. il duca di Genova.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale dell'ultima tornata, il quale viene approvato.

OMAGGI — CONGEDO.

PRESIDENTE. Furono fatti al Senato i seguenti omaggi:
1° Dal signor Carlo Luigi Scanagatti, di un suo opuscolo, intitolato: *Il popolo educato ed iniziato alla vita pubblica*;
2° Dal signor senatore Alberto La Marmorata, della sua operetta portante per titolo: *Questioni marittime spettanti all'isola di Sardegna*;

3° Dal signor ingegnere Michela, di una sua dissertazione *Sull'importanza della coltivazione del riso in Piemonte*.

(Il senatore De Cardenas chiede un prolungamento di congedo, che gli viene accordato.)

COMUNICAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE D'INIZIATIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SULLA LIMITAZIONE DEGLI STIPENDI E DELLE PENSIONI DI RITIRO.

PRESIDENTE. Ricevo dal presidente della Camera dei deputati un messaggio a cui va unito il seguente progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 394.)

Questo progetto di legge sarà dato alle stampe, e quindi distribuito agli uffizi per la consueta disamina.

SUNTO DI PETIZIONI.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

573. Centotto militi della guardia nazionale di Torino propongono un emendamento all'articolo 23 del progetto di legge per la riorganizzazione della guardia suddetta.

374. Altri 332 Valsesiani presentano una petizione identica a quella segnata col n° 355.

375. Anonima.

376. Trentadue abitanti di Aiguebelle chiedono l'adozione della legge relativa all'osservanza delle feste.

RINNOVAMENTO DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà pubblica contezza della tratta dei nuovi uffizi, fatta questa mane, per il servizio del mese corrente.

UFFIZIO I.

Della Torre, *presidente* — Alfieri, *vice-presidente* — Pallavicino-Mossi, *segretario* — Di Breme — Sauli — Aporti — Di Rorà — Deferrari — D'Azeglio — Di Collegno Luigi — De Cardenas — Maestri — Gallina — Di Benevello — Riberi.

UFFIZIO II.

Di Saluzzo Alessandro, *presidente* — Collet, *vice-presidente* — Sclopis, *segretario* — Di San Marzano — Fraschini — Blanc — Musio — De Fornari — De Sonnaz — Stara — Albin — Di Villamarina — Demargherita — Pallavicini Ignazio — Galli.

UFFIZIO III.

Bava, *presidente* — Di Collegno Giacinto, *vice-presidente* — Dalla Valle, *segretario* — D'Arvillars — Prat — Di Castagnetto — Gioia — Di Calabiana — Ricci Francesco — S. A. R. il duca di Genova — Di Pamparato — Moreno — Serventi — Picolet.

UFFIZIO IV.

Di Saluzzo Annibale, *presidente* — Maffey, *vice-presidente* — Quarelli, *segretario* — Chioldo — Colla — Di Colobiano — Gallino — Della Marmorata — Plezza — S. A. R. il principe Eugenio — D'Angennes — Piana — Malaspina — Provana del Sabbione — Moris.

UFFIZIO V.

Des Ambrois, *presidente* — Colli, *vice-presidente* — Di Pollone, *segretario* — Rabbi-Piovera — Ambrosetti — Cristiani — Fantini — Gattinara — Giulio — Mosca — Franzini — D'Orta — Di Bagnolo — Serra — Cibrario.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI TRE PROGETTI DI LEGGE: 1° PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1850 DELL'AZIENDA DELL'ESTERO; 2° PER AUMENTO DEI DIRITTI D'INSEGNAMENTO; 3° PER AUMENTO DEL PREZZO DELLA CARTA BOLLATA E DEI DIRITTI DI BOLLO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze. NIGRA, *ministro di finanze*, presenta i surriferiti progetti di legge, dei quali chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 116, 370 e 380.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al signor ministro delle finanze della presentazione di questi tre progetti di legge, i quali saranno stampati e distribuiti. Qualora non siavi chi voglia prendere la parola per provocare una deliberazione in contrario, io proporrei che questi tre progetti si trasmettessero direttamente alle Commissioni già per questi argomenti stabilite; vale a dire quello che riguarda l'approvazione del bilancio degli affari esteri si trasmettesse alla Commissione di finanza, aggiungendovi i membri dal Senato assegnati per questo servizio; gli altri due che riguardano materie speciali di finanza proporrei che si trasmettessero alla Commissione di sette membri già prima stabilita.

(Il Senato acconsente.)

Il Ministero ha chiesto l'urgenza, e pare che l'urgenza sia già prestabilita colla deliberazione presa di trasmettere questi progetti direttamente alla Commissione di finanza; ma non ostante, onde si possa far precedere l'esame di questa legge alle altre che sono già in corso, io credo necessario che il Senato deliberi anche su questo oggetto.

(Il Senato adotta l'urgenza.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO STRAORDINARIO DI 500,000 LIRE A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALL'ULTIMA GUERRA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione, ed intraprendere la discussione del progetto di legge riguardante la concessione di lire 500 mila a favore dei danneggiati dall'ultima guerra.

La parola è al relatore della Commissione senatore Maestri. MAESTRI, *relatore*, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 13.)

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli articoli del progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 12.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

La parola è all'onorevole senatore Plezza.

PLEZZA. Io essendo della minoranza della Commissione, intendo di proporre l'intero risarcimento dei danni che furono liquidati dalle Commissioni, i quali ammontano a lire 2,037,277 53. Se io avessi preso consiglio dalle difficoltà dell'impresa, certo non oserei, senza l'appoggio dei miei col-

leggi della Commissione, proporre nelle attuali strettezze dell'erario quest'intero risarcimento; ma io porto ferma e profonda convinzione che è dovere assoluto dello Stato di risarcire questi danni nelle speciali circostanze in cui ci troviamo, e perciò mi prendo la libertà di dire gli argomenti principali ai quali si appoggia questa mia convinzione.

I danni che furono liquidati dalle Commissioni si possono dividere in tre classi: danni fatti dall'esercito nostro per effetto naturale della guerra guerreggiata sul luogo; danni fatti dai nostri soldati per effetto di indisciplina; e danni fatti dal nemico. La più forte delle ragioni che si oppone dalla Commissione al risarcimento di questi danni è che i danni della guerra si considerano d'ordinario come danni di forza maggiore. Quando questa ragione fosse vera in generale (che io credo non lo sia), non sarebbe certamente applicabile al caso nostro, perchè non tutte le guerre provengono da forza maggiore. Alcune volte le guerre sono volontarie; sono fatte bensì come fu la guerra nostra ultima per adempimento di un dovere, ma ciò non si può attribuire a forza maggiore, giacchè quando si parla di forza maggiore si intende sempre di quei danni che sono cagionati da una forza esterna, alla quale non ha niente contribuito la volontà nostra.

Ora, tutti sappiamo che l'ultima guerra fu da noi intrapresa per adempimento di un dovere bensì, ma tutte le volte che il Governo cagiona qualche danno ai privati, anche nelle circostanze ordinarie, tutte le volte che il Governo trova bene di espropriare i privati, lo fa sempre nello scopo di un utile pubblico, in adempimento di un dovere; ma come non si dichiarano quelle espropriazioni effetto di forza maggiore, così non si può dire che procedano da forza maggiore le conseguenze di una guerra, la quale è stata intrapresa volontariamente dal Governo.

Limitandomi poi alla discussione della prima classe dei danni, cioè di quelli fatti per effetto naturale della guerra guerreggiata sul luogo dalle truppe nostre, dico che questi danni devono in ogni occasione essere risarciti; perchè, oltre il principio naturale dell'eguaglianza di tutti i cittadini, si nei diritti come nei pesi, abbiamo questi principii sanciti nel modo il più chiaro dallo Statuto, il quale all'articolo 24 dichiara tutti i regnicoli uguali in faccia alla legge; e quasi non contento di aver dichiarato questa uguaglianza, nell'articolo che segue dichiarò che tutti gli individui contribuiscono, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Io domando qual cosa avverrebbe di questa uguaglianza, e dove sarebbe la proporzione nel contribuire ai carichi dello Stato, se oltre ai carichi ordinari, ai quali tutti ugualmente sono soggetti, potesse venire il caso in cui per fatto diretto od indiretto del Governo, alcuni dei cittadini fossero soggetti ad altri carichi, ed assai maggiori di quelli ordinari; giacchè i carichi ordinari non toccano che i frutti, mentre che le devastazioni della guerra, che il Governo si può trovare obbligato a fare, possono anche distruggere i capitali come è avvenuto nella guerra passata. Ma vi ha ancora di più: l'articolo 29 sancisce nel modo più espresso che « tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili; tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si potrà essere tenuto a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. » Io dico che a fronte di quest'articolo dello Statuto non è sostenibile che possa la proprietà di un cittadino venire distrutta per fatto del Governo senza che egli abbia diritto all'indennità.

Lo Statuto non distingue tra i casi di guerra e quelli di pace: lo Statuto non distingue quando una proprietà è tolta per fare miglioramenti civili, ed allorchando una proprietà è tolta ai cittadini e distrutta in occasione d'offesa del nemico o di difesa contro lo stesso; e dove lo Statuto non distingue, nessuno ha diritto di distinguere. Mi pare adunque che, a fronte dello Statuto, sia provato che i danni che furono fatti dai nostri soldati in occasione della guerra guerreggiata sul luogo debbano essere risarciti.

Io so che qui mi si opporrà che i danni che sono compresi nello stato presentatoci dalla Commissione sono danni che non sono stati cagionati per fatto del Governo, ma che sono (come si qualificano dalla Commissione stessa in gran parte) furti e deprezzazioni. Ma io nego assolutamente questo fatto; ho esaminato colla più scrupolosa attenzione i registri delle Commissioni, ed ho trovato la consolante persuasione che la maggior parte di questi danni non sono nè furti, nè deprezzazioni, e che n'è impressa un'ingiusta macchia sul nostro esercito quando si è dichiarato e ritenuto che tutti questi danni fossero effetto d'indisciplina, di furti e di deprezzazioni.

Io invito gli onorevoli miei colleghi ad esaminare tali stati; essi vi troveranno che la somma più rilevante di questi danni consta di valori di cibaria e più ancora di fieno, di devastazioni di campagne, di distruzioni di piante, d'incendio di qualche casa. Ora io domando se tutti questi fatti non si possano, anzi non si debbano interpretare altrimenti che quali furti e deprezzazioni.

Tutti sanno come dopo la sgraziata battaglia di Novara una grande quantità delle nostre truppe si sia trovata sbandata, tagliata fuori de' magazzini, senza superiori, senza commissari dei viveri, ed in conseguenza senza distribuzioni di viveri. Io domando se questi soldati avevano o no il diritto di procacciarsi vettovaglie, di procacciarsi fieno per i loro cavalli e di fare sia per difesa propria, sia per non essere sorpresi dal nemico a cui erano in vicinanza, se non avevano diritto di fare tutte quelle operazioni che ha diritto di fare un esercito vicino al nemico.

Se essi avevano diritto di prendere questi articoli di cibaria dove si trovavano, se essi avevano diritto e ad un tempo dovere di mantenere i cavalli che non erano suoi, ma della nazione, per conservarsi nella possibilità di riunirsi al rimanente dell'esercito e prolungare la difesa, se faceva d'uopo; se essi, ripeto, avevano questo diritto è un'ingiustizia che si fa all'esercito di qualificare furto l'aver preso questi oggetti che erano loro necessari, che avevano anzi dovere di prendere per conservarsi in istato di adempiere al loro dovere verso la nazione.

Quando si dichiarasse dal Senato che la nazione non è obbligata a risarcire questi danni, a pagare questi cibi, questo fieno, quei danni insomma che furono fatti dai soldati, che avevano dovere di farli per conservarsi ancora utili al paese, io dico che il Senato commette un'ingiustizia, perchè imprime sull'esercito nostro una macchia che egli non merita.

Io non nego che qualche fatto particolare si possa attribuire a furto, ma la maggior parte degli oggetti sono di natura tale che è evidente che non furono tolti nè per furto, nè per devastazione; non sono fieno, nè cibaria, nè devastazioni inutili gli oggetti che prendono i ladri e le operazioni che fanno; i ladri non toccano quello che non possono portare con sé.

Io sostengo adunque che non si possono ritenere questi danni come commessi per pura indisciplina, ma che si adempisce un atto di giustizia considerandoli e pagandoli come

requisizioni di guerra, come in fatto essi lo sono. È vero che si sono fatti in gran parte senz'ordine, perchè suole sempre così accadere in un esercito dopo la disfatta, ma perciò non restano nè vengono ad essere altrimenti che vere requisizioni le quali il Governo è obbligato a pagare.

E non può, a mio parere, esimersi il Governo di pagare questi danni, se non se nei casi particolari in cui fosse in grado di dimostrare che non furono fatti per mantenimento dei soldati e per la loro conservazione, ma che furono assolutamente effetto di indisciplina; giacchè è ben chiaro che i delitti non si possono presumere, ma si debbono provare; massime quando la natura stessa delle cose mostra che questi danni non furono fatti per delitto, perchè non sono ladri di generi che sogliono allettare ad appropriarsi, ma bensì essendo evidente che furono fatti come conseguenza della necessità; dal che ne sorge la conseguenza che il Governo è obbligato ad indennizzare quei danni; il che se non facesse non solo commetterebbe un'ingiustizia verso i privati e verso l'esercito, ma anch'egli verrebbe a lucrare a danno degli infelici danneggiati; giacchè tutti questi soldati che erano sbandati e tagliati fuori dal rimanente dell'armata, era dovere del Governo di mantenerli, avendoli egli condotti lontano dalle loro case sotto le sue bandiere.

In quei giorni il Governo non li ha mantenuti, egli ha conservato ne' suoi magazzini le vettovaglie che aveva preparato per mantenerli; con quelle stesse vettovaglie ha mantenuto di poi per molto tempo l'armata d'occupazione nemica nelle provincie che furono da lei occupate, ed egli verrebbe a lucrare il risparmio di tutte quelle vettovaglie che avrebbe dovuto consumare, e colle quali avrebbe dovuto mantenere i soldati, i quali invece, essendo stati mantenuti da cittadini, danno a questi il vero diritto al risarcimento.

Io prego anche il Senato di osservare che quand'egli stabilisce per principio che ogni volta che un soldato sbandato dall'armata non può fare la requisizione in modo regolare dei viveri, mediante i commissari, egli sia considerato come ladro se si appropria dei cibi che gli sono necessari per mantenimento suo, o oggetti necessari per propria difesa, stabilisce un principio che può tornare dannosissimo al paese, perchè il cittadino, in altre occasioni, prima di dare le vettovaglie che gli fossero richieste dovrebbe anzi trattare come ladri quei soldati i quali sarebbero con ciò impossibilitati a ritornare sotto le bandiere, e con ciò, oltre all'ingiustizia che si fa all'armata ed ai cittadini, si stabilisce anche un principio che può tornare dannoso in simili circostanze, giacchè molte volte i soldati dispersi in un momento di battaglia infelice, aiutati e mantenuti dai cittadini hanno potuto ritornare sotto le bandiere e riparare con delle vittorie le disfatte del giorno antecedente.

Più difficile è il mio assunto riguardo a quei danni che per la qualità del caso e per le circostanze che li accompagnano risultano o almeno hanno l'apparenza di vera deprezzazione, ed in quanto a questi io domando al Senato il permesso di non entrare in una disgustosa quistione, che sarebbe disgustosa tanto al Senato, quanto agli stessi danneggiati; io li confonderò perciò, rinunciando alle ragioni loro speciali, coi danni cagionati dal nemico.

Per questi danni che furono cagionati dal nemico, quantunque non vi siano ragioni così forti come per quelli che furono fatti dai nostri soldati in occasione della guerra, pure vi sono delle ragioni fortissime e, a mio parere, valevoli a persuadere il Senato a risarcire anche questi danni. Io non ripeterò, giacchè credo che tutti abbiano visto nell'opuscolo che fu distribuito al Senato le citazioni dei pubblicisti, i quali

tutti ritengono che quantunque i danneggiati non abbiano azione diretta verso il Governo per farsi indennizzare (giacchè per avere quest'azione bisognerebbe che vi fosse una legge positiva che loro l'accordasse), però tutti ritengono che è dovere del Governo di risarcire, per quanto il possa, anche questi danni. E ciò i pubblicisti stessi hanno confermato colla ragione: *Quia unus plus contribuere non debet ad tuendam rempublicam quam alter*, cioè coll'eguaglianza stessa che noi abbiamo oggi consacrata negli articoli dello Statuto che ho citati.

Io domando che eguaglianza vi sarebbe se, come ho detto, ai danni straordinari non fossero tenuti che alcuni, come si è detto nella relazione, nella quale anche si dice che tutti sono egualmente esposti a questi danni.

Io nego che siano tutti esposti egualmente a questi danni, giacchè i cittadini che abitano le frontiere dello Stato vi sono più degli altri esposti, poichè molte volte le guerre si terminano alle frontiere, come è avvenuto nell'ultima nostra. I cittadini che abitano vicino ad una fortezza, per esempio gli abitanti di Alessandria e dei contorni sono molto più esposti degli altri a questa sorte di danni. È ben chiaro che ogni volta che una guerra dura qualche tempo nel nostro paese un'armata d'invasione non manca mai di portarsi all'assedio d'Alessandria e di devastare tutti i contorni. Dunque non è vero che siano tutti egualmente esposti a questo danno; e non essendovi tutti egualmente esposti si deve stabilire per principio che quando avvengano si debbano indennizzare, per quanto le forze dello Stato lo permettano, altrimenti ne viene per conseguenza che nel nostro paese non tutti i cittadini sono eguali.

Si dice che lo Stato è obbligato solo a difendere; ma che nel caso che la difesa non gli riesca egli non sia obbligato ad indennizzare, io non so a che sorta di ragioni si possa appoggiare questo principio, ma io dico che quando ciò fosse vero che vi siano dei casi i quali non siano contemplati nel patto sociale nei quali non è obbligato il paese a indennizzare, allora ne verrebbe per conseguenza irrefragabile che se questa guerra non fu fatta per noi, se in questa guerra noi siamo in uno dei casi nei quali il paese non ci deve nè vantaggi, nè difesa, nè risarcimento, noi pure non dobbiamo per essa nulla al paese, e noi non dovremmo concorrere a pagare di essa le spese, giacchè una guerra nella quale noi non abbiamo potuto nè avere utile, nè essere difesi, nè risarciti, fu una guerra nella quale noi, rispetto allo Stato, ci siamo trovati abbandonati a noi stessi nello stato nostro naturale senza diritti, ma anche senza doveri, epperò noi non saremmo neppure obbligati a concorrere nelle spese.

Ora considerino i signori senatori che le provincie di Novara e Lomellina concorrono per un duodecimo dell'imposta annuale, e che i due milioni che io domando che si votino a loro favore sono somma assai minore di questo duodecimo.

Ma vi ha di più; è massima stabilità dal nostro Governo che egli non solamente allevia quanto può le disgrazie che provengono dal fatto suo, ma concorre ad alleviare anche delle disgrazie che non vengono dal fatto suo. Tutti sanno che vi sono i centesimi di sussidio, coi quali si ripara alle disgrazie accidentali di incendi o terremoti, o di grandine e simili; le nostre provincie concorrono come le altre a risarcire questi danni, mentre tutti sanno che siamo meno soggetti degli altri e alla grandine, ed agli incendi, ed ai terremoti per la ragione che siamo più lontani dalle montagne. Siamo meno soggetti alla grandine, chè nelle valli impervosa meno; possiamo più facilmente liberarci dagli incendi, per

essere più vicini alle acque, per cui è difficile che un incendio possa ingrandirsi a segno da fare grave danno, come pure tutti sanno che in quelle provincie è difficile che il terremoto possa fare grave danno. Da ciò si vede che siamo meno soggetti degli altri a questi danni naturali, eppure si concorre nel pagamento dei centesimi di sussidio nella stessa proporzione. Che vuol dire pagare come gli altri per danni a cui si è meno soggetti, se non che paghiamo tutto il danno nostro e gran parte dell'altrui?

Ora, se noi concorriamo sempre al pagamento di questi danni naturali, nei quali il Governo non ha avuto la minima parte, non è egli giusto che il Governo indennizzi pure quelle provincie di questi danni accidentali, i quali sono venuti per fatto indiretto del Governo stesso?

Il Governo non fu istituito certo per ripararci dai mali di natura, ma per ripararci dai mali degli uomini, e le conseguenze delle guerre sono appunto uno dei mali, e forse il principale, per ripararci da quali fu istituito il Governo. Né a me vale la ragione che si dice che il Governo non è obbligato ad indennizzare, ma a difendere, giacchè io credo che quando gli uomini si radunano in società per diminuire un male, essi intendono che si sia obbligati di diminuirlo in tutti i modi possibili e ragionevoli.

Ora nulla vi ha di più ragionevole quanto il diminuire col risarcimento i danni della guerra, i quali lasciati concentrati in pochi paesi, ne farebbero l'intera rovina; sparsi su tutti i cittadini non fanno danno sensibile ad alcuno.

Signori, a mio parere, ogni Governo fu istituito più per conservare che per migliorare il paese: in primo luogo per conservare solamente, secondariamente per migliorare lo stato del paese. Ora ogni giorno voi votate grandissime somme pel miglioramento di alcune località dello Stato; tutti sanno che sono stati votati 8 milioni e mezzo per migliorare la condizione della Sardegna; tutti sanno che a spese dello Stato si fanno delle strade ferrate; il perforamento delle Alpi è anche un progetto gigantesco che forse si tenterà a spese dello Stato; io domando se quel Governo, il quale ci fa contribuire tutti al miglioramento di alcune località, non ha anche il dovere prima di tutto di conservare nello stato primiero quelle località che per qualche suo fatto venissero a deteriorare.

Oltre di ciò, o signori, vi sono ragioni di un altro ordine, le quali vi persuaderanno forse di concorrere nella mia opinione. Queste ragioni sono che noi ci troviamo in circostanze politiche nelle quali da un momento all'altro può venire il bisogno, per conservare l'esistenza nostra come nazione, di tutti gli sforzi della nazione stessa, di tutti i sacrifici più grandi di tutti i cittadini; ora io domando: se si statuisse per principio che tutti quelli i quali sono pregiudicati dalla guerra non abbiano alcuna speranza di risarcimento, come si potrà trovare nei cittadini prontezza ai sacrifici? Tutti i paesi che si sono trovati in circostanze di aver bisogno del concorso delle popolazioni per propria difesa hanno sempre posto per primo principio l'indennizzazione a tutti i cittadini per i danni della guerra.

Tutti sanno come la Francia quando si è trovata esposta ad una guerra contro tutta l'Europa ha stabilito, con più leggi, che sarebbero indennizzati i danni della guerra, e quando una legge esiste... (Interruzione) Io non dico che mi consti sia stata eseguita perfettamente la legge, dico però che la legge esiste, nè fu abrogata, ed egli è dunque presumibile che almeno in gran parte sia stata eseguita, e dico che la Francia se ha potuto superare tutti gli sforzi che le fece contro tutta Europa, lo ha potuto appunto perchè ha saputo in-

teressare tutti i cittadini nella sua guerra, e che questa è stata una delle armi più forti con cui ha potuto difendersi; e come ha fatto la Francia quando si è vista l'Europa collegata contro, così anche la Lega Lombarda in tempi più antichi, quando muoveva contro l'esercito di Federico Barbarossa, aveva stabilito per primo principio l'indennizzazione di tutti i cittadini.

Eccovi il giuramento che prestavano tutte le città che entravano nella Lega Lombarda preso dalle antichità italiane del Muratori:

Ego iuro quod adiuuabo... omnes homines et omnia loca quaecumque fuerint in hac concordia... et si qua gens venerit supra aliquam superscriptarum civitatum, vel locorum, vel hominum et ibi damnum advenerit, nos illud damnum reficiemus... si per commune consilium cuiuscumque civitatis aliquam civitatem vel castrum praetulerint et inde damnum advenerit, similiter reficiemus.

Noi ci troviamo in circostanze che non possiamo sapere il quando, ma sappiamo sicuramente che in occasione forse non lontana ci troveremo in un gran sconvolgimento d'Europa; io domando se non convenga che il Governo indennizzi i danni che furono cagionati in questa guerra, se non convenga spargere nelle nostre popolazioni la convinzione che il Governo farà tutto quello che gli sarà possibile per indennizzare tutti i danni che si potranno soffrire nelle guerre future? Nè domando già che si stabilisca un principio, che si sancisca una legge, la quale dia un diritto assoluto, perchè capisco benissimo che questa sorta di danni si devono sempre indennizzare per legge fatta dopo, cioè considerare bene le circostanze in cui la nazione si trova, nè si deve fare una legge, stabilire un principio *a priori* che si abbia diritto al risarcimento dei danni, perchè potrebbero venire dei tempi in cui fosse impossibile, almeno temporariamente, questa indennizzazione; ma dico che, indennizzando i danni che oggi furono liquidati, e i quali non sommano che all'entità di due milioni, e che perciò si possono perfettamente indennizzare senza danno alcuno dello Stato, dico che noi persuaderemo della nostra buona volontà e della giustizia i nostri popoli, e con ciò noi faremo in modo che nelle guerre future avremo sempre tutti i cittadini pronti a qualunque sorta di sacrifici per la patria, e non ridurremo i nostri come ha ridotta la maggior parte dell'Europa moderna i suoi popoli a quello stato d'avvilimento passivo per cui non prendono mai parte alle guerre anche dei loro Governi, e molte volte danno il vile esempio di transigere in faccia al nemico, appunto perchè in pratica non si sono molte volte indennizzati i danni che si potevano e si dovevano indennizzare.

Oltre di queste ragioni, o signori, vi è anche quella che per questi danni il Governo nostro ha formalmente promessa un'indennizzazione.

Ecco i proclami che furono pubblicati dal Governo nelle provincie di Novara e Lomellina.

Il primo è del 4 aprile, sottoscritto dal commissario Mathieu; ivi si dice:

Abitanti della divisione di Novara!

« Gli eventi fatali di cui il vostro territorio è stato il teatro hanno sparso il lutto e la desolazione fra voi; per essi gravi danni voi soffriste e molti sacrifici dovete tuttavia durare. Vi conforti però la speranza che questi danni non rimarranno senza compenso.

« Io vado a provvedere perchè essi siano accuratamente e prontamente accertati. Voi intanto riposare tranquilli nell'intenzione del Governo, nella giustizia della nazione, nei sentimenti d'amore che nutre per voi il giovine Sovrano, al cui

brillante valore noi dobbiamo la gloria che coperse le nostre sventure. »

Questo è un altro proclama, egualmente del commissario, nel quale si leggono queste parole:

« Io sono lieto intanto di potervi assicurare che il Governo del Re, cui sono per rassegnare lo stato dei danni cagionati dalla guerra, ha deliberato di domandare alla giustizia del Parlamento un credito che basti al pagamento delle indennità per essi dovute. »

Ora io chiedo al Senato se per paura di sancire un principio che sia dannoso all'erario (il quale principio io non invito il Senato a sancire); se, dico, per paura di mettere un precedente il quale faccia un altro giorno sancire questo principio, convenga di stabilire per principio che le promesse del potere nostro esecutivo sono di nessun valore affatto. Il potere esecutivo è quello che in molte circostanze, anzi, si può dire, quasi sempre nelle circostanze molto gravi si trovò solo a dirigere il paese. Se la parola del potere esecutivo non ha avanti al Parlamento alcun valore, e se per una questione di poca moneta si dà una mentita al potere esecutivo e si dichiara che le Camere non vi hanno riguardo, io domando in che situazione si troverà il nostro paese in circostanze difficili.

Quando il potere esecutivo prometterà qualche cosa, non solamente la nazione nostra, ma anche gli esteri, quando si domandasse loro qualche sacrificio, risponderanno sempre che non possono fidarsi di un potere esecutivo al quale non hanno riguardo quando con esso non concorrono gli altri due poteri, giacchè hanno avuto l'esempio che per risparmiare una somma di non molta entità si è dato a lui una mentita e si è lasciata la sua parola imperfetta con disonore, io credo, della nazione.

Io concludo adunque, o signori, che qui non si tratta di stabilire un principio, di stabilire una massima che dia diritto in avvenire a tutti i danneggiati della guerra all'intero risarcimento dei danni liquidati, si tratta solo di giudicare se i due milioni dei danni liquidati dalla guerra passata siano in fatto una somma di tanta importanza, di tanta entità, il di cui pagamento possa rovinare le finanze dello Stato. Quelli che credono in coscienza che un milione e mezzo di più di quello che si propone dalla Commissione tolto alle finanze rovinerebbe lo Stato, possono in coscienza votare contro la legge da me proposta; quelli invece che credono che anche con questo debito lo Stato non sarebbe in rovina non possono in coscienza votare contro la medesima.

Tutti i pubblicisti riconoscono il dovere negli Stati di indennizzare quanto lo possono.

Essi dicono che questo è un sacro dovere, lo dice lo stesso pubblicista il più rigoroso, Vattel, che fu citato dalla Commissione. Sappiano dunque i senatori che non solo mancano ad un sacro dovere, ma che votano un'infamia immeritata all'esercito (*Voci di disapprovazione*), e che sanciscono un principio rovinoso per lo Stato, che, cioè, le promesse esplicite e formali del potere esecutivo sono nulle, e non hanno peso alcuno nelle deliberazioni delle Camere, giacchè, se voi non ne tenete conto in un caso in cui si tratta di poca somma, non è possibile che si creda che ne terrete conto in casi maggiori. Io propongo adunque che la legge sia riformata in questo modo:

« Art. 1. È incaricato il ministro delle finanze di iscrivere sul debito pubblico degli Stati di terraferma, in aggiunta al debito creato colle leggi 12 e 16 giugno 1849, una rendita di lire 76,188 88, redimibile a piacimento del Governo, e nei modi ivi prescritti a favore di quelli tra i danneggiati delle

province di Novara e Lomellina, in occasione dell'ultima guerra del mese di marzo 1849, per i quali non sarà provvisto diversamente nella presente legge. »

« Indi riformerei gli altri articoli non nel senso, ma solamente per coordinarli coll'articolo 1. »

« Art. 2. È aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di lire 500,000 a favore dei danneggiati suddetti che trovansi in ristretta condizione di fortuna. »

« Art. 3. Come il secondo del progetto. »

« Art. 4. Il riparto tanto della rendita di lire 76,188 88, come delle lire 500,000 di cui all'articolo 2° tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà, e il seguito come nel progetto. »

« Articoli 5 e 6 come gli articoli 4 e 8 del progetto ministeriale. »

PRESIDENTE. Di questi emendamenti si terrà conto quando si verrà alla discussione dei singoli articoli.

Intanto è dover mio di avvertire che, sebbene sia facoltativo agli oratori di provare con ogni mezzo la propria opinione, non è però lecito di caratterizzare l'opinione contraria con note le quali portino seco menzione d'infamia o d'ingiustizia patente e tremenda, come il signor oratore ha fatto censurando l'opinione contraria. Io tengo per fermo che non fosse nella sua idea di credere che il Senato possa mai venire ad un'opinione che sia per meritare qualificazioni così ingiuriose; e penso perciò mi sia concesso di dare alle parole pronunciate nel calore del suo ragionamento una portata diversa da ciò che suonano.

PLEZZA. Farò osservare al signor presidente che io sono il primo oratore che ha parlato, che io ho detta la mia idea con tutta la mia forza, pronto a rivenerne quando nella discussione abbia sentite delle ragioni che mi facciano cangiar parere; che io credetti bene di dirla con tutta la mia forza, perchè, siccome qualunque sia il nostro giudizio, le ragioni saranno ventilate anche fuori del Senato, ed ivi potrebbero essere trovate giuste le opinioni mie, e mi spiacerebbe che ivi lo fossero quando prima non fossero state dal Senato approvate; per questo io ho creduto di dirle, affinchè ottengano anche in Senato lo scopo per cui le ho espresse con tutta la loro forza.

« Spero però che il Senato prenderà le parole che io ho dette come semplice discussione, non già che io intenda di disapprovare un'opinione contraria alla mia, o di attribuire i voti e le opinioni altrui, qualunque siano per essere, a meno rette intenzioni. »

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

MAESTRI, relatore. L'onorevole oratore che mi precedette nella discussione ha distinto i danni della guerra fra quelli che derivano dal nemico e quelli che derivano dai nostri soldati. E fra questi ha voluto distinguere quelli che derivano dall'indisciplina; ha distinto la guerra in volontaria ed in guerra forzata; ha voluto appoggiarsi allo Statuto per dimostrare che essendo tutti uguali i cittadini debbono tutti sopportarne i carichi anche passivi, anche accidentali; che le proprietà sono sacre, e che quindi si vogliono indennizzare i proprietari. Finalmente ha ridotta la questione sotto i principii dei pubblicisti, ed egli pretende che il diritto e i pubblicisti gli sono favorevoli; ha parlato infine delle promesse del Governo.

Io mi farò a rispondere categoricamente a queste sue obiezioni.

Comincerò dalla questione di diritto, che mi pare il fondamento di tutte le altre, perchè questa assorbe molte delle obiezioni dell'onorevole preopinante.

O trattasi de lege constituta o de lege constituenda.

La questione nostra certamente è di diritto pubblico.

Se parlasi di legge costituita non ho che a prendere in mano il Codice del nostro diritto pubblico, cioè lo Statuto; ma in esso io non trovo contemplato il caso di danni della guerra. Trovo bensì in esso sancito il principio che la proprietà è inviolabile, e che quando l'interesse pubblico richiede di cederla si ha diritto ad una giusta indennità.

Così l'articolo 29, sotto la cui disposizione può richiamarsi il caso in cui per fare un'opera di difesa in istato di guerra si è obbligato di cedere i propri fondi, e in questo caso realmente non solo vi è diritto, ma azione; quindi i particolari spropriati hanno diritto ed azione ad indennità, se il Governo abbisognò di occupare i loro terreni per fabbricare una fortificazione militare, o per qualunque altro bisogno della guerra; e possono citare l'amministrazione davanti i tribunali se non possono convenire amministrativamente come è prescritto anche dal Codice civile. Qui il diritto del pieno risarcimento è indubitato come vedesi agli articoli 441 e 442.

Nessuno è obbligato a cedere la proprietà, dice il primo, e l'altro dà alla parte danneggiata il diritto di citare l'amministrazione avanti i tribunali. Mentre le leggi del privato e pubblico diritto accordano un'azione nel caso di opere militari deliberate dal Governo, tacciono dei danni che provengono dalla guerra guerreggiata.

Bisogna dunque ricorrere al diritto delle genti, ai principii e alle teorie dei pubblicisti. Ora questi decidono la questione nei termini dell'equità come abbiamo già esposto nel rapporto, e ora meglio dimostreremo.

Se però da esso dobbiamo prendere consiglio nell'ipotesi *de lege constituenda* (perchè trattandosi la questione davanti al corpo legislativo, l'onorevole oratore potrebbe pretendere che, se la legge non c'è, il legislatore dovrebbe farla) non saremo tuttavia condotti a stabilire un diritto assoluto, ma tutto al più alcuni principii generali da applicarsi equitativamente, avuto riguardo al danno, al bisogno, alla fortuna dei danneggiati ed alla condizione delle finanze, e vedremo lasciata la questione sotto l'impero del potere legislativo, il quale ad ogni occorrenza sarà non solamente il legislatore, ma benanche il giudice e l'arbitro.

Vediamo i pubblicisti.

Vasquez in modo assoluto dichiara che lo Stato non è tenuto di risarcire i sudditi di ciò che hanno sofferto durante la guerra. E invece alla proposizione assoluta del Vasquez oppone in un discorso accademico una proposizione contraria, del pari assoluta, ma non isvolge l'argomento. Ciò fecero altri pubblicisti, i quali sembrano aver ridotta la questione ai termini d'equità. Grozio disse che non saprebbe approvare il pensiero di Vasquez *in tutta la sua estensione*; parole notabili, poichè dinotano ch'egli non rigetta intieramente il concetto dell'autore, nè intieramente lo accetta. È giusto, disse Grozio, che i membri d'una società sopportino in comune i danni che colpiscono gli uni o gli altri, in conseguenza della comunione in cui sono entrati; ma il dire è giusto che gli uni sopportino in comune i danni insieme cogli altri non significa un obbligo assoluto, ma un obbligo equitativo e morale soltanto. Imperocchè, se il danno è insopportabile o troppo gravoso al comune, non è giusto che questo lo assuma, avvegnachè a lato dell'equitativo diritto che spetterà al privato per esser soccorso, a lato a questo diritto privato sorge il sovrano diritto che spetta allo Stato di mantenere in piedi il Governo colle spese che gli sono necessarie. Nel conflitto dei due interessi, quand'anche fossero pari (ciò che non è), nessuno negherà che prevalga al privato il pub-

blico interesse. Difatti Barbeyrac, nei commenti che fa a questo passo del Grotio, dice che il Governo deve soccorrere i danneggiati, se vi è mezzo di farlo.

« Le consentement tacite des citoyens à l'entreprise de la guerre importe bien une volonté de souffrir la perte, quand ils ne peuvent faire autrement, mais non pas (si noti) s'il y a moyen de les dédommager ou entièrement, ou à proportion de ce qu'ils ont plus souffert que leurs citoyens qui y étaient également obligés. »

Egli dunque non ammette un diritto assoluto all'indennità, ma un diritto relativo e subordinato ai mezzi delle finanze, il che è lo stesso che ammettere il principio equitativo del sussidio.

Puffendorf ci propone la stessa questione, e la fa dipendente dall'equità e dall'umanità del sovrano potere. Da ciò si vede che quell'autore non dà azione nel senso giuridico ai danneggiati per la guerra, ma riporta il diritto d'indennità o sussidio all'equità e umanità del Sovrano. Tale è il principio adottato universalmente in teoria ed in pratica, come dicevamo nel nostro rapporto. E questo principio è chiaramente svolto dal Vattel ed osservato in pratica dai Governi liberi ed assoluti.

Pertanto, quando si usa dagli scrittori la frase è giusto che il Governo indennizzi, ciò si dice nel senso d'equità e sempre conciliabilmente colle forze dell'erario.

Ed in vero lo stesso Vattel mentre insegna: « qu'il est très-conforme aux devoirs de l'Etat et du Souverain et très-équitable par conséquent, très-juste même (si noti) très-juste même (non dice d'indennizzare pienamente, ma) de soulager autant qu'il peut les infortunés que les ravages de la guerre ont ruinés... » egli così significa i sussidi possibili al Governo.

E più avanti dicea che il Governo deve avere a tali infortunii un equo riguardo per quanto gli è possibile. . . . « Le Souverain doit équitablement y avoir égard si l'état de ses affaires le lui permet. »

Se dai pubblicisti passiamo alle leggi moderne, noi vedremo parimente escluso il principio del diritto all'indennità intiera, e sancito quello dell'equità pei sussidi: veggiamo rimessa la cosa all'arbitrio del sovrano potere. La legge francese 10 luglio 1791 ha consacrato il principio d'indennità a profitto dei cittadini, la cui proprietà sarebbe stata distrutta o danneggiata per la difesa d'una piazza da guerra. Ed ecco come questa legge si rimette al nostro principio, a quello che è stabilito dallo Statuto, quando si cede la proprietà per pubblica utilità. Questo si accorda col principio dei pubblicisti, che l'indennità è dovuta quando il Governo espropria il cittadino. La legge 11 agosto 1792 assicurava l'indennità o il sussidio (sono usate indistintamente queste due parole: *indennità* e *sussidio*), perchè l'indennità si riferisce al caso dell'espropriazione per utilità pubblica, e il sussidio al caso dei danni di guerra guerreggiata; assicurava, dissi, indistintamente l'indennità o il sussidio a tutti i cittadini, i quali avessero sofferto i danni per fatto del nemico, ma con certe prescrizioni. Coll'articolo 9 lasciava all'assemblea nazionale il determinare la natura e la quota dei sussidi e dell'indennità. Il giudizio era adunque rimesso all'Assemblea nazionale. Coll'articolo 10 provvedeva che i sussidi o le indennità fossero proporzionate (questo è notevole) alla fortuna che resta ai cittadini dopo la devastazione, al bisogno e alle perdite che avessero sofferte. « Les secours et indemnités seront proportionnés à la fortune qui reste aux citoyens après la dévastation, à leurs besoins et aux pertes qu'ils auraient éprouvées. »

La legge del 4 luglio 1794 (messidoro) dispose che le in-

dennità e i sussidi non sarebbero definitivamente accordati che per decreto della Convenzione.

« Les dispositions de ces lois (dice Ledru-Rollin nel Repertorio generale di giurisprudenza 1848, Guerra) doivent être considérées comme étant en vigueur en ce sens que l'équité naturelle (si noti) indiquant évidemment que les malheurs de la guerre doivent être répartis autant que possible entre tous les citoyens. . . on doit toujours regarder comme un devoir de l'Etat de ne pas laisser entièrement à la charge de ceux qui par leur position. . . ont eu plus à souffrir. . . pour la défense commune. »

E soggiunge che il solo potere sovrano può fare l'applicazione del principio, e che appartiene alle Camere d'accordo col Governo di arbitrare (si noti, *arbitrer*) le indennità che fossero reclamate. L'arbitramento anch'esso è il modo di definire le questioni colle regole dell'equità.

È stabilito da quella legge, come canone inconcusso della giurisprudenza amministrativa, che i cittadini non hanno alcun diritto assoluto di cui possano prevalersi, come ha deciso più volte il Consiglio di Stato a partire dall'epoca della legge sino al 1842. È dunque dimostrato pei principii del diritto e delle obbligazioni, e per la dottrina dei pubblicisti, e per la legge, e le decisioni francesi che pei danni della guerra guerreggiata non compete indennità ai cittadini in via di diritto, ma soltanto un sussidio in via di equità, e che o si chiami equità o sussidio quello che si dà a sollievo della sventura vuolsi sempre conciliare colla forza delle finanze; che finalmente giudice ed arbitro nei singoli casi speciali è il potere legislativo.

L'onorevole senatore preopinante dice che tutti i cittadini debbono sopportare in proporzione dei loro averi i carichi dello Stato, e che non vi sarebbe eguaglianza nel sopportare i carichi pubblici, se gli abitanti delle frontiere dovessero soli portare i danni della guerra; che giustizia vuole che i danni della guerra siano risarciti dallo Stato, quando derivano dal fatto dello Stato medesimo. Questa proposizione è composta. La prima parte si fonda sull'articolo 28 dello Statuto.

Essi (i regnicoli) contribuiscono nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato.

Questa disposizione evidentemente si riferisce ai tributi. La legge stabilisce che il cittadino debba contribuire, debba dare o fare; stabilisce la contribuzione reale e la personale: pagare i tributi, prestarsi colla persona a difesa dello Stato. Ma nei danni della guerra il cittadino è passivo; non contribuisce nè cogli averi, nè colla persona, ma soffre; la cosa adunque è estranea all'articolo 28. È vero per altro che lo stesso principio d'uguaglianza nelle contribuzioni può per analogia servire ai danneggiati a chiedere che vi si abbia riguardo per una distribuzione proporzionata ai danni sofferti; ma da quell'articolo non deriva punto un diritto per ottenere dal Governo un risarcimento.

L'altra parte della proposizione considera il danno della guerra come proveniente dal fatto dello Stato. Qui bisogna distinguere, come già si è detto: o il danno deriva direttamente da un ordine o da un fatto del Governo, o deriva dalle calamità della guerra, ed in questi casi io mi riferisco, per non ripetermi, alla distinzione surriferita.

Ora è da considerare lo stato della finanza.

La Camera elettiva, che lo Statuto coll'articolo 10 chiama ad esaminare prima d'ogni altro le leggi di finanze (tributi, bilanci, conti dello Stato), che ha studiato e sta studiando i bilanci, ha creduto di non poter accordare (in ciò d'accordo colla proposta del Governo) che un credito straordinario di lire 500,000 nel bilancio del 1849.

Questa deliberazione ha un gran peso sull'animo mio: quella giudica con piena cognizione di causa ed ha potuto ponderare l'aggravio che quel bilancio può sopportare di credito straordinario.

Io non ho obiezioni ragionevoli a fare, epperò aderisco il suo voto quanto alla somma delle lire 300,000. Esso è l'applicazione del principio che mi pare dimostrato essere diventato un canone di diritto pubblico d'Europa, che i danni della guerra guerreggiata si vogliono rifare dal potere supremo della nazione in quella misura equitativa che è compatibile colle finanze.

Debbo una risposta riguardante le truppe dell'esercito nostro.

L'onorevole senatore Piazza vuole fare una distinzione tra danni cagionati dalle nostre truppe e quelli prodotti dal nemico. Abbiamo veduto che i pubblicisti confondono questi danni. Egli esclude che i danni fossero per depredazioni. Io non vorrei contrastare un'ipotesi, la quale dà un colore a fatti che in sé stessi sarebbero riprovevoli, benchè non possa iscriverne onta all'onore del valoroso nostro esercito dai disordini di alcune bande di sediziosi. L'onore, non che salvo, fu, quanto potevasi, vendicato dai cavalleggieri e da schiere di coraggiosi, che, guidati da augusto capitano, accorsero a scernere onta all'onore del valoroso nostro esercito dai disordini di alcune bande di sediziosi. L'onore, non che salvo, fu, quanto potevasi, vendicato dai cavalleggieri e da schiere di coraggiosi, che, guidati da augusto capitano, accorsero a scernere, se tutto non poterono impedire il danno, e ne chiamano a testimonio il dotto opuscolo dell'egregio avvocato Pampuri, sull'argomento di che oggi ci occupiamo, e al quale non si può negar fede; ma l'ingegnoso argomento non giova.

Il signor preopinante dice che quanto si pigliarono i soldati dalle case dei cittadini violentemente, vuolsi avere in conto di somministrazioni forzate, e come tali debbono rimborsarsi al Governo, giacchè, forzate o volontarie, le somministrazioni si pagano. Primieramente non ammetto che le somministrazioni forzate, che sono come un effetto delle calamità della guerra, si possano confondere mai colle somministrazioni volontarie; ma di più le somministrazioni non si pagano e non vi sono le prove fornite dal somministratore. Egli vorrebbe caricare della prova contraria il Governo; ma questo non istà per una massima elementare di diritto civile e di pratica amministrativa, per cui chi fa le somministrazioni ha obbligo della prova della qualità, della quantità e del valore di quello che ha somministrato: *qui assertit, probare debet; colore non probante, reus absolvitur*. Provi egli le somministrazioni, e quante ne proverà, tante ne saranno pagate.

Ma che in somministrazioni non si convertono i guasti e anni militari, o provengano da nazionali o da nemici, tutti sono effetti della forza maggiore, tale è la massima dei pubblicisti già esposta. E quando nell'indisciplina vi fosse pure una responsabilità, questa sarebbe dei condottieri; ma non otrebbe salire tanto alto da giungere al Governo ed alla nazione. Del resto l'ipotesi ingegnosa cede alla verità, poichè la etizione di 138 Novaresi non parla di sovvenzioni, ma di tutt'altro.

Finalmente l'onorevole oratore ha detto che il Governo ha fatto delle promesse, e che queste si debbono mantenere.

Abbiamo già nel nostro rapporto dichiarato che le promesse del commissario straordinario volevansi prendere per quello che sono, cioè condizionali, subordinate a supremi poteri, e come tali dovevano intendersi da que' cittadini, e avvisare in quelle la buona volontà del potere esecutivo a favorirli per quanto fosse possibile.

Quegli ha presentato la legge: sta al Parlamento il deliberare della somma che si crederà conveniente; la Camera eletta ha votato per 300,000 lire, quindi nessuna responsabilità per quelle promesse cade sul potere esecutivo.

Piazza. L'onorevole signor relatore ha detto che trova bensì contemplato negli articoli dello Statuto il caso d'espropriazione ordinaria, ma non il caso di espropriazione in occasione di guerra. Lo prego di osservare che lo Statuto parla di tutti i casi senza eccezione: dice che tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili: dunque i casi tutti sono annoverati; dunque s'intende tanto il caso di pace, di espropriazione fatta regolarmente, come nel caso di guerra.

E dove lo Statuto non distingue non è lecito distinguere.

Egli ha detto inoltre che non regge l'argomento da me allegato, per provare che i danni liquidati dalle Commissioni non sono depredazioni. Io farò osservare che quanto fu da me detto, che il mio argomento fu appoggiato alla natura stessa delle requisizioni, che le somme di riguardo dalle quali è conflato l'ingente valore di lire 700,000, a cui rilevano i danni cagionati dal nostro esercito, sono quasi tutte confluite di oggetti di cibaria e di fieno. Ora il fieno e la cibaria non si rubano dai ladri, ma sono oggetti che erano nella necessità di procurarsi i soldati sbandati.

Nella necessità di prendere questi oggetti si sarebbero trovati i commissari dei viveri se fossero stati coi soldati e li avrebbero presi come li hanno presi i soldati.

Dalla natura stessa delle cose non può altro conseguirne, salvo che s'imprime una macchia immeritata all'esercito, considerando tutti questi danni come furti e depredazioni, mentre in realtà la maggior parte di essi, anzi la quasi loro totalità si compone di requisizioni di cibarie e fieno, le quali cose non sono quelle che si prendano in simili frangenti dai ladri.

Ha detto l'onorevole signor relatore che la prova delle somministrazioni tocca a quelli che hanno fatte le medesime, e non al Governo; ma bisogna ritenere che quelli che hanno fatto le somministrazioni, quelli cui esse furono prese e requisite dovranno provare che le hanno date, ma non devono, nè possono provare altro, e ciò essi hanno fatto.

Io ho detto che tocca al Governo il provare che quelle requisizioni sono delitti per esimersi dal pagamento; e se si trattava di cose necessarie al mantenimento de' soldati, il Governo, cui incombeva il dovere di mantenerli, ha il dovere di pagare i danni di quelle somministrazioni, quantunque non siano queste state fatte regolarmente, avuto riguardo massime a quei giorni in cui seguivano; perchè non è giusto che ai cittadini privati, ma al Governo spetti il provare che queste cose siano state prese per furto e non per via di requisizione. Dico che spetta al Governo perchè i soldati non potevano a meno di prendere questi oggetti indispensabili al loro mantenimento: ripeto che è provato che furono dati questi oggetti, perchè le Commissioni lo hanno accertato. Ripeto che sta al Governo di provare che sono state prese per furto, poichè se non vi fu irregolarità nelle somministrazioni, non è ciò provenuto da parte dei cittadini danneggiati, ma dal canto del Governo, a cui tocca fare le quitanze e mandare uomini a fare le ricevute.

Quando si sono presentati dei soldati vestiti dell'assisa del Governo nelle varie località ed hanno chiesto cibi e fieno, potevano forse opporsi, potevano i cittadini negarli, dicendo: voi non avete commissari, dunque morite di fame? Questo non era possibile. Se ne sarà sciupato in gran parte, io l'ammetto, come se ne sarebbe sciupato anche dai commissari, perchè in un'armata in dirotta in faccia al nemico è solito che succedano grandi sciupamenti di cibaria, di fieno e di cose simili. Io dico che le somministrazioni, i cittadini hanno provato di averle fatte; sta ora al Governo di pagarle come somministrazioni; con ciò renderà una giustizia ai cittadini non che al-

l'armata, oppure dichiarerà che sono furti, ed allora sarà esente dal pagamento. Ma io domando se sia equo e se convenga di sancire ciò col nostro voto quando vi è modo, e le apparenze, e le probabilità tutte c'invitano a considerarle come requisizione.

Egli ha detto che tutti i pubblicisti sono d'accordo nell'ammettere che non vi è un diritto assoluto e giuridico. Io non capisco bene che cosa voglia dire con queste parole; se intenda dire che non vi è un diritto già stabilito ed esperibile avanti ai tribunali, io sono d'accordo con lui, perchè bisognerebbe che ci fosse una legge positiva la quale accordasse questo diritto per esperirlo avanti ai tribunali: ora questa legge non c'è, e se ci fosse non saremmo in Senato a disputare di questa questione. I danneggiati si sarebbero rivolti ai tribunali. È appunto perchè non conviene di sancire in massima generale che ogni volta che succedono di questi danni si abbia diritto assoluto all'indeunità, che si domanda al potere legislativo ogni volta il risarcimento. Io prego il Senato d'osservare che esiste una differenza somma tra la situazione nostra presente e la situazione dei popoli in quegli anni in cui hanno scritto i pubblicisti citati e la situazione passata dell'Europa.

Ora noi siamo in un sistema di governo affatto diverso. Nei tempi passati non ci era bisogno nè di leggi, nè di altro per indennizzare i danneggiati dalla guerra; il Governo assoluto poteva indennizzarli e lo faceva senza che si facesse per legge, perchè si faceva ciò allora per mezzo di sussidi che dava *brevi manu*, oppure col preferire negli impieghi le famiglie danneggiate, o con altri mezzi indiretti. Ora ciò non si può più fare, perchè in un Governo costituzionale il Ministero non può per simili ragioni preporre gli uni agli altri negli impieghi.

Bisogna dunque supplire per legge a quanto si faceva prima in modo indiretto. Io prego il signor relatore della Commissione ad osservare che tutti i pubblicisti che egli ha citato sono perfettamente del parere che io difendo, e dove egli ha detto che Grozio non disapprova interamente, anzi trova in qualche parte giusta l'opinione di Vasquez, gli farò osservare che anzi dice che è perfettamente assurda. Ecco le parole:

« Imo et nova questio est: an si cives nostri damnum ingens tempore belli passi sunt, his restitutio quaedam a republica debeatur. Et Vasquius in controvertiis illustribus negat ex ea ratione quod jus belli id permittat: Sed id recte absurdum, dicit Grocius, jus enim belli excusat non quae civibus fiunt, sed quae hosti nocent. Ergo omnino reliqui cives debent refundere damnum quod ex concivibus unus vel alter extra ordinem passus est. »

Mi pare adunque che quanto alla massima non siamo molto distanti dal parere della Commissione, la quale crede che non vi sia già un diritto stabilito, ma crede che vi siano ragioni d'equità ed un dovere morale da convertirsi in diritto assoluto, se si può.

Tutta adunque la questione si riduce a vedere se nel caso nostro si può dare di fatto questa indennizzazione senza rovina dello Stato. Il relatore della Commissione concorre con me a dire che, se si può, si devono i danni risarcire; ma dice che crede non si possa farlo perchè il Ministero, che conosce bene lo stato delle finanze, ha proposto sole lire 300,000.

Ora io dico che (se non erro) quando fu proposta questa legge dal Ministero alla Camera dei deputati vi era la parola ora nel principio della legge che mostrava che per ora proponeva 300,000 lire, ma si riservava di proporre il rimanente nella futura legislazione.

Questa parola è stata tolta dall'altra Camera, con che è cambiata la questione e non si può più appoggiare il relatore

al giudizio del Governo per dedurne che abbia creduto impossibile nello stato attuale dell'erario di pagare questa somma; anzi, a giudizio del Governo, ne deriva una conseguenza a lui contraria.

Ora, io dico, se si potè votare otto milioni per la Sardegna, molte altre somme per altri miglioramenti, si può ben anche votarne due per indennizzare dei disgraziati i quali sono nella miseria per nessun altro motivo, per non altra colpa che per essere stati nostri concittadini in tempo della guerra; se si può fare delle spese ingenti di miglioramento, può certo e deve farsi questa spesa minore di conservazione.

La questione, o signori, è tutta questione di fatto. Si deve votare il milione e mezzo di aggiunta alla proposta legge, se si può votarlo senza rovinare lo Stato. È di fatto che votandolo, non rovinate lo Stato, dunque v'incombe, come dice Vattel, il sacro dovere di votare l'intero risarcimento.

SCLOPIS. L'oratore a cui succedo invocò, per eccitare la nostra largizione, gli esempi delle nostre liberalità anteriori, ed io non posso a meno che riconoscere come assai fondato ed assai conseguente il suo ragionamento.

E certo noi fummo larghi di soccorso, noi fummo larghi anche nel proporre al Parlamento mutazioni per cui in vista di miglioramenti futuri si scemerebbero i proventi attuali.

Questo è un precedente a cui nè il Parlamento, nè il Ministero può ricusarsi. Ma a fronte di questo precedente vi sono ragioni stringenti le quali si possono invocare sia in favore, sia contro della proposta legge.

Dirò primieramente che la questione di diritto sollevatasi fu combattuta con pari energia da ambi i lati, e dirò che, secondo il mio debole parere, ragione di diritto positivo non vi è per cui i danneggiati di cui si tratta abbiano diritto ad invocare un risarcimento, un soccorso dal Governo. Da quanto mi sembra, l'onorevole senatore Plezza nel suo sistema primordiale raffigurerebbe nello Stato come una specie di assicurazione mutua contro ogni maniera di danni provenienti da pubblica causa.

Questo sistema, lo riconosco, è il sistema iniziale di tutte le società. Ed appunto nelle società semplici, nelle società separate, divise per piccoli centri questo sistema si convertì in base di diritto pubblico, ed il giuramento a che si riferiva della Lega Lombarda era un giuramento che si partiva da questo principio. Ma nelle società più inoltrate, nelle trasformazioni politiche che ebbero luogo conviene riconoscere che i Governi hanno assunto quello che si chiama personalità propria, in virtù di cui solamente per certe porzioni sono tenute verso i sudditi, ed i sudditi per certe porzioni sono tenuti verso di loro.

Noi ci appoggiamo appunto a questa base di diritto; il Governo ha dei rapporti stabiliti; i cittadini ne hanno degli scambievoli, i quali tutti sono diretti alla difesa, alla conservazione dello Stato.

Lo Statuto parla di carichi pubblici; sicuramente questi carichi pubblici sono quelli i quali sono imposti dal Governo sulla generalità dei cittadini, e quindi è verissimo che da tutti si pagano le spese, che le spese di guerra sono pagate da ogni classe di cittadini. Ma quali spese di guerra? Quelle che si fanno o per comando, o coll'approvazione del Governo.

Io non credo che i danni di che si lagnano i Lomellini ed i Novaresi entrino in queste categorie. Nè potrei dire che siano somministrazioni forzate, volontarie quelle per cui chiedono risarcimento.

L'onorevole senatore Plezza c'indicava come sotto il Governo assoluto i risarcimenti si dessero ad arbitrio e senza alcuna legge; io temo che la sua memoria lo abbia tradito,

perchè anche sotto il Governo assoluto quando si davano dei risarcimenti c'era una legge che fissava i principii, che stabiliva le categorie. Tutti i lavori della liquidazione dei debiti dello Stato furono fatti a norma di leggi apposite; il largo compenso dato agli emigrati nel 1818 fu stabilito per regio editto; dunque nemmeno allora il Governo si arbitrò di fare di *motu proprio* senza forma di legge lo stabilimento dei risarcimenti, ma voleva che si procedesse con un principio o per via di equità, o per via di giustizia secondo le circostanze.

Io pertanto non credo che nel caso di cui si ragiona vi sia obbligo positivo, ma vedo grandissima convenienza, grandissimi motivi di equità, e scorgo che in questa via si è messo il Governo, il quale forse largheggiando alquanto nelle promesse fece nascere maggiori speranze. Io vorrei che in tali cose si procedesse sempre con precisione, perocchè temo che sollevando immodici desideri si vada incontro alle illusioni.

Io ho ben posto attenzione alle parole del manifesto del commissario del Governo in Novara, ed ho veduto che ivi si parla bensì d'indennità, si parla di speranze, s'invoca la fiducia che si deve avere nel Governo; ma se la mia memoria ha ben ritenuto quelle parole, non c'è impegno positivo, non c'è limitazione, non c'è per conseguenza nessuno di quegli atti per cui si possa dire che il Governo abbia mancato di fede dopo aver abbondato di troppo nelle promesse verso gli abitanti di quelle provincie. Le ragioni su cui si fonda il regio commissario sono ragioni pur troppo note a tutti; lungi da noi tutti i motivi di recriminazione, lungi tutte le amare parole! Un solo compianto, una sola commiserazione, un sol fatto di dimenticanza da un lato, di coraggio dall'altro deve essere attualmente la nostra impresa. L'esercito non ha bisogno di essere giustificato, nessuno osa incolparlo.

Il Governo procedette lealmente colla speranza di poter sovvenire a quei bisogni, lo faccia nella giusta misura, questo è quanto noi dobbiamo esaminare.

Se mi fu ben riferito, il lavoro delle Commissioni che prepararono quello stato dei danneggiati del Novarese e della Lomellina si divise in tre categorie: una, di quelli che chiamarono dei più bisognosi, l'altra dei meno, la terza di quelli che non possono riputarsi per bisognosi. Vedo che nel progetto il quale ci venne presentato non si tenne più quell'ordine, vi si fece invece una sola categoria, la quale, graduata sopra una presunta disagio, assorbe tutto quanto il mezzo d'indennità e lascia per conseguenza sprovveduti tutti gli altri che soffrirono danni.

Io, mentre riconosco che il Governo non vi è tenuto per ragione di giustizia, ma che è invitato per ragioni d'equità; dico di più, che vi è sollecitato grandemente per ragioni di buona politica, e per ragione di quella considerazione che si deve avere quando, dopo aver largheggiato coi meno prossimi, si deve provvedere ai più vicini ed intimi nostri fratelli, io avrei bramato che invece di restringere queste categorie ai soli, i quali stanno in quei limiti descritti dal progetto, si fosse partito da una doppia base; che si fosse attribuito sussidio eguale alla perdita alla classe dei più bisognosi, quale era descritta nel rapporto della Commissione, e che per le altre classi si fosse fatto una specie di ragguglio graduato, per cui ognuno che avesse fatto qualche perdita, ottenesse qualche compenso. Io so qual triste impressione ha fatto il progetto che cade in discussione in quelle provincie state calpestate dai cavalli stranieri, sicchè sarebbe di grande utile, e per il presente e per l'avvenire, che si venisse a soccorrerle. Io mi riservo nel decorso della discussione di proporre quegli emendamenti che facciano all'uopo, di miglio-

rare le ragioni d'equità senza troppo allargare l'azione del Governo nelle strettezze in cui si trova attualmente l'erario.

PIEZZA. Se permette, leggerò le parole del manifesto.

PRESIDENTE. Farò notare come ella abbia già parlato due volte. . .

PIEZZA. Non voglio parlare contro quelli che non sono del tutto contrari al mio parere; ma ho chiesto la parola solo per ricordare il manifesto. . .

Voce. Lo sappiamo tutti.

PRESIDENTE. Domando al Senato se intende. . .

PIEZZA. Io mi riservo di domandare la parola in altro momento; ora non era che per leggere le parole del manifesto.

MARSTAL, relatore. Rispondo in due parole all'onorevole senatore Piezza. Egli ha detto che tutte le proprietà sono inviolabili, ed ha citato l'articolo 29 dello Statuto per provare in conseguenza, che i danni derivati dalla guerra devono indennizzarsi come violazione della proprietà; ma lo stesso articolo mostra a che cosa miri la sua disposizione. Dice che tutte le proprietà sono inviolabili, com'è inviolabile il domicilio del cittadino: vale a dire che la legge le garantisce, e solo per una legge d'ordine pubblico si può al proprietario togliere la sua proprietà. Ma ciò è estraneo ai danni che la guerra rovescia sulle proprietà cittadine. Cotali danni sono l'effetto inevitabile della forza maggiore.

E che l'articolo parli di atti del supremo dominio che ha la sovranità sulle proprietà private, si trae dall'ultima parte dell'articolo stesso, il quale stabilisce che il cittadino non può obbligarsi a cedere la proprietà o l'uso di essa, se non quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esige. Lo Statuto adunque non parla che del caso in cui il Governo debba per pubblica utilità occupare o usare le proprietà dei cittadini. E da ciò che in questo caso di alta amministrazione il Governo è obbligato a pagare l'indennità non si può dedurre che debba pagarsi nel caso di guerra: che anzi si potrebbe argomentare il contrario per la massima, *ubi voluit dixit, ubi voluit tacuit*. Ma l'articolo è affatto estraneo al caso di guerra.

Lo Stato accorda l'indennità sol quando l'espropriazione succede per decreto del supremo potere.

Abbiamo pur dimostrato che nei casi di guerra, ove pur si trattasse *de lege constituenda*, a cui l'onorevole precopinante richiamava la questione, questa è rimessa ai principii d'equità per la dottrina de' pubblicisti, e della francese legislazione che abbiain citate, come ragione scritta.

Rispetto poi alle somministrazioni, distinguendole in forzate e non forzate, io dico che per le somministrazioni forzate (prescindendo da ciò che la prova sia sempre a carico di chi asserisce d'averle fatte), io dico che ancor che vi fosse la prova di somministrazioni forzate, queste sono pur sempre ritenute una calamità della guerra. Di fatti il Consiglio di Stato di Francia dichiarò, interpretando la legge del 10 luglio 1791, nessuna indennità essere dovuta per demolizioni fatte durante lo stato d'assedio, mentre questa sarebbe stata dovuta se la demolizione fosse stata decretata prima dal Governo.

Le demolizioni operate durante lo stato d'assedio si riguardano come effetto immediato della guerra; come se i nemici avessero fatte essi medesimi quelle demolizioni, benchè i generali francesi le avessero, sotto la pressione della necessità, fatte essi medesimi.

In altro caso ordinario nell'attualità della guerra ai magistrati comunali che si distruggesse un bosco, ed il bosco fu distrutto. I proprietari richiesero l'indennità per questo; ma

l'indennità non fu accordata; poichè la distruzione del bosco fu considerata effetto della forza maggiore.

Donde consegue che le depredazioni, volendo pur considerarle somministrazioni forzate, non danno diritto ad indennità.

GALVAGNO, ministro per l'interno. Il Ministero non crede d'aver nulla ad aggiungere alle cose sin qui dette nel senso delle teorie svolte dal relatore della Commissione ed assentite dal signor conte Sclopis, teorie che egli pienamente accetta; intende solo di far notare che, non ostante le ragioni addotte dal signor senatore Plezza, il quale porta una contraria opinione, non si dia azione per le ragioni d'indennità di cui è questione, come lo stesso proponente ebbe ad ammettere, ed lo aggiungerò essere un po' difficile di trovare in materia di diritto ad indennità, che manchi l'azione là dove vi fosse realmente la stretta giustizia.

Egli disse che qui appunto siamo per fare la legge; ma, signori, in materia d'indennità, dovuta da chi sia veramente stato causa prossima del danno, la legge che obbliga l'indennizzazione dev'essere preesistente. Io non credo che regga la conseguenza che, dal fatto che si procede alla formazione di una legge per indennizzare, si possa dedurre la preesistenza dell'obbligo d'indennizzare.

Io non mi dilungo di più su quest'argomento troppo evidente per sè. Siamo dunque al punto d'equità. Ed a questo proposito dirò, o signori, che io credo aver anche in questo senso parlato il regio commissario allorquando pubblicava i due proclami dei quali si fece cenno dall'onorevole senatore Plezza. Questi proclami non contengono formale promessa, ma in essi si dice semplicemente che il Governo avrebbe ricercato qual fosse l'ammontare di questi danni, che vi avrebbe provveduto per il loro compenso.

Ora, in punto d'equità, essa deve essere adoperata per tutti i lati, equità per i danneggiati, equità per il Governo. Il Ministero non ha creduto che il Governo, attese le strettezze dell'erario, potesse far di più. Voi conoscete le circostanze in cui versa lo Stato; siete anche giudici se egli possa o non possa fare di più a questo riguardo. Il Ministero interamente vi si rimette.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. È verissimo, come ha osservato il ministro dell'interno, che mentre stiamo discutendo una legge d'indennità da concedersi, non possiamo ravvisare come preesistente il diritto all'indennità stessa.

Ritengo quindi che ciò che stiamo per fare si deve considerare come provvedimento governativo, non come sentenza che si pronunzi in seguito ad un'azione mossa e sopra la replica d'un avversario. Egli è per ciò che io volentieri mi allontano da tutti gli esempi allegati, e non cerco nella giurisprudenza del Consiglio di Stato di Francia, nè nelle leggi rivoluzionarie francesi, neppure nelle nostre leggi che fissarono norme d'indennità. Io considero il caso come semplice fatto di equità governativa e come semplice misura di alta e buona politica. Io credo che il principio emesso dal Governo è giusto. Io credo che nella sua applicazione possa e debba ammettere qualche latitudine.

Ripeto, l'idea mia sarebbe che, ammesso il sussidio per intero alla classe dei più bisognosi, quali furono esposti dalla Commissione centrale di Novara, si facesse ancora un assegno di fondi a titolo di sussidio, per cui in una data proporzione si venisse a dare una specie di compenso o suppletivo o parziale a quelli che, posti in miglior posizione di fortuna, ebbero però a sostenere danni gravemente sentiti. Dico questo perchè non amerei che ciò che ora si fa prendesse il carattere

soltanto di limosina: vorrei che fosse atto di giusto riguardo, e sotto questo riguardo dico, e lo ripeto per la terza volta, riposa un grande principio di politica, e forse un grande atto di previdenza del Governo.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Signori, ottenendo a questo punto già inoltrato la parola, ometto quel più che dapprima aveva divisato opportuno di ragionare, e che ora da altri essendo già stato abbondantemente e meglio che io il potessi trattato, non farebbe che usurpare un tempo prezioso al Senato. Ma sulla questione che tuttora come fondamentale formava soggetto di viva discussione e dispareri, alle ragioni, alle autorevoli citazioni ed agli esempi con che dottamente escludevasi l'allegazione di perfetto e positivo diritto a indennizzazioni a carico dell'esauito erario nazionale, siani permesso alcun che aggiungere; e qui, dapprima, precedenti di somma gravità che mi sembrano dover riuscire decisivi in conferma di quella conclusione; fatti che a questo punto tanto più mi determinano a segnalare, e perchè sono a piena mia personale cognizione, e poichè non da altri sono stati notati finora; intendo parlare delle liquidazioni che s'instituirono con tanta solennità europea e sopra una grande scala, al seguito delle guerre terminate nel 1815; nelle quali liquidazioni appunto io stesso ebbi assai ingerenza, e come regio commissario generale per questo regno in Parigi, e poi proseguendo a dirigerle, tanto a carico dei fondi ottenuti dalla Francia, come del regio Governo nostro. Ebbene, in quella sì grande occorrenza fu massima riconosciuta generalmente che di liquidazione non potevano esser soggetti i danni cagionati comunque senza promessa di pagamento, per effetto di guerra guerreggiata; e posso in fatto affermare che non un articolo di tal sorta venne contemplato. Siffatti precedenti e di commissari di tanti Governi interessati convenuti in Parigi per esigere dalla Francia, soccombente allora, indennizzazioni d'ogni genere, dai quali pur fu quella massima assentita; e più ancora dell'esclusione espressa e totale di tale categoria di crediti dalla nostra liquidazione interna, mentre la lealtà ed equità paterna dei nostri sovrani, comunque investiti di assoluto potere, era acclamata, nè osero pur poteva dirsi l'erario; sono, mi sembra, o signori, fatti che addurre si possono come influenti molto, se non come decisivi nell'attuale rinnovata occorrenza.

Ma siani ancora permesso di aggiungere un riflesso il quale a me anzi fa più senso che ogni altra argomentazione o autorità ancora ed è l'evidente impossibilità di portare nell'applicazione alle indennizzazioni di tal genere e per l'apprezzazione di esse, alcun modo di assicurare coll'accertamento e del fatto e del montare dei danni, una tal quale uniformità di giudizio e parità di trattamento, e così le più essenziali norme di distributiva giustizia; perocchè generalmente essendo condizione inevitabile di tali evenienze, inopinate, violente, di forza maggiore, che ai pazienti falliscano i mezzi di giustificazioni valide, proporzionate, parificabili, codeste insufficienze, e incertezze, e inequaglianze, e conseguentemente l'arbitrio che avrebbe a dominare siffatte liquidazioni, ne escludono la legale possibilità e quindi la base di un diritto, sicchè non si possa a meno di rilegare cotale categoria di perdita tra le individuali fortune private sventate.

Aggiungasi la possibilità, la probabilità che in gran numero di casi codeste perdite siano colposamente o provocate, od occasionate almeno da imprudenze od imprevidenze, ed altresì pongasi mente all'occasione, allo incitamento che una massima così improvvisamente stabilita con precedenti produrrebbe, in rinascenti evenienze, e frodi e simulazioni, ad ingiusti eppur non meno insistenti reclami e vane speranze.

Ed in fine, un'altra considerazione, o signori, a proposito di quella giusta perequazione, di quella parità di trattamento che è imprescindibile regola di distributiva giustizia.

Quando ora ci occupassimo a titolo di diritto più o meno anche rigoroso, sarebbe egli così che saviamente si istituirebbe una cotale liquidazione? Come esimersi dallo estenderla proclamata a favore di qualunque altro avente diritto, anco non ricorrente finora ed anco fuori di quelle provincie alle quali già notoriamente non erano limitati quei danneggiamenti? E ciò con determinate e comuni norme di perentori termini, di modi di prova e quote, giusta le più ovvie e necessarie consuetudini? Altrimenti preoccupati a profitto dei primi reclamanti i mezzi, le risorse possibili ad applicarvisi, le ulteriori crescenti difficoltà peserebbero a più e più loppi sulle reclamazioni di mano in mano sopravvenienti, non escluse da alcuna perequazione, giustificate anzi da quei precedenti, i quali, meno consigliatamente ammessi, leghe-rebbero la giustizia ed il credito nazionale a nuovi ed incom-mensurabili e forse soverchianti impegni.

A titolo invece di sovvenzione, quale si convenga e basti, e si concili con le strettezze dell'erario, a compiere opera di pubblica pietà e soccorso ai pericolanti e come a naufraghi, l'impegno che in tal guisa risulta più o meno indispensabile, ma ad un tempo limitato e tollerabile, qualche anomalia ed arbitrio, anche azzardato a cautela in favore di chi appare più colpito e bisognoso, sono senza, o con minore conveniente, e senza compromettente tratto successivo. La pubblica opinione e la temperanza dei petizionari stessi sieghino con noi al sistema ragionato ed equo della legge proposta, come in titolo di sovvenzione, abbastanza largo, del resto, allorchè fra le notorie angustie dell'erario, fa fronte ad un quarto della totalità delle risultanti perdite, destinandolo, con quel titolo non obbligatorio, alla classe più bisognosa.

Io mi riservo tuttavia, secondo le risultanze dell'ulteriore discussione, segnatamente sui singoli articoli, di proporre, e non evitabile, nè da altri proposto, qualche emendamento che ora mi appare necessario.

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

Chi intende...

MAESTRI. (*Interrompendo*) Il senatore Gioia domanda la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Gioia ha la parola.

GIOIA. Su questo tema gravissimo vorrei proporre alcune osservazioni al Senato, ma mi credo in dovere di avvisare che il mio discorso potrebbe per avventura portare la seduta al di là del termine in cui si vuole sciogliere. Quando non si faccia difficoltà, io sono pronto, e vi darò principio.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol continuare la discussione, o rimandarla a domani.

Molte voci. A domani! a domani!

**DEPUTAZIONE PER COMPLIRE LA
DUCHESSA DI GENOVA.**

PRESIDENTE. Prima di chiudere questa seduta io debbo rappresentare al Senato che allorchè ci si annunciò il fausto matrimonio di S. A. R. il duca di Genova colla principessa Elisabetta di Sassonia, il Senato salutò quel fausto avvenimento col destinare una deputazione di senatori la quale recasse al real principe i nostri omaggi e le nostre felicitazioni. Ora questa principessa è giunta fra noi a confortare con alcuni giorni di letizia i nostri cittadini e temperare così quel sentimento delle nostre passate sciagure che così vivamente ci viene ridestato nella discussione ora fra noi agitata.

Io propongo al Senato di nominare un'altra deputazione che rechi omaggio e felicitazione all'augusta sposa del Duca di Genova.

Chi ciò approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede all'estrazione a sorte di sette senatori e di due supplementari per recare gli omaggi nostri alla real principessa.

Risultarono estratti a sorte i senatori: Bava — Mosca — Provana del Sabbione — Gioia — Stara — Plana — Di Castagnetto.

Supplementari i senatori: Demargherita — Pallavicino-Mossi.

Prima di sciogliere la seduta debbo invitare il Senato a convenire domani nella sala delle conferenze al mezzodì; quindi alle due vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione di questa legge.

La seduta è levata alle ore 3.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Congedo — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra — Discorso del senatore Gioia — Chiusura della discussione generale — Controprogetti dei senatori Bava, Gioia, Sclopis e Plezza — Osservazioni del senatore Di Pollone — Questione pregiudiziale proposta dal senatore Julgi di Collegno — Ordine del giorno motivato del senatore Di Pollone — Parlano contro il medesimo i senatori De Fornari e Sclopis — Ritiro dell'ordine del giorno e approvazione della questione pregiudiziale — Articolo 1 — Emendamento del senatore Maestri — Reiezione dell'emendamento e adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamenti dei senatori Maestri e De Fornari — Reiezione dei medesimi e approvazione dell'articolo — Articolo 3 — Reiezione dell'emendamento De Fornari ed approvazione degli articoli 1, 4 e 5 e dell'intera legge.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Si dà lettura del processo verbale, che è approvato.)

OMAGGIO — CONGEDO.

PRESIDENTE. Il dottore Cavalli, deputato, fa omaggio al Senato di un opuscolo intitolato: *Cenni statistico-storici della valle di Vigizzo.*

Di quest'opera si farà deposito nella biblioteca del Senato, acciocchè possa essere esaminata da ciascun senatore, vedendo essa quasi la natura di una petizione.

(Il senatore Gallina chiede un congedo di un mese, che gli viene accordato.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE
DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN CREDITO DI
LIRE 500,000 A FAVORE DEI DANNEGGIATI
DALL'ULTIMA GUERRA.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione, già ieri intrapresa, sulla legge riguardante l'indennità pei danneggiati dall'ultima guerra. La parola era stata chiesta ieri dal senatore Gioia, a cui io l'accordo.

GIOIA. Non è mio intendimento, o signori, di richiamare qui le dottrine legali che più o meno direttamente si possono riferire al tema attuale. Assai ne fu discorso in passato, nè si potrebbe ora nulla aggiungere al già detto. Né meno vuo' far lite di principii: io non dirò che le guerre combattute per la patria comune sono fatti e sventure comuni, di cui abbia ognuno a pigliare la sua parte rilevandone i più gravati. Così dovrebbe essere secondo verità; ma poichè la difficoltà di riuscire praticamente ad un tal fine, ed il mescolarsi perpetuo ed inevitabile di ragioni vere ad altre o non vere o ingordamente esagerate, e l'enormezza del carico che potrebbe indi venire allo Stato, allontanarono i giureconsulti dal rigore dei principii, e li trassero a rappresentare come ragioni mere di convenienza e di equità quelle che più pro-

priamente, a guardare nell'intima natura dei fatti, avrebbero dovuto nominarsi debito e ragion di giustizia; poichè queste opinioni, per essere quasi universalmente accettate, o sono vere, o tengono luogo del vero, accettarle io pure quali vengono prodotte, e ne farò base al mio discorso.

Se non che, o signori, quei giudizi che noi chiamiamo di stretto diritto, non ammettono, come ben sapete, nè gradi, nè arbitrio. Per ogni caso speciale conviene che si assegni una cifra, che è unica ed immutabile. Ma per contrario, la equità e le convenienze, o morali o politiche, hanno gradi e misure diverse, per le quali or si aggrava, or si tempera l'obbligazione conseguente.

Sonvi ragioni di equità intime, occulte, sottili, cui appena intendono ed apprezzano gli animi più delicati; e dappresso a queste, salendo per gradi, s'incontrano a mano a mano obbligazioni morali, più manifeste, più urgenti, più prossime a stretta ragione di giustizia; alla quale, se non vogliamo dire che arrivino propriamente, tanto però si avvicinano, che gli estimatori coscienziosi quasi non fanno differenza da questa a quelle.

Bisogna dunque ad ogni volta esaminare quanto siano gravi e diverse le ragioni del dovere, e secondo il numero e l'intensità loro estendere ed avvalorare il concetto dell'obbligazione. Codesta estimazione non ha norme certe, ma la coscienza interiore suole per ogni caso rivelarle così chiaramente, che è rarissimo che si incorra mai in errore se non volontario. Ciò stante, veniamo al nostro subbietto, e cerchiamo in che ragioni si fondi l'aspettazione dei danneggiati, e quanta indi sorga la nostra obbligazione.

La guerra del 1849 fu dei fatti più memorandi che la storia abbia mai registrati. Non appartiene al mio tema di ricercarne l'origine ed i procedimenti. Non ridestiamo dolori che niuna umana facondia potrebbe esprimere! Ma questo almeno siaci concesso di ricordare, che quella guerra mosse da un principio nobilissimo è generosissimo, che non fu guerra di principe, ma di popoli, che fu ispirata da un sentimento di connazionalità, che patria e libertà furono nomi iscritti sulle nostre bandiere, che fu fatto getto delle vite più nobili, e fu dato il sangue più puro per tentare la redenzione dei fratelli.

Le sventure, per quanto grandi ed incredibili, non oscureranno mai la nobiltà e l'audacia meravigliosa del concetto, nè mai gli torranno la sua naturale potenza, e la sua fecondità, almeno nell'avvenire.

Ora, fra questo agitarsi di affetti generosi, tra sacrifici e pericoli così eroicamente affrontati; tra idee sì vaste e sì remote dai calcoli avari di una politica speculatrice, veggasi, di grazia, se possa decentemente allorgarsi il pensiero, che i maggiori danni di codesta impresa comune debbano venir sopportati da una piccola parte de' nostri concittadini, e noi preservati non tender loro la mano a sovvenirli! Veggasi se mai siano stati aggiunti insieme o concetti più avari, o più magnifica prodigalità!

Nelle monarchie assolute le guerre sono quasi sempre fatte dal principe. I popoli le sopportano come gli incendi, e le inondazioni, e le pesti. Nè altra può essere la conseguenza di quel sistema. Ma in un regime costituzionale la guerra è principalmente fatta dalla nazione. I casi fortuiti rampollano, diciam così, da una deliberazione voluta in comune. La guerra si esercita materialmente in questo o quel luogo, si combatte da questi o quegli individui, ma moralmente tutto il territorio ne è percosso, e tutti i cittadini vi partecipano ad una stessa misura. Gioie e dolori, disastri e glorie, guadagni e rovine, tutto debbe essere quasi retaggio indiviso come il pensiero che li produsse. Alle battaglie non assistemmo coi corpi, ben vi assistemmo tutti coll'animo, e coi voli, e colle ansie mortali.

Ora potrà dunque comportarsi che noi diciamo ai nostri fratelli: Voi avete nudrite per lungo tempo concetti e speranze non dissimili dalle nostre; avete stese le mani e congiunto gli affetti ad una impresa e ad una fede medesima; ora, ecco, la fortuna ha spinto le armi nei vostri campi e sulle vostre case. E quelle armi erano nostre, nostra la pugna, ma il danno e lo sterminio debbono essere tutti di voi. La procella o il fulmine vi hanno colti! Tocca agli offesi di chinare il capo alla sventura! Ma, o signori, la coscienza risponde che qui non entrano per verità nè procelle, nè fulmini. Non sono fortuiti i casi che vengono per diretto da cause volute. Se noi avessimo conti da regolare coll'Inghilterra, impareremmo probabilmente da lei come nelle devastazioni guerresche sia poco fondata questa dottrina dei casi fortuiti. Non accusiamo la fortuna, accusiamo noi stessi, i nostri ardori, le nostre speranze, o, se meglio vi piaccia, i nostri errori, i quali, com'ebbero comuni la cagione e le origini, così nello stesso modo partecipate e comuni denno avere le conseguenze e gli effetti.

La quale comunanza e quasi solidarietà di intenti e di doveri fu pure sentita, e quanto si poteva applicata dalla nazione verso i luoghi e le persone che avemmo congiunte nella medesima causa. È bello ed onorevole ricordare tanti sussidi, in diversi tempi, dalla carità privata e pubblica larghissimamente dispensati. Ma guardate, o signori, che non corriam nel pericolo di essere detti simili a quei cattivi padri di famiglia, i quali sfoggiano cogli stranieri, e fanno stentare i figliuoli, ovvero a quegli ambiziosi volgari, i quali donano volentieri, quando il donare abbia suono e pompa, e si fanno gretti e pensosi allorché si tratti di adempiere ad un dovere oscuro e modesto.

Nè qui sta tutto. Perocchè sono pure da considerare nel caso la natura e qualità dei danni per cui si domanda compenso. Dove avrei troppo a dire, se la carità della patria non mi consigliasse di non ritentare antiche piaghe. Ancora un velo sulle sciagure passate! Ma, pur tacendo, non sarà chi non mi intenda compiutamente. Poniamo che sia caso for-

tuito lo scorrere de' cavalli ed il folgorar dei cannoni, ma non è caso fortuito la malvagità degli uomini. Non è caso fortuito il rompimento della disciplina. Non è caso fortuito che siano accaduti dei disastri, i quali una gagliarda previsione avrebbe potuto facilmente od antivenire o contenere. E ben vi ebbero alquanti generosi che tolsero a mostrare come ciò potesse farsi. Ma furon pochi a misura del bisogno, nè era possibile che si pochi soccorressero in ogni parte.

Il dolore nuovo, e l'atroce grandezza degli eventi percossero, ben so, tutte le menti e troncarono le vie ad ogni consiglio utile. Ciò scusa per una parte, ma per l'altra accresce ed aggrava il debito dei compensi: perocchè questa è legge e destino dei Governi: o non errare giammai, o degli errori comunque misti di sventura, in cui trascorran essi od i loro agenti immediati, partire i danni e le conseguenze di modo che non si aggiungano alle cagioni restanti il dolore o l'ira di uno spartimento odioso ed ineguale.

Nè io credo che in altra guisa si pensasse in principio dai capi del Governo. Novara e la Lomellina udirono promesse e protestazioni magnifiche. Si affissero proclami, non che giusti, generosi. L'equità, quel senso divino che è sì forte quando si scevera dai sofismi, si svolse sulle prime, e dominò ogni altra considerazione. Poi sorvenne la dottrina gelida e gretta, e rattiepidi que' fervori. Si cercò nei libri quello che era da cercare nella verità dei fatti e nel senso interiore. Nè si intese che altra cosa sono le tesi universali e generiche, altra le speciali, coi fatti e circostanze che a ciascuna si atteggiarono.

Il mondo, o signori, non ha difetto di scienza, ma sì ha difetto di applicazioni ragionevoli. Onde avviene spesso che le intuizioni rapide, ed i sentimenti istintivi, valgono assai meglio dei dettati dottrinali. E questo fu il caso nostro. Le prime parole rendevano un suono vero, un concerto come di giustizia. Le altre saranno forse più dotte, ma non sono nè vere, nè giuste, nè schiette, nè confortanti quanto le prime. Eppure io vorrei che anche qui il vecchio stile cessasse; vorrei che il Governo fosse più largo in fare, che in dire; più generoso in attendere, che in promettere; o per lo meno vorrei che i fatti si ragguagliassero perfettamente alle parole. E qui soprattutto lo vorrei, perchè, se non erro, un'alta ragione politica consigliava in passato e consiglia ancora a largheggiare ne' compensi.

Io chieggo perdono ai danneggiati di Novara e di Lomellina. Le loro sventure mi toccano, e te avrei sempre compiante, anche per quel tanto che hanno in sé di acerbo. Ma mi è forza confessare che lo farei con parole assai più rimesse, se non credessi che il loro interesse si confonde coll'interesse della patria, e non mi apparisse evidente che questa o cortesia o giustizia, opportunamente esercitata, crescerà nel Governo l'autorità, ne' popoli la fede, in tutti il coraggio e la prontezza ai sacrifici avvenire.

Io ho le mie buone ragioni, o signori, per desiderare che il Governo nostro appaia, qual è in verità, paternamente buono e generoso. Ho le mie buone ragioni per desiderare che mentre in sulle nostre porte non vediamo se non strazi e follie crudeli; mentre dappresso e da lontano ci percuotono le orecchie, grida d'oppressi e di dolenti, qui nel paese nostro, in questa terra che Dio così visibilmente protegge, non che la giustizia sovrabbondi l'umanità.

Noi siamo, o signori, sul sciogliere un gran problema: se la libertà giovi, se un popolo possa reggersi felicemente con quella; se ci avanzino forze a portare i suoi amplessi e le sue dolcezze inebbranti; se la ragione umana duri, o se abbia esulato compiutamente dalla terra. Alcuni (e non son

pochi) si struggono in gridare e divulgare che siamo in piena anarchia. Ciò prova che lo immaginarlo anche falsamente è per loro suprema letizia. Ora, perchè non interrompere questi osceni tripudi, mostrandoci non solo giusti e temperanti, ma altresì splendidamente buoni e generosi?

Non è lieve fatica o lieve onore avere tra le mani ed essere nominati portatori e custodi dell'italiano vessillo: tutti gli occhi sono levati ora sopra di noi. Amori ed ire immense ci seguono; i nostri fatti, la nostra vita politica, sono da più parti, e per diverse cagioni, argomento perenne di affannosa trepidazione. Epperò quando veggio certi uni, da qualunque banda arrivino, i quali tentano di scemar fede nei popoli, e metter risse e scompigli, io che non ho mai odiato alcuno, io son tentato di odiarli, tanto mi pare enorme ed intollerabile la loro scelleratezza verso la patria!

Se non che a far vano il reo intento noi dobbiamo con studiosa sollecitudine legarci insieme di mutua fede e di affetto, e stimare non perdita, ma guadagno, qualunque sacrificio che ci accosti a più intima e perfetta coesione. Che significano queste ire non mai spente, e queste municipali invidie, e queste memorie incessantemente rivolte ad un passato che, per grande ventura, non può tornare più? Non si saprà dunque mai farne sacrificio sull'altare della patria?

Io vorrei dire a tutti, a quelli che respirano dappresso le aure lombarde, ed a quelli che rasentano i confini di Francia, ed a quelli che il mare bagua: siamo un solo popolo, una sola gente, cittadini tutti e figli d'Italia; ed in questa voce di sì alto e caro suono, vorrei che si raccogliessero tutti gli affetti o divisi o contrari.

Via le matte utopie, via le parole vuote di senso, via le speranze tumide o false, via i ciarlatani ed i seminatori di scandali, ma l'amor patrio non è nè utopia, nè follia, nè può perire un popolo, il quale affinga indi le degne cagioni e il principio della sua vita!

Ora, o signori, se il dare largo compenso a quelle provincie novaresi possa efficacemente giovare a questo fine, io volentieri lo consento: perchè tengo che l'amore de' popoli valga per molti milioni: perchè non conosco capitale più produttivo dell'essere giusti: perchè non mi fermo al presente, ma guardo nell'avvenire, guardo a quei destini misteriosi, verso i quali, per via di lunghe prove e travagli, la Provvidenza non oscuramente e quasi per mano ci indirizza.

Non illudiamoci, o signori. Molte e fiere tempeste ancora si addensano su questa travagliata Europa. Possa, oh possa durare a noi pace lunga e onorata! Ma un'ora basta a portar nembi e procelle. Torneranno ancora giorni d'angustie e di pericoli. Ed allora, o signori, ci tornerà gradita e confortante la memoria di essere stati giusti verso i nostri fratelli, e di avere ascoltate in tempo le loro querele. Allora spereremo che le popolazioni durino in fede, e si movano animose e concordi, perchè ciascuna si sentirà forte delle forze di tutti, e ciascuna spirerà e raccoglierà fidanza dalle restanti. Allora lo straniero saprà che invano vorrebbe allogarsi in queste terre, da cui lo respingeranno assai più che le armi, l'amore ed il consenso dei popoli.

Il tempo ha spazzato via colte sue ali le idee ed i costumi delle età più antiche, dove, non può negarsi, erano alcune parti mirabilmente atte a mantenere l'unità e la vita sociale. Un senso squisito d'onore e di fede dominava allora tutte le menti. L'autorità regia aveva culto, e omaggi, e dipendenze inconcusse. A lei, come a centro non mutabile, convergevano tutte le idee e tutti gli affetti. Lo Stato era quasi interamente nel suo capo. Pene e premi, disfavori e ricompense, tutto pio-

veva di là. Ed esso solo poteva, ad ogni danno patito, portare in mille modi, alleviamento e soccorso. Ora, di queste compensazioni siffatte non rimane più vestigio. Tutto si conduce e governa a ragione di uguaglianza e di giustizia, solo vincolo al quale ancora si tengano le società attuali. Epperò tanto importa di non romperlo, quanto di mantenere ed rafforzare la nostra medesima esistenza. Mostratevi solo una volta o ingiusti o non curanti, e ne avrete questo reo effetto, di incoraggiare le più ree dottrine, e di predicare per indritto un egoismo dissolvete.

Nè mi si parli di angustie dell'erario o di economie che vogliono farsi. Perchè, se queste cose importano assai, importa anche più di custodire e munire le fonti della nuova vita sociale.

Non sono buone nè salutari le economie che si disgiungono da giustizia, nè le finanze si instaurano per recidere qua e là qualche parte di obbligazioni a cui ci chiami una ragione urgente e manifesta di giustizia o di equità. Lieve opera è questa, ed infausta ed ingannevole, perchè al rumore che desta si crede dai semplici che per quella si adempirà ad ogni vuoto; ed il vuoto rimane come prima, ingombro non d'altro che d'ire e di querele largamente diffuse.

Pensieri e rimedii ben altri si richieggono ad instaurare le finanze. Bisogna per questo uscir dalle nubi e scendere in piana terra; abbandonare il mondo delle idee, e rassegnarsi a dimorare umilmente in quello dei fatti. Bisogna dappresso e d'intorno a noi cercar quei partiti che siano prontamente e veramente attuabili, secondo lo stato nostro presente, invocando per ciò la esperienza e gli additamenti de' maggiori. In tutto lo scibile umano evvi più o meno spazio al vaneggiare dell'umano intelletto, ma la scienza delle quantità è rigida ed inesorabile, e non vive, nè si esercita se non in obbietti reali e presenti. Non è tempo ora di utopie e di esperienze perigliose. Non è tempo di tentare per diletto metodi nuovi e di applicazione remota ed incerta. Bisogna creare delle rendite, e crearle al modo consueto, su basi note, laddove si possa immediatamente ottenerle. Il vuoto esiste e conviene empirlo in altra guisa che gittandovi delle bolle colorate!

Per questa via, o signori, più o men presto dovremo tutti convenire. Il buon senso pubblico lo predice e lo sa. Ed allora non temete che siano per mancarci i mezzi a pagare compiutamente le spese antiche e le nuove. Avremo ricchezze reali lealmente procacciate, ed avremo quello che vale ancor più la ricchezza inestimabile di essere e di apparire amici non timidi, ed osservatori di giustizia.

Ma un'altra obiezione rimane, la quale non è giusto che duri senza risposta. Temono alcuni che, deliberando colla larghezza voluta da noi, si crei quasi un antecedente pericoloso, il quale invocato poi in altri casi od in altri tempi, ponga il Governo nella dura necessità o di venir meno alle sue massime ed ai suoi esempi, o di involgere lo Stato fra spese e difficoltà non portabili.

Pel quale timore, che facilmente può chiarirsi come vano ed esagerato, si vorrebbe conservare intanto un altro antecedente, il quale non a modo di pericolo oscuro e remoto, ma come danno certo e presente, ci apporterebbe lo scontento ed il disamore di una porzione nobilissima ed importantissima dello Stato, e si volgerebbe a documento tristissimo di apatia e di egoismo.

Ma dico poi che quel timore è vano ed esagerato: vano, perchè le guerre non si fanno ora con quei metodi barbarici, con quelle distruzioni spaventose che in altri tempi fecero reputare impossibili i compensi. Esagerato, perchè noi non

risolviamo ora nulla in via di massima o tesi generale, ma ci muoviamo da una serie di fatti e circostanze speciali, che nel loro insieme non si riprodurranno forse mai più. Sicché la nostra deliberazione, qualunque sia, non avrà pure la virtù di un antecedente, applicabile ad altri tempi e ad altri casi, che non somigliano punto al presente. Ma se si volesse dire che, genericamente, e salve le debite eccezioni e riserve, e salvi i temperamenti che fossero richiesti da imperiosa necessità, fu ritenuto una volta che si dovessero non trascurare i giusti richiami di provincie desolate per una causa santa e comune, oh! in questi termini, non che allontanare il principio, io lo invoco come salutare tutela, e chieggo, quanto è in me, che sia ora e poi religiosamente osservato.

Che è l'uguaglianza in faccia alla legge, se in certi casi può farsi luogo a sì disuguale trattamento? Che sono fratellanza e patriottismo, se ad una distribuzione equa ed intelligente si sostituiscono le amare derisioni dell'egoismo? Che significa giurar fede e stringer le destre avanti il pericolo, e ritirarle poi freddamente dagli offesi? Non così, non così i nostri padri, i quali, come udiste ieri narrarvi, nella famosa Lega Lombarda accomunarono tutte glorie e danni,venture e pericoli; e così uniti c'insegnarono (pur troppo invano!) che prima condizione al vincere è la concordia dei combattenti.

Ora, quali conseguenze trarrò io dalle cose fin qui discorse? Quella innanzi tutto di respingere fermamente il progetto che si viene presentato.

In verità, o signori, sarebbe difficile di spendere più inopportuna e più illogicamente quelle 500,000 lire a cui accenna la nostra legge. Qual frutto ne avremo, o quale utilità? Nessuna al certo.

Quel danaro, come giustizia non basta, come sussidio ancora non basta ed offende. Uscirà dalle casse dello Stato, e non se ne avrà né amore, né riconoscenza. Meno ire e meno odii seguirebbero forse al non dar nulla. . . . Evoterò per contrario per qualunque emendamento, il quale, senza avolvere, sia l'idea di un debito scaturito da stretta ragione di diritto, sia l'obbligo di una compensazione integrale, rappresenti con sufficiente approssimazione quei riguardi che, secondo le cose sovra discorse, non si possono giustamente omettere, verso almeno le sventure più gravi e più sentite.

Secondo i rapporti delle Commissioni istituite in Novara, sarebbe dovuto compenso a persone *bisognosissime*, per 140,000 lire, e a meno bisognosi (ma pur bisognosi anch'essi), per 645,000: in tutto un milione e trecento novantamila lire. Lascio in disparte i più facoltosi, ai quali, ogni pochissimo dovrà bastare: ma alle due prime categorie vorrei fosse dato tal compenso che bastasse a ravviare i loro piccoli commerci, e ristorare le loro minute fortune. Ci guadagneranno essi, e ci guadagnerà per indiretto la società intera.

Se non che ciò mi conduce ad idee che precisamente non appartengono a questa discussione generale: le riprodurrò, ove accada, più tardi. Intanto parmi d'aver debito di dichiarare che la legge quale è proposta *né basta, né giova*. La spesa che essa propone appartiene alla classe di quelle che per insufficienza o scarsità tornano inutili. Epperò, se stia dentro quei termini, se non s'accosti a procacciare una compensazione che possa dirsi efficace, io avrò come solo partito ragionevole di votare contro la sua adozione.

Signori, quanto ho avuto l'onore di esporre fin qui è il sentimento schietto. Io non so quale opinione, tra le diverse, vorrà il Senato eleggere. Fo voti che possa piacergli la più gene-

rosa. Ma in qualunque evento io stimerò di avere adempiuto al debito di buon cittadino, procacciando che in quest'aula illustre sorgesse più di una voce a difendere le ragioni o le speranze di quelle provincie afflitte e nobilissime.

PRESIDENTE. Se non si chiede più la parola, metterò ai voti la chiusura della discussione generale.

(La chiusura è approvata.)

Prima di scendere a discussioni particolari, debbo porre sotto gli occhi del Senato la condizione presente della discussione, quale viene a risultare sia dagli emendamenti proposti dall'onorevole senatore Plezza nella seduta di ieri, sia da quello che vado a leggere proposto dal senatore Bava, sia da quello che mi si annunzia dell'onorevole senatore Sclopis.

Gli emendamenti proposti ieri dal senatore Plezza potrebbero in qualche maniera aver luogo in una discussione particolare, in quanto che egli ha congegnato le modificazioni a farsi alla legge in tal modo, che potrebbe coll'aggiunta di un primo articolo continuarsi poscia particolarmente la discussione, contrapponendo a ciascun articolo le occorrenti modificazioni. Ma l'emendamento del senatore Bava, di cui vado a dar lettura, non è suscettivo di uguale discussione.

Questo emendamento, come il Senato facilmente giudicherà, altro non è che un vero controprogetto della legge, in quanto che la legge ammette solamente sovvenzioni, prima pei danneggiati di ristretta fortuna, e poscia pei più bisognosi che sono più prossimi a quelli: invece il controprogetto del senatore Bava stabilirebbe una terza categoria, della quale nel progetto del Governo non si fece conto.

Vado a darne lettura, perché il Senato meglio conosca l'importanza di questa redazione. L'emendamento del senatore Bava è così concepito:

« È aperto al ministro dell'interno, sul bilancio del 1849, un credito di lire 1,198,658 76, per essere distribuito agli abitanti delle provincie di Novara e di Lomellina, che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo 1849, nella seguente proporzione:

« Ai danneggiati di cui nella prima categoria i tre quarti, ed a quelli compresi nelle altre due categorie, la metà delle somme risultanti dagli elenchi delle Commissioni locali, esclusi però i danni per derubamenti di danari. »

Come il Senato può scorgere, qui si cambia l'economia intera della legge. In conseguenza non è possibile di far procedere di pari passo la discussione degli articoli della legge con la discussione di questo emendamento, ossia di questo controprogetto; è necessario quindi che il Senato deliberi se debba sospendersi la disamina della legge proposta dalla Commissione e dal Ministero, fino a che si esaurisca la discussione di questo controprogetto.

Il modo poi di questa sospensione sarà determinato dopo lo sviluppo che ne farà il proponente: giacché allora meglio si potrà riconoscere se sia più conveniente il trasmetterlo alla Commissione, oppure imprendere immediatamente la discussione del controprogetto.

Concedo intanto la parola al senatore Bava, per sviluppare le sue proposizioni; quindi chiederò se sono appoggiate.

GIUGIA. L'emendamento da me divisato somiglia assai nella forma e nel fondo a quello proposto dall'onorevole Bava. Quindi credo opportuno di presentarlo fin d'ora, perché può fare soggetto di votazione dopo il precedente.

SCLOPIS. Siccome credo che la proposta che intendevo di fare entri anch'essa nel novero di quelle considerazioni che si produssero testè, così deporrò il mio progetto nelle mani del presidente.

PRESIDENTE. In luogo di un controprogetto, il Senato ne ha ora sotto gli occhi tre; cosicchè le deliberazioni. . . .

PLEZZA. Mi pare che l'emendamento da me proposto essendo il più ampio di tutti, ha il diritto di essere discusso e votato prima, perchè quelli che non concorressero interamente col mio emendamento possano ancora concorrere cogli emendamenti proposti in secondo luogo dagli altri proponenti. Prego il presidente di tener conto che il mio progetto è il più esteso, è quello che propone maggior somma, e che perciò ha diritto alla preferenza.

PRESIDENTE. Se si trattasse di paragonare insieme i tre controprogetti coll'emendamento del senatore Plezza, sicuramente il suo, come più ampio, dovrebbe aver la preferenza; ma siccome si tratta da un canto di controprogetti e dall'altro di emendamenti, i controprogetti dovrebbero naturalmente avere la preferenza di discussione, perchè sospendono la disamina della legge.

PLEZZA. Se mi si permette, farò osservare al presidente che quantunque la mia proposta abbia l'apparenza di emendamento, però è in verità un controprogetto che cambia l'economia della legge assai più delle altre proposte. Io propongo di indennizzare interamente, mentre la legge non propone che un sussidio.

PRESIDENTE. Io parlavo della differenza tra l'emendamento Plezza ed i controprogetti, non già nella sostanza, ma nella forma. La sostanza dell'uno e degli altri poteva ben essere l'istessa, perchè vuoi in tutti ampliare la portata della legge. Ma l'esame dell'emendamento, nel modo con cui fu scritto, potrebbe combinarsi colla discussione della legge; al contrario la forma dei controprogetti non può mescolarsi con la disamina del progetto principale.

Ragion dunque vuole che si sviluppino prima i tre controprogetti; quindi il Senato delibererà in qual maniera deggiansene imprendere la discussione. Or dunque in primo luogo io do la parola al senatore generale Bava, perchè sviluppi il suo emendamento.

BAVA. Le but de mon amendement est d'augmenter la somme destinée aux provinces de Novare et de Lomelline, pour réparer les pertes ou les dégâts supportés durant la campagne de 1849, et de changer la base de répartition de la dite somme, sans parler de la question de droit, dans laquelle je me reconnais tout à fait incompetent.

Je vous demande une somme plus élevée que celle qui est mentionnée dans le projet de loi, parce que 300,000 francs me paraissent insuffisants pour compenser les deux millions de pertes que les généreux habitants de ces provinces ont supportées pour la cause nationale, dans une guerre durant laquelle ils ont montré tant de patriotisme. Eh quoi, messieurs, vous avez accordé huit millions et demi pour les routes de la Sardaigne, des centaines de mille francs pour soulager nos frères de l'émigration; vous avez privé le trésor d'une somme annuelle d'un million, pour faciliter nos relations commerciales et industrielles, et vous hésitez à réparer d'une manière efficace, honorable les malheurs qui ont pesé si douloureusement sur des concitoyens qui, sans se plaindre; loin de là, qui même avec plaisir ont supporté les campements de notre armée, pendant huit mois, puis qui ont souffert de l'occupation étrangère, et à qui le commissaire oryal avait officiellement laissé espérer le remboursement

de sommes destinées à réparer les dommages qu'ils ont éprouvés, promesses qui déjà ont eu un commencement d'exécution pour quelques communes! Si nous voulons que le Gouvernement soit fort et respecté, maintenons, autant que possible, la parole donnée par ses agents: il deviendra plus apte à triompher des difficultés qui l'entourent.

Le projet de loi en discussion n'accorde des secours qu'aux pauvres seulement; et moi, je vous demande comment vous ferez pour les connaître, surtout si vous excluez du partage ceux qui sont supposés être les moins indigents? D'ailleurs, à mes yeux, la richesse et la pauvreté sont relatives; il faudrait, pour constater celle-ci, faire exhiber l'actif et le passif des familles; il faudrait pénétrer dans les secrets de chacune (comme vous l'a déjà prouvé le pétitionnaire de la Cava), sans pour cela être bien certains de désigner les plus nécessiteux. MM., les difficultés d'une répartition équitable sont manifestes d'après le projet de loi qui est soumis à vos délibérations; les intrigues et la fraude pourraient se multiplier, il faudrait faire de longues et pénibles recherches pour rédiger consciencieusement ce travail, et la liquidation des pertes se prolongerait à l'infini. Les pauvres seront mécontents, parce qu'on retarde le moment de la distribution de ses secours qui leur sont indispensables; les personnes qui sont réputées pour être à leur aise, crieront à l'injustice, en se voyant oubliées dans leur détresse, et nous trouverons dans la position de cet homme bienfaisant, mais bourru et maladroit, qui ne reçoit que des malédictions pour les dons qu'il n'a pas su faire à temps avec bonne grâce et sagesse.

Afin d'éviter tant d'inconvénients, afin de ne point léser de droits, afin de faire oublier un passé de triste mémoire, qui cependant n'est pas sans gloire pour nos armes, et de cicatriser les plaies qu'il a faites, je vous propose l'adoption de l'amendement que j'ai eu l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence.

Cette disposition répond mieux, selon moi, aux intentions bienveillantes des Chambres, présente l'avantage d'une exécution simple et prompte, et ôte toute occasion aux plaintes et à l'arbitraire; car un million et deux cent mille francs qu'on assignera correspond aux trois quarts de la somme portée dans la première catégorie, et à la moitié de celle portée dans la deuxième et la troisième, toute l'opération consistant dans la réduction du quart de la première et des deux quarts des deuxième et troisième catégories. Les endommagés vraiment pauvres seront presque entièrement remboursés des pertes qu'ils ont souffertes, et les autres recevront un soulagement qui doit être considéré comme suffisant par les personnes qui connaissent les conditions financières de l'État.

PRESIDENTE. Debbo in primo luogo interrogare il Senato se vuole appoggiare il controprogetto Bava.

(È appoggiato.)

Ora seguendo il divisamento qui indicato, devo dar la parola al signor senatore Sclopis, il quale è il secondo che ha proposto un controprogetto.

Il controprogetto del senatore Sclopis è il seguente:

« Propongo che il sussidio da darsi ai danneggiati per le cause di che si tratta sia stabilito nelle seguenti proporzioni calcolate sulle tre categorie formate nel rapporto della Commissione centrale di Novara, cioè:

« Per i tre quarti dei danni accertati e riconosciuti dalla Commissione superiore ai più bisognosi, una metà ai meno bisognosi, un quarto ai non bisognosi;

« E che si rimandi il progetto alla Commissione onde lo riordini sulle basi sovraccennate, e proponga, ove d'uopo,

anche quelle divisioni di rate, di tempo che credesse convenienti. »

Accordo la parola al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Dovendo prendere la parola in una discussione che si potrebbe dire quasi particolare, non vedo tuttavia il mezzo di non entrare di nuovo in alcune avvertenze generali, le quali, a mio credere, appoggiano il divisamento che ho esposto. Dico divisamento perchè, come avete sentito, o signori, non è un vero progetto formulato, non è altro che una surrogazione di base diversa da elaborarsi poi in forma di progetto dalla Commissione. Io, per appoggiare la mia idea, non attingerò le mie ispirazioni, come fece il nostro onorevole collega il senatore Gioia, dalle idee più generose che in cuore generoso possono sorgere: io mi restringerò alla fredda esperienza. Io non dirò che siavi vero diritto per parte dei danneggiati, onde richiedere questo risarcimento: io non farò distinzioni di guerre che siano combattute in uno Stato retto ad una o ad altra forma di Governo; invocherò solamente il senso di commiserazione da un lato, il senso di politica dall'altro. Sicuramente un Governo non può mai riparare a tutti i danni di una guerra combattuta sul suo territorio. Nel Piemonte, in questa terra sulla quale si agitarono tante fazioni, sulla quale si combatterono tante guerre, in cui in un tempo nel quale si faceva da per tutto il nome di libertà politica, tuttavia si alzavano le guerre in nome di libertà italiana, cioè la guerra del secolo XVII, allora qui si combatteva per quello che si intendeva ed era libertà relativamente ai tempi, e libertà italiana. Il Piemonte non potrebbe sicuramente, spendendo anche tutto se stesso, rifare i danni della guerra allora dai suoi abitanti sofferti. Ma abbiamo due ragioni, io diceva: una di commiserazione, ed una di politica. Si confondono esse anche insieme; abbiamo gli esempi ed esempi anche del nostro Governo in tempi non molto da noi lontani! Come si fece quando si volle formare quel patto di unione morale che doveva terminare le differenze sorte per causa dei beni acquistati dagli emigrati? Si fece una specie di legge di temperamento. La legge colla quale si fece questo provvedimento è l'editto del 22 settembre 1818; ivi io leggo queste memorabili parole del Re: « Non dubitiamo che tutti i nostri sudditi ravviseranno in quest'atto di giusta liberalità la ferma intenzione di ristabilire fra di essi quello spirito di famiglia e quell'unione leale e costante che formarono per tanti secoli la felicità dei nostri popoli. »

Qui non c'è distinzione di forma di governo; è tutto sentimento morale; ed è appunto per risuscitare gli stessi sentimenti, fra circostanze diverse, che io credo che dal Governo si possa largheggiare alquanto più nella distribuzione di questi soccorsi. M'indussi a proporre una variazione al progetto ministeriale, perchè mi parve che il progetto ministeriale non si accordasse con nessuna delle idee più ovvie che si presentano in questo affare; esso si scosta dalle norme segnate dalla Commissione superiore, o centrale che dir si voglia, di Novara, presieduta dal commissario dal Re, la quale Commissione sicuramente era meglio nel caso di poter riconoscere le circostanze, la qualità delle persone; e contiene invece una sola categoria la quale, come benissimo avvertì il signor senatore Bava, probabilmente nella sua elasticità potrebbe divertirsi dai vari principii di agiatezza o di povertà relativa. Io dunque propongo soltanto che fermandoci sulle basi dateci dal lavoro della Commissione superiore di Novara, noi facciamo una distribuzione ragguagliata alla qualità delle persone, una distribuzione che nel suo totale non mi sembra poi che ecceda le forze del nostro erario. Del resto conviene sempre che noi riconosciamo che siamo sotto il dominio dei paragoni,

e che essendo stati largheggianti verso gli altri i quali meno intimi a noi, meno stretti, meno necessitosi ci si presentavano, dobbiamo esserlo tanto più per quelli ai quali è comune la nostra fortuna, è comune la nostra disgrazia, e dai quali possiamo in altre circostanze riprometterci valido appoggio. Io non dico di più, perocchè sarebbe inutile, ed un dilungar la discussione; e la Commissione partendo dalla base che io ho indicato, e maturando il suo esame sulle leggi potrà facilmente presentare un progetto, il quale riunisca da una parte temperanza, dall'altra prudenza; diciamo però che qualunque altro progetto il quale possa entrare nel campo di queste viste sarà da me adottato volentieri, non tendendo io ad altro fine che a quello di stabilire in più giuste proporzioni le ragioni dell'equità.

PRESIDENTE. Debbo domandare al Senato se il contro-progetto Sclopis è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALVAGNO, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Il Ministero non ha preso finora parte a questa discussione, se si eccettuino le poche parole pronunziate ieri; ed il Senato ha già potuto comprendere il motivo. Ora però dopo le cose dette dal signor senatore Sclopis, io credo di dover chiamare l'attenzione del Senato sopra un'importantissima circostanza; ed è che questo progetto si allontana da tutte le norme ordinarie, e da quelle poste dalle Commissioni che fecero il lavoro dal quale risultano i danni delle somme accennate a lire 2,027,277 e cinquantatré centesimi. Ciò è vero, ma noti il Senato che il progetto del Governo era semplicissimo; esso domandava unicamente un credito di 500,000 lire da ripartirsi nel modo che avrebbero creduto convenevole le Commissioni di tenere in quanto alle somme da assegnarsi alle parti a norma dei danni.

La Camera dei deputati esaminava questo progetto, e ritenute le strettezze dell'erario, non che la circostanza che questo credito veniva portato sul bilancio del 1849, il quale presentava già una differenza enorme di 70 milioni, non credette di poter aumentare la somma. Ciò posto, essa si propose la seconda questione: non volendo aumentare la somma a chi sarà essa distribuita? Lo sarà essa giusta le norme stabilite dalla Commissione che ne esaminò i lavori? Per ciò essa diede al Governo la nuova norma che voi leggete nel progetto. Questo è il vero stato delle cose. Ora non ho che a ripetere ciò che ieri ho detto. Il Governo ben sa (e ne è dolente), che questa somma è tenue in proporzione dei danni, ma esso si fece a proporre questa somma, perchè di più non comportavano le strettezze dell'erario. Ora faccio osservare altresì al Senato, che quando si variasse il progetto, vi sarebbe sempre un maggiore inconveniente, ed è che anche ai maggiormente bisognosi sarebbero ritardati quei sussidi, che essi da tanto tempo aspettano. Se non che in questa condizione di cose vi sarebbe forse mezzo di adottare quel temperamento il quale, senza dilazionare la distribuzione delle lire 500,000, che sarebbero portate al bilancio del 1849, desse luogo a quella maggiore speranza, che un migliore stato delle finanze potesse lasciare aperta per l'avvenire.

Lascio pertanto alla vostra saviezza di risolvere una tale questione.

SCLOPIS. Bramerei di dare una cifra a conferma di quanto disse il ministro dell'interno. Nel calcolo che ho istituito per appoggiare la mia proposta, il sussidio che si chiede dai bisognosissimi, come li classificarono i commissari di Novara, sarebbe di lire 746,337: se si riducesse questa somma

a $\frac{3}{4}$ come indicava nella mia proposta, si avrebbe una somma di lire 539,767, e 75 centesimi, salvo errore. Dunque questa verrebbe alquanto nell'idea del signor ministro dell'interno, vale a dire, che adottando questa base, con riserva di fare alcun che di più per le altre due classi, si provvederebbe ai bisognosissimi. Quest'opportuna riserva forse potrebbe anche calmare certe inquietudini e compiere certi, non dirò doveri, ma uffizi di equità, che rimangono a fare in quelle provincie

PRESIDENTE Procedendo con quell'ordine che prima rassegnai al Senato, e mi pare abbia meritato la sua approvazione, debbo ora dare conoscenza del controprogetto del signor senatore Gioia, il quale è così concepito:

Emendamento all'articolo 1:

« È aperto al ministro dell'interno un credito di un milione da ripartire quanto a lire 500,000 sul bilancio del 1849, quanto a 300,000 sul bilancio 1850, e quanto a 200,000 lire sul bilancio del 1851, per sovvenzione agli abitanti di Novara e Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del 1849. »

Emendamento all'articolo 2:

« Il primo assegno di lire 500,000 sarà attribuito ai danneggiati più bisognosi, compresi nella prima delle tre categorie proposte dalle Commissioni già istituite in Novara e Lomellina per l'estimazione dei danni occasionati dalla guerra anzidetta.

« Il secondo assegno di lire 300,000 sarà attribuito ai meno bisognosi compresi nella categoria seconda.

« Il terzo assegno di lire 200,000 verrà attribuito ai danneggiati restanti compresi nella terza categoria.

« Il riparto ai singoli danneggiati verrà fatto proporzionalmente, e sulle basi degli accertamenti di danni già proposti dalle Commissioni anzidette. »

Art. 3, 4 e 5 soppressi.

Ove il signor senatore Gioia creda di dover aggiungere qualche spiegazione a quelle che ha già date nella discussione generale, ha la parola.

GIOIA. Il mio emendamento si appoggia sostanzialmente alle ragioni che già ho avuto l'onore di sottoporre al Senato, e che non voglio qui riprodurre. Ma guardandolo nella sua forma, stimerei poter aggiungere che esso ha il merito di molta semplicità, e di poter essere facilmente attuato. Un tale emendamento, a buon conto, riduce la legge a due articoli soli, e questo è già un guadagno: esso parte da basi note, da quelle stabilite nel lavoro fatto dalla Commissione istituita in Novara e nella Lomellina, ed esclude il bisogno di quei calcoli complessi e non mediocrementemente difficili, che secondo il progetto si avrebbero dovuti istituire. Il mio emendamento conserva la distinzione indicata dalla Commissione stessa, vale a dire tra persone bisognosissime, persone bisognose, e persone che possono aspettare.

I bisognosissimi avrebbero i due terzi, e subito; i meno bisognosi una metà di qui a un anno, i facoltosi un terzo di qui a due anni. Questa graduazione è nella natura delle cose, è giustificata da ragioni evidenti; la medesima torna a sollievo del tesoro, il quale per quest'anno non spenderà che 500,000 lire che era già disposto a spendere; le altre somme saranno ripartite sui due anni susseguenti. Queste sono le ragioni che mi hanno determinato a presentare quell'emendamento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Qualunque sia la somma che il Senato creda potersi impiegare, lo prego di avvertire che non sarebbe mai il caso (ed in questo senso il Governo non crederebbe di potervi aderire), di applicarla fin d'ora ad una determinata categoria, e ne do il motivo.

Presso la Camera dei deputati, dalla Commissione creata nel suo seno, si fecero delle ricerche sull'esattezza di queste categorie, e vi si rinvennero molte imperfezioni, per cui la prima categoria dei più bisognosi aumenterebbe da 500 a 550 mila lire secondo il calcolo fatto dal senatore Sclopis. Si è creduto dalla Commissione che colle 500,000 lire sarebbero stati i più bisognosi pagati per intero, perchè furono nella prima categoria portati taluni che non vennero riconosciuti bisognosissimi come li ebbe a giudicare la Commissione.

Certamente vi furono errori: quindi, qualunque sia la qualità del sussidio da darsi, bisognerebbe pur sempre lasciar tempo al Governo onde possa invitare la Commissione a riparare quegli errori che fossero occorsi. Ora se fin d'ora si dichiara che tale somma sarà dovuta alla prima categoria, non si potrà più rettificare, perchè quelli che già sono compresi avranno diritto acquisito dalla legge.

GIOIA. Farei una sola osservazione sulle parole del signor ministro. Se l'errore cade radicalmente sull'estimazione dei danni io trovo che allora l'avvertenza che il ministro ha data arriva opportunissima; ma se tutto l'errore consiste in questo che per avventura siasi riferito nella classe dei bisognosissimi alcuno che a stretta ragione si avrebbe dovuto riferire nella classe dei bisognosi, questo non mi pare tale inconveniente da dover arrestare (quando altre ragioni non occorressero) dall'adottare il progetto proposto. Tutto il danno in tal caso sarebbe che una somma che a tutto rigore si avrebbe dovuto prendere l'anno venturo fosse pagata quest'anno medesimo, nel che, io ripeto, non mi par di scorgere tale inconveniente, per cui non dovesse accettarsi il progetto quando sostanzialmente apparisse opportuno.

PRESIDENTE. Queste spiegazioni appartengono all'ultima materia del soggetto, la quale ora non è in discussione.

Per regolarizzare la discussione, debbo interrogare il Senato se il controprogetto Gioia è appoggiato.

(È appoggiato.)

Ciò fatto, è necessario che si deliberi sul modo della discussione.

Vi ha una questione pregiudiziale, vale a dire che il Senato dee deliberare se tutti questi quattro progetti si deggiano trasmettere alla Commissione perchè li esamini, li confronti, e rassegni quindi al Senato un rapporto circostanziato. Se ciò è approvato dal Senato, non occorrerà poscia ulteriore deliberazione. Ma se il Senato deliberasse di procedere oltre, allora è necessario stabilire quale sia l'ordine col quale questi quattro controprogetti devono essere esposti alla pubblica discussione. A creder mio il progetto il quale si scosta maggiormente dal progetto ministeriale è quello del senatore Plezza: questo adunque sarebbe quello che dovrebbe primo venire in discussione.

Viene quindi quello proposto dal senatore Sclopis, il quale contiene una cifra indefinita, e che credo superiore a quella di 1,100,000 lire, e di un milione, che sono le somme comprese negli emendamenti, ossia controprogetti dei senatori Bava e Gioia.

PLEZZA. Il progetto del senatore Bava è superiore.

DI POLLONE. Domando la parola su tutti e quattro i controprogetti.

PRESIDENTE. Intanto la prima questione è questa: cioè, se il Senato vuole o no trasmettere alla Commissione questi quattro controprogetti perchè li esamini di nuovo e ne rassegni un rapporto al Senato.

DI COLLEGGNO LUIGI. Mi pare che sarebbemi una questione pregiudiziale ancora, quella cioè di conoscere se il Senato inclini ad ammettere il principio di un aumento; per-

chè se non si parla di aumento, altro non occorre, essendovi il lavoro della Commissione. Se poi si ammette il principio dell'aumento, allora sarà a vedere quale sia da preferire dei quattro controprogetti proposti. Altrimenti la Commissione non avrebbe base su cui lavorare e vedere se il progetto primo sia da preferire al controprogetto che verrebbe scelto dal Senato o viceversa. Parmi dunque che vi sarebbe questione pregiudiziale per norma della Commissione.

DI POLLONE. Aveva domandato la parola per combattere appunto il sistema degli emendamenti e venire allo scioglimento della questione nel senso esposto dal signor senatore Di Collegno.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Ardua impresa, signori, si è quella di contrastare le proposizioni dei valenti oratori che avete intesi; ma non mi arresta la convinzione della mia insufficienza, a fronte di ciò ch'io ritengo l'adempimento di uno stretto dovere.

Fra i più penosi doveri che abbiamo come legislatori dobbiamo annoverare quello di imporre talvolta silenzio ai sentimenti del proprio cuore, per non lasciarci influenzare nelle nostre deliberazioni che dal dettame della fredda ragione: l'applicazione di questo dovere, o signori, ci è in questa circostanza più dolorosa che mai, mentre sono certo di non ingannarmi osservando che nessuno di noi, ove le forze dello Stato il comportassero, vorrebbe ricusare di venire in soccorso a tutte indistintamente le vittime dell'ultima infausta guerra, anzi vorremmo, se fosse possibile, cancellarne la memoria.

Ma voi conoscete, signori senatori, il deplorabile stato delle nostre finanze, ed a quali gravi misure siamo costretti di appigliarci per rifornirle del necessario onde far fronte agli impegni passati ed a soddisfare ai bisogni correnti, circostanze imperiose che ci vietano assolutamente di allargare la mano, siccome sarebbe nostro desiderio, in favore dei danneggiati della Lomellina e di Novara.

Che nessun diritto assoluto possa competere alle vittime della guerra è non solo stabilito in fatto dalla consuetudine di tutte le nazioni d'Europa, ma è dimostrato teoricamente dai più valenti autori, massima eziandio acconsentita dagli oratori che ieri ed oggi hanno discussa lungamente e luminosamente la questione.

Tolto di mezzo il diritto assoluto, non rimane se non quello di equità, quello appunto riconosciuto dal Governo del Re, dalla Commissione della Camera elettiva, che votava la legge, dai 108 voti della Camera stessa, e dalla maggioranza della vostra Commissione. Se siamo concordi nel riconoscere i danneggiati di Novara degni di una sovvenzione, ci dividiamo poi sul montare della medesima.

Non toccherò del desiderio del primo oratore che avete inteso, il quale opina per un risarcimento integrale, opinione questa che venendo accettata contraddirebbe manifestamente alla non ricognizione del diritto assoluto, poichè verreste a riconoscerlo in modo indiretto, e che non credo possa incontrare il nostro voto.

Vorrebbe ora l'illustre capitano che proponeva il secondo emendamento e volevano con lui gli onorevoli senatori Gioia e Sclopis, che la somma di lire 500,000 votata dalla Camera elettiva fosse portata ad oltre un milione, proposizioni tutte, le quali, come ognuno di noi può di leggieri riconoscerlo, vengono dettate da nobili e generosi sensi, ma che ponendo in pratica la necessaria massima di esaminare la cosa freddamente e senza prevenzione, non mi pare possano essere accettate. Confesso che se avessi potuto infondere al Senato

il mio modo di sentire, avrei ardentemente desiderato che si potesse votare senza discussione puramente e semplicemente il progetto di legge; avrei ravvisato in questo modo di procurare un sommo vantaggio, quello cioè di non più sollevare il velo che cuopre il tremendo dramma che ha avuto luogo in Novara e nei suoi dintorni; anzi avrei desiderato di renderlo assai più denso ed impenetrabile agli sguardi di chi tentasse di sollevarlo ancora; credo miglior consiglio di non esacerbare crudeli ferite che non sono peranco cicatrizzate: a questo essenziale motivo io aggiungo anche il vantaggio di affrettare la emanazione della legge che conceda i sussidi aspettati da più di un anno e mezzo da tanti infelici, sussidi i quali possano almeno in parte alleviare gl'infortuni della classe la più interessante.

Se si ammettono i proposti emendamenti ne addiverrà un ritardo dannoso agli interessati, senza parlare poi anche del pericolo che possa venire compromesso l'esito della legge al punto avanzato della Sessione in cui versiamo e con tante essenziali leggi che c'incalzano.

Sul merito degli emendamenti proposti mi farò lecito di soggiungere che coll'aumento medesimo si vorrebbero risarcire anche i danneggiati della seconda categoria, i quali non furono giudicati prettamente bisognosi; ora io domando a voi, signori senatori, che cosa deve fare lo Stato. Soccorrere quelli che sono veramente bisognosi, e non più. Venendo in aiuto di coloro che non fossero tali, si esporrebbe alla ingiusta conseguenza d'imporre nuove e maggiori gravanze, che peserebbero forse su meschini proprietari, per soccorrerne altri in migliori condizioni. Il Governo, a cui incumbe il debito di tutelare l'interesse di tutte le provincie dello Stato, non ha dimenticato la Lomellina ed il Novarese, e ne sia prova il suo intendimento manifestato all'altra Camera di attivare la strada ferrata che deve traversare la Lomellina tutta e far capo a Novara, e di aprire senza indugio il canale di derivazione dal Po, opere queste di un'ingente spesa per lo Stato, ma che varranno a vivificare il commercio e l'agricoltura di quelle provincie, opere che furono considerate nell'altra Camera da uno dei più caldi patrocinatori degl'interessi dei danneggiati dalla guerra, di natura, dico, a risarcirli largamente dei mali che si hanno per essi a lamentare: i meno bisognosi proveranno senza dubbio l'effetto di questi vantaggi, e verranno, se non in tutto, compensati almeno in parte, come ora si desidera, dei danni patiti; e così senza che il loro vantaggio riesca di peso all'intera nazione, la quale ha pur diritto alle nostre simpatie.

Le disgrazie di una frazione dei regi Stati non possono interessarci al punto da farci obbliare le disgrazie di tutta la infelice nostra patria, che fu vittima delle infauste conseguenze dell'ultima intrapresa guerra. Diffatti tutte indistintamente le provincie dello Stato pagarono volenterose il tributo che loro veniva domandato; e niuno lo contenderà! Non è forse il sangue dei cittadini di tutte le provincie dello Stato quello che cosperse i campi lombardi e le terre di Novara? Non è l'intera nazione che soggiace muta e rassegnata alle dure condizioni del trattato di pace? Non è dessa che sopporta il peso dei gravi prestiti che oggi oltrepassano i dugento milioni e che domani sommeranno a trecento? Le dure necessità di novelli sacrifici pecuniari non ci sovrastano a tutti indistintamente, e non istà forse all'intera nazione il doversi preparare a nuovi e maggiori sacrifici di cui avete ieri sentito in quest'aula a pronunziarsi l'esordio?

Si soccorrano i necessitosi, ma non si aggravino senza imprescindibile necessità le pur troppo gravi, anzi gravissime condizioni dello Stato, ma soprattutto si cessi una volta di

fare categorie di titoli, di meriti e di dividere così l'intera famiglia che fu ugualmente vittima di avverso fato.

Nessun rimprovero può giustamente essere mosso al Governo ed al Parlamento se le condizioni dei tempi porgono un limite alla generosità della nazione. L'alto senno ed il patriottismo dei nostri fratelli della Lomellina e di Novara faranno loro discernere i veri motivi della nostra parsimonia, e ne porto nell'animo il più intimo ed assoluto convincimento, non avremo da lamentare né i temuti dissapori, né le supposte deplorabili conseguenze politiche. Chi ha più sofferto ha più meritato; i Lomellini ed i Novaresi, gloriosi dei sacrifici patiti, conserveranno la dignità nell'infortunio e con essa avranno le nostre simpatie e quelle di tutti gli animi generosi; spereranno in Dio, coll'intera nazione, tempi migliori, pronti ad affrettarli con nuovi sacrifici.

Voto quindi personalmente contro ogni emendamento che tenda ad alterare l'economia del progetto di legge, e voto colla maggioranza della Commissione contro ogni accrescimento della somma proposta di cinquecento mila lire.

PRESIDENTE. La proposizione del senatore Di Collegno Luigi rende più semplice la discussione finora agitata, in quanto che domandando che si voti la massima dell'aumento da farsi o no alla cifra proposta nella legge, si colpiscono in tal guisa tutti quattro i controprogetti, compreso in essi lo emendamento Plezza.

In conseguenza è aperta la discussione sopra questa proposta di massima, tosto che sia la medesima appoggiata.

(È appoggiata.)

PLANA. Ci vuole un limite alla somma.

PRESIDENTE. Il cavaliere Di Collegno Luigi propone che si voti la massima del farsi o no un'aggiunta all'assegnazione contenuta nella legge. Con ciò si colpiscono, come diceva, tutti quattro i controprogetti; e quella proposizione essendo stata appoggiata, io devo esporla a disamina.

MOSCA. Mi permetterò di far osservare che parmi potersi prescindere da questa votazione, tenuto conto dei savi riflessi esposti dal ministro dell'interno. Giacchè se questa legge escludesse ogni ulteriore sovvenzione ai danneggiati, allora mi pare che sarebbe il caso di rimandare il progetto alla Commissione e di maturare le varie idee generose e politiche state espresse dai vari preopinanti. Ma veggendo che il testo della legge dice semplicemente: è aperto al ministro dell'interno sul bilancio del 1849 un credito di lire 500,000, parmi che non escluda che, le circostanze finanziarie diventando migliori, si possa dare un nuovo sussidio a quei danneggiati; e sicchè mi pare di semplificare la questione votando la legge quale è stata proposta, non restando preclusa la via a nuovi sussidi tuttavolta che le circostanze finanziarie lo permettano.

Aggiungo all'appoggio di questo che noi dobbiamo pensare (animati tutti quali siamo da sentimenti di commiserazione verso quegli infelici) che, se la legge è emendata, quegli sgraziati soffriranno ancora lungamente ed il tempo per essi è cosa molto preziosa, e sicchè sono d'avviso che sarebbe molto più semplice di votare la legge, giacchè, come dissi, non rimane preclusa la via a maggiori sussidi, tosto che le circostanze lo permettano, ed almeno i danneggiati troveranno un qualche compenso al più presto possibile.

PRESIDENTE. Siccome non si può votare la legge senza che prima sieno rigettati i controprogetti, io, eccitato dal senatore Mosca, interrogo il senatore Di Collegno se egli intenda che non possa aumentarsi la somma indeterminatamente, ovvero soltanto quella stabilita da applicarsi sul bilancio del 1849.

DI COLLENO LUIGI. Io credeva che la proposizione che è stata fatta di rimandare alla Commissione i quattro controprogetti mettesse la stessa in una posizione men facile. Essa nella sua maggioranza ha espresso il parere di accettare solamente la proposizione delle 500,000 lire. Se le si rimandano questi progetti, io suppongo che la Commissione perseverando, come qualcuno già dei membri che la compongono hanno espresso, nella sua opinione, non avrà un lavoro da fare sul merito di questi progetti, ma dovrà anch'essa far precedere quella considerazione pregiudiziale. Se poi il Senato decidesse che sia migliore partito l'aumentare la somma, allora alla Commissione resta veramente un lavoro da fare, e vuoi giudicare del merito dei quattro diversi progetti che si scostano in qualche piccola porzione nella somma l'un dall'altro, ma che tutti ammettono un considerevole aumento. In conseguenza decidendo questa questione pregiudiziale, la Commissione saprà che il desiderio del Senato è d'aumentare la somma con uno dei mezzi proposti dai controprogetti, e non le rimarrà altro a fare che deliberare sul merito dei controprogetti medesimi.

ALFIERI. Desidererei che si desse nuovamente lettura dell'emendamento proposto dal senatore Plezza, poichè non mi rammento ciò che ha detto nel suo discorso per provare che si debba risarcire quello che è stato perduto dai danneggiati.

PRESIDENTE. L'emendamento ieri proposto dal senatore Plezza e del quale si fece cenno nel processo verbale è il seguente. (Vedi sopra)

PLEZZA. I miei emendamenti tra la rendita e il capitale comprendono il risarcimento della totalità dei danni che furono liquidati dalla Commissione. Io ho creduto che si possa pagarli senza grave danno dell'erario, e perciò sono d'avviso che si deve adempiere a questo dovere di equità.

PRESIDENTE. Prego il Senato di ricordare che l'attuale questione non versa che sulla questione di massima provocata dal senatore Di Collegno Luigi.

DI POLLEONE. Mi farò lecito di domandare se il Senato vorrebbe sentire per avventura la proposizione di un ordine del giorno, il quale sarebbe conciliativo delle varie idee che si sono emesse, mentre io ritengo che non vi ha difficoltà sostanziale per venire in soccorso dei danneggiati di Novara, se non che per lo stato deplorabile delle finanze del nostro paese. Quindi, se si trovasse un modo, senza ledere punto il diritto, il quale dopo la seguita discussione è salvo, e che io potessi aggiungere una speranza che col tempo il sussidio fosse accresciuto in modo da soddisfare ai bisogni dei danni patiti, si scioglierebbero le difficoltà che presentano i quattro controprogetti col progetto adottato dalla Commissione, e si potrebbe indilatamente passare alla discussione della legge, e far godere senza ulterior ritardo il vantaggio di questo sussidio ai danneggiati di Novara. Se il Senato mi autorizza, io darò lettura di quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Bisogna formulare l'ordine del giorno.

DI POLLEONE. È già formulato.

• Il Senato, invitando il Ministero a provvedere a quelle maggiori sovvenzioni in favore dei danneggiati della Lomellina e di Novara allorchando lo stato delle finanze lo permetterà, passa alla discussione degli articoli del progetto di legge presentato dal Governo. •

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Il Senato ha udita la lettura di quest'ordine del giorno; darò la parola a chi la chiede per discuterlo.

PLEZZA. Domando la parola per far osservare che quando

si voglia adottare quest'ordine del giorno bisogna fissare un'epoca, se no, resta un'illusione, una parola morta il risarcimento dei danni, la quale illusione non farà che accrescere il male, facendo nascere delle speranze che non saranno soddisfatte; ed io dico che bisogna francamente affrontare e mettere in piena luce la questione.

Se si crede che lo stato dell'erario permetta il risarcimento totale o un risarcimento maggiore di quello proposto, si faccia: se si crede che non si possa risarcire nè in tutto, nè in parte maggiore di quella proposta, allo stato attuale dell'erario, si voti in conformità o si dia anche niuna indennizzazione; ma non si diano delle speranze inutili e illusorie, le quali non vincolano il Ministero, il quale, come si sa, è soggetto ad essere cambiato, e i successori non sono vincolati dall'ordine del giorno accettato dagli antecessori.

DI POLLONE. Domando la parola solo per rispondere che qualora la circostanza del cambiamento di ministri avvenga, cosa che succede bene spesso nei paesi retti da costituzioni, il Senato ritiene la facoltà di fare proposizioni di leggi.

Ciascun senatore può fare una proposizione in virtù della propria iniziativa che gli concede lo Statuto; perciò quest'inconveniente non sussisterebbe, come facilmente si scorge.

D'altronde poi, io credo che il Ministero avendo egli stesso fatto sentire che si rimetteva a quanto decideva il Senato, dimostrò in modo indiretto che era disposto a fare quanto giudicherebbe il Senato limitativamente alle forze attuali delle finanze le quali tutti sanno non poter sopportare una maggiore largizione; quindi è seriamente che ha proposto di rimandare questa maggiore largizione al tempo in cui le finanze dello Stato permetteranno di farlo.

Credo che tutti noi abbiamo ferma in cuore la lusinga che questo stato di cose in cui versiamo attualmente, in due o tre anni sia per variare: dunque fra tre anni al più potranno i danneggiati che non siano stati soccorsi esserlo più tardi.

DE FORNARI. Domando la parola per combattere l'ordine del giorno proposto.

Io mi associo all'idea emessa dal collega senatore Plezza, ed aggiungo più esplicitamente che sarebbe di fatti una vera delusione, una speranza, che sarebbe una disgrazia di più per gli stessi danneggiati, che terrebbe vive le loro speranze nella quasi certezza che non possono essere soddisfatte. Le strettezze dell'erario sono tali che non possono così facilmente rimarginarsi, e possono invece sopraggiungere nuove circostanze che le aggravino ancora.

Io riguarderò invece quello che è stato proposto dal senatore Di Pollone e dal senatore Di Collegno Luigi, come vere questioni preliminari le quali dovrebbero avere la priorità per escludere qualunque progetto che attualmente proponga di accrescere la somma stanziata nella legge.

SCLOPIS. Io non accetterei l'ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone, non solamente per le considerazioni già adottate dai preopinanti, ma anche perchè mi pare che costituirebbe un triste precedente, il precedente cioè di un impegno morale di sovvenzione fatta indeterminatamente.

Non so se questo si pratici generalmente quando si tratta di materie di finanza. Di più dico che vi sarebbe un altro inconveniente in quest'ordine del giorno, ed è quello di riconoscere in certo modo come giustificato, non il diritto, ma il titolo a questo sussidio, leccchè mi pare che voglia essere molto esaminato.

Io che ho proposto di allargare la mano, certamente non sono sospetto nell'oppormi all'adozione di quest'ordine del giorno, che aprirebbe ancora una via di speranza; ma quando

si tratta di materie finanziarie, credo che bisogna che i termini siano molti precisi, e che aprire una via di speranza indeterminata sia da un canto un'illusione per quelli per cui si propone, e sia dall'altro come una specie di difficoltà che si sovrapponga al Governo che ne è già carico abbastanza.

Dunque, o si vuole, o non si vuole aumentare la cifra del progetto: in questi termini sta la proposizione del cavaliere Di Collegno; si voti su questa proposizione, ed allora parmi sia chiarita la via della discussione, senza andare in cerca di una premessa non precisa, che, come diceva, costituisce un'ombra di titolo, e costituendo un'ombra di titolo non giustificato da cause, non profinendo tempo, forse potrebbe suscitare difficoltà, inquietudini ed amarezze.

DELLA TORRE. Je demande à dire un seul mot pour appuyer la proposition de notre honorable collègue De Collegno. Il me paraît que, avant tout, il faut que le Sénat décide si, oui ou non, il a l'intention d'augmenter la somme proposée par le Ministère. Si on répond négativement, la question est résolue; si on répond par l'affirmative, il me semble que la conséquence naturelle de cette détermination est de renvoyer les quatre projets d'amendement à la Commission, pour qu'elle fasse elle-même un cinquième projet, en prenant les quatre autres en considération. En faisant ce travail, elle pourrait peut-être aviser aux moyens de ne pas retarder de beaucoup le moment de donner des secours déjà votés à la classe la plus intéressante. Ne perdons pas un temps précieux; aujourd'hui il faut décider la question principale qui est celle-ci: veut-on oui ou non augmenter la somme destinée à réparer les pertes qui ont été souffertes?

DI POLLONE. Prego il signor presidente di concedermi di dire due sole parole per dichiarare ch'io ritiro l'ordine del giorno da me proposto: nel presentarlo avevo solo avuto in mira di conciliare le opposte opinioni che si erano manifestate, e non già per secondare la mia propria inclinazione; questo dico per non essere lacciato di versatilità.

PRESIDENTE. Ritirato l'emendamento, non vi ha più luogo a discussione. Era mio intendimento di mettere prima ai voti l'ordine del giorno, che la proposizione di massima del senatore Di Collegno Luigi; inquantochè l'ordine del giorno e la proposizione non appartenevano alla stessa materia. L'ordine del giorno riguardava i bilanci avvenire; la proposizione Collegno riguarda il bilancio del 1849: dunque la regolarità vorrebbe che l'ordine del giorno precedesse, ma posto che è ritirato, non ne deggio più parlare.

MARSTRI, relatore. Mi pare che potrebbe essere di qualche valore alla deliberazione che siamo per prendere, di prendere atto della dichiarazione già fatta dal ministro dell'interno, che egli, tostochè le finanze saranno in grado di dar soccorsi...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non è il caso di prender atto delle parole pronunziate in quest'assemblea, delle quali si avrà sufficiente contezza nel nostro atto verbale di questa seduta.

Si propone ora alla votazione del Senato una questione di massima...

MARSTRI, relatore. La maggioranza appoggia, e quando qualche mozione è stata appoggiata dal Senato...

PRESIDENTE. La proposizione Di Collegno si è che si deliberi se si debba aumentare la cifra applicata al bilancio del 1849, la quale nel progetto del Ministero è destinata a compenso pei danneggiati dalla guerra.

Chi approva questa questione di massima...

COLLA. Di aumentarla o di ridurla? (Voci d'interruzione)

DI COLLEGNO LUIGI. Io direi dubitativa; se il Senato giudicherà di aumentarla...

PLEZZA. Mi pare che nella proposizione, come era fatta dal presidente, vi sia qualche cosa di più di quello che vi fosse nella proposta del signor senatore Di Collegno.

Il senatore Di Collegno solamente proponeva in forma dubitativa che si votasse se si voglia o no aumentare, senza riferirsi ad alcun bilancio.

Perciò dimando, e sarà bene che ciò si spieghi affinché io sia illuminato nel dar il voto, se una volta votate che non si possa aumentare la somma del 1849, vi sia ancora la facoltà di poter aumentare per altri bilanci.

Molte voci. No! no!

PRESIDENTE. In questa legge non si parla che di somme applicate al bilancio del 1849; ma pei bilanci avvenire è lecito il fare altre proposizioni. Intanto, siccome una quistione, come si diceva, dubitativa, non può porsi in votazione, ma deve ridursi ad un sì o ad un no, io interrogo il Senato se sia suo intendimento che non si aumenti la cifra portata nel progetto di legge pel bilancio del 1849.

Chi così pensa voglia alzarsi.

(La votazione è dubbia.)

Si farà la controprova.

(Dopo prova e controprova, viene approvata la proposta Di Collegno Luigi.) (Mormorio)

Ho domandato che si votasse sulla massima che colpiva i quattro controprogetti; questa proposizione è stata appoggiata, discussa, votata.

La votazione non poteva aggirarsi che sul quesito da me fatto. Io ho proposto la formola negativa dell'aumento; dunque il voto del Senato non ammette... *(Rumori)*

La massima era di chiara intelligenza: il voto del Senato fu esplicito:

« Il Senato non ammette aumento alla cifra di 500,000 lire. »

Dunque il Senato rigettò con tal voto i quattro controprogetti, i quali eccedono quella cifra. Si passa pertanto alla votazione degli articoli della legge.

ALFIERI. Non si possono votare quattro emendamenti in un sol tratto. *(Violente interruzioni)*

PRESIDENTE. Non si votò sopra gli emendamenti; si votò sopra una massima che comprendeva tutti virtualmente.

ALFIERI. Lo prego di scusarmi. Non avvi alcun articolo del regolamento che autorizzi questa votazione.

Non si può votare che sopra una proposta definita. Il votare sopra una proposta astratta credo che sia di un cattivo antecedente; non si può giudicare del merito di una proposizione e della sua possibilità, se non quando è proposta in termini formali e ben definiti; e quando si fa altrimenti, non solo si stabilisce un antecedente che è pericoloso...

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Io potrei citare vari esempi della Camera elettiva la quale, in più questioni complicate, prima di tutto definì alcune massime. Votata la massima...

ALFIERI. Ciò non trovo in nessun paese del mondo...

PRESIDENTE. Io non credo d'aver agito per sorpresa. Si è fatta la proposizione, fu appoggiata, fu discussa, si è lasciato il campo ad ogni proposizione possibile, si è votata...

Voci numerose. È votata! è votata.

PLEZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è sulla quistione, non posso accordargliela. Il Senato ha già votato...

PLEZZA. Insisto nel domandare la parola volendo fare al-

cune osservazioni che non riguardano quel che si è votato, ma mostrano che gli emendamenti proposti non sono compresi nella decisione del Senato.

PRESIDENTE. Pare che sia ben semplice la questione.

L'adozione della massima che la cifra per le indennità non possa eccedere le 500,000 lire è contraria palesemente ai quattro controprogetti; essi eccedono tutti quella somma.

PLEZZA. Si è votato che non si deve eccedere la cifra di 500,000 lire nel 1849, ma siccome io avevo proposto una rendita in favore dei danneggiati, e la rendita non aggravava il bilancio del 1849, mi pare che il mio emendamento non contrari la decisione del Senato.

Molte voci. È votato! è votato!

DI POLSONE. Domando la parola.

(Seguono pochi minuti d'interruzione; molti senatori parlano vivacemente fra loro.)

È solo per dire che ho perfettamente inteso che il presidente propose di votare sulla massima, e che la conseguenza dovrebbe esserne di passare immediatamente alla discussione degli articoli.

Ora, io dico che quando una cosa è votata, non vi si può più ritornare; quando verranno gli articoli si potranno rinnovare le proposizioni di emendamenti, il diritto di ciascun senatore rimane intero...

PRESIDENTE. *(Interrompendo)* « Art. 1. È aperto al ministro dell'interno, sul bilancio del 1849, un credito di lire 500,000 per sovvenzioni agli abitanti delle provincie di Novara e della Lomellina che furono danneggiati in occasione della guerra del mese di marzo 1849, e che trovansi in ristretta condizione di fortuna. »

MAESTRI, relatore. Gli onorevoli senatori Sclopis, Gioia e Plezza, e quindi l'onorevole generale Bava, hanno egregiamente esposto come la sovvenzione proposta a sollievo delle due provincie di Novara e Lomellina non sia un atto di pura beneficenza, ma sì un atto politico, imperocchè egli tende a coprire d'oblio alcuni fatti spiacevoli, a mitigare le ferite recate dalla guerra alle private fortune, a sedare le querele, a temperare gli effetti di un'alta impresa che abbracciava i più sacri interessi della nazione, ad ispirare simpatia verso il Parlamento e il Governo, e a mantenere quella reciproca fiducia e quello spirito di concordia tra governanti e governati che costituisce una specie di onnipotenza, magnanimità nelle sventure, costante negli alti propositi e disposta a tutto fare, a tutto soffrire, qualunque sia il cimento a cui la voce della patria la chiama.

Considerata la cosa a questa altezza di vedute, nè può altrettanto ravvisarsi dagli uomini di Stato, è facile il persuadersi come la benevolenza della legge debba (non dimenticando alcuni speciali riguardi) volgersi a tutti coloro che ebbero a soffrire per la causa comune. Imperocchè importa di mantenere i sentimenti del patrio amore nelle agiate e nelle umili fortune. Se non che si dovrà a queste maggior liberalità di conforti, e basterà a quelle il non vedersi affatto dimenticate.

Abbiamo veduto come nei casi d'infortunio per motivi di guerra si considerino i due elementi del danno e del bisogno in una sventura naturale, come sarebbe la devastazione per grandine o inondazione, suol darsi il soccorso uguale per tutti, proporzionato al danno; e si dà alla cosa più che alla persona; e talora non è dato nulla, perchè nulla era possibile a darsi.

Nelle sventure naturali, come di devastazioni prodotte di inondazione, da grandine, da incendi, il soccorso si dà a soli bisognosi: è opera di patria carità. Ma quando si tratti

di infortuni politici, come di una guerra, che all'interesse pubblico riguarda, allora è forza non omettere il riguardo che si deve alla garanzia che si vuole procacciare allo Stato, ed alla conservazione dello spirito pubblico nel presente e per l'avvenire.

Ciò posto, ritenuto il sussidio di lire 500,000 che per voto del Senato non può aumentarsi, parlerò della distribuzione.

Ho già comunicato al signor presidente un emendamento all'articolo 1°, il quale consisterebbe nel sopprimere le ultime parole: « che trovansi in ristretta condizione di fortuna, » ed a queste parole surrogarebbesi un articolo 2°, così redatto:

« La sovvenzione sarà ripartita ai danneggiati della prima categoria di ciascuna provincia dalle rispettive Commissioni, in ragione del danno già accertato del 50 per cento, esclusi i danni per derubamenti di danaro.

« Il sopravanzo sarà distribuito alla seconda categoria di ciascuna provincia in ragione proporzionale del danno.

« Art. 3. È riservata la proposta d'altro sussidio a pro della stessa seconda o terza categoria da farsi tosto che le condizioni della finanza lo permetteranno. »

Io con questa redazione mi propongo di riparare agli inconvenienti che si presentano nel progetto circa la distribuzione delle 500,000 lire. Essendovi una modica somma da dividere, io vorrei che ne partecipasse il maggior numero possibile dei più bisognosi. Questa era sicuramente l'intenzione del Governo e della Camera elettiva, ma l'intento non è conseguito.

Si è creduto di dare ai più bisognosi, e questo non è vero in moltissimi casi; e ciò che più importa si è escluso dalla sovvenzione un terzo della prima categoria formata dalle due Commissioni di Novara e Lomellina, e tutta la seconda, il terzo della prima categoria che è quella dei bisognosissimi, e la seconda quella dei bisognosi.

Nel rapporto della vostra Commissione, che ho avuto l'onore di fare al Senato, si sono scoperti alcuni gravi inconvenienti meritevoli di considerazione.

Il danno della prima categoria (a cifra rotonda) è di 740,000 lire, e così il danno di questa stessa categoria non è coperto dal sussidio.

Lo scopo della legge di sussidiare tutti i bisognosi non è ottenuto; i bisognosi, anzi i bisognosissimi, rappresentanti il danno di lire 740,000, non hanno tutti il sussidio, un terzo è escluso; non lo hanno che i rappresentanti del danno di lire 500,000, poichè le 500,000 lire si danno tutte ad una classe di ristretta fortuna, che saranno certo nel bisogno, ma non sono tutti i bisognosi; e se sono i bisognosi saranno compresi nella prima categoria.

Un secondo sconcio è questo:

Il progetto di legge non contempla che una classe di danneggiati, quelli di ristretta fortuna. E ai danneggiati di questa specie provvede con un sussidio del 50 per cento del danno con un primo riparto, e con un secondo compie l'indennità; se a tanto basta la somma proposta, tutti gli altri sono esclusi.

Da ciò ne avviene che è falsato il principio, poichè mentre si è stabilito che non è dovuta in diritto una piena indennità, in fatto poi si accorda. Ma quand'anche il principio fosse salvo, si stabilisce un precedente pericoloso che si farà valere come un principio. Privilegio odioso, perchè favorisce i pochi a danno dei molti, forma un'esclusione di molti che sono nella condizione dei favoriti.

Nell'ultima pagina del rapporto non è sfuggito un altro

sconcio; ivi si è osservato l'inconveniente che uno dei danneggiati, per lire 70,000, ove si trovasse fra quelli che percepiscono dei sussidi, potrebbe egli solo prendere poco meno che la settima parte. Grave sconcio certamente, se è compreso nei sussidiati, perchè egli nuoce a tutti gli altri; ma non è meno grave lo sconcio se non è compreso, perchè il danneggiato è un proprietario negoziante, a cui è dubbio se rimarrà un patrimonio di lire 10,000, e in questo caso miserabile, egli, che è il più danneggiato di tutti, il principalissimo dei bisognosi (giacchè dopo lui il più danneggiato lo è per lire 21,500), egli, il più danneggiato, sarebbe escluso da una sovvenzione che per i danneggiati è stabilita.

Signori, questo non è un esempio messo innanzi per avvalorare un'opinione, gli esempi sono moltissimi; abbiamo quasi 400 individui, il cui danno va dalle 1000 fino alle lire 20,000, e questi in gran parte sono esclusi dalla categoria sussidiata.

PRESIDENTE. Si intende che egli parla in nome proprio e non in nome della Commissione.

MARSTINI, relatore. Sì, io parlo in nome proprio. Inoltre è manifesto l'inconveniente del secondo riparto, il quale invece di farsi a quelli che nulla percepirono nel primo riparto, si fa a profitto dei già sussidiati del 50 per cento; tutti gli altri sono esclusi. Ecco qui falsato il principio. Si dirà che il principio è salvato dal momento che è stabilito; ma questo fatto stabilisce un precedente, il quale in altre occasioni si farà valere come un principio, giacchè i precedenti hanno forza di principii a poco meno.

Il danno è l'elemento della giustizia attributrice combinato col bisogno; ora il danno può costituire in maggior bisogno più un proprietario o fittaiuolo che abbia per esempio 50,000 lire di patrimonio, che uno il quale ne abbia meno di 10,000. Il che accade se a quello fu cagionato un danno, per esempio di 15,000 lire, e a questo il danno di sole 100.

Al primo, il danno sarà una mezza rovina, se, per la perdita di capitali bovini, dell'invernaglio, degli stromenti aratori, non potrà coltivare il suo podere; mentre al secondo la perdita riuscirà presso che insensibile. Per questo esempio si vede che il bisogno di soccorso è maggiore nel più agiato che in quello di più ristretta fortuna.

Mi servirò d'un esempio: abbiamo quasi 500 individui, il cui danno va dalle 1000 fino alle 20,000 lire, e questi in gran numero sono esclusi dalle categorie sussidiate; ma la legge proposta, della categoria di quelli che trovansi in ristretta fortuna mostra altri inconvenienti. È manifesto l'inconveniente del secondo riparto, il quale invece di farsi a quelli che nulla percepirono nel primo riparto, si fa a profitto dei già sussidiati del 50 per 100; tutti gli altri sono esclusi.

Supponiamo che uno abbia sofferto il danno di lire 6000, e gli sia rimasto il patrimonio di lire 9000. Egli avrà nel primo riparto 5000 lire, e così il suo patrimonio salirà a 12,000 lire. Egli stesso verrà ancora a partecipare al secondo riparto, benchè il suo patrimonio sia già di 12,000 lire, e vi parteciperà in confronto di quelli che hanno meno di lui, cioè 10,000 lire, perchè i patrimoni di 10,000 lire sono esclusi. Così quegli che ha lire 10,000 non percepirà nulla del riparto primo, nè del secondo; mentre quegli che ha lire 12,000 potrà avere 3000 lire nel primo riparto e 3,000 nel secondo, cioè la piena indennità. Ma la cosa sommamente degna di rilievo si è che il mezzo milione, facendo i riparti come è proposto, non coprirebbe i danni della prima categoria formata dalle Commissioni, cioè quella dei bisognosissimi, quelli per cui è urgente il sussidio, poichè il danno di questi è verificato in lire 740,000, e la sovvenzione è di 500,000.

Oltre a ciò, questa categoria è ancora da farsi. Essa sarebbe creata per l'articolo 4 del progetto. Ognun vede che questo lavoro richiederebbe un tempo di molti mesi, poichè si tratterebbe di sindacare tutti i patrimoni al disotto di lire 10,000, e le rendite inferiori a lire 1000 per cause di commercio o di professione.

Quale lavoro, e quanto difficile per apprezzare giustamente migliaia di piccoli patrimoni e di piccole rendite! Chi potrà dire con morale certezza o probabilità quanto guadagna un medico, un notaio, un negoziante all'anno, e formare la rendita annua attuale? Le Commissioni create dal Governo hanno operato senza molta collisione d'interessi, perchè si credeva che tutte le tre categorie partecipassero la sovvenzione. Non c'era grande importanza essere nella prima, nella seconda o nella terza. Ma ora tutti vorranno essere nella prima; tutti vorranno impicciolire il loro patrimonio o la rendita con debiti supposti. Quante frodi! Quante invidie! Quanti lamenti! Quanti ricorsi al Governo! Per contrario, se a questa ideale categoria surrogiamo la categoria reale delle Commissioni, tutto è fatto; tutti gl'inconvenienti dileguano, e si può tosto far sentire il beneficio della sovvenzione a chi ne ha urgente bisogno.

Imperocchè le stesse Commissioni esistenti possono incaricarsi della distribuzione dei sussidi. La categoria delle ristrette fortune non comprende tutti i bisognosissimi, ma solo i danneggiati rappresentanti il quarto del danno, cioè lire 500,000. La categoria delle Commissioni abbraccia i danneggiati rappresentanti il danno di lire 740,000 e ciò che importa tutta la classe dei bisognosissimi, cui è urgente la sovvenzione, e però anche le ristrette fortune. Essa ottiene lo scopo che la legge proposta non può conseguire, di provvedere a tutte le ristrette fortune, a tutti i danneggiati più bisognosi.

E per fare che nella sovvenzione ci fosse quella proporzionale equità di cui si sono riferite le massime e gli esempi, alla prima categoria si potrebbe assegnare il 50 o 60 per 100 in ragione del danno. Se si assegnasse il 50 per cento vi sarebbe il 20 per 100 per la seconda categoria.

La prima categoria avrebbe un più pingue ristoro, siccome composta dei bisognosissimi.

La seconda, dei bisognosi, non sarebbe senza conforto.

(Da lettura del primo articolo del suo emendamento (Vedi sopra), ludi prosegue nel suo discorso.)

Come vedete, o signori, io tengo fermo il credito delle lire 500,000; non vi aggiungo un centesimo. Anzi dando alla prima categoria delle Commissioni il 50 per 100 vi è un notevole avanzo di lire 150,000, il quale vorrebbe darsi alla seconda categoria.

Riassumendo i principali motivi che militano per sostituire alla categoria dei danneggiati di ristretta fortuna (che è nella legge in discussione) la prima categoria dei bisognosissimi, stabilita dalle Commissioni delle provincie di Novara e Lomellina, secondo le istruzioni ministeriali e con piena cognizione di causa controllata da un Comitato centrale, è dimostrato:

1° Che la prima categoria delle Commissioni abbraccia maggior numero di danneggiati, abbracciando pur quelli di ristretta fortuna;

2° Che le strettezze dell'erario sono rispettate, anzi vi è un sopravanzo nella somma per i danneggiati d'altra categoria;

3° Che l'emendamento non toglie il pronto sussidio, anzi lo affretta, poichè il lavoro è già fatto, e le Commissioni ci sono; mentre, secondo il progetto di legge, è forza creare

altra Commissione e stabilire la classe della ristretta fortuna;

4° Che la categoria della ristretta fortuna, con esclusione di danneggiati bisognosissimi, crea un privilegio odioso, e stabilisce un'ingiusta disuguaglianza fra cittadini che si trovano nella stessa condizione di danneggiati e bisognosi;

5° Che gli esclusi sono tanti quanti rappresentano il danno di lire 240 mila e fra questi molti dei più bisognosi per l'entità del danno patito rispetto al loro patrimonio;

6° Che mentre la legge vuol escludere il principio del diritto ad una indennità piena, lo ammette in fatto, accordando, col nome di sovvenzione, un'intera indennità: se non ammette un principio, ammette un precedente;

7° Che la base delle 10 mila lire di patrimonio senz'altra condizione non contempla che un elemento, quello delle fortune, e non quello del bisogno e del danno, e diviene assurda in molti casi, come abbiamo osservato;

8° Che i ben ottocento reclamanti contro la legge proposta confermano ch'essa è ben lungi dal riuscire per essi di sollievo, e ne mostrano gl'inconvenienti che si torrebbero o verrebbero certo temperati se piacerà al Senato di modificarla.

Il mio emendamento estende il soccorso al maggior numero possibile di danneggiati, cioè a due categorie dei bisognosissimi e dei bisognosi; mentre la legge contempla i rappresentanti di 500 mila lire, il mio emendamento lo estende ai rappresentanti il danno di lire 1,590,000 e fa prontissimo il soccorso, due vantaggi che mi sembrano eminenti e decisivi.

PRESIDENTE. Io debbo ora domandare al Senato se è appoggiato l'emendamento Maestri, il quale consiste nel sopprimere le ultime parole dell'articolo 1 del progetto, relativo a quelli fra i danneggiati che trovansi in ristretta condizione di fortuna.

MAESTRI, relatore. Il mio emendamento sta nel surrogarvi un articolo...

PRESIDENTE. Ma prima bisogna votare il principio, perchè se il Senato non credesse di togliere quella clausola di coloro che si trovano in ristretta condizione di fortuna, allora...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi lasci terminare... sia che si voglia spezzare in due l'emendamento Maestri, sia che voglia unirsi in un solo articolo, sia che si voglia votare ad un tempo il principio e l'applicazione di esso, è sempre necessario il chiedere da prima se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORNARI. Volevo far osservare che l'espressione dell'articolo 1, relativa alla classificazione dei ristretti di fortuna, non classifica ancora quale sarà il grado di questa ristretta fortuna, ciò che forma il seguito del secondo articolo, e per conseguenza non è ancora il caso di parlare sul secondo articolo.

L'effetto di quest'espressione di ristretta fortuna è soltanto di escludere dalla ripartizione i non bisognosi. Si vuole che questa sovvenzione sia data a quelli che hanno bisogno, e la parola stessa di sovvenzione implica necessariamente che debba esistere il bisogno; dunque la classe ultima formata dalla Commissione, che dice dei non bisognosi, è necessariamente esclusa; e credo che anche l'intenzione del mio collega ed amico senatore Maestri sia questa, di non far partecipare a titolo di sussidio, perchè la parola sovvenzione suppone il bisogno; dunque l'articolo primo non porta altra conseguenza se non di escludere la terza categoria che è

quella dei non bisognosi: in questo siamo d'accordo; dunque tutto quello che si è detto in contrario non ha luogo attualmente; l'articolo primo è concepito in termini che si conciliano coll'opinione dello stesso relatore.

PRESIDENTE. Non sappiamo ancora quale sia per essere l'opinione del Senato.

Questo emendamento essendo stato hipartito in due articoli, segna già da sé le norme della discussione da farsene. Io ho dichiarato aperta la discussione sull'articolo 1; a quest'articolo 1 si fa un emendamento, il quale consiste nel togliere le parole « e che trovansi in ristretta fortuna, » dunque debbo metterle da prima ai voli questo emendamento.

MAESTRI, relatore. Io a queste parole surrogo...

PRESIDENTE. Ecco le parole sue: *sopprimere le ultime parole dell'articolo 1 del progetto, « e che trovansi in ristretta condizione di fortuna. »*

MAESTRI, relatore. Dunque io lascio l'articolo 1 della legge tale e quale, ne escludo solamente la clausola...

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'emendamento Maestri, consistente nella cancellazione nell'articolo 1 della suddetta clausola.

(Il Senato rigetta.)

Metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono considerati di ristretta fortuna i danneggiati che non abbiano un patrimonio di lire dieci mila, od una rendita di lire mille per causa del loro commercio o della loro professione. »

È aperta la discussione su questo articolo.

MAESTRI, relatore. Io ho dimostrato che questo articolo si riferisce alla categoria di ristretta fortuna che è ancora da crearsi, che la prima categoria della Commissione abbraccia questa stessa categoria, che questa abbraccia maggior numero di danneggiati, che le ristrettezze dell'erario sono rispettate...

PRESIDENTE. La prego di riflettere che siamo in cosa giudicata, che il combattere la ristretta fortuna non è più possibile.

MAESTRI, relatore. Io dico che per quelli di ristretta fortuna si intenderà la prima categoria.

L'emendamento non toglie il presente sussidio; io ho dimostrato...

PRESIDENTE. Bisogna prima scrivere l'emendamento.

MAESTRI, relatore. L'emendamento all'articolo 2 è così concepito:

« I danneggiati di ristretta fortuna sono tutti quelli che sono compresi nella prima categoria formata dalle due Commissioni. »

Io ho dimostrato che gli esclusi sono tanti, che molti dei più bisognosi, per l'enormità dei danni patiti rispetto al loro patrimonio, vi saranno compresi. Mentre la legge non vuole ascrivere il principio del diritto ad un'indennità piena, l'ammette nel fallo. I reclamanti numerosissimi contro la legge confermano che a vece di riuscire di sollievo a molti, non lo sarà che per un piccolo numero.

Il mio emendamento comprende la categoria di ristretta fortuna, estende il soccorso al maggior numero possibile di danneggiati, cioè alle categorie prima e seconda dei bisognosissimi e dei bisognosi. Mentre la legge proposta non contempla che i rappresentanti il danno da lire 500,000, il mio emendamento lo estende ai rappresentanti del danno di lire 1,590,000, e fa prontissimo il soccorso; due vantaggi che mi sembrano evidenti e decisivi, omettendo di ripetere i motivi gravissimi già da me dimostrati.

PRESIDENTE. Il signor senatore De Fornari propone un emendamento che io dubito se possa chiamarsi tale. Esso consiste nell'annullare l'articolo 2 che cade in discussione, e nel surrogarvi con qualche aggiunta l'articolo 4.

DE FORNARI. Quando necessita la surrogazione, credo che si debbano sentirne le ragioni.

PRESIDENTE. La prego di ritenere che la categoria di ristretta fortuna è stata già approvata dal Senato, ed è quella stessa che, conservata genericamente, non era ancora qualificata, ed è appunto l'articolo 2 che la qualifica.

DE FORNARI. In questa parte mi unisco a quanto ha detto il relatore della Commissione.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservarle che non è il relatore della Commissione che ha parlato, ma il senatore Maestri, il quale propose l'emendamento a nome e conto proprio.

DE FORNARI. In questa parte può benissimo parlare come relatore.

Mi unisco alle osservazioni che ha fatto il senatore Maestri; la maniera con cui l'articolo 2 determina le classificazioni di ristretta fortuna, a me sembra da non omettersi, ed è per questo che vorrei sopprimere quell'articolo e surrogarvi invece le disposizioni modificate dell'articolo 4, il quale veramente si identifica a questo oggetto.

PRESIDENTE. Darò lettura del suo emendamento.

Esso consiste nel surrogare all'articolo 2 l'articolo 4 modificato come segue: dopo le parole: « essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, » dell'alinea secondo dell'articolo 4, aggiungere le seguenti: « attenendosi alle verificazioni e classificazioni già fatte dalle Commissioni stabilite nelle due provincie rispettivamente, e rivedute dal Comitato centrale stabilito in Novara presso il commissario straordinario. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DE FORNARI. Domando la parola per sviluppare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. La maniera con cui è determinata dall'articolo 2 la classificazione di quelli di ristretta fortuna esige... (*Rumori diversi*) Imploro l'attenzione del Senato... un nuovo lavoro che non è stato fatto, il quale richiederebbe lunghissime e difficilissime verificazioni.

Anche nell'altra Camera si è deplorato la mancanza di un tale lavoro, trovandosi questa categoria indicata nella legge, senza essere ancora determinata.

L'altra Camera ha passato oltre, perchè è stato accertato (l'ho veduto e ben ponderato nella discussione) che nessuno dei danneggiati ebbe a soffrire un danno che oltrepassasse la somma di 5000 lire, allora le esitazioni si sono acquietate. In vece dalle risultanze della relazione stessa si viene a riconoscere che si trovano compresi in quella categoria anche dei danneggiati per somme egregie.

Questo porta un altro grandissimo inconveniente oltre quello che io già aveva notato; che quella classificazione esige un lavoro lungo, e che aggiornerebbe di molto il beneficio della legge.

Egli è per ambo questi inconvenienti che, invece di obbligare a formare quella categoria, invece di far procedere a questo nuovo e difficile lavoro, io vorrei utilizzare il lavoro già fatto dalle due Commissioni di Novara e di Lomellina, le quali hanno seguito norme che hanno stabilite due classificazioni: dei bisognosissimi e dei meno bisognosi...

Una voce. Sono tre.

DE FORNARI. . . ed un'altra, del non bisognosi, la quale ultima categoria non è contemplata, perchè è esclusa da per sé da ogni percezione a titolo di sovvenzione. Dico che vorrei utilizzare il lavoro di quelle Commissioni e risparmiarne un nuovo di verificaione di quelli di ristretta fortuna, come aventi conservato un patrimonio minore di 10,000 lire, classificazione questa difficilissima a farsi.

Sopprimerei l'articolo secondo quale è formulato, e sostituendovi l'articolo quarto, il quale pur essa ha l'oggetto identico di classificare appunto quelli di ristretta fortuna, ed utilizzando i lavori delle due Commissioni che hanno già fatto una classificazione dei bisognosissimi per la somma di lire 700,000, e dei meno bisognosi per quella di 600,000 lire, se non erro, ed a quest'articolo quarto che trasporterei, come dissi, in luogo dell'articolo secondo, aggiungerei queste parole: « attenendosi alla classificazione già fatta dalle due rispettive Commissioni di Novara e di Lomellina, già verificate e rettificato dal Comitato centrale stabilito presso il commissario straordinario.

Io dico adunque che, così prevalendosi delle risultanze di quel lavoro che è già fatto, facile si aprirebbe la strada a far partecipare alla sovvenzione tutti quelli che sono nella circostanza di abbisognarne, ed a consumare la ripartizione della somma di 800,000 lire fra queste due categorie.

Questo è il mio emendamento.

MAESTRI, relatore. Nel comprendere la categoria di ristretta fortuna nella prima categoria dei danneggiati, mi parve di dover essere appoggiato da tutti quelli che hanno degli emendamenti, giacchè tutti si riferivano alle categorie esistenti; in conseguenza io con tanto più di forza mi appoggiava a quegli emendamenti, proponendo che il sussidio fosse dato per il 50 per cento alla prima categoria, e pel resto, che è del 20 per cento, alla seconda.

DI POLLONE. Prendo la parola soltanto per mettere sotto gli occhi al Senato la conseguenza che già abbi l'onore di far osservare.

Un emendamento a questa legge cagiona un grave danno a coloro che si vogliono soccorrere ritardando la promulgazione della legge e mettendola anche in forse per la causa già adottata. Credo che questa circostanza sia di gran peso. Faccio inoltre osservare che in conclusione si tratterebbe di togliere a coloro che hanno meno, e che sono i bisognosissimi, per dare ai meno bisognosi. Ritengo che anche questa proposizione, che è quella del senatore Maestri, sia contraria all'idea dimostrata al Senato. Quindi io credo che non si possa accettare.

Voci. Ai voti! ai voti!

DE FORNARI. Io appoggio il proopinante in quanto ora disse, perchè desidererei moltissimo che questa legge avesse potuto essere approvata. Ma nell'articolo 3 vi è tale circostanza che necessita un emendamento, locchè dunque ci toglie la speranza di poter far passare la legge senza rimandarla all'altra Camera. Vedrà il Senato che quando saremo all'articolo 3 è impossibile di evitare un emendamento.

PRESIDENTE. Ciò vuol dire che si frappone al pronto esame della legge un impedimento che si riconosce non necessario, perchè si prevede che in un altro articolo successivo sorgerà qualche difficoltà di correzione.

Io metterò intanto sotto gli occhi del Senato il vero stato della questione, acciocchè ciascuno giudichi con perfetta cognizione di causa. Il progetto del Ministero nell'articolo 2 non fa altro se non che classificare quali sono le persone di ristretta fortuna delle quali il Senato ha già tenuto conto votando il primo articolo. Non imprenderò qui di nuovo a dire

che l'emendamento ora proposto sia in contraddizione con la cosa in quella guisa giudicata. Metterò solamente in avvertenza il Senato che la diversità fra l'articolo 2 e l'emendamento De Fornari consiste in ciò che, mentre il Governo intende che il riparto da farsi fra le persone danneggiate di ristretta fortuna segua per opera di una novella Commissione senza vincolarla alle categorie delle precedenti Commissioni di Lomellina e di Novara, il senatore De Fornari vorrebbe che questa Commissione si tenesse alle regole segnate dalle Commissioni medesime nel primo loro lavoro presentato al Governo; lavoro che, nella discussione ora fatta, ci risulta essere stato sottoposto a gravissimi dubbi di esattezza, giacchè l'altra Camera non volle, appunto per ciò, tenerne conto. Se il Senato dunque accoglie l'emendamento Maestri, la Commissione futura si vedrà nella necessità di attenersi a norme fallaci e dubbiose.

Chi approva l'emendamento. . .

DE FORNARI. Metta ai voti il mio articolo. Desidero di parlare.

PRESIDENTE. Ha già parlato.

DE FORNARI. Ma il presidente ha detto cosa che non sussiste: ha detto che non dà nessuna norma per la classificazione. L'articolo esprime che si faccia un nuovo lavoro per classificare quelli che non hanno 10,000 lire. . .

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento De Fornari voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Chi approva l'articolo 2 voglia rizzarsi.

(È adottato.)

MAESTRI, relatore. Ma il mio emendamento?

PRESIDENTE. Il suo fu virtualmente rigettato.

MAESTRI, relatore. Ma non è stato votato.

PRESIDENTE. Quando nell'articolo 1 si ammise e si ritenne la clausola di *ristretta fortuna*, ciò volle dire che l'articolo 2 che ella aveva apprestato per ispiegare le sue classificazioni era rigettato.

MAESTRI, relatore. Dico che il mio emendamento non è stato votato.

PRESIDENTE. Ne domando atto solennemente al Senato.

MAESTRI, relatore. Desidero che il mio emendamento sia votato espressamente.

PRESIDENTE. Me ne appello al giudizio del Senato.

Chi crede che il presidente abbia trasandato di mettere ai voti *virtualmente* l'emendamento, e per conseguenza disconosciute le regole di un'ordinata discussione o l'obbligo del suo ufficio, voglia alzarsi.

(Nessuno si alza.)

MAESTRI, relatore. *Virtualmente* non basta.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 3:

« Il riparto tra i danneggiati di ristretta fortuna verrà fatto sulla base dei danni accertati dalle Commissioni istituite in quelle due provincie, esclusi però i danni per derubamenti di danari. »

È aperta la discussione su quest'articolo.

DE FORNARI. Ho presentato un mio emendamento.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento De Fornari aggiunto all'articolo 3, così concepito:

« La sovvenzione rispettiva non eccederà il *maximum* di lire 10,000, qualunque sia il maggior montare della perdita. »

DE FORNARI. Quest'emendamento è motivato sopra la circostanza che appunto dovendosi formare la categoria di quelli di ristretta fortuna, poichè così è stato votato, a tenere

di tale dispositivo, a favore di tutti costoro si deve dare la totalità dell'indennità secondo l'ammontare delle perdite rispettive.

La Camera elettiva ha passato oltre facilmente, come l'ho già notato, sopra quel dispositivo, in grazia che le risultanze d'allora erano che la partecipazione ad alcuno di quelli che sarebbero in quella categoria non risulterebbe eccedente, per la totale rispettiva indennità, le 5000 lire. Questo è espresso nella discussione che ho verificata, ed è così che facilmente in quel recinto fu votato in quel senso.

Ora, dalle verificazioni che si sono fatte dalla Commissione e che sono riassunte nella relazione, apparisce la possibilità che a parecchi individui i quali sarebbero compresi nella categoria di ristretta fortuna per aver conservato solamente un patrimonio non maggiore di lire 10,000, potrebbero forse assorbire sulle 500,000 lire assegnate da ripartirsi somme molto superiori: ed uno ve n'è, il quale potrebbe assorbire lire 70,000.

Ora domando se questa circostanza non esiga la considerazione del Senato all'effetto di fare che un solo individuo compreso nella categoria di quelli che debbono ricevere una sovvenzione a titolo d'urgenza, di bisogni, possa assorbire la somma di 70,000 lire sopra le 500,000, in diminuzione, per conseguenza, della compartecipazione di tutti gli altri che sono migliaia.

Domando se per conseguenza non è necessario di stabilire un *maximum* che non si possa oltrepassare nell'assegnazione delle sovvenzioni dovute a quell'individuo che fosse in questa circostanza.

Io ne appello al relatore, il quale ha fatto lo scandaglio di tutte le petizioni e di tutti i documenti comunicati alla Commissione, se realmente non sussista questo dubbio che tra pochi individui, gli uni per 20,000 lire, gli altri per 17,000 ed uno per 70,000 lire, possano ottenere una partecipazione la quale assorba una grandissima parte delle sovvenzioni da ripartirsi fra migliaia d'individui compresi in quella categoria; onde sostengo che questo emendamento è indispensabile, e voglio sperare che anche l'altra Camera lo troverà essa stessa così razionale, così urgente, così indispensabile, che questo emendamento non produrrebbe alcuna difficile discussione, né ritardo, ciò che bene a noi tutti star deve a cuore.

PRESIDENTE. Il Senato conosce l'emendamento del senatore De Fornari da opporsi all'articolo.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Se non vi ha chi chiedi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È rigettato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

« Art. 4. Per accertare quali siano i danneggiati di ristretta fortuna e per fare le proposte di riparto, verrà creata dal Governo un'apposita Commissione.

« Essa avviserà ai mezzi più opportuni per accertare lo stato di fortuna dei danneggiati, e provvederà per un primo riparto del 50 per cento del danno come sovra stabilito, salvo a procedere ad un nuovo riparto della somma che sopravanzerà. »

È aperta la discussione sull'articolo 4.

Se nessuno domanda la parola, riterrò la discussione per chiusa, e porrò ai voti l'articolo.

Chi approva l'articolo 4 voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 5 ed ultimo. Nel caso che, soddisfatti i danneggiati di ristretta fortuna, rimanesse un sopravanzo, questo verrà ripartito tra i danneggiati più bisognosi dopo quelli contemplati dall'articolo secondo. »

Se non si chiede la parola, pongo ai voti l'articolo quinto ed ultimo.

Chi lo adotta si alzi.

(È adottato.)

Prima di passare all'appello nominale per lo squittinio segreto sulla legge debbo notificare al Senato che il signor senatore Lucerna di Rorà in questo punto trasmisemi un suo foglio, con cui chiede un congedo per ragioni di salute.

Chi annuisce al chiesto congedo voglia alzarsi.

(Il Senato accorda.)

Si passa all'appello nominale.

Prima di proclamare il risultamento della votazione devo invitare il Senato a volersi congregare domani al tocco nella sala delle conferenze per la continuazione della discussione del regolamento interno.

Risultamento della votazione:

Votanti	52
Voti favorevoli	39
Voti contrari	13

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 8.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione e discussione sul progetto di legge intorno allo stato degli uffiziali — Parlano nella discussione generale il ministro della guerra ed i senatori Giacinto di Collegno, Bava, Della Torre e Colli, relatore — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 emendato dalla Commissione — Osservazioni del senatore Alfieri, del ministro della guerra e dei senatori Colli e De Fornari — Adozione degli alinea 1° e 2° — Alinea 3° e paragrafo 1° — Emendamenti del senatore Colla, De Fornari, Demargherita, Sclopis e Maestri — Reiezione dell'emendamento Sclopis e adozione dell'alinea e del paragrafo 1° — Paragrafo 2° — Emendamento del senatore Bava — Reiezione del medesimo ed approvazione dei paragrafi 2°, 3°, 4° e 5° — Paragrafo 6° — Proposta sospensiva del relatore che è adottata — Approvazione del paragrafo 7°, e dell'ultimo alinea dell'articolo 1° — Articolo 2° — Emendamento del senatore Colla — Adozione della proposta sospensione del senatore Giacinto di Collegno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane colla lettura del processo verbale.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. La Camera non essendo in numero si procede all'appello nominale per constatare gli assenti.

(Risultano assenti i seguenti senatori):

Aperti — Balduino — Billet — Blanc — Cataldi — Coller — Di Pamparato — D'Angennes — Deferrari — Di Beneveto — D'Oria — Fantini — Gattino — Giulio — Maffei — Musio — Di Calabiana — Nigra — Oneto — Plana — Picolel — Provana del Sabbione — Riberi — Sauli — Serra — Torrielli.

RELAZIONE E DISCUSSIONE SUL PROGETTO RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. Siamo ancora al disotto del numero, prego pertanto il Senato di voler passare alla sala delle conferenze per continuare i lavori...

ALFIERI. (Interrompendo) La relazione sul progetto di legge che trovasi all'ordine del giorno non traendo con sé alcuna deliberazione, sarebbe forse conveniente farne la lettura, perchè nel frattempo si potrebbe completare il numero necessario.

PRESIDENTE. Si propone di intraprendere frattanto la lettura del rapporto della legge, che è all'ordine del giorno, sullo stato degli uffiziali.

(Il Senato assente.)

La parola è al relatore della Commissione.

COLLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 676.)

LA MANNONA, ministro della guerra. Il relatore della Commissione ha fatto osservare come si sia la Commissione lamentata, perchè il Ministero non abbia in un tempo presentato le cinque leggi annunciate, cioè: il Codice penale mi-

litare; la legge sul reclutamento; sull'avanzamento; sullo stato degli uffiziali; sulle pensioni militari. Osservo al Senato che io non posso accettare questo rimprovero, in quanto che era assolutamente impossibile fare simultaneamente la presentazione di queste leggi, e ciò anche appare dal tempo che si è impiegato in altri paesi per la confezione delle medesime. La Francia ha, per esempio, con molta lunghezza di tempo discussa ed approvata la legge sull'avanzamento, e poi quella sullo stato degli uffiziali. Il Codice militare in Francia è tutt'ora quello che era in vigore all'epoca del 21 brumaio anno v, ed è pure attualmente in vigore l'altra legge del 13 dello stesso mese. Noi abbiamo al tempo stesso messo in opera, mediante molte Commissioni e principalmente mediante il congresso della guerra degnamente presieduto dal generale Bava, la cui intelligenza nel presiedere non puossi abbastanza lodare, tutte queste leggi che furono in breve lasso di tempo discusse e messe ai voti.

Ciò posto, io domando se era possibile al Ministero fare contemporaneamente al progetto di questa precedere tutte le altre leggi, avuto riguardo anche a tutte le giornaliere occupazioni che da lui dipendono.

PRESIDENTE. Il numero dei senatori essendo al completo, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Siccome si tratta di una legge alquanto prolissa, io crederi conveniente che si prescindesse dalla lettura del testo intero della legge.

Propongo perciò di dichiarare aperta la discussione generale. (Segni d'adesione)

La parola è al relatore della Commissione.

COLLI, relatore. Non era certo intenzione della Commissione di dirigere alcun rimprovero al ministro della guerra attuale, e nemmeno a quello che lo ha preceduto. Non ignora la Commissione di quanti affari sia sopraccaricato questo Ministero; essa soltanto lamentava che le cinque leggi non fossero tutte presentate, onde poter stabilire quella vera correlazione che è indispensabile. Per esempio, le si è affacciata una difficoltà in fra le altre che essa lamentava, nella parola *trentesimi* citata in molti luoghi nei quali non è possibile

stabilire regole e basi positive, senza conoscere quali saranno le disposizioni di tutta questa legge. E perciò, ripeto, non fu pensiero della Commissione di indirizzare rimprovero di qualunque sorta, nè al ministro attuale, nè a quelli che lo hanno preceduto.

BAVA. Pour appuyer ce que vient de dire l'honorable ministre de la guerre, je dirai au Sénat que les lois organiques d'un Etat, ainsi que les lois qui concernent l'armée, ne s'improvisent pas. C'est un édifice qui ne doit s'élever que peu à peu, si nous voulons qu'il se maintienne, et qu'il soit en rapport avec les besoins du pays. Ainsi, par exemple, le Gouvernement représentatif de la France n'a donné que fort tard sa loi sur l'état des officiers, et le Gouvernement belge n'a promulgué que quelques années après sa révolution toutes ces lois, qui ont une certaine corrélation entre elles, car on ne peut faire aucune modification à l'une d'elles sans se trouver dans l'obligation de toucher aux autres, et de faire de nouvelles études à cet égard, comme cela est arrivé pour celle qui est en discussion et qui se rapporte à la réforme. Dans la loi sur les pensions le Sénat avait établi par l'article 6 que tout officier aurait droit, après un certain nombre d'années de service, à une partie de la pension qui lui serait due; la Chambre électorale ayant supprimé cet article, il en est résulté que pour ne point laisser ces officiers sans moyens de subsistance, on a dû nécessairement leur donner place dans la loi en discussion, c'est-à-dire, faire passer ces officiers dans la catégorie de réforme.

COLLI, relatore. Le medesimo ragioni che ho esposto per rispondere al ministro della guerra servono per rispondere anche a quanto fu detto dall'onorevole senatore Bava. Non vi era intenzione, come dissi, di far rimprovero; è soltanto perchè succedette l'inconveniente di non poter istituire basi sopra certi articoli della legge, perchè non si conoscono quelle leggi che devono ancora essere presentate.

PRESIDENTE. Essendo esaurita questa questione, io propongo di passare alla discussione generale della legge.

Il senatore Giacinto Di Collegno ha la parola.

DI COLLEGNO GIACINTO. I principii esposti dal Ministero nella relazione che accompagnava il progetto di legge che viene ora sottoposto alle vostre deliberazioni, quelli proclamati dalla Commissione che avete incaricato di esaminare quel progetto, hanno tal carattere di giustizia ch'io crederei fare torto alla vostra saggezza, se cercassi di appoggiare con nuovi argomenti quelli che avete uditi già a favore della legge intorno allo stato degli uffiziali. Tutti qui saremo certo concordi per garantire i diritti acquistati dagli uffiziali coi loro servizi a pro della patria, come tutti saremo sempre concordi nel volere un esercito disciplinato, istruito, pronto a difendere efficacemente l'indipendenza e la dignità della nazione.

La vostra Commissione proponendovi di approvare il progetto ministeriale in quasi tutte le sue disposizioni, non troverà, credo, opposizione in quest'Assemblea; io almeno mi associo alla Commissione, sia in ciò che essa vi propone di approvare, sia nelle modificazioni che essa vi suggerisce, meno in due punti sui quali vi prego di permettere ch'io spieghi fin d'ora il mio dissenso.

Il primo si è quello che concerne la posizione di disponibilità creata dal titolo terzo della legge propostavi.

Voi sapete, o signori, che la situazione geografica del nostro paese ci obbligò sempre ad armare in tempo di guerra un esercito assai più numeroso di quello possano sopportarlo alla lunga le nostre finanze, e da ciò ne risulta, passando alla pace, un numero di uffiziali superiore di molto ai bisogni

dell'esercito, ridotto allora in una piccolissima forza numerica; codesti uffiziali sprovvisti d'impiego sarebbero collocati, secondo il progetto di legge presentatosi, nella posizione di aspettativa. Il titolo quarto indica le varie cagioni che possono motivare il passaggio di un uffiziale dal servizio effettivo all'aspettativa. Se non che, diceva il ministro della guerra nella relazione che precedeva la presentazione della legge, rispetto agli uffiziali generali ed ai colonnelli, possono talvolta intromettersi considerazioni di un ordine speciale che hanno pure consigliato disposizioni speciali.

La prima di codeste considerazioni si è la necessità in cui trovasi l'amministrazione responsabile di chiamare ai primi posti dell'esercito uffiziali in cui essa possa collocare la sua intiera fiducia; e qui parlasi non già di fiducia militare, che nessun colonnello o generale può dissentire dal ministro quanto alle regole del servizio militare; trattasi di un perfetto consenso di opinioni politiche, che potrebbe non esistere senza che ne venisse biasimo all'uffiziale che non dividesse interamente le viste ministeriali.

Quando tale consenso non esistesse, il ministro potrebbe, è vero, valersi della facoltà accordatagli dall'articolo 30 della presente legge e collocare a riposo codesti generali o colonnelli, giacchè difficilmente trovansi nel nostro esercito uffiziali di tali gradi che non abbiano compito i trent'anni di servizio richiesti per la giubilazione; e in quest'ultimo caso, che sarebbe rarissimo, il ministro potrebbe, a tenore degli articoli 10 e 11, collocare quegli uffiziali in aspettativa per riduzione di corpo o per soppressione d'impiego, finchè venisse il tempo in cui avessero diritto alla giubilazione. Ma collocando a riposo, per motivi non militari, uffiziali d'altronde distintissimi, questi verrebbero resi inabili, diceva il ministro, a prestare alla patria quei servizi che potrebbe tuttora aspettarsene, non ostante il loro disaccordo momentaneo dalle opinioni del Governo. Ed appunto per non privare la patria del valore e dell'esperienza di codesti militari, il ministro voleva che essi potessero venire rimossi momentaneamente dall'impiego, finchè cessate le circostanze che avevano dato luogo a quel provvedimento, il Governo potesse chiamarli nuovamente al servizio effettivo. Ad ottenere questo scopo, il progetto di legge presentatovi crea una categoria speciale ai generali ed ai colonnelli col nome di disponibilità.

Considerata sotto questo aspetto la collocazione in disponibilità, non è punto una punizione, non è neppure un segno di poca benevolenza verso l'uffiziale a cui venga applicata; giacchè se il Governo volesse punire, potrebbe, lo ripeto, valersi della facoltà lasciatagli dagli articoli 10, 11 e 30; la creazione della categoria di disponibilità è, a senso mio, un provvedimento a favore di uffiziali dai quali per i loro lunghi servizi militari si possono tollerare dissensi momentanei sopra questioni politiche.

La vostra Commissione non mi pare dividere questo mio modo di vedere, quando ci fa osservare, a proposito dell'articolo 4, che se il numero dei generali e colonnelli sarà limitato ai veri bisogni dello Stato, pochi saranno quelli i quali potranno essere posti in disponibilità. Io desidero quanto altri mai che non vi sia nell'esercito un solo graduato oltre quelli che sono rigorosamente indispensabili al buon andamento del servizio; ma non per questo sarebbe tolta la possibilità di un dissenso politico momentaneo fra il ministro della guerra e il generale, per esempio, che trovasi preposto in tempo di pace al comando di una divisione territoriale; ed in tal caso appunto desidererei che il ministro potesse rimuovere temporariamente quel generale dal suo impiego,

senza doverlo collocare a riposo e privarsi così della possibilità di affidargli un comando attivo in tempo di guerra.

Nè mi pare dimostrato che la posizione dell'uffiziale collocato in disponibilità riesca onerosa all'erario, giacchè tale ufficiale godrebbe, secondo il progetto di legge, di assegnamento inferiore certo a quello cui avrebbe diritto se fosse collocato a riposo.

Quanto all'uffiziale medesimo privato temporariamente della metà del soldo di attività, non potrebbe dirsi aggravato neppure, giacchè sarà in sua facoltà, qualora egli non voglia accettare la collocazione in disponibilità, il far valere i suoi diritti alla giubilazione; se v'ha aggravio per lui, quell'aggravio cessa quando egli non voglia sottomettersi. Chè se l'uffiziale non ha trent'anni di servizio, qualora al ministro non fosse fatta facoltà dalla legge di porlo in disponibilità, lo porrebbe in aspettativa, e l'aggravio sarebbe lo stesso assolutamente, giacchè nell'uno e nell'altro caso l'uffiziale è privato della metà del soldo che competerebbe al suo grado.

E neppure l'articolo 5 del progetto di legge, che dice che l'uffiziale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado, mi pare nuocere all'avvenire di quell'uffiziale. L'avanzamento nei gradi superiori dell'esercito è lasciato alla scelta del ministro; non è da presumersi che il ministro fosse disposto a dare avanzamento a un ufficiale che crede dovere rimuovere temporariamente dall'impiego; quando cessi il motivo che aveva dato luogo a quel provvedimento, il ministro potrà ad un tempo richiamare all'attività il colonnello o generale, e promuoverlo a grado maggiore quando ne fosse il caso.

A me pare dunque, lo ripeto, che la creazione della categoria di disponibilità non abbia per nulla a pregiudicare ai diritti degli ufficiali che vi saranno compresi.

La vostra Commissione invece considera la collocazione in disponibilità come una sorta di punizione, ed è naturale in allora che essa abbia voluto limitare almeno questa supposta punizione col dire che « essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'uffiziale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Da quanto dissi finora non vi stupirà ch'io non possa approvare questa modificazione; e desidero o spero che il Senato non la voglia accogliere; chè se l'opinione della Commissione dovesse prevalere, io vorrei si capisse bene che l'aggiunta proposta equivale all'annullazione della categoria di disponibilità che si voleva creare. Se il ministro sa che dopo 18 mesi dovrà richiamare in servizio effettivo un ufficiale, dal quale dissenta politicamente, ne avverrà che non volendo compromettere la sua responsabilità innanzi al paese, egli applicherà a quell'uffiziale le disposizioni più rigorose dell'articolo 50. Così la categoria di disponibilità diverrà inutile; onde io preferirei vedere semplificar la legge proposta col sopprimerne il titolo terzo.

Un'altra delle modificazioni proposte dalla vostra Commissione non mi pare riempire esattamente lo scopo che essa si prefiggeva. L'articolo 28 del progetto ministeriale stabilisce che la riforma degli uffiziali per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina e dietro il parere di un Consiglio di disciplina, e soggiunge che la composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per decreto reale. La Commissione ha voluto togliere ogni apparenza di arbitrio in quanto concerne quei Consigli, e vi propone di determinare nella legge quale debba esserne la composizione; di ciò sarà lodata certo, e salvo alcune correzioni di poco momento,

credo che l'articolo 28 dovrà essere adottato quale venne modificato. Ma nell'articolo 19 la Commissione vorrebbe dare a quei Consigli attribuzioni che non mi sembrano convenire loro.

Secondo il progetto ministeriale quegli uffiziali che al fine della guerra trovansi sprovvisti d'impiego e sono collocati in aspettativa dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado. Sarebbe riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità di detti uffiziali a proseguire nel servizio. Ora la Commissione ha creduto non fossero così abbastanza guarentiti i diritti degli uffiziali in aspettativa e vi ha proposto di aggiungere che l'applicazione di quelle norme spetterà al Consiglio di disciplina.

Ma nell'articolo 28, quale è modificato dalla Commissione, viene detto che i membri di questi Consigli saranno estratti a sorte. Ora voi ben capite che l'estrazione a sorte, ottima guarentigia se si tratta di designare giudici del fatto, non è per altrettanto conveniente per indicare chi debba decidere sull'idoneità a riprendere il servizio effettivo di uffiziali che sieno stati lungo tempo in aspettativa; debba questa idoneità intendersi al fisico, al morale o all'intellettuale. Parrebbero assai più conveniente che il decreto reale che dovrà stabilire le norme da seguirsi per accertare l'idoneità degli uffiziali chiamati dall'aspettativa al servizio effettivo indichi pure il modo di applicare quelle norme. Ben inteso poi che quel decreto provvederà per l'avvenire di quegli uffiziali che non giudicati idonei a proseguire nel servizio non potessero più a tenore della presente legge continuare nella posizione di aspettativa.

Io dunque mi riservo di proporre, quando si venga alla discussione degli articoli, alcune modificazioni al progetto della vostra Commissione, ma mi associo pienamente fin d'ora ai generosi sentimenti che l'hanno guidata nell'esame di una legge destinata ad assicurare lo stato degli uffiziali dell'esercito ai quali tanto va debitrice la nazione.

MAVA. Je vous avoue franchement, messieurs, que lorsque j'ai lu les articles relatifs à la disponibilité, à la suspension, et au retrait d'emploi, je me suis d'abord promis de ne les admettre qu'avec une solide garantie. Je me disais: le sort d'un général, d'un colonel, d'un officier, sera donc complètement dans les mains et soumis aux volontés d'un ministre, et il suffira que ce ministre dise que tel général ou colonel, ou officier, n'a point sa confiance, que ses tendances politiques sont douteuses, sa capacité problématique, etc., et pour de semblables motifs, afin de ne point compromettre sa responsabilité ministérielle, il priera le roi de mettre en disponibilité, de suspendre un excellent général, un bon colonel, ou un officier quelconque, qui auraient pu rendre à la patrie des services importants! C'est de l'arbitraire; les jalouxies et les mauvaises passions de l'homme auront beau jeu, et l'armée sera à leur discrétion, beaucoup plus, sans doute, que par le passé. S'il est vrai que sous la monarchie absolue tout dépendait de la volonté suprême d'un seul prince, ce prince était placé tellement au-dessus de ses sujets, qu'il pouvait être trompé par son entourage, mais jamais il ne causait volontairement un préjudice, un tort manifeste à qui que ce soit; et puis, il restait aux sujets une ressource, celle d'adresser une plainte respectueuse au prince, qui toujours réparait noblement les torts qui avaient pu être soufferts, parce que le roi ne pouvait vouloir que le bien et que ce qui était juste, à moins d'être un de ces hommes pervers qui n'inclinent qu'au mal, et que l'histoire signale comme

néaux de l'humanité et que nous exécutons sous le nom de tyrans.

Mais un ministre n'est à mes yeux qu'un homme sujet aux mêmes passions que les autres. Sous un Gouvernement représentatif il est quelquefois un homme de parti, quelquefois il se trouve obligé, pour se maintenir au pouvoir, d'agir en opposition avec ses vœux, quelquefois de persister dans l'erreur, afin de ne point déplaire à la nuance politique qui l'a fait arriver au pouvoir.

Sous le Gouvernement absolu on avait, come je viens de le dire, la ressource d'un recours au souverain; mais ici la responsabilité ministérielle, cette grande phrase jusqu'alors sans application possible, vient se mettre en travers, et peut paralyser la bonne volonté du prince, à qui il ne reste plus qu'à former des vœux dans l'intérêt de ceux qui ont été frappés. Cette idée me fait, sans repousser la disposition relative à la mise en disponibilité, désirer de plus grandes garanties pour la suspension ou le retrait d'emploi. A mes yeux cela crée un arbitraire inoui, sans donner les moyens de réparer les injustices qui cependant peuvent être commises.

Si nous nions au Gouvernement la faculté de mettre un général, un chef de corps en disponibilité, qu'arrivera-t-il? Il faudra lui donner sa retraite, et dans ce cas le trésor paiera un pensionné de plus, et l'officier sera à jamais perdu pour l'armée et pour le pays auquel il aurait pu rendre d'importants services. Si, au contraire, il est en disponibilité, le ministre peut revenir sur sa décision: les circonstances au milieu desquelles il aura pris une détermination étant changées, mieux informé, le ministre rendra à l'officier sa place, et lui donnera même l'avancement auquel il pourrait avoir droit. En supposant que le ministre persiste dans son injustice, celui qui lui succédera, car les ministres ne sont pas permanents dans le nouvel ordre de choses, réparera les torts de son prédécesseur, et puis il y a l'intervention des Chambres, surtout dans la discussion du budget, pour ceux qui n'auraient pu obtenir entièrement la justice qui leur est due. On dira peut-être que cette disposition relative à la disponibilité peut devenir un privilège, parce qu'un général à peine promu peut être placé en disponibilité, et rester dans cette position jusqu'à une nouvelle promotion. . . C'est vrai, mais remarquez que l'officier en disponibilité n'a que la moitié de la somme, et que presque toujours quand on est arrivé à conquérir ce grade élevé, on a les trente ans de service, et que par conséquent l'officier qui se trouve dans ce cas aurait droit à sa pension de retraite plus forte que le traitement de disponibilité.

Par ces motifs, je crois que la disponibilité évitera les abus de pouvoir que je viens de signaler, ou du moins les atténuera sensiblement, plutôt que d'établir un privilège, que du reste le Parlement sera toujours en situation de faire cesser, en refusant une partie des fonds qui seraient demandés pour cette catégorie d'officiers.

Prétendre, d'autre part, que le ministre soit obligé de conserver des généraux qui n'ont pas sa confiance, et qui cependant ont une influence extrême sur un personnel nombreux, ce serait compromettre volontairement en certaines circonstances données ces officiers supérieurs et le service du roi; ce serait négliger les leçons d'une longue expérience, comme le prouvent les Gouvernements qui nous ont précédés dans la carrière représentative. En effet, rappelez-vous ce qui se passe en Angleterre dans les changements de Ministère; songez que le système qu'on vous propose est mis en exécution par la Belgique et même par la république française. Songez que des moyens prompts et énergiques sont

indispensables pour faire mouvoir les armées, que d'ailleurs il y a lieu de croire que le Ministère se respectera toujours assez pour ne point enfreindre gravement les lois de l'équité.

Je vous propose d'accorder au Gouvernement la faculté de mettre en disponibilité, de suspendre ou de révoquer les officiers, persuadé que le Gouvernement usera de cette prérogative avec justice et modération, dans l'intérêt du service seulement, pour régler et fonder ensemble tant de volontés différentes, et constituer fortement cette armée, sur laquelle reposent nos futures destinées, l'honneur de nos armes, et les plus belles espérances du pays.

DELLA TORRE. Messieurs, la question qui nous occupe est complexe et difficile à résoudre. J'en vois les difficultés, mais j'avoue que j'ai entendu avec un vif regret parler des opinions politiques de l'armée. Ce principe ne doit pas être admis; l'armée ne doit pas avoir d'opinions; elle a les mêmes droits, les mêmes, sous un Gouvernement absolu, représentatif, et dans une république, soit aristocratique, soit démocratique, et elle a toujours les mêmes choses à faire et pas d'autres. Elle a à contribuer au maintien de l'ordre à l'intérieur, et à se battre contre les ennemis extérieurs. Pour remplir convenablement cette double tâche, il faut la discipline, la subordination, l'exactitude dans le service; il faut dans l'armée le point d'honneur, il faut que le militaire apprécie son grade, son rang, sa situation de soldat, qu'il les estime; pour cela il faut qu'ils lui soient garantis. Pourquoi donc parler de politique? Dans l'armée, il ne doit pas être permis d'en parler; faire un discours dans ce sens, c'est faire un discours oiseux. En attendant, il faut suivre les ordres, c'est la consigne de toutes les armées; s'il en était autrement, l'armée d'une république, d'un Gouvernement représentatif ou d'un Gouvernement absolu, serait certainement une mauvaise armée.

Quand un officier a reçu un ordre, il doit l'exécuter, ou sa tête en répond. Si l'un veut une chose, l'autre une chose différente, voilà une armée en désaccord personnel: qui sait ce qui peut arriver? D'une part, incertitude dans toutes les existences; de l'autre, la moitié de l'armée sera mauvaise et peu honorable.

Nous ne devons pas entrer dans ces questions; nous devons organiser une armée bonne, solide, obéissant à tous les généraux, à tous ceux qui ont un droit légal au commandement.

On a cité l'Angleterre; mais l'armée de l'Angleterre ne s'occupe pas plus de la politique des *whigs* que des *tories*; là n'est pas la question; l'ordre vient de Londres et il faut obéir.

Je crois que dans tous les pays où l'esprit militaire est solidement établi les choses se passent d'une manière semblable; on ne se mêle pas de ce qui se passe sur la scène politique, de la pensée que représente le Gouvernement; on se conforme simplement aux ordres qu'il donne. Si nous étions bien convaincus de cette idée, il serait moins difficile qu'on ne le croit de faire ce qu'il convient pour assurer la situation des militaires et des officiers. Laissez au ministres la faculté d'écarter les mauvais officiers; les bons, gardez-les; ils agiront toujours comme ils doivent agir, avec honneur.

Voilà le sentiment que ma longue expérience m'inspire au début de cette discussion.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Temo di essere stato male inteso dall'illustre maresciallo per quanto riflette al dissenso politico che ho citato.

Quando nelle mie parole diceva che poteva esistere un dissenso politico tra il Ministero e gli uffiziali, colonnelli e generali, io ho detto positivamente che non credeva vi potesse essere dissenso in quanto alle regole di servizio. Ma in un Governo costituzionale, nel nostro paese ove vediamo ogni giorno generali ed altri uffiziali chiamati per funzioni politiche a rappresentare parte della nazione nel Parlamento, non si può negare che non vi siano talvolta dispareri momentanei tra il Ministero e questi uffiziali, sebbene questi ultimi nella loro qualità di uffiziali siano disposti ad adempiere sempre il loro dovere, come non ne dubiterà alcuno il quale conosca l'esercito. Io intendevami dire che nel caso di un dissenso politico momentaneo, debba avere il ministro facoltà soltanto di rimuovere questi uffiziali da funzioni che siano meramente politiche.

Il comando, per esempio, di una divisione territoriale è certo un comando militare, ma che però ha qualche cosa di politico. Potrebbe nascere per avventura il caso che il Ministero non dovesse lasciare questo comando ad un generale, il quale avesse opinioni politiche affatto diverse da quelle dell'amministrazione presente; in quel caso se il Ministero non potrà collocarlo in disponibilità, sarà obbligato di giubarlo, ed in caso che fosse un valoroso militare e dotato di talenti, il Governo non potrà più disporne, giacchè un uffiziale giubilato è restituito alla vita civile a termine della sua anzianità.

COLLA, relatore. Mi duole, nella qualità di relatore della Commissione, di non poter concorrere nell'opinione manifestata da due dei nostri illustri colleghi. Uno di essi ci ha tracciato con tanta eloquenza gl'inconvenienti che sorgerebbero dall'arbitrio che potrebbe pesare sullo stato degli uffiziali che io non potrei aggiungere nulla a quanto egli ha detto. Infatti nei paesi dove il Re può dire: *lo Stato sono io*, i suoi interessi sono talmente collegati con quelli del paese stesso, che difficilmente accade che egli dimentichi ciò che può essere utile a sé ed allo Stato. Ma in un regime costituzionale la cosa è assai diversa; e siccome ha pure osservato l'oratore di cui io parlo, che i ministri i quali si succedono rapidamente possono trovarsi nel caso non probabile e quasi non prevedibile, ma però non impossibile di andar soggetti a quelle passioni alle quali tutti gli uomini sono soggetti, così, se questo caso non fosse mai prevedibile, la legge sarebbe inutile. Dunque il far conto sopra queste virtù che potranno bensì essere assai frequenti, ma che non saranno sempre attuate, renderebbe la legge inutile. Ma noi tutti apprezziamo l'utilità della legge presente, epperò, siccome le garantigie date ai militari sono cose necessarie, così nutro fiducia che la discrepanza manifestata fra questi illustri oratori e la Commissione non sarà tanto difficile a superarsi. La Commissione vi ha fatto osservare che essa non vuole assolutamente abolire la disponibilità; essa desidera soltanto di porvi dei limiti; questi limiti esistono per gli uffiziali che si trovano in aspettativa; dunque per un'assimilazione assai naturale si potrebbero introdurre tali clausole che rendessero la disponibilità anche non suscettibile di essere protratta per un tempo indefinito. Quando la Commissione ha osservato che la carriera di questi uffiziali superiori si troverebbe interrotta per una prolungazione indefinita di questa condizione, mi pare che essa abbia pur pensato a toglierli da tale condizione, perchè se questo stato si prolungasse, l'uffiziale, oltre all'essere privato, come si è detto, della metà del suo stipendio, forse per molti mesi o per molti anni, sarebbe anche privato di ogni avanzamento, e non sempre sarebbe nel caso di poter pretendere alla giubilazione; perchè se ora sono rari gli uffiziali gene-

rali i quali non abbiano ancora questo diritto, se la guerra (cosa non desiderabile) si attuasse, gli uffiziali generali* più giovani diverrebbero assai più comuni. Allora, dopo una guerra di alcuni anni, si troverebbero molti generali, i quali potrebbero essere per una necessità dell'erario posti in disponibilità; ma che essi vi dovessero rimanere fin a tanto che avessero acquistato un diritto alla giubilazione, sarebbe cosa dura assai, ed io credo che si troverà nel Senato qualche disposizione ad accogliere la proposizione fatta dalla Commissione.

Passerò ora a combattere l'osservazione fatta da un altro dei nostri colleghi in ordine all'applicazione del Consiglio di disciplina ad alcuni uffiziali della categoria dell'aspettativa.

Questi uffiziali, se la Commissione non ha mai inteso il senso della legge, sarebbero nel caso, dopo essere stati in aspettativa, di essere giudicati, dietro le norme del decreto reale, non idonei a proseguire nel servizio; qui non dice *ad essere riammesso nel servizio*. Dunque la conseguenza di quest'espressione, a parere della Commissione e dello stesso signor ministro, se la memoria non mi falla, sarebbe che questi uffiziali verrebbero dichiarati non idonei al servizio, e che probabilmente verrebbe pronunciata la riforma a loro riguardo.

Ma si riconosce che per essere ammesso alla riforma bisogna essere giudicato da un Consiglio di disciplina; dunque mi pare l'applicazione della parola proposta dalla Commissione anche necessaria, o almeno se superflua perchè sottintesa, questa aggiungerebbe maggior chiarezza e precisione alla legge. Mi riservo però nella discussione degli articoli di riprodurre nuove osservazioni ove occorresse.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, io proporrò al Senato di tenere per chiusa la discussione generale.

Chi vuole tenere per chiusa la discussione generale voglia alzarsi.

(La discussione generale è chiusa.)

Avrò l'onore di leggere l'articolo primo della legge.

L'articolo primo della legge è stato modificato dalla Commissione, e le modificazioni sono state accettate dal ministro della guerra; epperò deggio leggere di preferenza l'articolo della Commissione.

« Art. 1. Il grado è conferito dal Re, e costituisce lo stato dell'uffiziale sì dell'armata di terra, sì dell'armata di mare.

« Il grado è distinto dall'impiego.

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

• 1° La dimissione volontaria accettata dal Re;

• 2° Perdita della qualità di cittadino, pronunciata dal tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'uffizio, ove occorra, l'opportuna sentenza secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia;

• 3° Condanna a pena criminale, o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto dal titolo n. libro III del Codice penale militare;

• 4° Condanna a pena correzionale, o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena ora della per reati previsti nella sezione seconda, capo 2, titolo x, libro II, e negli articoli 200, 281, 394, 396, 454, 675, 677, 678 del Codice penale comune;

• 5° Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia;

« 6° Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge; »

« 7° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. »

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Il Ministero ha accettato perfettamente quelle modificazioni che furono introdotte dalla Commissione, ma osserva soltanto che converrebbe modificare l'alinea sesto dell'articolo, dicendo: riforma per ragione di disciplina a mente dell'articolo 27 della presente legge. Il rimanente dell'articolo il Ministero lo accetta.

COLLE, relatore. Appoggio le osservazioni del signor ministro della guerra. Aveva pur io fatta annotazione a questo alinea per chiedere la parola, al momento della lettura del medesimo onde pregare il Senato a non voler votare sopra questo paragrafo fin tanto che non fosse discusso l'articolo 27.

ALFIERI. L'articolo primo mi dà occasione di fare un'osservazione. A me pare che il disposto del paragrafo primo segnato col numero primo nello stesso articolo non trovisi in accordo con quanto è stabilito dalle altre leggi emanate in altri paesi costituzionali. Si dice in questo paragrafo: la dimissione volontaria accettata dal Re.

Io non so fino a qual punto chi si vuole dimettere abbia necessità di questa accettazione. Io credo che quando non c'è pegno stabilito dalla legge non si possa sforzare chicchessia a rimanere nel servizio qualora questi voglia dimettersi. Osservo inoltre che né nella legge francese, né nella belga si trova quest'obbligo. Intendo bene che vi debba essere un tempo per non lasciare il corpo sprovvisto di chi lo comandi, ma non so se si possa introdurre in questa legge l'obbligo di servire a chi, non avendo impegno, avendo soddisfatto alla leva, non ne avesse volontà.

DE BONNAZ. La rédaction de la loi, qui exige le consentement du Roi pour la démission des officiers, est absolument indispensable. Il ne peut être admis, et je crois que cela n'existe dans aucun pays, que la démission envoyée par un officier soit valable, ipso facto, par le fait de sa propre volonté. Il faut donc maintenir cette rédaction: « La démission de l'officier doit être acceptée par le Roi. »

ALFIERI. Dietro quanto venne detto dal preopinante, ritiro la mia osservazione, quantunque a me sembri che qualche cosa di giusto vi fosse nel principio da me accennato.

DELLA TORRE. Nella maggior parte delle armate l'ufficiale ha il diritto di dare le sue dimissioni, e questo diritto che prima era anche da noi, fu tolto solamente da quattro o cinque anni fa. L'ufficiale non è un coscritto: se tutti gli altri impiegati possono dare le loro dimissioni, perché l'ufficiale non lo potrà? Farei un'eccezione per il caso di una guerra; ma questa è una viltà così grande che credo che quegli che la domanda in quel momento debba lasciarsi andare. Cosa si ha da fare di quell'uomo? Quando uno ha servito dieci anni ha fatto il suo dovere, ed è in diritto di andare a casa se vuole; può essere bensì trattenuto qualche tempo per esigenza di servizio, ma non vi si può dire: voi avete l'obbligo di servire tutta la vostra vita.

Negli altri paesi questa legge non esiste, l'abbiamo messa noi: prima non c'era neppure, perché nel brevetto dicevasi: secondo il nostro beneplacito.

Il Re poteva mandarmi via, ed io poteva ritirarmi, non vi

era obbligo: adesso l'ufficiale sarebbe un coscritto, e mi pare che vi sia da riflettere prima d'ammettere una regola così fissa.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi unisco alla proposta dell'onorevole Alfieri. . .

PRESIDENTE. (Interrompendo) È stata ritirata.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Mi unisco a quella del signor maresciallo, perché io credo che l'ufficiale debba essere libero come lo era ai tempi nostri.

BAVA. Je prévient le Sénat que cette mesure est toute paternelle; souvent un homme exalté envoie sa démission, et le Roi dit: nous verrons. C'est un avantage, une faveur réelle qu'on fait à cet officier en n'acceptant pas sa démission. Si par un sentiment de haute convenance, le Roi n'accepte pas la démission, l'officier, selon moi, continue à être lié; il est dans l'obligation de faire son service, de remplir ses devoirs; s'il faillit, dans ce cas, il est passible des peines portées par la loi.

DELLA TORRE. C'est très-juste cela.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Je demande la parole.

PRESIDENTE. La parola è al signor ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. La cedo al signor senatore Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Ce qu'observe le général Bava, je l'observe moi; mais ce n'était pas le Roi, c'étaient les colonels, les officiers généraux qui refusaient la démission qu'ils voyaient donner dans un moment d'effervescence; et si l'on insistait, personne ne se croyait en pouvoir de refuser. C'est un avantage dans certains cas; ce peut être un grand embarras dans d'autres; si un homme par des circonstances particulières, des raisons de famille, voulait rentrer chez lui après avoir servi honorablement pendant un certain nombre d'années, je ne comprends pas que qui que ce soit ait le droit de le retenir de force sous les drapeaux, car il n'a pas d'engagement; c'est une faveur que le Roi lui a faite de l'admettre à son service, et il a rempli ses devoirs comme il devait les remplir: je ne vois pas qu'il puisse avoir besoin de l'assentiment de personne pour se retirer du service.

COLLE, relatore. Le osservazioni mosse dai due onorevoli preopinanti sorsero in tutti i Parlamenti dove è stata presentata simile legge.

Pare a primo aspetto che sia duro il ricusare le dimissioni all'ufficiale che le presenta; ma, siccome è stato detto, per certi casi non è che una misura paterna, per dargli cioè il tempo a fare delle riflessioni: per altri casi è la necessità di provvedere alle urgenze del servizio, affinché l'ufficiale non creda che dal momento in cui la sua dimissione è presentata esso abbia il diritto di abbandonare il posto e di non compiere il suo dovere: deve almeno aspettare. Si è studiato il modo di supplire a questa deficienza; ma il fissare un limite di tempo è sembrato a tutti impossibile.

Dunque si è conchiuso da tutti che conveniva lasciare le disposizioni proposte in questa legge, come lo sono in quelle di tutti gli altri popoli retti a regime costituzionale, sempre, ben inteso, che non mai il Governo vorrà ricusare le dimissioni all'ufficiale, il quale le chiede, o che almeno insisterà per averle, e che le parole che sta accettata dal Re non siano state introdotte nella legge se non nell'intenzione di non lasciare il servizio interrotto e di non compromettere la sicurezza dello Stato.

LA MAHONRA, ministro della guerra. Le ragioni che io aveva addotte erano appunto quelle che or diceva il senatore Colli.

Bisogna assolutamente che vi sia un tempo tra il domandare le dimissioni e l'accordarle, altrimenti ne nascerebbero grandissimi inconvenienti. In una manovra, per esempio, un ufficiale risentito per un rimprovero fattogli da un superiore darebbe immediatamente le sue dimissioni.

Io domando se questo non sarebbe nocivo alla disciplina. Invece essendovi un intervallo di tempo tra la domanda di dimissione e l'accordargliela, egli può calmarsi, e intanto la disciplina non ne soffre.

DELLA TORRE. Ammetto pienamente ciò che vien detto dal ministro della guerra e dal... rapporteur de la Commission.

J'entends qu'il reste au service jusqu'au moment où sa démission est acceptée. C'est partout ainsi; mais je dis qu'on ne peut pas l'obliger d'y rester perpétuellement, en disant: le Roi n'a pas accepté. Ce serait une injustice; cela ne se fait pas pour les autres carrières; est-ce qu'on oblige un sénateur, un intendant à rester éternellement sénateur, ou intendant? Non certainement, et puis, n'oubliez pas que de cet homme, que vous forcez à rester au service, vous ne tirerez jamais rien de bon; il se plaindra dans le corps, et vous forcera de le renvoyer.

Il me paraît utile d'introduire dans la loi une disposition à cet égard. Je ne vois aucune parole restrictive, je vois ceci: « si le Roi accepte. » Je voudrais quelque chose de plus qui dise que l'officier qui persistera recevra sa démission, mais il faut qu'il fasse son devoir jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'il existe un pays militaire où l'on refuse à un officier la faculté de quitter le service. Je n'ai jamais vu cela. Cette disposition n'existait pas dans nos lois, elle y a été mise il y a quatre ou cinq ans, comme celle qui est relative aux déserteurs.

CERRARIO. L'intenzione della Commissione è pienamente d'accordo con quanto ha osservato l'onorevole preopinante, ma la Commissione ha creduto che queste parole di *dimissione volontaria accettata dal Re* non implicano per nulla che l'uffiziale non abbia il diritto di dare la *dimissione*, e che il Re abbia quello di rifiutarla. È solamente questione di tempo, cioè che la *dimissione volontaria* non abbia effetto fuorchè dopo l'accettazione del Re, e che intanto il servizio non sia sospeso. Difficilmente si troverebbe un'altra espressione la quale sia più formulativa, dirò così del sistema spiegato dall'onorevole preopinante. Quando per esprimere un mezzo di perdere il grado si dice: *dimissione volontaria accettata dal Re*, vuol dire che la *dimissione volontaria* è uno di quei mezzi con cui si può perdere il grado; anzi la premessa accettata dal Re non è una condizione assoluta, è una semplice limitazione di tempo.

Io credo che con questa spiegazione delle intenzioni della Commissione, le quali sono pur quelle del Ministero, e colla discussione che avrà preceduta l'adozione di questo paragrafo, esso possa essere pienamente adottato senza nessuno inconveniente, almeno che qualche senatore trovi un emendamento che, io confesso, troverei difficilmente, il quale possa esprimere meglio l'idea, conforme è nell'intenzione della legge e della Commissione.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io opinerei che la Commissione volesse essa stessa trovare questo mezzo, perchè mi pare che sia molto da desiderare che non ci teniamo solamente alle spiegazioni date su questa materia così importante, e soprattutto così fondamentale per la libertà ben intesa di ciascun cittadino, e quindi anche dei militari.

PRESIDENTE. Si osservò già dalla Commissione che essa aveva fatto studio di rintracciare qualche spiegazione acciò; ma non erale riuscito di trovare una *clausola* soddisfacente.

COLLI, relatore. Non solamente la Commissione, ma tutti gli altri popoli retti costituzionalmente.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io volevo far osservare che la presente discussione ha avuto luogo quasi parola per parola alla Camera del Parl di Francia quando si discusse la legge sullo stato degli uffiziali presentata dal maresciallo Soult...

COLLI, relatore. (Interrompendo) Duc de Dalmatie...

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io domando il permesso di leggere poche righe per riassumere il senso della discussione:

« L'article que nous examinons détermine six causes de la perte du grade: la première est la démission acceptée par le Roi; cette acceptation est établie comme une mesure d'ordre. Un officier commandé pour un service ne doit pas s'y soustraire par la renonciation immédiate de son grade. Il est quelque fois utile de donner à l'officier le temps de revenir sur une détermination trop prompte et peu réfléchie.

« D'un autre côté, on doit admettre que cette acceptation ne sera pas refusée sous de futiles prétextes, et que le Gouvernement est intéressé au contraire à ne pas retenir au service celui qui a manifesté la ferme volonté de le quitter. Il aurait été très-difficile de fixer un délai à l'acceptation, parce qu'il aurait dû prévoir toutes les circonstances qui pouvaient en abrégier ou en prolonger le terme. La Commission vous propose de vous en rapporter aux anciens usages et à la justice du Gouvernement. »

In seguito a questa opinione della Commissione fu accettata la redazione che è ora tradotta nella legge presentemente sottoposta al nostro esame.

DELLA TORRE. Dopo tali spiegazioni accetto anch'io...

COLLA. Prima di dare il mio voto su quest'articolo io avrei a proporre due difficoltà che mi occorrono. Vorrei prima di tutto sapere se sia, non dirò nel testo della legge, ma nello spirito della proposta in seguito ai casi indicati in quest'articolo che il militare, il quale si trova in uno di questi perde il grado assolutamente, indistintamente sempre, senza bisogno di alcuna sentenza o dichiarazione che pronunzi una tale perdita. Se si esamina il terzo alinea del paragrafo si vede che è espresso, che l'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti; togliendo quindi per una parte il non e per l'altra il fuorchè, risulterebbe che l'uffiziale può perdere il suo grado per una delle cause seguenti, ma non sarebbe detto che assolutamente lo perda.

Qualora lo spirito di chi propose questa legge fosse che veramente in tutti questi casi si debba perdere assolutamente il grado, troverei la legge troppo dura per il numero 1, e per il numero 6 principalmente qualora fosse esteso nel senso proposto dalla Commissione.

Io credo che facilmente può accadere (citeremo esempi assai facili a trovarsi) che un giovane valoroso amante della patria abbia brandite le armi per la difesa e l'indipendenza della nazione; abbia combattuto valorosamente in più fazioni, sia stato promosso sul campo di battaglia, abbia forse anche avuta per remunerazione una medaglia. Cessato il pericolo, padre di famiglia, sostegno di vecchi genitori, è costretto a domandare la dimissione; vorremo noi privarlo del grado che ha ottenuto così onorevolmente?

Io non credo che ciò si possa volere, e avviso che in que-

sto caso dovrebbe spettare al Governo che accetta la dimissione, di giudicare se l'uffiziale che si dimette sia nel caso di conservare, ovvero di perdere il grado. Così pure col paragrafo 6 dove si tratta di coloro che sono messi in riforma per mancanze relative all'onore; credo che anche in questo caso può accadere facilmente che molti siano trattati troppo severamente quando loro s'imponesse la pena la più severa, la più crudele per un uomo d'onore che veste l'assisa militare, com'è quella di essere privato del suo grado. Io credo che in tal caso il Consiglio stesso dovrebbe giudicare se all'uffiziale che debba essere posto in riforma convenga che sia o no conservato il grado, e se la mancanza sia tale che lo renda indegno di conservare il grado militare. Queste sono le due osservazioni principati che mi occorreano riguardo a quest'articolo.

Ne avrei a fare una terza; essa però è semplicemente di forma e su quella non intendo insistere, rimettendomi alla Commissione molto più di me istrutta, perchè ha studiato più profondamente questa legge.

La mia osservazione è relativa alla redazione del numero 4. Il progetto di legge giustamente distingue il caso in cui un militare sia assoggettato alla perdita del suo grado in ragione della pena che gli è stata imposta per un reato: il paragrafo successivo provvede al caso in cui taluno sia privato del grado in ragione del reato che ha commesso non della pena alla quale è stato sottoposto.

Il numero 3 provvede egregiamente, dicendo che chiunque è condannato a pena criminale è necessariamente privato del suo grado. Ora il senso del numero 4 certamente consiste in ciò che qualunque sia la pena a cui l'ufficiale venga condannato pei reati indicati in questo numero, gli si debba applicare la perdita del grado.

Mi sembra pertanto che molto più semplice sarebbe la redazione di questo alinea qualora si dicesse: *o qualsiasi pena per reati previsti negli articoli 1, 2, ecc., capo III; così si toglie quella ripetizione e quella profusione di parole: « condanna a pena correzionale o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena, » ecc.*

Così sono tolte le parole che mi paiono rendere meno buono il concetto di questa disposizione, il quale mi sembra portare che debba essere privato del grado chiunque venga condannato a qualsiasi pena pei reati previsti nella sezione seconda, ecc., i quali reati sono veramente tanto gravi e contrari all'onore che non si può dubitare che il militare, il quale se ne renda colpevole, qualunque sia la pena che incorse, debba essere privato dell'onore della divisa e del grado di cui godeva.

COLLI, relatore. Concorro perfettamente nell'osservazione del preopinante, riguardo a quanto disse in ordine alla perdita del grado per colui che chiede volontariamente la sua dimissione: questo s'intende; se egli vi vuole volontariamente rinunziare, il Re, il quale conferisce il grado, può conservarlo a quello il quale chiede la dimissione, con preghiera a S. M. di accordargliela colla conservazione del grado. In questo la legge non entra, perchè il conferire il grado è prerogativa reale.

Riguardo alla seconda osservazione, se la discussione non è troppo precoce, io mi farò a rispondere a quanto dice l'onorevole oratore sulle mancanze che dipendono dall'onore. Ma io credo che il Senato non vorrà farsi ancora a discutere questa parte della legge che si riferisce ad un articolo che è fra gli ultimi. A quanto poi notava sulla migliore redazione...

CERRARIO. La Commissione non ha la menoma difficoltà di accedere alle osservazioni fatte, come accetterà con riconoscenza qualunque altra miglior redazione che le si voglia proporre.

DE FORNARI. Mi pare di poter appianare ogni difficoltà con una breve aggiunta all'articolo, ed in modo da poter conciliare ogni cosa, vale a dire di temperare quella disposizione che priverebbe del grado quegli il quale fosse nel caso di domandare la sua dimissione per circostanze le quali non fossero in alcun modo riprovevoli. Appunto, come osservava l'onorevole senatore Colli, mi pare che si debba contemplare in quest'occasione se il militare debba nelle contingenze da lui accennate perdere o no il grado, cosa che dipende appunto dalla volontà del Re.

È detto in quest'articolo 1° che il grado non si perde fuorchè per una delle cause in esso contemplate, e per prima si nota la dimissione volontaria accettata dal Re; pare che rimanga il dubbio se possa conservare o non conservare il grado; quindi pare a me che basterebbe l'aggiungere: « alla dimissione volontaria accettata dal Re, senza che il grado vi sia conservato; » perchè appunto è quello il caso in cui egli deve perdere il grado, se nel domandare la sua dimissione e nell'accettarla il Re non glielo conserva.

Mi pare che colla semplice aggiunta di queste parole si abbia quel temperamento che si ricercava e che la Commissione stessa desiderava; in questo modo mi sembra che si concilia ogni difficoltà.

ALPIERRE. Mi sembra che sia accettabile la proposta dell'onorevole senatore De Fornari, in quanto che la legge distingue fra l'impiego ed il grado. Siccome qui non si tratta che di grado, chi si vuol dimettere non lo può per conseguenza che dal grado. Se si trattasse di dimettersi dall'impiego che dalla legge stessa è distinto, si potrebbe dire che il Re acconsente alla dimissione dall'impiego, ma gli conserva il grado; ma nel caso nostro non è questione, come dissi, che del grado, ed è da quello che uno volontariamente si dimette.

Forse un cambiamento vi si potrebbe fare, se non lo riconoscessi io stesso troppo sottile, e sarebbe d'introdurre una differenza fra coloro che perdono il grado per dimissione volontaria e che sono forse benemeriti, e quelli che lo perdono per colpa. Dunque, per non troppo sottillizzare, si potrebbe dire: « il grado cessa per dimissione, si perde per colpa. »

DE FORNARI. Mi pare che quando l'uffiziale domanda la dimissione non si può conoscere se la domandi dal grado più che dall'impiego. Può accadere, come appunto era stato osservato, che chieda la dimissione per desiderio di riposo, per affari di famiglia, dopo avere onorevolissimamente servito. Può, dico, desiderare di cessare dalla qualità di ufficiale, dall'esercizio dell'impiego, e forse per modestia non domandare che gli sia conservato il grado. Forse anche lo domanderà, ed è appunto il caso in cui il Re, accettando la chiesta dimissione, si spiegherà se intenda conservargli il grado.

BAVA. Voici le début de l'article 1°. Il me semble que cela comprend tout: si l'officier qui a demandé sa démission est méritoire, le Roi certainement lui en tiendra compte; il lui accordera certainement la conservation du grade en accordant la démission; mais si cet officier a peu d'années de service, s'il n'est pas méritoire, pourquoi lui accorder la conservation du grade? C'est au Roi à déterminer s'il est digne ou non de le conserver.

DELLA TORRE. Il est entendu qu'ils l'obtiennent s'ils y persistent.

DE SONNAZ. L'expression de la loi est telle qu'il n'y ait

pas de doute quant au maintien du grade aux officiers bien méritants. Une preuve c'est qu'il y a eu une quantité d'officiers qui après la guerre ont demandé leur démission et ont conservé leur grade.

Pourquoi le Gouvernement leur a-t-il conservé ce grade? C'est dans l'espérance que si la patrie a de nouveau besoin de leurs services, ils pourront rentrer dans l'armée sans perdre le bénéfice de leurs services précédents. Quant aux officiers qui devront perdre leur grade par jugement, il me paraît que la compassion pour leur sort est injuste; la formation du Conseil disciplinaire telle que la propose la Commission donne une certaine assurance, et on n'aura pas à se plaindre si les officiers exclus pour avoir manqué à leurs devoirs perdent leur grade et leur carrière.

DI COLLENO LUIGI. Io domanderei la parola per una sola osservazione: io debbo credere che non sia sfuggito alla Commissione un'inesattezza che esiste nel paragrafo 5, ora 6, di questo articolo 1.

Io vedo citato il caso di riforma per mancanza contro l'onore, a mente dell'articolo 27 della presente legge; ora, nell'articolo 27 io nulla trovo accennato relativamente a questa materia, se non che nel numero 4, in cui si ripetono le stesse parole: « mancanza contro l'onore. »

Nell'articolo successivo vi ha bensì qualche cosa di più, perchè si dice che « le mancanze contro l'onore portano con sé la privazione del grado, colla conservazione però dell'assegnamento di riforma; » ma nel leggere questo paragrafo 5 io supponeva che nell'articolo 27 vi fosse qualche spiegazione, e non avendola rinvenuta, ho creduto di dover fare quest'osservazione, onde, se vi fosse qualche inesattezza, vi si ponga rimedio.

COLLA, relatore. L'intenzione della Commissione si è di comprendere tutte le mancanze contenute nell'articolo 27 per la riforma colla perdita del grado e dell'uniforme: ecco quello che è sfuggito al preopinante, il quale non ha confrontato i due progetti. Però la Commissione aveva già pregato il Senato, ove si passasse all'approvazione dell'articolo primo, di fare una riserva relativa al numero 6, introducendo poi quei cambiamenti che si crederanno più opportuni, ove il Senato adotti la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Debbo sottoporre partitamente all'approvazione ogni paragrafo dell'articolo.

Darò lettura del paragrafo 1° così concepito:

« Il grado è conferito dal Re e costituisce lo stato dell'uffiziale sia dell'armata di terra, sia dell'armata di mare. »

(È approvato.)

« Paragrafo 2. Il grado è distinto dall'impiego. »

(È approvato.)

Leggerò ora il paragrafo 3:

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per l'una delle cause seguenti:

« 1° La dimissione volontaria accettata dal Re. »

COLLA. Proporrei di sostituire alla parola *dimissione* la parola *rinuncia*. Io credo parimente che tanto nell'intenzione del preopinante, quanto nella comune intelligenza, quando si dice *dimissione* s'intende dall'impiego; veramente io non credo che sia bene usata la parola *dimissione* quando si tratta semplicemente di grado. In generale, come pure nel presente articolo, sotto la parola *dimissione* s'intende che chi si dimette dalla carica che copre perde il grado.

Io desidero che sia spiegato in modo che non lasci dubbio, e direi allora la *rinuncia volontaria accettata dal Re*; rinuncia ad un grado mi pare che possa andar bene, ed invece *dimissione* non mi sembra parola adatta.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi pare che non sia conveniente introdurre significazioni nuove, massime riguardo ad una parola tanto usitata.

La dimissione può essere volontaria e non volontaria, ma è sempre dimissione; onde io, lo ripeto, non vedo necessità di introdurre parole nuove ove ve ne sono già tante.

RAVA. Je suis parfaitement de l'avis de M. le ministre; lorsque le mot *dimission* est reçu par tous les peuples, pourquoi introduirait-on une parole dont on ne connaît pas la signification? Au vote je m'abstiendrai.

COLLA, relatore. Io credo che questa distinzione tenderebbe ad introdurre un principio di diritto a quello il quale è rivestito di grado e d'impiego, e che, rinunciando all'impiego, avrebbe la pretensione di poter conservare il grado. Questo sarebbe un ledere la prerogativa reale, epperò io credo che sarebbe estremamente nocivo l'introdurre siffatta distinzione.

COLLA. Se rimane inteso che il grado può essere conservato non ostante la dimissione dall'impiego, io ritiro il mio emendamento.

Era appunto per questo che io aveva domandato se lo spirito della legge era tale che portasse seco la perdita del grado.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero approva che possa essere conservato il grado, purchè non si stabilisca un diritto. Adesso, per esempio, si accorda il grado a tutti quelli che hanno fatto la campagna, e non a quelli che non l'hanno fatta.

PRESIDENTE. Se l'emendamento Colla viene ritirato, debbo dar lettura d'un altro, e porlo ai voti se è appoggiato. Esso emendamento è del senatore De Fornari, ed è concepito in questi termini:

« La dimissione volontaria accettata dal Re senza che il grado siagli mantenuto. »

Domanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è adottato.)

DEMARGHERITA. Domanderei la parola sull'articolo.

Pare a me che si faccia qui confusione del servizio col grado; io concepisco facilmente, come tutti concepiamo, che il militare, il quale ha servito per un certo tempo, trovi poi in condizione tale da non poter continuare, e debba quindi rinunciare al servizio; in questo caso deve naturalmente perdere quel grado che andava annesso all'impiego, a meno che questo grado non gli sia conservato, non ostante che egli si sia dimesso. Non si può così facilmente concepire che un militare smettendosi dal servizio voglia rinunciare al grado, o, continuando il medesimo, voglia rinunciare al grado stesso; mi sembra che il concetto della legge che si sta agitando sia il seguente, cioè che fra i casi o fra i modi coi quali si perde il grado, siavi in primo luogo quello in cui si smette il servizio; in tal caso la dimissione volontaria dal servizio trae seco la perdita del grado, perchè involge una rinuncia al grado medesimo, non potendosi conservare il grado annesso al servizio dimettendosi dal medesimo; quindi io credo che il concetto della legge sarebbe chiaramente espresso, quando si dicesse che fra i modi di perdere il grado avvi primieramente quello di smettersi dal servizio, salvo che il Re, accettando la dimissione volontaria dal servizio, gli conservi il grado. È quindi importante l'esprimere nella legge una simile distinzione dal servizio, perchè, a mio credere, questa è la sostanza della legge medesima. Conchiudo perciò essere da esprimersi nell'articolo che la dimis-

sione volontaria dal servizio trae seco la perdita del grado, e vi aggiungerei ancora: a meno che questo grado non fosse dal Re conservato per motivi particolari.

ALFIERI. Domando la parola.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAVA. Il me semble inutile de faire cette distinction, parce qu'il est dit au commencement de l'article, et tous nous en sommes convenus, que le Roi a la faculté de donner le grade. Il calculera les services de cet homme, verra la qualité de ces services, et s'il le juge méritant, il lui laissera le grade; de manière que remplacer la rédaction du premier paragraphe par d'autres paroles, cela ne peut entraîner que confusion. Il est admis par tout militaire que ce mot *démission* représente l'acte qu'on fait quand on veut quitter le service. Le militaire envoie sa démission au ministre, s'il s'agit d'un intérêt particulier, etc.; le Roi accorde nécessairement la démission, parce que pour une place d'officier qui se fait il y en a cinquante qui la demandent. Donc, rien à craindre, et il me semble inutile de faire la distinction qu'on semble vouloir faire.

DEMARGHERITA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri ha la parola.

ALFIERI. Ho domandato la parola per invitare il signor ministro della guerra, e spero che non avrà difficoltà, a dirmi se nei paesi dove esiste questa legge vi erano dimissioni volontarie che conservino l'uniforme ed il grado. Io ho vissuto molti anni in Francia, e non è a mia cognizione che nelle dimissioni si sia conservato il grado e l'uniforme; se dunque si vuol far dire alla legge quello che non significa là dove queste espressioni trovansi, per così dire, consegnate in legalità, io credo che bisogna modificare le medesime distinguendo fra il grado e l'impiego. Quindi non ho appoggiate l'emendamento proposto dal senatore De Fornari perchè non conteneva questa distinzione.

LA MARMORA, ministro di guerra e marina. Stavo appunto per prendere la parola per far osservare che, come dice benissimo il senatore Alfieri, è un'usanza tutta nostra quella di lasciare il grado e l'uniforme agli ufficiali che si dimettono volontariamente; ma io credo che una simile usanza si debba rispettare. Noi abbiamo esempi moltissimi di ufficiali, i quali hanno preso servizio e lo hanno continuato coll'unico scopo di fare la guerra, ed a questi ufficiali preme soprattutto di avere l'uniforme ed il grado come una memoria. Onde il voler togliere quest'usanza sarebbe privare il Governo di una quantità di ufficiali che all'occorrenza di una guerra, ne son certo, si farebbero un dovere di prendere servizio.

Se noi prendiamo l'elenco di tutti quelli che si sono ritirati dal servizio senza neppure un soldo di pensione, sono sicuro che il Senato vedrebbe con molta soddisfazione come moltissimi ufficiali, non solo dei nostri Stati, ma anche di quelli vicini, i quali hanno servito sotto le nostre bandiere (e vari di questi senza paga), nel dimandare la loro dimissione si sono offerti in qualunque occorrenza di prendere di bel nuovo servizio. Questa usanza nostra particolare può tornare molto utile al paese, quando però non se ne abusi.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'ha già chiesta il senatore Demargherita.

DEMARGHERITA. Vi rinunzio.

DE FORNARI. Ho domandato la parola unicamente per far ricordare al Senato che ha votato testè la distinzione tra l'impiego ed il grado.

BALBI-PIOVENA. Da quanto ha detto il ministro della

guerra che nel nostro paese c'è l'usanza che gli ufficiali si ritirino e ritengano l'uniforme ed il grado, questo può essere benissimo, come ha detto, un grandissimo vantaggio per il paese, perchè offre una riserva, in caso di guerra, d'aumento d'armata, e presenta, secondo il nostro sistema d'organizzazione militare, un mezzo per fare maggiori quadri. In questo caso domanderò al signor ministro che formi una categoria speciale, perchè altro è dire che uno si vuol ritirare del tutto dal servizio, altro è degli ufficiali che coll'uniforme ritengono il grado e rimangono non dirò in attività, perchè non cercano di avere un avanzamento, ma ricercano piuttosto di rimanere alla disponibilità come in caso di necessità, io credo che in questo caso di uno stato speciale del paese sarebbe bene di introdurvi una categoria speciale, apposita. Lascio poi al Ministero, alla Commissione a pensarci.

LA MARMORA, ministro della guerra. Vi sono gli aggregati, quelli cioè che propongono al Governo di prendere servizio in caso di bisogno. Egli è ben vero che quest'aggregazione si accorda a pochi, ma anche sugli altri i quali non sono in una categoria a parte il Governo può da un momento all'altro mettere la mano sopra. In caso che ci vogliano aderire, il Governo farà un appello a quegli ufficiali cui è conservato l'uniforme, i quali possono comandare la guardia nazionale, od almeno, se non prendono servizio attivo, potranno servire pel mantenimento dell'ordine nel paese.

GALEI. Generalmente la dimissione comprende anche la rinuncia del grado; la prova ne è che chi voleva conservare il grado lo domandava, e domandava qualche volta di continuare a portare l'uniforme del corpo nel quale aveva servito.

BALBI-PIOVENA. Prendo la parola per la seconda volta per richiamare appunto il testo della legge. Io non comprendo come da quello che disse il ministro, dall'usanza cioè degli aggregati che conservano l'uniforme ed il grado, non debba cambiarsi nulla al testo della legge. Questo dice: *la dimissione volontaria accettata dal Re.* Quindi colui che si vuole dimettere del tutto deve dare la sua dimissione, e gli altri domanderanno soltanto di essere aggregati, i quali, in caso di guerra, certamente non tralascierebbero di domandare di entrare in servizio. Questo è un debito d'onore.

SCLOPIS. Mi pare che il bisogno di modificare questa redazione sia adesso quasi universalmente sentito. Da un canto abbiamo udito interpretare la legge secondo le consuetudini militari, che per altro non sono scritte; dall'altro si è detto che era un'imitazione di quanto si pratica in Francia, ove, secondo ci viene riferito, non si usa di mantenere il grado dopo la dimissione dal servizio. Il ministro ci ha detto essere conveniente che da noi sia mantenuto questo uso, che anche quando gli ufficiali hanno abbandonato il servizio possano conservare il loro grado, tuttochè non rimangano effettivamente sotto le bandiere, appunto perchè avendo noi un genere di esercito, il quale ad un tratto può crescere di numero, torna utilissimo perciò avere nei quadri ufficiali ben disposti. L'onorevole Demargherita ha fatto un eccitamento in senso conforme a quanto hanno detto gli onorevoli senatori Alfieri e De Fornari; nessuno per altro ha formulata l'idea della redazione. Io che convingo pienamente nel sentimento dei senatori Demargherita ed Alfieri, mi sono provato a fare una redazione, ed è quella che sottometto al Senato, la quale verrebbe surrogata al numero 1. Essa è concepita in questi termini:

« La dimissione volontaria dal servizio accettata dal Re, sempre quando il Re per circostanze speciali non istimi di concedere la conservazione del grado. »

PRESIDENTE. Prima di domandare se questo emendamento sia appoggiato, io non debbo lasciar ignorare al Senato che si è già deciso in massima il contrario.

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Queste parole sono le stesse presso a poco di quelle dell'emendamento De Fornari.

ALFIERI. Non c'era circostanze speciali.

PRESIDENTE. S'intende che se il Re concede la conservazione del grado, bisogna che abbia perciò qualche motivo, e questo si deve sempre supporre ragionevole. Del resto io ciò noto solamente perchè il Senato sappia che ritorna sostanzialmente sopra la sua prima deliberazione.

SCLOPIS. Domando la parola per giustificare il mio procedere.

Io mi sono indotto a formulare questo emendamento, perchè gli onorevoli preopinanti non avevano stimato di esporre per iscritto il loro concetto, e poi principalmente perchè ho udito il ministro della guerra dare la sua piena adesione al sistema dal quale procede la necessità di questa modificazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io naturalmente ho esternato il mio modo di pensare riguardo all'usanza che vi è nel paese, ma non vedo però la necessità d'introdurre una simile modificazione nella legge, giacchè il Re ha il diritto di dare il grado. . .

ALFIERI. (*Interrompendo*) Io non trovo nell'articolo che il Re abbia questo diritto.

PRESIDENTE. È detto in capo dell'articolo: *Il grado è conferito dal Re.*

Ora, chi conferisce il grado può anche confermarlo senza che sia perciò bisogno di speciale spiegazione.

Una voce. Chi lo conferisce può conservarlo.

ALFIERI. Io prego il Senato di voler tenere in qualche conto l'osservazione che gli presentava altrove quando si è voluto fare positivamente il contrario.

Si sono usati questi termini, dunque questi termini non devono significare due contrari. Pare che non sia ragionevole di concludere in questo senso. Se si vuol fare diversamente, io opino che i termini debbano essere in qualche modo cambiati, affinché significhino appunto che s'intende di fare diverso.

PRESIDENTE. L'emendamento Sclopis è così concepito. (*Vedi sopra*)

COLLI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima domando se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, la discussione generale è aperta sul medesimo.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Colli.

COLLI, relatore. Mi spiace dover ripetere quanto fu già detto da molti oratori in ordine a questo emendamento ed agli altri che erano conformi al medesimo.

È riconosciuto da tutti che il grado è conferito dal Re. Ora non è necessaria, a parer mio e della Commissione, e mi sembra anche a parere di molti dei nostri onorevoli colleghi, veruna disposizione della legge che giovi a confermare questa prerogativa del Re. Esiste, è riconosciuta da tutti, e bisogna lasciare che il Re eserciti liberamente il suo diritto.

Qualunque espressione che sia introdotta nella legge, come ho già detto al Senato, a mio avviso, impingerebbe il diritto e la prerogativa reale, imperocchè, come si riconosce, il Re deve essere libero e padrone assoluto di conservare il grado a chi lo giudica conveniente.

Potrebbe succedere che un ufficiale chiedesse la sua dimissione col pretesto di voler conservare il grado, ed avrebbe allora quasi un diritto acquistato a pretendervi. Invece se quell'ufficiale chiede la conservazione del grado unitamente alla sua dimissione, il Re sarà perfettamente libero di accordare questa domanda o di non accordarla.

DEMARGHERITA. Domando la parola unicamente per rispondere a quanto ebbe ad osservare al Senato l'onorevole relatore della Commissione, vale a dire che col proposto emendamento, al quale perfettamente mi associo, come la espressione dell'idea che io aveva avuto l'onore di esporre al Senato, si voglia in qualche modo incagliare il libero arbitrio del Re. Quando si dice, come è detto nell'emendamento proposto, *sempre e quando piaccia al Re, o creda il Re per motivi giusti di conservare il grado*, cessa allora la perdita del grado inflitta dalla legge generale, e certo nulla si toglie al libero arbitrio del Re. Il Re conferisce il grado, ma la legge determina quando questo grado conferito dal Re si perda. Se si deve perdere in modo assoluto, allora non avvi bisogno di emendamento; ma se si deve perdere colla riserva di farlo riacquistare per la volontà del Re, è necessario che accanto alla legge, la quale pronunzia la perdita dal Re, vi sia il correttivo della facoltà, limitando al Re di poterla conservare in certi casi.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo dover dare al Senato una spiegazione che forse avrei dovuto dare prima. Ho già detto che quando un ufficiale dà la sua dimissione o la riceve, è uso adottato presso di noi di lasciare il grado. Mi sono spiegato male: non è il grado che si lascia, è l'uso dell'uniforme; di modo che col grado ne viene un certo diritto all'avanzamento ed altre prerogative, delle quali non gode mai chi ha cessato di prestar servizio.

BALBI-PIOVERA. Ed è appunto per queste ragioni che io prego il ministro e la Commissione di fare un articolo particolare nella legge a questo riguardo, perchè credo che quest'uso dell'uniforme può essere utile in molti casi; ed ecco perchè io appoggiava il testo della legge come era stato presentato dalla Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io faccio osservare al senatore Balbi-Piovera che ci sono già tali categorie ed altre anche, come quella, per esempio, concernente tutti gli ufficiali che vogliono tenere il servizio. Oltre alle categorie poi in cui sono raffigurati gli ufficiali provinciali, vi sono quattro categorie tra subalterni ed ufficiali provinciali, di modo che vi ha già una grandissima latitudine, affinché gli ufficiali possano al tempo stesso servire all'occorrenza di una guerra, ed attendere ai loro privati interessi in tempo di pace. Io credo che queste bastino.

PRESIDENTE. Io debbo porre ai voti l'emendamento Sclopis.

(È rigettato.)

DE FORNARI. Mi pare che il numero dei votanti. . .

PRESIDENTE. Sono ventuno; si vede adunque che, tenuto conto del solo numero legale, vi sarebbe già la preponderanza per la reiezione dell'emendamento, e siamo oltre al numero legale.

Una voce. La controprova!

PRESIDENTE. Si chiede la controprova: io non ho difficoltà di farla.

Chi rigetta l'emendamento voglia levarsi.

(È rigettato.)

Metto ai voti il paragrafo. . .

MAROTTE. Domando la parola precisamente su questo paragrafo.

Dopo le osservazioni fatte dagli onorevoli senatori Di Saluzzo, Alfieri, Della Torre e Bava, la Commissione ha invitato a pensare se si potesse fare qualche aggiunta che esprimesse esser libero a chiechessia di domandare la demissione, e non potersi ricusare che sia concessa, se non che il servizio potrebbe impedire che venisse accordata.

Allora io direi: « la dimissione volontaria accettata dal Re e che sarebbe ricusabile nel solo caso (Oh! oh! No! no!) che possa pregiudicare al servizio. »

Quest'aggiunta io la sottometto alla Commissione, ove creda d'aderirvi.

DELLA TORRE. D'après les explications qui ont été données, on peut accepter l'article tel qu'il est rédigé. Il y a deux choses établies: quoiqu'on dise « acceptée par le Roi » il est entendu qu'il ne peut la retarder, à moins qu'il n'y ait des raisons puissantes. Ensuite il est établi que le grade sera conservé ou l'uniforme; car c'est un ancien usage chez nous, et cet usage ne sera point aboli. J'ajouterai qu'il est fréquent dans notre pays, ailleurs même il existe. Quand un officier s'était bien distingué, quelquefois on lui donnait avec sa retraite un grade supérieur en récompense des services brillants qu'il avait rendus, et cela, quand l'Etat ne pouvait plus le récompenser, puisqu'il se retirait du service. J'ai vu des colonels se retirer avec l'uniforme de généraux, des capitaines avec l'uniforme de majors. On dit qu'en France cet usage n'existe pas; je ne sais pas si en France on fait bien, mais je crois que nous faisons mieux de conserver notre vieille méthode. Un bon colonel, qui a servi avec honneur et dévouement, s'il arrive une guerre, et que ses affaires particulières soient terminées, est tenté de reprendre service. Voilà un excellent officier que vous avez sous la main, qui peut servir brillamment l'Etat une deuxième fois. Je crois que nous aurions tort de nous priver de cet avantage.

MAESTRI. Dopo le osservazioni fatte, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Maestri avendo ritirato il suo emendamento, non mi resta che a porre ai voti il paragrafo col numero 1, vale a dire: « 1° La demissione volontaria accettata dal Re. »

(È approvato.)

« Paragrafo 2. Perdita della qualità di cittadino, pronunciata da tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, la opportuna sentenza, secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia. »

BAVA. Il me semble que la rédaction proposée par le projet de loi du Ministère pourrait être préférée. Il est dit: « Perdita della qualità di cittadino dello Stato, pronunciata dal tribunale di prima cognizione. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza. »

Messieurs, je crois qu'on peut être citoyen de Genève ou de la république de Saint-Marin; il est donc utile de dire: *citoyen de l'Etat*, en imitant du reste ce qui se pratique ailleurs.

PRESIDENTE. Si propone di ristabilire le parole: *dello Stato*, che erano nel progetto primitivo e che la Commissione aveva rifiutate.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se non vi ha chi parli la pongo ai voti.

COLLI, relatore. Io domando la parola per far osservare che i motivi della soppressione di queste parole sono già stati adottati dalla Commissione nella relazione.

PRESIDENTE. Si pone a votazione l'emendamento del generale Bava.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 2.

Chi lo approva voglia levarsi.

Alcuni senatori. Non si è intesa la proposizione.

PRESIDENTE. Siccome molti non hanno inteso, così metto di nuovo ai voti il paragrafo 2.

(È approvato.)

« Paragrafo 3. Condanna a pena criminale od altra pena che venga sostituita in virtù del disposto dal titolo I, libro III, del Codice penale militare. »

Chi approva questo paragrafo 3 voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura del paragrafo 4, così redatto dalla Commissione:

« Condanna a pena correzionale o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare, sia sostituita alla pena ora detta per reati previsti nella sezione II, capo II, titolo X, libro II, e negli articoli 200, 231, 394, 396, 434, 675, 677 e 678 del Codice penale comune. »

CIBRARIO. La Commissione aveva da principio accettato l'emendamento proposto dal senatore Colla; ma poi riflettendo meglio, e meglio confrontandolo col Codice penale militare, verrebbe a risultare che la condizione degli ufficiali sarebbe aggravata, e comprenderebbe un maggior numero di casi, dimodochè ella insiste nel progetto di redazione che aveva avuto l'onore di sottoporre al Senato.

STAMA. A maggior dimostrazione e conferma di quanto è venuto acconciamente riflettendo l'onorevole signor senatore Cibrario, io soggiungerò ancora, o signori, alcune poche osservazioni, le quali gioveranno a viemeglio chiarire come diversi e distinti sieno i casi contemplati nei due numeri terzo e quarto che vengono in discussione, e come perciò non potrebbero confondersi ed accomunarsi insieme, come proponeva il signor senatore Colla, senza nuocere, non che alla chiarezza, al concetto ed allo scopo che per essi il legislatore si propone di conseguire.

Infatti osservate, o signori, che il numero terzo contempla il caso di condanna a pena criminale, e stabilisce in termini generali ed assoluti che qualunque condanna a pena criminale porta con sé la perdita del grado, senza distinzione di reato, per cui sia stata la detta condanna proferita, e la pena criminale inflitta.

Quindi voi vedete, o signori, che qualunque sia il reato di cui rendesi colpevole un ufficiale, se al medesimo corrisponde una pena criminale, porta con sé la perdita del grado a danno dell'uffiziale stesso a cui venga la detta pena applicata.

Chè se nel detto numero terzo del progetto si soggiungono le parole: « o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto del titolo II, libro III del Codice penale militare, » queste non vogliono accennare ad altro reato diverso da quello punito con pena criminale, la quale sola porta con sé la perdita del grado; ma vogliono unicamente significare che quando trattasi di reato punito con pena criminale, ancorchè questa venga da altra surrogata in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare, tuttavia siccome tien luogo della criminale, ed è inflitta pel medesimo reato, così porta con sé la medesima conseguenza, cioè la perdita del grado.

E ciò, o signori, diventerà più chiaro, dove vi piaccia di meco riflettere che il Codice penale militare al titolo II del libro III, là dove parla della costituzione delle pene, non con-

templa reati diversi a cui abbiansi ad infliggere pene diverse, ma sebbene riguarda i medesimi reati, e stabilisce che alle pene ivi indicate altre se ne sostituiscano, quando o per trattarsi di ufficiali, la legge ha voluto che pei medesimi reati fossero essi puniti con pene diverse da quelle che vengono inflitte secondo le regole generali agli altri militari, ovvero per trattarsi di pene stabilite dal Codice penale comune, il legislatore ha creduto che queste non fossero appropriate alla punizione dei militari e perciò alle medesime altre ne ha ivi sostituite che meglio si convenissero alla qualità delle persone a cui dovevano essere inflitte.

Ma con questa sostituzione, come voi ben vedete, o signori, nulla è innovato, nè alla qualità del reato, nè al genere della pena, la quale continua ognora ad essere considerata come la pena criminale a cui fu sostituito; perciò continua a portare con sè i medesimi effetti, le medesime conseguenze, vale a dire la perdita del grado, appunto perchè la gravità del reato, a cui venne questa annessa, è pur sempre la stessa, tuttochè per trattarsi di militari, alla pena ordinaria criminale un'altra più appropriata se ne sia surrogata.

Pertanto, secondo il numero terzo del progetto, qualunque sia il reato, a cui, secondo le regole e disposizioni generali, corrisponda una pena criminale, l'ufficiale che se ne renda colpevole incorre nella perdita del grado, tuttochè per le speciali disposizioni del titolo II, libro III del Codice penale militare venga punito con altra pena stata ivi sostituita alla criminale.

Ma nel numero quarto del progetto in quella vece si contempla un caso ben diverso. In esso non si annette la perdita del grado a qualunque condanna ad una pena correzionale, od altra alla medesima costituita in virtù del citato titolo II, libro III, ma sibbene a quelle sole condanne e pene correzionali che sieno inflitte pei reati nello stesso numero quarto specialmente previsti e designati.

Quindi è manifesto che nel detto numero quarto non si contempla la sola qualità della pena, ma ben anche la qualità del reato, dimodochè la sola condanna ad una pena correzionale non basta a portare con sè la perdita del grado, ma richiedesi inoltre la qualità del reato, vale a dire che la pena correzionale sia stata erogata per uno dei reati ivi specificati e contemplati.

E se nello stesso numero quarto si leggono le parole contenute nel numero terzo: « o ad altra pena che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia costituita alla pena ora detta » queste, come già è avvertito al numero terzo, non altro significano se non che la perdita del grado incorsa dal militare, il quale si renda colpevole di uno dei reati ivi designati, e puniti con pena correzionale, tuttochè a questa si vegga sostituita un'altra pena nel detto titolo II del libro III del Codice penale militare. Imperocchè, sebbene la pena sostituita sia diversa, il reato è però lo stesso, ed è giusto che porti con sè le medesime conseguenze, i medesimi effetti.

Eccovi quindi, o signori, ben dimostrato e chiarito quale sia il vero senso dei due numeri che vengono in discussione, e come diversi e distinti sieno i casi nei medesimi contemplati, e come per conseguenza non possano essere accomunati e confusi in un solo senza nuocere al concetto ed allo scopo del legislatore, e senza confondere ed accomunare insieme cose totalmente diverse e distinte.

Il perchè io conchiudo che abbiano a mantenersi separati e distinti i due numeri, siccome si leggono nel progetto compilati.

PRESIDENTE. Metterò ai voti il paragrafo 4.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Paragrafo 5. Condanna per reato qualunque che a tenore del Codice penale comune importi la pena del carcere coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffici o della sorveglianza speciale della polizia. »

(È approvato.)

« Paragrafo 6. Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge. »

COLLA, relatore. Quanto a questo alinea, relativamente al quale è stata fatta l'osservazione se piacesse al Senato di sospenderne la votazione, si potrebbe rimandare ad essere discusso quando s'intraprenderà la discussione dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere la votazione di questo paragrafo sino a che sia intrapresa la discussione dell'articolo 27 della stessa legge, in cui si tratta una materia a questa identica.

(Il Senato approva.)

« Paragrafo 7. Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra. »

DI COLLENO GIACINTO. Non so se io intenda bene il valore della parola *dimissione*; mi pare però che questo termine implichi l'azione volontaria della parte che diede questa dimissione. Per conseguenza se si vuol tenere esatto conto del valore della parola, non parrebbe a me che si possa pronunciare da un Consiglio di guerra ed inflitta come punizione. Osservo di più che presso le altre nazioni questa sinonimia non esiste. Nelle varie leggi francesi fatte in diverse epoche non si parla mai che di destituzione. Io forse sarò in errore, ma sottopongo al Senato questo mio dubbio nel caso in cui non si apprezzasse bene il senso della parola, dovendosi allora dire secondo il mio avviso *destituzione pronunciata da un Consiglio di guerra*.

DE SONNAZ. Secondo il nostro Codice penale, un Consiglio di guerra può pronunciare per condanna o la destituzione o la dimissione. Se il Codice verrà cambiato in questa parte si potrebbe ammettere l'emendamento; ma stando il Codice attuale, la legge deve formularsi in questa guisa.

DI COLLENO GIACINTO. Ritiro la mia proposta non avendola emessa come dubbio.

(Il paragrafo 7 è approvato.)

PRESIDENTE. « Paragrafo 8. Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina. »

(È approvato.)

Non pongo ai voti l'intero articolo primo, dovendo ciò riservarsi quando sarà votato l'articolo 27.

Si passa dunque all'articolo 2 della legge.

« Articolo 2. Le posizioni dell'ufficiale sono:

- « 1° Il servizio effettivo;
- « 2° La disponibilità;
- « 3° L'aspettativa;
- « 4° La riforma;
- « 5° La giubilazione. »

COLLA. Nella legge per le pensioni militari (come già osservava l'onorevole senatore Bava) si era introdotto un articolo concernente le pensioni che si concedono per infermità non provenienti dal servizio, le quali si considerano come riforme. Si soppresse (e mi duole sommamente) un tale articolo, e qui invece si è introdotta una confusione che mi pare non ammissibile. Si confondono i riformati per causa di

salute e dipendenti dal servizio con coloro i quali sono riformati per mancanza all'onore, per mancanza di condotta.

Io credo essere questa una cosa sommamente gelosa. Non so se a tutti i militari farà quel senso che fa a me. Io però lo dico apertamente, ne sento una viva ripugnanza. Un ufficiale che abbia preso le sue dimissioni colla sua qualità d'uffiziale a riforma può far nascere il dubbio che sia stato di cattiva condotta, e che abbia fallito all'onore. Io credo adunque che bisognerebbe distinguere i due casi a cui si potrebbe adottare la riforma, quello cioè per mala condotta, per mancanza all'onore, come è portato dall'articolo primo, e quello che riguarda coloro i quali sono messi a riforma in seguito a malattie non provenienti dal servizio e che non hanno ancora i 50 anni prescritti per ottenere la pensione di giubilazione, e ritengo che si debba istituire una categoria per la quale si lia collocamento a riposo.

Allora sono d'avviso che si dovrebbe dire: *l'aspettativa e a riforma del collocamento a riposo*; in questo modo si vedrà distinto colui che è messo in riposo per incomodo di salute da quello che è messo in riforma per in condotta e per mancanza all'onore.

COLLI, relatore. Le osservazioni fatte dall'onorevole senatore Colla sono quelle segnate nella relazione ove si parla dell'articolo 13 che è relativo alla riforma.

Io non so se il Senato voglia adottare la proposizione della Commissione in ordine alla riforma. Si è osservato, parlando di essa, che la Commissione aveva avuta l'intenzione di proporre al Senato precisamente una categoria distinta, come vorrebbe il preopinante, colla terminazione dei dispensati dal servizio per infermità incurabili. Ma poi considerando che non era lodevole il conservare l'uso dell'uniforme ed il grado a coloro i quali avrebbero riformati per mala condotta o per altri motivi che, secondo me, pregiudicano molto all'onore, si troverebbero queste due qualità d'uomini distinti tra di loro: imperocchè quelli i quali sarebbero riformati per infermità incurabili conserverebbero il grado e l'uso dell'uniforme; agli altri non avrebbe accordato che un semplice trattenimento, a mente dell'articolo 38; distinzione che è stabilita anche in un modo molto più patente che non quello che propone il senatore Colla.

COLLA. Non so se io aveva presente la distinzione fatta dalla Commissione, nella quale concorro di tutto cuore: ad ogni modo mi pare che l'espedito proposto, quello cioè di togliere il grado e l'uniforme agli uni e conservarlo agli altri, non sia sufficiente a promuovere la distinzione, giacchè succederà sempre che l'uffiziale messo in riforma faccia nascere il dubbio se vi sia messo per difetto di buona condotta, o veramente per motivi di salute.

L'aver o non avere il grado non lo può salvare da questa accia, poichè in un biglietto di visita un uffiziale non scriverà il grado colla paga, ma dirà *uffiziale in riforma*.

Laddove invece se si facesse distinzione, si conseguirebbe assai meglio l'intento. Io propongo dunque di fare una categoria tutt'affatto distinta per non confondere gli uni cogli altri in una categoria sola.

COLLI, relatore. Faccio osservare che la Commissione non dissentirebbe che venisse cambiata la parola *riforma* con quelle di *dispensati per infermità incurabili*.

PRESIDENTE. Prego il Senato di avvertire che la parola *riforma* va conservata. Una categoria di riforma bisogna che ci sia. L'emendamento Colla consiste non già a togliere questa parola, ma ad aggiungere una categoria separata di *collocamento a riposo*.

COLLI, relatore. Domando la parola per ispiegare che non si tratta di accrescere una categoria, ma soltanto di sostituire una denominazione. Le proposizioni della Commissione non sono per ciascuna prescrizione. Non è più ufficiale quegli che sarà riformato o privato del grado e dell'uso dell'uniforme; dunque non può essere compreso in questa categoria.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che prima di discutere sull'articolo 2, che comprende tutte le categorie, le quali dovranno poi essere esaminate nel complesso della legge, convenga aspettare che siasi fatta la disamina di queste categorie, ciascheduna nell'ordine seguito dalla legge: onde se le categorie verranno adottate saranno comprese tutte nell'articolo 2, se poi si crede di doverne creare una nuova, sarà aggiunta, e non pregiudicherà per nulla quanto si è detto sul principio, cioè che fosse rimandato il voto sul paragrafo 6 dell'articolo 1.

CINRARIO. La Commissione aderisce.

PRESIDENTE. Si propone la sospensione di quest'articolo fino a che siano esaminate e discusse le categorie a cui si riferisce.

LA MARMORA, ministro della guerra. Aderisco tanto più che si rimandi la discussione di quest'articolo, perchè sia di accordo colla legge sulle pensioni. Io non ho ora presente fino a che punto lo possa essere; ma perchè non vi nasca ingombro, io sono perfettamente d'avviso che le categorie siano mandate all'esame della Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta di sospendere la discussione di questo articolo fino a che siansi studiate nei relativi articoli le categorie in questo accennate.

Pongo ai voti questa proposizione.

(È approvata la sospensione.)

La seduta è aggiornata a domania alle ore due.

Prima che la seduta si sciolga debbo avvertire i signori senatori che è fissata l'ora di mezzodì di domani per adunarsi prima della seduta pubblica nella sala delle conferenze per la continuazione della disamina del nostro regolamento interno.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 7 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggio — Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali — Articolo 3^o — Emendamenti dei senatori Chiodo e Colla — Reiezione dei medesimi ed approvazione dell'articolo 3^o — Articolo 4^o emendato dalla Commissione — Osservazioni del ministro della guerra, del senatore Bava e del relatore — Sottoemendamento del ministro della guerra — Osservazioni del senatore D'Arvillars e del relatore — Approvazione dei paragrafi 1 e 2 — Reiezione dell'emendamento della Commissione e del sottoemendamento del ministro della guerra ed approvazione dei paragrafi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 4^o e degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 — Articolo 10 emendato dalla Commissione — Reiezione — Adozione dell'articolo 10 del progetto ministeriale, e degli articoli 11 e 12 emendati dalla Commissione — Sospensione sulla votazione degli articoli 13, 14, 16, 19 e del paragrafo 3 dell'articolo 23 — Adozione degli articoli 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 e 24.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

OMAGGIO — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Il signor P. G. Massino-Turina offre in omaggio al Senato un opuscolo intitolato: *La beneficenza ordinata a sistema.*

QUARRELLI, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

377. Il Consiglio comunale di Racconigi chiede che si adotti, o per lo meno si mandi eseguire in via provvisoria la legge di pubblica sicurezza presentata al Senato.

378. Ferrero-Crolla Francesco, di Vercelli, presenta al Senato alcune osservazioni intorno all'articolo 6 del progetto di legge sui maggioraschi.

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno trasmesse, la prima alla Commissione delle petizioni, l'altra propongo venga trasmessa alla Commissione già istituita per l'esame della legge relativa, e se non vi è osservazione, terrò per approvata la mia proposta.

SI PROSEGUE LA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali.

Nella discussione di ieri furono approvati i paragrafi componenti l'articolo 1, meno il paragrafo 6 che fu sospeso. Si sospese anche la votazione dell'articolo 2.

La discussione d'oggi debbe perciò raggrinarsi sull'articolo 3, così concepito:

« Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

« È in servizio effettivo:

« 1^o L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata, sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2^o L'ufficiale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione;

« 3^o L'ufficiale che a norma degli ordinamenti in vigore sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, istituto, od ufficio militare, e vi presti servizio. »

È aperta la discussione generale su quest'articolo.

CHIODO. Non trovando nelle posizioni degli ufficiali quella dell'ufficiale in soprannumero, mi pare che si potrebbe prescindere dal parlarne, e quest'articolo potrebbe essere così concepito:

« Nel servizio effettivo si comprende:

« 1^o L'ufficiale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2^o L'ufficiale compreso nei quadri suddetti, incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione;

« 3^o L'ufficiale che faccia parte del personale di un altro corpo, istituto, od ufficio militare e vi presti servizio. »

Forse si potrebbe comprendere in un solo paragrafo aggiungendo al secondo alinea in fine le parole: *o che faccia parte del personale di un altro corpo, istituto, o di un ufficio militare.* Io faccio quest'osservazione perchè mi pare che si dovrebbe parlare d'ufficiali di corpi che non esistono nei quadri, o che devono essere in aspettativa.

PRESIDENTE. Prego il senatore Chiodo a scrivere il suo emendamento.

DI COLLEGNO LUIGI. Mi permetterò di osservare, benchè sia materia affatto estranea alle mie occupazioni passate, che realmente quello che forma la materia del titolo secondo trovasi compreso nelle proposizioni, poichè anche quelli che sono in soprannumero si dice che fanno parte del servizio effettivo.

PRESIDENTE. Allorchè avremo letto l'emendamento scritto, il ministro avrà la bontà di darci gli schiarimenti necessari.

L'emendamento del senatore Chiodo che mi ha fatto egli asmettere testè, colpisce il 2° ed il 4° alinea di quest'articolo: ed è così concepito:

« L'uffiziale non compreso ne' quadri suddetti incaricato temporaneamente di un servizio speciale o di una missione, ne faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, titolo od ufficio militare, e vi presti servizio. »

Consiste esso adunque nell'aggiungere al paragrafo 2° la parola non compreso nei quadri suddetti e nel ridurre l'articolo 3 alla semplice menzione del servizio che si presta in un altro corpo, senza l'espressione *soprannumero*. Pare che a questa la sua intenzione.

COLLI, relatore. Credo che il paragrafo 3 sia chiaro sufficientemente, mentre dice: « ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo. » Dunque l'uffiziale di cui è caso trova in soprannumero in un corpo di cui non fa effettivamente parte, ma è effettivo nell'armata, perchè fa parte del quadro di un altro corpo.

Mediante queste spiegazioni, mi pare che i tre paragrafi possano stare come si trovano, perchè abbastanza chiari, se s'è penetrato l'intenzione del generale Chiodo.

PRESIDENTE. Prima di lasciar inoltrare questa discussione, devo domandare se l'emendamento del senatore Chiodo è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al ministro della guerra.

LA HARMONIA, ministro della guerra. Io pure non vedo la necessità di questo emendamento. Mi pare che sia abbastanza chiaro l'articolo proposto dal Ministero.

Non saprei nemmeno indicarne i motivi, poichè vedendovi una sufficiente chiarezza, non troverei ragione perchè se ne debba ad introdurre un altro non strettamente necessario.

CHIODO. Il mio emendamento tenderebbe a togliere quella parola *soprannumero*, perchè dal momento che vi sono quadri, quelli che non ne fanno parte e che devono essere in aspettativa o in disponibilità non possono essere in soprannumero.

PRESIDENTE. Farò osservare che il relatore ha già spiegato, che sotto l'espressione *in soprannumero* si trovano compresi quegli uffiziali, i quali prestano effettivo servizio in un corpo od istituto, benchè appartenenti ad un altro: il soprannumero adunque non riguarda la posizione di servizio dell'uffiziale, ma il suo traslocamento da uno ad altro corpo.

CHIODO. Un uffiziale che è fuori dei quadri deve essere in disponibilità o in aspettativa. Non c'è dubbio che un uffiziale in aspettativa può essere occupato in ufficio militare o uò avere una missione, e in tal caso è considerato come in servizio effettivo.

BAVA. Il me semble, MM., que cela devrait s'expliquer et cette manière; vous savez qu'il y a des instituts: je parle de l'Académie, de l'école militaire, etc.; eh bien, on prend un officier qui appartient à l'artillerie, et on l'applique à un de ces instituts; mais il est dans le cadre effectif de cet institut, quoiqu'il appartienne à un autre corps. Délégué momentanément, il fait partie de l'armée parce qu'il appartient à un de ces cadres qui composent cette armée, l'artillerie, le génie, etc.

PRESIDENTE. Dopo queste spiegazioni, chiedo al senatore Chiodo se insiste nel suo emendamento.

CHIODO. Insisto, perchè se l'uffiziale è compreso nel quadro, non è necessario di parlarne in altro modo, essendosi già detto che coloro che sono compresi in uno dei quadri costitutivi di un corpo sono considerati come in servizio effettivo.

Dunque, se è compreso in qualche quadro, non è più necessario di parlarne. Ma potrebb'essere un individuo il quale trovandosi in disponibilità o in aspettativa fosse impiegato o all'Accademia militare o presso il Ministero, e allora quel servizio si sconta come effettivo. Io opino che questo sia l'intendimento della legge; quindi mantengo la mia proposta.

BAVA. J'ajoute encore que l'officier dont il s'agit, quoiqu'appartenant à l'artillerie, peut être remplacé dans le corps, de manière qu'il est surnuméraire dans le corps; mais il reçoit les émoluments du ministre, de l'Académie ou de tout autre institut.

CHIODO. Se è rimpiazzato, allora non ha più impiego nel corpo, e deve essere considerato fuori del quadro o come in disponibilità per quel corpo, o come in aspettativa, ma non deve considerarsi come in soprannumero.

COLLA. Mi pare che l'osservazione fatta dal senatore Chiodo sia fondata pienamente per ciò che concerne il far parte di un quadro del personale di altro corpo. Io vedo, come vede il generale Chiodo, che non si può appartenere in soprannumero ad un corpo e far parte integrale del personale di un altro corpo.

Io credo che quello che si è avuto intenzione di dire è relativo soltanto agli istituti militari, ma non ai quadri personali dei corpi. Io credo che l'articolo deve essere esteso e dovrebbe essere esteso in modo che significhi che l'uffiziale sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma presti il servizio presso un istituto od ufficio militare. Questo credo sia il vero significato per esprimere il caso in cui si possa ammettere la disposizione contenuta in questo stesso alinea, altrimenti non troverei giusto che un uffiziale, il quale fa parte del personale di un corpo, possa essere in soprannumero in un altro.

LA HARMONIA, ministro della guerra. Io credo che il senatore Colla non faccia attenzione ad una cosa, qual'è, per esempio, quella in cui un uffiziale il quale appartiene ad un corpo è applicato non ad un istituto, ma ad un altro corpo, come sarebbe il caso di un uffiziale di stato maggiore generale, il quale si può supporre che il Ministero destini a far servizio presso un reggimento. Questi, avvegnachè faccia il servizio presso un tal corpo, non cessa però mai di appartenere sempre allo stato maggiore.

COLLA. In questo caso non fa parte del quadro del personale di quel corpo: egli è occupato presso quel corpo, ma non fa parte del quadro personale dello stesso. Si prenda, per esempio, un uffiziale di stato maggiore generale, il quale sia inviato a far servizio presso un reggimento qualunque; egli non fa parte del quadro personale di esso reggimento: se ciò si vuole adottare, io dirò sempre che esso presta servizio presso un corpo, ma non già che faccia parte di due quadri del personale di due corpi.

CHIODO. Veramente, questo è giusto.

PRESIDENTE. Se fosse lecito che io m'interponessi in questa questione d'intelligenza del presente paragrafo, io intenderei in questa maniera: che l'uffiziale appartenga al quadro personale del nuovo corpo a cui si applica; e rimanga in soprannumero nel corpo primitivo.

Per esempio, l'uffiziale di stato maggiore destinato a servire in cavalleria appartiene al quadro personale di quest'arma.

Intendendosi così la redazione dell'articolo, cessa l'inconsequenza cui si riferiva il senatore Colla.

BAVA. Je crois effectivement que la pensée que vient d'émettre le ministre est le motif qui l'a déterminé à faire mettre cela dans l'article.

Il est probablement dans les vues du ministre, à l'imi-

tation de ce qui est fait par les autres puissances, de prendre les officiers de l'état major, de les appliquer pour une, deux ou trois années aux armes de l'infanterie ou de la cavalerie, afin qu'ils puissent complètement se former dans ces diverses armes.

En France, par exemple, l'officier conserve l'uniforme d'officier d'état major; mais il reçoit la paie et fait partie du cadre du régiment auquel il a été appliqué, sans qu'il ait quitté l'uniforme et cessé d'appartenir à son ancien corps. C'est cette idée, sans doute, qui a suggéré au ministre la pensée de mettre dans la loi l'article dont nous nous occupons.

COLLA. Mi permetta di rispondere a queste osservazioni, dicendo che l'uffiziale di stato maggiore generale, il quale è destinato a prestare servizio in altro corpo, non è uffiziale soprannumero nello stato maggiore generale, ma esso continua ad essere uffiziale effettivo di stato maggiore generale, ed è destinato a prestare servizio in altro corpo, e perciò non è uffiziale soprannumero. Credo adunque che per combinare la cosa si dovrebbe emendare questo paragrafo dicendo: « l'uffiziale che a norma dell'ordinamento in vigore si ponesse in soprannumero, e presti servizio presso un altro corpo o istituto militare. » Allora io vedo la cosa ragionevole, perchè non credo mai che questo uffiziale faccia parte del personale di un altro corpo.

CHiodo. Allora bisognerebbe aggiungere nella nomenclatura delle posizioni quelli del soprannumero.

COLLA. Non potrei ammettere quest'osservazione del generale Chiodo perchè vi potrebbe essere benissimo un quadro, e ciò è per tutti i reggimenti, un quadro costitutivo del reggimento, nel quale vi possono essere degli uffiziali, specialmente nel caso in cui parlavasi, che sono oltre numero, oltre i quadri, e sono addetti agli istituti come l'Accademia militare, il collegio di Racconigi. Questi uffiziali, dico, devono essere in soprannumero, nè possono far parte del quadro costitutivo del corpo a cui appartengono, perchè in questo quadro del corpo devono essere posti gli uffiziali che facciano parte effettiva del corpo stesso. Questi uffiziali, se bene sieno in soprannumero nel corpo, pure prestando servizio presso un altro corpo, sempre appartengono al corpo a cui sono aggregati come soprannumero.

PRESIDENTE. L'emendamento consiste adunque nel sopprimere le parole: *faccia parte del quadro personale*. Invece vorrebbe dire: *presti servizio in un altro corpo*.

MAVA. Je me permets de soumettre encore au Sénat une courte observation. En France, par exemple, un officier d'état major est envoyé pour faire partie d'un régiment; il est compris dans le cadre de ce régiment d'infanterie, de cavalerie, ou même d'artillerie; il en reçoit la paie, fait son service comme les autres officiers des régiments, et cependant il appartient encore comme surnuméraire aux cadres de l'état major général. Pourquoi? Parce que s'il montre des qualités, il peut être rappelé dans le corps de l'état major, comme on peut aussi le laisser dans le régiment auquel il a été appliqué. Voilà la pensée qui a présidé à la rédaction de l'article. Donc, effectivement il appartient encore à l'état major, il est surnuméraire; il peut être remplacé par un autre officier que le ministre appellera d'une arme quelconque; mais si les besoins de service, si la guerre forçait d'augmenter le nombre des officiers d'état major, on rappellerait les officiers qui auraient été appliqués aux corps de l'infanterie et de la cavalerie, et cela pour donner au corps de l'état major un plus grand développement.

PRESIDENTE. Per procedere ordinatamente, comincerò

a dare corso all'emendamento del senatore Chiodo; siccome è già stato appoggiato, lo porrò ai voti, poichè il suo emendamento è più ampio di quello del senatore Colla. Essendo stato posto in discussione, il Senato lo rammenta: tuttavia lo rileggerò; esso consiste in queste parole. (*Vedi sopra*)

Chi approva voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Domando ora se l'emendamento del senatore Colla è appoggiato; lo spiegherò dapprima, pregando il senatore Colla a dirmi se ho ben colto il suo senso. Egli propone che si conservi la parola *soprannumero*, ma vuole che invece delle parole *faccia parte del quadro del personale di un altro corpo* si dica: *che vi presta servizio*.

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

Chi lo approva voglia levarsi.

(Non è approvato.)

L'essersi la questione ridotta a questo solo punto ha fatto che si è intervertito l'ordine della votazione, poichè si sarebbe dovuto dapprima votare il paragrafo 1° della legge pel quale non occorsero emendamenti.

Esso consiste nella definizione del servizio effettivo per gli uffiziali appartenenti ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva che sedentaria.

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(È approvato.)

Metterò ora ai voti il secondo e terzo paragrafo della legge, perchè ad ambedue erano relativi gli emendamenti già rigettati.

Chi approva il secondo e terzo paragrafo voglia levarsi.

(Sono approvati.)

Metto ora ai voti l'articolo terzo per intero.

Chi approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

« Art. 4. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri e senza impiego.

« Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali ed ai colonnelli soltanto.

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo, o sedentario, secondochè l'uffiziale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio.

« Il ricollocamento in servizio effettivo degli uffiziali in disponibilità succede per decreto, ed a scelta del Re.

« L'uffiziale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione. »

Su quest'articolo 4 la Commissione non ha fatto altra modificazione che quella di aggiungere al primo alinea il periodo di 18 mesi di durata dello stato di disponibilità.

È aperta la discussione su quest'articolo.

MAVA. Si le Sénat pense que la phrase que lui propose sa Commission, et qui est ajoutée au premier alinéa, puisse faire diminuer le nombre des officiers en disponibilité, ou bien abrèger leur séjour dans cette catégorie, j'adopte volontiers cet amendement: mais je me crois obligé de prévenir mes collègues que l'obligation que nous imposerons ici au ministre de rendre au service actif l'officier mis en disponibilité, dans l'espace de 18 mois, peut être préjudiciable à la fois à l'individu et au trésor de l'État; elle peut engager le Gouvernement à retraiter l'officier en question, chose que

dans le projet de loi le législateur a voulu précisément éviter en créant la disposition qui est relative à la mise en disponibilité. Je crois qu'en France et en Belgique il n'y a pas de limite de temps pour la disponibilité, et que les raisons que je viens de soumettre au Sénat sont probablement celles qui ont milité contre cette limite de temps que dans ces pays on n'a pas adoptée.

LA MARMORA, ministro della guerra. Credo di dover dare qui alcune spiegazioni al Senato su questo proposito.

Il Ministero aveva proposto la disponibilità: per dir il vero non era questa un'intima convinzione, era un aderire al parere del Congresso della guerra, il quale aveva discusso e approfondito molto questa questione. Io ripeto che non era mio intimo convincimento, perchè non aveva abbastanza maturato questa questione; ma da quanto alcuno dei membri del Congresso della guerra, e particolarmente il presidente, mi ha scritto su questo riguardo, ho aderito pienamente, e per questo l'ho compresa nella legge quale ora venne proposta.

Chiamato in seguito in seno della Commissione dal presidente, io, non forte sulle ragioni che mi erano state date dal Congresso, aveva anche aderito al periodo di 18 mesi.

Adesso poi se avessi da manifestare al Senato pienamente la mia opinione, io debbo confessare esservi de' vantaggi da una parte e dall'altra.

Io non saprei per verità da qual parte propendere. Da una parte le ragioni addotte ieri dall'onorevole mio amico il senatore Di Collegno le trovai utili, quali sono appunto quelle che ripeteva il generale Bava.

Temo però che nasca un inconveniente gravissimo dal non fissare il limite, ed è che non si possa in nessun modo mettere a ritiro né un colonnello, né un generale, i quali nella speranza di essere impiegati con un cambio di Ministero o con altro modo, preferiscono di rimanere in disponibilità; e con questo non si viene mai a mettere a ritiro; ed in conseguenza questi ufficiali guadagnano gli anni per avere il diritto a giubilazione, sì che le finanze ne avranno poi a soffrire.

Questi sono i motivi per cui ieri non presi la parola; del resto, ripeto, vi sono dei vantaggi da una parte e dall'altra.

BAVA. Il n'y a point à craindre, selon moi, que l'officier reste trop longtemps en disponibilité, parce que, ou le ministre revient sur la détermination, et pour ne pas charger le budget de l'État, il remet cet officier dans le cadre de l'armée, à sa place, et même lui donne de l'avancement; ou bien, comme quand on possède un grade aussi élevé on a les 30 ans de service, le ministre le mettra à la retraite.

De même que l'officier général peut demander sa retraite, le ministre aussi peut la lui donner. Rien ne s'y oppose; il n'est point obligé de le tenir en disponibilité, s'il croit qu'il n'est plus excellent pour le service actif.

Il n'y a donc rien à craindre; je crois, au contraire, qu'il convient absolument de laisser la disponibilité indéterminée comme cela se pratique dans les autres pays qui nous ont précédé dans la voie des institutions représentatives; les motifs qui les ont déterminés à prendre cette mesure sont, je pense, ceux que j'ai eu l'honneur de soumettre au Sénat.

LA MARMORA, ministro della guerra. Faccio osservare al generale Bava una cosa. Io, come ho detto, in questo caso non saprei prendere alcun partito essendovi dei pro e dei contro da una parte e dall'altra. Faccio però osservare che in Francia non i colonnelli sono posti in disponibilità, ma soltanto i generali.

Questa la credo una differenza essenziale, perchè ad un colonnello è propriamente il caso che tanto per ragioni politiche, quanto anche per quelle di sanità, si debbano avere molti riguardi.

Non si può da alcuno mettere in dubbio che un colonnello, il quale non sia bene in salute, non possa attendere all'esatto adempimento dei suoi doveri, anche in tempo di pace.

Un colonnello ha bisogno d'essere nella massima attività, ed un ministro non può coscienziosamente privarlo della sua carriera, per la ragione sola del non godere esso una buona salute. Prendiamo, per esempio, le febbri. Ci sono delle febbri che durano un anno, ed allora il Ministero ha la latitudine, dopo un dato tempo che l'ha posto in disponibilità, di richiamarlo. Non v'ha dubbio che andrà anche più celere-mente il poterlo rimpiazzare con maggiore facilità. Ma in ogni caso bisogna osservare eziandio che il beneficio di un ufficiale non arrechi detrimento all'esercito.

COLLI, relatore. Ardua impresa ella è certamente quella di conciliare i diritti di cittadino coi doveri di soldato; tuttavia io non credo la cosa assolutamente impossibile, e se in questa circostanza, come in tante altre, la perfezione è inarrivabile, porto fiducia che ci sarà dato almeno di accostarvisi segnando un limite tra l'arbitrio indispensabile al buon andamento del servizio militare e le guarentigie dovute all'uffiziale onorato, che per lunghi anni ha servito il Re e la patria. La legge stabilisce il modo col quale gli uffiziali in aspettativa potranno esser riammessi in servizio effettivo, e non accenna punto a quello, col quale potranno esserlo i generali ed i colonnelli in disponibilità.

A questa lacuna, la vostra Commissione ha voluto rimediare col proporre un emendamento che pone il Ministero in grado di restituire in capo a 18 mesi agli uffiziali di cui si tratta, i vantaggi onde erano stati temporaneamente privati.

Il numero 2 dell'articolo 3 porge al Ministero il mezzo di farlo senza compromettere il servizio, ed ove egli eccedesse nel numero, ciò che non è prevedibile, il Parlamento potrebbe sempre facilmente, nell'esaminare il bilancio, rimediare a tali inconvenienti. Chè se il lasso di 18 mesi pare troppo breve, il Senato potrebbe prostrarlo per 2 anni, oppure applicare agli uffiziali in disponibilità le stesse norme che sono applicate a quelli in aspettativa nelle sezioni prima e seconda del presente progetto di legge.

Il sistema proposto nel progetto di legge potrebbe avere il doppio inconveniente di permettere all'uffiziale di godersi tranquillamente nell'ozio, e per tempo indefinito, la metà del suo stipendio, ova tal cosa gli piacesse, ciò che non è probabile, ma non però impossibile, e di privarlo dell'effettività e dei vantaggi che vi sono annessi, ove egli desiderasse rientrare al servizio effettivo. I casi previsti, ai quali si vorrebbe rimediare, sono di due specie.

Il primo di non assoluta confidenza del ministro nell'uffiziale: esso deve essere raro assai, ed il metodo proposto dalla Commissione sembra mettervi sufficiente riparo. Il secondo è quello di avere a disposizione alcuni uffiziali per il caso di guerra. A questo si osserva che sarebbe facilmente provvisto per mezzo di generali o colonnelli incaricati di servizio o missione speciale di cui si è fatto cenno o con qualche avanzamento opportunamente accordato; ciò che si fa in simili circostanze elettrizza il coraggio ed eccita nobile emulazione. La Commissione pertanto è di parere che non debbano gli uffiziali in disponibilità essere privati per un tempo indefinito dei vantaggi annessi al loro grado.

PRESIDENTE. Di questa osservazione si terrà conto quando si verrà a votare il paragrafo secondo di questo arti-

colo. Intanto si può procedere alla votazione del paragrafo primo così concepito:

« La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senza impiego. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

• Paragrafo 2. Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali, ed ai colonnelli soltanto. »

Siccome fino a questo punto non vi ha contestazione, metto ai voti questo paragrafo.

(È approvato.)

Qui ha luogo l'emendamento della Commissione, cioè la seguente aggiunta:

« Essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'uffiziale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Il ministro della guerra ha proposto un sottoemendamento, vale a dire che questa condizione di 18 mesi sia solamente riferibile ai colonnelli, non già agli uffiziali generali.

Questo sottoemendamento deve essere messo ai voti prima dell'emendamento, poichè l'emendamento della Commissione colpisce tanto i maggiori generali, come i colonnelli, dovendo sì per gli uni che per gli altri durare la disponibilità per lo spazio solo di 18 mesi. Il ministro ha ridotto tale proposta, significandoci che egli accondiscenderebbe al voto della Commissione se si circoscrivesse ai soli colonnelli, perchè ad essi soli la credeva utile ed opportuna.

COLLI, relatore. Mi permetterei di chiedere se dopo votato il sottoemendamento proposto dal signor ministro, la Commissione potrebbe ancora proporre l'emendamento.

Una voce. Almeno per la parte che concerne i generali.

PRESIDENTE. Ora si tratta di votare per i colonnelli.

ALPIERI. Votato il sottoemendamento proposto dal ministro, resta escluso quello che propone la Commissione relativamente ai generali.

Una voce. Il ministro della guerra non esclude i generali: vuole soltanto che sia senza limitazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. La proposta che io ebbi l'onore di fare al Senato si era che per i colonnelli fosse limitato nella guisa proposta dalla Commissione, e che per i generali fosse illimitato.

PRESIDENTE. Vuol dire che la clausola colpisce solo i generali; dunque emenda l'emendamento della Commissione.

D'ARVILLARS. Io sarei d'avviso che tanto per i colonnelli come per i generali non ci fosse limitazione di tempo. Gli uni e gli altri sono in disponibilità. Che cosa vuol dire disponibilità? Vuol dire che essi trovano alla disposizione del Ministero. Se non sono riammessi al servizio, è colpa del Ministero; dico del Ministero perchè esso sa se deve riammetterli o no.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa. Prego il signor senatore D'Arvillars di osservare che non è il caso di posti vacanti per scioglimento o riduzione di corpo. Qui si tratta soltanto del caso ordinario in cui quantunque tutti i posti siano riempiti, si debba o per malattia o per altra causa porre un colonnello in disponibilità.

La Commissione proponeva che questa disponibilità non dovesse durare più d'un dato tempo; ha fatto osservare il senatore Bava che in Francia la cosa era pure così, eccetto per i generali. Allora mi restringo a dire che per i colonnelli fosse limitato, per i generali no.

D'ARVILLARS. Che ne verrebbe allora? Se è annullato, è forza maggiore; può uno essere responsabile della forza maggiore?

LA MARMORA, ministro della guerra. Qui è detto per 18 mesi: io accetterei anche due anni, giacchè quando uno è stato due anni in disponibilità, bisogna che il Governo pensi a non più lasciarvelo, perchè non conviene lasciare un gran numero di colonnelli col nome di disponibili.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAVA, MM., le ministre a toujours la faculté, à toutes les époques de la disponibilité, d'appeler un officier général, un colonel, au service actif. Si au terme des 18 mois il n'y a point de place dans le cadre de l'armée, l'honorable D'Arvillars a raison, le Gouvernement se trouvera dans l'obligation, pour ne point avoir de place à donner à ce général, comme le propose la Commission, ou à ce colonel, comme le désire le ministre, dans l'obligation, dis-je de les retraiter. Il vaut bien mieux laisser à la disponibilité un temps indéterminé, le ministre ayant toujours la faculté à toutes les époques de faire rentrer ces officiers dans le service actif.

COLLI, relatore. Mi permetterei, se il Senato me lo concede, di sottomettergli ancora alcune osservazioni. La questione è complessa, la legge è fatta non solo nell'interesse del Governo, ma ancora nell'interesse dell'individuo, e, come ho detto, il problema consiste nel conciliare gli interessi del cittadino con i doveri del soldato. Qui si tratta di procurare eziandio alcune guarentigie all'ufficiale generale, il quale non avendo ancora raggiunta l'età necessaria per ottenere la sua giubilazione, potrebbe essere lasciato per un tempo indeterminato in disponibilità con pregiudizio della sua carriera, con pregiudizio del suo interesse perchè non riceve che la metà del suo stipendio, e con pregiudizio eziandio del suo avanzamento perchè non può averne in tale condizione; ed è questo interesse che la Commissione intendeva di tutelare. Onde mi pare che se il Senato non adotta l'emendamento proposto dalla Commissione, si potrebbe rimediare almeno in qualche modo all'inconveniente che ne potrebbe succedere. Non nego che queste questioni sono state discusse in altri paesi e che si è lasciato alla responsabilità ministeriale il peso che potrebbe avere quando si eccedesse nel limite di questa disponibilità: ma approfittando dell'esperienza degli altri popoli, e volendo fare una legge nell'interesse dei militari che hanno servito onoratamente il loro paese e che per alcuni motivi potrebbero essere per un tempo dimenticati, si deve introdurre questa clausola od un'altra che favorisca il loro interesse.

ALPIERI. Io non vorrei ricondurre la questione verso un punto già deciso, ma desidererei solamente che mi fosse data una spiegazione su questo punto già deciso per illuminarmi su quell' che rimane a decidere. Io veggio che nella legge francese è detto: « la disponibilité est la position spéciale de l'officier général supérieur qui appartient aux cadres de l'armée, et qui est momentanément sans emploi. »

COLLI, relatore. Quella è disponibilità, l'altra è attività, vale a dire quello che era disponibilità diviene attività.

ALPIERI. La legge per questo cambia in pochissimi casi, essa dice: *la disponibilité est la position spéciale, etc.*, e si fa cenno degli ufficiali superiori, il che corrisponde alla differenza fondamentale che si è fatta in principio della legge fra il grado e l'impiego.

La nostra legge invece (al quale l'abbiamo poco fa votata dice: « la disponibilité dà una posizione fuori del quadro. »

Ora se si è introdotta nella base questa differenza mi pare difficile che non ne risulti una differenza nelle conseguenze.

E quale sarà questa differenza?

Mentre in Francia e nel Belgio l'ufficiale in disponibilità è nei quadri, presso noi è fuori quadro e resta in una posizione falsa. Forse io giudico male di cose delle quali non mi sono che rarissimamente occupato, ma opino che ne debba conseguire una differenza nel disposto, poichè questa differenza è la massima fondamentale della legge riguardo alla disponibilità.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi rincresce di non aver qui il Codice militare francese, con cui potrei dimostrare che in Francia hanno un numero grandissimo di generali che sono in quadro, ma che non hanno un posto e che sono precisamente fuori dei quadri ordinari, dei comandi dei corpi; perchè il senatore Alfieri saprà benissimo che i generali colà non hanno la brigata, ma sono tanti ufficiali generali a disposizione del ministro, i quali o si mandano ispettori, o sono tenuti in serbo per il comando dell'armata. Altra cosa è presso noi: vi sono nei quadri tutti i posti da darsi ai generali particolarmente, e i generali di brigata sono tutti fissi e non territoriali come in Francia. Tutta la differenza sta in questo, che dice *appartenenti ai quadri*; ma ciò vuol significare che quel quadro numerosissimo di ufficiali è a disponibilità del ministro. Faccio notare che noi non l'abbiamo.

ALFIERI. Accetto la risposta del ministro in quanto all'organizzazione francese, ma in quanto a quella del Belgio, una tale osservazione non avrebbe più quel valore.

Infatti io vedo che nei motivi della legge riguardo a questo articolo il ministro dà appunto per ragione della proposta l'essere i quadri belgi ristrettissimi, per cui hanno sommo bisogno di questi ufficiali in disponibilità.

Aggiungerò che il punto di vista dal quale parte il legislatore belga non è contraddittorio sostanzialmente, ma è diverso da quello dall'iniziatore della legge nostra contemplato. Infatti da noi si è parlato, come di occasione prossima d'esser messo in disponibilità, del dissenso politico che potrebbe sorgere tra chi regge le cose della guerra e chi serve nei gradi della milizia; invece nel Belgio, come dissi, il punto di vista da cui partiva quel legislatore è stato la somma utilità che deriva per il servizio militare di tenere a disposizione del Governo un certo numero di abili ufficiali d'alto grado.

Dunque non bisogna nemmeno che da noi si consideri la questione unicamente dal lato che la misura la quale pone in disponibilità abbia per lo più da essere un provvedimento odioso; mentre questo non può essere lo scopo del legislatore; e credo anzi, come nel Belgio, che l'utilità del servizio e non l'inconveniente del dissenso abbia esso avuto eziandio in mira nello stabilire questa regola.

PRESIDENTE. Dovendo far ritornare la questione al suo punto di votazione, cioè all'emendamento della Commissione ed alla modificazione del ministro della guerra, io non vedo altro mezzo se non che di ripartire in due la votazione; vale a dire, ponendo da prima ai voti se il periodo di diciotto mesi debba stabilirsi per colonnelli; e ciò indipendentemente dalla questione che poscia si aggirerà sui generali.

Col primo voto non s'intende pregiudicato il secondo. Chi vota per i 18 mesi per i colonnelli, può votare pro o contra nella questione simile a farsi poscia sui generali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io proporrei volontieri i due anni anche per i colonnelli. Non so se tale sia pure il parere della Commissione.

COLLI, relatore. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. E per i generali?

COLLI, relatore. Aderisco.

PRESIDENTE. Si vota adunque in prima per i colonnelli.

Chi crede che la disponibilità dei colonnelli non possa durare che due anni voglia levarsi.

(Non è ammessa.)

DELLA TORRE. Il me semble, MM., qu'il y a une chose qui complique singulièrement la question, c'est la manière dont elle a été posée au début de la discussion. On a parlé de l'opinion politique qui pouvait être différente de celle des ministres, ce qui amènerait un état de disponibilité indéfini. J'ai regardé cela comme très-fâcheux, et surtout comme n'ayant aucun but, depuis que l'armée n'est plus chargée de l'autorité civile. Autrefois, les gouverneurs et les commandants avaient la police dans leurs attributions; c'était une chose importante; mais aujourd'hui l'armée n'a plus que son devoir militaire à remplir, elle est complètement étrangère à la politique. Si l'on s'obstine à mettre en avant une idée pareille à celle contre laquelle je m'élevé en ce moment, le résultat ne peut être que mauvais, c'est une voie ouverte aux dénonciations; à chaque changement de Ministère, telle personne serait accusée de ne pas être partisan du nouveau ministre et de l'être de l'ancien; et ce système de dénonciation, envahissant l'armée, dégraderait l'esprit militaire.

Après la révolution de février, 2 ou 3 mois après (le Gouvernement provisoire était encore au pouvoir, si je ne me trompe) on mit en retraite et en disponibilité un grand nombre d'officiers-généraux, par la raison qu'ils n'avaient pas montré des sentiments républicains, quand une république était installée. Quelle fut le résultat de cette mesure? Un grand nombre de dénonciations arrivèrent au ministre de la guerre, dirigées contre d'autres généraux, colonels, majors, capitaines.

La France est un pays très-militaire; on comprit les graves inconvénients de ce système, on ne donna aucune suite à ces dénonciations; on en parla avec mépris à la tribune, et on a réhabilité tous les généraux. Il est manifeste que parmi les officiers il s'en trouve qui ont une manière de voir entièrement différente; ils ne s'en cachent pas, mais en revanche ils font exactement leur devoir de soldats.

Un dissentiment politique existe entre le général Cavaignac et le général Changarnier, mais ils ont combattu de la même façon quand il s'est agi du triomphe de l'ordre. Voilà quel esprit doit dominer dans notre armée; pas d'opinions politiques! Voyez l'armée anglaise; vous savez quel enthousiasme il y avait en faveur de Wellington; tout le monde était wellingtoniste; cette homme était une véritable idole pour la population, il fut chef du Cabinet; il y eut entre lui et les whigs et les Tories des dissentiments politiques, son Ministère tomba, il fut remplacé par Grey, qui fit donner toutes les places importantes aux favoris de Wellington, à ceux qui s'étaient distingués dans la guerre d'Espagne; il comprenait que puisqu'ils avaient bien servi, servi avec honneur, ils continueraient à bien servir encore.

Rappelez-vous que les noms des vice-rois des Indes, d'Irlande, etc., sont cependant les noms des anciens soldats de Wellington qui étaient en opposition assez forte avec le ministre. Nous avons eu tort de mêler la politique à ce débat; il faut qu'un homme qui entre au service militaire ait la conviction qu'en servant loyalement pendant la paix, bravement pendant la guerre, il peut parvenir à tout, que sa carrière ne sera pas interrompue par un changement de ministre. Songez-y, les ministres de la guerre se succèdent rapidement, tandis qu'une carrière militaire dure 30, 40, 50 ans. Voyez combien sont nombreux les ministres dans un pareil intervalle! Il n'y a pas de caméléons qui soient aptes à reproduire toutes les variétés de leurs couleurs. . . Il faut que

chacun fasse son devoir, tout est là; laissez à chacun son opinion s'il remplit son devoir comme l'exige l'honneur militaire.

Je ne vois pas d'inconvénient à ce que la durée de la disponibilité soit plus ou moins longue, parce que je pense que les ministres de la guerre, étant tous militaires, chercheront les plus habiles des officiers mis en disponibilité pour leur donner de l'emploi. Si nous faisons des investigations sur l'opinion politique, nous aurons une armée de dénonciateurs et pas de soldats. Le caractère militaire est franc et loyal; le vieux soldat dit son avis et fait son devoir.

Je souscris à la disponibilité avec un temps plus ou moins long, aussi long que l'exigeront les circonstances.

PRESIDENTE. Il senatore Di Collegno Giacinto ha la parola.

DI COLLEGNO GIACINTO. Ho creduto di chiedere la parola ancora per spiegare bene quello che ho inteso di dire ieri, parlando della possibilità di dissenso politico tra un ufficiale, qualunque sia il suo grado, e l'autorità superiore del Ministero. Io non ammetto, neppure per un istante, che un militare voglia ragionare sugli ordini che riceve, e non dubito che tutti gli ufficiali dell'esercito piemontese non sappiano che devono eseguire gli ordini che ricevono senza discuterli. Ho voluto semplicemente ricordare che un militare, qualunque sia il suo grado, venendo ad essere chiamato al Parlamento, sia nella Camera elettiva, sia nel Senato, può tuttavia nella sua posizione militare avere un'opinione politica che non sia quella del ministro, per cui non essendo esso soddisfatto delle idee politiche di quel militare, credesse che questi non dovesse recare con sé tutto lo zelo che richiederebbero le circostanze.

In questo caso io ho creduto che si dovesse lasciare al ministro la possibilità di sospendere, di rivocare momentaneamente quest'ufficiale dal suo impiego e di levarlo forse anche dalla necessità di esitare fra l'ordine ricevuto e le sue opinioni politiche; ho creduto, dico, che la disponibilità fosse destinata allora a lasciar al ministro la facoltà di conservare quest'ufficiale all'esercito, facendolo rimuovere momentaneamente dal posto.

Quanto alla limitazione del tempo, io vorrei ripetere i motivi che ho udito ieri: ma io opino che il limitare la durata del tempo in cui l'ufficiale può essere collocato in disponibilità ridondi piuttosto in detrimento dell'ufficiale che non in suo favore, giacché credo sempre che, quando sarà spirato il tempo in cui questo militare può rimanere in disponibilità, se egli per diritto deve rientrare in servizio effettivo, e il posto non ci sia, il ministro si troverà nel caso di giubarlo, e di fargli perdere così tutta la sua carriera.

BAVA. MM., malgré l'habitude que j'ai de prendre en grande considération tout ce qui vient de notre honorable collègue, je suis cependant forcé de lui dire que ce n'est qu'en passant qu'on a touché à la question politique, parce qu'il se présente mille autres circonstances qui obligent le ministre à mettre un général ou un colonel en disponibilité. Ces officiers (car une armée est toujours formée de telle manière qu'elle puisse être toujours prête à marcher), ces officiers peuvent se trouver à la tête d'un corps, ils peuvent être dans la position de recevoir une mission qu'ils ne seraient pas capables d'exécuter, le ministre peut croire que ces officiers généraux ne sont pas doués d'une énergie suffisante pour remplir cette mission confiée à une brigade, et cela, non pas parce que cette brigade s'appelle *Pignerol* ou *Piémont*, mais parce qu'elle se trouve dans telle ou telle situation; il peut croire qu'un autre officier fera mieux l'affaire, et il met par consé-

quent les premiers en disponibilité. D'ailleurs, MM., ne pensons point à l'idéal; il faut prendre les hommes tels qu'ils sont, et mieux vaut accorder au ministre la faculté de mettre un général en disponibilité, que de le mettre, pour une circonstance semblable à celle dont je parle, à la retraite, à son préjudice et au préjudice du trésor de l'État.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io non ho nulla ad opporre alle ragioni militari esposte dal signor senatore generale Bava. In quanto a quelle recate dal nostro collega il cavaliere Di Collegno Giacinto, dirò che esse precisamente mi fanno opinare contro l'avviso emanato e in favore della Commissione.

Io non credo assolutamente che si debba tener in conto questa diversità di opinioni per lasciar la libertà di mettere in ritiro un vecchio onorato e bravo ufficiale perchè egli abbia differenza d'opinioni col ministro; e ciò primamente perchè, come si diceva, il ministro cambia spesso; secondo, perchè mi pare che si lascierebbe allora una specie di libertà al ministro che comprometterebbe la libertà di voto della Camera quando per temenza di essere messo in ritiro, si dovesse ad ogni modo votare col Ministero, mettendo un impedimento alla libertà del voto, tanto su chi è senatore, quanto su chi appartiene alla Camera dei deputati; e perciò io voto per la Commissione.

DI COLLEGNO GIACINTO. Quello che ho detto era appunto per evitare l'inconveniente espresso ora dall'onorevole generale Di Saluzzo, e perchè il ministro non fosse tentato di mettere in ritiro od in riforma quegli ufficiali di cui si tratta; ond'io appoggio la categoria della disponibilità.

PRESIDENTE. La questione, la quale erasi già avanzata nei particolari, è rientrata nella discussione del principio generale, od almeno di una delle ragioni di esso. Io non l'ho arrestata, perchè anche l'esame di questo principio può condur meglio a votare se o no la condizione dei due anni sia necessaria per gli ufficiali generali. In conseguenza io ritorno alla seconda parte dell'emendamento dapprima proposto. L'emendamento relativo ai colonnelli è stato rifiutato dal Senato; resta perciò ora a decidere sull'emendamento relativo agli ufficiali generali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ma non è stato deciso sui colonnelli...

PRESIDENTE. È stato deciso che è libero al ministro della guerra di mettere in disponibilità i colonnelli.

DE BONNAZ. Senza limite?

PRESIDENTE. Certo senza limite alcuno di tempo, di modo che la decisione presa dal Senato sui colonnelli per ora è conforme al progetto ministeriale. Ora si tratta di vedere se la limitazione dei due anni sia adottata o no per gli ufficiali generali.

DI COLLEGNO GIACINTO. Ora starà l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. I colonnelli non vi sono più compresi: per essi è libero al ministro della guerra di serbarli in disponibilità senza limite di tempo.

Un senatore. Il progetto del ministro combina con quello della Commissione.

PRESIDENTE. Quello della Commissione non era combinabile con quello del ministro della guerra, se non ispezandolo in due. (Susurro)

Abbiano la bontà di chiarsi bene dello stato presente della questione.

La Commissione proponeva in genere che la disponibilità fosse limitata a 18 anni. La disponibilità doveva adunque comprendere ufficiali generali e colonnelli. Il ministro della

guerra, riducendo a minori termini la questione, ha detto che pei colonnelli avrebbe potuto ammettersi un limite di tempo; non così pei generali. Si è allora posta ai voti la clausola riguardante i colonnelli; ma il Senato a malgrado dell'adesione ministeriale rigettò la proposta e lasciò libero il Ministero nella durata della disponibilità dei colonnelli.

DE FORNARI. È stata una divisione.

PRESIDENTE. Si fece realmente una divisione di questioni. Ciò posto non si può più riprendere la discussione sui colonnelli; e l'emendamento della Commissione trovandosi ridotto ai soli maggiori generali, vale a dire si deve decidere se la disponibilità degli ufficiali generali abbia a durare due anni.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sopra di che?

MAESTRI. Sullo stato della questione. La Commissione ha proposto un emendamento alla legge, così concepito:

« Tale posizione (della disponibilità) è assegnata per decreto reale ed è speciale agli ufficiali generali ed ai colonnelli soltanto; essa non potrà essere protratta oltre il periodo di 18 mesi, dopo il quale l'ufficiale sarà ripristinato in servizio effettivo. »

Il ministro della guerra ha proposto un sotto-emendamento che è stato rigettato; quindi rivive l'emendamento della Commissione.

ALFIERI. È stato accettato...

PRESIDENTE. L'emendamento del Ministero è stato accettato dalla Commissione. Io l'ho spiegato distintamente prima di porlo a votazione.

CIBRARIO. Io appoggio tanto più le spiegazioni date dal signor presidente, in quanto che ho precisa memoria che la Commissione ha accettato il sotto-emendamento del ministro della guerra, perchè si protraesse a due anni il termine, scorso il quale devono i colonnelli essere riammessi in attività di servizio.

Io mi rammento del pari che il signor presidente ha spiegato chiarissimamente che ove fosse rigettato questo sotto-emendamento, non rimaneva più a discutersi altro fuorchè l'emendamento della Commissione ristrettivamente agli ufficiali generali.

In seguito a questa proposizione posta in così chiari termini, e dopo il voto del Senato, mi pare che non si possa più ri-venire sopra una tale questione.

PRESIDENTE. Ripropongo l'emendamento della Commissione. Chi crede che per gli ufficiali generali la disponibilità debba avere il termine di due anni voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Dunque resta a votarsi l'articolo del progetto primitivo ministeriale.

COLLI, relatore. Domando la parola, non come membro della Commissione, ma come semplice senatore.

Io intendo di proporre un altro emendamento.

Non vedo motivo per cui gli ufficiali generali ed i colonnelli debbano essere privati di alcuno dei vantaggi che vengono concessi a tutti gli ufficiali che sono in aspettativa, ed il perchè loro non saranno applicate quelle stesse norme che riguardano quegli ufficiali. È questo un metodo previsto dalla legge per essere rimesso al servizio effettivo; perchè dunque esso non sarà applicato egualmente agli ufficiali generali e ai colonnelli?

DI COLLEGGIO GIACINTO. Non mi pare che sussista il paragone che fa il relatore fra la posizione di disponibilità e quella di aspettativa.

In ordine alla posizione di aspettativa è detto in alcuni casi

speciali che essa non potrà protrarsi al di là di 18 mesi, e che se cessati questi 18 mesi l'ufficiale non è impiegato, esso aspetterà ad esserlo quando venga il suo turno; invece nella posizione di disponibilità il ministro potrà impiegare l'ufficiale dopo sei mesi, dopo un anno, dopo tre anni, senza obbligo alcuno di aspettare che venga il suo turno, dimodochè la posizione di disponibilità non sospende per nulla, nè fa verun torto all'avanzamento, ma anzi lo favorisce.

COLLI, relatore. Si è parlato di varie categorie di ufficiali in aspettativa; ma quelli che sono in aspettativa per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, sono ammessi a rientrare nel servizio effettivo per turno, dall'epoca in cui sono stati posti in aspettativa; ed è questo favore che io chiedevo per gli ufficiali generali e per i colonnelli.

Del rimanente ho fatto quest'osservazione per mettere quegli ufficiali al coperto da ogni evenienza e mi rimetto perciò su tale riguardo alla saviezza del Senato.

PRESIDENTE. Non resta che a votare il secondo alinea dell'articolo 4.

Chi approva voglia sorgere.

(È approvato.)

COLLI, relatore. Se quell'emendamento che proponeva fosse ammesso, sarebbe qui il luogo di...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Non ha fatto proposizione d'emendamento. Del resto la votazione ora fatta non esclude che si possa assimilare gli ufficiali generali in disponibilità a quelli che sono in aspettativa.

LA MARMORA, ministro della guerra. Mi pare che non sia possibile una tale assimilazione non potendovi essere paragone tra gradi superiori ed inferiori. E già ho dimostrato come un ufficiale generale, anche per le varie missioni che può avere, non possa paragonarsi con un ufficiale di grado inferiore.

Io porterò ora un esempio per chiarire la cosa. Un generale in capo accetta il comando d'un esercito, ma colla condizione che gli si lasci la scelta del capo dello stato maggiore, e molte volte anche dei generali di divisione, come ha già benissimo osservato il generale Bava.

Dunque ne' gradi di generale, massime di generale in capo e di divisione, è necessaria una grandissima latitudine, non solo al ministro della guerra, ma anche al generale in capo.

Abbiamo viste incompatibilità non unicamente per capacità, ma eziandio per carattere. Abbiamo memoria come i primi marescialli di Francia, i quali, quando si trovavano gli uni sotto gli altri si regolarono benissimo, ma che abbandonati a loro stessi erano sempre in querele.

Abbiamo veduto un Massena ed un maresciallo Ney, quando si trovavano nella Spagna, venire a scandali.

Tutti sappiamo come nella guerra d'Africa il generale Changarnier, che tutti sicuramente apprezziamo, trovavasi incompatibile col maresciallo Bugeaud al punto di dover chiedere più volte la sua dimissione.

Questi casi arrivano soprattutto nei gradi superiori; quindi, io lo ripeto, non credo che non si possa statuire paragone tra l'importanza dell'ufficiale generale e quella dei generali subalterni, e perciò non posso approvare la proposta assimilazione.

COLLI, relatore. Io ritengo perfettamente giuste le osservazioni fatte dal ministro della guerra; ma io aveva già in altra discussione accennato al numero 2 dell'articolo 3, ove è detto: « L'ufficiale incaricato temporaneamente d'un servizio speciale o di una missione. » Se l'ufficiale generale od il colonnello richiamato al servizio effettivo, per farlo godere dei vantaggi del suo grado è collocato in uno di questi im-

pieghi, i quali possono avere pochissima importanza, si riunirebbe in questo modo il vantaggio dell'ufficiale e quello del servizio. Del rimanente ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Paragrafo 3 dell'articolo 4 :

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione, quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo e sedentario, secondochè l'ufficiale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio. »

(È approvato.)

« § 4. Il ricollocamento in servizio effettivo degli ufficiali in disponibilità succede per decreto, ed a scelta del Re. »

(È approvato.)

« L'ufficiale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione. »

(È approvato.)

(Posto ai voti l'articolo intero, è pure approvato.)

Leggo l'articolo quinto :

« L'ufficiale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado, se non quando sia richiamato in servizio effettivo. »

(È approvato.)

« Art. 6. L'ufficiale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

(È approvato.)

« Art. 7. L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito, sprovvisto di impiego e non contemplato nei precedenti articoli 3 e 4. »

(È approvato.)

« Art. 8. L'ufficiale in servizio effettivo è collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti cagioni :

- 1° Scioglimento o riduzione di corpo ;
- 2° Soppressione d'impiego ;
- 3° Ritorno da prigionia di guerra, quando durante la medesima l'ufficiale sia stato rimpiazzato nel suo impiego ;
- 4° Infermità temporarie incontrate per ragione di servizio ;
- 5° Infermità temporarie non provenienti dal servizio ;
- 6° Motivi di famiglia, in seguito a spontanea domanda dell'ufficiale ;
- 7° Sospensione dall'impiego ;
- 8° Rivocazione dall'impiego.

« Nel decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette categorie vi abbia dato luogo. »

« I motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con decreto reale. »

(È approvato.)

« Art. 9. Nel caso di riduzione di corpo sarà collocato in aspettativa quel numero di ufficiali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dei nuovi quadri del corpo, e di preferenza :

- 1° Gli ufficiali che ne facciano domanda ;
- 2° Gli ufficiali meno anziani di ciascun grado. »

(È approvato.)

« Art. 10. Gli ufficiali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, od infermità incontrate per ragione di servizio dovranno occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. »

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad

accertare l'idoneità di detti ufficiali a proseguire nel servizio. »

« L'ordine sovra indicato si osserverà inoltre solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro ufficiale in aspettativa. »

« Gli ufficiali richiamati secondo le dette norme in servizio effettivo, i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di diciotto mesi, in caso ai quali, continuando l'infermità, sarà provveduto per essi a termini dell'articolo 13. »

La Commissione ha proposto di scambiare di luogo il primo e secondo alinea, vale a dire, il terzo alinea diventa il secondo, e viceversa ; e che a quello si aggiungano le prescrizioni riguardanti il Consiglio di disciplina di cui si parlerà in appresso.

Perciò l'articolo della Commissione sarebbe concepito in questa maniera : il paragrafo 1 come nel progetto. Il paragrafo 2 sarebbe :

« L'ordine di data del collocamento in aspettativa di cui si è parlato nel primo paragrafo di quest'articolo, si osserverà solo in quanto non ne venga lesa il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro ufficiale in aspettativa. »

« Paragrafo 3. È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità dei detti ufficiali a proseguire nel servizio. »

« L'applicazione delle norme suddette spetterà al Consiglio di disciplina di cui è parlato all'articolo 28. »

Paragrafo 4. Come nel progetto.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero accetta volentieri la redazione proposta dalla Commissione ; osservo però, in quanto al caso di Consiglio di disciplina, che sarebbe affatto impossibile al Consiglio di disciplina di giudicare dell'attitudine di un ufficiale per proseguire nel servizio. Non si tratta qui di condotta per cui provengono gli altri articoli della legge, ma bensì dell'attitudine militare. Io quindi propongo la soppressione dell'aggiunta.

PRESIDENTE. Io proporrei al Senato di voler votare i paragrafi per cui non vi fu osservazione ; e quando si arriverà alla proposta aggiunta nei Consigli di disciplina, avrà luogo allora la discussione.

Metto ai voti il 1° paragrafo.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 2° che è il 3° del progetto ministeriale.

COLLA. Domando la parola.

Trovo giustissima la redazione proposta dalla Commissione, ma la pregherei di osservare se questa al presente non sia forse così conveniente, mentre il paragrafo 1° finisce parlando della data del collocamento in aspettativa, e nel 2° si ripete la stessa cosa ; mi pare quindi che basterebbe dire : « quest'ordine di data si osserverà solo in quanto, » ecc., senza fare tante ripetizioni.

COLLI, relatore. La Commissione non fa opposizione.

PRESIDENTE. Chi approva questa trasposizione del paragrafo ed acconsente che alle parole della redazione del 2° paragrafo della Commissione si surrogino queste altre : « quest'ordine di data, » surrogazione questa consentita dal ministro della guerra, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo il paragrafo 3 :

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad

accertare l'idoneità dei detti ufficiali a proseguire nel servizio.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Leggerò ora l'alinea che segue:

« L'applicazione delle norme suddette spetterà al Consiglio di disciplina di cui è parlato nell'articolo 28. »

MAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAVA. MM., je m'associe pleinement à ce que vient de dire M. le ministre de la guerre. Les Conseils de discipline sont d'ordinaire institués pour porter un jugement sur des fautes commises, et non pour constater l'idoneité physique et morale et le degré d'instruction des officiers. Il est préférable qu'un décret royal intervienne à cet égard, et établisse quelles règles devront être suivies dans tel ou tel cas, comme il est dit dans le projet de loi.

COLLI, relatore. Ripeterò molte delle cose che ho già dette ieri a questo riguardo. L'articolo così concepito fa sì che quegli ufficiali i quali non saranno riconosciuti idonei a progredire nel servizio, non avendo l'età necessaria per essere giubilati, saranno o rimandati (perchè qui non si dice quale sarà la loro sorte), o riformati. Ma riformati per qual motivo? Se si tratta di motivo di salute, allora non c'è dubbio, che la legge provvede ai modi nei quali si procederà a loro riguardo; e per questi sta, e sicuramente sta.

Le parole di « applicare le norme del Consiglio di disciplina » è vero che non avrebbero verun effetto riguardo a questi; ma riguardo a quelli che saranno riputati incapaci, la legge non provvede niente. Si deve credere che gli ufficiali i quali hanno ricevuto le spalline hanno la capacità: se non avranno la capacità forse di ottenere un grado superiore a questo, non sarà loro accordato, perchè dovendo essi essere sottoposti ad esami, e riuscendo poco idonei a gradi più elevati, rimarranno in servizio nel loro proprio grado.

Se la legge dicesse: « l'idoneità di detti ufficiali per essere riammessi al servizio effettivo, » non avrei fatto proposizione di sorta; ma trattandosi di dare l'idoneità necessaria a proseguire nel servizio, ne viene per conseguenza, a parer mio, che questi ufficiali saranno almeno riformati come incapaci: e neppure si dice che ne avverrà di loro, e perciò essi non lo possono prevedere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io recherò un esempio che, spero, basterà a convincere il senatore Colli, relatore della Commissione, per lasciare la redazione quale era proposta dal Ministero.

Tutti sanno come ora si abbia un numero straordinario di ufficiali in aspettativa: sono mille e più, ed il Ministero intende di riunirli in un deposito, di dare a tutti i mezzi d'istruzione; dopo un dato tempo si passerà a sottoporli ad un esame col mezzo di un ispettore o di una Commissione. Tutti lo sanno, e non è il caso di tenerlo nascosto; molti sono stati fatti ufficiali senza esami, senza preventiva certezza se fossero idonei o no. A questi ufficiali saranno dati i mezzi, e quelli che saranno idonei e che avranno l'anzianità, saranno collocati; quelli invece che non saranno idonei, bisognerà metterli a parte secondo il parere del senatore Colli.

Noi abbiamo un altro mezzo, ed è quello di lasciarli continuare a studiare e mettersi in grado di essere idonei: provatasi dopo un dato tempo l'incapacità di mettersi al corrente delle esigenze del servizio, il Ministero prenderà le norme opportune, e ciò attesa la situazione particolare in cui si trova il Governo di avere tanti ufficiali, fra i quali ve ne sono dei buoni, dei mediocri e dei cattivi.

COLLI, relatore. La Commissione prevedeva le osservazioni che si sono fatte dal ministro, e crede che non bisogna preoccuparci assolutamente ed esclusivamente delle circostanze attuali. La legge è fatta per essere duratura: se si tratta di circostanze particolari, mi pare che vi si potrebbe provvedere con qualche disposizione transitoria.

Io ripeto che l'articolo della legge, come è concepito, mi fa prevedere che questi ufficiali giudicati non idonei a progredire nel servizio saranno rimandati, perchè non vedrei altro scampo. Mi pare però che si potrebbe aggiungere qualche cosa alla legge che spiegasse maggiormente. Del rimanente, il paragrafo superiore si attribuisce a molti ufficiali ai quali col tempo potrebbe poi essere applicato quest'articolo che io credo non dovrebbe mai esserlo in modo assoluto. Questo non è preveduto dalla legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Comunque sia, non sarà mai ad un Consiglio di disciplina che spetterà di distinguere l'idoneità di un ufficiale; questo appartiene alla Commissione che ha quest'incarico.

COLLI, relatore. Io credo che i Consigli di disciplina non potrebbero, come si era proposto altrove, giudicare dell'idoneità se non dando essi stessi l'esame, vedendo il risultato del medesimo.

DI SONNAZ. L'intenzione della Commissione nel sottoporre gli ufficiali di cui si tratta, come gli altri, ai Consigli di disciplina, si fu di dar loro una maggior guarentigia. Credo che non vi sia alcun male che l'operato della Commissione od ispezione che sarà per giudicare della loro idoneità ad essere riposti in servizio effettivo venga confidato ad un Consiglio stabilito, come l'abbiamo proposto, perchè essendo questo composto tutto d'ufficiali superiori a quelli che si devono giudicare, mi pare che vi sia la sicurezza dell'individuo e quella del servizio pubblico.

COLLA. Mi sembra che la legge abbia provveduto in modo equo e senza pericolo alcuno per gli ufficiali collocati in aspettativa che dopo diciotto mesi non si trovano ancora in caso di prestare servizio; giusta la legge si provvederà secondo l'articolo 13, ove è detto che saranno giubilati o messi in riforma; vale a dire se questi ufficiali dopo un certo tempo chiamati in attività non possono riprendere servizio, avranno diritto alla riforma, se hanno otto anni di servizio; se venti anni, a quel maggior trattamento che è quivi stabilito; se 25 (trattandosi di ufficiali subalterni) al ritiro; se trenta, saranno trattati come tutti gli altri ufficiali.

Io non vedo il perchè sia necessario di convocare un Consiglio espresso per questo. Quando si trattasse di dare la riforma per incondotta, è detto che è necessario un Consiglio, ed è giusto, perchè si tratta di decidere della moralità di un uomo; ma quando si tratta solamente di uno che dichiarò egli stesso di non voler più servire, che non presta più servizio già da molto tempo, che cosa si fa per tutti gli altri? Se non hanno che pochi anni di servizio, se ne vanno a casa; se prestarono servizio maggiore, hanno la pensione di riforma o di ritiro.

Io non vedo perciò come gli ufficiali in aspettativa possano trovarsi in peggiore condizione.

MAVA. Messieurs, tous les Gouvernements créent des inspecteurs, c'est là leur affaire; et ces inspecteurs jugeront de l'idoneité. S'il s'agit du physique, on fera venir un chirurgien, un médecin, qui feront leur déclaration au ministre sur l'état de santé de l'individu pour lequel ils seront appelés. Quant à ce qui se rapporte à l'instruction, il y a des officiers supérieurs qui assistent les inspecteurs; en outre, on fera venir des professeurs qui diront si l'individu est oui ou non

dans le cas de reprendre son service. Si après 2 ou 3 ans il ne réussit pas à devenir officier passable, alors nécessairement, comme vient de le dire l'honorable sénateur Colla, il est réformé, et on lui tient compte de ses années de service. Si c'est un subalterne avec 25 ou 30 ans de service, il est retraité.

CIBRARIO. La Commissione, nel proporre quell'aggiunta la quale tende a maggiormente guarentire gli ufficiali di cui si tratta, partiva da questo ragionamento che, a prima giunta, mi sembra più semplice. Esso consiste nel dire: un ufficiale il quale si è ritenuto abile per molti anni, perchè dovrà nuovamente far prova della sua idoneità quando verrà richiamato dall'aspettativa al servizio effettivo? Se era abile prima, lo sarà dopo.

Questa era una delle ragioni la quale si riferisce allo stato normale dell'esercito; ed io credo che, facendo una legge, bisogna veramente aver riguardo al tempo futuro e non ad un mero accidente. Agli accidenti si provvede con disposizioni transitorie, di modo che la Commissione si credeva e si crede ancora fondata ad insistere perchè si nominasse un Consiglio il quale giudichi di questa idoneità.

Capisco che una disposizione transitoria potrebbe, per delicati riguardi, riuscire meno opportuna, epperò io non insisto, e non credo che i miei onorevoli colleghi intendano di persistere. Per altro osserverò ancora che il Consiglio di disciplina, almeno non so quale sia l'opinione de' miei colleghi, ma in quanto a me credo che esso, per giudicare dell'idoneità sia meno opportuno, perchè i membri che ne lo compongono vengono estratti a sorte; ed in conseguenza non vedo come la sorte possa essere sempre così oculata da determinare nel sorteggio persone capaci a giudicare dell'idoneità. Dunque, in quanto a me, io lo ripeto, non insisterò per quest'aggiunta, ma ripeto che la Commissione, non avendo badato a quanto venne or ora indicato dal ministro della guerra, era fondata nel dire che un ufficiale che si è sempre considerato idoneo, che ha dato prove d'idoneità, non dovrebbe, nell'esser tolto dall'aspettativa, trovarsi obbligato a subire nuovamente un esame d'idoneità, della quale ha dato prova prima di esservi collocato.

GATTINARA. Quest'uffiziale potrebbe essere messo in disponibilità.

PRESIDENTE. Debbo far notare che trovansi posti in disponibilità soltanto i colonnelli ed i generali...

LA MARMORA, ministro della guerra. Soltanto i colonnelli ed i generali...

PRESIDENTE. La Commissione ha proposto, come il Senato conosce, che l'applicazione delle norme per l'aspettativa debba sottoporsi ai giudizi del Consiglio di disciplina. Il senatore Cibrario, membro della medesima, ha parlato in senso da far credere che attaccava minor importanza a quest'aggiunta, ma ha parlato in proprio nome...

CIBRARIO. (Interrompendo) Ho parlato come semplice senatore.

PRESIDENTE... e siccome la Commissione non ha ritirato la proposta, io dovrò metterla ai voti.

COLLA, relatore. La Commissione prega il signor presidente a volerla mettere ai voti.

(Messa ai voti, è rigettata.)

PRESIDENTE. Leggerò l'ultimo paragrafo dell'articolo 10 per porlo ai voti:

« Gli ufficiali richiamati secondo le dette norme in servizio effettivo, i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulterior termine non maggiore di diciotto mesi, in capo ai quali, continuando

l'infermità, sarà provveduto per essi a termine dell'articolo 13. »

(È adottato.)

(Messa ai voti l'articolo intero, è pure approvato.)

« Art. 11. Gli ufficiali in aspettativa per motivi contemplati nella presente sezione potranno far valere i loro diritti alla giubilazione. »

(È approvato.)

« Art. 12. Gli ufficiali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia non potranno rimanersi in tale condizione oltre diciotto mesi.

« Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, se non che la durata del loro collocamento in aspettativa sarà per tale effetto calcolata a far tempo solamente dal dì in cui saranno scorsi i diciotto mesi anzidetti.

« Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi, gli ufficiali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine di mesi diciotto dianzi stabilito, e qualora, essendo richiamati, non possano per infermità raggiungere le bandiere, dovranno comprovare tale loro stato d'impedimento, senza del che saranno considerati assenti illegalmente dal corpo. »

La Commissione ha intieramente ammesso questo articolo, salvo che ha proposto una migliore redazione dell'ultima parte del paragrafo secondo, riformandolo con queste parole:

« Spirato questo termine, essi concorreranno cogli ufficiali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme, ad occupare due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, senonchè il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui saranno scorsi i diciotto mesi anzidetti. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero accetta questa redazione.

PRESIDENTE. Se non vi ha chi chiede la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Leggo ora l'articolo 13:

« Gli ufficiali in aspettativa per infermità provenienti dal servizio i quali, spirato il termine di diciotto mesi, divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto della detta infermità, saranno giubilati ovvero riformati a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge. »

Benchè la Commissione abbia fatto varie osservazioni sul merito intrinseco di quell'articolo, ha però conchiuso per l'adozione pura e semplice.

Se non si chiede la parola lo porrò ai voti.

DE COLLENO GIACINTO. Mi pare che, parlandosi in questo articolo di riforme indirettamente, giacchè si dice saranno giubilati ovvero riformati, sarebbe forse meglio di rimandarne il voto dopo il titolo nel quale si parla delle riforme.

PRESIDENTE. Si propone di sospendere la votazione su questo articolo fino a che si giunga al titolo delle riforme.

Chi intende di approvare la proposta sospensione voglia levarsi.

(L'articolo 13 è sospeso.)

Do lettura dell'articolo 14 :

« L'ufficiale in aspettativa per motivi di famiglia, il quale, richiamato in servizio effettivo, comprovi di non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulterior termine non maggiore di sei mesi, e la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di diciotto mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente. »

COLLA. Bisognerebbe pure sospenderlo.

PRESIDENTE. Il voto di sospensione ora profferito dal Senato comprende anche questo articolo ; non vi ha bisogno di votarlo di nuovo.

(L'articolo 14 è sospeso.)

« Art. 15. Gli ufficiali in aspettativa per motivi di famiglia non possono, mentre si trovano in tal condizione, essere giubilati per anzianità di servizio. »

(È approvato.)

« Art. 16. L'ufficiale è collocato in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina.

« L'ufficiale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o rinvocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, altra, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27. »

CERRAHO. Vi è la stessa ragione di sospensione anche per questo articolo.

PRESIDENTE. Appartiene alla riforma.

Resta adunque sospeso l'articolo per la ragione medesima già approvata dal Senato.

Leggerò l'articolo 17 :

« Il posto dell'ufficiale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sarà, durante tale sospensione, conservato vacante.

« Se però l'ufficiale sospeso non sarà stato collocato prima del termine d'un anno, il suo posto sarà riempito, e l'ufficiale s'intenderà passato nella classe dei collocati in aspettativa per rinvocazione dall'impiego.

« Se l'impiego già occupato dall'ufficiale sospeso non possa per sua natura rimanere neppure temporariamente vacante, l'ufficiale sarà bensì rimpiazzato, ma non potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno. »

(È approvato.)

« Art. 18. Gli ufficiali collocati in aspettativa per rinvocazione dall'impiego potranno, quando il Re stimi opportuno, far cessare tale provvedimento, essere ammessi a concorrere cogli ufficiali contemplati nelle sezioni antecedenti, e secondo le stesse norme, per occupare i due terzi degli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma, al qual effetto la data del loro collocamento in aspettativa sarà calcolata a far tempo solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione.

« Qualora poi, dopo scorsi tre anni in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego, gli ufficiali non siano stati richiamati, o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati agli articoli 27 e 28. »

Le ultime parole del paragrafo primo sono state dalla Commissione redatte con espressioni più chiare, e verrebbe letto così : « al qual effetto il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero accetta la redazione della Commissione.

STARA. Vi sono le stesse ragioni per la sospensione.

PRESIDENTE. Non sono condizioni di riforma.

DI COLLEGGNO GIACINTO. In qualunque modo siano redatti gli articoli 27 e 28, il Consiglio di disciplina esisterà sempre.

PRESIDENTE. Mi pare che non sia di natura ad essere compreso nella sospensione testè votata. Esso può combinarsi con qualunque deliberazione riguardante la legge della riforma.

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 19. Sono applicati agli ufficiali sospesi, o rinvocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge. »

Siccome gli articoli qui citati sono appunto quelli che sono sospesi, è necessario si sospenda anche questo.

(L'articolo 19 è sospeso.)

« Art. 20. Gli ufficiali in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tale posizione.

« Possono bensì gli ufficiali collocati in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del presente titolo quarto essere ricollocati in servizio effettivo con quell'avanzamento a cui avessero diritto secondo la legge sull'avanzamento.

« Gli ufficiali contemplati nelle sezioni seconda e terza del presente titolo non possono rientrare al servizio effettivo fuorchè nel grado stesso di cui erano provveduti all'epoca del loro collocamento in aspettativa. »

(È approvato.)

« Art. 21. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di corpo e soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia, o per rinvocazione dall'impiego, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano. »

(È approvato.)

« Art. 22. Gli ufficiali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gli impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a riacquistare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni. »

(È approvato.)

« Art. 23. Il tempo scorso in aspettativa è computato come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'ufficiale apparteneva a questo od a quello allorchè venne collocato in aspettativa.

« Nondimeno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma :

« 1° I primi diciotto mesi trascorsi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia ;

« 2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione o rinvocazione dall'impiego prima della regia determinazione indicata all'articolo 18 ;

« 3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nel terzo alinea dell'articolo 10 e nell'articolo 14 ;

« 4° Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Debbo notare che il paragrafo terzo va sospeso, perchè appartiene all'articolo 1^o sospeso pur esso.

Se non v'ha osservazione si voterà sull'articolo intero, meno il paragrafo terzo che rimarrà sospeso.

Chi intende approvare in questo modo l'articolo 23 voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 24. Gli ufficiali in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

Se non v'ha osservazione lo metto ai voti.

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

Giungiamo al titolo V, contenente le regole della riforma, la sorte del quale deciderà di quella di tutti gli articoli sospesi.

Domando al Senato se vuole aggiornare la discussione a domani.

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Devo far nota al Senato una lettera che ricevetti poco fa dal ministro dell'interno, con cui si annunzia che domani, alle ore 2 1/2, S. A. R. il Duca di Genova riceverà la deputazione del Senato.

I signori senatori, membri della deputazione, sono pregati di volersi trovare negli appartamenti di S. A. R. domani alle ore 2 1/2.

Invito il Senato a voler convenire domani al tocco nelle sale delle conferenze per la continuazione dell'esame del nostro regolamento interno, e quindi alle ore tre vi sarà seduta pubblica per la continuazione della discussione della presente legge.

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DELL'8 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Ricevimento della deputazione incaricata di presentare a S. A. R. la duchessa di Genova le felicitazioni del Senato — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffiziali — Adozione dell'emendamento del senatore Colla sul paragrafo 4° dell'articolo 23 — Articolo 23 — Approvazione della proposta del senatore Colla di ritornare sul paragrafo 6° dell'articolo 1 stato sospeso — Emendamento dello stesso senatore al medesimo — Adozione di esso e dell'articolo 1 — Rinvio dell'intero titolo quinto alla Commissione.

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

RICEVIMENTO DELLA DEPUTAZIONE DEL SENATO PRESSO LA DUCHESSA DI GENOVA.

PRESIDENTE. S. A. R. la duchessa di Genova ha ammesso oggi al suo cospetto la deputazione del Senato del regno, che doveva recarle gli omaggi e le felicitazioni della Camera pel fausto suo maritaggio.

La deputazione era composta del presidente del Senato e dei senatori Bava, Mosca, Provana del Sabbione, Gioia, Stara, Plana, Di Castagnetto e Demargherita.

Il presidente ebbe l'onore di compiere con l'A. S. nel modo seguente:

« Altezza reale! — L'arrivo vostro in queste provincie fu salutato da tutti con fervorose acclamazioni; perchè il popolo nostro fece sempre sue le gioie e le consolazioni de' suoi principi; perchè nei giorni che ci scorrevano dolenti e affannosi per le pubbliche nostre sciagure questa intromissione di gaudjo popolare doveva essere più vivamente sentita.

« E sarà certamente durevole questo sentimento, se, come Iddio premiò il prode duca di Genova concedendogli la vostra mano, così vorrà premiare le virtù vostre facendovi spettatrice e partecipe di destini migliori pel nostro paese.

« Il Senato del regno si associa con tutto l'animo a queste previsioni, e non sa separare gli omaggi che vi reca per nostro mezzo da questi fausti pronostici.

« Una principessa di Sassonia ci diede in Carlo Alberto il largitore delle nostre libertà, l'eroe ed il martire magnanimo della presente storia italiana. Sia riserbata ad un'altra principessa sassone la fortuna di coadiuvare, nell'elevato seggio cui la Provvidenza la destina, allo svolgimento sincero di quelle libertà, al fausto avviarsi delle sorti patrie. (Bravo! Bene!)

« Iddio non contentossi di spargere sulla vostra persona tutti quei doni pei quali il nodo dei coniugali affetti stringesi più fermo. Ei volle privilegiarvi di vivace intelletto, di varia coltura, di alta penetrazione. Possa perciò dirsi un giorno che ogni buon consiglio ebbe a cospirare a quei nostri intensi voti: il senno del valoroso e lealissimo nostro Re, il senno della nazione, il senno stesso delle grazie. » (Significazioni generati di applauso)

• L'augusta principessa accolse colle maniere e colle parole più benigne questo omaggio del Senato; e S. A. R. il duca di

Genova aggiunse un nuovo pregio ai ringraziamenti di lei, dichiarando che era anche a lui tanto più accetto in quanto gli veniva da un Corpo al quale era egli stesso ben pago di appartenere.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama ora la continuazione dell'esame del progetto di legge sullo stato degli ufficiali.

COLLA. Vorrei fare una osservazione.

Ieri, nella fretta colla quale si è proceduto all'ultima votazione, mi mancò il tempo di notare al Senato uno sbaglio occorso nella redazione dell'articolo 25. L'errore... (ben comprendo che a quest'ora l'articolo è votato e che secondo le regole generali non si potrebbe più fare alcuna osservazione).

PRESIDENTE. Avverto l'onorevole senatore che furono bensì votati alcuni paragrafi, ma che siccome al paragrafo stesso venne sospeso il voto, così non si procedette alla votazione dell'articolo in complesso.

COLLA. Tanto meglio. Allora l'errore consiste in ciò che nell'articolo 25, al n° 3, si dice che « Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna sarà valutato per la metà quanto alla giubilazione ed alla riforma. »

Ora abbiamo nel regolamento delle pensioni militari, adottato dal Senato or sono pochi giorni, un articolo il quale dice invece che « non è computato mai nel servizio il tempo passato in aspettativa di giudizio seguito da condanna. » Noi avremo dunque una contraddizione evidente fra due leggi che sono votate ad assai breve distanza. Proporrei quindi che si emendasse questo errore, la qual cosa è assai facile quando il n° 4 di questo articolo 25 si trasformi in un'alinea sopprimendo l'indicazione numerica 4 e dicendosi invece: « Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna non è mai computato. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Ieri, uscendo dal Senato, il senatore Colla mi aveva fatto parola di questo. Per verità io non mi rammentava come fosse contemplato ciò nella legge delle pensioni. Ho verificato la cosa ed ho trovata esattamente l'osservazione ora fatta; in conseguenza prego il Senato, tanto più che l'articolo non è ancora votato, a volermi rimediare.

PRESIDENTE. Devo domandare in primo luogo al Senato se vuole riaprire la discussione su quell'articolo non ancora votato, ma però approvato nei singoli paragrafi per alzata e seduta, e quindi riprendere la discussione dell'ultimo alinea dell'articolo 25.

Chi non si oppone voglia levarsi.

(Il Senato approva).

Si propone dal senatore Colla, e si è adottato dal ministro della guerra, di redigere l'ultimo paragrafo 4 in questa forma:

« Non tenendo computo alcuno del tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna. »

Chi approva il paragrafo in questo modo concepito voglia levarsi.

(È approvato.)

Passiamo ora al titolo quinto, articolo 25:

« La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo e non ha di-

ritto alla giubilazione. L'uffiziale riformato è restituito alla vita civile.

« L'uffiziale è collocato in riforma:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina. »

Siamo ora giunti all'argomento che deve dar luogo a prendere un partito sui numerosi articoli sospesi.

Il senatore Colla aveva osservato che la parola *riforma* male si adattasse a quegli ufficiali i quali fossero riformati non per indisciplina, ma per motivi di salute non imputabili. Egli diceva che quella parola conterrebbe in sé una tal quale censura, sempre quando debba comprendere del pari e mettere in una stessa condizione i disgraziati ed i colpevoli. Qui appunto è il caso di sciogliere questa questione, cioè se si intende mantenere la riforma od aggiungere un'altra categoria.

COLLA. Le osservazioni da me fatte nella prima discussione che ebbe luogo intorno a questa legge mi furono suggerite dalla Commissione, sia coll'emendamento che ella propose, sia colle ragioni che ella addusse nella sua relazione.

La Commissione lamentava giustamente che si trovasse confuso nella legge il militare che cessò il servizio per motivi di salute col militare che è rimosso dal servizio per cattiva condotta. Io proponevo, per trovar modo di distinguere alquanto i due casi, di aggiungere che sarà tolto all'uffiziale riformato per cattiva condotta il grado e l'uso dell'uniforme.

Io osservava allora che in questo emendamento si aggravava bensì la condizione di coloro che sono riformati per cattiva condotta, ma non si faceva abbastanza per coloro che sono riformati per motivi di salute lasciandoli sempre nella condizione insieme coi riformati per cattiva condotta.

Ora aggiungo una cosa di più, ed è che se veramente si adottasse l'emendamento proposto dalla Commissione, di togliere cioè agli ufficiali riformati per cattiva condotta il grado e l'uso dell'uniforme, si cadrebbe in un controsenso evidente, mantenendo questo ufficiale nella posizione di riforma che, secondo l'articolo 2 del progetto ed anche poi secondo l'articolo 27, « è la posizione dell'uffiziale senza impiego e che non è più ammissibile al servizio. » Ma se noi dichiariamo che l'uffiziale il quale ebbe una condotta riprovevole perde il grado e perde l'uso dell'uniforme, questo ufficiale non è più ufficiale; e come mai si potrà dire che un uomo così spogliato del grado, dell'uso dell'uniforme e di ogni qualità di ufficiale, sia costituito nella posizione di riforma militare?

Secondo l'articolo 27 e l'articolo 2 della legge, egli è evidente che l'uomo che non è ufficiale non può avere nessuna posizione di ufficiale.

È dunque indispensabile che, se il Senato crede doversi togliere agli ufficiali riformati per cattiva condotta il grado e l'uniforme, si faccia in modo che essi cessino intieramente dal figurare nella categoria delle riforme, e si stabilisca per loro una categoria speciale; ed invece di dire, al paragrafo 5 dell'articolo 1 della legge ministeriale: « riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge, » oppure come proponeva la Commissione: « riforma per mancanza contro la disciplina, » bisognerebbe dire: « la rimozione dal servizio pronunciata dal Consiglio di disciplina; » allora si avrebbe veramente una distinzione quale vi deve essere tra gli ufficiali rimossi per cattiva condotta e gli ufficiali messi in riforma per motivi di salute.

La variazione fatta in questo articolo non porterebbe più che qualche piccola emendazione nei successivi, la quale sarebbe assai facile, secondo le prove che ho cercato di dare,

ed avendo massime veduto che con pochi emendamenti sarebbero coordinati gli altri articoli in modo che sarebbe bene stabilita la distinzione fra la rimozione per motivi di disciplina e la riforma per motivi di salute.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione.

COLLA, relatore. Io aveva precisamente chiesta la parola per pregare il presidente di sospendere la votazione del primo alinea dell'articolo 25 per le ragioni addotte dal senatore Colla. Egli ha detto che le osservazioni della Commissione in ordine alla posizione degli ufficiali riformati per infermità incurabili, e riformati per motivi di disciplina, sarebbero molto dispiacevoli quanto ai primi.

La Commissione non dissente punto, se il Senato lo vuole, dal variare la denominazione; anzi era questo già un desiderio della Commissione stessa, avendolo la medesima accennato nella sua relazione.

COLLA. Domanderei ancora una volta la parola per esporre chiaramente il mio pensiero anche in seguito ai concerti presi col ministro della guerra.

Pare che la questione principale da risolversi per venire poi a quegli emendamenti che saranno opportuni, sia quella di vedere se il Senato crede che agli ufficiali riformati (ossia che si dicevano riformati e che adesso sarebbero rimossi per cattiva condotta) si debba o no togliere il grado e l'uniforme militare; giacchè, se si ammette che si debbano togliere e l'uno e l'altro, io credo non esservi più alcun dubbio per escludere questo ufficiale dalla posizione di riforma, la quale non può essere applicabile se non a coloro i quali conservano il grado.

Se si ammettesse invece di conservare loro il grado e l'uniforme, allora potrebbe stare la proposta del ministro, che è quella di conservarlo nella categoria della riforma.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BAVA. Je crois que l'honorable ministre de la guerre avait établi effectivement dans son projet de loi que la position de la réforme n'était applicable que pour causes disciplinaires et sur l'avis d'un Conseil d'enquête pour les fautes désignées dans l'article 27 de la présente loi; mais la suppression de l'article 6 de la loi sur les pensions obligea naturellement le ministre à chercher à donner des moyens d'existence aux officiers incapables de continuer le métier des armes pour des infirmités indépendantes du service. Afin de ne point créer de nouvelles catégories, et à l'imitation de ce qui se pratique en France, le ministre introduisit alors dans le cadre de la réforme les officiers que leurs infirmités rendaient incapables de poursuivre leur carrière; et, pour mon compte, je le félicite sincèrement de cette détermination, parce qu'il était peut-être injuste de frapper plus qu'ils ne le méritaient les officiers réformés. Si vous laissez aux réformés un uniforme, c'est pour qu'ils en fassent usage; vous ne pouvez leur dire: je vous accorde l'uniforme, mais vous ne le porterez pas, car cela vous déconsidérerait.

Messieurs, en adoptant la réforme pour les seules causes disciplinaires, nous jetterions dans le pays une classe d'illotes, de parias, ce que certainement personne de nous ne désire, surtout si l'on réfléchit que les motifs pour lesquels on peut être réformé ne compromettent pas toujours le caractère de l'homme et sont souvent le produit d'une nature trop énergique ou trop paresseuse.

En introduisant les officiers inférieurs parmi les réformés, nous rendrons moins triste la position de ceux-ci, car nous effacerons l'idée de blâme qui pèse sur eux, et la conservation de l'uniforme aux réformés ne sera plus un mensonge,

mais une vérité, parce qu'alors ils oseront le porter sans crainte de reproches.

Quant à priver les réformés de leur grade, comme le propose la Commission, il me semble qu'une pareille disposition ne peut être admises pour les causes notées dans l'article 27, causes qui déterminent la réforme. On ne perd son grade chez nous que pour des fautes très-graves et qui sont indiquées dans l'article premier. Si le Sénat votât l'amendement proposé, il détruirait la progression des peines et l'économie de la présente loi. Un officier est d'abord passible des peines disciplinaires qui sont ordonnées par les chefs du corps. Les peines disciplinaires sont-elles infructueuses? Sur le rapport du chef direct et avec documents à l'appui, le ministre propose à S. M. la suspension ou le retrait de l'emploi, selon la gravité de la faute. L'officier persiste-t-il dans son inconduite, ou a-t-il commis des fautes de la nature de celles qui sont indiquées dans l'article 27? Alors il est soumis au Conseil d'enquête, et s'il est vraiment coupable, sur le rapport du ministre, le Roi met cet officier à la réforme; il perd à jamais l'emploi qu'il occupait, mais il ne perd pas le grade, ni les droits acquis à la pension. A-t-il commis de ces fautes très-graves dont parle l'article premier? Alors seulement il perd son grade et conséquemment l'emploi, et il est rendu à la vie civile sans qu'il lui reste l'espoir de jamais rentrer dans l'armée.

Je vote pour la conservation de l'article 25 tel qu'il est rédigé, parce que, si on le modifie, j'ai la conviction que nous irons volontairement à l'encontre de toutes les difficultés dont j'ai eu l'honneur d'entretenir le Sénat; c'est-à-dire, je répète en deux mots ce que j'ai déjà dit, dans la crainte de m'être mal expliqué, c'est-à-dire que si la catégorie des réformés n'est ouverte aux officiers que pour causes disciplinaires, aucun de ceux qui seront compris dans cette catégorie ne vaudra porter l'uniforme qui signifierait au public de mauvais antécédents, et on châtierait les réformés plus que la loi, qui les croit dignes de conserver leur grade, vu la nature de leur faute. Priver les réformés de leur grade comme le propose la Commission, ce serait confondre les peines, détruire la juste progression qui existe dans la présente loi.

DI COLLEGNO LUIGI. Ho domandato la parola per chiedere una spiegazione, che non mi so dare da me stesso. Nell'articolo 1 del primo titolo della legge si dice che l'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per una delle cause seguenti, tra le quali è la riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 37 della presente legge; dunque vi è già un caso per cui la riforma fa perdere il grado. (Interruzione)

Allora, parlando dell'articolo 25 e riferendomi all'articolo 1, paragrafo quinto, risponderò (per quanto ne può dire una persona estranea alla milizia, dietro le ragioni addotte dal signor generale Bava, del quale venero le ragioni ed i pareri, che valgono molto più di quanto possono valere i miei) che una persona la quale sia ammessa alla riforma per tali ragioni, se non vi sono altri che trovandosi nell'istesso caso portano l'uniforme che esso ha, lo porterà mai volontieri. Ma mi pare che appunto il disonore non deve ricadere su quello che per infermità incurabile sarebbe messo nella stessa condizione di chi lo fu per mancanza contro l'onore.

Un ufficiale riformato dovrà dunque, per accertare che esso non ha mancato ai suoi doveri, far risultare che sempre è stato ammalato; chè altrimenti, se per caso guarisce, essendo egli stato riformato, si dirà che è stato riformato per cattiva condotta, quantunque l'avesse avuta sempre buona.

COLLA. Mi pare che l'onorevole senatore Bava vorrebbe sacrificare coloro che meritano maggior riguardo (cioè coloro che si ritirano, che cessano il servizio per motivi di salute) affine di rendere più gradevole agli ufficiali di cattiva condotta il portare la divisa di riforma. Io non credo che questa sia una buona regola. Passando poi a ciò che egli disse, cioè che si farebbe una deroga, ossia una contraddizione, se mi permette osserverò che l'articolo 1 parla della dimissione volontaria accettata dal Re, della perdita della qualità di cittadino, della condanna a pena criminale, nel qual caso il militare non solo perde il grado e l'uniforme, ma perde qualunque diritto a pensione. Qui invece si tratterebbe di una rimozione dal servizio per la quale il militare conserverebbe il diritto ad una pensione. Vi sarebbe dunque una graduazione che desiderava nell'inflizione delle pene, cioè pei delitti più gravi la destituzione, la dimissione senza pensione, pei delitti meno gravi la rimozione dal servizio con assegnamento di riforma. Oltre ciò io non impendo adesso a sostenere se sia o no conveniente che si tolga il grado e l'uniforme a tutti gli ufficiali posti in riforma per cattiva condotta; ma mi pare che a rettamente giudicare bisogna esaminare l'articolo 27, il quale indica i motivi per i quali si farebbe luogo a questa rimozione dal servizio senza grado ed uniforme. Questi motivi sono: primo la permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente; ciò vuol dire che quando l'uffiziale collocato già in aspettativa per condotta meno buona, dopo tre anni non si è corretto, non si è condotto bene ed è dal Consiglio di disciplina dichiarato non più ammissibile al servizio, sia rimosso e non abbia più grado.

Il numero 2 dice: *mala condotta abituale*; questa non comprende un momento di vivacità, un trascorso, la quale mala condotta abituale deve essere riconosciuta dal Consiglio di disciplina.

Segue il 3°: *Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina o mancanza contro l'onore.*

Sopra questi numeri non avrei osservazioni a fare. L'unico che parrebbe meritare qualche considerazione, e pel quale, nel caso che il Senato adottasse la proposizione della Commissione, io aveva già ideato di proporre un emendamento, sarebbe il 3° che nelle due condanne alla pena del carcere di oltre a sei mesi o ad altra pena che a quella venga sostituita, ecc.

Io credo veramente che rimandare dal servizio senza distinzione qualunque ufficiale incorso in queste pene sarebbe cosa assai dura in qualche caso, epperò, secondo l'emendamento che io mi riservava di proporre, si aggiungeva che il Consiglio di disciplina debba in questo caso di condanna alla pena del carcere apprezzare i motivi che diedero luogo alla condanna stessa per vedere se veramente meriti di essere definitivamente rimandato.

PRESIDENTE. Ciò che deve più calere presentemente al Senato si è di stabilire il modo della discussione. Si propone di sospendere quest'articolo e di unirlo all'articolo 27 o ad uno di quei paragrafi. Mi pare che essendo la questione di principio, vale a dire se la categoria riforma debba contenere i disgraziati ed i colpevoli al tempo stesso, può benissimo dirimersi questa questione nell'esame di quest'articolo, perchè esso definisce la riforma; e quindi l'applica o per cagione d'incondotta o per malattie incurabili.

Quando dunque si proponesse un emendamento con cui si cancellasse all'articolo 25 il numero secondo, cioè quello per motivi di disciplina, per poi applicare a questo un epiteto più acconcio, mi pare che così la discussione potrebbe pro-

cedere più ordinata e celere: abbiamo sospeso tanti articoli per affrontare direttamente la questione allorchè giungeremo all'articolo 25, ed ora che vi arriviamo, aggiorneremo di nuovo la discussione?

COLLA. Io non vorrei sospendere la discussione, solo vorrei che si stabilisse la base principale, cioè se gli ufficiali che sono riformati per ragioni di disciplina devono conservare il grado.

PRESIDENTE. Io proporrò dunque al Senato di studiare un qualche emendamento per cui venga cancellata nell'articolo 25 la seconda categoria.

Chi vota per questa cancellazione s'intende che vuole una categoria separata per riformati a cagione di malattia.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che sia indispensabile di determinare se ai riformati per disciplina verrà o no conservato l'uso dell'uniforme.

DE SONNAZ. Bisogna vedere se togliendo da questi ufficiali, riformati per mancanza di disciplina od altra, l'uso dell'uniforme, si può mantener loro quel trattenimento.

Voci. Sì! sì! sì!

COLLI, relatore. La Commissione ha proposto di privarli dell'uniforme, ma di lasciar loro il trattenimento.

PRESIDENTE. Non veggio che due mezzi: o di fare un emendamento col quale si rimandi all'articolo 27, o di procedere in ordine inverso e di stabilire la massima.

DELLA TORRE. Il y a trois causes qui mettent l'officier dans cette condition de réforme. Au commencement, on a spécifié les fautes contre l'honneur; pour ceux qui se sont rendus coupables de pareilles fautes, ce n'est pas le mot réforme qu'il faut employer, il faut dire qu'ils sont rayés des rôles. Il y a ensuite la maladie, c'est un simple malheur; puis viennent les fautes disciplinaires; si elles ne portent à l'honneur aucune atteinte, il me semble qu'elles ne peuvent pas priver de l'avantage de porter l'uniforme; ceux qui ont commis des fautes disciplinaires peuvent être traités comme ceux qui cessent de servir pour raison de santé. Ainsi, en deux mots, quant à celui qui a manqué à l'honneur il faut dire qu'il est rayé des rôles, et pour les autres causes, les maladies et les fautes disciplinaires qui ne sont pas contraires à l'honneur, quand il s'agit simplement d'un mouvement de vivacité, d'un manque au service, on peut employer le mot réforme. Un homme a fait une faute, il en a été châtié, cela n'a rien de déshonorant.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario, pregandolo però di volere per ora astenersi dall'entrare nel merito, perchè adesso bisogna prima stabilire il modo della votazione, altrimenti facciamo una discussione inutile e troppo dilungata sopra la parte sostanziale dell'articolo. Bisogna prima vedere in che modo debba esso venire posto in disamina.

CIBRARIO. Non aveva che un'osservazione brevissima da fare.

PRESIDENTE. Mio malgrado deggio pregarlo di sospendere, altrimenti anticiperemo una discussione nel merito senza sapere da prima in che modo questa discussione debba procedere. Vi sono due proposizioni: una si è di sospendere l'articolo 25 e di riserbarne la votazione allorchè all'articolo 27 si stabilirà la massima della conservazione o no dell'uniforme agli ufficiali riformati per ragioni di disciplina; l'altro modo sarebbe di proporre per emendamento che fosse cancellata nell'articolo 25 la categoria degli ufficiali riformati per ragioni di disciplina, giacchè allora votandosi tale cancellatura s'intende che la riforma colpisce solamente gli uf-

fiziali i quali sono riformati per ragioni di infermità incurabili.

COLLA. Chiedo scusa al signor presidente per rettificare una cosa da lui detta che io credo un equivoco.

Il signor presidente crede che la questione di vedere se il militare riformato per cattiva condotta deve perdere il grado e l'uniforme, sia questione che si riferisca all'articolo 27, mentre invece si riferisce all'articolo 1.

All'articolo 1, n° 5 era detto: *riforma per mancanza contro l'onore, a mente dell'articolo 27 della presente legge.*

Si è proposto un emendamento, secondo il quale si direbbe che si perde il grado per la riforma a cagione di disciplina; di modo che gli è appunto su questo articolo che hassi a vedere se abbia veramente ad inserirsi che il grado si perde per la condanna per ragioni di disciplina.

Tutta la questione sta sull'articolo 1, che si è detto di lasciare in sospeso finché si giungesse all'articolo 25, giacché gli articoli intermedi non dipendevano da questa questione.

Ora dunque bisogna prima di tutto determinare se nell'articolo 1 abbiansi ad inserire queste parole: *riforma per ragioni di disciplina*, oppure altre, come io credeva dovessero essere queste: *la rimozione dal servizio pronunziata da un Consiglio di disciplina*. Tutto dipende dunque dal vedere: 1° se si abbia a togliere veramente il grado a tutti coloro che si trovano nel caso di essere censurati per la loro condotta; 2° se adottando che debbano perdere il grado debbasi mettere invece della parola *riforma* la parola *rimozione*.

COLLI, relatore. Mi pare che la questione diverrà chiarissima quando il Senato avrà deciso se tutti i militari i quali sarebbero nel caso di essere riformati a norma dei vari alinea dell'articolo 27 saranno sì o no privati del grado o dell'uniforme. Questa è la questione, decisa la quale, io opino che tutto il resto andrà con agevolezza al suo luogo.

Se il signor presidente volesse proporre al Senato di deciderla, tutto sarebbe dilucidato.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Prima d'ogni cosa parmi si abbiano a distinguere bene i delitti di disciplina da quelli contro l'onore.

È una cosa importantissima.

PRESIDENTE. Io non avrei difficoltà di proporre al Senato che sia invertito l'ordine della discussione, e che si proceda di salto all'articolo 27. Le massime fissate su esso articolo daranno quindi la norma a tutti gli altri articoli sospesi.

COLLI, relatore. Farò osservare al Senato che queste colpe di indisciplina per cui si propone la riforma nel progetto di legge non possono essere leggiere.

L'articolo 25 dice che questi uffiziali non sono poi ammessibili al servizio effettivo; questo solo castigo è enorme, e toglie all'uffiziale ogni qualunque speranza di fare una carriera; pare che una pena così severa non possa essere applicata che ad una mancanza grave, della quale sarà giudice il Consiglio di disciplina, che certamente non vorrà mai pronunziare contro un uffiziale il quale non si sarà reso colpevole di fallo grave. Tutti i motivi indicati in questo articolo si annunziano gravi da loro stessi: « mala condotta abituale, negligenza abituale, mancanza grave in servizio contro la disciplina, mancanza contro l'onore, conduce alla pena, ecc. » di cui i motivi sono esposti nel Codice.

L'onore, o signori, è cosa delicata; chi lo macchia non pare più degno di conservare l'uso dell'uniforme; tutti... (*Interrotto da alcuni senatori che parlano dimessamente*)

Un momento, mi lascino terminare... tutti i popoli che

hanno un'armata procurano di tener vivo in essa il sentimento dell'onore.

Per la mancanza contro l'onore il progetto di legge stesso propone di togliere il grado; ma io chiedo se non vi abbia grande analogia tra la mancanza che si considera contro l'onore e quella gravissima contro il proprio dovere. Una mala condotta abituale è, a parer mio, una mancanza grave contro l'onore; chi ha una mala condotta abituale non può supporre che abbia molta delicatezza per l'onore. Per questo motivo si è creduto che tali individui non fossero degni di conservare l'uniforme; e parmi che questa proposizione avesse trovata molta simpatia. Ripeto che le mancanze le quali si possono chiamar leggiere contro la subordinazione e la disciplina potranno essere punite dal Ministero in altro modo, affinché il paese non rimanga privo dei servigi utilissimi che si potrebbero prestare da tal uomo; e la punizione potrebbe essere o di qualche mese o di qualche settimana di fortezza o d'arresto, secondo la gravità del fallo.

ALPIERI. Io mi restringerò a trattare della questione posta in campo dall'onorevole signor presidente, cioè del modo col quale si debba procedere per arrivare ad una soluzione della questione sollevata.

Credo, come ebbi l'onore di dire in circostanza non lontana, che il Senato non può essere chiamato a dare il suo voto fuorchè sopra un articolo espresso o sopra una proposta od emendamento. Quindi se ad alcuni dei nostri colleghi può parere il progetto di legge sottoposto alle deliberazioni del Senato suscettivo di cambiamento, deve tal cambiamento essere proposto in termini formali, il quale proponga l'espressione *in una o in due o in tre od in una sola la categoria degli uffiziali che possono essere collocati a riforma*.

Io opino che altramente procedendo non arriveremo ad una conclusione salutare; quindi, ripeto, avrei proposto un emendamento per essere discusso e quindi posto ai voti. Non venendo proposto alcun emendamento o termine formale, devesi procedere alla votazione dell'articolo del progetto.

In quanto al sospenderlo, piacemi far notare che il Senato ha già sospesa la discussione, o meglio la deliberazione di vari articoli, e che sospendendo ancora la deliberazione dell'articolo 25 per l'intima relazione che gli articoli hanno fra loro, noi potremmo entrare in un circolo vizioso dal quale non usciremo più.

CIBRARIO. Domando la parola per una semplice osservazione.

Vorrei far notare al Senato che, quantunque appaia a prima fronte che due sole siano le categorie di riforma, nel fatto però ve ne hanno tre: una è dell'uffiziale collocato in riforma per infermità incurabile; l'altra dell'uffiziale collocato in riforma per ragioni di disciplina che non sono contro l'onore, il quale, a tenore del progetto di legge, conserverebbe l'uniforme e la pensione; la terza sarebbe dell'uffiziale collocato in riforma per ragione di disciplina, il quale, a mente del numero 5 dell'articolo 1, perde il grado e per conseguenza l'uso dell'uniforme, e non conserverebbe che il trattenimento. Dunque si tratterebbe di vedere se il Senato vuol introdurre una quarta categoria per distinguere tra le colpe contro la disciplina e le colpe che sono più o meno gravi.

MAVA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La prego di attendere che si dia lettura di un emendamento, il quale mi viene ora rimesso.

Il senatore Colla, secondando quanto io avevo l'onore d'esporre al Senato, propose un emendamento il quale sostituisce alle parole *riforma, ecc.*, *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*.

LA MARRORA, ministro della guerra. Mi pare che la cosa non possa andare stabilendo prima che l'uffiziale, il quale riceve la riforma per cagione di disciplina, conservi il suo grado, epperò non veggio la necessità di una nuova categoria.

Parmi veramente bisogni in un modo o nell'altro stabilire un principio, cioè se l'uffiziale deve o no conservare l'uniforme. Molto si è parlato delle mancanze contro l'onore; osservo che nel progetto ministeriale si provvede a tal caso, poichè all'articolo 28 è detto:

« Le mancanze contro l'onore portano con sè la privazione del grado colla conservazione però dell'assegnamento di riforma. »

PRESIDENTE. Un emendamento si è presentato; esso surroga al primo alinea una sola categoria. Debbo domandare se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Io credo che vi sia una difficoltà a bene spiegare questa disposizione; parmi vi sia qualche inesattezza nei diversi articoli circa la parola riforma.

Nel paragrafo 8 dell'articolo 1 si suppone che le mancanze contro l'onore diano luogo alla riforma, perchè ivi si dice: *L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorchè per una delle cause seguenti*, entro le quali vi è quella delle mancanze contro l'onore.

All'articolo 28 si dice che le mancanze contro l'onore portano la privazione del grado colla conservazione dell'assegnamento di riforma.

Qui non ci è che l'assegnamento di riforma, e non vi sarebbe la riforma.

Nel rimanente è detto che la riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego, e che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto a giubilazione.

Dunque, secondo il paragrafo 1 dell'articolo 1, l'uffiziale che manca all'onore è veramente riformato, perchè è contemplato il caso di riforma per mancanza contro l'onore...

CIBRARIO. Perde il grado.

COLLA. Si è proposto di sopprimere la parola riforma.

COLLI, relatore. È appunto per questo ch'io aveva pregato il presidente a leggere i due emendamenti insieme, perchè si evitasse tale difficoltà.

Nell'articolo 1 si direbbe non più riforma, ma rimozione dal servizio di coloro che sono condannati da un Consiglio di disciplina, ed allora la riforma sarebbe solamente per motivi di salute.

DI COLLEGGNO LUIGI. Allora, facendo seguito alle mie osservazioni, dirò che, eliminandosi il nome di riforma che si applicava al caso di un uffiziale che avesse mancato contro l'onore, rimarrà tuttavia la riforma per gli altri casi di cattiva condotta.

Per siffatti casi di cattiva condotta che non intaccano l'onore, si semplificherebbe questa categoria, restringendola a quelli di cui parlava l'onorevole signor maresciallo, ai casi cioè che fanno torto all'uffiziale senza dubbio, ma che non lo privano dell'onore, e quindi della licenza di portare l'ascia militare.

Se si fa questa distinzione, come pare inteso che si faccia, togliendo il nome di riforma al caso dell'onore, non vedrei perchè all'articolo 25 non sussisterebbe la seconda categoria.

Quello che ne faceva un poco di difficoltà era perchè, parlando di ragioni di disciplina, si trovava poi all'articolo 27 compresa nel caso di disciplina anche la mancanza contro l'onore.

Se le mancanze contro l'onore sono escluse coll'altra di-

zione che si propone per l'articolo 25, ed anche col togliere dall'articolo 27, numero 4, uno dei casi per cui si dice che si considerano come riforme per ragioni di disciplina le mancanze contro l'onore, rimarrà che nell'articolo 25 gli uni saranno collocati a riforma per infermità incurabile, gli altri per ragioni di disciplina che non hanno che fare coll'onore. Allora io mi accosterei al progetto che conserva i due gradi di riforma, come proponeva il ministro; ma desidererei però che allora nell'articolo 27 fosse tolto il numero 4 di mancanze contro l'onore, ma non credo che la mancanza contro l'onore possa dare luogo a riforma, ossia trovarsi collegata con quelli che hanno altre ragioni di disciplina per perdere il grado.

BAVA. Je vais avoir l'honneur, je l'espère, d'éclairer ce point de la discussion. L'honorable maréchal nous a fait entendre, ainsi que le préopinant, qu'il est surpris de trouver dans l'article 27, classé parmi les officiers en réforme, un homme qui a manqué à l'honneur. On a été obligé, messieurs, de le mettre là; il fallait bien trouver quelqu'un qui jugéât si effectivement cet homme avait failli à l'honneur. Nous ne pouvions point le faire juger par un Conseil de guerre, parce que là il y a le fisc, l'auditeur, etc. Il fallait que ce fût un Conseil de discipline qui jugéât, si la faute de cet officier portait réellement une atteinte à l'honneur, et le mettait dans le cas de perdre son grade. Mais vous voyez ici, messieurs, que quoique cette faute ait été classifiée dans le numéro 27, la peine est cependant celle portée par le numéro premier, parce que dans le numéro premier il y a un Conseil de guerre qui porte un jugement; mais il ne serait pas apte à porter ce jugement sur des causes qui concernent l'honneur; et pour ce motif il a fallu nécessairement transporter le jugement de la faute contre l'honneur dans l'article 27. Vous voyez que non-seulement on met l'officier à la réforme, mais on lui enlève son grade, on brise sa carrière, et il ne conserve que ses droits à la pension si toutefois il les a acquis, ou dans le cas contraire, il a une partie de cette pension de réforme pourvu qu'il compte 8 ans de service.

Puisque j'ai la parole, j'en profiterai pour répondre à ceci: on dit dans l'article 27: « tous les manquements à l'honneur, toutes les fautes commises, sont de nature à enlever l'uniforme à l'officier qui le porte. »

Messieurs, j'en demande pardon, mais je ne puis partager cet avis. Voyez le numéro 2, par exemple: « mala condotta abituale, » cela peut aller, mais: « per negligenza abituale e mancanza grave in servizio o contro la disciplina, » sont-cé là, messieurs, je vous le demande, des fautes à compromettre l'honneur, à priver de l'uniforme? Je ne le crois pas. D'ailleurs, la loi ici est claire; elle a cherché toutes les fautes que l'homme peut commettre, à chacune elle a appliqué la peine méritée; mai si vous enlevez à l'homme réformé son uniforme, vous le rangez dans la même catégorie que ceux qui sont passibles des peines désignées dans l'article 1^{er}, que ceux qui ont commis des fautes bien plus graves. Si donc vous voulez conserver l'échelle des peines militaires établies par la présente loi, je crois que vous éviterez beaucoup de graves inconvénients. Si au contraire vous adoptez les amendements qui sont proposés, je vous le répète, vous allez volontairement à l'encontre de nombreux inconvénients.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola per aggiungere un'altra spiegazione.

Io credo che, stabilendo sempre che non si farebbe luogo a veruna nomina di riforma per chi, avendo mancato contro l'onore, resta privato del grado, credo, dico, che forse si

spiegherebbe meglio questa differenza se nell'articolo 25, dopo aver detto: *l'uffiziale è collocato a riforma: 1° per infermità incurabili; 2° per ragioni di disciplina*, si ponesse subito nello stesso articolo: *le mancanze contro l'onore portano con sé la privazione del grado, ecc.* Con ciò si verrebbe a dire che quegli non è compreso nel collocamento di riforma, ed allora nell'articolo 25, siccome si parla delle cause che danno luogo alla riforma, insisterei perchè si togliesse *mancanze contro l'onore*.

PRESIDENTE. Gli oratori che finora parlarono hanno soddisfatto ciascheduno alle esigenze della propria capacità che li contraddistingue, ma è dovere anche del presidente di fissare l'attenzione e di dirigere la discussione in un modo che conduca ad un regolare e pronto risullamento.

Finora non si è parlato che nel merito della materia, senza che siasi fatto studio di stabilire in che modo questa materia debba essere condotta a votazione. Si è proposto di sospendere l'articolo 25 fino a che sia discusso e votato l'articolo 27. Il senatore Colla ha proposto un emendamento all'articolo 25 col quale la questione di massima sarebbe decisa; ha proposto anche che si ritorni fin d'ora al paragrafo 6 dell'articolo 1 che era rimasto in sospenso per cominciare a stabilire la massima.

E quantunque in ordine a quest'ultimo possa io dire che, se si vuol entrare in discussione ora che l'articolo 25 non è ancora votato, non eravi ragione per cui non siasi fatto lo stesso dal principio, prescindendo dalla sospensione da noi adottata; pure, convenendo ad ogni modo che si esca da questo ginepraio e si ponga fine ad una discussione uscita fuori de' suoi termini, io sono nel dovere di ripetere al Senato essere oramai tempo che si abbracci uno dei tre partiti finora presentati.

COLLA. L'emendamento che io ho proposto all'articolo 25 è solamente dipendente da ciò che si adotterà per l'articolo 1, perchè io non proporrei di togliere la categoria dei riformati per mancanza di disciplina, se non fosse provveduto a questo riguardo nell'articolo 1. Io credo che la principal cosa da desiderarsi, se si vuole andare avanti, è quella di sapere se il provvedimento col quale un Consiglio di disciplina allontanava un militare abbia a chiamarsi riforma o rimozione, e se qualunque provvedimento di tal natura trarrà seco o no la perdita del grado. Ove si ammetta questo emendamento con cui io ho proposto di dire: *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*, invece di dire *riforma*, ecc., allora la questione è decisa.

Il Consiglio di disciplina è una specie di giuri il quale vede se la negligenza dell'uffiziale è tale che veramente abbia ad essere considerato come indegno che sia riammesso al servizio. Dunque si tratta di decidere se tutte le volte che il Consiglio di disciplina riconosce che un tale uffiziale deve essere rimosso dal grado, il debba essere ad ogni modo, e debba perdere il grado, oppure se debba essere collocato in riforma con grado e pensione.

Il mio emendamento è la base del secondo e di tutti gli altri correlativi a questo principio.

PRESIDENTE. La proposizione sarebbe che si riprenda la discussione all'articolo 1, ossia al paragrafo 6 di questo articolo.

Chi crede che si possa ritornare al paragrafo 6 dell'articolo 1, voglia levarsi.

(È approvato.)

Allora rileggerò esso paragrafo 6:

• Riforma per mancanza contro l'onore a mente dell'articolo 27 della presente legge. •

L'emendamento del senatore Colla sarebbe così concepito:
« Rimozione pronunziata dal Consiglio di disciplina. »

BAVA. Messieurs, si vous adoptez ce qu'on vous propose, vous introduisez dans la loi une nouvelle catégorie qui peut vous mener à l'infini, et vous renversez toute l'économie de la loi. N'est-il pas plus simple de dire: cet homme est jugé par le Conseil de discipline comme les réformés? Comme eux il conserve sa pension s'il a des droits à la pension; seulement, s'il a failli à l'honneur, nous lui enlevons le grade, l'uniforme. Cet homme n'ayant plus ni grade, ni uniforme, ne peut compromettre personne. La chose est parfaitement claire. D'ailleurs, je ferai observer au Sénat que l'article premier est voté.

Molte voci. Non, non, pas encore.

DI COLLEGGNO LUGLI. Mi permetterò di osservare che non si tratta di categorie, perchè se si dice che è rimosso dal servizio, non entra più in alcuna categoria particolare di uffiziali.

DI COLLEGGNO GIACINTO. L'emendamento proposto dall'onorevole senatore Colla condurrebbe necessariamente a quell'ingiustizia, a quella misura poco equa che venne accennata, pochi momenti sono, dall'onorevole Della Torre. Fra i motivi che possono dar luogo alla riforma per casi di disciplina, come sono indicati all'articolo 28, ve ne sono quattro la cui gravità è totalmente diversa per gli uni e per gli altri. La mancanza contro l'onore è certamente d'una gravità infinitamente superiore ad una mancanza contro la disciplina. Un uffiziale un po' giovane in un momento di vivacità può lasciarsi sfuggire espressioni tali contro un superiore che portino con sé la conseguenza ch'egli sia giudicato da un Consiglio di disciplina, e che sia rimosso dal servizio. Si potrà egli per questo collocare nella stessa categoria di un uffiziale che ha mancato contro l'onore?

Io credo che si debba lasciare nell'articolo 1 sussistere il paragrafo 5, ora 6, come era stato proposto dal Ministero, cioè la riforma per mancanza contro l'onore, come la sola che debba portare con sé la perdita del grado e dell'uso dell'uniforme; e credo che la rimozione, a mente dell'emendamento, condurrebbe a far applicare a tutti gli uffiziali riformati che hanno dei motivi indicati nell'articolo 28, la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, se però ho inteso bene.

DI SONNAZ. A me pare, se ho bene inteso l'emendamento, che spetterebbe al Consiglio di disciplina il discernere fra gli uffiziali quelli che debbano o no perdere il grado e l'uso dell'uniforme; per conseguenza non sarebbe stabilito un punto per cui il Consiglio di disciplina potesse giudicare se coloro che mancano per indisciplinazione e per negligenza meritino di conservare il grado e l'uso dell'uniforme. Allora nasce il caso che, quando voteremo l'articolo concernente i Consigli, si potrà forse fare un emendamento che dia loro questa facoltà.

Molte voci. Questa facoltà l'hanno di già.

PRESIDENTE. Tutta la questione sta nel paragonare le parole *rimozione* e *riforma*. Il signor senatore Colla propone di dire *rimozione*, e certamente se la rimozione è pronunziata dal Consiglio di disciplina non può essere che cagionata da trasgressioni relative all'onore.

ALPIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALPIERI. Se ho ben inteso, il signor senatore Colla propone due emendamenti: con uno vorrebbe sostituire la parola *rimozione* alla parola *riforma* affinché non sia comune la denominazione fra i riformati per pura infermità ed i riformati per colpa propria; coll'altro estendere ai compresi

negli altri atinea dell'articolo 27 quello che nel progetto primitivo non si riferiva che ai soli colpevoli in materia d'onore. Il progetto diceva all'articolo 1 che perdevano il grado coloro che mancavano all'onore a mente dell'articolo 27, ma non parlava di tale perdita per tutti i casi contemplati nell'articolo 27. Dunque dall'emendamento del senatore Colla, se esso venisse adottato, ne seguirebbero due conseguenze, che così si distinguerebbe il riformato per colpe più o meno gravi; che si estenderebbe a tutti i riformati accennati nell'articolo 27 la pena comminata dal progetto nell'articolo 1 ai soli mancanti all'onore. Mi pare che questo sia il valore che debba attribuirsi all'emendamento del senatore Colla.

DELLA TORRE. Comme j'ai été le premier à soulever cette difficulté, il faut que je donne quelques explications.

Je voulais mettre dans une catégorie à part les officiers qui ont manqué à l'honneur; les voilà donc dans une catégorie à part; on les appelle rimossi, on disait autrefois *royés des rôles*. Ensuite, viennent ceux que des infirmités rendent incapables de servir; ceux-là sont malheureux, il faut les plaindre les pauvres gens: puis ceux que le Conseil de discipline juge être assez coupables pour ne pas les laisser continuer leur service, mais pas assez coupables cependant, pour qu'il puisse les priver du grade et de l'uniforme, rien dans leur conduite ne portant atteinte à l'honneur: je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas compris dans l'expression générale du mot *réforme*.

Il y aurait donc deux espèces de réforme, l'une pour les infirmes, l'autre pour ceux qui seraient exclus du service. Ces derniers sont des hommes qui ont commis des fautes qui ne déshonorent pas; eh, messieurs, ne nous trouvons-nous pas journellement avec des hommes qui ont commis de pareilles fautes? On vit parfaitement bien ensemble, parce que ces fautes ne laissent aucune flétrissure.

J'appuierai le premier amendement du sénateur Colla pour l'officier flétri, parce qu'il a manqué à l'honneur; mais je n'appuierai pas le deuxième qui nous obligerait à faire une troisième catégorie pour ceux qui seront condamnés par le Conseil de discipline; ceux-là seront réformés. Il n'y aurait qu'une chose à changer, ce serait l'article 6 du premier numéro.

COLLA. Desidero di dare una spiegazione alle osservazioni fatte dall'onorevole amico mio il marchese Alfieri.

È verissimo che l'emendamento da me proposto ha doppio scopo: il primo di sostituire all'espressione *rimossa* quella di *rimozione*, e l'altro di estenderlo a tutte le rimozioni, a tutte le riforme, come si vogliono dire, cagionate da motivi di disciplina, e giudicate da un Consiglio disciplinare.

Mi si permetta però di osservare che questa proposizione non è mia, ed io non intendo farmene autore; la Commissione ha proposto di dichiarare che la riforma per ragione di disciplina porterà seco in ogni caso la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, colla conservazione però dell'assegnamento.

Qualcheduno ha osservato che se si stabiliva nell'articolo primo che la perdita del grado non avrà luogo che in caso di mancanza all'onore non si poteva più dire nell'articolo 27 che ha luogo per tutte le mancanze che sono contro l'onore, e che perciò era necessario emendare l'articolo primo. Si è detto altresì di emendarlo in questo senso, che la perdita del grado avrà luogo per qualunque riforma per motivi di disciplina; io non ho fatto che riprodurre l'emendamento proposto dalla Commissione nei termini che mi sembrarono più adatti, ed il mio scopo è quello di stabilire che, se si ammette che l'uffiziale messo in riforma

per motivi di disciplina perderà il grado, è impossibile in questo caso che questa posizione si possa chiamare riforma, perchè egli cessa di essere uffiziale e non può essere riformato; egli è rimosso, è rinviato, ma non potressi mai dire che egli conserva una posizione d'uffiziale in riforma.

L'oggetto del mio emendamento è dunque questo solo, che in tutti i casi in cui il Consiglio di disciplina giudica un uffiziale indegno di continuare al servizio, questo provvedimento si qualifichi non riforma, ma rimozione dal servizio.

DI PAMPARATO. Io credo, o signori, che si debba adottare il progetto di legge tal quale è stato proposto dal Ministero, perchè non ostante la discussione seguita nel seno della Commissione a cui il ministro volle affidarne appositamente la disamina, e le discussioni rinnovate in questo recinto, sempre occorrono maggiori difficoltà sia nell'istituire una nuova categoria di rimozione o di riforma, sia nell'introdurre qualche altra modificazione.

Parmi che questa legge contempli tutti i casi. Le mancanze contro l'onore, citate nell'articolo e riferite all'articolo 27, sono nell'articolo 28 portate con privazione di grado. Per conseguenza io credo che debba mantenersi la legge qual è.

Se però il Senato vuol fare qualche modificazione, a mio avviso la deve fare nel modo più lieve possibile per non rompere l'armonia della legge, in cui io non saprei trovare mancanza.

Io prego il Senato di osservare che quando un uffiziale sarà chiamato ad un Consiglio di disciplina, lo sarà sotto la denominazione di mancanza all'onore; una mala condotta abituale è una mancanza all'onore, perciò questo uffiziale per in condotta o per mancanza all'onore d'altra specie sarà condannato dal Consiglio alla privazione del grado, alla privazione dell'uniforme e sarà contemplato nell'articolo 28. Non fa d'uopo quindi di una nuova categoria.

Per conseguenza io metterei *rimozione* al paragrafo 5 dell'articolo 1, dove è detto *riforma*, e toglierei all'articolo 27 il paragrafo 4.

Ripeto però che, se si lascia la legge tal quale è, io la trovo perfettamente adatta ai bisogni.

BAVA. Messieurs, les manquements à l'honneur c'est une parole très-élastique, une chose très-difficile à définir, et les officiers chargés de se prononcer à ce sujet rencontreront beaucoup de difficultés. Quand un officier qui passe pour avoir commis une faute qui compromet son honneur est soumis à un Conseil d'enquête, il n'est pas dit qu'il doit perdre son grade; cela dépend de la gravité de la faute; il peut n'être que réformé, ou si effectivement il a commis une faute qui le flétrit, alors, non-seulement il est réformé, mais encore il est privé de l'honneur de porter l'uniforme.

Ainsi, il faut nécessairement que ce soit un Conseil de discipline qui le juge; car nous ne pouvons pas le faire juger par un Conseil de guerre; je vous ai énuméré les inconvénients qui résulteraient de cette mesure. Le Conseil de discipline décide s'il sera réformé simplement, ou s'il sera réformé avec privation du grade et de l'uniforme.

DELLA TORRE. Alors, dans ce cas, nous dirons rimosso.

PRESIDENTE. Se non si chiede ulteriormente la parola, io pongo ai voti l'emendamento Colla sull'articolo 1.

DI COLLEGGIO LUIGI. Vi era il sottoemendamento del marchese Pamparato.

PRESIDENTE. Domando scusa; le ultime parole del marchese Di Pamparato furono: *preferisco la redazione della legge*; così non rimane che a porsi ai voti l'emendamento

Colla, il quale consiste nel sostituire alle parole *rimozione per mancanza d'onore*, le seguenti: *rimozione dal servizio pronunziata dal Consiglio di disciplina*.

Chi approva l'emendamento Colla voglia levarsi.

(È approvato.)

Deve ora adunque procedersi alla votazione dell'articolo 1 unicamente sospeso per cagione di questo paragrafo 6.

Chi approva l'articolo 1 con questo emendamento voglia levarsi.

(È approvato.)

Ritorniamo all'articolo 27. A questo articolo aveva anche il senatore Colla proposto un emendamento, vale a dire che all'alinea dicente: *L'uffiziale è collocato in riforma: 1° per infermità incurabile; 2° per ragioni di disciplina*, si surrogano queste altre parole: *L'uffiziale è collocato in riforma per infermità incurabili indipendenti dal servizio*; epperò sono esclusi dalla categoria di riforma coloro che mancano contro la disciplina.

DI COLLEGGNO LUIGI. Mi pare che, essendo ammesso che il paragrafo 6 dell'articolo 1 parla di rimozione dal servizio, benchè ne parli in genere, e quando vi è una sentenza del Consiglio di disciplina non vuolsi però dire con ciò che tutte le mancanze contro la disciplina diano luogo alla rimozione dal servizio.

Ve ne possono essere molte che danno solamente luogo al collocamento in riforma.

Mi sembra quindi che cade l'obbiezione principale che si faceva contro all'articolo proposto dal Ministero, che non potesse cioè sussistere il nome di riforma dato a chi aveva mancato all'onore.

Adesso chiunque ha mancato all'onore sarà rimosso: quelli i quali hanno mancato alla disciplina senza meritare la rimozione possono, a parer mio, perdere l'uniforme e far parte degli uffiziali in riforma.

COLLA. Coloro che hanno mancato alla disciplina, ma in modo che non meriti la rimozione, continuano nel servizio; ma hanno però quei castighi disciplinari che sono nella competenza del ministro o delle autorità superiori.

Quando verremo all'articolo 27 si potrà allora determinare con qualche maggiore precisione i casi in cui si fa luogo alla rimozione.

L'articolo 27 dice: « Le cause che possono dar luogo alla riforma (che ora sarebbe rimozione) sono le seguenti. » Queste cause sono accennate in modo che forse può dar luogo a qualche emendamento, ma in generale già si vede che la legge lascia l'arbitrio al Consiglio di disciplina di giudicare se veramente la colpa sia grave sì che l'uffiziale debba essere rimosso. Se il Consiglio di disciplina crede che la colpa non sia così grave, l'uffiziale rimane sotto le regole comuni coi castighi che sono a disposizione dei superiori militari.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domanderei uno schiarimento, ed è se fra questi castighi comuni vi sia pure quello del collocamento a riforma che mi pare necessario di conservare.

Ove non fosse compreso, mi sembra conveniente che nell'articolo di cui si tratta si debba contemplare.

COLLA. Se l'uffiziale non è indegno di continuare il servizio, può proseguire, nè si deve caricare l'erario di un peso inutile. Se è indegno, allora è il caso di rimandarlo, ma non vi è bisogno di dargli un trattamento di riforma, perchè la sua condotta non è buona.

Se dunque è mancanza legittima può essere riammesso, se no se ne vada.

DAVA. Si nous adoptons la proposition du sénateur Colla, qui consiste à priver du grade les officiers coupables des

fautes spécifiées dans l'article 27, comme il en résulterait que la sanction pénale serait identiquement la même que celle indiquée par l'article premier, alors pour être conséquents, autant vaudrait fondre l'article 27 avec l'article premier: Mais remarquez, messieurs, les inconvénients d'une semblable mesure qui applique la même peine pour des fautes plus et moins graves; je veux dire d'une nature différente!

COLLI, relatore. Mi permetterò di osservare che nell'articolo 27 sono annoverati i casi che lo fanno perdere, e per conciliare ogni opinione mi pare che si potrebbe, invece dell'emendamento proposto dalla Commissione, aggiungere al numero 4, alle parole: *mancanza contro l'onore*, le parole: *alla dignità della professione delle armi e della subordinazione militare*.

PRESIDENTE. Lo prego a considerare che non siamo ancora all'articolo 27.

COLLI, relatore. Era per ispiegare la possibilità di andare avanti.

PRESIDENTE. Io metto ai voti l'emendamento Colla all'articolo 25.

DE FORNARI. Favorisca di rifleggerlo.

PRESIDENTE. Lo rifleggerò. (*Vedi sopra*)

(Messo ai voti, non è approvato.) (*Rumori vari*)

ALFIERI. Forse la posizione della questione non era abbastanza determinata, perciocchè qui non si trattava che di confermare ciò che si è votato prima; altrimenti non vi è nè il sì, nè il no...

PRESIDENTE. L'emendamento si riferisce ad un'alinea che contiene due indicazioni; quando pertanto se ne approva una sola, la seconda deve tenersi per annullata.

DI COLLEGGNO LUIGI. Chiedo la parola per ispiegare il mio voto. Io metto per base che il Consiglio di disciplina ha diversi modi di punire un'infrazione alle regole disciplinari.

Vi sono i modi ordinari, come, per esempio, l'arresto ed altri; vi è altresì quello di rimuoverlo dal servizio quando la colpa è gravissima, ma vi ha anche il mezzo intermedio, dirò così, di collocarlo in riforma.

In questo senso mi pare non vi sia contraddizione, dicendo cioè che vi sono due modi di essere collocati in riforma, uno per cagione d'infermità incurabili, l'altro per quelle persone le quali non hanno meritato la rimozione per fatti gravi.

PRESIDENTE. Io non sono giudice, ma esecutore delle deliberazioni del Senato.

Il Senato ha deliberato che l'emendamento Colla sia rigettato, per conseguenza spetta a me di mettere ai voti l'intero articolo 25.

SCLOPIS. Pare che vi sia sempre la questione principale che domini, quella cioè del principio che noi abbiamo testè votato che si riferisce sempre all'articolo 1. Quindi mi sembra che l'articolo 25 vuole essere necessariamente coordinato con quello; perciò io proporrei di rimandarlo alla Commissione per vedere in che modo si potrà combinare. Questo forse sarà il miglior mezzo di uscirne.

PRESIDENTE. Propongo al Senato se vuol rimandare, il titolo intero della riforma alla Commissione, perchè, sentiti gli autori dei diversi emendamenti, voglia presentarci un'altra redazione che ci conceda maggiore agevolezza di discussione.

ALFIERI. L'articolo non è votato definitivamente.

PRESIDENTE. Si è votato l'emendamento primo e secondo del senatore Colla.

ALFIERI. Il regolamento dice che il presidente ed i segretari decidono sul risultato della votazione.

« Il voto per seduta od alzata non è compiuto se non ha

una prova ed una controprova. Il presidente ed i segretari decidono sul risultato della prova e della controprova che possono anche ripetersi; se rimane dubbio dopo la ripetizione, si procederà all'appello nominale. »

PRESIDENTE. Il Senato ha già votato, ma siccome potrebbe questo suo voto nuocere al lavoro ulteriore della Commissione ora provocato, io non ho difficoltà a riconoscere essere nella facoltà del Senato di rimuovere quell'ostacolo, tenendo quel suo voto come anticipato erroneamente o inconsideratamente. Se il Senato così intende, io propongo che non si faccia conto di quella incompleta votazione.

(Il Senato approva.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io desidererei

che questo articolo si considerasse come non ancora votato, perchè io spero che nel seno della Commissione ogni difficoltà si potrà meglio appianare.

PRESIDENTE. Io invito il Senato a voler convenire lunedì, al mezzodi, negli uffizi per l'esame delle leggi trasmesse dalla Camera dei deputati sulla riduzione degli stipendi e delle pensioni. Quindi dopo l'esame di questo progetto di legge si passerà nella sala delle conferenze per dar compimento, come spero, allo studio fatto del nostro regolamento interno, e poscia alle 2 1/2 vi sarà seduta pubblica per la discussione della presente legge sullo stato degli uffiziali.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 10 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Presentazione di due progetti di legge per l'approvazione del bilancio passivo del 1850 del dicastero d'agricoltura e commercio, e per la cessione a favore del municipio di Genova dell'arca del forte di Castelletto — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali — Nuova redazione della Commissione degli articoli 25, 27 e 28 — Osservazioni dei senatori Sauli, Cibrario, Colli, Scelopis, De Sonnaz e del ministro della guerra — Adozione dei paragrafi 1° e 2° dell'articolo 25 — Paragrafo 5° — Emendamenti dei senatori Alfieri e Gioia — Proposta del senatore De Fornari e degli articoli 26 e 27 — Approvazione dell'emendamento del senatore Giacinto di Collegio sull'articolo 28, e dell'articolo medesimo — Soppressione dell'articolo 29.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Il processo verbale è letto ed approvato.

OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il maggiore Ponzio fa omaggio al Senato di un piano di una macchina motrice da esso inventata per battelli a vapore e per altri usi.

Questi esemplari saranno deposti nella biblioteca del Senato.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE:
1° APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO DEL 1850 DEL MINISTERO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO; 2° CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'ARCA DEL FORTE CASTELLETTO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta i due surriferiti progetti di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 132, 393.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge, i quali saranno dati alle stampe e quindi distribuiti per la consueta disamina negli uffici.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Colli, relatore della Commissione.

COLLI, relatore. La Commissione alla quale nella seduta del giorno 8 corrente avete rimandato il progetto di legge sullo stato degli ufficiali, si è adunata ieri coll'intervento del signor ministro della guerra e di alcuni dei nostri colleghi, e dopo lunga e matura discussione ha deliberato di proporvi le seguenti variazioni sugli articoli 25 e 27, i quali sarebbero così concepiti:

« Art. 25. La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione. La rimozione importa anche la privazione del grado, a tenore del disposto dal paragrafo 6 dell'articolo 1. L'ufficiale riformato e l'ufficiale rimosso sono restituiti alla vita civile.

« L'ufficiale è riformato:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« È rimosso per le mancanze di cui all'articolo 28.

« Art. 27. Si sopprimono i numeri 2 e 4. »

Il nuovo articolo 28 sarà così concepito:

« Danno luogo alla rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« Art. 29. La riforma per ragione di disciplina e la rimozione avranno luogo per decreto reale, » ecc., il rimanente come nel progetto della Commissione.

Tre sistemi erano in presenza: quello del progetto ministeriale, quello della Commissione e quello del senatore Colli, che quasi intieramente si uniformava a quello della Commissione suddetta, realizzando il voto da esso manifestato di separare in due categorie distinte gli ufficiali riformati per infermità incurabili, dagli ufficiali riformati per ragione di disciplina e che ad ogni modo sarebbero privati del grado e dell'uniforme.

Potentissimi motivi furono adottati da ambe le parti; finalmente la Commissione, mossa dal desiderio di conciliare le opinioni opposte, adottò la redazione di cui ho avuto l'onore di darvi lettura, e aggiungendo alle mancanze contro l'onore ciò che più direttamente nuocer potrebbe alla dignità della professione delle armi, sotto il titolo di mala condotta abituale, essa vi propone di toglier ai soli rimossi condannati dai Consigli di disciplina per i suaccennati motivi, il grado e l'uso dell'uniforme, conservandolo ai riformati per ragioni di disciplina.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo 23.

SAULI. Io non farò intorno a questa nuova redazione che una semplice osservazione di forma. Desidererei che in un articolo separato si parlasse della riforma, e vi si dicesse tutto quello che concerne gli ufficiali messi in riforma; e che poi in un articolo a parte si parlasse della rimozione; e ciò collo scopo di far sì che riformati e rimossi non avessero somiglianza di appartenere ad una sola categoria, essendo molto diverse le ragioni per cui gli ufficiali sono o riformati e rimossi.

CIBRARIO. Sembra che il voto manifestato dall'onorevole senatore Sauli sia già soddisfatto, perchè effettivamente l'articolo 23, introdotto nuovamente dalla Commissione, non parla che delle mancanze contro l'onore, e delle mancanze per mala condotta abituale, le quali danno luogo alla rimozione.

SAULI. Ma l'articolo 23 confonde insieme...

CIBRARIO. (Interrompendo) In principio il titolo parla della rimozione. Bisognava adunque...

PRESIDENTE. (Interrompendo) Forse è bene che io rilegga l'articolo 23.

COLLI, relatore. Pare che il senatore Sauli voglia un articolo a parte.

PRESIDENTE. Il titolo è il seguente: *Della riforma e della rimozione.* Quindi all'articolo 23 si dice:

« La riforma è la posizione dell'ufficiale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo, e non ha diritto alla giubilazione.

« La rimozione importa anche la privazione del grado, a tenore del disposto dal paragrafo sesto dell'articolo primo.

« L'ufficiale riformato e l'ufficiale rimosso sono restituiti alla vita civile.

« L'ufficiale è riformato:

« 1° Per infermità incurabili;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« È rimosso per le mancanze di cui all'articolo 28, » cioè per le mancanze contro l'onore.

SCLOPIS. Pregherei la Commissione di volermi dare uno schiarimento di redazione, ed è sulla frase *restituzione alla vita civile.*

Io so che questa frase è stata tolta di peso alla legge francese, ma, se male non mi appongo, nel progetto attuale essa è stata applicata per due casi, mentre nella legge fran-

cese non è applicata che ad un caso. Dico, se male non mi appongo, perchè non ho sotto gli occhi la legge francese; parmi però che in essa, dove si parla del trattamento di riforma, ivi non sia la frase *restituzione alla vita civile*, ma vi si incontri dove si parli di *retraite*.

Intendo bene in qual modo s'intenda colà la *vita civile*, ma mi pare che per noi, i quali dobbiamo fare i primi esperimenti di una lingua giusta, legislativa, parlamentare, sarebbe opportuno che ci studiasimo di esprimere con termini più convenienti ciò che altrimenti potrebbe dare luogo ad una ambiguità.

La *vita civile* in Italia suona diversamente da quello che *vie civile* suoni in francese.

Io rimetto questo al giudizio degli onorevoli membri della Commissione, sia per vedere se veramente convenga di applicare questa espressione ai due casi, sia per trovare il modo di scrivere italianamente bene, ed in una maniera che non ricordi troppo l'imitazione servile di una frase adoperata in una lingua in cui la *vita civile* si prende in significato diverso... (Interrotto)

CIBRARIO. Avrò l'onore di dare alcune spiegazioni in risposta a quanto espose il mio onorevole amico senatore Sclopis.

L'ufficiale che ha cessato di appartenere all'esercito, e che è divenuto passibile dell'impero delle leggi civili in modo esclusivo, si dice restituito alla *vita civile*.

Questo succede in due casi: e per giubilazione e per riforma.

Postochè si dice nell'articolo 23 che l'ufficiale non è più ammissibile al servizio effettivo, mi pare in conseguenza che la frase *vita civile* qui spieghi abbastanza il vero senso che la legge ha voluto attribuirvi.

Il senatore Sclopis proporrebbe forse la frase di *vita privata*; in quanto a me credo che sia più conveniente l'espressione di *vita civile*, per spiegare precisamente che questo ufficiale rientra sotto il disposto delle leggi civili.

SCLOPIS. Comincio dall'osservare che questa duplice applicazione per la *vita civile* non si incontra nelle leggi francesi: poi osserverò che il vero significato che avrebbe questa *restituzione alla vita civile* si è quello di indicare che quest'ufficiale cessa d'appartenere all'armata.

Dunque mettendo le parole *cessa di appartenere all'armata*, noi non indurremmo una falsa applicazione della frase *vita civile*, che in italiano suona *vita di cittadino in libero stato*.

DI COLLEGGNO GIACINTO. È vero che quando si tratta di riforma non si trova nella legge francese l'espressione di *vita civile*, ma si trova nell'articolo 14 della stessa legge: *La retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile.*

COLLI, relatore. Mi pare che le ragioni addotte dal senatore Sclopis sono applicabili a molte delle frasi che nel nostro sistema si vanno adottando, e che si prendono dal sistema francese, perchè più comode, avendo già esse acquistata una significazione da chi è informato delle cose di cui si tratta. La frase, per esempio, *stato degli uffiziati*, ecc., è stata presa ad prestito dalla legge francese insieme a molte altre. Quando si dice che il grado è conferito dal Re, e che egli costituisce lo stato degli uffiziati, si potrebbe dire che cosa significhi in italiano? La frase che il grado sia conferito dal Re tutti la capiscono, ma non così l'altra *di stato* in significato di *sua posizione*, che così non l'intendono se non quelli che di queste cose sono edotti. Quando si dice che un militare è restituito alla *vita civile*, s'intende che desso è tolto alla *vita*

cui è destinato un militare, ed è collocato sotto l'imperio delle leggi civili.

SCLOPIS. Mi permetto ancora un'osservazione. Trattandosi della riforma, nella legge francese io trovo: « La réforme est la position de l'officier sans emploi qui n'étant plus susceptible d'être rappelé à l'activité, n'a pas le droit acquis à la pension de retraite. » Qui non si parla di vita civile; dove si parla della *retraite*, che corrisponde alla giubilazione, si dice: « la retraite est la position définitive de l'officier rendu à la vie civile, et admis à la jouissance d'une pension conformément aux lois en vigueur. »

Quindi si vede, per le citazioni fatte, il passaggio onorato del militare alla vita civile, e la Commissione apprezzerà la convenienza di mettere questa indicazione, di cessare di far parte dell'armata in un caso, come in un altro.

Io dico soltanto che, siccome si tratta di parlare italiano, e siccome in italiano la vita civile suona diversamente da quello che suoni in Francia, sarebbe il caso di cercare un'altra espressione, affinché non si dicesse che non sappiamo, nè possiamo adoperare parole adeguate per esprimerci chiaramente in punti essenziali.

ALFIERI. Mi permetto di fare un'osservazione. Forse non sarà inopportuno di osservare che in questa parte la legge francese non è assolutamente simile alla legge che a noi si propone. Gli uffiziali messi in riforma in Francia non credo siano paragonabili agli uffiziali messi in riforma secondo la legge che ora abbiamo in discussione. Gli uffiziali in ritiro, secondo la legge francese, sono esattamente nella stessa condizione in cui sono gli uffiziali in ritiro presso di noi; che saranno, cioè, se la legge ottiene la sanzione del Parlamento e del Re. Quindi è cosa naturale che non si ritrovi che una sola volta nella legge francese quello che due volte si trova nella legge attuale.

Ma ora conviene stabilire in un modo positivo qual sia il senso che si vuol attribuire a quest'espressione di restituzione alla vita civile; e bisogna osservare che il valore di questa frase si conosce leggendo quello che altrove in un altro articolo della legge sta scritto, io non mi ricordo in quale. Io qui non ho la legge francese: ho però la legge belga, e in essa trovo queste parole: « Les officiers en disponibilité, en activité, en réforme, restent soumis à la juridiction militaire et aux ordres du Ministère de la guerre. »

Da ciò ne viene in conseguenza che quelli che sono restituiti alla vita civile non sono più sottomessi alla giurisdizione militare, che non dipendono più dal ministro della guerra.

Questo, io credo, è il vero senso dell'espressione: *restituzione alla vita civile*. Certo se un'altra espressione equivalente si può trovare, e che presenti in modo più certo la stessa idea, sarà bene adottarla; converrebbe perciò che se ne presentasse alcuna, perchè quella di *vita privata* pare che non si accomodi al senso che da noi si vorrebbe attribuire alla prescrizione della legge.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non posso a meno di raccomandare caldamente di rispettare le espressioni usate, espressioni che sono consacrate dall'uso, perchè in un momento si fa presto a dare una significazione, e poi nell'applicazione si trovano sempre degli imbrogli. Pur ora il senatore Sclopis diceva: *pour trancher la question*, si chiami fuori dell'armata colui che non ne fa più parte. A ciò rispondo con quest'esempio. I soldati nostri così detti *provinciali*, in congedo illimitato, avvegnachè non siano sottoposti, mentre sono alle case loro, alla legislazione militare, fanno parte integrante dell'armata. Dimodochè quell'espressione sarebbe già un po' in contraddizione colla verità.

Prima d'introdurre una nuova espressione credo che bisogna andare molto, ma molto guardinghi.

SCLOPIS. Egli è appunto per essere molto accurato in fatto di lingua che io desidero che si ricorra ai principii, i quali dirigono la lingua, perchè io credo che la lingua legale soprattutto non bisogna che sia empirica, bisogna che sia una lingua razionale; ed è appunto per questo che io pregava la Commissione, nel cui seno sono persone che sicuramente possono molto bene rinvenire la frase equivalente, di non mettere una parola, la quale in italiano ha precisamente un senso diverso da quello che gli si darebbe nel progetto, perchè mai in italiano *vita civile* ha voluto indicare quel cambiamento di subordinazione, di posizione dell'individuo.

La vita civile, lo ripeto, in Italia è la vita del cittadino in uno stato libero.

Mi pare che quando da me si proponeva di dire che cessava di far parte dell'armata, non si impigliava la mia locuzione nella difficoltà che metteva il ministro della guerra; perchè chi cessa di far parte dell'armata, sicuramente non è più subordinato alle autorità militari. Era in questo senso che io proponevo che si surrogasse un'altra frase, e se altra che esprima l'istessa idea mi si presenta, io la adotterò volentieri.

Del resto l'esempio che portava il ministro della guerra non distruggeva punto la mia proposizione, perchè egli diceva che i soldati provinciali non cessano di far parte dell'armata mentre stanno alle loro case, e tuttavia sono sottoposti alla giurisdizione civile. Ma quando uno cessa dal far parte dell'armata, certamente non è subordinato all'autorità militare.

Io ripeto per la terza volta che in un Parlamento italiano bisogna cercare almeno di parlare convenientemente italiano, soprattutto in quella parte in cui una frase, la quale si prenderebbe ad prestito da un lingua straniera, avrebbe un significato diverso dal proprio assegnatole dalla nostra.

BAVA. Vraiment, messieurs, l'officier réformé n'est point totalement séparé de l'armée, il en fait encore partie, quoique indirectement; la loi vous le dit: « Lorsque l'officier est en tenue, tout manquement, toute faute qu'il fait, est encore passible d'une peine. » En Belgique, messieurs, on n'a point mis dans la loi que l'officier rentrait dans la carrière civile; pourquoi cela? parce que l'officier réformé est moins puni que chez nous, et que dans ce pays rien ne s'oppose à ce qu'il rentre de nouveau dans l'armée. Le projet de loi, au contraire, avait rendu plus forte la pénalité; cet officier réformé pour inconduite, pour négligence habituelle, ne pourra plus faire partie de l'armée. Le ministre croyait avoir déjà augmenté considérablement la dose de pénalité; et moi, pour mon compte, je vois avec regret que la Commission propose d'augmenter encore cette pénalité, d'autant plus que rien de semblable ne se produit ni en France, ni en Belgique; et, absolument pour les mêmes motifs, les mêmes fautes, vouloir aggraver les peines, comme le propose la Commission, en ajoutant que les officiers réformés pour certaines causes disciplinaires perdront leur grade, n'est point à mes yeux chose suffisamment justifiée; car les fautes mentionnées dans l'article 27 ne sont point assez graves pour entraîner la perte du grade. Voilà ce que j'ai déjà dit antérieurement, et ce que j'ai à répondre aux paroles du rapporteur.

Maintenant, je dirai que dans le système du projet de loi en discussion il faut considérer le grade comme une propriété de l'officier qui en a la possession, on ne peut l'en dépouiller que pour les causes mentionnées dans l'article premier; le lui ravir pour les fautes qui sont indiquées dans

l'articolo 27 ce serait appliquer aux fautes disciplinaires les mêmes peines que pour les délits et les crimes. Il me semble plus rationnel de graduer les peines; et quand vous ôtez aux réformés les emplois, et une partie de leur traitement, croyez-vous que ce n'est point assez leur faire expier leurs fautes? En France et en Belgique on l'a cru ainsi; dans ce dernier État surtout, non-seulement on conserve le grade aux réformés, quand il s'agit de fautes énoncées par notre article 27, mais ces réformés sont aptes à rentrer dans les rangs de l'armée, ce que leur refuse notre projet de loi, car il déclare qu'ils rentrent dans la vie civile, et leur enlève à jamais l'espoir de reprendre une place dans les rangs de l'armée. Notre projet de loi est encore plus sévère; si vous augmentez encore la pénalité, savez-vous ce qui arrivera? Les Conseils de discipline appelés à se prononcer sur le compte d'officiers coupables seront placés dans cette alternative: ou de les condamner à une peine qui ne sera pas en rapport avec la faute, ou d'absoudre l'accusé, et presque toujours ils s'en tiendront à ce dernier système. Alors nous tomberons dans de bien plus graves inconvénients.

Maintenant, quant à la pensée (c'est ce que propose le comte Sauli) de séparer les réformés pour infirmités indépendantes du service, de ceux qui se trouvent réformés pour causes disciplinaires, je vous ai déjà dit dans une séance précédente que je trouve la chose désavantageuse sous tous les rapports, d'autant mieux que les fautes spécifiées dans l'article 27 n'acquiescent une certaine gravité que pour des raisons toutes particulières à l'armée, gravité qui cependant n'est pas de nature à compromettre l'honneur ou le caractère de l'officier (bien entendu que j'excepte les fautes qui sont jugées comme portant atteinte à l'honneur), et que d'un autre côté il arrivera rarement que les infirmités d'un officier vraiment distingué ne proviennent point du service, tandis que les infirmités des réformés auront d'ordinaire une origine impure qui affectera le physique et le moral même quelquefois, chose qui obligera le chef à demander l'éloignement de l'armée pour l'individu auquel je fais allusion.

Les réflexions que j'ai eu l'honneur de soumettre au jugement du Sénat me donnent la parfaite conviction que laisser ce projet tel qu'il est, est un acte de prudence, si vous voulez conserver la graduation des peines, et ne point augmenter inutilement les catégories, ce qui aurait pour but de faire perdre à la loi cette gravité, cette simplicité qui lui méritent un si juste éloge.

COLLI, relatore. Il preopinante mi pare abbia cambiato forma dalla nuova proposizione discussa ieri l'altro dalla Commissione stessa, nella quale egli si è compiaciuto d'intervenire in seguito alle ragioni addotte. La Commissione portava lusinga che il generale Bava avesse adottate le di lei stesse convinzioni. Egli ha poi combattute alcune osservazioni fatte da altri preopinanti, del merito delle quali per ora io mi asterrò dal farne parola. Le nuove proposizioni della Commissione sono assai ridotte da quello che erano; esse si limitano a comprendere nella categoria quelli i quali sarebbero privati del grado per le mancanze contro l'onore. In ordine a quelli i quali avrebbero una mala condotta abituale, già si è osservato che ciò impinge moltissimo sull'onore, semprechè la mala condotta abituale dia luogo a circostanze gravi; e ove queste non siano gravi, il Consiglio di disciplina non condannerà certamente l'uffiziale; anzi è probabile che questi non sarà mandato al Consiglio.

Il signor generale Bava ha poi parlato della legge belga. Ma in quanto a questa, mi pare che la memoria non l'abbia servito felicemente, perchè la legge belga lungi dall'essere

più mite di quella la quale ci vien sottoposta (parlo della legge sulla perdita del grado, imperciocchè la legge sullo stato degli uffiziali è separata da quella della perdita del grado). La legge sulla perdita del grado dice che vi andrebbero soggetti tutti quelli i quali avranno commesse mancanze contro l'onore, la dignità, la professione delle armi e la subordinazione militare, il che comprenderebbe tutte le condizioni che la Commissione aveva creduto di dovervi sottoporre. Ora la Commissione si limita a proporsi soltanto di agguingere alla mancanza contro l'onore quella che sarebbe per mala condotta abituale; queste modificazioni sono state consentite dal ministro della guerra; la Commissione ve le propone, il Senato nella sua saviezza deciderà.

PRESIDENTE. Il senatore Bava ha la parola.

BAVA. Messieurs, il est vrai que hier aux membres de la Commission j'ai exprimé cette manière de voir que je viens de soumettre au Sénat; cependant je me suis dit: si le Sénat, en opposition à ma conviction, qui est ferme et sincère de conserver la loi telle qu'elle a été faite, croyait devoir opérer des modifications, alors je me rallierais; mais je constate que ce serait forcément.

Quant à ce qu'a dit l'honorable marquis, qu'en Belgique les officiers sont jugés par un Conseil d'enquête pour fautes très-fortes, il a, en certaine manière, raison, et je vais donner une explication à cet égard. En Belgique les Conseils d'enquête, messieurs, sont formés pour juger les cas, ou, pour mieux dire, les délits dont s'occupe l'article premier de notre loi; ils ont la faculté de graduer les peines selon le caractère de ces délits, c'est-à-dire, de priver du grade, de mettre en non-activité, de suspendre ou de réformer un officier coupable des délits qui emportent une pareille peine. Le ministre alors fait son rapport au roi, qui lance le décret en conséquence. Mais outre cela, pour les peines dont l'article 27 fait mention, il ne s'agit point de soumettre l'officier à un Conseil d'enquête; sur le simple rapport d'un chef de corps, d'un inspecteur, d'un chef de service, avec les documents nécessaires à l'appui, il arrive que le ministre présente un rapport au roi, qui sans autre formalité prive l'officier de son emploi, mais jamais ne lui enlève son grade. C'est le Conseil d'enquête qui met en non-activité ou à la réforme, et dans cet état de réforme l'officier est même susceptible de rentrer dans l'armée active. Afin de donner à mes paroles plus de force, de leur donner l'autorité d'une preuve, je vais lire au Sénat un passage du *Manuel de l'officier*. Voici comme il s'explique à ce sujet:

• Les officiers peuvent être mis au traitement de réforme pour les causes suivantes:

« Pour excès qui auraient résisté aux punitions disciplinaires;

« Pour désobéissance grave ou délit d'inconduite habituelle. »

MM., voici l'article que la Commission voudrait transporter à l'article premier, qui fait perdre le grade:

• Pour sévices envers leurs inférieurs;

« Pour négligence grave dans l'accomplissement des devoirs qui leur sont imposés.

• La mise au traitement de réforme pour les causes ci-dessus énoncées est prononcée par arrêt royal motivé sur le rapport du ministre de la guerre. Le traitement de réforme des officiers de tous grades et de toutes armes est fixé à la moitié du traitement de non-activité. »

Les propositions pour la mise en non-activité et pour la mise à la réforme des officiers appartenant à un corps de troupes sont faites par les chefs de corps, par les inspecteurs,

et transmises au ministre de la guerre; et enfin, le ministre de la guerre (en deux mois pour ne pas faire perdre de temps au Sénat), vu ces documents, fait son rapport au Roi qui détermine la qualité de la peine qu'il veut appliquer à ces officiers qui ont commis les fautes indiquées dans notre article 27, remarquez-le bien, et il met en non-activité, suspend ou réforme.

DE SONNAZ. De ce que sur un rapport du ministre de la guerre le roi des Belges met les officiers à la réforme, il ne s'en suit pas que l'on doive en conclure que les nôtres sont traités moins paternellement.

Pour être placés dans cette catégorie, de laquelle ils ne peuvent plus sortir pour rentrer au service, il faut que nos officiers soient jugés par un Conseil, et votre Commission propose la formation de ces Conseils qui doivent donner aux officiers l'assurance qu'il seront jugés paternellement.

Le général Bava a dit que si la peine est si sévère, les Conseils de discipline ne les condamneront pas; je répond qu'ils correspondront aux Conseils de guerre dans une armée, et qu'ils seront, nous pouvons l'espérer, parfaitement justes, parfaitement équitables.

PRESIDENTE. Le considerazioni sinora fatte non hanno dato luogo alla presentazione di alcun emendamento fuorché al paragrafo 5 di questo articolo, relativamente alla restituzione dell'uffiziale alla vita civile. Proponerei di votare i due primi paragrafi, quindi si verrà al terzo ed al suo emendamento. Benché non iscritto, potrà esser messo in discussione, perché è composto di poche parole.

Paragrafo 1 dell'articolo 28. (*Vedi sopra*)

(È approvato.)

Paragrafo 2 dell'articolo 28. (*Vedi sopra*)

BAVA. Il me semble qu'il serait peut-être plus rationnel de ne point faire mention, ni dans l'article 28, ni dans l'article 27 de « La rimozione dal grado o la conservazione dell'uniforme. » Mais vous savez que déjà nous en avons parlé dans l'article premier. Est-ce qu'il ne suffira de dire dans l'article 28: « Le mancanze contro le leggi dell'onore portano con sé la privazione del grado, colla conservazione però dell'assegnamento di riforma? »

Au lieu de dire: la privazione del grado, etc., il conviendrait de mettre dans l'article premier qu'il faut se référer à ce qui est prescrit par l'article 28.

PRESIDENTE. Parò osservare che l'articolo 1 è già stato votato e non si può più rettificare.

CIBRARIO. L'articolo 1 si riferisce all'articolo 27, necessariamente bisogna...

PRESIDENTE. Chi non ama questa redazione, rigetti il paragrafo.

DI SAN MARZANO. Non abbiamo votato il titolo.

PRESIDENTE. Ho sospeso appunto di votare il titolo, perché non si poteva votare senza che...

DI SAN MARZANO. Faccio osservare che i titoli non sono altro che la ripetizione delle cinque posizioni dell'uffiziale...

PRESIDENTE. Ora si vota il paragrafo 2, cioè la spiegazione di ciò che importa la rimozione.

Chi lo approva voglia rizzarsi.

(È approvato.)

Ha qui luogo l'emendamento Sclopis e l'emendamento Alfieri.

ALFIERI. L'emendamento Sclopis ha la priorità.

SCLOPIS. Sentito l'emendamento Alfieri, mi vi unirò, se...

PRESIDENTE. L'emendamento Alfieri è così concepito:

« L'uffiziale posto a riforma o rimosso, cessa di essere

soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari. »

SCLOPIS. Accetto quest'emendamento.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

BAVA. Observez que cela ne pourrait pas être; vous détraquiez un des paragraphes des articles antérieurs qui dit, si je ne me trompe, que l'officier en réforme est cependant encore soumis à la discipline militaire toutes les fois qu'il revêt son uniforme.

ALFIERI. Non vi può essere legalmente uniforme senza grado.

BAVA. Vous me pardonnerez; toutes les fois qu'il revêt son uniforme, il contracte des liens avec l'autorité militaire.

ALFIERI. Il ne revêt pas son uniforme.

BAVA. Puisqu'il le possède, il peut le mettre.

ALFIERI. Je n'admets pas qu'il puisse avoir l'uniforme sans le grade; cette position ne peut exister. C'est à propos de l'article relatif à la démission volontaire qu'il a été question de la possibilité que le roi conservât un grade à celui qu'il l'a demandé; mais jamais dans la loi il n'a été dit que cet officier peut revêtir l'uniforme.

BAVA. Je vous demande pardon. L'officier réformé ne perd pas son grade: s'il ne perd pas son grade, nécessairement il conserve son uniforme et peut en faire usage.

Una voce. Il est rendu à la vie civile, comme le fait observer M. Alfieri.

BAVA. Il ne peut pas être rendu à la vie civile, mais il a le droit de mettre son uniforme. C'est la question.

ALFIERI. Il n'y a pas de loi qui permette de séparer l'uniforme du grade. On a dit que cela avait été fait; je ne pense pas qu'une chose pareille soit possible.

BAVA. (*Interrompendo*) Mais non, il a été dit...

ALFIERI. Laissez-moi, je vous prie, exposer ma pensée.

Je dis que lorsque l'on parle de rentrer dans la vie civile, on ne peut parler d'autre chose que de rentrer dans la loi commune, ce qui n'aurait pas lieu pour celui qui serait soumis aux ordres, aux juridictions, aux disciplines militaires. Reportez vous aux discussions qui se sont élevées quand il s'est agi d'admettre cette expression, et vous verrez que c'est parfaitement cela que l'on a eu en vue.

COLLI, relatore. L'antico paragrafo era così concepito: « Restituito alla vita civile. Queste parole di restituito alla vita civile, sono state appuntate dal nostro collega senatore Sclopis.

Io certamente non scenderò a combattere con lui in fatto di eleganza di lingua italiana; sono a mille leghe lontano da ciò, perché io sono molto più avvezzo all'idioma francese e mi riesce assai difficile l'adoperare l'italiano per uso proprio. Ma qui si tratta ancora di altra cosa, cioè d'uffiziale riformato che conservi grado ed uniforme. Io credo che un uomo, il quale veste una divisa militare, ed ha un uniforme sulle spalle, debba sempre serbare certa subordinazione, e sono d'avviso che la locuzione: *restituito alla vita civile*, voglia dire che va soggetto alle leggi civili. Se questa maniera di dire forse non fu italiana finora, è desiderabile che lo divenga, perché ha già acquistato un significato nella mente di tutti quelli che si occupano di cose militari.

Finalmente si tratta ora di far entrare nel paragrafo la parola *rimozione*. In questo caso gli uffiziali non conservano né grado, né uniforme, e per questi sicuramente non c'è difficoltà che siano restituiti alla vita civile od a quell'altra posizione che si vorrà definire con parole più adeguate, alle quali certamente io non mi oppongo.

GIOIA. Per mutare il meno possibile la redazione dell'articolo, e conciliare forse tutte le opinioni, io proporrei che si dicesse: *sarà restituito alla vita ordinaria civile.*

La vita civile in sostanza appartiene a tutti, tanto ai militari, quanto ai non militari. Solamente che la vita civile del militare è accompagnata da uffici e attribuzioni straordinarie, ma infine il militare partecipa alla *vita civile*, e vi partecipa come tutti gli altri cittadini. Se noi aggiungiamo questa parola *ordinaria*, mi pare che il concetto si raggiusti, e che sieno tolte tutte le difficoltà alle quali poteva dar luogo il lasciare nudamente le parole *vita civile*. Confesso che queste parole lasciate nudamente non vadano ne punto nè poco bene: e per sentire quanto disconvengano, basta portare il caso di una persona, per esempio, condannata ad una pena affittiva infamante, la quale venisse per qualunque causa riabilitata; di questa persona si direbbe allora con tutta proprietà che è *restituita alla vita civile*; ora, se questa frase andrebbe bene per una persona condannata, la quale fosse stata riabilitata, ciò dà indizio che non può andare certamente bene per un militare, il quale in questo cambiamento non muta punto le condizioni intime e primitive dell'essere suo, e continua a partecipare alla vita civile, nel modo stesso che vi partecipava dapprima.

Crederei dunque che le parole *restituito alla vita civile* così nudamente non vadano bene, ma che potrebbero altrettanto andar bene dicendo: *sarà restituito alla vita civile ordinaria.*

DI COLLEGNO LUIGI. Il Senato avrà presente che, mentre si votava il principio di questa legge, si approvava l'articolo 2, nel quale sono cinque le posizioni dell'uffiziale. Fra queste vi è anche la riforma. Ciò significa che chi è in riforma ha tuttavia una posizione; dunque è ancora uffiziale. Per questo io mi trovai nel numero di quelli che appoggiarono la proposizione, che cioè al paragrafo 5 dell'articolo 1 si eliminasse la parola *riforma* per sostituirvi, giusta il suggerimento del senatore Colla, quella di *rimozione*.

La rimozione toglie la qualità d'uffiziale; la riforma, secondo l'articolo 2, la conserva.

Per tali osservazioni, parmi convenga procedere con gran misura di parole.

Si parla nel titolo V delle condizioni della riforma; questa riforma adunque è una posizione dell'uffiziale.

Si è adesso aggiunto anche quella della rimozione: essa è messa nello stesso articolo 25; questo è già votato; ma se noi dopo di aver parlato in quest'articolo 23 della posizione dell'uffiziale in riforma, e della condizione in cui si trova l'uffiziale rimosso, aggiungiamo poi una disposizione che abbraccia e l'uno e l'altro, mi pare che mettiamo l'uffiziale in riforma in paragone e nella stessa situazione in cui sarebbe l'uffiziale che non lo è più, che cioè è rimosso; e questa sarebbe cosa poco decorosa.

Ma poi, se noi diciamo di più che l'uffiziale riformato è restituito alla vita civile, e che vi uniamo l'istessa determinazione per l'uffiziale rimosso, cioè per quello che non è più uffiziale, noi mettiamo in qualche modo una contraddizione tra l'articolo 2 che dice che l'uffiziale in riforma è una delle posizioni d'uffiziale, e poi vi associeremo quello che non lo è più, perchè è stato rimosso dal servizio.

Io credo per conseguenza che qualunque sia la disposizione che si voglia prendere per l'uffiziale in riforma, e per quello che è stato rimosso, non convenga metterli nello stesso periodo. E se si potesse, converrebbe trovare una forma diversa che facesse vedere che l'uffiziale riformato è sempre uffiziale come lo vuole la legge; giacchè abbiamo già approvato defi-

nitivamente l'articolo 2 che stabilisce che l'uffiziale rimosso non è più uffiziale, per conseguenza non deve essere unito in verun modo alla condizione dell'uffiziale in riforma.

PRESIDENTE. La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Io ho domandata la parola per associarmi all'idea dei due preopinanti. Le osservazioni del senatore Gioia mi hanno confermato nell'opinione che il meglio sarebbe di non esprimere punto quell'idea, che già per altra parte, come egli bene osservava, era di per sè esistente, che sia reso alla vita civile. Tutti, ha detto, appartengono alla vita civile in una situazione o nell'altra; che necessità vi è di esprimere che egli rientri nella vita civile? Non ne vedo punto la necessità; e vedo invece gli inconvenienti che furono notati dall'altro nostro collega, l'onorevole senatore Luigi Di Collegno.

Io adunque proporrei che si sopprimesse affatto questa enunciazione, la quale, a mio avviso, non è punto necessaria.

Invece io trovo assai necessario che si esprima che colui il quale è posto nello stato di riforma senza essere in una situazione riprovevole conservi il grado e l'uniforme, e ciò appunto perchè ho veduto nascervi il dubbio (contrastato dal signor senatore Alfieri), che egli potesse conservare grado ed uniforme.

ALFIERI. No! no!

DE FORNARI. Parmi siasi detto dal relatore della Commissione che conserva e deve conservare il grado e l'uniforme... Vorrei che ciò si esprimesse per dileguare ogni dubbio; come pure si significasse che colui il quale è rimosso, lo conserva.

Queste sono le due mie proposizioni: cioè, sopprimere di essere rientrati nella vita civile (cosa comune a tutti gli uffiziali), ed esprimere invece che colui il quale è in istato di riforma senza essere in istato riprovevole, conservi grado ed uniforme.

DI COLLEGNO GIACINTO. Io volevo far osservare che l'articolo 2 non è ancora stato votato dal Senato.

PRESIDENTE. No, no; venne sospeso appunto perchè vi si potesse ancora introdurre la nuova categoria.

COLLI, relatore. La Commissione, in seguito alle osservazioni del signor senatore Luigi Di Collegno, non dissente dalla formazione di un nuovo titolo per parlare della rimozione, perchè mi pare che questo sia il risultato del suo discorso.

ALFIERI. Prego il Senato di permettermi di osservare che io non ho punto voluto stabilire che in nessun caso i riformati potessero avere un grado. Io questo non l'ho detto. Ciò che intesi dire si è che io non credeva che legalmente potesse esservi uso di uniforme senza grado, a qualunque categoria si applicasse.

Ora, tornando all'oggetto principale della discussione, cioè sull'emendamento da me proposto, io rinnovo l'osservazione da me fatta, che nell'articolo 6 si è detto: « L'uffiziale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alla legge militare. » Ora, se quando si tratta dei riformati non si esprime che essi non vanno soggetti a questa legge militare, si aggrava la loro posizione, nè è un beneficio che loro si fa dispensandoli dall'osservazione di questi comandamenti speciali; laddove con quei rimedii da me accennati vengono dispensati da cotali obbedienze e soggezioni.

Insisto dunque perchè si spieghi nella legge più chiaramente, a mio parere, quello che erasi voluto dire, cioè che costoro cessino di essere soggetti a siffatta giurisdizione ec-

cezionale, a siffatti comandamenti speciali. Questa è la sola cosa che io domando.

DELLA TORRE. Je ferai observer à l'honorable Alfieri qu'hier nous avons discuté le cas de l'officier qui demande à se retirer du service, mais qui demande en même temps la faveur de conserver son grade et son uniforme; c'est ce qui a lieu ordinairement. Il n'y a pas d'officier qui ne désire garder un souvenir de la carrière qu'il a parcourue, et que sa mauvaise santé ou des intérêts de famille l'empêchent de poursuivre. Il conserve donc, et sur sa demande, le grade et l'uniforme; ce n'est pas une charge pour lui, puisqu'il les désire; il est maître de ne pas demander à les conserver, mais s'il fait une demande, il ne peut se plaindre de ce que ce grade et cet uniforme lui commandent un certain respect pour ses supérieurs dans la hiérarchie militaire, lorsqu'il les rencontre; mais en revanche, ses subalternes lui présentent les armes; il salue un colonel, mais il est salué par le soldat et par les officiers ses camarades.

Quant aux réformés, ils conservent le grade et l'uniforme; mais n'oubliez pas qu'il reçoivent une solde aux bureaux de la guerre. Ils doivent un respect extérieur aux supérieurs; voilà ce qu'ils ont à faire: on ne leur ordonnera certainement pas de monter la garde, de faire l'exercice; non; quand ils rencontrent un supérieur il doivent se conduire convenablement: pas autre chose.

PRESIDENTE. Tre emendamenti hanno avuto luogo su questo paragrafo terzo relativamente alla clausola della vita civile.

Il primo è quello del marchese Alfieri, accettato dal senatore Sclopis.

Il secondo è quello del senatore Gioia, il quale vorrebbe aggiungere alla menzione della vita civile, la qualificazione di *vita ordinaria civile*.

Il terzo non può chiamarsi emendamento, ma una proposizione fatta dal senatore De Fornari, il quale vorrebbe soppresso come inutile quest'articolo.

DE FORNARI. Io vorrei una votazione...

PRESIDENTE. Non parmi che per ora la soppressione richieda un voto speciale, perchè è compresa nel voto che il Senato sarà per dare sull'ammissione o reiezione di questo articolo.

Io debbo domandare ora, per regolarizzare la discussione, se l'emendamento Gioia è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Non resta adunque che a votare sull'emendamento Alfieri.

CIBRARIO. Domando la parola per una questione pregiudiziale.

Siccome è stato proposto dal senatore Sauli dapprima, e poi dal senatore Luigi Di Collegno di fare un titolo a parte per la rimozione (proposta alla quale la Commissione non ha dissentito), mi pare che sarebbe conveniente prima di tutto votare su tale incidente.

Il formare un titolo a parte della rimozione è cosa molto agevole.

La Commissione proporrebbe di formarne il titolo VI della presente legge, il quale verrebbe composto dall'articolo che era il 28° nel sistema della Commissione, e che diventerebbe, se non m'inganno, articolo 50, e dire: *danno luogo alla rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale*.

In altro articolo che ho esteso separatamente, e che a suo tempo sarà soggetto a discussione, si direbbe:

« L'uffiziale rimosso perde il grado e l'uso dell'uniforme, conservando però l'assegnamento di riforma. »

Non è senza esitazione che ho messo le parole e l'uso dell'uniforme, perchè pare veramente che colui il quale perde il grado debba perdere altresì l'uso dell'uniforme; ma nello scriverle mi sono ricordato di un'osservazione fatta ieri l'altro dal ministro della guerra, il quale significò che in qualche caso si concede ad un uffiziale dispensato dal servizio l'uso dell'uniforme, ma non il grado.

Se veramente in Piemonte vige una cotale abitudine, allora sarebbe conveniente di esprimere in questo sito le parole *uso dell'uniforme*, affinché non abbia mai luogo il dubbio che un uffiziale rimosso possa conservare l'uniforme.

Del resto mi rimetto al giudizio del Senato.

PRESIDENTE. Benchè non sia grande l'importanza della distinzione da farsi in due separati titoli *degli uffiziali rimossi e degli uffiziali riformati*, in quanto che questa distinzione sia già per se stessa ben palese nella differenza delle disposizioni che li colpiscono, avendosi anche l'esempio di comunione uguale d'intitolazione nella stessa legge, la quale sotto il titolo dell'aspettativa alla sezione 3ª comprende ad un tempo gli uffiziali posti in aspettativa per *sospensione dall'impiego* e quelli per *rivocazione*, malgrado distinto molto le ragioni per la rivocazione, da quelle per la sospensione, ciò non ostante non posso fare a meno di domandare se questa questione preliminare di ridurre questo titolo ai soli riformati è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ora ai voti.

Chi approva che il titolo V sia ridotto ai soli provvedimenti riguardanti i riformati per formarne poscia un altro per i rimossi voglia sorgere.

(È approvato.)

Ciò posto, io sospenderò di provocare la decisione del Senato sopra il paragrafo 3, il quale comprende l'un caso e l'altro.

CIBRARIO. Mi pare che la conseguenza sarebbe di eliminare dal titolo V tutto ciò che si riferisce alla rimozione.

COLLI, relatore. Torna ad essere come per lo avanti.

PRESIDENTE. Stava appunto per proporre di togliere dal titolo la parola *rimozione*; di sopprimere il paragrafo 2; di dire al paragrafo 3, che diventerebbe 2, *l'uffiziale riformato è restituito alla vita civile*. E qui avrebbe luogo l'emendamento Alfieri ridotto ai puri uffiziali riformati.

ALFIERI. Dirò un'ultima parola, e non sarò certamente per abusare della sofferenza del Senato.

Siccome mi pare che noi siamo tutti d'accordo circa il caso dell'uffiziale riformato e provvisto di grado, io aderirei volentieri all'emendamento del senatore De Fornari, perchè mi pare che essendosi all'articolo 6 adottato che gli uffiziali nell'aspettativa rimangono soggetti alle discipline militari, dove non sarà detto esplicitamente si potrà avere per sottinteso.

Rinunzio adunque al mio emendamento, e mi unisco a quello del senatore De Fornari, cioè che in quanto alla riforma non si facesse parola della restituzione alla vita civile.

PRESIDENTE. Vuol dire che questo paragrafo sarebbe soppresso. Questo è il modo unico di soddisfare al desiderio del senatore De Fornari.

Chi intende sia soppresso il paragrafo 3 dell'articolo 23 voglia sorgere.

(È soppresso.)

Si intende che il paragrafo 2, nel quale si parla della rimozione, sarà il paragrafo 1 già approvato del titolo V.

Segue il paragrafo 4 dell'articolo 23 che appartiene unicamente agli uffiziali riformati.

Ne do lettura :

- L'ufficiale è riformato :
- 1° Per infermità incurabili ;
- 2° Per ragioni di disciplina. »

Chi approva questo paragrafo voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo intero 25, in quella parte in cui riguarda gli ufficiali riformati.

(È approvato.)

DE FORNARI. E relativamente all'uniforme?

PRESIDENTE. Si faccia una proposizione.

DE FORNARI. Ho fatto una proposta.

PRESIDENTE. Ma non l'ha scritta, vi ha però tempo ancora.

« Art. 26. La riforma per infermità incurabili ha luogo per decreto reale.

« Il Governo determinerà pure per decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che diano luogo alla riforma, e le forme che si abbiano ad osservare nel collocamento in riforma per cagione di esse. »

D'ARVILLARS. Non so se abbia ancor tempo di fare un emendamento a quest'articolo. Io propongo il caso di un ufficiale resosi benemerito della patria, o qualsiasi altro che abbia fatto il suo dovere, il quale, colpito da malattia giudicata incurabile dalla facoltà medica, dopo molto tempo di aspettativa, sia finalmente messo in riforma. Non avendo ancora 50 anni di servizio, io domando se questo ufficiale colpito da malattia, venendo a guarire non potrebbe essere riammesso al servizio: facendo altrimenti, mi parrebbe una cosa molto dura.

Il mio emendamento sarebbe concepito nei termini seguenti :

« Nel caso che l'infermità giudicata incurabile venisse a cessare, l'ufficiale, dietro consiglio della facoltà medica potrà essere ammesso al servizio per decreto reale. »

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che il Governo in queste circostanze debba andare a rilento a dare riforme. Il promettere tal cosa darebbe luogo ad incagli pel Governo, non che ad appigli per parte degli ufficiali che sono in riforma, di voler rientrare in attività.

D'ARVILLARS. Ma ciò concernerebbe solamente quelli che ci sono per cause di salute. . .

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Governo, ripeto, procede con molta cautela in tali cose. L'ufficiale si lascia ora in permesso, ora all'ospedale, ora in aspettativa per cagione di malattia; e dopo 18 mesi di aspettativa lo si metterà in riforma.

Si verrebbe dunque a dare una maggiore complicazione alla legge, senza probabilità di neppure avere un caso da adottare.

D'ARVILLARS. Ma io faccio la supposizione che un ufficiale siasi distinto in guerra, che abbia avuto un'infermità giudicata incurabile, che ne venga a guarire, e che la guerra si dichiari di nuovo. Dimando se quest'ufficiale possa essere sì o no riammesso al servizio. Negandolo, ripeto che sarebbe una cosa assai dura e crudele.

LA MARMORA, ministro della guerra. Osservo ancora una cosa. Ci sono i veterani, dei quali quelli che sono a disposizione si rimettono in attività. Ma quando si mette un ufficiale in riforma, vi si mette per cagioni di salute, e non vi si mette che quando queste cause sono esattamente accertate. Io non veggio in questa proposizione che una complicazione maggiore.

BAVA. Je pense, MM., que quant à l'officier qui pour fait

du service se trouve dans le cas dont vient de parler l'honorable D'Arvillars, il n'y a point à craindre qu'il soit réformé. Si pour un fait semblable il est devenu incapable de poursuivre sa carrière, il a droit à sa retraite.

PRESIDENTE. Pare che il senatore D'Arvillars voglia formulare il suo emendamento.

D'ARVILLARS. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ora ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

« Art. 27. Le cause che possono dar luogo alla riforma per cagione di disciplina sono:

« 1° Permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente. »

I paragrafi 2 e 4 sono esclusi dalla presente discussione, dovendo formare un titolo a parte.

Non resta che il paragrafo 3, della *negligenza abituale*, e l'ultimo paragrafo: « Condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi, od altra pena che a quella venga sostituita in virtù del disposto del titolo II, libro III del Codice penale militare. »

Metto ai voti il paragrafo 1.

(È approvato.)

Diventerebbe 2° il 3°, cioè: « Negligenza abituale, o mancanza grave in servizio o contro la disciplina. »

BAVA. Selon moi, il convient absolument de conserver le numéro 2: « mala condotta abituale. »

PRESIDENTE. Si è votato che vi sarà una nuova categoria dei rimossi; in conseguenza da questo titolo V si escludono tutte le materie che devono essere trasportate in quel titolo.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Se non isbaglio, il senatore Bava vuol comprendere nella categoria della riforma, e non nella nuova categoria proposta, la mala condotta abituale.

BAVA. Precisamente. Domando che siano conservati questi paragrafi nella riforma.

Je rappelle au Sénat que l'article 2, *mala condotta abituale*, tous les Gouvernements qui nous ont précédé dans la voie des constitutions libres l'ont conservé comme cas de réforme, et n'ont point jugé passibles d'une peine plus grave les individus coupables de mauvaise conduite habituelle, c'est-à-dire que cet article ne privait point l'officier de son grade. Quand je parle de grade, j'entends l'uniforme. C'est l'affaire de l'article premier.

En France, l'officier placé dans un cas pareil peut être réformé; en Belgique, il est mieux traité que chez nous, parce qu'il peut rentrer dans le service actif.

Pour toutes ces raisons je suis d'avis qu'il conviendrait de conserver cet article, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier ceci: un homme peut servir très-bien 15, 18, 20 et même 24 ans; il peut ensuite contracter de mauvaises habitudes, chose fréquente chez les vieux militaires, ils se livrent un peu à la boisson, prennent l'alcool; et cependant cet homme s'est honorablement conduit jusqu'à la dernière année de son service, et on l'éloignerait pour ce seul motif? Non, messieurs, il serait plus rationnel de lui tenir compte de ses bons services antérieurs; pourquoi lui enlever son grade? Rien de semblable n'a lieu dans les autres Gouvernements constitutionnels.

DE FORNARI. Abbiamo a bella posta fatta, dopo molta discussione, la divisione tra i rimossi ed i riformati appunto per nobilitare la classe dei riformati, la quale riguarda quelli che sono colpiti da infermità che rendono l'ufficiale nell'impossibilità di servire, tanto più essendo noi disposti a conservare loro e il grado e l'uniforme. Ma se noi in questa ca-

legoria includiamo quelli i quali sono macchiati col titolo di mala condotta abituale, credo che non vi sia maniera più forte di vilipenderli, perchè una mala condotta abituale è una intitolazione estremamente grave. Dunque perchè voler mettere questa intitolazione a carico dei riformati; macchiare questa classe che abbiamo voluto conservare onorata?

Io dunque mi oppongo assolutamente a che sia compresa quella classificazione insieme ai riformati, perchè mi pare assai grave quella intitolazione di mala condotta abituale.

DE SONNAZ. Io appoggio l'osservazione dell'onorevole preopinante perchè mi pare che questa mala condotta abituale, la quale deve essere giudicata da un Consiglio di disciplina, non debba andar confusa cogli ufficiali i quali sono riformati, e che, per la maggior parte, sono uomini stimabilissimi.

PRESIDENTE. La questione è semplicissima; se gli ufficiali condannati per in condotta abituale deggiono essere collocati nella categoria dei riformati, oppure in quella dei rimossi.

Il senatore Bava propone che si mantengano come sono scritti nel paragrafo secondo di questo articolo, cioè nella categoria dei riformati.

Chi consente col senatore Bava voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Dunque resta escluso dalla votazione il paragrafo secondo, e diventa secondo il terzo così concepito: *la negligenza, ecc.*

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Il quarto diventato terzo è parimente escluso; resta l'ultimo, su cui pare che qualche senatore abbia domandato la parola.

DE FURNARI. Io opino...

ALFIERI. (*Interrompendo*) Io domanderei a quali reati si riferisce la condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi.

PRESIDENTE. Qui non si tratta di qualità di reati, ma solo di qualità di pene; di quelli già se ne è parlato all'articolo primo.

ALFIERI. Io faceva quest'osservazione perchè mi pareva che quest'articolo comprendesse assai più di quello che a prima vista apparisce.

PRESIDENTE. Io ripropongo adunque ai voti quest'ultimo articolo.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi permetterò di sottoporre al Senato una sola osservazione, ed è che a fronte del disposto di quest'articolo è possibile che la pena di 6 mesi di carcere venga inflitta anche per un reato che sia contro l'onore. Io domanderei se chi fosse condannato a sei mesi di carcere per un reato contro l'onore dovesse essere riformato semplicemente a termini di quest'articolo, e sottoposto inoltre dopo la condanna ad un Consiglio di disciplina per essere rimosso. Può nascere questa difficoltà che si manchi all'onore con un fatto il quale non costituisca reato, il quale importi condanna a sei mesi di carcere; in questo caso l'uffiziale sarebbe egli semplicemente riformato a termini di quest'articolo, oppure dovrebbe essere rimosso a termini dell'articolo seguente?

DELLA TORRE. Si potrebbero aggiungere queste parole: « purchè il reato non sia di quelli che intacchino l'onore. »

COLLI, relatore. Si è già detto che quegli il quale è condannato per un reato che intacchi l'onore sarà rimosso, e se per reato che non lo leda sarà riformato solamente.

DE FURNARI. Ho domandato la parola per dire appunto quello che ora l'onorevole relatore ha fatto notare; riflessi questi che rispondono benissimo alle osservazioni fatte dal signor ministro di grazia e giustizia. Allorchè si tratterà dei rimossi, si dirà che lo sono semplicemente quelli i quali vennero condannati al carcere per aver mancato all'onore; e così per conseguenza saranno esclusi dalla classe dei riformati.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando perdono, ma un certo dubbio potrebbe rimanere tuttavia perchè quando una legge stabilisce una pena per un fatto (e qui veramente la conseguenza della condanna, stando ai termini generali della legge, sarebbe la riforma); quando, dico, una legge stabilisce una pena per un fatto non si ricorre ad un altro articolo per trovare una pena più grave da applicarsi al fatto medesimo. Qui il progetto stabilisce due categorie, dei riformati, cioè, e dei rimossi; io vedo che i casi di condanna sono classificati unicamente fra i rimossi; si potrebbe dubitare se in conseguenza di una condanna per un fatto che intacchi l'onore, invece del disposto di quest'articolo 27, non fosse da applicarsi la conseguenza che è contemplata nell'articolo 28; questo dubbio sarebbe bene di risolverlo.

CIBRARIO. Ho l'onore di rispondere al signor guardasigilli che il Codice penale militare, al titolo secondo, libro III, non si occupa punto dei reati, ma si occupa solamente della classificazione delle pene, della sostituzione d'una pena alla pena comune ed ordinaria. Del resto è fermo pensiero della Commissione che essendosi già inflitta una pena più grave per le mancanze contro l'onore, necessariamente, se fra le pene contemplate nel paragrafo 3 di quest'articolo vi fosse inclusa qualche mancanza contro l'onore, dovrebbe applicarsi la pena più grave della rimozione, e non la semplice riforma.

Osserverò di più che vi sono tali mancanze contro l'onore nel senso specialmente militare che, secondo le leggi comuni, non sono soggette a nessunissima pena. Dunque trattandosi di quel senso intimo che tutti i cittadini hanno, e che in grado più particolare è sentito da chi veste la divisa dell'armi, quando un ufficiale con qualche fatto mancò alla delicatezza, all'onore, non può più far parte dell'esercito; quindi io credo che essendosi stabilita questa pena più grave per le mancanze contro l'onore sempre quando avverrà che vi siano condanne ad alcune pene per un fatto che importi menomamente una lesione dell'onore, sia da applicarsi la pena della rimozione e non quella della semplice riforma.

DI COLLEGNO LUIGI. Ho domandata la parola solamente per osservare che non mi pare si sia finora parlato di mancanze contro l'onore; vi era bensì... (*Scambio simultaneo di parole fra i senatori Della Torre, Cibrario e Colli, e confusione di voci.*)

PRESIDENTE. Il titolo V contiene due paragrafi: il paragrafo 1° è così concepito. (*Vedi sopra*)

Quando sia votato quest'articolo, che diverrà l'articolo 20, allora possono incontrarsi due penalità per l'uffiziale: una maggiore e l'altra minore, cioè questa pronunziata da un tribunale ed eccedente i sei mesi di carcere, l'altra da pronunziarsi dal Consiglio di disciplina sempre quando la mancanza di lui sia contro l'onore. Giacchè non solo può avvenire che un fallo contro l'onore si punisca solamente con quella pena di carcere, ma anzi che non siavi punizione giudiziaria contro alcuno di quei fatti. In tal caso il Consiglio di

disciplina rimane sempre investito del potere di collocare l'uffiziale non nella categoria dei riformati, ma in quella dei rimossi.

CIBRARIO. L'eccitamento fatto dall'onorevole guardasigilli avrebbe avuto minor peso se si fosse tenuta la redazione primitiva del paragrafo, poichè in quella, siccome al paragrafo che parlava della condanna alla pena del carcere, precedeva quello della mancanza contro l'onore, era più facile, secondo me, di intendere che le mancanze contro l'onore venivano punite con la pena più grave, e che perciò non era il caso d'applicare solamente la pena della riforma; ma non essendosi ancora parlato, stante la trasposizione, delle mancanze contro l'onore, nè di quelle per mala condotta abituale, io credo che non sarebbe male di aggiungere « salvo quanto è disposto nell'articolo 50 per le mancanze contro l'onore. »

Se il Senato acconsente a questo mezzo termine, io credo che la Commissione non abbia difficoltà di aderirvi.

DE FORNARI. Mi pare che il Consiglio di disciplina stesso dovrebbe decidere il caso, se la condanna al carcere sia per un fatto che importi la riforma o la rimozione.

SCLOPIS. Le avvertenze dell'onorevole guardasigilli sono, secondo me, una giustissima precauzione.

Il guardasigilli, a quel che mi pare, intende di non mai pregiudicare l'effetto di quella categoria speciale che versasse sopra le mancanze all'onore. Ora non v'è dubbio che prendendo la redazione quale sta al paragrafo quinto dell'articolo 27, noi vi troviamo condanna al carcere d'oltre sei mesi.

Qui occorre subito la domanda: ma questa pena del carcere d'oltre sei mesi non si applica anche alle questioni che hanno tratto alle mancanze contro l'onore?

Se noi ricorriamo al Codice penale, troviamo delle mancanze che sono punite con pena minore di sei mesi, e che toccano alle mancanze contro l'onore, per esempio certi trafugamenti, certe sottrazioni fraudolenti sono punite con carcere alcune volte di tre mesi soltanto, eppure hanno in sè quel carattere grave di mancanza per cui si offende l'onore.

Dunque mi pare che la precauzione del guardasigilli sia da tenersi in gran conto, e convenga appunto specificare che queste punizioni sono quelle che stanno fuori della categoria per cui si possa menomamente mancare all'onore, e che anche qualunque volta si tratta di queste mancanze, avuto riguardo a nessun grado di penalità, si debbe sempre dare la maggior estensione di punizione, vale a dire ascendere alla rimozione.

PRESIDENTE. A ciò appunto tendeva l'emendamento della Commissione; essa proponeva di aggiungere la clausola: « salvo quanto è disposto all'articolo 50 per le mancanze contro l'onore. »

Se il Senato crede di adottare quest'aggiunta, io la pongo ai voti.

(È adottata.)

Pongo ora in votazione l'intero articolo 27.

(È approvato.)

Siamo all'articolo 28.

Credo che il ministro della guerra ha consentito alla redazione di quest'articolo sì e come fu scritto nella proposta della Commissione.

LA MARMORA, ministro della guerra. No, vi sono molte cose a dire.

PRESIDENTE. Allora leggerò prima l'articolo 28 del progetto ministeriale. . .

COLLI, relatore. (Interrompendo) Ora vi è un altro articolo 28.

PRESIDENTE. Io ho chiesto se il ministro della guerra aderiva che si mettesse in discussione l'articolo 28 della Commissione; egli ha detto che aveva osservazioni da fare; dunque pareami conveniente di preferire nella discussione l'articolo 28 ministeriale.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Dunque ammette che s'intraprenda la discussione dell'articolo 28 della Commissione?

Per ben discernere qual sia l'articolo da porsi in discussione convien rammentare che sonvi tre articoli nel numero 28: quello del progetto ministeriale, quello stampato della Commissione, il novissimo da essa proposto al principiar di questa seduta. Quest'ultimo sarebbe stato il più acconcio a proporre se non fosse sopravvenuta un'altra novità, cioè la divisione del titolo V in due, e la formazione di un titolo V destinato ai soli ufficiali rimossi; perciò l'articolo 28 della terza redazione, comprendendo ad un tempo gli ufficiali riformati e i rimossi, ha perduto quella sua opportunità di preferenza. Non v'ha pertanto altro maggior esito alla discussione che riprendere l'articolo 28 della redazione prima o seconda.

Un senatore. Quest'articolo non può più aver luogo sotto questo titolo e bisognerebbe farne un titolo separato.

ALPIERI. Io credo che si possa procedere con più regolarità pigliando un'altra via. L'articolo tal quale è può applicarsi unicamente ai riformati; e quindi nel titolo dei rimossi si dirà che il modo di procedere è lo stesso che quello segnato all'articolo 28; ma non è possibile di accomunare un articolo ed ai riformati ed ai rimossi.

PRESIDENTE. Entra appunto nel mio intendimento di sottoporre a votazione l'articolo 28 come fu concepito nel progetto antico della Commissione.

Lo leggo:

« Art. 28. La riforma per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla proposta del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

« Questi Consigli saranno composti nel modo stabilito nell'annesso quadro.

« Essi sono di due specie:

« 1° Consiglio per gli ufficiali generati;

« 2° Consiglio divisionale.

« I Consigli per gli ufficiali generali sono formati di ufficiali generali in servizio effettivo od in disponibilità.

« I Consigli divisionali sono formati di ufficiali in servizio effettivo appartenenti alla divisione.

« I membri di questi Consigli saranno estratti a sorte; l'estrazione avrà luogo in presenza dell'inculpato; egli avrà il diritto di recusare due dei membri estratti, e ciò senza addurne il motivo; questi saranno surrogati da due altri egualmente estratti a sorte.

« I due ufficiali dello stesso grado che fanno parte del Consiglio dovranno essere più anziani dell'inculpato; a difetto di due ufficiali più anziani, essi saranno surrogati da due ufficiali del grado immediatamente superiore.

« Le ulteriori disposizioni relative ai Consigli di disciplina saranno prescritte da un apposito regolamento approvato con decreto reale.

« Nel caso di permanenza in aspettativa per rinvocazione d'impiego da oltre tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato, ma soltanto in favore dell'ufficiale. »

LA MAHORA, ministro della guerra. Ove il Senato creda che la formazione ed il procedimento dei Consigli di disciplina debbano essere determinati per legge, il Governo non ha difficoltà di presentare quanto prima un progetto, ma non può intanto accettare l'emendamento della Commissione: 1° perchè il quadro dei Consigli non sarebbe sempre possibile nel modo con cui venne proposto; 2° perchè la Commissione sopprime i Consigli reggimentali, i quali solo sono idonei a giudicare con piena cognizione di causa del credito degli ufficiali e subalterni. E finalmente perchè il procedimento proposto dalla Commissione assomiglia troppo i Consigli di disciplina ai Consigli di guerra. Questi sono i motivi per cui il ministro non può accettare la proposta della Commissione.

BAVA. Je m'associe totalement aux idées que vient d'émettre M. le ministre de la guerre, et j'ajouterai seulement qu'en France les Conseils d'enquête sont institués par...

COLLI, relatore. Par un règlement d'administration publique.

BAVA. Par un règlement d'administration publique, comme vient de le dire, en me prévenant, l'honorable sénateur Colli, auquel je fais mes remerciements. Je crois qu'un décret du roi équivaut certainement à un règlement d'administration publique. Cela étant, je pense qu'il convient de garder la rédaction du projet ministériel, d'autant plus que le ministre vient de le dire, il y aurait un grave inconvénient, c'est que certains individus ne pourraient être jugés par leurs propres juges; il n'y aurait pas de Conseil apte à juger les officiers subalternes du corps. D'ailleurs, messieurs, les décrets royaux dans ce cas se prononcent d'une manière stable sur une institution et non point sur un cas particulier, ce qui évitera certainement toute espèce d'arbitraire.

COLLI, relatore. Trattandosi di pronunciare sopra cosa delicatissima ed importantissima, cioè sulla perdita del grado, la Commissione aveva creduto suo dovere il proporre maggiori cautele per gli ufficiali i quali potevano soccombere a pena così grave.

Nel Belgio, l'esempio del quale è già stato citato varie volte, i Consigli d'inchiesta o di disciplina sono composti a un dipresso come li propone la Commissione.

In Francia, è vero, che è stato stabilito che i Consigli d'inchiesta o di disciplina siano formati secondo le basi stabilite da un regolamento d'amministrazione, il quale regolamento d'amministrazione è proposto e discusso dal Consiglio di Stato. Ma osservo che il generale D'Ambrissac nel fare la sua relazione alla Camera dei pari lamentò perchè non si introducessero nel progetto di legge le basi sulle quali dovessero essere formati questi Consigli di disciplina.

Il progredire che si fa coll'esperienza degli altri popoli ha fatto sì che la Commissione ha creduto suo dovere di proporre le basi sulle quali sarebbero formati questi Consigli.

Io conosco, non ufficialmente però, in parte quali sarebbero state le intenzioni del Governo nella formazione di questi Consigli. Io mi astengo certamente dal biasimarle; ma mi pare che non avrebbero procurato agli ufficiali sottoposti a questi giudizi le cautele che la Commissione vi propone.

Il dire che non vi sarebbero ufficiali bastanti per poter compiere il numero dei membri che devono comporre la Commissione è cosa alla quale è facile rimediare, e cui credo fosse anche stato provveduto dal Governo nel progetto del suo regio editto; imperocchè quando non si trovano ufficiali in una divisione, il ministro può dare l'ordine che ne siano

mandati uno, due, tre, quattro, la qual cosa non è tanto difficile soprattutto in un paese dove le distanze non sono immense.

Toccherò poi anche dei Consigli reggimentali. Ho esaminato, per quanto le mie deboli cognizioni me lo permettono, l'istituzione dei tre Consigli, cioè dei Consigli reggimentali, dei Consigli divisionali e dei Consigli per gli ufficiali generali.

Paro a prima vista che i Consigli reggimentali abbiano dei vantaggi, ma se hanno dei vantaggi, a'miei occhi, hanno ancor più de' disfavori. Il reggimento, come è stato detto più volte, è una famiglia. Ora, come noi tutti sappiamo, nelle famiglie non regna quello stato di tranquillità d'animo che permette sempre la più esatta giustizia. In un reggimento un ufficiale è amato o odiato o disprezzato. Se egli è amato difficilmente troverà chi lo condanni; se egli è odiato, forse anche senza volerlo (poichè non voglio attribuire ciò a chi ha l'onore di portare la divisa militare), si procederà un po' oltre nella severità; per questi motivi la Commissione credette di dover proporre le basi della formazione dei Consigli di disciplina, e fuori credo che essa non sia disposta a discostarsene, a meno che il Senato giudichi altrimenti, nel qual caso mi riservo di proporre un emendamento.

DI COLLEGNO GIACINTO. Credo sia difficile assai il comprendere in un solo articolo ciò che fu nel Belgio oggetto di una legge ed in Francia di un'ordinanza reale composta di molti e molti articoli; in conseguenza sarei disposto ad associarmi all'idea emessa momenti sono dall'onorevole ministro della guerra, e modificare il secondo alinea dell'articolo 28 nel modo seguente:

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge. »

In tal modo il Senato sarebbe chiamato ad esaminare quel progetto di legge qual'è stato annunziato dall'onorevole relatore della Commissione, ed in quella discussione si avrebbe luogo di introdurre tutti i cambiamenti che potessero apparire opportuni.

Nel caso però in cui il Senato giudicasse altrimenti, vale a dire volesse passare subito alla discussione dell'articolo 28, quale fu prodotto dalla Commissione, mi riservo di proporre alcuni emendamenti per quelle disposizioni di quest'articolo le quali non mi sembrano nè di facile, nè di possibile esecuzione.

LA MAHORA, ministro della guerra. Io ho qui in pronto precisamente un progetto il quale, in doppia colonna, da una parte vi è il progetto come sarebbe da adottarsi per legge, dall'altra vi è steso in forma di decreto.

Sarei disposto, se il Senato acconsente, a darne lettura affinché si stabilisca se questo Consiglio debba essere istituito o per legge o per decreto.

Ma insisto molto a che ciò non sia compreso, come ha detto benissimo il senatore Di Collegno, in un solo articolo della presente legge; ciò è imperfetto, e credo che comunque il Senato li voglia per legge o per decreto, sia meglio separarlo dalla legge attuale.

COLLI, relatore. La Commissione aderisce alla proposta del senatore Di Collegno perchè sia stabilito che i Consigli di disciplina saranno formati per legge.

PRESIDENTE. Si propone di riservare ad un'altra legge da formarsi su quest'articolo la composizione dei Consigli di disciplina. In conseguenza la votazione sarà sopra gli altri articoli.

DI COLLEGNO GIACINTO. Invece di dire: saranno determinati per decreto reale, propongo si dica: saranno determinati per legge.

PRESIDENTE. Il primo paragrafo del presente articolo 28 sarà : « La riforma per ragioni di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina. »

Chi è assenziente voglia levarsi.

(È approvato.)

Viene ora l'emendamento Giacinto Di Collegno, il quale vorrebbe che nel paragrafo 2 del progetto ministeriale invece di dire : *per decreto reale*, si dicesse : *per legge*, vale a dire nel seguente modo :

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge. »

Chi approva voglia levarsi.

(È approvato.)

« Nel caso di permanenza in aspettazione per rinvocazione d'impiego da oltre a tre anni, l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo. »

Questa è una disposizione speciale dei riformati. Se non vi ha osservazione, io metto ai voti questo paragrafo.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale. »

(È approvato.)

Pongo ai voti l'articolo 28 così redatto.

(È approvato.)

« Art. 29. Il tempo scorso nella categoria di riforma non può in verun caso essere contemplato come servizio. »

DI COLLEGGNO GIACINTO. Mi pare che quest'articolo 29 faccia a pugni coll'articolo 28 che è già stato approvato, giacchè la disposizione dell'uno sembrami contenere una vera contraddizione col disposto dell'altro.

DAVA. Lorsqu'on a rédigé l'article 29 on avait sous les yeux probablement ce qui est arrivé en 1848. L'armée devait prendre le plus grand développement ; il fallait de toute nécessité augmenter les cadres ; non-seulement on a pris des officiers réformés, on a pris même des officiers retraités.

PRESIDENTE. Questo cade nel merito dell'articolo : chi trova superfluo quest'articolo lo rigetterà. Io lo metto quindi ai voti.

(Dopo prova e controprova, l'articolo 29 è rigettato.)

Segue ora il titolo VI, *Delle rimozioni*. Prima però di passare a quel titolo deve aver luogo un emendamento del senatore De Fornari per la conservazione dell'uniforme e del grado che si era proposto di porlo al termine del titolo V così concepito :

« L'uffiziale, sebbene messo alla riforma, conserva grado ed uniforme. »

DAVA. Il paraît que si on adoptait la proposition du sénateur De Fornari, on ferait une répétition, parce que l'article 28 commence ainsi : « La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego. » Il n'est point question de perte du grade ; personne ne peut le lui enlever.

Au début de la discussion de la loi il a été établi que le grade est totalement distinct de l'emploi ; le premier est la propriété de l'individu, le second peut se perdre par la volonté du roi, lorsque l'inconduite de l'officier est manifeste ou prouvée.

PRESIDENTE. Il senatore De Fornari insiste nel suo emendamento ?

DE FORNARI. Insisto perchè v'ha dubbio, come fu significato eziandio dall'onorevole senatore Alfieri.

ALFIERI. Io aveva elevata quella quistione, ma essa non può più al presente aver luogo, attesochè non esiste, secondo la redazione attuale, che una sola categoria di riformati, essendosi anche detto che non si può perdere il grado che per rimozione.

DE FORNARI. Dopo queste spiegazioni, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Il Senato è invitato per domani a voler convenire nelle sale delle conferenze al mezzodì. La continuazione della discussione della presente legge avrà luogo dopo domani in seduta pubblica al tocco.

La seduta è levata alle ore 5.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Appello nominale — Congedi — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffizii — Redazione di un nuovo titolo Uffiziali rimossi — Articolo 29 — Approvazione dei paragrafi 1° e 2° — Reiezione dell'emendamento del senatore Alfieri sul paragrafo 3° e adozione del paragrafo stesso — Articolo 2 — Reiezione dell'emendamento del senatore Chiodo — Approvazione degli articoli 2, 13, 14, 16, 19 e del paragrafo 3° dell'articolo 23 stati sospesi — Articolo 30 — Emendamento del senatore Chiodo e De Fornari — Adozione dell'articolo e dell'emendamento del senatore De Fornari — Articoli addizionali del senatore D'Arvillars — Rinvio dei medesimi alla Commissione — Approvazione degli articoli 31 al 41 — Articolo 42 — Emendamento della Commissione — Osservazioni dei senatori Bava, Colli e del ministro della guerra — Rinvio del medesimo alla Commissione — Discussione sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 pomeridiane.
Si legge il processo verbale dell'ultima tornata.

SUNTO DI PETIZIONI.

CIBBARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

379. Cattaneo Nicolò Eustachio, chiede sia presa in considerazione l'operetta del cavaliere Vegezzi Ruscalla intitolata: *Examen de la ligne du chemin de fer projeté entre Gènes et l'Allemagne, et proposition d'une ligne plus convenable. Turin, avril 1850, chez P. Marietti.*

380. Sana Girolamo, di Varallo, chiede che il Senato prenda in considerazione le ragioni militanti in favore della Valsesia compendiate in due suoi opuscoli che egli presenta alla Camera.

PRESIDENTE. Queste petizioni saranno mandate alle rispettive Commissioni.

APPELLO NOMINALE.

PRESIDENTE. Prego uno dei senatori segretari a procedere all'appello nominale per riconoscere quali sieno i senatori assenti.

(Il segretario Maestri procede all'appello nominale, per cui risultano mancati i senatori):

Gattinara di Breme — Gioia — San Marzano — Giulio — Cataldi — Maffei — Collet — Malaspina — Di Pamparato — Musio — Dalla Valle — Di Calabiana — De Fornari — Nigra — D'Angennes — Oneto — D'Azeglio — Plana — Della Marmora — Piazza — D'Oria — Quarelli — Di Castagnetto — Riberi — Fantini — Sauli — Franzini — Serra — Gattino — Torrielli.

(Finito l'appello, entra il senatore De Fornari.)

Siamo solamente 42; mancano perciò ancora due; io propongo al Senato di voler aprire la discussione sul titolo VI della legge. In questo intervallo il numero si compirà.

RICHIAMO SUL PROCESSO VERBALE. — CONGEDI.

ALFIERI. Io domanderei prima la parola sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Desidererei far osservare che laddove è detto che io aderiva all'emendamento proposto dal signor senatore De Fornari non si fa cenno della considerazione per la quale mi trovai condotto a questa adesione, e desidererei tanto più che questa considerazione fosse accennata, inquantochè ho trovato che altrove mi si è fatto dire il contrario da quanto intendeva. Io aderiva all'emendamento del signor senatore De Fornari per la soppressione delle parole è restituito alla vita civile, perchè, considerato che laddove la legge ha inteso che i militari, cessando dall'attività, restino soggetti alla disciplina militare, esso lo ha detto espressamente, era indotto a credere che laddove una simile disposizione non veniva richiamata, non doveva intendersi mantenuta questa suggestione alla disciplina; tale era il motivo che mi faceva concludere perchè il Senato adottasse la soppressione proposta dal senatore De Fornari.

(La rettificazione è ammessa.)

PRESIDENTE. Io aprirei intanto la discussione sul titolo VI.

DI BENEVELLO. Domando la parola sull'articolo 29.

PRESIDENTE. L'articolo 29 essendo stato rigettato, l'ordine del giorno porta la discussione dell'articolo 30 che è il primo del titolo VI.

(Entrano i senatori Giota e Quarelli.)

Essendo ora il Senato in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

(Si dà lettura di due lettere: l'una del senatore Piazza, il quale domanda un congedo per 20 giorni; l'altra del senatore Franzini che lo chiede di due mesi per motivi di salute.)

(Sono accordati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFICIALI.

PRESIDENTE. Compiuta la votazione del titolo V, sottra il titolo VI, il quale è esclusivamente destinato agli uffiziali rimossi.

La Commissione ha presentato la seguente redazione:

« Danno luogo a rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« La rimozione per ragione di disciplina avrà luogo per

decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere del Consiglio di disciplina, di cui è parlato nell'alinea dell'articolo precedente.

« Le mancanze sopra indicate portano con sè la privazione del grado e l'uso dell'uniforme colla conservazione però dell'assegnamento di riforma (ovvero di cui all'articolo 38). »

Debbo però far notare al Senato che queste disposizioni sono state, si può dire, parte votate espressamente e parte sottintese nella votazione già fatta di articoli precedenti, quanto che, allorché si votò il primo alinea dell'articolo 28, che poi si tolse dal titolo V, si approvò una parte di queste disposizioni. Così pure allorché si riservò il paragrafo 6 dell'articolo 27, concernente la mala condotta abituale, e si rigettò l'emendamento Bava; così egualmente allorché si riprese il paragrafo 6 dell'articolo 1; di modo che, come dissi, tutte queste disposizioni sono già dal Senato approvate. Siccome però la redazione, non in sostanza, ma nelle parole, è alquanto differente, così io credo di doverla mettere ai voti, se non vi ha chi chieda la parola.

STARA. Farò semplicemente osservare che in tutte le altre categorie si della giubilazione, come dell'aspettativa e della riforma, si comincia colla definizione della categoria, cioè si definisce che cosa significa l'uffiziale in aspettativa, l'uffiziale giubilato, ecc. La rimozione sola non conterrebbe la definizione, cioè non direbbe, come nelle altre categorie, che cosa sia la rimozione dell'uffiziale. In questa parte il progetto si allontana da tutte le altre.

PRESIDENTE. Credo debito mio il farle osservare non essere necessario di classificare come categoria la rimozione, perchè l'uffiziale rimosso non è più uffiziale.

Nelle altre categorie *in aspettativa, giubilati, riformati* havvi sempre uffiziali militari; ma i rimossi non fanno categoria, ma esclusione da ogni categoria.

La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. L'aveva domandata per fare la stessa osservazione, cioè che i rimossi non formano una categoria, ma una negazione.

PRESIDENTE. Per semplificare metterò ai voti il primo paragrafo.

Chi approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

Paragrafo 2.

Io proporrei di togliere per ragione di disciplina e direi la rimozione, ecc.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Dunque leggerò rimozione per decreto reale.

Se non si chiede la parola, lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Paragrafo 3.

ALFIERI. Non vorrei meritare il rimprovero di un'eccessiva insistenza; pur tuttavia non credo poter fare a meno di rinnovare un'osservazione già da me fatta, la quale trova nuovamente luogo nella compilazione del paragrafo testè letto, dove si dice: « perde il grado e l'uso dell'uniforme. »

Se qui facciamo questa differenza, pare che in altro caso potesse essere diviso il grado dall'uso dell'uniforme. Ora mi sembra che fu unanimemente convenuto nell'ultima nostra tornata che l'uso dell'uniforme non poteva esistere separatamente dal grado.

Mi pare perciò che sarebbe meglio terminare l'articolo senza il cenno dell'uso dell'uniforme, altrimenti si contraddirebbe quello che fu ammesso antecedentemente.

DI SONNAZ. Se non vi fossero uffiziali ritirati che hanno

conservato l'uniforme starebbe benissimo l'osservazione testè fatta; ma siccome questa categoria esiste già in quei tali che si sono ritirati coll'uso dell'uniforme, come, per esempio, in quelli che hanno chiesto il congedo, così parmi non accettabile la proposta del preopinante.

CIBRARIO. Il ministro della guerra l'altro ieri ha dichiarato esservi uffiziali, a cui fu concesso non il grado, ma il semplice uso dell'uniforme...

Voci. Non vi è...

CIBRARIO. Mi pare che quando io ho richiamato tal cosa all'attenzione del Senato il ministro non abbia contraddetto...

LA MARMORA, ministro della guerra. Io non saprei precisare se sia una categoria o no. So che questo è un uso antico e che finora non fu abrogato. E ciò è così vero, che io ho recato meco il progetto di un articolo da aggiungere alla legge onde questa cosa sia definita. Io veggio che lasciarla così non istà. Il fatto però si è che ad alcuni nel domandare le dimissioni si lasciò il grado, ad altri si lasciò solamente l'uso dell'uniforme.

DI POLLONE. Non può essere che un modo di esprimere dell'incaricato di compilare la provvidenza sovrana, poichè io domando: come si può aver uniforme senza grado?

Non mi pare che ciò sia possibile. Io non contesto quanto dice il signor ministro, ma è chiaro che quegli che è incaricato di compilare il favore concesso all'uffiziale che si ritira metterà nel regio rescritto la concessione dell'uniforme con un grado, ovvero semplicemente un grado, il quale non può mai andare disgiunto da un uniforme che lo esprima, altrimenti il favore non avrebbe senso, mancando della dimostrazione materiale dell'ottenuto favore.

LA MARMORA, ministro della guerra. Torno a dire che è una cosa abusiva ed anche poco confacente alla disciplina. Chi aveva avuto un grado nell'armata credeva di conservare una specie di diritto per rientrarvi almeno abusivamente, non essendovi leggi o decreti che approvino questa cosa.

Ripeto pertanto che abusivamente si è stabilito così, cioè che chi ha un grado abbia una specie di diritto per poter rientrare, e chi non ha il grado, ma semplicemente l'uso dell'uniforme, non ha diritto di sorta.

DELLA TORRE. Parmi che vi siano motivi per cui si potrebbero lasciare le due espressioni di grado e di uniforme.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io desidererei appurato che questo abuso fosse levato, perchè in esso veggovi molti inconvenienti.

Ecco in questo proposito quanto io proponevo di aggiungere alla legge o in questo articolo o in un altro: « D'or innanzi non saranno conferiti ad alcun uffiziale nè gradi onorari, nè uso della divisa di un grado di cui egli non sia effettivamente rivestito. »

Questo è quanto io propongo per l'avvenire; ma per il passato non si può nè spogliare quelli che hanno un grado, nè dare il grado a quelli che hanno semplicemente l'uso dell'uniforme, e perciò è forza lasciarle come sono.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al generale Di Saluzzo.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Io mi associo a quanto diceva il ministro della guerra, perchè questo è uso antico.

Quando io reggeva la segreteria della guerra c'era già questa categoria d'uniforme senza grado, ed in specie c'era per tutte le persone che, essendo addette alle legazioni straniere, si volevano fregiare d'un distintivo militare senza dar loro nessuna pretesa nè diritto di entrare poi nell'effettivo della paga quando tornavano, ed il signor marchese Alfieri, che era del numero, avrà ciò tuttavia presente alla memoria. Debbo

anzi aggiungere che questo si praticava già fin dai tempi del re Vittorio Emanuele I.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Ho domandato la parola solamente per aggiungere che alcune volte si conferiva, per esempio, ad un capitano il diritto di far uso dell'uniforme di maggiore senza però conferirgli questo grado.

DI POLLONE. Vorrei aggiungere una sola parola a quanto dice il senatore Saluzzo. Per coloro i quali non avevano veramente fatto carriera militare, e che uscivano, per esempio, dalla carriera amministrativa gli si dava l'uniforme, dirò così, di Piemonte Reale col grado di tenente o di capitano: quelle erano le espressioni; ciò che mi convince vie maggiormente che non vi può essere uniforme senza grado.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Credo che esista negli archivi del Ministero della guerra una decisione del Consiglio di conferenza sotto il regno di Vittorio Emanuele I, per la quale venne espressamente detto che questi usi degli uniformi che si concedevano specialmente alle persone addette alle legazioni all'estero, e anche ai gentiluomini che viaggiavano, non avevano conseguenza nello Stato, e non portavano nè grado, nè altro: era un'onorificenza, e niente più.

Esiste pure una lettera del Ministero di guerra scritta all'armata, perchè questa deliberazione fosse conosciuta.

Il ministro della guerra la potrà conoscere.

PRESIDENTE. Prego il signor marchese Alfieri a voler proporre in termini precisi il suo emendamento.

ALFIERI. La soppressione dell'uso dell'uniforme.

PRESIDENTE. Si propone dal marchese Alfieri la conservazione del grado e la soppressione delle parole dell'uso dell'uniforme. In primo luogo chiederò se questo emendamento sia appoggiato.

(È appoggiato.)

LA MARMORA, ministro della guerra. Io pregherei di rileggere ancora una volta questo paragrafo.

ALFIERI. Non ho presenti i termini in cui si trova concepito l'articolo: ma io non domando che la soppressione dell'uso dell'uniforme.

PRESIDENTE. Il paragrafo è così concepito. (Lò rilegge. Vedi sopra.)

Il marchese Alfieri propone la conservazione del grado e nient'altro.

COLLI, relatore. Da quanto è stato detto dai nostri colleghi risulta chiaramente che vi è un dubbio. Ora ad escluderlo io credo necessarissima la conservazione delle parole uso dell'uniforme, affinchè non nasca mai difficoltà a questo riguardo.

PRESIDENTE. Io farò notare al Senato come qui la disposizione sia negativa, onde non può nascere alcun inconveniente.

Se la disposizione fosse positiva stabilirebbe una massima, ma essendo essa, come dissi, negativa, vuol dire che l'uffiziale rimosso non avrà nè grado, nè uso dell'uniforme, di modo che rimane qui intatta la questione, se, cioè, l'uso dell'uniforme possa separarsi dalla concessione del grado.

Del resto faccia il Senato, perchè io mi professo affatto profano in questa materia...

CHIDO. Giacchè il ministro della guerra vuol proporre che d'ora innanzi non vi sia più l'uso dell'uniforme senza il grado, mi parrebbe accettabile l'emendamento.

PRESIDENTE. Non vi ha proposizione a tal uopo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Tutti coloro che sono in questa categoria, la quale comprende l'uso dell'uni-

forme, potrebbero essere colpiti adesso da una tale disposizione.

PRESIDENTE. La legge non regola che i casi avvenire. L'espressione uso dell'uniforme forse sarà un pleonismo, se mai si riconoscesse che quell'uso è conseguenza necessaria della conservazione del grado; ma dico che non vi è inconveniente in lasciare sussistere quest'espressione, contenendo una formola negativa.

Metto ai voti l'emendamento Alfieri.

(Non è approvato.)

(Posto quindi ai voti il paragrafo terzo, è approvato in un coll'intero articolo 29.)

Propongo ora al Senato di rivedere tutti gli articoli che erano sospesi, perchè le loro disposizioni riflettevano gli uffiziali riformati.

Il primo degli articoli sospesi è l'articolo 2, il quale era così concepito:

« Le posizioni dell'uffiziale sono:

- « 1° Il servizio effettivo;
- « 2° La disponibilità;
- « 3° L'aspettativa;
- « 4° La riforma;
- « 5° La giubilazione. »

Qui pare che nulla siavi da cambiare, in quanto che la posizione degli uffiziali rimossi non è categoria. In conseguenza quest'articolo potrebbe esser votato senza difficoltà.

CHIDO. Sembrami che sarebbe necessario parlare degli uffiziali in soprannumero. Siccome nella legge si parla...

PRESIDENTE. Non se ne è parlato.

CHIDO. Si parla degli uffiziali in soprannumero al paragrafo 3.

PRESIDENTE. Se ne è parlato non come formanti categoria, ma come disposizione eccezionale.

CHIDO. Ma per colui che si troverà in soprannumero, come sarà regolato il servizio?

PRESIDENTE. È una cosa sempre provvisoria quella destinazione di servizio a soprannumero; si è già discusso altra volta l'argomento e si è convenuto di lasciar sussistere quella parola.

CHIDO. Bisognerebbe stabilire in quale circostanza l'uffiziale in soprannumero passerà effettivo e come sarà regolato il suo servizio.

PRESIDENTE. Il senatore Chido propone un emendamento, il quale consisterebbe nell'aggiungere alle categorie contemplate in quest'articolo quella degli uffiziali in soprannumero.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

DI SONNAZ. L'uffiziale in soprannumero non può costituire categoria; egli è sempre in servizio attivo; solo temporariamente si trova in soprannumero al corpo, non può quindi formare categoria separata, e perciò credo che quest'aggiunta sarebbe una superfluità.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Chido voglia alzarsi.

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

Ora leggo l'articolo 13:

« Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di mesi 18, divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, sa-

ranno giubilati, ovvero riformati, a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge. »

Non si era presentata la menoma difficoltà sulla sostanza di queste disposizioni, ma solo si era creduto di sospenderne la votazione finchè fosse esaurita la discussione sul titolo della riforma.

DE FORNARI. Pare che fosse stato proposto di estenderlo a 2 anni invece di 18 mesi.

PRESIDENTE. Due anni erano stati proposti non per gli uffiziali in aspettativa, ma per quelli in disponibilità. Questa modificazione non si è ammessa, perchè fu rigettato l'emendamento che la Commissione aveva proposto.

DE FORNARI. Ma io proporrei l'estensione a due anni, perchè 18 mesi mi paiono troppo poco per decidere della loro sorte definitiva.

PRESIDENTE. Si propone adunque dal senatore De Fornari di estendere a due anni il termine di 18 mesi per gli uffiziali in aspettativa.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

BAVA. Avant de mettre un officier infirme [en] expectative, on lui permet toujours de soigner sa santé au régiment, on lui accorde des congés, on le laisse aller aux eaux thermales, c'est une affaire de six mois au moins; après cela, il passera dans la catégorie d'expectative, dans laquelle il restera encore dix-huit mois; c'est donc en tout deux ans. Si pendant ce temps il ne recouvre point sa santé, il faut croire que ce n'est plus qu'un valétudinaire qui ne convient plus pour le métier des armes; car on ne peut faire la guerre qu'avec des hommes robustes au physique et au moral. Je vous demande quelle peut être l'énergie d'un officier infirme depuis deux ans, en admettant toutefois que la maladie ait été réelle. Si au contraire, pour ses convenances, il a simulé une maladie de si longue durée, il mérite encore moins d'égards, et pour cela, je crois qu'il serait nuisible au service d'user envers cet officier d'une plus grande longanimité.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore De Fornari se dopo le spiegazioni date dal senatore Bava insiste ancora.

DE FORNARI. In seguito alle osservazioni fatte dal signor senatore Bava, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento essendo ritirato, io metterò ai voti l'articolo 15.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

« L'uffiziale in aspettativa per motivi di famiglia, che richiamato in servizio effettivo comprovi di non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 6 mesi, se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente. »

DI SONNAZ. Vorrei proporre un emendamento alla redazione di quest'articolo. Esso dice: *se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi, se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio*; a me pare che per colui che è stato ferito al servizio si debba protrarre oltre a 18 mesi la sua situazione in aspettativa.

BAVA. L'officier qui se trouve dans cette position a déjà été en expectative; il tombe malade au moment où le ministre le rappelle au service actif, il répond: je ne puis pas me rendre à mon poste, mes infirmités m'empêchent de rejoindre mon corps. Dans cette circonstance, on lui accorde un nouveau délai de 18 mois; cela peut aller à 2 ans et demi, 3

ans, 4 ans, c'est bien assez; et s'il ne guérit pas, si ses infirmités proviennent du service, alors il peut faire valoir ses droits à la retraite.

DI SONNAZ. Sarei d'accordo per le infermità, ma vorrei che si togliessero le parole *per ferite*.

PRESIDENTE. Dopo le riportate ferite ha l'uffiziale tempo accorcio per procurare la sua guarigione; quando poi è richiamato gli rimangono ancora 18 mesi a compiere la sua cura. Notisi perciò che l'articolo parla d'uffiziali che sono già in istato di aspettativa; il termine ultimo di 18 mesi non decorre se non quando siano richiamati in servizio effettivo.

DI BENEVELLO. L'osservazione cadrebbe specialmente sulla parola *ferite*. Converrebbe indicare precisamente *per cagione di ferite avute alla guerra*. Potrebbe uno aver sofferte malattie per ragioni di servizio, ma non per ferite.

PRESIDENTE. L'articolo parla di malattie provenienti dal servizio e di ferite riportate ugualmente in servizio. Il termine di proroga è di 6 mesi per le prime provenienti dal servizio e di 18 per le seconde.

BAVA. Messieurs, je pense que le législateur, celui qui a rédigé le projet de loi, n'a pas cru devoir admettre les maladies, parce que cela irait à l'infini. Il faut qu'il y ait quelque chose de visible, que ce soit une blessure: car tout le monde pourrait dire: mais j'ai pris un point de côté à la place d'armes, etc., et la loi n'aurait plus aucun effet.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 14.

(È adottato.)

Viene ora l'articolo 16:

« L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione o rivocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina.

« L'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o rivocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, salva, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27. »

È stato quest'articolo sospeso per le ragioni comuni agli altri articoli testè votati. Sul medesimo non vi è stata alcuna osservazione particolare.

Io lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 19. Sono applicati agli uffiziali sospesi o rivocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge. »

Ora, siccome gli articoli 14 e 15 sono stati approvati, mi pare sia cosa conseguente che questo articolo sia prontamente adottato.

Io lo pongo ai voti.

(È adottato.)

Resta il paragrafo 3 dell'articolo 23:

« Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio, di cui nell'alinea terzo dell'articolo 10 e nell'articolo 14. »

In quest'articolo 23 si parla del computo del tempo scorso in aspettativa.

Si dice al paragrafo 3 che non sono computati insieme ad altri casi... (*Interruzione di voci*)

Se non vi ha osservazione, pongo ai voti questo paragrafo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Pongo ai voti ora tutto l'articolo 23 di cui si era sospesa la votazione.

Chi lo approva sorga.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la serie di tutti gli articoli sospesi. Passiamo ora all'articolo 30 delle giubilazioni:

• Art. 30. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare. L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio; è restituito alla vita civile e provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia esser riammesso al servizio in tempo di guerra.

• La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

Mi farò lecito di notare al Senato che, siccome la legge sulle pensioni militari è stata bensì votata in questa Camera, ma non è ancora stata approvata dalla Camera elettiva, non si può citare di essa gli articoli, i quali potrebbero ricevere una modificazione o traslocazione in quella Camera; proponerei quindi che si citasse con espressione generica *la legge sulle pensioni*. Gli articoli di una legge che non è ancora conosciuta non si citano opportunamente.

È aperta la discussione su quest'articolo 30.

CHIODO. Io proporrei di sopprimere l'ultimo paragrafo; mi pare che il Governo avendo tutti i mezzi di poter allontanare dal servizio tutti quelli che non sono più nel caso di servire, si possa togliere il diritto che ha di giubilare tutti quelli che hanno compiuto i 30 anni di servizio; perchè la posizione di un uffiziale che ha compiuto i 30 di servizio diventa onerosa quando teme da un momento all'altro di esserne giubilato. Se non è atto a servire è bene che il Governo abbia tutti i mezzi, tutti i poteri di poterlo allontanare dal servizio, ma se è nel caso di servire è bene che lo si lasci servire, perchè è dolorosa la posizione di un uffiziale allorché da un momento all'altro può temere di essere giubilato.

I motivi che si adducono per sostenere questo articolo sono quelli della reciprocità. Siccome un uffiziale che abbia compiuto i 30 anni di servizio ha il diritto di chiedere il suo tiro, così pare equo che anche il Governo abbia il diritto di arglielo quando lo stima. Ma questa reciprocità non ha sempre luogo, perchè anche un uffiziale qualunque, prima d'aver compiuto i 30 anni di servizio, ha diritto di lasciare il servizio.

L'impiegato non ha diritto d'aver la pensione, ma ha diritto di lasciare l'impiego, e il Governo non è nel diritto di mandarlo via senza motivo; mi pare che la reciprocità avrebbe sempre aver luogo; se non ha luogo prima dei 30 anni, io non vedo il perchè debba averlo dopo i 30 anni.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io credo che questa questione sia stata bastantemente discussa, sia da noi, sia dal nostro Congresso della guerra, sia in altri paesi. È indispensabile che il Governo possa giubilare, quando avvisa opportuno, questi uffiziali che hanno compiuto il loro termine, perchè io pure opino che debba tornare un po' doloroso per gli individui venire giubilati quando meno lo pensano. Ma prima degli individui vi è il Governo, ed credo che l'interesse del Governo debba andare avanti a quello degli individui.

CHIODO. In ogni caso io vorrei che si seguisse l'esempio della Francia, dove si sono esclusi gli uffiziali generali a motivo che potevano facilmente aver luogo gli abusi, se si concedeva la facoltà di poterne giubilare, mentre tutti hanno i 30 anni di servizio. Io propongo quindi che almeno nella disposizione di quest'articolo siano eccettuati gli uffiziali generali.

LA MARMORA, ministro della guerra. Da noi è stata presa la disposizione non solo ai generali, ma anche ai co-

lonnelli, nella sezione non so se ultima o penultima. Credo quindi che da noi a questo proposito vi sia maggior latitudine che non in Francia.

PRESIDENTE. Il senatore Chiodo propone un emendamento con cui vorrebbe eccettuati dalla disposizione del paragrafo ultimo di quest'articolo gli *uffiziali generali*. Proponeva dapprima la soppressione intera del paragrafo, ed allora non eravi che a passare alla votazione del medesimo; ora proponendo uno speciale emendamento, dimanderò se è appoggiato.

(È appoggiato.)

DAVA. Il me semble que ce que vient de dire l'honorable général n'est point applicable au paragraphe en question qui est ainsi conçu: « Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, » ecc.

Pourquoi dit-il cela? Parce que dans une discussion antérieure nous avons établi qu'il ne sera plus donné de retraites en temps de guerre; de manière qu'on a dû nécessairement réserver ici au ministre la faculté d'en donner, car il peut se faire qu'au commencement d'une guerre, un homme que l'on croyait bon pour le service, déclare avoir quelque maladie, et il faut laisser au ministre la faculté d'en débarrasser l'armée.

Quant à ce qu'a dit en second lieu le général, on a donné de longues explications dans une séance précédente; la chose est réciproque: en temps ordinaire, lorsque l'officier a les années de service voulues, et veut se retirer, il se retire, et par réciprocité, le ministre peut le mettre à la retraite. Quel est le ministre qui ne se respecterait point assez pour éloigner de l'armée un officier capable encore de bien servir son pays? Cela n'est pas supposable.

PRESIDENTE. Il generale Chiodo insiste egli nel suo emendamento?

CHIODO. Io insisto perchè questa reciprocità non ha luogo sempre. Se non ha luogo prima di 30 anni, perchè potrà aver luogo dopo? Quindi vorrei, non già per timore dell'attuale Ministero, ma perchè le leggi si fanno precisamente per prevenire gli abusi, giacchè i ministri ad ogni modo sono uomini anche essi, vorrei che fosse rimossa ogni possibilità d'abuso, mentre il ministro avendo il mezzo di allontanare dal servizio chiunque non sia al caso di servire sia per infermità, sia per altri motivi. Parrebbe mi dunque che si dovesse restringere nel modo proposto questo diritto ch'essi hanno di giubilare senza restrizione.

PRESIDENTE. Di questo emendamento si terrà conto quando avgeremo al paragrafo 3 dell'articolo. Intanto metto ai voti il primo.

DE FORNARI. (Interrompendo) Io desidererei che in questo paragrafo si sopprimessero quelle parole *vita civile*. Esse furono già soppresse in altra circostanza eguale. Mi pare quindi che per essere conseguenti bisogna toglierle egualmente da questo paragrafo.

PRESIDENTE. Siccome vi è già un'altra decisione relativa, io metterò ai voti il paragrafo colla soppressione delle parole *vita civile*.

Chi lo approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Vengo a dar lettura del paragrafo 2:

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo. »

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggerò il paragrafo 3:

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra, nei casi in cui, giusta gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione. »

Qui cade l'emendamento del senatore Chiodo; egli propone di far un'eccezione per gli uffiziali generali. Prima aveva proposto la soppressione dell'intero paragrafo; bisogna che il Senato decida per l'uno o per l'altro.

CHIODO. Prima parmi dover insistere di nuovo per la soppressione del paragrafo 3.

PRESIDENTE. Allora non vi ha altro che mettere ai voti il paragrafo. Chi vuol sopprimerlo voterà contro.

Metto ai voti il paragrafo 3.

(È approvato.)

Allora metto ai voti l'intero articolo 30.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

D'ARVILLARS. Domando la parola per un'addizione alla legge.

PRESIDENTE. Il senatore D'Arvillars ha la parola.

D'ARVILLARS. Messieurs, si j'ai demandé la parole c'est pour avoir l'honneur de vous proposer une addition au projet de loi que nous discutons, addition relative à une catégorie spéciale d'officiers, qui n'a pas été mentionnée, et qui certainement réunit à elle et nos sympathies personnelles, et celles du Gouvernement, et celles de la nation entière; c'est assez vous dire que j'entends parler des officiers qui par des actions d'éclat ont bien mérité de la patrie et en ont obtenu des témoignages honorables.

Je reproduirai dans ma proposition l'amendement que je me suis abstenu de formuler dans la dernière séance par suite des observations de M. le ministre de la guerre, mais j'ose espérer que cet amendement n'aura plus cette fois-ci sa désapprobation, vu qu'il est essentiellement modifié pour le seul cas de guerre, et d'une application beaucoup plus restreinte.

Une loi, messieurs, aussi essentielle, aussi importante que celle qui concerne l'état des officiers, doit à mon avis embrasser toutes les positions favorables ou défavorables, dans lesquelles l'officier peut se trouver. Or dans la loi qui nous occupe je ne vois nulle part figurer d'article spécial aux officiers, qui ont mérité des récompenses honorifiques; ce serait donc pour remplir cette lacune que j'ai l'honneur de soumettre au jugement de la Chambre ma proposition.

PRESIDENTE. Farebbe parte di questo titolo?

D'ARVILLARS. No, sarebbe un titolo a parte.

PRESIDENTE. Allora potrebbesi mettere fra il titolo VII e il titolo VIII. Darò lettura dei tre articoli che formano questo titolo a parte.

« Art. 31. Gli uffiziali in servizio effettivo, che per gloriose azioni in guerra furono:

1° Promossi a maggior grado;

2° Fregiati di decorazioni d'onore;

3° Onorati di menzioni onorevoli nel caso del loro collocamento in aspettativa, per le cagioni espresse nei numeri 1, 2, 3, 4, 5, dell'articolo 8, saranno i primi chiamati a coprire i primi posti che si rendessero vacanti nei quadri del loro grado ed arma; e ciò tra loro nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di date nell'ordine di anzianità di grado.

« Art. 32. Questi uffiziali nel caso del loro collocamento in riforma, od in ritiro, o di spontanea demissione per ragioni di salute o di famiglia, potranno, avendo speciali meriti, conseguire il grado superiore a quello di cui erano insigniti.

« Art. 33. Tutti gli uffiziali qui sopra contemplati potranno in caso di guerra essere riammessi per decreto reale in servizio attivo. »

Il proponente ha già svolto la sua proposizione, dunque l'ordine della discussione porta che si chiegga se è appoggiata. (È appoggiata.)

D'ARVILLARS. Domanderei la parola per aggiungere alcune considerazioni a quanto ho detto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

D'ARVILLARS. J'aurai encore l'honneur, MM. les sénateurs, de vous présenter, à l'appui de ma proposition, des considérations fort simples et peu nombreuses.

Je crois incontestable:

1° Qu'une loi sur l'état des officiers doit, ainsi que je l'ai déjà énoncé, embrasser toutes les positions favorables, ou défavorables, dans lesquelles l'officier peut se trouver;

2° Que conséquemment, si elle traite des officiers qui ont perdu la qualité de citoyen de l'Etat, qui furent condamnés à des peines plus ou moins graves, et ainsi de suite; elle doit aussi et avec bien plus de sollicitude statuer sur les officiers qui ont bien mérité de l'Etat, et qui en ont obtenu des témoignages honorables;

3° Que si le Gouvernement par une louable initiative dans la rédaction des lois de cette espèce a jugé devoir flétrir par des dispositions spéciales l'officier qui aurait pu faillir, ne s'écartant de la voie de l'honneur, il doit aussi et à plus forte raison honorer par des dispositions spéciales l'officier qui a su se distinguer dans cette même voie.

C'est sous l'empire de ce raisonnement que j'ai rédigé la proposition que j'ai l'honneur de vous soumettre: je ne pense pas qu'elle soit en opposition avec l'esprit de la loi; au contraire. Mais s'il se trouvait dans sa rédaction quelques difficultés à surmonter, je me rallierais très-volontiers à tout amendement qui pourrait y remédier, moyennant qu'il fut spécialement et honorablement pourvu à la catégorie d'officiers que j'ai eu l'honneur de vous signaler.

DI POLLONE. Mi sono astenuto dal prendere parte alla discussione di questa legge, e credo aver fatto molto bene, non essendo iniziato nella materia di cui essa tratta. Ora però mi pare di poter proporre al Senato, trattandosi d'una nuova proposizione grave, e ch'io non intendo di contestare, ma solo mosso dal convincimento che le buone leggi non si improvvisano, di rimandare la proposta del senatore D'Arvillars alla Commissione, la quale ne facesse un particolare studio, e ne riferisse quindi il suo avviso.

DELLA TORRE. Je demande la parole pour appuyer ce qui vient d'être dit: nous ne pouvons pas improviser sur une affaire aussi importante, il faut renvoyer cette proposition à la Commission, qui s'occupera de lui donner la place qu'elle doit occuper dans la loi, et de rendre la rédaction plus claire, quoique cependant chacun de nous ait parfaitement compris la pensée de notre honorable collègue.

PRESIDENTE. Convieni prima di tutto che il relatore della Commissione dichiari se accetta.

COLLI, relatore. La Commissione non ha difficoltà.

PRESIDENTE. Si propone di rinviare questi tre nuovi articoli alla Commissione.

Interrogo il Senato se lo approva.

(È approvato.)

ALFIERI. Io aggiungerei che, siccome domani probabilmente non vi sarà seduta pubblica, appena la Commissione abbia terminato lo studio, si avessero a stampare e distribuire questi nuovi articoli, onde avere poi sott'occhio le deliberazioni della Commissione medesima.

PRESIDENTE. Si stamperanno e si distribuiranno questi tre nuovi articoli per essere esaminati dai signori senatori.

Propongo ora di passare al titolo settimo, che diventerà uno se questa aggiunta sarà approvata. L'articolo 31 per ora così concepito :

« La paga degli ufficiali in servizio effettivo è determinata alle tariffe approvate dal Re. »
(È approvato.)

« Art. 32. Gli ufficiali in disponibilità, e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra, o per infermità temporarie avranno ragione :

« Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano, senza riguardo ad accessorio di paga od indennità qualunque ;

« Se ufficiali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

« Gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori ai quali erano assegnate razioni di foraggio mentre stavano in servizio effettivo avranno ragione inoltre, i primi a due razioni di foraggio al giorno, i secondi ad una razione al giorno.

« Gli ufficiali inferiori che per l'arma o corpo cui appartengono devono fare in ogni tempo servizio a cavallo, avranno ragione ad una razione di foraggio al giorno. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Veggio che non chiedesi da alcun senatore la parola.

Domanderò al Senato se vuole votare l'intero articolo senza smembrarlo.

BAVA. Je demande à dire quelques mots sur le second paragraphe.

Je propose une très-petite modification ; elle consiste à changer ces mots : « di cui godevano. »

Je voudrais les remplacer par ceux-ci : « del loro grado. »

La paie des officiers est déterminée par les tarifs approuvés par le Roi, soit qu'ils appartiennent au service actif, soit qu'ils appartiennent au service sédentaire. Pour les officiers en disponibilité ou en expectative, il me semble qu'il serait plus exact de dire qu'on leur assignera un traitement égal à la moitié de la paie de leur grade, car il arrive quelquefois que des officiers ne possèdent point la paie de leur grade, et peut se faire que pendant l'expectative ou la disponibilité, des officiers de même grade se trouvent avoir des émoluments différents, chose que la justice doit nous conseiller d'éviter.

COLLI, relatore. Je demande au préopinant s'il ne croit pas qu'il pourrait aussi émettre quelques doutes sur l'application du mot *grade*, parce que dans certains grades il y a différentes classes, et la solde n'est pas toujours la même ; ainsi les capitaines de première classe n'ont pas la même solde que les capitaines de seconde classe ; les lieutenants de première classe n'ont pas une solde égale à celle des lieutenants de seconde classe. Alors qu'arriverait-il ?

Le grade est toujours le même, la classe est différente et par cela même la solde. Je ne suis pas en ce moment complètement préparé à résoudre tout à fait la question ; en appelant l'attention du Sénat, par une observation sur l'objet dont il s'agit, il pourrait se faire que la question fût bientôt lucidée, et que par conséquent le doute disparaît.

PRESIDENTE. Mi farà lecito di osservare che già la commissione nell'articolo unico della legge aveva proposto la soppressione delle parole *di seconda classe* ; di modo che cadendo il dubbio sopra i soli capitani che appartengono alla seconda classe, cancellandosi queste parole *seconda classe* in quel paragrafo, non nasce più alcun dubbio.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domandola parola per far osservare che la paga dei gradi non è eguale per tutti i corpi, sapendo noi esservi differenza tra un capitano di cavalleria, di stato maggiore e di fanteria.

BAVA. Lorsque j'ai eu l'honneur de proposer au Sénat cet amendement, je me suis dit : tous les officiers qui sont au service effectif ne possèdent point la paie de leur grade, comme cela est porté dans la *tabella* des émoluments dus à chacun ; il arrivera donc qu'étant mis en disponibilité ou en expectative des officiers du même grade auront un traitement différent. Pour parer à cet inconvénient, je me suis déterminé à proposer mon amendement, d'autant plus que je me suis imaginé que le Ministère, dans le règlement qui est destiné à accompagner la présente loi, aurait donné un tarif où serait déterminée la paie de chaque grade, et cela, à l'imitation de ce qui s'est pratiqué pour la loi des pensions que vous avez sanctionnée.

LA MARMORA, ministro della guerra. Bisognerebbe allora formare una tariffa anche per le pensioni d'aspettativa, perchè non si potrebbe più stabilire una proporzione fra la paga primitiva e questa, e perciò sarebbe d'uopo dire « la paga della pensione sarà stabilita da una tariffa. »

DE SONNAZ. Messieurs, il faut faire attention à ceci : c'est que l'état des officiers qui sont placés en expectative n'est pas permanent, c'est un état momentané qui n'a rien de définitif. Le ministre de la guerre a dit très-bien qu'on ne peut pas donner une paie égale à l'officier d'infanterie, par exemple, car le premier a plus de frais à faire que le second, pour l'achat des chevaux et les autres dépenses relatives au corps de cavalerie. Si donc il n'est en expectative que temporairement, il faut lui maintenir un mieux dans sa paie, à fin qu'il puisse, lorsqu'il se trouve en état de servir, reprendre son grade et sa place.

COLLI, relatore. Mi pare che la proposizione del generale Bava tenderebbe ad aggravare la posizione degli ufficiali posti in aspettativa ; imperocchè secondo si esprime il paragrafo il quale dice *di cui godevano*, si conferma a tutti gli ufficiali la metà dello stipendio di cui avevano goduto fino allora senza fare distinzione di classe o di corpo ; mentre, come osservava il ministro della guerra, vi sono dei corpi, vi sono delle classi che hanno paga superiore, quantunque nel medesimo grado. Conservando dunque le espressioni del progetto ministeriale, è manifesto che si fa un vantaggio a questi ufficiali, i quali, a mio avviso, si trovano già in una condizione assai dispiacevole, perchè perdono la metà dello stipendio, e perdono ancora la metà dei vantaggi, e ciò nelle razioni dei viveri o nei foraggi che potrebbero avere. Per tutti questi motivi mi pare che si potrebbero conservare le espressioni del progetto ministeriale, le quali favoriscono d'assai gli ufficiali che avranno la disgrazia di essere posti in aspettativa per soppressione di corpo o per altro motivo.

BAVA. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Io devo per la regolarità chiedere in prima se l'emendamento è appoggiato ; se è appoggiato ella avrà la parola.

(È appoggiato.)

BAVA. Après les explications du ministre, je retire mon amendement, parce que loin d'aggraver la position des officiers appartenant aux différentes armes, je voudrais l'améliorer si j'en avais la faculté. Je pense cependant que le défiant que j'ai signalé dans la présente loi existe effectivement, et que dans l'application de cette loi il surgira de nombreuses difficultés, auxquelles la sagacité du ministre pourra peut-être apporter un remède efficace.

PRESIDENTE. Esausto questo incidente, siccome il Senato ha già mostrato inclinazione...

DE FORNARI. (Interruppendo) Io avrei bisogno di uno schiarimento su quello che succederebbe nel caso che o per opinione che prevalesse, o per circostanza forse anche dell'erario, l'assegnamento di effettività fosse ridotto considerabilmente, perchè quando si gode della totalità, allora si può ancora subire una riduzione, ma quando si è ridotti alla metà di una somma si può forse arrivare al punto in cui mancasse il modo di sussistere. Per questo io dunque confesso che ho qualche rammarico di non aver fatto qualche osservazione allorchè si trattava di votare l'articolo che faceva dipendere gli assegnamenti dalla volontà del potere esecutivo, mentre dovrebbero essere determinati dalla legge stessa, come sono determinate le pensioni. E confesso altresì che quelle parole corrette per redazione, in lingua forse staranno, ma esse mi rincrescevano per la sostanza sopra tutto. Quello poi che mi fa accrescere l'incertezza in cui mi trovo è l'eventualità per la quale, in caso di riduzione della paga di effettività, gli uffiziali posti in aspettativa per circostanze indipendenti dalla loro colpa e dalla loro volontà si trovassero poi ridotti a troppo poco per avere onorevole sussistenza. Io non saprei come improvvisare un rimedio per torre via quest'inconveniente dopo votato l'articolo che ha ammesse quelle disposizioni. Ma si potrebbe forse dire che non dovesse essere meno della tariffa attuale. Sottopongo in questa circostanza tale osservazione al Senato.

PRESIDENTE. Vuol ella formulare un emendamento per cui alla parola *tariffa* si aggiunga quella di *attuale*?

Un senatore. Non si può più, è già votato.

DE FORNARI. Ed è per questo che io non propongo di cambiare l'assegnamento di effettività, ma che invece propongo che la riduzione dell'aspettativa non possa essere minore della metà dell'attuale tariffa, affinchè questi uffiziali non corrano pericolo di essere ridotti ad una situazione troppo ristretta.

PRESIDENTE. Io debbo di nuovo far notare che non si potrà venire ad una deliberazione su questo punto, finchè non vi sia un emendamento scritto.

DE FORNARI. Io faceva queste osservazioni...

PRESIDENTE. Le sue osservazioni possono avere ogni altro merito, ma saranno sempre parole perdute se non si formola una proposta.

DE FORNARI. Io le proponeva invero con titubanza: mi pare però che se si rimandasse alla Commissione, potrebbe proporre...

BAVA. Un mot seulement: j'ai toujours cru que lorsqu'on fait une loi, on doit s'occuper seulement de ce qui existe, et qu'on ne doit pas se préoccuper de l'avenir. On ne doit pas prévoir ce que le législateur fera ou ne fera pas d'ici à 15 ou 20 ans. Que les choses changent, alors nous modifierons les loi actuelles. Si on faisait droit aux observations de l'honorable De Fornari, il n'y aurait pas de raison pour ne pas prévoir mille autres cas semblables à celui qu'il signale. En admettant la diminution des émoluments fixés en ce moment, le Ministère présentera au Parlement ce qu'il faut pour que cela ne pèse pas d'une manière trop forte sur la bourse des officiers, vu surtout la modicité de leur traitement.

DE FORNARI. Je disais que je regrettais d'avoir voté trop précipitamment peut-être l'article premier; mais, puisqu'il est voté, je demande au Sénat s'il n'y a pas un moyen pour éviter une réduction trop fort faite sur les officiers placés en expectative.

LA MARMORA, ministro della guerra. Vorrei far osser-

vare al senatore De Fornari, il quale vedo che prende molto interesse per gli uffiziali, che è di tutta probabilità che la paga degli uffiziali sia migliorata anzichè diminuita. In ordine a ciò nulla havvi a temere, tutti siamo d'accordo, e se non fosse lo stato delle finanze, assicuro il Senato che avrei a quest'ora presentato una tariffa, nella quale gli uffiziali verrebbero un po' meglio trattati di quello che sono; in verità, in nessun paese gli uffiziali sono così poco trattati come presso noi; e tanto è vero che nel bilancio del 1851 io avrei idea di portare qualche miglioramento per loro se le finanze lo permetteranno.

DE FORNARI. La dichiarazione fatta dal ministro della guerra mi consola, ond'io mi astengo da ogni ulteriore persistenza.

PRESIDENTE. Sciolto quest'incidente, siccome il Senato mostrava inclinazione a votare tutto intiero l'articolo senza smembrarlo, io propongo alla votazione l'articolo 52.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 33:

« Gli uffiziali in aspettativa, per sospensione o revocazione d'impiego, avranno ragione:

« Se uffiziali subalterni, alla metà della paga sovrandicata.

« Se capitani od uffiziali di grado superiore, a due quinti della paga medesima.

« Detti uffiziali avranno ragione inoltre alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 34:

« Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio, finchè siano ammessi a concorrere, a termini dell'articolo 12, per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti dall'articolo 52. »

(È approvato.)

« Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

« Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino a concorrenza del quinto per gli uffiziali fino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri uffiziali di maggior grado.

« Non sono computate nello stipendio soggetto a sequestro le somministranze in natura, le indennità di alloggio, le indennità per spese d'ufficio e di rappresentanza. »

(È approvato.)

« Art. 36. Gli uffiziali riformati non avranno ragione ad alcuno assegnamento se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni. »

Qui il Senato scorgerà di leggieri che a questo titolo va aggiunta anche la menzione dei *rimossi*, perchè si parla di tutti quelli che anticamente erano compresi sotto il titolo di *categoria dei riformati*; di modo che bisognerà fare le convenienti aggiunte sia all'intitolazione, sia all'articolo 36. In questo bisognerà scrivere gli uffiziali *riformati* o *rimossi*, perchè, come dicevo, sotto la denominazione di *riformati* si comprendevano da prima e gli uni e gli altri.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Adottando il principio espresso pochi momenti or sono, cioè che gli uffiziali rimossi non sono più uffiziali, mi pare sia poco esatto il dire ora che gli uffiziali rimossi avranno diritto all'assegnamento che la legge stabilisce per gli uni e per gli altri.

PRESIDENTE. Farò osservare che qui non si parla di grado, ma di assegnamento.

In quanto agli ufficiali che sono riformati, la cosa è chiara, ma è necessario di parlare dei rimossi, avendo tanto gli uni quanto gli altri bisogno, per ottenere l'assegnamento di riforma, di otto anni di servizio.

Chi approva questo articolo colla fatta modificazione voglia sorgere.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 37:

« Gli ufficiali riformati per infermità non provenienti dal servizio, e che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *maximum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, giusta la legge sulle pensioni militari.

« Gli ufficiali suindicati, che hanno prestato un servizio di 20 o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale a tanti trentesimi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le norme prescritte dal titolo III della legge sulle pensioni militari, eccettuato però il disposto dell'articolo 23 di essa legge. »

A questo articolo vi è un emendamento della Commissione, la quale considerava che la legge che stabilisce gli anni 50 per la giubilazione non è ancora votata dal Parlamento, nè sanzionata dal Re. Ella adunque sostituisce alla parola *trentesimi* le parole *altrettante quote*.

Comincerò a mettere ai voti il primo paragrafo, su cui non vi è difficoltà, solo farò una domanda al signor ministro della guerra quando sarò al secondo.

Pongo intanto ai voti questo primo paragrafo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Prima di mettere in discussione il secondo paragrafo, debbo chiedere al ministro della guerra che abbia la compiacenza di spiegarsi se, dicendo *gli ufficiali suindicati*, intenda di parlare degli ufficiali riformati o anche dei rimossi, vale a dire se il calcolo che si deve fare degli anni di servizio abbia ad essere assolutamente uguale sia per gli uni che per gli altri.

COLLI, relatore. Questo è già deciso dal paragrafo ivi votato: si è detto che avranno diritto all'assegnamento; la pensione è per quelli che hanno 20 anni; l'assegnamento è per quelli che ne hanno 8.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il Ministero sarebbe d'avviso che gli ufficiali riformati per indisciplina, e gli ufficiali rimossi, quanto all'assegnamento, fossero paraggiati agli altri riformati per ragione d'infermità.

COLLI, relatore. Qui si tratta solamente dei riformati per infermità.

PRESIDENTE. Allora sono indicati quelli di cui si è parlato all'articolo 36 già votato.

Dunque quando si dice gli ufficiali *sovrindicati*...

COLLI, relatore. (*Interrompendo*) Qui la parola *sovrindicati* non può avere rapporto che agli ufficiali riformati per infermità.

CIBRARIO. L'articolo 36 parla degli ufficiali riformati e rimossi, i quali non hanno ragione ad assegnamento se non prestarono il servizio di 8 anni. Quest'articolo è comune alle due classi dei riformati e rimossi. Ma poi l'articolo 37 contempla gli ufficiali riformati per infermità, e l'articolo 38 gli ufficiali riformati per ragioni di disciplina.

Dunque l'espressione *ufficiali suindicati* posta nel primo

alinea dell'articolo 37 non può riferirsi che agli ufficiali riformati di cui si parla nel primo paragrafo.

Osserverò ancora che l'articolo 37 tratta con molto maggior favore i riformati per infermità, che quelli che sono riformati per ragioni di disciplina.

PRESIDENTE. Qui può farsi luogo ad un equivoco. La riforma si fa o per infermità incurabili o per ragioni di disciplina, e questi sono veri riformati e non rimossi.

Al contrario i rimossi lo sono per mancanze contro l'onore e per la mala condotta abituale. Nell'articolo 37 si parla dei riformati, nell'articolo 38 si parla dei rimossi; ma nell'articolo 36 si parla tanto degli ufficiali riformati quanto dei rimossi. Quindi ho dubitato che le parole: *gli ufficiali suindicati* si riferissero tanto all'articolo 36 quanto all'articolo 37, che è compreso nella stessa sezione.

Interrogato il ministro della guerra, rispose che voleva trattarli del pari. Quando ho ciò inteso...

LA MARMORA, ministro della guerra. (*Interrompendo*)

Vi è stato uno sbaglio dal mio canto; ho inteso male: la legge parla chiaro; l'articolo 37 stabilisce le differenze di trattamento tra gli ufficiali riformati per ragioni di disciplina, e quelli che sono riformati per ragioni d'infermità.

COLLI, relatore. Vi sono tre distinzioni a farsi: cioè ufficiali riformati per infermità, ufficiali riformati per motivi di disciplina, ed ufficiali rimossi. Degli ufficiali riformati per infermità parla l'articolo 36: esso è distinto in quota maggiore di pensione e di assegnamento.

Agli ufficiali riformati per ragioni di disciplina è assegnata una quota minore dall'articolo 38.

Agli ufficiali che non sono più ufficiali, perchè sono rimossi, è assegnata la medesima quota di pensione, o di assegnamento, che a quelli che sono riformati per motivi di disciplina: vi ha la distinzione stabilita dal Senato a loro riguardo.

PRESIDENTE. Queste spiegazioni non lascieranno dubbio nell'applicazione della legge, la quale per altro sarebbe più chiara se invece di dire: *gli ufficiali suindicati* si dicesse: *gli ufficiali di cui in quest'articolo*, i quali sarebbero veramente i riformati.

Se stima il Senato di adottare questa redazione...

LA MARMORA, ministro della guerra. Ovvero si potrebbe dire: *questi ufficiali*.

PRESIDENTE. Si dirà: *questi ufficiali*.

COLLI, relatore. E ciò diventa tanto più necessario dopo che si è aggiunta la parola *rimossi*.

DI COLLEGGIO GIACINTO. Mi pare che leggendo di seguito i due paragrafi dell'articolo non vi possa restare il meno dubbio. Il 1° primo paragrafo dice... (*Vedi sopra*)

Il secondo paragrafo dice.... (*Vedi sopra*)

Io penso che questa difficoltà si riferisca agli stessi ufficiali riformati....

Un senatore. (*Interrompendo*) E perciò è sempre più evidente la necessità di ammettere la frase di questi.

PRESIDENTE. Chi, mediante questa modificazione, approva il paragrafo 2, voglia levarsi.

(È approvato.)

Al paragrafo 3° io proporrei che si dicesse: « delle leggi sulle pensioni militari eccettuate le distinzioni di favore dalla stessa legge concedute. »

COLLI, relatore. Da lettura dell'articolo 23 del progetto di legge per le pensioni militari, come era consentito dalla Camera dei deputati, che qui non è stato modificato. (*Vedi voi. Documenti, pag. 523.*)

DI COLLEGGIO LUIGI. Dimando perdono; ma in quella legge vi saranno disposizioni di favore per gli ufficiali indi-

pendentemente da quelle che sono indicate nell'articolo 23 del progetto a noi stato presentato, ed allora non bisognerebbe che non vi fosse dubbio, se i casi di favore che si vogliono contemplati in questo articolo si riferiscano a quelli accennati all'articolo 23 della legge sulle pensioni militari.

Un senatore. Si potrebbe rimandare alla Commissione.

PRESIDENTE. Si propone di rimandare questo articolo alla Commissione.

COLLI, relatore. La Commissione come potrà chiarire la quistione? Potrà chiarire i casi di favore.

Mi si permetta di osservare che l'articolo 23 non è stato punto alterato nella seconda discussione del progetto di legge che ha avuto luogo nel Senato; motivo per cui credo che rimarrà tale e quale.

DI SONNAZ. Si potrebbe fare una relazione più spiegativa, e tale da togliere ogni dubbio.

COLLI, relatore. Si potrebbe dire semplicemente nel progetto di legge circa le pensioni.

PRESIDENTE. Fino a tanto che una legge nuova non è fatta, esiste la legge presente, la quale va applicata.

Io proponeva di surrogarvi queste parole: « eccezzuati i casi di favore accennati nella legge medesima; » così verrà delegata ogni difficoltà.

Se il Senato approva questa redazione...

ALPIERI. Tanto meno vedo difficoltà nell'adottare la proposta del presidente, in quanto che mi pare che non è cosa probabile che una legge così lunga e complicata arrivi al suo compimento senza ritornare alla Camera.

Di modo che se sarà cambiata la legge delle pensioni a cui ci riferiamo, si metterà essa in correlazione. Del rimanente però pare che non vi sia difficoltà accogliendo questa redazione.

PRESIDENTE. Si propone l'approvazione di quest'ultimo paragrafo nel modo con cui io ho avuto l'onore di concepirlo.

(È approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 37.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 38:

« Gli uffiziali riformati per ragione di disciplina avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità, ma provenienti dal servizio. »

Io proporrei di dire: « agli uffiziali riformati per ragione di disciplina o rimossi. »

DI COLLEGNO LUIGI. Io credo che l'articolo che si aggiunge nel titolo della rimozione provvede anche a questo caso senza che qui se ne faccia cenno.

Io desidererei che fosse riletto l'articolo relativo ai rimossi dove si considera il caso dell'assegnamento di riforma. (*Interruzione*)

PRESIDENTE. Non si può a meno di accennare in quest'articolo i rimossi, perchè nell'articolo 29 già votato si parla solamente di ciò che trae seco la riforma; qui al contrario si parla delle misure che il Governo può prendere riguardo all'assegnamento di riforma.

STAMA. Aggiungendo la parola *rimossi*, si toglie ogni difficoltà.

PRESIDENTE. L'articolo 38 sarebbe così concepito:

« Gli uffiziali riformati per ragione di disciplina o rimossi avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione, od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità non provenienti dal servizio.

« Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio di riforma sono considerati come pensione di ritiro, retti colle norme stesse di questa, e cessano, e sono sospesi nei casi stessi in cui cessa ed è sospesa la pensione medesima.

« È pur retto colle medesime norme ed è sospeso nei casi stessi suindicati l'assegnamento temporaneo di riforma. »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti, sostituendo alle parole di riforma le seguenti: *di cui sovra*.

(È approvato.)

« Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari. »

Se non si fanno opposizioni, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 41. Le disposizioni della presente legge sono applicabili agli uffiziali di sanità militare, ed ai cappellani secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati. »

DI COLLEGNO LUIGI. Io credo che nella tariffa, cioè nella tabella delle pensioni i cappellani siano messi prima; perciò proporrei che si conservasse lo stesso ordine, quantunque la cosa per sé non sia di grande importanza.

BAVA. J'appuie la parole de l'honorable Collegno, parce que les chapelains, chez nous, sont dans les régiments assimilés aux capitaines, et les chirurgiens majors également; mais les chirurgiens en second ne sont assimilés qu'aux lieutenants. Il me paraît en conséquence plus rationnel d'adopter l'amendement que propose le sénateur Collegno.

MORIS. Io faccio osservare che gli uffiziali superiori sanitari sono assimilati ai tenenti colonnelli; epperò essi dovrebbero collocarsi prima.

LA MARMORA, ministro della guerra. La cosa è veramente di pochissima importanza, come ha detto assai bene il senatore Di Collegno; mi sembra però essere conveniente di attenersi all'osservazione fatta dal signor senatore Moris; per lo stesso motivo, che si propone che siano qualificati prima i cappellani per la differenza del grado, devono pure qualificarsi prima gli uffiziali superiori sanitari, che si trovano nello stesso caso.

PRESIDENTE. Si propone che siano nominati prima i cappellani che gli uffiziali sanitari.

Chi approva questo emendamento voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

DI POLLONE. Io domandò la parola per accennare al Senato che nella discussione della legge, se la memoria non mi tradisce, quando si è fatto cenno dei veterinari, dopo una lunga discussione su questo punto, il signor ministro (ed è qui dove temo d'errare) disse che avrebbe proposto alla firma sovrana di dar un grado ai veterinari. Domando al signor ministro se, nel caso si desse questo grado, sarebbe utile d'introdurre in quest'articolo anche i veterinari.

STAMA. Questo si potrà fare quando si discuterà la legge.

DI POLLONE. Parlo al Senato, e non rispondo alle interruzioni, e soprattutto non impegno conversazioni particolari; il Senato deciderà sul merito della mia proposizione.

COLLI, relatore. L'osservazione fatta dall'onorevole preopinante non era sfuggita alla Commissione, ed ha esaminato se fosse il caso di proporla; ma siccome questa determinazione non esiste ancora, non si è potuto farne l'applicazione.

DI COLLEGNO LUIGI. Allora si pregiudicherebbe la quistione, se questa proposta venisse sanzionata; onde mi pare che si potrebbe fin d'ora dichiarare che i veterinari avranno quel grado che loro verrà accordato.

DI BONNAE. Io credo che dal momento che i veterinari fanno un grado, saranno compresi nella legge. Sono 12 o i veterinari, e questi avranno forse il grado di sottotenenti, e saranno loro perciò applicabili le disposizioni di cui tratta ai veterinari secondo il loro grado.

PRESIDENTE. Chieggo al Senato se l'emendamento Di Ilone è appoggiato.

DI POLLONE. La mia intenzione era di provocare una risposta dal ministro. Siccome questi non ha risposto, io ritiro il mio emendamento.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando scusa: mia dichiarazione è breve. Non si è ancora presa alcuna definitiva determinazione al proposito: ma siccome la ricorso necessaria, essa quindi non tarderà.

PRESIDENTE. Chieggo al signor senatore Di Pollone se persista nel suo emendamento o se lo ritira.

DI POLLONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 41.

(È approvato.)

« Art. 42. Gli ufficiali che attualmente appartengono a categoria, e sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, e che furono collocati in aspettativa anteriormente al decreto 23 luglio 1849, rimangono nella loro condizione attuale, finché il Governo abbia specialmente determinato per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni.

« Gli ufficiali riformati prima della promulgazione della presente legge, e i capitani di seconda classe collocati in aspettativa in virtù del decreto 23 luglio 1849, finché rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli attuali loro assegnamenti.

Avverto che la Commissione in quest'articolo ha proposto cancellare le parole: di seconda classe.

COLLI, relatore. Ove il Senato desidera qualche spiegazione su questo proposito, io sono pronto a darla; la Commissione ha creduto bene di cancellare queste parole perché, se fossero conservate, parrebbe che i capitani di prima classe sarebbero in una condizione inferiore.

Per questo la Commissione ha creduto che fosse veramente un errore di stampa, ed io credo che difatti lo sia.

BAVA. Dans l'article 52 on a établi:

« Gli ufficiali in disponibilità, e gli ufficiali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie avranno ragione:

« Se ufficiali generali, o superiori, o capitani, alla metà della paga di cui godevano senza riguardo ad accessorio di paga, od indennità qualunque:

« Se ufficiali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

Donc, ici, M^ll., vous avez déjà arrêté et sanctionné que les officiers en expectative qui sont supérieurs ou capitaines ont droit qu'à la moitié de leur paie d'activité.

Maintenant, retournons à l'article 42, dont parle la Commission; je crois que l'honorable rapporteur est dans l'erreur quand il dit que les capitaines de deuxième classe seront moins bien traités que...

COLLI, relatore. Au contraire, mieux traités que ceux de première classe.

BAVA. Voici ce que l'on donne aux capitaines des différentes classes:

Ceux de deuxième classe ont 1800 francs.

Si nous donnons la moitié, ils recevront conséquemment 900 francs; les 3/8, 1080 francs.

Ceux de première classe ont 2504 francs, la moitié est donc

de 1252 francs. Cette moitié est en conséquence plus forte que les 3/8 de la paie des capitaines de deuxième classe. Les capitaines anciens ont 2500 francs; la moitié de la paie sera 1250 francs. Si le ministre, dans son projet de loi, avait porté les 3/8, il arriverait que les capitaines anciens, placés en expectative, auraient 1500 francs de pension; c'est-à-dire qu'ils auraient la même paie que les majors, parce que le major a 3000 francs de paie; et si vous lui en donnez la moitié, cela fait 1500 francs. Cette graduation ne serait pas juste; c'est pourtant ce qui résultait du décret du 23 juillet 1849.

Le ministre actuel a cru devoir la rectifier, parce que les majors seraient dans des conditions moins bonnes que les capitaines anciens, car ceux-ci ils auraient 1500 francs comme les majors, tandis que les majors ont un cheval (il est vrai que le Gouvernement leur alloue la ration de fourrage), mais cela ne suffit pas; il faut compter avec le vétérinaire; le cheval dépérit, il faut lui donner des soins quand il tombe malade. Il est donc arrivé qu'on a fait dans la présente loi des modifications à cet égard, et si cette loi est adoptée la progression sera celle que je vais avoir l'honneur d'indiquer au Sénat: les capitaines de deuxième classe auront 1080 francs, ou les trois cinquièmes; ceux de première classe 1152 francs et les anciens 1250 francs; les majors 1500 francs.

Je crois cependant que les officiers actuellement placés en expectative continueront, jusqu'au moment de leur rentrée au service, à jouir du traitement qui leur est fait par le royal décret du 23 juillet 1849, et cela par la raison toute simple que les lois ne peuvent avoir d'effet rétroactif, et qu'elles n'établissent des règles que pour l'avenir.

COLLI, relatore. Accetto le ultime spiegazioni del signor senatore Bava, le quali mi sembrano giustificare appieno la proposizione della Commissione.

Io non mi oppongo, e la Commissione, io credo, nemmeno, a che sia conservato il testo della legge. Ma la Commissione aveva osservato che il testo del progetto avrebbe introdotta una clausola che sarebbe sfavorevole ai capitani di prima classe; imperciocché si tratta di ufficiali posti in aspettativa in virtù del decreto del 23 luglio 1849: mentre agli uni si conserverebbe l'assegnamento attuale, agli altri si diminuirebbe. Ove però il ministro credesse aver ragioni per mantenere la primitiva adozione adattandosi alle spiegazioni date dal generale Bava, la Commissione poi si rimette.

LA MARMORA, ministro della guerra. Il generale Bava è molto più in caso di dare maggiori spiegazioni sopra questo punto in quanto che io credo che sia lui stesso che ha emanato l'accennato decreto.

BAVA. Non, c'est mon prédécesseur qui a présenté le décret à la signature royale. J'ai remarqué, comme M. le ministre actuel, les inconvénients qui en résultent, puisqu'il fait que le capitaine a la même paie que le major, quoique celui-ci ait plus de frais à cause de son cheval.

C'est, je le répète, le motif qui a déterminé le législateur à faire la variation introduite dans le projet de loi en discussion.

Pour ne point compromettre des intérêts acquis, je demande de nouveau au ministre de conserver à ceux qui sont en expectative la paie fixée par le décret du 23 juillet 1849, et que la présente loi ne soit appliquée que pour l'avenir.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io appoggio tanto più volentieri le ragioni del senatore Bava in quanto che mi pare che il relatore della Commissione sia pronto ad aderirvi anch'esso.

COLLI, relatore. Ma se si conservassero gli assegnamenti

fatti col decreto 23 luglio, io credo che i capitani di prima classe conserverebbero quello che qui si vuole toglier loro.

PRESIDENTE. Questa era la proposta della Commissione; della cancellazione delle parole di *seconda classe* sarà giudice il Senato.

BAVA. La loi s'occupe de l'avenir et non du passé, elle n'a pas d'effet rétroactif; et puisque le ministre déclare qu'il laisse à ceux qui sont en expectative ce qu'ils possèdent, je prends acte de ses paroles dans l'intérêt des officiers placés en expectative.

LA MARMORA, ministro della guerra. Non ho difficoltà a dichiarare questa cosa.

DE SONNAZ. Mi pare che sia necessario di mantenere questa redazione per non cangiare la sorte di quelli che godono di un trattamento. Per l'avvenire poi si potrà applicare la legge che ora facciamo.

BAVA. Je demande que ces messieurs se rappellent l'article 52 qu'ils ont déjà voté, et par lequel ils ont déclaré que tous les capitaines n'ayant que la paie d'expectative, n'auront que la moitié du traitement affecté à leur grade.

COLLI, relatore. Vous avez raison pour l'avenir; mais il s'agit ici du passé, il s'agit de ceux qui sont placés en expectative par le décret 23 juillet 1849.

BAVA. Vous avez entendu, messieurs, la déclaration du ministre; il a dit que les capitaines qui sont actuellement en expectative, en vertu du décret du 23 juillet 1849, conserveront la paie dont ils jouissent aujourd'hui; que la loi n'a de l'effet que pour l'avenir, c'est-à-dire qu'elle n'est applicable qu'aux officiers qui pourraient être mis en expectative.

COLLI, relatore. Ici il s'agit de ceux qui l'ont été par le décret royal du 23 juillet 1849; du reste, je soumetts la question au ministre.

BAVA. Il faut absolument que votre Commission propose un amendement qui fasse entendre, vu la déclaration du ministre, que ce n'est applicable que pour l'avenir.

COLLI, relatore. Je répète ce que j'ai déjà dit: cela se rapporte à ceux qui ont été mis en expectative en vertu du décret du 23 juillet 1849.

ALFIERI. Postochè non è già trasmessa alla Commissione l'aggiunta del senatore D'Arvillars, mi pare che si potrebbe pur trasmettere quest'articolo.

PRESIDENTE. Si propone che dovendosi trasmettere alla Commissione la proposta fatta dal senatore D'Arvillars, se la trasmetta anche quest'articolo acciò voglia pur occuparsene.

COLLI, relatore. La Commissione si uniformerà alla volontà del Senato, ma non potrà far altro che ripetere quello che si è detto finora.

La cosa è chiara: conservandosi il testo attuale della legge, i capitani collocati in aspettativa con decreto 23 luglio 1849 saranno privati dello stipendio di cui godono ora per essere ridotti alla metà dello stipendio da capitano, e questa clausola non sarebbe applicata ai capitani di seconda classe, ma solo a quelli di prima. Sopra questo la Commissione vi ha proposto di togliere le parole di *seconda classe*, affinché i capitani tanto di prima che di seconda classe continuino a godere, come dice l'articolo, dello stipendio di cui hanno goduto dal 23 luglio dell'anno scorso. La cosa è così chiara che non potrebbe rendersi di più dalla Commissione.

BAVA. Il conviendrait cependant que cet article fût envoyé à la Commission, parce qu'enfin il faut établir les choses pour l'avenir. Voulez vous encore conserver aux capitaines anciens et de première classe la paie dont ils jouissent actuellement? Voulez vous faire une exception pour les capitaines de deuxième classe qui seraient moins bien pourvus? Quant à

moi, il me semble qu'il serait sous tous rapports convenable de conserver aux capitaines de deuxième classe le droit aux 3/8^{es} de leur paie, et non à la moitié, comme l'établit l'article 52; car dans ce dernier cas ils seraient trop mal traités.

PALLAVICINO-MOSSI. Mi permetto di far osservare che si è ancora nell'inconveniente citato dall'onorevole Bava.

Quest'articolo contiene solamente una disposizione transitoria, e dicendo transitoria riguarda un caso speciale, e non mai i casi avvenire.

PRESIDENTE. Benchè io veggia la quistione sotto lo stesso aspetto di disposizione transitoria, però essendosi fatta una proposizione sospensiva, io debbo metterla ai voti. Si propone di trasmettere alla Commissione anche quest'articolo. Chi approva questa trasmissione voglia levarsi.

(La prova riescendo dubbia, si fa la controprova.)

Vi è una votazione contraddittoria. Forse non si è ben capito la prima volta la quistione che si è posta in votazione, Epperchio si ripeterà la votazione.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domanderei la parola. Io appoggierei tanto più volentieri il rinvio alla Commissione in quanto che avrei piacere di discutere un momento nel seno della medesima appunto la proposizione che io faceva relativa agli ufficiali.

(Messo di nuovo a votazione il rinvio di quest'articolo alla Commissione, il Senato lo adotta.)

DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Per proporre l'ordine del giorno della prima seduta io debbo interrogare la Commissione se crede di poter presentare il lavoro relativo all'aggiunta del senatore D'Arvillars dopodomani.

Vot. Sì! sì!

DI POLLEONE. Domando la parola sull'ordine del giorno per la prossima adunanza. Sembrandomi che non vi sarà materia da occupare il Senato gran tempo, ho l'onore di proporre di mettere all'ordine del giorno la legge sulla guardia nazionale. Mi spiego: non è certamente ch'io m'illuda a segno di credere che a quest'epoca avanzata in cui versa la Sessione del Parlamento si possa ancora discutere e votare la legge di che si tratta; ma io desidero che la relazione venga presentata al Senato, affinché il foglio ufficiale la pubblichi; così gli studii della Commissione che ha impiegato diciassette sedute nel suo esame, e compilati varii emendamenti non andrebbero perduti. La stampa quotidiana potrà discuterli e suggerire quelle variazioni che potrebbero essere adottate dal Senato, il quale non desidera che avere lumi da qualunque punto gli vengano. Questa legge interessa la generalità dei cittadini; è della massima importanza, e son persuaso che i miei colleghi vorranno assentire alla mia proposta. Per risparmiare però il tempo del Senato, e causare all'onorevole relatore la fatica di leggere il suo lavoro, si potrebbe semplicemente deporre la relazione sul tavolo della Presidenza. Io ne faccio la proposizione formale.

PRESIDENTE. Si propone di deporre sul tavolo della Presidenza alla prima seduta la relazione della Commissione istituita sull'esame del progetto di legge sulla guardia nazionale, e di far conoscere al pubblico che un approfondito lavoro si è già dal Senato compiuto su questa importantissima materia. Domando se è appoggiata tale proposizione.

(È appoggiata.)

(Messa ai voti, è adottata.)

La seduta è sciolta alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 15 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Comunicazione di un decreto reale per la nomina del deputato Arnulfo a regio commissario per sostenere la discussione delle leggi di finanza — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo allo stato degli uffiziali — Relazione della Commissione sul titolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars — Osservazioni del ministro della guerra e dei senatori Bava, Della Torre, Alfieri e De Sonnaz — L'articolo addizionale è respinto — Adozione dell'articolo 42 redatto nuovamente dalla Commissione — Titolo addizionale del senatore Di Gattinara — Lo ritira — Si rinvia la votazione sul complesso del progetto di legge — Presentazione della relazione sul progetto di legge intorno al riordinamento della guardia nazionale — Rapporto, discussione e approvazione del progetto di legge per aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo — Presentazione di un progetto di legge relativo alla Banca nazionale.

La seduta è aperta alle ore 1 3/4 pomeridiane.

Il processo verbale della tornata del 12 corrente mese è letto ed approvato.

NOMINA DEL COMMISSARIO REGIO PER LA DISCUSSIONE DELLE LEGGI DI FINANZA.

PRESIDENTE. Do conoscenza al Senato d'una lettera del ministro delle finanze, colla quale si partecipa la nomina del regio commissario destinato a sostenere nel Senato le leggi di finanza che saranno messe all'ordine del giorno.

QUARELLI, segretario, legge la lettera del ministro delle finanze, ed indi il decreto regio pel quale il deputato Giuseppe Arnulfo è nominato commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanza.

SI DÀ TERMINE ALLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFIZIALI.

PRESIDENTE. Deve continuarsi e compiersi, come lo credo, quest'oggi la discussione della legge sullo stato degli uffiziali. Due provvedimenti di questa legge erano stati trasmessi alla Commissione: l'uno cioè riguardante la nuova redazione dell'articolo 42 sul quale sono insorte alcune dubbiezze; l'altro concernente l'aggiunta di un articolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars. Si potrebbe intraprendere la discussione dell'articolo 42 della legge; ma siccome il relatore della Commissione ha preparata una relazione circa l'addizione proposta dal senatore D'Arvillars, così gli do la parola.

COLLI, relatore. Signori, l'emendamento del senatore D'Arvillars formerebbe un titolo intero della legge; esso è composto di tre articoli. Col primo egli propone che

« Gli uffiziali in servizio effettivo, che per gloriose azioni in guerra furono

- 1° Promossi a maggior grado,
- 2° Fregiati di decorazioni d'onore,
- 3° Onorati di menzioni onorevoli,

nel caso del loro collocamento in aspettativa, per le cagioni espresse nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, saranno i primi chiamati a coprire i posti che si rendessero vacanti nei quadri del loro grado ed arma; e ciò tra loro, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. »

Si osserva dalla Commissione: 1° che questi uffiziali, al certo meritevoli, hanno però già ricevute il premio dovuto al loro valore coll'avanzamento, la decorazione o la menzione onorevole di cui sono stati l'oggetto; 2° che agli altri uffiziali in aspettativa descritti ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 8, forse altrettanto valorosi quantunque meno felici, non sono riservati dall'articolo 10 che i due terzi degli impieghi che potrebbero divenir vacanti nei quadri del loro grado ed arma, e che l'articolo stesso stabilisce il modo con cui essi dovranno occuparli; 3° che il Governo, coll'altro terzo che rimane a sua disposizione può facilmente remunerare quelli che egli crederà meritevoli; 4° che questa prerogativa pare dover rimanere intatta nell'arbitrio del re, capo dell'armata, mentre l'articolo proposto, inserito nella legge, stabilirebbe un diritto al favore di cui si tratta.

Coll'articolo seguente egli propone che

« Questi uffiziali, nel caso del loro collocamento in riforma od in ritiro, o di spontanea demissione per ragioni di salute o di famiglia, potranno, avendo speciali meriti, conseguire il grado superiore a quello di cui erano insigniti. »

A questo articolo è applicabile la prima osservazione della Commissione relativa all'articolo 1 dell'emendamento del generale D'Arvillars, cioè che gli uffiziali in discorso hanno già ricevuto il premio dovuto al loro valore. Si osserva inoltre nulla ostare a ciò che il Re accordi loro nei casi previsti dal proponente il grado superiore che egli ambisce per essi, ma ripeto a nome della Commissione che introdurre questa clausola nella legge sarebbe, a parer suo, impingere la prerogativa del Re, giudice supremo del merito e distributore dei favori giustamente dovuti ai militari dell'esercito.

Finalmente col terzo articolo del suo emendamento il senatore D'Arvillars propone che

- Tutti gli uffiziali, qui sopra contemplati, potranno in caso

di guerra essere riammessi per decreto reale in servizio attivo. »

Si osserva a questo riguardo che quanto ai riformati la questione è decisa negativamente dall'articolo 25; quanto ai giubilati, essa lo è favorevolmente dall'articolo 36 ambedue votati; quanto ai dimissionari veruna legge finora non toglie al re il diritto di riammetterli ove il creda opportuno, e qualora si trattasse d'introdurre riguardo a questi ultimi qualche cosa di analogo in una legge, quella sull'avanzamento sarebbe forse più adatta.

Per i motivi sopra esposti la Commissione, unanime nell'applaudire ai generosi sensi manifestati dal nostro onorevole collega, si vede con sommo rincrescimento nel caso di dover emettere un'opinione contraria alla sua.

D'ARVILLARS. Je suis bien loin d'avoir la prétention de croire que ma proposition peut être complètement inattaquable: si cela était, j'aurais trouvé l'introuvable; mais je me suis demandé si l'importance de ses résultats avantageux ne serait pas infiniment supérieure aux quelques inconvénients qu'on pourrait lui opposer, qu'elle pourrait faire naître. Je l'ai cru, et je me suis décidé, à cause de sa plus grande utilité, à la soumettre au jugement du Sénat.

LA MANSORA, ministro della guerra. Quantunque io partecipi intieramente ai sentimenti nobilissimi e generosi espressi dal senatore D'Arvillars, non posso però a meno di trovar fondate le ragioni addotte dalla Commissione, e per conseguenza io mi unisco pienamente al parere della medesima.

BAVA. En examinant attentivement le projet de loi en discussion, on s'aperçoit que le but du législateur a été de définir les droits du Gouvernement et ceux des officiers de l'armée dans toutes les positions possibles.

Introduire dans cette loi, ainsi que vous le propose l'honorable marquis D'Arvillars, des privilèges pour ceux qui déjà ont obtenu des récompenses pour faits glorieux de guerre, je crains que cela ne devienne préjudiciable au service; parce que s'il est juste qu'une action généreuse soit rémunérée, il me semble aussi convenable que les faveurs décernées ne soient pas continues et encore moins en dehors des cadres de l'armée: ne serait-ce point un tort réel que l'on ferait souvent à d'excellents officiers qui n'ont pu se trouver en position de se distinguer, que le bien du service obligeait à rester dans l'intérieur, si leurs camarades d'armes plus heureux, combattant à l'étranger, et pouvant aspirer à des honneurs, à des grades, venaient encore à la fin de la guerre leurs disputer des nouveaux avantages? Quoi! Parce que la fortune leur a été une fois propice, doivent-ils l'avoir favorable durant tout le cours de leur carrière? Je ne le pense pas. Lorsque l'État a payé sa dette, c'est un compte réglé, qui ne recommence qu'avec de nouvelles actions d'éclat: nul ne doit prétendre à des avantages sans fin; pour les obtenir, il faut que le talent, le zèle, le courage soient de tous les instans, et un moment d'élan, de bonheur ne peut leur mériter des privilèges qui seraient nuisibles à d'autres.

Est-ce un officier remarquable sous tous les rapports? La loi de l'avancement le favorise, sa carrière sera plus rapide, le Gouvernement lui décernera des honneurs, des pensions; mais aller le chercher en expectative pour le remettre au service actif avant son tour, lui donner un grade lorsqu'il est réformé ou retraité, lorsqu'il quitte le service par démission volontaire, et si la guerre se déclare le rappeler au service pour prendre le pas sur celui qui n'a jamais quitté ses drapeaux et qui était peut-être son ancien, ah, je ne puis le croire! Car on n'avance pas en s'occupant de ses propres in-

térêts, en restant malade dans un lit; je ne vois point là de titres à des faveurs, que nous ne devons réserver qu'à ceux qui usent leur vie au service de la patrie.

L'article 10 de ce projet de loi, que vous avez voté, a déjà établi comment l'officier en expectative rentre dans les rangs de l'armée. L'article 25 a déclaré que les réformés ne sont plus susceptibles de retourner au service. L'article 30 a dit que la retraite est la dernière position de l'officier. Si vous adoptiez l'amendement de l'honorable général D'Arvillars, vous feriez des exceptions à toutes les catégories, vous suivriez une voie inconnue, sans pouvoir d'avance prévoir quels en seront les résultats, et s'il est convenable de ne pas toujours marcher à la remorque des autres puissances, il convient cependant de profiter de l'expérience de ceux qui nous ont précédé dans les institutions libres, et surtout de ne point donner une plus grande latitude au pouvoir, de ne pas lui conférer le droit de décerner les grades les plus élevés, chose qui l'accablerait de sollicitateurs, et pourrait nous conduire au népotisme, qu'assurément la présente loi a voulu justement éviter, en créant la base de notre droit militaire.

D'ARVILLARS. Il serait difficile de répondre à toutes les objections du général Bava, mais cependant je répondrai à la principale, à celle relative à l'avancement d'un grade. L'usage du grade supérieur pour l'officier qui se retire du service a toujours existé; il est facile de se rendre compte des motifs qui l'ont fait généralement adopter; supposez que deux officiers par des raisons majeures soient obligés de quitter le service actif, et de passer dans une des catégories de réforme; tous deux ont servi l'État honorablement pendant longues années, mais l'un n'a fait que son devoir, tandis que l'autre par son zèle incessant, son activité infatigable, par des actions méritoires, s'est constamment distingué, s'est acquis une réputation toute spéciale; serait-il juste que ces deux officiers fussent également traités? Ne devons nous pas donner aux pouvoirs le moyen d'établir une différence entre ces deux officiers? Je rappellerai à cet égard que le Gouvernement a dernièrement encore sanctionné ce principe de justice, et cela à l'approbation générale.

PRESIDENTE. Se non chiedesi la parola, rileggerò il primo articolo del titolo VII.

DELLA TORRE. Domando la parola,

PRESIDENTE. Il senatore Della Torre ha la parola.

DELLA TORRE. J'avais éprouvé un sentiment de satisfaction quand j'ai entendu l'honorable général D'Arvillars faire sa proposition. Il me paraissait que dans une loi qui est toute militaire, dans une loi où l'on s'occupe des militaires qui ne seraient pas fort bien conduits, où on leur inflige un blâme, il serait d'un bon esprit de parler de ceux qui auraient fait plus que leur devoir. Voilà quelle a été mon impression. J'ai entendu les raisons que l'on oppose au général D'Arvillars; ces raisons ne sont pas de nature à me faire changer d'opinion à cet égard: une seule a produit sur moi quelque effet. On a dit: c'est attaquer la prérogative royale, parce qu'au Roi seul appartient le droit de décerner les honneurs et les récompenses à tous les militaires. Je me rallie fortement à ce principe, je n'ai à ce propos aucune objection à faire; au contraire, s'il en était besoin, je voudrais l'affirmer encore. Je crois que le Roi doit rester le juge suprême, le dispensateur suprême des honneurs et des récompenses. S'il était bien entendu que la prérogative royale pût s'exercer dans ce sens, je m'en référerais à elle très-volontiers, et au zèle non-seulement du ministre actuel, mais encore au zèle de ses successeurs, qui certainement auraient à cœur de donner des honneurs et des récompenses aux officiers qui se

seraient le plus distingués, et de leur montrer de la gratitude par la manière dont on les traiterait lorsqu'ils seraient forcés d'abandonner le service.

Il me semble qu'il a été dit positivement dans la loi sur l'avancement, que quant à la question du grade à celui qui se retire, cela était dans les attributions de la prérogative royale. Si ce principe est admis, je n'en rentels toujours à ce que fera le Roi; mai je voudrais seulement que par son vote le Sénat fit voir que son désir est qu'on cherche tout moyen pour favoriser à toutes les époques de leur carrière les officiers qui ont bien mérité, et pour leur montrer des égards, soit pendant qu'ils sont au service, soit après qu'ils l'ont quitté. Je n'ai, je le répète, aucune objection à faire au sujet de l'appréciation qui appartient au Roi, je suis prêt à soumettre au Roi tout ce que j'ai fait, tout ce que je ferais encore; mais, hélas, je ne ferai plus rien pour l'avenir.

Il me semble que cela résulte des paroles de la Commission, ou de celles du ministre de la guerre. Je voudrais savoir si le ministre de la guerre entend ainsi la chose.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ciò è compreso in un articolo della legge.

PRESIDENTE. È l'articolo 10.

DE SONNAZ. I due terzi sono per diritto, l'altro terzo resta ad arbitrio del potere esecutivo.

LA MARMORA, ministro della guerra. Ecco il tenore dell'articolo 10. (Vedi voi. Documenti, pag. 675.)

DELLA TORRE. Il ministro della guerra avvisa anche egli essere in facoltà del Re di dare un grado superiore all'uffiziale che si ritira dal servizio?

LA MARMORA, ministro della guerra. Questo appartiene alla legge di avanzamento.

DELLA TORRE. Allora è provvisto.

ALFIERI. Credo che si possa alle osservazioni esposte dalla Commissione e dall'onorevole generale Bava aggiungere un'altra, la quale accennerebbe al modo di esecuzione, che, credo, incontrerebbe difficoltà da sormontare, e per la quale forse sarebbe possibile proporre un'aggiunta all'emendamento dell'onorevole senatore D'Arvillars. Ma tuttavia confesso che quest'aggiunta al momento non mi si presenta di così facile esecuzione. La difficoltà cui accenno è quella che si porgerebbe innanzi quando fossero molti (cosa che potrebbe facilmente accadere) quelli i quali si trovassero nella stessa categoria.

Io prendo per esempio la categoria di coloro che ebbero una medaglia in occasione di guerra: queste medaglie sono molte, e sono persona esser tutte concesse al vero merito, ma se molti avanti la medaglia si incontrassero contemporaneamente nella categoria degli uffiziali collocati in aspettativa, non vi sarebbe che un ordine per la loro riammissione?

Ripeto che questo mezzo forse si potrebbe trovare, ma non mi si appresenta. Qualdi credo che si debba tenere conto di tale difficoltà, salvo non venga una nuova proposizione che varii la proposta del senatore D'Arvillars.

D'ARVILLARS. Per rispondere all'onorevole senatore Alfieri, non ho che a rappresentargli che l'ordine che egli desidera trovasi espresso nel numero 3 dell'articolo 31, il quale dice che fra loro questi uffiziali benemeriti e collocati prima in aspettativa saranno riammessi in attività nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data, nell'ordine di anzianità nel grado.

Questa proposta di riammettere di preferenza per questi uffiziali... ma parlerò francese, perché mi riesce molto più facile.

La proposizione che je fais de rappeler ces officiers de préférence aux autres a été appuyée sur la réflexion suivante.

Je suis pleinement convaincu qu'en tout temps, mais surtout dans les temps présents, il importe essentiellement à tous les Gouvernements que la composition des armées soit la meilleure possible. Nous savons tous de quelle influence peut être pour la troupe, dans une circonstance donnée, une seule parole, une seule action généreuse, une seule de ses actions, enfin, que tous les officiers sans doute accompliraient avec honneur, mais que ceux dont nous parlons ont déjà accomplies.

Tâchons donc de retenir et de grouper autour de nos drapeaux ces officiers d'élite, écartons avec soin de nos lois militaires toute mesure qui pourrait les en éloigner, et adoptons avec confiance et empressement celles qui pourraient les y ramener.

Les jeunes soldats, les jeunes officiers à leur première arrivée aux corps se trouveront par là sous l'égalité non-seulement de la bravoure innée, et des sentiments généreux, qui animent tous les corps de nos officiers, mais encore sous l'influence magnétique de l'émulation, qui nécessairement se développe toujours au récit des actions valeureuses, et à la vue de ceux qui en furent les héros.

A leur tour ces jeunes militaires feront ensuite des adeptes, et l'armée ainsi solidement constituée sera toujours ce qu'elle est, et ce qu'elle a toujours été, la gloire de la nation, l'appui et le soutien inébranlable du trône et de l'Etat.

ALFIERI. Comprò le mie osservazioni fatte prima, lo qual mancò forse di chiarezza per aver voluto io abbondare in brevità. Se io ho ben inteso il tenore dell'articolo, credeva potersi introdurre un ordine in questa riammissione.

La mia osservazione si riferiva a ciò che non si tratta più di un turno di merito, ma si tratta nuovamente di un turno di data. Ora io credeva che fosse conseguenza necessaria della proposta del senatore D'Arvillars, che si dovesse conservare anche fra i premiati un turno di merito, e si venisse ad un turno di data. Comprende che la difficoltà scompare; ma parmi si debba eziandio comprendere che si sostituisce un diverso turno di data a quello di merito. Facendo altrimenti, la proposta perderebbe una gran parte del suo valore.

D'ARVILLARS. Mi rincresce di non avere capito le osservazioni fatte dal senatore Alfieri, perché altrimenti non avrei data la risposta che ho fatta. Si potrebbe rimediare a quello che il senatore propone con un sotto-emendamento con cui si dichiarerebbe che le medaglie d'oro verrebbero preferite a quelle d'argento, e così farne un articolo a parte.

DE SONNAZ. Il motivo che ha condotto la Commissione a respingere il generoso voto dell'onorevole nostro collega è un motivo di giustizia anche verso tanti altri uffiziali i quali non sono stati ricompensati, quantunque debbano avere ed abbiano l'intera confidenza della nazione.

Sicuramente il Governo saprà sempre remunerare i valenti con medaglie e menzioni onorevoli, cogliendo così l'occasione di favorire questi uffiziali secondo il merito loro; né ritoglie al Governo il mezzo di ciò fare; solamente pare che la legge non possa con equità portare quest'applicazione al Governo.

PRESIDENTE. Leggerò il titolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars. (Vedi sopra.)

Essendo già stato discusso, lo pongo ai voti.

Chi approva quest'articolo 31 voglia levarsi.

(Non è approvato.)

Stechè la relazione dell'articolo primo della legge porta

soco il rigetto del resto della proposizione, perchè uno è dipendenza dell'altro, per conseguenza passo all'articolo 42.

La Commissione invece dell'articolo 42 che aveva eccitato gravi dubbi, propone la seguente redazione.

Il Senato ricorda che si tratta di argomento di natura transitoria.

« Gli ufficiali che appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate nella presente legge, gli ufficiali in aspettativa e gli ufficiali riformati anteriormente alla promulgazione della medesima, finchè rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli assegnamenti stati loro rispettivamente accordati.

« Nel caso per altro che tale assegnamento sia stato fatto a titolo provvisorio, il Governo avrà facoltà di determinare per ciascuno di essi, avuto riguardo alle loro ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in dette categorie o condizioni, l'assegnamento definitivo di cui dovranno godere.

LA MARMORA, ministro della guerra. Quest'articolo, siccome racchiude in sé il senso preciso nel quale il Ministero aveva redatto l'altro, lo accetto molto volentieri.

PRESIDENTE. Se non v'ha osservazione, lo pongo ai voti. Chi approva l'articolo 42 nella forma in cui fu redatto dalla Commissione voglia levarsi.

(È approvato.)

Con ciò è compiuto l'esame della legge: ma mi riservo, pria di passare allo squittinio segreto per l'adozione della medesima, di sottoporre al Senato un'esatta redazione, perchè è necessario, essendosi in questa legge fatti vari emendamenti, varie correzioni, presentare al Senato una redazione che sia affatto consona a quanto si è nel corso della discussione adottato.

DI GATTINARA. Nella qualità di antico militare, vedendo benignamente accolta la proposizione dell'onorevole senatore generale D'Arvillars, io mi faccio un dovere di rappresentare al Senato, come, a parer mio, siavi ancora una classe d'ufficiali che meritano i maggiori riguardi per parte di questo Consesso; e questa si è quella degli ufficiali prigionieri di guerra, i quali, non ostante il più brillante valore, ebbero a soggiacere ad un sì fatale destino. Diffatti non è egli certo che un ufficiale qualunque, a cui sia ucciso o gravemente ferito il cavallo non potrà in verun modo seguire il suo reggimento, non sempre felice riesce una carica di cavalleria, e l'ufficiale smontato dovrà necessariamente cadere nelle mani del nemico? Eguale trista sorte può toccare ad un ufficiale qualunque rimanga ferito, sia pur esso portato ad un'ambulanza; sovente queste cadono nel potere dell'inimico; talvolta egli è ricoverato in un villaggio od in un ospedale, su cui piomba un distaccamento nemico, od una ferita grave non ne permette il trasporto; di questo si accresce la sventura, e rimane prigioniero di guerra.

Gli ufficiali racchiusi in una fortezza, non ostante la più ostinata difesa, allorchè avranno anche sostenuti due o tre assalti, la breccia sarà in varii punti praticabile, non saranno questi ridotti al doverci rendere prigionieri, dopochè il comandante superiore della medesima così avrà deciso, non sarà egli eguale doloroso obbligo per quella fortezza, cui interamente mancano le munizioni da guerra e da bocca, ed a cui non rimane punto speranza di essere soccorsa, e perchè infelici, perchè prigionieri di guerra, non meriteranno questi benemeriti della patria la riconoscenza della Nazione che da prodi difesero? Avvi fra noi chi sia intimamente persuaso che l'inimico sappia sempre onorare il valore sventurato, e voglia a questi concedere di andare immuni dal depreddamento del denaro, delle spalline, delle armi, e fosse pure un tale ufficiale

sul primo momento rispettato e difeso da un nemico generoso, cui il progresso della civilizzazione avesse infuso carattere di umanità e spirito cavalleresco, puossi, ciò non ostante, quasi con certezza presumere che a quello sventurato ufficiale, prima che possa arrivare al luogo dal vincitore destinato, sarà, strada facendo, da qualche brutale spogliato, e non gli rimarrà la benchè menoma porzione della sua divisa, e tanto meno del danaro.

Signori senatori, queste sono le principali osservazioni che mi animano a proporre il seguente articolo addizionale di legge:

« Ad ogni ufficiale di qualunque grado fatto prigioniero di guerra, venendo restituito od in altro modo liberato, verrà corrisposta l'indennità di lire ottocento per il necessario suo corredo a rientrare nel servizio. »

Questo si usa in quasi tutti i paesi, e principalmente in Francia, poichè qualunque prigioniero rientrando si trova in uno stato infelice. Abbiamo molti ufficiali che non hanno verun assegnamento dalle case loro, e molti che sono sprovvisti di beni di fortuna; domando come faranno questi a provvedersi il necessario corredo militare quando rientreranno in servizio se non hanno un'indennità.

PRESIDENTE. La prego a depositare la sua proposizione.

LA MARMORA, ministro della guerra. L'aggiunta proposta dal senatore Di Gattinara ha un fine nobilissimo e generoso, e prova che l'onorevole proponente non ha punto dimenticate le peripezie alle quali ha preso sì nobil parte; osserverò però che la proposta sua non può far oggetto della presente legge: essa invece troverà luogo più conveniente in quelle providenze che il Governo ha intenzione di presentare al Parlamento quando le finanze lo permetteranno, ove saranno eziandio contemplati molti altri casi analoghi, a cui è indispensabile provvedere.

Per esempio, è necessario somministrare un'indennità adeguata per la perdita del cavallo che gli ufficiali possono aver fatto; provvedere all'entrata di campagna; cosa che nell'ultima guerra non si è potuto fare. Insomma, molte sono le providenze a farsi, ma, lo ripeto, non credo che quella proposta dal senatore Di Gattinara possa far parte della presente legge.

Prego in conseguenza il Senato a riguardare questa legge come ultimata.

DI GATTINARA. Mi pare impossibile che questi ufficiali, nello stato in cui si trovano, possano rientrare e vestirsi delle loro divise. Io non so dove si potrà collocare...

LA MARMORA, ministro della guerra. (Interrompendo) Esamini il signor senatore Di Gattinara tutte le leggi sullo stato degli ufficiali delle altre nazioni, e non troverà certamente nessun caso analogo a questo in esse contemplato.

PRESIDENTE. Prima di lasciar inoltrare la discussione di quest'articolo proposto, domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore Di Sonnaz.

DI SONNAZ. Il me semble que dans la loi que nous venons de discuter nous nous sommes occupés du sort des officiers et de ceux qui reviennent des prisons de l'ennemi. Nous leur avons fait tous les avantages qui sont faits aux autres officiers placés en expectative, soit pour réduction de l'armée, ou pour tout autre motif. En conséquence je crois qu'il serait inutile dans cette loi de leur assurer un avantage qui ne peut trouver sa place dans la loi sur l'état des officiers. S'il s'agit de gratification pour les pertes qu'ils pourraient avoir éprouvées, c'est une loi à part qui doit régler

cela; mais cet article additionnel ne peut faire partie de la loi que nous allons voter.

BAVA. Je prends la parole pour dire à monsieur le comte Gattinara que je regrette vivement de ne pouvoir appuyer sa proposition; je ne puis moins faire que de lui rappeler qu'il s'agit ici de la charte militaire qui établit les droits de chacun. Sa proposition trouvera sa place naturellement ou dans le règlement de campagne, ou dans les lois que le Gouvernement peut être en situation de faire au moment d'entrer en campagne. Je pense, comme le comte Gattinara, qu'il serait juste de prévoir le cas où l'officier perdrait ses effets et son cheval, et de lui donner une gratification en raison des pertes qu'il aurait éprouvées; en outre, il conviendrait de donner aux officiers une indemnité d'entrée en campagne, comme aussi de fixer une gratification de première mise aux officiers promus et provenant de la catégorie des sous-officiers; mais dans la loi actuellement en discussion nous ne pouvons parler des officiers qui sortent des prisons de guerre, et dire qu'après l'expectative ils seront les premiers à passer au service actif. Nous avons dit que leur captivité compterait pour l'avancement, pour le service, etc. Dans la loi des pensions nous avons également fait la part dévolue à ces braves officiers; il faut ici s'abstenir de faire une chose qui ne serait pas à la place qu'elle doit occuper.

DI GATTINARA. Ma questi ufficiali non avrebbero ve- run mezzo per vestire la militare divisa, alla quale hanno diritto di partecipare. Molti di essi non hanno beni di fortuna di veruna sorta; come faranno a vestirsi decentemente? E questo è quanto mi limito a raccomandare al ministro della guerra.

LA MARMORA, ministro della guerra. Io prego il senatore Di Gattinara a ben riflettere che la sua proposizione avrebbe bisogno di essere maturamente esaminata; epper- ciò da non gettarsi così all'impensata, perchè ammettendola, potrebbe succedere che alcuni militari, animati dalla speranza di una gratificazione, si lasciassero facilmente cader prigionieri (*Ilarità*), la qual cosa deve di certo mettere in pensiero il le- gislatore; epper- ciò non credo ammissibile nella legge tale proposta.

DI GATTINARA. Io mi limito soltanto a raccomandarli.

LA MARMORA, ministro della guerra. Accetto volon- tieri questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Ciò equivale al ritiro; perciò la discus- sione della legge è compiuta.

Nella prossima tornata di lunedì avrò l'onore di proporre al Senato la lettura della legge rettificata in ogni parte se- condo gli emendamenti e le correzioni che ebbero luogo nella discussione, ed allora si passerà alla votazione per isquittinio segreto.

**RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE INTORNO
ALLA GUARDIA NAZIONALE.**

PRESIDENTE. Invito il senatore Di Collegno Giacinto a deporre sul tavolo della Presidenza il rapporto della Com- missione del nuovo progetto di legge sulla guardia nazio- nale, in conseguenza delle deliberazioni prese nell'ultima tornata.

DI COLLEGNO GIACINTO, relatore, depone sul ta- volo della Presidenza la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 463.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL
PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEL PREZZO
DELLA CARTA BOLLATA E DEI DIRITTI DI BOLLO.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intra- prendere la discussione della legge riguardante l'aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.

La parola è al relatore della Commissione.

QUARELLI, relatore, legge la relazione (Vedi vol. *Docu- menti*, pag. 582.)

PRESIDENTE. La legge essendo alquanto prolissa, io propongo al Senato di voler prescindere dalla lettura del testo intero della medesima, e tenere per aperta la discus- sione generale.

Se non v'ha osservazione, io dichiaro aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

Non domandandosi la parola, io leggerò gli articoli.

(I primi sei articoli non danno luogo a discussione e sono quindi approvati) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 580.)

« Art. 7. Il pagamento del diritto di bollo stabilito nell'ar- ticolo precedente sarà rinnovato per titoli ivi contemplati ad ogni periodo di venti anni. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Signori, io m'inchino prima di tutto innanzi alla legge di necessità, e quindi mi asterrò dal sollevare nes- suna questione che potesse portare un'inopportuna discus- sione, poichè tutti ci accordiamo nella convenienza di porre il più presto possibile il Governo nel caso di far fronte ai gravi pesi cui soggiacciono le nostre finanze.

Io muovo unicamente un dubbio in ordine all'articolo 7, e domanderei se esso sia conseguente coll'ultimo articolo della legge, il quale dice che l'imposta della carta bollata e dei diritti di bollo non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1851.

In quest'ultimo articolo mi pare vi sia una contraddizione col disposto dell'articolo 7. Se tuttavia il Senato crede che i termini coi quali stanno scritti i due articoli non siano da emendarsi, io non insisterò maggiormente.

QUARELLI, relatore. Ho l'onore di rispondere che non era sfuggita alla Commissione questa circostanza; ma fu poi osservato che questa disposizione dell'articolo 7 potrà aver vigore allorchè questa legge, al 1854, non fosse cambiata, anzi se ne fosse protratta l'osservanza.

ARNULFO, commissario regio. Non isfuggì al Governo che vi ha una certa tal quale contraddizione tra queste due disposizioni sempre che si vogliono esattamente confrontare; non esitò tuttavia il Governo ad accettare l'articolo 24, pie- gando, così facendo, alla necessità di non vedere troppo con- testata l'ammissione di questa legge la quale è suggerita dal bisogno di provvedere risorse all'erario, e pronte.

Ma quando venga il caso, il quale è da augurarsi, che que- sta legge possa cessare, perchè legge eccezionale, determi- nata da circostanze eccezionali, allora in una nuova legge, ovvero nel dichiararsi cessata l'attuale, si provvederà con una disposizione transitoria, la quale tolga ogni pregiudizio alla Banca senza danno del Governo. Io spero quindi che il Senato vorrà ammettere anche quest'articolo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 7 voglia alzarsi.

(È approvato)

(Sono in seguito approvati senza alcuna osservazione i ri- manenti articoli del progetto, non che la tariffa annessa. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 580.)

Prego i signori senatori a voler prendere i loro posti, ch  dopo la verificaione dello squittinio avr  luogo una comunicazione del Governo.

Risultamento della scrutinio:

Votanti..... 81
Voti favorevoli..... 43
Voti contrari..... 8

(Il Senato adotta.)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. La parola   al signor senatore guardasigilli.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il

surriferito progetto di legge. (Vedi volume *Documenti*, pag. 494.)

Siccome   piuttosto cosa urgente, pregherei il Senato di volerne decretare la discussione d'urgenza.

PRESIDENTE. Nel dar atto al guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge, io debbo anche invitare il Senato a pronunciarsi se crede di discuterlo per via d'urgenza.

(Il Senato acconsente.)

Questa legge sar  oggi stampata, dimodoch  luned  si potr  benissimo cominciarne la discussione negli uffizi.

Io invito dunque il Senato a volersi radunare luned  ad un'ora pomeridiana negli uffizi ed alle due in seduta pubblica per discutere la legge riguardante l'aumento del diritto d'insinuazione.

La seduta   sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 17 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Relazione e discussione sul progetto di legge per aumento dei diritti d'insinuazione — Osservazioni del senatore Luigi di Collegno — Risposta del relatore — Adozione della legge — Presentazione di un progetto di legge per l'autorizzazione al Governo di rinnovare per un triennio l'appalto delle gabelle accensate — Lettura ed approvazione dei nove primi capi del progetto di regolamento interno del Senato — Lettura del progetto di legge sullo stato degli ufficiali — votazione ed approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 5/4 pomeridiane.
Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Frattanto che si compia il numero dei senatori, si dà lettura del sunto delle petizioni.

CIARRARIO, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

581. Marengo di Moriondo conte Augusto chiede che colla legge sulle pensioni di riposo degl'impiegati si ordini anche la rettifica degli errori seguiti nelle liquidazioni delle pensioni stabilite dalla legge 23 marzo 1824.

582. Canfari Lorenzo chiede che si pubblicino nel foglio ufficiale le nomine, promozioni e traslocamenti degl'impiegati.

583. Balsamega Giovanni chiede che s'inviti il Ministero a far provvedimenti in ordine al sistema penitenziario.

584. Decinto-Pancia-Sacchi Giuseppina chiede che si facciano provvedimenti contro gli abusi della libertà della stampa.

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

Essendo ora il Senato in numero, posso mettere ai voti l'approvazione del processo verbale.
(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUMENTO DEI DIRITTI D'INSINUAZIONE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del nuovo progetto di legge per l'aumento dei diritti d'insinuazione.

La parola spetta al relatore della Commissione.

CIARRARIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero testo della legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 372.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Luigi Di Collegno ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Io osserverò che qualunque siano i motivi per i quali si propone la presente legge, non potrei

immettere tutti quelli che si indicano dal signor relatore nella Commissione. I diritti acquistati e i privilegi che riposano sulla fede dei trattati possono bensì talvolta dar luogo a modificazioni, e debbono cedere al sommo interesse della nazione, che è sempre la suprema legge; ma il partire da questa base generale per indurne che la Commissione non giudica potersi tener conto dei richiami degl'individui, o dei corpi, o delle provincie a cui verrà meno il privilegio, mi parrebbe un antecedente molto pericoloso.

D'altronde per l'onore dei nostri regnanti passati, ai quali certamente il signor relatore della Commissione sarebbe meglio in caso di rendere la dovuta giustizia, perchè molto più esperto della storia patria di quello che possa esserlo io, credo doversi far la parte di tutto quello che da più di un secolo essi hanno fatto per portare la nazione nello stato in cui si trova di presente, introducendo a mano a mano quei miglioramenti che dalla società antica ci hanno condotti alla società moderna.

Io non vorrei che si considerasse questa società moderna come se esistesse solamente da due o tre anni; lo stesso autore dello Statuto aveva già operato assai negli anni precedenti per migliorare la cosa pubblica, e prima di lui i suoi reali predecessori avevano essi pure preparato molto il terreno in questo senso medesimo. Io considero quindi che la figura, cioè, « della società moderna incatenata al cadavere della società antica, » come si dice nella relazione, è figura molto iperbolica e non conforme alle nostre condizioni passate e ai governi dei nostri principi. Io non intendo con questo di far opposizione a quello che oggi si propone, ma solamente desidero che quanto è detto nella relazione non venga considerato come motivo impellente ad accettare la presente legge, perchè, ammesso un tale principio, si correrebbe rischio di andare in seguito molto più oltre di quello che lo esige e l'ordine di uno Stato ed il rispetto che si deve agli impegni assunti precedentemente ai diritti acquistati, ed a quanto si appoggiasse alla fede dei trattati.

CIBRARIO, relatore. Io sono fortunato che la mia relazione si trovi d'accordo coi sentimenti dell'onorevole signor senatore preopinante; io sono stato ben lontano dal dire che noi siamo risorti in questo momento solamente. Io ho parlato della nostra *rigenerazione politica*, ma ammetto che la rigenerazione politica indotta dallo Statuto non è che l'ultima fase di quelle successive trasformazioni, di quei meditati progressi che i re, i quali hanno regnato prima di Carlo Alberto, e Carlo Alberto medesimo, avevano operato da lunga mano con saviissimi provvedimenti.

Io ho notato che la monarchia nell'assorbire mano a mano i privilegi che si riconoscevano contrari all'interesse del vero progresso ha compiuto una missione provvidenziale; che essa aveva operato la fusione dei municipi in azione; che aveva fatto tutti i cittadini uguali innanzi al re ed alla legge; che aveva servito al progresso religioso e civile dell'umana famiglia; per conseguenza io credo d'aver reso piena giustizia nella mia relazione, come credo di averla resa nei miei scritti pubblicati da venticinque anni a questa parte, agli sforzi che hanno fatto sempre i Reali di Savoia per avviare la società verso quella possibile perfezione che è lo scopo religioso e civile degli umani consorzi.

Vedo che il signor senatore preopinante non disconviene che i privilegi ed anche i patti i quali sono fondati sopra stipulazioni solenni o sopra la fede dei trattati, debbono in certe circostanze cedere alla suprema legge dello Stato che è il pubblico bene; per conseguenza mi pare di essermi pienamente conformato ai sentimenti che ha espressi l'onorevole

senatore Di Collegno. Se a lui non piace la figura di cui mi sono servito, io non ho difficoltà di abbandonarla; mi permetto però di fargli osservare che questa figura da me usata succede all'osservazione fatta prima che se tutti i patti di qualunque sorta si fossero sempre dovuti mantenere, la società moderna sarebbe vincolata al cadavere della società antica; ma siccome ciò non fu, siccome invece d'essere stati stazionari abbiamo sempre progredito, così non ha, nè può avere applicazione alle presenti condizioni l'immagine che credo giusta da me ipoteticamente adoperata.

Di fatti, se non avessimo progredito, noi saremmo veramente ancora in pieno medio evo, vi sarebbero, come ho notato, municipi, ma non nazione, vi sarebbero Statuti, ma non vi sarebbe un Codice di leggi generali; vi sarebbero contingenti raccoglietici forniti per un tempo determinato dai comuni come succedeva nel medio evo, ma non vi sarebbe esercito.

Siccome tutte queste cose vi sono, e da gran tempo vi sono, perchè i principi di Savoia fin dal 1500, anzi dal 1200, o piuttosto fino dai tempi di Amedeo III, che è stato il primo largitore di franchezze, hanno sempre inteso a far progredire l'umana società, a formare con lavoro perseverante l'unità nazionale, pigliando le piccole unità disseminate nei loro Stati, e servendosi ad ingrossare un centro comune, così io credo di non meritar censura, anzi di non dissentire per nulla dai sentimenti che ha espressi l'onorevole senatore preopinante.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

(Legge gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, i quali sono approvati senza alcuna osservazione. Vedi vol. *Documenti*, pag. 572.)

« Art. 6. L'imposta dei diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855. »

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Per lo stesso motivo già da me espresso in una seduta antecedente, io mi unisco al sentimento per cui il Senato si astenne da ogni discussione sul merito della presente legge; ma poichè in quest'articolo si esprime che l'imposta de' diritti d'insinuazione non avrà vigore oltre il 1° gennaio 1855, io prendo occasione per dichiarare la mia piena adesione a quanto nella sua relazione disse il dotto senatore Cibrario, cioè che, se si trattasse di sottoporre alle deliberazioni del Senato una buona legge sulla tassa d'insinuazione, la Commissione non avrebbe proposto per modello la tariffa del 1° aprile 1816, nè anche colle interpretazioni non sempre uniformi che la giurisprudenza vi ha introdotte.

Credo infatti che, sia lo stanziamento di quest'imposizione, sia l'economia della sua distribuzione, peccino e contro i sani principii dell'economia politica e contro i dettami dell'equità; tuttavia, nel caso estremo in cui ci troviamo, io non ardirei di fare la benchè menoma opposizione a quanto venne proposto in aumento dei diritti d'insinuazione. Io mi limiterò dunque ad esprimere il desiderio che nello spazio di tempo che sta per trascorrere tra l'epoca attuale e quella citata nell'articolo testè riferito abbia a cessare l'aggravamento dell'imposta di cui si tratta, e si studii seriamente su questa materia, acciò si venga a ricercare il mezzo più ovvio per renderla più consentanea, come diceva, alle regole dell'economia politica ed alle leggi dell'equità. Gli è certo che un maggior benefizio ridonderà allo Stato quando si diminuirà non solo il balzello d'aggravio a cui ora si fa luogo, ma si scemerà anche quello che era ed è prima dell'aggravamento

stesso, poichè sarà solo con questo mezzo che si verrà a far soddisfare a tali pagamenti, sottoponendovisi volontariamente ognuno, e non col cercare a sottrarvisi.

ARNULFO, commissario regio. Il Governo, quando ebbe a presentare la legge che è ora sottoposta al giudizio del Senato, non dissimulò i vizi a cui va soggetta la tariffa d'insinuazione tuttora vigente, e nell'esposizione che precede la legge stessa che fu presentata nella tornata del 15 aprile, così si esprimeva: « Io non dissimulo (disse il ministro) che la suddetta tariffa dovrebbe essere riformata; ma siccome questa riforma deve coordinarsi colle disposizioni del Codice di procedura civile, così è forza di rimandarne il compimento all'epoca in cui sarà quel Codice promulgato. » Pensiero del Governo era dunque, presentando questa legge, di far sì che fosse provvisoria, e per questa ragione ha accettato di buon grado le limitazioni che l'altra Camera pose alla di lei durata. Nè solo per i motivi testè riferiti il Governo crede che debba essere provvisoria, ma ben anche per quelli che l'onorevole e sapientissimo senatore venne or ora adducendo, poichè le norme che regolano i tributi non ricevono certamente sana applicazione mediante la tariffa che è ora in vigore; ragione per cui il Governo accetta con piacere l'invito che gli vien fatto dall'onorevole senatore; invito che corrisponde alle sue viste, e pensa che col tempo una nuova legge corrisponderà meglio ai bisogni dello Stato ed ai principii della scienza.

DI BENEVELLO. Domando la parola per fare una semplicissima osservazione, che spero non incaglierà in nulla l'adozione della legge.

Mi pare alquanto zoppicante l'esposizione di quest'articolo, dicendo: « l'importo dei diritti d'insinuazione non avrà luogo oltre il 1° gennaio 1855. »

Mi pare che sarebbe forse più esatto e più chiaro se si dicesse: « l'imposta dei diritti d'insinuazione cesserà col 1° gennaio 1855. »

ARNULFO, commissario regio. Abbenchè la redazione di quest'articolo non appartenga al Governo, ciò non pertanto io mi proverò di dare un significato alla redazione che forse corrisponde alle viste dell'onorevolissimo senatore e di quello che ebbe la parola avanti a lui. Parmi che si sia voluto manifestare coll'articolo che ci occupa il desiderio che cessi questa legge anche prima del 1° gennaio 1855, vale a dire che la più lunga durata di essa debba essere al 1° gennaio 1855; ma appunto perchè il Governo manifestò il pensiero di riformare il più presto che potrà la tariffa (sia per porla in maggiore armonia coi principii d'economia politica, sia per scaverarla degli attuali errori), si è voluto limitarne la durata fino al 1° gennaio 1855, lasciando vedere la speranza che cessi molto prima, locchè, io spero, avrà luogo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo ultimo della legge. (È approvato.)

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	49
Voti favorevoli	40
Voti contrari	9

(Il Senato adotta.)

**LETTURA E DISCUSSIONE DEL NUOVO
REGOLAMENTO DEL SENATO.**

PRESIDENTE. Non essendo ancora allestita la copia del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, non posso ancora metterlo ai voti per isquittinio segreto. Perciò propongo al

Senato di voler approfittare del tempo che ci rimane per sentire la lettura pubblica che deve farsi del nuovo nostro regolamento, il quale fu già argomento di studio accurato in parecchie delle nostre adunanze. L'essersi fatto questo studio in private adunanze fa sì che poche sieno le osservazioni che si faranno dopo la nuova lettura, perciò io propongo al Senato di volersi contentare che in luogo di approvare ciascun articolo per alzata e seduta, voglia il Senato approvare in questa guisa ogni capo intero. S'intende sempre per quei capitoli i cui articoli passino inosservati, senza che alcuno chieda la parola.

La parola spetta al signor senatore Alfieri, autore del progetto.

DE FERRARI. Io credo che sia meglio votare articolo per articolo, come dice il regolamento.

PRESIDENTE. Se vi è osservazione, naturalmente si farà la votazione articolo per articolo, ma se non vi è osservazione, io credo inutile questa solennità di forma. Del resto, ciò propongo per non far alzare cento volte in breve ora i signori senatori.

ALFIERI. Appoggiato all'articolo 25 del regolamento, io credo, senza contravvenire al disposto, la votazione possa seguire nel modo proposto dall'onorevole presidente; dunque si darà lettura dei singoli articoli colle modificazioni che già vi sono state introdotte per le deliberazioni seguite nelle conferenze segrete.

(Letti successivamente i nove primi capi del regolamento interno del Senato, sono essi senza contestazione approvati.) Vedi vol. Documenti, pag. 726.)

**PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI
UN PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALL'ESER-
CIZIO PROVVISORIO DELLE GABELLE.**

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro delle finanze. **NIGRA, ministro delle finanze,** presenta il suddetto schema di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 655.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione del presente progetto di legge, il quale sarà stampato e quindi distribuito alla Commissione per ciò stabilita; chieggo al Senato il voto per l'urgenza chiesta. (L'urgenza è accordata.)

**LETTURA, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PRO-
GETTO DI LEGGE SULLO STATO DEGLI UFFI-
CIALI.**

PRESIDENTE. Il Senato deve deliberare per isquittinio segreto sul complesso della legge sullo stato degli ufficiali, già stata approvata per alzata e seduta sui singoli articoli.

Come questa legge è stata soggetta a molte modificazioni, il Senato ha deliberato di udire la lettura di un testo corretto di questa legge; questo nuovo testo è stato redatto dalla segreteria; l'ho confrontato colle mie note, e credo di poterne guarentire l'esattezza. Ciò non ostante, se il Senato desidera sentirne la lettura, io sono ai suoi ordini.

Un senatore. Va letto!

PRESIDENTE. Allora lo leggerò.

Prego i signori senatori che hanno delle note di voler confrontare, limitandosi alla pura corrispondenza colle modificazioni già prima approvate.

TITOLO I. — Del grado e delle varie posizioni degli uffiziali.

« Art. 1. Il grado è conferito dal Re, e costituisce lo stato dell'uffiziale sì dell'armata di terra, sì dell'armata di mare.

« Il grado è distinto dall'impiego.

« L'uffiziale non può perdere il suo grado fuorché per l'una delle cause seguenti:

« 1° La dimissione volontaria accettata dal Re;

« 2° Perdita della qualità di cittadino, pronunciata dal tribunale competente. Il Governo per mezzo del Pubblico Ministero promuoverà anche d'ufficio, ove occorra, l'opportuna sentenza, secondo le istruzioni che verranno date dal ministro di grazia e giustizia;

« 3° Condanna a pena criminale o ad altra pena che le venga sostituita in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare;

« 4° Condanna a pena correzionale o ad altra che in virtù delle citate disposizioni del Codice penale militare sia sostituita alla pena ora detta per reati previsti nella sezione 2^a, titolo X, libro II, e negli articoli 200, 281, 394, 396, 434, 678, 677 e 678 del Codice penale comune;

« 5° Condanna per reato qualunque, che, a tenore del Codice penale comune, importi la pena del carcere, coll'aggiunta della sospensione dai pubblici uffizi o della sorveglianza speciale della polizia;

« 6° Rimozione dal servizio pronunciata da un Consiglio di disciplina;

« 7° Destituzione o dimissione pronunciata da un Consiglio di guerra.

« Oltre i casi previsti dalle vigenti leggi, la dimissione sarà pure dai Consigli di guerra pronunciata per soggiorno fuori dello Stato senza autorizzazione del Governo, emanata per organo del Ministero di guerra e marina.

« Art. 2. Le posizioni dell'uffiziale sono:

« 1° Il servizio effettivo;

« 2° La disponibilità;

« 3° L'aspettativa;

« 4° La riforma;

« 5° La giubilazione.

TITOLO II. — Del servizio effettivo.

« Art. 3. Il servizio effettivo comprende tanto il servizio attivo, quanto il servizio sedentario.

« È in servizio effettivo:

« 1° L'uffiziale appartenente ad uno dei quadri costitutivi dell'armata sia attiva, sia sedentaria, e provvisto d'impiego secondo tale quadro;

« 2° L'uffiziale incaricato temporaneamente di un servizio speciale, o di una missione;

« 3° L'uffiziale che, a norma degli ordinamenti in vigore, sia bensì in soprannumero ad un corpo, ma faccia parte del quadro del personale di un altro corpo, istituto od ufficio militare, e vi presti servizio.

TITOLO III. — Della disponibilità.

« Art. 4. La disponibilità è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, collocato temporaneamente fuori dei quadri, e senza impiego.

« Tale posizione è assegnata per decreto reale, ed è speciale agli uffiziali generali ed ai colonnelli soltanto.

« Il tempo scorso in disponibilità è considerato e computato tanto per l'anzianità, l'avanzamento e la giubilazione quanto per ogni altro verso, come servizio effettivo, attivo o seden-

tario, secondochè l'uffiziale prima di essere collocato in disponibilità fosse in attivo oppure in sedentario servizio.

« Il ricollocamento in servizio attivo degli uffiziali in disponibilità succede per decreto ed a scelta del Re.

« L'uffiziale in disponibilità può far valere i suoi diritti alla giubilazione.

« Art. 5. L'uffiziale in disponibilità non può essere promosso a maggior grado se non quando sia chiamato in servizio effettivo.

« Art. 6. L'uffiziale in disponibilità rimane soggetto alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

TITOLO IV. — Dell'aspettativa.

« Art. 7. L'aspettativa è la posizione dell'uffiziale idoneo al servizio, che sia fuori dei quadri dell'esercito, sprovvisto d'impiego e non contemplato nei precedenti articoli 3 e 4.

« Art. 8. L'uffiziale in servizio attivo è collocato in aspettativa con decreto reale per una delle seguenti cagioni:

« 1° Scioglimento o riduzione di corpo;

« 2° Soppressione d'impiego;

« 3° Ritorno da prigionia di guerra quando durante la medesima l'uffiziale sia stato rimpiazzato nel suo impiego;

« 4° Infermità temporarie incontrate per ragioni di servizio;

« 5° Infermità temporarie non provenienti dal servizio;

« 6° Motivi di famiglia in seguito a spontanea domanda dell'uffiziale;

« 7° Sospensione dall'impiego;

« 8° Rivocazione dall'impiego.

« Nel decreto di collocamento in aspettativa sarà sempre espresso quale delle dette categorie vi abbia dato luogo.

« I motivi indicati ai numeri 4, 5 e 6 dovranno essere stati giustificati in quelle forme che verranno stabilite con decreto reale.

SEZIONE I. — Uffiziali in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra, infermità incontrate per ragione di servizio.

« Art. 9. Nel caso di riduzione di corpo sarà collocato in aspettativa quel numero di uffiziali che ecceda nei vari gradi la forza stabilita dai nuovi quadri del corpo e di preferenza:

« 1° Gli uffiziali che ne facciano domanda;

« 2° Gli uffiziali meno anziani di ciascun grado.

« Art. 10. Gli uffiziali collocati in aspettativa per scioglimento o riduzione di corpo, soppressione d'impiego, ritorno da prigionia di guerra od infermità incontrate per ragione di servizio, dovranno occupare i due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nei quadri del loro grado ed arma, nell'ordine di data del loro collocamento in aspettativa, cominciando da quelli che vi rimangono da più lungo tempo, ed a parità di data nell'ordine di anzianità di grado. Quest'ordine di data si osserverà solo in quanto non ne venga leso il diritto all'avanzamento che spettasse ad altro uffiziale in aspettativa.

« È riservata però al Governo la facoltà di stabilire con decreto reale quelle norme e prescrizioni che valgano ad accertare l'idoneità di detti uffiziali a proseguire nel servizio.

« Gli uffiziali richiamati, secondo le dette norme, in servizio effettivo i quali provassero di essere impediti per infermità, potranno rimanersi in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di 18 mesi, in capo ai quali, continuando l'infermità, sarà provveduto per essi a termini dell'articolo 15.

« Art. 11. Gli uffiziali in aspettativa per motivi contemplati nella presente sezione potranno far valere i loro diritti alla giubilazione.

SEZIONE II. — *Uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia.*

« Art. 12. Gli uffiziali in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio, o per motivi di famiglia, non potranno rimanersi in tale condizione oltre 18 mesi.

« Spirato questo termine essi concorreranno cogli uffiziali contemplati nella sezione precedente, e secondo le stesse norme ad occupare due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; se non che il tempo utile per il loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dal dì in cui saranno scorsi i 18 mesi anzidetti.

« Nel caso di chiamata straordinaria sotto le armi gli uffiziali contemplati in quest'articolo potranno essere richiamati in servizio, ancorchè non sia scorso il termine di mesi 18 dianzi stabilito, e qualora, essendo richiamati, non possano per infermità raggiungere le bandiere, dovranno comprovare tale loro stato d'impedimento, senza del che saranno considerati assenti illegalmente dal corpo.

« Art. 13. Gli uffiziali in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio che, spirato il termine di mesi 18 divisato nel precedente articolo, siano richiamati al servizio secondo le norme nel medesimo articolo dichiarate, e che non fossero in grado di riassumerlo per effetto delle dette infermità, saranno giubilati, ovvero riformati, a tenore degli articoli 25 e 26 della presente legge.

« Art. 14. L'uffiziale in aspettativa per motivi di famiglia che, richiamato in servizio effettivo, comprovò non poterlo riassumere per infermità, potrà essere conservato tuttavia in aspettativa per un ulteriore termine non maggiore di sei mesi se la malattia non sarà proveniente dal servizio, e di 18 mesi se invece sia conseguenza di ferite riportate anteriormente per servizio, in capo ai quali termini sarà poi provveduto nel modo accennato all'articolo precedente.

« Art. 15. Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia non possono, mentre si trovano in tal condizione, essere giubilati per anzianità di servizio.

SEZIONE III. — *Uffiziali in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego.*

« Art. 16. L'uffiziale è collocato in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego con decreto reale sulla relazione del ministro di guerra o marina.

« L'uffiziale condannato ad una pena qualsiasi sarà sospeso o revocato dall'impiego per tutto il tempo della pena, salva, ove occorra, l'applicazione del disposto dall'articolo 27.

« Art. 17. Il posto dell'uffiziale collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego sarà, durante tale sospensione, conservato vacante.

« Se però l'uffiziale sospeso non sarà stato ricollocato prima del termine di un anno, il suo posto sarà riempito, e l'uffiziale s'intenderà passato nella classe dei collocati in aspettativa per revocazione dall'impiego.

« Se l'impiego già occupato dall'uffiziale sospeso non possa per sua natura rimanere neppur temporaneamente vacante, l'uffiziale sarà bensì surrogato, ma potrà essere chiamato ad occupare un altro impiego del suo grado ed arma che si faccia vacante nel corso dell'anno.

« Art. 18. Gli uffiziali collocati in aspettativa per revocazione dall'impiego potranno, quando il Re stimi opportuno di

far cessare tale provvedimento, essere ammessi a concorrere cogli uffiziali contemplati nelle sezioni antecedenti e secondo le stesse norme per occupare i due terzi degl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma; al qual effetto il tempo utile pel loro collocamento in servizio effettivo sarà calcolato solamente dalla data dell'anzidetta regia determinazione.

« Qualora poi dopo scorsi tre anni in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego gli uffiziali non siano stati richiamati o non siano stati ammessi a concorrere nel modo anzidetto per essere ricollocati in servizio, dovranno essere sottoposti ad un Consiglio di disciplina per gli effetti indicati agli articoli 27 e 28.

« Art. 19. Sono applicabili agli uffiziali sospesi o revocati dall'impiego gli articoli 14 e 15 della presente legge.

SEZIONE IV. — *Disposizioni comuni alle varie classi d'uffiziali in aspettativa.*

« Art. 20. Gli uffiziali in aspettativa non possono essere promossi a maggior grado, continuando a rimanersi in tale posizione.

« Possono bensì gli uffiziali collocati in aspettativa per le cause divisate nella sezione prima del presente titolo quarto, essere ricollocati in servizio effettivo con quell'avanzamento a cui avessero diritto secondo la legge sull'avanzamento.

« Gli uffiziali contemplati nelle sezioni 2^a e 3^a del presente titolo non possono rientrare al servizio effettivo fuorchè nel grado stesso di cui erano provveduti all'epoca del loro collocamento in aspettativa.

« Art. 21. Nei corpi e nei gradi dove l'avanzamento abbia luogo per corpo, gli uffiziali collocati in aspettativa per riduzione di corpo o soppressione d'impiego (quando la riduzione o soppressione sia comune a tutti i corpi dell'arma rispettiva), per ritorno da prigionia di guerra, per infermità temporarie qualunque siano, per motivi di famiglia o per revocazione dell'impiego, concorreranno ad occupare i due terzi di quegli'impieghi soltanto che si facciano vacanti nel corpo a cui appartenevano.

« Art. 22. Gli uffiziali che all'epoca del loro collocamento in aspettativa esercitavano cariche o funzioni speciali, occuperanno bensì, secondo le norme suddivisate, gl'impieghi che si facciano vacanti nel loro grado ed arma o corpo, ma non avranno diritto a rioccupare le cariche od esercitare le precedenti loro speciali funzioni.

« Art. 23. Il tempo scorso in aspettativa è computato come servizio effettivo attivo o sedentario, secondochè l'uffiziale apparteneva a questo o a quello allorchè venne collocato in aspettativa.

« Non di meno non sono computati nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità, e sono computati per la metà soltanto quanto alla giubilazione ed alla riforma:

« 1° I primi diciotto mesi trascorsi in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio o per motivi di famiglia;

« 2° Il tempo scorso in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego prima della regia determinazione indicata all'articolo 18;

« 3° Il tempo scorso in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio di cui nel terzo alinea dell'articolo 10 e nell'articolo 14.

« Il tempo scorso in aspettazione di giudizio seguito da condanna non è computato.

« Art. 24. Gli uffiziali in aspettativa rimangono soggetti alla subordinazione, alla disciplina ed alle leggi militari.

TITOLO V. — *Della riforma.*

« Art. 25. La riforma è la posizione dell'uffiziale senza impiego che non è più ammissibile al servizio effettivo e non ha diritto alla giubilazione.

« L'uffiziale è collocato in riforma :

« 1° Per infermità incurabili ;

« 2° Per ragioni di disciplina.

« Art. 26. La riforma per infermità incurabili ha luogo per decreto reale.

« Il Governo determinerà pure con decreto reale le norme con cui si abbia ad accertare la natura delle infermità che diano luogo alla riforma e le forme che si abbiano ad osservare nel collocamento in riforma per cagione di esse.

« Art. 27. Le cause che possono dar luogo alla riforma per ragioni di disciplina sono :

« 1° Permanenza in aspettativa per sospensione o revocazione dall'impiego da tre anni compiuti a norma dell'articolo seguente ;

« 2° Negligenza abituale o mancanza grave in servizio o contro la disciplina ;

« 3° Condanna alla pena del carcere di oltre a sei mesi o ad altra pena che a quella venga sostituita in virtù del disposto dal titolo II, libro III del Codice penale militare, salvo quanto è disposto nell'articolo 29 per le mancanze contro l'onore.

« Art. 28. La riforma per ragione di disciplina avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina, e dietro il parere di un Consiglio di disciplina.

« La composizione di detto Consiglio e la forma delle sue deliberazioni saranno determinate per legge.

« Nel caso di permanenza in aspettativa per revocazione d'impiego da oltre a tre anni l'uffiziale non sarà riformato se non quando il Consiglio sia d'avviso che egli non sia più ammissibile al servizio effettivo.

« Il parere del Consiglio di disciplina potrà essere modificato bensì, ma soltanto in favore dell'uffiziale.

TITOLO VI. — *Della rimozione.*

« Art. 29. Danno luogo a rimozione le mancanze contro l'onore e la mala condotta abituale.

« La rimozione avrà luogo per decreto reale sulla relazione del ministro di guerra e marina e dietro il parere del Consiglio di disciplina di cui è parlato nell'alineia dell'articolo precedente.

« Le mancanze sopra indicate portano con sé la privazione del grado e dell'uso dell'uniforme, colla conservazione però dell'assegnamento di cui all'articolo 33.

TITOLO VII. — *Della giubilazione.*

« Art. 30. La giubilazione è la posizione ultima dello stato militare. L'uffiziale giubilato cessa definitivamente dal militare servizio, ed è provveduto di una pensione annua. Egli può tuttavia essere riammesso al servizio in tempo di guerra.

« La legge sulle pensioni militari determina i casi in cui il militare ha diritto alla giubilazione e le forme in cui essa ha luogo.

« Il Governo ha facoltà di giubilare gli uffiziali anche in tempo di guerra nei casi in cui, giusta la legge ora detta, essi hanno diritto alla giubilazione.

TITOLO VIII. — *Degli assegnamenti.*

SEZIONE I — *Uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa.*

« Art. 31. La paga degli uffiziali in servizio effettivo è determinata dalle tariffe approvate dal Re.

« Art. 32. Gli uffiziali in disponibilità e gli uffiziali in aspettativa per riduzione o scioglimento di corpo, per soppressione d'impiego, per ritorno da prigionia di guerra o per infermità temporarie, avranno ragione :

« Se uffiziali generali o superiori o capitani, alla metà della paga di cui godevano, senza riguardo ad accessorio di paga od indennità qualunque ;

« Se uffiziali subalterni, ai tre quinti di essa paga.

« Gli uffiziali generali e gli uffiziali superiori ai quali erano assegnate razioni di foraggio mentre stavano in servizio effettivo avranno ragione, inoltre, i primi a due razioni di foraggio al giorno, i secondi ad una razione al giorno.

« Gli uffiziali inferiori che per l'arma o corpo cui appartengono devono fare in ogni tempo servizio a cavallo, avranno ragione ad una razione di foraggio al giorno.

« Art. 33. Gli uffiziali in aspettativa per sospensione o revocazione d'impiego avranno ragione :

« Se uffiziali subalterni, alla metà della paga sovraindicata ;

« Se capitani od uffiziali di grado superiore, a due quinti della paga medesima.

« Detti uffiziali avranno inoltre ragione alle razioni di foraggio stabilite nel precedente articolo, e giusta le norme stesse ivi divisate.

« Art. 34. Gli uffiziali in aspettativa per motivi di famiglia andranno privi d'ogni paga e vantaggio finchè siano ammessi a concorrere a termini dell'articolo 12 per occupare i posti che si facciano vacanti nei gradi loro, dal qual tempo essi riceveranno gli assegnamenti stabiliti all'articolo 32.

« Art. 35. Gli stipendi ed altri assegnamenti degli uffiziali in servizio effettivo, in disponibilità ed in aspettativa non possono essere in qualsivoglia guisa alienati.

« Ciò nullameno possono i medesimi venir sequestrati ad istanza dei creditori sino a concorrenza del quinto per gli uffiziali fino al grado di capitano inclusivamente, del terzo per tutti gli altri uffiziali di maggior grado.

« Non sono computate nello stipendio soggetto a sequestro le somministrazioni in natura, le indennità d'alloggio, le indennità per ispesse d'ufficio e di rappresentanza.

SEZIONE II. — *Uffiziali riformati, rimossi e giubilati.*

« Art. 36. Gli uffiziali riformati o rimossi non avranno ragione ad alcun assegnamento, se non avranno prestato un servizio almeno di otto anni.

« Art. 37. Gli uffiziali riformati per infermità non proveniente dal servizio, e che hanno prestato un servizio maggiore di otto anni e minore di venti, avranno ragione, per un numero di anni eguale alla metà della durata del servizio loro, ad un assegnamento di riforma eguale a due terzi del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado giusta la legge sulle pensioni militari.

« Questi uffiziali, ove abbiano prestato un servizio di venti o più anni, riceveranno una pensione di riforma eguale ad altrettante quote del *minimum* della pensione di ritiro assegnata al loro grado, quanti saranno gli anni di servizio per essi prestato.

« Nell'applicazione di quest'articolo si osserveranno le

norme prescritte dalla legge sulle pensioni militari, eccettuati i casi di favore nella stessa contemplati.

• Art. 38. Gli ufficiali riformati per ragione di disciplina o rimossi avranno ragione ad un assegnamento uguale ai tre quarti della pensione od assegnamento che loro spetterebbe a tenore dell'articolo precedente, ove fossero riformati per infermità non provenienti dal servizio.

• Art. 39. La pensione e l'assegnamento vitalizio di cui sopra sono considerati come pensione di ritiro, retti colle stesse norme di questa, e cessano o sono sospesi nei casi stessi in cui cessa od è sospesa la pensione medesima.

• È pur retto colle medesime norme ed è sospeso nei casi stessi suindicati l'assegnamento temporaneo di riforma.

• Art. 40. L'ammontare della pensione di ritiro è determinato dalla legge sulle pensioni militari.

TITOLO IX. — *Disposizioni generali e transitorie.*

• Art. 41. Le disposizioni della presente legge sono applicabili ai cappellani ed agli ufficiali di sanità militare, secondo il grado a cui gli uni e gli altri siano assimilati.

• Art. 42. Gli ufficiali che appartengono a categorie o sono in condizioni non contemplate dalla presente legge, gli ufficiali in aspettativa e gli ufficiali riformati anteriormente alla promulgazione della medesima finchè rimangono nella loro condizione attuale, continueranno a godere degli assegnamenti stati loro rispettivamente fissati.

• Nel caso peraltro che tale assegnamento sia stato fatto a titolo provvisorio, il Governo avrà facoltà di determinare per ciascuno di essi, avuto riguardo alle ragioni ed ai motivi per cui furono collocati in detta categoria o condizioni, l'assegnamento definitivo di cui dovranno godere. »

Risultamento della votazione:

Votanti	47
Voti favorevoli	43
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 4 3/4.

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1850

— 59 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggio — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Tortno a Savigliano — Sunto di petizioni — Relazione sui titoli d'ammissione del senatore Marioni — Presentazione di un progetto di legge concernente un credito supplementario sul bilancio passivo del Ministero degli affari esteri — Giuramento del senatore Marioni — Relazione e discussione del progetto di legge relativo alla costituzione definitiva della Cassa dei depositi e dei prestiti — Approvazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 emendati dalla Commissione — Articolo addizionale del senatore Alfieri — Parlano su di esso il ministro dei lavori pubblici, ed i senatori Des Ambrois, Siccardi, Sclopis, Pollone, Cibrario e De Fornari — Proposta sospensiva del senatore Frascini — Reiezione dell'articolo addizionale suddetto — Articolo 5 — Emendamenti dei senatori Stara e De Cardenas — Reiezione dei medesimi e adozione dell'articolo 5 — Articolo 6 — Proposta del senatore Stara — Approvazione dell'articolo 6 — Presentazione di un progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dei lavori pubblici del 1850.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata.

NOMINA DEL CAVALIERE MARIONI A SENATORE DEL REGNO.

PRESIDENTE. La Camera non essendo ancora completa, sospendo di mettere ai voti l'approvazione del processo verbale.

Intanto si darà conoscenza del regio decreto di nomina di un novello senatore.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera del ministro

dell'interno coll'aquele accompagna il regio decreto onde il cavaliere avvocato Giuseppe Marioni è nominato senatore del regno.

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il signor Cesare Cabella, deputato, fa omaggio al Senato di una copia del giornale intitolato *Gazzetta dei tribunali*, a nome della direzione del giornale medesimo.

Il signor Giuseppe Balduino fa omaggio al Senato di un discorso pronunciato a Lima nell'occasione di funerali celebrati al re Carlo Alberto in quella lingua, e recato poscia nella nostra volgare.

Questi opuscoli saranno distribuiti e l'altro sarà depositato negli archivi.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DI UNA STRADA FERRATA DA TORINO A SAVIGLIANO.

PRESIDENTE. La parola è al ministro dei lavori pubblici.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici, presenta il surriferito progetto di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 681 e 686.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli uffici.

Porrò ai voti l'urgenza domandata dopo che avrò provocato il voto della Camera sopra l'approvazione del processo verbale, essendo attualmente in numero la Camera stessa.

(Messo ai voti il processo verbale, è approvato.)

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli ha la parola.

SAULI. La materia di cui si tratta in questa legge è molto più vitale di quello che comunemente si crede. La relazione del Ministero è bastantemente lunga; il capitolato che si presenta è composto di molti articoli, e mi pare che l'esame di essa importi un tempo assai lungo.

Per questa ragione io mi oppongo acciò che il Senato conceda l'urgenza.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nel chiedere l'urgenza io non intesi già di dire che il Senato non dovesse impiegare tutto il tempo che crede necessario a bene esaminare il progetto; ma bensì che egli si compiacesse di occuparsene con premura quando credesse meritevoli di riguardo le ragioni da me addotte in appoggio della chiesta urgenza, la quale d'altronde parmi conciliabile con un savio e ponderato studio sia del progetto di legge che dell'annessovi capitolato.

PRESIDENTE. L'urgenza non vuol dire altro se non che il progetto pel quale essa si è adottata debba essere preferito nella discussione a quegli altri per i quali non è decretata l'urgenza e per i quali si segue l'ordine della presentazione o della premura dipendente dalla materia che in essi si contiene.

L'urgenza non esclude che si impieghi il tempo e si facciano gli studi necessari per una legge di tanta importanza.

(Posta ai voti l'urgenza è adottata.)

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Si dà lettura del sunto di due petizioni trasmesse al Senato:

385. **Giani Giambattista, Crida Andrea e Frizzi Giovanni** spongono a nome di una società l'idea di un progetto di nuova piazza per l'erezione del monumento al re Carlo Alberto, e chiedono che dove questo venga approvato, si conceda agli isolati che si fabbricheranno intorno a detta piazza l'esenzione dai tributi fondiari pel corso di 40 anni.

386. Il municipio di Morra chiede che dalla progettata strada ferrata fra Torino e Savigliano sia derivato un tronco, il quale comunichi colla città di Brà.

Queste petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

AMMISSIONE IN SENATO DEL CAVALIERE MARIONI.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario per leggere i titoli di ammissione del nuovo senatore Marioni.

CIBRARIO, relatore. Con decreto reale del 13 del corrente mese S. M. ha nominato senatore del regno il cavaliere Giuseppe Marioni.

Il cavaliere Marioni, nato il 2 dicembre 1787, ha oltrepassato l'età richiesta dallo Statuto per l'alto ufficio cui è stato meritamente chiamato.

Intendente generale delle regie finanze dal gennaio 1838 egli si trova compreso nella categoria 17^a dell'articolo 33 dello Statuto.

Riunisce esso pertanto i titoli occorrenti per la validità della sua nomina, e mi sia qui lecito d'aggiungere che la lunga e fruttuosa esperienza da lui acquistata nell'amministrazione dell'importante azienda che regge da ben dodici anni con tanto zelo, promette una utilissima cooperazione ai lavori legislativi affidati alla sapienza di quest'Assemblea.

Per questi motivi l'uffizio V vi propone l'ammissione del cavaliere Giuseppe Marioni.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Le conclusioni sono approvate.)

Io ho l'onore di proclamare senatore del regno il cavaliere intendente generale Marioni.

ALFIERI. In occasione di questa proclamazione del nuovo senatore io mi prendo la libertà di rinnovare quelle istanze già da me più volte fatte, e dalle quali non è sortito ancora nessun favorevole effetto, ed è che nel decreto di nomina dei senatori si accenni la categoria fra quelle enunziate nello Statuto cui si riferisce la nomina stessa. Ognuno sente che in questa occasione, come in tutte quelle che la precedettero, io non ebbi, nè ho alcun motivo d'opposizione sul merito alla nomina stessa, ma io credo che potrebbe succedere il caso in cui al Senato dovesse incombere disgustosamente l'obbligo di discuterla, essendo egli ultimo giudice della validità dei titoli delle persone che vengono a sedere in esso. Se la Camera approverà, come ha già fatto altre volte, questa mia avvertenza, chiederei che in suo nome fosse nuovamente fatto sentire al Ministero come sia desiderio del Senato che essa per l'avvenire sia tenuta in conto.

PRESIDENTE. Quest'osservazione venne fatta altre volte al Consiglio dei ministri; ma siccome non si ebbe finora quel desiderato effetto, sarà mia cura di rinnovarne eccitamento; anzi approfitterò della presenza dei ministri per dirla al loro cospetto.

SCLOPIS. Domanderei che si facciano quelle osservazioni che si credono in iscritto, e che se ne prenda atto nel processo verbale del Senato. Il Senato è il giudice ultimo della classificazione dei membri che lo compongono: il Ministero finora non ha creduto di apporre nell'approvazione sovrana di nomina dei senatori la categoria speciale, e si è contentato di indicare l'articolo dello Statuto. Ma siccome l'articolo dello Stato è distribuito in categorie speciali, così sarà bene che il Ministero sappia essere desiderio del Senato (e desiderio motivato dal bisogno, perchè sia veramente la nomina conforme allo Statuto) il conoscere espressamente a quale categoria appartenga il candidato, la cui nomina deve essere soggetta a verificaione. Io adunque proporrei al Senato che di questa risoluzione ne sia fatto cenno nei suoi atti, e pregherei il presidente di farne oggetto di comunicazione speciale al Ministero.

PRESIDENTE. Non credo che sia necessario che il Senato prenda sopra di ciò speciale deliberazione, dovendosi far cenno di queste osservazioni nel processo verbale. Il presidente ha già dichiarato di avere scritto, ed egli scriverà di nuovo al presidente del Consiglio dei ministri acciocchè si ponga quindi innanzi speciale attenzione nel distendere i brevetti di nomina dei senatori.

Intanto, essendo presente il senatore cavaliere Marioni, io l'invito a prestare il giuramento nella forma che ho l'onore di leggere. (*Legge la formola, e il senatore Marioni presta giuramento*)

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri presenta il surriferito progetto di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 598.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro degli affari esteri della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà trasmesso alla Commissione delle finanze.

Il ministro chiede per questo progetto l'urgenza: chi opina che debba questa legge esser trattata d'urgenza voglia levarsi. (Il Senato approva l'urgenza.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione e la discussione del progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti.

La parola è al senatore Des Ambrois, relatore della Commissione.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti* pag. 603.)

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Chieggo la parola solamente per dichiarare che dal Governo si accettano tutte le variazioni introdotte dalla Commissione.

PRESIDENTE. La lettura che dovrebbe darsi del testo intero di legge consumerebbe un tempo, il quale con più profitto potrebbe applicarsi alla discussione di essa: io propongo adunque al Senato di voler passare addirittura alla discussione generale della legge. Se non v'ha osservazione, dichiarerò aperta la discussione generale.

Il non chiedersi la parola mi fa credere che il Senato voglia passare alla discussione particolare degli articoli. Avrò dunque l'onore di leggere l'articolo primo.

(I primi quattro articoli sono approvati senza alcuna osservazione.) (Vedi vol. *Documenti*, pag. 606.)

ALPIERI. Signori, sorge in me un dubbio che fra l'articolo 4 e l'articolo 5 esista in questo progetto di legge una lacuna cui forse sarebbe opportuno supplire.

Questo stabilimento, presso noi, della Cassa di deposito è imitato da quello esistente in Francia, e la maggior parte delle disposizioni contenute nel progetto sono per lo più analoghe a quelle che esistono colà.

Ma in Francia a moltissime emergenze si è provveduto con un regolamento, il quale ha una data di poco posteriore alla legge costitutrice della Cassa medesima, essendo che, se non

erro, la legge costitutrice uscì nell'aprile del 1816, e il regolamento nell'agosto dello stesso anno.

In questo regolamento, oltre all'essersi annoverati specificamente tutti i casi che si comprendono nelle disposizioni poste fra noi al paragrafo 1 dell'articolo 2, si prevede che cosa debba, che cosa possa succedere secondo i vari casi, dei fatti depositi, ordinandosi per gli altri casi che i depositi volontari abbiano ad essere fatti unicamente alla sede della Cassa, cioè in Parigi.

Per gli altri depositi la Cassa (la quale, se non come fra noi, ha l'amministrazione comune col debito pubblico, ha almeno garanzia comune con esso) ha stabilito in tutte le provincie persone speciali che la rappresentano, le quali sono investite di un carattere ufficiale, ed a cui sono affidate alcune attribuzioni le quali per altro arrecano alcune passività, essendosi statuito che se in un termine prefisso dalla legge il rappresentante della Cassa non compiesse il pagamento, egli sarebbe sottomesso alla *contrainte par corps*, il che usasi egualmente verso coloro che dovrebbero in ragione degli obblighi contratti fare il versamento alla Cassa.

Qui non si è provveduto in nessun modo sia per questo primo punto, che mi pare assai grave, cioè pel luogo dove si debbono fare i versamenti; sia pei versamenti i quali si fanno in conseguenza di un ordine dell'autorità giudiziaria, cioè se si debbano fare nel capoluogo, ovvero, come usasi in Francia, alla sede di ogni tribunale di prima cognizione. Quindi sorge un secondo dubbio da chi debbano esser fatte le spese di questi pagamenti. Mi pare conseguenza ragionevolissima che si facciano dal depositante.

Dunque regolare il modo di fare i versamenti sembrami cosa principalissima, e se si vuole rimandare anche ad un regolamento quegli altri provvedimenti che potranno sembrare del caso, mi pare che non in essi, ma in questa legge stessa debba avere sede la disposizione che, se non definitivamente, almeno provvisoriamente, dichiaro dove l'interessato debba fare il pagamento, se a suo conto. Così, se saranno stabiliti modi certi, resterà convenuto qual parte tocchi ai deponenti, quali alla Cassa.

Io proporrei quindi che fosse aggiunto dopo l'articolo 4 un articolo che dicesse: « fino a che non siano stabilite Casse succursali nelle provincie del regno, i depositi di cui negli articoli 2, 3 e 4 verranno fatti direttamente nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico in Torino a spese dei deponenti. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io aveva riguardato questo tempo come materia regolamentare essendovi introdotto l'articolo 26 che dice: « Un apposito regolamento sancito da decreto reale prescriverà le norme da osservarsi nell'adempimento della presente legge. Il quale articolo venne conservato dalla Commissione coll'aggiunta di queste linee:

« Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra i dicasteri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, e sancite con reale decreto, sulla relazione del capo di quest'ultimo dicastero. »

Dunque tali discipline erano state riguardate come parte di questo regolamento ed erano prescritte sia nell'articolo 26 del progetto ministeriale che nell'articolo 26 della Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Faccio osservare che la Commissione ha conservato l'articolo 26 del progetto ministeriale; solamente lo ha trasportato al numero 28.

STARA. Per quanto spetta allo specificare in quali luoghi si debbano fare questi depositi, anche per la comodità di quelli che saranno nel caso di versare, si può provvedere con semplice regolamento.

In quanto poi al determinare da chi debbano essere sopportate le spese, non occorre alcun provvedimento, giacché le leggi generali definiscono a carico di chi debbano essere nei casi in cui si deve operare un deposito.

PRESIDENTE. Chieggo al senatore Alfieri se persiste a credere che sia necessaria l'aggiunta di un articolo.

ALFIERI. Se s'intende mantenere una sola Cassa, e non imitare in questa parte lo stabilimento (come si è imitato in alcune altre che ho citato della Francia) io non ho difficoltà di desistere, perchè la cosa è implicita e s'intenderà da sé: osserverei solamente (e forse sarà un errore), che fra le prescrizioni cui io accennava testèvi è la seguente:

« Les préposés (sono i preposti coloro che nella Francia hanno il carico di ricevere e rimborsare i depositi) qui n'auraient pas satisfait au paiement après un délai fixé ci-dessus, étaient contraignables par corps sans préjudice de recours contre la Caisse d'amortissement. »

Una simile disposizione sarebbe essa propria di un regolamento? Non si crederà, penso, che sia il caso di spingere la cosa fino a quel punto; perchè la Cassa cui è affidato questo servizio provvederà in modo da non dar luogo a nessuna di queste eccezioni; io mi rimetto al Ministero, se tale è la sua confidenza.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

Nel caso che venissero stabiliti nelle provincie questi preposti particolari ad esempio della Francia, io non credo possa essere necessaria una disposizione legislativa. Potrà supplirvi qualunque contabile del Governo che come tale sarebbe già a questa sanzione soggetto.

SCLOPIS. A me pare che non sia punto superflua l'aggiunta proposta dal senatore Alfieri, e tanto meno mi pare superflua per la locuzione istessa di cui si è servito la legge. La legge stabilisce che dovranno depositarsi certe somme per certi casi in una cassa; il signor senatore Stara ci ha spiegato come le spese occorrenti per un deposito a termini delle leggi ricadano sopra determinati individui; ma questa risposta, secondo me, non basta per evacuare una difficoltà che sorge, vale a dire, la spesa che è necessaria per far trasportare i capitali da un sito ad un altro. Il trasporto dei capitali costa talvolta assai, e poi va sempre soggetto a pericoli; perciò quando il Governo potesse, prendendo quella via, attenersi a quella mira di utile generale che sembra aver presieduto alla formazione di questa legge, farebbe opera utile il ravvicinare i mezzi di effettuazione di depositi agli individui i quali sono tenuti a depositare. Non fosse altro che per annunziare che questo provvedimento non mancherà; che il Governo si riserva di migliorare questo sistema, io credo che l'articolo il quale viene proposto dal signor senatore Alfieri rileverebbe d'assai il concetto della legge. Quando si tratta di materie miste che toccano le finanze ed i diritti dei privati, anzi le persone privilegiate, mi consolo sempre maggiormente al vedervi provvisto con legge, anziché al vedervi provvisto con regolamenti, anche nelle parti accessorie. I trasporti, come diceva dapprincipio, la confidenza delle persone, i modi di esecuzione, alcune volte possono dar luogo a pericoli od aggravii: il Governo per ora non potrà, non avendovi pensato prima, dare un sistema compiuto; ma almeno faccia avvertito il pubblico che quello che adesso si concentra nella cassa centrale non è che temporario, e frattanto faccia

frutto della discussione emersa in Parlamento per provvedere all'avvenire ed avvicini davantaggio questo mezzo di deposito alle persone le quali debbono valersene.

DI POLLONE. Domando la parola per oppormi all'emendamento proposto dal senatore Alfieri. Io trovo che la legge v'ha sufficientemente provveduto non solo coll'articolo 26 della Commissione, il quale stabilisce che le discipline di contabilità attualmente vigenti per servizio della Cassa siano mantenute; ma che anche queste discipline da dieci anni che la Cassa è in vigore hanno provveduto al desiderio manifestato dal senatore Alfieri.

Di fatto, i tesoriери nelle provincie sono stati incaricati di ricevere i fondi depositati, i quali sono di due nature: se sono somme che furono per decreto del magistrato dichiarate doversi depositare, vengono versate nelle mani del tesoriere, di cui è mallevadrice la cassa centrale, la cassa unica del debito pubblico; se poi queste somme sono indennità fissate dalle autorità, e siano ricusate dalle parti percipienti, esse vengono eziandio depositate per cura dell'impresario stesso. Io quindi opino non esservi motivo di creare succursali nelle provincie, mentre se ciò si spiega in uno Stato qual è la Francia, di 36 milioni d'anime, pare che non sia così in uno Stato che non conta che 4 milioni e mezzo. La non necessità di questa erezione è provata dal servizio perfetto a cui ha soddisfatto la Cassa fin qui.

Nei primi otto anni ebbe un'abbondanza di fondi sia in entrata, che in domandè d'uscita, e il movimento fu così vitale che non poteva certo desiderarsi maggiore, nè alcuno degli inconvenienti preveduti è occorso. Credo quindi non esservi meglio a fare che il lasciare quanto è attualmente stabilito.

ALFIERI. Credo dover fare osservare, dopo quanto venne esponendo il senatore preopinante, che l'esperienza cui esso allude non si è fatta in realtà; poichè prima non esisteva nella legge istitutrice della Cassa di deposito un articolo che dicesse: « Dovranno depositarsi in detta Cassa le somme in numerario, rappresentate da effetti del debito pubblico di cui l'autorità giudiziaria abbia prescritto il deposito. » Anzi non solo quell'obbligo non esisteva, ma il contrario succedeva nella maggior parte dei casi in cui i depositi dei quali ragioniamo erano ordinati e quindi fatti in altre Casse e non in quella di cui si tratta. Dunque questo movimento di fondi che sorge necessariamente dalla disposizione contenuta all'articolo 2 non esistendo prima, non si poté ancora avere la esperienza di quella maggiore o minore difficoltà che possa incontrare la sua esecuzione.

Aggiungerò che se in altri paesi, in siti più distanti dal centro si trovano casse aggiunte alla centrale, farò notare che in essi i mezzi di comunicazione sono più pronti e più facili che presso noi in tutte le parti del regno: dunque nel caso nostro non reggerebbe in tutta l'osservazione contrapposta. Credo perciò non esservi verun inconveniente ad introdurre nella legge un'aggiunta, mercè la quale venga detto che « finchè non sia altrimenti disposto, i depositi di cui agli articoli 2, 3 e 4 dovranno farsi nella cassa dell'amministrazione del debito pubblico a spese dei deponenti. »

CIBRARIO. Una sola osservazione debbo contrapporre in linea di fatto alle osservazioni dell'onorevole senatore preopinante, ed è che se il deposito giudiziale non era obbligatorio, era però autorizzato. Posso assicurare il Senato che molte volte i magistrati hanno ordinati depositi in queste casse; ed io stesso, come magistrato, ho più d'una volta prescritto il deposito di somme che erano controverse, in queste casse di deposito dei censì pubblici.

SCLOPIS. Credo che forse sono stato il primo tra i sena-

tori dell'antico Senato del Piemonte a firmare un'ordinanza con cui si mandavano a deporre in queste casse, allora recentemente create, certe somme cadenti in litigio, e so che allora l'opinione del magistrato era molto divisa, e che quindi successivamente, ma a grado a grado, ed anche un poco lentamente si è formata la giurisprudenza non generale che si mandassero a rifare questi depositi. Per conseguenza io credo che sussiste in tutta l'estensione, in tutta la sua virtù l'osservazione fatta dal senatore Alfieri, che trattandosi di una posizione diversa, di una posizione per cui il deposito non è più facoltativo, ma obbligatorio, convenga provvedere a questo nuovo principio.

DE FORNARI. Io ho domandata la parola per unirmi a quello che ha detto il senatore Di Pollone.

Essendo egli stato meco partecipe nell'amministrazione del debito pubblico nella qualità di vice-direttore generale, ha potuto dire quello che io posso confermare, giacchè negli ultimi anni della lunga mia direzione di quell'amministrazione ebbi appunto ad iniziare l'istituzione in via di esperimento di questa Cassa di depositi e prestiti che ora trattasi di costituire definitivamente, ed in quegli anni in cui crebbe e si mantenne in qualche maggiore attività (giacchè successivamente ha dovuto assai decrescere nelle sue funzioni), posso asserire che il regolamento del 13 agosto 1840 ha servito perfettamente per dirigere le operazioni di essa Cassa relativamente a tutti i depositi; e che i depositi che si preferiva di fare in provincia erano fatti presso i tesorieri mediante le norme stabilite nel regolamento suddetto.

Io non vedo dunque quale inconveniente vi sia, nel rimettersi ad un regolamento anche per la continuazione di questo sistema. Non vedo la necessità che la legge prescriva il modo con cui si faranno i depositi nell'interesse degli amministrati o della Cassa, e piuttosto in Torino che nelle provincie presso i tesorieri. Ciò impegnerebbe a molti sviluppi i quali non si potrebbero certamente ora improvvisarsi, discernendo quanto alla legge appartenesse più propriamente, o riservar si dovesse ai regolamenti. Nel caso però che così decidesse il Senato, mi parrebbe indispensabile che l'incarico ne fosse rimandato alla Commissione per meditare la coordinazione delle occorrenti disposizioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'articolo 26 della Commissione, oltre quanto stabilisce l'articolo 28, in ordine al regolamento a farsi, così dispone:

« Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa sono mantenute. »

Queste discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della Cassa servivano dunque per i depositi che si operavano facoltativi. Questi depositi facoltativi sono diventati obbligatorii; ma l'essere divenuti tali non fa cessare quelle medesime disposizioni, poichè è detto: « le discipline di contabilità sono mantenute; » dunque vuol dire che rimangono in vigore le stesse discipline per questi depositi obbligatorii come già lo erano per i facoltativi.

Mi pare adunque che la disposizione dell'articolo 26 della Commissione supplisca a tutto.

PRESIDENTE. Il nuovo articolo da aggiungersi, proposto dal senatore Alfieri, è il seguente:

« Finchè non siano stabilite delle Casse succursali nelle provincie del regno, i depositi di cui negli articoli 2, 3 e 4, verranno fatti direttamente nella Cassa dell'amministrazione del debito pubblico in Torino, a spese dei deponenti. »

Domando se quest'aggiunta del senatore Alfieri è appoggiata.

(È appoggiata.)

DES AMBROIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DES AMBROIS, relatore. Io mi unisco alle osservazioni che ha fatte l'onorevole nostro collega senatore De Fornari.

Io credo che trattandosi di una disposizione la quale può essere fatta per semplice regolamento, come lo fu in Francia coll'ordinanza reale del 1816, sia più conveniente di non introdurla nella legge ed evitare così di dare un carattere di maggiore stabilità a simili regole sopra materie secondarie, nelle quali importa che il potere esecutivo abbia una certa latitudine per adattare le disposizioni alle circostanze.

FRASCHINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Fraschini.

FRASCHINI. A me pare che l'aggiunta proposta dal signor senatore Alfieri possa pregiudicare preventivamente la discussione che avrà luogo appunto sull'articolo 28, redatto dalla Commissione conforme all'articolo 26 proposto dal Ministero.

In quest'articolo si dichiarano dover continuare ad aver forza le discipline di contabilità attualmente vigenti.

Ora l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Alfieri include certamente il principio che queste discipline, come vengono ad attestarlo ed il senatore Di Pollone ed il senatore De Fornari, concernevano appunto i depositi che si facevano nelle provincie. Cesserebbero adunque di aver forza, quanto ai depositi che si devono fare nelle provincie, le discipline di contabilità attualmente in vigore, perchè l'aggiunta Alfieri dichiarerebbe che si dovessero fare nelle casse centrali, nelle casse del debito pubblico sin che sia altrimenti provvisto.

Io non voglio perciò asserire che tale aggiunta non debba discutersi e prendersi in massima considerazione; ma porto avviso che la discussione di essa debba aver luogo allorquando si discuteranno gli articoli 26 e 28 proposti dalla Commissione; là certamente potrà anche inserirsi con più chiarezza la presente disposizione.

PRESIDENTE. Le osservazioni ora fatte si risolvono propriamente in una proposizione sospensiva, in quanto che si vorrebbe che la discussione di quest'aggiunta d'articolo fosse riservata al tempo in cui si discuteranno gli articoli 26 e 28 della Commissione. E siccome la questione sospensiva debbe avere la priorità sopra qualunque altra, io in primo luogo devo porla in votazione.

Chi crede che debba sospendersi la discussione dell'aggiunta proposta dal senatore Alfieri voglia rizzarsi.

(Non è ammessa la questione sospensiva.)

Dunque pongo ai voti l'aggiunta.

Chi approva l'articolo testè proposto dal senatore Alfieri voglia levarsi.

(È rigettato.)

Si passa all'articolo 3 della legge:

« Art. 3. A contare dal 61° giorno dalla data dell'eseguito versamento, la Cassa corrisponderà un interesse per la somma depositata secondo le proporzioni e salve le eccezioni che seguono:

« Sarà corrisposto l'interesse del 4 per cento per le somme da restituirsi entro mora determinata non minore di due anni.

• Del 3 1/2 per cento per i casi di mora minore di due anni.

• Del 3 per cento per i casi di mora indeterminata.

« Per i depositi volontari però fatti dai particolari e quelli dei fondi provinciali sarà soltanto corrisposto l'interesse del 2 per cento.

« Non sarà dovuto interesse per le somme che rimarranno depositate per un tempo minore di 60 giorni, o che saranno inferiori a lire 200 per qualunque tempo siano depositate. »

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Stara che l'aveva già chiesta prima.

STARA. A me pare che l'interesse del solo 3 per cento per i casi di mora indeterminata sia alquanto tenue e che potrebbe per conseguenza aumentarsi almeno sino al 3 1/2 per cento, perchè qui trattasi di depositi obbligatorii; non è in facoltà di chi deposita di depositare piuttosto in questo che in quel luogo, di cercare il miglior suo interesse, di cercare altrove le sue garanzie. La legge dice: *dovete depositare in questa cassa*; dunque in questa cassa il deposito è obbligatorio, e mentre la legge l'obbliga a depositare in questa cassa, stabilisce essa stessa questi interessi, e li stabilisce al solo 3 per cento. Parmi che questo interesse, avuto anche riguardo all'interesse comune del 5 per cento, e anche più quando trattasi di affari di commercio, sia tenue nei tempi che corrono. Si aggiunge poi anche un'altra ragione: se non si trattasse di somme le quali necessariamente debbono depositarsi senza mora determinata, allora vi sarebbe un motivo per cui non occorrerebbe di aumentare l'interesse, inquantochè chi deposita potrebbe stabilire la mora maggiore di due anni; così avrebbe l'interesse del 4 per cento. Ma nei casi portati dai numeri primo ed ultimo dell'articolo secondo il deposito deve assolutamente farsi senza mora determinata, poichè trattasi di debitori i quali non possono depositare per un tempo fisso, ma solo pel tempo che dura il loro impiego; quindi essi trovansi nella necessità di dover fare il deposito in questa cassa e di non poterlo fare in un'altra, e non poter percepire che il solo interesse del 3 per cento, senza poterlo aumentare perchè non è determinata la mora, e questa mora è loro impossibile il determinarla. Quindi io vorrei che fosse alquanto aumentato in questo caso l'interesse e portato al meno al 3 e 1/2 per cento.

DES AMBROIS, relatore. L'osservazione dell'onorevole senatore Stara sta benissimo, se si considera soltanto l'interesse del deponente, ma dovendosi tener conto dell'interesse della Cassa che costituiamo definitivamente, io credo che il sistema della Commissione parrà più giusto.

Diffatti la Cassa ricevendo una somma da rimborsarsi a mora indeterminata, si trova in una condizione molto peggiore di quella in cui si trova quando riceve un deposito a mora determinata. Essa, non sapendo quando gliene verrà domandato il rimborso, è incagliata nel combinare le sue operazioni per abilitarsi ad effettuarlo, e può accadere che ella si trovi poi in reali difficoltà per operare questo rimborso, massimamente se trattasi di somma di qualche entità. Per conseguenza è giusto che si faccia una differenza tra l'interesse di queste somme e quello delle altre a mora determinata.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. In primo luogo devo chiedere se l'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

ALFIERI. Io debbo confessare che non concorro nell'opinione espressa dall'onorevole senatore Stara; che anzi io sarei piuttosto disposto a credere che nessun interesse si dovesse restituire per questa sorta di depositi. Infatti si è osservato dall'onorevole senatore preopinante che tali depositi sono obbligatorii; ma questo non è nell'interesse della Cassa, sibbene della giustizia: l'obbligazione non fa altro che, in certo modo, aggiungere una complicazione al maneggio dei fondi della medesima. Prima dell'esistenza della Cassa, questi fondi si deponevano ove meglio si poteva. Egli è ben certo che i magistrati avvisavano, per quanto possibile, alla sicurezza del

fondo di cui prescrivevano la deposizione; ma tuttavia non dipendeva da loro che questi depositi portassero seco quella maggior sicurezza che era desiderata. Dunque è un beneficio che si fa ai deponenti l'offrir loro un luogo, in cui questi depositi possano esser fatti colla massima sicurezza; nè vedo la necessità di far due benefici in una legge agli stessi beneficiati.

Aggiungerò una seconda osservazione, ed è che il solo luogo in cui vi sia una Cassa per simili depositi egli è in Francia; ma è da notare che in Francia l'interesse maggiore che da queste casse si retribuiscia per qualunque deposito è quello del 3 per cento. In Francia il giro dei fondi tra attivo e passivo in un anno è circa di 300 milioni; siccome però esse non pagano che il 5 per cento, l'acquisto dei fondi pubblici può finalmente dar luogo allo sfogo di questi capitali che giacerebbero nella cassa; invece che presso noi non succede la stessa cosa, poichè in un caso si dà il 4, e non è che in modo scalare che si viene a minor grado del 3 per cento.

Osserverò ancora che noi abbiamo l'esempio di altri stabilimenti, i quali mettono molta attività per operare un maneggio dei fondi. Ora vediamo che la Banca di Francia non paga verun interesse per depositi a mora indeterminata. In Inghilterra si procede in egual modo. Abbiamo ora sott'occhio lo statuto della Banca nazionale, il quale in un suo articolo (se non erro) stabilisce che potrà fissarsi un diritto di custodire e questo sarebbe tutt'altro che un interesse ch'ella pagherebbe. Le Banche di Scozia pagano un interesse per questi depositi; tuttavia questo non è che del 2 1/2 per cento; e credo che sia il solo esempio in Europa di Banche che paghino un interesse in tali circostanze; ma bisogna dire che colà come in tutte le altre Banche vi sono due vantaggi: l'uno di non scontare effetti, credo, che a tre mesi di data; dunque rinnovazione continua di fondi. Di più queste Banche emettono biglietti di poco valore, cioè da una a cinque lire sterline, e questi, come ognuno sa, rimangono un più lungo spazio di tempo in circolazione che non i biglietti di somme maggiori, esigendosi così un minor fondo d'incasso.

Quindi io credo che questa istituzione fatta unicamente nell'interesse pubblico meglio corrisponderebbe allo scopo suo, se invece del 3 1/2, come desidererebbe l'onorevole senatore Stara, nessun interesse fosse retribuito per questi depositi.

PALROCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io farò ancora riflettere, oltre a quanto ebbe ad osservare il signor senatore Alfieri, che la Cassa è stata istituita, come si è detto, per favorire, quanto più possibile, i comuni. Nella relazione della Commissione si fece risultare la grande importanza di dare al danaro depositato un modico interesse; anzi la Commissione non ha voluto che per ora si fissasse alcuna quota di questo, non prefiggendo che il limite massimo del medesimo al 3 per cento.

Questi depositi riescono dunque fruttiferi nella Cassa; ma se la Cassa paga un interesse molto moderato non potrà restituire neanche modici interessi ai comuni.

La Cassa, oltre all'interesse che deve corrispondere, deve necessariamente ritenere in deposito una somma ragguardevole senza impiego, perchè altrimenti non potrebbe essere pronta a restituire i depositi che le vengono richiesti; vero è che si è prefisso un mese di tempo per tali richieste, ma ciò non basterebbe sempre perchè la Cassa fosse pronta alla restituzione.

Le lunghe more che si concedono a prestiti quali possono estendersi fino a 10 anni, sono una ragione di più per costringere la Cassa ad avere capitali infruttiferi.

Ora se essa deve sopperire alla perdita del reddito relativo

deve avere il favore di compensarsene sulla differenza che vi ha tra l'interesse che ella darà al comune e quello che sarà obbligata a pagare pe' depositi: si disponga dunque in modo che la Cassa sia in misura di poter fornire al comune danaro, sia per rimborsare i fatti depositi, sia per promuovere opere pubbliche mercè un interesse moderato: per ciò conseguire bisogna consentire che ella lo paghi il più possibilmente modico, e mi pare certamente che sia sufficiente quello del 3 per cento.

STARA. Aggiungerò una semplice osservazione a quelle già fatte. Si è detto dall'onorevole senatore Alfieri che è già un beneficio che si fa al deponente, quello di procurargli la comodità di poter fare il suo deposito, e che non conviene che si aggiunga un altro beneficio.

Ma io risponderò a questa osservazione col noto assioma legale: *beneficium in invitum non confertur*: se fosse lecito a chi deposita, di non depositare, allora starebbe l'osservazione, che depositando, lo fa a queste condizioni e ne dev'essere contento; ma la legge lo obbliga a fare il deposito: in questi casi non v'ha luogo ad un'alternativa, e gli è tolta la possibilità di cercare migliori condizioni.

Aggiungo poi ancora che se prima questa Cassa non esisteva, e per conseguenza i litiganti mancavano di questa comodità, per contro avevano essi la libera facoltà di cercare altri mezzi, altri luoghi di collocamento, mediante i quali venissero a percevere, a riscuotere un interesse maggiore: si lasci adunque ad essi la facoltà libera o di depositare in questa cassa o di cercare altrove la sicurezza che dovrà procurarsi nell'effettuare il deposito ordinato dalla giustizia.

Allora se vorranno depositare in questa cassa si contenteranno del 3 per cento, e se invece essi crederanno trovare altrove migliori collocamenti, li cercheranno o potranno percepire un interesse maggiore, usate le debite cautele, onde assicurare la restituzione del capitale.

ALFIERI. Io credo che non possa reggere l'osservazione dell'onorevole collega senatore Stara, perchè, se non vi è banca che giudichi poter utilmente retribuire tali interessi per propria speculazione, a maggior ragione nol può fare una istituzione intesa sola al ben pubblico. Laonde io credo che il modo con cui si procedeva anteriormente corrisponda alla massima che ebbi l'onore di sostenere innanzi al Senato, che cioè nessuno traesse un interesse da somme giudiziariamente depositate; giacchè se non vi era obbligo di deporre presso questa cassa che ancora non esisteva, vi era però quello di deporre altrove.

STARA. Vi erano corrisposizioni. . .

ALFIERI. Io non credo che ci fosse esempio di simili corrisposizioni; perchè quando venivano ordinati i depositi. . .

STARA. Si depositavano cedole.

ALFIERI. Mi permetta. . . Se le cedole erano perdenti, naturalmente non era lo Stato che doveva perdere, ma bensì i deponenti. Era un modo di deposito che in qualche circostanza poteva giovare, in alcune altre nuocere ai deponenti.

La Commissione avendo proposto che si riducesse al 5 per cento, io non mi allontanerò dalla proposta della Commissione; ma però se si trattasse di scartare la proposta della Commissione, insisterei perchè non venisse corrisposto in simili casi interesse veruno, e credo che in tal guisa non offenderei la giustizia, nè mi allontanerei dallo scopo che ci siamo colla presente legge prefissi.

PRESIDENTE. Il senatore Di Pollone ha la parola.

DI POLLONE. Rinunzio alla parola, perchè aveva inteso che l'onorevole senatore Alfieri combattesse il sistema di con-

cedere un interesse, ed io avrei desiderato di addimostrare la giustizia di questa corrisposizione.

Ora che ha spiegato in modo che mi fu facile comprendere il suo intendimento di concorrere colla Commissione, io mi limito ad unirmi a questa, cioè, di conservare un interesse ai deponenti.

PRESIDENTE. Il senatore Stara insiste nella sua proposta?

STARA. La ritiro.

DE CARDENAS. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. In punto all'articolo 3 mi pare che le sue disposizioni possano contenere qualche cosa di contraddittorio non colle parole, ma collo spirito dell'articolo 19. In quell'articolo si lascia la facoltà, con decreto regio, di fissare la tassa dell'interesse attivo che deve percepire la Cassa.

Non si potrebbe egli lasciare in quest'articolo, che con decreto regio possa a norma della giustizia, dei tempi e delle circostanze esser fissata la tassa degl'interessi che pagherà la Cassa?

Avremo noi allora fissato che il 4 per cento possa pagarsi in tali circostanze, mentre può essere che a norma dell'articolo 19 venisse la convenienza che la Cassa non avesse a ricevere di più del 4 per cento.

ALFIERI. Credo che l'onorevole senatore confonde l'interesse passivo coll'interesse attivo. . .

DE CARDENAS. Appunto, se si regola l'interesse passivo, perchè non si regolerà l'attivo? . . .

PRESIDENTE. Secondo l'intendimento del senatore De Cardenas si proporrebbe che si fissasse con decreto reale tanto l'interesse passivo che l'interesse attivo.

DE CARDENAS. La mia proposizione sarebbe concepita in questi termini:

« Le proporzioni verranno fissate per disposizioni generali, con decreti reali, a seconda dell'esigenza dei tempi e delle circostanze sulla proposta della Commissione amministratrice, sentita la Commissione di vigilanza.

« Per i depositi volontari sarà sempre fissata una tassa minore d'interesse, che per quelli che sono obbligatorii.

« Non sarà dovuto interesse, » ecc.

PRESIDENTE. Domando al Senato se la proposizione del senatore De Cardenas è appoggiata.

(È appoggiata.)

ALFIERI. Nella proposta del senatore De Cardenas io riconosco esservi del vero in quanto che è necessario pareggiare la condizione attiva e la passiva della Cassa, affinchè non avvenga il caso in cui essa perceva dai mutuanti un interesse maggiore di quello ch'essa retribuiva ai deponenti. Sicchè per ovviare questo possibile squilibrio tra le due funzioni non sarebbe inopportuno il fissare le due ragioni d'interesse, come propone il proponente.

DI POLLONE. Certamente non istarò a discutere la possibilità che l'interesse divenga al disotto del 4 per cento. Ma faccio osservare che l'articolo 4 stabilisce maggior interesse appunto al 4 per cento. Non mi pare che si debba temere che l'interesse divenga al disotto di questa quota, perchè abbiamo veduto nei tempi di maggior floridezza il denaro mantenersi a quella cifra; e coll'articolo 19 si volle provvedere a fare maggior facilitazione ai comuni.

Io credo dunque si debba mantenere il progetto di legge come è stato redatto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io faccio osservare che questa legge non è legge nuova, ma semplicemente riprodotta da quella antecedente colle volute modifi-

cazioni quali appunto s'introdussero perchè la legge precedente era provvisoria, e prometteva la redazione di altra apposita che determinasse gli interessi. La legge provvisoria stabiliva precisamente che questi interessi si dovessero pagare per la somma che la Cassa riceveva, secondo le circostanze, e l'ammontare dell'interesse che la Cassa avrebbe esatto dai comuni o dalle provincie a cui mutuava fondi. Io porto opinione che questa disposizione fosse di tutta equità, per essere, a mio giudizio, poco conveniente di lasciare all'arbitrio del Governo di determinare quale interesse si pagherà della somma che fa egli stesso versare in quella Cassa.

STARA. I pericoli temuti dai signori senatori De Cardenas ed Alfieri difficilmente potranno avvenire se si raffrontino gli articoli 2, 3 e 4. Quando ed a chi si corrisponde dalla Cassa interesse del 4 per cento? Nel solo caso in cui si tratta di somme da restituirsi entro mora determinata non minore di due anni; quando la mora è determinata, ma minore di due anni, è il 3 1/2 per cento.

In tutti gli altri casi non si corrisponde che il 3 per cento, o nulla. Chi sono quelli che possono depositare con mora? Sono quelli menzionati nell'articolo 3; tutti gli altri non possono depositare a more determinate: sono sempre nella necessità di depositare a more indeterminate e non potranno mai riscuotere che il solo interesse del 3 per cento, e dubito che venga il caso in cui pagandosi l'interesse del 3 per cento, la Cassa non possa perceverne un maggiore sulle anticipazioni; almeno potrà sempre regolare le cose in modo da non capitare; infatti tutti i casi previsti dall'articolo 2 sono casi di depositi obbligatori, ed in tutti questi casi non si può determinare la mora perchè sono somme che dovranno restituirsi quando il giudice dichiarerà che la questione essendo determinata, la parte può riscuotere; quando adunque si fa il deposito non si può dire il tempo che durerà.

Tutti i casi dell'articolo 2 sono casi di more indeterminate, per conseguenza d'interesse del solo 3 per cento. Se si tratta di privati non si corrisponde alcun interesse secondo la proposta della Commissione. I casi in cui si potrà fissare una mora sono contemplati nell'articolo 3, quando cioè la Cassa deve ricevere i fondi disponibili delle provincie e delle comunità, o degli istituti; quando si tratterà di depositi di fondi disponibili, di somme, di fondi di provincie, di comunità o di istituti, allora, se mai venisse il caso che nei depositi si dovesse pagare un interesse maggiore di quello che la Cassa potesse poi riscuotere collocando i fondi a prestito, il Governo potrà provvedere con leggi; quindi io crederei che si abbiano a mantenere i due articoli quali sono proposti dal ministro e dalla Commissione.

DES AMBROIS, relatore. Domanderei di aggiungere una osservazione a quelle fatte dall'onorevole preopinante, ed è che i fondi provinciali formano una sorgente principale da cui si alimenta la Cassa; ora i fondi provinciali non pagano che il 2 per cento; se veramente ci fosse pericolo d'un imbarazzo, se qualora non si desse al potere esecutivo la facoltà proposta dal mio amico senatore Alfieri di regolare l'interesse dovuto sulla somma ricevuta, come regola quello delle somme anticipate, io mi associerei pure al suo sentimento, che venisse di lasciar al Governo questa facoltà. Ma a me pare che per evitare l'imbarazzo temuto basti al Governo il diritto di regolare uno dei due interessi, quello, cioè, delle anticipazioni, e tutto concorre a far credere che si eviti realmente. Il senatore Stara osservava che il pericolo è remoto, che difficilmente avverrà. Io vedo un motivo di più di non tanto temerarlo se considero l'esperienza degli anni passati; in 10 anni questo pericolo non è avvenuto.

ALFIERI. In quanto alle ultime ragioni addotte io credo che non si possa fare molto calcolo, in quanto che l'esperienza di quegli anni ci avrebbe dimostrato che abbondavano assai più i depositi che non i collocamenti, epperò tanto maggiore diventerebbe la necessità di provvedere a che l'interesse passivo non soverchi l'interesse attivo. Si osservava che i fondi delle provincie affluiscono in una certa quantità, ma si notava pure che questi fondi, al pari di quelli dei depositi, non rimangono lungamente, e quindi sono o almeno saranno sovente occasione di discapito per la Cassa, anzi che di vero vantaggio; del resto è manifesto che la Cassa nel suo moto continuo colloca tutte le somme che ella riceve. Supponiamo che riceva un milione, quello che può succedere di più vantaggioso è che possa investire questo milione sia presso i comuni, sia presso le provincie, sia presso gli altri ricorrenti. Se questi vengono a pagare il 4 per cento solamente, e che la Cassa dal suo canto non perceva che il 4 per cento come è scritto nella legge, vi sarà equilibrio nominale; ma certo la Cassa andrà in dissesto perchè ha gravi spese a sopportare, ha gravi pericoli cui può soccombere e ai quali bisogna che sia sempre in grado di far fronte: quindi ne viene quello squilibrio che diceva, il quale non può a meno di esistere ogni qual volta l'interesse attivo corrispondesse unicamente all'interesse passivo. Ma si dice: allora il Governo rifarà la legge: e perchè rifarà la legge? Se abbiamo creduto che in questa dovesse essere stabilito come si provveda per l'interesse attivo, non vedo perchè nella medesima non si dovesse anche stabilire come si deve agire quando si tratta dell'interesse passivo in circostanza affatto corrispondente a quella a cui si vuol provvedere nell'interesse attivo.

DI POLLEONE. Mi rinceste di dover contrapporre alcuni fatti alle osservazioni testè emesse dall'onorevole preopinante: ma poichè il mio amico e collega conte De Fornari ha accennato l'epoca in cui io faceva parte dell'amministrazione del debito pubblico, debbo dichiarare che non solo i fondi non furono stagnanti, ma che anche vi furono deficienze e molte, poichè in un'epoca in cui io aveva la reggenza dovetti ricorrere con istanze vivissime al Governo affinché provvedesse onde porre il debito pubblico in grado di rimborsare e di soddisfare alle anticipazioni accordate dal regolamento.

Dirò di più, per sciogliere ogni timore che la Cassa possa essere perdente quando l'interesse venisse a diminuirsi, che essa provvede al pagamento di tutte le spese d'ufficio inerenti alla medesima ed allo stipendio de'suoi impiegati; tuttavia all'epoca in cui io lasciai l'amministrazione del debito pubblico, se la mia memoria non mi tradisce, vi era un fondo utile di circa 55,000 lire. Ciò prova dunque che i casi temuti dal senatore Alfieri saranno ben difficili ad avverarsi, con tutto ciò ch'io non intenda prevedere ciò che potrà produrre l'avvenire.

ALFIERI. Dichiaro che mi rimetto alla relazione del ministro, che dice che vi furono degli anni in cui non si poté dare sfogo...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non è la relazione del Ministero.

ALFIERI. Io leggo nella prima relazione ministeriale che vi furono anni, nei quali succedette quanto io osservava.

DES AMBROIS, relatore. Risulta, io credo, da ambe le relazioni, da quella del ministro e da quella della Commissione, che in generale i fondi abbondarono. La Commissione ha enunciato il fatto che l'amministrazione della Cassa era stata persino certe volte costretta di chiedere che non le si mandassero più fondi, perchè ne aveva di troppo; questo è

un fatto che mi occorre più volte di osservare, mentre io era ministro dell'interno, perchè in simili circostanze, l'amministrazione della Cassa si rivolgeva al ministro dell'interno, onde ottenere per suo mezzo che gli opportuni diffidamenti fossero fatti alle comunità ed agli altri corpi morali.

Sta benissimo che nell'epoca in cui l'onorevole senatore Di Pollone era vice-direttore generale del debito pubblico ed aveva la reggenza di quell'ufficio vi fu per alcun tempo scarsità di fondi invece di sovrabbondanza, ma ciò dipendeva da straordinarie circostanze, alle quali la Commissione fece allusione nel suo rapporto.

ALFIERI. Nell'anno 1843 (dice la relazione del ministro) i depositi sommarono a L. 848,528 13
e le anticipazioni e prestiti a » 842,528 34
Nel 1844 sommarono i depositi a » 909,905 11
e le anticipazioni e prestiti a » 802,529 70
Nel 1845 furono i depositi di » 461,411 59
e le anticipazioni di » 446,541 65

Dunque sono già tre anni in cui succede quello che aveva l'onore di dire al Senato.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI POLLONE. Torno a ripetere quello che ho detto, cioè che nell'epoca dei due anni in cui io feci parte dell'amministrazione del debito pubblico la cosa è passata come dissi. Quello che avvenne nei primi anni procedette particolarmente da ciò che i lavori pubblici non avevano ancora preso sviluppo, e vi erano fondi sovrabbondanti che si versarono alla cassa. Ma a misura che presero sviluppo questi lavori, e fondi divennero mancanti, e le istanze venivano ripetute per ottenere anticipazioni. In prova di che nella relazione stessa, si prevede il caso in cui questi fondi venissero a mancare, e si dice che il Governo verrà in loro sussidio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Faccio riflettere ancora che nel confronto che si fa nei vari anni accennati delle somme depositate e delle anticipazioni fatte bisogna ritenere che nello stesso tempo che si consumarono queste operazioni vennero pure richiamati molti depositi fatti antecedentemente.

ALFIERI. Questo non cambia.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Cambia la proporzione perchè nell'anno 1844 si fecero depositi per la somma di 900,000 lire e si sborsarono per anticipazioni 802,000 lire, ma in quell'anno stesso si dovettero pur pagare i depositi che vennero richiamati; dunque la Cassa può benissimo essersi trovata in circostanza d'aver deficienza di fondi. Due sono le fonti di erogazione della Cassa: le anticipazioni nuove che fa, ed i depositi che restituisce; dunque può darsi facilmente il caso che si ricevano depositi maggiori delle anticipazioni, ma che contemporaneamente debbano farsi delle restituzioni.

ALFIERI. Se tutti gli anni vi fu un *reliquato* come può essere che vi sia *deficit*? Nel 1847 vi furono 2,175,000 lire contro 1,703,000; dunque vi furono ancora 400 e più mila lire di diversità; e così nell'anno 1848 2,604,000 lire.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma per fare il giusto confronto bisognerebbe vedere i depositi che sono stati richiesti.

ALFIERI. Dice le somme totali.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Le somme, ma non parla di depositi restituiti.

ALFIERI. Comprende tutto.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando

scusa; dei depositi restituiti non se ne parla, ma delle nuove anticipazioni fatte.

SCLOPIS. In avrei desiderato che nella relazione del Ministero si fossero portati alcuni schiarimenti di fatto, e dico questo non solamente per questa parte, ma in generale per tutte le materie di leggi che riguardano quesiti di fatto, perchè quanto più la relazione è corredata di documenti, tanto più la discussione che ne segue è pregena d'idee.

Per caso io tengo sott'occhio un documento che ho ragione di credere ufficiale. Questo documento è uno specchio redatto nel Consiglio di Stato all'epoca in cui si presentò un progetto di legge, nel marzo 1848, che in gran parte è riprodotto nell'attuale progetto ministeriale. Nella relazione del Consiglio di Stato c'è il riassunto di tutte le operazioni fatte da questa Cassa dal principio della sua creazione sino al gennaio 1848.

Darò i risultati di questo specchio, e poi lo farò passare alla Commissione:

Totale depositi — Ricevuti	L. 6,548,529 76
Id. Id. Restituiti	» 1,928,480 68
Id. Id. Residuo	» 4,619,849 08
Totale anticipazioni — Concesse	» 5,615,840 26
Id. Id. Restituite	» 1,220,696 79
Interessi dovuti pei depositi	» 589,100 50
Spese d'amministrazione	» 13,432 50
	<u>572,535 »</u>
Interessi corrisposti dalle anticipazioni	» 429,063 81
Deduzione del passivo	» 572,535 »
Rimanenza attiva	» 56,532 81

Questo basta per fondare, a mio credere, il calcolo d'eccedenza di fondi e del buon progresso dello stabilimento.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ma io ripeterò nuovamente che quando si fa il confronto semplicemente fra i depositi fatti e le anticipazioni o prestiti chiesti, non si può avere una giusta idea dello stato della cassa, perchè in quell'anno stesso in cui fu fatta una determinata somma di depositi ne venne ritirata un'altra parte, nè più vi rimase una somma sufficiente per fare nuove anticipazioni bene spesso sollecitamente richieste.

DE FORNARI. Io credo che ci siamo allontanati alquanto dal soggetto dell'emendamento dell'onorevole mio amico senatore De Cardenas.

Io penso che il suo intendimento era piuttosto in favore dei comuni i quali siano in caso di ricevere delle anticipazioni, per cui ravvisi nocivo che mutabile sia la tassa degli interessi, mentre stabile è quello dei depositi, sicchè potessero essere forse aggravate da interessi relativamente troppo forti sulle anticipazioni che ricevevano. Se questo è, ci siamo veramente allontanati molto dal soggetto del suo emendamento.

Per tranquillare le sollecitudini del preopinante, io faccio osservare che basta che il Governo abbia in sua balla il fissare una delle tasse dell'interesse passivo, mentre è prestabilita quella dell'interesse attivo per la Cassa, poichè secondo le circostanze, secondo i bisogni, la situazione della Cassa e le conseguenze comuni ed influenti sulla materia, potrà opportunamente venir diminuito l'interesse delle anticipazioni, e basta che una delle due fissazioni sia facoltativa per questo. Che del resto il Governo abbia nelle sue mani di stabilire la differenza di questi due interessi è assai essenziale, perchè lo stabilimento di questa Cassa essendo appunto inteso in massima parte a favore dei comuni onde fornir loro sussidio di fondi pei loro bisogni, pei lavori di pubblica utilità che giovi loro intraprendere, purchè non imponga loro un interesse su-

periore al 5 per cento, come si stabilisce nella presente legge, tanto basta per essi, perchè non domanderanno anticipazioni se non le riconoscono di loro utilità e convenienza; e il Governo, dal canto suo, non eleverà l'interesse al certo eccedentemente, anzi, ove le circostanze lo consentano, sarà disposto, come troverà conveniente al vantaggio della istituzione, il diminuirlo per l'impiego dei fondi e il progresso delle opere di pubblica utilità, giusta lo scopo di essa istituzione. Questo parmi che basti per tranquillare da una parte la sollecitudine del proponente l'emendamento, e dall'altra per mostrare la convenienza della disposizione proposta nella legge, cioè la facoltà che dev'essere lasciata al Governo di stabilire appunto il rapporto fra l'interesse attivo e l'interesse passivo.

PRESIDENTE. L'emendamento De Cardenas, specialmente appoggiato dal senatore Alfieri, consiste in ciò: che alla gradazione d'interessi stabilita nell'articolo in discussione si sostituirebbe un interesse indeterminato da stabilirsi tempo a tempo con decreto reale.

Non è già, come ora si notava, che la discussione si sia dilungata da quest'emendamento; essa si rivolse opportunamente alla questione suscitata sulla condizione passata di questa Cassa: e ciò era ovvio, inquantochè dal ben riconoscere qual fosse il vero paragone a farsi fra l'introito e l'uscita di essa dovea dipendere il ben giudicare dei vantaggi da ricavarsi da una disposizione invariabile, oppure variabile d'interessi. Dovevasi dunque lasciar discutere questo punto di fatto; punto sul quale le osservazioni presentate dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici hanno sicuramente diffusa moltissima luce.

Ora non si tratta che di ritornare all'emendamento del senatore De Cardenas e mettere ai voti l'approvazione.

Esso consiste, come già dissi, nel sostituire un decreto reale che determini tempo a tempo gl'interessi alla gradazione fissa stabilita nel progetto.

(Messo ai voti, non è approvato.)

(Posto ai voti l'articolo 5, è approvato.)

« Art. 6. Trattandosi di somma di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata a senso della legge 6 aprile 1859.

« Per altro ove si tratti di somme per cui a termini della legge medesima si debbano corrispondere interessi, questi, nei casi previsti dall'articolo precedente, saranno a carico del deponente verso gl'interessati. »

STABA. L'articolo 6 non ha formato l'oggetto di alcuna osservazione per parte della Commissione, la quale ne propone l'adozione pura e semplice, ma ho domandato la parola per rassegnare alcune brevi osservazioni per le quali mi parrebbe più plausibile e più prudente partito il sopprimere affatto quest'articolo.

L'articolo 6 contiene due paragrafi, e perciò discorrendo partitamente dell'uno e dell'altro, io vi addurrò le ragioni per le quali io proporrei la soppressione di entrambi; e comincerò dal paragrafo primo. A me pare che il medesimo sia inutile, nè trovi opportuna sede in questo luogo e possa dar luogo ad interpretazione dubbiosa che è conveniente di evitare. Che il medesimo sia inutile voi lo riconoscerete di leggieri con me, o signori; quindi mi faccio a considerare, che secondo i generali principii che regolano queste materie, il primo, il più essenziale, il più legittimo effetto del deposito è appunto quello di liberare il deponente da ogni altra obbligazione. Questo è il principio generale regolatore di tutti

i depositi: quando uno fa il deposito lo fa legalmente, validamente; l'effetto di questo deposito è di liberarlo: questa è l'applicazione dei principii generali del Codice civile; dunque sotto questo rispetto il paragrafo primo sarebbe inutile: mi pare poi in secondo luogo che non trova sede in questa legge, perchè il regolare effetto del disposto non appartiene a questa legge, ma, come dicevo, già apparteneva alla legge generale, al Codice civile.

Infatti raffrontate, o signori, il paragrafo primo dell'articolo 6, col paragrafo secondo: voi vedrete che nell'articolo secondo si contemplan più casse di deposito; invece nell'articolo quarto si parla di una cassa sola.

L'altra considerazione è che mi pare che il secondo paragrafo sia in opposizione coi principii generali che regolano le materie di depositi, e non sia in armonia colla legge speciale che tratta dell'espropriazione forzata per casi di utilità pubblica; infatti una prova che questo paragrafo secondo sia in opposizione coi principii generali sulla materia di leggieri vi sarà dimostrata quando si consideri che l'effetto del deposito equivale al pagamento. Il deposito è equivalente al pagamento, e non vi può esser dubbio che quando v'ha pagamento non vi debba essere corrisponsione d'interesse. Ora questo paragrafo secondo suppone il caso di un deposito in cui vi sia ancora corrisponsione d'interesse; è dunque, come diceva, in aperta opposizione coi principii che regolano la materia di deposito. L'articolo secondo non è in armonia con le leggi che regolano le materie dell'espropriazione forzata per causa d'utilità pubblica, perchè dall'esame di questa legge risulta che tre sono i casi in cui vi è deposito e in questi casi non vi può essere obbligo di corrispondere interessi.

Il primo caso si è quando è fissata la somma in via amministrativa, che si deve corrispondere pel terreno che si è occupato al proprietario, questi non se ne contenta, e vuole prevalersi del beneficio che la legge gli accorda, di ricorrere ai tribunali per far fissare questa somma.

In questo primo caso la legge dice che chi deve corrispondere la somma è in diritto di fare il deposito della somma medesima, già determinata dall'amministrazione; in questo caso v'ha dubbio che potesse per avventura esser dovuto un supplemento, e quando sia dovuto, si dovrà corrispondere l'interesse; ma per la somma già depositata, la legge non dice e non poteva certamente dire che si dovesse ancora corrispondere gl'interessi.

La legge dice che corrisponderà unicamente gl'interessi di quel maggior supplemento che apparirà giusto e venisse determinato a favore del proprietario.

V'ha il secondo caso, quando si tratta, cioè, di assenti, di minori, e corpi amministrati, i quali non sono ancora in grado a poter ricevere il pagamento perchè non vi è ancora l'obbligo, perchè non sono ancora legittimamente autorizzati a fare queste riscossioni: in questo caso la legge dell'espropriazione per utilità pubblica non dispone e non poteva disporre che si facesse il deposito, ma dice unicamente che intanto che il terreno verrà occupato, chi l'occupa dovrà corrispondere l'interesse legale ai minori, assenti o corpi amministrati, poichè questi minori, assenti o corpi amministrati sono obbligati a ricevere le somme che sono state fissate pel terreno occupato.

Finalmente v'ha un terzo caso contemplato nella legge sull'espropriazione pubblica, ed è quando si tratta di somme controverse, oppure di terreno soggetto a usufrutto, fidejcommessi od ipoteche, così che non si possa da chi ha promesso l'espropriazione pagare subito le somme dovute, perchè v'ha

l'interesse, o del fidecommessario, o dell'usufruttuario, o del creditore ipotecario; in questo caso la legge sull'espropriazione pubblica, coerente all'articolo 443, se non isbaglio, del Codice, dice che non deve più depositare, e depositando non è più obbligato a verun interesse.

Qui sono i tre casi soli contemplati nella legge sull'espropriazione pubblica, come ho detto nel principio: in nessuno di questi casi vi ha quello contemplato, o almeno che si suppone nel paragrafo secondo, vale a dire il caso che vi sia il deposito di somme, per cui il deponente possa ancora essere obbligato verso la persona cui spetta la somma a corrispondere un interesse.

Ciò non poteva essere, e sarebbe contrario ai principii generali, che uno deponesse, e dopo il deposito legalmente fatto fosse ancora tenuto a corrispondere interessi. Per queste ragioni crederei che fosse miglior partito di sopprimere quest'articolo, il quale non fa che ripetere quello che è già contenuto nella legge generale, ed è quello che si dovrebbe evitare.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Riconoscendo tutto il fondamento della dottrina svolta dall'onorevole signor preopinante sugli effetti del deposito, mi permetterò tuttavia di sottoporre al Senato un'osservazione che forse avrà indotto la Commissione a mantenere quest'articolo del progetto. L'effetto del deposito è regolato dal Codice civile: ma esso non parla che dei depositi ordinati per giustizia e in via giudiziaria. I depositi che si fanno a termini della legge sull'espropriazione forzata si fanno sostanzialmente, non per giustizia, ma per decreto di un amministratore. Poteva quindi sorgere il dubbio, se i depositi ordinati in via amministrativa potessero produrre tutti i legali effetti dei depositi ordinati per giustizia. La convenienza di risolvere questo dubbio credo che sia stato l'unico motivo della disposizione di quest'articolo.

STARA. L'articolo 435 del Codice, se non isbaglio, dichiara che in caso di espropriazione forzata per utilità pubblica si deve fare il deposito, cioè quando si tratta di terreni soggetti a fidecommessi, la somma non potendosi subito versare si ha il diritto di depositarla, e con ciò si resta liberati.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ma non comprende il caso del deposito che viene ordinato dalla legge di espropriazione forzata allorchè è stabilita da un primo prezzo, quando il proprietario ricusa di riceverlo.

DES AMBROIS, relatore. Osserva giustamente l'onorevole guardasigilli che la legge sull'espropriazione contempla due sorta di depositi: quelli previsti dal Codice civile, ed altri dal Codice non previsti, ma ordinati dalla legge stessa, e parmi evidente che appunto questa differenza abbia motivato l'intenzione nel regio brevetto del 1840, della disposizione che il Ministero ha internamente riprodotta nel suo progetto, e che la Commissione ha accettata.

La Commissione non ebbe osservazione in contrario, perchè non ha creduto che questa disposizione potesse essere in

opposizione nè coi principii del diritto, nè con quelli della legge delle espropriazioni. Non la trovò contraria ai principii del diritto comune, perchè, siccome osservava il guardasigilli, si tratta qui di contemplare casi speciali determinati dalla legge sull'espropriazione.

Non la trovò poi in opposizione colla legge stessa sull'espropriazione, perchè l'articolo 6 del progetto accettato dalla Commissione non fa altro che riferirsi a quella legge, accennando in generale i casi nei quali a termini della legge sulle espropriazioni possano essere dovuti interessi.

ALFIERI. Io credo che forse ci possa rimanere un dubbio da risolvere, e credo che quest'articolo sia come la radice di questo dubbio che sono per produrre. Trattasi di sapere in questi depositi giudiziari a chi si deve pagare quest'interesse del tre per cento.

L'articolo 6 dice:

« Trattandosi di somme di cui la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica abbia ordinato il deposito, il fattone versamento nella Cassa libererà il deponente in corrispondenza alla somma versata a senso della legge 6 aprile 1839. »

E quest'osservazione si applica ancora, io credo, agli altri depositi giudiziari, quando sono a tempo indeterminato della liberazione con quello dell'interesse: non mi pare che la cosa sia giusta, l'altro non è per volontà propria se non ha percepito il denaro che gli si offriva e questi dovrà di più offrire il beneficio dell'interesse? Questa era una delle ragioni per le quali io credevo che sarebbe stato miglior partito il non concedere interesse.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 6.

Chi lo approva voglia alzarsi.

(È approvato.)

Chieggo al Senato se vuole continuare la discussione o aggiornarla.

Molte voci. A martedì!

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 1850 DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze per la presentazione di un progetto di legge.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta lo schema di legge surriferito. (Vedi vol. Documenti, pag. 146.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato, quindi distribuito alla Commissione di finanze.

L'ordine del giorno per la seduta di martedì sarà la continuazione del progetto di legge, sulla cassa dei depositi e prestiti e, se tempo rimarrà, anche la discussione della legge concernente la riduzione degli stipendi e delle pensioni.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 25 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Omaggi — Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Approvazione degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 emendati dalla Commissione — Articolo 12 — Emendamento del senatore Cristiani — Adozione dell'emendamento e degli articoli 12, 13 e 14 — Articolo 15 — Emendamento del senatore Stara modificato dal senatore Cristiani — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici e dei senatori Alfieri, Cristiani, Siccardi, Stara, Sclopis e Pollone — Invio degli emendamenti alla Commissione — Approvazione degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 — Articolo 21 — Emendamento del senatore Alfieri — Adozione dell'emendamento e degli articoli 21 e 22 — Articolo 23 — Approvazione di un emendamento del senatore Di Collegno Luigi e degli articoli 23, 24, 25 e 26 — Articolo 27 — Emendamenti dei senatori Alfieri e Sclopis — Refezione della proposta sospensiva De Fornari e dell'emendamento Sclopis — Adozione dell'emendamento del senatore Alfieri e degli articoli 27, 28, 29 e 30 — Presentazione di un progetto di legge per soccorrere gli emigrati italiani — Relazione e discussione sul progetto di legge relativo alla Banca nazionale — Parlano il ministro dell'interno e i senatori Alfieri, Sclopis e Blanc — Chiusura della discussione generale.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.
Si legge il processo verbale della tornata precedente.

OMAGGI — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Suspendo di porre ai voti l'approvazione del processo verbale, non trovandosi ancora il Senato in numero legale.

Intanto do notizia al Senato che si è fatto un omaggio di un esemplare delle lettere di Beauséant, e di alcune copie del progetto della Commissione medico-chirurgica per riforme nella parte legislativa e disciplinare dell'università.

Queste saranno depositate nella biblioteca. Si dà altresì conoscenza delle ultime petizioni giunte al Senato.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

387. Lisa Simone, Gargano Sebastiano, Borelli Giovanni, Audiberti Giuseppe, Talpone, Borelli Pietro rassegnano al Senato alcune loro osservazioni intese a dimostrare la convenienza che il tronco di strada ferrata il quale deve comunicare con Savigliano parta da Cambiano e non da Truffarello secondo che venne deliberato dalla Camera elettiva.

388. Quaglia Giovenale, notaio, da Cortemiglia, propone alcuni emendamenti al progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

389. Tovaglia Francesco chiede che sia diminuito il prezzo fissato dalla tariffa pel trasporto dei bagagli sulla strada ferrata.

390. Lo stesso, premesse varie considerazioni in ordine agli emigrati, chiede che non sia approvato il nuovo credito di 100 mila lire domandato dal Governo a favore di essi.

PRESIDENTE. Per occupare utilmente il tempo, io propongo al Senato che si dia lettura, intanto, della relazione sull'altro progetto di legge che è all'ordine del giorno e che riguarda lo stabilimento della Banca nazionale...

(Entra un senatore.)

Essendo ora il Senato in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. La discussione del primo progetto di legge che è all'ordine del giorno si è fermata nell'ultima seduta all'articolo 6, il quale fu approvato.

Viene ora l'articolo 7 di cui do lettura:

(Sono approvati senza alcuna osservazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11. — Vedi vol. Documenti, pag. 506.)

« Art. 12. La Cassa non è tenuta ad operare il rimborso dei depositi delle divisioni, delle provincie, dei comuni e degli istituti di carità e di beneficenza eseguiti senza determinazione di tempo, se non che due mesi dopo la fattane documentata domanda e mediante la restituzione della cartella avuta dalla Cassa:

« Di tutti gli altri depositi a tempo indeterminato non sarà tenuta alla restituzione che trenta giorni dopo la fattane consimile richiesta.

« Relativamente poi ai depositi eseguiti per un tempo determinato, il loro rimborso si farà dalla Cassa alla scadenza del termine, sempre che vi preceda un avviso dato un mese prima nell'interesse del deponente.

« In difetto di tale avviso s'intenderà il deposito progressivo ancora di anno in anno, ridotto però in tal caso lo interesse alla sola quota di 1/2 per cento minore dell'interesse antecedentemente pagato. »

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. L'articolo 12 del progetto che viene ora in discussione stabilisce le norme secondo le quali la Cassa è tenuta ad operare il rimborso dei depositi, tanto di quelli fatti a tempo indeterminato, quanto di quelli fatti a mora fissa o determinata, e si nell'uno che nell'altro caso prescrive che alla restituzione dei medesimi debba precedere la domanda od avviso preventivo di uno o due mesi acciocchè, in questo intervallo di tempo possa la detta Cassa procurarsi i mezzi di effettuare il rimborso e provvedere ai proprii interessi.

È questa una misura giustissima, senza della quale la Cassa

non potrebbe fare regolarmente l'ufficio suo, ma si troverebbe bene spesso incagliata nelle sue operazioni.

Se non che l'articolo che discutiamo, mentre opportunamente stabilisce le condizioni ed i modi secondo i quali debbe effettuarsi il rimborso, tace poi dell'effetto della seguita domanda ed avviso preventivo concernente al rimborso medesimo, per quanto sia degl'interessi ulteriori delle somme depositate.

Gli è ben vero che i due articoli che vengono in appresso trattano appunto di questa materia degl'interessi delle somme depositate; ma, considerato il tenore dei medesimi, si scorge ch'essi si riferiscono a due soli casi ivi specialmente previsti, e non contemplan tutti gli altri che si possono medesimamente presentare.

Infatti quattro sono i casi nei quali può sorgere il dubbio, se gl'interessi continuino a correre a pro degli interessi ed a carico della Cassa; ed importa che per ciascuno di essi si stabiliscano misure chiare, precise, per le quali i rispettivi diritti ed obblighi siano ben definiti e garantiti.

Il primo caso ha luogo quando il deponente fa la sua domanda, o dà l'avviso preventivo per ottenere il rimborso del deposito, e passato il mese o i due mesi più non si cura di fare la riscossione delle somme depositate, ma lascia trascorrere un tempo più o men lungo prima di presentarsi a ritirare il fatto deposito.

Il secondo caso succede quando, dopo fatta la domanda, o dato l'avviso pel rimborso, e prima che scada il mese o i due mesi di tolleranza, vengono intimato alla Cassa opposizioni o sequestri, i quali non siano ancora risolti alla scadenza del mese, o mesi suddetti in cui il deposito sarebbe rimborsabile.

Il terzo caso si verifica allorchando fu intimata alla Cassa qualche opposizione o sequestro, e ciò non ostante il deponente, nella speranza di vederli presto risolti, fa la sua domanda o dà l'avviso preventivo pel rimborso del deposito; ma poscia non si trova in grado di riscuotere perchè le opposizioni od i sequestri non furono ancora, contro alle sue speranze, risolti, tuttochè già siano trascorsi il mese o i due mesi di tolleranza suddetti.

Il quarto ed ultimo caso è quello in cui siasi intimata alla Cassa qualche opposizione o sequestro il quale, alla scadenza del termine per cui il deposito era stato fatto, non si trovi ancora risolto, ma senza che mai siasi fatta domanda, o dato l'avviso pel rimborso della somma depositata.

Voi vedete, o signori, che tutti questi diversi casi possono facilmente presentarsi, e che per ciascuno di essi importa che la nuova legge sancisca le norme secondo le quali dovranno essere definiti i rispettivi diritti, ed obblighi della Cassa e delle parti interessate.

Per tutti io vi propongo una risoluzione chiara e precisa, che, mentre toglie di mezzo ogni dubbio, determina in modo giusto ed equo i diritti e gli obblighi sopraddetti.

Sarebbe questo un nuovo articolo che terrebbe luogo del decimoquinto della Commissione, e ch'io vi proporrei nei termini seguenti:

« Dal giorno che per effetto della fatta domanda o del preventivo avviso, vi sia luogo al rimborso del deposito a termini dell'articolo 12, cesserà ogni decorrenza d'interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri o richiami, di cui negli articoli 12 e 14, non si possa ancora il rimborso effettuare. »

Quando questo mio emendamento incontri il gradimento vostro, o signori, e venga nelle debite forme appoggiato, io mi riservo a darvene quel maggiore sviluppo che potrà es-

sere necessario a dimostrarvene i fondamenti, affinché voi possiate nell'alta vostra saviezza giustamente apprezzarlo, e riconoscendone la convenienza e l'opportunità, coi favorevoli vostri suffragi adottarlo a maggior chiarezza e precisione della nuova legge che state discutendo, e a scioglimento di quei dubbi a cui il progetto, quale vi si presenta, potrebbe per avventura dar luogo.

PRESIDENTE. Crede ella che sia opportuno di far discussione del suo emendamento in questo momento in cui siamo ancora all'articolo 12?

STARA. Siccome ciò si riferisce agli articoli 13 e 14, ho voluto parlare in questo momento, perchè temeva che venuti all'articolo 15 non mi si dicesse che spetta ad articoli già votati. Ma riconosco col signor presidente che la vera discussione dovrebbe essere sull'articolo 15.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuole lasciar libera la discussione di quest'aggiunta allorchando giungeremo all'articolo 15, tanto più che mi pare che i termini su cui andiamo a deliberare niente hanno che non possa conciliarsi coll'emendamento ridotto solamente ad ampliare le disposizioni dell'articolo 15.

Se il Senato ciò stima, passeremo oltre all'esame dell'articolo 15 previa la parola che debbo accordare al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Ho domandata la parola per proporre una semplice modificazione di redazione all'ultimo alinea dell'articolo 12, il quale non mi pare molto chiaramente esteso, e sembrami che si sarebbe espresso in modo più evidente sostituendovi alla fine le parole qui appresso. Io leggo l'articolo come mi pare che dovrebbe essere esteso, perchè si capisca meglio il motivo della sostituzione.

« In difetto di tale avviso si intenderà il deposito progressivo ancora d'anno in anno, ridotto però in tal caso del mezzo per cento l'interesse anteriormente pagato. »

Esso mi pare esprimere più chiaramente il concetto delle disposizioni di quel paragrafo.

PRESIDENTE. Vuole avere la bontà di mandarmelo per iscritto?

CRISTIANI. Esso è già scritto.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione accetta l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Cristiani.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Anche il Ministero lo accetta siccome quello che presenta una redazione più precisa e più chiara della stessa disposizione.

PRESIDENTE. Essendo accettato dalla Commissione, non fa d'uopo di domandare se sia appoggiato; per conseguenza, se niuno domanda la parola, lo porrò ai voti.

(È approvato.)

Chi approva l'articolo 12 con questa modificazione voglia levarsi.

(È approvato.)

« Art. 15. Nel caso peraltro in cui venissero intimata alla Cassa opposizioni o sequestri sulle somme in essa depositate, il rimborso non potrà effettuarsi salvo che coll'appoggio dell'atto della loro risoluzione o revoca. »

L'alinea 2 è stato soppresso dalla Commissione.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Questa discussione si presenterà di nuovo relativamente all'articolo 15 per cui si è fatta riserva dietro la proposta del senatore Stara. Io credo per altro conveniente di chiamare sin d'ora l'attenzione del Senato sul motivo della soppressione fatta dalla Commissione.

Essa ha soppresso questo paragrafo mosso dal principio che

i fondi che restano nella Cassa quando non si è potuto effettuare il rimborso non vi rimangono che a titolo di deposito volontario; io al contrario sarei d'opinione che questi fondi vi rimangano a titolo di depositi giudiziari, di modo che a vece di stabilire che nel caso in cui questi fondi non si potranno restituire in seguito ad opposizione o sequestro, invece di stabilire, dico, che nessun interesse sarà più dovuto, mi pare che converrebbe determinare che da quel giorno gli interessi non saranno più dovuti che alla quota dei depositi giudiziari, cioè a dire alla rata del 3 per cento, ed io avrei proposto un emendamento in questo senso; ma siccome si è sospesa la discussione per l'emendamento Stara, mi riservo di rappresentare quest'emendamento allora quando si discuterà l'articolo 15.

PRESIDENTE. Intanto nulla osta che la prima parte dell'articolo 13, adottata dalla Commissione, si possa votare.

Vot. E il primo alinea?

PRESIDENTE. Il secondo alinea essendo soppresso, pongo ai voti questo primo alinea, che costituisce l'articolo 13.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

La materia contenuta nel secondo alinea sarà oggetto di discussione quando si discuteranno gli emendamenti Stara e Cristiani, e quest'articolo è così ridotto ad un solo paragrafo, perchè sin dall'altro giorno si è presa la determinazione di mettere alla votazione, non il testo della legge ministeriale, ma quello proposto dalla Commissione.

• Art. 14. Venendo a smarrirsi la cartella comprovante un deposito, il deponente dovrà tosto darne avviso o diffidamento all'amministrazione della Cassa con apposita memoria.

• Tale diffidamento sarà inserito per tre volte a dieci giorni d'intervallo nel giornale ufficiale del regno a spese e diligenza di chi lo diede.

• Due mesi dopo simile pubblicazione, se non sarà stato presentato all'amministrazione alcun richiamo, la Cassa sarà validamente esonerata rimborsando a suo tempo l'importare del deposito, dietro la domanda che siate fatta giusta i precedenti articoli, nella quale saranno riferiti e documentati i fatti della denuncia dello smarrimento della cartella e della analoga seguita pubblicazione, ed espresso inoltre l'obbligo di restituire alla Cassa la cartella qualora venga a rinvenirsi per essere in tal caso annullata.

CIBRARIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cibrario.

CIBRARIO. Mi pare che sia inutile la prima delle due parole *avviso*, perchè nel *diffidamento* si comprende l'*avviso*. E difatti nel ripetere poi che questo *diffidamento* deve essere inserito tre volte nella Gazzetta e notificato al pubblico, mi sembra che si soddisfi a tutto ciò che si può desiderare nell'interesse sia del deponente, sia del pubblico.

DE FORNARI. Anch'io dovrei fare un'osservazione sopra la parola *tosto*, che mi pare veramente inutile perchè l'interesse di dare quest'*avviso* appartiene alla parte che ha smarrito il suo titolo. Imporglielo, e ciò senza sanzione penale, mi pare tutt'affatto inutile. Quindi vuol essere, a parer mio, altresì tolta la parola *tosto*.

PRESIDENTE. Havvi due emendamenti di semplici vocaboli: uno per togliere la parola *avviso*, l'altro per togliere l'*avverbio tosto*.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non dissente che sia levata la parola *avviso* e la parola *tosto*.

PRESIDENTE. Chi approva queste due soppressioni voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Metto ai voti l'articolo 14 così modificato.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 13.

• Art. 13. In nessuno dei casi previsti dalli due articoli precedenti la Cassa sarà tenuta al pagamento degli interessi oltre il termine stabilito pel rimborso.

Qui è il luogo dell'emendamento del senatore Stara.

Domando prima se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Accordo quindi la parola all'autore del medesimo.

STARA. Per dimostrarvi l'opportunità del mio emendamento, e conseguentemente la convenienza dell'adozione del medesimo, io non ho, o signori, che a rassegnare alle savie e profonde vostre considerazioni alcune poche e brevi osservazioni.

Primieramente a me pare (e voi l'avrete con me riconosciuto) che gli articoli del progetto ministeriale e della Commissione non contemplano tutti i casi che si possono presentare in ordine a questa materia degli interessi, cioè circa la continuazione o cassazione della decorrenza dei medesimi. Infatti, tanto gli articoli del progetto, quanto l'unico della Commissione comprendono due soli di questi casi, lasciando inavvertiti tutti gli altri.

Circa questi altri casi possono nascere incertezze e dubbi che parmi troppo opportuno in una nuova legge il risolvere e il dissipare.

In secondo luogo il mio emendamento abbraccia tutti i casi possibili e contingibili che possono presentarsi in ordine a questa materia degli interessi in fatto di deposito, e per conseguenza va all'incontro di ogni dubbietà che potesse ancora insorgere, avuto riguardo agli articoli del progetto ministeriale ed all'unico della Commissione. In terzo ed ultimo luogo poi, la risoluzione che io vi propongo (se mal non m'avviso) pare sia più consentanea ai principii di equità e di giustizia da cui è regolata questa materia degli interessi. Infatti il primo caso da me proposto è quello di un deponente che dopo di aver fatto la domanda o dato l'avviso pel rimborso, non si curi più di riscuoterlo, o lasci trascorrere un termine più o meno lungo. Saranno o non saranno dovuti gli interessi anche dopo trascorso il mese od i due mesi che l'articolo 12 stabilisce per poter riscuotere il deposito? Secondo il mio emendamento è proposto che gli interessi non siano in questo caso più dovuti, e la ragione è la seguente: quando il deponente domanda la restituzione, o dà avviso per la restituzione della somma depositata, la Cassa deve sempre avere in pronto la suddetta somma che è stata richiesta. Questa somma riesce dunque improduttiva, e tale improduttione è effetto dell'avviso dato dal deponente, è imputabile al fatto suo. È dunque giusto che la cessazione degli interessi da quel momento sia a suo carico, nella stessa guisa in cui succede in casi ordinari che un debitore abbia preparata la somma e che non si riscuota dal creditore. La Cassa dal momento che ha avuto l'avviso deve avere in pronto la somma, e se l'altro non la riscuote, peggio per lui, esso non ha diritto di esigerne interessi, e la Cassa non deva esser tenuta a pagarne. Il secondo caso è quello in cui è fatta la domanda per la restituzione del deposito; prima che scadano uno o due mesi avvengono sequestri od opposizioni; intanto succede la scadenza d'uno o di due mesi, ed i sequestri o le opposizioni non sono risolti.

Dal dì della scadenza dell'uno o dei due mesi sarà ancor dovuto l'interesse ad deponente? Per la ragione succennata io credo che non gli spettino gli interessi, e che per conseguenza la Cassa debba esserne esonerata dal pagamento.

Il deponente ha posto in obbligo la Cassa di tenere in serbo questa somma, la quale ad ogni momento può essere richiesta, anche dopo un mese (perchè ad ogni momento possono cessare le opposizioni o i sequestri); quindi la Cassa non può più disporre di questa somma che le rimane infruttifera. Ciò succede, come ognuno vede, per causa del deponente; dunque la conseguenza dovrà ricadere a di lui carico, deve cessare nella Cassa l'obbligo della retribuzione degli interessi, nel deponente il diritto di poter riscuoterla.

Il terzo caso che si presenta è quando furono dati sequestri o fatta opposizione; quando si tratti di depositi fatti a mora determinata, od a mora indeterminata.

Il deponente ha bisogno di riscuotere questa somma; ei crede nella sua mente di potere nei due mesi che devono precedere il rimborso far risolvere l'opposizione od i sequestri; quindi, a malgrado la già seguita opposizione o sequestri, fa alla Cassa la domanda del rimborso.

Intanto passa il mese, passano i giorni, egli si trova deluso nella sua speranza; credeva in quei due mesi di poter far risolvere le opposizioni, ma, ripeto, esse non sono ancor cessate, e i sequestri non sono sciolti.

Dal giorno della scadenza dei due mesi avrà ancora il deponente ragione ad alcuna riscossione di interessi? Per la ragione già da me discorsa dico che la Cassa non è più tenuta ad alcuna corrisponsione, e che il deponente perde il diritto di farsi pagare ulteriormente gli interessi delle somme depositate. Dico per la medesima ragione che dal momento in cui la Cassa ebbe l'avviso che il deponente vuole riscuotere, essa è obbligata a tenere in pronto quella somma per farne il rimborso; e se il deponente lascia scorrere il termine prefisso senza ricercare il suo danaro, la Cassa, per fatto di lui, trovasi nell'obbligo di tenere infruttifera, improduttiva la somma depositata, nè può trarne verun profitto. La conseguenza di ciò vuol dunque essere riversata a carico del deponente, il quale deve perciò perdere ogni diritto ad ulteriori interessi.

Il quarto ed ultimo caso finalmente si presenta, e mi pare che è assolutamente non contemplato nè negli articoli del Ministero, nè in quello ultimo della Commissione.

Vi ha un deposito o a mora fissa e determinata, o a mora indeterminata. Il deponente, se è per mora indeterminata, non crede doverlo esigere. Quando non lo esige alla scadenza del termine, rinnova il deposito di anno in anno; ma, o perchè non ne abbisogna, o perchè trova bene, trova utile per sè il lasciarlo collocato presso la Cassa, non dà avviso del rimborso; intanto sorgono opposizioni, si intimano sequestri, ma il deponente che non vuole esigere, che vuole che questa somma sia produttiva, non fa, neppure dopo l'intimazione dei sequestri, dopo l'intimazione delle opposizioni, domanda per la restituzione del deposito.

Dal giorno della intimazione del sequestro o della opposizione cesserà, come pare che si vorrebbe inferire a termini del progetto, la decorrenza degli interessi? A me pare di no. Il deponente ha depositato, è in diritto di fare o non fare la domanda, di dare o non l'avviso per il rimborso depositato; finchè questo avviso non è dato la Cassa ha sempre lo stesso obbligo di ritenere, di corrispondere gli interessi al deponente; dunque le parti devono essere rimborsate in medesime condizioni; dunque ancorchè vi sia intimato sequestro od opposizione pel non pagamento, se però il deponente non fa domanda, se non dà avviso per il rimborso, la Cassa deve continuare ad essere obbligata a corrispondere gli interessi, ed il deponente deve continuare ad essere in diritto a riscuotere gli interessi, perchè ambe le parti si trovavano sem-

pre nello stesso stato in cui erano da principio. Lo stato della Cassa quanto a loro non è punto variata, e siccome la Cassa erasi assunto l'obbligo di corrispondere gli interessi, finchè, trattandosi di deposito a mora indeterminata, non vi precedesse l'avviso di due mesi, e di deposito a mora determinata non vi precedesse l'avviso di un mese; siccome queste circostanze non sono variate, si debbono corrispondere gli stessi interessi, e per conseguenza il diritto del deponente non debbe punto essere alterato. Ma a tutti questi casi, come ho avuto l'onore di esporre, provvede il mio emendamento: parmi che esso li definisca tutti in modo equo e giusto secondo i vari principii della materia; quindi io proporrei che fosse dalla saviezza del Senato adottato e surrogato a quello della Commissione.

PRESIDENTE. Alcuni senatori chiedono che l'emendamento sia letto di nuovo; io lo leggerò, e se ne avrà così più esatta cognizione. (*Vedi sopra*)

CRISTIANI. Adotto pienamente l'emendamento dell'onorevole senatore Stara per due parti, cioè in primo luogo quella parte dell'emendamento il quale provvede al caso nel quale taluno, dopo aver dato il diffidamento alla Cassa che vuol ritirare il suo deposito non si cura poi di effettivamente ritirarlo. In questa prima ipotesi, dal giorno in cui scade il tempo della restituzione, io sono d'avviso che effettivamente il deposito non vada più che il carattere di un deposito volontario, e che conseguentemente nessun interesse debba più corrispondersi. Del pari in secondo luogo io sono anche dell'avviso del senatore Stara relativamente all'ultima ipotesi da esso fatta, quella cioè in cui quando non vi è stato diffidamento, la Cassa debba in questo caso continuare a corrispondere l'interesse convenuto; ma nel caso in cui, dato o no il diffidamento, la restituzione non potesse effettuarsi per il motivo che vi sono state opposizioni o sequestri, in questo caso io credo che i fondi che rimangono nella Cassa vi rimangano propriamente a titolo di deposito giudiziario e non costituiscano un semplice deposito volontario, perchè non è in arbitrio del deponente di ritirare i suoi fondi, come ciò succede per depositi volontari, ma vi ha un'istanza giudiziale, v'ha un giudizio e la restituzione è subordinata alla definizione di questo giudizio, dunque la ritenzione nella Cassa del fondo vi opera tacitamente per effetto giudiziale. Dunque non avendo assunto il carattere volontario che prima non aveva, la Cassa debbe continuare a corrispondere gli interessi non più come li corrispondeva per il deposito antecedente, il quale, secondo i casi, poteva importare l'interesse del 4 o del 3 $\frac{1}{3}$, ma come un vero deposito giudiziario, cioè solamente del 3. In tale pensiero io aveva steso un emendamento in quel senso, il quale era concepito nei termini seguenti:

« Nei casi in cui in seguito ad opposizioni o sequestri la restituzione dei depositi non potrà effettuarsi al termine stabilito per il rimborso, la Cassa non pagherà più dopo tal termine che l'interesse del 3 per cento come per depositi giudiziari. »

PRESIDENTE. Debbo chiedere al Senato se il sotto-emendamento del senatore Cristiani è appoggiato.

(È appoggiato.)

La parola è al senatore De Fornari.

DE FORNARI. Mi associo all'emendamento del senatore Stara, fuorchè in una porzione del medesimo a cui intendo di fare un sotto-emendamento, e ciò nella mia qualità personale, non come membro della Commissione, perchè anche nella discussione che ebbe luogo in seno alla medesima non sono stato consenziente a tutta la redazione di quest'ar-

lo. Mi associo eziandio al sotto-emendamento del senatore cristiani.

Reporrò dunque il sotto-emendamento che intendo di fare, quale consiste nella soppressione dei due paragrafi ultimi dell'articolo 12. Quanto all'articolo 13 mi associo al sotto-emendamento fattosi dal senatore Cristiani...

PRESIDENTE. Prego il senatore De Fornari di osservare: gli articoli 12, 13 e 14 son già votati; non vi ha perciò luogo ad emendamento sopra di essi. Ora siamo all'articolo 15; ed all'articolo 15 si sostituisce l'emendamento Stara modificato in parte dall'emendamento Cristiani.

DE FORNARI. È appunto allora che ci siamo riservati di discutere ulteriormente.

PRESIDENTE. Si è riconosciuto che gli articoli 12, 13 e 14 potevano benissimo conciliarsi coll'emendamento Stara, per ciò, senza alcuna riserva, furono definitivamente adottati.

DE FORNARI. Essendo stato riservato all'articolo 15 di e quelle variazioni...

PRESIDENTE. Non si possono introdurre variazioni negli articoli già votati; ella ebbe a prendere abbaglio.

DE FORNARI. Se non sono più in tempo, desisterò.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione accetta la redazione proposta per l'articolo 15 dall'onorevole senatore Stara, quale è veramente più larga di quella del progetto ministeriale e della Commissione, e contempla alcuni casi che la redazione ministeriale e della Commissione non erano previsti.

Non crederei che potesse egualmente accettare il sotto-emendamento proposto dal senatore Cristiani, perchè la ragione da lui adottata, che un deposito volontario possa divenire deposito giudiziario, non mi sembrerebbe tale da far sì che si dovesse corrispondere un interesse per tali depositi. Il deposito che fu volontario in origine non può essere assimilato ai depositi giudiziari, per cui la Cassa giustamente corrisponde l'interesse del 3 per cento. Quel deposito che era volontario, in origine avrebbe potuto essere rifiutato dalla Cassa, avesse creduto che l'assoggettasse ad un interesse e le casse imbarazzi.

Questo non è giusto, che per la sopravvenienza di un sequestro la Cassa risenta questo detrimento. Esso sarebbe la conseguenza di un fatto a cui la Cassa è estranea.

STARA. Aggiungerò una semplice osservazione in conferma di quanto vien detto dall'onorevole relatore.

Dal momento che vi fu domanda, o vi si è dato avviso per il rimborso, la Cassa non contrae l'obbligo di restituire dopo il mese o dopo i due mesi; ma, soggiunge il senatore Cristiani, se c'è opposizione, vi è sequestro, e non è risolto; dunque la Cassa corrisponderà a chi doveva corrispondere l'interesse.

Ma nel mio emendamento ho previsti questi tre casi, e ho sviluppate le ragioni per le quali io credevo che non fosse la Cassa obbligata a corrispondere verun interesse, il deponente perdesse ogni diritto a questa corrispondenza.

Vero è che dopo la decorrenza del mese o di due mesi non essendo il sequestro ancora risolto, non si fa luogo al rimborso, ma per colpa di chi? Per fatto e colpa di colui che ha un interesse su tale somma. Ma intanto quest'opposizione, questo sequestro, che cosa opera? Che la Cassa debba tener conto e in serbo la somma depositata per restituirla da un momento all'altro in cui, per parte dei creditori o per sentenza del giudice, venga risolto il sequestro.

Dunque, per fatto e colpa del deponente e dell'altra parte interessata, la Cassa si trova in obbligo di tenere infruttifera

e improduttiva la somma depositata, perchè essa può essere richiesta da un momento all'altro in cui il sequestro può essere risolto.

Come mai dunque si potrà obbligare la Cassa a corrispondere ancora un interesse?

Io crederei quindi che non si potesse adottare il sotto-emendamento,

CRISTIANI. Risponderò alle osservazioni dei due onorevoli oratori: osservo circa alla prima della Commissione che essa suppone che i depositi a cui si riferisce la mia proposizione fossero volontari; ora debbo porla in avvertenza che non voglio colpire che i depositi obbligatori. Per i depositi volontari la legge non dà nessuna specie d'interesse, cosicchè non occorre occuparsene. La mia proposizione concerne esclusivamente i depositi, per cui un interesse era pagato dalla Cassa, quindi la conseguenza che i depositi a cui voglio provvedere sono di quelli obbligatori, a mente del progetto che discutiamo, e non i volontari. Dunque non sussiste quella prima obiezione della Commissione. Bensì riconosco il valore dell'obiezione fatta in ultimo luogo dal senatore Stara. Ma aggiungerò che nel mio pensiero la Cassa del deposito non doveva avere l'obbligo di restituire il fondo sequestrato immediatamente dopo la revoca del sequestro o la risoluzione delle operazioni, ma avrebbe avuto trenta giorni per fare quella restituzione; ora, siccome il mio emendamento non conteneva questa dichiarazione, ho stimato bene di fare al medesimo la seguente aggiunta in fine:

« Non sarà, per le medesime, obbligatoria che trenta giorni dopo la revoca del sequestro o la risoluzione delle operazioni. »

A me pare che la disposizione da me suggerita sarebbe molto più equa di quella che si è proposta, e non metterebbe sicuramente la Cassa nella posizione difficile di dover restituire immediatamente il fondo senza avere il respiro di trenta giorni che la legge accorda per i depositi giudiziari.

DE FORNARI. Avendo premesso che io appoggio l'emendamento e l'opinione del senatore Cristiani, avevo dimandato la parola; ma la cedo dopo le ragioni che ha di nuovo esposte lo stesso onorevole senatore con cui vado precisamente d'accordo.

ALFIERI. Io non mi associo pienamente all'emendamento ed all'opinione del senatore Cristiani, e trovo qualche difficoltà ad acconsentire a quanto venne proposto dall'onorevole nostro collega senatore Stara.

Infatti si tratta ora, nel pensiero di chi propone l'emendamento, dei depositi giudiziari, i quali, al momento in cui si farebbe luogo al compenso delle somme depositate verso chi ha ottenuto in suo favore un giudizio, sorgerebbe un'opposizione, un sequestro. Perchè abbia luogo quanto vorrebbe che si facesse il senatore Cristiani, bisognerebbe che si conservasse in questo caso il carattere di deposito giudiziario, poichè non è altrimenti che per le somme depositate in conseguenza dell'ordine delle autorità giudiziarie che si fa luogo alla corrispondenza dell'interesse del 3 per cento. Ora, se questi depositi non conservano il loro carattere primitivo di depositi veramente giudiziari, non rientrando nemmeno fra quegli altri che sono enunciati all'articolo 2, non mi pare vi possa esser luogo a rendere permanente la corrispondenza dell'interesse del tre per cento. Trovo poi che questa stessa ragione debba valere nel caso previsto dall'onorevole senatore Stara, il quale intenderebbe che, quando è stato fatto (se ho bene inteso il suo concetto) un deposito giudiziariamente (volendo in questo momento applicare questa mia osservazione ai depositi giudiziari), se il deponente, dopo aver

fatto deposito, dopo ottenuta la sentenza non si presenta, intenderebbe, mi pare, il senatore Stara, che egli dovesse continuare a conseguire l'interesse del tre per cento. Ora io osservo...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Non ha parlato mai del tre per cento.

ALFIERI. Io accenno quelle cose che parmi abbia dette il senatore Stara.

Ora, per continuare la mia osservazione, faccio quest'ipotesi; supponiamo: vi è un deponente, questo avrà ottenuto un giudizio in favore, dunque il giudizio potrebbe essere verso colui che era in lite verso il deponente stesso; ma suppongasì che il deponente abbia ottenuto sentenza in suo favore; egli, invece di giovare di questa sentenza, farà intimare alla Cassa la restituzione del deposito. Ma egli nulla fa di questo, e nulla facendo vorrebbe il signor senatore Stara che si continuasse, per parte della Cassa la corrisponzione del 3 per cento.

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Il 3 per cento è una questione a parte.

ALFIERI. Ora, io dico, se vi è sentenza che abbia definitivamente assegnato l'oggetto in questione, non è più deposito giudiziario, cambia indole, diventa deposito volontario. E per questo è detto che la Cassa non deve corrispondere interesse; dunque, se è vero il principio di chi si opponeva al senatore Cristiani, che non si faccia luogo al pagamento dell'interesse nel caso che egli proponeva, perchè non vestiva più la stessa indole, perchè non sarà nel caso proposto dal senatore Stara, poichè, invece di un deposito giudiziario, data la sentenza, si farebbe luogo ad un deposito volontario? Mi pare adunque che nè l'uno, nè l'altro emendamento sia ammissibile.

PRESIDENTE. La violazione del Senato in questo incidente è alquanto complicata. I due emendamenti non possono serbarsi insieme infatti. Sarebbe perciò conveniente che si votasse dapprima la massima contenuta nel sotto-emendamento Cristiani. Nel caso risulti questa approvata, dovrà l'uno e l'altro emendamento rimandarsi alla Commissione, perchè ne componga un solo articolo le cui parti rispondano l'una all'altra.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho preso la parola per fare una sola osservazione.

Perchè quel deposito che non era obbligatorio lo diventi, ci vorrebbe la condizione che fosse ritirato e poscia riammesso con questa condizione di deposito giudiziario nel qual caso la Cassa avrebbe il vantaggio di usufruire del danaro depositato per sessanta giorni senza pagare l'interesse, e più avrebbe il diritto di esigere un preventivo avviso di due mesi prima di essere tenuta a pagare; ma per convertire il deposito volontario in deposito giudiziario è d'uopo che siffatte condizioni sieno prescritte dalla legge, senza del che, non mi parrebbe giusto questo cambiamento che si fa subire alla natura del depositario.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Mi pare che sia principio di diritto che il fatto dei terzi non possa mutare la condizione dei contraenti.

Qual era la condizione della Cassa quando riceveva un deposito volontario? Quello di non pagare nessun interesse. Il fatto del sequestro è fatto dei terzi: come dunque questo fatto di un sequestro può mutare o peggiorare la condizione della Cassa?

CRESPIGNI. Il guardasigilli ragiona nell'ipotesi che si tratti di depositi volontari, io ho sempre ragionato nell'ipotesi che si tratti di depositi obbligatori: sono pienamente

con lui d'accordo che, se si trattasse di depositi volontari, siccome la Cassa in questo caso non ha nessun interesse, non vi sarebbe motivo di sorta per cui essa ne dovesse corrispondere sui medesimi, avvenendo un sequestro od un'opposizione, giacchè questa circostanza non cambia la natura volontaria del precedente deposito; ma, come già dissi, ho sempre ragionato nella persuasione che la cessazione degli interessi alla quale la Commissione provvedeva, si applicava a depositi che di loro natura importavano interessi, e così non volontari, come erano quelli degli ultimi paragrafi dell'articolo 12 e dell'articolo 14 di cui la Commissione propose la soppressione, ed ai quali due essa aveva sostituito l'articolo 15. Ora l'articolo 15 si riferiva alla cessazione d'interessi dovuti dalla Cassa, la quale cosa ben prova che il mio emendamento si riferiva ai depositi obbligatori; egli è questo caso solo che io volevo contemplare.

STARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

STARA. La materia mi pare abbastanza grave perchè possa meritare un nuovo e profondo esame della Commissione; io proporrei quindi che ed articolo ed emendamento e sotto-emendamento venissero rimessi alla Commissione perchè ne facesse un nuovo studio, e quindi nella sua saviezza proponesse quella compilazione di un nuovo articolo che potesse soddisfare, secondo i principii di giustizia e di equità, a tutte le esigenze, che dileguasse tutti i dubbi, contemplasse tutti i casi.

SCOPES. Io non so se vado errato, o signori, ma mi pare che la questione si ridurrebbe a tutta la sua semplicità qualora ci fermassimo sulle avvertenze tutte d'ordine giudiziale. Perchè un deposito sia veramente giudiziale conviene che tale sia dichiarato dall'autorità giudiziaria; non basta che la materia per sè stessa cada in litigio; conviene che il deposito sia ordinato dal giudice; se noi partiamo da questo principio dubito che non eviteremo la difficoltà che sorgerà dal fatto della continuazione dell'esistenza di queste somme nella Cassa, le quali stando sempre ferme e sempre che non si aggiunga ulteriore forma speciale di autorità competente, non cambierebbero di natura. Dunque mi pare che partendo dalla base che questi fondi rimangano nella Cassa non caggino natura sino a che con un atto dell'autorità giudiziale loro non si imprima il carattere di veri depositi giudiziari, noi eviteremo la difficoltà della mutazione di qualità; noi allora godremo del beneficio dei sessantun giorni scevri di pagamento d'interesse.

Il deposito volontario diventerà deposito giudiziale per un atto dell'autorità giudiziaria, ma il fatto del litigio non potrà produrre ipso facto la decorrenza dell'interesse.

PRESIDENTE. Era mio intendimento appunto d'invitare il Senato a trasmettere l'emendamento e sotto-emendamento alla Commissione perchè potesse coordinarli; ma parevami ad un tempo che convenisse prima interrogare il Senato sulla massima a seguirsi, anche per norma del lavoro della Commissione; del resto non ho difficoltà, qualora il Senato così deliberi...

DI FOLLONE. (*Interrompendo*) Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DI FOLLONE. Se male non m'appongo il signor presidente ha proposto di far votare prima il principio, ossia la massima; ma io osservo che generalmente nei Parlamenti non si votano principii, si votano questioni. Io invece mi unisco a chi vuole si rimandi alla Commissione, la quale ne faccia un minuto e ponderato studio, e riferisca quindi al Senato un rapporto ben particolarizzato sulla convenienza o

no di adottare le proposizioni dei due nostri colleghi senatore Silaro e senatore Cristiani.

ALFIERI. Io tanto più appoggio quello che disse il senatore Di Pollone quanto che, se il Senato rimanda alla Commissione quest'articolo, egli è perchè non ha un'idea chiara e sufficientemente espressa di ciò che cade in discussione; se l'avesse non ci sarebbe difficoltà di andare ai voti, nè sarà poi facile il votare un principio quando la disposizione, invece di essere compresa in corti termini ben definiti, sia rappresentata da una massima. Soventi volte accade, come già ho avuto l'onore di rappresentare al Senato, che quando si tratta di dar formula ad un principio prestabilito, s'incontra a ciò stesso una difficoltà cui difficilmente si può vincere. Io credo per conseguenza che sarebbe miglior partito che quando non v'abbia sufficiente chiarezza nella proposta quistione si rimandi alla Commissione.

MEMBRANTE. Ciò era appunto quello che, come testè accennavo, io mi proponevo di fare; sebbene fosse anche mio desiderio di agevolare alla Commissione il commessole lavoro, stabilendo dapprima il principio contenuto nell'emendamento Cristiani.

Chi crede che l'articolo 18 coll'emendamento e sott'emendamento proposto debba essere rinviato alla Commissione per un nuovo studio, voglia sorgere.

(È approvato.)

(Gli articoli 16, 17 e 18 sono approvati senza contestazione. Vedi vol. Documenti, pag. 607.)

« Art. 19. La quota dell'interesse da corrispondersi sulle somme anticipate sarà fissata per disposizione generale con decreti reali a seconda delle esigenze dei tempi sulla proposta della Commissione delle anticipazioni, sentita la Commissione di vigilanza. Essa non potrà eccedere la ragione legale del 5 per cento.

« L'interesse decorrerà dalla data dei mandati spediti pel pagamento delle rate. »

DE CARDENAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DE CARDENAS. Mi pare che si potrebbero sopprimere le parole al fine del primo paragrafo del 5 per cento, lasciando sussistere semplicemente queste: *essa non potrà eccedere la ragion legale, la quale, potendo variare, non ci obbligherebbe più a toccare quest'articolo.*

DE AMERIGO, relatore. La Commissione vi aderisce.

PRESIDENTE. Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

Pongo ai voti l'articolo così modificato.

(È approvato.)

« Art. 20. Quest'articolo corrisponde al 18° della relazione ministeriale:

« Le rendite del debito pubblico che saranno come sopra acquistate dovranno essere iscritte a nome della Cassa, e non potranno essere alienate se non in seguito a deliberazione della Commissione di vigilanza. »

(È approvato.)

« Art. 21. Verificandosi per la Cassa un urgente bisogno di fondi, in seguito ad imprevisti rimborsi di depositi, ovvero di ritardi nella restituzione dei prestiti, senza che si possa o convenga supplirvi coll'alienazione di rendite di sua sostanza, la Commissione di vigilanza di cui in appresso autorizzerà l'amministrazione a chiedere un temporario sussidio dal pubblico erario, il quale potrà essere concesso per via di reale decreto. »

Qui la Commissione propone anche le seguenti aggiunte:

« Sinchè la Cassa non abbia verso le finanze un debito eccedente in complesso le lire 200,000.

« I sussidi in eccedenza di questa somma saranno conceduti per legge.

« Il termine del rimborso sarà fissato dalla legge o decreto che autorizzerà il sussidio. »

Se non chiedessi la parola pongo ai voti l'articolo 21.

ALFIERI. Prendendo la parola dichiaro che se fosse stato possibile il non introdurre una simile disposizione nella legge Pavet amato meglio, ma circostanze particolari consigliando di ammetterla, io mi unisco alla Commissione; e quindi non farò difficoltà per l'ammissione dell'articolo medesimo; solo osserverò che è detto (cosa che non fu avvertita prima d'ora) che: « verificandosi un urgente bisogno di fondi in seguito ad imprevisti rimborsi, ecc. ecc.; la Commissione di vigilanza di cui in appresso autorizzerà l'amministrazione a chiedere un temporario sussidio, » ecc.

« Pare che non sarebbe conveniente il far intervenire la Commissione di vigilanza unicamente per obbligarla ad autorizzare, e che sarebbe forse meglio il dire: « L'amministrazione potrà, coll'assenso della Commissione di sorveglianza, chiedere un temporario sussidio dal pubblico erario, da concedersi per decreto reale, » e levare così quel precetto imperativo.

DI POLLONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE. L'osservazione del senatore Alfieri mi pare certamente da prendersi in considerazione; ma io vorrei sottoporre al Senato una qualche osservazione che avrà il merito della novità. Chi è il miglior giudice dei bisogni della Cassa? Certamente l'amministrazione, che conosce l'entità di quello che ha da soddisfare.

Io crederei quindi che sarebbe miglior partito di lasciare all'amministrazione il decidere quando ha o non ha bisogno di fondi e di fare quella richiesta.

Solo comprendo che vi vuole una guarentigia, cioè che questa domanda non sarà fatta se non in circostanze necessarie ed impellenti. Quindi proporrei di dire che all'amministrazione spetterà il chiedere il temporario sussidio dietro l'avviso, il parere della Commissione di sorveglianza, il che vuol dire che la Commissione di sorveglianza abbia da dare il parere, ma che sta all'amministrazione il chiedere.

DE AMERIGO, relatore. La Commissione di sorveglianza ha anch'essa la sua responsabilità, e per conseguenza deve intervenire non solo per il parere, ma per dare un vero assenso. La responsabilità è divisa tra l'amministrazione propriamente detta, la Commissione delle anticipazioni e la Commissione di sorveglianza; se la Commissione di sorveglianza non potesse dare in questo caso un semplice parere, la sua responsabilità potrebbe essere compromessa.

PRESIDENTE. (Rivolto al senatore Di Pollone) Intendo ella formulare un sott'emendamento per sostituire le parole sentite il parere della Commissione a quelle proposte dal senatore Alfieri?

DI POLLONE. Crederei aver motivo d'insistere, ma ritiro la mia proposizione perchè non incontro l'aggradimento della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo adunque ai voti l'emendamento Alfieri.

(È adottato.)

(Posto ai voti l'articolo 21 per intero così emendato è approvato.)

« Art. 22. La Cassa continuerà ad essere compresa nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, salvo i concerti

coi Ministeri dell'interno e delle finanze, nei casi preveduti dalla presente legge, e continuerà parimente ad essere affidata all'amministrazione del debito pubblico. »

(È approvato.)

• Art. 23. La detta Cassa è sopravvegliata da una Commissione composta:

• Di due senatori e due membri della Camera dei deputati, nominati annualmente dalle rispettive Camere;

• Di due consiglieri di Stato nominati dal Re sulla proposizione concertata dei ministri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze;

• Di un membro della Camera dei conti deputato dal primo presidente di essa;

• Del presidente della Commissione delle anticipazioni;

• Del direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico, amministratore della Cassa;

• La Commissione stessa eleggerà il suo presidente fra i membri che la compongono. »

DI COLLEGGIO LUIGI. Trattandosi di due Commissioni che si nominano in questa legge, pregherei il Senato di vedere se non fosse opportuno, dove dice: *il presidente della Commissione*, di aggiungere: *di cui all'articolo 18*, e ciò per dar maggior chiarezza.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire.

PRESIDENTE. Porrò ai voti. . .

DE CARDENAS. Domando la parola sul complesso dell'articolo.

Io vorrei osservare al Senato che siccome in questa Commissione vi sono due membri della Camera elettiva, dato il caso che la Camera venisse disciolta, questa Commissione di cui si tratta non si troverebbe composta di nove membri come vuole la legge, ma invece solamente di sette. Domanderei adunque al Senato se in caso di scioglimento della Camera credesse conveniente che quei due membri restassero in funzione fino alla convocazione della nuova.

DES AMBROIS, relatore. Mi limiterò ad un'osservazione, ed è che quando la Camera si sciogliesse, i due membri non sarebbero più deputati.

PRESIDENTE. Chiedo se dopo l'avuto schiarimento il senatore De Cardenas insiste ancora nel suo emendamento.

DE CARDENAS. Non insisto.

DI POLLONE. Vedo all'articolo 23 che i due senatori debbono essere nominati o scelti dal Senato e i due deputati lo devono essere dalla Camera; vedo quindi che un membro della Camera dei conti è deputato dal primo presidente di essa. Io domando adunque perchè i due consiglieri di Stato dovranno essere designati dal concerto di tre ministri, e quindi designati dal Re, e perchè ad un corpo così rispettabile non sia conferita la stessa facoltà degli altri corpi, i quali designano i due membri che dovranno far parte della Commissione?

DES AMBROIS, relatore. La Commissione ha ammesso questa proposta del Ministero nei termini in cui l'ha concepita e non ha fatto osservazioni contrarie, perchè ha compreso come fosse necessario che intervenissero nella Commissione alcuni membri designati di concerto fra i diversi Ministeri, i quali hanno interesse ed ingerenza nell'amministrazione della Cassa. Ora questi membri era naturale e conveniente che fossero scelti fra i consiglieri di Stato, perchè il Consiglio di Stato riunendo in sé attribuzioni corrispondenti a tutti i dicasteri da cui dipendono i vari rami dell'amministrazione dello Stato, può veramente rappresentare i diversi interessi di cui si tratta.

DI COLLEGGIO LUIGI. Darò alcune spiegazioni in aggiunta a quanto ha detto il signor relatore della Commissione. I tre poteri debbono esercitare un'azione nella sorveglianza di queste cose; ciascheduno dei tre poteri esercita quest'azione con nominare due de' suoi membri. E siccome il potere esecutivo è rappresentato da due consiglieri di Stato, così conviene che sia appunto il capo del potere esecutivo, cioè il Re, sulla proposizione del suo Governo, che abbia a designare que' membri che in questa Commissione debbano rappresentarlo.

PRESIDENTE. Non essendovi proposizione formale, lo pongo ai voti l'articolo 23.

Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

L'articolo 24 corrisponde all'articolo 22 del progetto ministeriale.

• In ogni mese sarà dall'amministrazione del debito pubblico reso conto alla detta Commissione della situazione della Cassa.

• La Commissione potrà inoltre procedere a tutte quelle verificazioni che crederà necessarie per assicurarsi della esattezza delle scritturazioni e del buon andamento del servizio. »

L'ultimo alinea è stato soppresso.

Se non vi ha osservazioni lo pongo ai voti.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CRISTIANI. Avrei una semplice osservazione sulla soppressione proposta dalla Commissione dell'ultimo alinea. Forse il motivo per cui la Commissione si è persuasa a togliere questo paragrafo è stato l'opinione che l'incarico che si affidò alla Commissione di sorveglianza era analogo a quello già dato alla Commissione permanente. Ora mi pare che la Commissione non abbia ben ponderata l'idea di chi dettò quest'alinea. L'estensore del medesimo non volle probabilmente incaricare la Camera di esaminare una cosa già affidata all'esame della Commissione permanente; ma bensì di affidare alla Commissione di vigilanza un'incarico non estraneo ad una missione di controllo, e mi spiego.

Il dire, come nell'articolo, che essa delibererà nella mensile sua tornata sull'impiego da farsi dei fondi, non vuol già dire che la deliberazione debba specificare la destinazione da darsi al fondo A, B, C, onde anticiparlo al comune tale o tale; ma spiega semplicemente che la Commissione di vigilanza determinerebbe ogni mese, per quella concorrente, i fondi in cassa che potrebbero destinarsi ad uso di anticipazione, e ciò allo scopo che la Commissione di vigilanza, esaminando il fondo di cassa, ponderando la probabilità di imminenti rimborsi, adempisse alla sua missione di controllo per facilitare le operazioni posteriori spettanti alla Commissione permanente di provvedere alla distribuzione del fondo da destinarsi ad uso di anticipazioni. In altri termini, io credo che l'estensore dell'articolo non ebbe altro pensiero che quello di porre la Commissione di sorveglianza in grado di dire alla Commissione permanente: voi non potrete autorizzare la destinazione di fondi in anticipazione al di là di una tale o tale concorrente, e di prescrivere che il rimanente restasse in cassa per far fronte alle restituzioni che potrebbero nell'intervallo avvenire.

L'autore dell'articolo forse non si sarà espresso in modo bastantemente chiaro, ed è per questo che avrei suggerito la seguente disposizione: *Essa delibererà nelle mensili sue tornate sulla concorrente per cui i fondi in cassa dovranno essere riservati per far fronte ai rimborsi dei depositi, in*

questo modo si regolerebbe meglio il servizio e si ovvierebbe all'inconveniente che potrebbe succedere qualche volta, qualora la Commissione permanente, senza forse preoccuparsi troppo della possibilità di imminenti e non lontane domande di restituzione, disponga di tutti i fondi in anticipazioni, di modo che non ne rimanessero più a sufficienza per far fronte ai versamenti, così che la Cassa fosse obbligata a ricorrere alla finanza per farsi dare un fondo di sussidio.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Questo era veramente lo spirito secondo il quale era stato introdotto il secondo alinea; il Governo però accettò la soppressione dalla Commissione proposta appunto nella persuasione che sarebbe accordata la facoltà alle finanze di dare quel sussidio; ed allora parve che questo secondo alinea si rendesse di minor importanza, in quanto che in caso di strettezze vi sarebbe sempre il rimedio di ricorrere ai provvedimenti sanciti già nell'articolo antecedente.

DI POLLONE. Io farò solo un'ipotesi, la quale può trovare acconciamente qui il suo luogo.

Quando leggo nell'ultimo paragrafo che si tratta di sopprimere che essa delibererà nelle mensili sue tornate sull'impiego da farsi dei fondi e sopra ogni altro emergente che le sarà sottoposto, ritengo che può accadere il caso in cui vi siano molti fondi in cassa, e questa Commissione avrà da destinare il modo secondo il quale dovranno impiegarsi, ovvero avrà da decidere se dovranno essere collocati in rendite, e in quale natura di rendite, ed al momento in cui convenga acquistarle; insomma questa Commissione dovrà decidere sul collocamento più utile per la Cassa. Quindi non mi pare che nella supposizione del senatore Cristiani sia stato preveduto questo caso. Io credo che appunto questo paragrafo vi accennasse.

DES AMBROIS, relatore. Io credo di dover rendere conto dei motivi per cui la Commissione ha tolto questo paragrafo. Egli è perchè ha creduto dover essenzialmente modificare la natura delle attribuzioni, le quali nel progetto del Ministero si volevano dare alla Commissione di sorveglianza.

Secondo il progetto questa Commissione avrebbe avuto non solamente l'incumbenza di sorvegliare l'amministrazione, ma avrebbe presa ingerenza nell'amministrazione stessa sia per autorizzare le anticipazioni, sia per concorrere ad altri atti veramente amministrativi.

Ora, come osservava la Commissione nella sua relazione, sarebbe stato incompatibile un'attribuzione coll'altra; chi controlla non può amministrare, perchè controllerebbe se stesso; per conseguenza si è creduto di proporre che si dependesse questo paragrafo, in quanto che avrebbe dato funzioni amministrative alla Commissione di sorveglianza. Una sola delle attribuzioni comprese nel paragrafo pareva conciliabile colla sua missione di controllo perchè non è ufficio di amministrazione ordinaria; ella è l'attribuzione di applicare all'acquisto di rendite del debito pubblico l'eccezione dei fondi di cassa riconosciuta nelle tornate mensili. Ora questa incumbenza è già data alla Commissione di sorveglianza nell'articolo 16 del progetto della Commissione, dove è detto: « I fondi che nelle ricognizioni mensili, di cui all'articolo 20, risultassero sovrabbondanti ai prossimi bisogni di anticipazioni, potranno essere convertiti nell'acquisto di rendite ed effetti del debito pubblico sulla proposta della Commissione di sorveglianza di cui all'articolo 23. » Per conseguenza le attribuzioni che avrebbe potuto esercitare relativamente all'impiego dei fondi la Commissione di sorveglianza, in virtù del paragrafo del quale si tratta, non avrebbero più potuto essere che un'ingerenza nel concedere le anticipazioni, e

così in cose di mera amministrazione ordinaria, e non compatibili col carattere d'istituzione di controllo che gli si voleva assegnare.

Tutto ciò non impedisce che nelle tornate mensili la Commissione di sorveglianza faccia delle osservazioni in via di controllo anche sull'impiego dei fondi, ma saranno semplici osservazioni, non sarà un'ingerenza propriamente amministrativa.

La Commissione somministrerà, ma anche in questo caso invigilerà e controllerà.

CRISTIANI. Aveva premesso che veramente nel modo in cui il paragrafo era esteso nel progetto poteva dar luogo a supporre che quell'incumbenza che si voleva affidare alla Commissione di sorveglianza avrebbe avuto un tal qual carattere di amministrazione; quindi ero d'accordo colla Commissione che ciò non era conveniente, ma non posso del pari essere d'accordo colla medesima nel credere che l'attribuire alla Commissione di sorveglianza l'incarico di determinare fino a qual concorrente si potranno destinare i fondi all'uso di anticipazioni sia un volerle affidare un vero oggetto di amministrazione.

Altra cosa è stabilire le basi secondo cui chi amministra dovrà operare, altra cosa è amministrare.

Vi sarebbe amministrazione vera se la Commissione di sorveglianza volesse al fondo tale o tale dare la tale o tale destinazione in anticipazione; ma non vedo che sarebbi amministrazione, per parte della Commissione di sorveglianza, quando essa stabilisse i limiti, la base su cui la Commissione permanente potrà amministrare, e così, a cagion d'esempio, prescrivesse che il fondo tale dovrà essere riservato per i rimborsi, il fondo tale dovrà essere convertito in anticipazioni, lasciando poscia intieramente alla Commissione permanente di provvedere in conformità di tali casi.

Risponderò poi con questa opportunità all'onorevole senatore Di Pollone: che veramente nel mio primo emendamento aveva preveduto i tre casi che la Commissione di sorveglianza nelle sue tornate mensili dovesse determinare sia l'ammontare del fondo da ritenersi in cassa per i rimborsi, sia l'ammontare del fondo destinato alle anticipazioni, sia l'ammontare dei fondi impiegati in acquisto di rendite; ma poi, siccome relativamente all'acquisto di rendite e di effetti sul debito pubblico avevo osservato che un articolo antecedente vi provvedeva, ho pensato che era inutile di contemplarlo, e mi sono limitato alla sola fissazione del fondo di rimanenza, il quale implicitamente importava la fissazione del fondo delle anticipazioni, il quale consisterebbe di tutto l'ammontare non riservato per i rimborsi, e per destinare in acquisto di rendite e di effetti del debito pubblico. Tale è stato il motivo per cui aveva ridotto l'emendamento alla sola prima parte.

Terminerò con un'osservazione, ed è che, postochè il ministro crede che, mediante la disposizione già data anteriormente e facilità di ricorrere alla cassa delle finanze, si potrà provvedere opportunamente al servizio, io più non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Non resta dunque che a votare l'articolo 24. Chi lo approva voglia sorgere.

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 25:

« Alla Sessione annuale del Parlamento il presidente della Commissione, a nome della Commissione stessa, rassegnerà una relazione scritta alle due Camere sulla direzione morale e sulla situazione materiale della cassa. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le discipline di contabilità attualmente vigenti pel servizio della cassa sono mantenute, salvo quelle successive modificazioni che si riconoscessero necessarie, le quali dovranno essere concertate tra i dicasteri dell'interno, dei lavori pubblici e delle finanze, e sancite con reale decreto, sulla relazione del capo di quest'ultimo dicastero. »

(È approvato.)

Leggo l'articolo 27 corrispondente al 25° ministeriale :

« Il tesoriere incaricato del maneggio dei fondi di detta cassa alla scadenza dell'anno finanziario corrispondente a quello stabilito per le contabilità dello Stato rimetterà allo amministratore capo il suo conto particolareggiato di caricamento e scaricamento corredato di tutti i necessari documenti, il quale, dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza sarà dal detto amministratore capo firmato e trasmesso al magistrato della regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.

« Questo conto verrà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando la parola per una semplice osservazione di redazione.

In fine di questo articolo si era preposto di dire : « Questo conto sarà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. » Il conto, io credo, seguirà a tenersi nel modo esattissimo con cui è stato tenuto dietro un modello dato dalla Camera dei conti. Ora questo conto, chiamato conto di cassa o d'amministrazione, è un grosso volume in carta grande reale della grossezza di 2 o 3 pollici; ogni anno si rinnova.

Non vorrei che si intendesse con tal locuzione doversi stampare questo volume; epperò invece di dire : « Questo conto verrà stampato, » ecc. direi : « I risultati finali di questo conto verranno esposti in un progetto che sarà stampato e pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

CIBRARIO. Il ristretto del conto.

DES AMBROIS, relatore. Confido che questo si opererà, perchè non si tratta che di applicare alla Cassa dei depositi quello che attualmente si pratica pel debito pubblico.

Le leggi vogliono che il conto del debito pubblico sia pubblicato; e veramente si pubblica un volume che ha un po' l'ampiezza temuta dal signor ministro; ma poichè questa pubblicazione non presenta alcuna difficoltà pel debito pubblico, può credersi che non l'incontrerà per la Cassa di deposito, e pare sia conveniente di mantenere una perfetta parità tra le pubblicazioni che si fanno per le due amministrazioni.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Siccome queste parole vengono in fine dell'articolo 25, il quale dice che il tesoriere è incaricato del maneggio dei fondi di detta cassa alla scadenza dell'anno finanziario corrispondente a quello stabilito per la contabilità dello Stato, rimetterà all'amministratore capo il suo conto particolareggiato di caricamento e scaricamento, e questo conto verrà stampato; ora questo conto di caricamento e scaricamento è appunto quel gran libro che dico; e siccome l'articolo si riferisce a questo conto e dice : « questo conto verrà stampato, » sembra che debba essere compreso in senso troppo esteso. Se una tale disposizione fosse separata e distinta, forse l'intelligenza non ne sarebbe dubbia; ma facendo seguito alle parole « il tesoriere darà questo conto di caricamento e scaricamento particolareggiato, » pare che sia nello spirito della legge di far stampare l'intero e dettagliato conto di caricamento e scaricamento.

DI POLLEONE. L'osservazione fatta dal signor ministro credo che abbia una tal quale importanza, perchè se real-

mente si avesse da stampare tutto questo, che noi chiamiamo in linguaggio amministrativo conto camerale, vi sarebbero dei volumi. Il debito pubblico appunto pubblica di questi conti, ma lo fa nella sostanza o come si dice la risultanza. Mi pare perciò che servendosi di questa locuzione si torrebbe ogni inconveniente, perciò si potrebbe dire : « La risultanza di questi conti verrà stampata e pubblicata colla relativa deliberazione della Camera. »

SCLOPIS. Mi pare che sarebbe più esatto di dire : « Il ristretto del conto » che « la risultanza, » perchè dicendo risultanza verremmo alla conclusione asciutta e finale. Io vedo nella legge che si parla di direzione morale; la direzione morale suppone un carattere morale dell'andamento, dell'esercizio di questa amministrazione: per conseguenza preferirei di dire : « il ristretto del conto, » vale a dire, le cose essenziali che tengono a tutte le parti dell'amministrazione senza discendere ai particolari e senza aggravare di troppo la spesa della pubblicazione.

DES AMBROIS, relatore. Chi farà allora questo ristretto o quadro di risultanza? Chi ne avrà la responsabilità? Forse si potrebbe evitare ogni difficoltà, riferendosi alla pratica seguita dall'amministrazione del debito pubblico, aggiungendo due parole le quali esprimano che la pubblicazione avrà luogo nella medesima conformità che i conti del debito pubblico. Con questo vi sarebbe un precedente che servirebbe di traccia e di norma precisa.

DE FORNARI. Come antico direttore del debito pubblico per tanti anni ho potuto imparare le difficoltà e le conseguenze critiche che nascerebbero se si assimilasse la disposizione a quelle che regolano l'amministrazione del debito pubblico. Questa è tenuta a sottomettere alla regia Camera e il conto di amministrazione e quello della Cassa, proprio del tesoriere. La regia Camera ha redatto un simile rendiconto per la Cassa dei depositi, e in un sistema che lo rende voluminosissimo. Esso importa un volume della dimensione che passa quella della tavola della Presidenza, contenendo nominativamente ogni articolo per categorie di depositi e di anticipazioni; il che importerebbe volume e spesa enorme, e, quel che è più, una inutilità. Io credo dunque che sia necessario adottare una di quelle espressioni che sono state proposte, come sarebbe a dire di ristretto o sunto, o come si stimerà meglio, ma non mai dire che sia simile la pubblicazione per la Cassa di deposito e prestiti a quella pubblicazione che si fa per il conto dell'amministrazione del debito pubblico.

CRISTIANI. Io appoggerò l'opinione di coloro che desiderano che si sostituisca la parola ristretto del conto alla parola conto.

Quanto alla difficoltà che faceva il relatore della Commissione, e che desumeva dal dubbio sulla persona, chi farebbe questo ristretto come pure sul modo di questo ristretto, mi pare che essa non esista, perchè dovendo con decreto reale stabilirsi il modo di esecuzione della legge, quel decreto potrà con tutta agevolezza stabilire il modulo di questo ristretto.

DI COLLEGGNO LUIGI. Qualunque sia il nome con cui si voglia indicare l'ufficio del gerente generale dell'amministrazione delle casse, io osserverò che nell'articolo 25 è detto amministratore della cassa, e che nell'articolo 26 sarebbe chiamato amministratore capo.

Io credo che in un modo o nell'altro solamente dovrebbe essere chiamato nei due articoli; credo però che sia meglio riformar questo, giacchè l'altro è già approvato; e ciò potrebbe ottenersi togliendo la parola capo dopo quella di amministratore.

PRESIDENTE. Si propone di cancellare la parola *capo*, e dire soltanto *amministratore*. Si è quindi proposto di dire *sunto* invece di *ristretto*, come più usuale di quest'ultima parola: credo che il ministro dei lavori pubblici non avrà difficoltà di acconsentire.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Acconsento.

PRESIDENTE. Il senatore Sclopis trasmette quest' emendamento:

« Verrà stampato un ristretto di questo conto a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, e tale ristretto verrà pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

Domando se è appoggiata questa redazione.

(È appoggiata.)

ALFIERI. Domando la parola.

Quell'amministrazione a cui si è tolto il *capo* (*Harità*), merita una ricompensa: io direi di ripetere quelle parole che stanno nell'articolo 21: « *Direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico, amministratore della cassa.* »

DE FORNARI. Domanderei la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Io osservo, rileggendo l'articolo 25, che è il tesoriere incaricato del maneggio dei fondi della cassa, che i conti li deve rimettere all'amministratore capo, e che dopo che sarà stato sottoposto alla Commissione di vigilanza sarà dal detto amministratore firmato e trasmesso al magistrato della regia Camera dei conti per le definitive sue verificazioni.

Io faccio osservare che l'amministrazione del debito pubblico, amministratrice dei depositi e prestiti, presenta alla Commissione un doppio conto: prima quello di sua amministrazione e poi il conto del tesoriere. Qui pare che sia disposto che sia pubblicato il conto del tesoriere approvato dalla Commissione; a me pare che sia insufficiente, perocchè si debba pubblicare anche un conto di amministrazione, un conto completo e non solamente il conto di cassa del tesoriere. Questo articolo, secondo me, sarebbe appunto da rimandare alla Commissione per essere modificato in questo senso.

DES AMBROIS, relatore. Risponderò all'onorevole senatore De Fornari, che relativamente al debito pubblico si è introdotto un doppio conto, un conto morale ed un conto di cassa da trasmettersi l'uno e l'altro alla Camera dei conti, perchè quell'istituzione fu fondata in epoca diversa dalla nostra; per la Cassa dei depositi vogliamo anche un doppio conto, ma solo il conto di cassa si dee trasmettere alla Camera dei conti, giacchè il conto morale si rassegna al Parlamento, e consiste nella relazione che la Commissione di sorveglianza dee sottomettere annualmente alla Camera legislativa sull'andamento e la situazione della cassa medesima.

DI POLLONE. Nello stato attuale delle cose vi sono due conti: il conto che si presenta dal tesoriere all'amministratore onde ottenerne le sue deliberazioni, ed il conto morale amministrativo che è fatto dall'amministrazione e rassegnato ora al Parlamento; non v'ha dubbio che quel conto dee essere pure presentato alla regia Camera dei conti; credo quindi in seguito di ciò che vi sia realmente ancora qualche cosa da studiare, ed appoggierei la proposizione del senatore De Fornari, di rimandare alla Commissione lo studio di quest'articolo, perchè avendo stabilito anche che deve essere pubblicato il ristretto del medesimo, sarà anche necessario di stabilire un modo per la sua compilazione.

DES AMBROIS, relatore. Io debbo di nuovo osservare che non credo sia questo conforme allo spirito della legge; vi sono bensì due conti, ma secondo l'economia e lo spirito

del progetto ed anche delle disposizioni già votate dal Senato, la Camera dei conti non ha controllo alcuno sull'andamento morale della cassa. Essa non può essere chiamata che ad esaminare il conto materiale. Il conto morale debb'essere riservato al Parlamento, perchè al Parlamento spetta il controllo morale dell'amministrazione della cassa.

DE FORNARI. Io debbo ancora fare qualche osservazione, perchè se vogliasi entrare nell'opinione che manifestava l'onorevole senatore relatore, che si dovesse cioè per quanto era possibile assimilare il conto che dovrà pubblicarsi della Cassa dei depositi e prestiti a quello del debito pubblico nell'altra sua gestione, bisognerà in questo senso dare al pubblico appagamento intiero, tanto per il conto d'amministrazione, come del conto materiale dei fondi maneggiati dal tesoriere. L'amministrazione ha obbligo di curare l'introito di tutte le somme che competono alla Cassa, spiegare l'uso che ne è stato fatto; ora tutto questo non collima col conto del tesoriere, insufficiente quindi a presentare tutti i dati necessari al pubblico appagamento.

Per conseguenza io credo che il conto che si deve pubblicare non può limitarsi solamente al conto materiale pecuniario del tesoriere, ma deve comprendere anche quello della amministrazione stessa.

Il modo poi con cui debba venire questo sunto compilato potrà essere oggetto del regolamento a sancirsi con decreto reale successivamente, e potrà esser appunto suggerito in parte nella proposizione della Commissione, alla quale perciò insisto acciò sia questo articolo così importante rimandato.

DES AMBROIS, relatore. Anche il desiderio dell'onorevole senatore De Fornari è soddisfatto dalla redazione della Commissione: o si tratta del conto materiale, e questo, secondo il progetto della Commissione, è pubblicato colla deliberazione della Camera dei conti; ovvero si tratta del conto morale, il quale consiste essenzialmente nel rapporto che la Commissione di sorveglianza fa al Parlamento, e riguardo a questo conto si è già osservato nella relazione della Commissione che esso verrà pubblicato negli Atti del Parlamento. Nel progetto del Ministero si era prescritta espressamente questa pubblicazione.

La Commissione non ha creduto necessario di ciò esprimere, perchè basta che sia rassegnato quel rapporto al Parlamento e per renderlo pubblico negli Atti della Camera.

Potrà dunque il pubblico essere pienamente edotto, vedrà il conto morale presentato alla Camera, il quale sarà propriamente quel ristretto che desidera il senatore De Fornari, ristretto che sarà formato colle maggiori guarentigie, ed avrà una vera autorità perchè sarà presentato dalla Commissione di sorveglianza in cui saranno rappresentate le Camere legislative ed i primari corpi dello Stato. Vedrà poi il conto materiale, ossia conto di cassa rassegnato alla Camera dei conti e saranno fissate le sue idee dalle deliberazioni susseguenti.

DI POLLONE. Dalle spiegazioni date dall'onorevole relatore, mi pare che si possa trarre la conseguenza che la pubblicazione di questo conto, quale sarà stato presentato alla Camera dei conti, non è più necessaria, perchè si tratta dello stato della cassa, la relazione della Commissione di verifica- zione lo porrà in chiara luce, e si potrà perciò avere una chiara idea del medesimo. Le operazioni poi della cassa risulteranno dai conti che verranno presentati al Parlamento; quindi non so capire qual altra utilità vi sia a pubblicare questo conto.

DES AMBROIS, relatore. Io credo che tuttavia siavi una grande utilità che si facciano le due pubblicazioni perchè il

controllo della Camera è un controllo giudiziario diverso dal controllo del Parlamento; uno e l'altro hanno un ufficio speciale importantissimo, e giova che il pubblico veda i risultati dell'uno e dell'altro, perchè potrà paragonarli, e così verrà a conoscere per intero e con esattezza i risultati dell'amministrazione.

Un analogo sistema si pratica nei paesi costituzionali nei conti generali dello Stato: per questi avvi pure un doppio controllo, quello della Camera legislativa e quello giudiziario delle Corti dei conti. Sono pubblicati i conti morali presentati dai ministri ai Parlamenti, e sono inoltre pubblicate le operazioni delle Corti dei conti; così da una parte il pubblico conosce l'andamento morale dell'amministrazione e dall'altra parte è edotto sovra tutti i particolari della contabilità pubblica, ed ha risultati di cifre che può confrontare colle deliberazioni del Parlamento per apprezzare sul suo complesso il vero andamento dell'amministrazione.

DE FORNARI. Mi duole di trovarmi tuttora in opposizione al parere espresso dall'onorevolissimo preopinante, tanto più essendo egli relatore della Commissione; ma io debbo osservare che questi articoli ad ogni modo sembrano fare un doppio impiego di pubblicazione, e che nella maniera con cui sono concepiti, non essendo ben determinato l'oggetto dell'una e dell'altra pubblicazione, potrà essere incerto come debba essa venir coordinata. Per questo ripeto che ad ogni modo mi pare molto opportuno il rimandare questi due articoli alla Commissione, affinchè coordinandoli possa meglio chiarirli e formularli.

Io non insisterei su questa proposizione se la legge potesse essere discussa e votata oggi; ma giacchè si deve essa rimandare per altri articoli alla Commissione, questo rinvio non porterebbe incaglio veruno; ne rinnovo la proposizione.

PRESIDENTE. In quest'articolo hanno avuto luogo tre emendamenti, di cui parlerò dopo che sarà risolta la questione pregiudiziale, che è quella di rimandare alla Commissione questi emendamenti perchè sieno coordinati.

Domando se la proposizione sospensiva è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Vengo adunque agli emendamenti, i quali sono tre. Il primo è del senatore De Fornari, pel quale vorrebbe che non solo il conto del tesoriere, ma anche il conto morale di questa cassa fosse comunicato alla Camera dei conti a malgrado che questo debba essere separatamente presentato all'esame del Parlamento.

DE FORNARI. Ritiro quest'emendamento.

PRESIDENTE. Passeremo al 2°, il quale è del senatore Alfieri.

La Camera ha dimostrato di approvare che si tolga dalla menzione dell'amministratore l'aggiunta di capo. Vorrebbe ora che in vece di amministratore, si dicesse direttore generale del debito pubblico.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Il 3° è quello che da prima si discusse, cioè se alle parole questo conto si debba dire il ristretto di questo conto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto dunque ai voti l'intero articolo 27 colle modificazioni testè votate.

(È adottato.)

C'è ancora l'emendamento Sclopis, il quale dice:

« Verrà stampato un ristretto di questo conto a diligenza

dell'amministrazione del debito pubblico, e tale ristretto verrà pubblicato colla relativa deliberazione della Camera. »

SCLOPIS. Il mio emendamento era stato determinato dall'idea di introdurre la parola ristretto invece di quella di risultanza che il ministro dei lavori pubblici aveva proposta. Sorto il dubbio nella discussione a chi spettasse di comporre questo ristretto, per antivenire il medesimo, io indicai che ciò doveva aver luogo a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, la quale è incaricata anche della cassa dei prestiti.

Io posi quest'avvertenza dietro il dubbio levato nella discussione, e credo che il provvedere determinatamente in questa materia tocchi piuttosto alla legge che non ad un decreto reale, perchè trattandosi di conti, d'ultimo esame in materia d'amministrazione, non credo prudente e dicevole di rimetterla solo alla formalità d'un decreto reale. Ed è per ciò che, determinato da ciò che si disse nella discussione, e in previsione anche di altre difficoltà che possono sorgere, aveva proposto quell'emendamento, il quale da principio non era stato eccitato che coll'idea di contrapporre la parola ristretto alle parole risultati o conclusioni finali.

PRESIDENTE. Siccome la parte principale di quest'emendamento, consistente nel surrogare la parola ristretto alle parole di risultati finali è stata già approvata dal Senato, altro non havvi di più di ciò che vi è detto fuorchè la clausola a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico.

Chi crede che queste parole a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico debbano far parte dell'ultimo paragrafo dell'articolo già votato, si levi.

COTTA. Io osserverò che l'amministrazione del debito pubblico non ha niente a che fare con questa cassa. Essa dipende bensì dal direttore del debito pubblico, ma, lo ripeto, l'amministrazione ha nulla di comune con questa cassa, e perciò non è a sua diligenza che debba essere fatta la pubblicazione di questi conti.

SCLOPIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Richiamo la discussione all'articolo 22 del progetto della Commissione.

Essendo stato preso l'ente morale in questa parte, che è la parte primitiva che stabilisce la dipendenza, dunque io ho ripetuto le parole dell'ente morale.

DE FORNARI. Ed è anzi stato ripetuto e già ebbi a notare tale duplicazione fra l'articolo 1 e l'altro ora citato.

DES AMBROIS, relatore. Osserverò che se nulla venne espresso, s'intende che questa disposizione è lasciata al dominio de' regolamenti; vuol dire che i regolamenti, che sono riservati nella legge, provvederanno anche a questo. Ora, io non vedo alcun inconveniente a che questa materia secondaria sia lasciata ai regolamenti; il principio è sanzionato per legge, la legge vuole che sia fatto un ristretto, vuole che il ristretto sia pubblicato: il modo di fare questa pubblicazione mi pare cosa d'importanza veramente minore.

DI POLLEONE. Non è men vero che l'osservazione fatta dal signor senatore cavaliere Cotta, solleva una questione assai delicata. La legge, non v'ha dubbio, sottopone all'amministrazione del debito pubblico la direzione di questa cassa: nello stato attuale delle cose non è l'amministrazione che vi abbia ingerenza; si è il direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico che è incaricato della direzione di questa cassa.

Ora io temo che qualora non si venisse a sciogliere il dubbio nato in questo momento, ne vengano complicazioni,

mentre l'amministrazione del debito pubblico qual ingerenza potrà avere con una Commissione di sorveglianza, con una Commissione permanente?

Io pregherei quindi il signor ministro a voler sciogliere questa difficoltà.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Qui non è il direttore a cui è affidata quell'amministrazione.

DI POLLONE. Ma la legge la pone sotto all'amministrazione.

DES AMBROIS, relatore. Domando permissione di leggere l'articolo 1 del regolamento del 13 agosto 1840, che non offra difficoltà di esecuzione, e nemmeno diede luogo a dubbi.

Ivi si dice:

« Il direttore generale, il vice direttore, il segretario generale ed il cassiere dell'amministrazione del debito pubblico eserciteranno il loro ufficio anche per la cassa di depositi e di anticipazioni di fondi per i lavori pubblici. »

« Lo stesso si farà dal verificatore alla cassa sotto la dipendenza del commissario di S. M. presso l'amministrazione. »

Dunque c'è qualche cosa di più che la dipendenza della Cassa dal direttore generale del debito pubblico; è veramente che un'amministrazione è annessa all'altra.

DI POLLONE. Faccio osservare che il direttore generale e il vice-direttore non fanno che una persona sola, perchè quando vi è uno, non ha ufficio l'altro. Il cassiere naturalmente è conservato come la legge ha determinato: vi è pure il segretario; ma vi è un Consiglio che compone l'amministrazione. Questo Consiglio avrà o non avrà ingerenza? (No! no!)

Ebbene, io capisco già la risposta, ma credo che sia utile che questa risposta sia data in modo ufficiale; ed è perciò che mi era fatto lecito di pregare il signor ministro a voler dichiarare come il Governo l'intendesse.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Si è detto che la direzione della Cassa continuerà ad essere affidata alla amministrazione del debito pubblico, ma con ciò non si è inteso certamente che la medesima debba attendere alla gestione o maneggio della Cassa, la quale è sorvegliata dalla Commissione di vigilanza, ma solo che eserciti sull'andamento generale delle sue operazioni una alta direzione a maggior fiducia e garanzia del pubblico.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione intese che la amministrazione del debito pubblico debba rimanere estranea all'amministrazione di questa Cassa; questo emerge bastantemente dal complesso delle disposizioni di questo progetto. Dal momento che vi è una Commissione di sorveglianza per le anticipazioni, non potrebbe ingerirsi l'amministrazione del debito pubblico senza inceppare gli altri corpi stabiliti da questa legge.

PRESIDENTE. Rimetto sotto gli occhi del Senato la questione, come si presenta, dopo votata la surrogazione della parola ristretto a quella che era stata progettata dalla Commissione; altro non resta a riconoscere se non se la clausola « a diligenza dell'amministrazione del debito pubblico, » debba o no essere inserita nella legge. La difficoltà sostanziale che si mostra in questa ampliazione dell'articolo dipende da che la Commissione crede che sia materia da potersi spiegare per mezzo del regolamento, mentre si crede invece da altri bastantemente importante per dover formare articolo di legge. Quindi chi ciò crede, voti nell'emendamento Sclopis; e chi crede che possa supplirsi con disposizioni regolamentarie, può votare contro quello.

Metto ai voti l'emendamento, ossia le parole « diligenza. »

SCLOPIS. Sono fuori del regolamento, perchè io, come altri molti abbiamo parlato più di tre volte sullo stesso soggetto; ma il Senato mi perdonerà se io mi permetto ancora di spiegare il mio pensiero.

Ho messo l'amministrazione del debito pubblico, perchè già si è votato nell'articolo 22 quest'espressione in cui si è stabilito quest'amministrazione come amministratrice della Cassa dei prestiti; mi pare che adesso se venissimo a modificare quest'idea, forse la legge non sarebbe più consona con sè stessa. Si parla di un'amministrazione incaricata di disporre questi conti. Sembrami per conseguenza che avendo preso un ente morale come direttore di questa Cassa, sia bene di ripetere la stessa locuzione anche in questa parte, la quale non è che di mera esecuzione.

GIOIA. Io crederei che l'aggiunta proposta dal senatore Sclopis sia per riuscire inopportuna in questo senso, che potrebbe cioè avvalorare la difficoltà messa in campo dal senatore Di Pollone, e far credere che realmente l'amministrazione della Cassa dei depositi faccia parte dell'amministrazione del debito pubblico. Questo non era nel concetto di coloro che hanno proposta la legge; non vi è che il direttore, il quale abbia l'ingerenza attribuitale dalla legge medesima.

Negli articoli 1 e 16 è stato detto che la Cassa dei depositi continuerà ad esistere presso l'amministrazione del debito pubblico, ma si noti bene che la legge dice, che la Cassa dei depositi continuerà ad esistere presso l'amministrazione e non nell'amministrazione: differenza questa rimarchevolissima. E vale a dire che l'amministrazione del debito pubblico porge la comodità del suo impianto per le emergenze, per gli interessi, per i bisogni della Cassa dei depositi, ma non vuol dire che l'amministrazione del debito pubblico si identifichi, si confonda coll'amministrazione della Cassa dei depositi.

SCLOPIS. Io prego il Senato di osservare le ultime parole dell'articolo 22: « e continuerà parimente ad essere affidato all'amministrazione del debito pubblico. »

ALFIERI. Dunque continuerà a trovarsi nella posizione in cui trovavasi prima; e per amministrazione del debito pubblico finora s'intendeva unicamente il direttore, il cassiere, il segretario e il vice-direttore.

Aggiungerò che se si volesse ammettere l'emendamento del senatore Sclopis sarebbe tenuto poi a dire il direttore e non l'amministratore, in quanto che in principio dell'articolo medesimo è detto che il tesoriere presenterà non all'amministrazione, ma al direttore, dunque sarebbe a diligenza di queste cui è stato presentato il conto che sarà pubblicato, se si vuole.

SCLOPIS. Se intendono restrittivamente l'articolo 22 applichino quest'interpretazione a quest'articolo; per me non fo difficoltà. Solamente desidero che le varie disposizioni siano coordinate insieme, e desidero che tutto ciò che ha rapporto alla preparazione dei conti sia stabilito per legge. È così vero che vi ha quest'importanza, che nel senso stesso del Senato si sono elevate molte e gravi difficoltà, le quali è meglio rescindere da principio, che non assoggettarle alla discussione dell'opinione pubblica ulteriormente.

DI POLLONE. Domando la parola per un fatto personale.

Io argomentai dalle parole dette dal senatore Gioia che io ho sollevato una difficoltà, e come io fossi d'opinione che questa difficoltà esistesse realmente, io desidero di chiarire la mia idea: questa era nel senso assolutamente che non dovesse l'amministrazione essere diversamente di quella; io desiderava che risultasse da...

PRESIDENTE. Credo di aver già posto sufficientemente

sotto gli occhi del Senato la portata dell'emendamento Sclopis; chi lo crede materia di regolamento, lo rigetterà.

Metto ai voti l'emendamento del senatore Sclopis.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

(Gli articoli 28 e 29 sono approvati senza discussione. — Vedi volume *Documenti*, pag. 608.)

« Art. 30. Il Governo potrà con decreti reali, sentito il Consiglio di Stato, autorizzare la Cassa a ricevere, mediante l'interesse di cui all'articolo 5, depositi fatti da altre amministrazioni o casse pubbliche civili o militari, quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa. »

CRISTIANI. Quest'articolo si riferisce all'articolo 5. Dice, cioè, che il Governo dà autorità alla Cassa di ricevere i depositi, ecc., mediante gl'interessi, di cui all'articolo 5. Ora nell'articolo 5 vi sono quattro nature di interessi, cioè del 4, del 3 1/2, del 3 e del 2.

Non può farsi dubbio circa all'interesse del 3, perchè relativo solo ai depositi giudiziari; ma si può fare questione circa al punto di sapere se l'interesse sarà dovuto del 4 o del 3, ovvero del 2.

Suppongo che probabilmente l'interesse del 4 o del 3 1/2 contemplato nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 è veramente quello cui si riferisce quest'articolo 5. Se tale è l'opinione della Commissione, mi pare che dovrebbe esprimerlo nell'articolo, e dire: *mediante gl'interessi di cui nei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5.*

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Qui si credette superfluo di determinare le varie quote d'interesse fissate all'articolo 5 per trattarsi di una disposizione di massima generale comprensiva dei depositi fatti da altre amministrazioni e casse pubbliche, civili o militari quando ne riconosca la convenienza nell'interesse reciproco di queste amministrazioni e della Cassa, salvo ad applicare, nel caso concreto dell'effettuazione di taluno di questi depositi, quelle disposizioni del citato articolo 5, che saranno del caso.

Parve dunque più conveniente che nell'atto stesso dell'operazione vengano determinate le discipline e le quote d'interesse a pagarsi secondo la natura e la durata del deposito.

In conseguenza del che il Governo, nel provocare all'occorrenza l'emaneazione del decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, nello stesso decreto determinerà volta per volta l'interesse che reciprocamente le amministrazioni ravviseranno conveniente di pagare e di ricevere purchè non si eccedano i limiti stabiliti dall'articolo 5.

CRISTIANI. L'opinione del signor ministro non è consentanea al senso dell'articolo 30, perchè l'articolo 30 dice in modo esplicito: « mediante l'interesse di cui all'articolo 5, » e non già « mediante quell'interesse che d'accordo sarà stabilito, o che l'amministrazione riconoscerà conveniente di stabilire, » e neppure « nei limiti di cui all'articolo 5, » ma dice esplicitamente: « mediante l'interesse di cui all'articolo 5. » Dunque se l'opinione del Ministero è quella che si adotta dalla Commissione, bisognerebbe esprimere l'articolo in modo diverso, perchè esso non corrisponde al concetto del ministro. Se poi l'opinione della Commissione (come credo) era di riferirsi semplicemente alle quote stabilite nell'articolo 5, bisognerà determinare quali fra queste quote siano applicabili all'articolo 30.

DES AMBROIS, relatore. La Commissione non ha veduto la necessità di determinare l'interesse altrimenti che riferendosi in termini generali all'articolo 5, perchè mediante que-

sta redazione s'intenderà dovuto l'interesse secondo la categoria cui apparterrà il deposito; e questo è il senso che volle esprimere la Commissione. Se sarà un deposito a mora determinata non minore di due anni sarà l'interesse del 4; se sarà un deposito a mora determinata minore di due anni, sarà del 3 e mezzo; se sarà un deposito a mora indeterminata, sarà del 3. Dei depositi fatti da particolari non può esser il caso, perchè qui si tratta sempre di casse pubbliche; nemmeno può trattarsi dei depositi provinciali nei quali è già provveduto con altre disposizioni. Se saranno depositi inferiori a lire 200 non sarà dovuto alcun interesse, e nemmeno sarà dovuto quando si tratti di un deposito fatto per meno di 60 giorni.

Tutte queste gradazioni volevano essere ammesse, ma tutte sono espresse nell'articolo 5, e perciò la Commissione ha creduto più semplice e più naturale il riferirsi semplicemente a quest'articolo.

PRESIDENTE. Il senatore Cristiani propone che alla menzione dell'articolo 5, si aggiunga quella dei paragrafi terzo e quarto del medesimo.

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Dunque pongo ai voti l'articolo quale fu concepito dalla Commissione.

(È approvato.)

Siccome il Senato ha deliberato...

STARA. Rimane ancora l'articolo 29 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il ministro ha aderito alla redazione della Commissione, di modo che fin d'allora s'intese che non si voterebbero che trenta articoli. Siccome il Senato ha adottato che passi alla Commissione l'articolo 15, non si può compiere il voto della legge fino a che questo lavoro sia presentato.

ALFIERI. Poichè il Senato ha rimandato alla Commissione quest'articolo, essa bramerebbe sapere se il Senato non intenda comprendere nel mandato la revisione della legge, e ciò tanto più che vi ha una circostanza, la quale è bene che il Senato abbia presente prima che la Commissione operi secondo il suo intendimento; questa è che sfuggì alla Commissione come al capo II, dove si tratta dell'impiego dei fondi della Cassa, essendosi gran parte di questa legge ritratta dalla francese, si è usata una parola che presso noi non calzerebbe all'uopo, voglio dire la parola *anticipazioni* che trovasi all'articolo 17 della Commissione. Questa potrebbe generar confusione, poichè al primo articolo di quel capo è detto (*Vedi sopra*). L'articolo seguente dice: « le anticipazioni e gli acquisti di rendite del debito pubblico dovranno, » ecc. Con ciò parmi che intendasi altra cosa che i prestiti, di cui è caso nell'articolo precedente; sicchè per levare ogni equivoco, sarebbe bene il sostituire nel detto articolo la parola *prestiti* già usata.

DI POLLEONE. Proporrei al Senato che, siccome la legge vnoisi rimandare alla Commissione per i motivi che già si accennarono, si dia pure la facoltà alla Commissione stessa di rivedere quell'espressione: « d'amministrazione del debito pubblico, » mettendo invece: « direzione generale del debito pubblico » che mi pare sia stata implicitamente ammessa dal Senato.

ALFIERI. Ma siccome questa dizione è sempre accompagnata dalla parola continuerà pare che il periodo non esista, e forse non vi è una tale necessità.

SCLOPIS. Allora sarebbe bene di citare e i decreti e i provvedimenti regii ai quali si riferisce questa legge...

Un senatore. Ciò è già definito.

DI POLLONE. Non insisto.

PRESIDENTE. Farei osservare che si tratta d'articoli già votati, che si tratta d'osservazioni relative a fatti continuati, notorii e scevri da ogni dubbietà. Io non posso adunque porre ai voti se non che la proposizione fatta dal marchese Alfieri, che si è di mettere d'accordo le parole « anticipazioni e prestiti » acciò che non paia che la prima significhi cosa differente dalla seconda.

Se non v'ha osservazione sopra di questo, io avrò per inteso che il Senato ha in animo che il mandato della Commissione si estenda anche a questa piccola rettificazione; con ciò la legge è per ora ultimata.

**PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER
SUSIDIARE L'EMIGRAZIONE ITALIANA.**

PRESIDENTE. La parola è al ministro dell'interno per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 531.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito per l'opportuna disamina.

**RELAZIONE E DISCUSSIONE GENERALE SUL PRO-
GETTO DI LEGGE INTORNO ALLA BANCA NAZIO-
NALE.**

PRESIDENTE. Propongo ora al Senato di udire la seconda relazione segnata nell'ordine del giorno, vale a dire il rapporto sullo stabilimento della Banca nazionale. Invito la Commissione a voler prendere il suo posto.

La parola è al relatore della Commissione senatore Cotta.

COTTA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 496.)

PRESIDENTE. Se v'ha chi voglia giovare dell'apertura della discussione generale, havvi ancora tempo ad udire qualche discorso. Io perciò la dichiaro aperta.

ALFIERI. Io domanderei la parola per dire poche cose sul complesso della legge.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALFIERI. Certamente il Senato avrà avvertito che il progetto di legge, il quale è ora sottoposto alle sue deliberazioni, si compone di tre leggi distinte: l'una, mercè la quale si vorrebbe ridurre in principio generale l'attivazione delle banche; la seconda è quella che dà norme precise alla Banca, prima di Genova ed ora nazionale; la terza che dà l'autorizzazione di emettere una serie di obbligazioni dello Stato al portatore per la capitale somma di 18 milioni sulle stesse basi. La prima parte del progetto di legge ha sicuramente il merito della concisione e della semplicità perchè si riduce tutta all'articolo primo.

Io tuttavia avrei preferito che, anche a scapito di una parte di questo merito di concisione e di semplicità, si fosse la legge espressa in modo da non dar luogo a nessun dubbio, a nessun equivoco; ma questo parmi che dall'articolo primo possa in qualche modo sorgere; poichè ci si dice che niuna banca di circolazione potrà d'ora innanzi attivarsi nello Stato, né quelle che esistono confondersi con altre, se non in forza d'una legge. A fronte di questo principio così enunciato, si potrebbe credere che l'esistenza di una banca dipenda da un certo tal quale arbitrio. Ora io credo che sarebbe stato anzi

desiderabilissimo che l'istituzione delle banche si estendesse fra noi; e perchè ciò possa farsi con tutto quel beneficio che se ne può aspettare, fosse necessaria una certa libertà d'azione.

Avrei quindi desiderato che di preferenza si fossero stabilite le condizioni tutte alle quali dovessero sottoporsi quei capitalisti che volessero stabilire nuove banche, ma adempite queste condizioni, fosse di diritto comune lo stabilimento delle medesime. Ho creduto dover manifestare questa mia opinione, perchè ritengo essere questa la parte più essenziale della politica economia interna e finanziaria del paese.

Bramerei perciò intendere se veramente l'interpretazione dell'articolo quale sta nel progetto che ci è sottoposto sia quella che io gli ho attribuita e quella che si è avuta in mente dal legislatore. Forse non sarò stato bene inteso.

Domando se in forza dell'articolo 1, quando alcuni capitalisti volessero associarsi per istituire una nuova banca, possa loro essere negata tal facoltà per legge, ovvero, se adempiendo le condizioni cui vien sottoposta la Banca nazionale, essi potessero considerarsi come in diritto di formare tale stabilimento.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Sicuramente una società che si costituisce, determina a sè medesima tutte quelle condizioni che crede necessarie alla sua vitalità ed al suo progresso; queste condizioni si presentano volta per volta, a termine di tale legge, al Parlamento, il quale concede o non concede, secondo che ravvisa che quella società ha raggiunto lo scopo emergente dalle condizioni per cui possa esistere con vantaggio.

Il Parlamento quindi non esercita un atto arbitrario; allorchè nega, non fa che quanto sembrò al legislatore di vedere, cioè se vi era utilità di fare o non fare quella legge. Io credo che quest'articolo voglia essere inteso unicamente in questo senso. Avrà poi luogo la discussione nel Parlamento relativamente al nome che desidereranno assumere coloro che bramano aprire banche di circolazione, e ciò dietro quella stessa discussione che successe attualmente per le strade ferrate; se il Parlamento riconoscerà la convenienza di tal legge le farà buon viso, se no la rigetterà.

ALFIERI. Spiegherò ancora meglio il mio concetto: io desiderava che la condizione nostra per questo rispetto fosse assimilata alle condizioni dell'Inghilterra, dove una legge ha prestabilite le condizioni, mediante le quali una banca si può da chiunque costituire; tali condizioni, per alcune parti severissime, sono da taluno anche biasimate, ma insomma chiunque le adempie, entra nel pien diritto di usare delle facoltà attribuite alle banche. So che vi sono altri paesi dove non è stata fatta legge regolatrice delle banche, ma vedo altresì che in questi paesi lo sviluppo del credito pubblico è stato di molto minore, certo inferiore al desiderio universale.

Io quindi continuo a pensare che sarebbe stato migliore partito l'imitare l'esempio inglese di stabilire cioè queste norme, e queste stabilite in modo assoluto lasciare che ciascuno entri in concorrenza, e provvedendo al suo interesse, concorra all'interesse generale del paese.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io acconsento al pensiero espresso dal marchese Alfieri, intorno alla convenienza che vi sarebbe di avere una legge, la quale fissasse condizioni determinate per modo che ogni società che si formi possa liberamente stabilire una banca; ma credo ch'egli per avventura converrà meco che questo debba farsi quando, nel maggiore sviluppo che prenderanno il nostro commercio e

la nostra industria, potrà apparire utile una legge simile, ed allora sarà il caso di farla. E fu pur bene che si facesse in Inghilterra dove tutto è speculazione. Ma presso di noi lo sviluppo dell'industria e del commercio non è ancora tale, ripeto, che possa richiedere una legge, la quale formoli questa condizione, quasi che ad ogni momento si potessero stabilire nuove banche.

SCLOPIS. Mi è grato che il senatore Alfieri abbia sollevata una questione, la quale ha dato luogo al ministro dell'Interno di porgere una specie d'assicurazione che credo molto importante nelle circostanze attuali. Avrei desiderato prima di tutto che non si fosse confusa una duplice materia in un solo progetto, poichè questo comincia da un principio generale, poi ad un tratto discende ad una serie di disposizioni affatto speciali. Forse questa imperfezione nasce anche da circostanze speciali; checchè ne sia, non credo buon metodo di legislatore, l'addurre questioni particolari in leggi generali, e credo che debbansi prima ammettere le leggi generali, e quindi coordinarvi le leggi speciali. Dopo di ciò mi pare che quanto disse il senatore Alfieri sia della più alta importanza, e non abbia ad essere solamente sottoposto alla condizione di uno svolgimento ulteriore del commercio. Credo che sia bene che il Ministero vi pensi, poichè se si lascia in arbitrio del Parlamento l'ammettere od il ricusare la formazione di una banca, noi cominciamo par mettere tra i ceppi i primi movimenti del commercio. La volontà di fare regolamenti in materia non governativa, la quale era una necessità nei tempi anteriori, conviene ora smetterla per la massima parte, se vogliamo lasciare che il commercio prenda la sua vita propria.

Non posso poi accordarmi col signor ministro in quanto che egli pareggia le concessioni di strade ferrate alle autorizzazioni di banche. Mi pare che queste due concessioni sieno diverse l'una dall'altra. Cosa è infatti una banca? È una speculazione commerciale, che si fa secondo gli ordini consueti del commercio, senza violare il diritto di chicchessia. Invece quando si tratta di uno stabilimento di strade ferrate, se non fosse che per le tante spropriazioni per cause d'utilità pubblica che si debbono fare, questo distarebbe assolutamente dagli elementi propri e naturali delle speculazioni commerciali.

E qui, per non dilungarmi in questa materia, la quale già si delibò sufficientemente, bramerei che si prendesse fin d'ora atto delle parole del signor ministro degli interni, alle quali soltanto vorrei che si aggiungesse « che si lascerà che il commercio nelle sue speculazioni, abbia la maggiore libertà, e che il Governo starà verso il commercio in quella sola posizione in cui debbe rimanere, vale a dire, di proteggere e tutelare gli interessi di tutti. »

GALVAGNO, ministro degli interni. Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare ciò che ho già detto, ed ampliandolo, ove d'uopo, che nessuno più di me è persuaso della necessità della più ampia libertà nelle speculazioni commerciali. Ma se ho da dire quello che sento, veramente non credo che una legge la quale impedisca lo stabilimento di società anonime per banche di circolazione nel nostro paese sia tale da inceppare la libertà, perocchè noi non abbiamo che una banca sola, da pochi anni stabilita in Genova, quindi con molta fatica un'altra in Torino, ed ora queste due banche riunite. Non vedo pertanto grande probabilità che per qual-

che tempo la nostra industria possa prendere un immenso sviluppo.

Nè voglio poi lasciare il Senato sotto l'impressione di ciò che disse il conte Sclopis, che io abbia cioè veramente e seriamente pareggiata la concessione della facoltà di aprire una Banca nazionale, alla concessione per le strade ferrate. Questo paragone io l'ho fatto unicamente intorno al modo che terrà il Parlamento nel discutere (come lo terrà sempre questo modo, tutte le volte che si tratterà di fare di quei bills, che gli Inglesi chiamano *private bills*) le condizioni che sono stabilite da una società privata; condizioni, le quali, presentate al Parlamento, sono accettate se convenienti, rigettate se sconvenienti. Quindi non solo in questa materia e sotto questo solo aspetto, ma con ben altre materie potrebbesi giustamente stabilire il paragone tra le banche e la concessione delle strade ferrate.

BLANC. J'appuie de toutes mes forces la proposition de l'honorable marquis Alfieri, parce que je suis loin de penser que la Banque d'aujourd'hui puisse servir aux besoins du commerce. Une Banque ne peut fonctionner convenablement qu'avec des comptoirs d'escompte; et avec la Banque telle qu'elle existe en ce moment, des comptoirs d'escompte ne peuvent pas s'établir. Vous ne rendrez ses billets familiers, vous ne les rendrez utiles au pays, que lorsque vous aurez fait que la circulation de ces billets soit possible dans les provinces éloignées du siège de la Banque. Ce siège est aujourd'hui à Gênes et à Turin; la Savoie ne prendra jamais volontairement des billets qui la mettront dans l'obligation de les envoyer à Turin pour recevoir les espèces qu'ils représentent. Il convient donc que les banques se multiplient par de nouvelles concessions ou par des comptoirs d'escompte.

Je ne crois pas que la Banque existante ait le projet de créer des comptoirs d'escompte; il serait bien de laisser au commerce la faculté d'établir d'autres banques dans les localités où le besoin d'une semblable institution se fait sentir.

PRESIDENTE. Può dirsi che la discussione, benchè provocata sul complesso generale della legge, siasi ridotta alla questione particolare riguardante l'articolo primo, su quell'articolo, cioè, il quale vuole che ad ogni nuovo stabilimento o mutazione di banca debba precedere una legge.

Il Senato non ha che a risolversi di decidere formalmente questa questione allorchè voterà l'articolo primo, perchè coloro i quali credono che sia conveniente sin d'ora di avere una legge di generica applicazione a tutte le banche, non daranno il loro voto all'articolo primo, e metteranno il Governo nella necessità di presentare tosto questo progetto di legge. Intanto non essendoci altri che chiegga la parola, io domanderò al Senato se vuol tenere per chiusa la discussione.

Chi vuole tener per chiusa la discussione generale si alzi
(La discussione generale è chiusa.)

Nella seduta di domani si ripiglierà l'esame particolare della legge.

La seduta è fissata alle ore due precise.

Prego il Senato a voler calcolare la portata della parola precise.

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Continuazione della discussione sul progetto di legge relativo alla Banca nazionale — Approvazione degli articoli 1 al 6° — Articolo 7 — Adozione dell'articolo emendato dalla Commissione e degli articoli 8 al 13° — Articolo 16 — Osservazioni del senatore Alfieri, del ministro delle finanze e del relatore Colla — Approvazione degli articoli 16 e 17 — Articolo 18 — Considerazioni dei senatori Blanc, Cotta e del ministro delle finanze — Adozione degli articoli 18 al 27° e dell'intera legge — Discussione e approvazione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato.

QUARELLI, segretario, legge il seguente sunto di petizioni:

391. Gibelin, Pavarino Carlo, Aymar Pietro e Albasio, propongono alcuni emendamenti al progetto di legge per la riorganizzazione della guardia nazionale.

392. Quarantasei abitanti di Genova chiedono di essere risarciti dei danni da loro sofferti pel saccheggio commesso in quella città nell'aprile del 1849.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE LA BANCA NAZIONALE.

PRESIDENTE. Chiusasi già ieri la discussione generale sul progetto di legge riguardante la Banca nazionale, debbo rileggere l'articolo primo per sottoporlo a particolare discussione.

(Sono approvati senza osservazione i primi 6 articoli. — Vedi vol. *Documenti*, pag. 494.)

« Art. 7. Sono conservati presso le rispettive sedi della Banca nazionale gli uffici di commissario e vice-commissario governativo, già stabiliti presso le Banche di Genova e di Torino, ai quali la Banca dovrà corrispondere l'onorario in totale di annue lire sedici mila.

« Il commissario governativo di ciascuna sede veglierà alla osservanza delle leggi e dello statuto della Banca.

« Nessuna deliberazione, sia delle adunanze generali, sia dei Consigli di reggenza, sarà valida senza il suo intervento.

« I commissari ed i vice-commissari, finchè rimangono in carica, non potranno riscuotere nè stipendi, nè pensioni a carico dello Stato. »

Su quest'articolo la Commissione ha proposto vari emendamenti. Comincia dal togliere al primo paragrafo di esso l'ultima clausola dicente: « ai quali la Banca dovrà corrispondere l'onorario in totale d'annue lire 16 mila; » quindi vorrebbe intercalare fra il primo e secondo paragrafo la seguente disposizione: « Per questi uffici dovrà la Banca versare nella cassa del pubblico erario un'annua somma di lire 16 mila; ed i commissari e vice-commissari riceveranno dalle casse medesime gli stipendi che loro furono o ver-

ranno assegnati. » Toglierebbe infine l'ultimo paragrafo dell'articolo.

Debbo chiedere al ministro delle finanze se acconsente a questa emendazione.

NIGRA, ministro delle finanze. Sì, accetto, poichè non si varia il principio.

PRESIDENTE. Allora metterò partitamente ai voti quest'articolo.

(Gli emendamenti della Commissione sono approvati.)

Porrò ai voti l'articolo intero.

(È approvato.)

(Sono in seguito approvati nei termini proposti, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Vedi vol. *Documenti*, pag. 495.)

« Art. 16. La Banca potrà:

« 1° Ammettere allo sconto i buoni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per legge.

« Non saranno però ammessibili allo sconto i buoni la cui scadenza eccede i tre mesi.

2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti buoni di qualunque scadenza.

« 3° Fare anticipazioni sopra il deposito di cedole di tutte le città dello Stato, con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e di Genova. »

ALFIERI. Io non posso nascondere, non senza qualche rincrescimento, che vedo introdotto nella presente legge l'articolo ora sottoposto al voto del Senato. Egli mi pare che, in qualunque condizione, ma tanto più in un paese dove esiste una sola banca, questa debba, per quanto è possibile, riservare le sue operazioni a cose commerciali: ora lo sconto che è detto possa fare la Banca dei buoni del tesoro non può considerarsi come operazione commerciale, ed è da osservare che sebbene sia stato da autorevolissima persona detto altrove che la *dette flottante*, come è chiamata dai Francesi, e di cui i buoni del tesoro sono una parziale rappresentazione, sia una delle migliori operazioni che si possano fare da uno Stato, questa opinione è stata formalmente contraddetta da altri autorevolissimi uomini, ed io propenderei a credere che non abbia tal merito questo modo di adoperare il credito pubblico.

Infatti, fra le altre considerazioni molte e gravi che si possono addurre a sostegno di quest'opinione, vi ha quella che la *dette flottante* è forse quella di cui l'apprezzamento sia più difficile. E difatti abbiamo l'esempio di paesi a noi vicini, dove questa *dette flottante* esiste da molti anni, e dove si

stenta sempre a fissarsene il valore preciso. L'abbiamo vista in un anno valutata a 240, 250, 260 milioni dagli stessi ministri, e quindi in fin dei conti venire a risultare a più di 300, 350 milioni.

Come diceva, questo non è il solo difetto, non è il solo rimprovero che a questo modo di usare del credito si possa fare. Aggiungerò che, o questi buoni del tesoro sono emessi con vantaggio, il che avviene quando la condizione delle finanze è prospera, ed allora molti sono i modi che si possono adoperare a misura dei bisogni cui si vuole sopperire con questo mezzo. In tal caso non vedo la necessità per cui la Banca intervenga a togliere questi mezzi d'investimento agli altri capitali circolanti. Ma se invece i buoni del tesoro sono scapitanti, io non vedo perchè questa sola Banca debba compromettere una parte forse notevole de' suoi fondi, in simile operazione.

Quindi, ripeto, non è senza qualche rammarico che ho visto introdotta nella legge la presente disposizione; forse vi saranno circostanze particolari, vi saranno altre considerazioni del momento, che avranno determinato il voto favorevole che già ottenne questa legge; ondechè, dalle spiegazioni che verranno date a questo proposito farò il mio profitto per regolare il mio voto, altrimenti persisterò nel desiderio che questo articolo non venga ammesso.

NIGRA, ministro delle finanze. Risponderò all'onorevole preopinante che sulle prime non erasi fatto parola nella legge dei boni del tesoro. Ciò venne proposto da qualche membro nella discussione che ebbe luogo nella Camera elettiva, sostenendo esso che fosse utile dare anche ai detentori di questi boni (quando ve ne siano, perocchè ora più non ve ne sono) il beneficio dello sconto, avvisando che potrebbe avvenire che certi detentori volessero profittare dello sconto alla Banca, come operazione, come conto corrente.

Veramente fu molto discusso questo punto di questione, e da questo dibattimento ho potuto desumere che potrebbe sorgere il caso di profittare di questi boni quando veramente esistessero.

Si può calcolare che lasciando la cosa veramente facoltativa alla Banca (poichè è una facoltà che si dà alla Banca di farlo), ne conseguirà, come venne assennatamente osservato, che la Banca stessa sarebbe poi giudice della convenienza di applicare o no fondi a disposizione dei boni, togliendoli dall'applicazione agli fondi delle cambiali in punto delle medesime. Per questa ragione non si è voluto fare opposizione a quella proposta, la quale per ora si riduce nel fatto ad una semplice proposizione di parole, poichè non esistono, come già dissi e ripeto, boni del tesoro, essendo stati quelli che esistevano della creazione scorsa tutti pagati esattamente dal Governo alla loro scadenza; motivo per cui il caso di cui si tratta non potrebbe succedere se non in seguito ad una nuova creazione per legge di boni del tesoro.

Soggiungo che il timore che questi boni potessero portar via il fondo, non ha, a mio avviso, verun fondamento, perocchè la Banca stessa conosce non convenirle fare lo sconto piuttosto sui boni che sopra altri oggetti.

Non ci sono tra loro condizioni diverse, epperò non mi pare che possa dar luogo a sconcerti. Del resto poi, ripetendo che boni più non esistono, soggiungerò che probabilmente non ne saranno creati in seguito, poichè non pare per momento che vi sia stato gran gusto per quelli creati, e conseguentemente la difficoltà diviene molto minore.

COTTA, relatore. Aggiungerei, come relatore della Commissione sopra questa materia, qualche spiegazione che potrà eliminare gli scrupoli di coloro che possano credere meno

vantaggiosa per lo Stato e pel commercio l'ammissione di questi boni del tesoro allo sconto.

I boni del tesoro per loro natura che cosa sono? Sono delle obbligazioni a scadenza fissa che deve passare l'amministrazione delle finanze a persone che versano il loro denaro all'erario per averlo ad una data epoca fissa, con quell'interesse che resta convenuto fra loro.

Da molti si è creduto che i boni del tesoro di loro natura fossero quali sono stati emessi l'ultima volta dalle finanze, ed avevano una specie di corsa coattiva, essendo dalle finanze dati in pagamento dello stipendio agli impiegati, o per provviste ai diversi appaltatori, ecc.

Questa non è la natura dei boni del tesoro, ed è sperabile che essendo limitata l'emissione di questi boni alla condizione che siano creati per legge, quelli che potessero venir nuovamente emessi, lo siano in quelle condizioni normali, cioè che siano rilasciati in favore di coloro che verseranno i fondi alle finanze per averne il pagamento ad una data scadenza fissa che più loro piace, ed a quell'interesse convenzionale colle finanze. Allora è giusto che la Banca venga in soccorso di quei capitalisti che, avendo versato i loro fondi alle finanze per averne il pagamento ad una scadenza di 5, di 4 mesi, possano desiderare di rientrare nei loro fondi qualche mese prima della scadenza.

Se presentasi loro una speculazione vantaggiosa, è giusto che questi possano essere ammessi allo sconto della Banca, perchè con ciò non farebbe che avvire la circolazione dei capitali, ben lungi dall'incagliarlo momentaneamente e stornare dei fondi della Banca dalle altre operazioni commerciali, le quali verrebbero attivate col dar mezzo ai possessori dei boni di rientrare nei loro fondi in un'occorrenza.

Dico adunque che, ritenuta la vera natura dei boni del tesoro (come quelli che costituiscono la *dette flottante*, che sono capitali versati alle finanze per averne un'obbligazione a scadenza fissa), io non trovo inconveniente a che sia mantenuta questa disposizione.

ALFIERI. Userò ancora della facoltà di parlare per una osservazione. Io non credo esatta la definizione data dall'onorevole collega relatore della Commissione. La *dette flottante* consta di due parti: l'una che si compone (userò la parola francese, perchè non ho pronta la parola adattata in italiano) dei *découverts*, come gli chiamano, degli anni antecedenti, ai quali non si è ancora provveduto con prestiti o con altri fondi rimasti dagli altri esercizi, e questa è una parte della *dette flottante*. L'altra parte è quella per cui si anticipa sui fondi che si presume siano per rientrare coll'incasso delle imposte o di altri proventi che costituiscono le entrate del tesoro. Si emette, per ciò fare, boni del tesoro unicamente per anticipazione e coll'assicurazione che coi proventi futuri si sarà in caso di soddisfare definitivamente e di estinguerli, colla differenza che vi si aggiunge un interesse qualunque. Ma nella *dette flottante* non vi entra nessun deposito di somme versate da particolari, ai quali invece si corrisponde un vaglia in boni del tesoro. Quindi noi avremo un'operazione finanziaria puramente, un'operazione del tesoro che rappresenta una deficienza momentanea, cui si supplisce con un'anticipazione sui proventi futuri.

COTTA, relatore. Mi permetterò d'osservare, sull'uso che si fa di capitali della *dette flottante*, che alcuni creditori del Governo possono bensì lasciarli i loro fondi per averne boni a scadenza fissa, perchè questi boni hanno circolazione e sono scontabili ed ammessi da tutte le banche; ma io dico che non bisogna confondere l'uso che fa il Governo dei fondi della *dette flottante*, che è benissimo per anticipare delle spese

non ancora bilanciate, o per coprire, come dice il senatore Alfieri, i *découverts*; ma questo è un uso che si fa di fondi della *dette flottante*, uso consentito da chi li riceve, e non vien mai dato in pagamento alcuno di questi boni se non volontariamente.

RICCA, ministro delle finanze. Ho chiesta la parola per dire che non bisogna che noi confondiamo l'emissione di boni del tesoro che si è fatta da noi, con quella che si potrebbe fare, perchè bisognerebbe ritornare alle circostanze in cui ci trovammo allora, a cui spero che più non torneremo.

Allora era una necessità di scegliere un mezzo che fosse meno inconveniente alla circostanza, come fu l'emissione dei boni del tesoro, onde aver modo di sopperire alle spese urgenti. Non è già che quel mezzo fosse molto gradito, poichè i boni scapitavano per chi non poteva tenerli sino alla scadenza; ma, come ho detto, essendo quello il mezzo che scapitava di meno, ed essendo quello allora l'unico possibile al Governo, come appare manifesto, se noi risaliamo a quell'epoca, la cosa io credo che si giustifichi da per sè. Ora in che caso potrebbe avvenire che il Governo emettesse boni del tesoro? Nel solo caso che avesse ottenuta l'autorità dal Parlamento, e vi fossero circostanze in cui non ci convenisse di fare un'emissione di quella rendita, ma fosse più conveniente di fare delle contrattazioni private per avere fondi mediante l'emissione di boni del tesoro. In questo caso, questi boni non potrebbero mai essere perdenti; e se lo fossero, allora ciò più non converrebbe, od almeno soltanto allorchè si trovassero dei capitalisti, i quali avendo sufficiente credito al Governo, trovassero proficuo d'impiegare il loro danaro; il che vuol dire che il bono del tesoro diventerebbe una cambiale del Governo. Per questo motivo venne da un deputato proposto che i boni del tesoro fossero ammessibili anche allo sconto, vale a dire che la Banca fosse autorizzata ad accettare questi boni in isconto, e per ciò anche la cosa non può mai diventar pericolosa per il credito pubblico.

Sono perfettamente d'accordo col signor marchese Alfieri, che se questi boni fossero perdenti, il commercio generale ne scapiterebbe. Ma non vedo che questo possa accadere per la ragione che ho accennato. Perciò, ripeto, io non mi sono opposto, tanto più che la cosa viene limitata all'autorizzazione per la Banca, la quale poi, come dissi, è anche giudice da per sè di non prendere di preferenza i boni, quando questi facessero scapitare le lettere di cambio. Mi pare dunque che l'articolo possa stare come è redatto: però il Senato ha facoltà di operare tutti quei cambiamenti che ravviserà più opportuni.

PRESIDENTE. Le osservazioni fatte dividono l'articolo in due parti; una disputata, l'altra non disputata: conviene dunque mettere separatamente ai voti i paragrafi che compongono quest'articolo.

Io darò lettura del 1° paragrafo:

« La Banca potrà: 1° ammettere allo sconto i boni del tesoro nel caso che venissero emessi dal Governo per legge. »

Chi approva questo paragrafo, sorga.

(È approvato.)

« Non saranno però ammessibili allo sconto i boni la cui scadenza eccede i 3 mesi. »

(È approvato.)

« 2° Fare anticipazioni su deposito dei suddetti boni, di qualunque scadenza. »

(È approvato.)

« 3° Fare anticipazioni sopra depositi di cedole di tutte le città dello Stato, con le stesse norme stabilite per quelle di Torino e Genova. »

(È adottato.)

Metto ai voti l'intero articolo 16.

(È approvato.)

« Art. 17. La Banca potrà impiegare una porzione del suo capitale, non eccedente però il decimo, nell'acquisto di palazzi, per collocare gli uffizi delle sue sedi e le dipendenze dei medesimi. »

(È approvato.)

« Art. 18. Il Governo è autorizzato ad emettere una terza serie di obbligazioni dello Stato al portatore per un capitale nominale di diciotto milioni di lire sulle stesse basi e nella stessa forma di quelle emesse in forza del regio editto 27 maggio 1854, e della legge 26 marzo 1859 con decorrenza dal primo agosto 1880. »

La parola è al senatore Blanc.

BLANC. Je me suis opposé dans le sein de la Commission à ce mode de remboursement, parce que je l'ai considéré comme très-onéreux au Gouvernement. Je ne pense pas qu'il peut convenir au Gouvernement d'emprunter sur le pied de 6 pour 100 pour rembourser une dette qui ne lui coûte que 2 pour 100 d'intérêts. Si cela avait lieu, il en résulterait une perte de 720,000 francs environ, qui ne profiteraient à personne. Voilà la pensée que j'ai combattue dans la Commission, et que je persiste à combattre.

PRESIDENTE. Vous n'entendez pas développer votre opinion?

BLANC. Elle est toute développée; c'est une affaire de chiffres; il faudrait ou retarder ce remboursement, ou donner au Ministère d'autres facultés pour y pourvoir. C'est à M. le ministre des finances à demander les moyens d'obvier à cet inconvénient que je regarde comme onéreux.

COTTA, relatore. Nella relazione si è risposto all'obbiezione del senatore Blanc, cioè che il Governo dovendo ricevere nella riscossione dei tributi, e per l'ammontare delle rendite che sarà per alienare, e di tutte le sue entrate una valuta più o meno perdente, avrebbe un ben più forte scapito sul maggior prezzo di tutti gli oggetti che gli vengono provvisti nel corso dell'anno, di quello che fosse per ascendere la differenza e l'interesse del 2 per 100 che paga alla Banca, e quello del 3 o 6 per 100 che si dovrebbe pagare sulle obbligazioni.

Nota poi che le obbligazioni, dietro il corso che hanno attualmente, di lire 940 circa, non presenterebbero un interesse maggiore del 3 1/4 per 100 circa che potrebbe ascendere al 6 1/4 col fondo d'estinzione mediante il quale in 34 anni la cosa è finita, e quel capitale sparisce e non è più da pagare, mentre pagando il solo 2 per 100 alla Banca come fa allo scapito attualmente, da qui a 34 anni avrà ancora tutto il capitale da pagare.

BLANC. J'ajouterai que je ne vois pas de plus grave inconvénient dans un moment où le trésor a des besoins, quand il est sur le point de demander un nouvel emprunt de 6 millions de rentes, que celui qui résulterait d'un remboursement de 18 millions qui ne lui coûtent qu'un intérêt de 2 pour cent. Il y a là, il me semble, une contradiction très-grande qui est contraire aux intérêts bien entendus et du trésor, et du pays.

COTTA, relatore. Risponderò ancora che il corso forzato dei biglietti, cui la restituzione di 18 milioni deve dar fine, è forse l'unica cosa che impedisce la costituzione sia di altre Banche in Piemonte, sia d'una Banca in Savoia, perchè a

valuta legale essendo più o meno perdente, anche come trovassi adesso del solo 1 1/4 per 100, assorbirebbe tutto il beneficio che potrebbe dare lo sconto, quando la Banca si costituisse nei veri termini da dar lo scambio in argento de' suoi biglietti. Si sconterebbe, per esempio, una cambiale a 3 mesi; scontandola al 4 per 100 la Banca emetterebbe i suoi biglietti di cui sarebbe aperto lo scambio come in tutte le Banche le quali sono in circostanze normali, e che non parteciperebbero al corso forzato dei loro biglietti; essa prenderebbe 1 per 100 di sconto per l'interesse di 3 mesi che ci sarebbe su quelle cambiali e poi darebbe degli scudi per rimborsarsi dell'ammontare di queste cambiali in valuta legale che perderebbe da uno e un quarto, uno e mezzo. Dunque sarebbe una perdita reale impiegando il vero capitale per tre mesi. Questa è l'unica causa per cui la Banca che si è tentato di erigere in Savoia, e che pareva volesse correre l'oro per tutto il paese, non ha potuto costituirsi e non potrà costituirsi veruna altra Banca di sconto, perchè, ripeto, una Banca nuova non potrebbe partecipare al corso forzato dei suoi biglietti, e tenendo aperto lo scambio dei medesimi la perdita che vi sarebbe in realizzare le valute in cui sarebbero pagate le cambiali eccederebbe il profitto dello sconto, ed è ciò che la rende impossibile.

Sortiamo presto da questa situazione anormale in cui siamo, e poi sorgeranno nuove Banche, e si cercherà di estendere tutti i mezzi di circolazione possibile, che daranno dei denari a chi ne vuole. (*Harità*)

Non sarebbe cosa difficile il costituire altre Banche qualora non vi fosse l'impedimento del corso forzato dei biglietti.

BLANC. Par le moyen que vous proposez, vous ne faites pas cesser le cours forcé, qui sera une obligation, tant que vous n'aurez pas établi des mesures qui permettront aux porteurs de convertir leurs billets en argent, et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de créer des comptoirs d'es-compte. Les moyens dont dispose la Banque ne sont pas suffisants pour satisfaire aux besoins du commerce; vous ne pouvez arriver à ce but avec une Banque de 8 millions, d'autant plus que le commerce est appelé à prendre, grâce aux relations qui peuvent s'établir ultérieurement, une très-grande extension.

NIGRA, ministro per le finanze. La cessazione del corso forzato dei biglietti è desiderata talmente da ogni classe di persone, e principalmente dei commercianti, che il Governo non credette d'insistere molto, a che il contratto colla Banca di Genova continuasse ad avere il suo effetto, come era stabilito, vale a dire che fosse durativo per quattro anni, e cedette ad una manifestazione generale. Egli senza dubbio tenne conto della differenza che vi sarebbe nel pagare il 2 per 100 alla Banca di Genova, ed il procurarsi un capitale, onde sopprimere a questo debito a una data più breve; mentre dovendo il Governo fare le sue contrattazioni anche in biglietti, egli è certo che soffrirebbe uno scapito oltre al 3 per 100, poichè la differenza dei biglietti il Governo la sopporta nei contratti che fa come pure nei pagamenti che riceve; il che ridurrebbe la differenza non più del 2 al 3, ma la porterebbe dal 4 al 5, e talvolta anche più.

Quando poi i biglietti scapitavano del 2 e del 3, allora la perdita era molto maggiore, e si fu appunto in questo momento che si fecero da ogni parte richiami, onde il Governo togliesse, se era possibile, un tale imbarazzo. Venne quindi proposta la legge di far scomparire questi biglietti mediante un pagamento anticipato. Il Governo si appigliò a quel mezzo che credè più conveniente per far cessare il corso forzato dei biglietti, e pel rimborso alla Banca di Genova d'ogni somma

sceglieva le obbligazioni dello Stato come un titolo di più facile collocazione, e che è portato a un molto più elevato corso quando si restringe ad un'operazione di pochi milioni; dico pochi milioni in paragone delle altre operazioni che siamo nel caso di fare; allora calcolando che probabilmente vi sarà un anno di tempo onde far questa operazione, per l'emissione delle obbligazioni dello Stato potrebbero le rendite salire e venire fors'anche al pari; in ogni caso l'operazione sarebbe rovinosa.

Non vi è dubbio che scambiamo un debito che in apparenza non ci costa più del 2 per 100; ma in realtà aggrava assai più lo Stato. Questo debito fu una necessità, e in quei momenti fu anche una operazione buonissima.

Al giorno d'oggi il porvi un limite può tornare molto vantaggioso, e fa scomparire tutti gli inconvenienti che vi sarebbero a prolungarlo di troppo; motivo per cui il Governo credette dover cedere, anche sotto questo rapporto, al desiderio manifestato generalmente.

COTTA, relatore. Farò un'ultima osservazione in due parole, ed è che la perdita del 2 al 6 per 100 è su 18 milioni, ma la perdita cui si sottraggono le finanze nel corso dell'anno è su 100 milioni che spende: e naturalmente tutti i provveditori calcolano non solo la perdita dell'1 1/2 per 100 che si fa adesso, ma quella del 4 e del 5 per 100 che è stata in corso un anno fa, e conseguentemente sono 4 o 5 milioni che alla fine dell'anno vengono a perdere le finanze in luogo delle lire 600,000 che l'interesse delle obbligazioni potrà costare oltre quello che si paga alla Banca.

NIGRA, ministro per le finanze. L'osservazione fatta testè dall'onorevole senatore Cotta fu una di quelle che realmente si tenne più in conto quando si accettò la proposizione, poichè veramente questa implica il giro totale dei fondi, e non solamente dei 18 milioni.

PRESIDENTE. Altro non resta che di mettere ai voti l'articolo 18.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

(I rimanenti articoli sono pure approvati senza alcuna osservazione. Vedi vol. *Documenti*, pag. 495.)

Si passerà ora allo squittinio segreto per mezzo dell'appello nominale.

Risultamento dello squittinio:

Votanti	56
Voti favorevoli	54
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RIGUARDANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DELLE GABELLE.

PRESIDENTE. S'intraprende ora la discussione sul progetto di legge riguardante l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate.

La parola è al senatore Quarelli, relatore.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 653.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non chiedendosi la parola, questo indica che il Senato vuol procedere alla discussione particolare. Rileggerò perciò l'articolo 1:

TORNATA DEL 26 GIUGNO

« Il Governo è autorizzato a rinnovare per un triennio l'appalto delle gabelle accensate, sia per trattativa privata sia per licitazione privata o pubblica, colla riserva in favore del medesimo della facoltà di risolverlo al termine del primo anno, o dopo, previo avviso di mesi 6. »

(È approvato.)

« Art. 2. È pure concessa al Governo la facoltà di tenere ad economia quelle provincie o quei rami di gabella che riputerà convenienti. »

(È approvato.)

Si procede ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Debbo prima invitare il Senato a voler profittare di questo scorcio di tempo che rimane per riunirsi negli uffizi per l'esame della legge presentata ieri pei sussidi da accordarsi all'emigrazione italiana.

Risultamento della votazione:

Votanti	55
Voti favorevoli	52
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/4.

TORNATA DEL 1° LUGLIO 1849

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Relazione sopra due progetti di legge: 1° Cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto; 2° Approvazione di una maggiore spesa nel bilancio passivo del Ministero degli affari esteri pel 1849 — Nuova relazione della Commissione sugli emendamenti dei senatori Stara e Cristiani relativi al progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti — Osservazioni dei senatori De Fornari e Cristiani — Adozione dell'emendamento del senatore Stara, dell'aggiunta della Commissione e dell'intera legge — Discussione sui primi due progetti di legge, e adozione dei medesimi — Relazione sul progetto di legge sulla pubblica sicurezza.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
Si dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. Il Senato non è ancora in numero per deliberare sul processo verbale; perciò lo propongo che intanto si possa dare lettura di due dei rapporti che sono all'ordine del giorno.

Il primo è quello sul progetto di legge per l'approvazione di un maggior credito di lire 87,250 14 in aumento al bilancio dell'estero pel 1849.

Il senatore Quarelli ha la parola.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 898.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'AREA DEL DEMOLITO FORTE DI CASTELLETO.

PRESIDENTE. Invito il senatore Deferrari a voler dare lettura del rapporto sulla cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto.

DEFERRARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 893.)

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale
(È approvato.)

RIPRESA DELLA DISCUSSIONE E SUCCESSIVA APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTITUZIONE DEFINITIVA DELLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione per la legge sui depositi e prestiti.

DES AMBROIS, relatore. Signori, il Senato nel votare gli articoli della legge costitutrice della Cassa dei depositi e prestiti, sospese il suo voto sul 15°, perchè due emendamenti venivano proposti, l'uno dall'onorevole senatore Stara, l'altro dall'onorevole senatore Cristiani, tendenti l'uno e l'altro a modificare quell'articolo.

L'articolo stesso quale era proposto dalla Commissione consisteva nell'esonerare la Cassa dal pagamento di ogni interesse sulle somme depositate, nel caso in cui essendo scaduta l'epoca del rimborso essa fosse costretta a ritenere ancora il deposito per la sopravvenienza di sequestri apposti nell'interesse di terzi.

Pareva infatti alla Commissione che non fosse giusto lo astringere la Cassa al pagamento d'interessi per un prolungamento di deposito che è estraneo al suo contratto col deponente, e deriva da contese fra terze persone.

Ciò pareva tanto meno giusto in quanto che l'amministrazione della Cassa, avuto riguardo alla natura affatto precaria e probabilmente breve del sequestro, non potrebbe prudentemente accingersi ad impiegare il capitale sequestrato, ma dovrebbe piuttosto conservarlo giacente, e così improduttivo per essere in grado di rappresentarlo nella prossima evenienza di risoluzione del sequestro.

Il signor senatore Stara riteneva lo stesso principio, ma proponeva un emendamento per migliorare la redazione dell'articolo, e comprendere qualunque caso nel quale il deponente avesse avvisata la Cassa di voler ritirare il suo deposito, e venuto il termine dell'annunziato ritiro non lo avesse effettuato.

Anche in simili casi, qualunque sia la mora determinata od indeterminata che fosse stata in origine stabilita per la restituzione del deposito, non sarebbe giusto che la Cassa pagasse un interesse al deponente, perchè essendo stata richiesta da lui per la restituzione medesima, dovette mettere in serbo la somma da rimborsarsi, e così renderla infruttifera al fine appunto di effettuare il richiesto rimborso. Imputi adunque a sé stesso il deponente se avendo avvisato di volerla ritirare, rimane poi privo degli interessi per avere mancato alla propria parola.

Quindi la Commissione aveva dichiarato al Senato di accettare intieramente la redazione proposta dal senatore Stara.

L'emendamento del senatore Cristiani poggiava sopra un sistema opposto. poichè consisteva nell'assoggettare la Cassa a corrispondere un interesse negli stessi casi di sequestro nei quali la Commissione ed il senatore Stara lo escludevano.

L'interesse che avrebbe voluto ammettere il senatore Cristiani sarebbe stato quello del 3 per cento stabilito dalla legge per i depositi giudiziari, e la ragione ch'egli ne adduceva era pur tale da meritare riflesso, osservando egli che tanto il deposito colpito da sequestro come il vero deposito giudiziale contemplato nella legge hanno comune l'indole di deposito a mora indeterminata, e per conseguenza che ammesso un interesse sopra i depositi giudiziari, dovrebbe pure ammettersi sopra i depositi sequestrati.

Io aveva l'onore di contrapporre per parte della Commissione qualche osservazione sulla differenza che passa tra i casi accennati dal senatore Cristiani ed i depositi giudiziari fruttanti interesse, e quindi il Senato, uditi alcuni oratori e col voto della Commissione stessa, rimandava a questa l'emendamento Stara e l'emendamento Cristiani perchè avesse maggior campo di farne maturo studio onde proporre una definitiva redazione dell'articolo 13.

Ora, riunitasi la Commissione e discussa a fondo la materia coll'intervento del signor senatore Cristiani, i vostri commissari dovettero confermarsi nel proposito di adottare semplicemente l'emendamento Stara.

Essi infatti non potrebbero facilmente prevedere un caso di sequestro per il quale sia giusto e conveniente di obbligare la Cassa a corrispondere un interesse.

Se il deposito fu fatto in origine a mora indeterminata, la legge ha già provveduto rendendo pure indeterminata la durata degli'interessi. Il sequestro nulla vi immuta. Dunque non può cadere questione sopra i casi di mora indeterminata, e l'emendamento Cristiani non produrrebbe alcun effetto riguardo ad essi.

Se poi si vuole parlare dei depositi a mora determinata

conviene distinguere quelli dei privati da quelli dei corpi morali.

I depositi di privati per mora determinata non possono essere altri che i depositi volontari. Ora questi, a termini della legge, non fruttano alcun interesse. La Cassa non li ammette mai a titolo d'impiego; dunque sarebbe evidentemente ingiusto che la sopravvenienza di un sequestro a cui la Cassa è estranea, rendesse migliore la condizione del deponente e obbligasse la Cassa a pagare un interesse a cui non era tenuta secondo il suo contratto.

L'emendamento Cristiani non può dunque riferirsi a questa classe di depositi, e l'illuminato suo autore ha già egli stesso dichiarato al Senato che veramente riconosceva non doversi parlare dei depositi volontari.

Rimane dunque soltanto luogo a discussione pei depositi di corpi morali fatti a mora determinata, e qui giova ancora ritenere non potersi trattare a termini della nostra legge che di depositi fatti da provincie o divisioni, comuni od istituti di carità.

Togliamo ancora il caso previsto coll'ultimo alinea dell'articolo 12, nel quale per mancanza di preventiva richiesta di restituzione s'intende prorogato il deposito per un anno; il terreno della nostra discussione va sempre restringendosi.

Si tratterà dunque di depositi di provincie o divisioni, di comuni od opere pie, i quali non trovansi prorogati a termini dell'articolo 12, e vengano colpiti da sequestro.

Ma qui la Commissione prese ancora a considerare che attesa l'indole di questi corpi, e attese massime le guarentigie morali che essi presentano sia per la propria costituzione, sia per le forme tutelari di amministrazione a cui vanno soggetti, non occorre tanto facilmente che i loro creditori procedano contro di essi in via di sequestro, e tanto meno che pongano sequestro sopra i loro capitali collocati ad impiego.

La provincia, la comunità o l'opera pia che ha fondi sovrabbondanti e li impiega presso la Cassa dei depositi a mora determinata non è probabilmente nella condizione di subire sequestri per parte dei suoi creditori.

I sequestri sopra i fondi di tali corpi sono per lo più promossi da appaltatori d'opere o da provveditori di somministrazioni i quali avendo contese fra di loro richiedono intanto che l'esattore comunale od altro tesoriere del corpo morale a favore del quale seguì l'appalto del lavoro o delle somministrazioni soprassedga dall'effettuarne il pagamento.

Questi sequestri sono anche divenuti più rari dacchè per legge del 4 gennaio 1845 fu assoggettato a cautele restrittive l'ottenimento dei medesimi sul prezzo d'appalto delle opere pubbliche le quali si trovano in corso di esecuzione.

Aggiungasi pure che in simili casi vuolsi credere che i fondi destinati ad effettuare i pagamenti si trovino in pronto presso le Casse del corpo morale tenuto ad effettuarli anzichè trovarsi impiegati a frutto presso la Cassa dei depositi.

Data poi l'ipotesi che si trovino presso questa Cassa, vuolsi considerare che il sequestro è mosso per lo più da controversia semplice e di breve soluzione.

Se la controversia sarà di competenza del contenzioso amministrativo, le forme sommarie di procedura stabilite presso i tribunali amministrativi non permettono al sequestro che una brevissima durata.

Se invece si tratterà di questione spettante alla cognizione dell'autorità giudiziaria, giova pur credere che in ragione della natura delle controversie il sequestro sarà presto risolto, e d'altronde noi facendo questa legge non possiamo perdere di vista i miglioramenti che dovranno introdursi per la semplificazione delle procedure nel Codice di cui pro-

getto si sta compiendo, e di cui una parte principalissima fu già presentata al Senato.

Ora, breve dovendo suppersi la durata del sequestro, starà sempre che la Cassa dei depositi dovrà tenersi pronta a restituire la somma sequestrata, e non ardirà impiegarla, per la qual cosa non ne ritrarrà alcun frutto e non sarà giusto che corrisponda durante il sequestro verun interesse al deponente.

Per conseguenza la Commissione è venuta a concludere dall'analisi sin qui fatta dell'emendamento Cristiani che i casi in esso previsti sarebbero rari, e che in questi casi non sarebbe nemmeno conforme a giustizia lo astringere la Cassa a corrispondere un interesse siccome viene proposto in esso emendamento. E perciò i nostri commissari si limitano a proporvi di sostituire all'articolo 15 della Commissione quello suggerito dal senatore Stara, il quale, come rammenterete, è concepito nei seguenti termini:

« Dal giorno che per effetto della fattane domanda, o del preventivo avviso, vi sia luogo al rimborso del deposito a termini dell'articolo 12, cesserà ogni decorrenza d'interesse sul medesimo, tuttochè per cagione delle opposizioni, sequestri, o richiami di cui negli articoli 13 e 14 non si possa ancora il rimborso effettuare. »

Bensì la Commissione in occasione delle discussioni fatte su questo articolo riconobbe la convenienza di aggiungervi una dichiarazione per spiegare che, anche in mancanza d'ogni avviso preventivo, la Cassa rimanga esonerata dagli interessi dei depositi giudiziari ed altri depositi obbligatori quando emanò un legale provvedimento mercè il quale il deposito giudiziario sia rivotato, o quello altrimenti obbligatorio cessi di vestire tale carattere, e così la somma diventi esigibile a favore di chi a termini dell'articolo 4 della legge non sarebbe ammesso a fare depositi volontari fruttanti interesse. In tali casi, cessata nel deposito la sua indole giudiziaria od altrimenti obbligatoria, la Cassa cessa di pien diritto dall'essere tenuta a custodirlo, ed essa non potrebbe più vestire che la natura di deposito volontario sul quale non decorrerebbe interesse alcuno.

Non si potrebbe ammettere che la negligenza degli interessati a ritirarlo ponga la Cassa nella necessità di continuare a corrispondere un interesse che secondo il sistema della legge non può essere dovuto; e qualora si stabilisse siffatta continuazione d'interessi, sarebbe persino a temersi che i creditori i quali non avessero facilmente in pronto la occasione di un collocamento migliore, facessero appunto la speculazione di non dare alcun diffidamento alla Cassa per approfittare intanto di quel tre per cento che da essa verrebbero a percevere.

Si trova però conforme a giustizia che l'interesse sia continuato per un mese dopo il provvedimento che risolve il deposito, perchè la Cassa ha un mese di tempo per effettuare la restituzione, ed è giusto che il deponente non sia privo degli interessi entro questo intervallo nel quale non può recuperare il suo avere.

Noi proponiamo pertanto che si aggiunga all'articolo 15, adottato secondo la redazione Stara, un'alea concepito come segue:

« Cesserà pure la decorrenza d'ogni interesse pei depositi contemplati sotto i numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2, entro un mese dal giorno che essi saranno divenuti legalmente esigibili, se pure non saranno stati restituiti prima della scadenza del mese medesimo, ogniquivolta si tratti di fondi spettanti a privati, od agli stabilimenti di cui all'articolo 4. »

Si obietterà forse che l'amministrazione della Cassa non

può sempre conoscere l'emaneazione delle sentenze ed altri provvedimenti, in virtù dei quali i depositi cessano d'essere obbligatori per lei, in quanto che la legge non impone a nessuno l'obbligo di notificarli a quella amministrazione; ma faremo osservare che di simili depositi la Cassa non può mai pagare nè capitale, nè interessi *sintanto che non le venga presentato il provvedimento che li dichiara esigibili.* Ora, in occasione di questa presentazione, l'amministrazione della Cassa vedendo la data del provvedimento avrà senz'altro il mezzo di conoscere sino a qual giorno essa sia tenuta a corrispondere gli interessi, e di prescindere così da quelli che non saranno dovuti.

PRESIDENTE. Prego il signor relatore di farmi passare l'emendamento Stara coll'aggiunta della Commissione.

Desidera il Senato che si dia nuova lettura dell'emendamento Stara e dell'aggiunta della Commissione?

Alcuni senatori. No! no! L'abbiamo inteso.

DE FORNARI. Parmi che la divisione sia necessaria.

PRESIDENTE. Vuol dividere? Allora metto ai voti...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sull'emendamento Stara?

DE FORNARI. Appunto.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE FORNARI. Ho chiesto la parola sull'emendamento Stara al quale pienamente mi associo, ma cui mi pare sarebbe opportunissima un'aggiunta, forse non necessaria perchè appunto perfettamente conforme allo spirito di quell'emendamento e conseguente ad esso, la quale tuttavia, ripeto, mi sembra molto opportuna a completarne e chiarirne l'intendimento.

L'onorevole senatore Stara contemplò i casi in cui i depositi, o per domanda fattane della restituzione, trattandosi di depositi a mora indeterminata, o per preavviso dalone in tempo utile, trattandosi di depositi a mora determinata ai termini dell'articolo 12, fossero divenuti restituibili, e in tali casi proponeva che, ancorchè per la sopravvenienza di opposizioni, sequestri o altri richiami contemplati negli articoli 13 e 14, non si potesse la restituzione effettuare, debba cessare ogni decorrenza d'interessi a carico della Cassa.

Ciò perfettamente concorda colla opinione mia, onde, ripeto, mi associo a tale emendamento, ossia addizionale disposizione; ma siccome a termini dell'articolo 12 stesso anche quando per domanda utilmente fatta di restituzione si facesse luogo a questa, l'amministrazione della Cassa ha facoltà di differire la restituzione per taluni depositi durante due mesi, e per altri durante un mese, della quale facoltà può usare, o non prevalersene, e per tutto il tempo o meno e non mi par dubbio che conservi tale facoltà anche quando per la sopravvenienza di opposizioni giuridiche, era stato posto ostacolo alla restituzione, e quindi tale ostacolo viene a cessare; quindi è che mi pare evidente giustizia e in niente contrario all'emendamento Stara, anzi siano veramente un necessario complemento, che, ove essa amministrazione si prevalga di tale facoltà per una mora ulteriore più o meno durante questa abbia a corrispondere l'interesse, ed è l'aggiunta che io propongo di fare al detto emendamento Stara.

PRESIDENTE. Ha ella scritto l'aggiunta?

DE FORNARI. La scrivo tosto e la farò passare.

CRISTIANI. Credo che l'onorevole mio amico, il senatore De Fornari, non si sia fatta un'idea ben precisa dell'emendamento Stara.

Questo provvede al caso in cui vi sia stato preavviso o domanda della somma depositata; anzi io debbo aggiungere che è perchè il detto emendamento era relativo esclusivamente

a quel caso che io non ho creduto dover insistere nel mio emendamento, al che mi ha pur anco confermato l'osservazione fatta dalla Commissione, nel caso in cui non vi fosse stato preavviso, nè domanda di restituzione del deposito, gli interessi continuerebbero a decorrere come prima; siccome l'articolo della Commissione mi parve non ammettere questa continuazione di decorrenza di interessi, la qual cosa non mi pareva conveniente, perciò mi ero persuaso a proporre un emendamento onde esso avesse luogo.

La Commissione per altro nella discussione che si è fatta, avendo specialmente riconosciuto che la cessazione d'interessi era relativa esclusivamente al caso in cui si sarebbe fatta una dimanda di restituzione, che conseguentemente nel caso in cui questa domanda non avrebbe avuto luogo, la Cassa avrebbe continuato a corrispondere gli interessi come prima, così il mio emendamento diveniva senza oggetto, per il che mi sono indotto a quello ritirare.

Ora il caso a cui si volle riferire il conte De Fornari non può succedere, perchè dal momento che l'emendamento Stara si riferisce solo al caso di fatta domanda di restituzione, siccome in questo caso, tosto che cessa l'opposizione od il sequestro, la Cassa è in obbligo di restituire immediatamente il deposito, perciò non è più il caso che si accordi ancora un preavviso di trenta giorni alla Cassa, giacchè quell'obbligo di restituzione immediata è ciò che giustifica il diritto lasciato alla Cassa di cessare la corrispondenza degli interessi.

Credo dunque che non sia il caso dell'aggiunta proposta dal senatore De Fornari.

DE FORNARI. Chiedo la parola per rispondere...

PRESIDENTE. Prima di tutto devo chiedere se il sotto-emendamento De Fornari è appoggiato.

DE FORNARI. Vorrei soltanto aggiungere...

PRESIDENTE. Non si può discutere un progetto di legge se non è appoggiato, ed è soltanto quando è appoggiato che l'oratore ha diritto di rispondere alle fatteggi obbiezioni, onde evitare, se non è appoggiato, una discussione inutile.

Chiedo quindi se il sotto-emendamento De Fornari sia appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Metto ai voti la prima parte dell'articolo 15, cioè l'emendamento Stara.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'aggiunta della Commissione.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

Pongo ai voti per intero il nuovo articolo 15 in surrogazione del primitivo.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

Con ciò l'esame della legge sui depositi e prestiti è finito, e si va a procedere all'appello nominale per lo squittinio segreto.

DES AMBROIS, relatore. Avevo ommesso di dire che secondo il mandato ricevuto dal Senato, abbiamo surrogato la parola prestiti alla parola anticipazioni, in tutta la legge, come pure è stata surrogata la denominazione direzione del debito pubblico a quella di amministrazione del debito pubblico.

PRESIDENTE. Mi pare che questa spiegazione debba soddisfare il Senato.

Voci. Sì! sì!

PRESIDENTE. Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultato della votazione:

Votanti	45
In favore	44
Contro	1

(Il Senato adotta.)

CONGEDI.

PRESIDENTE. Si dà lettura di due domande di congedo. (Il senatore Cibrario legge due lettere dei senatori Stara e Maffei con cui chiedono un congedo che loro è accordato.)

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DELL'AREA DEL FORTE CASTELLETTO; E PER UNA MAGGIORE SPESA SUL BILANCIO 1849 DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. Essendosi già data lettura del rapporto riguardante la cessione dell'area del Castelletto, non resta che a dar lettura del progetto di legge.

La discussione è aperta.

Se nessuno domanda la parola, rileggerò l'articolo 1:

« È autorizzata a favore del municipio di Genova la cessione dell'area già occupata dal forte di Castelletto, di cui nella relazione e nei tipi del 9 febbraio p. p. dell'architetto sotto-commissario delle fortificazioni militari. »
(È approvato.)

« Art. 2. Il municipio procederà alla vendita dell'area anzidetta, e ne erogherà il prodotto a sollievo dei più bisognosi e meritevoli fra i danneggiati della città e adiacenze nelle vicende quivi avvenute nel mese di aprile dell'anno ultimo scorso. »

ALFIERI. Colgo occasione dalla lettura dell'articolo 2 per fare un'osservazione già altre volte mossa in Senato, in occasione di un'altra legge, applicabile anche a questa medesima. Parmi sarebbe desiderabile che invece di questa forma in cui si deve rimarcare una mancanza di una preventiva convenzione fra la città ed il Governo (convenzione che dovrebbe essere redatta con tutte le forme richieste dalla legge, ed in cui il Parlamento non avesse altra parte che quella che convenientemente gli spetta), parmi, dico, senza far opposizione alla presente legge, che in altra analoga circostanza si formasse un progetto di concerto, e questo, consegnato in una regolare convenzione, venisse sottoposto al Parlamento in modo che per via di legge non si avesse l'apparenza di imporre condizioni ai comuni senza che risulti della loro annuenza, quando non si tratta di legge d'interesse evidentemente generale.

PRESIDENTE. Di quest'osservazione, giusta e regolare, si terrà conto nel processo verbale. Dei ministri non ve n'è alcuno presente; e ne ho la ragione in due lettere che mi scrivono i ministri delle finanze e d'agricoltura e commercio. Ambedue mi dicono che essendo obbligati di assistere all'adunanza importantissima che ha luogo in questo giorno all'altra Camera, non ha potuto alcuno di essi allontanarsene per prendere parte alla nostra discussione.

Porrò ai voti l'articolo 2.

(È approvato.)

(Sono pure approvati senza contestazione gli altri due articoli del progetto.—Vedi vol. *Documenti*, pag. 592.)

Per non disagiare più volte il Senato, si passa alla discus-

sione dell'altra legge che è messa all'ordine del giorno; quindi si passerà allo squittinio segreto su ambedue separatamente.

L'altra legge è quella che riguarda l'aggiunta di un credito di lire 57,230 14 in aumento al bilancio passivo dell'azienda dell'estero pel 1849.

Siccome è già stato letto il rapporto, non resta che a leggere il testo di legge composto di un solo articolo:

« È autorizzata una maggiore spesa di lire 57,230 14, ripartitamente alle infra indicate categorie del bilancio passivo 1849 dell'Azienda generale dell'estero:

Cat. 14. Spese diverse dei consolati	L. 10,792 47
Cat. 19. Pensioni di attività delle regie poste »	50 »
Cat. 23. Rimborso alle amministrazioni estere »	8,988 13
Cat. 24. Spese diverse dell'amministrazione »	57,399 34
Totale L. 57,230 14	

È aperta la discussione su questo articolo:

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi approva l'articolo ora letto, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Ora si procede all'appello nominale, prima per la legge riguardante la cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto.

Risultamento della votazione:

Votanti	43
Voti favorevoli	39
Voti contrari.	4

(Il Senato adotta.)

Si passa ora allo squittinio segreto per l'altra legge riguardante l'aggiunta di un credito di lire 57,230 14 in aumento al bilancio passivo dell'azienda dell'estero pel 1849.

Risultamento della votazione:

Votanti	43
Voti favorevoli	41
Voti contrari.	2

(Il Senato approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA PUBBLICA SICUREZZA.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Des Ambrois per la lettura del progetto di legge sulla sicurezza pubblica.

DES AMBROIS, relatore, legge la relazione. (Vedi Vol. Documenti, pag. 552.)

PRESIDENTE. Io propongo al Senato che voglia domani udire un altro rapporto simile, non ancora pubblicato colle stampe, che riguarda la legge sui fidecommessi; questo servirà a compiere in parte l'ordine del giorno di domani che versa sul progetto di legge sui diritti differenziali; questa legge era già stata posta all'ordine del giorno di quest'oggi, ma l'ora essendo tarda, io invito il Senato a voler trovarsi domani al tocco nella sala delle conferenze per la tratta degli uffizi che devono rinnovarsi pel servizio del mese di luglio; quindi al tocco e mezzo vi sarà la seduta pubblica.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 2 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Rinnovamento degli uffizi — Relazione sul progetto di legge riflettente l'abolizione dei vincoli fidecommissari — Richiamo sul processo verbale — Approvazione del medesimo — Relazione e discussione sul progetto di legge per l'abolizione dei dritti differenziali — Parlano i senatori Sauli, Alfieri, Sclopis e il ministro di agricoltura e commercio — Chiusura della discussione generale — Articolo 1 — Osservazioni dei senatori Cristiani, Sclopis, Cibrario, De Cardenas, e del ministro di agricoltura e commercio — Adozione de' rimanenti articoli e della intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4 colla lettura del processo verbale.

SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Sospendo di porre ai voti l'approvazione del processo verbale perchè il Senato non è ancora in numero: intanto si darà conoscenza del sunto di alcune petizioni nuovamente giunte.

CIBRARIO, segretario, ne dà lettura:

595. Tersolo Tommaso, esposto com'egli si trovi in credito di notevole somma verso la città di Valenza per 898 sacchi di grano sequestratogli da quella civica amministrazione negli anni 1799 e 1800, di cui non venne soddisfatto che in piccola parte, chiede che gliene sia fatta prontamente una nuova liquidazione, e che intanto gli si conceda un sussidio vitalizio, o per lo meno un banco di sale e tabacco.

594. Concone Francesco, giudice del mandamento di Vinadio, chiede che il Senato s'interponga cioè, dove ancora non fosse in pronto per la presente Sessione parlamentare la promessa legge sulla ricostituzione dell'ordine giudiziario, vogliavisi almeno provvedere temporariamente o articolo di stipendio, o d'indennità.

PRESIDENTE. Queste petizioni verranno trasmesse alla Commissione per ciò stabilita.

RINNOVAMENTO DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Questa mane si è fatta la tratta per la nuova formazione degli uffizi pel servizio mensile del mese di luglio, di cui se ne dà pubblica contezza.

CIBRARIO, segretario, legge:

UFFIZIO I.

Di Bagnolo — Chiodo — Tornielli — Della Marmora — De Cardenas — Maestri — Demargherita — Sauli — Di Brema — Picolet — Gioia — Colli — S. A. R. il Duca di Genova — Di Calabiana — Cotta.

UFFIZIO II.

Di Rorà — Quarelli — Balbi-Piovera — Moreno — D'Oria — Albini — Prat — Cristiani — Giulio — Fantini — Di Collegno Giacinto — D'Azeglio — Moris — Aporti — Gattino.

UFFIZIO III.

Franzini — Serventi — Di Benevello — Mosca — Galli — Di Pamparato — Pallavicini Ignazio — Marioni — Di Villamarina — Provana — Colla — Dalla Valle — Di Saluzzo Annibale — Di Colobiano — Alfieri.

UFFIZIO IV.

Riberi — Frascini — Plezza — S. A. R. il principe Eugenio — Blanc — Pallavicino-Mosca — Ricci — Di Sonnaz — De Fornari — Gallina — Deferrari — Ambrosetti — Di San Marzano — Piana — Di Saluzzo Alessandro.

UFFIZIO V.

Di Castagnetto — Coller — Della Torre — D'Arvillars — Des Ambrois — Cibrario — Maffei — Musio — Gattinara — Malaspina — Di Collegno Luigi — Bava — Di Pollone — Serra — Sclopis.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI FIDECOMMESSI, MAGGIORASCHI, PRIMOGENITURE, ECC.

PRESIDENTE. Propongo al Senato di voler intanto udire la relazione già posta all'ordine del giorno, riguardante i vincoli fidecommissari ed i maggioraschi.

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Sclopis.

SCLOPIS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 661.)

PRESIDENTE. Questa relazione verrà data alla stampa e quindi distribuita ai signori senatori per la necessaria disseminazione.

Essendo il Senato in numero, metto ai voti il processo verbale.

Chi approva il processo verbale, voglia...

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Sul processo verbale?

DE FORNARI. Sul processo verbale.

Ho fatto nella seduta di ieri la proposta di un'aggiunta all'emendamento del senatore Stara. Quest'aggiunta, di cui

avevo fatto unicamente un primo tenno, e che non mi fu dato di sviluppare, mi sembra, dai termini in cui è esposta nel verbale, essere stata disconosciuta, imperciocchè si dice semplicemente che io proponevo la dilazione di un mese, durante il quale dovessero correre gl'interessi a carico della Cassa.

Io mi sono riferito al disposto dell'articolo 12, il quale in certi casi concede la facoltà di una dilazione di due mesi, in certi altri di un mese, e nel caso in cui l'amministrazione della Cassa avesse ancora avuto campo di profittare di questa facoltà, osservavo e proponevo che si chiarisse colla mia aggiunta, non in via di emendamento, ma di complemento, e secondo lo spirito, quanto a me pare, della stessa proposta dell'onorevole senatore Stara, che gl'interessi dovessero correre a carico della Cassa.

Non mi sorprende che l'aggiunta da me proposta sia stata malintesa, perchè non è pervenuta effettivamente alla Presidenza in iscritto, sebbene appunto l'avessi preparata, quando mi venne rifiutata la parola, a cagion che non era la mia proposta appoggiata: nè mi sorprende che anche il mio amico senatore Cristiani l'abbia combattuta, perchè appunto non aveva io potuto svilupparla, ed egli l'ha combattuta prima che avessi potuto chiarirla.

La mia istanza attuale è dunque, acciò la mia proposta, tal quale era scritta per essere presentata, sia inserita nel verbale. Un'altra mia istanza è che sia espresso che io ho domandato istantemente di rispondere al senatore Cristiani, il che egualmente mi è stato recusato, perchè essendo stato messo ai voti se fosse appoggiata la mia aggiunta, e non essendola stata, mi si opponeva non esser luogo a trattarne ulteriormente, sebbene io insistessi sulla necessità e la ragione di rispondere al senatore Cristiani, dacchè era egli stato ammesso a combattere la proposta mia, al quale realmente credo avrei potuto rispondere vittoriosamente, e convincerlo, se avesse avuto conoscenza dei veri termini della mia proposta.

Domando queste due cose: in primo, che sia inserito nel verbale il tenore della mia proposta quale io stava per mandarla alla Presidenza; in secondo luogo, che sia espresso che io aveva domandato di rispondere al senatore Cristiani, e non mi fu concesso.

PRESIDENTE. Due sono le domande del senatore De Fornari: l'una si è, che s'inserisca nel processo verbale la formola prima della sua aggiunta. In ciò egli ha pienamente ragione, poichè se la segreteria riconoscerà che la menzione datane nell'atto verbale si discosta dalla proposizione fatta, havvi tutto il diritto a che questa sia riammessa nella sua condizione primitiva. L'altra domanda si è che si tenga conto della parola negatagli dal presidente.

Io non credo che ciò sia necessario. . .

DE FORNARI (Interrompendo). Ma io credo che. . .

PRESIDENTE. Io non credo che sia necessario che nei nostri Atti si riferiscano tutti quanti i dialoghi che si possono avvicinare nella nostra Camera. Quando un senatore si scosta dal regolamento, quando mostra di voler ignorare che l'unico diritto di chi fa una proposta si è di presentare uno sviluppo della medesima, lo che fatto, il proponente prima di dare altre dilucidazioni deve attendere che la proposta sia appoggiata, allora sicuramente il presidente ha il diritto di far sì che non si possa protrarre la discussione, salvo che entro i termini dal regolamento conceduti. Così ieri è avvenuto. Il senatore De Fornari fece una proposizione di aggiunta, e la sviluppò. E qui avvertasi che sotto il nome di sviluppo non si dee già intendere la tessitura di un lungo

discorso, ma solamente quello svolgimento della proposta che basti a porre in grado il Senato di giudicare se essa meriti o no il suo appoggio. Il senatore Cristiani prese allora la parola prima del tempo, e senza chiedermela, ed ebbe così luogo a fare alcune osservazioni in contrario. Il senatore De Fornari voleva combattere queste osservazioni; fu allora che io lo fermai, e gli dissi che, prima di lasciar progredire ulteriormente la discussione, bisognava che la proposta fosse appoggiata. Non lo fu; giudichi adunque il Senato se la condotta del presidente sia stata conforme al regolamento, e se altra rettificazione debba farsi al processo verbale più di quella di riprodurre l'aggiunta De Fornari nel modo in cui fu dall'autore formolata.

DE FORNARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Non accordo la parola.

DE FORNARI. Io insisto per mia giustificazione.

PRESIDENTE. Io consulterò il Senato.

Chi crede che su questa questione io debba accordare la parola al senatore De Fornari, si levi.

(Il Senato non accorda la parola.)

Prego il senatore segretario di rileggere la formola in cui è stata concepita l'aggiunta del senatore De Fornari nel processo verbale.

GIULIO, segretario. Dirò per giustificazione della redazione del processo verbale che questa proposta non essendo stata effettivamente deposta in iscritto sul banco della Presidenza, era impossibile ai segretari di renderla letteralmente nei termini in cui il signor proponente intendeva di farla.

DE FORNARI. Se mi fosse stata domandata...

PRESIDENTE. Chi intende che le sue proposizioni sieno discusse con quella severità di forma, deve depositarle subito sul tavolo della Presidenza.

DE FORNARI. So che la parola a me non è concessa... e me lo tengo per detto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'ABOLIZIONE DEI DIRITTI DIFFERENZIALI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione sul progetto di legge per i diritti differenziali.

GIULIO, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 553.)

PRESIDENTE. Il progetto di legge cadente in discussione è così concepito. (Vedi vol. Documenti, pag. 553.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

SAULI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Non è già per oppormi ai principii che han dettato questa legge, ma solamente per domandare se vi sia necessità di farla.

Lo Statuto concede al re la facoltà di concludere trattati con le potenze estere; e quando i trattati interessano le finanze, devono essere sanciti dal Parlamento.

Ora io suppongo per esempio che ci siano nel mondo cinquanta nazioni navigatrici: con quarantanove di esse ci conviene stringere questi trattati, ce n'è una colla quale non ci conviene.

Adottata che sia questa legge, mi pare che non si potrebbe rifiutare di entrare in trattativa senza farle ingiuria; per

conseguenza io crederei che sarebbe meglio di passarvi sopra, lasciando che si compia il disposto dello Statuto.

Del rimanente, la relazione fatta dalla Commissione è piena di considerazioni e di fatti, ai quali sicuramente io aderirei molto volentieri.

Avrei desiderato una cosa sola di più, ed è di sapere se il numero dei marinai era maggiore nel tempo in cui tuttora vigevano i diritti differenziali, o se non è scemato appunto in conseguenza, come a me pare, di quegli infiniti trattati che si fermarono con potenze straniere per abolire i diritti differenziali. Se ci fosse stata questa diminuzione, come io credo, allora sembrerebbe un po' pericoloso l'andare così a man larga nell'abolizione di questi diritti, imperciocchè si sa che la marineria militare si rifornisce per mezzo della marineria mercantile; nel qual caso io crederei alquanto imprudente di togliervi questo mezzo di rinforzo nel momento in cui se ne potrebbe aver bisogno.

Queste sono le solo osservazioni che mi permetto di fare in ordine a questa legge.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Io non intendo rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole collega il senatore Sauli, lasciando a chi forse ciò meglio compete il fare tale risposta. Tuttavia credo di poter presentare un'osservazione la quale, in certo qual modo, se è giusta, potrà contribuire a dare al senatore Sauli adeguata risposta.

Leggo nella relazione, che giusta un computo fatto nell'importazione annua di cereali, questa verrebbe a ridursi a circa 700,000 quintali annui.

Questa cifra poco più poco meno è la stessa che già ci davano gli anni passati, secondo che risultava dai conti somministrati dal Ministero. Ma, aggiunge la relazione (e ciò è appunto quello che in me fa sorgere il dubbio, che io pregherei il chiarissimo relatore a voler risolvere), ammettendo che la portata delle navi in questo traffico sia di 200 tonnellate e che ciascuna faccia due soli viaggi all'anno, il numero delle navi protette dal dazio non arriva alle 180. Tutti sappiamo che il dazio differenziale non esiste che all'introduzione nella consumazione dei cereali stessi. Ora veramente io spiego questo mio dubbio con una certa difficoltà, e vorrei quasi dire con una ripugnanza, perchè non son solito a credere che un calcolatore erri nei suoi calcoli, e son piuttosto disposto a credere che l'errore sia dal canto mio. Ma se veramente questa somma di 700,000 quintali si riduce alla introduzione in consumazione, come credo realmente, 700,000 quintali fanno 700 tonnellate. . .

GIULIO, relatore. Sette mila tonnellate.

ALFIERI. Riconosco l'errore, e desisto da ulteriori osservazioni.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Debbo in primo luogo riconoscere che la relazione fatta dall'egregio senatore a cui fu dato l'incarico di svolgere i motivi intorno a questa legge, mi risparmia ogni riflessione ulteriore in proposito. Tuttavia, giacchè l'onorevole signor senatore Sauli, senza opporsi assolutamente all'adozione di questa legge, ha creduto dover addurre alcune considerazioni, mi fo carico di brevemente rispondervi.

Egli in primo luogo domanda se vi sia necessità di far questa legge. Per verità coi mezzi che la Commissione medesima ha riconosciuto poter avere il Governo mediante le disposizioni dello Statuto, io non dirò che vi sia necessità assoluta di promulgare una legge in proposito, ma osservo che all'atto ultimamente dichiarato dal Parlamento inglese, potrebbesi con-

trapporre la stessa domanda, giacchè, come è ben naturale, il Governo della regina d'Inghilterra avrebbe potuto ugualmente con trattati separati concedere quella stessa facoltà che in un solo atto ha creduto di dover formulare, e pronunciare, a chi ne voleva trar profitto, di essere disposta ad accordarla.

La legge presente in realtà si riduce a non molta entità, giacchè, come fu dichiarato nel testo della relazione, con molte potenze già si sono stipulate queste reciprocità stabilite dal testo della legge; è questa tuttavolta una dichiarazione di principii a cui pone molta importanza il Governo, e desidera poter mettere in cospetto alle altre nazioni, facendo così una dichiarazione tanto più solenne, quanto fu solenne l'invito del Governo della Gran Bretagna a tutte le altre nazioni del globo di valersi della concessione ch'ella era pronta di fare.

Osservò altresì il signor senatore Sauli che credeva non vi fosse opportunità assoluta di stabilire questo principio generale di concedere l'abolizione di codesto diritto differenziale colla reciprocità che altri potrebbe accordarci. Perciò supponendo che siano 80 le nazioni navigatrici del globo, dice di poter occorrere che con 49 riesca utile al Governo di farlo e con una sola non vi sia utilità.

A tali riflessioni io credo di poter rispondere, che ove sianvi queste 80 potenze navigatrici del globo non saprei riconoscere mai il caso che quando vengono ad accordarci la reciprocità possa essere utile o no di ricusarla. Convengo che più largamente io interpreterei ancora il senso con cui il Governo crederebbe proporre questa legge, e confesso che, quanto a me sarei dispostissimo non solo ad accordare quest'abolizione dei diritti differenziali a chi non concede reciprocità, ma a chi ancora non la vorrebbe concedere, perchè stimo esser sommo e massimo vantaggio quello di poter fare aumentare gli approdi di tutti i navigli esteri al porto di Genova, e agli altri porti del nostro Stato; imperocchè, come ognuno ha potuto vedere, il consumo a cui si riduce tutta l'importanza dei diritti differenziali per i cereali che s'importano a Genova è tanto minima cosa, che eziandio coll'abolire questo diritto a quelli che non accorderebbero la reciprocità, ne tornerebbe sempre una maggior utilità: e un porto franco a cui è vietato ogni diritto d'importazione è sempre più nocivo che vantaggioso.

Terza riflessione del senatore Sauli fu quella di dire, che crede abbia diminuita la popolazione marittima in proporzione delle concessioni già state fatte ad altre potenze coll'abolizione per loro di questo diritto differenziale. Qui potrebbe cadere una differenza di pensiero nel riconoscere le cause di queste diminuzioni.

Io non potrei accertare neppure se veramente questa diminuzione abbia avuto luogo, perchè da un pezzo non possiamo arguire che i dati statistici i quali rimontano ad un'epoca molto anteriore, da dieci o dodici anni a questa parte, fossero così sicuri da poterne stabilire basi di qualunque ragionamento; ma quando fosse vero che questa popolazione marittima avesse diminuito, egli accoglie il dubbio che se ne possa attribuire per avventura la causa a queste concessioni di abolizione dei diritti differenziali alle estere potenze; ma piacemi notare che non è forse vero che possa aver diminuito perchè esistevano appunto i diritti differenziali, per cui molti dei nostri navigatori ascrivevansi a bandiere estere per poter navigare con maggior facilità in altre parti. Quando poi questa diminuzione fosse realmente accaduta, il fatto non è più rimediabile, perchè questi diritti differenziali non potrebbero ora, con buon garbo, ristabilirsi con chi vennero aboliti.

Notino pure i senatori che (oltre alle giustissime riflessioni fatte dalla relazione intorno al presente progetto di legge, che riduce questo dazio protettore alle 700,000 tonnellate testè accennate) Russia, Toscana e Roma, in virtù dei trattati già stabiliti hanno l'assoluta abolizione di questi diritti differenziali, e concorrono insieme coi nostri navigli a rifornire il porto di Genova di gran parte eziandio di quanto è necessario alla nostra consumazione.

Napoli, con cui fu stipulato un trattato che gli dà facoltà di introdurre liberamente, con trattamento pari ai nostri navigli, tutte le produzioni del suolo, trovasi, per la maggiore ricchezza e fertilità delle sue terre in produzione di cereali, nella stessa condizione come se ogni diritto differenziale fosse con esso abolito per i cereali medesimi.

Quindi, e pei motivi stati da me accennati, e per le giuste riflessioni svolte con tanta maestria nella relazione intorno a questa legge, io credo fermamente che il Senato voglia favorirla.

SCLOPIS. Non intendo, signori, di contestare il principio della legge. Quando non avessimo per confermarlo la dottrina della scienza e la lezione dell'esperienza, saremmo tuttavia astretti a seguirlo dal movimento conforme che si spiega presso le varie potenze marittime d'Europa.

Forse si sarebbe potuto, come avvertì il signor ministro, procedere per via di trattati anzichè consacrare un principio; ma riconosco anche, che ad un ministro possa essere soddisfacente di proclamare un principio di libertà ed accomunarsi ai voti di allargamento di scambio che alla giornata corrono.

Forse non ammetterei la parità che il signor ministro ha introdotto tra il bisogno che si avesse la Gran Bretagna di rinvocare espressamente con principio assoluto l'atto di navigazione tuttoche già scemato ne fosse l'effetto, e la nostra alquanto diversa posizione, perchè tutti sanno come l'atto di navigazione inglese fosse un sistema intero di commercio di potenza marittima e di potenza politica rispetto alle colonie; tant'è vero, che noi abbiamo già udito suonare nel Parlamento britannico parole che accennano a modificazioni importantissime nello stato delle colonie, conseguenza anche questa del sistema mutato di comunicazioni marittime e dei rapporti commerciali e governativi. Lascio tutto questo e dichiaro che riconosco il principio, ammetto la soddisfazione che possa avere il ministro di professare questo principio di dottrina che avrebbe potuto professare in un atto governativo, solamente mi permetto di chiedere alla Commissione una spiegazione dell'articolo 1.

Quest'articolo dice:

« Tutti i diritti differenziali tanto di dogana che di navigazione sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi a profitto del Governo quanto dei municipi, corporazioni ed individui qualunque, sono aboliti, » ecc.

Bramerei di essere informato se esistano questi diritti, e quali siano i proventi dei municipi, corporazioni ed individui.

Questo mio desiderio è determinato dall'ampiezza della formola; poi quando lo abbia conosciute le specialità de' casi, chiederei alla Commissione se non crede bene forse modificare alquanto la sua redazione.

GIULIO, relatore. È stata cura della Commissione di fare al ministro di agricoltura e commercio la stessa domanda che l'onorevole senatore Sclopis dirige ora alla Commissione.

Il ministro non ha potuto rispondere con precisi e rigorosi documenti. Esso ha però rimesso alla Commissione un documento dal quale risulta, che se esistono alcuni diritti a favore

di municipi, questi sono di piccolissima importanza; e non può essere altrimenti, poichè la somma totale dei dazi di navigazione e scalo che potessero in parte appartenere ai municipi, corporazioni o persone private, riscossa in tutti i porti dello Stato, non arriva a 500,000 lire all'anno.

Questi diritti sono distinti in diritti di bollo, ancoraggio, fanale, ostellaggio, di darsena, permesso, magazzini, prestito di macchina.

Il totale per Genova è di 205,171 17; per tutti gli altri porti insieme non arriva sicuramente a 75,000 lire. Dei dazi appartenenti a corporazioni o a persone private non è a conoscenza della Commissione che ne esistano.

A favore dei municipi ve ne ha in Genova ed in Savona. Del resto la formola usata nella legge è quella che si è praticata sempre in tutti i trattati stipulati colle potenze straniere; è formola consacrata, la quale ha piuttosto per oggetto di rassicurare i Governi esteri contro il timore che, oltre i dazi governativi, esistano nel paese dei dazi riscossi a favore di corporazioni e municipi, di cui quelle nazioni possono essere male informate.

Spiegherò meglio il mio pensiero col citare un esempio: il Senato sa come in Inghilterra i fari non sono stabiliti a spese del Governo, e come il Governo non riscuote i diritti di faro, ma bensì una corporazione conosciuta sotto il nome di *Trinity house*.

L'Inghilterra tiene presso di sé corporazioni come questa di *Trinity house* che riscuote diritti sui fari, e fonda corporazioni, come la *City* di Londra, la quale riscuote un diritto di navigazione sulle navi che percorrono il Tamigi. Anche altre nazioni posseggono simili istituti.

Potendo questo per avventura far dubitare che anche presso di noi esistano simili corporazioni investite del diritto di riscuotere dazi importanti, farebbero forse elleno qualche difficoltà a rinunziare per parte loro ai diritti riscossi da esse, se noi non facessimo un provvedimento per tale rinunzia.

Io credo dunque in complesso che i diritti riscossi dai municipi, o per conto di municipi presso di noi, siano assai tenui; che diverranno più tenui ancora se il Governo ha proclamato di dichiarare tutti i porti proprietà dello Stato: onde seguirà che debba prendere per conseguenza a proprio carico le spese necessarie per la conservazione e per il mantenimento loro; spese che sole potevano giustificare l'attribuzione dei dazi alle municipalità.

Questi dazi, dico, sono attualmente già assai tenui; ma devono sparire in un tempo non molto remoto, per la ragione che ora ho addotto, non essendo a conoscenza della Commissione che veruna corporazione approvata esiga tali diritti.

Queste parole adunque si riducono, come aveva l'onore di dire, ad una semplice formola adottata da noi, come dalle altre nazioni, nello stabilire tali diritti di commercio.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. In aggiunta a quanto egregiamente espose l'onorevole relatore della Commissione, osserverò che sotto la complessiva denominazione di diritto di navigazione, d'ancoraggio, di ostellaggio, di faro, ecc. (termini che si usano ancora in tutti i trattati che si fanno colle potenze estere, nei quali si stipulano e si stabiliscono queste appellazioni di diritti differenziali) si comprendono molte categorie esclusive al Governo, come quelle di tonnello, di ancoraggio, e sono quelle che danno il maggior profitto.

Le corporazioni ed alcuni municipi, come per esempio quello di Savona, riscuotono diritti tenuissimi ed insignifi-

cantissimi nel complesso delle 300,000 lire state accennate dal relatore.

Nè formano il complesso di questi diritti quelli semplicemente che sono di faro e di ancoraggio: il municipio di Savona per esempio ha una percezione nella parte speciale pel carenaggio delle navi che vi passano per fare delle riparazioni. Ma appunto, come anche ha ben voluto notare il signor preopinante, è nella legge in riforma di questi diritti di navigazione e d'ancoraggio (cui tengo gran parte preparati, e che avrò l'onore di proporre al Parlamento fra un giorno o due per dar prova della lealtà e del buon volere del Governo che ha già fatto loro la promessa esplicita di fare questi lavori); che si è preso il sistema d'incamerare tutte queste rendite, e farne in questa guisa un prodotto speciale per il regio erario, togliendo ai comuni ed alle corporazioni privilegiate, che possono avere di tali percezioni, anche l'incarico dell'amministrazione, il quale per lo più costa assai più di quello che sia il prodotto.

SCLOPIS. Riconosco sufficienti, convenientissime le osservazioni fatte dal relatore della Commissione all'appoggio della redazione nei termini di cui ho parlato. Potrei forse osservare alla volta mia, che altro è il parlare in un trattato dove i rapporti si stabiliscono da potenza a potenza, rispetto all'estero e relativamente anche all'interno; ed altro è lo scrivere delle leggi che hanno un rapporto immediato con tutti i diritti nell'interno.

Tuttavia riconosco che, siccome questa legge è destinata principalmente ad invitar l'appulso di navi estere al porto di Genova, convenga parlare agli esteri nel linguaggio che meglio li tranquillizza, che più li invita. Debbo per altro confessare che dalle risposte che mi furono favorite, scorgo non essere peranco accertata la quantità di diritti privati, dirò così, che possano versare in questa controversia... Il dire che più costi l'amministrazione che il provento, quando si trattasse di diritti acquistati, o da individui o da municipi (che hanno gli stessi diritti degli individui) per causa onerosa, non toglie che si violi la proprietà. Riconosco perfettamente che il Governo ha il diritto in questa parte di far prevalere la cosa pubblica, ma accanto alla cosa pubblica dee camminare il rispetto delle proprietà private, e desidero che ciò in questa circostanza si dichiari sempre più a fronte di quelle parole un poco assolute di obbligo, di proprietà private. Desidererei di sapere che si procederà ad un'esatta liquidazione dei diritti dei privati e dei comuni, e che ne sarà loro tenuto conto. Mi basta che il Ministero riconosca questo principio come un debito, perchè bramo che nel nostro procedere noi abbiamo sempre una grandissima avvertenza, acciocchè per amore di un principio non lasciamo aprire sorgenti di liti verso il Governo.

Mi si dirà che è aperta la via dei tribunali; questo, non vi è dubbio, è l'estremo rimedio, ma un Governo cammina molto meglio quando, anche vicinissimo alle più grandi considerazioni di utilità generale, non disprezza la piccola, ma sempre necessaria considerazione dei diritti privati.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Io farò riflettere solamente all'onorevole senatore Sclopis, che starebbe molto meglio questa dichiarazione, a cui pienamente assente il Governo, nella legge che rifletterà le riforme da stabilirsi intorno alla percezione di questi diritti, e non in una legge, il testo della quale li rispetta, non facendone ancora cenno di volerli abolire.

Questa dichiarazione mi parrebbe in questo luogo prematura: tuttavia io non dissento dal protestare, che qualunque siano i diritti che possano avere o persone private o corpo-

razioni morali, o municipi, naturalmente prima di abolire questi diritti verrà fatta la giusta liquidazione, e riconosciuti che siano i titoli gratuiti od onerosi, si procederà certamente per la via che la giustizia comanda.

SAULI. Mi pare che i diritti dei terzi non siano qui in verun modo lesi, poichè questa abolizione dei diritti differenziali significa che il Governo non riscuoterà dalle navi straniere verun diritto che non sia pagato dalle navi dello Stato; nè significa già che i municipi, le corporazioni e gli individui possano essere spogliati dei diritti che per avventura avessero di riscuotere dazi. Per conseguenza io credo che questa spiegazione possa conciliare interamente la coscienza del mio collega il senatore Sclopis, il quale espresse un sentimento che, a prima giunta, poteva essere veramente appoggiato.

ALBINI. Mi trovo in dovere di far conoscere al mio preopinante, l'onorevole senatore Sauli, al quale era nato il dubbio che l'abolizione dei diritti differenziali potesse portare un pregiudizio alla marina mercantile, che questo non può che recare uno sviluppo maggiore, più estese relazioni all'estero, e che animerà il commercio ad intraprendere importanti viaggi nelle più lontane regioni, il che servirà d'istruzione alla marina mercantile e contribuirà a formare un maggior numero di marinai. Quindi la marina militare sarà soddisfatta di trovare nella leva marinai già instruiti ed assuefatti alle lunghe navigazioni.

Perciò credo che questa possa essere utilmente adottata.

SAULI. Io accetto con molta soddisfazione questa spiegazione data dall'onorevole senatore Albini, perchè egli essendo uomo di mare ha dissipato un timore, il quale invero mi pesava gravemente sul cuore.

GIULIO, relatore. Aggiungerò una parola sola in risposta alla domanda fatta dal signor senatore Sauli.

Si chiede se dopo lo stabilimento dei diritti differenziali, il numero delle navi e quello dei marinai sia veramente cresciuto.

A ciò risponde, a parer mio, molto bene il porto di Genova, d'onde veramente risulta che il numero delle navi e dei marinai è cresciuto, ma di molto, non per merito dei diritti differenziali, bensì per altre cause che in quell'epoca favorirono grandemente i nostri navigatori: io citerò tanto più volentieri queste cause, e precipuamente una di esse, la quale torna a sommo onore del suo proponente; voglio dire la conclusione del trattato di commercio colla Porta Ottomana, che ci dischiuse i porti di quella potenza; così del pari la sicurezza procurata alla nostra marineria dalla capitolazione stabilita con le reggenze barbaresche.

Prima di questa capitolazione i nostri commercianti, molestati dai corsari barbareschi, erano costretti a navigare sotto i paviglioni di altra nazione; ma dopo che il Governo nostro fece quella capitolazione, la quale pone i nostri legni sotto la loro protezione, questi poterono quindi navigare sotto il nome e col vessillo della propria nazione; e in tale modo ripresero la nazionalità, e vennero manifestamente ad accrescere una marineria che era sempre stata numerosa e fiorente.

BALBI-PIOVERA. Io penso che allorquando furono stabiliti i diritti differenziali, l'idea che li faceva stabilire era un pensiero di protezione verso la marineria; se l'abbia protetta o no, non è il momento di discuterlo, ed io non lo decido: credo che idea provvida e buona in sé era la protezione, perchè si credeva che la nostra marineria, debole e minorennе, avesse ancora bisogno di quell'aiuto necessario, di quella tutela per prosperare. Io però sono di altro parere,

e credo che più si dà libertà alle industrie, maggiormente queste crescono; e nell'abolizione di questi diritti differenziali io non ci veggio che una speranza di maggiore prosperità e d'aumento della marineria.

Il mio amico senatore Sauli diceva che da qualche anno in qua vi era diminuzione nei nostri naviganti e nella nostra marineria; questa io pure la riconosco, perchè molti nostri marinai andavano a navigare sotto bandiere estere e nei paesi che offerivano maggior vantaggio, e soprattutto minori diritti, e ove maggiormente era libero il commercio.

Io vedo nei diritti differenziali questa emigrazione di gente di mare, e credo che nell'adoptare questa legge, noi faremo un vero bene alla marina, perchè la marina, non già d'addesso, ma di tutti i tempi, più è stata libera, più è stata prospera.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se vuol tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Rileggerò l'articolo primo della legge:

« Tutti i diritti differenziali, tanto di dogana che di navigazione, sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi tanto a profitto del Governo, quanto dei municipi, corporazioni, od individui qualunque, sono aboliti in favore di quelle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento. »

CRISTIANI. L'onorevole senatore Sclopis nella discussione generale ha fatto un'osservazione, la quale propriamente si riferiva a questo articolo; nell'interesse dei municipi e dei corpi amministrati egli manifestò il desiderio che si ponesse somma avvertenza onde la sospensione dei diritti differenziali non potesse loro apportare pregiudizio, ed il Governo nel caso che venissero pregiudicati da questa sospensione, ne tenesse conto e loro corrispondesse un adeguato risarcimento.

Il senatore Sauli poi ha fatto opportunamente osservare come non gli pareva che potesse mai succedere il caso in cui un corpo amministrato potesse aver ragioni, verso il regio Governo, ad un'indeannizzazione per effetto della soppressione dei diritti differenziali: siccome per altro il ministro aveva accennato, che era nell'intenzione del Governo di provvedere alla liquidazione delle ragioni dei corpi amministrati, mi è nato il dubbio che siffatta ministeriale dichiarazione potesse far nascere per parte dei corpi amministrati quella natura precisamente di questioni che era nell'intenzione del senatore Sclopis di evitare; e siccome poi io divido l'opinione del senatore Sauli, che sia impossibile che si verifichi il caso in cui spettino ragioni d'indennità ai corpi amministrati in dipendenza di questa soppressione, io vorrei che fosse ben inteso e chiaramente specificato che i medesimi non avranno ragioni da far valere verso il regio Governo per la soppressione suddetta se non nel caso (che credo impossibile), in cui la ragione di cui il corpo morale si trovasse investito fosse esplicitamente relativa al vero diritto differenziale, cioè a dire all'ammontare della differenza in più che si percepisce sulle navi straniere oltre la tassa di cui sono anche colpite le navi nostrali.

Diffatti io riconosco che potrà bensì succedere che un corpo amministrato abbia una vera ragione acquistata a quella parte del diritto di dogana e di navigazione che è imposta sulle navi tutte senza distinzione delle nazionali dalle forestiere, ma non mi posso persuadere che possano del pari ad esso appartenere ragioni acquistate a quel di più dei diritti suddetti che si percepiscono esclusivamente sulle navi forestiere, i quali costituiscono appunto quei che si chiamano diritti differenziali.

In ordine a questi ultimi, io tengo per fermo che essi risultano da una disposizione governativa; la quale dipende unicamente dall'arbitrio del legislatore, ed alla cui fissazione resta estraneo l'interesse del corpo amministrato a cui stasene potuto abbandonare la percezione. Di modo che il Governo che ha solo stabilito il diritto differenziale, ed il quale quando gli pare e piace ne modifica l'ammontare (come ciò è succeduto sempre in virtù dei vari manifesti che sono citati nella relazione della Commissione), ed ha la facoltà a seconda delle pubbliche esigenze di diminuirne la quota e variarne l'ammontare, ha pure il diritto, senza incontrare l'obbligo di nessuna indennizzazione, di ridurre le navi forestiere alla quota soltanto della tassa imposta sulle navi nazionali.

SCLOPIS. È necessario che io spieghi meglio il mio pensiero, tanto più che io mi era permesso d'intervenire nella discussione generale perchè moveva solamente una questione per avere schiarimenti dalla Commissione. Ora che il senatore Cristiani viene ad accordarsi coll'idea del senatore Sauli, io che me ne discostai, e mi giovai della dichiarazione fatta dal signor ministro, debbo dichiarare che temo che nell'opinione del senatore Sauli e del senatore Cristiani corra forse un equivoco. Io temo che siasi scambiato l'oggetto dell'applicazione colla natura stessa del diritto rispetto alle navi paganti. Infatti nell'articolo primo del progetto si dice: « Tutti i diritti differenziali tanto di dogana che di navigazione, sotto qualunque titolo o denominazione siano riscossi, tanto a profitto del Governo, quanto dei municipi, corporazioni od individui qualunque, sono aboliti in favore di quelle nazioni che accorderanno alla nostra bandiera lo stesso trattamento. » Dunque la legge riguarda dall'una parte il diritto che si paga dalla nave che approda, dall'altra l'uso che si fa di questo diritto.

Può avvenire che anche un diritto speciale ad una corporazione od un santuario, come si dice a quello di Savona, venga involto in una massa di diritti differenziali. Almeno quando vediamo che il Governo ha parlato di profitto, dobbiamo riconoscere che il Governo ha considerato l'utile che ne può ricavare qualche corporazione o qualche municipio. Io credo che la questione, dal momento che si porta ai termini di semplice ricognizione di diritti, non abbisogni nè di ulteriori spiegazioni nella legge, nè di ulteriori dichiarazioni ministeriali, come bramerebbe il senatore Cristiani.

Io dichiarava da principio che voleva salvare quei diritti, quei profitti, quei proventi che erano stati acquistati da municipi o da individui a titolo oneroso, e che per conseguenza costituirebbero una proprietà dei municipi o degli individui. Io non domandava più oltre che si inchiodasse nella legge una dichiarazione su di ciò, bastandomi l'annuenza del Ministero; ma adesso che il signor senatore Cristiani vorrebbe che si dichiarasse esplicitamente che nessun municipio, nessuna persona può misurare sotto il titolo, e col nome di diritto differenziale veruna ragione di che prima fosse investito, io non posso a meno di dichiarare che non mi adatterei a questa spiegazione, la quale mi pare non opportuna, la quale anzi mi sembra pericolosa, perchè probabilmente verrebbe a togliere anticipatamente ogni ragione che utilmente si possa esperire da qualche individuo o municipio per titolo d'acquisto a causa onerosa.

CERRARIO. Mi pare che la questione sia facile a risolversi, distinguendo la tassa dalla sopratassa. L'articolo 1° di questa legge non abolisce la tassa, abolisce solamente la sopratassa che è istituita, che è imposta dal Governo a carico delle bandiere estere. Il Governo non ha già dichiarato che intende di accordare indennità in favore delle corporazioni,

dei municipii o di individui i quali verrebbero a soffrire per queste diminuzioni, per questa abolizione dei diritti differenziali; ma ha dichiarato che avendo l'intenzione di incamerare tutte le tasse, le quali attualmente sono percepite da municipii, da corporazioni o da qualche individuo, in tale contingenza sicuramente liquiderà a favore di questi le indennità che loro possono essere dovute.

Mi sembra quindi che, mediante questa distinzione, spariscono tutte le ambagi, tutte le difficoltà che vennero sollevate, e che in conseguenza non sia necessaria veruna più esplicita dichiarazione.

CRISTIANI. L'osservazione fatta dal senatore Cibrario è giustissima, ed è precisamente perchè io mi riferiva ai diritti differenziali (che il senatore Cibrario chiama sopratassa, lo che veramente spiega meglio la cosa), ed è, ripeto, perchè io mi riferiva alla sopratassa che osservavo che non si poteva verificare il caso in cui un corpo morale avesse mai diritto ad una indennità per la soppressione di questa sopratassa, e che io considerava pericolosa la dichiarazione fatta dal Ministero di essere disposto a liquidare le ragioni che i corpi suddetti fossero per pretendere pella soppressione dei diritti che nel pensiero del senatore Sclopis non si potevano riferire che a questa sopratassa. La mia osservazione aveva dunque unicamente per oggetto di prevenire gli inconvenienti che temeva da questa dichiarazione ministeriale, la quale avrebbe potuto far sorgere insussistenti pretese d'indennità. Ma ora, dopo la spiegazione del senatore Cibrario, il senso della dichiarazione fatta dal ministro dovendo essere circoscritto al caso solo dell'incameramento della tassa propriamente detta di cui godessero i corpi morali, io non ho più alcuna osservazione a fare.

DE CARDENAS. Mi pare che, parlando nel testo della legge che ci è proposta dei diritti (s'intende sempre di diritti di sopratassa) che potessero appartenere a corporazioni o ad individui, ed essendosi dal relatore detto che nè la Commissione, nè il Governo sapevano precisamente se esistessero corporazioni od individui ai quali competessero simili diritti, sia il caso perciò di appigliarsi all'idea del signor conte Sclopis, e di formulare un'aggiunta a quest'articolo, per spiegare che nel caso in cui abbiano essi qualche diritto, debbano esserne compensati.

SCLOPIS. Debbo dichiarare (questo è un fatto veramente personale), debbo dichiarare che io non ho insistito perchè si aggiungesse una spiegazione; mi è bastata la dichiarazione fatta dal ministro, dichiarazione resa anche più compiuta dalla seguita discussione; per conseguenza non dimando che si faccia veruna aggiunta o variazione all'articolo di legge.

DI SANTA ROSA, ministro d'agricoltura e commercio. Se mi permette il signor senatore De Cardenas, gli farò osservare che non risulta assolutamente che nessuna corporazione, nessun municipio percepisca delle sopratasse o dei diritti differenziali, ma però, come ha già osservato il signor senatore relatore, questa è la frase, direi, sacramentale che si usa in tutti i trattati colle potenze estere, con cui si conchiude una reciprocità di trattamento, non tanto perchè da noi esistano questi privilegi di corporazioni o di altri stabilimenti, ma perchè appunto fra le nazioni estere ve ne sono. Onde, quando si fa un trattato con una di queste potenze, per togliere ogni timore sull'esistenza di simili istituzioni anche presso di noi, si usa di riferire questa frase, affinché sia bene inteso che quando si stabilisce questa reciprocità di trattamento non vi è nessun articolo escluso da questo lato. Riguardo poi a quel dazio che credevasi fosse stabilito per il santuario della Madonna di Savona, credo poter dire francamente che non esiste.

SAULI. Dirò ancora una parola.

Io credo che questa questione è troncata dalle disposizioni dello Statuto, il quale stabilisce che nessuna imposta, nessuna gravezza si può riscuotere se non è consentita dal Parlamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1.

(Il Senato adotta.)

« Art. 2. È inoltre fatta facoltà al Governo di consentire l'abolizione dei diritti anzidetti a quelle nazioni che, senza offrire reciprocità, concederanno vantaggi equivalenti diretti a favorire la nostra bandiera. »

(È approvato.)

« Art. 3. Colla presente legge nulla viene innovato per quanto riguarda la navigazione tra le coste dello Stato. »

ALFIERI. Resta ben inteso che l'articolo comprende la navigazione tra la terraferma e la Sardegna. (Si! si!)

SCLOPIS. Si poteva far uso della parola *cabotaggio*, essa avrebbe tolto ogni dubbio.

ALFIERI. Siccome esisteva pel passato una linea doganale che separava una parte dello Stato dall'altra, così tanto più desiderabile si è al presente una dichiarazione esplicita al proposito.

PRESIDENTE. La dichiarazione è stata fatta dalla Commissione nella sua relazione dove, parlando della Sardegna, disse che si considerava come *cabotaggio*.

DI SANTA ROSA, ministro di agricoltura e commercio. Se mi permette, farò una sola osservazione.

Forse si sarebbe potuto usare la parola *cabotaggio*, ma siccome essa avrebbe potuto forse occasionare qualche equivoco, stante che nelle nostre leggi riflettenti i diritti di tariffa di marina si usa la parola *cabotaggio* per esprimere certe latitudini di navigazione più o meno vaste, e trovandosi allora la parola *cabotaggio* applicata ad una navigazione che si fa sulle coste delle potenze estere, poteva implicare un equivoco producendola in questo testo, onde si credè conveniente di dire invece *le coste dello Stato*; ma quando si discusse quest'articolo nella Camera dei deputati, si dichiarò esplicitamente, sia dal Governo, sia dalla Camera stessa nell'adoptare l'articolo, che la Sardegna vi era espressamente contemplata.

D'altra parte osserverò che non può assolutamente considerarsi come esclusa, giacchè per un tal effetto sarebbe indispensabile un articolo apposito nella legge.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 3.

(È approvato.)

(Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.)

Debbo invitare il Senato a voler dedicare la seduta pubblica di domani alla discussione della legge sulla strada ferrata di Savigliano. Questa legge è già stata decretata di urgenza, e va a distribuirsi a momenti il rapporto stampato.

Dunque, benchè non vi sia l'intervallo preciso, io proporrei di non perdere per questa sola ragione la tornata di domani, ora che siamo prossimi al termine delle sedute. Alle ore due vi sarà pertanto seduta pubblica per tal legge.

Prego pure il Senato di voler mezz'ora prima passare negli uffizi per costituirsi nel nuovo servizio mensile.

Risultamento della votazione:

Volanti	45
Voti favorevoli	44
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è levata alle ore 8:

TORNATA DEL 3 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge relativo alla formazione dei Consigli di disciplina — Relazione e discussione del progetto di legge riflettente la strada ferrata tra Torino e Savigliano — Parlano i senatori Sauli, Des Ambrois, Benevello, Balbi-Piovera, Galli, Mosca e il ministro dei lavori pubblici — Incidente sull'ordine della discussione — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'articolo 1° — Articolo 2° — Osservazioni dei senatori Sauli e Sclopis — Proposta del ministro dei lavori pubblici — Adozione dell'articolo 2° e dell'intera legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale.

PRESIDENTE. Il Senato non è ancora in numero per poter votare il processo verbale; intanto potrà darsi lettura del rapporto sul progetto di legge relativo alla strada ferrata tra Torino e Savigliano.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA FORMAZIONE DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA MILITARE.

LA MARMORA, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro della guerra ha la parola.

LA MARMORA, ministro della guerra. In seguito all'invito fattomi dal Senato nell'ultima discussione della legge sullo stato degli ufficiali, io mi son fatto un dovere di preparare un progetto di legge relativo alla formazione dei Consigli di disciplina.

Il progetto di legge è qui, e c'è anche la relazione; se il Senato vuole, io ne darò lettura; ma credo che il tempo essendo divenuto assai prezioso, forse il Senato giudicherà di prescindere. (V. vol. *Documenti*, pag. 775.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito per l'opportuna disamina negli uffici.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTORNO ALLA CONCESSIONE DI UNA STRADA FERRATA DA TORINO A SAVIGLIANO.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione, signor cavaliere Mosca.

MOSCA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 689.)

PRESIDENTE. Il Senato essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

Il progetto sottoposto alla discussione è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 689.)

Parte essenzialissima ed inseparabile di questa legge sono i capitoli che la società ha inteso coll'amministrazione.

Benchè di questi capitoli si sia tenuto conto con qualche ra-

gionamento nella relazione testè letta, la regolarità esigerebbe che se ne facesse separata lettura, a meno che il Senato creda di potersi riferire al sunto che dei medesimi si contiene nel rapporto ora letto.

Io interrogo il Senato se voglia che si dia lettura compiuta di questi capitoli.

Chi è di questo avviso, voglia sorgere.

(Il Senato non crede necessaria questa lettura.)

SAULI. Se ci fosse qualche osservazione da fare sopra questi capitoli, si potrebbe fare ugualmente?

PRESIDENTE. Il Senato non ha voluto dire che non tenga conto dei capitoli, ma bensì che è già inteso del tenore dei medesimi col sunto fattosene nella relazione.

COLLI. La maggior parte gli ha letti.

PRESIDENTE. È lecito di fare osservazioni su qualunque dei capitoli.

DI COLLENO GIACINTO. Sono stati letti negli uffici.

COLLI. Per mio conto io gli ho letti.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale sul progetto di legge e sui relativi capitoli.

La parola è al senatore Sauli.

SAULI. Signori, allorchè venne posta presso di voi in discussione la legge sulle strade reali da aprirsi nell'isola di Sardegna, ho sommamente commendato il Ministero di voler far precedere l'adozione di un sistema generale a qualsivoglia parzial lavoro; ho spiegato il desiderio che la massima stessa osservar si dovesse negli Stati di terraferma per le concessioni da farsi a private compagnie per l'apertura e per l'esercizio di tronchi di strade ferrate; anzi ho soggiunto che da una tal massima il Ministero scostare non si potrebbe senza scapitarne gravemente. Alienò, come io mi sono, dall'usare espressioni moleste e spiacevoli al Ministero, mi garci rimasto dal proferire la severa sentenza, se avessi potuto prevedere così vicino il momento dell'applicazione. Ma poichè sventuratamente non potest vox emissa reverti, così, per rinvigorire alquanto l'animo mio sbigottito, vado meco stesso pensando che i ministri sarebbero i primi a deridermi se, col mutare delle circostanze, io mutassi di avviso; sarebbero i primi a condannarmi se, scorgendo i danni inerenti alla legge proposta, per una timida ed ordinaria piacerteria mi restassi dallo svelarli. Credo anzi che mi sapranno buon grado dell'opinione in cui li tengo, che a qualunque costo preferirebbero d'indietreggiare anzichè di esporre il paese a gravi ed irreparabili pregiudizi.

Del resto io so benissimo che il signor onorevole ministro dei lavori pubblici, per dimostrare che non si andò alla cieca

nel prodigar favori alla compagnia di Savigliano, allega i lavori ed i rapporti di una Commissione creata ad un tal fine già sin dall'anno 1844. Io non sono di quelli che, per magnificare le benedizioni dello Statuto, si credono obbligati a biasimare tutto ciò che si operava nei tempi anteriori alla promulgazione di esso. Nondimeno per ciò che riguarda alle strade ferrate, non posso far a meno di confessare che un denso e misterioso velo copriva e i lavori delle Commissioni e le mire del Governo, finchè non fossero ridotte a forma di legge irrevocabile. Ella è natural cosa che chi intende a colorire un vastissimo disegno non si diletta d'essere ad ogni istante turbato dalle molteplici ed importune considerazioni altrui. Ma ogni troppo è soverchio. La direzione superiore di ciò che rifletteva a questo ramo di pubblica amministrazione era affidata a grave personaggio che io sommamente amo per le doti dell'ingegno e del cuore, che io stimo e venero per la rara dottrina e per le altre virtù che gli fanno corona, ma che, per rispetto alla bisogna delle strade ferrate, era invaghito degli ordini stretti sì fattamente che giunse perfino all'eccesso di proibire la stampa di alcune mie povere scritture innocentissime che agli occhi suoi avevano il torto di scostarsi alquanto dai pensieri che gli ingombravano la mente e che a me parevano soverchiamente esclusivi. Le quali cose io rammento solo per convincere chi mi ascolta che passa un gran divario tra i lavori della Commissione del 1844 e lo stanziamento ragionato e liberamente discusso di un sistema di strade ferrate per l'intero Piemonte. Se ad un tal lavoro si fosse potuto attendere, forse non giungerebbero al tutto nuove, e incontrerebbero maggior credenza presso di voi le ragioni che mi fo ad esporre contro la legge ora proposta alla vostra sanzione.

Ad onta di ciò mi giova sperare che non troverò contraddittori a questa opinione, cioè, che sia assoluta necessità pel Piemonte d'aver almeno due comunicazioni di strade ferrate che mettano direttamente al mare.

La prima e la più rilevante sarà sempre quella di Genova. Ma facendo delle altre ragioni che l'esperienza dei tempi e degli accidenti ha fatto palesi, vi prego di riflettere in quale lagrimevole condizione cadrebbero i regii Stati, ogni volta che, per qualche impensata congiuntura, quest'unica via di comunicazione venisse ad essere intercetta o preclusa.

Ora, dopo la strada di Genova, la migliore e la più facile comunicazione al mare è quella che partendo da Torino, scendendo nella valle del Tanaro al disotto di Bra e risalendo il corso di quel fiume o sino a Garessio, metterebbe pel colle di San Bernardo, facilissimo a superarsi, ad Albenga, ovvero sino ad Ormea, dove per l'appiccio di Cantarana e pel non men facile colle di San Bartolomeo, metterebbe ad Oneglia. Da Oneglia poi, volgendo a man dritta, si potrebbe una tal via protrarre, lunghesso il mare, sino a Nizza.

Tre sono i principalissimi vantaggi che questa nuova comunicazione additata e suggerita dalla stessa natura, non mancherebbe di produrre.

1° Agevolerebbe per la linea la più breve, praticabile in tutte le stagioni dell'anno e la più meridionale, le corrispondenze e le relazioni mercantili tra l'Oceano, la Spagna e il mezzodi della Francia col Piemonte, colla Lombardia e col mare Adriatico.

2° Conserverebbe una vita propria commerciale di transito o di scambi al cuore dell'alto Piemonte, chè dalle città poste alle falde d'una parte delle alpi Cozie e di tutte le alpi Marittime, vale a dire Pinerolo, Saluzzo, Cuneo e Mondovì, agevole e piana è la comunicazione con l'additata via; farebbe lo stesso beneficio alle Langhe porgendo uno scalo più sicuro

e più facile alle derrate e segnatamente ai vini squisiti che esse producono, e servirebbe alla valle del Tanaro ricca di marmi stupendi e di combustibile fossile e vegetale, non meno che alle riviere di ponente abbondevoli di agrumi, di ottima pescagione e di olii.

3° Finalmente metterebbe la città e la contea di Nizza in contatto facile e pronto colla capitale degli Stati Sardi, da cui spesso è disgiunta per causa delle stagioni imperversanti sovra le alpi di Tenda.

Ora, quale giudizio far si dee d'un progetto che può bensì giovare a pochi, ma che priva l'universale di cosiffatti ragguardevoli vantaggi? Chiunque ha sentimento d'equità nel cuore risponde senza esitanza, che si deve abbandonare. Ebbene, io mi accingo a provare che l'adozione della legge proposta non solamente ci spoglia dell'utilità di cui si è toccato di sopra, ma tronca eziandio la speranza di non mai più conseguirle, ed è fatta per generare altri gravissimi danni.

La strada ferrata da Truffarello a Savigliano, agli occhi di chi non voglia gareggiare di semplicità coi fanciulli, altro non è, e non può essere, che la continuazione della strada di Genova. Trae quindi con sè l'inconveniente di rendere sempre più permanente l'esclusiva unità delle comunicazioni col mare. Di più essa toglie ad altre più ardimentose compagnie il pensiero di proferirsi, come già pel passato si proferirono, o come non mancherebbero forse e senza forse, al primo ricomparire sull'orizzonte politico della sospirata aurora di sicurezza e di calma maggiore che a questi momenti non si gode, di proferirsi, dico, pronte ad assumere l'incarico della vasta impresa di aprire una strada ferrata lungo la valle del Tanaro per alla volta di Albenga o di Oneglia, e di costrurre nel tempo stesso un tronco che metta a Savona. E questo pensiero lo toglie per due principalissime cagioni. La prima si è, perchè la compagnia di Savigliano comincia dall'aggiudicare a sè stessa la parte più facile del lavoro e la più produttiva, lasciando quella che è men lucrosa sui primi momenti alle future compagnie, che senza di un tale allettamento assai più difficilmente si farebbero innanzi.

La seconda cagione consiste in ciò che, deviando dalla linea di Bra, da cui, a parer mio, non si può prescindere, ingenera nei paesi che stanno al di là e nella direzione di Savigliano, il desiderio, la volontà di creare parziali compagnie e procacciarsi il beneficio della strada ferrata; desiderio e volontà che io son ben lungi dal biasimare, stimandoli assai naturali, ma che io credo non si dovrebbero promuovere ed incoraggiare, ma piuttosto frenare colla persuasione e con altri mezzi leciti ed indiretti, ogni volta che sieno riconosciuti contrari alla salute ed alla necessità universale, come quelli da cui derivano intoppi o contrasti tanto più difficili a superarsi, inquantochè sono fomentati dallo stimolante amore del municipio nativo.

Ora, quali sono gli altri danni che io ho detto dover derivare, come natural conseguenza, da questo nuovo tronco di strada da Truffarello a Savigliano? Questi danni sono gravissimi e molti. Come continuazione della strada ferrata di Genova, essa tronca affatto le comunicazioni di commercio che già cominciavano a farsi frequenti tra gli abitatori dell'alto Piemonte, e quelli delle riviere di ponente, che tanto contribuivano a cementarne insieme gli interessi e le amicizie, a cancellare non solo le antiche rivalità, ma perfino la memoria dei tempi in cui le provincie poste alle falde di quelle prime radici dell'Appennino obbedivano a diverso reggimento; cosicchè le tendenze che sì nobilmente si mostrarono, or sono appena due anni, di voler confondere insieme gl'interessi di varie contrade d'Italia, ora finiscono, mercè di privata im-

presa, ed è posta all'incontro in pericolo la fusione d'alcune provincie che già si era operata per via dei trattati del 1814 e del 1815. Questa considerazione poteva sfuggire agli speculatori intenti solo al compimento di desiderii ispirati da *men largo ordine di pensieri*; ma poiché a me si presenta con incontrastabile evidenza, non fia chi mi contenda di manifestarla.

Chi non è affatto digiuno della storia, sa quanto fossero popolose e prospere le città poste lungo le marine occidentali della Liguria, quanto fossero popolose del pari e fiere di commercio e d'industria le provincie del Piemonte che a fianco loro si stanno allorchè le reggeva una medesima dominazione. Ne fanno fede i magnifici avanzi dell'antichità e i ruderi che ancor si ammirano in Turbia, in Albenga, nell'Augusta dei Vagienni, in Pollenzo ed in Alba Pompeja; ne fanno fede le memorie che tuttora si serbano, benchè molto tenebrose come lo voleva l'indole dell'età, della felicità in cui fiorivano le stesse provincie sotto la vasta signoria della famosa Adelaide, marchesana di Susa. Quell'antica prosperità già vi cominciava a rinascere; ma d'ora innanzi a loro più non rimane che la terribile prospettiva dell'inoperosità, dello squallore e dell'estrema miseria. A guisa d'agnelli tosati, e tosati al vivo, senza che niuno si dia il menomo pensiero di far loro rinascere e crescere sul dorso la lana, gl'infelici abitatori di quelle montuose e sterili contrade saranno dannati ancor essi a contribuire alla grave spesa della costruzione della strada di Genova, si vedranno cioè portar piangendo il loro obolo per innalzare il patibolo sovra cui sono trascinati alla vittima.

Cerco temperate espressioni per definir una tal condizione di cose, ma le cerco invano. A cosiffatte ingiustizie si piegava, fremendo, la fronte allorchè il torto cadeva unicamente sul capo dei pochi agenti del supremo potere. Che fia ai giorni nostri, in cui il supremo potere è in tanti capi partito, ora che le leggi, frutto di tanti voleri, più non deggiono serbare la riputazione di singolare arrendevolezza per cui i provvedimenti torinesi andavano dagli altri distinti? Queste non sono le arti per cui si vogliono rendere accette alla moltitudine le nuove nostre istituzioni. E chi non vede quante speranze di prospero rifiorimento si troncherebbero; chi non vede a qual serie di spaventevoli malanni s'andrebbe incontro, quale profondo abisso d'infiniti guai s'aprirebbe sotto ai nostri piedi, qualora, per poco amore dei popoli, le nuove istituzioni fossero poste a duro cimento?

Toccai poc'anzi dell'istoria antica. Essa m'insegna che le estreme provincie di questi Stati, tanto al di qua, quanto al di là delle Alpi marittime faceano parte altre volte della contea di Provenza. Avverto così di volo e senza volermi dilungare, che venendosi a compiere le strade ferrate ideate in Francia, Nizza si troverebbe tra breve assai più vicina, non dirò già a Marsiglia, ma alla stessa Parigi, che non alla propria capitale, vale a dire a Torino. Mi giunse all'orecchio che Nizza, appunto per cessare ogni qual si voglia lontano pericolo di tentazione, si disponga a proporre l'apertura d'una strada ferrata lungo la valle della Roia ed a traverso dei monti che la separano dall'ubertosa città di Cuneo. Lode a Nizza di questo suo nobile ed amorevole divisamento! Ma non è questo uno di quei sogni ardimentosi a cui per avventura diede origine e causa la direzione della strada ferrata per alla volta di Savigliano? Io non sono nel novero di quelli che niegano intiera fede alle dottrine ed ai calcoli dell'illustre ingegnere che promette d'aver trovato l'arte di squarciare, Annibale novello, il seno delle nostre alpi, e di far traghellar per le viscere di esse i vagoni. Ma nei miei più

verdi anni passai e ripassai sovente di fitto verno lungo le gole e sulle vette di quelle maestose montagne; e vi so dire che rimasi atterrito alla vista delle immense moli di ghiaccio che in una notte sola vi si accumulano, e vidi com'esse mordano tenacemente il suolo, per modo ch'io credo impossibile di tenervi le ruotaie nette a segno che permettano il passaggio dei carri. Queste cose vidi cogli occhi miei, le toccai con queste mie mani, onde non mi pare d'essere indiscreto pretendendo che mi si porga un po' di fede. Perchè mai volersi esporre ad ingenti spese col pericolo che sieno gettate invano? Perchè non voler conseguire un medesimo fine mercè di un'impresa che sia d'esito assai più sicuro e più vantaggioso? La natura vi addita la valle del Tanaro; appigliatevi ad essa se volete fuggire il danno e la vergogna di crudeli separazioni, se non volete essere accagionati col tempo d'aver procurato immensi scapiti alla patria nostra. Avvegnachè vi sia verso ad una tal linea un antico e sacro debito del Governo dipendente da condizioni sancite con atti legislativi del 1816, pure non domanderei che il Governo si accinga a fare a proprie spese un'opera di tanta mole. Non avendo ancora la virtù dei miracoli, m'astengo dal chieder denari a chi non ne ha. Mi restringo a domandare che non si frapponga anticipato ostacolo al compimento di essa, che si potrà senza fallo conseguire alla prima propizia occasione per via di speculazioni private.

So bene che a me si obbietta essere necessario di caldeggiare l'industria e di premiare lo zelo di coloro che si spingono arditi a stampare le prime orme nei campi di essa. Così volerlo la scienza dell'economia politica. Tra i precetti di tale scienza vi è quello di crear le ricchezze, ma havvi pure il precetto di non concentrarle soverchiamente e di partirle piuttosto con equità.

D'altronde il merito di un'impresa si misura dall'utile che essa produce non solo in pro degli speculatori, ma delle popolazioni; si misura dalle difficoltà che si hanno da vincere per condurla a fine. L'utilità della strada da Truffarello a Savigliano è cosa di piccolo momento; per ciò che riguarda all'invenzione, non mi risulta che gli autori si tengano d'aver emulato la gloria di Cristoforo Colombo. La loro impresa si appresenta liscia liscia, cammina per la più piana via che immaginare si possa, senza verun intoppo di colle o di riviera; per essa gli speculatori non dubitano di cimentar capitali colla certezza di ricavarne grandissima usura; ad essa tutto sacrificano, e quei che nacquero in Torino sacrificano persino la carità del natlo loco che lasciano dall'un dei lati e che sel comporta in santa pace come se nulla fosse. Tutti i favori della capricciosa e cieca dea, che chiamano Fortuna, cospirano per l'esito felice di quest'impresa. Pare cosa degna veramente d'invidia. Eppure pel sospetto che dessa attraversi il cominciamento non che il compimento di più vasto disegno utilissimo e necessario alla salute ed all'integrità della patria, ben lungi di muovermi ad invidia, desta in me un amaro sentimento al tutto diverso, e perciò niego il concorso del mio voto alla legge proposta.

DES ANNOIS. Io non intendo prendere la parola sulla questione di merito, e anticipare così sulle risposte che altri meglio di me potrà porgere al signor senatore Sauli sul valore delle osservazioni da lui fatte riguardo alla strada di Ceva; non prendo la parola se non in quanto il discorso dell'onorevole senatore accennò ad un fatto che mi è personale, ed appartiene al tempo nel quale io aveva l'onore di sedere nel Consiglio del Re. Quell'epoca, o signori, era assai diversa dalla presente.

Si trattava allora d'iniziare l'impresa enorme delle strade

ferrate, e d'inziarla in mezzo a difficoltà d'ogni genere, fra le quali, le difficoltà morali non erano forse le ultime.

In quel momento potevano aggiungersi altre difficoltà ancora, gli scritti, i quali, se non ostili in genere alle imprese di questa natura, potevano tuttavia screditare quella a cui il Governo si accingeva.

Il mio amico senatore Sauli volle allora intrattenermi di un suo scritto che mi venne comunicato, nel quale con quell'ingegno che gli è proprio egli trattava la questione delle strade ferrate, e volgeva l'attenzione pubblica, specialmente sulla linea che passerebbe per Ceva.

Per avvalorare viemmeglio questa linea il nostro collega si faceva naturalmente carico di tutte le difficoltà che potevano presentare le altre e dipingendole con quella vivacità di colori che nessuno sa usare meglio di lui, poteva per avventura quel suo scritto, senza fare un utile reale alla strada che egli progettava (la quale non ho mai creduto, almeno per allora, che potesse avere serie eventualità di successo), poteva, dico, aggiungere nuovi ostacoli agli altri che incontrava allora l'amministrazione per spingere innanzi l'attivazione delle linee adottate, attivazione a cui ella si accingeva con qualche coraggio.

Io pertanto procurai di dissuadere il conte Sauli dallo stampare quel suo scritto, e temo che adesso egli confonda un consiglio da amico con un ordine da ministro, almeno non mi ricordo di aver dato simile ordine; credo bensì di avere vivamente insistito affinché non istampasse quel suo scritto, ed in ciò io credo di avere fatto opera non da ministro prepotente, ma piuttosto da amico suo e da uomo sinceramente animato per quella grand'opera delle strade ferrate, per le quali io credo che nessuno dubiti dell'impegno che io prendeva.

Non penso nemmeno che nessuno voglia accusarmi, massime dopo gli eventi che sono sopravvenuti, d'essere stato nemico della libertà della stampa. Evvi un'epoca della mia vita pubblica abbastanza conosciuta perchè basti a rispondere a qualunque accusa di questo genere.

DE BENEVELLO. Chiedo la parola.

SAULI. Non potrei dire una parola per un fatto personale?

Si conserva ancora il manoscritto in cui vi è segnata sopra la proibizione. Io non voglio sicuramente contrastare a quello che ha detto sinora il mio onorevole collega, il cavaliere Des Ambrois; per altro, in quello scritto, invece di biasimare le altre linee, io le lodava, e mi ricordo che fra queste scritture alle quali accenno eravi una relazione fatta nel congresso degli scienziati seguito in Genova, dove rendeva conto di ciò che si è detto intorno a queste linee ferrate, ed aveva molto commendato quelle che erano intraprese, e che furono intraprese dal Governo.

Mai non entrò nel mio pensiero di combattere le idee del Governo qualunque stiansi.

Questo sarà un difetto di memoria, ma ripeto che non furono consigli, ma fu proibizione; perchè io non andava mai portando le mie scritture alla censura, ma le lasciava allo stampatore, il quale, o le stampava o me le rinviava, ove non avesse avuto il permesso di stamparle.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Benevello.

DI BENEVELLO. Essendo stata posta improvvisamente all'ordine del giorno la legge quest'oggi in discussione, ha fatto sì che, ond'essere breve, questi miei pensieri saranno alquanto incomposti, onde sono costretto ad invocare l'indulgenza della Camera, massime dovendo parlare dopo il valente oratore che mi ha preceduto.

Signori, coll'apertura di questa strada di Savigliano fatta

da una privata compagnia, si apre veramente al Piemonte un nuovo ramo d'industria. Se io non sapessi quanto valorosi e sapienti uomini voi siete, forse non oserei pigliare la parola su questo proposito per esternare un'opinione che, nella preoccupazione generale d'oggi forse richiede non solo indulgenza da voi, ma quasi direi coraggio da me: io l'avrò tuttavia quel coraggio che deve avere ogni onorato cittadino, il quale sa che la sua opinione, qualunque sia, parte dal nobile pensiero di giovare alla sua patria.

Prima però di manifestare questa mia opinione, mi è d'uopo fare due solenni dichiarazioni, onde rimuovere affatto da voi ogni sfavorevole idea che poteste preconcepire della medesima.

Le mie dichiarazioni sono queste. Prima, che non solo io non mi faccio oppositore a questa legge per la strada di Savigliano, ma che intendo anzi a tutto potere di appoggiarla, come l'iniziatrice di un mio lungo e meditato pensiero che accennerò fra poco, e per cui sorgerà a vita quest'Italia settentrionale, e massimamente questa parte dell'alto Piemonte.

Secondo, che non solo io ho per fermo le rapide comunicazioni e le facilità dei trasporti essere il più gran beneficio portato dalle scienze alle società, ma che anzi da queste tutto dovrà ripetersi in non lontani tempi una intera trasformazione sociale.

Fatte queste dichiarazioni, io credo di potermi lanciare arditamente a dirvi questa mia opinione, riflettente però piuttosto al generale che ai particolari della presente legge.

Signori, io porto la più ferma convinzione che se l'Italia, come altre nazioni pure che si trovano nelle nostre condizioni, ciecamente si getteranno nella costruzione delle vie di ferro e non si facciano a cercare il modo di supplirvi, esse vanno tutte incontro ad una certa non meno che ignobile rovina; ripeto, certa ed ignobile. E ben dovete voi immaginarvi che se io oso inoltrarmi in questo biasimo, solo è perchè sono convinto altamente non mancare all'Italia, quando a ciò voglia volgere seriamente il pensiero, i modi di sopperire a queste rovinose vie di ferro, ottenendo forse eguali vantaggi, ma che anche di poco minori, sarebbero da ben altri vantaggi ampiamente compensati.

Sì, confesso che non senza terrore io posso farmi a considerare l'immensità dei tesori di ogni maniera che giova profondere in questo artificio, quando penso che l'Inghilterra stessa che tutti ne possiede gli elementi già si lamenta essa stessa, essa che non solo possiede quasi sola il combustibile per islanciare le sue macchine, ma che ne possiede per dispensarsi dal consumare il legno, quel legno di cui si spaventosa è la quantità che consumano queste strade, e che da noi, visto lo stato delle nostre foreste, sarà ben tosto pienamente esausto; ond'è che anche in questa parte trovasi avere superiorità l'Inghilterra, sì che ogni strada ferrata stabilita sul continente si può dire un tributo stabilito in favore di quella nazione, è un anello aggiunto alla catena con cui questa potenza ormai avvolge tutto il globo. Nè vogliate qui accusarmi di esagerazione, giacchè qui non si tratta di capitali una sol volta gettati, ma bensì di una successione continua di capitali.

Il signor Seguin, di cui certo nessuno di voi vorrà ricusare l'autorità in questa materia, dichiara che quantunque i calcoli possano ridurre a quindici anni la durata media delle vie di ferro, tuttavia in effetto egli confessa che l'esperienza non l'ha mai condotto al di là di dieci; io tolgo quest'ultima cifra e vi domando, se vi par forse niente, signori, un capitale sì enorme che debba rinnovarsi ogni decennio.

Sento qui, è vero, cadermi addosso il compassionevole e sdegnoso sguardo degli economisti, il quale, e ben con ragione, mi ammonisce che perdita di capitale non è quella la quale è contraccambiata con altrettanta merce che ne rappresenta il valore.

Ignorantissimo invero in queste dottrine come in una innarrabile quantità di altre, mi farò solamente a domandare che se per avventura trovar si potesse il modo di conseguire gli stessi vantaggi senza dover dare uscita a questi enormi capitali, poterli anzi gettare a beneficio del nostro operaio, del nostro popolo, domando se ne verrebbe a scapitare il paese; per ciò voglio appoggiarmi ancora alla potente autorità del sopracitato signor Seguin, il quale anch'esso spaventato dalle enormità di questi dispendi formava il voto perchè si potesse trovare un modo di sopperire al ferro, lasciando travedere persino di potersi sperare di trovarlo una volta, forse nell'applicazione del così detto bitume di Seyssel. E notate che egli ciò diceva in Francia, paese posto in ben altre vantaggiose condizioni che il nostro.

Fin qui non ho parlato che delle parti economiche; ma qui mi giova salire ad un ordine di cose ben superiore, ad una considerazione non solo eminentemente politica, ma che affetta la nobiltà stessa delle nazioni! E come mai non è chi pensi come per queste strade noi ci porremo sotto l'assoluto dominio, alla mercede, nella dipendenza assoluta di quella nazione di cui ci rendiamo tributari; e chi non vede come per esse si pongono, per dio, i popoli (essi sì smaniosi di libertà), sotto il giogo assoluto di una servitù sinora ignota, nel caso di vedersi ad un cenno imperioso di un'estranea nazione dannati ad un'immobilità assoluta?

Giacchè non ho d'uopo di dirvi come allorquando avrete ovunque le vie di ferro, saranno neglette e distrutte tutte le altre vie. Stranezza della mia età! la quale, mentre smania per non perder tempo, va in cerca di tutte le forme per isprecarlo! Che mentre trova il vento oramai troppo lento per correre, confida ad altri la sua facoltà motrice! E mentre dovunque urla libertà, offre ella stessa incautamente il piede ai ceppi stranieri! Eppure ecco ciò che accader si vedrebbe che per la più leggera cagione alterare potesse i nostri rapporti con quel potente popolo. Ben so come qui ancora potrei essere onorato dal compassionevole sorriso degli economisti, dai quali sento dirmi: e come mai immaginar che l'Inghilterra voglia mai rifiutarsi a vendervi ferri e combustibili quando essa la prima ha interesse di vendere? Ma ad essi così mi farò a rispondere. Signori miei, e credete voi che io qui parli di una potenza capricciosa così insciente dei suoi interessi che per solo diletto si risolva paralizzarci le gambe?

E che? Sarà forse questa la prima volta che quella nazione minaccia i continenti per impor loro il suo interesse? E son forse da noi sì lontani gli esempi? Oh! sorga un nudo scoglio sul lido della nostra marina che gli talenti! Si torca un pelo della barba ad un qualche nuovo D. Pacifico, e voi vedrete che tosto ad un suo cenno subito è rotta ogni relazione; e voi allora vi troverete di botto immobili, privi d'ogni facoltà motrice.

Ne fremo la mia mente libera e si rubella al pensare che se così assonnano i popoli e si apensieratamente s'avventurano, dovranno un giorno scontare amaramente la loro cecità.

Questo, per Dio, ripugna al buon senso, ripugna alla dignità, ripugna al nobile orgoglio di un popolo, l'incatenarsi così volontariamente ai capricci di un'estranea nazione, la quale se oggi offre cortese, domani può negare minacciosa. Parmi adunque importi scuotere quella smania di servile imi-

tazione, quella peste radice di tanti mali in Italia, cercando se sul proprio suolo non sieno i mezzi di sopperire a questo difetto del ferro, a questa necessità di combustibile.

Non mi farò per nulla a parlare della direzione di questa strada la quale, come già dissi, io la penso la sola, la più vitale che far si possa; in qualunque luogo debba essa poscia accennare delle tante valli che si aprono fra Nizza e Savona, certo è che prima di tutto dovea una strada essere condotta a Savigliano.

E qui, prima di chiudere questo mio poco discorso, siami permesso un voto, siami lecito sperare che il Piemonte voglia in fine aprire l'occhio ed arrossire pensando che Iddio ponevalo al possesso del più gran fiume d'Italia, e che questa vena vitale si vede ancora costretta a portare sdegnoso all'Adriatico il tributo delle sue onde inoperose e neglette. Egli in cui stava, e sarà forse un giorno l'italiano riscatto!

Quando dalla marina sarà aperta una via insino a Savigliano, una via che si volga alla vicina Saluzzo, troverà a pochi passi il Po navigabile, e si vedranno così abbracciarsi i due mari, e portare la vita persino ai piedi di quel monte dominatore di dove appunto questo fiume cela la sua scaturigine meravigliosa.

Eccovi, signori miei, la mia opinione sulle strade di ferro. Qualunque sia per essere sopra di esse la vostra sentenza, io spero che se vorrete condannar le opinioni mie come un errore della mente, certo voi le assolverete come errori del cuore, nè altro veder vorrete nelle mie parole che il tributo di un libero cittadino che depone ai piedi della patria il suo convincimento.

Solo mi resta qui a pregare il sapiente ministro dei pubblici lavori, a volere con ogni maniera favorire quelle ricerche, tutte quelle esperienze, quelle proposte ragionevoli dirette a cercare il modo di supplire a quelle vie di ferro, non rifiutandosi anche a qualche spesa, a qualche esperimento, anche quando alcuna volta non possa essere conestato del tutto colle teorie della scienza, giacchè pur troppe non può negarsi che il dizionario dei farfalloni della scienza forma anch'esso un assai discreto volume. E soggiungerò ancora al signor ministro, già benemerito per tanti altri titoli, a non voler torcere l'occhio da questa cosa della canalizzazione del Po, per la quale più volte si erano offerte delle compagnie, ma che sempre furono reiette, forse perchè non fallisse quel gran principio, che quanto più le verità sono splendide e luminose, esse trovino appunto allora maggiori difficoltà e contrasti.

BALBI-PROVERA. È certamente cosa ardita per me il rispondere ad un eloquente e studiato discorso del mio amico e onorevole collega, ma pure non posso a meno di rimanere stupito, osservando come, allorquando le strade ferrate sono da noi appena incominciate, e che la prima, l'unica nostra, non è ancora terminata (e vi vorrà ancora qualche anno prima che sia in attività), sentasi di già la proposta di altre grandiose imprese, le quali aprano un'altra via verso al mare.

Non risponderò a quanto egli alludeva riguardo la città a cui appartengo; certo è che se dispiacenti sciagure hanno portato per alcuni momenti un dissidio momentaneo, è da sperare che il Governo, attento a quanto avviene in essa, impedirà per sempre che si rinnovino queste tristi vicende, dovute ad una setta, e più ancora alla debolezza e negligenza del Governo di allora che alla sua, e potrei dire intiera popolazione.

Io son persuaso e intimamente convinto che Genova è unita per sempre al Piemonte, e che vi è unita non già per ragione di forza o di trattati, ma per volontà, affezione e per inte-

ressi, e finchè questi vincoli esisteranno, queste due provincie non si staccheranno e mutuamente si difenderanno. Sono dunque certo e certissimo che la strada che porge da Torino a Genova non sarà mai e giammai chiusa per fatto di liguri volontà. La strada ferrata che ci occupa al giorno d'oggi non è che una strada secondaria; e per metterla in attuazione è necessario iniziare un'abitudine poco in uso fra noi, quella cioè delle società private per utilità pubblica.

Certo è che si potrebbe desiderare che la sua linea fosse maggiore, che si estendesse di più, ma tutto ha un principio, o signori, e quando questa società riuscisse a buon fine, non vi ha dubbio che altre società seguiranno l'esempio, di città in città si andrà a toccare quelle che ora non si può raggiungere per mancanza di capitali; sono dunque necessarie tre cose: spirito di società, capitali e tempo.

Ma voler rifiutare l'autorizzazione ad una società in queste presenti nostre circostanze, finchè non ha il capitale di tutte fare, è come si volesse che il bimbo che nasce avesse la forza dell'uomo adulto o ne sopportasse le fatiche. Del resto, io rimango non poco meravigliato vedendo che al momento in cui siamo ristretti, come in un sacco, dalla vanità nazionale di una potenza protezionista da una parte che il commercio generale d'Europa, e specialmente della Germania, è minacciato a nostro riguardo, al momento che un'altra potenza nostra amica carissima (e gliel'abbiamo pagato quest'amicizia, e ce ne dà delle prove) ci restringe in ogni modo, e va costruendo attivamente strade ferrate per chiuderci la via al commercio dalla parte della Baviera e dal Zollverein, allorchè, dico, si è presentato, e si sta negoziando mezzi per prolungare la gran linea di strade ferrate che deve proseguire attraverso altre terre che non dipendono da questo Stato, ci si vengano presentando altri progetti grandiosi. Io credo che per noi, pel nostro interesse, nell'interesse generale del commercio del Piemonte e Liguria, quello a cui si dovrebbe badare con tutt'attività e senza perdita di tempo, sarebbe la gran linea che dovrebbe unire questa parte d'Italia, non già coll'Adriatico, perchè vi sono ostacoli politici, più difficili a superare che non sarebbero quelli di natura, ma con tutta la Germania. Tutte le altre linee, come quella di Savigliano ed altre che in seguito si concederanno, sono d'interesse secondario, e porto avviso che, qualunque sia la linea secondaria che si stabilisca, sarà sempre utile per quelle provincie e luoghi che ne avranno il vantaggio. Cautelato l'interesse pubblico e la sicurezza dei capitali, poco alla nazione importa che la società abbia vistosi utili. Un Governo fa molto quando lascia ai privati la facoltà di fare; la nazione sempre ci guadagna nella creazione di una ricchezza di più.

Io non credo come l'onorevole senatore Di Benevello che la formazione di strade ferrate sia così nociva, che possa rovinare lo Stato. Qualunque sia la strada ferrata che si formi, è un valore che si crea nello Stato medesimo, è una produzione nuova, e tutte le nazioni debbono, se non vogliono rimanere al disotto delle altre, sottostare ai progressi generali, e se dobbiamo seguitare la madre nazione in fatto d'industria, ed anche sottostare a lei, ci ha provato in certe circostanze che ci sosteneva ed aiutava, il suo interesse la porta a farlo.

Io non vedo in questo una schiavitù, vedo in questo che, quando si è piccolli, è bene cercar l'appoggio di quelle nazioni che nutrono simpatie per noi; e quella nazione a cui alludeva l'onorevole senatore io credo che sia appunto il nostro solo punto d'appoggio solido in Europa.

Parè che in Inghilterra la mania di speculazione sia stata spinta al di là della ragione, al di là dell'utilità ben calcolata,

ma noi siamo molto distanti da quel caso in questo momento. Noi in questo momento può dirsi che nasciamo; abbiamo una prova di una strada ferrata che non è ancora alla metà della sua costruzione, e credo che sarebbe cosa improvvida il distruggere con un voto contrario il principio a prospera vita perchè altri hanno esagerato il principio medesimo.

Per le selve non ne abbiamo molte, è vero, nel continente, ma abbiamo quelle che la Sardegna ci fornisce, e prima che siano distrutte, io voglio supporre che le strade ferrate dello Stato saranno in buon punto. Se io appoggio la costruzione della strada ferrata di Savigliano non è perchè abbia interesse in essa, sono stato abbastanza punito per essermi in altro tempo occupato in affare di queste strade, ma perchè io credo che produrrà due vantaggi, il primo di dare l'esito dei prodotti di ricchissime provincie, l'altro di procurare a noi quello che manca in questo paese, cioè lo spirito di associazione.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole signor conte Sauli ha prima obbiettato alla strada di Savigliano di non essere se non un tronco di strada parziale, non coordinato con un sistema generale quale egli vorrebbe adottato dopo seri e maturi studi. Al cui riguardo biasimava il procedere del passato Governo perchè non volle occuparsi di un piano di strade ferrate da esso proposto per aprire una comunicazione tra il Piemonte ed un punto del nostro littorale occidentale.

Il signor conte Des Ambrois rispose testè agli appunti stati fatti all'amministrazione da lui diretta, e perciò senza entrare nel merito dei motivi per cui non venne acconsentita la stampa della memoria con cui il signor senatore Sauli intendeva fosse preferita la linea di strada ferrata per Mondovì e Ceva, io mi limiterò ad assicurare quanto già altra volta ebbi l'onore di avvertire, che cioè risulta da accurato esame più volte fatto degli studi dal Governo eseguiti nel 1844, essersi a quell'epoca proceduto con tale ponderazione, imparzialità e senno nello stabilire in massima le principali linee di strade ferrate da introdursi in questi Stati, che non esito ad asserire che se il sistema del Governo d'allora avesse permesso la pubblicità degli atti amministrativi, avrebbero questi meritata la generale approvazione per le alte e ponderate considerazioni di pubblico interesse da cui sono informati.

Di questo già ebbe a persuadersi un altro rispettabile Consesso, la Camera dei deputati, quando in occasione della questione insorta se la miglior direzione della linea di strada ferrata da Alessandria al lago Maggiore fosse per Casale, Vercelli e Novara, o veramente per Valenza, Mortara e Novara; io presentai tutti gli studi che al riguardo erano stati fatti nel 1844 e che avevano consigliata la linea attualmente adottata. Tutti od almeno quelli fra i membri più imparziali in questa vertenza convennero che nella scelta delle linee di strade ferrate eransi dal Governo saviamente ponderati tutti gli interessi politici, commerciali ed economici del paese, e che quegli studi di massima che avevano condotto alle prese determinazioni si meritavano la generale approvazione.

Rileverò poi essere meno esatto che non siensi in quei tempi avute nel maggior riguardo le istanze dei vari municipi interessati nella costruzione di strade ferrate, che anzi una delle ragioni che fece indugiare lungamente le deliberazioni del Governo fu appunto la quantità dei reclami che si presentavano e la maturità con cui si esaminavano, e principalmente quelli di Casale e di Vercelli, che a più d'un titolo si meritavano l'attenzione del Governo.

Venendo poi alla linea di Savigliano, osserverò che qualunque sia il sistema di vie ferrate, che si voglia adottare,

quando si esamini la struttura topografica del nostro paese, non si può dubitare che la medesima debba pur sempre essere capo di una linea di tutta importanza, sia che venga diretta per Cuneo alla volta di Nizza, sia per Mondovì e Ceva alla volta della riviera occidentale della Liguria.

Ciò posto, quand'anche si volesse ammettere il principio, d'altronde giustissimo, del signor conte Sauli, essere conveniente cioè di aprire una comunicazione diretta dal Piemonte ad un punto della costa marittima tra Genova e Nizza col mezzo di un apposito tronco di strada ferrata, sarà pur sempre che il tratto attuale da Torino a Savigliano è indispensabile, sia, come già dissi, che protraendolo verso Mondovì per Ceva venga diretto ad Oneglia passando ad Ormea, sia che da Ceva lo si avvii per Gressio ad Albenga, o finalmente per Millesimo si porti sino a Savona.

Il deviare in qualunque di dette ipotesi la strada ferrata da Savigliano per prendere una via più breve e diretta sarebbe assurdo, mentre tutti conoscono l'importanza agricola e commerciale di quel paese, che, centro del Piemonte, oltre ad avere un'industria e numerosa popolazione, si trova per dir così, il confluente di altri ragguardevoli paesi, come Fossano, Saluzzo, Mondovì, Cuneo che tutti ricaverebbero un immenso vantaggio dalla strada ferrata che per Savigliano li unisce più prontamente alla capitale.

Per questi motivi io ritengo positivamente che quand'anche lo Stato (poichè credo che nessuna compagnia potrebbe farla) si trovasse in grado di costruire una linea di strada ferrata che da Torino procedesse sino al mare in uno dei punti della riviera, sicuramente non potrebbe mai sorgere dubbio sulla convenienza, anzi dirò necessità di prendere la direzione di Savigliano.

Un altro motivo dall'onorevole senatore addotto in disapprovazione della concessione di cui è caso si è che la linea in questione sia molto favorevole e lucrosa per chi l'intraprende, mentre al suo proseguimento ostano difficoltà tali da allontanare i capitalisti dall'impegnarvisi. A questo risponderò che, ammesso anche che l'impresa della strada di Savigliano sia una buona speculazione, siccome il Governo non avrebbe ora i mezzi di assumere la costruzione della intera linea di strada ferrata da Torino alla riviera perchè costosissima e di lunga lena, così si troverebbe nel bivio o di privare tanta parte del paese di un immenso beneficio, quale sarebbe la strada sino a Savigliano, ovvero di fare tutti gli sforzi per eseguire questa prima parte della linea onde trarne immediatamente profitto, non potendo immaginarsi che dovesse cominciare la strada su altri punti o non aprirne l'esercizio sino ad opera compiuta con evidente pregiudizio dell'interesse pubblico.

Ad ogni modo dunque, come si praticò sulla strada da Torino a Genova, il Governo dovendo intraprendere i lavori del tronco più facile per averlo più presto ed in attività, si troverebbe nella necessità di eseguire anzi tutto il tronco da Torino a Savigliano, perchè quello da cui sarebbe facile il ricavare un utile immediato.

Siccome però è a tutti noto non essere oggidì lo Stato in grado di sopporre a maggiori spese, oltre quelle di tanti lavori in corso, che è pur d'uopo portare a compimento, quindi è di tutta convenienza affidare la costruzione della strada in questione, tuttochè la si spera lucrosa, alla privata industria, salvo ad accordare alla medesima, quando si porti concessionaria di tronchi più difficili e di minor corrispettivo, privilegi e favori più larghi assai di quelli che di presente si acconsentirebbero alla società di Savigliano.

Ma osservava ancora il signor conte Sauli che la strada di

Savigliano non essendo difatto che una diramazione di quella da Torino a Genova, ne avverrà che tutto il commercio di quel paese e delle vicine provincie si avvierà interamente verso la Liguria, e così cesserà la ragione di costruire un'apposita strada che dal Piemonte metta alla Riviera passando per Cuneo o Mondovì. A ciò però è facile il rispondere che, ammessa la strada di Savigliano come capo di una più importante, o questa si effettuerà, ed allora il commercio scegliendo la linea più breve si avvierà verso la Riviera lungo la nuova strada, o tale prolungamento non verrà eseguito, ed allora domando io: perchè proibire a quelli di Savigliano, ed a tutto il paese che ne è interessato all'intorno, di godere di un grande vantaggio, solo perchè altri paesi non potranno godere di un profitto maggiore?

Mi pare che non siamo più in tempi nei quali si credeva che la Provvidenza non avesse accordato prosperità ad un paese che con iscapito di molti altri, e che perciò fosse d'uopo limitare i vantaggi degli uni per non recare invidia a quelli vicini. Gli elementi di prosperità cui può toccare ad un paese sono indeterminati: bisogna svilupparli cominciando da quelli che più ne sono suscettivi, e torno a dire che quando pure fosse possibile, od anche facile aprire la continuazione fino al mare di questa strada, siccome la cosa sarebbe lunga e difficile, esigerebbe senza dubbio l'impiego di capitali su cui ora non si può contare; siccome dunque il vantaggio di tale comunicazione sarebbe tramandato ad un'epoca lontanissima, non so perchè non si possa intanto provvedere a quello che è facile e pronto ad eseguirsi, e per cui abbiamo pronti e spediti mezzi.

Non comprendo poi come i paesi vicini a Savigliano non vogliano riconoscere l'utile reale che dalla progettata strada non può mancare di derivar loro, non fosse per altro che pel ravvicinamento a Torino, per la molteplicità e facilità di rapporti che si stabiliranno tra questa capitale e Cuneo, per esempio, Saluzzo, Fossano Mondovì ed anche Ceva sito in condizione vantaggiosissima per le vie che ha aperte verso il mare per Savona, Albenga ed Oneglia, motivo per cui ha prospettiva maggiore di veder prolungata alla sua volta la strada di Savigliano.

Quanto alla preferenza che il Governo deve dare alla via ferrata di Genova e sua diramazione al lago Maggiore che, riconosciuta della più alta importanza, venne da esso intrapresa, credo che non sia messa in dubbio da alcuno come neanche parmi dallo stesso signor conte Sauli. Aggiungerò però alle cose molte che si potrebbero dire a questo riguardo, che appunto le condizioni nostre rispetto ai paesi esteri sono tali che devono indurre lo Stato a spingere colla maggior prontezza quella strada, mantenendo la linea che venne determinata, e che si è quella che dà la prospettiva di una più facile comunicazione colla Lombardia. Il nostro interesse vuole che le comunicazioni di Genova, dirò meglio, del nostro mare, sieno le più pronte e le più economiche per mettersi in relazione colla Lombardia. E certamente non si potrebbe sperare di riescire in tale intento quando si volesse provvedervi con una comunicazione che venisse dalla parte occidentale della riviera di Genova.

Ma, ritornando alla strada di Savigliano per dimostrare la convenienza di concedere la costruzione della medesima, quand'anche si voglia considerare come primo e più facile tronco della linea di strada ferrata diretta al mare, ricorderò l'esempio già da me citato alla Camera elettiva della grande strada di Parigi a Marsiglia fino ad Avignone, che volendosi dal Governo appaltare in una sola impresa per compensare, come vorrebbe l'onorevole proopinante, i vantaggi di alcuni

tronchi della medesima colle difficoltà e dispendi di altri, corse le peripezie a tutti note, e per cui fu forza al Governo di dividere l'impresa in due lotti, onde accordarli a società distinte, ed a condizioni molto diverse, in ragione cioè degli utili che il primo tronco offrirebbe ai concessionari e della prospettiva di scarsi benefizi che presenterebbe il secondo, e per cui sarebbero necessari sacrifici maggiori da parte dello Stato. Questo partito vinse appunto per la considerazione che, non potendo il paese far tutto, nè far così largamente come prima aveva divisato, si trovò necessario di operare in modo a riescire effettivamente nello scopo prefisso; motivo per cui il Ministero stesso, che prima era contrario al partito di separare in due lotti la strada, perchè considerava che la miglior condizione del lotto da Parigi a Lione avrebbe indotto la società ad intraprenderlo a patti più vantaggiosi, fu il primo a proporlo all'assemblea, osservando giustamente che, se per fare poi il seguito della strada da Lione ad Avignone occorreranno maggiori agevolezze e favori, questi si sarebbero accordati, ma che intanto si avrebbero almeno i tronchi di strada più facili, e di più grande prossima utilità.

Per tutte queste ragioni io non saprei aderire all'opinione del signor senatore Sauli. Quanto a quello che disse il signor senatore Di Benevello, io non mi farò a combattere le teorie da esso esposte contro il sistema delle strade ferrate, poichè credo d'aver meco tutta l'Europa contro di lui (*Ilarvità*), nè so veramente essersi in alcun paese d'Europa elevati i dubbi messi in campo dall'onorevole preopinante sui vantaggi reali e positivi di questi nuovi mezzi di comunicazioni facili e sicure. Farò presente a questo proposito che, quando anche fosse vero che il prodigioso ritrovato dell'applicazione del vapore alla locomozione, che ovunque e da tutti si tiene come uno dei più grandi benefizi procurati all'età nostra dall'ingegno umano, tale veramente non fosse, non si potrebbe però a meno di farne applicazione al Piemonte.

Di grazia, che cosa avverrebbe del nostro paese quando tutti quelli che lo circondano fossero solcati da strade ferrate, e noi invece camminassimo sulle vie antiche?

Sorgono di quando in quando scoperte tali, si introducono tali innovazioni nell'ordinario sistema delle cose, che dopo un certo lasso di tempo dalla loro generale applicazione più non è possibile discutere sull'originaria loro convenienza, ma è d'uopo accettarle come fatti compiuti, come principii radicati, ed applicarli con quelle modificazioni che li rendono più appropriati alle circostanze dei luoghi e dei tempi.

Forse si potrebbe desiderare che l'ingegno umano non avesse condotto a quelle scoperte, che ristretto nelle sue vedute non avesse ecceduto certi limiti; ma questi una volta oltrepassati, è d'uopo accettare le conseguenze delle sue invenzioni, de' suoi ritrovati. Così è pel vapore applicato alla locomozione, così delle macchine introdotte nella fabbricazione di oggetti industriali.

Niuno ignora quante obbiezioni sono state fatte contro le macchine che si dicevano dannose agli operai. Ebbene, io lascio il principio, rimetto la questione a più ampi studi. Potrei dire che sono stati fatti questi studi, e che di presente non vi è alcuno che pensi largamente e profondamente in materia d'economia politica che condanni le macchine: ma supponendo pure che fossero condannate, quando tutti filano colle macchine, vorreste voi filare colle dita?

Dunque quando le produzioni dell'ingegno umano si sviluppano e si estendono dovunque, bisogna aderirvi ed applicarle per quanto lo consentano le particolari conseguenze, come dissi, di luoghi e di tempi.

Nè potrebbero in alcun modo ammettersi i ripieghi in fatto

di strade ferrate proposti dall'onorevole preopinante, di sostituzione cioè di strade in bitume od asfalto alle strade ferrate; cosa questa che, stata in Italia proposta da un rinomato ingegno, il signor Borgnis piemontese, e professore a Pavia, mosse ciò nullameno le risa per la sua assurdità, come antecedentemente era successo di consimile proposta fatta dal signor Seguin, distinto egli pure per talento non comune.

Se siffatte proposte non fossero venute da uomini celebratissimi, motivo per cui furono in sulle prime accolte e poscia derise, io direi di occuparcene noi pure.

Ma dopo quanto ne venne provato, dopo quello che se ne è scritto, non mi pare più che sia nemmeno il caso di farne parola. Come mai staremmo investigando oggigiorno se una locomotiva possa correre sovra un pavimento bituminato? Una locomotiva, principalmente sulle nostre strade ferrate a lunghe linee, come riescirebbe a superare le pendenze dell'8, 9 o 10 per mille, pendenze che esigono locomotive del peso di 18 o 20 tonnellate, che anche costrutte a 6 ruote, è pur necessario portino il maggior peso sulle ruote operative, cioè su quelle che sono mosse dai manubrii della macchina? Come reggerebbe una simile strada a questo peso enorme? Reggerebbe difficilmente il porfido, perchè il porfido scaglierebbe, e volete mettere una locomotiva di questa potenza su di una strada bituminosa? Ma queste sono idee assurde dopo le ripetute esperienze fatte.

Il signor conte di Benevello ha anche detto, mi pare, che noi ci rendiamo mancipii, schiavi dell'Inghilterra, perchè abbiamo bisogno del suo carbone e del suo ferro.

Ma l'Inghilterra ci somministra il carbone ed il ferro perchè è suo interesse di darceli; ma, dice egli, potrà venire un momento in cui le prenda un capriccio, o veramente le sue mire politiche la inducano a privarci di questi suoi prodotti a danno della nostra industria. Ma, signori, non è poi l'Inghilterra il solo paese che abbia carbon fossile; noi potremmo trarlo dal Belgio che ne abbonda grandemente, e quando l'Inghilterra più non ne fornisce ne avremmo dalla Francia, dove già si fecero da noi alcuni acquisti, e poi verrebbero gli Americani i quali ne hanno in quantità. Si obbietterà la lunghezza dei viaggi marittimi; ma il viaggio di mare è oggidì divenuto più facile assai che non altre volte; e quegli speculatori che portano il ghiaccio in immensa quantità a Calcutta, recheranno il fuoco fin qui. Io non so dunque come si possa temere dell'Inghilterra. L'Inghilterra ha un grandissimo interesse di smerciare i suoi prodotti, come carbone, ferri, macchine e simili. Di ciò abbiamo un recente esempio. Le prime nostre macchine vennero prese dalla fabbrica di Seraing, in Inghilterra, ma poscia si abbandonò quella fabbrica perchè erano ad un prezzo troppo elevato; ebbene, abbiamo veduto concorrere tre fabbricatori inglesi ad offerirci le loro macchine a molto miglior mercato.

È bensì vero che in Inghilterra la politica esercita grande influenza, ma non distrugge l'industria privata; quando per viste politiche si andasse colà dicendo che non bisogna mandare fuori carbon fossile, credete voi, signori, che i proprietari del carbon fossile e del ferro si accomoderebbero a questa sentenza? Credete voi che la legislazione inglese permetta di rovinare l'industria privata per assecondare i capricci e le ragioni della politica? Questo non è, mentre abbiamo visto l'Inghilterra far la guerra ad un paese, e ciò malgrado quel paese stesso proseguire a ricevere immense risorse dall'industria privata.

Io non so adunque come si possano mettere innanzi siffatti timori.

Per queste ragioni, e per quelle che ho estesamente ad-

dotte nella mia relazione, io credo che non si debba privare il paese di un mezzo di comunicazione di cui egli trarrà gran profitto, e l'amministrazione stessa un ragguardevole vantaggio, con incagliare inoltre l'avviamento dell'industria privata nascente fra noi, negando il privilegio chiesto dalla società di Savigliano.

Tale società ha tutte le condizioni per riuscire nell'intento, e principalmente quella di una grande solidità, motivo per cui il Governo, e nei passati tempi, ed attualmente ancora preferì di trattare direttamente con lei, piuttosto di aprire un concorso.

In materia di strade ferrate le ragioni di convenienza per la concessione loro, sia in via d'appalto che direttamente, vennero a lungo e con molto senno discusse in Francia, ove finì per prevalere il sistema delle concessioni dirette, come quelle che, dando luogo a minori inconvenienti, meglio garantissero l'esito dell'impresa affidata a quella società che presentasse vere garanzie di moralità, capacità e mezzi.

Ma si dirà che altrove, e massime in Inghilterra, non si va troppo per il sottile nello scegliere queste società. È vero, o signori, che l'Inghilterra è maestra in siffatte materie; ma appunto perchè quel paese è maestro in fatto d'industria, vi è compatibile maggior libertà; quando noi essendo scolari, dobbiamo procurare di non pagar troppo care le lezioni dell'esperienza, nella quale, fatti maturi, potremo anche noi accettare una od altra società; intanto però l'esempio d'Inghilterra ci deve incoraggiare, perchè non è vero che là siavi scontento per quello che si è fatto. I desideri vi furono molti, lo sviluppo dell'industria immenso, i capitali abbondanti, quindi le strade vennero in gran numero, ma i capitali consolidati sul suolo, quand'anche fruttino poco, aumentano la ricchezza permanente del paese.

Io credo poi che i timori esternati dal senatore Di Benevello sulla poca durata delle strade ferrate siano per lo meno esagerati. Io non so veramente, nè mai intesi che una strada di ferro non duri più di 15 anni, o 10 che egli abbia detto, se ben mi sovvegno. Ciò è lungi dall'esser esatto, mentre le traversine durano lungamente e non si cangiano che poco a poco, con che si rende meno grave il dispendio della manutenzione. Quanto ai raili, la loro durata è molto maggiore. Nè giova allegare l'esempio del frequente cambio di raili occorso sulla strada ferrata da Manchester a Liverpool, perchè ciò provenne dacchè i primi ferri non pesando che 38 chilogrammi per metro, se non erro, erano inetti a reggere all'immenso movimento operato su quella strada, motivo per cui si sostituirono raili di maggior peso, quali quelli che si usano presso di noi.

Pei rilievi sin qui fatti lo ripeto adunque che non esisterebbe alcun ragionevole fondamento per rifiutare il privilegio alla società che lo ha domandato a condizioni che, giuste ed eque nei tempi ordinari, potrebbero forse sembrare troppo dure nelle presenti circostanze della nostra industria, come ebbe a rilevare la Commissione della Camera dei deputati nella sua relazione favorevolissima alla concessione dell'invocato privilegio.

PRESIDENTE. Ha chiesta la parola il senatore Di Benevello: nell'accordargliela io debbo però pregarlo a non volersi addentrare di nuovo in quelle discussioni delle quali si è occupato poc'anzi, le quali non appartengono già alla discussione generale della legge che è all'ordine del giorno, ma, dirò così, a una disamina generalissima sull'utilità delle strade ferrate. In conseguenza mi pare che sia affatto inopportuno di rientrare in siffatta discussione, la quale torrebbe senza frutto il tempo alla Camera.

DI BENEVELLO. Non posso assolutamente vivere sotto il peso enorme delle accuse fattemi dall'onorevole signor ministro, giacchè non tenderebbero esse ad altro che a dipingermi in faccia al pubblico come un samiedo o un goto, un apostolo del regresso.

Io non mi son mai fatto lecito di parlar male nè delle macchine, nè delle strade ferrate, nè questa può esser mai stata l'intenzione di tale che sempre amò non solo, ma coltivò sempre le arti meccaniche. Mio intendimento non fu già di impedire le vie di ferro, ma di eccitare gli ingegni a far meglio, di eccitarli a trovare un modo economico di sopperire alle vie di ferro onde emanciparsi dalla pericolosa tutela, dall'ignobile dipendenza in cui queste ci pongono. E questa è idea non di regresso, ma di reale progresso.

In quanto poi all'accusa di proporre l'uso del bitume, mi è pure estranea del tutto, non essendo per niente da me proposta, conoscendone l'insufficienza; ma dissi esserlo stato dal signor Seguin. In ultimo poi rimando ancora allo stesso distintissimo ingegnere i calcoli da me citati sulla durata decennale delle vie di ferro.

In quanto poi alla durata delle strade ferrate, siccome questa io non poteva constatarla da me stesso, ne ho attinta la nozione dall'autore stesso signor Seguin. Io credo che lo stesso appare fatto ultimamente dal signor Borgnis.

Io non intendeva niente altro che protestare altamente, che non sono mai stato nemico delle utilità, soprattutto poi quando queste apportano reali vantaggi ad un paese, quali sono quelli delle strade ferrate.

GALLI. Dopo il discorso palpitante d'interesse generale del signor ministro, avrà sicuramente poca importanza l'osservazione particolare che mi propongo di fare.

Io seppi solamente dall'ordine del giorno di ieri doversi discutere la concessione della strada ferrata di Savigliano.

Non sono preparato alle generali considerazioni che occorrerebbe di fare sulla strada ferrata di cui si tratta. Ma però non mancherò di fare la seguente, e si è, che se è bene il favorire lo spirito di associazione, e la prima compagnia privata che si offre ad aprire un tronco importante, egli sarebbe anche bene che il Governo procurasse che queste imprese siano dirette in modo che siano giovevoli ad un maggior numero possibile di comuni, massime quando, senza danno degli intraprenditori, questo scopo si può ottenere; e nel caso presente sarebbe desiderabile che il Governo avesse procurato che la strada ferrata di Savigliano giunta a Carmagnola avesse passato ivi il Po; in questo modo la città di Carignano e molti villaggi popolatissimi non troppo discosti avrebbero potuto giovare.

So bene che la società avrebbe dovuto soccombere alla spesa della costruzione di un ponte sul Po a Carmagnola, ma avrebbe avuto in compenso il vantaggio di un concorso di 20 a 50 mila abitanti di più, piuttosto che proseguirla sino alla stazione di Truffareilo senza nessun utile per altri comuni.

Gli abitanti di Carignano e dei molti importanti villaggi che l'attorniano si vedranno per via di questa concessione per sempre privi del vantaggio di una strada ferrata perchè anche quando abbiano luogo o la strada ferrata da Saluzzo, e questa, verrebbe naturalmente a congiungersi con quella di Savigliano superiormente a Carmagnola, similmente quella di Pinerolo, la cui società già formata si propone farla passare per Piossasco e Pinerolo.

Nello stato attuale delle cose io pregherei il Ministero di vedere il modo di convincere la società di modificare la strada di Savigliano in questa direzione, e compiere così ad

un debito generale di favorire il maggior numero di comuni, massime, torbo a dire, che molte persone pratiche sono certe di non errare nel sostenere che la società non scapiterebbe ne'suoi interessi anche coll'aumento di qualche centinaio di mila lire che verrebbe a costare il ponte sul Po a Carmagnola.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Volendosi favorire l'industria privata ed avviarla all'esecuzione di strade ferrate, ben si può consigliarla ad adottare una linea a preferenza di un'altra creduta meno vantaggiosa al paese, ma non conviene assolutamente imporle una direzione, un tracciato fisso, poichè ove ciò si facesse sarebbe lo stesso che non volere società; imperciocchè allora esse dicono: se si vuole questa linea la faccia lo Stato. Il ragionamento è logico e giusto.

Ciò non ostante moltissime essendo le istanze fatte per diverse direzioni della strada di cui si tratta, io non manca di interpellare la società di Savigliano in proposito, ed invitarla a maturare seriamente, massime poi quella inoltrata da una società di Cuneo per il prolungamento della strada da Savigliano sino a detta città; ma la società, con ragioni di cui non potei disconoscere il merito, mi dichiarò formalmente, positivamente che, avendo attentamente studiato e da lungo tempo decisa la direzione della sua strada, essa non poteva in alcun modo modificarla senza alterare le basi dei suoi calcoli e viziare l'organismo stesso di sua costituzione.

Ora, siccome la linea scelta, lungi dal presentare alcun inconveniente, offre anzi ed apporterà allo Stato molti vantaggi diretti ed indiretti, io non poteva sciogliere la società o rifiutarmi di presentare al Parlamento il capitolato combinato tra essa e me, solo perchè non intendeva prolungare la sua strada sino a Cuneo.

Quanto alla direzione per Carignano, non essendo stata inoltrata dimanda di sorta, non fu neanche il caso di occuparsi di simile tracciato.

Posso però assicurare l'onorevole senatore che la società non avrebbe di certo aderito a questa, come ad altra modificazione del suo progetto, perchè la sua dichiarazione a tale riguardo fu assoluta ed esplicita; oltrechè poi per toccare alla città di Carignano le difficoltà e le spese sarebbero cresciute di gran lunga, mentre non bisogna soltanto far caso del passaggio del Po, ma bensì dell'allungamento notevole della linea il cui tragitto più breve si è quello per Truffarello.

Non aumento, ma brevità di linea doveva aversi in mira, pel primo capitale da impiegarsi nel nostro paese in queste imprese, massime nelle attuali circostanze non troppo propizie alla raccolta di cospicui capitali.

In questi tempi trovare una società che possa disporre di un capitale di sette milioni e mezzo, che sia disposta a versare ad un semplice avviso 750,000 lire a titolo di deposito nella cassa dello Stato, a sborsarne altrettante per intraprendere i lavori, non è cosa molto facile; e quindi non esito a dire che dessa merita speciali riguardi, tanto più per essere la prima ad avventurarsi in un genere d'impresa nuovo affatto tra noi.

MAESTRI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Maestri.

MAESTRI. Dirò brevi parole sopra un argomento di gravissima importanza. Alle obiezioni particolari ha risposto egregiamente l'onorevole signor ministro dei lavori pubblici: sicchè nulla mi rimarrebbe a dire che non fosse inutile sperpero di tempo. Potrei pure omettere di parlare per combattere l'opinione di un onorevole senatore, che ha combattuto in massima l'utilità delle strade ferrate, pretendendo

che sieno contrarie all'economia e alla dignità delle nazioni: poichè gli oporevoli personaggi che siedono in questo Consesso sono versatissimi nelle materie economiche, e per loro è troppo assurda l'opinione di chi avversa le strade ferrate. Tuttavia, appunto perchè cotale sentenza è altamente riprovevole, parmi che sia nella convenienza della Camera non lasciarla senza qualche risposta.

L'economia politica annovera fra le prime sue glorie quella d'aver doma la natura, e costretti gli agenti naturali a farsi soci delle umane fatiche, a moltiplicare le ricchezze, a perfezionare i prodotti, a scemare le spese della molteplice industria. Fra gli agenti naturali è principalissimo il vapore. . . .

PRESIDENTE. La prego di ricordare ciò che testè ho osservato al signor senatore Di Benevello, che questa questione è estranea a quanto è all'ordine del giorno.

MAESTRI. Intendo di rispondere a quelle cose che . . .

PRESIDENTE. Non posso accordare la parola che sulla discussione della legge all'ordine del giorno, e non già sull'utilità in genere delle strade ferrate, locchè è fuori di questione, e potrei dire fuori di dubbio.

MAESTRI. Intendeva di osservare al signor senatore Benevello. . .

PRESIDENTE. Ma non vi è bisogno di rispondere. . .

MAESTRI. (Interrompendo) Non è per discutere l'utilità delle strade ferrate, ma per ribattere. . .

PRESIDENTE. Ripeto che ciò non è all'ordine del giorno, e non è il caso di entrare in una discussione inutile. Quello che si vuol fare è una questione accademica, che non può aver luogo presentemente. . .

MAESTRI. Ma quando si parla contro è lecito ad ogni senatore parlare in pro, perchè non nascano dubbi.

PRESIDENTE. Allora consulterò il Senato se vuol concedere la parola. Chi crede che sopra la questione generica dell'utilità delle strade ferrate si possa accordare la parola, voglia levarsi.

MAESTRI. Se il presidente non crede, non insisto per aver la parola. . .

PRESIDENTE. La parola è stata domandata dal senatore Sauli. Ma siccome ha già parlato due volte, non è in mia balla di accordargliela per la terza volta. Del resto chieggo prima se insiste nel chieder la parola.

SAULI. Insistere per rettificare alcune interpretazioni che furono date alle mie parole.

PRESIDENTE. Faccio osservare che non si può parlare più di due volte. . .

SAULI. È per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il fatto personale è espressione molto elastica. (Iarità) Le opinioni e le rettificazioni o spiegazioni di esse non sono mai fatti personali.

SAULI. Ma è per. . .

PRESIDENTE. Ripeto che non sono fatti personali.

SAULI. È un'ingiusta interpretazione delle mie parole. . .

PRESIDENTE. Domanderei al Senato se vuol tener per chiusa la discussione. Ma veggio che la parola vuol chiedersi dal relatore della Commissione.

MOSCA, relatore. Signori, nelle discussioni che ebbero luogo fin ora la questione si è alquanto dipartita dall'oggetto sul quale si doveva raggirare; importa quindi di ricondurla al suo punto preciso. Certamente sarebbe stato opportuno, qualora i mezzi lo avessero concesso, di costruire una strada ferrata da Torino alla riviera occidentale, ma l'onorevole precipitante, senatore Sauli, ha saviamente notato che questo non poteva aver luogo, massime nello stato delle nostre fi-

nanze. Bisognava adunque ammettere il principio adottato dal Governo, che le linee principali siano condotte a termine a spese del Governo, e le linee secondarie siano affidate alle società private. Ora tutta la questione è ridotta a vedere se si possa accordare alla società di Savigliano la sua domanda.

In primo luogo osserverò che la strada ferrata di Savigliano non può considerarsi come una continuazione di quella di Genova, giacchè quella di Savigliano tende precisamente alla riviera occidentale di Genova, quindi è già un tronco fatto e, come si è detto nella relazione, non bisogna per aver il meglio ritardare il bene.

Disse in seguito che il tunnel pel colle di Tenda è stato immaginato per fare una strada...

SAULI. (*Interrompendo*) E sempre mi fanno dire cose che io non ho dette! (*ilarità*)

MOSCA, relatore.... è stato fatto per avere una via confinaria. Del resto occorre ancora avvertire che volendo una strada che da Torino si estenda alla riviera occidentale di Genova, è certo che si incontreranno moltissime difficoltà appunto per la situazione del terreno che non è la più favorevole. Non è già per verità che tali difficoltà siano insuperabili, ma lo studio ne sarebbe certo molto difficile.

D'altra parte, come pure s'è detto nella relazione, fatta la strada di Savigliano, quando altre società si presentassero e chiedessero un sussidio al Governo, questi vedrà se sarà il caso di accordarlo. Quindi parmi di poter concludere che la strada ferrata da Torino a Savigliano sarà sempre cosa sommamente utile a quei paesi, per cui giustamente s'interessa l'onorevole senatore Sauli. A fronte di tutte queste considerazioni io perciò credo che la discussione generale possa essere chiusa, e che si possa passare alla discussione degli articoli.

SAULI. Mi fu denegata la parola come se io avessi parlato due volte per riguardo alla strada di Savigliano. Ma a me spetta di rettificare questa cosa. La prima volta ho parlato con quel mio lungo discorso. La seconda volta fu per un fatto personale, personalissimo, poichè ebbi ad emendare alcune inesattezze sfuggite dalle labbra del mio amico ed avversario il cavaliere Des Ambrois, per rispetto a certe mie scritture di cui egli aveva proibito la stampa.

Ora prendo la parola perchè mi preme di dichiarare ad un altro mio amico, il senatore Balbi-Piovera, ch'io non ebbi la fortuna d'essere bene inteso da lui. Ho detto che la strada di Genova debb'essere necessariamente la prima e la più ragguardevole delle nostre strade ferrate; e toccando della possibilità che possa venire intercetta o preclusa, non ebbi al certo in pensiero di fare allusioni alcuna spiacevole. Il cielo me ne guardi!

All'onorevole signor ministro dei lavori pubblici mi accade poi di osservare, che combattendo l'idea della strada di Savigliano ebbi in mira di togliere un impedimento all'apertura da farsi quando che sia d'una strada ferrata lungo la valle del Tanaro, strada che può sola antivenire molti danni e molti pericoli gravissimi allo Stato intero.

Nè mi cadde in pensiero di domandare che una tale strada si facesse a spese dello Stato. Chiedo perdono ai ministri s'io ripeto che una tale domanda sarebbe al tutto inammissibile e ridicola, perchè chi non sa che le casse dell'erario non sono in condizione molto florida?

PRESIDENTE. Debbo avvertire l'onorevole senatore Sauli, che è bensì vero che egli ha risposto ad un fatto personale; ma siccome quel fatto personale era stato accagionato e provocato da un'altra personale imputazione che egli

aveva fatto all'antico ministro dell'interno, perciò io mi credevo che potesse valergli quella ragione per conciliargli il favore di una seconda replica.

GALLINA. Io non entrerò, onorevoli signori, nelle discussioni generali che ebbero luogo in queste cose speciali, in cui si tratta di autorizzare una società privata di stabilire a proprie spese un tronco di strada tra la capitale e un punto interno del Piemonte. Tuttavia mi permetto di dire che fa una questione così speciale, mentre le osservazioni di un onorevole nostro collega tendevano ad esaminare un principio, parmi che la discussione possa continuare, e prendere un carattere più esteso, e che possa essere libero al Senato ed ai membri di esso, di continuare a rispondere a quelle osservazioni, che potessero essere dettate dalla natura delle varie opposizioni. Ciò io dico anche per mio conto, giacchè io non potrei rispondere fuorchè procedendo ad esaminare le questioni che si sono svolte.

La questione messa in campo dall'onorevole senatore il conte di Benevello era assai estesa; ma nella sua estensione si applicava eziandio al tronco di Savigliano, si applicava alle relazioni commerciali, si applicava alle relazioni politiche che devono necessariamente esistere tra Stati.

PRESIDENTE. Io mi avrei l'aria di parziale, se per la stima che professo grandissima al signor senatore Gallina io concedessi a lui d'internarsi nella discussione generica di un argomento, dalla quale io aveva già invitato il senatore Maestri a voler astenersi. Io debbo dunque ritrarmi dal giudicare ulteriormente sopra tale incidente, e lasciarne arbitro il Senato.

SCLOPIS. La questione che si presenta al Senato è quella dei limiti della discussione; sta nel vedere se quando s'imprende una discussione di una specie non si possa entrare nella discussione del genere. Se noi fossimo avvevati a questo genere di discussione da molti anni in qua, io credo che per risparmio di tempo si potrebbero temperare alcuna volta le parole degli oratori; ma siccome questo è il primo caso in cui nel Senato si tratta della questione di autorizzazione di una società privata per una strada ferrata, secondo il mio debole parere, io credo che compete a tutti i senatori il diritto di svolgere le loro idee.

Io perciò, dietro l'invito che ha fatto il signor presidente di pronunziarsi, spiego il mio voto pubblicamente, e dico che il temperar troppo la discussione, alcuna volta è un costringere le opinioni, è un inceppare la libertà del giudizio, la libertà del voto. Desidero che la nazione sia illuminata sia quando si tratta di questioni piccole, sia quando si tratta di porre dei grandi principii; io credo quindi che quando si tratta delle specie si possa anche parlare del genere.

PRESIDENTE. Nessuna cosa è più aliena dal mio intendimento che quella di restringere i termini delle discussioni siano generali o particolari che debbono aver luogo nella Camera; ma si era fatta, a parer mio, tanto generale o dottrinarla la discussione, che mi parve essere divenuta affatto estranea all'ordine del giorno. Trattavasi d'altronde di argomento già giudicato da tutta Europa e dall'America. Io dovetti dunque far giudice il Senato di una tale questione, e rinnovo ora quest'invito.

Chi crede che sull'utilità generica delle strade ferrate e delle imprese di queste si debba ancora accordare la parola, si levi.

SCLOPIS. Domando la parola sulla posizione della questione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SCLOPIS. Qui non siamo per fare questioni accademiche,

ma dobbiamo avere tutti lo spazio per svolgere questioni di interesse generale all'occasione di una questione particolare. Ora, tale appunto essendo la questione presente, egli è d'uopo che ognuno esponga le sue idee, ed ognuno si giovi dei lumi degli altri, perchè non si dica che noi veniamo soltanto per restringere le nostre discussioni nei limiti d'un ordine prestabilito d'idee; questo è il lato da cui io ho veduto la questione, e per cui ho creduto debito esporre apertamente il mio voto.

PRESIDENTE. Deferente al libero svolgimento delle opinioni, io avrei volentieri lasciata aperta la discussione generale, se il signor conte di Benevello si fosse valso di argomenti anche di natura generalissima per venire ad una conclusione contraria alla legge; ma siccome la sua conclusione ben lungi dall'esser opposta alla legge, ne conteneva l'encomo, ho creduto che fosse uno sperdimento di tempo il soffermarsi a discutere una teoria, la quale, oltre al non ammettere oramai difficoltà, condusse l'autore ad una conclusione contraddicente al suo ragionamento. Il signor ministro dei lavori pubblici ha già dato quelle spiegazioni che credè all'uopo su questa materia, il signor senatore Maestri ha pur domandato di parlare. Io l'ho invitato già a prescindere da questa discussione.

Ora, lo ripeto, e faccio giudice il Senato di tal questione, chi crede che nella questione, la quale al momento si agita, si debba accordare ancora la parola, si alzi.

(Non è accordata.)

Molte voci. La controprova.

PRESIDENTE. Si farà la controprova.

(La parola è accordata.)

Pare che vi sia stato sbaglio. Comunque sia la parola appartiene in prima al senatore Maestri.

MAESTRI. L'economia politica annovera fra le principali sue glorie quella d'aver dome le nature e costretti gli agenti naturali a farsi soci delle umane fatiche, a moltiplicare la ricchezza, a perfezionare i prodotti della moltiplice industria.

Fra quegli agenti della natura è principalissimo il vapore; il quale è un braccio direi onnipotente, che lavora in mille forme a beneficio dell'umanità; egli travaglia nelle officine d'ogni specie; a niuno è estraneo omai che ardirà dividere fra breve le fatiche del campo col contadino. Ma le sue maggiori meraviglie le spiega sul mare di cui si fece signore, e combatte le tempeste e le vince. Egli è prodigioso del pari sulla terra, dove congiunge le più lontane regioni, e fa sparire le distanze, accelerando il momento in cui gli uomini comunicheranno insieme come individui d'una sola famiglia.

Egli, risparmiando il tempo, allunga e conforta la brevità dell'umana vita.

Se le teoriche sole delle scienze fossero favorevoli alle strade ferrate, la questione potrebbe ancora aver qualche speciosa obiezione; perchè non c'è errore che non abbia i suoi difensori, non c'è verità che non abbia i suoi nemici; anzi le verità le più combattute, e che costarono le persecuzioni e il martirio, sono quelle che recavano più utile al genere umano.

Ma la teoria delle strade ferrate è tradotta nella pratica, e le nazioni tutte gareggiano per moltiplicarle; gli speculatori non si stancano di promuoverle e intraprenderle. Dunque bisogna rinnegare la scienza, bisogna credere che la perspicace industria vada senza accorgersi alla sua perdizione. Ma se la teorica s'inganna, l'interesse non s'inganna. Egli quindi non si spaventerà ai funesti presagi: che al mondo industriale venir debba la rovina dalle strade ferrate.

Ma i vantaggi delle strade ferrate non consistono tutti negli'interessi materiali, che pur sono preziosi, pei cittadini e per lo Stato. Molti vantaggi sono lenti, invisibili, non universalmente conosciuti; e questi sono gli'interessi morali e politici. Le strade ferrate sono una di quelle invenzioni paragonabili all'invenzione della polvere da fuoco, alla leva in massa, al credito pubblico, all'invenzione della stampa; e quelle ancor più che questa è per avventura destinata dalla Provvidenza a mutare la faccia del globo. Onde io ebbi a dire in un solenne momento (nel Congresso degli scienziati a Genova): un metro di strada ferrata è una lega nella via della civiltà.

Certo non mi sarei mai aspettato di dover oggi combattere obiezioni contro le strade ferrate, quando esse hanno in suo favore la coscienza di tutti i popoli. Il contraddire vituperando le strade ferrate mi ricorda quei popoli che maledicono al sole mentre sorge dall'orizzonte a ravvivare la natura, e a spandere su di essi i suoi benefici raggi.

Lode adunque ai promotori della strada ferrata di Savigliano, che si rendono benemeriti del Piemonte e per la commendata intrapresa, e per l'esempio che non dubito avrà imitatori; lode al Governo del Re che ne accolse il progetto, e all'onorevole ministro che lo sostiene con dottrina e zelo singolare; lode alla Camera elettiva che lo approvò, lode anticipata al Senato che non dubito vorrà pur esso adottarlo.

PRESIDENTE. Il signor conte Gallina, il quale aveva provocata la questione, ed aveva domandata la parola, non è più al suo stallo.

CRISTIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Cristiani.

CRISTIANI. Mi conterrò nei limiti precisi della questione sottoposta al Senato, cioè nell'esame dell'opportunità della strada da Torino a Savigliano. Un solo senatore ha fatto opposizione alla concessione chiesta dalla società promotrice. Io non calcolo fra gli oppositori quel senatore il quale si è fatto campione dei nemici delle strade ferrate, giacchè la sua conclusione è stata anche favorevole alla strada di Savigliano, e la guerra da lui dichiarata alle strade ferrate non la considero che come una di quelle anomalie le quali succedono così frequentemente in chi è dotato di troppo ingegno. Limitandomi pertanto all'opposizione sola che venne fatta dal senatore Sauli, io comprenderei che egli si fosse opposto alla strada di Savigliano, qualora esistesse un'altra società la quale fosse disposta a condurre la strada sino al mare, e che la concessione alla società di Savigliano potesse essere d'ostacolo alla concessione supplicata da quella società. Comprenderei del pari la di lui opposizione nel caso pur anche in cui la società, disposta ad intraprendere la strada sino al mare, richiedesse favori maggiori di quelli chiesti dalla società di Savigliano; ma se io non comprendo la fatta opposizione dal momento che non vi è società che abbia presentato un progetto per andare sino al mare; ed anzi a questo proposito io debbo aggiungere (per la conoscenza particolare che ho dovuto prendere di questa materia nell'epoca in cui ebbi l'onore di esser membro della Commissione la quale nel 1844 si era occupata di stabilire la rete generale delle strade ferrate, e dell'esame di tutte le domande fatte da varie società), io debbo aggiungere che in allora, per quanto mi possa ricordare, non vi fu domanda per parte di società, che presentasse probabilità di successo, e che fosse disposta ad intraprendere la strada desiderata dal senatore Sauli.

Dunque, dacchè resta esclusa la possibilità dell'esistenza di una società seria che voglia intraprendere la strada verso il mare, la questione sta tutta in vedere se la possibilità (non

probabile almeno per molto tempo) della formazione di una società che voglia andare sino al mare, sia un motivo sufficiente per cui convenga impedire l'esecuzione di un'opera utile a quei paesi che profitteranno della strada di Savigliano. Ridotta la questione a questi termini, la cosa mi pare così chiara, che io veramente crederei far perder tempo al Senato insistendo maggiormente sull'opportunità d'approvare il progetto.

Voci. La chiusura! la chiusura!

PRESIDENTE. Il senatore Gallina, il quale aveva provocato questo incidente, e a cui appartierrebbe ora la parola, è scomparso dal suo stallo.

Interrogo dunque il Senato se vuol tener per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1:

« È accettata l'offerta fatta in data cinque marzo mille ottocentocinquanta per la costruzione e per l'esercizio di una strada ferrata da Savigliano a Torino dalli marchese Stanislao di Pamparato, conte Teodoro di Santa Rosa, conte Edoardo Rignon, Eusebio Golato, conte Camillo Benso di Cavour, fratelli Bolmida, Barbaroux e compagnia, Duprè padre e figli, conte Vittorio Seyssel d'Aix, fratelli Mancardi, Vincenzo Denina, Felice Rignon e compagnia, fratelli Nigra, Francesco Cesano, Carlo Defernex, e per procura Dietrich e M. Varon, tanto in nome proprio che in quello della società anonima da essi rappresentata, ed in conformità della nota di riparto delle azioni costituenti il fondo sociale, depositata presso il Ministero dei lavori pubblici. »

SAULI. Domando la parola sopra alcuni articoli del capitolato.

PRESIDENTE. Farò riflettere al senatore Sauli che se la discussione deve farsi sopra il capitolato cadrà più accennatamente nell'articolo 2, nel quale il capitolato è menzionato.

Nell'articolo 1 non si parla che di accettare l'offerta fatta. Questa discussione potrà perciò riservarsi all'articolo secondo.

Se non vi è osservazione, metterò ai voti l'articolo 1.
(È approvato.)

L'articolo secondo strettamente collegato coll'approvazione o disapprovazione del capitolato è questo:

« Art. 2. Li suddetti individui e società sono e rimangono concessionari di tale strada sotto l'esatta osservanza di tutte le clausole e condizioni del capitolato annesso alla presente legge. »

Se il capitolato presenterà discussioni particolari nelle quali sia necessario di votare sopra qualche articolo, allora il Senato delibererà nel modo col quale debba aver luogo questa discussione; perchè è noto al Senato che trattandosi di una concessione la quale forma testo di una convenzione già passata tra l'amministrazione e la società, non è così facile il poter separare alcuni articoli senza scomporre l'intero lavoro della convenzione.

Se dunque queste osservazioni non recheranno a conclusione nessuna, o alla disapprovazione di qualche articolo, allora si potrà o col voto di quest'articolo 2 intendere approvato anche il capitolato, oppure sottomettere ad una sola votazione il capitolato intero.

Che se le osservazioni che si faranno sul capitolato condurranno a discussioni tali che obblighino il Senato a separare dal complesso intero del capitolato alcuni articoli, allora il Senato delibererà se vorrà procedere in forma sospensiva o in altra guisa più accomodata all'argomento.

Intanto io accordo la parola al

SAULI. Sono diversi gli articoli sui quali io desidererei che si facesse qualche piccolo emendamento.

Primo è l'articolo 27, il quale dice:

« L'amministrazione potrà far sorvegliare per mezzo di commissari l'andamento e l'esecuzione dei lavori, » ecc.

Desidererei che invece della parola *potrà* si sostituisse quella di *dovrà*, per rendere sempre più sicura ed obbligatoria la sorveglianza che si deve fare sopra i lavori. Questa mutazione è minima e credo che si potrebbe. . .

PRESIDENTE. È bene che ella presenti tutte le difficoltà che intende opporre al capitolato, perchè allora si potrà fare la questione preliminare da me accennata, vale a dire in che modo si debba giudicare sulle variazioni a farsi. (Interruzione) Si sa che in un altro recinto è stato oggetto di discussione intricata e lunga il modo con cui si dovesse fare tale discussione.

Un senatore. Si deve leggere il capitolato.

SCLOPIS. Domando la parola per l'ordine della discussione.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. Il capitolato fu letto negli uffizi, ed è per questa ragione che quando si parlò da principio, se il capitolato si dovesse leggere, nè io, nè altri miei colleghi, abbiamo fatta opposizione su ciò, perchè ci tenevamo informati dalla lettura che se ne era fatta negli uffizi. Se il capitolato, il quale veramente non solo è il midollo, ma la sostanza della legge, non è ammesso nelle sue rispettive parti, conviene, secondo mi pare, che allora prima d'entrare nella discussione di uno od altro degli articoli del medesimo, se ne dia lettura intiera, perchè allora soltanto potremo coordinare le nostre idee.

Le condizioni di un contratto molte volte, anzi quasi sempre sono corrispettive, correlative tra loro: non si tocca un testo senza che da un'altra parte il contesto se ne risenta. Per conseguenza mi pare che sarebbe bene che l'onorevole senatore Sauli indicasse la serie, come diceva il signor presidente, dei vari articoli del capitolato a cui egli ha alcun che da opporre. Ciò posto bisognerebbe risalire al capitolato, darne lettura, per farsi capaci della connessione o delle divergenze che potranno avere le osservazioni del senatore Sauli. Soltanto, ripeto, mi sono permesso di fare queste osservazioni per dichiarare le ragioni per le quali molti dei miei colleghi, ed io, non abbiamo insistito per la lettura del capitolato in principio, perchè noi ci tenevamo per edotti.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io deggio premettere un'osservazione che può recare qualche lume nella discussione. Questo capitolato è una convenzione che io ho fatto colla società, epperò io non posso intanto nè accettare, nè rifiutare assolutamente le modificazioni che s'intendessero di farvi. Non posso accettarle perchè essendo questo un contratto bilaterale, mi abbisogna il consenso dell'altra parte, la quale è in diritto di dire: se mi si accordano questi favori, io farò la strada, altrimenti mi tengo svincolato da ogni impegno incontrato coll'accettazione del capitolato. Bisogna adunque che il Senato dichiari se intende di rifiutare la concessione, qualora non si accettino dalla società queste o quest'altre condizioni; nè io potrò dichiarare di aderirvi o no, a meno che le modificazioni siano così tenui da nutrire fiducia di vederle accettate dalla società. A questo riguardo però mi è d'uopo far presente al Senato, che non si fu se non dopo lunghe discussioni e ripetute trattative che io giunsi a far accogliere dalla società il capitolato, quale ebbi

...avvi (e io non dico per imporre meno-
...in Senato il capitolato di cui è caso), ma solo per
giustificarmi della necessità in cui mi trovo di difenderlo in
tutte le sue disposizioni, salvo, ove non riuscissi nell'intento
di vederlo approvato, a dichiarare la società libera da ogni
suo impegno qualora non credesse di suo interesse accettare
la concessione colle varianti che venissero introdotte nel ca-
pitolato che deve servire di base alla medesima.

DE CARDENAS. Domando la parola per alcune spiega-
zioni.

PRESIDENTE. Il senatore Sauli non ha ancora esaurita la
sua proposizione.

La libertà d'opinione dee sempre rispettarsi, e nella con-
dizione speciale della questione che si agita, io proporrei al
Senato di permettere al senatore Sauli di dar tutte quelle di-
lucidazioni che crederà convenienti per mostrare che alcuni
capitoli compresi nella convenzione non meritano l'approva-
zione del Senato.

Quindi io vorrei proporre al Senato (per non contrariare il
voto già dato dal Senato di non leggersi di nuovo il capitolato)
che ciascun senatore esamini da sé tutta intiera la conven-
zione, e nella seduta di domani non si voti già sopra ciascuno
degli articoli intaccati dal signor senatore Sauli, ma si voti
sopra il complesso del capitolato, giacchè io tengo col mini-
stro dei lavori pubblici questa essere una convenzione in-
dividua ed inscindibile.

La società ha conchiuso un contratto col Ministero, sotto
alcune date e positive condizioni; dunque non è più in ar-
bitrio del Ministero d'imporre alle società condizioni diverse
da queste.

Se le osservazioni fatte dal senatore Sauli saranno di tanta
tale importanza che valga meglio rigettare tutta intiera
la legge, di quello che mettere articoli che possano essere
funesti al paese, il voto del Senato, calcolando tutta la por-
tata di queste opposte conclusioni, giudicherà del loro pa-
ragone, e voterà allora non sugli articoli in particolare, ma
sull'intero capitolato.

Se dunque il Senato acconsente, io darò la parola al signor
senatore Sauli, onde possa sviluppare le sue idee: quindi
pregherò il Senato a voler, nell'intervallo da oggi a domani,
esaminare gli articoli e le emendazioni del signor senatore
Sauli, e domani io non porrò ai voti la questione speciale, ma
bensì la questione generale, ovvero l'approvazione del capi-
tolato intiero.

Coloro che approvano la proposizione che ebbe l'onore di
fare il presidente, vogliano levarsi.

(Il Senato approva.)

SAULI. Io mi era indotto a fare qualche osservazione su-
gli articoli del capitolato, appunto perchè nel nostro ufficio
non se n'è data lettura.

Alleggerò, se mi è permesso, la testimonianza del signor
marchese Pallavicino-Mossi, il quale sa che io ho protestato,
e non ho voluto votare per la nomina del relatore, appunto

perchè a noi non s'era distribuito il capitolato da studiarci e
discutersi negli uffizi dalla totalità dei senatori, considerando
come illegittima ogni deliberazione vertente soltanto sul te-
sto della legge composta di due o tre articoli insignificanti.

Ho letto poi il capitolato quando l'ebbi per via particolare;
ma se si vuol procedere nel modo che ci vien proposto, ac-
cettarlo tutto, cioè, o rigettarlo per intiero, mi sembra inu-
tile ch'io proponga emendamenti.

PRESIDENTE. Non avrò che a mettere ai voti l'arti-
colo 2.

Chi approva l'articolo 2, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Metto ai voti il capitolato intiero, ossia la convenzione pas-
sata tra l'amministrazione e la società.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

FALCOCAPA, ministro dei lavori pubblici. E il terzo ar-
ticolo?

PRESIDENTE. Questo non è articolo di legge, è solo for-
mola generale.

Prima di verificare il risultato dello squittinio, siccome
non vi ha nulla da porre all'ordine del giorno non essendovi
rapporto di Commissioni, mentre per altro vi ha una legge
la quale era stata votata d'urgenza, e della quale non vedesi
ancora comparire il rapporto, così io debbo interrogare il
presidente di questa Commissione, cavaliere Provana del
Sabbione, ad indicare quali siano i motivi pei quali non è
ancora comparsa la relazione sul soccorso da darsi agli e-
migrati.

PROVANA DEL SABBIONE. La Commissione si è radu-
nata quattro volte, e ad una di esse favorì intervenire il si-
gnor ministro dell'interno recando seco varie carte necessarie
per chiarire la cosa, dicendo però che avrebbe somministrate
altre carte. Invitato la seconda volta, ha risposto che le carte
si trovavano ancora presso la Camera dei deputati, e che
non gli erano state restituite.

Credo che appena le potrà avere ce le comunicherà, ed
allora la Commissione darà termine al suo lavoro.

PRESIDENTE. Domani non vi può essere seduta pub-
blica.

Io ho frattanto l'onore d'invitare la Commissione a voler
fare al ministro dell'interno i più solleciti inviti, perchè questa
comunicazione abbia ad essere effettuata il più presto possi-
bile, acciò possano continuare i relativi lavori, e non appaia
negligenza del Senato il ritardo di una legge di tale natura.

Risultato dello squittinio.

Votanti	46
Voti favorevoli	44
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 5.

TORNATA DEL 6 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Presentazione di due progetti di legge: 1° Alienazione di una nuova rendita di sei milioni; 2° Riordinamento della contribuzione prediale nell'isola di Sardegna — Relazione e discussione sul progetto di legge per un credito di lire 100,000 sul bilancio 1850 per sussidi all'emigrazione italiana — Parlano il guardasigilli ed i senatori Luigi di Collegno, De Cardenas, relatore, e Galli — Adozione dell'articolo unico della legge — Lettura e approvazione dei quattro ultimi capi del regolamento interno del Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
CIBRARIO, segretario, legge il processo verbale.

SUNTO DI PETIZIONI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Il Senato non essendo in numero per poter deliberare sull'adozione del processo verbale, si darà intanto lettura del sunto di due petizioni.

CIBRARIO, segretario, legge:

395. Trentanove abitanti di Torino chiedono che il Senato insti presso il Ministero acciocchè faccia scrupolosamente osservare la legge sulla stampa.

396. Michelotti Giovanni presenta al Senato alcune riflessioni mineralurgiche in ordine alla categoria *Miniere* del progetto di legge pel bilancio d'agricoltura e commercio.

PRESIDENTE. Il ministro d'industria e commercio offre al Senato cento esemplari di un'opera intitolata: *Relazione sull'esibizione dei prodotti dell'industria fatta a Parigi l'anno 1849, e sullo stato dell'industria in Francia, preceduta da cenni storici sulle esibizioni fatte nei diversi Stati di Europa, e seguitata da uno studio economico d'applicazione al Piemonte.*

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE: ALIENAZIONE DI UNA NUOVA RENDITA DI SEI MILIONI DI LIRE; RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA PREDIALE IN SARDEGNA.

PRESIDENTE. La parola è al ministro delle finanze.

NIGRA, ministro per le finanze, presenta i due suddetti schema di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 700 e 313.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questi due progetti di legge i quali saranno distribuiti previa la stampa. Del primo pare che siasi chiesta l'urgenza, vedendosi la parola *urgenza* nella relazione.

NIGRA, ministro per le finanze. Senza dubbio, poichè queste operazioni quanto più presto hanno termine, tanto più giovano all'interesse delle finanze, e perciò accordandosi l'urgenza si farà cosa utilissima.

PRESIDENTE. Dunque porrò ai voti questa domanda.

Chi crede che questa legge per l'alienazione di 6 milioni di rendita sia trattata in via d'urgenza, voglia sorgere.

Kocf. Non siamo in numero!

PRESIDENTE. È vero. Intanto può darsi lettura del rapporto del signor conte De Cardenas sulla legge che è all'ordine del giorno.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE INTESO A SUSSIDIARE L'EMIGRAZIONE ITALIANA.

PRESIDENTE. La parola perciò è al senatore De Cardenas.

DE CARDENAS, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 531.)

PRESIDENTE. Essendosi compiuto in questo momento il numero dei senatori necessario per la legalità dell'adunanza, pongo in primo luogo ai voti l'approvazione del processo verbale.

Chi l'approva, sorga.

(È approvato.)

In secondo luogo pongo a votazione l'urgenza chiesta dal ministro delle finanze della legge per l'alienazione della rendita di 6 milioni.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(È approvata l'urgenza.)

(Il senatore Dalla Valle domanda un congedo che gli viene accordato.)

L'articolo unico della legge è così concepito:

« È aperto al ministro dell'interno un nuovo credito di lire 100 mila per soccorsi agli emigrati italiani da applicarsi al bilancio del corrente anno, e da erogarsi colle norme e nei modi prescritti dalla precedente legge 29 settembre 1849. »

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Il mio signor collega, ministro degli interni, mi diede l'onorevole incarico di esprimere al Senato il suo rincrescimento per non poter assistere alla discussione della presente legge, quantunque da lui proposta, essendone impedito dal dover rispondere ad alcune interpellanze stategli ieri indirette nell'altra Camera, la cui discussione cominciata ieri si protrasse alla tornata di quest'oggi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sul progetto di legge.

DI COLLENO LUIGI. Allorquando si presenta l'occasione di alleviare gli altrui bisogni desidererei non prender la parola se non per una protesta di schietta e pronta adesione. Non estraneo per lo passato all'ufficio di indagar le sofferenze

del necessitoso e di concorrere colla tenue opera mia a mitigarle, male mi starebbe il rifiutarmivi quando si trattasse adesso solamente del mio voto favorevole. Ma con questo voto ci si domanda, o signori, di disporre della sostanza degli uni per venir in aiuto di altri, e per quanto mi piaccia render omaggio ai sensi caritatevoli e generosi dei miei concittadini, prima di astringerli ad esser benefici per forza di legge, giustizia-vuole che sia pienamente dimostrata la condizione di urgente necessità che solo ci può costituir idonei interpreti dell'intenzione dei contribuenti. Io domanderò pertanto alla Commissione qualche maggiore schiarimento sulle norme colle quali è regolata l'ammissione ai soccorsi cui si deve sopporre col nuovo credito proposto, se cioè la dispensazione dei sussidi sia ristretto a favore di quelli che giustifichino di non poter rimpatriare; e se per qualificare la natura politica dell'emigrazione siasi fissata un'epoca determinata, come sarebbe degli avvenimenti politici del 1848 o del 1849, o se altra epoca qualunque.

Uffizio ingrato e spinoso è quello di fiscoleggiare in materia di beneficenza; accanto alla *gentil voluttà d'esser pio* cui accennava l'onorevole relatore sta il penoso dovere di reprimere soventi i sensi della compassione così naturale ad ogni cuore ben nato, acciò la beneficenza sia meglio ordinata. *Locchè se è consiglio di prudenza per chi è generoso del proprio*, è precetto di stretta giustizia per chi dispone della sostanza non sua.

Terminerò con esprimere un desiderio che credo universalmente sentito, ed è che il pubblico sia messo a parte, un giorno, dei risultamenti di quest'opera per quanto il comporta la prudente riserva che la sua natura può consigliare quanto ai nomi ed alle indicazioni troppo particolarizzate dei sussidiati. I fondi ragguardevoli stanziati per questo fine, e le spontanee largizioni che in molte guise ne son venute accrescendo la somma, ben sembrano meritare che siano appagate per tal guisa le benefiche propensioni di quanti vi contribivano.

DE CARDENAS, relatore. Nessun altro senatore domandando la parola, sono pronto a rispondere in parte alle osservazioni mosse dall'onorevole preopinante.

Mi veniva domandato quali norme vi erano per la distribuzione di questi soccorsi. Le norme pare avrebbero dovuto essere nella legge medesima che è richiamata in questa che ci viene proposta, cioè nella legge del 29 settembre 1849. Ma quella legge non parla di norme: altro non fa che richiamare la precedente del 16 dicembre 1848, la quale solo prescrive ai diano dei soccorsi in genere e non dice neppure che debbano essere dati ad emigrati. Prescrive vi debba essere un Comitato: questo Comitato, da quanto ci parve, non è stato costituito quale prescriveva l'articolo 4 nella legge medesima citata in quella del 29 settembre 1849, che è qui riportata. Dalle due leggi del 1848 e 1849 pare non risulti altro che una fiducia morale data a questo Comitato. Questo Comitato dunque si prescrisse egli stesso delle norme, le quali non abbiamo vedute, non furono comunicate al relatore della Commissione.

Norma principale presa da questo Comitato è che ognuno di quanti domandano soccorso, giustifichi i motivi della sua assenza dal paese per cui non vi possa ritornare che con grave suo discapito, benchè non sia colpito da proscrizione: prescrivevi inoltre che debba con titoli autentici, e quando mancano gli autentici, con altri mezzi che rendano molto più che probabile, direi, che diano un'assicurazione morale della sua posizione onde giustificare la posizione sua, e quali siano i motivi per cui domanda questi sussidi. Si stabilirono poi

delle categorie pei soccorsi; e queste sono così concepite: che ad ogni ufficiale superiore al grado di maggiore, ed agli impiegati che hanno gradi che nella comune reputazione equivalgono a questo grado di maggiore in un reggimento sia data una lira e 50 centesimi al giorno; che ad ogni capitano, avvocato, medico, chirurgo, professore d'Università, o sacerdote sia data una lira al giorno; ai tenenti e sotto-tenenti, agli studenti laureati, farmacisti, flebotomi e maestri delle scuole inferiori 80 centesimi; agli artisti d'arti belle, agli allievi dell'Accademia Albertina 60 centesimi; ai sergenti e gradi inferiori, e solo per quindici giorni, 60 centesimi; agli operai ed alle donne 30 centesimi; ai ragazzi 30 centesimi al giorno, e quando ve ne è più d'uno in una famiglia 20 centesimi. Tali sono le norme che si è stabilito questa Commissione, e più, di non dare questi soccorsi ad ognuno, il quale trovi di che occupare la sua persona, e di sospendergli tosto a chi abbia trovato mezzo di lavoro, e di sospenderli a quelli che si riconoscesse essere, per propria negligenza, senza occupazione.

I soccorsi furono anche tolti a qualche sgraziato che non ne fece buon uso, e questi sono casi per cui non possiamo profferire i nomi, e noi preghiamo di crederlo sulla fede di chi ha veduto tutto questo sui registri, essendo comparso improvvisamente ad esaminarli.

Non essendo stato definito dalla legge a qual genere di emigrazione possano questi soccorsi appartenere, pare che solamente si dovrebbero prendere gli emigrati compromessi nei primi momenti del 1848, ed anche qualcheduno nel 1849, in seguito delle vicende occorse dopo la riscossa del mese di marzo, e per la quale molti si trovarono fra i compromessi. Per altro si presentarono e si riconobbero alcuni compromessi anche dopo quell'epoca, per cui in seguito ad accurato esame, il Comitato di soccorso credette dover loro accordare qualche sussidio. Sopra le particolarità di questi sussidi accordati a persone compromesse dopo gli ultimi affari del 1849 o sopra altri particolari, non sarei al caso di poter dare un dettaglio; sono stato incaricato di esaminare i conti nell'ultima radunanza della Commissione, la quale per mancanza di documenti non aveva mai potuto venire alla nomina del suo relatore; e non è che in poche ore che ho io potuto raccogliere notizie, e dovendomi accontentare di prendere solo le più interessanti. Di altre cose non ho contezza estesa; però se lo comanda il Senato me la potrei procurare, poichè ho trovato tali gentilezze in tutti gli impiegati di quest'amministrazione da potermi compromettere di avere tutte quelle cognizioni che si potrebbero dal Senato desiderare. Sono stati compresi alcuni degl'impiegati che a tutto rigore non si potranno riguardare come contemplati nella legge del 1848, ma questi si trovarono esplicitamente inclusi nella legge successiva del 1848, ove è esplicitamente detto: *gli emigrati di qualsiasi parte d'Italia*.

Il Comitato non credette che queste parole *qualsiasi parte d'Italia* gli permettesse di rifiutare un individuo compromesso per motivi politici, ancorchè non appartenente nè al Veneto, nè alla Lombardia, nè ai ducati che soli erano contemplati nella legge del 1848, il cui primo articolo era, per le circostanze dei tempi, divenuto inapplicabile. Per riguardo ai conti a rendersi al pubblico è stata delicatezza della Commissione il non dimandarne nessuno della gestione avuta. Quando si tratta della resa dei conti l'iniziativa deve sempre venire dalla Camera elettiva, e perciò la Commissione vostra non si credette in potere di domandare alcun conto. Certamente io, e come credo, anche i miei colleghi della Commissione, tutti concorriamo con l'illustre interpellante nel desi-

derio di vedere i conti, di vedere come siano stati impiegati questi sussidi. Per riguardo alla loro durata ed al termine che potranno avere non vi è modo a precisarlo; sarà quando cesseranno i bisogni, o muteranno le circostanze, giacchè stando attaccati alla parola della legge non vi vediamo nessun termine, e stando invece al senso morale della medesima pare non si possa dire altro che cesseranno quando cesserà il bisogno per quelli che sono stati compromessi in tutta questa serie di avvenimenti che duravano oltre a due anni. Credo di non aver altra soddisfazione a dare a meno non si desiderasse vedere in ristretto l'ammontare dell'incassi e delle sovvenzioni quale è risultato negli ultimi 18 mesi.

Nella relazione si è già notato che nei primi tempi e sino al 1° gennaio 1849 vi è stata qualche irregolarità nella distribuzione, dovendosi fornire i mezzi di sussistenza ai molti emigrati, fra cui 50 mila erano quelli che si presentavano, e nella strettezza del tempo che mi è stato dato, io non ho potuto esaminare i conti atti a poter giustificare ogni cosa per quei primi tempi; però dalle memorie che vi sono si potrebbero ricavare. Ma dal 1° gennaio 1849 abbiamo dei dettagliatissimi conti a ricavare e dalle casse e dai libri a matrice che giustificano ogni cosa. Da questi e da un piccolo quadro mensile che ho consultato risulterebbe che nei dieci mesi dal 1° gennaio 1849 a tutto giugno 1850, sarebbero state incassate circa 209,000 lire somministrate dalla cassa dell'erario, e 40,000 e più ricavate da beneficenze private; una totalità di 249,000 e tante lire; su queste sono a dedursi 6,300 lire e più in perdite di cambio sui biglietti ed in minute spese di amministrazione, e perciò resterebbero distribuite 242,700 lire. La distribuzione operata mensilmente contro mandati regolari è distaccata da matrici che esistono.

In tutto furono però distribuite lire 249,000, di modo che dalle 242,700 lire, e dalle 249,000 vi sono 6,300 lire distribuite di più dell'entrata. Queste 6,300 lire distribuite di più in parte potevano essere avanzo del 1848, in parte probabilmente (e dico probabilmente, mentre non so se vi siano ancora quei fondi, ai quali voglio alludere), in parte probabilmente, diceva, le trovo indicate in una delle carte, ossia in uno degli stati che ci vennero comunicati dal Ministero, dove vedo che il cassiere nel rendere conto delle somme percepite, rende il conto di 1900 lire nel mese di marzo del 1849; di 1380 nel mese di maggio; di 1,219 nello stesso mese, e di altre lire 1446, prodotte per deposito le prime somme di danaro, le altre di pegno per argenterie fatte da un individuo. Questo non è registrato col suo nome nella carta che ho citata, la quale è diretta al vice-presidente del Comitato, e dove si dice depositi fatti dalla S. V. Illustrissima.

M'informai poi chi era questo vice-presidente, e seppi essere l'abate cavaliere Cameroni, il quale imprestò i danari alle casse, ed impegnò la sua argenteria per supplire alle sue deficienze.

DI COLLEGGIO LUIGI. Io mi dichiaro soddisfatto delle notizie che il signor conte De Cardenas mi ha favorito su questo particolare. Tuttavia sul conto finale io non considerava adesso quest'amministrazione come cosa pubblica, appartenente allo Stato; nel qual caso certamente toccava alla Camera elettiva a vedere l'esame dei conti; e nemmeno io dimandava questo esame. Io faceva osservare che quest'amministrazione può considerarsi sotto l'aspetto di un'opera pia che ha un interesse medesimo, e che il pubblico ha diritto di vedere in qual modo siano state spese le somme affidate.

Abbiamo anche molte opere pie le quali sono sussidiate dal Governo; e queste per la parte loro, per l'amministra-

zione che è affidata alla loro direzione, non riguardano un modo finanziario, sicchè se ne debba rendere conto questo anno; e quindi saranno liberate per mezzo di una legge col concorso dei tre poteri. Ma io volevo dire che un'amministrazione qualunque ha l'interesse anche per le somme che possono essere state date in qualunque modo dalle finanze.

Qui si tratterebbe che l'amministrazione stessa dovesse far conoscere l'uso che se ne è fatto.

Credo poi che nelle circostanze presenti concorra anche l'altro caso, che essendo molti i particolari i quali vi hanno concorso, come ha favorito di accennare il signor relatore, questo è un motivo di più perchè abbiamo la soddisfazione di sapere in che modo queste somme sono state distribuite.

Le particolarità favoriteci dal signor relatore già rispondono in gran parte a quello che io desiderava sapere non tanto per soddisfazione mia, quanto per quella del pubblico.

Poco dunque resta a più desiderare, ed io non dubito che essendosi questo conteggio così bene regolato, potrassi con facilità e colle riserve evitare cioè i nomi e le indicazioni troppo particolarizzate che potessero pregiudicare a quel segreto rispettabilissimo che debbe mantenersi in materia di soccorso a persone in questa condizione; potrassi, dico, dare col tempo un conto molto più esatto che giustificherà l'amministrazione di quanto ha fatto.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola per pregare la Commissione a voler dire se gli encomii che fanno parte della relazione debbano entrare nella votazione del Senato, oppure no; mi pare che questo non sia secondo l'uso.

GALLI. È una spiegazione puramente data al Senato nella relazione.

PRESIDENTE. È solamente un elogio che non entrerà nella votazione.

DE CARDENAS, relatore. La Commissione colla quale ho parlato adesso, sarebbe venuta nel sentimento di rivolgersi al Ministero, e, per mezzo del ministro qui presente, al ministro dell'interno onde pregarlo a volersi procurare uno stato delle cose da farsi pubblicare per mezzo della stampa o sul foglio ufficiale onde rendere quella soddisfazione che il pubblico ha diritto di avere dell'impiego del danaro tanto delle sovvenzioni avute dal Governo, quanto di quelle cui contribuirono i particolari.

Se il Senato lo crede opportuno, ci volgeremo al ministro per intendere se è disposto ad occuparsene.

SECARDEI, ministro di grazia e giustizia. Io trovo così ragionevole la proposta che non posso dubitare neppure per un istante che ella non sia per riuscire gradita alla benemerita Commissione che si occupa con tanta saviezza, e con così severo giudizio della distribuzione di questi soccorsi, non che al Ministero, osservate però tutte quelle avvertenze e cautele che verranno opportunamente suggerite dall'onorevole signor senatore Di Collegno; le quali cautele, mentre nulla tolgono a quella pubblicità che ei deve dare per quanto è possibile ad ogni amministrazione di danaro, per quanto sia pio e benefico l'uso a cui le somme sono destinate, risparmiano poi quella specie di delicato riguardo che non è mai da trasandarsi quando si tratta di pubblicare nomi che riguardino persone, a cui l'erario viene in soccorso colla distribuzione di somme stanziate a tal fine.

GALLI. Come membro della Commissione aggiungerò alla lucida esposizione che ha fatta il nostro relatore, che avendo pregato il signor ministro d'intervenire nel seno della Commissione, interrogato se si poteva fissare un limite, fino a quando avrebbero durato questi sussidi, rispose che il nu-

mero degli emigrati non aumentava perchè nessun altro sarebbe stato ammesso ; e che perciò credeva che dentro l'anno questa somma sarebbe stata sufficiente. Aggiunse che qualche altro sussidio si sarebbe ancora dovuto dare per l'anno venturo, ma niente di più : così si è espresso.

PRESIDENTE. Non chiedendosi più da alcun senatore la parola, io porrò ai voti l'articolo unico della legge.

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione :

Volanti	48
Voti favorevoli	53
Voti contrari	15

(Il Senato adotta.)

LETTURA E APPROVAZIONE DEGLI ULTIMI QUATTRO CAPI DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL SENATO.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori a riprendere i loro posti.

Propongo al Senato di voler compiere la discussione del suo regolamento interno, del quale una gran parte si è già votata in una delle precedenti adunanze.

La parola è al signor marchese Alfieri, relatore.

ALFIERI, relatore. Darò lettura dei pochi articoli che rimangono ancora ad approvare, i quali, se non furono stampati nell'ultima relazione, vennero tuttavia discussi nel merito nelle precedenti adunanze del Senato.

PRESIDENTE. Debbo rammentare al Senato che già fu presa la determinazione che per quegli articoli su cui non cade osservazione, il silenzio del Senato equivale all'approvazione.

(Si dà lettura degli ultimi quattro capi del regolamento, i quali sono approvati dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 727.)

Invito i signori senatori a congregarsi negli uffizi per la nomina di commissari per la legge decretata d'urgenza per l'alienazione della rendita di 6 milioni.

Voci. Vi è la Commissione di finanze!

PRESIDENTE. Credo che non appartenga alla Commissione di finanze la disamina di questa legge, perchè ella tiene anche alla politica, e non all'amministrazione delle finanze soltanto ; quindi credo che si debba fare la nomina dei commissari.

Il Senato è pregato a recarsi agli uffizi.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/4.

TORNATA DELL'11 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggio — Congedi — Presentazione dell'atto originale di matrimonio di S. A. R. il duca di Genova con S. A. R. la principessa di Sassonia — Relazione e discussione del progetto di legge per l'emissione ed alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire — Approvazione della legge — Dichiarazioni del ministro delle finanze — Squittinato segreto — Presentazione di un progetto di legge per la surrogazione delle quittanze smarrite di versamenti fatti pei prestiti nazionali — Osservazioni dei senatori Gallina e Della Torre — La seduta è sospesa — Relazione e discussione sul progetto di legge surriferito — Adozione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane colla lettura del processo verbale.

SUNTO DI PETIZIONI — CONGEDI — OMAGGI COMUNICAZIONI.

PRESIDENTE. Non essendo ancora il Senato in numero per deliberare, si dà notizia di alcune petizioni.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del seguente sunto di petizioni:

397. Bo conte Francesco di Finalmarina (provincia d'Albenga), premessi alcuni fatti relativi a quella milizia civica e a quel tribunale, chiede: 1° la soppressione della guardia nazionale; 2° l'abolizione dei pubblici dibattimenti nel criminale.

398. Solaro di Villanuova marchese Carlo, consigliere del municipio di Torino, propone alcune variazioni da introdursi nel progetto di legge sulla guardia nazionale, presentato dal ministro nella tornata 9 marzo 1850, emendato dalla Commissione, come da relazione 15 giugno.

(I senatori Di Laconi e Di Pollone dimandano un congedo che vien loro accordato.)

(Fattosi il Senato in numero, il processo verbale è posto ai voti ed approvato.)

(L'ingegnere Bella fa omaggio al Senato di 80 esemplari di un suo scritto circa la macchina dell'ingegnere Mauss pel perforamento delle Alpi.)

(Il ministro degli esteri trasmette al Senato il contratto originale del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova colla principessa Maria Elisabetta di Sassonia.)

PRESIDENTE. Tanto quest'atto come il certificato annessovi verranno per cura della Presidenza depositati nei nostri archivi.

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ALIENAZIONE DI UNA NUOVA RENDITA DI SEI MILIONI DI LIRE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno chiama la discussione del progetto di legge per l'alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire.

Prego la Commissione di occupare il suo posto.

La parola è al relatore della Commissione, senatore Plezza.

PLEZZA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 700.)

PRESIDENTE. Il testo della legge è il seguente. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 700.)

Non essendosi chiesta la parola, il silenzio del Senato equivale al voler considerare come chiusa la discussione generale; per conseguenza metto a partito i singoli articoli, che sono approvati senza osservazione alcuna.

Prima di procedere allo squittinio segreto do la parola al ministro delle finanze per una comunicazione del Governo.

NIGRA, ministro per le finanze. Domanderei la parola prima di comunicare il progetto di legge a cui accennava il signor presidente per fare alcune osservazioni sulla legge estè votata.

Io credo bene di far sentire al Senato, anche perchè sia conosciuto viemmeglio dal pubblico, che la domanda di questo reddito venne fatta dal Governo in un momento in cui le finanze hanno ancora davanti a loro un dato tempo per provvedere ai fondi necessari, onde si sappia parimente che di quelle rendite il Ministero se ne occuperà in quel momento che rederà più opportuno. Gli è bene, ripeto, che si sappia che

Ministero non è stretto dalla necessità per il momento. Io redo utile di dir queste poche parole nell'interesse del credito e nell'interesse del pubblico stesso, onde si sappia che non è una cosa a cui si passi immediatamente ad occuparsene. Se le circostanze lo richiederanno, vi porremo mano anche prima, ma nello stato delle cose nostre abbiamo davanti noi un tempo bastante onde pensare e maturare questa preparazione e darvi l'esecuzione in quel momento che crediamo più conveniente.

PRESSENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER SURROGAZIONE DELLE QUITANZE RELATIVE AI PRESTITI DELLO STATO SMARRITE DAI CONTRIBUENTI.

NIGRA, ministro per le finanze, presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 633.)

Pregherei il Senato di volersi occupare dell'esame di questa legge, la quale, sebbene non sia essenzialmente importante per sè, faciliterebbe però l'amministrazione nella pedizione delle cedole relative.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze alla presentazione di questo progetto di legge.

GALLINA. Il signor ministro delle finanze avendo giudicato opportuno di dare al Senato qualche spiegazione in ordine alla legge che ci fu proposta, e che venne votata senza

veruna discussione, io non so se dopo la votazione che ne è seguita per articoli mi sia lecito ancora di prendere la parola su questa materia. Desidererei però che il Senato consentisse non solo che io faccia qualche osservazione in risposta alle parole del ministro, ma mi permettesse ancora di estendere queste mie osservazioni anche sopra il progetto generale, non certamente per modificare in nessun modo il risultato della votazione già seguita degli articoli parziali, ma perchè mi è d'uopo di risalir più alto per contrapporre a quelle del ministro alcune osservazioni, le quali spero non saranno assolutamente inutili.

PRESIDENTE. Avendo il ministro di finanze ottenuta la parola, io credo che il Senato non avrà certamente disarco che un senatore faccia pure un'osservazione alla quale il suo rapporto può dar luogo.

GALLINA. Il ministro delle finanze ha fatto conoscere al Senato che non vi era attualmente necessità di procedere al prestito proposto e di valersi della facoltà che egli ha chiesta al Parlamento. Io con lui mi rallegro di ciò che il tesoro pubblico sia ancora sufficientemente fornito per far fronte ai bisogni continui delle amministrazioni. Non posso tuttavia congratularmi col Ministero che venendoci a proporre l'emissione d'una rendita di 6 milioni, questa emissione non sia stata preceduta, come ha giustamente osservato la Commissione, da quella serie di progetti di contribuzioni o di provvedimenti atti ad alimentare il pubblico erario, quando già è evidente che, esausta questa somma, converrà di nuovo ricorrere a mezzi eguali, i quali non sono altro che un cambiamento di creditori, per provvedere alle esigenze del servizio.

Se la legge presente fosse stata presentata al Senato domandando un voto di fiducia, io credo che avrebbe dato luogo a gravi e serie discussioni sull'andamento di tutte le amministrazioni: ma la legge quale è proposta non è che una sequela di quella relazione che fu fatta nel corso di questo inverno, colla quale si presentava una deficienza nel tesoro, che si faceva ascendere a 183 milioni, e che molti di noi credevamo crediamo ancora dover eccedere d'assai; quella somma ella è adunque una legge di necessità, non semplicemente una legge di fiducia.

Già nell'epoca che si discussero le leggi di finanza, appunto nel principio o a mezzo di questa Sessione, io aveva l'onore di chiamare l'attenzione del Senato sopra le difficoltà economiche e finanziarie in cui versava il Governo: queste difficoltà, a parer mio, si sono accresciute, e sebbene io nutra fiducia che il Governo, profittando del periodo di tempo che seguirà fra mezzo alla Sessione attuale ed al ricominciamento della nuova, provvederà e penserà a quei progetti che saranno giudicati i più utili, tuttavia non posso far a meno di rinnovare ancora le mie sollecitazioni e di chiedere che il Ministero si occupi essenzialmente, non tanto dei mezzi di ottenere danaro per provvedere alle esigenze del servizio, quanto di quelli che occorrono per ottenere tutte quelle economie che lo stato delle cose richiede urgentemente.

Dirò di più: io credo ancora che corre al Governo l'obbligo di provvedere a che lo Statuto sia eseguito secondo il suo spirito e le sue disposizioni, vale a dire che sia completato in tutte le sue parti, giacchè lo Statuto può contenere principii generali; ma le conseguenze che derivano da queste disposizioni vogliono essere sviluppate in tutti i rami dell'amministrazione coi necessari provvedimenti.

Io ho già altre volte e ripetutamente fatto istanza in Senato a che il ministro della guerra proponesse una legge, senza della quale penso essere leso il principio costituzionale, ed è quella di determinare in modo certo e positivo lo stato del-

Pesercito sul piede di pace. Egli è impossibile che in un Governo rappresentativo tutta la parte che riguarda l'amministrazione militare sia lasciata senza disposizioni precise, le quali possono bensì ottenere estensione secondo la gravità dei tempi; ma intanto per quello che riguarda le basi e per quello che riguarda i principii costitutivi della forza armata tutte le relative disposizioni debbono essere chiare e precise, e tali che il Parlamento vi possa ricorrere semprechè lo creda conveniente.

Una legge che determini lo stato militare in tempo di pace è legge fondamentale nel Governo costituzionale rappresentativo; è legge essenziale per l'amministrazione economica del paese, giacchè basta dare un'occhiata ai bilanci per vedere che l'amministrazione dell'armata rappresentata dal bilancio militare è quella che assorbe la maggior parte della rendita dello Stato. Con ciò io non intendo far censura nè agli ordini militari attuali, nè fare un'escursione sulle questioni politiche dei tempi presenti, vale a dire se l'armata che si trova in piede attualmente sia necessaria assolutamente o possa esser ridotta; se a fronte di ciò che accade in Europa il Piemonte possa stare in modo da non essere apparecchiato a qualunque evenienza; io non intendo di parlare di ciò, intendo solamente di dire che quando è determinata la base su di cui si fonda l'amministrazione militare niente impedisce che il Governo ricorrendo al Parlamento dia alle disposizioni legislative e alla materia quelle estensioni che concordano coi bisogni, colle necessità dei tempi e colle condizioni politiche del paese. Io non mi estenderò, signori, nell'accennare quali altre parti dell'amministrazione abbisognino d'ordinamenti conformi ai principii del Governo costituzionale; so bene che tutto il tempo che si perde senza provvedervi è tempo preziosissimo, giacchè le basi dello Statuto abbisognano di essere svolte in ogni loro parte, ed è necessario questo sviluppo per cementare le istituzioni in modo da non lasciar loro correre il menomo pericolo in qualunque circostanza.

Io adunque tornando alle prime espressioni di cui mi sono servito, e considerando questa legge come legge di necessità, non credo opportuno di dare un più ampio sviluppo a quelle osservazioni che sarebbero fors'anco opportune, ma che al momento in cui il Parlamento sta per essere prorogato non tornerebbero assolutamente utili, giacchè il Ministero in questo tempo di separazione potrà certamente provvedere a che non sia più il caso di rinnovarle allorchè il Parlamento sarà di nuovo riunito. Ripeto pertanto che considerando la legge attuale come legge di necessità, io sono d'avviso che non vi debba essere difficoltà di approvarla in complesso, come il Senato già l'ha approvata con l'adozione dei singoli articoli.

NIGMA, ministro per le finanze. Per rispondere alle osservazioni dell'onorevole signor senatore Gallina, dirò che le intenzioni del Ministero sono appunto quelle di provvedere, nel frattempo che sono sospese le sedute del Parlamento, a compilare e presentare quelle leggi che possono servire a complemento di ciò che deve condurci a coprire lo sbilancio che attualmente abbiamo. Quello che non si è potuto fare prima si può giustificare dalle circostanze passate; ma ora, lasciando la questione in disparte, dirò che il Ministero si propone di giungere a quello scopo, persuaso anch'egli che fino a tanto che non si viene a riempire il vuoto con prestiti, altro non si fa (come diceva l'onorevole preopinante) che cambiare i creditori.

A questo concorso di leggi per nuove imposte onde rifornire l'erario noi miriamo pure di venirvi col concorso di serie economie, le quali possono appunto riguardare la cate-

goria cui accennava poc'anzi il conte Gallina. Ma in questa materia, come ben diceva egli, si debbe dipendere dalle cose non nostre, cioè dalle politiche.

Noi coglieremo ogni circostanza in cui si possa mettere in atto questo progetto, che veramente è il progetto del Ministero, e per cui esso lavora da gran tempo.

DELLA TORRE. Je vois avec plaisir que le ministre a le projet de former un système d'administration générale et de l'adopter autant que possible aux circonstances pécuniaires dans lesquelles nous nous trouvons. Je ferai observer au ministre que de 1840 à 1847 notre revenu public a flotté entre 74, 75, et est allé croissant jusqu'à 80 et 82 millions. Toutes les années nous pourvoyons à toutes les dépenses de l'État. Il y avait un excédant de 5 et quelques fois de 4 millions et demi, on les versait dans la caisse de réserve. Nous dépensions environs 75 o 76 millions, mais dans cette dépense était compris le payement des intérêts de la dette qui étaient de 7 millions de francs environ.

Ainsi avec 68 millions on subvenait aux besoins de l'État et l'administration marchait dans toutes ses parties. Depuis, les choses ont changé; cela tient surtout à ce qu'on a prodigieusement augmenté le nombre des employés; je crois que cette augmentation fut une grande erreur: il semble que le Piémont est le pays où, proportion gardée, il y a le plus d'employés; c'est une source continue de dépenses, car il y a d'abord l'employé qu'il faut rétribuer et ensuite quand il cesse ses fonctions, nous sommes obligés de lui faire une pension. Je pense qu'il faut principalement s'occuper du moyen de restreindre le nombre des employés, de façon à ne garder que ceux qui sont indispensables aux services, ainsi nous pourrions arriver à faire déjà de grandes économies.

Quant à l'armée, nous avions, avant la révolution, un système qui a duré des siècles, qui a été imité par la plupart des États de l'Europe, et surtout par l'Allemagne; les noms diffèrent, mais la chose est la même.

Nous avions une armée permanente et puis ce que nous appellions les régiments provinciaux. En temps de paix cela ne coûtait à peu près rien; les dépenses augmentaient en raison du nombre de jours qu'on voulait les tenir sous les armes; si on les tenait 15 jours sous les armes, la dépense s'élevait à la 24^{me} partie de ce que coûtait une force permanente; un mois, à la 12^{me} partie. Vous aviez sur tous les points de l'État une force toute prête, que dans 4 ou 5 jours, une semaine au plus, vous pouviez mettre sur pied. Il y avait là un avantage, que ne donne aucune autre formation.

Les régiments provinciaux que nous avons actuellement nous ne pouvons les employer que peu-à-peu; vous l'avez vu en 1848; nous avons passé tout l'hiver pour arriver à nous mettre en mesure, et chaque fois qu'ils arrivaient dans les corps, ils dérangent l'organisme de ce corps, car il faut les placer, les vêtir, choses qui donnent beaucoup de retard; il faut au moins quatre mois avant que l'armée puisse maintenant entrer en campagne, tandis que dans la formation ancienne, il suffisait d'une semaine pour faire les préparatifs qui doivent précéder l'entrée en campagne; et voici comment: l'armée permanente se portait sur le point menacé, les régiments provinciaux faisaient, les uns, le service des garnisons, les autres suivaient l'armée. Parmi les régiments qui se sont le plus distingués dans nos luttes de 6 ans sur les Alpes, c'étaient deux régiments provinciaux, Acqui et Maurienne. Ils avaient la première réputation dans l'armée. Si on revenait à cette formation, nous aurions une armée respectable en temps de guerre, et qui aurait l'immense avantage de ne pas être fort onéreuse au trésor en temps de paix.

Je dis cela maintenant parce que je crois que le moment serait propice pour opérer toutes les améliorations. Nous avons un grand nombre de soldats qui ont fait deux campagnes, ils resteront soldats toute leur vie, ils sont formés; nous en reverrons un grand nombre dans leur provinces, ils seront des provinciaux; d'un autre côté nous avons une quantité d'officiers en demi-solde, en disponibilité, mettons-les dans les régiments provinciaux et pour 5, 6, 7, 8 ans nos provinciaux vaudront à peu près la ligne.

J'ai déjà fait ces observations antérieurement; mais alors les circonstances n'étaient pas aussi favorables qu'elles le sont aujourd'hui; je suis fâché de voir que M. le ministre de la guerre n'est pas présent pour entendre mes observations, je prie quelques-uns de ses collègues de lui en faire part: moi-même, je l'entreprendrai à cet égard. Nous réduirions notre armée active de la moitié, ce serait autant d'épargné; et si la guerre se déclarait, nous aurions une armée aussi forte que celle dont nous disposons en ce moment.

PRESIDENTE. Prima che si proceda all'appello nominale sulla legge per l'emissione della rendita di sei milioni di lire già votata nei singoli articoli, io debbo invitare il Senato a voler deliberare sulla proposizione d'urgenza della legge testé presentata dal ministro delle finanze.

La condizione speciale di questa legge, la sua natura tutta benigna, la quale interessa una classe di creditori degna di ogni riguardo, mi fa credere di potermi rendere interprete dell'intenzione del Senato invitandolo a volere, valendosi delle ore che ci rimangono ancora, ritirarsi momentaneamente negli uffici, e creare una Commissione che esamini la legge di cui ho fatto già copiare cinque esemplari ad uso degli uffici, e quindi ritornare in seduta pubblica per deliberare su di essa.

Se il Senato ciò approva voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

Frattanto si passa all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	83
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

Il Senato è invitato a volersi recare negli uffici.

(La seduta pubblica è sospesa alle ore 5, quindi ripresa dopo mezz'ora.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SURROGAZIONE DELLE QUITANZE RELATIVE AI PRESTITI SARABITE DAI CONTRIBUENTI.

PRESIDENTE. L'adunanza è riaperta (ore 5 e mezzo).

La parola è al senatore Gallina.

GALLINA, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 635.)

PRESIDENTE. Darò lettura dell'intero testo della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 633.)

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Se non chiesi la parola, leggerò l'articolo primo per sottoporlo a separata votazione.

(Sono approvati successivamente e senza discussione tutti gli articoli di questa legge.)

(Si procede all'appello nominale per iscrutinio segreto.)

Risultamento della votazione:

Votanti	83
Voti favorevoli	82
Voti contrari	1

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 15 LUGLIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di una petizione — Omaggio — Comunicazione del Governo.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2 meridiane.

CIBRARIO, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata.

PRESIDENTE. Non si può deliberare sul processo verbale per mancanza del numero legale.

CIBRARIO, segretario, legge il seguente sunto di una petizione :

599. Il sindaco di Genova a nome di quel municipio chiede che il Senato voglia interessarsi presso il Governo onde sieno emanati i provvedimenti necessari alla progettata costruzione del pavimento in lastre e tacchi per la strada di quella città che dalla piana del Principe mette alla Lanterna.

(La regia Accademia medico-chirurgica di Torino fa omaggio al Senato del terzo volume de' suoi atti.)

DECRETO DI PROROGA DELLA SESSIONE.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari interni per una comunicazione del Governo.

GALVAGNO, ministro dell'interno, legge il seguente decreto :

« Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

« Sentito il Consiglio dei ministri ;

« Visto l'articolo 9 dello Statuto,

« Abbiamo determinato e determiniamo quanto segue :

« *Articolo unico.* La Sessione pel corrente anno del Senato e della Camera dei deputati è prorogata a tutto il giorno quattro del prossimo mese di novembre.

« Il nostro ministro segretario di Stato per gli affari interni è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato dall'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo. »

PRESIDENTE. Il Senato nel dar atto al ministro degli affari interni di questa comunicazione, aggiorna le sue sedute fino alla data indicata nel reale decreto.

Intanto la presente adunanza è sciolta (ore una pomeridiana).

TORNATA DEL 5 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Approvazione dei verbali delle due ultime tornate — Comunicazione dei decreti di nomina di nuovi senatori — Dimissione chiesta dal senatore D'Arvillars — Omaggio — Relazione sul progetto di legge concernente il riordinamento della guardia nazionale.*

La seduta è aperta alle ore 5 pomeridiane.

Si dà lettura dei processi verbali delle due ultime tornate, 11 e 18 prossimo passato luglio.

PRESIDENTE. Secondo il nuovo regolamento, per rendere regolari le nostre sedute, allorchando manca il numero di due fra i segretari, il presidente ha la facoltà di scegliere un nuovo segretario, per quella seduta, principalmente fra quei senatori che in precedenti Sessioni coprirono tal carica. Invito conseguentemente il signor marchese Pallavicino-Mossi a voler fare l'ufficio di segretario per la presente seduta.

(Il senatore Pallavicino-Mossi prende posto al banco dei segretari.)

Secondo l'articolo 37 dello stesso regolamento non essendovi opposizione nè osservazione sugli atti verbali, essi s'intendono per approvati.

NOMINA DI NUOVI SENATORI — DIMISSIONE OMAGGIO.

PRESIDENTE. Debbo dar contezza al Senato di vari decreti reali.

(Legge i decreti reali pei quali sono nominati a senatori del regno il conte Leonzio Massa-Saluzzo, presidente del magistrato d'appello, classe criminale — Conte Pinelli, presidente del magistrato d'appello, classe civile — Cavaliere e professore Cantù, membro dell'Accademia delle scienze — Conte Regis, consigliere di Stato — Barone Jacquemoud, consigliere di Stato — Cavaliere Carlo Baudi di Vesme, membro dell'Accademia delle scienze — Marchese Massimo di Montezemolo, luogotenente generale — Conte Fabrizio Lazzari — Cavaliere Bermondi, avvocato generale presso il magistrato di cassazione.)

Questi regi decreti, insieme coi titoli annessivi, saranno distribuiti negli uffici perchè si faccia apposita relazione al Senato.

È mio dovere anche di leggere una lettera del signor marchese D'Arvillars, per la quale chiede di essere dimesso dall'ufficio di senatore *(Legge la lettera)*.

In coerenza al novello regolamento, il presidente deve dare pubblicamente atto di questa lettera che contiene la di-

missione dall'ufficio di senatore del signor D'Arvillars. Per conseguenza il numero legale dei senatori, necessario per le nostre adunanze, il quale era di 44, rimane ora ridotto a 43.

Si dà conoscenza di alcune lettere che contengono le scuse di parecchi senatori per non potersi recare prontamente alle nostre adunanze.

GIULIO, segretario, dà lettura delle lettere dei senatori Dalla Valle, Albini, Gallina, Di Bagnolo, D'Angennes, Della Planargia.

PRESIDENTE. Queste lettere non contengono propriamente alcuna domanda di congedo; esse non accennano che a motivi di ritardo di brevissimo spazio di tempo; credo perciò che basti al Senato il rimanerne avvisato.

Haavi ancora un omaggio fatto alla Camera.

CIBRARIO, segretario, legge una lettera del signor Agostino Bassi, di Lodi, cavaliere della legion d'onore, il quale offre al Senato del regno un suo opuscolo per guarire il calcino dei bachi da seta.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELLA GUARDIA NAZIONALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione del progetto di legge sulla guardia nazionale. Essendo assenti il relatore signor Di Collegno Giacinto ed il segretario signor conte Di Pollone, prego il signor generale senatore Bava a voler intraprendere la lettura di questa relazione.

BAVA, relatore, legge la relazione. *(Vedi vol. Documenti, pag. 463.)*

PRESIDENTE. Prima di sciogliere l'adunanza, io debbo consultare il Senato sull'ordine del giorno per la tornata di domani. Io sarei per proporre che i signori senatori vogliano radunarsi negli uffici alle ore due pomeridiane per l'esame dei titoli dei novelli senatori nominati; e alle ore tre udire i rapporti che faranno i commissari, e deliberare intorno ad essi.

Se non v'ha osservazione, sarà questo l'ordine del giorno per la tornata di domani.

L'adunanza è sciolta alle ore 5 1/2.

TORNATA DEL 6 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Composizione degli uffizi — Sunto di petizioni — Omaggio — Relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori Massa-Saluzzo, Jacquemoud, Pinelli, Vesme, Lazari, Cantù, Montezemolo, Regis, Bermondi — Giuramento del senatore Massa-Saluzzo.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
Si dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

COMPOSIZIONE DEGLI UFFIZI.

PRESIDENTE. Si dà conoscenza della formazione degli uffizi estratti a sorte ieri.

QUARELLI, segretario, legge :

UFFIZIO I.

S. A. R. il Duca di Genova — Chiudo — Giulio — Maestri — Della Torre — Sauli — Gioia — Cristiani — Colli — Fantini — Di Laconi — Bava — Aporti — Mosca — Coller — Moris — Della Marmora.

UFFIZIO II.

Serventi — S. A. R. il principe Eugenio — Della Planargia — Di Calabiana — Alfieri — Pallavicini Ignazio — D'Orta — Di Benevello — Franzini — Picolet — Prat — Baldini — Gattino — Di Breme — Provana — Plana — Siccardi.

UFFIZIO III.

Sclopis — Di Villamarina — Marioni — Riberi — Stara — Di Rorà — De Cardenas — Blanc — Dalla Valle — Cataldi — Balbi-Piovera — Profumo — Gibrario — Oneto — Di San Marzano — Malaspina.

UFFIZIO IV.

Musio — Di Castagnetto — Albini — Di Pamparato — Di Colobiano — Demargherita — Di Gattinara — Fraschini — Cotta — Moreno — Colla — Galli — Di Pollone — Di Saluzzo Annibale — Plezza — Deferrari.

UFFIZIO V.

Serra — Gallina — D'Azeglio — Di Bagnolo — De Fornari — De Sonnaz — Pallavicino-Mossi — D'Angennes — Ricci — Ambrosetti — Quarelli — Maffei — Di Collegno Giacinto — Di Saluzzo Alessandro — Des Ambrois — Di Collegno Luigi.

SUNTO DI PETIZIONI — OMAGGIO.

PRESIDENTE. Si darà lettura di un sunto delle petizioni giunte recentemente al Senato.

MAESTRI, segretario, legge :

400. Bianco Bernardino, oste, di Ceres, chiede che siagli resa giustizia in proposito di un processo fatogli contro per contravvenzione alle leggi.

401. Aymar Stefano, nativo di Torino e domiciliato a Vigevano, antico soldato napoleonico, domanda che siano presi in considerazione i servizi da lui prestati sotto l'impero francese.

402. Borgna Giovanni, nativo di Cagliari e professore di diritto romano in quella Università, chiede che siagli mantenuto il trattamento personale di lire 720 ch'egli gode fino dal 1839.

PRESIDENTE. Si dà lettura d'una lettera che accompagna un omaggio fatto al Senato.

MAESTRI, segretario, legge una lettera del professore Bellini, revisore stenografico del Senato del regno, con cui fa omaggio di un suo epitafio greco-latino-italiano in onore del re Carlo Alberto.

PRESIDENTE. Le petizioni di cui si è dato lettura al Senato saranno comunicate alla Commissione per ciò stabilita, e di quest'omaggio si farà deposito nella biblioteca del Senato.

RELAZIONE SUI TITOLI D'AMMISSIONE DEI NUOVI SENATORI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore dell'ufficio I per la relazione sui titoli d'ammissione dei nuovi senatori.

MAESTRI, relatore. Signori! Il conte Leonzio Massa-Saluzzo è stato nominato da Sua Maestà nell'udienza del 2 corrente novembre senatore del regno a senso dell'articolo 33 dello Statuto, categoria undecima.

Egli è nato il 27 gennaio 1797. È stato promosso a presidente di classe del magistrato d'appello di Piemonte con regie patenti 14 ottobre 1845; onorevole carica ch'egli cuopre tuttavia. Riunisce per ciò il requisito dell'età e quello d'eligibilità dell'11ª categoria dei presidenti di classe dei magistrati d'appello dopo tre anni di funzioni.

Il primo ufficio ha riconosciuta la validità dei titoli dell'elezione dell'onorevole conte Massa-Saluzzo, ed io ho l'onorevole incarico di riferirlo.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia alzarsi.

(Sono approvate.) /

MAESTRI, relatore. Signori! Il barone Giuseppe Jacque-

moud, consigliere di Stato, è stato nominato senatore del regno con regio decreto del 2 corrente novembre a termini dell'articolo 33 dello Statuto, categoria 5^a.

Egli è nato il 26 maggio 1802, ed ha perciò l'età richiesta dallo Statuto. È stato eletto deputato al Parlamento quattro volte dal collegio di Pont-Beauvoisin; e quindi ha titolo per essere nominato senatore, appartenendo alla terza categoria dei deputati dopo tre Legislature.

Il primo ufficio ha riconosciuto la validità dei titoli di ammissione dell'onorevole barone Jacquemoud, ed io ho l'onore di riferirlo al Senato.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni ora lette voglia levarsi in piedi.

(Sono approvate.) /

Ed io a nome del Senato proclamo a senatori del regno i due novelli personaggi de'cui titoli d'ammissione si è fatto il rapporto, vale a dire il conte Massa-Saluzzo ed il barone Jacquemoud.

La parola è al relatore del II ufficio.

PROVANA DEL SABBIONE, relatore. Sua Maestà con decreto 2 corrente essendosi pure degnata di nominare a senatore del regno il conte Alessandro Pinelli, presidente nel magistrato d'appello di Piemonte, ho l'onore di riferire al Senato, a nome dell'ufficio secondo, che il signor conte Alessandro Pinelli è nato in Torino il 22 dicembre 1798, ed ha perciò raggiunta l'età di quarant'anni richiesta dall'articolo 33 dello Statuto.

Egli conseguì la laurea in leggi il 14 maggio 1819, e fu ammesso volontario nell'avvocatura generale in Piemonte il 7 dicembre 1820; successivamente nominato effettivo nel 1825; fu addetto alla Commissione per la riforma della patria legislazione, disimpegnando in essa le funzioni di segretario sotto la presidenza del conte di Barbaroux guardasigilli. Quindi il 28 gennaio 1840 venne nominato senatore effettivo nel già Senato di Piemonte. Addì 10 ottobre 1843 ebbe la carica di avvocato fiscale generale presso il Senato di Nizza, e venne quindi trasferito a quella di avvocato generale presso il Senato di Genova e di reggente l'ufficio dell'avvocato fiscale generale presso il Consiglio dell'ammiragliato.

Con decreto quindi del 23 marzo 1848 venne chiamato al grado di avvocato generale presso il magistrato d'appello di Piemonte; e finalmente addì 12 ottobre dello stesso anno a quello di presidente di classe dello stesso magistrato, carica attualmente da esso tenuta.

Le categorie alle quali si riferisce il decreto reale che nomina il conte Alessandro Pinelli a senatore del regno sono la 11^a e la 13^a.

L'ufficio osservava che non sarebbero forse dal conte Pinelli stati compiuti i tre anni come presidente di classe nel magistrato d'appello, richiesti dalla citata 11^a categoria, ma conchiudeva nello stesso tempo che non potendo il conte Pinelli perdere coll'esercizio della carica di presidente il beneficio degli anni passati in quella di avvocato fiscale generale, cioè dall'anno 1843 al 1848, egli ha perciò più che adempiuto a quanto viene richiesto dalle categorie 11^a e 13^a.

Ho pertanto l'onore di riferire al Senato che l'ufficio II ha unanimemente deliberato di proporre l'ammissione del conte Alessandro Pinelli a senatore del regno.

PRESIDENTE. Chi intende di approvare queste conclusioni voglia rizzarsi.

(Sono approvate.) /

PROVANA DEL SABBIONE, relatore. Collo stesso regio decreto del 2 novembre corrente Sua Maestà ha pur chiamato

a far parte del Senato del regno il cavaliere Carlo Vesme membro della reale Accademia delle scienze.

Il cavaliere Carlo Vesme è nato il 25 luglio dell'anno 1809, ed ha perciò compiuta l'età di quarant'anni richiesta dall'articolo 33 dello Statuto. Egli sino dal 7 di dicembre 1837 si trova membro dell'Accademia delle scienze ed ha perciò acquistato il beneficio dei sette anni di carica, richiesti dall'articolo 33 (categoria 18^a) dello Statuto per poter appartenere al Senato.

Ho dunque l'onore di riferire al Senato che l'ufficio II all'unanimità propone l'ammissione del cavaliere Carlo Vesme a senatore del regno.

PRESIDENTE. Chi intende approvare le conclusioni dell'ufficio II riguardanti l'ammissione del cavaliere Carlo Vesme voglia rizzarsi.

(Sono approvate.) /

Ed io, a nome del Senato, ho l'onore di proclamare senatori del regno il conte Pinelli ed il cavaliere Vesme.

La parola è al relatore dell'ufficio III.

SCLOPIS, relatore. Il conte Fabrizio Lazari, nominato a senatore del regno con regio decreto del 2 corrente, nacque in Alessandria il 16 febbraio 1797; fu nominato maggior generale in novembre 1844, a luogotenente generale in ritiro nell'ottobre 1848.

Concorrendo pertanto nel conte Lazari i requisiti d'età non meno che quelli di cui nella categoria quattordicesima dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del regno, l'ufficio III unanime ha riconosciuto l'ammissibilità del prode generale nel Senato del regno.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni testè lette voglia levarsi in piedi.

(Sono approvate.) /

CIBRARIO, relatore. Il cavaliere Gian Lorenzo Cantù, eletto senatore del regno con regio decreto del 2 del corrente mese, è nato nel 1792. Ha dunque raggiunta l'età prescritta dallo Statuto per quelli che sono chiamati a sedere in quest'Assemblea. Fu eletto nel 1831 socio ordinario della reale Accademia delle scienze; ha oltrepassato pertanto di molto nell'esercizio di tale carica il tempo richiesto dal paragrafo 18 dell'articolo 33 dello Statuto. Egli è perciò che con molta soddisfazione l'ufficio III unanime vi propone per organo mio l'ammissione in Senato del dotto cavaliere Cantù.

PRESIDENTE. Chi adotta le conclusioni lette da un altro relatore del III ufficio voglia levarsi.

(Sono approvate.) /

Ed io proclamo a senatori del regno il conte Lazari ed il cavaliere Cantù.

La parola è al relatore del IV ufficio.

DE FERRARI, relatore. Con reale decreto del 2 novembre 1850 fu nominato a senatore del regno il marchese Massimo di Montezemolo.

Egli nacque il 14 aprile 1807; ha quindi l'età richiesta dallo Statuto. Il marchese di Montezemolo fu eletto a deputato il 7 luglio 1848, e fece perciò parte della prima Legislatura; fu nuovamente eletto a deputato il 4 febbraio 1849, e concorse nella seconda Legislatura; fu finalmente nominato a deputato il 1^o agosto dello stesso anno 1849, e fu membro della terza Legislatura. Da ciò apparisce che si rinvencono in lui le qualità richieste dal n° 3 dell'articolo 33 dello Statuto.

In nome del IV ufficio ho l'onore di proporvi l'approvazione di questa nomina.

PRESIDENTE. Chi intende approvare queste conclusioni voglia alzarsi.

(Sono approvate.) /

DE FERRARI, relatore. Nell'udienza del 2 novembre 1850 Sua Maestà elesse a senatore del regno il conte Giovanni Regis consigliere di Stato.

Egli nacque il 4 dicembre 1792, e con regie patenti del 28 gennaio 1840 divenne collaterale effettivo nella Camera dei conti, dignità di cui esercitò le funzioni da quel punto fino al 14 dicembre 1847. Con altre regie patenti del 30 novembre 1847 fu nominato direttore generale dell'amministrazione del debito pubblico, il che importa il grado di intendente generale, e poscia con reale decreto del 7 luglio 1849 fu promosso a consigliere di Stato.

Il IV ufficio, considerando che il conte Regis avrebbe per più di cinque anni esercitate le funzioni di collaterale alla Camera dei conti; che la giurisdizione e natura giudiziaria dell'antica Camera dei conti è identica a quella di cui gode la Camera dei conti attuale, perchè entrambe versavano e versano sul contenzioso amministrativo, si estendono a tutto il regno, erano e sono supreme e senza tribunale superiore tanto nelle quistioni di fatto che di diritto; che quindi l'essere stato collaterale corrisponde ad essere consigliere della indicata Camera dei conti: per queste considerazioni il IV ufficio mi ha onorato dell'incarico di proporvi l'approvazione della nomina del conte Regis come conforme al numero 12 dell'articolo 33 dello Statuto.

PRESIDENTE. Chi intende doversi adottare queste conclusioni voglia levarsi in piedi.

(Sono approvate.)

Io proclamo a nome del Senato i signori marchese di Montezemolo e conte Regis senatori del regno.

La parola è al relatore del V ufficio senatore Quarelli.

QUARELLI, relatore. Con decreto reale del 2 corrente venne nominato a senatore del regno il conte Carlo Bartolommeo Bermondi.

L'ufficio V avendo proceduto alla verifica dei titoli

presentati dal conte Bermondi, ha riconosciuto che il medesimo, nato nel 1786, ha raggiunto l'età prescritta, e nella lunga e distinta carriera corsa nell'alta magistratura per oltre tredici anni dopo aver coperto l'impiego di avvocato generale nel già Senato di Genova venne quindi promosso a consigliere di Stato, ed occupa ora la carica di avvocato generale presso il supremo magistrato di cassazione, e trovasi decorato del titolo e grado di primo presidente, per cui egli appartiene alle categorie 13^a e 14^a contemplate nell'articolo 33 dello Statuto.

A nome pertanto del V ufficio ho l'onore di proporre al Senato l'ammissione del conte Bermondi a membro di questo Consesso.

PRESIDENTE. Chi approva queste conclusioni voglia levarsi.

(Sono approvate.)

Io proclamo a nome del Senato il signor conte Carlo Bartolommeo Bermondi senatore del regno.

A tenore del regolamento invito i signori senatori marchese D'Azeglio e cavaliere Mosca a voler introdurre nel Senato uno dei nuovi senatori che già è nelle nostre aule, cioè il conte Massa-Saluzzo.

(Il conte Massa-Saluzzo viene introdotto nella sala del Senato).

Invito il signor senatore Massa-Saluzzo a voler prestare il suo giuramento nella forma prescritta.

(Il conte Massa-Saluzzo presta il giuramento.)

Non essendo presente alcun altro dei novelli senatori, io non debbo più oltre dilungare la seduta. Nel primo giorno di nuova congrega gli altri senatori presteranno il giuramento. Intanto debbo prevenire i signori senatori che essi saranno convocati a domicilio per la prima tornata.

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DELL'11 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento di nuovi senatori — Sunto di petizioni — Proposte dei senatori Alfieri e Giacinto di Collegno intorno a petizioni — Relazione del senatore Luigi di Collegno sul progetto di legge per l'approvazione del bilancio passivo dell'azienda generale dell'estero per l'anno 1850 — Annunzio di mutazioni nel Ministero.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane.
(Il processo verbale dell'ultima tornata è letto ed approvato senza osservazioni.)

GIURAMENTO DI NUOVI SENATORI. — SUNTO DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. Io invito i signori senatori D'Azeglio e Mosca a voler introdurre nell'aula del Senato i novelli senatori che hanno da prestare il giuramento.

(I senatori Bermondi, Regis, Pinelli, Jacquemoud, Baudi di Vesme e Cantù prestano successivamente, e previa lettura della solita formola, il prescritto giuramento, ed il presidente ne dà atto.)

Il numero legale dei senatori nell'ultima tornata si era determinato a 43, quale necessario per dare validità alle nostre discussioni; in seguito al giuramento prestato dai nuovi senatori esso è ora cresciuto a 47.

Si dà contezza di due petizioni pervenute questo giorno al Senato.

CERHARIO, segretario, legge:

403. Anonima.

404. Fontana Giovanni, fu Silvestro, presenta al Senato alcune sue osservazioni in ordine alla legge pel riordinamento della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà trasmessa alla Commissione per ciò stabilita.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARIE INTORNO ALLE PETIZIONI.

ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Alfieri.

ALFIERI. Il Senato avrà presente che nel nuovo regolamento, il quale ora regge le nostre discussioni e deliberazioni, furono introdotti alcuni articoli i quali tendono a far sì che possa essere accertata l'autenticità delle petizioni presentate al Senato, non che la qualità dei petenti, in conformità agli articoli dello Statuto. Io credo sarebbe cosa opportuna che questi articoli ricevessero una formale pubblicità (la quale non sembra abbiano finora ricevuta), poichè i petenti potrebbero da essa prendere norma per il modo di procedere nell'indirizzo delle petizioni che avessero a presentare al Senato. Io quindi domanderei che nella gazzetta ufficiale

fosse fatta inserzione degli articoli 86 fino al 94, i quali riguardano le petizioni.

DI COLLENGO GIACINTO. Domanderei che la petizione Fontana fosse mandata, almeno per comunicazione, alla Commissione istituita per la legge sulla guardia nazionale onde potesse occuparsene anche prima, giacchè il lavoro della Commissione essendo molto inoltrato, sarebbe bene che essa potesse non differire più oltre a completarlo.

PRESIDENTE. Vi sono due proposizioni: una per la petizione del signor Fontana che presentasi con qualche urgenza, la quale, se si trasmettesse alla Commissione delle petizioni, il tempo necessario per discuterla potrebbe forse essere perduto per la Commissione incaricata dell'esame sulla legge per la guardia nazionale. Si chiede perciò che questa petizione venga trasmessa direttamente a quest'ultima Commissione.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(È adottata.)

L'altra proposizione riguarda la pubblicità maggiore a darsi ad alcuni articoli del nostro regolamento, i quali concernono le condizioni necessarie perchè le petizioni vengano accettate.

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Se non vi sono osservazioni, la pongo ai voti. Essa consiste in che tutti gli articoli del capo ottavo concernenti le petizioni siano inseriti nella gazzetta ufficiale, acciò tutti i petizionari sappiano a quali condizioni debbano attenersi onde le loro petizioni abbiano corso nella nostra Camera.

Chi ciò approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL BILANCIO DEL 1850 DELL'AZIENDA GENERALE DEGLI AFFARI ESTERI.

PRESIDENTE. La parola è al signor Di Collegno Luigi, relatore della Commissione sul bilancio passivo del 1850 dell'azienda generale degli affari esteri.

DI COLLENGO LUIGI, relatore, legge la relazione.
(Vedi vol. Documenti, pag. 117.)

PRESIDENTE. Trattandosi di relazione alquanto prolissa e contenente molte cifre le quali conviene avere sott'occhio

per poterne portare giudizio, io propongo al Senato che voglia ordinarne la stampa e la distribuzione, salvo ad indicare il giorno della discussione, la qual cosa potrà probabilmente farsi fra pochi giorni, se sarà in pronto l'altra relazione sui due spogli del 1847, sia per la Sardegna, sia per la terraferma, relazione che è oramai prossima al suo compimento.

Chi ciò approva voglia levarsi.

(È approvato.)

Prego ora i signori senatori D'Azeglio e Mosca a voler introdurre il senatore signor conte Lazzari per prestare il giuramento.

(Viene introdotto il senatore Lazzari il quale, previa lettura della solita formola, presta giuramento, ed il presidente ne dà atto.)

Pel numero attuale dei senatori il numero legale per la validità delle nostre votazioni ora è di 48.

COMUNICAZIONE DEL MINISTERO.

PRESIDENTE. La parola è al signor guardasigilli.

RICCARDI, *ministro di grazia e giustizia*. In assenza del presidente del Consiglio, mi reco a dovere e ad onore l'annunziare al Senato due mutazioni testè avvenute nel Ministero.

Sua Maestà con recenti decreti si è degnata di nominare il conte Camillo Cavour, membro della Camera elettiva, a ministro d'agricoltura, di commercio e marina, ed il signor consigliere Gioia, senatore, a ministro per gli affari di pubblica istruzione.

PRESIDENTE. A nome del Senato io do atto al signor guardasigilli della comunicazione fatta.

Non essendovi altro all'ordine del giorno, dichiaro sciolta la seduta.

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Omaggi — Congedo — *Presentazione di due progetti di legge: 1° per lo stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette e per l'esercizio provvisorio del bilancio 1850; 2° per la conferma dei gradi accademici agli ebrei ed acattolici.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

OMAGGIO — CONGEDO.

PRESIDENTE. Gli avvocati Datta e Prandi fanno omaggio al Senato, il primo di un opuscolo sulla viabilità del lido marittimo; il secondo di un esemplare del suo opuscolo sulla vita del Re Carlo Alberto.

CINQUARIO, segretario, dà lettura di una domanda di congedo del senatore Profumo.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DEFINITIVO DELLE CONTRIBUTIONI DIRETTE E PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1850.

PRESIDENTE. Non posso provocare l'approvazione del Senato su questo congedo, perchè il numero dei senatori non è ancora completo. Mancano 5 senatori al numero di 48; intanto la parola è al ministro delle finanze per una comunicazione.

NIGRA, ministro delle finanze, presenta il surriferito

progetto di legge del quale chiede l'urgenza. (Vedi vol. Documenti, pag. 739.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro delle finanze della presentazione di questa legge. Egli chiede l'urgenza; ma non posso esporre alla votazione del Senato questa domanda, poichè, come io diceva testè, il Senato non è ancora in numero.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA CONFERMA DELLA LAUREA AGLI ACATTO-LICI ED EBREI.

PRESIDENTE. Il ministro della pubblica istruzione ha la parola.

GIOIA, ministro dell'istruzione pubblica, presenta il suddetto schema di legge. (Vedi vol. Documenti, pag. 703.)

PRESIDENTE. Si dà atto al ministro dell'istruzione pubblica della presentazione di questo progetto di legge, il quale avrà il suo corso a tenore del regolamento.

Il Senato trovandosi ora in numero legale pongo in primo luogo ai voti la domanda di congedo presentata dal senatore Profumo. Egli chiede un congedo illimitato, ma siccome il Senato ha altre volte deliberato che non si accordino congedi indefiniti, io propongo che per ora il Senato voglia accordargli il congedo di un mese.

(È accordato.)

Propongo in secondo luogo alla votazione del Senato la domanda d'urgenza sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze.

Chi riconosce nella legge da lui presentata i motivi d'urgenza, voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

In conformità a questa deliberazione, io propongo al Senato che voglia ritirarsi negli uffizi per la nomina dei commissari i quali debbono esaminare questa legge. In tal modo

se i commissari avranno in pronto il loro rapporto per domani, giorno in cui deve tenersi seduta pubblica per la relazione del conte Quarelli sullo spoglio di terraferma pel 1847, avremo tempo ad adempiere l'una e l'altra incombenza.

Chi crede che il Senato debba ritirarsi negli uffizi fin d'ora per la nomina dei commissari, voglia alzarsi.

(Il Senato acconsente.)

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 15 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Giuramento del senatore di Montezemolo — Sunto di una petizione — Presentazione del progetto di legge circa la proroga del trattato di commercio colla Francia — Relazione e votazione del progetto di legge intorno alle contribuzioni dirette ed alla facoltà di riscuotere le tasse — Relazione sul progetto di legge per l'approvazione del conto amministrativo di terraferma del 1847.*

La seduta è aperta alle ore 3 pomeridiane.

Si dà lettura del processo verbale della tornata di ieri.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun richiamo sul processo verbale, questo s'intende approvato.

GIURAMENTO — SUNTO DI UNA PETIZIONE.

PRESIDENTE. Invito i signori senatori Mosca e conte Collet a introdurre il nuovo senatore marchese di Montezemolo per prestare il voluto giuramento.

(Il marchese di Montezemolo, previa lettura della solita formola, presta il giuramento, ed il presidente ne dà atto.)

Si dà lettura al Senato di una petizione nuovamente pervenuta al Senato.

CIBRARIO, segretario, legge:

405. Fenocchio Carlo, avvocato, di Torino, presenta al Senato alcune sue osservazioni rispetto al progetto di legge pel riordinamento della guardia nazionale.

PRESIDENTE. Nella precedente seduta il Senato ha già deliberato che una simile petizione fosse direttamente trasmessa alla Commissione stabilita per l'esame del progetto di legge sulla guardia nazionale. Se il Senato così stima si seguirà la stessa pratica anche per questa nuova petizione.

Chi ciò crede, voglia sorgere.

(Il Senato acconsente.)

Debbo accennare al Senato che in seguito all'ammissione del nuovo senatore marchese di Montezemolo, il numero legale per la nostra votazione è oggi di 49.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGAZIONE DEL TRATTATO DI COMMERCIO COLLA FRANCIA 28 AGOSTO 1843.

PRESIDENTE. La parola è al ministro degli affari esteri. **D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri,** presenta il surriferito progetto di legge. (Vedi vol. Documenti, pagina 610.)

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo progetto di legge.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Debbo aggiungere che trattandosi di molta ristrettezza di tempo, ed anche stante l'imminenza del fine della Sessione, pregherei il Senato a voler occuparsi della detta legge d'urgenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se voglia riconoscere in questa legge il carattere necessario per dichiararla d'urgenza.

Chi ciò crede, voglia sorgere.

(L'urgenza è dichiarata.)

Propongo al Senato che, se il tempo lo concede, si riunisca negli uffici dopo questa tornata onde nominare i commissari per l'esame di questa legge, e se ciò non può farsi, che domani ad un'ora pomeridiana voglia fare lo stesso per entrare quindi nella seduta pubblica, nella quale oltre questo altri argomenti di discussione possono aver luogo. Se il Senato è pure di tale avviso, rimarrebbe così stabilito l'ordine del giorno di domani.

Chi approva, voglia sorgere.

(Il Senato approva.)

RELAZIONE, VOTAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DEFINITIVO DELLE CONTRIBUTZIONI DIRETTE E PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 1850.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad udire la relazione del progetto di legge per lo stabilimento delle contribuzioni ed esercizio provvisorio del bilancio.

La parola è al senatore De Fornari relatore della Commissione.

DE FORNARI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 740.)

PRESIDENTE. L'articolo 69 del novello nostro regolamento lascia in balla del Senato, udito un rapporto di un progetto di legge, di procedere immediatamente alla discussione di esso, o di stabilire un giorno separato per l'esame della medesima.

Trattandosi di legge d'urgenza (al qual caso appunto accenna quest'articolo), credo che il Senato possa accettare la proposizione che ho l'onore di fare, di procedere cioè immediatamente alla discussione di questa legge.

Chi acconsente voglia levarsi in piedi.

(Il Senato acconsente.)

Ho dunque l'onore di leggere il progetto di legge :

« **Art. 1.** Le contribuzioni dirette destinate all'erario dello Stato in principale e centesimi addizionali sono definitivamente stabilite per l'annata 1850 nella misura in cui trovansi presentemente nel bilancio del corrente esercizio.

« **Art. 2.** È fatta facoltà al Governo di riscuotere le tasse e le imposte dirette e indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese dello Stato relative al mese di dicembre del corrente anno, nella conformità portata dalle leggi del 29 gennaio e 29 aprile 1850.

« **Art. 3.** Le stesse facoltà di cui all'articolo 2° della presente legge sono pure date al Governo per il primo mese del venturo esercizio 1851 relativamente alle tasse, alle imposte, ai generi di privativa demaniale, ed alle spese ordinarie relative al detto mese e nella misura del 1850.

« **Art. 4.** Provvisoriamente la riscossione delle contribuzioni dirette sarà operata sui ruoli del precedente anno. »

È aperta la discussione generale sul progetto di legge.

Se non vi ha chi chiegga la parola si passerà alla discussione particolare.

Avrò l'onore di rileggere l'articolo 1.

Non presentandosi alcun oratore a ragionare su questo articolo, debbo parlo ai voti.

Chi approva, voglia sorgere.

(Il Senato adotta.)

(Si approvano pure successivamente senza discussione gli altri articoli.)

Si passa allo squittinio segreto.

Avverto i signori senatori che a tenore del novello regolamento, ciascun senatore, pronunziato il suo nome, debbe rispondere alla chiamata prima di deporre il suo voto nell'urna.

(Si procede allo squittinio segreto.)

Risultamento della votazione :

Votanti	58
Voti favorevoli	56
Voti contrari	2

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AL CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RENDITE E DELLE SPESE DI TERRAFERMA DEL 1847.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Quarelli, relatore della Commissione sul progetto di legge per gli spogli generali degli Stati di terraferma dell'anno 1847.

QUARELLI, relatore, legge la relazione. (Vedi vol. Documenti, pag. 418.)

PRESIDENTE. In una legge di questa natura, in cui può ben avvenire che il Senato voglia riferirsi intieramente alla accuratezza della Commissione, io debbo interrogarlo se voglia prevalersi della facoltà che gli compete per procedere immediatamente alla discussione della legge, oppure se voglia che si stampi il rapporto, e se ne faccia quindi argomento di discussione come nelle altre leggi ordinarie.

Chi crede si possa procedere immediatamente alla discussione, voglia levarsi.

(Il Senato non approva.)

Il Senato delibera che si stampi il rapporto, e quindi si esamini separatamente.

Io propongo per domani il seguente ordine del giorno :

1° Lettura della relazione del progetto di legge presentato dal ministro degli affari esteri sulla proroga del trattato di commercio colla Francia, per compilare la quale invito il Senato a radunarsi ora negli uffizi, onde nominare i commissari ;

2° Discussione della legge del bilancio degli affari esteri del 1850, del cui rapporto si è fatta la stampa e la distribuzione da due giorni.

Se non vi ha osservazione, l'ordine del giorno è approvato.

La seduta è sciolta alle ore 4.

TORNATA DEL 16 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Presentazione di un progetto di legge per l'incanalamento del Gélou — Relazione e votazione del progetto di legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia — Discussione generale sul progetto di legge concernente l'approvazione del bilancio passivo dell'azienda generale dell'estero per l'anno 1850 — Discorso del senatore Colla — Discussione sulle categorie — Osservazioni dei senatori Stara, Della Torre e del ministro degli affari esteri relativamente alle poste — Spiegazioni del senatore Di Pollone, commissario regio — Votazione e approvazione del progetto di legge.*

Si apre la seduta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

QUARELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato senza osservazioni.

PRESENTAZIONE E DICHIARAZIONE D'URGENZA DI UN PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AD ALCUNE OPERE DA ESEGUIRSI INTORNO AL TORRENTE GÉLON IN SAVOIA.

PRESIDENTE. La parola è al guardasigilli di S. M. per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia, presenta il detto schema di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 724-725.)

La Camera dei deputati ha già approvato questo progetto di legge.

Siccome tali opere sarebbero di grandissima urgenza, stante i disastri che lo straripamento di quel torrente potrebbe ancora cagionare, ho l'onore di pregare il Senato a volersene occupare in via d'urgenza.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto al ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo progetto di legge, e siccome chiede al tempo stesso che sia discusso d'urgenza, interpellò il Senato al riguardo.

Chi riconosce quest'urgenza voglia levarsi in piedi.

(Il Senato approva l'urgenza.)

RELAZIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA NUOVA PROROGA DEL TRATTATO DI NAVIGAZIONE E COMMERCIO COLLA FRANCIA.

PRESIDENTE. La parola è al signor barone Jacquemoud, relatore della Commissione sulla legge per la proroga del trattato di commercio colla Francia.

JACQUEMOUD, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 741.)

PRESIDENTE. Debbo interrogare il Senato se sia suo intendimento di procedere immediatamente alla discussione di questa legge.

Chi ciò crede, voglia rizzarsi.

(Il Senato approva.)

SENATO DEL REGNO — *Discussioni* — Sessione 1850.

Ho quindi l'onore di leggere l'articolo unico della legge, sul quale cade la discussione:

« Il Governo del Re è autorizzato a mantenere la convenzione sottoscritta in Torino il 1° maggio 1850 per la prorogazione del trattato di commercio colla Francia del 28 agosto 1843 sino a tutto il 5 gennaio prossimo. »

È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Se non v'ha chi chieda la parola, lo porrò ai voti.

Chi approva, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Si procede allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti 82

Voti favorevoli 82

(Il Senato adotta all'unanimità.)

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO PASSIVO 1850 DELL'AZIENDA DELL'ESTERO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama ad intraprendere la discussione del progetto di legge sul bilancio passivo degli affari esteri del 1850, di cui pochi giorni or sono si udiva il rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 117.)

La legge sulla quale cade la nostra discussione è concepita in un articolo unico.

È aperta la discussione generale sopra questo progetto di legge.

COLLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COLLA. Essendo questa la prima volta che si discute innanzi al Senato l'approvazione di bilanci dello Stato, io credo dover mio di esporvi, o signori, con quali norme la Commissione dei bilanci ha creduto di dover procedere nell'esame di quelli che concernono il biennio oramai giunto al suo termine, anche all'importante scopo di evitare che dagli stretti limiti nei quali giudicò di circoscrivere per questa volta il suo lavoro non si tragga argomento a credere che ella si consideri tenuta a rimanersi negli stessi limiti in altre occorrenze.

La Commissione si è primieramente proposto il dubbio se, dopo maturo esame delle singole parti d'ogni bilancio, ella

dovesse limitarsi a semplici osservazioni e suggerimenti utili per l'avvenire, o piuttosto proporre all'adozione del Senato quegli emendamenti che credesse opportuni.

Il magnanimo autore dello Statuto molto saggiamente prescrive che ogni legge d'imposizione di tributi e di approvazione di bilanci sia presentata prima alla Camera dei deputati, cosicchè ella giunga al Senato, preceduta da pubblica discussione di tutto ciò che richiedano gl'interessi dei contribuenti, e quelli delle provincie di cui lo Stato si compone. Ma per quanto nel deliberare intorno a qualunque legge, e più ancora per quelle che riguardano le gravezze da imporsi e le spese da fare, si debba certamente tenere in grandissimo conto il voto prima emesso dalla Camera elettiva, nondimeno essendo per queste deliberazioni, come per qualunque altra, necessario il concorso del Senato, affinchè acquistino forza di legge, e dovendo esser libero a ciascuno di noi di non concorrere col proprio voto alla definitiva adozione di una legge qualunque, quando non sia modificata in quel modo che la coscienza nostra ci faccia giudicare conveniente e giusto, la Commissione non avrebbe esitato e non esiterebbe a proporvi tutti quegli emendamenti di cui i proposti bilanci possono essere suscettivi. Se non che da ciò la trattiene il riflesso che oggimai si tratta non di autorizzare cosa da farsi, ma sì piuttosto di confermare con una autorizzazione definitiva, ed in complesso le parziali e provvisorie autorizzazioni ripetutamente concesse nel corso del biennio. Per la qual cosa le deliberazioni nostre cadendo sopra fatti compiuti ed irrevocabili, qualunque censura che occorresse vuol essere riservata all'esame dei conti, e non altro utile effetto si può sperare dalla presente discussione che quello di avvertire con opportune osservazioni i ministri intorno ai miglioramenti che si vorrebbero introdotti nei futuri bilanci.

E questi miglioramenti, o signori, saranno via via accennati nelle relazioni che la Commissione verrà sottomettendovi intorno ai diversi bilanci, ma tutti frattanto si ponno per la parte passiva compendiare in questo, che si restringano, quanto è possibile, le spese, rinunciando a tutto ciò che non sia assolutamente indispensabile, e semplificando nel miglior modo il meccanismo della nostra amministrazione, cosicchè cessino di essere indispensabili molte spese che senza tali riforme sarebbe impossibile di evitare.

E qui permettete, signori, ad un uomo che visse quasi intera la sua vita ne' pubblici uffizi, osservando per dovere la condotta, e studiando per inclinazione i bisogni di gran numero di pubblici uffiziali appartenenti a diverse amministrazioni, permettete che vi esprima liberamente l'intimo suo convincimento intorno alle sperate economie a carico delle persone che s'impiegano in servizio dello Stato.

Signori, frutto di lunghissima esperienza e di accurate, imparziali osservazioni è la piena ed invariabile persuasione in cui sono che alcuna opportuna e giusta riforma non sia possibile di fare negli stipendi de' pubblici uffiziali, sia dell'ordine giudiziario, o sia dell'ordine amministrativo, la quale possa tornare sensibilmente a beneficio dello Stato; e che, se qualche conveniente innovazione si può volere nel proporzionale ripartimento degli stipendi tra gli uffiziali di vario grado, non altrimenti questa riforma debbe giovare che per accrescere con qualche risparmio sopra gli stipendi maggiori quelli che troppo tenui e troppo meschini lasciano ingiustamente il più gran numero degl'impiegati subalterni senza bastanti mezzi di provvedere con modesto decoro ai propri bisogni.

Chiunque abbia vissuto ne' pubblici uffizi o siasi in qualche modo occupato della sorte dei pubblici uffiziali, dovrà

senza dubbio riconoscere che in generale, assai lungi da troppo larghe retribuzioni, i limitati stipendi e le difficili promozioni rispondono in modo assai misero alle fatiche, alle abnegazioni ed ai sacrifici che l'uomo d'uffizio è costretto a sostenere principalmente nei gradi inferiori. Suppliva altre volte alla tenuità degli stipendi la certezza di acquistare un merito in qualche modo trasmissibile alle proprie famiglie, e soprattutto la distinta considerazione che all'uomo procacciava l'essere costituito dal Re in pubblico uffizio, considerazione per la quale assai più dello stipendio si apprezzava da molti l'onore di appartenere in qualche modo al Governo; ma un ordine d'idee assai diverso avendo fatto cessare siffatti compensi, e dovendosi dal solo stipendio misurare la remunerazione dei servizi, assai manca perchè molti fra coloro che onorevolmente s'impiegano a vantaggio dello Stato trovino negli stipendi loro assegnati un giusto compenso per i benefici che potrebbero in altro modo procacciarsi.

Dividendo, secondo l'importanza degli stipendi, il complessivo numero dei pubblici uffiziali, si avrebbe in primo luogo una classe d'impiegati subalterni superante di gran lunga il numero delle altre, e costretta a menar vita laboriosa e dura senza alcun conforto di appagato amor proprio, e senza la soddisfazione di trarre dalle proprie fatiche abbastanza per vivere in discreta agiatezza; si avrebbe in secondo luogo una classe d'impiegati superiori secondari ammessi a godere dopo molti anni di servizio di sufficiente, ma non lauto stipendio, ristretto nei limiti di due a cinque mila lire, e si avrebbe infine una classe di uffiziali superiori primari alquanto largamente retribuiti; per la qual cosa si dovrebbe necessariamente concludere doversi alla classe più numerosa aumento, non diminuzione di stipendio; doversi per la seconda mantenere, se non accrescere, gli stipendi di cui gode, e soltanto la classe primaria poter essere sottoposta a moderate riduzioni, le quali, pel ristretto numero dei funzionari che potrebbero esservi assoggettati, non basterebbero certo a compensare l'aumento da farsi agl'impiegati subalterni. Oltredichè sarebbe prudente cosa di considerare se il togliere dalla cima di ogni ramo di amministrazione un premio distinto a cui tutti possano aspirare anche con incerta ed assai remota speranza non sia annullare con grave danno del pubblico servizio un allettamento ad intraprendere la carriera dei pubblici uffizi, un conforto ad affrontarne le avversità e le fatiche.

Evidente è perciò l'assoluta impossibilità di operare riforme a sollievo del pubblico erario nel grave carico degli stipendi, se non è col mezzo già più volte raccomandato delle ritenenze per le pensioni di ritiro, e poi anche col ridurre ad assai meno il numero degl'impiegati senza dubbio esagerato in molti uffizi, si veramente che sia prima provveduto a rendere più facile e più sollecito il procedimento economico delle varie amministrazioni, e sieno i Ministri liberati dall'immenso numero di minute particolarità nelle quali ogni giorno si spreca a caro prezzo l'opera d'impiegati che a dismisura si moltiplicarono da parecchi anni nelle segreterie ministeriali.

Nel senso di queste generali considerazioni voi troverete, signori, la relazione che vi fu presentata intorno al bilancio del Ministero degli esteri pel 1850, e nel senso medesimo troverete estese le osservazioni che occorrerà di sottomettere intorno agli altri bilanci qualora il Senato non si mostri propenso ad abbracciare contrarie opinioni.

Egli è per questo motivo ch'io credei opportuno di far precedere a questa prima discussione di bilanci la breve esposizione che ebbi fin qui l'onore di sottomettere al Senato.

PRESIDENTE. Se non vi è chi chieda la parola sulla discussione generale...

DI POLLONE. Pregherei il Senato, avendo desiderio di esporre qualche considerazione sull'insieme del servizio postale, di volermi riservare la parola al momento in cui si aprirà quella discussione. Faccio questa domanda, perchè, siccome le mie osservazioni abbracciano un interesse generale...

PRESIDENTE. Il Senato sicuramente è tenuto di udire gli schiarimenti ch'ella vorrà favorire a questo proposito; ma debbo avvertirla che non può parlare come regio commissario fino a che non sia presentato il regio brevetto col quale ella fu destinata a commissario per la discussione di questa legge; se vuol parlare dal suo stallo come senatore, sarà ugualmente utile la sua parola.

DI POLLONE. Nel chiedere che mi si concedesse la facoltà di parlare allorchè fosse venuta la discussione degli articoli concernenti l'amministrazione delle regie poste avevo inteso di...

PRESIDENTE. Se la chiede come regio commissario, è necessario che preceda la presentazione del regio brevetto di nomina; del resto, lo ripeto, ha facoltà di parlare anche come senatore.

Per procedere ordinatamente in questa discussione converrà, io credo, che il Senato deliberi sopra ogni categoria prima di approvare l'articolo unico della legge, il quale le comprende tutte.

Categoria 1, *Stipendi e spese varie*, lire 200,000.

STANA. Mentre io concorro pienamente nell'avviso della Commissione circa la somma convenienza di ridurre, per quanto è possibile, il numero degl'impiegati del Ministero degli esteri, permettetemi, o signori, che a proposito di questa riduzione, non meno che a riguardo dell'altra grave questione eccitata dalla stessa Commissione circa la diminuzione degli stipendi, io vi esprima in poche e brevi parole i miei pensieri ed il modo mio di vedere.

Toccando in primo luogo del numero degl'impiegati, io sono d'avviso che così in questa, come in ogni altra parte del pubblico servizio, abbia ognora a prevalere la seguente norma, cioè: che gl'impiegati di qualsiasi dicastero vogliono in generale essere pochi, buoni e convenientemente retribuiti.

Pochi, in quanto non debbono eccedere i bisogni del servizio. Buoni, in quanto debbono essere forniti di tutti quei requisiti che sieno necessari a ben compiere tutte le parti dell'ufficio che viene loro affidato. Convenientemente retribuiti, giacchè altrimenti o non si rinverranno i buoni impiegati, o, rinvenendoli, non se ne potrà trarre tutto quel profitto che si dovrebbe per mancanza di quel potente stimolo che sta riposto nella conveniente retribuzione.

Questa norma generale mi pare tanto ragionevole, e da tutti talmente riconosciuta ed ammessa che non fa bisogno di più lungo discorso per dimostrarla.

Resta in secondo luogo ch'io soggiunga alcune considerazioni circa la grave questione eccitata dalla Commissione della diminuzione degli stipendi per gl'impiegati in questo dicastero, in modo da ridurli al paro di quelli che sono assegnati secondo il rispettivo grado negli altri Ministeri.

Se io avessi a risolvere in questo momento una simile questione, forse propenderei pel sentimento di quei membri della Commissione che riconoscono la convenienza in massima che sieno pari gli assegnamenti là dove esiste parità di ufficio nelle diverse segreterie.

Nè mi farebbe gran senso, in contrario, la gravità e la de-

licatezza degli affari che vi si trovano, poichè, se si eccettuano alcuni pochi che sono riserbati al solo capo e quasi sempre ventilati e definiti dall'intero Consiglio dei ministri, gli altri per l'ordinario si riducono a ben poco, e non possono perciò superare gran fatto in gravità e delicatezza gli affari che si trattano negli altri Ministeri.

Ma, quale di queste due opinioni sia la più fondata e la più vera, non mi pare questo il momento di trattarla di proposito, e molto meno di risolverla più nell'uno che nell'altro senso. Basta solo di averla accennata, perchè a tempo e luogo più opportuno venga discussa e definita.

Io mi limito per ora a soggiungere alcune osservazioni, le quali mi paiono utili ed opportune su questa materia.

La prima si è che non in occasione della discussione dei bilanci io vorrei che questa ed altre simili questioni venissero discusse e risolte, ma sibbene per mezzo di apposita legge organica da discutersi e da adottarsi dalle due Camere, e da sanzionarsi poscia dal potere esecutivo.

La seconda osservazione riguarda il modo di procedere in questa ponderosa bisogna.

Io credo che assai meglio si riuscirebbe al fine a cui deve tendere l'operazione del Governo nella fissazione degli stipendi, quando una simile materia non si ventilasse, per così dire, isolatamente e indipendentemente l'una parte dall'altra delle molteplici amministrazioni, ma sibbene tutte insieme si raffrontassero e si coordinassero tra di loro per serbare tra tutte quell'equa proporzione che è richiesta alla qualità di ciascun ufficio.

Adoprando in questo modo, meglio si giungerà lo scopo da me già sopra divisato di una conveniente retribuzione di tutti gli impiegati, e quell'altro non meno rilevante di un'equa e proporzionata ripartizione degli stipendi tra tutti coloro che prestano l'opera loro nei vari rami del pubblico servizio.

Queste sono le avvertenze ch'io sottopongo all'alto senno di questa Camera, e che credo opportuno che si abbiano presenti allorchè vogliasi ritoccare e rifondere la materia degli stipendi dei pubblici funzionari.

DI COLLEGO LUIGI, relatore. Io domando la parola solamente per dire che la Commissione è perfettamente d'accordo col preopinante.

Essa crede pure che queste materie debbano far soggetto di un apposito lavoro, poichè se tali discussioni si ventilassero insieme a quelle dei bilanci, si correrebbe il pericolo di doverne troppo protrarre il tempo.

PRESIDENTE. Darò lettura della categoria 2, *Pensioni e trattenimenti*, lire 19,030.

(È approvata.)

Categoria 3, *Pensioni di riposo*, lire 47,022 50.

(È approvata.)

Categoria 4, *Spese segrete*, lire 120,000.

STANA. Fra le varie categorie di spese di cui si compone il bilancio dell'azienda generale dell'estero quella che più particolarmente ha attirata la mia attenzione è questa delle *Spese segrete* che viene di presente in discussione.

La stessa sua intitolazione e più ancora l'indole affatto eccezionale della medesima ha fatto un sì mal suono alle mie orecchie, e desto un sì cattivo senso nell'animo mio che, nell'interesse del Governo non tanto quanto più ancora in quello dello stesso Ministero, desidererei che si trovasse il mezzo di farle scomparire dai bilanci futuri.

Permettetemi, o signori, ch'io vi rassegni alcune poche e brevi considerazioni per esprimervi tutto il mio pensiero in proposito.

Primieramente non è mestieri ch'io spenda molte parole

per dimostrarvi l'indole del tutto eccezionale di questa categoria di spese, dappoichè, oltre all'essere solo in genere designate, perchè in ispecie non ancora conosciute, non vanno poi, neanche dopo già seguite, assoggettate a verun controllo o rendimento di conti.

Ma voi, o signori, riconoscerete di leggieri con me che questa totale esenzione da ogni controllo e rendiconto è assai poco o nulla confacente alle regole di una buona e fedele amministrazione.

In secondo luogo poi, se un simigliante allogamento non è troppo conciliabile colle regole di una buona ed accertata contabilità, pare a me che lo sia ancor meno coll'illibatezza della buona fama e dell'onore dello stesso Ministero.

Le maligne insinuazioni, le sinistre impressioni, gli ingiuriosi sospetti e le dicerie che offendono sono pur troppo le armi di cui si servivano i malevoli per lacerare la fama e tentare, se non altro, di offuscare il buon nome di un ministro intemerato e puro.

Al doppio scopo pertanto di provvedere alle regole di una buona amministrazione, ed alla fama stessa del Ministero importa assaissimo che si elimini, se è possibile, dai futuri bilanci questa singolare categoria di spese.

Che se taluno verrà obbiettando essere cotali spese non che utili, necessarie, nè potersi dalle medesime prescindere senza detrimento del pubblico servizio, in tal caso avviserei che la natura loro si avesse a modificare in modo che, senza nuocere al bene dello Stato si mettessero per quanto è possibile in salvo gl'interessi del Governo non meno che quelli dello stesso Ministero.

E questo doppio scopo pare a me che si potrebbe raggiungere qualora fosse stabilito che della somma a tal uopo stanziata fosse il Ministero tenuto a render conto come di tutte le altre spese per quella parte di speciali spese per cui ciò fosse praticabile senza compromettere verun grave interesse; e che delle rimanenti, cui importasse di non esporre alla pubblicità, ma di tenere invece occulte e segrete, si avesse bensì a rendere il dovuto conto, ma in un Comitato segreto di alcuni membri soltanto delle due Camere.

Quando questi miei pensieri sieno dalla saviezza del Parlamento e del Ministero approvati, e creduti senza alcun grave inconveniente attuabili, io confido di vederli nei futuri bilanci tenuti in quella considerazione che possano meritare per una più regolare amministrazione dei fondi pubblici, e molto più ancora per la fama e per l'onore dello stesso Ministero.

D'AZEGLIO, ministro degli affari esteri. Risponderò all'osservazione mossa dall'onorevole senatore Stara. Io credo che il Ministero non possa ammettere questa necessità di togliere le spese segrete.

È difficile il definire in che consistano le spese segrete, perchè altrimenti non sarebbero più segrete, ma pubbliche.

Io non posso entrare in tutta la serie di categorie, fra le quali sono comprese cotali spese; però tutti quelli che hanno dovuto maneggiarsi colla diplomazia e trattare gli affari del mondo, non ignorano esservi un numero di spese che pur sono necessarie a farsi, e che non possono sempre propalarsi.

In tutti i paesi (e posso dire in tutti i paesi del mondo) hanno sempre avuto luogo le spese segrete. Sono famose quelle accordate al ministro Pitt al tempo della guerra, le quali ammontarono a molte centinaia di milioni.

Io perciò non credo che il Ministero possa accettare questa diminuzione, tanto più che la proporzione di esse sopra le antiche trovasi già diminuita in modo assai notevole.

La seconda proposizione fatta dall'onorevole senatore

Stara è di ridurre la questione delle spese di cui si fa parola parte a spese segrete, parte a spese che sarebbero esaminate da una Commissione composta delle due Camere. Sarà per avventura probabile che ciò si possa ammettere, ma pare che realmente questo sarebbe pel Ministero un atto di soverchia sfiducia ch'egli spera di non meritarsi. Per siffatte considerazioni il Ministero non potrebbe accettare ed ammettere il principio della riduzione proposta dall'onorevole senatore Stara.

DELLA TORRE. Dans tous les pays de l'Europe où il y a un Ministère des affaires étrangères on a inscrit dans son budget des dépenses secrètes, et il est impossible de ne pas être persuadé, quand on a occupé ce poste élevé quelque temps, que ces dépenses doivent absolument rester secrètes. Il est utile souvent que l'on sache que le seul ministre des affaires étrangères a connaissance de tel ou tel fait; il ne faut pas que l'on soupçonne même des sénateurs ou des députés d'en avoir connaissance. Si vous faites la loi qu'on vous propose, il y aura doute, et ce doute serait nuisible, car il existe des missions au sujet desquelles le secret le plus rigoureux doit être gardé, et il y a des envois de présents que l'on ne doit pas connaître. Les affaires ne marcheraient pas sans un fonds secret plus ou moins considérable, selon les circonstances, comme l'a très-bien fait observer M. le ministre.

Je sais qu'on peut avoir des soupçons sur un ministre; c'est très-malheureux; mais si on le croit coupable d'un tel abus de confiance, il doit cesser d'occuper une si haute position.

Ainsi, messieurs, mon opinion est qu'il faut laisser les choses telles qu'elles sont; en voulant trop perfectionner, on risque de tomber dans un inconvénient plus grave que celui auquel on a eu la pensée de remédier.

PRÉSIDENTE. La parola è al senatore Sclopis.

SCLOPIS. A nome della Commissione io debbo dire che essa non può accettare l'emendamento in massima proposto dal senatore Stara. La Commissione, quantunque entri perfettamente nelle viste d'introdurre e di appoggiare in tutti gli atti del Governo la maggior delicatezza, non può a meno di ammettere anche la necessità di considerare quanta sia la riserva che si debbe avere in alcuni affari di delicatissima natura, i quali possono in diplomazia esistere.

Si sa che negli annali parlamentari il campo delle spese segrete è spesso il campo delle tempeste; è là che spesso si riassumono le questioni di fiducia da accordare o denegare al Ministero. Ed appunto perchè in tutti i sistemi parlamentari, anche i meglio elaborati, anche i più francamente eseguiti, si è riconosciuto non potersi omettere le spese segrete, si fa questione di fiducia assoluta quando si viene al capo delle spese segrete.

Certamente la cifra proposta dal Ministero non lascia sospetto che si voglia abusare in questo ramo di distribuzione. Dunque da questo lato io dirò che non possiamo mai sospettare la delicatezza del Ministero (chè in nessuno di noi potrebbe entrare tale sospetto), ma che non possiamo nemmeno dubitare che egli voglia alquanto largheggiare nell'uso del credito che siamo per accordargli.

La necessità delle spese segrete, come testè indicava l'illustre maresciallo che parlò prima di me, è dimostrata dal corso di tutti gli affari politici, perchè il segreto al quale molte volte si riferisce la spesa non è soltanto segreto nostro, ma è anche segreto degli altri. Quindi si correrebbe rischio di essere ripudiati, per così dire, dal consorzio degli uomini politici veri e pratici, quando non si volesse ammettere un segreto che si può chiamare di necessità.

Per conseguenza si giudichi il Ministero dai suoi atti, ma si lasci in questo ristretto ambito l'assegnamento delle spese segrete da lui chiesto, le quali spese sono un elemento indispensabile per il buon andamento degli affari.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 4 delle spese segrete in lire 120,000.

(Il Senato adotta.)

Categoria 5, *Rimpatrio di cittadini Sardi*, lire 6,000.

(Il Senato adotta.)

Categoria 6, *Spese casuali*, lire 20,000.

(Il Senato adotta.)

Con ciò è approvato il capitolo primo in lire 412,272 50.

Prima di passare al capitolo II si dà lettura del regio decreto con cui il signor conte di Pollone è stato destinato a commissario per la discussione alla Camera del bilancio dell'estero, riguardo alla parte che riflette le regie poste ad esso affidate.

CERRARIO, segretario,* legge il reale decreto.

PRESIDENTE. Il Senato dà atto della presentazione di questo regio decreto.

(Quindi legge le categorie 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che vengono approvate.)

DI POLLONE, commissario regio. Domando parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Pollone.

DI POLLONE, commissario regio. Signori, la favorevole relazione fatta dall'egregio nostro collega a nome della Commissione sul bilancio passivo 1850 dell'azienda generale dell'estero mi pone in maggior dovere, o signori, toccando della parte di esso bilancio che concerne l'amministrazione delle regie poste, di assicurarvi del massimo suo impegno per meritarsi i benevoli vostri suffragi e quelli del pubblico, e di venire esponendovi nello stesso tempo i numerosi suoi bisogni per giungere alla meta sì importante qual è quella che tutti i cittadini dello Stato abbiano a godere dei vantaggi di una corrispondenza più pronta ed esatta. Al che mi accingo seguitando l'ordine dell'anzidetta parte del bilancio. Quindi vi prego concedermi di spiegare a luogo a luogo alcuni particolari che, se non vado errato, faciliteranno i vostri concetti ed otterranno, me ne lusingo, i vostri voti propizi al progetto che è sottoposto alla vostra sanzione.

Poste. — Categoria 16, *Stipendi*, lire 590,270 54. — La somma totale a cui montava questa categoria nel bilancio 1849 era di lire 552,909, e così di lire 58,970 in più che nel bilancio 1848, per le cause descritte nella colonna delle annotazioni che, nel ristretto, sta a fronte dell'indicazione della categoria; se non che occorre ritenere come tuttavia per il 1849 fosse ridotto di lire 2000 lo stipendio dell'ispettore generale, di lire 1000 quello del segretario generale e di lire 300 quello dell'ispettore principale; mentre per contro dovettero essere accresciuti di alcun che quelli dei commessi di quarta e terza classe, che da misere lire 600 e 900 furono portati a lire 800 e 1000; i quali commessi, come qui, così nel Belgio sono divisi in quattro classi (decreto 31 dicembre 1856); se non che colà a quelli di quarta classe è assegnato uno stipendio di lire 1200, a quelli di terza di lire 1400, a quelli di seconda di lire 1600, ed a quelli di prima di lire 2000.

Tale aumento, provocato da uno dei miei predecessori, fu giustizia, e spero sia presagio di altri futuri aumenti alla classe così laboriosa degli impiegati delle poste, tanto più perchè i medesimi, a vece di vedere la loro condizione migliorata in ragione delle esigenze tuttodì crescenti del pubblico servizio, se la vedono deteriorata a motivo della soppressione dell'aggio sugli abbonamenti dei giornali e del togli-

mento della franchigia, conseguenza della legge sulla tariffa postale.

Nel bilancio 1850 venne proposto un altro aumento, il quale in parte non è che figurativo, perchè comprende gli assegnamenti a favore degli impiegati in Sardegna, che nel bilancio del 1849 figuravano in complesso con altre spese della medesima amministrazione nell'isola, alla categoria 29, ed è in parte dipendente dalla creazione di nuovi posti di ispettori, verificatori e commessi istituiti per decreti, la di cui data è enunciata nelle annotazioni al ristretto.

È superfluo, senza dubbio, il soffermarsi a dire come di necessità il personale di quest'amministrazione voglia essere ordinato in proporzione alle cresciute e crescenti pubbliche esigenze. Non può essere contestata la convenienza di estendere esso personale per riguardo ai vari uffici subalterni ed alla parte attiva. A fronte dei seguiti aumenti trovansi ancora parecchi uffici a paga fissa (1) i quali non contano che un solo impiegato, cosa affatto anormale, ed alla quale è urgente di porre un riparo, di che non è uopo di dare dimostrazione.

Nè alcun risparmio può essere fatto sul personale superiore oltre la soppressione già intervenuta dell'ufficio d'ispettore principale, che in vero si era renduto meno utile, dopo che sono stati, non è guari, più opportunamente aggiunti due posti d'ispettore di prima classe per le visite che debbono essere soventemente fatte dei singoli uffici postati e delle stazioni di posta-cavalli, pei buoni risultamenti che non possono a meno di apportare nella maggiore regolarità di ogni ramo del servizio, siccome già fu dimostrato per più versi da esse visite che per la prima volta l'ispezione generale fu sollecita di far seguire di quest'anno, se non in tutte, nella maggior parte delle sette divisioni di terraferma.

Giova notare, del resto, che nel personale superiore della amministrazione è compreso quello dell'azienda generale dell'estero, l'ufficio della quale è tutto disimpegnato da impiegati della ispezione generale delle poste, sì che tolti due commessi esclusivamente applicativi, gli uffici dell'azienda dell'estero nulla costano per sè stessi allo Stato. Ne è intendente generale l'ispettore generale, vice-intendente generale il segretario generale, e segretario il direttore principale di archivio; oltre di che, non solamente non si ha altra economia a declinare, la quale possa venire utilmente fatta nel personale dell'amministrazione delle poste; ma sarà forza aggiungere nel bilancio 1851 la spesa per nuovo aumento del personale medesimo.

Categoria 17, *Provvisioni diverse*, lire 175,500. — Questa somma di lire 175,500 sorpassa di lire 11,000 quella che era stanziata nel bilancio per il 1849; i motivi di quell'aumento stanno nelle maggiori esigenze del servizio, per cui erasi manifestata la necessità della creazione di trenta nuovi uffici a provvisione, non computati quelli stativi aggiunti dopo la formazione del bilancio e nello stanziamento della retribuzione ai distributori mandamentali dell'isola di Sardegna, che prima figuravano in altra categoria.

Sono, di regola generale, eretti ad uffici di provvisione le distribuzioni mandamentali o comunali il di cui prodotto ar-

(1) 1° Aosta, 2° Susa, 3° Chiavari, 4° Spezia, 5° Saint-Jean de Maurienne, 6° Saint-Julien, 7° Porto Maurizio, 8° San Remo, 9° Damossoia, 10. Intra, 11. Vigevano, 12. Acqui, 13. Bobbio, 14. Alba, 15. Fossano, 16. Saluzzo (ora vice-direzione).

Stati eretti in uffici a paga fissa per decreti 18 gennaio e 14 maggio 1850

17. Thonon, 18. Bonneville, 19. Albenga, 20. Mortara, 21. Alex-les-Bains.

rivi alle lire 1000. Conviene sotto ogni rapporto, epperò anche nell'interesse dell'amministrazione, la erezione degli uffizi medesimi, quando ne è il caso, sia perchè allora ne restano controllate le operazioni, mentre noi possono essere quelle delle semplici distribuzioni che non corrispondono, come gli uffizi, tra di loro, sia perchè l'esperienza dimostra come il prodotto vada sempre naturalmente crescendo di assai per il conseguente aumento di corrispondenze, da quando una distribuzione diventa uffizio a provvigione e possono quindi a maggior comodo pubblico esservi fatte immediatamente operazioni che prima non erano ammissibili che presso l'ufficio da cui quella era dipendente.

Sono determinate dagli articoli 38, 39 e 93 del regio editto 30 marzo 1836 la quotità delle provvisioni ai commessi degli uffizi non a stipendio, il supplemento ai commessi medesimi la di cui provvisione non arriva alle lire 200 annue, l'indennità agli stessi commessi per il servizio di notte avanzata e la retribuzione per lettere giunte per via di mare.

Quanto alla indennità per servizio di notte, erano necessarie norme più positive acciò esse indennità venissero distribuite non già in modo arbitrario, come in prima avrebbe forse potuto talvolta succedere, ma sì in modo assolutamente corrispondente al vero scopo, e furono quelle fatte conoscere per circolare della ispezione generale del 30 di gennaio 1850 ai direttori divisionari. Colla medesima furono stabilite norme mercè le quali non è più possibile, a meno che sieno revocate, di concedere somme sotto il velo di servizio di notte, ma in realtà pel solo titolo di favore.

Non era assolutamente più corrispondente al progressivo aumento di lavoro a cui vanno soggetti i distributori mandamentali la retribuzione già loro fissata dalle lire 80 alle 120 annue, lavoro proveniente e dall'aumento dei corsi settimanali e dal carteggio; fu quindi approvata da S. M., in udienza del 7 novembre 1849, la proposta dell'ispezione generale, che tale retribuzione venisse invece fissata a maggiore somma, sì che la minima abbia ad essere di lire 120 e la massima di lire 200, acciò, mentre serve di più adeguato compenso in ragione del cresciuto lavoro, che già induceva parecchi di detti distributori a smettersi, ne riesca tuttavia comportabile il complesso nella odierna condizione di cose. Così, essendosi tenuta, ad ogni modo, tale ancora modica base nei limiti relativamente i più ristretti, la spesa totale, stata bilanciata in lire 14,000 pel 1850, rileverà invece a lire 15,060 per tutte le centoventuna distribuzioni mandamentali delle provincie di terraferma, e così in media lire 132 72, non computata quella per la retribuzione a darsi ai custodi delle buche sussidiarie che dovettero venire stabilite (oltre quelle già esistenti nella capitale) nelle città di Genova, di Clamberg e di Nizza, l'utilità delle quali buche sussidiarie, convenientemente stabilite nei diversi quartieri delle più estese città, è sì manifesta e sentita, che non occorre farne dimostrazione.

Quanto agli assegnamenti stanziati a favore dei porta-lettere degli uffizi di Torino e di Genova, che costituiscono gli ultimi due articoli di questa categoria, non è da tacersi essere sembrato a taluno che non possa siffatto servizio di porta-lettere andare esente da inconvenienti.

L'utilità dell'istituzione dei porta-lettere è riconosciuta ovunque negli altri paesi; nè presso di noi, considerato l'incremento che prendono le pubbliche e private corrispondenze, vorranno esservene addetti alle sole direzioni divisionarie di Genova e di Torino, ma sì a tutte le altre.

È utile lo stabilimento di porta-lettere nell'interesse della amministrazione, perchè col loro mezzo viene ricapitato un considerevole numero di lettere che cadrebbero nei rifiuti; è

utile al pubblico, perchè in ogni città molti dei destinatari non usano di recarsi o di mandare alla posta e preferiscono di ricevere le loro corrispondenze a domicilio.

Era necessario di organizzare questo servizio anche per evitare l'inconveniente della sovratassa, ossia della paga che davasi finora, anche di volontà per parte di molti, ai porta-lettere non salariati. Consta che, in una sola città dello Stato, un porta-lettere riscuoteva in quel modo oltre le lire 2000 all'anno.

Un sistema appropriato ed uniforme era indispensabile sotto ogni rapporto. Il regolamento stato approvato da S. M. con decreto del 27 giugno prossimo passato si ha fondata fiducia sarà per soddisfare ad ogni attuale bisogno.

Nel Belgio fu riveduto nel 1845 il decreto del 6 aprile 1841, portante riorganizzazione del servizio postale; e nel regolamento generale concernente il personale dell'amministrazione delle poste sono annoverati tra i suoi agenti non solo i porta-lettere in città, ma eziandio i porta-lettere rurali, oltre i messaggieri pedoni (*les entreposeurs*) ed i custodi delle buche. Anche là i porta-lettere sono salariati, ed in determinate condizioni hanno diritto a pensione di riposo.

Conscia di quanto sia in oggi per riescire utile lo stabilimento anche presso di noi dei porta-lettere rurali, l'ispezione generale delle poste ne istituirà pure alcuni per via di sperimento nello scopo di trarre da quella prova le norme più sicure di adatto regolamento uniforme, per ogni dove meglio sarà per convenirne la destinazione.

Nel Belgio, già sovra citato, e non male a proposito, sebene quello sia paese essenzialmente commerciante, che non è il nostro, per decreto ministeriale di un anno fa, del 16 giugno 1849, l'ammiglioramento del servizio delle poste rurali fu portato al punto che fu stabilito aversi ad impiegare cinquecento buche dell'antico modello, che si avevano disponibili, per quei luoghi i quali, in ragione dello sviluppo di loro corrispondenze, avrebbero avuto diritto a nuove facilitazioni; e fu ancora statuito che le frazioni di comuni rurali lontani almeno venti minuti dal luogo di collocamento della buca principale e che, in termine medio, avessero ricevuto due lettere al giorno, avrebbero avuto diritto allo stabilimento di una buca supplementaria, il di cui servizio dovesse essere fatto sullo stesso piede che quello della buca principale.

In riassunto, l'utilità di un buon sistema di porta-lettere, anche esteso, è evidente. Si oppone ancora da certuni che non convenga affidare private corrispondenze a mani di siffatti agenti, perchè potrebbero venirne abusi. Giova rispondere che anzi gli è appunto per evitare i possibili abusi che vogliono essere stabiliti i porta-lettere, massime nelle grandi città e più ancora nella capitale. Scelti, come saranno egli, tra persone di giustificata probità e più preferibilmente tra già militari, stati avvezzi a buona disciplina, non potranno a meno, guidati da opportuno e severo regolamento, di ben compiere il loro uffizio. Quando invece si lasci che, massime in una grande città, tutte le lettere vengano distribuite dall'ufficio di posta, epperò rimesse a chiunque si presenti a ritirarle, ne sia o non ne sia il destinatario, non si potrà mai ovviare a che non continuino a succedere talvolta tristi inconvenienti, che ad ogni modo l'amministrazione non avrebbe mezzo di evitare, e che succederebbero più frequenti quanto più diviene per tutti maggiormente prezioso il tempo; oltre che, non essendo fattibile una sola contemporanea distribuzione pel diverso tempo di arrivo dei corrieri, chi riceve molte lettere non si adatterà certamente a venire egli stesso a ritirarsele volta per volta.

Mercè, in vece, la istituzione dei porta-lettere si può essere certi che le lettere aventi l'indicazione di domicilio del destinatario vengano sollecitamente ed infallantemente rimesse a lui e non ad altri; e mercè l'annotazione sull'indirizzo: *Fermo in posta*, si potrà egualmente essere certi che il destinatario non riceverebbe sue corrispondenze per mezzo di porta-lettere, e potrebbe sempre, volendolo, presentarsi in persona per ritirarle dall'ufficio. Così sarebbe soddisfatto ad ogni bisogno e tolto nello stesso tempo il rischio di ogni temuto inconveniente.

Categoria 18, *Pensioni di attività, trattenimenti e sussidi*, lire 14,206 56. — L'aumento di lire 1,566 56 che si riscontra in questa categoria è prodotto dall'aggiunta che vi si è dovuta fare dei trattenimenti agli impiegati della Sardegna, descritti appunto per tale somma nel bilancio in appendice a quello del 1849.

Entrano in questa categoria i canoni convenutisi a favore dei mastri di posta di Genova, Borghetto, Centallo e Torino per sostenere le stazioni, i quali canoni per sé soli rilevano a lire 9790.

Categoria 19, *Pensioni di riposo*, lire 90,056 25. — Giuntevi le pensioni di cui godono due impiegati della Sardegna, di lire 1505 60, emerge su questa categoria, a confronto della correlativa del bilancio 1849, un aumento figurativo di lire 1205 60.

Categoria 20, *Fitto e spese d'ufficio*, lire 58,281. — La differenza in più, per lire 1586, che questa categoria presenta su quella del bilancio 1849, proviene dallo stanziamento delle spese d'ufficio assegnato alle direzioni di Cagliari e Sassari in lire 768 per ognuno, e dall'aumento di fitto fattosi necessario per la quinta direzione di Savona in lire 50.

Gli è a termini dell'articolo 36 del regio editto 30 marzo 1856 che all'ispettore generale, non che ai direttori divisionari di prima e seconda classe, è mantenuto l'alloggio in natura per essi e per la loro famiglia, e che ai titolari delle vice-direzioni e degli uffici a stipendio è concessuta una annua retribuzione a titolo d'indennità per fitto e spese di ufficio.

Nel bilancio pel 1856 l'indennità dell'alloggio per l'ispettore generale sarà stanziata non più in lire 2000, ma in sole lire 1000.

Categoria 21, *Trasporto dispacci*, lire 615,826 58. — Il divario di lire 22,844 08 che risulta in più su questa categoria, a confronto di quella relativa al bilancio 1849, è di molto inferiore all'accrescimento di spesa che allo stesso proposito non potrà a meno di derivare per gli esercizi venturi, quando il servizio sia portato, come vuol essere, a quella estensione che richiedono gli attuali bisogni ogni di più sentiti. Si sono accelerati già di quest'anno ed estesi parecchi dei più importanti servizi di trasporto dei dispacci. Non basta. Molti di essi servizi dovranno ancora essere renduti giornalieri. Nulla fu sinora e nulla in seguito sarà tralasciato per provvedere colla massima economia a siffatte maggiori spese, le quali, ben regolate, vengono in definitiva non solamente a soddisfare ai cresciuti imprescindibili bisogni, ma a formare per sé stesse un elemento proprio di prodotto alla amministrazione, ossia al pubblico erario, con vantaggio dei privati.

Categoria 22, *Rimborsi agli uffici esteri*, lire 65,000. — Per gli aumenti continui del carteggio colla Francia e per i crescenti trasporti operati dai suoi piroscafi per gli scali di Levante, i conti postali reciproci presentano a carico nostro maggiori somme di rimborso.

All'epoca della formazione del bilancio pel 1850 erasi cre-

duto che la somma di lire 65,000 sarebbe stata sufficiente per simili rimborsi, ma le aumentate operazioni commerciali dimostrate dai maggiori diritti di dogana che giornalmente si introitano fanno vieppiù prevedere essere indispensabile che la suddetta somma venga portata a lire 100,000, i rimborsi già effettuati nel primo semestre avendo già oltrepassato le lire 46,000.

Che anzi, nell'urgenza, l'amministrazione si fece carico di riferirne prima d'ora al regio Ministero, il quale promosse un regio decreto in data 21 ottobre prossimo passato, in forza del quale fu aperto, in aggiunta al bilancio di cui si tratta, un credito supplementario per la concorrente di lire 35,000 a questa categoria, del di cui impiego sarà dato conto a suo tempo al Parlamento.

Giova ritenere che questa maggiore spesa non vuol essere considerata quale aggravio pel pubblico erario, ma bensì come motivo di più rilevante prodotto per l'amministrazione delle poste, locchè fu dimostrato già quando anche per l'esercizio 1849 fu d'uopo promuovere un relativo credito supplementario.

Gli è solo in grazia di maggiori e più corrispondenti agevolanze ottenibili dagli esteri Governi per via di analoghe convenzioni, che la entità relativa di siffatta spesa di rimborso può rendersi suscettiva di alquanto riduzione a comune vantaggio.

A quale riguardo mi gode l'animo nel poter asseverare come teste appunto nuove convenzioni postali, tendenti a tale scopo, siano state concluse ed anzi già firmate colla Francia, col Belgio e colla Svizzera, i cui relativi decreti intesi a mandarle ad effetto potranno, io credo, essere ben tosto presentati alla vostra approvazione nel senso dell'articolo 40 della legge or ora ammessa dalla Camera elettiva, colle modificazioni statevi da voi introdotte.

Categoria 23, *Spese diverse*, lire 105,000. — Questa categoria presenta in complesso un aumento di lire 30,000 a fronte del bilancio 1849. Non solo non è ammissibile alcuna economia su di essa, ma è facile vedere come la spesa medesima dovrà crescere ancora pei venturi esercizi.

Prima di tutto conviene notare che l'aumento di lire 10,000 sull'assegnazione del fondo per provviste di carta, stampe, registri, spago, cera lacca, bolli, pesi e bilancie, che in una amministrazione delle poste non era certamente eccessivo nella primiera somma di lire 50,000, fu reso necessario dacchè fu decretata l'unione dell'amministrazione delle poste dell'isola di Sardegna con quella del continente ed il correlativo servizio.

Quanto poi alle lire 28,000 stanziati per gratificazione e sussidi ad impiegati e per sovvenzioni annue concesse da S. M. ad individui che hanno appartenuto all'amministrazione, od alle loro vedove, od a poveri orfani, basti l'affermare che a malgrado lo straordinario orario imposto, le prime, cioè le gratificazioni, non arrivarono nello scorso anno neanche alle lire 200 pei capi di ufficio, e furono ristrette dalle 100 alle 50 lire per gli altri; e che le seconde, cioè le sovvenzioni date per sollevare dalla più lurida miseria le vedove e le famiglie di poveri impiegati, non oltrepassarono in media le lire 500 e talune furono di poche lire 80! Oltre di che l'amministrazione non ha lasciato di eliminare da siffatte sovvenzioni tutte quelle che non furono sinora veramente innegabili, nè ad ogni modo essa è menomamente avversa e non può di certo, nè deve esserlo, a che all'uopo sia provveduto per via d'adatto regolamento.

Riguardo, in fine, ai viaggi d'ispezione ed alle indennità di traslocazione e di missione, sia nell'interno dei regi Stati,

sia all'estero, pare superfluo il dimostrarne la necessità anzi che l'utilità in frequenti occorrenze; e d'altronde le relative proporzionate spese sono determinate nel titolo XIII del regolamento sopra il servizio della posta-lettere, approvato col regio editto 30 marzo 1836; le quali spese, è pure ultroneo il dirlo, non possono a meno di crescere quanto più si accrescono i bisogni del servizio in genere.

Categoria 24, Spese casuali, lire 210,000, ridotte già a lire 125,000. — In questa categoria sono stanziati lire 10,000 per spese casuali dell'ispezione generale delle poste, lire 150,000 per spese casuali di riorganizzazione delle poste in terraferma e lire 50,000 per spese casuali di riorganizzazione delle poste nell'isola di Sardegna. Non è a credere che sarà trovata troppa la prima cifra. Fu già consentita la riduzione della seconda da 150,000 a 110,000, indispensabili per spese di tutta necessità ed urgenza già in massima parte eseguite, tra le quali vogliono essere notate quelle che si riferiscono alla ottenutasi anticipazione di ore ventiquattro nell'arrivo del corriere di Francia, all'ampliazione di locali di uffici, alla erezione di nuovi uffici, allo stabilimento di buche sussidiarie in Genova, Ciampieri e Nizza, il riordinamento del servizio dei corrieri, la confezione di nuovi legni per viaggi dei medesimi, ecc. ecc. Anche della terza cifra, di quella cioè di lire 50,000 per la riorganizzazione delle poste nell'isola di Sardegna, fu consentita la riduzione a sole lire 5000 perchè la riorganizzazione medesima non sarebbe, per così dire, che preparata e non verrebbe effettuata che nel venturo esercizio. Schiene molto resti tuttavia ad essere fatto per la riorganizzazione delle poste nelle provincie dell'isola, posso accertarvi, o signori, che, per quanto possibile, nulla si è finora tralasciato, nè si sta tralasciando di fare al fine che siavi provveduto in tempo e per modo che ne si possa aspettare il migliore successo, locchè è diffatti in ora tanto più urgente, dovendo avere effetto pel 1^o del prossimo gennaio la nuova tariffa postale portata dalla legge testè definitivamente ammessa dal Parlamento, l'esecuzione della quale non può non necessitare i più pressanti provvedimenti in questa e più ancora in quella parte dello Stato, ove il reggimento delle cose postali viene a subire un sistema affatto nuovo non tanto pei cittadini, quanto per gl'impiegati stessi dell'amministrazione.

Categoria 25, Assegnamenti provvisori, lire 1796. — Della lieve spesa stanziata in questa categoria nulla occorre dire, essendone pienamente dimostrata l'ammissibilità dalla natura stessa delle singole sue parti sì e come sono divise e designate nel bilancio.

Signori, con quanto ho avuto l'onore di venire esponendovi io ho cercato meno di giustificare l'ammissibilità di una *caduna delle somme iscritte nel bilancio 1850, che non piuttosto di maggiormente dimostrare la necessità che di maggiori ne siano approvate per gli esercizi venturi.*

In Francia, per quanto riguarda il servizio postale, furono bilanciati, pel 1849, 55 milioni, la quale somma, in ragione della popolazione di quello Stato, risponde ad una lira per abitatore. Il nostro bilancio per l'anno medesimo importa, in quanto a siffatto servizio, meno di un milione e mezzo, e così meno di 55 centesimi per individuo. Nè, ad ogni modo, la differenza dovrebbe, proporzionata data, stare in nostro favore. Noi però siamo ancora lungi dall'avvicinarci ai perfezionamenti postali già altrove ottenuti. Ciò è verissimo; ma è pure altrettanto vero che, per arrivarvi a giusta misura, ne occorrono i mezzi. Il regio Governo ha la volontà ferma di far avanzare l'amministrazione in tale via; ed essa, lo ripeto, conosce il dover suo ed è impegnata a soddisfarvi. È

tuttavia d'uopo convenire che bisogna non precipitare di troppo il passo, sia per non aggravare le finanze, per ora angustiate, del nostro paese, sia per non avventurare i miglioramenti da introdurre. L'essenziale è di progredire ogni giorno, ed è appunto ciò che si tenta in ogni maniera, ed a che si riuscirà senza alcun dubbio coll'illuminato nostro concorso.

PRESIDENTE. Riprendo la lettura delle categorie comprese in questo capitolo IV sull'amministrazione delle regio poste.

(Sono approvate senza discussione le categorie 16, 17, 18, 19 e 20.)

Categoria 21, Trasporto dei dispacci, lire 613,526 88.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli.

PINELLI. Quello che sto per dire non è che una semplice avvertenza, un voto; ma talvolta anche una semplice avvertenza, un voto può non essere senza qualche utilità.

Per quanto ho potuto riconoscere trascorrendo la nota in ristretto del bilancio per l'anno 1850, mi è sembrato, forse per colpa di non avere ben inteso, che in questa somma totale di lire 613,526 88 non si possa ancora intendere compresa la quota di spese concernenti il trasporto dei dispacci oltre mare, cioè al tragitto dalla terraferma alla Sardegna. Se così fosse, esso figurerebbe in due categorie distinte, figurerebbe cioè anche nella categoria, se non erro, 15, annessa al bilancio della marina, vale a dire sotto quella intitolata *Navigazione dei battelli a vapore*, in quanto che ivi si tratta appunto delle spese speciali richieste dall'esercizio dei tre piroscafi per la Sardegna, comprendendosi in essa tanto l'oggetto della trasferta dei passeggeri, quanto quella dei dispacci.

Quindi, come io aveva l'onore di dire, la mia osservazione è una semplice avvertenza, in quanto che mi pare che sia d'uopo che s'intenda che si vota senza comprendere quella categoria, la quale sussiste indipendentemente, quantunque disimpegni una parte del servizio relativo alla trasferta dei dispacci.

Diceva inoltre che io aveva in animo di unire un qualsiasi voto a questa avvertenza, ed il voto si può in primo luogo formulare sotto l'aspetto della regolarità, in quanto che è probabile che nei futuri bilanci, e più ancora col ridursi la amministrazione ai veri e genuini suoi principii (con operarsi quelle riforme di cui credo che il Senato dal suo canto apprezzi sicuramente il bisogno non solo, ma l'urgenza), si perverrà ad agire forse meglio pel seguito di quello che siasi fatto finora, riunendosi sotto i suoi veri e propri capi i dispendi che si fanno dall'erario per identici oggetti. Ma questa *innovazione la quale come aveva l'onore di dire non è che di semplice regolarità*, non assorbe ancora, secondo il mio modo di vedere, l'intera attenzione, perchè si ricava da quella categoria di bilancio che queste spese, le quali presentano un dispendio per l'erario dello Stato, se non erro, di lire 224,000, non fruttano che 110,000 lire. Non si può per conseguenza pretermettere anche questa considerazione relativamente alla opportunità del trasporto per mezzo di vapori mercantili sotto bandiera nazionale; mentre d'altro canto ogni estensione di tal ramo di navigazione sarebbe veduto da tutte le classi del regno come un oggetto non solo interessante, ma di orgoglio pel paese.

Finalmente a questo proposito si può, così di volo, osservare che tutti i Governi marittimi (non escluso persino quello di Napoli, il quale non può essere accusato di difetto di precauzione, per quello che concerne il servizio della corri-

spondenza, in seguito ai luminosi esempi dell'Inghilterra e dell'America) si sono posti sulla via di queste speciali riforme, cioè, che quei servizi, i quali si possono fare prontamente per mezzo dell'industria privata, massime in mare, dove si tratta di dare estensione alla bandiera nazionale, abbiano ad essere sommamente promossi.

Io non entrero in discussione su questo riguardo: è una cosa di fatto che codesti servizi del trasporto dei dispacci generalmente anche in Italia sono affidati alla bandiera nazionale mercantile. A tale proposito adunque io osservo solamente che questa materia certamente è gravissima, e che per conseguenza spero sarà apprezzata. Non ho poi nessun dubbio che a ciò debbasi provvedere non tanto sotto il rapporto del minor disavanzo di spesa per lo Stato, quanto sotto quello, che io credo più essenziale, del grado d'ingerenza che la marina militare debbe avere in que' rami che non sono di propria sua spettanza. Nè temo punto che cosiffatte considerazioni sfuggano alla sagacità e operosità dell'amministrazione e all'oculatezza di chi, per il bene del paese e del servizio delle poste, a queste si degnamente presiede.

Se poi fosse qui presente il ministro di agricoltura e di marina, sarei desideroso di sentire se non vi sia qualche speranza di miglioramento, secondo queste vedute; ma trovandosi esso assente, mi limito per ora ad avvertire che questa categoria di spese trovasi sotto un altro ramo di bilancio.

DI POLLONE, commissario regio. Se ho ben intese le osservazioni testè fatte dall'onorevole preopinante, esse riduconsi ad un voto, ad un desiderio, che le spese del trasporto dei dispacci postali tra la terraferma e la Sardegna fossero comprese nella categoria che è sottoposta alla vostra discussione.

Il desiderio dell'onorevole preopinante sembrami alquanto prematuro in quanto al determinare se l'importo della spesa delle corrispondenze postali dovrà figurare piuttosto in un bilancio che in un altro; quanto al desiderio che il trasporto di dette corrispondenze sia preferibilmente abbandonato al commercio, posso dichiarare al Senato che venne già soddisfatto dal Ministero, il quale si pronunziò sopra un punto che aveva tenuto lungamente sospesa la decisione del Governo del Re, cioè se fosse conveniente di togliere alla marina militare il servizio postale della Sardegna, per affidarlo ad una compagnia, o casa di commercio. Questo punto era grave, in quanto che vi era chi credeva necessario che questo servizio fosse conservato alla marineria militare, onde aver luogo di esercitarne gli ufficiali non che i marinai; però, ben ponderata la cosa, ed anche, io credo, dopo i desiderii del corpo della marina stessa, il Consiglio si pronunziò d'affidar al commercio il trasporto dei dispacci tra la Sardegna e la terraferma. Con questo scopo il ministro d'agricoltura, commercio e marina istituì una Commissione, di cui ho l'onore di far parte, che si sta occupando del capitolato da imporre a quelle società che vorranno concorrere per prestare il loro servizio. Mi restringo a questa tenue spiegazione, sembrandomi di aver risposto al desiderio del senatore preopinante, tanto più che le mie osservazioni non versano sopra nessuna economia a farsi in questa categoria, la quale non comprende il servizio di Sardegna, poichè nel bilancio in ogni categoria viene luogo a luogo indicata la somma impiegata per ogni speciale servizio.

DELLA MARMORA ALBERTO. Io non credeva che tale questione potesse venire in campo mentre si discuteva il bilancio delle poste, ma che dovesse aver luogo in presenza anche del ministro di marina, agricoltura e commercio. La

questione del trasporto della posta da Genova in Sardegna è tale che anch'io l'ho molto studiata, come credo di avere studiate tutte le altre che si riferiscono al bene di quell'isola e dello Stato.

Ma dappoichè sento ch'essa è già risolta, e che il ministro è deciso di affidare questo trasporto ad altri piroscafi che non ai regii, io non ho più nulla a dire su questo proposito.

Io però vorrei domandare al Ministero se crede ottenere vantaggi reali pel commercio, e se forse, non affidando quel trasporto ai piroscafi regi, la regolarità del servizio, ed il benessere dei passeggeri non iscapiterebbero. Ne abbiamo già avuto un esempio, mentre che i piroscafi regi erano occupati nell'Adriatico, addetti alla marina militare; perocchè allora quel servizio di Sardegna fu fatto dai piroscafi non militari, ma di commercio, ed abbiamo avuto campo di vedere con quanta negligenza venisse eseguito.

Io poi induco anche il Ministero a guardare lo svantaggio che potrebbe avere, affidando questo incarico ad una compagnia non militare, pei trasporti che converrà sempre fare per le truppe, e per gli oggetti appartenenti al Governo, il che verrà a portare una molto maggiore spesa che egli non incontrerebbe.

Ma ad ogni modo questa non è la principal questione; ciò che io temo è che non avvenga che una compagnia finisca per fare il monopolio di quel transito, e che il servizio venga ad essere fatto pessimamente, come lo era due anni sono. Io prego il Ministero ad usare attenzione su questo proposito.

D'AZEGLIO, ministro degli esteri. Se fosse presente il mio collega, ministro di marina, agricoltura e commercio, potrebbe rispondere alle difficoltà proposte dall'onorevole senatore Della Marmora, molto più chiaramente di quello che possa far io, non essendo del mio ufficio l'occuparmi di tali materie. Tuttavia nella sua assenza domanderò permesso al Senato di esporre le idee del Ministero, che spero forse potranno riescire a combattere gli argomenti proposti. Molte sono state le ragioni che hanno indotto il Ministero a fare la mutazione di cui si tratta in questo momento. I piroscafi che facevano il servizio finora per la Sardegna erano angusti, perchè bastimenti da guerra; non avevano la capacità necessaria pel commercio; dal che avveniva che i trasporti commerciali della Sardegna non potevano essere in quella quantità che sarebbe stata desiderabile pel comodo del commercio dell'isola e di terraferma. Vi è anche un altro inconveniente, ed è che non è naturale che in uomini di marina si trovi quella prontezza da prestarsi a tutte le necessità del commercio, come può essere nei capitani mercantili, i quali pel loro uffizio, e anche pei loro interessi medesimi, debbono necessariamente fare tutto quello che possono onde caricare con sufficienza a bordo.

Domanderei al Senato il permesso di entrare in qualche ragguaglio, un po' volgare sì, ma necessario per far capire il soggetto. Il capitano di marina da guerra, arrivando in porto, difficilmente potrà risolversi ad avere tutte le noie che portano il carico e lo scaricamento. Invece un capitano mercantile, siccome da ciò ritrae il suo maggior profitto, è naturale che ci si presti con maggior diligenza.

Mi pare, se ben mi ricordo, che l'altra difficoltà fatta dall'onorevole senatore fosse che il servizio fatto dai vapori commerciali sarebbe forse più negligente di quello dei vapori da guerra. Io credo che anzi i vapori commerciali avranno un maggior interesse, e per conseguenza potranno fare questo servizio assai meglio. Ciò dipende anche molto dai con-

tratti. Ogni contratto di questo genere ha quello che i Francesi chiamano *cahier de charges*: in questi vi sono molti obblighi, e quindi il Governo ha il modo di vedere se sono osservati.

L'onorevole preopinante, se non erro, ha citato l'esempio del tempo della guerra, quando i vapori commerciali facevano il servizio, dicendo che questo era fatto molto peggio che nol fosse nel tempo in cui lo eseguivano i vapori da guerra. Intorno a questo osserverò che in quel momento furono presi quei vapori che capitavano alla mano, vapori di poca capacità, e forse non si è potuto dare a quel servizio tutto l'ordine che si può ottenere adesso. Al presente invece, quando questo servizio sarà ordinato, verrà fatto da vapori di molta capacità, saranno regolati i viaggi, e si saranno aumentati, ed a tutti questi vantaggi credo poi si possa aggiungere quello che il Governo, nei viaggi sinora eseguiti per mezzo dei vapori militari, forse (non ho a mente la cifra, e però non la nomino) spendeva molto di più di quello che spenderà nei viaggi fatti secondo questi nuovi studi.

A tutti questi vantaggi io credo poi che si abbia ad aggiungere quello che (come diceva l'onorevole senatore Pinelli) si deve, per quanto è possibile, cercare che l'industria privata si adoperi. Essa in tutti questi servizi ci porta all'estensione dello spirito d'associazione, che è forse quello che ancora manca nel commercio dello Stato. E credo che sia grande interesse del Governo e del pubblico che questo diritto d'associazione sia risvegliato e vi si diano tutti i comodi possibili.

Queste poche ragioni sono quelle che ho potuto trovare senza essere preparato sopra questo soggetto, ma forse basteranno a dimostrare che la risoluzione del Governo non è interamente inopportuna.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di accordare la parola a chi l'ha chiesta, debbo far notare al Senato che avendo il commissario regio dichiarato che nella cifra di lire 615,826 58, notata per trasporto di dispacci, non è punto compresa alcuna spesa che riguarda il trasporto dei dispacci della Sardegna, la discussione che si è finora intavolata, e che vorrebbe protrarsi, è una discussione che può tornare utile a chi ha da giudicare dell'opportunità del cambiamento dei regi piroscafi; ma è questione affatto estranea al bilancio che ci occupa. In conseguenza credo di dover proporre al Senato di passar oltre alla votazione di questa categoria.

DI POLLONE, commissario regio. Se il signor presidente mi avesse permesso di dire due parole, io avrei confermato quanto ella ebbe ad esporre, coll'osservare che non si potrebbe venire ad alcuna concessione verso una compagnia, senza sussidiarla; che questo sussidio naturalmente non può essere concesso se non è autorizzato dal Parlamento, e che perciò la questione dovrà essere riprodotta nell'occasione che il Governo avrà da presentare la domanda di disporre della somma a questo punto relativa.

PINELLI. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Pinelli per un fatto personale.

PINELLI. L'opinione ora espressa dal signor presidente, riassume appunto il senso delle parole da me dette. Non era che una semplice avvertenza che io faceva per istabilire il fatto, che in questa parte di spese non era compresa quell'altra da me anteriormente accennata, senza che io abbia inteso per nulla di promuovere una discussione al riguardo, tanto più in assenza del ministro di marina, cui poteva più direttamente riflettere un tale oggetto.

Tengo assai più a respingere ogni indiretta conseguenza che se ne potesse derivare da una simile questione, di propendere, cioè, per un monopolio, perchè questa davvero non sarebbe la mia opinione, che sarà sempre in senso affatto diverso.

PRESIDENTE. Io propongo dunque al Senato l'approvazione della cat. 21, *Trasporto di dispacci*, in lire 615,826 58.

Chi l'approva voglia levarsi.

(È approvata, e sono approvate senza discussione le categorie 22, 23, 24 e 25.)

Così il Senato ha approvato il totale generale di lire 3,429,014 25; resta a leggere la formola di tale approvazione che è compresa nell'articolo unico della legge così concepito:

« È approvato il bilancio generale passivo dell'azienda generale dell'estero per l'esercizio finanziario dell'anno 1850 nella complessiva somma di lire 3,429,014 25, ripartite nel seguente modo, » ecc.

(È adottato.)

Prima di passare allo scrutinio segreto io propongo all'approvazione del Senato l'ordine del giorno per la tornata di lunedì, cioè che egli voglia radunarsi negli uffici ad un'ora pom. per l'esame della legge in via d'urgenza presentata stamane, riguardante la galleria per lo sbocco del torrente Gelon nell'Isère. L'urgenza è già stata acconsentita dal Senato; dimodochè è conveniente che nel primo giorno disponibile (non potendosi domani), il Senato si raduni a quell'ora per la nomina dei commissari; e siccome si tratta di una legge di non difficile disamina, io crederei che alle due potrebbe il rapporto essere preparato e leggersi in Senato in tornata pubblica. Se non v'ha osservazione, s'intende approvato quest'ordine del giorno.

Si passa allo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti	35
Voti favorevoli	49
Voti contrari	4

(Il Senato adotta.)

La seduta è sciolta alle ore 4 1/2.

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione intorno al progetto di legge relativo all'incanalamento del Gelon — Dichiarazioni del senatore Plezza, membro della minoranza — Schiarimenti del ministro dei lavori pubblici e del senatore Marioni — Approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4 pomeridiane colla lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO AD ALCUNE OPERE DA ESEGUIRSI PER L'INCANALAMENTO DEL TORRENTE GELON IN SAVOIA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la relazione del progetto di legge per l'arginamento del torrente Gelon.

Domando alla Commissione se sia in pronto il rapporto per riferire.

JACQUEMOUD, relatore, legge il detto rapporto. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 725.)

PRESIDENTE. Domando ora al Senato se, vista l'urgenza dichiarata, intenda di passare immediatamente alla discussione del progetto di legge cui si riferisce la relazione.

Coloro che sono di tale avviso vogliono rizzarsi.

(Il Senato approva.)

Io leggerò per conseguenza il progetto di legge presentato dal Ministero (Vedi vol. *Documenti*, pag. 724).

È aperta la discussione generale.

DE CARDENAS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

DE CARDENAS. Abbiamo udito nella relazione della Commissione che la sola maggioranza della medesima è stata di sentimento di adottare la legge quale ci fu proposta: si vorrebbe invitare la minoranza della Commissione a spiegare quali siano i motivi per cui non sia stata di tale avviso, onde il Senato possa essere illuminato sopra una materia così importante quale è questa.

PLEZZA. Io fui questa minoranza, perchè non mi appariva ben chiaro se si potesse approvare siffatta legge.

Le difficoltà principali che vi ho trovate non versano sulla sostanza della cosa, sull'approvazione della spesa, ma bensì sulla forma nella quale la legge è presentata.

Io trovava una prima difficoltà a votare una spesa che non conosceva fosse stata già riconosciuta per legge a carico dello Stato: ma questa difficoltà è stata sciolta dal ministro, il quale mi ha fatto conoscere le regie patenti colle quali questa spesa era stata già prima dello Statuto messa a carico dell'erario.

L'unica difficoltà che ancora mi rimane è che non vedo accennata in questa legge la somma di lire 60,000, somma

che nella legge anteriore allo Statuto era stata messa a carico del consorzio per l'incanalamento dell'Isère.

Nelle regie patenti in cui venne stabilito l'incanalamento del Gelon fu ripartita la spesa in questo modo: lire 60,000 a carico del consorzio per l'incanalamento dell'Isère, lire 30,000 a carico dei comuni specialmente interessati nell'incanalamento del Gelon, le rimanenti a carico dello Stato.

Ora trovo che si fa parola nell'articolo 3 del progetto di legge delle lire 30,000 a carico dei comuni interessati nell'incanalamento del Gelon, ma non si parla più delle lire 60,000 che erano state poste a carico del consorzio per l'incanalamento dell'Isère. Ciò posto, io non comprendo il motivo per cui quest'ultima somma sia stata omissa, giacchè si tratta di spesa ingentissima, essendo, credo, l'incanalamento dell'Isère stato stimato di cinque milioni, dei quali quattro quinti erano stati in origine posti a carico delle comunità e dei proprietari di poderi lungo al fiume, e solamente un quinto a carico dello Stato.

L'incanalamento dell'Arc e del Gelon, da quanto ho inteso dal signor ministro, verrà a costare, se mal non m'appongo, due altri milioni complessivamente; il che porta una somma di sette milioni, la quale, per quanto mi pare, con questa legge verrebbe ad essere tutta intera a carico dello Stato col solo concorso delle lire 30,000 accennate nell'articolo 3. Perciò dimanderei al signor ministro che avesse la bontà di darmi delle spiegazioni sopra il motivo per cui quelle 60,000 lire non sono più accennate.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. L'incanalamento dell'Isère doveva dapprima farsi per consorzio delle comuni e dei particolari fronteggianti il torrente.

È stato istituito il consorzio e dalla Commissione incaricata è stata deliberata l'impresa delle opere approvate dal Re, e fatte intraprendere le opere stesse.

Quest'impresa, essenzialmente consorziale, ha proceduto così per qualche tempo, per qualche anno, e lo Stato allora non vi interveniva che in ragione di sussidi con una determinata quota, perchè la spesa principalissima era fatta dal detto consorzio.

Dopo di che i lavori hanno proceduto per qualche tempo, e si riconosceva che rispondevano al loro scopo. Ma procedevano con una lentezza e con così poco ordine nell'amministrazione, che si temeva a ragione di non venire a capo di compiere l'impresa; cosa che sarebbe stata funestissima per la valle dell'Isère, perchè le spese fatte fino allora sarebbero state assolutamente perdute, ed avrebbero fors'anche fatto aumentare i pericoli, come non di rado accade delle opere idrauliche se non procedono con una certa celerità.

Allora dietro consulto degli ingegneri delle finanze, si è determinato il ministro a proporre al re, assentendovi già il consorzio, di assumere a peso dell'amministrazione delle finanze tutta l'esecuzione dell'impresa; ritenendo poi a vantaggio e disposizione dello Stato tutti i beni che si andavano rioccupando coll'arginamento dell'Isère, il quale da un vastissimo letto in cui spaziava si ridusse a 100 o 110 metri di larghezza.

Ed era appunto su questo restringimento del letto e sul terreno reso produttivo dall'arginamento che i comuni intendevano di fare cosa loro, che i medesimi avevano assentito di eseguire le opere.

Fu dunque proposto allora che lo Stato assumesse le opere, ne assumesse i pesi tutti e tutti i vantaggi. Il re ha approvato, e dopo d'allora tutti i lavori sono proceduti per amministrazione pubblica, tutto si fa a spese dello Stato, e tutti i vantaggi che ne ridondano, vale a dire tutti i beni che si vanno acquistando sul letto del fiume, per il fatto dell'arginamento, sono di pertinenza dello Stato.

Ma prima che lo Stato si determinasse di assumere l'impresa a conto suo, si era riconosciuto l'inconveniente dell'interruzione dello scolo del Gelon nell'Arc.

L'Arcessendo un influente dell'Isère, ed essendo stato il suo argine sinistro portato a ridosso della punta del colle di Chamoussel, essendo dietro l'argine stata portata la strada reale, che ne ha ottenuto un cambiamento felicissimo, percorrendo la pianura ed evitando la montagna di Malfaverne per discendere dall'altra parte nella valle dell'Isère, si riconobbe che, mediante quest'operazione, lo scolo del Gelon veniva interrotto, e quindi la necessità di fare quelle opere che valessero per riaprirgli lo sfogo.

E siccome, come già dissi, l'argine dell'Arc e la strada intercettavano ogni possibile comunicazione, avrebbe convenuto far passare il Gelon sotto la strada e sotto l'argine; e questo era il primo divisamento. Ma il letto dell'Arc che conduce materie più copiose di quello dell'Isère e più grosse, alzando il suo letto l'ha messo ad un tale livello che è impossibile che possa più ricevere le acque del Gelon.

Dunque nella condizione attuale delle cose il Gelon non poteva più sfogarsi nell'Arc perchè di fronte aveva quest'ostacolo della strada e della diga, e non poteva nemmeno volgere a sinistra per entrare nell'Isère perchè vi faceva obice la catena dei colli che limitano la valle della Rochette a ponente.

Dunque non restava che aprirgli un passaggio sotto il colle di Chamoussel. Questo progetto è stato redatto e quindi approvato dal re, dichiarato nelle forme ordinarie d'utilità pubblica ed appaltato. Nel distribuire però le spese, siccome sino allora l'amministrazione e la spettanza passiva era del consorzio, si è detto: Siccome voi consorzio avete cagionato queste difficoltà di scolo al Gelon, da cui deriva la necessità di fare una galleria, doveti pagare una parte delle spese. Una parte delle spese però le pagherà anche lo Stato perchè lo Stato ha concorso a crescere l'ostacolo colla costruzione della strada. Finalmente, restituito lo scolo al Gelon, si è provato evidentemente, e nessuno degli interessati può negarlo, che non solo si restituisce la valle allo stato anteriore, ma veramente ad uno stato migliore, perchè lo scolo nell'Isère direttamente è molto più felice. Furono dunque assegnate lire 50,000 di aggravio alla valle della Rochette e 60,000 lire per quota assoluta a quel consorzio che doveva eseguire i lavori.

Ma dopo è sopravvenuto il cambiamento nell'amministrazione. Lo Stato ha assunto tutte le spese ed i vantaggi del

consorzio, e perciò lo Stato ha dovuto aggravarsi anche delle lire 60,000. Ecco perchè non si tenne conto che delle lire 50,000, come dichiarò anche alla Camera elettiva il relatore conte di Revel.

PIEZZA. L'onorevole ministro mi convinse della convenienza della spesa, ma non mi loggò ogni dubbio su quello che aveva prima detto, cioè se le lire 60,000 siano ancora dovute dai proprietari o dai comuni interessati nell'incanalamento dell'Isère. Per questo motivo il Governo, vedendo che l'amministrazione della società per l'incanalamento dell'Isère non procedeva alacramente, ha presa la direzione di quest'opera, riserbandosi tutti i beni che si sarebbero beneficiati coll'incanalamento stesso. Bisogna però che nelle patenti la cosa non sia ben chiara, se cioè abbia pigliato l'amministrazione sopra di sé solamente il carico delle opere che si fanno sul fiume Isère, oppure se abbia eziandio preso su di sé tutte le conseguenze e le altre opere che potessero tornare necessarie su altri torrenti in seguito all'incanalamento dell'Isère. Io traggio dubbio appunto dalla redazione citata dal ministro attuale. In quella del signor ministro Revel è detto esser cosa dubbia se quelle 60,000 lire siano ancora dovute dal consorzio dell'incanalamento dell'Isère. Se era cosa dubbia al signor ministro Di Revel l'anno scorso, non mi so far capace perchè oggi sia ammessa affatto come cosa sicura. Per questo io non vorrei che il Senato, col votare la somma senza alcuna riserva, pregiudicasse le ragioni che forse possono competere allo Stato verso i proprietari che sono beneficiati dall'incanalamento dell'Isère innalzandosi desso all'ingente somma di 7 milioni, ed essendone la più forte spesa a carico dello Stato.

In presenza di tutto questo, cioè dallo aver lo Stato assunto sopra di sé le ragioni sì attive che passive dell'incanalamento dell'Isère, non sarebbe prudenza procedere così leggermente nell'aumentare ancora i carichi dello Stato, giacchè per nessun altro paese o provincia il Governo ha intrapreso un incanalamento di questa importanza. A me pare pertanto che se era dubbio al ministro Di Revel che la somma fosse ancora dovuta, è segno che nelle patenti colle quali il Governo pigliò la direzione dell'incanalamento dell'Isère non debba essere troppo chiaramente espresso se siano a carico dello Stato anche quelle opere che fossero poi divenute necessarie in seguito all'incanalamento stesso. Adesso qui si tratta dell'incanalamento del Gelon divenuto necessario in seguito a quello dell'Isère.

Se nelle regie patenti il Governo dichiara per mano egli stesso a tutte le opere necessarie e sull'Isère e sugli altri torrenti che fossero danneggiati dall'incanalamento dell'Isère, allora non c'è più difficoltà a farsi, ma se le patenti non parlano chiaro su quest'argomento, allora deve intendersi che il Governo ha preso su di sé l'impresa soltanto dell'incanalamento dell'Isère, traendone per compenso i beni recuperati lungo lo stesso fiume, ma non già le opere che si devono fare sopra altri torrenti, ed in particolare sul Gelon, per quantopoi fossero divenute necessarie in seguito all'incanalamento dell'Isère, ed in tal caso queste ultime dovrebbero, secondo l'equità naturale, ripartirsi tra coloro che sono beneficiati dall'incanalamento dell'Isère nelle equie proporzioni. Noi abbiamo visto che per equità si è stabilito che quattro quinti fossero ripartiti sui proprietari dei beni confinanti con l'Isère, ed un quinto solo spettasse allo Stato. Perciò pregherei il signor ministro di dichiarare se veramente crede che nelle regie patenti lo Stato abbia l'obbligo di sopportare non solamente le spese dell'incanalamento dell'Isère, ma anche tutte le rimanenti che riguardano quelle

sugli altri torrenti e particolarmente sul Gelon, divenute necessarie per l'incanalamento dell'Isère.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. A me pare che quello che decide la questione sia questo. Il Governo ha fatto una convenzione, e l'ha fatta approvare dal re, in forza della quale egli è entrato in tutte le ragioni attive e passive. Se la necessità di regolare il Gelon fosse stata riconosciuta dopo, mi pare che potrebbe esservi dubbio, ma è stata riconosciuta prima che il Governo assumesse queste ragioni attive e passive; prima cioè era stato riconosciuto che uno dei carichi che doveva avere il consorzio era di pagare 60,000 lire per il canale del Gelon. Il Governo ha assunto tutte le ragioni attive e passive del consorzio, in conseguenza ha assunto anche il peso delle 60,000 lire, ed uno dei cenni che ha fatto l'onorevole preopinante mi pare che confermi queste mie ragioni. Quando il Governo ha detto: io assumo mio carico tutte le spese da farsi ed anche tutti i benefici, non ha misurato e definito quali saranno queste spese e quali avranno i benefici; egli ha assunto tutto, ed è appunto da questo derivato che sebbene in prima origine la spesa dell'incanalamento generale non ammontasse che a 3 milioni e mezzo circa (non credo che arrivasse a sei) ha dovuto cominciare l'opera benchè la spesa arrivi a 7 milioni circa, nè per ciò può domandare rimborso al consorzio.

MARIONI. Io credo che non sarà inopportuno di dare maggiori spiegazioni sull'argomento su cui è richiamata l'attenzione del Senato. L'incanalamento del Gelon era già stato decretato prima che le finanze assumessero a carico loro le spese riguardanti l'incanalamento dell'Isère, e prima di quest'epoca era già stabilito che l'amministrazione, cui era affidata l'opera dell'Isère, dovesse concorrere per lire 60,000 all'incanalamento del Gelon. Quest'opera era stata iniziata appunto con un tunnel che doveva passare sotto la collina di Chamousset, ma per qualche circostanza non poté attuarsi, ed è per tale effetto che le finanze assunsero il carico dell'incanalamento dell'Isère. Ma quando ciò avvenne, il provvedimento regio, se mal non m'appongo, decretava che le finanze nel pigliare tale carico non intendevano sopperire alla totale spesa dell'opera; che se però qualche cosa dopo l'esecuzione di essa restasse d'attivo, sarebbe andata a favore delle provincie e dei comuni che l'avevano intrapresa fin da principio. Quindi potrebbe forse essere utile che si facesse la distinzione accennata dall'onorevole senatore Plezza, perchè se in ultima analisi si venisse a risolvere un qualche attivo, queste 60,000 lire dovrebbero andare all'incanalamento del Gelon. Non ho presente alla memoria i precisi termini della legge del 1845; ma per l'opera dell'incanalamento dell'Isère ripeto essersi stabilito che al termine di essa sarebbe riconosciuto se v'era attività, e che il sopravanzo andrebbe al consorzio. In tal caso pare che le lire 60,000 dovrebbero applicarsi per l'incanalamento del Gelon.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ad ogni modo se si fosse fatta anche questa riserva di dare ai comuni nel di più che fruttasse l'operazione in confronto delle spese, non sarebbe in questo caso che si dovrebbero far pagare le 60,000 lire. Il Governo adesso eseguirebbe le opere come eseguisce tutti gli altri lavori, ne terrebbe conto, ed a suo tempo sconterebbe sul vantaggio maggiore anche questa spesa maggiore; ma ciò non farà che il Governo attualmente è almeno obbligato ad eseguire tutta l'opera.

Io già dico che il caso è affatto ipotetico, perchè temo che non ben lungi un sopravanzo di utilità in confronto delle spese; a mi pare che quando pure potesse verificarsi, non lederebbe certo quelle disposizioni che attualmente si fanno per

intraprendere ed eseguire tutte le opere. Nello stesso modo che il Governo ha dovuto sorpassare i cinque milioni e mezzo, deve fare tutta l'opera e sopportarne le spese integralmente sino alla finale liquidazione dell'utile e delle spese.

MARIONI. Non vi è niuna difficoltà sulla questione delle spese totali a carico dell'erario, ma credo solo che si debba tener conto della cifra delle 60,000 lire nel caso che (e questo caso sarà ipotetico, lo credo anch'io) risultasse un attivo dalle operazioni dell'arginamento dell'Isère.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Non avrei che a soggiungere questo: che mi pare cioè che questa riserva sta appunto nella legge citata del 1845, perocchè la convenzione d'allora non fa altro che dire: « si spenderà quanto occorre, e se sopravvanzeranno utilità, ossia se il prodotto dei terreni acquistati sarà maggiore delle spese fatte, mi cederete una parte di questo sopravanzo a conto del più speso da me. »

In conseguenza pare che la legge possa sussistere così senza inconvenienti e senza compromettere l'interesse dello Stato.

PRESIDENTE. Farò osservare al Senato che la discussione nei termini a cui ultimamente si è tradotta verrebbe ad anticipare sulla discussione degli articoli, poichè se i senatori Plezza e Marioni intendessero di proporre un emendamento che formolasse l'idea da loro espressa, la discussione di questo emendamento non si potrebbe fare che in occasione dell'articolo cui si dovrebbe applicare; e perciò non domandandosi più da altri la parola, interpellerei il Senato se intende procedere alla discussione dei singoli articoli.

(Il Senato acconsente.)

Darò quindi lettura del primo articolo:

« È autorizzata la spesa di lire duecento cinquantadue mila quattrocento sessanta, centesimi cinquantasette, che congiuntamente alla somma di lire sessantasette mila cinquecento trentanove, centesimi quarantatre ancora disponibile nello spoglio dell'anno 1847, forma il complemento di quella di lire trecento venti mila richiesta per l'incanalamento del torrente Gelon, e pel suo sbocco nel fiume Isère mediante una galleria attraverso il colle di Chamousset. »

Chi intende approvarlo, voglia alzarsi.

(È approvato.)

Leggo il secondo articolo:

« Della spesa di lire duecento cinquantadue mila quattrocento sessanta, centesimi cinquantasette, sarà stanziata ripartitamente per lire settantacinque mila in aumento alla categoria decimasesta, parte straordinaria del bilancio dei lavori pubblici del corrente anno mille ottocento cinquanta, e per ogni rimanente somma, visto l'esito dell'appalto dell'opera, nel bilancio di quel dicastero pel venturo anno mille ottocento cinquantuno. »

(È approvato.)

Passo ora al terzo articolo:

« La somma di lire trentamila, quota di concorso dei particolari o comuni interessati nell'esecuzione delle opere per l'incanalamento del Gelon, verrà riscossa ed incassata come prodotto casuale dalle finanze quando ne sarà seguita il regolare ripartimento, a norma delle leggi, in quel numero di rate che verranno stabilite con decreto regio. »

JACQUEMOUD, relatore. Avant qu'on ne mette aux voix l'article 3 de la loi, je crois devoir donner, comme rapporteur de la Commission, quelques explications qui résoudront l'objection soulevée par l'honorable sénateur Plezza.

L'article 7 des patentes du 20 mai 1845 a déterminé que lorsque les travaux du diguement seront achevés, il sera procédé à une liquidation générale de l'actif et du passif de l'opération, et que s'il en résulte quelque actif, ce que je ne crois pas, il sera dévolu au consorcie, mais après le remboursement des capitaux avancés par l'État, et le prélèvement de l'intérêt annuel du trois pour cent de ces capitaux. Le projet de loi qui vous est soumis propose une dépense que le Gouvernement ne peut s'éviter de faire, mais il ne préjuge rien sur la liquidation générale. Il y sera procédé en conformité des lettres patentes précitées, et s'il s'élevait quelques difficultés sur la manière de poser les comptes, il appartiendrait exclusivement à l'autorité judiciaire compétente en cette matière de prononcer sur ces difficultés.

PLEZZA. Io non intendo di proporre a quest'articolo alcun emendamento, che incaglierebbe l'esecuzione delle opere, ma intendo solo di proporre che si prenda atto delle dichiarazioni fatte dal ministro, cioè che nel calcolare i vantaggi dell'incanalamento si debba tener conto delle spese fatte sul torrente Gelon; e io credo che non solamente si debba tener conto delle 60,000 lire, ma del totale delle spese operate per quel torrente, giacchè noi non approveremo le spese dell'incanalamento del Gelon, se non perchè lo Stato se ne trova in obbligo, essendo un tale incanalamento conseguenza delle opere fatte sull'Isère, le quali pregiudicarono i proprietari confinanti; e ciò perchè non venga danno allo Stato, il quale è obbligato a fare una spesa di più di trecento mila lire sul Gelon per le opere fatte a beneficio dei coltivanti dell'Isère.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La legge che si presenta adesso non è che un'autorizzazione domandata al Parlamento di sostenere quelle spese, ma non varia i reciproci obblighi che hanno il consorzio verso lo Stato e lo Stato verso il consorzio; torno adunque a dire che mi pare che quando la spesa sarà fatta, e quando si sarà alla finale liquidazione, allora si vedrà se ci sia un resto d'utilità, che debba andare a compensare le maggiori spese fatte.

Quanto poi al tener conto piuttosto delle sessantamila lire che dell'integrale spesa, parmi che questa questione fosse stata già definita dalle regie patenti, colle quali è stata approvata l'opera del Gelon, in quanto che è stato riconosciuto che essendo un'opera la quale era un'immediata e necessaria conseguenza dell'incanalamento dell'Arc e dell'Isère doveva stare in principalità a carico dello Stato, ma con quella distribuzione di spese e di quote che erano definitivamente fissate. Dunque c'erano 60,000 lire e non più pel consorzio. Ora lo Stato rappresenta anche il consorzio, deve dunque per ora fare anche la spesa di 60,000 lire, salvo a vedere la finale liquidazione.

Di queste cose ne sono succedute altre nel corso dell'esecuzione del piano generale dell'Isère; per esempio in alcuni siti si è trovato che è stato necessario, in conseguenza appunto dell'incanalamento generale dell'Isère, di regolare la condizione di alcuni terreni fronteggianti, di fare opere perchè potessero sfogare i loro condotti di scolo. Queste opere sono state fatte, esse vanno in cumulo nella massa delle spese, ma non si domandò alcun concorso per questo a quelli che hanno profitto di queste operazioni od al consorzio che ha diritto sui maggiori vantaggi; poichè anche per queste ulteriori spese si fa riserva al final conto, ed allora si vedrà se realmente essendovi dei profitti maggiori delle spese, si debbano in parte rivolgere anche a compenso di queste spese accessorie all'opera principale.

DE FORNARI. Se ho bene inteso lo stato della questione,

mi pare che essa debba essere sciolta, e tolto ogni impedimento all'approvazione della legge.

Le ragioni dette in principio dall'onorevole ministro mi parve che avessero perfettamente risposto alle obiezioni fatte dall'onorevole senatore Plezza. Essendo dichiarato che il Governo aveva assunto sopra di sé tutti i vantaggi e tutti gli oneri dell'incanalamento dell'Isère, mi pare che, non essendo fatta alcuna riserva per l'eccedenza degli oneri, non potesse oggi venir in dubbio l'onere al Governo di una spesa necessaria al compimento dell'incanalamento che esso Governo aveva assunto. Ciò che alquanto mi ha intorbidato questa convinzione si è la notizia data dall'altro onorevole senatore Marioni, il quale, se ho ben inteso ciò che ha spiegato, ha rammentato essere stata fatta una riserva, ma una riserva in favore del consorzio pel caso che la convenzione nuova seguita fra il Governo ed il consorzio, la quale fu una vera novazione, pel vantaggio dell'acquisto di tutti i terreni resi alla coltivazione producesse ad esso Governo un beneficio, nel qual caso il consorzio avrebbe stipulato di parteciparvi; ma questa era una riserva a favore del consorzio, e che si applicava all'insieme dell'opera a fronte del beneficio finale che al Governo risultasse; non era una riserva speciale a favore del Governo appositamente fatta per mantenere in ogni evento una somma a carico del consorzio nei lavori per l'incanalamento del Gelon, sicchè dovesse oggi, e in ogni caso, essere a parte della spesa per questo incanalamento; una riserva fatta a favore del consorzio non può volgersi in una a favore del Governo. Sia che il Governo, in fin di conto, possa, ma in via d'eccezione, opporre la spesa di che si tratta alla eventuale pretesa del consorzio, ma intanto non può esimersi dal sopportare tale spesa esso e provvedervi.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamento e proponendosi solamente dal senatore Plezza di prender atto, io non saprei in qual forma si potesse ciò fare.

PLEZZA. Basta che risulti dalla discussione che le cose procedettero in questo modo.

SCLOPIS. Vi è l'articolo 34 del regolamento il quale dispone che ogni senatore, quando lo desidera, ha il diritto di far inserire nel processo verbale una dichiarazione della propria opinione brevemente espressa. Se il senatore Plezza desiderasse questo...

PRESIDENTE. Non è la sua opinione, ma quella del signor ministro, di cui voleva che si prendesse atto. Se però il senatore Plezza dichiara di desiderare che la sua opinione sia inserita nel verbale, non c'è difficoltà di farlo poichè l'articolo del regolamento lo prescrive.

PLEZZA. A me basta che risulti dalla discussione.

GALVAGNO, ministro dell'interno. Io credo che risulti abbastanza dalla discussione il senso nel quale il Ministero prende questa legge, cioè che essa non altera per nulla i rapporti o di leggi anteriori o di convenzioni anteriori, e lascia sussistere le cose come sono, e non contiene che una semplice autorizzazione al Governo di fare la spesa ed il modo d'esazione di 30,000 lire dovute cumulativamente dai comuni interessati.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo 3.

(È adottato.)

Si procede all'appello nominale per lo scrutinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti	35
Maggioranza	27
Voti favorevoli	48
Voti contrari	8

(Il Senato approva.)

TORNATA DEL 18 NOVEMBRE

Domani il Senato deve radunarsi per una comunicazione annunciata dal Governo per le ore 2 pomeridiane. Se esso credesse di raccogliersi al tocco, forse vi sarebbe ancor tempo di udire la relazione sul progetto di legge relativo alla laurea degli acattolici e degli israeliti, se la Commissione si trovasse preparata.

DI COLLEGGNO LUIGI. Il relatore è il signor senatore Demargherita.

PRESIDENTE. Domanderò al relatore della Commissione se crede di essere in grado di fare la sua relazione per domani.

(Il senatore Demargherita risponde affermativamente.)

Il Senato adunque si radunerà domani in seduta pubblica ad un'ora per udire questa relazione; quindi avrà luogo la comunicazione del Governo.

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.

TORNATA DEL 19 NOVEMBRE 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per la conferma di laurea agli acattolici ed ebrei — Discussione generale — Osservazioni del senatore Luigi di Collegno — Chiusura della discussione generale — Emendamento del senatore Di Collegno alla seconda parte dell'articolo 1° — Il ministro dell'istruzione pubblica ed i senatori Pinelli e Moris lo combattono — Emendamento del senatore Di Castagnetto all'alinea dell'articolo 1° — Parlano contro i senatori Pinelli e Moris — Adozione degli articoli 1 e 2 e dell'intero progetto di legge — Comunicazione del decreto di chiusura della sessione 1850 e di convocazione della sessione del 1851.*

La seduta è aperta a un'ora e mezzo pomeridiane colla lettura del processo verbale che viene approvato senza osservazione.

RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLA CONFERMA DELLA LAUREA AGLI ACATTOLICI ED EBREI.

PRESIDENTE. Domanderò alla Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per la conferma di laurea agli acattolici, se sia in grado di fare la sua relazione.

Quantunque il Senato non sia in numero, non trattandosi di deliberare, si potrebbe dar luogo a questa relazione.

La parola è al relatore della Commissione.

DE MARCHERITA, relatore, legge la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 703.)

DI COLLEGGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Se è come aggiunta alla relazione, posso concedergliela; se è intorno alla discussione generale, no, perchè essa non è aperta ancora. Secondo il disposto dell'articolo 69 del regolamento interpellero il Senato se intende di procedere immediatamente alla discussione, ovvero di rimandarla quando sia stampata e distribuita la relazione ora udita.

Chi è di avviso che si abbia a procedere immediatamente alla discussione e deliberazione, si voglia alzare.

(Il Senato assente.)

Prima leggerò il testo della legge. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 703.)

Il senatore Di Collegno Luigi ha la parola.

DI COLLEGGNO LUIGI. Il relatore dell'ufficio centrale ha accennato ad una minoranza, e questa minoranza sono io, il quale trovava qualche difficoltà di consentire a tutte le disposizioni di questa legge. Si suppone che i laureati all'estero dei quali si parla nel presente progetto con un solo esame privato possano ottenere la conferma per la laurea presa.

Nel nostro linguaggio universitario, esame privato inchiude più specialmente che nel linguaggio volgare l'idea di unità, di guisa che se il Consiglio superiore d'istruzione pubblica credesse dover sottoporre uno di questi candidati a due esami potrebbe dirsi che viola la legge.

Per contro abbiamo tutti i casi di laureati in qualsivoglia Università, quindi non è più il caso di quelli di cui si parla all'articolo secondo, che si potrebbe con facilità verificare quali siano i corsi, quali le condizioni di ammissione di qualunque Università. Ora, come accennava molto opportunamente il relatore dell'ufficio centrale, in certi paesi vi sono delle Università nelle quali vi è una facilità soverchia per i forestieri; or forse ve ne sono in minor numero che non erano altre volte, ma tuttavia ve ne sono, in primo luogo perchè torna a decoro dell'Università avere un numero maggiore di persone che vengano da lontano a prendere la laurea dottorale; in secondo luogo perchè non hanno il timore che l'abuso che si potrebbe fare di un esercizio conseguito con debolissimo corredo di scienza possa nuocere ai loro nazionali.

Noi possiamo dunque temere ragionevolmente che qualunque si presenti alla conferma di laurea non abbia fatto che, o un corso molto sollecito, o forse anche che abbia solamente preso gli esami senza avere compiuti i corsi, il che

come sanno le signorie vostre, accadeva, e forse accade oggi-giorno in molti luoghi, e ciò avveniva anche fra noi in tempi non molti remoti, e perciò si presenterebbero questi candidati con una laurea dottorale conseguita mediante una sola infarinatura di scienza, alla quale non credo che nessuno di noi sarebbe molto disposto ad affidare i propri interessi, molto meno poi la propria salute.

Sotto questo aspetto considerando la cosa io non mi sapeva arrendere alla proposizione di un solo esame privato, e credeva di somma necessità che si lasciasse al Consiglio superiore d'istruzione pubblica la facoltà di determinare il numero degli esami, secondo il modo in cui farebbero risultare questi candidati, di aver fatto il loro corso prima di prendere la laurea altrove. Non parlo di esami pubblici, perchè sono perfettamente d'accordo col ministro che ha proposta la legge e coll'ufficio centrale che ha creduto in questo senso che non convenga l'esame pubblico. Le persone che non sono all'atto pratico degli studi, non possono con molta facilità esporsi al pubblico, o studiare la materia di cui non conoscono più che la parte pratica, e molte volte appena se ne ricordano la teoretica. Essi saranno in fatto ottimi pratici, ma molte volte sarebbero esposti ad un cimento troppo arduo e, dirò di più, pericoloso per la loro reputazione nella professione che forse esercitano, e quindi se un esame privato io lo credo opportuno, in molti casi lo reputo necessario. È sotto questo aspetto che io credo dover proporre al Senato che non si accordi questa facoltà agl'individui di cui si parla se non mediante il conveniente saggio della propria idoneità nel modo che dal Consiglio superiore di pubblica istruzione verrà definito per le singole facoltà, avuto riguardo agli studi fatti da ciascun aspirante per la conferma.

PRESIDENTE. Trattandosi di un emendamento, dovrebbe questo riferirsi alla discussione particolare e quindi io domanderò se vi ha alcuno, il quale voglia parlare sulla massima in genere della legge; in caso negativo interrogo il Senato se vuole tenere per chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Leggo l'articolo 1°:

« I sudditi acattolici od ebrei che conseguirono la laurea in qualche università estera prima della promulgazione dello Statuto potranno ottenerne la conferma mediante un esame privato nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Tale esame verrà dato gratuitamente. »

La parola è al relatore della Commissione.

DEMARCHERITA, relatore. L'onorevole collega senatore Di Collegno, membro anch'egli dell'ufficio centrale, esprime il timore, che un solo esame privato non sia cosa bastante per accertare l'abilità di coloro i quali conseguirono la laurea all'estero, e ne chiedono la conferma presso di noi.

Io credo che un tale esame anche solo possa fare bastante fede dell'abilità di chi vi si presenta. E per l'esperienza che ho parmi di poter accertare che si è appunto negli esami privati, ed anche in un solo di essi, purchè sia protratto per un certo spazio di tempo che si può investigare se siavi o no nel candidato la voluta abilità.

Osserverò ancora che le regie costituzioni dell'Università degli studi paiono anche richiedere un solo esame.

Nel titolo dove si parla della conferma dei gradi ottenuti all'estero si dice che questi saranno confermati mediante un esame da darsi secondo l'arbitrio del magistrato della riforma: pare dunque che non si richiedessero dapprima, come si richiesero poi con legge posteriore, molteplici esami per ottenere questa conferma.

È cosa al certo lodevole l'accertarsi che concorra la richiesta abilità in coloro che, laureati all'estero, domandano di conservare e di esercitare presso di noi quella facoltà che hanno all'estero conseguita; ma se un solo esame può bastare, come tengo per fermo, non vi è ragione per aggiungerne altri, massime in ordine a coloro che, come ho avuto l'onore di accennare nella relazione, non possono andar soggetti a rimprovero dall'essersi laureati altrove, quando non potevano laurearsi nel paese.

In conseguenza credo che il Senato possa approvare l'articolo tale e quale gli è presentato senza aggiungere maggior numero di esami.

Il Consiglio di pubblica istruzione a cui è deferita l'autorità di determinare questo esame potrà stabilirne le forme più proprie onde abbiano gli esaminatori campo sufficiente per accertarsi dell'abilità del candidato senza che occorra, lo ripeto, l'aumentare, il moltiplicare questi esami ad aggravio di coloro che non hanno colpa se vengono a chiedere la conferma di una laurea ottenuta all'estero, e che non potevano nel paese conseguire.

PRESIDENTE. Domanderò primieramente se l'emendamento del senatore Di Collegno Luigi sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato si procede alla discussione.

GIÒIA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola è al ministro.

GIÒIA, ministro dell'istruzione pubblica. Non saprei consentire nell'emendamento proposto dall'onorevole signor senatore Di Collegno perchè esso è tale che ritenendo i termini nei quali è espresso si produrrebbe, o almeno si potrebbe produrre un'odiosa disuguaglianza negli esami che accadessero di dare a questi acattolici.

Difatti, o noi vogliamo parlare della forma, dirò così domestica, intrinseca e segreta di questo esame, o vogliamo parlare della forma estrinseca e patente.

Se parliamo della forma intrinseca è evidente che il Consiglio superiore, nella sua saggezza e secondo i casi, potrà pigliare delle misure per le quali l'esame debba riuscire più o meno severo col protrarre, per esempio, l'esame onde riesca più probante e si renda più concludente, che non sarebbe quando durasse più breve tempo.

Dunque, ripeto, se si guarda alla forma intrinseca e segreta dell'esame, il Consiglio superiore ha mezzi in sua mano sufficienti per dare norme tali che riescano a persuadere gli esaminatori della sufficiente abilità dell'esaminato.

Che se parliamo poi delle forme estrinseche, allora è evidente che devono essere uguali per tutti, e che sarebbe una gravissima sconvenienza se per Tizio si adottasse una forma, e per Caio un'altra.

La forma generica dell'esame deve essere eguale: la forma interna può variare secondo la differenza dei casi.

Ora, siccome secondo il progetto che ho avuto l'onore di presentare non è certo tolta al Consiglio d'istruzione superiore la facoltà di regolare intrinsecamente l'esame in modo di fare, secondo il bisogno, maggiori le prove dell'abilità del candidato, così io credo che questo debba bastare e compiutamente rassicurare, e che la legge possa essere adottata nei termini nei quali venne proposta.

FINELLI. Come membro dell'ufficio centrale prendo la parola, e mi permetto di osservare che la legge di cui si tratta si può, piuttosto che altrimenti, considerare come legge di riparazione, una legge, in sostanza, la quale prende in considerazione gli sforzi operati per giungere al conseguimento

della scienza, da coloro ai quali era tolta siffatta facoltà nelle Università dello Stato.

Sotto questo aspetto io credo che ben lungi dal mettersi in una specie di diffidenza, in ordine a tale laurea, convenga restringersi a ciò che io chiamerò una verifica e nulla più.

In tal senso dunque trovo che è ben giusto limitarsi a quegli stretti termini che la legge accenna.

In secondo luogo rappresenterò al Senato che una frase della relazione stessa viene ad insinuare questo riflesso, per me giustissimo, che cioè quelli i quali consentirono a così gravi sacrifici sino a recarsi all'estero e scegliersi un soggiorno per attendere agli studi (cosa che non era loro concessa nel loro paese), e che si sottomisero ad un maggiore dispendio di quello che avrebbero forse sostenuto alle proprie case, hanno già dato un pegno di sapersi consacrare con fervore e con sollecitudine alla scienza. Se vi fosse adunque qualche cosa da presumere sarebbe piuttosto in loro favore che contro. In terzo luogo poi io mi permetterò di notare che la massima, la quale deve presiedere alla compilazione di ogni genere di legge, è di non entrare in particolarità, le quali siano regolamentari; la guarentigia che deve dare l'esame per raggiungere il suo scopo deve essere lasciata, come forma regolamentare, alla valutazione del Ministero dell'istruzione pubblica.

MORIS. Come membro del Consiglio superiore credo poter avvertire che colla proposta di un solo esame si è voluto intendere che non fosse pretermessa in quell'esame veruna delle materie necessarie a sapersi.

Ora, un esame si può protrarre ad un'ora, si può protrarre a due, ed un esame protratto a due ore, dove si espongano le singole materie di cui uno deve dar saggio, equivale a due esami di un'ora sola. Siccome poi sta in facoltà del Consiglio superiore di determinare non solo le materie da esporsi in questo esame, ma eziandio il tempo, io credo che il Senato possa star tranquillo che nella speciale determinazione si avrà riguardo a tutto ciò di cui i candidati devono dar saggio per dimostrare gli studi fatti e l'acquistata abilità.

DI COLLEGGIO LUIGI. Dal modo con cui si è espresso l'illustre professore, parlando di questi esami, potrei accordare che gli esami si daranno secondo le norme che ciascuna volta saranno determinate dal Consiglio. Questo rientrerebbe già in gran parte in quello che io desiderava; ma non dissimulo che se due esami si possono unire insieme in modo da formarne un solo di due ore, può darsi il caso che anche queste due ore siano insufficienti.

Mi limiterò, parlando al signor senatore preopinante, al caso di medici, i quali in qualche Università (come si praticava pel passato) non prendessero la laurea previa la pratica medica, ma dopo la laurea attendessero a questa pratica; a questi tali si dava poi l'esame di pratica medica, così detta, perchè potessero esercitare liberamente.

Questo comincierebbe a formare un oggetto essenziale, e che vuole essere esaminato a fondo, non potendosi conoscere l'abilità pratica di un laureato che con molto tempo esaminando una malattia, sviluppandone tutte le circostanze, e quindi interrogandolo.

Io non voglio discutere se due ore, di cui si potrebbe comporre un esame, bastino per riconoscere l'abilità di un candidato, ma io mi limito a credere che sarebbe ben diverso il caso di quel tale il quale, posto che sia andato a studiare in un'Università estera, non si possa indurre per quale studio egli sia stato più propenso, oppure che vi sia andato per determinazione dei genitori, ovvero, come accade qualche volta,

per divertirsi. In questo caso io credo che questo tale che ha frequentato i corsi di un'Università senza avere tutti gli esami, sia in una condizione molto diversa da quella del giovane che dicesse: ecco i cinque anni dei quali ho attestato del professore degli studi che ho fatto, e poi nell'esame della laurea s'indica il modo di votazione, e con ciò tutto è finito. Però torno a dire che se si tratta di un modo di notare per l'esame a ciaschedun candidato separato per l'una e per l'altra facoltà, potrebbe aversi anche questo riguardo, di declinare un solo esame a due ore, forse anche a tre. Ma io vedo nel testo della legge che si dice: « mediante l'esame privato nel modo che verrà definito per le singole facoltà. » Questa indicazione delle singole facoltà mi fa supporre che saranno tre o quattro modi, e che sarà forse dubbioso se potrebbe essere più di due ore per la facoltà medico-chirurgica.

Indicando in questo modo mi pare che schiudasi l'idea di un metodo di esame diverso per ciaschedun studente, e quindi per ciaschedun laureato: questo è il maggior motivo che io abbia per insistere in quello che aveva l'onore di proporre, che vi possa esser mezzo per esaminare più a fondo, e quindi più attentamente, uno studente di cui si dubita in che modo si sia regolato durante il corso degli studi, ed in che modo abbia ottenuto la laurea.

MORIS. Quando nel progetto di legge si è espresso che l'esame privato si darà nel modo che verrà definito per le singole facoltà, io credo che sonosi volute intendere le materie diverse, secondo le facoltà e l'intervallo di tempo in cui devono essere esposte. Se si tratta, a cagion d'esempio, della medicina e della chirurgia, s'insisterà sovra quelle le quali sono maggiormente necessarie nell'esercizio pratico, senza trasandare tuttavia le altre: per un esame, ad esempio, di farmacia, potrà richiedersi minor intervallo di tempo che per uno nella facoltà legale o nella facoltà medico-chirurgica.

GIOTA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho preso la parola per una sola osservazione.

La legge dice che si farà un esame privato, ma non dice si farà un esame unico. Questo esame privato (quando la cosa lo richiedesse), ad arbitrio degli esaminatori, potrebbe essere protratto ad uno, a due o tre giorni, secondo che portasse l'estensione delle materie. Infatti è chiaro che altro è dire un esame unico, altro è dire solamente un esame privato.

DI COLLEGGIO LUIGI. Io prendo atto delle parole del signor ministro per accettare la proposizione e per ritirare il mio emendamento.

DEMARGHERITA, relatore. Io domando la parola, perchè mi credo in dovere di oppormi a questo modo d'intendere la legge, vale a dire, che la sostanza di essa sia tale, che resti in arbitrio del Consiglio superiore d'istruzione il determinare nei singoli casi quale sarà il numero degli esami non che il modo degli esami, e le materie che devono sapersi per ottenere la conferma di una laurea conseguita all'estero.

La legge deve essere concepita in guisa che si tolga l'adito ad ogni specie d'arbitraggio; e sarebbe certamente un'ampiezza d'arbitrio quando fosse in facoltà del Consiglio superiore d'istruzione di dare nell'un caso un esame di tante ore, in quell'altro uno di maggiore brevità, dichiarando ad un tempo che le materie da esporsi saranno maggiori o minori. Io sono d'avviso che questo sarebbe un inconveniente grave, a cui darebbe luogo la legge. Ma pare che questo sia anche contrario allo spirito della legge medesima ed ai termini in cui è concepita. Quando si parla di un esame, certamente

quest'espressione dà bastantemente ad intendere che l'esame è unico, può essere più o meno lungo, e ciò è in facoltà del Consiglio superiore di determinarlo; può estendersi a maggiori o minori materie secondo la diversità di cose, ma un esame solo è stabilito dalla legge, il che è anche più chiaro se si considerano le parole: per le singole facoltà.

Qual è l'arbitrio che lascia la legge? È quello di determinare la forma di questi esami di conferma per ciascuna delle facoltà; e ciò è ragionevole, perchè l'esame può essere diverso, più o meno severo, secondo la diversità delle facoltà; ma stabilita una volta la forma, la durata, il soggetto degli esami di conferma deve essere eguale per tutti. Il giudice degli studi fatti è l'esame, e gli esaminatori se compiono il loro dovere, possono in un esame privato ed unico, protratto ad un'ora, od anche a due o tre, investigare a sufficienza se il candidato sia degno o no della conferma che implora.

Per conseguenza credo di dovermi opporre all'intelligenza della legge, nel senso che non sia in arbitrio del Consiglio superiore di stabilire nei singoli casi la forma, la durata e le materie degli esami, ma che debba necessariamente intendersi la legge di un esame unico, la cui forma sia determinata per tutti i casi e per le singole facoltà dal Consiglio superiore d'istruzione.

MORIS. A maggior schiarimento di quanto ha detto, credo opportuno di sottoporre ancora al Senato una mia osservazione. Quando un giovane è giunto al fine del corso, quello che ha studiato ha studiato. Dunque sia che esponga tutte le materie in un esame solo, sia che le esponga in due, io credo che la cosa è a un dipresso la stessa, purchè le materie non varino per sè stesse e per l'intervallo di tempo in cui debbono essere esposte. Per ciò io concorro nell'opinione dell'onorevole proponente, bastare un esame solo perchè il candidato possa dare sufficiente saggio delle materie studiate.

DI CASTAGNETTO. Io prendo la parola unicamente per combattere l'alinea di quest'articolo, che stabilisce: tale esame sarà dato gratuitamente.

Mentre non posso abbastanza commendare il disposto di questa legge, perchè ci conduce all'esecuzione dello Statuto, osservo che lo Statuto medesimo dice pure che tutti i regnicoli, qualunque sia il titolo ed il grado loro, sono eguali dinanzi alla legge.

Ora quanto si tratta di concedere i gradi nella nostra Università, si distingue se il candidato sia facoltoso, ovvero sia privo di mezzi di fortuna, per stabilire se possa avere o no il diritto all'esame gratuito; quindi io non potrei vedere il motivo di esenzione per gli acattolici facoltosi, i quali, a termini di questa legge, godranno anch'essi di uguale favore.

Forse mi si potrà opporre che non dipendeva da loro il non poter prendere i gradi nella nostra Università; e che andando a fare gli studi nelle Università estere, vennero sottoposti a maggiori spese, ed a disagi; in questa parte faccio plauso ai loro lodevoli sforzi; ma io non posso dividere l'opinione dell'onorevole mio collega il senatore Pinelli, che questa, cioè, sia una legge di riparazione.

A mio avviso, questa non è una legge di riparazione; è una legge di esecuzione dello Statuto. Ora, prima dello Statuto, l'ordine legale di cose voleva che per fare un corso di studi, gli acattolici andassero all'estero, perchè non erano ammessi nel nostro Stato.

Certamente andando all'estero hanno avuto dei disagi, ma ebbero ancora forse qualche volta dei compensi, perchè, oltre all'osservazione già fatta dall'onorevole conte di Collegno, non che dal relatore stesso, che qualche volta anche

nelle estere Università, trattandosi di stranieri, si usavano molte facilitazioni, può darsi benissimo che invece di quattro o cinque anni di corso, abbiano potuto compiere il loro corso in due o tre anni, di modo che avranno goduto di quelle facilitazioni che non ebbero i nostri del paese nelle Università dove si andava con più rigore.

Per le quali cose, io concluderei per la soppressione dell'alinea dell'articolo stesso, senza far cenno, in conseguenza, nella legge dell'esame gratuito.

PRESIDENTE. Osserverò al Senato, prima di domandare se l'emendamento del signor senatore Di Castagnetto è appoggiato, che l'articolo primo essendo diviso in due parti, sarebbe forse il caso di venire ai voti sulla prima parte, previo il voto sull'emendamento del senatore Di Collegno; poichè il caso contemplato dal signor senatore Di Castagnetto non tratterebbe che della soppressione dell'ultima parte dell'alinea, nel caso di divisione: darò quindi nuova lettura dell'articolo della legge, poi dell'emendamento del senatore Di Collegno, e lo porrò quindi ai voti:

« Art. 1. I sudditi acattolici od ebrei, che conseguirono la laurea in qualche Università estera, prima della promulgazione dello Statuto, potranno ottenerne la conferma, mediante un esame privato, nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione.

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Invece il senatore Di Collegno proporrebbe che si dicesse. . . . (Interrotto)

COLLA. L'emendamento è stato ritirato.

DI COLLEGGNO LUIGI. L'ho ritirato nel caso che il Senato s'intendesse soddisfatto delle spiegazioni date dal ministro, cioè che per un esame privato potesse intendersene uno o due, secondo le circostanze, perchè ciò rientrava perfettamente nelle mie intenzioni; ma se il Senato non crede di poterle prendere in considerazione, onde applicarle a tempo, allora io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Il voto del Senato si è appunto quello che deve decidere: a dir vero, io non so vedere altro modo che consultare il Senato se tenga per buone queste spiegazioni, salvo però il voto che esso darà sull'emendamento medesimo, che ho l'onore di leggere:

« Potranno ottenerne la conferma, mediante il conveniente saggio della propria idoneità, nel modo che verrà definito per le singole facoltà dal Consiglio superiore di pubblica istruzione, avuto riguardo agli studi fatti da ciascun aspirante alla conferma. »

COLLA. Mi faccio ad osservare che le spiegazioni non combinano col testo della legge, e che l'emendamento lo cambierebbe; motivo per cui mi parrebbe sia il caso di consultare il Senato se voglia accettare o no quelle spiegazioni.

PRESIDENTE. Le spiegazioni date dal Ministero non vincoleranno mai l'autorità del Senato: esse sono date in una parte del Parlamento, non nell'altra. Il solo modo di sciogliere questa questione sarà di venire al voto, il quale sarà tanto più esplicito, se approvato nel modo che è stato proposto e discusso. Invito quindi nuovamente il Senato a volersi levare, se intende adottare questo emendamento.

(Il Senato lo rigetta.)

Ora viene quello proposto dal senatore Di Castagnetto, che sarebbe nella soppressione dell'ultima alinea, dicente:

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Domanderò in primo luogo se l'emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

PINELLI. Chiedo la parola per rispondere all'emendamento proposto dal senatore Di Castagnetto, e nello stesso tempo alle osservazioni fatte sopra la forma con cui ho spiegata la mia opinione, che, cioè, questa fosse una legge di riparazione.

Non intendo già con questo di reagire sopra il regime anteriore, ma unicamente di dire che quello che io osservava in qualche Università, tra le quali la nostra, non fosse il più conforme al diritto comune europeo, il quale ammetteva indistintamente, senza differenza di religione, al conseguimento dei gradi. Ecco in qual senso io credevo di usare una tale espressione. Questa considerazione poi mi pare che si applichi tanto più al caso della proposta fatta dal conte di Castagnetto, in quanto che egli è certo che se noi asseggettassimo ad un pagamento gli israeliti ed acattolici per quella dichiarazione d'idoneità, la quale nel mio modo di vedere non posso concepire che come una verificaione dei conseguiti gradi, sarebbe certamente un maggior onere che loro s'imporrebbe, mentre si tratta di persone, le quali hanno già fatte molte spese appunto per giungere a questo loro scopo; quindi, siccome si tratta di confermare semplicemente, di riconoscere per legittima la laurea conseguita nelle Università estere, acciò essa dia loro gli stessi diritti, come se fosse stata presa nello Stato, non vedo perciò in questo alcun favore speciale per loro, nè alcun privilegio in questa parte; vedo semplicemente che la legge è conseguente a sè stessa nell'ammetterli, senza far loro sopportare un peso che giustamente si poteva loro imporre, quando essi fossero stati in grado di attendere agli studi nelle nostre Università.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Anche il Ministero non potrebbe accettare l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Di Castagnetto, perchè la così detta *eguaglianza* non si misura sempre con parità aritmetica. Per essere giusti, alcune volte bisogna esser disuguali, e questo è caso in cui si tratta di riparazione.

Quei cittadini i quali sono andati all'estero a pigliare la laurea, fuggendo all'autorità, alla giurisdizione del loro paese, quando poi la vogliono esercire nel medesimo, è giusto che allora paghino di nuovo quei tributi universitari che sono d'uso; ma questo non si può dire degli acattolici, i quali se sono andati fuori a pigliare la laurea, vi sono andati condotti da una necessità che per loro era irresistibile; qui dunque, ripeto, si tratta propriamente di una riparazione, epperiò è giusto che vengano dispensati da ogni tributo universitario.

DI SALUZZO ALESSANDRO. Domando la parola per pregare il signor ministro, onde voglia spiegare al Senato come siano trattati gli studenti del collegio Ponteano di Pisa, perchè mi pare che vi possa essere tra gli uni e gli altri molta analogia; ma non sapendo se questi abbiano le stesse facilità, egli è perciò che desidererei di avere qualche schiarimento al riguardo.

GIOLA, ministro dell'istruzione pubblica. Non avendo potuto intendere bene quanto esprimeva l'onorevole signor senatore, mi trovo nell'impossibilità di potervi rispondere. La prego quindi di ripetere.....

DEPERARI (Interrompendo) Come membro del Consiglio superiore io mi crederei in grado di dare queste spiegazioni. Quei piemontesi che vanno a studiare a Pisa nel collegio Ponteano, quando si presentano nella Università dello Stato per prendere la conferma dei loro studi e dei loro gradi, pagano; ma da ciò non sembrerebbe che se ne potesse cavare l'illazione che nel nostro caso debbano pagare eziandio gli ebrei e gli acattolici.

Il signor ministro e gli altri preopinanti hanno fatto osservare che gli ebrei e gli acattolici possono essere dispensati da qualunque pagamento, perchè i gradi che hanno conseguiti nelle estere Università li hanno pagati, e li hanno pagati per una necessità. Se essi sono andati a studiare fuori, si fu perchè la legge proibiva loro di studiare e di conseguire i loro gradi nelle nostre Università.

Ritenuto adunque che l'aver studiato all'estero era l'effetto d'una necessità legale, la legge attuale tiene conto, quanto a questi, delle spese che per una necessità legale hanno dovuto fare.

Il caso invece dei regnicoli che vanno a studiare nel collegio Ponteano è ben diverso. Ci vanno, ma volontariamente, perchè vi hanno il loro interesse, perchè quivi godono dei benefici e degli emolumenti lasciati dal pio fondatore; dunque vi sarebbe sempre una diversità fra queste due classi di individui. In quanto che, giova ripeterlo, quelli che sono andati nel collegio Ponteano, vi andarono di loro scelta per fare un risparmio, vi andarono per godere di un beneficio; mentre gli israeliti e gli acattolici andarono alle Università straniere, non di loro scelta, ma per necessità.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'ultimo alinea dell'articolo primo, dicente:

« Tale esame sarà dato gratuitamente. »

Chi sarà dello stesso avviso del senatore Di Castagnetto, voterà contro.

Coloro che approvano questa parte dell'articolo, vogliano levarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'articolo nella sua totalità.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(È approvato.)

« Art. 2. Sono eccettuati dalla condizione dell'esame quelli tra gli acattolici ed ebrei che si trovano nel caso contemplato dall'articolo primo del decreto del 2 aprile 1850. »

Non domandandosi la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(È approvato.)

Ora rimane a procedere al voto complessivo della legge, mediante lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Votanti.....	55
Maggioranza.....	28
Voti favorevoli.....	42
Voti contrari.....	13

(Il Senato adotta.)

COMUNICAZIONE DEL REGIO DECRETO DI CHIUSURA DELLA SESSIONE 1850 E DI CONVOCAZIONE DI QUELLA DEL 1851.

PRESIDENTE. La parola è al ministro di grazia e giustizia per una comunicazione.

SICCARDI, ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di dare comunicazione al Senato del seguente decreto firmato dal Re il 18 corrente novembre:

- « Sentito il Consiglio dei ministri;
- « Sulla proposta del ministro dell'interno;
- « Visto l'articolo 9 dello Statuto,

« Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

« Art. 1. La Sessione del Senato e della Camera dei deputati per l'anno 1850 è chiusa.

« Art. 2. Per la Sessione del 1851 il Senato e la Camera dei deputati sono convocati per il giorno 23 del corrente mese.

« Il ministro degli affari di grazia e giustizia, ed il ministro dell'interno, sono incaricati dell'esecuzione del presente

decreto, che sarà registrato all'ufficio del controllo generale, pubblicato ed inserito nella raccolta degli Atti del Governo. »

PRESIDENTE. Do atto al ministro della presentazione del decreto, col quale rimane chiusa la Sessione del 1850, e riconvocata quella del 1851.

Dato questo atto, l'adunanza è sciolta (ore 2 3/4).

FINE DELLE DISCUSSIONI DEL SENATO DEL REGNO — SESSIONE DEL 1850.

INDICE
ALFABETICO ED ANALITICO

INDICE

ANALITICO ED ALFABETICO

A

ACATTOLICI ed ebrei. — Conferma di laurea agli acattolici ed ebrei; progetto di legge, pag. 590 — relazione e discussione 607 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Pinelli, Moris, Di Castagnetto, Di Saluzzo Alessandro, Deferrari, il relatore Demargherita e il ministro dell'istruzione pubblica; votazione e approvazione 611.

ALBINI conte Giuseppe, vice-ammiraglio. — È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2 — parla nella discussione del trattato di abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 83-84 — in quella del progetto di legge relativo alla consulta sanitaria marittima di Cagliari, 118 — chiede un congedo, 139 — prende parte alla discussione dello schema di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 410 — di quello per l'abolizione dei diritti differenziali, 558 — informa il Senato dei motivi della di lui assenza, 585.

ALFIERI (di Sostegno) marchese Cesare. È riconfermato vice-presidente del Senato, pag. 3 — presenta una proposta relativa al regolamento interno, 5 — lettura della medesima, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 8 11 — domanda che sia inviata alla Commissione permanente di agricoltura e commercio una memoria sull'irrigazione del basso Novarese e della Lomellina, 14 — porge schiarimenti sulle disposizioni del regolamento, in occasione di una proposta del senatore Balbi-Piovera concernente la discussione del trattato di pace coll'Austria, 17 — svolge la sua proposizione, 19-20-22 — legge la relazione sul trattato, 24 — osservazioni, 25 — parla nella discussione del progetto di legge per la divisione dei collegi elettorali, 27-28 — di quello per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per abolire

il regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciamberi e Genova, 56-58-59 — intorno allo schema di legge per autorizzare l'emissione di una rendita sul debito pubblico di quattro milioni di lire, 67 — al trattato colla Toscana per l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera, 81-82 — sul modo di votazione di due progetti di legge per maggiori spese, 88 — intorno alla convocazione delle Commissioni, 90 — allo stato di studio in cui trovasi presso la Commissione il progetto di legge della guardia nazionale, 217 — fa istanza che una Commissione nominata dagli uffizi, ma senza limiti rispetto alle persone, esamini il progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni ai militari dell'Armata di terra, 220 — che sia differita ad altra seduta la discussione sulla nuova tariffa postale, 221 — prende parte alla discussione generale di esso schema di legge, 227-232 — intorno al terzo articolo, 237 — al quarto, 243-246 — al decimosesto, 251 — al ventesimo, 251 — al paragrafo secondo dell'articolo trentunesimo, 258 — al trentesimo terzo articolo, 259-260 — al trentesimo quinto, 261 — al trentesimo ottavo, 262-265 — sopra un emendamento del relatore, 265 — sopra un articolo addizionale, 267-270-273 — intorno a petizioni sporte dal dottore Crivelli, 276-277 — allo schema di legge per pensioni da accordarsi ai militari del cessato Governo francese, 313-318 — fa una mozione relativa al tempo che deve trascorrere tra la distribuzione dei rapporti delle Commissioni e la discussione delle leggi, 317-318 — parla nella discussione del progetto di legge per disposizioni sulla coltivazione del riso, 323-324 — di quello per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 409-411 — porge spiegazioni a nome della Commissione intorno al progetto di legge relativo alla proroga del trattato di navigazione e di commercio colla Francia, 416

— presenta e dà lettura, a nome del senatore Di Pollone della relazione sul progetto di legge per maggiori spese pel Parlamento nazionale, 417 — osservazioni sopra una petizione del sacerdote Bologna, 419 — un emendamento del senatore Piazza al progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 440-442 — per una mozione d'ordine, 448 — relativamente al progetto di legge sullo stato degli uffiziali, 453-455-457-458-466-467-478-480-482-485-487-488-489-491-492-494-495-496-497-500-509 — parla nella discussione del progetto di legge relativamente all'aumento della tassa di bollo, 511 — di quello concernente i diritti di insinuazione, 513 — per mozioni d'ordine, 514-519 — nella discussione dei progetti di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 520-521-523-524-526-528-533-534-535-541 — della Banca Nazionale, 543-545-546 — della cessione al Municipio di Genova dell'area del demolito forte Castelletto, 552 — dell'abolizione dei diritti differenziali, 556-560 — dà lettura degli ultimi quattro capi del nuovo regolamento del Senato, 578 — fa una proposta relativa all'accertamento dell'autenticità delle pelizioni, 589.

AMEROSSETTI Giovanni Antonio. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 8 — è proclamato, 5 — domanda un congedo, 106.

AMMINISTRAZIONE provinciale e comunale.

Cessione al Municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue dipendenze. — Progetto di legge, pag. 317 — relazione e discussione, 412 — parlano i senatori Pallavicini Ignazio, Sclopis, Sauli, Ricci Francesco, Di Benevello, Balbi-Piovera, Di Pollone, Colla, il relatore Mosca e il ministro delle finanze, votazione e approvazione, 413.

Cessione al Municipio di Genova dell'area del forte Castelletto. — Progetto di legge, pag. 483 — relazione, 549 — discussione, votazione e approvazione, 552-553.

AMMIRAGLIATO; variazioni nel personale del Consiglio d'ammiragliato, vedi *Marineria*.

APPANNAGGIO di S. A. R. il duca di Genova, vedi *Lista civile*.

APORTI abate Ferrante. È chiamato a far parte della deputazione incaricata di recare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 15 — fa omaggio di una statistica degli asili infantili, 197.

ARMATA di terra e di mare. — Pensioni e giubilazioni ai militari dell'armata di terra, vedi *Pensioni*.

Maggiore spesa per sussidi agli uffiziali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, vedi *Spese*.

Disposizioni sullo stato degli uffiziali di terra e di mare. — Progetto di legge, pag. 539 — relazione e discussione generale, 448 — parlano i senatori Bava, Di Collegno Giacinto, Della Torre, il relatore Colli e il ministro della guerra; discussione sugli articoli, 452 — vi prendono

parte i senatori Alfieri, De Sonnaz, Della Torre, Bava, Di Saluzzo Alessandro, Cibrario, Di Collegno Luigi, Deferrari, Colla, Demargherita, Balbi-Piovera, Galli, Sclopis, Maestri, Stara, Chiudo, D'Arvillars, Di Collegno Giacinto, Di Pamparato, Sauli, Gioia, Di Pollone, Pallavicino-Mossi, Di Gattinara, il relatore Colli e i ministri della guerra e di grazia e giustizia; fine della discussione, 511 — lettura dell'intero testo, 514 — votazione e approvazione, 518.

Formazione dei Consigli di disciplina militari. — Progetto di legge pag. 561.

ARNULFO, deputato. Commissario regio per sostenere la discussione delle leggi di finanza, pag. 507 — risponde ad osservazioni del senatore Alfieri intorno al progetto di legge per aumento della tassa di bollo, 511 — a quello per aumento dei diritti d'insinuazione, 514.

ASINARI (di San Marzano) conte Ermolao. È destinato dalla sorte a far parte della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 13 — parla nella discussione del progetto di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie, e per abolire il regime eccezionale degli'istituti pii di Torino, Ciampèri e Genova, 56 — presenta e legge la relazione sul trattato per l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 76-81 — espone le considerazioni della minoranza della Commissione sul progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 209 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 223-226-227 — di quello per l'istituzione di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica, 332 — incarica il senatore Sauli di presentare a nome suo e dar lettura della relazione sul progetto di legge relativo alla proroga del trattato di navigazione e commercio colla Francia, 416.

AVENA, paglia, fieno; abrogazione del decreto di esportazione, vedi *Dogane*.

AVOGADRO (di Colobiano) conte Filiberto. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 7 — a far parte come supplementario della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 13 — di quella per compiere S. M. e il duca di Genova in occasione del matrimonio di S. A. R., 159.

AYMERICH (di Laconi) marchese Ignazio. È chiamato al banco dei segretari dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — legge la relazione sul progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle regie patenti 17 luglio 1848 relative all'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole, 55 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 107-109 — chiede un congedo, 507-578.

BALBI-PIOVERA marchese Giacomo. È chiamato al banco dei segretari dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — fa una mozione relativa al trattato di pace concluso coll'Austria, 15-17 — parla nella discussione del progetto di legge per l'autorizzazione del trattato di abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana,

76-80-81 — di quello relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 115 — propone un emendamento all'articolo 15 dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 250 — chiede un congedo, 285 — osservazioni sull'articolo 23 dello schema di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 383 — sul progetto di legge

B

per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oriatursi, 413-414 — intorno all'articolo 1 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 437-438 — all'articolo 1 dello schema per l'abolizione dei diritti differenziali, 588 — a quello concernente il tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 868.

BANCA nazionale. — Disposizioni relative alla Banca nazionale; progetto di legge, pag. 512 — relazione e discussione, 543 — parlano i senatori Alfieri, Sclopis, Blanc, il relatore Cotta e i ministri dell'interno e delle finanze; votazione e approvazione, 549.

BAUDI (di Vesme) cavaliere Carlo. Decreto di nomina a senatore, pag. 583 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 587 — presta giuramento, 589.

BAVA barone Eusebio, generale. Dichiarazioni relative a maggiori spese sul bilancio 1849 della guerra e della marina, pag. 87 — parla nella discussione del progetto di legge per pensioni da accordarsi ai militari che fecero parte dell'armata francese, 313 — di quello per pensioni e giubilazioni ai militari dell'armata di terra, 340 — appoggia un emendamento all'articolo 1 del senatore Franzini, 343 — lo modifica, 345-346 — appoggia la redazione dell'articolo 12 della Commissione, 361-363-370-371-372 — propone e svolge un emendamento al decimosettimo articolo, 373-378-379 — al decimottavo, 380 — al ventesimoprimo, 382 — all'annessa tabella, 388 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere la duchessa di Genova, 431 — presenta un emendamento al progetto di legge per un credito straordinario a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 433 — lo svolge, 436 — parla nella discussione generale del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 449-450 — sugli articoli, 453-455-456-457-458-463-464-465-466-468-471-476-479-480-481-482-485-486-487-490-493-494-498-499-501-502-504-505-506 — sopra un articolo addizionale del senatore D'Arvillars, 508 — sopra una proposta del senatore Gattinara, 511 — legge la relazione sul progetto di legge per riordinamento della guardia nazionale, 585.

BERMONDI conte Carlo Bartolommeo. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 588 — presta giuramento, 589.

BILANCI 1849-1850.
Esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850; pro-

getti di legge, pag. 18 — relazione e discussione sul primo di essi, 32 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Gallina, Sauli, Di Collegno Luigi, Maestri, Cibrario, De Fornari, Di Castagnello, il relatore Quarelli e il ministro di grazia e giustizia; votazione e approvazione, 37 — discussione sul secondo, 39 — parlano i senatori Di Collegno Giacinto, Colli, Colla, Gallina, Sclopis, il relatore Quarelli e i ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e della guerra; votazione e approvazione, 52.

Seconda autorizzazione della facoltà dell'esercizio dei bilanci 1850; progetto di legge, pag. 283 — relazione e discussione, 307 — parlano i senatori Malaspina, Cibrario e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 310.

Approvazione del bilancio 1850 dell'azienda dell'estero; progetto di legge, pag. 421 — relazione, 589 — discussione, 593 — parlano i senatori Colla, Di Pollone, Stara, Della Torre, Sclopis, Pinelli, Della Marmora Alberto, il commissario regio e il ministro degli affari esteri; votazione e approvazione, 602.

Approvazione del bilancio 1850 del Ministero di agricoltura e commercio; progetto di legge, 483.

Approvazione del bilancio 1850 del Ministero dei lavori pubblici; progetto di legge, 528.

Terza autorizzazione della facoltà dell'esercizio provvisorio del bilancio 1850, e stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette; progetto di legge, pag. 590 — relazione e approvazione, 592.

BILLET monsignor Alessio. Verificazione de' suoi titoli di ammissione in Senato e proclamazione, pag. 138-139 — presta giuramento, 139 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico; propone un emendamento, 163.

BLANC barone Nicolò. Parla nella discussione del progetto di legge concernente la Banca nazionale, pag. 544-547-548.

BOLLO. — Aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, vedi *Tasse*.

BRIELLI cavaliere Pietro. È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 7 — della deputazione per compiere S. M. e S. A. R. il duca di Genova in occasione del matrimonio di questi, 139 — annunzio della di lui morte, 140.

C

CAMERA dei deputati. — Annunzio al Senato della definitiva costituzione della Camera dei deputati, pag. 6.

Trasmissione al Senato di un progetto di legge d'iniziativa del deputato Demarchi per la limitazione degli stipendi e delle pensioni, pag. 420.

CANTU' cavaliere Giovanni Lorenzo. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 587 — presta giuramento, 589.

CARTA bollata. — Aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, vedi *Tasse*.

CASTELLETTO. — Cessione al municipio di Genova dell'area del distrutto Castelletto, vedi *Amministrazione comunale e provinciale*.

CHIODO barone Agostino, generale. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commis-

sione permanente di finanze e contabilità, pag. 7 — dichiarazioni intorno al senso di alcune parole pronunziate nella tornata precedente dal senatore Di Pollone, 75 — parla nella discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 462-463-464-497-499.

CIBRARIO cavaliere Luigi. È chiamato al banco dei segretari dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — è nominato segretario definitivo, 2 — membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — presenta una proposta relativa al regolamento interno del Senato, 5 — lettura della medesima, 7 — legge il progetto d'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 6 — parla nella discussione, 10-11-12 — appoggia una proposta del senatore Balbi-Piovera intorno al trattato di pace coll'Austria, 15-16 — osservazioni concernenti

Particolo 1 del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 31 — l'articolo 2 dello schema di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci, 33 — risponde ad un richiamo sul processo verbale, 53 — parla nella discussione del progetto di legge per estendere alla Sardegna le lettere patenti relative alle immunità ai padri di dodicesima prole, 55-58-59 — per una mozione d'ordine interno concernente la convocazione delle Commissioni, 90 — sul numero dei componenti la Commissione per l'esame del titolo I del Codice di procedura civile, 96 — intorno ad una petizione di certo Marochetto Lodovico, 97 — ad altra di certa Francesca Louvatier, 102 — è chiamato a componente la Commissione incaricata dell'esame del primo libro del Codice civile, 106 — propone la nomina di due deputazioni a S. M. ed a S. A. R. il duca di Genova in occasione del matrimonio di quest'ultimo, 138 — risponde per un richiamo al processo verbale fatto dal senatore Plezza, 197 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 207 — porge chiarimenti intorno ad una petizione, 217 — propone e svolge un emendamento all'articolo 1 del progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale, 234 — appoggia una proposta del senatore Sclopis, 235 — muove un'interpellanza al Ministero sullo stato eccezionale dei comuni di Mentone e Roccabruna, 279 — per una mozione d'ordine, 295 — parla nella discussione dello schema di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto il mese di novembre, 308 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge concernente alcuni ordinamenti per le Università degli studi di Cagliari e Sassari, 331 — fa istanza per l'invio di una petizione alla Commissione relativa, 333 — prende parte alla discussione dello schema di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 406-409 — appoggia l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal senatore Di Saluzzo Alessandro sopra la petizione di certo Novelli, di Genova, 419 — parla nella discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 434-435-459-461-469-472-478-484-489-491-492-496-497 — presenta e dà lettura della relazione del progetto di legge per aumento dei diritti d'insinuazione, 512 — prende parte alla discussione, 513 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato dell'avvocato Marioni, 519 — parla nella discussione dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 521-531 — di quello per l'abolizione dei diritti differenziali, 539 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato del cavaliere Cantù, 587.

APPLICAZIONE. — Facoltà agli stranieri di acquistare beni stabili e di ricevere per testamento; progetto di legge, pag. 57 — relazione e discussione, 63 — parlano il senatore Galli e il ministro di grazia e giustizia; votazione e approvazione, 64.

Parte prima del Codice di procedura civile; presentazione, pag. 93 — Commissione incaricata dell'esame della medesima, 95-106.

Abolizione del foro ecclesiastico e delle immunità nelle chiese ed altri luoghi; progetto di legge, pag. 133 — relazione, 147 — discussione generale, 149 — dichiarazioni del ministro guardasigilli sulle negoziazioni che precedettero, 149 — parlano nella discussione generale *in favore* i senatori D'Azeglio, 155-205 — Picolet, 158 — Cristiani, 160 — D'Orta, 166 — Galli, 167 — Mu-

sio, 173 — Plezza, 178 — Gioia, 183 — Sclopis, 190 — il ministro dell'istruzione pubblica, 195 — *contro* i senatori Di Saluzzo Alessandro, 182 — Della Torre, 156 — Colli, 160 — Billet, 163 — De Cardenas, 167 — Di Castagnetto, 169 — Di Collegno Luigi, 175 — D'Angennes, 183 — D'Arvillars, 189 — Moreno, 192 — Di Calabiana, 197 — Fantini, 203 — è chiesta la chiusura della discussione generale, che non viene ammessa, 202 — parlano in seguito *contro* i senatori Di San Marzano, 209 — *in favore* Di Gattinara, 202 — Des Ambrois, 204 — Sauli, 205 — Cibrario, 207 — Ricci Alberto, 207 — il relatore Demargherita riassume la discussione, 209 — questa è chiusa e si approvano i sei primi articoli, 214 — opposizione del senatore Giulio all'articolo settimo, 214 — risposta del relatore, 215 — del ministro di grazia e giustizia, e del senatore Gallina, 216 — votazione e approvazione dell'intero progetto di legge, 216.

Disposizioni sulla capacità dei corpi morali di acquistare beni stabili e ricevere donazioni per testamento; progetto di legge, pag. 279 — relazione e discussione, 390 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Colla, Colli, Della Torre, Gioia, Giulio, Sclopis, Stara, Di Saluzzo Alessandro, il relatore Fraschini e il ministro guardasigilli; votazione e approvazione, 402.

Abolizione delle leggi penali per l'inosservanza delle feste religiose, pag. 279.

COLLA cavaliere Federico. È chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — parla nella discussione del progetto di legge diretto ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, 40-48 — di quello per estendere alla Sardegna le lettere patenti relative alle immunità ai padri di dodicesima prole, 55 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per autorizzare la emissione di una rendita di quattro milioni di lire sul debito pubblico, 63 — parla nella discussione, 66 — in quella concernente il trattato per l'abolizione dei diritti differenziali colla Toscana, 81 — presenta e legge la relazione sui progetti di legge per maggiori spese sui bilanci del 1849 della marina e della guerra, 86 — parla nella discussione, 87 — è eletto membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice civile, 106 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 224 — è nominato commissario per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 268 — per una mozione d'ordine, 278 — propone e svolge un emendamento al quinto articolo dello schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 290-291 — una mozione d'ordine, 296 — si oppone ad un articolo addizionale proposto dal senatore Musio, 298-299 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per pensioni e giubilazioni militari, 338 — osservazioni generali, 340 — intorno ad un emendamento del senatore Franzini sul primo articolo, 342-344-346-347 — ad osservazioni del senatore Stara, 348 — per la redazione della Commissione, 351 — intorno al quarto articolo, 352 — quinto, 355 — ottavo, 353 — undecimo, 357 — duodecimo, 363-368-369-370-372-373-374 — decimoterzo, 374-375 — decimosettimo, 378 — decimottavo, 382 — ventesimo-primo e terzo, 383 — vigesimosesto, 384 — trentesimo-secondo e terzo, 385 — quarantesimoquarto e sesto, 386 — sulla tabella annessa, 386-387-388-389 — prende parte alla discussione dello schema di legge intorno alla

- capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 392-400 — di quello per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Orta Tursi, 413-414 — del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, e relativamente al primo articolo, 454-456 — al secondo, 460-461 — al terzo, 463-464 — al decimo, 470-471 — ai ventesimoterzo e quinto, 473-476-477-478-479-480-481-482 — intorno al bilancio passivo 1850 del Ministero degli affari esteri, 393.
- COLLEGI** elettorali. — Divisione dei collegi elettorali in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono; progetto di legge, pag. 23 — relazione e discussione, 26 — vi prendono parte i senatori De la Charrière, Giulio, Alfieri, il relatore Des Ambrois e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 29.
- COLLEGIO-CONVITTO** nazionale di Genova. — Istituzione di due corsi di studi speciali sul commercio nel collegio-convitto di Genova. Vedi *Istruzione pubblica*.
- COLLER** conte Gaspare. Osservazioni in seguito alle dichiarazioni del Ministero relative al trattato di pace coll'Austria, pag. 25 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e piombi, 70-72.
- COLLI** (di Felizzano) marchese Vincenzo, generale. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 10-11 — dello schema di legge relativo all'esercizio provvisorio del bilancio, 40 — per una rettificazione al processo verbale, 53 — interpella il Ministero intorno a documenti relativi alle negoziazioni colla Santa Sede, 132 — legge il discorso del senatore Della Torre contro il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 156 — parla nel medesimo senso, 160 — nella discussione dello schema di legge sulla nuova tariffa postale, 232-238-239, — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge delle pensioni di ritiro ai militari del cessato Governo francese, 311 — ne sostiene la discussione, 312-313-316 — osservazioni intorno al progetto di legge relativo alla coltivazione del riso, 329 — istanza per l'invio agli uffici del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 339 — parla nella discussione dello schema di legge sulle pensioni e giubilazioni militari sopra ad un emendamento del senatore Franzini al quinto articolo, 353 — in ordine all'ottavo articolo, 356 — al decimo settimo, 377-378 — al progetto di legge inteso a limitare la capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 394 — presenta e legge la relazione sul progetto di legge per assegno agli ufficiali che presero parte alla difesa di Venezia — risponde ad osservazioni del senatore Di Saluzzo Alessandro, 413 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali; ne sostiene la discussione, 448-449-453-456-458-459-460-461-463-465-466-467-469-470-471-476-477-478-479-482 — osservazioni sopra una nuova redazione degli articoli 23, 27 e 28 rinviati alla Commissione, 483-484-487-488-489-491-493-497 — sul trentesimo secondo articolo, 501 — sul trentesimosettimo, 503 — sul quarantunesimo, 504 — sul quarantesimosecondo, 505-506 — sopra un articolo addizionale proposto dal senatore D'Arvillars, 507 — intorno al progetto di legge per la riconferma della laurea degli acattolici ed ebrei, 610.
- COMENDE**. — Primogeniture, fedecommissi, maggioraschi, ecc. Loro abolizione, vedi *Fedecommissi*.
- COMMERCIO**. — Istituzione di due corsi speciali di commercio nel collegio-convitto nazionale di Genova, vedi *Istruzione pubblica*.
- COMMISSARI** regii per sostenere nanti il Senato la discussione di progetti di legge — senatore di Pollone ed il deputato Despina, pag. 89-218 — Di Pettinengo, 338 — deputate Arnulfo, 507.
- COMMISSIONI**. Interpellanza del senatore di Pollone in ordine alla riunione delle Commissioni, pag. 90.
Si deferisce ad una Commissione nominata dagli uffizi, senza limiti rispetto alle persone, l'esame del progetto di legge relativo alle pensioni e giubilazioni militari, 220.
Formazione della Commissione speciale per l'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 93-106.
Commissione permanente di finanze e contabilità; nomina dei componenti; sono proclamati i senatori Moris, Giulio, Mosca, De Cardenas, Brielli, pag. 7.
Commissione permanente di agricoltura e commercio; nomina dei componenti; sono proclamati i senatori Colla, Gallina, Quarelli, Ricci Francesco, Colla, Des Ambrois, Cibrario, pag. 7.
- CONSIGLI** di disciplina militare; progetto di legge, pagina 561.
- CONSOLATI**. — Istituzione di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica, vedi *Istruzione pubblica*.
- CONSULTA** sanitaria marittima di Cagliari, vedi *Sanità pubblica*.
- CONTI** amministrativi — Spogli. — Invio di 180 esemplari dello spoglio generale attivo e passivo di terraferma per l'anno 1847, pag. 318.
Progetto di legge per l'approvazione dei conti amministrativi del 1847 di terraferma e della Sardegna, pagina 411.
- CONTRIBUZIONI**, vedi *Tasse*.
- CORDERO** (di Montezemolo) marchese Massimo. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 587-588 — presta giuramento, 591.
- CORDERO** (di Pamparato) marchese Stanislao. Parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e dei piombi, pag. 71-73-74 — di quello sulle pensioni e giubilazioni militari, e intorno ad un emendamento all'articolo 1 del senatore Franzini, 344 — in ordine all'undecimo articolo, 357 — in favore di un emendamento del senatore Bava al decimottavo articolo, 380 — intorno all'articolo ventesimosesto, 384 — alla tabella annessa al progetto di legge, 386-387-388 — sopra un emendamento proposto dal senatore Colla all'articolo 25 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 481.
- CORPI** morali. — Disposizioni sulla capacità di acquistare beni stabili e ricevere donazioni per testamento, vedi *Codificazione*.
- COTTA** cavaliere Giuseppe. È chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — propone la cancellazione di una frase nell'articolo 9 del progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure, 143 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine all'articolo quinto, 248 — a quello per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 540

— presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge intorno alla Banca nazionale, 543 — ne sostiene la discussione, 543-546-547-548.

CRISTIANI (di Ravarano) cavaliere Cesare. Parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, pag. 160 — nella discussione dello schema di

legge concernente la nuova tariffa postale, 232 — di quello relativo alla costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 550-552-553-556-557-558-559 — del progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali, 559-560 — di quello concernente il tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 572.

D

DALLA VALLE ROLANDO marchese Giuseppe. È chiamato al banco dei segretari dell'ufficio provvisorio di Presidenza, pag. 1 — riferisce intorno alla nomina a senatore del conte Nomis di Pollone, 4 — è destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e contabilità, 7 — riferisce sulla nomina a senatore del marchese Gattinara di Breme, 7 — domanda un congedo, 106-373 — scrive per accennare il motivo del suo ritardo a recarsi in Senato, 383.

D'ANGENNES monsignor Alessandro. È chiamato dalla sorte a membro della deputazione per compiere S. M. e il duca di Genova in occasione del matrimonio di S. A. R., pagina 139 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 183 — propone un ordine del giorno, 184 — scrive per accennare il motivo del ritardo a presentarsi in Senato, 583.

ARVILLARS, vedi *Millet D'Arvillars*.

AZEGLIO, vedi *Tapparelli D'Azeglio*.

CARDENAS conte Lorenzo. È proclamato membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, pag. 7 — chiede un congedo, 14 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 31 — intorno ad una memoria presentata dal municipio di Novara, 86 — al modo di votazione sopra due progetti di legge per maggiori spese, 88 — chiede un congedo, 139 — osservazioni intorno alla distribuzione di opuscoli, 146 — richiamo sul processo verbale, 148 — legge il discorso del senatore Saluzzo Alessandro contro il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 182 — parla nello stesso senso, 167 — a proposito della domanda di chiusura della discussione generale, 202 — nella discussione generale dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale 230 — intorno al terzo articolo, 237 — al ventesimo, 251-252 — ventesimottavo, 256 — chiede un congedo, 279 — un prolungo, 420 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 524-535 — di quello per l'abolizione dei diritti differenziali, 560 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge inteso a subsidiare l'emigrazione italiana, 575 — parla nella discussione, 576 — chiede schiarimenti alla Commissione sul progetto di legge concernente opere da eseguirsi per l'incanalamento del torrente Gélon in Savoia, 603.

REBITO pubblico. — Emissione ed alienazione di una rendita di quattro milioni di lire; progetto di legge, pagina 59 — relazione e discussione, 65 — vi prendono parte i senatori Pallavicino Mossi, Di Collegno Luigi, Ricci, Alfieri, Maestri, Sclopis e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 70.

Emissione ed alienazione di una rendita di sei milioni

di lire; progetto di legge, pag. 575 — relazione e approvazione, 579-581.

Surrogazione delle quitanze dei prestiti dello Stato state smarrite dai contribuenti; progetto di legge, pagina 579 — relazione e approvazione, 581.

Costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti; progetto di legge, pag. 217 — relazione e discussione, 320 — vi prendono parte i senatori Alfieri, Stara, Sclopis, Di Pollone, Cibrario, De Fornari, Frascini, De Cardenas, Cristiani, Di Collegno Luigi, Colta, il relatore Des Ambrois e i ministri di grazia e giustizia, e dei lavori pubblici; la discussione è rinviata, 343 — è ripresa, 549 — il relatore Des Ambrois riferisce sopra gli articoli rinviati alla Commissione; parlano su di essi i senatori De Fornari e Cristiani; votazione e approvazione, 552.

DEFERRARI commendatore Domenico. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è nominato membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 106 — presenta e dà lettura della relazione sui progetti di legge concernenti la dotazione della Corona e il dovario della Regina vedova, 133 — risponde ad alcune osservazioni del senatore Sclopis, 134 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale, e in ordine al quarto articolo, 242-243-247 — è nominato commissario per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 268 — osservazioni d'ordine, 314 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per cessione al municipio di Genova dell'area del demolito forte di Castelletto, 549 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato dei signori marchese di Montezemolo e conte Rogis, 587-588 — parla nella discussione del progetto di legge per la riconferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 611.

DE FORNARI conte Giuseppe. Osservazioni sopra una proposta del senatore Balbi-Piovera concernente la discussione del trattato di pace coll'Austria, pag. 16 — intorno all'articolo 2 del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci, 55-56 — all'articolo 6 dello schema di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per abolire il regime eccezionale degli'istituti pii di Torino, Genova e Ciampieri, 60 — allo schema di legge per applicare il sistema metrico decimale nella vendita delle polveri e dei piombi, 72 — a quello per maggiori spese sui bilanci del 1849 della marina e della guerra, 86-87 — sulla votazione dei medesimi, 88-89 — presenta e legge la relazione sul progetto di legge per l'istituzione nel collegio-convitto nazionale di Genova di due corsi speciali sul commercio, 91 — parla nella discussione dello schema di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 114-129-131 — per un richiamo sul

processo verbale, 152 — intorno allo schema di legge concernente la dotazione della Corona, 156 — nella discussione generale del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico domanda la parola sopra il deposito dei documenti preliminari che gli viene negata, 152 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale; propone un emendamento al terzo articolo, 237 — un'aggiunta al medesimo, 240-242 — considerazioni in ordine al ventesimono articolo, 287 — al trentesimoterzo, 259 — al trentesimottavo, 264 — ad un articolo addizionale proposto dal relatore, 273 — parla nella discussione dello schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 284-288 — propone e svolge un emendamento al quinto articolo, 294-296 — osservazioni intorno all'articolo 12 dello schema di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 372 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 430-441-444-445-446 — di quelli sullo stato degli ufficiali, 455-457-488-490-491-492-494-498-499-502 — per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 522-526-531-532-533-539-540-551-552 — richiamo sul processo verbale, 554-555 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per lo stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette e per l'esercizio provvisorio del bilancio, 592 — parla nella discussione dello schema di legge per l'esecuzione di opere attorno al torrente Gélon in Savoia, 606.

DE LA CHARRIÈRE cavaliere Bernardo. Parla nella discussione del progetto di legge per la divisione dei collegi elettorali in tante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, pag. 26 — di quello per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 31 — del trattato di abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 79 — sulla convocazione di una Commissione, 90.

DE LAUNAY cavaliere Gabriele, generale. Annunzio della di lui morte, pag. 91.

DE LA TOUR, vedi *Sallier De la Tour*.

DELLA CHIESA (di Benevello) conte Cesare. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è proclamato, 4 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione alla Sardegna delle lettere patenti vigenti in terraferma relative all'abolizione delle immunità a favore dei padri di dodicesima prole, 53 — in quella del progetto di legge per l'applicazione di una nuova tariffa postale, e relativamente all'esenzione dal tributo postale a favore de' frati, 262-263 — in ordine allo schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 293 — domanda un congedo, 564 — parla nella discussione dei progetti di legge, sullo stato degli ufficiali, 498 — sull'aumento dei diritti d'insinuazione, 514 — intorno al tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 564-569.

DELLA CISTERNA, vedi *Dal Pozzo*.

DELLA MARMORA, vedi *Ferrero della Marmora*.

DELLA PLANARGIA, vedi *Palliaciu della Planargia*.

DEMARGHERITA barone Luigi. Presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per autorizzare gli stranieri ad acquistare beni stabili nello Stato, pag. 63 — è nominato membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 106 — della

deputazione per compiere S. M. e il duca di Genova pel matrimonio di S. A. R., 159 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge concernente l'abolizione del foro ecclesiastico, 147 — riassume la discussione generale rispondendo ai principali argomenti degli oppositori, 209 — risponde alle obiezioni del senatore Giallo all'articolo settimo, 215 — prende parte alla discussione dello schema di legge intorno alla coltivazione del riso, 322 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per aumento di personale in alcuni tribunali di prima cognizione, 356 — è destinato dalla sorte, come supplente, a far parte della deputazione per compiere l'augusta sposa del duca di Genova, 431 — parla nella discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali e relativamente al primo articolo, 456-458 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo alla conferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 607 — parla nella discussione, 608-609.

DE MOUGNY, vedi *Ricaud de Mougny*.

DEPOSITI e prestiti. — Costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, vedi *Debito pubblico*.

DEPUTAZIONE del Senato. — Per recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 13 — sono estratti i senatori Picolet, Franzini, Aporti, Della Planargia, Plezza, Cotta; supplementari i senatori Di Colobiano, Di San Marzano; ricevimento di S. M., 14.

Per compiere S. M. e S. A. R. il duca di Genova in occasione dell'annunzio del matrimonio di questi colla principessa di Sassonia, pag. 158. — sono estratti i senatori Brielli, Prat, D'Angennes, Demargherita, Di Colobiano, La Marmora Alberto; supplementari i senatori Maffei, Di Bagnola; ricevimento, 145.

Per compiere S. A. R. la duchessa di Genova, 431 — sono estratti i senatori Bava, Mosca, Provana, Gioia, Stara, Plana, Di Castagnetto; supplementari i senatori Demargherita, Pallavicino-Mossi; ricevimento, 148.

DEROSSI (di Santa Rosa) conte Pietro, ministro di agricoltura e commercio. Dichiarò di accettare la redazione della Commissione del progetto di legge per sospensione di alcuni articoli del regio editto 11 settembre 1843 relativo al sistema metrico decimale, pag. 5 — parla nella discussione del progetto di legge per autorizzare il trattato di abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 78-80-81-84 — in quello relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 113-117-125-128 — presenta un progetto di legge per la verificaione dei pesi e delle misure, 158 — prende parte alla relativa discussione, 141-142-143-144 — presenta un progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali a favore delle nazioni che offrono la reciprocità, 239 — presenta due progetti di legge: il primo per la conservazione dei sugheri in Sardegna, del quale chiede l'urgenza; il secondo a nome del ministro guardasigilli per abilitare i soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici, 318 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali, 556-557-558-560.

DES AMBROIS (Le Névâche) commendatore Luigi. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è proclamato, 4 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — legge la relazione sul progetto di legge relativo alla divisione dei collegi elettorali in tante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono; parla nella discus-

sione, 26-28 — in quella relativa allo schema di legge per estendere alla Sardegna le immunità ai padri di dodicesima prole, 53 — legge la relazione sopra il progetto di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per abolire il regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciamberti e Genova, 56 — parla nella discussione, 56-57-58-59-60-61 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del primo libro del Codice civile, 106 — discorre in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 204 — relativamente all'articolo 1 dello schema di legge concernente la nuova tariffa postale, 235 — è nominato membro della Commissione per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 208 — riferisce e dà lettura della relazione sul progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti; ne sostiene la discussione, 520-522-523-524-525-528-533-535-537-538-539-540-541-542 — riferisce sugli articoli rinviati alla Commissione, 549-552 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo alla pubblica sicurezza, 533 — parla in favore dello schema di legge relativo al tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 563.

DE SONNAZ, vedi *Gerbaix de Sonnaz*.

DESPINE commendatore, deputato; commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge relativo alla tariffa postale; comunicazione della di lui nomina, pag. 218 — osservazioni preliminari, 221 — in merito del progetto, 226-232-233-235-237-238-242-243-249-251-257-263-264-265-270.

DI BAGNOLO, vedi *Malingri di Bagnolo*.

DI BENEVELLO, vedi *Della Chiesa di Benevello*.

DI BREME, vedi *Gattinara di Breme*.

DI CALABIANA, vedi *Nasari di Calabiana*.

DI CASTAGNETTO, vedi *Trabucco di Castagnetto*.

DI COLLEGNO, vedi *Provana di Collegno*.

DI COLOBIANO, vedi *Avogadro di Colobiano*.

DI FELIZZANO, vedi *Colli di Felizzano*.

DI LACONI, vedi *Aymerich di Laconi*.

DI MONTEZEMOLO, vedi *Cordero di Montezemolo*.

DI PAMPARATO, vedi *Cordero di Pamparato*.

DIPLOMAZIA. — Istituzione di una cattedra di insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica, vedi *Istruzione pubblica*.

DI POLLONE, vedi *Nomis di Pollone*.

DIBITTI differenziali, vedi *Dogane*.

DI RORÀ, vedi *Lucerna di Rorà*.

DI SALUZZO, vedi *Saluzzo*.

DI SAN MARZANO, vedi *Asinari di San Marzano*.

DI SORSO, vedi *Amat di Sorso*.

DI VESME, vedi *Baudi di Vesme*.

DI VILLAMARINA, vedi *Pes di Villamarina*.

DOGANE. — Abolizione dei diritti differenziali; trattato concluso colla Toscana, vedi *Trattati*.

Abolizione dei diritti differenziali a favore delle nazioni che offrono la reciprocità; progetto di legge, pagina 239 — relazione e discussione, 555 — vi prendono parte i senatori Sauli, Alfieri, Sclopis, Albini, Balbi-Piovera, Cristiani, Cibrario, De Cardenas, il relatore Giulio e il ministro d'agricoltura e commercio; votazione e approvazione, 560.

Abolizione del decreto di esportazione del fieno, paglia e avena del 22 agosto 1848; progetto di legge pagina 350 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 415.

D'ORIA marchese Giorgio. Parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, pag. 166 — domanda la chiusura della discussione generale, 202 — un congedo, 268.

D'ORIA-TURSI (palazzo). — Cessione del medesimo al municipio di Genova, vedi *Amministrazione provinciale e comunale*.

DOTAZIONE della Corona, vedi *Lista civile*.

DOVARIO di S. M. la Regina, vedi *Lista civile*.

DUCA di Genova. — Annunzio del di lui matrimonio con S. A. R. la principessa Maria Elisabetta di Sassonia, pagina 138 — indirizzi, 145.

E

EBREI. — Conferma di laurea agli acattolici ed ebrei, vedi *Acattolici*.

EMIGRAZIONE italiana — Spesa sul bilancio 1850 per sussidiare l'emigrazione italiana; progetto di legge, pagina 543 — relazione e discussione, 575 — prendono parte

alla discussione i senatori Di Collegno Luigi, Di Saluzzo Alessandro, Galli, il relatore De Cardenas e il ministro di grazia e giustizia.

ESERCIZIO provvisorio dei bilanci, vedi *Bilanci*.

Esercizio provvisorio delle gabelle, vedi *Gabelle*.

F

FANTINI monsignor Luigi. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 4 — è proclamato; presta giuramento, 4 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 201.

FEDICOMMESSI, Maggioraschi, Commende, ecc. — Loro abolizione; progetto di legge, pag. 336 — relazione, 354.

FERRERO DELLA MARMORA cavaliere Alberto. È chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere S. M. e il duca di Genova, in occasione del matrimonio di S. A. R., pag. 159 — fa omaggio di una sua

opera intitolata: *Questioni marittime spettanti alla Sardegna*, 420 — parla nella discussione del bilancio 1850 del Ministero degli affari esteri, parte delle poste, 601.

FERRERO DELLA MARMORA Alfonso, generale, ministro della guerra e della marina. Risponde alle osservazioni dei senatori Gallina e Colla nella discussione del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, pag. 47-48 — presenta progetti di legge concernenti maggiori spese sui bilanci 1849 della marina e della guerra; variazioni nel personale del Con-

siglio d'ammiragliato, 70 — Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 89 — chiede sia rinviata la discussione su quest'ultimo progetto di legge, 95 — prende parte alla relativa discussione, 108-113-119-121-130 — presenta i progetti di legge per pensioni ai militari che fecero parte dell'esercito francese; per pensioni e giubilazioni ai militari dell'armata di terra, di questi ne chiede l'urgenza, 219-220 — osservazioni intorno ad una proposta del senatore Di Saluzzo Alessandro concernente il primo dei surriferiti progetti di legge, 312-313-314-316 — presenta i progetti di legge per una maggior spesa in assegno agli ufficiali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia; sullo stato degli ufficiali dell'armata e dell'esercito; un decreto regio per la nomina del colonnello Pettinengo a commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 359 — osservazioni intorno al decimo ottavo articolo, 382 — alla tabella annessa, 389 — parla nella discussione generale del progetto di legge relativo allo stato degli ufficiali, 448 — sugli articoli 453-454-456-457-458-461-463-465-467-469-470-471-472-473-479-483-490-492-493-496-497-499-501-502-503-504-505-506 — sopra due articoli addizionali proposti dai senatori D'Arvillars e di Gattinara, 108-310-311 — presenta un progetto di legge per la formazione dei Consigli di disciplina militare, 361.

FESTE religiose. — Abolizione delle disposizioni penali per l'inosservanza delle feste religiose, vedi *Codificazione*.

FIENO, paglia, avena; abolizione del decreto di esportazione, vedi *Dogane*.

Fiumi, torrenti. — Opere d'arginamento al torrente Gèlon in Savoia; progetto di legge, pag. 893 — relazione e discussione, 603 — parlano i senatori Plezza, Marioni,

De Fornari, Sclopis, il relatore Jacquemoud e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 606.

FORO ecclesiastico, vedi *Codificazione*.

FRANZINI conte Antonio, generale. È chiamato dalla sorte a far parte della deputazione incaricata di recare a S. M. la risposta al discorso della Corona, pag. 15 — propone e svolge un emendamento al primo articolo del progetto di legge concernente le pensioni e giubilazioni ai militari dell'armata di terra, 340-343-345-346-347 — al quinto, 352-353 — al duodecimo, 358-361-363-364-372-373-374 — al decimoterzo, 375 — domanda un congedo, 495.

FRASCHINI cavaliere ed avvocato Vittorio. Comunicazione del decreto di nomina; sua proclamazione a senatore, pag. 24 — presta giuramento, 24 — parla nella discussione del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 31 — è nominato membro della Commissione per l'esame del primo libro del Codice civile, 106 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine al quarto articolo, 247 — al trentesimoterzo, 259 — al progetto di legge concernente la coltivazione del riso, 223-327 — al dodicesimo articolo di quello sulle pensioni e giubilazioni militari, 370 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge intorno alla capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 390 — parla nella discussione, 394-400 — prende parte alla discussione dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 522.

FUNERALI al magnanimo Re Carlo Alberto; spesa relativa, vedi *Spese*.

G

GABELLE — Esercizio provvisorio delle gabelle accensate; progetto di legge, pag. 314 — relazione, discussione e approvazione, 348-349.

GALLI DELLA LOGGIA conte Carlo. È chiamato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e contabilità, pag. 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 12-13 — è nominato membro della Commissione delle petizioni, 26 — prende parte alla discussione dello schema di legge per estendere alla Sardegna le lettere patenti relative all'immunità a favore dei padri di dodicesima prole, 53 — di quello per autorizzare gli stranieri ad acquistare beni stabili nello Stato, 63 — propone un emendamento, 64 — interpella il ministro guardasigilli sopra una Commissione per la legge sulla sicurezza pubblica, 132-133 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 167 — sul primo articolo di quello sullo stato degli ufficiali, 457 — al progetto di legge per la concessione del tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 569 — a quello diretto a sussidiare l'emigrazione italiana, 577.

GALLINA conte Stefano. È chiamato a far parte della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 9 — dei progetti di legge per au-

torizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci, 33-36 41-45 — relativamente ad alcune parole pronunciate dal senatore Di Pollone, 75 — ad una petizione sporta dal sacerdote Rossetti, 101 — in ordine al progetto di legge sulla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 113-119-120-131 — all'articolo 4 dello schema di legge sulla nuova tariffa postale, 246 — ad un articolo addizionale proposto dal relatore, 270-272 — è nominato commissario per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 268 — considerazioni in ordine a petizioni sporte dal dottore Crivelli, 276 — per una mozione d'ordine nella discussione dello schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 296 — contro un articolo addizionale, 301 — in merito del progetto di legge per pensioni da accordarsi ai militari del cessato Governo francese, 313 — di quello concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 324-325-326-327 — dello schema di legge relativo alla conservazione dei sugheri in Sardegna, 406-408-410 — chiede un congedo, 452 — prende parte alla discussione del progetto di legge concernente il tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 571 — osservazioni in seguito alle dichiarazioni del ministro delle finanze relative all'alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire, 579 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per surrogazione delle quitte dei prestiti smarrite dai contribuenti, 581.

GALVAGNO commendatore ed avvocato Filippo, ministro degli affari interni. A nome del ministro di agricoltura e commercio presenta un progetto di legge per sospendere alcune disposizioni del regio editto 11 settembre 1843 relativo all'introduzione del sistema metrico decimale, pag. 2 — dichiarazioni sulla politica del Gabinetto, 6 — presenta progetti di legge per l'annessione dei comuni di Mentone e Roccabruna ai regii Stati, 6 — per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie; per abolire il regime eccezionale vigente negli istituti pii di Torino, Ciampieri e Genova, 13 — per la divisione dei collegi elettorali in altrettante sezioni quanti sono i mandamenti che li compongono, 23 — aggiunge le sue alle dichiarazioni del ministro degli affari esteri relativamente al trattato di pace coll'Austria, 24 — presenta un progetto di legge per una maggior spesa sul bilancio del 1849 per i funerali del magnanimo Re Carlo Alberto, 25 — porge schiarimenti nella discussione del progetto di legge relativo alla divisione dei collegi elettorali, 27-28 — di quello per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio del corrente anno, 46 — dichiara di accettare la riunione in un solo dei due progetti di legge concernenti le opere pie, proposta dalla Commissione, 56-58 — parla nella relativa discussione, 60-61 — presenta schemi di legge sul riordinamento della Guardia Nazionale, 106 — sulla pubblica sicurezza, 218 — per sussidiare i danneggiati dalla guerra • per disposizioni relative alla coltivazione del riso, 282 — prende parte alla discussione di quest'ultimo, 319-321-324-326-327-328 — scrive per informare il Senato che S. M. accordò al dottore Crivelli un'elargizione, 330 — presenta il progetto di legge per una maggior spesa sul bilancio 1849 dell'interno per il Parlamento; la convenzione colla Francia per prorogare il trattato di navigazione e commercio del 28 agosto 1843; ripresenta lo schema di legge modificato dalla Camera elettiva intorno alla coltivazione del riso, 401 — parla nella discussione del progetto di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 405-411 — accetta le spiegazioni date dal senatore Alfieri a nome della Commissione sul progetto di legge relativo alla proroga del trattato di commercio e di navigazione colla Francia, 417 — prende parte alla discussione del progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 430-437-438 — presenta un progetto di legge per sussidiare l'emigrazione italiana, 543 — parla nella discussione del progetto di legge concernente la Banca Nazionale, 543-544 — dà lettura del decreto di proroga della Sessione, 582 — parla nella discussione del progetto di legge per opere da eseguirsi sul digamento del torrente Gélon in Savoia, 606.

GATTINARA DI GATTINARA conte Feliciano. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è proclamato; presta giuramento, 14 — domanda un congedo, 25 — propone e svolge un articolo addizionale al progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 310-311.

GATTINARA DI BEBENE ARBORIO marchese Ferdinando. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pagina 1 — chiede un congedo, 5 — è proclamato senatore, 7 — presta giuramento, 14 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 202 — chiede un congedo, 279 — prende parte alla discussione dello schema di legge sullo stato degli ufficiali, 472.

GENOVA (municipio di). — Cessione al medesimo del palazzo D'Orta Tursi, vedi *Amministrazione provinciale e comunale*.

GERBAIX DE SONNAZ cavaliere Ettore. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2 — chiede un congedo, 3 — un prolungo, 24 — un altro congedo, 65 — osservazioni sulla Commissione che prenderà ad esame il progetto di legge pel riordinamento della Guardia Nazionale, 107 — sul secondo paragrafo del trentunesimo articolo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 258 — appoggia un emendamento proposto dal senatore Franzini al primo articolo del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 542-544 — parla in favore del quinto articolo, 555 — intorno al duodecimo, 570-571-572 — sulla discussione dello schema di legge sullo stato degli ufficiali 453-455-471-477-480-481-487-491-496-497-498-504-505-506-508-509-510.

GIOLA commendatore Pietro. Comunicazione del decreto di nomina a senatore del regno, pag. 140 — verificaione dei titoli di ammissione; proclamazione e giuramento, 141 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 185 — di quello per la istituzione di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica, 334 — in favore dello schema di legge per limitare la facoltà ai corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 397 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere l'augusta sposa del duca di Genova, 431 — parla nella discussione generale del progetto di legge per un credito straordinario a favore dei danneggiati dall'ultima guerra; propone e svolge un emendamento, 432-435-438 — altro emendamento all'articolo ventesimo ottavo del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 488 — prende parte alla discussione dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 561 — sua nomina a ministro dell'istruzione pubblica, 590 — presenta un progetto di legge per la conferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 590 — prende parte alla relativa discussione, 608-609-611.

GIUDICI mandamentali della Sardegna; reclamo per un miglioramento della loro sorte, pag. 85-89.

GIUDIZIARIO. — Aumento di personale in alcuni tribunali di prima cognizione; progetto di legge, pag. 279 — relazione e discussione, 336 — osservazioni del senatore Stara; votazione e approvazione, 338.

GIULIO cavaliere Carlo. Legge la relazione sul progetto di legge per sospensione di alcuni articoli del regio editto, 11 settembre 1843, relativo al sistema metrico decimale, pag. 5 — è chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze e contabilità, 7 — parla nella discussione sulla presa in considerazione di una proposta dei senatori Alfieri e Cibrario, 21 — fa un richiamo sul processo verbale, 23 — chiede schiarimenti sul primo articolo del progetto di legge per la divisione dei collegi elettorali quanti sono i mandamenti che li compongono, 27 — osservazioni in ordine al primo articolo dello schema di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 31 — sul modo di votazione dei progetti di legge per maggiori spese, 88 — intorno allo schema di legge per l'istituzione nel Collegio convitto di Genova di due corsi speciali sul commercio, 91 — propone l'ordine del giorno puro e semplice sopra le pelizioni del professore Bruna e del sacerdote Bosco, 104-

105 — spiega i motivi per i quali dopo aver votato in favore dei primi sei articoli del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico è contrario al settimo, 214 — parla nella discussione generale dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 228-230 — intorno all'articolo primo, 234-235 — al terzo, 236 — al vigesimoquinto, 234 — al vigesimo ottavo, 236 — vigesimonono, 237 — al secondo paragrafo del trentesimoprimo articolo, 258 — al trentesimoterzo, 259 — al trentesimottavo (esenzioni dal tributo postale), 265 — intorno ad un articolo addizionale, 266-269 — a petizioni sposte dal dottore Crivelli, 275 — allo schema di legge per autorizzazione di spese onde ristau-

rare il porto di Savona, 280-281 — a quello concernente il sistema stradale della Sardegna, 286-288 — propone un emendamento al quinto articolo, 291 — per una mozione d'ordine, 295 — parla nella discussione dello schema di legge concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 325 — risponde ad un richiamo sul processo verbale promosso dal senatore De Fornari, 555 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali, 555 — ne sostiene la discussione, 556-567-558.

GUARDIA NAZIONALE. — Riordinamento della medesima; progetto di legge, pag. 106 — la relazione è deposta sul banco della Presidenza, 511 — lettura della medesima, 585.

IMMUNITÀ. Abolizione delle immunità ecclesiastiche, vedi *Codificazione*.

Abolizione delle immunità a favore dei genitori di duodicesima prole in Sardegna, vedi *Pensioni*.

IMPOSTE, vedi *Tasse*.

INDENNITÀ. — Spesa straordinaria per sussidi ai danneggiati dalla guerra, vedi *Spese*.

INDIRIZZI.

Letture dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 6 — discussione, 8 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Della Torre, Alfieri, Plezza, Di Collegno Giacinto, Gallina, Sclopis, Colli, Mosca, Galli, il relatore Cibrario e il ministro guardasigilli; votazione e approvazione, 13.

Nomina della deputazione per recare l'indirizzo a S. M., vedi *Deputazioni del Senato*.

Indirizzo per matrimonio di S. A. R. il duca di Genova, 145.

INSINUAZIONE. — Aumento dei diritti di insinuazione, vedi *Tasse*.

INTERPELLANZE.

Dal senatore Roberto D'Azeglio sulla necessità del traslocamento della galleria dei quadri dal palazzo delle riunioni del Senato, pag. 61 — risposta del ministro dell'interno 61-62.

Dal senatore Di Pollone in ordine alla convocazione delle Commissioni, pag. 90.

Dal senatore Galli intorno ad una Commissione per la legge sulla sicurezza pubblica, 152 — risposta del ministro guardasigilli, 153.

Dal senatore Cibrario sullo stato eccezionale dei comuni di Mentone e Roccafranca; risposta del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri, 279.

Dal senatore Di Collegno Luigi sulla condizione del clero dopo la legge del 9 aprile 1830, per la soppressione del foro ecclesiastico; annunzio dell'interpellanza, 536 — *svolgimento 564* — vi prende parte il senatore Della Torre; risposta del ministro guardasigilli, 366.

ISTITUTI PIÙ, vedi *Opere pie*.

ISTRUZIONE PUBBLICA.

Istituzione di due corsi di studi speciali sul commercio nel Collegio convitto nazionale di Genova; progetto di legge, pag. 70 — relazione e discussione, 91 — vi prendono parte il senatore Giulio e il ministro della pubblica istruzione; votazione e approvazione, 92.

Istituzione nell'Università di Torino di una cattedra di insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica; progetto di legge, pag. 220 — relazione e discussione, 332 — parlano i senatori Di San Marzano, Di Collegno Luigi, Gioia, il relatore Sclopis e il ministro dell'istruzione pubblica; votazione e approvazione, 333.

Disposizioni concernenti le Università di Cagliari e di Sassari; progetto di legge, pag. 511 — relazione e discussione, 521 — parlano il senatore Moris e il ministro della pubblica istruzione; votazione e approvazione, 352.

Conferma di laurea agli accattolici ed ebrei, vedi *Accattolici*

J

JACQUEMOUD barone Giuseppe. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sopra i titoli di ammissione e proclamazione, 586-587 — presta giuramento, 589 — presenta e dà lettura delle relazioni per una nuova pro-

roga del trattato di navigazione e di commercio colla Francia, 595 — e sul progetto di legge relativo ad opere da eseguirsi attorno al torrente Gélon in Savoia, 603-605.

L

LAZZARI conte Fabrizio. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 587 — presta giuramento, 590.

LISTA CIVILE.

Dotazione della Corona, progetto di legge, pag. 95 — relazione e discussione, 135 — parlano i senatori Sclopis, Di Castagnello, De Fornari, il relatore Deferrari e

il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 137.

Dovario di S. M. la regina vedova Maria Teresa di Toscana; progetto di legge, pag. 95 — relazione e discussione, 135 — votazione e approvazione, 137.

Appannaggio di S. A. R. il duca di Genova; progetto di legge, pag. 141 — relazione, votazione e approvazione, 148.

M

MARSTRI commendatore Ferdinando. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2 — riferisce sulla nomina a senatore del conte Malingri di Bagnolo, 5 — del conte Feliciano di Gattinara, 14 — del cavaliere ed avvocato Vittorio Fraschini, 24 — invita il Senato a prendere atto delle dichiarazioni del Ministero intorno al trattato di pace coll'Austria, 25 — parla nella discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 55-58 — di quello per l'emissione di una rendita di quattro milioni di lire, 68-69 — dello schema di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 120-151 — per una rettificazione al processo verbale, 152 — riferisce intorno ai titoli di ammissione in Senato del barone Antonio Profumo, 143 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 193 — in ordine all'articolo trentesimottavo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 263-266 — ad un ordine del giorno proposto sopra petizioni sporte dal dottore Crivelli, 278 — sopra una mozione del senatore Alfieri concernente il tempo che deve trascorrere tra la distribuzione dei rapporti della Commissione e la discussione delle leggi, 317 — nella discussione dello schema di legge intorno alla coltivazione del riso, 320-328 — di quello per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 409 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per un credito straordinario a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 421 — parla nella discussione, 423-429-441-442-443-444-445-446 — di quello sullo stato degli ufficiali e relativamente al primo articolo, 458 — al quarto, 469 — intorno allo schema di legge concernente il tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 570-572 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato dei signori conte Massa-Saluzzo e barone Jacquemoud, 586.

MAFFEI DI BOGLIO conte Carlo. È destinato dalla sorte come supplente a far parte della deputazione per compiere S. M. e il duca di Genova in occasione del matrimonio di S. A. R., pag. 159 — fa un'osservazione sopra una proposta del senatore Saluzzo Alessandro relativa allo schema di legge per pensioni ai militari del cessato Governo francese, 512 — chiede un congedo, 564.

MAGGIORASCHI. — Commende, fedecommissi, primogeniture, loro abolizione, vedi *Fedecommissi*.

MAGGIORI e nuove spese sui bilanci 1849-1850, vedi *Spese*.

MALASPINA DI CARONARA marchese Luigi. Espone le ragioni che lo indussero nella Commissione a proporre che si limitasse al mese d'agosto invece del novembre

l'esercizio provvisorio dei bilanci, 307 — domanda un congedo, 402.

MALINGRI DI BAGNOLO conte Coriolano. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è proclamato, 3 — è chiamato a far parte della Commissione delle petizioni, 26 — della deputazione, come supplente, per compiere S. M. e il duca di Genova in occasione del matrimonio di S. A. R., 159 — scrive per annunziare i motivi della di lui assenza, 222 — chiede un congedo, 335 — scrive per accennare i motivi del ritardo a presentarsi in Senato, 585.

MARELLI Cristoforo, ministro della pubblica istruzione. Presenta un progetto di legge per l'istituzione di due corsi di studi speciali sul commercio nel collegio-convitto nazionale di Genova, pag. 70 — risponde alle osservazioni del senatore Giulio sul progetto di legge medesimo, 92 — parla in sostegno del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 199 — presenta uno schema di legge per l'istituzione di una cattedra d'insegnamento speciale della scienza consolare e diplomatica, 220 — altro contenente disposizioni per le Università di Cagliari e di Sassari, 311 — risponde ad alcune osservazioni del senatore Moris in ordine a quest'ultimo progetto, 331 — porge schiarimenti e dichiara di annuire alle modificazioni introdotte dalla Commissione allo schema di legge per l'istituzione della cattedra surriferita, 332-333-353.

MARNO barone Giuseppe. È riconfermato presidente del Senato, pag. 1 — informa il Senato dell'accoglimento avuto dalla deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta alla Corona, 14 — della morte del senatore Tempia, 25 — di quella del senatore De Launay, 91 — dà atto al presidente del Consiglio della comunicazione del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova; propone la nomina d'una deputazione, 238 — annunzia la morte del senatore Brielli, 140 — dà comunicazione degli indirizzi a S. M. e a S. A. R., 143 — dichiarazioni in ordine alla distribuzione di opuscoli, 146 — invito alle tribune di astenersi da ogni rumore nella discussione del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 152-179 — annunzia la morte del senatore Petitti, 218 — composizione della Commissione per l'esame della legge sulla pubblica sicurezza, 268 — domanda un congedo, 359 — informa il Senato dell'ora in cui le LL. AA. RR. il duca e la duchessa di Genova riceveranno le deputazioni incaricate di compirle in occasione del loro matrimonio e del ricevimento avuto, 474 — annunzia la nomina del deputato Arnulfo a commissario regio per

sostenere la discussione delle leggi di finanza, 307 — l'invio per parte del ministro degli esteri del contratto originale del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova, 378 — invita il senatore Pallavicino-Mossi ad assumere l'ufficio di segretario per la seduta, 383.

MARINERIA.

Variazioni nel personale del Consiglio d'ammiraglio; progetto di legge, pag. 70 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 89-90.

Consulta sanitaria marittima in Cagliari, vedi *Sanità pubblica*.

MARIONI cavaliere avvocato Giuseppe. Decreto di nomina a senatore, 318 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 319 — presta giuramento, 320 — parla nella discussione del progetto di legge per l'eseguimento di opere di arginamento al torrente Gélon in Savoia, 606.

MASSA-SALUZZO conte Leonzio. Decreto di nomina a senatore, pag. 383 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 386 — presta giuramento, 388.

MELLANA avvocato, deputato. Trasmette al Senato alcune petizioni favorevoli alla legge della soppressione del foro ecclesiastico del comune di Castelnuovo Scrvia, Consiglio comunale ed elettori di Sale e di Molino de' Torti, pag. 217.

MENTONE E ROCCABRUNA; loro annessione ai regi Stati; progetto di legge, pag. 6.

Interpellanza del senatore Cibrario sullo stato eccezionale dei comuni di Mentone e Roccabruna, pag. 279.

MINISTERO.

Il ministro dell'interno è interinalmente incaricato del portafoglio del Ministero dell'agricoltura e commercio, pag. 363.

Il conte Camillo Cavour è nominato ministro di agricoltura e commercio; il consigliere di Stato Gioia ministro della pubblica istruzione, pag. 390.

MILLET D'ARVILLARS marchese. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — relazione sui titoli di ammissione: è proclamato, 4 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 188 — intorno allo schema di legge sullo stato degli ufficiali, 466-490-800-808-809 — chiede le dimissioni, 383.

MISURE E PESI, vedi *Pesi e misure*.

MORENO abate Ottavio. È chiamato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 192 — in favore dell'esenzione dal tributo a carico degli ordini religiosi mendicanti, 264.

MORIS cavaliere Giuseppe. Riferisce intorno alla nomina a senatori del cavaliere Des Ambrois de Névâche, del marchese Millet d'Arvillars, di monsignor Fantini, pag. 4 — è proclamato membro della Commissione permanente di finanze e contabilità, 7 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria ma-

ritima di Cagliari, 114-123 — intorno ad una petizione del dottore Giovanni Bertone, 304 — allo schema di legge concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 327-229 — a quello per nuovi ordinamenti alle Università di Cagliari e di Sassari, 351 — intorno all'articolo vigesimo sesto dello schema di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 384 — all'annessa tabella e relativamente ai veterinari, 387-388 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 403 — prende parte alla discussione, 404-403-407-403 — a quella del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 504 — dello schema di legge per la conferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 609-610.

MOSCA cavaliere Bernardo. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2 — per la Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — è proclamato membro di quella di finanze e contabilità, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 11-12 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per la verificaione dei pesi e misure, 141 — osservazioni in risposta al senatore Di Collegno Luigi, 144 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine all'articolo ventesimo, 232 — al trentesimo terzo, 260 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per ristauri al porto di Savona, 280 — di quella concernente il sistema stradale della Sardegna, 284 — ne sostiene la discussione, 288-289-290 — osservazioni sugli emendamenti proposti al quinto articolo, 294 — a nome della Commissione dichiara di accettare un articolo addizionale proposto dal senatore Musio 297 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue adiacenze, 412 — propone una modificazione alla prima redazione, 413 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere la duchessa di Genova, 451 — parla nella discussione del progetto di legge per un credito straordinario di lire 500 mila a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 440 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo al tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 361 — ne sostiene la discussione, 370-374.

MUSIO commendatore Giuseppe. È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 106 — prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 111-114-113-120 — parla in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 175 — intorno allo schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 292 — per una mozione d'ordine, 293 — propone un articolo addizionale al progetto stesso, 297-303.

N

NAZARI DI CALABIANA monsignor Luigi. Appoggia la proposta del senatore Di Saluzzo Alessandro di trasmettere al Consiglio dei ministri la petizione del sacerdote Rossetti, pag. 98 — parla contro il progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 197.

NIGRA commendatore Giovanni, ministro delle finanze. Presenta progetti di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850 chiedendone l'urgenza, pag. 18 — per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi e per l'estensione alla Sar-

degna delle patenti del 17 luglio 1845 relative ai padri di dodicesima prole, 29 — per l'emissione ed alienazione di una nuova rendita di quattro milioni di lire, 39 — parla nella discussione del progetto di legge per l'approvazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 30 — di quello per l'applicazione alla Sardegna delle lettere patenti relative alle immunità ai padri di dodicesima prole, 34 — di quello per autorizzare l'emissione di una rendita di 4 milioni, 66-67 — di quello per l'applicazione del sistema metrico-decimale alla vendita delle polveri e piombi, 71-75-74 — presenta i progetti di legge concernenti la dotazione della Corona ed il dovario di S. M. la Regina vedova, 93 — fa alcune osservazioni sopra una petizione del sacerdote Rossetti, 99 — di altra di certa Francesca Louvatier, 102 — svolge alcune considerazioni nella discussione dello schema di legge relativo alla dotazione della Corona, 137 — presenta il progetto di legge per l'appannaggio di S. A. R. il duca di Genova, 141 — altro per prorogare a tutto novembre la facoltà dell'esercizio dei bilanci, 283 — prende parte alla discussione dello schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 300 — di quello sull'esercizio provvisorio dei bilanci, 308 — presenta un progetto di legge per cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria Tursi, 337 — i conti amministrativi del 1847; per la terraferma e per la Sardegna, 411 — porge alcuni schiarimenti in ordine alla cessione surriferita, 413-414 — risponde ad osservazioni del senatore Saluzzo Alessandro concernenti il progetto di legge per assegni agli ufficiali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, 415 — presenta progetti di legge: per l'approvazione del bilancio 1850 dell'azienda dell'estero; per aumento dei diritti di insinuazione; per aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, 421 — per l'approvazione del bilancio passivo del 1850 del Ministero di agricoltura e commercio; per cessione al municipio di Genova dell'area del forte di Castelbelto, 435 — per l'esercizio provvisorio delle gabelle accensate e per l'approvazione del bilancio 1850 del Ministero dei lavori pubblici, 528 — parla nella discussione del progetto di legge concernente la Banca nazionale, 546-547-548 — presenta i progetti di legge per l'alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire; riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna, 573 — surrogazione delle quitanze di prestiti imposti ai contribuenti, 579 — dichiarazioni in ordine al primo di essi, 579-580 — presenta, chiedendone l'urgenza, un progetto di legge per lo stabilimento definitivo delle contribuzioni dirette e per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1850 a tutto l'anno, 590.

NOMIS DI POLLONE conte Antonio. — *Comunicazione del decreto di nomina a senatore*, pag. 1 — è proclamato, 4 — osservazioni intorno ad una proposta del senatore Balbi-Piovera concernente la discussione del trattato di pace coll'Austria, 18 — propone il rinvio della discussione sui progetti di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850, 33 — limita l'istanza al secondo, 38 — parla nella discussione del progetto di legge per applicare il sistema metrico-decimale nella vendita delle polveri e piombi, 72 — dichiarazioni intorno al senso di alcune parole da lui pronunziate relativamente alla guardia nazionale, 75 — ad una memoria del muni-

cipio di Novara, 86 — è nominato commissario regio per sostenere la discussione della parte del bilancio degli affari esteri relativa alle poste, 89 — chiede schiarimenti in ordine alla convocazione delle Commissioni, 90 — presenta e legge la relazione sul progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 93 — propone l'ordine del giorno sopra una petizione di certo Marochetta Lodovico, 97-100 — sostiene la discussione del progetto di legge surriferito, 109-119-120-130 — porge ragguagli sui lavori della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla guardia nazionale, 217 — appoggia la proposta del senatore Alfieri in ordine alla Commissione che dovrà esaminare il progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 220 — presenta e dà lettura del progetto di legge intorno alla nuova tariffa postale, 221 — osservazioni sopra una petizione relativa al progetto medesimo, 222 — prende parte alla discussione generale, 227-228-230-231-232-233 — intorno al primo articolo, 234-235 — al terzo, 236-237-238 — contro un'aggiunta al medesimo del senatore De Fornari, 240-241 — al quarto articolo, 242-243-244 — al quinto, 245-246-248, — nono, 250 — decimosesto, 250-251 — ventesimo, 252 — vigesimoquinto, 254-255 — ventesimottavo e ventesimonono, 256-257 — al secondo paragrafo dell'articolo 31, 258 — al trentesimoterzo, 259-260 — al trentesimo ottavo propone un emendamento, 261-264-265 — un articolo addizionale, 266-267-268-272-273 — osservazioni intorno a petizioni sporte dal dottore Crivelli, 275-277 — per una mozione d'ordine sulla discussione dello schema di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 296-299 — intorno ad un articolo addizionale al quale propone un emendamento, 301-302 — ad una petizione del sindaco di Saluzzo, 305 — sopra una mozione d'ordine, 346 — chiede spiegazioni in ordine all'articolo 44 dello schema di legge intorno alle pensioni e giubilazioni militari, 386 — alla tabella annessa, 387 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 403-404-407-410 — di quello per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria Tursi, 413 — il senatore Alfieri presenta e dà lettura di una sua relazione sul progetto di legge per maggiori spese per il Parlamento nazionale, 417 — parla sopra gli emendamenti proposti al progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 459 — ritira un ordine del giorno che aveva proposto, 441-446 — osservazioni sul paragrafo terzo dell'articolo 20 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 496-497 — sull'articolo trentunesimo, 500 — sul quarantunesimo, 504-505 — sopra un'aggiunta del senatore D'Arvillars, 506 — in ordine al progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, e contro un emendamento del senatore Alfieri, 521-524-525-526 — in ordine al decimoquinto articolo, 534 — al ventunesimo, 535-537 — al ventesimosettimo, 539-541 — sul rinvio degli emendamenti alla Commissione, 542 — chiede un congedo, 578 — parla come commissario regio nella discussione del bilancio passivo 1850 del Ministero degli affari esteri, intorno alle poste, 597-601-602.

O

OPERE pie, istituti pii. — Estensione alla Sardegna delle leggi vigenti in terraferma sulle opere pie; abolizione del regime eccezionale vigente negli istituti pii di Torino, Ciampieri e Genova; progetti di legge, pag. 13 — relazione complessiva, 36 — parlano i senatori Di Collegno Luigi, Alfieri, Cibrario, De Cardenas, Pallavicino Ignazio, De Fornari, il relatore Des Aubrois e i ministri di grazia e giustizia e dell'interno; votazione ed approvazione, 65.

MAGGI. — Nome dei donatori per ordine alfabetico :

A

Azienda generale dell'interno, statistica delle strade reali di terraferma, pag. 91 — Arborio di Gattinara, senatore, scritto sull'armata, 146 — Aporti, senatore del regno, statistica degli asili infantili, 197 — Averani dottore Francesco, suo opuscolo, 576 — Accademia reale di agricoltura, annali della medesima, 416 — Accademia medico-chirurgica di Torino, volume de' suoi atti, 582.

B

Bianchi Giovini, opuscolo sui giuochi d'azzardo, pag. 30 — discorso dell'abate Fleury, 146 — Bernardi, applicato al Ministero dei lavori pubblici, cenni sulla Sardegna, 30 — Botta eredi, tipografi, opera dell'arcivescovo di Colonia, 91 — Bartolini avvocato Achille, sulle surrogazioni militari, 93 — Bella, deputato, progetto delle macchine di perforamento, 222-578 — Boldrini, avvocato, primi numeri del suo giornale *Il cittadino*, 535 — Bertomi, dottore, un suo opuscolo, 259 — Balduino Giuseppe, discorso pronunziato a Lima nei funerali di Carlo Alberto, 510 — Bèumeant, lettere, 829 — Bassi Agostino, di Lodi, opuscolo per guarire il calcino dei bachi da seta, 585 — Bellini, revisore stenografico, epitafio greco-latino-italiano in onore di re Carlo Alberto, 586.

C

Carbonazzi, ispettore del genio civile, cenni sulla Sardegna, pag. 50 — Camera di agricoltura e commercio, programma dell'esposizione, 91 — Corsi, deputato, memoria sui lavori da eseguirsi nel porto di Savona, 222 — Cocito, libraio d'Asli, lettera di un ultra-cattolico, 297 — Cantoni Lelio, rabbino maggiore delle Università israelitiche, discorso da lui pronunziato, 307 — Cavalli deputato, cenni statistico-storici della valle di Vigizzo, 452 — Cabella deputato, giornale dei tribunali, 518 — Commissione medico-chirurgica, riforme nella parte legislativa e disciplinare dell'Università, 529.

D

Degubernatis, da Torino, fascicoli concernenti le opere pie, pag. 6 — Debito pubblico, relazione sull'istituzione del debito iscritto, 91 — Da Fieno Egidio, scritto sulla vita e la morte di re Carlo Alberto, 91 — D'Arcolliers, contrammiraglio, opera sulla marina, 140 — Despina, deputato, annali dell'Accademia di agricoltura, 416 — Datta, avvocato, sulla viabilità del lido marittimo, 590.

F

Franzini, senatore del regno, fogli della carta geografica dei regi Stati, pag. 5 — Ferrero detto *Mongibello*, risposta dell'abate Fleury a Bianchi Giovini, 149 — Ferrero Della Marmora Alberto, senatore del regno, questioni marittime spettanti alla Sardegna, 420.

G

Gervasone, consigliere di Cassazione, collezione delle sentenze del Magistrato d'appello di Genova, pag. 59 — Giuria Gio. Battista, riforme sull'amministrazione interna, 106 — *Gazzetta medica italiana*, una copia di quel giornale, 222 — Gonella Gio. Battista, memoria sugli apparati telegrafo-magnetici, 222 — Gattinelli Gaetano, scritto sull'arte drammatica in Italia, 279 — Gagliardi Francesco, già console in Trieste, un suo opuscolo, 402.

M

Ministero dell'interno, copia dei verbali dei Consigli divisionali, pag. 1 — rapporto della Commissione sul cretinismo, 91 — Ministero dei lavori pubblici, relazione dell'ingegnere Mauss, 85-318 — studi della ferrovia sul Moncenisio, 330 — Ministero di agricoltura e commercio, relazione sull'esibizione dei prodotti dell'industria fatte a Parigi, 575 — Mauss, ingegnere, studi sulla strada ferrata per le Alpi Cozie, 318 — Michela, ingegnere, disputazione sulla coltivazione del riso, 420.

N

Novara, sindaco di quella città, relazione sulla strada ferrata, pag. 85.

P

Pampuri, avvocato, osservazioni sopra una proposta di legge, pag. 279 — Pozzi cavaliere Gio. Battista, lavoro statistico sul bilancio, 550 — Ponzio Maggiore, piano di una macchina motrice per battelli a vapore e per altri usi, 483 — Prandi Nobile Enrico, vita di re Carlo Alberto, 590.

R

Raimondi Giuseppe, da Parigi, macchinetta per le votazioni, pag. 7 — Rossi, ingegnere, opera sulle strade ferrate, 218-250.

S

Strada Albino, caudico collegiato, intorno all'irrigazione del basso Novarese e della Lomellina, pag. 14 — Siotto-Pintor, deputato, suo scritto — Scanagatti Carlo Luigi, suo opuscolo intorno all'educazione del popolo, 420.

T

Turina Massino, opuscoli sulla proprietà ecclesiastica, pag. 50 — sulla beneficenza, 462 — Tenca, commendatore, scritto sull'annessione dei comuni di Mentone e Roccabruna, 268.

P

PADRI di dodicesima prole, vedi *Pensioni*.

PAGLIA, avena, fieno. — Abolizione del decreto di esportazione, vedi *Dogane*.

PALEOCAPA Pietro, ministro dei lavori pubblici. Risponde alle osservazioni del Senatore Gallina nella discussione del progetto di legge concernente l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, pag. 43 — presenta due progetti di legge intorno al sistema stradale della Sardegna: a' lavori di restauri al Porto di Savona; ne chiede l'urgenza, 218-219 — risponde alle osservazioni del senatore Giulio in ordine al progetto di legge relativo al Porto di Savona, 280-282 — a quelle del senatore Sauli relativamente allo schema di legge sul sistema stradale della Sardegna, 284 — del senatore De Fornari, 283 — del senatore Giulio, 286-288 — in merito del 2° articolo, 288 — del terzo, 289-290 — sopra emendamenti proposti al quinto articolo, 291 — risponde al senatore Di Benevello, 293-294 — dichiara di accettare un'aggiunta proposta dal senatore Musio, 299-300 — presenta progetti di legge: per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 217 — per la concessione di una strada ferrata da Torino a Savigliano, del quale ne chiede l'urgenza, 319 — parla nella discussione dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 520-522-525-524-526-530-537-538-541-542 — di quello relativo alla ferrovia da Torino a Savigliano, 567-570-575 — all'esecuzione di opere d'arginamento del torrente *Célon in Savoia*, 603-605-606.

PALLAVICINI marchese Ignazio. Osservazioni intorno alla proposta della convocazione degli uffici in un giorno festivo, pag. 25 — è nominato membro della Commissione delle petizioni, 26 — parla nella discussione del progetto di legge per estendere alla Sardegna le lettere patenti relative alle immunità ai padri di dodicesima prole, 34 — propone un emendamento all'articolo 6 del progetto di legge per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie e per abolire il regime eccezionale degli istituti pii di Torino, Ciampieri e Genova, 59 — riferisce sopra varie petizioni, 96-98-101-104 — fa istanza per l'invio di una petizione alla Commissione che deve esaminare il progetto di legge sulla guardia nazionale, 217-222 — parla nella discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine al quinto articolo, 248 — riferisce sopra petizioni, 273 — per una mozione d'ordine, 296 — riferisce sopra petizioni, 305-308 — istanza per l'invio alla Commissione di alcune petizioni, 311 — prende parte alla discussione dello schema di legge per cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue adiacenze, 412-413 — riferisce sopra petizioni, 417.

PALLAVICINO-MOSSÌ marchese Lodovico. Osservazioni a proposito di una proposta dei senatori Alfieri e Cibrario concernente il regolamento del Senato, pag. 21 — del progetto di legge per autorizzare un'emissione di rendita sul debito pubblico di quattro milioni, 63 — di una petizione sporta dal sacerdote Bosco, 103 — del terzo articolo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 257 — del ventesimo terzo, 252 — vigesimo quarto, 253 — vigesimo quinto, 254-255 — trente-

simo terzo, 260 — per una mozione d'ordine, 296 — legge una proposta del senatore Di Saluzzo Alessandro relativa al progetto di legge per le pensioni da accordarsi ai militari del cessato impero francese, 311 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alla coltivazione del riso; propone e svolge vari emendamenti, 519-522-528-529 — legge alcune osservazioni del senatore Di Saluzzo Alessandro sul progetto concernente assegni agli ufficiali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, 413 — è chiamato dalla sorte come supplente della deputazione per compiere l'augusta sposa del duca di Genova, 451 — parla nella discussione dell'articolo 42 del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 506.

PALLIACCIU DELLA PLANARGIA marchese Giovanni. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e contabilità, pag. 7 — a far parte della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 15 — chiede un congedo, 311 — scrive per accennare i motivi della di lui assenza dal Senato, 383.

PARLAMENTO.

Autorizzazione di una maggiore spesa, vedi *Spese*.

Decreto di proroga della Sessione, pag. 382 — Decreto di chiusura della Sessione pag. 611.

PENSIONI.

Estensione alla Sardegna delle patenti del 17 luglio 1843, relative ai padri di dodicesima prole; progetto di legge, pag. 29 — relazione e discussione, 35 — vi prendono parte i senatori Galli, Di Benevello, Pallavicini Ignazio, Des Ambrois, Colla, Cibrario e il ministro delle finanze e di grazia e giustizia; votazione ed approvazione, 53.

Pensioni di ritiro ai militari del cessato impero francese; progetto di legge pag. 219 — relazione e discussione, 311 — parlano i senatori Di Collegno Giacinto, Di Saluzzo Alessandro, Alfieri, Maffei, Gallina, Bava, Della Torre, Sclopis, il relatore Colli e il ministro della guerra; votazione e approvazione, 316.

Pensioni e giubilazioni ai militari dell'armata di terra; progetto di legge, pag. 219 — Commissione che dovrà prenderlo ad esame, 220 — nomina del commissario regio colonnello di Pettinengo, 538-539 — relazione e discussione, 338-339 — vi prendono parte i senatori Bava, Franzini, De Sonnaz, Di Pamparato, Prat, Di Pollone, Stara, Colli, Di Collegno Giacinto, Della Torre, Fraschini, De Fornari, Di collegno Luigi, Plezza, Moris, il relatore Colla, il commissario regio e il ministro della guerra; votazione e approvazione, 389.

Pensioni di ritiro e stipendi — limitazione degli stipendi e delle pensioni di ritiro; progetto di legge, pag. 420.

PESI E MISURE.

Sospensione di alcune disposizioni del regio editto 11 settembre 1843 relativo all'introduzione del sistema metrico-decimale; progetto di legge, pag. 2 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 3.

Applicazione del sistema metrico-decimale nella vendita dei tabacchi, vedi *Tabacchi*.

Applicazione del sistema metrico-decimale nella vendita delle polveri e piombi, vedi *Polveri e piombi*.

Verificazione dei pesi e delle misure; progetto di legge pag. 158 — relazione e discussione, 141 — vi prendono parte i senatori Sclopis, Colta, Plezza, Di Collegno Luigi, il relatore Mosca e il ministro di agricoltura e commercio; votazione e approvazione, 144.

PETITTI DI ROBERTO conte Ilarione. Scrive che per malattia non è in grado di prendere parte alla discussione per l'abolizione del foro ecclesiastico, dichiarando di appoggiare il relativo progetto di legge, pag. 185 — *annuncio della di lui morte*, 218.

PETIZIONI. — Commissione relativa, pagina 28.

Petizioni per ordine alfabetico:

A.

Albiano, abitanti di quel comune, pag. 140 — Arrivabene Sebastiano, 140-418 — Alpette, Alice superiore, Alba, Asti, Alessandria, Aosta, Annecy, abitanti e clero, 147-148-149-175 — Alessandria, vescovo di quella diocesi, 147 — Albertville, Annecy, Avenzano, abitanti di quei comuni, 148-149 — Avvocati patrocinanti e causidici di Vercelli, 507 — Aiguebelle, Annecy, abitanti di quei comuni, 518 — Avvocati patrocinanti e causidici di Susa, 550 — Arduino Pietro Giuseppe, capomastro calzolaio, a nome dei suoi colleghi d'arte tutti di Albenga, 550 — Aiguebelle, trentadue abitanti di quel comune, 420 — Audiberti Giuseppe, 529 — Aymar Pietro e Albano, 545 — Aymar Stefano di Torino, 586.

B

Bruna Giuseppe Carlo, professore, pag. 14-104 — *Dosco Giovanni, sacerdote, 14* — Bertone Giovanni, medico, 85-504 — Barocci Pietro, farmacista, 121-506 — *Buschetti A. N., 140-510* — Bobbio, Barolo, Biella, sacerdoti di quei comuni, 140 — Biancheri Giovanni Battista, sindaco di Sanremo, 140-417 — Bichisio Cossu, notaio di Sassari, 140-418 — Bernuzzi Pietro di Voghera, 140 — Bollia Giovanni Pietro, 147 — Bonneville, Bunaico, Borgiallo, abitanti di quei comuni, 148-149 — Bene, cittadini di quel comune, 201-217 — Bochiola Giuseppe di Borgo San Siro, 217-505 — Bagutti G., a nome dei pompieri di Ciamberl, 217 — Brunengo, Badalucco, Belvedere, Bera, abitanti di quei comuni, 217 — Bologna Giuseppe, sacerdote, 222-418 — Bosco di Alessandria, abitanti di quel comune, 222 — Bergalli Luigi, sindaco di Finalborgo, 259 — Bulgì, Consiglio di quel comune, 550 — Bolla Carlo di Mondovì, 551 — Bardi Aniceto Gerolamo, 551 — Buontempo Luigi, sacerdote d'Ivrea, 555 — Balsamega Luigi, 512 — Borelli Giovanni, Borelli Pietro, 529 — Bolonte Francesco di Finalmarina, 578 — Bianco Bernardino di Ceres, 586 — Borgna Giovanni di Cagliari, 586.

C

Crosetti Fabiano di Nizza, pag. 65-273 — Crivelli Giuseppe, dottore, 65-274-550 — Covercelli Francesco di Genova, 85-505 — Clementi Giuseppe di Cagliari, 105 — Chilò Antonio, sacerdote, 121-505 — Cravosio Prospero, avvocato, 121-505 — Chionetti Giulio, 121-509 — Cavalieri Enrico, 140-510 — Cigliano, Ciriè, sacerdoti di quei comuni, 140 — Cattaneo Nicolò Eustachio, 140 — Caurgnè, Cherasco, Codevilla, Costigliole di Saluzzo, Canale, Gumiana, Ceva, Castellazzo, Carrù, Casale, Cuneo, Ciamberl, Chivasso, Cambiano, Colletterto, Castelnuovo, abitanti e clero, 146-147 — Consalvi Pietro, teologo,

147 — Castellamonte, Castelnuovo, Casteggio, Caraglio, Ciconio, Chiavari, abitanti e clero di quei comuni, 475 — Campiglia, Castelnuovo Canavese, 197 — Cabelli Francesco, 222 — Clodoveo da Costigliole, padre provinciale dei minori osservanti, 222 — Cava Comiglio, delegato di quel comune, 283-304 — Chiozzo, abitanti di quel comune, 285 — Caratti Giovanni Battista, ufficiale di sicurezza pubblica, 285 — Conti Agostino di Cava, 505 — Cilavegna, abitanti del comune, e Colta Gallina Alberto, 507 — Ciamberl, abitanti della città, 518 — Chionamonti, Consiglio comunale, 551 — Codacani Francesco Maria, 577 — Cattaneo Nicolò Eustachio, 495 — Canfari Lorenzo, 512 — Crida Andrea, 519 — Concone Francesco, giudice di Vinadio, 554.

D

Danielli Daniello, pag. 14-105-104 — Demaria Maria Domenico, 121-505-508 — Delizzieri G., sindaco di Sassari, 140-509 — Demonte, clero di quel comune, 173 — Dorma Francesco, 217-419 — Dorno, sindaco, consiglieri e abitanti del comune, 507 — Del Prato Pietro Luigi, 511 — Decinto-Panchia-Sacchi Giuseppina, 512.

E

Episcopato ligure e piemontese, pag. 140.

F

Fasu Giovanni Antonio, pag. 65-278 — Francesco di Giuseppe, di Sampierdarena, 85 — Foglizzo, abitanti di quel comune, 140 — Firmino, sacerdote di Spezia, 147 — *Frogia Giovanni Pietro, 147* — Finalborgo, Finalmarina, abitanti di quei comuni, 173-259 — Faccio Pietro Antonio, 222 — Ferroglio Carlo, 551 — Fossaletto Bartolomeo, di Gavino, 551 — Frosinetti Eugenio Maria, 576 — Festa Luigi, 416 — Ferrero-Crolla Francesco di Vercelli, 462 — Frizzi Giovanni, 519 — Fontana Giovanni fu Silvestro, 589 — Fenocchio Carlo, avvocato, di Torino, 591.

G

Gemelli, avvocato, pag. 101 — Ghigliani cavalier Lorenzo, 102 — Gandolfo Eugenio, 103 — Grillo Luigi, cappellano militare, 103 — Genova, il sindaco a nome del municipio, 121-506 — Giofrè Felice, 140-509 — Giudice Pietro, teologo, curato, 140 — Garneri Giovanni Maria, 140 — Grendy Carlo, vice-presidente della Camera di commercio di Genova, 140 — Genova, clero di quella città, 140 — Gambasca, Govone, abitanti dei comuni, 146-147 — Gassino, Gavi, Grosso, abitanti e clero di quei comuni, 147-217 — Gentinetta Carlo Filippo, sacerdote, 1847 — Giannino Antonio, 217 — Garrone Enrico, Guglielmotti Antonio, Ghione Giuseppe, 285 — Gagliardo Francesco, già console di Trieste, 285 — Garlasco, Gropello, abitanti di quei comuni, 285 — Gamboldo, sindaco e consiglieri del comune, 507 — Gallura, cittadini di quella provincia, 511 — Giolotti Andrea, 576 — Guelpa Giuseppe Antonio di Mosso Santa Maria, 576 — Guardia nazionale di Torino, militi della medesima, 420 — Giani Giambattista, 519 — Gargano Sebastiano, 529 — Genova, abitanti, 545 — Genova, sindaco di quella città, 582.

I

Imosi Giuseppe di Varazze, pag. 103 — Ivrea, abitanti e clero di quella città, 147.

L

Lucchesi Pietro Antonio, basso-ufficiale, pag. 85-101-307 — Louvatier Francesca nata Bottallo, 101 — Lattero Bernardo di Francesco, 103 — Locana, Lerici, Limone, abitanti e clero di quei comuni, 147 — Levone, abitanti di quel comune, 148 — Lecca Vincenzo, giudice di Selargius, 222-419 — Luino Pietro di Pozzo di Strada, 285 — Lairru Consiglio comunale, 331 — Leia, Limone, 529.

M

Morotti Francesco, pag. 14-104 — Marocchetti Ludovico, di Genova, 96 — Martiniana, Mortona, Manta, Monforte, Mondovì, Masserano, Mucello, Moncalieri, abitanti e clero di quei comuni, 146-147 — Mirani, canonico del capitolo di Tortona, 175 — Mortara, abitanti della città e del mandamento, 307 — Micussy, abitanti del comune, 318 — Martis, Consiglio delegato del comune, 330 — Marocchetta Ludovico, 337 — Mometti Francesco Gerolamo, 416 — Mona, municipio, 349 — Michelotti Giovanni, 375.

N

Negro Domenico, pag. 65-105-278-377 — Nizza marittima, clero di quella città, 140 — Novi, Nibbiola, Nizza marittima, abitanti e clero di quei comuni, 147 — Noli, abitanti di quel comune, 175 — Nigra Carlo, 217 — Nicolini Vincenzo, da Saluzzo, 233 — Novelli M. Antonio, di Genova, 233-419 — Nosengo Luigi, 285 — Nuoro, cinque abitanti di quella città, 285 — Novara, abitanti della città, 307 — Nulvi, sindaco, Consiglio delegato e abitanti del comune, 331 — Novara, abitanti in quella città, 335 — Novara, Consiglio comunale, 390.

O

Orio, abitanti di quel comune, pag. 173 — Oriolano Francesco, 217.

P

Professori dell'Università di Cagliari, pag. 102 — Prandi nobile Enrico, 121-309 — Piverone, abitanti di quel comune, 140-197 — Paesana, Pont, Poirino, Pecetto, Pinerolo, Pallanza, Piano, abitanti e clero di quei comuni, 146-147-197 — Piceni Gioacchino, luogotenente, 283 — Porezzi Angelo, 304 — Poppio Vaglia Giacomo, colonnello della Guardia Nazionale, 307 — Parich Enrico Gaspare, 331 — Paoletti Del Melle Luigi Damiano, 416 — Pavarino Carlo, 345.

Q

Quaglia Giovenale, notaio di Cortemiglia, pag. 329.

R

Raggio Giovanni Battista, di Genova, pag. 83 — Rossetti Giuseppe, sacerdote di Belgrano, 98 — Rossi Giuseppe, di Torino, 103 — Rinant Casimiro, di Nizza, 140 — Roncellini Giuseppe, 140 — Rolla Pietro, di Voghera, 140 — Revello, Romagnano, Rocca d'Arazzo, Rivoli, Robilante, Raccavione, Ronco, abitanti e clero, 147-197 — Ro-

magnano, abitanti danneggiati dalla guerra, 217-204 — Randes, abitanti del comune, 318 — Reale Giacomo, 376 — Ronco Michele, di Torino, 377 — Racconigi, Consiglio del comune, 462.

S

Saluzzo, sindaco di quella città, pag. 85-303 — Simonetti Gaspare fu Damiano, 105 — Scarelli S., 104 — San Giusto Canavese, abitanti di quel comune, 140 — Saint-Jean de Maurienne, sacerdoti di quel comune, 140 — Solero abitanti di quel comune, 140 — Saluzzo, Saufont, Sarzana, Sannazzaro, Sarnafigi, San Maurizio, San Damiano d'Asti, Sale, San Dalmazzo, abitanti e clero di quei comuni, 146-147-197 — Scaparoni Giacomo, avvocato notaio, 222 — Strigelli, maggiore comandante il battaglione di Vigevano, 222 — San Martino Siccomario, Santa Maria della Strada, Sommo, abitanti di quei comuni, 285 — Saluzzo, Consiglio delegato della città, — 307 Sanremo, Consiglio delegato della città, 311 — Sallanches, Sorvez, Samòs, abitanti in quei comuni, 318 — Sedri, Consiglio delegato del comune, 330 — Strada, fratelli, di Zinasco, 416 — Sana Girolamo, di Varallo, 498 — Solaro di Villanova marchese Carlo, di Torino, 378.

T

Tintor Giovanni, sacerdote, pag. 96 — Tortona, clero di quella città, 140 — Torino, abitanti della città, 140-375 — Taragnasco, Trino, abitanti e clero di quei comuni, 147 — Tanninges, abitanti di quella città, 318 — Tassistro Carlo, avvocato, 330 — Talpuce Giovanni, 329 — Terraglia Francesco, 329 — Terneto Tommaso, 354.

V

Verrini Giovanni Maria, pag. 102 — Villani Carlo, di Voghera, 121-303 — Viazi Francesco, di Voghera, 121-306 — Vische, Varese, abitanti di quei comuni, 140 — Vercelli, clero di quella città, 140 — Verzuolo, Vische, Voghera, Vercelli, Valenza, Vertignò, Venaria, Varazze, Vernante, abitanti e clero di quei comuni, 146-147-148-149 — Volvera, Varazze, Voltri, Verre, Valprato, Vico, abitanti di quei comuni, 149-97 — Viggioli Della Rocca Angelo Francesco, di Santa Lucia, 350 — Valsenia, novecentotredici abitanti di quella provincia, 350-376-390-416-420 — Vallero Firmino teologo, di Furno-Rivara, 376.

Z

Zoagli, clero di quel comune, pag. 140 — Zerbolò, abitanti di quel comune, 285.

Relazione di petizioni, pag. 96-273-303-308-417.

Disposizione per accertare l'autenticità delle petizioni, vedi *Regolamento del Senato*

PETTINENGO. Commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari; annunzio della di lui nomina, pag. 338-339 — dichiarazioni, 339 — contro un emendamento al primo articolo proposto dal senatore Franzini, 341-343-345-347-350-352 — all'articolo quinto dello stesso 353 — sopra una modificazione proposta dal senatore Di Collegno Giacinto al sesto articolo, 354 — intorno all'ottavo articolo, 354-356 — decimo e undecimo, 356-357 — duodecimo, 362-368-369-370-372 — decimo terzo, 368

- decimosettimo, 377-379 — decimottavo 380-381 — ventesimoterzo, 383 — ventesimosesto, 384 — trentesimo-terzo, 385 — quarantesimosesto, 386 — sulla annessa tabella, 387-388-389.
- PICCOLET** commendatore Lorenzo. È chiamato dalla sorte a far parte della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 13 — osservazioni in seguito alla presentazione della prima parte del Codice di procedura civile, 94 — intorno ad una petizione di certo Marochetti Ludovico, 98 — ad altra del sacerdote Rossetti, 100 — è nominato membro della Commissione per l'esame del libro I del Codice di procedura civile, 106 — riferisce intorno alla validità dei titoli d'ammissione in Senato di monsignor Billet, 138 — parla in favore del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 158 — in ordine al primo articolo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 235-234 — all'articolo quarto, 243-245-247 — al settimo, — 250 — al trentesimo-terzo, 259 — trentesimottavo, 261 è nominato commissario per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 261 — chiede un congedo, 335.
- PILLET-WILL** conte Federico.
- PINACOTECA.** — Traslocamento della medesima, vedi *Interpellanze*.
- PINELLI** conte Alessandro. Decreto di nomina a senatore, pag. 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 587 — presta giuramento, 589 — parla nella discussione del bilancio 1850 del Ministero degli affari esteri, relativamente alle poste, 600-602 — del progetto di legge per la conferma della laurea agli scattolici ed ebrei, 608-611.
- POLVERI** e piombi. — Applicazione del sistema metrico decimale nella vendita delle polveri e piombi; progetto di legge, pag. 50 — relazione e discussione, 70 — vi prendono parte i senatori Colla, Di Pamparato, De Fornari, Plezza, Di Pollone, il relatore Prat, e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 76.
- PORTI.** — Opere di ristauco da eseguirsi nel porto di Savona; progetto di legge, pag. 218 — relazione e discussione, 280 — parlano il senatore Giulio e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 282.
- POSTE.** — Riforma della tariffa postale; progetto di legge, pag. 137 — comunicazione della nomina del commissario regio deputato Despine per sostenerne la discussione, 218 — relazione; osservazioni generali del commissario regio, 221 — discussione, 225 — vi prendono parte i senatori Di San Marzano, Sclopis, Colla, Alfieri, Giulio, Plezza, De Cardenas, Colli, Cristiani, Picolet, Cibrario, Sauli, Pallavicino-Mossi, De Fornari, Deferrari, Gallina, Stara, Quarelli, Frascini, Cotta, Pallavicino Ignazio, Di Collegno Luigi, Balbi-Piovera, Mosca, Di Collegno Giacinto, Plans, De Sonnaz, Di Benevello, Moreno, Maestri, il relatore Di Pollone e il commissario regio; votazione e approvazione, 275.
- PLANA** barone Giovanni. Parla nella discussione del progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine all'articolo ventesimonono, 257 — è destinato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere l'augusta sposa del duca di Genova, 431.
- PLEZZA** Giovanni, avvocato. È riconfermato vice-presidente del Senato, pag. 1 — riferisce intorno alla nomina a senatori dei signori Ambrosetti e conte Siccardi, 4 — è destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e con-
- tabilità, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 9 — fa parte della deputazione incaricata di recare a S. M. l'indirizzo medesimo, 13 — osservazioni sopra una proposta del senatore Balbi-Piovera concernente la discussione del trattato di pace coll'Austria, 16-17-18 — sopra un'altra dei senatori Alfieri e Cibrario concernente il regolamento, 22 — a proposito del progetto di legge per applicare il sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e piombi, 72-73 — di quello per la verificaione dei pesi e misure, 143 — in favore dello schema di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 178 — risponde al senatore D'Angennes, 154 — per un richiamo sul processo verbale, 197 — prende parte alla discussione generale dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 229 — propone e svolge un emendamento al terzo articolo, 235-236 — osservazioni in ordine al quinto, 249 — al vigesimoquinto, 255 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge intorno alla coltivazione del riso, 319 — ne sostiene la discussione, 320-323-324-327-328-329 — parla nella discussione dello schema di legge sulle pensioni e giubilazioni militari e in ordine al decimottavo articolo, 381 — di quello per un credito straordinario ai danneggiati dall'ultima guerra; propone un controprogetto, 421-423-427-436-440-442 — domanda un congedo, 495 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo all'alienazione di una nuova rendita di sei milioni di lire, 579 — parla nella discussione del progetto di legge concernente alcune opere da eseguirsi per l'arginamento del torrente Gélon in Savoia, 603-604-606.
- PRAT** conte Federico. È chiamato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — presenta la relazione sul progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale alla vendita delle polveri e dei piombi, 70 — parla nella discussione, 72 — intorno ad emendamenti proposti dai senatori Franzini e Bava all'articolo 1 del progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari, 345-346 — contro un emendamento del senatore Franzini al duodecimo articolo, 366 — in ordine all'articolo medesimo, 370-371.
- PREFETTO** del real palazzo. Informa il Senato che, stante il lutto della regia Corte per la morte del magnanimo re Carlo Alberto, non vi sarà ricevimento pel capo d'anno, pag. 3.
- PRESTITI** e depositi. — Costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, vedi *Debito pubblico*.
- PRIVILEGIUM**, maggioraschi, commende, fedecomessi; loro abolizione, vedi *Fedecomessi*.
- PROFUMO** commendatore Antonio. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — scrive di non potere per qualche tempo intervenire alle sedute, 6 — verificaione dei titoli di ammissione e proclamazione, 143 — presta giuramento, 148 — chiede un congedo, 279-290.
- PROVANA DEL SABBIONE** cavaliere Luigi. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — verificaione dei titoli di ammissione e proclamazione, 4 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere l'augusta sposa del duca di Genova, 431 — porge ragguagli sui lavori della Commissione incaricata di riferire sul progetto di legge per sussidiare l'emigrazione

italiana, 574 — riferisce sui titoli di ammissione dei senatori conte Pinelli, cavaliere Baudi di Vesme, 587.

PROVANA DI COLLEGGNO cavaliere Luigi. Osservazioni intorno alla domanda di congedo illimitato sporta dal senatore Di Sonnaz, pag. 3 — è chiamato dalla sorte scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di finanza e contabilità, 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 8-10 12 — del progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico decimale nella vendita dei tabacchi, 30-31 — per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, 34-37-39 — per estendere alla Sardegna le leggi vigenti in terraferma sulle opere pie, e per abolire il regime eccezionale degli istituti pii di Torino, di Genova e di Giamberi, 56-57-58-60 — per autorizzare l'emissione di una rendita sul debito pubblico di 4 milioni, 66 — presenta e legge la relazione sul progetto di legge per modificazioni nel personale del Consiglio d'ammiragliato, 89 — propone che una speciale Commissione nominata dal Senato esamini il primo titolo del Codice di procedura civile, 95 — osservazioni intorno ad una petizione di certo Marochetti Ludovico, 96-97 — ad altra del sacerdote Rossetti, 100 — alla formazione della Commissione per l'esame dello schema di legge sul riordinamento della guardia nazionale, 107 — all'articolo 25 del progetto di legge per la verificaione dei pesi e delle misure, 144 — contro lo schema di legge diretto a sopprimere il foro ecclesiastico, 175 — in ordine all'urgenza domandata dal ministro dei lavori pubblici per il progetto di legge relativo ai restauri da eseguirsi nel porto di Savona, 219 — propone che il progetto di legge sulle pensioni e giubilazioni militari sia esaminato dalla stessa Commissione della passata Sessione, 220 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine al quinto articolo, 248 — al decimosesto, 250-251 — al trentesimoquinto, 260 — al trentesimottavo, 263 — ad un articolo addizionale proposto dal relatore, 275 — istanze concernenti la relazione di petizioni, 274 — presenta una sua proposta a tal riguardo, 278 — osservazioni intorno a petizioni sporte dal nobile avvocato Prandi, 309 — al progetto di legge concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 324-325 — a quello per l'istituzione di una cattedra d'insegnamento spe-

ciale della scienza consolare e diplomatica, 332 — annunzia un'interpellanza sulla condizione del clero verso lo Stato in dipendenza della legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 336 — la svolge, 364 — prende atto della risposta del ministro guardasigilli, 367 — parla nella discussione del progetto di legge intorno alla capacità dei corpi morali di acquistare degli stabili e ricevere donazioni per testamento, 390-399-400-401 — a quello per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 407-410 — allo schema di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 438-440-442 — a quello sullo stato degli ufficiali, 434-436-462-477-479 480-482-488-491-503-504 — parla nella discussione del progetto di legge per aumento dei diritti d'insinuazione, 512 — di quello per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 536 538 — in ordine allo schema di legge diretto a sussidiare l'emigrazione italiana, 573-577 — presenta e dà lettura della relazione sul bilancio passivo 1880 del Ministero degli affari esteri, 589 — parla nella discussione, 595 — del progetto di legge per la conferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 607-609-610.

PROVANA DI COLLEGGNO cavaliere Giacinto. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina della Commissione permanente di agricoltura e commercio, pag. 7 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 9 — del primo articolo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 255 — del ventesimo ottavo, 256-257 — appoggia l'invio al Ministero con speciale raccomandazione delle due petizioni sporte dal dottore Crivelli, 274-275-276 — prende parte alla discussione dello schema di legge relativo alle pensioni da accordarsi ai militari del cessato Governo francese, 312-314 — di quello sulle pensioni e giubilazioni militari e in ordine all'articolo scato, 353 — al decimo terzo, 574 — nella discussione generale dello schema di legge sullo stato degli ufficiali, 449-451 — sugli articoli, 454-465-468-469-472-480 484-490-493 494-502-505 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per il riordinamento della guardia nazionale, 511 — propone l'invio di una petizione sporta da certo Fontana alla Commissione istituita per la legge sulla guardia nazionale, 589.

Q

QUARELLI DI LEGGNO conte Celestino. Riferisce sulla nomina a senatore del conte Cesare di Benevello, pag. 3 — del cavaliere Provana del Sabbione, 4 — è proclamato membro della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — legge la relazione sul progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico-decimale alla vendita dei tabacchi; porge alcuni schiarimenti in proposito, 30 — legge la relazione sui progetti di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci 1849 e 1850; parla nella discussione, 33-34-35 49-51 — in quella dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale e in ordine al quarto articolo, 246 247 — al trentesimo terzo, 260 — presenta e dà lettura delle relazioni sui progetti di legge: per l'autorizzazione al Governo dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto novembre, 307 — per l'abolizione del decreto regio rela-

tivo all'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena, 415 — per aumento di prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo; risponde ad alcune osservazioni del senatore Alfieri, 511 — intorno all'esercizio provvisorio delle gabelle accensate, 548, e ad una maggior spesa sul bilancio 1849 del Ministero degli affari esteri, 549 — riferisce sui titoli di ammissione al Senato del conte Bermondi, 588 — presenta e dà lettura della relazione sul conto amministrativo delle rendite e delle spese di terraferma del 1857, 592.

QUENCIE SUGHERI. Disposizioni per la conservazione dei sugheri in Sardegna; progetto di legge, pag. 318 — relazione e discussione, 403 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Stara, Cibrario, Gallina, Di Collegno Luigi, Alfieri, Maestri, Albini, il relatore Moris e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 411.

R

REGIS conte Giovanni. Decreto di nomina a senatore, 585 — relazione sui titoli di ammissione e proclamazione, 588 — presta giuramento, 589.

REGOLAMENTO del Senato.

Proposta relativa dei senatori Alfieri e Cibrario; presentazione, pag. 5, svolgimento e discussione, 18 — vi prendono parte i senatori Della Torre, Di Saluzzo Alessandro, Sclopis, Giulio, Pallavicino Mossi, Colli, Plezza; è presa in considerazione, 22 — lettura e discussione dei primi nove capi, 514 — sono approvati; lettura e approvazione degli ultimi capi, 578.

Proposte per l'accertamento dell'autenticità delle petizioni, pag. 589.

Formazione e costituzione mensile degli uffici, vedi *Uffici del Senato*.

Nomina di Commissioni permanenti, vedi *Commissioni*.

Commissione delle petizioni, pag. 26.

Proposte intorno alla distribuzione dei rapporti della Commissione, 217.

RENDITE sul debito pubblico, vedi *Debito pubblico*.

RICCI cavaliere Francesco. È destinato dalla sorte a scrutatore delle schede per la nomina dei segretari, pag. 2

— della Commissione permanente di agricoltura e commercio, 7 — è proclamato membro della medesima, 7.

RICCI marchese Alberto. Parla nella discussione del progetto di legge per autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio del corrente anno, 52 — di quello relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 111 — in favore dello schema di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 207.

RISANE. — Discussione relativa alla coltivazione del riso; progetto di legge, pag. 282 — relazione e discussione, 319 — vi prendono parte i senatori Pallavicino-Mossi, Maestri, Demargherita, Fraschini, Alfieri, Di Collegno Luigi, Gallina, Sclopis, Moris, Colli, Stara, il relatore Plezza e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 330 — ripresentazione del progetto di legge modificato dalla Camera dei deputati, 401.

ROCCABRUNA E MENTONE. — Loro annessione ai regni Stati; progetto di legge, pag. 6.

Interpellanza del senatore Cibrario sullo stato eccezionale dei comuni di Mentone e Roccabruna, pag. 279.

ROBENGO LESERNA DI HORÀ marchese Maurizio. Scrive che per malattia è impedito di prendere parte ai lavori del Senato, 402 — chiede un congedo, 447.

S

SALLIER DE LA TOUR conte Vittorio. Osservazioni intorno alla domanda di congedo del senatore De Sonnaz, pag. 3 — all'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 8-9 — ad una proposta del senatore Balbi-Piovera intorno al trattato di pace coll'Austria, 16 — ad altra dei senatori Alfieri e Cibrario concernente il regolamento del Senato, 20-21-22 — al progetto di legge per autorizzare il trattato di abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 78 — intorno all'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 93-96 — ad una petizione del sacerdote Rossetti, 99 — alla Commissione che dovrà esaminare lo schema di legge sul riordinamento della guardia nazionale, 167 — al progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 117 — incarica il senatore Colli di dar lettura del suo discorso contro il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 156 — parla nella discussione dello schema di legge per pensioni ai militari del cessato Governo francese, 314 — di quello sulle pensioni e giubilazioni militari, 361 — prende parte alle interpellanze del senatore Di Collegno Luigi sulla condizione del clero dopo la legge della soppressione del foro ecclesiastico, 366-367 — alla discussione dello schema di legge intorno alla capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 393 — di quello per un credito straordinario di lire 500 mila a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 441 — alla discussione generale dello schema di legge sullo stato degli ufficiali, 451 — intorno agli articoli, 453-454-455-458-467-477-489-491-496-500 — osservazioni relativamente a dichiarazioni fatte dal ministro delle finanze in ordine all'alienazione di sei milioni di rendita, 580 — parla nella discussione del bilancio 1850 del Ministero degli affari esteri, 596.

SALUZZO DI MOVESIGLIO conte Alessandro. Parla nella discussione sulla presa in considerazione della proposta dei senatori Alfieri e Cibrario concernente la riforma del regolamento pag. 20-21-22 — in quella del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 48 — intorno ad una petizione del sacerdote Rossetti, 98-99 — contro il progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 152 — domanda schiarimenti intorno alle conclusioni della Commissione sopra una petizione, 278 — osservazioni sopra una mozione d'ordine, 306 — una petizione del nobile avvocato Prandi, 309 — prega il senatore Pallavicino Mossi di leggere una sua proposta al progetto di legge relativo alle pensioni di ritiro a favore dei militari del cessato Governo francese, 311-312-314-315-316 — osservazioni sopra un emendamento del senatore Colla all'unico articolo del progetto di legge inteso a limitare la capacità dei corpi morali di acquistare o ricevere per testamento, 401 — intorno allo schema di legge per abilitare i soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici, 402 — a quello concernente assegni agli uffiziali di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, 414 — propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione di certo Novelli di Genova, 419 — parla nella discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 453 — intorno all'articolo quarto, 468 — al vigesimoquinto, 478 — al paragrafo terzo del ventunesimo articolo, 496-497 — chiede schiarimenti alla Commissione sulla relazione del progetto di legge per sussidiare l'emigrazione italiana, 577 — prende parte alla discussione del progetto di legge per la riconferma della laurea agli acattolici ed ebrei, 611.

SANITÀ PUBBLICA. — Consulta sanitaria marittima di Ca-

gliari, progetto di legge, pag. 89 — relazione; è rinviata la discussione a istanza del ministro della guerra e della marina, 95 — discussione, 107 — vi prendono parte i senatori Di Laconi, Ricci Alberto, Musio, Moris, Defornari, Balbi-Piovera, Gallina, Della Torre, Albinì, Sclopis, Maestri, il relatore Di Pollone e i ministri della guerra e marina, e di agricoltura e commercio; votazione e approvazione, 131.

SAN VITALE conte Luigi. Rivolge lettera di demissione da senatore, pag. 5.

SAULI D'IGLIANO conte Ludovico. Osservazioni intorno ad una proposta del senatore Balbi-Piovera concernente la discussione del trattato di pace coll'Austria, pag. 17 — è chiamato a far parte della Commissione delle petizioni, 26 — parla nella discussione del progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio, 34 — intorno al trattato per l'abolizione dei diritti differenziali di bandiera colla Toscana, 80 — in favore del progetto di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 205 — intorno all'urgenza chiesta dal ministro dei lavori pubblici per il progetto di legge relativo al sistema stradale della Sardegna, 218-219 — al primo articolo dello schema di legge relativo alla nuova tariffa postale, 235 — sopra un emendamento dal relatore proposto al trentesimo ottavo articolo, 265 — un articolo addizionale, 266 — in ordine al progetto di legge concernente il sistema stradale della Sardegna, 284-299 — ad una mozione del senatore Alfieri sul tempo che deve trascorrere tra la distribuzione dei rapporti delle Commissioni e la discussione delle leggi, 348 — in ordine allo schema di legge per la cessione del palazzo Doria-Tursi al municipio di Genova, 412-415 — a nome del senatore Di San Marzano presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge relativo alla proroga del trattato di navigazione e di commercio colla Francia, 416 — parla nella discussione del progetto di legge concernente lo stato degli ufficiali intorno al 25° articolo, 484 — si oppone alla domanda di urgenza della discussione sul progetto di legge per la concessione di una strada ferrata da Torino a Savigliano, 519 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali, 555-558 — di quello concernente il tronco di strada ferrata da Torino a Savigliano, 561-564 570-571-573-574.

SCLOPIS DI SALENANO conte Federico. Parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, pag. 10 — intorno ad una proposta del senatore Balbi-Piovera relativa al trattato di pace coll'Austria, 15-16-17 — ad altra dei senatori Alfieri e Cibrario concernente il regolamento del Senato, 21-22 — alle dichiarazioni del Ministero relativamente al trattato di pace coll'Austria, propone un ordine del giorno, 23 — è chiamato a far parte della Commissione delle petizioni, 26 — prende parte alla discussione del progetto di legge diretto ad autorizzare l'esercizio provvisorio del bilancio, 47-48-50-51 — di quello per autorizzare l'emissione di una rendita di quattro milioni di lire sul debito pubblico, 69 — osservazioni in seguito alla presentazione della prima parte del Codice di procedura civile, 95 — intorno ad una petizione sporta da certo Marocchetti Ludovico, 97-98 — ad altra del sacerdote Rossetti, 101 — a quella del sacerdote Busco, 105-106 — è chiamato a far parte della Commissione per l'esame del primo libro del Codice di procedura civile, 106 — di-

scorre nella discussione del progetto di legge relativo alla Consulta sanitaria marittima di Cagliari, 118-119-127-131 — in quello concernente la dotazione della Corona, 135-135-137 — riferisce circa i titoli d'ammissione in Senato dell'avvocato Pietro Gioia, 141 — parla nella discussione del progetto di legge per la verificazione dei pesi e delle misure, 141 — in favore dello schema di legge per la soppressione del foro ecclesiastico, 189 — contro la proposta di chiudere la discussione generale, 202 — prende parte alla discussione generale del progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale, 223 225-231 — intorno all'articolo primo, 234 235 — al terzo, 237 — quarto, 245-246 247-248 — trentesimo ottavo, sopra un emendamento del relatore, 262 263 — un articolo addizionale, 266-267 270 — è nominato commissario per l'esame della legge sulla pubblica sicurezza, 268 — osservazioni intorno a petizioni sporte dal dottore Crivelli, 275 277 — ai progetti di legge relativi alle pensioni da accordarsi ai militari del cessato Governo francese, 314 — a disposizioni concernenti la coltivazione del riso, 325-326 327 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'istituzione di una cattedra di insegnamento consolare e diplomatico nella Università di Torino, 332 — spiega il concetto che ebbe in mente la Commissione nell'introdurre nel progetto medesimo alcune modificazioni, 334 — prende parte alla discussione dello schema di legge inteso a limitare la capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 398 400 — di quello per la cessione al municipio di Genova del palazzo Doria Tursi, 413-414 — propone il rinvio al ministro di grazia e giustizia della petizione del sacerdote Bologna, e l'ordine del giorno sopra altra di certo Dorma Francesco, 419 — parla nella discussione generale del progetto di legge per un credito straordinario di lire 500,000 a favore dei danneggiati dall'ultima guerra, 428 430 — depono un emendamento, 436 — lo svolge, 437 — parla contro un ordine del giorno proposto dal senatore Di Pollone, 441 — intorno al progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 457-458-484-485-492 — per una mozione d'ordine, 519 — intorno ad una aggiunta proposta dal senatore Alfieri al quarto articolo del progetto di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 521 — in ordine al quinto articolo, 526 — al decimoquinto, 534 — al ventesimo settimo, 540 541 — nella discussione dello schema di legge concernente la Banca nazionale, 544 — presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per l'abolizione dei fidejcomessi, maggioraschi, ecc., 554 — prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abolizione dei diritti differenziali, 557-558-559 560 — di quello concernente il tronco di ferrovia da Torino a Savigliano, 571-573 — riferisce sui titoli di ammissione in Senato del conte Fabrizio Lavari, 587 — parla nella discussione del bilancio passivo 1850 del Ministero degli affari esteri, 596 — del progetto di legge per l'eseguimento di opere d'arginamento al torrente Gélon in Savoia, 606.

SENATORI del regno. — Decreti reali di nomina; loro comunicazione al Senato: marchese Deferrari, conte Gattinara, cavaliere Provana, conte di Pollone, marchese D'Arvillars, signor Ambrosetti, conte Bagnolo, conte Benevello, marchese di Breme, monsignor Fantini, barone Profumo, conte Siccardi, pag. 1 — del cavaliere Vittorio Frascini, 24 — monsignor Bilet, 138 — avvo-

cato Gioia, 140 — avvocato Marioni, 318 — conte Leonzio Massa-Saluzzo, conte Pinelli, professore cavaliere Cantù, conte Regis, barone Jacquemoud, cavaliere Baudi di Vesme, marchese di Montezemolo, conte Lazari, cavaliere Bermondi, 385.

BERNA marchese Domenico. Chiede un congedo, pag. 7.

BICCARDI conte Giuseppe, ministro di grazia e giustizia. Comunicazione del decreto di nomina a senatore, pag. 1 — è prolamato, 5 — parla nella discussione dell'indirizzo di risposta al discorso della Corona, 10 12 — a nome del ministro di finanza presenta un progetto di legge per l'applicazione del sistema metrico-decimale nella vendita delle polveri e piombi, 30 — prende parte alla discussione sul progetto di legge concernente l'esercizio provvisorio del bilancio, 34 — presenta un progetto di legge per autorizzare gli stranieri ad acquistare beni stabili nello Stato, 37 — parla nella discussione del progetto di legge per estendere alla Sardegna le lettere patenti relative alle immunità ai padri di dodicesima prole, 54 — di quello concernente le opere pie, 60 — dello schema di legge per autorizzare gli stranieri ad acquistare beni stabili nello Stato, 64 — dichiarazioni intorno ad una petizione dei giudici mandamentali della Sardegna, 89 — presenta la prima parte del progetto di Codice di procedura civile, 93 — risponde ad alcune osservazioni del senatore Sclopis, 94 — ad un'interpellanza del senatore Galli intorno ad una Commissione speciale per la legge sulla sicurezza pubblica, 133 — presenta un progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico e delle immunità delle chiese ed altri luoghi, 133 — dichiarazioni sui fatti che si riferiscono al progetto medesimo e sopra le negoziazioni da cui fu preceduto, 149 — risponde alle obiezioni del senatore Giulio in ordine al settimo articolo, 216 — presenta progetti di legge per disposizioni sulla capacità dei corpi morali di acquistare beni stabili e ricevere donazioni per testamento; abolizione della legge penale per l'inosservanza di alcune feste religiose; aumento del personale in alcuni tribunali di prima cognizione, 279 — abolizione di fedecomessi, maggioraschi, primogeniture, commende, ecc., 336 — si riserva di rispondere per la parte che lo concerne ad una interpellanza del senatore Di Collegno Luigi, 336 — a nome del ministro della guerra annuncia che il cavaliere Di Pettinengo fu nominato commissario regio per sostenere la discussione del progetto di legge per le pensioni e giubilazioni militari, 338 — presenta a nome del ministro delle finanze un progetto di legge per l'abolizione del decreto di esportazione del fieno, della paglia e dell'avena, 350 — comunica un decreto regio in virtù del quale il ministro dell'interno è interinamente incaricato del portafoglio del Ministero di agricoltura e commercio, 363 — parla nella discussione del progetto di legge sulla capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 393-401 — di quello per abilitare i soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici, 403 — dello schema di legge sullo stato degli ufficiali, 491 — a nome del ministro delle finanze presenta un progetto di legge sulla Banca nazionale, 512 — osservazioni sopra una proposta del senatore Alfieri all'articolo 4 dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 521 — in ordine al quinto articolo, 328 — al decimo quinto, 354 — annuncia essere stato incaricato dal ministro dell'interno di assistere alla discussione del progetto di legge

diretto a sussidiare l'emigrazione italiana, 375 — parla in proposito, 377 — annuncia che il conte Camillo di Cavour fu nominato ministro d'agricoltura e commercio e il senatore consigliere di Stato Gioia ministro della pubblica istruzione, 390 — a nome del ministro dei lavori pubblici presenta un progetto di legge per l'eseguimento di opere al torrente Gêlon in Savoia, 392 — comunica il decreto di chiusura della Sessione, 611.

SICUREZZA PUBBLICA. — Interpellanza del senatore Galli, pag. 132 — progetto di legge per regolare la pubblica sicurezza, 218 — Commissione relativa, 268 — relazione, 355.

SOLDATI di giustizia. — Abilitazione dei soldati di giustizia al godimento dei diritti civili e politici; progetto di legge, pag. 318 — relazione e discussione, 462 — parlano il senatore Di Collegno Luigi e il ministro guardasigilli; votazione e approvazione, 403.

SPESE maggiori e nuove sui bilanci 1849-1850.

Maggior spesa sul bilancio 1849 onde provvedere ai funerali del magnanimo Re Carlo Alberto; progetto di legge, pag. 25 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 32.

Maggiori spese sui bilanci del 1849 della guerra e della marina; progetti di legge, pag. 70 — relazione e discussione, 86 — parlano i senatori Defornari, Bava, De Cardenas, Alfieri, Giulio: il Senato adotta che siano votati ambidue i progetti con un solo scrutinio segreto; votazione e approvazione, 89.

Spesa straordinaria sul bilancio 1849 del Ministero dei lavori pubblici per restauri da eseguirsi nel porto di Savona; progetto di legge, pag. 218 — relazione e discussione, 280 — vi prendono parte i senatori Giulio e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 282.

Spese straordinarie sul bilancio 1849 del Ministero dell'interno a favore dei danneggiati dall'ultima guerra; progetto di legge, pag. 282 — relazione e discussione, 421 — vi prendono parte i senatori Plezza, Sclopis, Defornari, Gioia, Bava, Di Collegno Luigi, Di Pollone, Mosca, Alfieri, Della Torre, il relatore Maestri e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 447.

Maggiore spesa sul bilancio 1849 del Ministero dell'interno per sussidi ai militari che presero parte alla difesa di Venezia; progetto di legge, pag. 339 — relazione e discussione, 413; parlano il senatore Di Saluzzo Alessandro, il relatore Colli e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 413.

Maggiore spesa sul bilancio 1849 del Ministero dell'interno per il Parlamento; progetto di legge, pag. 401 — relazione, discussione, votazione e approvazione, 417.

Maggiore spesa sul bilancio 1849 del Ministero degli affari esteri; progetto di legge, pag. 520 — relazione, 549 — discussione, votazione e approvazione 552-553.

Spesa sul bilancio 1850 dell'interno per sussidiare l'emigrazione italiana; progetto di legge, pag. 343 — relazione e discussione, 373 — parlano i senatori Di Collegno Luigi, Di Saluzzo Alessandro, Galli, il relatore De Cardenas e il ministro di grazia e giustizia; votazione e approvazione, 378.

Spesa sui bilanci 1850, 1851, 1852, 1853 del Ministero dei lavori pubblici per l'eseguimento di opere di arginamento al torrente Gêlon in Savoia; progetto di legge, pag. 393 — relazione e discussione, 603 — vi prendono parte i senatori Plezza, Marioni, De Fornari, Sclopis, il

relatore Jacquemoud e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 606.

SPOGLI, vedi *Conti amministrativi*.

STARA conte Giuseppe. Chiede un congedo, pag. 14 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla nuova tariffa postale; in ordine al quarto articolo, 243-244-245-247 — al trentesimo terzo, 259 — al trentesimo quarto sopra un emendamento del relatore, 264 — è nominato commissario per l'esame del progetto di legge sulla sicurezza pubblica, 268 — prende parte alla discussione dello schema di legge concernente disposizioni per la coltivazione del riso, 329 — svolge alcune considerazioni relativamente allo schema di legge per aumento di personale in alcuni tribunali di prima cognizione, 337 — intorno agli articoli terzo e quarto del progetto del Ministero concernente le pensioni e giubilazioni militari, 348 349-351 — all'ottavo della Commissione, 354, — dodicesimo, 357 — decimottavo, 380 — trentesimo secondo, 384-385 — allo schema di legge inteso a limitare la capacità dei corpi morali di acquistare e ricevere per testamento, 400 — a quello per la conservazione dei sugheri in Sardegna, 404 407 408-410 — è chiamato dalla sorte a far parte della deputazione per compiere l'angusta sposa del duca di Genova, 431 — parla nella discussione del progetto di legge sullo stato degli ufficiali, 439-496-504 — dello schema di legge per la costituzione definitiva della Cassa dei depositi e prestiti, 521-523-

524-525-527-528-529-530-531-533-534 — intorno al bilancio passivo 1850 del Ministero degli affari esteri, 595.

STIPENDI E PENSIONI DI RITIRO. — Limitazione degli stipendi e delle pensioni di ritiro; progetto di legge, pag. 420.

STRADE FERRATE. — Concessione di una strada ferrata da Torino a Savigliano; progetto di legge, pag. 519 — relazione e discussione, 561 — vi prendono parte i senatori Sauli, Des Ambrois, Di Benevello, Balbi-Piovera, Galli, Sclopis, Maestri, Cristiani, il relatore Mosca e il ministro dei lavori pubblici; votazione e approvazione, 574.

STRADE ROTABILI. — Sistema stradale per l'isola di Sardegna; progetto di legge, pag. 218 — relazione e discussione, 284 — vi prendono parte i senatori Sauli, Defornari, Giulio, Colla, Musio, Di Benevello, Defornari, Di Pollone, Gallina, il relatore Mosca e i ministri delle finanze e dei lavori pubblici; votazione per scrutinio segreto sopra un emendamento del senatore Colla, 295 — votazione e approvazione sul complesso del progetto, 305.

SUGHERI. — Disposizioni per la conservazione dei sugheri in Sardegna; progetto di legge, pag. 318 — relazione e discussione, 403 — vi prendono parte i senatori Di Pollone, Stara, Cibrario, Gallina, Di Collegno Luigi, Alfieri, Maestri, Albini, il relatore Moris e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 411.

T

TABACCHI. — Applicazione del sistema metrico-decimale nella vendita dei tabacchi; progetto di legge, pag. 29 — relazione e discussione, 30 — vi prendono parte i senatori Di Collegno Luigi, Frascini, Giulio, De Cardenas, Da La Charrière, il relatore Quarelli; votazione e approvazione, 52.

TAPPARELLI D'AZEGLIO marchese Roberto. Parla in favore del progetto di legge per l'abolizione del foro ecclesiastico, 183-205.

TAPPARELLI D'AZEGLIO cavaliere Massimo, presidente del Consiglio e ministro degli affari esteri; presenta il trattato di pace tra il Piemonte e l'Austria concluso il 6 agosto 1849, pag. 13 — dichiarazioni relative, 24 — presenta il trattato concluso colla Toscana per l'abolizione dei diritti differenziali, 29 — parla nella discussione, 77 — presenta un progetto di legge per la riforma della tariffa postale, 137 — altro per autorizzare una maggiore spesa sul bilancio 1849 del Ministero degli affari esteri, 520 — trasmette il contratto originale del matrimonio di S. A. R. il duca di Genova, 578 — presenta un progetto di legge per la prorogazione del trattato di navigazione e commercio 28 agosto 1843 concluso colla Francia, 591 — prende parte alla discussione del bilancio passivo 1850 del Ministero degli affari esteri, 596 601.

TASSE.

Aumento dei diritti di insinuazione; progetto di legge pag. 421 — relazione, 512 — parlano nella discussione i senatori Di Collegno Luigi, Di Benevello, il relatore Cibrario e il commissario regio deputato Arnulfo; votazione e approvazione, 514.

Aumento del prezzo della carta bollata e dei diritti di

bollo; progetto di legge, pag. 421 — relazione e discussione, 511 — vi prendono parte i senatori Alfieri, il commissario regio deputato Arnulfo e il relatore Quarelli; votazione e approvazione, 512.

Imposta prediale; riordinamento dell'imposta prediale in Sardegna; progetto di legge, pag. 575.

Stabilimento definitive delle contribuzioni dirette; progetto di legge, pag. 590 — relazione e approvazione, 592.

TEMPIA cavaliere Amedeo. Annunzio della di lui morte, pag. 25.

TORNIELLI DI BORGO LAVEZZARO marchese Gerolamo, presta giuramento, pag. 139.

TRABUCCO DI CASTAGNETTO conte Cesare — Presenta e dà lettura della relazione sul progetto di legge per autorizzare una maggiore spesa sul bilancio 1849 per i fannulloni di Re Carlo Alberto, pag. 32 — parla nella discussione dello schema di legge concernente l'esercizio provvisorio dei bilanci, 56 — intorno ad una petizione sporta dal sacerdote Rossetti, 99 — allo schema di legge concernente la dotazione della Corona, 135-136 — presenta e dà lettura della relazione del progetto di legge relativo all'appannaggio del duca di Genova, 148 — parla contro quello per la soppressione del foro ecclesiastico, 169 — è chiamato dalla sorte a componente la deputazione per compiere l'angusta sposa del duca di Genova, 431 — parla nella discussione del progetto di legge relativo alla riconferma della laurea agli accattolici ed ebrei, 610.

TRATTATI e convenzioni con Potenze estere.

Trattato di pace tra il Piemonte e l'Austria concluso il 6 agosto 1849; presentazione, pag. 13 — pro-

INDICE

posta preliminare del senatore Balbi-Piovera; parlano intorno alla medesima i senatori Cibrario, Sclopis, Plezza, Della Torre, Defornari, Sauli, Alfieri, Di Polzone; non ha luogo alcuna deliberazione, 18 — relazione e discussione, 24 — parlano i senatori Maestri, Sclopis, Collet, il relatore Alfieri, il ministro degli esteri e il ministro dell'interno; votazione e approvazione, 25.

Trattato conchiuso colla Toscana per l'abolizione dei diritti differenziali; progetto di legge, pag. 29 — relazione e discussione, 76 — vi prendono parte i senatori Balbi-Piovera, Della Torre, De la Charrière, Sauli, Colla, Alfieri, Albini, il relatore Di San Marzano ed i mi-

nistri degli affari esteri e di agricoltura e commercio; votazione e approvazione, 84.

Convenzione colla Francia per prorogare il trattato di navigazione e di commercio del 28 agosto 1843; progetto di legge, 401 — relazione e discussione, 416 — spiegazioni a nome della Commissione del senatore Alfieri; votazione ed approvazione, 417.

Nuova prorogazione del trattato di navigazione e commercio colla Francia; progetto di legge, 591 — relazione e approvazione, 595.

TRIBUNALI di prima cognizione; aumento del relativo personale, vedi Giudiziario.

U

UFFICI del Senato. — Composizione mensile dei medesimi; gennaio, pag. 1 — febbraio, 65 — marzo, 93 — aprile, 146 — maggio, 318 — giugno, 420 — luglio, 534 — novembre, 586.

UFFICIALI di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia; assegno ai medesimi; progetto di legge, pag. 339 — relazione e discussione, 415 — vi prendono parte il senatore Di Saluzzo Alessandro, il relatore Colli e il ministro delle finanze; votazione e approvazione, 415.

Ufficiali di terra e di mare; disposizioni sullo stato dei medesimi, vedi *Armata*.

UFFICIO di presidenza del Senato. — ufficio provvisorio;

sono chiamati a segretari i senatori Cibrario, Di Laconi, Balbi-Piovera e Della Valle, pag. 1 — ufficio definitivo; comunicazione dei decreti reali per la conferma a presidente del barone Manno, a vice-presidenti del marchese Alfieri di Sostegno e dell'avvocato Giacomo Plezza, 1 — nomina a segretari definitivi dei senatori Giulio, Cibrario, Quarelli e Maestri; a questori dei senatori D'Azeglio e Mosca, 2.

UNIVERSITÀ del regno. — Istituzione nell'Università di Torino di una cattedra d'insegnamento della scienza consolare e diplomatica, vedi *Istruzione pubblica* — ordinamenti relativi alle Università di Cagliari e di Sassari, vedi *Istruzione pubblica*.

V

VERIFICAZIONE di poteri e ammissione di nuovi senatori — del conte Malingri di Bagnolo, del conte Della Chiesa di Benevello, pag. 3 — del cavaliere Luigi Provana del Sabbione, del conte Nomis di Polzone, del cavaliere Des Ambrois de Névâche, del marchese Millet d'Arvillars, di monsignor Fantini, del signor Ambrosetti e del conte Siccardi, 4 — del marchese Arborio Gattinara di Breme, 7 — del conte Feliciano di Gattinara, 14 — del cavaliere avvocato Fraschini, 20 — di monsignor

Billet, 138 — dell'avvocato Gioia, 141 — del barone Profumo, 145 — cavaliere Giuseppe Marioni, 319 — conte Leonzio Massa-Saluzzo, barone Giuseppe Jacquemoud, 386 — conte Alessandro Pinelli, cavaliere Carlo Bandi di Vesme, conte Fabrizio Lazari, cavaliere Lorenzo Cantù, marchese Massimo di Montezemolo, 387 — conte Giovanni Regis, conte Carlo Bartolommeo Bermondi, 388.